IDC

SACRORUM
CONCILIORUM
NOVA ET AMPLISSIMA COLLECTIO

CUIUS

IOANNES DOMINICUS MANSI

ET POST IPSIUS MORTEM FLORENTINUS ET VENETUS EDITORES

AB ANNO 1757 AD ANNUM 1798 PRIORES TRIGINTA UNUM TOMOS EDIDERUNT
NUNC AUTEM CONTINUATA ET DEO FAVENTE ABSOLUTA

CURANTIBUS

Illmo et Rmo D. D. LUDOVICO PETIT

ARCHIEPISCOPO ATHENARUM
E CONGREGATIONE AUGUSTINIANORUM AB ASSUMPTIONE

ET

IOANNE BAPTISTA MARTIN

SACERDOTE, PROFESSORE IN CATHOLICA UNIVERSITATE LUGDUNENSI.

TOMUS QUINQUAGESIMUS

SACROSANCTI OECUMENICI CONCILII VATICANI

PARS SECUNDA

ACTA SYNODALIA (Congreg. I-XXIX).

ARNHEM (Pays-Bas) & LEIPZIG
MCMXXIV.

SOCIÉTÉ NOUVELLE D'ÉDITION DE LA COLLECTION MANSI (H. WELTER).

Après avoir recueilli, il y a douze ans, les documents relatifs au Concile du Vatican, notre premier soin, avant de livrer notre travail à l'impression, fut de distribuer en un ordre logique une matière aussi considérable, afin de faciliter les recherches, tout en évitant la confusion, qu'il n'est pas rare de rencontrer dans ces sortes d'ouvrages, et l'ennui qui en résulte pour le lecteur. Comme tous les documents antérieurs au concile lui-même devaient paraître ensemble dans un seul et même volume, un second volume, comprenant le début des actes synodaux proprement dits, avait été livré à l'impression en même temps que le premier. Mais quand l'impression du premier volume fut très avancée, on s'aperçut que le nombre de pages qu'il aurait dépasserait sensiblement le chiffre prévu. Pour obvier à cet inconvénient, on dut l'arrêter à la col. 1056 pour renvoyer au tome suivant le reste des *Acta praesynodalia*. Les feuilles 1 à 16 (et uniques) du tome appelé 49bis, qui précèdent dans le présent volume le tome 50, font donc en réalité partie du tome 49 antérieurement publié. Ces feuilles portent une double pagination: celle qui est placée entre parenthèses continue la pagination du tome précédent et se réfère aux Acta praesynodalia [= pars prima du Concile du Vatican] de la col. 1057 à la col. 1308 (fin). L'index monumentorum, placé en tête du tome 49 proprement dit, embrasse toute la pars prima, y compris les 16 feuilles du tome 49bis, ou col. 1* (= 1057) à 252* (= 1308). Pour plus de commodité, les souscripteurs peuvent réunir ces colonnes 1057 à 1308 aux colonnes 1 à 1056 du tome 49, s'ils reçoivent leur exemplaire broché, ou s'ils se proposent de donner une reliure nouvelle aux volumes reçus cartonnés.

INDEX MONUMENTORUM TOMI L

Verborum compendia: asp. = archiepiscopus; ep. = episcopus.

ANNO CHRISTI		
1869-1870	**Sacrosanctum oecumenicum concilium Vaticanum.**	
	Pars secunda. Acta synodalia.	
	A.	
	Sessiones publicae et congregationes generales	1
1869	*I. Congregatio praesynodalis*	1-6
dec. 2	Intimatio per cursores facienda	1
	Allocutio summi pontificis	2-4
	Nomina cardinalium praesidum congregationum generalium; item officialium concilii eorumque iuramentum	5-6
	Nomina stenographorum concilii	6
1869	*II. Sessio prima*	7-36
dec. 8	1. Cardinalis vicarius notum facit, quomodo urbis cleros supplicationi, qua inauguretur concilium, interesse debeat	7-8
	2. Monitum ad patres concilii de sede in sessionibus ab unoquoque occupanda	8-9
	3. Intimatio per cursores facienda	9-10
	4. Instrumentum a protonotariis apostolicis confectum super prima sessione	10-22
	In eo inseruntur:	
	Oratio Puecher Passavalli asp. Iconiensis	12-17
	Allocutio summi pontificis	18-20
	5. Nomina patrum qui sessioni primae interfuerunt	22-36
1869	*III. Electio deputationum*	35-58
dec. 10	1. Congregatio generalis I:	35-40
	a. Intimatio per cursores facienda	35
	b. Cardinalis a secretis status cardinali vicario urbis electam deputationem pro postulationibus excipiendis significat	36
	c. Summa rerum gestarum in prima congregatione generali:	
	Concilii secretarius invitat eminentissimos praesides ad locum sibi destinatum. — Allocutio eminentissimi primi praesidis ad patres. — Publicantur nomina patrum congregationis peculiaris a sanctissimo deputatae pro recipiendis et expendendis propositionibus. — Feruntur suffragia ad eligendos quinque iudices excusationum. — Distribuitur schema constitutionis dogmaticae *de doctrina catholica contra multiplices errores ex rationalismo derivatos*. — Expeditior methodus statuitur pro computatione suffragiorum. — Feruntur suffragia ad eligendos quinque iudices querelarum et controversiarum. — Distribuitur constitutio *de electione Romani pontificis*. — Indicitur electio quatuor deputationum pro sequenti congregatione.	
	2. Postulata de electione deputationum:	
	a. Rogant complures concilii patres, ut una tantum deputatio eligatur in proxima congregatione generali	40-41
	b. Episcopi Belgii idem rogant	41
1869	3. Postulatum de constitutione *Multiplices inter* ac de rerum tractandarum modo exhibitum a viginti concilii patribus	41-44
	4. Alterum postulatum de absentium procuratoribus cum voto consultivo admittendis	44-45
dec. 14	5. Congregatio generalis II:	45-48
	a. Monitum de unica deputatione de fide eligenda in proxima congregatione generali	45
	b. Summa rerum gestarum in secunda congregatione generali:	46-48
	Publicantur nomina patrum, qui latis suffragiis, electi sunt in iudices excusationum et in iudices querelarum et controversiarum. — Feruntur suffragia ad constituendam deputationem pro rebus ad fidem spectantibus. — Distribuitur constitutio *de censurarum latae sententiae limitatione*.	
dec. 20	6. Congregatio generalis III:	48-50
	a. Intimatio congregationis habendae ad eligendam deputationem pro rebus disciplinae ecclesiasticae	48
	b. Summa rerum gestarum in tertia congregatione generali:	48-50
	Publicantur nomina patrum electorum pro deputatione de fide. — Chirographum pontificium, quo praeses deputationis nominatur Aloysius cardinalis Bilio. — Feruntur suffragia ad constituendam deputationem pro rebus disciplinae ecclesiasticae.	
	7. Postulata duo de deputatione pro rebus ritus orientalis et apostolicis missionibus in duas dividenda	51-52
	8. Duorum episcoporum desiderium ut typis mandentur sermones a concilii patribus habiti et una cum omnibus schematibus iisdem patribus distribuantur	52
	9. Alia postulata de rerum tractandarum modo:	
	a. Folium exhibitum a viginti sex patribus, qui aliquam declarationem volebant, et nonnulla desideria proponebant, praesertim *de iure proponendi*	52-54
	b. Desiderium a quadragiata tribus patribus ex Germania et Hungaria exhibitum, ut omnia schemata quamprimum distribuantur et orationes patrum typis mandentur	54-58
	c. Desiderium exhibitum a trigiata septem episcopis potissimum Galliae, eiusdem tenoris ac aliud folium exhibitum a quadragiata tribus patribus (Germaniae et Hungariae, littera b)	58
	d. Idem desiderium exhibitum a quatuor patribus eiusdem tenoris ac folium cardinalis Schwarzenberg (littera a)	58
	IV. Discussio schematis contra errores ex rationalismo derivatos	59-212

Anno Christi		
1869	1. Schema constitutionis dogmaticae *de doctrina catholica contra multiplices errores ex rationalismo derivatos* patrum examini propositum	99-119
dec. 28	2. Congregatio generalis IV:	119-135
	a. Intimatio per cursores facienda	119
	b. Summa rerum gestarum in quarta congregatione generali: Publicantur nomina patrum electorum pro deputatione de disciplina. — Chirographum pontificum, quo praeses deputationis nominatur Prosper cardinalis Caterini. — Feruntur suffragia ad constituendam deputationem pro rebus ordinum regularium. — Inchoatur discussio schematis *de doctrina catholica*. — Oratores:	
	Rauscher aep. Vindobonensis	122-125
	Kenrick aep. S. Ludovici	126
	Tizzani aep. Nicibenus	126-128
	Apuzzo aep. Sorrentinus	128-130
	Spaccapietra aep. Smyrnensis	130-132
	Pace-Forno aep. Rhodiensis	132-134
	Connolly aep. Halifaxiensis	134-135
dec. 30	3. Congregatio generalis V: Continuatur discussio schematis *de doctrina catholica*. — Oratores:	135-159
	Vanecek aep. Fogarasiensis	136-138
	Strossmayer ep. Bosnensis	138-147
	Gioia Gratianopolitanus	147-152
	Caixal ep. Urgellensis	152-159
1870 ian. 3	4. Congregatio generalis VI: Annuntiatur mors nonnullorum patrum. — Legantur litterae apostolicae quibus card. de Angelis nominatur concilii praeses in locum defuncti card. Caroli Reisach. — Significatur card. Bilio nominatum fuisse praesidem deputationis de fide, et card. Caterini praesidem deputationis de disciplina. — Publicantur nomina patrum deputatorum pro rebus ordinum regularium. — Continuatur discussio schematis *de doctrina catholica*. — Oratores:	159-185
	Vérot ep. Savannensis	163-169
	Gastaldi ep. Salutiarum	169-176
	Trevisanato Venetiarum	177-180
	Hassun patr. Ciliciensis	180-185
ian. 4	5. Congregatio generalis VII: Continuatur discussio schematis *de doctrina catholica*. — Oratores:	185-212
	Bernadou aep. Senonensis	185-187
	Dossy ep. Montis Albani	187-189
	Baillès ep. olim Lucionensis	189-195
	Gandolfi ep. Cornetanus	195-198
	Martin ep. Paderbornensis	198-200
	Ferrè ep. Cäsalensis	200-204
	David ep. Briocensis	204-207
	Greith ep. S. Galli	207-212
	Annuntiatur mors episcopi Panamensis. — Indicitur secunda sessio	212
1870 ian. 6	*V. Sessio secunda*	213-232
	1. Intimatio per cursores facienda	213
	2. Monitum de fidei professione	213-214
	3. Instrumentum a protonotariis apostolicis confectum super secunda sessione	214-217
	4. Nomina patrum qui secundae sessioni interfuerunt	218-232
	VI. Continuatur discussio schematis contra errores ex rationalismo derivatos	231

Anno Christi		
1870 ian. 8	1. Congregatio generalis VIII: Card. Bizzarri nominatur praeses deputationis pro rebus ordinum regularium. — Distributio schematum *de episcopis, de synodis, de vicariis generalibus, et de sede episcopali vacante*. — Continuatur discussio schematis *de doctrina catholica*. — Oratores:	231-252
	Valerga patr. Hierosolymitanus	233-241
	Landriot aep. Rhemensis	241-246
	Deschamps aep. Mechliniensis	246-248
	Rizos ep. Argentinensis	248-252
ian. 10	2. Congregatio generalis IX: Continuatur discussio schematis *de doctrina catholica*. — Oratores:	252-276
	Salzano ep. Thanensis	253-258
	Spiletras ep. Tricaricensis	258-260
	Meignan ep. Catalaunensis	260-263
	Ramadié ep. Elnensis	263-266
	Del Valle ep. Huancavelicensis	266-269
	Khayyath aep. Amadiensis	269-271
	Haynald aep. Colocensis	271-275
	Papp-Szilágyi ep. M.-Varadin.	275-276
	VII. Synopsis analytica orationum quae a patribus habitae sunt in congregationibus generalibus sancti oecumenici concilii Vaticani de schemate constitutionis dogmaticae de doctrina catholica contra multiplices errores ex rationalismo derivatos	277-310
	§ I. De schemate generatim spectato	277-278
	§ II. De schematis materia in genere	278-284
	§ III. De schematis materia quoad singulas eius partes	284-304
	§ IV. De schematis forma in genere	304-307
	§ V. De schematis forma quoad singulas eius partes	307-308
	§ VI. De stylo, loquendi forma ceteriaque huiusmodi	308-310
	VIII. Observationes a nonnullis patribus privatim exhibitae in primum schema de fide contra multiplices errores ex rationalismo derivatos	309-318
	IX. De prima schematis constitutionis dogmaticae disquisitio eorum 24 patribus deputationis habita a Ioanne B. Franzelin societatis Iesu, consultore commissionis theologicae	317-340
	X. Discussio duorum schematum de episcopis etc. *et* de sede episcopali vacante	339-518
	1. Schema constitutionis *de episcopis, de synodis, et de vicariis generalibus* patrum examini propositum	339-352
	2. Schema constitutionis *de sede episcopali vacante* patrum examini propositum	353-358
ian. 14	3. Congregatio generalis X*ma*	358-374
	Feruntur suffragia ad constituendam deputationem pro rebus ritus orientalis et missionum apostolicarum. — Monitum de secreto servando. — Monitum de brevitate sermonum. — Inchoatur discussio schematum *de episcopis* etc. et *de sede episcopali vacante*. — Oratores:	
	Schwarzenberg aep. Pragensis	359-362
	Mathieu aep. Bisuntinus	362-364
	Ballerini patr. Alexandrinus	364-366

Anno Christi		
1870	Simor aep. Strigoniensis	366-372
	Meaoza aep. Granatensis	372-374
ian. 15	4. Congregatio generalis XI:	374-396
	Continuatur discussio schematum *de episcopis* etc. et *de sede episcopali vacante*. — Oratores:	
	Lecanda ep. Bagellensis	375-379
	Caixal ep. Urgellensis	379-382
	Devoucoux ep. Ebroicensis	382-385
	Lluch ep. Salmanticensis	385-388
	Demartis ep. Galtellinensis	388-394
	Ramirez ep. Pacensis	394-395
ian. 19	5. Congregatio generalis XII:	396-417
	Publicatur nomina patrum deputatorum pro rebus ritus orientalis, et missionum apostolicarum. — Continuatur discussio schematum *de episcopis* etc. et *de sede episcopali vacante*. — Oratores:	
	Spaccapietra aep. Smyrnensis	398-400
	Darboy aep. Parisiensis	400-405
	Melchers aep. Coloniensis	405-412
	Gandolfi ep. Cornetanus	412-414
	Pariatore ep. S. Marci	414-416
	Charbonnel ep. Sozopolitanus	416-418
ian. 21	6. Congregatio generalis XIII:	417-440
	Distributio schematis *de ecclesia Christi*. — Continuatur discussio *de episcopis* etc. et *de sede episcopali vacante*. — Oratores:	
	Ketteler ep. Moguntinus	418-421
	Bonet ep. Gerundensis	421-424
	Fania ep. Potentinus	424-429
	Casangina aep. Antiochenus	430-432
	Dupanloup ep. Aurelianensis	432-440
ian. 22	7. Congregatio generalis XIV:	440-467
	Continuatur discussio schematum *de episcopis* etc. et *de sede episcopali vacante*. — Oratores:	
	Dreux-Brézé ep. Melinensis	441-447
	Pace ep. Amerinus	447-450
	Ormaechea ep. de Tulancingo	450-459
	Dabert ep. Petrocoricensis	459-461
	Moreyra ep. Ayacuquensis	462-467
ian. 24	8. Congregatio generalis XV:	467-497
	Monitum ne dentur signa approbationis et plausus. — Continuatur discussio schematum *de episcopis* etc. et *de sede episcopali vacante*. — Oratores:	
	Zanuni Casula ep. Uxellensis	468-474
	Strossmayer ep. Bosnensis	474-489
	Vitali ep. Ferentinus	489-492
	Faict ep. Bruggensis	493-497
ian. 25	9. Congregationis generalis XVI pars prima:	497-518
	Continuatur discussio schematum *de episcopis* etc. et *de sede episcopali vacante*. — Oratores:	
	Zwerger ep. Secoviensis	498-502
	Lachat ep. Basileensis	502-503
	Melchisedechian ep. Erzerum:	503-506
	Gastaldi ep. Salutiarum	506-510
	Card. di Pietro ep. Albanensis	511-513
	Audu patr. Babylonensis	513-516
	XI. Discussio schematis de vita et honestate clericorum	517-700
	1. Schema constitutionis *de vita et honestate clericorum* patrum examini propositum	517-522
	2. Congregationis generalis XVI pars altera. — Orator:	
	La Lastra aep. Hispalensis	522-526

Anno Christi		
1870	3. Congregatio generalis XVII:	526-551
ian. 27	Card. Barnabò nominatur praeses deputationis pro rebus ritus orientalis et missionum apostolicarum. — Continuatur discussio schematis *de vita et honestate clericorum*. — Oratores:	
	Simor aep. Strigoniensis	527-535
	Salzano ep. Thanensis	535-537
	Martin ep. Paderbornensis	537-539
	Vérot ep. Savannensis	539-543
	Papp-Szilágyi ep. M.-Varadin.	543-546
	Hindi ep. Pistoriensis	546-551
ian. 28	4. Congregatio generalis XVIII:	551-569
	Continuatur discussio schematis *de vita et honestate clericorum*. — Oratores:	
	Urquinaona ep. Canariensis	551-558
	Meaoza aep. Granatensis	558-563
	Nazarian aep. Mardetensis	563-566
	Melchers aep. Coloniensis	566-569
ian. 31	5. Congregatio generalis XIX:	570-593
	Relatio de nonnullis episcopis qui concilio interesse non potuerunt, vel discedendi veniam potierunt. — Continuatur discussio schematis *de vita et honestate clericorum*. — Oratores:	
	Acciardi ep. Anglonensis	572-576
	Caixal ep. Urgellensis	576-581
	Dinkel ep. Augustae Vindel.	581-586
	Jordá ep. Vicensis	586-590
	Galiussi ep. Recinetensis	590-592
	Annuntiatur mors ep. Tarbiensis	592
febr. 3	6. Congregatio generalis XX:	593-621
	Continuatur discussio schematis *de vita et honestate clericorum*. — Oratores:	
	Demartis ep. Galtellinensis	593-596
	Boheam Bonni Mauriliensis	596-602
	Clifford ep. Cliftoniensis	602-609
	Bostani Tyri et Sidonis	609-612
	Pedicini aep. Barensis	612-614
	Gandolfi ep. Cornetanus	614-617
	Del Valle ep. Huancocensis	617-621
	Annuntiatur mors ep. Illerdensis	621
febr. 4	7. Congregatio generalis XXI:	621-648
	Continuatur discussio schematis *de vita et honestate clericorum*. — Oratores:	
	Jekelfalusy ep. Albaregalensis	621-629
	Haynald aep. Colocensis	629-638
	Stefanopoli aep. Philippensis	638-642
	Hindi ep. Iasirensis	642-644
	Macedo ep. Belemensis	644-648
febr. 7	8. Congregatio generalis XXII:	648-671
	Continuatur discussio schematis *de vita et honestate clericorum*. — Oratores:	
	Bravard ep. Constantiensis	648-657
	Lyonnet aep. Albiensis	657-660
	Strossmayer ep. Bosnensis	660-668
	Lluch ep. Salamantinus	668-671
febr. 8	9. Congregatio generalis XXIII:	671-700
	Continuatur discussio schematis *de vita et honestate clericorum*. — Oratores:	
	Gastaldi ep. Salutiarum	671-679
	Graves ep. Namurcensis	679-683
	Nazarian aep. Mardensis	683-684
	Moreno ep. Eporediensis	685-689
	Moretti ep. Imolensis	689-693
	Ghilardi ep. Montis Regalis	693-700
	Remittitur schema ad deputationem de disciplina, et indicitur discussio schematis *de parvo catechismo*	700
	XII. Discussio schematis de parvo catechismo	699-866

Anno Christi		
1870	1. Schema constitutionis *de parvo catechismo*	699-702
febr. 10	2. Congregatio generalis XXIV	702-724
	Inchoatur discussio schematis *de parvo catechismo*. — Oratores:	
	Mathieu asp. Bizuntinus	703-706
	Rauscher asp. Vindobonensis	706-709
	Simor asp. Strigoniensis	709-713
	Guibert asp. Turonensis	713-715
	Moreno ep. Eporediensis	715-717
	Forcade ep. Nivernensis	717-718
	Dupanloup ep. Aurelianensis	718-724
febr. 14	3. Congregatio generalis XXV	724-748
	Archiepiscopis Antibarensi, Mechliniensi, et Salernitano datur locus inter primates	725
	Relatio de nonnullis episcopis qui veniam discedendi petunt	725-726
	Continuatur discussio schematis *de parvo catechismo*. — Oratores:	
	Langalerie ep. Bellicensis	726-728
	Sola ep. Nicicusis	728-735
	Vérot ep. Savannensis	735-739
	David ep. Briocensis	739-745
	Ballerini patr. Alexandrinus	745-748
	Annuntiatur mors ep. Oscensis	748
febr. 15	4. Congregatio generalis XXVI	748-777
	Continuatur discussio schematis *de parvo catechismo*. — Oratores:	
	Ricciardi asp. Regiensis	749-752
	Vitelleschi ep. Auximanus	752-757
	Ghilardi ep. Montis Regalis	757-760
	Koane ep. Cleyracensis	760-763
	Mabile ep. Versaliensis	764-766
	La Bouillerie ep. Carcassonensis	766-769
	Clifford ep. Cliftoniensis	769-772
	Payá y Rico ep. Conchensis	772-777
febr. 18	5. Congregatio generalis XXVII	777-802
	Relatio de episcopis qui ad concilium venire non possunt	777-778
	Continuatur discussio schematis de *parvo catechismo*. — Oratores:	
	Di Canossa ep. Veronensis	778-781
	Elloy ep. Tipasitanus	781-786
	Pestinari ep. Nucerinus	786-789
	Faict ep. Brugensis	789-793
	Lenti ep. Nepesinus	793-798
	Jans ep. Augustanus	798-800
	Gastaldi ep. Salutiarum	800-802
febr. 21	6. Congregatio generalis XXVIII	802-828
	Continuatur discussio schematis *de parvo catechismo*. — Oratores:	
	Grea ep. Tarantasiensis	803-805
	Magnasco ep. Belinensis	805-806
	Urquinaona ep. Canariensis	806-814
	Garcia asp. Caesaraugustanus	814-816
	Despuy asp. Tolosanus	816-818
	Monescillo ep. Giennensis	818-823
	Martinez ep. S. Christophori	823-826
febr. 22	7. Congregatio generalis XXIX	826-856
	Continuatur discussio schematis *de parvo catechismo*. — Oratores:	
	Ricca generalis Minimorum	829-831
	Zenari Camia ep. Uzellensis	831-835
	Scherr ep. Monacensis	835-837
	Dinkel ep. Augustae Vindel.	837-840
	Eberhard ep. Trevirensis	840-844
	Haynald asp. Colocensis	844-851
	Peres ep. Malacitanus	852-853

Anno Christi		
1870	Remittitur schema ad deputationem de disciplina	853
	Distribuitur duo schemata de disciplina, quatuor de regularibus, et index generalis schematum	854
	Publicatur decretum quo summus pontifex quasdam normas constituit pro expeditiori ratione discussionum in congregationibus generalibus, quod et patribus distribuitur	854-855
	Tempus praefigitur ad observationes tradendas super priora decem capita schematis *de ecclesia Christi*	855-856
8.	Animadversiones in schema *de parvo catechismo* privatim exhibitae	856-866
	XIII. Synopsis analytica orationum quae a patribus habitae sunt in congregationibus generalibus sacri oecumenici concilii Vaticani super schematibus quatuor constitutionum disciplinarium	865-944
1.	Super schemate constitutionis *de episcopis, synodis et vicariis generalibus*	865-889
	§ I. De schemate generatim spectato	865-867
	§ II. De iis quae in schemate supprimenda proponuntur	867-868
	§ III. De iis quae in schemate addenda proponuntur	868-874
	§ IV. De iis quae in schemate varianda proponuntur	874-886
	§ V. De iis quae extra schematis materiam postulantur	886-889
2.	Super schemate constitutionis *de sede episcopali vacante*	889-900
	§ I. De schemate generatim spectato	889-890
	§ II. De iis quae in schemate supprimanda proponuntur	890
	§ III. De iis quae in schemate addenda proponuntur	890-893
	§ IV. De iis quae in schemate varianda proponuntur	893-899
	§ V. De iis quae extra schematis materiam postulantur	899-900
3.	Super schemate constitutionis *de vita et honestate clericorum*	900-931
	§ I. De schemate generatim spectato	900-901
	§ II. De iis quae in schemate supprimenda proponuntur	901-903
	§ III. De iis quae in schemate addenda proponuntur	903-915
	§ IV. De iis quae in schemate varianda proponuntur	915-928
	§ V. De iis quae extra schematis materiam postulantur	928-931
4.	Super schemate constitutionis *de parvo catechismo*	931-944
	§ I. De schemate generatim spectato	931-939
	§ II. De iis quae in schemate supprimenda proponuntur	939
	§ III. De iis quae in schemate addenda proponuntur	939-940
	§ IV. De iis quae in schemate varianda proponuntur	940-942
	§ V. De iis quae extra schematis materiam postulantur	942-944

SACRORUM CONCILIORUM
NOVA ET AMPLISSIMA COLLECTIO.

TOMUS QUADRAGESIMUS NONUS (PARS ALTERA).

SACROSANCTUM OECUMENICUM CONCILIUM VATICANUM 1869-70.

PARS PRIMA: ACTA PRAESYNODALIA, CONTINUATIO.

15.

CONGRESSUS DECIMUS QUINTUS
1869 maii 28.

Sessione XV tenuta il 28 maggio 1869.

Presenti: l'eminentissimo presidente; consultori: monsignor Valerga patriarca di Gerusalemme, — monsignor Brunoni arcivescovo di Taron, — monsignor Simeoni, — padre Martinov, — padre Bollig, — padre Leonardo di San-Giuseppe, — abbate Rosi, — canonico Roncetti, — professore Piazza, — il segretario. Assenti: monsignor Jacobini, — monsignor Howard, — padre Theiner, — padre Haneberg.

Fu approvato il verbale della precedente sessione. Si tratta *de polygamia successiva*.[1]

Dubbio 1°: „An tertiae, quartae et ulteriores nuptiae validae ac licitae tum latinis tum orientalibus sint, si nullum aliunde ortum canonicum impedimentum obstet."

Tutti i dieci consultori presenti alla discussione (uno eccettuato, il professore Piazza che ricusando di discutere la questione in merito passò senz'altro all'esame del secondo dubbio) furono concordi nel rispondere *affirmative quoad utramque partem* del valore cioè e della liceità delle terze, quarte ed ulteriori nozze. È pur vero, si disse, che in queste nozze si scorge una qualche imperfezione o difetto (Voto nn. 3, 74) ed ecco la ragione per cui i santi padri le hanno censurate con espressioni si enfatiche, e la Chiesa non le ha mai lodate; che anzi la bigamia stessa presenta una simile imperfezione e perciò entra fra le irregolarità *ex defectu*; ma son due cose ben disparate parlare della imperfezione di un atto e della sua nullità ed illecitudine, la quale può solo provenire da una legge che le irriti o condanni. Ora una tal legge non v'è. Se si volesse aver riguardo alla legge naturale (osservò uno dei consultori, il segretario, incorso al Voto), questa da all'uomo il diritto al matrimonio in genere senza limitare il numero delle volte che si può successivamente ripetere, potendosi sempre aver in mira que' fini, cui il medesimo è ordinato. Ma tralasciando la legge naturale, perchè trattasi di materia da proporsi al concilio, il quale non potrebbe farne oggetto di fede, se non fosse anche rivelata, è chiara su ciò, continuava lo stesso consultore, la mente di san Paolo (Vot. n. 70 seg.). La donna morta, il marito è assolutamente libero a fare un nuovo connubio; alle vedove in generale, e non già solo del primo o secondo letto nell'ipotesi che sieno *iuniores* e mal inclinate, non permette soltanto l'apostolo di passare ad altre nozze, *si non continent*; ma ve le eccita: *vele*; con che dà a dividere che tale illimitata libertà di far ritorno allo stato matrimoniale nasce appunto da uno dei fini del matrimonio, quello cioè d'essere *remedium concupiscentiae*, e che l'uso di tal libertà non solo nell'ipotesi suindicata non dee proibirsi, ma piuttosto consigliarsi. E i testi paolini sono tanto più decisivi, quanto è più consona la tradizione esegetica, ossia l'interpretazione, che ne forniscono in questo senso i dottori e i santi padri e i Romani pontefici, i quali ogniqualvolta hanno proclamato la validità e la lecitudine delle nozze successive alle seconde, e in tono dommatico, si sono appoggiati ai testi medesimi. Vien poi confermata la tesi sul diritto divino da tradizione costante, come risulta dal Voto (n. 77 seg.). Resta la legge ecclesiastica, ma preterite le altre (Voto art. IV, n. 49) la questione si restringe alla legge del tomo d'unione del 920 proibitiva in alcuni casi delle terze nozze, e irritante le quarte e le altre successive. Ora prima di giudicare del *primitivo* valore della medesima potrebbe chiedersi se un concilio particolare, qual era quello di Costantinopoli, potesse indurre un qualunque impedimento dirimente del matrimonio (Voto lodato, art. IV, § 1); e posto pure, che si risolvesse in senso affermativo questa questione, ne subentrerebbe un'altra, se cioè un sinodo anche ecumenico potesse imporre l'impedimento, di cui si tratta, in opposizione alla dottrina di san Paolo. Gl'impedimenti dirimenti finora imposti dalla chiesa nulla han di comune con una simile inabilità a contrarre matrimonio con chiunque. Ha la chiesa resi nulli i matrimonii che si volessero contrarre con alcune determinate categorie di persone, ha fissata una forma, non osservata la quale rendesi invalido il matrimonio; ma non ha mai stabilita una siffatta inabilità universale e perpetua, se non in pena o ad intuito di un determinato ceto, qual è l'ecclesiastico pei latini, cui chi vuol appartenere dee rinunziare al suo diritto sottostando alla legge del celibato (Voto n. 73, 76). Onde potrebbe dubitarsi se la Chiesa a fronte della libertà sancita dal diritto divino, sarebbe autorizzata ad imporre un impedimento eguale a quello proclamato dal codice dell'unione, e l'autorità di Benedetto XIV, omessi gli altri teologi, ne conforterebbe ad abbracciare la sentenza negativa, qualunque poco voglia darsi all'istruzione da lui stesso composta e con lettera di Propaganda trasmessa al vicario generale di Zagrabia (Voto n. 69, 72, 112).

Non mancò un consultore (monsignor Simeoni) di replicare contro la ragione tolta dal diritto divino come insufficiente a provare l'assunto; poichè potrebbe farsi questione, se il diritto asserito da san Paolo sia come altri consimili subordinato alla potestà suprema della Chiesa; potrebbe osservarsi che la Chiesa ne già in varii modi limitato la libertà

[1] Hoc votum Francisci Rossi-Bernardini: *De polygamia successiva inter Graecos, aliosque orientales vetita* (mense maio 1869), 26 p.

del matrimonio, e che come fu proibito il matrimonio fra consanguinei in quarto grado in linea trasversa, così potrebbe proibire le quarte nozze a chi ne ha celebrate altre, che finalmente convien prendere nel giusto senso il principio, che la Chiesa nulla possa nelle cose di diritto divino. Checchè sia però di questa controversia che ambedue i consultori giusta il Voto stimarono indifferente allo scopo, e quand' anche, continuava il primo, si decidesse in favore della potestà ecclesiastica, niuno argomento possono trarre i Greci dalla mentovata legge contro le terze ecc. nozze. Imperocchè ammesso pure che la medesima avesse avuto forza a principio di rendere illecite le terze e nulle le quarte ecc. nozze; oggi è fuor di dubbio che tal legge almeno implicitamente e indirettamente è stata abolita, come consta dalle successive dichiarazioni della santa sede (Vot. art. V).

Niuno pertanto di quei che avevano interloquito esitò nel pronunziare valide e lecite, *almeno attualmente*, agli orientali come ai latini le terze e le posteriori nozze. L' errore degl' orientali, soggiungeva un consultore, l' abbate Piazza, può ripetersi da quella minor considerazione che verso di esse ha avuto sempre la Chiesa per le ragioni espresse nel Voto (n. 74 ed altrove). Sembrò ad altro consultore, monsignor Valerga, potersi rinvenire l' origine dell' errore medesimo nella antica idea della fedeltà della donna al primo marito, idea esagerata fino al punto che la vedova non avesse a sopravvivere allo sposo, d' onde l' uso di seppellirla viva insiem con lui; questa idea dall' estremo Oriente venne dilatandosi verso noi in guisa da costituire come una specie d' impedimento di pubblica onestà. Lo stesso consultore ed un terzo, il padre Martinov, aggiunsero potersi anche attribuire tal pregiudizio negli scismatici a mero difetto di cognizioni teologiche.

Se però fu unanime la commissione sulla validità e lecitudine considerata in se stessa, e sulla conseguente definibilità, in astratto, di questa dottrina, la quale alla fin fine è già definita, furono divise le menti nell' esame del dubbio secondo riflettente la definibilità della dottrina stessa nel caso concreto. Nel detto dubbio domandavasi: „An et quid ab oecumenico concilio sit definiendum."

Il primo punto di divergenza fu quello dell' *opportunità* di una tal definizione. Uno de' consultori, monsignor Valerga, disse che una dichiarazione anche meramente disciplinare in proposito non sarebbe opportuna nè pei cattolici, nè pei scismatici. In rapporto ai cattolici, egli osservava, la disciplina che ammette le quarte ed ulteriori nozze ha omai prevalso presso che in tutti i riti orientali. I pochi vescovi che considerano tuttora necessaria la dispensa per siffatte nozze, hanno date tale risposta piuttosto per ignoranza delle istruzioni della santa Sede, che in forza di opinione riflessa che siensi formati, e di tradizione disciplinare tra loro vigente. Per gli Armeni, mentre nel 1847 il patriarca di Cilicia esponeva le terze e quarte nozze abbisognare di sanazione (Vot. n. 11), al contrario nel secolo XIV tutti i prelati dello stesso patriarcato dichiaravano che dopo la loro unione alla Chiesa Romana ammettevano le quarte ecc. Lo stesso aggiunse doversi dire de' Greci cattolici. La dichiarazione dei due vescovi di Fersul ed Eliopoli che non sono certamente i due più dotti, è contradetta dai tre altri di Tiro, Hauran e Tolemaide, il quale ultimo è ora patriarca della nazione melchita. Tutto al dire di lui porta a supporre che per eliminare le discrepanze, che su di ciò potessero ancora esistere in qualche diocesi di rito orientale, basterebbe far note le decisioni già emanate dalla santa sede. Non sembravagli dunque opportuna pe' cattolici una dichiarazione conciliare.

In risposta notò l' autore del Voto, che l' opportunità pe' cattolici nasce primieramente dall' estensione de' luoghi ove è in vigore la legge, poichè lo è in tutto il patriarcato di Cilicia separato dalla provincia Costantinopolitana, più in varie diocesi greco-melchite e rumene. La confessione fatta dagli Armeni nel secolo XIV prova solo che alle istruzioni della santa Sede cedono essi, quando vogliono esser riconosciuti per cattolici, pronti a tornare alle loro opinioni appena abbiano ottenuto l' intento. Infatti quella confessione non si giudicò dal papa sì chiara, che poco dopo non l' interpellasse di nuovo sulla cosa e li costringesse ad una nuova professione di fede, già loro inculcata altre volte in quel secolo e prima. Nè bastò, chè si dove loro insegnare la stessa dottrina nel secolo seguente da Eugenio IV, ed ora li troviamo nello stesso stato. Quanto ai Greci non si appelli, egli disse, all' ignoranza dei vescovi che ritengono quella legge, perchè se questa fosse stata dalla nazione abbandonata, o andata in desuetudine per le risposte pontificie, dopo un secolo e mezzo vescovi ignoranti non avrebbero neppur conosciuta una legge tanto antica. Se l' han conosciuta, dunque o non sono ignoranti, o lo è, perchè la legge è rimasta sempre presso loro in vigore. E ciò appunto indica l' utilità dell' abolirla formalmente.

Ai detti luoghi poi uopo è aggiungere a testimonianza di altro consultore, padre Martinov, la Russia, dacchè la cosidetta chiesa ortodossa non ammette senza la dispensa le quarte nozze, e si citò l' esempio dell' imperatore Giovanni IV che fu appunto dispensato a prendere successivamente più mogli fino all' ottava.

Una seconda ragione per l' opportunità ricavava il segretario insieme all' autore del Voto dal fatto della santa sede che ha creduto necessario tante volte di dichiarare la cosa agli orientali: onde non avendo la santa sede con tante dichiarazioni raggiunto lo scopo neppure almeno interamente presso i cattolici, non esclusi varii teologi latini (Vot. n. 22), sembra utile l' oracolo di un' autorità per così dire più eclatante agli occhi degli stessi orientali.

Ma anche in riguardo alle chiese separate, principalmente alla greca ed armena, il sullodato consultore di opinione opposta al Voto sostenne l' inopportunità della divisata dichiarazione. Questa nel senso stesso del Voto non potrebbe dagli scismatici interpretarsi, se non come una condanna della disciplina loro, e una giustificazione della nostra, e realmente non avrebbe altro significato. Ora la disciplina occidentale, così ei ragionava, neppure presso le chiese scismatiche ha bisogno d' esser giustificata, perchè da esse stesse si ammette potersi dar la dispensa, e quindi non avrebbero ragione di censurarla. Qual vantaggio poi dal condannare la disciplina orientale? Per contrario una simile condanna presenterebbe non lievi pericoli, anche che i vescovi scismatici si astenessero dall' intervenire al concilio (caso disgraziatamente assai probabile); mentre in tal caso irriterebbe naturalmente gli animi, e fornirebbe loro il pretesto di lagnarsi d' esser stati condannati dal concilio inauditi; perciò, quanto sarebbe facile in un momento propizio l' intendersi con essi su questo punto, cui poi non danno molta gravità, altrettanto rimarrebbe difficile piegarli dopo una definizione isolata, poichè la questione verrebbe ingrandita dalla reazione e dall' amor proprio.

Nè basta; convien anche riflettere, proseguiva

lo stesso consultore, che tutti gli argomenti, con cui mostrasi la nullità della legge del 920 se hanno un valore dimostrativo agli occhi di un cattolico, è difficile che gli scismatici loro diano lo stesso peso. Possono almeno essi opporre argomenti assai speciosi da rendere malagevole la contraria persuasione. La legge non fù nulla per difetto di autorità nei legislatori, come risulta dal Voto; lo sarebbe adunque per difetto di conformità col gius divino, ed in virtù delle posteriori decisioni della santa sede. Ma se queste ultime sono decretorie per un cattolico, non lo saranno egualmente per chi disconosce il magistero della santa sede. Rapporto alla intrinseca nullità, i Greci potrebbero opporre che la legge fu fatta conscii i legati della santa sede istessa, la quale almeno prima dello scisma nulla fece per condannarla, lasciandola per alcuni secoli in tranquillo possesso. Sarà meglio adunque, conchiudeva il consultore, riserbare questo punto all' ora in cui i Greci tratteranno seriamente dell' unione; frattanto l' errore com' è nato dalla pubblica opinione de tempi antichi, così va cadendo innanzi alla pubblica opinione che va oggi rettificandosi.

A provare contro il preopinante l'opportunità in riguardo agli scismatici, prese a dire l' autore del Voto: o si suppone ch' essi tornino, o nò. Nel primo caso, l' opportunità la somministra il fatto della Chiesa che al loro ritorno ha inserito tante volte nella professione la dottrina analoga. Che se questa dichiarazione ostasse, intervenuti essi al concilio, alla unione, sarebbe allora necessario l' astenersene. Se poi non v' intervengono, la loro ostinazione stessa, ed il mal talento per Roma e tutto ciò ch' è cattolico, li spingerà a censurare ogni linea del concilio che non sia secondo le loro idee; una cosa di più o di meno, qual' è la legge sulle quarte ecc. nozze come non mitigherebbe le loro cattive disposizioni se non vi fosse, così non aumenterebbe di molto la loro irritazione. Perchè poi nell' ipotesi della loro permanenza nello scisma aver tanto timore d' urtarli? (soggiunse il segretario coll' autore del Voto). Se con questo criterio si han da giudicare i decreti conciliari per gli orientali, ben poco si potrà decidere per loro, mentre li urterà tutto che faccia contro i loro abusi ed errori. Qui poi si tratta di un punto, al dire del preopinante, monsignor Valerga, secondario per gli scismatici, e su cui l' opinion pubblica in Oriente va già da se formandosi in senso ortodosso.

Nè sembra, soggiunse altro consultore, il segretario, che la Chiesa debba trascurar questo punto per tema ch' essi abbiano a dire d' esser stati condannati inauditi; furono infatti già più fiate nell' atto della unione invitati a sottoscrivere anche a questo articolo, nè si ricusarono; la ideata dichiarazione non può loro riuscir nuova, essendosi la santa sede abbastanza già pronunziato.

Nè vale il dire, proseguì l' autore del Voto, ch' è vano opporre agli scismatici le risposte della santa sede, di cui spregiano l' autorità; giacchè essi negano anche quella del concilio cattolico; quelle risposte d' altro lato sono per noi la ragione di decidere, oltre che il Voto stesso fa vedere ammessa questa nullità dagli stessi orientali più volte nel ritorno.

In quanto poi alla nullità intrinseca, non dichiarata subito dalla santa sede, rammentò primieramente l' autore del Voto, che non si può asserire non dichiarata, e anzi vi sono ragioni per credere che realmente la santa sede siasi opposta (Voto, n. 82, 83). E potrebbe anche dirsi, posto il silenzio, 1° che non si prova con certezza che la santa sede A conoscesse sin da quel primo tempo la legge, poichè nulla ne fu scritto alla medesima, e la legge facilmente fu fatta dopo la partenza dei legati, e par certo promulgata l'anno seguente; — 2° che quella prudenza, la quale si vuole oggi usata cogli scismatici, l' usò allora la santa sede coi cattolici per non irritarli o farli prevaricare ad occhi aperti. Emanata infatti la legge, la Chiesa Costantinopolitana di nuovo si scrisse per la legge stessa (Voto, n. 28, 41), la quale perciò col fatto della scissura era posto in dubbio. Sarebbe stata prudenza che la santa sede, riprovando la legge, che cadde forse in quel principio da se, avesse iritato vieppiù gli animi, e dato luoghi a nuovi dissidi in un tempo specialmente in cui Fozio avea già sparso i semi dello scisma? Se poi la legge fu di unanime consenso approvata nel 995, non v' è però un solo indizio, che ciò si conoscesse da Roma, e l' occultarla B alla santa sede fu forse cura degli stessi Costantinopolitani, che in quel concilio fecero le loro acclamazioni anche a Fozio.

Da ultimo si fe a domandare il consultore che propugnava l' inopportunità della dichiarazione, se trattandosi di un punto meramente disciplinare e particolare ad alcune chiese sarebbe conveniente alla dignità di un concilio ecumenico d' interessarsene, a meno che non si volesse definire la libertà delle nozze, di cui è parola, in forma dommatica. Ma oltre quanto è detto nel Voto sulla diffusione di quest' errore, fu notato dall' autore del Voto stesso che non tutti i punti da trattarsi esclusivamente per gli orientali saranno di maggior conto di questo, che poi, come soggiunse altro consultore, il segretario, sembra connesso col diritto divino, e intacca il valore di un sacramento.

Dopo siffatta polemica si venne finalmente di C comune accordo a conchiudere *essere espediente* che il concilio v' interloquisca, e associossi anche il consultore ch' era stato di contrario sentimento, colla riserva però che la dichiarazione conciliare non abbia l' aria nè di una condanna della disciplina orientale, nè di una giustificazione di quella dei latini, riserva che tacendo gli altri fu ammessa anche da cinque consultori (il segretario, Roncetti, Piazza, padre Martinov e monsignor Simeoni), i quali avevano esternato il parere, non doversi fare dal concilio una espressa menzione della legge orientale. Fu pure suggerito da tre consultori (padre Martinov, monsignor Simeoni e monsignor Valerga) d' interpellare i vescovi orientali prima di proporre questo punto al concilio.

Ma qui si appalesarono nuovi dispareri *sul modo* con cui il concilio abbia ad entrarvi. Supponendo ognuno che convien declinare dalla questione se la D Chiesa possa imporre tale impedimento, ma che sull' oggetto è mestieri pronunciarsi nel modo il più netto e preciso per precludere la via ai sutterfugi, cui fin qui usarono gli orientali affine di eludere le decisioni della santa sede su ciò, come sulla indissolubilità del matrimonio *ex capite adulterii;* cinque (il segretario, Rosi, padre Leonardo, Roncetti e monsignor Brunoni) furon d' avviso doversi ciò dichiarare nel modo del Voto (n. 118), escludendo però la espressa abolizione della legge. Uno, il canonico Roncetti, anche opinò che il concilio, dopo aver esposta la mente della Chiesa poco propensa per le nozze iterate, lodasse gli orientali che da quelle si astengono (Voto, n. 118) riferendo per altro in seguito la dottrina di san Paolo col resto a senso del Vote. Un altro, il segretario, per la riflessione fatta al n. 119 si unì nel dire che non occorre oltre alla dichiarazione dottrinale emettere in proposito un canone dommatico. Gli altri cinque (Piazza, Bollig,

Martinov, monsignor Simeoni e monsignor Valerga) stimarono che ove la cosa si consideri *dottrinalmente* (piuttosto che dommaticamente), in quanto cioè può decidersi in un capo, si rimetta alla commissione teologico-dommatica, ritenendo in pari tempo che la decisione debba essere *in forma negativa*, cioè che le terze ecc. nozze non sono nè invalide, nè illecite, qualora non osti un impedimento diverso dall'iterazione; e ciò onde la più volte mentovata questione resti illesa; se poi si riguardi *disciplinarmente*, si decida *per praeteritionem*, noverando cioè tutti gl'impedimenti matrimoniali da ritenersi presso i latini come presso gli orientali, ad esclusione di tutti gli altri impedimenti generali o particolari di qualche rito, in qualsiasi maniera indotti sia per legge sia per consuetudine, aggiungendo anche che i medesimi, *quatenus opus sit*, vengono ad abolirsi; ed uno, monsignor Simeoni, suggerì anche che si nominasse tassativamente quelli impedimenti che in seguito degli studj, che restano a farsi, risultassero per la Chiesa orientale. In questa seconda parte soltanto, relativa alla disposizione disciplinare, dissero anche due dei quattro suindicati consultori di differente parere (il segretario e il canonico Roncetti). Fu poi sentimento di due (monsignor Valerga e monsignor Simeoni) che nella parte dommatica si dicesse che le nozze di cui trattasi, non sono nè invalide, nè illicite *iure divino*; qual limitazione disse l'autore del Voto esser nuova, in quanto cioè non apparisce nelle precedenti dichiarazioni della santa sede, e nelle stesse professioni di fede.

Un altro consultore, il professore Pianza, avvertì anche doversi la cosa sì cautamente condurre sia nelle parte dommatica sia nella disciplinare da non ingerire alcun sospetto sulla validità delle terze e posteriori nozze già celebrate, ond'evitare le gravi questioni e disturbi che altrimenti potrebbero nascere, lasciando in buona fede quei per esempio che separati da una vedova di tre mariti, cui credevansi uniti nullamente, avessero poscia contratto altro matrimonio.

Non si omise in fine di notare che sarà ovvia al concilio *l'occasione* per trattare della cosa; sia cioè ove si discorra della virginità o della castità vedovile (come disse il professore Pianza), sia secondo l'osservazione dell'eminentissimo presidente ove si parli dei disordini non rari oggi a commettersi fra i latini nell'uso del matrimonio, ove toccando dei varii fini di questo sagramento potrà accennarsi il consiglio dato da san Paolo a quei che *se non continent*, e il modo con cui essi debbono servirsi del rimedio che il sagramento stesso loro somministra.

L'eminentissimo presidente ordinò al sottoscritto di comunicare il presente processo verbale all'eminentissimo Bilio.

Serafino Cretoni segretario.

16.

CONGRESSUS DECIMUS SEXTUS
1869 iunii 8.

Sessione XVI tenuta il giorno 8 giugno 1869.

Presenti: l'eminentissimo presidente; consultori: monsignor Valerga, — monsignor Brunoni, — monsignor Simeoni, — monsignor Jacobini, — padre Bollig, — padre Martinov, — padre Leonardo, — canonico Roncetti, — abbate Pianza, — abbate Rosi, — il segretario. Assenti: monsignor Howard, — padre Theiner, — padre de Haneberg.

Dubbio I.[1] — „An et quî a concilio oecumenico praescribendum, ut ad examen revocentur constitutiones, statuta et regulae ordinum sanctorum Basilii et Antonii."

Furono concordi i consultori nel rispondere *negative*. Distinguendo fra le *regole* che contengono le norme principali per condurre il religioso al fine del proprio istituto, e ne formano l'organizzazione vitale, come osservò il professore Rosi, e perciò sono invariabili, come soggiunse monsignor Simeoni, e fra le *costituzioni* che sono in molta parte opera di dettaglio, e perciò secondo le circostanze soggette a cambiamenti, è diverse secondo i diversi istituti, opinò il segretario doversi le regole di san Basilio e di sant'Antonio lasciare intatte, 1° per l'autorità di que' santi monaci e padri del monachismo, dal cui spirito germinarono; 2° per l'antichità, da cui sono state in certo modo consagrate; 3° per la diffusione che ricevettero essendo divenute la base di presso che tutti gli ordini orientali; 4° finalmente (secondo che avvertì monsignor Brunoni) pel loro merito o valore intrinseco, avendo formati tanti religiosi illustri per santità e dottrina, e molti anche vescovi, che onorano la Chiesa di Oriente. E tanto più il concilio deve astenersi dall'ordinarne la revisione suggerita nel primo Voto (soggiungeva il segretario), quanto che se sono in qualche parte deficienti, possono supplire il loro difetto le costituzioni.

Fu del medesimo sentimento il professore Rosi. Tutti i monaci hanno una regola ed è o la basiliana o l'antoniana, l'eccezioni sono ben rare; così i Mechitaristi invitati a principio del secolo scorso a scegliersi una regola fra le monastiche preferirono la benedettina, concessa loro dalla santa sede. E forse anche le Salesiane, almeno le marsonite, seguono come quelle di Occidente la regola di sant'Agostino: tale almeno fu quella da loro assunta nella loro istituzione avvenuta alla metà del secolo passato, nè si sa che l'abbiano mai cambiata, quantunque Benedetto XIV volesse che le Salesiane melchite istituite poco prima abbracciassero la regola di san Basilio, permettendo solo ad esse le costituzioni salesiane in quanto non si opponevano alla detta regola. Tornando dunque alle due precipue regole che da san Basilio e da sant'Antonio hanno il nome, essendo state le medesime approvate dall'uso di quindici secoli, e in certa guisa dal consenso della Chiesa, sarebbe un fuor d'opera richiamarle ad esame. In però Benedetto XIV, il quale dubitava che i monaci greco-melchiti tanto Salvatoriani quanto Sobriti non osservassero interamente la regola basiliana secondo il loro istituto, li richiamò bensì all'osservanza, e dispose che avessero la detta regola genuina, ma non la richiamò ad esame: „Monachi (così nella costituzione *Demandatam*) utriusque congregationis sub invocatione respective sanctissimi Salvatoris et sancti Ioannis observent regulam genuinam sancti Basilii eis tradendam a venerabilibus fratribus Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus negotiis propagandae fidei praepositis." E poco dopo riconosciuta la vera regola basiliana fu loro mandata dalla sacra congregazione senza alcun esame.

Accordaronsi pienamente coi due preopinanti monsignor Jacobini, monsignor Simeoni, monsignor Brunoni e monsignor Valerga. Passando alle costituzioni distinse il segretario fra quelle *approvate*

[1] Dubia super reformatione monachorum ritus orientalis excerpta sunt ex tribus Votis a totidem consultoribus exaratis, videlicet, 1° Bonifacius de Haneberg, *Quaeritur, utrum Patribus futuri concilii quaedam proponenda sint, quae ad reformationem regularium ritus Orientalis pertineant.* Monaci martio 1869. In-4°, 31 p.; — 2° P. Leonardo, *Degli ordini monastici orientali.* Monaci ianuario 1869. In-4°, 14 p.; — 3° Ioannes Martinov, *De modo quodam peculiari reformandi clerum ecclesiae orientalis regularem.* Monaci maio 1869. In-4°, 44 p.

e le *non approvate*. Taluni ordini è certo che hanno A le costituzioni approvate dalla santa sede; tali sono quelle dei Maroniti del Libano confermate da Clemente XIII col breve *Apostolatus officium* (1732), che poi da Gregorio XVI furono proposte col breve *Monachorum institutis* (1845) ai monaci caldei di sant' Ormisda, essendo ripristinato in questa nazione il monachismo cattolico sul principiare di questo secolo, e se vi si fecero alcune modificazioni, vennero approvate dalla sacra congregazione, come riferì il professore Rosi. Esibirono eziandio (aggiungeva lo stesso consultore) le loro costituzioni i Basiliani melchiti di san Giovanni in Scairo e le medesime confermaronsi dalla sacra congregazione nel 1757 e il papa decretò la spedizione del breve relativo. Parimenti le costituzioni de' monaci cofti di sant' Antonio abbate furono munite della sua sanzione da Clemente XIII col breve *Ecclesiae catholicae* (1761). Ora perchè il concilio o meglio il papa nel concilio B ha da chiamare in dubbio l'opera de' suoi antecessori? Si dirà che siffatte costituzioni per circostanze sopraggiunte sono divenute imperfette. Ebbene tali difetti o toccano cose *essenziali* alla vita religiosa, come l'osservanza de' voti, la vita comune; e queste essendo comuni a tutti gli ordini latini ed orientali (che non è poi fra gli uni e gli altri se non accidentale la differenza), appartengono alla commissione generale pei regolari, e tutto al più sarebbe a desiderare che la medesima commissione comunicasse a noi le sue deliberazioni per vedere se dovesse aver luogo qualche lieve cambiamento nel farne l'applicazione agli orientali. Se poi si attengono a cose *accidentali*, o si tratta di punti di molta gravità, come quello delle esenzioni, e a questi il concilio potrà senza altro rimediare da se, e si presenterà l'opportunità nell'esame dei dubbi susseguenti; o si tratta di articoli d'interesse C secondario, e piuttosto che al concilio toccherà provvedervi alla Propaganda.

Quanto poi alle costituzioni *non approvate* fu d'avviso il segretario che il concilio esorti i monaci a sottoporle all'esame della sacra congregazione; e siccome molti degl'inconvenienti che si ravvisano fra i monaci, scomparirebbero, quante volte si osservassero le regole e le costituzioni già approvate, parve espediente al detto consultore che il concilio loro ne raccomandi la fedele osservanza.

Gli altri consultori nella maggioranza convennero in queste idee. Il professore Rosi alle notizie sovraesposte aggiunse rapporto agli armeni Antoniani del Libano, che essi hanno bensì le loro costituzioni, ma non ancora approvate, poichè non aderirono mai alle modificazioni loro proposte dalla sacra congregazione prima d'approvarle. Pe' monaci Ruteni poi sebbene non si trovi mai approvato un corpo D completo di costituzioni, moltissime però ne sono state approvate in dettaglio e per determinate materie. Solo nulla si trova quanto ai Basiliani rumeni; ma questi non sono stati sempre dipendenti dalla Propaganda, e anche i ruteni a tempo di Pio VII cominciarono a dipendere dalla sacra congregazione degli Affari ecclesiastici straordinarii, onde non si potrebbe assicurare non essersi per loro trattato mai della cosa. Così il professore Rosi. Siccome poi le costituzioni sono per se stesse variabili, nè rigorosamente parlando abbisognano d'approvazione, non credè opportuno il detto consultore che il concilio abbia a prescriverne l'esame e la conferma; tanto più che non si trova che la santa sede abbia voluto esaminare le costituzioni monastiche, e solo le ha esaminate ed approvate a richiesta de' rispettivi istituti.

Per altro, continuava lo stesso consultore, sic-

come non tutti i monaci, specialmente ne' monasteri autocefali, hanno le costituzioni approvate, anzi non si sa che abbiano costituzioni di sorta, mentre le due regole, secondo il Voto del padre de Haneberg, non sono sufficienti, qualora questi avessero a rimanere autocefali, e a se, trattandosi di luoghi lontani, di persone di cui si deplora l'ignoranza e non di rado si è deplorata la dissipazione, è utile che abbiano una norma determinata e sicura, e perciò sembra opportuno che non il concilio, ma la sacra congregazione l'inviti a formarle ed a trasmetterle.

Il padre Martinov limitando il discorso ai Basiliani, dopo aver notato analogamente a quanto leggesi nel Voto del padre Haneberg n. 15, che non v'ha una regola composta da san Basilio, che presenti un sistema ordinato e completo di prescrizioni monastiche, e che quella la quale ne porta il nome, è una raccolta di omelie, di esortazioni, di detti posteriore a san Basilio, osservò che i Basiliani hanno intieramente deviato dallo spirito del loro istituto; e allegato un breve di Clemente VIII su quei di Spagna (ove disse esservi stati già tempo almeno tre monasteri riuniti poi in congregazione) nel quale si prescrive che essendo quest'ordine essenzialmente monastico, i suoi membri non devono attendere nè alla predicazione, nè alla cura d'anime, nè allo insegnamento, nè ad altro officio estraneo al monastero, soggiunse che oggi i Basiliani contro la loro vocazione hanno tutti abbracciato i rami del ministero ecclesiastico, a segno d'esser divenuti piuttosto chierici regolari che monaci. E questo deviamento non solo vedesi in Galizia secondo il padre Martinov, ma a testimonianza di monsignor Brunoni e monsignor Valerga anche nella Siria.

Ammettendo monsignor Simeoni che sonosi dilungati i Basiliani dal primitivo scopo conchiuse che abbisogna cambiarne le regole o richiamarli alla vita contemplativa. Ma avendo qui osservato l'eminentissimo presidente esser ben difficile ridurre oggi i monaci alla contemplazione, sia perchè essi stessi non vi si adagiarebbero, sia perchè le esigenze dei tempi portano che tutti gli ecclesiastici lavorino a prò della Chiesa e della società, il che si avvera in particular modo nell'Oriente, ove si sente troppo il bisogno di clero attivo, ne inferì il prelato che è d'uopo porre questo nuovo genere di vita de' monaci in armonia colle loro regole, e perciò praticare nelle medesime una riforma. Il concilio pertanto partendo dal principio che interessa oltremodo far rifiorire il monachismo da cui dipende la vita dell'Oriente, e ripristinare entrambi gli ordini basiliano e antoniano, potrà ordinare una commissione mista di vescovi e di abbati generali, o di altri distinti monaci a questo intendimento, ovvero incaricare di ciò la Propaganda.

Piacque agli altri la proposta per due ragioni: 1° perchè al dire del padre Martinov sarebbe una temerità indurre cambiamenti nella disciplina monastica senza prima interpellare chi ne ha piena cognizione; 2° perchè trattandosi di regolare i rapporti dei monaci coi vescovi, giustizia vuole, disse il padre Bollig, che egualmente si sentano e gli uni e gli altri.

Un'altra proposta aggiunse monsignor Simeoni, e fu che il concilio raccomandi e la santa sede procuri che i monaci istituiscano in Roma, o meglio parlando dei Basiliani, a Grotta Ferrata una casa di tipo con noviziato, su cui abbiano a modellarsi tutti gli altri monasteri.

Il professore Pianza dopo aver premesso che il bel quadro del monachismo quale vien descritto nel primo Voto, desumandolo da momentanee osser-

vazioni, e dalle relazioni dei viaggiatori, è ben diverso da quel che ne presentano le relazioni autentiche giunte a Propaganda, osservò che i punti proposti nella maggior parte non sono di competenza conciliare; che il concilio dee interessarsi dei punti più gravi, quali sono l'osservanza dei voti e della vita comune, la clausura, l'abuso de' monasteri doppi, la dipendenza, o esenzione dai vescovi; e che la revisione dei capi del Tridentino sui regolari includerà il resto.

Monsignor Valerga fermò l'attenzione sulla necessità di comprendere nelle disposizioni medesime gli ordini latini ed orientali. Lungi dal consagrare la distinzione delle due discipline dobbiamo far sì, egli disse, che gli orientali, compreso l'uno e l'altro clero, si sentano obbligati ad osservare tutte le prescrizioni del futuro concilio, salve le differenze sanzionate o da sanzionarsi dalla santa sede o dal concilio stesso; altrimenti essi si terrano paghi soltanto di quei pochi punti a loro attenenti lasciando il resto. In conferma di che riferiva il professore Piazza che sotto Gregorio XIII fu tradotta in greco una parte del Tridentino e pare quella appunto relativa ai regolari. Il Tridentino (soggiungeva monsignor patriarca) si è astenuto dall' entrare ne' dettagli, e tranne poche eccezioni, come quelle pei Gesuiti, abbracciò coi suoi decreti tutti gli ordini regolari. Lo stesso sembra debba fare il futuro concilio. Nei corpi fisici se una rota qualunque viene a rompersi, è mestieri aggiustarla; ne' corpi morali vuolsi guardare principalmente alla molla regolatrice di tutto il mechanismo, allo spirito cioè che deve animarli. Fin qui monsignor Valerga.

Al dubbio secondo: „An et qui occurrendum defectui *fratrum laicorum* [in aliquibus ordinibus]“; si rispose *non esse interloquendum*, 1° perchè è questo un punto di troppo poca rilevanza per meritare l'attenzione di un concilio ecumenico; 2° perchè questo difetto, se pur sussiste, è particolare a confessione dello stesso consultore, il quale dice che se i laici scarseggiono fra i Basiliani, abbondano fra i monaci maroniti; 3° perchè il fatto stesso qui segnalato è molto incerto; e l'autore del Voto sembra dubitarne mentre vuole che su ciò s'interpellino i vescovi.

Il canonico Roncetti opinò che il concilio potrà dire tutt'al più incidentemente delle congregazioni religiose, che *sacerdotibus et laicis constare debent*.

Non si lasciò poi di notare che anticamente negl' istituti monastici pochi dovevano essere i sacerdoti, e la massa, a detta di monsignor Valerga, anche oggi è laica. Non v'ha per altro negli istituti orientali un ordine di laici, che si sobbottino per rimanere perpetuamente nel laicato. Tutti sono per qualche tempo laici anche dopo la professione; in seguito secondo la capacità si promovono agli ordini sagri; e fra i scismatici solo ben tardi si assumono i monaci al sacerdozio. Un tal sistema non manca de' suoi vantaggi in quanto che 1° niuno de' monaci ha diritto al sacerdozio com'è fra noi, 2° un laico qualunque che si trovi idoneo può ascendere a quel grado.

Al dubbio terzo: „Qui promovenda educatio atque institutio monachorum,“ fu risposto doversi promovere l'una e l'altra cosa fra gli orientali e i latini colle medesime generali disposizioni. L'educazione dipende dai noviziati ben ordinati e dalla direzione spirituale, ch'è affidata tanto al superiore, il quale e coi pii esercizi prescritti dalle regole, e coll'esempio e collo stimolo promuove la vita divota e fomenta lo spirito religioso, quanto dal direttore spirituale sia de' novizi sia del monastero, che, come disse il professore Rosi, trovasi stabilito nelle costituzioni dei Maroniti. Le norme che in proposito produrrà la commissione generale sui regolari, saranno com'altro applicabili ai monaci orientali.

Lo stesso si disse della istruzione, che il padre Haneberg chiama *ecclesiastica*, perchè a tutti gli ecclesiastici comune. L'esecuzione poi delle relative disposizioni dipende dai buoni studentati; ed ogni congregazione dovrebbe avere il suo monastero per gli studj, il che secondo l'avvertenza del professore Rosi, viene anche espresso nelle rimembrate costituzioni dei Maroniti. Osservava solo lo stesso consultore, che resterebbe a vedere rapporto ai monasteri autocefali, se ciascuno di essi sia alla portata di avere tutti i soggetti necessari ad un corso completo d'istruzione scientifica; ma a disporre di ciò convien prima vedere se sia espediente lasciarli sussistere da se e non unirli in congregazione. Il concilio intanto potrebbe dare qualche eccitamento su ciò, ma solo con termini generali.

Del progetto insinuato dal padre de Haneberg (Voto, § 19) parlò il segretario e monsignor Simeoni rammentando che la Propaganda non è stata così facile a dare adito ai monaci nel collegio Urbano per due ragioni che la Propaganda nel 1836 facea presenti al cardinale Ilest[1]: 1° cioè perchè menando essi nello stabilimento una vita assai diversa della monastica quanto ai digiuni, officiatura ecc., prendono abitudini poco favorevoli allo stato di rigidi claustrali cui deggiono far ritorno; 2° perchè si presume che i monaci men degli altri abbian bisogno di ricorrere al collegio Urbano per esservi istruiti. Se però vi si ammisero e vi si ammettono monaci, ciò è in vista della deficienza che ancor tra loro si sente di mezzi d'istruzioni; tanto più che secondo l'osservazione di monsignor Valerga, non sembra si avveri ch'essi abbiano a vivere ne' loro monasteri nella condizione di rigidi claustrali. Ma il giudizio su tutto ciò, si disse, spetta a Propaganda.

Un punto speciale però fu preso di mira ragionando dell'istruzione, ed è l'ignoranza della lingua liturgica denunciata dal padre Leonardo (Voto, § 3). Provvide a ciò rapporto ai Maroniti il sinodo Libanese ricordato dal segretario, colla seguente regola: „Curent abbates ut sit sufficiens numerus sacerdotum et clericorum in unoquoque monasterio; et quos idoneos cognoverint, *doceant legere et scribere syriace et arabice grammaticam utriusque linguae*, dialecticam et theologiam saltem moralem.“ Vi provvederà in generale il futuro concilio rinnovando il decreto del Tridentino sess. XXIII *de reformatione* c. 11 e costituendo all'aggiunto *latinum* l'altro *liturgicum*, o piuttosto dicendo *linguam proprii ritus*, come avviò monsignor Simeoni, affinchè niuno intenda questo capo ristrettivamente all'idioma proprio della chiesa Romana. E in ciò tutti gli altri consultori si accordarono.

Intorno ai monaci in particolare, il padre Leonardo, il canonico Roncetti, il padre Bellig e monsignor Jacobini opinarono che s'imponga ai coristi l'obbligo di apprendere la lingua liturgica *ante professionem*; fu però notato dal professore Rosi, ch'essi se debbono apprenderla prima del noviziato, sarebbe questa una esigenza troppo grave; se nel noviziato, lo studio della lingua formerebbe una distrazione; se dopo il noviziato, si differirebbe di soverchio la professione. Sembrò pertanto a monsignor Simeoni che non possa fissarsi pei monaci una regola comune; il professore Piazza suggerì potersi prescrivere per loro, che prima di esser promossi agli ordini, abbiano *tutti* i requisiti necessari, e mon-

[1] Ita quidem codex; at in schedis ipsius Orsini, in quarto eius obitum inedit, habetur *Flesch*, pro quo nunc legendum *Flesch*, qui ea aetate protector erat Basilianorum Melchitarum.

signor Valerga, che in tutti i monasteri vi sia poi professi una scuola della lingua del rito.

Monsignor Brunoni finalmente giudicò utile sottoporre gli ordinandi a dare un esame sulla lingua medesima. Cogliendo quest'opportunità il padre Martinov raccomandò lo studio della lingua liturgica anche pel popolo. In Russia (disse) persino le fanciulle sono obbligate a studiare l'idioma slavo. Nè osta, a dire di lui, che nella chiesa occidentale si lasci che il popolo ignori il latino, giacchè (ei disse) fra le lingue volgari degli occidentali e la latina evvi qualche affinità; non così fra le lingue liturgiche e le volgari in Oriente.

Dubbio IV. — „Utrum et qua ratione procurandae ad eum finem novae editiones librorum asceticorum, breviariorum et praesertim Sacrae Scripturae." Alla prima parte si rispose *affirmative*. Quanto alla seconda parte, il concilio, disse il segretario, potrà raccomandare che si facciano nuove edizioni della Sagra Scrittura anche nelle lingue orientali; quanto ai breviari, notò che nel raccomandarne le nuove edizioni, non se ne parli solo in ordine ai monaci, ma in generale, per non accreditare l'opinione che esime i preti secolari dall'obbligo di recitarle; al che rispose monsignor Simeoni che questa interpretazione non avrà luogo, dovendo il concilio pronunziarsi su tale quistione; soggiunse però l'eminentissimo presidente che occorre ridurre l'officiatura anche pe' monaci, riescendo loro ben duro spendervi lunghe ore oggi che si occupano anche nel ministero. Circa finalmente i libri *ascetici* disse il segretario che il concilio parlando in generale dell'odierno abuso della stampa potrà inculcare ai tipografi cattolici di far servire il loro tipi alla diffusione di buoni libri.

Venendosi quindi a trattare del modo onde comporre o raccogliere le opere, di cui abbiasi a promuovere la ristampa (di che altre volte pure occupossi la nostra commissione), riflettè il canonico Roncetti che oggi la chiesa orientale è certamente in condizione peggiore di quella in cui versava l'occidentale ai tempi del Tridentino. Dunque a somiglianza di quanto fè il detto sinodo, il futuro concilio ordini una commissione con incarico di rivedere il breviario, la Sagra Scrittura ed eziandio il messale in uso presso le varie nazioni di rito orientale, e procurarne buone edizioni. Furono tutti su ciò unanimi, e il padre Bollig agli enumerati libri aggiunse le opere di controversie; avvertì per altro monsignor Simeoni, e v'annuì l'eminentissimo presidente, che il santo Padre sia d'ora insieme alla commissione pel *direttorio* degni nominare un'altra pel suddiviato oggetto, commissione composta di orientali e di latini, e non già solo di linguisti, ma eziandio di teologi; così potrà annunciare al concilio l'una e l'altra cosa come già decretata.

Parve a monsignor Valerga espediente di servirvi dei manoscritti inediti, e de' libri stampati dagli scismatici, onde suggerì di ordinare intanto ai delegati apostolici di procurare di concerto coi vescovi i codici più antichi. La lodata eminenza sua dopo aver inculcato in fatto di libri di attingere più che si può ai fonti orientali, partecipò di aver dato ordine all'alunno David di raccogliere i codici caldei e siri, e che già erasene dal medesimo fatta una raccolta.

Serafino Cretoni segretario.

17.

CONGRESSUS DECIMUS SEPTIMUS
1869 iunii 18.

Sessione XVII tenuta il 18 giugno 1869.

Presenti: l'eminentissimo presidente; consultori: monsignor Valerga, — monsignor Brunoni, — monsignor Simeoni, — monsignor Jacobini, — padre Martinov, — padre Bollig, — padre Leonardo, — professore Rosi, — professore Pianza, — canonico Roncetti, — il segretario. Assenti: monsignor Howard, — padre Theiner, — padre de Haneberg. Si approva il verbale della sessione precedente. Continua la discussione sui dubbi relativi al monachismo.

Dubbio V[1]: La ricchezze dei monaci, tolse a dire il segretario, sono deplorate da ambedue i consultori; esse giungono a tale che monsignor patriarca ha constatato un quarto circa del terreno del Libano essere in possesso del clero particolarmente monastico; abuso intollerabile in comunità di persone che hanno rinunziato al mondo suggellando questa rinunzia col voto solenne di povertà. Nè soggiunse sembrargli conciliabile la ricchezza dei monasteri colla povertà dei monaci se prima non si dimostri che quanto sovrabbonda ai bisogni del monastero vien erogato in altri usi a quello estranei. Certamente disse il professore Rosi, l'eccesso dei possedimenti è un cattivo esempio pei secolari, e si fa a discapito del precetto „*Quod superest date pauperibus*," specialmente perchè possono considerarsi le rendite[2] de' monasteri, come quelle de' beneficii, che sono *patrimonia pauperum*. Ciò si fa a scapito pure di tante belle opere, che il monachismo potrebbe promuovere a vantaggio della propria nazione e della chiesa orientale; e tale impiego del superfluo non è secondo l'intenzione dei benefattori, che nel dare ai monaci i loro averi hanno avuto in vista il bene della religione da farsi a mezzo de' monaci, e non l'arricchimento de' monasteri. Bisogna dunque apporre un rimedio a questo disordine, se non si vuole che avvenga in Oriente quel che lamentasi in Occidente, ove i popoli e i governi, che talvolta diventano ministri della divina giustizia, spogliano gli ordini religiosi non solo del superfluo, ma pur anco del necessario. Qual sarà questo rimedio? Niuno, egli disse, ne viene particolarizzato nei Voti. Partendo adunque dal principio ch'è permesso ai monaci di possedere, principio che il concilio Libanese così enuncia colle parole stesse del Tridentino sess. XXV, cap. III: „Omnibus monasteriis et domibus tam virorum quam mulierum conceditur, ut bona immobilia eis possidere liceat", conviene, soggiungeva, declinar dagli eccessi.

Il sinodo Libanese riporta i decreti del sinodo Niceno che riprova quei chierici o monaci che „sub regula constituti avaritiam et turpia lucra sectantur": e del Calcedonese che condanna quei che „propter lucra turpia conductores alienarum possessionum sunt et negotia secularia sub sua cura suscipiunt". Indotendo adunque il futuro concilio sulla osservanza del voto di povertà individuale, del quale riserbavasi il segretario di parlare nel sesto dubbio, condanni *servitibus verbis* l'abuso delle ricchezze dei monasteri, e stabilisca che ogni monastero non possegga più che quel ch'è necessario al sostentamento di un numero competente di religiosi. Ad assicurare poi l'osservanza di questo decreto contro un disordine che compromette l'esistenza stessa degli istituti monastici, e cui non si rimedierebbe abbastanza colla sola introduzione *della vita communi perfetta*, la quale tocca gl'individui, non già il monastero, ed anzi suppone questo ben provveduto, parve al segretario non inopportuno rapporto ai monaci di Levante (che secondo il diritto orientale dipendono dai vescovi nella ipotesi assai probabile che questa dipendenza resti illesa) che il concilio autorizzi l'ordinario diocesano e il patriarca rispet-

[1] Ille erat conceptum verbis: „An et quomodo observantiae voti paupertatis in monasteriis consulendum."

[2] In rendite considerarsi cod.

tivo ad erogare, *audito abbatibus*, il di più de' monasteri pei seminarii, scuole, chiese, parrocchie ed altre opere di culto e di carità.

Il professore Rossi e il padre Martinov dissero non essere generale il denunciato inconveniente de' monasteri troppo ricchi; a testimonianza del contrario v'ha di alcuni monasteri di Basiliani che sono ben poveri. Il padre Leonardo rispose che se l'inconveniente non è generale nel senso stretto, è almeno in Oriente abbastanza diffuso per reclamare qualche provvedimento; e se taluni monasteri paiono conseggiare di beni di fortuna, ciò è perchè i monaci si studiano di occultarli. Monsignor Bruneni e monsignor Valerga distinsero fra i monaci inferiori e i capi; e accordandosi nel riconoscere lo spirito e la pratica anche esteriore del voto di povertà nei semplici monaci, dissero essersi molto alieni i superiori. Essi oltre il proprio peculio fan tenere per se delle ricchezze del monastero, raccolgono denaro scorrendo le città più opulente, come per esempio i Basiliani melchiti fanno in Damasco; poi lo spendono a capriccio impinguandone la parentela, dando regali agli amici, comperando i voti per mantenersi nel grado, e lo distruggono in altri illegitimi usi senza dare mai conto a veruno nè dell'introito nè dell'esito nè delle deficienze nè dei sopravvanzi che risaltino nell'amministrazione; quando poi si trasferiscono da un monastero all'altro usano il vezzo di trasportare seco tutto quanto godevano perfino i vasi sagri. Fra ottocento monaci nel Libano saranno quaranta i doviziosi, disse monsignor Bruneni. Il generale de' Baladiti maroniti ha un quattro mila scudi a sua piena disposizione.

Ciò posto convenendo gli altri consultori nel rispondere *affirmative ad primum partem*, quanto alla seconda cosia al modo di porre un riparo ai denunciati inconvenienti, primieramente favellarono degli individui. Fu qui che l'eminentissimo signor cardinale presidente richiamò la differenza essenziale fra i voti semplici e i solenni, distinzione abbastanza chiarita dalle recenti risoluzioni della sacra congregazione de' Vescovi e Regolari, e notò che il voto semplice sospende l'uso e l'amministrazione del denaro, ma ne lascia il dominio radicale, il solenne implica l'abdicazione del gius di possedere.

Il canonico Roncetti suggerì che il concilio inculchi ai monaci insieme agli altri voti la fedele osservanza di quello di povertà. L'abbate Rossi e i padri Bollig e Martinov, i monsignori Jacobini, Simeoni e Valerga opinarono inoltre che il concilio debba prescrivere la perfetta vita comune, tanto più che secondo l'abbate Rossi, il padre Bollig e monsignor Valerga, è ben facile introdurla nell'Oriente, ove lo spirito e forse anche la lettera delle regole e costituzioni monastiche la suppongono. E in proposito osservò il professore Rossi che almeno la regola basiliana propria della maggior parte dei monaci orientali, come fu presentata dai Ruteni sul cadere del secolo XVII alla sacra congregazione scoverata dai peculiari statuti e costituzioni, è così precisa sul voto di povertà, che non può trarsi ad una vita che non sia perfettamente comune. Su questo voto vi sono otto distinti articoli, il qui primo ch'è come il fondamento, dice che *omnia communia sunto omnia*, da tenersi in un repositorio comune e da distribuirsi secondo la necessità di ciascuno dal superiore. Gli altri articoli determinano il modo di usare delle cose comuni, di conservarle per quanto si può, e di restituirle *ad nutum* del superiore. Quindi seguono gli articoli sul vitto e vestito tanto in ordine alla qualità, quanto al modo di riceverlo. Finalmente si parla del danaro dicendosi: „Ne reponatur apud fratres nostros parum aut argentum aut pecunia, nec alibi unquam eorum habebunt conditorium praeter communem repositorium monasterii", e quindi si stabiliscono le pene contro i detentori. Fin qui il professore Rossi. Parve poi necessario a monsignor Simeoni venire su questo punto al particolare ordinando che in tutti i novizianti sieno più si ammetta alla professione se non si obblighi alla vita comune perfetta; ma avvertì il segretario che un tal tema si era già in tutta la sua ampiezza discusso dalla commissione pe' regolari.

Volgendo poi il discorso degl'individui alle conseguenze del voto di povertà nel corpo, cioè ne' monasteri, rifiutò il padre Leonardo il rimedio suggerito dal segretario per gli abusi, cui potrebbe dar luogo per parte dei vescovi e dei patriarchi. Sembrò opportuno al padre Bollig che il concilio esimesi, 1° il diritto che hanno i monasteri di possedere; qual diritto, osservò monsignor Simeoni, doversi ammettere dipendente dalla licenza della santa sede, nel qual senso appunto si enuncia dal sinodo Libanese e Tridentino allegati dal segretario; 2° l'obbligo che incombe ai monaci di erogare quanto sorpassa i bisogni del monastero in opere pie. Gli altri consultori ravvisando esser difficile, giusta l'osservazione del professore Rossi, prender di fronte l'abuso delle possidenze esorbitanti de' monasteri, dissero dover lasciare un tal compito alla santa sede e alla Propaganda; e monsignor Simeoni che fu dello stesso sentimento raccomandò che col di più dei monasteri si formino le dote ai seminarii. Questo appunto disse il padre Leonardo essere il partito ch'egli presenta, che cioè il più de' monasteri serva ai seminarii e ad altre opere; per attuare il quale, soggiunse monsignor Valerga, che la sacra congregazione constati prima, a mezzo delle visite, la situazione de' vari monasteri per avere un quadro esatto di tutti i beni, che i medesimi possiedono, e quindi d'intelligenza coi prelati orientali avviserà ai mezzi di far sì che quanto sopravvanza ai monasteri cada a vantaggio dei seminarii.

Il professore Pianza giunto a discussione incominciata si astenne dal dare il voto su questo dubbio.

Al dubbio VI[1] si rispose: „*Quoad votum paupertatis et vitam communem provisum in praecedenti*"; e solo il professore Pianza aggiunse che conviene mostrare tutta la portata degli obblighi inerenti alla vita comune perfetta. *Quoad votum castitatis et obedientiae dilata*, essendosi riconosciuta la necessità di avere sott'occhio le deliberazioni prese in proposito dalla commissione pei regolari.

Imperocchè la materia di questo dubbio, come dei seguenti sino a tutto il detto 20, abbraccia nella loro generalità tutti i regolari di qualunque rito per la stretta collegazione che hanno colla vita religiosa in se stessa considerata. Ora i decreti riflettenti materie di tal fatta e non solo quelli che trovansi nel diritto latino già costituito, ma quelli eziandio del gius costituendo si potranno agevolmente applicare ai monaci e monache orientali; il che al disse doversi eseguire nell'intendimento di riavvicinare per quanto sarà possibile le chiese di Oriente alla disciplina della madre Chiesa Romana, e tutte comprendevale negli stessi capi e decreti. Siccome per altro nell'applicazione di alcune delle accennate prescrizioni potrebbe dubitarsi se occorresse praticare per rapporto agli orientali un qualche lieve cambiamento, fu dalla maggioranza espresso il desiderio di aver notizia del risultato degli analoghi studj fatti dalla commissione per la riforma

[1] „Ad 6 quid decernendum circa votum de vitam communem."

dei regolari; tanto più che a rendere più accette ai prelati orientali le disposizioni del futuro concilio in proposito, gioverebbe assai mostrarne loro, ove si può, la corrispondenza e almeno l'analogia cogli antichi canoni e colle regole e costituzioni degli ordini monastici di Levante. Le deliberazioni poi che si saranno prese dalla detta commissione sui medesimi punti, potrebbero pure servire di base alle altre misure, che converrà adottare in vista delle speciali condizioni del monachismo di colà. In seguito di che fu sospeso l'esame dei susseguenti dubbi sino al 20 inclusive; e l'eminentissimo presidente incaricò il segretario di scrivere al porporato che presiede alla commissione pei regolari per avere comunicazione delle analoghe risoluzioni abbracciate dalla medesima, e invitò il padre Martinov a consultare sui medesimi punti il diritto orientale per darne conto insieme al suo parere in apposito voto, allo scopo e nel senso suindicato dopo aver presa cognizione delle suddette risoluzioni. Quanto poi ai rapporti tra i vescovi e i monaci la commissione si varrà di un lavoro compilato dall'eminentissimo Capalti, già consultore della medesima.[1]

Restavano dopo ciò ad esaminarsi alcune proposte del padre Leonardo.

La principale (n. 10) era di annettere al capo I sess. XXV del Tridentino *De regularibus* la clausola *„Relictis cuiusque arbitrio operibus supererogationis* ecc. qual freno all'indiscreto zelo di quei superiori, che opprimono i religiosi con un numero soverchio di minuti atti di pietà poco conducenti allo scopo di promuovere in essi il vero e sodo spirito religioso. Il segretario d'accordo cogli altri primieramente mosse qualche dubbio sulla generalità di tale sconcio, temendo che in altre case di regolari vi s'incontri in quella vece l'opposto. Ma ammesso anche che sia generale, disse sembrargli la ideata clausola, 1° *non necessaria*, perchè trattandosi di atti di supererogazioni che sieno strettamente tali, ognun sa che sono rimessi all'arbitrio, al fervore di ciascuno individuo senza che occorra su ciò una dichiarazione conciliare; 2° *pericolosa*, potendo i religiosi men fervorosi o dissipati servirsi di tal clausola come di un pretesto per esimersi dagli atti ed esercizi che prescriva il superiore quando questi non sieno espressamente descritti nelle regole, laddove conviene poi lasciare ai superiori su ciò una tal quale latitudine. E aggiunse monsignor Brunoni che questa moltiplicità e lunghezza di preghiere ed altri più esercizi è in genere propria della liturgia orientale; e che non vi si può rimediare se non coll'eseguire nella medesima ana qualche riduzione. Valutando il reverendissimo consultore questi riflessi, disse che amerebbe che si desse nel concilio solo un cenno dell'enunciato inconveniente, il quale è esteso, e si avvera specialmente durante il noviziato e lo studentato; ma che potrà provvedervi la Propaganda o la commissione da lui suggerita per la riforma del monachismo, ovvero (come disse il canonico Roncetti) le regole e costituzioni di ciascun ordine.

Riguardo all'altra sua proposta discendente dalla prima, di un elenco cioè degli atti che possono comandarsi o proibirsi dai superiori, come al n. 16, egli è questo, disse il professore Pianza, un *dettaglio indecente* pel concilio e *inopportuno*, poichè detto elenco sarebbe una specie di carta di costituzione[2] facile a divenire causa di disordine. Associaronsi a lui gli altri consultori, ma osservò l'autore del Voto che non si tratta di fare una carta di costituzione, perchè la costituzione v'è già; si tratta solo d'estrarne dalla medesima quanto occorre in proposito a determinare i diritti de' superiori, e gli obblighi de' sudditi. Al chè però, si disse, provvederà la sagra congregazione. A questo fine piuttosto, soggiunse il padre Martinov, dovrebbero i monaci leggere specialmente il piccolo nomocanone e i tipici, ove si ha un novero degli atti loro prescritti e proibiti, e s'indicano le pene pei contravventori.

Rapporto finalmente al difetto della necessaria suppellettile ecc. nei religiosi che nel Voto si addebita ai superiori locali, osservò il professore Rossi, che vi provvide abbastanza il Tridentino. Sicchè rapporto alle riferite proposte, come anche suggerì monsignor Simeoni e monsignor Valerga, si rispose *non esse interloquendum*.

Serafino Cretoni segretario.

18.

CONGRESSUS DECIMUS OCTAVUS
1869 iulii 2.

Sessione XVIII tenuta il giorno 2 luglio 1869.

Presenti: l'eminentissimo presidente; consultori: monsignor Brunoni, — monsignor Valerga, — monsignor Simeoni, — monsignor Jacobini, — monsignor Howard, — padre Bollig, — padre Martinov, — padre Leonardo di San-Giuseppe, — professore Rossi, — canonico Roncetti, — professore Pianza, — il segretario. Assenti: padre Theiner, — padre de Haneberg.

È approvato il verbale della sessione precedente.

Si prosegue la discussione sul monachismo.

Dubbio XXI[1]: Niuno esitò sulla necessità di eccitare i monaci ad occuparsi delle missioni. Qui, tolse a dire il segretario, appresentasi nel Voto la quistione, se sia conforme alla vita monastica l'esercizio del ministero apostolico. Ma è facile persuadersi della verità della tesi che dimostra il venerabile Tommaso da Gesù allegato nel Voto stesso, che cioè a tutti i religiosi di qualsivoglia istituto tocca lavorare per la salute del prossimo, e per la conversione degl'infedeli; che anzi i religiosi sono adatti, a preferenza di altri, a questa impresa. Dunque anche i monaci orientali possono essere missionarii. Se poi si domandi se le loro regole o costituzioni implicitamente o esplicitamente vi si oppongono, osservò il segretario che le costituzioni che oggi li governano, quelle almeno che furono confermate dalla santa sede, anzichè ritrarli dall'opera dell'apostolato, espressamente ve li stimolano; in prova di che allegò la costituzione de' Maroniti di sant'Isaia approvate da Clemente XII col breve *Misericordiarum pater*, cap. IX.

Ma posto anche, soggiungeva lo stesso consultore, che le leggi monastiche poco favorissero le missioni, sarebbe il caso di derogarvi, perchè *salus animarum suprema lex est*; nel conflitto di due leggi dee prevalere quella che mira ad un bene più alto. Ora è certo che il bene delle anime esigge in Oriente il concorso dei monaci. Fu questa appunto la ragione, per cui anche in Occidente molti ordini furono dalla solitudine chiamati all'interno delle città. E tal ragione vale assai più per l'Oriente, 1° perchè è maggiore colà il bisogno di operarii evangelici; 2° perchè minor conto può farsi fra gli orientali del clero secolare, il quale distratto dalle

[1] Praestantissimi huius Voti, cuius apographam imagine photographica non sine labore nactus sum, titulus ita se habet: *De mutuis relationibus inter episcopos et monachos finitis ecclesiae orientalis. Disquisitio critica.* Datum fuit ex aedibus sacrae congregationis de Propaganda fide die 30 octobris 1864.

[2] constitutioni cod.

[1] „Utrum et qua ratione excitandi monachi ad missiones inter schismaticos, haereses et mahumetanos excolendas".

cure domestiche non si affatica guari nella vigna del Signore. È d' uopo adunque utilizzare l' opera de' monaci. Se tornassero a vivere san Basilio e sant' Antonio, non soffrirebbero certamente che i loro figli se ne stessero beando nella contemplazione, mentre tanti loro connazionali giacciono privi di ogni spirituale soccorso, o vanno miseramente errando fuori dell' ovile di Gesù Cristo.

La vita monastica (soggiungevano il canonico Roncetti e il professore Rosi, e poi monsignor Howard, monsignor Jacobini e monsignor Brunoni) è per se stessa contemplativa; le addotte ragioni, cioè il bisogno di zelanti ministri dell' evangelio, la scarsezza de' preti secolari, l' attitudine propria di ogni religioso all' opera dell' apostolato, l' esempio de' religiosi latini, il fatto dei monaci che già si sono dati alla vita attiva, e della santa sede che nell' approvare le loro costituzioni ve li ha confortati, tutto dimostra, diceva il professore Rosi, che convien fare appello al monachismo ove vogliansi fruttuosamente coltivare le missioni orientali. La contemplazione, osservava il padre Bollig, aumentando il fuoco della carità, ch' è per se stessa operativa, conduce naturalmente il religioso all' azione ov' egli ne scorga il bisogno; nè saprobbero lodarsi que' monaci, che vedendo necessaria la loro opera nel mondo, volessero restarsene neghittosi in una sterile contemplazione nel silenzio dei chiostri. Non fu questo il senso, in cui intesero la propria vocazione i monaci occidentali, come esprimevasi monsignor Howard; la storia è piena delle opere del loro zelo per la salute delle anime, e adduceva ad esempio l' Inghilterra, la cui conversione si deve ai monaci. Imitino i monaci, conchiudeva monsignor Simeoni, gli antichi anacoreti, che abbandonando secondo il bisogno i deserti, recavansi nelle città affine di prestarsi all' assistenza spirituale delle popolazioni. E introducendo nel campo dell' ecclesiastico ministero i monaci, al dire del detto prelato, si conseguirà anche un altro vantaggio, che cioè andrassi dolcemente ad abolire il matrimonio dei preti.

Il padre Martinov, tenendo proposito dei Basiliani, disse ch' essi si considerano addetti alla vita solitaria, e che ciò è secondo la primitiva loro istituzione, e la mente della santa sede; e in conferma lesse un brano di un breve di Clemente VIII su quei di Spagna, che vuolsi qui riportare; „In primis declaramus (così il pontefice, *Bollario Romano*, t. V, part. 3, p. 26) divi Basilii institutum *monachale* esse, et non solum cum ceteris in tribus substantialibus votis convenire, sed etiam peculiaria praecepta suam essentiam concernentia quaedam habere: quorum praecipua duo sunt, alterum in oratione, alterum in manuum laboribus ad necessaria comparanda exercitatio, quibus etiam alia accedunt ad communem vitam, ad victum et vestitum concernentia etc." E poco dopo ripete che l' istituto di san Basilio consiste *in vita contemplativa et monachali, laboreque manuali;* quindi aggiunge: „Cum divi Basilii institutum monasticum sit, quidquid ipsius quietem impedire potest aut perturbare, velut eleemosynas petere, confessiones saecularium audire, verbum Dei populo praedicare, collegia ad philosophiam vel theologiam seu alias scientias addiscendas habere, suos religiosos ad universitates studiorum causa mittere omnino prohibemus, ne istarum rerum studio dediti laudabilis manuum laboris institutum deserant... Poterunt tamen necessaria domi addiscere choristae, et unus tantum sacerdos fidelium excipere confessiones."

Ripetè per altro il professore Pianzola che le costituzioni de' monaci orientali, che hanno avuto la pontificia conferma, sono oggi abbastanza chiare sull' obbligo che incombe ai monaci di occuparsi nel sagro ministero; rapporto poi all' autorità di Clemente VIII, osservò ch' egli parlava dei Basiliani d' Europa; e aggiunse il segretario che avendo prescritto il sinodo di Zamoscia approvato da Benedetto XIII che i vescovi si prendessero fra i monaci tranne il caso di una dispensa della santa sede (Tit. VI, *de episcopis*), diè a divedere che la vita attiva è assolutamente conciliabile colla professione religiosa, dacchè l' episcopato tutte in se abbraccia le sollecitudini e le cure dell' apostolico ministero.

Ma conveniva il prelodato consultore che i Basiliani, che che ne sia della primitiva loro istituzione, subirono più tardi una riforma a segno di essere addivenuti più chierici regolari che monaci; che ciò dee ripetersi dalla deficienza di clero attivo fra gli orientali; che anche oggi conviene insistere perchè i monaci coadiuvino i preti secolari, e confermava colle parole di san Giovanni Crisostomo esser essi tenuti a lasciare i solitari loro asili per attendere alla conversione dei dissidenti e degl' infedeli.

È mestieri però, continuava lo stesso consultore, d' accordo col padre Bollig e monsignor Howard, formare i monaci alla vita apostolica. Sono molte le doti, diceva quest' ultimo, che la medesima esigge; ora il monachismo è pur troppo in uno stato di decadenza. Siccome poi torna più agevole fondare un ordine, che riformarlo, e l' Oriente manca di riformatori non meno che di fondatori, si eccitino pure i monaci nel senso del Voto; ma l' eccitare non basta, perchè si faccia: ad ottenere che i monasteri somministrino buoni missionarii, occorre avvisare ad altri mezzi e ben più efficaci che un semplice eccitamento. Così monsignor Howard. Del resto il primo compito dei monaci, al dire del canonico Roncetti e del padre Bollig, quello dev' essere di conservare la fede; fra loro alcuni si scelgano per le missioni, e l' opera di essi sia piuttosto, disse il canonico Roncetti, sussidiaria del clero secolare.

Monsignor Valerga associandosi agli altri sulla opportunità di far servire alle missioni anche l' elemento del monachismo, per ciò che s' attiene ai risultati pratici egli rifletteva che l' esistenza stessa del monachismo, qual dev' essere, costituisce una missione. I monaci anche nello stato di ascetismo colla preghiera, coll' esempio, colla fama della loro santità influiscono nella conversione degli acattolici. Una prova ne porge la storia del beato Bartolomeo da Bologna domenicano missionario nell' Armenia. Allora cominciarono le conversioni quando egli si ritirò in una grotta per attendere alla propria santificazione. Attratto dalla sua santità un armeno scismatico si unì a lui, e abiurato lo scisma fu desso che eresse una provincia di religiosi armeni, che chiamaronsi i *Frati Uniti*. Tale istituzione, che recò grandi vantaggi alla Chiesa di que' luoghi, uscì dall' ascetismo. Adoperiamoci adunque affinchè fiorisca di nuovo fra i monaci il vero spirito religioso, e quelle sode virtù che ne sono compagne indivisibili, e si sarà fatto un passo per la propagazione dell' evangelo in Oriente; sarà poi facile servirsi della loro azione anche diretta a questo intendimento. In tal senso favellò monsignor patriarca di Gerusalemme. Fu dunque risposto ad unanimità: *Affirmative ad primam partem*, cioè *excitandos esse a concilio monachos ad missiones*.

Dopo ciò trattossi dei popoli cui non solo i monaci, ma tutti in genere i missionari han da volgere le loro cure; se cioè oltre i scismatici abbiano da aversi in vista, a seconda del Voto, gli *Ebrei* e i *Musulmani*. Nulla v' è da fare, disse il padre Bollig, a pro degli Ebrei. Un buon numero di loro, riferiva

monsignor Valerga, affluisce dalla Siria a Gerusalemme; taluni si convertono, ma poi di leggeri ternano all' ebraismo.

Quanto ai Musulmani, il professore Piazza, il padre Bollig e il padre Martinov e qualche altro consultore opinarono esser necessario un qualche sforzo per la loro conversione; un tempo, disse il padre Martinov, erano essi meno negletti. La conversione dei Turchi, rispondeva monsignor Valerga, è un' opera grandiosa; ma conviene penetrarsi dell' enormi difficoltà, cui la medesima va incontro. Se un individuo si converte, poco soffre; se si tratti però delle masse, si offende il fanatismo del popolo, e il governo si scuote anche perchè i suoi sudditi abbracciando la nostra religione vengono ad affrancarsi dalla leva militare pel privilegio che godono colà i cristiani, di esserne cioè esenti, mediante un tributo di annui fr. 5 che pagano alla Porta. Nè sarebbe espediente toccare siffatta esenzione perchè B dispiacerebbe ai cattolici essendo certamente meglio versar denaro che sangue. La evangelizzazione dei Turchi, aggiungeva il padre Leonardo, senza portare nuovi proseliti alla chiesa cattolica, esporrebbe a gravi pericoli le conquiste da lei fatte in Oriente.

Non sembrò per altro al padre Bollig che abbiansi perciò ad abbandonare del tutto i Musulmani: i missionarii, così egli, non devono scoraggirsi in presenza dei più gravi pericoli; altrimenti essi non avanzerebbero d' un passo nel loro apostolico arringo. I protestanti, soggiunse, non si ristano dal lavorare fra quei popoli, e anche con qualche profitto; il che però fu contrastato da monsignor Valerga e da monsignor Brunoni.

Non si omise di osservare dal segretario, da monsignor Howard, e da monsignor Jacobini che il governo Ottomano si va inoltrando nella via delle concessioni a somiglianza dei governi di Europa: C non tarderà, disse monsignor Howard, che i cristiani saranno intieramente equiparati agli altri sudditi della Porta. Questa eguaglianza, che nei paesi acattolici è giovevole, appianerà la strada ai missionari. Se in questo nuovo ordine di cose, ripigliò monsignor Valerga, saranno scemate le difficoltà che si attraversano alla conversione dei Turchi, vi sarà sempre da affrontare il fanatismo proprio di quelle popolazioni.

L' ora dunque pei Turchi non è ancora suonata; ma è pure da rammentarsi, conchiudeva monsignor Valerga, che oltre di essi vi sono altri numerosi popoli in Oriente come i Drusi, i Sabei, i Ansarie, gli Asidi[1] ecc.; sicchè è abbastanza spazioso il campo colà per impiegare i missionari latini. Donde fu deciso rispondere in termini generali: *excitandos esse monachos ad missiones obeundas inter schismaticos et infideles.*

Quanto alla seconda parte del dubbio, fu detto che il concilio potrà dare tale eccitamento nel capo *de Missionibus,* nominando espressamente i monaci di rito orientale, a meno che esortati tutti indifferentemente i regolari alle missioni, si faccia poi intendere con una clausola generale che l' esortazione data ai religiosi latini, comprende anche i monaci orientali, il quale secondo modo sembrò più conveniente.

Dubbio XXII.[2] — Più volte essendosi discorso della istruzione anche del clero regolare, e in quanto serve alle missioni, il segretario, il professore Rosi e il padre Martinov risposero *Provisum,* e il segretario aggiunse che *providebitur* anche meglio, quando si avranno le norme proposte al riguardo dalla commissione pei regolari; perchè se varia l' oggetto A degli studj necessarii agli orientali e agli occidentali, il sistema didascalico almeno quanto alle basi, di cui solo può interessarsi il concilio, sarà eguale per gli uni e per gli altri. Gli altri consultori analizzando il dubbio risposero *affirmative ad primam partem.* E il professore Piazza, cui poi aderì monsignor Brunoni, rapporto allo studio delle *cose orientali* che inculcasi nel Voto oltre quello delle lingue, raccomandò, 1° che riandando il gius e disciplina antica si guardi allo spirito e non alla lettera; 2° che si usino libri di provati autori, atteso che sogliono gli orientali con troppa sicurezza ricorrere ai loro canonisti scismatici, come fanno i Greci melchiti con Balsamone; 3° che si distrugga quello spirito d' arcaismo[1], che fa antiporre le antiche alle moderne disposizioni della Chiesa.

Quanto alla seconda parte del dubbio, ossia al modo di promuovere siffatto studio, fu detto dal canonico Roncetti e da qualche altro consultore che il concilio parlando della istruzione necessaria ai missionari in Oriente accenni anche alla cognizione delle lingue e delle cose orientali; ma fu di parere la maggioranza, che senza nominare i monaci orientali per non consolidare quel muro di divisione che si vuol demolire (secondo l' osservazione del professore Piazza), parli in genere il concilio della scienza, di cui tutti devono esser muniti coloro che si consagrano alle missioni.

Monsignor Valerga poi generalizzando il discorso, e riflettendo che ogni paese ha bisogno di studi speciali che devono aggirarsi sugli errori, sugli usi, sulla storia nazionale, stimò opportuno che il concilio raccomandi la fondazione ne' varii paesi di uno studio speciale per le materie locali, nella quale disposizione sarebbero compresi anche gli orientali.

Del resto si convenne da tutti che in fatto di C studj è d' uopo rimettersi alle provvidenze più particolari che in seguito potranno adottarsi dalla Propaganda.

Dubbio XXIII.[2] — Il consultore che aveva scritto sul tema di questo e dei due seguenti dubbi, dopo aver prenotato essere il suo lavoro anziche un Voto una velitazione (saggio), disse che può considerarsi il progretto *in se,* e nella sua *attuazione;* e che egli guardandolo precipuamente sotto il primo aspetto avea inteso dimostrare l' utilità; mirandolo poi dal lato pratico distinse anche qui il gius dal fatto.

Quanto al gius osservò che le difficoltà che diconsi militare contro l' esecuzione del progetto dovrebbero essere ben determinate e non vaghe; e ch' egli avea cercato diluire quelle specialmente storiche, ossia proposte in altri tempi. Rapporto poi al fatto avvertì che non sarebbe poi difficile trovare qualche vescovo orientale favorevole al progetto, e che uno D poi basterebbe per iniziarne la realizzazione; sul qual proposito riferì che il testè defonto arcivescovo ruteno di Leopoli monsignor Litwinowicz avea molto gradito l' idea di Gesuiti del rito ruteno, che venne proposta e difesa dal signore Mayer nell' opera tedesca, *Pensieri sopra la restaurazione della Chiesa in Germania* (1859); ed assicurò inoltre che l' attual vescovo di Gran Varadino monsignor Papp-Szilagyi avrebbe veduto di buon occhio un rumeno della sua diocesi entrare nella Compagnia di Gesù, purchè avesse conservato il proprio rito.

Fu aperta dopo ciò la discussione. Il professore Rosi (come risulta dall' annesso suo foglio[3] di cui diede lettura) ragionando prima del progetto in ordine alle missioni, posta la convenienza di servirsi

[1] *Ghiasidi* cod. Legendum profecto *Isaidi.*

[2] „An et quomodo concilium promovere possit inter monachos studium rerum, nedum linguarum orientalium."

[1] *archeismo* cod.

[2] „An expediat ritum orientalem introducere in ordines Latinorum religiosos, qui missiones obeunt in Oriente."

[3] Deerat in codice.

di orientali per la conversione dell' Oriente, l' insufficienza numerica e morale del clero secolare e regolare di Levante al ministero per loro nuovo dell' apostolato, e la diffidenza degli Orientali verso i missionari latini, ne argui la necessità di un altro mezzo per l' avvanzamento delle missioni di colà, e questo soggiunse parergli appunto il piano proposto, in appoggio del quale agli esempi addotti nel Voto uni quello delle Salesiane francesi, che vedendo il bisogno di monasteri dello stesso ordine nel Libano condussero seco in Francia dieci di quelle monache maronite, le quali dopo essersi informate al vero spirito religioso quale si trova colà, tornarono in Oriente per trasfonderlo nelle loro compagne. La Chiesa cui incombe il dovere di propagare la fede in tutto l' orbe (proseguì a dire il professore Rosi) vedendo poco atti ad ottenere un felice risultato in Oriente i mezzi usati fin qui, nella sua carità non si ricuserà di appigliarsi a quello che oggi si propone, e che sebbene difficile offre non lievi speranze. E tali speranze concernano anche, 1° il popolo cattolico in quanto che il progetto è di natura a promuovere fra gli orientali la vita cristiana e religiosa, come notasi nel Voto, e a moltiplicare le vocazioni colla varietà che presentano gli ordini latini, opportuna per sodisfare alle varie inclinazioni; e inoltre colla mitezza propria degl' istituti latini a preferenza degli orientali, per cui meglio di questi si conformano alla umana debolezza; 2° il clero massimamente monastico che avrà nei novelli istituti un esempio e una occasione di emulazione. Di questi ed altri vantaggi conchiuse che se non tutti, alcuni almeno possano con fondamento attendersi dalla ideata istituzione. A giudicare se sia espediente il progetto in quistione, così il segretario, sembra che il medesimo non debba soltanto considerarsi *in teoria;* perchè se dedotto *in pratica* si ravvisasse inseguibile senza andare incontro a serii imbarazzi e a gravi inconvenienti, non saprebbe più appressarsi qual mezzo opportuno per la prosperità delle chiese e missioni orientali, e dovrebbesi rispondere negativamente all' enunciato dubbio.

Sarebbe il piano in se stesso il più lusinghiero, come apparisce dal Voto; questi regolari latini di professione religiosa ed orientali di rito e di lingua sarebbero i più potenti ministri del Vangelo in Oriente, sarebbero un anello di congiunzione fra il clero orientale sì regolare come secolare, ed il latino, un punto di riavvicinamento, anzi un principio di fusione della chiesa orientale nella latina. Ma potrà poi effettuarsi un tal piano? Non è a dissimulare ch' esso soggiace a solide difficoltà. E che sia così, inferivalo il segretario dal seguente fatto. È il progetto bello in se, e fecondo di grandi vantaggi: è abbastanza antico, mentre convien risalire almeno ai primordi del secolo XVII per trovarne l' origine; fu caldeggiato da uomini illustri per pietà e per dottrina, quali sono, per tacere dei moderni, il cardinale Tolomei, il prelato Rutaki metropolita di Russia detto da Urbano VIII *atlante dell' unione, nuovo Atanasio,* il venerabile Tommaso da Gesù, il padre Gussetta insigne oratoriano di Palermo; fu da loro varie volte proposto alla santa sede, e a fronte di tutto ciò non evvi, per quanto si sappia, un documento certo ed autentico, onde consti che la santa sede lo abbia mai ammesso almeno in tutta l' ampiezza, con cui oggi si riproduce: il che sembra indicare quanto ardua sinsi ritenuta l' attuazione del medesimo.

Se non che, soggiungeva il segretario, può tentarsi oggimai di fare ciò che finora non si è fatto, in vista de' bisogni di Oriente che sempre più in- A crescono. Nei due ultimi secoli erano pochi i cattolici delle nazioni orientali, che allora venivano tornando all' unione; al presente è assai più sentita la necessità di fornire all' Oriente un clero operaio, proporzionato all' ampiezza della messe. Nè paiono assolutamente insormontabili le difficoltà che s' incontrano nel caso.

La prima delle due principali tocca il rito, e la santa sede sembra averla valutata, accordando ai Ruteni che hanno chiesto di entrare in un ordine latino, il passaggio a questo rito, quasi che l' ingresso e la professione in un ordine implichi il transito al rito di quello.

Ma può rispondersi, 1° che vi sono stati nel secolo scorso varii latini professi fra i Ruteni che osservavano il rito latino, e ne porge gli esempi l' archivio di Propaganda; 2° la difficoltà di attenersi in un ordine latino all' officiatura e ai digiuni del B rito orientale è sol temporanea, come rilevasi nel Voto n. 48; 3° quanto alla officiatura osservasi nel Voto che la difficoltà è parziale; circa poi i digiuni presto o tardi converrà ridurli e semplificarli per tutti, e se varia su ciò la disciplina presso i varii riti orientali, la base però è quella greca.

L' altra più grave difficoltà viene dalla giurisdizione dei prelati orientali; ma alle tre osservazioni del Voto può aggiungersi che i patriarchi hanno di sovente reso a se immediatamente soggetti i monasteri sottraendoli alla giurisdizione dei vescovi respettivi; potranno dunque tollerare i vescovi che la santa sede faccia a loro riguardo men di quello che hanno fatto i patriarchi; e questi che la medesima faccia con loro anche men di quello ch' essi hanno praticato coi vescovi, tanto più che gli uni e gli altri ne avranno un compenso pei servigi, che questi monaci latino-orientali presteranno alle diocesi. E riflettè in seguito monsignor Valerga che perduto un qualche individuo, il quale si esima dalla loro autorità abbracciando un ordine latino, saranno i vescovi compensati dalle conversioni di tanti altri; e che poi il rito, sebbene serve a determinare la giurisdizione, non è con quella connesso in guisa che un orientale entrato in un ordine latino abbia necessariamente a dipendere dal vescovo del rito.

Il professore Piazza distinguendo il caso di qualche individuo orientale che abbia ad abbracciare un ordine latino, dal caso in cui si tratti di fare una colonia di religiosi latino-orientali, disse che la prima cosa perchè di poco momento non merita d' esser proposta al concilio; la seconda poi in quanto si rannoda colla quistione dei riti orientali e dei rapporti tra i monaci e gli ordinari, disse non potersi discutere se prima non si abbiano presenti le regole che sull' uno e sull' altro punto potranno stabilirsi; sicchè considerando la cosa immatura anche perchè occorrerebbe esplorare prima i vescovi orientali, rispose a tutti i dubbi: *Dilata.* Aggiunse poi che insieme alla facoltà per gli orientali di entrare negli ordini latini, potrebbe anche domandarsi se convenga concedere ai latini il permesso di entrare negli ordini orientali.

Fu risposto a quest' ultima osservazione dal segretario che al detto caso quanto ai Basiliani ruteni ha provveduto il breve di Pio VII del 1822, confermativo del privilegio che dicesi loro concesso da Paolo V; e fu anche da altri notato che non è d' uopo estendere in generale tale indulto essendo raro il caso che un latino ricorra per menar la vita religiosa agl' istituti d' Oriente.

Tutti gli altri consultori poi d' accordo coll' autore del Voto e coi due preopinanti, ravvisando separabili dalla presente le due accennate quistioni,

si pronunciarono in senso favorevole al progetto, e riconobbero che se, come tutte le opere grandiose, si mostra ardua, conviene coraggiosamente affrontare le difficoltà che gli si frappongono: il Signore, disse il padre Bollig, il quale vuole che per le necessità straordinarie dell'Oriente si mettano in opera mezzi straordinari, seconderà i nostri sforzi, e non andranno a vuoto le nostre speranze.

Dubbio XXIV. — Occupandosi del modo, onde dare esecuzione al progetto, di che nel dubbio 24 [1], il segretario, il padre Leonardo e il padre Bollig opinarono doversi consultare primieramente i superiori generali degli ordini; ma monsignor Howard assicurò che i superiori generali dei Domenicani, Carmelitani e Gesuiti da lui interpellati anni indietro favorirono le sue idee; presso i Carmelitani nel Malabar il piano in quistione è già un fatto compiuto; i padri Schrader e Tarquini lo vagheggiano, e il primo è persuaso esser questo il mezzo per salvare i Greci. Solo riferì monsignor Simeoni che un padre assistente dei Gesuiti erasi mostrato contrario pel timore specialmente che con questa novità avesse a dividersi in due rami orientale e occidentale la Compagnia. Più era sembrato opportuno ai sunnominati tre consultori insieme al canonico Roncetti che s'interpellassero i prelati orientali, onde impegnarli a favore del progetto, e anche perchè concertassero un metodo pratico per attuarlo, al quale ultimo scopo credeva anche monsignor Jacobini utile la loro interpellazione, senza però far dipendere da essi l'ammissione del progetto.

Se non che monsignor Simeoni e monsignor Valerga d'accordo coll'eminentissimo presidente avvertirono che ove s'interpellassero i vescovi, sarebbero senza dubbio contrari al progetto, e ne impedirebbero l'attuazione. L'unica maniera a riuscire nell'intento si è quello d'incominciare con pochi individui. Quand'anche, soggiunse monsignor patriarca, l'episcopato vi consentisse, mancherebbero gli elementi necessari per attivare l'ideata istituzione sopra una scala sì vasta, qual si è concepita; ma poi, diceva monsignor Simeoni, vedendo i vescovi sorgere ad un tratto intiere case di questi monaci latino-orientali pretenderebbero tosto d'estendervi la loro giurisdizione; prova ne sia la recente storia dei Resurrezionisti passati al rito bulgaro in Adrianopoli. Piacque il suggerimento alla intera commissione, e anche i consultori che avean proposto di sentire i vescovi convennero sulla opportunità di declinare da loro. Introdotta graduatamente questa istituzione, che anderà da se grandeggiando, il tempo, si disse, farà sì che i vescovi dopo averne gustati i vantaggi desistano dall'osteggiarla. Frattanto esclusa l'idea di far reclute ne' seminari, su di che i vescovi hanno spesso mosso lamento, come notò monsignor Valerga, conviene che le vocazioni si suscitino spontanee, e non mancheranno quando venga la gioventù educata come si deve; potranno ancora avere in vista alcuni orientali passati al rito latino per entrare in qualche istituto occidentale, accordando loro il permesso di far ritorno al rito nativo. Gioverà preferire gli ordini non astretti al coro, sebbene giusta l'osservazione di monsignor Valerga facilmente avverasi questa condizione in tutti gli ordini dediti alle missioni; e il padre Bollig aggiunse doversi mandare innanzi gl'istituti più atti allo scopo, sia pel numero delle case e degl'individui di cui possono disporre, sia per l'istruzione ed educazione che in essi trovasi; e il padre Martinov giudicò facile l'iniziare la cosa in Europa fra i Rutani e i Rumeni. Del resto la commissione abbracciata in massima la novella istituzione, mentre opinò per le ragioni esposte che il concilio abbia a tacerne, esprese il voto che la santa sede degnisi come meglio crederà incoraggirla, e affrettarne l'iniziativa colla concessione degl'indulti che saranno necessari ed opportuni allo scopo.

Fu quindi risposto al dubbio 23: *Affirmative, seu expedire ut orientales retento proprio ritu admittantur in ordines latinorum religiosos, qui orientalibus missionibus inserviunt.* Al dubbio 24 poi: *Institutionem de qua agitur, sine praevia orientalis episcopatus interpellatione inchoandam, et sensim sine sensu esse promovendam; et supplicandum sanctissimo, ut eam benigno favore prosequi dignetur.*

Ad 25 [1]: *Negative.*

Serafino Cretoni segretario.

19.

CONGRESSUS DECIMUS NONUS

1869 iulii 16.

Sessione XIX tenuta il giorno 16 luglio 1869.

Si approvò il verbale della sessione precedente. Monsignor Jacobini segretario della sacra congregazione di Propaganda Fide per gli Affari di rito orientale riferì al signor cardinale presidente della commissione e prefetto generale della Propaganda l'istanza presentata dal custode di Terra Santa per un maronita ed un siro diretta ad ottenere per ambedue il permesso di entrare tra i Francescani, notando che la medesima porgeva il destro d'incominciare ad eseguire nel modo già divisato il progetto dei monaci latino-orientali.

Considerando l'eminentissimo presidente che si tratta d'introdurre una novità, la quale certamente urterebbe i patriarchi orientali in quanto sottrarrebbe alla loro giurisdizione i detti individui, ch'essendo i medesimi patriarchi già indisposti per la bolla *Reversurus*, non conviene dar loro nuova occasione di lamenti specialmente alla vigilia del concilio; che al contrario se si interpellassero, ricuserebbero certamente il loro consenso; la lodata eminenza sua non giudicò conveniente dar corso alla istanza colla sola base dell'opinamento favorevole de' consultori, ma incaricò monsignor Jacobini di prender motivo dalla istanza suindicata per riferire al santo padre il sentimento della commissione sul progetto, non che sul modo di metterlo tosto in esecuzione. e qualora il santo padre ponderata la delicatezza dell'affare non voglia senz'altro emanare il supremo suo giudizio, proporgli di ordinare che sia discusso dalla sacra congregazione per gli Affari di rito orientale; nel qual caso si farà analoga ponenza sotto il segreto pontificio, desumendone gli elementi dal Voto e dal processo verbale e dall'archivio.

Dopo di ciò si prese ad esaminare il capo *de Missionibus* e si giunse sino al periodo della seconda colonna: *Sit autem sermo eorum* ecc.

Serafino Cretoni segretario.

20.

CONGRESSUS VICESIMUS

1869 iulii 23.

Sessione XX tenuta il giorno 23 luglio 1869.

Monsignor Jacobini segretario della sacra congregazione di Propaganda Fide per gli Affari di rito orientale riferì aver ordinato il santo padre nell'udienza 20 prossimo passato che il progetto dei monaci latino-orientali si sottoponga in analoga ponenza all'esame dei cardinali componenti la detta congregazione.

[1] „*Quatenus affirmative ad dubium 23*, utrum id fieri possit ratione ab eodem reverendissimo consultore proposita articulo IV, aut alia, et quanam."

[1] Id est: „An et quomodo idipsum sit oecumenico concilio subiciendum."

Fu proseguito ed ultimato l'esame del capo *de Missionibus*, di cui fu sospeso il periodo „Si qua autem, quod absit, dissidia... ad sanctam Sedem" contenente la facoltà ai vescovi e vicari apostolici di decidere *tanquam delegati sanctae sedis* le cause vertenti fra i singoli missionari, fra le varie famiglie religiose, e fra i missionari e i laici, avendo ordinato l'eminentissimo presidente che si studi un tal punto prendendo a calcolo il principio dell'esenzioni, di cui non conviene spogliare intieramente i religiosi nelle missioni.

Serafino Cretoni segretario.

21.

CONGRESSUS VICESIMUS PRIMUS

1869 septembris 3.

Sessione XXI tenuta il giorno 3 settembre 1869.

Presenti: l'eminentissimo presidente; consultori: monsignor Valerga, — monsignor Simeoni, — monsignor Jacobini, — monsignor Howard, — padre Martinov, — padre Leonardo, — professore Rosi, — reverendo don Giuseppe David, — canonico Roncetti, — professore Piazza, — il segretario. Assenti: monsignor Brunoni, — padre Theiner, — padre de Haneberg, — padre Bollig.

Pregata la commissione direttrice con officio dei 24 luglio prossimo passato diretto a monsignor Giannelli segretario della medesima a determinare i punti principali su cui la santa sede intendesse chiamar l'attenzione dei vescovi orientali venuti al concilio ecumenico, onde prediporli ad accogliere con docilità le analoghe proposte; nell'adunanza della sera dei 25 del detto mese degnò la medesima rimettere un tal compito alla commissione orientale. In seguito di che l'eminentissimo signor cardinale presidente invitava monsignor Valerga patriarca di Gerusalemme ad esporre in proposito le sue osservazioni. Non tardò il prelato a sodisfare all'incarico con un Voto[1], che può dirsi uno sviluppo delle idee da lui esternate nel suo *Piano di studj*. Egli prima di dare la richiesta indicazione partendo da un principio più alto, che cioè il concilio perchè ecumenico deve tutte insieme alla latina abbracciare le chiese di qualunque rito, si occupò del modo con cui nel concilio stesso debbansi trattare le materie allo scopo appunto di renderne universali le disposizioni. Fu questo il tema della presente adunanza.

Prima che s'introducesse la discussione, con venia dell'eminentissimo presidente volle l'autore del Voto prevenire la seguente difficoltà. — La promozione, si diese, della unità di disciplina sarà di pregiudizio al ritorno degli scismatici. Essi nemici come sono delle novità ne riceveranno una forte impressione; in quanto si ritiene da taluni che tanto più facilmente si attirano i scismatici alla unione, quanto più si attenua la differenza fra il cattolicismo e lo scisma. A diluire questa difficoltà, osservò monsignor patriarca, 1° coloro che nel loro sistema religioso sono più lontani dalla cattolica verità, sono d'ordinario più facili e più disposti ad accoglierla, e quindi in ordine alla conversione devon essi in realtà considerarsi come più vicini; poichè quelli, come gl'infedeli, sentono il vuoto del loro intelletto, e del loro cuore; e quanto è più potente il bisogno della luce e della verità, altrettanto più volenterosi e più pronti l'abbracciano quando loro si presenta. I scismatici per contrario e gli eretici si tranquillizzano di quel barlume di scienza religiosa che lor rimane, e perciò sono più restii alla predicazione evangelica. È falso dunque l'enunciato principio; poichè quanto più si scema la differenza fra la chiesa cattolica e le scismatiche, e si nasconde l'abisso che le separa, tanto meno si accorgano i scismatici dello stato d'errore in cui giacciono; e così lunghi dallo scuotersi, tranquilli vi si riposano. Nè ciò vale solo nell'ordine speculativo, ma anche nell'ordine pratico della disciplina. I scismatici hanno pur essi, come poccia svolgendo le idee di monsignor patriarca osservava il segretario, un avanzo di leggi, una disciplina ecclesiastica. Qualora si mostri ad essi però nel suo più ampio aspetto tutto il sistema delle leggi, che governa la chiesa cattolica, potranno essi fare un raffronto tra l'ordine che v'è in essa, e il disordine delle loro chiese, e senza stento decidere ove sia la verità. Il miglior modo adunque di procurare la conversione degli scismatici, che del resto è più che altro opera della grazia, consiste come si dice nel Voto, nel presentar loro qual'è la chiesa di Gesù Cristo e la maravigliosa sua unità.

2° Non è poi l'episcopato orientale, soggiunse monsignor Valerga, così restio alle modificazioni disciplinari, come si crede. I patriarchi più attaccati ai loro costumi introdussero grandi mutazioni nel rito o da se o domandandole alla santa sede: così vediamo moltiplicati nella stessa chiesa altari e messe, alterata l'ora della celebrazione della messa, adottato nella liturgia da alcuni il vestiario latino, da altri la benedizione *in articulo mortis*. Nè soggiacque a minori variazioni la disciplina. È noto essersi introdotto nelle varie quaresime l'uso del pesce; la cosa, come contraria al prescritto degli antichi canoni, produsse da principio una sensazione, ma oggi tutti ci sono adattati. Sappiamo farsi luogo a molte dispense in fatto di digiuni, essersi accorciato il tempo per la collazione del battesimo, aver taluni abbandonato la legge degl'interstizi, essersi interdetta da monsignor Maxlum presso i Melchiti l'intromissione dei laici nella ordinazione dei preti non parrocchi, essersi abbreviata l'età pel sacerdozio, essersi fatte dai vescovi alcune restrizioni all'azione dei patriarchi. Non v'ha dunque presso gli orientali l'ideata immutabilità di disciplina, donde la varietà che si scorge non solo fra le diocesi dello stesso patriarcato, ma persino fra i distretti della stessa diocesi. Questa immutabilità si mette in campo, quando è la santa sede che propone il cambiamento; non è dunque tanto l'attaccamento ai proprii usi, quanto la diffidenza verso la santa sede che rende gli orientali poco flessibili alle innovazioni che partono da Roma. Non occorre poi dire che scorgesi anche fra i scismatici quella variabilità di rito e di disciplina che si è indicata fra i cattolici, ed anzi maggiore, mancando a quelli il freno dell'autorità del Romano pontefice, e tutto dipendendo dal capriccio dei patriarchi.

3° Da ultimo sta in fatto che i scismatici quando vogliono tornare in seno alla chiesa cattolica ben sovente chieggono il transito al rito latino. Non v'ha dunque in loro tutto il creduto attaccamento per gli usi, la disciplina, i riti della chiesa orientale. In questa sentenza favellò monsignor patriarca di Gerusalemme.

Dopo ciò si venne all'esame dei singoli dubbi.

Dubbio I.[1] — Il fine del concilio che essendo ecumenico può e deve occuparsi di tutte le chiese,

[1] *In qual modo debbano essere nel concilio ecumenico trattate le materie riguardanti le chiese di rito orientale.* Agosto 1869. In-4°. 20 p.

[1] „Se atteso specialmente il fine generale cui è diretto il futuro concilio ecumenico e le favorevoli circostanze, nelle quali si terrà, debba il medesimo avere particolari riguardi per le chiese di rito orientale a fine di regolarne lo stato, e possibilmente distraggere l'antagonismo che è fra le medesime e la chiesa latina."

l'invito particolare diretto dal sommo pontefice agli orientali cattolici e scismatici, l'importanza speciale che hanno i concilii ecumenici presso gli orientali, come si rileva nel Voto, importanza che diviene tanto maggiore in quanto che va serpeggiando fra gli orientali cattolici l'errore che la santa sede da sola non possa mutare come il rito così la disciplina fra gli orientali senza il concorso delle loro chiese, o almeno dei rispettivi loro patriarchi, errore di cui per tacere di altri diè un triste saggio alla Propaganda nel 1862 il metropolita di Fogaras, e un indizio l'episcopato melchita nel primo degli articoli stipolati nel sinodo tenuto in occasione della scelta del patriarca,[1] ove senz'alcuna riserva protestarono d'impegnarsi „a non accettare alcuna mutazione dei diritti e consuetudini approvate dai canoni ed *accettate* dai Romani Pontefici"; le quali parole sebbene possano intendersi in senso esclusivo di ogni mutazione indotta dai privati, benigna interpretazione B appoggiata da monsignor Simeoni, e da monsignor patriarca di Gerusalemme che assistè a quel sinodo, non può negarsi però esser dure e forse anche sospette in bocca specialmente a monsignor Jussef; il bisogno finalmente in cui versano gli orientali di un ordinamento disciplinare, furono le ragioni addotte dal segretario in conferma della risposta affermativa da lui data a questo dubbio.

Nè gli sembrò trovare un ostacolo, a che il concilio s'interessi seriamente della disciplina ecclesiastica degli orientali per darle assetto, nella economia usata nei tempi andati dalla santa sede. Dapprima l'indulgenza che la madre chiesa ha mostrato agli orientali *poco* ha giovato: poco agli sciamatici, dacchè se si convertono oggi individui, è gran tempo che non si veggono tornare all'unione intere masse, se si eccettui il fatto dei Bulgari; poco ai cattolici che si sono più o meno mantenuti C in uno stato che certamente non può chiamarsi normale. E poi sono ben diverse le circostanze del futuro concilio da quelle del Fiorentino, sono ben diversi i tempi che corrono da quei di Clemente VIII, di Urbano VIII, di Benedetto XIV, di quei pontefici che videro tornare alla unione le nazioni orientali. 1° Abiurando quelle nazioni lo scisma mirava la santa sede sopra tutto a quel che più interessava, cioè a consolidarle nel dogma. Oggi le nazioni orientali sono calde nella fede. Bisogna dunque che il concilio si occupi seriamente della disciplina. 2° La santa sede facea assegnamento sulla opera dei ministri e dei pastori di quelle nazioni, sui sinodi che si sarebbero tenuti ecc.; ma essi hanno poco corrisposto a questa giusta sua aspettazione. 3° Finalmente la santa sede s'addattava allora alla debolezza di quei popoli, che nascevano alla vita del cattolicismo uscendo da quello stato di languore, d'inerzia, D di morte in cui erano state durante lo scisma. Se però allora erano bambine le nazioni orientali, sono oggi divenute adulte. È tempo adunque che partecipano ai vantaggi che nel suo vitale sviluppo è andata acquistando la chiesa universale.

Fu anche dagli altri risposto *affirmative*. Il canonico Roncetti aggiunse che avendo il Papa destinato una commissione a preparare le materie orientali pel futuro concilio, con ciò stesso ha indicato che il medesimo deve aver loro speciali riguardi. Il professore Rosi raccomandò che non si stabilisse una distinzione fra chiesa latina e chiesa orientale essendo una la chiesa cattolica; fu avvertito però essere appunto questo l'intendimento del Voto, di fare sparire possibilmente tale distinzione.

[1] Acta illius synodi habentur in tomo XLVI. *Synodi Melchitarum, ad annum 1864.*

Il reverendissimo David convenne coi preopinanti. Il sentimento del professore Piazza è espresso negli annessi fogli[1], di cui il segretario diede lettura: il detto consultore fu concorde anch'esso agli altri. Il padre Martinov disse: *Credo unam Ecclesiam catholicam.* Astraendo dunque dalle chiese orientali opinò il detto consultore che il futuro concilio debba estendere egualmente le sue sollecitudini a tutta la chiesa universale. Monsignor Howard si mostrò colpito non tanto dalla necessità di sottomettere gli orientali alla santa sede, o di distruggere l'antagonismo ch'è fra le chiese orientali e la latina, fini che potrebbero con altri mezzi raggiungersi, quanto dal bisogno, che l'Oriente entri a parte dello spirito che anima la chiesa universale. Furono dello stesso parere monsignor Jacobini e monsignor Simeoni, e questi a mostrare lo stato d'incertezza in cui trovansi gli orientali in fatto di disciplina recò ad esempio quanto riguarda gl'impedimenti, le dispense e i processi matrimoniali. Dalla ispezione delle risposte date dai vescovi al questionario loro inviato da Propaganda, risulta quanto è indeterminata e poco conosciuta da essi la teoria degl'impedimenti; sono note le loro pretese sul poter dispensare nei gradi di parentela sino al secondo; per la giudicatura delle cause matrimoniali sono mancanti di norme. Donde la necessità che il futuro concilio stabilisca un sistema.

Fu qui che monsignor Valerga notò, che se i prelati orientali sono consci del loro interesse, vedranno che nella dipendenza dal concilio ecumenico troveranno una guarentigia dirimpetto ai popoli e ai sovrani. Ora sono dessi che si creano le molestie col farsi superiori ai canoni, perchè da questo falso supposto sono appunto originate le importune domande onde vengono continuamente assaliti. Riconosciutisi però soggetti all'autorità suprema del concilio, potranno schermirsene col dire *non possumus*, come fanno i prelati latini; così egli acqueta in Oriente chi a lui ricorre per dispense o facoltà che solo il pontefice può accordare.

Non piacque al reverendissimo David la parola *antagonismo* inscritta nel dubbio, osservando che questo è più che altro negli spiriti. La stessa osservazione fece il padre Leonardo, il quale dopo aver diviso il dubbio in tre parti, e rispondendo *affirmative* alla prima, „se cioè il concilio debba avere particolari riguardi per le chiese di rito orientale"; e differendo al settimo dubbio la risposta alla seconda parte, „se cioè debba regolarne lo stato"; soggiunse quanto alla terza „e possibilmente distruggere l'antagonismo ecc.", che tal antagonismo consiste negli animi, nelle opposte tendenze od abitudini, e nelle reciproche censure dei missionari latini e del clero orientale. Vi convenne anche monsignor Simeoni.

Fu avvertito da monsignor patriarca di Gerusalemme che è vero consistere in ciò l'antagonismo che si ravvisa fra gli orientali e i latini, e che devesi addebitare il mantenimento del medesimo anche ai missionari latini, ma che questa parola, come si usa nel Voto altro non significa che differenza; differenza per altro spinta al di là dell'esigenze del mero rito. Sicchè suggerì monsignor Simeoni doversi intendere la frase *distruggere l'antagonismo* nel senso di procurare il maggior possibile ravvicinamento fra la chiesa latina e l'orientale.

Il segretario, il canonico Roncetti, il professore Piazza aderirono al voto rispondendo *affirmative in omnibus.*

[1] Non habebantur in codice.

Dubbio II.[1] Il segretario premettendo che questo dubbio potrebbe dirsi il cardine della quistione, ch'è se abbiasi a promuovere possibilmente nel concilio l'unità di disciplina, in appoggio della opinione affermativa trasse argomento dalla natura stessa della disciplina ecclesiastica, argomento confermato dal professore Piazza colle parole della recente pontificia costituzione *Cum ecclesiastica*.[2] Disse pertanto il segretario che chi consideri la parte sostanziale della disciplina nella sua natura o nel fine cui è diretta, è chiaro potersi anzi doversi estendere a tutta la chiesa, salvi i punti che o per mancanza di substrato, o per altra ragione siano ad alcuni luoghi inapplicabili. Se a mo' d'esempio si prenda la prima parte del gius canonico *De personis*, tutto ciò che tende ad assicurare alla chiesa la buona scelta di ministri e pastori, i loro diritti e doveri, tutto ciò che concerne i regolari nelle cose toccanti l'essenza della vita religiosa, perchè non dee praticarsi dagli orientali? Se si dia una occhiata alla seconda parte *De rebus*, e prima *de rebus spiritualibus*, le leggi che mirano a garantire la santità de' sagramenti, perchè si han da considerare come inopportune per gli orientali? Se si tratti *de rebus temporalibus*, perchè hanno a ritenersi estranei gli orientali alle norme sulla proprietà e sulla regolare amministrazione, e sull'uso conveniente dei beni della chiesa? Ai disordini cagionati in Occidente dai fabbricieri ha rimediato la santa sede colle note costituzioni di Pio VII *Non sine magno*, di Leone XII *Quo longius* e di Gregorio XVI *Dudum nos sollicitos*. Sono noti i disordini originati anche in Oriente dalla ingerenza dei laici in tali materie; e perchè con analoghe leggi conciliari non potrebbe provvedersi universalmente a questo inconveniente? Lo stesso in sostanza dicasi della terza parte del gius canonico relativa ai *giudizi*. E monsignor Simeoni avendo già percorso sulla scorta del Gallemart tutti i capi del Tridentino per un lavoro commessogli dalla commissione disciplinare, disse non averne incontrato alcuno che non possa applicarsi agli orientali essendo tutti più o meno desunti dalla natura stessa della cosa.

L'origine del dualismo disciplinare, proseguiva il segretario, è dallo scisma. Dopo che gli orientali si separarono dalla chiesa cattolica, fu allora che restarono colle antiche leggi modificate poi solo dall'arbitrio dei patriarchi, o dagli abusi che andaronsi poco a poco introducendo, e rimasero privi di tutte quelle benefiche disposizioni, che la chiesa medesima andò successivamente adottando. Che però convenga distruggere, per quanto si può, questo dualismo, è secondo la mente della santa sede, la quale si è adoperata, come ha potuto, per avvicinare gli orientali alla disciplina latina; e ne forniscono una prova i sinodi tenuti secondo le sue istruzioni, od anco da lei approvati come il sinodo *Libanese*, il sinodo di *Odiamper* e quello in parte di *Zamoscia*, in cui son pur frequenti le allegazioni del Tridentino.

Conchiuse il segretario con un trilemma: O si vuol fare nel futuro concilio una disciplina sola comune all'Oriente e all'Occidente, o una disciplina per l'Occidente ed un altra per tutte le chiese orientali; o finalmente una per l'Occidente e tante per l'Oriente quante sono le chiese di colà che si differenziano tra loro nel rito. La terza ipotesi non merita d'esser discussa, nè potrà venir in mente a nessun vescovo; altrimenti il concilio ecumenico si ridurrebbe per l'Oriente ad una raccolta di sinodi particolari. Quanto alla seconda, differendo fra loro in molti punti disciplinari le varie chiese di Levante, per introdurre tra loro l'uniformità, ognuno dovrebbe cedere qualche cosa all'altra; e perchè piuttosto non cedono tutte qualche cosa alla chiesa universale? Tanto più che potrebbe forse dirsi, che non è molto minore in alcuni punti la differenza che passa fra una chiesa orientale e l'altra, di quella che passa fra le chiese orientali e la latina. Che poi una chiesa orientale in fatto di disciplina ceda all'altra, è ben difficile per le gelosie, che ispira il sentimento di nazionalità, oggi così vivo e potente anche in Levante; per contrario davanti alla chiesa universale tutte le nazionalità scompariscono. Resta adunque ad abbracciarsi la prima ipotesi nel modo spiegato dal Voto.

In questa conclusione discese anche il canonico Ropcotti dicendo che per migliorare lo stato degli orientali conviene dar loro un sistema di disciplina, e questo esser dee appunto il sistema di disciplina universale.

Il reverendissimo David si fece a dimandare: l'assimilazione della disciplina è una tesi o un problema? Tale assimilazione se è ottima in teoria, è ben difficile ad attuarsi. Convien guardarla dal lato pratico per presentire le difficoltà che in se ravvolge. I vescovi certamente ne riceverebbero triste impressione al solo annunzio; e si noti che ognuno verrà coi pregiudizi suoi e della sua nazione, e anzi io so, disse, che taluni di essi hanno già ricevuto dal popolo il programma, secondo cui devonsi regolare nel futuro concilio. Ne si tema che abbia a consagrarsi il dualismo disciplinare, essendo esso già consagrato dai concilii, dalle costituzioni pontificie e dalla prassi stessa della santa sede. Tutti sanno che altro è la chiesa orientale, altro la latina; quindi si è eretta una congregazione speziale per gli Affari del rito orientale, e anche fra le commissioni conciliari se ne è deputata una apposita per gli orientali. È d'uopo certamente riformare le chiese orientali e ordinarne la disciplina. I vescovi ne sono persuasi, ma nell'eseguire tale riforma bisogna avere in vista lo stato attuale di quelle chiese. Mal si apporrebbe chi credesse che le medesime tutto ad un tratto possano elevarsi allo stato di perfezione cui giunse la chiesa latina. Questa vi giunse gradi a gradi; lo stesso dovrà fare la chiesa orientale. La riforma poi deve farsi, ma convien prendere i germi del nuovo sistema dal gius orientale; chè v'ha pur troppo un gius canonico in Oriente. Non è desso universale, non è abbastanza spiluppato; ma pur v'ha un complesso di canoni che reggono quelle chiese, quale v'era anticamente nella chiesa latina. Vagheggiamo l'unità, ma non è possibile troncare d'un colpo tutte le differenze che corrono fra le due discipline; l'unità è la meta, cui convien dirigere gli occhi; ma la è ancora intempestiva. Aggiunse poscia il detto consultore che ad assodare la disciplina occorrerebbe dividere i decreti conciliari in tre classi: i decreti della prima abbraccierebbero la chiesa universale; quei della seconda la latina, quei della terza l'orientale.

Non si tratta (prese qui a dire il professore Piazza) di rendere subito uniforme in tutto la disciplina orientale alla latina. Sempre si è fatta distinzione fra i canoni, com'ei li chiamò *fondamentali* della disciplina, e le particolari consuetudini, che o in parte ne modificano le disposizioni secondarie,

[1] „Se convenga regolare le disposizioni del concilio in guisa che obblighino egualmente le chiese latine non meno che quelle di rito orientale: ed evitar tutto ciò che potrebbe implicare la consecrazione del dualismo disciplinare, e dar motivo di ritenere il concilio stesso meramente occidentale".

[2] Edita pro Chaldaeis pridie kalendas septembris anni 1894, in qua de electione episcoporum peculiarium agitur.

e che suppliscono il vuoto da quelli lasciato. Questo possono pur ammettersi qualora abbiano i voluti requisiti, ed almeno non sieno disdette dalla legittima autorità della santa sede. I primi soli sono intangibili; questi devono essere l'oggetto principale del concilio, ed innanzi ad essi deve cedere qualsivoglia consuetudine, che perciò stesso sarebbe irragionevole ed inammissibile.

Essendosi poi invitato monsignor David dal medesimo consultore a dire qual è il codice di diritto canonico secondo cui si regolano gli orientali in genere, e almeno i Siri; ed avendo esso risposto che i Siri seguono il Nomocanone di Barhebreo [1], monsignor Howard e monsignor Valerga risposero che il Barhebreo riporta i canoni dei concilii fino al Calcedonese; questo codice adunque è incompleto, il suo autore è scismatico, e se hanno autorità i singoli canoni, la raccolta al dire del segretario non può ritenersi autorevole. Le medesime eccezioni presso a poco possono darsi alle altre collezioni di canoni, cui s'appoggiano gli orientali.

Non si tratta poi di distruggere il gius antico, che il segretario disse impropriamente chiamarsi *orientale*, essendo il primitivo gius universale della chiesa, ma di perfezionarlo dandogli quello sviluppo che secondo le varie circostanze non possono non avere le leggi umane, benchè basate sovra immutabili principii; la qual cosa non importerebbe, come non ha importato mai la distruzione delle particolari subalterne consuetudini sia nell'Occidente sia nell'Oriente, che non sieno in opposizione colla divina costituzione della chiesa e collo spirito dei canoni. Del resto qualora fosse indispensabile qualche riserva, il Tridentino, notò il canonico Roncetti, ne porge qualche esempio, come quelle relative ai regolari, al giuspatronato ecc. Si vuole per altro un vincolo (sono parole di monsignor Valerga) fra le due discipline, dunque si stabilisca un fondo comune a tutte le chiese. Ora dov'è un codice che presenti questo fondo comune? Non sono gli antichi concilii tenuti in Oriente, perchè mancano di tutte le successive necessarie disposizioni; non gli occidentali posteriori, perchè dagli orientali si disconoscono. Si faccia adunque un codice comune, che salvi però le legittime consuetudini, sebbene a patto che ne sia prima dichiarata la legittimità dalla santa sede; altrimenti vi saranno tanti codici particolari senza un centro d'unità disciplinare. La classificazione dei decreti conciliari concepita dal reverendissimo David, continuava monsignor Valerga, consagrerebbe il dualismo disciplinare, nè sarebbe possibile che il concilio si occupasse degli usi di tutte le chiese orientali per confermarli; un tal esame nella incertezza in cui sono gli orientali stessi a riguardo delle proprie consuetudini, sarebbe scabroso ed esigerebbe troppo tempo; d'altronde non si potrebbe presumere che il concilio li confermasse sens'averli prima minutamente esaminati.

Dopo ciò il segretario lesse alcuni rilievi del professore Piazza in risposta a questo dubbio nel senso del Voto.

Il professore Rosi fu d'avviso doversi stabilire alcune norme comuni; lungi però dall'abolire il gius orientale, si completi. Che poi debba mantenersi intatto il gius orientale, egli l'inferiva primieramente dal concilio Lateranese, che ammise le consuetudini ossia la disciplina degli orientali. Ed è stata questa a suo giudizio anche la mente della santa sede; poichè Benedetto XIV nella enciclica *Allatae sunt* dice che la santa sede tollerandole, le dette consuetudini *sic approbando firmavit*. Ed ecco perchè nella costituzione *Demandatam* proibiva all'episcopato melchita di praticare in esse veruna variazione.

Intorno a ciò si permise il segretario di osservare che il capo *Licet* del Lateranese *(suttinore volentes)* dimostra solo una tolleranza; che nella enciclica *Allatae sunt* si parla solo dei riti, scopo della enciclica, e di quella specie di riti, cui la santa sede tollerando conforma (§ 27); e se in detta enciclica dice altrove che la santa sede nel ritorno dei Greci procurò solo di svellere dai loro animi gli errori opposti al domma, *salva la disciplina*, intende *evidentemente* la disciplina liturgica [1]; che finalmente nella costituzione *Demandatam* si vuole unicamente porre un freno all'autorità de' patriarchi di cambiare da se i riti, e se si vuole, anche la disciplina.

Ma i vescovi, ripigliava il professore Rosi, si opporranno. Questa loro opposizione, rispondeva monsignor Valerga col canonico Roncetti, sarebbe irragionevole. Del resto bisognerà in seguito avvisare ai mezzi atti a fare che l'episcopato riconosca la ragionevolezza di queste vedute, posto che si convenga esiggerlo il vero bene delle chiese di Levante. Intanto il medesimo professore Rosi e monsignor Simeoni suggerirono che s'inviti la commissione teologica ad occuparsi della potestà che la santa sede ha di ordinare o cambiare come il rito così la disciplina, quando lo domandi il bene delle anime.

Il padre Leonardo rispose *affirmative* notando quanto alla seconda parte del dubbio che altro è consagrare il dualismo disciplinare con un atto positivo, altro ciò che si propone nel Voto.

Al dire del padre Martinov v'è un *gius* fondamentale nel Nomocanone usato dai Rutemi, che contiene i primi sette concilii generali e i particolari ammessi da tutti, onde presenta la disciplina cattolica antica. V'è dunque il fondo comune che si cerca: se ne suppliscono i difetti per mezzo dei concilii posteriori. Questo fondo, ripeteva monsignor Valerga, è sacro: si richiami come base delle idee generali. Due discipline non devono esistere, osservò monsignor Howard; il rito è indipendente dalla disciplina. L'Oriente fino a Fozio dettava leggi all'Occidente, così egli; questi rimase cattolico, e quello ebbe la sventura di cadere nello scisma. Oggi dunque tocca all'Oriente d'imbeversi dello spirito dell'Occidente. Sono avvenute col volgere degli anni nella disciplina varie mutazioni essenziali, com'è a cagion d'esempio la celebrazione del sinodo diocesano. Un canone del concilio Calcedonese, si diceva, proibiva ai vescovi di tenerlo; e questo oggi è una loro annua obbligazione. Conviene pertanto derogare in alcuni punti al gius antico, e lasciare quelle parti soltanto, che sono in armonia colle attuali condizioni della Chiesa. E si avverta in proposito che v'ha un canone nella collezione di Balsamone, da cui si prescrive che in que' punti, in cui non provvede il gius orientale, si supplisca col *gius* d'Occidente. Quanto all'autorità de' Nomocanoni distinse il detto consultore tra l'*estratto* dei canoni, come il decreto di Graziano, e il loro *commento*, e disse esser questo privo di autorità, ma quello non già. Del resto il perfezionamento della disciplina esigge tempo anche per l'Oriente. Basterà che il concilio Vaticano abbia tracciato le prime linee.

Monsignor Jacobini opinò esso pure esservi un gius per l'Oriente, come che poco osservato. In

[1] *Barhebreo* cod.

[1] „Salvis tamen et intactis ritibus ac disciplina, quam ante schisma servabant et profitebantur, quoque celebrando eorum antiquis liturgiis *de ritualibus* imitetur; quia unquam fidem Romani pontifices posscuerint, ut ad catholicam fidem redeuntes eorum ritum dimittere, et latinum amplecti deberent."

quanto ai punti principali della disciplina, questa A comprenda tutti indifferentemente i cattolici; rapporto alle specialità se ne tratterà in appresso. Così il prelato.

Monsignor Simeoni raccomandò che si faccia intendere ai vescovi che non si vuole loro imporre un peso, ma recare un beneficio. I concilii tenuti in Oriente obbligavano tutti; dopo la separazione gli orientali rimasero stazionari, ma la chiesa latina andò migliorando la sua disciplina. Se ha indotto mutazioni, vi fu spinta dalla necessità delle circostanze. Niuno pensa ad abolire tutti insieme gli antichi canoni; il concilio Tridentino fu alieno da questa idea. Lo sarà anche il concilio Vaticano, ma non trascurerà di dare ai detti canoni uno sviluppo, quale esigono i tempi, e così darà agli orientali un sistema di disciplina, che li trarrà dallo stato d'incertezza in cui trovansi.

L'eminentissimo signor cardinale presidente con- B siderando che l'errore nasce dalla ignoranza, nel desiderio di veder tradotto in atto le idee e il programma di monsignor patriarca di Gerusalemme, suggerì che si redigesse una specie d'*istruzione* da proporsi ai prelati orientali, quando saranno venuti in Roma; in cui coi modi i più soavi si mostri loro che le conclusioni del Voto sono ispirate unicamente dalla brama del miglior bene delle chiese orientali, ed anche secondo il vero interesse dell'episcopato. Tale istruzione sarà redatta dal professore Pianza, e riveduta da monsignor Valerga. Incaricò inoltre l'encomiata eminenza sua il segretario di proporre alla commissione teologica il tema sull'autorità della santa sede in ordine alla disciplina.

In esecuzione di quest'ordine fu scritto dal segretario il 4 settembre all'eminentissimo signor cardinale Billio presidente di detta commissione.

Serafino Cretoni segretario. C

22.

CONGRESSUS VICESIMUS SECUNDUS.

1869 septembris 10.

Sessione XXII tenuta il giorno 10 settembre 1869.

Presenti: l'eminentissimo presidente; consultori: monsignor Valerga, — monsignor Jacobini, — monsignor Howard, — padre Martinov, — padre Bollig, — padre Leonardo, — reverendissimo David, — canonico Roncetti, — professore Pianza, — il segretario. Assenti: monsignor Bruneni. — monsignor Simeoni, — padre de Hanebergh, — padre Theiner, — professore Rosi.

Si approva il verbale della sessione precedente. Proseguendosi la discussione del Voto di monsignor Valerga dal dubbio terzo[1], sembrò al segretario che dichiarandosi *esplicitamente* che anche le chiese di rito orientale sono comprese nelle disposizioni D disciplinari del concilio Vaticano, si verrebbe a confermare una massima vaga, ed anche pericolosa, che cioè gli orientali non sono tenuti alla osservanza delle costituzioni pontificie o conciliari in materia di disciplina se non vi sieno espressamente nominati. Una tal massima è molto cara agli orientali; che anzi è stata abbracciata anche da alcuni dottori fra i latini in guisa da costituire oggi comunemente anche presso noi un criterio per decidere sulla estensione di dette costituzioni alle chiese di Levante. Ora qual è il fondamento di questa massima? È il noto opinamento espresso da una consulta di teologi tenuta nel 1631, il cui testo si conserva nell'archivio di Propaganda. Quale autorità però ha la sentenza di quei teologi? quella appunto di un parere di consultori[1]. Il pontefice Benedetto XIV la riferì prima nell'opera *de Synodis* ecc., poi nell'enciclica *Allatae sunt*; in quella parve ammetterla, ma fu da lui composta la detta opera prima di ascendere al pontificato; nella seconda poi senza entrare nel merito della cosa, dice

[1] „Se a raggiungere questo intento debba dichiararsi *esplicitamente* che anche le chiese di rito orientale sono comprese nelle disposizioni conciliari, o basti farlo *implicitamente*, in modo però che non vi possa nascer dubbio."

[1] Cum magnus inter doctores agitetur quaestio de auctoritate illius responsi a theologis anno 1631 dati, quin tamen unquam ipsum responsum accurate in medium afferatur, operae pretium me facturum spero, si flamigerantem illam tabulam ex illicis originalibus edidero. Hae autem ejusmodi:

„Die 27 martii 1631. — Fuit congregatio in palatio eminentissimi domini cardinalis Capponi, cui interfuerunt septem cardinales, videlicet ipsemet dominus cardinalis Capponius, Bentivolus, Cusanus, Sancti-Sixti, Pamphylius, Ginettus et Trivultius, et reverendissimi domini Raymundus Tornellus et assessor Sancti Officii.

Omissis etc.

„Referente eminentissimo domino cardinale Pamphylio dubia et petitiones missionariorum cappuccinorum Orientis circa facultates eis a Sancto Officio concessas et alias eisdem, ut dicunt, necessarias; eaera congregatio considerans praedicta dubia discussione indigere, eumdem dominum cardinalem Pamphylium deputavit ad illa, petitionesque praedictas examinandas *cum aliquot theologis ab eo nominandis et eorum se consecundis*.

„Die 7 maii 1631. — In congregatione particulari post congregationem generalem de Propaganda fide coram sanctissimo in palatio eminentissimi domini cardinalis Pamphylii super dubiis et petitionibus missionariorum cappuccinorum Orientis, cui interfuerunt dominus cardinalis Pamphylius, reverendissimus magister Sacri Palatii, pater Horatius Justinianus, et pater Thomas de Affligiis theatinus.

„In eo primo relatis praefatis dubiis circa facultates a Sancto Officio concessas, congregatio ad primum dubium circa primam facultatem respondit *negative*, non esse potendam a missionariis licentiam ab episcopis schismaticis etc.

„Ad secundum dubium de sacerdotibus armenis et graecis cum sancta Romana ecclesia unitis, an possint absolvere a casibus reservatis, cum apud eos talis reservatio non existat: congregatio dixit discutiendum esse infrascriptum articulum in alia congregatione, videlicet: „An summus pontifex intendat graecos et alios *eodibus patriarcharum schismaticorum Orientis subditos* comprehendere in bulla Coenae Domini, aliisque constitutionibus apostolicis, in quibus casus sibi et sedi apostolicae reservat."

„Die 4 iunii 1631. — Fuit congregatio particularis super dubiis missionariorum Orientis in palatio eminentissimi domini cardinalis Pamphylii, cui una eminentia interfuit cum reverendissimis patre magistro Sacri Palatii, et patre Horatio Iustiniano, ac patre Thoma de Affligiis theatino.

Omissis etc.

II. Fuit latissime discussus articulus: „An summus pontifex intendat graecos et alios eodibus *patriarcharum schismaticorum* subditos comprehendere in bulla Coenae Domini, aliisque constitutionibus apostolicis, *in quibus casus sibi et sedi apostolicae reservat*."

Et post allegatum et ponderatum canonem 6 Nicaenae I synodi, cap. 17, sess. X, synodi VIII, et simul synodum Chalcedonensem circa epistolam sancti Leonis papae et eumdem canonem 6, epistolam primam Marcelli papae ad Antiochenos. Anacleti epistolam secundam, capite *Licet* de Baptismo, capite *Antiqua* de privilegiis, Gregorium Cyziconum, canones orientales, Azorium part. 1, lib. 5, cap. XI, q. 7, et Salas: sanctum Gregorium de tribus patriarchis etc. actum episcoporum Aegyptiorum, qui noluerunt subscribere praefatae epistolae sancti Leonis papae, quia tunc vacabat eorum sedes patriarchalis, epistolam synodicam eiusdem concilii Chalcedonensis, canonem 9 Constantinopolitani concilii primi et ad hoc sanctorum Leonis et Damasi Romanorum pontificum contradictionem, in quibus de potestate papae et patriarcharum, divisionesque provinciarum inter patriarchas late agitur, aut ex eis deducuntur diversa argumenta pro et contra supradictam papae potestatem.

Patres praedicti quoad dictum articulum convenerunt in negativam sententiam, quam tamen limitarunt tripliciter:

1° In materia dogmatum fidei;

2° si papa explicite in suis constitutionibus faciat mentionem, et disponat de praedictis subditis patriarchalium sedium, ut in casu schismaticorum bullae Coenae;

3° si implicite in eisdem constitutionibus de eis disponat, ut in casibus appellationis ad futurum concilium, et deferentia arma ad infideles, et similibus.

III. Fuit disputatum an in casibus, in quibus praefati subditi comprehenduntur quoad laqueum excommunicationis vel alterius censurae, sint etiam comprehensi quoad penetum re-

di non voler disputare di questa ch' si chiama *quistione:* e tale quistione non è stata posteriormente definita nè da alcuna congregazione di cardinali, nè da alcun pontefice. Non sarebbe dunque espediente che avesse l'aria il concilio di confermare la rimembrata massima, la quale poi avrebbe per lo meno bisogno d' essere bene chiarita e determinata; tanto più che la medesima ha costituito pur troppo un imbarazzo, quando si è trattato di regolare la disciplina degli orientali. Avea dichiarato il Sant' Offizio esser compresi gli orientali nella costituzione *Sacramentum poenitentiae* di Benedetto XIV *contra sollicitantes;* ebbene fra le difficoltà opposte da un vescovo siro nel 1867 vi fu ancor questa, che Benedetto XIV avea decretato non essere gli orientali obbligati alle costituzioni aventi per oggetto la disciplina qualora non vi si faccia di loro espressa menzione. Il perchè preferiva il detto consultore che si dicesse solo *implicitamente* che il concilio abbraccia anche gli orientali nel modo proposto dal Voto, che cioè nel preambolo si avertisse che *omnes christifideles cuiuscumque gentis et ritus* saranno tenuti all'osservanza del concilio medesimo. Una tal espressione è *sufficiente,* ei disse, allo scopo, in vista anche del modo, onde saranno redatti i decreti conciliari, i quali, come si è ideato, dovranno provvedere a tutti i casi sia colle disposizioni del diritto attuale, sia con quelle dell'antico, e perciò contempleranno gli orientali anche in quelle cose, in cui essi non potranno adattarsi alla nuova legislazione della Chiesa; è inoltre *opportuno* a fare scomparire intieramente il dualismo disciplinare. Nè si dica che rincrescerà agli orientali di vedersi preteriti nel concilio, ch' è la difficoltà proposta nel Voto; poichè 1° niuno sarà preterito dal concilio, posto che il concilio debba comprender tutti; 2° se non vi si nominano espressamente gli orientali, non vi si nomineranno neppure i latini, e così saremo tutti in pari condizioni; 3° vi sarà poi luogo a fare una onorata menzione delle chiese di rito orientale, ed è l'ideato capo *de Ritibus* il più conveniente per far menzione degli orientali, che appunto il rito è l'unica differenza che dee restare fra essi e i latini. Ivi si potrà anzi diriggere una parola di conforto, di simpatia verso codesta eletta porzione del gregge di Gesù Cristo, secondo la proposta di monsignor Valerga, proposta veramente degna di un patriarca cattolico. Rispose adunque il segretario: *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.*

Fu di contrario sentimento il canonico Ronceti sostenendo che non basta dir solo *implicitamente* che gli orientali saran tenuti all' osservanza del concilio Vaticano. Gli argomenti addotti furono: 1° la stessa quistione accennata dal preopinante fa vedere la necessità di una espressa dichiarazione; poichè quella massima è stata tenuta da molti teologi e canonisti, e rispettata dallo stesso Benedetto XIV, ed anche la Propaganda vi si è adattata, quantunque manchi in suo appoggio un' autorevole decisione; and' è che la sacra congregazione nella sua corrispondenza si astiene dal citare costituzioni, le quali esplicitamente non parlino anche degli orientali. Tale massima adunque servirà loro per esimersi dall' osservanza dei decreti disciplinari, quando non vi sieno espressamente nominati. 2° Vi sono in Oriente varii pregiudizi, per cui que' fedeli non si credono obbligati ai decreti della santa sede, qualora essa non li nomini. Ora conviene tener conto di siffatti pregiudizi. 3° Quando si è trattato di qualche legge gravissima, si è fatta per gli orientali un' esplicita dichiarazione, come quella del Sant' Officio relativa ai sollecitanti e agli ascritti alle sette massoniche. Dunque a parità di ragione convien oggi regolarsi nello stesso modo. 4° Un' esplicita dichiarazione riuscirà appunto allo scopo che si ha in mira, di abolire cioè il dualismo disciplinare. Si potrebbe fare la dichiarazione (aggiunse poscia lo stesso consultore) in termini da non urtare gli orientali, come per esempio se si dicesse che ritenendo il concilio esser le leggi disciplinari connesse col bene delle anime, intende obbligare tutti anche *gli orientali.*

Fu per altro avvertito dall' eminentissimo presidente non essere necessaria la esplicita dichiarazione. Come gli antichi concilii generali tenuti in Oriente obbligavano tutti anche gli occidentali, così tutti deve obbligare il futuro concilio, perchè ecumenico; anzi vi occorrerebbe una dichiarazione in contrario, qualora gli orientali non si dovessero intendere compresi nel concilio Vaticano. È pur vero che la massima suenunciata ha formato un criterio anche in Propaganda; ma è vero altresì che ha servito a mantenere il concetto delle due discipline. Ed è anche *falsa,* soggiungeva monsignor Valerga, perchè dal capo *Licet* del concilio Lateranense IV cui si appoggia, ne segue che allora solo gli orientali non sono obbligati alle costituzioni disciplinari, quando queste sono in opposizione delle loro legittime consuetudini. Convien pertanto, conchiudeva la prelodata eminenza sua, porre in chiaro

---

servationis, ita ut a suis sacerdotibus vel episcopis metropolitis et patriarchis absolvi non possint; et in hoc articolo patres fuerunt discordes. Nam eminentissimus dominus cardinalis et pater Horatius affirmativam tenuere sententiam, quod scilicet sint comprehensi et non possint absolvi ob claram mentem papae in reservatione: reverendissimus vero pater magister sacri Palatii, et pater Thomas negativam, tum quia apud Graecos nulla est casuum reservatio, tum quia subditi praedicti censuris irretiti ad sedem apostolicam sine periculo vitae, vel magna iactura bonorum accedere non possunt.

IV. Et postremo repetito particulari dubio praedictorum missionariorum occasione cuius fuit disputatum praecedenti articulus, an scilicet sacerdotes Armeni et Graeci-Uniti sanctae Romanae ecclesiae possint absolvere eorum subditos a casibus sedi apostolicae reservatis, attento quod in patriarchatibus orientalis ecclesiae non est in uso reservatio casuum, post diversas considerationes factas tam circa resolutionem particularis dubii de iure, quam circa prudentialem admonitionem missionariis tradendam, patribus placuit, ut diligentius praedictum dubium examinaretur.

Nell' originale protocollo esistente nel nostro archivio (dal quale sono stati desunti gli atti qui riferiti) si trova notata in margine la seguente avvertenza scritta di altro carattere: Non amplius examinatum fuit.

Proposto monsignor assessore del Sant' Officio a indicare, se da quella suprema congregazione fosse decisa quel dubbio, o altra analoga risoluzione fosse stata adottata, comunicò con biglietto dei 4 aprile 1867 una risoluzione dei 3 agosto 1639, di cui si è creduto opportuno riferire il solo primo dubbio, come quello che ha maggior connessione colle surriferite discussioni.

In congregatione habita in palatio eminentissimi ac reverendissimi domini cardinalis de Cremona die 7 iunii 1639 coram eminentissima dominatione sua fuerunt proposita dubia transmissa a patre Michaele Albertino societatis Iesu pro missionibus Archipelagi, quae per reverendos dominos qualificatores fuerunt resoluta ut infra:

1. Se li cattolici del rito greco abitanti in quell' isola siano compresi nelle scommuniche riservate alla sede apostolica, e particolarmente in quelle della bolla in Coena Domini.

R. „Affirmative quod attinet ad excommunicationes bullae Coenae. Idem dicendum de aliis aeque generalibus; sed possunt tamen excusari ex aliquo capite v. g. ignorantiae".

Omissis etc.

Feria IV, 3 augusti 1639.

Relata in congregatione coram generalibus inquisitoribus.

---

* Il cardinali Albizi, che nello stesso secolo fu assessore del Sant' Officio, nell' opera de *Inconstantia in fide,* cap. X, n. 35, citando questa risoluzione si esprime come appresso: „Quando tractatur de censuris in bulla Coenae Domini latis contra schismaticos, non est dubium illis comprehendi etiam orientales, ut fuit resolutum in sacra congregatione die 7 iunii 1639."

tutto ciò nella divisata istruzione, affinchè cessi finalmente quella confusione d'idee, per cui si sono tenuti i concilii generali nel rango dei particolari, come si è scambiata la nazionalità colla religione, il rito colla disciplina. Eliminati tutti gli equivoci cadrà ogni opposizione; e basterà dire che il futuro concilio obbliga *universalem Christi ecclesiam*.

Il reverendissimo David, di cui lesse il segretario il parere, suggerì una via media tra la dichiarazione esplicita e la implicita indicazione, ed era di fare un proemio in cui dopo aver toccati i vantaggi della unità disciplinare e lodati i tempi, in cui gli orientali si conformavano nella disciplina al resto della chiesa cattolica, si dicesse che il concilio intende far rifiorire un tal sistema, e perciò obbliga tutti i fedeli *cuiuscumque gentis et ritus*; ed assicurò che questa maniera atta anche a lusingare l'amor proprio degli orientali, sarebbe più che sufficiente pel massimo numero degli orientali che, com'ei disse, sono i migliori, e che i soli Greci, e questi non tutti, non si adatterebbero, ma non vi è altro modo, con cui si possa subito vincere la loro tenacità; conviene per essi fare assegnamento su di altri mezzi e sul tempo.

Accordandosi poi il reverendissimo David con monsignor patriarca (Voto § 39) sulla proposta di rivestire d'ora in poi le costituzioni pontificie di un carattere di universalità, esternò il desiderio di vedere questa sancita nel concilio Vaticano stesso; anzi opinava esser utile che si facesse nel concilio un capo sulle costituzioni dei Romani pontefici, sul valore ed estensione delle medesime, sulle condizioni necessarie richieste perchè le medesime abbiano forza d'obbligare, e sopra tutto sulla promulgazione; e in questo capo si potrebbero ancora indicare, quali fra le costituzioni già emanate sono obligatorie per gli orientali.

Il professore Piazza stimò anch'esso bastare che solo *implicitamente* si dica essere gli orientali compresi nei decreti conciliari, ossia che non si dica espressamente essi compresi; e ammise il proemio suggerito dal reverendissimo David.

Piacque pure al padre Leonardo che il concilio si astenga dalla dichiarazione esplicita; si riportò per altro alla risposta da darsi al dubbio VII. Valutando poi le osservazioni del reverendissimo David soggiunse che a raggiungere l'intento vi era anche un altro modo, ossia che ad imitazione di quanto dissero i padri del Tridentino rapporto alla sacra scrittura, che cioè: „Sacrosancta synodus ecc. libros tam veteris quam novi testamenti ...., *suscipit* et *veneratur*," i padri del concilio Vaticano orientali insieme ed occidentali dicessero *suscipimus omnes canones qui in hoc concilio edentur*.

Il padre Bollig e il padre Martinov aderirono al parere del reverendissimo David; e il secondo ravvisò utile il suesposto preambolo perchè si conosca l'importanza che hanno gli orientali nella chiesa. Egli per altro fu d'avviso doversi fare una dichiarazione *esplicita*, onde consti che gli orientali entrano nelle disposizioni del concilio. Se poi si tratti della quistione, s'essi sieno astretti all'osservanza delle costituzioni pontificie, disse che basta attenersi alla definizione del concilio Fiorentino sul primato di giurisdizione, che in tutta la chiesa compete al Papa. Del resto è malagevole a suo giudizio pronunziare sul piano di monsignor patriarca, rimanendo nelle *astrazioni*; quando si prenderanno in rassegna i singoli decreti del futuro concilio, sarà facile decidere se e come applicarli alle chiese di Levante. Allora svaniranno molte difficoltà, si vedrà in fatti che vi sono pur molti punti in cui gli orientali sono in pari condizione coi latini: e che anche nei gius e consuetudini orientali v'è il fondamento delle nuove leggi, che vogliono farsi. L'esempio che recò fu quello dei capitoli, che fin dal secolo XIV e XV esistono fra i Ruteni; onde sarà facile a detta del medesimo consultore provvedere per le chiese Rutene al caso della sede vacante. Non mancò per altro di osservare monsignor Jacobini che siffatti capitoli non erano approvati, e la ragione ne era per non vedere lo scoglio, che si metta a capo di una diocesi col titolo di vicario ed altro un prete avente moglie e figli; che in questo secolo specialmente se ne approvarono alcuni; che anche nell'approvare i capitoli di Leopoli e di Premislia, il che seguì nel 1864, non si volle interloquire sul caso della sede vacante e sul diritto di nominare il vicario capitolare; che a tenore del sinodo di Zamoscia (Tit. V *de metropolitano*) è il metropolitano che amministra le sedi vacanti, ove si tratti delle suffraganee; e ove si tratti della metropolitana, è il vescovo vicinore, prima che la santa sede ne costituisca l'amministratore, e che la santa sede non suol riconoscere il vicario o amministratore delle diocesi vacanti, che suole scegliersi dai Rutenі deputando essa chi deve governarle sino alla elezione del successore.

Al canonico Roncetti e al padre Martinov associossi monsignor Howard nel ritenere necessaria ed opportuna la dichiarazione *esplicita*; e questa a parer suo si contiene nel preambolo che si è immaginato. La disciplina, si soggiunse, di Oriente è in molte cose diversa da quella della Chiesa universale, ed anche mancante. Il futuro concilio detterà leggi relative solo ad alcuni punti disciplinari; volendo dunque che gli orientali si regolino a tenore del concilio, vi rimarrà nella loro disciplina un vuoto, cui bisognerà altrimenti riempire. A questo scopo converebbe 1° indagare le disposizioni della disciplina antica, 2° le mancanze della disciplina orientale per supplirvi con quella della Chiesa d'Occidente; 3° le differenze fra l'una e l'altra per riavvicinarle ove si può, e ove non si possa, lasciare intatte le consuetudini. Così monsignor Howard, cui rispose monsignor Valerga che nell'esame dei dubbi seguenti si presenterebbe l'occasione di ventilare la sua proposta.

Il sentimento di monsignor Jacobini fu consono a quello degli altri eccetto i tre suddetti consultori, che cioè si dica *semplicemente* che il concilio abbraccia anche gli orientali. Ciò è secondo il concetto dell'unità disciplinare che vuolsi promuovere; altrimenti mostreremo di dubitare se in passato gli orientali si comprendessero in que' decreti o costituzioni, in cui non si faceva di loro espressa menzione. Il capo *de Ritibus* offre il luogo più acconcio per mentovare gli orientali, affinchè non si abbia più a mescolare il rito colla disciplina, dovendo questa unificarsi e quello rimanere vario e molteplice presso le varie nazioni di Levante.

Da ultimo monsignor Valerga non trovò espediente il preambolo concepito dal reverendo David, 1° perchè il concilio non deve fin dal principio mettere in discussione la sua universalità; 2° perchè il concilio incomincierebbe a trattare del particolare prima di aver disposto del generale, laddove nei concilii si pratica l'opposto; 3° le idee esposte dal reverendo David, disse monsignor patriarca, son buone; ma piuttosto se è d'uopo esporle in concilio, s'inseriscano in forma di conclusione; 4° la santa sede non ha in mira di tentare l'abolizione delle legittime consuetudini: perchè dunque sul cominciare del concilio gettar l'allarme negli animi, e provocare una coalizzazione dell'episcopato orientale? Se si facessero in principio decreti soltanto

poi latini, osservò qui l'eminentissimo presidente, i prelati orientali si asterrebbero dal dare il voto, e il concilio Vaticano nel Levante incontrerebbe la sorte degli altri concilii ecumenici celebrati in Occidente, che sono cioè poco conosciuti colà e niente osservati.

Ma si tratta d'impiantare un nuovo sistema, disse il reverendo David. Il concilio, ripigliava monsignor Valerga, emanerà i suoi decreti per tutti; se i vescovi di Levante metteranno in campo dubbii sulla forza delle disposizioni conciliari per le loro diocesi, si rigetti la mozione al termine del concilio; se poi nel corso delle discussioni essi saranno tranquilli, prima che si sciolga l'assemblea si dica chiaramente che il concilio abbraccia tutte le chiese e si forniscano tutte le spiegazioni, che si son venute dando, durante l'attuale discussione: così non si potrà dire che siasi agito per sorpresa. Del resto si faccia nel capo *de Ritibus* la menzione più ampla degli orientali abbondando anche in senso loro. Nè mancheranno poi argomenti anche *ad hominem* per rispondere agli orientali oltre quelli tutti addotti già in questa e nella precedente adunanza. I prelati orientali sanno pur troppo che la disciplina non è immutabile. Monsignor Maxlum nel sinodo Gerosolimitano giunse a dire (e può credersi che la sua parola fosse l'eco di quella di molti della sua nazione) che la disciplina può mutarsi non solo dai concilî ecumenici, ma anche[1] dai nazionali e perfino dai provinciali.

Quanto poi alle proposte del reverendissimo David relative alle *costituzioni pontificie* osservò monsignor patriarca che le opportune notizie ed istruzioni trovansi nei trattatisti, e che difficilmente il concilio s'interesserebbe di siffatti dettagli.

Finalmente monsignor Patriarca sottopose all'eminentissimo presidente il dubbio se non fosse espediente che l'eminenza sua interpellasse nella prossima adunanza la commissione direttrice sul disegno proposto nel Voto per sentire se si ammetta, protestando che non s'intende di distruggere i decreti formulati dalle altre commissioni, ma solo d'intercalarvi le disposizioni generali dell'antico diritto per provvedere agli orientali in quei punti, in cui si giudicherà lasciarli esenti dal prescritto della nuova legislazione. E avendo notato monsignor Jacobini, che non sarà facile generalizzare i decreti della commissione poi regolari attesa l'esenzione che pone fra i religiosi latini e gli orientali un grande divario, osservò monsignor patriarca che si riduce a ben poco la dipendenza in Oriente dei monaci dai vescovi, e ne addusse in prova il disposto del sinodo Gerosolimitano dei Melchiti, a secondo del quale i monaci sono affatto esenti dalla giurisdizione dell'ordinario diocesano nel reggimo interno del monastero, nell'elezione del superiore ecc.

L'eminenza sua degnò assicurare la commissione, che avrebbe tenuto proposito della cosa alla direttrice nel senso divisato fin qui per quindi aver comunicazione dei lavori apparecchiati dalle altre commissioni.

Dubbio IV[2]). Tre ipotesi qui si presentano al dire del segretario: 1° che il concilio dichiari espressamente salve le consuetudini degli orientali; 2° che dica soltanto che qualora taluno dei decreti conciliari riesca meno opportuno in qualche luogo, gli ordinarii espongano le loro ragioni alla santa sede che provvederà; 3° che non usi veruna *generale* riserva. Sarei lontano dalla prima ipotesi, si disse, considerato l'abuso che si è fatto di queste *consuetudini* passate poi in *prerogative*, sebbene si trattasse talvolta di consuetudini che meritavan piuttosto nome di corruttele, perchè contrario allo stesso diritto vigente colà. È questo il mezzo con cui spesso gli orientali hanno voluto esimersi dall'obbedire ai decreti della santa sede. Non costa molto invocare una consuetudine *contra* o *praeter legem*, ma è ben difficile alla santa sede accertarsi della esistenza della medesima, e delle condizioni che ne dovrebbero costituire la leggittimità. Nè sembravagli sufficiente di limitare la riserva alle consuetudini *approvate* o *da approvarsi*. Imperocchè in questa ipotesi prima che gli orientali constatino esser approvate le loro consuetudini od esser degne d'approvazione dovrà passare un lungo intervallo di tempo. Or bene in questo frattempo, che sarà di qualche anno, gli orientali (dimandava il detto consultore) osserveranno i decreti del concilio o conserveranno le loro consuetudini? Se li osserveranno, accadrà che quando i decreti del concilio saranno andati già in vigore, e gli orientali vi si saranno adeggiati, verrà la santa sede a derogarvi col sancire le diverse ed opposte consuetudini. Se poi gli orientali non li osserveranno, il che è più probabile, queste stesso è un male cui bisognerebbe precludere la via. Come si elude col pretesto della consuetudine un decreto, così potranno eludersi tutti gli altri; così il concilio comincierà per essere postergato in alcuni punti, e si ridurrà poco a poco per l'Oriente a lettera morta. Sarei lontano altresì, continuava lo stesso consultore, dalla seconda ipotesi, ossia dalla clausola più generale e indeterminata che ricavasi nel Voto (§ 39) dalla decretale di Alessandro III capite *Si quando* de rescriptis. Questa va certamente soggetta a minori inconvenienti che la prima, ma prima che l'usasse il Vaticano, sarebbe bene sapere, se sia stata usata da altro concilio ecumenico. Le riserve del Tridentino altra volta mentovate sono tutte particolari, e di tal genere non mancheranno nel concilio Vaticano per gli orientali (come sarà quella concernente il celibato); e particolare altresì è quella di Alessandro III perchè relativa alla esecuzione dei rescritti e grazie speciali, i quali si ravvisinino dagli ordinarii surrettizii od orrettizii. Ora un tal difetto, interloquiva l'eminentissimo presidente, può bensì aver luogo nei rescritti, ma non già nei decreti di un concilio, che si emettono alla presenza di tutti gli aventi interesse. Resta dunque, conchiudeva il segretario, la terza ipotesi, che cioè si faccia a meno di qualunque clausola o riserva generale; riserva, che non gli sembrava necessaria, quante volte i decreti del concilio sieno formulati in modo, da provvedere a tutti i casi, e ove non si può col gius nuovo, coll'antico. Non si sa che nei concilii generali di Occidente i vescovi latini abbiano preteso una simile riserva, eppure vi saranno state certamente in alcune diocesi consuetudini che venivano ad esser colpite dalle leggi che i detti concilj emanavano. E perchè dunque oggi una tale specialità? Queste riserve possono dirsi *implicite* in ogni legge ecclesiastica; siamo poi sicuri che ancorchè si tacesse nel testo del concilio qualunque riserva, non tarderebbero in seguito le istanze a favore delle consuetudini; ma non occorre nel concilio stesso appianar la via a siffatta domanda. Fin qui il segretario.

Monsignor Valerga per altro d'accordo coll'eminentissimo presidente rispose che atteso il carattere degli orientali, o a calmare le loro apprensioni *è indispensabile una clausola* che salvi le loro con-

[1] e cod.

[2] „Se a dileguare qualsivoglia apprensione o timore per parte dei prelati orientali sia necessario dichiararne salve le consuetudini approvate o da approvarsi dalla santa sede, ovvero basti usare altre espressioni più generali, e quali."

suetudini; questa però potrà lasciarsi alla fine del concilio, veduta cioè l'attitudine che si avrà preso l'episcopato orientale. A questa spiegazione si rimise il segretario.

L'unità di disciplina, prese a dire il canonico Roncetti, che si promuoverà dal concilio dicendo implicitamente a tenore della risposta data al dubbio precedente, che tutti vi si debbono conformare, desterà negli animi degli orientali serie apprensioni. Abbondiamo dunque in clausole, e queste si facciano anche gradatamente, dichiarando prima che si salvano i riti, poi le consuetudini, e prima le già approvate, poi quelle da approvarsi. Sta in diritto, aggiunse, che le consuetudini particolari restino dopo emanata una legge generale; ma qui si fa una questione di *prudenza*. Io ritengo dunque opportuna e in questo senso necessaria la riserva come dei riti, così delle consuetudini orientali.

Fu esiandio *in voto* di monsignor Valerga il reverendissimo David, del cui opinamento scritto porse lettura il segretario. Ma avvertì che già si sarebbero dovute esaminare le consuetudini degli orientali dalla nostra commissione, o che almeno il concilio stesso dovrebbe istituirne l'esame; e che volendosi questo omettere, a parer suo, nell'intento di stabilire senz'altro l'unità di disciplina, occorre almeno rimediarvi colla progettata riserva; la quale, aggiunse poi a voce, ad ogni modo non farà male; perchè mentre tende a tranquillizzare gli spiriti, almeno durante il concilio, nè iscema la forza delle sue decisioni.

Fu dato anche lettura di un lavoro elucubrato dal professore Piazza in risposta a questo dubbio, le cui conclusioni furono che le consuetudini disciplinari sia liturgiche sia canoniche degli orientali non sono mai state approvate dalla santa sede, ma semplicemente tollerate; che seppur si volesse ammettere un'approvazione positiva, riguarderebbe per certo il solo rito in generale, ma non in specie e nelle sue dipendenze, nè si potrebb' estendere alla disciplina *canonica*, fatte ben poche eccezioni; che nel concilio non debba farsi veruna *generale riserva* nè sulle consuetudini nè sulla inopportunità di qualche canone ad alcune località. Tal lavoro, che in genere fu lodato per la sua dottrina ed erudizione, a giudizio di monsignor Valerga sarà utilissimo per l'esame che si dovrà fare delle consuetudini orientali.

Dal padre Leonardo fu notato che sarebbe d'uopo che apprendessero i vescovi in concilio la portata della clausola *salvis consuetudinibus* ecc. onde non credessero che con questa venissero a dichiararsi esenti dall'osservanza delle leggi del concilio stesso, e che a[1] tal effetto sarebb'espediente che si usasse[2] da tutti, compresi gli orientali, la formola *suscipimus omnes canones* ecc. da lui superiormente additata. Ma rispose monsignor patriarca che supplisce a questa formola la firma stessa che tutti i membri del concilio apporranno al testo del medesimo.

I padri Bollig e Martinov approvarono essi pure la formola *Salvis* ecc.; così hanno praticato, osservò il secondo, trattando non solo del rito, ma anche della disciplina, i Romani pontefici ed i concilî.

Sembrò egualmente necessaria la ripetuta clausola ai monsignori Howard e Jacobini. Il primo però insistè sull'obbligo, che incomberà ai vescovi di segnalare le consuetudini approvate, e quelle meritevoli di esserlo; altrimenti toccherà alla santa sede di esiggere la piena esecuzione degli ordini del concilio Vaticano. E aggiunse monsignor Jacobini che vi saranno pure delle consuetudini legittime, che dovranno rimanere illese.

Serafino Cretoni segretario.

23.

CONGRESSUS VICESIMUS TERTIUS
1869 septembris 17.

Sessione XXIII tenuta il giorno 17 settembre 1869.

Presenti: l'eminentissimo presidente; consultori: monsignor Valerga, — monsignor Simeoni, — monsignor Jacobini, — monsignor Howard, — padre Martinov, — padre Bollig, — canonico Roncetti, — professore Piazza, — il segretario. Assenti: monsignor Brunoni, — padre Theiner, — padre de Haneberg, — padre Leonardo, — professore Rosi.

Continua la discussione del Voto di monsignor Valerga.

Al dubbio V[1] fu risposto *affirmative*, riconoscendo tutti assai utile il presentare agli orientali cattolici ed anche sciematici, un compendio delle verità fin qui definite, e di quelle segnatamente opposte all'eresie che germogliarono in Oriente. Sembrò anche di facile esecuzione siffatto compendio, potendosi all'uopo profittare delle stesse professioni di fede, e sopra tutto di quella di Urbano VIII di santa memoria fatta appositamente per gli orientali, *quae continet multarum haeresum detestationem, et alia pro his (Orientis) regionibus necessaria*, come si espresse il Sant'Offizio in un decreto del 1642 riferito da Benedetto XIV nella enciclica *Allatae sunt* e rammentata dal segretario. Quanto al modo poi di compilare questa somma dei dommi rivelati, fu osservato che le antiche definizioni insieme alle nuove potrebbero inserirsi nella *esposizione di fede*, che il concilio proporrà a tutti indifferentemente ai vescovi, sieno latini sieno orientali; così niuna suscettibilità verrà ad urtarsi; perchè come tutti in principio dell'assemblea si accorderanno nel fare la professione di fede (che trattandosi dell'episcopato cattolico insieme riunito si ritenne dover essere la stessa, poco sembrò opportuna quella di Pio IV perchè mancante dei punti relativi agli errori posteriori), così tutti in seguito si associeranno nel canonizzare la fede medesima in una più dettagliata esposizione.

Il professore Piazza raccomandò che si avesse riguardo alla ingerenza dei laici nelle cose di chiesa, su di che si ha una decisione del concilio Lateranese... ..., e che si riportassero le dichiarazioni contenute nella bolla *Auctorem fidei* in ordine alla disciplina.

Dubbio VI[1]. — La risposta al dubbio VI fu *affirmative*. È indispensabile, si disse, questo capo *de Ritibus*. Tanto più fa di mestieri mostrare che si voglion salve le differenze liturgiche fra l'Oriente e l'Occidente, quanto più si cercherà di attenuare le differenze disciplinari, altrimenti s'incorrerebbe la solita accusa di voler latinizzare gli orientali. Con questo intento gioverebbe altresì, come si suggerisce nel Voto, riportare al rito molte cose, che hanno realmente con esso una più o meno prossima relazione, come le astinenze, i digiuni, le feste, il calendario, certi usi concernenti l'amministrazione de' sagramenti ecc. e solo potrebbe esprimersi il desiderio che i vescovi s'intendessero fra loro per introdurre possibilmente una qualche uniformità su tali materie presentando analoghi progetti all'esame

[1] *a* om. cod.
[2] *necessero* cod.

[1] „Se oltre i decreti che farà il concilio in materia di fede convenga richiamare tutti i dommi finora definiti, specialmente ne' punti controversi fra gli orientali."
[2] „Se convenga rediggere un capitolo *de Ritibus* nel senso proposto dal Voto."

e all' approvazione della santa sede, quando ciò non riuscisse praticare nel concilio stesso.

Dubbio VII[1]. Al VII dubbio si rispose *provisum in secundo*. Fu da taluni parlato di un codice di disciplina, ossia di un *manuale iuris* che tutto in se contenesse le disposizioni canoniche. Fu avvertito per altre da monsignor Jacobini che il concilio ecumenico non potrebbe certamente occuparsene, e simile proposta era stata rigettata dalla commissione disciplinare. Furono letti alcuni fogli del reverendissimo David in risposta a questo dubbio.

Dubbio VIII[2]. In risposta al dubbio VIII, ammessi i mezzi sia *negativi* sia *positivi* proposti nel Voto, aggiunsero i consultori che non converrebbe palesare ai vescovi orientali, appena venuti a Roma, il programma di monsignor Valerga, almeno in tutta la sua estensione, potendo gettar l' allarme fra loro e provocarne una coalisione. Il concilio dovrebbe dettare le sue leggi conscio della sua universalità; se si mettessero in campo dei dubbi, dovrebbero respingersi al termine dell' assemblea; allora, ancorchè i vescovi orientali fossero stati sempre tranquilli, bisognerebbe apertamente dimostrarsi e pronunciarsi, affinchè non si avesse a dire che si fosse agito per sorpresa. Nondimeno sin dal principio potrebbero iniziarsi trattative coi prelati orientali, solo però in quei punti in cui non evvi la pretesa lesione delle prerogative del popolo e dei diritti dell' episcopato, e di quei speciali, su cui il concilio dovrà interloquire, come quello della Cresima. Sarebbe quindi opportuno di deputare sin d' ora alcuni soggetti che si giudicassero i più idonei al delineato incarico, e fornir loro convenienti istruzioni.

Fu da ultimo proposta da monsignor Howard e ventilata dalla commissione una difficoltà. Volendo il concilio Vaticano, si disse, promuovere l' unità di disciplina, e prevedendosi d' altronde che forse per la moltiplicità delle materie, o per altri motivi si limiterà ad alcuni pochi punti disciplinari, i quali non saranno se non altrettante addizioni o modificazioni della vigente legislazione latina, alla quale finora si sono creduti estranei gli orientali, vi rimarranno fra loro moltissimi altri punti pei quali mancheranno di ogni canonica disposizione. In questo caso sarebbe ben scarso il risultato del concilio in ordine agli orientali, e la santa sede si troverebbe ancor ben lungi dallo scopo bramato. Se d' altro lato il compito di proporre un corpo di diritto canonico si lascia ai vescovi orientali e ai sinodi che terranno, essi secondo l' osservazione di monsignor Valerga o aderiranno al disposto dei canoni antichi, o consagreranno le loro consuetudini, e in tal modo si manterrebbe il dualismo disciplinare, la dissonanza che vuolsi rimuovere. Ove dunque ricorreranno per riempire quel vuoto? Il concilio Tridentino oltre all' essere il fondamento dell' attual gius della Chiesa, parve che offra a preferenza degli altri concilj ecumenici l' idea di un codice, o ne contenga almeno i germi, come rifletteva monsignor Valerga. Posto ciò si potrebbe dichiarare, che il Tridentino obbliga tutti anche gli orientali. Quindi si presenterebbero due progetti: 1° di fondere nel concilio Vaticano il Tridentino nei punti principali e di più facile applicazione, insieme alle opportune costituzioni pontificie che gli susseguirono; ovvero 2° qualora non si potesse ciò effettuare, dichiarare almeno che in tutti i punti a cui non avrà provveduto il concilio Vaticano, si dovrà ricorrere al Tridentino. Nell' una e nell' altra ipotesi converrebbe usare la clausola suindicata *salvis consuetudinibus* ecc. La commissione direttrice ne' superiori suoi lumi farà la scelta fra i due progetti.

Dubbio IX.[1] Nel rispondere finalmente al dubbio IX si disse che qualora piaccia agli eminentissimi padri componenti la commissione direttrice di veder realizzato il piano di monsignor Valerga, è necessario che si riuniscano gli schemi dei decreti preparati dalle altre commissioni, specialmente da quella disciplinare e dall' altra pei regolari, e che una commissione mista s' interessi di modificarli a seconda di quanto si è detto sottoponendoli poi all' esame e all' approvazione della medesima commissione direttrice.

Fu data lettura di alcuni fogli del reverendissimo David intesi specialmente ad indicare i mezzi da usarsi dopo il concilio per promuovere la vera uniformità di disciplina tra gli orientali e i latini.

L' eminentissimo signor cardinale presidente ordinò al segretario di rimettere a monsignor segretario della commissione direttrice un estratto dei verbali di questa e delle altre due precedenti discussioni.

Fu eseguito quest' ordine il giorno 19 del corrente mese.[2]

Serafino Cretoni segretario.

24.

CONGRESSUS VICESIMUS QUARTUS
1869 septembris 24.

Sessione XXIV tenuta il giorno 24 settembre 1869.

Presenti: l'eminentissimo presidente; consultori: monsignor Valerga, — monsignor Jacobini, — monsignor Howard, — padre Martinov, — padre Bollig, — professore Rosi, — professore Piazza, — canonico Roncetti, — reverendissimo David, — il segretario. Assenti: monsignor Brunoni, — monsignor Simeoni, — padre Theiner, — padre Leonardo, — padre de Haneberg.

Discussione del voto del reverendissimo professore Rosi: *De impedimentis conditionis, consanguinitatis et affinitatis ex copula licita* ecc.

Dubbio I.[3] Fu prenotato dall' autore del Voto che la questione proposta nel primo dubbio si dovè da lui mandare innanzi alle questioni concernenti i singoli impedimenti, che si direbbero nuovi per l' Oriente, poichè la medesima tende a sciogliere una difficoltà che ricorre nel trattare tutti i detti impedimenti, che, ove non si dilucidasse sin dal principio di questa trattazione, non si saprebbe in seguito come valutare, e che finalmente quantunque considerata in astratto, ossia isolatamente dai singoli impedimenti ha sempre il medesimo valore.

La presente questione, così il segretario, è simile a quella promossa nel concilio Tridentino dal padre Laynez generale dei Gesuiti (Pallavicini, *Storia del concilio di Trento* l. 22, c. 14) quando trattavasi della clandestinità, e cercavasi di renderne immuni gli eretici. Il concilio adottò allo scopo una forma tutta nuova e speciale di promulgazione. Oggi si tratta di esimere gli scismatici dai nuovi impedimenti, che forse imporrà il concilio Vaticano; e a quest' effetto si propone nel Voto di formularne i decreti in guisa che abbiano vigore soltanto nella chiesa cattolica. Due sembrano essere le difficoltà,

[1] „Se stabilire *possibilmente* l'uniformità della disciplina."

[2] „Se usare all' effetto i mezzi proposti dal Voto, o altri consimili, e quali."

[1] „Se e quali mezzi pratici occorrerebbe usare per conseguire lo scopo totale del Voto."

[2] Vide supra, vol. 595-601.

[3] „An expediat ita decreta futuri concilii enunciari quae ad impedimenta matrimonium dirimentia referuntur, ut ea vim quidem habere intelligantur inter catholicos, non item per se efficiant atque irritent matrimonia acatholicorum."

almeno principali, che si presentano contro tale proposta: 1° Non conviene che la Chiesa rinunzi alla potestà che ha sui figli ribelli. La rinunzia per altro, osservava il segretario, è meramente parziale, perchè in questo solo caso la Chiesa rinunzia al suo diritto, e lo fa liberamente e per il bene delle anime, cui ella come madre ha sopra tutto a cuore. Questa rinunzia pertanto non pregiudicherebbe all'autorità della Chiesa sugli scismatici, che anzi, opinava commendatamente il segretario, ne conterrebbe un ulteriore conferma. Perocchè se la Chiesa nel concilio formolasse in modo i decreti in discorso da obbligare soltanto i cattolici, con ciò stesso implicitamente significherebbe d'aver l'autorità di obbligare anche gli scismatici, poichè altrimenti non occorrerebbe tale riserva o limitazione, la quale evidentemente suppone competere alla Chiesa il diritto di obbligare anche altri oltre i cattolici: in una parola *exceptio firmat regulam in contrarium*, e nel caso nostro si tratterebbe di una eccezione.

2° L'altra difficoltà è che i scismatici in tal caso si troverebbero in miglior condizione dei cattolici; ma è d'avvertire, continuava il segretario, che gl'impedimenti matrimoniali non sono poi leggi penali ma favorevoli, favorevoli al sagramento di cui tutelano la santità e l'onestà, e per ciò stesso ai fedeli, in quanto li allontanano da unioni men sante ed oneste. Oltre di che gl'impedimenti che restano a stabilirsi per gli orientali, e che si noverano dal professore Rosi, cedono apertamente a vantaggio dei fedeli stessi. Tali sono a chi li consideri attentamente l'impedimento del delitto, quello del ratto, quello dell'affinità *ex illicita copula*. Accordandosi dunque col Voto il segretario parlò del modo con cui si potrebbero limitare i decreti relativi ai nuovi impedimenti da imporsi, e notò che se si dicesse con questi od altri termini equivalenti *huiusmodi impedimenta vigere in Ecclesia catholica*, a parer suo si potrebbe *per lo meno* dubitare, se rimarebbero salvi i scismatici, poichè potrebbe dirsi che la Chiesa cattolica è la Chiesa di Gesù Cristo, e anche i scismatici sono soggetti alle leggi della Chiesa di Gesù Cristo. Opinava quindi che si dovrebbe dire più chiaramente che tali impedimenti *afficiunt catholicos*.

Fu per altro risposto da monsignor Jacobini e monsignor Valerga coll'eminentissimo presidente che è pur troppo gravissimo l'inconveniente che vuolsi sfuggire di tanti matrimonii nulli, di tanta prole illegittima malgrado la buona fede di molti scismatici, perchè questa li salverebbe solo dal peccato; che d'altro lato però la formola proposta è affatto inaudita nei concilii; che non conviene che la Chiesa dica di rinunziare anche in un sol caso alla autorità che le compete sugli eretici e i scismatici; che pur troppo nella ipotesi i scismatici sarebbero in miglior condizione dei cattolici, perchè gl'impedimenti entrano veramente fra le leggi odiose, essendo altrettante inabilità che restringono la libertà individuale in ordine al matrimonio; che facilmente il concilio di Trento lungi dall'abbracciare una tale formola, si appigliò ad un partito ben diverso, e che conciliava l'esenzione degli eretici col decoro della Chiesa.

Il canonico Roncetti considerando l'autorità che ha la Chiesa anche sui scismatici, e la prassi dei concilî e dei Romani pontefici, che nei loro decreti o costituzioni non hanno mai fatto una eccezione a favore dei dissidenti, fu d'avviso che i decreti del concilio ecumenico concernenti gl'impedimenti dirimenti sieno proposti generalmente in guisa che *afficiant omnes baptizatos*: tutto al più (trattandosi di un nuovo impedimento dirimente da apporsi dal concilio Vaticano) potrebbe pensarsi se convenisse o scanso del suddivisato inconveniente di adottare la cautela usata dal Tridentino o altra. Se non che osservò l'eminentissimo presidente esser diverso il caso attuale da quello del Tridentino. Il Tridentino imponeva una legge nuova; oggi si tratta d'impedimenti già in vigore nella Chiesa universale, e taluni esistenti già anche in alcune delle chiese orientali; la clausola adunque del Tridentino che farebbe dipendere l'esistenza e la forza del relativo decreto dalla promulgazione, non è applicabile al caso nostro.

Il reverendissimo David aderì al voto nel senso che è d'uopo astenersi dal colpire colla legge dei nuovi impedimenti gli scismatici. Quanto al modo però suggerì potersi questo riavvenire nella pubblicazione, qualora la santa sede si regoli in guisa da far sì che le dette vengano pubblicate solo fra i cattolici. Rispose per altro l'eminentissimo presidente con monsignor Valerga e il canonico Roncetti, che quante volte dipenda dalla pubblicazione la forza delle leggi in discorso, basterebbe la pubblicazione che se ne farebbe in Roma, perchè le medesime avessero forse di obbligare insieme alle altre leggi conciliari.

Sembrò al professore Pianza essere siffatta questione intempestiva e fuor di luogo, giudicando che quando si avranno sott'occhio i schemi dei decreti, allora sarà più agevole venire ad una soluzione, e che in ogni possimo caso si potrebbero interpellare in proposito i vescovi sia per valutare la portata delle difficoltà sia per rinvenire un modo di scioglierla.

Portò la stessa opinione il padre Martinov. Il padre Bollig poi fu di sentimento esser meglio l'astenersi dall'imporre nuovi impedimenti, che usare una formola *pericolosa*. Non era tale però secondo il detto consultore una formola, che significasse che la legge vale pei cattolici.

Monsignor Howard conviene che la questione attuale è diversa da quella agitata in Trento a riguardo del decreto *Tametsi*, mentre quel decreto avrebbe irritato i matrimonii di tutti gli acattolici che erano in gran numero; al contrario si riducono oggi a pochi quelli cui s'imporranno nuovi impedimenti. Ora *de minimis non curat praetor*. Se nondimeno si possono esimere anch'essi, è meglio. Così monsignor Howard.

Il parere di monsignor Jacobini fu che non si faccia alcuna distinzione fra cattolici e scismatici. Se ne seguiranno degl'inconvenienti; dei simili se ne avvereranno anche in Occidente dopo la pubblicazione delle leggi del concilio Vaticano.

Noi siamo a fronte di due inconvenienti enormi, toglieva a dire monsignor Valerga; il primo è la ferita che verrebbe a farsi al diritto che ha la Chiesa di obbligare colle sue leggi anche i figli ribelli: dirito ch'è d'uopo salvare. Il secondo è un cumulo di danni; l'imbarazzo delle coscienze, la nullità de' matrimonii, la illegittimità della prole, la odiosità che si rigetta sulla chiesa cattolica, che impedirebbe l'efficacia delle missioni, e alienerebbe gli scismatici dalla conversione. Qualora non piaccia il partito che troncherebbe ogni difficoltà, e da cui monsignor patriarca non si mostrava molto alieno, quello cioè di minorare il numero degl'impedimenti dirimenti, convien bilanciare, ei disse, i due inconvenienti suenunciati, e preferire il minore. Ma poi quanto al principio che le leggi della Chiesa obbligano gli acattolici, per quanto il medesimo sia chiaro in teoria, se si esaminasse seriamente si vedrebbe che in pratica si può fare qualche cosa fuori del principio stesso, come egli esprimavasi, e

senza lederlo. Un figlio ribelle fugge dalla casa paterna; rimane tuttavia soggetto all'autorità del padre; quando però questi ordina le cose della famiglia, egli resta escluso da tale ordinazione. Parimenti, proseguiva a dire monsignor Valerga, un suddito ribelle che va in un luogo ove sia impedito al suo legittimo sovrano l'esercizio della propria autorità, non è più affetto dalle leggi, che il medesimo emana, quantunque sia a lui soggetto. Salvo dunque il principio si lasci in pratica qualche cosa. Il concilio potrà dire: *Haec impedimenta in Ecclesia catholica servantur;* e così sebbene in diritto si potrà far la questione se rimangano salvi con detta clausola i scismatici, in pratica si considereranno[1] come non obbligati. I governi, fu qui osservato, aderendo alla massima della separazione della Chiesa dallo Stato, non faranno alcun conto di queste leggi; ma in qualunque modo si formulino le dette leggi, rispose monsignor Valerga, fintanto che i governi non dimetteranno quella massima, le medesime, come ogni altra legge ecclesiastica, saranno conculcate. I governi, se sono cattolici, devono rispettare le leggi della Chiesa cattolica; oggi però si va generalizzando il principio, che il governo dev'essere ateo; e in questa ipotesi è inutile avere a calcolo l'atteggiamento che prenderanno i governi rapporto alle leggi relative a quelli impedimenti matrimoniali, di cui si tratta. Del resto, conchiuse monsignor Valerga, non conviene tanto forte il principio della autorità della Chiesa sui scismatici. Il delito di ribellione è così grave che gli altri si possono prendere in minor considerazione.

Tutti dunque meno uno furono in Voto circa la necessità di esimere gli scismatici; quanto al modo però si concluse *Dilata*.

Dubbio II.[1] Prima di pronunciarsi sulla questione *an abolendum sit* l'impedimento della servitù, disse il segretario, si presenterebbero tre questioni che in quella potrebbe sembrare si supponessero tutte sciolte in senso affirmativo. La prima sarebbe se oggi sussista in qualche luogo tale impedimento; il che è molto incerto, come si dice nel Voto. La seconda, se un tale impedimento abbia mai esistito nella Chiesa. Checchè sia del mero fatto separato dal diritto, qui si tratta, ei disse, di un fatto giuridico e riconosciuto dalla Chiesa, ossia dell'esistenza legale di quest'impedimento; ora se avessi da pronunciarmi, inclinerei forse nell'opinione che impugna l'esistenza di questo impedimento perchè non sembra constare abbastanza, che la Chiesa lo abbia riconosciuto, mentre si sa in quella vece che ha sempre declamato contro la servitù, e contro il principio che gli uomini si avessero in conto di cose, e ha sempre tutelato la libertà del matrimonio sino al punto di escludere la necessità del consenso dei genitori per la validità del matrimonio dei figli. La terza questione sarebbe, se la servitù abbia mai potuto costituire nella Chiesa un impedimento matrimoniale. E anche qui se mi occorresse esprimere la mia opinione, sarei piuttosto per la negativa, mosso principalmente dalla ragione che ne da san Tommaso, che cioè la schiavitù basando sulla legge positiva non può togliere un diritto che viene dalla natura. Prescindendo però da questa triplice questione si elimini a tenore del Voto la servitù dal novero degl'impedimenti dirimenti se mai si ritenesse da taluno per tale; quanto al modo sta in Voto che debba farsi *per praetermissionem*, perchè *abolendo positivamente* questo impedimento, il concilio verrebbe a riconoscere che abbia una volta esistito, il che per lo meno è molto incerto. In tal modo poi, avvertì l'eminentissimo presidente, si verrebbe a riconoscere la schiavitù stessa.

Fu del medesimo parere il canonico Roncetti. Egli ammise la proposta finale del Voto, dichiarando di non voler entrare nella questione, se la schiavitù siasi mai avuta nella Chiesa nel rango degl'impedimenti matrimoniali, e soggiungendo che ove avesse dovuto esporre la sua opinione, avrebbe detto che la medesima costituì soltanto un impedimento impediente.

Il sentimento del reverendissimo David trovasi espresso negli annessi fogli di cui il segretario porse lettura.

Il professore Piazza aderì al sentimento dei primi due consultori, sostenendo non potersi dimostrare che la servitù sia stata mai un impedimento dirimente. Le risposte dei patriarchi, egli disse, suppongono il matrimonio sebbene privo degli effetti civili; se essi provocano alle leggi, intendono le leggi civili che appunto chiamavansi con tal nome, mentre le ecclesiastiche appellavansi canoni. Si cita la testimonianza di san Basilio; sono dure veramente le sue espressioni, ma vedemmo già essere egualmente dure le frasi ch'egli usa parlando delle terze e quarte nozze, senza che però se ne possa inferire averne egli ritenuta la nullità. La frase con cui chiama fornicazione il matrimonio fatto dagli schiavi senza il consenso dei padroni, può spiegarsi anche colla risposta di san Niceforo: *Connubium sine benedictione sacerdotali fornicatio est*, la quale senza dubbio ammette una benigna interpretazione. La Chiesa pertanto si è tenuta fuori da questi matrimonii, non li ha favoriti appunto perchè davan luogo a vari inconvenienti, e in questo senso la severità ha solo costituito un impedimento impediente. Del resto senza rammentare che Adriano I appellava alla libertà del matrimonio colle parole di san Paolo (Gal. 3): *In Christo Iesu non est servus neque liber*, ricorderò piuttosto che Costantino parlando della divisione delle possessioni, e lagnandosi della divisione che ne seguiva nelle famiglie dei schiavi, chiamava crudeltà il dividere il marito dalla moglie, il padre dai figli ecc. con che riconosceva valido il matrimonio dei schiavi, e la stessa novella di Alessio Comneno relativa alla benedizione del matrimonio degli schiavi, non sembra abbastanza chiara per dire che questo imperatore lo ritenesse per invalido. La questione adunque si è non già di *abolire*, ma di non ammettere questo impedimento, e ciò si faccia pure *per praetermissionem*. Così il professore Piazza, il quale poi aggiunse un'altra osservazione. Le leggi che adduconsi in proposito, disse, partono da un principio, che cioè il servo non è *sui iuris*, e perciò comprendono coi servi i figli di famiglia. Le leggi che sembrano inabilitare gli uni e gli altri alle nozze senza il consenso rispettivamente dei padroni e dei genitori vanno di pari passo. Lo stesso dicasi dei relativi canoni di san Basilio. Se dunque tali leggi o canoni provano la nullità del matrimonio dei servi senza il permesso dei padroni, proveranno egualmente la nullità dei matrimoni dei figli contratti senza il consenso dei genitori. Ora come non può accettarsi questa seconda conseguenza, bisogna anche respingere la prima.

Il padre Martinov fu totalmente in Voto, distinguendo tra il passato e il futuro, ossia com'ei si espresse, tra il fatto e il diritto. Quanto al fatto, che l'impedimento della servitù sia stato ammesso dalla Chiesa orientale fra gl'impedimenti dirimenti a seconda della legislazione civile, è un fatto, com'ei

[1] *considerarono* cod.

[1] „An impedimentum servitutis irritans matrimonia servorum absque dominorum consensu contracta, si alicubi adhuc existat, abolendum sit, atque id per praetermissionem, aut alio modo, et quonam."

disse, innegabile. Tali matrimoni benchè si contraessero col consenso dei genitori, non si benedicevano, perchè altrimenti i servi divenivano senz'altro liberi; a ciò per altro provvide la novella dell'imperatore Alessio Comneno, (Voto, § 3). Quanto poi al diritto opinò che si debba abolire l'impedimento della schiavitù, perchè la schiavitù stessa si va abolendo; e in Russia non v'è.

Tutti gli altri consultori declinando dalla questione accennata dai preopinanti, e da loro stessi giudicata indifferente, si accordarono col Voto nel senso che debba la servitù preterirsi nell'elenco degl'impedimenti che per tutta la Chiesa pubblicherà il concilio.

Dubbio III.[1] L'impedimento dell'errore, si disse di comune consenso, havvi nella Chiesa latina; trovasi tra i Maroniti e i Melchiti e i Rumeni; vi sono indizi per credere che vi sia anche presso gli altri popoli; sono forti le ragioni per cui fu indotto nel diritto canonico (l. IV Decret.): dunque non v'è a dubitare che debba il futuro concilio confermarlo egualmente per tutti; solo suggerì monsignor Valerga che s'interpellassero prima sulla cosa i prelati orientali. Che anzi sembrò utile anche la proposta del Voto che si spieghi la natura e l'estensione di questo impedimento, affinchè non abbia a scambiarsi con quello della servitù.

Dubbio IV.[2] Parlando della prima parte del dubbio relativa alla consanguinità, disse il segretario, che a principio il canone 50 del concilio Lateranese comprendesse anche i Greci, e perciò tutti gli orientali; non lascia dubitarne la costituzione *Sub catholicae* d'Innocenzo IV. Quanto al tempo susseguente non pare esservi argomenti per dimostrare con tutta certezza che gli orientali ne andassero esenti. V'ha un argomento contro di loro che mi lascierebbe almeno esitare prima di rispondere *affirmative* al dubbio proposto; ed è che stando anche ai soli documenti che abbiamo ogni qualvolta la santa sede ha interloquito su questa materia per gli Orientali, ha voluto costantemente che essi si attenessero al prescritto del canone Lateranese. Più i Maroniti nel sinodo Libanese dovettero adottare il quarto grado, e ciò fu in virtù della costituzione d'Innocenzo IV, poichè riferitosi il costume della Chiesa orientale di permettere il matrimonio coll'ottava persona, ossia in quarto grado, si dice nel sinodo approvato dalla santa sede: *quod tamen improbavit Innocentius IV*, e perciò il concilio Lateranese di cui Innocenzo IV non fa che inculcare l'osservanza. Il sinodo Diamperitano dei Soriani del Malabar *declarat ... praesenti tempore* (nel 1599) *Ecclesiam* aver per nulli i matrimonii contratti nel quarto grado di consanguinità (Voto, § 43). L'osservanza della stessa legge fu inculcata ai Greci Melchiti da Clemente XI il quale ordinò all'arcivescovo greco melchita di Tiro e Sidone *che conservasse una legge sì santa e comune* (Voto, § 59), e nella istruzione data loro due anni dopo dal Sant'Offizio (Voto ibid.) si dice esservi pei Greci la speciale costituzione d'Innocenzo IV in cui espressamente si proibiscono i matrimonii dei Greci in quarto grado. Gl'Italo-Greci parimenti a tenore della benedettina *Etsi pastoralis* devono in ciò obbedire al concilio Lateranese. Con questi argomenti io non intendo decidere la questione; ma dico che come certo *asseri nequit* (Voto, § 58) *Orientales omnes obligari* dal canone Lateranese, così non può asserirsi con tutta certezza che gli orientali, tutti s'intende, ne vadano oggi esenti. Non è poi necessario intrattenersi in tale questione, perchè non occorre che il concilio Vaticano interloquisca sul passato; può, e sommessamente opinerei che dovesse limitarsi al futuro. Il perchè non solo alla prima parte del dubbio, ma anche alla seconda concernente l'affinità propriamente detta, per parità di ragioni risponderei: *Non esse interloquendum*.

Il canonico Roncetti discese nella conclusione medesima.

Il reverendissimo David fu in Voto per le ragioni esposte negli annessi fogli letti nella Commissione dal segretario.

È indubitato, prese a dire il professore Piazza, che il concilio Lateranese abbracciò da principio anche gli Orientali. La cosa potrebbe forse essere più manifesta, se vi fossero gli atti di questo concilio; però ci rimasero solo i decreti. Vale però qualunque altra prova la costituzione *Sub catholicae* d'Innocenzo IV. Ricordiamoci che il mentovato concilio si tenne nel 1215; poscia la santa sede si affaticò principalmente per trarre gli orientali alla unità: non era dunque espediente interessarsi di un punto particolare della disciplina, qual è quello di cui è parola.

Nel Fiorentino fu molto che si potesse giungere al decreto di unione; dopo quello cominciò la santa sede a proporre nel modo più blando qualche questione di disciplina; i Greci però contenti di aver dato spiegazione sufficiente su qualche punto insistettero sulla partenza. Era perciò impossibile alla santa sede insistere ulteriormente su punti disciplinari senza dover forse mettere a repentaglio l'unione già seguita. Sappiamo però che Clemente VIII richiamava il concilio Lateranese ed esprimeva il desiderio che gl'impedimenti matrimoniali in esso stabiliti si notificassero ai fedeli di quelle parti, allorchè concedeva al patriarca dei Maroniti l'analoga facoltà di dispensare. Potrebbe nondimeno dubitarsi, se il canone Lateranese abbia irritato sempre ed irriti anche oggi tutti i matrimonii contratti nel quarto grado in Oriente; conviene infatti aver a calcolo i titoli estrinseci dell'ignoranza, oblivione, desuetudine ecc. che sembrano favorire gli Orientali. Tutto ciò per altro sia detto storicamente, e considerando la questione più dal lato speculativo che pratico. Del resto ritengo coi primi due consultori su ciò *non esse interloquendum*.

Il canone Lateranese, al dire del padre Martinov, si è considerato come una legge obligatoria per gli Orientali; se per altro ciò fu vero in principio, in seguito più non li obbligò. La santa sede imponendo quel canone agli Orientali, supponeva con ciò stesso, che non vi erano compresi. Al quale argomento rispose l'autore stesso del Voto, che Innocenzo IV suppone evidentemente il contrario, come risulta dal Voto. E lo stesso si permise aggiungere il segretario potersi dire del sinodo Libanese, del sinodo di Odiamper, e della risposta data da Clemente XI pei Greci Melchiti. Favellando poi dei Maroniti, se la legge irritante il matrimonio in quarto grado esiste per loro, ripigliava il padre Martinov, non è a maravigliare; essi hanno accettato molti altri decreti della chiesa latina, essi sono piuttosto latini che orientali. Rispose quindi al dubbio in Voto ossia *affirmative*. Che la santa sede per altro abbia avuto, osservò il professore Piazza, particolar cura dei Maroniti, i quali si sono mantenuti con lei in più stretta relazione a confronto

[1] „An firmandum etiam apud Orientales impedimentum conditionis, prout viget in ecclesia latina."

[2] „An impedimentum quarti gradus consanguinitatis et affinitatis proprie dictae (computationis latinae) post concilium Lateranense quartum ita affecerit atque afficiat Orientales, ut irrita fuerint ac sint matrimonia quae apud eos intra illum gradum contrahuntur."

degli altri popoli orientali, è vero: ma che ella abbia A inteso di fare una eccezione pei Maroniti, converrebbe pur dimostrarlo.

Il padre Bollig si associò al padre Martinov, ed anche monsignor Howard, il quale notò che niuno per secoli ha mosso alcun dubbio sul valore di questi matrimonî; che la santa sede che deve supporsi informata della prassi degli orientali per mezzo de' suoi missionarî e dei delegati apostolici ha mantenuto il silenzio. Convenne però non esser d' uopo che il concilio Vaticano su ciò interloquisca.

Fu anche monsignor Jacobini in Voto in quanto al valore della consuetudine contro il canone Lateranese, rispose però *non esse interloquendum*. La stessa risposta fu data da monsignor Valerga.

Serafino Cretoni segretario.

Observationes reverendissimi David ad dubia proposita circa Votum reverendissimi Rosi.

Ad primum dubium respondeo. Non video cur haec difficultas cautela a concilio Vaticano adhibenda sit, cum huiusmodi cautela nunquam ab ecclesia in similibus rebus sit adhibita. Ratio est, quia in genere leges non obligant nisi secundum legislatoris intentionem. Atqui ecclesia in constituendis matrimonii novis impedimentis, non intendit irritare haereticorum et schismaticorum matrimonia contra illa impedimenta contracta.

2. — Ad secundum dubium respondeo. Si intrinsecas rationes considerare licet propter quas impedimentum conditionis ab ecclesia praescriptum fuit, quas et ipse praestantissimus auctor Voti, pag. 8 § 11 et pag. 11 § 13 sapienter exposuit, dicendum videtur easdem pro matrimoniis servorum sine dominorum consensu contractis militare. Protestor me haec dubitative dicere, non absolute: legantur loca citata. Unde patet matrimonium C servi sine consensu domini contractum posse ad impedimentum conditionis facile referri non servitutis ratione inspecta, scilicet non quatenus servus ius non haberet matrimonium non inire sine domini assensu, sed conditionis ipsius matrimonii ratione respecta, quatenus multae difficultates ex huiusmodi matrimoniis orirentur. Aut enim servitus omnino tollenda est, et utinam hoc concilium Vaticanum praestaret! aut si ea et quidem vera servitus admittenda sit, et tunc qualis miserrimus status non erit illius qui matrimonio se ligaret, praesertim si liber est, cum homine vera servitute obligato? Ecclesia itaque matrimonia servorum sine domini consensu saltem cum liberis inita irritans non ipsam servitutem foveret ac graviorem redderet, sed matrimonio ipsi provideret, ac liberorum felicitati consuleret. Certe nemo non videt infelicissimum statum in quo se coniiceret ille homo, D praesertim liber, qui cum servo contra domini eius voluntatem matrimonium contraheret. Si filiorum ipsorum matrimonia ecclesia ipsa hortatur ut locum non habeant sine parentum consensu, et ratio huius consilii ita valida est ut multis in locis et apud plurimas nationes matrimonia liberorum sine consensu parentum inita irrita fuerint et sint, quanto magis id de servis dicendum sit? Immo ecclesia optimum consilium iniret, si et impedimentum de quo loquimur decerneret, et simul dominis severe praeciperet ut servorum suorum matrimonia rationabiliter ineunda permittant: quo simul et matrimonium contrahentium bono consuleret, et servitutis iugum levius redderet. Summa totius inquisitionis est, ut concilium Vaticanum circa servitutem seria consilia adhibens, et servorum libertati faveat, et simul ipsorum matrimonia minus infelicia reddat.

Atque haec per modum problematis dicta sunto.

3. — Ad tertium dubium respondeo affirmative, scilicet ad omnes etiam Orientales extendendum impedimentum conditionis, non quidem caute et ut ita dicam obscure, ut Voti auctor autumat, sed apertis et claris verbis, dummodo alia cautela adhibeatur, ut scilicet non supponatur per hoc decretum novum ius apud Orientales induci. Etenim, ut optime auctor Voti discussit, Orientales aut clare istud impedimentum habent, aut indirecte sed vere illud tenent. Orientales itaque bono valde animo hoc impedimentum acceptarent, quod illi primo quod apud ipsos viget, scilicet impedimento defectus consensus domini maxime congruit; sed non ferrent illud, quasi id antea non habentibus, sibi imponi.

4. — Ad quaestionem, cuius consequentia tanti est momenti, solvendam, non multis opus est verbis. Quis enimvero credere potest vel ictu oculi mente percipere, ecclesiam sanctam tot matrimonia per B tot saecula in Oriente celebrata invalida omnia velle iudicare? Dicendum itaque est decretum concilii Lateranensis IV nunquam Orientales affecisse, aut saltem nunc eos nullomodo afficere. Et revera si Orientales etiam decretum illud comprehenderit, aut dicendum est omnia Orientalium matrimonia contra ipsum facta irrita esse, quod absurdum est, aut dicendum illos ab eius obligatione aliquo tempore dispensatos esse. Iam vero huiusmodi generalis aut etiam particularis dispensatio nullo tempore locum habuit; et ceteroquin summi Pontifices, si crederent Orientales ab illo Lateranensi decreto obligari, certo remedium tantae rei afferre haud omitterent, aut scilicet in illius decreti observationem insistendo, aut dispensationem aliquam universalem dando sive per se sive per delegatos. Neutrum horum Romani Pontifices praestiterunt.

Quoad argumentum a decisione Innocentii IV C desumptum, in bulla quae incipit *Sub catholicae* lata, respondemus, pontificem de solis Graecis Cypri illic loqui, qui utique concilii Lateranensis tempore iam in unione cum Ecclesia catholica erant et concilio ipsi adfuerunt, et proinde illius decretis tenebantur. Quod probatur etiam ex agendi ratione Benedicti XIV, qui volens ut Graeci Italiae legem concilii Lateranensis IV observarent circa impedimentum matrimonii de quo loquimur, constitutionem edidit, quae incipit *Etsi pastoralis*, in qua praescripsit quidem illis Graecis decretum illud observare, non dixit tamen illos iam antea ab illo obligatos fuisse, neque irrita declaravit aut absolvit matrimonia contra illud decretum antea inita. Ex quo deducitur Benedictum XIV intellexisse solos Cypri Graecos illo Lateranensi decreto obstrictos fuisse. Nullum itaque dubium esse potest, quin Orientales nullo modo canone concilii Lateranensis IV obligati fuerint, D neque usquedum sint

Hoc tamen dictum sit exceptis illis Orientalibus quibus positive constat illam legem concilii Lateranensis impositam fuisse, ut sunt Chaldaei Malabarise, Graeci Italiae etc. Quae exceptiones assertum nostrum magis ac magis confirmant.

5. — Si hoc impedimentum conservandum est usque ad octavum apud Latinos, tunc a concilio Vaticano ad Orientales etiam extendi deberet. Nam disciplinae unitas, quae inter duas ecclesias introduci desideratur, hoc exigit: praesertim cum pro certo non constet, Orientales his temporibus teneri decreto concilii Lateranensis IV, quidquid sit de temporibus anteactis, quod patet et ex sanctae sedis generali agendi ratione et ex temperamento quod concilium Florentinum cum Graecis tenuit. Cum ergo pro Orientalibus adhuc haec quaestio non est definita; certe si illud decretum in vigore conservandum est in Ecclesia occidentali,

ad Orientales etiam a Vaticano concilio extendendum est.

Sed si quaeritur utrum expediat, hoc impedimentum consanguinitatis et affinitatis usque ad septimum et octavum gradum orientalium seu quartum Latinorum pro Orientalibus decerni a concilio Vaticano, tunc respondeo negative, scilicet non expedire, saltem praesenti tempore, impedimentum istud de quo agitur magis apud eos protrahi.

1° quidem id patet ex consideratione adiunctorum in quibus primum hoc impedimentum definitum fuit. Nemo nescit impedimentum septimi et octavi gradus primum a concilio Lateranensi IV decretum fuisse, hac quidem intentione, ut scilicet potius impedimenta minueret quam nova induceret. Respectis itaque adiunctis in quibus hoc impedimentum praescriptum fuit, apparet concilium ipsum volens matrimonii difficultates tollere, satis pro illo tempore egisse restringendo eius impedimenta ex consanguinitate et affinitate orta ad quartum Latinorum gradum, quae tunc usque ad septimum, scilicet quartodecimum orientalium extendebantur.

2° Evidens autem id est potissimum ex agendi ratione quam ecclesia ab antiquo circa matrimonii impedimenta tenuit, ut scilicet per gradus illa minueret. Videmus enim concilium Lateranense multa impedimenta ex quibusdam affinitatis generibus orta sustulisse; et quod ipsum illis temporibus perficere non potuit, illud postea concilium Tridentinum perfecit abrogando quaedam ex spirituali cognatione et ex publica honestate orta impedimenta; et sic quod concilium Tridentinum incompletum reliquit, restat ut concilium Vaticanum illud compleat restringendo impedimenta ex cognatione consanguinea et affinitate orta. Crediturne concilium Vaticanum hanc viam a praecedentibus conciliis initam relicturum? aut sinere ut haec ut ita dicam nota qua et Lateranensis et Tridentina synodus in hac materia distinctae sunt, illi deesse? Imo quis credet Vaticanam synodum, cum duo illa concilia viam indulgentiae circa matrimonii impedimenta tenuerint, viam rigoris saltem quoad Orientales ipsam velle tenere?

Addo et aliam animadversionem. Hoc impedimento (videlicet septimi et octavi gradus consanguinitatis et affinitatis) posito, impossibile est impedire frequentissimas et fere quotidianas dispensationes propter horum temporum infirmitatem necessarias saltem in Oriente. Iam vero quam aegre sancta Ecclesia ferat, dispensationes ex suis legibus multiplicari, et praesertim in matrimonii impedimentis, patet ex his Tridentini concilii verbis in cap. V sessionis XXIV prolatis: „In contrahendis matrimoniis, vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque ex causa et gratis concedatur." Utramque hanc conditionem, quam sancta Tridentina synodus matrimonialibus dispensationibus apposuit, ut scilicet illae et rarae et gratis fiant, omnino nostris hisce temporibus impossibile servare cum agitur de quarti gradus impedimento.

Veniamus nunc ad Orientales de quibus nostrum est specialiter agere. Dico igitur, inspecto generali statu in quo Orientales nunc adversantur, inopportunum esse extendere ad eos impedimentum ex quarto gradu consanguinitatis et affinitatis ortum. 1° Orientales (loquor praesertim de iis qui sub othomanico imperio sunt) versantur inter extraneas gentes, apud quas impedimentum consanguinitatis et affinitatis valde limitatum est. Mahomedani enim non extendunt matrimonii impedimentum ex consanguinitate et affinitate ortum ultra tertium gradum (orientalem). Idem notum omnibus est de Iudaeis. Et quidem hucusque in Oriente inauditum est, saltem in regionibus ab Europa valde distantibus, existere apud christianos huiusmodi impedimentum usque ad octavum gradum protractum.

Qualis vero stupor non apprehendat fidei christianae hostes, si audirent christianos usque ad septimum et octavum gradum extendisse impedimentum consanguinitatis et affinitatis, cum alia ex parte ii noverint iam dudum matrimonia celebrata esse apud christianos inter personas vel in ipso quarto consanguinitatis gradu (orientali), imo et in tertio se contingentes, quod maximum apud eos et apud schismaticos intulit scandalum! Deinde teneatur ut certissimum, omnes orientales nationes non extendere huiusmodi impedimentum ultra sextum gradum, exceptis Maronitis et patriarchatu Constantinopolitano, et quidem non solum schismaticos sed et catholicos: de quo optime auctor Voti disseruit. Solum quoad Chaldaeos animadvertendum volo eos (loquor de schismaticis) nunc in praxi sequi ubicumque canonem Iesu Barnun patriarchae, qui ita relaxavit disciplinam, ut impedimentum matrimonii inter consobrinos ipsos, id est quarti gradus orientalis tolleret, quae est adamussim Mohamenedorum et Iudaeorum consuetudo. Singularis autem est ratio, a qua hic patriarcha ad sic relaxandam matrimonii disciplinam se inductum fuisse asserit, nempe ad evitandas inter suos turpes illas negotiationes apud quasdam gentes usitatas (sic schismaticus homo loquitur) quibus dispensationes auro et argento venduntur. Quod Syros schismaticos, videlicet Iacobitas, attinet, notandum est, eos in recensendis matrimonii impedimentis ex consanguinitate vel affinitate ortis, nunquam sextum (orientalem) gradum praetergressos esse. Quoad vere Barhebraeum eorum doctorem, ex quo testimonium septimi gradus profertur, sciendum est Barhebraeum in hac re non suae ecclesiae disciplinam repraesentasse, sed ecclesiae graecae, cui valde propensus erat, ut patet ex aliis rebus, disciplinam iam abhinc centum circiter annis introductam. Ecclesia autem syriaca seu iacobitica in recensendis matrimonii impedimentis nunquam sextum gradum praetergressa est tum iure tum facto. Nulla ergo gens ex orientalibus saltem iis qui sub othomanico sunt imperio, praeter Maronitas (nam de Armenis incerta quaestio) sextum consanguinitatis et affinitatis gradum praetergreditur in recensendis matrimonii impedimentis. Si igitur nova lex apud ipsos induceretur prohibens matrimonia usque ad septimum et octavum gradum, aut agitationem in populo produceret, qui iam in toto fere Oriente ipsum sexti sed et quinti etiam gradus impedimentum aegre fert, tum propter quotidianum cum mulsumanis et schismaticis commercium, tum propter exiguum catholicorum numerum; aut illa lex nullum effectum haberet propter frequentissimas et necessarias dispensationes. Certe si concilium Vaticanum eligere vellet id quod magis Orientalium bono spirituali convenit, nulla prorsus mora ad sextum aut ad summum septimum gradum in constituendo matrimonii impedimento ex consanguinitate et affinitate orto sisteret.

6. — Responsum ad hoc dubium eiusdem est rationis, ac responsum datum ad quartum dubium, scilicet non abolitam fuisse per decretum concilii Lateranensis IV impedimentum ab orientali iure statutum inter consanguineos vel affines viri et uxoris. De qua re notemus de facto in Oriente omnes istas affinitatis species non amplius considerari ut matrimonium impedientes non solum apud catholicos sed et apud ipsos schismaticos, excepta tantummodo secundi gradus affinitate, qualis esset exempli gratia inter duos fratres qui duas vellent

accipere sorores, quae quidem apud schismaticos A soloe viget, apud catholicos autem per adoptatum Latinorum ius iam multis abhinc annis decnevit, ita ut anno mox elapso in urbe Mosula apud Syros catholicos huiusmodi matrimonium solemnissimum celebratum sit sine praevia ulla dispensatione: scilicet orientales solent hanc astutiam in rebus disciplinaribus praeseferre, ut quod magis ex duobus iuribus illorum commodis favere vident, illud potius amplectentur! Ceterum bene et profunde ponderanti Orientalium iura circa secundae et tertiae speciei affinitates, patebit impedimenta ex omnibus istis gradibus statuta, praeter secundae speciei, non esse dirimentia sed simpliciter impedientia.

7. — Responsio patet ex dictis ad dubium sextum, scilicet tollendum esse hoc impedimentum, quod iam obsolere coepit apud ipsos schismaticos. Tantummodo bonum erit nihil aperte et clare dicere de matrimonio a duobus fratribus cum duabus soro- B ribus ineundo, vel a matre et filia cum viro et eius filio, si schismaticorum quidem Vaticana synodus rationem habere vellet: nam quoad catholicos, cuiuscumque sint nationis, nulla in hoc exstat difficultas.

Quomodo autem tollendum hoc impedimentum? Certe per praeteritionem non sufficit, cum concilia Lateranense et Tridentinum contenta non fuerint per praeteritionem tollere ea impedimenta quae abrogare voluerunt. Deinde non satis fieret per praeteritionem rei necessitati.

Neque per apertam et declaratam legem ea impedimenta tollenda sunt; hoc enim schismaticorum exacerbaret animos sine ullo emolumento. Restat igitur ut per quandam viam indirectam haec impedimenta tollantur, scilicet declarando talia et talia esse matrimonii impedimenta ab Ecclesia constituta, et non alia, unde satis deducitur quamquam C indirecte, cetera non esse amplius vigentia impedimenta.

25.

CONGRESSUS VICESIMUS QUINTUS

1869 octobris 1.

Sessione XXV tenuta il giorno 1 ottobre 1869.

Presenti: l'eminentissimo presidente; consultori: monsignor Valerga, — monsignor Simeoni, — monsignor Howard, — padre Martinov, — padre Bollig, — professore Rosi, — canonico Roncetti, — professore Pianza, — il segretario. Assenti: monsignor Brunoni, — monsignor Jacobini, — padre Leonardo, — padre Theiner, — padre de Haneberg.

Seguito della discussione del Voto del reverendissimo professore Rosi *de impedimentis conditionis, consanguinitatis* etc.

Dubbio V.[1] — Furono tutti in Voto, che cioè D la disciplina delle chiese di Levante si renda in ciò uniforme a quella della Chiesa universale. Sembrò nondimeno al reverendissimo David e a monsignor Valerga che sarebbe miglior partito ridurre l'impedimento della consanguinità e affinità al terzo grado. Qualora poi si volesse mantenere il quarto grado, proponeva monsignor patriarca che il concilio stesso autorizzasse i vescovi a dispensarne sull'esempio del concilio di Trento, che stabilì doversi osservare alcune leggi, come quella delle pubblicazioni prima del matrimonio (sess. XXIV c. 1), degl'interstizi tra gli ordini minori (sess. XXIV c. 11), *nisi aliter ordinarius iudicaverit*. Lo stesso reverendissimo David però rammentò che secondo il Tridentino sessione XXIV, cap. 5, *in contrahendis matrimoniis vel nulla detur dispensatio, vel raro*; e alcuni altri consultori aggiunsero che non converebbe lasciare questo impedimento, quando ne dovesse esserne così facile la dispensa; che gli esempi addotti dal Tridentino riguardono alcune leggi secondarie, in cui è ben giusto che l'ordinario nel suo prudente arbitrio possa secondo l'opportunità dispensare; che finalmente sarebbe incompetente a giudicare su questo punto la nostra Commissione. Quindi di comune accordo si conchiuse che se l'impedimento del quarto grado si conservi nella Chiesa universale, si estenda agli orientali, tanto più che fra varie delle nazioni orientali già trovasi esteso; poichè, come risulta dal Voto, i Ruteni, gli Armeni, i Maroniti e i Soriani del Malabar già lo hanno adottato; ai Greci Melchiti e agl'Italo-Greci già è stato imposto dalla santa sede.

Dubbio VI.[1] — Non esse interloquendum.

Fu comune sentimento che il concilio non debba menomamente interloquire su questa quistione, mentre tacendo sul passato, basta che provveda all'avvenire. Io esiterei, osservò il segretario, prima di dire che l'affinità di seconda e terza specie costituisca al presente fra gli Orientali un impedimento dirimente. Posto, come dimostrai nel Voto, che col canone 50 del Lateranese vennero abolite queste specie di affinità, dubiterei se poscia sieno potute rivivere in forza della consuetudine. Consta infatti abbastanza che la santa sede abbia riconosciuto tale consuetudine? La ragione per cui il Lateranese abolì per tutti orientali e occidentali senz'alcuna distinzione quest'affinità, fu perchè *aliquando periculum pariunt animarum*, ragione che se valeva pei Latini, valeva almeno egualmente per gli Orientali. Ora secondo il criterio comunemente adottato, la santa sede ha tollerato fra gli Orientali quelle sole consuetudini che *periculum non pariunt animarum*; parrebbe dunque che la consuetudine relativa all'affinità in discorso non potesse dirsi riconosciuta dalla santa sede. Nè sembrerebbero bastevoli a provare la tolleranza della santa sede gl'indizi che si ricavano delle facoltà concesse a qualche prelato orientale di dispensare sui controversi impedimenti (Voto, § 112), poichè secondo l'osservazione di monsignor Simeoni ammessa dall'autore del Voto, le facoltà non sempre suppongono in chi le riceve la mancanza dei relativi poteri. Che anzi sia detto coll'ossequio dovuto alle sacre Congregazioni (così il segretario), sembrerebbero insufficienti a decidere la questione anche le due risposte date dalla sagra congregazione di Propaganda, una nel 1765 pei Caldei, l'altra nel 1782 per gli Armeni (Voto, § 111): poichè nè l'una nè l'altra fu munita dell'approvazione pontificia. La prima inoltre basa unicamente sull'esposto del patriarca; nella ponenza poi che diè luogo alla seconda fu addotta l'autorità del Galano (L. 11, p. 759), il quale sostiene che le consuetudini degli Armeni circa il matrimonio sono legittime. Ora son ben deboli a detta del segretario le ragioni cui si appoggia il Galano. La prima si desume dal capo *Licet*, il quale, a quanto si è detto, prova il contrario; la seconda è che la consuetudine ha forza di legge, ma la consuetudine senza la connivenza della santa sede non poteva dopo il Lateranese indurre un impedimento dirimente del matrimonio; la terza è che le costituzioni pontificie in ordine al matrimonio non furono pubblicate fra gli Armeni; ma oltre che questa è una semplice asserzione, il

[1] „An in futuro concilio impedimentum quarti gradus tum consanguinitatis tum affinitatis sit dedicitive ad omnes orientales extendendum."

[1] „Utrum impedimentum aliquod in praesentia, praesertim post concilium Lateranense, vigeat apud Orientales, quod oriatur ex diversis aliis affinitatis speciebus relatis in Voto, titulo III, articulo 2."

Galano stesso dichiara d'intendere le costituzioni pontificie *praesertim circa impedimentum ex crimine*, e poi qui non si tratta di costituzioni pontificie, ma del decreto di un concilio ecumenico. Di che inferiva il segretario non sembrargli che possa con piena certezza rispondersi *affirmative* a questo dubbio.

Fu fatta dall'eminentissimo presidente qualchè eccezione sull'argomento che il segretario avea tratto dal canone IV del Lateranese in quanto che potrebbe dirsi che solo *per accidens* le dette affinità cagionassero *periculum animarum*, è il cagionassero solo fra i Latini. Che che però sia della esposta controversia fu adottata da tutti la risoluzione *non esse interloquendum*.

Dubbio VII.[1] — Coerentemente alla risposta data al dubbio precedente fu risposto *affirmative iuxta Votum*, ma *per praeteritionem*, astenendosi cioè da qualunque espressione che supponga aver esistito fin qui fra gli Orientali siffatto impedimento.

Tornando la Commissione sul primo dubbio, cui erasi risposto *Dilata ad concilium*, il professore Rosi suggerì un modo per lasciare gli scismatici fuori delle leggi relative ai nuovi impedimenti, e fu che dopo aver fatto il novero degl'impedimenti si dicesse che conoscendo il concilio che in talune chiese alcuni degli enumerati impedimenti non sono in vigore, permette che i medesimi non si osservino sino a tanto che non si saranno pubblicati dai respettivi prelati nelle singole chiese; e che decorso un termine da fissarsi, se la pubblicazione non sarà seguita, la farà la santa sede istessa. — Il segretario premettendo che i scismatici in Oriente sono misti ai cattolici, osservò che la pubblicazione degli impedimenti per quelle chiese dovrebbe farsi in modo da restringersi ai soli cattolici. Convenendo quindi che il concilio facesse dipendere la forza dei detti impedimenti per quelle chiese che ancora non l'abbiano, dalla pubblicazione, opinava che dal concilio si rimettesse alla santa sede l'eseguirla, che dopo il concilio il papa dirigesse una enciclica ai prelati orientali *cum apostolica sede communionem habentibus*, in cui loro ordinasse di promulgare la legge dei detti impedimenti tra i *fedeli* alle loro cure commessi.

In tal guisa senza che dal concilio venisse punto leso il principio dell'autorità della Chiesa sugli scismatici, questi si lascierebbero fuori della legge non potendo essi venire sotto il nome di *fedeli*. Nè una tal frase è nuova negli atti pontificii diretti a fissare una legge generale in luoghi misti; un esempio molto opportuno ne da Benedetto XIV nella costituzione *Inter omnigenas* per la Servia e regioni adiacenti, ove favellandosi del decreto *Tametsi* si dice dovere il medesimo aver vigore tra i fedeli di quelle parti, con che ne rimanevano esenti i scismatici stanziati colà insieme ai cattolici: „Itaque omnes (così nel § 9) istarum partium fideles supradictis decretis (del concilio Tridentino intorno alla clandestinità e gli altri impedimenti matrimoniali) teneri declarantes, irrita omnino et nulla esse definimus praetensa matrimonia, quae coram solum Turcarum iudice etc." Niun partito fu ammesso dalla Commissione, e il primo dubbio rimase indeciso.

Serafino Cretoni segretario.

26.

CONGRESSUS VICESIMUS SEXTUS
1869 octobris 25.

Sessione XXVI tenuta il giorno 25 ottobre 1869. Presenti: l'eminentissimo presidente; consultori: monsignor Valerga, — monsignor Simeoni, — monsignor Jacobini, — monsignor Howard, — padre Martinov, — professore Rosi, — professore Piazza, — il segretario. Assenti: monsignor Brunoni, — padre Theiner, — padre de-Haneberg, — padre Bollig, — padre Leonardo, — canonico Roncetti.

Discussione del Voto del reverendissimo professore Rosi *De ministro extraordinario confirmationis apud orientales*.

Dubbio I.[2] — Tutti opinarono competere ai preti di rito orientale la facoltà di conferire la cresima allorchè suppliscono le cerimonie del battesimo. Le ragioni addotte furono quelle del Voto, e riduconsi all'uso conosciuto e non contradetto dalla santa sede, il quale in questa materia è l'argomento per la validità della cresima, che si amministra dai preti orientali secondo il principio stabilito da Benedetto XIV. I casi particolari (avvertiva poi il reverendo padre Martinov) sono compresi nella concessione generale. E soggiungeva monsignor Howard che posto l'uso comune dei preti orientali di cresimare nel caso contemplato in questo dubbio, se si ritenessero essi privi della relativa facoltà, converrebbe accusare di una grave negligenza la santa sede, che sempre ha taciuto.

Il professore Piazza per altro stimò meglio di non entrare nel merito di questo, come del seguente dubbio. Vero è, osservò il detto consultore, che Benedetto XIV ha riconosciuto il costume dei preti orientali di conferire la cresima; ma tanto nell'opera *De synodo dioecesana*, quanto nelle due costituzioni *Eo quamvis tempore*, ed *Anno vertente* parla della cresima che si conferisce *statim post baptismum*. Non sembra dunque che stando a Benedetto XIV possa sostenersi esser valido questo sagramento quando non si conferisca *in actu baptismi*. Del resto, ammessa nella sua generalità la regola di Benedetto XIV, verrebbero a sanzionarsi tutti gli usi ed abusi, sui quali la santa sede non abbia interloquito. Non potrei dunque rispondere *affirmative* ai dubbi primo e secondo, perchè pregiudicherei la risposta che sarò per dare al dubbio settimo; se poi si rispondesse *negative*, questa dichiarazione di nullità data alla cresima, finora amministrata dai preti ne due casi suaccennati, ove venisse a conoscersi, susciterebbe gravi inquietudini fra gli Orientali.

Fu notato per altro da monsignor Simeoni e da monsignor Valerga che Benedetto XIV considera la cresima che si da *statim post baptisma*, perchè questo è il caso ordinario; la regola però ch'egli fissa vale per tutti i casi. Nè la detta regola, soggiunse l'eminentissimo presidente, vale a giustificare tutti gli abusi; perchè qui si tratta del valore di un sagramento, e perciò di una materia grave, in cui la santa sede non può tacere; così chè, posto il fatto e la notizia del medesimo, il silenzio ch'ella serba, equivale pur troppo ad un consentimento o ad una tolleranza.

Dubbio II.[3] — Il segretario congiungendo senza però confonderli il dubbio secondo, in cui si parla del gius costituito, col settimo, in cui si tratta del gius costituendo, lesse alcuni rilievi contenuti negli annessi fogli e tendenti allo scopo di provare, 1° che è mestieri restringere, quanto si può, questa esorbitante facoltà dei preti orientali; 2° che dee restrin-

[1] „Utrum hoc impedimentum in futuro concilio abolendum sit, adeo ut impedimentum duntaxat ex affinitate propria dicta perseveret."

[2] „An presbyteri Orientales, qui ex pontificia delegatione solent sacramentum confirmationis cum baptismo conferre, possint confirmare fideles sui ritus in necessitate privatim baptizatos, cum super eos suppleant baptismi caeremonias."

[3] „An iidem (presbyteri orientales) possint confirmare fideles proprii ritus, extra baptismum, aut extra rituum baptismalium celebrationem."

gersi eccettuando appunto il caso della cresima che abbia a conferirsi fuori del battesimo e della celebrazione dei riti battesimali. Volendo quindi serbare il prudente contegno tenuto dal Sant' Offizio nel 1782 e 1865 nell' ardua questione, oggetto del secondo dubbio, opinò d' accordo col professore Piazza doversi rispondere *habebitur ratio in septimo*. Discese nella medesima conclusione monsignor Simeoni; alludendo però alle osservazioni del segretario che vedeva nell' attual prassi degli Orientali le vestigia dell' errore di Fozio, che diceva competere ai preti egualmente che ai vescovi la facoltà di cresimare, e che l' uso di cui si tratta è spinto sino al punto di urtare il domma, riflettè che è realmente venuto dallo scisma il principio che i preti e i vescovi *indifferenter* amministrino la cresima; che per altro a salvare il domma basta stabilire pei sacerdoti la necessità della delegazione pontificia.

Gli altri consultori non esitarono a rispondere *affirmative iuxta Votum*. E dapprima il reverendissimo David dopo aver premesso che è oscuro il punto di cui si tratta; che è rarissimo il caso in Oriente che si conferisca la cresima fuori del battesimo, soggiunse che teoreticamente può dirsi esser valida la cresima amministrata dal prete anche in tal caso. Ne' libri teologici e liturgici specialmente dei Siri, ei disse, non si dice mai, che il vescovo è il solo ministro della cresima, quantunque gli orientali abbiano un grande rispetto per questo sagramento, a segno tale che è riservata al solo patriarca la confezione del crisma. In Oriente è il prete ministro della cresima; dunque può sempre conferirla. Nè Benedetto XIV nè alcun altro pontefice rivocò mai tal facoltà nei preti orientali. Da ultimo che il prete possa cresimare fuori del battesimo, ne siegue dalla risposta affermativa data al primo dubbio. Se il prete lo può quando supplisce le cerimonie battesimali, lo può fuori del battesimo, perchè supplire le cerimonie non è conferire il battesimo, anzi suppone il battesimo già conferito; anzi il supplemento delle cerimonie del battesimo presso i Greci si riduce alla collazione della cresima. Fu per altro osservato negli annessi fogli dal segretario, che il prete può cresimare allorchè supplisce le cerimonie, in quanto che allora agisce *ut minister baptismi*, e che appunto in tal qualità di ministro del battesimo può egli conferire la cresima; che poi il supplire le cerimonie del battesimo secondo il rito greco si reduca a conferire la cresima, ciò prova solo che la facoltà di cresimare inerente ai preti orientali si estende al caso, in cui si suppliscono le cerimonie battesimali, ma non al caso in cui abbia ad amministrarsi questo sagramento fuori affatto del battesimo e dei riti battesimali.

Sembrò anche al padre Martinov, a monsignor Howard e a monsignor Jacobini che i preti orientali sieno abilitati a cresimare anche in questo secondo caso. Questa, disse il padre Martinov, è in Russia l' opinione comune, la quale deriva dalla dottrina dei Greci scismatici, *che* cioè il prete è il ministro ordinario della cresima, *che* egli riceve la facoltà di cresimare nella stessa ordinazione, *che* il prete e il vescovo *indifferenter* possono cresimare, e perciò i Latini su questo punto sono in errore. Il caso di cui è parola, continuava il detto consultore, è raro, ma pur avviene qualche volta, quando cioè si tratta degli apostati, ai quali nel loro ritorno alla Chiesa così detta ortodossa viene la cresima iterata, e quando si tratta dei protestanti, che passano tra le file dei Russi scismatici. Dall' uso quindi della chiesa russa inferiva il consultore che i preti hanno la facoltà di cresimare anche fuori del battesimo; ammetteva però che col tempo converrà restringere una tal facoltà, di che nel dubbio settimo. — Che la facoltà in discorso sia illimitata, monsignor Howard lo deduceva dalla sua origine, la quale, al dire di lui, si fu che anticamente, non potendo il papa far tutto da se, doveva nell' atto della conferma dare ampla facoltà ai prelati orientali eletti in patriarchi, onde accadde che certi atti si compissero *quasi iuncio pontifice*, in virtù appunto dei poteri loro, come a dire, conferiti in globo. Fra questi si conteneva ancor quello della cresima presbiterale.

Da ultimo monsignor Valerga aderì egli pure al Voto; e avendo fra le altre ragioni richiamato quella desunta dalla risposta data in proposito ai Latini nel concilio Fiorentino dall' arcivescovo di Mitilene; fu notato dal professore Piazza che non conviene poi insistere tanto in quella risposta; poichè tutto quello interrogatorio trovasi in atti usciti dalla penna di un greco scrittore; che Andrea de Santa Croce, che fu presente al concilio, nell' *Acta concilii Florentini* pubblicati da Orazio Giustiniani non riporta nessuna di tali interrogazioni; e Silvestro Sguropolo nella sua storia del concilio Fiorentino si limita a riportarne due sole, una sull' adulterio, e l' altra sulla elezione del patriarca. La verità e autenticità di questo interrogatorio ammette qualche dubbio, non sapendosi intendere come dopo il decreto di unione fossero interrogati i Greci sulle parole consegratorie dell' Eucaristia, mentre ne avevano fatto la più limpida professione cattolica innanzi al papa stesso prima del decreto medesimo, osservazione fatta da Orazio Giustiniani nelle note agli atti di Andrea di Santa Croce. Se poi dopò il concilio Fiorentino i Greci rimasero in possesso del controverso uso, il che obiettava monsignor patriarca, osservò il professore Piazza che non è a maravigliare se la santa sede in quelle circostanze non potè interessarsi di certi abusi; tanto più che il caso di cresimare fuori del battesimo, su cui or cadono i dubbi, a confessione di tutti fu sempre ed è tuttora rarissimo: nè è verosimile che fosse preso in considerazione nel Fiorentino. Onde niuno argomento potrebbe trarsi dalla risposta del vescovo di Mitilene in favore della cresima presbiterale in detto caso.

Dubbio III.[1] — Fu unanime la risposta *iuxta Votum* ossia *negative*.

Dubbio IV.[2] — Alle considerazioni del segretario toccanti dal lato dommatico la presente questione del ministro della cresima, aggiunse monsignor Valerga, che non si ammette in generale nell' Oriente la necessità della delegazione pontificia pel sacerdote, perchè possa conferire questo sagramento, e si crede al più che nello esercizio di tale facoltà egli abbia una qualche dipendenza dal vescovo, come accade tra i Melchiti secondo il sinodo del 1849. Anzi, al dire di monsignor patriarca, non è chiara presso gli Orientali la dottrina, che i vescovi indipendentemente dal papa non possano delegare le facoltà ai semplici preti. La maggioranza pertanto affine di rettificare o chiarire in proposito le idee degli Orientali aderì al Voto sul proporre alla Commissione teologico-dommatica di richiamare, come meglio credeva, almeno in un *capo dottrinale*, la dottrina cattolica sul ministro ordinario e straordinario del battesimo, sulla distinzione tra il battesimo e la cresima, ed anche sulle verità di questo

1 „An possint confirmare Latinos, quando eos baptizant."

2 „An commissioni dogmaticae proponendum sit, ut habita ratione Orientalium, oecumenicum concilium recolat doctrinam catholicam de ministro ordinario confirmationis, de distinctione inter baptismum et confirmationem, nec non de huius sacramenti veritate."

secondo sagramento; e quanto alla distinzione parve utile al professore Piazza in vista degli errori invalsi in Oriente, che si enunciasse espressamente essere *sostanziale* la differenza che corre fra i due menzionati sagramenti. La stessa maggioranza riconobbe necessario di esprimere, che i preti orientali cresimano *ex delegatione pontificia*; e siccome a senso del Voto (n. 141) esprimendosi semplicemente la delegazione pontificia, rimarrebbe illesa la questione dottrinale sulla potestà nativa dei vescovi di delegare i preti all' amministrazione della cresima; monsignor Valerga con monsignor Simeoni opinarono che si proponesse alla prelodata Commissione di esporre su ciò la dottrina cattolica parimente in un *capo dottrinale*.

Il reverendissimo David stimò non esser necessario che il futuro concilio si occupi dommaticamente dei tre punti proposti in questo dubbio, poichè sono stati i medesimi definiti dal Tridentino; quanto poi alla distinzione tra il battesimo e la cresima, disse ch' è ammessa dagli Orientali; rapporto finalmente alla verità del sagramento della cresima, ricordò che i soli Nestoriani la disconoscano. Consonando il padre Martinov, cui poscia associossi monsignor Howard, osservò che i concilî si limitano a condannare gli errori vigenti, nè ripetono senza bisogno le definizione emanate dai concilî anteriori. L'unico errore che a parer suo il concilio Vaticano dee avere in vista, è quello del ministro ordinario, e della iterazione della cresima nel caso degli apostati. Il reverendissimo David per altro negando la necessità d' interloquire *dogmatice* sui tre punti suddivisati, non disconobbe però che sarebbe utile occuparsene senza per altro nominare gli Orientali, nel che tutti si accordarono i primi sette consultori.

Dubbio V.[1] — Fu risposto *affirmative iuxta Votum*.

Dubbio VI.[2] — Si rispose *negative iuxta Votum*.

Serafino Cretoni segretario.

Observationes reverendissimi Serafini Cretoni super dubiis circa Votum reverendissimi Rosi propositis.

Quaedam dicturus de potestate presbyterorum orientalium conferendi sacramentum confirmationis extra baptismum, opportunum duco dubium secundum, ubi agitur de iure ut ita dicam constituto, connectere cum septimo, ubi sermo est de iure constituendo, ut ita mentem meam hac super re integre eminentissimo praesidi et commissioni subiiciam.

Praemitto: 1° De fide est ministrum *ordinarium* sacramenti confirmationis esse episcopum (Voto, n. 1).

2° Consuetudo ecclesiastica, et traditio ab apostolicis ducta temporibus demonstrat confirmandi potestatem solis pontificibus id est episcopis reservatum fuisse, ut testatur Innocentius I initio saeculi V (Voto, 12), Innocentius III, Clemens VI, aliique pontifices in Voto commemorati; et „sacramentum hoc (aiebat Ioannes XXII saeculo XIV ineunte, scribens Ossinio Armenbrum regi) non legitur neque scitur ab apostolorum tempore ab aliis, quam ab ipsis fuisse peractum; . . . quod utique sacramentum post tempus illorum solis pontificibus in eorumdem apostolorum locum succedentibus reservatum, nulli alii quam episcopi exhibere, nec aliqui ab aliis, quam ab episcopis suscipere nullo modo praesumant" (Voto, n. 18).

3° Prioribus ecclesiae saeculis nunquam delegata fuit simplicibus presbyteris hoc sacramentum administrandi potestas; quamvis tunc, ut in Voto n. 10 A observatur, maior urgeret confirmationis necessitas ob saevientes persecutiones, et difficilior esset calamitosis illis temporibus ad episcopos accessus.

4° Haec facultas tanta est, ut olim disputatum fuerit num Romanus pontifex posset ea simplici presbytero impertiri.

5° Si quando eadem facultas antiquitus presbyteris delegata est, cuius delegationis primum exemplum, quantum ex documentis constat, sanctus Gregorius Magnus exhibuit concedendo hanc facultatem Calaritanis presbyteris, id factum fuit, ut docet Eugenius IV in decreto pro Armenis, *ex rationabili et urgenti admodum causa* (Voto, n. 19).

6° Inde a Clemente VIII usque ad Benedictum XIV valde dubitatum est de robore confirmationis, quae a presbytero orientali conferretur. Si vero Benedictus XIV declaravit validam esse confirmationem quae a presbyteris orientalibus statim B post baptisma administratur, et hanc validitatem proficisci a delegatione tacita vel expressa Romani pontificis, docuit quidem id *patientia quadam et facilitate sedis apostolicae* contigisse; nec defuere theologi (subdit pontifex in constitutione *Eo quamvis tempore*, Voto, n. 53) qui *huiusmodi tolerantiae vestem et imaginem tacitae dispensationis obducerent*.

7° Denique doctrina ecclesiae catholicae est, quam catechismus Romanus inculcat „omnibus quidem post baptismum confirmationis sacramentum posse administrari; sed minus tamen expedire hoc fieri, antequam pueri rationis usum habuerint; neque enim confirmatio ad salutis necessitatem est instituta, sed ut eius virtute optime instructi et parati inveniremur, cum nobis pro Christi fide pugnandum est, ad quod sane pugnae genus pueros qui adhuc rationis usu carent, nemo aptos esse iudicaverit".

Ex hisce omnibus, ut mihi persuasum est, liquido C patet usum qui in Oriente obtinet, ut presbyteri in conferendo baptismate pueros sacro chrismate liniant, parum traditioni, consuetudini et menti ecclesiae seu apostolicae sedis consonum esse iudicandum ita ut *toleratus* quidem sed *approbatus* nunquam fuerit; opus fuit patientia sedis apostolicae ut usque adhuc perduraret mos hic orientalium, qui quandam procul dubio anomaliam constituit. Iam vero quorsum haec tendunt? certe usum tam inveteratum et communem radicitus evelli uno veluti ictu non posse omnes, ut opinor, consentient; sed quae adduxi, mihi probare videntur illum intra arctiores, quantum fieri poterit, limites esse coercendum.

Admissa itaque in presbyteris orientalibus facultate conferendi hoc sacramentum, respondeo iuxta Votum *affirmative* ad dubium primum; quoad dubium secundum quaestio adeo implexa est, ut licet gravia pro affirmativa sententia argumenta Votum contineat, D satius putaverim ab ea dirimenda abstinere, quemadmodum se abstinuit congregatio Sancti Officii tum anno 1782, tum anno 1865, cum eadem quaestio ei fuisset proposita (Voto, n. 119-20); et eo potiori iure hanc agendi rationem imitabor, quia etiamsi potiti fuissent et modo potirentur presbyteri orientales facultate conferendi sacramentum confirmationis *extra baptismum*, de quo casu agitur in dubio secundo, eam existimarem esse omnino revocandam.

Rationes, quarum superius memini, satis probant, ut puto, facultatem chrismandi in presbyteris orientalibus generatim limitandam esse. Quod autem limitanda sit eo amussim sensu ut decernatur eos haud posse sacramentum hoc administrare extra baptismum aut rituum baptismalium celebrationem, sequentes rationes mihi suadent.

1° Presbyter est minister extraordinarius baptismi. Etenim presbyteri orientales chrismandi ministerium extraordinarie exercere debent; ideoque aliquis est

[1] „An expediat, ut concilium agat de ministro extraordinario confirmationis et de singulis casibus superius enuntiatis."

[2] „*Quatenus affirmative*, utrum presbyteris orientalibus prohibendum sit, ne baptizando confirment."

excipiendus casus in quo huius sacramenti suscipiendi causa, orientales ad ordinarium ministrum recurrere oportet. Si quis autem casus excipi debet, ille videtur annuisse de quo agimus.

3° Enimvero eatenus ex tacita sanctae sedis dispensatione presbyter chrismare potest, quatenus chrismando agit ut minister baptismi iuxta principium in Voto n. 68 constitutum. Sed in casu confirmationis extra baptismum conferendae presbyter non ageret ut minister baptismi. Ergo extra baptismum presbyter confirmationem administrare non debet. Quod animadvertisse videntur ipsi orientales; ut enim constat ex Voto, penes Graeco-Melchitas, et alios etiam, in more iam positum est, ut si quis extra baptismum confirmandus sit, confirmationem ei sacerdos administrat, quando alterum acta baptizat

3° Res eo deducta est apud Orientales, ut dogma de ministro ordinario confirmationis laedere quodammodo videatur. Si enim de fide orientalium ex operibus diiudicandum foret, facile quisque existimaret, eos retinere, presbyteros esse ordinarios confirmationis ministros, episcopos vero ministros potius extraordinarios. Imprimis, ut ex Voto n. 74, patriarcha graecus Constantinopolitanus post concilium Lugdunense cum sua episcopali synodo haec profitebatur: „Secundum confirmationis sacramentum, licet apud ecclesiam Romanam impositionem manuum soli episcopi conferant chrismando renatos, apud nos autem indifferenter praelati et presbyteri hoc faciunt." Ita sane est in Oriente: praelati et presbyteri *indifferenter* consignant; nam in praxi inter episcopum et presbyterum nullum apparet discrimen relate ad collationem huius sacramenti, imo ordinarie presbyter, extraordinarie episcopus illud conferre videntur. Siquidem presbyter illud administrat 1° quando baptizat, quod ordinarie accidit, quia orientales utrumque sacramentum conferre solent; 2° quando supplet baptismi caeremonias super iis qui privatim baptizati fuerint; 3° quando extra baptismum reconciliat haereticos nondum confirmatos; imo, quod mirari subit, iuxta Euchologium codicis Barberiniani sancti Marci, de quo in Voto iuxta n. 75, etiam quando baptismus confertur a patriarcha, vel episcopo, expletis baptismalibus caeremoniis praelatus recedit, et ad conferendum sacramentum confirmationis accedit sacerdos. Haec certe redolent errorem Photii diocesin potestatem chrismandi et episcopis et presbyteris pari iure competere (Benedictus XIV, *De synodo dioecesana*, l. 7, cap. 9); quae fuit una ex rationibus cur a Nicolao I chrismatio a sacerdotibus bulgaris facta improbata fuit. Oportet igitur ut effraenata huiusmodi potestas, cuius usus cum catholica doctrina vix aut ne vix quidem conciliari potest, tandem aliquando certa aliqua ratione cohibeatur, saltem excipiendo confirmationem extra baptismum.

4° Id iam pridem sancta sedes praestare conata est penitus revocando nonnullis in locis facultatem chrismandi a presbyteris orientalibus. Constat enim ex Voto eam facultatem sacerdotibus bulgaris ademptam fuisse a Nicolao I, in regno Cypri ab Innocentio IV, Maronitis a Gregorio XIII, Italo-Graecis primum a Clemente VIII, deinde a Benedicto XIV. Et in synodis a sancta sede approbatis, ubi sermo est de presbyteris orientalibus, qui adhuc baptizatos chrismate consignare solent, dicitur eos statim post baptismum conferre sacramentum confirmationis, nulla iniecta mentione de facultate illud conferendi extra baptismum, prout videre est in synodis Zamosciae et montis Libani (Voto, n. 95, 98).

5° Abs re non erit meminisse, ut luculentius propositae limitationis congruentia patefiat, minime pro hoc casu militare praecipuam ex iis rationibus, ex quibus presbyteralis chrismatio in Oriente originem ducit iuxta Votum n. 66. Ea enim fuit, ut solemnitas baptismatis compleretur per confirmationem; at haec ratio supponit contemporaneam confirmationis cum baptismo collationem; igitur casui, de quo agitur, nullatenus suffragatur.

6° Nec difficile erit ad hanc limitationem admittendam adducere episcopos orientales, si eorum consensum sancta sedes, a qua tota haec res unice pendet, postulare dignabitur. a) Quam enim necessaria et opportuna sit eadem limitatio, ex adductis rationibus satis liquet. b) Huc accedit, quod casus administrationis huius sacramenti seiunctim a baptismo extraordinarius est (Voto, n. 71) et omnino rarus; ergo limitatio proposita parvi est momenti; privilegium namque presbyterorum orientalium quoad substantiam intactum reliquit. c) Praeterea ipsi orientales tendunt ad potestatem presbyterorum hac super re restringendam; nam iuxta Votum in pluribus nationibus catholicis illam potestatem absque venia episcopi presbyteri exercere non valent; et synodus Melchita celebrata in Ain-Tres et Syrorum habita anno 1866. ut ex Voto, praescribunt eo in casu, si fieri potest, fideles ab episcopo esse consignandos. d) Addo penes Cophtos nunquam confirmationem separari a baptismo, et ipsum Benedictum XIV in eorum sacerdotibus minime agnovisse facultatem chrismandi extra baptismum, ut patet ex Voto n. 10; ergo quoad ipsos proposita limitatio iam locum habuit. e) Insuper haud certum exploratumque esse videtur penes omnes orientales posse presbyteros etiam extra baptismum confirmare, imo inter Armenos nonnulli extitere inter quos patriarcha Ciliciae anno 1824, qui dubitarunt an ad hunc casum presbyterorum orientalium facultas esse porrigeret. Haec de catholicis.

Quae cum ita sint, opinor decernendum esse a futuro concilio ut presbyteri orientales hoc sacramentum conferant tantummodo quando baptismum administrant, vel eius supplent caeremonias.

Videamus modo an aliquid obstet propositae limitationi ex parte schismaticorum.

Si concilium oecumenicum statuat presbyteros, extra baptismum et baptismalium rituum supplementum, chrismare non posse, dictum fuit invalidas fore confirmationes quae a presbyteris schismaticis seiunctim a baptismo quandoque administrantur. Quae quidem fuit potissima difficultas mihi eam limitationem proponenti obiecta. Sed ut libere dicam quod sentio, ea difficultas rem evincere nullimodo videtur.

1° Imprimis si in ordinanda catholicae Ecclesiae disciplina semper ratio habenda erit usuum, qui penes schismaticos aut haereticos invaluerint, ita ut nihil expediat praescribere, quod eis offensioni ullo modo esse possit, oecumenicum concilium parum certe proficiet. — 2° Difficultas supponit certum esse valorem confirmationis quae separatim a baptismo conferatur a presbyteris orientalibus; sed ea adhuc in dubium revocari impune potest, saltem quia desideratur adhuc authenticum pro eius validitate iudicium. — 3° Casus, de quo sermo, fatentibus viris rerum orientalium peritis, rarissimus est.

Penes Cophtos schismaticos, sicut et catholicos, nunquam accidit, ut quis separatim a baptismo sacro chrismate inungatur. Schismatici patriarchatus Hierosolymitani pariter ab usu conferendi confirmationem extra baptismum alieni prorsus sunt. Difficultas itaque reducitur ad casus in Russia contingentes, eorum nempe protestantium, qui ad ecclesiam, ut dicitur, orthodoxam migrant. Sed

parum hi casus me movent. Imprimis enim puto eos non[1] ita esse frequentes ut dicunt, propterea quod Russiarum gubernium persequitur quidem catholicos, sed minime protestantes, imo eis potius favet; desunt proinde protestantibus motiva temporalia quae has ad schisma conversiones parere solent: nescio autem utrum easdem conversiones motivis spiritualibus adscribenda sint. Sed esto hasce conversiones esse haud infrequentes. Meminerimus hic agi de sacramento, quod necessarium non est de necessitate medii. Meminerimus praeterea agi de protestantibus, quorum dubium est ipsum baptisma. Si enim dubium est baptisma Anglicanorum, qua de causa a congregatione Sancti Officii decretum fuit, eos, quando redeunt in sinum Ecclesiae, sub conditione esse baptizandos: potiori iure censeri debet dubium baptisma protestantium Germaniae, quorum, ut notum est, maxima pars rationalismo addicta est. Non video igitur, cur tantopere sollicitos oporteat nos esse de validitate confirmationis iis conferendae, quorum ipse baptismus est dubius. Nihil igitur ex parte schismaticorum impedit, quominus proposita limitatio fiat.

Ceterum si oecumenicum concilium unice constituet presbyteros orientales *ex pontificia delegatione* chrismare, nil profecto declarabit quod iam a concilio Florentino et a sancta sede aperte declaratum non sit. Si id satis non fuit ad dogma de ministro confirmationis in tuto ponendum penes orientales, aliquid amplius a concilio Vaticano praestandam, ut orientales *practice* hoc dogma profiteantur, quod quidem eo magis necessarium videtur, quo minus explorata in Oriente est necessitas hac super re pontificiae declarationis. Si denique Commissio arbitraretur agnoscendam esse in presbyteris orientalibus illimitatam chrismandi facultatem, satius censerem, ut concilium a proposita casuum enumeratione esse abstineret: sanciret enim facultatem quam omnes existimant esse perstringendam, et decreto conciliari innixi orientales difficilius in posterum huiusmodi limitationi esse accommodarent. Quo vero omnia e medio tollerentur dubia circa confirmationem a presbyteris collatam extra baptismum, eiusque caeremonias, opinarer hac super re post concilium aliquam a sancta sede edendam esse declarationem.

27.

CONGRESSUS VICESIMUS SEPTIMUS.

1869 octobris 28.

Sessione XXVII tenuta il giorno 28 ottobre 1869.

Presenti: l'eminentissimo presidente; consultori: monsignor Valerga, — monsignor Simeoni, — monsignor Jacobini, — monsignor Howard, — padre Martinov, — monsignor David, — professore Rosi, — canonico Roncetti, — il segretario. Assenti: monsignor Brunoni, — padre Theiner, — padre de Haneberg, — padre Bollig, — padre Leonardo, — professore Piazza.

Fu riassunta la discussione del Voto del professore Rosi sul *ministro straordinario della cresima* dal dubbio 7°.[2]

Il segretario dopo aver premesso che si tratta di una facoltà esorbitante dei preti di rito orientale, che la santa sede quando ha potuto, ha intieramente rivocato, com'è accaduto per gl'Italo-Greci, per Cipro ecc., disse che se si può, conviene restringerla, e che il caso che merita di essere eccetuato, è quello a parer suo dell'amministrazione della cresima fuori del battesimo. Difatti considerata, diceva egli, l'origine di questa facoltà, cessa l'uso d'Oriente di congiungere il battesimo colla cresima, ne conseguita il principio enunciato nel Voto, n. 68, che il prete può cresimare solo allorchè cresimando *agit ut minister baptismi*. Dunque si eccettui il caso della collazione della cresima fuori del battesimo. Nè se dica che la concessione generale fatta dalla santa sede include tutti i casi, poichè i privilegi esorbitanti a *iure communi*, e tale è quello in discorso, sono di stretta interpretazione. Perchè dunque la facoltà che in proposito compete agli orientali abbracciasse anche il caso della cresima fuori del battesimo, converrebbe dimostrare, che la santa sede ve lo ha espressamente compreso. Ora oltre che l'origine di questo privilegio indica il contrario, sembra che neppure il criterio di Benedetto XIV favorisca gli Orientali nel caso controverso; poichè il primo elemento, che suppone quel criterio, è l'*uso* e la *consuetudine*, e questa a confessione di tutti non sussiste, poichè il detto caso è rarissimo. Ora ciò tenderebbe a provare che i preti orientali non ebbero mai la facoltà di cresimare fuori del battesimo; io però, diceva il segretario, son pago d'inferirne che almeno non l'abbiano per l'avvenire. La proposta restrizione poi non incontrerà ostacoli per parte dei cattolici orientali, mentr'essi sono in via di restringere la facoltà in discorso, come i Melchiti, i quali vogliono che *extra baptismum* cresimi il vescovo, se può, altrimenti il parroco colla licenza del vescovo. D'altro lato questa limitazione concernendo un caso straordinario lascia intatto nella sostanza il privilegio dei preti orientali, nè induce una novità nel rito, capace di urtare le loro suscettività. Quanto poi alle difficoltà che potrebbero insorgere per parte degli scismatici, se ne interessò il segretario in uno scritto di cui pose lettura. Rispose quindi *affirmative ad primam partem, negative ad secundam*. Nel caso poi che i vescovi orientali avessero per ciò a disgustarsi, opinò che sarebbe meglio a parer suo, che il concilio si astenesse dall'enumerare i casi, oggetto di questo dubbio, asserendo solo in generale che i preti in Oriente *ex delegatione pontificia* amministrano la cresima, perchè ove questa facoltà venga in tutta la sua possibile ampiezza consagrato da un decreto conciliare, sarà poi assai difficile alla santa sede di restringerla: tutti vagheggiano siffatta restrizione, sebbene alcuni credano doversi rimettere a più opportune circostanze.

Fu dello stesso sentimento il canonico Roncetti principalmente per le seguenti ragioni. 1° Perchè il privilegio che compete al prete orientale di conferire la cresima, sembra doversi limitare al caso, in cui esso *agit ut minister baptismi*. 2° Perchè essendo il prete ministro straordinario, e il vescovo ministro ordinario, è molto conveniente che vi sia una differenza non solo in teoria, ma anche in prassi tra l'uno e l'altro; tanto più che in vista degli errori invalsi su questa materia tra gli orientali, gioverà che essi non solo speculativamente, ma eziandio praticamente riconoscano qual è il ministro ordinario, e quale lo straordinario di questo sagramento. 3° Perchè restringendosi questa facoltà si andrà promuovendo l'uniformità delle chiese orientali, che sono ancora in possesso di questo uso, con quelle, in cui fu abolito, come sono i Maroniti ecc. e colla Chiesa cattolica. Gli argomenti addotti nel Voto (proseguiva il canonico Roncetti) benchè gravi, tuttavia sembrano insufficienti a decidere la questione; per lo che il Sant'Offizio nel 1865 si astenne dal deciderla. Ma prescindendo dal merito della questione medesima qui si tratta *de iure constituendo*, e a me pare che nel nuovo diritto convenga esclu-

[1] Voculam addidi, quam sententia videtur exigere.

[2] „*Quatenus negative ad sextum*, an iis permittendum, ut in posterum confirmationis sacramentum conferant, tum in suppletis baptismi caeremoniis, tum extra baptismum".

dere questo caso, cioè della cresima fuori del battesimo: solamente soggiunse in seguito, che converrebbe col Voto, colla riserva del dubbio ottavo, qualora s'incontrasse una insormontabile opposizione dal lato dell'episcopato orientale.

Il reverendissimo David sebbene osservasse che non conviene insistere sul principio che il prete orientale amministra la cresima in quanto *agit ut minister baptismi*, non trovandosi scritto siffatto principio nè nei libri teologici o liturgici degli Orientali, nè nei documenti della santa sede, nondimeno quanto al futuro disse che egli propenderebbe a negare ai preti la facoltà di cresimare fuori del battesimo per le ragioni addotte in secondo e terzo luogo dal preopinante. Trovò per altro una difficoltà per parte degli scismatici, il caso cioè de' scismatici che si convertano al cattolicismo. Imperocchè limitata la facoltà nel senso proposto, avvenendo tali conversioni, sarebbe d'uopo cresimare di nuovo fra i convertiti tutti coloro che fossero stati cresimati separatamente dal battesimo: il che certamente urterebbe gli scismatici. Se dunque si effettua la limitazione ideata è mestieri ovviare a questo inconveniente.

Il segretario per altro d'accordo col canonico Roncetti rispose che, 1° si tratta di un sagramento non necessario di necessità di mezzo; — 2° che sarebbe rarissimo il caso obiettato, perchè accade solo straordinariamente che la cresima dai scismatici si conferisca fuori del battesimo.

La risposta del padre Martinov fu *affirmative quoad utramque partem*. Le ragioni furono 1° perchè eccettuando il caso dell'amministrazione della cresima divisa dal battesimo, s'introdurrebbe un cambiamento nella liturgia, laddove la Commissione si è proposta di lasciare nella loro integrità i riti orientali. — 2° In Oriente non si fa alcuna distinzione fra l'amministrazione della cresima nel battesimo, o fuori del medesimo, nè si riguarda l'unione dei due sagramenti come una condizione essenziale, perchè il prete che conferisce l'uno possa anche conferire l'altro. — 3° Il caso suindicato in Russia non è raro. Del resto, conchiudeva il padre Martinov, che questa facoltà dei preti orientali si andrà col tempo restringendo da sè a misura che si andranno diffondendo in Oriente le idee e gli usi della Chiesa Romana. Oggi o non bisogna interloquire sulla cosa, o lasciarla sullo *status quo*, salvo quanto si stabilirà nel dubbio ottavo. Non si mostrò per altro alieno il consultore dall'escludere il secondo caso contemplato in questo dubbio, qualora si trovasse opportuno.

Monsignor Howard dopo aver osservato *che* il principio di salvare la liturgia non si deve estendere a quegli usi, che sebbene sieno liturgici, toccano per altro il domma, *che* restringendosi la facoltà in discorso nel senso proposto non perciò si urterebbero gli Orientali, trattandosi di un caso raro, e finalmente *che* non può negarsi esser mente della Chiesa che si restringa questo punto, disse che più tardi potrà farsi la restrizione.

Fu dello stesso avviso monsignor Jacobini. La maggioranza, ei disse, non crede necessaria una limitazione per tutelare il domma, sebbene tutti la ravviserebbero opportuna. Trattandosi dunque di cosa meramente liturgica, credo espediente, secondo il programma che ci siamo proposti, di astenersi da ogni innovazione. Così monsignor Jacobini.

La ragione che mosse principalmente monsignor Simeoni ad associarsi alla maggioranza, fu l'odiosità che per parte degli scismatici ridonderebbe alla Chiesa cattolica dalla proposta restrizione, atteso il caso della conversione di scismatici cresimati fuori del battesimo, cui si dovrebbe nuovamente conferire la cresima. Trattandosi di un caso raro, soggiunse, sarà meglio tollerare, per chi consideri quanto sia geloso il clero orientale de' suoi privilegi. Dove havvi la consuetudine, possono i preti senza distinzione esercitare l'officio di ministri della cresima colla sola riserva di cui nel dubbio ottavo.

Monsignor Valerga pure avendo riconosciuto che la facoltà che compete ai preti orientali di cresimare, milita anche pel caso della separazione totale di questo sagramento da quello del battesimo, conchiuse doversi in essi mantenere nella sua integrità, perchè sarebbe difficile, minorarla, tanto più che la questione sembrò anche a lui meramente liturgica.

Dubbio VIII.[1] — Al dubbio ottavo il segretario e il canonico Roncetti risposero *provisum in praecedenti*, gli altri *affirmative iuxta Votum*.

Dubbio IX.[2] — Quanto al dubbio nono il segretario rispose *provisum in septimo*. Il canonico Roncetti disse doversi interpellare i vescovi. Tutti gli altri consultori convennero col Voto, di non fare una eccezione pei Copti, essendosi osservato che sebbene sia molto dubbio, se i preti copti possano cresimare fuori del battesimo, conviene però estendere la loro facoltà anche a questo caso, poichè è la nazione, che ha più bisogno di questo sagramento pei pericoli cui trovasi esposta, e d'altro lato essa non ha che un vicario apostolico decorato del carattere episcopale.

Dubbio X.[3] — Il segretario fu in Voto colla limitazione apposta nel dubbio settimo: quanto all'articolo *a*, osservò che se si ordinasse meglio nel concilio la parrochialità per gli orientali, converrebbe riservare la facoltà di cresimare ai parrochi. La formola poi che venne proposta da monsignor Valerga, ed accettata dalla maggioranza per esprimere la facoltà di cui è parola, fu la seguente. „Extraordinarius minister confirmationis est sacerdos, qui ex pontificia delegatione valide illam administrat, exceptis locis, in quibus eadem delegatio pro administratione huius sacramenti integre et formaliter revocata fuit." E se questa incontri difficoltà, fu detto che si potrebbe sostituire la seguente. „Extraordinarius minister confirmationis est sacerdos, qui valide illam administrat, exceptis locis, in quibus delegatio pontificia pro administratione eiusdem integre et formaliter revocata fuit." La necessità poi della licenza del vescovo per la lecita collazione della cresima fuori del battesimo, si disse che potrà enunciarsi *iuxta Votum*.

Circa poi l'articolo *e* fu osservato che in Oriente tutti i preti esercitano l'officio di parrochi o simul-

[1] „An commendandum episcopis, ut in casibus extra baptismum ipsi per se confirment, et decernendum, in praedictis casibus id presbyteris non licere absque episcopi venia."

[2] „Num excipiendi sint Cophti, cum agitur de confirmandis iam solemniter baptizatis, an potius comprehendendi in iis quae generatim statuenda videbuntur de illis, quibus revocata non est delegatio pontificia."

[3] „An haec omnia a concilio disponenda sint iuxta modum in Voto expressum, scilicet:

a) Indirecte admittendo seu supponendo potestatem presbyterorum orientalium conferendi hoc sacramentum.

b) Mentionem faciendo delegationis pontificiae per modum assertionis aut suppositionis.

c) Excludendo a presbyteris orientalibus, qui extraordinarii ministri sunt confirmationis, eos quibus revocata fuit a sancta sede potestas confirmandi.

d) Haud interloquendo positive circa modum utendi huiusmodi potestate.

e) Consulendo antea episcopos praesertim circa vocem adhibendam ad designandum extraordinarium confirmationis ministrum."

taneamente su persone diverse, o successivamente sulle medesime, ma che spesso accade che un prete battezzi o cresimi un individuo non suo. Per lo che si preferì la parola *sacerdos*.

Serafino Cretoni segretario.

28.

CONGRESSUS VICESIMUS OCTAVUS
1869 novembris 20.

Sessione XXVIII tenuta il giorno 20 novembre 1869.

Presenti: l'eminentissimo presidente e tutti i consultori. Assenti: padre de Haneberg.

Essendosi aggiunte al capo *de Missionibus* alcune disposizioni sulle dipendenze dei missionari dai prelati di missione, le quali si contengono nel § *Volumus*, queste dierono luogo alle seguenti osservazioni: 1° circa il periodo primo fu osservato che v'ha in qualche luogo come in Oriente taluni religiosi, che sebbene s'intitolino missionari, non sogliono però ricevere la patente da Propaganda: d'altronde essi non soggiacciono a que' sacrificii, per cui i missionari di altri luoghi credonsi meritevoli dell'esenzione quivi enunciata. Perchè dunque tale esenzione abbia a limitarsi ai missionari propriamente detti, furono aggiunte le parole: *qui cum litteris missionariorum a sancta sede expediuntur*.

2° Incontrandosi difficoltà nel porre in armonia l'autorità dei prefetti apostolici con quella de' vicari apostolici, si discusse il dubbio: „Utrum expediat retinere praefectos apostolicos in locis ubi sunt vicarii apostolici", e la risposta unanime si fu: *Negative: ubi tamen adsunt ordines religiosi, quibus distinctae in eodem vicariatu missiones concreditae sunt, instituendum esse superiorem missionariorum regularium, qui sub dependentia vicarii apostolici iisdem missionariis in exercitio apostolici ministerii immediate praesideat.* La ragione, su cui si appoggiò questa risoluzione, si fu perchè ove trattasi di prefetture esistenti entro i limiti de' vicariati apostolici, essendo tanto il prefetto quanto il vicario rappresentanti della santa sede, non può a meno che non nascano tra loro conflitti di giurisdizione. Nel noverare quindi i superiori delle missioni si decise di dire che i missionari devono *subiacere apostolicis vicariis*. Si tralasciarono i delegati apostolici i quali per ciò che si attiene alle missioni sono compresi sotto il nome di vicarii apostolici, perchè essi rivestono tutti anche questa qualifica: d'altronde i delegati sono stati stabiliti da Propaganda per gli orientali, ed hanno quell'autorità di cui la santa sede secondo il bisogno crede investirli. Colla medesima risoluzione poi nulla s'intese d'innovare intorno ai rapporti fra i prefetti apostolici e i vescovi di quelle diocesi, in cui siavi qualche prefettura, come in Albania. Sembrò per altro a monsignor Valerga che trovandosi in siffatte località costituita la gerarchia, sarebbe a dichiararvisi in pieno vigore il gius comune, e perciò soggetti i regolari interamente ai vescovi, qualora manchi nel loro convento il numero canonico.

3° Quanto all'oggetto dell'autorità de' vicarii apostolici e vescovi, si vollero nominate espressamente le scuole e i collegii per mettere in salvo il diritto qualche volta disconosciuto, che loro compete sull'insegnamento e sulla educazione della gioventù. A mantenere illesi per altro le regole e i privilegi di cui godono in proposito le corporazioni insegnanti, vi fu apposta la clausola *prout de iure*.

Serafino Cretoni segretario.

29.

CONGRESSUS VICESIMUS NONUS
1869 novembris 26.

Sessione XXIX tenuta il giorno 26 novembre 1869.

L'eminentissimo presidente essendo impedito deputò a presiedere alla Commissione i monsignori segretari. Assenti: padre Theiner, padre de Haneberg.

Fu proseguito l'esame della parte del capo *de Missionibus* relativa alla dipendenza dei missionari dai prelati di missione.

1° Parlandosi di coloro, cui si deggiono dai missionari esibere le patenti e le facoltà, ai vicari apostolici si vollero aggiungere i vescovi, essendo giusto che gli ordinari sappiano chi sono i missionari della loro diocesi, e quali le loro facoltà.

2° L'inciso: „*Et huiusmodi facultates ex gravi causa statim eidem sanctae sedi manifestanda supradicti prolati suspendere valeant,*" fu così cambiato: *Tum superior missionis* (sia vicario apostolico, sia prefetto apostolico) *tum ordinarius* (pel caso delle missioni situate entro i limiti di qualche diocesi) *proprii ritus* (per escludere i vescovi orientali, i quali non hanno giurisdizione sui missionari apostolici) *sese invicem certioratis valent nonnisi ex gravi causa quamprimum sanctae sedi manifestanda* (affine di precludere la via agli arbitrii) *interdicere missionarium ab officio excipiendi confessiones*. Con tal cumulativa a somiglianza di quanto stabilì Benedetto XIV nella bolla *Firmandis* si salva l'autorità del superiore della missione dirimpetto all'ordinario, e insieme si provvede a che ambedue possano sospendere i missionari che si rendessero indegni di esercitare l'apostolico ministero. Si disse *l'apostolico ministero*, poichè appartenendo le facoltà che dai prefetti si comunicano ai missionari, presso che tutte al foro interno, sospeso un missionario dalle confessioni, rimane con ciò stesso inabilitato all'uso delle sue facoltà, e conseguentemente alla più parte delle funzioni del suo ministero. Non si volle per altro attribuire agli ordinari l'autorità di sospendere *direttamente* le facoltà dei missionari, essendoche partono le medesime immediatamente dal Romano pontefice.

3° Le parole *in administratione sacramentorum* con cui comincia il periodo successivo furono abrase, essendosi provveduto colla disposizione precedente: il resto del periodo medesimo fu cambiato in tal modo: „Missionarii omnes quoad officia et munia parochialia subiecti sint vicariorum apostolicorum et ordinariorum omnimodae iurisdictioni, correctioni et visitationi."

4° Fu riconosciuta molto ragionevole la proposta di monsignor Valerga di assicurare ai vicarii apostolici e agli ordinarii la libertà di usare delle chiese dei regolari per l'esercizio delle funzioni pontificali, e il diritto di essere nelle medesime da loro assistiti, attesa la scarsezza delle chiese nelle missioni. Fu detta proposta limitata al caso della deficienza del clero proprio; e perchè la disposizione non prendesse l'aspetto di un rimprovero, rimprovero d'altronde immeritato dai regolari, i quali, per quanto si sa, e anche a testimonianza dell'encomiato patriarca di Gerusalemme, hanno sempre su questo punto deferito agli ordinarii, fu detto di esprimere la cosa in modo assai mite cioè: „Eisque (ossia ai vescovi) debita obsequia et assistentiam in pontificalibus functionibus ubicumque peragendis exhibere non praetermittant, ubi congruus ex proprio clero sacerdotum numerus eis praesto non sit."

5° Lo stesso monsignor Valerga provocò ancora una misura intorno alla visita delle chiese parrochiali

dei regolari. Il modo (ei disse) con cui il vescovo A ha da visitare le chiese dei regolari, è indecoroso, ed è questa la ragione per cui la più parte degli ordinari si astiene dal visitarle mancando così a un loro dovere. Fu avvertito per altro che l'addotta ragione proverebbe doversi in generale abrogare su questo punto l'esenzioni dei regolari, il che oltrepasserebbe i limiti della competenza della nostra Commissione; ma inoltre venne combattuto l'argomento medesimo, perchè la visita di cui è parola deve naturalmente limitarsi a quelle cose, che toccano la parrocchialità, e perciò interessano all'ordinario. Riserbandosi monsignor patriarca di promuovere l'interpellanza al concilio non solo su questo oggetto particolare, ma sulle esenzioni in genere pei regolari, riflettè che nelle missioni v'ha una ragione di più per accordare ai vescovi e ai vicarii apostolici piena libertà nel visitare le chiese dei religiosi. Accade non di rado che in una intiera missione la B chiesa è l'unica che si abbia; è giusto dunque che il vescovo o il vicario apostolico sia in grado di disporne liberamente; tanto più che ove è una la chiesa, è da essa che dipende tutta la direzione del popolo; se quindi rimane la medesima pressochè estranea alla influenza del vescovo e del vicario apostolico, ciò vale lo stesso che mettere fuori il vescovo o il vicario apostolico dal governo spirituale della missione. In vista di queste osservazioni la maggioranza opinò doversi aggiungere la seguente particola: „Parochiales regularium ecclesias tamquam sedis apostolicae delegati, episcopi et vicarii apostolici eodem prorsus modo visitent ac ceteras."

6° Vedendosi, come riferiva monsignor patriarca, postergate tal volta nelle chiese dei regolari le leggi liturgiche senza che il prelato della missione possa provvedervi, egli suggerì, e la maggioranza adottò C anche la seguente addizione: „Rituales leges et decreta in omnibus etiam regularium ecclesiis rite observari curent" (i detti prelati).

7° Il periodo: *Pariter bonorum* etc. fu mutato nel seguente: „Pariter bonorum, oblationum ac piorum legatorum, quae intuitu missionis a fidelibus offeruntur, eorumque fructuum rationem illis reddere teneantur."

8° La ragione allegata nel periodo: *et ubi duplici* etc. in prova della prevalenza che deggiono avere in caso di conflitto gli obblighi di missionario a quelli di religioso, fu revocata in dubbio dai reverendissimi padri Leonardo, Martinov e Bollig; fu quindi sostituita la seguente, che cioè i detti obblighi debbono prevalere *utpote quae ad publicum missionis bonum, et a Romano pontefice ordinentur.*

9° La clausola relativa ai prefetti apostolici fu D cancellata analogamente all'articolo secondo di questa sessione, e al secondo della precedente.

NB. — Fu in seguito di nuovo composto tutto questo capo *de Missionibus* per dargli la forma usata in simili materie; vi fu inserita una disposizione sullo studio delle lingue, ammessa altra volta dalla Commissione, e dimenticata nel capo; vi si richiamarono i privilegii dei missionari; fu loro imposto l'obligo di render conto ai vescovi e vicarii apostolici dell'adempimento de' legati pii, e vi fu fatta qualche altra lieve addizione o mutazione. Il tutto fu esaminato ed approvato in un congresso straordinario tenuto il 27 novembre dai seguenti consultori: monsignor Simeoni, monsignor Jacobini, monsignor Valerga, professore Piazza, professore Rosi unitamente al sottoscritto segretario.

Serafino Cretoni segretario.

30.

CONGRESSUS TRICESIMUS

1869 novembris 30.

Sessione XXX tenuta il giorno 30 novembre 1869.

Presenti: l'eminentissimo presidente e tutti i consultori. Assenti: padre Theiner, padre de Haneberg.

Discussione dei Voti di monsignor Valerga patriarca di Gerusalemme e di monsignor David coepiscopo siro di Mossul *de Ritibus*.

Dubbio I.[1] — Dopo essersi premesso che l'esordio del capo *de Ritibus* dovrà tratteggiarsi a tenore delle disposizioni che in esso si esprimeranno, fu detto che in esso stabilito il concetto dei riti, potrà brevemente toccarsi della ragione per cui si sono introdotte nel culto le cerimonie, della distinzione dei riti, della loro santità per il loro nesso col dommA della loro antichità, dello splendore che ne ridonda alla Chiesa, del rispetto eguale che si deve a tutti, della importanza che hanno come altrettanti monumenti vivi e parlanti dell'antichità e purità del domma, non che dell'antichissima origine delle precipue parti del culto cattolico. Dal professore Piazza poi si suggerì d'elaborare in modo questo capo che presenti l'universalità propria di tutti i capi del concilio Vaticano; il perchè opinò che lungi dal limitarsi esclusivamente agli Orientali si tenga conto anche dei Latini, potendosi anche per questi richiamare in proposito interessanti massime e prescrizioni.

Dubbio II.[2]

Art. a) — Tutti convennero col Voto sulla opportunità di dare un cenno della sollecitudine dei Romani pontefici per la conservazione dei riti orientali, e fu notato trovarsi raccolte le analoghe notisie sia nella costituzione *Allatae sunt* di Benedetto XIV. come nella bolla *Romani pontifices*, con cui il regnante pontefice eresse la sagra congregazione per gli affari di rito orientale.

Art. b) — Il segretario, il canonico Roncetti, il professore Piazza, il padre Leonardo, il padre Martinov e il padre Bollig avevano opinato che si facesse menzione della lodata congregazione per gli affari di rito orientale, come di una prova ulteriore della premura particolare della santa sede per le Chiese di rito orientale; nè si era omesso di osservare, che la medesima non era stata istituita per occuparsi soltanto dei riti, ma di tutti gli affari delle chiese di Levante. Fu per altro avvertito dal professore Rosi d'accordo con monsignor Howard, monsignor Jacobini, monsignor Simeoni, monsignor Valerga e monsignor Brunoni e coll'eminentissimo presidente, che la congregazione orientale non è D una congregazione separata da quella di Propaganda, ond'è che ad ambedue presiede un medesimo cardinal prefetto; che l'autorità dell'una è la stessa che quella dell'altra; che l'insistere nella distinzione tra l'una e l'altra condurrebbe al dualismo che si vuol distruggere; che potrà tanto più omettersi questa menzione, in quanto che nel capo *de Missionibus* si nomina la sagra congregazione di Propaganda. Fu quindi risposto: *Non expedire.*

[1] „An caput *de Ritibus* exordiendum ex iis quae habentur in Voto reverendi domini David pag. 21-28."

[2] — 2. „An et quomodo sit in eodem capite tractandum

a) de sanctae sedis sollicitudine erga ritus orientales;

b) de sacra congregatione Propagandae fidei super negotiis ritus orientalis;

c) de procuranda correctione novisque editionibus librorum biblicorum ac liturgicorum pro Orientalibus;

d) de codice iuris canonici pro ipsis exarando;

e) de officio et auctoritate praefatae sacrae congregationis circa res liturgicas ecclesiarum orientalium."

Art. c) — Analogamente alla risoluzione altra volta adottata dalla Commissione si stabilì che il concilio potrà in questo capo dire che la santa sede, *ad-citis etiam ab Oriente peritis viris*, affidi loro incarico di raccogliere, emendare e pubblicare sia la sagra scrittura sia i libri liturgici ad uso delle chiese orientali. Fu avvertito di esprimere questo punto nel modo il più calzante, affinchè si provveggа in effetto a questo grave bisogno degli Orientali; e perciò parve conveniente di non inserire la detta disposizione nell'esordio, ma di farne oggetto di un apposito articolo, ove suggerì monsignor Valerga che si potranno richiamare le leggi proibitive della stampa dei libri senza la licenza della santa sede. Nella costituzione *Demandatam* pei Melchiti, § 21, si legge: „Nullius vero generis libros aut folia sine praevia approbatione et licentia episcopi dioecesani et patriarchae praedictorum edere possint (monachi); atque insuper nullum de rebus sacris librum aut folium publici iuris faciant inconsulta sede apostolica. Quod si novas librorum sacrorum ab eadem sancta sede iam probatorum editiones fieri contingat, onus erit patriarchae et episcoporum catholicorum inspicere ne ulla in re discordent ab editionibus approbatis.“ Ottima regola pei Mechitaristi ecc. Ma si abbia riguardo alle prescrizioni concernenti la stampa de' libri delle missioni.

Art. d) — Non sembrò questo il luogo opportuno per trattare del codice di diritto canonico da compilarsi per gli Orientali, tanto più che contenendo questo capo quei punti in cui gli Orientali si differenziano dai Latini, ove in esso si parlasse del codice di disciplina, verrebbe implicitamente a consagrarsi il dualismo disciplinare, il che è contro la mente della Commissione nostra oggimai sansionata dalla Commissione direttrice. Non si disconobbe per altro che anche dopo il concilio Vaticano molto resterà a fare per ordinare la disciplina delle chiese di rito orientale; occorrendo però a tal fine la cooperazione dei vescovi, propose monsignor Simeoni di esortare in questo o in altro luogo l'episcopato orientale, perchè si adoperi seriamente a raccogliere gli opportuni elementi, e a preparare le basi per costituire un corpo di diritto adatto alle loro chiese.

Art. e) — Taluni aveano proposto di toccare a norma della costituzione *Romani pontifices* dell'officio e dell'autorità della congregazione Orientale sulle cose liturgiche delle chiese di Levante; ma dietro i riflessi fatti nel rispondere all'articolo b) si convenne di omettere questo articolo, tanto più che si riconobbe inutile.

Dubbio III.[1] — Tutti s'accordarono doversi omettere la proposta enumerazione o classificazione dei riti. Primieramente fu avvertito, che nascerebbero facilmente gare e rivalità nel determinare la precedenza di un rito sull'altro, nè sarebbe agevole l'accordarsi per mancanza di elementi storici bastevoli a segnare con certezza l'ordine e la subordinazione dei varii riti orientali. Più in questo lavoro si potrebbe peccare o per eccesso o per difetto; *per eccesso* consagrando alcuni riti troppo particolari, che sono più che altro tollerati, e che vanno già a scomparire, come il gallicano, il mozarabico, proprio solo di alcune parrocchie di Spagna ecc.; *per difetto* qualora si omettessero alcuni altri perchè poco conosciuti, come il georgiano ecc. Il segretario, il canonico Roncetti, il padre Leonardo erano di sentimento che al più si nominassero i riti primarii con un cenno generale sui secondarii a tenore del § 3 della costituzione *Allatae sunt;* ma fu osservato in contrario dal padre Martinov che nominando i primarii si offenderebbero quelli che professano i secondari. Fu quindi concluso di astenersi da simile enumerazione, ed accennare in generale alla moltiplicità dei riti vigente nella Chiesa come latina così orientale.

Dubbio IV.[2] Tutti s'accordarono nella necessità di ribadire l'autorità piena e libera, che compete alla santa sede di mutare, quando lo creda conducente al bene delle anime, il rito indipendentemente dal consenso del patriarca o della nazione rispettiva, autorità ch'ella non ha mancato di esercitare anche in Occidente vietando per esempio ai laici e ai chierici non conficienti la comunione *sub utraque specie;* non che d'inculcare, che niuno senza la licenza della santa sede può fare simili innovazioni. E siccome taluni prelati orientali si arbitrano di cambiare il rito a titolo di richiamarlo alla primitiva osservanza, credè opportuno il professore Piazza di ripetere quanto hanno detto Gregorio XVI e Pio IX in riprovazione di questo abuso. Fu per altro stimato che basti il proibire qualunque innovazione nei riti approvati *sotto qualsivoglia pretesto o titolo* si faccia, senza la venia della santa sede. Nel resto si disse potersi stare al § 8 della costituzione *Demandatam* di Benedetto XIV richiamato quanto alla sostanza da monsignor David nel Voto. Fu notato dal padre Martinov, che in alcuni luoghi come nella diocesi di Chelma si sono latinizzati i riti, e che perciò conviene lasciare la via aperta per correggere siffatte deviazioni. Ma si rispose che ciò si potrà fare dalla santa sede a tempo opportuno, il che s'intende anche che non si esprima; e in tal modo si rispose a monsignor Howard, che in vista di molte proficue devozioni introdotte in Occidente, e meritevoli d'essere diffuse anche in Oriente, avea suggerito di esprimere che la santa sede ha il diritto di supplire alla deficienza dei riti, o che almeno di esortare i vescovi a proporre alla santa sede come le emendazioni così le addizioni che credano opportune. Monsignor Valerga aggiunse che parlandosi della proibizione di cambiare i riti, si dica doversi questa intendere *etiam de festis de praecepto, de divino officio et de ieiuniis et abstinentiis sive propriis, sive communibus.*

Dubbio V.[3] Fu stabilito che non i soli patriarchi, ma pur anco i vescovi si dichiarino custodj dei riti, poichè questi, come quelli hanno il diritto e il dovere d'invigilare sulla liturgia; il che è tanto necessario esprimere, in quanto che si sa che i patriarchi orientali sogliono tutti concentrare in se i diritti dei vescovi; oltre di che (aggiunse il padre Martinov) v'ha delle regioni, ove manca il patriarca. Di poi si avvertì che il diritto di cui godono i vescovi come i patriarchi di esser custodi della liturgia, è un diritto nativo, che non deriva loro dalla delegazione pontificia, ma dalla stessa dignità episcopale.

Dubbio VI.[4] Fu unanime la risposta quanto alla proibizione della mescolanza di riti da inculcarsi ai ministri.

Circa l'assistenza a funzioni di rito diverso, sembrò espediente il concederla 1° perchè ciò favorisce l'unione e la concordia fra i ministri dei vari riti; 2° perchè l'unione di ministri di diversi riti in una stessa funzione dimostra viemmeglio l'unità del sacerdozio cattolico; 3° perchè in tal guisa si attenua la soverchia importanza che si da alle differenze liturgiche e alle relative leggi, facen-

[1] „An et quomodo enumerandi ritus qui in ecclesia catholica vigent.“

[2] „An (inserendum) decretum secundum.“

[3] „An (inserendum) decretum tertium.“

[4] „An et quomodo rituum permixtio sacrorum ministris prohibenda sit.“

dosi vedere che siffatte differenze deggiono venir meno quando si tratta dello splendore del culto. A tali osservazioni del segretario aggiunse il professore Piazza, che la proposta concessione è conforme anche alla antichità, che avanti lo scisma la concelebrazione non solo non era proibita, ma era piuttosto segno di unità e di pace.

Si volle per altro limitata la concessione medesima in quanto che si dica che ferma rimanendo la differenza de' riti, ed esclusa la celebrazione della messa e l'amministrazione de' sagramenti, i ministri di un rito possano, quando vi sieno invitati, prestarsi nelle funzioni di un rito diverso, purchè però 1° si tratta di un' assistenza secondaria; 2° e colla licenza del vescovo del luogo. — Siccome poi il professore Rosi sebbene convenisse nella massima, non credeva però che si dovesse esprimere nel concilio, trattandosi di un punto particolare, ed essendovi anche un recente decreto in contrario, rispose monsignor Valerga che regna su tal materia in Oriente una gran confusione, perchè in molti luoghi, anche a testimonianza di monsignor David, senza scrupolo i ministri de' varii riti si prestano vicendevole assistenza, in altri se ne dubita, taluni vantano speciali rescritti facoltativi; di che ne inferì d'accordo con tutti, che conviene su ciò stabilire una regola generale, cui tutti si conformino, e tocca stabilirla al concilio.

Per ciò che si attiene all' uso degli altari, calici e paramenti d' altri riti, rammentò il segretario che Benedetto XIV colla costituzione *Inposito nobis* (Bollario di Propaganda, Appendice 2, p. 1567) accordò ai preti latini dimoranti nella Polonia Russa il permesso di celebrare sugli antimensi e coi calici dei Ruteni in mancanza dei proprii: e che Clemente VIII, come riferisce ivi lo stesso Pontefice, ad istanza del vescovo di Vilna concesse per organo del Sant' Offizio nel 1602 in generale che: „Sacerdotes rutheni non schismatici in ecclesiis catholicorum ritus latini, altaribus, calicibus et vestibus sacris eorumdem catholicorum uti, et missam celebrare possint in casu necessitatis, ac etiam solum devotionis causa, dummodo ritu rutheno celebrent. E contra sacerdotes ritus latini in ecclesiis Ruthenorum non schismaticorum altaribus et calicibus ac vestibus sacris uti ut missam celebrare valeant, ritu tamen latino. Et praedictae serventur exclusa omni scandalo et de licentia praelatorum et rectorum ipsarum ecclesiarum."

Sembrò a tutti conveniente di generalizzare questo permesso ai Latini di ogni luogo, e agli Orientali di qualunque rito. È troppo duro, si disse, che un prete abbia da rimanere impedito dal celebrare la messa, e anche per un lungo tempo, perchè gli mancano gli arredi proprii del suo rito. Tolta quindi la clausola inserita nel riportato decreto di Clemente VIII, *exclusa scandalo*, il quale non può aver luogo quando si venga a stabilire con questo permesso una prassi uniforme, si apposero solo le seguenti condizioni: 1° *retento in reliquis proprio ritu et lingua liturgica;* 2° *ex rationabili causa;* 3° *de licentia praelatorum.*

Dubbio VII.[1] Niuno esitò a rispondere *affirmative*, troppo grave è questo punto, perchè non abbia a trattarsene in un capo *de Ritibus*.

Dubbio VIII.[2] Un solo consultore, cioè il padre Leonardo, rispose *affirmative*. Fu qui che monsignor Valerga espose in favore della libertà da lui difesa d' accordo con monsignor David, un altra ragione, che disse la più forte, ma che a bella posta avea passato sotto silenzio nel suo Voto, perchè non è espediente metterla sotto gli occhi degli Orientali, a cui probabilmente si comunicherà il Voto medesimo. Tal ragione si desume dalla necessità di rannodare più strettamente alla santa sede i fedeli di rito orientale, scopo che si raggiungerà appunto coll' aprire agli Orientali la via alla partecipazione de' sagramenti nel rito della chiesa Romana. Qual azione, tolse a dire monsignor patriarca di Gerusalemme, esercita oggi la santa sede sulle chiese di Levante? Ella non si occupa dei patriarchi che per fame la conferma: i vescovi aderiscano al patriarca, i fedeli si stringono al pastore. L' azione dunque della santa sede sulle chiese orientali si riduce a quella che essa vi esercita per mezzo de' suoi missionari; sicchè tale azione è minima per non dire nulla. Ora è malagevole per ora ampliare l' influenza della santa sede sui prelati, sebbene conviene a ciò usare ogni sforzo; ma intanto è d' uopo ravvicinare alla santa sede i popoli, moltiplicando appunto i punti di contatto fra essi e i missionari latini. Ma ciò si otterrà accordando loro piena libertà di ricevere i sacramenti e soprattutto la comunione in rito latino; perocchè quando gli Orientali si associano ai Latini nel ricevere i sagramenti, quando si assidono alla stessa mensa eucaristica, fraternizzano coll' elemento latino, si affezionano ai missionari, acquistano attaccamento e rispetto alla santa sede. Questa fusione è il mezzo più efficace affine di paralizzare l' azione dei prelati sul popolo diretta a distaccarlo da Roma. L' esperienza n' è mallevadrice: i popoli orientali che comunicano in asimo sono i più uniti alla santa sede, i più docili ai suoi ordini, i più ossequiosi verso i suoi ministri; tali sono stati sempre i Maroniti, tali gli Armeni, e la recente storia della bolla *Reversurus* ne da una prova. Tali fra i Caldei quelli di Mossul, che adempiono alle loro divozioni nella chiesa dei Domenicani, come apparisce dal contegno da loro tenuto nelle questioni del Malabar. Quando i Greci Melchiti per mancanza di parrochi del rito erano affidati alle cure dei Latini in Damasco, erano certo migliori che oggi. I loro prelati giovandosi delle differenze liturgiche attenuarono assai il loro attaccamento alla chiesa Romana, la loro dipendenza dal sommo Pontefice. Conviene dunque abbattere questo muro di divisione che si è formato sin qui dal rito. Oggi generalmente tra i Latini e gli Orientali non evvi alcuna comunicazione. Gli Orientali sono appena ammessi nelle nostre chiese ad ascoltare la predica; nel resto sono intieramente estranei alle divozioni, allo spirito della Chiesa universale. Poco profitteremo per ora coll' episcopato nel senso di collegarlo con più stretti vincoli al centro dell' unità cattolica; volgiamo adunque i nostri sguardi più direttamente ai popoli. Fin qui monsignor Valerga. Non s' intrattenne poi il prelato nello sciogliere la difficoltà che potrebbe trarsi dalla comunione *sub utraque specie*, che secondo la sua proposta viene ad accordarsi ai Latini. Solo avvertì che la comunione *sub utraque specie* nel senso della partecipazione d' una specie separatamente dall' altra può dirsi che in niun luogo sia più in vigore; mentre in alcuni luoghi si costuma oggi di dare col cucchiaio le specie del pane infuse nelle specie del vino, in altri le specie del pane intinte da una sola parte nel calice, in altri si suole far sull' ostia una croce col sangue; può dirsi che ben raro sia il caso, in cui il popolo partecipi ad ambedue le specie, e l' uso di comunicarsi allo stesso calice può ritenersi oramai abolito. Il con-

[1] „Utrum interloquendum circa susceptionem sacramentorum in alieno ritu."

[2] „*Quatenus affirmative*, utrum expediat regredi ad strictiorem observantiam regularum de vetita fidelibus permixtione ritus."

cilio di Trento poi ha stabilito che la Chiesa è stata indotta da gravi ragioni a proibire l'uso del calice, ha riservato al Sommo Pontefice l'accordarlo, ed ha condannato l'errore di quelli che riputavano necessaria a tutti la comunione *sub utraque specie*, e ritenevano che la Chiesa avesse errato nel proibire ai laici ed ai chierici non conficienti l'uso del calice. Nulla di ciò fa contro la proposta misura. Del resto fra i Latini, secondo che osservava monsignor Valerga, ben pochi comunicheranno in fermentato; nondimeno nel indulto bisognerà comprenderveli per non aver l'aria di concedere un privilegio ai soli Orientali.

La Commissione sentì tutto il peso di queste osservazioni di monsignor patriarca di Gerusalemme. E il padre Martinov in appoggio dell'assunto medesimo porse lettura di una enciclica di Isidoro metropolitano di Kiovia, poi cardinale legato *a latere* nella Lituania, Livonia e in tutta la Russia, in cui si dice ai Greci: „Ubi in Latinorum regione degant, aut in sua regione habeant latinam ecclesiam, et confitendi gratia latinos sacerdotes habeant, et corpus Domini Nostri ab iisdem accipiant . . . Latini quoque confiteantur apud sacerdotes graecos, et divinam communionem ab iisdem accipiant, cum idem sit utrumque verum Christi corpus sive azimum sive fermentatum." Questo documento che in lingua slava è riportato in tutti gli annali della Chiesa rutena, è di grande peso in quanto dimostra quale fosse in proposito la mente del concilio Fiorentino, perchè Isidoro pubblicò quella enciclica dopo il suo ritorno dal detto concilio.

Dubbio IX.[1] Tranne il reverendissimo padre Leonardo la risposta di tutti fu *negativa*.

Dubbio X.[2] Il reverendissimo padre Leonardo sostenne che secondo il principio in cui convengano ambedue i Voti, convien proibire anche ai fedeli ogni promiscuità di rito *excepta necessitate*. Il principio si è che la distinzione dei riti fu istituita dagli apostoli e perfezionata dai santi padri. Egli è questo, ei soggiunse, un fatto indestruttibile; conviene dunque tener fermo il divieto della promiscuità di rito anche pei fedeli. E veramente, notava anche il professore Piazza, sebbene convenga largheggiare su questo punto, tuttavia se fosse lecito ad ognuno di ricevere a suo talento tutti i sagramenti in qualunque rito, salvi solo i diritti parrochiali ed episcopali, si correrebbe il rischio di perdere il tipo di ciascun rito; ora conviene salvare i riti nella loro integrità. Prescindendo però dalla maggior o minor latitudine da darsi in proposito, tutti, tranne il detto consultore, opinarono doversi recedere dai decreti, che hanno finora regolato il punto della promiscuità per parte dei fedeli. Se tutte le leggi disciplinari, osservava il segretario, sono variabili, lo sono molte più le liturgiche, le quali (di cui noi trattiamo) nacquero dalle circostanze dei tempi. Cambiate le circostanze non v'è più ragione di mantenere in tutto il loro rigore siffatte leggi. E come Innocenzo nel concilio Lateranese diceva (così monsignor Valerga): „Non debet reprehensibile iudicari, si secundum varietatem temporum statuta quandoque varientur humana, praesertim cum urgens necessitas vel evidens utilitas id expescit." E lo stesso Benedetto XIV nell'esordio della costituzione *Etsi pastoralis* dice che: „pro diversis rerum ac temporum circumstantiis, plures ac diversae editae fuerunt ab iisdem praedecessoribus nostris Romanis pontificibus apostolicae constitutiones".

Il perchè si conchiuse: *Affirmative quoad confessionem et communionem, salvis iuribus parochialibus et episcopalibus: quoad reliqua sacramenta dilata.*

Quanto poi al caso del latino che in mancanza del proprio parroco venga battezzato da un prete orientale, fu detto che questi non può conferirgli la cresima; ma si osservò essersi a questo caso provveduto nel decreto sulla cresima. Del resto si volle che di nuovo si esaminasse nella prossima adunanza il modo di limitare il permesso, di cui si tratta.

Serafino Cretoni segretario.

[1] 9. „*Quatenus negative ad 8*, an expediat determinare praxim perpetuo hac super re servandam per sanctionem regularum acta vigentium."

[2] 10. „*Quatenus negative ad 9*, an constituendum, fas esse universis fidelibus, salvis iuribus parochialibus et episcopalibus sacramenta omnia in quolibet ritu indiscriminatim sumpere, quia ulla ritus mutatio exinde oriatur."

31.

CONGRESSUS TRICESIMUS PRIMUS
1869 decembris 4.

Sessione XXXI tenuta il giorno 4 decembre 1869.

Presenti: l'eminentissimo presidente e tutti i consultori. Assenti: monsignor Simeoni, — monsignor Jacobini, — padre Theiner, — padre Bollig, — padre de Haneberg.

Si approvò il verbale della sessione precedente, e continuossi la discussione dei Voti di monsignor Valerga e monsignor David.

Il reverendissimo padre Leonardo recò in mezzo alcune autorità e testimonianze storiche sull'uso dell'azimo e fermentato, con che intese esporre un dubbio sui relativi principii enunciati nei Voti; rimase per altro fermo nel sentimento già espresso. In appoggio della libertà che intorno alla comunione vien propugnata nei Voti, il reverendo padre Martinov riferì un'istanza umiliata alla santa memoria di Benedetto XIV a nome dei Greci-Albanesi ecclesiastici e laici nel 1742 dal padre Guzzetta oratoriano in occasione della pubblicazione della bolla *Etsi pastoralis*. Gli Albanesi sin dal loro ingresso in Sicilia aveano costumato di ricevere l'eucaristia in azimo nelle chiese dei Latini, come i Latini alla loro volta soleano riceverla in fermentato nelle chiese dei Greci. Ora avendo colla lodata costituzione ciò proibito il pontefice, il padre Guzzetta si fece a supplicarlo perchè permettesse ai Greci e ai Latini di continuare in quell'uso, adducendo talune appunto delle ragioni recate in mezzo nel suo Voto da monsignor patriarca di Gerusalemme, come si scorge dalla supplica deputa dalla vita del detto oratoriano.[1] Volle nondimeno Benedetto XIV che si desse esecuzione alla sua bolla. Non nascose per altro monsignor Valerga che all'epoca della visita fatta da monsignor Mussabini nelle colonie Albanesi nel 1840 esso potè constatare che non si tenea grande conto colà delle disposizioni della Benedettina sulla custodia in due altari separati delle specie eucaristiche azime e fermentate, non che sulla comunione dei Greci in fermentato, e dei Latini in azimo; e riferì che quando il visitatore volle richiamare in vigore le dette prescrizioni, i Greci reclamarono dicendo che il loro sagramento non era diverso dal latino, che Gesù Cristo era uno solo. Tal'è l'impressione che genera nei fedeli il rigore usato fin qui in proposito.

Tutto ciò in conferma della massima stabilita nel dubbio 10. Tornandosi però sul modo onde abbia ad attuarsi, e propostosi il dubbio: „Utrum parochus pro suo prudenti arbitrio possit permittere alicui ex fidelibus propriae curae commissis, ut sacramenta omnia in alieno ritu suscipiat," il segre-

[1] Supplex ille libellus habetur in opere: *Vita del servo di Dio P. Giorgio Guzzetta greco-albanese della Piana* (in Palermo, 1786), p. 124-128.

tario, il professore Rosi; il padre Leonardo, il padre Martinov, monsignor Howard, ossia cinque consultori risposero *negative;* il canonico Roncetti, monsignor David, il professore Pianza, monsignor Valerga e monsignor Brunoni ossia cinque parimenti, *affirmative;* monsignor Jacobini poi e monsignor Simeoni, cui fu incaricato il segretario d' interpellare ed interpellò dopo l' adunanza, risposero *negative,* ma che si accordi al parroco la facoltà di deputare in caso di legittimo impedimento un altro parroco benchè di rito diverso a conferire ai suoi parrochiani i sagramenti parrochiali per altro nel suo rito. Lo stesso s' intende quanto al vescovo. Erasi poi già convenuto [1] che in caso d' assenza del ministro del proprio rito dev' esser lecito a ciascuno di ricevere i sagramenti in qualunque rito.

Dubbio XII.[2] Unanimamente si convenne sulla opportunità di raccomandare ai fedeli la frequenza della propria chiesa parrochiale. Monsignor Valerga per altro avvertì di aver voluto dare in tal guisa una sodisfazione all' episcopato orientale nel caso in cui si decreti la proposta libertà. Nel caso contrario però avvertì, e tutti vi convennero, che non avrebbe luogo l' ammonizione di cui si tratta; altrimenti si chiuderebbe la santa sede l' unica via che le rimane aperta per esercitare una qualche influenza sulle popolazioni di Oriente. Erasi notato poi da taluni che nella ipotesi che l' ideato decreto incontri favorevole accoglienza presso l' episcopato di Levante, si facesse l' ammonizione con gravi parole, onde renderla efficace, e dar così un giusto compenso agli Orientali; ma avvertì monsignor David che non conviene di batter troppo questo punto, perchè facilmente ne abuserebbero i parrochi per attrarre il popolo nelle loro chiese, ledendo la libertà che hanno i fedeli di accorrere a quelle chiese che loro più aggrada, salvi i diritti parrochiali. Fu pertanto conchiuso di esprimere la cosa ne' seguenti termini: „Optat et hortatur sancta synodus ut diebus sacris et potissimum parochialibus functionibus intersit in ecclesia sui ritus," o come suggerì il professore Pianza, „in sua parocsia."

Dubbio XIII.[3] Incontrandosi qualche difficoltà nella conferma della regola annunciata in questo dubbio, si credette miglior partito di tacerne; tanto più che si è già abbastanza provveduto al caso, di cui qui si tratta, colla libertà che si è concessa ai fedeli nella recezione dei sagramenti; per quello poi che riguarda la cura de' fedeli orientali mancanti del proprio sacerdote, è noto, secondo che avvertiva l' eminentissimo presidente, appartenersi al missionario latino, comecchè inviato in Oriente in sussidio o supplemento del clero indigeno. Il che per altro giusta i principii stabiliti dalla Commissione dee intendersi solo del caso, in cui il fedele orientale privo di ministro del proprio rito, non avesse già dichiarato di voler appartenere alla giurisdizione di altro parroco di rito parimente orientale.

Dubbio XIV.[4] Fu sentimento della maggioranza doversi proibire in termini generali ai cattolici qualunque passaggio di rito senza il permesso della santa sede, permesso da concedersi solo per gravissime cause.

Dubbio XV.[5] Posta la libertà accordata nel dubbio 10, si è in gran parte precluso l' adito ai passaggi di rito. Non occorre dunque mantenere il decreto del 1838 relativo al passaggio da un rito orientale all' altro. Nè dispiacerà ai prelati orientali di vederlo abolito, come osservava monsignor Valerga recedendo dal parere espresso nel Voto §§ 58, 59; dappoichè sono essi assai molestati dalle istanze pei passaggi, provocate appunto da quel decreto, istanze cui talvolta sono costretti annuire per liberarsi dalla petulanza e minaccie dei ricorrenti: ove dunque il medesimo si abolisca, si viene a risparmiar loro non pochi fastidi. Vedi sessione XXXIII, ques. 1.

Dubbio XVI.[6] Il professore Pianza e il padre Leonardo aderendo al Voto di monsignor David avevano proposto di accordare agli scismatici che si convertano piena libertà di passare a quel rito che più loro piaccia, estendendo il relativo indulto del 1838 anche al transito del rito latino; monsignor Brunoni poi avea suggerito che si dicesse restare in vigore per gli scismatici le disposizioni della sagra congregazione, se non che monsignor Valerga opinò che basti aver limitato ai cattolici il divieto del transito, come nel dubbio 10. La libertà illimitata poi che si propone dai due primi consultori, soggiunse monsignor patriarca, produrrebbe una sinistra impressione fra gli Orientali, e creerebbe una grande odiosità alle missioni, accreditando la solita accusa, che cioè i missionari vogliono latinizzare gli Orientali. Convien dunque lasciar le cose come stanno, tanto più che pei casi urgenti ha già provveduto nel 1865 la sagra congregazione di Propaganda autorizzando i delegati apostolici a permettere il passaggio al rito latino a quelli scismatici, che ne facessero dipendere la conversione. A questo sentimento tutti gli altri consultori aderirono.

Serafino Cretoni segretario.

32.

CONGRESSUS TRICESIMUS SECUNDUS

1869 decembris 9.

Sessione XXXII tenuta il giorno 9 decembre 1869.

L' eminentissimo presidente non potendo intervenire delegò a presiedere l' adunanza monsignor Simeoni. Assenti: monsignor Jacobini, — professore Rosi, — padre Theiner, — padre de Haneberg.

Fu approvato il verbale della precedente adunanza. Si riassunse la discussione sui Voti di monsignor Valerga e monsignor David *de Ritibus* dal dubbio 17.

Dubbio XVII.[7] Fu riconosciuto questo punto del rito della moglie di troppo interesse perchè non possa trascurarsi in un capo *de Ritibus.*

---

[1] Adnotatur in margine: Ad dubium 11, [scilicet: „*Quatenus negative ad 10,* quaenam alia ratione emolliendus rigor legum acta vigentium quoad permixtionem rituum, praesertim ut libertati fidelium circa sacram communionem consulatur,"] responsum fuisse: „Provisum in praecedenti."

[2] 12. „An monendi fideles, ut diebus dominicis aliisque festis in ecclesia sui ritus quisque sacris et potissimum parochialibus interesit."

[3] 13. „An firmanda regula iubens fideles cuiuscumque ritus orientalis, si proprio sacerdote careant, esse sub cura et iurisdictione parochi seu missionarii latini."

[4] 14. „An renovandae leges generales quae transitum a ritu latino ad orientalem et contra vetant."

[5] 15. „Quid de indulto, quo hac super re gaudent orientales catholici?"

[6] 16. „Quid de altero indulto, quod schismaticis ad unitatem redeuntibus concessum fuit."

[7] 17. „An aliquid disponendum de ritu uxoris in matrimonio incundo."

Quatenus affirmative,

18. „Utrum expediat sancire duplicem vigentem praxim, aliam pones Orientales, aliam pones Ruthenos."

Quatenus negative,

19. „An reducendi Orientales ad generalem normam, ut uxor proprium ritum conservet."

Quatenus negative,

20. „An permittendum etiam mulieribus Ruthenis viri ritum amplecti."

Quatenus negative,

21. „An decernendum, ut uxor, cuiuscumque sit ritus, possit vel potius debeat sequi ritum mariti."

La regola proposta da monsignor Valerga piacque veramente alla Commissione, comecchè diretta a stabilire l'unità di rito nelle famiglie, unità necessaria sia per mantenere la pace domestica, sia per provvedere all'esatta osservanza del rito, essendo ben facile che avvengano disturbi, e che s'infrangano le leggi liturgiche, quelle specialmente relative all'astinenza, al digiuno e alle feste nelle famiglie, i cui membri sono di differenti riti. Piacerebbe altresì la detta regola agli Orientali, in quanto conservandosi alle donne il privilegio di cui esse godono in virtù del decreto del 1759, si da loro inoltre la facoltà di passare al rito del marito benchè sieno di rito latino. Fu però osservato dal padre Martinov e da monsignor Simeoni che non piacerebbe la regola suindicata ai Ruteni, poichè essendo molto minore il numero dei Ruteni che sposano le latine, che quello dei latini che sposano le rutene, ne conseguirebbe dalla medesima che molte rutene passerebbero al rito latino, e pochissime latine al ruteno. È perciò che i vescovi della Galizia nella Concordia approvata nel 1863 vollero che si mantenesse la prassi in vigore presso di loro, che cioè la moglie resti nel proprio rito, considerando tal prassi come un mezzo di conservazione del proprio rito e della propria nazionalità. Nella certezza pertanto che l'episcopato ruteno si opporrebbe alla proposta di monsignor Valerga e considerandosi che i Ruteni sia cattolici sia scismatici costituiscono la gran maggioranza dei cristiani di rito orientale, prevalse l'idea di stabilire per gli Orientali in genere, ossia per quei di Levante, il principio che la donna di qualunque rito sia, anche latina, *posse* passare al rito del marito *stylo regressu ad ritum nativum*, essendo il passaggio di sua natura perpetuo, salve però le consuetudini particolari approvate dalla santa sede, con che si lascieranno i Ruteni in possesso della regola sanzionata nella Concordia. Fu poi preferito il passaggio facoltativo, rispondendosi dalla maggioranza *affirmative ad primam partem, negative ad secundam;* dacchè parve duro l'obbligare la donna a passare sempre al rito del marito, potendo ben darsi il caso che ad una donna abituata ad un rito rincresca di lasciarlo per abbracciarne un altro, molto più se ella abbia verso il medesimo una qualche avversione. Del resto non è a maravigliarsi, riflettè il padre Martinov, della eccezione proposta rispetto ai Ruteni, mentre si tratta di una legge disciplinare, la quale deve variare secondo le varie costumanze de' luoghi. Conviene in tali materie esser parchi nello stabilire i principi generali: la regola adottata dalla Commissione è il passo più avvanzato che potesse farsi nella via di unificare il rito nelle famiglie, a scapito del principio finora seguito, che cioè gli sposi abbiano a rimanere dopo il matrimonio nel proprio rito secondo la legge generale che obbliga tutti a conservare il rito nativo, legge che logicamente discende dall'altro principio della distinzione dei riti.

Dubbio XXII.[1] Il canonico Roncetti e il padre Martinov opinarono di omettere questi due casi a seconda del Voto. Sembrò più opportuno però agli altri di tenerne conto, potendo facilmente aver luogo o l'uno o l'altro. La risoluzione poi di questo dubbio si connette colla risposta data al precedente.

Dubbio XXIII.[2] I padre Leonardo e il padre Martinov opinarono che i riti sono tutti eguali. La Chiesa Romana, disse il primo, va innanzi alle altre in virtù della giurisdizione, e non del rito. I riti, disse il secondo, esprimendo tutti egualmente il culto che l'uomo a Dio presta, meritano egual venerazione e rispetto. D'onde la legge generale che vieta qualunque passaggio di rito. La massima della precedenza del rito latino non ha alcun fondamento nella storia; è una massima odiosa ed è considerata come iniqua. La dottrina che insegna Benedetto XIV in proposito deve intendersi nel senso che il rito della Chiesa Romana sovrasta gli altri in quanto è il rito della Chiesa che non ha mai errato, mentre le altre sono tutte cadute in errore. La ragione dunque della precedenza del rito latino è tutta estrinseca, i riti pertanto *in se* considerati sono tutti eguali. Così il padre Martinov, il quale in tal guisa impugnò come il padre Leonardo il supposto stesso del dubbio.

Fu ammessa però dagli altri consultori la verità dello indicato supposto. Monsignor Simeoni osservò che il rito latino dee preferirsi agli altri, perchè è il rito del capo e della Chiesa Romana madre e maestra di tutte le altre. Sia pure estrinseca una tale ragione; basta però a dimostrare la precedenza del rito latino sugli altri riti, ed in questo senso soltanto s'intende da tutti tal precedenza. Nè vale, secondo l'osservazione del segretario, l'argomento desunto dalla proibizione generale dei passaggi di rito; poichè insegna lo stesso Benedetto XIV che il passaggio dal rito latino al greco e orientale *non aeque interdicitur* che quello del rito greco ed orientale al latino.

Ferma pertanto la verità del supposto del presente dubbio, si convenne non essere espediente di formolarlo, anche indirettamente nel capo *de Ritibus*, sia pure che abbia in qualche modo a trasparire da tutto il contesto. L'enunciazione esplicita di questa precedenza non potrebbe esser gradita agli Orientali.

Dubbio XXIV.[1] Monsignor Simeoni avvertì essersi preparato dalla Commissione disciplinare un decreto sulle pubblicazioni da premettersi al matrimonio. Tal decreto disse doversi di natura sua estendere anche agli Orientali, essendo le pubblicazioni il mezzo più acconcio per assicurarsi dello stato libero degli sposi, condizione essenzialmente necessaria al valore del matrimonio; e notò il segretario che tal legge fu imposta ai Ruteni dal sinodo di Zamoscia (§ VIII de matrimonio) e ai Maroniti dal sinodo Libanese (cap. XI de sacr. matr. § 20).

Dubbio XXV.[2] La riserva delle consuetudini approvate si dovè fare ad intuito dei Ruteni poichè nella summenzionata Concordia si stabilì che la prole siegua il rito de' genitori *iuxta sexum*. Se però l'episcopato Ruteno consenta, fu detto doversi enunciare il principio che la prole siegua il rito del padre senza alcuna eccezione. Vedi sessione XXXIII, quest. V e VI quoad Italo-Graecos.

Dubbio XXVI.[3] Dai registri di archivio, disse il segretario, risulta che il famulato è un titolo sufficiente non già per passare al rito del padrone, ma per adattarsi al medesimo in quel che riguarda l'osservanza delle feste, delle astinenze e dei digiuni. E sebbene siasi usato maggior rigore coi latini a servizio degli orientali che cogli orientali a servizio dei latini, pure non mancano esempi di facoltà date ai vescovi di permettere ai latini di attenersi nelle cose sudette al rito dei loro padroni orientali. Ed anche nella Concordia (lett. d) si

[1] 22. „An excipiendus casus, quo vir in familiam uxoris ingrediatur."

[2] 23. „An expediat praestantiam latini ritus indirecte enunciare."

[1] 24. „Quid dicendum de decreto nono Voti R. D. David?"

[2] 25. „An praescribendum ut proles, nulla habita ratione sexus, ritum patris sequatur."

[3] 26. „An indulgendum servis, aliisque simul cohabitantibus, ut domini seu patrisfamilias ritui esse accommodent."

autorizzano i vescovi come delegati apostolici a dispensare i servi perchè si adattino ai padroni quanto alle feste e ai digiuni. Il perchè si conviene di dare questo permesso come ai servi così ai consanguinei ed affini, durante il famulato o la coabitazione, e senza che s'intendano perciò passati al rito del padrone o capo della famiglia.

Quanto agli ospiti e agli altri coabitanti anche stabilmente con una famiglia di diverso rito, la maggioranza rispose *negative*.

Dubbio XXVII. Nella costituzione *Etsi pastoralis*, § II. n. XI, si stabilisce: „Si quis graeco ritu baptizatus, in latina Ecclesia, vel latine baptizatus initiatus, in Ecclesia graeca sepulturam eligat, iuris regulae sunt servandae: nimirum cadaver extra propriam parochiam a proprio parocho esse associandum, quarta funerali ei minime imminuta, et ubi tumulandum est cadaver, ibi a parocho illius ecclesiae, sive latinae, sive graecae, sunt exequiae celebrandae." Questo decreto è connesso colla questione se convenga introdurre negli ordini religiosi di rito latino l'elemento orientale. Nell'esaminarla la Commissione opinò che non si dovesse proporre al concilio e in seguito il santo padre la volle devoluta alla sacra congregazione di Propaganda per gli affari del rito orientale. Non conviene adunque tener conto di questo decreto per l'analogia che ha colla enunciata pendenza.

Serafino Cretoni segretario.

33.

CONGRESSUS TRICESIMUS TERTIUS
1869 decembris 15.

Sessione XXXIII tenuta il giorno 15 decembre 1869.

L'eminentissimo presidente deputò monsignor Simeoni a presiedere l'adunanza. Assenti: monsignor Jacobini, — padre Theiner, — padre Bollig.

Fu approvato il verbale della sessione precedente.

Prima di proseguire la discussione dei Voti sui riti, il segretario colla venia di monsignor presidente propone alcuni postulati concernenti i punti già decisi.

Quesito I. Dubbio 14, 15. Quanto al passaggio di rito gl'Italo-Greci godono di due privilegii in forza dell'*Etsi pastoralis*, e sono 1° che i laici possano passare al rito latino colla licenza del vescovo; 2° che il marito greco può abbracciare il rito della moglie latina. Nel foglio annesso il segretario opinò non doversi tener conto di questi privilegi, enunciando come si è già deciso la proibizione di qualunque passaggio senza eccezione di sorta. Propostosi quindi il dubbio: „Utrum indulta praedicta sint abolenda, an potius servanda et quomodo"; la Commissione rispose *esse abolenda*.

Quesito II. Dubbio 16. Proibito il passaggio di rito soltanto ai cattolici secondo la risposta data al dubbio 14 e 15, sarà lecito, domandò il segretario, agli scismatici di passare al rito latino, contro il decreto del 1838? Fu risposto che disponendo il concilio Vaticano del passaggio solo quanto ai cattolici, s'intende che gli scismatici dovranno attenersi alle regole già stabilite cioè a quelle del 1838.

Quesito III. Quanto agli apostati, chiese il segretario, debba dichiararsi ch'essi tornando alla Chiesa, devono rimanere nel rito nativo? Fu risposto che sebbene ciò non debba esprimersi nel capo, s'intende però da se, in quanto che è noto, che il decreto del 1838 favorisce soltanto gli eretici o scismatici che sono tali a nativitate, seu a baptismo.

Quesito IV. Fu risposto *negative* al quesito del segretario, se cioè il concilio nel proclamare nuove leggi sui passaggi di rito considerando che *lex non respicit retro*, debba aver un riguardo ai passaggi già eseguiti, come si fa nella costituzione *Demandatam* e nella *Concordia* del 1863.

Quesito V. Dubbio 25. La Commissione nell'enunciare la legge che la prole *nulla habita ratione sexus* dee seguire il rito del padre, volle salva la consuetudine dei Ruteni presso i quali la prole segue il rito dei genitori *iuxta sexum*. Or perciò inserì nella risposta la clausola *salvis consuetudinibus*. Ora nello scopo di eliminare siffatta clausola riferì il segretario la storia del relativo articolo sanzionato nella Concordia. Nel 1853, ei disse, allorchè gli ordinarii latini e rutemi della provincia Leopolitana strinsero detta Concordia, s'accordarono di supplicare la santa sede ad abolire la consuetudine invalsa da molto tempo nella Galizia, e a ridurre i latini e i ruteni all'osservanza della legge generale. Nell'esame che la sacra congregazione istituì nel 1862, riflettendo che andavasi in tal modo a introdurre una innovazione in una materia che toccava sistema di educazione domestica, a senso della Nota d'archivio e del Voto ordinò che per mezzo della nunziatura apostolica di Vienna s'interpellassero in proposito i vescovi dell'uno e dell'altro rito, perchè questi dopo avere alla loro volta consultati i rispettivi parrochi, avessero esposto il loro sentimento. Il risultato ne fu che i ruteni rimasero fermi nel sentimento esternato nel 1853, ma i latini recedendo dalla Concordia opinarono che si mantenesse salda la consuetudine. Le principali ragioni addotte da questi ultimi furono: 1° che con tal maniera e con tal novità si veniva a disturbare la pace delle famiglie; 2° che non si manteneva più la parità fra i due riti. La questione agitossi anche in Roma in alcune conferenze tenute in Propaganda da alcuni rappresentanti dello episcopato latino e ruteno; ma finalmente i Ruteni dovettero cedere alle insistenze dei Latini. Fu così che la sacra congregazione nell'anno seguente sanzionò per la Galizia l'invalsa consuetudine. Posto ciò, si fe a dimandare il segretario, se oggi abbiasi a tener conto della opposizione dei vescovi latini in modo da costituire per loro una eccezione alla regola generale che il concilio proclamerà.

Il professore Rosi osservò che la consuetudine di cui si tratta, in quanto serve alla conservazione del rito latino, deve mantenersi, poichè se la Galizia cadesse un giorno in potere della Russia, i Ruteni più che i Latini sarebbero in pericolo d'esser tratti allo scisma.

Sembrò poi a monsignor Simeoni che difficilmente si piegheranno i prelati latini. Monsignor Valerga per altro notò che a buon diritto dobbiamo fare assegnamento sulla docilità de' vescovi latini; e che i soli latini della Galizia atteso lo scarso lor numero non potrebbero a buon diritto pretendere che il concilio ecumenico a lor favore faccia una eccezione. Fu pertanto conchiuso che nello schema si enunci il principio generale senza eccezioni; ma che nelle note si avverta che qualora si opporrà l'episcopato latino di Galizia, potrà adoperarsi la clausola: *Salvis consuetudinibus approbatis*.

Quesito VI. Insistendo sul rito della prole, rammentò il segretario il privilegio che si accorda nell'*Etsi pastoralis* § II, nn. 8-10, ai genitori, quando sono entrambi greci, e alla moglie, quando è latina, di far battezzare la prole nel rito latino; e chiese se abbia a mantenersi questo privilegio a favore del rito latino a pregiudizio della regola generale. La risposta fu *negative*, sia perchè vuolsi in questo far scomparire più che si può la precedenza del

[1] 27. „Quid de decretis X-XIII"

6*

rito latino, sia perchè per una frazione di Greci, A quale è quella delle colonie albanesi, non conviene dar luogo ad una eccezione.

Quesito VII. Fu chiesto se abbiasi a trattare del rito dei figli naturali, degli esposti, e dei figli adottivi; e si rispose *negative;* poichè non è secondo il decoro di un concilio ecumenico che si occupi dei primi e dei secondi; quanto ai terzi, il caso dell'adozione, si disse, è raro. Del resto è già provveduto a questi tre casi dalle regole generali.

Dopo ciò si proseguì l'esame del dubbio 27.

Decretum XV. Nell'ultimo paragrafo della Concordia del 1863 si dice: „Sanctitas sua ... eosdem (praesules Leopolienses) vehementer hortatur, ut toto animo incumbere pergant ad concordiam in suis dioecesibus stabiliendam etc." Una simile esortazione potrà fare, si disse, il concilio Vaticano.

Decretum XVI. Il caso che una chiesa venga stabilmente officiata in più riti, è raro; se v'ha in B qualche luogo, com'è nel Cairo, ove una stessa chiesa serve ai Minori Riformati e ai Copti, il miglior rimedio, per non dir l'unico a cessare le discordie, che indi ne derivano, quello si è di farsi, che ogni rito abbia la sua chiesa. Fu quindi risposto *non esse interloquendum.*

Decretum XVII. Se si tratta, osservò il segretario, di chi per *necessità* ha seguito un rito diverso dal nativo, è principio insegnato da Benedetto XIV nella costituzione *Demandatam*, che l'esercizio precario di un rito non autorizza il passaggio al rito del medesimo. Se poi si tratta di chi per *elezione* ha cambiato il rito, non si deve mai riconoscere questo passaggio per non aprire la porta ai passaggi arbitrarii. Se poi s'intende dell'osservanza di un altro rito avvenuta per buona fede (soggiunse il professore Rosi) che ciò dovrebbe nel decreto enunciarsi, ma che il concilio non deve discendere a C queste particolarità. Del resto sono già costituite le regole generali intorno alla prescrizione.

Decretum XIX. Quanto ai legati *a latere* si darebbe loro troppa importanza, se diventassero una istituzione conciliare; oltre che una tal misura (come osservò monsignor Valerga) potrebbe suscitare la pretensione già mostrata da qualche patriarca, come monsignor Maxium, di aver un procuratore *in spiritualibus* e *in temporalibus* presso ciascun vescovo, pretensione ed abuso che la sacra congregazione di Propaganda ha più volte riprovato.

Circa l'erezione delle chiese, ove questa si faccia dai patriarchi entro i limiti del proprio patriarcato, nulla si può eccepire. Se poi la chiesa erigasi in luogo ove non vi sono famiglie cattoliche, quando venga assistita da un buon clero, può servire di missione per gli scismatici. Se poi si tratti di luoghi, ove non sieno nè cattolici nè scismatici, D non verrà mai in capo ad alcun patriarca di spendere danaro per erigervi una chiesa.

Decretum XX. Ferma la regola che ciascuno riceva i sagri ordini nel proprio rito, applicando la teoria stabilita nel dubbio 10, si convenne di dar facoltà al vescovo di deputare per l'ordinazione de' suoi sudditi in caso di legittimo impedimento, qualunque altro vescovo cattolico, dando però la preferenza al vescovo del proprio rito, quando questo comodamente possa aversi. La quale limitazione fu apposta alla libertà concessa nel dubbio 10, per mantenere per quanto si può almeno negli ecclesiastici la distinzione dei riti.

Decretum XXII. Mancando le opportune notizie sui varii ordini in vigore presso i vari riti orientali, non si potè interloquire su questo punto; attesa poi la varietà che si scorge in proposito fra le varie chiese orientali, non si potrebbe fissare una regola generale.

Fu da ultimo tenuto discorso dal professore Rosi su di alcuni argomenti dommatici, in specie sulla sentenza Cabasilliana relativa alla forma dell'Eucaristia; e si conchiuse di far nuove premure presso l'eminentissimo Billo presidente della Commissione teologica per sentire se vuol farsi la divisata esposizione di fede a modo d'istruzione, come quella di Eugenio IV, prendendo i materiali dalla professione di Urbano VIII, cui potrebbero inserirsi altri punti, da proporsi dalla nostra Commissione. Monsignor Valerga assunse l'incarico di parlarne colla lodata eminenza sua.

Serafino Cretoni segretario.

34.

CONGRESSUS TRICESIMUS QUARTUS
1869 decembris 17.

Sessione XXXIV tenuta il giorno 17 decembre 1869.

L'eminentissimo presidente deputò monsignor Simeoni a presiedere l'adunanza. Assenti: monsignor Valerga. — monsignor Jacobini, — padre Theiner.

Si discute il Voto del professore Rosi: *De impedimentis cognationis spiritualis, affinitatis ex copula illicita, et criminis apud Orientales.*

Dubbio 1. *An et qui impedimentum cognationis spiritualis pro omnibus ritus orientalis ecclesiis sit determinandum.*

Tutti ad unanimità risposero in Voto, ossia che nella enumerazione degl'impedimenti matrimoniali, da farsi in apposito capo, vi s'inserisca quello della cognazione spirituale proveniente sia dal battesimo sia dalla cresima. Vedi verbale della sessione seguente in principio.

Dubbio 2. *Utrum aliquid constituendum sit circa numerum patrinorum sive in baptismo, sive in confirmatione.*

Fu notato da monsignor David che quanto al numero dei patrini la disciplina orientale si differenzia dall'occidentale, poichè secondo il concilio di Trento possono essere due i patrini od anche uno, e questi o maschio o femina: al contrario in Oriente un solo dev'essere il patrino e maschio pei maschi, femina per le femine. Dovendo su ciò interloquire il concilio, essendosi già preparato in proposito uno schema dalla Commissione disciplinare; si decise che a lasciare intatta la consuetudine degli orientali si potrà dire dei patrini, che dovranno essere *unus vel duo iuxta locorum consuetudines* senza indicarne il sesso.

Dubbio 3. *An et quomodo occurrendum abusui, qui inter Orientales viget, ut schismatici vel haeretici ad patrini munus obeundum assumantur a catholicis, vel catholici a schismaticis.*

Monsignor David asserì che siffatto abuso non è comune in Oriente, come lo è in Russia, secondo che riferì il padre Martinov. Si decise che si deve condannarlo; però si disse *provisum* alla prima parte con un decreto della Commissione disciplinare: quanto alla seconda osservi luogo a parlarne piuttosto ove si tratterà della comunicazione *in divinis.*

Dubium 4. *Utrum et qua ratione sanciendum sit impedimentum affinitatis ex copula illicita.*

Fu risposto *in Voto,* ossia che si stabilisca l'impedimento di affinità *ex illicita copula* per gli orientali, come pei latini, anche nella ipotesi che tal impedimento non venga ristretto al primo grado, secondochè ha opinato la Commissione disciplinare; e si disse che convien mantenere tanto l'affinità antecedente quanto quella susseguente al matrimonio e che impedisce l'uso del medesimo. Questo impedimento non è nuovo per l'Oriente; tutti forse

le hanno tranne i Melchiti; le ragioni poi onde fu indotto nella Chiesa universale dimostrano che è d'uopo mantenerlo ove si osserva, ed estenderlo ove ancora non fu introdotto. Che se i prelati orientali si avvicineranno alla santa sede, facilmente potranno ottenere la facoltà di dispensarne.

Dubbio 5. *An et quomodo sanciendum impedimentum criminis.*

Parimenti si rispose *iuxta Votum*, ossia *sanciendum esse hoc impedimentum ad tramites iuris communis in capite de impedimentis matrimonii dirimentibus.*

Dopo ciò avendo osservato il professore Rosi che probabilmente gli mancherà il tempo sufficiente per esaurire la trattazione degl' impedimenti matrimoniali, fu incaricato il reverendissimo padre Martinov ad occuparsi di quello dell' ordine e del voto, e il canonico Roncetti di quello della pubblica onestà.

Fu poi incaricato il segretario di chiedere alla segreteria degli Affari ecclesiastici straordinari due ponenze, una dell' anno 1837 e l' altra del 1858 fatte in occasione dell' invio di alcuni prelati in Transilvania, e relative al primo dei mentovati impedimenti.

Serafino Cretoni segretario.

35.

CONGRESSUS TRICESIMUS QUINTUS
1870 februarii 19.

Sessione XXXV tenuta il giorno 19 febbrajo 1870.

L' eminentissimo presidente deputò monsignor Simeoni e Jacobini a presiedere l' adunanza. Assenti: padre Theiner, — professore Piazza.

Il segretario diè lettura di un foglio del reverendo consultore professore Rosi nel quale facendo seguito al Voto sulla cognazione spirituale discusso nell' adunanza dei 17 decembre 1869 espose alcune notizie ed osservazioni, onde risultava che presso gli Orientali (eccetto i Marbniti) il ministro sia del battesimo sia della cresima non contrae la cognazione spirituale; proponevasi quindi di lasciar intatta su questo punto la disciplina orientale recedendo *a decisis* nella mentovata adunanza.

Fu per altro riferito da monsignor David d' accordo con monsignor Valerga e monsignor Brunoni che secondo l' attuale disciplina il ministro contrae l' impedimento di parentela spirituale presso i Siri tanto cattolici quanto scismatici; ond' è che il padre non battezza nè cresima mai la prole; e che lo stesso deve dirsi de' Caldei cattolici e degli Armeni; sicchè v' ha forse i soli Rumeni di Transilvania che in ciò discordano dalla disciplina universale. Fu quindi conchiuso *In decisis*, ossia che s' inserisca nel capo *De impedimentis matrimonialibus* la cognazione spirituale dandole l' estensione medesima che ha secondo il ius comune. Quanto ai Rumeni lasciamo, si disse, che i vescovi provochino l' eccezione.

Dopo ciò si tolse a discutere il Voto del professore Rosi: *De impedimentis cognationis legalis et clandestinitatis.*

Dubbio 1. *An et quomodo impedimentum cognationis legalis ab oecumenico concilio sit pro omnibus ritus orientalis nationibus sanciendum.*

Tutti risposero unanimamente *iuxta Votum*, ossia *affirmative ad tramites iuris communis.* Questo impedimento può dirsi derivato a noi dall' Oriente; è per ciò che tutte le nazioni orientali lo riconoscono. Esso basa sulla legge civile dell' adozione; e il codice turco, conforme in ciò alle antiche legislazioni d' Oriente, ossia al ius Romano, riconosce pur troppo l' adozione. V' ha un qualche dubbio intorno ai Siri e ai Copti; ma, come si avverte nel Voto, altro è che ci manchino documenti, che constatino l' esistenza di questo impedimento presso le mentovate due nazioni, altro è che tal impedimento realmente presso di loro non esista. Il Voto contiene molti indizi che ne inducono a credere il contrario. Poi, dato anche che i Siri e i Copti si allontanassero su questo punto dal resto delle nazioni, non perciò si dovrebbe rinunziare ai vantaggi della uniformità; tanto più che si tratta di un impedimento antichissimo, che si contrae ben di rado e che abbraccia poche persone. Da ultimo fu osservato che l' uniformità gioverà ai Siri e ai Copti anche nel senso di scemare il numero de' loro impedimenti; poichè si trova presso i Siri l' impedimento di collateralità, e presso i Copti quello della tutela, che il concilio Vaticano farà sparire.

Se poi si scorge qualche varietà fra le nazioni, che ammettono siffatto impedimento, ella consiste in ciò che la cognazione legale presso alcune nazioni si estende più che fra i latini. D' onde ne conseguita, che le medesime si adagieranno volontieri al ius comune.

Dal resto nel capo *de Impedimentis* si determinerà l' estensione di questo impedimento a tenore di quanto ha già deciso in proposito la Commissione disciplinare.

Dubbio 2. *An impedimentum clandestinitatis a concilio Tridentino decretum vigeat inter orientales.*

Tranne monsignor David, il quale si astenne dal rispondere al dubbio, tutti gli altri furono *in Voto*, opinando cioè che fra gli orientali di Europa il decreto Tridentino è in vigore, salvo poche eccezioni, forse quella sola dei Rumeni di Transilvania (Voto, n. 9-19). Al contrario in Oriente non vige se si eccettuino i Maroniti e i Soriani del Malabar. La ragione si è perchè non fu colà pubblicato il Tridentino.

Dubbio 3. *Utrum aliquod penes orientales retineatur impedimentum dirimens, quod impedimento clandestinitatis latinorum aequivaleat, requirens nempe parochi seu sacerdotis, ac testium praesentiam ad matrimonium valide ineundum.*

Anche a questo dubbio si rispose *affirmative iuxta Votum.* Fu ammesso da tutti, che gli orientali hanno un impedimento di clandestinità equivalente a quello indotto dal concilio Tridentino in quanto che ritengono esser necessaria per la validità del matrimonio non solo la presenza, ma anche la benedizione del sacerdote, chiunque egli sia; e la differenza risiede in ciò, che altri (e secondo monsignor Simeoni e monsignor Valerga sono i più) credono esser necessaria la benedizione *necessitate sacramenti*, perchè pensano che il sacerdote sia il ministro del sagramento del matrimonio; altri poi la credono necessaria solo *necessitate praecepti.* Qualunque però ne sia la ragione, sta in fatto che in Oriente non v' è l' idea del matrimonio civile, come disse il padre Martinov, e se accade che due si uniscano in matrimonio clandestinamente, si permette loro dall' autorità ecclesiastica di passare alle seconde nozze.

Del resto monsignor David il quale ricusò di rispondere direttamente a questo dubbio, osservò nondimeno che in Oriente è comune il pregiudizio di distinguere o meglio separare nel matrimonio il contratto dal sagramento; e che un matrimonio senza la benedizione sacerdotale è qualche cosa di sagrilego e nefando, ma è pur qualche cosa, in quanto si ha come nullo in ragione di sagramento, ma valido in ragion di contratto: nel che gli orientali si allontanano dalla dottrina cattolica inculcata da Pio IX nella sua lettera del 1852 *ad regem Sardiniae.*

Dubbio 4. *Quaenam sit huiusce impedimenti vis.*

I più stettero *in Voto*, ossia *nullam esse huiusce impedimenti in se spectati vim.* Fu anche dello stesso

parere monsignor Simeoni dicendo che ove la cosa si consideri giuridicamente, gli orientali si trovano nella stessa condizione, in cui erano i latini avanti al concilio di Trento, e perciò i matrimonii clandestini presso di loro sono validi siccome lo erano presso i latini prima del Tridentino. Ma considerando che una dichiarazione in proposito cagionerebbe un grande rumore fra gli orientali rispose *non esse interloquendum*. Aderì allo stesso sentimento monsignor Brunoni. Fu per altro avvertito dall'autore del Voto che certamente il concilio non dovrebbe dichiarar nullo l'impedimento di clandestinità vigente fra gli orientali; ma unicamente qui si tratta di giudicare se tal impedimento abbia in se stesso forza d'irritare in Oriente il matrimonio.

Anche monsignor Howard e monsignor Valerga opinarono *non esse interloquendum*, sembrando loro sì ardua la questione da non potersi emettere un sicuro giudizio.

I reverendissimi padri Leonardo e Martinov furono di opposto sentimento. La clandestinità presso gli orientali è un vero impedimento dirimente, così dissero, e riceve la sua forza dalla consuetudine generale ed antica che prevalse sempre in Oriente. Il suo consenso è implicito nell'approvazione di tutte le consuetudini orientali. Su di che osservò l'autore del Voto che non può vantarsi il consenso implicito della santa sede per una consuetudine, ch'ella ha dichiarata più volte esplicitamente di non riconoscere, come risulta dal Voto, §§ 64-72.

Dubbio 5. *An et quomodo sanciendum sit idem impedimentum pro Orientalibus.*

Il segretario, il canonico Roncetti, monsignor David e i padri Leonardo, Martinov e Bellig aderirono al Voto, opinando cioè che l'impedimento di clandestinità abbia nel capo *De impedimentis* ad applicarsi agli orientali come fu indotto dal concilio Tridentino. Quanto a monsignor David, egli porse lettura degli annessi fogli onde risulta che il lodato consultore conviene col Voto quanto al secondo e al terzo dubbio, ne dissente intorno al quarto, ritenendo che l'impedimento di clandestinità nato dalla consuetudine, è mantenuto, com'ei si esprime, dalla *tradizione;* e riguardo al quinto sebbene incontri qualche difficoltà nell'applicazione del Tridentino agli orientali, pure in fine l'ammette col Voto, come l'unico rimedio per togliere i dubbi che insorgano in tal materia fra gli orientali, e solo propone di stabilire e per gli orientali e poi latini che si richiegga per la validità del matrimonio la presenza non già del parroco ma del *proprio concordato* mancando a suo avviso i parrochi propriamente detti in Oriente. Fu dello stesso sentimento il padre Martinov.

Sembrò a monsignor Howard miglior partito lasciar le cose nello *statu quo*.

Monsignor Valerga, al cui parere si associarono monsignor Simeoni e monsignor Jacobini e monsignor Brunoni, osservando ch'è assai difficile abolire l'impedimento di clandestinità, che di fatto ora vige in Oriente, nel modo indiretto che si suggerisce nel Voto, tanto più che i vescovi si opporranno alla pubblicazione del decreto Tridentino, perchè diranno di non aver bisogno, conoscere esser d'uopo di mettersi d'accordo su ciò anzi tutto coll'episcopato orientale.

Fu quindi deciso qualora vi annuisse l'eminentissimo presidente di rivolgersi agli eminentissimi presidenti del concilio ed esporre loro la necessità di tenere coi prelati orientali delle conferenze su questo, come su di altri punti, e quelli specialmente relativi agli impedimenti matrimoniali. In seguito di che coll'annuenza dell'eminentissimo presidente della Congregazione si 26 febbraio diresse il segretario analogo dispaccio al signore cardinale Filippo de Angelis.[1]

Serafino Cretoni segretario.

Observationes reverendissimi Rossi de quibus sermo est in praecedente sessione.

Paternitatem spiritualem complecti non solum suscipientem, sed etiam ministrum sive baptizantem sive confirmantem, res est inter Latinos notissima. Neque id Orientalibus saltem antiquiorum temporum ignotum erat, cum in *Compendio iuris* seu in *Delectu legum* (apud Leunclavium, *Iuris Graeco-Romani*) ante dimidium saeculi IX ab imperatoribus Leone et Constantino edito haec statuantur: „Contrahere vetiti sunt (matrimonium) quotquot ex sacro et salutari baptismate sibi invicem coniuncti sunt, hoc est sacerdos arceatur ab huiusmodi filia et ipsius matre similiter, et filius ipsius ab huiusmodi matre."

Fatendum tamen est posterioribus temporibus nusquam de impedimento cognationis spiritualis, quod contrahat minister, apud orientales mentionem amplius inveniri, et id non solum quoad Graecos, sed etiam quoad ceteras nationes, si Maronitas excipiamus[2], in quorum synodo Libanensi adoptatum dicitur concilium Tridentinum quoad impedimentum illud, adeoque adnumeratur etiam minister utriusque sacramenti inter contrahentes impedimentum cognationis spiritualis. Neque vero ambigi potest silentium illud aperte indicare hoc impedimentum non retineri extensum ad ministrum illorum sacramentorum. Nam imprimis plures inter ipsos ex canonum interpretibus aut collectoribus, Blastares, Gregorius Abulpharagius, codicis Bulgarorum seu Pravilae conditores, Klein de Saad etc., determinant extensionem impedimenti, aut etiam enumerant personas inter quas impedimentum illud contrahitur quin unquam ministrum nominent. Sed insuper in Collationibus, quas metropolita provinciae Albae Iuliae in Transsilvania rumeni ritus atque eius episcopi habuerunt cum nuntio apostolico Vindebonensi anno 1858 circa plura disciplinae orientalis capita, res uti certa ab illis tradita est, nempe iuxta ritum orientalem impedimentum cognationis spiritualis a ministro non contrahi: cui quidem articulo refragata non est sacra congregatio quae paulo post in examen revocavit varia illa disciplinae capita, de quibus actum fuerat in iisdem collationibus.

Quae vero sit ratio huius disciplinae, primo statim intuitu apparet. Admisso enim coniugali statu inter presbyteros ex connubio ante ordines sacros inito, ex ipso frequenter casus contingit, ut parochis baptizanda sit propria soboles. Neque expedire visum est, id illis prohibere quod ex officio implere possunt ac debent; multo minus apposita etiam poena abstinendi a debito saltem petendo, illis praescribere ut per alium facerent quod nossent et

[1] Epistola illa habetur inter *Acta S. O.* n° 279. Eam consulto omisi, quoniam nihil novi refert.

[2] Adnotari debet in synodo Hierosolymitana Graecorum Melchitarum habita anno 1849 (non tamen adhuc recognita ab apostolica sede) impedimentum hoc dici „proveniente dall'atto paternale contratto dai due canti sagramenti, il battesimo cioè e la confermazione, perchè quest'atto ne produce una spirituale cognazione tra il battezzante e il battezzato, e lo stesso tra il ricevente ed il ricevuto, e tra i loro medesimi genitori cioè il padre e la madre, non che tra i stretti loro congiunti ecc." Nihil dicimus de hac parum accurata versione. At quoad rem de qua agimus non adnumeravimus Graecos melchitas in numero eorum qui ministrum eorum contrahere impedimentum, quia in alia synodo graeco-melchitarum Caroubo habita initio huius saeculi haec dicuntur: „La terza (specie di parentela) dicesi spirituale, e proviene solamente dall'officio di padrino nel sagramento del battesimo." Unde patet de illius nationis presbyteris non consuetudine dubitari adhuc posse.

sibi a iure imponi, et ex proprio iure facere posse. Accedit in pluribus oppidis nonnisi unum adesse sacerdotem, nempe patrem ipsum baptizandi, necessitatem autem urgentem puerum abluendi saepe non apparere quidem posse, inspectis saltem viribus quae puer ipse prae se ferat, adeoque posita prohibitione de qua agimus, iudicari posse expectandum esse sacerdotem alium, qui vel solent statis temporibus illuc appellere, vel ex vicinis advectum speretur post aliquod tempus adventurum, dum tamen contingere non raro posset, ut ex improviso puer mundo ac caelo abriperetur: quod quidem, nonnisi determinato aliquo modo definiretur (imposito impedimento) an et quando pater puerum baptizare posset, angustias patri ob timorem vel infantis vel conscientiae suae saepe pareret. Mitto timorem, qui concipi fortasse posset ex parte matrum saepe, in oppidulis praesertim ignorantia laborantium, ipsas ob easdem angustias, moram trahente patre clanculum sacerdoti schismatico in eodem oppido existenti committere posse baptismum infantis. At omitti non debet defectum huius impedimenti veluti connecti cum ipsa disciplina orientali, ita ut permisso coniugio haud cohaerere videatur prohibitio et impedimentum in re, quae naturaliter sequitur ex ea permissione et ex officio quod solet sacerdotibus committi. Nihil dicam de animorum perturbatione, quam decretum induceret quoad praeteritum, nisi saltem illud quoad orientales in futurum tantum vim habere declararetur, aut praeterito tempori consuleretur.

Hinc expedire videtur obsecundandum esse in ea parte orientalium disciplinae, quae non solum antiqua est, sed gravibus etiam nititur rationibus.

Neque valere puto ad oppositum tuendum Maronitarum exemplum. Etenim praeter conditionem locorum fortasse diversam, in quibus illi degunt, aut etiam numeri diversitatem quoad sacerdotes, certum est id apud ipsos pacifice a pluribus saeculis servari, adeoque cum diversa sit ceterorum conditio praesens, ii exemplo esse nequeunt ad rem noviter inducendam, praesertim vero si id apud ipsos inductum fuerit ex quo ad disciplinam occidentalem in pluribus accedere coeperint.

Attamen ne qui iam retinent (uti Maronitae ac fortasse etiam nonnulli alii) impedimentum illud contrahi apud ipsos etiam ab ministro, ab eo desistant, addendum censerem orientales in sua quidem consuetudine non extendendi cognationem spiritualem ad ministrum perseverare posse, in iis tamen locis tantummodo in quibus ea viget.

Observationes reverendissimi David de quibus supra est in praecedente sessione.

Per dare a questo dubbio una risposta adequata mi si permetta di osservare le seguenti cose.

1° Il decreto Tridentino *Tametsi* non vige finora in Oriente eccettuati i Maroniti, e perciò i matrimoni clandestini secondo il senso di quello non sono fino al giorno d'oggi invalidi.

2° Sono invalidi presso tutte le nazioni orientali i matrimoni contratti senza *la benedizione di un sacerdote* (parlo sempre ad occasione di coloro che hanno adottato il decreto Tridentino). È una verità tanto palese a chi si trova in Oriente, che non ha bisogno di alcuna prova. Certamente qui di lontano possiamo facilmente asserire, che un siffatto impedimento non dovea esistere, o non ha esistito in Oriente. Ma andiamo in Oriente, e tutto ci dirà ch' esso ha esistito: è una specie di senso comune inerente nelle menti di tutti, vecchi, giovani, vecchierelle, femminucce ecc. La prova la più chiara di ciò si è che tutti coloro che hanno scritto di tal cosa dall' Oriente, tutti quanti orientali e latini educati in Oriente e in Europa attestano che vi è questo impedimento.

Ma da chi è stato esso stabilito, e in che legge si trova? Ricordiamoci che si tratta dell' Oriente, paese delle tradizioni. Ricordiamoci che la religione cristiana certa e stabilita tutta nelle tradizioni, che noi cattolici difendiamo tanto tenacemente contro ai protestanti, è nata in Oriente. Quello che è accaduto della fede ch' è di maggior conseguenza, perchè non potea accadere della disciplina?

Del resto non ne mancano testimoni antichi e recenti di questa verità, predotti già dall'autore del Voto. Che se si vuol diminuire il valore di simili testimonianze con ricercata sottigliezza di logica e di fina critica teologica, lo stesso si potrebbe fare di quasi tutti i documenti antichi.

E per dare qualche ragione delle discrepanze che si trovano nelle diverse risposte de' vescovi mandate a Roma, osserviamo che tutte concordano onninamente nell' ammettere l' impedimento di che parliamo. Quanto poi al resto osserviamo che in Oriente non esiste in nessuna lingua alcun trattato di teologia propriamente orientale. O dunque que' vescovi sono ignoranti, ed allora non v' è niente da dire; o sono dotti, e la loro dottrina l' avranno esaurita da' libri latini originari, ovvero tradotti in lingue orientali. Ed ecco perchè que' vescovi volendo spiegare un fenomeno tutto orientale, e perciò si applicano ad elementi puramente latini, non possono ottenere l' intento. Osserviamo di passaggio che l' elemento occidentale ha tanto prevalso in Oriente che ha invaso tutto, lingua, idee, usi, costumi, scuole, chiese ecc., e perfino i vizi. L' Oriente ha terminato la sua scena, e sta spogliandosi con gran fretta degli abiti della sua passata comparsa: resta il torno dell' Occidente, il quale da altamente a divedere esser egli il vero figlio di quel Giafet, cui fu detto: *Dilatet Deus Iaphet, et habitet in tabernaculis Sem.* In realtà se resta in Oriente qualche vestigio degli antichi suoi elementi, sono i riti; e questi ancora quanto sono modificati con elementi latini perfino presso i sciematici! Dice il proverbio arabo: Chi Dio favorisce, l' uomo non può impedire. Prosit mille volte; solamente spero di tutto cuore che non la finisca come il povero Oriente.

Per tornare al nostro tema dico che i *testimoni* non sono presso gli orientali di necessità per la validità del matrimonio, e que' vescovi che ne parlano, l' hanno imparato dai libri latini. Per la validità poi del matrimonio non basta la presenza del sacerdote, ma ci vuole anche il rito detto *benedizione*.

Coloro che parlano della delegazione o licenza del vescovo per la validità del matrimonio, pretendono d' inventare essi stessi un nuovo impedimento che non esiste. E chi dà loro questo diritto o potestà?

Se si domanda poi: Questo impedimento riconosciuto dagli orientali deriva esso secondo loro dalla natura del sacramento, oppure da una legge ecclesiastica positiva?, rispondo: Non è per la natura del sagramento, poichè gli orientali ammettono de' matrimoni veri non benedetti da sacerdoti, ma da istituzione ecclesiastica.

Abbiamo detto di sopra che un siffatto impedimento finora esistova in Oriente. Poichè per la validità di un impedimento matrimoniale non iscritto, ci vuole almeno il tacito consenso del sommo pontefice. Ora pare che i sommi pontefici cominciano da qualche tempo a non riconoscere questo impedimento.

Posto tutto ciò vediamo s'è expediente che si A estenda agli orientali il decreto del Tridentino.

Confesso che il chiarissimo consultore ha mostrevolmente dilegnate molte delle difficoltà che s'incontrano in questa questione. Alcune però esistono ancora. Per esempio, non è sì facile persuadere in Oriente che il matrimonio di due cattolici, benedetto da scismatici, è invalido. Tutti sanno, quanta intelligenza e quanto discernimento hanno i scismatici orientali. Diranno subito: Bravi, avete trovato un nuovo dogma, per virtù del quale il matrimonio nostro è invalido.

Il dir poi, che il decreto sarà promulgato ove si crederà opportuno, non è un adequato rimedio.

Io dico, o non promulgarlo affatto, o promulgarlo in tutte le diocesi di Oriente; altrimenti la differenza che su questo punto esisterebbe fra l'una Chiesa e l'altra, e specialmente fra l'un rito e l'altro, farebbe cattivissimo effetto.

Del resto io aderisco pienamente ai principi che militano in favore dell'estensione di questo decreto agli orientali, se non per altro almeno per togliere i moltissimi dubbi che esistono ora riguardo a questa questione.

Non bisogna però dissimulare la vera e reale difficoltà che esisterebbe nella esecuzione di questa legge dalla parte del parroco. Bisogna sapere che in Oriente vi sono parrochi e non vi sono. Vi sono parrochi in quanto che certamente in ogni diocesi oltre il vescovo vi è chi ha cura delle anime. Non vi sono però parrochi alla foggia de' parrochi europei; in una parola ogni sacerdote presso tutti i riti orientali è vero e nato parroco di diritto e di fatto, se non è impedito dal suo vescovo. Non si ordina in Oriente alcun sacerdote (parlo de' secolari) se non per esser parroco come tutti gli altri della chiesa sua.

Veniamo al concreto. Le principali città dell'Oriente, cioè Mossul, Bagdad, Aleppo, Diarbekir, Mardin, Beiruth, Alessandria ecc., contengono ciascuna per ciascun rito una o più chiese, in cui vi sono da tre a dieci o più sacerdoti o parrochi che hanno l'incarico tutti di amministrare i sagramenti parrochiali; e ciò o succedendosi per turno di settimana l'uno all'altro, oppure incaricandosi ciascuno delle anime che si trovano attualmente essere sue penitenti. Laonde accade che una stessa famiglia possa avere tanti parrochi quanti i suoi membri hanno di confessori. In alcuni luoghi, rari però, i sacerdoti amministrano i sagramenti parrochiali promiscuamente ed a caso.

In questo stato di cose, chi sarà il parroco voluto dal Tridentino? E può mai essere che una legge sì severa e sì pregna di conseguenze dipenda dal caso fortuito, volubile ad ogni istante?

Dico di nuovo: i parrochi tali, quali sono nella chiesa latina, non si trovano in Oriente. E quei che in alcuni documenti orientali si chiamano *curati*, non sono parrochi a distinzione degli altri sacerdoti, ma presso i Siri sono i corepiscopi denominati così dalla parola araba خوري *(chori)*, e presso i Greci ed i Maroniti sono i sacerdoti secolari. Può essere che gli Armeni abbiano parrochi alla latina nell'antico primate di Costantinopoli, non però nella Siria e Mesopotamia. Osservo ancora che gli orientali scrivendo in latino o italiano chiamano talora parrochi certi sacerdoti dignitari ed altri senza comprendere il vero significato che ha questa parola nella lingua latina, e piuttosto nel diritto latino.

In ogni ipotesi, nel caso che il concilio Vaticano credesse di estendere agli orientali il decreto Tridentino, sorgerebbe un'altra difficoltà che il chiarissimo consultore non pare che abbia prevedute, ed è: qual effetto produrrà quest'atto del concilio Vaticano nelle chiese e parrochie nelle quali quel decreto non sarà promulgato? Sarà *ipso facto* l'impedimento degli orientali sciolto in quelle chiese e diocesi? Può egli immaginarsi che una esclusione così condizionale ed indiretta possa avere tanta forza specialmente mancando le formalità osservate nella emanazione di siffatte leggi?

Certo quando il concilio Tridentino ha concepito ed emanato questo suo impedimento, non si figurava se non che parrochie fatte secondo il diritto latino. E se per questo si son trovate e si trovano tante difficoltà, che sarà dunque de' paesi orientali, ove non vi è pure l'ombra di siffatta istituzione parrochiale?

Figuriamoci che in una parrochia orientale vi siano più parrochi che si succedono per turno di B settimana, e che accadendo il caso della benedizione di un matrimonio, le parti invece di ricorrere a quel sacerdote di quella settimana ricorressero (come accade giornalmente) ad un altro, e costui per ignoranza, per oblio o per altro benedicesse quel matrimonio, quale scandalo, quale imbroglio di dichiarare quel matrimonio invalido!

Prendiamo l'altro caso in cui i confessori sono parrochi de' loro penitenti; e supponiamo che due sposi che si confessavano per qualche tempo da un sacerdote venisse loro il ghiribizzo di mutare confessore un mese od anche un giorno prima del matrimonio; e poi per un motivo o per l'altro si facessero benedire il matrimonio da quel primo confessore. Che terribile colpo se quel matrimonio è invalido!

Un altro caso. Due sposi cattolici che per un motivo o per l'altro si fanno scismatici lì al mo- C mento del matrimonio, e si fanno benedire dal sacerdote scismatico: sarà valido o no quel matrimonio? Arrogi che in alcune città vi sono più parrochie, che hanno tale diritto sui loro parrochiani, che anche dopo il lasso di cinquant'anni che abbiano scambiato domicilio da una all'altra, appartengono alla prima. Quale è vera parrochia di costoro secondo l'intenzione del concilio Tridentino?

Mi si permetta finalmente di esternare il mio parere. Io dico che se il concilio Vaticano credendo assolutamente indispensabile di estendere la legge Tridentina agli orientali, volesse fare un piccolo cambiamento in essa, molte difficoltà dalla parte dei miei compatrioti svanirebbero. Questo cambiamento non modificherebbe questa legge riguardo i latini se non in minima cosa che avrebbe anche il suo vantaggio, e l'accomoderebbe allo stato attuale de' nostri orientali. Consisterebbe questo cambia- D mento in questo che alla voce *parochus*, si sostituisca la parola *proprius sacerdos ab episcopo seu ordinario designatus*. Con questa modificazione della legge Tridentina, il fine intento per essa dalla Chiesa si otterrà adequatamente tal quale; diventa essa legge più adattabile ai latini in que' paesi in cui le parrochie non sono stabilite secondo il diritto universale della Chiesa latina; toglierebbe finalmente ogni equivoco dalla parte degli orientali. Poichè il concilio Vaticano (speriamo) sarà un giorno tradotto se non in tutte almeno nelle principali lingue dell'Oriente: tradocendole in arabo, che si dovrà mettere al luogo di *parochus* in questa legge Tridentina? La parola خوري *(curato)* adoperata talvolta dagli orientali che scrivono in italiano, significando essa presso i Siri il corepiscopo, presso i Maroniti ed i Melchiti il sacerdote secolare, e non essendo in uso presso i Caldei, non corrisponderebbe affatto alla parola latina *parochus*.

Ecco le poche idee che su questo soggetto mi sono venute alla mente alla sfuggita, e che secondo me meritano tutta l'attenzione dei reverendissimi consultori.

36.

CONGRESSUS TRICESIMUS SEXTUS
1870 martii 15.

Sessione XXXVI tenuta il giorno 15 marzo 1870.

Presidente: l'eminentissimo Barnabò. Assenti: monsignor Valerga, — padre Theiner, — padre Bollig, — professore Pianza.

Dubbio I. *An et quid ab oecumenico concilio decernendum sit circa numerum et distinctionem ordinum, qui in variis Orientis ecclesiis obtinent, ac ritus eosdem conferendi.*

Il punto delle sagre ordinazioni è di tal gravità, che non potrebbe sfuggire all'attenzione del concilio Vaticano. Il santo padre si sta occupando di regolare l'elezione dei vescovi per le chiese orientali, perchè la ristaurazione dell'Oriente cristiano dipende appunto dallo episcopato. Non si avranno però buoni vescovi, se non si abbiano buoni preti. Tocca adunque al concilio di dettar leggi tendenti a preparare degni ministri del santuario.

Ciò premesso fu osservato ch'essendo cosa liturgica quanto riguarda il numero e la distinzione degli ordini, nulla si deve con ciò innovare come appunto propone il consultore monsignor David. D'altro lato non fu giudicato espediente che il concilio abbia ad enumerare e classificare i vari ordini in uso presso le varie chiese orientali, 1° perchè converrebbe entrare in troppi dettagli; 2° perchè non converrebbe consagrare questa varietà, potendo accadere col tempo, che come già gli Armeni e i Caldei del Malabar, così le altre chiese volessero conformarsi anche in ciò alla disciplina comune. Fu convenuto nondimeno di raccomandare che ciascuna chiesa segua in proposito il rituale e pontificale approvato, ovvero le sue legittime consuetudini, con che si provvede anche a ciò che riguarda i riti delle ordinazioni. Quanto alla professione di fede (Voto di monsignor David, § 6), o è desso prescritta nel pontificale (disse il professore Rosi) o non lo è; nel primo caso basta ingiungere l'esatta osservanza del pontificale medesimo; nel secondo sarebbe una novità il prescriverla. Quanto poi ai disordini invalsi nel rito delle ordinazioni, se ne tratterà quando si prenderanno a disamina i libri liturgici.

Sembrò poi opportuno al segretario e al padre Martinov di richiamare il decreto del concilio Tridentino, di che fa parola monsignor David nel § 7, almeno raccomandando che i sagri ministeri sieno esercitati da coloro che sono insigniti dei relativi ordini. Il professore Rosi per altro opinò essere assai difficile l'osservanza di questo decreto nell'attuale scarsezza di chierici e sagri ministri.

Dubbio II. *Utrum et qui Orientalibus applicanda ea quae concilium Tridentinum praescribit circa qualitates ordinandorum, et publicationes sacris ordinationibus praemittendas.*

Quanto alle doti degli ordinandi furono tutti *in Voto*. Rapporto alle publicazioni aderirono al Voto il segretario, il canonico Roncetti, i padri Martinov e Leonardo, monsignor Howard e monsignor Brunoni. È noto, disse il segretario, che secondo l'antica disciplina il vescovo richiedeva la testimonianza del clero e del popolo sui natali e sulla condotta dell'ordinando; del quale uso fanno menzione anche le Costituzioni cosidette apostoliche, sant'Agostino, san Cipriano ed Eusebio. In seguito fu destinato a porgere siffatta testimonianza l'arcidiacono. È dunque conforme all'antichità che il vescovo *parochi aut alteri, cui magis expedire videtur, committat, ut nominibus ac desideriis eorum, qui volunt promoveri publice in ecclesia propositis de ipsorum ordinandorum natalibus, aetate, moribus ac vita a fide dignis diligenter inquirant etc.*, secondo prescrive il Tridentino, Sessione XXV de Reformatione, c. V. La legge delle pubblicazioni, disse il padre Leonardo, è utile e facile ad eseguirsi; dunque si estenda agli orientali.

Monsignor David osservò che i vescovi orientali promuovono ai sagri ordini secondo la proposta del popolo; onde conchiuse che non v'è d'uopo delle pubblicazioni. Su di che rammentò il segretario, che il sinodo Geroscolimitano dei Greci-Melchiti del 1849, nel canone 2 del capo VI, dopo aver riprovata la soverchia ingerenza del popolo nella scelta de' sagri ministri, dichiara, che a lui compete solo di rendere la buona testimonianza sugli ordinandi, e quindi prescrive le pubblicazioni. L'uso dunque della scelta de' sagri ministri dietro la proposta del popolo mostra sempre la necessità di estendere la legge delle pubblicazioni, onde il popolo, il quale vuole in Oriente troppo ingerirsi nelle cose della Chiesa, si contenga entro i proprii limiti.

Ma le pubblicazioni, soggiunse il professore Rosi d'accordo con monsignor Simeoni e monsignor Jacobini, sono stabilite per conoscere lo stato libero degli ordinandi, e conseguentemente suppongono la legge del celibato; non v'è dunque ragione per introdurla in Oriente. Fu osservato per altro dal segretario che se quello indicato è il precipuo, non è l'unico fine, per cui si sono istituite le pubblicazioni, come risulta anche dalle succitate parole del Tridentino; ond'è che il sinodo Geroscolimitano le prescrisse quantunque i Melchiti sieno esenti dalla legge del celibato. Lo stesso dicasi dei Ruteni, fra i quali sono in uso le pubblicazioni, come apparisce dal sinodo Ruteno di Zamoscia, § VII, *De sacris ordinationibus*, p. 104.

Ammessa dalla maggioranza la legge delle pubblicazioni, propose il segretario di prescrivere altresì gli *esami* a tenore di quanto stabilì il Tridentino, sessione XXIII, capo VII. La legge degli esami che sono il mezzo per assicurare il vescovo della scienza degli ordini trovasi già indotta in Oriente presso varie nazioni. Prescrive infatti gli esami il sinodo armeno di Leopoli del 1689, il Libanese (p. 156) confermato in ciò dal sinodo di Bekerke del 1856; quello di Ain-Trez (can. 6), non che il Geroscolimitano del 1849 (p. 66). I vescovi di Eperies (ruteno) e di Lagos (rumeno) in risposta al questionario riferiscono che questa legge si osserva nelle loro diocesi, come si osserva altresì fra i Siri, e testimonianza di monsignor David. Sarà dunque opportuno, conchiuse il segretario, sanzionarla con un decreto generale. Tal proposta fu ammessa ad unanimità, e notò il professore Rosi esser conforme alla mente della sacra congregazione di Propaganda, che con vari decreti provvide all'osservanza di questa legge presso i Maroniti.

Un'altra proposta analoga a questo dubbio, fu subordinata dal segretario alla Commissione, e riguardava gli *esercizi spirituali* da prometterai alle sagre ordinazioni. Non v'ha, egli disse, una legge generale in proposito neppur per l'Occidente. La santa memoria di Alessandro VII nella costituzione 126 *Pastoralis sollicitudo* prescrisse dieci giorni d'esercizi per Roma; questo medesimo precetto fu esteso all'Italia dalla sacra congregazione de' Vescovi e Regolari con una circolare dei 9 ottobre 1682 approvata dal venerabile Innocenzo XI. In Occidente l'uso degli esercizi spirituali innanzi all'ordinazione si va generalizzando, e molti sinodi

diocesani e provinciali ne han fatto una legge. Il A sinodo di Zamoscia, § VII *De sacris ordinationibus*, „praecipit ut nullus omnino ordinari possit, qui non manserit spatio sex hebdomadarum penes cathedram; quo temporis intervallo et spiritualia exercitia sub directore ab episcopo constituendo in loco aliquo a saecularibus remoto absolvat per decem dies, et eruditur . . . super iis quae pertinent ad sacrum ministerium quod assumet." Sarebbe adunque a desiderarsi che il concilio ecumenico con un decreto generale sancisse questo uso, ove si è introdotto, e lo stabilisse ove non esiste.

Tutti tranne il professore Rosi e monsignor Jacobini accolsero favorevolmente anche questa proposta. Gli scismatici, disse monsignor David, usano una specie di esercizi, dovendo il diacono e il prete novello fra loro dimorare quaranta giorni presso il vescovo per abilitarsi all'esercizio del suo ministero: se non che questi esercizi, osservò il B padre Martinov, si fanno non prima, ma dopo l'ordinazione. Il professore Rosi per altro e monsignor Jacobini opinarono, che può rimettersi un tal punto ai sinodi provinciali.

Dubbio III. *An et quid statuendum circa locum et tempus sacrarum ordinationum.*

Quanto al *luogo* furono tutti *in Voto*, ossia che si applichi agli Orientali la prescrizione del Tridentino. Tanto il sinodo Libanese (capo XIV, *De sacramento ordinis*, n. 18) quanto il Caldeo del 1853 vogliono che le ordinazioni non si facciano, se non *in ecclesia*, secondo che avvertì il segretario.

Rapporto al *tempo* tutti aderirono al sentimento di monsignor David, che cioè il concilio ecumenico, imitando il sinodo Libanese (l. c.), dica che il vescovo „curare debet, ut dominicos potius ac festos dies eligat" per praticare le ordinazioni. C

Per altro volle andare più oltre il segretario. Vero è che secondo il diritto orientale i vescovi sono liberi di tenere le sagre ordinazioni, eccettuata la consagrazione de' vescovi, in quel mese e in quel giorno che loro talenta; sta in fatto che la Chiesa ha costumato sin dai primi secoli di preferire per le loro ordinazioni i tempi di digiuno. E sebbene il primo che fissasse i tempi delle ordinazioni sembra esser stato il pontefice Gelasio, *epistola IX ad episcopos Lucaniae*, cap. II, tuttavia l'uso di celebrare le ordinazioni in tempo di digiuno, può dirsi in certo modo d'istituzione apostolica, poichè leggiamo che gli apostoli *ieiunantes et orantes imponebant ei manus* (Act. 13). Se poi gli Orientali non hanno il digiuno dei quattro tempi, come noi, hanno però pur troppo quattro tempi di digiuno, ossia quattro quaresime. Quindi è che il sinodo Libanese dopo aver detto: „Tempus quo sacra celebrari debet D ordinatio, episcopi arbitrio relinquitur, qui quamvis quolibet anni mense, et qualibet hebdomadae die ordines etiam maiores conferre possit, id tamen curare debet, ut dominicos potius et festos dies eligat", soggiunge: „Episcopos et archiepiscopos hortamur ut in ordinum ac praesertim maiorum collatione, si non sabbata quatuor anni tempora, et quae dominicam de Passione et dominicam Resurrectionis antecedunt, saltem servent dominicos quatuor anni ieiuniorum, quadragesimalis scilicet apostolorum, assumptionis Deiparae et nativitatis Domini, quae in nostra ecclesia observatur." Fra i Ruteni se ci ha da stare ad una recente relazione del vescovo di Eperiesa, „Clerici in quatuor ieiuniis ordinantur". Fu quindi proposto dal segretario che il concilio ecumenico imitando in tutto il Libanese nel dire che i vescovi devon procurare di scegliere le domeniche ed altri giorni festivi per le ordinazioni, raccomandi loro di preferire quei giorni che cadono in tempo di digiuno.

Tutti gli altri consultori furono dello stesso parere.

Dubbio IV. *An aetas ad ordines suscipiendos necessaria pro Orientalibus ad tramites concilii Tridentini sit determinanda.*

Questo è un punto, prese a dire il segretario, ben degno di richiamare l'attenzione del concilio Vaticano, 1° per l'abuso assai comune fra gli scismatici di ordinare in età immatura, e anche talvolta nell'infanzia; 2° per la svariatezza che su tal punto si scorge fra le varie nazioni, e anche in una nazione stessa. D'altro lato non sarà difficile d'introdurre, almeno quanto agli ordini maggiori, l'uniformità ove si consideri l'odierno diritto orientale. Infatti la legge Tridentina sull'età pel diaconato e presbiterato trovasi già applicata ai Ruteni, come risulta dal sinodo di Zamoscia, e ai Rumeni, come attesta il vescovo di Gran-Varadino monsignor Papp-Szyllagyi. Egualmente fu applicata agli Italo-Greci da Benedetto XIV nella costituzione *Etsi pastoralis*, ai Siri dal sinodo del 1866 (p. III, § 6, n. 2). Seguono la stessa legge gli Armeni della soppressa primazia Costantinopolitana, come riferivano i vescovi a quella appartenenti in risposta al questionario. I Greci Melchiti l'hanno adottata in parte, poichè nel sinodo Gerosolimitano si prescrive pel diacono l'età di anni 23, pel sacerdote di anni 30, o almeno 25 compiti. I Maroniti secondo il sinodo Libanese (pag. 158) esiggono pel diaconato anni 21, e pel sacerdozio anni 25. Sicchè anche queste due nazioni si avvicinano molto alla disciplina comune. Potrà dunque senza ostacoli generalizzarsi pel diaconato e presbiterato l'età voluta dal Tridentino, come suggerisce il consultore. Così il segretario.

Tutti si unirono nel medesimo parere eccetto il padre Martinov, il quale opinò doversi lasciare intatto su questo punto il rigore della disciplina greca. Fu risposto però dal professore Rosi che sanzionando per tutte le Chiese orientali la legge del Tridentino, s'intende di fissare un termine, ossia l'età avanti la quale niuno possa venir promosso ai sacri ordini, non s'impedisce quindi che l'ordinazione si ritardi, quando si voglia, fino all'età assegnata dalle leggi greche. Il bisogno per altro che oggi havvi in Oriente di sacri ministri esigge che venga mitigato il rigore delle leggi medesime coll'accorciare il numero degli anni necessarii per ricevere i sagri ordini.

Fu qui che il segretario propose d'inserire nel decreto sulla età prescritta per l'ordinazione una clausola, che gli sembrava utile per correggere un errore od un abuso comune in Oriente. Il quale sta in ciò, che molti non solo fra i patriarchi, ma pur anco fra i vescovi credono di esser facoltizzati a dispensare sul difetto dell'età canonica per l'ordinazione. Il patriarca greco-melchita, a testimonianza del vescovo di Eliopoli e Balbeck (risposta al questionario) accorda tali dispense. Fra i Ruteni le accordano i vescovi, come riferisce il vescovo di Eperiesa. Lo stesso avviene fra gli Armeni, e n'è testimonio fra gli altri il vescovo di Trebisonda; solo impariamo dal vescovo di Ancira, che la facoltà dei vescovi si estende fino ai diciotto mesi. Parimenti riconosce nei vescovi questa facoltà il sinodo siro del 1866, e la limita soltanto al caso di necessità. Ora è certo che i vescovi sono affatto privi di autorità per dispensare su questo articolo di disciplina. Perocchè l'età pella sagra ordinazione essendo stata stabilita dai concilii ecumenici, costituisce una legge, su cui il solo Romano Pontefice può dispensare. Vediamo quindi e vescovi e patriarchi esser ricorsi a quest'effetto alla santa sede nella

recorrenza di qualche caso, e da essa aver ottenuta A la relativa dispensa e facoltà, come fecero nel 1644 il vescovo di Mardin e il patriarca siro, e nel 1616 il patriarca armeno. E quando nel 1827 essendosi accordato al patriarca maronita alcune facoltà, fra le quali contenevasi quella di dispensare sul difetto di età per l'ordinazione, egli respinse i rescritti per non pregiudicare ai suoi preteși diritti, dicendo di non abbisognarne, la congregazione generale del 25 gennaio 1830 rispose: „Patriarcham imprudenter et inscienter omnino se gessisse, eamque protestatem sibi arrogasse, quam nullo modo sibi vindicare potest"; e nel comunicarglisi questa risposta si avvertì quanto all'età prescritta per gli ordinandi che „qualora pel bisogno delle chiese si creda opportuno di dispensare qualcuno dal rigore di questa legge, non può ciò effettuarsi senza la dispensa ottenuta da questa santa sede". Da tutto ciò conchiuse il segretario, che a svellere siffatto B errore od abuso, gioverà assai, se il concilio, dopo aver determinata l'età necessaria per gli ordini, appouga una clausola in questo senso, che cioè spetta alla santa sede di dispensare sul difetto di età, *quando ecclesiarum utilitas vel necessitas postulaverit*. Il professore Rosi fu dello stesso avviso, per la ragione che un semplice decreto che determini l'età, non sarà bastevole ad estirpare l'errore e l'abuso che si è signalato, come non lo furono i decreti conciliari finora vigenti fra gli Orientali.

Tutti gli altri consultori rigettarono la proposta, 1° perchè *non necessaria*, essendo principio di diritto ammesso anche dagli Orientali, al dire del padre Martinov, che i vescovi non possono dispensare dalle leggi emanate da un concilio ecumenico; nè vi è alcuna ragione, per cui la clausola suddivisata abbia ad apporsi alla legge sull'età degli ordinandi, e non a tutte le altre, che emanerà il concilio C Vaticano; 2° perchè *odiosa*, come lo sono tutte le clausole restrittive.

Un partito medio fu seggerito dal padre Leonardo, ed un altro da monsignor Simeoni. Il primo disse che potrebbe all'uopo provvedersi con una clausola generale, che abbracciasse cioè tutti i decreti del concilio, nel senso di riservare alla santa sede la facoltà di dispensare. Il secondo suggerì che si faccia intendere ai prelati orientali che non possono dispensare sul difetto di età [1] con una grazia, dando cioè loro dopo il concilio la relativa facoltà.

Dubbio V. *Utrum et qua ratione sit excipiendus ordo subdiaconatus.*

Innanzi tratto osservò il segretario, che se si vuol fare un'eccezione pel suddiaconato, assegnandogli una età inferiore ai 22 anni, quest'eccezione non può comprendere tutte le nazione orientali. Perocchè è d'uopo lasciare l'età prescritta dal D Tridentino per quelle nazioni, che l'hanno adottato anche rapporto al suddiaconato. Tali sono gl'Italo-Greci, tali i Ruteni, tali i Caldei del Malabar, i quali annoverano il suddiaconato fra gli ordini maggiori, come apparisce dal sinodo di Odiamper; tali anche sono i Rumeni, come attesta monsignor Papp-Szillagyi; tali finalmente gli Armeni, almeno quelli dell'antica primazia Costantinopolitana. Quanto agli altri Armeni poi, conviene sanzionare l'età del Tridentino, poichè presso loro non è permesso ai suddiaconi di prender moglie; ora il peso del celibato, cui devono sottoporsi i suddiaconi esigge in loro un'età matura qual è quella dei 22 anni. Resta dunque a decidersi, disse il segretario, se abbiasi a fare un'eccezione ad intuito dei Maroniti (pei quali il sinodo Libanese fissa l'età di anni 14), dei Siri (pei quali il sinodo del 1866 stabilisce i 20 anni), dei Caldei (pei quali il sinodo del 1853 prescriveva 15 anni, a testimonianza del vescovo di Caresa), e dei Melchiti finalmente e dei Copti, su i quali si mancano notizie in proposito. E qui i consultori si divisero in varie opinioni.

Se si stabilisce la regola del Tridentino senza alcuna eccezione, fu osservato che la legge dei 22 anni sarebbe per le dette nazioni gravosa, giacchè tolto il celibato, non v'è ragione per ritardare sino a quell'età l'ordinazione del suddiaconato, essendo destinato il suddiacono presso gli Orientali ad esercitare officii di poco conto, in modo da potersi paragonare all'ostiario dei Latini, secondo avvertì monsignor David; se poi si da luogo all'eccezione, o questa si fa limitando la legge dei 22 anni a quelle Chiese, che tengono il suddiaconato nel rango degli ordini maggiori, ovvero limitandola a quelle che sottopongono i suddiaconi al celibato. Nel primo caso si escludono dalla legge dei 22 anni quelle nazioni nelle quali il suddiaconato è ordine minore, ma è insieme soggetto al celibato, quali sono gli Armeni. Nel secondo caso si riconosce poi suddiaconi l'esenzione dal celibato anche fra quelle nazioni, in cui i suddiaconi vi sarebbero tenuti, quali sono i Melchiti.

Fu conchiuso *Dilata* e s'interpellino i prelati orientali per conoscere presso quali nazioni il suddiaconato sia ordine maggiore, e porti seco l'obbligo del celibato.

Dubbio VI. *An extendenda sit ad Orientales lex Tridentina de interstitiis* etc.

La legge si ragionevole degl'interstizi trovasi già in vigore presso varie nazioni orientali, osservò il segretario; lo è fra i Ruteni, fra i Maroniti, fra i Caldei del Malabar, fra gli Armeni di Leopoli, finalmente fra gl'Italo-Greci. I Melchiti pure in sostanza l'ammettono, come risulta dai loro sinodi. Tutti pertanto si accordarono nel rispondere *Affirmative* ordinando a tenore del Tridentino che „minores ordines . . . per temporum interstitia conferantur" (sessione cit. cap. XI); che i chierici ordinati „in minoribus nonnisi post annum a susceptione posterem gradus minorum ordinum ad sacros ordines promoveantur" (ibidem); che finalmente tra gli ordini sagri pure deve correre l'intervallo di un anno (cap. 13 e 14).

Da ultimo avvertì il segretario, che Benedetto XIV nella bolla *Etsi pastoralis* c. 8, n. 18, dopo aver stabilito gl'interstizi, soggiunse: „Illis, qui non servata interstitiorum lege sunt hactenus bona fide ordinati, ex apostolica benignitate etiam concedimus, ut in susceptis ordinibus ministrare, et ad maiores etiam servatis servandis adscendere absque alia dispensatione valeant." Chiese quindi, se non fosse espediente che il concilio Vaticano accordasse simile dispensa a quelli che fossero stati ordinati senza gl'interstizi.

Fu da tutti i consultori risposto *negative*.

Serafino Cretoni segretario

37.

CONGRESSUS TRICESIMUS SEPTIMUS
1870 maii 9.

Sessione XXXVII tenuta il giorno 9 maggio 1870.

Presenti: L'eminentissimo presidente, — monsignor Brunoni, — monsignor Valerga, — monsignor Howard, — padre Martinov, — padre Leonardo, — monsignor David, — il segretario.

Proseguendosi la discussione dei Voti *De sacris ordinationibus* si tolse nuovamente ad esame il dubbio 5° sulla età richiesta pel suddiaconato, rimasto indeciso nella precedente adunanza.

[1] Ita codex. Videtur legendum: se non con.

Dalle notizie somministrate dai vescovi orientali nelle conferenze essendosi confermato che su questo punto variano assai tra loro le varie chiese di Oriente, si conchiuse non potersi stabilire una legge universale per esse, e molto meno applicar loro la legge Tridentina.

Quindi il padre Leonardo propose di eccettuare dalla legge Tridentina sull' età, che nel dubbio 4° si decise di estendere agli Orientali, il suddiaconato, dicendosi l' età dei 22 anni si esige presso quelle nazioni, presso cui il suddiaconato è ordine sagro, come sono i Latini e i Siro-Caldei Malabaresi, o ha annesso l' obbligo del celibato, come sono gli Armeni.

Il segretario cui si associarono gli altri, propose invece di tacere dell' età del suddiaconato, limitandosi agli ordini maggiori; aggiunse per altro monsignor Valerga che si tenti presso i vescovi orientali, se è possibile presso coloro, che considerano il suddiaconato fra gli ordini minori e reputano i suddiaconi esenti dall' obbligo del celibato, che venga a stabilirsi una medesima età.

Dubbio VII. *An episcopis ritus orientalis ea conferenda sit quoad interstitia potestas quam ordinariis concilium Tridentinum tribuit.*

Ritornando il segretario sulla risposta data nell' antecedente adunanza al dubbio 6° sulla legge degl' interstizi, fece osservare, essere assai malagevole che gli Orientali abbraccino il prescritto del Tridentino in riguardo agli ordini minori. Imperocchè almeno presso alcune nazioni è invalso l' uso di conferire insieme due degli anzidetti ordini; tali sono i Maroniti, come dal sinodo Libanese; tali i Siri, come dal loro sinodo del 1866. Parimenti secondo il sinodo di Zamoscia, § 7 *de sacris ordinationibus*, stabilisce che il lettorato e il suddiaconato „conferri poterunt eadem ordinatione et die"; e i Rumeni conferiscono nello stesso giorno il suddiaconato e il diaconato, e ciò per assicurare ne' suddiaconi l' osservanza del celibato. Il tutto fu confermato dai vescovi nelle conferenze. Ciò premesso progettò il segretario di applicare agli Orientali la legge degl' interstizi solo quanto agli ordini maggiori, tacendo de' minori. Gli altri consultori furono dello stesso sentimento, recedendo così dalla decisione adottata nella precedente adunanza. A questo dubbio 7 poi tutti risposero *affirmative*.

Dubbio VIII. *An et quomodo prohibenda sit ordinatio per saltum.*

Dubbio IX. *Utrum et qua ratione consulendum iis, qui per saltum iam promoti fuerint.*

Al dubbio 8 la risposta fu *expresse prohibendam esse ordinationem per saltum.*

Al dubbio 9 fu risposto *consulendum supplendo ordines qui omissi fuerint.*

Quanto ai casi poi dei scismatici ordinati *per saltum*, che tornino all' unione, si disse che la santa sede provvederà come si è fatto fin qui, ne' casi, che presentino qualche difficoltà.

Dubbio X. *An et quid decernendum circa ordinationis titulum.*

Si rispose *provisum* collo schema già distribuito ai vescovi.

Dubbio XI. *Quid de coelibatu sacrorum ministrorum etc.*

Convenendo che le Chiese orientali non sono ancora mature per accettare la legge del celibato, tutti però opinarono che il concilio abbia a pronunziare una parola a suo favore, nel senso di lodare i vescovi che cominciarono già a promoverlo nel loro clero e d' incoraggirli nella santa impresa.

Fu incaricato dall' eminentissimo presidente il segretario a dirigere un' analoga petizione al signore cardinale Patrizi uno dei membri della Commissione direttrice.

Dubbio XII. *An et quid circa habitum clericalem praecipiendum.*

Provisum collo schema già distribuito ai padri del concilio, *De vita et honestate clericorum.*

Dubbio XIII. *An et quid de clericali tonsura nec non de dotibus ad eam requisitis sanciendum.*

Fu osservato dal segretario che nelle Chiese orientali generalmente parlando evvi una cerimonia distinta e separata dagli ordini minori per servire di disposizione agli ordini stessi, qual' è la tonsura presso i Latini. Tutti quindi opinarono *non esse interloquendum* tanto più che trattasi di cosa che riguarda il rito. Lo stesso si disse della corona clericale; poichè presso niuna delle nazioni orientali i chierici sono tenuti a portarla, presso alcune altre ella non è distintivo dei chierici portandola anche i laici.

Dubbio XIV. *An de irregularitatibus a concilio quidquam sit decernendum.*

Affirmative nell' intento di determinare le varie specie d' irregolarità, e possibilmente in un modo uniforme.

Dubbio XV. *Quid constituendum circa singulas iure communi invectas irregularitates quae ex defectu oriuntur.*

Il segretario riferì che secondo le notizie date dai vescovi nelle conferenze, le Chiese orientali intorno a ciò quasi del tutto seguono il gius latino; nè è a maravigliare, poichè la Chiesa latina ha mitigato in proposito il rigore degli antichi canoni. Prima però di dar corso allo schema *de sacris ordinationibus*, fu suggerito da monsignor Valerga d' introdurre i vescovi ad abbracciare intieramente quanto alla irregolarità il gius comune.

Dubbio XVI. *Quid circa illas quae proveniunt ex delicto.*

Responsum. *Ut in praecedenti.*

Dubbio XVII. *An et quae facultas sit tribuenda episcopis et patriarchis orientalibus, ut ab irregularitatibus dispensare valeant.*

I vescovi latini secondo il Tridentino, sessione XXIV de Reformatione c. VI, possono dispensare „in irregularitatibus omnibus . . . ex delicto occulto provenientibus, excepta ea quae oritur ex homicidio voluntario . . . et aliis deductis ad forum contentiosum." Fu unanime sentimento che anche i prelati orientali vengano investiti della medesima facoltà. Si convenne poi col Voto, che il concilio dia ai patriarchi orientali una facoltà più ampia, quella cioè che gode su questo punto il patriarca maronita a tenore del sinodo Libanese.

Condotta a termine la discussione dei Voti *De sacris ordinationibus*, l' eminentissimo signor cardinale presidente incaricò il reverendissimo padre Martinov a rediggere il relativo schema, corredandolo delle opportune note; il medesimo poi prima di presentarsi alla commissione direttrice si presenterà ai vescovi orientali per sentire i loro rilievi, affinchè riesca loro gradito.

Si passò quindi a discutere il Voto del reverendo padre Martinov: *De impedimentis ordinis et professionis religiosae.*

Dubbio I. *An valida censenda sit matrimonia clericorum ritus orientalis post sacros ordines contracta.*

Tutti risposero *negative iuxta Votum*; solo monsignor David, padre Leonardo e monsignor Howard osservarono non esservi argomenti inelluttabili che dimostrino la tesi per ciò che concerne il gius antico.

Dubbio II. *Utrum professio monastica dirimat A pones Orientales.*

Fu unanime la risposta *affirmative iuxta Votum.*

Dubbio III. *An et qui utrumque impedimentum pro omnibus ecclesiis ritus orientalis a Vaticano concilio sit sanciendum.*

Affirmative ad primam partem; quoad secundam enumerandum esse utrumque impedimentum inter alia impedimenta dirimentia, secondo si suggerisce nel voto.

Serafino Cretoni segretario.

XIV.

PROSPECTUS EORUM QUAE IN COMMISSIONE CONCILIARI SUPER MISSIONIBUS ET ECCLESIIS RITUS ORIENTALIS HACTENUS PERTRACTATA SUNT.

Commissio prae oculis habuit potissimum quemdam studiorum apparatum, quem reverendissimus patriarcha Hierosolymitanus pro-delegatus Syriae concinnavit.[1] In eo principii loco constitutum fuit, bonum ecclesiarum ritus orientalis omnino postulare, ut uniformitas disciplinae non modo inter ecclesias ipsas, sed etiam inter eas et ecclesiam universalem, quantum fieri posset, quoad praecipua saltem capita, restauraretur. Differentia enim disciplinae quae Orientales ab Occidentalibus dividit, exceptis peculiaribus locorum consuetudinibus, quae vel a primis temporibus passim extiterunt, nonnisi a schismate profecta est, quia multiplex quidem ritus, sed una dumtaxat disciplina in ecclesia catholica esse potest. Quocirca sancta sedes ut ecclesias orientales ad pristinum splendorem revocaret, dum receptos et probatos eorum ritus ab omnibus integros servari iussit, eamdem uniformitatem semper cordi habuit, et quantum per varia temporum, locorum, ac personarum adiuncta liceret, promovere conata est.

Hoc principium, quod nova elucubratione confirmatum fuit[2], executioni mandari coepit, annuentibus eminentissimis singularum commissionum praesidibus; receptis si quidem ab iisdem commissionibus nonnullis schematibus capitum et decretorum, quaedam illis fuerunt adiecta, quae peculiaris Orientalium conditio ferre visa est, opportunis eum in finem adhibitis notis, quae in hoc prospectu quoad ea tantum quae praecipua sunt, allegantur.

Interea quidam errores et abusus ex iis, qui in regionibus orientalibus serpere conspiciuntur, peculiarem attentionem sibi vindicarunt. Hoc vero haud diffitendum est in pluribus commissionem orientalem haesisse, et distulisse plura, 1° quia deerant et desunt satis accuratae et completae notitiae circa actualem eorum praxim seu disciplinam, 2° quia non satis exploratae erant nec sunt dispositiones, quibus sacrorum antistites Orientis ad oecumenicum concilium accedant.

DE FIDE.

De Romano pontifice.

Quod attinet ad eius iurisdictionem opportunum visum fuit aperte declarare Romanum pontificem, quoties pro sui sapientia existimet id ad bonum animarum conferre, posse disciplinares et litargicas leges iubere pro universa ecclesia et pro ecclesiis particularibus, independenter etiam ab earum praelatis, quacumque fulgeant dignitate. Quandoquidem haud rarum est etiam inter catholicos orientales edici, quoad disciplinam et ritus nihil posse Romanum pontificem in eorum ecclesias sine consensu nationis, vel saltem patriarcharum; ex altera vero parte, unica quae prostat, de primatu Romani pontificis formalis et explicita definitio a concilio Florentino edita, ob sinistras interpretationes, quibus subiecta fuit a pontificiae iurisdictionis osoribus tum occidentalibus tum orientalibus, haud satis esse existimatur ad dogma hoc eiusque efficaciam in tuto ponendam, praesertim post Tridentinum, cuius hac in re silentio ad infirmandum dogma ipsum illi abutuntur. Ulterior itaque divini primatus declaratio in schemate constitutionis III a commissione dogmatica exarato inserenda visa est.

De confirmatione.

Mos vi cuius in Oriente confirmatio a simplicibus presbyteris simul cum baptismo confertur, effecit, ut orientales catholici generatim minus accuratas habeant notiones circa ministrum *ordinarium* et *extraordinarium* illius sacramenti, atque adeo circa distinctionem substantialem unius sacramenti ab alio.[1] Qua de causa commissioni theologicae propositum fuit, ut vellet hac super re, in capite *doctrinali*, revocare catholicas veritates ratione habita Orientalium, quin tamen necesse sit eos nominari. Quod eo opportunius visum est, quia inter haereticos et schismaticos Orientis, qui catholicis admixti sunt, alii circa confirmationem irrepserint errores, qui omnes in hodierno ecclesiarum etiam catholicarum usu fundamentum veluti aliquod invenire videntur.

De matrimonii indissolubilitate.

Cum paenes Graecos schismaticos viguerit et vigeat error de matrimonialis vinculi dissolutione, eiusque vestigia inter catholicos Rumenos Transsylvaniae etiam nunc supersint, excitatis inter eos hac super re quaestionibus, et expetita a sancta sede dogmatica definitione inde ab anno 1854 sanctissimus dominus noster iussit expediri litteras encyclicas ad omnes sacrorum antistites ritus orientalis imperii Austriaci, in quibus evangelica atque apostolica doctrina super indissolubilitate matrimonii ex capite adulterii declararetur. Huiusmodi declarationem quae ob circumstantias mere extrinsecas nondum prodiit, a concilio Vaticano edendam esse commissio orientalis existimavit.[2] Verum quo magis caute procederetur, neve impedimentum poneretur haereticorum conversioni, placuit, ut praefata dogmatica doctrina *in capite* de matrimonio omnino traderetur; *canon* autem non ederetur nisi collatis antea consiliis cum Orientalibus ad iudicandam praedicti canonis opportunitatem. Verum tam in capite, quam in canone, qui parati sunt, tam aperte damnatur error de dissolutione matrimonii ob adulterium, ut 1° liquido pateat catholicam doctrinam hoc in themate *ad dogma*, non *ad disciplinam*, ut nonnulli opinantur, pertinere, et dissolutionem coniugii in casu fornicationis a Christo Domino vetitam fuisse; 2° ut condemnatio praefata non pro Orientalibus *tantum*, sed in genere pronuntietur. Quare ibidem adstruitur

[1] Votum reverendi patris domini Valerga patriarchae Hierosolymitani, *Piano di studii*, parte I, 1868.

[2] Votum reverendi patris Valerga patriarchae Hierosolymitani: *In quel modo debbano essere nel concilio ecumenico trattate le materie riguardanti le Chiese di rito orientale.* Agosto 1869.

[1] Votum domini Francisci Rosi, octobri 1869.

[2] Votum domini Francisci Rosi, ianuario 1869. Adnotationes manuscriptae ad schema capitis et canonis super indissolubilitate matrimonii causa adulterii, addendi constitutioni IV, a commissione theologica dispositae. *De matrimonio christiano.*

generatim matrimonii indissolubilitas, tam vero ea vindicatur etiam in nonnullis peculiaribus casuis, quarum aliquas expresse ac directe improbavit synodus Tridentina; iisque additum adulterium magis explicite, quam in eo concilio factum fuerit.

De polygamia successiva.

Notissimus est error Graecorum prohibendi tertias praesertim et ulteriores nuptias, quibus arbitrati sunt vel canonicum impedimentum, vel etiam, quod tamen non omnium fuit, ius divinum obesse. Quam doctrinam et usum Romani pontifices improbare non omiserunt, tradendo praesertim in formulis fidei, quas proposuerunt Orientalibus ad fidem redeuntibus, contrariam doctrinam, nempe non solum secundas, sed tertias et quartas ac ulteriores nuptias, si canonicum impedimentum ex alia causa non obsistat, licite contrahi posse, commendatiores vero esse, qui ulterius a coniugio abstinentes in castitate permanserint, quia sicut viduitati virginitas, ita nuptiis casta viduitas praeferenda est.[1] Cum autem error iste adhuc inter catholicos, alicubi saltem, inveniatur, visum fuit eum perimendum esse tam in dogmaticis, quam in disciplinaribus decretis oecumenici concilii. Ne autem exinde Orientales offendantur, cautum est ut catholica exponatur doctrina, quin Graeci explicite erroris damnentur.

De disciplina.

In schematibus decretorum a commissione disciplinari dispositis duo potissimum notata sunt, ut ea Orientalibus opportuna redderentur: 1° Haud expedire frequentem concilii Tridentini, aut etiam pontificiarum constitutionum, quae pro Occidente latae sunt allegationem, ne Orientales, ut assolent, esse *latinizari* conquerantur, et Vaticanum concilium tanquam concilium *latinum*, quemadmodum reliqua concilia schemate posteriora, aspernentur; 2° quoties de metropolitanis, episcopis, aliisque locorum ordinariis incidit sermo, habendam esse rationem etiam *patriarcharum*, cum ipsi secus ac patriarchae latini, qui honoris tantum titulum habent (excepto Hierosolymitano), peculiarem in Orientalibus ecclesiis iurisdictionis locum obtineant, et in praesentiarum deficientibus metropolitanis in omnes episcopos sui ritus metropolitica iura exerceant.

De episcoporum residentia.

Etsi nemo fortasse ex praelatis Orientalibus *speculative* denegare velit, episcopos residendi onere teneri, haud tamen universis perspicua satis est idea huiusce obligationis. Quocirca praemio schematis decreti a disciplinari commissione redacti[2] addita sunt verba Tridentini (sess. XXIII, cap. 1. De ref.) quibus eadem obligatio declaratur; additae quoque causae legitimae absentiae iuxta Tridentinum, ut aliqua regula praesto sit *patriarchis;* Ita enim visum est oportere, ubi agitur de praelatis ritus orientalis, ius tribuere concedendi episcopis facultatem abessendi a dioecesi, praeter casum visitationis sacrorum liminum, et synodi provincialis, ne ad sanctam sedem recurrere cogantur, quia 1° vix aliquis eorum dubitaverit hoc ius patriarchis inesse, 2° idem ius a Tridentino metropolitanis attributum fuit, 3° ob locorum distantiam.

In eodem decreto cautum fuit, ne constitutiones Urbani VIII et Benedicti XIV pro Latinis sancitae, quae ibidem revocantur, Orientales afficiant, cum nec necessarium, nec opportunum, praefatas constitutiones ad illos extendere videatur.

[1] Votum domini Francisci Rossi, maii 1869.
[2] Animadversiones manuscriptae ad schema cit. decreti.

De sede vacante.

Cum in Oriente ecclesiis desint capitula legitime instituta, et inter eas, quae extant inter Orientales Europae, nonnullae iure eligendi vicarium capitularem careant, visum est in capite de vicario capitulari, quod *De sede vacante*, ut generale fieret, inscribi placuit, peculiarem normam sancire, ut dioecesis viduitati consulatur; quare statutum fuit ad defuncti episcopi vicarium spectare vacantis sedis regimen assumere, donec metropolitanus vel patriarcha, qui quamprimum certior fieri debet, eiusdem vacantis sedis gubernio provideat usque ad novi episcopi electionem. Verum hac super re, et potissimum circa viduatas sedes patriarchales, consulendi erunt praelati orientales cum ad Urbem pervenerint.

De vita et honestate clericorum.

Dubitari quidem non potest, quin clerici maiores etiam ritus orientalis ad divini officii recitationem teneantur. At exploratum est ea super re erroneas apud eos circumferri opiniones, scilicet teneri tantum ad publicam in choro recitationem, praesertim cum sanctae missae sacrificium sunt celebraturi; Latinos vero eatenus horis canonicis persolvendis obstringi, quatenus beneficiis ecclesiasticis fruuntur.[1] Quare ea pars decreti commissionis disciplinaris *De vita et honestate clericorum*, quae officii divini obligationem respicit, ita concinnata est, ut omni ex parte Orientalium subterfugio ad eamdem declinandam praecluderetur.

Super confectione et usu unius parvi catechismi pro universa ecclesia.

In unico catechismo, qui pro universa ecclesia a commissione disciplinari conficiendus proponitur, animadversum fuit[2] expedire, ut inserantur differentiae rituales, quae Orientalibus peculiares sunt, ut quae modum conferendi baptisma, confirmationis ministrum, azymum et fermentatum, sanctam communionem, festa, abstinentias et ieiunia, aliaque id genus concernunt; quod pariter de catechismo Romano iussu sancti Pii V edito dicendum, ut uterque Orientalibus inservire possit: secus enim ipsi praetextu huiusce omissionis facile utrumque negligent.

De oneribus missarum aliisque piis dispositionibus.

In hoc commissionis disciplinaris decreto inter alia innovantur constitutiones Urbani VIII et Innocentii XII, in quibus sublata episcopis eorumque synodis qualibet facultate, reservatur apostolicae tantum sedi reductio onerum missarum, et alienatio fundorum capitalium, quibus eadem onera sunt adnexa, demum fit potestas generalibus aut provincialibus regularium suscipiendi onera perpetua missarum. Haec omnia Orientalibus insueta sunt. Quare praestare visum est, ut solerter investigetur, auditis patriarchis Orientalibus, num huiusmodi reservationes gravem facesserent difficultatem.[3]

DE SACRAMENTIS.

De confirmationis ministro.

Plures ex consultoribus opinati sunt delegationem pontificiam, ex qua Orientales presbyteri, dum actu baptizant, sacro chrismate liniunt, eo se porrigere, ut ipsi confirmare valeant non modo cum baptismi supplent caeremonias, sed etiam extra baptismum, et rituum baptismalium celebrationem[4]; alii vero secundum aut tertium casum excipiendum esse

[1] Votum domini Seraphini Cretoni, decembri 1868.
[2] Animadversiones manuscriptae ad schema citati decreti.
[3] Animadversiones manuscriptae ad schema citati decreti.
[4] Vot. supr. cit.

contenderunt. Cum satis explorata non sit penes Orientales pontificiae delegationis necessitas ad hoc, ut sacerdotes chrismare valide et licite possint, omnibus visum fuit exprimendum esse a concilio oecumenico sacerdotes hoc sacramentum administrare ex delegatione Romani Pontificis; si autem ob episcopatus orientalis oppositionem praefata facultas coerceri non poterit ad collationem confirmationis statim post baptisma, vel cum supplemento rituum baptismalium, plurimi ex consultoribus censuerunt eam sine ulla limitatione a concilio Vaticano agnoscendam; alii vero potius esse silendum, ne facultas, profecto nimis ampla, quae ex Eugenio IV (decr. pro Arm.) nonnisi *ex rationabili et admodum urgenti causa* presbyteris delegatur; et ex Bened. XIV *(Eo quamvis tempore)* nonnisi *ex patientia quadam et facilitate sanctae sedis*, tacite, ut videtur tolerata fuit, in iis Orientis locis, ubi penitus revocari adhuc non potuit, conciliari decreto solemniter sanciatur.

De matrimonio.

De modo exprimendi consensum matrimonialis.

In ea Euchologii parte, quae inscribitur *Ordo coronationis nuptiarum*, desideratur actio aut signum quodcumque per se ita determinandum, ut consensus sponsorum *satis* exprimat; quamquam huiusmodi consensus quodam actuum complexu *aequivalenter* in ea caeremonia significetur. Et hic defectus certo apud Graecos Melchitas invenitur et videtur adesse etiam inter nonnullas alias nationes, praeter Graecos schismaticos [1]. Cum autem ex Ecclesiae mente matrimonialis consensus per verba, aut aliud appositum certumque signum patefieri debeat, eidem defectui occurrendum esse communiter censuit, praesertim quia in Oriente non raro accidit, ut filii familias et puellae potissimum ad coniugia nolentes a parentibus trahantur. Quare expedire visum est, ut concilium Vaticanum modo quidem *generali*, ut omnis Orientalium offensio caveatur, revocet Tridentinum decretum *Tametsi* (sess. XXIV De Ref. c. I), qua iubet parochum interrogare virum et mulierem, et nonnisi eorum mutuo consensu intellecto, ipsos matrimonio coniungere. Quo autem hoc decretum facilius suum effectum sortiatur, in ipsum Euchologium opportuna rubrica erit inserenda, quando libri liturgici Orientalium ad examen revocabuntur.

De matrimonii impedimentis.

Nil adeo obscurum et incertum penes Orientales, quam leges quae sacramentum hoc magnum respiciunt: hinc continua dubia, frequentes circa eius valorem et licitudinem controversiae, cum ius orientale hac super re magna ex parte deficiat. Necesse igitur est, ut oecumenicum concilium cui inest cura collapsam Orientis disciplinam, quantum circumstantiae sinunt, restaurandi, completam seriem exhibeat impedimentorum.

De polygamia successiva.

In exhibenda impedimentorum matrimonialium serie, de qua supra, impedimentum, quod secundis, et ulterioribus nuptiis obesse putant Orientales, removeri posse visum est per *praeteritionem*, ita nempe ut *iteratio* omittatur inter impedimenta, quae matrimonium dirimunt, aut illicitum reddunt, simulque addatur ea esse *omnia et sola* impedimenta Ecclesiae auctoritate constituta.

De novis impedimentis inter Orientales inducendis.

Antequam de singulis impedimentis ageretur disputatum est, an nova impedimenta matrimonium dirimentia, si quae Vaticanum concilium inter Orientales inferat, ita sint enuncianda, ut *schismaticos* quoque complectantur. Omnes quidem arbitrati sunt eos eximendos esse [1]; sed quoad *modum* huius exemptionis exprimendae, alii putarunt edicendam esse in ipso concilio, alii vero proposuere, ut eorum vim a promulgatione pendere concilium statuat quae a sancta sede postea fiat, iudicando *fidelibus* ea impedimenta, quemadmodum *fideles* Serviae et finitimarum regionum Benedictus XIV in constitutione *Inter omnigenas* § 9 decretis matrimonialibus Tridentini teneri declaravit. Sed nil hac super re a commissione constitutum fuit.

De impedimento conditionis.

Postquam disputatum fuit, utrum *servitus* in ecclesia orientali irritans matrimonii impedimentum unquam constituerit [2], praevaluit negativa sententia, licet plures ab huiusmodi quaestione discutienda esse abstinuerint. Visum autem est omnibus servitutem, sicubi etiam nunc in Oriente vigeat, inter impedimenta quae matrimonium dirimunt, haudquaquam esse admittendam; quod fieri poterit eam non quidem *abolendo*, ne olim extitisse supponatur, sed *praetereundo* in serie impedimentorum.

De impedimento erroris.

Hoc impedimentum invenitur inter Maronitas, Graecos-Melchitas et Rumenos, nec desunt indicia, ex quibus coniicitur illud extare inter alias quoque nationes Orientis. Nullum igitur dubium, quin illud pro omnibus oecumenicum concilium confirmet, et ne confundatur ab Orientalibus cum impedimento servitutis, visum est etiam expedire, ut eiusdem impedimenti natura et extensio explicetur [3].

De impedimento consanguinitatis et affinitatis proprie dictae.

Visum fuit haud esse interloquendum circa controversiam, utrum post can. 50 concilii Lateranensis IV impedimentum quarti gradus consanguinitatis et affinitatis proprie dictae, iuxta computationem *latinam*, ita affecerit atque afficiat omnes Orientales, ut irrita fuerint matrimonia, quae apud eos intra illum gradum contracta sunt. Quaedam ex nationibus Orientis, ut Rutheni, Armeni, Maronitae et Syro-Malabarici, illud adoptarunt, Graeco-Melchitis et Italo-Graecis a summis pontificibus impositum fuit; at dum ex una parte sancta sedes illius observantiam saepenumero inculcavit, ex alia illud in desuetudinem aliquibus in locis abiisse dici potest. Verum quidquid sit de huiusmodi controversia [4], omnes duxerunt hoc impedimentum definitive ad omnes Orientales fore extendendum, dummodo quartus consanguinitatis et affinitatis gradus pro universa Ecclesia conservetur.

De affinitate improprie dicta.

Praescindendo a quaestione super vi, quam nunc habeant penes Orientales diversae affinitatis species, can. 50 concilii Lateranensis IV abolitae (sunt enim qui putant eas in Oriente virtute consuetudinis revixisse, ita ut impedimentum dirimens adhuc ibidem efficiant); opportunum omnes existimarunt, impedimentum, si quod ex illis oriatur, e medio esse tollendum per *praeteritionem* iuxta modum superius enunciatum [5]; magna enim in aestimandis hisce affinitatibus varietas, earum computatio haud exi-

[1] Votum domini Francisci Rosi, februario 1869, et patris Bonifacii de Hasenberg, ianuario dicti anni.

[1] Votum domini Francisci Rosi, tit. I, § 15, septembri 1869.
[2] Vot. cit.
[3] Vot. cit.
[4] Vot. cit.
[5] Vot. cit.

guum facessit negotium; hinc plurimi ex Orientalibus A consecii difficultatis, et periculi, quod huic impedimento inest, illud iam amplius non observant. Expedit igitur ut impedimentum dumtaxat ex affinitate propria dicta provenions ubique perseveret.

De regularibus.[1]

Conandum, ut monachismus, a quo vita orientalium ecclesiarum potissimum pendet, ad pristinum splendorem restituatur. Monachi orientales, ut plurimum, vitam contemplativam profiteri dicuntur, quod praecipue de *Basiliensis* intelligendum est; sed orientales ecclesiae clerum postulant activum. Visum est itaque non incongruum, ut oecumenicum concilium deputet peculiarem commissionem ex episcopis, et abbatibus generalibus vel aliis monachis pietate et doctrina commendatis, cum iniunoto munere ita promovendi in ordinibus sanctorum Basilii et Antonii regularem observantiam, ut attentis actualibus Orientis necessitatibus monachi utilem in servitium ecclesiarum laborem et operam impendant.

Habito vero communicatione decretorum quae *commissio pro Regularibus* elucubravit, haec duo praecipua prae oculis habita sunt ut ea monachis ritus orientalis applicari possent: 1° Cautum est, ut sarta tectaque maneret iurisdictio, quo episcopi orientales in monachos fruuntur; 2° cum allegarentur constitutiones aut decreta iam edita, quae orientales religiosos nondum obligarunt, proposita est clausula ad eos in illis complectendos, si ii quorum interest, annuant, vel ad eximendos, si renuant.

De missionibus.

Ingens missionum opus, quod universae Ecclesiae maxime interest, cum nostris temporibus magna susceperit incrementa, peculiarem Romani pontificis in oecumenico concilio sollicitudinem promoveri visum est. Hinc dispositum *caput*, in quo praecipue innititur finis, ad quem missiones tendunt, et bona quae ex ipsis Ecclesiae atque civili societati obvenisunt; hortationes fiunt, ut operariorum evangelicorum numerus augeatur, quia messis multa, operarii autem pauci; enunciantur dotes quibus missionarii instructi sint oportet; quaedam eis monita praebentur, ut ita se gerant quemadmodum evangelii praecones B decet; missionariorum regularium exemptiones ab ordinarii iurisdictione adstruuntur; principia nonnulla indicantur, quibus eorum dependentia a praelatis missionum determinatur; adduntur normae peculiares ab iis sequendae, qui ad Orientis missiones destinantur; commendantur piae sodalitates institutae ad procuranda media, quibus missiones sustentantur, et aequae horum mediorum distributioni consulitur; coercetur quaestuandi abusus; cetera sacrae congregationis de Propaganda fide curae relinquuntur, inter quae enumeratur *Directorium* pro missionariorum norma conficiendum.

[1] Votum patris Leonardi a sancto Ioseplio, ianuario 1869, et patris Bonifacii de Haseberg, martio dicti anni.

XV.

QUAESTIONES DE RE SACRAMENTARIA HABITA RATIONE RITUUM ORIENTALIUM PATRIBUS EORUMDEM RITUUM PROPOSITAE.

1. Quaenam praxis observetur quoad tempus administrandi baptismum.

2. An simul cum baptismo administretur infantibus sacramentum confirmationis.

3. Quid servetur circa baptisma collatum urgente necessitate; et quomodo et quando suppleantur caeremoniae.

4. An presbyteri, ubi delegata a Romanis pontificibus chrismandi facultate pollent, hoc sacramentum conferant aliquando etiam adultis solemniter iam baptizatis.

5. An in aliquo casu episcopi licentia requiratur, ut presbyteri ea facultate utantur.

6. An alicubi et qua ratione eucharistia infantibus administretur.

7. An et quomodo eucharistia adultis administretur sub utraque specie.

8. Quibus anni temporibus fideles praecepto communicandi adstringantur.

9. An accepta eleemosyna a benefactore, oblationes ab aliis fidelibus accipiantur, ut pro iis in eadem missa fiant commemorationes.

10. An et quibus diebus sive parochi, sive episcopi missam pro populo celebrent.

11. Quaenam sit formula absolutionis sacramentalis.

12. An omnibus indiscriminatim sacerdotibus ius concedatur sacramentales confessiones excipiendi.

13. Quatenus negative, quae requirantur in sacerdote, cui praefata iurisdictio est tribuenda.

14. Quid servetur in excipiendis sacramentalibus confessionibus mulierum et praesertim monialium.

15. Qua ratione se gerere debeant confessarii ubi occurrant casus vel episcopo vel summo pontifici reservati.

16. An tonsurae ritus observetur; et quatenus affirmative, quando conferri soleat; et an et cuius formae corona clericalis in capite deferatur.

17. Quinam iuxta proprii ritus disciplinam sint C ordines minores, quique inter maiores recenseantur.

18. Quaenam aetas requiratur in promovendis ad ordines; et a quo dispensatio super defectu aetatis concedi soleat.

19. Quaenam sint subdiaconorum obligationes.

20. An et quomodo interstitia in collatione ordinum attendantur.

21. An contingat ordines sive maiores sive minores conferri *per saltum*; et quomodo clericis sic ordinatis consulatur.

22. Quaenam sint irregularitates ortae ex *defectu*.

23. Quaenam ex *delicto*.

24. Utrum impedimentum *raptus* apud Orientales vigeat. Et quatenus affirmative, an ad sensum sancti Basilii in can. 22 epist. ad Amphilochium, vel alio, et quo.

25. Ad quos gradus Orientales extendant impedimentum *consanguinitatis*. Et utrum ipsi in iis D differant sive ab antiquis, sive a canone Lateranensi, et qua de causa.

26. Idem inquiritur de *affinitate* proprie dicta, seu quae contrahitur inter unumquemque coniugem et consanguineos alterius coniugis.

27. An et quae sit disciplina quae retinetur circa *affinitatem*, quae contrahitur inter consanguineos viri et consanguineos uxoris. Praesertim vero an retineatur ius anticum Graecorum de 6 vel 7 gradu in hac affinitatis specie in nonnullis casibus prohibito, in aliis permisso; et quae regula adhibeatur ad cognoscendos casus vetitos vel permissos.

28. An vigeat impedimentum *affinitatis* quam veteres Graeci dicebant *ex tribus generibus* oriri; et an habeatur ut dirimens. Num potius vigeat impedimentum *affinitatis secundi et tertii generis* ad sensum iuris occidentalis ante concilium Lateranense IV vim habentis. Posita autem impedimenti

existentia, ad quos gradus vel personas hoc extendatur et an regula aliqua habeatur, et quae, ut cognoscatur in praxi quando impedimentum inter duas personas intercedat, praesertim in remotioribus gradibus.

29. Utrum admittatur contrahi impedimentum *affinitatis* ex fornicatione, quemadmodum veteres Graeci admittebant; et ad quos gradus vel personas extendatur.

30. Utrum alicubi retineatur impedimentum collactaneitatis, seu inter illos, qui in infantia ab eadem nutrice lactati fuerint; et quam vim habeat hoc impedimentum.

31. An impedimentum *iustitiae publicae honestatis* ex matrimonio tantum rato contrahi admittatur; et ad quos gradus producatur. Item an extendatur, quemadmodum affinitas, ad consanguineos sponsi et sponsae inter se, aut etiam ad alios.

32. Idem quaeritur de impedimento *iustitiae publicae honestatis* ex sponsalibus de futuro. Peculiariter vero an, ut sponsalia impedimentum hoc inducant, necesario firmanda esse putetur ritu sacro.

33. Utrum *cognationem spiritualem* contrahi retineatur non solum ex *paternitate et compaternitate directa*, sed etiam *ex indirecta*, et ex *fraternitate*, et ad quos gradus impedimentum extendatur. Item, qui sit hos gradus computandi modus.

34. Utrum inter ministrum baptismi, vel confirmationis et suscipientem idem impedimentum *cognationis spiritualis* admittatur, quod admittitur inter patrinum et suscipientem.

35. An impedimentum *cognationis spiritualis* contrahi alicubi dicatur sive inter masculum et foeminam, qui simul baptizentur; sive inter duos filios spirituales unius susceptoris; sive inter filium spiritualem viri, et filiam spiritualem uxoris; sive tandem inter paranymphos seu pronubos in matrimonio et sponsos; et ad quos gradus illud producatur.

36. Utrum impedimento *criminis* se ligari arbitrentur Orientales; et id an in sensu veterum Graecorum qui alduteros quoscumque a coniugio inter se ineundo removebant etiam post mortem alterius coniugis; vel potius eo modo quo recentius coarctatum est. Speciatim vero an admittant impedimentum dirimens inter complices inducere 1° adulterium coniunctum cum promissione matrimonii facta complici adultero, adhuc vivente altero coniuge unius vel utriusque; 2° adulterium coniunctum cum attentatione matrimonii cum adultero, vivente pariter altero coniuge; 3° adulterium cum occisione coniugis vel coniugum ad hoc, ut adultero nubatur; 4° occisionem coniugis vel coniugum, etiam absque adulterio, patratam ad nubendum complici ad eam concurrenti; ita ut in quolibet ex hisce quatuor casibus invalidum sit matrimonium quod inter complices contrahatur etiam post mortem coniugis vel coniugum innocentium.

37. An absque praesentia parochi proprii et testium validum non esse matrimonium retineatur; et quatenus affirmative quoad parochum, quid esse parochus proprius intelligatur.

38. An benedictio ritualis sacerdotis necessaria putetur ad matrimonii valorem, ac simul sufficiens etiam absque parocho proprio et testibus. Et quatenus benedictio necessaria putetur, an preces et ritus, in euchologiis expositi, omnes perficiendi sint ad valorem matrimonii, vel nonnulli tantum, et qui, sufficiant.

39. An haec benedictio, et qualis, necessaria necessitate sacramenti habeatur.

40. Quatenus necesaria non putetur benedictio sacerdotis, vel etiam praesentia parochi proprii; an saltem ad valorem matrimonii praesentia seu assistentia sacerdotis necessaria esse dicatur; et utrum haec sine testibus sufficiat, vel testes etiam requirantur.

41. An ut validum sit matrimonium sacerdos ei assistens vel benedicens quicumque esse possit, dummodo legitime ordinatus; vel potius peculiari potestate vel licentia muniri debeat, vel saltem ea conditio requiratur, ut nempe vetitum ipsi non fuerit ab ordinario assistere vel benedicere matrimonio.

42. Quomodo se gerere soleant parochi et episcopi, cum, inito matrimonio, coniuges ad coeundum inter se impotentes inveniuntur: an scilicet si certa sit impotentia eos statim separent; et si incerta, triennalem expectent probationem; et an et quomodo exigatur ut impotentia in foro externo probetur.

43. Utrum retineatur, non ante pubertatem, seu a foeminis non ante 12, a masculis non ante 14 annos expletos, matrimonium contrahi posse, ita ut si contrahatur invalidum sit. Et quid in casibus, in quibus malitia suppleat aetatem.

44. An agnoscatur impedimentum cognationis legalis, adoptatum iam a veteribus temporibus ab ecclesia etiam graeca; et ad quos gradus vel quas personas extendatur.

45. An praeter impedimentum disparitatis cultus inter baptizatum et non baptizatum, alicubi matrimonium cum haeretico contractum, ut nullum habeatur.

46. Quid teneatur de matrimonio quod contrahatur post votum solemne castitatis, emissum per professionem factam in aliqua religione a sede apostolica approbata.

47. Item quid de matrimonio post ordinem sacrum inito.

48. An metus gravis iniuste incussus, vi cuius aliquis matrimonium ineat, habeatur ut impedimentum dirimens.

49. Utrum admittatur, invalidum esse matrimonium personae liberae nubentis personae addictae servituti proprie acceptae, si libera nesciat servitutem alterius. Item utrum alicubi inhibeatur servis proprie dictis matrimonium contrahere absque consensu dominorum suorum, aut etiam an absque eo consensu contractum habeatur ut invalidum.

50. Quaenam sunt leges, quas episcopi in casibus potissimum matrimonialibus iudicandis sequuntur; et referatur adamussim methodus iudicialis, qua in hisce casibus procedi soleat.

XVI.

ACTA CONSULTORUM QUI AD RES MISSIONUM ECCLESIARUMQUE RITUS ORIENTALIS SUA STUDIA CONTULERUNT.

Valerga (Iosephus). *Piano di studii per l' ammiglioramento delle chiese e missioni orientali.* Parte prima: *Chiese cattoliche di rito orientale* (1869), 44 pag. Parte seconda: *Missioni latine presso le popolazioni di rito orientale* (1869), 35 pag.

Idem. *In qual modo debbano essere nel concilio ecumenico trattate le materie riguardanti le chiese di rito orientale* (agosto 1869), 20 pag.

Idem. *De rituum intermixtione et de transitu ab uno ad alterum ritum* (novembri 1869), 36 pag.

David (Iosephus). *Piano di un capo su' riti da proporsi al concilio ecumenico* (novembri 1869), 32 pag.

Haneberg (Bonifacius de). *Quaeritur, num patribus futuri concilii quaedam proponenda sint, quae ad reformationem regularium ritus orientalis pertinent* (martio 1869), 31 pag.

Leonardo (padre). *Degli ordini monastici orientali* (ianuario 1869), 14 pag.

Martinov (Ioannes). *De modo quodam peculiari reformandi clerum ecclesiae orientalis regularem* (maio 1869), 44 pag.

Rosi-Bernardini (Franciscus). *De ministro extraordinario confirmationis apud Orientales* (octobri 1869), 128 pag.

Theiner (Augustinus). *De sacris ordinationibus* (februario 1870), 28 pag.

David (Iosephus). *De ordinis sacramento apud orientales omnes praeter Graecos non melchitas* (martio 1870), 46 pag.

Cretoni (Seraphinus). *De obligatione clericorum orientalis ritus divini officii recitandi* (decembri 1868), 21 pag.

Rosi-Bernardini (Franciscus). *Utrum expediat patribus futuri concilii proponere, ut nova definitione confirment doctrinam catholicam de indissolubilitate matrimonii* (ianuario 1869), 52 pag.

Haneberg (Bonifacius de). *Quaeritur, num patribus futuri concilii proponenda sit definitio et dispositio:* De consensu sponsorum apud christianos orientales, in primis Graecos (ianuario 1869), 15 pag.

Rosi-Bernardini (Franciscus). *Utrum patribus futuri concilii proponendum sit, ut consulant consensui de praesenti exprimendo inter Graecos aliosque orientales in matrimonio ineundo* (februario 1869), 53 pag.

Martinov (Ioannes). *De impedimento ordinis et professionis religiosae apud orientales* (aprili 1870), 64 pag.

Rosi-Bernardini (Franciscus). *De polygamia successiva inter Graecos, aliosque orientales vetita* (maio 1868), 94 pag.

Idem. *De impedimentis conditionis, consanguinitatis, et affinitatis ex copula licita, apud Orientales matrimonium dirimentibus* (septembri 1869), 92 pag.

Idem. *De impedimento cognationis spiritualis, affinitatis ex copula illicita, et criminis apud Orientales* (decembri 1869), 69 pag.

Idem. *De impedimento cognationis legalis et clandestinitatis apud Orientales* (februario 1870), 107 pag.

Idem. *De reliquis impedimentis matrimonium dirimentibus apud Orientales: nempe de iustitia publicae honestatis, cultus disparitate, vi et metu, ligamine, impotentia, aetate et raptu* (augusto 1870), 131 pag.

SCHEMATA.

Schema constitutionis super missionibus apostolicis patrum examini propositum, 30 pag.

Decretum de apostolicis missionibus, 7 pag.

Schema constitutionis de ritibus (iulio 1870), 29 pag.

Schema decreti de ministro extraordinario confirmationis (februario 1870), 8 pag.

XVII.

ACTA COMMISSIONIS POLITICO-ECCLESIASTICAE.

1.

PROTOCOLLUM SESSIONUM.*

Protocollo delle sessioni della commissione per gli affari diplomatico-ecclesiastici, incaricata di preparare le materie da proporsi nel futuro concilio Vaticano.

SESSIONE PRIMA.

Tenutasi la mattina dei 19 settembre 1867 presso l'eminentissimo signor cardinale Reisach, presidente della commissione.

Erano presenti: monsignori Berardi, Franchi, Papardo, Ferrari, Jacobini; reverendissimo P. Guardi: signor abate Trinchieri; Matera segretario consultore. Assente: monsignor Gissi.

L'arcivescovo di Salisburgo avea diretto al santo padre una lettera annunziandogli la prossima riunione dei vescovi della Germania presso il sepolcro die san Bonifazio in Fulda. Siffatta convocazione in prossimità dell'indizione di un concilio generale ecumenico avea eccitato in taluni qualche apprensione che vi si potessero discutere dei punti, e far quindi delle domande alla santa sede da creare imbarazzi. Sua santità si degnò commettere alla commissione per le cose politico-religiose, che sapeva doversi per la prima volta riunire questa mattina, l'esame di quest'affare. Letta pertanto la mensionata lettera dell'arcivescovo di Salisburgo, considerato lo scopo prefissosi dai prelati, richiamata a memoria l'altra adunanza tenutasi dai vescovi germanici nel 1848 a Wurtsburgo, e i buoni risultati che produsse; si convenne unanimemente nella idea che la progettata riunione non avrebbe in alcun modo potuto nuocere. A rimuovere però qualunque dubbiezza, e a prevenire qualunque difficoltà che avesse potuto nascere, si decise di proporre sommessamente al santo padre che nella risposta pontificia mentre si dovrebbe lodare il progetto de' vescovi di radunarsi e sentirsi fra loro, sarebbe stato assai conveniente di quasi dirigerli e loro delicatamente tracciare i punti, che, dopo essersi esposti a vicenda i bisogni delle rispettive diocesi, dovrebbero più particolarmente prendere in considerazione, per quindi esporli alla santa sede. Il santo padre si compiacque approvare la risoluzione, che fu puntualmente eseguita nel modo che dalla rispettiva posizione di Segreteria risulta, e che è superfluo di qui riportare.[1]

Dato esito a quest'affare l'eminentissimo cardinale presidente prese quindi la parola per ispiegare lo scopo che erasi avuto nell'istituire la nostra Commissione, che era cioè quello di preparare e studiare le materie ecclesiastiche le quali hanno rapporto colla politica, e che sia per se stesse, sia per l'attinenza con altre materie dovranno esser discusse nel futuro concilio. E prendendo a svolgere le sue idee il signor cardinale incominciò dal premettere che coteste materie non si prestano veramente molto a decisioni conciliari per la natura stessa degli affari ecclesiastico-politici, i quali generalmente hanno per fine di adottare provvedimenti e misure provocate dalle variabili circostanze politiche, e adatte a conservare gl'immutabili principii della Chiesa e ad assicurare nel miglior modo possibile l'esecuzione delle venerande sue leggi: che ciò non ostante siccome molti dei fatti politici e delle leggi civili, che hanno provocato le diverse misure ed atti legislativi della Chiesa riguardo a varii stati e governi, hanno il loro fondamento negli erronei principii e nelle perverse dottrine del moderno

[1] Summi pontificis litterae ad archiepiscopum Salisburgensem de conventu episcoporum Germanorum Fuldae habendo, de quibus supra, habentur in Collectione Lacensi, t. cit., p. 1043. Datae sunt die 20 septembris, undecim scilicet diebus post habitum a Commissione primum hunc congressum.

* Huius commissionis verbalia non habentur nisi duorum primorum conventuum, quae hic exhibentur; ceterorum vero a secretario haudquaquam fuerunt in codicem relata.

dritto publico, così gli atti della santa sede relativi a questi affari possono somministrare non pochi lumi intorno a cosiffatti errori e false dottrine, che dovranno formar l'oggetto dell'esame del prossimo concilio. Opinava perciò l'eminentissimo che i lavori della nostra Commissione dovessero estendersi anche ai punti dottrinali, che negli affari politico-ecclesiastici han dovuto negli ultimi tempi esser trattati e discussi dalla santa sede. Ed aggiungeva che sebbene non deve spettare alla nostra Commissione di occuparsi di errori e di dottrine, sarà però molto opportuno di raccogliere tutte le questioni dottrinali connesse colle politico-ecclesiastiche, e di conoscere in qual modo le abbia massimamente ravvisate e applicate la sacra congregazione degli Affari ecclesiastici straordinarii per comunicar poi il risultato delle ricerche alla Commissione istituita per trattare le materie dottrinali affinchè ne abbia conto nei suoi lavori. Non v'ha dubbio, B diceva sua eminenza, che gli atti della santa sede politico-ecclesiastici hanno introdotto non poche e non lievi modificazioni nel dritto comune della Chiesa, che possono perciò considerarsi come uno sviluppo storico del dritto medesimo; il quale deve necessariamente esser preso ad esame e ponderato in tutti i lavori del prossimo concilio relativi alla disciplina della Chiesa: che sarebbe perciò opportuno ed anche necessario che tutti i menzionati atti della santa sede, siano essi concordati, o particolari concessioni, privilegii, decisioni ecc., venissero studiati nei rapporti che hanno col dritto comune canonico, affine di comunicare il risultato di siffatti studi alla Commissione per la disciplina; facendo principalmente rimarcare i motivi e le ragioni che hanno determinato la medesima santa sede a fare le mentovate modificazioni: e che finalmente gioverebbe assai di discutere alcune questioni generali, C che nelle presenti circostanze hanno molta importanza, e che potranno servire a fissare i principii, ai quali la Chiesa avrà ad attenersi nel determinare come abbiano da trattarsi gli emergenti affari politico-religiosi; come per esempio potrebbe ben nascere le questione se i concordati, i privilegii, le concessioni ecc. fatte in tempi nei quali le relazioni ed i rapporti della Chiesa erano basati sopra principii totalmente diversi da quelli che ora sono stati introdotti o vanno introducendosi nelle costituzioni o legislazioni dei governi e stati, debbano o possano mantenersi; ed anche l'altra questione in che modo abbia la santa sede a regolarsi quando i concordati dai governi vengano abrogati senza consenso della medesima santa sede. Promesse le sindicate osservazioni, il signor cardinale fu di parere che i lavori della nostra Commissione dovessero aggirarsi intorno ai seguenti punti principali, cioè 1° ai rapporti e relazioni che la Chiesa ha nei diversi Stati del mondo colla società politica, ossia coi diversi governi; 2° alle modificazioni che dagli atti ecclesiastico-politici della santa sede sono state introdotte nel dritto canonico comune; 3° ai particolari privilegii e concessioni che riguardo a differenti punti della disciplina ecclesiastica sono state fatte ai governi, e che esistono tuttora. Quanto poi al modo di eseguire i suddetti lavori l'eminentissimo si riservò di tenerne proposito in altra occasione. Dopo ciò si terminò la sessione.

SESSIONE SECONDA.

Tenutasi la mattina dei 10 febraro 1868 presso l'eminentissimo Reisach presidente della Commissione.

Erano presenti: monsignori Berardi, Franchi, Papardo, Ferrari, Bartolini, Jacobini, Nussi, Gizzi: reverendissimo P. Guardi: abate Trinchieri; Matera segretario.

Essendosi l'eminentissimo signor cardinale presidente riservato nella antecedente sessione di parlare sul modo onde preparare e studiare le materie politico-ecclesiastiche pel futuro concilio, volle egli stesso prendersi la cura di elaborare una diffusa ed erudita traccia delle menzionate materie, la quale essendo stata stampata, sua eminenza fece distribuire a ciascuno dei consultori: ed incaricò alcuni di essi specialmente quelli impiegati nella segreteria degli Affari ecclesiastici straordinari a raccogliere secondo l'ordine dalla suddetta traccia indicato le relative notizie dall'archivio di quella sacra congregazione.

2.

CONSPECTUS RERUM TRACTANDARUM AB EMINENTISSIMO COMMISSIONIS PRAESIDE EXARATUS.*

RELAZIONI GENERALI TRA LA CHIESA E LO STATO.

I. Relazioni della Chiesa cogli Stati dedotte teoricamente dai principii naturali e sopranaturali della società umana.

1. Esistenza di due potestà distinte.
2. Principii della distinzione.
3. Indipendenza di ambedue nella propria loro sfera.
4. Principii di coordinazione e subordinazione.
5. Unione e cooperazione di ambedue.

NB. La quistione fondamentale pare possa farsi consistere in questa:

Se ed in quanto dall'obbligo che stringe ogni individuo umano di sottomettersi al fatto soprannaturale della rivelazione e redenzione divina, nasca pure alla società il medesimo obbligo; e perciò al potere sociale quello di non solamente sottomettersi esso medesimo individualmente alla Chiesa, ma di promuovere, mantenere e perfezionare coll'autorità sociale nella stessa società questa sottomissione?

II. Sviluppo storico delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato.

La società civile avendo esistito prima della Chiesa, e sottomettendosi successivamente alla medesima, come successivamente dalla stessa Chiesa più o meno si è separata e allontanata, le relazioni di ambedue le potestà subirono nei diversi periodi del tempo varii cangiamenti, i quali poi esercitarono D una influenza sul diritto positivo, cosicchè conviene considerare la Chiesa nelle sue relazioni

1. con una società ed un potere pagano;
2. con regitori cattolici ed una società mista di fedeli ed infedeli;
3. con regitori ed una società esclusivamente cattolica;
4. con regitori cattolici e società mista di cattolici ed eretici o scismatici
   a) soltanto tolerati o
   b) riconosciuti politicamente, ed equiparati coi cattolici in tutti i diritti sociali (stato paritetico);
5. con regitori eterodossi o scismatici e società mista con o senza diritti paritetici per i cattolici;
6. con un governo ammodernato indifferente, od affatto separato da ogni base religiosa della società.

Considerando ed esaminando tutte e ciascheduna di queste fasi e risultati dello sviluppo storico, e

* Illud ipsum est opus, de quo circa finem praecedentis relationis.

per dir forse anche meglio, provideuziale, in con- A fronto coi principii sovranaturali e costitutivi della Chiesa, nascono le seguenti quistioni:

1. Se ed in quanto la Chiesa possa o debba riconoscere i fatti, che hanno cangiato le relazioni anteriormente esistenti, e creato delle nuove?

2. Se ed in quanto possa e debba la medesima conformarsi alle relazioni prodotte da cotesti fatti nel regolamento ed ordinamento suo esterno e sociale?

III. Per poter rispondere a cosiffatte domande, ed indi determinare le relazioni della Chiesa cattolica coi governi esistenti, e nel presente stato delle diverse società publiche e politiche, pare necessario che esaminando le diverse teoriche scientifiche sui rapporti delle due potestà, si cerchi di stabilire

ciò che spetta esclusivamente ed essenzialmente alla Chiesa,

ciò che spetta esclusivamente alla competenza B della potestà politica e civile, e

ciò che è misto, o spetta alla competenza dell' una e dell' altra potestà.

Non v' ha dubbio che nel diritto canonico positivo come si è sviluppato negli antichi stati e società esclusivamente cattoliche, contengonsi su questa materia molte e dettagliate disposizioni; ma dall' altra parte è pure innegabile, che nel decorso degli ultimi secoli dal tempo della Riforma e del concilio di Trento si sono mutate col cangiamento sostanziale delle società politiche, le relazioni di fatto in cui la Chiesa si vede posta di rimpetto alle medesime società ed alle autorità, che le reggono e governano; inoltre è innegabile, che la Chiesa medesima massimamente nei concordati e in particolari convenzioni ha determinata la sua competenza di rimpetto a quella degli stati in maniera differente da quella stabilita dal diritto canonico comune. C

Da ciò nasce una domanda importantissima e sommamente prattica, cioè:

Se la Chiesa nel presente stato delle cose per reclamare e determinare la propria sua competenza quanto alle cause soggette alla sua giurisdizione, debba e possa attenersi, come alla sua base, alle disposizioni dell' antico diritto canonico, o se le circostanze mutate esigano e consiglino, che la medesima Chiesa reclamando assolutamente e categoricamente tutto ciò che secondo la divina sua costituzione e secondo la natura d' una società perfetta umana compete alla propria sua giurisdizione, faccia le mutazioni necessarie e opportune nell' estensione della competenza ecclesiastica stabilita nel diritto positivo canonico comune?

MAGISTERO DELLA CHIESA.

La Chiesa ha la missione divina e perciò la D potestà di insegnare le verità rivelate e di mantenere il deposito della dottrina evangelica illeso; e nell' esercizio di questa potestà gode del dono della infallibilità.

A. INSEGNAMENTO STRETTAMENTE RELIGIOSO:

I. *Decisioni dommatiche e decreti dottrinali de' concili e della santa sede.*

Non può appartenere allo stato d' impedire o di soggettar al suo placeto la publicazione dei decreti dottrinali, qualsiasi il modo, il tempo ed il luogo in cui la Chiesa voglia publicarli, sotto il pretesto,

1. che il decreto possa contenere principii e dottrine contrarie a quelle adottate dalla legislazione od amministrazione del governo, o contenere almeno clausole e disposizioni disciplinari contrarie ai diritti e privilegi del paese;

2. che la divulgazione possa turbare la pace e la quiete publica;

3. che sebbene appartenga l' insegnamento religioso alla Chiesa, la pubblicazione però dei decreti e definizioni inducendo obblighi per i fedeli sudditi, sia un atto esterno e giudiziario, il quale di natura sua è soggetto al potere politico dello stato.

II. *Lettere pastorali dottrinali dei vescovi (concili provinciali e sinodi diocesani)*

soggette al placeto come i decreti dommatici e per le stesse ragioni, e finanche coll' obligo di mensionare il placeto nella pastorale.

Legislazione particolare diretta contro tali atti vescovili fondata su falsi pretesti ingiuriosi alla Chiesa, e contraria alla sua libertà.

Giurisdizione esercitata da tribunali laici contro le mentovate lettere pastorali. Confische.

III. *Predicazione ordinaria e straordinaria.*

1. Proibizione di prediche sulle dottrine controverse fra differenti comunioni religiose ricevute nello stato.

2. Procedure avanti i tribunali laici contro i predicatori, senza intervento dell' autorità ecclesiastica con domandare i manoscritti ed esaminarli ecc. ecc.

3. Prescrivere in occasione di feste publiche politiche, di funerali dei sovrani ecc., prediche o discorsi nelle funzioni ecclesiastiche, con determinare la materia.

IV. *Istruzione religiosa della gioventù tanto nella chiesa, quanto nelle scuole.*

1. Nella chiesa non potrebbe giammai il governo intromettersi nell' istruzione catechetica, nè quanto ai libri, nè quanto ai maestri, tempo ecc. Si potrebbe domandare, se convenga che la Chiesa chieda l' aiuto del braccio secolare per costringere la gioventù a frequentare la dottrina cristiana?

2. Nelle scuole publiche l' autorità ecclesiastica viene più o meno limitata secondo i sistemi governativi intorno al ramo d' istruzione publica,

a) nella scelta ed introduzione dei catechismi ed altri libri d' istruzione religiosa, mentre che i governi, sebbene accordano ai vescovi l' esame, e l' approvazione di quei libri, si riservano però il loro consenso e l' autoritativa prescrizione ed introduzione dei medesimi libri nelle scuole;

b) nella determinazione del tempo da impiegarsi all' insegnamento religioso, ed anche degli esercizi per promuovere l' educazione religiosa, soggettando tutto ai regolamenti disciplinari delle scuole che ritrovansi esclusivamente soggette alla competenza governativa;

c) nella scelta, direzione, e sorveglianza dei maestri.

B. RELAZIONE DEL MAGISTERO DELLA CHIESA CON TUTTI GLI ISTITUTI DI PUBLICA ISTRUZIONE.

I. *Diversi principii e sistemi abbracciati dai governi nel regolamento dell' istruzione publica.*

1. Esclusione totale dell' insegnamento e dell' educazione religiosa delle scuole ed istituti dello stato, limitandosi alla sola istruzione primaria, letteraria e scientifica, e prescindendo in essa da qualsiasi principio di una religione positiva e finanche della religione naturale, sia quanto ai maestri sia quanto alla materia e modo dell' insegnamento.

2. Unione dell' insegnamento e dell' educazione religiosa coi diversi rami dell' istruzione nelle scuole, riservando però il regolamento, la direzione, l' am-

ministrazione e disciplina delle medesime alla sola autorità governativa.

3. Monopolio di tutta l'istruzione riservato allo stato, cosicchè nè la Chiesa, nè corporazioni, nè privati possono erigere e dirigere scuole indipendentemente non sole dalla sorveglianza, ma anche dalla direzione autoritativa del governo.

4. Istruzione obligatoria per tutti i sudditi nelle scuole publiche almeno quanto all'istruzione primaria.

II. *Relazione della Chiesa colle scuole publiche secondo i diversi sistemi.*

1. Ove dalle scuole publiche è escluso l'insegnamento ed ogni principio religioso, tutto dipende dal vedere se i governi in pari tempo mantengono o no il monopolio dell'insegnamento, e l'istruzione obligatoria per tutti.

A

Nel primo caso vi sarà un inevitabile conflitto tra la Chiesa e lo Stato, qualora la Chiesa prevegga, che coll'insegnamento e coll'educazione religiosa ad essa riservata non potrebbero allontanarsi i pericoli per la fede e la morale, a cui sono esposti i giovani cattolici costretti a frequentare cosifatte scuole governative: e può nascere il dubbio, se in date circostanze la medesima Chiesa possa e debba formalmente proibire ai parenti cattolici di mandarvi i loro figli.

B

Nel caso che esista la libertà dell'insegnamento, potranno e dovranno erigersi delle scuole cattoliche, nè potrà il governo, se vuole essere coerente al principio e sistema stesso adottato per l'istruzione publica, pretendere di mischiarsi nel regolamento e nella direzione delle medesime scuole cattoliche.

2. Ove poi l'insegnamento religioso non è escluso dall'istruzione publica, nè impedita la Chiesa di occuparsene; fa d'uopo considerare i diversi rami dell'istruzione publica nonchè i diversi regolamenti delle rispettive scuole per decidere se con essi siano salvi i diritti e la necessaria influenza dell'autorità ecclesiastica.

C

a) *Scuole primarie o popolari.*

Rispettata che sia l'autorità ecclesiastica riguardo all'istruzione religiosa, importa pure alla medesima che massimamente in queste scuole popolari, nè le *materie* che s'insegnano, occupino troppo, inutilmente, e a danno dell'insegnamento religioso le menti dei giovani; nè il *modo d'insegnarle* pregiudichi la fede e la morale ed in genere lo spirito religioso. Perciò la medesima Chiesa non può essere esclusa dalla determinazione dell'estensione, e qualità dell'insegnamento, nè dalla sorveglianza.

Nè può essere esclusa affatto dalla scelta, nomina e rimozione dei *maestri*, massimamente in quanto ai medesimi viene affidata l'istruzione e l'educazione anche religiosa della gioventù.

D

Ove esistano così dette scuole normali o seminari per la formazione dei maestri, può la Chiesa domandare di aver parte, e questa efficace.

Ammissione di ordini religiosi destinati all'educazione. Se può essere negata dal governo o concedata dal medesimo sotto condizioni, che ledano le loro regole, non che la loro soggezione all'autorità ecclesiastica? Lo stesso vale per i preti secolari.

Quanto alla direzione e amministrazione di queste scuole, generalmente l'una e l'altra è riservata al governo, dipendenti in ultimo dal ministero dell'istruzione publica, ed esercitate da impiegati publici secondo i diversi gradi burocratici e limiti territoriali di provincie e distretti, esclusa ogni diretta ingerenza dell'autorità ecclesiastica quanto all'insegnamento non religioso e alla disciplina scolastica. Potrà la Chiesa reclamarla almeno in concorrenza col governo?

In alcuni stati, principalmente misti, s'impiegano e nel ministero e nei dicasteri inferiori dei consiglieri ecclesiastici, a cui si affida dal governo la direzione delle scuole pubbliche cattoliche. Potrà l'autorità ecclesiastica esigere di avere ingerenza nella scelta di questi consiglieri, di poterli sorvegliare e di domandare la loro amozione? Potrà tolerare che siano affatto indipendenti dall'autorità ecclesiastica nel loro uffizio? anche quando vede, che la partecipazione di ecclesiastici alla direzione dell'istruzione publica governamentale serve ad autorizzare e legittimare presso i cattolici sistemi nocivi per lo spirito religioso?

L'immediata ispezione delle singole scuole in alcuni paesi è affidata ai rispettivi parochi, come pure la sorveglianza di più scuole di un distretto ad altre persone ecclesiastiche scelte e nominate dal governo: ma gli uni come le altre nell'esercizio di queste funzioni si considerano dal governo come suoi impiegati, soggetti alle leggi ed ordinanze scolastiche, non che alle autorità superiori governative; cosicchè le medesime persone ecclesiastiche anche riguardo all'insegnamento scolastico soggiacciono a due autorità, circostanza che spesso nuoce alla disciplina ed allo spirito ecclesiastico, ed esercita non rare volte una influenza nociva nel rendere il clero inferiore ligio al governo.

In altri paesi l'ispezione delle particolari scuole è affidata o ad un impiegato governativo, o ad una giunta comunale o municipale composta di secolari, e se anche vi è chiamato il parroco come membro o presidente, questi è legato dalla maggioranza dei voti. Il vescovo ordinariamente è affatto escluso dalla direzione di queste scuole: tutto al più si sentono i vescovi quando il governo vuole fare leggi organiche o ordinanze generali; ma il loro voto è meramente consultativo; ed ove come nell'Austria, la direzione delle scuole popolari primarie della diocesi è affidata al vescovo, il medesimo non agisce di propria autorità, ma come incaricato dal governo e soggetto alla legge del governo ed al ministero dell'istruzione publica.

b) *Scuole publiche per l'istruzione secondaria, letteraria, tecnica ed industriale.*

Comunemente la concorrenza dell'autorità ecclesiastica riguardo a queste scuole è limitata alla sola istruzione ed educazione religiosa, e ciò anche più che nelle scuole primarie, prevalendo nella maggior parte delle leggi e regolamenti governativi per l'istruzione pubblica la tendenza di escludere quanto più possibile anche un'influenza indiretta della potestà ecclesiastica sulla direzione, sul regolamento, sulla disciplina ed istruzione di queste scuole, che la medesima potesse esercitare a cagione di quella parte d'ingerenza che non si può togliere alla Chiesa quanto alla istruzione ed educazione religiosa. In particolare spesse volte i governi limitano, ed impediscono l'autorità ecclesiastica,

aa) nella scelta e prescrizione dei libri e corsi scolastici. Quanto all'istruzione religiosa ricorre ciò che si è rimarcato di sopra riguardo alle scuole popolari; quanto agli altri rami dell'istruzione la Chiesa è affatto esclusa dalla scelta, tutt'al più si accorda all'autorità ecclesiastica la facoltà di fare osservazioni e rimostranze contro i corsi che contenessero dottrine perverse, rimanendo però al governo il giudizio decisivo.

bb) nel determinare il metodo dell'insegnamento religioso, riservandosi alle autorità scolastiche tutte

le prescrizioni intorno all' estensione, tempo o relazione dell' insegnamento religioso cogli altri rami dell' istruzione.

cc) quanto alla scelta dei maestri.

Sebbene si ammettano gli ecclesiastici per l' istruzione religiosa, quasi tutti i governi pretendono la scelta e la nomina di detti maestri ammettendo tutt' al più, che il vescovo venga richiesto se abbia da fare osservazioni sulla persona prescelta; come pure che dia ai medesimi la missione canonica per l' insegnamento; escludendo ogni positiva ingerenza del medesimo vescovo principalmente nella nomina. Imperocchè il governo considera questi ecclesiastici come impiegati publici soggetti a tutte le leggi scolastiche e prammatiche dello stato per i suoi funzionari. Da ciò facilmente nascono collisioni coll' autorità ecclesiastica, se questa, perchè i maestri sono ad essa soggetti e responsabili quanto all' insegnamento religioso ed alla disciplina ecclesiastica, volesse procedere contro i medesimi, principalmente quando si trattasse della loro rimozione; sostenendo il governo, che la sospensione o il ritiramento della missione canonica non potrebbe togliere ai maestri i diritti ed il carattere di publici professori, i quali soggiacciono alle leggi e alla giurisdizione del governo.

dd) Riguardo al regolamento e disciplina di queste scuole, pur anche in quanto spetta agli esercizj di pietà e religione della scolaresca ed alla sorveglianza sulla fede e morale tanto nell' insegnamento letterario, storico ed in genere non religioso, quanto nella condotta dei maestri e degli scolari, l' ingerenza dei vescovi, se non è affatto esclusa, è molto circoscritta ed inefficace; mentre tutt' al più si accorda ai vescovi di fare le loro osservazioni, e si concede che deputino comissarii per assistere agli esami, cosicchè riesce difficile di ottenere prontamente ed opportunamente un rimedio, massimamente quando si tratta della rimozione d' un maestro poco edificante o imbevuto di perverse dottrine.

Ove poi i governi ammettano anche gli ecclesiastici per maestri nelle belle lettere, possono nascere le seguenti quistioni:

1. Se per fare gli studj, gli esami e i concorsi prescritti per la qualificazione al magistero publico, o per accettare ed esercitare il medesimo dal governo, gli ecclesiastici debbano domandare ed ottenere la licenza del loro ordinario?

2. Se vi possono essere circostanze nelle quali il vescove possa o debba negare, o ritirare una tale licenza?

3. Se nei paesi ove per l' istruzione letteraria dei chierici non esistono scuole ecclesiastiche proprie, i vescovi possano o debbano insistere che i maestri delle scuole pubbliche siano ecclesiastici?

4. Se ed in quanto i professori ecclesiastici siano soggetti alla giurisdizione degli ordinarii, e quale effetto abbiano le sentenze disciplinari dei medesimi riguardo all' esercizio del magistero affidato loro dal governo?

5. Se e sotto quali condizioni gli ordini religiosi possano accettare il magistero nelle scuole publiche, e sottomettersi e sottostare alla direzione e agli ordini dell' autorità scolastica governativa?

III. La Chiesa si trova in relazioni particolari coi governi in quei paesi ove dal medesimo governo sono introdotte le così dette *scuole miste*, e ove nello stesso tempo lo stato pretende il monopolio dell' istruzione, e prescrive l' obbligo per tutti di frequentare le scuole pubbliche. La qualità di *mista* può essere attribuita alla scuola o perchè tanto nel corpo dei maestri quanto nella scolaresca vengono ammesse persone di diverse religiose credenze, o perchè soltanto scolari di diverse confessioni sono ammessi nelle scuole, i di cui maestri sono della medesima religiosa credenza.

Per giudicare delle relazioni che può aver la Chiesa con siffatte scuole miste fa duopo distinguere

a) *Le scuole primarie.*

Se non v' è che un maestro per la scuola, comunemente il numero maggiore degli scolari dell' una e dell' altra religione che sono obligati a frequentarla, decide della religione a cui ha da appartenere il maestro. Ove, come nelle città, vi sono più maestri necessarii per la scuola, i governi più indifferenti non hanno riguardo alla maggioranza del numero degli uni od altri scolari, e scelgono i maestri prescindendo dalle loro credenze religiose secondo le loro capacità meramente scolastiche. Per l' istruzione religiosa vengono al solito incaricati i rispettivi parrochi, e ciò anche nel caso che i pochi scolari di una religione sono obligati di frequentare la scuola locale unica dell' altra credenza.

Sotto la direzione superiore delle autorità scolastiche le scuole sono quasi generalmente sottoposte non al parroco dell' una od altra confessione, ma ad un ispettore laico, o ad una giunta comunale parimenti mista nella quale entrano pure i rispettivi parrochi.

b) *Scuole secondarie letterarie e tecniche.*

I maestri vengono scelti dal Governo senza verun rispetto alla religione che essi professano; tutto l' insegnamento letterario e tecnico prende il carattere dell' indifferentismo religioso più o meno pronunziato. Per l' insegnamento religioso nonchè per la direzione degli esercizj di religione vengono nominati dal Governo maestri proprii secondo la diversità della confessione religiosa degli scolari, sotto una più o meno limitata dipendenza dai rispettivi superiori ecclesiastici. In alcuni paesi anche l' insegnamento storico viene affidato al maestro di religione, o scelto un proprio mastro correligionario.

Dirimpetto alle scuole miste organizzate nell' indicata maniera si presentano alla Chiesa le seguenti domande a sciogliere:

1. In che modo può la Chiesa impedire o l' erezione delle medesime scuole, o la frequenza di esse da parte della gioventù cattolica?

2. Può la medesima in certe circostanze tollerare o anche permettere che siano frequentate dai cattolici? o può essa in altre circostanze proibire ed anche sotto pene che i parenti cattolici mandino i loro figli nelle scuole miste?

3. Può la Chiesa permettere che gli ecclesiastici, e principalmente i parocchi nelle scuole primarie si prestino all' insegnamento religioso, anche stipendiati e nominati dal governo? o può essa, ed in quali circostanze interdire ai preti di prestarsi all' insegnamento religioso?

4. Può la medesima Chiesa permettere che gli ecclesiastici accettino di esser maestri in dette scuole negli altri rami dell' istruzione, o di prendere parte nella direzione delle medesime scuole miste, o nei dicasteri governativi, o nelle giunte comunali e municipali?

c) *Università.*

La conseguenza logica e l' applicazione pratica degli errori fondamentali intorno all' esistenza dell' ordine sopranaturale e alla sua relazione coll' ordine naturale ha fatto sì che l' insegnamento scientifico in tutti i rami dell' umano sapere si è reso indipendente dalle verità rivelate, e quindi le università

quasi in tutti i paesi perdettero il carattere cattolico; e finanche istituti principalmente dipendenti dall'autorità ecclesiastica vennero soggetti esclusivamente all'amministrazione o direzione dei governi, i quali più o meno diedero piena libertà nell'insegnamento scientifico, libertà che viene considerata come il palladio della scienza. Ciò non ostante nei paesi, e dai governi che hanno sudditi cattolici, si sono conservate la facoltà di teologia cattolica, e la cattedra di diritto canonico; ed inoltre in diversi luoghi queste scuole teologiche sono le uniche in cui il clero riceve la sua istruzione teologica e cultura scientifica, sia perchè mancano le rispettive scuole nei seminarii od altri stabilimenti ecclesiastici, sia perchè alcuni governi hanno reso obligatorio lo studio teologico universitario per il clero del loro paese.

Quanto dunque alla Università in cui ricevono l'istruzione scientifica i giovani cattolici, si ha da considerare la relazione che ha la Chiesa col governo, in riguardo tanto dell'insegnamento teologico, quanto di quello nelle altre scienze.

Quanto all'insegnamento teologico si potrà domandare,

a) Se i governi possano obligare il clero di fare gli studi filosofici e teologici esclusivamente nelle scuole universitarie del governo; proibendo ai vescovi di erigere ed avere proprie scuole per quelle scienze, e negando finanche ed essi il diritto di averle?

b) Se prescindendo da cosifatte prescrizioni governative e circostanze particolari, che costringono il clero di frequentare le scuole universitarie, la natura stessa dell'insegnamento teologico esiga, che le scuole siano soggette in tutto esclusivamente all'autorità ecclesiastica; o che i vescovi almeno abbiano il diritto di concorrere (positivamente o negativamente) nella scelta e nomina dei professori almeno con dar loro la missione, e nella remozione di essi a cagione della loro dottrina o condotta con una ingerenza efficace; di regolare la materia, l'ordine ed il metodo dell'insegnamento, la durata del corso, gli esami, i concorsi, i gradi ecc. ecc.; e di sorvegliare la dottrina e la condotta morale ed ecclesiastica dei professori?

c) Se i collegii o facoltà teologiche dell'antiche università cattoliche abbiano conservati i privilegii *antiquitus* loro concessi dalla santa sede massimamente in quanto alla collazione della laurea, nonostante che fossero state sottratte all'autorità ecclesiastica e soggette in tutto ai governi; mancando pure in quelle università un cancelliere deputato dalla santa sede?

d) Se convenga di concedere di nuovo e *ex integro* quei privilegi alle facoltà teologiche moderne, e sotto quali condizioni e cautele?

e) Se convenga che la Chiesa insista che il diritto canonico venga insegnato da un ecclesiastico, come pure la storia tanto ecclesiastica che profana, e che queste scuole vengano annumerate alla facoltà teologica? se possa concedere che le medesime scienze vengano anche insegnate da un laico nella facoltà legale e filosofica? e quali mezzi potrà adottare per impedire gli inconvenienti?

Quanto all'insegnamento nelle altre scienze si potrà domandare

a) Se e quali misure abbia da prendere la Chiesa per impedire che non vengano nominati dal governo almeno nelle università di origine e fondazione cattolica professori acattolici?

b) Come esercitare la sua sorveglianza affinchè principalmente nelle discipline filosofiche, nel diritto publico, nell'economia publica, come nella fisiologia non s'insegnino dottrine perverse alla gioventù cattolica: ed in caso che ciò accadesse, quali misure possa essa prendere venendo finanche ad una proibizione formale diretta ai cattolici di frequentare le scuole dei maestri, in cui s'insegnassero errori contro la fede?

c) Se e come protestare contra il sistema della libertà d'insegnamento, come della libertà delle scienze in genere?

Quanto alla disciplina universitaria massimamente in riguardo all'esercizio prattico della religione, e alla condotta morale della gioventù, si potrà domandare,

a) Se e come impedire le conseguenze del sistema comunemente adottato in alcuni paesi da parte dei governi e dell'autorità scolastiche ed universitarie, cioè di non interessarsi per niente della prattica della religione e della condotta morale, lasciando questa cosa alla libertà degli individui?

b) Come, se il governo non provvede ad un culto divino proprio per l'università, regolarlo affinchè i giovani non ne siano privi?

Se poi in alcuni paesi esistono scuole speciali per l'istruzione filosofica e teologica del clero al presente soggette al governo, perchè scuole publiche, si potrà applicar ad esse ciò che si è detto riguardo alle facoltà teologiche delle università; e ciò a più forte ragione perchè destinate per il clero, e forse perchè antiche fondazioni ecclesiastiche.

C. ISTITUTI ECCLESIASTICI PER L'ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DEL CLERO. — SEMINARII. SEMINARII PUERORUM CON LICEI.

La questione sull'istruzione ed educazione del clero a cagione della parte che oggi giorno i governi si sono attribuiti nella pubblica istruzione in genere, non può esattamente essere valutata se non che in connessione con differenti sistemi e principii adottati dai medesimi governi in riguardo a quest'interessantissimo ramo dell'amministrazione pubblica. Vi possono perciò essere differentissime relazioni, in cui la Chiesa può trovarsi coi governi e le loro leggi ed ordinanze su materia di pubblico diritto e di pubblica istruzione.

In quei stati in cui vige la libertà dell'insegnamento anche per la Chiesa niente osta, che la medesima abbia e dirigga, indipendentemente dall'autorità governativa, secondo le leggi canoniche i suoi seminarii, collegii e licei con proprie scuole. Un contatto però, almeno indiretto colle leggi e coi magistrati dello stato può aver luogo quanto alla polizia, al godimento dei diritti politici e civili, massimamente in riguardo alla proprietà, al servizio militare, al passaggio delle scuole ecclesiastiche a quelle dello stato; come anche quanto alla capacità per ottenere impieghi governativi, ed i mezzi per comprovarla. Dipende poi dalla natura delle leggi governative sopra queste materie se ed in quanto la Chiesa debba e possa sottomettersi senza ledere la sua libertà ed i suoi principii, come pure quali misure adoperare per esimersi dai rispettivi impedimenti od inconvenienze.

Ove poi i governi si attribuiscono o un monopolio esclusivo dell'istruzione in generale, o una più o meno estesa direzione di tutti gli studii, o una direzione ed ingerenza più o meno diretta ed immediata in tutti gli stabilimenti d'istruzione ed educazione della gioventù, possono a un dipresso nascere le seguenti quistioni:

I. Quanto all'erezione, amministrazione, ordinamento e giurisdizione di stabilimenti ecclesiastici diretti all'istituzione del clero; se cioè possa il governo

1. Impedire affatto l'erezione di seminarii grandi o piccoli, sopprimerli, o chiuderli a suo arbitrio.

2. Pretendere per se la nomina e rimozione dei superiori, prefetti, persone addette all'amministrazione ed al servizio dei seminarii, o almeno che tutte od alcune di cosifatte persone non vengano nominate o rimosse senza il consenso e la concorrenza del governo?

3. Prescrivere da se e sorvegliare l'esecuzione del regolamento, della disciplina domestica, o pretendere che si stabiliscano collatis consiliis; o con sua concorrenza, nè si mutino senza il suo intervento?

4. Arrogarsi l'amministrazione dei fondi e dell'economia della casa od almeno una sorveglianza ed ingerenza della medesima sotto il pretesto, che esso governo ha somministrato o si è obbligato di somministrare i necessarii mezzi di mantenimento e sostentazione.

5. Arrogarsi per questa ragione o per altre una ingerenza più o meno estesa quanto all'ammissione o dimissione degli alunni e convittori; come per esempio presenza d'un suo commissario all'esame d'ammissione con voto deliberativo e veto, determinazione dei requisiti ecc ecc.

II. Quanto all'istruzione del clero nei seminarii o scuole proprie ecclesiastiche: se cioè possa il governo

1. Negare al vescovo il diritto, o impedire di fatto l'erezione di scuole proprie per l'insegnamento teologico ed anche filosofico, o almeno farla dipendere dal necessario suo consenso e concorso, benchè non venga domandato verun soccorso pecuniario dall'erario pubblico?

2. Pretendere ove esistono cosiffatte scuole o si erigono anche coll'assenso del governo, d'ingerirsi nel regolamento dell'insegnamento, negli esami, nella nomina e rimozione dei professori, domandando anche che i medesimi debbano aver fatti gli esami prescritti per i professori universitarii ecc. ecc.?

3. Esigere che gli alunni da ammettersi in queste scuole debbano aver fatto gli studii letterarii preparatorii negli stabilimenti pubblici dello stato ed avere subito il così detto esame di maturità?

4. Opporsi all'erezione di scuole proprie interne nel seminario *ad normam Tridentini* per l'istruzione secondaria nelle lettere; o se il governo non si oppone, domandare che in esse scuole si osservi il piano dei studii prescritti per le scuole pubbliche, che abbia parte nella nomina dei maestri, nella sorveglianza, negli esami ecc.?

5. Attese le gravi difficoltà che o per parte dei governi, o per mancanza dei mezzi si oppongono in molti paesi all'erezione di proprie scuole massimamente per l'insegnamento secondario, se la Chiesa possa concedere o tolerare, che gli alunni dei grandi ed in ispecie quelli dei piccoli seminarii frequentino le scuole pubbliche dello stato, e ciò principalmente per conservare o per ottenere una maggior ingerenza ed influenza dei vescovi in quelle scuole, per impedire la loro totale separazione dalla Chiesa, non che la separazione sociale del clero dal laicato.

POTESTÀ SACERDOTALE DELLA CHIESA.

A. CULTO DIVINO ESTERNO.

I. *In genere.*

Appartenendo esclusivamente alla Chiesa la legislazione, direzione e regolamento di tutto ciò che riguarda il culto divino esterno, e supposto che la Chiesa sia riconosciuta publicamente nello stato, può nondimeno la medesima essere posta in rapporti tali coll'autorità politica, che soffra nell'esercizio libero dei suoi diritti. Imperciochè in diversi stati

1. Dalla legislazione viene determinato ciò che nel culto abbia da considerarsi come essenziale o come non essenziale, attribuendo al governo quanto a quest'ultimo una potestà regolatrice o esclusiva o concorrente.

2. Per questa ragione non che per prescrizioni di polizia, di publica sicurezza, o sotto il pretesto di prestare tutela, i governi pretendono di poter proibire processioni ordinarie e straordinarie, pelegrinaggi, missioni ed altre funzioni fuori della chiesa o luoghi destinati al culto, o almeno restringere la libertà della Chiesa nel dare al suo culto esterno quello svolgimento che essa crede necessario od opportuno per promuovere il bene spirituale dei fedeli.

3. Ove i governi esercitano secondo le differenti leggi la polizia edilizia, sanitaria, ed artistica, come pure una più o meno estesa ingerenza nell'amministrazione dei beni ecclesiastici dedicati alle spese del culto, limitano spesso l'autorità ecclesiastica nelle disposizioni che risguardano la conformazione degli edifizi e delle parti di esse ai bisogni e prescrizioni liturgiche, alla forma, materia, e numero dei paramenti ed arredi sacri ed altri utensili e generi richiesti dal culto cattolico.

V'è dunque da esaminare se ed in quanto, sotto quali condizioni e cautele si possa tolerare o concedere una ingerenza dei governi.

II. *Feste ecclesiastiche.*

Quanto alla celebrazione delle feste ecclesiastiche si presentano le seguenti quistioni

1. Se il governo di propria sua autorità possa abrogare o ridurre le feste obligatorie nel foro esterno, o modificarne la solenne celebrazione?

2. Se e per quali ragioni convenga che la Chiesa acconsenta alle domande fatte dai governi per la riduzione delle feste?

3. Se quanto alle feste legittimamente ridotte il governo possa pure domandare la mutazione della celebrazione meramente ecclesiastica e liturgica, e proibire ai fedeli di prenderne parte volontariamente?

4. Se nei paesi misti a cagione degli eterodossi che godono il libero esercizio del loro culto, i governi possano esigere che i cattolici osservino nell'esterno le feste particolari eterodosse, si astengano di osservare le proprie loro feste, e di celebrare nel modo prescritto od usitato nella Chiesa.

5. Se i governi possano esigere che la feste così dette politiche vengano celebrate ecclesiasticamente e liturgicamente.

NB. Qui potrà anche esaminarsi la quistione intorno alla commemorazione per il sovrano nelle preghiere publiche, nel canone, venerdì santo e nell'Exultet prescritte in qualche paese dall'autorità governativa: ed in particolar modo quando la famiglia sovrana non è cattolica.

6. Come impedire che colle permissioni dei governi riguardo ai lavori publici e stabilimenti industriali, ai mercati, alle ricreazioni publiche, teatri, balli ecc. come pure agli esercizi militari non venga data occasione a trasgredire il precetto ecclesiastico?

7. Se la Chiesa possa domandare l'aiuto del governo a farlo osservare.

B. AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI

1. *Battesimo.* Esistono in diversi paesi prescrizioni governative relative all'amministrazione del battesimo, che sono da esaminarsi in quanto ledono i principii cattolici, se possano tolerarsi, od anche osservarsi.

Sono le seguenti:

1. Che il battesimo venga amministrato dentro un certo termine di tempo.

2. Che venga amministrato *in casa* per la troppo grande distanza dalla chiesa, l'intemperie, salute cagionevole del bambino, dignità della persona, con *acqua calda*.

3. Che i parrochi siano obligati di avvisare la polizia dei battesimi amministrati principalmente ai bambini illegittimi.

4. Che i parrochi, ove non esiste il registro civile, osservino la forma prescritta dal governo per i libri battesimali: di registrare i parti illegittimi col solo nome della madre, omettendo quello del padre sebbene conosciuto, se questi non riconosce il neonato e permette che sia registrato il suo nome nel libro.

5. Che non si rilasci la fede del battesimo a certe persone senza licenza della polizia, per esempio agli emigrati, coscritti per l'armata ecc.

II. *Crasima.*

Vi sono prescrizioni che proibiscono ai genitori di presentare fanciulli, di tenera età massimamente, alle cresime publiche, e vogliono che i vescovi avvisino la polizia del tempo e luogo.

III. *Eucaristia.*

Proibizione di portare publicamente il viatico, di portare il santissimo sagramento fuori della chiesa in processione, di esporlo straordinariamente per l'adorazione, in ispecie ove vi è una numerosa popolazione eterodossa.

Prescrivere per la gioventù scolaresca l'età per ricevere la prima comunione, ed impedirne ad essa un più frequente uso.

Vessazioni, quando secondo le leggi canoniche viene negata la comunione sotto il pretesto che non si può dal governo permettere la publica diffamazione d'un cittadino.

IV. *Penitenza.*

a) Diversi regolamenti per le scuole, ed altri publici istituti, per i carcerati, e militari, che direttamente o indirettamente impediscono i cattolici a soddisfare ai bisogni della loro coscienza.

b) Leggi ed ordini che risguardano il sigillo della confessione, od obligando i confessori in certi casi alla denunzia, o nei processi criminali se non alla rivelazione dei delitti confessati, al fatto della confessione e alle circostanze di tempo e luogo della medesima.

V. *Ordine.* Di questo si tratterà ove si parlerà dell'ammissione allo stato ecclesiastico.

VI. *Estrema unzione.* Non sono note particolari disposizioni governative che importino qualche lesione della libertà e dei principii ecclesiastici a questo riguardo. Si potrebbe forse fare qualche osservazione sulla libertà, che lasciano alcuni governi agli increduli di disprezzare publicamente gli ultimi sacramenti, e d'impedire finanche con violenza l'approssimarsi dei sacerdoti ai moribondi.

VII. *Matrimonio.* Questo sacramento per la importanza, e le relazioni sociali e politiche, dovrà essere considerato in particolare.

POTESTA' DI GOVERNO. GIURISDIZIONE.

I. *Potestà legislativa.*

Posto che nella Chiesa i superiori gerarchici esercitino una vera potestà legislativa nei limiti del loro grado gerarchico, e ciò o da se soli o riuniti nei sinodi secondo la costituzione e la consuetudine della Chiesa medesima, le relazioni dei governi, che riconoscono la Chiesa cattolica, e con ciò debbono insieme riconoscere la sua potestà legislativa, non possono essere dubbiose. Intanto, si in teorica come in pratica si agitano diverse quistioni, che meritano un esatto esame.

I. Sulla natura del potere legislativo in quanto il medesimo viene talvolta considerato non come quello d'una autorità pubblica sociale, ma piuttosto come quello d'un collegio o corporazione dipendente, o pur anche come un insegnamento persuasivo senza forza obligatoria.

II. Sull'estensione, restringendo le materie che soggiacciono esclusivamente alla sua legislazione. Vedi sopra.

III. Sulla forza obligatoria facendola dipendere dal *placet* od *exequatur regio*.

Questo *placet* è da considerarsi

a) riguardo alle bolle pontificie, decreti conciliari e sinodali, decreti dei vescovi ecc.;

b) riguardo alle diverse ragioni e pretesti su cui viene fondato:

c) riguardo al modo nel quale si pretende di esercitarlo. Ove viene pure da esaminarsi, in quanto i governi possano esigere dai vescovi di essere avvisati o anche consultati prima che emanino una disposizione obligatoria per il clero ed il popolo, e che ad essi vengano comunicate, e quando, le medesime disposizioni.

Si vedano i moderni concordati e le particolari pontificie dichiarazioni date per spiegare gli articoli stipolati su questo punto.

IV. Sul concorso del potere governativo per garantire l'esecuzione delle leggi ecclesiastiche, nonche sugli effetti civili delle medesime.

Se dipende esclusivamente dal potere civile di prestare o no ajuto, di dare gli effetti civili, e se il medesimo possa prescrivere delle condizioni.

II. *Potestà giudiziaria nel foro esterno.*

1. *Competenza del foro ecclesiastico in genere.* Dipende dalla determinazione delle cause ecclesiastiche.

II. Costituzione dei tribunali ecclesiastici e delle diverse istanze.

1. *Tribunali diocesani.* Se i governi possano pretendere che

a) il vescovo non eserciti personalmente la giurisdizione, neppure avocando a se una causa particolare, ma che debba delegarla *pro generalitate causarum*;

b) che le cause non vengano giudicate dal solo vicario generale od uffiziale, od altro giudice singolare, ma che debba formarsi un tribunale collegiale che decida per maggioranza di voti;

c) che i giudici siano inamovibili, nè vengano nominati dal vescovo senza consenso del governo, o almeno non siano persone al medesimo meno grate, o che il governo venga avvisato di ogni mutazione;

d) che vi abbia una persona laica, un legale, o come giudice o come cancelliere deputato dal governo.

2. *Tribunali di appello.* Se i governi possano

a) impedire gli appelli alle istanze canoniche competenti;

b) domandare che gli appelli non vengano fatti presso tribunali esistenti fuori del territorio, e perciò chiedere che dalla santa sede vengano deputati giudici di appello indigeni, e ciò anche per la terza istanza.

III. *Ordine giudiziario. Procedura.*

Se ed in quanto possano domandare

a) che i tribunali ecclesiastici si conformino almeno in parte alla procedura vigente nei tribunali dello stato.

b) o che l'autorità stessa prescriva dei regolamenti uniformi ed adatti alle particolari circostanze dei rispettivi paesi.

IV. *Esecuzione delle sentenze.*

1. *Prestazione della mano regia* per l'esecuzione delle sentenze principalmente delle sentenze disciplinari e criminali.

a) Obbligo da parte dei governi; su quali ragioni fondarli, se viene negato dai medesimi;

b) se il governo possa far dipendere la mano regia da condizioni stabilite esclusivamente dal governo medesimo e relative alla procedura ecc. ecc.;

c) se possa domandare che gli vengano comunicati gli atti, e non la sola sentenza;

d) se a cagione delle moderne leggi costituzionali, le quali garantiscono ad ogni cittadino la libertà individuale e la proprietà, i governi possano negare alla Chiesa la potestà di infliggere pene di carcere o multe pecuniarie, o negare il braccio secolare contro i contumaci; ed in ispecie se la pena ecclesiastica porta seco la privazione di rendite ecclesiastiche.

2. *Effetti civili delle sentenze ecclesiastiche.*

Se il governo possa privare le sentenze ecclesiastiche di ogni effetto civile, o determinare da se solo le condizioni sotto le quali voglia concederli. — Censure contro ecclesiastici e laici.

3. *Appellazioni ab abusu.*

Se il governo possa riceverle e giudicare,

a) sul merito della causa,

b) sull'osservanza delle forme di procedura,

c) sull'eccesso di competenza.

V. *Relazioni tra i tribunali ecclesiastici e civili.*

Requisizioni di atti dell'un tribunale dall'altro. Compulsazione dei testimonii.

III. *Potestà amministrativa.*

A. CLERO E I SUOI DIRITTI.

I. *Ammissione allo stato clericale.*

Sebbene in generale venga riconosciuto dai governi che in questa materia la Chiesa sia libera a seguire le proprie sue leggi, ciò nonostante le leggi civili o direttamente o indirettamente modificano le leggi ecclesiastiche ed impediscono la libertà della Chiesa.

1. Indirettamente influiscono le leggi civili che prescrivono i requisiti per ottenere beneficii o cariche ecclesiastiche nel relativo paese.

2. Direttamente all'ammissione nel clero si riferiscono le leggi che

a) fanno dipendere l'ordinazione d'un chierico da un permesso del governo da ottenersi o dal vescovo o dall'ordinando,

b) o dall'aver il medesimo compiuto i suoi studj preparatorii secondo le leggi scolastiche, od anche negli stabilimenti publici dello stato,

c) dall'avere ottenuto dal governo il così detto *titulum mensae*, facendo poi dipendere l'acquisto di questo titolo da condizioni prescritte dalle leggi civili, ed escludendo i titoli canonici,

d) dall'aver soddisfatto all'obbligo del servizio militare, o d'averne ottenuta la dispensa o l'esenzione.

Quanto all'istruzione ed educazione del clero vedi *Magistero della Chiesa.*

II. *Diritto del clero.*

1. *Privilegium canonis.*

Ove la Chiesa cattolica è riconosciuta dallo stato, gli ecclesiastici vengono comunemente onorati e distinti in analogia coi publici impiegati, cosicchè le ingiurie inflitte loro, quando *actu* esercitano il loro uffizio soggiacciono a particolari pene, ma non così quando sono ingiuriati fuori di uffizio.

2. *Privilegium competentiae.*

Anche in questo riguardo vengono gli ecclesiastici trattati analogamente ai publici impiegati. È da aver ragione della congrua delle rendite beneficiali non che del *titulus ordinationis.*

3. *Privilegium fori. Immunitas.*

Quaeritur

a) Se ed in quanto l'immunità tanto personale, quanto reale possa considerarsi fondata nel diritto divino, e quindi se ed in quanto lo stato possa pretendere che le cause civili ed i delitti comuni degli ecclesiastici appartengano di loro natura al foro laicale, ed i beni ecclesiastici come il clero soggiacciano alle imposte pubbliche.

NB. Si vedano i concordati moderni.

b) Se convenga nelle presenti circostanze di reclamare e mantenere il privilegio del foro, e l'immunità reale nell'estensione stabilita dal diritto canonico comune?

c) Ove di fatto o di diritto il privilegio del foro ha cessato, quali cautele sono da adoperarsi per garantire la dignità ed il decoro dello stato ecclesiastico e l'indipendenza del clero e della Chiesa nella propria sfera d'azione.

Leggi eccezionali dirette contro il clero massimamente trattandosi di delitti comuni commessi nell'esercizio o coll'esercizio dell'uffizio ecclesiastico.

Influenza della sentenza e pene inflitte ai chierici da tribunali secolari riguardo al loro stato, uffizio e diritti ecclesiastici.

d) Esenzione da imposte e tasse straordinarie e non comuni a tutti, da imposte comunali, servizj ed uffizii comunali, tutela obbligatoria, servizj militari.

e) Se ed in quanto i vescovi possono impedire, o fare dipendere da un loro espresso permesso, che gli ecclesiastici prendano impieghi pubblici dello stato (massimamente nei dicasteri del culto e dell'istruzione publica), od esercitino i così detti diritti politici e costituzionali principalmente quanto alle camere rappresentative, e se convenga che la Chiesa reclami cosifatti diritti, qualora il clero fosse escluso affatto?

B. BENEFIZJ ED ALTRI UFFIZJ ECCLESIASTICI

I. *Erezione, circoscrizione delle provincie, diocesi, parrocchie, decanati ecc.*

Per quali ragioni, in quanto ed in che maniera possa intervenire lo stato in così fatte circoscrizioni territoriali.

Obblighi di dotazione specialmente per titolo di antecedenti confiscazioni dei beni ecclesiastici

II. *Benefizj ed uffizj.*

In genere si può domandare se i governi possano restringere le collazioni ai soli indigeni

A. VESCOVADI.

I. *Nomina per indulto concesso ai principi.*

1. Natura di questo diritto.

Se ed in quanto possa considerarsi come un gius patronato in senso e cogli effetti stabiliti del gius comune, o debba considerarsi come una semplice designazione della persona, la quale colla nominazione non acquista un jus ad rem? Se per escludere il nominato si richiegga una causa canonica, e se la santa sede possa considerarsi obbligata a manifestare la causa d'esclusione?

2. Se possa considerarsi la nomina dei vescovi come un diritto fondato nel potere sovrano, o sebbene derivato da un indulto considerasi come concesso al potere sovrano, senza riguardo alla

persona o famiglie regnanti, cosicchè in una mutazione di dinastia o della forma governativa passi senza nuovo indulto al potere supremo che succeda di diritto o di fatto?

3. Se conceduto alla santa sede alla persona del sovrano, questo lo perda, qualora fosse costretto dalla costituzione posteriormente indotta ad esercitarlo col concorso dei poteri costituzionali ossia delle camere, o almeno col concorso di ministri responsabili.

4. Se convenga e se si possa tolerare dalla santa sede, che il principe promulghi il decreto di nomina prima della preconizzazione, e che il nominato s'intromette prima di essere preconizzato nell'amministrazione della diocesi?

II. *Elezione canonica e presentazione d'una terna.*

I. Elezione capitolare.

1. Ingerenza del governo per impedire che non venga eletta una persona al medesimo meno grata.

a) Quando la santa sede senza prescrivere un modo particolare per potersi accertare del sentimento del governo, ha soltanto ingiunto al capitolo di badare che l'elezione non cada sopra una persona che conosce essere meno grata al governo, potrà questo esigere che prima dell'elezione venga interpellato ufficialmente su di una o più persone eligibili, o potrà tollerarsi che il medesimo designi agli elettori o in corpo o individualmente le persone che gli sarebbero grate, e perciò sole eligibili?

b) Quando è prescritta dalla santa sede la presentazione d'una lista di più persone, e data al governo la facoltà di toglie e dalla lista i nomi delle persone ad esso meno grate, nacquero su ciò diverse questioni:

aa) Sul modo di comporre la lista: se cioè per atto capitolare coll'effetto, che la minorità sia obbligata di accettare la lista composta per voto maggiore, e che nell'atto dell'elezione nessuno degli elettori possa dare il voto ad uno il di cui nome non è iscritto nella lista?

bb) Sul numero delle persone, che possa escludere il governo; se cioè debba ancora rimanere un numero sufficiente per l'elezione e quale; e se il medesimo possa domandare, che il capitolo faccia una nuova lista con altri nomi, escludendo o tutti o il maggior numero dei nomi posti sulla prima lista?

Nell'uno e nell'altro caso poi domandasi,

a) Se in conseguenza della pontificia concessione *de non eligenda persona minus grata* il governo possa pretendere che l'eligendo sia una persona al medesimo governo positivamente grata?

b) Se possa tener per meno grata una persona per altre ragioni che per ragioni meramente politiche e civili?

c) Se abbia da manifestare cosifatte ragioni?

2. Presenza d'un commissario regio all'elezione, e conferma della medesima da parte del governo.

Se ed in quanto, ed a quali atti possa tollerarsi una tale presenza. Se, in qual rispetto, ed in qual forma possa ammettersi o tolerarsi la conferma?

II. Presentazione d'una terna da parte de canonici, dei parrochi, dei vescovi comprovinciali secondo i decreti speciali della santa sede per diversi paesi soggetti alla Propaganda.

Sebbene finora non ebbe luogo veruna ingerenza dei governi, è da prevenirsi e da impedirsi un'illegittima concorrenza dell'elemento laicale.

III. Preconizzazione e consecrazione.

Quaeritur. Se i governi possano pretendere,

1. Che la santa sede non neghi la preconizzazione se non per ragioni canoniche risultanti da un formale processo informativo, o se possa la medesima santa sede rigettare la nomina sovrana anche per altre ragioni e prima di ordinare il processo informativo?

2. Che la santa sede manifesti al governo le ragioni della negativa?

Quanto alla consecrazione viene da considerarsi il giuramento da prestarsi al governo *ex indulto pontificio*, o per sola pretenzione dei governi. Formola del giuramento. Giuramento sulla costituzione. Se, e quanto lecito; da tolerarsi o da negarsi?

B. CANONICATI.

Nomina o presentazione sovrana *ex indulti*, o *ex iuris patronatus*. Istituzione pontificia o vescovile regolata da particolari convenzioni. Libertà della Chiesa di segarla, da conservare, atteso la tendenza dei governi d'influire per questo mezzo sull'elezione dei vescovi, e sull'amministrazione delle diocesi.

Ove la nomina appartiene al vescovo o al capitolo, o a qualche patrono privato, i governi o di diritto o di fatto pretendono l'obligo di non scegliere persone ad esso governo meno grate, e s'arrogano la conferma di cosifatte nomine prima dell'istituzione o del possesso.

Esistono in alcuni paesi ordinanze governative che prescrivono i requisiti necessarii per poter ottenere un canonicato. *Quaeritur* in quanto il governo possa chiedere che per ottenere la sua nomina o presentazione si abbiano i detti requisiti; ed in quanto la Chiesa, e gli altri collatori siano obligati a conformarvisi; o possano farlo specialmente se l'osservanza passata già in consuetudine ne ha confermato un vantaggio per la Chiesa.

L'osservanza delle regole della cancelleria, e delle riserve pontificie più o meno in pratica.

C. BENEFICII PARROCCHIALI O SEMPLICI.

I. *Benencia liberae collationis.*

a) Ritorna qui la quistione sull'obligo di scegliere *persone non ingrate* al governo, e sulla maniera di conoscere i sentimenti del medesimo, senza che si venga a stabilire un veto formale del governo e menomare la libertà della Chiesa a conferire i beneficii ai più idonei.

b) *Concorso.*

Si potrà qui domandare se prescindendo dal concorso canonico prescritto dal concilio Tridentino, alcuni governi o per regolarsi meglio nell'esercizio del diritto di patronato, ed impedire che vengano scelte persone meno grate, o perchè ai parrochi è affidato un uffizio molto influente nell'ordine sociale e politico, sulle scuole, sulla cura di poveri, sull'amministrazione dei beni ecclesiastici locali, abbiano potuto prescrivere,

1. che per ottenere qualsiasi beneficio nel paese, curato o semplice, di libera collazione o di patronato, sia necessario di aver subito un esame per comprovare l'idoneità per un beneficio in genere;

2. che per essere ammesso a tale esame sia necessario di avere i requisiti prescritti dal governo, per esempio indigenato, studi fatti nelle scuole publiche, servisio prestato nella cura delle anime;

3. che tale concorso ed esame venga intimato periodicamente dal governo, diretto e tenuto secondo il metodo prescritto dal medesimo, da esaminatori dallo stesso prescelti senza veruna concorrenza del vescovo nemmeno nel giudizio sui lavori del concorso, obligandolo inoltre di non ammettere al concorso canonico in caso d'un beneficio vacante, chi non avesse fatto questo esame o concorso generale.

NB. Essendo stato praticato per un tratto di tempo un cosiffatto esame in alcuni paesi della Germania, la santa sede ha permesso, che il cosi-

detto concorso generale si conservi, purchè sia in A tutto, specialmente quanto alla scelta degli esaminatori, delle materie, della direzione, e della classificazione dei concorrenti, dipendente dall'autorità ecclesiastica, e purchè non serva se non per determinare la scientifica idoneità dei candidati di maniera che nella vacanza del beneficio il vescovo possa istituire il concorso canonico riguardo agli altri requisiti.

Vedi trattative coll'Austria, Wurttemberg, Baden, nonchè la pratica della Spagna.

c) Collazione e possesso.

1. Previa approvazione delle collazioni vescovili da parte dei governi prima di potere procedere al possesso.

2. Concorrenza del governo all'atto del possesso per mezzo d'un commissario, pretesa o perchè il temporale dei beneficii proviene dal governo, o perchè il governo prende con quest'atto la formale B tutela del parroco e dei suoi diritti, o perchè introdotta da consuetudine immemorabile.

II. *Beneficia iuris patronatus.*

a) Patronato regio

aa) acquistato dalla famiglia sovrana per titolo, del diritto comune. Passaggio ai successori nella sovranità specialmente nella mutazione d'una monarchia in governo costituzionale o republica.

bb) preteso ed esercitato sui beneficii di patronato delle estinte comunità religiose ed ecclesiastiche principalmente a cagione dei beni indemaniati considerando il patronato qual diritto reale,

cc) sui beneficii eretti recentemente con fondi dell'erario publico,

dd) occupato o tolto ai municipi e comunità secolari, che l'avevano acquistato canonicamente ed esercitato legittimamente,

ee) preteso per tutte le ragioni testè mentovate da principi e governi eterodossi.

b) Patronato dei privati soppresso dai governi o limitato con prescrivere

aa) che i presentati abbiano i requisiti prescritti dal governo,

bb) che sia confermata la presentazione prima che l'autorità ecclesiastica possa dare l'istituzione.

NB. Ove è concesso al governo, che non vengano promosse ai beneficii persone meno grate, può nascere la quistione se convenga che il vescovo prima di concedere l'istituzione canonica s'accerti egli stesso dei sentimenti del governo, o che piuttosto esiga che il patrono o il presentato si assicuri dell'assentimento del governo, e lo constati al vescovo?

D. UFFICII ECCLESIASTICI.

I. *Coadiutori dei vescovi cum vel sine iure successionis. Vicari apostolici.*

Se ed in quanto i governi possano e debbano intervenire nella nomina e dotazione dei coadiutori e vicari e amministratori apostolici.

II. *Vicari generali ed uffiziali della curia.*

1. Se i governi possano domandare che i vescovi nominino il vicario *de gremio capituli:* che non sia persona meno grata: e debba essere dal medesimo governo confermato?

2. Se i governi possano esigere che nella curia vescovile venga impiegato un legale con più o meno strette relazioni col governo?

III. *Vicario capitolare sede vacante.*

Influenza del governo nella nomina o conferma di esso. Abuso di esigere che venga eletto vicario capitolare quello, che il governo ha designato per essere vescovo, facendo anche rinunziare il vicario capitolare già eletto.

IV. *Vicarii foranei* chiamati in alcuni paesi anche *decani.*

Domandano alcuni governi, che

1. vengano eletti dai parrochi e non dal vescovo, al quale è riservata la conferma;

2. riservano a se pure la conferma;

3. vogliono che i medesimi stiano in corrispondenza col governo riguardo ad alcune incombenze affidate loro dal governo pure intorno a materie di disciplina ecclesiastica.

V. *Vicarii parrocchiali, economi.*

Si nega o si limita la libertà del vescovo nella scelta dei medesimi vicari e nella determinazione dell'onorario; si esige che siano approvati dal governo massimamente ove i parrochi esercitano in forza del sistema governativo l'ispezione sulle scuole, sui poveri, sull'amministrazione delle fabriche demandata loro dai regolamenti amministrativi del B governo.

In generale da esaminare se, in quanto, in che maniera e tempo il vescovo abbia da dare notizia al governo delle nomine, istituzioni dei beneficiati e degli altri uffiziali ecclesiastici.

Vedi istruzione all'arcivescovo di Friburgo dei 30 settembre 1859.

BENI ECCLESIASTICI.

I. *Necessità e diritto di possedere beni mobili ed immobili in genere.*

1. Su quali principii tanto sopranaturali quanto naturali abbia da fondarsi il diritto della Chiesa di possedere beni temporali, principalmente di rimpetto alle idee moderne e alle legislazioni, le quali interdicono alla Chiesa il possesso dei beni proprii, ed impongono l'obbligo di provedere ai bisogni del culto o all'erario pubblico, o ai comuni religiosi o civili?

C 2. Principii e misure adottate ed applicate, o da adottarsi dalla Chiesa riguardo

a) alle confische generali e particolari dei beni ecclesiastici,

b) alla commutazione, redenzione e cambiamento obbligatorio di diversi generi di beni ecclesiastici, principalmente riguardo al cambiamento dei beni in fondi pubblici, consolidati, azioni ecc. ecc.,

c) riguardo agli acquirenti, ed ai possessori di beni ecclesiastici confiscati e venduti dagli stati.

NB. Di somma importanza pare attualmente l'esame della quistione, se cioè attese le presenti circostanze sia più utile e sicuro per la Chiesa di possedere beni stabili, o beni in fondi pubblici, azioni di società private ecc. ecc.

II. *Leggi secondo le quali si hanno da decidere le questioni sui beni ecclesiastici.*

1. Se ed in quanto in genere la Chiesa sia o possa essere soggetta alle leggi civili riguardo ai suoi beni?

2. Se ed in quanto le singole persone ecclesiastiche morali abbiano bisogno di essere riconosciute e confermate dallo stato per esser capaci di acquistare e possedere beni; o se una tale particolare approvazione da parte del governo non sia necessaria, o non convenga di domandarla, qualora lo stato abbia riconosciuto la Chiesa con garantirle tutti i suoi diritti, e si tratti di persone ed istituti ecclesiastici costituiti secondo i principii e leggi della Chiesa?

3. Se il governo colle sue leggi possa togliere, o restringere alla Chiesa la capacità di acquistare secondo i titoli legittimi per tutti i sudditi dello stato, o far dipendere ogni acquisto particolare da un particolare permesso governativo?

(Leggi sulle mani morte.)

4. Se convenga di reclamare o mantenersi nel possesso dei privilegii accordati nelle antiche legislazioni alla Chiesa in quanto all'acquisto *inter vivos, et mortis causa*, ed alla prescrizione?

III. *Proprietario dei beni ecclesiastici.*

Attese le moderne teorie sui beni pubblici in genere, ed in particolare su quei della Chiesa, fa d'uopo esaminare se la proprietà dei beni ecclesiastici possa attribuirsi

1. alle particolari comunioni religiose, ossia ai fedeli in quanto costituiscono quai membri per esempio d'una parrocchia, una persona morale?

2. ai particolari comuni civili o politici?

3. allo stato o attribuendogli un *dominium eminens* sopra tutti i beni ecclesiastici, o considerando i medesimi come beni pubblici dello stato, i quali finchè ad esso piace, possano servire per i bisogni religiosi ed ecclesiastici dei sudditi?

Questioni connesse.

a) Se lo stato per ragioni politiche possa senza concorso dell'autorità ecclesiastica secolarizzare o indemaniare beni della Chiesa?

b) Se nel caso della soppressione di qualche istituto ecclesiastico i beni del medesimo divengano proprietà dello stato; o se il medesimo debba o possa senza concorso della Chiesa disporne a favore di altri istituti ecclesiastici? e se la Chiesa possa reclamare l'esclusiva disposizione su cosiffatti beni?

NB. Sarà utile di esaminare pure, e specialmente in relazione alle indicate teorie moderne, la questione agitata fra canonisti intorno al vero proprietario dei beni ecclesiastici, cioè se lo sia la Chiesa universale, o se lo siano i particolari istituti o persone ecclesiastiche.

IV. *Disposizione sulle rendite dei beni ecclesiastici e loro amministrazione.*

A. *Disposizioni sulle rendite.*

1. Se ed in quanto lo stato possa determinare l'applicazione delle rendite, in particolare se esso possa disporre delle rendite superflue degli istituti ecclesiastici a fini profani od anche ecclesiastici?

2. Se ed in quanto possa sorvegliare le disposizioni sulle rendite principalmente nel caso che lo stato medesimo per titoli particolari si trova obbligato non già di prestare soltanto certe prestazioni annue determinate alla Chiesa, ma di procurare in modo permanente certi fondi o sovvenzioni fisse per spese determinate in pro della Chiesa?

B. *Amministrazione.*

1. Se lo stato possa considerare i beni ecclesiastici come beni d'un minore, ed a questo titolo pretendere l'amministrazione o almeno il diritto di concorrere alla medesima e di sorvegliarla?

2. Se lo stato a titolo di particolari obbligazioni di sovvenire la Chiesa, o di diritto di patronato, possa ed in quanto partecipare all'amministrazione e sorveglianza dei beni ecclesiastici?

3. Se come avvocato, o in forza di particolari convenzioni possa esercitare ed in quanto l'ispezione e la sorveglianza sull'amministrazione ecclesiastica?

4. Se ed in quali circostanze possa la Chiesa esigere una particolare protezione, oltre quella universale, che prestano le leggi generali dello stato?

V. *Diverse specie di beni ecclesiastici.*

A. *Beni beneficiali.*

1. *Decime.* Ove ancora esistono si potrà domandare,

Se ed in quanto debba e possa la Chiesa conformarsi alle leggi civili, ed alle consuetudini da esse approvate riguardo alla qualità, quantità, obbligazione e percezione delle decime, e riguardo alle liti sul *ius decimandi* o sulle decime non pagate.

2. *Fondi, censi ed altre prestazioni fisse pecuniarie.*

a) Disposizioni sulla congrua: Se lo stato possa determinare di propria autorità la congrua dei beneficii: se possa in ciò concorrere colla Chiesa?

b) Istallazione nei beni temporali del beneficio da parte del governo in concorrenza colla Chiesa: — tasse da pagarsi al fisco per l'istallazione.

c) Se ed in quanto possa lo stato concorrere per mantenere e conservare nel debito stato la sostanza dei beni beneficiali? Perciò se possa fare regolamenti sugli inventari, sulle mutazioni, alienazioni, sugli obblighi risultanti dal deterioramento, o dal miglioramento dei fondi, e sugli affitti; e se possa in particolare prescrivere che il beneficiato domandi il consenso del governo per le alienazioni, affitti, liti da muoversi ecc. ecc.

3. *Rendite accidentali dei beneficiati. Casualia.*

Se i governi possano abrogare o anche determinare *iura stolae* senza o coll'intervento dell'autorità ecclesiastica? e se possano ingerirsi nel fissare l'elemosina per le messe, e far dipendere il valore di fondazioni di messe perpetue dal loro consenso e della loro approvazione?

NB. Converrà pure aver presenti le diverse leggi, che risguardano le varie rendite che secondo il diritto canonico percipiscono i vescovi per varii titoli.

Parimenti quelle che risguardano le tasse da pagarsi per collazioni e dispense alla curia romana. — Le agenzie delle legazioni.

4. *Disposizioni dei beneficiati mortis causa.*

Ius spolii. Disposizioni sui testamenti dei chierici beneficiati, che abrogano le forme privilegiate, e le quote dovute alla Chiesa; come pure le disposizioni delle leggi civili intorno alla successione *ab intestato* nei beni acquistati *per beneficium*.

5. *Disposizioni sui frutti intercalari dei beneficii vacanti* contenute nelle legislazioni civili, attribuendo una parte delle rendite agli eredi del defonto beneficiato, alla chiesa, al seminario, al fondo per gli emeriti, o al fondo generale per le chiese bisognose del paese.

B. *Fondazioni ecclesiastiche di diverse specie.*

I governi domandano, che cosiffatte fondazioni per essere riconosciute e per avere effetti civili, debbano essere esaminate ed approvate dall'autorità governativa anche prima dell'approvazione ed accettazione da parte della Chiesa; e spesso i governi medesimi si riservano la concorrenza e la sorveglianza sull'amministrazione.

C. *Beni delle fabriche delle chiese.*

Le legislazioni civili, secondo i principii sulla proprietà ed amministrazione dei beni ecclesiastici in genere dalle medesime legislazioni adottati, limitano o escludono il diritto nativo che hanno le persone ecclesiastiche principalmente i vescovi sull'amministrazione di questi beni.

Consilii di fabrica stabiliti dal governo: scelta dei membri dal comune senza intervento del vescovo ecc.

Commissioni miste stabilite in alcuni paesi per la direzione, sorveglianza e revisione degli operati amministrativi dei subalterni consilii di fabrica.

D. *Edifici ecclesiastici.*

Per diversi stati esistono leggi particolari sull'obligo di conservazione, ristauro e riedificazione di cosiffatti edifizii, dalle quali leggi vengono modificate in gran parte le disposizioni del diritto canonico comune.

Nell'esecuzione di nuove fabriche e dei ristauri

la Chiesa viene assoggettata ai dicasteri governativi A stabiliti per i lavori publici, nonche a tutti i regolamenti burocratici prescritti per gli edifici publici quanto alla direzione, revisione ecc. ecc. di coteste fabriche. — Si potrà esaminare, se ed in quanto la Chiesa possa e debba sottomettersi a simili leggi ed ordinanze dei governi?

E. *Fondi generali per i bisogni ecclesiastici.*

In alcuni paesi furono dai governi stabiliti cosiffatti fondi generali tanto per procurarsi pensioni per gli emeriti, quanto per i bisogni di beneficii, di chiese e di altri istituti ecclesiastici insufficientemente fondati e poveri. Tre punti meritano esame:

1. Se ed in quanto i governi poterono di propria autorità e senza intervento della Chiesa ingerirsi nella erezione di questi fondi?

2. Se ed in quanto attribuirsi la disposizione sopra parte dei beni ecclesiastici di diverse specie, e di diverse diocesi per dotare questi fondi?

3. Quali principii e massime furono adottate riguardo alla natura, proprietà, amministrazione dei fondi, nonchè alla disposizione e ripartizione delle rendite, per vedere se vengono lesi i diritti e la libertà dell' autorità ecclesiastica.

F. *Fonti generali di rendite ecclesiastiche; oblazioni, collette, imposte.*

In generale meritano di essere indicate le seguenti domande:

1. Su quali principii o ragioni si fonda il diritto della Chiesa di eccitare i fedeli a spontanee oblazioni, e d' imporre anche certe imposte obligatorie per i diversi bisogni?

2. Se ed in quanto i governi possano impedire a questo riguardo la Chiesa di usare del suo diritto, o far dipendere dal loro consenso e permesso le collette tra i fedeli e le imposte per fini ecclesiastici, come la disposizione sulle somme per questo C mezzo raccolte.

3. Se ed in quanto possano abrogare le imposte già introdotte e pagate per consuetudine o altri titoli legittimi, o prescrivere la loro redenzione obligatoria, massimamente se sono inerenti al possesso di fondi immobili?

VI. *Alienazione dei beni ecclesiastici.*

Le relazioni generali della Chiesa collo Stato hanno necessariamente influenza su questa materia. In particolare è da esaminarsi,

1. Se i governi prescindendo da particolari convenzioni colla santa sede, possono esigere che per ogni alienazione si debba domandare ed ottenere il consenso della autorità civile?

2. Se i governi nel regolare colle loro proprie leggi queste alienazioni, possono prescindere ed allontanarsi dalle prescrizioni del diritto canonico comune intorno alla natura, condizioni e solennità D dell' alienazione, e riconoscere per valide quelle fatte senza i riquisiti canonici specialmente senza consenso dell' autorità ecclesiastica?

3. Se negli stati, ove la Chiesa e la sua legislazione è riconosciuta e garantita, ed in pari tempo di diritto e di fatto attribuita la giurisdizione sulle quistioni intorno ai beni ecclesiastici ai tribunali civili dello stato, i giudici sono obligati ad attenersi alle leggi canoniche? ed in quanto han da attenersi alle leggi particolari civili?

DELLA SEPOLTURA.

I. *Luogo della sepoltura.*

1. In quanto possano giustificarsi le proibizioni dei governi di sepellire i morti nelle chiese, e le eccezioni che vengono fatte riguardo a certe persone e riguardo ad alcune cappelle o sepolcreti gentilizj?

2. Se i governi di propria autorità possono determinare il luogo del cimitero, chiudere ed interdire i già esistenti, fare delle prescrizioni intorno alla costruzione dei medesimi cimiteri.

3. Determinare a chi spetti la proprietà dei cimiteri, attribuendola ai comuni, anche riguardo a quei, i quali finora furono considerati come luoghi sacri appartenenti alla Chiesa, e soggetti alla giurisdizione ecclesiastica?

II. *Regolamento delle sepolture.*

1. Se ed in quanto i governi possano fare delle ordinanze regolatrici delle sepolture, delle funzioni funebri, delle tasse funerarie, senza concorso dell' autorità ecclesiastica?

Se possano escludere la giurisdizione ecclesiastica nelle questioni sui cimiteri, e sulle sepolture, riservandola ai tribunali civili, e di polizia.

B NB. Sulle sepolture degli acattolici si tratterà in particolare, ove si parlerà delle relazioni della Chiesa con altre comunioni religiose.

ORDINI E CONGREGAZIONI RELIGIOSE.

I. *Esistenza ed introduzione di ordini e congregazioni nei varii stati.*

1. Se si possa conoscere nei governi civili un diritto

a) di sopprimere o tutti o alcuni degli ordini e congregazioni già canonicamente esistenti nel rispettivo stato, e di disporre sugli edifizii, beni e persone ad essi appartenenti;

b) di escludere o d' impedire affatto l' esistenza o l' introduzione di tutti, o di alcuni ordini e congregazioni;

c) di far dipendere l' esistenza o introduzione dei medesimi da un espresso consenso e permesso, C da certe condizioni contrarie alle leggi ecclesiastiche o alle regole approvate, e di riservarsi di poter rivocare il dato permesso;

d) di far dipendere da un simile consenso e permesso le erezioni dei singoli conventi o case d' un ordine già ammesso;

e) e dove per titoli particolari, per esempio concessione della santa sede nei concordati, è riservato il consenso dei medesimi governi, possano essi mettere ostacoli che impediscono o rendono difficile l' introduzione di tutti o di alcuni istituti religiosi approvati.

2. Se i governi, in specie quelli costituiti secondo i principii moderni delle libertà politiche, abbiano il diritto d' impedire che i membri d' istituti religiosi indigeni o stranieri vivano ed esercitino il ministero ecclesiastico, o opere di carità cristiana in conformità alle loro regole col consenso e sotto la dependenza dell' autorità ecclesiastica, senza pretendere di essere riconosciuti dai governi come corporazioni appartenenti ad un istituto religioso, e conformandosi alle prescrizioni delle leggi vigenti in ispecie a quelle sulle associazioni libere ricevute nei rispettivi stati?

II. *Diritti delle comunità religiose ricevute ed esistenti nello stato.*

1. Riguardo agli stati, ove la Chiesa cattolica è ricevuta e garantita nel possesso ed esercizio di tutti i suoi diritti *quibus frui debet ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus*, si potrà domandare,

a) Se le singole comunità religiose di qualsiasi ordine o congregazione *eo ipso* che siano canonicamente erette abbiano i diritti d' una corporazione; o se i governi possano esigere, che siano specialmente ed espressamente da esso riconosciute come tali per costituire persone morali capaci dei diritti civili?

b) Se per ragioni politiche possano i governi esigere che le comunità degli ordini e congregazioni del paese non siano soggette ai superiori generali, e non siano esenti dalla giurisdizione ordinaria dei vescovi?

c) Se i governi colle loro leggi possano senza intervento della autorità ecclesiastica far disposizioni sull'età richiesta per la professione, e sugli effetti civili dei voti, che modificano o sono contrarie alle leggi canoniche?

d) Se possano i governi ingerirsi nell'elezione dei superiori, nella disciplina interna delle comunità e nell'amministrazione dei beni?

e) Nel caso che esistano leggi ed ordinanze che risguardano le materie additate nei numeri precedenti, in quanto i religiosi possono ad esse sottomettersi, e come potrà la Chiesa rimediarvi?

NB. Si esaminino i concordati e particolari conversioni coi rispettivi stati per conoscere e le concessioni fatte dalla santa sede, ed i principii secondo i quali la medesima abbia agito nelle quistioni e conflitti insorti.

2. Negli stati poi, che sono costituiti sulle basi del diritto pubblico ammodernato e nei quali, sebbene si lascia alla Chiesa la libertà di regolare i suoi affari interni secondo i proprii suoi principii e le proprie sue leggi, non si concede però che questi principii e questi leggi influiscano sulle leggi e sull'ordinamento giuridico della società civile, si potrà domandare se ed in quanto le leggi civili possano influire sulle relazioni esterne e sull'organamento interno delle corporazioni religiose?

Confraternite. — Terze ordine.

Natura e organamento di coteste associazioni.

Leggi ed ordinanze civili *che* non riconoscono il carattere religioso ed ecclesiastico delle medesime; *che* soggettano i loro statuti all'esame ed all'approvazione governamentale, le riunioni e l'amministrazione dei beni all'ispezione e sorveglianza del medesimo governo, facendo in genere dipendere la loro esistenza ed i diritti di corporazione da una espressa e formale approvazione esiandio nei singoli casi di erezione, sebbene altrove esista già la medesima confraternita; *che* impediscono la dipendenza delle particolari associazioni da una direzione centrale, e la communicazione colle altre associazioni della stessa specie massimamente fuori del paese; *che* sopprimono o modificano essenzialmente le confraternite già esistenti *ab antiquo* con espressa e tacita approvazione e ricognizione del governo.

Si potrà pure esaminare se ed in quanto convenga che le associazioni religiose si conformino alle leggi civili moderne sulle associazioni?

MATRIMONIO.

I. *Principii e sistemi abbracciati da diversi governi intorno al matrimonio.*

Le relazioni in cui si trova la Chiesa in genere di rimpetto allo stato e alla società pagana, cattolica, eterodossa o indifferente, si manifestano in pratica principalmente in riguardo al matrimonio, e ciò quanto alla legislazione ed alla giurisdizione.

Essendo il matrimonio il fondamento dell'ordine sociale, secondo che quest'ultimo o si separi affatto da ogni pricipio di una religione positiva, o si allontani più o meno dai dommi e leggi della Chiesa, le relazioni della medesima Chiesa e la sua influenza sul matrimonio si diversificano necessariamente, e possono perciò provocare in diversa maniera l'azione legislativa e governativa della autorità ecclesiastica per conservare illesi i principii cattolici intorno al matrimonio.

A 1. Ove lo stato o non riconosce affatto la natura religiosa del matrimonio, o prescinde dalle dottrine e dai principii religiosi dei suoi sudditi intorno al medesimo, considerandolo meramente come un istituto dell'ordine sociale civile da regolarsi secondo i fini ed interessi di quest'ordine unicamente dall'autorità civile, ove dunque lo stato abbraccia in tutta la sua estensione ed esclusivamente le teoria del cosidotto matrimonio civile, dipenderà dalle relazioni generali in cui si trova la Chiesa col rispettivo stato, se, in quanto e con quali misure essa possa mantenere tra i suoi figli l'osservanza dei proprii suoi principii e leggi, in opposizione alle leggi civili sul matrimonio contrarie a quelle.

2. Ove poi lo stato ammette e riconosce il carattere religioso del matrimonio, ed in pari tempo su di esso estende la sua legislazione civile, le relazioni della Chiesa saranno varie secondo che questa B legislazione si discosta più o meno da quella della Chiesa e si estende alla natura ed all'intrinseco valore del matrimonio, o soltanto agli effetti civili del medesimo.

3. Negli stati misti in fine nei quali le diverse comunioni religiose in cui si dividono i loro sudditi o sono egualmente riconosciute, o tollerate, la situazione della Chiesa dipenderà dal sistema abbracciato dallo stato nelle proprie sue leggi matrimoniali, le quali o regolano i matrimonii dei membri di ogni comunione religiosa in conformità ai principii e leggi delle rispettive comunioni, o sottomettono tutti almeno per gli effetti civili ad una legge comune, nel quale ultimo caso non può mancare che le leggi ecclesiastiche si trovino in molteplice opposizione colla legge civile.

4. In tutte le legislazioni civili moderne sono riservate alla giurisdizione dello stato le materie civili C connesse col matrimonio, per esempio *Dos, donatio propter nuptias, debita successio, alimenta* etc. etc. escludendo ogni influenza e giurisdizione della Chiesa su queste materie anche nel caso che dallo stato venga riconosciuta od ammessa la giurisdizione ecclesiastica quanto al matrimonio stesso.

II. *Applicazioni di quei principii alle diverse parti del diritto matrimoniale.*

A. *Sponsali.* Le legislazioni civili di diversi paesi

1. o tolgono ogni obligo ed effetto agli sponsali almeno nel foro civile.

2. o prescrivono per l'effetto obligatorio una certa forma publica modificando pure gli effetti.

3. o dispongono, che il matrimonio per poter avere gli effetti civili debba essere preceduto da sponsali formali fatti avanti il tribunale civile competente per fare i contratti nuziali ossia i capitoli,

D 4. o riservano ai tribunali civili tutte le cause degli sponsali.

B. *Proclamazioni.* Disposizioni legislative intorno al luogo, al tempo, alla competenza, alla durata degli effetti delle promulgazioni, che modificano le prescrizioni canoniche, limitano la facoltà della autorità ecclesiastica nella dispensa, inducono pene per le parti, ed anche per i ministri ecclesiastici in caso di trasgressione delle predette leggi civili.

C. *Celebrazione del matrimonio.* 1. Ove è introdotto nella legislazione civile il *matrimonio civile* senza verun riguardo alla celebrazione avanti la Chiesa, si potrà esaminare, 1. se ed in quanto i fedeli per assicurare al matrimonio gli effetti civili possano o debbano soggettarsi alle prescrizioni dello stato. 2. Come potrà assicurarsi l'osservanza delle leggi ecclesiastiche tanto nei luoghi, ove è publicato il decreto Tridentino *Tametsi*, quanto in quei,

ove questo decreto non è in vigore (particolarmente A le prescrizioni sul domicilio).

NB. Vi sono legislazioni civili, che considerando il matrimonio come istituto puramente civile, prescrivono però la celebrazione del medesimo *coram parocho* considerato qual magistrato civile; ed altre ammettono la celebrazione *coram magistratu civili* soltanto *in subsidium* in quei casi ove la celebrazione *coram ecclesia* non può effettuarsi a cagione delle leggi canoniche contrarie.

II. Ove non è introdotto il matrimonio civile, ma la legislazione civile intorno al matrimonio contiene prescrizioni sulla celebrazione del medesimo *coram parocho* che modificano la legge ecclesiastica e fanno dipendere dall'osservanza delle dette prescrizioni ora la validità del contratto, almeno quanto agli effetti civili, ora l'esenzione dei contraenti e dei parochi dalle pene comminate ai trasgressori delle medesime prescrizioni. A questa specie di B prescrizioni appartengono fra le altre, quelle che esigono uno espresso consenso o permesso del governo per poter celebrare il matrimonio, o che determinano in una maniera differente dalla legge canonica il concetto e le disposizioni sul domicilio, e per ciò anche sul parroco che ha diritto di assistere alla celebrazione del matrimonio, e si potrà domandare se ed in quanto possa o debba l'autorità ecclesiastica conformarsi o soggettarsi a cosifatte disposizioni della legge civile.

D. *Impedimenti matrimoniali.* I. *In genere.* Si potrà domandare, 1. Se in principio si possa ammettere che lo stato abbia il diritto di stabilire impedimenti dirimenti o impedienti il matrimonio, sia in riguardo all'intrinseca validità e leciteità del medesimo, sia in riguardo ai soli effetti civili?

2. Nel caso che le legislazioni civili abbiano di fatto stabiliti detti impedimenti, in che maniera C abbia la Chiesa da regolarsi in pratica quando la legislazione civile

a) non ammette tutti gli impedimenti canonici,

b) determina i medesimi impedimenti canonici in una maniera diversa dal diritto canonico,

c) aggiunge impedimenti non riconosciuti dalla Chiesa.

3. Se in vista di cosifatte legislazioni civili, ed esaminando il loro rapporto col presente stato morale e politico della società, convenga o no di modificare le disposizioni canoniche, e così anche prevenire le difficoltà pratiche che provengono dalla differenza e dalla disarmonia delle legislazioni civili e quella della Chiesa?

II. *Riguardo ai particolari impedimenti.* 1. *Difetto di consenso.* Diverse legislazioni dispongono che quanto ai matti ed ai furiosi l'alienazione della mente debba essere dichiarata officialmente dal D tribunale per essere impedimento, o che dal momento che sono posti sotto curatela non possono contrarre matrimoni neppure negli intervalli lucidi.

2. *L'età legittima.* Le legislazioni civili prescrivono spesso una età maggiore di quella richiesta dal diritto canonico, la determinano diversamente, non ammettono eccezioni *ubi malitia supplet aetatem*, riservano ai tribunali la facoltà di dispensare, concedono la libertà di recedere da matrimonii contratti nell'impubertà, o d'impugnarli.

3. *Impotenza.* Da alcune legislazioni non è riconosciuta come impedimento dirimente, nè come causa di scioglimento del matrimonio; mentre altre la considerano soltanto come causa del divorzio, senza badare se sia antecedente o conseguente al matrimonio, o come impedimento allora soltanto, quando era ignota all'altra parte, ed alcune non ammettono la prova triennale.

4. *Errore.* Mentre le legislazioni civili ammettono come impedimento l'errore nella persona ed in una qualità che si risolve in un errore sulla persona, ammettono alcune anche come impedimento o come causa di scioglimento dal vincolo l'errore in una qualità, come per esempio la verginità, un delitto ecc.; altre non riconoscono *nullo* il matrimonio contratto con errore fin dal momento del contratto, ma soltanto dal momento della sentenza del giudice che lo scioglie *quoad vinculum*.

5. *Vis et metus.* Si trovano nelle leggi civili disposizioni sulla natura e condizione non che sugli effetti di questo impedimento, che si scostano alquanto da quello del diritto canonico comune.

6. *Consanguinitas.* Vi sono molte legislazioni civili, che non ammettono l'estensione canonica di questo impedimento nella linea collaterale, ammettendo matrimonii principalmente tra congiunti in terzo e quarto grado di consanguinità. Quanto alla computazione dei gradi alcune seguitano quella della legge civile romana. Quanto alle dispense alcune legislazioni non hanno verun riguardo a quelle della Chiesa, altre dichiarano indispensabili impedimenti da cui la Chiesa suole dispensare.

7. *Affinità.* In alcune leggi non viene ammessa l'affinità *ex copula illicita*, considerandosi il solo matrimonio anche non consumato come inducendo questo impedimento. Differiscono pure dal diritto canonico quanto all'estenzione dei gradi proibiti.

8. *Publicae honestatis.* Questo impedimento non viene riconosciuto da varie legislazioni civili.

9. *Cognationis legalis.* In alcune legislazioni civili o non è riconosciuto affatto, o viene determinato in modo differente da quello del diritto canonico comune.

10. *Impedimentum ligaminis.* Ammettendo diverse leggi civili il divorzio *quoad vinculum*, questo impedimento non viene nelle medesime riconosciuto nel senso canonico conforme al domma cattolico sull'indissolubilità del matrimonio. Nei stati misti si potrà muovere la quistione se l'autorità civile abbia il diritto di riconoscere come legittimo il matrimonio d'un cattolico contratto dopo che il primo matrimonio è stato dichiarato sciolto *quoad vinculum* secondo la legge civile, o permettere e riconoscere il matrimonio d'un cattolico con una persona divorziata o cattolica od acattolica? Quanto alla cessazione di questo impedimento per la morte, in alcuni paesi la morte civile è equiparata alla morte naturale, e la dichiarazione giudiziale della morte viene considerata come prova sufficiente della libertà del coniuge superstite.

11. *Impedimentum ordinis et voti solemnis.* Ove questo impedimento non viene riconosciuto dalla legge civile nasce la quistione se l'autorità civile possa ammettere come legittimo un matrimonio contratto con tale impedimento anche nel caso che il cattolico impedito passi ad altra religione e voglia celebrarlo con una persona di differente religione. Il voto semplice comunemente non viene considerato come impedimento impediente il matrimonio.

12. *Cultus disparitas.* Vi sono leggi civili che non riconoscono come impedimento dirimente la disparità di culto fra battezzato e non battezzato.

13. *Raptus.* Alcune legislazioni considerano il ratto non come tale, ma in quanto coincide coll'impedimento *vis et metus*, o colla mancanza del consenso dei parenti e tutore qual impedimento dirimente.

14. *Crimen.* Vi sono leggi che considerano l'adulterio, purchè sia giudizialmente provato, come impedimento, senza badare che sia o no congiunto colla promessa del matrimonio; come altre non ammettono dispensa in questo impedimento.

15. *Mancanza del consenso dei parenti e tutori.* Parecchie leggi civili esigono per la validità del matrimonio il detto consenso, determinando diversamente l'età della minorennità, e dando ai parenti e tutori la facoltà d'impugnare i matrimonii fatti senza loro consenso.

Le medesime leggi, sebbene sempre non sotto pena di nullità, proibiscono pure i matrimonii dei militari degli impiegati senza consenso e permesso dei rispettivi superiori, come esigono anche il consenso dei comuni per i matrimonii di ogni cittadino.

16. Alcune legislazioni considerano inoltre come impedimenti matrimoniali:

a) La *condanna della galera* ed alla cosidetta *morte civile*.

b) La non osservanza del tempo prescritto dalla legge per poter passare a seconde nozze.

NB. Le legislazioni civili sul matrimonio essendo in massima parte fondate sul principio, che assegna al medesimo matrimonio il carattere e la natura d'un mero contratto, determinano conseguentemente gli effetti degli impedimenti dirimenti in altra maniera, che il diritto canonico. Mentre questo considera un matrimonio contratto con un impedimento dirimente come nullo *ab initio*, le leggi civili a parecchi degli impedimenti canonici da esse riconosciuti non danno altro effetto che quello di poter essere ragione e causa per cui il matrimonio può essere impugnato e rescisso, non considerandolo nullo *ab initio*. Per la stessa ragione le medesime leggi richiedono per la rivalidazione d'un matrimonio nullo sempre in ogni caso la rinovazione della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio.

E. *Dispensa negli impedimenti matrimoniali.*

Quanto alla dispensa negli impedimenti matrimoniali le relazioni dell'autorità ecclesiastica colla civile sono diverse secondo il sistema sopra il quale è basata la legislazione civile.

Ove questa prescinde affatto dalla Chiesa, la facoltà di dispensare è riservata all'autorità civile, e si lascia alla coscienza dei cattolici di ricorrere all'autorità ecclesiastica per la dispensa negli impedimenti canonici.

Ove poi la legislazione civile riconosce il carattere religioso del matrimonio, o esige la dispensa canonica, o la rimette alla coscienza dei contraenti prescindendo dalla legge canonica.

Sarà da esaminarsi

a) Se ed in quanto la Chiesa possa o debba aver riguardo alle disposizioni civili nell'esercizio della potestà di dispensare?

b) Se ed in quanto i cattolici possano o debbano conformarsi alle leggi civili relative alle dispense negl'impedimenti matrimoniali dalle medesime riconosciute o stabilite?

Vi sono inoltre alcune legislazioni le quali proibiscono, che i sudditi domandino la dispensa ecclesiastica di quegli impedimenti canonici, che non vengono riconosciuti dallo stato.

F. *Divorzio; separazione a thoro et mensa.*

Ove il divorzio ossia lo scioglimento del matrimonio *quoad vinculum* è ammesso dalla legge civile, nasce per la Chiesa la quistione: Se e quali misure possa essa prendere per impedire i cattolici di profittare della legge civile, e per allontanare le conseguenze degli illegittimi divorzi.

Ove poi le leggi civili non ammettono bensì il divorzio, ma contengono disposizioni sulla dichiarazione di nullità, e sulla separazione *a thoro et mensa*, le quali non concordano perfettamente colle leggi canoniche, dipenderà dalla natura di cosiffatta discrepanza se ed in quanto la Chiesa possa conformarsi o tollerare che i fedeli si assoggettino alle leggi civili.

III. *Giurisdizione nelle cause matrimoniali.*

Possono distinguersi i seguenti casi secondo le diverse legislazioni civili.

1. La giurisdizione ecclesiastica è riconosciuta dalle leggi civili in maniera, che tutte le cause sull'esistenza, validità, vincolo, separazione, effetti degli sponsali e matrimonii appartengono al foro ecclesiastico, e che le sentenze abbiano anche gli effetti civili, essendo però con pochissime eccezioni riservate alla competenza dei tribunali civili le cause meramente civili connesse col matrimonio.

2. La giurisdizione ecclesiastica è riconosciuta soltanto quanto agli effetti ecclesiastici, mentre quanto agli effetti civili tutte le cause matrimoniali sono riservate esclusivamente ai tribunali ordinarii civili, i quali le decidono secondo le leggi civili prescindendo affatto dalle sentenze dei tribunali ecclesiastici. Può dunque accadere che intorno alla medesima causa si emanino dai due tribunali sentenze discrepanti, e si potranno fare le seguenti quistioni:

a) Quali misure possono prendersi dalla Chiesa in caso di sentenze discrepanti massimamente quando la legislazione civile ammette il divorzio?

b) Se ed in quanto i cattolici possono soggettarsi nelle cause matrimoniali ai tribunali civili?

c) Se e in quanto i cattolici possono prendere parte nei giudizii come giudici o avvocati ecc.?

3. In alcuni paesi ove è introdotto il matrimonio meramente civile, lo stato non solo non riconosce la giurisdizione ecclesiastica, ma la interdice e l'impedisce.

NB. Nei paesi ove la giurisdizione della Chiesa sui matrimonii è riconosciuta, e si concedono pure gli effetti civili alle sentenze ecclesiastiche, vi sono dei frequenti rapporti tra i tribunali ecclesiastici e civili, e non rare volte la Chiesa si vede nel caso di dovere adattare la sua forma giurisdizionale a quelle prescritte per i tribunali civili, o introdotta dalla scienza e pratica legale. Potrà ciò farsi, quando non ne soffrono i principii cattolici, sebbene non si osservino tutte le regole e forme della procedura canonica?

RELAZIONI DELLA CHIESA COLLO STATO INTORNO ALLE COMUNIONI RELIGIOSE ACATTOLICHE DAL MEDESIMO STATO TOLLERATE O RICEVUTE.

I. *Questioni generali.*

1. Se ed in quanto lo stato possa tollerare ed anche formalmente riconoscere e ricevere le comunioni religiose acattoliche.

2. Come abbia da regolarsi la Chiesa,

a) quando lo stato tenta d'introdurre la tolleranza o perfetta equiparazione degli acattolici coi cattolici nei diritti civili e politici,

b) quando una cosiffatta tolleranza o equiparazione si trova già introdotta e sanzionata o garantita dalle leggi fondamentali dello stato, se ed in quanto la Chiesa possa adattarsi, almeno nelle sue relazioni esterne, e nella direzione dei cattolici nei loro rapporti cogli acattolici massimamente nelle cose pubbliche e politiche?

II. *Quistioni particolari.*

A. *Riguardo alle leggi che regolano il passaggio da una religione all'altra.*

Siccome dalla professione publica dell'una o dell'altra religione secondo le diverse legislazioni

possono dipendere tanto i diritti pubblici, quanto i diritti privati dei sudditi, i governi di popolazioni miste, hanno fatto delle leggi, le quali tanto per constatare autenticamente il passaggio da una religione all'altra, quanto per prevenire che il passaggio medesimo non si faccia per leggerezza o per influenza men retta, prescrivono certe condizioni e formalità, dall'adempimento ed osservanza delle quali dipendono poi la legalità del passaggio, non che gli effetti civili del medesimo; sottomettendo in pari tempo le medesime leggi a determinate pene coloro, o che passano da una religione all'altra, o che gli ammettono senza che siano state osservate esattamente le dette leggi civili. Queste comunemente, esigono una certa età, prima della quale viene vietato il passaggio, vogliono che chi intende passare ad altra confessione faccia personalmente presso il ministro della religione che abbandona le richieste o almeno dia l'avviso del divisato passaggio, ciò ripeta per più volte e riceva per un lasso di tempo determinato dal ministro l'istruzione religiosa nei dommi della religione che abbandona.

La Chiesa mentre con siffatta legge da una parte vede posto qualche freno alle apostasie dalla vera fede, dall'altra parte non rare volte viene esposta a dover cooperare almeno indirettamente a questa medesima apostasia dei suoi figli, ed impedire o ritardare la conversione di quei che da Dio sono chiamati ad abbracciare la vera fede.

Ora in queste circostanze si può domandare,

1. In quale maniera possa e debba la Chiesa regolarsi di rimpetto a cosiffatte leggi civili?

2. Se la medesima non potendo ottenere di rimpetto allo stato moderno una protezione esclusiva della religione cattolica possa esigere dal medesimo, o almeno tollerare, che lo stato dia piena libertà a tutti i sudditi riguardo al passaggio da una religione all'altra, senza prescrivere condizioni e formalità le quali più o meno ledono la libertà ed i diritti divini della Chiesa?

B. *Riguardo ai matrimoni misti.*

Le leggi civili riguardo a questo punto si riferiscono

1. *Alla lecitudine dei matrimoni misti* non avendo verun riguardo alla proibizione ecclesiastica dei medesimi permettendoli senza restrizione, ed attribuendo ad essi tutti gli effetti civili.

NB. Vi sono poi dei governi acattolici i quali direttamente o indirettamente con misure amministrative proteggono questi matrimoni, e procurano di aumentare il loro numero per propagare l'eterodossia tra le popolazioni cattoliche.

2. *Alla celebrazione dei detti matrimonii* prescrivendo

a) l'obligo ai parrochi di fare le proclamasioni, di assistere al matrimonio, finanche di benedirlo senza aver riguardo alle leggi e massime ecclesiastiche, e sottomettendoli a pene nel caso di trasgressione delle leggi civili;

b) dando la facoltà di celebrarlo avanti il ministro acattolico, od anche avanti il magistrato civile, sebbene la legge generale non prescriva il matrimonio civile.

NB. 1. Quanto alla validità dei matrimoni misti contratti non osservata la forma Tridentina, dipenderà tutto dalla maniera, in cui saranno decise le quistioni interessantissime sollevate intorno all'osservanza dal decreto conciliare nei diversi paesi misti, massimamente dopo le moderne vicissitudini politiche. Sarà pure da esaminarsi la quistione,

NB. 2. Se ed in quanto la Chiesa possa esigere, almeno da un governo cattolico e stante la maggioranza dei sudditi cattolici, che i matrimoni misti si celebrino esclusivamente avanti il parroco cattolico per poter avere tutti gli effetti civili?

NB. 3. Esigendosi in alcuni paesi o dalle leggi civili per la legittimità dei matrimoni, o almeno dagli usi e consuetudini dei popoli, che ogni matrimonio sia benedetto dal ministro religioso, nasce la quistione se ed in quanto e sotto quali condizioni la Chiesa possa tolerare, che i matrimoni si benedicano dal prete cattolico, o che vengano benedetti dal ministro acattolico e scismatico?

3. *All'educazione religiosa della prole.* Vi sono delle leggi civili, le quali

a) proibiscono alla Chiesa d'intervenire nella determinazione di questo punto, o di fare dipendere la sua cooperazione al matrimonio misto, da una promessa o contratto legalmente ed efficacemente garantiti, dichiarando puranche di nessun valore le promesse e lettere riversali, che le parti sarebbero per esibire volontariamente.

b) Altre leggi lasciano all'arbitrio delle parti contraenti di regolare di comune consenso la educazione religiosa della prole o senza o con patti espliciti; dando a questi anche una forza legale quando sono fatti con una particolare solennità prescritta, od anche nelle forme consuete richieste dalla legge civile comune per la validità legale di ogni contratto.

Attribuendo queste legislazioni ai parenti la piena libertà di stabilire l'educazione della prole tutta nella religione dell'una o dell'altra parte, o di dividerla secondo il sesso, ve ne sono alcune che ammettono cosifatti contratti solamente avanti il matrimonio tra i consueti patti nuziali, non permettendo che i medesimi vengano cambiati anche di comun consenso durante il matrimonio, o sciolto questo dalla parte superstite, dando pur anche non solamente alle parti, ma anche ai parenti, ed ai rispettivi ministri e superiori religiosi ed ecclesiastici il diritto di vegliare sull'osservanza dei detti patti e di difenderla in giudizio; altre legislazioni al contrario danno alle parti piena libertà di fare e di cambiare i patti fatti anche durante il matrimonio.

c) Vi sono poi leggi, le quali o per il caso che le parti non abbiano pattuita l'educazione della prole, o non ammettendo verun patto determinano obligatoriamente in che religione debba educarsi la prole nata da un matrimonio, prescrivendo ora l'educazione mista secondo il sesso nella religione del padre e della madre, ora di tutta la prole nella religione del padre o in quella che è dominante nel regno.

Essendo l'educazione cattolica di tutta la prole la condizione *sine qua non* possa permettersi dalla Chiesa al cattolico un matrimonio misto, ed esigendo la medesima Chiesa che per l'osservanza di cosiffatta condizione si abbiano delle opportune cauzioni, è da esaminarsi come ciò possa ottenersi di rimpetto alle diverse legislazioni civili, e quali misure abbia da prendere la Chiesa per assicurare su questo punto i suoi principii e le sue leggi.

4. Le leggi civili si riferiscono *alla giurisdizione sui matrimonii misti*, prescrivendo le medesime nei paesi ove non è introdotto il matrimonio meramente civile, e non tolta affatto la giurisdizione ecclesiastica matrimoniale,

a) o che tutte le controversie si giudichino dai tribunali ecclesiastici matrimoniali cattolici;

b) o che secondo il principio legale *Actor sequitur forum rei*, sia pure competente il tribunale ecclesiastico o civile, che giudica sui matrimonii degli acattolici;

c) o tutte le controversie su di un matrimonio

misto, debbano ventilarsi e decidersi dal tribunale civile.

Quindi nasce la quistione, come di rimpetto a cosiffatte legislazioni la Chiesa possa conservare, mantenere od esigere la sua ecclesiastica giurisdizione nelle cause matrimoniali secondo il canone dommatico del concilio di Trento? se ed in quanto possa tolerare, che il cattolico comparisca nel tribunale non ecclesiastico, e si sottometta alla sentenza del medesimo?

Se ed in quali relazioni possa mettersi il tribunale ecclesiastico, col tribunale acattolico o civile competente secondo le leggi dello stato?

Attesa la diversità dei principii sul divorzio tra la Chiesa cattolica e le varie comunioni acattoliche, alcune leggi civili attribuiscono alla sentenza del tribunale ecclesiastico portante la separazione perpetua *a thoro et mensa* la forza di sciogliere per la parte acattolica il matrimonio *quoad vinculum*; cosicchè alla medesima permettono di passare ad altre nozze: e viceversa quando il tribunale acattolico o civile dichiara sciolto un matrimonio misto *quoad vinculum*, considerano la parte cattolica come separata *in perpetuum quoad thorum et mensam*. (Si veda ciò che è stato detto altrove sulle legislazioni civili intorno al matrimonio.)

C. *Riguardo all' istruzione ed educazione publica della gioventù.*

Questa materia fu già trattata di sopra ove si parlò del magistero della Chiesa, in ispezie delle scuole e collegi misti. In particolar modo però sarà da esaminarsi se ed in quanto la Chiesa potrà adoperarsi affinchè dallo stato gli acattolici siano ammessi a godere delle fondazioni ed istituti destinati esclusivamente per i cattolici, e siano impiegati fondi originariamente ecclesiastici e cattolici per l'erezione e mantenimento di scuole ed istituti acattolici o misti.

D. *Quanto agli istituti di publica beneficenza, ospedali, case di rifugio ecc. ecc.*

In genere si può dire che i governi di stati di popolazioni misti hanno conservato comunemente alle diverse comunioni religiose i proprii istituti e stabilimenti anticamente esistenti e considerati come annessi quanto alla proprietà e quanto al godimento alla religione. Non mancano però esempi di riunioni di diverse fondazioni confessionali, di applicazioni di rendite, di erezioni di nuovi stabilimenti con fondi pubblici o con collette destinati per tutti i sudditi senza differenza di religione e di diritti ed amministrati dal governo. La cura poi dei poveri essendo dalle leggi civili attribuita alle comuni in luoghi di mista religione, viene esercitata da commissioni miste delle quali fanno pure parte i parrochi cattolici ed i ministri acattolici.

Le diverse relazioni che possono nascere da questo stato di cose, tra la Chiesa, lo stato e le comunioni acattoliche, fanno sì che conviene esaminare quali principii e massime si hanno a stabilire per conservare i diritti della Chiesa e dei cattolici, nonchè per allontanare i pericoli che da una più o meno estesa comunione e comunicazione cogli acattolici possono nascere a danno della fede e della morale dei cattolici.

E. *Quanto alla sepoltura ed ai cimiteri.*

Le leggi civili di diversi stati misti contengono delle prescrizioni che più o meno opponendosi ai principii e alle leggi della Chiesa hanno provocato e possono provocare conflitti fra le due potestà.

1. Nei paesi ove non in ogni città e villaggio vi sono ministri proprii della religione degli abitanti cattolici od acattolici, tanto le leggi quanto le ordinanze della polizia prescrivono che la sepoltura si eseguisca dal parroco o ministro religioso ivi residente senza riguardo alla religione del defonto, esigendo non rare volte che ciò si faccia con rito religioso anche riguardo agli acattolici.

2. Comunemente nei paesi misti i cimiteri dei particolari luoghi sono considerati come appartenenti alla comune civile, e perciò destinati a servire per la sepoltura di tutti i cadaveri. Quindi accade che non si può impedire la sepoltura di un defonto acattolico nel cimitero dei cattolici, come viceversa i cattolici vengono sepeliti in cimiteri acattolici.

3. Molte famiglie hanno dei sepolcreti gentilizi, i quali dalle leggi vengono considerati come di proprietà di dette famiglie e di esclusivo uso delle medesime. Accade perciò che se a cagione di qualche matrimonio misto e delle parentele quindi contratte con famiglie protestanti, si domandi non rare volte che un parente, o lo sposo o la sposa acattolici si sepelliscano accanto dei membri cattolici della famiglia, come membri di essa che hanno un diritto alla sepoltura in quel luogo, diritto che vien riconosciuto e tutelato dalle leggi civili. Questi sepolcreti esistono tanto nelle chiese come nei cimiteri, e ve ne sono alcuni che appartenenti anticamente a famiglie cattoliche, le quali poi passarono al protestantesimo, sono adesso nella proprietà di queste famiglie protestanti, le quali pretendono il diritto di far ivi sepellire i loro membri protestanti.

3.

INSTRUCTIO QUOMODO IN COMMISSIONE DIPLOMATICO-ECCLESIASTICA RES TRACTANDAE ERUNT.

Ea, quae de relationibus inter ecclesiam et societatem civilem pro concilio oecumenico praeparanda sunt, facile in tres partes dividi poterunt. Cuius divisionis fundamentum illi tres notissimi universae rei ecclesiasticae loci praebebunt: ***Magisterium*** scilicet, ***Ministerium*** et ***Regimen***, quos iam adhibet schema ab eminentissimo praefecto exaratum et dominis consultoribus exhibitum. Principia autem generalia in iis inveniuntur, quae a commissione dogmatica super relatione inter ecclesiam et civilem societatem elaborantur.

Primo praesens ecclesiae status secundum illas tres partes exponendus erit, quoad ea quae ad eiusdem relationem cum potestate civili pertinent. Sic, exempli gratia, in prima parte de magisterio tractandum atque demonstrandum erit, quatenus divinum eius ius et officium a potestate civili nostris temporibus agnoscantur, necne; quae sint usurpationes ab hac potestate, vel aperta vi vel ipsa auctoritate legislativa interposita, patratae, necnon quales quaestiones oriantur de his iuribus ecclesiae conservandis et vindicandis, etc. etc.

Expositio haec non solum ad singulas res omni cum cura et diligentia descendat, verum etiam in quantum fieri potest ad omnes nationes ditionesque, ubi ecclesia catholica constituta est, earumque legislationes et institutiones extendatur. Praecipue falsa principia, ex quibus leges ordinationesque libertati ecclesiae contrariae, et particulares contra eam iniuriae quasi e fonte emanant, adducantur, simulque argumenta et testimonia, maxime in actis publicis exstantia, addantur. Nihilominus expositio stricta sit neque nimis fusa necesse est, ne congeries rerum lucidae magis obsit quam prosit demonstrationi. Cuncta et singula autem rei capita ex laudato schemate depromenda, ubi omnes

loci, huc pertinentes, accurate compositi dignoscuntur

Deinde autem inquisitio instituenda est de iis, quae idonea atque opportuna videantur, ut in singulis concilii oecumenici decretis tractentur. Et hac de re procedendum erit hoc modo.

Consultor (inito consilio, si ita in rem esse iudicaverit, cum uno alterove collega) in relatione sua

1° proferat, quae super hac singulari materia iam a sancta sede vel alias ordinata sunt;

2° disserat de condendi decreti necessitate vel opportunitate;

3° indicet, quae in decreto exprimenda sint et quae satius non dicenda, rationesque ita agendi breviter exponat;

4° textum ipsum decreti plene conscriptum proponat; denique

5° sensum singularium decreti propositionum, immo et verborum explicet, in quantum hoc vel necessarium, vel utile ipsi visum fuerit.

In hac opera sua auctor dictione quam maxime clara simulque brevi utatur, et si quando, exempli gratia, narratio eorum, quae in aliqua provincia contra ecclesiae ius acta sunt, vel relatio legum civilium aut ecclesiasticarum vel explanatio argumentorum uberiore expositione indigere videantur, haec omnia per modum appendicis addantur

Tituli autem, hoc modo tractandi, sequentes esse poterunt

I. *Ex capite magisterii.*

1° De constitutionum, decretorum et instructionum, quae vel a summo pontifice vel ab episcopis circa doctrinam eduntur, libera publicatione.

2° De verbi Dei praedicatione et instructione religiosa libere exercenda.

3° De scholis popularibus seu primariis.

4° De collegiis et gymnasiis.

5° De scholis technicis et industrialibus.

6° De universitatibus.

7° De sacerdotibus aliisque clericis munere aliquo in scholis, quae a gubernio pendent, fungentibus.

8° De instructione et educatione clericorum.

II. *Ex capite ministerii.*

1° De cultu divino tum intra tum extra aedem sacram libere exercendo.

2° De observatione festorum.

3° De administratione sacramentorum.

4° De cura pro militibus et pro incarceratis.

5° De communicatione in sacris cum haereticis.

6° De heterodoxorum in ecclesiam receptione, in quantum leges civiles libertati ecclesiae obsunt.

7° De sepultura et coemeteriis.

III. *Ex capite regiminis.*

1° De ecclesiae libertate vindicanda in legibus ferendis, publicandis, iisque exequendis, necnon in exercenda iudiciaria potestate.

2° De tribunalium ecclesiae erectione et ordine.

3° De sententiarum executione et poenarum qualitate.

4° De iuvenum ad statum clericalem admissione eiusque conditionibus ecclesiae libertati contrariis.

5° De clericorum iuribus et privilegiis.

6° De potestatis civilis in nominatione et electione episcoporum interventu.

7° De potestatis civilis cooperatione in nominatione et electione ad beneficia et in eorum collatione vel institutione.

8° De episcoporum in officii sui coadiutoribus nominandis iure et potestate.

9° De iure patronatus.

10° De concursu in conferendis beneficiis adhibendo.

11° De bonis ecclesiarum immobilibus eorumque dominio et administratione.

12° De causis corporibusque piis.

13° De ordinibus religiosis et congregationibus.

14° De confraternitatibus.

15° De matrimonio.

Nota. Verisimiliter de hac materia in alia commissione agetur.

16° De tribunalibus matrimonialibus eorumque auctoritate, ordine et sententiarum executione.

17° De variis inter catholicos et heterodoxos relationibus, quatenus legibus civilibus determinatae sunt.

18° De variis inter sedem apostolicam et principes vel rerum publicarum praesides conventionibus.

19° De nuntiis legatisque apostolicis.

4.

INDEX VOTORUM AC DECRETORUM QUAE AB HUIUS COMMISSIONIS CONSULTORIBUS EXARATA FUERUNT.*

1. Relazioni generali fra la chiesa et lo stato. — Schema eminentissimi Reisach. Habetur supra, col. 1175-1180*.
2. De relationibus inter ecclesiam et societatem civilem in genere. Qua ratione super his relationibus per concilium generale definiendum et statuendum sit = Votum Guilelmi Molitor consultoris.
3. Instructio quomodo in commissione diplomatico-ecclesiastica res tractandae sint. — Habetur col. 149*-152*.
4. De ecclesiae libertate adserenda = Votum Alexandri Biondi consultoris.
5. Schema decreti de libera exercenda ecclesiae libertate.
6. Schema decreti ad Dominici gregis pastores pro adserenda ecclesiae libertate.
7. Ad christianos principes pro vindicanda ecclesiae libertate = Votum Alexandri Biondi consultoris.
8. Schema decreti ad christianos principes pro vindicanda ecclesiae libertate.
9. Ad Christi fideles pro obsequenda ecclesiae libertate = Votum Alexandri Biondi consultoris, cum schemate decreti de eadem re.
10. De verbi Dei praedicatione et instructione religiosa libere exercenda = Votum Christophori Moufang Moguntinensis canonici, consultoris.
11. Schema decreti de verbi Dei praedicatione.
12. Idem schema reformatum.
13. Idem schema denuo reformatum.
14. De iudiciaria ecclesiae potestate ab appellationibus tamquam ab abusu vindicata = Votum Alexandri Biondi consultoris.
15. Schema decreti de iudiciaria ecclesiae potestate.
16. De potestatis civilis in nominatione et electione episcoporum interventu = Votum Vincentii Nussi consultoris.
17. Schema decreti de episcoporum electione et nominatione.

* Horum decretorum ne unum quidem concilii patribus propositum fuit, tum ob immaturum eminentissimi praesidis obitum, qui accidit die 29 decembris 1869, tum quod eiusdem fere essent argumenti atque decreta Commissionis sive theologicae sive disciplinaris.

18. Idem schema reformatum.
19. Sulle nomine e conferma dei vescovi. Appunti estratti dall'archivio della sacra congregazione degli Affari ecclesiastici straordinarii.
20. Se, come e con quali pene sia vietato ai vescovi eletti o nominati d'intromettersi nell'amministrazione delle diocesi prima della confermazione ed istituzione canonica.
21. De iuvenum ad statum clericalem admissione eiusque conditionibus ecclesiae libertati contrariis, necnon de clericorum iuribus et privilegiis = Votum Ioannis Ambrosii Gibert Molinensis, consultoris.
22. Schema decreti de iuvenum ad statum ecclesiasticum admissione.
23. Idem schema reformatum.
24. De educatione et instructione clericorum = Votum Iosephi Mast consultoris.
25. Schema decreti de educatione et instructione clericorum.
26. Idem schema reformatum.
27. De sacerdotibus aliisque clericis munere aliquo in scholis quae a gubernio pendent fungentibus = Votum Caroli Freppel consultoris, modo episcopi Andegavensis in Gallia.
28. Schema decreti de clericis in scholis gubernii aliquo munere fungentibus.
29. Idem schema reformatum.
30. Idem schema iterum reformatum.
31. Sul matrimonio = Votum Camilli Guardi vicarii generalis clericorum regularium infirmis ministrantium, consultoris.
32. Schema decreti de matrimonio.
33. De causis corporibusque piis, ac praesertim de ordinibus religiosis, congregationibus et confraternitatibus = Votum Camilli Guardi vicarii generalis clericorum regularium infirmis ministrantium, consultoris.
34. Schema decreti de regularibus ordinibus et congregationibus.
35. Idem schema reformatum.
36. Schema decreti de confraternitatibus aliisque piis operibus.
37. Idem schema reformatum.
38. Idem schema iterum reformatum.
39. De iure patronatus beneficiorum parochialium, item de examine concursali, atque de adprehensione reali collati beneficii = Votum Iosephi Kovacs, consultoris.
40. Schema decreti de iure patronatus.
41. Idem schema reformatum.
42. De bonorum ecclesiasticorum dominio et libera administratione = Votum Iosephi Mohler.
43. Schema decreti de bonis ecclesiasticis.
44. Idem schema reformatum.
45. De literarum universitatibus = Votum Christophori Moufang canonici Moguntinensis, consultoris.
46. Schema decreti de universitatibus.
47. De collegiis et gymnasiis atque de scholis technicis et industrialibus = Votum Christophori Moufang.
48. Schema decreti de collegiis et gymnasiis.
49. Schema decreti de scholis technicis et industrialibus.
50. De scholis popularibus seu primariis = Votum Christophori Moufang.
51. Schema decreti de scholis popularibus seu primariis.
52. Schema decreti de christianae iuventutis institutione.
53. De communione catholicorum cum acatholicis = Votum Wlodmiri Czacki una cum schemate decreti de eadem re.
54. De libertate ecclesiae in sublevanda pauperum miseria et exercendis charitatis operibus = Votum Christophori Moufang canonici Moguntinensis, consultoris.
55. Schema decreti de operariorum miseria sublevanda.
56. Schema decreti de charitatis operibus libere exercendis.
57. Duo praecedentia schemata reformata et in unicum decretum redacta.
58. De concordatis = Votum Francisci Chesnel consultoris.
59. Schema decreti de concordatis.
60. Idem schema reformatum.

Ad haec accedat oportet opus praeclarissimum Vincentii Nussi. *L. Conventiones de rebus ecclesiasticis inter sanctam sedem et civilem potestatem variis formis initas in XXV titulos digestae.* Romae, ex typis sacri palatii apostolici, 1869, in-4°, XVIII-280-80 p.

XVIII.

ACTA COMMISSIONIS ORDINANDO CAEREMONIALI FUTURI CONCILII.

1.

CONGRESSUS PRIMUS[1]

1868 iulii 23.

Dovendosi nel futuro concilio ecumenico intimato con bolla pontificia publicata nel giorno sagro ai principi degli apostoli dell'anno 1868 disporre molte cose, che riguardano la parte ceremoniale e liturgica, la santità di nostro signore Pio papa nono ha stabilito una commissione presieduta dall'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Costantino Patrizi prefetto della sagra congregazione dei Riti, e composta dei primi cinque maestri delle ceremonie pontificie esercenti, alla quale debba ancora aver luogo l'illustrissimo e reverendissimo monsignor Domenico Bartolini, segretario della detta sagra congregazione. Per tal motivo il prefetto delle ceremonie ha partecipato a tutti i membri della commissione il loro incarico, e l'invito per la prima adunanza con biglietto espresso in questi termini:

D.

D. casa, li 19 luglio 1868.

Illustrissimo signore.

L'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale prefetto della sagra congregazione dei Riti si è degnato partecipare al prefetto delle ceremonie, e per suo mezzo a vostra signoria illustrissima, che previa l'approvazione di sua santità si è stabilita una commissione presieduta dalla stessa eminenza sua, composta dello scrivente, e dei primi quattro maestri delle ceremonie esercenti, coll'intervento di monsignor segretario della lodata sagra congregazione.

L'oggetto della nominata commissione si è di occuparsi del ceremoniale da osservarsi nel futuro concilio generale secondo le istruzioni, che verranno communicate. La prima adunanza avrà luogo nel prossimo giovedì 23 del corrente mese alle ore dieci antemeridiane in casa di sua eminenza il signor

[1] Codex hunc exhibet titulum: „Verbale della prima adunanza della commissione ceremoniale pel futuro concilio ecumenico tenuta avanti l'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Patrizi presidente della commissione."

cardinale Patrizi, alla quale è pregata d' intervenire vostra signoria.

Il sottoscritto coi sensi di ossequiosa stima si rassegna di vostra signoria illustrissima

Devotissimo obbligatissimo servitore
Luigi Ferrari.

Monsignore N. N. ceremoniere pontificio.

Previo tale avviso si tenne il primo congresso in una sala dell' appartamento dell' eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Patrizi nel giorno di giovedì 23 luglio alle ore dieci antemeridiane alla presenza del lodato eminentissimo, ove intervennero l' illustrissimo e reverendissimo monsignor Bartolini segretario della sagra congregazione dei Riti, ed i seguenti cinque maestri delle cerimonie pontificie, cioè gli illustrissimi e reverendissimi signori Monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Pio Martinucci, Camillo Balestra, Remigio Ricci.

Invocato il nome santissimo di Dio, l' eminentissimo e reverendissimo signor cardinale presidente presentò un foglio contenente cinque quesiti relativi al ceremoniale per la celebrazione del concilio ecumenico, quali disse essergli stati communicati, perchè fossero esaminati, discussi e decisi dalla commissione.

I quesiti sono i seguenti:

1° In qual parte della basilica Vaticana destinata pel concilio debba fissarsi il luogo delle sessioni, e come debba essere adobbato.

2° Con quale ordine di precedenza debbano sedere in concilio li patriarchi, li primati, gli arcivescovi, vescovi, abati, generali, ecc.

3° Quali siano le sacre vesti colle quali debbano i padri procedere alle sessioni pubbliche, ed in qual luogo indossarle, e come questo luogo debba esser disposto, e da chi i padri medesimi debbano essere accompagnati ed assistiti, ed inoltre con quale ordine debbano procedere al luogo delle sessioni.

4° Con quale ordine debbano tenersi le sessioni pubbliche, ed in particolare la prima.

5° Se e quali funzioni sacre o cappelle pontificie debbano tenersi durante il concilio.

Si portò esame sopra ciascuno dei suespressi quesiti: nulla però venne precisamente concluso. Solo si fecero proposizioni da maturarsi, e da decidersi in altre adunanze.

Si propose in quanto al primo essere più atto per il luogo del concilio la nave grande della basilica, che dalla confessione va alla porta della chiesa; che ivi situato il teatro, potrebbe porsi il trono del sommo pontefice di fronte alla statua di san Pietro; che l' omelia o sermone del pontefice potrebbe farsi sulla sedia gestatoria condotta nel mezzo del consesso, onde esser da tutti ascoltato; che il pulpito per il lettore dei decreti dovrebbe mettersi nel mezzo delle bancate; e che l' adobbo dei banchi, sedili, e trono deve essere il solito delle cappelle solenni, come si è fatto nell' ultima santificazione celebrata nel 1867.

In quanto al secondo si disse, che l' ordine di precedenza dovesse desumersi da quello, che si tiene in cappella, dandosi ai patriarchi quel posto onorifico testè accordatogli nel modo osservato nell' ultima santificazione.

Riguardo al terzo si disse, che le vesti sacre debbano essere dei pontificali del papa: si propose, che il luogo ove debbansi indossare sarebbe opportuno nella grande sala della loggia situata sul portico della basilica; il luogo poi per deporle si potrebbe fissare nelle due cappelle di san Leone e di santa Petronilla situate nelle due parti laterali, che sono prossime all' altare della Cattedra nella basilica: si propose che i patriarchi, e gli altri parati dovessero essere accompagnati da un solo ecclesiastico in abito talare e ferraiuolone, e l' ordine di procedere alle sessioni dovrebbe essere quello delle processioni, che si fanno in cappella.

Per ciò, che si appartiene al quarto, essendo questo compenetrato nei precedenti quesiti, si disse di fare quello, che per essi è stato proposto.

Rispetto al quinto si disse, che debbonsi tenere le cappelle e pontificali del papa, che ordinariamente occorrono.

Fatta questa prima considerazione sui proposti quesiti si ordinò, che i signori maestri delle cerimonie si occupassero di studiare, e di esaminare le proposizioni accennate, e di ritavare dagli antichi diari dei ceremonieri pontifici, e segnatamente da quelli di Paride de Grassis, che si riferiscono al concilio Lateranense quinto, ciò che si fece in quella circostanza, onde poterlo applicare al caso presente.

In fine frà i maestri delle cerimonie appartenenti alla commissione se ne scelse uno, il quale dovrà rediggere gli atti o verbali di tutti i congressi col titolo di segretario, e quest' incarico toccò allo scrivente pel motivo unicamente che è il più giovane della commissione.

Il prefetto delle cerimonie aggiunse, che avrebbe passato, come realmente ha consegnato, due tomi dei diari di Paride de Grassis al sottoscritto segretario, perchè faccia ricerca nei medesimi delle notizie sul concilio Lateranense quinto, quali saranno prese ad esame nel congresso preparatorio da tenersi dai soli cinque maestri delle cerimonie, per quindi dare evasione ai cinque proposti quesiti nella seconda adunanza, che si terrà avanti l' eminentissimo presidente.

Remigio Ricci, ceremoniere pontificio
segretario della commissione.

2.

CONGRESSUS SECUNDUS
1868 novembris 19,

Giovedì 19 del corrente mese di novembre si tenne il primo congresso dalla commissione dei primi cinque maestri delle cerimonie pontificie esercenti per trattare sui preparativi del futuro concilio ecumenico.

V' intervennero i seguenti, cioè: Monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Remigio Ricci.

Si fece lettura del verbale del congresso tenuto avanti il cardinale Patrizi presidente della commissione nel giorno 23 luglio prossimo passato, che fù approvato in ogni sua parte.

Si trattò immediatamente sulla prima proposizione riferita in quel verbale, nella quale si ordinava, che nel congresso speciale i signori maestri delle cerimonie stabilissero il modo, col quale si dovrà costruire il teatro per le pubbliche sessioni nel mezzo della gran nave della basilica Vaticana. Perciò onde prendere un' idea della cosa si fece lettura di tutto l' apparato, che venne messo in opera nel concilio Lateranense quinto descritto minutamente da Paride de Grassis, e si stabilì, che nel secondo congresso da tenersi li 3 decembre prossimo futuro i monsignori Corazza e Ricci presentassero un progetto della costruzione del detto teatro, che avesse relazione con quello eseguito nel concilio Lateranense quinto.

Così è ecc.

Remigio Ricci, ceremoniere pontificio
e segretario della commissione.

3.

CONGRESSUS TERTIUS

1868 decembris 3.

Giovedì 3 del corrente mese di decembre si tenne il secondo congresso dalla commissione dei cinque primi maestri delle ceremonie pontificie per stabilire i preparativi pel futuro concilio ecumenico.

Furono presenti tutti gli addetti alla commissione, cioè i monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Pio Martinucci, Camillo Balestra, Remigio Ricci.

Si lesse dapprima il verbale del primo congresso tenuto li 19 novembre prossimo passato riguardante il luogo delle pubbliche sessioni, e venne approvato.

Si tralasciò peraltro di discutere sul punto medesimo, cioè a dire sul luogo delle sessioni fissato nel mezzo della grande nave della basilica Vaticana, poichè monsignor prefetto riferì, che avendo avuto nel giorno 30 novembre speziale udienza da sua santità, il santo padre parlando in proposito sui preparativi del concilio futuro, avea esternato, che le pubbliche sessioni debbansi fare nella nave traversa della basilica, ove è situata la cappella dei Santi Processo e Martiniano.

Ciò posto si cominciò a discutere sul modo da costruire nella detta nave traversa dei Santi Processo e Martiniano il gran teatro delle sessioni pubbliche, che dovrà contenere cardinali, patriarchi, arcivescovi, vescovi, e gli altri mitrati, che in tutti saranno circa nel numero di *mille*, ed a questi si dovranno aggiungere i protonotari apostolici, i chierici di camera, i votanti della segnatura, gli avvocati concistoriali, i generali degli ordini religiosi, i teologi, i canonisti, gli officiali del concilio ecc., ed inoltre i procuratori dei vescovi, e tutti quelli che produrranno i titoli di privilegio ad intervenire al concilio.

In primo luogo si decise, che il trono del papa debba situarsi nel mezzo dell' abside di detta nave, e precisamente ove è la cappella dei Santi Processo e Martiniano.

2° Che di fronte allo stesso trono in prossimità dell' altare della confessione si debba eriggere l' altare proprio del concilio.

3° Che dall' una e l' altra parte frà il trono e l' altare debbansi porre le bancate quante sono necessarie per il numero dei presenti al concilio, da situarsi in modo semicircolare, coll' ingresso soltanto dall' una e l' altra parte dell' altare.

4° Che le dette bancate siano gradatamente elevate, essendo con ciò più facile di sentire la voce di chi parla o legge.

5° Che per lo stesso motivo debbasi estendere un gran tendone, che cominciando dal trono del papa cuopra almeno una gran parte del teatro.

6° Che si chiudano le due grandi arcate della detta nave con tavolati fino ad una certa altezza, e nella parte superiore con tende o damaschi.

Si tenne in fine parola sulla sala delle congregazioni generali, ed in via di progetto fù dapprima proposta la sala reggia già insinuata da sua santità. Ma siccome questa non si crede sufficiente per contenere un numero sì grande di persone, col riflesso ancora che è alquanto mancante di luce, si propose la sala Clementina dei Svizzeri, ed anche una parte della gran sala situata sul portico della basilica ove si dà la benedizione. La cosa per altro rimase sospesa, dovendosene per questa interpellare sua santità.

Così è ecc.

Remigio Ricci, ceremoniere ponificio e segretario della commissione.

4.

CONGRESSUS QUARTUS

1868 decembris 12.

Sabbato 12 del corrente mese di decembre si tenne il congresso secondo avanti sua eminenza reverendissima signor cardinale Patrizi presidente della commissione ceremoniale per i preparativi del futuro concilio ecumenico.

V' intervenne tutta la commissione composta dai seguenti, cioè Eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Patrizi; monsignor Domenico Bartolini, segretario della sagra congregazione dei Riti; monsignor Luigi Ferrari, prefetto delle ceremonie; monsignori Giovanni Corazza, Pio Martinucci, Camillo Balestra, Remigio Ricci, maestri delle ceremonie pontificie.

Si diè lettura dei verbali dei congressi antecedenti, che furono approvati. Monsignor Bartolini solamente osservò, che tanto per la capacità, quanto per il lato della convenienza, sembrerebbe poco adatto il luogo dell' adunanza conciliare nella nuova traversa detta dei Santi Processo e Martiniano, e chè perciò s' insinuasse al santo padre di fare destinare piuttosto la nave di mezzo dalla cattedra all' altare papale: con che si otterrebbe spazio maggiore per situare le bancate, non vi sarebbe necessario di eriggere un altro altare essendovi il papale, ed in fine lo stesso teatro potrebbe servire per le solenni funzioni estranee al concilio, ma chè pure vi debbono aver luogo nel decorso del medesimo. Non si credette però opportuno di accettare simile proposta, sapendosi essere espressa volontà del santo padre, che il concilio si faccia in quella nave traversa, e che per parte della commissione ceremoniale, essa non si deve ingerire sulla convenienza del luogo già fissato per volere di sua santità; per ciò poi che riguarda la capacità sarà cura degli architetti esaminare l' ampiezza del locale, e nel caso che non lo credessero sufficiente, dovranno essi dimostrarlo a sua beatitudine, dal di cui oracolo dipenderà la decisione.

Ciò esaurito, monsignor Ferrari propose alcuni dubbi, che furono discussi e risoluti immediatamente.

I dubbi colle relative risposte sono i seguenti:

1° Se nel costruire il teatro le bancate dei cardinali debbano avere uno o due gradini?

Risoluzione: „Due."

2° Qualora debbano avere due gradini si dovranno alzare con tavolato i sedili dei vescovi?

Risoluzione: „Affermativamente."

3° Qual posto dovrà assegnarsi ai patriarchi maggiori?

Risoluzione: „Alla destra del papa vicino ai gradini del trono con banco aderente al muro."

4° Qual posto dovrà fissarsi per gli oratori dei sovrani?

Risoluzione: „Dinanzi ai gradini del trono collocando piccoli banchi con postergale coperti di drogbetto verde, dalla parte dei patriarchi, seguendo però il senso dei gradini in modo che guardino il papa."

5° In qual luogo si avranno da mettere i vescovi, che servono al papa di libro, e bugia, ossia candela?

Risoluzione: „Alla parte opposta dei patriarchi colla solita lanterna."

6° A quest' officio si chiameranno i due vescovi palatini, cioè elemosiniere e sagrista, ovvero altri due vescovi?

Risoluzione: „Si starà alla decisione del santo padre".

7° Premessa la protesta *de praeiudicio non inferendo*, gli arcivescovi ed i vescovi dovranno procedere e sedere in confuso?

Risposta: „Mantenendo la distinzione frà gli arcivescovi e vescovi, nel resto affermativamente."

8° Ove dovranno sedere i non mitrati, che hanno il privilegio del voto?

Risoluzione: „Dopo gli abbati."

9° Quale sarà il posto dei teologi, canonisti, ed officiali del concilio?

Risoluzione: „Nello spazio che avanzerà appresso i sedili dei cardinali con banchi aventi il postergale nudo."

10° Ove si avranno da mettere i procuratori dei vescovi, che non sono presenti?

Risoluzione: „Appresso gli abbati come al dubbio 8°."

11° Quale sarà il luogo dei collegi prelatizii, e quanti di ciascun collegio dovranno intervenire ad ogni sessione?

Risoluzione. „I protonotari apostolici sederanno in banchetti sotto i patriarchi, gli altri prelati ai gradini del trono, e tutti presteranno il servizio a turno."

Così è ecc.

Remigio Ricci, cerimoniere pontificio e segretario della commissione.

5.

CONGRESSUS QUINTUS

1868 decembris 17.

Giovedì 17 decembre ebbe luogo il terzo congresso della commissione dei cinque primi maestri delle ceremonie pontificie per i preparativi del futuro concilio ecumenico.

Furono presenti i monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Camillo Balestra, Remigio Ricci.

Si lesse il verbale del congresso tenuto li 12 corrente decembre avanti il cardinal Patrizi presidente della commissione, che fù approvato.

In tanto comparve l'architetto signor cavaliere Virginio Vespignani, che volle presentare alla commissione un abbozzo di disegno del teatro da costruirsi nella nave traversa della basilica Vaticana, ove è la cappella dei Santi Processo e Martiniano, perchè fosse esaminato. Si esaminò infatti e furongli dati tutti quei schiarimenti, che esso richiese, e si approvò specialmente, che secondo il disegno, il trono del papa venga situato avanti l'arco, che sta trà la capella Gregoriana e l'ingresso della detta nave traversa; l'altare poi di fronte al trono, cioè avanti l'arco, dal quale si và alla cappella di Santa Petronilla; perchè in tal modo situato l'altare ed il trono si acquisterebbe maggiore spazio per la situazione delle bancate, e si eviterebbe quella sebbene apparente irregolarità di porre l'altare del concilio in vicinanza dell'altare papale, come si dovrebbe fare se il trono del papa si avesse da situare avanti la cappella dei Santi Processo e Martiniano, come si era primieramente stabilito.

Passato molto tempo nell'esame ed approvazione del disegno presentato dal cavalier Vespignani, si tralasciò di trattare di altre cose. Solo si ordinò, che nel futuro congresso monsignor Corazza presenti una descrizione di tutte le funzioni, che dovranno aver luogo nelle pubbliche sessioni, da desumersi dai diari di Paride de Grassis, come si fecero nel concilio Lateranense quinto; e monsignor Balestra porti un ristretto di tutte le altre azioni concernenti al concilio, come furono eseguite nello stesso concilio Lateranense quinto, e come vennero descritte dallo stesso Paride de Grassis.

Così è ecc.

Remigio Ricci, cerimoniere pontificio e segretario della commissione.

6.

CONGRESSUS SEXTUS

1869 ianuarii 7.

Giovedì 7 del corrente mese di gennaio 1869 si tenne il quarto congresso presenti li cinque primi maestri delle ceremonie pontificie, cioè i monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Pio Martinucci, Camillo Balestra, Remigio Ricci.

Letto il verbale dell'ultimo congresso tenuto li 17 decembre del passato anno 1868, fù approvato.

Monsignor Ferrari significò al congresso, che nel precedente giorno 6 gennaio, dopo la cappella dell'Epifania il Santo Padre si degnò di chiamarlo insieme a monsignor Corazza ad uno speciale colloquio riguardante il preparativo del concilio, in cui sua santità propose che sarebbe suo desiderio di avere intorno a sè il sagro collegio dei cardinali quali formassero come una corona intorno al pontefice nelle sessioni del concilio nella stessa guisa in cui leggesi essersi fatto nel concilio di Lione sotto il pontefice Gregorio X. Alla quale proposta il prefetto non mancò di rispondere essere una idea veramente lodevole perchè seco contiene un concetto teologico, ma però essere difficilissima la esecuzione, attesa la scarsezza del sito, ed il numero ben grande delle persone che vi debbono intervenire. E siccome il santo padre ciò non ostante ne bramava l'effetto, si promise che la cosa si sarebbe maturata, interpellandosene in proposito qualcuno degli architetti stabiliti per la disposizione del teatro del concilio. Per tal motivo esso avea invitato al presente congresso uno degli architetti suaccennati, il signor commendator Sarti come il più anziano della commissione degli architetti, il quale v'intervenne realmente.

Intesa la proposta, il commendator Sarti osservò essere difficilissima, per non dire impossibile, cotesta riforma del teatro, che andrebbe a farsi: giacchè con questa nuova disposizione di bancate si dovrebbe occupare spazio maggiore in un luogo, ove devesi invece procurare di diminuirlo, per dar posto a tanto numero di soggetti in un sito, che di natura non sarebbe sufficiente. Solo credette probabile l'esecuzione se si potesse permettere, che il sagro collegio venisse sistemato in doppia fila. Ancor questo trovò difficoltà per parte del congresso, per la ragione, che giammai il sagro collegio, in qualunque funzione anche la più frequentata, è stato diviso in diverse file, e sarebbe una grande novità, che potrebbe dare luogo a lamenti contro i maestri delle ceremonie. Però a secondare le brame del santo padre si decise, che il signore architetto facesse immediatamente un disegno del progetto di due file da portarsi nel seguente giorno al congresso appositamente intimato, onde esaminarlo prima sulla carta, e poi nel giorno 11 lunedì seguente farne le prove sulla faccia del luogo, per poter poi nel martedì seguente giorno 12 presentarne il rapporto a sua santità. Che se venisse ad approvarlo, oltre che la vagheggiata sua idea sarebbe posta in effetto, anche i ceremonieri si esenterebbero da quella responsabilità, che dalle lagnanze potrebbe insorgere. Il signor architetto commendator Sarti promise, che nel seguente giorno sarebbe tornato col nuovo disegno, e partì dal congresso.

2° Monsignor Martinucci presentò, come era stato incaricato, una relazione sui diritti e privilegi

speciali del patriarca delle Indie decorati dai brevi di Clemente VII, e ciò per esserne pienamente informati nella vertenza che probabilmente potrà insorgere con l'attuale patriarca, il quale pretende distinzioni, e posto più onorifico, come si verificò nell'ultima santificazione, in cui si dovette provvedere in modo provvisorio.

3° Monsignor Corazza, come nell'ultimo congresso fu stabilito, lesse l'andamento di tutta la prima lazione, da se in ristretto descritta, come si fece nel quinto concilio Lateranense, e si decise, che venisse singolarmente studiata per vedere di applicarla nel futuro concilio.

4° Si diè incarico a monsignor Martinucci di studiare il modo, col quale si potranno celebrare le cappelle ordinarie nel decorso del concilio, nulla potendosi dedurre dagli atti del concilio Lateranense quinto, ove si tennero le cappelle secondo il solito, per la ragione, che in quel concilio il numero dei presenti non era tale, che non potesse capire entro la cappella Sistina, mentre nel futuro concilio, ove si prevede un numero immenso di vescovi e di altri soggetti, che vi avranno posto, nè cappella, nè altro luogo saranno capaci di contenerli.

Così è ecc.

Remigio Ricci, ceremoniere pontificio e segretario della commissione.

7.

CONGRESSUS SEPTIMUS
1869 ianuarii 8.

Venerdì 8 gennaio si tenne il quinto congresso dei maestri delle ceremonie pontificie straordinariamente intimato per l'esame del disegno, che presentò l'architetto signor commendator Sarti.

Furono presenti i monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Camillo Balestra, Remigio Ricci, signor commendator Sarti.

Due cose furono rilevate nel disegno. 1° che il trono del papa è situato in prossimità dell'arco, ove si accede alla cappella di Santa Petronilla, e l'altare è posto quasi nel mezzo del consesso verso l'arco della cappella così detta Gregoriana. Ciò diversifica dal disegno presentato nel congresso dei 17 decembre dal cavaliere Vespignani, ove il trono del papa si vedeva vicino all'arco, che dalla Gregoriana si entra nella nave traversa, e l'altare dalla parte opposta, vicino cioè all'arco, che dà ingresso alla cappella di Santa Petronilla. Però sopra questa mutazione non si fece alcun rimarco, da che si deduce che il progetto del Vespignani sia stato escluso dal congresso degli architetti, ed abbracciato quello del Sarti. 2° che è riuscito al commendator Sarti di disporre in una sola fila il sagro collegio facente corona col pontefice, e separata a distanza significante dalle bancate dei vescovi. Piacque al congresso, che il signor architetto avesse con felice successo eseguito un'opera, che sarebbe stata di molto gradimento al santo padre, ed anche perchè è scevra da quelle difficoltà, che il progetto delle due file avrebbe certamente incontrato. Approvato quindi il nuovo disegno, il signor architetto osservò, che nel circolo destinato agli eminentissimi cardinali vi è il posto di 54 ed anche 56 persone; il che fù creduto sufficiente per il numero dei cardinali, che v'interverranno.

Però con questo nuovo disegno molti dei posti già stabiliti ai diversi ceti nel congresso tenuto avanti l'eminentissimo Patrizi li 12 decembre 1868, devono necessariamente cambiarsi, e per tal motivo si ritornò sù quelli quesiti in allora proposti, e si stabilì quanto siegue.

I patriarchi, ai quali era stato assegnato un banco aderente al muro alla destra del papa, si metteranno divisi nelle quattro estremità del primo circolo dei vescovi con banco più elevato dei vescovi, coperto con tappeto distinto.

Gli oratori dei sovrani, che si erano posti sotto i patriarchi alla destra del papa, saranno alla medesima destra del papa in due filè di banchetti da occuparsi da quattro o sei persone con postergale coperto di droghetto verde, e situati nel senso che guardino il papa.

I due vescovi assistenti che servono al papa di libro e candela, che doveano sedere in un banco a sinistra del papa, sederanno invece sul gradino più alto del trono dalla stessa parte, e vicino ad essi si porrà la lanterna.

Il posto dei teologi, canonisti, ed officiali, che era dopo i sedili dei cardinali, è assegnato dietro il banco dei cardinali dall'una e l'altra parte in due banchi separati, nel primo dei quali si metteranno i teologi, e canonisti, nel secondo dietro di essi gli officiali del concilio.

Si aggiunse il posto dei segretari, che fù destinato dietro i cardinali in prossimità del banco dei teologi.

Si stabilì, che l'uditor di Rota della mitra coi due camerieri segreti siederanno al solito sui gradini del trono; che la prelatura a turno in tutto in numero di dodici debba sedere secondo il consueto ai gradini del trono di fronte all'altare, e fuori della seduta debba riunirsi dietro l'altare, che gli avvocati concistoriali debbano sedere ai gradini dell'altare, e che i protonotari apostolici partecipanti hanno da sedere in banco con postergale coperto di droghetto verde aderente al muro alla sinistra del trono.

Così è ecc.

Remigio Ricci, ceremoniere pontificio e segretario della commissione.

8.

CONGRESSUS OCTAVUS
1869 ianuarii 21.

Giovedì 21 gennaio si tenne il sesto congresso dei maestri delle ceremonie, a cui intervennero i seguenti monsignori: Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Camillo Balestra, Remigio Ricci.

Letto il verbale del congresso tenuto li 8 detto mese, ove si approvò il disegno del commendator Sarti colla disposizione dei banchi dei cardinali in un solo semicircolo, e si assegnarono vari posti per gli altri soggetti, che hanno luogo nel concilio, in modo però, a causa del cambiamento del disegno, diverso da quello fissato nel secondo congresso tenuto avanti il cardinal presidente, monsignor Ferrari riferì, che il Sarti seguendo il suo avviso avea ancora formato un altro disegno col semicircolo dei cardinali e doppia fila, quale insieme al primo già approvato, si presentò al santo padre, onde scegliesse quello che riputasse più opportuno. Disse, che il santo padre approvò il secondo a due file, e che ordinò se ne facesse la prova sulla faccia del luogo con i segni marcati per poi vederla esso stesso in persona, ed esaminarla distintamente: che in seguela degli ordini sovrani furono tirate le linee sul pavimento della nave traversa della basilica ove è la cappella dei Santi Processo e Martiniano, e dopo essersi ogni cosa preparata, il santo padre nel giorno 20 visitò il locale, osservò ciascuna linea, esaminando, ed approvando secondo le spiegazioni, che gli architetti e i due primi maestri delle ceremonie ivi presenti recavano in proposito. Per il che dovendosi ora attenere al secondo disegno approvato da sua santità coll'ordine dei posti dei

cardinali a doppia fila, monsignor Ferrari fece riflettere, che nuovi cambiamenti debbono necessariamente subire i posti degli altri soggetti, non potendosi più stare a quello che fù stabilito nel precedente congresso, e che perciò sulla stessa faccia del luogo si assegnarono i posti per gli oratori dei sovrani, canonisti, teologi, segretari, stenografi, officiali ecc., coll'annuenza degli architetti, che li contrassegnarono nel disegno.

Osservò ancora monsignor Ferrari, che dovendosi nella messa aver luogo i prelati di fiocchetto, e non essendosi finora fissato il loro posto, in altro accesso da farsi si stabilirà, come ancora vedrassi ove potrebbe situarsi il corpo diplomatico quante volte vi debba intervenire.

Lo stesso monsignor Ferrari per meglio assicurare la capacità del luogo per i soggetti inferiori ai vescovi propose i seguenti dubbi:

1° Se i procuratori dei vescovi assenti saranno ammessi al concilio? Il dubbio è fondato sul fatto del concilio di Trento, nel quale fino al pontificato di Pio IV i procuratori non si ammisero nelle sessioni pubbliche, e quando vi furono ammessi ebbero il voto consultivo solamente.

2° Quale sarà il numero degli officiali, per il quale si potrebbe prender norma dal concilio Lateranense quinto, in cui gli officiali furono due notari, quattro scrutatori, due segretari, cinque avvocati, due procuratori, quattro scrittori.

3° Quanti saranno li segretari?

4° Quanti li teologi, e quanti li canonisti.

5° Se all'officio di notaro si assumono li protonotari apostolici, o altri col titolo di notaro.

Sui quali dubbi essendo necessario d'interpellarne la commissione centrale degli eminentissimi cardinali si disse, che il segretario della nostra commissione li proponga al cardinal presidente della centrale, da cui se ne attenderà la decisione.

Si fece parola sui penitenzieri, e si propose se vi dovranno intervenire. Il dubbio fù rimesso al congresso, che si terrà avanti il cardinal presidente.

Fù letto un biglietto del cardinal Patrizi presidente della commissione centrale diretto a monsignor Ferrari prefetto delle ceremonie, in cui fà conoscere che la risoluzione presa di far procedere e sedere gli arcivescovi e vescovi in confuso, osservata la sola gerarchia, non è stata approvata dalla centrale, e che invita a presentare un progetto, col quale si verifichi ancora l'osservanza di anzianità.[1] Monsignor Balestra avendo su questo fatte alcune osservazioni, venne incaricato pel futuro congresso di esibire un metodo, col quale messo in atto, se ne possa ottenere lo scopo.

Fù ancora letta la risposta affermativa di monsignor Martinucci al dubbio delle cappelle e funzioni papali ordinarie, che occorreranno nel decorso del concilio.[1] E poichè esso richiede, che la commissione centrale faccia preventivamente conoscere se realmente si vorranno fare le cappelle consuete, come si fecero in tempo del concilio Lateranense quinto, e se vi potranno intervenire tutti li vescovi, intanto si propose che nel caso affermativo, esse dovrebbero farsi tutte in San Pietro comprese quelle della settimana santa, eriggendosi per le cappelle ordinarie un altare portatile avanti il papale. Questo dubbio però sarà proposto nel congresso, che si terrà avanti il cardinal presidente.

Si stabilì che attesa l'urgenza, e li molteplici affari, che quotidianamente si aumentano, la commissione si aduni in ciascuna settimana, e quindi per il prossimo giovedì 28 corrente avrà luogo l'altro congresso.

Così è ecc.

Remigio Ricci, segretario della commissione.

9.

CONGRESSUS NONUS
1869 ianuarii 28.

Giovedì 28 gennaio si tenne il settimo congresso dei maestri delle ceremonie pontificie, a cui intervennero tutti, cioè i seguenti: monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Pio Martinucci, Camillo Balestra, Remigio Ricci.

Letto ed approvato il verbale dell'ultimo congresso, monsignor Ferrari riferì, che si è assignato il posto pei prelati di fiocchetto precisamente nell'ingresso del teatro di rimpetto al trono, ponendosene due da un lato, e due dall'altro. Così ancora il corpo diplomatico quante volte vi debba intervenire si porrà incontro al trono a sinistra di chi entra, vicino alla tribuna dei cantori.

Riguardo ai dubbi proposti alla commissione centrale degli eminentissimi cardinali, per ora si è avuta la risposta del terzo solamente, in cui si avvisa che vi sarà un solo segretario.

Terminato di trattare sulla disposizione del luogo, e dei posti a ciascuno stabiliti si fece passaggio al rito da osservarsi nelle sessioni pubbliche, e segnatamente nella prima. E per procedere regolarmente e con chiarezza monsignor Corazza fece lettura di un ristretto di tutta la prima azione ricavato dai diari di Paride de Grassi che descrisse il rito osservato nel concilio Lateranense quinto. E portato esame sopra ciascuno punto, si dedussero vari dubbi, quali si disse di proporli nel seguente congresso, che si terrà avanti l'eminentissimo presidente.

[1] Responsum illud ita se habebat:

„Illustrissimo e reverendissimo signore,

„Sottoposto da me all'esame della congregazione centrale direttiva del futuro concilio l'art. 7 del congresso dei signori maestri di ceremonie da me presieduto relativo al modo di procedere, e sedere degli arcivescovi e vescovi nel concilio anzidetto, gli eminentissimi padri hanno all unanimità deciso non potersi in conto veruno approvare la risoluzione presa dal congresso di far procedere, e sedere i nominati prelati non secondo la promozione alle sedi arcivescovili, o vescovili, ma in confuso, osservata solo fra essi la gerarchia. Gravissime ragioni hanno determinati i signori cardinali a respingere un tal progetto, che oltre a dar causa a molti reclami pei posti dei vescovi, pregiudicherebbe ancora al diritto di anteriorità nel dare il proprio voto nelle discussioni, diritto assai valutabile in un concilio generale. È mente dunque della congregazione centrale che V. S. illustrissima e reverendissima proponga insieme coi suoi colleghi un'altro modo da tenersi in proposito ch'evitando ogni disordine salvi i diritti d'anzianità nella precedenza. In questa intelligenza rinnovando i sensi della mia sincera stima mi segno di V. S. illustrissima e reverendissima.

19 gennaio 1869.

Servitor vero
C. card. Patrizi.

Monsignor Ferrari,
prefetto delle ceremonie pontificie."

[1] Ea memoratum Pii Martinucci votum:

„La commissione centrale del prossimo futuro concilio generale ha dimandato all'altra commissione parziale stabilita per i riti di esso, *se durante il concilio presso debbano avere luogo le consuete cappelle e funzioni pontificie.*

„A questa sembra non esservi ragione per cui debba cessarsi dal celebrare le funzioni accennate, e però sarebbe di subordinato parere di non doversi nulla innovare. Nel diario di Paride de Grassis, in cui è notato quello che si usò nel concilio Lateranense sotto Leone X, è riferita la celebrazione delle cappelle, qual'è cosa consueta.

„Da ciò questa commissione stima opportuno di pregare la commissione centrale a compiacersi di avvertirla a tempo debito se nel prossimo futuro concilio avrà luogo la detta celebrazione, e se vi saranno invitati i vescovi, che qui dimorerranno, per adottare le dovute disposizioni onde convenientemente collocarli, e così disporre ogni cosa al più possibile col dovuto ordine.

„Li 7 gennaio 1869."

I dubbi sono i seguenti:

1° Se nell'apertura del concilio, e nelle altre sessioni la messa si debba celebrare a turno dagli eminentissimi cardinali, cominciandosi dal cardinal decano.

2° Se questa messa debba cantarsi come nelle cappelle papali, specialmente nel giorno dell'apertura, ovvero celebrarsi senza canto?

3° Se celebrandosi senza canto il santo Padre debba ascoltarla genuflesso sul trono, e gli altri al loro posto parimenti genuflessi, alzandosi soltanto alla lettura del vangelo?

4° Se stando tutti genuflessi qual metodo dovrà tenersi per la distribuzione della pace?

5° Il calendario da seguirsi per la messa dovrà essere quello del clero Romano, ovvero quello del clero Vaticano?

6° Se nei doppi di prima e seconda classe soltanto si dovrà aggiungere l'orazione *de Spiritu Sancto*, e l'altra *pro Ecclesia*, e negli altri giorni nella messa *de Spiritu Sancto* debbansi aggiungere le orazioni *pro Ecclesia*, e *pro Papa*?

7° Se la messa *de Spiritu Sancto* debba essere votiva solenne?

8° Se il discorso debba farsi dopo l'*Ite missa est* seguendo l'uso del concilio Lateranense quinto, publicandosi dopo la benedizione dal predicatore l'indulgenza, che nel primo giorno è plenaria, negli altri è parziale, richiesta prima del discorso secondo il consueto?

9° Da chi dovrà proporsi il soggetto pel discorso di ciascuna sessione da approvarsi da sua santità?

10° Se i paramenti sagri per la processione e sessioni dovranno corrispondere al colore della messa già celebrata nei giorni di prima e seconda classe, non essendovi alcun dubbio per quei giorni, nei quali si canta la messa *de Spiritu Sancto*.

11° Se il cardinale assistente al trono debba essere uno dell'ordine dei vescovi, ovvero dell'ordine dei preti? Nel concilio Lateranense quinto fu sempre un prete, che in tempo delle sessioni alcune volte rimase sul trono vestito di piviale, alcune volte si portò al sedile dei preti assumendo la pianeta.

12° Chi dovrà portare le aste del baldacchino nella processione?

13° Se alla processione vi dovrà intervenire tutto il clero, specialmente nella prima sessione, come si fece nel concilio Lateranense quinto? Dovendosi per volontà del papa farsi la processione entro la chiesa, nel caso, che vi debba intervenire il clero, si propone d'invitarvi i capitoli delle patriarcali solamente, ovvero alcuni individui di ciascun capitolo.

14° In qual luogo dovrà vestirsi il papa quando la messa è cantata?

15° Il papa dovrà usare il triregno nell'accesso al concilio, e nella processione?

16° Se in fine di ciascuna sessione debbasi cantare il *Te Deum*, come si fece nel concilio Lateranense quinto?

17° Nel caso affermativo, considerandosi che le sessioni saranno prolungate, quali disposizioni si dovranno prendere riguardo ai cantori, che dopo la messa avranno da attendere molto tempo per il canto del *Te Deum*?

18° Se il *Te Deum* dovrà concludersi coll'orazione *pro gratiarum actione*, e colla benedizione del papa?

Così è ecc.

Remigio Ricci, segretario della commissione.

10.

CONGRESSUS DECIMUS

1869 februarii 11.

Giovedì 11 febbraio si tenne il terzo congresso della commissione ceremoniale alla presenza dell'eminentissimo cardinal Patrizi presidente.

V'intervennero i cinque maestri delle ceremonie comprensivamente a monsignor Bartolini segretario della sagra congregazione dei Riti.

Il cardinal Patrizi presidente riferì che la commissione centrale degli eminentissimi cardinali avea dato risposta a tre dei cinque quesiti proposti dalla commissione ceremoniale nell'adunanza dei 21 gennaio prossimo passato. I quesiti colla risposta relativa sono i seguenti.

1° Se i procuratori dei vescovi saranno ammessi al concilio?

Risposta. — Affermativamente *absque voto*.

2° Quanti saranno li segretari?

Risposta. — La segretaria sarà composta di ... soggetti.

3° Quanti saranno li teologi, e quanti li canonisti?

Risposta. — Teologi e canonisti stabiliti dal papa saranno circa cento: oltre questo numero di teologi e canonisti ciascun vescovo potrà portare il suo teologo, il quale intervenga al concilio.

Si proposero quindi quei dubbi, che furono riservati nel congresso da tenersi avanti l'eminentissimo presidente nelle due adunanze dei 21 gennaio, e 28 dello stesso mese, ai quali si diè risposta adequata. I dubbi colle risposte sono del tenore seguente

Si domanda in primo luogo, se i penitenzieri dovranno esser presenti?

Risposta. — Negativamente, eccetuato quando il papa cantasse la messa, terminata la quale dovrebbero partire.

2° Nel caso, che abbiano luogo le cappelle ordinarie coll'accesso dei vescovi durante il concilio, queste dovranno farsi in San Pietro, eriggendosi un altare portatile avanti il papale?

Risposta. — Si riferirà al Santo Padre, da cui dipenderà la decisione.

3° Se nell'apertura del concilio, e nelle altre sessioni la messa debba celebrarsi a turno dagli eminentissimi cardinali, cominciandosi dal cardinal decano?

Risposta. — Affermativamente.

4° Se la messa si debba cantare come nelle cappelle papali, specialmente nel giorno dell'apertura, ovvero celebrarsi senza canto?

Risposta. — Ordinariamente deve essere cantata.

5° In qual luogo dovrà vestirsi il papa quando la messa è cantata?

Risposta. — In un luogo più prossimo all'ingresso del teatro.

6° Se celebrandosi la messa senza canto, il Santo Padre debba ascoltarla genuflesso sul trono, e gli altri al loro posto parimenti genuflessi, alzandosi soltanto alla lettura del vangelo?

Risposta. — Affermativamente.

7° Se stando tutti genuflessi qual metodo dovrà tenersi per la distribuzione della pace?

Risposta. — Si distribuisca secondo il solito come si osserva in cappella nel giorno del *Corpus Domini* tralasciandosi quando il celebrante comincia il *post-communio*.

8° Quale calendario dovrà seguirsi, quello del clero Romano, o quello del clero Vaticano?

Risposta. — Si seguirà quello del clero Vaticano.

9° Se nei doppi di prima e seconda classe soltanto si dovrà aggiungere l'orazione *de Spiritu sancto*, e l'altra *pro Ecclesia*, e negli altri giorni nella messa *de Spiritu sancto* debbansi aggiungere le orazioni *pro Ecclesia* e *pro Papa*?

Risposta. — Affermativamente.

10° Se la messa dello Spirito santo debba essere votiva solenne?

Risposta. — Affermativamente.

11° Se il discorso debba farsi dopo l'*Ite missa est* pubblicandosi dopo la benedizione del papa dal predicatore l'indulgenza, che nel primo giorno è plenaria, negli altri giorni è parziale, richiesta prima del discorso secondo il consueto?

Risposta. — Affermativamente.

12° Da chi dovrà proporsi il soggetto, che farà il discorso in ciascuna sessione, da approvarsi da Sua Santità?

Risposta. — La scelta del soggetto dipenderà dal Santo Padre.

13° Se i paramenti sagri per la processione e sessioni dovranno corrispondere al colore della messa già celebrata nei giorni di prima e seconda classe, non essendovi alcun dubbio, per quei giorni, nei quali si canta la messa *de Spiritu sancto*?

Risposta. — Affermativamente.

14° Se il cardinale assistente al trono debba essere uno dell'ordine dei vescovi ovvero dell'ordine B dei preti?

Risposta. — Deve essere uno dell'ordine dei preti che in tempo della sessione, se starà all'assistenza sul trono, sarà vestito di piviale; se andrà fra i cardinali preti, deporrà il piviale, ed indosserà la pianeta.

15° Chi dovrà portare le aste del baldacchino sopra il papa nella processione?

Risposta. — Si osservi il solito come nelle cappelle.

16° Nell'accesso al concilio, e nella processione dovrà il papa usare il triregno?

Risposta. — Affermativamente.

17° Se alla processione vi dovrà intervenire tutto il clero, ovvero, atteso che per volontà del papa, la processione si farà entro la chiesa, basti invitarvi i soli capitoli delle patriarcali, o pure alcuni individui d'ogni capitolo?

Risposta. — Il clero non interverrà per la sola C ragione, che essendo assai ristretto il giro della processione, l'intervento del clero porterebbe molto imbarazzo.

18° Se in fine di ciascuna sessione debbasi cantare il *Te Deum*?

Risposta. — Affermativamente.

19° In questo caso quali disposizioni dovranno prendersi per i cantori, i quali dopo il canto della messa dovranno attendere ben lungo tempo per cantare il *Te Deum*?

Risposta. — Si assegnerà un luogo per farli trattenere.

20° Se il *Te Deum* dovrà concludersi coll'orazione *pro gratiarum actione*, e benedizione solenne del papa?

Risposta. — Affermativamente.

Fù proposto, che in luogo di assistere alla messa in cappa, e di assumere quindi i paramenti sagri, D a togliere il grand'imbarazzo, che ne verrebbe per il cambiamento delle vesti, e ad abbreviare il tempo, che sarebbe ben lungo per la partenza dei vescovi dal loro posto, l'accesso al luogo dei paramenti, ed il ritorno dei medesimi vestiti in abiti sagri per il *Veni creator* ecc., tutti assumessero li paramenti prima di entrare nel concesso, ed in tal modo vestiti assistessero alla messa, sebbene questa non sia cantata dal sommo pontefice. Non mancano esempi quantunque per motivi diversi di messe cantate *coram pontifice*, ove si assistè in abiti sagri. Negli ultimi tre anni del pontificato di Pio VII in quei tre solenni giorni, nei quali suole osservi il pontificale del papa, la messa si cantò dal cardinal decano coll'assistenza in paramenti. Gregorio XVI nel giorno dell'Ascensione dell'anno 1831 dopo aver preso nella mattina il possesso solenne nella basilica Lateranense assistè alla cappella consueta, A nella quale cantò la messa il cardinal Pedicini, ed i cardinali, vescovi, abbati ecc. per volontà del papa rimasero vestiti cogli abiti sagri del proprio ordine. La proposta per mezzo della commissione centrale si farà direttamente al santo padre, da cui si attenderà la risoluzione.

In fine monsignor Ferrari lesse un biglietto di monsignore Theodoli economo della Fabrica di San Pietro contenente vari dubbi, dei quali discussi e decisi s'incaricò lo stesso monsignor Ferrari a dargliene la risposta, che è del tenore seguente:

A monsignore Augusto Theodoli economo
della Fabrica di San Pietro.

Di casa li 12 febbraio 1869.

Monsignore veneratissimo.

Il sotto-prefetto delle cerimonie pontificie nella commissione cerimoniale adunata ieri presso l'eminentissimo e reverendissimo signor cardinal Patrizi prefetto della congregazione dei sacri Riti si è recato a dovere di proporre i quesiti formolati da vostra signoria illustrissima e reverendissima col suo pregiato foglio dei 4 del corrente mese, i quali si riferiscono ai preparativi pel prossimo futuro concilio generale. I detti quesiti sono i seguenti:

1° Per le sedute segrete quanti posti debbono prepararsi agli aventi diritto al voto?

Risposta. — Si dovranno preparare tanti posti quanti saranno quelli che trà vescovi, abbati, e superiori degli ordini religiosi si possa presumere che interverranno.

2° Per le sedute pubbliche, oltre gli aventi diritto al voto, debbono o no trovarvi luogo.

1° Tutti i cento teologi pontificî?

Risposta. — Al primo: affermativamente.

2° Tutti i teologi dei vescovi?

Risposta. — Al secondo: come sopra.

3° I ministri, e rappresentanti esteri?

Risposta. — Al terzo: finora mancano istruzioni superiori.

4° Vi potranno le persone particolari assistere, o dovranno essere escluse?

Risposta. — Al quarto: come al proximo.

Profitta lo scrivente di quest'incontro per proferirsi coi sensi di ossequiosa e particolare stima,

Di vostra signoria illustrissima e reverendissima devotissimo servo

Luigi Ferrari.

Così è ecc.

Remigio Ricci, segretario della commissione.

11.

CONGRESSUS UNDECIMUS
1869 februarii 13.

Sabbato 13 febbraio si tenne il congresso ottavo dei maestri delle cerimonie pontificie.

Furono presenti i monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Ciprana, Camillo Balestra, Remigio Ricci.

1° Si approvò dopo lettura il verbale delle risposte ai dubbi proposti nel terzo congresso tenuto avanti l'eminentissimo presidente nel giorno di giovedì 11 del corrente mese.

2° Si procedè ad esaminare il rito osservatosi nel concilio Lateranense quinto, e precisamente si portò la discussione sopra i salmi e preci, che dovrebbe recitare il pontefice, quando gli si mettono i sandali, e calzari, ed assume i sagri paramenti. Si osservò che la recita dei salmi porterebbe lungo tempo, e che però essa o potrebbe tralasciarsi limitandosi alla recita del solo primo salmo *Quem dilecta*, ecc., come sembra voglia insinuare il cerimoniale di Agostino Patrizi, ove si legge: *Dicitur*

psalmus: Quam dilecta, ecc., ovvero omettersi anche A questo, dicendosi dal pontefice le sole orazioni delle sagre vestimenta. Si formò quindi il dubbio da proporsi a sua santità, che è il seguente: Se si vuole limitare le preci delle sagre vesti alle sole orazioni degli indumenti, o se oltre le dette orazioni si vogliano aggiungere tutti i salmi della preparazione, ovvero il salmo *Quam dilecta* ecc., come si trova nel testo del ceremoniale della santa Romana Chiesa?

3° Dovendo intervenire in processione ancora l'anticamera del papa, e procedere prima della croce, viene stabilito per modo di regola che la sola anticamera ecclesiastica, che presta il servizio ordinario in quel giorno, avrà luogo in processione.

4° Riguardo ai procuratori dei vescovi, se questi dovranno intervenire alla processione, se ne farà parola nel congresso avanti il cardinal presidente.

5° Hanno diritto di venire al concilio gli abbati, B che hanno giurisdizione. Però siccome questo titolo può avere più esteso significato, potendosi applicare tanto agli abbati, che hanno sudditi fuori del proprio monastero, che formano diocesi, come è l'abbate di San Paolo, quanto a quegli abbati, che presiedono al solo monastero, nel congresso avanti il cardinale presidente si tratterà per definire quali abbati debbano intendersi quelli, che aventi giurisdizione hanno luogo in concilio.

6° Si legge, che nella processione del concilio Lateranense quinto il papa visitò le teste dei santi apostoli Pietro e Paolo. Si potrebbe supplire in San Pietro colla mostra delle reliquie maggiori nel punto in cui il papa giunge nel mezzo ove si vede la loggia delle dette reliquie. Se ne parlerà nel congresso avanti il cardinale presidente.

7° Si stabilisce, che tanto nell'apertura del concilio, quanto nei giorni delle pubbliche sessioni il C santissimo sagramento sarà trasportato in una cappella, che sia fuori del passaggio, e ciò per impedire le irriverenze che potrebbero accadere.

8° Fino *ab antiquo* il codice della sagra scrittura si è esposto nei concili. Si proporrebbe di porlo sotto un piccolo trono sopra l'altare, terminata la messa. Se ne farà la proposta nel congresso avanti il cardinale presidente.

9° Leggesi che nel concilio Lateranense quinto il papa usava la mitra preziosa; corrisponde il ceremoniale della santa Romana Chiesa, che la prescrive nel concilio. Però essendosi da molto tempo introdotto per modo di regola che il papa non l'usa che nel solo primo giorno di sua elezione e coronazione, negli altri tempi usa invece la mitra di tela d'oro nelle feste solenni, e di tela d'argento nella quaresima, avvento, e giorni feriali, si proporrà nello stesso congresso se il papa nel concilio D dovrà usare la mitra preziosa, ovvero quella di tela d'oro che gli è stata surrogata.

10° La risposta alle litanie si farà da tutti li presenti al concilio, e non dai soli cantori: la qual cosa sebbene diversa dall'uso, nelle circostanze straordinarie si è introdotta, come avvenne nel giorno della definizione dogmatica, in cui per ordine di sua santità si era combinato che all'intonazione del *Veni Creator* ecc., dovesse rispondere il clero, come realmente si fece, ed ove i fedeli presenti come animati da spontaneo impulso si unirono rispondendo in ogni strofa, il che eccitò molta comozione, e si ripetè nelle due santificazioni.

11° Si legge nel concilio Lateranense quinto, che nella prima sessione si cantarono le litanie maggiori, in altre si cantarono le minori, nacque il dubbio, quali debbano intendersi le maggiori, quali le minori, e quindi quali di esse debbano cantarsi. Seguendo l'interpretazione dei dottori si dice, che le maggiori sono quelle che seguono i salmi penitenziali riportato in fine del breviario, le minori poi quelle che dopo la benedizione del fonte si dicono nel sabbato santo, e che sono descritte nel messale. Quali poi dovranno di queste due sorta di litanie cantarsi, si deciderà nel congresso avanti il cardinal presidente.

12° Il vangelo nel primo giorno sarà cantato dal cardinal diacono che siede alla destra del papa, e non da quello della sinistra, perchè fra i due quello è il più degno. Non sarà poi necessario che in tempo del canto del vangelo un altro cardinal diacono acceda all'assistenza del papa [1]

13° Poichè l'anticamera del papa, i diversi ceti dei prelati, ed i cantori in tempo della messa dovranno stare entro il consesso, essi per altro in tempo delle preci non avrebbero posto. Si proporrà avanti il cardinal presidente se si abbiano o no da ammettersi in tempo delle preci.

14° Ivi ancora si proporrà se in tempo delle preci e della sessione vi abbiano da rimanere il principe assistente, il senatore, ed i conservatori, ed in qual posto. Nel concilio Lateranense quinto i conservatori furono custodi dell'ingresso al concilio, ed inoltre venne deputato dal papa un custode del medesimo, che fù il duca di Macedonia. Sarà quindi anche necessario di conoscere se vi sarà cotesto custode.

Così è ecc.

Remigio Ricci, segretario della commissione

12.

CONGRESSUS DUODECIMUS
1869 februarii 18.

Giovedì 18 febbraio si tenne il nono congresso dei maestri delle ceremonie pontificie, e furono presenti i monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Pio Martinucci, Camillo Balestra, Remigio Ricci.

Si approvò il verbale del passato congresso tenuto li 13 febbraio

Monsignor Balestra come venne incaricato nel congresso dei 21 gennaio lesse un progetto da sè compilato risguardante la disposizione dei posti che devono occuparsi dai vescovi secondo l'ordine della loro anzianità. Il progetto contiene vari articoli, sui quali si portò esame, e se ne dedusse, 1° che ad ogni posto dei vescovi si affiggerà una cartella contenente il solo nome della chiesa, escluso il numero, in luogo del quale si porrà un segno da combinarsi nel seguente congresso.

2° Che le cartelle possano collocarsi in guisa da potersi rimuovere e trasportarsi con facilità.

3° Che la grandezza e forma delle medesime sia atta a contenere il nome della diocesi in lettere cubitali anche in due linee.

4° Che dovranno farsi due elenchi dei vescovi, uno col numero progressivo in ragione dell'anzianità di promozione, l'altro alfabetico dedotto dal nome delle chiese e diocesi; quali elenchi saranno in mano dei distributori dei posti onde possano facilmente indicare a ciascun vescovo il luogo, che gli appartiene.

5° Che l'ordine di precedenza si desumerà dall'elezione e non dalla consacrazione e ciò simultaneamente tanto per i vescovi di residenza, quanto per i vescovi *in partibus*.

Ove poi dovrà fissarsi il primo posto di anzianità da proseguirsi secondo il precedente articolo, risulterà dalla risoluzione dei seguenti tre dubbi,

[1] Si decise il contrario nel seguente congresso.

che si proporranno nell' adunanza avanti il cardinale presidente, cioè:

1° Se i vescovi dovranno situarsi in modo che il primo sieda in prossimità della destra del papa, e gli altri per anzianità proseguano fino all' ultimo posto dello stesso ordine, ed emiciclo, e quindi ricomincino dall' ultimo posto della sinistra proseguendo fino al primo della medesima sinistra?

2° Se invece dopo l' ultimo della destra si debba cominciare dal primo della sinistra in prossimità del papa, e terminare all' ultimo della medesima come fù praticato nei concistori semipublici nelle ultime santificazioni?

3° Se piuttosto dovranno porsi in modo, che il primo sia in prossimità del papa a mano destra, il secondo sia il primo della sinistra, e così successivamente, in guisa, che a destra siedano i dispari, a sinistra i pari?

Nel seguente congresso si proseguirà ad esaminare il diario di Paride de Grassi per le seguenti sessioni.

13.

CONGRESSUS DECIMUS TERTIUS

1869 februarii 25.

Tutti presenti.

Regolamento da osservarsi nelle azioni e riti del futuro concilio ecumenico, con alcune proposte da risolversi.

1° *Regolamento ordinario.* Si stampa la scheda d' intimo ai cardinali, vescovi, abbati, prelati ed altri che hanno luogo nell' apertura del concilio. Essa sarà firmata come d' uso, e si manderà alle respettive abitazioni.

Proposta da risolversi. Nasce il dubbio su chi debba firmare la schedola indicata. Il prefetto delle ceremonie è quello che firma le schede delle sagre funzioni. Il suo diritto a firmare le schede si estenderà ancora nel caso del concilio?

2° *Regolamento.* I vescovi alquanto prima dell'ora designata per l' apertura ossia azione prima del concilio si troveranno in San Pietro, e indosseranno la cappa.

Proposta. Intorno alla cappa si propone, come fu accennato nel congresso degli 11 febbraio, che tanto i cardinali che i vescovi per l' assistenza alla messa assumino li paramenti sagri. Le ragioni sono riportate in quel congresso fol. 10 verso il fine (= col. 167* D).

3° *Regolamento.* Ciascuno dei vescovi giunto in San Pietro e vestito di cappa o dei sagri paramenti, come verrà deciso, andrà immediatamente al posto che gli sarà assegnato. I generali, teologi, canonisti, procuratori dei vescovi col loro abito ordinario ancor essi separatamente andranno al loro posto. I penitenzieri sono esclusi, eccettuato il caso in cui il papa cantasse la messa, terminata la quale dovranno partire.

Proposta. Nel congresso foglio 12 (= col. 168* B), si formularono trè dubbj, che dovranno risolversi intorno al modo di distribuire i posti ai vescovi.

4° *Regolamento.* La precedenza dei vescovi si desumerà dall' elezione, e non dalla consagrazione, e ciò simultaneamente tanto per i vescovi di giurisdizione quanto per quelli *in partibus*.

Proposta. Nasce il dubbio sulla precedenza dei vescovi assistenti al soglio. E si dovrà ancora decidere quali abbati avranno diritto d' intervenire foglio 11 (= col. 168* B). In questa circostanza attese le varie sedi vacanti interverranno molti vicarj capitolari. Qual posto si assegnerà per questi? Dopo gli abbati?

5° *Regolamento.* Il papa preceduto dall' anticamera ordinaria e dagli altri che sogliono accompagnarlo nelle sagre funzioni, discende in San Pietro, e nel luogo più prossimo all' ingresso del concilio assume i paramenti sagri col piviale e triregno ed entra nel consesso, ove fatta l' orazione al faldistorio, comincia l' introito della messa col celebrante.

6° Si canta la messa *de Spiritu sancto* votiva solenne nei giorni comuni in colore rosso colle orazioni *pro Ecclesia* e *pro Papa;* nei doppi di prima e seconda classe secondo il calendario Vaticano si canta la messa della festa coll' orazione *de Spiritu sancto sub unica* e l' altra *pro Ecclesia* col colore del giorno. I cardinali per turno cominciando dal decano canteranno la messa, meno che il papa non faccia qualche volta eccezione con farla cantare ad un vescovo.

7° Il cardinal primo prete assiste in cappa sul trono, ovvero in piviale se vi assiste in paramenti col solito sgabello.

8° Se per ordine del papa la messa è letta, sarà ascoltata dal papa genuflesso al faldistorio portato sul trono, e dagli altri genuflessi al loro posto, alzandosi tutti alla lettura del vangelo, e la pace coll' istromento sarà distribuita come nella messa letta del papa nel giorno del *Corpus Domini* in cappella fino a tutti i mitrati, terminandosi quando dal celebrante si comincia a dire il *postcommunio*.

Proposta. — Il testo del vangelo e la pace dovrà presentarsi a baciare al papa dal cardinal primo prete che è destinato all' assistenza sul trono nel concilio, ovvero dal cardinal decano come generalmente si usa. Nel concilio Lateranense quinto il cardinal decano presentò il testo e la pace al papa.

A rendere più estesa le distribuzione della pace si propone l'uso di trè istromenti, uno per il papa e cardinali, gli altri due per darla ai vescovi da ambe le parti.

9° Dopo l' *Ita missa est* della messa cantata vi sarà il discorso da un soggetto scelto dal papa. Il sermocinatore condotto al trono bacierà il piede del papa, dimanderà la benedizione coll indulgenza, che nella prima sessione è plenaria, nella seconda è parziale, e dopo il discorso il papa darà la benedizione cominciando dal versetto *Sit nomen Domini* ecc.: e poi il predicatore pubblicherà l' indulgenza.

10° Dopo la messa si porrà in mezzo dell' altare il libro della sacra scrittura situato sotto un piccolo trono, ed ivi ancora il sagrista preparerà i paramenti del papa. I vescovi e gli altri che dovranno indossare i paramenti sagri usciranno dal consesso, e passeranno alle cappelle Gregoriana, della Trinità, di San Sebastiano e della Pietà, ove saranno disposte le tavole dei paramenti che sono del colore della messa già celebrata. Nella Gregoriana si terrà uno spazio libero sul passaggio della processione, ed il santissimo sagramento sarà tolto dalla cappella della Trinità, e si metterà in altra cappella, che sia segregata dal passaggio comune. I cardinali prenderanno li paramenti al loro posto; il primo prete all' assistenza starà in piviale, ed il cardinale che dovrà cantare il vangelo assumerà anche il camice e la stola. Intanto il suddiacono apostolico vestito di camice e tonacella accompagnato dai votanti e camerieri del papa porterà i calzari e sandali, che si metteranno al papa, e quindi il papa assumerà tutti i sagri paramenti recitando i salmi della preparazione e le preci delle vestimenta.

Proposta. Nel congresso 11 si propose il dubbio di restringere le preci, da risolversi dal Santo Padre.

11° Ritornati tutti al loro posto, il papa, se vuole, nel primo giorno fà un breve discorso, quale terminato accede il votante col turibolo ed il papa dalla navicella somministrata dal cardinal primo

prete prende l'incenso, e l'impone nel turibolo colla benedizione. I due vescovi assistenti di libro e bugia accendono il trono, ed il cardinal primo prete sostiene il libro per l'intonazione del *Veni Creator* ecc. Il papa, intonato il primo verso in piedi, genuflette scoperto al faldistorio per tutta la prima strofa, e gli altri scoperti genuflettono da principio. I cantori proseguiranno a cantare le strofe per tutto il giro della processione.

12° Siegue la processione. Ordine della medesima. Il clero di Roma attesa la brevità del giro non sarà invitato. Precedono i procuratori di collegio, e gli altri per ordine come nelle processioni di cappella; il numero di essi sarà del servizio ordinario. Siegue il votante col turibolo, il suddiacono in tonacella colla croce in mezzo a due votanti col candeliere. Vengono gli abbati, vescovi, arcivescovi, cardinali, infine il papa col triregno in sedia gestatoria sotto il baldacchino sostenuto dai prelati secondo il solito. Il giro della processione sarà intorno la nave grande della chiesa passando intorno la cappella dei Santi Simone e Giuda, e ritornando avanti l'altare della cattedra.

Nel punto in cui il papa nel ritorno è prossimo al genuflessorio del mezzo, scende dalla sedia e genuflette per adorare le reliquie maggiori, essendosi già li cardinali posti in ginocchio nei banchi laterali. In questo momento i vescovi e gli altri che ancora sono in processione si scuoprono e genuflettono nel luogo ove si trovano.

Proposta. Nasce il dubbio se i procuratori dei vescovi, i teologi ecc. dovranno andare in processione, ed in qual posto.

13° Ritornato il papa entro il consesso, e giunto al faldistorio, depone il triregno, e genuflette; gli altri ancora scoperti genuflettono, si canta il versetto *Emitte* ecc.; i due vescovi assistenti col libro C e bugia, il cardinal primo prete per sostenere il libro si approssimano, ed il papa in piedi canta l'orazione. Se non vi sarà spazio pel faldistorio nel piano, il papa ascenderà il trono, ed ivi genufletterà sul faldistorio al versetto *Emitte* ecc. Detta l'orazione il papa assumerà la mitra e siederà.

Proposta. La mitra sarà la preziosa, o quella di tela d'oro? Vedi il foglio 11 (= col. 169* c).

Si potrebbe omettere la processione. Motivi per non farla. 1° Non è prescritta dal rito. Il cerimoniale della chiesa Romana della processione *nihil habet*, però essa si fece nel concilio Lateranense quinto. Ma in quel concilio i padri non giunsero al numero di 100, in questo se ne attendono più di mille. 2° Per volontà già manifestata dal papa la processione non deve uscire dalla chiesa, perciò lo spazio è troppo piccolo per una processione tanto numerosa. 3° Porterebbe grand'imbarazzo l'uscita D e l'intrata che è sempre dallo stesso punto, ed appena un terzo della processione sarà fuori, che già le prime coppie rincontrano nel ritorno. 4° Sarebbe assai difficile che quelli che rientrano potessero ritornare al loro posto senza grave confusione.

13° Siegue l'obbedienza dei cardinali, e di tutti li mitrati.

Proposta. Si dovrà poi consultare il santo padre se oltre li cardinali e patriarchi maggiori, l'obbedienza debba prestarsi da tutti gli altri, ovvero da alcuni di ciascun ceto.

L'anticamera ed i prelati non vi avrebbero più luogo? Vedi foglio 11 (= col. 170* A).

Il principe assistente, senatori e conservatori ove andranno? Vedi foglio 11 (= col. 170* B).

14° Dopo l'obbedienza, attesa la brevità della mossa ed azione, i due camerieri segreti vanno al trono per la falda, i due vescovi assistenti col A libro e bugia accendono il trono, il cardinal primo prete sostiene il libro.

15° Il papa si alza e si scuopre, così gli altri tutti; il cardinal primo diacono colla cartella ove è segnata in note la parola *Orate* canta *Orate*, il papa e tutti genuflettono, e si prega per lo spazio di un *Pater* ecc.; dopo il quale il papa canta l'orazione *Adsumus* ecc. sul libro sostenuto dal cardinal primo prete. E terminata l'orazione, il secondo cardinal diacono colla cartella come sopra canta *Erigite vos*. Tutti si alzano e siedono.

16° I cantori cantano l'antifona *Exaudi*, col primo verso del salmo *Salvum me fac Deus* ecc., e ripetono l'antifona

17° Tutti si alzano, si scuoprono, il cardinal primo diacono come sopra canta *Orate*, il papa e gli altri genuflettono; si prega lo spazio d'un *Pater* ecc. Il secondo cardinal diacono canta *Erigite vos*, e tutti alzati, il papa in piedi *absolute* B canta *Mentes nostras* ecc., e tutti rispondono *Amen*.

18° Tutti genuflettono coperti di mitra due cantori genuflessi vicino all'altare cantano le litanie dei santi, e si risponde dai padri.

Proposta. È da decidersi se debbano cantarsi le maggiori ovvero le minori. Vedi foglio 11 (= col. 170* A).

19° Dopo il versetto *Ut dominum apostolicum*, il papa in piedi canta tre volte *Ut hanc sanctam synodum* ecc. benedicendo ad ogni versetto.

Proposta. È da decidersi se il papa in tal caso dovrà usare il pastorale.

20° Terminate le litanie tutti si alzano scoperti di mitra; i due vescovi assistenti col libro e bugia, ed il cardinal primo prete si approssimano al papa, che canta *Oremus*; il cardinal primo diacono canta *Flectamus genua*, ove tutti genuflettono eccetuato C il papa, il secondo cardinal diacono canta *Levate*, ove tutti si alzano, ed il papa canta l'orazione *Da quaesumus* ecc.

21° Rispostosi *Amen* tutti siedono coperti di mitra; il cardinal diacono destinato per turno cominciandosi dal primo diacono assistente va a prendere il libro degli evangeli, lo porta all'altare, discende, e va a baciare la mano al papa, ritorna all'altare, e dice *Munda cor meum* ecc., mentre il papa come il solito impone l'incenso nel turibolo; i votanti coi candelieri ed il suddiacono vanno avanti l'altare, prendono in mezzo il cardinal diacono, e fatta la riverenza all'altare, vanno avanti li gradini del trono, ove il cardinal diacono dice *Iube domne* ecc., e risposto dal papa *Dominus sit in corde tuo* ecc., va a cantare il vangelo che sarà assegnato; il suddiacono in fine porta a baciare il testo al papa, ed il cardinale prete assistente incensa il papa.

22° Il cardinale diacono va a deporre il camice e la stola e colla dalmatica torna al suo posto, il suddiacono e gli accoliti si ritirano. Quando il vangelo è cantato da un cardinale assistente, si porterà l'ultimo dei cardinali diaconi all'assistenza.

23° Il cardinale primo prete, se vuole, va frà i suoi colleghi deponendo il piviale, ed assumendo la pianeta. Tutti siedono e si cuoprono; s'intima il silenzio dal prefetto delle cerimonie dicendo ad alta voce *Silentium*.

24° Il cardinal primo diacono scoperto di mitra legge la cedola dell'apertura del concilio, e la cedola d'intimazione per la futura sessione.

25° Se il papa vuole manifestare qualche sua disposizione per mezzo di un altro, se questi è un cardinale, lo fà scoperto di mitra sul ripiano del trono; se è uno dei suoi segretarj, come accade nelle perorazioni della santificazione e dei concistori semipublici che la procedono, o se è un vescovo

come fù nel concilio Lateranense quinto, lo fà dal pulpito.

26° Qui è il punto in cui si raccolgono i voti.

27° In fine si approssimano al trono il promotore del concilio ed il procuratore, i protonotari, e due testimoni che possono essere il maggiordomo e maestro di camera, ed il promotore dopo i protonotari ad alta voce colla formola che sarà designata.

28° Ritornano i cantori, tutti si alzano scoperti di mitra, il papa intuona il *De Teum* che è proseguito dai cantori, colla risposta dei padri.

29° Dopo il *Te ergo quaesumus*, si dovrebbe accompagnare il papa fino agli appartamenti proseguendosi il *Te Deum* e terminandosi al versetto *In te Domine speravi*, come si fece nel concilio Lateranense quinto; ma siccome non ha luogo l'accompagno, si prosiegue a cantare stando ciascuno al suo posto, e per concludere l'azione il papa canta l'*Oremus: Deus misericordiae* ecc., ed infine dà la benedizione solenne.

14.

CONGRESSUS DECIMUS QUARTUS
1869 martii 4.

Giovedì 4 marzo si tenne l'undecimo congresso delli ceremonieri pontifici e furono presenti i monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Camillo Balestra, Remigio Ricci.

Si propose 1° il dubbio se i vescovi assistenti al soglio dovranno avere un posto distinto da quello dei vescovi non assistenti. Nel voto fatto dall'avvocato Galeotti a pag. 91 par. 135 si accenna l'edizione del Mazocchio ove si legge che nel concilio Lateranense quinto i vescovi assistenti ebbero un posto distinto dopo i patriarchi. Per altro negli atti di Paride de Grassi non si trova alcuna notizia su di questo. Si proporrà nel congresso avanti il cardinal presidente.

2° Si avvertì che attese le varie vacanze dei vescovadi verranno non pochi vicari capitolari. Nacque il dubbio sul posto da assignarlisi, e si rimise al congresso suddetto.

3° Altro dubbio insorse sul posto da assegnarsi ai patriarchi minori. Si consulti prima la bolla di Eugenio IV citata dal Galeotti, e poi si deciderà.

4° Si lessero i verbali degli ultimi due congressi, e in quanto al primo che fù tenuto li 18 febbraio si parlò del segno da apporsi nell'ingresso delle singole scale che danno accesso agli ordini delle bancate, e si convenne che a ciascuno ingresso si ponga una lettera maiuscola cubitale, che distingua una porta dall'altra; nel resto fù approvato. Riguardo poi al secondo si ammise il regolamento come era stato disteso colle proposte da farsi nel seguente congresso, che si terrà sabbato li 6[1] marzo avanti il cardinale presidente, e solo si aggiunse, che in caso della messa privata in luogo della cantata si potrebbe per comodo nella distribuzione della pace fare uso di tre istromenti, l'uno per il papa e cardinali e patriarchi, e gli altri due per distribuirla da ambe le parti agli arcivescovi e vescovi.

15.

CONGRESSUS DECIMUS QUINTUS
1869 martii 6.

Sabbato 6 marzo si tenne il quarto congresso dai maestri delle ceremonie col prelato segretario della congregazione dei Riti avanti il cardinale Patrizi presidente.

Furono presenti i monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Camillo Balestra, Remigio Ricci, e monsignor Bartolini segretario dei Riti.

Si lesse tutto il metodo ossia regolamento da osservarsi nelle sessioni, e segnatamente nell'apertura del concilio. Si portò esame sopra ciascuna proposta di quei dubbi che erano stati riservati pel presente congresso, e si stabilì che in quanto al primo dubbio, se il prefetto delle ceremonie dovrà firmare le schede delle sessioni del concilio, spetta ad esso la firma di tali schede, eccettuate quelle dell'intimo alle congregazioni che saranno firmate dal segretario del concilio.

Si sentirà dalla commissione centrale il santo padre se i paramenti debbansi assumere in principio, ovvero dopo la messa.

In quanto ai tre dubbi sul posto da sedere progressivo dei vescovi si ammise il secondo, che assegna il primo posto di anzianità a mano destra del papa proseguendosi fino all'ultimo dello stesso ordine ed emiciclo, e che la continuazione ricominci dal primo più prossimo alla sinistra del papa proseguendosi fino all'ultimo della stessa sinistra.

3° Avvertì l'eminentissimo Patrizi, che per decreto della commissione centrale la precedenza per gli arcivescovi debba desumersi dalla promozione al grado arcivescovile; per i vescovi poi dalla consacrazione, ossia dalla prima preconizzazione.

4° Avvertì ancora che in quanto agli abbati, che avranno luogo in concilio, si è già determinato quali saranno ammessi, e dalla commissione centrale se ne avranno le opportune istruzioni.

5° Si stabilì, che i vescovi assistenti non saranno considerati con speciale distinzione riguardo a questo titolo onorifico.

6° Per i vicari capitolari si assegnò il posto dopo gli abbati. La commissione centrale determinerà se costoro avranno il voto.

7° In caso della messa privata in luogo della cantata il cardinal decano presenterà il testo del vangelo, e la pace al papa.

8° Fù escluso il progetto dei tre istromenti per la pace, e si decise che i vescovi alzati in piedi se la passeranno a vicenda.

9° Sulle preci delle vestimenta e salmi della preparazione si occuperà la commissione centrale per sentirne il parere di sua santità.

10° Si ammettono in processione i procuratori dei vescovi, i teologi ecc.; per altro dovranno incedere dietro il papa, e dopo tutti i soliti che vanno nelle processioni della cappella.

11° Rimane sospeso che si mostrino le reliquie maggiori. Il caso sarà meglio maturato.

12° Sarà cura della commissione centrale sentire sua santità se verrà nelle sessioni del concilio usare la mitra preziosa in luogo della semplice di tela d'oro, che suole il papa continuamente usare.

13° Se debbasi tralasciare la processione, spetterà alla commissione centrale riportarne il parere di sua santità.

Così ancora la commissione centrale sentirà il santo padre se l'obbedienza dovrà prestarsi da tutti i mitrati, ovvero da ciascun ceto.

14° L'anticamera ed i prelati si ritireranno dopo la processione.

15° I conservatori ecc. andranno alla custodia dell'ingresso al concilio, e vi sarà il custode generale. Si attenderà la risoluzione dalla centrale.

16° Le litanie saranno le minori, cioè quelle che si leggono nel sabbato santo.

17° Al versetto *Ut hanc sanctam synodum* il papa aserà il pastorale.

Sulla precedenza dei patriarchi minori si stabilì di dimandare istruzione al segretario di Propaganda.

Si pregò il cardinale presidente perchè la commissione centrale dei cardinali voglia communicare

[1] In codice habetur 7 tam hoc loco quam infra.

per quella parte che la riguarda alla commissione ceremoniale i decreti che cosa và emanando, perchè possano servire di regola nell' andamento.

Così ad avviso del cardinal presidente la commissione ceremoniale per mezzo del suo segretario farà una nota di tutte le proposte che per mezzo della centrale dovrà interpellarsi l' oracolo di sua santità.

16.

CONGRESSUS DECIMUS SEXTUS

1869 martii 18.

Giovedì 18 marzo si tenne il duodecimo congresso dei maestri delle ceremonie pontificie, e v' intervennero i seguenti monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Pio Martinucci, Camillo Balestra, Remigio Ricci.

Letto ed approvato il verbale del congresso tenuto il 6 marzo alla presenza del cardinale presidente si proseguì la lettura del diario di Paride de Grassi sulle sessioni del concilio Lateranense quinto. Monsignor Balestra lesse copia di detto diario, e si notarono di quando in quando degli appunti, che sono a proposito per il presente caso. Essi sono i seguenti:

1° Il vescovo che dovrà leggere sul pulpito, premetterà la genuflessione al papa e quindi farà inchino ai cardinali, ed agli altri del concilio; poi coperto di mitra comincierà la lettura.

2° S' interpellerà la centrale per conoscere chi saranno i raccoglitori dei voti, quale sarà il modo di esternare il voto medesimo, e di legalmente registrarlo attesa la moltitudine dei votanti, e la difficoltà di accedere al posto di ciascuno. Si propone che i scrutatori dei voti abbiano gli elenchi dei vescovi, e degli altri votanti.

3° Quante volte succede che la sessione già intimata legalmente nella precedente per il giorno determinato, debba prorogarsi, l' avviso della proroga dovrà affiggersi al pubblico, e nei luoghi della città soliti come si fà pei pubblici concistori.

4° Sarà d' uopo di compilare la formola della citazione *Contra absentes* che dovranno leggere i cursori, ed ancora di stabilire la formola della risposta, che dovrà darne il santo padre.

Si sospese quindi la lettura del diario con animo di proseguirla nella seguente adunanza, che avrà luogo il giorno 1 di aprile non potendosi tenere prima altro congresso, perchè occorre la settimana santa. S' incaricò per altro monsignor Corazza che in questi giorni di vacanza prepari il metodo della funzione e delle sessioni secondo le norme già fissate descrivendole esattamente in lingua latina, perchè previo l' esame da farsi nei congressi si possa dare alle stampe.

17.

CONGRESSUS DECIMUS SEPTIMUS

1869 aprilis 1.

Giovedì 1 aprile si tenne il decimoterzo congresso dei maestri delle ceremonie pontificie, e furono presenti i monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Camillo Balestra, Remigio Ricci.

Dopo lettura ed approvazione del verbale del congresso tenuto li 18 marzo prossimo passato si proseguì a leggere il diario di Paride de Grassi, e si notarono in proposito le seguenti osservazioni:

1° Leggendosi in detto diario, che ciascun votante dopo aver esternato il suo voto colla parola *Placet*, ovvero *Non placet* si rivolgea al seguente votante con un inchino, si osservò che cotesto inchino non potrebbe aver altro significato che o per indicare al seguente votante di aver il primo terminato di dire, e di poter parlare il secondo, ovvero per farsi un atto di urbanità l' un verso l' altro quasi invitandosi a vicenda a parlare. Per altro considerandosi che il voto viene espresso da una sola parola, da per sè si comprende non esservi bisogno d' indicare quando si è terminato di dire, e neppure per una sola parola sembra necessario l' inchino per un atto d' urbanità. Ma poichè si vede osservato nelle sessioni del concilio Lateranense quinto, farà parte del dubbio già preparato nel precedente congresso sul modo da esternare il voto, e da proporsi alla congregazione centrale.

2° Il voto deve darsi secondo le regole dal votante seduto e coperto di mitra, essendochè il votante in tal caso agisce come giudice nelle materie controverse. Così si osservò nel concilio Lateranense quinto a tutta la terza sessione. Dalla quarta in poi per volere del papa il voto si diè in piedi, col capo scoperto, e ad alta voce. Si aggiungerà nel dubbio ancor quest' osservazione.

3° Nel caso, che in qualche sessione il papa non intervenisse, ed un cardinal lo rappresentasse, dovrà il cardinale sedere al faldistorio da situarsi avanti li gradini del trono, ed assumerà i calzari e sandali colla recita delle preci della preparazione della messa.

Giunta l' ora tarda si tralasciò la lettura per proseguirla nel seguente giovedì 8 aprile, ed in quel congresso monsignor Corazza porterà una minuta del metodo da osservarsi nel concilio, non avendo potuto presentarlo in questo, perchè attese le gravi occupazioni occorse nella settimana santa gli è mancato il tempo per compilarlo.

Remigio Ricci, segretario della commissione.

18.

CONGRESSUS DECIMUS OCTAVUS

1869 aprilis 8.

Giovedì 8 aprile ebbe luogo il decimoquarto congresso dei maestri delle ceremonie pontificie, a cui intervennero i monsignori Luigi Ferrari prefetto, Pio Martinucci, Camillo Balestra, Remigio Ricci.

Si lesse e si approvò il verbale del passato congresso.

Si proseguì la lettura del diario di Paride de Grassi, sulla quale una sola cosa si notò da tenersi a calcolo, che fù la seguente.

Nella sessione ottava del concilio Lateranense quinto si legge che in tempo della sessione, uno dei conservatori rimase entro il consesso senza però indicare in quale luogo, gli altri due passarono fuori, e stavano *extra sessionem*.

Sospesa poi la lettura del diario si passò a leggere porzione del regolamento che monsignor Corazza ha compilato. In esso si notò solamente, e si stabilì di esibirlo come dubbio alla congregazione centrale: a chi spetta di vestire il papa dei sagri paramenti, ai due diaconi assistenti, ovvero al cardinal diacono che è destinato a cantare il vangelo nella sessione?

Remigio Ricci, segretario della commissione.

19.

CONGRESSUS DECIMUS NONUS

1869 aprilis 15.

In questo congresso quindecimo tenuto giovedì 15 aprile intervennero solamente tre dei ceremonieri pontifici, cioè i monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Remigio Ricci.

Si tornò a fare la lettura del regolamento redatto da monsignor Corazza, ripetendosi quello che si era letto nel precedente congresso. Si notarono le seguenti cose da proporsi come dubbi alla commissione centrale degli eminentissimi cardinali.

1° Se il sermocinatore debba domandare la benedizione al papa, e se prima di cominciare il discorso debba premettere l'*Ave Maria*. La ragione di dubitare nasce riguardo alla benedizione, che non essendo il discorso direttamente sul vangelo non si verificherebbe la risposta del papa che nella benedizione pronunzia le parole: „Digne et fructuose annuncies *verba sancta sua*"; riguardo all'*Ave Maria*, che questa non suole dirsi quando il discorso contiene un elogio o si aggira in un argomento che non si riferisce al vangelo; in cappella non si dice nel discorso ossia elogio di S. Tommaso d'Aquino e di S. Bonaventura.

2° Nella processione seguendo il costume della cappella, i prelati di fiocchetto, i protonotari apostolici, i generali ecc. seguono il papa, il quale è preceduto dai cardinali, vescovi, abbati in abiti sagri, avanti ai quali soltanto deve stare la croce. Prima della croce poi vanno avanti i procuratori di collegio, bussolanti, camerieri d'onore, avvocati concistoriali, camerieri segreti, ed i collegi della prelatura in cotta e rocchetto. Nel caso della processione del concilio vi è il ceto dei vicari capitolari pei quali è stato già assegnato il loro posto in concilio dopo gli abbati, ed il loro abito deve essere l ordinario. A costoro dovrà darsi un posto anche in processione. Ma essendo essi coll'abito ordinario non gli si può dare certamente il posto avanti gli abbati e dopo la croce, perchè non sono in sagri paramenti; non immediatamente avanti la croce, perchè ivi vi sono i prelati in cotta e rocchetto. Rimarrebbe quindi, che gli assegnasse il posto dopo i generali che seguono il papa. Sarà però per essi un posto conveniente, rappresentando loro le sedi vescovili, e che forse avranno da concorrere col voto in concilio?

3° Seguendo, come si è accennato, l'uso della cappella in processione, si avrebbe nel caso del concilio, che i soggetti aventi il voto, non andrebbero tutti uniti, come lo sono quando siedono, ed inoltre alcuni di essi sarebbero inferiori ad altri soggetti, i quali non hanno affatto luogo nelle sessioni, ovvero se lo hanno, non però col diritto di votare. A mo' di esempio: Il papa nelle processioni della cappella è immediatamente seguito dai prelati di fiocchetto, a questi vengono appresso i protonotari, poi seguono i generali. In tutti i generali che hanno voto in concilio, e che nelle sessioni vanno situati dopo i vicari capitolari, avrebbero un posto inferiore ai prelati di fiocchetto, che non hanno luogo nelle sessioni ed ai protonotari, che rimangono nelle sessioni unicamente per essere testimoni del rogito degli atti; in fine essi generali andrebbero molto separati dagli altri che hanno il voto. Ciò posto si dimanda se si vuole che i votanti vadano tutti uniti per quanto si può prima e dopo il pontefice senza interruzione come formanti un solo corpo col medesimo, ovvero si vuole esattamente seguire l'ordine della cappella? Si avverte che ammettendosi la prima parte che sarebbe assai lodevole nel suo concetto, in pratica porterebbe un grave imbarazzo, e darebbe luogo a non poche questioni di precedenza coi collegi prelatizi, e cogli altri, che appartengono alla cappella pontificia.

Si tralasciò poi di proseguire la lettura del regolamento, che si riassumerà nel seguente congresso, ove monsignor Balestra, previo avviso, porterà il rotolo dell'ordine della processione per consultarlo in proposito.

20.

CONGRESSUS VIGESIMUS
1869 aprilis 22.

Si tenne il congresso sedecimo giovedì 22 aprile; furono presenti monsignori Luigi Ferrari prefetto, Giovanni Corazza, Pio Martinucci, Remigio Ricci.

Si lesse e si approvò il verbale del precedente congresso; dopo il quale monsignor Ferrari fece conoscere che il teatro del concilio avrebbe cambiato nel disegno finora riconosciuto, e che si sarebbe disposto in modo che il trono del papa si dovrebbe situare al ridosso dell'altare dei Santi Processo e Martiniano, e l'altare in prossimità al papale di fronte al trono, i sedili dei cardinali seguirebbero il trono del papa, appresso i quali sarebbero situati quelli dei vescovi in diversi ordini. Su di che si osservò che la novità del disegno non porterebbe alcuna alterazione circa le disposizioni già combinate dei luoghi e dei posti che saranno occupati dai soggetti che avranno da sedere in concilio.

Si proseguì da monsignor Corazza la lettura del regolamento da tenersi nella prima sessione, ed anche nella seguente, ossia seconda, e si approvò.

Disse monsignor Ferrari di aver saputo che il santo padre già abbia dispensato alcuni vescovi d'intervenire al concilio; per il che si procurerà di conoscere quanti e quali vescovi sono stati e saranno in seguito dispensati tanto per regolarsi sul numero dei presenti, quanto per la stampa delle cartelle da apporsi ai posti relativi.

Aggiunse di non poter per ora conoscere i privilegi dei diversi patriarchi orientali per conoscere la loro precedenza, non trovandosi nell'archivio di Propaganda le bolle della loro erezione, ma che per il patriarca armeno di Cilicia potrebbero vedersi gli atti concistoriali che sono nel bollario di Benedetto XIV, che lo scrivente leggerà, e ne darà rapporto nel futuro congresso.

In fine si disse, che monsignor Ferrari potrebbe interpellare il cardinal Patrizi presidente della commissione ceremoniale per tenere altro congresso avanti l'eminenza sua ove si possano proporre i diversi dubbi che nelle passate adunanze sono stati formulati per farli decidere dalla commissione centrale.

21.

CONGRESSUS VIGESIMUS PRIMUS
1869 iulii 8.

Giovedì 8 luglio si tenne il (decimo settimo) congresso in cui furono presenti i monsignori Ferrari prefetto, Corazza, Balestra, Ricci.

1° Si lessero tutte le domande fatte dal congresso ceremoniale alla congregazione direttiva colle risposte della medesima. Siccome alcune di queste risposte sono decretorie, così queste furono comunicate a monsignor Corazza, perchè se ne serva per segnarle nel metodo da tenersi nelle sessioni conciliari, di cui esso è il compilatore; le altre poi, che la congregazione direttiva le ha rimesse ad arbitrio di sua santità, monsignor Ferrari le ha ritirate presso di se onde farne esatta relazione a sua beatitudine, per riportarne quindi l'opportuna decisione.

2° Poichè la commissione direttiva ha voluto che i posti dei vescovi si distinguano coi numeri, escluso qualunque altro metodo, sembra inutile che si faccia l'elenco dei vescovi col titolo delle diocesi, bastando soltanto quello col nome e cognome dei vescovi segnato coi numeri progressivi. Quale elenco dovrà esattamente attendersi, dovendo ciascun vescovo sedere in quel posto ove si trova il numero corrispondente all'elenco, lasciando vuoto quello di chi non è presente, e solo si potranno i vescovi unire, quando la sessione è per cominciare.

Remigio Ricci, segretario della commissione.

22.

CONGRESSUS VIGESIMUS SECUNDUS

1869 iulii 29.

Giovedì 29 luglio si tenne il congresso ceremoniale che fù il decimo ottavo, presenti i monsignori Ferrari prefetto, Corazza, Balestra, Ricci.

1° Monsignor Ferrari riferì di aver presentata a sua santità la relazione di tutti quei dubbi, che la commissione direttiva avea rimesso a beneplacito di sua beatitudine, ma che il santo padre già stanco per la lunga udienza tenuta non si potè intrattenere ad ascoltare le singole cose; volle invece ritenere presso di sè il foglio della relazione per esaminarlo con commodo, e solo si occupò per il primo dubbio che fù quello della processione da farsi nel primo giorno del concilio. Disse che al santo padre sarebbe piaciuto di fare la processione che partisse dalla cappella Sistina fino al luogo del concilio, e che v' intervenisse anche il clero secolare e regolare; ma che però la cosa dovrebbe meglio considerarsi. Ciò posto lo stesso monsignor Ferrari nella supposizione che il santo padre si decida per la processione coll' intervento del clero propose al congresso i seguenti dubbi:

1° Si dovrà invitare tutto il clero secolare e regolare, ovvero una porzione di ciascun corpo?

2° In qual luogo si dovranno riunire per poi procedere in processione?

3° Quali preci dovranno cantarsi in processione?

4° Non essendo il papa presente a principio della processione, chi dovrà intuonare le preci, ed in qual luogo?

Dopo maturo esame si decise come siegue: Al 1°. Ciascuna corporazione manderà alcuni soggetti in poco numero colle respettive insegne, e croci. I capitoli delle collegiate che vanno sotto una sola croce ne potranno mandare due o quattro soltanto.

Al 2°. La sala Regia sarebbe destinata per riunirli, essendo che la sala sopra il portico è assegnata per i vescovi.

Al 3°. Si dovranno cantare le strofe del *Veni Creator* ripetendosi quando occorre, eccettuata la prima e l' ultima.

Al 4°. Il cardinale più anziano che si trovi presente intuonerà il *Veni Creator* genuflesso avanti un altare, che sarà eretto nella sala sopra il portico.

Così si diè termine al congresso.

Remigio Ricci, segretario della commissione.

23.

CONGRESSUS VIGESIMUS TERTIUS

1869 augusti 12.

Giovedì 12 agosto si tenne il congresso ceremoniale, che fù il decimo nono, presenti i monsignori Ferrari prefetto, Corazza, Balestra, Ricci.

Poichè nel giorno 2 di agosto il santo padre si degnò accordare l' udienza a monsignor Ferrari per esaminare, e decidere sui diversi dubbi esposti nella relazione, di cui si fè parola nel congresso antecedente, ora lo stesso monsignor Ferrari ha riferito che il santo padre riguardo alla proposta sulla processione ha approvato che questa debba aver luogo coll' intervento del clero secolare e regolare da partire dalla sala sopra il portico ridotto a cappella.

Quindi oltre le diverse cose già stabilite nel congresso antecedente, si proposero e si decisero le seguenti:

1° In qual luogo dovranno vestirsi dei sagri paramenti gli eminentissimi cardinali, ed i vescovi?

2° Ove dovranno riunirsi i collegi della prelatura, i generali degli ordini religiosi, i consultori? ecc.

3° Ove si metteranno i religiosi che saranno chiamati alla processione?

4° Ove il clero secolare?

5° In processione dovranno andare colla candela in mano?

6° Oltre l' inno *Veni Creator* che sarà intuonato dal cardinale più anziano presente, se così piacerà a sua santità, si dovrà aggiungere qualche salmo, quale per esempio potrebbe essere *Exultate Deo* ecc., come si fece nel concilio Romano?

7° Ove dovrà terminare la processione?

Le risposte furono le seguenti:

Al 1°. Nella sala Regia, e nella Ducale si disporranno tante tavole da situarsi prossime alle pareti. In quelle che saranno vicino alla cappella Paolina si vestiranno gli eminentissimi cardinali, in quelle dalla parte opposta, e nelle consecutive si vestiranno i vescovi. Ad impedire confusione si procurerà che appena ciascun cardinale o vescovo sarà vestito, si conduca immediatamente nella sala sul portico per lasciare libero (il posto) a quei che si debbono in seguito vestire.

2° La prelatura, generali, consultori ecc. si riunirà nella cappella Paolina.

3° I religiosi si riuniranno, e si ordineranno nel portico detto dei Svizzeri. Quando saranno chiamati, ascenderanno ordinatamente fino alla porta della sala Regia, ove si fermeranno per fare ala alla processione.

4° Il clero secolare si vestirà nei corridori e sagristie della basilica Vaticana. Ancor questo quando sarà chiamato, si partirà ordinatamente, e si condurrà per fare ala alla processione dopo i regolari, i quali occuperanno il giro della processione fino alla porta della basilica. Per tal motivo due ceremonieri saranno incaricati per ordinare e condurre il clero secolare e regolare al luogo destinato, e la truppa formerà un cordone che dalla porta della sagrestia giunga al luogo della processione.

5° Si farà la proposta alla centrale ovvero si tralascierà di proporla se si crederà maggior espediente.

6° Negative.

7° La processione terminerà avanti l' altare papale, ove sarà esposto il santissimo sagramento.

24.

CONGRESSUS VIGESIMUS QUARTUS

1869 augusti 26.

Giovedì 26 agosto si tenne il ventesimo congresso, presenti i monsignori Ferrari prefetto, Corazza, Balestra, Ricci.

Si seguitò a trattare sulla processione, e si decise che,

1° Il capitolo Vaticano dovrà intervenire tutto alla processione. Nacque però il dubbio se esso dovrà fare il ricevimento? Si riferirà nel congresso avanti il cardinale presidente. Nel caso che il capitolo Vaticano debba fare il ricevimento, i monaci si porranno in fila entro la chiesa.

2° La croce papale si fermerà dal lato dell' altare prossimo all' ingresso del concilio.

3° I cardinali porteranno il caudatorio ed una sola cappa nera.

4° Gli altri cioè i vescovi ecc. porteranno una sola cappa nera.

5° I prelati, meno quei di fiocchetto, i generali, e gli altri inferiori non avranno alcuno che l' accompagnino.

6° Le cappe nere non potranno entrare nella sala conciliare, ma si potranno trattenere nella nave di Santi Simone e Giuda.

7° I servitori vestito il loro padrone nelle sala

Regia, usciranno dalla sala andando via o per le loggie, o per la scala del Maresciallo.

8° Nell'andare in San Pietro i cardinali dovrebbero passare per Belvedere.

9° In processione il papa andrà in gestatoria col baldacchino e flabelli. Scenderà dalla gestatoria alla porta della chiesa; ivi depone la mitra preziosa e zucchetto, e procede all'altare ove è esposto il santissimo sagramento. Per altro sarà bene sentire il santo padre se vuole andare in gestatoria.

10° I vescovi entreranno nel consesso dopo fatta la genuflessione avanti il sagramento; i più prossimi ai cardinali rimarranno vicino all'altare per la visita al santissimo sagramento.

11° I cardinali si metteranno genuflessi ai banchetti.

12° Si canterà il *Tantum ergo* ecc., ed il papa canterà l'orazione del sagramento, dello Spirito santo, e l'*Actiones nostras* ecc.[1]

13° Il clero dopo la processione si andrà a spogliarè ove si è vestito.

14° Sono esclusi dalla processione i padiglioni.

15° Appena il papa sarà entrato nel consesso e giunto avanti l'altare comincierà l'introito della messa col celebrante. Quei che seguono il papa dovrebbero rimanere di fuori in tempo dell'introito.

Dopo ciò monsignor Ferrari seguitò a leggere le risposte date dal papa ai diversi dubbi proposti.

1° Che l'obbedienza sarà prestata da tutti nella prima sessione; nelle altre non vi sarà obbedienza, dispensando anche i cardinali. Nacque il dubbio se l'obbedienza debba prestarsi prima del *Kyrie* della messa, ovvero prima della sessione. Atteso che si assiste in abiti sagri, dovrebbe essere fatta in tempo del *Kyrie:* sembra però che vada maggiormente connessa all'atto se si fà immediatamente prima della sessione. Sarà proposto il dubbio avanti il cardinale presidente.

2° Che nella prima sessione la messa sarà cantata, nelle altre sarà letta.

3° Che i mitrati prenderanno i paramenti prima della messa in tutte le sessioni.

4° Che il papa nell'assumere i sandali ecc. reciterà il solo salmo *Quam dilecta* ecc., colle preci delle vestimenta.

5° Che il discorso vi sarà nella prima sessione solamente.

6° Che le litanie saranno le minori, cioè quelle del sabato santo.

25.

CONGRESSUS VIGESIMUS QUINTUS
1869 septembris 16.

Giovedì 16 settembre si tenne (il ventesimo primo) congresso ceremoniale, presenti i monsignori Luigi Ferrari prefetto, Pio Martinucci, Camillo Balestra, Remigio Ricci.

Letti i verbali dei due precedenti congressi si credette tornare a prendere esame sul settimo articolo del congresso dei 12 agosto, ove si era fissato che si debba tenere esposto il santissimo sagramento sull'altare papale in tempo della processione, e sull'articolo duodecimo del congresso del 26 detto mese, ove si disse di cantarsi il *Tantum ergo*, e darsi dal papa la benedizione.

Si osservò infatti che la benedizione col santissimo sagramento essendo un compimento di funzione non potrebbe aver luogo nel caso del concilio perchè la funzione appena potrebbe dirsi cominciata, e però fù esclusa il secondo articolo. Nacque però la difficoltà, se potrebbe tenersi il sagramento esposto, e quindi riporsi senza la benedizione. A superare le quale ed ancora ad impedire le irreverenze, si propose che il santissimo sagramento si tenesse sopra l'altare papale, ma chiuso nel ciborio. Però altro dubbio insorse, giacchè n'è contrario l'uso, mentre il santo padre, quando accede nelle cappelle fuori di casa, visita sempre il sagramento esposto, e non chiuso nel ciborio; si oppone ancora la ricorrenza di un giorno in cui si dà principio ad un atto solennissimo quale è l'incoazione d'un concilio ecumenico, ove vi concorre un numero grandissimo di vescovi, ed altri che vi hanno posto, e vi sarà presente un'immensa quantità di popolo. A togliere quindi ogni dubbio si è stabilito di farne la proposta avanti il cardinale presidente.

2° Nel caso che la centrale decretasse per l'esposizione, si stabilisce che si eseguisca il solito delle altre circostanze, che cioè fatta la visita dal papa, e da tutto il seguito, acceda il capitolo di San Pietro per far dare la benedizione, quale però sarà senza canto, e per trasportare il sagramento nella cappella di San Leone, o della Colonna ivi prossima.

[1] In margine: *Escluso.*

26.

CONGRESSUS VIGESIMUS SEXTUS
1869 septembris 23.

Giovedì 23 settembre si tenne il (ventesimo secondo) congresso ceremoniale, e furono presenti i monsignori Luigi Ferrari prefetto, Pio Martinucci, Camillo Balestra, Remigio Ricci, Antonio Cataldi.

1° Monsignor prefetto ha annunziato che attesa la morte testè avvenuta di monsignor Giovanni Corazza, membro della commissione ceremoniale, gli è stato surrogato monsignor Giuseppe Romagnoli.

2° Ha di più per mezzo d'un biglietto del cardinale Patrizi presidente fatto conoscere che la commissione centrale ha aggiunto alla nostra commissione l'altro nostro collega monsignor Antonio Cataldi, qui presente.[1]

3° Fù letto il rito da osservarsi nelle sessioni il quale fù approvato ad eccezione dei seguenti dubbi,

[1] Tam eminentissimi Patrizi quam Aloisii Ferrari litterae ea occasione datae ita se habent:

a.

Monsignor mio stimatissimo.

Le ritorno i fogli da lei consegnatimi ieri colle risposte della congregazione centrale notate sotto ciascuno dei medesimi fogli.

La stessa congregazione centrale ha creduto di aggiungere anche monsignor Cataldi alla commissione dei cerimonieri pontificî che si occupano degli affari del concilio generale, ed alla potrà partecipare al medesimo una tale destinazione, che certamente gli riuscirà gradita.

Profitto dell'incontro per ripetermi con distinta stima

Vicariato 20 settembre 1869.

Serviter vere

Firmato: C. card. Patrizi.

Monsignor Ferrari, prefetto delle cerimonie pontificie.

b.

Illustrissimo signore.

Il sottoscritto prefetto delle cerimonie pontificie ha l'onore di parteciparle che la congregazione centrale adunata nella scorsa domenica 19 corrente ha creduto di nominarla a far parte della commissione dei cerimonieri pontificî, la quale si occupa degli affari del concilio generale.

Le scrivente nell'eseguire gli ordini ricevuti dall'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale presidente dell'enunciata congregazione la rende avvisata che la commissione dei cerimonieri si adunerà nel prossimo giovedì 30 settembre alle ore 10 antimeridiane in casa del predetto scrivente, il quale si rassegna con sensi di ossequiosa stima

Di vostra signoria illustrissima

Di casa 21 settembre 1869.

Umilissimo devotissimo servitore.

Firmato: Luigi Ferrari.

Monsignor Antonio Cataldi, cerimoniere pontificio.

che si presenteranno nel congresso avanti il cardinale presidente, cioè:

1° Se si hanno da nominare nell' elenco, e nel rito i primati?

2° Se nella funzione debbansi escludere i procuratori generali ed i curiali di collegio?

3° Se gli avvocati concistoriali sono destinati ad officiali del concilio? Nel caso che non fossero, se debbano escludersi come gli altri detti di sopra?

4° Quale cardinale dovrà cantare la messa nel giorno dell' apertura del concilio che cadrà li 8 decembre festa della Concessione? Secondo l' ordinario in cappella la messa si canta dal cardinale protettore della Borghesiana, ed in mancanza di esso dal cardinale di turno. Nel presente caso tutto straordinario, in cui dovrebbe cantare il sommo pontefice, sembra che spetta al cardinale decano.

5° Se gli abbati dovranno stare nelle sessioni colla mitra in capo, come i vescovi, ovvero scoperti di mitra per distinguerli dai vescovi?

27.

CONGRESSUS VIGESIMUS SEPTIMUS

1869 septembris 30.

Giovedì 30 settembre si tenne il vigesimo terzo congresso ceremoniale. Furono presenti i monsignori Ferrari, Martinucci, Balestra, Ricci, Cataldi.

Si ripetè la lettura del rito da osservarsi nelle sessioni. Si ricavarono da questa i seguenti dubbi, che si proporranno nel congresso da tenersi domani avanti il cardinale presidente.

1° Ove si avranno da collocare i teologi ed i canonisti?

2° Ove gli officiali?

3° Essendo molto stretto l' ultimo rampante della scala Regia, si propone che l' ala che il clero deve fare alla processione cominci dal ripiano ove è la porta intagliata, e però si richiede di escludere i micheletti, e gli orfanelli.

4° Chi saranno quelli che hanno da uscire quando il prefetto delle ceremonie dirà „Exeant omnes locum non habentes in concilio".

Monsignor Cataldi ha proposto vari altri dubbi sulla precedenza dei vescovi, e degli abbati, quali si proporranno domani nel congresso avanti il cardinale presidente.

28.

CONGRESSUS VIGESIMUS OCTAVUS

1868 octobris 1.

Venerdì 1 ottobre si tenne il (vigesimo quarto) congresso avanti il cardinale Patrizi presidente.

Furono presenti i monsignori Ferrari, Martinucci, Balestra, Ricci, Cataldi.

Fù letto il *Ritus servandus* ecc., che fù approvato. Si proposero quindi i dubbi preparati nei congressi precedenti, e furono a ciascuno date le risposte, come siegue.

1° Il capitolo Vaticano nell' ingresso delle processioni papali, e accesso del sommo pontefice, o sagro collegio, è solito di fare il ricevimento nel portico della basilica. Nel presente caso dovrà ricevere come il solito, ovvero stare al posto che gli competerebbe insieme al resto del clero? A favore della prima parte milita l' uso; a favore della seconda vi è la straordinarietà dell' atto, il concorso di tutto il clero che formando ala fino da principio può dirsi che [illegible] anch' esso il ricevimento, la difficoltà ove situare il capitolo Vaticano essendo tutta la linea occupata dal clero.

Risposta: Il capitolo Vaticano non farà il ricevimento speciale, ma si unirà col resto del clero nel posto che gli compete.

2° L' obbedienza dei mitrati dovrà farsi per disposizione di sua santità nella sola prima sessione. Si richiede se questa debba aver luogo in tempo dell' introito e *Kyrie* della messa, ovvero dopo la messa e prima della sessione? Avendo già tutti preso gli abiti sagri, dovrebbe farsi in tempo del *Kyrie;* ma il tempo assai lungo in cui il celebrante dovrebbe stare in piedi prima d' intuonare il *Gloria,* il nesso dell' obbedienza colla sessione, e la deroga al rito di assumere i paramenti sagri prima della sessione, e non dopo, come dovrebbe farsi, sono perchè l' obbedienza sia solamente prima della sessione.

Risposta: Si farà dopo la messa e prima della sessione.

3° La processione terminerà all' altare papale ove vi sarà il santissimo sagramento. Dovrà questo essere esposto, ovvero si terrà chiuso nel ciborio? Per l' esposizione, vi è l' uso costante delle cappelle fuori di casa, e la ricorrenza singolare del giorno. Per tenerlo chiuso, vi è l' impedimento di maggiori irriverenze, e la necessità di riporlo senza benedizione.

Risposta: Sarà esposto, e quindi senza benedizione si trasporterà nella cappella della Colonna, ove si terrà per tutto quel giorno solamente.

4° Nell' elenco di quelli che hanno il voto nel concilio, e nel rito di tutta l' azione conciliare si dovranno nominare i primati?

Risposta: *Dilata.*

5° Nelle cappelle hanno luogo i procuratori, i bussolanti di collegio, i camerieri segreti e d' onore, i protonotari, ad instar ecc. Dovranno questi intervenire alla messa o no? Siccome la messa è funzione di cappella, vi avrebbero luogo, ma la scarsezza del sito, e la difficoltà di farli uscire dopo la messa sono per l' esclusiva.

Risposta: Non si ammetteranno neppure alla messa.

6° Si domanda se gli avvocati concistoriali sono destinati come officiali del concilio? In tal caso non potrebbero esentarsi. Ma se nol fossero, avranno luogo nella messa o no?

Risposta: Due solamente sono destinati ad officiali del concilio, e questi solo saranno alla messa.

7° Nel giorno otto decembre festa della Concessione suole in cappella cantare la messa il cardinale protettore della Borghesiana, ed in mancanza di esso tocca al cardinale di turno. Si domanda se questi debba cantare la messa ovvero il cardinal decano? Essendo il giorno dell' apertura del concilio, in cui sarebbe conveniente che lo stesso papa cantasse la messa, è piuttosto di spettanza del cardinal decano.

Risposta: La messa sarà cantata dal cardinal decano.

8° Vi è questione frà dottori se gli abbati possano nei concili tenere la mitra in capo, e ciò per distinguerli dai vescovi che *iure sedent in concilio,* mentre gli abbati vi sono *ex privilegio,* sebbene abbiano il voto. Si domanda se debbano tenere la mitra in capo nelle sessioni?

Risposta: Staranno colla mitra in capo.

9° Ove si collocheranno i teologi ed i canonisti?

Risposta: Nei palchi.

10° Ove gli officiali?

Risposta: Appresso ovvero incontro ai segretari.

11° Attesa la ristrettezza dell' ultimo rampante della scala Regia sarebbe opportuno che questo fosse libero e l' ala del clero cominciasse dal ripiano ove è la porta intagliata. Si domanda se ciò può farsi, e se in tal caso sarà necessario diminuire il numero del clero, escludendo i micheletti, e gli orfanelli?

Risposta: L'ala della processione potrebbe cominciarsi dalla statua di Costantino, senza escludere alcun corpo, essendo sufficiente la linea per tutti quelli che saranno chiamati.

12° Il prefetto delle ceremonie a suo tempo dovrà intimare che escano quelli che non hanno luogo. Si domanda chi siano costoro, per esempio, il principe assistente, il senatore, il magistrato, il corpo diplomatico?

Risposta. Ad eccezione degli officiali dovranno ritirarsi tutti quelli che non hanno voto.

Monsignor Cataldi poi lesse i suoi dubbi, ai quali fù data adequata risposta.

Avvertì poi il cardinal presidente che il regolamento del concilio sarà letto in una congregazione preparatoria perchè sia dai vescovi approvato.

Si osservò ancora che nel rito di cui sopra non sono riportati gli officiali del concilio, e si disse che debbano porsi dopo i generali.

ALLEGATO.*

Dubbi che si propongono alla commissione centrale direttiva del concilio, a nome della commissione ceremoniale.

1° Nel regolamento del concilio proposto dalla commissione direttiva, titolo *de ordine sedendi*, si legge, che i vescovi dovranno sedere secondo l'ordine della precedenza da desumersi *a die consecrationis*.

Si fà subordinatamente riflettere che la massima finora adottata, e riconosciuta dalla stessa commissione centrale, è che la precedenza dei vescovi debba prendersi *a die electionis*, e non *a die consecrationis*. Si aggiunge che il giorno dell'elezione di ciascun vescovo già si conosce, quello poi della consagrazione non si può conoscere che di pochissimi; e bisognerebbe interpellare tutti i vescovi che sono lontani, perchè indichino il giorno della loro consagrazione; cosa che anche per mancanza di tempo non potrebbe effettuarsi.

Si propone quindi di cambiare nel regolamento le parole *a die consecrationis*, nelle altre *a die electionis*.

2° I generali degli ordini religiosi di voti solenni hanno luogo, e danno il voto nel concilio. Si domanda se i generali di quegli ordini religiosi di voti solenni, i quali però per istituto non possono essere sacerdoti, ma debbono essere tutti laici, avranno il diritto d'intervenirvi?

In caso negativo, il generale attuale dei Benfratelli, che *per accidens* è sacerdote, potrà avervi luogo?

3° Come spesso avviene che gli semplici vescovi sono fatti arcivescovi, così non di rado accade che gli arcivescovi passano a semplici vescovi. Riguardo ai primi non v'ha dubbio, che dal giorno della promozione all'arcivescovado vanno nella categoria degli arcivescovi, e prendono la precedenza supra i vescovi sebbene eletti prima di essi; ma riguardo ai secondi, potranno essi ritenere il posto frà gli arcivescovi quando più non lo sono, ed invece hanno fatto passaggio ad una chiesa semplicemente vescovile? In favore dell'affermativa sono: il titolo di arcivescovo che conservano mentre sogliono firmarsi „archiepiscopus — episcopus", e l'esempio delle due ultime santificazioni nelle quali sono stati ammessi frà gli arcivescovi. Per la negativa sono, che il titolo d'arcivescovo è solamente onorifico per non dirsi abusivo, e che trattandosi d'un concilio ove A ciascun vescovo deve rappresentare la sua chiesa che attualmente ritiene *a die promotionis*, non potrebbe sedere nel posto che avea di quella chiesa che più non ritiene, e che passando alla nuova ha dovuto dimettere, senza fare osservare la irregolarità, che nel caso spesso avverrebbe, di darsi il voto prima da alcuni vescovi, e poi da altri arcivescovi.

Remigio Ricci,
segretario della commissione ceremoniale.

Risolusioni:

Ad primum. Pro nunc conficiatur elenchus iuxta ordinem promotionis, habito tamen respectu, quoad episcopos translatos, ad primam sedem, quam tenuerunt. Caeterum in elencho ipso relinquatur spatium pro adnotanda die consecrationis cuiuslibet episcopi, qui de hac interrogabuntur occasione eorum adventus B in Urbe.

Ad secundum. Negative.

Ad tertium. Affirmative.

29.

CONGRESSUS VIGESIMUS NONUS
1869 octobris 7.

Presenti i monsignori Ferrari, Martinucci, Balestra, Ricci, Cataldi.

Si fecero i seguenti dubbi da proporsi alla centrale:

Dubbi che dalla commissione ceremoniale si propongono alla commissione centrale direttiva.

1° Dopo che la commissione centrale direttiva alla proposta della commissione ceremoniale sulla precedenza dei vescovi da desumersi dal giorno della loro ciezione si è mostrata piuttosto del parere che si abbia invece da attendere dal giorno della C consagrazione, come lo ha fatto conoscere nella sua risposta, ordinando che nell'elenco dei vescovi da stamparsi si lasci uno spazio per ivi segnare il giorno della consagrazione di ciascuno di cui se ne avrà notizia quando saranno giunti in Roma, non dovrebbe più la commissione ceremoniale a parlarne in proposito.

Per altro riferitasi nel congresso dei 7 corrente ottobre alla commissione ceremoniale la indicata risposta della centrale, occorse di prendersi nuovamente ad esame il caso di cui è parola, e si osservò che alla richiesta della ceremoniale, oltre le ragioni già espresse le prima volta nella sua proposta, altra se ne aggiunge, che come dal giorno dell'elezione possono i vescovi esercitare gli atti di giurisdizione, così da questo stesso giorno dovrebbe computarsi il diritto di sedere nelle sessioni conciliari, che è un atto anch'esso di giurisdizione. Cotesto parere della D commissione ceremoniale è appoggiato al sentimento dei trattatisti, i quali applicando i brevi di Pio IV dei 31 decembre 1561 e dei 19 febbraio 1562 risguardanti l'ordine di sedere nelle sessioni, ove si stabilisce che il diritto di sedere debba desumersi dalla data della promozione, sapendosi che per promozione potrebbe significarsi o l'elezione o la consagrazione, insinuano nella maggior parte che si debba stare a quella dell'elezione, pel motivo che è un atto di giurisdizione di cui i vescovi possono esercitarne fino dal giorno in cui sono eletti. Si potrebbe addurre ad esempio il Campeggio che parla così: „Cum *habere votum in concilio sit iurisdictionis, non ordinis episcopalis*, et propterea electus seu assumptus in episcopum ante consecrationem *omnia possit quae sunt iurisdictionis*, licet *non ea quae sunt ordinis*: sequitur in conciliorum sessionibus attendi debere *tempus electionis*, non autem *consecrationis*."

* Dubia quae sequuntur hoc loco ponit, tum quia ih conventus proxime sequentis relatione eorum mentio occurrit, tum quia alibnde scimus eadem congregationi directrici proposita fuisse die 8 octobris. Vide supra col. 601-2.

Onde la commissione ceremoniale rispettando sempre ciò che ha creduto di ordinare la commissione centrale direttiva, solo in via di preghiera propone che si voglia riassumere l'esame sulla massima portando attenzione ancora sul parere suaccennato dei trattatisti, e se ne dia quindi decisiva sentenza.

2° Nella nota degli abbati che avranno luogo in concilio rimessa alla commissione ceremoniale non si legge il nome dell'abbate Guéranger presidente della congregazione Maurina di Francia. D'altronde per parte dell'abbate di San Paolo si è fatto conoscere che l'abbate Guéranger abbia ottenuto di potervi intervenire.

Siccome urge di conoscerlo legalmente perchè possa il suo nome apporsi nell'elenco a stampa che si sta compilando, si domanda se debbasi aggiungere nella nota suddetta.

3° Il nuovo disegno del teatro del concilio separa in certa guisa gli eminentissimi cardinali dal ceto B dei vescovi in modo che questi ultimi formano un corpo tutto distinto e speciale. Ciò posto si domanda:

Ove dovrà desumersi l'anzianità dei vescovi nei diversi ordini di bancate, dal più alto ordine, ovvero dal più basso, cominciandosi cioè a fissare i numeri dal primo posto dell'ordine più elevato, ovvero dal primo dell'ordine più inferiore?

Se si considera, come infatto comparisce, il ceto dei vescovi a mo' di un corpo speciale, dovrebbe cominciarsi dall'ordine più alto come si usa nei cori canonicali ove i più degni siedono nel luogo più eminente; ma se ciò non si considera, dovrebbe cominciarsi dal più basso perchè più prossimo al centro, e più vicino al trono pontificio, ed anche in qualche maniera secondo l'uso della cappella, ove i più anziani vescovi siedono in vicinanza del mezzo della quadratura, i meno anziani quando si raddoppiano le file sono dietro i medesimi, ed in circo- C stanza anche in sedile più elevato.

Se ne attende risposta per regolarsi nel segnare i numeri progressivi ai posti di ciascun ordine.

Remigio Ricci,
segretario della commissione ceremoniale.

Risolusione:

Ad primum: „Recedendo a decisis elenchus episcoporum conficiatur servato ordine promotionis."

Ad secundum: „Pater abbas Guéranger interesse debet concilio uti praeses congregationis Gallicae."

Ad tertium: „Affermative ad primam partem, negative ad secundam."

Decisum fuit quoad primates: *Consulendum sanctissimo ut attentis omnibus, pro hac vice tantum, dignetur permittere, ut omnes primates in proximo concilio praecedant iuxta ordinem suae promotionis archiepiscopos, praevia declaratione sanctitatis suae quod ex hac permissione nullum ius vel ipsis datum, vel aliis imminutum censeatur.*

30.

CONGRESSUS TRIGESIMUS
1869 octobris 14.

Presenti i monsignori Ferrari prefetto, Martinucci, Balestra, Ricci, Cataldi.

Monsignor Ferrari riferì altra relazione di diverse domande fatte al santo padre, e la risposta alle medesime è la seguente.

1° Il santo padre ha approvato il rito descritto per l'incoazione del concilio, e per le sessioni consecutive. Il titolo però di questo rito sarà riformato.

2° Che quando il prefetto intimerà l'uscita di quelli che non hanno luogo nelle sessioni, vi potranno rimanere i sovrani ed il corpo diplomatico, facendo loro preventivamente conoscere che ciò gli si accorda per grazia.

3° Che il papa intonuerà il *Veni creator* nel primo giorno del concilio nella sala ove si adunaranno i padri, che poi processionalmente procederanno, e quindi seduto aspetterà quando anch'esso dovrà incedere in processione.

4° Che il papa nella detta processione andrà in sedia gestatoria, ma giunto all'ingresso della basilica scenderà e si porterà a piedi avanti l'altare della Confessione, e così ancora si condurrà nella sala del concilio.

5° Che sono dispensati dalle censure i rettori delle chiese, perchè durante il concilio possano liberalmente prestare i piviali ai vescovi.

Si fecero poi i seguenti dubbi da proporsi alla centrale.

1° Quanti saranno i consultori teologi nominati dal papa, e quanti li canonisti, per poterli disporre nelle diverse loggie erette nel teatro del concilio.

2° Se dovranno ammettersi alcuni stenografi nelle publiche sessioni, ed in caso affermativo ove situarli?

3° Se i padri che dovranno lungamente parlare sia più opportuno che ascendano il pulpito ovvero che vengano nel mezzo dell'essemblea per essere maggiormente intesi.

4° Quanti e quali siano i primati da segnarsi nell'elenco, e con quale ordine debbansi disporre? e ciò perchè la centrale ha fatto conoscere che i primati vi saranno, e precederanno gli arcivescovi, previa però l'annuenza di sua santità, e senza pregiudizio dell'altrui diritto.

31.

CONGRESSUS TRIGESIMUS PRIMUS
1869 octobris 21.

Giovedì 21 ottobre si tenne congresso, e furono presenti i monsignori Ferrari prefetto, Martinucci, Balestra, Ricci, Cataldi.

1° Si stabilì, che nell'elenco gli abbati e generali si segnino senza apporvi alcuna osservazione sulla dispensa ad intervenire al concilio.

2° Si cominciò a leggere il metodo di tutte le sessioni compilato da monsignor Martinucci in articoli, e si fecero le seguenti avvertenze:

1° Si tornò a stabilire che l'ala del clero alla processione cominci dalla porta intagliata, e non dalla statua di Costantino come prima si era detto.

2° Si escluse che i cardinali e vescovi si parino nelle sale Regia e Ducale, ed invece si fecero due progetti, che saranno discussi avanti il cardinale presidente, cioè:

a) Che si assegni la cappella Paolina per vestire il papa e li cardinali, la cappella Sistina per vestire i patriarchi, primati, ed arcivescovi, e la sala Ducale per i vescovi, e le camere dei Paramenti per gli abbati, generali, prelati ecc.

b) Che si assegni la cappella Paolina per il papa, il corridore lapidario del Museo pei vescovi ed abbati, la seconda camera dei Paramenti per i cardinali, e la prima per i patriarchi, prelati, generali ecc.

3° Si propose di mettere il maestro del Sant'Ospizio frà i custodi del concilio, e quindi toglierlo dalla processione. Si sentirà il cardinale presidente.

Remigio Ricci, segretario della commissione.

ALLEGATO.

1° Si richiede quale dei due titoli da apporsi a principio dell'elenco dei vescovi sia stato scelto?

Risposta: Esaurito.

2° Si domanda quali siano gli abbati, o generali

che debbonsi aggiungere nell' elenco, oltre gli abbati e generali già ammessi?

Risposta: Due vicari generali dei Trappisti.

3° Se i generali, o abbati Premostratensi abbiano da considerarsi come canonici per potergli assegnare il posto che con questo titolo gli apparterrebbe?

Risposta: Sono canonici.

4° I cursori pontificj chiedono la facoltà di potersi provvedere i trasporti per la distribuzione delle schede al ceto dei vescovi?

C.

MONUMENTA SANCTAE SEDIS AD PROXIMAM CONCILII CELEBRATIONEM SPECTANTIA.

1.

QUAESTIO A SUMMO PONTIFICE CARDINALIBUS IN CONSISTORIO SECRETO PROPOSITA DE CONCILIO DIE 8 DECEMBRIS 1869 INCHOANDO.

1868 iunii 22.

Venerabiles fratres.

Notum vobis est, venerabiles fratres, nos iamdiu exoptare oecumenicum omnium catholici orbis sacrorum antistitum celebrare concilium, ut vestris et illorum consiliis, laboribusque adiuti, ea statuere possimus, quae in hac potissimum tanta temporum asperitate ad maiorem Ecclesiae utilitatem quovis modo pertinent. Nunc autem vobis nuntiamus, opportunum nos existimare, eiusmodi generale concilium futuro anno millesimo octingentesimo sexagesimo nono in Vaticana basilica habere, illudque die 8 mensis decembris Immaculatae Deiparae virginis Mariae Conceptioni sacro incipere. Quocirca apostolicas nostras de tanti momenti negotio litteras a pluribus e vestris collegis iam recognitas die vicesima nona huius mensis ex more vulgare censemus. Itaque placet ne vobis, ut eiusmodi generale concilium a nobis commemorato anno indicatur, et praedictae apostolicae nostrae litterae enunciato die publicentur?

Postquam omnes responderunt Placet, *summus pontifex prosequutus est:*

Sumus certe iucunditate afficimur, venerabiles fratres, cum videamus vestras sententias unanimi consensione nostris respondere votis. Interea vero non desistamus levare oculos nostros ad Dominum Deum nostrum, et incessanter invocare sanctum divinum Spiritum, qui verus est sapientiae fons, ut mentes nostras claritatis suae lumine illustret, utque videre possimus quid in hoc concilio agere, quidve sancire debeamus.

2.

NOMINA CARDINALIUM, QUI EIDEM CONSISTORIO INTERFUERUNT.

Consistorio secreto diei XXII iunii MDCCCLXVIII eminentissimi ac reverendissimi domini sanctae Romanae ecclesiae cardinales interfuerunt:

Mattei *decanus*, Patrizi, Amat, Clarelli, Di Pietro.

De Angelis *primus ordinis presbyterorum*, Asquini, de Reisach, Barnabò, De Silvestri, Sacconi, Quaglia, Panebianco, De Luca, Bizzarri, Pitra, Guidi, Bilio, Bonaparte, Berardi, Monaco.

Antonelli *primus ordinis diaconorum*, Caterini, Mertel, Consolini, Borromeo, Capalti.

Testor ego subscriptus, sacri apostolici consistorii a secretis, hanc notulam esse sanctae Romanae ecclesiae cardinalium, qui consistorio secreto diei XXII iunii anni salutis MDCCCLXVIII interfuerunt, prout in actis.

In quorum fidem etc.

† Rogerius Antici Mattei, patriarcha Constantinopolitanus.

3.

SECRETARIAE STATUS LITTERAE AD DECANUM COLLEGII PROTONOTARIORUM DE PUBLICATIONE BULLAE INDICTIONIS CONCILII

1868 iunii 26.

La santità di nostro Signore si è degnata commettere al collegio dei protonotari apostolici la pubblicazione della bolla per la convocazione del concilio ecumenico, da farsi nella prossima solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo nel portico della basilica Vaticana, alle ore 8 antimeridiane. Monsignor decano, o altro collega da esso destinato, asceso sul pulpito, ivi preparato, presenti i prelati componenti l' enunciato collegio, non che i cursori apostolici, e previo il suono delle trombe, leggerà ad alta voce le indicate lettere apostoliche. Terminata la lettura, ne verrà rogato l' atto sotto lo stesso esemplare, sottoscritto dai monsignori protonotari che vi saranno stati presenti, da rimettersi quanto prima a monsignor sostituto della Segreteria di Stato.

Mons. Luca Pacifici, Decano del collegio dei Protonotari apostolici.

4.

EIUSDEM AD MAIOREM DOMUS LITTERAE DE EADEM RE

1868 iunii 26.

Giusta le disposizioni di sua santità, nella prossima solennità de' santi apostoli Pietro e Paolo dovrà, per mezzo del collegio de' protonotari apostolici, pubblicarsi la bolla di convocazione del Concilio ecumenico. Tal pubblicazione avrà luogo alle ore 8 antimeridiane del suddetto solenne giorno, mediante lettura dell' atto apostolico, preceduta dal suono delle trombe, nel portico della patriarcale basilica Vaticana. Al qual effetto dovrà apparecchiarsi, per cura del Maggiordomato di sua santità, un pulpito addosso la parete a destra della porta principale di detta basilica, cioè al lato verso la statua di Carlo Magno, attorniandosi il pulpito con bancata in quadro decentemente coperta, da servire di seggio ai protonotari apostolici durante la lettura da farsi dal loro decano o da altro collega ch' egli destinerà; e stanziandosi presso la detta bancata poco prima della suindicata ora un congruo numero di militi della Guardia svizzera.

Tutto ciò si partecipa a monsignor Maggiordomo A di sua santità, perchè si compiaccia dare le opportune istruzioni pel suespresso apparecchio.

Occorre poi ch'egli si dia l'ulterior cura di avvertire la Scuderia pontificia che due carrozze si trovino pronte nel Colonnato presso la porta della Guardia svizzera per trasportare, dopo la suaccennata pubblicazione, i cursori apostolici e le trombe alle altre due basiliche patriarcali per la lettura da farsi anche ivi della suddetta bolla.

Mons. Maggiordomo di Sua Santità.

5.

EIUSDEM AD PRAEFECTUM CAEREMONIARUM DE EADEM RE LITTERAE

1868 iunii 27.

Siccome è ben noto a monsignor Prefetto delle cerimonie pontificie, nella prossima solennità de' santi apostoli Pietro e Paolo avrà luogo, secondo la stabilita forma, nel portico della patriarcale basilica Vaticana, alle ore 8 antimeridiane, la pubblicazione della bolla apostolica di convocazione del Concilio ecumenico.

Essendosi diretto a monsignor Maggiordomo di sua santità l'occorrente avviso per l'apparecchio da farsi all'uopo, se ne rende consapevole per ogni buon fine il mentovato monsignor Prefetto, restando a di lui cura il far trovare sul luogo uno dei cerimonieri pontificii per l'opportuna assistenza, affinchè la suespressa cerimonia proceda con la conveniente regolarità.

Mons. Prefetto delle cerimonie pontificie.

6.

EIUSDEM AD BASILICARUM LATERANENSIS ET LIBERIANAE CAPITULORUM SECRETARIOS LITTERAE DE EADEM RE

1868 iunii 27.

Nella prossima solennità de' santi apostoli Pietro B e Paolo verrà pubblicata nel portico della patriarcale basilica Vaticana, alle ore 8 antimeridiane, la bolla di convocazione del Concilio ecumenico, mediante lettura da farsene, previo il suono delle trombe, da uno dei membri componenti il collegio dei protonotarii apostolici.

Terminata la cerimonia, partiranno dalla detta basilica, dirigendosi successivamente alla Lateranense e alla Liberiana, i cursori apostolici e le trombe per la pubblicazione da farsi similmente della suddetta bolla col mezzo di uno dei cursori medesimi nel portico dell'una e dell'altra.

Se ne previene monsignor Segretario del reverendissimo capitolo ...[1], affinchè si compiaccia avvisarne i capitolari suoi colleghi, per apparecchiarsi quant'occorre all'uopo, nella forma solita praticarsi per la pubblicazione della bolla dell'Anno santo.

[1] „Lateranense", ovvero „Liberiano".

Mons. Segretario del rmo Capitolo della patriarcale basilica { Lateranense. Liberiana.

7.

EIUSDEM AD URBIS SENATOREM QUEM VOCANT LITTERAE DE EADEM RE

1868 iunii 27.

Dovendosi nella prossima solennità de' santi C apostoli Pietro e Paolo pubblicare dal portico delle tre basiliche patriarcali la bolla di convocazione del Concilio ecumenico, mediante lettura dell'atto apostolico, preceduta dal suono di trombe, se ne porge avviso a sua eccellenza il signor Senatore di Roma, affinchè si compiaccia disporre che quattro trombe del senato si trovino nel suaccennato giorno festivo, 29 del corrente, alle ore 7 e mezzo antimeridiane, nel portico della patriarcale basilica Vaticana; donde, terminata la suddetta cerimonia, verranno condotte, unitamente ai cursori apostolici, con apposite carrozze della Scuderia pontificia alle altre due patriarcali basiliche Lateranense e Liberiana.

Sig. Senatore di Roma.

8.

LITTERAE APOSTOLICAE QUIBUS INDICITUR CONCILIUM ROMAE HABENDUM, ET DIE IMMACULATAE CONCEPTIONI DEIPARAE VIRGINIS SACRO ANNO 1869 INCIPIENDUM

1868 iunii 29.

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
ad futuram rei memoriam.

Aeterni Patris unigenitus Filius propter nimiam, qua nos dilexit, caritatem, ut universum humanum genus a peccati iugo, ac daemonis captivitate, et errorum tenebris, quibus primi parentis culpa iamdiu miscre premebatur, in plenitudine temporum vindicaret, de caelesti sede descendens, et a paterna gloria non recedens, mortalibus ex immaculata sanctissimaque virgine Maria indutus exuviis doctrinam, ac vivendi disciplinam e caelo delatam manifestavit, eamdemque tot admirandis operibus testatam fecit, ac semetipsum tradidit pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis. Antequam vero, devicta morte, triumphans in caelum conscenderet ad dexteram Patris consessurus, misit apostolos in mundum universum, ut praedicarent evangelium D omni creaturae, eisque potestatem dedit regendi ecclesiam suo sanguine acquisitam, et constitutam, quae est *columna et firmamentum veritatis*, ac caelestibus ditata thesauris tutum salutis iter, ac verae doctrinae lucem omnibus populis ostendit, et instar *navis in altum euntibus huius vitae notat, ut, procellis mundi, omnes quos suscipit, servet illaesos.*[1] Ut autem eiusdem ecclesiae regimen recte semper atque ex ordine procederet, et omnis christianus populus in una semper fide, doctrina, caritate et communione persisteret, tum semetipsum perpetuo affuturum usque ad consummationem saeculi promisit, tum etiam ex omnibus unum selegit Petrum, quem apostolorum principem, summumque hic in terris vicarium, Ecclesiaeque caput, fundamentum ac centrum constituit cum ordinis et honoris gradu, tum praecipuae plenissimaeque auctoritatis, potestatis ac

[1] S. Max. Serm. 94. [Migne, Patr. Lat. LVII, 722.]

iurisdictionis amplitudine pasceret agnos et oves, A confirmaret fratres, universamque regeret ecclesiam, *et esset veluti iumitor ac ligandorum solvendorumque arbiter, manusque etiam in cunctis iudiciorum suorum definitionis.*[1] Et quoniam Ecclesiae unitas et integritas, eiusque regimen ab eodem Christo institutum perpetuo stabile permanere debet, iccirco in Romanis pontificibus Petri successoribus, qui in hac eadem Romana Petri cathedra sunt collocati, ipsissima suprema Petri in omnem ecclesiam potestas, iurisdictio, primatus plenissime perseverat ac viget.

Itaque Romani pontifices omnem Dominicum gregem pascendi potestate et cura ab ipso Christo Domino in persona beati Petri divinitus sibi commissa utentes, nunquam intermiserunt omnes perferre labores, omnia suscipere consilia, ut a solis ortu usque ad occasum omnes populi, gentes, nationes evangelicam doctrinam agnoscerent, et in veritatis ac iustitiae viis ambulantes vitam asse- B querentur aeternam. Omnes autem norunt quibus indefessis curis iidem Romani pontifices fidei depositum, cleri disciplinam, eiusque sanctam doctamque institutionem, ac matrimonii sanctitatem dignitatemque tutari, et christianam utriusque sexus iuventutis educationem quotidie magis promovere, et populorum religionem, pietatem, morumque honestatem fovere, ac iustitiam defendere, et ipsius civilis societatis tranquillitati, ordini, prosperitati, rationibus consulere studuerint.

Neque omiserunt ipsi pontifices, ubi opportunum existimarunt, in gravissimis praesertim temporum perturbationibus, ac sanctissimae nostrae religionis civilisque societatis calamitatibus generalia convocare concilia, ut cum totius catholici orbis episcopis, quos *Spiritus sanctus posuit regere ecclesiam Dei*, collatis consiliis, coniunctisque viribus ea omnia provide sapienterque constituerent, quae ad fidei C potissimum dogmata definienda, ad grassantes errores profligandos, ad catholicam propugnandam, illustrandam et evolvendam doctrinam, ad ecclesiasticam tuendam ac reparandam disciplinam, ad corruptos populorum mores corrigendos possent conducere.

Iam vero omnibus compertum exploratumque est qua horribili tempestate nunc iactetur Ecclesia, et quibus quantisque malis civilis ipsa affligatur societas. Etenim ab acerrimis Dei hominumque hostibus catholica Ecclesia, eiusque salutaris doctrina, et veneranda potestas, ac suprema huius apostolicae sedis auctoritas oppugnata, proculcata, et sacra omnia despecta, et ecclesiastica bona direpta, ac sacrorum antistites, et spectatissimi viri divino ministerio addicti, hominesque catholicis sensibus praestantes modis omnibus divexati, et religiosae familiae extinctae, et impii omnis generis D libri, ac pestiferae ephemerides, et multiformes perniciosissimae sectae undique diffusae, et miserae iuventutis institutio ubique fere a caro amota, et quod peius est, non paucis in locis iniquitatis et erroris magistris commissa. Hinc cum summo nostro et bonorum omnium moerore, et nunquam satis deplorando animarum damno ubique adeo propagata est impietas, morumque corruptio, et effrenata licentia, ac pravarum eiusque generis opinionum, omniumque vitiorum et scelerum contagio, divinarum humanarumque legum violatio, ut non solum sanctissima nostra religio, verum etiam humana societas miserandum in modum perturbetur ac divexetur.

In tanta igitur calamitatum, quibus cor nostrum obruitur, mole supremum pastorale ministerium nobis divinitus commissum exigit, ut omnes nostras magis magisque excramus vires ad Ecclesiae reparandas ruinas, ad universi Dominici gregis salutem curandam, ad exitiales eorum impetus conatusque reprimendos, qui ipsam Ecclesiam, si fieri unquam posset, et civilem societatem funditus evertere conantur. Nos quidem, Deo auxiliante, vel ab ipso supremi nostri pontificatus exordio nunquam pro gravissimi nostri officii debito destitimus pluribus nostris consistorialibus allocutionibus et apostolicis litteris nostram attollere vocem, ac Dei eiusque sanctae Ecclesiae causam nobis a Christo Domino concreditam omni studio constanter defendere, atque huius apostolicae sedis, et iustitiae veritatisque iura propugnare, et inimicorum hominum insidias detegere, errores falsaeque doctrinas damnare, et impietatis sectas proscribere, ac universi Dominici gregis saluti advigilare et consulere.

Verum illustribus praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes opportunum propterea esse existimavimus, in generale concilium, quod iamdiu nostris erat in votis, cogere omnes venerabiles fratres totius catholici orbis sacrorum antistites, qui in sollicitudinis nostrae partem vocati sunt. Qui quidem venerabiles fratres singulari in catholicam ecclesiam amore incensi, eximiaque erga nos et apostolicam hanc eadem pietate et observantia spectati, ac de animarum salute anxii, et sapientia, doctrina, eruditione praestantes, et una nobiscum tristissimam rei cum sacrae tum publicae conditionem maxime dolentes nihil antiquius habent, quam sua nobiscum communicare et conferre consilia, ac salutaria tot calamitatibus adhibere remedia. In oecumenico enim hoc concilio ea omnia accuratissimo examine sunt perpendenda ac statuenda, quae hisce praesertim asperrimis temporibus maiorem Dei gloriam, et fidei integritatem, divinique cultus decorem, sempiternamque hominum salutem, et utriusque cleri disciplinam, eiusque salutarem solidamque culturam, atque ecclesiasticarum legum observantiam, morumque emendationem, et christianam iuventutis institutionem, et communem omnium pacem et concordiam in primis respiciunt. Atque etiam intentissimo studio curandum est, ut, Deo bene iuvante, omnia ab Ecclesia et civili societate amoveantur mala, ut miseri errantes ad rectum veritatis, iustitiae, salutisque tramitem reducantur, ut vitiis erroribusque eliminatis, augusta nostra religio eiusque salutifera doctrina ubique terrarum reviviscat, et quotidie magis propagetur et dominetur; atque ita pietas, honestas, probitas, iustitia, caritas omnesque christianae virtutes cum maxima humanae societatis utilitate vigeant et efflorescant. Nemo enim inficiari unquam poterit, catholicae Ecclesiae eiusque doctrinae vim non solum aeternam hominum salutem spectare, verum etiam prodesse temporali populorum bono, eorumque verae prosperitati, ordini ac tranquillitati, et humanarum quoque scientiarum progressui ac soliditati, veluti sacrae ac profanae historiae annales splendidissimis factis claro aperteque ostendunt, et constanter evidenterque demonstrant. Et quoniam Christus Dominus illis verbis nos mirifice recreat, reficit et consolatur, *ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum*[1], iccirco dubitare non possumus, quin ipse in hoc concilio nobis in abundantia divinae suae gratiae praesto esse velit, quo ea omnia statuere possimus, quae ad maiorem Ecclesiae suae sanctae utilitatem quovis modo pertinent. Ferventissimis igitur ad Deum luminum Patrem in humilitate cordis nostri diebus noctesque fusis precibus, hoc concilium omnino cogendum esse censuimus.

[1] S. Leo, Serm. II. [Migne, P. L. LIV, 146. Serm. III.]

[1] Matth. 18, 20.

Quamobrem Dei ipsius omnipotentis Patris, et A
Filii, et Spiritus sancti, ac beatorum eius apostolorum Petri et Pauli auctoritate, qua nos quoque in terris fungimur, freti et innixi, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium consilio et assensu, sacrum oecumenicum et generale concilium in hac alma urbe nostra Roma futuro anno millesimo octingentesimo sexagesimo nono in basilica Vaticana habendum, ac die octava mensis decembris immaculatae Deiparae virginis Mariae Conceptioni sacra incipiendum, prosequendum, ac, Domino adiuvante, ad ipsius gloriam, ad universi christiani populi salutem absolvendum et perficiendum, hisce litteris indicimus, annuntiamus, convocamus et statuimus. Ac proinde volumus, iubemus, omnes ex omnibus locis tam venerabiles fratres patriarchas, archiepiscopos, episcopos, quam dilectos filios abbates, omnesque alios, quibus iure, aut privilegio in conciliis generalibus residendi, et sententiae B
in eis dicendi facta est potestas, ad hoc oecumenicum concilium a nobis indictum venire debere, requirantes, hortantes, admonentes ac nihilominus eis vi iurisiurandi, quod nobis, et huic sanctae sedi praestiterunt, ac sanctae obedientiae virtute, et sub poenis iure aut consuetudine in celebrationibus conciliorum adversus non accedentes ferri et proponi solitis, mandantes arcteque praecipientes, ut ipsimet, nisi forte iusto detinendantur impedimento, quod tamen per legitimos procuratores synodo probare debebunt, sacro huic concilio omnino adesse et interesse teneantur.

In eam autem spem erigimur fore, ut Deus, in cuius manu sunt hominum corda, nostris votis propitius annuens ineffabili sua misericordia et gratia efficiat, ut omnes supremi omnium populorum principes et moderatores, praesertim catholici, quotidie magis noscentes maximam bona in humanam societatem ex C
catholica Ecclesia redundare, ipsamque firmissimum esse imperiorum regnorumque fundamentum, nos solum minime impediant, quominus venerabiles fratres sacrorum antistites aliique omnes supra commemorati ad hoc concilium veniant, verum etiam ipsis libenter faveant opemque ferant, et studiosissime, uti decet catholicos principes, iis cooperentur, quae in maiorem Dei gloriam, eiusdemque concilii bonum cedere queant.

Ut vero nostrae hae litterae, et quae in eis continentur ad notitiam omnium, quorum oportet, perveniant, neve quis illorum ignorantiae excusationem praetendat, cum praesertim etiam non ad omnes eos, quibus nominatim illae essent intimandae, tutus forsitan pateat accessus, volumus et mandamus, ut in patriarchalibus basilicis Lateranensi, Vaticana et Liberiana, cum ibi multitudo populi ad audiendam rem divinam congregari solita est, palam clara voce D
per curiae nostrae cursores, aut aliquos publicos notarios legantur, lectaeque in valvis dictarum ecclesiarum, itemque cancellariae apostolicae portis, et Campi Florae solito loco et in aliis consuetis locis affigantur, ubi ad lectionem et notitiam cunctorum aliquandiu expositae pendeant, eumque inde amovebuntur, earum nihilominus exempla in eisdem locis remaneant affixa. Nos enim per huiusmodi lectionem, publicationem, affixionemque, omnes et quoscumque, quos praedictae nostrae litterae comprehendunt, post spatium duorum mensium a die litterarum publicationis et affixionis ita volumus obligatos esse et adstrictos, ac si ipsimet illae coram lectae et intimatae essent, transumptis quidem earum, quae manu publici notarii scripta aut subscripta, et sigillo personae alicuius ecclesiasticae in dignitate constitutae munita fuerint, ut fides certa, et indubitata habeatur, mandamus ac decernimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae indictionis, annuntiationis, convocationis, statuti, decreti, mandati, praecepti, et obsecrationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo sexagesimo octavo, tertio kalendas Iulias.

Pontificatus nostri anno vicesimotertio.

† EGO PIUS CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS.

(L. † S.)

† Ego Marius episcopus Ostiensis et Veliternus cardinalis decanus Mattei pro-datarius.

† Ego Constantinus episcopus Portuensis et Sanctae Rufinae cardinalis Patrizi.

† Ego Aloisius episcopus Praenestinus cardinalis Amat sanctae Romanae Ecclesiae vice-cancellarius.

† Ego Nicolaus episcopus Tusculanus cardinalis Paracciani Clarelli a secretis brevium.

† Ego Camillus episcopus Albanus cardinalis Di Pietro.

† Ego Carolus Augustus episcopus Sabinensis cardinalis de Reisach.

† Ego Philippus tit. Sancti Laurentii in Lucina proto-presbyter cardinalis De Angelis archiepiscopus Firmanus, et sanctae Romanae Ecclesiae camerarius.

† Ego Fabius Maria tit. Sancti Stephani in Monte Coelio presbyter cardinalis Asquini.

† Ego Alexander tit. Sanctae Susannae presbyter cardinalis Barnabò.

† Ego Ioseph tit. Sanctae Mariae in Ara Caeli presbyter cardinalis Milesi.

† Ego Petrus tit. Sancti Marci presbyter cardinalis De Silvestri.

† Ego Carolus tit. Sanctae Mariae de Populo presbyter cardinalis Sacconi.

† Ego Angelus tit. Sanctorum Andreae et Gregorii in Monte Coelio presbyter cardinalis Quaglia.

† Ego frater Antonius Maria tit. Sanctorum XII Apostolorum presbyter cardinalis Panebianco poenitentiarius maior.

† Ego Antoninus tit. Sanctorum Quatuor Coronatorum presbyter cardinalis De Luca.

† Ego Ioseph Andreas tit. Sancti Hieronymi Illyricorum presbyter cardinalis Bizzarri.

† Ego Ioannes Baptista tit. Sancti Callixti presbyter cardinalis Pitra.

† Ego frater Philippus Maria tit. Sancti Sixti presbyter cardinalis Guidi archiepiscopus Bononiensis.

† Ego Gustavus tit. Sanctae Mariae in Transpontina presbyter cardinalis d'Hohenlohe.

† Ego Aloisius tit. Sancti Laurentii in Panisperna presbyter cardinalis Bilio.

† Ego Lucianus tit. Sanctae Pudentianae presbyter cardinalis Bonaparte.

† Ego Ioseph tit. Sanctorum Marcellini et Petri presbyter cardinalis Berardi.

† Ego Raphael tit. Sanctae Crucis in Hierusalem presbyter cardinalis Monaco.

† Ego Iacobus Sanctae Mariae in Via Lata protodiaconus cardinalis Antonelli.

† Ego Prosper Sanctae Mariae Scalaris diaconus cardinalis Caterini.

† Ego Theoduiphus Sancti Eustachii diaconus cardinalis Mertel.

† Ego Dominicus Sanctae Mariae in Domnica diaconus cardinalis Concolini.

† Ego Eduardus Sanctorum Viti et Modesti diaconus cardinalis Borromeo.

† Ego Hannibal Sanctae Mariae in Aquiro diaconus cardinalis Capalti.

M. cardinalis Mattei pro-datarius.

N. cardinalis Paracciani Clarelli.

Visa de curia B. Bruti.

Loco † Plumbi.

I. Cugnonius.

Reg. in Secretaria brevium.

Testamur et omnibus fidem facimus nos subscripti protonotarii apostolici de numero participantium sanctissimi domini nostri Pii divina providentia papae Noni ex eiusdem mandato vulgasse ad basilicam Vaticanam solemni modo apostolicas litteras, quibus oecumenicum concilium indicitur, hac die 29 iunii anno 1868. In quorum fidem etc.

Aloysius Colombo.
Ioannes Simeoni.
Aloysius Pericoli.
Dominicus Bartolini.
Ludovicus Iacobini.

De mandato sanctissimi in Christo patris, et domini nostri domini divina providentia Pii papae Noni anno a nativitate Domini MDCCCLXVIII indict. XI, die vero 29 iunii, pontificatus eiusdem sanctissimi domini nostri anno XXIII, praesentes litterae apostolicae, post lectionem superius praescriptam, affixae, et publicatae fuerunt ad valvas basilicarum Sancti Ioannis Lateranensis, et Principis apostolorum, ac Sanctae Mariae Maioris, et Cancellariae apostolicae, ac Magnae Curiae Innocentianae, atque in acie Campi Florae, et in aliis locis solitis et consuetis urbis per me Aloysium Serafini apostolicum cursorem subscriptum.

Aloysius Serafini, cursor apostolicus.
Philippus Omsani, magister cursorum.

9.

LITTERAE APOSTOLICAE AD OMNES EPISCOPOS ECCLESIARUM RITUS ORIENTALIS COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE NON HABENTES

1868 septembris 8.

Ad omnes episcopos ecclesiarum ritus Orientalis communionem cum apostolica sede non habentes.

PIUS PAPA IX.

Arcano divinae providentiae consilio, licet sine ullis meritis nostris, in hac sublimi cathedra haeredes beatissimi apostolorum Principis constituti, qui *iuxta praerogativam sibi a Deo concessam firmus et solidissima petra est, super quam Salvator Ecclesiam aedificavit*[1], impositi nobis oneris sollicitudine urgente, ad eos omnes in qualibet terrarum orbis regione degentes, qui christiano nomine censentur, curas nostras extendere, eosque ad paternae caritatis amplexus excitare vehementissime cupimus et conamur. Nos vero absque gravi animae nostrae periculo partem ullam christiani populi negligere possumus, qui pretiosissimo Salvatoris nostri sanguine redemptus et sacris baptismi aquis in Dominicum gregem adlectus, omnem sibi vigilantiam nostram iure deposcit. Itaque cum pro unius cuiusque procurandam salutem, qui Christum Iesum agnoscunt et adorant, studia omnia cogitationesque nostras indesinenter conferre debeamus, oculos nostros ac paternum animum ad istas convertimus Ecclesias, quae olim unitatis vinculo cum hac apostolica sede coniunctissimae tanta sanctitatis caelestisque doctrinae lumine florebant, uberesque divinae gloriae et animarum salutis fructus edebant, nunc vero per nefarias illius artes ac machinationes, qui primum rebellionis exstitit in caelo, a communione sanctae Romanae Ecclesiae, quae toto orbe diffusa est, solumetae ac divinae cuius summo nostro moerore existunt.

Hae nunc de causae iam ab ipso auspicati nostri pontificatus exordio vobis paulo earumque verba toto cordis affectu loquuti sumus.[2] Illud vero haec nostra verba optatissimum minime obtinuerint exi-

[1] S. Greg. Nyssen. Laudatio sanct. s. Steph. Protomart. ap. Galland. VI. 668. [Migne, Patr. Gr. XLVI, 734.]

[2] Epist. ad Orient. *In supremae* diei 6 ianuarii anni 1848.

Πρὸς ἅπαντας τοὺς τῶν ἀπὸ τῆς ἀνατολικῆς ἱεροπραξίας ἐκκλησιῶν ἐπισκόπους τοὺς μὴ ἐν συγκοινωνίᾳ μετὰ τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου διατελοῦντας.

ΠΙΟΣ ΠΑΠΑΣ Ο Θ'.

Ἀνεκμυστηρεύτῳ Θεοῦ προνοίας βουλῇ, καίπερ ἀνὴν τινὸς ἡμετέρας ἀξίας, τὴν ὑψηλὴν ταύτην ἀποκληρωσάμενοι ἕδραν τοῦ Κορυφαίου, ὅστις ἐστὶ κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ παρὰ τοῦ Κυρίου δωρεὰν ἡ ἀρραγὴς καὶ ὀχυρωτάτη πέτρα, ἐφ' ἣν τὴν Ἐκκλησίαν ὁ Σωτὴρ ᾠκοδόμησε[1], κατεπείγοντος τοῦ τῆς ἐντεῦθεν συνεκπληρουμένης ἡμῖν ποιμαντορίου καθήκοντος, σφόδρα νῦν ἐφιέμεθα καὶ ἐπιχειροῦμεν τὰς τὸ ἀνείρυτον ἐχούσας παρεκτείνειν ἡμῶν εἰς πάντας ἀνατείνειν τοὺς ἐν οἰκθίστοτε μέρει τοῦ κόσμου διάγοντας χριστιανώνυμους λαούς, καὶ πάντας ἀπαξαπλῶς εἰς τοὺς συμφελιάσοντας καὶ ἁγίους πατρικοὺς ἐκσαγαγεῖν δυσμμοῦς. Μηδὲ γὰρ ἀκινδύνως ἡδὺς πρὸς τὰ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ἔστιν ἔχειν, εἰ μερίδα τινὰ τῶν κατὰ Χριστὸν παρακαλέσαντων λαῶν, εἵτινες τῷ τιμίῳ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν αἵματι ἐξαγορασθέντες καὶ τοῖς ἱεροῖς τοῦ βαπτίσματος ὕδασι τῷ θεοπνεύστῳ οἰκειωθέντες ποιμνίῳ, πόσον τὴν ὑφ' ἡμῶν ποιμαντορικὴν ἀγρυπνίαν ἐκ θεσπεσίων ἀναπτύσσει. Ὅθεν ἐκαθέμερ πόσον ἡμῶν εἰσυθῆν καὶ λογισμὸν προεκταβαλεῖν ἀφελόμεν εἰς τὰ τῆς πάντων σωτηρίας ἐκμελετᾶσθαι, ὅσοι γε τὸν Χριστὸν Κύριον γνόσκουσι καὶ λατρεύουσι, τοῦδ' ἕνεκεν τὰς ὄψεις ἡμῶν καὶ τὴν πατρικὴν ἡμῶν παρρῆσίαν πρὸς ἐκείνους συμφέρομεν τὰς ἐκκλησίας, εἵτινες τὸ πάλαι μὲν διὰ τοῦ δεσμοῦ τῆς ἑνότητος ταύτης τῇ ἀποστολικῇ καθέδρᾳ συγκεκαλλιμμέναι, διαφόρων ὡς τὸν τε τῆς ἀγιωσύνης ἄκτινον καὶ οἰκείου διδασκαλίας φωτοχύσιν τὸ ἀβέβαιον, καὶ ἀρθόδοξους παρὰ τὴν θείαν ὄψιν καὶ παρὰ τὴν τῶν ψυχῶν σωτηρίαν παρισοῦν ἀνεβλάστουν, νυνὶν δὲ ἐξαγέτοις ῥαιμεσουργήμασι καὶ κακοσκήνοις μηβολίαις ὑπὸ τὸ πρῶτον ἐν οἰκουμ διαγεγράνησε σχίσμα, διϊστάμεναι τῆς πετρονίας τῆς ἐφ' ἡμῶν τὴν ἐφ' ἅπασιν διαδεδρόμης Ῥωμαϊκῆς Ἐκκλησίας, διαπεφύκασι καὶ ἀποσχοινισμένοι μετ' ἄκρας ἡμῶν ἀλγηδόνος ὑπάρχουσι.

Τούτου δὲ ἕνεκα ἅμα τοιμῆσαι τοὺς τῆς ἀνατάξεως τοῦ Κορυφαίου ἀρχιποιμένας παβολοσχίσαντας εἵπασι, ἐκ βάθους ψυχῆς ἡμῶν καὶ ἐξ ὅλης παρρῆσίας λόγους πρὸς ὑμᾶς ἐχεγγύους εἰρήνης τε καὶ ἀγάπης

[1] Ὁ ἁγ. Γρηγ. Νυσ. ἐν τῇ β' τοῦ πρωτομαρτ. αὐδοκ. Γαλλικαν. δ' 668.

tum, tamen nunquam nos deseruit spes fore, ut humiles neque ac ferventes nostras preces propitius exaudire dignetur clementissimus ac benignissimus salutis pacisque Auctor, qui operatus est in medio terrae salutem, quique orienti ex alto pacem sibi susceptam et ab omnibus acceptandam evidenter ostendens, eam in ortu suo angelorum ministerio bonae voluntatis hominibus nuntiavit, et inter homines conversatus verbo docuit, praedicavit exemplo.[1]

Iam vero cum nuper de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium consilio oecumenicam synodum futuro anno Romae celebrandam, ac die octavo mensis decembris immaculatae Deiparae virginis Mariae Conceptioni sacro incipiendam indixerimus et convocaverimus, vocem nostram ad vos rursus dirigimus, et maiore, qua possumus, animi nostri contentione vos obsecramus, monemus et obtestamur, ut ad eamdem generalem synodum convenire velitis, quemadmodum maiores vestri convenerunt ad concilium Lugdunense II a recolendae memoriae beato Gregorio X praedecessore nostro habitum, et ad Florentinum concilium a felicis recordationis Eugenio IV item decessore nostro celebratum; ut dilectionis antiquae legibus renovatis, et patrum pace, caelesti ille ac salutari Christi dono quod tempore exaruit, ad vigorem iterum revocato,[2] post longam moeroris nebulam et dissidii diuturni atram ingratamque caliginem serenum omnibus unionis optatae iubar illucescat.[3]

Atque hic sit iucundissimus benedictionis fructus, quo Christus Iesus noster omnium Dominus et Redemptor immaculatam ac dilectissimam sponsam suam catholicam Ecclesiam consoletur, eiusque temperet et abstergat lacrymas in hac asperitate temporum, ut, omni divisionis penitus sublata, voces antea discrepantes perfecta spiritus unanimitate collaudent Deum, qui non vult schismata esse in nobis, sed ut idem omnes dicamus et sentiamus Apostoli voce praecepit; immortalesque misericordiarum Patri semper agantur gratiae ab omnibus sanctis suis, ac praesertim a gloriosissimis illis Ecclesiarum orientalium antiquis patribus et doctoribus, cum de caelo prospiciant instauratam ac redintegratam eam hac apostolica sede catholicae veritatis et unitatis centro coniunctionem, quam ipsi in terris viventes omnibus studiis atque indefessis laboribus fovere et magis in dies promovere tum doctrina, tum exemplo curarunt, diffusa in eorum cordibus per Spiritum sanctum caritate illius, qui medium maceriae parietem solvit, ac per sanguinem suum omnia conciliavit et pacavit, qui signum discipulorum suorum in unitate esse voluit, et enim oratio ad Patrem perrecta est: *Rogo ut omnes unum sint, sicut et nos unum sumus.*

---

[1] Epist. B. Greg. X ad Michaelem Palaeologum Graec. imper. die 24 octobris an. 1272. [Hardouin, Coll. Conc. VII, 677.]

[2] Epist. LXX ed. O.XX S. Basilii Magni ad S. Damasum Papam. [Migne, P. G. XXXII, 404.]

[3] Defin. a comm. Synodi Florent. in Bulla Eugenii IV. *Laetentur* coeli. [Hard., Coll. conc. IX, 995.]

ἐκοσμοῦμεθα. Καὶ τῶν ἡμετέρων μὲν τούτων λόγων παύσει μὴ τὴν εὐκτικωτάτην ἀπολαβόντων ἔκβασιν, ἀλλ' οὖν γε οὐδέποτε ἡμᾶς ἡ ἐλπὶς ἐγκατέλιπεν, ὡς ἂν ἀξιάσοι ποτε ἵλεως εἰσακοῦσαι τῶν ἡμετέρων ταπεινῶν ἐπίσης καὶ ἐνθέρμων εὐχῶν ὁ τῆς εἰρήνης καὶ ἀγάπης ἐπιεικέστατος ἐκεῖνος καὶ πολὺς τὸ ἔλεος αὐτουργός, ὁ παραχὰς σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς καὶ ἀνατείλας ἐξ ὕψους, εἰρήνην ἑαυτῷ εὐπρόσδεκτον καὶ ὑπὸ πάντων προσδεχθησομένην τρανῶς ἐνδειξάμενος, ταύτην ἐν τῷ γεγεννῆσθαι αὐτὸν δι' ἀγγελικῆς διακονίας τοῖς ἀνθρώποις εὐηγγελίσατο καὶ τοῖς ἀνθρώποις συναναστρεφόμενος τῷ ἔργῳ ἐδίδαξεν, ἐκήρυξε τῷ παραδείγματι[1].

Ἐπεὶ οὖν βουλῇ τῶν περὶ ἡμᾶς σεβαστῶν ἀδελφῶν τῆς ἁγίας Ῥωμαϊκῆς Ἐκκλησίας καρδιναλίων οἰκουμενικὴν ἀναγκαῖς προεκηρύξαμεν καὶ ἀνηγορεύσαμεν σύνοδον κατὰ τὸ προσεχὲς ἐλευσόμενον ἔτος ἐπὶ τὴν τῶν ἐντεῦθεν Ῥωμαίων συναθροισθησομένην, ἧς τε ἡ ἐναρξις διάριστον τῇ ὀγδόῃ τοῦ μηνὸς δεκεμβρίου, ἡμέρᾳ τῇ πανσεμνοτάτῃ Συλλήψει τῆς ὑπεραγίας ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας καθιερωμένῃ, τὴν ἡμετέραν φωνὴν καὶ πάλιν πρὸς ὑμᾶς ἐκτεινόμεθα, καὶ ἐφ' ὅσον γε ἡμῖν τὰ δυνατά, ἐκ τῶν ἐνδομύχων ψυχῆς ἡμῶν καὶ καρδίας, τὴν ὑμετέραν θεοφιλίαν ἀντιβολοῦμεν, προτρέπομεν, ἐνορκοῦμεν θελήσειν πρὸς τὴν ἐφηγγελθεῖσαν ταύτην σύνοδον παραγενέσθαι, καθάπερ ἁμῶς καὶ οἱ πρὸ ὑμῶν πατέρες ἀνέκαθεν εἰς τε τὴν δευτέραν τὴν ἐν Λουγδούνῳ ὑπὸ τοῦ ἐν μακαρίοις τὴν μνήμην προκατόχου ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Δεκάτου συγκαλεσθεῖσαν καὶ εἰς τὴν κατὰ τὴν Φλωρεντίαν ὑπὸ τοῦ τῆς εὐσεβοῦς μνήμης Εὐγενίου τοῦ Τετάρτου ἡμῶν ὁμοίως προκατασχόντος συγκροτηθεῖσαν συνέλθοσαν σύνοδον, ἐφ' ᾗ ἀρχαίας ἀγάπης θεσμοὺς ἀνανεοῦσθαι καὶ πατέρων εἰρήνην, τὸ οὐράνιον δῶρον Χριστοῦ καὶ σωτήριον ἀκαμαρανθὲν τῷ χρόνῳ, πάλιν πρὸς τὴν ἀκμὴν ἐπαναγαγεῖν[2], καὶ μετὰ τὴν μακρὰν ἐκείνην τῆς ἀθυμίας ὁμίχλην καὶ τὴν ἀπὸ τῆς χρονίου διαστάσεως μέλαιναν τε καὶ ἄχαριν ἀχλύν, τὴν γαληνιῶσαν πᾶσιν ἀκτῖνα ἐξανατεῖλαι τῆς ποθεινοτάτης ἑνώσεως[3].

Καὶ οὗτος μὲν εἴη ὁ ἥδιστος τῆς εὐλογίας καρπός, ἵνα ὁ πάντων ἡμῶν Κύριός τε καὶ Σωτὴρ Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν ἑαυτοῦ ἄσπιλον καὶ προσφιλεστάτην νύμφην τὴν καθολικὴν Ἐκκλησίαν φυχαγωγήσῃ καὶ τὰ δάκρυα αὐτῆς μετρίσῃ τε καὶ ἀπομάξῃ, ἐν τῇδε μάλιστα τῇ τραχύτητι τῶν καιρῶν, ἵνα πάσης διχοστασίας ἀφαιρεθείσης, αἱ τὸ πρότερον διαιδοῦσαι φωναὶ ταλαίφ τῇ τοῦ πνεύματος συμφωνίᾳ τὸν Θεὸν ὑμνήσωσιν, ὃς οὐ θέλει εἶναι σχίσματα ἐν ἡμῖν, ἀλλ' ἵνα τὸ αὐτὸ πάντες λέγωμεν καὶ τὸ αὐτὸ φρονῶμεν, διὰ τῆς τοῦ Ἀποστόλου ἐκτεταμένης φωνῆς. Ἀθάνατα δὲ προσεκτούτοις τῷ Πατρὶ τῶν οἰκτιρμῶν ἀναπεμφθήσονται τὰ εὐχαριστήρια παρὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ, καὶ διαφερόντως δὲ παρὰ τῶν ἀρχαίων ἐνδοξοτάτων ἐκείνων τῶν τὰς πρὸς τὴν ὄψιν Ἐκκλησίας ἐπισκεπτομένων πατέρων καὶ διδασκάλων ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτοὺς ἐξ ὕψους τῶν οὐρανῶν τὴν ἐπὶ τὸ ἀρχαῖον ἀποκατάστασιν καὶ αὖθις ἐπὶ τὸ σύνεγγυς ἐπανιοῦσαν τὴν μετὰ τῆς ἀποστολικῆς καθέδρας, τὸ κύριον οἶκος τῆς καθολικῆς ἀληθείας τε καὶ ἑνότητος, συνάφειάν τε καὶ ὁμόνοιαν, ἥσπερ αὖθις ἐπὶ τῆς γῆς ἐνθεμοῦντος ἅλις δυνάμεσι καὶ ἀνδράσιν ὑπερφυέσι πάνυ, καὶ πρὸς τὸ ταύτην ἐπὶ τὸ μᾶλλον ἐπὶ παρεθλίψει καὶ τὸ καθαπλόστερον ἐπὶ τὸ βέλτιον προαγαγεῖν τὴν παρεισεδύσασαν ἀφυλοψυχήσασαν πράνειαν, διὰ τῆς τοῦ ταλαιπαρχικοῦ Πνεύματος ταῖς αὐθαν παρδίαις ἐγκεχυμένης χάριτος, καὶ διὰ τῆς ἐκείνου ἀγάπης, ἧς καθάλλυτο τὸ μεσό-

---

[1] Ὁ ἐν μακ. Γρηγ. πάπας Γ'. Ἐπιστ. πρὸς Μιχαὴλ αὐτοκρ. τῶν Ῥωμ. 27 ὀκτωβρ. 1272.

[2] Ὁ ἅγιος Βασίλ. ἐν τῇ ἐπιστολ. πρὸς Δάμασον πάπαν Ῥώμης.

[3] Βίγον. πάπας ἐν τῷ ὅρῳ τῆς ἐν Φλωρεντ. συνόδου.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die VIII septembris MDCCCLXVIII.

Pontificatus nostri anno vicesimotertio.

Pius papa IX.

A τοιχον τῆς τῶν ἀνθρώπων διαφθορᾶς καὶ τὰ πάντα διὰ τοῦ αἱματος ἀποκατηλλάξατο καὶ τῷ δεσμῷ συνεζεύξατο τῆς εἰρήνης, ἐς τὸ χαρακτηριστικὸν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῇ ἑνότητι δῆσαι, καὶ οὗ ἡ δέησις πρὸς τὸν Πατέρα προσήχθη· Ἵνα, Πάτερ, ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς καὶ ἡμεῖς ἓν ἐσμεν.

Ἐδόθη ἐν Ῥώμῃ παρὰ τῷ Ἁγίῳ Πέτρῳ τῇ ὄγδοῃ σεπτεμβρίου, ἔτει κυριακῷ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ ἑξηκοστῷ ὀγδόῳ, τῆς ἡμετέρας ἀρχιερωσύνης εἰκοστῷ τρίτῳ.

Πίος πάπας ὁ Θ'.

10.

LITTERAE APOSTOLICAE AD OMNES PROTESTANTES, ALIOSQUE ACATHOLICOS 1869 septembris 13.

Ad omnes protestantes, aliosque acatholicos.

PIUS PAPA IX.

Iam vos omnes noveritis, nos licet immerentes B ad hanc Petri cathedram evectos, et iccirco supremo universae catholicae Ecclesiae regimini et curae ab ipso Christo Domino nobis divinitus commissae praepositos opportunum existimasse, omnes venerabiles fratres totius orbis episcopos apud nos vocare, et in oecumenicum concilium futuro anno concelebrandum cogere, ut cum eisdem venerabilibus fratribus in sollicitudinis nostrae partem vocatis ea omnia consilia suscipere possimus, quae magis opportuna ac necessaria sint tum ad dissipandas tot pestiferorum errorum tenebras, qui cum summo animarum damno ubique in dies dominantur et debacchantur, tum ad quotidie magis constituendum et amplificandum in christianis populis viligantiae nostrae concreditis verae fidei, institiae, veraeque Dei pacis regnum. Ac vehementer confisi arctissimo et amantissimo coniunctionis foedere, quo nobis et apostolicae huic sedi iidem venerabiles fratres mirifice obstricti C sunt, qui nunquam intermiserunt omni supremi nostri pontificatus tempore splendidissima erga nos et eamdem sedem fidei, amoris et observantiae testimonia praebere, ea profecto spe nitimur fore, ut veluti praeteritis saeculis alia generalia concilia, ita etiam praesenti saeculo concilium hoc oecumenicum a nobis indictum uberes, laetissimosque, divina adspirante gratia, fructus emittat pro maiore Dei gloria, ac sempiterna hominum salute.

Itaque in hanc spem erecti, ac Domini nostri Iesu Christi, qui pro universi humani generis salute tradidit animam suam, caritate excitati et compulsi, haud possumus quin futuri concilii occasione eos omnes apostolicis ac paternis nostris verbis alloquamur, qui etiamsi eumdem Christum Iesum veluti Redemptorem agnoscant, et in christiano nomine glorientur, tamen veram Christi fidem haud profitentur, neque catholicae ecclesiae communionem D sequuntur. Atque id agimus, ut omni studio et caritate eos vel maxime moneamus, exhortemur et obsecremus, ut serio considerare et animadvertere velint, num ipsi viam ab eodem Christo Domino praescriptam sectentur, quae ad aeternam perducit salutem. Et quidem nemo inficiari ac dubitare potest, ipsum Christum Iesum, ut humanis omnibus generationibus redemptionis suae fructus applicaret, suam hic in terris supra Petrum unicam aedificasse Ecclesiam, idest unam, sanctam, catholicam, apostolicam, eique necessariam omnem contulisse potestatem, ut integrum inviolatumque custodiretur fidei depositum, ac eadem fides omnibus populis, gentibus, nationibus traderetur, ut per baptismum omnes in mysticum suum corpus cooptarentur homines, et in ipsis semper servaretur, ac perficeretur illa nova vita gratiae, sine qua nemo potest unquam aeternam incurri et assequi vitam, atque eadem Ecclesia, quae mysticum suum constituit corpus, in sua propria natura semper stabilis et immota usque ad consummationem saeculi permaneret, vigeret, et omnibus filiis suis omnia salutis praesidia suppeditaret. Nunc vero qui accurate consideret ac meditetur conditionem, in qua versantur variae et inter se discrepantes religiosae societates seiunctae a catholica Ecclesia, quae a Christo Domino, eiusque apostolis sine intermissione per legitimos sacros suos pastores semper exercuit, et in praesentia etiam exercet divinam potestatem sibi ab ipso Domino traditam, vel facile sibi persuadere debebit, neque aliquam peculiarem ex eisdem societatibus, neque omnes simul coniunctas ullo modo constituere et esse illam unam et catholicam Ecclesiam, quam Christus Dominus aedificavit, constituit et esse voluit, neque membrum aut partem eiusdem Ecclesiae ullo modo dici posse, quandoquidem sunt a catholica unitate visibiliter divisae. Cum enim eiusmodi societates careant viva illa et a Deo constituta auctoritate, quae homines res fidei morumque disciplinam praesertim docet, eosque dirigit ac moderatur in iis omnibus, quae ad aeternam salutem pertinent, tum societates ipsae in suis doctrinis continenter variarunt, et haec mobilitas, ac instabilitas apud easdem societates nunquam cessat. Quisque vel facile intelligit, et clare aperteque noscit, id vel maxime adversari Ecclesiae a Christo Domino institutae, in qua veritas semper stabilis, nullique unquam immutationi obnoxia persistere debet, veluti depositum eidem Ecclesiae traditum integerrime custodiendum, pro cuius custodia Spiritus sancti praesentia, auxiliumque ipsi Ecclesiae fuit perpetuo promissum. Nemo autem ignorat, ex hisce doctrinarum et opinionum dissidiis socialia quoque oriri schismata, atque ex his originem habere innumerabiles communiones et sectas, quae cum summo christianae civilisque reipublicae damno magis in dies propagantur.

Enimvero quicumque religionem veluti humanae societatis fundamentum cognoscit, non poterit non agnoscere et fateri quantam in civilem societatem vim eiusmodi principiorum ac religionarum societatum inter se pugnantium divisio ac discrepantia exercuerit, et quam vehementer negatio auctoritatis a Deo constitutae ad humani intellectus pervasiones regendas, atque ad hominum tum in privata, tum in sociali vita actiones dirigendas excitaverit, promoverit et auxerit hoc infelicissimos rerum ac temporum motus et perturbationes, quibus omnes fere populi miserandum in modum agitantur et affliguntur.

Quamobrem ii omnes, *qui Ecclesiae catholicae unitatem et veritatem non tenent*[1], occasionem amplectantur huius concilii, quo Ecclesia catholica, cui eorum maiores adscripti erant, novum intimae unitatis et inexpugnabilis vitalis sui roboris exhibet

[1] S. August. Epist. LXI. al. CCXXII. [Migne, P. L. XXXIII, 228.]

argumentum, ac indigentiis eorum cordis respondentes ab eo statu se eripere studeant, in quo de sua propria salute securi esse non possunt. Nec desinant ferventissimas misericordiarum Domino offerre preces, ut divisionis murum dissiciat, errorum caliginem depellat, eosque ad sinum sanctae matris Ecclesiae reducat, in qua eorum maiores salutaria vitae pascua habuere, et in qua solum integra Christi Iesu doctrina servatur, traditur, et caelestis gratiae dispensantur mysteria.

Nos quidem cum ex supremi apostolici nostri ministerii officio nobis ab ipso Christo Domino commisso omnes boni pastoris partes studiosissime explere, et omnes universi terrarum orbis homines paterna caritate prosequi et amplecti debeamus, tum has nostras ad omnes christianos a nobis seiunctos litteras damus, quibus eos etiam atque etiam hortamur et obsecramus, ut ad unicum Christi ovile redire festinent; quandoquidem eorum in Christo Iesu salutem ex animo summopere optamus, ac timemus, ne eidem nostro iudici ratio a nobis aliquando sit reddenda, nisi, quantum in nobis est, ipsis ostendamus et muniamus viam ad eamdem aeternam assequendam salutem. In omni certe oratione et obsecratione cum gratiarum actione nunquam desistimus dies noctesque pro ipsis caelestium luminum et gratiarum abundantiam ab aeterno animarum pastore humiliter enixeque exposcere. Et quoniam vicariam eius hic in terris licet immerito gerimus operam, iccirco errantium filiorum ad catholicae Ecclesiae sinum reversionem expansis manibus ardentissime expectamus, ut eos in caelestis Patris domum amantissime excipere et inexhaustis eius thesauris ditare possimus. Etenim ex hoc optatissimo ad veritatem et communionem cum catholica Ecclesia reditu non solum singulorum, sed totius etiam christianae societatis salus maxime pendet, et universus mundus vera pace perfrui non potest, nisi fiat unum ovile et unus pastor.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die XIII septembris MDCCCLXVIII.

Pontificatus nostri anno vicesimotertio.

Pius papa IX.

11.

LITTERAE APOSTOLICAE, QUIBUS CONCEDITUR OMNIBUS CHRISTIFIDELIBUS INDULGENTIA PLENARIA IN FORMA IUBILAEI OCCASIONE OECUMENICI CONCILII

1869 aprilis 11.

Omnibus christifidelibus praesentes litteras inspecturis

PIUS PAPA IX

Salutem et apostolicam benedictionem.

Nemo certe ignorat, oecumenicum concilium a nobis fuisse indictum in basilica nostra Vaticana die VIII futuri mensis decembris immaculatae sanctissimaeque Deiparae virginis Mariae Conceptioni sacro inchoandum. Itaque hoc potissimum tempore numquam desistimus in humilitate cordis nostris ferventissimis precibus orare et obsecrare clementissimum luminum et misericordiarum Patrem, *a quo omne datum optimum, et omne donum perfectum descendit*[1], *ut mittat de caelis sedium suarum assistricem sapientiam, quae nobiscum sit, et nobiscum laboret, et sciamus quid acceptum sit apud eum*[2]. Et quo facilius Deus nostris annuat votis, et inclinet aures suas ad preces nostras, omnium christifidelium religionem ac pietatem excitare decrevimus, ut, coniunctis nobiscum precibus, Omnipotentis dexterae auxilium et caeleste lumen imploremus, quo in hoc concilio ea omnia statuere valeamus, quae ad communem totius populi christiani salutem, utilitatemque, ac maiorem catholicae Ecclesiae gloriam et felicitatem ac pacem maxime pertinent. Et quoniam compertum est gratiores Deo esse hominum preces si mundo corde, hoc est animis ab omni scelere integris, ad ipsum accedant, iccirco hac occasione caelestes indulgentiarum thesauros dispensationi nostrae commissos apostolica liberalitate christifidelibus reserare constituimus, ut inde ad veram poenitentiam incensi, et per poenitentiae sacramentum a peccatorum maculis expiati, ad thronum Dei fidentius accedant, eiusque misericordiam consequantur et gratiam in auxilio opportuno.

Hoc nos consilio indulgentiam ad instar iubilaei catholico orbi denunciamus. Quamobrem de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, ex illa ligandi ac solvendi potestate, quam nobis Dominus licet indignis contulit, universis ac singulis utriusque sexus christifidelibus in alma urbe nostra degentibus, vel ad eam advenientibus, qui a die primo futuri mensis iunii usque ad diem, quo oecumenica synodus a nobis indicta, fuerit absoluta, Sancti Ioannis in Laterano, Principis apostolorum et Sanctae Mariae Maioris basilicas, vel earum aliquam bis visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium pro omnium misere errantium conversione, pro sanctissimae fidei propagatione, et pro catholicae Ecclesiae pace, tranquillitate ac triumpho devote orarint, et praeter consueta quatuor anni tempora tribus diebus, etiam non continuis, nempe quarta et sexta feria et sabbato ieiunaverint, et intra commemoratum temporis spatium peccata sua confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum reverenter susceperint, et pauperibus aliquam eleemosynam, prout unicuique devotio suggeret, erogaverint; ceteris vero extra urbem praedictam ubicumque degentibus, qui ecclesias ab ordinariis locorum, vel eorum vicariis seu officialibus, aut de illorum mandato, et, ipsis deficientibus, per eos, qui ibi curam animarum exercent, postquam ad illorum notitiam hae nostrae litterae pervenerint, designandas, vel earum aliquam praefiniti temporis spatio bis visitaverint, aliaque recensita opera devote peregerint, plenissimam omnium peccatorum suorum remissionem et indulgentiam, sicut in anno iubilaei visitantibus certas ecclesias intra et extra urbem praedictam concedi consuevit, tenore praesentium misericorditer in Domino concedimus atque indulgemus; quae indulgentia animabus etiam, quae Deo in caritate coniunctae ex hac vita migraverint, per modum suffragii applicari poterit.

Concedimus etiam, ut navigantes atque iter agentes cum primum ad sua se domicilia receperint, operibus suprascriptis peractis, et bis visitata ecclesia cathedrali, vel maiori, vel propria parochiali loci ipsorum domicilii, eamdem indulgentiam consequi possint et valeant. Regularibus autem personis utriusque sexus etiam in claustris perpetuo degentibus, nec non aliis quibuscumque tam laicis, quam ecclesiasticis saecularibus, vel regularibus, in carcere, aut captivitate existentibus, vel aliqua corporis infirmitate, seu alio quocumque impedimento detentis, qui memorata opera, vel eorum aliqua praestare nequiverint, ut illa confessarius ex actu approbatis a locorum ordinariis in alia pietatis opera com-

[1] S. Iac. 1, 17.
[2] Sapient. 9, 4. 10.

mutare, vel in aliud proximum tempus prorogare possit, eaque iniungere, quae ipsi poenitentes efficere possint, cum facultate etiam dispensandi super communione cum pueris, qui nondum ad primam communionem admissi fuerint, pariter concedimus atque indulgemus.

Insuper omnibus et singulis christifidelibus saecularibus et regularibus cuiusvis ordinis et instituti etiam specialiter nominandi, licentiam concedimus et facultatem, ut sibi ad hunc effectum eligere possint quemcumque presbyterum confessarium tam saecularem, quam regularem ex actu approbatis a locorum ordinariis (qua facultate uti possint etiam moniales, novitiae aliaeque mulieres intra claustra degentes, dummodo confessarius approbatus sit pro monialibus), qui eos ab excommunicationis, suspensionis, aliisque ecclesiasticis sententiis et censuris a iure vel ab homine quavis de causa latis vel inflictis praeter infra exceptas, necnon ab omnibus peccatis, excessibus, criminibus et delictis quantumvis gravibus et enormibus, etiam locorum ordinariis, sive nobis, et sedi apostolicae speciali licet forma reservatis, et quorum absolutio alias quantumvis ampla non intelligeretur concessa, in foro conscientiae, et hac vice tantum absolvere, et liberare valeant; et insuper vota quaecumque etiam iurata, et sedi apostolicae reservata (castitatis, religionis et obligationis, quae a tertio acceptate fuerint, seu in quibus agatur de praeiudicio tertii, semper exceptis, quatenus ea vota sint perfecta et absoluta, nec non poenalibus, quae praeservativa a peccatis nuncupantur, nisi commutatio futura iudicetur eiusmodi, ut non minus a peccato committendo refraenet, quam prior voti materia) in alia pia et salutaria opera dispensando commutare, iniuncta tamen eis, et eorum cuilibet in supradictis omnibus poenitentia salutari, aliisque eiusdem confessarii arbitrio iniungendis.

Concedimus insuper facultatem dispensandi super irregularitate ex violatione censurarum contracta, quatenus ad forum externum non sit deducta, vel de facili deducenda. Non intendimus autem per praesentes super alia quavis irregularitate sive ex delicto, sive ex defectu, vel publica, vel occulta, aut nota, aliaque incapacitate, aut inhabilitate quoquomodo contracta dispensare, vel aliquam facultatem tribuere super praemissis dispensandi, seu habilitandi, et in pristinum statum restituendi, etiam in foro conscientiae, neque etiam derogare constitutioni cum appositis declarationibus editae a felicis recordationis Benedicto XIV praedecessore nostro *Sacramentum Poenitentiae* quoad inhabilitatem absolvendi complicem, et quoad obligationem denunciationis; neque eosdem praesentes iis, qui a nobis, et ab apostolica sede, vel aliquo praelato, seu iudice ecclesiastico nominatim excommunicati, suspensi, interdicti, seu alias in sententias, et censuras incidisse declarati, vel publice denunciati fuerint, nisi intra tempus praefinitum satisfecerint, aut cum partibus concordaverint, ullomodo suffragari posse aut deberé. Quod si intra praefinitum terminum iudicio confessarii satisfacere non potuerint, absolvi posse concedimus in foro conscientiae ad effectum dumtaxat assequendi indulgentias iubilaei, iniuncta obligatione satisfaciendi statim ac poterunt.

Quapropter in virtute sanctae obedientiae tenore praesentium districte praecipimus, atque mandamus omnibus, et quibuscumque ordinariis locorum ubicumque existentibus, eorumque vicariis et officialibus, vel ipsis deficientibus illis, qui earum animarum exercent, ut, cum praesentium litterarum transumpta aut exempla etiam impressa acceperint, illa, ubi primum pro temporum ac locorum ratione satius in Domino censuerint, per suas ecclesias ac dioeceses, provincias, civitates, oppida, terras et loca publicent, vel publicari faciant, populisque etiam verbi Dei praedicatione, quoad fieri possit, rite praeparatis, ecclesiam seu ecclesias visitandas pro praesenti iubilaeo designent.

Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, praesertim quibus facultas absolvendi in certis tunc expressis casibus ita Romano pontifici pro tempore existenti reservatur, ut nec etiam similes, vel dissimiles indulgentiarum et facultatum huiusmodi concessiones, nisi de illis expressa mentio, aut specialis derogatio fiat, cuiquam suffragari possint; nec non regula de non concedendis indulgentiis ad instar, ac quorumcumque ordinum et congregationum, sive institutorum etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem ordinibus, congregationibus et institutis, illorumque personis quomodolibet concessis, approbatis, et innovatis; quibus omnibus et singulis etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu alia quaevis expressio habenda, aut alia aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis, ac formam in iis traditam pro servata habentes, hac vice specialiter, nominatim et expresse ad effectum praemissorum derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Praecipimus autem, a commemorato die primo iunii usque ad diem, quo oecumenica synodus finem habuerit, ab omnibus universi catholici orbis utriusque cleri sacerdotibus quotidie addi in missa orationem de Spiritu sancto, deque eodem sancto Spiritu divinum, praeter consuetam missam conventualem, sacrificium fieri in omnibus huius urbis patriarchalibus, aliisque basilicis et collegialibus ecclesiis, nec non in cunctis totius orbis cathedralibus et collegiatis ecclesiis ab earum canonicis, atque etiam in singulis cuiusque religiosae familiae ecclesiis regularium, qui conventualem missam celebrare tenentur, feria quaque quinta, qua festum duplex primae et secundae classis non agatur, quin tamen haec de Spiritu sancto missa ullam habeat applicationis obligationem.

Ut autem praesentes nostrae, quae ad singula loca deferri non possunt, ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus, ut praesentium transumptis vel exemplis etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, ubicumque locorum et gentium eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die XI aprilis MDCCCLXIX.

Pontificatus nostri anno vicesimotertio.

N. cardinalis Paracciani Clarelli.

12.

QUAESITA EX SACRA POENITENTIARIA CIRCA LUCRANDAS IUBILAEI INDULGENTIAS, EIUSQUE RESPONSA

1869 iunii 1

Quamvis amplissimae facultates per litteras apostolicas diei 11 aprilis nuper elapsi a sanctissimo domino Pio papa IX concessae adeo in se perspicuae sint, ut nullum ambigendi locum relinquant;

attamen ob notissimas rerum perturbationes nonnulla, circa rectam praesertim illarum applicationem, exorta sunt dubia, quae a locorum ordinariis huic sacrae Poenitentiariae solvenda proposita fuerunt. Cum vero difficile admodum ac prope impossibile foret singulorum postulatis satisfacere; sacra Poenitentiaria opportunum censuit huiusmodi praecipua dubia, eorumque resolutiones in unum colligere, et ad locorum ordinarios, benigne sic annuente eodem sanctissimo domino, transmittere, ut omnes in re tanti momenti concordi doctrina ac studio procedere possint, deque iis, sive per se sive per delectos ecclesiasticos viros, caute ac prudenter confessarios instruere valeant. Dubia autem ac resolutiones sunt quae sequuntur.

1° Se, in vigore delle facoltà contenute nelle lettere apostoliche degli 11 aprile, i confessori approvati dagli ordinarii possano assolvere coloro, che effettuarono l' invasione o ribellione dei domînj della santa sede, i loro mandanti, aderenti, e cooperatori, e coloro, che promossero leggi inique, e prestarono mano alla esecuzione delle medesime?

Resolutio. „Affirmative, dummodo poenitentes exhibeant verae resipiscentiae signa, scandalum reparaverint, aut saltem parati sint quamprimum illud reparare, meliori modo quo poterunt, atque obedientiam sanctae sedi, eiusque mandatis desuper ferendis sincere promiserint. Verum publici officiales, quorum officium aliquam cooperationem actibus a sancta sede reprobatis importare, seu legibus divinis, et ecclesiasticis adversari videatur, non absolvantur, nisi dimisso prius officio; et, quatenus illud dimittere nequeant, ipsi officiales consulant loci ordinarium, qui decernat, et provideat iuxta litteras sacrae Poenitentiariae diei 26 iulii 1867, quibus quidem litteris omnino standum est."

2° Se, e come possano dai confessori assolversi quegli ecclesiastici, i quali formarono o sottoscrissero indirizzi contro il temporale dominio della santa sede?

Resolutio. „Affirmative, facta prius, ac sufficienter publicata retractatione iuxta litteras sacrae Poenitentiariae diei 28 mai 1863."

3° Se possano assolversi dai confessori i violatori dell' immunità ecclesiastica personale, e locale, e della clausura?

Resolutio. „Affirmative, satisfacta parte laesa, ac reparata, meliori quo potest modo, iniuria Ecclesiae facta."

4° Se, e come possano assolversi coloro, che acquistarono, e posseggono beni ecclesiastici immobili alienati dal Demanio?

Resolutio. „Poenitentes, qui detinent huiusmodi bona, non esse absolvendos, nisi prius loci ordinario, aut aliis viris ecclesiasticis, ab ipso ordinario pro sua prudentia per dioecesim designandis, consignaverint syngraphum ab eis subscriptam, seu coram testibus subsignatam, eidem ordinario quamprimum transmittendam ac caute in cancellaria dioecesana aut alibi custodiendam, qua sequentibus obligationibus seu conditionibus se, suosque heredes et successores subiicere declarent:

1° Retinendi eadem bona ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis subinde parendi.

2° Conservandi ipsa bona, et rem utilem in eis gerendi.

3° Adimplendi pia onera iisdem bonis adnexa.

4° Subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum personis, seu locis piis, ad quae de iure pertinent.

5° Monendi heredes et successores per syngraphum subscriptam de huiusmodi obligationibus, ut et ipsi sciant ad quid teneantur."

5° Se possano assolversi e sotto quali condizioni coloro, che acquistarono beni ecclesiastici immobili, e poi li vendettero ad altri, e che cooperarono a' contratti sopra i medesimi beni?

Resolutio. „Affirmative, deposito lucro exinde iniuste percepto in manibus ordinarii, ad effectum illud conservandi favore locorum piorum, quae damna passa sunt, reparato scandalo, monitis novis emptoribus, aliisque complicibus, ut propriae consulant conscientiae, et imposita singulis obligatione standi mandatis sanctae sedis desuper ferendis."

6° Se e con quali ingiunzioni possano assolversi coloro, che acquistarono beni mobili ecclesiastici?

Resolutio. „Affirmative, imposita illis aliqua eleemosyna favore locorum piorum, ad quae dicta bona pertinebant, quatenus emerint pretio, quod iudicio ordinarii seu confessarii fuerit minus iusto. At, si agatur de rebus, quae non sint usu consumptibiles, seu quae servando servari possint, aut de supellectilibus, et vasis sacris, imponatur poenitentibus obligatio quamprimum recurrendi ad loci ordinarium ad hoc, ut super iisdem rebus provideat iuxta indultum ipsi ordinario iam a sacra Poenitentiaria concessum."

7° Se, e come possano assolversi coloro, che presero in affitto beni ecclesiastici occupati, od alienati dal Demanio?

Resolutio. „Affirmative, imposita poenitentibus obligatione quamprimum recurrendi ad loci ordinarium, ad hoc, ut super bonis conductis provideat iuxta indultum ipsi ordinario iam pariter a sacra Poenitentiaria concessum."

8° Se, e come possano assolversi coloro, che presero in enfiteusi dal governo beni ecclesiastici?

Resolutio. „Huiusmodi poenitentes non esse absolvendos, nisi prius ordinario loci, seu aliis viris ecclesiasticis, ut supra in dubio 4° ab ordinario designandis, syngraphum consignaverint, qua declarent se, suosque heredes et successores subiicere sequentibus obligationibus seu conditionibus:

1° Conservandi eadem bona, et in eis rem utilem gerendi.

2° Non utendi quocumque privilegio, et lege sive lata, sive ferenda quoad canonis affrancationem.

3° Retinendi ipsa bona ad nutum Ecclesiae eiusque mandatis subinde ferendis parendi quoad eorumdem bonorum restitutionem.

4° Adimplendi pia onera, quae eisdem bonis sint adnexa, quatenus aliunde non adimpleantur.

5° Solvendi interim annuum canonem, illumque augendi ad tramites iustitiae, et iuxta aestimationem peritorum timoratae conscientiae, si nimis tenuis in stipulatione contractus impositus fuerit.

6° Monendi heredes et successores de huiusmodi obligationibus per syngraphum, ut et ipsi sciant ad quid teneantur."

9° Se e come possano assolversi coloro, che non solo presero dal governo in enfiteusi beni ecclesiastici, ma ancora gli affrancarono?

Resolutio. „Huiusmodi poenitentibus providendum prout in superiori responso ad dubium sub n° 4."

10° Se e come possano assolversi coloro, che hanno redento censi, e dritti ecclesiastici di natura redimibili?

Resolutio. „Affirmative, dummodo prius in manibus ordinarii erogent quidquid minus de capitali summa gubernio persolverint, ad effectum illud conservandi favore locorum piorum, ad quae census, seu iura redempta pertinebant."

11° Se e come possano assolversi coloro, che affrancarono canoni, livelli, prestazioni, od altri dritti ecclesiastici di natura non redimibili?

Resolutio. „Posse absolvi, dummodo prius, prout in responso ad dubium sub n° 4, syngraphum con-

signaverint, qua declarent se, suosque successores A subiicere sequentibus obligationibus, et conditionibus:

1° Retinendi fundos sic invalide affrancatos ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis subinde parendi.

2° Conservandi eosdem fundos, et rem utilem in eis gerendi.

3° Servandi indemnia quocumque tempore loca pia super integra perceptione canonis, livelli, ac praestationis ac super quibusvis aliis iuribus, quae ad ipsa loca pia exinde spectabant; nec non adimplendi prout de iure pia onera fundis adnexa, quatenus aliunde non adimpleantur.

4° Monendi heredes et successores per syngraphum subscriptam, de huiusmodi obligationibus, ut et ipsi sciant ad quid teneantur."

12° Se nelle facoltà del giubileo sia compresa anche quella di assolvere i penitenti dall'eresia?

Resolutio. „Affirmative, abiuratis prius, et re- B tractatis erroribus prout de iure."

13° Se, durante il giubileo, chi fosse già stato in forza di esso assoluto da censure, e casi riservati, cadendo di nuovo in casi, e censure riservate possa essere assoluto per la seconda volta ripetendo le opere ingiunte?

Resolutio. „Negative."

14° Se chi ha conseguito già una volta l'indulgenza del giubileo possa conseguirla di nuovo, purchè ripeta le opere ingiunte?

Resolutio. „Affirmative."

15° Se i confessori possano usare delle facoltà straordinarie, con chi dimandasse bensì di essere assoluto, o dispensato; ma non avesse volontà di fare le opere ingiunte, e lucrare il giubileo?

Resolutio. „Negative."

Datum Romae in sacra Poenitentiaria die 1° iunii 1869.

Antonius Maria card. Panebianco,
(L. † S.) Poenitentiarius maior.

L. can. Peirano,
Sacrae Poenitentiariae secretarius

13.

DECRETUM SACRAE RITUUM CONGREGATIONIS CIRCA MISSAM ET COLLECTAM DE SPIRITU SANCTO LITTERIS APOSTOLICIS *NEMO CERTE* PRAESCRIPTAS

1869 iulii 3.

De missa Spiritus sancti, quam sanctissimus dominus noster Pius papa IX litteris apostolicis in forma brevis datis die 11 aprilis anni 1869 omnibus ecclesiis capitularibus et conventualibus urbis et orbis praeter consuetam conventualem celebrandam qualibet feria V iniunxit, et de collecta de eodem Spiritu sancto in missis quotidie addenda, sequentia dubia sacrorum Rituum congregationi exhibita fuerunt, nimirum:

Dubium I. An praedicta missa votiva de Spiritu sancto debeat esse cantata vel lecta?

Dubium II. An huic missae addi debeat *Gloria* et *Credo*?

Dubium III. An haec missa omittenda sit in octavis privilegiatis Paschatis et Epiphaniae, itemque Nativitatis et Corporis Christi, praesertim si est lecta?

Dubium IV. Qua hora haec missa celebrari debeat?

Dubium V. An in hac missa unica oratio vel plures, ut in missis votivis, dici debeant?

Dubium VI. An sit onus impositum canonicis, vel potius ecclesiae?

Dubium VII. In ecclesiis, praesertim sanctimonialium, in quibus, attentis temporum circumstantiis, una missa vix potest celebrari, quid fieri debeat? quaenam omittenda?

Dubium VIII. An collecta de Spiritu sancto debeat omitti in diebus primae et secundae classis? D

Haec autem dubia cum subscriptus secretarius retulisset in ordinariis sacrorum Rituum comitiis subsignata die ad Vaticanum habitis, eminentissimi ac reverendissimi patres sacris tuendis ritibus praepositi, audito prius voto alterius ex apostolicarum caeremoniarum magistris scripto exarato typisque evulgato, rescribendum censuerunt:

Ad I. „In omnibus cathedralibus et in collegiatis, ubi quotidie canitur missa conventualis, cantari debet etiam missa de Spiritu sancto; in aliis ecclesiis, in brevi apostolico designatis, haec missa debet legi vel cani, prout legitur vel canitur missa conventualis."

Ad II. „In casu, tam in missa cum cantu quam in missa sine cantu, addatur *Gloria* et *Credo*."

Ad III. „Standum est praescriptioni brevis, ideoque singulis feriis quintis, in quibus non occurrat C duplex primae vel secundae classis, est celebranda, etiamsi celebretur lecta."

Ad IV. „Cantetur aut legatur post Nonam, et etiam post omnes missas a rubricis eadem die praescriptas."

Ad V. „In casu dici debet una tantum oratio, tam in missa cum cantu, quam in missa sine cantu."

Ad VI. „Est onus ecclesiae, et haberi debet ut pars servitii choralis."

Ad VII. „Moniales non comprehendi."

Ad VIII. „Negative; et in festis primae classis, dici debet sub unica conclusione; in festis vero secundae classis, cum propria conclusione.

Atque ita rescripserunt, die 3 iulii 1869."

Facta autem per me infrascriptum secretarium de praemissis sanctissimo domino nostro Pio papae IX relatione, sanctitas sua sacrae congregationis responsa approbavit, confirmavit ac servari mandavit.

Die 8, iisdem mense et anno.

Constantinus, episcopus Portuensis et
Sanctae Rufinae, cardinalis Patrizi,
sacrae Rituum congregationis praefectus.

(L. † S.) Dominicus Bartolini,
sacrae Rituum congregationis secretarius.

14.

DUBIA SACRAE CONGREGATIONI INDULGENTIARUM PROPOSITA HUIUSQUE RESPONSA CIRCA ACQUIRENDAS IUBILAEI INDULGENTIAS

1869 iulii 10

Editis litteris apostolicis in forma brevis die 11 aprilis 1869, quibus sanctissimus dominus noster Pius papa IX omnibus christifidelibus indulgentiam plenariam in forma iubilaei occasione oecumenici concilii concessit, huic sacrae congregationi Indulgentiarum et sacrarum Reliquiarum infrascripta proposita sunt dubia *praesertim circa istiusmodi*, quae christifideles servare debent, ut indulgentiam huius

iubilaei lucrari valeant. Quibus sedulo perpensis, A sacra congregatio, benigne annuente sanctissimo domino, respondendum censuit, prout respondet:

Dubium I. Inconcussi iuris est, quod operibus alias praescriptis satisfieri non potest obligationi de operibus iniunctis ad acquirendas indulgentias, nisi aliud constet expresse de mente concedentis; nihilominus pro hoc iubilaeo oritur dubium, quia in litteris apostolicis legitur: „praeter consueta quatuor anni tempora, tribus diebus etiam non continuis, nempe quarta et sexta feria et sabbato ieiunaverint." Quaeritur an standum sit regulae generali, ita ut ad effectum lucrandi indulgentiam omnes dies ieiunii ad quod quisque tenetur, vel dies ieiunii quatuor anni temporum dumtaxat excludantur?

Resolutio. „Affirmative ad primam partem; negative ad secundam."

Dubium II. An ieiunia quatuor anni temporum, attenta voce illa *praeter*, ultra tria ieiunia pro B iubilaeo expresse praescripta, habenda sint uti opus iniunctum ad indulgentiam acquirendam?

Resolutio. „Negative."

Dubium III. An iis qui, aut voto, aut praecepto, uti sunt Franciscales, aut quocumque alio titulo tenentur toto anni tempore ieiunare, aliquo die ex diebus praescriptis pro iubilaeo, suffragetur tale ieiunium ad lucrandam indulgentiam?

Resolutio. „Affirmative."

Dubium IV. Cum religiosi sancti Francisci teneantur ieiunare a secundo die novembris usque ad Nativitatem Domini; quaeritur, utrum, hoc decurrente tempore, ipsi possint unico ieiunio, tribus praescriptis diebus facto, satisfacere duplici obligationi tum praecepti tum iubilaei?

Resolutio. „Permittitur ex speciali sanctitatis suae indulto, dummodo esurialibus tantum cibis pro dictis tribus iubilaei ieiuniis utantur, quamvis fortasse ab C usu ciborum esurialium dispensationem pro dicta quadragesima obtinuerint.

Dubium V. An idem dicendum sit pro quadragesima Ecclesiae etiam quoad christifideles?

Resolutio. „Permittitur ex speciali sanctitatis suae indulto, ut in responsione ad quartum dubium et cum eadem conditione in ea apposita."

Dubium VI. Utrum ieiunium pro iubilaeo praescriptum debeat esse ieiunium stricte sumptum etiam quoad qualitatem ciborum, sicuti ea quae ex Ecclesiae praecepto adimplenda sunt, quin tamen quis uti possit indultis, si quae pro ieiuniis Ecclesiae obtenta fuerint?

Resolutio. „Affirmative, nisi aliquod speciale indultum, in quo etiam de iubilaei ieiunio expressa mentio fiat, obtineatur."

Dubium VII. Si quis indultum vescendi carnibus etiam pro ieiuniis iubilaei consequatur, tenetur ne lege de non permiscendis epulis, nempe carnibus cum piscibus?

Resolutio. „Affirmative."

Dubium VIII. An ii qui ad statutam aetatem pro ieiunii obligatione nondum pervenerint, nec non operarii, aliique, qui ob legitimam causam ad ieiunia ab Ecclesia praecepta non tenentur, debeant ieiunare ut indulgentiam iubilaei lucrentur?

Resolutio. „Affirmative. Quod si iudicio confessarii id praestare nequiverint, confessarius ipse poterit ieiunium in alia pia opera commutare."

Dubium IX. In litteris apostolicis legitur: „tribus diebus etiam non continuis", Quaeritur an in hoc iubilaeo, ob dicta verba, singuli dies ieiunii in diversas hebdomadas dividi possint?

Resolutio. „In hoc iubilaeo affirmative."

Dubium X. Attenta clausula „hac vice tantum", quaeritur, an qui in censuras et casus reservatos inciderit, una tantum vice absolvi possit, prout edixit Benedictus XIV in constitutione *Inter gravissimas*, vel potius in hoc iubilaeo toties quoties in censuras et casus reservatos incurrerit, absolvi possit?

Resolutio. „Affirmative ad primam partem; negative ad secundam."

Dubium XI. An qui privilegio bullae Cruciatae gaudeat, hoc tantum titulo, sine alia causa, in ieiuniis iubilaei carnibus vesci possit?

Dubium XII. An saltem vesci valeat ovis et lacticiniis?

Resolutio ad XI et XII. „Permittitur ex speciali sanctitatis suae indulto, ut ii qui privilegio bullae Cruciatae legitime fruuntur, ovis et lacticiniis tantum in ieiuniis pro hoc iubilaeo praescriptis uti possint, servata in ceteris ieiunii ecclesiastici forma."

Datum Romae e sacra congregatione Indulgentiarum et sacrarum Reliquiarum, die 10 iulii 1869.

A. cardinalis Bizzarri, praefectus.

Pro reverendo patre domino secretario
Dominicus Sarra, pro-substitutus.

16.

LITANIAE ET PRECES RECITANDAE IN URBIS ECCLESIIS PERDURANTE SACROSANCTA OECUMENICA SYNODO VATICANA

1869 iulii 11.

Antiphona. Sancta Maria, et omnes sancti tui, D quaesumus Domine, nos ubique adiuvent, ut, dum eorum merita recolimus, patrocinia sentiamus, et pacem tuam nostris concede temporibus, et ab ecclesia tua cunctam repelle nequitiam.

(Sequuntur litaniae, quae dicuntur Romae tempore quadragesimae in ecclesiis Urbis, ubi statio habetur.)

PSALMUS XLV.

Deus noster refugium, et virtus: adiutor in tribulationibus, quae invenerunt nos nimis.

Propterea non timebimus dum turbabitur terra: et transferentur montes in cor maris.

Sonuerunt, et turbatae sunt aquae eorum: conturbati sunt montes in fortitudine eius.

Fluminis impetus laetificat civitatem Dei: sanctificavit tabernaculum suum Altissimus.

Deus in medio eius, non commovebitur: adiuvabit eam Deus mane diluculo.

Conturbatae sunt gentes, et inclinata sunt regna: dedit vocem suam, mota est terra.

Dominus virtutum nobiscum: susceptor noster Deus Iacob.

Venite, et videte opera Domini, quae posuit prodigia super terram: auferens bella usque ad finem terrae.

Arcum conteret, et confringet arma: et scuta comburet igni.

Vacate, et videte quoniam ego sum Deus: exaltabor in gentibus, et exaltabor in terra.

Dominus virtutum nobiscum: susceptor noster Deus Iacob.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.
Sicut erat etc.

V. Exaudi, Domine, supplicum preces,
R. Et confitentium tibi parce peccatis.
V. Respice, Domine, ad humilitatem nostram,

R. Et non deseras nos in tempore tribulationis.
V. Gregem tuum, pastor aeterne, non deseras,
R. Sed per beatos apostolos tuos perpetua defensione custodias.
V. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam,
R. Et salutare tuum da nobis.
V. Oremus pro pontifice nostro Pio:
R. Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius.
V. Sacerdotes tui induantur iustitiam,
R. Et sancti tui exultent.
V. Memento congregationis tuae,
R. Quam possedisti ab initio.
V. Fiat pax in virtute tua,
R. Et abundantia in turribus tuis.
V. Domine, exaudi orationem meam,
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum,
R. Et cum spirito tuo.

OREMUS.

Deus, refugium nostrum et virtus, adesto piis ecclesiae tuae precibus, auctor ipse pietatis; et praesta, ut, intercedente beata et gloriosa semper virgine Dei genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus sanctis, quod in praesentibus ecclesiae necessitatibus fideliter petimus, efficaciter consequamur.

A Ecclesiae tuae, quaesumus Domine, preces placatus admitte: ut, destructis adversitatibus et erroribus universis, secura tibi serviat libertate.

Da, quaesumus, Ecclesiae tuae, misericors Deus, ut, sancto Spiritu congregata, hostili nullatenus incursione turbetur.

Domine Rex omnipotens, in ditione tua cuncta sunt posita, et non est qui possit resistere voluntati tuae: libera nos propter nomen tuum, exaudi orationem nostram, et converte luctum nostrum in gaudium.

Omnipotens, sempiterne Deus, miserere famulo tuo pontifici nostro Pio, et dirige eum secundum tuam clementiam in viam salutis aeternae, ut, te donante, tibi placita cupiat, et tota virtute perficiat.

Omnipotens sempiterne Deus, qui vivorum dominaris simul et mortuorum, omniumque misereris, quos tuos fide et opere futuros esse praenoscis: te supplices exoramus, ut pro quibus effundere preces
B decrevimus, quosque vel praesens saeculum adhuc in carne retinet, vel futurum iam exutos corpore suscepit, intercedentibus omnibus sanctis tuis, pietatis tuae clementia, omnium delictorum suorum veniam consequantur. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.
V. Exaudiat nos omnipotens et misericors Dominus.
R. Et custodiat nos semper. Amen.

16.

LITTERAE APOSTOLICAE QUIBUS ORDO GENERALIS STATUITUR IN OECUMENICO CONCILIO VATICANO SERVANDUS

1869 novembris 27.

PIUS PAPA IX

ad futuram rei memoriam.

Multiplices inter, quibus divexamur, angustias, ad divinae Clementiae, quae *consolatur nos in omni tribulatione nostra*[1], gratias persolvendas maxime excitamur, qua propitiante, illud celeriter nobis continget, ut sacrosanctum generale et oecumenicum concilium Vaticanum iam a nobis, ea adspirante, indictum feliciter auspicemur. Gaudium autem in Domino iure praecipimus, quod salutaris concilii eiusdem conventus solemni die immaculatae Dei matris Mariae semper virginis Conceptioni sacro, atque adeo sub potentibus maternisque auspiciis eius aggressuri sumus, eosque in Vaticana nostra basilica inituri ante beatissimi Petri cineres, qui *in accepta fortitudine petrae perseverans suscepta ecclesiae gubernacula non reliquit, et in quo omnium pastorum sollicitudo cum commendatarum sibi ovium custodia perseverat*[2]. Iamvero memores hoc oecu- D menicum concilium a nobis convocatum fuisse, ut extirpandis erroribus, quos praesertim huius saeculi conflavit impietas, removendis malis, quibus ecclesia affligitur, emendandis moribus et utriusque cleri disciplinae instaurandae, coniuncta nobiscum sacrorum ecclesiae antistitum adhibeatur opera, ac probe noscentes, quo studio intentaque sollicitudine curare debeamus, ut ea omnia, quae ad rectam rationem tam salutaris negotii gerendi tractandi ac perficiendi pertinent, ex sancta maiorum disciplina institutisque statuantur, ideiros apostolica nostra auctoritate ea quae sequuntur decernimus, atque ab omnibus in hoc Vaticano concilio servanda esse praecipimus.

C

I. *De modo vivendi in concilio.*

Reputantes animo quod *omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum est, descendens a patre luminum*[1], quodque nihil caelestis patris benignitati pronius est, quam ut det *spiritum bonum petentibus se*[2], iam nos dum apostolicis nostris litteris die undecimo aprilis hoc anno datis, ecclesiae thesauros sacrosancti huius concilii occasione christifidelibus reseravimus, non solum eosdem christifideles vehementer hortati sumus, ut emundantes *conscientiam ab operibus mortuis ad serviendum Deo viventi*[3], orationibus, obsecrationibus, ieiuniis, aliisque pietatis actibus insistere velint: sed etiam divini spiritus lumen et opem in sacrosancto missae sacrificio celebrando, quotidie in universo orbe catholico implorari mandavimus, ad prosperum a Domino huic concilio exitum, et salutares ex eo Ecclesiae sanctae fructus impetrandos.

Quae quidem adhortationes et praescriptiones modo renovantes et confirmantes, id praeterea iubemus, ut in huius almae urbis nostrae ecclesiis, sacrosancta synodo perdurante, singulis diebus dominicis hora, quae pro fideli populo magis congrua videatur, litaniae aliaeque orationes ad hunc finem constitutae recitentur.

At longe his maius aliquid et excellentius ab episcopis, aliisque qui in sacerdotali ordine consentur hoc concilium concelebrantibus, praestandum est, quos, uti ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei, oportet in omnibus seipsos praebere *exemplum bonorum operum in doctrina, in integritate, in gravitate, verbum sanum, irreprehensibile: ut is, qui ex adverso est, vereatur nihil habens malum*

[1] II Cor. 1, 4.
[2] S. Leo P. Serm. II in Anniver. assumptionis suae. [Migne, P. L. LIV, 146. 147.]

[1] Iacob. 1, 17.
[2] Luc. 11, 13.
[3] Ad Hebr. 9, 14.

dicere de nobis[1]. Quare veterum conciliorum ac Tridentini nominatim vestigiis inhaerentes hortamur illos omnes in Domino, ut orationi, sacrae lectioni, caelestium rerum meditationibus pro sua cuiusque pietate studiose intendant; ut pure casteque sancto missae sacrificio, quam fieri possit, frequenter operentur; animum mentemque ab humanarum rerum curis immunem servent; modestiam in moribus, in victu temperantiam, et in omni actione religionem retineant. Absint animorum dissidia, absit prava aemulatio et contentio, sed omnibus imperet, quae inter caeteras virtutes eminet charitas, ut illa dominante et incolumi, de hoc sacro episcoporum Ecclesiae conventu dici possit: *Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum*[2]. Evigilent demum patres in domesticorum suorum cura, et christianae ab eis sanctaeque vitae disciplina exigenda, memores quam gravibus verbis Paulus apostolus praecipiat episcopis, ut sint *suae domui bene praepositi*[3].

A

B

II. *De iure et modo proponendi.*

Licet ius et munus proponendi negotia, quae in sancta oecumenica synodo tractari debebunt, de iisque patrum sententiae rogandi nonnisi ad nos, et ad hanc apostolicam sedem pertineat, nihilominus non modo optamus, sed etiam hortamur, ut si qui inter concilii patres aliquid proponendum habuerint, quod ad publicam utilitatem conferre posse existiment, id libere exequi velint. Cum vero probe perspiciamus hanc ipsam rem, nisi congruo tempore et modo perficiatur, non parum necessario conciliarium actionum ordini officere posse, idcirco statuimus eiusmodi propositiones ita fieri debere, ut earum quaelibet 1. scripto mandetur, ac peculiari congregationi nonnullorum, tum venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, tum aliorum synodi patrum a nobis deputandae privatim exhibeatur: 2. publicum rei christianae bonum vere respiciat, non singularem dumtaxat unius vel alterius dioecesis utilitatem: 3. rationes contineat, ob quas utilis et opportuna censetur: 4. nihil prae se ferat, quod a constanti Ecclesiae sensu, eiusque inviolabilibus traditionibus alienum sit.

C

Peculiaris praedicta congregatio propositiones sibi exhibitas diligenter expendet, suumque circa earum admissionem vel exclusionem consilium nostro iudicio submittet, ut nos deinde matura consideratione de iis statuamus, utrum ad synodalem deliberationem deferri debeant.

III. *De secreto servando in concilio.*

Prudentiae hic ratio nos admonet, ut secreti fidem, quae in superioribus conciliis non semel, ad iunctorum gravitate exigente, indicenda fuit, in universa huius concilii actione servandam iubeamus. Si enim unquam alias, hoc maxime tempore haec cautio necessaria visa est, quo in omnem occasionem excubat invidiae conflandae contra catholicam Ecclesiam eiusque doctrinam, pluribus nocendi opibus pollens impietas. Quapropter praecipimus omnibus et singulis patribus, officialibus concilii, theologis, sacrorum canonum peritis, caeteriseque qui operam suam patribus vel officialibus praedictis quovis modo in rebus huius concilii praebent, ut decreta et alia quaecumque, quae iis examinanda proponentur, nec non discussiones et singulorum sententias non evulgent, nec alicui extra gremium concilii pandant: praecipimus pariter ut officiales concilii, qui episcopali dignitate praediti non sunt, aliique omnes, qui ratione cuiusvis demandati a nobis ministerii conciliaribus disceptationibus inservire debent, iuramentum emittere teneantur de munere fideliter obeundo, et de secreti fide servanda circa ea omnia quae supra praescripta sunt, nec non super iis rebus, quae specialiter ipsis committentur.

D

IV. *De ordine sedendi, et de non inferendo alicui praeiudicio.*

Cum ad tranquillitatem concordiamque animorum tuendam non parum momenti habeat, si in quibuslibet conciliaribus actibus, unusquisque suae dignitatis ordinem fideliter ac modeste custodiat: hinc ad offensionum occasiones, quoad eius fieri possit, praecidendas, infrascriptum ordinem inter diversas dignitates servari praescribimus.

Primum locum obtinebunt venerabiles fratres nostri sanctae Romanae Ecclesiae cardinales episcopi, presbyteri, diaconi; secundum patriarchae; tertium, ex speciali nostra indulgentia, primates iuxta ordinem suae promotionis ad primatialem gradum. Id autem pro hac vice tantum indulgemus, atque ita, ut ex hac nostra concessione nullum ius vel ipsis primatibus datum, vel aliis imminutum censeri debeat. Quartum locum tenebunt archiepiscopi iuxta suae ad archiepiscopatum promotionis ordinem; quintum episcopi pariter iuxta ordinem promotionis suae; sextum abbates nullius dioecesis; septimum abbates generales aliique generales moderatores ordinum religiosorum, in quibus solemnia vota nuncupantur, etiamsi vicarii generalis titulo appellentur, dum tamen re ipsa cum omnibus supremi moderatoris iuribus et privilegiis, universo suo ordini legitime praesunt.

Caeterum ex superiorum conciliorum disciplina institutoque decernimus, quod, si forte contigerit, aliquos debito in loco non sedere, et sententias etiam sub verbo *placet* proferre, congregationibus interesse, et alios quoscumque actus facere, concilio durante, nulli propterea praeiudicium generetur, nullique novum ius acquiratur[1].

V. *De iudicibus excusationum et querelarum.*

Quo graviorum rerum pertractatio, quae in hac sacrosancta synodo agi gerive debent, minus quam fieri possit, impediatur aut retardetur ob cognitionem causarum, quae singulos respiciunt: statuimus ut ipsa synodus per schedulas secretas quinque ex concilii patribus eligat in *iudices excusationum*, quorum erit procurationes et excusationes praelatorum absentium, necnon eorum postulata, qui, concilio nondum dimisso, instant discedendi causam se habere putaverint, excipere, atque ad normam conciliaris disciplinae et sacrorum canonum expendere: quod cum fecerint, non quidquam de hisce rebus decernent, sed de omnibus ad congregationem generalem ordine referent.

Praeterea statuimus, ut eadem synodus pariter per schedulas secretas, alios quinque ex patribus eligat in *iudices querelarum et controversiarum*. Hi porro controversias omnes circa ordinem sedendi vel ius praecedendi, aliasque, si quae forte inter congregatos oriantur, iudicio summario atque oeconomico ut aiunt, ita componere studebunt, ut nulli praeiudicium inferatur: et quatenus componere nequeant, eas congregationis generalis auctoritati subiicient.

VI. *De officialibus concilii.*

Quod vero et illud magni refert, ut necessarii ac idonei ministri et officiales, iuxta conciliarem

[1] Ad Tit. 2, 7. 8.
[2] Ps. 132, 1.
[3] I Timoth. 3, 4.

[1] Conc. Trid. sess. II. Decret. de mod. viv. § *Insuper.*

consuetudinem et disciplinam, omnibus in hac synodo actibus rite et legitime perficiendis designentur, nos huiusmodi ministeriorum rationem habeatis, infrascriptos viros ad ea deligimus et nominamus, scilicet:

1. Generales concilii custodes, dilectos filios Ioannem Columna et Dominicum Orsini Romanos principes pontificio nostro solio adsistentes.

2. Concilii secretarium, venerabilem fratrem Iosephum, episcopum Sancti Hippolyti, eique adiicimus cum officio et titulo subsecretarii, dilectum filium Ludovicum Iacobini e nostris et huius apostolicae sedis protonotariis, nec non adiutores, dilectos filios canonicos Camillum Santori et Angelum Iacobini.

3. Concilii notarios, dilectos filios Lucam Pacifici, Aloysium Colombo, Ioannem Simeoni, Aloysium Pericoli et Dominicum Bartolini nostros et huius apostolicae sedis protonotarios, eisque adiungimus dilectos filios Salvatorem Pallottini et Franciscum Santi advocatos, qui notariis eisdem adiutricem operam navent.

4. Scrutatores suffragiorum, dilectos filios Aloysium Serafini et Franciscum Nardi causarum palatii nostri apostolici auditores, Aloysium Pellegrini et Leonardum Dialti nostrae camerae apostolicae clericos, Carolum Cristofori et Alexandrum Montani signaturae iustitiae votantes, Fridericum de Falloux du Coudray nostrae cancellariae apostolicae regentem, et Laurentium Nina abbreviatorem ex maiori Parco. Hi autem octo scrutatores in quatuor distincta paria distributi, ita ad excipienda suffragia procedent, ut bina paria unum conciliaris aulae latus, totidemque alterum obeant, ac praeterea singula paria singulos ex notariis secum habere debebunt, dum in munere fungendo versantur.

5. Promotores concilii, dilectos filios Ioannem Baptistam de Dominicis-Tosti et Philippum Ralli sacri consistorii advocatos.

6. Magistros caeremoniarum concilii, dilectos filios Aloysium Ferrari antistitem nostrum domesticum praefectum, et Pium Martinucci, Camillum Balestra, Remigium Ricci, Iosephum Romagnoli, Petrum Iosephum Rinaldi-Bucci, Antonium Cataldi, Alexandrum Tortoli, Augustinum Accoramboni, Aloysium Sinistri, Franciscum Riggi, Antonium Gattoni, Baltassarem Baccinetti, Caesarem Togni, Rochum Massi nostros et huius apostolicae sedis caeremoniarios.

7. Assignatores locorum, dilectos filios Henricum Folchi praefectum, ac Aloysium Nasolli, Edmundum Stonor, Paulum Bastide, Aloysium Palotti intimos nostros cubicularios, et dilectos filios Scipionem Perilli, Gustavum Gallot, Franciscum Regnani, Nicolaum Vorsak, et Philippum Silvestri cubicularios nostros honorarios.

VII. *De congregationibus generalibus patrum.*

Ad ea modo curam convertentes, quae congregationum generalium ordinem respiciunt, statuimus ac decernimus, ut iisdem patrum congregationibus, quae publicis sessionibus praemittantur, quinque ex venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus nostro nomine et auctoritate praesint, et ad hoc munus eligimus et nominamus, venerabilem fratrem nostrum Carolum sanctae Romanae ecclesiae cardinalem episcopum Sabinensem de Reisach nuncupatum, dilectos filios nostros sanctae Romanae ecclesiae presbyteros cardinales, Antoninum titulo Sanctorum Quatuor Coronatorum de Luca nuncupatum, Iosephum Andream titulo Sancti Hieronymi Illyricorum Bizzarri nuncupatum, Aloysium titulo Sancti Laurentii in Panisperna Bilio nuncupatum, dilectum filium nostrum Hannibalem sanctae Romanae ecclesiae cardinalem diaconum Sanctae Mariae in Aquiro Capalti nuncupatum.

Hi autem praesides, praeter alia, quae ad aptam horum conventuum moderationem spectant, curabunt ut in rebus pertractandis initium fiat a disceptatione eorum, quae ad fidem pertinent; deinde integrum ipsis erit consultationes in fidei vel disciplinae capita conferre, prout opportunum iudicaverint.

Cum vero nos, iam inde a tempore, quo apostolicas litteras ad hoc concilium indictum dedimus, viros theologos et ecclesiastici iuris consultos, ex variis catholici orbis regionibus in hanc almam urbem nostram evocandos curaverimus, ut una cum aliis huius urbis, et earumdem disciplinarum peritis viris rebus apparandis darent operam, quae ad huius generalis synodi scopum pertinent, atque ita expeditior via in rerum tractatione patribus patere posset; hinc volumus et mandamus, ut schemata decretorum et canonum ab iisdem viris expressa et redacta, quae nos nulla nostra approbatione munita, integra integre patrum cognitioni reservavimus, iisdem patribus in congregationem generalem collectis ad examen et iudicium subiiciantur. Itaque, curantibus memoratis praesidibus, aliquot ante dies quam congregatio generalis habeatur, decretorum et canonum schemata, de quibus in congregatione indicta agendum erit, typis impressa singulis patribus distribuentur, quo interim, illa diligenti consideratione in omnem partem expendant, et quid sibi sententiae esse debeat, accurate pervideant. Si quis patrum de schemate proposito sermonem in congregatione ipsa habere voluerit, ad debitum inter oratores ordinem pro cuiusque dignitatis gradu servandum, opus erit, ut saltem pridie diei congregationis ipsius, praesidibus suum dicendi propositum significandum curet. Auditis autem istorum patrum sermonibus, si alii etiam post eos in conventu ipso disserere voluerint, hoc iisdem fas erit, obtenda prius a praesidibus dicendi venia, et eo ordine, quem dicentium dignitas postulaverit.

Iamvero, si in ea quae habetur congregatione, exhibitum schema vel nullas vel nonnisi leves difficultates in ipso congressu facile expediendas obtulerit, tunc nihil morae erit, quominus disceptationibus compositis decreti vel canonis conciliaris, de quo agitur, formula, rogatis patrum suffragiis, statuatur. Sin autem circa schema praedictum huiusmodi oriantur difficultates, ut, sententiis in contraria conversis, via non suppetat, qua in ipso conventu componi possint, tum ea ratio inenda erit, quam huic infra statuimus, ut stabili et opportuno modo huic rei provideatur. Volumus itaque, ut ab ipso concilii exordio quatuor speciales ac distinctae patrum congregationes seu *deputationes* instituantur, quarum prima de rebus ad fidem pertinentibus, altera de rebus disciplinae ecclesiasticae, tertia de rebus ordinum regularium, quarta demum de rebus ritus orientalis, concilio perdurante, cognoscere et tractare debebit. Quaevis ex praedictis congregationibus seu deputationibus numero patrum quatuor et viginti constabit, qui a concilii patribus per schedulas secretas eligentur. Unicuique ex iisdem congregationibus seu deputationibus, praerit unus ex venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus a nobis designandus, qui ex conciliaribus theologis vel iuris canonici peritis, unum aut plures in commodum suae congregationis seu deputationis adsciscet, atque ex iis unum constituet, qui secretarii munere eidem congregationi seu deputationi operam navet. Igitur si illud contigerit, quod supra innuimus, ut nimirum in generali congregatione quaestio de proposito schemate exorta dirimi non potuerit, tum cardinales eiusdem generalis congregationis

praesides curabunt ut schema, de quo agitur, una cum obiectis difficultatibus examini subiiciatur illius ex specialibus deputationibus, ad quam iuxta assignata cuique rerum tractandarum genera pertinere intelligitur. Quae in hac peculiari deputatione deliberata fuerint, eorum relatio typis edita patribus diribenda erit iuxta methodum a nobis superius praescriptam, ut deinde in próxima congregatione generali, si nihil amplius obtiterit, rogatis patrum suffragiis, decreti vel canonis conciliaris formula condatur. Suffragia autem a patribus oretenus edentur, ita tamen, ut ipsis integrum sit etiam de scripto illa pronunciare.

VIII. *De sessionibus publicis.*

Publicarum nunc sessionum celebratio exigit, ut rebus et actionibus in ea rite dirigendis, congrua ratione consulamus. Itaque in unaquaque publica sessione, considentibus suo loco et ordine patribus, servatisque adamussim caeremoniis, quae in rituali instructione iisdem patribus de mandato nostro tradenda continentur, de suggesta decretorum et canonum formulae in superioribus congregationibus generalibus conditae voce sublata et clara iussu nostro recitabuntur, eo ordine, ut primum canones de dogmatibus fidei, deinde decreta de disciplina pronuncientur, et ea adhibita solemni tituli praefatione, qua praedecessores nostri in eiusmodi conciliari actione uti consueverunt, nempe: *Pius episcopus servus servorum Dei, sacro approbante concilio, ad perpetuam rei memoriam.* Tunc vero rogabuntur patres, an placeant canones et decreta perlecta; ac statim procedent scrutatores suffragiorum, iuxta methodum superius constitutam, ad suffragia singillatim et ordine excipienda, eaque accurate describent. Hac autem in re declaramus suffragia pronunciari debere in haec verba, *placet*, aut *non placet*: ac simul edicimus, minime fas esse a sessione absentibus quavis de causa suffragium suum scripto consignatum ad concilium mittere. Iamvero suffragiis collectis, concilii secretarius una cum supradictis scrutatoribus penes pontificalem nostram cathedram, iis accurate dirimendis ac numerandis operam dabunt, ac de ipsis ad nos referent: nos deinde supremam nostram sententiam dicemus, eamque enunciari et promulgari mandabimus, hac adhibita solemni formula: *Decreta modo lecta placuerunt omnibus patribus nemine dissentiente* (vel si qui forte dissenserint), *tot numero exceptis; nosque, sacro approbante concilio, illa ita decernimus statuimus atque sancimus, ut lecta sunt.* Haec autem omnibus explotis, erit prometorum concilii rogare protonotarios praesentes, ut de omnibus et singulis in sessione peractis, unum vel plura, instrumentum vel instrumenta conficiantur. Denique die proximae sessionis de mandato nostro indicta, sessionis conventus dimittetur.

IX. *De non discedendo a concilio.*

Universis porro concilii patribus, aliisque qui eidem interesse debent, praecipimus sub poenis per sacros canones indictis, ut ne quis eorum, antequam sacrosanctum hoc generale et oecumenicum concilium Vaticanum rite absolutum et a nobis dimissum sit, discedat, nisi discessionis causa iuxta normam superius definitam cognita et probata fuerit, ac impetrata a nobis abeundi facultas.

X. *Indultum apostolicum de non residentia pro iis qui concilio intersunt.*

Cum ii omnes, qui conciliaribus actionibus interesse tenentur, ea in re universali Ecclesiae deserviant; praedecessorum nostrorum etiam exemplum secuti [1] apostolica benignitate indulgemus, ut tum praesules aliique suffragii ius in hoc concilio habentes, tum caeteri omnes eidem concilio operam quovis titulo impendentes suorum beneficiorum fructus, reditus, proventus ac distributiones quotidianas percipere possint, iis tantum distributionibus exceptis, quae *inter praesentes* fieri dicuntur; idque concedimus synodo perdurante, et donec quisque eidem adsit aut inserviat.

Haec volumus atque mandamus, decernentes has nostras litteras et in eis contenta quaecumque, in proximo sacrosancto generali et oecumenico concilio Vaticano, ab omnibus et singulis ad quos spectat, respective et inviolabiliter observari debere. Non obstantibus, quamvis speciali atque individua mentione ac derogatione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die XXVII novembris MDCCCLXIX, Pontificatus nostri anno vigesimo quarto.

N. cardinalis Paracciani Clarelli.

[1] Paulus III Brev. 1 ianuarii 1546. — Pius IV Brev. 26 novembris 1561.

17.

LITERAE APOSTOLICAE, QUIBUS DURANTE CONCILIO CONCEDITUR INDULGENTIA PLENARIA OMNIBUS, QUI SINGULIS CUIUSQUE HEBDOMADAE DIEBUS SALTEM QUINQUE DECADES ROSARII DEVOTE RECITAVERINT

1869 decembris 3.

PIUS PAPA IX

ad futuram rei memoriam.

Egregiis sui ordinis institutoris excitatus exemplis, eiusque vestigia sequi prae oculis habens, dilectus filius Vincentius Jandel ordinis Fratrum Praedicatorum magister generalis, humiliter nobis exponendum curavit, maximum rei christianae emolumentum fore obventurum, si quotquot sunt in orbe fideles ad frequentiorem hodiernis diebus Rosarii beatae Mariae virginis recitationem allicientur. Quemadmodum enim sanctus Dominicus illa precatione tamquam gladio invicto ad nefariam Albigensium haeresim confringendam, quae christianae reipublicae pacem et tranquillitatem penitus labefactare minabatur, usus est, sic fideles veluti armaturae genere instructi, nempe quotidiana Rosarii beatae Mariae virginis recitatione, ut tot errorum monstra in praesens undique grassantia potenti Deiparae Immaculatae subsidio et concilii oecumenici Vaticani a nobis indicti mox auspicandi auctoritate, convellantur, eradicentur, facilius erunt consecuturi.

Quo vero id certius fiat, enixe a nobis petiit, ut indulgentiis, quae a summis pontificibus praedecessoribus nostris iam fidelibus illa precandi formula Rosario nuncupata utentibus concessae sunt, alias quoque adiicere de benignitate nostra dignaremur. Nos qui a nostra prima aetate, ac praesertim cum in hanc beati Petri cathedram, benignissimo Deo sic iubente, ascendimus, nostram fiduciam in beatissima Dei matre Maria totam posuimus, eique soli a Deo datum fuisse, ut cunctas in universo mundo haereses interimeret, pro certo habentes, piis precibus nobis oblatis ultro obsecundare ac, ut infra, indulgere voluimus.

Quare de omnipotentis Dei misericordia ac beato-

rum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, qui, donec concilium oecumenicum Vaticanum perduraverit, singulis cuiusque hebdomadae diebus saltem quinque decades Rosarii devote recitaverint, servatis quoque quae in eius recitatione aliis injuncta sunt, insuper vere poenitentes et confessi ac sacra communione refecti quamlibet ecclesiam seu oratorium publicum visitaverint, ibique pro felici concilii oecumenici Vaticani exitu, et iuxta mentem nostram pias ad Deum preces effuderint, qua hebdomada id egerint, plenam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus christifidelium, quae Deo in caritate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino concedimus.

Praesentibus concilio generali et oecumenico Vaticano perdurante valituris.

Volumus autem, ut praesentium literarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae et ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die III decembris MDCCCLXIX, pontificatus nostri anno vigesimo quarto.

N. cardinalis Paracciani Clarelli

18

CONSTITUTIO DE ELECTIONE ROMANI PONTIFICIS SI CONTINGAT SEDEM APOSTOLICAM VACARE DURANTE CONCILIO OECUMENICO

1869 decembris 4.

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
ad perpetuam rei memoriam.

Cum Romanis pontificibus in beato Petro apostolorum principe pascendi, et gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plena potestas tradita fuerit; pax et unitas ipsius Ecclesiae in grave discrimen facile adduceretur, si, apostolica sede vacante, in electione novi pontificis quidquam fieri contingeret, quod eam incertam ac dubiam redderet posset.

Ad tam funestum periculum avertendum plures a Romanis pontificibus decessoribus nostris, ac praesertim a felicis recordationis Alexandro III in generali concilio Lateranensi III [1], a beato Gregorio X in generali concilio Lugdunensi II [2], a Clemente V [3], a Gregorio XV [4], ab Urbano VIII [5] et a Clemente XII [6] editae sunt constitutiones, quibus dum multa alia praescribuntur, ut negotium tanti momenti rite recteque expediatur, generatim et absque ulla exceptione declaratur ac decernitur electionem summi pontificis ad sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium collegium unice et exclusive spectare.

Haec nos animo recolentes, cum oecumenicum et generale concilium Vaticanum per apostolicas litteras quae incipiunt *Aeterni Patris* III kal. iulias anno 1868 a nobis indictum, in eo iam sit ut solemniter initietur, apostolici nostri muneris esse ducimus, quamcumque occasionem discordiarum et dissensionum circa electionem summi pontificis praevenire ac praecidere, si divinae voluntati placuerit nos, eodem concilio perdurante, ex hac mortali vita migrare.

Quapropter exemplo permoti felicis recordationis Iulii II decessoris nostri, de quo compertum ex historia est [7] tempore generalis concilii Lateranensis V lethali morbo correptum cardinales coram se convocasse, ac de legitima successoris sui electione sollicitum, illis adstantibus, edixisse, hanc non a praedicto concilio, sed ab eorum tantum collegio esse perficiendam, prout reapse, memorati Iulii secuta morte, factum fuisse constat, atque exemplo insuper excitati aliorum decessorum nostrorum item felicis recordationis Pauli III et Pii IV, quorum primus apostolicis litteris datis XIII kal. decembris anno 1544, alter vero similibus litteris datis X kal. octobris 1561, casum mortis suae praevidentes cum Tridentina synodus celebraretur, decreverunt, eiusmodi casu occurrente, electionem novi pontificis nonnisi a sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus esse faciendam, exclusa prorsus quacumque memoratae synodi participatione; atque insuper de his habita cum nonnullis venerabilibus fratribus nostris eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus matura deliberatione et diligenti examine, ex certa scientia nostra, motu proprio ac de apostolicae potestatis plenitudine declaramus, decernimus atque statuimus, quod si placuerit Deo mortali nostrae peregrinationi, praedicto generali concilio Vaticano perdurante, finem imponere, electio novi summi pontificis, in quibuscumque statu et terminis concilium ipsum subsistat, nonnisi per sanctae Romanae Ecclesiae cardinales fieri debeat, minime vero per ipsum concilium, atque etiam omnino exclusis ab eadem electione peragenda quibuscumque aliis personis cuiusvis, licet ipsius concilii, auctoritate forte deputandis, praeter cardinales praedictos. Quin imo, ut in eiusmodi electione memorati cardinales, omni prorsus impedimento submoto et quavis perturbationum et dissidiorum occasione sublata, liberius et expeditius procedere queant, de eadem scientia et apostolicae potestatis plenitudine, illud praeterea decernimus atque statuimus, ut si, praedicto Vaticano concilio perdurante, nos decedere contigerit, idem concilium in quibuscumque statu et terminis existat, illico et immediate suspensum ac dilatum intelligatur, quemadmodum per nostras has litteras illud nunc pro tunc suspendere atque in tempus infra notandum differre intendimus, adeo ut, nulla prorsus interiecta mora, cessare statim debeat a quibuscumque conventibus, congregationibus et sessionibus, et a quibusvis decretis seu canonibus conficiendis, nec ob qualemcumque causam, etiamsi gravissima et speciali mentione digna videatur, ulteriusve progredi, donec novus pontifex a sacro cardinalium collegio canonice electus suprema sua auctoritate concilii ipsius reassumptionem et prosecutionem duxerit intimandam.

Opportunum autem censentes, ut quae occasione praedicti concilii Vaticani hactenus ordinavimus tum quoad summi pontificis electionem, tum quoad eiusdem concilii suspensionem, certam stabilemque normam in simili rerum eventu perpetuo servandam suppeditent, pari scientia et potestate decernimus atque statuimus, ut futuris quibuscumque tempori-

[1] Cap. *Licet* de electione.
[2] Cap. *Ubi* de electione in VI.
[3] Clement. II de electione.
[4] Constit. *Aeterni patris* VII kal. decembris 1621, necnon alia *Decet Romanum pontificem*.
[5] Constit. *Ad Romani pontificis* V kal. februarii 1625.
[6] Constit. *Apostolatus* IV nonas octobris 1732.
[7] Raynald. Annal. eccles. ad annum 1513, n. VII.

bus, quandocumque contigerit Romanum pontificem decedere, perdurante celebratione alicuius concilii oecumenici, sive Romae illud habeatur, sive in alio quovis orbis loco, electio novi pontificis ab uno sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium collegio semper et exclusive, iuxta modum superius definitum fieri debeat, atque ipsum concilium, pariter iuxta regulam superius sancitam, statim ab accepto certo nuntio demortui pontificis suspensum ipso iure intelligatur, et tamdiu dilatum, donec novus pontifex canonice electus illud reassumi et continuari iusserit.

Praesentes autem litteras semper validas, firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac nullo unquam tempore ex quocumque capite, aut qualibet causa de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, vel intentionis nostrae, vel alio quopiam, quantumvis substantiali, inexcogitato et inexcogitabili ac specificam et individuam mentionem aut expressionem requirente defectu, aut ex quocumque alio capite a iure statuto, vel quocumque praetextu, ratione aut causa, quantumvis tali, quae ad effectum validitatis praemissorum necessario exprimenda foret, notari, impugnari, redargui, invalidari, retractari, in ius vel controversiam revocari posse; neque easdem praesentes sub quibusvis similium vel dissimilium dispositionum revocationibus, limitationibus, modificationibus, derogationibus, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis etiamsi in eis de hisce praesentibus earumque toto tenore ac data specialis mentio fieret, pro tempore factis et concessis ac faciendis et concedendis comprehendi; sed semper et omnino ab illis excipi debere atque ex nunc quidquid contra praemissa, apostolica sede vacante, quavis auctoritate etiam memorati concilii Vaticani, vel alterius cuiuscumque futuris temporibus concilii oecumenici, licet de unanimi consensu hodiernorum, seu pro tempore existentium sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium scienter vel ignoranter fuerit attentatum, irritum et inane ac nullius roboris decernimus.

Non obstantibus, quatenus opus sit, felicis recordationis Alexandri papae III decessoris nostri in concilio Lateranensi edita, quae incipit *Licet de vitanda*, et quibuscumque aliis etiam in universalibus conciliis latis, specialibus vel generalibus constitutionibus apostolicis, quamvis in corpore iuris clausis, et sub quibuscumque tenoribus et formis, ac quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis in genere vel in specie, etiam motu pari ac consistorialiter statutis, quibus omnibus et singulis, quatenus pariter opus sit, eorumque omnium tenoribus perinde ac si praesentibus de verbo ad verbum exprimantur, pro insertis et expressis habentes, in ea tantum parte, quae praesentibus adversatur, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum omnium et singulorum validissimum effectum hac vice dumtaxat, latissime et plenissime ac sufficienter, nec non specialiter et expresse harum quoque serie derogamus, ceteris-que contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae declarationis, ordinationis, statuti, decreti, derogationis et voluntatis infringere, vel illis ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo sexagesimo nono. Pridie nonas decembris. Pontificatus nostri anno vigesimo quarto.

M. cardinalis Mattei, pro-datarius.

N. cardinalis Paracciani Clarelli.

Visa de curia Dominicus Bruti.

(Loco † Plumbi.) I. Cugnoni.

19

ORDO AGENDORUM OFFICIALIBUS CONCILII VATICANI PRAESCRIPTUS.

Concilii oecumenici celebratio, ratione habita formae externae, *duobus partibus* absolvitur, quarum una *in sacris functionibus* peragendis, altera in *concilii negotiis* pertractandis versatur.

Praefectus ceremoniarum disponit sacras ceremonias, quae tam in principio sessionum publicarum, quam in fine earumdem ex more priorum conciliorum generalium iuxta propriam instructionem observandae sunt; pro qua re magistri ceremoniarum et locorum assignatores eidem operam navant.

Secretarius cum suis adiutoribus, cum scrutatoribus et notariis concilii, cum promotoribus et assignatoribus locorum negotia consilii curat.

Secretarii cum suis adiutoribus proprie est, in congregatione generali praesidibus operam navare, in sessione publica post ceremonias expletas ordinem rerum gerendarum sibi praefinitum sollicite exequi, et acta omnia concilii sedulo colligere, disponere et asservare.

Scrutatorum est, in publica sessione post solemnem ac generalem interrogationem patribus factam, an decretum sive constitutio placeat, singulorum patrum suffragia exquirere, eaque omnia conferre, et quae fuerit communis patrum sententia, ad sanctissimum Patrem referre. Congregationibus generalibus non interveniunt scrutatores.

Notarius concilii vi muneris incumbit, instrumenta conficere de iis omnibus, quae in publica sessione gesta fuerint. Ipsi, nisi pro aliqua causa speciali vocati fuerint, pariter non interveniunt congregationibus generalibus.

Promotores ea pro concilio peragere debent, quae procuratoris causarum in iure esse solent, ac proinde instare, ut contra absentes, qui concilio interesse tenentur, nec absentiam suam legitime excusarunt, si fuerint contumaces, secundum formas iuris procedatur, item in fine singularum sessionum solemni formula rogare, ut de rebus in ea sessione gestis per notarios concilii praesentes authenticum instrumentum conficiatur, denique pro re nata alia etiam nomine concilii procurare et agere, quae formam iuris exigunt, de quibus, ubi necesse fuerit, suo tempore accipient mandata. Promotores non interveniunt congregationibus generalibus, nisi pro aliqua causa speciali vocati fuerint.

Assignatores locorum iuxta indiculum patrum, qui eisdem traditus fuerit, patres advenientes deducent ad locum iuxta tempus promotionis in suo cuique gradu convenientem; atque singuli in schedula propria adnotabunt, quinam patres in parte aulae concilii sibi speciatim assignata respue praesentes fuerint, ut hac ratione constare possit numerus patrum in sessione vel congregatione praesentium; eamque schedulam singuli pro parte aulae sibi assignata tradent secretario concilii, ut nomina patrum praesentium in album referri possint.

His de munere diversorum officialium concilii

praenotatis, ea, quae circa negotia concilii sive in congregatione generali, sive in sessione publica ab iisdem agenda erunt, hoc modo et ordine distribuentur.

I. *Pro congregatione generali.*

1. Secretarius iuxta praesidum dispositionem curabit, ut schemata decretorum praeparata sive aliae materiae in congregatione generali discutiendae singulis concilii patribus opportuno tempore et loco, adhibitis necessariis cautelis, distribuantur.

2. Idem pariter curabit, ut singulis patribus dies et hora congregationis generalis innotescat; quod ita fiet, ut in quavis congregatione generali indicatur proxime sequens congregatio, tumque affigatur etiam ad valvas basilicae Sancti Petri schedula indictionis proximae congregationis generalis vel publicae sessionis. Personalis intimatio nonnisi in casibus extraordinariis locum habebit, ubi praesides necessarium iudicaverint.

3. Secretarius, vel eo impedito subsecretarius sive etiam unus ex adiutoribus in loco ad hoc a praesidibus designando et patribus intimando excipiet ac diligenter adnotabit ex ordine nomina eorum patrum, qui super aliquo decreto proposito vel materia discutienda in congregatione generali verba facere desiderant.

4. Dehinc praesidibus congregationis generalis indicem eorum, qui nomina sua eum in finem dederunt, iusto tempore exhibebit, ut debito ordine ad loquendum vocentur.

5. Si qua in congregatione generali legenda vel promulganda fuerint, ad secretarium pertinet, ea ex ambone legere.

6. In colligendis patrum suffragiis, quotiescumque in congregatione generali ex praesidum iussu fieri debebit, secretarius cum subsecretario et adiutoribus operam interponet.

7. Ubi continget, ut mutationes quaedam leviores, in ipso consessu facile expediendae, in aliquo decreto proposito desiderentur, quando necessarium vel opportunum visum fuerit, secretarius operam interponet, ut mutationes istae illico fiant, praesides hac in re adiuvando, aut ab iis, qui mutationem aliquam desiderant, formam aptam quaerendo eamve cum illis componendo.

8. Si autem graviores difficultates obmoventur, ita ut praesidibus ipsum decretum remittendum videatur ad aliquam deputationem, ea sive per se, sive per subsecretarium vel adiutores breviter et accurate adnotare studebit, quae maxime obstant approbationi, vel quae adhuc desiderantur, ut ii ad quos pertinet, eorundem rationem, quantum par est, habere possint.

9. Ea in re adlaborabit, quantum fieri potest, ut emendationes, additiones, sive aliae quascumque mutationes a patribus, qui eas desiderant ac proponunt, in scripto obtineat pro faciliori et securiori earundem tractatione in examine super iis instituendo.

10. Dein secretarius iuxta ordinationem praesidum congregationis generalis mittet in scripto ad praesidem eius deputationis, cui decretum aliquod aptandum vel reformandum assignatum fuerit, censuras patrum, seu difficultates et observationes factas, quarum proinde in novo rei examine ratio habenda erit.

11. Processus verbales super huiusmodi novo examine alicuius decreti vel materiae a secretario cuiusvis deputationis facti et a praeside ipsius deputationis approbati, quando examen istud finitum fuerit, una cum relatione forsan adiungenda deferentur ad secretarium concilii, ut inservire possint usui praesidum congregationis generalis, ac denique re penitus terminata ab eodem asserventur inter acta concilii.

12. Secretarius concilii providebit etiam, ut uniuscuiusque congregationis generalis processus verbalis fideli ac perspicuo summae rerum in ea gestarum compendio habeatur, tam ex propriis ipsius atque subsecretarii adiutorumve suorum adnotationibus, quam ex stenographorum, quos vocant, notis in communem scripturam translatis, cui, postquam approbatus fuerit a praesidibus, fidem faciet praesidum atque secretarii subscriptio.

II. *Pro sessione publica.*

In sessionibus publicis ea, quae agenda sunt, diriguntur, partim a praefecto ceremoniarum, partim a secretario.

1. Praefectus ceremoniarum dirigit ritus sacros, a quibus fit initium sessionis publicae, usquedum a cantoribus dictum fuerit: „Benedicamus Domino", et ab aliis responsum: „Deo gratias", factoque silentio omnes resident concilii patres.

2. Dehinc incipit munus secretarii, qui iuxta mandata a sanctissimo domino nostro accepta dirigit ordinem externum sessionis publicae quoad negotia in ea pertractanda, ac proinde materiam in ultima congregatione generali sedulo praeparatam suggerit agentibus in ipso concilio sive per semetipsum, sive per subsecretarium.

3. Proinde constitutiones, decreta et canones, aut quaevis alia scripta, quae in publica sessione ex ambone legenda fuerint, secretarius bene ordinata prae manibus habebit, ut iuxta mandatum sanctissimi vel ipse legat, vel iis, qui lectores praedestinati fuerint, tradenda sanctissimo patri subministret.

4. Quotiescunque decretum aliquod a concilio adprobandum ex ambone lectum fuerit, subiuncta in fine ab eo, qui tale decretum legit, solemni formula, an patribus concilii hoc decretum placeat, procedunt scrutatores suffragiorum bini ac bini, quibuscum notarii concilii ita iunguntur, ut duo scrutatores unum ex concilii notariis adiunctum habeant. Hi vero munus colligendi patrum suffragia ita obeunt, ut per quatuor principales aulae concilii partes distributi terni simul (duo nempe scrutatores et unus concilii notarius) accedant partem aulae sibi pro hac re assignatam, ibique singillatim eminentissimorum dominorum cardinalium, itemque patriarcharum suffragia exquirent iuxta ordinem sedendi; primatum vero, archiepiscoporum, episcoporum aliorumque concilii patrum singulorum suffragia rogabunt pariter iuxta ordinem sedendi, stantes in plano aulae concilii, singulorum autem suffragia accurate describent.

5. Cum in una ex praedictis aulae partibus suffragia omnia collecta fuerint, duo isti scrutatores cum notario, qui suffragia in ea parte collegerunt, accedunt tabulam in medio positam; ibi suffragia collecta computantur, et refertur in acta, utrum omnibus, qui suffragia dederunt, decretum placuerit, an sint nonnulli, quibus nonnisi cum aliqua mutatione aut conditione placeat, vel omnino non placeat.

6. In digerendis atque numerandis patrum suffragiis per scrutatores collectis secretarius praesto erit, ut iuxta formam antea pro diverso eventu deliberatam ea, quae ex computatione omnium suffragiorum proveniunt, scripto consignet; eamque suffragiorum summam rite consignatam scrutatores cum secretario ad solium accedentes subministrabunt sanctissimo patri, ut per supremam eius auctoritatem accedat confirmatio et habeatur promulgatio.

7. Si agenda omnia in publica sessione per-

acta fuerint, promotores solemni formula rogabunt notarios concilii praesentes, ut conficiant super omnibus et singulis in hac sessione concilii gestis instrumentum vel instrumenta, quotquot fuerint necessaria.

8. Denique his omnibus expletis, praefectus ceremoniarum ritus sacros in fine sessionis ex more adiungendos iterum pro suo munere diriget.

III. *Pro actis concilii.*

1. Secretarius concilii quaecumque scripta, concilio sive ab ipsis concilii patribus exhibita, sive aliunde missa excipiet, cuivis accepto scripto numerum ex ordine dabit, eiusque argumentum brevibus verbis conceptum sub hoc numero regestis concilii inseret. Ipsum vero scriptum accepto praesidum mandato ei, ad quem pertinet, tradet, eiusque usu ad finem perducto cum tractatibus ea de re habitis, si literis consignati fuerint, iterum recipiet.

2. Instrumenta publica a notariis concilii de singulis sessionibus confecta secretario concilii quamprimum tradenda ab eoque sedulo asservanda sunt.

3. Haec omnia et alia quaecunque ad rem pertinentia monimenta, praesertim processus verbales, de quibus dictum fuit supra I, n. 11 et 12, ipse in acta concilii referet, quae in unum corpus collecta ab ipso et a subsecretario ad finem collectionis horum actorum faciendam in fine vel omnis, vel si plura fuerint, in fine singulorum voluminum subscriptione propriae manus et pontificio sigillo munientur.

20.

FORMULA IURAMENTI PRAESTANDI AB OFFICIALIBUS CONCILII OECUMENICI VATICANI

Nos a sanctitate vestra electi officiales generalis concilii Vaticani, tactis per nos sacrosanctis Dei evangeliis, promittimus et iuramus officium unicuique nostrum respective demandatum fideliter impleturos, nec insuper evulgaturos vel alicui extra gremium praedicti concilii pandituros quaecumque in eodem concilio examinanda proponentur, itemque discussiones et singulorum sententias, sed super iis omnibus quemadmodum et super aliis rebus quae nobis specialiter committentur inviolabilem secreti fidem servaturos.

Ego N. N. electus ad officium (*nomen officii*) promitto et iuro iuxta formulam praelectam.

Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei evangelia.

21.

ORDO EX CAEREMONIALI PRAESERTIM SANCTAE ROMANAE ECCLESIAE EXCERPTUS CONCILII OECUMENICI CELEBRANDI IN SACROSANCTA BASILICA VATICANA IUSSU SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PII IX CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPI.

Die octava decembris festo Conceptionis immaculatae beatae Mariae virginis mane, hora indicenda, eminentissimi et reverendissimi domini cardinales, ac reverendissimi domini patriarchae, primates, archiepiscopi, episcopi et abbates locum in concilio habentes convenient in aulas designatas, et assumptis sacris vestibus cuique ordini propriis albi coloris et mitris, statim accedent ad sacellum paratum supra porticum basilicae Vaticanae, summi pontificis adventum praestolantes.

Solemnis actio devota supplicatione inchoabitur a commemorato sacello usque ad eamdem basilicam, utroque clero, tam saeculari quam regulari, stante hinc inde disposito. Summus pontifex pluviali indutus, deposita mitra, flexis genibus intonabit, schola cantorum prosequente,

Hymnum.

Veni creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, charitas
Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium:
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.
R. Amen.

Absoluto primo versu, pontifex, ceterique surgent, et ordinabitur supplicatio, praecedentibus more consueto ante crucem pontificalem familiaribus, cappellanis cantoribus, et praelatis papae cum superpelliceo supra rochettum, eo numero, qui erit praescriptus, nec non thuriferarius. Post crucem a subdiacono apostolico delatam medio inter duos acolythos incedent abbates, episcopi, archiepiscopi, primates, patriarchae (omnes qui sint latini ritus cum mitra simplici ex lino), cardinales (cum mitris serico-damascenis), senator cum conservatoribus urbis, vice-camerarius sanctae Romanae ecclesiae cum cappa a dextris principis solii pontificii, summus pontifex mitra pretiosa ornatus, et sella gestatoria sub baldachino delatus cum flabellis et solito comitatu, nec non octo ex cappellanis cantoribus suavi concentu hymnum praefatum canentes.

Sequentur cum cappis auditor et thesaurarius reverendae Camerae apostolicae, antistes pontificiae domui praepositus, protonotarii apostolici e collegio participantium, generales tam congregationum, quam ordinum regularium, et officiales concilii.

Interim, cum opus fuerit, hymnus repetatur, omisso primo versu et conclusione, quae tantum canetur, cum summus pontifex ad altare priscepe, ubi sanctissimum sacramentum expositum erit, pervenerit, ibique capite detecto, fuerit genuflexus.

Completo hymno, pontifex adhuc genuflexus dicet
V. Protector noster aspice Deus.
R. Et respice in faciem Christi tui.
V. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.
R. Et renovabis faciem terrae.
V. Mitte nobis, Domine, auxilium de sancto.
R. Et de Sion tuere nos.
V. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix immaculata.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

Surget.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

ORREMUS.

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti: tribue quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus.

Deus, qui corda fidelium sancti Spiritus illustratione docuisti; da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere.

Deus refugium nostrum et virtus, adesto piis ecclesiae tuae precibus, autor ipse pietatis, et praesta: ut, intercedente beata et gloriosa semper virgine Dei genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro, et Paulo, et omnibus sanctis, quod fideliter petimus, efficaciter consequamur.

Actiones nostras quaesumus Domine, aspirando praeveni, et adiuvando prosequere: ut cuncta nostra oratio, et operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

Pontifex genuflectet, et duo cantores dicent

V. Exaudiat nos omnipotens et misericors Dominus.

R. Et custodiat nos semper. Amen.

Deinde procedetur ad aulam paratam pro concilio celebrando, et omnibus patribus, servato inter eos ordine dignitatis patriarchalis, primatialis, archiepiscopalis et episcopalis atque habita temporis ratione cuiusque promotionis, in proprio subsellio dispositis; sanctitas sua faciet confessionem cum eminentissimo et reverendissimo domino cardinali sacri collegii decano missam cantaturo de beatae Mariae virginis Conceptione immaculata, cui addetur oratio de Spiritu sancto.

In solemni sacro, obedientia sanctissimo patri praestanda, sermone post evangelium circulieque omissis, omnia more solito peragentur; sed dicta in fine missae a cardinali celebrante oratione *Placeat*, accedet ad thronum pontificalem episcopus orator mitram manu gestans, et osculato genu dextero summi pontificis, petet abeo indulgentiam, accedet suggestum, et alloquetur patres. Absoluta oratione, publicabit indulgentiam. Deinde sanctitas sua deposita mitra, coram cruce surget et dicet:

V. Sit nomen Domini benedictum.

R. Ex hoc nunc et usque in saeculum.

V. Adiutorium nostrum in nomine Domini.

R. Qui fecit caelum et terram.

V. Benedicat vos omnipotens Deus

Pater, et Filius, et Spiritus sanctus.

R. Amen.

Eminentissimus et reverendissimus dominus cardinalis celebrans cum suis ministris discedet recitans evangelium sancti Ioannis, et interim summus pontifex sedebit, et ei imponetur mitra. Deinde accedet ad pontificem subdiaconus apostolicus paratus tunica albi coloris, deferens caligas et sandalia, quae ipsi pontifici more solito imponentur dum dicet psalmum: *Quam dilecta etc.*

Postea recedet subdiaconus, et accedet eminentissimus ac reverendissimus dominus cardinalis diaconus amictu, alba, stola et dalmatica indutus, quia est evangelium cantaturus, nec non acolythi unus post alium deferentes singuli sacra indumenta ac si papa esset missam solemni pontificali ritu celebraturus. Cum autem pontifex, dispositis mitra et pluviali, pontificalesvestes, cardinali diacono ministrante, assumpserit, omnes qui sacris paramentis sunt induti, mitram manibus gestantes summo pontifici obedientiam praestabunt; cardinales manum, patriarchae, archiepiscopi et episcopi genu dexterum, abbates pedem osculantes.

Hac actione finita, cardinalis diaconus a dextris pontificis assistens surget, et alta voce dicet: *Orate*, et mox tam pontifex super faldistorium sibi paratum, quam alii, sine mitra, in proprio loco genuflexi orabunt versi ad altare. Surgens deinde pontifex solus, ceteris genibus innixis permanentibus, dicet hanc orationem in tono competenti, videlicet:

Adsumus, Domine sancte Spiritus, adsumus peccati quidem immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter congregati. Veni ad nos, et esto nobiscum, et dignare illabi cordibus nostris. Doce nos quid agamus, quo gradiamur, et ostende quid efficere debeamus, ut, te auxiliante, tibi complacere in omnibus valeamus. Esto salus et effector iudiciorum nostrorum, qui solus cum Deo Patre, et eius Filio nomen possides gloriosum. Non nos patiaris perturbatores esse iustitiae, qui summam diliges aequitatem: non in sinistrum nos ignorantia trahat, non favor inflectat, non acceptio munerum vel personae corrumpat; sed iunge nos efficaciter tibi solius tuae gratiae dono, ut simus in te unum, et in nullo aberremus a vero, quatenus in nomine tuo collecti, sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis iustitiam, ut hic a te in nullo dissentiat sententia nostra, et in futuro pro bene gestis consequamur praemia sempiterna.

Omnes respondent: *Amen.*

Postea cardinalis diaconus a sinistris surgens versus ad patres dicet: *Erigite vos.*

Omnes surgent, et cantores cantabunt antiphonam:

Exaudi nos, Domine, quoniam benigna est misericordia tua, secundum multitudinem miserationum tuarum respice nos, Domine.

Iterum diaconus a dextris conversus ad patres dicet: *Orate*: et similiter omnes procumbent, et aliquantulum orabunt secreto, donec diaconus a sinistris dicat: *Erigite vos.*

Et omnes surgent. Pontifex vero, omnibus stantibus, et detecto capite, orationem dicet absolute:

Mentes nostras, quaesumus Domine, Paraclitus, qui a te procedit, illuminet, et inducat in omnem, sicut tuus promisit Filius, veritatem. Qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

Qua finita rursum omnes genuflectent, et duo cantores incipient litanias omnibus respondentibus

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Christe audi nos.
Christe exaudi nos.
Pater de caelis Deus, miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis.
Spiritus sancte Deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei genitrix, ora.
Sancta Virgo virginum, ora.
Sancte Michael, ora.
Sancte Gabriel, ora.
Sancte Raphael, ora.
Omnes sancti angeli, et archangeli, orate pro nobis.
Omnes sancti beatorum spirituum ordines, orate pro nobis.

Sancte Ioannes Baptista,
Sancte Ioseph,
Omnes sancti patriarchae, et prophetae, orate pro nobis.
Sancte Petre,
Sancte Paule,
Sancte Andrea,
Sancte Iacobe,
Sancte Ioannes,
Omnes sancti apostoli, et evangelistae, orate.
Omnes sancti discipuli Domini, orate.
Sancte Stephane,
Sancte Laurenti,
Sancte Vincenti,
Omnes sancti martyres,
Sancte Silvester,
Sancte Gregori,
Sancte Augustine,
Omnes sancti pontifices, et confessores, orate pro nobis.
Omnes sancti doctores, orate.
Sancte Antoni,
Sancte Benedicte,
Sancte Dominice,
Sancte Francisce,
Omnes sancti sacerdotes, et levitae, orate.
Omnes sancti monachi, et eremitae, orate.
Sancta Maria Magdalena,
Sancta Agnes,
Sancta Caecilia,
Sancta Agatha,
Sancta Anastasia,
Omnes sanctae virgines, et viduae, orate.
Omnes sancti, et sanctae Dei, intercedite pro nobis.
Propitius esto, parce nobis, Domine.
Propitius esto, exaudi nos Domine.
Ab omni malo, libera nos, Domine.
Ab omni peccato, libera.
A morte perpetua, libera.
Per mysterium sanctae incarnationis tuae, libera.
Per adventum tuum, libera.
Per nativitatem tuam, libera.
Per baptismum, et sanctum ieiunium tuum, libera.
Per crucem, et passionem tuam, libera.
Per mortem, et sepulturam tuam, libera.
Per sanctam resurrectionem tuam, libera.
Per admirabilem ascensionem tuam, libera.
Per adventum Spiritus sancti Paraclíti, libera.
In die iudicii, libera.
Peccatores, te rogamus audi nos.
Ut nobis parcas, te rog.
Ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, te rog.
Ut domnum apostolicum, et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, te rog.

Surgens pontifex cum mitra, et manu sinistra tenens crucem loco baculi pastoralis benedicet synodo dicens:

Ut hanc sanctam synodum, et omnes gradus ecclesiasticos bene†dicere digneris, te rog.
Ut hanc sanctam synodum, et omnes gradus ecclesiasticos bene†dicere, et rege†re digneris, te rog.
Ut hanc sanctam synodum, et omnes gradus ecclesiasticos bene†dicere, rege†re, et conser†vare digneris, te rog.

Procumbente iterum pontifice, litaniae absolventur.

Ut inimicos sanctae ecclesiae humiliare digneris, te rog.
Ut regibus, et principibus christianis pacem, et veram concordiam donare digneris, te rog.
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare, et conservare digneris, te rog.
Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas, te rog.
Ut fructus terrae dare, et conservare digneris, te rog.
Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digneris, te rog.
Ut nos exaudire digneris, te rog.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Christe audi nos.
Christe exaudi nos.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Deinde surgent omnes, et pontifex versus ad altare dicet:

ORREMUS.

Diaconus a dextris dicet: *Flectamus genua.*

Et diaconus a sinistris: *Levate.*

Da, quaesumus, ecclesiae tuae misericors Deus, ut sancto Spiritu congregata, hostili nullatenus incursione turbetur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

Tum sument manipulum subdiaconus apostolicus, et cardinalis diaconus, qui evangelium rei de qua agitur competens cantabit. Ipse oculabitur manum pontificis, qui mox ponet incensum, ministrante naviculam cardinali presbytero induto cum pluviali. Interim diaconus, accepto ex altari libro, una cum subdiacono, luminaribus et caeremoniis consuetis, petet a pontifice benedictionem, et cantabit evangelium: quo finito, pontifex oculabitur librum, et incensabitur more solito.

Deinde cum mitris omnes sedebunt, et pontifex congruis verbis hortabitur patres ad opportuna facienda decreta, et postea surgens sine mitra, et procumbens super faldistorium intonabit

HYMNUM.

Veni creator Spiritus etc.

Omnibus eo tempore nudo capite genua flectentibus, quousque primus versus expleatur. Deinde omnes surgent stantes sine mitra, et cantores prosequentur hymnum. In fine pontifex surget dicens:

V. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.

R. Et renovabis faciem terrae.

ORREMUS.

Deus, qui corda fidelium sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

Duo cantores dicent

V. Benedicamus Domino.

R. Deo gratias.

Caeremoniarum praefectus alta voce dicet:

Exeant omnes locum non habentes in concilio [1].

Tunc iussu sanctissimi patris e suggestu alta voce recitabuntur decreta, et dein rogabuntur patres

[1] Ex auctoritate tamen pontificis maximi haec praescriptio ad usum deducta non fuit tum in prima tum in ceteris sessionibus.

an ea placeant; ac statim procedent scrutatores ad A suffragia excipienda, quae pronunciari debebunt a patribus per verba *placet* vel *non placet*, ita tamen ut eminentissimi ac reverendissimi cardinales, nec non reverendissimi patriarchae, primates, archiepiscopi et episcopi, servato inter eos ordine dignitatis et uniuscuiusque promotionis, suffragium proferant sedentes cum mitris, abbates vero, et generales congregationum et ordinum regularium stantes, capite detecto et praemissa summo pontifici genuflexione. Scrutatores autem collectis suffragiis, penes solum pontificium iis accurate dirimendis ac enumerandis operam dabunt, ac de ipsis ad summum pontificem referent, qui supremam suam sententiam edicet, eamque promulgare mandabit, hac adhibita solemni formula:

„Decreta modo lecta placuerunt omnibus patribus, nemine dissentiente, vel *(si qui forte dissenserint)* tot numero exceptis, nosque, sacro approbante concilio, illa ita decernimus, statuimus atque B sancimus, ut lecta sunt."

Hisce autem omnibus expletis, erit promotorum concilii rogare protonotarios apostolicos praesentes, ut de omnibus et singulis in sessione peractis unum vel plura instrumentum vel instrumenta conficiantur, adhibitis testibus rogatis.

Denique, die alterius sessionis de mandato summi pontificis indicta, ipse pontifex intonabit sine mitra

HYMNUM.

Te Deum laudamus.

Quem cantores alternatim cum clero prosequentur.

Hymno finito, pontifex adhuc stans dicet

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

ORREMUS.

Deus, cuius misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus, piissimae maiestati tuae pro collatis donis gratias agimus tuam semper clementiam exorantes, ut qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens ad praemia futura disponas. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

Deinde pontifex, adiuvante cardinali diacono qui evangelium cantavit, exuet sacra paramenta, quae super altare deponentur, atque assumet mozzettam cum stola, et facta brevi oratione super faldistorium, surget, benedicet synodo, et discedet.

Mox omnes patres in locis paratis deponant sacras vestes, et similiter discedent.

In ceteris subsequentibus sessionibus haec omnia serventur praeter ea quae adnotantur.

1. Non habebitur supplicatio, et ideo omnes cardinales et patres hora pro qualibet vice indicenda se conferent ad basilicam Sancti Petri, et unusquisque, adorato sanctissimo sacramento, in loco designato, ita summo pontifice disponente, assumet sacra paramenta coloris rubri, nisi aliter notetur, et conveniet in aulam concilii, et facta flexis genibus brevi oratione ante crucem, petet proprium subsellium.

2. Missa celebrabitur lecta sine cantu de Spiritu sancto, iuxta tamen rubricas, neque erit oratio ad patres, neque obedientia praestabitur summo pontifici.

Aloysius Ferrari, protonotarius apostolicus, caeremoniarum praefectus.

22.

METHODUS SERVANDA IN PRIMA SESSIONE SACRI CONCILII OECUMENICI.

1. Clerus universus urbis per scalam regiam, C porticum et basilicam ordine statuto disponetur.

2. Eminentissimi cardinales et reverendissimi patres ad palatium Vaticanum accedent per scalam sitam in atrio maximo eiusdem palatii, quae ducit ad bibliothecam et musaeum.

3. In aulis designatis quisque vestes sacras sibi proprias induet. Eminentissimi cardinales sacra paramenta assument in altera aula paramentorum, scilicet in ea, in qua solet aliquando summus pontifex sacris vestibus indui. Reverendissimi patriarchae in aula anteriori sacra item paramenta assument, et in hac ipsa aula auditores Rotae, clerici Camerae, votantes Signaturae et abbreviatores superpelliceo se vestient. Reverendissimi primates, archiepiscopi, episcopi et abbates pluviale induent in ambulacro Iuliano, quod musaeo Vaticano adhaeret prope aulas supra enunciatas.

4. Cappellani supra porticum basilicae statim eminentissimi cardinales cum caudatario tantum, reverendissimi patres nemine comitante ingredientur, et facta brevi oratione, locum ab assignatoribus designatum occupabunt.

5. Praelati et alii officiales, vestibus respective sibi debitis induti, nemine pariter comitante, cappellam praefatam ingredientur et in locis assignatis consistent.

6. Duo eminentissimi cardinales diaconi seniores, eminentissimus cardinalis prior presbyterorum, duo protonotarii de numero participantium, et votantes Signaturae pro paramentis papae deferendis in sacellum Paulinum convenient, quod pro sacrario inserviet.

7. Subdiaconus apostolicus pro cruce papali deferenda, et alii duo Signaturae votantes pro candelabris aderunt in praedicto sacello Paulino. AdeRunt quoque duo reverendissimi episcopi pro libro et candela.

8. Summus pontifex ad praefatum sacellum Paulinum accedet, sacris vestibus ornabitur, nempe amictu, alba, cingulo et stola, et incensum in thuribulo ponet, ministrante navicularii cardinali presbytero assistente. Tum induet pluviale, formale et mitram pretiosam.

9. Summus pontifex cappellam supra porticum basilicae ingredietur, et transeundo benedicet patribus.

10. Ante faldistorium mitram deponet, genua flectet et parumper orabit: Tum adhuc genuflexus ex libro a cardinali presbytero assistente sibi oblato praecinet hymnum *Veni creator Spiritus*, quem cantores prosequentur, omnibus interim genua flectentibus.

11. Post primum versum omnes surgent, et D summus pontifex, resumpta mitra, sedebit in sede gestatoria.

12. Ordinabitur processio.

Camerarii extra, numero duo.

Cappellani secreti de numero participantium, numero duo.

Advocati consistoriales promotores concilii, numero duo.

Cubicularii honoris ecclesiastici, numero duo.

Cubicularii secreti ecclesiastici, numero duo.

Cantores omnes.

Abbreviatores de Parco maiori scrutatores suffragiorum, numero duo.

Votantes Signaturae omnes, inter quos duo scrutatores suffragiorum.

Clerici Camerae apostolicae scrutatores suffragiorum, numero duo.

Auditores Rotae scrutatores suffragiorum, numero duo.

Magister sacri hospitii.

Cappellanus cum regno usuali summi pontificis.

Capellanus secretus cum mitra simplici usuali summi pontificis.

Thuriferarius Signaturae votans cum thuribulo.

Subdiaconus apostolicus sacris vestibus indutus deferens crucem papalem inter duos acolythos Signaturae votantes cum candelabris.

Abbates generales parati.

Abbates nullius dioecesis parati.

Episcopi, Archiepiscopi, Primates } parati, iuxta ordinem suae promotionis incedentes.

Patriarchae parati.

Cardinales { diaconi, presbyteri, episcopi.

Reverendissimi episcopi, archiepiscopi, primates et patriarchae unum sacerdotem seu cappellanum B veste talari indutum, itemque eminentissimi cardinales unum sacerdotem, ac insuper caudatarium, in processione habebunt. Eminentissimus cardinalis prior presbyterorum pluviale indutus incedet in processione ultimo loco inter cardinales presbyteros. Prope ianuam cappellae quisque mitram sibi imponet.

Senator et conservatores urbis et alii duces de custodia pontificis nuncupati.

Vice-camerarius cappa indutus a dexteris principis solii custodis concilii.

Duo protonotarii de numero participantium notarii concilii pro veste papae.

Cardinalis diaconus evangelium in actione synodali cantaturus medius inter duos cardinales diaconos assistentes.

Duo caeremoniarum magistri assistentes papae.

Summus pontifex sede delatus sub baldacchino, C cuius hastae deferentur a Signaturae referendariis.

Duo cubicularii secreti supranumerarii deferentes flabella.

Decanus Rotae minister de mitra inter duos secretos cubicularios ecclesiasticos de numero participantium.

Servientes armorum, massarii nuncupati, a lateribus summi pontificis incedentes.

Cantores octo praedictum hymnum concinentes.

Auditor et thesaurarius Camerae apostolicae cum praesule domui pontificiae praeposito cum cappis.

Reliqui quatuor protonotarii de numero participantium, inter quos subsecretarius concilii una cum praefecto cubiculi cum cappis.

Generales et vicarii generales congregationum regularium.

Generales et vicarii generales ordinum seu congregationum monasticarum mitrae usum non habentes. D

Generales et vicarii generales ordinum mendicantium.

Omnes cum habitu sui instituti, et qui clerici regulares sunt, biretum prae manibus tantum gestabunt.

Officiales concilii, nempe duo adiutores secretarii et duo adiutores notariis, qui si inter summi pontificis cubicularios erunt adscripti, vestem violaceam cum simili veste superiori assument: si vero clero tantum saeculari erunt addicti, vestem talarem induent.

Ultimo loco, post officiales, incedent stenographi, vesti talari induti.

13. Quisque basilicam ingressus statim capat deteget, et cum prope altare papale pervenerit, facta utroque genu reverentia sanctissimo Sacramento super eodem altari papali exposito, aulam ingredietur, et facta cruci altaris inclinatione, locum sibi convenientem ab assignatoribus indictum occupabit: et omnes stantes ac detecto capite summi pontificis adventum praestolabuntur.

14. Cappellani vero reverendissimorum patrum, facta cum ipsis genuflexione, immediate pergent ad sacellum sanctorum Simonis et Iudae.

15. Interim eminentissimus cardinalis decanus celebraturus missam, et reliqui ministri, nempe presbyter assistens, diaconus et subdiaconus, comitante caeremoniarum magistro, quinque acolythi ceroferarii et tres clerici cappellae ad altare intra aulam accedent, et summi pontificis adventum expectabunt.

16. Eminentissimi cardinales scamna ante altare papale parata occupabunt.

17. Duo episcopi pro libro et candela, prope faldistorium ante altare praedictum.

18. Summus pontifex in ingressu basilicae e sede descendet, mitram deponet, accedet ad altare papale et super faldistorium procumbet.

19. Cantores postremum hymni versum concinent.

20. Interim generales et vicarii generales supradicti, facta genuflexione ut supra, per ianuam lateralem prope sacellum Gregorianum beatae Mariae virginis aulam ingredientur et petent loca assignata.

21. Post cantum ultimi versus summus pontifex recitabit versiculos et orationes.

22. Completis orationibus, eminentissimi cardinales, repetita genuflexione ut supra, aulam ingredientur cum caudatario tantum, et facta ante altare reverentia cruci, ad propria subsellia pergent.

23. Summus pontifex, repetita genuflexione et resumpta mitra, aulam ingredietur, benedicet patribus, et deposita mitra, orabit ante altare.

24. Surget, et cum cardinali decano celebraturo missam incipiet, quae ritu consueto celebrabitur.

25. In missa non exhibebitur obedientia, non fiet sermo post evangelium, neque eminentissimi cardinales ad circulum descendent.

26. Expleta missa et recitata oratione *Placeat etc.*, cardinalis celebrans ad faldistorium revertetur.

27. Clerici cappellae super altare locabunt thronum pro reponendo codice sancti evangelii.

28. Episcopus concilii secretarius de loco suo descendet, et facta summo pontifici reverentia, ad credentiam accedet. Tum omnibus surgentibus, idem episcopus secretarius nemini reverentiam faciens, detecto capite deferet ad altare codicem sancti evangelii et super paratum thronum locabit.

29. Locato super altare codice sancti evangelii, episcopus secretarius locum suum petet.

30. Episcopus concionator pluviali indutus et mitram manibus gestans ad solium accedet, et facta prius profunda reverentia ante gradus solii eiusdem, ad summum pontificem accedet, cui inclinatus osculabitur eius genu dexterum, et indulgentias postulabit.

31. Dum episcopus concionator ad solium accedet, per subsacristam super altare paramenta pro summo pontifice prius disposita ordinabuntur.

32. Habebitur sermo per episcopum mitratum.

33. Completo sermone, subdiaconus apostolicus crucem papalem ante gradus solii deferet.

34. Summus pontifex, deposita mitra, surget et benedictionem dabit: *Sit nomen Domini etc.*

35. Eminentissimi cardinales et reverendissimi patres detecto capite stabunt ad benedictionem, abbates et reliqui omnes genua flectent.

36. Episcopus, qui sermonem habuit, indulgentiam publicabit, tum descendet de ambone et locum sibi assignatum occupabit.

37. Cardinalis celebrans surget, accedet ad altare, signabit librum et seipsum ac recitans evangelium sancti Ioannis revertetur cum suis ministris

ad sacrarium, sacras vestes deponet, et pluviali indutus ad aulam redibit inter alios eminentissimos cardinales.

38. Duo episcopi cum libro et candela accedent ad summum pontificem, qui psalmum *Quem dilecta etc.* recitabit.

39. Subdiaconus apostolicus deferet sandalia et caligas ad solium, comitatus a duobus Signaturae votantibus.

40. Summus pontifex caligas et sandalia induet.

41. Sacrista ad altare pro diribendis sacris vestibus papae.

42. Votantes ad altare pro deferendis sacris vestibus praedictis.

43. Cardinalis diaconus cantaturus evangelium ad solium.

44. Cardinalis prior presbyterorum pluviali indutus solium conscendet et annulum summo pontifici detrahet.

45. Votantes paramenta deferent ad solium.

46. Cardinalis diaconus praedictus, detractis prius mitra, formali, pluviali, stola et cingulo, induet summum pontificem omnibus missalibus paramentis, videlicet subcinctorio, cruce pectorali, fanone, stola, tunicella, dalmatica, chirothecis et planeta, adiuvantibus quoque cardinalibus diaconis assistentibus.

47. Subdiaconus apostolicus ad altare pro sacro pallio, quod deferet ad solium. Comitabitur ab altero ex Signaturae votantibus cum spinulis.

48. Cardinalis diaconus praefatus sacrum pallium imponet summo pontifici.

49. Idem cardinalis mitram reponet summo pontifici et ad suum locum redibit.

50. Cardinalis presbyter assistens annulum imponet summo pontifici et ad subsellium suum revertetur.

51. Praestabitur obedientia ab eminentissimis cardinalibus, qui manum summi pontificis osculabuntur, a reverendissimis patriarchis, primatibus, archiepiscopis et episcopis, qui, facta prius profunda inclinatione ante gradus solii, genu dexterum summi pontificis stantes osculabuntur, abbates vero praemissa genuflexione antequam solium conscendant, genuflexi pedem dexterum summi pontificis osculabuntur.

52. Episcopus secretarius, praestita obedientia, locum sibi inter officiales assignatum occupabit.

53. Completa obedientia, a clericis cappellae parabitur faldistorium in plano solii.

54. Cardinalis primus diaconus assistens alta voce dicet: *Orate.*

55. Summus pontifex, deposita mitra, procumbet super faldistorium, reliqui omnes in propriis locis genua flectent.

56. Interim praesto erunt duo episcopi cum libro et candela.

57. Post breve temporis spatium surget tantum summus pontifex, et leget in tono feriali alta voce orationem *Adsumus, Domine etc.*, in cuius fine omnes respondebunt *Amen.*

58. Cardinalis secundus diaconus assistens primus omnium surget et dicet alta voce: *Erigite etc.*

59. Omnes surgent et stabunt.

60. Cantores cantabunt antiphonam *Emendi nos, Domine etc.*

61. Cardinalis primus diaconus iterum dicet alta voce: *Orate.*

62. Omnes iterum genua flectent et aliquantulum orabunt.

63. Cardinalis secundus diaconus omnium primus assurget, et dicet alta voce: *Erigite etc.*

64. Omnes surgent et stabunt, ut prius.

65. Summus pontifex canet in tono feriali orationem *Mentes nostras etc.*

66. Completa oratione, omnes iterum procumbent sine mitra, excepto summo pontifice, qui mitra simplici utetur.

67. Duo cantores genuflexi in presbyterio litanias cantabunt.

68. Summus pontifex, ubi notatum est, surget solus et manu sinistra tenens crucem loco baculi pastoralis ter benedicet synodo dicens: *Ut hanc sanctam synodum etc.*

69. Perficientur litaniae.

70. Surgent omnes et stabunt.

71. Summus pontifex dicet: *Oremus.*

72. Cardinalis primus diaconus: *Flectamus genua*, et omnes genuflectent praeter summum pontificem.

73. Cardinalis secundus diaconus dicet: *Levate*, et omnes surgent.

74. Summus pontifex recitabit in tono feriali orationem *Da quaesumus*, qua completa, resumet mitram, ad sedem redibit, et in ea sedebit.

75. Cardinales et patres sedebunt, et mitra se operient.

76. Cardinalis diaconus evangelium cantaturus et subdiaconus apostolicus accedent ad credentiam et manipulum assument.

77. Idem cardinalis diaconus accipiet librum evangeliorum, quem ritu consueto deferet et ponet super altare.

78. Accedet ad solium, et osculabitur manum summi pontificis.

79. Acolythi Signaturae votantes cum candelabris, et subdiaconus apostolicus ante altare.

80. Cardinalis presbyter assistens ad solium redibit.

81. Papa, ministrante eodem cardinali presbytero, ponet incensum in thuribulum cum benedictione.

82. Cardinalis diaconus ante altare genuflexus recitabit orationem *Munda cor meum etc.*, et accepto libro de altari, se adiunget subdiacono et acolythis.

83. Cardinalis diaconus, subdiaconus apostolicus, acolythi et thuriferarius ad solium pro benedictione.

84. Accepta ut supra benedictione, cantabitur evangelium.

85. Ad cantum evangelii omnes surgent capite detecto, deposito etiam pileolo.

86. Cantato evangelio, summus pontifex osculabitur librum a subdiacono porrectum, et incensabitur a cardinali presbytero assistente, qui post thurificationem ad suum subsellium revertetur.

87. Cardinalis diaconus et subdiaconus apostolicus deponent manipulum, et ad loca sua regredientur.

88. Acolythi et thuriferarius candelabra et thuribulum deponent.

89. Sedebunt omnes cum mitris, et summus pontifex patres alloquetur.

90. Reponetur per clericos cappellae faldistorium in plano solii.

91. Cardinalis presbyter ad assistentiam in solio redibit.

92. Summus pontifex, deposita mitra, accedet ad faldistorium.

93. Duo episcopi cum libro et candela.

94. Summus pontifex ex libro sibi oblato a cardinali presbytero assistente, praecinet hymnum *Veni creator Spiritus*, et procumbet super faldistorio.

95. Reliqui omnes in suis locis genua flectent, et nudato capite.

96. Cantores prosequentur hymnum.

97. Finito primo versu, summus pontifex surget et stabit in sede sua.

98. Reliqui omnes surgent, et stabunt in suis A locis.

99. Removebitur faldistorium e plano solii.

100. Duo episcopi cum libro et candela.

101. Summus pontifex, expleto hymno, cantabit versiculum et orationem ex libro, quem cardinalis presbyter sustinebit.

102. Duo cantores cantabunt V. *Benedicamus Domino*, et respònso *Deo gratias*, discedent cantores omnes ex aula, et remanebunt in sacello Gregoriano beatae Mariae virginis.

103. Summus pontifex sedebit et resumet mitram.

104. Reliqui omnes sedebunt cum mitris.

105. Per praefectum caeremoniarum dimittentur qui locum non habent in concilio, nempe:

Magister sacri hospitii,

reliqui prelati qui non sunt officiales, exceptis subdiacono apostolico et decano sacrae Rotae, B

cubicularii omnes secreti et honoris, duobus tantum de numero participantium exceptis, qui inservient summo pontifici,

cappellani secreti et communes,

camerarii extra,

acolythi et clerici cappellae,

ostiarii de virga rubea,

caudatarii.

106. Dimissis itaque qui nequeunt interesse actionibus sequentibus, claudetur ab extra ostium aulae ab ostiariis.

107. Ad aulae conciliaris ianuam maiorem et ad alias minores vigilabunt ab extra ostiarii, et ab eis custodientur.

108. In sacello beatae Mariae virginis et in altero Sanctae Petronillae, ianuis internis clausis, morabuntur qui locum non habent in concilio.

109. Episcopus secretarius una cum alio episcopo, qui decreta lecturus erit, accedet ad summum pontificem et servabit methodum, quae pro episcopo concionatore tradita est. C

110. Summus pontifex tradet decreta in prima sessione promulganda vel ipsi secretario, vel alteri episcopo, qui leget decreta.

111. Secretarius vel alter episcopus ascendet ambonem, quo consenso, versus summum pontificem profundam reverentiam faciet: tum detecto capite leget titulum decretorum nempe: *Pius episcopus servus servorum Dei, sacro approbante concilio, ad perpetuam rei memoriam.* Tum se cooperiet mitra, sedebit et leget decreta in prima sessione approbanda.

112. Lectis decretis, stans detecto capite interrogabit formula statuta cardinales et patres, an placeant decreta modo lecta.

113. Secretarius, vel alter episcopus, qui legit D decreta, descendet de ambone et ad locum suum revertetur.

114. Scrutatores cum notariis accedent ad medium presbyterii, et facta summo pontifici genuflexione, accedent ad cardinales et patres et recipient eorum suffragia.

115. Procedent, comitante altero ex caeremoniarum magistris, scrutatores suffragiorum bini et bini, quibuscum notarii concilii ita iungentur, ut duo scrutatores unum ex concilii notariis adiunctum habeant. Hi vero munus colligendi patrum suffragia ita obibunt, ut per quatuor principales aulae concilii partes distributi, terni simul (duo nempe scrutatores et unus concilii notarius) accedant ad partem aulae sibi pro hac re assignatam, ibique singillatim eminentissimorum cardinalium, itemque patriarcharum suffragia exquirent iuxta ordinem sedendi; primatum vero, archiepiscoporum, episcoporum aliorumque concilii patrum singulorum suffragia rogabunt pariter iuxta ordinem sedendi, stantes in plano aulae concilii; singulorum autem suffragia accurate describent.

116. Cardinales et patres suffragium proferent elata voce per verbum *placet*, aut *non placet*, sedentes cum mitris. Abbates et alii, quibus ex privilegio datur suffragium proferre, assurgent detecto capite et facta versus summum pontificem genuflexione, verbum *placet*, vel *non placet* pronuntiabunt.

117. Cum in una ex praedictis aulae partibus suffragia omnia collecta fuerint, duo isti scrutatores cum notario, qui suffragia in ea parte collegerunt, accedent ad tabulam secretarii in medio positam, ibi suffragia collecta computabuntur, et referetur in acta utrum omnibus, qui suffragia dederunt, decretum placuerit, vel sint nonnulli quibus non placent.

118. In digerendis atque numerandis patrum suffragiis per scrutatores collectis secretarius praesto erit, ut iuxta formulam antea pro diverso eventu deliberatam, ea quae ex computatione omnium suffragiorum proveniet, scripto consignet.

119. Tum scrutatores cum secretario ad solium accedentes suffragiorum summam rite consignatam summo pontifici subministrabunt, ut per supremam ejus auctoritatem accedat confirmatio et habeatur promulgatio [1].

120. Summus pontifex alta voce decreta confirmabit praescriptam pronuntians solemnem formulam, nempe: „Decreta modo lecta placuerunt patribus, nemine dissentiente vel *(si qui forte dissenserint)* tot numero exceptis, nosque, sacro approbante concilio, illa ita decernimus, statuimus atque sancimus ut lecta sunt.“

121. Secretarius, ritu superius notato, iterum ad summum pontificem accedet, et recipiet ab eo decretum indictionis futurae sessionis.

122. Secretarius ambonem conscendet et ritu prius praescripto futuram sessionem intimabit, descendet de ambone et sedem suam petet.

123. Protonotarii accedent ante ultimum gradum solii a sinistro latere.

124. Promotores pariter ad solium accedent et in medio infimi gradus genuflexi rogabunt protonotarios ut de omnibus quae acta sunt in hac sessione, unum aut plura instrumentum vel instrumenta conficiant.

125. Protonotarius senior respondebit *Conficiemus, vobis testibus*, innuens praepositum domui pontificiae et praefectum cubiculi, qui pro hoc actu prope dexterum solii latus consistent.

126. Aperietur ostium aulae conciliaris, et qui prius discesserunt, locum sibi debitum occupabunt.

127. Duo episcopi pro libro et candela ad solium.

128. Cardinalis presbyter assistens iterum ad solium.

129. Summus pontifex, deposita mitra, surget, et ex libro, quem cardinalis presbyter assistens tenebit, praecinet hymnum *Te Deum laudamus*, quem prosequetur chorus cantorum alternatim cum clero.

130. Circa finem hymni accedent ante gradus solii duo acolythi Signaturae votantes cum candelabris.

131. Duo episcopi pro libro et candela.

132. Completo cantu hymni praefati, summus pontifex cantabit *Dominus vobiscum* et orationem praescriptam ex libro a cardinali presbytero oblato.

133. Post orationem cardinalis diaconus, qui

[1] Ratio pro suffragiis ferendis hic constituta a num. 115 ad num. 119 servata non fuit: universi enim patres decretis in hac prima sessione editis assensum suum per adclamationem praestiterunt.

evangelium cantavit, accedet iterum ad solium cum subdiacono apostolico.

134. Acolythi Signaturae votantes revertentur ad solium pro recipiendis paramentis, quibus se exuet summus pontifex.

135. Sacrista redibit ad altare, ut sacra pontificis paramenta recipiat.

136. Cardinalis diaconus detrahet sacrum pallium summo pontifici, quod tradet subdiacono apostolico.

137. Subdiaconus apostolicus ad altare cum sacro pallio una cum acolytho Signaturae votante, qui spinulas referet.

138. Cardinalis diaconus reliquis paramentis ordinatim exuet summum pontificem, quae tradet acolythis.

139. Acolythi Signaturae votantes referent sacra paramenta ad altare, quae tradent sacristae.

140 Summus pontifex induet mozzettam et stolam.

141. Subdiaconus apostolicus cum duobus Signaturae votantibus iterum ad solium pro recipiendis sandaliis et caligis, quas summus pontifex deponet.

142. Subdiaconus apostolicus caligas et sandalia ad credentiam reportabit.

143. Summus pontifex, postquam calceos ordinarios resumpserit, faldam deponet.

144. Reponetur faldistorium ante altare per clericos cappellae.

145. Summus pontifex, praecedente cruce a cappellano secreto delata, descendet de solio, accedet ad faldistorium, et genuflexus parumper orabit.

146. Surget, et facta cruci altaris reverentia, benedicet patribus et ad suas aedes remeabit.

147. Eminentissimi cardinales extra aulam pro lubitu sacra paramenta deponent.

148. Reverendissimi patres discedent de aula, et in proximis sacellis opportune dispositis sacras vestes deponent, et resumptis vestibus ordinariis, discedent [1].

[1] Quae hoc num. praescribuntur, postea mutata fuerunt, prout significatur in sequenti monito ad patres missо: *Monitum.* — In methodo servanda in proximo sacro oecumenico concilio, § 148, praescribitur quod reverendissimi patres sacras vestes deponant in sacellis aulae consiliari proximis, scilicet Gregoriano, beatae Mariae virginis et sanctae Petronillae. Ob causas, quae, dum praedicta methodus exarata fuit, adhuc non innotuerant, reverendissimi patres nequaquam in dictis sacellis pluviale exuent, sed extra aulam praedictam, ac proinde, si eis libuerit, id praestare poterunt in sacello Transfixionis beatae Mariae virginis opportune disposito, quod est prope ianuam primariam basilicae a dextris ingredientis.

Aloisius Ferrari, protonotarius apostolicus, caeremoniarum praefectus.

23.

METHODUS SERVANDA IN SESSIONIBUS SACRI CONCILII OECUMENICI.

1. Eminentissimi cardinales et reverendissimi patres ad basilicam Vaticanam accedent, et adorato sanctissimo Sacramento, induent sacra paramenta coloris *rubri* sibi respective propria et mitras, et statim accedent ad aulam, ubi facta cruci altaris inclinatione, locum ab assignatoribus indictum occupabunt.

2. Eminentissimus et reverendissimus dominus cardinalis missam lectam celebraturus sacras vestes induet in sacello Gregoriano beatae Mariae virginis, et summi pontificis adventum praestolabitur.

3. Eminentissimus cardinalis prior presbyterorum induet pluviale coloris *rubri* et in loco suo post cardinales episcopos sedebit.

4. Eminentissimus cardinalis diaconus evangelium in actione synodali cantaturus in sacello praedicto parabitur amictu, alba, cingulo, stola et dalmatica coloris *rubri*, atque, sumpta mitra, locum inter alios eminentissimos cardinales occupabit.

5. Subdiaconus apostolicus induetur amictu, alba, cingulo et tunicella coloris pariter *rubri*, et prope altare in loco designato consistet.

6. Summus pontifex ad basilicam descendet, et adorato sanctissimo Sacramento, perget ad aulam, et assistet missae ab eminentissimo cardinali celebrandae.

7. Eminentissimi cardinales et reverendissimi patres assistent in suis locis missae praedictae.

8. Summus pontifex textum evangelii osculabitur, et liber ministrabitur a digniori eminentissimo cardinali, qui pariter suo tempore porriget ipsi summo pontifici pacis instrumentum.

9. Expleta missa, discedet cardinalis qui sacrum celebravit, et sacras vestes in praefato sacello deponet, et assumptis paramentis ordini suo convenientibus, ad aulam redibit inter alios eminentissimos cardinales.

10. Expleta missa, summus pontifex a duobus eminentissimis cardinalibus diaconis antiquioribus associabitur et ad sedem eminentem ascendet, in qua sedebit.

11. Clerici cappellae removebunt faldistorium e medio presbyterii.

12. Per subsacristam super altare paramenta pro summo pontifice prius disposita ordinabuntur.

13 Reverendus pater dominus sacrista ad altare accedet pro diribendis sacris vestibus papae.

14 Votantes ad altare pro deferendis sacris vestibus praedictis, quas deferent ad solium.

15. Summus pontifex, adiuvantibus cardinalibus diaconis assistentibus, stolam et mozzettam exuet, atque ab eisdem ornabitur amictu, alba, cingulo, stola, pluviali, formali, ac mitra.

16 Clerici cappellae locabunt super altare thronum pro reponendo codice sancti evangelii.

17. Episcopus concilii secretarius de loco suo descendet, et, facta summo pontifici reverentia, ad credentiam accedet. Tum omnibus surgentibus, idem episcopus nemini reverentiam faciens, detecto capite, sancti evangelii codicem ad altare deferet, quem super parato throno statuet.

18. Locato super altare codice sancti evangelii, episcopus secretarius locum suum inter officiales occupabit.

19. A clericis cappellae parabitur faldistorium in plano solii.

20. Cardinalis primus diaconus assistens alta voce dicet: *Orate.*

21. Summus pontifex, deposita mitra, procumbet super faldistorium; reliqui omnes in propriis locis genua flectent.

22. Interim praesto erunt duo episcopi cum libro et candela.

23. Post breve temporis spatium surget tantum summus pontifex et leget in tono feriali alta voce orationem *Adsumus, Domine etc.*, in cuius fine omnes respondebunt *Amen.*

24. Cardinalis secundus diaconus assistens primus omnium surget, et dicet alta voce: *Erigite vos.*

25. Omnes surgent et stabunt.

26. Cantores cantabunt antiphonam *Exaudi nos Domine etc.*

27. Cardinalis primus diaconus iterum dicet alta voce: *Orate.*

28. Omnes iterum genua flectent et aliquantulum orabunt.

29. Cardinalis secundus diaconus omnium primus A assurget et dicet alta voce: *Erigete vos.*

30. Omnes surgent et stabunt, ut prius.

31. Summus pontifex canet in tono feriali orationem *Mentes nostras etc.*

32. Completa oratione, omnes iterum procumbent sine mitra, excepto summo pontifice, qui mitra simplici utetur.

33. Duo cantores genuflexi in presbyterio litanias cantabunt.

34. Summus pontifex, ubi notatum est, surget solus, et manu sinistra tenens crucem loco baculi pastoralis ter benedicet synodo dicens: *Ut hanc sanctam synodum etc.*

35. Perficientur litaniae.

36. Surgent omnes et stabunt.

37. Summus pontifex dicet: *Oremus.*

38. Cardinalis primus diaconus: *Flectamus genua;* et omnes genuflectent praeter summum pontiB ficem.

39. Cardinalis secundus diaconus dicet: *Levate,* et omnes surgent.

40. Summus pontifex recitabit in tono feriali orationem *Da quaesumus,* qua completa, resumet mitram, ad sedem redibit, et in ea sedebit.

41. Cardinales et patres sedebunt, et mitra se operient.

42. Cardinalis diaconus evangelium cantaturus et subdiaconus apostolicus accedent ad credentiam, et manipulum assument.

43. Idem cardinalis diaconus accipiet librum evangeliorum, quem ritu consueto deferet et ponet super altare.

44. Accedet ad solium et osculabitur manum summi pontificis.

45. Acolythi Signaturae votantes cum candelabris, et subdiaconus apostolicus ante altare. C

46. Cardinalis presbyter assistens ad solium accedet.

47. Papa, ministrante eodem cardinali presbytero, ponet incensum in thuribulum cum benedictione.

48. Cardinalis diaconus ante altare genuflexus recitabit orationem *Munda cor meum etc.*, et accepto libro de altari, se adiunget subdiacono et acolythis.

49. Cardinalis diaconus, subdiaconus apostolicus, acolythi et thuriferarius ad solium pro benedictione.

50. Accepta, ut supra, benedictione, cantabitur evangelium.

51. Ad cantum evangelii omnes surgent capite detecto, deposito etiam pileolo.

52. Cantato evangelio, summus pontifex osculabitur librum a subdiacono porrectum, et incensabitur a cardinali presbytero assistente, qui post thurificationem ad solium revertetur.

53. Cardinalis diaconus et subdiaconus apostolicus deponent manipulum, et ad loca sua regredientur.

54. Acolythi et thuriferarius candelabra et thuribulum deponent.

55. Reponetur per clericos cappellae faldistorium in plano solii.

56. Summus pontifex, deposita mitra, accedet ad faldistorium.

57. Duo episcopi cum libro et candela.

58. Summus pontifex ex libro sibi oblato a cardinali presbytero assistente praecinet hymnum *Veni creator Spiritus,* et procumbet super faldistorio.

59. Reliqui omnes in suis locis genua flectent, et nudato capite.

60. Cantores prosequentur hymnum.

61. Finito primo versu, summus pontifex surget et stabit in sede sua.

62. Reliqui omnes surgent et stabunt in suis locis.

63. Removebitur faldistorium e plano solii.

64. Duo episcopi cum libro et candela.

65. Summus pontifex, expleto hymno, cantabit versiculum et orationem ex libro, quem cardinalis presbyter sustinebit.

66. Duo cantores cantabunt V. *Benedicamus Domino,* et responso *Deo gratias,* discedent cantores omnes ex aula et remanebunt in sacello Gregoriano beatae Mariae virginis.

67. Summus pontifex sedebit, et resumet mitram.

68. Reliqui omnes sedebunt cum mitris.

69. Per praefectum caeremoniarum dimittentur, qui locum non habent in concilio, nempe

Magister sacri hospitii,

reliqui praelati qui non sunt officiales, exceptis subdiacono apostolico et decano sacrae Rotae,

cubicularii omnes secreti et honoris, duobus tantum de numero participantium exceptis, qui inservient summo pontifici,

cappellani secreti et communes,

camerarii extra,

acolythi et clerici cappellae,

ostiarii de virga rubea,

caudatarii.

70. Dimissis itaque qui nequeunt interesse actionibus sequentibus, claudetur ab extra ostium aulae ab ostiariis

71. Ad aulae conciliaris ianuam maiorem et ad alias minores vigilabunt ab extra ostiarii, et ab eis custodientur.

72. In sacello beatae Mariae virginis et in altero Sanctae Petronillae, ianuis internis clausis, morabuntur qui locum non habent in concilio.

73. Episcopus secretarius una cum alio episcopo, qui decreta lecturus erit, accedent ad solium, et facta prius profunda reverentia ante gradus solii eiusdem, ad summum pontificem accedent, cui inclinati osculabuntur eius genu dexterum.

74. Summus pontifex tradet decreta in eadem sessione promulganda vel ipsi secretario, vel alteri episcopo, qui leget decreta.

75. Secretarius vel alter episcopus ascendet ambonem, quo conscenso, versus summum pontificem profundam reverentiam faciet: tum detecto capite leget titulum decretorum nempe: *Pius episcopus servus servorum Dei, sacro approbante concilio, ad perpetuam rei memoriam.* Tum se cooperiet mitra, sedebit, et leget decreta in ipsa sessione approbanda.

76. Lectis decretis, stans detecto capite interrogabit formula statuta cardinales et patres, an placeant decreta modo lecta?

77. Secretarius, vel alter episcopus, qui legit decreta, descendet de ambone et ad locum suum D revertetur

78. Scrutatores cum notariis accedent ad medium presbyterii, et, facta summo pontifici genuflexione, accedent ad cardinales et patres et recipient eorum suffragia.

79. Procedent, comitante altero ex caeremoniarum magistris, scrutatores suffragiorum bini et bini, quibuscum notarii concilii ita iungentur, ut duo scrutatores unum ex concilii notariis adiunctum habeant. Hi vero munus colligendi patrum suffragia ita obibunt, ut per quatuor principales aulae concilii partes distributi, terni simul (duo nempe scrutatores et unus concilii notarius) accedent ad partem aulae sibi pro hac re assignatam, ibique singillatim eminentissimorum cardinalium, itemque patriarcharum suffragia exquirent iuxta ordinem sedendi; primatum vero, archiepiscoporum, episcoporum aliorumque concilii patrum singulorum suffragia rogabunt pariter iuxta ordinem sedendi, stantes in plano

aulae concilii; singulorum autem suffragia accurate describent.

80. Cardinales et patres suffragium proferent elata voce per verbum *placet* aut *non placet* sedentes cum mitris. Abbates et alii, quibus ex privilegio datur suffragium proferre, assurgent detecto capite, et facta versus summum pontificem genuflexione, verbum *placet* vel *non placet* pronuntiabunt.

81. Cum in una ex praedictis aulae partibus suffragia omnia collecta fuerint, duo isti scrutatores cum notario, qui suffragia in ea parte collegerunt, accedent ad tabulam secretarii in medio positam, ibi suffragia collecta computabuntur, et referetur in acta utrum omnibus, qui suffragia dederunt, decretum placuerit, vel sint nonnulli quibus omnino non placeat [1].

82. In digerendis atque numerandis patrum suffragiis per scrutatores collectis secretarius praesto erit, ut iuxta formulam antea pro diverso eventu deliberatam, ea quae ex computatione omnium suffragiorum provenient, scripto consignet.

83. Tum scrutatores cum secretario ad solium accedentes suffragiorum summam rite consignatam summo pontifici subministrabunt, ut per supremam eius auctoritatem accedat confirmatio, et habeatur promulgatio.

84. Summus pontifex alta voce decreta confirmabit praescriptam pronuntians solemnem formulam nempe: „Decreta modo lecta placuerunt patribus, nemine dissentiente, vel *(si qui forte dissenserint)* tot munero exceptis, nosque, sacro approbante concilio, illa ita decernimus, statuimus atque sancimus, ut lecta sunt."

85. Secretarius, ritu superius notato, iterum ad summum pontificem accedet et recipiet ab eo decretum indictionis futurae sessionis.

86. Secretarius ambonem conscendet et ritu prius praescripto futuram sessionem intimabit, descendet de ambone et sedem suam petet.

87. Protonotarii accedent ante ultimum gradum solii a sinistro latere.

88. Promotores pariter ad solium accedent, et in medio infimi gradus genuflexi rogabunt protonotarios ut de omnibus quae acta sunt in hac sessione, unum aut plura instrumentum vel instrumenta conficiant.

89. Protonotarius senior respondebit *Conficiemus sobis testibus*, innuens praepositum domui pontificiae et praefectum cubiculi, qui pro hoc actu prope dexterum solii latus consistent.

90. Aperietur ostium aulae conciliaris, et qui prius discesserunt, locum sibi debitum occupabunt.

91. Duo episcopi pro libro et candela ad solium.

92. Cardinalis presbyter assistens iterum ad solium.

93. Summus pontifex, deposita mitra, surget et ex libro, quem cardinalis presbyter assistens tenebit, praecinet hymnum *Te Deum laudamus*, quem prosequetur chorus cantorum alternatim cum clero.

94. Circa finem hymni accedent ante gradus solii duo acolythi Signaturae votantes cum candelabris.

95. Duo episcopi pro libro et candela.

96. Completo cantu hymni praefati, summus pontifex cantabit V. *Dominus vobiscum* et orationem praescriptam ex libro a cardinali presbytero oblato.

97. Interim subdiaconus apostolicus crucem papalem deferet ante gradus solii.

98. Completa oratione, summus pontifex populo benedictionem dabit: *Sit nomen Domini etc.*

99. A clericis cappellae reponetur faldistorium ante altare.

100. Cardinalis primus diaconus mitram summo pontifici reponet, qui de solio descendet et ante altare parumper orabit.

101. Tum summus pontifex surget a faldistorio, cruci altaris reverentiam faciet, patribus benedicet, et consueto comitatu revertetur in proximum sacellum Gregorianum beatae Mariae virginis, in quo sacras vestes deponet, et resumpta mozzetta et stola, ad suas aedes remeabit.

102. Eminentissimi cardinales extra aulam pro labitu sacra paramenta deponent.

103. Reverendissimi patres discedent de aula et in paratis sacellis Transfixionis beatae Mariae virginis et Sancti Sebastiani sacras vestes deponent, et, resumptis vestibus ordinariis, discedent.

[1] Modum recipiendi patrum suffragia hic constitutum a n° 78 ad n° 81 excepit alius, qui in Moalto die 19 aprilis 1870 patribus distributo continetur.

24.

METHODUS AB EMINENTISSIMIS ET REVERENDISSIMIS DOMINIS CARDINALIBUS ET A REVERENDISSIMIS PATRIBUS CONCILII VATICANI SERVANDA IN SACRIS FUNCTIONIBUS MAIORIS HEBDOMADAE.

Sacrae actiones omnes maioris hebdomadae hoc anno in patriarchali basilica sancti Petri in Vaticano explebuntur, hora quae notabitur in schedula ab apostolicarum caeremoniarum praefecto typis imprimenda et de more diribenda.

Dominica in Palmis. Eminentissimi et reverendissimi domini cardinales vestibus violaceis induti cum rocchetto, mantelletto et mozzetta, et cum calceis nigris ad basilicam Vaticanam accedent, et sanctissimum Sacramentum in proprio sacello adorabunt: tum mozzettam et mantellettum deponent atque induent vestes sacras cuique ordini proprias, videlicet ex ordine episcoporum amictum, superpelliceum, pluviale coloris violacei cum formale et mitram; ex ordine presbyterorum amictum, planetam eiusdem coloris et mitram; ex ordine vero diaconorum amictum, planetam ante pectus plicatam pariter violaceam et mitram. Tum convenient in aulam paramentorum in sacello Gregoriano beatae Mariae virginis et summi pontificis adventum expectabunt.

Reverendissimi patriarchae, primates et viginti archiepiscopi vel episcopi, qui per peculiare moni-

tum induent sacras vestes, postquam sanctissimum Sacramentum adoraverint, in sacello sancti Sebastiani supra rocchettum, vel supra superpelliceum si erunt regulares, amictum et pluviale coloris violacei ac mitram assument, et pariter convenient in praedictam aulam paramentorum. Si inter praedictos patres aderint aliqui ex orientalibus, induent vestes sacras suo ritui convenientes et cum aliis patribus ritus latini manebunt in aula praefata.

Reliqui reverendissimi patres cappa induti locum petent in presbyterio ad subsellia designata.

Postquam summus pontifex sacris vestibus ornatus fuerit, consueto processionis ordine, praecedentibus post crucem papalem eminentissimis et reverendissimis dominis cardinalibus, reverendissimis dominis patriarchis, primatibus, archiepiscopis et episcopis paratis procedetur ad sacellum sanctissimi Sacramenti, tum ad aram maximam, et quisque locum sibi debitum occupabit.

Praestabitur summo pontifici obedientia ab eminentissimis et reverendissimis dominis cardinalibus et a reverendissimis patriarchis tantum.

Peracta palmarum benedictione, accedent ad

solium e manibus summi pontificis palmam recepturi eminentissimi et reverendissimi domini cardinales, reverendissimi domini patriarchae, primates, archiepiscopi et episcopi, qui ut supra notatum fuit, sacris vestibus induti erunt. Deinde ipse summus pontifex distribuet palmas duobus antiquioribus e quolibet collegio seu ordine, quibus ius est interessendi pontificiae cappellae.

Reliquis reverendissimis patribus et ceteris omnibus qui in ipsa cappella locum habent, tradetur palma a magistris caeremoniarum.

Completa palmarum distributione, ordinabitur processio, quae constabit tum officialibus et praelatis, qui crucem praecedunt, tum poenitentiariis, episcopis et archiepiscopis paratis una cum reverendissimis primatibus et patriarchis ac eminentissimis et reverendissimis dominis cardinalibus.

Reverendissimi patres, qui cappis induti erunt, in propriis subselliis remanebunt.

In reditu processionis reverendissimi patriarchae, primates, archiepiscopi et episcopi, facta cruci altaris reverentia, recta secedent in proximum sacellum sancti Leonis, ubi sacra paramenta deponent, assument cappas et palmam ac iterum in presbyterium redibunt.

Proinde iidem reverendissimi patres curabunt ut in eodem sancti Leonis sacello adsit aliquis e suis famulis, qui eorum sacras vestes recipiat et cappis eos induat, quod etiam sequentibus diebus, cum opus fuerit, idem praestabunt.

Eminentissimorum ac reverendissimorum dominorum cardinalium cubicularii, dum fiet processio, per praedictum sancti Leonis sacellum ingredientur presbyterium et suorum dominorum cappas deferent.

Expleta processione et summo pontifice ante altare reverso, eminentissimi et reverendissimi domini cardinales in propriis subselliis exuent sacra paramenta et cappas induent. Eorum cubicularii, receptis sacris vestibus, e presbyterio per idem sancti Leonis sacellum discedent.

In celebratione missae solemnis servabitur ritus, qui praescriptus est. Ad verba epistolae: *Ut in nomine Iesu* etc. dum a subdiacono canentur, omnes in propriis locis genua flectent.

Ad cantum Passionis omnes stabunt et palmam manibus tenebunt: ad postremam Passionis partem, quae a diacono canetur, stabunt nudato capite et palmam prae manibus habebunt.

Ad elevationem sanctissimi Sacramenti solummodo summus pontifex palmam sustinebit.

Completa missa in reditu processionis ad aulam paramentorum post crucem papalem sequentur eminentissimi et reverendissimi domini cardinales tantum. Reverendissimi patriarchae, primates, archiepiscopi et episcopi, qui in hac sacra functione sacras vestes induerunt, summum pontificem ad paramentorum aulam revertentem sequentur.

In matutinis Tenebrarum. Eminentissimi et reverendissimi domini cardinales et reverendissimi patres basilicam ingressi cappas induent. Feriis IV et V sanctissimum Sacramentum in sacello, in quo asservabitur, adorabunt, tum locum sibi respective debitum in presbyterio occupabunt.

Completis matutinis, domini canonici Sancti Petri maiores reliquias populo e podio ostendent.

Feria V in Coena Domini. Eminentissimi et reverendissimi domini cardinales vestibus violaceis induti cum rocchetto, mantelletto et mozzetta et cum calceis nigris accedent ad basilicam Vaticanam. Postquam sanctissimum Sacramentum adoraverint, induent cappas violaceas, pergent ad subsellia in presbyterio et missae solemnis celebrationi intererunt.

Reverendissimi patriarchae, primates, archiepiscopi et episcopi ad praedictam basilicam accedent, et adorato sanctissimo Sacramento, cappas assument in sacello sancti Sebastiani, pergent ad subsellia in presbyterio et missae solemni adsistent.

Sub finem missae solemnis reverendissimi patriarchae et primates ac viginti archiepiscopi et episcopi, qui praemoniti fuerint, ibunt ad sancti Leonis sacellum, ibique depositis cappis, supra rochettum et amictum pluviale coloris albi cum mitra linea sument, et expleta missa ad presbyterium revertentur.

Completa missa, eminentissimorum et reverendissimorum dominorum cardinalium cubicularii presbyterium a latere sacelli Sancti Leonis ingredientur, et eminentissimi ac reverendissimi domini depositis cappis induent paramenta sacra albi coloris cuique ordini competentia ac mitras. Praedicti cubicularii ab eodem latere egredientur e presbyterio.

Deinde solemni pompa deferetur a summo pontifice sanctissimum Sacramentum ad sacellum chori, in quo expositum remanebit usque in crastinum.

In processione reverendissimi patres parati nudato capite sequentur subdiaconum, qui deferet crucem papalem, exceptis octo ex reverendissimis patribus, qui baldacchinum deferent super sanctissimum Sacramentum.

In processione qui ad dexteram incedent, dextera gestabunt candelam accensam, et manu sinistra mitram; qui vero ad sinistram ibunt, gerent candelam accensam manu sinistra, et dextera mitram: si quis medius inter alios duos incedet, feret candelam manu dextera.

Officiales et collegia praelatorum, quae papalem crucem praecedunt, ut ante sacellum chori pervenerint, consistent in media basilicae navi ante ipsum sacellum; reverendissimi patres parati consistent ante cancellos eiusdem sacelli; eminentissimi et reverendissimi domini cardinales locum petent in scamnis appositis intra idem sacellum.

Reliqui reverendissimi patres, qui cappis induti erunt, si eis libuerit, sequi poterunt summum pontificem postquam expositum fuerit sanctissimum Sacramentum, et a nonnullis pontificis familiaribus comitabuntur ad podium positum supra porticum a latere dextero pontificalium aedium extantem, ut summi pontificis benedictioni, quam populo elargietur, assistant. Ad hoc podium ascendent per porticum basilicae, per scalas quibus patet aditus sub equestri signo Constantini Magni et per atrium, quod *delle loggie* nuncupatur.

Exposito sanctissimo Sacramento in sacello chori, eodem ordine, quo prius, dirigetur processio ad superius podium basilicae, ex quo summus pontifex benedictionem populo elargietur.

Data a summo pontifice benedictione, procedetur ad sacellum Sixti IV, in quo summus pontifex deponet sacra paramenta. Eminentissimi et reverendissimi domini cardinales in ipso pariter sacello sacras vestes exuent et iterum assument cappas violaceas, quibus induti per scalas internas, quibus descenditur ad basilicam, denuo ad ipsam eamdem basilicam se conferent ut Mandato adsistant, qui ritus hoc anno explebitur in presbyterio ante altare maximum.

Reverendissimi patres, qui parati processioni interfuerunt, per easdem internas scalas iterum ad basilicam accedent et in sacello Sancti Leonis, in quo paramenta assumpserunt, ipsas sacras vestes deponent et cappas resument ut in assignatis subselliis Mandato adsistant.

Reliqui reverendissimi patres, qui ad alterum

superius podium in palatio accesserunt, per scalas *del maresciallo* nuncupatas, per aulam regiam, per sacellum Sixtinum, et scalas internas ad basilicam revertentur, ac in presbyterio locum petent pro Mandato.

Quibus reverendissimorum patrum placuerit post Mandatum ad superiorem aulam accedere, a praefatis familiaribus pontificis comitati consecendent scalas, quibus patet aditus in eadem basilica prope sacellum fontis baptismalis.

Feria VI in Parasceve. Eminentissimi et reverendissimi domini cardinales praeter consuetas vestes violaceas, caligas quoque et collaria eiusdem coloris adhibebunt, atque annulum hodie non deferent. Basilicam ingressi, cappam violaceam laneam induent, et ante sanctissimum Sacramentum expositum orabunt. Tum ad presbyterium accedent, breviter ante altare orabunt, et facta cruci tantummodo reverentia, pergent ad propria subsellia.

Reverendissimi patres cum consuetis vestibus violaceis adhibebunt caligas et collaria nigri coloris, ac annulum non deferent. In sacello Sancti Sebastiani cappam assument, ante sanctissimum Sacramentum expositum orabunt, tum pergent ad presbyterium et locum assignatum occupabunt. Antequam ad subsellia accedant, parumper ante altare orabunt et cruci inclinationem facient. Reverentiae mutuae vel versus chorum hac die omittuntur.

Reverendissimi patres qui numero quadraginta eligentur pro crucis adoratione, consistent post sedilia in quibus aderunt reverendissimi patriarchae et primates.

Missa Praesanctificatorum ritu consueto celebrabitur.

Omnes stabunt ad cantum Passionis, et ad ultimam partem, quae a diacono canetur, caput nudabunt.

In crucis detectione ad verba *Venite adoremus* omnes genuflectent, sed tertia vice postquam cantatum fuerit *Venite adoremus*, omnes remanebunt genuflexi quousque cardinalis celebrans crucem super pulvinari locaverit.

Ad crucis adorationem eminentissimi et reverendissimi domini cardinales calceos deponent, ac proinde cubicularii dominorum cardinalium presbyterium ingredientur per aditum sacelli Sancti Leonis.

Reverendissimi patres, qui crucem adorabunt, calceos deponent et bini ad ipsam accedent. Advertant genuflectere pari tempore cum suo collega ac tribus in locis quae eis indicabuntur.

Crux adorabitur ab omnibus eminentissimis ac reverendissimis dominis cardinalibus, a reverendissimis patriarchis, primatibus ac quadraginta patribus, ut iam innutum fuit. Tantummodo duo antiquiores ex quolibet ordine seu collegio eorum qui locum habent in cappella pontificia admittentur ad crucis adorationem.

Quando post adorationem diaconus referet crucem super altare, omnes genuflectent quotiescumque crux ipsa super sua basi fuerit locata.

Dehinc omnes unico genu adorabunt crucem super altare positam in accessu, recessu, vel in transitu.

In processione ad sacellum in quo pridie expositum fuit sanctissimum Sacramentum, et in reditu ab eodem sacello ad altare maius, eminentissimi et reverendissimi domini cardinales crucem papalem sequentur. Octo ex reverendissimis patribus, qui moniti fuerint, summum pontificem sequentur et baldacchinum deferent super sanctissimum Sacramentum.

In reditu processionis ad altare maius non fiet genuflexio versus idem altare, nam in processione sanctissimum Sacramentum defertur.

De sero. Post matutinum tenebrarum eminentissimi et reverendissimi domini cardinales cappas laneas deponent, et, resumptis mantelletto et mozetta, summum pontificem, qui basilicam visitabit, a ianua principali associabunt.

Sabbato sancto. Eminentissimi et reverendissimi domini cardinales et reverendissimi patres cappas induent, ut diebus praecedentibus, et locum in presbyterio occupabunt, ut cerei benedictioni ac reliquis sacris actionibus, quae solemni missae praemittuntur, assistant.

Fontis baptismalis benedictio fiet ab eminentissimo et reverendissimo domino cardinali celebrante, qui illuc cum suis ministris accedet.

Ad litanias dum cantabitur V. *Procedores*, dominorum cardinalium cubicularii per aditum sacelli Sancti Leonis presbyterium ingredientur, qui deferent cappas rubras et recipient violaceas.

Expleta missa, eminentissimi et reverendissimi domini cardinales cappas rubras deponent, et supra vestem violaceam et rocchettum induent mantellettum et mozettam rubri coloris.

Dominica Resurrectionis. Eminentissimi et reverendissimi domini cardinales vestes rubeas cum calceis rubris induent. Basilicam ingressi sanctissimum Sacramentum adorabunt, vestes sacras albi coloris assument et in aulam paramentorum convenient.

Reverendissimi patriarchae, primates, archiepiscopi et episcopi numero triginta pluviale coloris albi supra rocchettum et amictum vestient et mitram manibus tenentes in praedicta aula congregabuntur, ut inde processionali ritu una cum sacro collegio et summo pontifice ad altare sanctissimi Sacramenti et ad aram maximam accedant

Reliqui reverendissimi patres easdem sacras vestes adhibebunt et locum petent in presbyterio.

Completa a summo pontifice solemnis missae celebratione, eodem ordine quo prius procedetur ad mediam basilicae navem pro sacrarum maiorum reliquiarum ostensione, et ad podium superius, ex quo solemnis populo benedictio a summo pontifice elargietur.

Reliqui reverendissimi patres summum pontificem ad podium sequentur, postquam sacrae reliquiae ostensae fuerint.

PARS SECUNDA

ACTA SYNODÀLIA.

SACRORUM
CONCILIORUM
NOVA ET AMPLISSIMA COLLECTIO.

TOMUS QUINQUAGESIMUS.

SACROSANCTUM
OECUMENICUM CONCILIUM VATICANUM
1869-1870.

PARS SECUNDA.
ACTA SYNODALIA.

A.
SESSIONES PUBLICAE ET CONGREGATIONES GENERALES.

I.

CONGREGATIO PRAESYNODALIS.

1869 decembris 2.

Solemnitate celebrationis concilii iam adventante, sanctissimus dominus noster actionem praesynodalem indixit die 2 decembris anni 1869 habendam, scheda per apostolicos cursores missa a reverendo domino Aloysio Ferrari caeremoniarum praefecto.

Intimatio per cursores facienda, domi quoque dimisso exemplari.

Feria V, die 2 decembris anni 1869 hora decima antemeridiana in sacello Sixtino palatii apostolici Vaticani coram sanctissimo domino nostro Pio papa IX habebitur congregatio praesynodalis, cui intererunt eminentissimi et reverendissimi domini cardinales ac reverendissimi patres.

Intimentur itaque omnes et singuli eminentissimi ac reverendissimi domini cardinales, qui vestes violaceas cum rochetto, mantelletta et mozzetta induent, ac reverendissimi patres qui habitu praelatitio cum rochetto sibi respective convenienti induti aderunt.

Intimentur quoque officiales maiores, nempe:

custodes,
secretarius, subsecretarius eorumque adiutores,
notarii cum eorum adiutoribus,
scrutatores suffragiorum,
promotores,
magistri caeremoniarum,
assignatores locorum,

qui praescriptum iuramentum in manibus sanctitatis suae praestabunt.

De mandato sanctissimi domini nostri papae
Aloysius Ferrari protonotarius apostolicus,
praefectus caeremoniarum.

In sacello Sixtino omnia ad actionem praesynodalem habendam parata erant: et cum stata hora congregati essent concilii patres, sanctissimus dominus introivit sacellum. Eminentissimi cardinales surrexerunt, caeteri qui aderant genua submiserunt, quos omnes summus pontifex signo crucis benedicens solium ascendit; et cum caeteri, qui erant in ministerio pontificis recessissent, foribus occlusis, ita sanctissimus dominus e solio patres est allocutus:

Venerabiles fratres.

Sacri oecumenici Vaticani concilii conventus post paucos hinc dies auspicaturi, nihil opportunius nobisque iucundius existimavimus, venerabiles fratres, quam ut vos universos hodierna die iuxta nostra hic desideria congregatos alloqui, ac praecipuam charitatem, quam intimo corde alimus, vobis aperire possemus. Cum enim de re maxima agatur, qualis est illa in qua de remediis comparandis agitur tot malis, quae christianam et civilem societatem hoc tempore perturbant, putavimus apostolica nostra sollicitudine dignum esse et tantae rei magnitudini consentaneum, ut antequam concilia-

rium rerum actio initium habeat, in omnis gratiae auspicium vobis caelestis benedictionis opem a Deo clementissimo precaremur; ac necessarium consuimus, vobis eas tradere normas, apostolicis nostris litteris consignatas atque editas, quas ad omnia in conciliaribus actionibus rite et ordine agenda, constituendas esse iudicavimus. Hoc autem illud est, venerabiles fratres, quod, Deo et immaculata Deipara votis nostris annuente, hodierno die in amplissimo hoc vestro conventu peragimus; nec satis verbis explicare possumus ingentem eam consolationem, quam vestra haec exoptata et debita apostolicae vocis obsequio frequentia nobis ingerit, cum vos tandem ex omnibus catholici orbis partibus in hanc almam urbem, indicti a nobis concilii causa, convenisse, et summa animorum consensione nobiscum coniunctos aspiciamus, quos eximia erga nos et apostolicam sedem devotio, mirificus ad navandam Christi regno operam ardor, et in pluribus etiam tribulationum pro Christo perpessio iure efficit cordi nostro carissimos. Haec autem, venerabiles fratres, haec vestra nobiscum coniunctio eo gratior nobis accidit, quod in ea haerentes apostolorum vestigiis insistimus, qui suae unanimae et constantis cum divino magistro coniunctionis luculenta nobis exempla reliquerunt. Nostis enim ex sacris litteris, cum Christus dominus Palaestinae regiones peragrans iter faceret per civitates et castella, praedicans et evangelizans regnum Dei, eius lateri apostolos pari omnes studio adhaesisse, et duodecim cum illo, uti sanctus Lucas loquitur, fideliter quacunque iter haberet, esse versatos[1]. Atque haec apostolorum coniunctio splendidius etiam enituit eo tempore, cum caelestis magister docens in Capharnaum de divinae eucharistiae mysterio coram Hebraeis fusiori sermone pertractavit: tunc enim cum gens illa carnalis et obtusioris sensus sibi de tantae charitatis opere persuadere non posset, atque ita magistri pertaesam se ostendisset, ut *multi discipulorum*, Ioanne testante, *abirent retro, et iam non cum illo ambularent*[2], apostolorum tamen amor in magistri veneratione et obsequio immotus perstitit, et Iesu apostolos percunctante num et ipsi vellent abire, gravi[ter] id ferens Petrus in eas voces erupit, *Domine ad quem ibimus?* ac rationem adiecit quare Dominum constanti fide sequi velle statueret, *verba vitae aeternae habes*. Haec nos animo recolentes, quid dulcius aut iucundius hac nostra coniunctione reputare, quid porro etiam firmius ac stabilius tueri debeamus? Non deerunt certe nobis, una licet in Christi nomine coniunctis, non deerunt contradictiones ac dimicationes subeundae, nec inimicus homo segnis erit, nil magis cupiens quam superseminare zizania; at nos memores apostolicae firmitudinis et constantiae, quae Domini praeconio laudari meruit, *vos estis, qui permansistis mecum in tentationibus meis*[3], memores Redemptoris nostri diserte denunciantis, *qui non est mecum, contra me est*[4], officii pariter nostri memores esse debebimus omnique studio curare, ut incorrupta fide ac firmitate Christum sequamur, illique omni tempore concordibus animis adhaereamus. In ea enim, venerabiles fratres, conditione constituti sumus, ut in acie adversus multiplices eosdemque acerrimos hostes diuturna iam contentione versemur. Utamur oportet spiritualibus militiae nostrae armis, totamque certaminis vim, tum divina innixi auctoritate, tum charitatis, patientiae, precationis et constantiae clypeo sustineamus. Nihil autem metus est, ne vires nobis in hac dimicatione deficiant, si in auctorem et consummatorem fidei nostrae oculos animosque coniicere voluerimus. Si enim apostoli oculis et cogitatione in Christo Iesu defixi satis ex hoc animi viriumque sumpserunt, ut adversa quaeque strenue perferrent, nos pariter ipsum adspicientes in salutari pignore Redemptionis nostrae, ex hoc aspectu, unde divina manat virtus, nos eam vim roburque inveniemus, quo calumnias, iniurias, inimicorum artes superemus, ac salutem nobis, totque etiam miseris a via veritatis erruntibus ex Christi cruce haurire laetabimur. Neque vero Redemptorem nostrum respicere contenti, eam quoque mentis docilitatem induamus necesse est, ut eidem libenter toto cordis affectu audientes simus. Hoc est enim quod ipse pater caelestis maiestatis suae auctoritate praecepit, cum revelante Christo domino gloriam suam in monte praecelso coram electis testibus, *hic est*, inquit, *filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui: ipsum audite*[1]. Iesum igitur prono mentis obsequio audiamus utique in omni re, at in ea praecipue quam ipse ita cordi habuit, ut praenoscens difficultates quibus ipsa obnoxia futura esset in mundo, de illa ipsa patrem suum obsecrare in novissima coena effusis iteratioque votis non omiserit, *Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi: ut sint unum, sicut et nos*[2]. Una itaque anima cum uno corde in Christo Iesu sit cunctis. Non aliud sane nobis maiori consolationi futurum est, quam si obsequentem Christi monitis aurem cordis iugiter praebuerimus, quo pacto et nos esse cum Christo agnoscemus, et perspicuum aeternae salutis pignus inesse reperiemus in nobis: *qui enim ex Deo est, verba Dei audit*[3].

Has pontificiae nostrae cohortationis voces ex intimo corde depromptas omnipotens et misericors Deus, Deipara immaculata deprecante, potenti sua ope confirmet, efficiatque propitius, ut uberibus fructibus augeantur. Convertat deinde faciem suam ad vos, venerabiles fratres, ac tum corpora tum animos vestros benedictionis suae gratia prosequatur: corpora nempe, ut labores omnes qui a vestro sacro ministerio abesse non possunt, strenue alacriterque ferre valeatis; animos vero, ut caelestibus auxiliis abunde repleti, sacerdotalis vitae exemplis et virtutum omnium splendore in christiani gregis salutem praeluceatis. Huius autem benedictionis gratia vobis continenter adsit, atque omnibus vitae vestrae diebus clementer adspiret, ut dies pleni inveniantur in vobis, pleni sanctitatis et iustitiae, pleni sanctorum operum fructibus, in quibus verae nobis divitiae et gloria continetur. Atque ita nobis contingat feliciter, ut expleto mortalis peregrinationis cursu in novissimo illo vitae die dicere cum propheta rege non vereamur: *Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus*[4], atque aditum nobis patere plane confidamus in montem sanctum Sion, caelestem Ierusalem.

His a sanctissimo domino prolatis, eminentissimi ac reverendissimi cardinales Iacobus Antonelli et Gaspar Grassellini diaconi seniores ad utrumque sedis pontificalis latus perrexerunt: et eminentissimus ac reverendissimus cardinalis Nicolaus Paracciani Clarelli secretarius brevium nomina quinque cardinalium praesidum congregationum generalium concilii et nomina officialium eiusdem concilii publicavit sequentibus verbis:

Sanctissimus dominus noster Pius papa IX pro bono rerum in hoc concilio gerendarum ordine, quemadmodum in brevi apostolico mox distribuendo

[1] Luc. VIII, 1. [2] Ioan. VI, 67. [3] Luc. XXII, 28. [4] Matth. XII, 30.

[1] Matth. XVII, 5. [2] Ioan. XVII, 11. [3] Ioan. VIII, 47. [4] Ps. CXXI, 1.

latius continetur, elegit ac nominavit praesides congregationum generalium, qui ipsius nomine et auctoritate, eisdem praesint, reverendissimos dominos cardinales Carolum de Reisach episcopum Sabinensem, Antoninum de Luca, Iosephum Andream Bizzarri, Aloysium Bilio et Hannibalem Capalti.

Insuper ad varia munera in hac synodo iuxta morem priorum conciliorum rite obeunda elegit ac nominavit hos concilii officiales:

Generales concilii custodes, Ioannem Columna et Dominicum Orsini Romanos principes pontificio solio adsistentes.

Concilii secretarium, Iosephum episcopum Sancti Hippolyti, eique addidit subsecretarium, Ludovicum Iacobini protonotarium apostolicum, atque duos adiutores, canonicum Camillum Santori et canonicum Angelum Iacobini.

Concilii notarios, Lucam Pacifici, Aloysium Colombo, Ioannem Simeoni, Aloysium Pericoli et Dominicum Bartolini protonotarios apostolicos, eisque, ut subsidio essent, adiunxit Salvatorem Pallottini et Franciscum Santi advocatos.

Scrutatores suffragiorum, Aloysium Serafini et Franciscum Nardi causarum palatii apostolici auditores, Aloysium Pellegrini et Leonardum Dialti camerae apostolicae clericos, Carolum Cristofori et Alexandrum Montani signaturae iustitiae votantes, Fridericum de Falloux du Coudray cancellariae apostolicae regentem, et Laurentium Nina abbreviatorem ex maiori Parco.

Promotores concilii, Ioannem Baptistam de Dominicis-Tosti et Philippum Ralli sacri consistorii advocatos.

Magistros caeremoniarum concilii, Aloysium Ferrari antistitem domesticum praefectum, et Pium Martinucci, Camillum Balestra, Remigium Ricci, Iosephum Romagnoli, Petrum Iosephum Rinaldi-Bucci, Antonium Cataldi, Alexandrum Tortoli, Augustinum Accoramboni, Aloysium Sinistri, Franciscum Riggi, Antonium Gattoni, Baltassarem Baccinetti, Caesarem Togni, Rochum Massi caeremoniarios pontificios.

Assignatores locorum, Henricum Folchi praefectum ac Aloysium Naselli, Edmundum Stonor, Paulum Bastide, Aloysium Pallotti intimos cubicularios, et Scipionem Perilli, Gustavum Gallot, Franciscum Regnani, Nicolaum Vorsak et Philippum Silvestri cubicularios honorarios.

Accedant igitur nominati officiales (exceptis custodibus ac secretario concilii, qui est episcopus), ut in manus sanctissimi domini nostri emittant solemne iuramentum de officio suo fideliter adimplendo ac de servando secreto.

Renunciata officialium electione, sanctissimus pater benedictionem apostolicam more consueto impertitus est. Tum unus ex caeremoniarum magistris introduxit excellentissimum dominum Dominicum Orsini principem solio adsistentem, qui deosculatus pedes sanctitatis suae petiit locum suum in gradibus solii: deinde acciti fuerunt officiales concilii ad iuramentum praestandum, quibus omnibus in genua provolutis coram pontifice, reverendissimus dominus Ludovicus Iacobini concilii subsecretarius omnium nomine sequentem iuramenti formulam perlegit:

„Nos a sanctitate vestra electi officiales generalis concilii Vaticani, tactis per nos sacrosanctis Dei evangeliis, promittimus et iuramus officium unicuique nostrum respective demandatum fideliter impleturos, nec insuper evulgaturos vel alicui extra [redacted] praedicti concilii pandituros quaecumque in eodem concilio examinanda proponentur, itemque discussiones et singulorum sententias, sed super iis omnibus quemadmodum et super aliis rebus quae nobis specialiter committentur inviolabilem secreti fidem servaturos."

Mox singuli officiales iuxta ordinem quisque suum solium ascenderunt, et dextera sacro evangeliorum libro imposita praelectam iuramenti formulam coram summo pontifice ratam habuerunt dicentes:

„Ego N. N. electus ad officium *(nomen officii)* promitto et iuro iuxta formulam praelectam. Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei evangelia."

Cum vero summus pontifex, brevi precatione ante altare habita, discessisset, magistri caeremoniarum distribuerunt concilii patribus tum allocutionem tum litteras apostolicas quibus ordo generalis in sacrosancti oecumenici concilii Vaticani celebratione servandus constituitur.

Litterae autem sunt quae sequuntur:

Pius papa IX ad futuram rei memoriam.

Multiplices inter etc., ut supra t. XXXXIX. C., XVI.

Eadem die, qua habita fuit actio praesynodalis stenographi concilio Vaticano addicti coram reverendo patre domino secretario eiusdem concilii in eius privato sacello iuramentum praestiterunt de suo munere fideliter obeundo, deque secreto servando. Horum autem nomina haec sunt:

Virginius Marchese Taurinensis, stenographorum magister.

Antonius Cahi, Imolensis, e pontificio seminario Romano.

Paulus Leva, Romanus, e pontificio seminario Romano.

Iulius Tonti, Romanus, e pontificio seminario Romano.

Alexander Orsini, Tudertinus, e pontificio seminario Pio.

Alexander Volpini, Faliscodunensis, e pontificio seminario Pio.

Petrus Capponi, Asculanus (in Piceno), e pontificio seminario Pio.

Carolus Zei, Florentinus, e collegio Capranicensi.

Ioannes Zonghi, Fabrianensis, e collegio Capranicensi.

Henricus Bougouin, Pictaviensis, e collegio Gallico.

Gustavus de Dartein, Argentinensis, e collegio Gallico.

Leo Dehon, Suessionensis, e collegio Gallico.

Ioseph Dugas, Lugdunensis, e collegio Gallico.

Ioannes Baptista Huber, Monacensis, e collegio Germano-Hungarico.

Paulus Gierich, Wratislaviensis, e collegio Germano-Hungarico.

Dionysius Delama, Tridentinus, e collegio Germano-Hungarico.

Dominicus Hengesch, Luxemburgensis, e collegio Germano-Hungarico.

Samuel Allen, Salopiensis, e collegio Anglico.

Iacobus Guiron, Westmonasteriensis, e collegio Anglico.

Patritius Tynan, Dublinensis, e collegio Hiberno.

Michael Hyggins, Cloynensis, e collegio Hiberno.

Theodorus Metcalf, Bostoniensis, e collegio Americae Septentrionalis.

Petrus Geyer, Cincinnatensis, e collegio Americae Septentrionalis.

Aeneas Mac Farlane, ex vicariatu apostolico districtus occidentalis Scotiae, e collegio Scotorum.

II.

SESSIO PRIMA

1869 decembris 8.

1.

Cardinalis vicarii litterae, quibus notum facit, quomodo urbis clerus supplicationi, qua inauguretur concilium, interesse debeat.

Costantino, per la misericordia di Dio, vescovo di Porto e Santa Rufina, della santa Romana chiesa cardinale Patrizi, arciprete della patriarcale basilica Lateranense, della santità di nostro signore vicario generale, della Romana curia e suo distretto giudice ordinario, ecc.

L'ecumenico sinodo Vaticano sarà aperto con divota processione, diretta ad invocare con solennità di preghiera e di ceremonia l'assistenza dello Spirito santo.

A questa processione, composta dell'episcopato, prenderà parte anche il clero secolare e regolare di Roma.

Peraltro, volendo il santo padre che in quel giorno, sacro alla immacolata Concezione di Maria vergine, punto non manchi nelle varie chiese la uffiziatura, ov'è solita farsi, nè copia di messe e di confessori pel popolo; ordina che intervengano alla detta processione le sole rappresentanze di ciascuna corporazione qui appresso notate.

Pertanto nel numero determinato, come nella nota qui annessa, codeste rappresentanze si troveranno nella mattina degli 8 dicembre, alle ore otto, nel Vaticano, senza padiglioni, nè stemmi ed annessi campanelli, nè massieri, nè manzieri, nè chierici colle mazzette, ma solo con quelle insegne che qui appresso si dichiarano distintamente.

Alunni e religiosi si riuniranno nel vestibolo di Costantino; parrochi e capitoli (meno i cinque seguenti) si riuniranno nel corridoio delle Lapidi, che dà ingresso al museo e alla biblioteca.

Il luogo di vestiario per le basiliche patriarcali, e per le due basiliche di San Lorenzo in Damaso e di Santa Maria in Trastevere, saranno le due sagrestie della basilica Vaticana.

Chiamati che tutti saranno ordinatamente, si schiereranno da ambe le parti, dal secondo ripiano della scala regia del palazzo apostolico fin dentro la basilica, e precisamente alla statua di bronzo del principe degli apostoli.

Così schierati, assisteranno all'intero passaggio della processione, durante il quale più volte reciteranno il *Veni, creator Spiritus*.

Dato dalla nostra residenza a' 2 dicembre 1869.

Costantino cardinale vicario.

Placido canonico Petacci, segretario.

Dieci alunni dell'ospizio apostolico di san Michele, colla croce.

Dieci alunni della pia casa degli orfani, collo stendardino.

Sei religiosi dell'ordine della penitenza, col crocifisso.

Sei religiosi Agostiniani scalzi, col crocifisso.

Trenta religiosi dell'ordine dei Minori capuccini, col crocifisso.

Sei religiosi dell'ordine di san Girolamo della congregazione del beato Pietro da Pisa, collo stendardino.

Dieci religiosi dell'ordine dei Minimi di san Francesco di Paola, collo stendardino.

Sei religiosi del terz'ordine di san Francesco, collo stendardino.

Sedici religiosi dell'ordine dei Minori conventuali, collo stendardino.

A Venticinque religiosi dell'ordine dei Minori riformati di san Francesco, e venticinque religiosi dell'ordine dei Minori osservanti di san Francesco, sotto lo stesso stendardino.

Sedici religiosi dell'ordine eremitano di sant'Agostino, collo stendardino.

Sedici religiosi dell'ordine dei Carmelitani calzati, collo stendardino.

Sedici religiosi dell'ordine dei Servi di Maria, collo stendardino.

Trenta religiosi dell'ordine dei Predicatori, collo stendardino.

Quattro monaci Olivetani, colla croce e candelieri.

Sei monaci Cistercensi, colla croce e candelieri.

B Quattro monaci Camaldolesi, colla croce e candelieri.

Quattro monaci Vallombrosani, colla croce e candelieri.

Otto monaci Benedettini Cassinesi, colla croce e candelieri.

Dieci canonici regolari Lateranensi, colla croce e candelieri.

Croce con candelieri del clero secolare

Venti alunni del seminario Romano.

Sei reverendissimi parrochi.

Capitolo di San Girolamo degli Schiavoni — canonici due, beneficiati due.

Capitolo di Sant'Anastasia — canonici due.

Capitolo dei Santi Celso e Giuliano — canonici due.

Capitolo di Sant'Angelo in Pescheria — canonici due.

C Capitolo di Sant'Eustachio — canonici due, beneficiati due.

Capitolo di Santa Maria in Via Lata — canonici due, beneficiati due, chierici beneficiati due.

Capitolo di San Nicola in Carcere — canonici due.

Capitolo di San Marco — canonici due.

Capitolo di Santa Maria *ad martyres* — canonici due.

Camerlengo del clero

Capitolo di Monte Santo — canonici due, beneficiati due, con croce e candelieri.

Capitolo di Santa Maria in Cosmedin — canonici due, beneficiati due, con croce e candelieri.

Capitolo di Santa Maria in Trastevere — canonici quattro, beneficiati due, chierici beneficiati due; e capitolo di San Lorenzo in Damaso — canonici

D quattro, beneficiati due, chierici beneficiati due, sotto la stessa croce e candelieri.

Capitolo di Santa Maria Maggiore — canonici sei, beneficiati quattro, cappellani beneficiati due, chierici beneficiati due, cappellani due, con croce e candelieri.

Capitolo di San Pietro col seminario, senza cappella musica.

Capitolo di San Giovanni in Laterano — canonici sei, beneficiati sei, cappellani due, chierici beneficiati due, colle due croci e candelieri.

2.

Monitum ad patres concilii cum adiecta schedula, in qua cuiusque nomen cum numero sedis in sessionibus occupandae habebatur.

Schedula huic folio addita designat locum, qui in suo ordine iuxta tempus promotionis reverendissimo domino competit in aula concilii: ac pro-

inde, ut facilius locus iste reperiatur, placeat hanc A eamdem schedulam huic adiectam, in qua ipsius nomen cum numero conveniente habetur, in publicas sessiones et congregationes generales secum deferre.

3.

Intimatio per cursores faciendo, domi quoque dimisso exemplari.

Feria IV die 8 decembris anni 1869 festo Conceptionis immaculatae beatae Mariae virginis hora *octava cum dimidio* ante meridiem concilii oecumenici Vaticani celebratio solemniter devota supplicatione inchoabitur a sacello quod est supra porticum basilicae Sancti Petri usque ad basilicam.

Statuta hora omnes ad palatium apostolicum Vaticanum convenient.

Eminentissimi et reverendissimi domini cardinales, et reverendissimi domini patriarchae in aulis paramentorum; reverendissimi domini primates, B archiepiscopi, episcopi et abbates qui locum in concilio ex privilegio habent, ritus tam latini quam orientalis, in musaeo lapidario induent sacras vestes unicuique ordini et ritui proprias, et, si latini sint, coloris albi cum mitris, nempe cardinales sericodamascenis, ceteri ritus latini ex lino, orientales vero iuxta eorum morem; et statim pergent ad sacellum quod est supra porticum basilicae Sancti Petri adventum sanctissimi domini nostri papae Pii IX expectantes.

Prior autem cardinalium presbyterorum, duo cardinales diaconi papae adsistentes, diaconus cardinalis evangelium in actione conciliari cantaturus, duo episcopi summo pontifici de libro et candela inservientes, subdiaconus apostolicus sacrae Rotae auditor in sacello Paulino ad usum sacrarii composito sacra item paramenta coloris albi eisdem convenientia assument, excepto cardinali presbytero, C qui pluviale induet, et sanctitatem suam praestolabuntur una cum duobus protonotariis apostolicis cum cappis, et acolythis Signaturae votantibus indutis superpelliceo supra rochettum.

Summus pontifex, sacris vestibus assumptis, cum mitra pretiosa procedet ad commemoratum sacellum; et cum hymnum *Veni, creator Spiritus*, intonaverit, absoluto primo versu, supplicatio inchoabitur, et deinde sacra omnis actio explebitur eo plane modo, qui in *Ordine* et *Methodo celebrandi concilium* est praescriptus.

Sanctissimus pater, cum basilicam ingressus fuerit, e sella gestatoria descendet, et prope aram maximam, adorato augustissimo sacramento exposito et finito hymno, versus et orationes cantabit, ac deinde perget ad aulam conciliarem, et celebrabitur missa ab eminentissimo et reverendissimo cardinali sacri collegii decano de beatae Mariae D virginis Conceptione immaculata cum oratione de Spiritu sancto.

Dicta a cardinali celebrante in fine missae oratione *Placeat*, reverendissimus dominus archiepiscopus orator, petita a summo pontifice indulgentia, e suggestu patres alloquetur et deinde indulgentiam publicabit.

Summus pontifex, impertita benedictione, pluviale deponet et omnibus sacris paramentis induetur ac si missam solemni pontificali ritu esset celebraturus.

Deinde, praestita obedientia, incipient preces conciliares, et cantato versu *Benedicamus Domino*, omnes et singuli, qui conciliari sessioni interesse minime debent, aula exibunt, et fores claudentur.

Absoluta sessione apertisque ianuis, sanctitas sua intonabit hymnum *Te Deum*.

Intimentur itaque omnes et singuli eminentissimi et reverendissimi domini sanctae Romanae ecclesiae cardinales, reverendissimi domini patriarchae, primates, archiepiscopi, episcopi, nec non abbates, et supremi moderatores congregationum et ordinum regularium ex apostolica concessione locum in concilio Vaticano habentes.

Insuper intimentur vice-camerarius, princeps solii concilii custos, reverendae Camerae apostolicae auditor et thesaurarius, antistes pontificiae domui praepositus, senator et conservatores urbis, magister Sancti Hospitii, protonotarii apostolici de numero participantium quinque, auditores Rotae quatuor, clerici Camerae apostolicae duo, votantes Signaturae omnes, abbreviatores de Parco maiori duo, officiales concilii.

Aloysius Ferrari, protonotarius apostolicus, praefectus caeremoniarum.

4.

Instrumentum a protonotariis apostolicis confectum super prima sessione [1].

In nomine Domini, amen

Cum in ecclesiae angustiis Romani pontifices saepe saepius concilia generalia indixissent, ut sartam tectamque servarent doctrinam a Christo Domino acceptam, et populis sibi commissis saluberrima usque pabula indigitarent, sanctissimus dominus noster Pius papa Nonus aspiciens, non sine animi sui moerore, hac nostra tempestate quaquaversus ecclesiam ipsam a perversis hominibus agitatam, suorum praedecessorum vestigiis inhaerens oecumenicum concilium convocare opportunum esse duxit.

Quare Dei omnipotentis, Patris, Filii et Spiritus sancti, ac beatorum eius apostolorum Petri et Pauli auctoritate, qua ipse in terris fungitur fretus et innixus, de consilio et assensu sanctae Romanae ecclesiae cardinalium, litteris apostolicis *Aeterni Patris unigenitus Filius* datis apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo sexagesimo octavo, tertio kalendas iulias, pontificatus sui anno vicesimo tertio, sacrum oecumenicum et generale concilium in hac alma urbe Roma, futuro anno millesimo octingentesimo sexagesimo nono, in basilica Vaticana habendum, ac die octava mensis decembris, sacra immaculatae Mariae virgini, sub cuius patrocinio concilium ipsum collocatum est, incipiendum, prosequendum, ac Domino adiuvante, ad ipsius gloriam, ad universi christiani populi salutem, absolvendum, perficiendum indixit, annuntiavit, convocavit et statuit.

Evulgatis hisce litteris, et affixis ad omnia huius urbis consueta loca, mox authentica exemplaria in forma valida fuere transmissa illis omnibus, qui iure vel privilegio locum habent in conciliis generalibus. Quanta laetitia plausuque huius convo-

[1] Posthabita quae in editionibus vulgatis prodiit sessionum relatione, satius duxi instrumenta exhibere quae super unaquaque earumdem a protonotariis apostolicis confecta sunt. Habentur in codice formae maximae optime exarato cui titulus *Instrumenta a protonotariis apostolicis confecta super quatuor sessionibus sacrosancti oecumenici concilii Vaticani*. Primo voluminis folio adscriptam est sequens monitum: «Quae in hoc volumine continentur, sunt instrumenta a protonotariis apostolicis e numero beneficiariorum confecta de quatuor publicis sessionibus sacrosancti oecumenici concilii Vaticani a Pio IX pontifice maximo indicti die 19 iulii (sic!) anno 1868, quod deinde urbe per vim occupata a gubernio Subalpino peractam die 20 septembris 1870, fuit intermissum editis apostolicis litteris die 20 octobris eiusdem anni. Secundae et tertiae sessionis instrumenta in tabulario concilii Vaticani reperi, primae vero et quartae sessionis ipsemet accepi anno 1872 a reverendissimo domino Aloisio Pericoli a secretis protonotariorum apostolicorum. Antonius Cani, a tabulario concilii Vaticani.»

cationis notitia fuerit excepta, satis superque demonstrat ingens antistitum concursus, qui vel a dissitis regionibus, adventante die indicta, ad hanc almam urbem iter aggredi non dubitarunt.

Quapropter, anno Domini millesimo octingentesimo sexagesimo nono, indictione XII, anno XXIV pontificatus sanctissimi domini nostri Pii papae Noni, die octava mensis decembris Mariae virgini immaculatae sacra, collectis hora octava cum dimidio ante meridiem in sacello supra porticum basilicae Vaticanae omnibus eminentissimis et reverendissimis dominis cardinalibus, reverendissimis dominis patriarchis, primatibus, archiepiscopis, episcopis et abbatibus sacris vestibus coloris albi indutis cuique ordini et ritui propriis, nec non generalibus ordinum religiosorum, indicti oecumenici concilii caeremoniis initium datum fuit.

Sanctitas sua assumptis sacris vestibus in aula paramentorum inter eminentissimos dominos cardinales Iacobum Antonelli et Gasparem Grassellini sanctae Romanae ecclesiae diaconos ad praedictum sacellum processit, et genuflexa ante faldistorium intonuit hymnum *Veni creator Spiritus*. Finito primo versu eiusdem hymni, cantoribus pontificiis hymni cantum prosequentibus solemnis incoepit supplicatio ab eodem sacello usque ab basilicam Vaticanam, in cuius porticu et intra basilicam ipsam hinc inde ordine dispositae aderant singulae repraesentationes utriusque cleri tam saecularis, quam regularis adventum summi pontificis nec non eminentissimorum cardinalium, reverendissimorum patriarcharum, primatum, archiepiscoporum, episcoporum et abbatum expectantes. Anteibant crucem pontificalem delatam a subdiacono apostolico inter duos acolythos, familiares, cappellani cantores, ex praelatorum Romanae curiae collegiis illi qui in litteris apostolicis datis die vigesima septima proxime elapsi mensis novembris fuerant designati tamquam concilii officiales, et tandem thuriferarius. Subsequebantur crucem abbates, episcopi, archiepiscopi, primates, patriarchae tam ritus latini quam orientalis, procedentes dispositi iuxta ordinem temporis promotionis, sanctae Romanae ecclesiae cardinales, senator una cum urbis conservatoribus, vice-camerarius, sanctae Romanae ecclesiae princeps solio adsistens, duo ex subscriptis protonotariis inservientes pontifici, duo praedicti cardinales diaconi ministrantes in medio habentes eminentissimum cardinalem Edoardum Borromaeum diaconum ad cantum evangelii destinatum. Ultimo veniebat summus pontifex mitra preciosa ornatus et in sede gestatoria delatus sub baldacchino cum flabellis solito circumdatus comitatu. Pone sequebantur pontificem, praeter nonnullos cappellanos cantores hymni versus modulantes, decanus sacrae Rotae minister de mitra medius inter duos secretos cubiculares ecclesiasticos de numero participantium, auditor et thesaurarius reverendae Camerae apostolicae, antistes domui pontificiae praepositus, reliqui protonotarii apostolici de numero participantium, inter quos subsecretarius concilii et praefectus cubiculi sanctitatis suae, generales et vicarii generales congregationum regularium, ordinum aut congregationum monasticarum non habentes mitrae usum, atque ordinum mendicantium, nec non reliqui officiales concilii et scribae notariorum.

Summus pontifex principem basilicae ianuam ingressus constitit, et e sede gestatoria descendens ad altare maius, in quo splendida ingentique pompa publicae venerationi sanctissimum eucharistiae sacramentum erat expositum, accessit, ubi absolutus fuit hymnus *Veni creator Spiritus* cum orationibus ex caeremoniali excerptis et in Ordine concilii oecumenici Vaticani descriptis. Post haec reverendissimi patres procedentes versus aulam conciliarem, extructam in latere dextero basilicae apud cappellas sanctorum martyrum Processi et Martiniani, locum adierunt uniuscuique pro sua dignitate, gradu et tempore promotionis adsignatum, quemadmodum iam propria loca petierant singuli concilii officiales, idest reverendissimus dominus episcopus Sancti Hippolyti secretarius concilii, subsecretarius cum duobus suis adiutoribus, octo scrutatores, caeremoniarum magistri, et locorum adsignatores, quilibet cum vestibus diversorum collegiorum propriis. In loco aulae superiori apposite extructo aderant theologi et canonistae concilii, nec non procuratores reverendissimorum patrum legitime absentium. In inferiori autem dextrorsum aderant regnantium familiae, prout videre est in officiali ephemeride hac ipsa die typis edita, sinistrorsum aderant diversorum guberniorum legati et oratores, nec non supremi duces pontificii et galliici exercitus, qui in ditione pontificia moratur. Ad ianuae principis concilii custodiam erant addicti equites ordinis Hyerosolimitani quemadmodum caeterae concilii ianuae custodiebantur a militibus helveticis qui praesidio militant pontificis.

Omnibus ita rite dispositis, summus pontifex ingressus est praedictam aulam conciliarem, et sistens ante altare, in extrema aulae parte erectum, recitavit introitum missae cum eminentissimo cardinale Constantino Patrizi subdecano sacri collegii sacris operaturo, quo expleto, sanctitas sua ad thronum pontificium se transferens, ex eo adsistentiam praebuit missae, ipsi solemniter iuxta morem celebratae.

Antequam ultimum missae evangelium absolveretur, a reverendissimo patre episcopo Sancti Hippolyti concilii secretario super altare in parato throno solemniter locato evangeliorum codice, a reverendissimo patre archiepiscopo Iconiensi[1], obtenta a sanctissimo domino benedictione et indulgentia, ex ambone dicta fuit patribus oratio sequens:

Beatissime pater.

Electus, qui initium facerem rei, qua in toto fortasse terrarum orbe alia nulla aut sanctior aut gravior esse potest, fateor, me statim tanto officio imparem ita animum despondisse, ut nihil ad illud declinandum praetermisissem; nisi vox eius qui verendo totius maiestatis sacerdotalis fulgore huic nostro conventui praesidet, me recreasset atque erexisset. Quamquam itaque neque aetate, neque ingenio, neque auctoritate aut meritis cum iis, qui mei sunt in episcopatu collegae sim comparandus, onus nihilo tamen secius susceptum, confisus praesertim illo sancti Spiritus effato: *Vir obediens loquetur victoriae*[2].

Accedit alia quoque ratio, quae me ad illud capessendum non parum impulit. Nam cum ego primas vitales auras in ea urbe hausissem, in qua catholica ecclesia suum postremum concilium habuit, quod tot tantisque laudibus merito celebratur, ac pene cunctis miraculum visum est, subiit cogitatio, me divinam illam providentiam, quam saepe in orbe terrarum ludere iam notum est, ad hoc munus, opera supremi Christi vicarii, prae aliis omnibus excitasse, ut vobis, saltem vel ipsa mea tenuitate, in memoriam revocaret saluberrima christiano orbi beneficia per illud tunc temporis a se collata, quorum recordatione animi vestri in spem maximam erigi possent, nunc quoque vobis affuturam sueque arcano consilio cuncta in ecclesiae bonum disposituram.

[1] Aloysius Puecher Passavalli, ordinis Minorum capuccinorum.

[2] Prov. XXI, 28.

Quibus omnibus ego ipse non minimum roborabar animum sumo, ac officium, quod mihi obedientia, nedum providus Dei consilium imposuit, alacriter aggredior, atque hanc universalis ecclesiae synodum auspicor ab illis davidicis verbis: *Euntes ibant et flebant mittentes semina sua, venientes autem venient cum exultatione portantes manipulos suos*[1]. His enim cum lacrymabilis hodierna nostra conditio, tum etiam laetus rerum futurarum eventus summis quasi lineis pingi ac veluti sub oculos ponendi ac sisti mihi videntur.

Neminem vestrum, venerabiles patres, posse latere arbitror, verba, quae nuper protuli, peculiari quadam ac sapienti ratione ab ipsa ecclesia ad apostolos eorumque divinam missionem fuisse relata. Probe enim nostis quomodo hi, statim ac Paracleti munere, quod eis pollicitus fuerat Iesus, cumulatissime affati fuissent ac veluti saginati, universum orbem praedicatione evangelica aggressi sunt. Nostis quomodo divino caelestis doctrinae semine ab ipso Verbo locupletati, illud abunde sparserint quacumque pedes intulissent, super terram iacentes, quae iam inde ab exordio mundi, quando maledicta est in hominis opere, quadraginta saeculorum spatio conversa fuerat, ut Leo Magnus de Roma ipsa testatur, *in silvam fremantium bestiarum ac turbulentissimae profunditatis oceanum*[2].

Nostis, atque ipsis vestris oculis mihi videre vos videor contemplari hos inopes piscatores auxiliis omnibus, quibus humana nititur fides, destitutos, qua vastissima maria solos tranare, qua terras sive solitudine cinctas sive montibus inaccessas inermes penetrare, qua regna ac provincias et amplitudine immensas et locorum distantiis exterminatas sine baculo ac pera transcurrere; atque haec omnia (quis tunc hominum credidisset?) ob illud unum, nempe ut gentes partim immanitate barbaras ac moribus et ritibus efferatas, partim litteris licet ac scientiis excultas, vitiis nihilominus ac omni turpitudinum genere obrutas, isto opprobrioso ac tyrannico iugo eriperent ac cruci Domini manciparent.

Qua quidem in re nemo non percipit quot labores exantlare debuerint, quas perpeti aerumnas, quas denique iniurias ac persecutiones perferre. Dies me deficeret, si haec omnia vellem vobis evolvere, quin et lingua: innumerabilia sunt enim, ac pene dixerim ineffabilia. *Quid dicam*, aiebat ipse Chrysostomus, cui haec erant diuturna meditatione perspecta atque explorata, *quid dicam, aut quid loquar vestras contemplans afflictiones, nescio. Quot carceres sanctificastis? Quot catenas decorastis? Quot tormenta sustinuistis? Quot maledicta tolerastis? Quomodo Christum portastis? Quomodo praedicationes ecclesias laetificastis?* Vere itaque, vere, inquam, de apostolis regius psaltes cecinerat quod *euntes ibant et flebant mittentes semina sua.*

Sed videte, venerabiles patres, huius apostolici fletus plane mirum effectum. Is siquidem erat, qualis est in maximis siccitatibus nocturna pluvia, qua placide in aridum solum decidente, germinant herbae, folia virescunt, ac flores languentia tollunt capita, clausosque aperiunt calices, quibus interim aer fragrantissima undequaque mille odorum suavitate perfunditur. Namque veritatis semen squalentibus illis agris immissum, postquam hi fuissent apostolorum lacrymis irrigati, adeo uberrimos tulit fructus, ut ubi horrida prius sterilitas occurrebat, admiranda foecunditas suspiceretur, atque unde tribuli tantum ac spinae exurgebant, largae inde flavescerent segetes metentium manum exposcentes, qui eas in manipulos colligatas dominicis horreis inferrent.

Atque hunc procul dubio, vos scitis, exitum habuere tot numeri apostolorum labores. Fletus enim eorum, messium copia perspecta, in gaudium est versus, moererem expulit laetitia, quae tanto maiore consolatione uniuscuiusque animum permulcere profecto debuit, quanto graviore tristitia demersi fuerant, quantoque ampliorem ex ipsis fructibus mercedem sperabant se esse consecuturos, cum illis ereti Domino vineae occurrissent: *venientes autem venient cum exultatione portantes manipulos suos.*

Quae cum ita sint, nullus dubito, venerabiles patres, quin in illa apostolorum hodiernam vestram conditionem repraesentarim. Vos namque video e remotissimis quoque terrarum partibus ad hunc augustum consessum lubenter quidem accurrisse, sed fronte simul attrita demissoque curarum pondere capite atque animis moerore confectis propter horrendas animarum strages, quas antiquus humani generis adversarius iam edidit, quasque etiam parat maiores in posterum editurus. Vos, inquam, video ad mysticum hoc coenaculum adventasse, ut viribus consiliisque collatis, uberius inde veritatis ac iustitiae semen nanciscaremini. Nec frustra erit expectatio vestra, idque vobis apertissime ostendit ipsa gravitas rerum, quae in hac synodo erunt pertractandae.

Porro longe abest, ut ego velim sapientissimas vestras deliberationes praevertere, si luminosis insistens vestigiis, ab augusto nostro pontifice libere iam patefactis, affirmare nunc ausim, divitem ex ea caelestis illius seminis copiam affatim comparandi facultatem ampliissimam vobis omnibus esse datam. Agetur enim quomodo christiani populi, e putridis vitiatisque omni errorum colluvie cisternis abducti, ad limpidas atque inexhaustas Servatoris aquas possint revocari: quomodo benefica ecclesiae actio sive novas formas induta, sive novis instructa adminiculis vegetior reddi possit, ut secundum eum finem, ad quem instituta est, non antea tentatos calles pervadat atque alia identidem sibi ora adaperiat quibus Paracleti virtus et gratia in singula Christi corporis membra tutius ac facilius effundi queat: quomodo item vividae fidelium vires in unum adeo arcto sint constringendae, ut insanis atheismi, hypocrisis impietatisque ausibus obsistere possint, eosque irritos facere, imo etiam confringere ac penitus exterminare: quomodo denique, uno verbo dicam, christianorum spiritus ac vita instauranda sit, ita ut ea ipsa divina luce resplendeat qua primum in terris visa est, cum religio haec nostra, pulcherrima ac dilecta Dei filia, aquae et sanguinis sacramento quod e latere Redemptoris effluxerat, emaculata, a Calvario monte descendit, universo orbe, quem sibi in haereditatem acceperat, potitura.

Neque aliter profecto arguendum est de maximo hoc nostro conventu. Ecquis enim poterit mente concipere quae et quanta ex hoc veluti altero coenaculo pastoralis charitas emanatura sit! quae et quanta sapientiae vis isthinc eruptura, cum non modo, uniuscuiusvis animi sensa, sed et ipsius cordis affectus in communem usum conferentes, gravissimas illas totius humanitatis necessitates diligentissime agitabitis atque acriter perpendetis!

Vos certe, his omnibus absolutis, atque ingenti doctrinae ac virtutum thesauro cumulati in vestram unusquisque dioecesim proficiscemini. Vos iterum Europae regna, iterum extrema Asiae atque insulae Oceani, iterum Africae atque Americae regiones

[1] Ps. CXXV, 7-8.
[2] S. Leo, sermone I de sanctis apost. Petro et Paulo.

excipient, omnesque sancti Spiritus igne flagrantes, A vos solertes continuo agricolas vocent, solum huc usque incultum proscindere, agros serere, vineas putare, ut aut novos edant aut uberiores referant fructus.

Ast hinc labor, venerabiles patres; hinc amarissimi dies, innumeriique dolores, hinc et in vos incipient implari verba illa davidica: *Euntes ibant et flebant mittentes semina sua.* Nam tum demum cum operi manus erit admovenda, palam apparebit, cum quibus quantisque adversariis opus fuerit dimicare. Hinc philosophi ac politici, ut aiunt, viri, hinc principes ac reges, ipsique populi in unum coniurabunt, ut vestra pietatis studia, vestraeque industriae beneficia in irritum cadant, dum parte ex alia mali feriati homines modo apertum atheismum profitentes, modo foedissima hypocrisi circumamicti, inita societate omnem movebunt lapidem, ut catholicam ipsam religionem, si fieri possit, e B fundamentis evertant. Eheu! quale inde bellum, quam forum quamque diuturnum! Eheu! quales hostes, quam pertinaces quamque implacabiles! His insuper addite, quae plaga est omnium fortasse maxima, plurimorum indifferentiam, qua ecclesiam Christi premente, culta quaeque ac pinguia brevi tempore sterilescant necesse est inque horridam solitudinem veniant, ubi squalor tantum ac mors lassissime dominantur.

Atque inter hos fluctus, dicam aperte, inter has syrtes dolosas, vobis incedendum est, venerabiles patres, inter has procellas quae cunota in praeceps minantur, vobis, tamquam immotis scopulis, versandum est: huc vestra est navis dirigenda, huc remi impellendi, huc demum omni animorum contentione incumbendum est, ut incolumis sarta tecta servetur, ac patrifamilias, a quo vobis est credita, cum usura reddatur.

Nec mirum ita se haberi rem vestram, cum ipsi vos, venerabiles patres, testes eius sitis, et non aliorum tantum exemplo, verum etiam, saltem ex parte aliqua, ipsa vestra experientia probe sciatis, utrum possit hoc tantum facinus, non dicam ad perfectum adduci, sed neque inchoari, quin in vastum poenarum atque aegritudinum pelagus incurrendum sit. Namque revera opus esset aut nunquam didicisse, quid missio Christi significet, et in quo se gerat sublime episcoporum mandatum; aut, quod omnino probrosum esset, penitus ignorare quot quantisque malis humanum genus obruatur, ut quis nequeat, in perfungendo hoc munere, vel primo obtutu perspicere quibus periculis, quibusque contradictionibus obnoxius esse debeat, aut quomodo felix exitus sperari non possit nisi animo ita sit comparatus, qualis erat doctor gentium, qui de se palam profitebatur: *Adimplco ea quae desunt passionum Christi in carne mea pro corpore eius, quod est ecclesia*[1].

Sed facite, patres amplissimi, animo forti magnoque sitis! Si enim Dei prorsus arcanum est consilium, ut mysticam evangelicae doctrinae semen nequeat germinare vel crescere, aut frondium pulcritudine florumque laetitia vigere, nisi ea conditione, ut virorum apostolicorum fletu et sanguine assidue madescat atque irrigetur, ipsius Dei est etiam voluntas, ut eas lacrymas quae iustitiae ac veritatis ergo effunduntur, piae ac sanctae consolationes a caelo ubertim repensent, cum scriptum sit: *Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur*[2]. Nam si de Christi discipulis deque ceteris evangelii praeconibus dictum est, quod *euntes ibant et flebant mittentes semina sua*, aeque de iisdem prolatum est, quod, *venientes, venient cum exultatione portantes manipulos suos.* Et si haec altera prophetieorum verborum pars, iam ab initio ecclesiae, ut vidimus, effectum suum plenissime est sortita, adeo ut scribere potuerit apostolus: *Quoniam sicut abundant passiones Christi in nobis, ita et per Christum abundat consolatio nostra*[1]; eumdem effectum et vobis propositum esse patet, dummodo eodem ac vestrorum praedecessorum spiritu moti, sacris eorum vestigiis intrepide inhaereatis, *scientes quod sicut socii passionum estis, sic eritis et consolationum*[2].

Et quod reapse amplissimam ex nostris laboribus mercedem iam in hac vita simus consecuturi atque ingens praeterea nos maneat in caelis praemium a Deo, vel ex ipso quod nunc vobis offertur pignore clarissime evincitur, scilicet ex modo vere mirando, quo cogi potuit solemne hoc totius christianitatis patrum concilium. Quis enim non videt, Deum, hoc facto tam felicibus auspiciis inter omnigenas difficultates incoepto, voluisse certissimum nobis indicium praebere eorum, quae in posterum speranda concipimus, modo nos ipsi veritatis ac iustitiae flumini, quod e rupe Vaticana mox processurum est, impedimento non simus? Atque hic mihi liceat, quaeso, sublimes patris ac filiorum dolores non sine pietatis sensu vobis commemorare. Nos siquidem ad sacram Vaticani umbram quasi perfugio recepti mirabamur immensas, quas Satanas late ac rapidissime ruinas circa nos congerebat, mirabamur turbulentissimos impietatis fluctus quotidie magis increscere atque hoc ipsum pacis asylum minatum iri; trepidi proinde omnes gementesque et pallore confecti arbitrabamur nos quoque confractis templi ruderibus assidentes spiritum iam iam exhalaturos esse ea lamentabili Amatoris fratrum voce: *Quomodo sedet sola civitas plena populo, facta est quasi vidua domina gentium: princeps provinciarum facta est sub tributo!*[3] Cum ecce radius purissimae lucis densas findit tenebras ac spem nostram pene arescentem iterum sublevat. Namque in mente supremi nostri hierarchae, qui navis temperat gubernaculum, oritur cogitatio novi Israel seniores fideique coniudices apud se convocandi, ut sancto Dei tabernaculo usque in intimis suis adytis ac recessibus ab innumerabilibus et formidatissimis hostibus lacessito, communi omnium consensu quam primum provideatur.

Erat haec ab initio veluti nebula, quae mane paret, atque extemplo quasi fulgur caelorum spatia pertransiens cito evanescit. Verum Spiritus ille Paracletus, qui a Patre Filioque procedit, atque in aeternum augustam hanc cathedram suo praesidio tutatur, eam illico vivifica ac septiformi sua luce fecundat: et mirabile dictu, ea cogitatio similis grano sinapis, quod, testante evangelio, *minimum quidem est omnibus seminibus: cum autem creverit, maius est omnibus oleribus et fit arbor, ita ut volucres caeli veniant, et habitent in ramis eius*[4], ea cogitatio, inquam, vi efficacissima Paracleti statim erumpit, crescit ac citius dicto fit gigas. Et ecce nos iam in unum ex universis terrae regionibus in hac immensa basilica christiani ingenii miraculo, congregati, ecce nos ad sepulcrum principis apostolorum unde adhuc perennis episcopalium virtutum aura spirat ac viget, ecce nos ad Leonis, utriusque Gregorii et Chrysostomi tumulos, e quibus post tot saeculorum diuturnitatem diceres adhuc recens eloquentiae flumen prorumpere catho-

[1] Ad Coloss. I, 24.
[2] Matth. V, 5.
[1] II Cor. II, 5.
[2] II Cor. II, 7.
[3] Ierem. Thren. I, 1.
[4] Matth. XIII, 32.

licae ecclesiae agrum iterum irrigaturum. Quod vero magis ac magis solatio esse debet, animosque percellere, ecce nos penes ipsam Petri personam, qui in suis legitimis successoribus praesens adhuc ac vivus eodem quo olim amoris impetu eademque fide intonare videtur: *Tu es Christus filius Dei vivi;* unde e caelo pariter, ubi ad Patris dexteram sedet, illud sublime Redemptoris responsum denuo exauditur: *Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam*[1].

Quae omnia, venerabiles patres, in memoriam lubet revocasse, ut fiducia nostra his quasi fomentis vegetata maiorem in modum efflorescat, ac maiori animi nostri alacritate incendantur ad opus hoc perficiendum nempe hanc synodum, in quam iam non dicam populorum oculi, sed spes universi orbis sunt conversae. Quae si vobis ex una parte multas ac graves iustitiae causa pariet afflictiones, vosque in summas aliquando rediget angustias, ex alia quoque parte suavissimum vobis omnium consolationum fontem aperiet ac laetissimis etiam triumphis viam sternet parabitque.

Vestrum quidem est in praesens cum dolore ac fletu operi incumbere, sed tempus postmodum veniet, testem habemus ipsum Dei filium, quo nostros occupabit laetitia moerores; scriptum est enim: *Amen, amen, dico vobis, quia plorabitis et flebitis vos, mundus autem gaudebit: vos autem contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium*[2].

Neque expectatio haec, equidem credo, vos fallet, si mentis aciem in propositum huiusce oecumenici concilii finem, qui in divina gloria atque aeterna animarum salute totus consistit, iugiter intendamus, si illud potissimum satagemus, ut hoc ipsum ex tot, quae venerandi ac magnanimi Pii frontem exornant, gemma omnium splendidissima evadat, si denique ecclesiae fasti posterorum memoriae poterunt aliquando aureis litteris commendare animorum pacem, cogitationum concordiam, coeptorum temperantiam, discussionum dignitatem, iudicii aequitatem, atque deliberationum omnium sapientiam, venerabilium patrum corda ac mentes usque adeo rexisse, ut quae nobis retro ianuae clauduntur, cum iterum reserentur orbi universo renuntiaturae: *Visum est Spiritui sancto et nobis*[3], terra ipsa demum creatoris spiritus impulsum praesentiat quo se plenissime renovatam agnoscat secundum illud: *Emittis spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae*[4].

Quae quidem, adprecante praesertim beata ac gloriosa semper virgine Maria, cuius hodie immaculatae conceptionis mysterium summa totius mundi exultatione celebratur, concedere dignetur omnibus nobis aeternus Dei filius, dominus ac redemptor noster Christus Iesus, qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat in perpetuas aeternitates. Amen.

Hac peracta, et ab eodem episcopo Iconiensi indulgentia publicata, a summo pontifice in forma solita solemnis impertita fuit benedictio. Hinc sanctitas sua, induta vestibus solemnibus pontificalibus, obedientiam excepit a reverendissimis dominis cardinalibus, patriarchis, primatibus, archiepiscopis, episcopis et abbatibus, postquam ad faldistorium processit, ibique preces solitas dici vel a remotissimis temporibus in conciliis oecumenicis recitavit.

Haec omnia subsecutae fuerunt litaniae solemnes sanctorum, et earumdem expleto versiculo *Ut dominum apostolicum* etc., summus pontifex trinam distinctam benedictionem sanctae synodo impertitus est his verbis: *Ut hanc sanctam synodum benedicere, regere, et conservare digneris.* Post litanias sanctitas sua iterum thronum ascendit et diaconus cardinalis in forma solita cecinit evangelium desumptum ex cap. X sancti Lucae, in quo narratur missio a Christo discipulis data, et normae quaedam ad praedicationem traduntur. Expleto evangelio, summus pontifex sequenti allocutione ita patres affatus est:

Venerabiles fratres.

Quod votis omnibus ac precibus ab Deo petebamus, ut oecumenicum concilium a nobis indictum concelebrare possemus, id insigni ac singulari Dei ipsius beneficio datum nobis esse summopere laetamur. Itaque exultat cor nostrum in Domino et incredibili consolatione perfunditur, quod auspicatissimo hoc die immaculatae Dei genitricis virginis Mariae conceptioni sacro, vos qui in partem sollicitudinis nostrae vocati estis, iterum maiori quam alias frequentia, in hac catholicae religionis arce praesentes intuemur, aspectuque vestro perfruimur iucundissimo.

Vos autem nunc, venerabiles fratres, in nomine Christi congregati[1] adestis, ut nobiscum testimonium perhibeatis verbo Dei et testimonium Iesu Christi[2], viamque Dei in veritate omnes homines nobiscum doceatis[3], et de oppositionibus falsi nominis scientiae[4], nobiscum Spiritu sancto duce iudicetis[5].

Si enim unquam alias, hoc maxime tempore, quo vere luxit et defluxit terra infecta ab habitatoribus suis[6], divinae gloriae zelus, et dominici gregis salus a nobis postulat, ut circumdemus Sion et complectamur eam, narremus in turribus eius, et ponamus corda nostra in virtute eius[7].

Videtis enim, venerabiles fratres, quanto impetu antiquus humani generis hostis domum Dei, quam decet sanctitudo, aggressus sit et usque aggrediatur: eo auctore funesta illa impiorum coniuratio late grassatur, quae coniunctione fortis, opibus potens, munita institutis, et velamen habens malitiae libertatem[8], acerrimum adversus sanctam Christi ecclesiam bellum, omni scelere imbutum, urgere non desinit. Huius belli genus, vim, arma, progressus, consilia non ignoratis. Versatur vobis continenter ante oculos sanarum doctrinarum, quibus humanae res in suis quaeque ordinibus innituntur, perturbatio et confusio, luctuosa iuris cuiusque perversio, multiplices mentiendi audacter et corrumpendi artes, quibus iustitiae honestatis et auctoritatis salutaria vincula solvuntur, pessimae quaeque cupiditates inflammantur, christiana fides ab animis funditus convellitur, ita ut certum hoc tempore ecclesiae Dei metuendum esset exitium, si ullis hominum machinationibus et conatibus excindi posset. At nihil ecclesia potentius, inquiebat sanctus Ioannes Chrysostomus, ecclesia est ipso caelo fortior. Caelum et terra transibunt: verba autem mea non transibunt. Quae verba? *Tu es Petrus, et super hanc Petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam*[9].

Quamquam vero civitas Domini virtutum, civitas Dei nostri inexpugnabili fundamento nitatur, tamen agnoscentes ac intimo corde dolentes tantam malorum congeriem animarumque ruinam, ad quam

[1] Matth. XVI, 18. [2] Ioann. XVI, 20. [3] Act. XV, 28. [4] Ps. CIII, 30.

[1] Matth. XVIII, 20. [2] Apoc. I, 2. [3] Matth. XXII, 16. [4] I Timoth. VI, 20. [5] Homil. ant. exil., n. 1 [Migne P. gr. LII, 426]. [6] Act. Apost. XV, 19. [7] Isai. XXIV, 4-5. [8] Psalm. XLVII, 11-12. [9] I Petr. II, 16.

avertendam vel vitam ponere parati essemus, nos qui aeterni pastoris vicaria in terris procuratione fungentes, zelo domus Dei prae ceteris incendamur necesse est, eam viam et rationem incundam nobis esse duximus, quae ad tot ecclesiae detrimenta sarcienda utilior et opportunior videretur. Ac illud Isaiae saepe animo revolventes *Isti consilium, coge concilium*, et reputantes huiusmodi remedium in gravissimis rei christianae temporibus a praedecessoribus nostris salutariter esse usurpatum, post diuturnas preces, post collata cum venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus consilia, post expetita etiam plurium sacrorum antistitum suffragia, vos, venerabiles fratres, qui estis sal terrae, custodes dominici gregis et pastores, apud hanc Petri cathedram censuimus evocandos; atque hodie divina benignitate favente, quae tantae rei impedimenta sustulit, sanctae congregationis initia solemni maiorum ritu celebramus. Tot autem sunt, tamque uberes charitatis sensus, quibus hoc tempore afficimur, venerabiles fratres, ut eos in sinu continere non valeamus. Videmur enim in vestro conspectu universam catholicae gentis familiam, carissimos nobis filios praesentes intueri: cogitamus tot amoris pignora, tot ferventis animi opera, quibus vestro impulsu, ductu et exemplo suam pietatem et observantiam nobis et huic apostolicae sedi mirifice probarunt ac porro probant; atque hac cogitatione nobis temperare non possumus, quin in vestro amplissimo coetu nostram erga eos omnes gratissimam voluntatem, solemni et publica significatione profitentes, Deum enixe adprecemur, ut probatio eorum fidei multo pretiosior auro inveniatur in laudem et gloriam et honorem, in revelatione Iesu Christi[1]. Miseram deinde etiam tot hominum conditionem cogitamus, qui a via veritatis et iustitiae, ideoque verae felicitatis decepti aberrant, eorumque saluti opem afferre desiderio desideramus, memores divini redemptoris et magistri nostri Iesu, qui venit quaerere et salvum facere quod perierat. Intendimus praeterea oculos in hoc Principis apostolorum trophaeum apud quod consistimus, in hanc almam urbem, quae Dei munere tradita non fuit in direptionem gentium, in Romanum hunc populum nobis dilectissimum, cuius constanti amore, fide, obsequio circumdamur, atque ad Dei benignitatem extollendam vocamur, qui divini sui praesidii spem in nobis hoc tempore magis magisque fulcire et confirmare voluerit. At praecipue vos cogitatione complectimur, venerabiles fratres, in quorum sollicitudine, zelo et concordia magnum momentum ad Dei gloriam operandam positum nunc esse intelligimus; agnoscimus flagrans studium, quod ad vestrum munus implendum attulistis, ac praesertim praeclaram et arctissimam illam vestrum omnium cum nobis et hac apostolica sede coniunctionem, qua, ut semper alias in maximis nostris acerbitatibus, ita potissimum hoc tempore nihil nobis iucundius, nihil ecclesiae utilius esse potest; ac vehementer gaudemus in Domino vos ita esse animo comparatos, ut ad certam solidamque spem uberrimorum fructuum et maxime optabilium, ex synodali hac vestra coitione concipiendam impellamur. Ut nullum fortasse aliud infestius et callidius bellum in Christi regnum exarsit, sic nullum fuit tempus in quo magis sacerdotum Domini cum supremo gregis eius pastore unio, a qua in ecclesiam mira vis manat, postularetur; quae quidem unio singulari divinae providentiae munere, et spectata virtute vestra ita iugiter reipsa constitit, ut spectaculum facta sit, et futuram magis confidamus in dies, mundo et angelis et hominibus.

Agite igitur, venerabiles fratres, confortamini in Domino: ac in nomine ipsius Trinitatis augustae, sanctificati in veritate[1], induti arma lucis, docete nobiscum viam, veritatem et vitam, ad quam tot agitata aerumnis gens humana iam non adspirare non potest; date nobiscum operam, ut pax regnis, lex barbaris, monasteriis quies, ecclesiis ordo, clericis disciplina, Deo populus acceptabilis restitui possit[2]. Stat Deus in loco sancto suo, nostris interest consiliis et actibus, suos ipse ministros et adiutores in tam eximio misericordiae suae opere nos adlegit, atque huic ministerio ita nos inservire oportet, ut illi unice hoc tempore mentes, corda, vires consecremus.

Sed nostrae infirmitatis conscii, nostris diffisi viribus, ad te levamus cum fiducia oculos, precesque convertimus, o divine Spiritus, tu fons verae lucis et sapientiae, divinae tuae gratiae lumen praefer mentibus nostris, ut ea quae recta, quae salutaria, quae optima sunt videamus; corda rege, fove, dirige, ut huius concilii actiones rite inchoentur, prospere promoveantur, salubriter perficiantur.

Tu vero Mater pulchrae dilectionis, agnitionis et sanctae spei, ecclesiae regina et propugnatrix, tu nos, consultationes, labores nostros in tuam maternam fidem tutelamque recipias, ac tuis age apud Deum precibus, ut in uno semper spiritu maneamus et corde.

Vos quoque nostris adeste votis angeli et archangeli, tuque apostolorum princeps beatissime Petre, tuque coapostole eius Paule doctor gentium, et praedicator veritatis in universo mundo, vosque omnes sancti caelites, et praecipue, quorum cineres hic veneramur, potenti vos deprecatione efficite, ut omnes ministerium nostrum fideliter implentes suscipiamus misericordiam Dei in medio templi eius, cui honor et gloria in saecula saeculorum.

Sanctitas sua fine allocutioni suae facto de throno ad faldistorium procedens iterum intonuit hymnum *Veni creator Spiritus*, qui alternatus a patribus et cantoribus, fuit absolutus cum solitis versiculis, oratione, et cum *Benedicamus Domino*.

Hic initium habuit conciliaris actio. Reverendissimus dominus episcopus Sancti-Hippolyti secretarius concilii, et reverendissimus dominus episcopus Fabrianensis et Mathelicensis ad decretorum publicationem designatus, ad summum pontificem accesserunt a quo acceperunt decretum aperitionis concilii publicandum, si ita reverendissimis patribus placeret. Quare praedictus episcopus Fabrianensis ambonem ascendit, ibique lecto titulo decreti aperitionis concilii, idest „Pius episcopus servus servorum Dei sacro approbante concilio ad perpetuam rei memoriam", subdidit: „Reverendissimi patres, placetne vobis ad laudem et gloriam sanctae et individuae Trinitatis Patris et Filii et Spiritus sancti, ad incrementum et exaltationem fidei et religionis catholicae, ad extirpationem grassantium errorum, ad reformationem cleri populique christiani, ad communem omnium pacem et concordiam, sacrosancti oecumenici concilii Vaticani initium fieri, et iam factum esse declarari?" — Cui interrogationi per adclamationem patres omnes, quorum nomina, numero sexcentum nonaginta et unum, habentur in nota exhibita ab officialibus concilii ad locorum designationem destinatis, quae asservatur in archivio

[1] I Petr. I. 7.

[1] Ioann. XVII. 19.

[2] S. Bern., de cons., l. IV. cap. 4 [Migne P. l. CLXXXII. 782].

tum collegii nostri, tum concilii, cum formula *Placet* A suum praebuerunt assensum; quo obtento, reverendissimus dominus episcopus secretarius iterum thronum pontificium ascendit et sanctissimus dominus alta claraque voce decretum confirmavit hac solemni formula: „Decretum modo lectum placuit patribus nemine dissentiente, Nosque sacro approbante concilio ita decernimus, statuimus ac sancimus ut lectum est."

Eodem postea modo sanctitati suae sese iterum obtulerunt reverendissimus dominus episcopus secretarius, et reverendissimus dominus episcopus Fabrianensis et Mathelicensis, qui postremus accepto a sanctissimo domino decreto indictionis futurae sessionis, ex ambone eiusdem decreti promulgato titulo, idest „Pius episcopus servus servorum Dei sacro approbante concilio ad perpetuam rei memoriam", subdidit: „Reverendissimi patres placetne vobis proximam sacrosancti concilii oecumenici B Vaticani sessionem haberi die festo Epiphaniae Domini, qui dies erit sextus mensis ianuarii anno Domini 1870?" — Per adclamationem pariter patribus omnibus assentientibus cum formula *Placet*, stante iterum ante thronum pontificis reverendissimo domino secretario, sanctitas sua alta claraque voce decretum confirmavit eadem formula: „Decretum modo lectum placuit patribus nemine dissentiente, Nosque sacro approbante concilio ita decernimus, statuimus, ac sancimus ut lectum est."

Hisce peractis, in genua provoluti ante extremum pontificii solii gradum duo advocati consistoriales in saepe citatis apostolicis litteris tamquam concilii promotores designati, nos subscriptos protonotarios apostolicos de numero participantium, et in litteris apostolicis datis die vigesima septima proxime elapsi mensis novembris electos ad officium notariorum concilii, rogarunt ut de omnibus quae acta C sunt in hac sessione unum aut plura, publicum aut publica instrumentum vel instrumenta ad perpetuam rei memoriam conficeremus; ad quorum instantiam, ego subscriptus decanus collegii protonotariorum Lucas Pacifici pro omnibus respondi: „Conficiemus vobis testibus", innuendo reverendissimos patres dominos Bartholomaeum Pacca pontificiae domui praepositum, Franciscum Ricci praefectum cubiculi sanctitatis suae, qui una nobiscum se subscribent.

Quibus omnibus absolutis summus pontifex deposita mitra hymnum *Te Deum laudamus* intonuit. Quo expleto a patribus et cantoribus, sanctitas sua cecinit versiculum *Dominus vobiscum* cum oratione praescripta. Postea eminentissimus cardinalis Philippus De Angelis presbyter adsistens publicavit indulgentiam plenariam a summo pontifice concessam cum qua finis fuit impositus primae solemni sessioni.

Haec omnia peracta fuerunt in basilica Vaticana, D die, mense, et anno praedictis, et quia his omnibus dum agerentur, nos protonotarii de numero participantium et concilii notarii interfuimus, ideo requisiti et rogati ut de illis unum vel plura, publicum seu publica instrumentum vel instrumenta ad perpetuam rei memoriam conficeremus, praesens hoc publicum instrumentum in duplici autographo confecimus, subscripsimus, solitoque collegii nostri sigillo munivimus, mandantes secretario nostro ut unum huius duplicis autographi ad perpetuam rei memoriam in nostro archivio asservetur, ab eo subscribatur, et publicetur; alterum vero tradatur reverendissimo patri domino secretario concilii, ut inter acta conciliaria habeatur.

Actum ubi supra praesentibus eisdem subscriptis testibus ad praemissa vocatis, habitis atque rogatis.

Bartholomaeus Pacca testis.
Franciscus Ricci testis.

Aloisius Colombo notarius concilii ac collegii protonotariorum sub-decanus tum nomine proprio, tum etiam pro Luca Pacifici decano collegii praedicti qui morte fuit praeventus.

Ioannes Simeoni notarius concilii.
Aloisius Periccli notarius concilii.
Dominicus Bartolini notarius concilii.

(*L. † S.*) Zeno Ulpiani secretarius.

5.

Nomina patrum qui sessioni primae interfuerunt.

Eminentissimi et reverendissimi domini sanctae Romanae ecclesiae cardinales.

Ordinis episcoporum.

Constantinus Patrizi, episcopus Portuensis et Sanctae Rufinae.

Aloysius Amat, episcopus Praenestinus sanctae Romanae ecclesiae vice-cancellarius.

Nicolaus Paracciani Clarelli, episcopus Tusculanus.

Camillus di Pietro, episcopus Albanensis.

Ordinis presbyterorum.

Philippus de Angelis, tituli Sancti Laurentii in Lucina, archiepiscopus Firmanus, sanctae Romanae ecclesiae camerarius.

Aloysius Vannicelli Casoni, tituli Sanctae Praxedis, archiepiscopus Ferrariensis.

Fridericus Schwarzenberg, tituli Sancti Augustini, archiepiscopus Pragensis.

Cosmas Corsi, tituli Sanctorum Ioannis et Pauli ad Clivum Scauri, archiepiscopus Pisanus.

Fabius Maria Asquini, tituli Sancti Stephani in Monte Caelio.

Dominicus Carafa de Traetto, tituli Sanctae Mariae Angelorum, archiepiscopus Beneventanus.

Sixtus Riario Sforza, tituli Sanctae Sabinae, archiepiscopus Neapolitanus.

Iacobus Maria Mathieu, tituli Sancti Silvestri in Capite, archiepiscopus Bisuntinus.

Carolus Aloysius Morichini, tituli Sancti Onuphrii, episcopus Aesinus.

Ioachim Pecci, tituli Sancti Chrysogoni, episcopus Perusinus.

Ioseph Othmarus Rauscher, tituli Sanctae Mariae de Victoria, archiepiscopus Vindobonensis.

Alexander Barnabò, tituli Sanctae Susannae.

Antonius Benedictus Antonucci, tituli Sanctorum Silvestri et Martini ad Montes, episcopus Anconitanus et Humanensis.

Henricus Orfei, tituli Sanctae Balbinae, archiepiscopus Ravennatensis.

Iosephus Milesi Pironi Ferretti, tituli Sanctae Mariae in Ara Caeli, abbas commendatarius perpetuus et ordinarius Sanctorum Vincentii et Anastasii ad Aquas Salvias.

Petrus de Silvestri, tituli Sancti Marci.

Carolus Sacconi, tituli Sanctae Mariae de Populo.

Angelus Quaglia, tituli Sanctorum Andreae et Gregorii in Monte Caelio.

Antonius Maria Panebianco, tituli Sanctorum XII apostolorum, maior poenitentiarius.

Ioseph Aloysius Trevisanato, tituli Sanctorum Nerei et Achillei, patriarcha Venetiarum.

Antoninus de Luca, tituli Sanctorum Quatuor Coronatorum.

Ioseph Andreas Bizzarri, tituli Sancti Hieronymi Illyricorum.

Ludovicus de la Lastra y Cuesta, tituli Sancti Petri ad Vincula, archiepiscopus Hispalensis.

Ioannes Baptista Pitra, tituli Sancti Callisti.

Philippus Maria Guidi, tituli Sancti Sixti, archiepiscopus Bononiensis.

Henricus Maria de Bonnechose, tituli Sancti Clementis, archiepiscopus Rothomagensis.

Paulus Cullen, tituli Sancti Petri in Monte Aureo, archiepiscopus Dublinensis.

Gustavus d'Hohenlohe, tituli Sanctae Mariae in Transpontina.

Aloysius Bilio, tituli Sancti Laurentii in Panisperna.

Lucianus Bonaparte, tituli Sanctae Pudentianae.

Innocentius Ferrieri, tituli Sanctae Caeciliae.

Eustachius Gonella, tituli Sanctae Mariae supra Minervam, episcopus Viterbiensis et Tuscaniensis.

Laurentius Barili, tituli Sanctae Agnetis extra moenia.

Ioseph Berardi, tituli Sanctorum Marcellini et Petri.

Ioannes Ignatius Moreno, tituli Sanctae Mariae a Pace, archiepiscopus Vallisoletanus.

Raphael Monaco la Valletta, tituli Sanctae Crucis in Hierusalem.

Ordinis diaconorum.

Iacobus Antonelli, diaconus Sanctae Mariae in Via Lata.

Prosper Caterini, diaconus Sanctae Mariae Scalaris.

Gaspar Grassellini, diaconus Sanctae Mariae ad Martyres.

Theodulphus Mertel, diaconus Sancti Eustachii.

Dominicus Consolini, diaconus Sanctae Mariae in Domnica.

Eduardus Borromeo, diaconus Sanctorum Viti et Modesti.

Hannibal Capalti, diaconus Sanctae Mariae in Aquiro.

Reverendissimi domini patriarchae.

Rogerius Aloysius Antici Mattei, Constantinopolitanus.

Paulus Ballerini, Alexandrinus.

Gregorius Jussef, Antiochenus, ritus graeci Melchitarum.

Paulus Brunoni, Antiochenus, ritus latini.

Ioseph Valerga, Hierosolymitanus.

Ioseph Audu, Babylonensis, ritus chaldaici.

Thomas Iglesias y Barcones, Indiarum Occidentalium.

Antonius Hassun, Ciliciensis, ritus armeni.

Clemens Bahus, *iam* Antiochenus, ritus graeci Melchitarum.

Reverendissimi domini primates.

Maximilianus de Tarnoczy, archiepiscopus Salisburgensis.

Carolus Pooten, archiepiscopus Antibarensis et Scodrensis [1].

Antonius Salomone, archiepiscopus Salernitanus, administrator perpetuus ecclesiae Acernensis.

Miecislaus Ledochowski, archiepiscopus Gnesnensis et Posnaniensis.

Franciscus Fleix y Solans, archiepiscopus Tarraconensis.

Ioannes Simor, archiepiscopus Strigoniensis.

Victor Augustus Dechamps, archiepiscopus Mechliniensis.

Reverendissimi domini archiepiscopi.

Laurentius Pontillo, Consentinus.

Ioannes Mac Hale, Tuamensis.

Godefridus Saint-Marc, Redonensis.

Ignatius Kalybgian, *iam* Amasenus archiepiscopus episcopus, ritus armeni.

Iosephus Giagia, Cypriensis, ritus maronitici.

Petrus Cilento, Rossanensis.

Alexander Asinari de Sanmarzano, Ephesinus in partibus infidelium.

Alexander Angeloni, Urbinatensis.

Franciscus Norbertus Blanchet, Oregonopolitanus.

Georgius Hurmuz, Siuniensis in partibus infidelium, ritus armeni.

Felicissimus Salvini, Camerinensis, administrator perpetuus ecclesiae Treiensis.

Petrus Richardus Kenrick, Sancti Ludovici.

Eduardus Hurmuz, Siracensis in partibus infidelium, ritus armeni.

Raphael Valentinus Valdivieso, Sancti Iacobi de Chile.

Raphael d'Ambrosio, Dyrrhachiensis.

Augustinus Georgius Barshino, Salmasiensis, ritus chaldaici.

Joseph de Bianchi Dottula, Tranensis, Nazarenus et Barulensis, administrator perpetuus ecclesiae Vigiliensis.

Gregorius Ata, Emesenus et Apamensis, ritus graeci Melchitarum.

Iulius Arrigoni, Lucanus.

Gregorius de Luca, Compsanus, administrator perpetuus ecclesiae Campaniensis.

Ioseph Rotundo, Tarentinus.

Antonius Claret y Clarà, Traianopolitanus in partibus infidelium.

Iacobus Bahtiarian, Amidensis archiepiscopus episcopus, ritus armeni.

Ioannes Hagian, Caesariensis in Cappadocia archiepiscopus episcopus, ritus armeni.

Ioannes Baptista Purcell, Cincinnatensis.

Renatus Franciscus Régnier, Cameracensis.

Beniaminus Eusebides Dimitrio, Neapoleos, ritus graeci.

Ioseph Matar, Aleppensis, ritus maronitici.

Silvester Guevara, Sancti Iacobi de Venezuela.

Ioannes Zwysen, *iam* Ultraiectensis, *nunc* episcopus Buscoducensis.

Fridericus de Fürstenberg, Olomucensis.

Ioseph Sadoc Alemany, Sancti Francisci.

Philippus Cammarota, Caietanus.

Vincentius Taglialatela, Sipontinus, administrator perpetuus ecclesiae Vestanae.

Ioannes Tamras, Corcurensis seu Kerkukensis, ritus chaldaici.

Vincentius Tizzani, Nisibenus in partibus infidelium.

Franciscus Xaverius Apuzzo, Surrentinus.

Caietanus Rossini, *iam* Acheruntinus et Materanensis, *nunc* episcopus Melphicti, Iuvenacii et Terlitii.

Andreas Gollmayr, Goritiensis et Gratianus.

Petrus Villanova Castellacci, Petrensis in partibus infidelium.

Vincentius Spaccapietra, vicarius apostolicus Asiae minoris.

Georgius Errington, Trapezuntinus in partibus infidelium.

Franciscus Aemilius Cugini, Mutinensis, abbas *nullius* Nonantulae.

Marianus Ricciardi, Rheginensis.

[1] Cum archiepiscopi Antibarensis, Salernitanus et Mechliniensis primum inscripti fuissent inter archiepiscopos, et hac de re ad iudices querelarum et controversiarum recursum habuerint postulantes ut sibi locus inter primates assignaretur, praedicti iudices rem ita composuere, ut decernerent eosdem manutenendos esse in eodem primatus possessione durante concilio oecumenico Vaticano, quin exinde ullum ius ipsis datum, vel aliis imminutum censeatur ad formam litterarum apostolicarum *Multiplices inter*, § V, salvo iure experiundi tituli valorem in formali iudicio.

Iacobus Bosagi, Caesariensis in Palaestina in partibus infidelium, ritus armeni.

Raphael Ferrigno, Brundusinus, administrator perpetuus ecclesiae Ostunensis.

Gregorius de Scherr, Monacensis et Frisingensis.

Salvator Nobili Vitelleschi, *iam* Seleuciensis in partibus infidelium, *nunc* episcopus Auximanus et Cingulanus.

Alexander Franchi, Thessalonicensis in partibus infidelium.

Aloysius de Marinis, Theatinus, administrator perpetuus ecclesiae Vastensis.

Petrus Bostani, Tyrensis et Sidoniensis, ritus maronitici.

Ioseph Hippolytus Guibert, Turonensis.

Patritius Leahy, Casseliensis, administrator perpetuus ecclesiae Emliensis.

Marinus Marini, *iam* Palmyrensis in partibus infidelium, *nunc* episcopus Urbevetanus.

Gregorius Michael Szymonowics, Leopoliensis, ritus armeni.

Ioachim Limberti, Florentinus.

Caietanus Pace Forno, Rhodiensis in partibus infidelium, episcopus Melitensis.

Philippus Gallo, Patracensis in partibus infidelium.

Petrus Giannelli, Sardianus in partibus infidelium.

Franciscus Pedicini, Barensis.

Michael de Deinlein, Bambergensis.

Emmanuel Garcia Gil, Caesaraugustanus.

Thomas Connolly, Halifaxiensis.

Arsenius Avak-Wartan Angiarakian, Tarsensis in partibus infidelium, ritus armeni.

Iulianus Florianus Felix Desprez, Tolosanus.

Ignatius Akkaui, Hauranensis, ritus graeci Melchitarum.

Franciscus Xaverius Wierzchleyski, Leopoliensis, ritus latini.

Spiridion Maddalena, Corcyrensis.

Gregorius Balitian, Aleppensis, ritus armeni.

Marianus Barrio y Fernandez, Valentinus.

Carolus de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, Bituricensis.

Gregorius Martinez, de Manila.

Petrus Puch y Solona, de Plata.

Cyrillus Behnam Benni, Mausiliensis, ritus syriaci.

Benvenutus Monson y Martins, Granatensis.

Petrus Doimus Maupas, Jadrensis.

Dionysius Georgius Scelhot, Aleppensis, ritus syriaci.

Athanasius Ciarchi, Babylonensis, ritus syriaci.

Georgius Darboy, Parisiensis.

Pelagius Antonius de Lavastida y Davalos, Mexicanus.

Paulus Hatem, Aleppensis, ritus graeci Melchitarum.

Andreas Casasola, Utinensis.

Ludovicus Dubreil, Avenionensis

Melchior Nasarian, Mardensis, ritus armeni.

Laurentius Bergeretti, Naxiensis.

Martinus Ioannes Spalding, Baltimorensis.

Ioannes Mac Closkey, Neo-Eboracensis.

Darius Bucciarelli, Scopiensis.

Placidus Kasangian, Antiochenus archiepiscopus episcopus, ritus armeni.

Ludovicus Haynald, Colocensis et Bacsiensis.

Marianus Escalada, de Buenos Ayres.

Ioannes Paulus Lyonnet, Albiensis.

Henricus Eduardus Manning, Westmonasteriensis.

Paulus Melchers, Coloniensis.

Franciscus Xaverius de Merode, Melitenensis in partibus infidelium.

Antonius Rossi Vaccari, Colossensis in partibus infidelium.

Aloysius Ciurcia, Irenopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Aegypti et Arabiae.

Gualterius Steins, Bostrensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Calcuttae.

Alexander Riccardi de Netro, Taurinensis.

Aloysius Natoli, Messanensis.

Ioseph Benedictus Dusmet, Catanensis.

Ioseph Cardoni, Edessenus in partibus infidelium.

Aloysius Nazari de Calabiana, Mediolanensis.

Ioannes Landriot, Remensis.

Carolus Allemand Lavigerie, Algerianus.

Athanasius Kauam, Tyrensis, ritus graeci Melchitarum.

Aloysius Puecher Passavalli, Iconiensis in partibus infidelium.

Victor Bernardou, Senonensis, episcopus Antisiodorensis.

Franciscus Baillargeon, Quebecensis.

Anastasius Rodrigo Yusto, Burgensis.

Bernardus Pinol y Aycinena, de Guatimala.

Andreas Ignatius Schaepmann, Ultraiectensis.

Ioseph Checa, Quitensis.

Petrus Loza, de Guadalaxara.

Stephanus Stefanopoli, Philippensis in partibus infidelium, ritus graeci.

Ioannes Vancsa, Fogarasiensis et Albae Iuliae, ritus rumeni.

Ioseph Angelini, Corinthiensis in partibus infidelium.

Reverendissimi domini episcopi.

Ioannes Petrus Losanna, Bugellensis.

Ioannes Negri, Dertonensis.

Leonardus Todisco Grande, Asculi et Ceriniolae.

Guillelmus Sillani Aretini, *iam* Terracinensis.

Gaspar Labis, Tornacensis.

Theodosius Kojungi, Sidoniensis, ritus graeci Melchitarum.

Ignatius Bourget, Marianopolitanus.

Laurentius Biale, Ventimiliensis.

Fridericus de Marguerye, Augustodunensis.

Franciscus Lacroix, Baionensis.

Aloysius Moreno, Eporediensis.

Franciscus Victor Rivet, Divionensis.

Augustus Allou, Meldensis.

Nicolaus Golia, Cariatensis.

Ludovicus Besi, Canopensis in partibus infidelium.

Raphael Biale, Albinganensis.

Stephanus Bagnoud, Bethlemensis in partibus infidelium.

Georgius de Stahl, Herbipolensis.

Carolus Gigli, Tiburtinus.

Andreas Raess, Argentinensis.

Richardus Vincentius Whelan, Wheelingensis.

Eugenius Desflèches, Sinitensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Sutchuensis orientalis.

Franciscus Vibert, Maurianensis.

Stephanus Charbonneau, Jassensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Mayssurii.

Nicolaus Crispigni, Fulginatensis.

Ioseph Gignoux, Bellovacensis.

Ioannes Hilarius Boset, Emeritensis.

Eleonorus Aronne, Montis Alti.

Ioannes Baptista Berteaud, Tutelensis.

Paulus Dupont des Loges, Metensis.

Ioannes Alberti, Syrensis, vicarius apostolicus Graeciae.

Ioannes Thomas Ghilardi, Montis Regalis in Pedemontio.

Ioseph Iannuzzi, Lucerinus.

Petrus Severini, Sappensis.

Ioannes Martinus Henni, Milwauchiensis.

Ioannes Donney, Montis Albani.
Salvator Fertitta, Cavensis et Sarnensis.
Ioannes Baptista Montixi, Ecclesiensis.
Petrus Iosephus de Preux, Sedunensis.
Carolus Rousselet, Sagiensis.
Gabriel Grioglio, Euriensis in partibus infidelium.
Aloysius Moccagatta, Zenopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Kan-tung.
Fidelis Suter, Rosaliensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Tunetanus.
Bonaventura Atanasio, *cam* Liparensis.
Philippus Viard, Wellingtonensis.
Bernardus Mascarou-Laurence, Tarbiensis.
Alexius Wicart, Vallis Guidonis.
Ioannes Brady, Pertensis.
Ioannes Pellet, Aquipendiensis.
Iacobus Maria Bailles, *cam* Lucionensis
Daniel Murphy, Hobartoniensis.
Stephanus Marilley, Lausanensis et Genevensis.
Petrus Bigandet, Ramathensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Birmaniae.
Guillelmus Ullathorne, Birminghamiensis.
Alexius Canoz, Tamassensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Madurensis.
Theodorus Forcade, Nivernensis.
Petrus Paulus Trucchi, Forolviensis.
Bartholomaeus Legat, Tergestinus et Iustinopolitanus.
Franciscus Mazzuoli, Sancti Severini.
Felix Cantimorri, Parmensis.
Philippus Mincione, Miletensis.
Vincentius d'Alfonso, Pennensis et Atriensis.
Amédeus Rappe, Clevelandensis.
Ioseph Novella, Patarensis in partibus infidelium.
Petrus Vranken, Colophoniensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus in Batavia.
Ioseph Serra, Daulensis in partibus infidelium.
Aloysius Ricci, Signinus.
Ioannes Derry, Clonfertensis.
Eugenius Guigues, Ottawiensis.
Franciscus Gandolfi, Cornetanus et Centumcellensis.
Hilarius Alcazar, Paphensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Tunchini occidentalis.
Ioannes Balma, Ptolemaidensis in partibus infidelium.
Aloysius Kobes, Methonensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Senegambiae.
Mauritius de Saint-Palais, Vincennopolitanus.
Patritius Xaverius de Moura, Funchalensis.
Iulianus Mercieu, Diniensis.
Laurentius Renaldi, Pinerolensis.
Antonius Ranza, Placentinus.
Ioannes Foulquier, Mimatensis.
Antonius Boscarini, Sancti Angeli in Vado et Urbaniensis.
Aloysius Vetta, Neritonensis.
Ianuarius Acciardi, Anglonensis et Tursiensis.
Ludovicus Caverot, Sancti Deodati.
Franciscus Kelly, Derriensis.
Guillelmus Keane, Cloynensis.
Rudesindus Salvado, Portus-Victoriae in Australia, abbas *nullius* Novae Nursiae.
Livius Parlatore, Sancti Marci et Bisinianensis.
Felix Dupanloup, Aurelianensis.
Ludovicus Franciscus Eduardus Pie, Pictaviensis.
Ignatius Sellitti, Melphiensis et Rapollensis.
Petrus Simon de Dreux Brézé, Molinensis.
Armandus de Charbonnel, Anzopolitanus in partibus infidelium.
Ioseph Arachial, Ancyranus, ritus armeni.
Raphael Bachettoni, Nursinus.
Franciscus Xaverius Petagna, Stabiarum seu Castrimaris.
Guillelmus Emmanuel de Ketteler, Moguntinus.
Ioseph Georgius Strossmayer, Bosniensis et Syrmiensis.
Petrus d'Uriz y da Labairù, Pampilonensis et Tudelensis.
Alexander Taché, Sancti Bonifacii.
Ioannes Baptista Lamy, Sanctae Fidei in America.
Ioannes Mac Gill, Richmondensis.
Ioannes Baptista Miége, Messeniensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Kansas ad orientem montium saxosorum.
Hieronymus Verzeri, Brixiensis.
Ioannes Farina, Vicentinus.
Antonius Cousseau, Engolismensis.
Eduardus Iacobus Wedekin, Hildesheimiensis.
Petrus Lacarrière, *cam* Guadalupensis.
Franciscus Allard, Samariensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus de Natal.
Philippus Fratellini, Forosemproniensis.
Ludovicus Pallu du Parc, Blesensis.
Anselmus Llorente, Sancti Iosephi de Costarica.
Thomas Grant, Southwarcensis.
Guillelmus Turner, Salfordensis.
Mathias Augustinus Mengacci, Civitatis Castellanae, Hortanus et Gallesinus.
Vincentius Bisceglia, Thermularum.
Ioannes Petrus Mabile, Versaliensis.
Ioannes Valerianus Jirsik, Budvicensis.
Colinus Mac Kinnon, Arichatensis.
Paulus Hindi, Jazirensis, ritus chaldaici.
Aloysius de la Place, Hadrianopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Tche-ly septentrionalis.
Ioseph Aloysius Pukalski, Tarnoviensis.
Ioannes Iacobus Guerrin, Lugonensis.
Ioannes Ioseph Longobardi, Andriensis.
Aloysius Sodo, Thelesinus seu Cerretanus.
Bartholomaeus d'Avanzo, Calvensis et Theanensis, administrator apostolicus ecclesiae Castellanetensis.
Raphael de Franco, Catacensis.
Franciscus Landeira y Sevilla, Carthaginiensis.
Ludovicus Eugenius Regnault, Carnutensis.
Antonius la Scala, Sancti Severi.
Theodorus de Montpellier, Leodiensis.
Jesualdus Vitali, Ferentinas.
Aloysius Filippi, Aquilanus.
Iacobus M. Achilles Ginoulhiac, Gratianopolitanus.
Ioseph Caixal y Estrade, Urgellensis.
Ioannes Loughlin, Brooklynensis.
Richardus Roskell, Nottinghamensis.
Iacobus Roosevelt Bayley, Novarcensis.
Ludovicus de Goesbriand, Burlingtonensis.
Thaddaeus Amat, Montereyensis et Angelorum.
Augustus Maria Martin, Natchitochensis.
Aemygdius Foschini, Civitatis Plebis.
Vincentius Materozzi, Rubensis et Bituntinus.
Henricus Foerster, Wratislaviensis.
Petrus Aloysius Speranza, Bergomensis.
David Moriarty, Kerriensis et Aghadonensis.
Ignatius Persico, Gratianopolitanus in partibus infidelium.
Vincentius Zubranich, Ragusinus.
Carolus Colina, Tlaxcalensis.
Ioseph Fanelli, Sancti Angeli de Lombardis et Bisacciensis.
Felix Romano, Isclanus.
David Guillelmus Bacon, Portlandensis.
Innocentius Sannibale, Eugubinus.
Ioannes Rosati, Tudertinus.
Caietanus Rodilossi, Alatrinus.

Dominicus Zelo, Aversanus.
Philippus de Simone, Nicoterensis et Tropiensis.
Franciscus Gallo, Abellinensis.
Franciscus Giampaolo, Larinensis.
Petrus Rota, Guastallensis.
Ioannes Ioseph Vitezich, Veglensis.
Franciscus Roullet de la Bouillerie, Carcassonensis.
Guillelmus Vaughan, Plymuthensis.
Nicolaus Pace, Amerinus.
Ioseph Formisano, Nolanus.
Raphael Morisciano, Squillacensis.
Ioannes Benini, Pisciensis.
Claudius Henricus Plantier, Nemausensis.
Ludovicus Augustus Delalle, Ruthenensis.
Ioseph del Prete Belmonte, Thyatirensis in partibus infidelium.
Ildephonsus Renatus Dordillon, Cambysopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Insularum Marchionum.
Vincentius Moretti, Imolensis.
Ioannes Renier, Feltrensis et Bellunensis.
Antonius Ioseph Henricus Jordany, Foroiuliensis et Tolonensis.
Laurentius Gilooly, Elphinensis.
Ioannes Farrel, Hamiltonensis.
Hadrianus Languillat, Sergiopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Nankinensis.
Thomas Passero, Troianus.
Henricus de Rossi, Casertanus.
Bernardinus Frascolla, Fodianus.
Iacobus Bernardi, Massanus.
Claudius Iacobus Boudinet, Ambianensis.
Marcus Calogerà, Spalatensis et Macarensis.
Conradus Martin, Paderbornensis.
Philippus Vespasiani, Fanensis.
Clemens Phares, Pisaurensis.
Vincentius Gasser, Brixinensis.
Franciscus Marinelli, Porphyriensis in partibus infidelium.
Thomas Furlong, Fernensis.
Iacobus Fridericus Wood, Philadelphiensis.
Ioannes Mac Evilly, Galviensis.
Guillelmus Henricus Elder, Natchetensis.
Guillelmus Iosephus Clifford, Cliftoniensis.
Ludovicus Delcusy, Vivariensis.
Petrus Gérault de Langalerie, Bellicensis.
Petrus Maria Ferré, Casalensis.
Amandus Ronatus Maupoint, Sancti Dionysii Reunionis.
Ioannes Baptista Scandella, Antinoensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Calpensis.
Petrus Buffetti, Britinoriensis, administrator apostolicus ecclesiae Sarsinatensis.
Ioseph Targioni, Volaterranus.
Aloysius Maria Paoletti, Montis Politiani.
Eustachius Vitus Modestus Zanoli, Eleutheropolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Upensis.
Ioseph de los Rios, Lucensis.
Michael O Hea, Rossensis.
Patritius Lynch, Carolopolitanus.
Ioseph Maria Pàpardo del Parco, Sinopensis in partibus infidelium.
Clemens Pagliari, Anagninus.
Ioannes Petrus Sola, Niciensis.
Gregorius Smiciklas, Crisiensis, ritus rutheni.
Cosmas Marrodan y Rubio, Tirasonensis.
Bernardus Conde y Corral, Zamorensis in Hispania.
Franciscus Benavides, Seguntinus.
Ferdinandus Blanco, Abulensis.
Matthaeus Jaume y Garau, Minoricensis.
Paulus Carrion, de Portorico.
Augustinus Verot, Savannensis.
Franciscus Mac Farland, Hartfordiensis.
Eduardus Horan, Regipolitanus seu Kingstoniensis.
Carolus Ioannes Fillion, Cenomanensis.
Ioannes Sebastianus Devoucoux, Ebroicensis.
Ignatius Senestrey, Ratisbonensis.
Iacobus Jeancard, Ceramensis in partibus infidelium.
Ioannes Pinchon, Polemoniensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Sutchuensis occidua septentrionalis.
Franciscus Kerril Amherst, Northantoniensis.
Paschalis Vuicic, Antiphellensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Bosnensis.
Ludovicus Idèo, Liparensis.
Michael Payà y Rico, Conchensis in Hispania.
Andreas Rosales y Muñoz, Almeriensis.
Iacobus Etheridge, Toronensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Guianae anglicae.
Dominicus Fanelli, Dianensis.
Ioannes Antonius Augustus Belaval, Apamensis.
Pancratius Dinkel, Augustanus Vindelicorum.
Petrus Cubero y Lopez de Padilla, Oriolensis.
Ioachim Lluch, Salmanticensis, administrator apostolicus Civitatensis.
Valentinus Wiery, Gurcensis.
Petrus Tilkian, Brusensis, ritus armeni.
Carolus Poirier, Rosensis.
Antonius Maria Valenziani, Fabrianensis et Matelicensis.
Hyacinthus Luzi, Narniensis, administrator apostolicus ecclesiae Mandelensis.
Melchior lo Piccolo, Nicosiensis in Sicilia.
Ioannes Guttadauro de Reburdone, Calatanisidensis.
Ferdinandus Arguelles y Miranda, Asturicensis.
Iacobus O Gorman, Raphanensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Nebraskae.
Antonius Iosephus Peltier, Vaciensis.
Ioannes Zepeda, de Comayagua.
Iacobus Quinn, Brisbanensis.
Antonius Halagi, Artuinensis, ritus armeni.
Carolus Macchi, Regiensis in Aemilia.
Ioseph Teta, Oppidensis.
Aloysius Riccio, Calatinus.
Michael Miella, Aprutinus.
Franciscus Xaverius d Ambrosio, Muranus.
Ioannes Lynch, Torontinus.
Ioannes Quinlan, Mobiliensis.
Simon Spilotros, Tricaricensis.
Felix Petrus Fruchaud, Lemovicensis.
Ludovicus Maria Epivent, Aturensis.
Ioseph Lopez Crespo, Santanderiensis.
Ioannes Sweeny, Sancti Ioannis.
Petrus Pichon, Helenopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Sutchuensis meridionalis.
Ioannes Monetti, Cerviensis.
Alexander Paulus Spoglia, Comacliensis.
Aloysius Mariotti, Feretranus.
Valerius Laspro, Gallipolitanus.
Aloysius Lembo, Cotronensis.
Petrus Ieremias Michael Angelus Celesia, Pactensis.
Bartolomaeus Widmer, Labacensis.
Ambrosius Abdou, Mariamnensis, ritus graeci Melchitarum.
Petrus Mac Intyre, Carolinopolitanus.
Iacobus Rogers, Chatamensis.
Patritius Dorrian, Dunensis et Connorensis.
Petrus Dufal, Delconensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Bengalae orientalis.

Bonaventura Rizo, Saltensis.

Ludovicus Faurie, Apolloniensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Kouei-Tcheou.

Eugenius O'Connel, Vallispratensis.

Alexander Bonnaz, Csanadiensis et Temesvariensis.

Sebastianus Dias Larangeira, Sancti Petri Fluminis Grandensis.

Aloysius Antonius dos Santos, Fortalexiensis.

Michael Domenec, Pittsburgensis.

Thomas Grimley, Antigonensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus promontorii bonae spei.

Antonius de Macedo Costa, Belemensis de Para.

Claudius Theodorus Magnin, Anneciensis.

Emmanuel Ravinet, Trecensis.

Antonius de Vasconcellos Pereira de Mello, Lamacensis.

Gerardus Petrus Wilmer, Harlemensis.

Georgius Butler, Limericensis.

Carolus Theodorus Colet, Lucionensis.

Franciscus Ioseph le Courtier, Montis Pessulani.

Ioseph Esteves de Toral, Conchensis in America.

Antonius Monescillo, Giennensis.

Henricus Maret, Surensis in partibus infidelium.

Robertus Cornthwaite, Beverlacensis.

Fridericus Maria Zinelli, Tarvisinus.

Aloysius de Canossa, Veronensis.

Basilius Gil y Bueno, Oscensis et Barbastrensis.

Franciscus Crespo y Bautista, Arcensis in partibus infidelium.

Augustinus David, Briocensis.

Ludovicus Nogret, Sancti Claudii.

Pantaleo Monserrat y Navarro, Barcinonensis.

Ioseph Fessler, Sancti Hippolyti.

Mathias Eberhard, Trevirensis.

Ignatius Guerra, de Zacatecas.

Constantinus Bonet, Gerundensis.

Bernardinus Trionfetti, Tarracinensis, Privernensis et Setinus.

Ioannes Bravard, Constantiensis.

Antonius Galecki, Amethuntinus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Cracoviensis.

Claudius Maria Dubuis, Galvestoniensis.

Iacobus Maximilianus Stepischnegg, Lavantinus.

Nicolaus Conaty, Kilmorensis.

Nicolaus Adames, Halicarnassensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Luxemburgensis.

Ioseph Papp-Szilàgyi de Illesfalva, Magno-Varadinensis, ritus rumeni.

Ioannes Baptista Greith, Sancti Galli.

Fidelis Abbati, Sanctorinensis.

Franciscus Suarez Peredo, Verae Crucis.

Ioannes Baptista Ormaechea, de Tulancingo.

Ioannes Baptista Gazailhan, tum Venetensis.

Ioannes Tissot, Milevitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Vizigapatami.

Michael Hankinson, Portus Aloysii.

Antonius Ioseph Pluym, Nicopolitanus in partibus infidelium, administrator apostolicus vicariatus Valachiensis.

Ioannes Zaffron, Sebenicensis.

Ioseph Nicolaus Dabert, Petrocoricensis.

Petrus Marcus Le Breton, Aniciensis.

Ignatius Moraes Cardoso, Pharanensis.

Eugenius Lachat, Basileensis.

Ioannes Iacovacci, Aerythrensis in partibus infidelium.

Aloysius de Tola, Berissensis in partibus infidelium.

Flavianus Matah, Jazirensis, ritus syriaci.

Franciscus Andreoli, Calliensis et Pergulanus.

Paulus Micaleff, Tifernatensis.

Antonius Pettinari, Nucerinus.

Ioannes Petrus Doura, Suessionensis.

Aloysius d'Herbomez, Miletopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Columbiae britannicae.

Ioseph Salandri, Marcopolitanus in partibus infidelium, visitator apostolicus Moldaviae.

Elias Mellus, Akrensis, ritus chaldaici.

Isidorus Clut, Aeryndelensis in partibus infidelium, auxiliaris vicarii apostolici Mac-hensis.

Ioannes Elliot Bet-etme, episcopus syncellus patriarchae Syrorum, ritus syriaci.

Ioannes Strain, Abilensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus districtus orientalis Scotiae.

Eduardus Dubar, Canathensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Tche-ly orientalis.

Ioannes Ioseph Faiet, Brugensis

Ferdinandus Antonius Augustinus Dupont, Azotensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Siamensis.

Hyacinthus Vera, Megarensis in partibus infidelium.

Gaspar Mermillod, Hebronensis in partibus infidelium, auxiliaris Genuvensis.

Agapitus Dumani, Ptolemaidensis, ritus graeci Melchitarum.

Angelus Kraljevic, Metellopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Hercegovinae.

Iacobus Donnelly, Clogheriensis.

Eligius Cosi, Prienensis in partibus infidelium, coadiutor vicarii apostolici Kan-tung.

Claudius Maria Depommier, Chrysopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Coimbatourii.

Ioannes Ghiureghian, Trapezuntinus, ritus armeni.

Michael Fogarasy, Transilvaniensis.

Guillelmus Renatus Meignan, Catalaunensis.

Franciscus Nicolaus Gueullette, Valentinensis.

Stephanus Ramadié, Elnensis.

Raymundus Garcia y Anton, Tudensis.

Henricus Bracq, Gandavensis.

Ioseph Gelabert, Paranensis.

Ioannes Huerta, Puniensis.

Ioseph Moreyra, Ayacuquensis.

Emmanuel del Valle, Huanucensis.

Nicolaus Power, Sareptanus in partibus infidelium, coadiutor Laonensis.

Laurentius Shiel, Adelaidopolitanus.

Patritius Augustinus Feehan, Nashvillensis.

Ioannes Ioseph Conroy, Albanensis in America.

Raphael Popow, episcopus administrator apostolicus Bulgarorum.

Stephanus Perez Fernandez, Malacitanus.

Fabianus Arenzana, Calaguritanus et Calceatensis.

Ferdinandus Ramirez y Vazquez, Pacensis in Hispania.

Ioseph Alvez Feijò, Sancti Iacobi Capitis Viridis.

Emmanuel Ulloa, de Nicaragua.

Ioannes Marangò, Tenensis et Miconensis.

Bonifacius Toscano, Neo-Pampilonensis.

Nicolaus Frangipane, Concordiensis.

Augustinus Paulus Wahala, Litomericensis.

Ioannes Lozano, Palentinus.

Antonius Iordà y Solèr, Vicensis.

Ioannes Ioseph Williams, Bostoniensis.

Abraham Baciai, Cariopolitanus in partibus infidelium, ritus copti, vicarius apostolicus Coptorum.

Carolus La Rocque, Sancti Hyacinthi.

Stephanus Israelian, Karputhensis, ritus armeni.

Ioannes Henressy, Dubuquensis.

Eduardus Fitzgerald, Petriculanus.

Bernardus Petitjean, Myriophitensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Iaponiae.

Stephanus Melchisedechian, Erzerumiensis, ritus Armeni.

Carolus Philippus Place, Massiliensis.

Ioannes Baptista Iosephus Lequette, Atrebatensis.

Ioannes Maria Bécel, Venetensis.

Petrus Grimardias, Caduceensis.

Ioannes Henricus Beckmann, Osnabrugensis.

Ignatius Ordoñez, Bolivarensis.

Ioseph de la Cuesta y Maroto, Auriensis.

Angelus di Pietro, Nyssenus in partibus infidelium.

Iacobus Chadwick, Hagulstadensis et Novocastrensis.

Ludovicus La Flèche, Anthedonensis in partibus infidelium, coadiutor Trifluvianensis.

Guillelmus Lanigan, Gulbornensis.

Ioannes Langevin, Sancti Germani.

Ioseph Aggarbati, Senogalliensis.

Ioseph Maria Bovieri, Faliscodunensis.

Iulius Lenti, Nepesinus et Sutrinus.

Thomas Gallucci, Recinetensis et Lauretanus.

Ioannes Baptista Cerruti, Savonensis et Naulensis.

Ioseph Giusti, Aretinus.

Hannibal Barabesi, Sancti Miniati.

Ioseph Rosati, Lunensis-Sarzanensis et Brugnatensis.

Anselmus Fauli, Grossetanus.

Salvator Angelus Demartis, Galtellinensis-Norensis.

Franciscus Zunnui Casula, Uxellensis et Terralbensis.

Iacobus Jans, Augustanus.

Vincentius Jekelfalusy, Alba-Regalensis.

Ladislaus Birò de Kezdi-Polany, Szathmariensis.

Franciscus Gros, Tarantasiensis.

Flavianus Hugonin, Baiocensis.

Franciscus Leopoldus de Leonrod, Eystettensis.

Philippus Manetti, Tripolitanus in partibus infidelium, administrator apostolicus abbatiae *nullius* Sublaquensis.

Conceptus Focaccetti, Lystrensis in partibus infidelium, administrator apostolicus Aquipendii.

Amatus Pagnucci, Agathonicensis in partibus infidelium, coadiutor vicarii apostolici Xen-si.

Caietanus Franceschini, Maceratensis-Tolentinas.

Antonius Maria Fania, Potentinus et Marsicensis.

Andreas Formica, Cuneensis.

Carolus Savio, Astensis.

Laurentius Gastaldi, Salutiarum.

Eugenius Galletti, Albae Pompeiae.

Antonius Colli, Alexandrinus Statelliorum.

Henricus Bindi, Pistoriensis et Pratensis.

Benedictus Leo Thomas, Rupellensis.

Ioseph Alfredus Foulon, Nanceiensis et Tullensis.

Augustinus Hacquard, Verdunensis.

Felix de Las Cases, Constantinianus et Hipponensis.

Leo Meurin, Ascalonensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Bombayensis.

Gabriel Capaccio, Mellipotamensis in partibus infidelium.

Antonius Grech Delicata Cassia Testaferrata, Gaudisiensis.

Ioannes Baptista Callot, Oranensis.

Ioannes Baptista Zwerger, Secoviensis.

Amatus Victor Franciscus Guilbert, Vapincensis.

Cornelius Mac Cabe, Ardagadensis.

Raphael Corradi, Balneoregiensis.

Franciscus Cardoze Ayres, Olindensis.

Theodorus Gravez, Namurcensis.

Philippus Krementz, Varmiensis.

Wenceslaus Achaval, Sancti Ioannis de Cuyo.

Antonius Canzi, Cyrenensis in partibus infidelium.

Paulus Tosi, Rhodiopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Patnensis.

Stephanus Fennelly, Thermopylensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Madraspatanus.

Guillelmus O'Hara, Scrantonensis.

Ieremias Shanahan, Harrisburgensis.

Ioseph Melcher, Sinus Viridis.

Michael Heiss, Crossensis.

Ioannes Hogan, Sancti Iosephi in America.

Tobias Mullen, Eriensis.

Stephanus Vincentius Ryan, Bufalensis.

Iacobus Gibbons, Adramyttensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Carolinae septentrionalis.

Ludovicus Lootens, Castabalensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus de Idaho.

Ioannes Perger, Cassoviensis.

Carolus Bermundez, Popayanensis.

Salvator Magnasco, Bolinensis in partibus infidelium.

Ioannes Bagalà Blasini, Cydoniensis in partibus infidelium.

Thomas Gentili, Dionysiensis in partibus infidelium, coadiutor vicarii apostolici Fo-kien.

Georgius Marchich, Catarensis.

Benedictus Sans y Forès, Ovetensis.

Iosephus Maria de Urguinaona, Canariensis et Sancti Christophori de Laguna.

Vincentius Marquez, de Antequera.

Franciscus Adulphus Namszanowski, Agathopolitanus in partibus infidelium.

Franciscus Laouënan, Flaviopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Pundicherii.

Ephrem Maria Garrelon, Nemesinus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Quilonensis.

Leonardus Mellano, Olympensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Verapolitanus.

Christophorus Bonjean, Medensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Iaffnensis.

Petrus Nuñez, Cauriensis.

Petrus Lacerda, Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii.

Callistus Clavigo, Pacensis in Bolivia.

Ignatius Mrak, Marianopolitanus et Marquettensis.

Ioannes Mac Donald, Nicopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus districtus septentrionalis Scotiae.

Ioannes Baptista Maneschi, Verulanus.

Ioseph Emmanuel Orrego, de Serena.

Gaspar Willi, Antipatrensis in partibus infidelium, auxiliaris Curiensis.

Stephanus Lipovniczky de Lipovnok, Magno-Varadinensis, ritus latini.

Petrus van Ewijk, Camacensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus de Curaçao.

Sigismundus Kovács, Quinquecclesiensis.

Alexander Valsecchi, Tiberiadensis in partibus infidelium.

Timotheus O'Mahony, Armidalensis.

Basilius Nasser, Heliopolitanus, ritus graeci Melchitarum.

Germanus Villalvaso, de Chiapa.

Ioannes Cirino, Derbensis in partibus infidelium, auxiliaris Panormitani.

Abbates nullius dioecesis.

Guillelmus de Cesare, generalis congregationis Virginianae Montis Virginis.

Iulius de Ruggero, ordinis Sancti Benedicti sanctissimae Trinitatis Cavensis.

Carolus de Vera, Ordinis Sancti Benedicti Montis Cassini.

Leopoldus Zelli Iacobuzi, ordinis Sancti Benedicti de Urbe.

Romaricus Flugi, ordinis Sancti Benedicti sanctorum Nicolai et Benedicti Monoeci.

Abbates generales ordinum monasticorum.

Hieronymus Ioseph Zeidler, abbas monasterii Strahoviensis, praeses generalis ordinis Canonicorum Regularium Praemonstratensium congregationis Austro-Hungaricae.

Albertus Passeri, abbas canonicae Sanctae Agnetis extra Urbis moenia, vicarius generalis congregationis Canonicorum Regularium Lateranensium sanctissimi Salvatoris.

Henricus Schmid, abbas monasterii Sanctae Mariae Einsiedlensis ordinis Sancti Benedicti, praeses congregationis Helvetiae.

Germanus Gai, abbas monasterii Sanctae Praxedis de Urbe, generalis congregationis Vallis Umbrosae.

Theobaldus Cesari, abbas monasterii Sancti Bernardi ad Thermas de Urbe, generalis ordinis Cisterciensis.

Adamus Adami, abbas monasterii Sancti Benedicti Fabrianensis, generalis congregationis Silvestrinae.

Elisaeus Elias, ordinis Sancti Antonii, abbas generalis congregationis Sancti Hormisdae ritus chaldaici.

Basilius Grifoni, ordinis Sancti Benedicti, abbas monasterii sanctorum Andreae et Gregorii in monte Coelio, vicarius generalis congregationis Camaldulensis.

Benedictus Santini, ordinis Sancti Benedicti, abbas archicoenobii montis Oliveti maioris in Hetruria, vicarius generalis congregationis Olivetanae.

Moderatores generales congregationum et ordinum religiosorum.

Alexander Maria Teppa, praepositus generalis congregationis Sancti Pauli.

Bernardinus Sandrini, praepositus generalis congregationis Somaschae.

Petrus Beckx, praepositus generalis Societatis Iesu.

Quiricus Quirici, rector generalis congregationis Matris Dei.

Ioseph a Calasanctio Casanovas, praepositus generalis congregationis Scholarum Piarum.

Franciscus Maria Cirino, vicarius generalis congregationis Clericorum Regularium.

Ioseph Maria Novaro, vicarius generalis congregationis Clericorum Regularium minorum.

Camillus Guardi, vicarius generalis congregationis Clericorum Regularium infirmis ministrantium.

Carolus Maria Saisson, prior generalis ordinis Carthusianorum.

Vincentius Jandel, magister generalis ordinis Praedicatorum.

Bernardinus a Portugruario, minister generalis totius ordinis Minorum.

Ludovicus Marangoni, minister generalis ordinis Minorum Conventualium.

Nicolaus a Sancto Ioanne, minister generalis ordinis Minorum Cappuccinorum.

Ioannes Bellomini, prior generalis ordinis Eremitarum Sancti Augustini.

Dominicus a Sancto Ioseph, praepositus generalis ordinis Carmelitarum Discalceatorum.

Ioannes Angelus Mondani, prior generalis ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis.

Raphael Ricca, corrector generalis ordinis Minimorum.

Benedictus a Virgine, minister generalis fratrum discalceatorum ordinis Sanctissimae Trinitatis redemptionis captivorum.

Carmelus Patergnani, generalis ordinis Hieronymiani congregationis beati Petri a Pisis.

Victorius Menghini, generalis ordinis Fratrum Poenitentiae.

Franciscus Salemi, vicarius generalis tertii ordinis Regularis Sancti Francisci.

Innocentius a Sancto Alberto, vicarius generalis ordinis Fratrum Discalceatorum Sancti Augustini.

Angelus Savini, vicarius generalis ordinis Carmelitarum veteris observantiae.

Ioseph Maria Rodriguez, vicarius generalis realis et militaris ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum.

Antonius Martin y Bienes, vicarius generalis primi ordinis Sanctissimae Trinitatis.

III.

ELECTIO DEPUTATIONUM.

1.

Congregatio generalis prima.
1869 decembris 10.

a.

Intimatio pro prima congregatione per cursores facienda, domi quoque dimisso exemplari.

Feria VI die 10 decembris 1869 hora nona matutina in aula concilii habebitur prima oecumenicae synodi Vaticanae congregatio generalis, in qua fiet electio iudicum excusationum, nec non iudicum querelarum et controversiarum iuxta n. V brevis apostolici diei 27 novembris, quod die 2 huius mensis patribus concilii in congregatione praesynodali distributum est. Electio fiet per schedulas secretas, ita ut quilibet patrum in una schedula describat *quinque* nomina eorum patrum, quos ipse in iudices excusationum, in altera autem schedula *quinque* nomina eorum, quos in iudices querelarum et controversiarum eligendos deliberaverit.

Romae, 6 decembris 1869.

Iosephus episcopus Sancti Hippolyti,
secretarius concilii Vaticani.

b.

Litterae eminentissimi cardinalis a Secretis status ad eminentissimum cardinalem vicarium Urbis quibus ei electam deputationem pro postulationibus excipiendis significat.

Dalla segreteria di Stato
7 decembre 1869.

Coerentemente alla vista espressa nel § II delle lettere apostoliche sull' ordine generale da osservarsi nell' imminente concilio ecumenico sua santità ha proceduto alla nomina della particolare congregazione destinata ad occuparsi dell' esame delle proposte, che sieno per farsi dai padri del concilio nel corso della sinodale assemblea. Della qual congregazione ha prescelto i membri nelle persone de signori cardinali ed altri dignitarii qui di contro indicati.

Comprendendosi nell' albo di essi il signor cardinale Patrizi glie se ne porge l'avviso per opportuna sua norma [1]. Giacomo cardinale Antonelli.

A sua eminenza reverendissima
il signor cardinale Patrizi.

[1] Eadem forma scriptum fuit ad ceteros deputatos, quorum nomina paulo inferius dantur.

Signori cardinali:

Eminentissimo Patrizi.
Di Pietro.
De Angelis.
Corsi.
Riario.
Rauscher.
Bonnechose.
Cullen.
Barili.
Monaco.
Antonelli.

Monsignori:

Iussef patriarca Greco Melchita.
Valerga patriarca di Gerusalemme.
Guibert arcivescovo di Tours.
Riccardi arcivescovo di Torino.
Barrio y Fernandez arcivescovo di Valenza.
Valdivieso arcivescovo di San Giacomo de Chile.
Spalding arcivescovo di Baltimora.
Apuzzo arcivescovo di Sorrento.
Franchi arcivescovo di Tessalonica.
Giannelli arcivescovo di Sardia.
Manning arcivescovo di Westminster.
Dechamps arcivescovo di Malines.
Martin vescovo di Paderborna.
Celesia vescovo di Patti.

c.

Summa rerum gestarum in prima congregatione generali [1].

Feria sexta die 10 decembris 1869 hora nona antemeridiana in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt sexcenti septuaginta et novem patres, nempe 43 cardinales, 9 patriarchae, 4 primates, 121 archiepiscopi, 471 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 12 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 14 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum primae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Salvator Nobili Vitelleschi archiepiscopus episcopus Auximanus et Cingulanus missam lectam celebravit.

Eminentissimi cardinales praesides congregationum generalium, dum missa celebrabatur, inter reliquos eminentissimos cardinales iuxta proprium ordinem manebant.

Absoluta missa, reverendus pater dominus concilii secretarius et reverendus dominus subsecretarius eosdem invitarunt ad locum occupandum praesidibus destinatum; in quo medii sederunt eminentissimi cardinales De Luca et Bizzarri, hinc inde eminentissimi cardinales Bilio et Capalti, absente primo praeside eminentissimo ac reverendissimo domino Carolo Augusto cardinali de Reisach, episcopo Sabinensi, qui gravi morbo affectus intervenire non potuit. Statim ac ad praedictum locum praesides accesserunt, primus inter eos nimirum eminentissimus cardinalis De Luca assurgens, patribus omnibus stantibus, recitavit orationem:

„Adsumus, Domine sancte Spiritus, adsumus quidem peccati immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter adgregati. Veni ad nos, et esto nobiscum, et dignare illabi cordibus nostris. Doce nos quid agamus, quo gradiamur, et ostende quid efficere debeamus, ut, te auxiliante, tibi complacere in omnibus valeamus. Esto salus, et effector iudiciorum nostrorum, qui solus cum Deo Patre, et eius Filio nomen possides gloriosum. Non patiaris perturbatores esse iustitiae, qui summam diligis aequitatem; non in sinistrum nos ignorantia trahat, non favor inflectat, non acceptio munerum vel personae corrumpat; sed iunge nos efficaciter tibi solius tuae gratiae dono, ut simus in te unum, et in nullo aberremus a vero, quatenus in nomine tuo collecti, sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis iustitiam, ut hic a te in nullo dissentiat sententia nostra, et in futuro pro bene gestis consequamur praemia sempiterna. Amen."

Dein cum sedissent omnes, idem eminentissimus primus praeses operto capite in hunc modum patres allocutus est:

„Reverendissimi patres, in hoc sancto ac venerando consessu, qui maiestatem et admirabilem unitatem catholicae ecclesiae per totum, qua late patet, orbem terrarum diffusae, oculis intuentium exhibet, ante conspectum vestrum adsumus, mandato sanctissimi domini nostri pontificis obsequentes. Ipse enim nobis gravissimum munus committere voluit praesidendi congregationibus generalibus huius sanctae oecumenicae Vaticanae synodi. Si magnitudinem et difficultates officii nobis concrediti respicimus, sollicito nos animo esse oportet, timentes, ne tantae rei vires nostrae nimium impares evadant; sed religio, pietas, zelus, doctrina, prudentia et ceterae virtutes, quibus vos, venerabiles patres, praecellitis, curas nostras profecto levant et firmant, et certam ingerunt spem, fore ut sancta haec actio, Deo bene iuvante, collatis studiis et conspirantibus animis, sancte et feliciter usque procedat. Sancti igitur Spiritus lumine et virtute adiuti, et debita ratione incedentes efficiemus, ut ecclesia sancta Dei hoc Vaticano concilio expectatos eosque uberrimos colligat fructus."

Allocutione expleta, patres monuit de nominatione a sanctissimo domino nostro facta eminentissimorum cardinalium et reverendissimorum patrum, qui congregationem seu deputationem specialem constituant pro recipiendis et expendendis patrum propositionibus, dicens:

„Sanctissimus dominus noster Pius papa IX congregationem peculiarem propositionibus patrum recipiendis et expendendis praepositam deputavit. Nomina autem eminentissimorum cardinalium et reverendissimorum patrum, ex quibus haec congregatio constabit, subsecretarius ex ambone modo recitabit."

Id exequens reverendus dominus subsecretarius nomina eorum, qui deputati fuerant, publicavit, nimirum:

Eminentissimi ac reverendissimi cardinales:

Constantinus cardinalis Patrizi.
Camillus cardinalis di Pietro.
Philippus cardinalis de Angelis.
Cosimus cardinalis Corsi.
Sixtus cardinalis Riario Sforza.
Ioseph Othmarus cardinalis Rauscher.
Henricus M. G. cardinalis de Bonnechose.
Paulus cardinalis Cullen.
Laurentius cardinalis Barili.
Ioannes Ignatius cardinalis Moreno.
Raphael cardinalis Monaco la Valletta.
Iacobus cardinalis Antonelli.

Reverendissimi patres:

Gregorius Iussef, patriarcha Antiochenus Melchitarum.

Iosephus Valerga, patriarcha Hierosolymitanus.

[1] Congregationum generalium relationes seu verbalia, duobus voluminibus eadem exhibentibus continentur; auctorem habuerunt ex officio ut aiunt deputatum Camillum Santori canonicum et commissionis theologicae secretarium.

Iosephus Hippolytus Guibert, archiepiscopus Turonensis.

Alexander Riccardi de Netro, archiepiscopus Taurinensis.

Marianus Barrio y Fernandez, archiepiscopus Valentinensis.

Raphael Valentinus Valdivieso, archiepiscopus Sancti Iacobi de Chile.

Ioannes Martinus Spalding, archiepiscopus Baltimorensis.

Franciscus Xaverius Apuzzo, archiepiscopus Surrentinus.

Alexander Franchi, archiepiscopus Thessalonicensis.

Petrus Giannelli, archiepiscopus Sardianus.

Henricus Eduardus Manning, archiepiscopus Westmonasteriensis.

Victor Augustus Isidorus Dechamps, archiepiscopus Mechlinensis.

Conradus Martin, episcopus Paderbornensis.

Petrus Ieremias M. Celesia, episcopus Pactensis.

Quo peracto idem eminentissimus primus praeses invitavit patres ad eligendos iudices excusationum iuxta litteras apostolicas diei 27 novembris 1869, § V, his verbis:

„Reverendissimi patres, procedatur nunc ad electionem quinque iudicum excusationum, adeoque qui ex patribus schedulam non attulerunt, eam scribant, et reverendus pater dominus secretarius cum reverendo domino subsecretario et suis adiutoribus schedulas colligendas curet."

Quod cum fecissent dicti officiales, idem eminentissimus primus praeses enunciavit, fieri distributionem schematis[1] constitutionis dogmaticae *contra multiplices errores ex rationalismo derivatos*, discutiendi in congregatione generali deinceps statuenda, dicens:

„Reverendissimi patres, fit nunc distributio schematis constitutionis dogmaticae de doctrina catholica *contra multiplices errores ex rationalismo derivatos*. De die, quo habenda erit congregatio generalis pro eiusdem constitutionis discussione, suo tempore monebuntur reverendissimi patres."

Dum distributio fieret, computatio suffragiorum initium habuit, quae tamen cum nimis in longum protraheretur, eminentissimi praesides consilium inierunt expeditiorem methodum patribus proponendi, et reverendo domino subsecretario mandarunt, ut hanc ex ambone annuntiaret:

„Reverendissimi patres, cum computatio et scrutinium suffragiorum nimis in longum protrahatur magno cum temporis dispendio, proponitur ab eminentissimis praesidibus, an placeat, ut hac methodo procedatur: 1° schedulae omnes iam traditae pro electione iudicum excusationum, nec non aliae, quae mox colligentur pro electione iudicum querelarum, coram nobis claudentur et sigillo obsignabuntur; 2° computatio vero et scrutinium fiet crastina die coram duobus ex eminentissimis praesidibus et quinque patribus promotione antiquioribus, scilicet: primo ex patriarchis, altero ex primatibus, tertio ex archiepiscopis, quarto ex episcopis, quinto ex abbatibus; 3° publicatio scrutinii fiet in proxima congregatione generali feria tertia insequentis hebdomadae. Rogantur reverendissimi patres, ut illi, quibus proposita scrutinii methodus placet, assurgant, illi autem, quibus non placet, sedentes maneant."

Quater et ad varias aulae partes conversus ista dixit, quia ob nimiam eiusdem aulae amplitudinem, magnamque patrum frequentiam non satis poterat ab omnibus intelligi; at demum undique assurgentes patres probari sibi novam methodum declararunt. Idcirco iussu eminentissimorum praesidum quatuor protonotarii praesentes vocati sunt, nimirum reverendi domini Aloysius Colombo, Ioannes Simeoni, Aloysius Pericoli et Dominicus Bartolini, qui schedulas omnes in urna concluserunt, quam sigillo obsignarunt.

Post haec eminentissimus primus praeses patres invitavit ad electionem faciendam quinque iudicum querelarum et controversiarum iuxta litteras apostolicas diei 27 novembris 1869, § V, his verbis:

„Reverendissimi patres, nunc procedatur simili modo ad electionem quinque iudicum querelarum et controversiarum; adeoque qui ex patribus schedulam non attulerunt, eam scribant, et reverendus pater dominus secretarius cum reverendo domino subsecretario et suis adiutoribus schedulas colligendas curet."

Collectis schedulis iisque in tabula ante praesides depositis, protonotarii iussu eminentissimorum praesidum vocati sunt, qui eas omnes in alia urna concluserunt, quam etiam sigillo obsignarunt.

Postea eminentissimus primus praeses patribus annuntiavit, fieri nunc distributionem constitutionis *De electione Romani pontificis*[1], si (quod Deus avertat) contingat, sedem apostolicam vacare durante concilio oecumenico, his verbis:

„Reverendissimi patres, sanctissimus dominus noster Pius papa IX pridie nonas decembris vertentis anni constitutionem edidit de electione Romani pontificis, si contingat, sedem apostolicam vacare durante concilio oecumenico, ac vobis per protonotarios apostolicos publicari ac tradi mandavit." Inde ad protonotarios apostolicos conversus addidit: „Quapropter accedant protonotarii apostolici et singulis patribus praesentibus exemplar memoratae constitutionis distribuant."

Distributione expleta, reverendus dominus subsecretarius iussu eminentissimorum praesidum ambonem conscendit et proximam congregationem generalem feria tertia die 14 decembris habendam indixit his verbis:

„Reverendissimi patres, in proxima congregatione generali fiet electio quatuor congregationum seu deputationum ad tramitem litterarum apostolicarum diei 27 novembris huius anni. Eiusmodi congregatio generalis habebitur feria tertia hebdomadae sequentis die 14 decembris hora nona ante meridiem."

Hisce vero absolutis dimissa ab eminentissimis praesidibus congregatio est hora secunda post meridiem.

Antoninus cardinalis de Luca praeses.
Ioseph Andreas cardinalis Bizzarri praeses.
Aloisius cardinalis Bilio praeses.
Hannibal cardinalis Capalti praeses.
Ludovicus Iacobini subsecretarius.

2.

Postulata de electione deputationum.

a.

Rogant complures concilii patres, ut una tantum deputatio eligatur in congregatione generali diei 14 decembris 1869 habenda.

Sanctissimo patri Pio papae Nono.

Beatissime pater.

Infrascripti archiepiscopi, ad pedes sanctitatis vestrae provoluti, enixe rogant, ut sanctitas vestra concedere dignetur, ut in congregatione generali futura die 14 decembris ad electionem solius depu-

[1] Infra suo loco dabitur.

[1] Vide documentum ad calcem t. XXXXIX.

tationis episcoporum pro rebus fidei pertractandis procedatur, remissis in aliud tempus electionibus ceterarum trium deputationum.

Ita enim et praecepto sanctitatis vestrae, quae de rebus fidei in primis tractari voluit, melius satisfiet, et sperandum est, etiam pro ceteris gravissimis rebus praeparandis maturiori consilio collato viros electum iri, qui pietate, doctrina, rerum experientia maxime praestent. Quae omnia in una congregatione optime fieri haud confidimus.

Et Deus etc.

Romae, die 11. decembris 1869.

Fr. cardinalis Schwarzenberg manu propria archiepiscopus Pragensis.

Paulus archiepiscopus Coloniensis.

Maximilianus Iosephus manu propria archiepiscopus Salisburgensis.

Gregorius, archiepiscopus Monacensis-Frisingensis.

Michael, archiepiscopus Bambergensis manu propria.

Ioannes Baptista Purcell archiepiscopus Cincinnatensis.

Ludovicus, archiepiscopus Colocensis-Bacsiensis.

Ioannes Simor manu propria archiepiscopus Strigoniensis.

Fridericus manu propria archiepiscopus Olomucensis.

Benvenutus archiepiscopus Granatensis.

† Georgius archiepiscopus Parisiensis.

Franciscus Xaverius archiepiscopus Leopoliensis latini ritus.

Gregorius Michael archiepiscopus Leopoliensis armeni ritus.

A tergo, manu Iosephi Fessler secretarii: „Factum est, ut petebatur."

b.

Archiepiscopus Mechliniensis cum episcopis Belgii idem rogat.

Eminence et messeigneurs.

J'ai conféré avec mes suffragants au sujet de la lettre projetée au saint-père. Tous pensent qu'il serait à désirer qu'il ne fût procédé qu'à une seule élection mardi prochain, mais ils pensent en même temps qu'il vaudrait mieux exprimer ce désir aux cardinaux présidents de la congrégation, et le faire plutôt verbalement, afin d'entendre les raisons qu'ils pourraient objecter à ce que nous croyons le meilleur.

Veuillez agréer, éminence et messeigneurs, l'hommage de mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.

† V. A. archevêque de Malines.[1]

A tergo, manu secretarii: „11 decembris 1869." et inferius: „Factum est, ut petebatur."

3.

Postulatum de constitutione Multiplices inter[2] ac rerum tractandarum modo exhibitum a viginti concilii patribus

1869 decembris 12.

Ad pontificem maximum Pium IX humillimae expostulationes.

Beatissime pater.

Sacrosancta Vaticana synodus, vestra auctoritate apostolica indicta, et iam nunc, ipsa vestra sanctitate praeside, sub influxu Spiritus sancti ad opus suum accincta, totius mundi ad se oculos convertit. Exultant pii, mundus autem, inquieta suspensus expectatione, variis tum spei, tum diffidentiae, tum irrisionis seu malignae incredulitatis agitatur affectibus. Cum autem non solum ad piorum aedificationem, sed etiam ad illuminationem et reconciliationem eorum, qui variis modis a Deo et a fide catholica plus minusve defecerunt, respiciendum sit, optime perspexit sanctitas vestra oraculis a sancta synodo edendis quam maximam conciliari deberi auctoritatem et venerationem.

Idcirco normam tradidit sanctitas vestra, qua ceu *acies ordinata*, ad depulsandos errores et amovenda scandala, tute sancta synodus et efficaciter procedere valeat; cumque summa vis et ineluctabile fidei nostrae robur in communi et perfecto animorum consensu reponatur, decrevit imprimis sanctitas vestra schemata quaestionum iam elaborata, *nulla tamen vestra approbatione*, episcoporum examini et iudicio integra integre subiicienda esse. Ita universo mundo patebit plena et perfecta patrum libertas in discutiendis et definiendis sacris dogmatibus, statuendisque circa mores et disciplinam regulis; uti in primo sacri conventus exordio audivimus a sanctitate vestra tam luculenter assertum his solemnibus verbis[1]: „Vos autem nunc, venerabiles fratres, in nomine Christi congregati, adestis, ut nobiscum testimonium perhibeatis verbo Dei, et testimonium Iesu Christi, viamque Dei in veritate omnes homines doceatis nobiscum, et de oppositionibus falsi nominis scientiae nobiscum, Spiritu sancto duce, iudicetis."

Certe in isto temporum tractu, quo innumerorum hominum mentes, eorum etiam qui publicarum rerum praesident regimini, aut qui scientia saeculari pollent, quique multum valent, ut abducant populos post se, ita sunt affecti, ut, nisi sole clarius splendescat et maturitas examinis, et perfectissima discussionis libertas, verendum sit, ne veritas caelestis despectui a multis habeatur, et magis ac magis ingravescat quod sustinet ecclesia bellum. Necesse ergo penitus videtur, ut patrum libertas omnium oculos vivide perstringat.

Quamobrem declarat sanctitas vestra unicuique licitum fore, ut quae christianae reipublicae interesse visa fuerint, iuxta maiorum perpetuum morem, synodo proponantur. Verum, cum omnia secundum ordinem fieri debeant, illae propositiones primum speciali congregationi seu *deputationi* deferendae erunt; quae si non opportunas et convenientes eas existimet, repellet, salvo semper sanctitatis vestrae iudicio, cuius certe mens est ut et huius repulsae rationes proponentibus exhibeantur, et ipsis in illo coetu audiri liceat, ut mentem suam melius aperire valeant. Illud enim ad suave concilii regimen et animorum quietem valde conducet. Quod etiam melius consequi dabitur, si aliqui patres a concilio electi huic deputationi adiungantur.

Filiali erga optimum pontificem et patrem impulsi fiducia, nostros omnes sensus circa opus grande iam inchoatum non dubitamus simpliciter exponere.

Provide sanctitas vestra, ne tempus in longum protraheretur, iam in antecessum elaboranda curavit, quae deinceps concilii iudicio subiicientur. Insuper quatuor instituit deputationes, quarum unaquaeque numero quatuor et viginti patrum constabit, qui ab ipso eligantur concilio, quibusque demandetur munus perpendendi difficultates in congregationibus generalibus exortas. Optandum est et valde necessarium, ut aliquis adhibeatur modus, quo doctiores viri et ad rem aptiores, in tanta patrum e diversis nationibus multitudine, per se liquido possint internosci, et sciantur, non autem fortuito et quasi caeco casu eligi videantur; et ut identidem pro rerum gravitate, et pro peculiari

[1] Desiderio patrum obtemperatum est. Vide monitum infra num. 5. littera a.

[2] Vide hanc constitutionem ad calcem t. XXXIX, lit. C, n. XVI.

[1] Supra, col. 18 b.

quaestionum specie eorum augeri queat numerus, A et ipsarum deputationum iteratae fiant partitiones; ad quas patribus omnibus liber sit aditus, et ita nemo ab opere conciliari sit alienus. Illae autem deputationes utiliorem fortasse praestarent operam, si nulla quaestio ad examen congregationum generalium perferretur, nisi ante ab ipsis deputatis visa et attentissime perpensa: sic enim sacrum concilium per earum praeviam discussionem facilius ordiretur rerum omnium pertractationem. Idque videtur esse e maiestate tanti concilii, cui ipse praesidet summus pontifex, ut totius operis exordium ab ipso sacro conventu promanare videatur, sicut totum ab ipso perficiendum est et consummandum.

Secreti legem patribus praescripsit sanctitas vestra, ne laici, ii praesertim, qui in diariis seipsos rerum ecclesiasticarum arbitros et iudices constituunt, falsa veris miscendo noxios rumores spargant. Sed certe non ea mens est vestrae sanctitatis, B ut illa secreti lex nulla attemperatione accommodetur conditioni temporum, in quibus duae sunt res, quae movere possunt, nempe pravae hominum suspiciones adversus ecclesiam, eo peiores, quo secretiora videbuntur nostra consilia, et aliunde consuetudo nunc iam ubique vigens, gravissima negotia publice pertractandi. Nec praetereundum, quacunque praemuniantur cautione patrum deliberationes, fieri non posse, ut omnino lateant ecclesiae hostes, nec eorum pateant malignis interpretationibus et iniquis aggressionibus. Quis autem neget, expedire, ut non desit ecclesiae pastoribus defensionis valde admodum necessaria facultas?

His omnibus ex aequa et rationabili mensura, ut apparebit, positis, magnificum adunatae sub suo visibili et supremo capite ecclesiae spectaculum cum perfecta libertate, plena fiducia et praestanti maiestate docentis summam in animis omnium ad- C mirationem ciebit, et aperta evidentique pastorum unanimitate, a qua pendent omnes, praecipue circa dogmata, definitiones, homines, ubique gentium, seu nutantes in fide, seu ab ea alieni, commoti ac devicti, in illo totius orbis catholici consensu divinam hanc virtutem sentient, cui datum est, *omnem altitudinem extollentem se adversus scientiam Dei destruere et in captivitatem redigere omnem intellectum in obsequium Christi.*

Pedes vestros humiliter osculantes nosmet profitemur, beatissime pater, sanctitatis vestrae humillimos et obsequentissimos filios. D

Romae, die XII decembris 1869.

Iosephus Georgius Strossmayer manu propria episcopus Bosnensis et Syrmiensis.

Petrus Ricardus Kenrick, archiepiscopus Sancti Ludovici in Statibus Unitis Americae Septentrionalis.

Ioannes, episcopus Ebroicensis.
Augustinus, episcopus Briocensis.
Petrus episcopus Cadurcensis.
Ioseph episcopus Nanceyensis et Tullensis.
† Felix episcopus Constantinianus et Hipponensis.
† Carolus Philippus episcopus Massiliensis.
Jean Pierre évêque de Bielle.
Laurentius episcopus Pineroliensis.
Felix, episcopus Aurelianensis.
Bernardus Mac Quaid, episcopus Roffensis.
Jean Pierre évêque de Nice.
Ludovicus archiepiscopus Avenionensis.
Guillelmus episcopus Catalaunensis.
† Iacobus Maria Achilles episcopus Gratianopolitanus.
† Stephanus Aemilius, episcopus Elnensis.
Amatus Victor F. episcopus Vapincensis.
† Ioannes Baptista I. episcopus Oranensis.
† Franciscus N. episcopus Valentinensis.

A tergo, manu Iosephi Fessler secretarii: „Responsum hic adiectum secretarius concilii viva voce dedit episcopo Constantiniano pro ceteris. 28 ianuarii 1870." — Responsum vero manu Alexandri Franchi conscriptum est huiusmodi:

„Il santo padre ha ricevuto e letto con attenzione la lettera direttagli dai 20 prelati. Ha ordinato quindi di rispondere ai medesimi essere sua intenzione che il regolamento da esso sancito e di già pubblicato, rimanga fermo ed inalterabile. Ciò non pertanto se nell' avvenire si offrisse pei casi particolari una qualche misura tendente a rendere più facile e più spedita la discussione degli affari proposti all' assemblea conciliare, sua santità è sempre disposta ad adottarla nel modo e forma che ravviserà più conveniente."

4.

B Alterum postulatum de absentium procuratoribus cum voto consultivo admittendis.

Eminentissimo et reverendissimo domino domino cardinali De Luca, praesidi concilii oecumenici Vaticani, etc.

Eminentissime et reverendissime domine.

Infrascripti, ea qua par est reverentia, humiliter postulant, ut admodum reverendi domini procuratores ad congregationes generales concilii admittantur cum voto consultivo, locumque in iisdem occupare permittantur, non quidem eum, qui reverendissimis episcopis aut archiepiscopis, quos repraesentant, competeret, sed alium post abbates ac ordinum generales. Laudati enim procuratores sunt, uti credimus, viri doctrina, morum probitate aliisque meritis praestantes, missi a venerabilibus praesulibus, cum quibus sanctitas sua dispensavit super eorum praesentia in concilio, qui tamen pro- C curatores ad concilium mittere debuere, qui suas facerent vices. Quidam ex his procuratoribus ex valde dissitis regionibus advenere; et si postulatum privilegium ipsis concedatur, ad propria revertentur ardentiore sine dubio animati desiderio, ubique concilii decreta, simul ac haec sint promulgata, invicto pectore ac ferventi spiritu commendandi.

Cum itaque huiusmodi privilegium, ni fallimur, iam fuerit pluries ab apostolica sede procuratoribus concessum (uti videre licet apud Christianum Lupum, tom. 3 synodorum generalium et provincialium, canone 7 concilii Trullani, et apud alios); sperare liceat, ut apostolica sedes absentium patrum procuratoribus idem privilegium concedere dignetur.

Romae, die 6 infra octavam Immaculatae Conceptionis beatae Mariae virginis, anno Domini 1869.

I. B. Purcell archiepiscopus Cincinnatensis.
D Martinus Ioannes Spalding archiepiscopus Baltimorensis.
† Petrus Ricardus Kenrick, archiepiscopus Sancti Ludovici.
† Ioseph Sadoc Alemany archiepiscopus Sancti Francisci.
Ioannes archiepiscopus Neo-Eboracensis.
Fr. Emmanuel, archiepiscopus Caesaraugustanus.
Antoninus episcopus Giennensis.
F. Hilarius episcopus Paphensis.
† Vinc. Spaccapietra archiepiscopus Smyrnensis, vicarius apostolicus Asiae Minoris.
† Thaddaeus, C. M., bishop of Monterey and Los Angeles.
† John J. Williams bishop of Boston.
† John J. Conroy bishop of Albany.
† F. N. Blanchet archbishop of Oregoncity.
Patricius N. Lynch, episcopus Carolopolitanus.
Ioannes Quinlan episcopus Mobiliensis.

† Gulielmus Henricus Elder episcopus Natchetensis. A

† Ioannes Marango episcopus Tenensis et Myconensis.

† M. Domenec episcopus Pittsburgensis.

I. M. Henni, episcopus Milwauchiensis.

† T. Mullen episcopus Eriensis.

G. O'Hara episcopus Scrantoniensis.

† Eug. O'Connell episcopus Vallispratensis.

† Amedeus episcopus Clevelandensis.

Ioannes, episcopus Brooklyniensis.

† A. Verot episcopus Savannensis.

† Ludovicus episcopus Burlingtoniensis.

† David episcopus Portlandensis.

Richardus V. Whelan episcopus Wheelingensis.

† I. Roosevelt Bayley episcopus Nevarcensis.

† Ludovicus Lootens episcopus Castabalensis.

† Ios. Melcher episcopus Sinus Viridis.

† Bernardus Mac Quaid episcopus Roffensis.

† Stephanus Vincentius episcopus Buffalensis.

† Ioannes episcopus Dubuquensis

† Iacobus Gibbons vicarius apostolicus Carolinae septentrionalis.

† Fr. Thomas episcopus Troianus.

† Fr. Michael episcopus Aprutinus.

Ludovicus Maria Idéo episcopus Liparensis.

† Henricus van Ewijk episcopus Camacensis.

Fr. Thomas Maria Gentili episcopus Dionysiensis.

† Ioannes Mac Hale archiepiscopus Tuamensis.

† Daniel Mac Gettigan episcopus Rapotensis.

† I. archiepiscopus Eperiessiensis Ruthenorum.

† Iacobus Donnelly episcopus Clogherensis.

† M. O'Hea episcopus Rossensis.

† Guillelmus Keane episcopus Cloynensis.

† Daniel Murphy episcopus Hobartoniensis.

† T. O'Mahony episcopus Armidalensis.

† Iacobus Rogers episcopus Chathamensis.

† Antonius episcopus Vicensis.

Fr. Ferdinandus episcopus Abulensis.

Stephanus Iosephus, episcopus Malacitanus.

Iosephus Maria episcopus Canariensis.

Marianus episcopus Guadixensis.

† Petrus, archiepiscopus de Guadalaxara.

† Germanus episcopus de Chiapas.

Raphael Valentinus archiepiscopus Sancti Iacobi de Chile.

† Fr. Thomas Ludovicus archiepiscopus Halifaxiensis.

† Ig. episcopus Marianopolitanus.

† Fr. Ioan. Thomas episcopus Monregalensis.

Iacobus Fredericus episcopus Philadelphiensis.

Ioannes episcopus Sanctae Fidei.

I. F. Shanahan episcopus Harrisburgensis.

† Ignatius Mrak episcopus Marianopolitanus et Marquettensis.

5.

Congregatio generalis secunda
1869 decembris 14.

a.

Monitum de unica deputatione de fide eligenda in proxima congregatione generali.

Eminentissimi ac reverendissimi praesides congregationum generalium, habita ratione desiderii a pluribus patribus manifestati, statuerunt, in congregatione generali, quae habebitur feria III, die 14 decembris hora nona matutina, non esse eligendam nisi unam deputationem, scilicet eam, quae pro rebus ad fidem pertinentibus destinata est.

Romae, die 12 decembris 1869.

Iosephus episcopus Sancti Hippolyti,
secretarius concilii Vaticani.

b.

Summa rerum gestarum in secunda congregatione generali.

Feria tertia die 14 decembris 1869 hora nona antemeridiana in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt septingenti et undecim patres, nempe 45 cardinales, 10 patriarchae, 4 primates, 121 archiepiscopi, 487 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 15 abbates mitrae usum habentes, 24 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum secundae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Carolus de la Tour d'Auvergne-Lauraguais archiepiscopus Bituricensis B missam lectam celebravit, manentibus eminentissimis cardinalibus praesidibus inter reliquos cardinales iuxta proprium ordinem.

Absoluta missa reverendus pater dominus concilii secretarius et reverendus dominus subsecretarius eosdem invitarunt ad locum occupandum praesidibus destinatum; ad quem cum accessissent, eminentissimus cardinalis primus praeses stans detecto capite, patribus omnibus similiter stantibus, recitavit orationem *Adsumus Domine* etc.

Qua expleta cum sedissent patres, idem eminentissimus praeses eis annuntiavit, factum esse scrutinium schedularum pro electione quinque iudicum excusationum et quinque iudicum querelarum et controversiarum, his verbis:

„Reverendissimi patres, die undecima vertentis mensis facta est in secretaria concilii computatio suffragiorum pro eligendis quinque iudicibus ex- C cusationum, et quinque iudicibus querelarum et controversiarum iuxta methodum propositam et approbatam in superiori congregatione generali. Reverendus dominus subsecretarius recitet ex ambone relationem de peracto scrutinio et promulget nomina patrum, qui ad praedicta munera electi sunt."

Id vero executus est reverendus dominus subsecretarius legens ex ambone utrumque processum verbalem ea de re confectum. Prioris tenor talis est:

„Iuxta deliberationem a patribus initam in congregatione generali habita die 10 currentis mensis decembris urna, in qua asservabantur schedulae suffragiorum pro electione quinque iudicum excusationum, nobis infrascriptis praesentibus lata fuit et recognita sigillo munita, quo a protonotariis apostolicis obsignata fuerat; ea postea aperta inventae sunt schedulae validae numero sexcentum D septuaginta octo; factaque diligenti computatione reperti sunt maiorum suffragiorum numero electi reverendissimi patres:

Paulus Melchers, archiepiscopus Coloniensis.

Benvenutus Monson y Martins, archiepiscopus Granatensis.

Ioachim Limberti, archiepiscopus Florentinus.

Ioannes Baptista Landriot, archiepiscopus Remensis.

Franciscus Pedicini, archiepiscopus Barensis.

Ex aedibus secretariae sacri concilii oecumenici Vaticani hac die 11 decembris 1869.

Antoninus cardinalis De Luca praeses.

Ioseph Andreas cardinalis Bizzarri praeses.

Rogerius patriarcha Constantinopolitanus.

Maximilianus archiepiscopus Salisburgensis et primas Germaniae.

Laurentius archiepiscopus Cusentinus.

Ioannes Petrus episcopus Bugellensis.
D. Guilelmus de Cesare abbas Montis Virginis.
Iosephus episcopus Sancti Hippolyti,
secretarius concilii Vaticani."

Aliter vero processus verbalis in hac congregatione lectus, talis est:

„Iuxta deliberationem a patribus initam in congregatione generali die 10 currentis mensis decembris urna, in qua asservabantur schedulae suffragiorum pro electione quinque iudicum querelarum et controversiarum nobis infrascriptis praesentibus lata fuit et recognita sigillo inulita, quo a protonotariis apostolicis obsignata fuerat; ea postea aperta inventae sunt schedulae validae numerum sexcentum septuaginta octo; factaque diligenti computatione reperti sunt maiori suffragiorum numero electi reverendissimi patres:

Iosephus Angelini, archiepiscopus Corinthiensis.
Gaspar Mermillod, episcopus Hebronensis.
Innocentius Sannibale, episcopus Eugubinus.
Ioannes Rosati, episcopus Tudertinus.
Antonius Ganzi, episcopus Cyrensis.

Ex aedibus secretariae sacri concilii oecumenici Vaticani hac die 11 decembris 1869.

Antoninus cardinalis De Luca praeses.
Joseph Andreas cardinalis Bizzarri praeses.
Rogerius patriarcha Constantinopolitanus.
Maximilianus archiepiscopus Salisburgensis et primas Germaniae.
Laurentius archiepiscopus Cusentinus.
Ioannes Petrus episcopus Bugellensis.
D. Guilelmus de Cesare abbas Montis Virginis.
Iosephus episcopus Sancti Hyppolyti,
secretarius concilii Vaticani."

Deinde facta est distributio folii[1] typis impressi, in quo habebantur nomina deputatorum a sanctissimo domino nostro pro recipiendis et examinandis privatis patrum propositionibus, necnon nomina iudicum excusationum, et querelarum ac controversiarum.

Postea eminentissimus primus praeses indixit electionem faciendam deputationis pro rebus ad fidem spectantibus[2] his verbis:

„Reverendissimi patres, procedatur nunc ad electionem faciendam deputationis pro rebus ad fidem spectantibus; adeoque qui ex patribus schedulam non attulerunt, eam scribant, et reverendus pater dominus secretarius cum reverendo domino subsecretario et suis adiutoribus schedulas colligendas curet."

Hisce peractis facta est collectio schedularum quae in tribus urnis a quatuor protonotariis praesentibus conclusae sunt, quarum unaquaeque duplici sigillo obsignata est, altero nimirum eminentissimi primi praesidis et altero secretariae concilii.

Quibus expletis sigillum primum custodiendum traditum est reverendo patri domino patriarchae Constantinopolitano, et alterum reverendo patri domino archiepiscopo Salisburgensi Germaniae primati.

Post haec eminentissimus primus praeses patribus significavit mox ipsis tradendam esse constitutionem[3] de censurarum latae sententiae limitatione, et quidem his verbis:

„Reverendissimi patres, sanctissimus dominus noster Pius papa IX quarto idus octobris huius anni constitutionem, edidit de censurarum latae sententiae limitatione, ac publicari et vobis per protonotarios apostolicos tradi mandavit."

Facta distributione ut supra, eminentissimus primus praeses ac patres allocutus est:

„Reverendissimi patres, computatio suffragiorum, quae modo collecta sunt, fieri incipiet crastina die iuxta methodum propositam et approbatam in superiori congregatione generali. Nomina autem eorum, qui electi fuerint, per folium typis impressum[1] quamprimum vobis significabuntur, et simul indicetur dies proximae congregationis generalis pro eligenda altera deputatione de rebus disciplinae ecclesiasticae."

Hisce vero absolutis, dimissa congregatio est hora undecima antemeridiana.

Antoninus cardinalis de Luca praeses.
Ioseph Andreas cardinalis Bizzarri praeses.
Aloisius cardinalis Bilio praeses.
Hannibal cardinalis Capalti praeses.
Ludovicus Iacobini subsecretarius.

6

Congregatio generalis tertia
1869 decembris 20.

a.

Intimatio congregationis habendae ad eligendam deputationem pro rebus disciplinae ecclesiasticae.

Feria II. die 20 decembris 1869 hora nona matutina in aula concilii habebitur congregatio generalis, in qua fiet electio alterius deputationis pro rebus disciplinae ecclesiasticae, iuxta numerum VII brevis apostolici *Multiplices inter* diei 27 novembris huius anni. Electio fiet per schedulas secretas, ita ut quilibet patrum in una schedula describat nomina viginti quatuor patrum, quos ipse ad eiusmodi deputationem eligendos censuerit.

E secretaria concilii Vaticani, die 17 decembris 1869.

Iosephus episcopus Sancti Hippolyti, secretarius.

b.

Summa rerum gestarum in tertia congregatione generali.

Feria secunda die 20 decembris 1869 hora nona antemeridiana in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est, cui interfuerunt septingenti et viginti sex patres: nempe 45 cardinales, 10 patriarchae, 4 primates, 122 archiepiscopi, 502 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 15 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, 23 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum tertiae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Maximilianus Tarnóczy archiepiscopus Salisburgensis et primas Germaniae missam lectam celebravit, post quam reverendus pater dominus concilii secretarius et reverendus dominus subsecretarius eminentissimos praesides invitarunt ad locum occupandum praesidibus destinatum; et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., ut in superioribus congregationibus, eminentissimus primus praeses significavit patribus, factum esse scrutinium schedularum pro electione viginti quatuor

[1] Eiusmodi documentum neglexi, cum nihil aliud exhibeat praeter patrum nomina, quorum elenchus iam habetur supra in ipsa relatione.

[2] De hac *sola* deputatione eligenda in *praesenti* congregatione vide documentum sub littera a.

[3] Constitutionem illam, cuius initium *Apostolicae sedis*, consulto neglexi, utpote cuique obviam.

[1] Eiusmodi documentum integrum habetur in relatione congregationis sequentis.

deputatorum, qui congregationem constituant pro rebus ad fidem pertinentibus, his verbis.

„Reverendissimi patres, feria quarta et quinta superioris hebdomadae facta est in secretaria concilii computatio suffragiorum ad eligendos viginti quatuor patres, quibus constare debet congregatio seu deputatio pro rebus ad fidem pertinentibus. Reverendus dominus subsecretarius recitet ex ambone relationem de peracto scrutinio et promulget nomina patrum, qui ad praedictam deputationem constituendam maiori suffragiorum numero electi sunt."

Id exequens subsecretarius ambonem conscendit et haec perlegit patribus.

„Iuxta deliberationem a patribus initam in congregatione generali habita die 10 currentis mensis decembris urnae, in quibus asservabantur schedulae suffragiorum pro electione viginti quatuor patrum, ex quibus constabit deputatio pro rebus ad fidem pertinentibus, nobis infrascriptis praesentibus, latae fuerunt et recognitae sigillis munitae, quibus a protonotariis apostolicis obsignatae fuerant: eis postea apertis, inventae sunt schedulae numero septingentae viginti, factaque diligenti computatione reperti sunt maiori suffragiorum numero electi reverendissimi patres

Emmanuel Garcia Gil, archiepiscopus Caesaraugustanus.

Ludovicus Franciscus Pie, episcopus Pictaviensis.

Patritius Leahy, archiepiscopus Casseliensis.

Renatus Franciscus Regnier, archiepiscopus Cameracensis.

Ioannes Simor, archiepiscopus Strigoniensis.

Andreas Ignatius Schaepman, archiepiscopus Ultraiectensis.

Antonius Hassun, patriarcha Ciliciensis, ritus armeni.

Bartholomaeus d'Avanzo, episcopus Calvensis et Theanensis.

Miecislaus Ledochowski, archiepiscopus Gnesnensis et Posnaniensis.

Franciscus Aemilius Cugini, archiepiscopus Mutinensis.

Sebastianus Dias Larangeira, episcopus Sancti Petri Fluminis Grandensis Australis.

Ignatius Senestrey, episcopus Ratisbonensis.

Victor Augustus Dechamps, archiepiscopus Mechliniensis.

Ioannes Martinus Spalding, archiepiscopus Baltimorensis.

Antonius Monescillo, episcopus Giennensis.

Petrus Iosephus de Preux, episcopus Sedunensis.

Vincentius Gasser, episcopus Brixinensis.

Raphael Valentinus Valdivieso, archiepiscopus Sancti Iacobi de Chile.

Henricus Eduardus Manning, archiepiscopus Westmonasteriensis.

Fridericus Maria Zinelli, episcopus Tarvisinus.

Iosephus Cardoni, archiepiscopus Edessenus.

Walterus Steins, archiepiscopus Bostrensis.

Conradus Martin, episcopus Paderbornensis.

Iosephus Sadoc Alemany, archiepiscopus Sancti Francisci.

„Ex aedibus secretariae sacrosancti concilii oecumenici Vaticani hac die 16 decembris 1869.

Aloysius cardinalis Bilio praeses.
Hannibal cardinalis Capalti praeses.
Rogerius patriarcha Constantinopolitanus.
Maximilianus archiepiscopus Salisburgensis et primas Germaniae.
Laurentius archiepiscopus Cusentinus.
Ioannes Petrus episcopus Bugellensis.
D. Gulielmus de Cesare abbas Montis Virginis.

Iosephus episcopus Sancti Hippolyti,
secretarius concilii Vaticani."

Dein eminentissimus primus praeses indixit electionem faciendam deputationis pro rebus disciplinae ecclesiasticae dicens.

„Reverendissimi patres, procedatur nunc ad electionem deputationis pro rebus disciplinae ecclesiasticae; adeoque qui ex patribus schedulam non attulerunt, eam scribant, et reverendus pater dominus secretarius cum reverendo domino subsecretario et suis adiutoribus schedulas colligendas curet."

Collectis schedulis, iisdem in urna conclusis et a protonotariis apostolicis triplici sigillo obsignatis, altero nimirum primi praesidis, altero patriarchae Constantinopolitani, et tertio archiepiscopi Salisburgensis, eminentissimus primus praeses sic patres allocutus est.

„Reverendissimi patres, computatio suffragiorum, quae modo collecta sunt, fieri incipiet crastina die iuxta methodum propositam et approbatam in prima congregatione generali. Nomina autem eorum, qui electi fuerint, per folium typis impressum vobis quamprimum significabuntur, et simul indicetur dies proximae congregationis generalis pro eligenda tertia deputatione pro rebus ordinum regularium."

Hisce vero absolutis dimissa congregatio est hora decima cum dimidio.

[1] Per chirographum pontificium die 29 decembris 1869 editum, praeses deputationis nominatus est eminentissimus cardinalis Aloysius Bilio. Documentum erat tenoris sequentis.

Pius papa IX.

Reverendissimo signor cardinal Luigi Bilio.

Nel nostro breve „Multiplices inter ecc." del 27 novembre prossimo passato si è da noi disposto al § VII. che nel corso del presente concilio ecumenico Vaticano quattro speciali congregazioni, composte di un determinato uniforme numero di padri del concilio a scelta del sinodale consesso, debbano, secondo la specie delle materie rispettivamente loro assegnate nel detto paragrafo, occuparsi delle questioni di maggior momento che a termini del paragrafo medesimo sieno per insorgere tra i padri del concilio su i progetti di decreti, che verranno sottoposti al loro giudizio. Effettuatasi regolarmente nella sessione del 14 dell'andante mese la scelta dei padri componenti quella tra le congregazioni, or accennate, alle quali è commesso il detto esame quanto alla parte dommatica, conviene destinarsi ad essa il cardinale presidente, che ci riservammo di designare. La esperienza che abbiamo dell'abile vostra persona, signor cardinale, c'induce a valerci dell'utile opera vostra nell'attuale circostanza. Laonde col presente nostro chirografo vi nominiamo e deputiamo presidente della speciale congregazione qui sopra indicata. E mentre ci è di compiacenza l'attestarvi con siffatta destinazione la particolare nostra fiducia a vostro riguardo, siamo certi di apprestarvi altresì con essa una gradita occasione di progredire nell'operoso e intelligente zelo, onde fin qui vi applicaste in servigio della religione e della chiesa.

Dato dal nostro palazzo apostolico al Vaticano questo dì 28 decembre 1869.

Del nostro pontificato anno vigesimoquarto.

Pio papa IX.

[1] Repetitur in congregatione proxime insequenti.

[2] Sequebantur in codice manuscripto tum eminentissimorum praesidum tum domini subsecretarii subscriptiones, quas deinceps negligendas censui ut loco parerem.

7.

Postulata de deputatione pro rebus ritus orientalis et apostolicis missionibus in duas dividenda.[1]

a.

Eminentissimis sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus et reverendissimis episcopis, in sacrosancto oecumenico concilio Vaticano, postulatorum examini praepositis.

Eminentissimi principes, reverendissimi patres.

Literis apostolicis, quibus ordo generalis in celebratione concilii Vaticani servandus constituitur, provisum est, ut quatuor speciales ac distinctae patrum instituerentur congregationes, quarum quarta de rebus ritus orientalis cognoscere et tractare debebit.

Cum autem, ut audivimus, ab eadem quarta congregatione cognoscendae etiam sint res ad missiones ritus latini spectantes, reverenter exponimus, omnino diversa nobis videri missionum apud populos infideles negotia ab iis, quae ritui propria sunt orientali, nec facile consequenter ab una eademque congregatione simul tractari posse.

Rogamus igitur eminentias et dominationes vestras, ut videre dignentur an non convenientius distinctae duae instituerentur congregationes, quarum prior de rebus ritus orientalis, posterior de latinorum cognosceret missionibus, utraque autem numero patrum quatuor et viginti, sicut ceterae, constaret.

Quod si vero satis opportuna ab eminentiis et dominationibus vestris habeatur haec humilis propositio nostra, vos iterum exoramus, eminentissimi principes et reverendissimi patres, ut de eadem ad sanctissimum nostrum relationem facere velitis, duplicisque huiusmodi congregationis institutionem a paterna beatitudinis suae imploretis benignitate. Hanc autem gratiam eo fidentius nobis sperare licet, quo melius res missionum ritus latini a rebus ritus orientalis, sanctissimo nostro auctore, in ipsamet congregatione *de Propaganda fide* distinctae iam fuerunt atque disiunctae, ita ut, contra morem aliarum congregationum, quasi duae in una institutae sint congregationes, quarum una et altera, sub unico praefecto, proprium tamen habet secretarium.

Datum Romae, die 27 decembris 1869.

Eminentiarum et dominationum vestrarum, eminentissimi principes, reverendissimi patres, humillimi ac devotissimi servi et fratres in Christo.

b.

Eminentissimi et reverendissimi cardinales concilii oecumenici praesides humillime rogantur, ut pro *una* rituum orientalium et missionum congregatione instituere dignentur *duas*, quarum altera ritus orientales tantum, altera missiones tantum demandatas sibi habeat.

Rationes, quae hanc unius congregationis in binas divisionem suadere videntur, hae ferme sunt:

1. Rituum et missionum causae minime sunt homogeneae, sed adeo diversae, ut sperare non liceat, eos, qui in rituum causa versati sunt, missionum quoque causam tenere posse, et vice versa; unde, si duodecim patres pro ritibus, et totidem pro missionibus in unam congregationem cooptarentur, altera pars de re parum sibi cognita iudicare cogeretur. Si vero, ut hoc incommodum evitaretur, una congregationis pars dimidia de ritibus tantum, altera de missionibus tantum ferret iudicium, patres orientales, qui, ut ritus omnes reprae-

[1] Postulata, quae hoc et duobus numeris sequentibus exhibentur, etsi aliquanto post proposita fuerint, hoc tamen loco ponenda censui, ne constitutionis dogmaticae mox dandae discussio rebus peregrinis abrumperetur.

A sententur, saltem undecim numero esse debebunt, in causa sua propria iudicare tenerentur.

2. Si vero plures quam duodecim patres rituum, et plures quam duodecim missionum causam examinandam suscipiunt, iudicium proferetur rebus magis accommodatum. Etenim ipsa missionum causa pro variis regionibus et mundi partibus valde variat, ita ut aequum sit, e missionibus quam plurimis membra in deputationem cooptari; item rituum numerus sat magnus est; unde, si non ex plerisque membra in deputationem eligerentur, nonnulli nimis neglecti videri possent.

3. Dividendo congregationem rituum et missionum in congregationes binas, quarum utraque viginti quatuor fere membris constaret, ratio etiam posset haberi eorum, qui suas nationes neglectas esse conqueruntur (verbi gratia Canada, Australia etc.), cum aut nulli, aut nimis pauci ex illis in B deputationes hucusque efformatas sint electi; atque, si una tantum componitur congregatio, alii ex illis vix, et ne vix quidem, eligi possint.

Romae, hac die 1 ianuarii 1870.

Leo Meurin, episcopus Ascalonensis, vicarius apostolicus Bombayensis.

A tergo, manu secretarii: „Provisum in praxi per mediam quamdam viam."

8.

Duorum episcoporum desiderium ut typis mandentur sermones a concilii patribus habiti et una cum omnibus schematibus iisdem patribus distribuantur.

Reverendissimo ac illustrissimo domino episcopo Sancti Hippolyti, dignissimo sancti concilii secretario

Reverendissime domine.

Infrascripti episcopi desiderant ante oculos habere sermones prolatos a reverendissimis patribus in aula conciliari, non ut vanam curiositatem impleant, sed tantum ut regulam habeant in decidendis vel non dicendis, et ne iterum repetatur quod ab illis optime et sapienter dictum est circa ordinem, methodum, claritatem et expositionem doctrinae, aut contra schema exaratum. Ut igitur, quod ipsi in votis habent, omnibus concilii patribus prodesse possit, dominationem tuam exoramus, ut facultate impetrata ab eminentissimis concilii praesulibus, typis mandentur praedicti sermones, atque omnibus concilii patribus distribuantur.

Insuper, cum ad rectum iudicium emittendum de omnibus doctrinis circa fidem, de quibus in sancta synodo agendum sit, necessarium videatur diligens accuratumque studium, ideirco ab eminentissimis praesulibus, omnia schemata ad patres distribuendi pariter licentiam impetres rogamus.

Romae, die 29 decembris 1869.

Dominationis tuae obsequentissimi fratres

Ioseph Franciscus Ezechiel episcopus Ayacuquensis.

Emmanuel Theodorus, episcopus Huanucensis.

A tergo, manu secretarii: „Non fuit probatum praesidibus, propter evidens periculum violandi secretum de his rebus servandum. — Responsum non fuit datum."

9.

Alia postulata de rerum tractandarum modo.

a.

Folium exhibitum a viginti sex patribus, qui aliquam declarationem volebant, et nonnulla desideria proponebant, praesertim de iure proponendi.

Sanctissime pater.

Ardentissimum omnium totius orbis episcoporum atque adeo et nostrum, qui scripturam hanc signa-

vimus, votum est, ut sancta oecumenica synodus A sub felicibus sanctitatis vestrae auspiciis iam inchoata prospere continuetur et ad optatum finem ita perducatur, ut et populi omnes nova in ea malorum, quibus tantopere premuntur, remedia, et sancta Dei ecclesia novos divinae suae missionis efficacius exercendae fontes modosque reperiant. Quo autem id certius securiusve obtineatur, liceat nobis sollicitudinem nostram intuitu certi obiecti in sinum sanctitatis vestrae ea devotione effundere, qua universi orbis episcopatus una nobiscum hodie imprimis in sanctam sedem apostolicam fertur.

Gravissimi momenti illud est, quod sanctitas vestra puncto II de norma et ordine interiori decrevit: de iure videlicet et *munere proponendi* negotia, quae in sancta oecumenica synodo tractari debebunt. Non desunt, qui haec ita interpretantur, quasi iis non agnosceretur ius patrum libere ea in concilio proponendi, quae quis ad publicam utili- B tatem conferre posse existimaverit, verum nonnisi exceptionis et gratiae instar concedatur. Sanctissime pater, firmissima omnium nostrum animis insidet persuasio, a capitis vigore et firmitate totius ecclesiae corporis vigorem et firmitatem ut plurimum dependere, et divina primatus iura ante omnia sarta tectaque esse oportere, ut omnia recto ac debito ordine in sancta synodo procedant. Ast si haec sunt verissima, non minus quoque verum est, reliquis etiam mystici corporis Christi membris suam debere constare virtutem et episcoporum collegio ea quae eidem vi muneris et characteris sui perpetuo immanent iura, quo virtutem suam caput retinere activitatemque suam imperturbate exercere valeat. Divino sane consilio duo haec intime iuncta atque inseparabiliter unita sunt. Prout igitur sanctitas vestra optimo iure et sapienti consilio ea cuncta determinare dignata est, quae ad C recti ordinis rationem et obiectorum in sacra synodo pertractandorum seriem spectant: ita quoque concilii patres, si quid ex communi ecclesiae utilitate proferre aut proponere conscientia urgente velint, id pro iuris munerisque sui ratione fecisse merito censentur, dummodo idem fiat cum debita ecclesiae capiti subiectione ac veneratione. Quod quidem eo maiori cum fiducia proloquimur, cum ipsa sanctitas vestra nos hortari dignata est, ut si quid proponendum haberemus, quod ad publicam utilitatem conferre posse existimaverimus, id libere exsequi velimus, cumque hac ratione celebratissimi sacrosancti Tridentini concilii[1] vestigiis inhaeremus.

Arbitramur itaque nulli dubio obnoxium esse posse, iuri nostro puncto II ordinis interioris minime praeiudicari. In qua nostra persuasione multum confirmaremur, si sanctitas vestra concedere dignaretur, ut ad deputationem examinandis episcoporum propositionibus destinatam plura adhuc membra ex medio patrum adsciscantur concilii ipsius suffragiis eligenda, utque iis, qui propositiones facere velint, aditus ad ipsam deputationem pateat, quo sic ipsi partem in rei tractatione habere possint.

Haec sunt, sanctissime pater, quae filiali cum devotione sapienti sanctitatis vestrae iudicio ac decisioni committimus sperantes ea utpote optima intentione prolata aequi bonique consultum iri.

Romae die 2 ianuarii 1870.

Ad pedes sanctitatis vestrae provoluti sumus sanctitatis vestrae obedientissimi filii:

Fridericus cardinalis Schwarzenberg archiepiscopus Pragensis.

† Fridericus landgravius Fürstenberg archiepiscopus Olomucensis.

Gregorius de Scherr archiepiscopus Monacensis et Frisingensis.

Michael de Deinlein archiepiscopus Bambergensis.

Ludovicus Haynald archiepiscopus Colocensis et Bacsiensis.

Henricus Foerster episcopus Wratislaviensis.

Pancratius Dinkel episcopus Augustanus.

Valentinus Wiery episcopus Gurcensis.

Gregorius Szymonowicz archiepiscopus Leopoliensis ritus armeni.

Bartholomaeus Legat episcopus Tergestinus-Justinopolitanus.

Ioannes Valer Irsik episcopus Rudvicensis.

Georgius Dobrila episcopus Parentinus et Polensis.

Iacobus Stepischnegg episcopus Lavantinus.

Alexander Bonnaz episcopus Csanadiensis.

Matthias Eberhard episcopus Trevirensis.

Eduardus Iacobus episcopus Hildesheimensis.

Michael Fogarasy episcopus Transsilvaniensis.

Ios. Georg. Strossmayer episcopus Bosnensis et Syrmiensis.

Stephanus Lipovniczki episcopus Magno-Varadinensis latinorum.

Sigismundus Kovács episcopus Quinque-Ecclesiensis.

Ludovicus Forwerk episcopus Leontopolitanus.

Ioannes Beckmann episcopus Osnabrugensis.

Georg. Smiciklas episcopus Crisiensis.

Hieronymus Zeidler abbas Strahovicnsis sacri ordinis Praemonstratensis.

Guilelmus Emmanuel Ketteler episcopus Moguntinus.

Petrus Ricardus Kenrick, archiepiscopus Sancti Ludovici in Statibus Foederatis Americae septentrionalis.

A tergo, manu secretarii: „Responsum hic adiectum secretarius concilii viva voce dedit cardinali Schwarzenberg pro ceteris.

„Non potendo presumersi che alcuno dei diritti che legittimamente competono ai vescovi possa ricevere pregiudizio da veruna disposizione degli atti pontificii, sua santità non trova fondati i motivi allegati nella lettera direttagli da 26 vescovi sotto la data del 2 corrente, e quindi ha dichiarato essere sua mente che il regolamento da esso sancito e pubblicato col breve *Multiplices inter* resti fermo ed invariabile."

b.

Desiderium a quadraginta tribus patribus ex Germania et Hungaria exhibitum, ut omnia schemata quamprimum distribuantur et orationes patrum typis mandentur.

Beatissime pater.

Post tria demum saecula a te vocati orbis terrarum episcopi in concilio universali congregati sunt, ut quemadmodum sanctitas tua in convocationis litteris enuntiavit, omnia, quae asperrimis his temporibus maiorem Dei gloriam, sempiternam hominum salutem et communem omnium pacem et concordiam respiciunt, accuratissimo examine perpendantur ac statuantur. Apostolicorum verborum memores et ante oculos habentes, quam sancte teneamur ad prosperrimum concilii successum pro viribus collaborare, nostrum esse ducimus beatitudini tuae exponere *difficultates*, quae obstant, ne ea, qua vellemus, accuratione nobis proposita examinemus.

[1] Sess. XXIV, cap. 21.

In synodo, ad quam septingenti et amplius episcopi ac praelati ex quinque mundi partibus confluxerunt, congregationes generales rebus penitius discutiendis non sufficiunt, nisi eas praecesserint consultationes in minus numerosis coetibus institutae: quibus diligenter vocatis viginti sive triginta patres sententiam suam in congregatione generali dicentes ad negotium dilucidandum maiora plerumque conferent quam sexaginta, qui absque praevia cum aliis deliberatione rem adgrederentur. Insuper inter praesules viri sunt eruditione et experientia praestantes, qui licet linguae latinae optime periti eam tamen loquendi usum non habent. Accedit, quod locus congregationibus generalibus assignatus praeclarissimus quidem est, utpote non longe a sepulcro sancti Petri constitutus, verum deliberationi non favet. In prima congregatione generali inter oratores, quorum aliqui fortissima pollebant voce, ne unus quidem erat, quem omnes exaudire possent patres, et etiam postquam aula conciliaris in arctius reducta est, magna congregatorum pars cunctis, quae dicta sunt, percipiendis impar erat.

Viri fide dignissimi affirmabant fore, ut stenographorum relationes patribus subsequo die typis impressae distribuerentur, ita ut scriptis excepta supplerent, quae auribus percipi non potuerint; haec tamen spes nos fefellit. Igitur sanctitas tua benigne permittat, ut patres ad orationes, quas in congregatione generali habuerint, imprimendas typographorum ope libere utantur; ita tamen, ut solis concilii membris communicentur et eidem, cui schemata, secreti praecepto subsint. Episcopi in concilio oecumenico congregati eorum, quae in sessionibus enuntiant, praeter ipsum concilium, cuius tu caput es, nullum certe in terris iudicem habent sive censorem. Beatissime pater, pro ea, qua excellis, sapientia facile vides, re ita constituta, ut concilii patres verbis prolata magna ex parte non percipiant, nec eis haec legenda exhibeantur, consultationem sicut decet haberi non posse.

Ceterum etiam si locus inveniretur, quo omnes antistites iis, qui mediocris sunt vocis, non exceptis absque difficultate percipi possent, perutile foret, ut patres prae oculis gerant, quae anteactis sessionibus edicta sint. De rebus summi momenti agitur et non raro unicum quod additur, demitur seu mutatur, verbum ad sensum adulterandum sufficit. Desiderandum praeterea est, ut patribus liceat collegis suum de rebus gravioribus sensum *scriptis* exponere: his enim multa afferri possent, quibus viva voce explicandis in congregatione generali neque tempus sufficit neque dicentium halitus.

Quae fidem spectant, intime inter se cohaerent, sed et multiplex est eorum cum rebus disciplinaribus connexio. Igitur nisi patribus omnia, quae ad fidem et disciplinam pertinent, schemata exhibeantur, de eo, quod eis communicatum est, sententiam dicentes nesciunt an ab ipsis proposita quadrent, cum schema quoddam eis incognitum ita compositum esse possit, ut ad alium plane locum referri debeant.

Quanta sit privatarum antistitum deliberationum utilitas, immo necessitas, ex allatis patet. Habentur iamiam et sicut res ipsa iubet consilia potissimum conferunt patres, qui eadem lingua vernacula utuntur vel, quod magis adhuc attendendum est, gregem Domini pascunt in regionibus, ubi licet incolae non unius linguae sint, iidem tamen aut similes vigent mores et institutiones civiles, ita ut parilis in plerisque sit ecclesiae ad potestatem et societatem civilem ratio atque consimilis proinde pugna ecclesiae antistitibus difficillimis his temporibus decreta. Horum itaque ad normam patres in sex circiter dividantur coetus, quibus facultas detur suam de schematibus tam proposito quam proponendis sententiam deputationi ad quam res spectat, per delegatos, qui duo saltem sint, explanare et argumenta, quibus eam firmari credant, singillatim afferre.

His itaque dispositis deputationes minime impedientur, ne munere a sanctitate tua eis demandato fungantur, sed in eo explendo iuvabuntur: a concilio decernenda accuratissimo examini subiicientur et calumniarum praetextus malevolis praeripietur: unde annuas, *precamur*, beatissime pater

Ut ea, quae de fide et disciplina agunt, schemata patribus quam primum fieri possit exhibeantur.

Ut deliberationibus eo, qui expositus est, modo habitis patribus liceat, sententiam, quam de schematibus sequendam duxerint, in deputationum consessu per delegatos explicare atque defendere.

Ut patribus liberum sit, curare ut typis mandentur tam orationes in congregationibus generalibus ab eis habitae quam scripta, quibus res pertractandae uberius exponuntur; his tamen cunctis et singulis eidem, cui schemata subsunt, secreti praecepto subiectis.

Ceterum ad pedes tuos provoluti pro nobis et fidelibus nobis commissis apostolicam petimus benedictionem. Sanctitatis tuae humillimi, obsequentissimi et devotissimi servi

Datum Romae 2 ianuarii 1870.

Fr. cardinalis Schwarzenberg manu propria.

Ios. Othm. Rauscher manu propria archiepiscopus Viennensis.

Ioannes Simor manu propria primas Hungariae, archiepiscopus Strigoniensis.

Maximilianus de Tarnoczy manu propria archiepiscopus Salisburgensis et primas Germaniae.

† Fridericus landgravius de Fürstenberg archiepiscopus Olomucensis.

Andreas Gollmayr, archiepiscopus Goritiensis.

Gregorius de Scherr, archiepiscopus Monacensis et Frisingensis.

Gregorius Michael Szymonowicz archiepiscopus Leopoliensis ritus armeni.

Michael de Deinlein, archiepiscopus Bambergensis.

Franciscus Xaverius archiepiscopus Leopoliensis latini ritus.

Ludovicus Haynald archiepiscopus Colocensis et Bacsensis.

Paulus Melchers archiepiscopus Coloniensis.

Henricus Förster episcopus Wratislaviensis.

Pancratius Dinkel episcopus Augustanus Vindelicorum.

Georgius Smiciklas episcopus Crisiensis.

Iosephus Georgius Strossmayer manu propria episcopus Bosnensis et Syrmiensis.

Bartholomaeus Legat episcopus Tergestinus-Idstinopolitanus.

Eduardus Iacobus episcopus Hildesheimensis.

Antonius Iosephus Peitler manu propria episcopus Vaciensis in Hungaria.

Adolphus Namszanowski episcopus Agathopolitanus in partibus infidelium.

Ioannes Valerian. Iirsik manu propria episcopus Budweicensis.

Matthias episcopus Trevirensis.

Ludovicus episcopus Leontopolitanus.

Valentinus Wiery episcopus Gurcensis.

Michael Fogarasy episcopus Transilvaniensis.

Bartholomaeus episcopus Labacensis.

Ioannes Zalka Iaurinensis.
Ioannes Perger Cassoviensis.
Ladislaus Biró episcopus Szathmariensis.
Stephanus Lipovniczky manu propria episcopus Magno-Varadinensis latinorum.
Georgius Dobrila episcopus Parentinus et Polensis.
Sigismundus Kovács manu propria episcopus Quinque-Ecclesiensis.
Alexander Bonnaz episcopus Csanadiensis.
Philippus Krementz episcopus Warmiensis.
Iacobus Stepischnegg episcopus Lavantinus.
Chrysostomus Kfuesz, archiabbas Sancti Martini.
Vincentius Zubranich episcopus Ragusinus.
Ioannes Beckmann, Osnabrugensis episcopus.
Hieronymus Zeidler abbas Strahoviensis sacri ordinis Praemonstratensis.
Iosephus Aloysius Pukulski episcopus Tarnoviensis.
Augustus Paulus Wahala episcopus Litomericepsis.
Guilelmus Emmanuel de Ketteler episcopus Moguntinus.
Casimirus Sosnowski vicarius capitularis dioecesis Lublinensis administrator apostolicus Podlachiae.

Adnotatio secretarii: „Responsum hic adiectum secretarius concilii dedit viva voce cardinali Schwarzenberg pro ceteris." — Responsum vero erat tenoris sequentis.

„Il santo padre avendo letto colla dovuta ponderazione la lettera direttagli il 2 del corrente mese dai due eminentissimi cardinali Schwarzenberg e Rauscher unitamente ad altri 41 prelati, ha ordinato di dare ai medesimi, nel suo augusto nome, le seguenti risposte alle tre domande in essa lettera contenute.

„E primieramente sua santità ha ordinato di far presente ai suddetti signori cardinali e prelati che prescindendo dal considerare non essere stato consueto nei precedenti concilii generali di dare simultaneamente ai padri fin dal principio delle sessioni una previa comunicazione di tutti e singoli i lavori preparati per le discussioni; speciali ragioni facili a congetturarsi non permetterebbero di mandar oggi ad effetto una siffatta comunicazione in piena conformità dei desiderii esternati dagli stessi prelati.

„In secondo luogo sua santità ritiene, che senza inconvenienti non sarebbegli possibile di autorizzare o riconoscere officialmente la divisione dei padri del concilio in un certo e determinato numero di sezioni composte, come viene insinuato nella petizione, di prelati della stessa lingua o nazione, aventi per iscopo di delegare in seghito delle discussioni fra essi avvenute, alcuni di loro, all'oggetto di spiegare e difendere in nome comune presso le quattro deputazioni conciliari il parere e voto delle stesse sezioni. Ciò peraltro non impedisce, che i vescovi, allo scopo di accelerare la discussione degli affari, possano, se così loro piaccia, riunirsi senza alcun carattere ufficiale e lasciare anche, se così credono, ad uno o più prelati di spiegare nelle congregazioni generali le opinioni prevalenti nei loro gruppi; sempre che peraltro i discorsi vengano fatti, siccome è di regola, nel personale nome dei disserenti.

„In fine le ragioni, per le quali s'implora dal santo padre l'autorizzazione di dare alle stampe tutti i discorsi dei prelati non che gli scritti che sieno questi per comunicare in difesa di una od altra opinione, cessano di avere ogni valore se si consideri, che le rispettive deputazioni conciliari nell atto di ritornare alle congregazioni generali gli schemi riformati o modificati, avran cura di far precedere i loro lavori da una bene accurata esposizione da distribuirsi a stampa a tutti i padri, nella quale saranno in compendio ricordate tutte le difficoltà ed emendamenti suggeriti dagli oratori, sia che questi vengano adottati, sia che no, dalle stesse deputazioni. A quest'effetto tutti i discorsi degli oratori verranno per intiero alle rispettive deputazioni conciliari, onde ne abbiano presenti fin anche le parole nell'esame che dovranno istituire sui differenti argomenti ad esse proposti."

c.

Desiderium exhibitum a triginta septem episcopis potissimum Galliae, eiusdem tenoris ut aliud folium exhibitum a quadraginta tribus patribus (Germaniae et Hungariae, littera b). Quam ob causam idem habuerunt responsum viva voce per dominum subsecretarium. Erant autem subscripti qui sequuntur:

† I. P. archiepiscopus Albiensis.
† Georgius archiepiscopus Parisiensis.
† Laurentius archiepiscopus Babylonensis.
† Ludovicus archiepiscopus Avenionensis.
† Ioannes Franciscus archiepiscopus Remensis.
† Victor Felix, archiepiscopus Senonensis.
† Freder. episcopus Augustodunensis.
† Franciscus episcopus Divionensis.
† Iacobus episcopus Gratianopolitanus.
† Felix, episcopus Aurelianensis.
† Ludovicus episcopus Vivariensis.
† Jean-Pierre évêque de Nice.
† Ioannes episcopus Ebroicensis.
† Ioannes Iulius episcopus Suessionensis et Laudunensis.
† Augustinus, episcopus Briocensis et Trecorensis.
† Carolus, episcopus Lucionensis.
† H. C. L. episcopus Surensis.
† Felix episcopus Constantinianus et Hipponensis.
† Leo episcopus Rupellensis et Santonensis.
† Petrus episcopus Cadurcensis.
† Stephanus Aem. episcopus Elnensis.
† Ioannes Maria, episcopus Venetensis.
† Franciscus episcopus Valentinianus.
† Ioannes Petrus episcopus Constantiensis.
† Carolus Philippus episcopus Massiliensis.
† Ioseph episcopus Nanceyensis et Tullensis.
† Guillelmus episcopus Catalaunensis.
† Flavianus episcopus Baiocensis et Lexoviensis.
† Augustinus episcopus Virdunensis.
† I. B. Irenaeus episcopus Oranensis.
† Amatus Victor évêque de Gap.
† Ioh. Petrus episcopus Bugellensis.
† Laurentius episcopus Pinerolensis.
† Augustus episcopus Appamiensis.
† Paulus episcopus Metensis.
† L. Eugenius episcopus Carnutensis.
† Franciscus episcopus Montis Pessulani.

d.

Idem desiderium exhibitum a quatur patribus eiusdem tenoris, ut folium cardinalis Schwarzenberg. Subscripti patres erant hi:

† Fr. Thomas L. Connolly archiepiscopus Halifaxiensis.
† Iacobus Rogers episcopus Chathamensis.
† I. Sweeny episcopus Sancti Ioannis.
† D. Moriarty episcopus Kerriensis.

A tergo manu secretarii: „Hi quatuor non habuerunt responsum (quantum ego scio). Secretarius."

IV.

DISCUSSIO SCHEMATIS *CONTRA ERRORES EX RATIONALISMO DERIVATOS.*

Schema constitutionis dogmaticae de doctrina catholica contra multiplices errores ex rationalismo derivatos patrum examini propositum.

Pius episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam sacro approbante concilio.

Apostolici muneris sollicitudo (1), ut verbum aeternae veritatis et salutis illibatum conservetur, ac perniciosi errores a populo christiano depellantur, eo nunc instantius nos urget, quo ex libere grassantium opinionum perversitate graviora undique domestico gregi imminent pericula. (2) Exierunt enim hoc tempore antichristi multi, qui universam oppugnant revelationem dividam; ipsaque omnis religionis fundamenta subvertere ac genus humanum, quantum in ipsis est, a christianae fidei luce ad noctem caecae infidelitatis reducere aperte conantur. Alii vero doctrinis variis et peregrinis abducti[1] naturam et gratiam, scientiam humanam et fidem divinam misere commiscentes verum sensum dogmatum, quem tenet et docet ecclesia, depravare et integritatem sinceritatemque fidei in periculum adducere nonnunquam. Quare visum nobis est in Spiritu sancto tum omnes fideles adversus apertam illam impietatem praemunire, tum contra occultius serpentes errores catholicam doctrinam proponere ac declarare in aedificationem corporis Christi, in quo edocti simus, sicut est veritas in Iesu[2].

Caput I.

Condemnatio materialismi et pantheismi.

Quis (3) enim vero non ingemiscat, inter ipsas nationes christianas homines, qui evanuerunt in cogitationibus suis[3], in hoc tenebrarum ac turpitudinis profundum devenisse, ut affirment, et quod horrendum magis, publice atque impune docere permittantur, praeter materiam materiaeque transformationes aut explicationes nihil reale existere; aut unicam esse essentiam tum Dei tum rerum omnium quae sunt, hancque essentiam necessaria continuaque sui manifestatione aut explicatione aut emanatione fieri omnia, vel ex ea fieri omnia, quae existunt, ita ut in eadem essentiae explicatione ipse Deus fiat mundus, aut mundus fiat Deus.

Suae (4) autem impietati in sententiis ipsis supperaddunt aliam in verbis, quod monstra opinionum, quae confinxerunt, sanctissimis nominibus mysteriorum christianae religionis obtegere consueverunt, atque dum Trinitatem, Incarnationem, redemptionem, resurrectionem nominant, id assequi student, ut suis doctrinis aliquid christianum subesse incautis persuadeant, ac ipsa veneranda mysteria verae religionis ad perversissimos sensus detorqueant atque depravent.

Impiam (5) insipientiam in omnibus materialismi et pantheismi formis detestantes revocamus miseros ad elementa fidei ac symboli nostri, quo credimus ac profitemur, unum esse Deum creatorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, qui sua omnipotente virtute et liberrimo consilio simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam, spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam, ac deinde humanam quasi communem ex spiritu et corpore constitutam. Deus igitur, cum sit una singularis, simplex omnino et incommutabilis essentia, aeternus et necessario existens, intellectu ac voluntate omnique perfectione infinitus, profitendus est super omnia, quae praeter ipsum sunt aut concipi possunt, infinite exaltatus.

Caput II.

Condemnatio rationalismi.

Neque dubitandum est, (6) verum Deum naturali ipsius humanae rationis lumine per ea, quae facta sunt, posse cognosci: quandoquidem, testante Spiritu sancto in libro Sapientiae, a magnitudine speciei et creaturae cognoscibiliter potest creator horum videri[1]; et Paulus apostolus docet, gentiles in eo esse inexcusabiles, quod cum ex hac naturali manifestatione per creaturas Deum cognovissent, non sicut Deum glorificaverunt aut gratias egerunt: „quia quod notum est Dei, manifestum est in illis: Deus enim illis manifestavit. Invisibilia enim ipsius a creatura mundi per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur.“[2]

At ratio creata intelligens pariter, (7) se ipsam totam dependere a Deo, ut a suo principio et fine, nequit non agnoscere, Deo qui est ipsa veritas omnisque veritatis fons, ita se esse subiectam, ut si infinitae sapientiae ac bonitati placuerit alio modo, quam per ea quae facta sunt, et alio quam ipsius rationis naturali lumine esse hominibus revelare, plenum iidem debeant praestare intellectus ac voluntatis obsequium. Sicut autem potest Deus hominem evehere ad veritates cognoscendas et ad modum cognoscendi, quo naturale rationis lumen non pertingit, ita potest eum exaltare ad eiusmodi participationem bonorum divinorum et ad eiusmodi consortium ac societatem cum ipso Deo[3], quae naturales creaturae vires et perfectiones omnino superent. Haec porro supernaturalis revelatio et communicatio Dei ad homines cum non solum possibilis, sed factum sit certissimum, in quo religio divina tota constituitur; hinc profecto christianorum omnium abominationi exponendus est profanus sermo ut cancer serpens[4] illorum hominum, qui media in luce religionis christianae commutantes veritatem Dei in mendacium[5] dicunt, humanam rationem esse penitus independentem, atque in se ipsa esse omnis veri omnisque boni fontem, et unicam normam ac legem, ita ut supra naturales rationis cognitiones veritas credenda ne divina quidem opera et auctoritate revelari, ac fides imperari queat; neque ab ipso Deo homo ultra naturae suae rationalis naturaliumque virium explicationem ad altiorem communicationem et ad bonum altius evehi possit: sed rationem naturamque humanam iugi profectu omnem tandem veri et boni perfectionem ex sese assequi posse ac debere.

Huiusmodi igitur errorum portenta exsecrantes, simul ex supremi pastoralis officii nostri debito et animi sensu, quo maxime possumus, pro aeterna animarum salute sollicito, admonemus et obtestamur eos potissimum, qui praesunt, et qui privatim vel publice in scholis educandae et erudiendae iuventutis munere funguntur, ut ab animis subditorum hanc pestem grassantis incredulitatis arceant, illosque contra pericula in eam incidendi praemuniant.

Verum (8) satis profecto non est illa monstra impietatis exhorruisse, quae ab omnibus qui christiani esse velint, per se facile intelliguntur devitanda; sed quoniam velut derivatione quadam ab

---

[1] Hebr. XIII, 9.
[2] Eph. IV, 12, 21.
[3] Rom. I, 21.
[1] Sap. XIII, 1-9.
[2] Rom. I, 19 sqq.
[3] Cf. I Ioan. I, 3, 6.
[4] II Tim. II, 17.
[5] Cf. Rom. I, 25.

illa falso asserta independentia rationis verbum veritatis a quibusdam non recte tractatur, qui circa ipsam naturam fidei et cognitionis christianae et circa habitudinem scientiae humanae ad fidem divinam errantes et in errorem mittentes hoc tempore docuerunt, quae non oportet; ideirco contra huiusmodi errorum circumventiones catholicam doctrinam firmiter ab omnibus retinendam exponere et declarare intendimus.

Caput III.

De divinae revelationis fontibus in sacra scriptura et traditione.

Imprimis secundum fidem universalis ecclesiae et sacri Tridentini concilii declarationem profitemur et docemus, integram catholicam revelationem contineri (9) in libris scriptis tam veteris quam novi Testamenti, et sine scripto traditionibus, quae ex ipsius Christi ore ab apostolis acceptae, aut ab ipsis apostolis, Spiritu sancto dictante, quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt. Quoniam vero de ipsis sacrae scripturae libris varii nostra aetate sparguntur errores, iterum declaramus et definimus, eosdem libros omnes cum omnibus suis partibus, quemadmodum in decreto oecumenici concilii Tridentini continetur, pro sacris et canonicis suscipiendos esse. Sacri autem et canonici credendi sunt, non quod humana tantum ope scripti, auctoritate tamen ecclesiae in canonem sacrarum scripturarum relati sint; neque propterea solum, quod divinam revelationem sine errore contineant; sed eo, quod Spiritu sancto inspirante conscripti fuerunt, ideoque sunt scripturae divinitus inspiratae[1], quae habent auctorem Deum, atque ita continent vere et proprie verbum Dei scriptum. Quare haereticam esse declaramus et damnamus sententiam, si quis divinitus inspiratum esse negaverit aliquem vel integrum vel ex parte librum de his, quos Tridentina synodus integros cum omnibus suis partibus, prout in ecclesia catholica legi consueverunt, et in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis suscipiendos esse definivit.

Et quia non desunt petulantia ingenia, a quibus scriptura sacra ad alienos sensus detorquetur contra eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater ecclesia; hinc innovantes quae a sacra Tridentina synodo circa scripturarum interpretationem praescripta fuerunt, declaramus, in rebus fidei et morum ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium illum sacrae scripturae sensum verum habendum esse, quem ab ecclesia, infallibili verbi Dei custode ac interprete, vel unanimi consensione patrum declaratum aut definitum esse constiterit.

Caput IV.

De supernaturalis revelationis necessitate.

Quamvis Deus etiam per ea quae facta sunt, humanaeque rationis lumine esse manifestans, iuxta monitum apostoli[2] glorificandus, et propterea ei gratiae agendae sint; voluit tamen ipse (10) pro sua infinita bonitate, sapientia et misericordia ad aeternam hominum salutem se ipsum investigabilesque divitias suas ac dispensationem sacramenti a saeculis absconditi[3] revelare manifestatione alia supernaturali, quae nobis fit per verbum Dei, non quasi demonstratione ad videndum, sed propositione per auctoritatem Dei ad credendum. Multifariam enim multisque modis olim Deus loquens patribus in prophetis, novissime locutus est nobis in Filio[4]. Hanc vero supernaturalem revelationem declaramus necessariam esse hominibus non solum velut subsidium ad facilius et universalius assequenda ea, quae in manifestatione naturali iam continerentur et ex ea intelligi possent, sed eius necessitatem pro hominibus esse omnimodam secundum misericors consilium divinae dispensationis, ex quod infinita Dei bonitas humanum genus voluit elevare ad supernaturalem ordinem, et in hoc ordine ad supernaturalium rerum cognitionem per fidem. Praeterquam quod enim naturalis tantummodo cognitio fini supernaturali non responderet, dogmata illa, cum sint supernaturalia, in naturali Dei manifestatione non continentur, atque ideo humana ratio suo lumine ea assequi nunquam potuisset.

Veruntamen (11) in iis etiam, quae de Deo et de lege naturali humanae rationi per se impervia non sunt, agnoscendum est supernaturalis revelationis maximum beneficium; siquidem pro praesenti humani generis conditione, huio supernaturali revelationi debetur harum quoque veritatum propositio omnibus accommodata ita, ut ad earundem cognitionem debito tempore, sufficienti amplitudine, firma certitudine et absque errorum admixtione perveniri possit.

Caput V.

De mysteriis fidei in divina revelatione propositis.

Porro (12) ad temeritatem quorundam hominum nostrae aetatis cohibendam, qui voluerunt plus sapere quam oportet sapere et non ad sobrietatem[5] perpetuo ecclesiae sensui et constanti doctrinae inhaerentes docemus et declaramus, inter veritates divinitus revelatas esse mysteria proprie dicta (13), quae licet non sint contra rationem, sunt tamen supra rationem. Quamvis enim fide praelucente ad eorum aliquam intelligentiam perveniatur; haec tamen ipsa cognitio principiis innitatur revelatis nunquam vero ratio humana quantumvis exculta effici potest idonea ad existentiam et veritatem mysteriorum huiusmodi suis viribus assequendam atque ex suis principiis demonstrandam. Paulus sane apostolus praeter id, quod notum est Dei et manifestum etiam per ea, quae facta sunt[6], docet esse, profunda Dei, quae solus Spiritus Dei scrutatur, nobis autem Deus ipse revelavit per Spiritum suum, ut fide credamus[7]. Et evangelista Ioannes de huiusmodi profundis Dei scribit: Deum nemo vidit unquam; unigenitus Filius qui est in sinu Patris, ipse enarravit[8]; hoque ipse unigenitus testatur: Nemo novit Filium nisi Pater; neque Patrem quis novit nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare[9]. Quapropter reconditiora haec dogmata ex natura sua manent supra captum rationis, etiam postquam revelata sunt et fidei assensu credita, ac pertinent ad Dei sapientiam in mysterio, quae abscondita est[10], quoniam sic excedunt omne, quod solo lumine rationis cogitare aut sapere possumus, sicut excedunt omne quod sumus[11].

Secundum hanc catholicam de mysteriis fidei doctrinam reprobamus et damnamus sententiam, qua dicitur, rationem humanam rite excultam pertingere posse ad omnes veritates revelatas ex suis viribus suisque principiis naturalibus intelligendas ac demonstrandas, atque ideo easdem veritates omnes esse proprium obiectum humanae philosophiae.

---

[1] II Tim. III, 16.
[2] Rom. I, 20-21.
[3] Cf. Eph. III, 8-9.
[4] Hebr. I, 1.
[5] Cf. Rom. XII, 3.
[6] Cf. Rom. I, 19.
[7] Cf. I Cor. II, 10-11.
[8] Ioan. I, 18.
[9] Matth. XI, 25-7.
[10] Cf. I Cor. II, 7.
[11] Cf. s. Fulgent. ad Trasimund., l. II, c. 1 (Migne, P. L., LXV, 245).

Caput VI.

De fidei divinae distinctione a scientia humana (14).

Revelationi divinae fides respondet, (15) virtus nimirum supernaturalis, qua per divinam gratiam propter auctoritatem Dei loquentis credimus vera esse, quae divinitus revelata sunt [1]. Hanc fidem in christianis laudat Paulus apostolus Thessalonicensibus scribens: 'Cum accepissetis a nobis verbum auditus Dei, accepistis illud non ut verbum hominum, sed sicut est vere, verbum Dei, qui operatur in vobis qui credidistis' [2]. Et ab eodem apostolo commendatur apostolatus per Iesum Christum ad obediendum fidei in omnibus gentibus [3]; atque inde dicitur fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi [4]. Quare ad omnibus catholicae ecclesiae filiis tenendum imprimis est, ad excellentem virtutem fidei, qua fideles nominamur et sumus, et qua propter auctoritatem Dei revelantis assensus praestandus est, non sufficere illam mentis humanae persuasionem de veritatibus ad Deum et ad religionem spectantibus, quae ex intrinsecus perspecta rerum veritate per naturale lumen rationis oriatur; huiusmodi enim persuasio fides proprie dicta, sine qua impossibile est placere Deo [5], censeri nequit, quin omnia perturbentur, quae firmissima manere debent de distinctione inter humanam scientiam et fidem divinam.

Quapropter anathemate damnamus doctrinam, si quis dixerit, fidem divinam non distingui a scientia naturali, quae veritatem moralem aut religiosam pro obiecto habeat; ac propterea ad actum fidei, qua fideles nominamur et sumus, non requiri, ut revelata veritas propter auctoritatem Dei revelatoris credatur.

Caput VII.

De necessitate motivorum credibilitatis.

Quamvis (16) autem fides, qua fideles nominamur et sumus, non sit ex intrinsecus perspecta veritate rei creditae; ea tamen est rationabile obsequium, quoniam revelator Deus testimonia sua credibilia fecit nimis. Neque enim talem instituit suae revelationis ordinem, quo homines interno dumtaxat instinctu ad fidem perducerentur, sed cum internis Spiritus sancti auxiliis externa credibilitatis motiva, veluti certa revelationis divinae argumenta, praesto esse voluit. Ita namque salvator noster cum mandatum suis apostolis daret, ut in universum mundum proficiscentes omni creaturae evangelium praedicarent, in virtute et in Spiritu sancto eosdem misit; illi autem profecti praedicaverunt ubique Domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis [6], quibus constaret, Deum esse vere loquutum. Secundum ipsum igitur evangelium Iesu Christi et secundum praedicationem apostolorum tenendum est, notas aliquas ad dignoscendam divinam revelationem a Deo ipso esse dispositas, atque ad has notas iuxta ordinem a Deo institutum pertinere facta divina, quae externa sint et hominibus etiam ante fidem susceptam cognoscibilia tanquam signa divinae loquutionis. Humana enim ratio, dum ad veram fidem nondum pervenit, ne in tanti momenti negotio decipiatur et erret, divinae revelationis factum diligenter inquirat oportet, ut certo sibi constet, Deum esse loquutum; tum vero, cognoscens Deum revelatorum, quavis difficultate et dubitatione penitus abiecta plenam eidem supremae maiestati et infinitae veritati praestet fidei obedientiam.

Quare sub anathemate damnamus eorum sententiam, qui affirmant, non posse fieri, ut veritas revelata signis externis reddatur credibilis, atque ideo sola interna animi experientia homines ad fidem moveri debere.

Caput VIII.

De supernaturali virtute fidei, et de libertate voluntatis in fidei assensu.

Quoniam praeterea nonnulli errorem ab ecclesia iam pridem damnatum postremis his temporibus renovarunt, affirmantes, (17) fidem ipsam, qua credendae sunt veritates revelatae, rationis convictionem esse naturalem necessariis argumentis inductam secundum leges scientiae humanae, ita ut fides per se, nisi iam viva sit et per charitatem operetur, nec gratiae supernaturali adscribenda nec virtus sit libera, et ne mediate quidem salutaris: propterea inhaerentes divinae revelationi secundum praecedentium conciliorum et sanctorum patrum declarationes iterum docemus et definimus, fidem ipsam in se, qua fideles sumus, donum Dei esse supernaturale, humanae salutis initium, fundamentum et radicem omnis iustificationis [1], et proinde hanc ipsam fidem fideique assensum esse opus divinae gratiae. Cum externa enim fidei propositione gratia interna illuminationis et inspirationis Spiritus sancti, qui dat omnibus suavitatem in consentiendo et credendo [2], necessaria est, ut actus fidei sit, sicut oportet, hoc est supernaturalis et pertinens ad viam salutis.

Sicut autem actus virtutum, quarum fides fundamentum est, sub adiutorio gratiae manent, ita vult Deus etiam liberam obedientiam fidei in consentiendo veritati. Huius libertatis admonemur in praeceptis fidei, dum iubemur credere veritates, et pertinax contra sufficientem propositionem revelationis incredulitas damnatur: non enim omnes obediunt evangelio [3]; qui autem non credit, iam iudicatus est [4].

Quare haereticam esse declaramus et damnamus sententiam, si quis dixerit, hanc fidem, qua christiani evangelicae praedicationi consentiunt, nisi sit iam fides viva quae per charitatem operatur, non esse donum Dei supernaturale; sed esse naturalem et necessariam persuasionem rationis humanae.

Caput IX.

De necessitate et supernaturali firmitate fidei.

Ex damnatis his erroribus consequitur funestissima fallacia ad labefactandam fidei constantiam composita (18), qua dicitur, homini catholico post fidem sub magisterio catholicae ecclesiae iam agnitam et susceptam, fas esse fidem eandem in reale dubium vocare, suumque assensum suspendere, quo liberius fundamenta ac motiva fidei secundum normam rationis et scientiae humanae examinet, ita ut in hoc examine par esse debeat conditio fidelium catholicorum ac aliorum, qui in religione heterodoxa versantur. Ab huiusmodi perniciosissimo errore ut fideles omnes sibi caveant, doctrina catholica de necessitate divinae fidei et de officio incommutabilis in eadem constantiae perpetuo eis ob oculos versetur.

[1] Cf. conc. Trid., sess. VI, cap. 6.
[2] I Thess. II, 13.
[3] Rom. I, 5; XVI, 26; cf. XV, 18; Gal. III, 2.
[4] Rom. X, 17.
[5] Hebr. XI, 6; conc. Trid., sess. VI, cap. 8.
[6] Marc. XVI, 15, 17, 18, 20; cf. Act. XIV, 3; Rom. XV, 18-9; II Cor. II, 4; XII, 20 [I Cor. II, 4; II Cor. XII, 12]; I Thess. I, 5; Hebr. II, 3-4.

[1] Conc. Arausic. II, can. 7.
[2] Rom. X, 16-21.
[3] Ioan. III, 18.

Verae (19) fidei susceptio nimirum et eiusdem constans professio, ad iustitiam apud Deum [1] et ad salutem aeternam omnino necessaria est; quoniam sine fide impossibile est placere Deo [2], et Salvatoris nostri, qui iussit evangelium suum praedicari omni creaturae, manet sententia: Qui non crediderit, condemnabitur [3]. Hinc eo etiam magis illi infelices, qui semel illuminati sunt gustaveruntque bonum Dei verbum et prolapsi sunt, rursum crucifigentes sibimet ipsis Filium Dei et ostentui habentes, comparantur ab apostolo terrae reprobae, quae maledictioni proxima est, et cuius consummatio in combustionem [4]. Ut autem huic necessariae obligationi amplectendi veram fidem et in eadem constanter perseverandi homines satisfacere valeant, Deus ipse qui instat praecepto, etiam praecurrit auxilio [5]. Sicut enim secundum ordinem institutum a fidei nostrae auctore et consummatore [6] ad deducendos homines in admirabile lumen fidei cum verbo auditus Dei [7] coniungitur gratia interna, ita gratia utraque tum externa propositionis fidei tum maxime interna adiuvat infirmitatem nostram [8] ad firmitatem et constantiam in fide iam suscepta.

Propositionem et praedicationem totius doctrinae revelatae Salvator humani generis voluit accommodatam reddere omnibus gentibus et omnibus temporibus suos mittendo legatos usque ad ultimum terrae [9] et usque ad consummationem saeculi [10] in perpetua successione et consensione sub visibili capite insignitos characteribus divinae missionis; atque ita catholicam ecclesiam instituit suaeque institutionis manifestis notis distinxit, ut ab omnibus hominibus agnosceretur custos et magistra verbi revelati. Ad hanc propterea solam et ad nullam aliam religionis communionem pertinent motiva omnia, quae ad evidentem credibilitatem fidei christianae tam multa et tam mira divinitus sunt disposita. Quocirca sicut haec vera ecclesia Iesu Christi illis, qui ad eam nondum pervenerunt, est signum a Deo ipso levatum in nationes [11] et perpetua admonitio, ut quaerant et repertam amplectantur veritatem: ita in eadem ecclesia una, sancta, catholica et apostolica fideles docti et indocti fundamentis innituntur firmissimis ad plenam credibilitatis certitudinem [12], parati semper, quantum ad singulos pro eorum conditione spectat, ad satisfactionem omni poscenti rationem de ea, quae in ipsis est spe [13]. Omnes igitur, qui ineffabili Dei misericordia in tutum hunc portum salvati iam sunt ex fluctibus humanarum opinionum et errorum, quibus miseri mortales extra ecclesiam circumferuntur, meminerint gravissimae admonitionis apostoli: Quomodo nos effugiemus, si tantam neglexerimus salutem? quae cum initium accepisset enarrari per Dominum, ab iis qui audierunt, in nos confirmata est contestante Deo signis et portentis et variis virtutibus et Spiritus sancti distributionibus [14].

Super haec autem omnia fides eiusque firmitas gratiae internae debetur; in vanum namque laborat praedicando aedificans fidem, nisi eam Dominus miserando intus aedificet [1]. Sicut gratia Dei, qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire [2], ad hoc datur errantibus, ut eidem gratiae libere assentiendo et cooperando [3] ab errore reducantur et convertantur ad veritatem: ita per supernaturalem gratiam internam in auxilio opportuno fortitudo credentium Dominus est, qui non deserit, nisi deseratur, ut pie semper iusteque vivatur [4]. Quoniam enim fides divina non persuasio naturalis est, sed virtus infusa [5], per quam Spiritus sancti gratia elevante et confortante adhaeremus revelatae veritati; idcirco etiam firmitas assensus per eandem gratiam supernaturalis est, ut fides nostra non sit in sapientia hominum, sed in virtute Dei [6]. Unde hoc ipsum lumen fidei et adiutorium gratiae fideles, qui docibiles Dei [7], et inhaerentes primae veritati, fide divina credunt, immenso intervallo discernit ab iis, qui errantes religioni falsae adhaerent ex opinionibus humanis et ex illa sapientia, de qua scriptum est: Perdam sapientiam sapientium et prudentiam prudentium reprobabo [8].

Quapropter (20) haereticam esse declaramus et damnamus sententiam, si quis dixerit, parem esse conditionem fidelium ac eorum, qui ad fidem unice veram nondum pervenerunt, ita ut fideles catholici licite possint fidem, quam sub ecclesiae magisterio iam susceperunt et crediderunt, in reale dubium vocare et assensum suspendere, donec demonstrationem credibilitatis et veritatis secundum regulas humanae scientiae ipsi absolverint.

Caput X.

De recto ordine inter scientiam humanam et fidem divinam.

Sed (21) periculose etiam errant nostrae aetatis homines illi, qui libertatem scientiae ita praedicant, ut in omnibus naturalibus et rationalibus scientiis excolendis rationi vindicent plenam independentiam ab ipsa fide divina et ab auctoritate ecclesiae, cui custodia et infallibilis interpretatio totius revelatae veritatis divinitus commissa est.

Sicut (22) apostoli eorumque usque ad consummationem saeculi successores acceperunt apostolatum ad obediendum fidei in omnibus gentibus [9], et ad loquendum Dei sapientiam in doctrina spiritus [10], ita etiam eorundem muneris est proscribere falsi nominis scientiam, quam quidam promittentes circa fidem exciderunt [11]. Licet enim naturalis quoque scientia a Deo sit ut a veritate suprema et humanae rationis creatore, atque ratio ipsa nobilissimum sit donum ad veritates sibi proportionatas ex suis principiis recte perscrutandas et intelligendas: potest tamen eadem ratio humana fallibilis et infirma, ut luctuosa experientia nimium testatur, deduci ad sententias infallibili doctrinae ecclesiae adversantes, quae, cum verum vero minime contradicat, adeoque omnis assertio [veritati] illuminatae fidei contraria omnino falsa sit [12], iam non ad veram, sed ad falsi nominis scientiam necessario pertinent, nec possunt habere nisi fallacem

[1] Cf. Rom. IV, 2-5.
[2] Hebr. XI, 6.
[3] Marc. XVI, 15-6.
[4] Cf. Hebr. VI, 4-8; II Petr. II, 21.
[5] Cf. s. Leo serm. 67, al. 65, cap. 6 [Migne, *Patr. lat.*, LIV, 371].
[6] Hebr. XII, 2.
[7] I Thess. II, 13.
[8] Cf. Rom. VIII, 26.
[9] Act. I, 8.
[10] Matth. XXVIII, 20.
[11] Cf. Is. XI, 12.
[12] Cf. s. Aug., de utilit. credendi, cap. 17 [Migne, *Patr. lat.*, XLIV, 91].
[13] I Petr. III, 15.
[14] Hebr. II, 3-4.

[1] S. Aug., de praedest. ss., cap. 7 [Migne, *Patr. lat.*, XLIV, 970].
[2] I Tim. II, 4.
[3] Cf. conc. Trid., sess. VI, cap. 5.
[4] Conc. Trid., ib., cap. 11, 13, ex s. Aug., de natur. et grat. contr. Pelag., cap. 26 [Migne, *Patr. lat.*, XLIV, 261].
[5] Conc. Trid., ib., cap. 7.
[6] Cf. I Cor. II, 5.
[7] Ioan. VI, 45.
[8] I Cor. I, 19.
[9] Rom. I, 5.
[10] I Cor. II, 6-7, 13.
[11] I Tim. VI, 20.
[12] Conc. Lateran. V, constit. *Apostolici regiminis*.

speciem veritatis. Quare omnes filii ecclesiae eodem officio sanctissimo, quo fidem sinceram constanter servare sanamque doctrinam sequi tenentur, obstringuntur etiam, ut sententias catholicae doctrinae contrarias non pro fructu aut consectariis genuinae scientiae, sed omnino pro erroribus habeant eo modo, quo infallibili ecclesiae iudicio fuerint proscriptae; fieri enim nequit, ut veritas catholica animo fideli retineatur, eademque simul sub nomine philosophiae scienter impugnetur sententiis contrariis velut legitime consequentibus ex principiis verae scientiae. Hac autem obligatione non detrahitur quidquam sincero veritatis naturalis investigandae studio, cum non scientiae usus, sed eiusdem solus abusus interdicatur; nec veritatem indagare ac propriis rationis et scientiae principiis demonstrare, sed errorem solummodo eumque fidei adversantem vel ad illam labefactandam accommodatum amplecti prohibeatur.

Reprobamus (23) itaque et anathemate damnamus doctrinam, qua asseritur, tractationem scientiarum naturalium et rationalium ita sui iuris et plane independentem esse oportere, ut sententiae quae in illis statuuntur et deducuntur, etiamsi doctrinae catholicae repugnent, non subsint iudicio et authenticae proscriptioni ecclesiae; atque ideo scientias naturales et rationales, etiam sub discrimine in eis errandi contra fidem et doctrinam catholicam, tractandas esse nulla supernaturalis revelationis habita ratione.

Caput XI.

De incommutabili veritate illius dogmatum sensus, quem tenuit et tenet ecclesia.

Ex perniciosa (24) turbatione legitimae relationis inter fidem ac scientiam, praeter alia mala illud accidit gravissimum, ut homines temerarii ipsa mysteria revelationisque sensum, qui non alius est quam retentus ac declaratus ab ecclesia catholica, proprio arbitrio interpretari audeant, et dogmata sanctissima detorquere ad sensus ab universali fide et ecclesiae doctrina abhorrentes, quibus revelatae veritates accommodentur fallaci mensurae intellectus humani; atque ita, dum retentis verbis ecclesiae substituuntur sensus alieni, videantur dici eadem, dicantur tamen diversa. Nec verentur affirmare, cum intelligentia dogmatum hactenus fuerit imperfecta nondum in ecclesia propter defectum philosophiae rite ea perfici potuerit, nunc demum rationi per scientiam excultae patere viam ad verum et proprium intellectum omnium veritatum revelatarum. Sed firmum fundamentum Dei stabit; neque enim doctrina fidei, a Deo hominibus patefacta ad credendum propter ipsam Dei revelantis auctoritatem, est velut philosophicum inventum humanis ingeniis perficiendum: sed est depositum, cuius custodia, explicatio et definitio sub assistentia Spiritus veritatis infallibili ecclesiae divinitus est concredita; atque ideo constat, sensum dogmatum ab eadem ecclesia declaratum semper inviolabiliter esse retinendum, eius vero commutationem non profectum esse scientiae, sed haeretici spiritus perversionem.

Quare si quis dixerit, talem admittendam esse intelligentiae dogmatum explicationem per humanae rationis et scientiarum progressum, ut ille sensus, quem ecclesia in suis definitionibus suaque articulorum fidei propositione intellexit et intelligit, non semper simpliciter et incommutabiliter verus sit, sed secundum profectum scientiarum iisdem definitionibus et propositis fidei articulis aliquando alius diversus sensus substitui debeat, anathema sit.

Quoniam (25) ex asserta falsa libertate scientiae et independentia rationis factum est, ut errores iam pridem proscripti his temporibus nova quadam forma suscitarentur circa specialia fidei nostrae dogmata, de ipso Deo uno et trino, de incarnatione dominica, de hominis praeterea natura, elevatione ac lapsu, et de eiusdem reparatione: propterea contra huiusmodi perversiones verum sensum apostolicae et ecclesiasticae praedicationis iterum hac nostra definitione declarare et confirmare constituimus, quatenus id ad arcenda pericula ab animis fidelium et ad sinceritatem depositi fidei custodiendam opportunum visum est.

Caput XII.

De unitate divinae naturae seu essentiae in tribus distinctis personis.

Declaramus (26) itaque, haereticam induci fidei catholicae perversionem, si qui affirment, unitatem et distinctionem in Deo hoc sensu intelligendam esse, ut quemadmodum tres realiter inter se distinctae personae divinae nobis revelatae sunt, ita tres sint aequales quidem, sed numero distinctae essentiae divinae seu substantiae absolutae, atque hac trium essentiarum seu substantiarum aequalitate et intrinseca personarum ad se invicem relatione unus Deus constituatur. (27) Verum ex manifestissima et incommutabili ecclesiae catholicae doctrina credendum et profitendum est, ita unum esse Deum, ut numero seu singularitate una sit divina essentia, substantia seu natura simplex omnino; hancque unam non multiplicabilem essentiam tribus personis, quae inter se, non autem ab essentia realiter distinguuntur, esse communem. Pater enim suam simplicissimam essentiam communicando, non vero aliam essentiam per emanationem producendo Filium ab aeterno generat; pariterque Spiritus sanctus non multiplicatione essentiae, sed eiusdem essentiae singularis communicatione a Patre et Filio, una ambobus communi spiratione, ut ab uno principio aeternaliter procedit. Absoluta ergo essentia divina nec generat, nec generatur, nec procedit; sed eadem veraciter est Pater qui generat, Filius qui gignitur, Spiritus sanctus qui procedit; tres simul personae et singillatim quaelibet earundem, ut personae relationibus originis inter se realiter distinguantur, natura autem seu essentia una sit trium et indistincta.

Caput XIII.

De divina operatione tribus personis communi et de Dei libertate in creando.

Propterea (28) sicut secundum essentiam et secundum omnia attributa absoluta hi tres unum sunt [1]; ita etiam omnis divina operatio *ad extra* una communis est tribus personis; operantur enim *ad extra*, quatenus essentia, intellectu, voluntate, omnipotentia sunt unus Deus. Quare haereticam declaramus sententiam, si qui dixerint, hunc mundum ita ab una divina persona creatum esse, vel universim singulas personas ita ad extra operari, ut operatio non sit eadem communis tribus personis. Pariter vero illorum haeresim damnamus, qui dixerint, Deum non potuisse non creare, sed creasse ita necessario, sicut necessario se ipsum amat; aut per creationem in Deo ipso aliquod perfectionis vel beatitudinis augmentum accessisse; aut mundum non ad gloriam Dei, voluntate libera a necessitate, creatum esse. Creavit enim Deus universa ex sua bonitate, non ad acquirendam vel augendam, sed ad manifestandam suam perfectionem per ipsa bona, quae fecit suisque tribuit creaturis.

[1] I Ioan. V, 7.

Caput XIV.

De Iesu Christi una divina persona in duabus naturis; atque de redemptione et vicaria pro nobis satisfactione per eundem Iesum Christum dominum nostrum.

Sicut sanctissimae Trinitatis una natura subsistit in tribus personis distinctis, ita in Christo, Verbo incarnato, duae naturae distinctae ac diversae, divina et humana, subsistunt in una divina persona (29). Unde ex utroque hoc mysterio adorando, ut fide catholica credendum proponitur, intelligant omnes, expositioni dogmatum nostrae fidei derogari ab iis, qui in eorundem mysteriorum explicatione notionem essentiae seu substantiae ac naturae confundunt cum notione hypostaseos vel personae per se subsistentis. Secundum hanc enim eorum sententiam etiam in Deo trino et in Verbo incarnato totidem intelligendae forent personae, quot sint intellectuales naturae vel substantiae; hoc autem non modo divinae Trinitatis, sed etiam dominicae incarnationis mysterio apertissime repugnat.

Filius enim Dei (30) ab aeterno genitus ex Patre et existens persona naturae divinae, Patri consubstantialis, in tempore autem nascendo ex matre semper virgine sibi propriam fecit naturam humanam ita, ut per hanc ipse Deus Verbum vere sit homo nobis consubstantialis. Atque haec est humanae naturae cum divina persona unio secundum hypostasim a sacris conciliis definita et ab universa ecclesia credita ac praedicata, ut non alius sit Deus Verbum et alius homo Iesus, sed una hypostasis seu persona Iesus Christus sit et Deus per naturam divinam et homo per assumptam naturam humanam.

Quamvis vero (31) incarnationem Filii Dei tota Trinitas operata sit, solus tamen Filius formam servi accepit in singularitate personae, non in unitate divinae naturae; in id quod est proprium Filii, non quod commune Trinitati [1].

Quare (32) unius et eiusdem naturalis Filii Dei sunt tum attributa divina tum humana; et sicut humana praedicanda sunt de Deo incarnato, ita de hoc homine veraciter praedicantur divina.

Quapropter etiam unus et idem divina operatur ut Deus, et operatur humana per suam naturam humanam. Sicut autem Dei Filius, etiam secundum quod homo est, peccare nunquam potuit; ita eiusdem Christi Iesu liberi actus humani in vita mortali, in qua oblatus est quia ipse voluit [2], valorem satisfaciendi pro nobis atque merendi habebant secundum dignitatem divinae personae operantis.

Satisfactionem vero (33) pro peccatis totius mundi [3] et meritum ad redemptionem humani generis lapsi Filius Dei consummavit secundum naturam suam humanam passione ac morte in ara crucis, ubi semel oblatus est ad multorum exhaurienda peccata, et per proprium sanguinem semel introivit in sancta, aeterna redemptione inventa [4]. Nam secundum quod scriptum est, posuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum [5]; et sicut apostolus docet, Deus eum qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum fecit, ut nos efficeremur iustitia Dei in ipso [6]. Quemadmodum ergo in primo Adam, qui est forma futuri [7], tanquam in suo capite universum genus humanum lapsum est, ita unus mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus [8], tanquam caput eiusdem humani generis reparandi factus est sacerdos et victima et pretium redemptionis pro nobis [1], ut unus mortuus pro omnibus [2] Deo plenam exhiberet satisfactionem ad restaurandum ordinem gratiae per sanguinem crucis eius [3]: si enim unius delicto multi mortui sunt, multo magis gratia Dei et donum in gratia unius hominis Iesu Christi, in plures abundavit [4].

Haec est perpetua doctrina catholicae ecclesiae: quare (34) damnamus sententias haereticas, si qui affirmaverint, duas hypostases seu personas, divinam et humanam, esse in Christo coniunctas, et unam dici personam compositam ex his personis vel hypostasibus, quae distinctae sint et ambae in se subsistentes, licet dicantur inde ab incarnatione inseparabiliter unitae; vel dixerint, hac duarum coniunctarum personarum distinctione reiecta, quemadmodum doctrina catholica illam reiicit et, nos iterum reiicimus et damnamus, consequens esse, ut negetur humana intelligentia vel voluntas vel quomodocunque perfectio humanae naturae in Iesu Christo domino nostro. Pariter damnamus doctrinam haereticam, si qui dixerint, non ipsum Deum Verbum per suam humanam naturam assumptam vere pro nobis satisfecisse Deo offenso nobisque meruisse passione et morte sua; vel omnino ausi fuerint affirmare, huiusmodi satisfactionem vicariam unius mediatoris pro omnibus repugnare divinae iustitiae.

Caput XV.

De communi totius humani generis origine ab uno Adam; et de natura humana una composita ex anima rationali et ex corpore.

Sicut venenata radix errorum (35) circa mysteria revelata de Deo et de Christo eius continetur in modo perverso vel ipsas veritates fidei catholicae inquirendi et tractandi secundum damnatum principium independentiae rationis ac falsae libertatis scientiae: ita ex eodem fonte promanarunt errores alii repugnantes catholicae doctrinae de homine, ac praesertim de eius supernaturali exaltatione, lapsu et restauratione, qui ne catholico horum dogmatum intellectui penes plures periculum creare possint, hac nostra declaratione ac definitione rescindendi sunt.

Imprimis itaque (36) tam veteris quam novi testamenti revelationi innixi profitemur et docemus, totum humanum genus ab uno primo parente Adam ortum habere. Ipse enim Adam, cui cum uxore sua Heva matre cunctorum viventium benedicens Deus mandavit replere terram [5], a Spiritu sancto in libro Sapientiae dicitur primus formatus a Deo pater orbis terrarum [6], et diserte apostolus gentium praedicavit, fecisse Deum ex uno omne genus hominum inhabitare super universam faciem terrae [7]. Immo negata hac veritate, etiam alterum revelatum dogma peccati originalis ab uno primo genitore in omnes homines transfusi, et redemptionis omnium per unum mediatorem Dei et hominum hominem Christum Iesum violatur, contra doctrinam ab eodem apostolo traditam: sicut per unius delictum in omnes homines in condemnationem, sic et per unius iustitiam in omnes homines in iustificationem vitae [8]. Unde sub anathemate damnamus errorem, quo haec unitas et communis origo totius humani generis negatur.

[1] Symbolum conc. Tolet. XI.
[2] Cf. Is. LIII, 7.
[3] Cf. I Ioan. II, 2.
[4] Hebr. IX, 12, 28.
[5] Is. LIII, 4-12
[6] II Cor. V, 21.
[7] Rom. V, 14
[8] I Tim. II, 5.

[1] Cf. Rom. V, 12-19; Hebr. II, 9-17. I Tim. II, 6.
[2] Cf. II Cor. V, 14.
[3] Cf. Coloss. I, 20.
[4] Rom. V, 15.
[5] Gen. I, 28; III, 20.
[6] Sap. X, 1.
[7] Act. XVII, 26.
[8] Rom. V, 18.

De ipsa (37) vero natura hominis, quem formavit Dominus Deus de limo terrae, et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem[1], docemus et declaramus, naturam hominis ex rationali anima atque ex corpore compositam constitui unam, eo quod anima rationalis vere ac per se seu immediate et essentialiter est forma corporis humani: denuo statuentes, quemadmodum in canone a felicis recordationis praedecessore nostro Clemente V in generali Viennensi concilio edito continetur, ut quisquis hanc veritatem pertinaciter negare praesumpserit, tanquam haereticus sit censendus.

Caput XVI.

De ordine supernaturali et de supernaturali statu originalis iustitiae.

Homo (38) anima rationali ac immortali ad imaginem Dei factus, hac quidem ipsa natura sua ordinatus fuisset ad creatorem suum cognoscendum, colendum et amandum modo viribus naturalibus congruente, atque ita ad perfectionem et beatitatem naturalem consequendam: verumtamen Deus liberrimo infinitae bonitatis suae consilio dignatus est creaturam suam donis caelestibus superadditis evehere ad perfectionem in ordine longe sublimiori, qui sicut omnes naturae vires ita eius exigentiam excedit, atque ideo ordo supernaturalis est. In hac enim supernaturali exaltatione homo ordinatus est ad Deum intuitive videndum, amore huic visioni respondente amandum beateque possidendum eo modo, qui est supra omnes vires naturales. Quapropter etiam dives in bonitate Deus hominem ornavit ea sanctitate, quae supra omnem naturae creatae exigentiam et supra quodvis meritum operum naturalium eum constitueret filium adoptionis et heredem Dei, vereque esset gratia Dei sanctificatoris. Porro etiam primae conditionis integritas illa et immortalitas, quibus hominem ornatum fuisse constat, dona indebita naturae licet innocenti secundum doctrinam catholicam censeri debent.

Iuxta hanc igitur (39) nostram veritatis catholicae declarationem ac definitionem, quemadmodum impiam eorum infidelitatem detestamur, qui revelationem de donis primorum parentum in ipsis sacris scripturis traditam negant, aut inter mythos recensent: ita anathemate damnamus eorum sententias, qui dixerint, universim nulla dona ac instituta divina agnoscenda esse vere supernaturalia, quae exigentiam et vires naturae creatae eiusque intra suum ordinem perfectibilitatem superent; sed solum eatenus admittendum esse ordinem supernaturalem, quatenus supra naturam dici possit, quidquid aut immediate a Deo proficiscitur, aut ad perfectionem non essentialem hominis pertinet, et quidquid ad ordinem moralem ac religiosum refertur; vel qui speciatim affirmaverint, visionem Dei intuitivam, quae nobis in divina revelatione promittitur, non esse supra vires naturales; vel asseruerint, sanctitatem et iustitiam, in qua Adam constitutus erat, non vere supernaturalem, sed talem fuisse, ut homo recto usu et explicatione virium naturalium ad eam pervenire potuisset.

Caput XVII.

De peccato originali; et de poena aeterna destinata cuilibet mortali peccato.

Hanc sanctitatem (40) et iustitiam primus homo Adam in paradiso libere mandatum Dei transgrediendo non solum sibi, sed etiam nobis suis posteris perdidit; et peccato inquinatus non tantum mortem et poenas corporis, sed etiam peccatum quod mors est animae, in omne genus humanum transfudit: atque ita hoc Adae peccatum propagatione, non imitatione transfusum omnibus inest unicuique proprium, quemadmodum ecclesia constanter docuit et sacrosancta Tridentina synodus definivit.

Sicut autem haec doctrina de miserando humanae naturae lapsu in primo parente ad dogmata sanctae nostrae fidei pertinet: ita non minus a Deo revelatum atque idcirco ab omnibus fidelibus firmiter constanterque credendum est, Dei matrem beatissimam virginem Mariam in primo instanti suae conceptionis fuisse singulari omnipotentis Dei gratia et privilegio, intuitu meritorum Christi Iesu salvatoris humani generis, ab omni originalis culpae labe praeservatam immunem, prout per apostolicam nostram constitutionem, quae incipit *Ineffabilis Deus*, a nobis declaratum iam ac definitum est.

Porro quoniam nostris temporibus non defuerunt, qui fidei doctrinam de peccato originali ad suos sensus deturquerent ac perverterent; idcirco instaurando sacri concilii Tridentini de peccato originali omnes definitiones et errorum condemnationes, singillatim reprobamus, et sub anathemate proscribimus eorum doctrinam haereticam, qui dicere ausi fuerint, peccatum originale in Adae posteris non esse verum et proprium peccatum, nisi ab ipsis per suum actualem consensum peccando comprobetur; vel qui negaverint, ad rationem peccati originalis pertinere privationem sanctificantis gratiae, quam primus parens libere peccando pro se suisque posteris perdidit.

Cum hac condemnatione (41) errorum circa peccatum originale simul doctrinam fidei de aeternitate poenae quibuslibet peccatis gravibus debitae inculcare constituimus contra errores, qui hac tempestate ab improbis vel temerariis hominibus in perniciem immortalium animarum disseminantur. Imprimis itaque fide catholica credendum est, illorum animas, qui in actuali mortali peccato vel solo originali decedunt, mox in infernum descendere, poenis tamen disparibus puniendas; prout oecumenicum Florentinum concilium definivit[1]. Sicut vero ecclesia catholica docet, nulla esse peccata quamvis gravia, quorum remissionem homines in hac vita per veram poenitentiam et virtutem sacramentorum ab infinita Dei salvatoris nostri misericordia obtinere non possint; ita sacrarum scripturarum et sanctorum patrum doctrinae et ipsius ecclesiae catholicae consensui inhaerentes docemus et definimus, post viam huius vitae, quando homines iam ad terminum retributionis pervenerunt, ut referat unusquisque propria corporis, prout gessit, sive bonum sive malum[2], pro nulla letali culpa relictum esse locum salutaris poenitentiae et expiationis, sed cuivis peccato mortali, quo maculata anima mox post obitum coram sancto et iusto iudice Deo comparuerit, poenam constitutam esse perpetuam, sicut ipse aeternus iudex testatur: Vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur[3]. Unde tanquam haereticam damnamus doctrinam tum eorum, qui negaverint, poenas damnatorum in gehenna fore perpetuas; tum eorum, qui dixerint, quaedam esse peccata mortalia, quorum expiatio et remissio post mortem sperari possit, atque ita eos, qui cum huiusmodi culpae reatu ex hac vita decesserint, non in aeternum damnari.

[1] Gen. II, 7; cf. I Cor. XV, 45.

[1] Conc. Florent. decret. unionis.
[2] II Cor. V, 10.
[3] Marc. IX, 43.

Caput XVIII.

De supernaturali ordine gratiae, quae nobis per Christum redemptorem donatur.

Quod (42) in primo Adam perdidimus, ad illud per Christum renovamur, ita ut, quod mirabiliter est conditum, mirabilius sit reformatum. Quemadmodum enim primi parentes ex abundantibus divitiis gratiae Dei sanctificatoris in supernaturali sanctitate constituti erant: ita nobis propter merita redemptoris non modo peccata remittuntur, nec solum morali rectitudine instruimur, quae naturae rationali congrua hanc intra suum dumtaxat ordinem perficeret; sed interna gratia per inhabitantem Spiritum sanctum infusa regeneramur et renovamur, ut simus in Christo nova creatura [1], non secundum nostram iustitiam, sed per illam quae ex fide est Christi Iesu, quae ex Deo est justitia in fide [2]. Haec renovatio est creaturae ad Dei similitudinem et societatem super omnes exigentias et vires naturae creatae exaltatio, atque ideo vere supernaturalis, ut per gratuitam adoptionem filii Dei nominemur et simus [3]. Maxima enim et pretiosa nobis promissa donavit, ait princeps apostolorum, ut per haec efficiamini divinae consortes naturae [4]; et testante gentium apostolo, charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis [5]; ipseque divinus salvator promittit: Si quis diligit me . . . Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus, et mansionem apud eum faciemus [6]. Quare sanctificans gratia, qua Deo coniungimur, neque in favore Dei tantummodo, neque in praetereuntibus actibus constituitur; sed est permanens supernaturale donum a Deo animae infusum atque inhaerens, tam in omnibus sanctificatis adultis quam in infantibus baptismo regeneratis.

Sicut autem (43) formalis causa iustitiae christianae est haec iustitia Dei, qua nos iustos facit [7]: ita per eandem gratiam adoptionis fit, ut virtutum supernaturales actus sint actus filiorum meritorii tum gratiae augmenti tum vitae aeternae: si enim sumus filii, et heredes: heredes quidem Dei, coheredes autem Christi [8].

Ad nullum vero actum salutarem sive in iustis, ut iustificentur adhuc [9], sive in peccatoribus, ut disponantur ad iustificationem, vires naturales sufficiunt absque supernaturali gratia Dei, sine quo operante ut velimus, et cooperante cum volumus, ad pietatis opera nihil valemus [10], sicut Veritas ait: Sine me nihil potestis facere [11]; et apostolus testatur: Non quod sufficientes simus cogitare aliquid a nobis quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est [12]. Non ergo adiutorium gratiae solummodo necessarium est ad vincendas difficultates, ut volimus et faciamus, quod per naturae vigorem possemus, propter eius autem infirmitatem non volumus; verum etiam gratia dat vires, ut quod ex facultate naturae non valemus, id possimus et velimus et perficiamus: Deus est, qui operatur in nobis et velle et perficere pro bona voluntate [13]. Quamvis enim vis illa naturae insit, qua legitimum aliquid anima rationalis et sensit et facit, quod non solum non vituperetur, verum etiam merito recteque laudetur [1]; huiusmodi tamen bonum non est, sicut oportet, ut vel disponat ad iustitiam christianam vel perducat ad salutem vitae aeternae. Unde actus qui ope divinae gratiae facti supernaturales sunt vereque salutares, distinguuntur omnino ab illis actibus moraliter bonis, qui, si fiant ex solis viribus naturae, non pertinent ad viam salutis. Christiana enim iustitia, et iustitiae corona vita aeterna, cum sit supernaturalis, ideo etiam ad quodvis bonum salutare sive inchoandum sive perficiendum necessaria est supernaturalis gratia, per quam servi facti Deo habeamus fructum in sanctificationem, finem vero vitam aeternam [2].

Quare haereticas esse declaramus et damnamus eorum doctrinas, qui sanctificantem gratiam nihil aliud esse dixerint, quam condonationem peccatorum, aut favorem divinum, quo Deus hominem tanquam gratum acceptet, paratusque sit ad concedenda ei auxilia gratiae actualis: vel qui eandem gratiam negaverint esse donum supernaturale permanens et inhaerens in anima; vel qui dixerint, vigore naturae rationalis absque viribus gratiae posse nos velle aut perficere bonum aliquod, sicut oportet, ut disponat ad iustitiam christianam vel perducat ad regnum.

ADNOTATIONES.

(1) Negari non potest, recentiori hac aetate magnam tentationem, qua serpens antiquus seducit habitantes in terra, eo dirigi, ut homines a lumine fidei vel certe a simplicitate et sinceritate obedientiae fidei, qua in captivitatem redigendus est omnis intellectus, et a bonis supernaturalis ordinis pauci latim aversi fere in humana solum ratione et in naturali ordine rerum conquiescant. Ut per catholicae doctrinae declarationem in continenti oppositione contra huiusmodi errores nostrae aetatis et per eorumdem condemnationem remedium aliquod afferatur, et tanta pericula perversionis a populo christiano arceantur, is scopus est in toto hoc schemate constitutionis.

Inscriptio *Pius episcopus . . . sacro approbante concilio* eadem est, ac in ceteris oecumenicis conciliis, quibus ipse Romanus pontifex persona sua praesidebat [3].

Complectitur vero schema praesentis constitutionis tres partes praecipuas. In I parte est per modum detestationis condemnatio *rationalismi absoluti* sub triplici eius forma *materialismi, pantheismi*, et rationalismi pressius dicti seu, ut aiunt, *rationalismi vulgaris*. In II et III parte agitur de *semirationalismo* seu de rationalismo temperatiori, qui derivatione quadam a primo illo pleno naturalismo propagatus, ad homines etiam, qui christiano nomine gloriantur, pervasit, et ad varia systemata redactus hinc inde in scholas quasdam coaluit. Haec forma temperatior in suis erroribus minus manifesta eo plus habet periculi; unde sicut in prima parte sufficit monstra errorum nominasse ad eorum exsecrationem, ita pro utraque parte posteriori necessaria est in plerisque ipsius veritatis catholicae explicatio. Hinc ex ipsa errorum indole condemnatio *rationalismi absoluti* quodammodo instar praeambuli est, declaratio vero doctrinae catholicae

[1] II Cor. V, 17.
[2] Phil. III, 9.
[3] I Ioan. III, 1; cf. Rom. VIII, 15; Gal. IV, 5; Ioan. I, 13; I Ioan. V, 1; Iac. I, 18.
[4] II Pet. I, 4.
[5] Rom. V, 5.
[6] Ioan. XIV, 23.
[7] Conc. Trid., sess. VI, cap. 7.
[8] Rom. VIII, 17.
[9] Apoc. XXII, 11.
[10] S. Aug., de grat. et lib. arbitr., n. 33, [Migne, *Patr. lat.*, XLIV, 901].
[11] Ioan. XV, 5.
[12] II Cor. III, 5.
[13] Cf. Phil. II, 13.

[1] S. Aug., de sp. et litt., n. 48, [Migne, *Patr. lat.*, XLIV, 230].
[2] Cf. Rom. 6, 22.
[3] Vide Lateran. IV, Harduin. collect., t. VII, col. 18; Lugdun. I, ibi col. 861, 401; Florentin., t. IX, col. 490; Lateran. V, ibi col. 1719. Cf. patres Chalcedonenses, ep. ad Leonem pontif., t. II, col. 655.

contra errores *semirationalismi* ipsum veluti corpus decreti constituit.

In II parte itaque exponitur doctrina catholica contra temperatum rationalismum spectando illum secundum suum *principia formalia*; agitur nimirum de cognitione christiana per fidem divinam in comparatione cum scientia rationali et naturali, atque inde de relatione inter revelationem divinam et rationem humanam, inter fidem et scientiam.

In III parte continetur doctrina contra errores speciales, qui ad perversionem quorumdam dogmatum christianorum per methodum semirationalismi et ex ipsis eius principiis formalibus deducti sunt, tum circa sensum genuinum aliarum veritatum fidei, tum maxime circa naturam et gratiam, seu circa ordinem naturalem et supernaturalem.

(2) In *prooemio* schematis tres istae partes brevissime et generalibus verbis designantur. Ut facile patet, commemorata ibi *oppugnatio totius revelationis divinae* ad rationalismum strictius ita appellatum, *subversio fundamentorum omnis religionis* specialius ad pantheismum et materialismum, *reductio ad nostrum infidelitatis* ad omnia haec monstra refertur. Transitus deinde fit ad indicandas duas partes subsequentes a prima omnino distinctas. Nempe in nonnullis, qui fidem christianam non aperto quidem oppugnant, reprehenditur *commixtio naturae et gratiae*, quatenus nominatim includit confusionem *scientiae humanae cum fide divina*, quod summatim argumentum est secundae partis; ex hac autem ipsa confusione dicitur consequi *depravatio veri sensus dogmatum*, atque ipde pro fidelibus in periculum adduci *integritas fidei* quoad obiectum, et *sinceritas fidei* quoad se seu formaliter spectatae; de qua depravatione veri sensus dogmatum agitur in tertia sectione.

(3) In *I parte*, capite 1, ubi materialismus et pantheismus condemnantur, visum est theologorum commissioni neque necessarium neque forte etiam dignum oecumenico concilio huiusmodi errorum portenta distinctius describere. Unde generatim solummodo designatur materialismus tanquam *negatio omnis realitatis praeter materiam et transformationes aut explicationes materiales*, in quibus utique et negatio existentiae Dei et spiritualis atque immortalis animae comprehenditur. Pantheismus designatur primo in ipsa sua notione generica, quatenus omnia quae sunt, dicuntur *unica essentia*. Tum indicantur eiusdem, ut nostris temporibus viget, tres species seu modi diversi: vel enim omnia singularia dicuntur tantummodo phaenomena et *manifestationes* illius essentiae universalis; vel *esse purum*, quod etiam dicunt *esse absolutum*, hoc est cuius nulla alia est determinatio aut notio quam abstractum *esse*, dicitur esse evolvere et fieri determinatum in hoc universo, quod universum proinde sit necessaria et perpetua evolutio seu *explicatio illius unicae essentiae*; vel denique ponitur crassiori modo unica substantia, ex qua *per emanationem* progreditur vel dimittitur (ut etiam aliqui aiunt) hoc universum, quod proinde non diversae sed eiusdem essentiae est ac primitiva illa substantia, ex qua emanat, et revera unam cum illa essentiam constituit. Multiplicia systemata, quibus tres istae species pantheismi ab aliis aliter declarantur et modificantur, singillatim indicare nullo modo visum est necessarium. Nihilominus aliquid de his formis diversis innuitur; si nempe in hac absurda doctrina ponatur *manifestatio* vel *explicatio* paulo ante descripta unicae essentiae, patet *hanc essentiam fieri omnia*; si vero ponatur *emanatio*, potius *ex ea omnia fieri* dicentur. Haec autem *fieri* iterum concipiunt dupliciter; qui enim illud *esse* abstractum vel illam essentiam non supposita evolutione aut emanatione appellant nomine *Dei*, illi dicunt *Deum fieri mundum*; qui vero nomen *Dei* non tribuunt nisi essentiae iam evolutae, eis *mundus fit Deus*. Unde vulgatissima est distinctio theopantismi et panecosmismi.

(4) Dicere solent plerique recentiores pantheistae, in fide christiana idem revera contineri, quod in philosophia pantheistica docetur; sed discrimen maximum esse in forma concipiendi et intelligendi rem eandem. Fidem inquiunt esse formam infimam concipiendi veritatem, speculationem pantheisticam esse formam supremam et perfectissimam. In fide enim christiana, aiunt, non intelligitur veritas in se ipsa, sed suscipitur sub conceptibus rerum singularium et sensibilium, et sub symbolicis velaminibus; speculationis autem est ipsam puram veritatem in se comprehendere. Hinc gloriantur, dogmata symboli christiani de Deo, de Trinitate, incarnatione, redemptione, resurrectione etc. a se nullatenus negari, sed immo speculative comprehendi. Hac fraude dum illa sua figmenta de evolutione *entis puri* in mundo et in humanitate venditant velut speculativas declarationes dogmatum christianorum, duo haec consequi student, ut se ipsos ab infamia atheismi ac impietatis tueantur, et christianam religionem per depravationem dogmatum ab absurdum nominum efficacius oppugnent. Propterea in expositione impietatis pantheisticae visum est opportunum huius etiam fraudis ac abusus verborum christianorum mentionem fecisse.

(5) Post sufficientem expositionem erroris, illi opponitur veritas profitenda, primum quidem de uno Deo *creatore rerum omnium*, prout in symbolo concilii Lateranensis IV continetur; nisi quod inserta sunt verba *liberrimo consilio*, ut quemadmodum *creatio de nihilo*, eaque *ab initio temporis* facta directe opponitur evolutioni aut emanationi aeternae a pantheistis assertae, ita *libertas* creationis diserte opponatur necessitati ab iisdem propugnatae. Neque tamen hic pluribus de libertate creationis agendum erat, cum de ea, quatenus a semirationalistis negatur, inferius suo loco mentio recurrat. Primum itaque per ipsam professionem et veram notionem *creationis* edicitur, hoc universum sive in complexu sive in singulis substantiis *non esse divinae essentiae*, quia nimirum illae omnes tum spirituales tum materiales ab ipso Deo *de nihilo creatae sunt*. Tum censuerunt theologi, contra eosdem errores etiam distinctius dicendum esse, quomodo divina essentia eminens sit super omnem aliam essentiam, sitque Deus tota infiniti sui *esse* ratione diversus ab omnibus et infinite *excellatus super omnia, quae praeter ipsum sunt aut concipi possunt*. Ad hunc finem commemorantur illa divina attributa, quae directe opponuntur pantheistico illi *enti*, quod ipsi dicunt absolutum, quodque est in se indeterminatum, esse evolvens et paulatim se perficiens, atque ideo mutabile et in perpetuo quodam *fieri*, per se nec intelligens nec volens, donec ad sui conscientiam pervenerit in spiritu humano.

(6) In hoc capite, ubi rationis et naturae humanae in assequendo vero ac bono dependentia a supernaturali revelatione et communicatione Dei adversus *rationalismum* declaratur, praemittenda videbatur doctrina in ipsis sacris litteris expressa de naturali manifestatione Dei per ea, quae facta sunt, et de naturali lumine rationis ad Deum ex iis cognoscendum.

Tria autem hic notanda sunt. 1. Supponitur sane usus rationis. 2. Non est quaestio de *facto*, utrum singuli homines primam suam cognitionem Dei hauriant ex illa naturali manifestatione, et non

potius per revelationem eis propositam excitentur ad quaerendum Deum, et Deum existere discant ex ipsa sibi proposita doctrina revelata; sed id de quo agitur, et quod scripturae immediate affirmant, est *potestas* rationis: quod nimirum obiectiva Dei per creaturas manifestatio ordinatur ad humanam rationem, et huic insunt vires, ut *possit* ex illa manifestatione Deum cognoscere. Ex quo utique consequitur naturalis obligatio pro homine per hanc manifestationem, si alia praesidia desint, perveniendi ad cognitionem Dei, quod quidem a sancto Paulo et in libro Sap. locis citatis docetur diserte. 3. Non tractatur hic quaestio generatim de conditionibus necessariis, ut homo perveniat ad sufficientem usum rationis. Attamen qui affirmaret, sufficientem usum rationis, ut homo valeat Deum per creaturas cognoscere, enunquam posse obtineri nisi per immediatam vel traditam *revelationem de Deo*, hoc est, qui affirmaret, necessariam conditionem ad usum rationis sufficienter evolvendum non qualemcumque esse traditionem et institutionem, sed nominatim traditam *revelationem de existentia Dei*: is profecto etiam affirmaret, rationem humanam esse ita comparatam, ut *non possit pervenire* ad cognitionem Dei per ea, quae facta sunt, quamvis eandem cognitionem, quando iam ex revelatione tradita ad eam perventum est, possit deinde ratio confirmare et Deum *recognoscere* etiam per ea, quae facta sunt. Iam vero haec species traditionalismi nostris temporibus a quibusdam asserta est, idque saltem quandoque ita, ut primam Dei et rerum supersensibilium notitiam non nisi *ex fide supernaturali* derivari posse docerent. In expositione et defensione sui systematis Bautaenius[1] aiebat: „Quid assertio, hominem etiam solis argumentis rationis posse demonstrare existentiam Dei eiusque infinitas perfectiones, aliud sibi vult, nisi hominem posse ex propriis viribus ad Deum ascendere et posse Deum sine Deo cognoscere? nonne hoc ipso contra definitiones concilii Arausicani humanae rationi *initium fidei* adscriberetur? quid hoc aliud esset quam asserere, hominem *ad fidem in Deum* non indigere gratia, nosque ipsos auctores esse *nostrae fidei*?" Porro huiusmodi doctrina claris sententiis scripturae et sanctorum patrum atque communi veterum theologorum consensui repugnat; consequenter exculta ipsa fidei fundamenta subverteret, „credere enim non possemus, nisi rationales animas haberemus," Aug. ep. 120, n. 3; atque ita ad scepticismum viam sterneret, perveniretur enim ad id, quod aiebat Lamennaeus: „Quand la vérité se donne, l'homme la reçoit; voilà tout ce qu'il peut; encore faut-il qu'il la reçoive de confiance, *et sans exiger qu'elle montre ses titres; car il n'est pas même en état de les vérifier.*"[2] Praeterea in hac doctrina evidenter censeri deberet positiva revelatio de Deo essentiale complementum humanae rationis; atque inde pervenerunt aliqui, ad confusionem ordinis naturalis ac supernaturalis. Propterea saltem crudior haec forma traditionalismi iam saepius authentice reprobata est, ut in propositionibus a Bautaenio aliisque subscriptis, quarum una erat: „Rationis usus fidem praecedit, et ad eam hominem ope revelationis et gratiae conducit." Propter has causas consideratione dignum esset, utram prima periodus huius capitis non ita supplenda sit: „Neque dubitandum est, verum Deum per ea quae facta sunt, naturali ipsius humanae rationis lumine posse cognosci *etiam citra positivam de Deo traditam doctrinam*; quandoquidem etc."

[1] Ep. ad epūm Argentorat., 21 nov. 1857.
[2] Pensées diverses, p. 498.

(7) *Rationalismi* supremum tantummodo ad generale commemoratur principium duplex, in ordine nimirum cognitionis et in ordine rerum; quod nullum rerum agnovit, nisi quatenus ratio humana ex esse illud intelligat, et nullum admittit bonum pro hominibus praeter illa, ad quae humana natura ex suis propriis principiis esse explicet atque continuis profectibus esse perficiat. Ponit ergo rationem humanam unicam normam omnis veri cognoscendi, et naturam unicum fontem omnis boni assequendi; atque ita tum factum tum possibilitatem totius ordinis supernaturalis in revelatione ac fide, in communicatione divina et elevatione humanae naturae penitus negat. Quoniam ex generalibus his principiis specialis impiae doctrinae circa scripturarum originem, scopum, auctoritatem, earumque legitimam interpretationem, circa revelata facta et dogmata, per sese consequuntur, harumque proscriptio in damnatione ipsorum principiorum universali quodam modo comprehenditur, quatenus ad detestationem huius incredulitatis et admonitionem fidelium necessarium est: ideirco enumeratio huiusmodi specialium errorum commissioni theologorum videbatur praetermittenda.

Contra duplex vero illud principium rationalismi tum possibilitas tum factum supernaturalis revelationis et elevationis vindicatur generali quadam ratione, quoniam de ordine supernaturali inferius adversus errores semirationalismi explicite ac distincte agendum est.

(8) Hic iam gressus fit ad *secundam partem* totius schematis, quae pro diversa errorum indole hic proscribendorum omnino distinguitur a parte prima tum in modo exponendi doctrinam catholicam tum in forma condemnationis errorum. Propterea etiam hic transitus et haec diversatis explicite indicatur.

Potest vero haec pars II distingui iterum in tria membra. In *primo membro* agitur tribus articulis *de revelatione* supernaturali; doctrina nimirum catholica de revelationis *fontibus*, eiusdem *necessitate* et *obiecto supernaturali* exponitur non universim quidem, sed quatenus contrarii errores nostrae aetatis id postulare videbantur. In *secundo membro* quatuor articulis tractatur *de fide divina*, quae revelationi respondet; post doctrinam scilicet de fide *qua creditur*, sequitur declaratio haec altera de fide, *qua creditur*. Errores nostris temporibus circumferuntur potissimum in doctrina *de distinctione divinae fidei a scientia humana; de necessitate motivorum credibilitatis; de virtute fidei in se spectatae*, quatenus supernaturalis est; postremo *de necessitate ac supernaturali firmitate fidei et de obligatione constantiae in ea suscepta*. De his igitur hic tractandum est. *Membrum tertium* pariter in oppositione adversus recentes errores habet duos articulos: *de relatione inter fidem divinam et scientiam humanam; tum de incommutabili veritate definitionum doctrinae catholicae prae quovis scientiarum profectu*. Ultimum hoc membrum explicite designat et condemnat errorem methodicum, si ita loqui fas est, ex quo derivata est falsa intelligentia et interpretatio specialium dogmatum, de quibus in III parte schematis sermo habetur. Atque ita duae istae partes decreti contra semirationalismi doctrinas inter se connectuntur. In priori enim condemnantur errores circa *ipsam cognitionem christianam* in fide et per fidem divinam; in altera deinde condemnantur falsae doctrinae circa *specialia obiecta cognitionis christianae*, ad quas ipse prior ille error de autonomia et independentia humanae rationis viam sternit.

(9) In hoc primo articulo instauruntur, quae a sacro concilio Tridentino, sessione IV, circa divi-

nam scripturam ac traditionem decreta et definita sunt. Sed quoad Scripturam sacram errores recentioris aetatis necessariam reddere videntur distinctiorem declarationem tum de vera ratione inspirationis librorum sacrorum tum de eorumdem interpretatione.

I. Circa prius illud caput declaratur imprimis, *quis sensus non sit* genuinus dogmatis, secundum quod omnes libri scripturae credendi sunt *sacri* et *canonici*. Duplex nimirum error expresse designatur, primum eorum, qui vel universim vel de aliquibus libris inter illos, quos *omnes cum omnibus suis partibus* concilium Tridentinum sacros et canonicos esse definivit, affirmant, eos primitus scriptos esse tantummodo ingenio et industria humana, sed propter res quas continent, ab ecclesia sive iam mosaica sive christiana inter libros canonicos recensitos esse, et eatenus habendos esse ut sacros; tum excluditur error alter, quo libri scripturae non ratione originis ipsorum librorum seu ratione scriptionis, sed solum ratione materiae, quod sine errore continent veritates revelatas, sacri et divini esse dicuntur.

Sequitur deinde positiva declaratio doctrinae catholicae, quo sensu omnes libri scripturae et ob quam rationem eis intrinsecam fuerint ab ecclesia *sacri* declarati, et iam hoc ipso in canonem relati. Ratio nimirum est ex divina origine seu scriptione ipsorum librorum. Haec vero scriptio divina declaratur, quod 1) libri conscripti sunt, *inspirante* Spiritu sancto. Erat igitur supernaturalis operatio Spiritus sancti in homines ad ipsos libros scribendos. 2) Ex hoc ipso quod actio Spiritus sancti referebatur ad scribendos libros per homines ad hoc opus inspiratos, ipsi libri sunt et ab apostolo dicuntur *scriptura divinitus inspirata*. 3) Denique actio illa inspirationis erat huiusmodi, ut Deus sit *librorum auctor seu auctor scriptionis*, ita ut ipsa rerum consignatio seu scriptio tribuenda sit principaliter operationi divinae in homine et per hominem agenti, et proinde libri contineant *scriptum verbum Dei*.

Hoc modo inspirationem scripturae in ecclesia Dei semper intellectam ut intelligendam esse, demonstrat 1) sanctorum patrum consensus. Dicunt enim, *scripturas esse conscriptas per Spiritum sanctum vel per operationem Spiritus sancti*[1], *esse litteras Dei ad homines missas*[2], *scripturas esse a Deo dictas*[3], *esse a Deo vel operatione Dei datas vel conditas*[4], *homines in iis scribendis fuisse instrumenta sub operatione divini Spiritus*[5].

2) In specialibus documentis authenticis fidei ecclesiae explicite dicitur Deus profitendus *auctor librorum* utriusque Testamenti. In professione fidei episcopis ordinandis praescripta in concilio Carthag. IV quae ab iis adhuc nunc editur[1], in professione fidei a Leone IX missa ad Petrum Antiochenum[2], in symbolo Graecis proposito in concilio Lugdunensi II[3] haec fides enuntiatur: „Credo (credimus) etiam *novi et veteris Testamenti, legis et prophetarum et apostolorum unum esse auctorem Deum et dominum omnipotentem.*" Adhuc expressius in concilio Florentino decreto pro Iacobitis idem declaratur: sacrosancta Romana ecclesia „*unum atque eundem Deum veteris et novi Testamenti, hoc est, legis et prophetarum atque evangelii profitetur auctorem, quoniam eodem Spiritu sancto inspirante utriusque Testamenti sancti locuti sunt, quorum libros suscipit et veneratur*, qui titulis sequentibus continentur" (sequitur recensio omnium librorum, ut in canone Tridentino). Hic igitur dicitur Deus auctor legis, prophetarum et evangelii, quatenus conscriptores omnium librorum sacrae Scripturae locuti sunt (scribendo nempe ipsos libros) Spiritu sancto inspirante: proinde talis est inspiratio ad scribendum, ut Deus sit auctor librorum. Porro ipsum concilium Tridentinum in sessione IV hoc decretum synodi Florentinae prae oculis habuit[4]. Eodem igitur sensu intelligi debent verba Tridentini: „Omnes libros tam veteris quam novi Testamenti, *cum utriusque unus Deus sit auctor* . . . suscipit et veneratur."

II. Quoad normam interpretandi sacros libros instauratio et etiam aliqua explicatio decreti Tridentini pro nostris temporibus desideranda est. Quando concilium statuit, ut nemo in rebus fidei et morum sacram scripturam interpretari audeat contra eum sensum, quem tenuit et tenet ecclesia, vel etiam contra unanimem consensum patrum, certe non novam legem tulit, quemadmodum etiam cardinalis Pallavicinus optime demonstrat[5]; sed solum explicite declaravit obligationem, quae pro omnibus fidelibus necessario consequitur iam ex ipso dogmate infallibilitatis ecclesiae in interpretando verbo Dei. Nam quod praeter iudicium ecclesiae etiam unanimis consensus patrum statuitur tanquam norma interpretationis, facile patet, huiusmodi unanimem patrum consensum, non opinando sed certa ac firma sententia interpretantium aliquem locum scripturae in rebus fidei et morum, esse consensum ipsius ecclesiae. Ex hoc vero ipso patet, praeposterum omnino esse sensum, ad quem temerarii quidam recentiores critici et interpretes decretum concilii detorserunt. Aliqui enim dixerunt, decretum esse merae disciplinae, et non absolute pro quovis tempore sed solum pro illis adiunctis, quibus editum est, habere valorem; alii vero id, quod concilium vetat scripturam interpretari *contra sensum*, quem tenuit et tenet ecclesia, ita intelligendum esse aiunt, ut solummodo fas non sit interpretando scripturae dogma aliquod fidei ab ecclesia definitum excludere et negare. Quamvis exempli gratia constet, textum Isae. V, 14, ab ecclesia intelligi de sacramento extremae unctionis, iuxta haec principia sensus iste ecclesiae non necessario esset norma interpretationis, sed posset aliquis libere negare hunc sensum textui inesse, dummodo non neget ipsum dogma, extremam nempe unctionem esse sacramentum novae legis. Quare necesse est ad huiusmodi petulantia ingenia coercenda, supremam illam interpretationis catholicae normam, quae est iudicium et consensus ecclesiae de vero

[1] Origen. de Princip. praefat., n. 8, coll. 4; contra Cels. l. V, n. 60 [Migne, *Patr. gr.*, XI, 119, 118; 1275]; Theophil. Antioch. ad Autolyc. II, n. 9; III, n. 12 [ib. VI, 1069; 1138]; Athanas. praef. in Ps., n. 2, 9, 10 [ib. XXVII, 11, 16, 19]; August. Civ. Dei XVIII, c. 41, n. 1 [Migne, *Patr. lat.*, XLI, 600]; Chrysostom. in Gen. hom. 21, n. 1 [Migne, *Patr. gr.*, LIII, 175]; Theodoret. in Ps. praefat. [ib. LXXX, 862]; PP. concilii V. (Collect. Mansi, t. IX, p. 235.)

[2] Chrysost. in Gen. hom. 2, n. 2 [Migne, *Patr. gr.*, LIII, 29]; Aug. serm. 2 in Ps. 90, n. 1; enarrat. in Ps. 149, n. 5; Gregor. M. l. IV, ep. 31 ad Theodor. [Migne, *Patr. lat.*, XXXVII, 1159; 1262; LXXVII, 706.]

[3] Clem. Rom. ep. I ad Cor., c. 45; Iren. l. II, c. 28, n. 2; Hippolyt. contr. Noet., n. 9, et apud Euseb. H. E. l. V, c. 28. [Migne, *Patr. gr.*, I. 220; VII, 805; X, 818; XX, 518.]

[4] Clem. Alex. Strom. II, p. 362 (ed. 1641), [ib. VIII, 942]; Gelasius pontifex in conc. Rom. (Mansi, Supplement. t. I, p. 957).

[5] Iustin. Cohort. ad Graec., n. 8; Athenagor. Legat., n. 9; Origen. de Princip. l. IV, n. 6 [Migne, *Patr. gr.*, VI, 285; 905; XI, 354]; Ambros. ep. 6, n. 1 ad Iust.; Cassiodor. Institut. div. litt., c. 13, 14 [al. 16]; Gregor. M. in lob praef., n. 4, 5. [Migne, *Patr. lat.*, XVI, 912; LXX, 1134; LXXV, 517.]

[1] Hard., *Collect.*, t. I, p. 976.

[2] Ib., t. VI, part. I, p. 964.

[3] Ib., t. VII, p. 606.

[4] Pallavicin. l. VI, c. XI, n. 11.

[5] L. VI, c. 13, n. 3 seq.

sensu scripturarum, ita proponere, ut manifestum sit, 1) non de re mutabilis disciplinae sed incommutabilis dogmatis hic agi; 2) non solum excludi interpretationem, quae contradictorie opponatur sensui, quem ecclesia alicui scripturae loco subesse docuit, sed etiam necesse esse ipsum illum sensum ab ecclesia retentum haberi ut verum sensum scripturae. Hoc autem utrumque praestatur per definitionem in schemate propositam, „illum sacrae scripturae sensum verum habendum esse, quem ab ecclesia, infallibili verbi Dei custode et interprete, vel unanimi consensione patrum declaratum aut definitum esse constiterit."

(10) Quae hoc altero articulo brevissime declarantur de necessitate supernaturalis revelationis pro praesenti ordine elevationis ad finem supernaturalem, intime cohaerent cum capite sequenti, in quo distinctius agitur de supernaturali obiecto huius revelationis seu de veritatibus supernaturalibus, quae in ea proponuntur credendae. Ad declarandam necessitatem, de qua hic sermo est, commemoratur primum duplex Dei manifestatio, manifestatio naturalis per lumen rationis, et deinde positiva revelatio per verbum Dei. In priori illa manifestatione veritas cognoscitur ex intrinsecus perspecto nexu idearum, quae est scientia rationalis; in hac altera revelatione veritati propositae assensus praestandus est propter auctoritatem Dei loquentis, quae est fides. Ideo dicitur: *hanc revelationem nobis fieri non quasi intrinseca demonstratione ad videndum, sed propositione per auctoritatem Dei ad credendum*; quemadmodum in distinctione scientiae ac fidei sanctus Thomas ait: „Prima est, secundum quod homo naturali lumine rationis per creaturas in Dei cognitionem ascendit; secunda est, prout divina veritas intellectum [humanum] excedens per modum revelationis in nos descendit, *non tamen quasi demonstrata ad videndum, sed quasi sermone prolata ad credendum*." Sanctus Thomas, Contra Gentiles IV, 1. Iam vero per naturale lumen rationis cognosci quidem possent finis naturalis, ad quem nimirum natura humana ex intrinsecis suis principiis ordinata esset, et media ad hunc finem assequendum necessaria. At finis supernaturalis et huic fini proportionata proindeque supernaturalia media sicut sunt supra vires totius naturae creatae, supra eius exigentiam, et supra totam perfectibilitatem intra limites naturae; ita ordinatio ad talem finem per talia media (supposita etiam quacumque perfectione naturali) non potest esse nisi ex libero infinitae bonitatis consilio. Unde hoc consilium, et proinde ordinatio ad talem finem et media ei proportionata non possunt cognosci per ea quae facta sunt, seu ex naturali manifestatione Dei; sed necessaria est alia Dei manifestatio, quae sicut ipsa res manifestanda est supra exigentiam naturae humanae. Haec supernaturalis revelatio pro vita praesenti in hoc caligineso loco, donec lucifer oriatur in cordibus nostris, nobis fit per verbum Dei.

Hypothesis ergo, sub qua affirmari debet omnimoda necessitas revelationis supernaturalis, est elevatio humanae naturae ad ordinem supernaturalem, in quo sicut dona supernaturalia impertiuntur, ita veritates supernaturales supernaturali modo cognoscendae sunt. Quacumque proinde supponatur *naturalis perfectio* hominis, manet eadem necessitas huius supernaturalis revelationis quoad ea dogmata, „quae (ut sanctus dominus noster Pius IX loquitur in litteris *Gravissimas inter* 11 decembris 1862) supernaturalem hominis elevationem ac supernaturale eius cum Deo commercium respiciunt, atque ad hunc finem revelata nuncantur." Ergo hypothesis, sub qua necessaria dici debeat revelatio, non est abusus tantummodo virium naturalium ex parte hominis et corruptio humanae rationis; simili fere modo, quo gratia interna non solum propter corruptionem naturae, sed propter ipsam elevationem ad ordinem supernaturalem (quavis supposita perfectione naturali) necessaria credi debet. Expositio huius doctrinae maxime ideo gravis momenti est pro nostris temporibus, quia in errore opposito continetur unum ex principiis, quibus doctrina catholica de ordine supernaturali subvertitur vel in periculum vocatur.

Propterea in schemate decreti excluditur hic error, quo dicitur necessaria revelatio tantummodo *velut subsidium ad facilius et universalius assequenda ea, quae in manifestatione naturali iam continerentur et ex ea intelligi possent*. Affirmatur autem necessitas omnimoda propter ipsam *elevationem ad supernaturalem ordinem, et in hoc ordine ad supernaturalium rerum cognitionem per fidem*. Sicut deinde summa erroris posita est in confusione veritatum, quae ex supernaturali revelatione tantummodo cognosci possunt, cum veritatibus, quae in naturali etiam manifestatione continentur: ita errori opponitur veritas catholica, quod *supernaturalia dantur dogmata, quae in naturali Dei manifestatione non continentur*.

Tota haec catholicae doctrinae expositio est contra ipsam radicem erroris in *Syllabo* notati sub numero VIII: „Cum ratio humana ipsi religioni aequiparetur, ideirco theologicae disciplinae perinde ac philosophicae tractandae sunt."

(11) Praeter dogmata supernaturalia, de quibus hactenus dictum est, in revelatione supernaturali continentur etiam veritates ad Deum et ad legem naturalem spectantes, quae *per se possunt* ex naturali quoque Dei manifestatione cognosci. Non potest ergo ad cognitionem huiusmodi veritatum affirmari necessitas *absoluta* manifestationis supernaturalis aut revelationis; si nimirum non de modo cognitionis, sed solum de ipsa cognitione in se agitur. Attamen pro genere humano in praesenti conditione ad has veritates debito tempore, sufficienti claritate et plena certitudine, sine admixtione errorum assequendas eae sunt difficultates, ut potentia physica generatim non perducatur ad actum sine speciali adiutorio. Difficultates ita comparatae constituunt *impotentiam moralem*, cui respondet *moralis necessitas* adiutorii. Hoc autem adiutorium speciale in communi providentia praesentis ordinis naturae elevatae consistit in ipsa supernaturali revelatione. Ergo haec revelatio quoad illas quoque veritates per se rationales in praesenti ordine conseri debet humano generi *moraliter necessaria*[1].

Haec moralis necessitas exprimitur dum declaratur supernaturalis revelationis *maximum beneficium*, quia ei *debetur in ordine presenti horum quoque veritatum propositio omnibus accommodata, ut ad earum cognitionem debito tempore, sufficienti amplitudine, firma certitudine et absque errorum permixtione pervenire possit*. Videlicet per ipsam revelationem tollitur *moralis impotentia*, atque adeo redditur humano generi cognitio *moraliter possibilis*.

Visum est autem opportunum hanc declarationem adiungere non tam ad excludendos oppositos errores, quam potius ut expositioni praecedenti de necessitate omnimoda revelationis quoad dogmata supernaturalia maior lux accedat, et ut nemo existimare possit, illam necessitatem quoad omnes veritates religiosas et morales parem declaratam esse.

[1] Cf. s. Thom. I, q. 1, a. 1; IIª IIæ, q. 2, a. 4; contr. gent. I, 4; de verit. q. 14, a. 10.

(12) Hoc caput cum antecedenti intime nexum, attamen ab eo distinctum est; tum enim principia doctrinae catholicae, quae erroribus oppouuntur, alia sunt in utraque expositione, tum formalis ratio erroruni utriusque differt. In antecedenti paragrapho necessitas revelationis supernaturalis declarata est ex ipsa elevatione humanae naturae ad ordinem supernaturalem, et excluditur error de hypothetica et morali tantum necessitate revelationis quoad omnes veritates in praesenti ordine cognoscendas, qui error suum fundamentum habet in ignoratione veri discriminis inter naturale et supernaturale generatim et inter naturale ac supernaturale *in Dei manifestatione* speciatim. In praesenti autem articulo nominatim agitur de *supernaturali obiecto* revelationis.

Error oppositus, quo negatur contineri in revelatione mysteria supra captum rationis, nunc universaliori nunc temperatiori forma enuntiatus constituit ipsum logicum principium semirationalismi. Aiunt scilicet, veritates proponi historice in revelatione, sed eas omnes, saltem postquam ita historice innotuerunt, posse etiam ex intrinsecis necessariis principiis lumine rationis perspectis intelligi et demonstrari, immo hoc ipsum esse proprium munus philosophiae. Qui creationem et operationes Dei ad extra affirmant necessarias esse ex ipsa Dei natura et amore, quo se ipsum non potest non amare, illi absque distinctione universim loquuntur de demonstratione philosophica *omnium veritatum* revelatarum, quamvis directe prae oculis habere soleant mysteria praecipua sanctissimae Trinitatis et Incarnationis; alii vero distinguunt veritates revelatas in duplicem classem, quarum aliae fundamentum habeant in liberis Dei consiliis, aliae sint in se necessariae ex ipsis rerum essentiis, atque de his posterioribus nominatimque de mysterio sanctissimae Trinitatis affirmant illam philosophicam demonstrationem ex principiis lumine rationis perspectis, ac proinde negant ea mysteria esse supra captum rationis.

Ceterum de huius erroris existentia, gravitate ac pernicie dubitare non sinunt acta sanctae sedis, quibus ille ipse iam saepius proscriptus est, atque declaratum, „superbi seu potius insipientis hominis esse, fidei mysteria quae exsuperant omnem sensum, humanis examinare ponderibus,“[1] eademque „assequi et complecti velle humanae mentis imbecillitate et angustiis, cum longissime vires excedant nostri intellectus“[2]; esse vel maxime improbandum ac damnandum, „quod humanae rationi et philosophiae, quae in religionis rebus non dominari sed ancillari omnino debent, magisterii ius attribuatur, ac propterea omnia perturbentur, quae firmissima manere debent tum de distinctione inter scientiam et fidem tum de perenni fidei immutabilitate.“[3] Ipsam doctrinam catholicam in directa oppositione ad praesentem errorem prolixius declaravit sanctissimus dominus noster Pius IX in litteris 11 decembris 1862 et 21 decembris 1863. „Nunquam ratio suis naturalibus principiis ad huiusmodi dogmata (mysteria) scienter tractanda effici potest idonea. Quodsi haec isti temere asseverare audeant, sciant, se certe non a quorumlibet doctorum opinione sed a communi et nunquam immutata ecclesiae doctrina recedere. Ex divinis enim litteris et sanctorum patrum traditione constat, Dei quidem existentiam multasque aliae veritates ab iis etiam, qui fidem nondum susceperunt, naturali rationis lumine cognosci; sed illa reconditiora dogmata Deum solum manifestasse.“ Allatis deinde testimoniis Col. I, 26; Hebr. I, 1, 2; Ioan. I, 18; I Cor. II, 7, 8, 10, 11, subdit sanctus pater: „Haec aliisque fere innumeris divinis eloquiis inhaerentes sancti patres in ecclesiae doctrina tradenda continenter distinguere curarunt rerum divinarum notionem, quae naturalis intelligentiae vi omnibus est communis, ab illarum rerum notitia, quae per Spiritum sanctum fide suscipitur; et constanter docuerunt, per hanc ea nobis in Christo revelari mysteria, quae non solum humanam philosophiam, verum etiam angelicam naturalem intelligentiam transcendunt, quaeque, etiamsi divina revelatione innotuerint, et ipsa fide fuerint suscepta, tamen sacro adhuc ipsius fidei velo tecta et obscura caligine obvoluta permanent, quamdiu in hac mortali vita peregrinamur a Domino.“ Quare ibidem concludit summus pontifex: *„Alienam omnino esse a catholicae ecclesiae doctrina sententiam,“* qua asseritur, „omnia indiscriminatim christianae religionis dogmata esse obiectum naturalis scientiae seu philosophiae, et humanam rationem historice tantum excultam, modo haec dogmata ipsi rationi tanquam obiectum proposita fuerint, posse ex suis naturalibus viribus et principiis ad veram de omnibus etiam reconditioribus dogmatibus scientiam pervenire.“ Hic porro error iisdem verbis enuntiatus iterum a sancta sede proscriptus est in *Syllabo* propos. IX.

Gravitas erroris facile apparet, quia nempe in eo positum est principium fecundum, ex quo nostris temporibus consecuta est perversio mysteriorum fidei, maxime sanctissimae Trinitatis et dominicae Incarnationis. Cum enim statuant, nihil posse esse revelatum, quod ratione intelligi nequeat, sensum mysteriorum, quo illa continentur in revelatione et ab ecclesia proponuntur, et quo sunt supra captum rationis, transmutant in alium plane, atque hoc ipso in sensum veritati revelatae repugnantem; nec verentur aliquando dogma eo sensu, quo a catholicis credendum est, appellare absurdum, quia eo modo, quo ipsi volunt, intelligi non potest.

(13) Ad expositionem doctrinae in schemate exhibitam quod spectat, comprehendit ea summam eorum, quae sanctissimus dominus noster iam docuit in litteris citatis. Dupliciter nimirum de scientia mysteriorum sermo haberi potest: 1) ita ut ex principiis solo lumine rationis perspectis ad eorum existentiam demonstrandam, et intrinsecam essentiam intelligendam perveniri posse dicatur, atque hoc sensu existimentur veritates non superrationales sed rationales. Haec mere philosophica scientia mysteriorum excluditur quando docetur, rationem humanam quantumvis excultam non posse pervenire *ad existentiam et veritatem* (an sint, et quid sint) *mysteriorum huiusmodi suis viribus assequendam atque ex suis principiis demonstrandam.* 2) Est alia mysteriorum scientia, quae progreditur ex principiis revelatis et fide creditis, atque his principiis innitur. Haec intelligentia abuit, ut excludatur; ea enim constituitur magna pars sacrae theologiae. Fide nimirum supposita inquiritur, quomodo veritates in revelatione sint propositae, quae est theologia *positiva* (ut dici solet); atque inde assumptis etiam veritatibus et principiis rationalibus aliqua *analogica* intelligentia rerum per revelationem cognitarum deducitur, quid sint in se ipsis: „fides quaerit intellectum;“ haecque est theologia speculativa. Ubi sensus dogmatum, ut in revelatione continetur et ab ecclesia declaratur, praestituitur tanquam norma, secundum quam notiones philosophicae expellendae sunt in sua applicatione ad analogicam aliquam intelligentiam mysteriorum, ut a sanctis

[1] Gregor. XVI a. m., Encyclic., 15 aug. 1832.
[2] Allocut. sanctissimi d. n., 9 dec. 1854.
[3] Litt. sanctissimi d. n., 15 iunii 1857.

patribus et theologis catholicis semper factum est; non vero ordine inverso notiones mere rationales ex philosophia praestruere fas est, quibus sensus dogmatum accommodetur diversus ab eo, qui in revelatione secundum doctrinam ac professionem ecclesiae continetur. Hoc autem ipsum est, quod „humana ratio et philosophia in religionis rebus non dominari sed ancillari omnino debent". Propterea ad praecavendam falsam interpretationem decreti dicitur: *fide praeluceute ad aliquam mysteriorum intelligentiam perveniri, quae tamen ipsa principiis revelatis innititur.* Hunc quippe intellectum sanctissimus dominus noster in litteris citatis 11 decembris 1862 et 21 decembris 1863 indicat, eundemque sancti patres et doctores tum verbis tum multo magis suo exemplo commendarunt [1].

Postremo advertenda sunt aliqua circa propositionem, in qua error proscribitur. Gradus censurae exprimitur idem, quo error notatur in litteris summi pontificis, ubi dicitur *sententia aliena omnino a catholicae ecclesiae doctrina.* Quoad modum vero, quo propositio enuntiatur, in iisdem litteris, ex quibus deinde ipsa verba in *Syllabum* propos. IX inserta sunt, prae oculis habendus fuerat specialis modus loquendi ab illo auctore usurpatus, cuius libri damnabantur. Quia vero a sacro concilio non singularis aliquis auctor sed ipse error in se et universalius spectari debet, ideo enuntiatio propositionis paululum immutata est.

(14) Postquam actum est de revelatione, nunc transitus fit ad doctrinam de *fide,* qua veritates revelatas credere oportet. Exponitur autem doctrina catholica etiam in hac sectione, quantum errores contrarii nostrae aetatis postulare videbantur. Quoad hunc primum articulum schematis *de distinctione inter fidem et scientiam* error oppositus multorum mentes occupavit. Rationalistae loquuntur et ipsi de *fide religiosa;* sed fidem, cuius motivum sit auctoritas Dei loquentis, nullam possunt admittere, cum ipsam locutionem Dei seu revelationem negent. Unde nomine *fidei* generatim non aliud intelligunt, quam rationalem scientiam rerum ad Deum et ad religionem pertinentium. Pro diverso autem modo, quo scientiam constituunt, etiam fidem religiosam solo nomine retento alii aliter concipiunt. Verum hac quoque in fundamentali notione *fidei* derivatio aliqua doctrinae a rationalismo ad semirationalismum locum habuit. Semirationalistae negant, auctoritatem Dei loquentis esse motivum formale fidei, qua fideles nominamur et sumus; hoc est negant, propriam rationem huius fidei in eo positam esse, ut assensus praestetur *propter auctoritatem* Dei loquentis. Docent enim, omnem firmam persuasionem de Deo et de rebus divinis esse fidem illam proprie dictam, a qua fideles denominantur, etiamsi motivum amplectendi et tenendi veritatem non sit auctoritas Dei, sed veritas teneatur solummodo propter perspectum intrinsecum nexum idearum [2]. Immo dicunt, sensu sublimissimo *fidem* esse ac dici debere exempli gratia cognitionem existentiae Dei, ad quam ex consideratione huius universi perveniatur [3].

At certe ipsa essentia actus fidei, qua christiani sumus, constituitur in assensu *propter auctoritatem Dei revelantis veritatem,* atque adeo fides ipsa habitualis est virtus, qua *propter auctoritatem Dei revelantis* credimus, ut sine hoc *motivo formali* fides proprie dicta non consistat. Unde ea ipso motivo formali differt a scientia, quae est ex perspecta intrinseca rei veritate. Hanc propriam rationem et essentiam fidei explicans apostolus ait, fideles „accepisse verbum auditus Dei non ut verbum hominum, *sed sicut est vere, verbum Dei*" [4], et ex eadem ratione dicitur „fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi", „auditus fidei," „obeditio fidei,". „apostolatus ad obediendum fidei in omnibus gentibus," „captivitas omnis intellectus in obsequium Christi." [5] Haec ipsa fides *in verbum Dei* et *propter Dei verbum* ab eodem apostolo proponitur ut initium humanae salutis, fundamentum et radix omnis iustificationis, sine qua impossibile est placere Deo [6], quemadmodum concilium Tridentinum doctrinam Pauli declaravit. Docet enim concilium imprimis, adultos disponi ad iustitiam, „dum excitati divina gratia et adiuti *fidem ex auditu concipientes* libere moventur in Deum, *credentes vera esse, quae divinitus revelata et promissa sunt.*" Tum vero declarat, hanc ipsam fidem intelligi debere ut initium salutis in iis locis sacrae scripturae, quibus iustificatio per fidem et ex fide praedicatur, et sine fide impossibile esse dicitur placere Deo [7].

Quamvis igitur plures sint veritates revelatae ac propterea sub hac formali ratione ad obiectum fidei pertinentes, quae etiam lumine rationis demonstrari atque ita scientia naturali attingi possint; haec tamen scientia de Dei existentia, divinis attributis aliisque veritatibus, quatenus naturaliter per rationem cognoscuntur, non est ipsa fides, quae virtus theologica est et in sacris litteris describitur ut initium et radix iustificationis. Unde iam pridem a sancta sede damnata est propositio, qua dicitur: „Fides late dicta, ex testimonio creaturarum similive motivo, ad iustificationem sufficit." [8]

Si deinde hic error, ut a semirationalistis nostrae aetatis proponitur, consideretur in suo fonte et in suis consectariis, promanat is ex confusione naturalis manifestationis Dei et supernaturalis revelationis, de qua in superioribus sermo erat, atque ipsemet iterum fons est aliorum errorum, quibus supernaturalis dignitas fidei et libertas voluntatis in assentiendo negatur, ut in sequentibus articulis manifestum erit.

(15) In declaratione doctrinae, quae in schemate proponitur, imprimis datur descriptio ipsius fidei secundum definitionem concilii Tridentini [9], eo solum discrimine, quod ibi fides spectatur praecise, ut est initium iustificationis impii, hic autem consideratur

[1] Cf. s. Aug., ep. 120, n. 2-4; Vinc. Lirin., c. 22; s. Anselm. Proaleg., c. 1 [Migne, *Patr. lat.*, XXXIII, 458 sq.; L, 667; CLVIII, 224]; s. Thom., procem. ad libros sent. etc.

[2] „Si excluas falsa credulitate, etiam illa quae per accidens verum credit, sed ideo secundum dictamina rationis non minus reprehensibilis est, velimus fidem definire, dicendum est, *fidem esse in nobis statum certitudinis seu persuasionis de veritate rei cognitae, in quem statum inducimur per necessarium assensum rationis theoreticae vel per necessarium consensum rationis practicae.* Haec [illegible] rationalis est finis supremus totius philosophiae, unica [illegible] norma hominis in hac vita, et necessaria conditio ad eius elevationem. Quare dicit apostolus gentium: Est autem fides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium." G. Hermes, Introd. philos. ad theolog., p. 259: „Si auctoritas designatur ut unicum motivum fidei atque adeo ut eius fundamentum, hoc ipso intrinseca firmitas fidei subvertitur." Ib. p. 265.

[3] „Quid est fides sublimissimo sensu? Apprehensio eorum, quae per sua phaenomena se manifestant, vel tanquam fundamentum subsunt cognitioni empiricae. Christianus cognoscit et *credit* Dei existentiam, dum in universo eius maiestatem et divinitatem intellectu conspicit." G. C. Mayer, *Lexic. ecclesiast.*, tom. IV, p. 592.

[4] I Thess. II, 13.

[5] Rom. I, 5; X, 17; XV, 18; XVI, 26. II Cor. X, 5. Gal. III, 2.

[6] Rom. IV. Gal. III. Hebr. XI.

[7] Conc. Trid., sess. VI, cap. 6, 8.

[8] Prop. XXIII inter damnatas ab Innocent. XI, 2 martii 1679.

[9] Sess. VI, cap. 6.

fides eadem per se, et directe quidem ac proxime, quatenus a scientia mere rationali distinguitur. Dicitur itaque *virtus supernaturalis*, quae deinde ex proprio suo actu declaratur. Actus vero ipse, qui est assensus in veritatem adeoque formaliter pertinet ad intellectum, definitur secundum suum *obiectum formale et materiale* et secundum *principium eliciens*, quod est homo quidem, sed instructus supernaturalibus viribus gratiae, *per divinam gratiam propter auctoritatem Dei loquentis credimus vera esse, quae divinitus revelata sunt.*

Quia vero de distinctione inter fidem divinam et humanam scientiam hic agitur, maxime obiectum seu motivum formale fidei, quod est auctoritas Dei revelantis, considerari debet: atque ad hunc scopum testimonia apostoli inducuntur.

In enuntiatione erroris advertendum est, secundam partem sub anathemate damnari *in sua connexione* cum prima parte, quatenus dicitur, *ex hac causa*, quia fides divina non distinguitur a scientia naturali, non requiri, ut revelata veritas propter auctoritatem Dei revelantis credatur.

(16) Hic articulus opponitur errori, qui speciem pietatis quandoque assumens eo plus habet periculi. Inter protestantes illos, qui revelationem christianam se admittere profitentur, multi sunt, qui reiectis criteriis ad cognoscendum et probandum factum revelationis idoneis, unice provocant ad *internam experientiam*, ad *sensum religiosum*, ad *testimonium spiritus*, ad *immediatam certitudinem fidei*. Valorem itaque aut necessitatem *motivorum credibilitatis*, quae inducantur ex miraculis, prophetiis adimpletis etc., vel omnino negant, vel ea solum admittunt tanquam subsidia quaedam, si fides iam supponitur; quia (ut aiunt) ipsa huiusmodi facta nisi per fidem iam suppositam cognosci non possunt. Iam pseudo-reformatores verbum Dei genuinum ex „sapore" et „gustu" discernere consuerunt, ad quem finem in unoquoque homine fideli ponebant immediatum testimonium Spiritus sancti[1]. Recentiores vero eadem methodo retenta, huic testimonio Spiritus sancti plerumque substituunt naturalem *sensum religiosum* vel *indigentiam animi religiosi*, per quem sensum immediate, et quin veritas revelata ex criteriis extrinsecis nobis fiat *credibilis*, religionem christianam amplectamur tanquam veram et divinam[2]. Neque desunt alii, qui doceant, facta illa supernaturalia non posse intelligi tanquam motiva credibilitatis, nisi fides iam praesupponatur, et propterea ipsum factum revelationis homini, qui fidem nondum suscepit, demonstrari non posse, ac proinde certam persuasionem de veritate facti revelationis seu de revelationis existentia non posse praecedere ad susceptionem fidei christianae; sed absque huiusmodi persuasione per divinam gratiam produci fidem ita, ut haec sit spontaneus et immediatus actus rationis.

Ceterum sancta sedes iam saepius necesse habuit huiusmodi errores proscribere. Ab Innocentio XI 2 martii 1679 damnata est haec propositio (XXI): „Assensus fidei supernaturalis et utilis ad salutem stat cum notitia solum probabili revelationis, immo cum formidine, qua quis formidet, ne non sit locutus Deus." Approbante sancta sede subscribendae theses propositae sunt 8 septembris 1840: „Revelationis christianae probatio ex miraculis Christi desumpta, quae testium oculariorum sensus mentesque percellebant, vim suam atque fulgorem quoad subsequentes generationes non amisit. Hanc eandem probationem in traditione omnium christianorum orali et scripta reperire est; qua duplici traditione illis demonstranda est, qui vel eam reiiciunt vel, quin admittant, requirunt." „Ratio cum certitudine authenticitatem revelationis Iudaeis per Moysem et christianis per Iesum Christum factae probare valet." In litteris apostolicis sanctissimi domini nostri 9 novembris 1846 inter alia docetur „Humana ratio ne in tanti momenti negotio decipiatur et erret, divinae revelationis factum diligenter inquirat oportet, ut certo sibi constet Deum esse locutum."

Errorem vero ipsum, contra quem hic articulus in schemate proponitur, periculis plenum esse, per se manifestum est. Si enim reiectis vel suo valore exutis criteriis extrinsecis, quibus Deus suam revelationem velut sigillis divinis cognoscibilem reddidit, totum revocatur ad „internam experientiam", et ad „sensum internum", nullus amplius remanet modus certus discernendi revelationem veram a fictitia. Ille unus sensus secundum providentiam ordinariam non subest experientiae sub formali ratione, quatenus sit *supernaturalis*, et si seiungatur a criteriis extrinsecis, patet illusionibus gravissimis. Unde etiam videmus homines pro religione falsa et erroribus manifestis appellare „ad experientiam et ad sensum internum", quem ipsi tribuunt Spiritui sancto. Cum hac pariter confidentia in „sensu interno" et cum reiectione motivorum credibilitatis cohaeret error alius nostra aetate diffusus inter multos, quo audent affirmare, fas esse quandoque a religione catholica deficere ad aliam, si illa reperiatur non satisfacere internae experientiae et sensui religioso. Sed de hac posteriori impietate inferius distincto articulo agendum est.

(17) Iam supra animadversum est, ex confusione fidei, qua fideles nominamur et sumus, cum scientia rationali ac naturali consequi alium duplicem errorem, ut videlicet ad fidem eandem nec supernaturalis gratia necessaria esse dicatur, atque voluntas in assentiendo veritati negetur esse libera. Sane in doctrina Hermesiana distinguitur imprimis „fides cognitionis" (ut ipsi appellant), hoc est fides qua assensus praestatur veritati, et deinde „fides cordis", hoc est fides quae per charitatem operatur. Illa prior dicitur etiam fides „passiva", et „consistit in *consensu necessario, qui inducitur* per argumenta pro veritatibus religionis christianae, et in *necessaria (coacta) persuasione* de veritate demonstrata". Fides autem „cordis" est liberae voluntatis; „continetur enim in ea libera et absoluta subiectio sub iis, quae revelata sunt, scilicet omnimoda resignatio in Deum ac res divinas. Est nempe haec fides avulsio ab omnibus rebus terrenis, et ideo eam sequitur libera perfecta deliberatio ac voluntas amandi et quaerendi Deum."[1] Assensus

[1] „Non obscuriorem veritatis quam sensum altro scriptura praesefert, quam coloris dei res albae ac nigrae, saporis suaves et amarae . . . Maneat ergo fixum, quos Spiritus sanctus intus docuit, solide acquiescere in scriptura, et hanc esse autopiston . . . Non argumenta, non verisimilitudines quaerimus, quibus iudicium nostrum incumbat, sed ut rei extra aestimandi aleam positae iudicium ingeniumque nostrum subiicimus." Calvin instit. I, c. 7, n. 1, 5.

[2] „Cuivis probationi pro veritate et necessitate religionis christianae omnino renuntiamus; sed potius supponimus, unicuique christiano ante huiusmodi inquisitiones iam esse certum, suae pietati non aliam formam praeter hanc (christianam) congruere." Schleiermacher doctr. fidei, § 11. Pro illis [dicunt], qui nondum inclinantur ad religionem christianam, miracula sunt incomprehensibilia quaedam facta, sed non signa altioris virtutis. Unde praetensio ecclesiae Romanae suam veritatem demonstrandi ex miraculis reiicienda est. „Illud cui fides in doctrinam scripturae ultimatim innititur, est ipsa vita christiana a Deo per verbum suum excitata et secum ferens immediatam certitudinem." Twesten praelect. dogm. I, p. 346 sqq., 398 sqq. Multorum aliorum sententiae genuinae citantur a cl. Denzinger de cognit. relig. II, p. 306 sq.

[1] G. Hermes dogmatic., p. III, § 282 sqq.

igitur fidei non est liberae voluntatis, sed est persuasio necessaria inducta rationibus „cogentibus," quae necessitas assensus si desit, putant non aliud remanere quam vanam credulitatem, „etiamsi forte per accidens verum sit, quod creditur." [1]

Hinc consequitur, ad assensum fidei nullo modo necessariam esse gratiam. Namque, aiunt, „fides illa passiva oritur necessario secundum mere naturalem constitutionem humani intellectus et humanae rationis, *et ideo ad hanc fidem eliciendam neque potest esse sermo de necessitate gratiae actualis.*" Unde ulterius fides *ne mediate quidem salutaris est*; attamen praeparat hominem ad fidem operantem, quae „sola est actus mediate salutaris"; sicut „spes operans et charitas operans sunt immediate salutares" [2]. Unde etiam pervertendo sensum definitionum, quibus a conciliis et a patribus declaratur gratia necessaria ad credendum, sicut oportet, aiunt, has definitiones solummodo de necessitate gratiae ad fidem iam vivam, quae per charitatem operatur, intelligi oportere; et hoc ipso significari, ad fidem cognitionis, quae nondum viva sit, gratiam non requiri. Non intelligunt nimirum, illas particulas *sicut oportet, sicut expedit*, a conciliis additas esse, ut indicetur necessitas gratiae ad credendum *actu supernaturali* [3].

At errorem hunc plane esse haereticum, nemo dubitare potest. Iam Semipelagiani distinguebant inter fidem seu fidei initium et inter opera bona seu vitae sanctitatem; et quod ad initium fidei gratiam supernaturalem necessariam esse negarent, ideo haereseos damnati sunt ab universa ecclesia, nominatimque definita est necessitas gratiae ad fidem christianam, qua consentitur evangelicae praedicationi, seu ad fidem illam, quam recentiores isti appellant „fidem cognitionis". Sic exempli gratia definitur in concilio Arausicano II, can. 7: „Si quis per naturae vigorem bonum aliquod, quod ad salutem pertinet vitae aeternae, cogitare, ut expedit, aut eligere, *sive salutari id est evangelicae praedicationi consentire posse* confirmat, absque illuminatione et inspiratione Spiritus sancti, *qui dat omnibus suavitatem in consentiendo et credendo veritati*, haeretico fallitur spiritu" etc. Pariter concilium Tridentinum, sess. VI, cap. 8, declarat, „fidem esse humanae salutis initium, fundamentum et radicem omnis iustificationis." Ubi vero describit ordinem et progressum iustificationis, tanquam primum gradum dispositionis ad iustitiam ponit ipsam fidem dogmatum, eamque docet esse ex gratia, ib., cap. 6. „disponuntur autem ad ipsam iustitiam, dum *excitati divina gratia et adiuti fidem ex auditu concipientes* libere moventur in Deum, *credentes vera esse, quae divinitus revelata et promissa sunt.*" Quae quidem concilii doctrina directe opponitur sententiae, qua „fides cognitionis", hoc est fides dogmatum nec ex gratia supernaturali, nec salutaris, nec libera esse dicitur.

(18) Error gravissimus et funestissimus, de quo agitur in hoc capite, consequitur ex eis ipsis, qui in antecedentibus proscripti sunt. Si enim pro vera religione a Deo revelata nulli exstant obiectivi characteres, ex quibus factum locutionis divinae certo cognosci possit, et proinde nulla dantur motiva credibilitatis, quae doctrinam propositam credibilem et credendam demonstrent, sed totum revocatur ad sensum quemdam animi et ad internam experientiam; profecto consequens est, nullam religionem esse in se et obiective magis credibilem prae altera, immo nullam obiective credibilem esse. Adeoque reliquum est, ut secundum illam internam experientiam tot illusionibus obnoxiam, si separetur a criteriis externis divinitus dispositis, variam ac mutabilem, transire fas sit non minus a religione in se vera ad falsam, quam a falsa ad veram. Idem deinde error, ut par dicatur esse conditio in credendo et aequalis independentia examinis ac moralis libertas dubiorum de veritate religionis, sive homo ad veram fidem iam pervenerit sive in religione falsa versetur, consequitur ex eo, quod supernaturalis gratia ac lumen fidei divinae atque inde enascens (dummodo homo cooperetur) supernaturalis firmitas eiusdem fidei non agnoscitur. Si enim libera pia voluntas inclinans intellectum ad actum fidei, ac porro supernaturalis illustratio intellectus et inspiratio voluntatis excluditur, sicque fides revocatur ad mere rationalem et philosophicam convictionem de veritate ex argumentis demonstrationis; hoc ipso firmitas fidei, qua fideles sumus, constituitur mere naturalis, quantam pro unoquoque pariat philosophica perspectio argumentorum demonstrantium. Hinc mirum non est, ab iis qui ita sentiunt, non solum permitti sed etiam commendari catholicis aeque ac heterodoxis suspensionem fidei et reale dubium, donec demonstrationem secundum normas scientiae humanae ipsi absolverint [4]. In huiusmodi autem principiis postremo explicite vel saltem aequipollenter negatur divinum praeceptum fidei, quo tum per necessariam

[1] Idem introd. philos. ad theol., p. 250.

[2] Idem dogmatic., p. III, § 285.

[3] In opusculo apologetico „Meletemata theologica", quod patroni Hermesianae doctrinae summo pontifici offerre tentarunt, hic error clarissime defenditur. „Quid indicabimus secundum ecclesiam catholicam de fide mortua et otiosa? Etiam hanc esse donum gratiae illius supernaturalis, id neque diserte expressum inest in conc. Trid., sess. VI, can. 28, neque concludendo effici potest; nam isto canone de gratiae necessitate nullus omnino sermo fit, quamvis dicatur posse in eo, qui per peccatum gratiam amiserit, veram fidem remanere licet mortuam et sine caritate ... Non est fidei dogma, eiusdem gratiae supernaturalis necessitatem pertinere etiam ad fidem mortuam, quae salutem non praestat. Addimus, hanc postremam sententiam ne haberi quidem, quo fulciatur: immo videri pugnantem esse cum mente patrum, qui in illis conciliis ecclesiae doctrinam explicuere (Arausic. II, can. 7, 8, Trid., sess. VI, can. 3). Nam si patres declarant: homini, ut possit cogitare de rebus ad salutem vitae aeternae pertinentibus, *sicut expedit*, ut possit credere *sicut oportet*, necessaria est gratia divina supernaturalis; noane colligi licet a contrario, fuisse tacitam mentem illorum patrum, posse hominem sine gratiae supernaturalis adiutorio credere, *sicut non oportet*, id est, habere fidem mortuam et otiosam?" Ibi § 33, p. 82 sq.

At profecto fides etiam in peccatore est supernaturalis, et ideo ex gratia; sed quod *mortua* sit et *otiosa*, hoc ex hominis vitio est et non ex gratia.

[4] Commendat G. Hermes catholicis suis lectoribus et auditoribus, ut „dum in inquisitione versantur" erga quamvis doctrinam religionis „e. g. catholicae aut christianae" omnino indifferenter se habeant, sibique persuadeant, „sancte se agere sequendo rationem, quocumque demum ea deduxerit." Introduct. positiv. ad theol., p. 30. Porro ipse et de se testatur et aliis commendat hanc methodum inquisitionis fidei. „Omnibus hisce meis studiis propositum meum sancte servavi *ubique dubitandi quamdiu possem*, et tum demum definitive pro alterutra parte decernendi, quando absolutam necessitatem rationis pro una sententia exhibere possem. Erat mihi propterea per varios anfractus dubiorum eluctandum, in quos ingredi inutilis labor videbitur ei, qui nunquam *ad serium dubium* progressus est ... Neque unquam timui aliquam hac via iacturam, intellexeram enim, quovis alio modo minus severo omnia, quae inquirebam, aequo iure reiici et admitti posse. Insuper perspexeram, pro hominibus nullum aliud totum criterium veritatis dari praeter necessitatem rationis ... Non auctoritate quantumvis multorum et gravium doctorum, sed unice intelligentia propria potest dubium superare, qui *revera dubitat* ... Fuerit optabilius, si placet, huiusmodi dubiis carere quam iis satisfacere posse; pro futuris doctoribus religionis hoc non valet. Ii debent scire, se nescire, ut scientiam magno studio quaerant, debent labyrinthum dubiorum per omnes circuitus peragrare, ut deinde ipsi dubitantibus per omnes anfractus comites se dare possint." Introd. phil. ad theolog. praef., p. 10 sq.

consequentiam ex ipso facto divinae revelationis tum diserta promulgatione divinae legis praescribitur tam iis, qui ad veram fidem nondum pervenerunt, prudens ac sedula inquisitio et ad sufficientem propositionem susceptio fidei, quam fidelibus constantia in fide; hocque ipso vetatur sub reatu damnationis aeternae sicut negatio ita dubium deliberatum circa veritatem quamcumque revelatam sufficienter propositam. Neque vero, ut aliqui nunc falsissime et periculosissime dicunt, peccatum contra fidem in eo solummodo est, quod admisso facto revelationis Deo non credatur et ipse mendacii accusetur, cuiusmodi monstrum inter homines vix occurrit; sed infidelitas, quae damnatur, etiam illa est, quod dum veritas tanquam revelata sufficienter proposita est, illa revelata esse negatur et ita fides in hac hypothesi propositionis sufficientis debita non praestatur[1]; hanc enim subiectionem rationalis creaturae et captivitatem omnis intellectus infinita maiestas, veritas, et sapientia, hoc est auctoritas Dei loquentis postulat.

Immo ex triplici hoc capite, quod sive necessitas et praeceptum credendi fide divina, sive motiva credibilitatis, quibus sola ecclesia catholica inter omnes religionis communiones seu societates a Deo insignita est, sive postremo supernaturalis gratia interna et lumen fidei negantur vel non recte intelliguntur; ex his, inquam, capitibus promanat error in nonnullis regionibus late diffusus et fere popularis eoque perniciosior, quo universim dicitur, transitum ab ecclesia catholica ad alias communiones fieri posse ex dictamine conscientiae, atque ideo generatim huiusmodi homines non esse censendos criminis reos, cum ipsi fere semper affirment, se sequi dictamen suae conscientiae; quod nisi concedatur, inquiunt, damnandas etiam fore conversiones ab aliis communionibus ad ecclesiam catholicam; sicque „qui hoc ius negaret orthodoxis ad eos confirmandos in veritate, eodem principio heterodoxos confirmaret in errore". Neque ita loquuntur solum homines impii, qui inter diversas religiones nihil discernunt, et eo ipso nullam agnoscunt; de hoc enim *indifferentismo* alibi agendum esse videtur; sed alii etiam, qui religionem veram non negant, affirmant tamen, concedi debere ius omnibus commune per institutam inquisitionem mutandi religionem, in qua unusquisque educatus est; atque propterea idem ius non minus valere pro catholicis quam pro heterodoxis. Leges ipsae in multis regnis catholicis latae pro „libertate conscientiae", ut falso nomine appellant, proxime innituntur aut saltem palam dicuntur inniti huic principio. At profecto in toto huius doctrinae complexu iura et officia hominis ad amplectendam veritatem a Deo revelatam et ad vitandum errorem in fide transmutantur in iura ad sequendum errorem; argumentis ac notis quibus Deus suam revelationem in sua ecclesia omnibus hominibus cognoscibilem reddidit, aequiparantur umbrae, quibus error speciem induit veritatis; denique nulla omnino ratio habetur gratiae ac luminis supernaturalis, quo Deus illuminans omnem hominem venientem in hunc mundum deducit ab errore et inducit ad veritatem fidei unice veras, in eaque confirmat, nisi diligant homines ipsi magis tenebras quam lucem, propter quod iudicantur et damnantur a luce aeterna Iesu Christo[2]. Hinc vicarius Iesu Christi errorem hunc proscripsit, si nominatim pro iis, qui ad fidem supernaturalem in ecclesia catholica iam pervenerunt, asseratur: „liberam cuique homini esse eam amplecti ac profiteri religionem, quam rationis lumine quis ductus veram putaverit."[1]

(19) Error itaque de quo hic agitur, repugnat doctrinae catholicae et revelatae: 1) de necessitate et divino praecepto veras fidei; 2) de credibilitate totius veritatis revelatae, ut revelatio ab ecclesia catholica proponitur et praedicatur, atque de inconcutabili certitudine etiam pro rudibus citra inquisitionem scientificam et philosophicam; 3) de lumine fidei ac fidei firmitate supernaturali. Haec igitur tria capita in schemate expositionis doctrinae catholicae declarantur ita, ut eadem haec tria pro iis, qui foris sunt, ad facultatem et officium quaerendi et amplectendi veram fidem, pro fidelibus catholicis ad constantiam in eadem a Deo ordinata esse intelligantur. „Unius enim et certi instituti, ut loquitur Tertullianus, infinita inquisitio non potest esse; quaerendum est donec invenias, et credendum ubi inveneris: et nihil amplius, nisi custodiendum quod credidisti; dum hoc insuper credis, aliud non esse credendum, ideoque nec requirendum, cum id inveneris et credideris, quod ab eo institutum est, qui non aliud tibi mandat inquirendum, quam quod instituit. De hoc quidem si quis dubitat, constabit penes nos esse id, quod a Christo institutum est."[2]

I. Declaratur itaque verae fidei tum necessitas *medii* ex doctrina apostoli Hebr. XI, 6, tum praeceptum Iesu Christi credendi totam doctrinam, ad quam praedicandam omni creaturae misit suos legatos, tum inde consequens gravitas peccati eorum, qui *semel* per veram fidem *illuminati et prolapsi sunt*, ubi verba Pauli solummodo summatim citantur. Quoniam vero Deus impossibilia non iubet, sed iubendo monet et facere quod possis, et petere quod non possis, et adiuvat ut possis[3]: hinc infinita eius bonitas et sapientia secundum ordinem a se institutum ad fidem inducit et in fide confirmat duplici adiutorio, tum scilicet externa propositione verbi revelati tum maxime supernaturali gratia interna[4]. Huius ergo utriusque distinctior explicatio contra errorem praesentem necessaria est.

II. Quoad propositionem et praedicationem verbi revelati 1) docetur divina institutio ecclesiae catholicae ita, ut haec ipsa omnibus hominibus, ad quos apostolatus ad obediendum fidei[5] destinatur, sit facile cognoscibilis, et per hanc ecclesiam solam secundum ordinem divinitus institutum propositio totius doctrinae revelatae sit omnibus hominibus et omnibus temporibus accommodata. Nam 2) ecclesia catholica ita est instituta a Christo et iis distincta characteribus, ut ipsamet sit ac dici debeat magnum quoddam ac perpetuum motivum credibilitatis, seu potius complexus omnium motivorum, *quae ad evidentem credibilitatem fidei christianae tam multa et tam mira divinitus sunt disposita*. Omnia namque motiva credibilitatis quibus Christus salvator ipsemet et quibus apostoli virtute Spiritus sancti suam praedicationem collustrarunt, ad ecclesiam catholicam in eius manifesta connexione cum Christo et apostolis et ad eam solam, ad nullam vero aliam religionis communionem protenduntur, sicut ad eam

[1] „Dicendum, quod fidelis credit homini non in quantum homo, sed *in quantum Deus in eo loquitur, quod ex certis experimentis colligere potest, infidelis autem non credit Deo in homine loquenti.*" S. Th. III dist. 23, q. 2, a. 2, sol. 2 ad 3.

[2] Ioan. III, 18-21.

[1] In Syllabo prop. XV.

[2] Tertull. de praescript., c. 9 [Migne, *Patr. Lat.* II, 23].

[3] S. Aug. de natur. et grat. contr. Pelag., c. 43 [lb. XLIV, 271].

[4] „Ille qui credit, habet sufficiens inductivum ad credendum: inducitur enim auctoritate divinae doctrinae miraculis confirmatae, et quod plus est, interiori instinctu Dei invitantis, unde non leviter credit." S. Th. II^a II^{ae}, q. 2, a. 9 ad 3.

[5] Rom. I, 5.

solam pertinet motivorum credibilitatis continuatio perennis in mirabili propagatione et conservatione religionis christianae, in eiusdem effectibus quam certis tam mirandis omnesque naturales causas excedentibus, in martyriorum modo ac multitudine et (morali continuatione) perpetua charismatum manifestatione[1]. Hinc 3) ecclesia catholica iis, qui ad veram fidem nondum pervenerunt, est *signum levatum in nationes*, ut quaerant et inventam amplectantur veritatem, fidelibus autem etiam citra arduas et scientificas inquisitiones est munimentum firmissimum, ut maneant in eo, quod audierunt ab initio[2]. Quamvis enim fideles rudiores motiva omnia credibilitatis distincte non noverint nec ipsi ea valeant explicare; noverunt tamen modo ipsis accommodato unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, et in hac semper eis ob oculos versatur incommutabile, plene sufficiens et certum credibilitatis motivum, seu potius motivorum complexus, ut non iam, quasi „cito credant, leves sint corde"[3], sed *fundamentis innitantur firmissimis ad plenam credibilitatis certitudinem, parati semper, quantum ad singulos pro eorum conditione spectat, ad satisfactionem*, per ecclesiam nempe et in ecclesia, *omni poscenti rationem de ea, quae in ipsis est, spe*. Sicut namque in veritatibus quibusdam naturalibus disponente providentia Dei naturali totum genus humanum citra demonstrationem scientificam habet plenam certitudinem, quae inquisitione philosophica potest quidem in suis fundamentis amplius et distinctius explicari, sed nullis apparentibus rationibus labefactari: ita divina bonitas et sapientia in ordine providentiae supernaturalis disposuit ecclesiam catholicam iis insignem characteribus, ut in ea citra scientificas inquisitiones, quibus longe maxima pars hominum idonea non est, etiam rudes habeant facile cognoscibile compendium motivorum credibilitatis ad plenam certitudinem, quae poterunt per disciplinas apologeticas distinctiori et ampliori explicatione confirmari; sed non potest rationibus oppositis induci prudens dubium ad illam certitudinem labefactandam. Profecto Deus et Christus eius non doctis tantum hominibus fidem destinavit et suam revelationem certo cognoscibilem reddidit, sed pauperes evangelizantur[4]; et ut apostolus ait, non multi sapientes secundum carnem, non multi potentes, non multi nobiles, sed quae stulta sunt mundi, eligit Deus, ut confundat sapientes[5]. Donique 4) inculcatur omnibus obligatio constantiae in fide ex verbis apostoli, quibus praecipua credibilitatis motiva enumerat et fidelibus ob oculos ponit.

III. Potissimum autem in hoc supernaturali negotio fidei et salutis aeternae spectari debet gratia interna, quae necessaria est tum ut infusio virtutis permanentis[6], tum ut adiutorium „illuminationis et inspirationis", ad actus fidei salutaris ipsumque fidei initium. Hanc gratiam supernaturalem et ex ea ortam supernaturalem firmitatem fidei, quae utique non a solo intellectu, sed ut virtus libera maxime a voluntate pendet, non considerant, qui praetexentes rationis scientiis excultae ius examinandi et mutandi iudicia priora rationis adhuc rudis, affirmare audent, eo modo, quo post diligentius examen conscientia praescribit transitum a persuasione religionis falsae ad agnitam religionem veram, universim etiam in catholicis „iustificari, ut aiunt, mutationes professionis religiosae"; quoniam nimirum non solum obiectiva veritas per se spectari debeat, sed „subiectiva conscientia" unicuique sequenda sit. Hinc contra periculosissimam hanc sententiam in proposito schemate constitutionis 1) declaratur, quomodo prae lumine gratiae non par sed omnino opposita sit ratio veritatis et erroris. Qui enim religione falsa tenentur, per lumen gratiae inducuntur ad examen apparentium rationum sui erroris et rationum veritatis, atque in hoc examine quo diligentius divina illustratione implorata consultaverint, eo magis Deus, qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire, *suam dabit gratiam errantibus*, ut, dummodo ipsi cooperentur, *ab errore reducantur et convertantur ad veritatem*. Ex adverso autem Deus veritatis per suam gratiam fideles in semel agnita fidei veritate confirmat[1], atque ita *in auxilio opportuno credentium fortitudo Dominus est, qui non deserit, nisi deseratur*. Sicut ergo sequendo gratiam eique cooperando homines trahuntur a patre luminum ad fidem, ita gratiam negligendo eique resistendo a fide deficiunt, ut ait apostolus: bonam conscientiam . . . quidam repellentes circa fidem naufragaverunt[2]. Verum 2) cum discrimen firmitatis assensus fidei ab assensu mere naturali et eo magis ab assensu in errorem revelatae veritati oppositum potissimum inde repetatur, quod fides divina eiusque actus intrinsece, hoc est non solum ratione obiecti sed ratione principii elicientis supernaturalis est; ideo diserte proponitur in schemate haec *supernaturalis firmitas assensus, ut fides nostra non sit in sapientia hominum, sed in virtute Dei*, cui ex adverso opponitur *adhaesio in religionem falsam ex opinionibus humanis, et ex illa sapientia, de qua scriptum est, sapientiam sapientium reprobabo*. Fides quippe non est naturalis convictio, „quantum mereatur pondus rationum ad assensum impellentium," sed fidei assensus est supernaturalis ex gratia elevante ac confortante tum voluntatem, ex cuius imperio et inclinatione elicitur, tum intellectum, qui propter veritatem primam revelantem, quae Deus est, adhaeret veritati revelatae assensu firmissimo respondente dignitati auctoritatis divinae[3]. Firmitas enim assensus debet esse, qualem exigit infinita auctoritas Dei, quae meretur, ut locutioni sufficienter propositae humana voluntas et humanus intellectus se plene subiiciat et assentiatur *aestimative* super omnia. Ut talis esse possit, homo elevatur, illustratur, confortatur viribus gratiae supernaturalibus. Quamvis igitur assensus fidei locum habere non posset, nisi adessent motiva credibilitatis, voluntas tamen elevata imperat assensum et intellectus elevatus formaliter assentitur non secundum mensuram cognitionis motivorum credibilitatis, quae sunt solum revelationis applicatio et praevia conditio ad fidem, sed secundum mensuram

[1] Cf. Aug. de utilit. credendi, c. 17; ad Volusian., ep. 137, n. 15 sqq. — Merito a theologis appellari solet ad illud dictum Richardi Victorini (de Trin. I, I, c. 2): „Nonne cum omni confidentia Deo dicere poterimus: Domine si error est, a te ipso decepti sumus; nam ista in nobis tantis signis et prodigiis confirmata sunt et talibus, quae non nisi a te fieri possunt." [Migne, *Patr. lat.*, CXCVI, 891.] —

[2] I Ioan. II, 7.

[3] Eccles. XIX, 4.

[4] Matth. XI, 5.

[5] I Cor. I, 26, 27.

[6] Conc. Trid., sess. VI, cap. 7.

[1] „Etsi non omnes habentes fidem plene intelligant ea, quae proponuntur credenda, intelligunt tamen ea esse credenda, et *quod ab eis nullo modo est deviandum*." S. Th. II^a II^{ae}, q. 8, a. 4 ad 2.

[2] I Tim. I, 19. (V. Hebr. VI, 4 sqq. II Petr. II, 21.

[3] „Certitudo fidei (subiectiva) est ex firma adhaesione ad id, quod creditur. In his ergo quae per fidem credimus, ratio voluntatem inclinans est ipsa veritas prima sive Deus cui creditur, quae habet maiorem firmitatem quam lumen intellectus humani . . . et ideo fides habet maiorem certitudinem, quantum ad firmitatem adhaesionis, quam sit certitudo scientiae et intellectus." S. Th. III dist. 23, q. 2, a. 2 sol. 3; S. Bonaventura III dist. 23, art. 1, q. 4.

auctoritatis Dei revelantis, quae est motivum formale fidei. Haec supernaturalis firmitas fidei pendens a voluntate et intellectu elevatis per gratiam est ratio, cur falsae sint et a sancta sede pridem damnatae theses duae inter se connexae, quibus dicitur: „Voluntas non potest efficere, ut assensus fidei in se ipso sit magis firmus, quam mereatur pondus rationum ad assensum impellentium.“ „Hinc potest quis prudenter repudiare assensum, quem habebat supernaturalem.“ [1]

(20) Expositioni doctrinae catholicae respondet damnatio erroris oppositi. Haeresecos autem damnatur error, quatenus quoad firmitatem et constantiam assensus et quoad independentiam examinis *par esse* dicitur *conditio fidelium et eorum qui ad fidem unice verum nondum pervenerunt*; et quatenus propterea dicitur, universis fideles catholicos licite posse in dubium vocare aut suspendere suam fidem, quam ante scientificum examen sub magisterio ecclesiae susceperunt, ita ut ab hoc subsequente examine pendere debeat, utrum fides catholica eis retinenda an reiicienda sit; quemadmodum G. Hermes hortatur candidatos theologiae et consequenter omnes saltem eos, qui scientifico examini sunt idonei, ut dum in inquisitione versantur, erga quamvis religionem „exempli gratia catholicam aut christianam“ omnino indifferenter se habeant, sibique persuadeant, sancte se agere „sequendo rationem, quocunque demum ea deduxerit“. Quo etiam sensu damnata est in *Syllabo* propositio XV: „Liberum cuique homini est eam amplecti ac profiteri religionem, quam rationis lumine quis ductus veram putaverit.“

Verum neque ex declaratione doctrinae neque ex condemnatione erroris, prout in schemate exhibetur, quidquam consequitur contra id, quod omnes fatentur, posse etiam fideles catholicos incidere in errores ipsis invincibiles et ideo non culpabiles circa materialia obiecta fidei, ut existiment revelatum aliquid esse, quod neque revelatum neque verum est, aut vicissim putent, non esse revelatum et non esse verum aliquid, quod reipsa revelatum est et in ecclesia per se sufficienter propositum. Immo in tota expositione neque attingitur subtilior illa quaestio, utrum *per accidens* aliquando rudibus proponi possint errores sub iisdem motivis credibilitatis ipsorum captui accommodatis, sub quibus eis proponuntur veritates fidei, ita ut ex conscientia invincibiliter erronea teneantur falsum credere tanquam revelatum, quamvis huiusmodi assensio nunquam possit esse actus fidei *divinae* et *supernaturalis*. Ad quaestionem cardinalis de Lugo et alii multi respondent affirmando, Suarez et alii negando. Verum haec theologica controversia omnino alterius rationis est nec cum errore, de quo in schematae agitur, quidquam commune habet. Neque etiam in proposita declaratione doctrinae et condemnatione erroris illud attingitur, quod aliqui veteres theologi concedere non dubitant, posse *per accidens* et in certis quibusdam adiunctis conscientiam rudis cuiusdam hominis catholici ita induci in errorem invincibilem, ut sectam aliquam haeterodoxam amplectatur sine peccato formali contra fidem; qua in hypothesi is fidem non amitteret, nec formalis sed materialis haereticus foret [2]. Haec quidem, nisi cautissime explicentur, periculose disputantur; sed ab haeresi, quae sacro concilio examinanda proponitur, sunt alienissima.

(21) Hic transitur iam ad huius II partis membrum ultimum, quo agitur de relatione inter fidem ac scientiam; et hoc priori quidem articulo spectatur ordo, quo in scientiis naturalibus et rationalibus [1] se habeat ratio humana ad fidem divinam et ad auctoritatem infallibilem custodis depositi. Acres de hac re nostris temporibus excitatas esse controversias, nemo est, qui ignoret; nec minus constat, ab aliquibus asseritam esse et magna contentione defensam plenam autonomiam et independentiam rationis a fide in excolendis scientiis ita, ut ipsa infallibilis certitudo fidei et munus ecclesiae divinitus iniunctum ad custodiam depositi cum illis sententiis consistere non posset. Haec assertae illius *independentiae* indoles esse prodit in ea forma erroris, sub qua is a sancta sede iam proscriptus est. Dicitur nempe: „Cum aliud sit philosophus, aliud philosophia, ille ius et officium habet se submittendi auctoritati, quam veram ipse probaverit; at *philosophia neque potest neque debet ulli sese submittere auctoritati*;“ „Ecclesia non solum non debet in philosophiam unquam animadvertere, verum etiam *debet ipsius philosophiae tolerare errores, eique relinquere, ut ipsa se corrigat*;“ „*Philosophia tractanda est, nulla supernaturalis revelationis habita ratione*.“ [2]

(22) Doctrinam catholicam contra hos errores ipse sanctissimus dominus noster declaravit in litteris (11 decembris 1862; 21 decembris 1863), ex quibus eorumdem condemnatio in Syllabum assumpta est. Quod affirmatur, „philosophiam, nulla doctrinae revelatae ratione habita, tractandam esse, et eam nunquam debere ac posse auctoritati se submittere;“ contra hanc utramque propositionem ita docet summus pontifex: „Esset tolerandum et forte admittendum, si haec dicerentur de iure tantum, quod habet philosophia suis principiis, sua methodo, ac suis conclusionibus uti sicut et aliae scientiae, ac si eius libertas consisteret in hoc suo iure utendo, ita ut nihil in se admitteret, quod non fuerit ab ipsa suis conditionibus acquisitum aut fuerit ipsi alienum. Sed haec iusta philosophiae libertas suos limites noscere et experiri debet. Nunquam enim non solum philosopho verum etiam philosophiae licebit, aut aliquid contrarium dicere iis, quae divina revelatio et ecclesia docet, aut aliquid ex eisdem in dubium vocare, propterea quod non intelligit, aut iudicium non suscipere, quod ecclesiae auctoritas de aliqua philosophiae conclusione, quae hucusque libera erat, proferre constituit.“ Litterae 11 decembris 1862. Eodem sensu in litteris aliis 21 decembris 1863 commendatur, ut humanae rationis lumen finibus circumscriptum eas quoque veritates investigando, quas propriis viribus et facultatibus assequi potest, veneretur maxime infallibile et increatum divini intellectus lumen, quod in christiana revelatione relucet. „Quamvis enim naturales illae disciplinae suis propriis ratione cognitis principiis nitantur, catholici tamen earum cultores divinam revelationem velut rectricem stellam prae oculis habeant oportet, qua praelucente sibi a syrtibus et

[1] Thes. XIX, XX, inter damnatas ab Innoc. XI, 2 martii 1679.

[2] Tanner, de Fide, q. 2, dub. 5, n. 189; Platelius, de Fide, n. 61.

[1] Quando *scientiae* comparantur cum *fide divina* et cum *auctoritate ecclesiae* docentis *excitatam revelatam*, earumque mutua relatio explicanda venit, ut in contextu praesentis schematis, clarius est scientias dici *naturales et rationales* potissimum ex suo obiecto. Quaecumque enim in quovis ordine, empirico, historico, philosophico, ex fontibus, mediis ac principiis mere *naturalibus* investigari et sciri possunt, ea omnia, *quatenus ita investigantur et sciuntur*, pertinent *generatim* ad disciplinas et (latiori saltem sensu vocabuli) ad *scientias naturales*; sub his vero *specialim scientiae rationales* appellantur, quae pro obiecto habent *ordinem intellectualem* strictius ita dictum. Hic ergo *scientiae naturales et rationales* non adaequate, sed tanquam genus et species inter se distinguuntur.

[2] Syllab. complect. praecipuos nostrae aetatis errores etc., propos. X, XI, XIV.

erroribus caveant, ubi in suis investigationibus et commentationibus animadvertant, posse se illis adduci, ut saepissime accidit, ad ea proferenda, quae plus minusve adversentur infallibili rerum veritati, quae a Deo revelatae fuere."

Sane 1) ecclesia de iis, quae in humanis disciplinis traduntur, non iudicat nisi ex principiis revelatis, et sub formali ratione, quatenus illa cum doctrina fidei ac morum disciplina congruunt aut eidem adversantur; scientia vero mere rationalis sive philosophia non progreditur ex principiis, quatenus fide creduntur, sed unice ex principiis rationalibus, quatenus lumine rationis intelliguntur, nec potest quidquam admittere velut obiectum sibi proprium, „quod non fuerit ab ipsa suis conditionibus acquisitum." Adeoque revelatio et revelationem proponens ecclesia theologiae quidem non autem philosophiae suppeditat principia, ut his fide creditis innitatur. Obiectum enim *formale* fidei et scientiae diversum est; illic auctoritas Dei revelantis, hic intrinsecus perspecta veritas. Haec ad praecavendam falsam interpretationem dependentiae, quae servanda sit scientiae a fide, in schemate constitutionis clare indicantur, tum indirecte, ubi dicitur: „Licet enim naturalis quoque scientia a Deo sit" etc.; tum directe exponitur, quod „non scientiae usus interdicatur, nec veritatem indagare ac propriis rationis et scientiae principiis demonstrare prohibeatur".

Verum 2) fides et scientia rationalis non quidem adaequate, sed quadamtenus commune habent obiectum materiale: multae enim veritates, quae ratione ex fontibus naturalibus cognosci possunt, atque ideo sunt obiectum scientiae in humanis disciplinis, simul continentur explicite vel implicite in divina revelatione. Propterea in excolendis paene omnibus scientiis ex infirmitate et per abusum rationis potest deveniri ad sententias ipsi revelatae veritati oppositas. Iam vero sunt inter semirationalistas, qui in his ipsis obiectis fidei et scientiae communibus postulent rationis ac scientiae independentiam a fide ita, ut fides non possit praemonstrare veritatem, a qua dissentire nefas, et quacum consentire necesse sit. Aiunt enim, subverti legitimam libertatem ipsamque naturam scientiae, si huic per fidem et per magisterium ecclesiae praestituantur principia, a quibus progredi necesse sit, et conclusiones, ad quas pervenire debeat, ita ut iam in antecessum praescriptus sit consensus cum doctrina fidei, vel saltem *negative* postuletur, ut non sit dissensus ab eadem fidei doctrina; hoc modo tolli facultatem examinandi ipsum factum revelationis, atque hanc non seriam sed ludicram fore scientiae tractationem[1].

At quod fide catholica proponitur, est utique infallibiliter verum tum ratione Dei revelantis tum ratione ecclesiae proponentis, atque ideo supernaturali et incommutabili fide credendum. Cum autem verum vero non possit contradicere, nec possit esse verum in philosophia, quod falsum esse infallibili fide constat; assertio talis „libertatis scientiae", ut fides non sit respicienda tanquam norma dirigens ad cavendos errores, sed philosophia dicatur tractanda „nulla habita ratione revelationis supernaturalis", haec, inquam, assertio includit negationem absolutae certitudinis et infallibilitatis in ipsa veritate fidei et in propositione ecclesiae. Profecto enim supposita infallibilitate ecclesiae et absoluta certitudine fidei catholicae, tum eadem certitudine omnis propositio contraria in antecessum habetur ut falsa, ac proinde non secundum legem genuinae scientiae, sed vel ex falsis principiis vel per consequentiam non legitimam deducta, licet forte nondum scientifice constet, ubi et quomodo sit erratum. Hoc autem ipsum et hoc unum postulatur, quando dicitur, fidem doctrinamque ecclesiae in disciplinis etiam philosophicis et naturalibus prae oculis habendam esse „velut stellam rectricem, qua praeducente catholici scientiarum cultores sibi a syrtibus et erroribus caveant".

Unde nihil nisi manifestum postulatum fidei catholicae continetur in iis, quae dicantur in schemate constitutionis, „omnes filios ecclesiae eodem officio sanctissimo, quo fidem sinceram constanter servare sanamque doctrinam sequi teneantur, obstringi etiam, ut sententias catholicae doctrinae contrarias non pro fructu genuinae scientiae, sed omnino pro erroribus habeant" etc. Quis vero nonnulli quibusdam abutuntur distinctionibus inter fidem christiani et inter hominis eruditi scientificum conceptum doctrinae, quod illa possit esse sincera, etiamsi in conceptu scientifico contineatur aliquid contrarium doctrinae fidei; ideo additur, „fieri non posse, ut veritas catholica animo fideli retineatur, eademque simul sub nomine philosophiae *scienter* impugnetur sententiis contrariis velut legitime consequentibus ex principiis verae scientiae."

Ceterum quoad rem ipsam hic error recentis aetatis non differt ab eo, qui saeculo XV et XVI inductus a quibusdam philosophis in concilio Lateranensi V damnatus est. Asserebant enim et illi philosophiam autonomam et omnino independentem a quibusvis normis ac legibus sibi extrinsecis, quemadmodum nostra aetate dicitur, „libertatem scientiae consistere in iure sequendi sine ullo impedimento solas leges scientiae, quin aliunde quovis modo limitetur vel circumscribatur."[1] Hinc etiam antiquiores illi postulabant, ut quae in philosophia secundum propriam eius methodum statuuntur, habeantur *philosophice vera*, licet ea legibus alterius ordinis quibus theologia regitur, forte repugnent, et ideo *theologice vera* non sint. Atque huiusmodi fidei repugnantes conclusiones docebant ipsi, et impune doceri posse asserebant, non quidem velut veras etiam secundum theologiam, sed velut legitime consequentes ex principiis philosophicis. Quae quidem quoad rem ipsam nihil aliud significant, nisi quod fides catholica pro scientiis naturalibus non debeat nec possit haberi velut norma *negative* hoc sensu, ut sententias secundum fidem falsas etiam in scientiis habere non liceat tanquam legitime deductas ex veris principiis, adeoque ut veras secundum normas genuinae scientiae. Hoc autem ipsum est, quod in schemate praesentis constitutionis proscribitur, et quod constitutione *Apostolici regiminis* in Lateranensi concilio edita iam praedamnatum reperitur. „Cum verum vero minime contradicat, omnem assertionem veritati illuminatae fidei contrariam omnino falsam esse definimus; et ut alitor dogmatisare non liceat, districtius inhibemus; omnesque huiusmodi erroris assertionibus inhaerentes velut damnatissimas haereses eminantes per omnia ut detestabiles et abominabiles haereticos et infideles catholicam fidem labefactantes vitandos et puniendos fore decernimus."[2]

(23) In enuntiatione erroris prima pars ex dictis manifesto est haeretica; negatur enim ius et officium ecclesiae proscribendi errores catholicae doctrinae contrarios, et simul asseritur ius pro scientiae cultoribus amplectendi sententias catholicae doctrinae contrarias. Secunda pars, ubi dicitur, scientias trac-

[1] Frohschammer de libertate scientiae, p. 69; Introd. in philos., p. 297, 324.

[1] Frohschammer de libert. scient., p. 30.

[2] Conc. coll. Hard., t. IX, p. 1719. [Mansi, XXXII, 942.]

tandem esse nulla habita ratione supernaturalis revelationis, eatenus haereticus est, quatenus asseritur, etiam licere in scientiis sequi sententias repugnantes doctrinae catholicae. Ut hic sensus exprimatur, additur incisum „sub discrimine errandi contra fidem et doctrinam catholicam"; et ad eundem sensum determinandum secunda haec pars cum prima connectitur per particulam *„ideo"*. Declaratur vero haereticum non solum, si quis dicat, licere sequi sententiam contra *fidem;* sed etiam generalius, si dicat licitum esse et ius esse in scientiis sequi sententiam contra *doctrinam catholicam*. Quamvis enim possit esse sententia erronea contra *doctrinam catholicam*, quin sit ipsa in se *haeretica;* haeresis tamen est asserere ius et fas sequendi huiusmodi sententias.

(24) In hoc articulo de profectu agitur in ipsa sacra doctrina intelligenda; hic sane profectus ille verus et genuinus excluditur, quem sancti patres commendant, et qui sub assistentia Spiritus sancti per ipsius ecclesiae explicationes et definitiones doctrinae revelatae locum habet amplissimum. „Christi vero ecclesia, sedula et cauta depositorum apud se dogmatum custos, nihil in his unquam permutat, nihil minuit, nihil addit ... sed omni industria hoc unum studet, ut vetera fideliter sapienterque tractando, si qua sunt illa antiquitus informata et inchoata, accurat et poliat, si qua iam confirmata et definita, custodiat. Denique quid unquam aliud conciliorum decretis enisa est, nisi ut quod antea simpliciter credebatur, hoc idem postea instantius praedicaretur; quod antea securius colebatur, hoc idem postea sollicitius excoleretur?" [1] In ipsa nimirum ecclesia et per ecclesiam non permutatio dogmatis, sed profectus in intelligentia ipsius dogmatis revelati locum habet, ut quod minus diserte vel obscurius propositum erat, vel implicitum continebatur in aliis dogmatibus, disertius, clarius et explicite in se ipso proponatur, et intelligatur distinctius. Qua in re licet humanae etiam scientiae subsidium ferre possint, istae tamen non dominari, sed omnino subservire debent [2], et verae explicationis plena securitas tandem non ab humanis ingeniis est, sed ab assistentia Spiritus sancti.

Hic, inquam, verus profectus non sane negatur, sed affirmatur in schemate proposito, ubi dicitur: „Sed firmum fundamentum Dei stabile neque enim doctrina fidei a Deo hominibus patefacta ad credendum propter ipsam Dei revelantis auctoritatem, est velut philosophicum inventum ... sed est *depositum* cuius custodia, *explicatio et definitio* ... ecclesiae divinitus est concredita."

At vero profectus in intelligentia veritatis revelatae praeposterè a quibusdam intelligitur. Putant enim, hunc potissimum pendere a scientia philosophica, et theologicas disciplinas perinde ac philosophicas tractandas esse [3]. Hinc dicunt, intelligentiam dogmatum esse variam diversis aetatibus pro diverso statu scientiarum philosophicarum, in apostolis intelligentiam fuisse non quidem falsam sed imperfectam; in sanctis patribus fuisse perfectiorem quam in apostolis, sed tamen longe remotam a sua ultima perfectione; nunc vero per veram philosophiam et in hac huic scientiarum recentioris aetatis ad plenum intellectum veritatum revelatarum perveniendum esse. Huiusmodi autem profectum non solum haeretici adstruunt, qui infallibilitatem ecclesiae negant; verum etiam admittendo infallibilitatem sed eam non recte interpretando error inducitur. Affirmatur enim munus ecclesiae infallibilis sub assistentia Spiritus sancti eo tandem spectare, ut inter varias sententias de sensu dogmatis illa praevaleat, quae pro tali tempore sit *aptissima;* in qua sententia ita per ecclesiae definitionem praevalente concedunt semper esse *aliquam veritatem*, sed non ideo veritatem simpliciter et totam veritatem; atque ideo progressu temporis pro alio ulteriori stadio scientiarum necessariam reddi definitionem perfectiorem, quia illa prior huic posteriori stadio scientiae iam apta non est. Sic, aiunt, saeculo V excludenda erat *separatio* duarum personarum hominis Iesu et Filii Dei; damnatio vero huius separationis *„iuxta psychologiam illius aetatis"* includebat unitatem personae Christi, et ita definita est una hypostasis seu persona in duabus naturis. At iuxta veram philosophiam nostrae aetatis, inquiunt, iam intelligi debent duae personae, divina et humana, permanentes in ipsa unione; et ideo intelligendam esse non unitatem *realem* personae Christi, qualis hactenus intelligebatur, sed unam personam compositam ex duabus personis. Si autem quaeritur, cur Spiritus sanctus non docuerit ecclesiam, quod illius temporis philosophia non docuit, respondent, Spiritum sanctum paulatim inducere in omnem veritatem, sicut Trinitas personarum non iam per Moysen sed in novo Testamento demum revelata est, et sicut Christus ipse dixit: Multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo.

Si iam doctrina de profectu in intelligentia dogmatum ita accipitur, *ut ille sensus quem ecclesia in suis definitionibus suaque articulorum fidei propositione intelligit, non semper simpliciter et incommutabiliter verus sit, sed aliquando alius diversus sensus substitui debeat:* ad hanc doctrinam ita intellectam condemnandam praecens caput schematis pertinet. Duo autem in hac forma condemnationis animadvertenda sunt. 1) Ecclesia non solum solemnibus definitionibus sed etiam citra huiusmodi definitiones per suam professionem et praedicationem proponit fidei doctrinam: ideo in schemate distincte memorantur ecclesiae *definitiones* et articulorum fidei *propositio*. 2) Possunt utique et solent aliquando necessariae fieri definitiones sub nova forma in directa oppositione contra novos errores, hisque ipsis definitionibus promovetur etiam intelligentia dogmatum, quae ipsa dogmatum explicatio pertinet ad illum genuinum profectum a patribus descriptum. Potest etiam scientia et intelligentia theologica innixa doctrinae ecclesiae a privatis theologis suo modo promoveri. Sed nunquam potest non esse simpliciter verus intellectus et sensus dogmatum, quem ecclesia quavis aetate sive definiendo sive praedicando proposuit vel proponit: et ideo quoad eadem dogmata intellectus et sensus *diversus* a sensu et intellectu ecclesiae, ita ut hic iam simpliciter et absolute verus esse negetur, nunquam potest dici nisi corruptio sensus veri. Hoc autem ipsum est, quod in schemate declaratur.

Huc pertinent, quae sanctissimus dominus noster iam [4] edixit: „Maxime improbandum ac damnandum esse, quod humanae rationi et philosophiae, quae in religionis rebus non dominari sed ancillari omnino debent, magisterii ius temere attribuatur, ac propterea omnia perturbentur, quae firmissima manere debent tum de distinctione inter scientiam et fidem, tum *de perenni fidei immutabilitate, quae una semper atque eadem est, dum philosophia humanaeque disciplinae neque semper sibi constant, neque sunt a multiplici errorum varietate immunes.*"

[1] S. Vinc. Lir., Common., n. 28.
[2] Sanctissimus dominus noster, litterae 15 iunii 1857.
[3] Syllab., prop. VIII.
[4] In litteris 15 iunii 1857.

Sub aliis adhuc crudiore forma invectum errorem designavit et condemnavit ipse summus pontifex in allocutione 9 iunii 1862 coram praesentibus ex toto fere orbe catholico episcopis: „Summa praeterea impudentia asserere non dubitant, ait sanctus pater . . ., ipsam divinam revelationem esse imperfectam, et idcirco subiectam continuo et indefinito progressui, qui humanae rationis progressioni respondeat."

(25) Sequitur iam III pars totius constitutionis, in qua doctrina catholica definitur contra errores circa specialia dogmata nostris temporibus nova quadam forma resuscitatos, et promanantes ex ipsis principiis in II parte damnatis. Huiusmodi vero errores disseminati sunt in doctrina 1) de Deo; 2) de Verbo incarnato; 3) de homine secundum naturam spectato; 4) de supernaturali elevatione hominis (nimirum in *theologia*, in *Christologia*, in *anthropologia naturali* et *supernaturali*), de quibus singulis ex ordine dicendum est.

(26) Designatur et haeresecos damnatur duplex error circa mysterium sanctissimae Trinitatis. Dicunt enim, 1) essentiam divinam seu absolutam substantiam per generationem et processionem *tripliciri*, adeoque unitatem essentiae non esse *numericam realem*, sed esse tres substantias absolutas, quarum secunda per generationem emanat a prima, tertia procedit a prima et secunda; has tamen substantias esse identicas, hoc est omnino inter se aequales. Porro aiunt 2) unum nihilominus Deum esse et praedicari, quia tres illae substantiae non solum aequales sunt, et una habet originem ex altera; sed etiam per intellectum seu per sui conscientiam ad se invicem referuntur ita, ut ex tribus conscientiis velut ex tribus *momentis*, quemadmodum loquuntur, componatur una absoluta conscientia sui in Deo; sicque tres substantiae sui conscius, quae sunt tres divinae personae, unum Deum constituunt.

(27) In declaratione doctrinae catholicae iuxta definitionem oecumenici concilii Lateranensis IV[1] per directam oppositionem ad hos errores 1) docetur essentia, substantia, seu natura una numero et non multiplicabilis, quae communis est tribus personis realiter inter se distinctis. Et propter hanc numericam essentiae unitatem tres personae sunt unus Deus. Hoc ipso 2) Filius et Spiritus sanctus procedunt non productione seu emanatione secundae et tertiae essentiae, sed per communicationem unius numero essentiae. 3) Propterea in Deo formalis ratio absoluti et formalis ratio relativi non quidem realiter sed virtualiter distinguuntur. Sub formali ratione absoluti est una essentia omnino indistincta, quae ideo nec generat nec generatur nec procedit; sed eadem summa res, quae est essentia, est Pater qui generat, et Filius qui gignitur, et Spiritus sanctus qui procedit, tres simul personae relativae et quaelibet earundem[2].

Unde personae cum una communi essentia realiter omnino idem sunt, et inter se non essentia aut aliquo absoluto, sed solis relationibus originis realiter distinguuntur. Quae quidem doctrina non censeri potest solum ad scholas pertinere; sed continetur definita a concilio Lateranensi in citato capite *Damnamus*, et ad excludendas praeposteras speculationes nostris temporibus invectas videtur necessario iterum inculcanda.

(28) Damnantur in hoc capite tres errores, 1) eorum, qui dicunt operationem Dei ad extra et nominatim creationem non esse realiter communem tribus personis divinis. Consequitur hic error necessario ex altero, quo distinguuntur tres essentiae seu naturae divinae, et vicissim distinctio operationis ad extra in tribus personis includit et consequentem habet distinctionem naturarum. Principium enim, *quo* Deus operatur *ad extra*, est ipsa natura divina, seu potius operatio in Deo non est aliud quam ipsa absoluta essentia divina cum connotatione termini ad extra. Quamvis ergo sint tres personae, quae operantur, est tamen una trium operatio sicut est una natura. Ita sanctus Agatho pontifex in ipsa professione fidei[1] declarat „trium subsistentiarum unam substantiam, quarum una essentia sive substantia vel natura, id est, una deitas, una aeternitas . . . *una essentialis eiusdem sanctae et inseparabilis Trinitatis voluntas et operatio, quae omnia condidit, disponit et continet*". Eadem professio est in aliis multis documentis, exempli gratia in concilio Lateranensi sub Martino I; in Lateranensi IV, cap. *Firmiter*, et cap. *Damnamus*, etc.

2) Error damnatur illorum, qui dicunt, Deum non potuisse non creare, sicut non potest seipsum non amare; libertatem vero in creando non aliam agnoscunt nisi libertatem a determinatione, quae sit ab extrinseco. Sed profecto Deus „operatur omnia secundum consilium voluntatis suae"[2] voluntate libera, ut hoc quod vult existere ad extra, potuisset etiam non velle aut velle aliud; cum enim apud Deum „non sit impossibile omne verbum," non alia nisi „quaecumque voluit, Dominus fecit in caelo, in terra, in mari et in omnibus abyssis"[3]. Nec quoad hoc dogma potest esse dubium de communi fide et praedicatione totius ecclesiae.

3) Excluditur falsa doctrina de *fine* creationis. Error vero duplex indicatur; vel enim dicitur, cum ipsa intrinseca vita Dei connecti creationem ita, ut ex exigentia vitae divinae creatio sit necessaria,

[1] Cap. *Damnamus*.

[2] Unam summam rem simul habere formalem rationem absoluti, et sic esse unam indistinctam essentiam, et formalem rationem relativi seu potius relativorum, atque ita esse tres personas inter se distinctas, continetur in ipso dogmate revelato *simplicissimae unitatis Dei*, et trinitatis personarum, quae tam omnes tam singulae realiter *sunt ipsa essentia divina*, et ideo non aliquo *absoluto*, sed *unico sub formali ratione relativi inter se distinguuntur*. Hoc dogma edidit in ipsa definitione Lateranensi, et post illud concilium a theologis clarissime demonstratur. Sanctus Thomas saepe istud principium declarat. „*Alia est ratio substantiae et relationis* et utrique respondet aliquid in re quae Deus est, non *tamen* aliqua res diversa sed una *et eadem*." „*Licet relatio non addat supra essentiam aliquam rem sed solam rationem*, tamen relatio est aliqua res sicut ipsa bonitas est aliqua res in Deo, licet non differat ab essentia nisi ratione." „Nullo modo concedendum est, quod illud sit esse relationis in divinis et aliud essentiae . . . *Duae rationes unius rei* non demonstrant duplex esse eius, sed *demonstrant, quod dupliciter de illa re potest dici, quid est*" (scilicet sub una ratione essentia, sub alia ratione relatio). „Cum dicit (conc. Later.), *et illa res non est generans, neque genita, nec procedens*, ostendit quod hoc (essentiam esse distinctam) non sequitur. Verum est enim, quod possumus dicere, quod divina essentia non est distincta in tribus personis . . . possumus tamen dicere, quod essentia divina est ille qui distinguitur, id est, Pater qui distinguitur a Filio; et similiter possumus dicere, quod *essentia divina est Pater qui generat, et Filius qui gignitur, et Spiritus sanctus qui procedit.*" S. Thom. de potent. q. 8, a. 2 ad 2, 3, 11; exposit. in decretal. II, c. 1. Cf. I, q. 28, a. 2; 1 dist. 33, q. 1, a. 1. Lucidissime Caietanus loquitur in I, q. 39, a. 1: „In Deo secundum rem sive in ordine reali est una *res* non pure absoluta, nec pure respectiva, nec mixta aut composita aut resultans ex utraque; sed *eminentissime et formaliter habens, quod est respectivi, immo multarum rerum respectivarum* (trium relativorum), *et quod est absoluti.*" Pariter Suarez de Trin. l. IV, c. 4, p. 19: „Licet ibi *una res vere absoluta et vere relativa* sine distinctione inter se . . . quia non est de ratione rei absolutae, ut secundum nullam rationem possit habere respectum; sed solum ut, quatenus absoluta est, illum non dicat. Et idem est e contrario comparando relationem ad absolutam" etc. Cf. Bellarmin. de Christo l. II, c. 8.

[1] Ep. ad patres conc. VI; Hard., t. III, p. 1119. (Mansi, XI, 290.)

[2] Eph. I, 11.

[3] Ps. CXXXIV, 6.

atque adeo aliquid perfectionis et beatitudinis pro A Deo ipso contineatur in creatione, quod sine illa deesset: vel affirmatur, finem in creando fuisse tantummodo felicitatem et bonum creaturae, non autem Deum creasse nec potuisse creare mundum ad suam gloriam, quia hoc studium gloriae, aiunt, esset repugnans divinae sanctitati. Prior illa sententia manifesta est haeresis; nec minus haereticum est et contra doctrinam scripturae ac praedicationis ecclesiae, si altera sententia hoc sibi vult, finem a Deo *operi suo* praestitutum non esse manifestationem gloriae Dei. „Universa enim propter semetipsum operatus est Dominus"; et „caeli enarrant gloriam Dei"; et „gloriam meam alteri non dabo" etc.[1] *Finis operis* exprimitur, dum in schemate dicitur: mundum creatum esse in gloriam Dei.

(29) Sequitur nunc doctrina de Verbo incarnato. Hoc autem loco aliqua cautio circa notiones naturae B et personae, quatenus transferuntur ad explicationem mysteriorum fidei, pro nostris temporibus omnino necessaria videtur. Sancti patres frequenter conquesti sunt, utriusque mysterii, sanctissimae Trinitatis et Incarnationis, perversionem ab haereticis invectam esse et confirmatam ex falso principio, quo notionem substantiae singularis ac integrae ab altera hypostaseos notione non distinguebant. Ex quo consequens erat, ut quot substantiae huiusmodi perfectae, tot semper hypostases admittendae essent[2]. Porro persona est ipsamet hypostasis rationalis seu intellectualis naturae. Qui igitur omnem substantiam singularem et integram dicunt esse per se hypostasin, ii etiam dicunt, omnem substantiam singularem et integram, quae sit naturae rationalis seu intellectualis, esse personam. Unde consequitur, tot esse semper personas, quot sint huiusmodi substantiae intellectuales. In Deo igitur vel sicut una C substantia intellectualis, ita una persona; vel sicut tres personae, ita tres substantiae intellectuales admittendae essent: vicissim in Christo aut una substantia seu natura intellectualis, sicut una persona; aut duae personae, sicut duae naturae dicendae forent. Cum autem revelatum sit, tres esse divinas personas realiter distinctas et unam substantiam seu naturam; Christi vero unam personam et duas naturas singulares et integras: hoc ipso evidens est, notiones substantiae et personae eo modo confundi non posse, quin derogetur explicationi dogmatis revelati.

Iam vero recentiori aetate a quibusdam tum generatim tum speciatim tractando de mysteriis nostrae fidei docetur, formam personalitatis esse *conscientiam sui*, non ita, ut intellectualis natura dicatur esse formalis ratio, per quam *hypostasis* sit persona (in quo sane nullus est error); sed ita, ut D *omnis et sola substantia singularis et intellectualis per sui conscientiam constituatur persona*. Omittendo illud, quod iuxta hanc doctrinam ipsi dicunt infantes non esse personas actu sed solum *in potentia*, nunc tantummodo agitur de explicatione mysteriorum fidei. Quoad haec autem ex illa definitione consequitur, tres distinctas divinas personas esse tres substantias quarum singulae ut *formam personalitatis* habeant distinctam *conscientiam sui* ac proinde distinctum intellectum distinctamque voluntatem. Vicissim quia duae naturae Christi Domini sunt duae substantiae, quarum distinctus est intellectus et distincta voluntas atque ita distincta conscientia, concludendum est, duas esse in Christo personas. Hinc est, quod plures fautores huius definitionis solent dicere, si negetur personalitas hominis in Christo distincta a personalitate Verbi, consequi negationem intellectus et voluntatis in humana natura Christi, atque ita incidendum esse in monophysitismum vel monotheletismum.

At profecto ex fide catholica credendum est, in Deo sicut unam numero substantiam seu naturam, ita unam esse indistinctam intellectionem et voluntatem absolutam trium distinctarum personarum, ac proinde tres esse inter se distinctos, qui sunt sui conscii (se perfecte comprehendunt) una indistincta intellectione seu una conscientia sui. Vicissim ex fide catholica credendum est, unam personam, quae Christus est, esse sui consciam, hoc est se intelligere duplici distincta et diversa intellectione, divina et humana[1].

Sine dubio igitur confusio notionum substantiae et hypostaseos talis est, ut in earum notionum applicatione ad mysteria nostrae fidei consequens sit, tam in Deo trino quam in Christo Verbo incarnato totidem esse personas, quot sint substantiae seu naturae intellectuales; quod quidem consectarium manifesto haereticum est. Infima ergo censura, quae ferri potest, haec est, ut universim dicatur, tali confusione notionum derogari expositioni mysteriorum nostrae fidei.

(30) Magna contentione aliqui nostris temporibus distinxerunt in Christo filium Dei et filium hominis tanquam duas personas, quas aiebant per quandam communicationem utriusque conscientiae sui coniungi ita, ut, licet maneant ambae personae distinctae, debeat tamen dici una persona Christi *composita ex duabus personis*. Doctrinam vero de persona Christi realiter et numerice una, ita ut natura eius humana non in se subsistat, nec sit persona distincta a persona Verbi, accusabant semipantheismi; ad quem quidem errorem inde devenerunt, quod ex notionibus suis philosophicis explicantes mysterium, huius sensum genuinum intelligere non valebant. In praepostera autem hac intelligentia dogmatis eo usque aliqui nostra aetate progressi sunt, ut symbolum evidenter Nestorianum et ob haeresim Nestorianam damnatum in conciliis III et V[2] putaverint esse symbolum catholicum, illudque habuerint velut normam, secundum quam filii Dei et filii hominis intelligendae sint duae personae constituentes unam personam compositam ex duabus.

Videtur ergo necessarium ad praecavendos in posterum huiusmodi gravissimos errores doctrinam fidei in directa oppositione ad eosdem iterum inculcare. Imprimis ergo docetur, quo sensu Iesus Christus credi debeat una persona divina in duabus naturis. Formula catholica a sacris conciliis definita est, quod Verbum naturae humanae *secun-*

[1] Prov. XVI, 4; Ps. XVIII, 2; Is. XLVIII, 11.

[2] Patrum querelae legi possunt apud Petav. de Trin. l. IV, c. 1, n. 4; de Incarn. l. II, c. 3, n. 1; l. V, c. 7, n. 1.

[1] Numerum voluntatum ac intellectuum ac proinde id, quod recentiores isti appellant sui conscientiam, non esse secundum numerum personarum sed secundum numerum naturarum, praeclare docet sanctus Agathо pontifex in ep. ad imperatores quae lecta est in concilio VI, act. IV. „Si *personalem* quinquam intelligat voluntatem, dum tres personae in sancta Trinitate dicuntur, necesse est, ut et tres voluntates personales et tres personales operationes, quod absurdum est et nimis profanum, dicerentur. Sin autem quod fidei christianae veritas continet, *naturalis* voluntas est, ubi una natura dicitur sanctae et inseparabilis Trinitatis, consequenter et una naturalis voluntas et una naturalis operatio intelligenda est. Ubi vero in una persona domini nostri Iesu Christi, mediatoris Dei et hominum, duae naturae, id est divinam et humanam confitemur, in quibus et post admirabilem adunationem consistit: sicut duas unitas eiusdemque naturas, ita et duas naturales voluntates dunaque naturales operationes eius regulariter (*supervenire*, id est ex regula fidei) confitemur" (Conc. collect. Hard., t. III, p. 1088).

[2] Conc. collect. Mansi, t. IV, p. 1267; t. IX, p. 220, 242, 410.

dum hypostasim vel *hypostatice* unitum credi debet. Cum autem haec ipsa formula fidei fuerit detorta ad sensum alienum, quasi indicaretur coniunctio duarum hypostaseon; propterea necesse est eiusdem sensum determinare, quo eadem a sanctis patribus et a conciliis intellecta et explicata est. Suprema vero explicatio remque definiens ita, ut omnes ambages praecidantur, in ipsis conciliis et apud patres haec est, quod Verbum humanam naturam sibi propriam fecit ita, ut ipsum Verbum per eam naturam vere sit homo, ac proinde non alius Deus Verbum et alius homo coniunctus, sed unus idemque sit Deus per suam naturam divinam et homo per suam naturam humanam[1].

(31) Declaratur, unionem humanae naturae cum Verbo factam esse sub formali ratione, ut Verbum est hypostasis distincta; non autem sub formali ratione, ut est essentia seu natura divina. Hypostasis enim est *habens naturam*; unde hypostasim uniri humanae naturae non aliud significat, nisi quod hypostasis divina ab aeterno habens divinam naturam, quaqum identificatur, in tempore fecit suam et ut suam habet naturam humanam; contra vero divinae naturae sub formali ratione naturae unio cum natura humana significaret ex divina et humana natura factam esse unam, quae haeresis monophysitarum non minus rationi quam fidei evidenter repugnat.

Forma verborum, quae in schemate ponitur, desumpta est ex symbolo concilii Toletani XI[2].

Opportuna vero est haec declaratio propter duplicem errorem recentioris aetatis. Ex parte personae assumentis dicunt, admissa unitate numerica divinae essentiae non posse defendi incarnationem unius personae, quin consequatur incarnatio totius Trinitatis. Ex parte vero naturae assumptae aiunt, consequi confusionem duarum naturarum in Christo seu monophysitismum, nisi duae distinguantur in Christo hypostases seu personae. Prior ex duobus erroribus directe hic excluditur; alter in superioribus quidem exclusus est, sed hic indicatur intrinseca ratio, cur ex unitate hypostaseos non consequatur confusio naturarum: quia nimirum *unio* facta est in persona, non in formali ratione naturae divinae.

(32) Ex ipsa unitate personae in duabus naturis consequuntur alia dogmata, quae illa unitate negata vel non rite intellecta necessario pervertuntur. Sicut enim 1) unitas personae in duabus naturis maxime eo manifestatur, quod Deo Verbo propria sunt et praedicantur attributa humana, et huic homini Iesu Nazareno propria attributa divina: ita negata unitate personae tollitur ipsa formalis ratio huius communicationis idiomatum. Pari omnino ratione 2) in ipso dogmate, quod una est persona divina et eiusdem sunt duae naturae, continetur etiam, unum esse operantem, sed eiusdem duplex principium, *quo* operatur, naturam nempe divinam et humanam, atque adeo ipsum Deum Verbum incarnatum operari divina secundum naturam divinam et humana per suam naturam humanam[1]. Unde 3) consequitur omnimoda impeccabilitas huius hominis Iesu Christi. Ipse enim Deus Verbum est persona, quae operatur humana functionibus suae assumptae naturae; unde peccatum attribuendum esset ipsi personae divinae, in qua manifesta continetur contradictio. 4) Ex eadem unitate operantis consequitur, ipsum Deum Verbum fuisse, qui merebatur actibus meritoriis editis per suam naturam humanam. Sicut vero omnia, quae substantialiter sunt ipsius divinae personae, a persona dignitatem habent; ita sane opera meritoria huius personae edita per naturam sibi substantialiter unitam ac suam factam, habent etiam valorem satisfaciendi et merendi secundum dignitatem infinitam personae divinae operantis[2].

Iam vero haec omnia capita doctrinae catholicae a recentioribus quibusdam negantur. Speciatim vero affirmant: sicut primus Adam potuit peccare et re ipsa peccavit, ita potuisse peccare Adam secundum, qui est homo Christus, immo necessarium fuisse ad munus redemptoris, ut in hac libertate ad peccandum constitueretur. Quasi vero libertas hominis Iesu Christi necessaria ad meritum redemptionis sine hac libertate peccandi consistere non posset. Negant deinde iidem, dignitatem et valorem operum hominis Iesu Christi repetendum esse a dignitate personae divinae. Qui quidem errores sponte consequuntur ex negata reali unitate personae operantis.

Propter has causas in schemate constitutionis non solum ipsum principium de unitate personae Dei-hominis, sed etiam dogmata ex principio consequentia indicanda esse videbantur.

(33) Paulo distinctiori expositione opus esse videbatur in doctrina de Christi Domini satisfactione pro nobis praestita et de merito redemptionis. 1) Is qui satisfecit et meruit, est ipse Filius Dei persona divina, sed satisfecit et meruit functionibus suae naturae humanae[3].

2) Quamvis singula opera meritoria Iesu Christi valore suo intrinseco sufficiissent ad redemptionem generis humani, secundum ipsam tamen oblationem voluntatis humanae Iesu Christi, et secundum ordinationem et acceptationem voluntatis divinae *consummatio* satisfactionis et redemptionis facta est per mortem in cruce, ut Scripturae et universa revelatio manifesto docent.

3) Declaratur vicaria satisfactio, praestita nimirum vice nostra. Christus agnus immaculatus utique non in se suscepit nec potuit suscipere ipsa formaliter peccata nostra, ut sua essent; nec ergo

[1] S. Cyrilli anathematismi in conc. Lateran. sub Martino I dicti sunt „symbolum concilii Ephesini", et iidem adoptati a conciliis IV, V, VI. Ita autem ibi explicatur unio hypostatica: „Si quis non confitetur, Dei Patris Verbum carni secundum hypostasin unitum, et unum cum sua carne (μετὰ τῆς ἰδίας σαρκός) esse Christum, eundem nimirum Deum simul et hominem, a. s." „Si quis ipsam Domini carnem vivificam, *ipsiusque Verbi quod ex Patre est, proprium esse negaverit*, sed alterius cuiuspiam ipsi Verbo secundum dignitatem tantum coniuncti, h. e. divinam tantum inhabitationem sortiti, esse dixerit: neque vere potius vivificam confiteatur fuerit, ut modo meminimus, *ea quod Verbi*, quod omnia vivificare potest, *facta sit propria*, a. s." Anath. II, XI (Collect. Mansi IV, p. 1083). Ita etiam in professione fidei Iustiniani imp. in conc. V (t. IX, p. 342); in definit. conc. VI (t. XI, p. 636); in ep. s. Leonis ad Flavianum, c. 2, et penes patres plurimos tam ante quam post concilium Ephesinum.

[2] Hard. Conc. coll. III, 1092. [Mansi, t. XI, p. 134.]

[1] „Verbum carne sua propria tanquam organo utebatur ad carnis opera naturalesque infirmitates, et quaecunque sunt irreprehensibilia, anima item sua propria ad humanas irreprehensibilesque affectiones." S. Cyrillus, de recta fid. ad Theodos. citatus etiam in conc. VI act. X (Hard., t. III, p. 1230). „Incarnatus Deus Verbum utramque indivise et inconfuse operationem secundum naturas suas a se ipso naturaliter proferebat." S. Sophron. ep. synod. lecta in conc. VI (Hard. III, p. 1275).

[2] In constitutione *Unigenitus*, Clementis XI (*Extrav. de poenit. et remiss.*, c. 2) docetur: „In ara crucis innocens immolatus non guttam sanguinis modicam, *quae tamen propter unionem ad Verbum pro redemptione totius humani generis sufficeret*, se copiose velut quoddam profluvium nescitur effudisse." Inter propositiones Baii damnatas XIX est: „Opera iustitiae et temperantiae quae Christus fecit, ex dignitate personae operantis non traxerunt maiorem valorem."

[3] „Si quis ergo dixerit, pontificem et apostolum nostrum non esse constitutum ipsum Dei Verbum, postequam caro et homo nobis similis factum est . . . anathema sit." „Si quis non confitetur Dei Verbum secundum carnem passum, secundum carnem crucifixum . . . anathema sit." Anath. X, XII s. Cyrilli.

homo Christus *punitus* est eo sensu, quo poena proprie significat malum inflictum reo in vindictam culpae ab ipso contractae. Sed Christus ipse voluntate etiam humana vadem se constituit coram Deo ad satisfaciendum Deo offenso pro culpa et poena totius humani generis. Si igitur nomine poenae significatur laboriosa satisfactio pro delictis hominum, quorum caput et vadex Christus erat constitutus, ipse sane pro nobis et vice nostra poenas sustinuit. Hoc sensu in locis fere innumeris sacrae Scripturae dicitur Deus in Christo posuisse peccata et iniquitates nostras, ipsumque fecisse peccatum seu victimam pro peccato expiando. Quia genuinus conceptus satisfactionis et redemptionis non solum ab hominibus omnino impiis sed etiam a quibusdam ex ignorantia pervertitur, iidem audent affirmare, secundum notionem *satisfactionis vicariae* innocentem puniri pro reis contra iustitiam. Contra huiusmodi igitur errores necessaria est explicatio doctrinae, qua omnes fideles catholici profitemur, hunc ipsum actum, quo Deus Filium suum tradidit pro nobis, esse non minus ex infinita iustitia quam ex infinita misericordia erga nos, in qua fundantur et ex qua pendent omnes aliae miserationes Dei erga lapsum genus humanum[1].

4) Haec Christi redemptoris substitutio pro genere humano redimendo, et vadimonium quod ipse in se suscepit, tum in Scripturis tum a sanctis patribus diserte explicatur ita, ut Christus novissimus Adam[2] constitutus caput humani generis reparandi satisfecerit pro suis membris, et suis membris meruerit restitutionem gratiae, quam in primo Adam perdiderant[3]. Hoc sensu apostolus Rom. V comparat primum Adam ut formam futuri cum Adam secundo: „sicut per unius delictum in omnes homines in condemnationem; sic et per unius iustitiam in omnes homines in iustificationem vitae"[4]; „per hominem mors, et per hominem resurrectio mortuorum"[5]; „unus mediator Dei et *hominum homo* Christus Iesus, qui dedit redemptionem (ἀντίλυτρον) semetipsum pro omnibus"[6].

(34) In relatione ad doctrinam expositam damnatur *primum* error negans realem unitatem personae, sed affirmans eatenus tantum unam personam, quatenus duae personae mutua relatione ad invicem referantur, atque inde docens personam compositam ex duabus hypostasibus vel personis. Quamvis enim tum concilia tum patres Christum formaliter ut Christus est, dixerint compositum ex duabus naturis, hoc est personam divinam in se simplicissimam habere non solum divinam, sed etiam humanam naturam, ut sibi propriam[1]: est tamen haeresis manifesta asserere duas personas per se subsistentes, ex quibus oriatur una ex illis composita persona. Porro non minus haereticum est doctrinam fidei de persona Christi realiter unae accusare erroris, quod per eam tollatur intellectus aut voluntas humana aut perfectio assumptae naturae in Christo Domino nostro.

Secundo damnatur haeresis circa redemptionem et satisfactionem pro nobis praestitam: quoad *personam*, si negatur, ipsum Deum Verbum per humanam suam naturam satisfecisse; quoad *intrinsecam rationem* huius satisfactionis, si negatur, Christum vere *pro nobis* satisfecisse nobisque meruisse; quoad *modum* satisfactionis, si negatur, *passionem et mortem* fuisse ordinatam ad satisfaciendum pro nobis nobisque merendum; quoad *criminationem* contra doctrinam fidei, si dicatur, huiusmodi vicariam satisfactionem unius mediatoris pro omnibus repugnare divinae iustitiae.

(35) Gressus nunc fit ad expositionem catholicae doctrinae *de homine*, primum quidem *secundum naturam*, deinde vero *secundum supernaturalem elevationem* spectato, quatenus falsi nominis scientia nostris temporibus definitionem veritatis catholicae et condemnationem oppositorum errorum necessariam vel opportunam reddere videtur.

(36) Primum communis origo totius humani generis a duobus primis parentibus definitur tanquam a Deo revelata, adeoque error oppositus haereseos damnatur. Profecto enim haec veritas in sacris scripturis ipsis manifesto continetur tum explicite et verbis diserte, tum implicite et in alio dogmate de statu lapso totius generis humani per unum hominem Adam inducto, et de peccato originali per generationem propagato in totum humanum genus ab uno primo parente Adam: „Sicut per unum hominem peccatum intravit in hunc mundum et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt."[2] Hinc eadem veritas communis originis omnium hominum ab Adam continetur in ipso fundamento fidei et spei nostrae in dogmate nempe redemptionis totius humani generis per Christum; neque enim alios homines redemit, nisi qui in Adam lapsi sunt: „Sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur."[3] Nec alios redemit, nisi qui sunt ex eadem generatione Adamitica, ex qua ipse secundum carnem esse voluit: „Qui enim sanctificat et qui sanctificantur, ex uno omnes . . . quia ergo pueri communicaverunt carni et sanguini, et ipse similiter participavit eisdem, ut per mortem destrueret eum, qui habebat mortis imperium."[4] Ex hoc autem dogmate universalis lapsus et universalis reparationis elucet non solum veritas revelata, sed etiam eius connexio cum tota oeconomia revelationis, et gravissimum momentum huius dogmatis de unitate et communi origine totius generis humani, quam nostra aetate ab hominibus quibusdam ex levissimis rationibus geologicis aut ethnographicis in dubium vocatam esse, nemo ignorat.

(37) Ut doctrina catholica de substantiali unitate humanae naturae compositae sarta et tecta conservetur, prout illa in oecumenico Viennensi concilio definita est, sedes apostolica hisce ultimis etiam temporibus declarationem edere necesse ha-

[1] „Innocentem hominem passioni et morti tradere contra eius voluntatem, est impium et crudele. Sic autem Deus Pater Christum non tradidit, sed inspirando ei voluntatem patiendi pro nobis. In quo ostenditur et Dei severitas, qui peccatum sine poena dimittere noluit; quod signat apostolus dicens: ‚Proprio filio non pepercit' (Rom. VIII, 32); et bonitas eius in eo, quod cum homo sufficienter satisfacere non posset per aliquam poenam, quam pateretur, ei satisfactorem dedit; quod signavit apostolus dicens: ‚Pro nobis omnibus tradidit illum.'" S. Th. 3, q. 17, a. 3, ad 1.

[2] 1 Cor. XV, 45.

[3] „Ex nobis accepit, quod proprium offerret pro nobis, *ut nos redimeret ex nostro* . . . Nam quae erat causa incarnationis, nisi *ut caro quae peccaverat, per se redimeretur?*" S. Ambros. de Incarn., n. 54, 56. (Migne, *Patr. lat.*, XVI, 852.) „*Naturam in se universae carnis assumpsit, per quam effectus vetus vitia genus in se universae propagine tollunt.*" S. Hilar. in Ps. 51, n. 16, 17. (Ib. IX, 317.) „Crucifixi itaque cum eo fuimus, quo tempore caro eius crucifixa est, *quae universam quodammodo in se naturam continebat*, sicut etiam in Adam, quando maledictionem ipse incurrit, natura universa maledictionis morbum contraxit." S. Cyrilli Al. in Rom. VI, 6. (Eminentissimus Mai, Nova bibl. Patrum, t. III, p. 13; p. II, p. 11.) (Migne, *Patr. gr.*, LXXIV, 795.) „Habitavit in nobis, quos sibi Verbi divinitas coaptavit, *cuius fiere de utero virginis sumpta nos sumus.*" S. Leo serm. 10 de nativit., c. 3. (Ib. *Patr. lat.*, LIV, 231.)

[4] Rom. V, 18 etc.

[5] 1 Cor. XV, 21, 22.

[6] 1 Tim. II, 5; cf. Hebr. II, 11-16.

[1] Vide Petav. de incarn. l. III, c. 14.

[2] Rom. V, 12.

[3] 1 Cor. XV, 22.

[4] Hebr. II, 11-14.

buit[1]. Unde visum est commissioni theologorum A fore maxime opportunum, si definitio eadem a sacro oecumenico concilio praesenti iterum inculcaretur, eo vel magis, quod libello typis edito auctor est non nemo publice postulare, ut ab ipso hoc sacro concilio doctrina opposita sanciretur. In definitione verba ipsa constitutionis in Viennensi concilio editae repetuntur; nisi quod illis appositis *„per se et essentialiter"* inseritur ex litteris sanctissimi domini nostri 15 iunii 1857 explicatio: per se *seu immediate* et essentialiter.

Dubitatum vero est in commissione theologorum, utrum saltem *in obliquo* inserenda non sit declaratio, animas immediate a Deo creari et corporibus infundi. Formula posset haec esse: „eo quod anima rationalis, *quae immediate a Deo creatur et corpori infunditur*, vere, per se seu immediate et essentialiter est forma" etc. Hoc dicendi modo non definiretur sententia tanquam dogma fidei, sed B doctrina ex multis saltem iam saeculis communi theologorum consensu tanquam certa habita proponeretur ita, ut sine censura *erroris* a nemine iam posset negari; atque hoc modo resuscitatus nunc alicubi *traducianismus* seu *generatianismus* excluderetur.

Consultius videri potest, ut sacrum concilium sententiam relinquat in eo statu et gradu certitudinis, in quo nunc est, nullam eius mentionem faciens. Nam 1) sanctus Augustinus usque ad suum obitum post studiosissimas inquisitiones mansit dubius de hac re, et saepe ostendit, ex verbo Dei revelato nihil certi de ea constare; nisi quod anima utique non sit corporea, atque adeo non propagetur ex semine corporali. 2) Alii patres gravissimi post Augustinum haerebant in eadem ambiguitate. Inter hos sanctus Gregorius Magnus, lib. IX, ep. 52, ad Secundin. ait, ex sanctorum patrum confessione C „eam in hac vita insolubilem esse quaestionem". Sanctus Isidorus inter articulos „certissimae fidei, quam doctores nostri tradiderunt", ponit etiam hunc: „quod animae incerta sit origo."[2] Rationes pro hac sententia, ut nempe tota res relinquatur in eo statu, quo est, repetuntur maxime ex erudita dissertatione cardinalis Noris[3].

Haec tamen omnia visa sunt aliis non officere, quominus creatio et infusio animarum in corpora, quae immediate a Deo fiat, non quidem ut dogma fidei, sed ut veritas ab omnibus catholicis tenenda a sacro concilio declarari possit. 1) Tam ante quam post motas a sancto Augustino quaestiones tradunt hanc immediatam animarum creationem patres multi et gravissimi: *Clemens Alexand.*, Strom. VI, p. 808 (ed. Potter); *Lactantius*, de opificio Dei, c. 19[4]; *Methodius*, conviv. virgin., or. II, n. 7; *Hilarius* in Psalmum LXII, n. 3; in Psalmum XCI, n. 3; de Trin., lib. X, n. 20; *Ambrosius*, de Noe et arca, c. 4, n. 9 (secundum lectionem communem); *Hieronymus*, contra Ruffin., lib. III, n. 28; contra Ioann. Hierosolym., n. 22; in Eccl. XII, 7, tom. III, p. 492-3; *Cyrillus Al.*, ad monachos Aegypt., n. 12[5]; *Theodoretus*, de graec. affect. curand. disp. 5, tom. IV, p. 834-35 (ed. Schulze); *sanctus Leo Magnus*, ep. 15, c. 10, ad Turrib.; *Gennadius Massil.*, de ecclesiast. dogm., c. 14[6]. Proponunt vero doctrinam non velut philosophiae placitum sed velut *ecclesiasticam*: „an certe, inquit Hieronymus, *quod ecclesiasticum est*, secundum eloquia Salvatoris: Pater meus usque modo operatur et ego operor[1]; et illud Isaiae[2]: Qui format spiritum hominis in ipso; et in Psalmis[3]: Qui fingit per singula corda eorum, quotidie Deus fabricatur animas, cuius velle fecisse est, et conditor esse non cessat?" Contra Ioann. Hierosolym., loc. cit.; cf. contra Ruffin., loc. cit. Gennadius inter *ecclesiastica dogmata* recenset: „corpus tantum per coniugii copulam seminari . . . ac formato iam corpore animam *creari et infundi*, ut vivat in utero homo ex anima constans et corpore." Quod Gennadius dixit *creari et infundi*, sanctus Bernardus de nativ. Domini, sermo 2, formula deincepe inter theologos communi expressit: „rationalis animae creatura . . . *creando immittitur, immittendo creatur*." Sanctus Leo, loc. cit., directe quidem damnat praeexistentiam animarum, quae cum in caelesti habitatione peccassent, ad inferiora delapsae et corporibus inclusae sint. „Quam impietatis fabulam ex multorum sibi erroribus texuerunt (Priscillianistae), sed omnes eos catholica fides a corpore suae unitatis abscidit, constanter praedicans atque veraciter, quod animae hominum priusquam *inspirarentur corporibus*, non fuere, nec *ab alio incorporantur nisi ab opifice Deo*, qui et ipsarum est creator et corporum." Distingui hic debet id quod pontifex directe damnat velut haereticum, et modus quo damnationem enuntiat. Damnatio cadit in illam a Priscillianistis assertam praeexistentiam; sed in modo damnationis docetur, secundum praedicationem catholicam animas tum incipere esse, quando *inspirantur corporibus*, *inspirari autem non ab alio nisi a Deo* (nam *inspirari corporibus* et *incorporari* manifesto idem significant). Atqui animas incipere esse per infusionem in corpora et a solo Deo infundi, omnino idem est, ac eas a solo Deo infundendo creari, et creando infundi. Hanc igitur pontifex dicit esse praedicationem catholicam. 2) Verissimum utique est, sanctum Augustinum postquam ei innotuerat haeresis Pelagiana negans propagationem peccati originalis, multum inquisivisse in animae originem et tota sua vita dubium haesisse, utrum animae propagentur a parentibus in filios an immediate a Deo creentur et infundantur corporibus. Sed *a)* nunquam docuit propagari animas per traducem, immo id asseveranter docentes arguit „inconsideratae temeritatis"[4]. *b)* Ratio dubitandi sancto patri erat maxime, quod dogma certissimum de propagatione peccati cum sententia de immediata creatione et infusione animarum sibi videbatur conciliare non posse. „Si ita potes animarum asserere sine ulla propagine novitatem, ut ratione iusta et a fide catholica non aliena, etiam sic peccato primi hominis ostendantur obnoxiae, *assere quod sentis*, ut potes. Si autem D non eas aliter potes a propagatione facere alienas, nisi ut simul facias ab omni peccati vinculo liberas, *cohibe te ab huiusmodi disputatione omnimodo*." Ib. n. 23. Eadem multis disputat, ep. 166, ad Hieronymum et alibi saepius. *c)* Augustinus modestissime fatendo ignorantiam non censuit doctrinae explicationem suo iam tempore conclusam, sed immo saepe significavit, in hac quaestione nondum eliquata tendendum esse ad aliquam eius solutionem[5]. Qui vero ex patribus subsequentibus eandem dubitationem significant, ii manifestissime innituntur auctoritati sancti Augustini. Quod sanctus Isidorus, ubi dogmata fidei recenset a patribus tradita, ponit etiam istud de „incerta origine animae", id pro-

[1] Sanctissimi domini nostri litt. 15 iunii 1857, 30 april. 1860.
[2] De offic. eccles., lib. II, c. 24, n. 8, ed. Arevali.
[3] Vindiciae s. Augustini, c. 4, § 3.
[4] Cf. Hieronym. contra Ruffin., III, n. 30.
[5] Conc. Mansi, tom. IV, p. 599.
[6] Opp. s. Aug., tom. VIII append., p. 78.

[1] Ioan. V, 17.
[2] Zachar. XII, 1.
[3] XXXII, 15.
[4] Ep. 190, n. 18, ad Optatum.
[5] Ep. 143, n. 7; 166, n. 10; 180, n. 2; 190, n. 26.

facto non sensu *affirmante* accipi potest, ac si fide credendum esset, de origine animae nihil constare posse; sed intelligitur sensu *negativo*, iuxta doctrinam patrum (saltem illorum, quos ipse in hac quaestione prae oculis habuit) non constare de origine animae tamquam de dogmate fidei.

Iam vero 3) in doctrinae catholicae intellectu locum habet in ecclesia Dei aliqua explicatio et aliquis profectus. Fit enim quandoque, ut quod in catholica doctrina continetur obscurius vel adhuc implicitum, non solum ab haereticis impugnetur, sed quaestione nondum eliquata intra ipsos fines ecclesiae ab ipsis doctoribus gravissimis et sanctissimis absque ulla nota culpabilis erroris in dubium vocetur vel omnino negetur. Progressu vero temporis „considerantur diligentius, et intelliguntur clarius, et instantius praedicantur", atque ita universali praevalente consensu aperiuntur, quae latebant[1]. Exempla prostant multa in historia definitionis dogmatum de valore baptismi ab haereticis collati, de canone scripturarum, de gratia, de immaculato conceptu beatae Virginis etc.

At in re praesenti inde a IX vel saltem a XII saeculo universalis et constans obtinuit consensus omnium theologorum usque ad recentissima tempora in doctrinam, de qua quaeritur, tanquam omnino certam. De facto ipso consensionis universalis nemo puto dubitabit, testanturque de eo Melchior Canus, de locis, lib. XII, c. 13; Bellarminus, de amiss. grat., lib. IV, c. 11; Gregorius de Valentia, tom. I, disp. VI, q. 8, punct. 2, et alii. Certitudinem autem intelligunt non mere philosophicam sed theologicam ex consensu ecclesiae[2], vel consequentem ex principiis theologicis de spiritualitate animae et de potentia creatrice soli Deo propria. Et re sane vera ex huiusmodi consensu universali apparet et necessario consequitur, doctrinam esse in ecclesia communem; quemadmodum etiam Canus et Bellarminus, locis citatis, animadvertunt, esse hanc communem persuasionem fidelium.

4) Inter errores in Armenia disseminatos *„contra fidem catholicam*, quam tenet, docet et praedicat sacrosancta Romana ecclesia, mater omnium fidelium et magistra", Benedictus XII hunc recensuit quinto loco: „quod anima humana filii propagatur ab anima patris sui, sicut corpus a corpore; et angelus etiam unus ab alio."[3] Postulantibus Benedicto XII et Clemente VI error damnatus est a synodo Armenorum: „quia ecclesia Armenorum, sicut semper credidit, ita idem credit, quoniam animas creantur noviter a Deo, et in tempore animandi simul fit creatio animae de novo a Deo et positio in corpore."[4]

Idem *in obliquo* declaratum censeri debet in concilio Lateranensi V, constitutione *Apostolici regiminis*, praesertim si attendatur ad doctrinam et modum loquendi tempore concilii communem. Dicitur ibi: „Cum illa (anima intellectiva) non solum vere, per se et essentialiter humani corporis forma existat ... verum et immortalis, et pro corporum, *quibus infunditur*, multitudine multiplicabilis et *multiplicata et multiplicanda sit*." His igitur rationibus, quibus facile aliae ex scriptura divina, praesertim ex Eccles. XII, 7[1], addi possent, videtur persuaderi, *posse* in obliquo saltem veritatem huius doctrinae a sacro concilio declarari. *Opportunam* vero esse huiusmodi declarationem, inde consequitur, quod antecedens multorum saeculorum consensus scholarum nunc coepit ab aliquibus turbari, et veritas doctrinae in dubium adduci vel aperte impugnari.

(38) Agitur nunc de homine spectato secundum *supernaturalem elevationem gratiae*, quae quidem doctrina nostris temporibus frequentius in alienum sensum detorta esse, atque ideo distinctiorem explicationem a sacro concilio postulare videtur.

In hac prima paragrapho huius ultimae sectionis explicatur *supernaturalis status originalis iustitiae*. Constat vero tota declaratio quatuor doctrinae capitibus.

1. Traditur ipsa genuina notio boni *supernaturalis*, quod fieri non potest nisi comparatione cum ordine *naturali*; in relatione enim ad id, quod *naturale* est, dicitur *supernaturale*.

Bona ad quae creatura et nominatim homo, de quo immediate sermo est, ex ipsa constitutione et ex viribus suae naturae ordinatus est, sunt bona naturalia. Ex ipsa autem natura sua rationali, qua factus est ad imaginem Dei, homo ordinatus est ad cognoscendum Deum supremum verum et ad amandum Deum summum bonum *modo viribus ipsius rationalis naturae proportionato*, atque in huius naturalis cognitionis et amoris perfectione consistit ipsa perfectio et beatitas creaturae rationalis. Nempe per hanc cognitionem et per hunc amorem tum tendendum est creaturae rationali ad suam ultimam perfectionem, tum in huius cognitionis et amoris termino consistit ultima perfectio et beatitas, et proinde ultimus finis eiusdem rationalis naturae. Hic ergo finis ultimus et necessaria ad hunc finem media sunt *iuxta constitutionem et vires* et ex intrinseca *exigentia naturae*, et eatenus ei *debita*, ita ut Deus per ipsam creationem naturae rationalis eam ad hunc finem necessario ordinet, nec pro infinita sua sapientia et sanctitate possit eam creare, quin ad ipsum cognoscendum et amandum ordinata sit. Iste ergo ordo est *naturalis*, seu est ordinatio ad finem *iuxta exigentiam et iuxta vires ipsius naturae creatae*. Talem ordinationem creaturae rationalis etiam lumine rationis cognoscimus intrinsecam ipsis rerum naturis.

Iam vero voluit Deus creaturae suae rationali impertiri cognitionem sui, et amorem sui et communicationem sui atque unionem secum ipso in ordine longe sublimiori, quo vires naturae quantumvis intra suum ordinem perficiantur, non pertingunt, et qui proinde ordo est *supra vires naturae creatae et supra omnem exigentiam* naturalis perfectionis, atque ideo *ordo supernaturalis*. Bonum ergo huius ordinis, supposita etiam creatione naturae rationalis et supposita quavis eius naturali perfectione, est *indebitum* tum exigentiae tum merito cuivis naturali; et hoc sensu dicuntur bona *superaddita* et *gratuita*, atque nonnisi *liberrimo divinae bonitatis consilio* collata. Hoc porro ipso sicut existentia huius ordinis et communicatio supra naturam est indebitum donum gratiae Dei, ita a

[1] Cf. August., Civ. Dei, XVI, c. 2, n. 1; in Ps. LIV, n. 22; de bapt., lib. II, n. 5.

[2] Appellant doctrinam ecclesiae catholicae, vel doctrinam catholicam, vel ab ecclesia approbatam Petrus Lombardus 2 dist. 18; s. Thomas de pot., q. 3, a. 9. Cf. I, q. 118, a. 2; contr. gent. II, c. 86; Albertus M. 2 dist. 17; s. Bonavent. 2 dist. 18 [part. 2], q. 2 [l. 3]; Thomas de Argentina 2 dist. 19, a. 2; Gregor. de Valentia l. c.; Bellarminus l. c.; card. Gotti, t. VI, q. 1, dub. 5, § 10 etc. S. Thomas ita loquitur: „Quidam dicebant, animam filii ex parentis anima propagari, sicut et corpus propagatur ex corpore; alii dicebant, omnes animas ... a principio extra corpora fuisse creatas ... alii vero dicebant, animas simul cum creantur, corporibus infundi. Quae opiniones quamvis aliquo tempore sustinerentur, et quae earum esset verior, in dubium verteretur, ut patet ex Augustino ... tamen *primae duae postmodum iudicio ecclesiae sunt damnatae, et tertia approbata*." S. Th. de potent. l. c.

[3] Raynald., annal. ad anno 1341, n. 45-50.

[4] Collect. conc. Mansi, tom. XXV, p. 1198.

[1] Cf. Melch. Canum, lib. XII, c. 13.

nobis neque cognosci potest nisi per revelationem A divinam. „Sicut scriptum est: Quod oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus iis, qui diligunt illum: nobis autem revelavit Deus per spiritum suum; spiritus enim omnia scrutatur, etiam profunda Dei." [1]

Humanae naturae in primo parente elevatio ad hunc ordinem supernaturalem [2] docetur universim in ipsa declaratione notionis et distinctionis inter dona naturalia et supernaturalia.

Deinde 2) distribuendo dona illa per partes docetur finis *supernaturalis* visionis beatificae, ad quam homo ordinatus est [3].

3) Ad hunc finem ut homo rite dispositus esset, Deus eum ornavit sanctitate supernaturali, quae nempe in esse est supra exigentiam naturae et supra omne meritum operum naturalium [4].

4) Denique definitur, naturae etiam innocenti, hoc est nullo peccato infectae, secundum doctrinam B catholicam censeri debere indebitam illam integritatem et immortalitatem, qua primum hominem ornatum fuisse constat. Docetur igitur tum veritas rei tum modus rei, fuisse scilicet primos parentes hisce donis ornatos, et haec dona esse supra exigentiam naturae [5]. Forma tamen enuntiationis in schemate propositae ita habet, ut negatio eminentiae horum donorum supra exigentiam naturae (spectatis donis in complexu, ut erant in statu integritatis) esset error contra doctrinam catholicam, non tamen per se et directe haeresis; ad doctrinam enim catholicam non solum pertinent veritates propositae ut revelatae, quibus opponitur haeresis; sed etiam veritates aliae ex revelatis deductae, quibus opponitur error. Hanc vero moderationem censurae esse adhibendam, apparet etiam ex constitutione *Auctorem fidei*, n. 16, 17.

(39) Subnexa condemnatio errorum respondet C doctrinae expositae. Nam post detestationem erroris *rationalismo* proprii, quo ipsa veritas narrationis biblicae de statu primi hominis in paradiso negatur, 1) damnatur haeretica doctrina, qua ordo supernaturalis vel simpliciter negatur, vel negatur re ipsa, solo nomine retento, cuius perversionis praecipuae species nominantur. 2) Est haeretica sententia, si nominatim visio beatifica quae in revelatione nobis promittitur, negatur esse supernaturalis. 3) Pariter haeretica est doctrina asserens in complexu sanctitatem et iustitiam, in qua primus homo fuerat constitutus, fuisse naturalem, ad quam homo recte usu et explicatione virium naturalium pervenire potuisset. Secundum Scripturae namque doctrinam et fidem ecclesiae nos *renovamur* ad illius ordinis sanctitatem, ex qua Adam et nos in illo decidimus [1]. „Hanc imaginem in spiritu mentis impressam perdidit Adam per peccatum, quam recipimus per gratiam iustitiae." [2] At sanctitas ad quam nos restauramur, secundum manifestam doctrinam Scripturae et praedicationem ecclesiae est supernaturalis ordinis, de qua re in ultimo articulo huius schematis agitur. Supernaturalis igitur sanctitas status originalis nobis a Deo revelata est.

(40) Qui supernaturalem ordinem sanctitatis et iustitiae originalis et generatim ordinem gratiae vel omnino negant vel pervertunt, ii etiam in doctrina B de lapsu generis humani in primo parente suo et de propria ratione peccati originalis necessario errant. Nam qui veram gratiam sanctificantem non agnoscunt, sed sanctitatem et iustitiam originalem constituunt solum in subordinatione sensualitatis sub rationem, et in hac bona dispositione ad virtutes naturae rationali proportionatas, gratiam vero dicunt solummodo extrinsecam complacentiam Dei in hac rectitudine naturae a se conditae; ii etiam peccatum originale constituunt unice in perturbata subiectione sensualitatis, seu in concupiscentia, et necessario negant, pertinere ad rationem peccati originalis privationem gratiae sanctificantis internae, cuiusmodi ipsi nullam agnoscunt. Pariter vero non modo Zwingliani, Sociniani, Rationalistae, sed etiam alii recentiores negant, peccatum originale in Adae posteris esse proprium peccatum, donec praevalenti sensualitati contra rationem consentiendo ipsimet peccent, et peccatum sibi reddant personale.

At in distinctissima doctrina tradita a concilio Trid. sess. V errores etiam recentiores iam praedamnati sunt; unde commissioni theologorum sufficere videbatur generalis appellatio ad illa decreta, eorundemque instauratio. Duo tamen ista expresse definienda proponuntur in schemate: 1) Originale peccatum in Adae posteris esse verum et proprium peccatum; non autem tum solum fieri proprium peccatum, cum ipsi actualiter peccando illud comprobant, et (ut dicitur) sibi reddunt personale. 2) Definitur, ad rationem peccati originalis pertinere privationem gratiae sanctificantis, quam libere peccando primus parens pro se suisque posteris perdidit.

In hac forma definitionis tria sunt animadvertenda: a) id quod dicitur pertinere ad rationem originalis peccati, non solum est *negative* carentia D gratiae sanctificantis, sed est *privatio* gratiae, hoc est carentia sanctitatis, quae secundum ordinationem Dei, quatenus totum genus humanum sua in radice et in suo capite primitus elevavit ad supernaturalem ordinem gratiae, deberet inesse omnibus Adae posteris, nunc vero ea *privati* sunt.

Haec autem *privatio* b) nec est, nec potest esse sine culpa libere contracta; quae quidem libertas non est personalis singulorum, sed est libertas ipsius capitis totius generis humani Adam, qui libere peccando gratiam perdidit non solum ut sibi personalem, sed ut derivandam ex institutione Dei ad omnes suos posteros [3]. Et ideo culpa illa

[1] I Cor. II, 9-10.

[2] Inter propositiones damnatas Baii ita habet XXIII: „Absurda est eorum sententia, qui dicunt, hominem ab initio dono quodam supernaturali et gratuito supra conditionem naturae suae fuisse exaltatum, ut fide, spe et charitate Deum supernaturaliter coleret."

[3] Cf. inter propositiones Baii II-IV, XI.

[4] Ibi propos. XXI: „Humanae naturae sublimatio et exaltatio in consortium divinae naturae debita fuit integritati primae conditionis, et proinde naturalis dicenda est, et non supernaturalis." Cf. prop. Baii XXIII, XXIV; Quesnelli XXXIV, XXXV, XXXVII.

[5] Ibi propos. XXVI: „Integritas primae creationis non fuit indebita humanae naturae exaltatio, sed naturalis eius conditio." Propos. LXXVIII: „Immortalitas primi hominis non erat gratiae beneficium, sed naturalis conditio." Baius recte distinguebat *integritatem* a consortio divinae naturae seu a gratia sanctificante, ut patet ex propos. XXI, XXIII, XXIV; pariterque eam distinguebat ab immortalitate seu immunitate a necessitate moriendi, ut constat ex propos. LXXVIII. Describit integritatem illam (De prima hominis iustitia, c. 8) in hunc modum: „Consistebat primae rectitudinis integritas, quam initio homini datam credimus, non tantum in hoc, quod mente per integram legis notitiam et voluntate per plenam obedientiam suo creatori adhaerebat; sed etiam in eo, quod inferiores animae partes superioribus, ei omnia corporis membra voluntatis imperio ad nutum serviebant." Velut distincti autem errores a sancta sede damnati sunt, quod primae conditioni debita et naturalis diceretur 1. gratia sanctificans, 2. integritas, 3. immortalitas.

[1] Eph. IV, 23-24; Col. III, 10; Tit. III, 5.

[2] S. Aug. de gen. ad litt., l. VI, n. 38.

[3] Damnatae sunt propos. XLVI, XLVII Baii: „Ad rationem et definitionem peccati non pertinet voluntarium ... Unde peccatum originis vere habet rationem peccati sine ulla relatione ac respectu ad voluntatem, unde originem habuit."

Adami est culpa naturae humanae, et fit peccatum habituale proprium omnibus, qui carnali generatione ab Adam propagatam participant naturam. „In omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt; unde nec illud liquide dici potest, quod peccatum Adae etiam non peccantibus nocuit, cum Scriptura dicat, *in quo omnes peccaverunt*. Nec sic dicuntur ista aliena peccata, tanquam omnino ad parvulos non pertineant; siquidem in Adam omnes tum peccaverunt, quando in eius natura illa insita vi, qua eos gignere poterat, adhuc omnes ille unus fuerunt; sed dicuntur aliena, quia nondum ipsi agebant vitas proprias, sed quidquid erat in futura propagine, vita unius hominis continebat."[1] Propter hanc rationem additur in schemate: esse privationem gratiae, quam *libere peccando primus parens pro se suisque posteris perdidit*.

c) Denique notandum est, in definitione non dici, privationem gratiae esse ipsam *essentiam* peccati originalis; sunt enim quoad habitualia et speciatim originalis peccati *essentiam* diversi modi loquendi inter theologos catholicos, qui dogma ipsum relinquunt omnino integrum, sed tantummodo dicitur, privationem gratiae sanctificantis *pertinere ad rationem peccati originalis*, quod verum manet, quamdiu haec privatio ut necessario nexa cum originali peccato non negatur.

Porro visum est, duplici hac definitione et condemnatione excludi omnes formas errorum recentioris aetatis, quin illorum expressa fiat mentio, dum dicunt peccatum originale formaliter consistere in concupiscentia, vel in perturbato inter partes humanae naturae recto ordine, vel in physico quodam morbo, vel in huiusmodi primi peccati sequelis, quatenus illae Deo displicent.

Quod spectat dogma fidei de immaculata conceptione beatissimae Virginis, eius insertio in hoc decreto fidei non necessaria quidem videretur, cum illud recentissima nostra aetate a summo pontifice definitum universa ecclesia sibi gratuletur. Quoniam tamen toto praesenti capite schematis fere repetuntur decreta concilii Trid. sess. V, quatenus ad condemnandos errores nova quadam forma recentius suscitatos opportunum videbatur; idcirco censebant theologi committendum non esse, ut nunc revelatae huius veritatis, postquam a sancta sede iam definita est, nulla fieret mentio eodem hoc loco, quo iam ante formalem dogmatis definitionem patres Tridentini declararunt, *suae intentionis non esse in decreto, ubi de peccato originali agitur, comprehendere beatissimam et immaculatam virginem Mariam*.

Ceterum ubi definitur *universalis* propagatio peccati originalis in genus humanum, sine dubio ipsa series doctrinae postulat, ut declaretur *singulare* privilegium matris Dei redemptoris. In forma enuntiationis necessario servanda erant haec duo, ut nimirum appareret non nunc primum hanc fidei veritatem definiri sed definitionem iam factam innovari, ac deinde ut verba ipsa, quibus summus pontifex definitionem enuntiavit, integra retinerentur. Quoad hoc ultimum tamen verba *Dei matrem* inserta sunt, verum desumpta ex contextu totius pontificiae constitutionis, ut maternitas divina tanquam intrinseca ratio praeservationis a peccato originali iuxta Scripturam et patres ibi declarata, etiam hic indicaretur.

(41) Hic locus, ubi de lapsu humani generis agitur, existimatus est opportunior ad inserendam definitionem de *aeternitate* poenae infligendae pro quovis letali peccato in hac vita non expiato. Definitio huius dogmatis censebatur maxime necessaria propter periculum grave erroris, qui etiam inter homines catholicos disseminatur. Universim poenae inferni earumque aeternitatem non nisi homines impii et increduli negant; sed sunt nunc aliqui, qui sibi aliisque persuadere conantur, salva fide catholica admitti posse quorumdam peccatorum mortalium, quibus maculata anima ex hac vita decesserit, expiationem et remissionem futuram in altera vita. Pendere vero aiunt hanc futuram expiationem ab animi dispositione, in qua homo obierit; pro iis nimirum, qui non animo obdurato sed cum aliqua voluntate emendationis, attamen rei mortalis peccati et ante eius remissionem decesserint, locum fore salutari poenitentiae et remissioni peccati in altera vita, atque ita, qui actualiter infecti peccato letali moriuntur, non omnes in aeternum damnari.

In expositione doctrinae catholicae praemittitur imprimis definitio concilii Florentini, qua ipsa saltem aequipollenter recens haec haeresis excluditur; tum vero diserte declaratur doctrina catholica in oppositione directa contra novam hanc formam erroris. Docetur nimirum, nulla quidem esse peccata, quorum remissio in hac vita obtineri non possit *per veram poenitentiam et virtutem sacramentorum* (pro adultis per poenitentiam et virtutem sacramentorum coniunctim, vel per poenitentiam, quae includit votum sacramenti; pro infantibus per solam virtutem sacramenti); verum simul declaratur, post hanc vitam *pro nulla letali culpa relictum esse locum salutaris poenitentiae et expiationis*. Ideo secundum usum loquendi theologicum diversissima ratio utriusque status comparatur *viae* et *termino*, in quo termino iuxta dictum apostoli *unusquisque referat propria corporis*, prout nempe in corpore seu in via huius vitae gessit, sive bonum sive malum. Unde definitur, *cuivis peccato mortali, quo maculata anima mox post obitum coram sancto et iusto iudice Deo comparuerit, poenam constitutam esse perpetuam*. Verba Christi domini, quae inducuntur: *vermis eorum non moritur* etc., explicite enuntiant *aeternitatem poenae* in gehenna. Cum autem ecclesia revelationem ita explicuerit et explicet, ut omnia et singula peccata mortalia mereantur poenam gehennae, ac proinde etiam verba evangelii antecedentia: *si scandalizaverit te manus tua* etc., de quovis mortali peccato intelligi debeant; recte utique inducitur sententia: *vermis eorum non moritur*, etiam ubi non solum generatim sed speciatim agitur de poenae aeternitate pro singulis peccatis mortalibus. Porro illud incisum in obliquo positum: *quo maculata anima mox post obitum coram . . . iudice Deo comparuerit*, enuntiat quidem, a Deo iudice mox post obitum infligi poenam perpetuam[1], quae quidem Dei iudicis definitiva sententia inseparabilis est ab eo, quod fides docet: illorum animas, qui in actuali mortali peccato vel solo originali decedunt, mox in infernum descendere; non tamen in illo inciso quidquam declaratur *de forma ac modo* iudicii particularis. Propterea potius selecta sunt verba *coram iudice Deo* quam alia *coram Christo iudice*. Iuxta doctrinam expositam uterque error damnatur ut haereticus, sive iuxta pridem condemnatam haeresim (Origenistarum ἀποκατάστασιν πάντων) universim negetur, *poenas*

[1] S. Aug. de peccat. merit. et remiss., l. III, n. 14.

[1] Per se patet, sermonem esse de lege generali nobis revelata, non vero de specialibus privilegiis, quae Deus in suo consilio habet abscondita; ut quando in peccato mortali defuncti per miraculum resuscitantur ad vitam, de quibus theologi agunt 4 dist. 45. Cf. s. Th. 4 dist. 45, q. 2, a. 2, sol. 1; Suarez in p. 3, t. II, disp. 48, sect. 3; Bellarmin. De purgatorio l. II, c. 8 etc.

damnatorum in gehenna fore perpetuas[1], sive affirmetur, *quorundam peccatorum mortalium aspiationem et remissionem post mortem sperari posse*. Errorem etiam sub hac altera restrictiori forma esse haereticum, nequit esse dubium. Concilium Tridentinum sess. VI tum in cap. 16, tum can. 32 docet, ad consequendam vitam aeternam esse necessarium, ut homo *in gratia decedat*. Ibidem cap. 15 diserte docetur, *mortali peccato quocunque* amitti acceptam iustificationis gratiam; et divinae legis doctrinam esse, quae a regno Dei excludit *omnes, qui letalia committunt peccata, pro quibus a Christi gratia separantur*. Concilium Florentinum directe et propositione generali definivit, animas illorum, qui *in peccato mortali* decedunt, mox in infernum descendere puniendas; infernum autem, de quo ibi sermo est, sacra synodus secundum communem usum loquendi distinguit a loco poenarum temporalium seu a purgatorio, de quo ipsa synodus egit in antecedentibus. At poenas inferni ita intellecti perpetuas esse, nec ibi esse locum ullum salutari poenitentiae et remissioni peccatorum, credit profecto et praedicat universa ecclesia tanquam veritatem revelatam in scripturis et traditam a sanctis patribus[2]. Patrum testimonia de aeternitate poenae in inferno descripta sunt sufficienti numero penes Petavium de Angelis l. III, c. 8, apud Ioannem Vincentium Patuzzium de futuro impiorum statu, alioseque theologos.

(42) Post declaratum statum originalis elevationis et lapsum humanae naturae in primo parente, iam doctrina de supernaturali statu reparato per Christum traditur hac propositionum serie:

I. Declaratur ipsa sanctificans gratia et iustitia christiana in se. 1) Dicitur, quid ea non sit, in comparatione cum rectitudine et iustitia naturali. 2) Docetur, quid ea sit secundum doctrinam nobis a Deo revelatam, et quomodo sit vere supernaturalis. 3) Ex ipsa doctrina tradita consequitur, hanc gratiam sanctificantem esse supernaturale donum permanens et inhaerens animae, ac proinde neque in solo favore Dei extrinseco absque supernaturali transformatione interna, neque in actibus dumtaxat praetereuntibus virtutum consistere. Haec catholica doctrina vel omnino iam definita censeri debet a concilio Trid. sess. VI, cap. 7, 16 et can. 11, vel certe ex iis, quae ibi definita sunt, manifestissime consequitur[3]. Quia tamen recentiori aetate nonnulli totam doctrinam de gratia sanctificante, et hanc nominatim de gratiae dono inhaerente perverterunt, eam distincte tradere et iterum inculcare necessarium videtur. Praeterea nonnulli ex ipsa sua falsa doctrina de iustificatione etiam docent, infantes non in baptismo sed diu post sacramentum susceptum adultiori iam aetate in interiori homine iustificari. Si enim gratia sanctificans constituatur in benevolentia Dei, qua vult homini concedere actuales gratias necessarias ad sensualitatem subiiciendam rationi, et in hac subiectione sensualitatis reponatur iustitia interna; ex his ipsis consequitur error commemoratus de iustificatione infantium. Hinc videbatur expresse declarandum, infundi gratiam supernaturalem tam aduitis quam infantibus[4]. Hoc etiam ideo opportunum videtur, quia ex iustificatione infantium clarius intelligitur gratia ut donum permanens et inhaerens.

Ceterum appellationes *habitus* vel *qualitatis infusae* sicut in concilio Tridentino ita et in hoc schemate non adhibentur; ac proinde quoad haec relinquitur doctrina in eo gradu certitudinis, in quo post concilium Tridentinum hactenus erat[5].

(43) II. Spectanda est gratia, quatenus refertur ad operandum seu ad supernaturales actus virtutum. Qui iustitiam christianam, de qua paulo ante dictum est, non distinguunt a rectitudine morali ordinis naturalis, illi etiam non agnoscunt actus virtutum vere supernaturales distinctos ex ipsa intrinseca sua ratione ab actibus naturalibus moraliter bonis. Ex illa enim doctrina de iustitia ethica et naturali sponte consequitur, in ipsa natura rationali esse per se et in actu primo vim et facultatem sufficientem ad actus virtutum salutares; quia vero in praesenti statu lapso sensualitas resistit dictamini rationis, et propter hanc infirmitatem natura non progreditur ad actus virtutum licet sibi proportionatos, ideo tantummodo ad hanc difficultatem vincendam adiutorium gratiae actualis necessarium esse intelligitur. Adeoque iuxta hanc doctrinam non absolute gratia necessaria est ad actum salutarem, eo quod hic sit supernaturalis, ad quem simpliciter desint vires naturae; sed solum requiritur gratia medicinalis tanquam adiutorium ad id volendum et agendum, quod natura per se posset, sed ob infirmitatem peccato inductam non vult et non facit.

In proposito schemate itaque 1) declaratur, ipsam gratiam adoptionis quae permanet, esse rationem, ex qua actus supernaturales virtutum, si fiant, sint meritorii augmenti gratiae et vitae aeternae[6]. 2) Docetur, ad nullum actum salutarem vires naturales sufficere, sed ad quemvis necessariam esse gratiam supernaturalem[7]. Unde 3) consequitur, non solum ad sanandam infirmitatem peccato inductam, sed simpliciter necessariam esse gratiam, ut possimus velle et operari, sicut oportet ad salutem[8]. Hinc 4) declaratur distinctio inter actus mere naturales licet moraliter bonos et inter actus salutares, ut disponant ad iustitiam christianam vel perducant ad vitam aeternam, quos supernaturales esse oportet[9]. Atque haec 5) di-

[1] „*Gehennae perpetuae cruciatus*" dicitur in cap. *Maiores* (III, tit. 42, c. 3), et „cum diabolo *poena perpetua*" in conc. Later. IV, cap. *Firmiter*. [Hard. C. C. VII, 15; Mansi, XXII, 982.]

[2] Cf. Eccl. XI, 3 (cum interpretatione patrum); Eccli. XIV, 17; Matth. III, 12; XVIII, 8; XXV, 41. 46; Marc. IX, 42, 43.

[3] Propositio Baii XLII damnata ita habet: „Iustitia qua iustificatur per fidem impius, consistit formaliter in obedientia mandatorum Dei, quae est operum iustitia: non autem in gratia aliqua animae infusa, qua adoptatur homo in filium Dei et secundum interiorem hominem renovatur ac divinae naturae consors efficitur, ut sic per Spiritum sanctum renovatus deinceps bene vivere et Dei mandatis obedire possit."

[4] Ante conc. Trid. theologos non eadem consensione et certitudine docuisse infusionem gratiae et habituum in infantibus sicut in adultis, nemo nescit. Cap. *Maiores* de bapt., Clementina I in conc. Viennensi *de fide catholica*. [Hard. C. C. VII, 1359. Mansi, XXV, 410.]

[5] Vide catechismum conc. Trid. de baptism., n. 50; Bellarm. de grat. et lib. arbitr. l. I, c. 8; Suarez de grat. l. VI, c. 8, n. 5 sqq. Cf. Dominic. Soto de natur. et grat. l. II, c. 19 ad finem etc.

[6] Cf. conc. Trid., sess. VI, can. 32. — Propos. XV Baii damnata: „Ratio meriti non consistit in eo, quod qui bene operantur, habeant gratiam et inhabitantem Spiritum sanctum, sed in eo solum, quod obediunt divinae legi." Cf. prop. XII, XIII, XVII. — Cf. conc. Trid., sess. VI, can 32.

[7] Conc. Trid., sess. VI, can. 1; conc. Arausic. II, can. 3-6. [Hard. C. C. II, 1066; Mansi, VIII, 712].

[8] Conc. Trid., ib. can. 2; Milevitan. II, can. 5; Arausic. II, can. 7. [Ibid. I, 1218; II, 1069; Mansi, III, 811 (IV, 328); VIII, 718.]

[9] Propos. LXI Baii damnata: „Illa doctorum distinctio, divinae legis mandata bifariam impleri, altero modo quantum ad praeceptorum operum substantiam tantum, altero quantum ad certum quendam modum, videlicet secundum quem valeant operantem perducere ad regnum [aeternum], hoc est ad modum meritorium, commentitia est et explodenda." Propos. LXII: „Illa quoque distinctio, qua opus dicitur bifariam bonum, vel quia ex obiecto et omnibus circumstantiis rectum est et bonum, quod moraliter bonum appellare consueverunt, vel quia

citur esse propria ratio absolutae necessitatis gratiae ad quemvis actum salutarem.

Condemnatio errorum respondet duplici parti expositionis doctrinae de gratia, ut spectatur habitualis, et ut refertur ad salutarem operationem. In tota vero expositione duo animadvertenda sunt. 1) Intacta relinquenda erat quaestio, de qua inter catholicos theologos disceptatur, utrum in iustis ad omnes et singulos actus supernaturales necessaria sit excitans gratia actualis distincta a gratia permanente cum omnibus habitibus infusis, an vero in hac ipsa habituali gratia et infusis habitibus sit adiutorium per se sufficiens ad actus supernaturales, nisi difficultates speciales necessariam reddant excitantem gratiam specialem [1]. 2) Quando definitur necessitas gratiae supernaturalis ad volendum aut perficiendum bonum aliquod, sicut oportet, *ut disponat ad iustitiam christianam*, id intelligitur de dispositione *positiva* et per modum *meriti de congruo*, non autem de dispositione improprie dicta et solum *negativa*, quatenus homo maiora impedimenta gratiae non ponat [2]. Concilium etiam Tridentinum generatim nominat *dispositionem ad iustitiam*, atque ad hanc *dispositionem* docet necessariam esse gratiam [3].

2.

Congregatio generalis quarta.

1869 decembris 28.

a.

Intimatio per cursores facienda, domi quoque dimisso exemplari.

Feria III die 28 decembris hora nona matutina habebitur congregatio generalis, in qua post collectas schedulas pro electione tertiae deputationis super rebus ordinum regularium, audientur patres qui de schemate proposito et distributo loqui voluerint, iuxta numerum VII brevis apostolici *Multiplices inter* diei 27 novembris huius anni.

E secretaria concilii Vaticani die 21 decembris 1869.

Iosephus, episcopus Sancti Hippolyti.
secretarius.

b.

Summa rerum gestarum in quarta congregatione generali.

Feria secunda [4] die vigesima octava decembris 1869 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt septingenti viginti septem patres, nempe 45 cardinales, 10 patriarchae, 4 primates, 121 archiepiscopi, 502 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 16 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 24 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum quartae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Ioannes Spalding archiepiscopus Baltimorensis missam lectam celebravit; post quam reverendus pater dominus concilii secretarius et reverendus dominus subsecretarius eminentissimos praesides invitarunt ad locum occupandum praesidibus destinatum, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses patribus annuntiavit factum esse scrutinium schedularum pro electione quatuor et viginti deputatorum pro rebus ad disciplinam ecclesiasticam pertinentibus in haec verba:

„Reverendissimi patres, feria quarta et quinta superioris hebdomadae facta est in secretaria concilii computatio suffragiorum ad eligendos viginti quatuor patres, quibus constare debet congregatio seu deputatio pro rebus ad disciplinam ecclesiasticam pertinentibus, et reverendus dominus subsecretarius recitet ex ambone relationem de peracto scrutinio et promulget nomina patrum, qui ad praedictam deputationem constituendam maiori suffragiorum numero electi sunt."

Inde ambonem subsecretarius conscendit et relationem perlegit sequentibus verbis expressam:

„Iuxta deliberationem a patribus initam in congregatione generali die 10 currentis mensis decembris, urna, in qua asservabantur schedulae suffragiorum pro electione viginti quatuor patrum ex quibus constabit deputatio pro rebus disciplinae ecclesiasticae, nobis infrascriptis praesentibus lata fuit et recognita sigillis munita, quibus a protonotariis apostolicis obsignata fuerat; ea postea aperta, inventae schedulae sunt numero septingentae sexdecim; factaque diligenti computatione, reperti sunt maiori suffragiorum numero electi reverendissimi patres:

1. Ioannes Mac Closkey, archiepiscopus Neo-Eboracensis.
2. Guillelmus Ullathorne, episcopus Birminghamiensis.
3. Ioannes Mac Hale, archiepiscopus Tuamensis.
4. Pelagius de Lavastida y Davalos, archiepiscopus Mexicanus.
5. Pantaleon Monserrat y Navarro, episcopus Barcinonensis.
6. Anastasius Yusto, archiepiscopus Burgensis.
7. Iulius Arrigoni, archiepiscopus Lucanus.
8. Franciscus Baillargeon, archiepiscopus Quebecensis.
9. Paulus Ballerini, patriarcha Alexandrinus.
10. Claudius Plantier, episcopus Nemausensis.
11. Theodorus de Montpellier, episcopus Leodiensis.
12. Stephanus Marilley, episcopus Lausanensis et Genevensis.
13. Franciscus Xaverius Wierzchleyski, episcopus Leopoliensis ritus latini.
14. Georgius Stahl, episcopus Herbipolensis.
15. Ioannes Ambrosius Huerta, episcopus Puniensis.
16. Carolus Fillion, episcopus Cenomanensis.
17. Ioannes Baptista Zwerger, episcopus Secoviensis.
18. Nicolaus Sergent, episcopus Corisopitensis.
19. Michael Heiss, episcopus Crossensis.
20. Marianus Ricciardi, archiepiscopus Rheginensis.
21. Leo Meurin, episcopus Ascalonensis.
22. Ioannes Guttadauro de Reburdone, episcopus Calatanisiadensis.
23. Marinus Marini, archiepiscopus episcopus Urbevetanus.
24. Iosephus Aggarbati, episcopus Senogalliensis.

Ex secretaria sacrosancti concilii oecumenici Vaticani hac die 22 decembris 1869.

Antoninus cardinalis de Luca, praeses.
Ioseph Andreas cardinalis Bizzarri, praeses.
Paulus Angelus Ballerini, patriarcha Alexandrinus.

est meritorium regni aeterni, eo quod sit a vivo Christi membro per spiritum charitatis, reficienda est." Cf. propos. 27-30, 84, 87; Pistoriensium propos. 24.

[1] Conf. Bellarm. de grat. et lib. arbitr., l. VI, c. 15. Propos. XI, XIII; Suarez de grat., l. III, c. 8, et theologos ibi citatos.

[2] Cf. Suarez, *de gratia*, l. IV, c. 12-17; l. VIII, c. 7.

[3] Sess. VI, cap. 5, 6, 7, can. 4.

[4] Legendum *tertia*.

Miecislaus Ledochowski, archiepiscopus Gnesnensis et Posnaniensis Poloniae primas.
Laurentius Postillo, archiepiscopus Cusentinus.
Ioannes Petrus Losanna, episcopus Bugellensis.
Gulielmus de Cesare, abbas Montis Virginis.
Iosephus episcopus Sancti Hippolyti, secretarius concilii Vaticani.“ [1]

Postea eminentissimus primus praeses indixit electionem faciendam deputationis pro rebus ordinum regularium dicens:

„Reverendissimi patres, procedatur nunc ad electionem deputationis pro rebus ordinum regularium; adeoque qui ex patribus schedulam non attulerunt, eam scribant, et reverendus pater dominus secretarius cum reverendo domino subsecretario et suis adiutoribus schedulas colligendas curet.“

Collectis schedulis et in urna conclusis ac triplici sigillo a protonotariis obsignatis, eminentissimus primus praeses patres sic alloquutus est:

„Reverendissimi patres, notum vobis est iam praeparari locum habendis congregationibus generalibus magis aptum: interim vero ne tempus frustra labatur, inchoanda erit propositi schematis examinatio in hac ipsa aula, cum alius locus nondum sit in promptu. Quatuordecim ex patribus peticrunt sermonem habere de proposito constitutionis dogmaticae schemate, et reverendus dominus subsecretarius eorum nomina ex ambone promulget.“

Quod exequens subsecretarius infrascriptorum oratorum notam perlegit, in qua primus omnium erat eminentissimus ac reverendissimus dominus Ioseph Othmarus cardinalis Rauscher archiepiscopus Vindobonensis; cui succedebant alii reverendissimi patres hoc ordine: Petrus Richardus Kenrick archiepiscopus Sancti Ludovici, Vincentius Tizzani archiepiscopus Nisibenus, Franciscus Xaverius Apuzzo archiepiscopus Surrentinus, Vincentius Spaccapietra archiepiscopus Smyrnensis, Caietanus Pace-Forno archiepiscopus Rhodiensis et episcopus Melitensis, Thomas Connolly archiepiscopus Halifaxiensis, Ioannes Vancea archiepiscopus Fogarasiensis et Albae Iuliae ritus rumeni, Aloysius Moreno episcopus Eporediensis, Ioseph Georgius Strossmayer episcopus Bosnensis et Sirmiensis, Iacobus Maria Ginoulhiac episcopus Gratianopolitanus, Ioseph Caixal y Estrade episcopus Urgellensis, Augustinus Verot episcopus Savannensis, Laurentius Gastaldi episcopus Salutiarum.

Oratoribus promulgatis eminentissimus primus praeses addidit:

„Quoniam iuxta numerum VII litterarum apostolicarum *Multiplices inter* servandus est dignitatis et promotionis ordo inter patres, qui loqui petierunt vel petent, idcirco eminentissimus ac reverendissimus cardinalis Rauscher ad ambonem accedat.“

Hic vero a reverendo patre domino concilii secretario ductus ambonem conscendit.

ORATIO

eminentissimi ac reverendissimi cardinalis Iosephi Othmari Rauscher archiepiscopi Vindobonensis [1].

Ad concilium universale celebrandum a successore sancti Petri convocati reponimus potissimum

[1] Per chirographum die 29 decembris 1869 editum, praeses deputationis a summo pontifice nominatus fuit eminentissimus cardinalis Prosper Caterini. Cum autem is in adversam valetudinem incidisset, eidem deputationi de mandato Pii Noni praefuit cardinalis Hannibal Capalti. Pontificium chirographum tenoris erat sequentis:

PIUS PAPA IX.

Reverendissimo signor cardinale Prospero Caterini.

Nel nostro breve „Multiplices inter ecc.“ del 27 novembre prossimo passato si è da noi disposto al § VII, che nel corso del presente concilio ecumenico Vaticano quattro speciali congregazioni composte di un determinato numero di padri del concilio a scelta del sinodale consesso, debbano, secondo la specie delle materie rispettivamente loro assegnate nel detto paragrafo, occuparsi dell' esame dei dubbii e delle questioni di maggior momento, che a termini del paragrafo medesimo sieno per insorgere tra i padri del concilio su i progetti di decreti che verranno sottoposti al loro giudizio. Effettuatasi regolarmente nella sessione del 21 dell' andante mese la scelta dei padri componenti quella tra le congregazioni or accennate, alla quale è commesso il detto esame quanto alla parte disciplinare, conviene destinarsi ad essa il cardinale presidente, che ci riservammo di designare. La esperienza, che abbiamo dell' abile vostra persona, signor cardinale, c' induce a valerci dell' utile opera vostra nell' attuale circostanza: laonde col presente nostro chirografo vi nominiamo e deputiamo presidente della speciale congregazione qui sopra indicata. E mentre ci è di compiacenza l' attestarvi con siffatta destinazione la particolar nostra fiducia a vostro riguardo, siamo certi di apprestarvi altresì con essa una gradita occasione di progredire nell' operoso e intelligente zelo, onde fin qui vi applicaste in servizio della religione e della chiesa.

Dato dal nostro palazzo apostolico al Vaticano questo dì 29 decembre 1869.

Del nostro pontificato anno vigesimoquarto.

Pio papa IX.

[1] Quemadmodum in praefatione monui, orationum a patribus habitarum argumentum seu compendiariam relationem adnotationis instar exhibeo prout in codice manuscripto habentur, cui titulus: *Summa rerum gestarum in congregationibus generalibus sacrosancti oecumenici concilii Vaticani*. Porro primae illius orationis argumentum ita se habet: „Nonnullis praemissis circa scopum quem prae oculis habere patres debent, ad propositum schema devenienes declaravit nolle se auctores eius defraudare eruditionis insignis, diligentiae indefessae ac optimae intentionis laude; existimare tamen, eos gravissimum morbum quo mundus laborat et infensissimos ecclesiae hostes, contra quos in praesentiarum proelia Domini proelianda sunt non satis ut optandum erat prae oculis habuisse. Huiusmodi autem conceptum evolvens ait, attendendam esse ingentem rerum mutationem, quae post concilium Tridentinum facta est. Siquidem tunc pseudoreformatores negantes ecclesiam esse divinae revelationis custodem et interpretem, asserebant, solam scripturam esse fontem credendorum, arbitrium singulorum et Spiritum sanctum, qui omnibus christianis adest, iudicem esse sensus, qui Scripturae verbis inest, hominem sola fide iustificari, firmam nimirum fiduciam unice in Christi meritis reponentem et bona opera nihil ei ad salutem prodesse immo obesse, cum eum in periculum aeternae damnationis adducunt. Huiusmodi errores ait per concilium Tridentinum patefactos et damnatos totum suum robur iam amisisse, et hodiernos ecclesiae hostes diverso modo eidem bellum inferre. Humanae siquidem rationis principatum adstruentes ea omnia respuunt, quae eius limites excedunt: hinc quamvis supernaturalis revelationis ideam, miracula, sacras litteras et totam de redemptore doctrinam penitus abiiciunt. Per eam autem quam profitentur falsi nominis scientiam Deum et animam negant et nihil reale ac substantiale esse proclamant, nisi illud quod sensibus subest. Huiusmodi principiis innixi omnes demum in hoc conveniunt ac docent rectam rationem, uberi, ut homo nervos omnes intendat saeculi huius bonis unice assequendis et reliqua omnia nihili prorsus esse facienda. Addidit non deesse, qui eo usque progrediantur, ut vel explicite dicant, Deum esse malum, vel implicite saltem id doceant praedicantes, religionem tum privatae tum publicae felicitati officere, religionem autem respuentes insurgunt etiam in diligendorum regulam, quae a voluntate divina et ab ipsa natura spiritus ad imaginem Dei creati constituta est. Secluso enim religione, quae Deum docet super omnia et propter se amandum, proximum vero propter Deum, nil mirum, si omnem futurorum bonorum spem abiicientes totis viribus vitae huius bona et prosperitatem unice quaerant. Hancque ait actualem humanae societatis conditionem, ex qua manifeste apparet, non agi nunc de haeresibus proprie dictis refutandis, sed quaestionem omnem circa veritates illas versari, quae praeambula fidei dicuntur. Concluait dicendo sufficiens ad id non esse propositum schema et idcirco remitti illud debere ad deputationem patrum pro rebus fidei, qui et illam dicendi unctionem prae oculis habere debeant, quae in Tridentinis decretis elucet et qua ipsum schema prorsus caret. Post generales huiusmodi observationes dixit nihil se addere quoad singula capita, et eorum examen suo tempore instituturum.“

spem in Spiritu sancto, qui cum semel tantum, facto sonu tanquam advenientis spiritus vehementis et linguis ignels apparentibus, in discipulos Domini descendit, usque ad consummationem saeculi nunquam non aderit ministris Christi, qui eum misit, maxime autem cum ex toto terrarum orbe ad causam ecclesiae agendam congregati sunt. Cum autem omnia possimus in eo, qui nos confortat, pro viribus contribuamus oportet, ut sacra haec synodus digna inveniatur vinum et oleum infundere vulneribus, quae prava concupiscentia et leo quaerens quem devoret animabus a Christo redemptis intulerunt. Igitur meum esse duco eminentissimis et reverendissimis patribus exponere quae de schemate constitutionis de doctrina christiana emittendae equidem censeam.

Profecto non is sum, qui eruditionis insignis, diligentiae indefessae et optimae intentionis laude defraudare velim doctos viros et pios operis nobis exhibiti auctores. Attamen medico, morbi quo aegrotus decumbit, et duci, hostium cum quibus confligendum est, sedulo ratio habenda est: et indubium mihi videtur, quod schema concinnantes gravissimi morbi, quo mundus laborat, et infensissimorum inimicorum, contra quos ecclesiae proelia Domini proelianda sunt, non sicuti desiderandum erat, ante oculos habuerint.

Ex quo sacrosancti concilii Tridentini patres ad sua reversi sunt, ingens omnium rerum mutatio facta est. Reformationis recentis signiferi inficiabantur, ecclesiam divinitus esse institutam, ut sacrum revelationis depositum custodiret et interpretaretur; asserebantque, sacram scripturam solum esse credendorum fontem, et sensus, qui verbis subsit, arbitrum singulorum esse iudicium et Spiritum sanctum, qui omnibus christianis adest. Denuntiabant insuper, hominem sola fide iustificari, opera bona ad salutem nihil prodesse, imo hominem in periculum aeternae damnationis adducere: quoniam obstent, ne fiduciam suam unice ponat in meritis Christi, quibus tegerentur peccata se iustificatos esse firmiter credentium. Pessimi hi et perniciosissimi errores, peioribus a fide et ab intimo animae humanae sensu aberrationibus, vi qua tunc pollebant, exuti sunt. Intelligentiae principatum ambientes docent, miracula sanae repugnare rationi et quaecumque sine miraculis fieri nequeant, ea absque ullo examine contemnenda et reiicienda esse: ideo aut vana opinionum commenta, aut fabulas esse ad decipiendos simplices artificiose compositas quaecumque de revelatione a quodam numine facta circumferantur. Hi cum sacras litteras et totam de Christo redemptore doctrinam imperiosi eliminent, etiam credendorum regulam, quam quisque sibi Spiritus sancti auxilio fretus constituat, et iustificationem sola fide obtinendam penitus e medio tollunt. In locum Spiritus sancti successit falsi nominis scientia, quae Deum et animam negat; et nihil, praeter ea quae sensibus subeunt, reale et substantiale esse proclamat. Itaque protestatio veritati opposita cogitationis limites praetergressa est; etenim expungit spiritum humanum scientiae humanae nomine, quae tamen sine spiritu humano nec esse nec cogitari posset.

Attamen hi scientiae laudatores in rationum, quas adducunt, momentis parum confidunt, non ignari falsum earum robur situm esse in pravis cupiditatibus, quas verbis astute compositis excitare quotidianis moliminibus satagunt. Bellum rei christianae inferentes, etsi maxima est formarum quas induunt varietas, tamen unum idemque continuo urgent et docent: nimirum rectam rationem iubere, ut saeculi huius bona primo loco ponantur, reliqua vilipendantur; et quoties hominem impediant, ne rebus temporalibus omnes nervos intendat, tanquam iugum intolerabile abiicienda. Haec postulare saeculi longissime progressi genium, haec decere omnem virum praeiudiciis antiquatis maiorem. Surrexerunt, qui dicerent: Deus est malum. His re, si non verbis, assentiunt omnes de religione tradentes, quod singulorum felicitati et rerum publicarum augmentis officiat; et perpetuo poscentes, ut in legibus, quibus humana regitur societas, religionis ne minima quidem ratio habeatur.

Qui religionem a societate humana extorrem esse volunt, consurgunt in diligendorum regulam, quae, voluntate divina et ipsa spiritus ad Dei imaginem creati natura, nobis constituta est. Ubi de praecepto amoris quaestio habetur, de rerum humanarum summa agitur. Omnis recti et pulchri sensus, omnis in bonum verum sive apparens nisus, cunota demum, quibus homo pecudum agmini eminet, ex animi ad amorem conformati natura originem unice ducunt. Ast ipsa amoris ratio necessario secumfert, ut summus summo debeatur. Haec principalis est spirituum lex, bonis et malis dispari eventu, sed pari necessitate imposita: quam si reprobi declinare possent, ignis ipsis praeparatus extingueretur. Nisi Deus nos ad ipsum super omnia amandum creavisset, non ii essemus, qui ipsum tamquam naturae auctorem cognoscere, aut gratia redemptoris ad eum videndum sicuti est, elevari possemus; lege morali non regeremur, nec boni essemus nec mali; sed necessitati sensus impulsiones sequendi prout pecudes subiiceremur. Verum quantumcumque caecus cupidinis impetus ad Adae filios seducendos valeat, ea tamen est animae immortalis dignitas, ut errori adhaerere nequeat, nisi vana quadam boni verique specie nobilitetur.

Praeter maximum et primum praeceptum habemus secundum, quod simile est huic, nimirum: Diliges proximum tuum sicut te ipsum. Qui enim Deum vere amat, eos quos ipse diligit, non diligere non potest; Deus autem diligit omnes, quos ad sui imaginem creavit; quare Filio suo unigenito non pepercit, sed eum dedit, ut qui in Adam perierant in Christo renascerentur. Quamvis autem amoris proximo impendendi et puritas et firmitas ab eo pendeat, ut eum propter Deum diligamus; tamen in iis, qui sibi Deum non haberi persuadent aut persuadere nituntur, naturalis motus ad amicos diligendos non aufertur. Insuper, ex quo iustitiae sol mundo ortus est, apud gentes eius radiis collustratas altissima animae insidet convictio, nos teneri ad homines, quia homines sunt, diligendos. Hic est amor proximi ethnicis ignotus. Igitur iam anteacto saeculo factum est, ut Dei inimici ex altari surriperent ignem, quo templum Dei incenderent; atque fallacibus verbis commendarent amorem hominum a Dei charitate avulsum. Asserebant fieri posse, ut omnes mortales bonis huius saeculi tranquilli et beati fruantur, modo ex tenebris ad lucem vocentur, qui sacerdotum fraudibus circumventi sint, et regiae potestatis iugum infringatur. Quapropter optimi cuiusque esse operam strenue conferre, ut homines, quibus cunctis fraternum debeat amorem, post tantas et tam longas calamitates in libertatem vindicentur; qui contradicere non verentur, sceleratos esse proprii commodi studio excaecatos; qui impedimenta ponere audeant, generis humani hostes censendos esse, et extremo supplicio auferendos.

Nefarium hoc impietatis et eversionis praeconium tam parum antiquatum est, ut potius ecclesiam et religionem quotidianis fere lacessat oppugnationibus. Facile largiendum est non imminere periculum, ut

fraternitatis humanae nomine tot demum caedes A edantur: sed vivit vigetque principium, cuius nomine occisio illa decreta est. His principiis insistunt tam revolutionis apertae praecones quam liberalismi, qualis nunc est, assertores; ipsa praedicantur ab ephemeridum foliis, quae innumera sunt sicut folia autumnali tempore ex arboribus defluentia; ipsa in comitiis coetibusque de legibus ferendis aut decernentibus aut consultantibus dictaturam passim exercent. Hinc in regionibus ubi leges nondum omnino a liberalismo subiugatae sunt, matrimonium christianum, ecclesiae in scholis influxus, etiam sepultura christiana, et dominicae dierumque festorum sanctificatio quasi quotidiano petuntur bello. Iisdem principiis freti humanitatis laudatores nihil non agunt, ut ludimagistri ad religionis contemptum efformentur; et in scholas, quibus praesunt, iuventus catholica, muletis parentibus impositis, cogatur. Optime sciunt, populum catholicum fere ubique B adhuc firmum in fide stare; sperant autem fore, ut mendaciis, irrisionibus, calumniis perpetuis ephemeridum, et agentibus scholis, quae tenero puerorum animo impietatem instillent, venena ab ipsis propinata ad ima usque mentium penetrare possint.

Hic est rerum nostrarum status: religionis osores haud ubique eamdem consecuti sunt potestatem, sed ubique eadem machinantur, et ex decennio ferme ubique progressum fecerunt. De re christiana aperte agitur. Imminuta sunt pericula, quae haereseis ecclesiae parat: etenim cum haeresis proprie sit dicta quae supponit fidem in Deum et revelationem, simul cum fide debilitata est. Novis impetimur telis; commentis impugnamur, a quibus etiam pagani abhorrebant, utpote qui religionis necessitatem non negabant sed adstruebant; et non cogitabant de negando iure, quod naturalis ratio omnibus gentibus peraeque constituit. Circa veritates, quas C fidei praeambula appellare solent, quaestio nunc versatur.

Haec cum ita sint, minime sufficiunt quae in schemate de pantheismo, rationalismo et materialismo dicta sunt. Pugnae ecclesiae impositae peculiaris plane natura diligenter exponenda, et in omnibus, quae de doctrina christiana efferuntur, ante oculos habenda est. Certe fas non est, silentio premere errores ultimis temporibus exortos: sed ferme omnes tales sunt, ut nemo dubitare possit, quod adversentur doctrinae totius ecclesiae aperta consensione iam ex longo tempore stabilitae. Igitur apud pleroseque satis erit, ut veritas, qua excluduntur, paucis innuatur. Praeparandum erat decretum a concilio universali condendum, quod multum differre debet a compendio doctrinae in professorum theologiae usibus accommodatum, D cuius speciem schema prae se fert, unde etiam deest unctio et sacra dicendi vis, qua decreta Tridentina excellunt.

Ad singula descendere longum foret, et meo quidem iudicio intempestivum: de his tractandum erit quando singula capita perpendemus. Igitur reverendissimi patres diiudicent pauca haec, quae de ratione schematis ad opus sacri concilii peragendum in genere dixi.

Ad ambonem deinceps ab eminentissimo primo praeside successive vocati sunt reverendissimi patres archiepiscopus Sancti Ludovici, archiepiscopus Nisibenus, archiepiscopus Surrentinus, archiepiscopus Smyrnensis, archiepiscopus Rhodiensis et episcopus Melitensis, et archiepiscopus Halifaxiensis.

ORATIO

reverendi patris domini Petri Richardi Kenrick archiepiscopi Sancti Ludovici[1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Ut sententiam meam de schemate nobis exhibito paucissimis verbis expediam, dicam id mihi non probari, quia a forma synodali discedere, et opus nimis grave et in longum tempus abiturum imponere videatur. In conciliis generalibus scopus, quem patres assequi conari debent, est potius expositio fidei catholicae contra quam errores a novatoribus sparguntur, quam istorum errorum recensio et refutatio. In hisce facile errare possunt patres, ut etiam in adducendis argumentis, quibus veritas ei opposita fulciri videatur. In tradenda doctrina divinitus revelata debemus in concilio generali Christi Domini exemplum cum auctoritate docentis prae oculis habere, et brevi ac simplici doctrinae expositione facta, errores ei oppositos anathemate percellere, omissa omni ratiocinatione, aut rationum allegatione, ne forsan quae ad fidem probandam adducuntur, ad ipsam fidem pertinere videantur. Si ex libello nobis exhibito coniecturam facere licet, vix nobis suppetet tempus ad ea, quae ad proximum pertinent, ordinanda, cum videri possit totam fere seriem veritatum revelatarum propositum iri nobis enucleandam: id quod longius examen, quam nos ei impendere poterimus, exigere videtur. Sentio igitur ex capitulis, de quibus sermo est, ea seligi debere, quae patribus magis necessaria esse videantur; eaque rationum momentis hinc inde inter patres libratis, deputationi pro rebus ad fidem pertinentibus iam constitutae committenda, ut expositionem fidei ad mentem concilii condant, ut deinde patribus exhibeatur, ut eam suis suffragiis muniri valeant.

ORATIO

reverendi patris domini Vincentii Tizzani archiepiscopi Nisibeni[2].

Causa infirmitatis meae, precor, ut ex hoc loco possim patres alloqui.

Liceat mihi misero, indigno ac minimo inter apostolorum successores iisdem verbis exordiri, quibus usus est Iacobus in concilio Hierosolymitano

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Sancti Ludovici propositum schema dixit a synodi forma recedere, cum concilii generalis sit scopus exponere fidem catholicam contra novatorum errores, non autem errores ipsos recensere et refutare. Hanc expositionem exemplo Christi Domini faciendam esse auctoritate docentis et brevi ac simplici locutione, quae errores anathematizet omissis rationum momentis, ne et ipsa ad fidem pertinere videantur. Addidit hoc schema totam fere seriem veritatum revelatarum proponere, quae si revocari ad examen undequaque deberent, tempus vix suppeteret ad ea ordinanda, quae mores ac disciplinam respiciunt. Proponebat idcirco pauca tantum capitula eligenda esse quae magis necessaria a patribus iudicentur eademque discutienda a deputatione pro rebus fidei et ad mentem concilii redigenda ac demum iterum in generali patrum congregatione proponenda."

[2] Argumentum: „Archiepiscopus Nisibenus cum petiisset ab eminentissimis praesidibus veniam sibi concedi, ut e suo loco sermonem faceret intuita infirmitatis et caecitatis, qua ipse laborat, adnotavit conciliorum generalium praxim, cum de fidei veritatibus ageretur, hanc fuisse semper, ut eas breviter clare et simpliciter exponerent. Et ad brevitatem in specie quod attinet, percurrens praecedentium conciliorum historiam lineas enumeravit, quibus varia eorumdem capita in Labbeana conciliorum collectione describuntur, ut inde concluderet, nimis prolixum esse schema decreti quod Vaticano concilio hodie proponitur. Quoad stylum ait, eum potius quam concilii generalis, eorum proprium esse, qui scientias e cathedra docent, et in multis obscuritatem maximam prae se ferre. Ad singula capita transitum faciens declaravit, se de primis quatuor tantum dicturum cum non potuerit reliqua expendere. Et de primo capite lineas 12ª, pag. 2ª, ubi sermo est de systemate pantheistico, ait aequivocationem esse in verbis, quibus

dicens: *Viri fratres, audite me.* Sed, vos audietis me infirmum ac debilem ac scientia destitutum? nihilo tamen minus ea, quae dicturus sum, vos vestra benevolentia accipietis. Et nonnulla breviter in genere, et in specie dicam quoad schema nostro examini nostroque iudicio propositum a pontifice maximo Petri successore, cui dictum est: *Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam.* In genere breviter, dixi, in specie nonnulla tantum quoad priora quatuor capita; quia tempus non adfuit mihi studendi caetera. Difficillima enim est materia et obscuritate plenissima.

In genere igitur dico quod in omnibus generalibus conciliis usus, consuetudo et praxis semper fuit insistendi in traditione, in sacris litteris; et breviter, enucleate ac simpliciter omnia exponere, praesertim cum agitur de veritatibus dogmaticis: nam id in omnibus oecumenicis conciliis observatum est. Nec vos latet, quid factum sit in Hierosolymitano, ubi de legalibus actum est, et tamen universum decretum constitutum ex epistola Antiochiae missa ab apostolis et senioribus constat septem versiculis tantum, comprehenso titulo. Idem dicendum de concilio Nicaeno quoad symbolum conficiendum; de symbolo Constantinopolitano tamquam de symbolo magis ac magis declarato iuxta necessitatem temporis. De concilio Ephesino breviter nos habemus, quoad doctrinam de unica in Christo persona, et de voce θεοτόκος. In synodo Chalcedonensi, ub. patres conclamáverunt: *Sequentes sanctos patres definimus*, breviter ipsi rem egerunt, et decreta brevissima confecerunt. Eadem dicenda sunt de illa salebrosa et intricatissima quaestione de tribus capitulis in V concilio, et de illa altera quaestione difficillima tunc temporis de Monothelismo; et patres breviter scripserunt decreta in quibus veritas catholica elucescebat et error profligabatur. Quid dicam de decreto sacrarum imaginum, et quid de concilio VIII oecumenico, ubi damnata fuit sententia de duabus animabus? et tamen brevissime conscripserunt decretum patres Constantinopolitani. Quod in Oriente vidimus, in Occidente verificatum est: ubi enim actum est de fide stabilienda vel de erroribus profligandis brevitas, claritas, ordo lucidus semper fulsit. Sic in concilio Lugdunensi II, Lateranensi IV, ubi actum est de Deo creatore, de creatura seu de creatione hominis quoad corpus et quoad spiritum, cuius verba usurpata sunt in nostro schemate, patres Lateranenses tam breviter scripserunt decretum, ut tantum quadraginta quatuor lineis Labbeanis contineatur; decretum aeque in concilio Lugdunensi II viginti tribus lineis; decretum concilii Viennensis quinquaginta lineis, ubi plures veritates expositae sunt. Sic in concilio Florentino decreto unico actum est de processione Spiritus sancti, de eucharistia, de purgatorio, de peccato originali et de peccato actuali, de praerogativis Romanorum pontificum etc.; et tamen tribus columnis Labbeanis universa continetur haec doctrina. In concilio Lateranensi V duabus columnis Labbeanis decretum constitutum est a patribus sub Leone X in sessione VIII, ubi damnati sunt errores contra materialistas. Atque si nos oculos convertamus ad patres Tridentinos, sapientiam maximam nos recognoscere debemus in illis brevibus capitulis canonibus praefixis; et tamen patres Tridentini universam ferme doctrinam catholicam exposuisse visi sunt. Quid igitur dicendum de nostro schemate, quod satis elaboratum non nego, quod reapse laudem maximam merentur auctores huiusmodi, quod sapientissime elaboratum est? Attamen non in hoc schemate adinvenio, nisi (quod sapientissime dictum est ab archiepiscopo Vindobonensi) verba quae ad professores potius cathedrae scientificae pertinere possunt, quam ad concilium generale. Decretum concilii generalis Vaticani simplex esse debet, ordinatim debet constituere primo loco scientiam seu doctrinam catholicam, et post expositionem catholicae doctrinae ad condemnationem errorum devenire. Haec in genere.

In specie autem breviter et nonnulla tantum dicam, ut demonstrem reapse ad examen me revocasse priora quatuor capitula. Pagina 2ª [col. 59] adest haec expressio: loquens auctor, vel auctores sapientissimi huius schematis loquentes de systemate pantheistico, dicunt eorum sententiam esse (lin. 12ª, pag. 2 [= col. 59 C,]) *unicam esse essentiam tum Deo tum rerum omnium* etc.; in hisce vocibus aequivocatio potest haberi, quatenus exprimant vel unicam vel eamdem tum Deo tum rebus omnibus communem essentiam, vel unicam Dei et unicam rerum omnium essentiam. Quapropter optarem, ut corrigerentur haec verba in alia: *unicam eamdemque communem tum Deo tum rebus omnibus essentiam* etc.; aut adderem etiam vocem *substantiam*. In cap. III adinvenio per quatuor vices citatum concilium Tridentinum: expungerem has citationes, et unica tantum vice concilii Tridentini mentionem agerem. Insuper adest definitio concilii Lateranensis IV de Deo creatore et de creatione animae et corporis humani; atqui aut haec definitio esset expungenda, aut si vellent reverendissimi patres hanc inserere in schemate, optarem ut integre poneretur; quare nec unirentur daemones, qui tamen creati sunt a Deo? Insuper addam quod in pag. 10ª [col. 62 A] adest hic modus exprimendi sensum: Deum nempe per revelationem ex ordine naturali humanum genus ad ordinem supernaturalem elevare; optarem quod loco earum vocum diceretur: per revelationem *ex statu naturali ad statum gratiae* elevare genus humanum. Insuper, ut finem faciam hisce verbis, nescio quomodo possint definitiones concilii Tridentini tamquam consectaria apponi in schemate: nam mos semper fuit ut in definitionibus conciliaribus sacra scriptura, sancti patres et etiam definitiones conciliorum ponerentur tamquam probationes, non autem consectaria; quasi denuo definiri possent et deberent, quae definita sunt in oecumenicis conciliis.

Haec tantum pro meo officio.

ORATIO

reverendi patris domini Francisci Apuzzo archiepiscopi Surrentini[1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres. Schema propositum diligenti consideratione ad trutinam revocatum multis nominibus laude dignum

Pantheistarum sententia exprimitur, nimirum „unicam esse essentiam tum Dei tum rerum omnium quae sunt"; haec enim possent intelligi vel de unica tum Dei tum rebus omnibus communi essentia, vel de unica Dei et unica rerum omnium essentia. Posse idcirco hac ratione corrigi „unicam eamdemque communem tam Deo tum rebus omnibus essentiam". De capite tertio ait per quatuor vices citari concilium Tridentinum, cum satis sit, ut semel tantum fiat. Addidit citari constitutionem concilii Lateranensis IV „de Deo creatore"; at existimare se, constitutionem illam aut integram citandam esse aut penitus tollendam, neque angelos omittendos, qui tamen et ipsi a Deo creati sunt. Praeterea optare se, ut modus ille loquendi, qui prostat pag. 10ª: „Deum per revelationem humanum genus ad ordinem supernaturalem elevare", in hanc alium mutetur: „Deum per revelationem ad statum gratiae humanum genus elevare." Tandem animadvertit nullo modo probari posse ut definitiones concilii Tridentini tamquam consectaria ponantur, cum usus semper fuerit, ut conciliorum definitiones tanquam argumenta et probationes potius haberentur."

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Surrentinus in primis ait propositum schema in nonnullis quidem laudandum esse, at in aliis perfectione illa carere, quae concilio oecumenico digna

tisum est. At nonnulla desiderantur, ut eam per A fectionem attingat, quae decretis concilii generalis digna sit. Schema potest spectari vel generatim sumptum, vel in singulis capitibus. Nunc tantum de schemate generatim sumpto breviter dicam.

Ac prima fronte ipse latine dicendi modus non semper est idem et aliquando prono alveo fluit, aliquando durusculus est, aliquando subobscurus. Insuper nonnunquam dicendi modus nimis scholam sapit, et audire videris potius magistrum ex cathedra disserentem, quam ecclesiam docentem *quasi auctoritatem habentem*, ut sacrae scripturae verbis utar. Quis non admiretur ecclesiasticum dicendi genus allocutionum sanctissimi domini nostri papae Pii IX? qui candor, quae scripturarum dicta, quanta facilitas, quanta perspicuitas! Hoc dicendi genere utendum esse putarem. Multum etiam ad rem faceret, incipere illis verbis: „In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti", ut factitatum videmus in aliis conciliis. B

2° Constitutio in capita divisa est: optime quidem. At capitibus nomina saepe imponuntur ab erroribus, dicendo exempli gratia condemnatio materialismi, pantheismi etc. Eccur, reverendissimi patres, non inscribantur capita potius ab affirmatione quam a negatione, potius a veritatibus fidei quam ab erroribus? Hoc certe factum videmus in aliis conciliis, et praesertim in Tridentino.

3° Desideratur etiam aliquis ordo logicae regulis magis accommodatus. Nam primo damnatur pantheismus et rationalismus, deinde ad scripturam et traditionem gradum faciunt scriptores, postea ad revelationem et ordinem inter scientiam et fidem. Melius esset sequi ordinem vel summae theologicae divi Thomae, vel methodum institutionum theologicarum. Quod ut melius fiat non parum expediret etiam alia schemata quae ad fidem pertinent prae C oculis habere.

4° In ipsis capitibus schema hunc sequitur ordinem. Prius errores exponuntur; postea catholica doctrina traditur, denique sequitur condemnatio. Fortasse melius foret prius exponere doctrinam catholicam, postea errores refutare, et demum eos damnare. Haec methodus plus certe dignitatis decretis concilii tribuere videtur.

5° Canones deficiunt: id certe optimo iure factum est, tum quia decreta ad modum constitutionis concinnata sunt, tum quia non semper canones condi possunt. At quod factum est capite VI dicendo „anathemate damnamus doctrinam, si quis dixerit fidem divinam non distingui a scientia" etc., eccur non fit in omnibus capitibus, in quibus reliqui errores damnantur?

6° Nec illud praetereundum, quod saepe nota non satis clara errores inuruntur sic exempli gratia capite I damnatur materialismus et pantheismus illis verbis: „detestantes impiam insipientiam materialismi" etc. Et capite II damnatur rationalismus illis verbis: „huiusmodi errorum portenta execrantes". At capite VI dicitur „anathemate damnamus"; et capite VII, „haereticam esse declaramus". Ita datur occasio disputandi, utrum materialismus et rationalismus damnati sint tamquam errores, et non haereses. Singulis erroribus certa nota inuratur, ut factum est etiam in bulla *Auctorem fidei*.

7° Concilia denique nunquam definiverunt quaestiones, quae salva fide a theologis in utramque partem disputantur. In schemate autem animadvertere datum est in expositione dogmatum quaedam verba occurrere, quae uni magis quam alteri sententiae catholicorum favere videntur. Illa verba expungenda vel mutanda.

Haec sunt, praesides eminentissimi et patres reverendissimi, quae observanda diiudicamus de schemate universim sumpto, quae, mea quidem sententia, facile a vobis reformari poterunt cum de singulis capitibus agetur. Vestrum erit ea vel probare, vel potius improbare.

ORATIO

reverendi patris domini Vincentii Spaccapietra archiepiscopi Smyrnensis [1].

Nolite mirari, si cum minimus sim episcoporum in medio sermonum contra sapientis effatum [2] adiiciam loqui, et ubi senes sunt multi multum audeam [3]. Cum enim congruum visum fuerit collatis plurium consiliis schema de dogmate propositum ad trutinam simul revocare, ut facilius iuxta Spiritus sancti [4] effatum salus sit, ubi multa sunt consilia, et verba sapientium quasi clavi in altum defixi, quae per magistrorum consilium data sunt a pastore uno [5], ea mihi immerito fuit demandata provincia, ut plurium sententiam exponerem atque declararem super schema in genere, ordinem et stylum seu dicendi rationem: et gaudemus nostram hac in re sententiam cum illa, quae a patribus aliis, qui sapienter loquuti sunt, manifesto convenire. D

Profecto studium inutile videtur, ea, quae iam sapienter a reverendissimo archiepiscopo Surrentino

foret. Addidit ipsum schema, si in genere spectetur, non semper eundem stylum prae se ferre, qui modo planus et facilis, modo durus et modo subobscurus apparet, quique praeterea et nimis scholam sapit et spirituali illa unctione caret, qua eminent exempli gratia allocutiones sanctissimi domini nostri. Proposuit insuper, incipiendum semper: ‚In nomine sanctissimae et individuae Trinitatis,' sicuti in aliis etiam conciliis factum aliquando legitur. Et demum adnotavit, schema in plura capita dividi, quae ab erroribus inscribuntur, exempli gratia: Condematio materialismi, pantheismi etc., dum melius foret si inscriberentur a fidei veritatibus, quae inibi traduntur, ut in aliis conciliis et in Tridentino praesertim factum est. Singula vero capita expendens: videri sibi, ait, rerum quae exponuntur ordinem non satis logicae regulis respondere: damnatur, exempli gratia, pantheismus et rationalismus, dein Traditio defenditur, et postremo de relatione et ordine inter scientiam et fidem disseritur, ut melius omnino esset vel ordinem sequi summae theologicae divi Thomae, vel methodum institutionum theologicarum. Ut autem rectius diiudicari de huiusmodi ordine possit, necessarium esse ait, prae oculis habere etiam alia schemata quae parata sunt. In singulis vero capitibus hunc ordinem constanter teneri, ut primo exponantur errores, dein catholica doctrina et postremo errores ipsi damnentur; videri tamen melius esse, a doctrinae expositione incipere et inde ad oppositos errores transire. Canones non haberi ait et id merito quidem cum decreta ad modum constitutionis sint, et non semper condi canones possint. Id tamen, quod fit in capite VI ubi dicitur: ‚anathemate damnamus,' fieri et in aliis capitibus poterat. Nec satis clare damnari quandoque errores ob generalia verba quae adhibentur *dedocentes, asserentes*. Et ut clarius intelligatur, quo censurae gradu singuli errores damnantur, unicuique ait singularem notam apponendam esse. Concludit autem dicendo integras relinquendas esse sententias omnes scholarum catholicarum, et ideo ea quae ad huiusmodi quaestionum genus referuntur, e schemate omnino expungenda."

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Smyrnensis iis, quae observata iam ab aliis patribus fuerant, adhaerere se dixit, addendo tamen 1° schematis prologum alia verborum elocutione indigere, quae concilii dignitati et maiestati magis respondeat. 2° expositionem catholicae fidei claram esse debere, et christianam charitatem in omnibus prae se ferre, ut cum damnantur errores, benigne tamen moneantur errantes: 3° potius quam a recensione errorum incipiendum ab expositione veritatis: 4° omnibus erroribus peculiarem notam apponendam: 5° demum schemata omnia quae parata sunt patribus exhibenda, ut si quid omissum fortasse fuerit, illico appareat. Sic exempli gratia de *Idealismo* ne verbum quidem in schemate haberi, cum tamen omnes sciant quot absurdissima inde consectaria deriventur."

[2] Eccli. XI, 8.

[3] Ib. XXXII, 13.

[4] Prov. XXIV, 6.

[5] Eccl. XII, 11.

exposita fuerunt, quaeque observatione digna ab omnibus habita sunt denuo exponere. Illud solummodo addendum in communi sententia arbitror, schematis prologum alia verborum elocutione forsitan indigere, ut concilii oecumenici dignitas, atque venerabilis maiestas sarta tectaque habeatur, et eius verba non sicut verbum hominum vel philosophorum, sed sicut est vere verbum Domini a sapientibus et insipientibus excipiantur; et omnes intelligant Spiritu sancto ductos ad aedificationem, exhortationem et consolationem in Christo[1] patres loquutos. Hinc facile ea orationis structura est adhibenda, quae errantium animos alliciat.

Profecto errores esse detestandos atque execratione dignos, pro manifesto est: at errantes, ut ad veritatem adducantur, potius monendo, atque eorum deliramenta declarando, veritate catholica nitide et clare exposita, verbis quae charitatem Christi redoleant, suadendos; cum modestia enim et mansuetudine iuxta verba apostoli corripiamus[2] oportet eos, qui resistunt veritati, nequando Deus det illis poenitentiam ad agnoscendam veritatem, et resipiscant a diaboli laqueis[2].

Praeterea insistendum non pigeat, illum ordinem accommodatiorem et utiliorem videri, qui incipiat per veritatum catholicarum melius quam per errorum iis veritatibus adversantium declarationem. Veritate siquidem confirmata et constabilita, errores condemnare facilius erit, ut omnes adhortentur ad verba vitae aeternae audienda; sicque fiet ut fideles de fide sua laetentur, et in ipsa confirmentur, et infideles fidei desiderium concipiant, praeiudiciis ab erroribus et malis animi affectibus exutis. Omnibus qui conciliorum acta versare consueverunt, huiusmodi eorum methodum fuisse aperte constat, sicut disertissime reverendissimus archiepiscopus Nisibenus dixit.

Nec minus necessarium videtur omnes errores ea nota inurere, quae nullum relinquat dubium an ut haeresis, aut haeresi proximi, vel schisma sentientes, vel alio modo fuerint damnati. Qua in re schema non videtur huiusmodi attingere finem, cum formae variae et varie sonantes adhibeantur in errorum condemnatione: aliquando enim hi reprobantur, aliquando detestantur, nunc anathemate, nunc canonum stylo consueto percelluntur. Quis autem hanc formarum varietatem confusionem ingerere non videt, et tum fidelibus ne praecise quid de illis sentiendum videatur, tum erroribus ut condemnationem effugiant, vel minuere satagant, apertum relinqui ostium? Optandum ergo esset, ut in quantum fieri potest, error stricte definiatur.

Ut hic ordo, sicuti etiam a reverendissimo archiepiscopo Surrentino adnotatum est, servetur, et omnia recte procedant, illud non solum opportunum sed necessarium videtur, quod schemata omnia, quae de fide agunt oculis sint subiecta fidelibus. Quae enim uno in loco omissa apparent, fortasse alibi sub alio respectu inveniri poterunt, cum non omnes de omnibus eodem modo cogitare atque iudicare consuescant. Sic exempli gratia in nostro schemate nullam de idealismo mentionem factam opinor; et tamen irreligiosae philosophiae palmare erratum nunc temporis, a quo tot tantaque absurdissima consectaria, et mentis deliramenta deducuntur, idealismum sub multiplici forma esse, omnes agnoscunt. Hinc commune votum ac desiderium liceat mihi eminentissimis concilii praesidibus proferre, ut haec omnia schemata simul patribus ad trutinam revocanda tradantur.

[1] I Cor. XIV, 3.
[2] II Timoth. II, 25.

Et haec sunt quae breviter notanda duxi; dabit autem, ut cum Augustino finem faciam[1], dabit autem mihi venlam suavitas mitissimi cordis vestri, quod prolixiorem sermonem fortasse, quam velletis, vestrae fecerim sanctitati.

ORATIO

reverendi patris domini Caietani Puce-Forno archiepiscopi Rhodiensis et episcopi Melitensis[2].

Placet mihi, eminentissimi domini ac patres reverendissimi, placet mihi propositum constitutionis dogmaticae schema. Per illud quippe, postquam materialismi, pantheismi ac rationalismi absoluti monstra universali horrori sunt exposita, adversus rationalismi moderati illusiones catholica doctrina de revelatione, deque scriptura et traditione, in quibus continetur, de fidei natura eiusque mysteriis, de relatione inter revelationem et rationem, inter fidem et scientiam aptissime declaratur. Exinde ad resuscitatos ex rationalisticis principiis speciales errores praefocandos clariori in luce reponuntur fidei dogmata de Deo uno in natura, et trino in personis, quibus communis est ad extra operatio, et libertas in creando; nec non de una divina in Christo persona in duabus naturis, de eius redemptione, et vicaria pro nobis satisfactione; insuper de communi omnium ab Adam origine, ac de humana natura ex anima rationali et corpore una, de peccato originali, de supernaturali statu iustitiae originalis, de poena aeterna cuilibet peccato lethali debita; tandem de supernaturali Redemptoris gratia. Totum itaque schema quoad substantiam mihi placet. Nihilominus ut plane rationabile sit nostrum fidei obsequium, liceat mihi depromere quod mihi obversatur dubium.

Caput XVI schematis [col. 71 b] ita exordiur. „Homo anima rationali ac immortali ad imaginem Dei factus, hac quidem ipsa natura sua ordinatus fuisset ad creatorem suum cognoscendum, colendum et amandum modo viribus naturalibus congruente, atque ita ad perfectionem et beatitatem naturalem consequendam.“ Porro verba haec possibilitatem adstruunt status naturae purae, quam tamen cardinalis Norisius, nec non Bellelli, Berti, Contenscius, aliique graves theologi absque ullo piaculo impugnarunt. Ipsi namque absunt plane a sensu Lutheri, Iansenii et Baii primaevam hominis integritatem ita ei debitam asserentium, ut sine illis donis salva hominis natura Deus eum condere nequiverit; hinc

[1] Cf. epistolam 177, n. 19. *Patr. lat.*, t. XXXIII, p. 772.

[2] Argumentum: „Archiepiscopus Rhodiensis declaravit quoad substantiam sibi placere admodum schema propositum et illud idoneum maxime esse ad recentiores errores refutandos; tria tamen se adnotare: 1° cap. XVI legitur ‚homo anima rationali ac immortali ad imaginem Dei factus hac quidem ipsa natura sua ordinatus fuisse ad creatorem suum cognoscendum colendum et amandum modo viribus naturalibus congruente atque ita ad perfectionem et beatitatem naturalem consequendam‘. His verbis videri possibilitatem adstrui statuh purae naturae, quam gravissimi theologi negant, licet eorum doctrina a Lutheri, Baii et Iansenii principiis toto caelo diversa sit. Expostulare se, ut haec quaestio integra relinquatur et citata verba hac ratione corrigantur: ‚hominem anima rationali et immortali ad imaginem Dei factum Deus infinitae suae bonitatis consilio dignatus est donis caelestibus supervehere;‘ 2° in adnotatione ubi proponitur, num. [cap.] II^do ubi legitur: ‚neque dubitandum est, verum Deum per ea quae facta sunt naturalis ipsius humanae rationis lumine posse cognosci‘ addenda sint verba: ‚etiam citra positivam de Deo traditam doctrinam‘, hoc additamentum se omnino respuere dixit et nihil dicendum, quo moderatiores traditionalistae offendi possint; 3° demum in adnotatione 37 a patribus quaeritur, quid eis dicendum videatur de animae origine, et suam sententiam, ait, hac in re esse, ne nihil omnino de hac quaestione dicatur, praesertim ob divi Augustini dubitationes. Ad summum posse id obliquo tantum attingi per hanc formulam: ‚anima rationalis, quae immediate a Deo creatur et corpori infunditur.‘“

et ipsi cum sancta sede baianas propositiones omnino damnant in assertorum sensu, sub quo in bullis asseruntur damnatae. Impossibilem autem asserunt statum naturae purae non de potentia Dei absoluta, sed ordinata, neque ex exigentia creaturae, sed ex decentia creatoris, et nonnisi quatenus oportebat, ut homo ad imaginem Dei, et propter Deum factus aliqua supernaturali gratia ad eum elevaretur. Prae ceteris legi potest hac de re additamentum Berti ad librum 12 theologiae, ubi proposito inter utramque sententiam temperamento, doctorum praesertim sancti patris Augustini, sancti Thomae Aquinatis, et Aegidii Romani auctoritate ostendit, originalem iustitiam et caetera dona nequaquam fuisse primo homini debita, licet oportuerit, ut creatus homo ad imaginem Dei, et ad ultimum finem, a quo divulsus in summam miseriam incidit, supernaturali auxiliorum fulcimento exornaretur. Reverendissimi patres, sit nec ne huiusmodi de possibili statu naturae purae affirmativa sententia negativae postponenda, nostrum non est inquirere. Quod ergo effiagito est, ne cum hac quaestione commisceatur catholica doctrina. Propterea in schemate constitutionis dogmaticae modificentur oportet praefata verba possibilitatem status naturae purae adstruentia, et consequenter contrariam sententiam reprobantia. Eo vel magis quod talis sententia, dum distinguens inter id quod est homini naturale et quod supernaturale, ostendit hominem ad imaginem Dei factum oportuisse supernaturaliter elevari, maximopere contra rationalismum pro revelationis et ordinis supernaturalis confert necessitate ostendenda; laudatum caput posset hoc similive modo exordiri: *Hominem anima rationali ac immortali ad imaginem Dei factum Deus infinitae suae bonitatis consilio dignatus est donis caelestibus supervehere* etc.

Pauca nunc relate ad aliquas adnotationes. Quoad illud quod in adnotatione sexta [col. 77 d] nobis considerandum proponitur, utrum prima periodus capitis secundi: „Neque dubitandum est, verum Deum per ea quae facta sunt, naturali ipsius humanae rationis lumine posse cognosci“ ita supplenda sit „etiam citra positivam de Deo doctrinam traditam“; hoc supplementum parum mihi placet. De facto namque adfuit revelatio homini in Deo etiam per rationem cognoscendo; eamque traditam supponunt divinae scripturae et sancti patres, dum docent homines posse ac debere ex creaturis creatorem cognoscere et simul glorificare. Quamvis enim mihi certum sit posse Deum certo per solam rationem cognosci, non est tamen nobis disputandum de hac re, quae ad ordinem spectat logicum, abstractum, hypotheticum. Itaque cum de facto traditam habeamus positivam doctrinam, cum Deum per rationem cognoscimus, ne traditionalistas moderatiores offendamus, inter quos cl. patrem Ventura — *La ragione filosofica e la ragione cattolica*, — ego puto nihil periodo praefatae[1] esse addendum.

Quoad adnotationem trigesimam septimam [col. 108-12], schemati declarationem de origine animae non addere consultius putarem, ne contrasentientes ei opponant doctorum praesertim sancti patris Augustini opinamenta et dubitationes. Consulendi sunt Noris in Vindiciis sancti Augustini et Berti libro 12 de theologia, c. 4, in propositione 2ª ita expressa: „An anima creatur ex nihilo quaestio est perdifficilis; nec sine causa magnus Augustinus de hac re dubitavit.“ Quod si nihilominus aliqua vellet fieri declaratio de animae origine, ob certitudinis gradus in quibus nunc ea reperitur, expediret eam fieri in obliquo. Formula utique posset haec esse: *Anima rationalis, quae immediate a Deo creatur, et corpori infunditur* etc.

Haec sunt, eminentissimi ac reverendissimi patres, quae vestro sapientissimo iudicio humillime subiicio.

ORATIO

reverendi patris domini Thomae Connolly archiepiscopi Halifaxiensis[1].

Eminentissimi patres et patres revendissimi.

Post omnia in contrarium huic schemati tam luculenter adducta ab eminentissimo cardinali archiepiscopo Viennensi ac caeteris reverendissimis patribus concilii Vaticani, qui me in hoc loco et alio praecesserunt suggestu, nec verbum quidem coram hoc augustissimo coetu proferre auderem, nisi ad id onus episcopale humeris tam indignis impositum me impulisset. Auscultare potius, quam verba facere praesentibus tam multis viris doctrina theologica praestantioribus ac eloquentioribus inscitiae meae magis conveniens et gratum foret; sed silere, dum de rebus tam magni momenti agitur prae timore ac sensu intimo quod non satis doctus videar inter tot ingenio praeclaros, contra conscientiam esset, ab derelictio muneris, quod Deo et ecclesiae me debere corde et animo certus sum.

Schema constitutionis dogmaticae, quod huic concilio oecumenico proponitur, non mihi sicut et aliis, qui iam loquuti sunt, satisfacit neque in materia, neque in forma, neque in stylo minus stricto ac eleganti, ut opinor, in quibus traditum est. Illud opinor praecipue non quia ea omnia offendere videantur, non quia satis superque in speculationibus mere philosophicis prolixe versetur, ac verba, ut mihi apparet, minus idonea multiplicet; sed quia nec huic tempori, nec ecclesiae bono, nec statui praesenti humanae societatis conveniat. Tractatus discursivus theologiae potius, quam opus dogmaticum synodi oecumenicae dicendus esset brevitate, candore lucis, ac consueta omnium conciliorum generalium praeteritorum styli dignitate carere liquido patet; veluti rhetoris aut lectoris theologici verba ad discipulos sonant, potiusquam vox solemnitatis et divini magisterii ad universum mundum.

Praeterea, ut alio tempore probare praesto sum, hoc schema penitus dissimile est omnibus praeteritorum conciliorum, ac praesertim Tridentini, in hoc nempe, quod pene de omni scibili in re dogmatica disserat, et speculationes theologicas in articulos fidei sine causa redigat cum verae religionis damno, et praeiudicio scholarum, in quibus tamquam opiniones liberae inter theologos etiam in urbe Roma hucusque tractabantur. Huiusmodi speculationes inveniuntur praesertim in capite XVI et XVII et XVIII huius schematis. In Tridentino nihil est, quod tunc temporis dura necessitas, scilicet apostasia quasi dimidii totius Europae expostulabat, nil omnino in materia inutile, aut mere speculativum, aut superfluum, quod directe ad rem, scilicet ad fidem tutandam ac salutem animarum non spectaret: nil in forma, quod oculum criticum et severissimum offen-

[1] *praefato* ed. Vatic.

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Halifaxiensis totum opus reiiciendum et tenebris sepeliendum ait, utpote quod ecclesiae bono et praesentibus humanae societatis indigentiis nullatenus respondeat, neque eam indolem prae se ferat, quam videre est in conciliis omnibus, quae hucusque celebrata sunt. Non aptam materiae dispositionem, non brevitatem, non unctionem in dicendo haberi, et veritatibus fidei plures scholasticas quaestiones immisceri, ut patet ex capitibus praesertim 16, 17, 18. Stylum et formam laudari minime posse, et rhetoris aut theologi e cathedra loquentis verbum redolere, non autem divini magisterii vocem ad universum mundum directam. Concludit novum schema proponi opus esse aut per commissionem episcoporum, quae iam electa est pro rebus fidei, aut per specialem aliam, quae si placuerit, eligi possit.“

[1] In aula conciliari duo ab initio fuerunt suggestus.

deret. Distincta distributio capitum, et fidei definitionum in suis locis collectio; mira paucitas verborum, et rigidissimus ordo praevalent ubique ità, ut post trium saeculorum decursum nec verbum adiungere nec auferri possit a concilio Tridentino, quin sensus genuinus ac catholicus aut laedatur aut omnino evanescat. Mirum quidem tam magnum opus peragi potuisse inter tot tunc temporis calamitates! Hi heroici fidei confessores summa scientia, sapientia ac omnibus virtutibus tam praeclari, nobis, reverendissimi patres, in hoc concilio Vaticano adnatis, ex sepulchris eorum conclamant: ecce quomodo fidem servavimus, en exemplum quod dedimus vobis. Hoc exemplar tam insigne, ac tantorum Dominum sacra vestigia fidelissime sequamur; et tunc quidem, ut mihi sole clarius videtur, schema quod nunc proponitur ab ipso limine nec resarciendum (ut iam dictum est ab uno ex praedecessoribus meis), nec resarciendum, nec emendandum tantummodo, sed potius cum honore, si ita decernatis, non solummodo omittendum, sed sepeliendum est. Incipiamus a totius aedificii fundamento, a primo schematis capite. Pro bono ecclesiae et maiestate apostolicae sedis, quam ex imo cordis revereor et in cuius causa mori Dei adiuvante gratia paratus sum, pro plurimis iam allatis et afferendis rationibus illud mutandum, non obstantibus omnibus adductis in contrarium, sentio. Hoc opus tam difficile, eminentissimi ac reverendissimi domini, vel congregationi pro doctrina iam constitutae, vel alii ad hoc specialiter constituendae, prout patribus visum erit, cum summa in eo qui nos sustinet et confortat fiducia, peragendum relinquo.

Hic autem eminentissimi praesides disceptationem pro hac die finiendam et congregationem dimittendam censuerunt. Unde eminentissimus primus praeses proximam congregationem generalem habendam indixit per haec verba:

„Reverendissimi patres, e patribus qui loqui petierunt, adhuc reliqui sunt septem; sed cum hora iam nimium processerit, ad eos audiendos habebitur congregatio generalis die 30 labentis mensis decembris hora nona matutina."

3.

Congregatio generalis quinta
1869 decembris 30.

Feria quinta die 30 decembris 1869 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt sexcenti et novem patres, nempe 43 cardinales, 8 patriarchae, 4 primates, 110 archiepiscopi, 403 episcopi, 6 abbates nullius dioecesis, 12 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 23 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum quintae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Gregorius Balitian archiepiscopus Aleppensis ritus armeni missam lectam celebravit. Qua absoluta reverendus pater dominus secretarius concilii et reverendus dominus subsecretarius eminentissimos ac reverendissimos praesides invitarunt ad locum occupandum praesidibus destinatum, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses sic patres alloquutus est:

„Reverendissimi patres, audiendi hodie primum erunt oratores de proposito schemate constitutionis dogmaticae sermonem habituri pro congregatione generali die 28 iam inscripti, qui propter angustiam temporis ea die verba facere non potuerunt. Revocandus dominus subsecretarius ex ambone eorum nomina promulget."

Notam autem inscriptorum oratorum subsecretarius perlegit, et eorum nomina haec sunt: Ioannes Vancsa archiepiscopus Fogarasiensis et Albaiuliensis ritus rumeni, Iosephus Georgius Strossmayer episcopus Bosnensis et Sirmiensis, Ioannes Ginoulhiac episcopus Gratianopolitanus, Ioseph Caixal y Estrade episcopus Urgellensis, Augustinus Verot episcopus Savannensis, Laurentius Gastaldi episcopus Salutiarum.

His nominibus promulgatis, eminentissimus primus praeses addidit:

„Praeterea post absolutam congregationem praedictam alii etiam ex patribus propositum loquendi significarunt, qui postquam auditi fuerint priores, in ordine suo sermonem habebunt. Reverendus dominus subsecretarius istorum etiam nomina ex ambone promulget."

Alteram autem notam subsecretarius perlegit, et nomina haec sunt: Eminentissimus et reverendissimus dominus Ioseph Aloysius cardinalis Trevisanato patriarcha Venetiarum, Antonius Hassun patriarcha Ciliciae Armenorum, Victor Felix Bernadou archiepiscopus Senonensis, Ioannes Doney episcopus Montis Albani, Iacobus Baillès episcopus olim Lucionensis, Franciscus Gandolfi episcopus Cornetanus et Cantumcellensis, Conradus Martin episcopus Paderbornensis, Petrus Maria Ferrè episcopus Casalensis, Augustinus David episcopus Briocensis, Carolus Ioannes Greith episcopus Sancti Galli.

Post haec ab eminentissimo primo praeside successive ad ambonem vocati sunt archiepiscopus Fogarasiensis, episcopus Bosnensis et Sirmiensis, episcopus Gratianopolitanus et episcopus Urgellensis.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Vancsa archiepiscopi Fogarasiensis et Albaiuliensis ritus rumeni[1].

Eminentissimi praesides, venerabiles patres.

Auditis iis, quae in congregatione generali nudius tertius celebrata de schemate constitutionis dogmaticae per oratores venerabiles patres dicta sunt, vix videtur aliquid novi dicendum remansisse. Nihilominus tamen ne nimis arguar reticuisse ea, quae dicenda esse putabam, proponam solum ea, quae super hoc schemate sentio. Operatum quod commissio ex celeberrimis theologis et iuris ecclesiastici consultis per sanctissimum dominum ex universo fere orbe catholico Romam evocatis de doctrina catholica contra multiplices errores consti-

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Fogarasiensis adnotabat, propositum schema posse considerari vel quoad materiam vel quoad formam. Quoad materiam rursus aiebat considerari posse tum negative tum positive. Negative quidem, an scilicet foret aliquid omittendum, quod aut necessario aut opportune commemorari hic deberet: et sub hoc respectu desiderari in schemate expressam atheismi damnationem, nec sufficere implicitam illam, quae in duobus eius ramis sit, materialismo scilicet et pantheismo. Convenire autem se cum eminentissimo Rauscher, ex hac etiam parte schema deficere, quod ne verbum quidem faciat de incredulitate, quae maximus est aetatis huius morbus. Positive vero schematis materia inspecta quaeri posse, utrum aliquid contineat, quod facile omitti possit vel debeat, et hic aiebat 1° expungenda esse ea, quae iusto prolixiùs dicta sunt de natura et impietate errorum qui damnantur; 2do expungendum etiam, quidquid scholasticas quaestiones videtur attingere. Quoad formam autem haec summatim indicabat, nimirum desiderari primo maiorem unctionem; secundo maiorem gravitatem; tertio magis concisum et elegantiorem stylum; quarto demum accuratiorem rerum dispositionem."

tuta confecit a tribus hebdomadibus prae manibus nostris versatur; atque, ut puto, sufficienti tempore ad id, ut quilibet nostrum illud debite pervolvere, et iudicium aliquod sibi efformare potuerit. Si illud opus non esset communicatum suo legitimo modo atque patrum examini subiectum, neque sacerrimum, quod gerimus, munus id a nobis exigeret. Quod vero cumprimis in praesentiarum, dum in hac sacra synodo generali legitime congregati sumus, pleno iure a nobis exerceri postulatur, vix ac ne vix quidem auderem sine haesitatione opus tot virorum celebratissimorum examinandum, et quod plus est, censurandum aggredi. Nam id quoque adiici posse videtur longe facilius esse alterius opus criticae rigore perstringere quam aliud e proprio penu producere. Ast cum modo tum sacrum, quod gerimus, munus id a nobis fieri postulet, tum etiam provincia benigne nobis collata a nobis id desideret, non morabor ea, quae censeo, paucis atque pro virium mearum tenuitate attingere.

Equidem fateor opus istud attentione digna perlegisse, atque in illo quoque, prout in omni humano opere, nonnulla observanda reperisse, quae mihi saltem omni attentione digna esse videbantur. Atque hoc opus in genere attingam, tum quoad materiam seu complexum, tum quoad formam seu deductionem stylisticam. Quod iam ipsam formam attinet, hanc considerabo sub duplici respectu *(quod ipsam materiam attinet)* [1]: nempe primo sub obtutu negativo, an nempe non sit aliquid exmissum quod pro scopo, quem sacrosancta haec synodus generalis sibi praestituit, quodve in serie errorum quos condemnandos habet, adhuc commemorari atque notari debuisset; quodve sua in serie, ut ceteri attriti sunt errores, anathematis mucrone perstringi mereretur. Et profecto, si atheismi monstrum excipias, quod hic non commemoratur expresse, quodque in se est positiva negatio existentiae Dei, et quod tum mentes tum corda hominum pervertit, ceteri errores omnes sive qui in vulgus hinc inde spargi coeperunt, sive qui solis institutorum litterarum cathedris foliisque recluduntur, sive operibus doctorum continentur, meo iudicio hoc in schemate satis superque exhibiti, memorati, recensiti continentur. Quin imo vel ipse atheismus, etsi non expresse, in suis tamen duobus ramis, materialismo et pantheismo, et subintellectus fuisse et pro merito perstrictus fuisse deprehenditur. Et hoc sub respectu, si illa excipiantur quae super fundamentali et maximo aevi nostri morbo, incredulitate nempe, per eminentissimum cardinalem archiepiscopum Vindobonensem eminenter dicta sunt, vix invenio aliquid quod adhuc addi deberet. Ast vero si hoc opus ex obtutu positivo consideremus, num nempe contineat aliquid plus quod pro ratione scopi eximitti posset, ne nempe prudenti oeconomiae in conciliis generalibus semper observari solitae detrahere videatur, fateri cogor nonnulla hoc sub respectu inveniri, quae omnino eximitti potuissent et forsan etiam debuissent, quin veritati et rei de qua agitur eiusque claritati aliquid detraherent. Inter ista referenda esse puto: 1° ea, quae iuxta catholicos prolixius dicuntur de errorum, qui condemnantur natura et impietate; 2° quae de doctrina catholica nonnullis erroribus opposita nimis scholastica forma et speculativa enuntiantur, adeo ut vel sacra haec synodus scholas speculativae partes aliquas sustinere et agere videatur; quod vero quantopere a vocatione et dignitate huius synodi generalis abesse debeat, quilibet per se facile intelligit. Igitur hoc sub respectu positivo quoad *formam* [1] haec secundum meum iudicium debile exmittenda esse forent.

Quod vero ipsam formam attinet, complectar paucis ea quae sentio; nempe desiderassem omnino nonnulla reperire, quae saltem ea in mensura non inveni quam optassem. Primo quidem, ut dictum est sapienter per priores oratores, maiorem, ut ita dicam, unctionem spiritualem, quae ex sacrae scripturae et sanctorum patrum usu loquendi desumpta, sensus venerationis et pietatis in lectore excitandae, productiva esse solet. 2° Desiderassem maiorem gravitatem exprimi, quae dignitati synodi generalis omnino correspondeat. 3° Optassem et stylum magis concisum et in constructionibus maiorem elegantiam. 4° Desiderassem omnino nonnullos terminos alios penitus substitui, qui et rem de qua agitur magis pressius et magis apposite exprimant, et etiam puritati linguae classicae latinae potius correspondeant. In horum sequelam non possum, quin styli revisionem et renovationem, et, in quantum necessarium esse reperiretur, aliquam huic operi formam dari rogarem. Atque in hunc scopum schema istud congregationi viginti-quatuor patrum per sanctam synodum electorum transponendum esse, ut, in cointelligentia cum celeberrimis illis viris, qui in hoc opere conficiendo desudarunt, quique merito insigni suo id muneris acquisiverunt, defectus partim hucusque detectos, partim in posterum detegendos suppleant; atque vel hoc totum schema transformatum, vel saltem formulas decretorum atque canonum conciliarium paratas, patribus quo tempore fieri licuerit exhibere velint.

Haec sunt itaque, eminentissimi praesides et venerabiles patres, quae pro tenuitate virium mearum quoad schema nobis communicatum observari posse et debere putabam.

ORATIO

reverendi patris domini Iosephi Georgii Strossmayer, episcopi Bosnensis et Sirmiensis [1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Accedo ex animo ad sententiam et opinionem eorum, qui putant schema nobis exhibitum constitutionis dogmaticae in praesenti suo statu non esse idoneam pertractationis materiam; verum illud

[1] Ita extat in schedis stenographicis et in earum transcriptione. Videtur tamen verba parenthesi inclusa addita fuisse ab oratore ut corrigeret praecedentia, scilicet *quoad ipsam formam attinet*, quae illi excidisse reputandum est: quandoquidem iuxta propositam sibi divisionem hic de materia non de forma agit.

[1] Ita in schedis et in transcriptione stenographorum. Videtur autem legendum esse *quoad materiam*, quae praemissae distinctioni respondet. Cf. notam pag. praecedenti.

[1] Argumentum: „Episcopus Bosnensis exoptasset inprimis immutari titulum schematis, et formulam substitui, quae in concilio Tridentino adhibita est. Id vero aiebat evincere se velle tum directe tum indirecte, directe quidem positiva argumenta afferendo in favorem suae thesees, indirecte autem argumenta refutando, quae a schematis auctoribus afferuntur ad probandam eiusdem tituli convenientiam. Quoad argumenta directa, primum hoc erat. Eo maiores fructus ex synodo expectandos, quo magis unio inter caput et membra ecclesiae pateat; huiusmodi vero unionem magis claresceret in Tridentina formula. 2do Exemplum concilii Hierosolymitani, cuius decretum inscribitur: „Visum est Spiritui sancto et nobis," licet in eo Petrus primas partes habuerit. 3° Hodierna populorum vota, ut communia negotia ac iura communi consensu definiant et determinent, quo fiet, ut Vaticani concilii decreta gratiora* populis evadant, si per Tridentinam formulam proponantur. Ea vel magis, quod haec formula notissima omnibus sit, et in omnium quasi naturam transierit, ut timendum esset, ne offenderentur populi, si ea omissa alia formula adhiberetur. Quoad argumenta indirecta, ut refutaret rationes allatas ab auctoribus schematis aiebat, 1° Ecclesiam a veteri illa forma recessisse, et Tridentinam formulam magis respon-

* *graviora* cod.

omnino reflci et in aliam concilio digniorem formam redigi oportere. Opinionem meam pro more meo ingenue et libere dicam, venerabiles patres, non tam quod aliquid dicturus sim quaestione concilii huius dignum, sed potius ut ipsemet pro modulo virium mearum muneri meo et conscientiae meae satisfaciam. Dicam, inquam, pro more meo, ingenue et libere, quin verear quod ex libertate et ingenuitate aliqua orici possit sinistrae suppositionis causa. Nam loquor in medio reverendissimorum patrum, qui non tantum sapientiae laude iure merito gloriantur, sed qui etiam ea benignitate et charitate abundant, quam gentium apostolus divino plane modo in epistola ad Corinthios describit, dum dicit: *Charitas patiens est, benigna est, non irritatur, non cogitat malum.* Hac autem benignitate et charitate tanto magis mihi opus est, quanto debilior sum, et quod de obiecto loquuturus sum ex parte, quod in hac sacrosancta synodo adhuc pertractatum non fuit. Aggrediar autem illud cum fiducia, ideo quod existimem non tantum memoriae, sed et animis et conscientiae omnium nostrum impressum esse illud magni Augustini: *In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas.*

Duae sunt imprimis rationes quae me in opinionem et sententiam, quam dixi, inducunt: unam desumo ex ipso titulo, seu inscriptione schematis constitutionis dogmaticae, alteram rationem depromo tum ex materia, tum ex forma ipsius schematis. Quantum ad primum seu titulum et inscriptionem, cuperem, ut ea forma adhibeatur, quam concilium Tridentinum sapienti sane ac divino consilio adhibuit; ut nempe, in ea etiam divina illa unio atque mutua consensio, quae inter venerandum ecclesiae caput et nos existere debet, illa inquam unio in inscriptione ipsa non tantum in capite sed et in omnibus operis quod aggredimur partibus reluceat. Nam ab hac unione et consensione fructus operis nostri ut plurimum dependet: in ea imprimis studere debemus, si velimus ut fructus noster maneat. Absit, venerabiles patres, absit ut velim vel in minimo derogari iuribus sanctae sedis apostolicae. Nam sicut omnium, ita animo meo firmissime insidet persuasio a capitis vigore et integritate totius ecclesiae vigorem et integritatem ut plurimum dependere; atque divina sanctae sedis apostolicae iura ante omnia sarta tectaque esse oportere, si velimus ut in ecclesia Dei et in sacra synodo omnia recte et debito ordine procedant, et praeceptis penes omnes qui constet auctoritas. Ast non minus verum est reliquis quoque membris mystici corporis Christi suam debere constare virtutem, atque collegio episcoporum ea, quae eadem virtute et charactere perpetuo immanent iura, ut caput ipsum, virtutem suam retinere ac dignitatem suam in salutem omnium imperturbate exercere valeat. Haec duo iuxta humilem persuasionem meam divino sane consilio intime iuncta et inseparabiliter unita sunt. Haec unio, haec unio itaque et consensio praecipuum, venerandi patres, illius assistentiae, quae nobis promissa est, signaculum et sigillum est; in hac unione et consensione tota fere vis et virtus nostra constat, in eadem divina et omnibus patens et evidens earum veritatum, quas hic profitemur et docemus, pendet demonstratio. Hanc unitatem et consensionem, nisi fallor, Christus dominus auctor fidei et consummator nostrae prae oculis habuit, quando ex terra discessurus impensissime oravit, ut ii quos divini operis sui ministros, et charitatis suae et misericordiae erga genus mortalium haeredes et vicarios constituit, unum sint et maneant in aeternum, quemadmodum ille et Pater aeternus unum sunt.

Quae cum ita sint, venerabiles patres, cum ego *spem meam*[1] tantum in hac unione et persuasione reponam, cum desiderem ut in toto opere nostro et in totis eius partibus reluceat, cuperem ut forma et inscriptio immutetur, at in eam quam concilium Tridentinum praeposuit: ita quidem ut quod etiamsi non aequo, communi tamen omnium iure, communi cooperatione, communi studio et consensione in effectum deductum est, etiam populis commendetur communi etiam nomine. In quo nomine primum et principem locum obtinet venerandum ecclesiae caput, cui praeterea reservatum semper erit ius confirmandi ea, quae in synodo stabilientur, publicandi, exequendi, et ea omnia in effectum deducendi, quae ei de iure et consuetudine competunt.

Venerabiles patres, mihi de hac re cogitanti et loquenti videtur aeterna memoria et iugi imitatione dignum concilium Hierosolymitanum. Notissimum est, concilium illud sub incunabulis ecclesiae ad controversiam, quae de legalium usu observando orta est, sub ipsius sancti Petri principis apostolorum auspicio celebratum esse. Sanctus Petrus pro iure suo divino synodum convocat, ipse persona sua synodo interest, ipse immediate et directe actionem totam synodi dirigit, ipse in discussione praecipuam partem capit, ipse certe plurimum contulit in decretum illud, quod iam hicce laudatum iure merito audivi, et ipse certe pro[2] iure suo disposuit, ut ea quae sapienter et divino modo condita sunt, et publicarentur et populis commendarentur; tamen inscriptio huius decreti sequens est: *Visum est Spiritui sancto et nobis.* Primum igitur laus, honor et gloria aeterna Spiritui sancto detur, in quo unice speramus, cuius opus omnia erunt, quaecumque fiunt et agantur: deinde dicitur *nobis, nobis.* Ego in hac voce eam unionem, eam consensionem ex-

dere praesenti societatis conditioni. 2do Diverso modo praefuisse pontifices conciliis, quae citantur in schemate, ac praesit hodie huic concilio sanctissimus dominus noster. At hic signo dato ab eminentissimo primo praeside interrupta oratio est, et alter ex praesidibus eminentissimus Capalti surrexit et nomine etiam aliorum praesidum monuit oratorem, schematis titulum in quaestionem vocari non posse utpote sancitam iam a sanctissimo domino nostro in litteris apostolicis ‚Multiplices inter'. Convenientissimum autem hanc titulum esse, quia dum ex una parte primatum Romani pontificis demonstrat, ex altera vero ostendit, eum omnia agere sacro approbante concilio. Addidit hoc titulo decreta veterum conciliorum inscripta fuisse, quando eis Romani pontifices praefuerunt. Unice ideireo ad schema propositum quaestionem revocandam esse, utrum nimirum aliquid addendum, omittendum, corrigendum, immutandum; at quod apostolica auctoritate sancitum iam fuit, extra omnem controversiam esse debere. Post haec orator declaravit, se de titulo unice locutum esse, ut magis magisque elucesceret unio membrorum cum supremo ecclesiae capite, praesenti societatis conditioni summopere necessaria, et nullam prorsus intentionem habuisse dicendi aliquid, quod debitae erga Romanum pontificem reverentiae minus conveniens utcumque videri posset. Transiens autem ad schema ipsum* materiam imprimis reprobare visus est, utpote quae in multis inutilis sit nec hodiernae societatis indigentiis respondeat. Inutilem dixit, quia theses proponit iam antiquatas, et adversarios commemorat, qui oblivione maxima hodie obruti sunt. Nec ecclesiae aut populorum bono consulit, quia non affert remedium malis, quibus societas affligitur, et hodie ait non tam peculiaria dogmata impugnari, sed securim ad radicem positam esse; impii enim in hoc conspirant, ut omnis prorsus eliminetur religio; deesse praeterea in schemate simplicitatem, unctionem et gravitatem praecedentium conciliorum, praesertim autem Tridentini. Emendandum igitur quoad materiam, et hoc munus vel committendum deputationi speciali, quae ex totius mundi episcopis eligatur, vel si id non licet, ei quae iam electa est. Quoad formam vero praeter ea, quae stylum alioquo defectus respiciunt iam ab aliis indicatos, admonuit non conformes esse indoli ecclesiae duriusculas illas expressiones, quae passim occurrunt, uti *antichristi*, et *detestationes impietatum* et *errorum monstra, pestis, cancer serpens* etc."

* *ipsum* cod.

[1] Ita in transcriptione stenographica; in schedis autem deest *spem meam*.

[2] *per* ed. Vat.

pressam video, quam tantum mox commendavi. *Nobis:* in hac expressione certe primum et praecipuum locum obtinuit Petrus, non exclusis tamen reliquis, qui etiamsi, ut ipse, non aequo, communi tamen iure, communi consensione et communi cooperatione contulerunt, ut decretum aeterna memoria dignum conderetur, non exclusis iis quorum erat ut in ipsa synodo novo fervore et charitatis spiritu animati, illud quod decretum erat, quaqueversus promulgarent et populis commendarent. Venerandi patres, ea quae hicce decernentur et definientur a nobis, qui hicce sumus, et qui post synodum feliciter terminatam ad populos nostros et ecclesias redituri sumus, nostrum erit ut ipsi novo, quemadmodum apostoli, charitatis et fervoris spiritu animati in id intendamus, ut haec quae stabilita sunt ad salutem populorum littera mortua non maneant, sed ut ingrediantur conscientiam et animam populorum, et vitam ea omnem operationem. Quod ut obtineatur, puto nos maiori fructu et maiori effectu praestituros, si illud, quod communi omnium sensu est stabilitum, in omnibus suis partibus nomen commune, et communem denominationem ferat.

Mihi haec, quae dixi, tanto maioris ponderis esse videntur, si ad quaedam adhuc reflectam. Negari non potest in cultioribus populis et nationibus hoc nostro tempore nisum regnare, ut communia sua negotia, iura sua communi consensu definiant et determinent. Ego quidem quantum ad me hunc populorum in libertatem nisum non reprobo; nam libertas certis legibus restricta spontaneitatem populorum, activitatem et vim moralem promovet, dummodo fides sancte et illibate servetur, dummodo lex christiana regula vitae et morum sit, dummodo homines memores sint se non tantum in privatae sed imprimis in publicae vitae relationibus legi christianae adstrictos esse, homines fuisse in id vocatos, ut primum sui victores sint, et antiquum Adam, qui in nobis est et quocum luctamus, in finem vincant, qui libertate et aliis muneribus, quae cum libertate coniuncta sunt, digni evadant. Existimo ecclesiae matris gentium et populorum esse in istis circumstantiis, haec dicere populis, hoc iis intimare; quae ecclesia certe in publico iure et publicis populorum libertatibus, nisi me omnia fallant, quaeret et inveniet fulcrum etiam pro ea libertate, ea autonomia et independentia, quae eidem necessaria est, ut auctoritatem et missionem suam cum fructu et effectu exerceat. Interim quidquid hac de re sit, quidquid sit seu hic nisus pro subiectiva cuiusvis cogitandi et sentiendi ratione approbetur vel reprobetur, factum hoc est, quod ignorari non potest; et ecclesia certe pro antiqua sua prudentia et charitate eadem non ignoravit, sed veritati eidem semet accommodavit. Spectato igitur eodem hoc nisu patet ea, quae nomine concilii populis nostris commendabimus, ea gratiora et commendabiliora et acceptabiliora fore, si non unius etiamsi summae auctoritatis nomine, sed totius synodi et omnium nomine et auctoritate innixa praesententur.

Accedit nos inde a concilio Tridentino per trium saeculorum decursum certa et stabilita forma penes omnes enutritos fuisse. Sacri concilii Tridentini formula in toto mundo, in scholis, in ecclesiis, in publicis et privatis institutionibus in usum communem et consuetudinem et, dicere debeo, in alteram veluti naturam transiit, ut adeo mihi non videatur esse consultum ab hac formula recedere, quia novitate haec forsitan aliqui offenderentur, praesertim ii, qui antiquarum et plus minus obsoletarum formarum immemores tenent et adhuc tenent et adhaerent formulae per concilium Tridentinum usitatae. Ego sincere fateor debilitatem meam; ipse adeo formulae concilii Tridentini assuevi, et adeo eam memoria et corde meo teneo, ut primae lectioni huius schematis revera haeserim, et quaesierim quomodo sit, ut a forma concilii Tridentini recessum sit. Vidi provocationem fieri ad explicationem et dilucidationem, quam viri pii et docti dederunt ad finem eorum, quae proponuntur decernenda et definienda. Haec sincere dico: illa argumenta, quae viri docti in patrocinium suae sententiae adduxerunt, non me convicerunt et quidem ex tribus rationibus: 1° ratione generali; 2° ex duabus rationibus specialibus. Quantum ad observationem generalem, formae antiquae, quae diversis temporibus et adiunctis actae sunt, quantumcumque venerandae sint, quantumcumque valorem historicum habeant, quantumcumque testentur spiritum ecclesiae, numquam tamen eam vim et virtutem habent, ut ecclesiam in libera sua determinatione turbare aut vere restringere possint. Ecclesia, venerabiles patres, meo iudicio ideo potestatis et iuris a Christo domino facta est haeres, ideo Deum inter et homines mediatrix ac divini operis redemptionis continuatrix, ut sit organismus aeternus vitae et vigoris; illa omnibus temporibus eodem iure et eadem veritate agit, et ideo eodem iure quo antiquitus olim formulas in populorum tunc temporis adiunctis accommodatas creavit; ita eodem quoque iure, mutatis temporum et populorum indigentiis, alias convenientiores creare potest. Mihi autem si ad ea quae dixi reflectam, si ad genium etiam huius temporis et ad modum agendi quoque nostrum per prudentiam et charitatem reflectam, existimo formam a concilio Tridentino usitatam retinendam non solum in capite, sed in singulis partibus operis quod aggredimur, et feliciter dictante Spiritu sancto consummabimus.

Ratio secunda: in conciliis, quae per auctores huius dilucidationis et probationis citantur, praesidebant summi pontifices ut in Lateranensi IV, in Constantiensi et aliis; sed praesidebant modo alio, iuxta meam opinionem humilem, quam nostris temporibus venerandum ecclesiae caput concilio praesidet. Summi nempe pontifices in conciliis quibusdam praesidebant persona sua, orationes ad patres frequentius habebant, negotii totius cursum ipsi dirigebant, in discussionem ipsam immediatum et saepe saepius decisum influxum exercebant, ipsi testes immediati, directi et oculares erant eorum omnium, quae in synodo dicebantur, uti etiam impressionis illius, quam dicta et discussiones habebant. Iam dicere debeo in omni humilitate, si haec praesentia comparetur cum ea, quam hodie videmus, ea mihi videtur alia; venerandum enim ecclesiae caput, cui summa devotione et pietate omnes et intime adhaeremus, quem decuperemus semper in medio nostrum videre et admirari, hodie tantum in iis sessionibus praesidet, in quibus, negotio iam ad finem deducto, ea quae decreta iam sunt et in formam certam redacta, nonnisi solemnizantur; in aliis autem sessionibus, ubi discussiones habentur, ubi impressiones, quae discussiones et argumenta exprimunt, percipiuntur, in iis non adest. Ego itaque existimo, si praesentiae, quae in conciliis illis memorantur, si praesentiae illae personales vere ipsae iuridicas aliquas sequelas habuerunt, cum praesentia, quam hic veneramur, confundi mea saltem opinione non posse.

Tertio etiamsi dici posset . . .

Hic ab eminentissimo primo praeside cardinali De Luca dato campanulae signo assurgit eminentissimus cardinalis Capalti, alter ex praesidibus, et haec verba profert oratore mox considente in ambone.

Eminentissimus primus praeses mihi veniam dedit loquendi cum necesse sit aliquid animadver-

tère de sermone ad vos habito a reverendissimo patre episcopo Bosnensi et Sirmiensi. In hoc augusto Petri templo, coram eius cineribus dedecet verba loqui quae apostolicae sedis iuribus derogare videantur. Quapropter necesse omnino est, ut patres, qui locum hic habent, debeant de iis loqui quae eis proposita sunt a Romano pontifice, nec divagari ad alias quaestiones omnino diversas. Hic agitur de titulo constitutionis, quem reverendissimus pater episcopus Bosnensis et Sirmiensis immutare vellet, adeo ut loco constitutionum deberent fieri canones et decreta communi nomine totius concilii. Duo in haec animadverto: primum est, quae sancita iam fuerunt litteris apostolicis sanctissimi domini nostri, non posse in quaestionem adduci. Iam vero in iisdem litteris apostolicis sancitum iam est, omnes constitutiones quae edendae sunt ab hac sacrosancta synodo oecumenica, inscribi debere nomine summi pontificis sacro approbante concilio: in qua forma dum summus pontifex demonstrat suum primatum in universam ecclesiam, uno eodemque tempore admittit nihil ex se facere, sed sacro approbante concilio, adeo ut nomine etiam sacrosancti concilii loquatur. Animadverto secundo: in iis quae ecclesia catholica in usu alias habuit, non licere nobis recedere a vestigiis sanctorum patrum. Iam vero in omnibus oecumenicis conciliis, quibus praefuerunt Romani pontifices, semper constitutiones editae sunt nomine eiusdem pontificis, qui praefuit, sacro approbante concilio. Eapropter nihil video, cur hic in quaestionem adducatur titulus constitutionis. Placet hic titulus: est sacer eo quod a Romano pontifice iam statutus sit, sacer eo quod innitatur veteri ecclesiae consuetudini. Quapropter non video necessitatem huius quaestionis hoc momento inserendae, quae omnino aliena est a constitutione quae exhibita patribus fuit, ut omnes dicere libenter suam sententiam possent. Haec libertas in eo constituta est, ut quilibet pro sua conscientia debeat dicere, num aliquid notandum sit in constitutione, num aliquid omissum forte fuerit, quod ad communem populorum utilitatem possit conferre, num locutiones eiusmodi sint ut aliquid inexactum contineant, num stylus immutari debeat, num errores exacte fuerint expositi, num doctrina catholica aliquo modo aliquid habeat quod desiderandum sit, et cetera huiusmodi. At vero in eo quod attinet ad titulum constitutionis nos praesides (loquor nomine omnium) admittere omnino non possumus quaestionem a reverendissimo patre institutam super amotionem huius tituli. Haec dixi, quia nobis omnino munus incumbit, impositum est, ne extra quaestiones propositas omnino vagari liceat. Nunc potest reverendissimus pater prosequi sermonem suum.

Hinc inde patres submissa voce dicunt: Placet.

Orator. — Iis quae eminentissimus cardinalis praeses dixit adiungere id debeo, me nihil dixisse, et spero, quod hoc testimonium mihi omnes venerandi patres cuiuscumque demum sint opinionis et sententiae, mihi, inquam, hoc testimonium denegaturi non sint, quod vel minimum dixerim quod cum pietate, reverentia, devotione sanctae sedi apostolicae debita non possit coniungi: et declaro, posse me, quamquam dignus non sim, in hac congregatione illa magni Betsueti verba proferre, quae habet in sermone suo de unitate ecclesiae: „Lingua arescat, lingua mihi in faucibus exarescat, si quid unquam intentione quidam sinistra dicturus sim quod iuribus sanctae sedis derogare possit: manus mihi exarescant ambae, si quandocumque hac de re vel cogitaverim." Usus sum ea libertate, quam ego in discussionibus nostris absolute necessariam esse duco, et quidem adeo necessariam, ut ego omni cum humilitate dicam hac in re, non tantum ea quae forsan possent oggeri, non tantum illud quod fundatum sit, sed hac de re dicam quidquid probabiliter fingi hoc respectu potest, ut ne fingatur evitetur. Nam sciendum est quod ea quae hic dicturi sumus in publicum postea venient, et excipientur non tantum a piis et obedientibus filiis aut a viris amicis nobis, sed etiam inimicis, et hi inde occasionem sument calumniandi et ea quae diximus in suspicionem inducendi, populos ab obedientia avocandi, imo vero infidelitatis virus inspirandi cordibus fidelium. Quaecumque dixi, dixi ea intentione et animo, Deus et Spiritus sanctus qui nobis assistit, testis est, ut ea quae in synodo determinantur per unanimem et mutuam consensionem, cum exteriori quoque sua forma fierent tamquam acies ecclesiae bene ordinata ictibus omnium inimicorum impervia: ego hoc animo, hac intentione dixi, ut ecclesia in omnibus nostris decisionibus et in omnibus nostri operis partibus eam unionem et consensionem ferat, quae adeo necessaria est imprimis mundo in factiones[1] et bella discisso, cui nos hic praebere remedium obligati sumus; ut ecclesia appareat tanquam domus in alto posita bene ordinata, bene coniuncta sanctis charitatis et obedientiae vinculis; ut populi pertaesi earum controversiarum, contentionum, bellorum, quibus discinduntur in dies, unum se sentiant in hac sancta domo; ut pertaesi calamitatum et miseriarum in ea refugium non tantum aeternae veritatis et iustitiae, sed etiam pacis, tranquillitatis, fraternae charitatis et evangelicae libertatis inveniant et omnium illorum bonorum seriem, quae Dei munere obtinere debent omnes, ut in publica et privata vita felices sint.

Sed cum de titulo amplius dicere non liceat, verbis transibo brevibus ad obiectum, de quo dicere licitum est. Adiungo me iis venerandis patribus, qui dicunt et asserunt et argumentis solidissimis hucusque probarunt hoc schema reici et in aliam omnino formam redigi debere. Et quidem quantum ad materiam dicam. Viri qui hoc schema confecerunt certe docti erant, pii erant et optime in ecclesiam animati: sat venia eorum dictum sit, existimo eos scholarum parietibus reclusos magis scholae necessitates, indigentias et contentiones novisse, quam ecclesiae et populorum. Mihi haec legenti, sincere fateor, vel invito incidit historia sancti Nehemiae, qui ex captivitate redux et templo Dei restaurando intentus dum vocaretur ut cum vicinis foedera ageret, gravitate et dignitate tanto viro digna ait[2]: Foedera quidem haec amica et mihi agenda sunt; sed in praesentiarum opus grande Dei ago, non est mihi ut descendam, et pactum novum vobiscum agam. Etiam nos, venerabiles patres, in illa malorum colluvie, quibus populi et mundus illuitur, tanquam ex captivitate quadam sumus in hunc sublimem Vaticani locum sublati, et restaurandis ecclesiae ruinis intenti quodammodo iis piis et doctis viris respondere deberemus: Quamquam ea quae vos proponitis vera sunt et recta, quia tamen ex indigentiis publicis non hausta, non est nobis cur descendamus; nam opus cui intenti sumus opus grande est: quidquid agitur in sacra synodo, pietate agi debet unice, non ad scholae alicuius sed ad populorum utilitatem et ecclesiae. Nam quaecumque fiunt et aguntur, populi a nobis expectant, ut malorum finem quibus tantopere premuntur, in iis remedia praebeamus. Ecclesia etiam sancta a nobis expectat, ut in iis quae definiemus divinae suae missionis efficacius exercitae fontes fideles reperiant. Quidquid extra hoc

[1] *fractiones* ed. Vatic.
[2] Cf. II Esd. VI, 3.

agitur, frustraneum erit, atque dolenda temporis iactura! Ex scholastico hoc spiritu ego existimo duas res influxisse in schema hoc. Primo viri ii propositiones et theses, quae olim in scholis agitatae iampridem evanuerunt, quodammodo ex tumulo suscitarunt, atque viros non tantum celebres, sed etiam obscuriores provocarunt, quorum certe nonnulli mirabuntur, imo gratulabuntur se ex illis oblivionis tenebris, quibus iuste consepulti sunt, per ipsam synodum ad lucem et memoriam hominum revocari, et propositiones iampridem obsoletas dignas haberi, ut plane conciliaris discussionis, imo definitionis dogmaticae objectum efficiant. Ego saltem memorabo Hermesium et aliquem doctorem obscuriorem Froschhammer, quem vix aliqui in hoc coetu augusto ecclesiae iuxta meam sententiam nominarent. Hac in re meo quidem iudicio aeterna memoria et imitatione dignum est concilium Tridentinum, quod in suis singulis canonibus et decretis processit ita, ut haec decreta et canones comparari possint beneficiis illis luminaribus, quae in littore maris posita, iis qui dirae tempestatis fluctibus agitabantur, certum quietis et tranquillitatis portum monstrabant. Secundum observo: hic scholae spiritus, quo viri illi pii et docti animabantur, hanc sequelam habuit, quod multa afferantur, meo saltem iudicio, vera et recta et certi systematis scholastici proposita, quae non consulunt religioni vel necessitati ecclesiae et populorum. Ea enim quamquam vera, minus tamen necessaria sunt, ut adeo si ea quae hoc in loco definiuntur, divinum verbum sunt, sicut sunt, haec bono semini comparata seminabuntur, sed multa ob defectum soli etsi ad fertilitatem praeparata et ad utilitatem populorum seminabuntur vel super terram aridam, vel inter tribulos et spinas. Ego puto hac ratione revera multa volumina scribi posse cum maiori vel minori eruditione et laude, quin tamen sacra synodus finem suum obtineat. E contrario si pauca tantum folia scribantur, et veris necessitatibus populorum et ecclesiae occurratur, tunc vere haec synodus, quod ex toto corde desidero, aeternum nomen obtinebit, et populorum gratulationem merebitur. Hodierna die mihi videtur quod non tam fidei nostrae sancta dogmata impugnentur, quam potius securis ad radicem posita sit, et illud agitur non tantum ut positiva religio, sed omnis religio cesset. Imo vero, ut iam unus ex eminentissimis oratoribus sapienter observavit, ducuntur odio vario viri perversi, qui sub velato scientiae et prosperitatis communis, quam omnibus falso promittunt nomine, ecclesiam et omnem religionem evertere, et si fieri posset Deum ipsum non tantum ex tota societate, non tantum ex legibus et institutionibus publicis sed etiam privatis, imo ex intimo Dei sacrario, id est ex conscientia et corde populorum in perpetuum profligare student. Hic meo iudicio plurimorum malorum, quibus mundus premitur, fons est et origo: inde nova ecclesiae Dei praelia, inde societati humanae nova et inaudita pericula, quae excidium illi minantur. Haec autem pericula eo graviora sunt ob ingentem copiam librorum et ephemeridum; unde facilitate communicationis contagiosum virus penetravit etiam in inferioris classis turbam, quae huius vitae bonis quodammodo exuta, malisque in dies gravioribus pressa, novum contra ecclesiam et religionem concipit odium; atque adeo maiori impietate Deum quodammodo esse malorum complicem putat, cum tamen nonnisi in Deo, in religione et Christi fide levamen et medicina malorum reperiri possit. Ego existimo in huius mali origine, et in modis quibus propagatur, inquirendum diligenter esse, et determinandum, quae huic malo remedia parari possint. Ecclesia hoc respectu speciali, iuxta meam convictionem, habet missionem ut per sanctam synodum ad sanitatem utatur nova quodammodo vini et olei specie, quibus vulnera humanitatis curet et medeatur. Hunc in finem vix erit nobis multis dogmatum definitionibus opus. Cuius rei argumentum desumo ex ipso hoc volumine, quod plerumque antiquas saltem definitiones affert, at eas, dico quod dictum est, non ea simplicitate, non ea unctione, non ea claritate, non ea soliditate qua concilium Tridentinum usum est. Dogmata etiam Unitatis Dei, Trinitatis, Incarnationis quae nobis proponuntur, quantum ad modum proponendi et claritatem, non possunt comparari cum iis, quae in symbolo Athanasiano tam divino et praeclaro modo definiuntur. Non igitur ad hoc vulnus curandum societatis humanae est opus novis definitionibus; sufficiunt esse quae antiquae sunt, quae eo ipso quod divinae sunt, inexhaustae sunt, et omnium populorum et gentium et temporum malis medendis aptae sunt, modo rite proferantur et recte applicentur. Et ideo quantum ad materiam existimo hoc opus tum tantum corrigi posse, si commissioni speciali tradatur, in qua partem capiant episcopi et antistites, qui in mundo extant et ministerium suum exercent, mundum optime et eius debilitatem et mala optime norunt: imprimis autem ii episcopi et antistites, qui in metropolibus residentes in sede ipsa malorum quodammodo resident, et oculis suis intuentur fontes malorum, et modos quibus propagantur, et qui iam aut conciliariter aut extra concilium pro zelo et charitatis suae ratione multa determinarunt, quae aggerem huic malo opponere possunt. Quod si autem hoc non licet, tunc existimo hoc opus religandum[1] esse ad eam commissionem de fide, quae iam electa est, ut illud omnino reficiat et in ordinem redigat, libertate relicta episcopis et antistitibus qui vellent suas observationes facere et eas scriptas dare, imo vero etiam in medio huius commissionis eas defendere et propugnare.

Quantum ad formam dicam breviter aliquid. De stylo et aliis formae defectibus iam alii antea praeclarissime dixerunt. Mihi unum saltem in forma hac displicet; et hoc est, quod, ut tria aut quatuor prima folia testantur, in eis ego reperio expressiones duriores, imo vero durissimas, ita *antichristi, turpitudinis, noxae, abominationis* et *detestationis, impietatum* et *errorum monstra, pestis, cancer* etc. Ego veniam peto, dicam haec non tantum saeculi nostri genio, sed neque ecclesiae ipsius spiritui convenire: nam errant oppido qui hac duritia et his execrationibus putant hodierno die mundum converti, et in sinum sanctae ecclesiae revocari posse. Mihi haec cogitanti incidit semper exemplum domini nostri Iesu Christi, quem in omnibus imitari debemus, qui apostolos suos corripuit, cum illi de caelo peterent ut homines punirentur; quin imo incidit in me cogitantem exemplum quod in cruce praebuit, cum desertus ab omnibus etiam a patre suo aeterno desertus est ut nos non deseramur ab eo, qui filium suum naturalem deseruit, ut nos filii adoptivi esse possemus. Ille in cruce sua oblatus orat pro toto mundo, orat pro omnibus, orat etiam pro eis qui eum cruci affixerunt; et quae, venerabiles patres, erat sequela? Illa erat sequela quod homines a cruce redeuntes pectora sua percusserint; illa erat sequela, ut ipse paganus vir, ipse centurio dixerit: *Vere hic filius Dei erat;* haec erat sequela, quod charitatis, bonitatis et potentiae miracula perficiuntur. Ego sincere

[1] Ita in editis pro unitatine *relegandum*.

dicam, ecclesiae divinam missionem figuratam invenio in samaritano, in bono pastore, qui nonaginta novem derelinquit oves ut perditam suis humeris imponat. Ego figuratam eam reperio in patrefamilias, cuius charitas et gratia nec tunc decessit filium, cum immunda animalia pascebat, cuius charitas et gratia erat certe ipsa quae ad patrem reducem cum amplexu et osculo excepit, et in omnia sua iura restituit. Ego ecclesiae auctoritatem et missionem figuratam video in illo sancto astu, quem ad puteum Iacob Dominus, quamquam defessus, quamquam famelicus, ad foeminam summa charitate habuit, ut adeo hac charitate et hac benevolentia eam ex perditionis barathro liberaverit: quia imo apostolatus sui participem reddiderit, et sic divinam missionem Christi Domini suis annuntiaverit. Ecclesia meo iudicio etiam tunc dum sua potestate et suae auctoritatis interventu errores pro officio et munere suo configit et condemnat, semper est et manet mater gentium et populorum, quae omnes etiam eos qui errant, eos imprimis in visceribus suis gerit, atque dum suae auctoritatis interventu errores condemnat, conatur semper charitatis et benevolentiae suae affectu errantes vincere ac ad unitatem reducere.

Haec sunt, venerabiles patres, quae pro conscientiae meae debito in sacra synodo effundere decrevi. Vestrum est iudicare, an sint inania, an sint omni pondere destituta. Meum autem fuit quamquam insipienter, dicere ea, quae in corde et conscientia mea continentur, et quae semper dicturus sum quoadusque vitam in me habuero.

ORATIO

reverendi patris Iacobi M. Ginculhiac episcopi Gratianopolitani[1].

Eminentissimi ac reverendissimi patres.

Molestum vobis forsan est, quod res adeo sapienter et docte tractatas iterum pertractandas esse arbitrer: sed necessitas incumbit, rei gravitas, et munus episcopale exigunt, ut unusquisque hic rationem fidei suae et convictionis reddat super schemate nobis proposito, et libere dicat sententiam suam, quod cum fiducia faciam.

Et loco principii ac simpliciter statuo: Vaticanum hocce concilium 300 annis post ultimum concilium oecumenicum celebratum quod super de omnium oculos, quod tot spes et tantae in animis fidelium excitat, erigere habet, imo et exigere monumentum grande et vere dignum tum sanctitatis et dignitatis ecclesiae catholicae, tum etiam maiestatis sedis apostolicae, dignum quodammodo ut corona possit imponi pontificatui tot titulis et iustissime celebrato. Cum sim his cogitationibus occupatus, hacce convictione plenus, mirum forsan non videbitur quod schema nobis traditum exactiori, severiori forsan trutina examinaverim; sed si quid minus cautum, si quid exilioris momenti exciderit, veniam dabitis, reverendissimi patres, veniam dabunt ipsi doctissimi schematis et auctores et adnotatores. Haec enim in concilio oecumenico certe in omnibus servanda fraterna charitas est, sed omnia etiam cum sinceritate et modestia christiana et quoque cum libertate episcopali pertractanda sunt.

In tres partes, ut primo intuitu apparet et ut optime in adnotationibus dicitur, in tres partes, inquam, dividitur schema propositum: prima pars duo priora capitula, secunda novem sequentia, tertia septem alia continet. In prima parte sub forma detestationis condemnatur rationalismus sub triplici sua forma; in secunda parte semirationalismus quoad sua principia formalia impetitur; in tertia parte errores condemnantur, qui sunt oppositi veritatibus catholicis. Ut iam saepe observatum est, hoc schema[1], sicut omne opus sapienter elaboratum, duplici modo considerari potest, vel in suo conceptu generali et generatim ut ita dicam, vel in suis partibus. Et manifestum est non posse sapienter pertractari de aliquo opere huiusce generis, nisi per vices utroque modo consideretur: manifestum etiam est quod ante omnia debet considerari generatim seu in suo conceptu generali, quod hic mihi tantum facere mens est.

Et ut operam incipiendo simpliciter mentem meam exponam, concludam schema propositum non solum in quibusdam emendandum, reformandum, sed etiam omnino recudendum. Tres characteres generales indico, qui mihi videntur esse tales, ut haec conclusio quam simpliciter emisi solide adstruatur. Primus character generalis est iste: in duobus praesertim prioribus capitibus via condemnationis et non via expositionis proceditur. Porro aliter procedendum fuisse tum indoles doctrinae catholicae, tum usus universorum conciliorum generalium probat. Super quae cum plures ex eminentissimis et illustrissimis oratoribus dixerint, pauca dicam. Doctrina catholica, quando simpliciter clare et ordinate exponitur, quandam praefert lucem, quae attentos oculos ipsa hac luce et laetificat et illuminat, neminem laedit et ideo neminem arcet, omnes invitat ad inspiciendum, ad examinandum, sicque omnium favorem sibi conciliat, aut conciliare aptissima est. E contra via condemnationis aut condemnationes ipsae homines ipsos, eorum cogitationes, eorum convictiones, eorum persuasiones et praeiudicia impetunt et impugnant; eorum proinde cupiditates et praecipue superbiam excitant et exasperat. Inde fit, ut saepissime isti homines sibi persuadeant ecclesiam catholicam non alio modo esse tueri posse nisi diutinis condemnationibus, et sic avertantur ab inspicienda et recipienda veritate. Accedit quod cum via condemnationis proceditur, ut detestandi errores vere indicentur, facile et quodammodo necessario crebriora[2] verba, acerbiores

[1] Argumentum: „Episcopus Gratianopolitanus totum schema considerari posse ait, vel in suo conceptu generali vel in suis partibus. Primo sub respectu non solum emendandum sed omnino recudendum esse ex tribus characteribus quos praefert generalibus evidenter apparere. Primum characterem esse, quod condemnationis potius quam expositionis via procedatur, cum aliter procedendum esse tum indoles catholicae doctrinae, tum praxis generalium conciliorum facile suadeat. Indolem catholicae doctrinae eam esse, ut cum claro et simpliciter exponitur, alliciat homines eosque ad se trahat; condemnationes vero exasperant animos et ab recipienda veritate avertunt. Praxim autem conciliorum a Niceno ad Tridentinum hanc fuisse semper, ut ab expositione fidei exordium ducerent. Secundum characterem esse, quod in schemate absque ulla necessitate damnentur opiniones, quae tamen libere in scholis defendantur a theologis. Sic ubi asseritur, omnes et singulos libros veteris et novi Testamenti cum omnibus suis partibus esse vere inspiratos; haereticum esse dicere scientias naturales nulla supernaturalis revelationis habita ratione tractandas esse etiam cum discrimine errandi circa fidem, et animam humanam esse formam immediatam corporis. Tertium characterem esse logici ordinis, ordinisque rerum seu naturalis defectum. Logice siquidem prius debuisse, ait, rationalismi notionem tradi, dein eius formas explicari, demum ad applicationes transitum fieri in ordine ad veritates sive naturales sive supernaturales. Rerum autem seu naturalem ordinem exigere, ut prius exponatur universum catholicum dogma de Deo, tum in se, tum in relatione ad creaturas, et inde expositis iis, quae circa hoc caput a traditionalistis impugnantur, transitus fiat ad condemnationes et anathemata. Nostrum autem in schemate fieri. Hic autem finem dicendi fecit nolens repetere quae de stylo ac forma ab aliis iam dicta fuerant."

[1] In editis periodus incipit ab *Hoc schema*; ego potius ducendam putavi praecunte puncto ab *Ut* iam.

[2] Ita in editis; legendum videtur *acerbiora*.

voces quandoque adhibentur, quod videmus in schemate nobis tradito factum; ubi saepe istae voces usurpantur: *monstra opinionum, portenta errorum*, ubi errantes dicuntur *in profundum tenebrarum et turpidinis adeuntes*, ubi vocantur passim *insipientes, miseri, perversi*, horum sermo *abominationi* tradendus est. Equidem haec sunt vera, et forsan aliorum temporum usibus et moribus accommodata, sed nostris nullo modo. Dicebam usus et mos conciliorum generalium. Etenim, ut iam pluries observatum, a concilio Nicaeno usque ad concilium Tridentinum, ecclesia congregata semper incepit a professione fidei suae, et confutatis erroribus, tunc ad anathemata deventum est, cum id necessarium esset. At in nostro isto schemate anathemata quodammodo fores ecclesiae praemuniunt. Condemnationes ab excipienda doctrina et fide catholica homines arcent; gladius Petri vibrat, sed magis naturaliter commovet et perterrefacit, quam animos ad ecclesiam et ad B veritatem alliciat. Ecclesiae catholicae est maiestatis primo seipsam et doctrinam suam publice adfirmare, seipsam, quia nihil habet in se maculae neque rugae, qualis sit ostendere; et praeterea etiam suavitatis suae et pietatis est homines, qua fieri potest, omnibus modis ad se advocare.

Secundus character generalis est iste: in dicto schemate multae definitiones eduntur de fide catholica credendae super quaestionibus, quae certe communissimae sunt inter theologos, sed non adeo certae forsan, ut omnino fido catholica credendae esse sapienter definiantur. Haereseos nota inuruntur quaedam opiniones, quae a quibusdam catholicis doctoribus adhuc, saltem quodammodo, tenentur; et hoc efficitur non inducta necessitate taliter agendi, res istas definiendi, haereses istas profligandi. Sic in schemate fide credendum catholica diceretur, omnes et singulos libros veteris et novi Testamenti, C cum omnibus suis partibus, esse vere inspiratos; sic haereseos nota inuruntur qui putant scientias naturales ita tractandas esse etiam cum discrimine errandi circa fidem; sic definitur, animam humanam esse formam immediatam corporis humani. Alia facile afferri possent, quae venient in discussione quorumlibet capitum; et ista indicare sufficiat, addendo tamen quod in nonnullis ex hisce definitionibus et condemnationibus indicetur, quod vera et praesens sit aut fuerit necessitas et taliter definiendi et nota haereseos hasce opiniones inurendi; quod certe, ut scitis apprime, reverendissimi patres, non est consentaneum cum ecclesiae catholicae usu. Et hic proferam verba auctoris celebratissimi cardinalis Pallavicini in historia concilii Tridentini sic loquentis, ut tueretur condemnationes in globo in bulla Leonis X contra Lutherum, et eam vindicaret contra Lutheranorum obtrectationes. Sic ergo loquebatur[1]: „Ut aliquis articulus tanquam dogma fidei statuatur, et summa necessitas urgeat oportet, et exactissima trutina examinetur; cum huiusmodi declaratio imperet hominum mentibus rem maximam, quam christiana lex habet arduam, id est ut res obscuras citra omnem dubitationem credamus. Quapropter ecclesia quantum licuit, semper ab iis abstinuit; (et ut textum originalem transferam exactius) ecclesia catholica in hoc semper fuit cautissima, *ritenutissima*." Haec verba ita perspicua sunt ut nullo commentario manifeste indigeant. Tantum hic notat illustrissimus cardinalis unam causam rationis agendi ecclesiae, nempe difficultatem credendi firma fide articulos fidei. Ast certe aliae etiam rationes sunt; est enim suavitas regiminis divinae providentiae, quae cum reverentia magna disponit nos, ut intra limites arctiores libertatem A mentis humanae non coarctet, et quodammodo definitionibus mentem nostram non opprimat; et deinde ex altera parte ecclesia catholica, cum sit immortalis et de sua immortalitate secura, sicut et de praesentia in dies et usque in finem Spiritus sancti, non quomodo societates quae erastinum non habent, in infinitum, in futurum absque necessitate suas definitiones extendere quodammodo deberet. Certe, ut scitis, hic mos fuit omnium conciliorum generalium, ut definitiones fidei non ederentur nisi ex vera et reali, et ut ita dicam praesentissima necessitate. Si necessitas poposcerat, si in dubium haec veritas revocaretur, facile est conciliorum omnium historiam hic percurrere. Incipiendo autem a concilio Hierosolymitano, quod, ut saepe dictum est, forma et typus est ceterorum, primo intuitu conspicitur, quod in illo concilio haec lex et regula necessitatis servata est. Nam apostoli in quaestione de observantia legalium quoad Iudaeos aliquid non statuerunt, sed tantum quoad gentiles; quod manifestius adhuc apparet cum comparantur duo capita, cap. XV cum cap. XXI. In concilio Nicaeno, teste vere magno Athanasio, nonnisi coacti dolis et calliditatibus Arianorum patres devenerunt ad admittendum et introducendum in symbolo illas voces: *natum ex Patre*, hoc est *ex substantia Patris*; et vocem *consubstantialis*. In concilio Constantinopolitano I, ubi de divinitate Spiritus sancti agebatur, haec tantum ad symbolum addita sunt: *In Spiritum sanctum dominum et vivificantem qui ex Patre procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur*. Dicunt non Deum sed dominum simpliciter, dicunt non qui ex Patre et Filio vel per Filium (ut loquuntur ordinarie Graeci) procedit, sed tantum qui ex Patre procedit, quia hoc tantum tunc erat necessarium: et deinde aequalitatem trium personarum divinarum ex consuetudine et liturgia totius ecclesiae praedicant. In concilio Ephesino vox ὁμοούσιος, ut scimus omnes, consecrata; sed, quia necesse non erat, symbolo non fuit adiecta. In concilio Chalcedonensi, quarto oecumenico, recitatis prius symbolis Nicaeno et Constantinopolitano additur: „Hanc fidem patrum omnium sufficientem in se esse, et indemutabilem permanere debere." Sed quia novae haereses ortae sunt, ad expositionem symboli deventum est. Hoc in aliis conciliis orientalibus, ut scitis optime, reverendissimi patres, et etiam in occidentalibus peractum. Adducam tantum concilium Florentinum; sed, ne res in longius protrahatur, sufficiat coram vobis legere excerpta ex celebri oratione habita ab archiepiscopo Nicaeno Bessarione postea eminentissimo cardinali; sic ergo loquebatur illustrissimus praesul[1]: „Oportere maiores nostri dixerunt in rebus fidei, dum nulla necessitas urget, his acquiescere quae nobis in scripturis sacris tradita sunt: quoties vero necessitas urgeat et si aliqua oriatur haeresis, debere ecclesiam Dei unum in locum congregatam secundum praecepta divinae legis et sanctorum patrum communi omnium consensu sententiam ferre. Per hunc modum unaquaeque synodus, quae posita in ancipite fuerunt, pronuntiavit, instanti dumtaxat necessitate." Videtis, venerabiles patres, quoties illustrissimus ac postea eminentissimus praesul has voces *necessitatis* iteret. Porro a nemine, quod sciam, hae voces, haec doctrina in controversiam adducta, et oratio ex qua excerptae sunt hae voces ea est ipsa, quae praecipue omnes episcopos orientales, excepto uno Marco Ephesino, ad se reconciliandum cum doctrina catholica induxit. Scimus omnes quid in Tridentina synodo actum sit, quae leges observatae, nempe nullam doctrinam definiendam, licet communissimam, quae ab aliquo ex theologis catholicis in dubium

[1] Vide Pallavic. hist. conc. Trid., lib. I, c. 21, n. 4.

[1] Oratione habita in sessione XXV, cap. 1.

revocaretur; imo ita fuisse contum concilium Tridentinum, ut definitiones certas ab iterum proponendo fidei christianorum quandoque abstinuerit. Lex ergo illa, quam vocavi regulam, normam necessitatis, quoad fidei definitiones constanter servata fuit in conciliis oecumenicis, ad quam satis intentus non fuisse doctos schematis auctores pluribus perspicuum est; et cum ad discussionem specialem deveniatur, forsan demonstrabitur.

Tertius character est defectus ordinis veras logicae in hoc schemate. Idea, quae in hoc schemate conficiendo praefuit, est ista; omnes errores hodiernos vel esse rationalismi formam vel ab eo oriri et deduci; ex hac idea quidam ordo adoptatus est, quem dico non fuisse logicum, et esse fictitium. Non est logicus, nam si res logice consideretur, evidenter ante omnia delineanda fuisset vera idea rationalismi; idea ista apte delineata, tunc procedendum fuisset ad explicandas eius formas, et postea ad applicationes varias, sive ad veritates ordinis naturalis sive supernaturalis. Quod si ordo logicus non inspiciatur, sed ordo rerum, ordo naturalis, exponenda ante omnia fuisset tota fides catholica: exponendum universum dogma catholicum de Deo in se considerato, ut cum sancto Thoma loquar, omnium doctorum christianorum liceat dicere illustrissimo et exactissimo, quem semper prae oculis debemus habere in nostris studiis, et etiam in nostris compositionibus vel orationibus dogmaticis. Veniam detis, venerabiles patres: dico ergo quod exponendum fuisset universum dogma catholicum de Deo in se ipso considerato, id est quatenus est unus, quatenus est trinus: de Deo quatenus est principium omnium extra se; de Deo quatenus est director provisor et finis supremus eorum. Sic in ordine naturali, exposita fidei doctrina, exponendum fuisset quod traditionalismus imperite impugnaret in ista doctrina catholica, et tunc anathemate in iis mulctandum. Et ordo, ut dixi, quidem fictitius adoptatus est. In prioribus capitibus dicitur, rationalismum impugnari et condemnari in sua triplici forma, nempe cum rationalismus, materialismus, et pantheismus condemnantur. Sed quis ferat materialismum et pantheismum ex ipso rationalismi fonte oriri? Materialismus an[1] ne oritur in mente humana ex abusu rationis, ex independentia quadam mentis humanae? Sed omnes scimus, omnes experimur materialismum oriri e contra ex non usu rationis: sufficit ut quis materialista fiat, ut seipsum et suam mentem totam tradat sensibus, et in rerum visibilium fide includat. Et pantheismus, qui tantas formas induit, an ne ex rationalismo vere et proprie oritur? Pantheismus an ne oritur ex abusu rationis? Et pantheismus non solum materialista, sed pantheismus vitalis, sed pantheismus idealista, sed pantheismus phantasticus, an ne omnes pantheismi formae ad solum rationalismum deducentur? Nec magis feliciter, ut mihi quidem videtur, omnes alii errores profligati in schemate a fonte rationalismi, vel semirationalismi fonte profluere dicuntur. Novimus enim omnes non solum veteres errores, sed etiam errores hodiernos, causas multiplices habere, quas enumerare hic nullo modo necessarium est. Ex hac quam indicavimus idea, ex hoc ordinis logici vel naturalis defectu alius defectus oritur, nempe repetitiones et iterationes. Sic traditionalismus damnatur cap. II et VII; sic qui negant elevationem hominis ad ordinem supernaturalem cap. II, IV, XVI, XVIII; sic declaratur libertas Dei in mundo creando cap. II, et probatur cap. XII, ubi de sanctissima Trinitate. Cur autem hic, non illic, cum sit veritas ordinis naturalis, facile non concipitur.

Alia adiicere praeste esset, nempe quandoque inveniri in decursu schematis tum probationes ex ratione desumptas, tum animadversiones iteratas super methodum et ordinem electum et adoptatum, quod, ut iam observatum a pluribus reverendissimis episcopis oratoribus, formam thesseos theologicae magis quam formam decretorum conciliorum sapit. Super stylum et pauca dicam. Schema proposituum non ea nitore perspicuitate, ea nobili simplicitate, ea sermonis proprietate, ea tandem specie pietatis, quae concilium oecumenicum decet.

Haec sunt, eminentissimi et reverendissimi patres, quae attente legendo schema nobis propositum mihi venerunt in mentem, et illud in suo conceptu generali considerando; et quae mihi suadent, schema istud non solum in quadam sui parte emendandum ac reformandum, sed omnino recudendum: et equidem, si dicere licet, immediate post generalem discussionem fiat propter duo: primo ut tempori parcatur, secundo ut via tam aperta discussionibus et disceptationibus nobis non relinquatur. Quod sicut et alia, quae dixi, sapientiae simul et doctrinae vestrae, reverendissimi patres, fidenter et simpliciter subiicio.

ORATIO

reverendi patris domini Iosephi Caixal y Estrade episcopi Urgellensis[1].

Eminentissimi praesides ac reverendissimi patres.

Quanto studio, quantaque cura a nobis in id incumbendum sit, ut quaecumque ab hac sacrosancta synodo emanaverint, non modo exacta ab omnique errore sint libera, quod absque dubio nobis praestabit Spiritus sanctus, qui moratur nobiscum, atque est in medio nostrum: sed ut sint praeterea omnino digna, clarissimaque luce fulgeant, ac quantum humana natura patitur, ex omni parte perfecta, multa sunt quae abunde manifestant. Et imprimis totius orbis catholici imo et acatholici expectatio: omnium enim oculi in hunc locum, sanctamque synodum modo fixi sunt, malorumque, quibus mundus obruitur, a nobis speratur remedium. Ipsa etiam huius synodi constitutio ex episcopis e toto terrarum orbe etiam ex antipodibus collectis, quod hucusque nunquam advenerat, proinde omnis veluti ecclesiae catholicae sapientia in hunc locum, tanquam in unum focum collecta, si non splendidissima et ex omni parte fulgens appareat, inimicorum risui sanniosque Dei exponemus ecclesiam, quod absit. Tandem saeculum istud quod licet, ratione

[1] Vocalem, quae aberat, adieci.

[1] Argumentum: „Episcopus Urgellensis probavit inprimis damnari pantheismum cum rationalismo sive absoluto sive moderato, non non confusionem ordinis supernaturalis cum naturali. At redactores schematis ait, non satis prae oculis habuisse Tridentinorum patrum consilium, quo fidei decreta clare et distincte exponuntur. Multa in schemate occurrere, quae ter aut quater in distinctis locis repetita sunt, multa, quae stylo potius oratorio exprimuntur quam qui concilium oecumenicum decet, multa nebulosa et obscura et prolixa nimis. Addidit, quae in primo capite de pantheismo ac rationalismo dicuntur, obiter vage et generatim tractari; insuper omitti nonnulla, quae cum rationalismo philosophico connectuntur, uti rationalismum in rebus christianae fidei, qui in Anglia invaluit, rationalismum christianum philosophicum in re politica, quem gubernia fere omnia sequuntur; ne verbum quidem fieri de positivismo, de spiritismo, mesmerismo, socialismo, communismo. Nonnulla reperiri, quae scholasticas quaestiones attingunt et liberos theologorum disputationi relinquendae sunt; et modum loquendi non conciliarem esse. Concludit, totum schema recudendum."

ignorantiae veritatum Dei rerumque spiritualium, tenebrarum saeculum recte appellari potuerit, tamen adeo earum inventionum, novarumque machinarum physica perfectione et utilitate plenum est, ut eo luminum saeculum et credat et dicat. Clara ergo distinctaque expositione veritatis catholicae dissipandae sunt ignorantiae tenebrae, quia scriptum est dictumque Deo a regio psalte[1]: *Declaratio sermonum tuorum illuminat, et intellectum dat parvulis.*

Et quoniam sunt, qui non sunt parvuli sed arroganter in saeculo, anathematis fulmine eorum pervicacia est conterenda, sicut semper fecit ecclesia catholica; ut confusi forsan agnoscant nomen Domini. In omnes ergo atheismi, pantheismi, naturalismi, materialismi, positivismi, rationalismi etc. anfractus penetrandum est, unusquisque conterendus in omnibus suis recessibus; quod certe non parvam exigit diligentiam. Hinc apparet quantum a veritate exorbitaret, qui credit hanc primam laboris nostri partem leviter tantum ac perfunctorie a nobis examinandam discutiendamque. Haec errorum istiusmodi monstra a clarissimis auctoribus catholicis omnino profligata sunt, ut nulla appareat latebra, in qua error occultari valeat. Nam praeterquam quod humana mens a mendacii patre diabolo decepta, nova semper errorum monstra generare velit, novisque formis antiqua contegere, quibus nova appareant, quis non videt quantum inter auctorum conclusiones etiamsi demonstratas intersit, ac oecumenici concilii definitiones? Auctoribus auctores opponuntur, conclusionibus conclusiones, argumentis sophismata adeo eleganter quandoque proposita, ut validissima videantur argumenta. Verumtamen conciliaribus definitionibus nonnisi obstinatio, haeresisque obsistere possunt; luxque splendida ab ipsis proveniens, divina adiuvante gratia, mentes rectas tantum ad se trahere consuevit, pravosque amplius obcaecare. Fiat ergo lux, prout modo dici solet, fiat maxima lux in veritatibus quas incredulitas negat, quocumque fiat modo. Sine ulla ambage dicamus pseudophilosophis huius saeculi (non enim philosophorum nomen profanandum est, illud talibus sophistis attribuendo) philosophorum paganismi aemulatoribus, qui sicut illi evanuerunt in cogitationibus suis et obscuratum est insipiens cor eorum. Dicamus, quae sit verae sapientiae semita, et quomodo oporteat sapere ad sobrietatem. Dicamus regnantibus omnibusque in sublimi positis, non esse potestatem nisi a Deo, eosque non modo populorum dominos sed patres esse debere et regni Christi ministros. Dicamus gentibus frementibus populisque meditantibus inania, ut se a socialismo et communismo retrahant, atque mandata Dei in quibus prohibetur furtum, sive in parva sive in magna quantitate, in aeternum esse fundata; utque praepositis suis obediant legitime constitutis, non tantum propter metum, sed etiam propter conscientiam. Demum non timentes ruinas hominum inimicorum, neque blandimenta mundi, quia iis omnibus vincendis missi sumus a domino nostro Iesu Christo, demonstremus omnibus quae sint eorum iura; dicamus illis: Domini est regnum et ipse dominabitur gentibus; dicamus, ecclesiam illorum omnium esse matrem, cui reverentiam et obedientiam debent et omnem amorem. Simus in omnibus solertes, sicut Hilarius Pictaviensis, Athanasius ac Cyrillus Alexandrinus, cuius officium utinam ab ecclesia recitandum ab hac sancta synodo statuatur. Simus aemulatores Magni Leonis aliorumque Romanorum pontificum, maxime vero sanctissimi domini nostri papae Pii IX pigilis posteris, iuriumque ecclesiae fortis defensoris, qui nunquam veritatem Dei in iniustitia detinuit, sed clare semper, fortiter et distincte populis et principibus illam enuntiavit. His ergo rationibus permotus, hocque ductus spiritu, quo potui maturitate schema nobis propositum perscrutatus eam, coramque Deo perpendi; et quae in eo laudanda, quaeque reprehenda reperi, ea ipsa vobis ea libertate proponam, quae catholicum decet episcopum licet omnium minimum.

Ac primo quidem maxime laetatus sum videns in eo damnari pantheismum cum terrorismo rationalismo, et absolutum et temperatum, confusionem ordinis supernaturalis cum naturali etc. Imo iam in ipso schematis prooemio illa mihi occurrerunt verba „sacro approbante concilio" non eo loco collocata, in quo in bulla diei 27 proximi elapsi novembris circa ordinem concilii nobis collocandi videbantur. Veniens autem ad totum schematis corpus considerandum, observationes primum generales vobis proponam, postmodum vero gradum faciam ad quasdam particulares, seu capita schematis; omnes enim percurrere nimis longum esset, vobisque molestum. Haec tantum noto: omnino mihi visum est in conficiendo schemate, eius alioquin sapientissimos auctores non plane ante oculos habuisse, quod a Tridentinis sanctissimis patribus solerter cautum fuit, ut nempe decreta fidei exprimerentur breviter, clare et distincte; ne verba decretorum ampliorum seminarium fierent inextricabilium discussionum inter theologos. Multa enim sunt ter quaterve repetita distinctis in locis, eaque, mutatis etiam verbis, aliquando modo potius oratorio expressa, quam illo, quo oecumenicum concilium facere decet. Claritatem quoque in pluribus locis maiorem desiderari[2]: obscura enim est dictio, implexa, et, si loqui fas est, nebulosa; neque singulae unius materiae partes distinctis proponuntur et explicantur articulis seu capitibus; sed multa miscentur simul cum magno distinctionis et brevitatis detrimento. Deinde primo capite maximi certe momenti, quae mea quidem sententia plane ac distincte enucleari deberent (si populis christianis maximeque studiosae iuventuti contra tot mala salutare pharmacum parare cupimus, ut debemus), tractantur obiter, vage et generatim, et non satis in specie; cuiusmodi sunt, quae spectant ad pantheismum et rationalismum saeculi huius nostri, ut seipsum vocat, philosophici. Tertio omittuntur quaedam connexa cum philosophico rationalismo, quae nisi in alio contineantur schemate videntur necessario hoc exprimenda; exempli gratia rationalismus in rebus christianae fidei, qui multum invaluit in Anglia inter protestantes, etiam rationalismus christianus philosophicus in re politica, quae omnia fere christiana gubernia invasit, et perturbat societatis civilis quietem. Nec unum quidem verbum de positivismo habetur saltem in specie: et quod me magis amaritudine movet, non potui in eo reperire aliquid de spiritismo vel mesmerismo, qui curiositatis fomite tot retrahit ab ecclesiae sinu fideles, ac satanae eiusque ministris educandos tradit. De socialismo, communismo etc. nostrae aetatis pestibus omnino tacet, nisi multum fallor. Quarto regula fuit a patribus Tridentinis solertissime commendata, ut scilicet in effermandis fidei decretis non unius vel alterius scholae catholicae approbetur systema, ne illorum variantes traditiones damnatae vel saltem reiectae viderentur. Qua de causa in omnibus forme materiis voluerunt sedis apostolicae legati, ut a variarum scholarum theo-

[1] Ps. CXVIII, 130.

[2] In editis *desiderari*.

logis variae elaborarentur formulae, ex quibus comparatis atque a patribus dioecesis in congregationibus generalibus, postmodum ab electis patribus et theologis, sententiis patrum auditis, decretum ipsum conficeretur a concilio approbandum. Unum vero vel fortasse unicum paratum nobis est forculum: concedatur saltem ut nostro communi palato omnino sit sapidum. Demum mihi visum est deprehendere in multis schematis locis verba decretorum, quae ab aliis conciliis sancita fuerunt in rebus fidei, vel novis verbis aucta et interpolata, vel inter se permixta adeo, ut confusionem potius quam claritatem mentibus afferre sint aptiora. Unde opinor schema propositum iterum fundendum esse. Praeterea anathematismorum usum ferme totaliter suppressum reperio, et tamen a patribus semper usurpatus fuerat, et nullum est inconveniens illum adhuc nunc temporis usurpari: sacrum concilium iudicabit, an prudens sit praeoccupationibus saeculi huius impii in hac parte cedere, et diversa adstricta ratione ferendas sententias contra doctrinas erroneas statui; quod alias a sapientissimo patre iam factum est.

Ad particulares quod attinet observationes, eas ad quatuor tantum contraham capita, ut supra dixi, primum scilicet et secundum, tertium, septimum, quorum schema novum iuxta observationes ipse particulari patrum de rebus fidei congregationi, si ipsis videbitur, tradam. In primo capite non indicatur causa, quae tot christianos hac nostra aetate a recta veritatis semita deflectere fecit in monstrum pantheismi ac rationalismi, de quibus in I et II capite schematis agitur; quae fortasse in Cartesii methodico dubio, omnis incredulitatis futilissimo fonte, reperiuntur. Deinde, ut fideles maiori odio execrentur et fugiant huiusmodi monstra, expeditius fortasse foret, ut in specie ea designarentur, et non tantum in genere. Notum est enim omnibus nobis divise spargi inter fideles hosce errores; in specie datum remedium facile perimit venena illis propinata. Quoniam rationalismi errores, de quibus in secundo capite schematis, fidem fidelium vel imminuunt vel omnino tollunt, idcirco videntur clarioribus verbis et in specie damnandi, ne valeant cor eorum venenatis verbis in posterum corrumpere. Eademque de causa indicanda mihi videntur auctorum nomina, qui fuerunt praecipui machinatores errorum, ut fama et honor sapientiae illis indebite attributus a multis, solemni iudicio ecclesiae eorum nomina execrantis veluti divino fulmine ictus concidat et pereat. Haec fuit regula in conciliis multum usitata; atque utinam patres Tridentini ad observationes quorumdam saeculi principum, qui multa de conversione protestantium promittebant, qui tamen obstinati in errore perstiterunt, minus indulgentes fuissent! anathema sine dubio Luthero et Calvino dixissent, et forsan eorum nomina in generalibus cuiusdam catholicae urbis comitiis numquam cum honore celebrata fuissent. Verba denique, quae formulae fidei concilii Lateranensis IV, cap. I, inseruntur, nempe *libertimo concilio*, pressius contra errores urgenda videntur et manifestius.

Ad caput ergo schematis tertium devenio, in quo de scripturis et inspiratione agitur. Discrimen valde notandum occurrit inter hoc caput, et id quod a concilio Tridentino editum fuit; quod semper mihi visum est admirandum, et Dei veluti digito scriptum, et a quo hoc schematis caput toto orbe distare videtur, atque in eo oblivioni traditam esse eam Tridentinam maximam: in re nempe fidei non facile rationem symboli et verborum in aliam esse mutandam. Patres Tridentini sine dubio curarunt perficere definitionem synodi Florentinae de eadem re ad damnandam pravam protestantium doctrinam. Nunc vero schematis auctores, manentibus adhuc protestantibus, redire videntur ad Florentinam formulam, quam utinam integram, aut saltem Tridentinam intactam reliquissent! Illud etiam in hoc capite deprehendi, voluisse scilicet auctores schematis errores damnare, prout ex ipsis schematis verbis apparet; dicunt enim: „Quoniam vero de ipsis sacrae scripturae libris varii nostra aetate sparguntur errores, iterum declaramus et definimus etc." Rogavi aliquem amicum, ut scisciteretur a quodam commissionis theologo, quinam essent huiusmodi errores, qui in hoc decreto damnantur, et quinam fuerint eorum auctores. Nullum aliud responsum tulit, quam sub secreto custodiri, illudque pandere illicitum esse. Sed rogo vos, eminentissimi praesides, reverendissimique patres, nos omnes qui vocati sumus ad damnandum novos errores, qui nostra aetate diffunduntur, ignorarene possumus, quinam sint errores, et qui eorum auctores? Quid ergo dicemus dioecesanis nostris de hac re nos interrogantibus, quid praesertim professoribus seminariorum nostrorum, cum a nobis petent, quinam doctrinae sit sensus? Illa autem adduntur verba: „Sacri autem et canonici credendi sunt, non quod humana tantum ope scripti, auctoritate tamen ecclesiae in canonem sint relati sacrarum scripturarum; neque propterea solum quod divinam revelationem sine errore contineant; sed eo quod Spiritu sancto inspirante conscripti fuerunt, ideoque sunt scripturae divinitus inspiratae etc." His verbis indicari videntur errores moderni: at vero in laudatis verbis duo asseruntur apprime distinguenda; nam si auctores moderni negant Spiritum sanctum esse auctorem sacrarum scripturarum, hic error iam damnatus erat tum in Florentina tum in Tridentina synodo: itaque non videtur, cur componenda fuerit nova fidei formula ad eum iterum damnandum. Verum si moderni auctores fatentur, Spiritum sanctum esse auctorem sacrorum librorum, quos ecclesia in canonem recepit, quando agitur de ratione divinae inspirationis, res omnino est diversa. Ut bene perspicitis, eminentissimi praesides, reverendissimi patres, tunc aggredimur quaestionem valde difficilem et omnino implexam, in qua declaranda neque sanctissimi ecclesiae patres, neque theologi videntur idem sentire. Quod sit fidei dogma in hac materia sanctus Gregorius Magnus in praefatione librorum in Iob enarrat perpulchre dicens[1]: „Quis haec scripserit, valde supervacue quaeritur, cum tamen auctor libri Spiritus sanctus fideliter credatur." Unde concilia Florentinum et Tridentinum, hoc stabilito catholico dogmate, sese abstinuerunt ab explicanda divinae inspirationis natura. Haec a theologis discernitur in praevenientem, concomitantem et subsequentem, docentibus et postremam sufficere, ut scripturae sacrae dicantur esse verum verbum Dei. Nam idem est, ut ipsi inquiunt, si rex vel pontifex edictum vel constitutionem ab aliis scriptam ipse postea manu sua subscribat, iamque sufficit. Et cum Lovanienses et Duacenses doctores quamdam propositionem damnassent patri Lessio attributam, in qua talis adstruebatur doctrina, in fide dignis scriptis reperio Sixtum V in coetu eminentissimorum cardinalium dixisse doctrinam attributam Lessio veram sibi videri aut certo valde probabilem, idemque sensisse eminentissimos cardinales. Damnabimus ergo nos vel videbimur damnasse doctrinam a tot tamque gravibus theologis traditam? Haec indicavi, eminentissimi praesides, reverendissimi patres, non disputa-

[1] Cap. I. n. 2. *Patr. lat.* LXXV, 517.

tationis ergo, sed ut evidens fiat tertium schematis caput totaliter reformandum tenebrisque liberandum, ne arma dentur inimicis ad confundendam ecclesiam Dei, ne permiscemus amicos cum inimicis. Verumtamen, quidquid sit de theologis catholicis, timeo, ne hoc decreto videatur immunita divina ipsius ecclesiae auctoritas. Nam certum est et omnibus notum, plures factas esse correctiones in Vulgata nostra latina, postquam a Tridentina synodo authentica declarata fuit. Celebratissimam esse scitis Vulgatae lectionem: *Ipsa conteret caput tuum*, non obstantibus protestantium irrisionibus, qui eam traducunt velati contrariam textui autographo ac vetustioribus apographis, eo quod ab ecclesia approbata sit. Si ergo nunc definitur, librum atque eiusdem libri partem, etsi continentem revelationem divinam sine errore et ab ecclesia in canonem sacrarum scripturarum relatam, non ideo credendam esse sacram et canonicam, sed eo solum quod scripta fuerit inspirante Spiritu sancto, pugnam omnium absurdissimam videbimur sustinere inter auctoritatem catholicae ecclesiae, cui iugiter inhaeret Spiritus sanctus tamquam vivificator, et ipsum Spiritum sanctum, quo inspirante loquuti sunt sancti Dei homines. Etenim videbimur praesupponere, si verba schematis approbaverimus, posse ecclesiam referre in canonem, assistente Spiritu sancto, scripturam omnem sacram. Insuper, quod hic vellem considerari attentissime, obscurabitur verbum Dei traditum cum verbo Dei scripto, cui patres Tridentini statuerunt parem referendam esse reverentiam. Obscurabitur quoque fides nostra, quam Tertullianus in libro de Praescriptionibus cap. XIX his verbis exposuit[1]: „Ubi fuerit veritas disciplinae et fidei traditae, illic erit verbum veritatis scripturarum.“ Obscurabitur tandem formula loquendi, qua usi sunt sancti ecclesiae patres dientes: Spiritum sanctum esse in medio conciliorum ecclesiae catholicae; canones generalium conciliorum dictante Spiritu sancto scriptos fuisse, eosdemque quemadmodum sancta evangelia eadem reverentia suscipiendos et colendos esse. Quae hactenus de hoc capite dixi, paucis nunc complectar: 1° Ordo admirabilis decreti Tridentini de scripturis sanctis perturbatur potius, quam illustretur in proposito nobis schemate. 2° Veritas divinarum Traditionum (quae maxime hac nostra aetate inculcanda est et proponenda contra sectas protestantium et sectas posteriorum, qui illorum exemplum sequuti sunt), quamvis innuatur in initio capitis, tamen in decreto fidei omnino omittitur, truncatis hac super re verbis Tridentini canonis. 3° De authentia Vulgatae latinae, quae a Tridentina synodo approbata fuit, ne verbum quidem habetur in novo schemate; et tamen, eminentissimi praesides, non inopportunum foret, ne dicam necessarium post mirabiles eius correctiones factas a Sixto V et Clemente VIII, illam iterum, qualem habemus, approbare solemni huius concilii decreto: ergo non debemus silentio nostro illam relinquere insaniae haereticorum. Postremo, reverendissimi patres, si vobis placet definire, inspirationem sacrarum scripturarum, quae dicitur consequens et quam plures catholici auctores in scholis docuerunt ad recte tuendam divinarum scripturarum doctrinam, non sufficere, sed admittendam esse omnino aliam, quam vocant concomitantem, ut sint et dicantur verbum Dei, precor equidem et obtestor vos, ut istud in hoc ipso si fiat, dicatur saltem sine *ambagibus*[2].

[1] Sensum, non ipsa verba affert, prout videre est in *Patr. Lat.* t. II, 31.

[2] In schedis stenographicis post vocem *sine* nihil praeterea est: idcirco ad explendam periodum additum est verbum *ambagibus* ex contextu erutum.

Gradum nunc faciam ad caput VII schematis, in quo agitur de necessitate motivorum credibilitatis, in quo mihi confundi videntur, quae sunt discernenda, nempe iudicium supernaturale credibilitatis revelationis, quae voluntati proposita illam divinitus illuminat et fideiter attrahit ad piam sanctamque motionem, ut velit credere mysteriis revelatis, cum altero iudicio credibilitatis, quod opus videtur rationis, rationis meditantis effectus mirabiles, provenientes ex opere vere mirabili ac stupendo revelationis divinae tamquam ex causa, quam nemo umquam valebit nedum vertere ad decipiendum homines, sed ne quidem imitari. Primum iudicium est omnino necessarium ad fidem, utpote essentiale fidei, ideoque commune est tum iis, qui ante rationis usum adducti sunt ad catholicam fidem, tum iis, qui ab ecclesia extorres ad eamdem per fidem revertuntur vel ingrediuntur. Alterum vero iudicium est quid singulis personis accidentale; nonnulli maxime puri catholici eo carent, alteri vero praesertim theologi et sapientes illud sibi efformant. Primum iudicium credibilitatis est vere divinum ex supernae fidei revelationis gratia; de hoc iudicio clamabat Christus Dominus[1]: „Nemo potest venire ad me, nisi pater caelestis qui misit me traxerit illum.“ De eodem concilium Milevitanum definivit: „Esse essentiale fidei, illudque non esse a nobis;“ a patribus concilii vocatur: „gratia caelestis vocationis vel illuminationis.“ Secundum vero credibilitatis iudicium est totaliter theologicum quatenus nempe scientia theologica comparatur. Primum iudicium, ut optime notat Melchior Canus, non est discursivum, alterum vero est essentialiter discursivum; atque haec est omnium scholasticorum certa doctrina. Iamvero in septimo propositi schematis capite evidenter sermo fit de hoc humano et discursivo iudicio credibilitatis; et nihilominus in decursu capitis affirmatur, quod pertinet ad credibilitatis iudicium supernaturale, ac potissimum eius necessitas ad obedientiam fidei praestandam. Ast vero nec cum prima vice sanctus Petrus praedicavit Iudaeis verbum fidei, eos primo theologica aliqua dissertatione, quid sit miraculum, edocuit, et quo pacto, ne deciperentur, secure discernendum esset a miris effectibus, sicut a Benedicto XIV in opere de Canonizatione sanctorum praescriptum est: mihi id non constat. Id tamen certissime scio in Actibus apostolorum scriptum esse[2]: Dominus aperuit cor Lydiae, ut scilicet efformaret alterum iudicium credibilitatis, et audiens verba firmiter crederet. Et quod sua aetate, nostra quoque, qui a missionariis convertuntur ad fidem ex praedicatione verbi Dei, non theologicis dissertationibus evocantur, sed notis externis, et earum convictioni tantum credunt. Illud scio etiam, Deum per missionarii apostolica verba aperire corda nigrorum, ac etiam australium maxime rudium, eosque credere. Atque hac confusione utriusque iudicii credibilitatis illa enascitur antilogia inter doctrinam capitis VII et illam capitis IX, ubi iure merito damnantur ii, qui pueris parentum fidelium licere affirmant, imo necessarium esse dicunt, quod capite VII affirmatur necessarium esse adultis infidelibus, vel protestantibus aliisque haereticis; ac si ratio fidei divinae, eiusque veritas non firmis inniteretur motivis.

Denique in hac longa tractatione de fide, illud omittitur sine ulla tamen auctorum fortasse culpa, quod nobis supplendum sine dubio relictum est, quod est omnium maximum et maxime necessarium, nempe infallibilis auctoritas cathedrae beati Petri; et fortasse idcirco tractatur ratio fidei tali modo ut a theologo praestantissimo descripta et tractata

[1] Ioan. VI, 44. [2] Act. XVI, 14.

fuisset, qui beati Petri cathedrae praerogativas negat, ac proinde fundamenta fidei suae non habet. Et antequam finem dicendi faciam, iam enim tempus nimis protractum est, per vos liceat, eminentissimi praesides et reverendissimi patres, ut vobis aperte meam nullius roboris sententiam proferam, in eo scilicet ut post prooemium capitis modo supradicto vel alio aptiori propositum fiat, si placet, errorum omnium damnandorum expositio, qualis ab eminentissimo cardinali archiepiscopo Vindobonensi nudius tertius adeo perfecte facta est. Postea vero illi apponatur expositio brevis, clara et ordinata doctrinae ecclesiae cum damnatione oppositorum errorum per modum canonum Tridentinorum, qua ratione vix melius damnari possunt errores, vel alio modo, qui huic sanctae synodo placeat. Postulo demum si minus prudenter dixi pro vestra humanitate summa mihi concedatis veniam: finemque facio praeclarissimis verbis cardinalis Caietani in sessione II concilii Lateranensis V de auctoritate pontificis: „Descendit namque de caelo urbs haec nova, cuius fundamenta nec in poetarum figmentis nec in humanae sapientiae persuasibilibus verbis neque in cuiusvis mortalis aut creatae voluntatis appetitu seu opinione iacta sunt: sed quae in montibus sanctis, hoc est, in patriarcharum figuris, in prophetarum testimoniis, in praeconiis apostolorum, in suppliciis martyrum, in admirandis Christi operibus, in sanctorum proborumque hominum purgatissimis mentibus, in virtutis denique et spiritus ostensione, inconcussa ac firma perseverant. Descendit autem de caelo non gressibus corporis, sed imitatione ac similitudine. Illius namque exemplo quae in caelis est reipublicae beatissimae, huius quae in terris est regimen constituit Deus, ut illud non penes omnes aut multos, sed penes unum Christi vicarium et dominici gregis pastorem consistat. Nam sicut in Ierusalem illa, quae in caelis est, matre nostra unus tantum dominus est Iesus Christus; ita in hac Ierusalem illius filia, quae Christi sanguine irrigata, et matris est illustrata splendoribus, unus tantum princeps est, vicarius Christi et pontifex maximus, cui omnes descendentis Ierusalem cives et incolae, non solum ut separatim singuli, sed etiam ut simul universi obedire debent: quemadmodum qui in superna sunt Ierusalem sancti, cum singulatim, tum universe, divisimque ac simul omnes uni omnium creatori subsunt, parent, obtemperant."

Hic autem eminentissimus primus praeses proximam congregationem generalem indixit habendam feria secunda insequentis hebdomadae die 3 ianuarii; et patres dimissi sunt.

4.

Congregatio generalis sexta.

1870 ianuarii 3.

Feria secunda die 3 ianuarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt quingenti nonaginta octo patres, nempe 39 cardinales, 7 patriarchae, 3 primates, 112 archiepiscopi, 395 episcopi, 6 abbates nullius dioecesis, 12 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 24 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum sextae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Marianus Barrio y Fernandez archiepiscopus Valentinus missam lectam celebravit. Qua absoluta et recitata oratione: *Adsumus domine* etc., eminentissimus primus praeses una cum obitu eminentissimorum cardinalium Caroli de Reisach et Francisci Pentini, et duorum episcoporum, nempe Premisliensis ritus latini, et Fodiani, annuntiavit etiam patribus electionem eminentissimi cardinalis de Angelis in locum defuncti cardinalis de Reisach unius ex praesidibus congregationum generalium in haec verba:

„Reverendissimi patres, notum vobis est, ex quo inchoatum est oecumenicum Vaticanum concilium, pretiosam in conspectu Domini mortem obiisse quatuor patres, nempe eminentissimum Carolum de Reisach episcopum Sabinensem et primum praesidem congregationum nostrarum generalium, eminentissimum Franciscum Pentini diaconum Sanctae Mariae in Porticu; reverendissimum Antonium Manastyrski episcopum Premisliensem latini ritus, et reverendissimum Bernardinum Frascolla episcopum Fodianum. Christianae virtutes et praeclara merita erga sanctam Dei ecclesiam et hanc apostolicam sedem, quibus amplissime ornati erant, certam suavemque spem nobis ingerunt iam eorum animas aeterna perfrui requie in osculo Domini, nostrisque favere laboribus sua apud Deum intercessione. Quoniam tamen ea est humanae naturae fragilitas, ut nostris suffragiis adhuc fortasse indigere possint, idcirco eas divinae misericordiae enixe commendare ne omittamus. Simul autem significare reverendissimis patribus valde laetamur, in locum defuncti cardinalis de Reisach, unius ex praesidibus congregationum generalium, electum fuisse a sanctissimo domino nostro per litteras apostolicas datas die 30 mox elapsi decembris eminentissimum cardinalem Philippum de Angelis camerarium sanctae Romanae ecclesiae et archiepiscopum Firmanum. Et reverendus dominus subsecretarius recitet memoratas litteras apostolicas."

Hic autem ambonem conscendens haec perlegit:

PIUS PAPA IX.

Ad futuram rei memoriam.

Inter alia, quae apostolicis litteris nostris sub annulo Piscatoris die 27 novembris hoc ipso anno datis servari in Vaticano concilio ad rectam tam salutaris negotii rationem praecepimus, ut quinque ex venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus nostro nomine et auctoritate praesint patrum congregationibus, quae publicis praemitti solent sessionibus, constituimus. Iam vero cum unus ex cardinalibus ad illud munus delectis, nempe venerabilis frater noster Karolus sanctae Romae ecclesiae cardinalis episcopus Sabinensis de Reisach nuncupatus supremum diem obierit, in illius locum dilectum filium nostrum Philippum sanctae Romanae ecclesiae cardinalem camerarium titulo Sancti Laurentii in Lucina ex apostolica dispensatione archiepiscopum Firmanum de Angelis nuncupatum sufficiendum existimavimus. Quare praesentium litterarum nostrarum vi eumdem dilectum filium nostrum Philippum sanctae Romanae ecclesiae presbyterum cardinalem titulo Sancti Laurentii in Lucina in alterum ex quinque venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus praesidibus congregationum patrum concilii Vaticani, quae publicis praemittuntur sessionibus, eligimus, nominamus, constituimus. Proinde memorato cardinali per has litteras nostras alteri ex quinque praesidibus supradictis instituto, omnia et singula iura et onera deferimus atque impertimur, quae apostolicis litteris nostris superius memoratis,

quarum initium *Multiplices inter* huius muneris propria esse decrevimus. Id volumus et mandamus in contrarium facientibus etiam speciali et individua mentione ac derogatione dignis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die XXX decembris MDCCCLXIX pontificatus nostri anno vigesimo quarto.

N. cardinalis Paracciani Clarelli.

Quibus recitatis eminentissimus primus praeses significavit patribus a sanctissimo domino nostro, iuxta numerum VII brevis apostolici *Multiplices inter*, designatum fuisse cardinalem praesidem congregationis seu deputationis pro rebus ad fidem pertinentibus et cardinalem praesidem congregationis seu deputationis pro rebus disciplinae ecclesiasticae; itemque factum esse scrutinium schedularum ad eligendam deputationem pro rebus ordinum regularium in haec verba:

„Reverendissimi patres, sanctissimus dominus noster per bina chirographa [1] data die 29 superioris decembris designavit cardinales, qui praeesse debent duabus congregationibus seu deputationibus pro rebus fidei et disciplinae ecclesiasticae, nempe pro priori congregatione cardinalem Aloysium Bilio, pro altera vero cardinalem Prosperum Caterini. Reverendus dominus subsecretarius promulget nomina eorum patrum, qui facto scrutinio reperti sunt electi ad constituendam tertiam congregationem seu deputationem pro rebus ordinum regularium."

Id exsequens subsecretarius ambonem conscendit et haec perlegit patribus:

„Iuxta deliberationem a patribus initam in congregatione generali habita die 10 huius mensis, urna in qua asservabantur schedulae suffragiorum pro electione viginti quatuor patrum, ex quibus constare debet congregatio seu deputatio pro rebus ordinum regularium, nobis infrascriptis praesentibus lata fuit ac recognita sigillis munita, quibus a protonotariis apostolicis obsignata fuerat; ea postea aperta, repertae sunt schedulae numero septingentae quatuordecim, factaque diligenti computatione inventi sunt maiori suffragiorum numero electi

Reverendissimi patres:

Franciscus Fleix y Solans archiepiscopus Tarraconensis.

Andreas Raess episcopus Argentinensis.

Godofredus Saint-Marc archiepiscopus Rhedonensis.

Ferdinandus Blanco episcopus Abulensis.

Ioannes Derry episcopus Clonfertensis.

Iosephus Benedictus Dusmet archiepiscopus Cataniensis.

Felix Cantimorri episcopus Parmensis.

Iosephus Ignatius Checa archiepiscopus Quitensis.

Fridericus de Fürstenberg archiepiscopus Olomucensis.

Carolus Pootea archiepiscopus Antibarensis et Scodrensis.

Paulus Micaleff episcopus Typhernatensis.

Stephanus Vincentius Ryan episcopus Buffalensis.

Simon Spilotros episcopus Tricaricensis.

Alexander Angeloni archiepiscopus Urbinatensis.

Ignatius Moraes Cardoso episcopus Pharanensis.

Franciscus Leopoldus de Leonrod episcopus Eystetensis.

Guillelmus Iosephus Clifford episcopus Cliftoniensis.

Thomas Michael Salzano episcopus Tanensis.

Iohannes Ioseph Faict episcopus Brugensis.

Maria Ephrem Garrelon episcopus Nemesinus.

Aloysius Nazari de Calabiana archiepiscopus Mediolanensis.

Georgius Ebedjesus Khayyath archiepiscopus Amidensis Chaldaeorum.

Caspar Willi episcopus Antipatrensis.

Iohannes Thomas Ghilardi episcopus Montis Regalis.

E secretaria concilii Vaticani die 31 decembris anno 1869.

Aloisius cardinalis Bilio praeses.

Hannibal cardinalis Capalti praeses.

Paulus Angelus Ballerini patriarcha Alexandrinus latini ritus.

Maximilianus de Tarnóczy archiepiscopus Salisburgensis et primas Germaniae.

Laurentius Pontillo archiepiscopus Cusentinus.

Iohannes Petrus Losana episcopus Bugellensis.

Gulielmus de Cesare abbas Montis Virginis.

Iosephus episcopus Sancti Hippolyti,
secretarius concilii Vaticani." [1]

Quo facto eminentissimus primus praeses dixit:

„Reverendissimi patres, ex patribus, qui loqui petierunt, et quorum nomina iam vobis annuntiata sunt in superiori congregatione, adhuc supersunt duodecim; post hos audiendi erunt alii, qui postea nomina dederunt; eos autem reverendus dominus subsecretarius ex ambone promulget."

Id exsequens subsecretarius haec ex ambone perlegit:

„Reverendissimi patres, ex patribus qui loqui petierunt, et quorum nomina iam vobis annuntiata sunt in superiori congregatione, adhuc supersunt duodecim; post hos audiendi erunt alii, qui postea nomen dederunt. Ex oratoribus quorum nomina iam publicata fuerunt, et qui iam pro congregatione generali diei 28 decembris veniam loquendi obtinuerunt, sunt Augustinus Vérot episcopus Savannensis et Laurentius Gastaldi episcopus Salutiarum. Porro ex iis, qui pro hac congregatione generali veniam loquendi obtinuerant, sunt Iosephus cardinalis Trevisanato patriarcha Venetiarum, Antonius Hassun patriarcha Ciliciae Armenorum, Victor Felix Bernadou archiepiscopus Senonensis, Ioannes Doney episcopus Montis Albani, Iacobus Baillès episcopus olim Lucionensis, Franciscus Gandolfi episcopus Cornetanus et Centumcellensis, Conradus Martin episcopus Paderbornensis, Petrus M. Ferrè episcopus Casalensis, Augustinus David episcopus Briocensis, Ioannes Baptista Greith episcopus Sancti Galli. — Reverendus pater dominus Aloysius Moreno episcopus Eporediensis, qui veniam loquendi petierat atque obtinuerat, praesidibus significavit se ultro desistere a proposito sermonem habendi, quia iam ab aliis dicta repetere noluit (*bene, bene*), ne nimis in longum protrahatur discussio (*optime, optime*). — Novi autem oratores sunt Iosephus Valerga patriarcha Hierosolymitanus, Ioannes Baptista Landriot archiepiscopus Remensis, Victor Augustus Dechamps archiepiscopus Mechliniensis, Andreas Raess episcopus Argentinensis, Thomas Michael Salzano episcopus Tanensis."

Deinde ad ambonem successive vocati sunt [2] episcopus Savannensis, episcopus Salutiarum, patriarcha Venetiarum, et patriarcha Cilicienses.

[1] Vide supra, col. 89 et col. 121.

[1] Per chirographum die 4 ianuarii 1870 editum, praeses deputationis a summo pontifice nominatus fuit eminentissimus cardinalis Ioseph Andreas Bizzarri. Chirographum hoc consulto neglexi, utpote eadem conceptum verbis, mutatis mutandis, ac illa duo quae supra, col. 50 et 121, relata sunt.

[2] Formula, qua patres vocabantur ad ambonem a primo ex praesidibus, haec erat: *Accedat ad ambonem reverendissimus pater N. N. episcopus N.*

ORATIO

reverendi patris domini Augustini Vérot episcopi Savannensis [1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Vestram attentionem et benevolentiam per pauca momenta flagito, ut pauca dicere possim non oratorio modo, sed pure didactico, non circa schema in genere, quia videtur quod satis superque circa illud dictum fuerit, sed circa quaedam puncta, quae continentur in schemate: 1° circa rectum ordinem seu concordiam inter scientiam et fidem, 2° circa unitatem speciei humanae, et 3° circa originale peccatum.

Doctrina schematis circa concordiam inter scientiam et fidem continetur in capite X, et doctrina, quae continetur in hoc capite inconcussa est, evidens est; siquidem non potest esse oppositio et contradictio inter rationem et fidem: Deus est B auctor utriusque, et veritas non potest opponi veritati. Attamen modus quo illa veritas exprimitur, seu, si ita dicere fas est, tonus huius capitis, mihi videtur esse eius naturae, ut exasperet et irritet patronos scientiae; et illud est magnum incommodum, quia utile, perutile est ecclesiae habere pro amicis fautores et patronos scientiarum. Et illud caput videtur aliquo modo esse excusatio seu iustificatio agendi rationis, quam quidam theologi, quidam doctores catholici tenuerunt: et adduco probationem per exempla. Quando Christophorus Columbus proposuit navigare versus occidentem cum intentione perveniendi ad orientem, tunc contra ipsius schema insurrexerunt doctores et theologi. Et venio de America, in qua maior pars popu- A lationis est protestans: nostri protestantes in America in suis elementaribus libris de geographia repraesentant coetum praeclarum compositum ex doctoribus cum pileolis, episcopis cum mitris viridibus, et rubris cardinalibus coram Columbo, qui voluit probare rotunditatem terrae, et existentiam antipodum. Illi doctores opus exprobraverunt, quia illud erat contra rationem et sacram scripturam, et quod papa condemnaverat ideam antipodum. Attamen antipodes existunt, et sunt hic episcopi, qui veniunt de antipodibus, et plus quam ducenti episcopi, qui veniunt ex America gratia Columbi, qui Americam discooperuit. Aliud exemplum afferam; est exemplum Galilaei, et illud exemplum affero cum dolore cordis, quia illa agendi ratio quorumdam catholicorum doctorum et theologorum etiam romanorum opprobrium intulit super religionem et ecclesiam et hanc sanctam sedem, quae semper patrona fuit scientiae. Galilaeus bis citatus fuit et condemnatus, quia defendebat systema Copernici circa motum terrae; et illa agendi ratio illorum theologorum fuit infortunium magnum pro religione, Liceat mihi sic mentem meam exprimere, quia fui professor astronomiae, et illa melius quam ceteri sentio. Non dico, quod illa pagina historiae opprobriosa sit religioni; at desidero et peto quod illa pagina eradatur, si possit fieri, eritque gloria, magna gloria concilii Vaticani, si debita reparatio fiat memoriae Galilaei, et hanc rehabilitationem memoriae Galilaei peto in nomine scientiae, sed praecipue in nomine sedis Romanae, quae semper patrona fuit scientiarum. Aliud exemplum volo adducere; est exemplum desumptum ex geologicis theoriis. Geologi putant longam seriem saeculorum requiri, ut explicentur quaedam phaenomena stratificationis tum plantarum tum animalium. Illud videtur esse contrarium Scripturae, C sicut etiam tempore Galilaei quibusdam videbatur contrarium Scripturae, quod sol staret, et terra moveretur: *Sol contra Gabaon ne movearis* [1]; et tamen constitit, vere asseri solem stare et terram moveri. Sed illa systemata circa durationem absolutam dierum creationis et circa statum terrae ante opus

[1] Argumentum: „Episcopus Savannensis circa propositum schema nonnulla in specie animadvertebat, 1° quoad relationem inter scientiam et fidem; 2do quoad originem speciei humanae; 3° quoad peccatum originale. Et de primo capite seu de concordia inter scientiam et fidem alebat doctrinam, quae continetur in capite decimo schematis, veram utique esse, attamen prout ibi exprimitur exasperare et irritare scientiae patronos posse, immo accipi veluti excusationem et iustificationem eorum, quae a non-theologis ac doctoribus gesta sunt. Afferebat exemplum Christophori Colombo, Galilaei et geologorum, qui in suis systematibus damnati fuerunt, quorum famae reintegrationem per Vaticanum concilium fieri poscebat addendo capiti decimo haec verba: ‚Attamen per istam definitionem non intendimus condemnare systemata astronomica circa motum terrae uti nunc communiter docentur; immo memoriam Galilaei alim a Romanis congregationibus condemnati libenter rehabilitamus; quae condemnatio tunc sub multis respectibus iusta fuit, quia Galilaeus volebat probare motum terrae ex Scripturis; quod etiam extendi volumus ad geologorum sententias de opere sex dierum et circa durationem absolutam eorumdem, quae sententia liberae eorum disputationi permittitur, quamdiu de ea iudicium ecclesia non proferat.' Veniebat ad unitatem et originem speciei humanae, de qua fit sermo in notis D schematis, et alebat, hanc materiam non fuisse bene et adaequate pertractatam, et allusionem fieri ad errores dumtaxat Germanorum, non vero de aliis, quae in vulgus continue spargantur in America praesertim et in Anglia de diversa humanae speciei origine sive quoad albos sive quoad nigros, quae ex eo demonstrat, quod albus a nigro generari non possit et viceversa. Et cum habeamus ex Scripturis et traditione, unam esse speciem humanam, eo devenitur, ut nonnulli aperte doceant, nigros non habere animas rationales, alii vero dicant in rebus omnibus tendentiam esse ad perfectionem consequendam, et simias esse homines imperfectos ac rudes, et ex iis masculorum decursu homines factos esse. Unde hanc aliam additionem in schemate proponebat: ‚Specialiter autem condemnamus errorum inceptum eorum, qui asserere ausi sunt, nigros ad familiam humanam non pertinere, nec animas spirituali et immortali praeditas esse; tum eorum qui dicunt, simias esse homines rudes et imperfectos, easque et artes et linguam posse invenire. Declaramus inter accidentales differentias coloris vel conformationis, quae exstant in variis tribubus humanae familiae, posse tribui omnipotentiae Dei . . et absurdum esse ex illis arguere diversos primos parentes.' Quoad peccatum originale reprehendebat schema eo quod dicat, concilium Tridentinum definivisse peccatum originale esse verum et proprium peccatum, cum respse id non dixerit. Immo reprobabat hanc definitionem, et Tridentinis verbis esse additum *verum et proprium*, cum ibi habeatur peccatum, ubi est libertas transgressionis, et peccatum originis fuerit utique libere commissum a nostris protoparentibus, non autem a nobis. Exposcebat autem ita hanc doctrinam exponi, ut quaevis idea iniustitiae et crudelitatis removeatur a Deo, quasi innocentes damnet; ideoque proponebat delenda omnino verba ‚verum et proprium' et hanc praeterea additionem proponebat: ‚Declaramus autem doctrinam catholicam circa peccatum originale stare omnino posse, quin admittatur aliqua malitia personalis in infantibus. Itaque haec doctrina nedum crudelitatem et iniustitiam in Deo arguit, e contra eius sanctitas et bonitas mire elucet, eo quod privet et spoliet propter peccatum Adami illa gratia sanctificante, quae est supra exigentiam naturae.' Deinde exceptabat in schemate explicari verba quae leguntur in capite sequenti, ubi dicitur, quod animae eorum qui decedunt in peccato mortali vel etiam in solo originali, in infernum descendant, siquidem de infantibus notum est, quod dictum fuerit in scholis, et anxietates omnes tolli de facili possunt immo debent. Rogabat ergo haec addi: ‚Nam illi quidem ibunt in ignem aeternum, isti qui Christum per baptismum non induerint, cum Christo partem habere non possunt, ac proinde beatitudine supernaturali ac beatifica visione privabuntur. Recte autem infernus dicitur locus, a quo exulat intuitiva Dei visio, poenaque magna est privatio huius visionis, licet haec poena in infantibus, qui cum solo peccato originali moriuntur, necessario non iudicari debeat vel associata cum igne aeterno, vel incompatibilis cum aliqua felicitate naturali.' Demum hanc aliam additionem proponebat: ‚Condemnamus autem pariter tanquam alienam a sensu ecclesiae assertionem eorum, qui voluntatem Dei negantes salvandi omnes hominet affirmant ad aeterna supplicia Deum aliquos praedestinare.'"

[1] Ios. X, 12.

sex dierum, haec systemata fortunate non fuerunt condamnata, saltem nescio quod fuerint; sed omnino inopportunum esset damnare illa. Itaque, ut concludam circa hoc punctum, doctrina X capitis est certa, retineri debet: sed desidero, si placet eminentissimis praesidibus et sacro concilio, quod illa fiat additio huic capiti ad finem, quam legam. Ad calcem capitis X addatur: *Attamen per istam definitionem non intendimus condemnare systemata astronomica circa motum terrae, uti nunc communiter docentur; imo memoriam Galilaei olim a romanis congregationibus condemnati libenter rehabilitamus; quae condemnatio tunc sub multis respectibus fuit iusta; nempe Galilaeus volebat probare motum terrae ex Scriptura. Quod etiam extendi volumus ad geologorum sententias circa statum terrae ante opus sex dierum, circaque durationem absolutam eorum dierum; quae sententiae eorum disputationi traduntur, quamdiu de iis iudicium ecclesia non proferat.*

Venio ad aliud punctum nempe unitatem speciei humanae et generis humani, quae impugnatur, lacessitur a quibusdam patronis falsi nominis scientiae, et quam opportunum, omnino opportunum est condemnare illos falsi nominis scientiae doctores, nempe agitur de unitate speciei humanae. Illa materia est maximi momenti, et illud indicat auctor schematis in notis; et in notis adducuntur probationes desumptae ex Scriptura ad probandam hanc unitatem speciei humanae. Sed, reverendissimi patres, mihi videtur, quod illa materia in hoc capite XV non fuerit tractata plene et adaequate, et quod auctor respexerit tantummodo ad errores Germanorum in schemate, nullatenus loquendo de erroribus et forsitan gravioribus erroribus, qui sparsi fuerunt in America, in Anglia et in Gallia: exemplum est in hac quaestione de unitate generis humani. Miror quod auctor notarum in schemate dixerit aliquos scientificos homines, aliquos auctores humanarum scientiarum negare hanc unitatem generis humani ex levissimis rationibus; dicunt illae notae: „ex levissimis geologicis aut ethnograficis rationibus." Reverendissimi patres, ego debeo dicere quod nisi illud scriptura et traditio affirmarent, ego dubitarem vel saltem haesitarem. Nam venio de dioecesi, in qua sunt multi nigri, plusquam dimidia pars milionis nigrorum hominum. Nunc nigri non generantur ex albis, nec albi ex nigris, et forsitan sunt quidam hic, qui putant, quod homines quando vitam degunt in calida regione fiant nigri, et quod nigri si vivant in frigida regione deveniant albi. Illud, eminentissimi praesides, est error, qui tantum risum movebat in regionibus ubi res cognoscitur. Itaque si Adamus erat albus, quomodo fit ut sint nigri, quia nigredo non est in superficiali parte pellis, sed est interior. Itaque ratio propter quam dicendum est, esse tantum unam speciem humanam, est quod ita invenimus in Scriptura. Sed praeterea, reverendissimi patres, non sufficit condemnare illos qui dicunt plures esse species humanas: non curant de nostris condemnationibus et anathematibus, sed dandae sunt rationes propter quas illorum assertio reiici debet. Itaque volo dicere quod in America liber quidam editus fuerit cum titulo *Ariel*, in quo libro dicitur quod duplex creatio hominis fuerit in principio: una creatio hominis albi in persona Adami, et altera creatio pro hominibus nigris, qui nigri, dicebat ille liber, sunt gradus inter bestiam et hominem. Hae sunt assertiones, quae inveniuntur in hoc libro. Et praeterea in mea dioecesi venit aliquis methodista praedicator, minister protestantium, qui ex professo docuit, et multi ad eum veniebant, ex professo docuit nigros non habere animas rationales. Praeterea in Anglia editus fuit liber, et ille liber multum sparsus et circumlatus fuit in America; titulus libri est: *Vestigia creationis*. In hoc libro auctor docet et probare conatur esse tendentiam in omnibus rebus perveniendi ad perfectionem, asseritque in hac tendentia, in hoc progressu ad perfectionem simias esse homines rudes et imperfectos, qui post quaedam saecula fient homines. Illi errores tam digni sunt condemnatione quam Germaniae errores, qui recensentur in schemate, seu magis digni sunt condemnatione, quia illi errores intelliguntur a populis, dum errores quidam Germanorum intelliguntur tantummodo ab idealistis non a populis. Itaque in schemate dici deberet, quid intelligatur per speciem humanam, nempe illi homines sunt, qui habent loquelam, qui possunt loqui; siquidem loquela est pro nobis medium a Deo institutum, et medium necessarium ut possimus habere ideas intellectuales. Qui non habent loquelam, id est verba, non habent intellectuales ideas. Et illa doctrina non est mera theoria, sed veritas inconcussa, quae cum magna evidentia propugnata fuit ab illustrissimo domino de Bonald patre eminentissimi cardinalis eiusdem nominis. Itaque illud inseri deberet in schemate, ideoque propono additionem sequentem huic capiti XV, ut illa materia de unitate generis humani decenter et adaequate tractetur a concilio. Ad finem penultimae paragraphi cap. XV, pag. 38 [col. 70d], post verbum „negaret" inseratur: *Specialiter autem condemnamus errorem ineptum eorum, qui asserere ausi sunt, nigros ad familiam humanam non pertinere, nec anima spirituali et immortali praeditos esse. Porro in eadem condemnatione involvimus eos, qui affirmare non erubuerunt in naturali et necessario progressu omnium rerum ad perfectionem simias esse adhuc rudes et imperfectos homines, et humanum genus per saecula sylvaticam agens vitam non solum omnes scientias et artes paullatim invenisse, sed etiam loquelam.* Etenim constat Deum creavisse hominem conscium loquelae, per quam, sive communicetur per auditum, ut communiter fit, sive alio modo pro illis, qui nascuntur surdi et muti, et qui ex admirabili inventione abbatis Sicard possunt intelligere verba et acquirere intelligentiam, homini fiat manifestatio seu naturalis revelatio intellectualium idearum et ideae supremi numinis necnon et boni vel mali moralis, ita ut omnes et soli ad humanam familiam pertineant, qui habent vel habere possunt loquelam. *Declaramus autem accidentales differentias coloris vel conformationis, quae extant in variis tribubus humanae familiae, si a variis accidentalibus causis loci, temporis, modi vivendi et educationis oriri non potuerint, posse tribui omnipotentiae Dei, qui confudit linguas in Babel, varias tribus humanas instituit, dum fecit homines oblivisci primam linguam et novam subito edipisci.* Etenim variae tribus sicut per physicas differentias sic et per diversas linguas specificantur. Absurdum igitur aeque ac impium est affirmare illas differentias, quae per generationem transmittuntur, arguere diversos primos parentes. Et quidem debeo dicere, quod nisi illud factum confusionis linguarum in Babel adesset, magna esset difficultas scientifica in explicando diversitatem tribuum humanarum. Et rationes ethnologicae sunt leves, attamen in mente hominum falsi nominis scientiae aliquid multum ponderant. Sed habemus rationem historicam et evidentissimam, ut illae differentiae explicentur etiam per miraculum si necessarium sit, quia miraculum factum fuit.

Nunc transeo ad tertium punctum de quo pauca verba dicere volo circa originale peccatum in capite XVII. Reverendissimi patres, melius quam ego nostis, quod illa doctrina originalis peccati videatur rationem

offendere, et videatur (absit quod ita res sit) Deum exhibere tamquam crudelem. Siquidem ratio humana non videt quomodo Deus possit punire infantes propter culpam, quae non videtur ab ipsis fuisse commissa. Itaque illa doctrina peccati originalis non debet exhiberi magis severa et austera, seu, ut ita dicam, magis nigra, quam revera est, seu quam admittere ex strictis principiis cogimur. Nunc videtur mihi quod in aliquibus verbis schema propositum requirat correctionem et emendationem. Videtur schema dicere quod concilium Tridentinum statuerit peccatum originale esse verum et proprium peccatum. Concilium Tridentinum illud non definivit: legant patres caput in concilio Tridentino de peccato originali, et non invenient illam definitionem. Attamen verum est, quod auctor schematis non habuerit intentionem dicendi illud fuisse definitum a concilio Tridentino, sed putat illud esse necessariam conclusionem illorum quae dicta fuerunt a concilio Tridentino. Itaque nobis proponit definire quod originale peccatum sit „verum et proprium peccatum". Ego omnino inopportunum iudico hanc facere definitionem, et aliquid addere concilio Tridentino. Illa verba „verum et proprium" videntur innuere, quod infantes recenter nati verum et proprium peccatum commiserint. Quid est peccatum? libera transgressio divinae legis. Equidem peccatum originale fuit liberum, sed liberum in nostris primis parentibus non in nobis; et idea seu conclusio quae menti occurrit ex illis verbis „verum et proprium" videtur esse quod Adamus (ita dicere fas est) habebat omnes animas humanas in sua manu, et quod illae animae, dixerint illi: manduca pomum. Si aliquis id recordetur esse, ego non recordor: certe videtur quod illa sit inferentia deducenda ab illis verbis „verum et proprium peccatum". Itaque peto ab eminentissimis praesidibus et ab aliis quod illa verba eradicentur, et quod in eorum locum substituatur *macula*. Equidem est macula in anima infantis, et si vis dicere veram et propriam maculam, illud posset etiam affirmari; sed puto quod illa verba „verum et proprium peccatum" omnino eradantur. Et nunc etiam mihi liceat exprimere desiderium quod doctrina originalis peccati in hoc capite sic exprimatur et explicetur, ut removeat periculum seu occasionem accusandi Deum, quod crudeliter et iniuste contra nos egerit. Siquidem peccatum originale ex modo, quo illud intelligo, et est modus quem adoptat Bellarminus, est privatio et expoliatio animarum nostrarum, quando creantur, a sanctificante gratia; et illa privatio sanctificantis gratiae nullo modo videtur rationem offendere, vel arguere Deum alicuius crudelitatis; siquidem non debetur, et omnes homines illud facile intelligunt, non debetur nobis gratia sanctificans. Et quidem nostri protestantes non intelligunt hanc gratiam sanctificantem, et nolunt illam; nesciunt quid sit privari illa gratia sanctificante. Est aliquid, quod possimus intelligere in Deo, quin sic nobis exhibeatur tamquam crudelis; desideroque ut concilium Vaticanum explicet hanc materiam eo modo, qui removeat ideam vel remotam alicuius iniustitiae et crudelitatis in Deo: ideoque propono sequentem additionem. In cap. XVII, pag. 42 [col. 72 b], deleatur „verum et proprium peccatum"; deinde in fine eiusdem paragraphi inseratur: *Declaramus autem doctrinam catholicam circa originale peccatum stare omnino posse, quin admittatur aliqua malitia personalis in infantibus. Itaque nedum haec doctrina crudelitatem et iniustitiam in Deo arguit, e contra ipsius sanctitas et bonitas mire elucent in eo, quod animas privat et expoliat propter peccatum Adami illa gratia sanctificante, quae est supra exigentiam naturae humanae, et qua carere potuissent primi nostri parentes etiam innocentes, praecipue cum ius ad hanc gratiam sanctificantem nobis restitutum fuerit per Iesum Christum.*

Nunc in sequenti paragrapho eiusdem capitis alia res est, quam desidero explicatam a concilio. Dicitur (et illa sunt verba concilii Florentini) quod animae eorum, qui decedunt in peccato mortali, vel etiam in solo originali peccato, descendunt in infernum, poenis tamen disparibus puniendae. Illa verba constituunt articulum fidei; nihil circa illa mutare licet: fides est universalis; sed peto explicationem concilii, quae explicatio potest fieri a concilio Vaticano; explicatio potest fieri ab uno concilio circa doctrinam alterius concilii. Nunc illa verba prout sonant primo videntur dicere, quod animae infantium descendant in infernum. At quid intelligunt nostri populi nunc per infernum? intelligunt locum ubi est ignis, ignis devorans, ignis perpetuus. Illa non erat intentio patrum Florentinorum, idque omnes hic sciunt, quod doctrina communis, communissima, unanimis, dicerem, non fuit unanimis in saeculis elapsis. Erant scholae theologicae Thomistarum, Augustinianorum contra Molinistas et Congruistas illae disputationes cessaverunt, et nunc, credo exprimere merum factum, proinde dico, quod omnes putant animas infantium in ignem aeternum non descendere. Et quidem si illa verba cruda et aperta, ut sunt, in concilio relinquerentur, ego dicere debeo pro me, quod erubescerem apparere coram matribus in mea dioecesi, et quod illas non auderem respicere in faciem, quia saepe saepius amittunt proles in circumstantiis, in quibus difficile est illas arguere alicuius culpae. Itaque peto cum omni sinceritate et fortitudine, ut illa verba explicentur sequenti vel altero modo, si alter modus commodior iudicetur. Ponatur, prout concilium Florentinum facit, ponatur ante textus, deinde inseratur: *Nam dum illi quidem ibunt in ignem aeternum, isti qui Christum per baptisma non induerunt, cum Christo partem habere non possunt, atque proinde beatitudine supernaturali et beatifica visione privabuntur. Recte autem infernus dicitur locus, a quo exulat intuitiva visio Dei, poenaque magna est privatio huius visionis, licet haec poena in infantibus, qui cum solo originali peccato moriuntur, necessario non iudicari debeat vel associata cum igne aeterno, vel incompatibilis cum quadam felicitate naturali.* Peto quod illud inseratur in schemate.

Aliam additionem peto a concilio circa eamdem materiam originalis peccati, nempe peto condemnationem praedestinationis ad aeterna supplicia. In America multos habemus sectarios, qui vocantur presbyteriani, vocantur in Europa Calvinistae. est potens et numerosa secta, quorum palmare primum dogma est quod Deus praedestinat aliquos ad aeternum ignem, et alios ad vitam aeternam. Nunc debeo dicere quod debellando illos, volui recurrere ad concilium Tridentinum, ut invenirem condemnationem huius horribilis theoriae et doctrinae; et non potui invenire. Concilium Tridentinum condemnat tantummodo praedestinationem ad malum, quia eo tempore variae scholae theologicae acriter disputabant de praedestinatione ante vel post praevisa merita. Quaestiones illae nunc exulant ab animis omnium, uti credo; et ideo puto quod nunc opportunum sit condemnare praedestinationem ad aeterna supplicia aliquos praedestinare. Deus namque, ut ait Leo pontifex, prae-

videt bona et mala, praedestinat autem bona tantum.

Haec sunt, eminentissimi praesides et reverendissimi patres, animadversiones, quas facere mihi animus erat: caeterum puto schema retinendum esse. Si unusquisque faceret suum schema de concilio, haberemus 900 libros de concilio Vaticano. Methodus et ordinatio concilii evidenter pertinet ad caput ecclesiae, et ad illum, qui convocavit concilium; et nostrum est indicare aliqua puncta, quae emendatione digna sunt. Itaque etiamsi brevitati consulere opportunum sit, si diceremus tantum anathema pantheistis, anathema rationalistis, illud est prorsus inutile. Illi homines non curant de nostris anathematibus, sed curabunt de rationibus, quae inserentur in schemate. Et quia debellamus illos homines, qui sunt sine fide; debellandi sunt modo, qui illos lacessere et condemnare possit, nempe per explicationem rationum propter quas B illorum theoriae sunt absurdae et impiae. Itaque peto ab episcopis et a reverendissimis praesidibus concilii, ut illae additiones, quas illi dabo, imprimantur; omnes patres concilii opportunitatem habeant illas examini subiiciendi.

ORATIO

reverendi patris domini Laurentii Gastaldi episcopi Salutiarum [1].

Eminentissimi praesides ac reverendissimi patres.

Enixe imploro benignitatem et patientiam vestram, sine qua certissime verba mihi deficerent; cum maiestas, quae ex coetu vestro resplendet, me certe timore percellat. Fretus itaque vestra bonitate paucissima dicam de hoc schemate in A genere, nonnulla in specie. Quod ad schema in genere, doleo quam maxime, quod nequeam illud approbare. Testis mihi est Deus, quam libentissime vellem illud omnimode approbare. Sed conscientia mea me impellit ad dicendum, me quam maxime exoptare, ut omnino recudatur, reficiatur: hanc affero brevissimam rationem. Hoc schema differt omnino a forma, quam tenuerunt patres Tridentini; est valde longior, valde implicata. Iam vero qua de causa debemus tenere methodum diversam ab illa, quam tenuerunt patres Tridentini? Aut quia haec methodus illam bonitate excellit, sed ipse certo hoc non possum asserere: aut quia saltem haec methodus exaequat in bonitate methodum, quam Tridentinum concilium tenuit; sed neque hoc ipse possum asserere. aut quia natura rerum, quae ibi tractantur, exigebat hanc diversi-

[1] Argumentum: „Episcopus Salutiarum schema in genere se approbare non posse affirmavit, cum differat omnino a forma C concilii Tridentini, et novae huius methodi nulla rationabilis causa assignari possit. Praeterea in multis eam verborum asperitatem occurrere, quae quocunque modo tolli necessario debet. Transiens vero ad speciales animadversiones et iis subscribens, quae ab archiepiscopo Nisibeno dicta fuerant, addidit cap. I, pro verbis illis ‚aut unicam esse essentiam' tum Dei tum rerum omnium quae sunt' ponendum esse, vel ‚unicam eandemque communem essentiam' vel melius ‚unicam substantiam tum Dei tum rerum omnium'. Circa decretum concilii Lateranensis, de quo in pag. 3ª, existimare se ait, aut totum referendum aut totum omittendum. Pag. 4ª ubi dicitur ‚neque dubitandum est, verum Deum naturali ipsius humanae rationis lumine per ea, quae facta sunt, posse cognosci' haec verba modificatione aliqua indigere, utpote quae videntur docere, hominem quemlibet, omni prorsus cognitione carentem, dum modo rationis usum habeat, ita suis viribus posse Deum cognoscere ut culpabilis et reus sit, si hanc cognitionem non acquirat. At multi theologi id non admittunt, et ipsum factum sua experientia obstat, quo minus admittatur. Pag. 5ª ubi legitur ‚Ratio creata intelligens pariter se ipsam totam dependere a Deo ut a suo principio et fine, nequit non agnoscere, D Deo qui est ipsa veritas omnisque veritatis fons (hic autem notavit veritatis vocabulum prius accipi pro veritate subastantiali, deinde pro veritate quae resplendet in homine) ita se esse subiectam, ut si infinitae sapientiae ac bonitati placuerit alio modo quam per ea, quae facta sunt, et alio quam rationis ipsius naturalis lumine se hominibus revelaret' his verbis aiebat quodammodo separari lumen fidei a lumine rationis, quasi illud sine isto possit illuminare, dum e contra lumen fidei est superadditum lumini rationis, et potest comparari instrumento optico admoto oculis seu naturali lumini, ut ipso adiuvante oculus seu naturale lumen valeat conspicere sidera caeli seu veritates, quae revelantur. Capite 8º ubi agitur de sacris scripturis, declaravit optare se per concilium Vaticanum approbari expresse et authenticam declarari editionem librorum eorumdem scripturarum tam veteris tum novi testamenti factam cura Romanorum pontificum. Pag. 14ª ubi dicitur ‚quapropter anathemate damnamus doctrinam: si quis dixerit, fidem divinam non distingui a scientia naturali, quae veritatem moralem aut religiosam pro obiecto habet (haec verba retinenda esse, sed modificanda sequentia) quapropter ‚anathemate damnamus ait intelligi) ad actum fidei qua fideles nominamur et sumus, non requiri, ut revelata veritas propter auctoritatem Dei revelantis creB datur.' Quae verba videntur innuere ad actum fidei habendum conditionem sine qua non esse, ut apprehendatur auctoritas Dei revelantis, atqui experientia docet in pueris et in rudibus dari actum fidei, quin apprehendant simul auctoritatem Dei revelantis. Prima verba capitis 7mi ‚quamvis autem fides, qua fideles nominamur et sumus, non sit ex intrinsecus perspecta veritate' mutanda esse, utpote quae supponunt lumen fidei internum non revelare aliquam veritatem, cum certum sit veritatem aliquam generalem illud exponere, et argumento ad id sit facilitas in christianis populis admittendi mysteria, et pietas puerorum, cum ad primam communionem accedunt. Ibidem ‚neque enim talem instituit suae revelationis ordinem, quo homines interno duntaxat instinctu ad fidem perducerentur' tollendum illud *instinctu*, cum enim instinctus caecus sit, nihil commune habet cum lumine fidei. Verba ‚namque salvator noster cum mandatum suis apostolis daret, ut in universum etc.' esse modificanda, ne deduci possit, quemlibet christianum vel teneri ad motiva credibilitatis cognoscenda, vel non posse elicere actum fidei nisi illa agnoscat, vel unumquemque christianum teneri ad rationem reddendam suae fidei. Pag. 18ª ubi dicitur ‚cum externa enim fidei propositione gratia interna illuminationis et inspirationis Spiritus sancti, qui dat omnibus suavitatem in assentiendo et credendo necessaria est vel dicendum simpliciter *gratia necessaria* est, vel saltem *gratia interna illuminationis, inspirationis et motionis*. Pag. 20ª ubi dicitur ‚ita gratia utraque tum externa propositionis fidei tum maxime interna adiuvat infirmitatem nostram' mutandum illud *adiuvat*, quia etiam Pelagiani id dicebant. Cap. 10, pag. 31 ‚Propterea sicut secundum essentiam et secundum omnia attributa absoluta bi tres unum sunt, ita etiam omnis divina operatio ad extra una communis est tribus personis' dicendum potius *operationes quae terminad ad creaturas*, et ubi dicitur *una* addiendum *non solum specie sed et numero*. Pag. 38ᵛᵉ ubi dicitur ‚anima rationalis vere ac per se seu immediate et essentialiter est forma corporis humani' relinquendum est theologis disputandum, et potius quam *rationalis* dicendum *anima intellectiva*, quia infans dum in actu rationem non habet, habet tamen animam intellectivam, quia actu est praeditus lumine rationis. Pag. 39ª, cap. 16, de ordine supernaturali ‚homo anima rationali ac immortali ad imaginem Dei factus, hac quidem ipsa sua natura ordinatus fuisset ad creatorem suum agnoscendum colendum et amandum modo viribus naturalibus congruente, atque ita ad perfectionem et beatitatem naturalem consequendam' explicari non posse, ait, in quo consistat haec beatitas naturalis, nec divum Thomam hoc determinare ausum esse. Ibidem verba ‚verumtamen Deus liberrimo infinitae bonitatis suae consilio dignatus est creaturam suam donis caelestibus evehere' hic quodammodo ferirt eos, qui docent Deum, quia decuset suae sapientiae, non potuisse hominem in statu purae naturae relinquere, et debuisse ideirco eum ad supernaturalem ordinem evehere. Pag. 40ª ‚primae conditionis integritas illa et immortalitas, quibus hominem ornatum fuisse constat, dona indebita naturae licet innocenti secundum doctrinam catholicam censeri debere' notabat, animam ex intrinseca sui natura esse immortalem eamque corpore indigere: non concipi igitur posse, quomodo per totam aeternitatem sit naturaliter beata sine suo corpore. Integritatis autem nomine intelligi immunitatem a concupiscentia seu statum, in quo ratio ita sensibus dominetur, ut hi aut nunquam aliquid contra rationem petant aut si petant de facili possint comprimi. Integritatem autem hoc sensu acceptam non fuisse donum omnino gratuitum a pluribus theologis defenditur. Concludit approbans quae dixerat episcopus Savannensis de explicatione superaddenda decreto concilii Florentini quoad animas, quae solo originali peccato ex hac vita inquinatae decedentes in infernum descendant."

tatem methodi; sed nec video qua de causa omnia illa, quae nos exponere, diiudicare et definire debemus, non potuissent tractari et exponi eadem methodo, quam synodus tenuit Tridentina. Synodus Tridentina quam brevissime, quam accuratissime, quam paucissimis verbis potest, exponit dogma catholicum, vel doctrinam catholicam, quam deinde vult definire in canone; idem faciamus. Canones deinde affert; omnes canones eamdem semper constantissime tenent formam: idem faciamus. Concilium Tridentinum convocatum fuit contra protestantes: numquam habet verbum durum aut acre contra illos. Si aliqua acrimonia est in verbis, illa acrimonia est contra communem generis humani hostem, contra diabolum; contra quem certissime nulla unquam acrimonia potest esse nimia.

Nonnulla dicam in specie. Et imprimis approbo, quae dixit archiepiscopus Nisibenus sub initio huius discussionis; qui archiepiscopus Nisibenus dum alia die loquebatur, mihi videbar habere in conspectum percelebrem illum Didymum, qui in illustri schola Alexandrina primis ecclesiae saeculis oculis quidem corporis captus, sed oculis mentis adeo pollebat, ut non solum sacerdotes, sed etiam episcopos coram se colligeret ad audiendam optimam suam explicationem divinae scripturae. Addo propterea capite I, loco illorum verborum: „aut unicam esse essentiam tum rerum omnium, quae sunt etc." ponendum esse vel: *unicam eamdemque communem essentiam*, vel melius: *Unicam substantiam tum Dei, tum rerum omnium*. Approbo etiam quae dixit de decreto concilii Lateranensis, cuius concilii quaedam verba inseruntur sub finem pag. tertiae [col. 59d]: vel omnia verba decreti afferantur, vel nulla; aliter doctrina potius implicatur, quam explicatur.

Pagina quarta [col. 60a]. Condemnatio rationalismi: „Neque dubitandum est, verum Deum naturali ipsius rationis lumine per ea, quae facta sunt, posse cognosci." Certissime in mente humana, generatim sumpta, est potentia naturalis ad cognoscendum Deum. Sed si haec, et alia quae sequuntur verba, et alia quae posterius dicuntur, ita essent intelligenda ut diceremus omnes omnino homines adultos, qui usu rationis pollent, si non sint edocti, si nullum aliquid ex traditione paterna vel magistrorum didicerint, ita posse suis ipsis viribus cognoscere Deum, ut culpabiles et rei sint si Deum non cognoscerent, arbitrarer et affirmarem verba condemnare sententiam plurium theologorum; quae certe sententia gravissimis argumentis est innixa. Interrogemus missionarios episcopos et sacerdotes, et plures inveniemus qui nobis dicent, se audivisse homines adultos, qui nihil omnino de Deo cognoscebant. Et certissime possumus asserere, aliud esse potentiam absolutam et remotam, aliud potentiam proximam. Potentia remota in homine indiget aliquo incitamento actuali, ut moveatur ad actum. Sed certe homo adultus potest vel totam vitam transigere, vel magnam partem suae vitae, quin tamen, ex eo quod sit necessitatibus undique abstractus, nunquam habeat aliquid, quod illum excitet ad hanc interrogationem sibi faciendam: quis te creavit? Ego recordor etiam, parochum quemdam in archidioecesi Taurinensi hoc mihi confessum fuisse, in sua parochia aliquos invenisse, qui cum neglecti fuissent a suis parentibus, iam in aetate erant duodecim, tredecim vel quatuordecim annorum et nihil adhuc de Deo cognoscebant. Itaque imitemur prudentiam patrum Tridentinorum, qui ita fidem asseruerunt, ut intactas reliquerint theologorum opiniones.

Pagina sequenti seu quinta [ibid. b], haec habentur verba in schemate: „Ratio creata intelligens pariter, se ipsam totam dependere a Deo ut a suo principio et fine, nequit non agnoscere, Deo, qui est ipsa veritas omnisque veritatis fons (in his verbis vocabulum *veritas* in primo loco aliquatenus differt a vocabulo *veritatis* in secundo loco. Deus est ipsa veritas, quae resplendet in homine), ita se esse subiectam, ut si infinitae sapientiae ac bonitati placuerit (rogo ut haec verba bene animadvertatis) alio modo, quam per ea quae facta sunt, et alio quam ipsius rationis naturali lumine esse hominibus revelare, etc." Haec verba mihi videntur non satis feliciter expressa, quatenus supponunt lumen rationis a lumine revelationis, lumine fidei posse ita separari, ut homo possit tantummodo videre per lumen fidei, quin eodem tempore videat per lumen rationis. Iam vero Deus superaddit lumen fidei lumini rationis; non ponit quasi duos oculos distinctos et diversos. Homo fidelis, qui lumine fidei superaddito lumini rationis videt in Deo, exempli gratia, mysterium Trinitatis, videt et credit, mihi videtur similis homini, qui oculis corporeis, qui non sint praediti instrumento optico, non potest videre in caelo illa sidera, quae deinde videt admoto instrumento optico. Sed instrumentum opticum non admovet auri, non admovet naso, sed admovet oculo; adeo ut oculus ipse naturalis adquirat virtutem per instrumentum opticum. Si amoveatur instrumentum opticum ab oculo, nil amplius videt, ut iam dicebat sanctus Augustinus: Deus dedit lumen fidei homini, non bruto: brutum non erat capax. Propterea semper lumini rationis superaddito lumine fidei, videt veritates eodem modo, quo videri possunt in hac terra. Itaque haec verba mihi videntur melius et felicius esse exprimenda.

Capite III pag. 8 [col. 61b], ubi agitur de sacris Scripturis, mihi videtur quod sicuti concilium Tridentinum rogavit summum pontificem, ut deinde faceret correctam editionem librorum tum veteris tum novi Testamenti, mihi videtur non inopportunum, si hoc concilium approbet illam editionem, et dicat illam esse authenticam.

Sub finem paginae 14 [col. 63b] haec leguntur ultima linea: „Quapropter anathemate [1] damnamus doctrinam, si quis dixerit, fidem divinam non distingui a scientia naturali, quae veritatem moralem aut religiosam pro obiecto habet (haec optima sunt et retinenda); ac propterea (anathemate damnamus intelligitur) ad actum fidei, qua fideles nominamur et sumus, non requiri, ut revelata veritas propter auctoritatem Dei revelatoris credatur." Haec verba mea sententia nimis generalia sunt: supponerent non posse dari actum fidei, nisi in unoquoque actu fidei apprehendatur auctoritas Dei revelantis. Iam vero quot sunt pueri, quot sunt rudes, quot sunt villici, quibus vix possumus exhibere imaginem domini nostri Iesu Christi crucifixi et dicere: en tibi Dominus tuus, qui mortuus est in cruce. Ille habet interius lumen fidei, eo lumine excitatus ab illo verbo, ab illa imagine statim credit; mea quidem opinione elicit actum fidei, sed non apprehendit auctoritatem Dei revelantis. Haec verba propterea felicius exprimenda sunt, ita ut non intelligatur dicere nullum dari posse actum fidei, nisi apprehendatur auctoritas Dei revelantis.

Caput VII. De necessitate motivorum credibilitatis. „Quamvis autem fides, qua fideles nominamur et sumus, non sit ex intrinsecus perspecta veritate etc." Haec verba non sunt satis clara, debent mea opinione, quam semper vestro iudicio submitto, mutari: nam quasi supponunt lumen

[1] Abest in ed. Vat.

internum fidei, quod certe interdum est, non revelare veritatem. Iam vero lumen fidei est lumen mentis; lumen mentis non potest esse nisi veritas; lumen fidei est internum, intrinsecum; ergo lumen fidei intrinsecum, internum, aliquam veritatem exponit. Et certe inde cognoscitur, explicatur facilitas illa, qua nostri populi, quando non veniunt increduli haeretici ad illos corrumpendos, tam facile credunt omnia mysteria; tanta animi commotione pueruli accedunt ad primam communionem, sibi videntur Dominum nostrum videre; certe lumen illud internum debet aliquid revelare. Haec verba propterea mihi videntur melius exponenda. Deinde: „Neque enim talem instituit suae revelationis ordinem, quo homines interno dumtaxat instinctu ad fidem perducerentur." Expungerem vocabulum „instinctu"; instinctus est caecus, instinctus est in animalibus, nihil habet, quod faciat cum fide, quae est lumen internum, lumen revelans veritatem. „Ita namque Salvator noster quum mandatum suis apostolis daret, ut in universum, etc." In hoc loco certissime statuitur doctrina catholica de motivis credibilitatis. Nostrum certe erit declarare, fidem nostram, religionem nostram iis fulgere externis credibilitatis motivis, quae possunt satisfacere cuicumque homini quantalibet sapientia humana praedito, quibuscumque litteris erudito, dummodo sit vir bonae voluntatis, cui tantummodo pax ab angelis annuntiata est, sit vir paratus ad veritatem amplectendam, quando ipsa resplendet in oculis eius. Sed iterum dico quod iam dixi: haec motiva credibilitatis non cognoscuntur a rudibus, a pueris, a villicis. Ita res tota transigatur et exponatur, ut non dicamus quemquam christianum vel teneri ad ista motiva credibilitatis cognoscenda, vel non posse elicere actum fidei nisi illa cognoscat, vel quasi unumquemque christianum teneri ad rationem reddendam suae fidei. Nam ego ipse frequentissime moneo villicos quosdam et ancillas: si quis vobis aliquid obiicit contra fidem, nihil dicite, nihil respondete; quia alias ipsi possent quaedam afferre argumenta, quae non sunt recta, quae sunt falsa, quae immediate ab illo haeretico, ab oppugnatore dissolvuntur, et tunc ille villicus, illa ancilla, ille puer redit domum sine fide: quia nimis verum est quod inimicus id est daemon inspirat quandoque malas opiniones; et fortasse illo villicus facilius apprehendet vim argumentorum adversarii, quam apprehendat vim responsionis parochi, vel etiam episcopi vel doctoris, qui deinde conetur eum restituere in pristinum statum fidei.

Pagina 18 [col. 64b] habentur haec verba: „Cum externa enim fidei propositione gratia interna illuminationis et inspirationis Spiritus sancti, qui dat omnibus suavitatem in consentiendo et credendo, necessaria est:" Mea opinione vel dicendum tantummodo, *gratia necessaria est;* vel si dicatur gratia interna illuminationis, addatur etiam et *motionis*. Nam gratia non solum illuminat mentem, sed movet voluntatem.

Pagina 21 linea 1 [col. 65 b]. „Ita gratia utraque tum externa propositionis fidei tum maxime interna adiuvat infirmitatem nostram." Vocabulum *adiuvat* immutetur: nam adiuvari infirmitatem dicebatur etiam a pelagianis, qui dicebant omnes certe accipere aliquod beneficium a gratia, quatenus gratia adiuvet, sed non quatenus gratia sit homini necessaria.

Pagina 31 [col. 68 d]. cap. XIII. De divina operatione tribus personis communi. „Propterea sicut secundum essentiam et secundum omnia attributa absoluta hi tres unum sunt: ita etiam omnis divina operatio *ad extra* una communis est tribus personis." Haec verba in se sunt rectissima, sed tamen debemusne ponere istud vocabulum in definitione? Nonne esset melius dicere: *omnis divina operatio quae terminat in creaturis;* et deinde, ut omnis cuicumque cavillationi ianua occludatur, nonne esset melius dicere: *una communis non solum specie, sed numero?*

Pagina 38 [col. 71 a]. Ibi dicitur animam rationalem esse vere ac per se seu immediate et essentialiter formam corporis humani. Certissime nos debemus tenere doctrinam catholicam, animam rationalem esse formam corporis humani; sed necessene proprie erit definire tamquam dogma fidei esse formam non solum vere, sed per se et immediate? non possumus relinquere id disputandum catholicis, dum tamen fidem teneamus? Loco „animae rationalis" potius ponerem: *animae intellectivae*. Vocabulum *rationale* significat quod habet potentiam rationis. Infans habet potentiam, sed non actum rationis: est rationalis in potentia, nondum rationalis in actu. Sed infans habet animam actu intellectivam, quia actu est praeditus lumine rationis, quod lumen certe veritatem quamdam etiam infanti exhibet: potius itaque semper dicerem „animam intellectivam". Non diffiteor sanctum Thomam frequenter loco animae intellectivae adhibere hanc expressionem, sed frequentissime etiam dicit animam intellectivam; et arbitror ex duabus phrasibus hanc mea quidem sententia esse meliorem.

Pagina 39 [ibid.]. cap. XVI. De ordine supernaturali etc. „Homo anima rationali ac immortali ad imaginem Dei factus, hac quidem ipsa natura sua ordinatus fuisset ad creatorem suum cognoscendum, colendum et amandum modo viribus naturalibus congruente, atque ita ad perfectionem et beatitatem naturalem consequendam." Si nos volimus explicare quid sit ista beatitas naturalis, nos coniiceremus in talem celebrosam quaestionem, ex qua ne post disputationem quidem unius anni nos egrediemur. Sanctus Thomas, qui certe est magister theologorum, inquirit in prima parte Summae, in quo sita sit beatitas hominis, et illic loquitur de homine adhuc in statu naturali, nempe tantummodo examinat vires hominis naturales. Quaerit utrum beatitas hominis in aliquo bono creato stare possit: et dicit non, rotundum negativum affert, quia, ait, homo est infinite obiectivus in mente, id est habet mentem, quae non potest existere nisi intentione veritatis; habet voluntatem, quae optat bonum infinitum, et propterea est obiective infinita. Concludit in ordine naturae nihil esse, quod possit explere desiderium hominis, et quoad mentem et quoad voluntatem. Itaque haec verba expungenda sunt, et tota haec pars alio modo explicanda. Deinde: „Verumtamen Deus liberrimo infinitae bonitatis suae consilio dignatus est creaturam suam donis caelestibus supernaturalibus evehere." Vos nostis, venerabiles patres, quae opiniones theologorum existant de hoc. Illud vocabulum „liberrimum" sonat quidpiam, quod certe condemnabit opinionem, quam plures catholici theologi hucusque tenuerunt. Observandum est totam quaestionem ibi esse de sapientia Dei. Omnes catholici theologi fatentur liberrimum Deum fuisse hominem vel non creare vel creare. Quando decrevit hominem creare, erat in maxima libertate eum creandi eo modo, quem magis eligebat; sed quando dixit: *Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram*, ordinem praescripsit sapientiae suae. Illum ordinem certe Deus tenet, non dicam debet tenere, tenet; nam *omnia in sapientia fecisti*, omnia certissime. Iam vero theologi aliqui dicunt, Deum, quia desit suae sapientiae, potuisse hominem relinquere in statu naturae purae: alii dicunt, Deum, quia suae sa-

pientiae deest, debuisse hominem elevare ad ordinem supernaturalem. Non pronuntio iudicium meum, sed aio, ibi habemus quaestionem theologorum, quae tam ex una parte quam ex altera parte teneri potest salva fide. Fidem teneamus, theologis campum amplissimum disputationibus relinquamus.

Pagina 40 [col. 71 c]. „Porro etiam primae conditionis integritas illa et immortalitas, quibus hominem ornatum fuisse constat, dona indebita naturae licet innocenti secundum doctrinam catholicam censeri debent." „Secundum doctrinam catholicam," eminentissimi praesules et reverendissimi patres, ibi iterum nos coniicimus in calebrosissimam quaestionem. Certum est animam humanam esse immortalem ex intrinseca sui natura, non ex superaddito gratuito Dei dono: certum est, nos dicimus, hominem componi ex anima et corpore: certum praeterea est animam, quoad unitur integre corpori, habere relationem cum corpore, et nisi corpus illi addatur, nos non posse concipere quomodo anima immortalis per totam aeternitatem sit felix, sit beata naturaliter sine suo corpore. Sanctus Thomas has obiectiones sibi facit, et respondet: nihil deregari sapientiae Dei si, quum agitur de homine, cuius natura est adeo excellens, ipse Deus per superadditum donum adiecerit quod necessarium erat ad suam naturam perficiendam. Itaque videtis, iterum ingredimur quaestionem (dixerim) de ordine divinae sapientiae quoad dona gratuita; et non video qua de causa id debeamus definire, et sic offensam praebere tot theologis catholicis. Sed quod de immortalitate, leve est: quoad aliud „integritate" quid sit ista integritas, hoc est explicandum, quid intelligatis nomine huius integritatis. Intelligitisne immunitatem a quavis concupiscentia, nempe intelligitisne statum hominum, in quo ratio ita dominatur inferioribus viribus, ut vel ictae nunquam aliquid petant contra rationem, vel saltem si petunt, facillime statim comprimantur, refraenentur? Si ita intelligitis hanc integritatem, ipse aio non esse donum gratuitum. Plures theologi sunt, innumeri theologi, qui suffulti auctoritate sancti Thomae aiunt reapse: dato quod Deus non elevasset hominem ad ordinem supernaturalem, et reliquisset illum in ordine pure naturali; tamen vim aliquam in ratione posuisset, qua posset facile comprimere inferiores partes. Et plura argumenta afferri possunt; nonnulla tangam, si mihi patientes adhuc sitis ad aliquot momenta. Imprimis concilium Tridentinum aperte dicit[1]: concupiscentia ex peccato est (itaque non a Deo), et ad peccatum inclinat (quod venit a Deo non potest inclinare ad peccatum). Concupiscentia non est solum appetitus bonorum sensibilium, sed quomodo hic sumitur, est appetitus bonorum sensibilium contra ordinem rationis: ita definitur a sancto Thoma. Sed ratio est a Deo, ergo Deus non poterat ponere in homine appetitum, qui esset contra illam: ergo etiam in statu naturae purae aliqua immunitas a concupiscentia certissime fuisset, aliqua integritas naturalis. Ulterius sanctus Thomas sibi hoc obiicit: et primo, concupiscentia est homini naturalis, quia concupiscentia quaerit bonum sensibile, et unaquaeque potentia tendit ad obiectum suum. Sed respondet: quod concupiscentia tendat ad obiectum suum in genere, hoc non est contra rationem et contra hominis naturam; sed quod tendat ad bonum sensibile contra ordinem rationis, non est amplius concupiscentia humana. Ulterius nos omnes exercemur in excolendis animabus, omnes in cathedra poenitentiaria sedemus ad expurgandas animas suis iniquitatibus. Quot venerunt ante nos foedi, immundi; et quare nos illis dicimus: non erubescimini? Et quidam dixerunt: Pater, in me sentio talem vim, quae mihi videtur venire a Deo ipso; si ago iuxta hunc impetum, iuxta hunc impulsum, nihil ago contra naturam, sed modo conformi naturae. Tace, natura prout nunc est, non est qualis exire poterat a manu Dei, sed qualis illam diabolus et Adam a diabolo deceptus corrupit. Ergo ut possimus stare contra libertinos, et defendere paritatem moralis catholicae, oportet concedere in concupiscentia esse aliquid intrinsecum contra rationem, et propterea contra hominis naturam. Et sane sanctus Thomas inquirendo utrum primi motus concupiscentiae, quos ratio non potuit compellere et refraenare, sint peccatum mortale, negat, quia peccatum mortale non potest committi sine abusu libertatis, sed aliqua venialis macula in illis motibus invenitur. Ulterius Deus in sententia theologorum, qui aiunt illam integritatem esse donum gratuitum, potuisset hominem creare praecise prout nunc est absque ulla differentia. Tota differentia consistit in hoc, quod nos nascimur sine gratia sanctificante, quae gratia sanctificans nobis debetur, quae, ut ait sanctus Thomas, erat debita naturae in Adamo: illi nati fuissent sine illa gratia, quae illis non fuisset ullo modo debita, neque etiam Dei decreto. Ceterum Deus poterat hominem facere cum eadem ignorantia, cum eadem infirmitate, cum eadem concupiscentia. Sed peto, quomodo haec possunt componi cum illis, quae dicuntur: homo ad imaginem Dei factus natura sua ordinatus fuisset ad creatorem suum cognoscendum, colendum et amandum? quid evenisset in illo casu? Evenisset quod evenit quando Adam peccavit: totum genus humanum corrupit viam suam, Deum paenituit se hominem fecisse, genus humanum immediate meruisset diluvium, et fortasse nullus misericordiae locus inventus fuisset. Quid videmus ubi non est lex evangelica? nihil praeter idololatriam, turpitudinem, foeditatem, videmus homines peiores brutis. Nam appetitus sensualis brutorum nunquam nocet corpori: brutum animal quando satis manducavit, satis bibit, non amplius appetit cibum; homo e contra, dicam erubescens, appetit cibum etiam in damnum corporis, appetit voluptatem sensualem in damnum generationis humanae. Iam vero quomodo Deum, quomodo decuisset sapientiam Dei creare hominem ad imaginem et similitudinem suam, ut homo illum cognosceret, coleret, amaret, et deinde immediate ob vim concupiscentiae, ob impetum inferiorum virium, quae non subdebantur rationi immediate, hominem labi in tantam turpitudinem, in tantam foeditatem? Relinquo illis theologis suam opinionem defendere; defendant, sed non erigant suas opiniones in dogmata. Definiamus quae sunt de fide; disputabilia relinquantur theologis disputanda.

Approbo quod dixit episcopus Savannensis de explicatione superaddenda decreto concilii Florentini, quoad animas, quae solo peccato originali inquinatae decedunt ex hac vita, et descendunt in infernum. Gratias vobis ago, eminentissimi praesides et reverendissimi patres, quod tanta patientia aurem mihi praebuistis; et omnia quae dixi iudicio vestro humillime subiicio.

Hic surrexit reverendus pater dominus Augustinus Vérot episcopus Savannensis de medio dicens:

Liceat mihi, praesides, aliqua adnotare.

At eminentissimus primus praeses dato campanulae signo ait:

Non licet, reverendissime domine, non licet abrumpere disceptationes schematis.

[1] Sessione V, de peccato originali.

ORATIO

eminentissimi cardinalis Trevisanato patriarchae Venetiarum [1].

Eminentissimi praesides, patres reverendissimi.

Consideranti mihi ac maturo examine ad trutinam revocanti propositum nobis schema constitutionis dogmaticae de doctrina catholica, ea subiit sententia, plurima in illo esse praeclara et summa laude commendanda. Tanta enim schema exaratum est sapientia, et tanta praesertim in notis eruditionis copia, ut nostrorum temporum multiplicia per illud errorum portenta penitus confodiantur, et illorum radices imo penitus eradicentur. Verum enim vero haec de schematis substantia intelligenda velim, de forma quippe expositionis nonnulla adnotanda mihi esse videntur. Et multa quidem notatu digna innuere iam constitueram; sed cum videam eorum plurima ab iis, qui ante me loquuti sunt, adnotata fuisse, ne eadem repetam, nonnulla tantum meminisse iuvabit. Haec autem, quae notatu digna putavi, reverendissimi patres, ne vos taedio afficiam brevitati consulens, haec submitto sapientissimo vestro iudicio.

Et primo quidem nemo dubitet, quin canones qui subduntur capitibus, necessariae veluti consequentiae sint doctrinae in capitis corpore expositae. Hinc capitis corpus omnia ea continere debet, quae et canonem ipsum elucident, et historiam veluti delibent, et fundamenta doctrinae, quae in canone statuitur, enodent, tradant summarie quidem sed plene; ita ut parce quidem sed tamen ita, ut res A in clarissima luce posita omnibus appareat. Id plerumque in capitibus desideratur; et nisi adnotationes legantur, saltem primo obtutu non dignoscitur, cur illud potius quam aliud verbum usurpatum sit; quonam sensu verbum illud sit accipiendum, et quemnam errorem impetat peculiare quoddam periodi comma. Quapropter plura ex eis quae habentur in adnotationibus, omni certe laude sub omni respectu dignissima, melius videntur transferenda esse in textum capitis. Et re quidem vera si schematis auctores necessarium duxerunt per has adnotationes indicare patribus concilii mentem scriptoris, videlicet quonam sensu accipienda sint verba, quorsum ea pertineant, quinam peculiaris error per ea impetatur etc., nonne dicendum esset a fortiori de iis adnotationibus indigere ecclesiasticos viros, qui ad studium decretorum synodi quomodocumque accederent, et praesertim qui dogB maticas res iunioribus clericis in scholis tradunt, ut verum et genuinum doctrinae sensum exponere valeant, canonumque vera momenta proferre? Quare si nemo unquam congruum putare potest, ut textus concilii edatur cum suppositis adnotationibus, eccur saltem praecipua et magis necessaria in ipsum textum capitis continua oratione non inferrentur? Per haec omnia non solum verus propositae doctrinae sensus habetur, sed etiam via praecluditur ad theologorum varias in eadem re disceptationes atque conclusiones, idque obtinetur quod valde optandum est, ut omnes id unum dicant, omnes in eamdem conveniant expositionem, atque ita nulla opinionum discrepantia sarta tecta servetur in scholis intima canonum doctrina, eorumque vis et genuina explanatio.

Huic perspicuitati officit etiam aliquando, praesertim in prioribus capitibus, implexa atque conC torta constructio. Quaedam enim nonnunquam adsunt transpositiones, quae cum indole latinae linguae minus conveniunt, et aliqualem duritiem important: unde fit ut forte universalis sensus uno, ut ita dicam, haustu minime aliquando percipiatur. His tamen omissis, ad alia quaedam indicanda specialia veniam. Et imprimis indubium omnino est eos, qui patheismum, materialismum et rationalismum absolutum sequuntur, incredulitatis potius tenebris offundi quam haereticae pravitatis commentis abduci: ac proinde per se sufficere huiusmodi errorum monstra nominasse atque execrari, ut legitur in primis adnotationibus, ideoque nullum requiri in prioribus capitibus canonem per quem certa censura haec monstra errorum notentur. Ast videant patres num consultius sit in ipso textu indicare rationem hanc, quam et disertis verbis rem aperire; ne forte impii generali tantummodo damD nationis et execrationis nota inusti blaterent, glorientur (falso quidem omnino ut puto) se potiori in loco positos esse quam sint ii qui semirationalismo adhaerent. Rursus quamvis minimi momenti, hoc quoque adnotasse iuvabit, nempe extremum capitis II et XI comma, per quod gressus fit respective ad secundam et tertiam constitutionis partem, fortasis melius transferendum esse ad initium capitis sequentis. Circa finem capitis tertii viderentur paucae addendae voculae, ex quibus pateat iudicium de existentia unanimis consensionis sanctorum patrum circa sensum alicuius sacrae scripturae loci non esse permittendum privatis doctoribus, sed eum esse revera sensum unanimi consensione patrum expositum, quem qua talem ecclesia iudicio suo declaraverit. Hoc modo via praecluditur notis illis ambagibus, quibus Iansenistae praesertim abutuntur in interpretandis sanctorum patrum sententiis, unde proprio marte ad suorum errorum

[1] Argumentum: „Patriarcha Venetiarum schema quoad substantiam se approbare affirmavit, nonnulla tamen praesertim quoad formam animadvertenda censuit. Et 1° cum canones debeant esse consequentia doctrinae in capite expositae, in eodem capite breviter quidem, sed tamen omnia contineri opus esse, quae canones ipsos elucident, id autem non semper fieri in proposito schemate. 2do Errores pantheismi, materialismi et rationalismi absoluti per simplicem execrationem damnandos. 3° Postremum capitis II et XI comma, per quod respective fit transitus ad secundam et tertiam constitutionis partem, forte melius transferendum ad initium capitis sequentis. 4° In fine tertii capitis pauca verba addenda ad declarandum iudicium de existentia unanimis consensionis sanctorum patrum circa aliquem scripturae locum unius ecclesiae esse. Additionem autem his verbis concipi posse: ‚cum ab ecclesia infallibili verbi Dei custode et interprete, vel unanimi consensu patrum eum qua talem declaratum vel definitum* esse constiterit.' 5° Capite V° ubi legitur: ‚Paulus sane apostolus praeter id quod notum est Dei et manifestum etiam per ea quae facta sunt, docet esse profunda Dei, quae solus spiritus Dei scrutatur,' non rectam sibi videri diversorum apostoli Pauli locorum coniunctionem; neque enim ad profunda Dei pertinent ea omnia quae se non manifestant, et plura sint quae nec se manifestant per ea, quae facta sunt, nec ad profunda Dei referantur, ut existentia angelorum, lapsus et poena eorum, qui inter eos praevaricati sunt etc. 6° Capite 7° ubi agitur de motivis credibilitatis, in toto contextu hanc vocem nunquam usurpari, nec praecipua credibilitatis motiva unquam indicari, et ita ex abrupto in canone apparere illam internam experientiam, qua nonnulli haeretici asserunt, nos ad fidem moveri, cum ne verbum quidem de hoc in toto capite factum sit. 7° Ubi errores Hermesii damnantur, consultam sibi videri, ut quomodo fit in notis ita et in textu fiat, ut clare eiusdem Hermesii sensus explicetur. Caput IX integrum et prout iacet approbavit. Caput X forte melius inscribi posse ‚De ordinatione aut subordinatione scientiae ad fidem'. Tandem circa canonem capitis XI cum auctores schematis, ni nobis dicant, voluisse se distincte memorare ecclesiae definitiones et articulorum fidei propositiones, ut inde pateret ecclesiam fidei doctrinam exhibere, non solum per solemnes definitiones, sed etiam per suam fidei professionem et praedicationem, quae veniunt nomine propositionum, videndum esse, an schematis auctores velint hanc distinctionem tantummodo insinuare, an indirecte propugnare, an vero directe eam proponere ac docere. Si primum, nihil in schemate immutandum; at si alterum, non videtur, quomodo, quae veluti per transennam dicta sunt, ceu definita haberi possint. De cetero autem et quoad reliqua se remisit ad animadversiones ab aliis oratoribus iam factas."

* eam ... *declaratam vel definitam* cod. Legendum eam, scilicet sen.sum.

placita ac confirmanda sanctorum patrum verba detorquent; ut exinde vel sanctorum patrum consensum, ubi hic consensus non adest, affirment, vel negent eum adesse, ubi revera adest. Proponerem itaque ultimum huius capitis comma ita immutandum: *Cum ab ecclesia infallibili verbi Dei custode et interprete, vel unanimi consensu patrum eum*[1] *quae talem declaratum vel definitum esse constiterit.*

In capite V, pag. 12 [col. 62 c] legitur: „Paulus sane apostolus praeter id, quod notum est Dei et manifestum, etiam per ea, quae facta sunt, docet esse profunda Dei, quae solus spiritus Dei scrutatur etc." Videntur non omnino recte hic coniuncta afferri duo loca, quae apostolus disiunctim in diversis epistolis profert. Si enim continua oratione priori subdatur posterior locus, viderentur omnia et singula, quae non se manifestant per ea, quae facta sunt, nobisque Deus revelavit, ad profunda Dei pertinere; quae proinde captum humanae rationis exsuperant. Verum quaedam sunt, quae per ea quae facta sunt, minime se manifestant: et tamen facta revelatione ita perspiciuntur lumine naturali, ut humana ratio nexum possit cognoscere, et proinde ad profunda Dei non pertinere. Exemplum est existentia angelorum, lapsus, poena eorum; haec per ea quae facta sunt minime se manifestant; facta tamen Dei revelatione, nihil adest quod mentis humanae captum exsuperet. Ergo duo citata loca apostoli sunt omnino vera seorsim sumpta; ast si simul coniungantur, videtur excludi tertium membrum, quod apostolus nunquam excludit: esse nempe quaedam, quae nec se manifestant per ea, quae facta sunt, nec ad profunda Dei pertinent. Non omnino recte excusa videtur capitis V periodus, quae doctrinam catholicam exponit, quae ab omnibus catholicae ecclesiae filiis tenenda est, ut omnibus inspicientibus integrum caput patescit.

In capite VII agitur de motivis credibilitatis: ast in toto contextu ne una quidem vice usurpatur haec dictio, quae quidem sacra facta est penes theologos. Loquuntur auctores schematis de notis quibusdam, de factis divinis externis, quibus verbis volunt indicare ipsa motiva credibilitatis et quidem potiora, nempe prophetias et miracula, quae rursus potiora credibilitatis motiva nunquam nominantur. Deinde cum nulla mentio facta sit in ipso corpore capitis de interna illa animi experientia, qua nonnulli haeretici homines dicunt nos ad fidem moveri debere; ecce in canone ex abrupto comparet haec interna animi experientia.

Quaedam fusiori calamo videntur addenda in cap. VIII, ex quibus cognoscatur commentum illud damnatum in priori canonis parte per quod illa unice dicitur vera fides quae viva sit, et per charitatem operetur: scilicet hic damnantur praesertim errores Hermesii, et error ipse profertur iisdem verbis, quibus eum proponebat Hermesius. Ast necesse est ut etiam aperiatur sensus, quem iisdem verbis tribuebat Hermesius, ut exinde possit cuicumque patere, quid ecclesia damnare intelligat. Haec omnia explicantur in notis; sed ut superius diximus, textus etiam sine notis clarus esse debet et apertus.

Caput IX meo iudicio rectissimo ordine procedit. Caput X fortasse melius inscribendum videretur: *De ordinatione aut subordinatione scientiae humanae ad fidem.* Auctores schematis dicunt in adnotationibus: voluimus in canone capiti XI supposito et in forma condemnationis distincte memorare ecclesiae definitiones et articulorum fidei propositiones, ut exinde pateret ecclesiam fidei doctrinam exhibere non solum per solemnes definitiones, sed etiam extra huiusmodi definitiones per suam professionem et praedicationem, quae veniunt nomine propositionum. Haec omnia vera sunt: ita semper catholici homines docuerunt. Sed quaeritur, utrum schematis auctores velint hanc distinctionem insinuare tantum, aut indirecte seu ex transverso propugnare, an vero eam directe proponere ac docere. Si primum, nihil immutandum in schemate; si secundum, videant num quae in canone per transennam, ut ita dicam, ponuntur, veluti definita haberi possint. Profecto id multi auctores negant, ac proinde alio modo et tenore res est efferenda, de eaque aliqua essent breviter quidem in decursu capitis inserenda, unde ea quae in damnatione dicuntur, directum lumen accipiant.

De caeteris quae subsequuntur capitibus nihil dicendum putavi, cum praecedentes oratores ea, quae in his continentur, sedulo pertractaverint. Atque interim ea omnia quae hucusque quasi dubitans proposui, sapientissimi huius venerabilisque consessus iudicio humilis et libens submitto, et quae ipse venerandus consessus diiudicaverit, iam in antecessum corde, ut par est, et suscipio et amplector.

ORATIO

reverendi patris domini Antonii patriarchae Ciliciae Armenorum[1].

Eminentissimi praesides, patres reverendissimi.

Post ea, quae in his congregationibus generalibus sat superque dicta fuerunt de necessaria claritate in decretis servanda, quantum novorum errorum formulae patiuntur, et in specie de quibusdam locis schematis; liceat mihi aliquid proferre de obiecto, circa quod hoc idem exhibitum nobis schema decreti versatur.

Cum enim, singulari Dei beneficio, ac providentia sanctissimi domini nostri, singulare illud contigerit, quod nulla unquam vidit aetas, ut scilicet orientalium aeque ac occidentalium ecclesiarum ferme omnes episcopi coram ipso summo pontifice ad sepulcrum principis apostolorum in synodum convenerimus, necessarium existimo omnium errorum, qui in occidente vel in oriente vigent, rationem haberi.

Revera in schemate decreti, quod prae manibus habemus, consultissime cautum est de erroribus,

[1] *Per eam* ed. Vatic. omnino perperam. Cf. locum qui reformandus proponitur supra col. 61 c.

[1] Argumentum: „Patriarcha Ciliciensis notavit imprimis, quod dum fusi de Occidentis erroribus edisserimus, errores Orientis praetermittere nullatenus debeamus. Commemoravit autem errorem, qui damnatus fuit a Leone in epistola ad Flavianum et in concilio Chalcedonensi, et huiusmodi errorem, ait, non esse praetermittendum a concilio Vaticano et commemorandum irreformabile iudicium Romani pontificis in ea epistola expressum. Item valde etiam bono ecclesiarum orientalium conferre, ut a Vaticano concilio concilium Florentinum approbetur et quinque illa, quae in eo statuta sunt, rursus definiantur, cum illius concilii auctoritate parum moveantur Graeci, utpote quod dicunt et oecumenicitate et libertate carnisse. Optime haec fieri posse, ait, nonnulla addendo in schemate, cum de rebus sit eorpo, quae cum iis aliquam relationem habent. Veniens autem ad schema circa cap. XV, pag. 86 [col. 71 a], ubi de anima humana agitur, optimum esse, ait, inserere in capite illud, quod in animadversionibus dicitur, animam animas immediate a Deo creari et corpori infundi, ut ita reuscitatus alicubi traducianismus condemnetur. Circa adnotationem vero num. 87, pag. 125, § 4 [col. 111 c], querebatur de eo, quod videbatur in notis concilii Vaticani confirmari accusatio de traducianismo olim Armenis iusta, cum tamen optime demonstretur, eos illi errori vere nunquam adhaesisse. Insuper proposuit, ut iis quae in cap. 3 et eius sanctatione num. 9 dicuntur de inspiratione sacrorum librorum, addatur testimonium vetustissimae eoque ac certissimae traditionis, quae de hac re habetur apud Armenos, qui speciali voce in lingua sua ‚theopneustos' seu ‚inspiratus a Deo' vel a saeculo V sacra Biblia nuncuparunt. Demum ait, optare se in hac synodo breviter ac dilucide series omnium dogmatum hactenus definitorum in peculiari quadam constitutione fiat."

qui postrema hac aetate in occidente pullularunt; verum antiquiorum, qui primum in oriente exorti sunt, et adhuc vigent, nulla ratio habita est, nisi secundum novam formam, qua a rationalistis reproducuntur; uti potissimum factum est cum agitur capite XIV, pag. 32 [col. 69] de divina Iesu Christi persona in duabus naturis, humana scilicet et divina. Iam vero antiqua haec haeresis, ex quo multas orientales ecclesias pervasit, viget adhuc inter haereticos orientales, praesertim Syros et Aegyptios, quorum ingens est numerus. Neque ab ea immunes fuerunt armenae ecclesiae, licet purissimam catholicae fidei doctrinam a sancto nostro Gregorio Illuminatore accepissent. Vetustissima enim ac pervulgata nostratum traditio est, sanctum illum pontificem ad hanc apostolicam sedem propter potentiorem eius principalitatem personaliter venisse, ut successorem illius, quem Christus dominus universalis ecclesiae pastorem, doctorem, atque magistrum esse voluit, praesens veneraretur, et de illius firmitate vigorem acciperet, super quem Christus dominus ecclesiam suam aedificavit. Et quamquam spiritus ille reverentiae ac devotionis erga sanctam sedem apud Armenos nunquam penitus defecerit, multae tamen ex eiusdem gentis ecclesiis propter haereticam illam labem a catholicae unitatis centro miserrime avulsae fuerunt, atque adhuc seiunctae manent. Etenim nostrorum haereticorum circa Incarnationem sententia haec est, unam in Christo esse naturam ex humana et divina inconfuse compositam, quemadmodum et in homine[1] una ponitur natura composita ex anima et corpore, quod sanctum Cyrillum sensisse opinantur; qui quidem admitterent, prout fere iacet in schemate decreti, *Iesum Christum Deum per naturam divinam, et hominem per assumptam naturam humanam*; quin imo eum perfectum Deum et perfectum hominem dicunt, *ex* duabus fuisse naturis confitentur; attamen nolunt unquam profiteri eum esse *in* duabus naturis; neque duas in eo naturas agnoscunt inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter, ut definivit synodus Chalcedonensis; qui proinde ob hanc causam dogmaticam sancti Leonis epistolam ad Flavianum, et Chalcedonense concilium omnino respuunt. Nos quidem haereticis istis doctrinis obsistimus, et catholicum dogma defendimus, unaque simul oecumenici concilii Chalcedonensis, atque eiusdem sancti Leonis Magni auctoritatem tuemur. Quid interea fiet, si haeretici illi atque schismatici pervolventes decreta Vaticani oecumenici concilii, ne verbum quidem invenient de sancto illo pontifice, ac de synodo illa; ipsamque doctrinam, non qualis erat in se, sed solummodo qualem rationalistae effinxerunt, damnatam invenient? Arbitror certe, eos fore existimaturos, omnem hac de re eos inter et catholicos compositam fuisse quaestionem, aut hanc tanti factam non fuisse ab oecumenica synodo, quanti in se est, et a catholicis episcopis praedicatur. In quam sententiam facilius descendent, quod noverint consuevisse vetustiora praesertim generalia concilia errorum, qui in praecedentibus confixi fuerant, damnationem renovare. Mea igitur sententia est, meumque vehemens desiderium, ut saltem occasione arrepta, quam exhibet schema decreti de quo agimus, catholica doctrina hac super re perspicue atque apposite exponatur, et contraria haeresis etiam iuxta pristinam formam explicite et nominatim iterum anathematizetur. In hac autem re caute procedendum existimo, ne haeretici iuxta vetustissimum morem, cavillationibus utentes, damnationem effugiant. Quapropter necessarium censeo ut erroris illius condemnationem renovando, dilucida mentio fiat definitivi atque irreformabilis iudicii editi ea super re a sancto Leone Magno, quod patres Chalcedonenses reverenter, uti par erat, exceperunt, aperte atque unanimiter profitentes Petrum per Leonem loquutum fuisse. Ideirco autem sancti huius pontificis ac praefatae synodi explicitam mentionem desidero, quod haec veluti tessera fuerit catholicis discernendis ab haereticis; eo vel magis quod dum isti multo verborum apparatu suam fidem, ac si cum catholica conveniat, tueri conantur, nunquam temere laudati pontificis ac synodi illius auctoritatem velint revereri. Ac revera dum isti ferme ad haec novissima tempora consueverunt quotannis sancto Leoni maledicere; illi, id est catholici, tanto honore eum prosequuntur, ut nedum eius solemnia, verum et publicam Chalcedonensis concilii annuam commemorationem in universa ecclesia armena catholica celebrare statuerint.

Quod autem de hoc potissimum dogmate dixi, dicendum existimo de quinque illis, quae sancta oecumenica synodus Florentina definivit. Certum est, errores ibidem condemnatos, passim vigere apud orientales omnes a catholica unitate seiunctos, qui Florentini concilii, etsi cum Graecis celebrati, auctoritate non moventur, cum eiusdem oecumenicitatem, imprimis vero libertatem per summam iniuriam denegare non erubescant. Quare mihi videtur utilissimum fore, ne dicam necessarium orientalium ecclesiis, errores illos iterum reprobare, simulque Florentini concilii oecumenicitatem atque auctoritatem saltem indirecte confirmare, et quod potissimum est etiam apud eosdem orientales, Romani pontificis primatum non minus honoris quam iurisdictionis super universam ecclesiam occidentalem aeque ac orientalem denuo luculenter confirmare. Praesens autem schema nonnullis saltem ex iis dogmatibus vindicandis opportunam occasionem exhibet. Quid enim vetat, ut, dum agitur de poenis inferni, quo reprobi mox post mortem descendunt, agatur de intuitiva Dei visione, quam iusti mox post mortem consequentur, et de purgatorio, et ita de caeteris? Haec satis dicta sint de hoc argumento.

Nunc ad alia duo propero, quae praesens schema decreti respiciunt. Primo quidem, ubi agitur de anima humana capite XV, pag. 38 [col. 71a], duo mihi observanda sunt; primum quoad schema decreti, alterum quoad adnotationes. Quoad schema decreti, censerem optimum fore si ibidem insereretur, quod in adnotationibus propositum fuit, animam immediate a Deo creari et corpori infundi; ut resuscitatus alicubi traducianismus solemniter condemnetur, antequam latius pateat, quod monstra errorum quotidie ab inferis erumpentia minime difficile protendunt. Ubi animadvertendum est quanta ex errore illo timenda sint damna, cum ex eo simplicitatis et immortalitatis animae humanae omnimoda negatio derivetur, atque in putidissimum materialismum humana creatura resolvatur. Equidem non moveor, quod ea de re in scholis quibusdam disputetur. Etenim Romanorum pontificum est et conciliorum scholasticas quaestiones definire, si quando vel errori occasionem exhibere, vel illis connecti quodammodo possint. Porro sancti Augustini auctoritas maximi momenti est, eamque colo ac demisse veneror; attamen non puto eius auctoritate praepediri posse summum pontificem vel concilium oecumenicum ab aliqua propositione definienda, quam constans ecclesiae traditio comprobaret; etsi fortasse tanto illi doctori minus explorata vel accepta fuerit. Quod et theologorum doctrinae[1] de

[1] hominem ed. Vat.

[1] doctrina ed. Vat.

fontibus revelationis conforme est, atque a notissima propositione ab Alexandro VIII reprobata facile deducitur. Haec dicta sint quoad schema decreti.

Veniam nunc ad adnotationes. In adnotatione num. 37, pag. 125, § 4 [col. 111c], dicitur Benedictus XII errorem traducianismi recensuisse *inter errores in Armenia disseminatos contra fidem catholicam*: quae verba innuere videntur, vere Armenos, uti apostolicae sedi tunc fuit insinuatum, erroneam hanc doctrinam professos fuisse. Non ego certe velim errores, quibus armena gens misere fuit illaqueata, denegare; verum nollem actis Vaticani concilii quodammodo confirmari illam accusationem, quae Armenis iniusta fuit. Neque tempus neque locus hic est hac de re disserendi; sufficiat animadvertisse Mechitaren catholicon, quo nomine eum appellat Clemens VI, seu patriarcham, qui sedente Benedicto XII armenam ecclesiam regebat, vix ut monitus fuit ab eodem pontifice de erroribus, qui genti illi tribuebantur, coacta synode Sisensi, ad singula respondisse, ac nonnullorum errorum ingenue fassum fuisse existentiam, quorum correctionem pollicitus est: aliorum vero accusationem a se reiecit; de traducianismo autem aperte edixit, ita synodaliter declarans: „Ecclesia Armenorum sicut semper credidit, ita idem credit, quoniam animae creantur noviter a Deo, et in tempore animandi simul fit creatio animae de novo a Deo, et positio in corpore."

Quo non solum conficitur ecclesiam armenam nunquam errore traducianismi fuisse inquinatam, verum etiam semper credidisse animas humanas immediate a Deo creari et corpori infundi: ac praedictam episcoporum armenorum synodalem declarationem novum suppeditare, licet minus pervulgatam, traditionis ecclesiae ea super re argumentum.

Alterum, quod dicendum proposui, illud est, quod haud perperam me facturum existimo, si his, quae in capite III schematis, et in sua adnotatione num. 9 dicuntur de inspiratione sacrorum librorum, addam testimonium traditionis vetustissimae quae est apud Armenos. Siquidem significandis sacris bibliis seu scripturis, hoc speciali vocabulo utuntur Armeni *astuacadsaiuncˇ* seu θεόπνευστος, id est inspiratus a Deo. Haec autem loquendi ratio assurgit ad vetustissima tempora, scilicet ad initium saeculi V, quo primum in armeniacum sermonem sacra biblia versa fuerunt a peritissimis eiusdem gentis viris, qui praecipuas orientis scholas Cesareae, Alexandriae, et praesertim Athenarum ac Constantinopoleos celebrarunt: ex quo facile inferri potest, eosdem hanc doctrinam de sacra bibliorum inspiratione a celeberrimis illis Graecorum ecclesiis hausisse: ideoque traditionem Armenorum ferme testificari de universali orientalium traditione.

Post haec animadversiones super quosdam articulos schematis exhibiti circa rationalismum, mihi demum liceat absque schematis ipsius praeiudicio, aliquid proponere quod ad fidem catholicam tuendam ac propagandam in tanta temporum acerbitate, praesertim orientalibus utilissimum, ne dicam necessarium mihi videtur. Vellem scilicet, ut generalis quaedam ac summaria catholicorum dogmatum hactenus definitorum series texeretur. Et hoc quidem ob triplicem causam.

Primo quidem, ut quid ecclesia catholica hactenus docuerit, faciliter, tuto, ac omni reiecta dubitatione perspicue innotescat. Qui enim voluerit in codicibus publica ecclesiae auctoritate pollentibus catholica dogmata ediscere, necesse est plurium conciliorum ac multarum sanctae apostolicae sedis constitutionum acta evolvat, quod omnibus facile non est. Vetustiorum autem conciliorum actis, quae in oriente circumferuntur, accedunt ut plurimum commentaria Balsamonis vel Zonarae, schismaticorum hominum; quo fit ut una simul cum salubri conciliorum doctrina hauriantur etiam haereticorum venena. Demum etiam actis illis pervolutis, dubium adhuc superest, an omnium quae definitae sunt veritatum notitiam exhibeant, quin aliquid praetermissum sit.

Secundo quia post hanc expositionem neque orientalibus neque occidentalibus haereticis impune licebit calumniari catholicam ecclesiam tribuendo illi errores, quos numquam docuit, quin imo et semper detestata fuit, et etiam solemniter proscripsit. Atque ipsi haeretici, qui veritatem inquirunt, in perspicua, simplici atque ordinata omnium dogmatum catholicorum expositione a quibuslibet doctorum et scholarum disputationibus seiuncta, veritatis fulgore, aspirante Dei gratia, percellentur, et facilius ad veram ecclesiam poterunt revocari. Quod medium si cum recta ecclesiae disciplinae ordinatione coniungatur, et sancta sacerdotum vita bonoque exemplo foveatur, utile atque efficacissimum puto ad procurandam praesertim apud orientales haereticorum conversionem, potiusquam praetensam cum iis catholicorum assimilationem. Et haec animadvertisse placuit ea etiam ex causa, quod praesertim post editas a primordiis pontificatus sanctissimi domini nostri apostolicas litteras ad orientales, peculiari Dei misericordia ac patrocinio beatissimae immaculatae virginis Mariae factum est, ut haeretici orientales praesertim ex Armenorum gente divinae gratiae ad catholicam ecclesiam revocantis maiora semper de die in diem exhibeant indicia, et complures ad eam reversi fuerint ac revertantur.

Tertio denique quia in oecumenica hac synodo non agitur de una aut altera quadam doctrina iudicanda vel reprobanda; etenim etsi non omnium haereseum, quae post sanctum concilium Tridentinum prodierunt, errores exoleverint, earum tamen causa finita est, cum eas Romani pontifices atque etiam sanctissimus dominus noster supremo ac definitivo iudicio condemnaverint. Verum uti eruitur ex apostolicis litteris indictionis, synodus ista coacta est „ad ecclesiae reparandas ruinas, ad universi dominici gregis salutem curandam, ad exitiales eorum impetus conatusque reprimendos, qui ipsam ecclesiam, si fieri unquam posset, et civilem societatem funditus evertere connituntur." Media autem huic fini assequendo opportuna sanctissimus dominus noster in iisdem litteris indicavit; scilicet „in oecumenico hoc concilio ea omnia accuratissimo examine sunt perpendenda ac statuenda, quae ... maiorem Dei gloriam, et fidei integritatem, divinique cultus decorem, sempiternamque hominum salutem, et utriusque cleri disciplinam, eiusque salutarem solidamque culturam, atque ecclesiasticarum legum observantiam ....respiciunt. Atque etiam intentissimo studio curandum est, ut .... miseri errantes ad rectum veritatis, iustitiae, salutisque tramitem reducantur, ut vitiis erroribusque eliminatis augusta nostra religio, eiusque salutifera doctrina ubique terrarum reviviscat, et quotidie magis propagetur et dominetur."

Iam vero ad haec assequenda quisque viderit perspicuam, simplicem atque ordinatam catholicae doctrinae expositionem solemni ecclesiae auctoritate munitam necessario esse proponendam. Maxima enim et gravissima aetatis nostrae calamitas est, non unum vel plura dogmata negari, sed omnia sua deque verti: ponunt enim tenebras lucem ut lucem tenebras. Indoles vero eiusdem aetatis adeo levis est, ut a gravioribus libris pervolvendis abstineat, altiora studia refugiens, libellis, breviori-

busque commentis libentius utatur, quam gravioribus doctorum tractatibus atque expositionibus; et inter tot impia et incerta opera, quandoque etiam pietatis et religionis specie obducta, nesciat quid eligat, quidque respuat. E pravitate voluntatis intellectus depravatio orta est, cuius caecitati nulla meliori ratione consuli posse videtur, quam simplici et clara veritatis expositione. Longius fortasse opus erit, at necessarium. Vetera quidem concilia paucis canonibus ut plurimum rem absolverunt, hi tamen assequendo peculiari et angustiori eorum fini sufficiebant: nullum enim nisi ex peculiaribus causis congregatum est, nullumque celebratum fuit tam misera aetate qualis haec nostra est, qua ipsius religionis fundamenta per philosophiam et inanes fallacias ac blandimenta verborum subvertuntur. Etsi igitur in nostro concilio longior fortasse evasura esset canonum ac decretorum et series et textus, quam factum fuerit in Tridentino concilio, cuius decreta propter multiplicitatem et gravitatem materiarum numero atque extensione praecedentes synodos excedunt; manum operi alacriter admoveamus oportet, ut finem assequamur huic oecumenicae synodo a sanctissimo domino nostro propositum.

Haec erant, eminentissimi praesides, patres reverendissimi, quae sapientiae vestrae submittere opportunum mihi visum fuerat.

Hic autem eminentissimi praesides disceptationem interrumpere et congregationem dimittere censuerunt, novam indicentes habendam insequenti die 4 ianuarii.

8.

Congregatio generalis septima.

1870 ianuarii 4.

Feria tertia die 4 ianuarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt quingenti octoginta septem patres, nempe 41 cardinales, 7 patriarchae, 4 primates, 98 archiepiscopi, 401 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 8 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 23 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum septimae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Eduardus Manning archiepiscopus Westmonasteriensis missam lectam celebravit; qua absoluta et recitata oratione: *Adsumus Domine* etc. ut in superioribus congregationibus, eminentissimus primus praeses indixit prosecutionem discussionis circa schema theologicum, et loquendi facultatem habuerunt reverendissimi patres: Victor Bernadou archiepiscopus Senonensis, Ioannes Doney episcopus Montis Albani, qui tamen ob nimiam vocis tenuitatem orationem suam legendam tradidit episcopo Molinensi, Iacobus Baillès episcopus iam Lucionensis, Franciscus Gandolfi episcopus Cornetanus et Centumcellensis, Conradus Martin episcopus Paderbornensis, Petrus Maria Ferrè episcopus Casalensis, Augustinus David episcopus Briocensis et Ioannes Baptista Greith episcopus Sancti Galli.

ORATIO

reverendi patris domini Victoris Bernadou archiepiscopi Senonensis [1].

Eminentissimi et reverendissimi patres.

Me maximae temeritatis reum existimarem in hoc sacro coetu emittendo vocem, si conscientia non iuberet, et si spes vestrae fraternae indulgentiae non me erigeret. Plura in praecedentibus congregationibus iam dicta sunt circa dicendi et procedendi modum in schemate nobis tradito usurpatum: certe mens non est, quae docte ac luculenter iam tractata audivimus, haud sine omnium vestrum taedio repetere. Liceat tantum iudicio vestro, et quidem breviter, aliquas observationes subiicere de necessitate in conscribendis decretis adhibendae expositionis methodi, quae per se aptissima est et ad mentes illustrandas, et ad corda ad veritatem allicienda. Lugendum sane, patres reverendissimi, tot nostra aetate homines corruptos mente, ut ait apostolus, obscuratum habentes intellectum, veram doctrinam non sustinere, ad fabulas converti atque in gravissimos errores prolabi nedum contra ecclesiam catholicam, religionem christianam, universalemque ordinem supernaturalem, sed etiam contra evidentissimas quasque ordinis naturalis veritates, ipsaque primaria rationis humanae principia. Quo facto autem Vaticana synodus, patres reverendissimi, in viam veritatis adducet tot miserabiliter errantes? expositione clara, gravi, omnibus obvia, sicut decet ecclesiam Christi docentem. Haec methodus sanctis patribus, maximis ecclesiae doctoribus, conciliis oecumenicis solemnis extitit. Ecclesiam autem veritatis doctrinam sic tradere necesse est, ut perspicuitate expositionis mentes illuminet, et suavitate eloquii et motivorum corda demulceat. Quod plane eveniet, reverendissimi patres, si taliter instituantur decreta, ut primum doctrina catholica quam clarioribus accuratioribusque verbis explanetur, ipsius cum naturali lumine intusque cordis humani sensibus convenientia breviter ostendatur, tandemque deveniatur ad damnationem erroris. Nam nemo vestrum non intelligit, patres reverendissimi, quantum haec procedendi ratio humanae mentis indoli consentiat, aptaque sit ad lumen et persuasionem peccatoribus ingerendum, errantesque a viis suis efficaciter revocandum.

In schemate multa sunt subtiliora, multa sunt plus aequo diffusa, quam expedit in concilii decreto: sed de hoc defectu nihil amplius dicendum. Sunt etiam plura duriora, nimia severitate dicta, et hoc gravius; et hic tantisper insistendum est. Ecclesia equidem columna est veritatis, mandatum accepit a Christo docendi, sartam tectamque veritatem servandi, grassantes errores fideliter enuntiandi, et cum sua divina auctoritate proscribendi, ne Christi oves decipiantur falsi nominis scientia, et ad venenata pascua deducantur: haec sunt certissima prorsusque indubitata. Verumtamen, reverendissimi patres, si ecclesia est magistra veritatis, insimul omnium hominum mater est, et mater amantissima; quae, ut ait sanctus Ambrosius, filios errantes vel mortuos inconsolabiliter luget. Probe autem nostis, reverendissimi patres, quot sint nostris hisce temporibus ecclesiae filii, qui vel religionis ignorantia laborantes, vel opinionibus praeiudicatis vel incredulorum systematibus decepti, vel passionibus abrepti ecclesiam deserunt, deficiunt a fide, et sacrum sacerdotum ministerium in suis coniugiis et etiam in tremendo mortis articulo respuunt: et sic, flens dico, ipsimet seipsos excommunicant. Probe nostis, reverendissimi patres, omnia, quae, ephemeridum scriptores (a quibus omnibus liberet nos Deus noster), ex quo indictum fuit concilium Vaticanum,

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Senonensis generalem schematis methodum immutandam dixit, et erroruum damnationi praemittendam doctrinae expositionem; duriores expressiones removendas; quidquid obscurum et ambiguum est clarificandum; a scholasticis quaestionibus abstinendum, et remittendum schema ad congregationem specialem, ad quam rogavit, ut editus pateret iis omnibus ex patribus, qui existimarent bonum esse observationes suas fusiori expositione proponere."

irreligiosissime non cessant huic sancto coetui crimini vertere. Probe noetis multos esse in Gallia, in Italia, in Austria et alibi, multos exoptare separationem, ut aiunt, ecclesiae ac status, gubernaque civilia ad quamcumque societatem cum ecclesia abrumpendam impellere. Ergo in tam difficili nostra aetate, in hac tam gravi angustia temporum etiam in damnandis et profligandis erroribus semper vitandum est, quod a charitate Christi tantillum deflectere videretur. Attingamus, reverendissimi patres, a fine ad finem fortiter profligando, damnando errores rationalismi, pantheismi, materialismi, totius ordinis supernaturalis et etiam humanae societatis eversivos; condemnemus illos errores sine ullo metu, attingamus ad nostrum finem fortiter, sed disponendo omni suaviter; persequamur non gladio (ut tam accurate dicebat reverendissimus et carissimus episcopus Gratianopolitanus), sed misericordia indeficienti infelices, qui fluctibus erroris iactantur, et forte auxiliante gratia Dei praesentissimoque beatae Mariae virginis patrocinio aliquando in portum ecclesiae catholicae deduci eos iuvabit, iuxta illa sapientiae aeternae verba[1]: *In charitate perpetua dilexi te, ideo attraxi te miserans.*

His, reverendissimi patres, finem facio votum emittendo. 1° ut immutetur schematis methodus generalis. 2° Ut removeantur verba, quibus offenderentur vel potestas publica, vel homines alieni a fide aut in fide haesitantes, quod nulla ratione necessarium arbitror, nec expedire ad bonum ecclesiae. Removeantur etiam propositiones, quae anxietatibus atque aequivocationibus locum darent, nec non controversiis inter catholicos. Sint in exemplum quae in hoc schemate dicuntur de motivis credibilitatis ad firmitatem fidei, quae licet verissime asserantur, aliquid tamen habent ambigui unde contraria deducentur, quae patres concilii non intenderent. 3° Ut sedulo praecaveantur a definiendis controversiis hucusque dimissis liberae disputationi theologorum catholicorum. De concilio quoque Vaticano dici debet, quod olim de Tridentino, non fuisse convocatum ad dirimendas quaestiones theologicas seu philosophicas, quarum solutio parvi refert ad depositum fidei; exempli gratia auferatur tertium caput schematis de divinae revelationis fontibus, in quo absque ulla necessitate meo sensu ulterius proceditur, quam concilium Tridentinum. 4° Ut aditus deputationis, cuius officium erit conficiendi decreta, pateat omnibus patribus, quorum erit voluntas tueri propositiones iam emissas vel in posterum emittendas circa doctrinam in schematibus propositam. Et illud mihi videtur maximi momenti, reverendissimi patres, nam spectaculum facti sumus mundo, angelis et hominibus. Certe angeli Dei conspiciunt qua mentis sinceritate, quo ecclesiae amore nos omnes opus tanti momenti aggredimur: sed adhuc necesse est, ne periclitetur auctoritas concilii, ne in dubium veniat maturitas deliberationum nostrarum, ut et mundo pateat, et clarius sole, omnia mature, prudenter, libere una communicatis consiliis a nobis tractari. Et nunc gratiae multae pro vestra benevolentia, reverendissimi patres.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Doney episcopi Montis Albani[2].

Eminentissimi et reverendissimi patres.

Quae sequuntur, legere in proposito habebat reverendissimus Montis Albani episcopus, cuius vices debilitate vocis impediti ab illo rogatus suppleo, eamdem, qua venerabilem fratrem dignati fuissetis, benevolentiam expostulans[3].

Schema quod accepimus, in multis non ita infeliciter, ut pluribus inter fratres apparuit, excogitatum iudicavimus; licet in nonnullis non pari felicitate enuntiatum. Conservandum ideo nobis videtur, non leviter tamen emendandum. Desiderata in amplissimo congressu afferre praesumimus, alia in animadversionibus generalibus, alia in particularibus exposita.

Animadversiones generales. — 1° Minus placet forma illa decreti, qua simul et promiscue, nulloque fere observato ordine, de doctrina exponenda, de fide definienda et de condemnandis erroribus agitur. Hinc enim oritur confusio quaedam, et saepe impeditur quominus clare et aperte fides proclametur, aut reprobentur errores. Optabilius videretur, ut distinctis paragraphis primo catholica doctrina (praemissa, quantum opus esset, expositione errorum quibus affligimur) per varia capita, prout olim a patribus Tridentinis factum est, explicaretur. Deinde, si id iudicaretur necessarium, declararetur fides tenenda ab omnibus. Tertio tandem, et ultimo singuli errores presse, nervose, omissaque verborum quacumque amplificatione, continuata serie canonum profligarentur.

Si tamen non adeo difficilis tanta decreti mutatio admitti posse non videatur, postulamus, ut in fine saltem singulorum capitum praesentis schematis distinctius, et iuxta eum modum, quem servaverunt pleraque concilia praecedentia, et fides catholica definiatur, et errores oppositi condemnentur.

2° Abundanter imo abundantiorem forsan doctrinae copiam suppeditaverunt auctores schematis, falsis ac temerariis Hermesii, Guntheri et Froschammeri opinionibus opponendam. Veruntamen in caeteris erroribus notandis, qui passim apud alias, praeter germanicam, nationes disseminantur, pars omnino ac ictum fuere. Quosdam etiam silentio praeterierunt, in quos miserrime impingunt plures huius temporis. Satis sit, ut eorum nomina hic memorentur, cum prolixior eorum expositio nihil ad rem nostram conferat. Cur nempe sicut et materialismus pantheisticus de quo in schemate, non etiam damnantur idealismus pantheisticus, positivismus, moralis illa quam *independentem* vocant, id est quam ab omni dogmate religioso sive supernaturali, sive etiam naturali penitus segregatam volunt et alienam, spiritismus quatenus transmigrationem docet animarum, ac daemonum existentiam negat, criticismus seu novorum dogma criticorum, quo facta quaecumque supernaturalia, ac praesertim miracula tanquam impossibilia, saltem a cognitione hominum saltem

[1] Ierem. XXXI. 3.

[2] Argumentum „Episcopus Montis Albani retinendum schema ait quoad substantiam; at notandum, nimis promiscue et nullo fere servato ordine agi de doctrina catholica, de fide in definitionibus et de erroribus qui damnantur. melius esse haec omnia distinctis paragraphis pertractare incipiendo tamen ab expositione doctrinae. Nimis paulice agi de erroribus Hermesii, Guntheri et Froschammeri, dum pauca sunt, quae de rationalismo moderato habentur, et aliquid etiam dicendum de idealismo pantheistico, de spiritismo et criticismo. Haec usque in genere, ad speciales autem observationes transiens ait in praeambulo, ubi dicitur *Apostolici muneris sollicitudo* addendum etiam pontificale ius et officium damnandi errores etc. Cap. IX. pag. 19ª [col. 65], ubi affirmatur existentia ordinis supernaturalis, declarandam ulterius eiusdem ordinis necessitatem et obligationem et quidem in distincta paragrapho. Idem autem caput vitio aliquo laborare, cum necessitatem fidei non ex professo doceat, sed tantum declarat obligationem permanendi in fide. Cap. XVI. pag. 40 [col. 71], ampliori explicatione refutandum errorem circa statum et lapsum primi hominis. Cap. XVII, pag. 43 [col. 72c], definitioni Florentinae aliquid inserendum ex bulla *Auctorem fidei*, quod rem magis determinet. Cap. XVIII, pag. 45 [col. 73b], dicendum *super vires naturae creatae et creabilis.*"

[3] Orationem hanc perlegit reverendus pater dominus Petrus de Dreux-Brézé episcopus Molinensis.

remotissima, fabulis, legendis, mythis adnumerantur; A moderatus denique rationalismus, quo non negatur quidem ordinis supernaturalis existentia, sed minime necessarius esse asseritur, cum favor sit et gratia, quam unusquisque pro arbitrio acceptare possit aut reiicere?

Tales aut similes pestes nisi penitus, quantum fieri potest, eliminentur, magis ac magis per universas grassabuntur regiones, innumeraeque animas trahent in perniciem. Quis non intelligit, quis non videt in eiusmodi rerum adiunctis non qualemcumque sed expressam et explicitam requiri condemnationem, qua omnes et singuli de tanto periculo vitando admoneantur? Certe illud esse concilii Vaticani munus et officium, illud ab eo expectari videtur, ut saluberrima definitione malis nostris remedium afferat, sicque de salute non unius regionis, sed totius reipublicae christianae provideat.

Animadversiones particulares. — In praeambulo, B praeter *sollicitudinem muneris apostolici*, pontificale ius etiam et officium errores contra fidem damnandi asserenda videntur.

Capite IX, pag. 19 [col. 65]. In hoc duo animadvertenda veniunt. 1° Non satis est, ut existentia ordinis supernaturalis, prout superius innuimus, affirmetur et declaretur, requiritur praesertim, ut eius obligatio, cui tot homines se subtrahere conantur, diserte declaretur. Valde itaque placeret, ut integro et separato capite, non obiter tantum et rem vix attingendo, tractaretur haec quaestio, quam schema magis hoc loco indicat quam explicat. 2° Admisso etiam capite, prout hic proponitur, aliquo adhuc vitio laborare videtur. Cum enim necessitatem fidei non ex professo deceat, sed dumtaxat assumat in argumentum ad declarandam obligationem permanendi in fide semel suscepta, aliter hac de causa inscribendum esset, et titulus ei praefigendus: *De necessaria et supernaturali firmitate fidei*. Caetera vero huic titulo essent accommodanda.

Capite XVI, pag. 40 [col. 71c]. „Aut inter mythos recensent ...“ Haec pauca sunt omnino de errore pessimo circa statum et lapsum primi hominis ac vulgatissimo simul, quem reprobare ampliori definitione ac declaratione necesse est.

Capite XVII, pag. 43 [col. 72c]. Non inutiliter forsan definitioni Florentinae quaedam intersererentur verba ex bulla Pii VI *Auctorem fidei*, propositione 2ª, quibus a pelagiana labe eximitur benignior opinio eorum, qui ab inferno decedentium cum solo peccato originali excludunt poenam ignis.

Capite XVIII, pag. 45 [col. 73b]. „Super vires naturae creatae“ addendum videtur *et creabilis*.

In hisce aut parum dissimilibus diutius immorari potuissemus, at sermonis brevitatem sicuti maioris opportunitatis et reverentiae elegimus, certi quod D et in hac brevitate a sapientibus exsudiremur.

qui Dominum esse spiritum firmiter credimus et simpliciter confitemur, huius concordissimae confessionis suavissimos iam fructus praegustavimus, quos et abundantiores et iucundiores Deo auspice, cum simus cor unum et anima una, percipere contingat.

Atqui ante omnia eminentissimum cardinalem Vindobonensem stadium hoc adeo egregie aperientem, nec non et alios reverendissimos patres, qui hoc suggestum ipsius praeclara vestigia prementes tanta cum laude, tanta cum approbatione occupavere, magno licet intervallo me sequi profiteor, ideoque imparibus valde quidem viribus, non impari tamen et voluntate et catholicae ecclesiae filiali dilectione, quaecumque mea sit debilitas, vestrae fultus spe benignitatis hoc podium subire non sum cunctatus.

Postquam autem in eorumdem insignes sententias universe ad hunc modum convenerim, ad specialiora quaedam ab aliis non omissa quidem, sed nunc expressius augustissimo huic coetui proponenda mihi liceat devenire.

Nunc autem ad primum schematis caput accedens existimarem tum materialismi tum pantheismi nomina posse absque incommodo omitti, dummodo doctrina catholica his crassis erroribus opposita primo singillatim et per partes, nitide et luculenter fuerit exposita; hoc enim huiusmodi errantium oculos minus laederet, hoc eorum animum, quod permagni interest, minus offenderet. Arbitrarer insuper utrumque hunc errorem separatim exponendum breviterque tractandum et proscribendum. Putarem praeterea definitioni materialismi quaedam addenda fuisse, nempe post haec verba „nihil reale existere“ (pag. 2 lin. 3 a fine procedendo [col. 59c]) addendum esse *ideoque spiritum seu spirituales substantias vana esse omnium ingeniorum commenta, cum omnes omnino hominis operationes, ipsamet etiam cogitatio unico a principio scilicet e corpore et ipsius organis materialibus oriantur*. Quantus autem sit hac de re plurium anatomen peritorum error, quanta multorum medicorum absurditas, nemo non novit. Ubi autem legitur pag. 3 lin. 2 [col. 59c] ab initio paginae „sui manifestatione“ potius dicerem *tum sui manifestatione*; et ubi dicitur „aut emanatione“ dicendum *tum emanatione*, prout accuratius discrimen id expostulare videtur. Denique addendum *ineluctabili legum naturae aeternarum vi*, ut caeca systematis huius necessitas exponeretur. Haec de materialismo.

A materialismo ad pantheismum deveniens adnotabo primum, pro hoc vocabulo potius ponendum esse Spinosae et spinosismi nomen, quippe quod aptum sive ad maiorem excitandum horrorem, sive ad traducendos pantheistas ut vulgares simias ludaei, atheismum amplexantes, et patrem quem

ORATIO

reverendi patris domini Iacobi Baillès episcopi olim Lucionensis[1].

Eminentissimi et reverendissimi patres.

Dominus ... spiritus est, ait apostolus[2], sic prosequens: *Ubi autem spiritus Dei, ibi libertas*. Nos

[1] Argumentum. „Episcopus tiam Lucionensis in primo capite ad errantium offensionem vitandam consultius sibi videri, pantheismi et rationalismi vocabula omittere, exponendo tamen catholicam doctrinam et quidem distincte et separatim, prout ad unum vel alterum errorem opponitur. Initio paginae 3ae [col. 59c] ubi legitur „sui manifestatione“ dicendum „sua“ et ubi legitur „aut emanatione“ dicendum „tum emanatione“, et addendum „ineluctabili legum aeternarum vi ad caecam huius systematis necessitatem innuendam. Quoad pantheismum, loco unius vocabuli utendum vocabulis „Spinozae“ et „Spinozismi“, tum ad horrorem ingerendum, tum ut recentiores pantheistae erubescant de patre quem sibi elegerunt et agnoscant eadem argumentis, quibus Spinoza refutatur, suum quoque systema refutari. Quoad rationalismum pag. 5, lin. 1ª [col. 60b] ubi dicitur „alio quam ipsius rationis lumine“ dicendum potius „rationis exercitii“ nihil autem dictum esse de rationalismo, qui humanam rationem independentem facit, nedum quoad verum et bonum sed et quoad morum regulam. Cap. III ubi de Vulgata sermo est, fusiori expositione opus esse et Vulgatae studium ac usum inculcandum parochis et divini verbi praeconibus et clericis omnibus. Insinuandos speciales tractatus latina lingua exaratos in Vulgatae eiusdem dilucidationem, insinuandum quoque exiccographicum aliquod opus, quo Vulgatae verba et praesertim controversa componantur sive cum textu sive cum antiquioribus et celebrioribus versionibus, et hoc ut a catholicis facilior pateat via, qua adire ad ecclesiam possint. Demum, quid voluerint Tridentini patres per particulam illam decreti „cum omnibus suis partibus“ et etiam, utrum unus an multiplex litteralis scripturae sensus sit.“

[2] II Corinth. III, 17.

elegerunt erubescentes, sive tandem ut eorum error penitius ope theologorum Spinosae systema confutantium cognoscatur. Quos tamen infeliciter devios minime „miseros" nominare per charitatem licet. De hoc infando errore plenius tractant catholici auctores ubi de simplicitate Dei; et communiter quaedam verba ex capite *Firmiter* usurpant, prout executus est schematis auctor; qui tamen nimis parce, mea quidem sententia, hoc capite utitur. Ait enim: „Credimus et profitemur unum esse Deum", dum in concilio Lateranensi IV legitur multo expressius: *Firmiter credimus et simpliciter confitemur, quod unus solus est verus Deus;* sic autem prosequitur: *aeternus, immensus et incommutabilis, incomprehensibilis, omnipotens et ineffabilis* etc., quibus summa Trinitas magnifico sublimique exponitur sermone, et Dei simplicitas ab omnibus impietatis cavillationibus vindicatur: nam quot sunt voces, tot sunt fulminis ictus adversus haereses. Hoc autem catholicae fidei testimonium eo aptius in principio huius de pantheismo capitis initio adduceretur, quo sublimius, magnificentius et antiquius. Qua enim ratione evidentius ostenderetur ecclesiam minime reformidare errores, quos a sexcentis annis omnino fregit, et quos tum sacrae scripturae, tum divinarum traditionum perspicua fidaque testimonia diluerunt.

Quoad rationalismum, de quo in II capite, pag. 5, lin. 12 [col. 60b$_{16}$] dicitur: „et alio quam ipsius rationis naturali lumine," satius esset loco ultimae huius vocis „lumine" vocabulum *exercitio:* nam revelatio quoad motiva credibilitatis omnino, ut heri observabatur, rationi humanae concordat. Attamen hoc in decreto gravem invenire est lacunam, quam explere omnino necessarium videtur. Cum enim rationem humanam plane independentem a Deo et ab omni Dei notione volunt rationalistae, sic errorem suum iactant, ut non solum veri et boni, sed etiam liciti et illiciti, agendorum et omittendorum, uno verbo cuiuscumque morum regulae independentiam humanae rationi vindicent. Hoc quidem monstruosum dogma sponte fluit ex rationalistarum deliramento, sed istud expresse oppugnare oportet, prout expresse illud disseminarunt non solum increduli decimi octavi saeculi, sed et quidem acrius et pertinacius irreligiosi huius temporis homines.

Nunc autem sermonem ad caput III, quod erit ultimum de quo proloquar, transferamus. Neminem certo vestrum praeterit quo animi aestu, quo vociferationum impetu, quo insimulationum copia et accusationum pondere ab acatholicis fuerit insecutum saluberrimum et temperatissimum hoc sacrosanctae Tridentinae synodi decretum, quo statuitur semel et declaratur, *ut haec ipsa vetus et vulgata sacrorum codicum editio, quae longo tot saeculorum usu in ipsa ecclesia probata est in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus, pro authentica habeatur; et nemo illam reicere quovis praetextu audeat vel praesumat*[1]. Haeresis enim haec ab initio impudens sacrorum codicum a divino spiritu afflatorum corruptrix, quos ad sua falsa impiaque detorquere nititur deliramenta, pro vesana, qua vexatur, libidine novorum et perniciosorum dogmatum monstra pro lubitu ubique inserendi et spargendi, hoc unico decreto perturbabatur et diruebatur. Qui enim Laurentii Vallae adnotationes, Desiderii Erasmi novum Testamentum latinum e graeco fonte deductum, Leonis Iuda Zuingliani et aliorum, biblia Tigurina et eadem a Roberto Stephano Parisiis publicata biblia cum falsis attributis Francisco Vatablo adnotationibus, possent huic solemniori decreto resistere? Qui sexagista duo typographi, haeresibus dediti, Vulgatam pro sententia tum in textu tum in notis marginalibus tum in indicibus mendacibus adulterantes, et heterodoxis imaginibus corrumpentes, hanc in posterum venditare possent, cum *emendatissime* ex decreto Tridentino imprimenda et ab ordinario approbanda esset? Ideo in hoc Tridentinum decretum insano furore debacchatum est. Hoc si audires, nihil in Vulgata rectum, nihil bonum, nihil textibus congruum, haec maculis scatebat, verum sensum saepe saepius non attingebat, omnia foeditate plurima deturpata erant, et rudi barbarie squalebant, omnia consulto vitiata, nihil non corruptum ab ecclesia Romana omnium abominationum, ut impietate continua decantabant, sentina. Quapropter plurimi haeretici, Lutherus, Melanchton, Iacobus Faber Stabulensis, Theodorus Beza, Franciscus Iunius, Emmanuel Tremellius, Sebastianus Castalio et alii non pauci novas sacrorum librorum versiones tum latino, tum vulgari sermone aggressi sunt, quas summis laudibus, ut inter acatholicos mos est, praedicabant. Hae Vulgata authentica fideliores et correctiores et elegantiores dicebantur: sanctum Hieronymum hebraicae linguae rudem fuisse dictitabant, quin hellenici etiam sermonis minus fidum interpretem. Quid tandem longo temporis decursu contigerit, apprime nostis, eminentissimi et reverendissimi patres. Plures heterodoxorum et quidem doctissimorum maxima veneratione Vulgatam prosequuti sunt, primas illi plurimis in partibus dederunt, plurimis in locis difficultate intricatissimis hanc laudibus ornarunt, eam cum acatholicorum suorum versionibus saepe saepius comparantes, illas huic inferiores pronuntiare non detrectaverunt. Imo collatis undique maxima cura variis codicum lectionibus tum hebraicorum tum graecorum Septuaginta et aliorum veteris Testamenti interpretum, simul ac novi foederis codicum, nedum quidquam fuerit Vulgatae detractum, semper e contra et praestantiori et egregiori splendore emicuit. Insuper novum Testamentum graecum, tribus ab hinc saeculis eo maiori venustate et nitore haeresis opera editum, quo versioni Vulgatae minus congruere videbatur, hodie a doctis acatholicis in exegesi sacrorum librorum continuo versantibus parvi pretii est, dum Vulgatae his in pericopis, in quibus redarguebatur, plena fides ab ipsis heterodoxis tribuitur. Recenter tandem linguarum orientalium codices inventi, diligenter perpensi, scrupulose introspecti, omnes et singuli Vulgatae suffragationem attulerunt splendidiorem. In immensum cresceret sermo, si vellem ea vel brevissime referre, quae Vulgatam latinam versionem nostram prout fidam interpretem sacrorum oraculorum commendant, scilicet tum monumenta, tum inscriptiones, tum picturae antiquiores, tum liturgicae preces, tum linguarum orientalium et africanarum penitior cognitio, tum codices, quos insperato et fortuito nancisci contigit.

Quae cum ita sint, et concilium Tridentinum de editione et usu sacrorum librorum decretum in hac IV sessione ediderit, non abs re penitus erit, quaedam de hac editione Vulgatae data occasione disserere, quae in alio schemate vel loco poterunt adhiberi, si opportunum visum fuerit; nam post debitas et quidem maximas Deo persolutas gratias de hoc inenarrabili et stupendo Vulgatae triumpho, viribus omnibus satagendum, ut huic veteri[1] editioni, quae a 1000 et amplius annis, nempe ab Hieronymi saltem aetate latina ecclesia universa usa est, maior quotidie

[1] Conc. Trid., sess. IV decret. de editione et usu sacrorum librorum.

[1] *retusae* ed. Vat., qui lapsus oratoris profecto est, non editoris.

aestimatio perhibeatur, et in omnibus tum fidelium tum heterodoxorum animis infundatur: quod magis magisque in dies eveniet, si parochi verbique divini praecones et clerici omnes sacrorum codicum paginas studiose evolventes, iisque continuo incumbentes, ut eas populo fideli explanent, egregias huius versionis dotes, qualitates et virtutes auditoribus suis commendare valeant. Ideoque specialibus tractatibus, et quidem latina lingua exaratis, tum verborum nativam vim, tum varias in quibus detrahi possint sententias, tum nexibus seu coniunctionibus, propositionibus aliisque particulis diversas subiunctas notiones, quas haeresis saepissime depravavit, assignent; insuper syntaxim tam simplicem quam figuratam, sive pedestrem sive poeticum stilum, aut hebraicae, aut hellenisticae linguae indolem redolentem; quae quidem non difficulter ab iis intelligi poterunt, qui latinarum litterarum studiis serio incubuere. Haec autem omnia plurimi aestimabuntur ab heterodoxis, qui in etymologiis et formis et constructione verborum praecipue et excludenter versantur. Ita omnibus omnia facti, et maxima charitate nec minori zelo muniti sacerdotes, adhortantibus et dirigentibus episcopis, prodesse poterunt his quos taedet sectis adhaerere, quae omni vento doctrinae circumferuntur, et in profundam perniciem aperte ruunt. Maiorem adhuc utilitatem ad acatholicorum reditum haberet lexicographicum opus in quo singula Vulgatae verba, maxime quae controversa fuerunt, componerentur cum verbo tum hebraico tum graeco septuaginta interpretum vel Aquillae, Theodotionis, Symmachi et aliorum, tum syro-chaldaeo, tum arabico, tum veteris italae versionis, et quandoque in vulgaribus linguis versionibus compararetur, non omissis heterodoxorum versionibus tum veram tum falsam sententiam praebentibus. Hac praeclara methodo ruerent, et humi iacerent ab omnibus despectae hae versiones XVI et XVII saeculi ab haereticis fabricatae ultra modum laudatae, putida ostentatione et puerili affectatione vitiatae; hac methodo ruerent biblicarum societatum versiones vulgari sermone attentatae, „in quibus vix dici potest, quot monstra, quot portenta in lucem quotidie edantur, cum omnia interpretum arbitrio et licentiae, eorumque doctrinae, quin imo inscitiae permittantur. Versionibus huiusmodi refertae sunt extremi orientis orae, ut obstruatur via evangelicae praedicationi, quae ingentibus laboribus a divini verbi praeconibus legitime illuc missis suscepta est. Conqueruntur hi ac merito nihil obesse magis illorum praedicationi, quam subdolam hanc divini verbi propagationem, qua ecclesiae auctoritas omnis et vera oraculorum caelestium sententia funditus evertitur." Haec clarissimus cardinalis Mezzofante. Hac methodo insuper palam fieret, quam iniuste tot fuerit Vulgata dictertis oppetita: hac methodo evidentius pateret, quam speciosa fuerit causa ab haereticis saeculi XVI ab ecclesia Romana discedendi: hac methodo perspicua essent impia rationalistarum exegetum deliramenta, qui famae suae iacturam facientes, perridiculis explicationibus, foedis commentis quidquid supernaturale, miraculosum prodigiosumve reperitur in historiis vel prophetiis divinorum oraculorum, omnibus praeteritis christianis saeculis, imo et prophanis stulte contradicentes pro lubito et arbitrio omnium verborum nativam vim et receptam sententiam intervertunt et destruunt prout malesuadae ipsorum irreligioni obstaculum praebent. Hunc autem laborem orientalium linguarum studium et cognitionem non communem requirentem, ii soli exequi poterunt, qui diu in ipsis versati fuerint tum in seminario tum in domibus huic rei destinatis. Romani pontifices et post A eos christiani principes ac catholicae universitates his studiis, ut apprime noctis, diligentissimi fuerunt adiutores, quae eo amplius florebunt, quo maiori praemio et honore condecorabuntur qui iis serio vacabunt, et in ipsis sudabunt: quae praemia et honorum ecclesiasticorum tituli, seu beneficia, a fidelibus divitioribus et pietate singulari praeditis, adhortante episcopo, instituentur et fundabuntur. Nam hanc ad rem maxime accommodatum est hoc apostoli gentium effatum[1]: Presbyteri duplici honore digni habeantur[2], maxime qui laborant in verbo et doctrina. Haec erunt ecclesiae ornamenta, fidelibus decus, sacerdotio corona, acatholicis, quos non abripiunt inexplebiles cupiditates vel caeca praeiudicia, lumen salutiferum et regno caelesti ampla dilatatio. Caeterum forsan statuere iuvasset, dissertationes exegeticas maxime polemicas de sacris libris, quae ordinarii indigent approbatione, lingua tantum latina tractari posse; quae autem ad asceticam vitam commentationes pertinent, lingua vernacula exponi licitum sit.

B

Cum autem ex concilii Tridentini decreto libri canonici integri cum omnibus suis partibus sub anathematis poena sint pro sacris et canonicis recipiendi, non parvi momenti esset definire, quid his verbis *omnibus suis partibus* sit intelligendum, et an exempli gratia liceret trium testimonium testium caelestium[3] reiicere, ut particulam minorem quam ut ipsius reiectio anathemati subiiciatur. Sunt alii non pauci multo longius, singulari temeritate, se provehentes.

C

Sensus vero litteralis duplicis in uno sanctorum librorum loco existentia, quae communiter olim admittebatur asserente Asorio, hodie a multis reiicitur, quos monitos saltem esse deceret hic caute procedendum, cum haereticis, ut videre est apud Sixtinum Amama in famoso suo Anti-Barbaro, hanc duplicis litteralis sensus possibilitatem aeriter negant, cum sanctus Augustinus, sanctus Thomas Aquinas et alii bene multi admittunt.

D

Hic longiori vellem sermoni finem imponere, non autem possum quin ab humanitate vestra impetrem facultatem aliqua verba paucissima quidem de divinis traditionibus faciendi, cum Deus per tria elapsa saecula et maxime huic nostro tot sanctorum patrum et ecclesiasticorum scriptorum auro pretiosiores codices reperiri et typis mandari permiserit; imo cum probatissimi traditionis testes ecclesiae tum latinae tum graecae in unum corpus ordine chronologico collecti et dispositi fuerint; et quamvis luctuosissima acciderit conflagratio, in plurimis librorum musaeis honorifice collocentur, et diligentia serventur; cum purpuratus, cuius laus et honor semper manebunt, cui successit aureus alter, mundum et sacrum et profanum suis inexhaustis laboribus impleverit, — attamen huiusmodi recenter detectis desunt introductiones seu prolegomenae dissertationes, quibusdam graecis non suppeditant adhuc latinae interpretationes, omnes ferme carent his materiarum tabulis, et propositionum seriebus methodico ordine dispositis, quibus crescant in augmentum *aedificationis corporis Christi*. Patremfamilias rogemus instanter ut mittat eos in vineam suam operarios, qui duplici honore digni habentur utpote laborantes, episcopo exhortante, dirigente et approbante, in scripturarum sacrarum explanationem, dogmatum expositionem et regularum morum disciplinaeque ecclesiasticae propugnationem. Porro hi testes tanto saeculorum intervallo a nostra separati aetate eamdem ac nos habuere fidem, eumdem symbolum, eamdem agendi

[1] I Tim. V, 17. [2] *habeantur* ed. Vat. [3] I Ioan. V, 7.

normam; idem ipsis fuit haeresis et falsae doctrinae odium, quae iisdem anathematibus occasione data confixerunt; mirum profecto catholicae doctrinae veritatis et haereticae falsitatis argumentum.

Haec autem, eminentissimi et reverendissimi patres, bona patientia et venia vestra dicta sunto et censurae vestrae subiiciuntur.

ORATIO

reverendi patris domini Francisci Gandolfi episcopi Cornetani et Centumcellensis [1].

Is semper extitit, eminentissimi praesides, reverendissimi patres, cuiuscumque concilii oecumenici finis, ut errores longe lateque grassantes profligarentur per veram catholicae doctrinae expositionem. Sic factum legimus in concilio Nicaeno contra Arii blasphemias ad doctrinam sanctissimae Trinitatis adstruendam: sic in concilio Ephesino contra Nestorii errores ad sustinendam veram fidem circa unam Christi personam, veramque beatae Mariae virginis maternitatem: sic in Chalcedonensi, sic tandem in concilio Tridentino ad exponendam veram doctrinam de peccato originali, de iustificatione et de mediis ad illam obtinendam, nempe de sacramentis, contra Lutheranorum errores. Ad huiusmodi finem assequendum iam satis superque praedicatum fuit, ut exponatur germana catholicae ecclesiae doctrina relate ad illos errores, quos sancta synodus confutandos sibi proposuit; errores, qui contra certam doctrinam in vulgus sparguntur, determinate et circumscripte exponere non in omnibus formis, quibus renovantur, quae innumerae ferme esse possunt, sed in capitibus substantialibus; tandem opportunos canones statuere. Sic reperimus factum in concilio Lateranensi IV, in quo cum reiiciendi essent errores contra Dei naturam et contra Deum creatorem rerum omnium, primum declarata fuit doctrina catholica his verbis: *Firmiter credimus et simpliciter profitemur, quod unus solus est Deus, aeternus, immensus, etc.* Deinde: *Damnamus et reprobamus libellum sive tractatum, quem abbas Ioachim edidit contra Petrum Lombardum, appellans illum haereticum et insanum.* Postmodum: *Excommunicamus et anathematizamus omnem haeresim extollentem se adversus hanc sanctam orthodoxam catholicam fidem.* Attamen haec methodus meo quidem iudicio utilis et rationabilis, eritne ita necessaria ut ab ea ne latum quidem unguem recedere fas sit? Nonne fieri aliquando poterit, ut antea exponantur errores, et sic postea per catholicae doctrinae explicationem confutentur? non video repugnantiam. Haec cum ad methodi ordinem spectent, vobis iudicanda relinquo.

Ut breviter ad schema nobis propositum transeamus, plurima contra schema congesta sunt vel contra locutionem, formam, materiam, canones; adeo ut alicui visum fuerit sub omni respectu esse reiiciendum. In tam aspera sententia neque convenio, neque pleroseque convenire arbitror. Aut enim aliqui nullo modo admittunt schema, putantes se debere in hoc schemate tanquam discipuli theologicae disciplinas apprehendere, aut aliqui schema aliquod prae oculis habendum necessarium putant. Quoad primos, non recte eosdem sentire, mihi liberum sit asserere. In tanta enim rerum pertractandarum copia iuxta nostrorum temporum exigentiam, haud facile esset atque rei initium sumere atque ad optatum finem adducere disputationem. Et re quidem vera hoc in concilio Tridentino evenisse constat, cum ab initio patres iam in unum congregati disputantes unde exordium sumerent, non parum temporis insumpserunt. Factum itaque exhibitionis schematis non praebetur ad docendum magistros in Israel, neque aliquid eorum sapientiae detrahit. Quoad secundos, scilicet quoad eos, qui schema aliquod necessarium et utile putant, quare quaeso, dicam, illud quod prae manibus habemus non admittitur? fortasse quia multis et magnis defectibus scatet? Ast imprimis animadvertere liceat, schema non esse exhibitum tamquam textum, in quo adeo inhaerere oporteat, ut ipsum pontificiae sed conciliaris constitutionis exemplar habeatur; sed tantummodo esse habendum ut complexum quarumdam doctrinarum, quae recentiores errores respiciunt, et tamquam manuductionem in nostris dispositionibus et iudiciis dirigendis circa earumdem materiam. Adverto secundo schema non posse esse ex omni parte perfectum: potestne talis perfectio requiri, quae septingentorum et amplius desideriis satisfaciat, qui cum sint omni doctrina exculti et sapientia, semper aliquid habebunt vel addendum, vel delendum, vel reiiciendum. Et si hodierna die novum schema proponeretur, confestim exurgerent nova adnotata, novae animadversiones, in quibus tempus terendo a fine in concilio proposito declinaremus. Memineritis velim, reverendissimi patres, facilius esse destruere, quam aedificare; facilius esse, ut asseruit reverendissimus orator, alienas destruere opiniones, quam proprias adstruere. Quare mihi videtur non bonam logicam esse, quae ex particularibus adsertis consequentiam generalem deducit. Nonnulli enim ex quibusdam particularibus animadversionibus super schema peractis consequentiam nimis amplam admittere vellent nempe totum schema refundendum [1], reiiciendum, sepeliendum.

Ad trutinam quaeso, reverendissimi patres, huiusmodi animadversiones revocentur per commissionem iam peractam theologorum, et videbitis cito eas non posse tantum subsistere eo modo, quo adserta sunt. Non diffiteor tamen schema nonnullis modificationibus indigere circa locutionem, circa scholarum doctrinas, circa errores damnandos. Circa locutionem, quae in aliquibus locis aliquid contortum et duriusculum videtur habere, scio Augustinum dixisse se in scribendo theologice non timere ferulas grammaticorum, sed claris nitidisque verbis theologica doctrina semper exponenda est, ut dubium omne removeat, et sensus prima fronte clare aperteque percipiatur. Circa scholarum doctrinas putarem, omnes doctrinas, de quibus in scholis disputatur, esse, prorsus a schemate eliminandas. Non enim huc in Spiritu sancto congregati sumus ad favendum opinionibus, vel reiiciendas opiniones scholarum theologicarum. Adnotata multa, quae iam in schemate ab aliis peracta sunt, si observare velitis,

[1] Argumentum: „Episcopus Cornetanus et Centumcellensis circa ordinem in schemate servatum ait: ut prius exponantur errores et deinceps refutentur per catholicae doctrinae expositionem, conforme quidem id non esse constanti ac perpetuae conciliorum praxi, non tamen sibi communem methodum adeo necessariam videri, ut nefas sit, ab ea ullo modo recedere. Addidit, se non convenire cum iis, qui schema in omnibus reiiciunt; si qui enim defectus in illud obrepere visi sunt, non idcirco opus est totum reiiciatur. Modificationes aliquas necessarias esse: 1° circa elocutionem, quae in aliquibus durior et contorta apparet; 2do circa ea, quae scholasticas opiniones respiciunt, quae eliminari prorsus necesse est; 3° circa errorum expositionem, quae et strictior et accuratior esse posset. Possent enim commode dividi in philosophico-theologicos et in populares. Primos uno capite comprehendi posse et uno canone condemnari, nimirum de naturalismo, ubi exponendus naturalismus sive atheisticus sive pantheisticus, sive theologicus sive antitheologicus, qui postremus supernaturalismo opponitur, sive in cosmico sive in ordine psychologico, sive in ordine morali sive in ordine theologico. Quoad errores populares, eis ait salutaria remedia opponenda esse, et novum quendam catechismum necessarium esse ad institutionem populi."

[1] *refudendum* ed. Vat.

ex iisdem scholarum doctrinis maxima in parte proveniunt. Auferatur quidquid scholam sapit, et brevius res et melius cognoscentur. Circa errores, certe multi adstruuntur nostris hisce temporibus; multi reproducti sunt et novam formam acceperunt; multi iam obsoleti et condemnati sunt. Audistis in anteactis congregationibus multos ad pantheismum, rationalismum, materialismum, etiam adiungere velle spiritismum, communismum, socialismum aliasque catervas errorum diris devovendas. Ego sic existimo in duas partes errores distinguendos esse, in philosophico-theologicos et populares. Quoad primos dico, proteiformes esse et in diversos ramos dispesci; et ideo ad unum caput reduci posse, ut unico canone postmodum condemnentur. Liceat mihi exemplum afferre, dum sustinetis insipientem cum sitis ipsi sapientes. Quis est error principalis, qui ubique dominatur, et contra quem hodierna die ex ipsis evangelicis cathedris a sacris oratoribus vox extollitur? Est, ut quisquam non ignorat, naturalismus; ad quem reduci possunt omnes alii errores, de quibus in schemate. Potest enim naturalismus considerari modo atheorum, ad quem ipsi reducentes quidquid est et existit, ad varium nempe et mutabile, ad solam naturam, negatur unus immutabilis Deus naturae auctor. Potest naturalismus considerari modo pantheistico, in quo cum unica admittatur substantia et innumerabiles huiusmodi explicationes, reiicitur substantialis differentia entis et existentis, infiniti et finiti, necessarii et contingentis. Potest considerari naturalismus modo illorum qui nec athei nec pantheistae sunt, renuunt tamen admittere eminentem et continuam actionem Dei in rerum natura dicentes, omnia ad causas secundas remittenda esse. Et secundum hos naturalismus abhorret a christiana et philosophica doctrina a Christo tradita ubi ait[1]: *Pater meus usque modo operatur, et ego operor*. Naturalismus tandem potest considerari tanquam directe oppositus supernaturalismo, qui est verus naturalismus, supernaturalismo, dico, in omnibus ordinibus: in ordine cosmico, ad quem spectant miracula; in psychologico, ad quem referuntur prophetiae; in morali, in quo gratia resplendet; in theologico, in quo evehuntur homines ad visionem Dei facie ad faciem; in ordine deificationis, qui esse exprimens hypostatice in Christo, qui Deus est manifestatus in carne nostra, ad filios adoptionis etiam extenditur, consortes evasos divinae naturae. En igitur naturalismus atheus, qui consistit in negatione unius et immutabilis Dei: naturalismus pantheisticus, qui negat substantialem differentiam infiniti et finiti, necessarii et contingentis: naturalismus theologicus, qui omnia reducens ad primitivas leges et causas secundas, removet ab historia mundi actionem immanentem et continuam Dei creatoris: naturalismus antitheologicus, qui pugnans contra id quod excedit naturam et leges naturales, non admittit miracula in ordine cosmico et substituit mesmerismum et spiritismum, non admittit prophetias in psychologico, gratiam in morali, visionem intuitivam in theologico, et deificationem tam hypostaticam Verbi incarnati, quam participatam in omnibus hominibus, de quibus dictum est[2]: *Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri*. En quomodo errores omnes philosophico-theologici ad unum caput reduci possint, et uno canone condemnari.

Quoad autem errores populares, qui in populis sparguntur, et ad homines decipiendos, ut aberrent a via veritatis, docentur, referenda est, ut sapienter notavit eminentissimus cardinalis Rauscher, salutaris medicina, quae sanet aegrotos iam nimium undequaque sparsos et multiplicatos. Huiusmodi errores, qui ad contactum populi sunt, notandi et condemnandi sunt in hoc sacro concilio, et postmodum in catechismo omnium dioecesium inserendi, ut admoneantur populi de veritate sequenda, de errore vitando. Multi enim sunt hodierna die catechistae in compitis, in campis, in viis, qui venena propinant rudioribus etiam hominibus. Concludamus igitur: factis in schemate quibusdam animadversionibus circa locutiones, et doctrinae scholarum eliminandas, circa errores restringendos, retinendum esse schema arbitror, et nullimodo reiiciendum, quod vestro iudicio demississime demitto.

ORATIO

reverendi patris domini Conradi Martin episcopi Paderbornensis[1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

In re tamdiu versata et tam acriter agitata, ne vobis nimis molestus sim, vestraque abutar patientia[2], quid equidem de schemate nobis proposito sentiam paucissimis verbis complectar: nempe penitus cum reverendissimo patre, qui ante me dixit, abhorreo a sensu illorum reverendissimorum patrum, qui censuerunt totum hoc schema reiicendum, sepeliendum. Ex altera parte si plurima in schemate laudo, et magnopere laudo, non tamen laudo omnia, et huius quidem mei voti rationes hae sunt. Nempe quominus totum schema reiiciendum esse censeam, prae omnibus me impedit ea quae summi pontificis iudicio debetur reverentia. Licet enim beatissimus pater hoc schema nondum sua suprema auctoritate sanxerit, tamen dignum iudicavit quod nobis proponeretur. Fecit nobis, et dedit nobis facultatem hoc schema examinandi, emendandi, moderandi, sed istud reiiciendi non dedit facultatem. Deinde graviores eosque insanabiles defectus in schemate equidem non deprehendo. Si bene intellexi, omnia gravioris momenti capita, quae a reverendissimis patribus, qui ante me dixerunt, huic schemati obiecta fuerunt, facile reduci possunt ad haec tria sequentia.

1° Schemati nostro obiectum est, non proponere ea remedia, quae sanando nostro aevo opportuna et necessaria essent. *Respondeo* exiguam tantum tractandorum partem prae manibus nos habere, patienterque esse expectandum donec totum schema nobis praeiaceat. Deinde nos optima quaequae augurari posse, quia quae nobis communicata est schematis pars, in universum suo titulo egregie respondet, cum modernam scilicet haeresim, quae

[1] Ioan. V, 17.
[2] Ioan. I, 12.

[1] Argumentum: „Episcopus Paderbornensis schematis defensionem suscipiens obiectiones omnes propositas ad tria capita reducebat: 1° ‚non proponi remedia ad sanandum aevum nostrum', et hic respondebat, non cognosci adhuc omnem fidei materiam pertractandam in concilio; patienter expectandum donec schemata omnia prae oculis habeantur; fatendum tamen propositum schema ex parte saltem praesentibus indigentiis respondere quoad materialismum et rationalismum in diversis suis formis spectatum; 2do ‚nimis scholastico modo res pertractari nec spiritualem unctionem reperiri', respondebat autem scholam hodie non esse magistram veritatis, sed matrem et nutricem errorum, et ad reformandam scholam scholae linguam opus esse; hinc defectum, si qui adest, unctionis explicari, 3o ‚nimis prolixum esse et maiorem brevitatem desiderari', at respondebat, antiquiora concilia nunquam debuisse refutare errorea scholarum systemata; breviora conciliorum capita et decreta quandoque multiplici interpretationi et scholarum argutiis subiecta fuisse. Quoad peculiares vero defectus, qui sive methodum, sive stylum respiciunt, sive scholasticas nonnullas quaestiones, quae perstringi quodammodo videri possunt, aiebat sanabiles omnino esse, nec proinde requiri omnimodam schematis reiectionem."

[2] *ventrae ... patientiae* ed. Vat.

innumera errorum monstra progignit, materialismum A dico et rationalismum, in diversis suis formis radicitus evellent.

2° Obiectum schemati nostro est, nimis necessitates scholae, parum necessitates populorum respicere, et linguam professorum sapere, atque carere unctione et digniori altioriquo eloquio. *Respondeo*, cum hodiedum schola passim ecclesiae erepta in quibusdam regionibus non esse magistram veritatis exhibeat, sed innumerorum et plerorumque huius aetatis errorum mater et altrix sit; et cum scientia falsi nominis, scientia glorians illos pestiferos errores spargat, qui iuventutem corrumpunt, qui fundamenta religionis evertunt, qui toti christianae societati perniciem parant: ecclesia ibi debet applicare remedia ubi sunt ulcera. Revera populi curari non possunt, quamdiu istiusmodi pestiferi errores per scholas in populos diffunduntur, venenoque suo populos inficere pergunt. Ecclesia B igitur si prospicit necessitatibus scholae, eo ipso prospicit necessitatibus populorum. Si vero ecclesia errores scholae debeat confutare, debet etiam uti lingua scholae: nam sicut cum indoctis fit indocta, ita etiam cum doctis docta fit, ut, cum apostolo dicam, omnibus omnia sit, ut omnes Christo lucrifaciat. Vaticanum igitur concilium sectabitur sacra vestigia eorum conciliorum generalium, quae voces *persona, substantia, consubstantialis, transubstantiatio, forma substantialis, forma* et *materia* aliasque a schola mutuatas adhibuerunt ad presse accurateque dogmata exprimenda, neque existimaverunt pomposa quadam et unctuosa ad populum elocutione hos errores, hos nequissimos generis humani hostes posse evelli.

3° Denique obiectum gravioris momenti est, schema nostrum esse nimis prolixum, desiderarique antiquiorum conciliorum in definiendo brevitatem. C *Respondeo* imprimis antiquioribus conciliis plerumque rem non fuisse cum doctorum scholis, sed saepenumero cum singularum atque indoctarum personarum commentis, nec fuisse reiicienda vel confutanda eorum systemata. Deinde historia testis est, breviora antiquiorum conciliorum capita et decreta multiplici subiecta fuisse interpretationi et scholarum argutiis et exceptionibus, saepe facta esse illusoria: ideo posteriora concilia et imprimis sacrum concilium Tridentinum longiorem tradidisse doctrinae catholicae expositionem, ut canones rite intelligerentur. Et sane gaudebunt omnes theologi, quibus veritas catholica cordi est, christianae et catholicae doctrinae corpus prae manibus habere contra multiplices huius aetatis errores simul cum illis quae pro suae aetatis necessitatibus et cum summo posteritatis emolumento sacri Tridentini concilii patres reliquerunt. Denique, reverendissimi patres, D nos scimus omnes, quam perperam intellectus et quam malitiose expositus fuerit Syllabus paucis ab hinc annis promulgatus. Nunc igitur nobis emendum est ut nobis non accidat, quod dicit poeta[1]: *Brevis esse laboro, obscurus fio.* Desideratur enim a multis benevolis, sicut timetur a multis malevolis, ut dictus Syllabus ab hoc sacro concilio Vaticano sic retractetur, ut exposita positiva, ut aiunt, doctrina catholica, a nobis debeat necessario intelligi, quonam in sensu quaelibet Syllabi propositio sit repudianda; et id quidem hoc schema mihi videtur praestare egregie.

Sunt quidem multa alia, quae a reverendissimis patribus, qui ante me dixerunt, huic schemati obiecta, vel in schemate ab ipsis desiderata sunt, exempli gratia quod duobus primis capitibus praemittatur expositio doctrinae catholicae erroribus damnandis; tum ut hic illic liberae scholarum opiniones vulnerantes non[1] sint; tum ut aliis locis alia addenda, alia omittenda sint; tum quod caepius non bene procedat ordo; tum quod stylus hic illic magis concinnus et elegantior esse possit; quod hic illic nonnullae loquutiones durieres sint, minimeque dignae amantissimae matris ecclesiae, et quae sunt generis eiusdem. Sed istiusmodi defectus licet omnes non ab omnibus deprehendantur in schemate nostro, tamen omnes eiusmodi sunt ut facile possint sanari; neque laudis, quae multis titulis huic schemati tribuenda est, minime possent quidquam detrahere.

Quae cum ita se habeant, equidem ex intima mea persuasione, et ea, quae par est, modestia sacro concilio proponere ausim ut schema nostrum remittatur ad examen congregationis specialis fidei rebus propositae, ut quidem haec congregatio istud schema de novo perpoliat, et etiam emendet, et deinde perpolitum et emendatum huic congregationi generali rursum exhibeat. Quod equidem dixi, salvo meliori iudicio vestro dictum sit.

ORATIO

reverendi patris domini Petri M. Ferrè episcopi Casalensis.[2]

Eminentissimi patres, reverendissimi fratres.

Liceat mihi ultimo in amplissimo vestro consessu sequentes proponere immutationes, quas in schemate dogmaticae constitutionis nobis pro diligenti consideratione exhibito faciendas esse existimarem.

In cap. I schematis, § 1, pag. 2 [col. 59 c], quae ait: „Quis enim vero non ingemiscat, inter ipsas nationes christianas homines, qui evanuerunt in cogitationibus suis, in hoc tenebrarum ac turpitudinis profundum devenisse, ut affirment, et quod horrendum magis, publice atque impune docere permittantur, praeter materiam materiaeque transformationes aut explicationes nihil reale existere; aut unicam esse essentiam tum Dei tum rerum omnium quae sunt, hancque essentiam necessaria continuaque sui manifestatione aut explicatione aut emanatione fieri omnia, vel ex ea fieri omnia, quae existunt, ita ut in eadem essentiae explicatione ipse Deus fiat mundus, aut mundus fiat Deus.“ Putarem vocabulo *essentiae* illud *substantiae* esse substituendum: unde membrum illud sequenti modo exprimi deberet: *Unicam esse substantiam tum Dei*

[1] Horat. de arte poet. v. 25.

[1] Ita in ed. Vat., ubi tamen negatio abundare videtur.

[2] Argumentum: „Episcopus Casalensis notabat cap. I, § 1, pag. 2 pluries ‚essentiae‘ vocabulum occurrere, cui melius esset substituere vocabulum ‚substantiae‘. Cap. II, § 1, pag. 4 gentiles in eo esse inexcusabiles, quod cum ex hac naturali manifestatione per creaturas Deum cognoviscent‘ dicendum potius ‚ex hac naturali illustratione‘. Et cap. IV, pag. 10: ‚quae in manifestatione naturali iam continerentur, et ex ea intelligi possent‘ dicendum: ‚quae naturalis rationis lumine attingi et intelligi possent‘. Et ibidem ubi dicitur ‚in naturali Dei manifestatione non continentur‘ dicendum: ‚naturalem mentis humanae captum superant‘. Et pag. 9: ‚quamvis Deus per ea, quae facta sunt, humanaeque rationis lumine esse manifestans‘ dicendum: ‚quamvis Deus per ea, quae facta sunt, lumine rationis cognosci queat‘. Rationes autem huiusmodi mutationum hae sunt: 1° quia manifestatio Dei videtur insinuare cognitionem divinae essentiae. 2° aut saltem quod Deus ipse sui existentiam immediate omnes docuit. Apostolum utique hoc verbo usum esse, sed nostris his diebus ideo ab eo abstinendum ne quis abuti illo possit. Cap. II, pag. 5: ‚Deo qui est ipsa veritas omnisque veritatis fons‘ dicendum: ‚qui est ipsa veritas substantialis.‘ Cap. III: ‚integram catholicam revelationem contineri in libris scriptis tam veteris quam novi Testamenti et sine scripto traditionibus, quae ex ipsius Christi ore ab apostolis acceptae aut ab ipsis Spiritu sancto dictante quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt‘ loco verborum ‚Spiritu sancto dictante‘ dicendum: ‚ab ipsis apostolis divina inspiratione quasi per manus traditae;‘ dictatio enim sublimior est divinae inspirationis gradus, qui de omnibus

tum rerum omnium quae sunt, hincque substantiam necessaria continuaque sui manifestationes aut explicationes aut emanationes fieri omnia, vel ex ea fieri omnia, quae existunt, ita ut in eadem essentiae explicatione ipse Deus fiat mundus, aut mundus fiat Deus. Huius mutationis rationes sunt, quae sequuntur. 1° Licet in Deo idem sit essentia ac substantia, non ita in creaturis; in quibus essentia est idealis et universalis, et substantia est realis et determinata. Divus Thomas ad rem docet: „In creaturis esse essentiae et esse actualis existentiae differunt realiter ut duae diversae res." Ita in opusculo *de decem praedicamentis*[1]. 2° Exemplaria creaturarum, quae ipsarum exprimunt essentiam, in Deo sunt, dicente Angelico: „Deus secundum essentiam suam est similitudo omnium rerum;" et sanctus Bonaventura ait: „Res habent esse in Deo et in universo, sed diversimode." Sub hoc respectu non est falsum affirmare, res omnes esse manifestationes et explicationes idearum, quae in Deo sunt. 3° Pantheistae et rationalistae, quos condemnare constitutio intendit, utique esse universale, indeterminatum admittunt, quod omnes continet ideas, et ad quod omnes ideae reduci queunt; non tamen hac de causa sunt improbandi. Nam etiam scholastici doctores id ipsum affirmant, sicut patet ex divo Thoma, qui docet: „Illud quod primo intellectus concipit quasi notissimum, et in quo omnes conceptiones resolvit, est ens." Error pantheistarum et rationalistarum in eo est, quod esse universale et indeterminatum et generatim universalia et ideas Deum esse contendunt; quod esse universale indeterminatum in divinitatem conversum cum anima intelligenti et rebus finitis identificant, vel ab ipso humano intellectu produci affirmant; quod realitate rerum finitarum denegata, nihil nisi ideale existere asserunt; quod demum ipsam substantiam rerum finitarum esse substantiam Dei, et vicissim effutiunt: ita quidam magis perspicaces et veridici expositores pantheistici systematis, quod in hodiernas scholas irrepsit. Exinde patet substratum huius systematis esse perpetuam confusionem idealis essentiae rerum finitarum cum earumdem substantia, et substantiae finitae cum substantia infinita.

In cap. II schematis, pag. 4 [col. 60 a], quod ait: „Gentiles in eo esse inexcusabiles, quod cum ex hac naturali manifestatione per creaturas Deum cognoviscent," voci *manifestationis* substituerem illam *illustrationis* dicendo: *ex hac naturali illustratione per creaturas Deum cognoviscent.*

Sic etiam in cap. IV, membro primo schematis, pag. 10 [col. 62a] ubi legitur: „Quae in manifestatione naturali iam continerentur et ex ea intelligi possent," ponerem: *quae naturali rationis lumine attingi atque intelligi possent.* Et ubi scriptum est (schematis iterum pag. 10), [col. 62a]: „in naturali Dei manifestatione non continentur," dicerem: *naturalem mentis humanae captum superant, atque ideo* etc. Rationes, quae has suadent mutationes, sunt: 1° Manifestatio videtur indicere cognitionem ipsius essentiae divinae, cum ratio humana hanc non intueatur essentiam, imo potius cognoscat, quid Deus non sit quam quid ipse sit. 2° Manifestatio videretur insinuare, quod saltem ipse Deus sui existentiam immediate omnes doceret, quod reapse non est. Homines enim rationis discursu indigent, ut ad existentiae Dei cognitionem assurgant. Non utique haec animadvertens sententiam divi Pauli reprehendo, qui scripsit[1]: *Quod notum est Dei, manifestum est in illis, Deus enim illis manifestavit.* Solummodo affirmo dictam apostoli sententiam non aliud indicare, quam quod Deus dedit homini talem rationis aciem, ut ea possit ac debeat ad cognitionem divinae existentiae assurgere. Cum autem non desint hac nostra aetate, qui affirmant ac docent homines naturaliter realem Dei essentiam videre, seu Deum semetipsum illis manifestare; puto esse in rectae doctrinae explicatione ac definitione hoc verbum *manifestare* devitandum. Semetipsum Deus lumine fidei nobis proprie manifestat, unde Angelicus ait: „Licet per revelationem gratiae in hac vita non cognoscamus de Deo quid sit, et sic ei quasi ignoto coniungamur, tamen plenius ipsum cognoscimus hac de causa."

Etiam in cap. IV schematis, § 1, pag. 9 [col. 61d] ubi dicitur: „Quamvis Deus etiam per ea, quae facta sunt, humanaequo rationis lumine sese manifestans:" scriberem: *Quamvis Deus etiam per ea, quae facta sunt, lumine rationis cognosci queat, debeatque iuxta monitum apostoli glorificari.* In cap. II, membro primo[2], pag. 5 [col. 60b] extat: „Deo, qui est ipsa veritas omnisque veritatis fons;" opportunius foret dicere: *Deo qui est ipsa veritas substantialis omnisque veritatis fons.* Profecto veritas, quam nos intuemur, non est ipse Deus, nam ea est tantum idealis: Deus est quidem veritas, sed realissima et in se subsistens. Hanc ergo distinctionem exprimere oporteret contra rationalistas, qui dum veritatem idealem Deum esse affirmant, Deum impersonalem sibi confingunt.

In cap. III, membro primo, pag. 7 [col. 61 a b] legimus: „Integram catholicam revelationem contineri in libris scriptis tam veteris quam novi Testamenti, et sine scriptis traditionibus, quae ex ipsius Christi ore ab apostolis acceptae, aut ab ipsis apostolis, Spiritu sancto dictante, quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt." At melius fortasse diceretur: *ab ipsis apostolis divina inspiratione quasi per manus traditae.* Omnes quidem norunt a catholicis tractatoribus varios distingui divinae inspirationis gradus, quos inter sublimior est dictatio. Porro haec specialis inspirationis forma de omnibus apostolicis traditionibus nequit propugnari: desunt enim etiam verba, quae dictata fuisse dicantur.

apostolicis traditionibus nequit propugnari. Cap. V: ‚quamvis enim fide praelucenti ... ex suis principiis demonstrandam' dicendum: ‚hinc firmiter tenendum humanam rationem, licet praelucente fide queat argumentis a naturali lumine depromptis Dei existentiam demonstrare, nunquam tamen posse mysteria ipsa divinam essentiam attingentia aut suis viribus adimvenire aut intrinsece perscrutari.' Ibidem ubi damnatur sententia docens: ‚rationem humanam rite excultam pertingere posse ad omnes veritates revelatas ex suis viribus et suis principiis naturalibus intelligendas et demonstrandas' dicendum: ‚ad veritates revelatas inveniendas et ad earumdem intrinsecam evidentiam perspiciendam;' clarius enim hoc modo rationis humanae limites determinantur. Cap. VII, pag. 16: ‚humana ratio dum ad veram fidem ... praestat fidei obedientiam' dicendum: ‚Dei enim gratia ordinaria providentia rationem humanam, dum ad veram fidem nondum pervenit, movet ad supernae revelationis factum diligenter inquirendum, ut certo sibi constet, Deum esse loquutum; deinde eum (lege *eam*) trahit, nisi culpabiliter resistat, ad plenam, quavis difficultate ac dubitatione rejecta, fidei obedientiam supremae maiestati ac infinitae veritati praestandam.' Huiusmodi vero mutationis rationes exponens ait, 1° quia quandoque gratia supernaturalis illico et immediate fidem in nobis gignit; 2° quia investigatio rationis in ordine ad conversionem infidelium et haereticorum a gratia pendet. Cap. XII, pag. 30: ‚ut personae relationibus originis inter se realiter distinguantur' dicendum: ‚relationibus oppositionis,' quia, ut sanctus Thomas ait, ‚realis distinctio inter personas divinas non est nisi ratione oppositionis relativae.' Cap. XVI, pag. 40: ‚porro etiam primae conditionis integritas etc.' dicendum: ‚porro etiam primae conditionis integritas illa et immortalitas, quibus hominem ornatum fuisse constat, cum a gratia sanctificante penderent et gratuita essent Dei beneficia, dona supernaturalia secundum doctrinam catholicam etc.', quia hac ratione integrae relinquerentur quaestiones circa statum purae naturae."

[1] Opusc. XLIV, De totius logicae Aristotelis summa tract. II, cap. II.

[1] Rom. I, 19. [2] Lege *secundo*.

In cap. V, pag. 11 et 12, [col. 63 b c]: „Quamvis enim fide praelucente ad eorum (scilicet mysteriorum) aliquam intelligentiam perveniatur, haec tamen ipsa cognitio principiis innititur revelatis: nunquam vero ratio humana quantumvis exculta effici potest idonea ad existentiam et veritatem mysteriorum huiusmodi suis viribus assequendam atque ex suis principiis demonstrandam." Dicendum esse putarem: *Hinc firmiter tenendum humanam rationem licet praelucente fide quoad argumentis a naturali lumine depromptis mysteriorum Dei existentiam demonstrare, nunquam tamen posse mysteria ipsa divinam essentiam attingentia aut suis viribus adinvenire aut intrinsece perscrutari.* In secundo autem membro eiusdem capitis pag. 13 [col. 62 d] ubi damnatur impia sententia, qua dicitur: „rationem humanam rite excultam pertingere posse ad omnes veritates revelatas ex suis viribus suisque principiis naturalibus intelligendas ac demonstrandas," substituendum esset: *ad inveniendas*[1] *et ad earumdem intrinsecam evidentiam perspiciendam.* Ratio huius mutationis in eo est, quod sic clarius determinantur limites rationis humanae relate ad fidei veritates; qui limites sunt duo: 1° nempe quod ratio humana, antequam fide illustretur, nequit ad cognitionem pervenire existentiae mysteriorum, quae ad divinam referuntur essentiam: 2° quod ratio ipsa etiam post illustrationem fidei nequit mysteria eadem intrinsece penetrare, quia nec lumine fidei elevatur ad essentiam Dei intuendam. Hi limites praecise assignantur a divo Thoma dicente: „Quod primum cognoscere ipsum esse subsistens est connaturale soli intellectui divino, et supra facultatem naturalem intellectus cuiuslibet creati, licet per revelationem gratiae non cognoscamus de Deo quid sit, et sic ei quasi ignoto coniungamur."

In cap. VII, membro primo, pag. 16 [col. 63 d] dicitur: „Humana enim ratio, dum ad veram fidem nondum pervenit, ne in tanti momenti negotio decipiatur et erret, divinae revelationis factum diligenter inquirat oportet, ut certo sibi constet, Deum esse loquutum; tum vero, cognoscens Deum revelatorem, quavis difficultate et dubitatione penitus abiecta, plenam eidem supremae maiestati et infinitae veritati praestet fidei obedientiam." Substituendum esse putarem: *Dei enim gratia ordinaria providentia rationem humanam, dum ad veram fidem nondum pervenit, movet ad supremae revelationis factum diligenter inquirendum, ut certo sibi constet, Deum esse loquutum; deinde eam*[2] *trahit, nisi culpabiliter resistat, ad plenam, quavis difficultate ac dubitatione rejecta, fidei obedientiam supremae maiestati ac infinitae veritati praestandam.* Huius mutationis ratio est ut clarius exprimatur, 1° non semper ope investigationis rationalis hominem ab infidelitate aut haeresi ad fidem supernaturalem transferri, sed quandoque extraordinario supernaturalis gratiae impetu repente ad fidem ipsam eum deduci; 2° investigationem rationalem in ordine ad conversionem infidelium et haereticorum ad fidem caelestem a suprema gratia pendere.

In fine capitis XII, pag. 30 [col. 68 c] ubi legitur: „Ut personae relationibus originis inter se realiter distinguantur," ponerem: *ut personae relationibus oppositionis inter se realiter destinguantur.* Haec mutatio suadetur a divo Thoma dicente: „Realis distinctio inter personas divinas non est nisi ratione oppositionis relativae."

In fine primi membri cap. XVI schematis, pag. 40 [col. 71 c] sententia quae ait: „Porro etiam primae conditionis integritas illa et immortalitas, quibus hominem ornatum fuisse constat, dona indebita naturae licet innocenti secundum doctrinam catholicam conseri debent," in melius fortasse mutaretur dicendo: *Porro primae conditionis integritas illa et immortalitas, quibus hominem ornatum fuisse constat, cum a gratia sanctificante ponderent et gratuita essent Dei beneficia, dona supernaturalia secundum doctrinam catholicam conseri debent.* Hac itaque ratione intactae relinquerentur quaestiones quae in scholis agitantur circa statum purae naturae; scilicet homo innocens etiamsi in statu mere naturali constitutus integritatem naturalem habere debuerit et immortalitatis dono potuerit a Deo exornari. Integritas quippe, in quantum exprimit rectitudinem et tranquillitatem ordinis humanarum facultatum, certe conveniebat homini innocenti etiam non elevato ad ordinem supernaturalem: Dei enim perfecta sunt opera. Immortalitas autem quae obtinebatur esu fructus de ligno vitae tamquam cibi, ut advertit Angelicus, utique componi potest cum statu purae naturae.

Haec, eminentissimi praesides ac reverendissimi patres, muneris mei dicere putavi: et ea vobis plena docilitate submitto.

Multi patres dicunt: *Bravo, bravo.*

ORATIO

reverendi patris domini Augustini David episcopi Briocensis[1].

Ignoscite mihi, eminentissimi ac reverendissimi patres, quod audeat vobis inexpertissimus verba facere, et suam sententiam de schemate adaperire praesumat, conscientia sua et indulgentia vestra fretus; et parcite elocutioni meae gallico accentu informatae, seu potius difformatae. Vellem, quae tanto rationum pondere et tanta eloquentia ab illustribus oratoribus dicta fuerunt, in unum contrahere et de meo sensu pauca paucissima addere, ita ut quartam horae partem non certe excedam. (Plures patres: *Bene, optime.*)

In hoc primo consentire omnes fere patres videntur, quod schema tractatui scholastico conveniat, nullo autem pacto conciliari sermoni, qui ad omnes christianos ex ore patrum ac pro salute animarum et Dei gloria egrediatur. Nullum certe in orbe catholico concilium eadem lingua usum est. Non sumus hic quasi disputantes in schola paedagogi: patres sumus et nominamur, auctoritate suprema in concilio legitimo oecumenico gaudemus sub venerando ac inviolabili primatu summi pontificis. Loquimur tamquam potestatem habentes, non ut philosophi in subsellio germanico sedentes; ita ut si velletis, prout dissertissime ante me orator dixit, auferre quod scholam nimis redolet in schemate, totum schema auferri deberet. In altero sensu mihi videntur abundare patres; id est non refutatione erroris, sed expositione veritatis catholicae exordiri schema debuisse. Ecclesia credit, affirmat, exponit, amat, patitur, animam suam dat

[1] inveniendo ed. Vat. [2] eum ed. Vat.

[1] Argumentum: „Episcopus Briocensis licet specietenus schema laudaret, reprehendebat nihilominus stylum nimis scholasticum, methodum praemittendi expositionem errorum catholicae doctrinae, confundendi certa cum dubiis, et scholasticas ac liberas opiniones perstringendi et fere omnia aiebat contorta et subobscura esse. Cap. I notabat, perperam admodum materialistas et pantheistas remitti ad elementa fidei, cum ipsi fidem non habeant et essent potius ad elementa humanae rationis remittendi. Tum in hoc capite, tam alibi occurrere nonnullas expressiones, quae charitatem et urbanitatem laedunt, et quibus directe gubernia constitutionalia offendantur. Minus accurate dici: ‚aut unicam esse essentiam tam Dei tam rerum omnium quae sunt,' — posset quippe unica esse essentia rerum omnium, quin pantheismus sequeretur. Unde dicendum: ‚unicam esse communem essentiam etc. Et pag. 8 ubi dicitur: ‚qui omnipotenti sua virtute et liberrimo consilio simul etc.' — per illud ‚simul' aiebat quodammodo definiri Deum eodem tempore et hominem et angelos creasse. Concludebat remittendum schema deputationi et postulabat curandum, ut et indigentiis Orientalium ecclesiarum ratio habeatur."

pro ovibus suis, nonnisi necessitate propugnat, nunquam a priori per increpationes et per negationes procedit. Si quis habet zelum contentionis, hic non est eius; nos consuetudinem talem non habemus; praecipuas ergo domus partes non ad disputandum, sed ad exponendum. Condemnemus saltem lugendos errores saeculi, sed antea quid credendum, et si fieri posset, venerabiles patres, quid laudandum, quid amandum proponamus. Perspicuum est, quid ab omnibus fere reprehendatur in prooemio schematis, si attendatis praesertim ad statum multorum in mundo. Quare, venerabiles fratres, concilium oecumenicum iuxta mentem sanctissimi et peramantissimi patris nostri Pii IX congregatum, nisi ut remedia aptiora morbis, quibus laborat mundus, adhibeat et ante omnia quaerat? Omnium oculi in nos sunt intenti; supplices preces effundunt boni, fremunt mali et circumeunt scandalorum curiosi, multitudo ingens incertorum et dubitantium lucem et pacem a nobis expectant. Quomodo igitur se haberet erga omnes istos concilium Vaticanum in primo gradu, in prooemio suo, in prima vice[1]; quomodo se haberet ecclesia in synodo generali congregata; quaenam verba de corde suo procederent, et in auribus saeculi insonarent? Arida verba duri et feri sermonis, exasperata et absque lenimento anathemata: nempe omnia quae amovere possunt, certe quae nullos attrahere valent. Ecclesia sane est magistra gentium, ut dissertissime dixit reverendissimus archiepiscopus Senonensis, sed etiam mater est, ut idem aiebat; atqui mater ad filios prodigos et incredulos expandit manus tota die, calamum quassatum non quatit, et lignum fumigans non extinguit. Si schema nostrum, quale nunc est, a concilio exciperetur, tunc ecclesia catholica in synodo generali adunata saeculo nostro, saeculo infirmo in fide, saeculo ubi tot animae, primae suae educationis vitio, fidem inter et dubium fluctuant, ecclesia non appareret ut mater, sed ut noverca, appareret quassans flagellum et primis verbis lacerans, vulneransque animas imbecilles, quas sanare et ad se attrahere gestit. Non sic alloquamur societatem nostram, patres eminentissimi ac reverendissimi; illa cum magistro dicamus verba: *Cogitationes, quas ego cogito super vos, cogitationes pacis et non afflictionis*[2] .... *Audite me, qui portamini a meo utero ..... ego feci, et ego feram; ego portabo et salvabo*[3].

Qui autem schema introspiciet, illud certe sine ullo praeiudicio a doctissimis viris exaratum inveniet: sed quaedam sunt doctrinae saltem dubiae; plura sunt, quae liberas opiniones laedunt; omnia fere contorta, subobscura, liberius scripta. Permittatis quidem uno momento, uno temporis minuto, exempli gratia primum tantum capitulum depromere, et attentius brevissime excutere. Quid intenditur in isto capitulo? Condemnatio erroris materialismi et pantheismi: sed quonam argumento damnantur materialistae et pantheistae? Audiatis quaeso: „Impiam insipientiam in omnibus materialismi et pantheismi formis detestantes revocamus miseros ad elementa fidei et symboli.“ Ergo ad elementa fidei et symboli revocantur materialistae et pantheistae: sed vana et inaudita omnino est haec argumentatio; nam non admittunt, et non possunt supponi admittere elementa fidei pantheistae et materialistae. In nostris Galliis celebris professor dominus Bonet[4], qui seipsum humillime retractavit, iussus est scribere et subscribere hanc propositionem anno 1834 a venerandae memoriae summo pontifice Gregorio XVI, nempe: *Fides posterior est revelatione, proindeque ad probandam Dei existentiam convenienter allegari nequit.* Sed eadem omnino ratione convenienter non allegatur fides contra materialistas et pantheistas; quomodo enim elementa fidei et symbolum admittere censerentur? Istud, iterum dicam, repugnat in se; hypothesis secum pugnat. Materialista, qui nihil in creatione nisi materiam videt, est necessario atheus: necessario est atheus pantheista, cui verbum Bossueti nostri inurendum esset de paganismo: *Tout était Dieu, excepté Dieu lui-même;* aut, si vultis, pantheismus mundum aedificat ut Deum annihilet. Ergo non sunt revocandi pantheistae et materialistae ad elementa fidei, quae admittere supponi non possunt: revocate illos potius ad elementa rationis humanae, quam protexit semper, quam evolvit, quam firmavit ecclesia catholica. Quid nunc si quasdam phrases, in hoc primo capitulo praecitato, digito notare vellem? Nihil amplius dicamus de verbis istis: „in hoc tenebrarum ac turpitudinis profundum,“ nisi quod charitatem et urbanitatem pariter laedant, et quod potius debilitent quam corroborent sanctissimam veritatem. Sed ea quae sequuntur: „et quod horrendum magis publice atque impune docere permittantur.“ Haec sunt gravis momenti, non quidem illa falsa dicam, sed valde periculosa: ea nemo non videt attingere directe ad ea gubernia, quae vocantur apud nos in America, in Anglia, in Gallia, in omnibus fere regionibus *constitutionalia* seu parlamentaria. Hostibus etiam ecclesiae valde pergrata erunt haec verba, „impune permittantur:“ ibi carceres, poenas temporales reperient pro errantibus in fide, et odium erga ecclesiam sanctam movebunt. Attendite verba sequentia: „Praeter materiam materiaeque transformationes aut explicationes nihil reale existere,“ quod dictum certe accuratius; sed perpendite sequentia: „Aut unicam esse essentiam tum Dei tum rerum omnium, quae sunt.“ Haec e contra non sunt accurate dicta; nam potest esse unica essentia Dei, potest esse unica essentia rerum omnium, quin sequatur pantheismus: addenda est vox alia *communis*, id est esse unicam et communem substantiam tum Dei tum rerum omnium. Miramini potius, reverendissimi patres, hanc phrasim pagina 3 [59 d]: „Qui, libera sua omnipotenti[1] virtute et liberrimo consilio, simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam, angelicam videlicet et mundanam.“ Quid vult hoc adverbium *simul*, quod iuxta vocabularia omnia significat uno eodemque tempore? Quo iure, quaeso, dicitur, uno eodemque tempore creatam fuisse angelicam naturam et naturam mundanam? Quis affirmare potest, plura annorum millia non fuisse elapsa inter creationem angelorum et creationem mundi? Nemo scit nisi Deus, et auctor schematis nostri. Quare etiam distinguit auctor elementa fidei et symbola fidei? Haec non sunt proprie dicta: putabam quidem quoad me elementa fidei ipsum esse symbolum fidei. Sileo de caeteris, venerabiles fratres, et quod dixi de hoc unico capitulo, dictum sit de omnibus fere capitulis, et quidem gravius saepe et evidentius.

[1] Sic ed. Vat.; melius ni fallor legendum *vocc.*

[2] Ierem, XXIX, 11. [3] Is. XLVI, 3-4.

[4] Ita in ed. Vat.; at profecto legendum *Bautain*, qui dictam propositionem die 8 septembris 1840 (non 1834) subscripsit, nisi malueris *Bonetty*, qui tamen similem propositionem non ante annum 1855 sub Pio IX subscripsit.

[1] Haec aliter se habent in schemate. Quae vero de vocula *simul* mox subiiciuntur, mira profecto cuique legenti videbuntur, cum laedere videantur canonem concilii Lateranensis IV in schemate adductum, et sacras ipsius scripturae verbis adversentur, quibus dicitur (Eccli. XVIII, 1): *Qui vivit in aeternum, creavit omnia simul*; hoc est, omnia produxit *similiter*, non eodem momento aut tempore, sed eadem ratione, omnia ex nihilo.

Quid ergo? Veniamus ad consectaria seu, ut dici solet, ad conclusionem practicam. Schema istud, etsi a doctissimis viris concinnatum, accipi nequit pro meo sensu nomine concilii Vaticani: ad deputationem ergo pro rebus fidei remittatur. Reverendissimus et dissertissimus orator quidam sepeliendum illud voluit: benignius arbitror quod si sepeliatur, mox resurgat, sed resurgat in alia forma, in forma aptiori et accuratiori; et tandem infans iste patre orbatus inveniet patrem et patres, qui illum protegant, foveant atque defendant. Hoc si erit modo forsan procedendum, ea ratione 1° schema redigatur, ut fidelium animos excitet et laetificet, errantes vocet, et de solio concilii Vaticani ad ultimos mundi fines clamet hanc vocem Christi: *Pax vobis*; 2° deinde in unaquaque materia dilucide, nitide, absque scholastica subtilitate et praesertim absque ulla acerbitate fides catholica exponatur; et ut magna illa et semper fraterna ecclesia orientalis penitus oblivioni non tradatur, sicut iustissime nuper reclamavit illustrissimus patriarcha Ciliciensis; ultimo tandem errores damnentur. Haec via a patribus tradita, haec mens mea, haec stabilis conscientia. Quae dicta sint, eminentissimi et reverendissimi patres, absque ullo alio, quam veritatis et charitatis studio.

ORATIO

reverendi patris domini Caroli Ioannis Greith episcopi Sancti Galli[1].

Eminentissimi et reverendissimi patres.

Praecavere curavi ne longiori, quam decet, sermone vos retineam: nonnulla dumtaxat subiungam, quae vel formam vel doctrinarum materiam huiusce schematis dogmatici respiciunt. Ad sermonem progressurus benevolentiam vestrum omnium quam intensissime appello, eminentissimi et reverendissimi patres. Primum de forma.

Synopsim quamdam universae fere theologiae dogmaticae nobis obtulerunt doctissimi viri: opus plane egregium, studio, subtilitate et profunditate distinctum, si solo theologi oculo illud consideres; pluribus vero naevis implicatum, si ad ferenda de fide decreta concilio inservire posse putetur. Etenim fere omnes, ni fallor, convincimur, auctores defluxisse in nimiam et verborum et doctrinarum prolixitatem. Admiramur hodiedum sapientiam Romanorum legislatorum, qui in legum suarum tabulis non multis verbis pauca, sed paucis multum et multa proferre solebant. Eumdem usum tenuerunt antiqui ecclesiae patres: etenim quandocumque, urgente necessitate, compulsi fuerunt de fide ferre decreta, selecto semper et succincto usi sunt loquendi modo; et nunquam in convellendis censura erroribus ultra necessitatis terminos et fines progressi sunt, ne plus saperent, quam oportet sapere, sed saperent ad sobrietatem. Brevissimo igitur verborum contextu per synodalia sua decreta haereses serpentes quasi uno ictu confecerunt, atque doctrinam catholicam eo Spiritus sancti lumine explanarunt, ut fidei articulos brevissime conciperent, et sapientissima fidei capita profundo studio et tanta sui admiratione prosequerentur.

Prorsus aliter ab auctoribus huius schematis actum est, non tantum in verbis, verum etiam in seligendis doctrinis prolixiores fuerunt, quam fieri oportuit. Quid enim iuvat proscribere haereses, quae iam proscriptae sunt? Ex ore divino audivimus: *Sinite mortuos sepelire mortuos*; nolumus igitur, reverendissimi patres, haereses mortuas sepelire, ne revocemus et suscitemus eas ad vitam. Quae fuerit in diiudicandis causis fidei et morum constans priscorum patrum consuetudo et usus, nonnullis exemplis monstrare consultum est. In veterum synodorum documentis et actis nusquam legimus, fabulas et deliramenta ethnicae superstitionis specialibus canonum decretis a patribus fuisse proscripta. De paganismi vel materialismi vel pantheismi erroribus in synodis tractare vanum esse et superfluum putaverunt sancti patres; probe noscentes, omnem idololatriam una cum innumeris suis fabulis a christiana religione et fidelium grege longissime distare, atque per professionem christianae fidei, et per ecclesiastica symbola satis superque esse confutatam atque reiectam.

Aliud adhuc factum recentioris aevi hic adducam. Ex quo notissimus sophista Cartesius cum reali suo dubio in omnem veritatem, veteri philosophiae methodo destructa, novorum systematum prima fundamenta iecerit, unde tot tantaque novarum et falsarum opinionum portenta in scholarum palestras et universam rempublicam christianam dimanarunt, summi pontifices caute abstinuerunt inane cum philosophorum doctrinis et somniis certamen inire, vel per pontificia decreta eos damnare: atque summa sapientia ita egerunt. Etenim falsae atque plerumque confusae philosophorum opiniones, quasi pulveres haeresum, saepissime per propriam suae vanitatis levitatem proxime cadunt ad terram; sed si decretis eas persequaris, famam et nomen immerito sibi adciscunt, in auram levantur, et oculos hominum obfuscant. Hominum commenta delet dies, veritatem autem confirmat; veritatem, dico, catholicam, quam ipsa veritas his firmavit verbis: *Caelum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt.* Propterea veteres ecclesiae patres omne studium in id contulerunt, ut philosophicas opiniones libris quidem suis apologeticis confutarent, solemni autem et ecclesiastico decreto nonnisi haereses proprie dictas damnarent: quae quippe sub fictitia et falsa specie catholicae veritatis in ecclesiam irrepserint, atque intemeratam fidem et fidelium pacem perturbaverint. Quae cum ita sint, reverendissimi patres, fere omnia, quae in schemate contra materialismum et pantheismum, et horum errores proferuntur, facile omitti et ad theologorum scholas remitti posse videntur: quod eo consultius fieri potest, quia catholici etiam singuli per symbola fidei, et potissimum per illud Lateranense IV sufficienter edocentur, quid de Deo vivo et vero firmiter credendum sit, et sancte tenendum.

Alium vero materialismum novimus, reverendissimi patres, non theoreticum sed valde vivum et practicum, qui luctuosis nostris temporibus universum hominum genus premit atque exagitat, atque plurimam hominum partem ad egestatem et summam

[1] Argumentum: „Episcopus Sancti Galli laudans schema theologice spectatum aiebat, illud inservire non posse ad decreta de fide ferenda in concilio. Reprehendebat nimiam tum verborum tum doctrinarum prolixitatem; quae de pantheismo et materialismo habentur, ad scholas remittenda esse, quarum errores quandoque per se cadunt, eo vel magis, quod per concilium Lateranense IV instrui quilibet possit in iis, quae credenda sunt de Deo vivo et vero. Alium potius materialismum et pantheismum esse damnandum, practicum nimirum, ex quo innumera mala provenirent. De sanctissima Trinitate, de Dei libertate in creando et de persona Christi iam satis dictum esse in praecedentibus conciliis a Niceno usque ad Viennense. Quae ordinem supernaturalem gratiae respiciunt, in concilio Tridentino iam constituta sunt; et si quid ulterius deinceps exigebatur, satis provisum esse per constitutionem ‚Unigenitus'. Expungendum a schemate, quidquid duritiem et asperitatem sapit; insistendum in concordia rationis cum fide ita tamen, ut clare tradatur, ecclesiam non repudiare nisi eam, quae falsi nominis scientia est. Quoad sacras scripturas earumque inspirationem satis provisum in concilio Tridentino; quoad cap. X clarius explicanda ea, quae dubium respiciunt. Concludebat dicendo, quod dum libertas et progressus undique praedicatur, et dictis et factis ostendendum esse, veram libertatem veramque progressum in sola ecclesia reperiri."

pauperiem conducit et condemnat. Materialismum hunc dico mammona, materialismum paucorum divitum impiorum in pauperes Christi, dominorum plurimorum sine fide viventium in operarios in aulis fabricarum et domibus mechanicae artis detentos; universim eorum hominum, qui in subditis hominibus hominem, in confratribus fratrem, in miseris hominis dignitatem et iura non amplius agnoscunt, sed contemnunt; ideoque ad molem divitiarum suarum augendam derelictos christianae iuventutis greges, patresfamilias hominumque generationes labore et aerumna fere obruunt et pervertunt, ac perinde christianae societati gravissimos motus et calamitates praeparare non desistunt.

Alium quoque pantheismum novimus, reverendissimi patres, non theoreticum sed valde vivum et practicum: pantheismum dico status publici moderni, qui a divino iure avulsus omnia in omnibus et Deum esse contendit, vindicans sibi quamdam omnipotentiam quae iuribus et libertatibus, existentiis et subsistentiis omnium et singulorum posthabitis, quasi alter Saturnus individuas societates corporativas, tam saeculares quam ecclesiasticas, monasteria quoque et eorum bona, iuventutis educationem, parvulorum scholas, iura naturalia parentum, verbo dicam, omnia avidissime devorat, sanctamque Dei ecclesiam ipsam, si unquam posset, devorare molitur. Contra huiusmodi materialismum et pantheismum gladium exerere, et ecclesiasticis actis et solemnibus eos proscribere quam egregium foret opus, quam gloriosum! Et si, reverendissimi patres, ad salvandas humanae societatis miserias, vel ad sananda tot tantaque vulnera quibus succumbit, vestra ope, vestris sapientissimis consiliis, vestra magnanimitate, qua excellitis, aliquod remedium, aliquod balsamum afferre poteritis, omnium gentium corda et vota ecclesiae et vobis conciliabitis: et in toto, qua late patet, terrarum orbe populi omnes laetissimis suffragiis laudabunt et acclamabunt. Auxilium enim gentes a nobis expectant, solamen in angustiis suis quam ardentissime desiderant.

Quid propterea de sanctissima Trinitate et de Dei libertate in creando, quid dein circa personam Domini nostri vel de aliis profitendum sit cumulatissime tractarunt sancti patres in conciliis collecti a Nicaeno usque ad Viennense celebratis. Denique fere cuncta, quae de supernaturali ordine gratiae dicuntur, sive per concilii Tridentini canones, sive per apostolicam bullam *Unigenitus* contra Ianseniistas emissam sufficienter praestita sunt. Quid igitur nostro tempori prodesset aliis vel iisdem verbis definire quod definitum iam est, vel errores damnare qui damnati iam sunt? Numquid sperandum est novis huiusmodi censuris fore, ut populi catholici in fide et consuetudine christiana plus confirmentur vel acatholici ad ecclesiae unitatem, et sanctissimae nostrae fidei veritatem plus alliciantur? Contrarium his omnino est pertimescendum. Propterea cum schema dogmaticae constitutionis perlegerem, duritiem loquelae magnopere dolebam: dura enim verba et eloquia neminem alliciunt; multum abest ut moveant, sed plurimum irritant atque exasperant. Ad Domini nostri exemplum catholica ecclesia semper assuevit patienter docere errantes, solari eos qui contrito sunt corde, lapsos erigere mansuetudine, sublevare infirmos, nec unquam nimio rigore mortem operata est filiis suis aegrotantibus. Aevum nostrum, reverendissimi patres, vero assimilatur aegrotanti moribundo, cui nonnisi sub mortis periculo acerbiora medicamenta parantur. Catholica vero ecclesia, quamvis fidelissima in fide sibi tradita veritatis custos et iudex, mater tamen piae dilectionis est, omnibus omnia praestat, omnia sperat, et nihil omittit, ut non solum proprios suos filios recreet, verum etiam nobiles eas gentes, quae ab avita fidei unitate seiunctae sunt, sibi aggregare atque maternis suis brachiis excipere et complecti possit. Eo feruntur bonorum omnium vota, eo funduntur preces et lacrymae nostrae, eo altius erigitur nobilissimum cor sanctissimi domini nostri magnanimi Pii IX, ut ex omnibus longissime dispersis ovibus unum fiat ovile et pro omnibus unus pastor. Et haec quidem de forma schematis dicta sint.

De materia secundo. Operae pretium est, materiam quoque huiusce voluminis paucis tantum illustrare. Adversus innumeras incredulorum et protestantium phalanges, et eorum perpetuos aggressus et conatus, pro tuenda et servanda catholica religione in nostris partibus, praeter gemitus et preces ad Deum, aliud medium praesidiumque nobis datum non est, nisi catholica scientia cum recta fide per omnia concors. Excolitur summopere apud heterodoxos fidei inimica scientia: excolatur igitur oportet et omni opere augeatur apud catholicos vera scientia ecclesiae amica. Nam si neglecta fuerit, non solum catholici omnes in publica societate pro suis iuribus, substantiis, vitae positionibus maximum damnum patientur, verum etiam ecclesia ipsa pro integritate sua summum periculum subibit. Amplissimus igitur, in quantum sanctissima fidei mysteria et decreta permittunt, catholicae ecclesiae aperiendus est campus, ut ea inter sacrorum dogmatum limites progredi possit et amplificari. Gaudeat, salva semper fide, nec immutata fidei lege, sancta ea libertate, qua suis temporibus eam excoluerunt almi patres et ecclesiae doctores, qui contra mundi errores et fallacem hominum sapientiam scriptis suis et actis nobile certamen certaverunt, ecclesiae inaextimabile commodum et ineffabilem gloriam attulerunt. Obmutescere faciamus ora obtrectantium, qui falso nobis imputare audent, catholicam ecclesiam opprimere scientiam, et quemcumque liberum cogitandi modum ita cohibere, ut neque scientia nec ulla animae libertas in ea subsistere vel florescere possit. Divus et sapientissimus gentium doctor et apostolus Paulus errores contra sanctam fidem et vaniloquia profanae sapientiae persequutus est semper odio, sed divinae sapientiae scientiam laudibus attollere non supersedit; quae videlicet efficit, ut errores ultra non proficiant, et insipientia novatorum omnibus manifesta fiat.

Sed transeamus ad aliqua singula, quae in capite III reperiuntur, quae fere verbo tenus ex concilii Tridentini decreto desumpta sunt. Sed multo maioris momenti esse videtur nova in eis restrictio arctius contracta, qua catholici exegetae vel sacrarum scripturarum interpretes in posterum ligari et constringi[1] videntur. Tridentina namque synodus simpliciter decrevit, ut nemo in rebus fidei et morum sacram scripturam ad alios sensus detorqueat contra eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater ecclesia, aut etiam contra unanimem consensum patrum ipsam scripturam sacram interpretari audeat. Praescriptio haec mere negativa necessitatibus ecclesiae hucusque satis providisse videtur; positiva vero quae nunc adiicitur, ultra multo strictiores fines et limites init; ac facile velut novum iugum ab exegetibus nostratibus aegerrime suscipietur, magnamque forsitan excitabit animorum inquietudinem. Horum virorum nempe conditio versus interpretes acatholicos alias iam difficillima adeo gravis est, ut praecipuam nostram considerationem expostulet et prope mereatur.

In capite IX reale dubium merito proscribitur, sed qua ratione dubium formale seu negativum

[1] *costringi* ed. Vat.

ne verbo quidem excipiatur, non video. Illicitum A animque non est ad convellendos aliorum errores, et catholicam veritatem probandam, formale ponere dubium; quo utique omnis demonstratio non solum in cuiuscumque genetis scientiis, sed etiam in theologicis disciplinis prorsus innititur. De existentia Dei, de veritate divinae revelationis aliisque fidei mysteriis quis poterit argumentari, nisi prius a formali dubio exiens negationem adversarii comprimeret?

Omnia denique quae in capite XIII de supernaturali ordine gratiae recensentur, rescindenda esse opinor, quasi a concilio Tridentino iam dudum sufficienter absoluta: nostra damnatione igitur vix indigent veteres errores contra doctrinam de gratia exorti. Novae nonnullae surrexerunt controversiae de gratia, quae paucis abhinc annis inter duos theologos in Germania exarserunt. in praesentiarum cum quaestio extincta videatur, non expedit rei B catholicae illam palam resuscitare, et forsan ecclesiae in iisdem partibus novum dissidium praeparare. Quae principalis fuerit huius controversiae quaestio paucis referam. Neuter theologorum horum gratiam habitualem proprie et expressis verbis negavit, sed in definiendo discors eorum sententia fuit. Primus videlicet eam appellare voluit complementum supernaturale humanae naturae, quae consors sit divinae naturae. alteri eam definire placuit donum esse Dei supernaturale humanae naturae superadditum, quo ad altiorem statum potentia naturalium suarum facultatum homo attollitur. natura humana non substantialiter commutata, sed spiritualiter tantum et per similitudinem in consortium divinae naturae elata. Negare non vellem, theologum hunc nominatum olim in libris suis per terminos vagos et ambiguos et minus correctos controversiae huic ansam praestitisse; C sed novissimo suo opusculo, quae emendanda erant, proprio marte laudabiliter emendavit, et orthodoxae doctrinae plenissime acquievit. Quid igitur expedit ea iterum iactare in aliquem, qui inimicus non est; qui imo magna auctoritate gaudet, multisque meritis excellit?

Ad epilogum transeam. Turbulentissima sunt tempora nostra, eminentissimi et reverendissimi patres, undique densis tempestatum nubibus obducta: sequenda sunt matura consilia, quibus, sicut beatus Vincentius Lirinensis loquitur[1], „paucorum desiderio universorum ac ecclesiae Christi sanitas et salus anteferatur.“ Etenim omnium temporum historia satis superque monstratum est utrumque, quantae ecclesiae inferantur calamitates sive novella falsorum dogmatum vel haeresecon infectione, sive in convellendis iis non semper servato iusto prudentiae moderamine; imperia integra et regna D exinde concussa et commota, et ipsam catholicam ecclesiam, utraque hominum culpa, in tot terrarum regnis et angulis per violentiam iniquorum, lamentantibus populis, ereptam fuisse atque eversam. Serio igitur perpendendum est quid valeant humeri coaevorum nostrorum, quid vero portare recusent: libertatem, quamvis saepissime falsam, clamant populi, progressum sive profectum rerum desiderant, scientiarum nomen appetunt, in maiorem prosperitatem anhelant. Impii homines ea nomina avidissime arripiunt et usurpant, ut sua fraudulentia et principes et populos decipiant, atque seducant. Vana rerum vocabula dare queunt, res dare non possunt nisi contrarias: pro libertate servitutem, pro progressu regressum, pro lumine tenebras exteriores, pro prosperitate demum profundum miseriae abyssum. Sed sancta mater ecclesia, quae Deo generavit filios per fidem et gratiam Christi, res ipsissimas, praeclara scilicet ea dona omnia eis semper praestitit et perpetuo praestare potest, ingenti ditata, sicut est, divinarum omnium veritatum et charismatum. caelestium donorum et beneficiorum thesauro, qui pro populis nunquam potest exhauriri. Propterea manifestandum hoc est et scriptis et factis, in ecclesia catholica veram esse libertatem, verum profectum, verum lumen veramque prosperitatem. „Habetur, inquit beatus Vincentius Lirinensis[1], in ecclesia Christi profectus religionis, habetur plane et maximus: sed ita tamen ut vere profectus sit ille fidei, non permutatio. Crescat igitur oportet et multum vehementerque proficiat tam singulorum quam omnium hominum intelligentia, scientia, sapientia, sed et in suo dumtaxat fidei genere, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu, eademque sententia .... Quodcumque igitur in amplissima ecclesiae Dei agricultura fide sanctorum patrum satum est, hoc idem filiorum industria decet excolatur et perficiatur.“ Ecclesia igitur catholica quocumque contra fidem errores semper perhorruit, scientiam vero fidei consonam semper protexit. et effraenatam subversionis licentiam nunquam sanxit, sed vera et iusta populorum iura tutata est semper. Vincula et carceres ethnicae servitutis contrivit et veram gentibus libertatem, quae ex Christo est, contulit. atque cum sibi semper sit constans, matura consilia sua nunquam mutavit. Per ea consilia efflorescet in civili societate collapsa plena ecclesiae auctoritas, exardescet avitus in eam populorum amor. atque cum novo lustro novus etiam in terra orietur rerum ordo: in quo ecclesia catholica, tamdiu conculcata iniquorum pedibus, divinitus sibi data libertate gaudebit ad salvandum populum Dei.

Caeterum liceat mihi explere sermonem cum verbis sancti Hieronymi ad Damasum papam[2]: „Ego paternitati tuae totus consocior: scio enim super hanc petram aedificatam esse ecclesiam. Ignoro Paulinum, non sequor Meletium: qui tecum non colligit, dispergit.“ Quod reliquum est sententiam meam sapientissimo patrum iudicio plena obedientia submittere laetor. Caeterum sentio schema illud dogmaticum ad deputationem reverendissimorum patrum de rebus fidei constitutam esse remittendum ut emendetur.

Hic autem eminentissimi praesides disceptationem interrumpere censuerunt: et postea eminentissimus primus praeses significavit patribus mortem episcopi Panamensis et novam indixit congregationem et alteram publicam sessionem his verbis:

„Antequam huic congregationi finis imponatur, cum animi nostri dolore significare vobis debemus, patres reverendissimi, superiori die defunctum esse reverendum patrem dominum Odoardum Vasquez episcopum Panamensem: eius memoriam in sanctissimo missae sacrificio vestrae charitati commendamus.

„Ex iis patribus, qui iam veniam et facultatem loquendi petierunt, supersunt adhuc quinque: itaque ad eos audiendos habebitur congregatio generalis die sabbati 8 huius mensis ianuarii, in qua continuabitur discussio schematis propositi.

„In festo Epiphaniae Domini nostri die 6 huius mensis erit publica sessio, quae iam indicta fuit in prima sessione; et in ea emittenda est solemnis professio fidei iuxta modum iisdem patribus[3] significandum.“

[1] Sententia quidem est Lirinensis, § III *Commonitorii*, ipsa tamen verba hic allata apud illum, si bene fugi, nullibi habentur.

[1] Cf. Commonitorium § XXIII; *Patr. lat.*, t. L, col. 667-8.

[2] Epist. 15; *Patr. lat.*, t. XXII, col. 355-6. Hieronymi sententia quidem ab oratore exprimitur, non ipsa vero afferuntur verba.

[3] vocem om. ed. Vat.

V.

SESSIO SECUNDA
1870 ianuarii 6.

1.

Intimatio per cursores facienda, domi quoque dimisso exemplari.

Feria V die 6 ianuarii 1870 festo Epiphaniae Domini, hora nona antemeridiana in patriarchali basilica Sancti Petri in Vaticano habebitur sessio sacri concilii oecumenici.

Eminentissimi et reverendissimi domini cardinales *vestibus rubris* induti cum *calceis nigris* accedent ad memoratam basilicam, ubi, adorato sanctissimo sacramento, paramenta *coloris albi* cuique ordini propria assument, et petent subsellia in aula conciliari.

Reverendissimi domini patriarchae, primates, archiepiscopi, episcopi et abbates locum in concilio habentes, adorato ut supra sanctissimo sacramento, in paratis sacellis vestes sacras *coloris albi* sibi debitas induent, in aulam praedictam convenient.

Missa consueto ritu cantabitur ab eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Mattei episcopo Ostiensi et Veliterno, in qua obedientia sanctissimo domino nostro non praestabitur, nec habebitur sermo post evangelium, neque fient circuli consueti.

Expleta missa, statutae preces iuxta Ordinem persolventur, post quas a summo pontifice et ab omnibus patribus, qui vel ex iure vel ex privilegio suffragium proferunt in concilio, solemnis professio fidei emittetur iuxta notam formulam a Pio IV sanctae memoriae praescriptam sua constitutione quae incipit *Iniunctum nobis*, data idibus novembris anni 1564[1].

Intimentur itaque omnes et singuli eminentissimi et reverendissimi domini cardinales, reverendissimi domini patriarchae, primates, archiepiscopi, episcopi, abbates et supremi moderatores congregationum et ordinum regularium ex apostolica concessione locum in concilio Vaticano habentes.

Intimentur quoque vice-camerarius, princeps solii concilii custos, reverendae camerae apostolicae auditor et thesaurarius, antistes pontificiae domui praepositus, senator et conservatores urbis, magister sacri hospitii, protonotarii de numero participantium quinque, auditores Rotae quatuor, clerici camerae apostolicae duo, votantes Signaturae quatuor, abbreviatores de parco maiori duo, officiales concilii.

De mandato sanctissimi domini nostri papae
Aloysius Ferrari, protonotarius apostolicus,
praefectus caeremoniarum.

2.

Monitum de emittenda fidei professione.

In secunda sessione publica concilii oecumenici Vaticani habenda die 6 ianuarii festo Epiphaniae Domini solemnis professio fidei emittetur iuxta sequentem ordinem.

Promotores sacrosancti concilii accedentes ad solium pontificis instabunt, ut ab omnibus patribus emittatur fidei professio iuxta formulam a Pio IV sanctae memoriae praescriptam.

Sanctissimus pater primus omnium formulam pronunciabit. Deinde unus ex patribus e suggestu formulam elata voce leget.

Recitata formula praedicta, omnes patres, servato dignitatis et promotionis ordine, accedent unus post alium ad thronum pontificium, et in genua provoluti, tactis manu dextera sanctis Dei evangeliis, praedictam fidei professionem ratam habebunt per verba „Ego NN. spondeo, voveo, et iuro iuxta formulam praelectam. Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei evangelia", librum osculantes.

Orientales vero eadem verba proferent unusquisque in suo idiomate.

Aloysius Ferrari, protonotarius apostolicus,
praefectus caeremoniarum.

3.

Instrumentum a protonotariis apostolicis confectum super secunda sessione.

In nomine Domini, amen.

Anno Domini millesimo octingentesimo septuagesimo, die sexto ianuarii, festo Epiphaniae Domini, pontificatus sanctissimi domini nostri Pii papae noni anno vicesimo quarto, indictione XIII, iuxta ea quae in prima sessione publica diei octavae decembris anni millesimi octingentesimi sexagesimi noni fuerunt statuta, ut constat ex nostro instrumento confecto die, mense et anno supradicto, in patriarchali basilica Sancti Petri habita fuit secunda sessio publica sacrosancti concilii oecumenici Vaticani.

Itaque hora nonà ante meridiem tum eminentissimi cardinales, tum reverendissimi domini patriarchae, primates, archiepiscopi, episcopi, abbates et generales ordinum religiosorum iure vel privilegio locum habentes in concilio, assumptis sacris vestibus coloris albi cuique ordini et ritui propriis, numero septingenti et quinque, quorum nomina habentur in nota exhibita ab officialibus concilii ad locorum designationem destinatis, quae asservatur in archivio tum collegii nostri tum concilii, convenerunt in consuetam aulam conciliarem, in qua collecti aderant singuli concilii officiales, videst reverendissimus dominus episcopus Sancti Hippolyti secretarius concilii, subsecretarius cum duobus suis adiutoribus, quatuor ex subscriptis protonotariis cum duobus pariter suis adiutoribus, octo scrutatores, coeremoniarum magistri, et locorum adsignatores, quilibet cum vestibus diversorum collegiorum propriis. In loco aulae superiori, apposite extructo, aderant theologi et canonistae concilii, nec non procuratores reverendissimorum patrum legitime absentium. In inferiori autem dextrorsum aderant regnantium familiae, prout videre est in officiali ephemeride hac ipsa die typis edita, sinistrorsum aderant diversorum guberniorum legati et oratores, nec non supremi duces pontificii et gallici exercitus qui in citione pontificia moratur. Ad ianuae principis concilii custodiam erant addicti equites ordinis Hyerosolimitani, quemadmodum coeterae concilii ianuae custodiebantur a militibus helveticis qui praesidio militant pontificis.

Sanctitas sua hora statuta basilicam Vaticanam ingressa est, et ad aulam paramentorum pergens sese induit vestibus solemnibus pontificalibus. Hinc praecedentibus subdiacono apostolico crucem gestante, senatore et conservatoribus Urbis, principe solio adsistente concilii custode et vicecamerario sanctae Romanae ecclesiae, sanctissimus dominus medius inter eminentissimos cardinales Iacobum Antonelli et Theodulphum Mertel diaconos aulam petiit conciliarem, duobus ex nobis subscriptis protonotariis, auditore reverendae camerae apostolicae, antistite pontificiae domui praeposito, praefecto cubiculi sanctitatis suae, aliisque consuetis praelatis et familiaribus comitantibus. Mox ante

[1] Ita profecto legendum pro *1544* quod exhibent ipsum originale et omnes editiones.

faldistorium procubuit, ex quo deinde assurgens recitavit introitum missae cum eminentissimo cardinali Constantino Patrizi subdecano sacri collegii, quo peracto thronum ascendens ex eo adsistentiam praebuit missae ipsi solemniter iuxta morem celebratae.

Missa absoluta, reverendissimus dominus episcopus Sancti Hippolyti secretarius concilii codicem sancti evangelii ad altare deferens super parato throno collocavit. Hinc summo pontifice in genua super faldistorium provoluto, initium datum fuit tribus supplicationibus ex coeremoniali desumptis; in quarum fine, expleto cantu praescriptae antiphonae a cappellanis cantoribus, sanctitas sua in tono feriali cecinit adsignatas orationes. Post haec iidem cantores litanias de sanctis intonuerunt, quarum versiculus *Ut dominum apostolicum* etc. statim ac fuit perfectus, sanctissimus dominus surgens et manu sinistra tenens crucem loco baculi pastoralis trinam distinctam benedictionem sanctae synodo impertitus est his verbis: *Ut hanc sanctam synodum benedicere, regere, et conservare digneris.*

Litaniis expletis cum consuetis orationibus, summus pontifex resumpta mitra ad thronum rediit et in eo sedens eminentissimo Hannibali Capalti cardinali diacono ad evangelii cantum designato benedictionem concessit. Qua obtenta praedictus eminentissimus solemniter cecinit evangelium ex cap. XVIII sancti Matthaei depromptum. Finito evangelio sanctitas sua ad faldistorium accessit, et intonuit hymnum *Veni creator Spiritus*. Primo versu eiusdem hymni absoluto, summus pontifex thronum ascendit, ibique expleto hymno cecinit versiculum et orationem, cantantibus deinde cappellanis cantoribus *Benedicamus Domino*.

Post haec duo promotores concilii accedentes ad thronum pontificis instituerunt pro fidei professione a patribus emittenda sequentibus verbis:

„Beatissime pater, quoniam ex veteri patrum instituto sacratiora ecclesiae concilia fidei confessionem veluti scutum contra omnes haereses in principio quarum actionum apponere consueverunt; idcirco nos generalis huius concilii Vaticani promotores coram sanctitate tua suppliciter instamus, ut catholicae fidei professio iuxta formulam a decessore tuo sanctae memoriae Pio IV praescriptam ab omnibus eiusdem concilii Vaticani patribus in hodierna publica sessione emittatur."

Cui instantiae adhaerens sanctitas sua per verba: „Ita praecipimus et mandamus" assurgens, mitraque deposita, prima omnium alta claraque voce sequentem fidei professionem emisit:

„Ego Pius catholicae ecclesiae episcopus firma fide credo et profiteor omnia et singula, quae continentur in symbolo fidei, quo sancta Romana ecclesia utitur, videlicet: Credo in unum Deum patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum sanctum, dominum et vivificantem; qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur; qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

„Apostolicas et ecclesiasticas traditiones reliquasque eiusdem ecclesiae observationes et constitutiones firmissime admitto et amplector. Item sacram scripturam iuxta eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione sacrarum scripturarum, admitto; nec eam unquam, nisi iuxta unanimem consensum patrum, accipiam et interpretabor.

„Profiteor quoque septem esse vere et proprie sacramenta novae legis a Iesu Christo domino nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis, necessaria, scilicet baptismum, confirmationem, eucharistiam, poenitentiam, extremam unctionem, ordinem et matrimonium, illaque gratiam conferre; et ex his baptismum, confirmationem et ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque et adprobatos ecclesiae catholicae ritus in supradictorum omnium sacramentorum solemni administratione recipio et admitto. Omnia et singula, quae de peccato originali et de iustificatione in sacrosancta Tridentina synodo definita et declarata fuerunt, amplecter et recipio. Profiteor pariter in missa offerri Deo verum, proprium et propitiatorium sacrificium pro vivis et defunctis, atque in sanctissimo eucharistiae sacramento esse vere, realiter et substantialiter corpus et sanguinem una cum anima et divinitate domini nostri Iesu Christi, fierique conversionem totius substantiae panis in corpus, et totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem catholica ecclesia transubstantiationem appellat.

„Fateor etiam sub altera tantum specie totum atque integrum Christum, verumque sacramentum sumi. Constanter teneo purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffragiis iuvari. Similiter et sanctos una cum Christo regnantes venerandos atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum reliquias esse venerandas. Firmiter assero imagines Christi ac Deiparae semper virginis, necnon aliorum sanctorum habendas et retinendas esse, atque eis debitum honorem ac venerationem impertiendam. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in ecclesia relictam fuisse, illarumque usum christiano populo maxime salutarem esse affirmo. Sanctam catholicam et apostolicam Romanam ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco.

„Cetera item omnia a sacris canonibus et oecumenicis conciliis ac praecipue a sacrosancta Tridentina synodo tradita, definita ac declarata indubitanter recipio atque profiteor; simulque contraria omnia, atque haereses quascumque ab ecclesia damnatas et reiectas, et anathematizatas ego pariter damno, reiicio et anathematizo. Hanc veram catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo, eamdem integram et immaculatam usque ad extremum vitae spiritum, constantissime, Deo adiuvante, retinere et confiteri, atque ab omnibus teneri et doceri et praedicari, quantum in me erit, curaturum ego idem Pius spondeo, voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei evangelia."

Expleta a summo pontifice fidei professione, reverendissimus dominus secretarius concilii, et reverendissimus dominus episcopus Fabrianensis et Matelicensis sanctitati suae sese obtulerunt;

quorum postremus accepta eadem formula professionis fidei a sanctae memoriae Pio IV praescripta, et a summo pontifice adhibita, illam omnium patrum collectorum nomine ex ambone recitavit additis sequentibus verbis: „Romanoque pontifici beati Petri apostolorum principis successori ac Iesu Christi vicario veram obedientiam spondeo ac iuro,“ quae verba immediate sequuntur illa quibus in eadem formula sancta catholica et apostolica Romana ecclesia omnium ecclesiarum mater et magistra agnoscitur; nec non aliis: „Atque a meis subditis vel illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri etc.“, quibus absolvitur fidei professio.

Quo peracto, singuli patres servato dignitatis et promotionis ordine accedentes ad thronum pontificium, et in genua provoluti, tactis manu dextera sanctis Dei evangeliis, praedictam fidei professionem in cuiuslibet ritus idiomate ratam habuerunt per verba: „Ego N. N. episcopus N. spondeo, voveo, et iuro iuxta formulam praelectam. Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei evangelia,“ librum osculantes.

Post professionem hanc fidei promotores concilii ad thronum pontificis iterum accedentes una cum nobis subscriptis protonotariis, ita nos allocuti sunt:

„Rogamus vos protonotarios praesentes ut de omnibus et singulis in hac publica sessione sacrosancti oecumenici concilii Vaticani gestis authenticum instrumentum vel instrumenta conficiantur.“

Ad quorum instantiam ego subdecanus collegii protonotariorum Aloysius Colombo omnium nomine respondi: „Conficiemus vobis testibus“, innuendo reverendissimos dominos Bartholomaeum Pacca antistitem pontificiae domui praepositum, et Franciscum Ricci praefectum cubiculi sanctitatis suae, qui una nobiscum sese subscribent.

Hisce expletis sanctissimus dominus intonuit hymnum *Te Deum laudamus*. Quo absoluto a patribus et cantoribus, idem sanctissimus dominus cecinit versiculum *Dominus vobiscum* cum praescripta oratione. Postea ab ipsa sanctitate sua solemniter apostolica benedictione impertita, eminentissimus cardinalis Philippus De Angelis presbyter adsistens publicavit triginta annorum et totidem quarantenarum indulgentiam a summo pontifice concessam cum qua finem habuit secunda solemnis sessio.

Haec omnia peracta fuerunt in basilica Vaticana, die, mense, et anno quibus supra, et quia nos subscripti protonotarii requisiti et rogati fuimus ut de illis instrumentum vel instrumenta conficeremus, praesens hoc publicum instrumentum in duplici authographo confecimus, subscripsimus, solitoque collegii nostri sigillo munivimus, mandantes secretario nostro ut unum huius duplicis authographi ad perpetuam rei memoriam in nostro archivio asservetur, ab eo subscribatur et publicetur, alterum vero tradatur reverendissimo patri domino secretario concilii, ut inter acta conciliaria habeatur.

Actum ubi supra praesentibus eisdem subscriptis testibus ad praemissa vocatis, habitis, atque rogatis.

Bartholomaeus Pacca testis.
Franciscus Ricci testis.

Aloysius Colombo protonotarius tum nomine proprio tum etiam pro Luca Pacifici morte praevento.
Ioannes Simeoni protonotarius.
Albisius Pericoli protonotarius.
Dominicus Bartolini protonotarius.

(*L. ✠ S.*) Zeno Ilpiani secretarius.

4.

Nomina patrum qui secundae sessioni interfuerunt.

Eminentissimi et reverendissimi domini sanctae Romanae ecclesiae cardinales.

Ordinis episcoporum.

Constantinus Patrizi, episcopus Portuensis et Sanctae Rufinae.

Aloysius Amat, episcopus Praenestinus sanctae Romanae ecclesiae vice-cancellarius.

Nicolaus Paracciani Clarelli, episcopus Tusculanus.

Camillus di Pietro, episcopus Albanensis.

Ordinis presbyterorum.

Philippus de Angelis, tituli Sancti Laurentii in Lucina, archiepiscopus Firmanus, sanctae Romanae ecclesiae camerarius.

Aloysius Vannicelli Casoni, tituli Sanctae Praxedis, archiepiscopus Ferrariensis.

Fridericus Schwarzenberg, tituli Sancti Augustini, archiepiscopus Pragensis.

Cosmas Corsi, tituli Sanctorum Ioannis et Pauli ad Clivum Scauri, archiepiscopus Pisanus.

Fabius Maria Asquini, tituli Sancti Stephani in Monte Coelio.

Dominicus Carafa de Traetto, tituli Sanctae Mariae Angelorum, archiepiscopus Beneventanus.

Sixtus Riario Sforza, tituli Sanctae Sabinae, archiepiscopus Neapolitanus.

Iacobus Maria Mathieu, tituli Sancti Silvestri in Capite, archiepiscopus Bisuntinus.

Carolus Aloysius Morichini, tituli Sancti Onuphrii, episcopus Aesinus.

Ioachim Pecci, tituli Sancti Chrisogoni, episcopus Perusinus.

Ioseph Othmarus Rauscher, tituli Sanctae Mariae de Victoria, archiepiscopus Vindobonensis.

Alexander Barnabò, tituli Sanctae Susannae.

Antonius Benedictus Antonucci, tituli Sanctorum Silvestri et Martini ad Montes, episcopus Anconitanus et Humanensis.

Henricus Orfei, tituli Sanctae Balbinae, archiepiscopus Ravennatensis.

Iosephus Milesi Pironi Ferretti, tituli Sanctae Mariae in Ara Caeli, abbas commendatarius perpetuus et ordinarius Sanctorum Vincentii et Anastasii ad Aquas Salvias.

Petrus de Silvestri, tituli Sancti Marci.

Carolus Sacconi, tituli Sanctae Mariae de Populo.

Angelus Quaglia, tituli Sanctorum Andreae et Gregorii in Monte Coelio.

Antonius Maria Panebianco, tituli Sanctorum XII apostolorum, maior poenitentiarius.

Ioseph Aloysius Trevisanato, tituli Sanctorum Nerei et Achillei, patriarcha Venetiarum.

Antoninus de Luca, tituli Sanctorum Quatuor Coronatorum.

Ioseph Andreas Bizzarri, tituli Sancti Hieronymi Illyricorum.

Ludovicus de la Lastra y Cuesta, tituli Sancti Petri ad Vincula, archiepiscopus Hispalensis.

Ioannes Baptista Pitra, tituli Sancti Callisti.

Philippus Maria Guidi, tituli Sancti Sixti, archiepiscopus Bononiensis.

Henricus Maria de Bonnechose, tituli Sancti Clementis, archiepiscopus Rothomagensis.

Paulus Cullen, tituli Sancti Petri in Monte Aureo, archiepiscopus Dublinensis.

Gustavus d'Hohenlohe, tituli Sanctae Mariae in Transpontina.

Aloysius Bilio, tituli Sancti Laurentii in Panisperna.

Lucianus Bonaparte, tituli Sanctae Pudentianae.

Innocentius Ferrieri, tituli Sanctae Caeciliae.

Eustachius Gonella, tituli Sanctae Mariae supra Minervam, episcopus Viterbiensis et Tuscaniensis.

Laurentius Barili, tituli Sanctae Agnetis extra moenia.

Ioseph Berardi, tituli Sanctorum Marcellini et Petri.

Ioannes Ignatius Moreno, tituli Sanctae Mariae a Pace, archiepiscopus Vallisoletanus.

Raphael Monaco la Valletta, tituli Sanctae Crucis in Hierusalem.

Ordinis diaconorum.

Iacobus Antonelli, diaconus Sanctae Mariae in Via Lata.

Prosper Caterini, diaconus Sanctae Mariae Scalaris.

Gaspar Grassellini, diaconus Sanctae Mariae ad Martyres.

Theodulphus Mertel, diaconus Sancti Eustachii.

Dominicus Consolini, diaconus Sanctae Mariae in Domnica.

Eduardus Borromeo, diaconus Sanctorum Viti et Modesti.

Hannibal Capalti, diaconus Sanctae Mariae in Aquiro.

Reverendissimi domini patriarchae.

Rogerius Aloysius Antici Mattei, Constantinopolitanus.

Paulus Ballerini, Alexandrinus.

Gregorius Iussef, Antiochenus, ritus graeci Melchitarum.

Paulus Brunoni, Antiochenus, ritus latini.

Ioseph Valerga, Hierosolymitanus.

Ioseph Audu, Babylonensis, ritus chaldaici.

Thomas Iglesias y Barcones, Indiarum occidentalium.

Antonius Hassun, Ciliciensis, ritus armeni.

Clemens Bahus, *iam* Antiochenus, ritus graeci Melchitarum.

Reverendissimi domini primates.

Maximilianus de Tarnoczy, archiepiscopus Salisburgensis.

Carolus Pooten, archiepiscopus Antibarensis et Scodrensis.

Antonius Salomone, archiepiscopus Salernitanus, administrator perpetuus ecclesiae Acernensis.

Miecislaus Ledochowski, archiepiscopus Gnesnensis et Posnaniensis.

Franciscus Fleix y Solans, archiepiscopus Tarraconensis.

Ioannes Simor, archiepiscopus Strigoniensis.

Victor Augustus Dechamps, archiepiscopus Mechliniensis.

Reverendissimi domini archiepiscopi.

Laurentius Pontillo, Consentinus.

Ioannes MacHale, Tuamensis.

Laurentius Trioche, Babylonensis, ritus latini.

Tobias Aun, Berytensis, ritus maronitici.

Godefridus Saint-Marc, Rhedonensis.

Petrus Apelian, Germanicensis seu Marascensis archiepiscopus episcopus, ritus armeni.

Ignatius Kalybgian, *iam* Amasenus archiepiscopus episcopus, ritus armeni.

Iosephus Giagia, Cyprensis, ritus marchitici.

Petrus Cilento, Rossanensis.

Alexander Asinari de Sanmarsano, Ephesinus in partibus infidelium.

Alexander Angeloni, Urbinatensis.

Franciscus Norbertus Blanchet, Oregonopolitanus.

Felicissimus Salvini, Camerinensis, administrator perpetuus ecclesiae Treiensis.

Petrus Richardus Kenrick, Sancti Ludovici.

Eduardus Hurmuz, Siracensis in partibus infidelium, ritus armeni.

Raphael Valentinus Valdivieso, Sancti Iacobi de Chile.

Raphael d'Ambrosio, Dyrrachiensis.

Augustinus Georgius Barshino, Salmastensis, ritus chaldaici.

Ioseph de Bianchi Dottula, Tranensis, Nazarenus, et Barulensis, administrator perpetuus ecclesiae Vigiliensis.

Gregorius Ata, Emesenus et Apamensis, ritus graeci Melchitarum.

Iulius Arrigoni, Lucanus.

Gregorius de Luca, Compsanus, administrator perpetuus ecclesiae Campaniensis.

Ioseph Rotundo, Tarentinus.

Antonius Claret y Clarà, Traianopolitanus in partibus infidelium.

Iacobus Bahtiarian, Amidensis archiepiscopus episcopus, ritus armeni.

Ioannes Hagian, Caesariensis in Cappadocia archiepiscopus episcopus, ritus armeni.

Ioannes Baptista Purcell, Cincinnatensis.

Renatus Franciscus Regnier, Cameracensis.

Beniaminus Eusebides Dimitrio, Neapoleos, ritus graeci.

Ioseph Matar, Aleppensis, ritus maronitici.

Silvester Guevara, Sancti Iacobi de Venezuela.

Ioannes Zwysen, *iam* Ultraiectensis, *nunc* episcopus Buscoducensis.

Fridericus de Fürstenberg, Olomucensis.

Ioseph Sadoc Alemany, Sancti Francisci.

Philippus Cammarota, Caietanus.

Vincentius Taglialatela, Sipontinus, administrator perpetuus ecclesiae Vestanae.

Ioannes Tamraz, Corcurensis seu Kerkukensis, ritus chaldaici.

Vincentius Tizzani, Nisibenus in partibus infidelium.

Franciscus Xaverius Apuzzo, Surrentinus.

Andreas Gollmayr, Goritiensis et Gratianus.

Petrus Villanova Castellacci, Petrensis in partibus infidelium.

Vincentius Spaccapietra, Smyrnensis, vicarius apostolicus Asiae minoris.

Georgius Errington, Trapezuntinus in partibus infidelium.

Franciscus Aemilius Cugini, Mutinensis, abbas *nullius* Nonantulae.

Marianus Ricciardi, Rheginensis.

Iacobus Bosagi, Caesariensis in Palaestina in partibus infidelium, ritus armeni.

Raphael Ferrigno, Brundusinus, administrator perpetuus ecclesiae Ostunensis.

Gregorius de Scherr, Monacensis et Frisingensis.

Salvator Nobili Vitelleschi, *iam* Seleuciensis in partibus infidelium, *nunc* episcopus Auximanus et Cingulanus.

Alexander Franchi, Thessalonicensis in partibus infidelium.

Aloysius de Marinis, Theatinus, administrator perpetuus ecclesiae Vastensis.

Petrus Bostani, Tyrensis et Sidoniensis, ritus maronitici.

Ioseph Hippolytus Guibert, Turonensis.

Patritius Leahy, Casseliensis, administrator perpetuus ecclesiae Emliensis.

Marinus Marini, *tum* Palmyrensis in partibus infidelium, *nunc* episcopus Urbevetanus.

Gregorius Michael Szymonowicz, Leopoliensis, ritus armeni.

Ioachim Limberti, Florentinus.

Caietanus Pace Forno, Rhodiensis in partibus infidelium, episcopus Melitensis.

Philippus Gallo, Patracensis in partibus infidelium.

Petrus Giannelli, Sardianus in partibus infidelium.

Franciscus Pedicini, Barensis.

Michael de Deinlein, Bambergensis.

Petrus Michael Bartatar, Sertensis, ritus chaldaici.

Emmanuel Garcia Gil, Caesaraugustanus.

Thomas Connolly, Halifaxiensis.

Arsenius Avak-Wartan Angiarakian, Tarsensis in partibus infidelium, ritus armeni.

Iulianus Florianus Felix Desprez, Tolosanus.

Ignatius Akkaui, Hauranensis, ritus graeci Melchitarum.

Franciscus Xaverius Wierzchleyski, Leopoliensis, ritus latini.

Spiridion Maddalena, Corcyrensis.

Gregorius Ebedjesus Khayyath, Amadiensis, ritus chaldaici.

Gregorius Balitian, Aleppensis, ritus armeni.

Marianus Barrio y Fernandez, Valentinus.

Leo Korkoruni, Melitenensis archiepiscopus episcopus, ritus armeni.

Carolus de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, Bituricensis.

Gregorius Martinez, de Manila.

Petrus Puch y Solona, de Plata.

Cyrillus Behnam Benni, Mausiliensis, ritus syriaci.

Benvenutus Monzon y Martins, Granatensis.

Dionysius Georgius Scelhot, Aleppensis, ritus syriaci.

Athanasius Ciarchi, Babylonensis, ritus syriaci.

Georgius Darboy, Parisiensis.

Pelagius Antonius de Lavastida y Davalos, Mexicanus.

Paulus Hatem, Aleppensis, ritus graeci Melchitarum.

Andreas Casasola, Utinensis.

Ludovicus Dubreil, Avenionensis.

Melchior Nasarian, Mardensis, ritus armeni.

Laurentius Bergeretti, Naxiensis.

Martinus Ioannes Spalding, Baltimorensis.

Ioannes Mac Closkey, Neo-Eboracensis.

Darius Bucciarelli, Scopiensis.

Placidus Kasangian, Antiochenus archiepiscopus episcopus, ritus armeni.

Ludovicus Haynald, Colocensis et Bacsiensis.

Marianus Escalada, de Buenos Ayres.

Ioannes Paulus Lyonnet, Albiensis.

Henricus Eduardus Manning, Westmonasteriensis.

Paulus Melchers, Coloniensis.

Franciscus Xaverius de Merode, Melitenensis in partibus infidelium.

Antonius Rossi Vaccari, Colossensis in partibus infidelium.

Aloysius Ciurcia, Irenopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Aegypti et Arabiae.

Gualterius Steins, Bostrensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Calcuttae.

Alexander Riccardi di Netro, Taurinensis.

Aloysius Natoli, Messanensis.

Ioseph Benedictus Dusmet, Catanensis.

Ioseph Cardoni, Edessenus in partibus infidelium.

Aloysius Nazari di Calabiana, Mediolanensis.

Ioannes Landriot, Remensis.

Carolus Allemand Lavigerie, Algerianus.

Athanasius Kanam, Tyrensis, ritus graeci Melchitarum.

Aloysius Puecher Passavalli, Iconiensis in partibus infidelium.

Victor Bernadou, Senonensis, episcopus Antissiodorensis.

Franciscus Baillargeon, Quebecensis.

Anastasius Rodrigo Yusto, Burgensis.

Bernardus Pinol y Aycinena, de Guatimala.

Andreas Ignatius Schaepman, Ultraiectensis.

Ioseph Checa, Quitensis.

Petrus Loza, de Guadalaxara.

Stephanus Stefanopoli, Philippensis in partibus infidelium, ritus graeci.

Carolus Eyre, Anazarbensis in partibus infidelium, delegatus apostolicus Scotiae.

Ioannes Vanca, Fogarasiensis et Albae Iuliae, ritus rumeni.

Ioseph Angelini, Corinthiensis in partibus infidelium.

Reverendissimi domini episcopi.

Ioannes Petrus Losanna, Bugellensis.

Ioannes Negri, Dertonensis.

Guillelmus Sillani Aretini, *tum* Terracinensis.

Gaspar Labis, Tornacensis.

Theodosius Koiungi, Sidoniensis, ritus graeci Melchitarum.

Ignatius Bourget, Marianopolitanus.

Laurentius Biale, Ventimiliensis.

Ioseph Maria Severa, Interamnensis.

Fridericus de Marguerye, Augustodunensis.

Franciscus Lacroix, Baionensis.

Aloysius Moreno, Eporediensis.

Franciscus Victor Rivet, Divionensis.

Emmanuel Verrolles, Columbicensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Leao-tung.

Augustus Allou, Meldensis.

Nicolaus Golia, Cariatensis.

Ludovicus Besi, Canopensis in partibus infidelium.

Raphael Biale, Albinganensis.

Stephanus Bagnoud, Bethlemensis in partibus infidelium.

Georgius de Stahl, Herbipolensis.

Carolus Gigli, Tiburtinus.

Andreas Raess, Argentinensis.

Richardus Vincentius Whelan, Wheelingensis.

Eugenius Desflèches, Sinitensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Sutchuensis orientalis.

Franciscus Vibert, Maurianensis.

Stephanus Charbonneau, Iassensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Maysurii.

Nicolaus Crispigni, Fulginatensis.

Ioseph Gignoux, Bellovacensis.

Ioannes Hilarius Boset, Emeritensis.

Eleonorus Aronne, Montis Alti.

Ioannes Baptista Berteaud, Tutelensis.

Caietanus Carli, Almirensis in partibus infidelium.

Paulus Dupont des Loges, Metensis.

Ioannes Alberti, Syrensis, vicarius apostolicus Graeciae.

Ioannes Thomas Ghilardi, Montis Regalis in Pedemontio.

Ioseph Iannuzzi, Lucerinus.

Petrus Severini, Sappensis.

Ioannes Martinus Henni, Milwauchiensis.

Ioannes Doney, Montis Albani.

Salvator Fertitta, Cavensis et Sarnensis.

Ioannes Baptista Montixi, Ecclesiensis.

Petrus Iosephus de Preux, Sedunensis.
Carolus Rousselot, Sagiensis.
Gabriel Grioglio, Euriensis in partibus infidelium.
Aloysius Moccagatta, Zenopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Kan-tung.
Fidelis Suter, Rosaliensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Tunetanus.
Bonaventura Atanasio, *iam* Liparensis.
Philippus Viard, Wellingtoniensis.
Bernardus Mascarou-Laurence, Tarbiensis.
Alexius Wicart, Vallis Guidonis.
Ioannes Brady, Pertensis.
Ioannes Pellei, Aquipendiensis.
Iacobus Maria Baillès, *iam* Lucionensis.
Daniel Murphy, Hobartoniensis.
Stephanus Marilley, Lausanensis et Genevensis.
Petrus Bigandet, Ramathensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Birmaniae.
Guillelmus Ullathorne, Birminghamiensis.
Alexius Canoz, Tamassensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Madurensis.
Aloysius Maigret, Arathensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Sandwichianus.
Petrus Paulus Trucchi, Foroliviensis.
Bartholomaeus Legat, Tergestinus et Iustinopolitanus.
Franciscus Mazzuoli, Sancti Severini.
Felix Cantimorri, Parmensis.
Philippus Mincione, Miletensis.
Vincentius d'Alfonso, Pennensis et Atriensis.
Amedeus Rappe, Clevelandensis.
Ioseph Novella, Patarensis in partibus infidelium.
Petrus Vranken, Colophoniensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus in Batavia.
Ioseph Serra, Dauliensis in partibus infidelium.
Aloysius Ricci, Signinus.
Ioannes Derry, Clonfertensis.
Eugenius Guigues, Ottawiensis.
Franciscus Gandolfi, Cornetanus et Centumcellensis.
Hilarius Alcazar, Paphensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Tunchini occidentalis.
Ioannes Balma, Ptolemaidensis in partibus infidelium.
Mauritius de Saint-Palais, Vincennopolitanus.
Patritius Xaverius de Moura, Funchalensis.
Iulianus Meirieu, Diniensis.
Laurentius Renaldi, Pineroliensis.
Antonius Ranza, Placentinus.
Ioannes Foulquier, Mimatensis.
Antonius Boscarini, Sancti Angeli in Vado et Urbaniensis.
Aloysius Vetta, Neritonensis.
Ianuarius Acciardi, Anglonensis et Tursiensis.
Ludovicus Caverot, Sancti Deodati.
Franciscus Kelly, Derriensis.
Guillelmus Keane, Cloynensis.
Rudesindus Salvado, Portus-Victoriae in Australia, abbas *nullius* Novae Nursiae.
Livius Parlatore, Sancti Marci et Bisinianensis.
Felix Dupanloup, Aurelianensis.
Ludovicus Franciscus Eduardus Pie, Pictaviensis.
Ignatius Sellitti, Melphiensis et Rapollensis.
Petrus Simon de Dreux Brézé, Moulinensis.
Armandus de Charbonnel, Sozopolitanus in partibus infidelium.
Ioseph Arakial, Ancyranus, ritus armeni.
Raphael Bachetoni, Nursinus.
Franciscus Xaverius Petagna, Stabiarum seu Castrimaris.
Guillelmus Emmanuel de Ketteler, Moguntinus.
Ioseph Georgius Stroesmayer, Bosniensis et Sirmiensis.
Petrus d'Uris y da Labairu, Pampilonensis et Tudelensis.
Alexander Taché, Sancti Bonifacii.
Ioannes Baptista Lamy, Sanctae Fidei in America.
Ioannes Mac Gill, Richmondensis.
Ioannes Baptista Miège, Messeniensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Kansas ad orientem montium saxosorum.
Hieronymus Verzeri, Brixiensis.
Ioannes Farina, Vicentinus.
Antonius Cousseau, Engolismensis.
Eduardus Iacobus Wedekin, Hildesheimiensis.
Petrus Lacarrière, *iam* Guadalupensis.
Franciscus Allard, Samariensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Natal.
Philippus Fratellini, Forosemproniensis.
Aloysius Margarita, Oritanus.
Anselmus Llorente, Sancti Iosephi de Costarica.
Thomas Grant, Southwarcensis.
Guillelmus Turner, Salfordensis.
Matthias Augustinus Mengacci, Civitatis Castellanae, Hortanus et Gallesinus.
Vincentius Bisceglia, Thermularum.
Ioannes Petrus Mabile, Versaliensis.
Colinus Mac Kinnon, Arichatensis.
Paulus Hindi, Iasirensis, ritus chaldaici.
Aloysius de la Place, Hadrianopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Tche-ly septentrionalis.
Ioseph Aloysius Pukalski, Tarnoviensis.
Ioannes Iacobus Guerrin, Lingonensis.
Ioannes Ioseph Longobardi, Andriensis.
Aloysius Sodo, Thelesinus seu Cerretanus.
Bartholomaeus d'Avanzo, Calvensis et Theanensis, administrator apostolicus ecclesiae Castellanetensis.
Raphael de Franco, Catacensis.
Franciscus Landeira y Sevilla, Carthaginiensis.
Ludovicus Eugenius Regnault, Carnutensis.
Antonius la Scala, Sancti Severi.
Theodorus de Montpellier, Leodiensis.
Iesualdus Vitali, Ferentinas.
Aloysius Filippi, Aquilanus.
Iacobus M. Achillee Ginoulhiac, Gratianopolitanus.
Ioseph Caixal y Estrade, Urgellensis.
Ioannes Loughlin, Brooklynensis.
Richardus Roskell, Nottinghamensis.
Iacobus Roosevelt Bayley, Newarcensis.
Ludovicus de Goesbriand, Burlingtonensis.
Augustus Maria Martin, Natchitochensis.
Aemygdius Foschini, Civitatis Plebis.
Vincentius Materozzi, Rubensis et Bituntinus.
Henricus Foerster, Wratislaviensis.
Petrus Aloysius Speranza, Bergomensis.
David Moriarty, Kerriensis et Aghadonensis.
Ignatius Persico, Gratianopolitanus in partibus infidelium.
Benedictus de Riccabona, Tridentinus.
Vincentius Zubranich, Ragusinus.
Carolus Colina, Tlascalensis.
Hyacinthus Barberi, Neocastrensis.
Ioseph Fanelli, Sancti Angeli de Lombardis et Bisaciensis.
Aloysius de Agazio, Triventinus.
Felix Romano, Isclanus.
Ioseph Salas, Sanctissimae Conceptionis de Chile.
Ioannes Leahy, Dromorensis.
Ludovicus Forwerk, Leontopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus in regno Saxoniae.

Franciscus Antonius Maiorsini, Laquedoniensis.
David Guillelmus Bacon, Portlandensis.
Nicolaus Renatus Sergent, Coriopitensis.
Innocentius Sannibale, Eugubinus.
Ioannes Rosati, Tudertinus.
Caietanus Rodilossi, Alatrinus.
Dominicus Zelo, Aversanus.
Franciscus Gallo, Abellinensis.
Franciscus Giampaolo, Larinensis.
Petrus Rota, Guastallensis.
Ioannes Ioseph Vitezich, Veglensis.
Franciscus Roullet de la Bouillerie, Carcassonensis.
Guillelmus Vaughan, Plymutensis.
Nicolaus Pace, Amerinus.
Raphael Morisciano, Squillacensis.
Ioannes Benini, Pisciensis.
Claudius Henricus Plantier, Nemausensis.
Ludovicus Augustus Delalle, Ruthenensis.
Ioseph del Prete Belmonte, Thyatirensis in partibus infidelium.
Ildephonsus Renatus Dordillon, Cambysopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Insularum Marchionum.
Vincentius Moretti, Imolensis.
Ioannes Renier, Feltrensis et Bellunensis.
Antonius Ioseph Henricus Iordany, Foroiuliensis et Tolonensis.
Laurentius Gilooly, Elphinensis.
Ioannes Farrel, Hamiltonensis.
Daniel Mac Gettingan, Rapotensis.
Hadrianus Languillat, Sergiopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Nankinensis.
Elias Antonius Alberani, Asculanus in Piceno.
Thomas Passero, Troianus.
Henricus Rossi, Casertanus.
Iacobus Bernardi, Massanus.
Claudius Iacobus Boudinet, Ambianensis.
Marcus Calogerà, Spalatensis et Macarensis.
Conradus Martin, Paderbornensis.
Philippus Vespasiani, Fanensis.
Clemens Fares, Pisaurensis.
Vincentius Gasser, Brixinensis.
Franciscus Marinelli, Porphyriensis in partibus infidelium.
Ioannes Mac Evilly, Galviensis.
Guillelmus Henricus Elder, Natchetensis.
Guillelmus Iosephus Clifford, Cliftoniensis.
Ludovicus Delcusy, Vivariensis.
Petrus Gérault de Langalerie, Bellicensis.
Petrus Maria Ferré, Casalensis.
Amandus Renatus Maupoint, Sancti Dionysii Reunionis.
Ioannes Baptista Scandella, Antinoënsis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Calpensis.
Petrus Buffetti, Brictinoriensis, administrator apostolicus ecclesiae Sarsinatensis.
Ioseph Targioni, Volaterranus.
Aloysius Maria Paoletti, Montis Politiani.
Eustachius Vitus Modestus Zanoli, Eleutheropolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Upensis.
Ioseph de los Rios, Lucensis.
Michael O'Hea, Rossensis.
Patritius Lynch, Carolopolitanus.
Clemens Pagliari, Anagninus.
Ioannes Petrus Sola, Niciensis.
Georgius Dobrilla, Parentinus et Polensis.
Gregorius Smiciklas, Crisiensis, ritus rutheni.
Cosmas Marrodan y Rubio, Tiraxonensis.
Bernardus Conde y Corral, Zamorensis in Hispania.
Franciscus Benavides, Seguntinus.
Ferdinandus Blanco, Abulensis.
Matthaeus Jaume y Garau, Minoricensis.
Paulus Carrion, de Portorico.
Augustinus Verot, Savannensis.
Franciscus Mac Farland, Hartfordiensis.
Eduardus Horan, Regipolitanus seu Kingstoniensis.
Carolus Ioannes Fillion, Cenomanensis.
Ioannes Sebastianus Devoucoux, Ebroicensis.
Ignatius Senestrey, Ratisbonensis.
Iacobus Jeancard, Ceramensis in partibus infidelium.
Ioannes Pinchon, Polemoniensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Sutchuensis occiduoseptentrionalis.
Franciscus Kerril Amherst, Northantoniensis.
Paschalis Vuicic, Antiphellensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Bosnensis.
Ludovicus Idèo, Liparensis.
Michael Payà y Rico, Conchensis in Hispania.
Andreas Rosales y Muñoz, Almeriensis.
Iacobus Etheridge, Toronensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Guianae britanicae
Dominicus Fanelli, Dianensis.
Ioannes Antonius Augustus Bélaval, Apamiensis
Pancratius Dinkel, Augustanus Vindelicorum.
Petrus Cubero y Lopez de Padilla, Oriolensis.
Ioachim Lluch, Salmanticensis, administrator apostolicus Civitatensis.
Ignatius Papardo del Parco, Myndensis in partibus infidelium, praelatus *nullius* Sanctae Luciae de Milis.
Valentinus Wiery, Gurcensis.
Petrus Tilkian, Brusensis, ritus armeni.
Carolus Poirier, Rosensis.
Antonius Maria Valenziani, Fabrianensis et Matilicensis.
Hyacinthus Lusi, Narniensis, administrator apostolicus ecclesiae Mandelensis.
Melchior lo Piccolo, Nicosiensis in Sicilia.
Ioannes Guttadauro de Reburdone, Calataniadensis.
Ferdinandus Arguelles y Miranda, Asturicensis.
Iacobus O'Gorman, Raphanensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Nebraskae.
Antonius Iosephus Peitler, Vaciensis.
Ioannes Zepeda, de Comayagua.
Iacobus Quinn, Brisbanensis.
Antonius Halagian, Artuinensis, ritus armeni.
Carolus Macchi, Regiensis in Aemilia.
Ioseph Teta, Oppidensis.
Aloysius Riccio, Calatinus.
Michael Milella, Aprutinus.
Franciscus Xaverius d'Ambrosio, Muranus.
Andreas Emmanuel Asmar, Zachuensis, ritus chaldaici.
Ioannes Lynch, Torontinus.
Ioannes Quinlan, Mobiliensis.
Simon Spilotros, Tricaricensis.
Felix Petrus Fruchaud, Lemovicensis.
Ludovicus Maria Epivent, Aturensis.
Ioseph Lopez Crespo, Santanderiensis.
Ioannes Sweeny, Sancti Ioannis.
Petrus Pichon, Helenopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Sutchuensis meridionalis.
Ioannes Monetti, Cerviensis.
Valerius Laspro, Gallipolitanus.
Ambrosius Abdou, Mariamnensis, ritus graeci Melchitarum.
Patritius Dorrian, Dunensis et Connorensis.
Petrus Dufal, Delconensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Bengalae orientalis.
Bonaventura Riso, Saltensis.

Ludovicus Faurie, Apolloniensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Kouei-Tcheou.
Eugenius O'Connell, Vallispratensis.
Alexander Bonnas, Cannadiensis et Temesvariensis.
Sebastianus Dias Laranjeira, Sancti Petri Fluminis Grandensis.
Aloysius Antunius dos Santos, Fortalezensis.
Michael Domenec, Pittsburgensis.
Thomas Grimley, Antigonensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus promontorii Bonae Spei.
Emmanuel Ravinet, Trocensis.
Antonius de Vasconcellos Pereira de Mello, Lamacensis.
Gerardus Petrus Wilmer, Harlemensis.
Georgius Butler, Limericensis.
Carolus Theodorus Colet, Lucionensis.
Franciscus Ioseph le Courtier, Montis Pesulani.
Ioseph Esteves de Toral, Conchensis in America.
Antonius Monescillo, Giennensis.
Henricus Maret, Surensis in partibus infidelium.
Robert Cornthwaite, Beverlacensis.
Fridericus Maria Zinelli, Tarvisinus.
Aloysius de Canossa, Veronensis.
Basilius Gil y Bueno, Oscensis et Barbastrensis.
Benedictus Villamitjana, Derthusensis.
Franciscus Crespo y Bautista, Arcensis in partibus infidelium.
Augustinus David, Briocensis.
Ludovicus Nogret, Sancti Claudii.
Pantaleon Monserrat y Navarro, Barcinonensis.
Ioseph Fessler, Sancti Hippolyti.
Mathias Eberhard, Trevirensis.
Ignatius Guerra, de Zacathecas.
Constantinus Bonet, Gerundensis.
Bernardinus Trionfetti, Terracinensis Privernensis et Setinus.
Ioannes Bravard, Constantiensis.
Antonius Galecki, Amathuntinus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Cracoviensis.
Claudius Maria Dubuis, Galvestoniensis.
Iacobus Maximilianus Stepischnegg, Lavantinus.
Nicolaus Conaty, Kilmorensis.
Nicolaus Adames, Halicarnassensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Luxemburgensis.
Ioseph Papp-Szilàgyi de Illesfalva, Magno-Varadinensis, ritus rumeni.
Ioannes Baptista Greith, Sancti Galli.
Fidelis Abbati, Sanctorinensis.
Franciscus Suarez Peredo, Veras Crucis.
Ioannes Baptista Ormaechea, de Tulancingo.
Ambrosius Sorrano, de Chilapa.
Ioannes Baptista Gazzilhan, *sen* Venetensis.
Ephrem Estateos Toomagi, Karputhensis, Bugaunensis et Adiamensis, ritus syriaci.
Ioannes Tissot, Milevitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Vizagapatami.
Aloysius Elloy, Tipasitanus in partibus infidelium, coadiutor vicarii apostolici Oceaniae centralis.
Michael Haskinson, Portus Aloysii.
Antonius Ioseph Pluym, Nicopolitanus in partibus infidelium, administrator apostolicus vicariatus Valachiensis.
Ioannes Zaffron, Sebenicensis.
Ioannes Nicolaus Dabert, Petrocoricensis.
Petrus Maria le Breton, Aniciensis.
Ignatius Moraes Cardoso, Pharanensis.
Eugenius Eachat, Basilensis.
Ioannes Iacovacci, Aerythrensis in partibus infidelium.
Aloysius de Tola, Beriensensis in partibus infidelium.
Flavianus Matah, Iazirensis, ritus syriaci.
Franciscus Andreoli, Callicensis et Pergulanus.
Paulus Micaleff, Tiphernatensis.
Antonius Pettinari, Nucerinus.
Ioannes Petrus Doura, Successonensis.
Aloysius d'Herbomez, Miletopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Columbiae britanicae.
Ioseph Salandri, Marcopolitanus in partibus infidelium, visitator apostolicus Moldaviae.
Elias Mellus, Akrensis, ritus chaldaici.
Ioannes Elliot Bet-etme, episcopus syncellus patriarchae Syrorum, ritus syriaci.
Ioannes Strain, Abilensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus districtus orientalis Scotiae.
Thomas Nulty, Midensis.
Eduardus Dubar, Canathensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Tche-ly orientalis.
Edmundus Franciscus Guierry, Danabensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Tche-Kiang.
Ioannes Ioseph Faict, Brugensis.
Hyacinthus Vera, Megarensis in partibus infidelium.
Gaspar Mermillod, Hebronensis in partibus infidelium, auxiliaris Genevensis.
Agapitus Dumani, Ptolemaidensis, ritus graeci Melchitarum.
Angelus Kraljevic, Metellopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Ercegovinae.
Iacobus Donnelly, Clogheriensis.
Claudius Maria Depommier, Chrysopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Coimbatourii.
Ioannes Ghiureghian, Trapezuntinus, ritus armeni.
Michael Fogarasy, Transilvaniensis.
Guillelmus Renatus Meignan, Catalaunensis.
Franciscus Nicolaus Gueullette, Valentinensis.
Stephanus Ramadiè, Elnensis.
Raymundus Garcia y Anton, Tudensis.
Henricus Brioq, Gandavensis.
Ioseph Gelabert, Paranensis.
Ioannes Huerta, Puniensis.
Ioseph Moreyra, Ayacuquensis.
Emmanuel del Valle, Huanucensis.
Nicolaus Power, Sareptanus in partibus infidelium, coadiutor Laonensis.
Laurentius Shiel, Adelaidopolitanus.
Patritius Augustinus Feehan, Nashvillensis.
Ioannes Ioseph Conroy, Albanensis in America.
Raphael Popow, episcopus administrator apostolicus Bulgarorum.
Stephanus Perez Fernandez, Malacitanus.
Fabianus Arenzana, Calaguritanus et Calceatensis.
Ferdinandus Ramirez y Vasquez, Pacensis in Hispania.
Ioseph Alves Feijò, Sancti Iacobi Capitis Viridis.
Emmanuel Ulloa, de Nicaragua.
Ioannes Maragò, Tenensis et Miconensis.
Bonifacius Toscano, Neo-Pampilonensis.
Nicolaus Frangipane, Concordiensis.
Augustinus Paulus Wahala, Litomericensis.
Antonius Iordà y Solèr, Vicensis.
Ioannes Ioseph Williams, Bostoniensis.
Abraham Beciai, Cariopolitanus in partibus infidelium, ritus copti, vicarius apostolicus Coptorum.
Carolus la Rocque, Sancti Hyacinthi.
Stephanus Israelian, Karputhensis, riti armeni.
Ioannes Hennessy, Dubuquensis.
Eduardus Fitzgerald, Petriculanus.
Bernardus Petitjean, Myriophitensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Iaponiae.
Stephanus Melchisedechian, Erzerumiensis, ritus armeni.
Carolus Philippus Place, Massiliensis.
Ioannes Baptista Iosephus Lequette, Atrebatensis.

Ioannes Maria Bécel, Venetensis.
Petrus Grimardias, Cadurcensis.
Ioannes Henricus Beckxmann, Osnabrugensis.
Ignatius Ordeñez, Bolivarensis.
Georgius Dubocovich, Pharensis.
Marianus Brexmes Arredondo, Guadixensis.
Ioseph de la Cuesta y Maroto, Auriensis.
Angelus di Pietro, Nyssenus in partibus infidelium.
Iacobus Chadwick, Hagulstadensis et Novocastrensis.
Ludovicus la Flèche, Anthedonensis in partibus infidelium, coadiutor Trifluvianensis.
Guillelmus Lanigan, Gulbornensis.
Ioannes Langevin, Sancti Germani.
Ioseph Aggarbati, Senogalliensis.
Ioseph Maria Bovieri, Faliscodunensis.
Iulius Lenti, Nepesinus et Sutrinus.
Thomas Gallucci, Recinetensis et Lauretanus.
Ioannes Baptista Cerruti, Savonensis et Naulensis.
Ioannes Giusti, Aretinus.
Hannibal Barabesi, Sancti Miniati.
Ioseph Rosati, Lunensis-Sarzanensis et Brugnatensis.
Anselmus Fauli, Grossetanus.
Salvator Angelus Demartis, Galtellinensis-Norensis.
Franciscus Zunnui Casula, Uxellensis et Terralbensis.
Iacobus Jans, Augustanus.
Vincentius Jekelfalusy, Alba-Regalensis.
Ladislaus Birò de Kezdi-Polany, Szathmariensis.
Franciscus Gros, Tarantasiensis.
Flavianus Hugonin, Baiocensis.
Franciscus Leopoldus de Leonrod, Eistetensis.
Philippus Manetti, Tripolitanus in partibus infidelium, administrator apostolicus abbatiae *nullius* Sublaquensis.
Conceptus Focaccetti, Lystrensis in partibus infidelium, administrator apostolicus Aquipendii.
Amatus Pagnucci, Agathonicensis in partibus infidelium, coadiutor vicarii apostolici Xen-si.
Caietanus Franceschini, Maceratensis et Tolentinus.
Antonius Maria Fania, Potentinus et Marsicensis.
Andreas Formica, Cuneensis.
Carolus Savio, Astensis.
Laurentius Gastaldi, Salutiarum.
Eugenius Galletti, Albae Pompeiae.
Antonius Colli, Alexandrinus Statelliorum.
Henricus Bindi, Pistoriensis et Pratensis.
Ioannes Zalka, Iaurinensis.
Benedictus Leo Thomas, Rupellensis.
Ioseph Alfredus Foulon, Nanceiensis et Tullensis.
Augustinus Hacquard, Virodunensis.
Leon Meurin, Ascalonensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Bombayensis.
Gabriel Capaccio, Mellipotamensis in partibus infidelium.
Antonius Grech Delicata Caselli Testaferrata, Gaudisiensis.
Ioannes Baptista Zwerger, Secoviensis.
Amatus Victor Franciscus Guilbert, Vapincensis.
Dominicus Raynaudi, Aegensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Sophiae et Philippopolis.
Cornelius Mac Cabe, Ardagadensis.
Raphael Cetradi, Balneoregiensis.
Franciscus Cardoso Ayres, Olindensis.
Theodorus Graves, Namurcensis.
Philippus Krementz, Varmiensis.
Wenceslaus Achaval, Sancti Ioannis de Cuyo.
Antonius Canzi, Cyrenensis in partibus infidelium.
Paulus Tosi, Rhodiopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Patnensis.
Stephanus Fennelly, Thermopylensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Madraspatanus.
Guillelmus O'Hara, Seranensis.
Ieremias Shanahan, Harrisburgensis.
Ioseph Melcher, Sinus Viridis.
Michael Heiss, Crucensis.
Ioannes Hogan, Sancti Iosephi in America.
Bernardus Mac Quaid, Roffensis in America.
Tobias Mullen, Ericensis.
Stephanus Vincentius Ryan, Buffalensis.
Iacobus Gibbons, Adramyttensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Carolinae septentrionalis.
Ludovicus Lootens, Castabalensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus de Idaho.
Ioannes Perger, Cassoviensis.
Carolus Bermundez, Popayanensis.
Salvator Magnasco, Bolinensis in partibus infidelium.
Ioannes Bagalà Blasini, Cydoniensis in partibus infidelium.
Thomas Gentili, Dionysiensis in partibus infidelium, coadiutor vicarii apostolici Fo-kien.
Ivo Maria Croc, Larandensis in partibus infidelium, coadiutor vicarii apostolici Tunchini meridionalis.
Georgius Marchich, Catarensis.
Benedictus Sans y Forès, Ovetensis.
Ioseph Maria de Urquinaona, Canariensis et Sancti Christophori de Laguna.
Vincentius Marquez, de Antequera.
Franciscus Adulphus Namszanowski, Agathopolitanus in partibus infidelium.
Franciscus Laõuenan, Flaviopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Pundicherii.
Ephrem Maria Garrelon, Nemesinus in partibus infidelium, vicarius apostolicus Quilonensis.
Leonardus Mellano, Olympensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Verapolytanus.
Christophorus Bonjean, Medensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus Jaffnensis.
Petrus Nuñez, Cauriensis.
Petrus de Lacerda, Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii.
Callistus Clavigo, Pacensis in Bolivia.
Ignatius Mrak, Marianopolitanus et Marquettensis.
Ioannes Mac Donald, Nicopolitanus in partibus infidelium, vicarius apostolicus districtus septentrionalis Scotiae.
Ioseph Emmanuel Orrego, de Serena.
Gaspar Willi, Antipatrensis in partibus infidelium, auxiliaris Curiensis.
Stephanus Lipovnicsky de Lipovnok, Magno-Varadinensis, ritus latini.
Petrus Van Ewijk, Camacensis in partibus infidelium, vicarius apostolicus de Curaçao.
Sigismundus Kovács, [illegible]nquecclesiensis.
Alexander Valsecchi, [illegible]iberiadensis in partibus infidelium.
Timotheus O'Mahony, Armidalensis.
Basilius Nasser, Heliopolitanus, ritus graeci Melchitarum.
Germanus Villalvaso, de Chiapa.
Ioannes Cirino, Derbensis in partibus infidelium, auxiliaris Panormitani.

Abbates nullius dioecesecos.

Guillelmus de Cesare, generalis congregationis Virginianae Montis Virginis.
Iulius de Ruggero, ordinis Sancti Benedicti Sanctissimae Trinitatis Cavensis.

Carolus de Vera, ordinis Sancti Benedicti Montis Casini.

Ioannes Chrysostomus Kreczi, ordinis Sancti Benedicti Sancti Martini in Monte Pannoniae.

Leopoldus Zelli Iacobuzi, ordinis Sancti Benedicti Sancti Pauli de Urbe.

Romaricus Flugi, ordinis Sancti Benedicti Sanctorum Nicolai et Benedicti Monoeci.

Abbates generales ordinum monasticorum.

Hieronymus Iosephus Zeidler, abbas monasterii Strahoviensis, praeses generalis ordinis Canonicorum Regularium Praemonstratensium congregationis Austro-Hungaricae.

Henricus Schmid, abbas monasterii Sanctae Mariae Einsiedlensis ordinis Sancti Benedicti, praeses congregationis Helvetiae.

Bonifacius Wimmer, abbas monasterii Sancti Vincentii in Pensylvania ordinis Sancti Benedicti, praeses congregationis Americae in Statibus Foederatis Americae septentrionalis.

Utto Lang, abbas monasterii Sancti Michaelis Mettensis ordinis Sancti Benedicti, praeses congregationis Bavariae.

Germanus Gai, abbas monasterii Sanctae Praxedis de Urbe, generalis congregationis Vallis Umbrosae.

Theobaldus Cesari, abbas monasterii Sancti Bernardi ad Thermas de Urbe, generalis ordinis Cisterciensis.

Adamus Adami, abbas monasterii Sancti Benedicti Fabrianensis, generalis congregationis Silvestrinae.

Elisaeus Elias, ordinis Sancti Antonii, abbas generalis congregationis Sancti Hormisdae ritus chaldaici.

Basilius Grifoni, ordinis Sancti Benedicti, abbas monasterii Sanctorum Andreae et Gregorii in Monte Coelio, vicarius generalis congregationis Camaldulensis.

Timotheus Gruyer, abbas domus Dei Beatae Mariae de Trappa, vicarius generalis ordinis Cisterciensis recentioris reformationis in Gallia.

Moderatores generales congregationum et ordinum religiosorum.

Alexander Maria Teppa, praepositus generalis congregationis Sancti Pauli.

Bernardinus Sandrini, praepositus generalis congregationis Somaschae.

Petrus Beckx, praepositus generalis Societatis Iesu.

Quirinus Quirici, rector generalis congregationis Matris Dei.

Ioseph a Calasanctio Casanovas, praepositus generalis congregationis Scholarum Piarum.

Franciscus Maria Cirino, vicarius generalis congregationis Clericorum Regularium.

Ioseph Maria Novaro, vicarius generalis congregationis Clericorum Regularium Minorum.

Camillus Guardi, vicarius generalis congregationis Clericorum Regularium infirmis ministrantium.

Carolus Maria Saisson, prior generalis ordinis Carthusianorum.

Vincentius Jandel, magister generalis ordinis Praedicatorum.

Bernardinus a Portugruario, minister generalis totius ordinis Minorum.

Ludovicus Marangoni, minister generalis ordinis Minorum conventualium.

Nicolaus a sancto Ioanne, minister generalis ordinis Minorum Capuccinorum.

Ioannes Bellomini, prior generalis ordinis Eremitarum Sancti Augustini.

Dominicus a Sancto Ioseph, praepositus generalis ordinis Carmelitarum Discalceatorum

Ioannes Angelus Mondani, prior generalis ordinis Servorum beatae Mariae virginis.

Raphael Ricca, corrector generalis ordinis Minimorum.

Benedictus a Virgine, minister generalis fratrum discalceatorum ordinis Sanctissimae Trinitatis redemptionis captivorum.

Carmelus Paterguani, generalis ordinis Hieronymiani congregationis beati Petri a Pisis.

Victorius Menghini, generalis ordinis Fratrum Poenitentiae.

Franciscus Salemi, vicarius generalis tertii ordinis Regularis Sancti Francisci.

Innocentius a Sancto Alberto, vicarius generalis ordinis Fratrum Discalceatorum Sancti Augustini.

Angelus Savini, vicarius generalis ordinis Carmelitarum veteris observantiae.

Ioseph Maria Rodrigues, vicarius generalis realis et militaris ordinis beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum.

Antonius Martin y Bienes, vicarius generalis primi ordinis Sanctissimae Trinitatis.

VI.

CONTINUATUR DISCUSSIO SCHEMATIS *CONTRA ERRORES EX RATIONALISMO DERIVATOS.*

1.

Congregatio generalis octava.
1870 ianuarii 8.

Sabbato die 8 ianuarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est, cui interfuerunt sexcenti quindecim patres; nempe 46 cardinales, 8 patriarchae, 3 primates, 101 archiepiscopi, 421 episcopi, 4 abbates nullius dioecesis, 12 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum usum mitrae habentes, 20 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum octavae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Miecislaus Ledochowski archiepiscopus Gnesnensis et Posnaniensis primas Poloniae missam lectam celebravit. Qua absoluta reverendus pater dominus concilii secretarius et reverendus dominus subsecretarius eminentissimos ac reverendissimos praesides invitarunt ad locum praesidibus destinatum occupandum, in quo medius sedit eminentissimus ac reverendissimus dominus cardinalis Philippus de Angelis. Recitata autem oratione: *Adsumus Domine* etc., ut in praecedentibus congregationibus, eminentissimus primus praeses annuntiavit nominationem praesidis congregationis specialis pro rebus ordinum regularium, a summo pontifice factam, his verbis:

„Sanctissimus dominus noster Pius papa IX praesidem congregationis specialis pro rebus ordinum regularium, per chirographum[1] datum die 4 huius mensis ianuarii, nominavit, qui est eminentissimus ac reverendissimus dominus Andreas cardinalis Bizzarri.“ Postea subiunxit: „Parata sunt prima schemata decretorum de ecclesiastica disciplina quae modo patribus concilii distribuentur.“[2]

[1] Vide supra, col. 192, adnotationem 1.

[2] Vide infra (ante congregationem diei 14 ianuarii) Schema constitutionis *de episcopis, de synodis et de vicariis generalibus* et schema constitutionis *de sede episcopali vacante.*

Facta hac distributione, eminentissimus primus praeses iterum pulsato tintinnabulo dixit: „Prosequamur nunc examinationem schematis dogmatici, de quo adhuc audiendi erunt decem oratores inscripti, quorum aliqui remanserunt e superiori congregatione generali, alii vero postea accesserunt, quorum omnium nomina reverendus dominus subsecretarius ex ambone recitabit."

Itaque idem reverendus dominus subsecretarius in ambone sè sistens perlegit alta claraque voce ea quae sequuntur:

„Nomina reverendissimorum patrum qui pro superiori congregatione generali inscripti fuerant, sed ob temporis angustiam tunc sermonem habere non potuerunt: Iosephus Valerga patriarcha Hierosolymitanus, Ioannes Baptista Landriot archiepiscopus Rhemensis, Victor Augustus Dechampe archiepiscopus Mechliniensis, Andreas Raess episcopus Argentinensis, Thomas Michael Salzano episcopus Tanensis. His postea accesserunt reverendissimi patres, Simon Spilotros episcopus Tricaricensis, Guillelmus Renatus Meignan episcopus Catalaunensis, Stephanus Aemilius Ramadié episcopus Elnensis, Emmanuel Theodorus del Valle episcopus Huanucensis, Felix de Las Casas episcopus Constantinianus et Hipponensis."

Tunc ab eminentissimo primo praeside ad ambonem successive vocati sunt reverendissimi patres, Iosephus Valerga patriarcha Hierosolymitanus, Ioannes Baptista Landriot archiepiscopus Rhemensis, Victor Augustus Dechampe archiepiscopus Mechliniensis et Andreas Raess episcopus Argentinensis.

ORATIO

reverendi patris domini Iosephi Valerga patriarchae Hierosolymitani [1].

Cum patriarcha Hierosolymitanus ob debilitatem vocis recitare non posset ea, quae scripsit, de licentia eminentissimorum praesidum et benignitate vestra legam quae mihi [2] tradidit.

Post tam multa, quae in antecedentibus congregationibus super proposito schemate a doctissimis antistitibus sapienter quidem ut plurimum, sed varie iudicio, quandoque etiam discrepantibus sententiis dicta sunt, iuverit, eminentissimi praesules, reverendissimi patres, aliquantulum sistere ut, retrospecto itinere iam peracto, perpendamus quaenam certae, quaenam probabiles conclusiones ex hactenus disputatis colligi posse videantur.

Atque imprimis illud quidem meo iudicio luculenter eruitur, nullam vel circa substantiam eorum quae doctrinaliter exposita sunt, vel circa errores in schemate damnatos opinionum discrepantiam apparuisse, si quaedam excipiantur, in quibus nonnullis visum est scholarum opiniones praeiudicari. Hoc ergo fundamenti loco retineri posse videtur, schema ipsum quoad substantiam probari. E reverendissimis patribus enim qui hunc ambonem ad loquendum conscenderunt, quamvis circa ordinem, formam, modum, stilum et alia huiusmodi, in varias sententias abierint, nullus tamen doctrinam in schemate expositam, ullatenus censura notavit, nullus errores ibi damnatos non dicam a damnationis sententia vindicavit, sed neque minus damnandos esse innuit.

Sed neque de necessitate et opportunitate eiusdem doctrinae exponendae, eorumdemque errorum damnandorum, dubium aut quaestio quoad substantiam suscitata fuit. Quin imo, ex iis quae a pluribus patribus prolata fuerunt, concludi merito potest, opportunum, imo omnino necessarium esse in praesenti humanae societatis conditione, doctrinam in schemate propositam, qua maiori fieri possit solemnitate et auctoritate, proclamari, erroresque eidem oppositos sub quacumque tandem forma damnari. Abstractione igitur in praesentiarum facta ab iis omnibus, quae circa ordinem propositum in schemate, circa formam accidentalem et caetera huiusmodi prolata sunt, illud tamquam certum retineri potest, schema ipsum quoad eius substantiam, idest quoad doctrinam in eo expositam et errores ibi damnatos, generali saltem modo probandum esse. Quod quidem consectarium mea quidem sententia deducitur ex iis etiam, quae adversus schema prolata sunt ab illis ipsis reverendissimis patribus, qui vel ipsum diversa censura notarunt, vel pro omnimoda eius reiectione sententiam tulerunt. Quantum enim mihi intelligere datum fuit, ex particularibus defectibus formae, locutionis, vel si quis velit etiam ex nonnullis quoad materiam ipsam vel addendis vel mutandis, ad integram schematis repudiationem conclusum fuit, ac proinde consequentia multo amplior fuit, quam praemissae ferre potuissent, quemadmodum ante iam observatum fuit a reverendissimo episcopo Cornetano et Centumcellarum. Neque forsan satis animadversum fuit, integram schematis reiectionem ab inimicis, qui ad concilii fores aures admovent parati omnia in adversum trahere, haud recta quidem, sed nimium facili interpretatione habitum iri tamquam repudiationem doctrinae ipsius quae in schemate traditur. Die 28 decembris, reverendissimi patres, habebantur primae disceptationes super propositum schema, et die 29 iam legebantur in nonnullis diariis ephe-

[1] Argumentum: „Patriarcha Hierosolymitanus, qui ob malum gutturis orationem suam legendam dedit episcopo Cornetano et Centumcellensi, circa propositum schema in primis animadvertit: ex iis quae hucusque a patribus in medium prolata fuerant evidens esse, nulla censura notatam fuisse doctrinam ibi expositam, nec ullum fuisse qui errores ibi damnatos a damnatione vindicandos putaverit. Plures ex patribus diserte affirmasse necessitatem et opportunitatem ea pertractandi, quae in schemate habentur, alios vero schema reiecisse ob defectus particulares formae et locutionis, vel etiam ex eo quod existimaverint aliquid vel addendum vel tollendum esse; hinc descendere schema uno quidem vel altero defectu laborare, non tamen minus opportunum necessarium esse de iis agere quae ibi proponuntur. Obiectum fuisse, nimis praeiudicari varias opiniones scholarum; at notandum ait id unum inde descendere nimirum aut mutandas aut emendandas nonnullas expressiones, nec principium illud generale admitti posse de integris retinquendis opinionibus scholarum; siquidem ecclesiae et nunc concilii generalis est iudicare utrum necessarium vel opportunum sit unam vel alteram quaestionem dirimere. Addidit existimare se praeiudicium quod dicitur inferri opinionibus scholarum, si maturius expendatur schema, non semper verificari. Dictum esse ait opus nunc haud esse novis dogmatibus, sed novo oleo et novo vino. At difficile esse huiusmodi verborum sensum intelligere; quocumque enim temporum conditio sit, et errores denuntiari et detegi insidiae debent. Hinc approbandum schema quoad substantiam concludit. Venit deinde ad ordinem schematis, et ordinem ait consistere in apta dispositione mediorum ad finem; finem esse, remedium afferre malis quibus affligitur nunc societas; primum et maximum malum incredulitatem esse, huic afferri remedium opus esse, atque hinc ea quae ordinem supernaturalem respiciunt tam respecta ad fidem tum respecta ad gratiam. Incipiendum esse ab eliminandis erroribus pantheismi, materialismi et rationalismi qui ipsam Dei notionem corrumpunt et ordinem supernaturalem subvertunt, redargui idcirco schematis ordinem non posse. Accidentalem schematis formam perfici utique posse, sed cavendum ne dum de accidentalibus disputamus, ipsam substantiam attingere videamur. Quaestionem propositam esse utrum magis expediat procedere per viam expositionis, quam per condemnationem; et utrum prius exponi doctrina et deinceps damnari errores debeant. Et ad 1^um^ repetit utramque methodum bonam et utilem esse; ad 2^um^ vero finem concilii esse praesentibus necessitatibus occurrere; hinc existimare se opportunius esse incipere ab errorum damnatione. Circa stylum et elocutionem nonnulla emendari posse."

[2] Haec lecta fuit a reverendo patre domino Francisco Gandolfi episcopo Cornetano et Centumcellensi.

moribus haec verba: „Propositiones factae in congregatione generali, omnes communi sex patrum oratorum sententia oppugnatae et reiectae fuerunt." Caveamus, reverendissimi patres, per dominum nostrum Iesum Christum et per sanctam eius ecclesiam, caveamus, ne dum nos de accidentalibus nimium morose disputamus, substantialia ipsa in periculum vertantur. Substantialia schematis omnino reiici non possunt, imo ea necessitatibus nostrorum temporum apprime respondent. Ordo supernaturalis, ad cuius negationem omnes huius saeculi errores conspirant, tamquam schematis, imo dixerim totius concilii cardo et scopus praecipuus, non solum maxime qua fieri potest auctoritate et solemnitate proclamandus, sed et confirmandus et fulciendus omnium earum veritatum expositione, et eorum omnium errorum condemnatione quae ad eius vindicias conferunt, quod quidem in proposito schemate recto ordine factum esse, infra probabimus.

Pro totius schematis reiectione atque reformatione propugnanda, attenta eiusdem materia, asseritum est, nonnullas per ipsum quaestiones suscitari, imo etiam praeiudicari, de quibus libere et salva catholica fide hactenus in scholis disputatum est. Perpendamus, si placet, quid veri in huiusmodi assertione inveniatur, et quid inde ex communibus logicae regulis concludendum esset. Primo per ea verba quae leguntur in capite III: „Haereticam declaramus sententiam, si quis divinitus inspiratum esse negaverit aliquem vel integrum vel ex parte librum de his quos Tridentina synodus etc.", praeiudicium ferri autumatum est sententiae eorum inter catholicos doctores, qui putant non omnia verba sacrae scripturae directe a Spiritu sancto inspirata fuisse, quae quidem opinio, quamvis a Lovaniensi et Duacensi academiis damnata, nihilominus a Sixto V ad examen revocata, nulla hactenus sanctae sedis damnatione percussa fuit; vel eorum qui ad divinarum scripturarum auctoritatem tuendam, pro nonnullis levioris momenti commatibus aut versiculis aut adiunctis sufficere putant admittere simplicem Spiritus sancti assistentiam, qua mediante hagiographi scriptores ab omni erroris periculo praeservarentur. Fateor me ipsum primo intuitu in hanc etiam opinionem devenisse, ut crederem huiusmodi sententias per doctrinam in schemate traditam fuisse damnatas, sed re intimius inspecta arbitror nullo modo hoc vere dici posse; nomine enim partium mihi videtur minima quaeque non posse comprehendi, qualia sunt verba, apices et versiculi. Caeterum si quis per schematis enunciationem, opinionem catholicorum doctorum praeiudicatam censeat, concludendumne inde esset totum atque integrum schema reiiciendum? Minime sane, sed sufficeret analogam schemati emendationem apponere.

2° Autumatum est, augustinianae scholae sententiam, impossibilitatem status naturae purae asserentem, praeiudicari per ea verba capitis XVI: „Homo anima rationali ac immortali ad imaginem Dei factus, hac quidem ipsa natura sua ordinatus fuisset ad creatorem suum cognoscendum, colendum et amandum modo viribus naturalibus congruente, atque ita ad perfectionem et beatitatem naturalem consequendam." Verum fateor mihi haud lucide apparere, quomodo per haec verba quaestio scholastica praeiudicata videatur. Hic agitur de ordine naturali, de quo necessario mentio facienda erat, ad hoc ut procederetur ad sermonem de ordine supernaturali instituendum. Impossibilitatem status naturae purae augustinianae scholae doctores asserunt non absolutam, sed ex decentia procedentem, scilicet ex ordine divinae providentiae ac bonitatis. Hoc ipsum, ni fallor, exprimitur verbis, quae immediate sequuntur: „Verum Deus liberrimo infinitae bonitatis suae consilio dignatus est etc." Ibi enim satis declaratur elevationem hominis decuisse bonitatem Dei, sed offendit vox illa *liberrimo consilio* perinde ac si libera, imo liberrima dici non possit omnis Dei actio, etiam cum procedit ex praedisposito suae providentiae ac bonitatis ordine. Mirum de caetero mihi videtur, quod dum autumatum fuit allatis verbis non satis tutatam fuisse sententiam, quae asserit impossibilitatem ordinatam status naturae purae, alii ex eodem capite negatam viderint eiusdem status possibilitatem. Quae utcumque se habeant, haud talia esse arbitror, ut exinde integram schema condemnatione plectatur; cum facile omnino sit, si quid condemnationem scholasticarum opinionum sapiat, illud expungere facto diligenti examine circa eiusdem schematis particularia. De caetero quamvis et ego scholarum opiniones minime praeiudicandas censeam, haud tamen puto eas tam perpetuo tamque inconcusso iure libertatis pollere, ut si quando ad maiorem catholicae doctrinae explanationem necessarium sit scholasticas huiusmodi quaestiones definitivo iudicio dirimere, id fieri non possit, praesertim in oecumenico concilio, ut sapienter animadversum est per reverendissimum patrem patriarcham Ciliciae Armenorum.

3° Adductum fuit exemplum ab Hermesianis erroribus, condemnatis in capitibus VII et VIII, ad probandum quod in schemate praeiudicium infertur liberis scholarum opinionibus, imo etiam scholasticae quaestiones suscitentur. At nemo ignorat Hermesii doctrinas in praelatis capitibus reprobatas, iamdiu damnatas reperiri a felicis recordationis Gregorio papa XVI, post cuiusmodi condemnationem ubique nemine contradicente receptam, quaero utrum tales doctrinae haberi possint tamquam scholarum opiniones, quas libere in utramque partem controverti licet; quaero etiam utrum tamquam libera opinio scholarum haberi possit doctrina in capite X ad damnandum proposita, qua asseritur: „Scientias naturales et rationales etiam sub discrimine in eis errandi contra fidem catholicam tractandas esse nulla supernaturalis revelationis habita ratione."

4° Idipsum potiori iure dicendum de doctrina, quae statuit animam esse corporis formam; quae quidem ipsis omnino verbis, una excepta voce *immediate*, quae nonnisi explicativa est, eamque iam summi pontifices usurparunt, proclamata iam fuit in concilio Viennensi cum contrarii erroris condemnatione, adiuncta etiam haereseos nota, uti reperitur in schematis capite XV. Post quam solemnem concilii generalis definitionem, nescio quomodo doctrina huiusmodi liberis scholarum opinionibus possit accenseri.

Atque hic liceat mihi, reverendissimi patres, cum omni omnibus debita reverentia exprimere votum: hoc est, ut antequam quis ad aliquid in proposito vel proponendis schematibus censurandum procedat, caveat saltem ne ita agat, ut censura ipsa in divinam ipsam oecumenicorum conciliorum auctoritatem directe cadere deprehendatur. Quod quidem dolendum, bis iam in nostrarum disceptationum cursu evenisse. Ita relate ad doctrinam, quae asserit animam esse *per se* et *essentialiter* formam corporis, censura notata fuerunt haec verba *essentialiter* et *per se*, quae tamen adamussim reperiuntur in canone concilii Viennensis. Ita etiam in postrema congregatione generali acri argumentatione iusta fuit vox *simul* quae legitur capite I schematis pag. 3 [col. 59d], ubi dicitur: „Deum creatorem ... simul ab initio temporum utramque de nihilo condidisse creaturam etc.", dum interim haec ipsa vox legitur in concilii Lateranensis

cap. *Firmiter:* „Qui sua omnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam."

Dictum est in praesenti rerum conditione opus non esse novis dogmatibus, sed talia esse nostrae societatis mala, quae novo oleo et novo vino curanda sint. Quorsum haec, reverendissimi patres? Numquid ideo veritatis iura vindicanda amplius non erunt? Numquid non amplius damnandi errores unde vel fides vel fideles corrumpi et in perversum abduci tentatur? Si per errorum condemnationem incredulitas non sanatur, numquid non habemus fidelium myriades, quos ab incredulitatis insidiis praeservandos a nobis postulat Christus dominus? Maxima utique lenitate et mansuetudine atque tenerrimo charitatis sensu nobis tractandum est quando agitur de personis, pro quibus Christus, cum adhuc peccatores essemus, secundum tempus mortuus est. Ipse enim Deus cum magna reverentia disponit nos. Sed non ideo abstinendum a denunciandis erroribus, a detegendis insidiis. Nihil, reverendissimi patres, intolerantius quam veritas: apud Deum siquidem semper est. Ne simus sicut medici illi systematibus indulgentes, qui omnia morborum genera iisdem semper lenitivis remediis sananda esse praesumunt. Si oleo opus est ad leniendum, etiam vinum quandoque, imo et acida fortiora necessaria sunt ad morbi contagionem praecludendam. Sinamus utique crescere zizania usque ad messem, ne forte cum illis eradicetur et triticum: sed nos spes utique bona et bonum desiderium, quo anhelamus ut ipsa in triticum convertantur, non eo usque perducat, ut ea etiam crescere sinamus, quando periculum imminet, ne per ea ipsum triticum corrumpatur.

Haec quod attinet ad propositi schematis substantiam. Videamus nunc quid dicendum de ordine, sive ex ipsius schematis diligenti examine, sive ex iis quae circa ipsum disputata fuerunt. Cum ordo nihil aliud sit, quam recta dispositio mediorum ad finem, ut de schematis ordine iudicium feratur, perpendendum in primis est qui sit eiusdem schematis scopus, dein quaenam partium distributio, et quae earumdem conspiratio ad finem.

Generalium conciliorum negotium non est sane integrum credendorum aut agendorum systema proponere, sed ea tantum sive credenda sive agenda statuere, quae in praesenti rerum conditione christianae societatis necessitatibus magis respondeant. Et quoniam de intellectualibus tantum hic agitur, quaenam sunt, et unde oriuntur mala, quibus humana societas nunc premitur, quaenam sunt et undenam oriuntur tenebrae quibus nimis heu! nunc christianorum mentes offunduntur? Nemini dubium quin maximum ac generalissimum huiusmodi malum, unde caetera oriuntur, sit malum incredulitatis, sive eorum omnium negatio quae ad ordinem supernaturalem pertinent, imo ipsiusmet supernaturalis ordinis omnimoda et absoluta negatio, tum quoad intelligibilia, tum quoad agibilia. Ad hanc lamentabilem ruinam sive adstruendam sive ampliandam omnes huius saeculi errores, omnia philosophorum commenta conspirant. De quibus omnibus tam praeclare locutus est eminentissimus archiepiscopus Vindobonensis, ut disertissimis eius verbis aliquid addere supervacaneum videatur. Prima ergo et maxima huius Vaticani concilii sollicitudo in id intendat necesse est, ut perniciosissimo huic morbo, unde religio tota et universa humana societas in periculum vertitur, opportunis remediis occurratur. Quod certe fieri non potest nisi asserta in primis, ut iam diximus, et solemniter vindicata veritate de ipsius ordinis supernaturalis existentia tum respectu ad fidem, tum ad gratiam. Hunc autem esse totius propositi schematis generalem scopum, nullus puto ambiget qui eiusdem contextum advertat.

Ad hunc scopum rite et ordinate assequendum, incipiendum necessario erat ab iis erroribus discernendis et eliminandis, ex quibus tamquam principiis ipsa supernaturalis ordinis negatio generatur. Huiusmodi autem errores nemo esse negaverit eos ipsos, qui in principio schematis speciali modo eliminantur, pantheismum dico, materialismum et rationalismum proprie dictum. Materialismus, a quo asserta solius materiae existentia, negatur ipse Deus, cum iis omnibus quae ab ipso dimanant. Pantheismus, per quem dum ens necessarium cum contingente, dum substantia creata cum creatore confunditur, etiam naturalis cum supernaturali ordine miscetur, imo et Deus ipse et cum eo omnis supernaturalis ordo destruitur. Rationalismus denique proprie dictus, qui licet alia via, aliisque principiis innixus procedat, pari tamen intentu et eadem logicae necessitate, dum humanae rationis vires et iura, ut aiunt, supra modum exaltat, ipsamque rationem supremam rerum omnium iudicem facit, ad supernaturalis ordinis ac totius proinde christianae religionis eversionem conducit.

Unde apparet recte omnino, secundum ordinem tum logicum tum naturalem, a materialismi, pantheismi et rationalismi condemnatione seu potius reprobatione coeptum fuisse. Sane recto semper ordine incipitur quando a Deo incipitur; Deus enim, ut docet divus Thomas, primus est in omni ordine. Ut vero a Deo recte incipiatur, tradi debet recta ipsius Dei notio. Hanc omnino et absolute vel destruit vel corrumpit pantheismus et materialismus; unde ante omnia errores huiusmodi eliminandi erant, ne ipsa Dei notione corrupta aedificium a primismet fundamentis labasceret.

Apparet etiam ratio, cur novae aliae, praeter materialismum, pantheismum et rationalismum, formae, quas nostris temporibus spiritus erroris assumpsit, expresse et nominatim reprobatae non fuerint, uti sunt idealismus, positivismus, naturalismus, humanitarismus, et si quae alia sunt huiusmodi. Hi enim errores, si res intimius inspiciatur, non constituunt principium negationis ordinis supernaturalis, sed potius vel ab ipso rationalismo vel ab ipsa negatione ordinis supernaturalis oriuntur. Idealismus enim nihilismi parens et rationalismi filius ad Dei negationem ducit. Positivismus confingens statum hominis seu societatis, quem dicunt theologicum, in quo scilicet de divinis sive naturaliter sive supernaturaliter occupatur, esse statum imperfectionis, a quo ad philosophicum statum tamquam ad sublimiorem perfectionem homini conscendendum sit, ordinem supernaturalem non destruit, sed iam omnino eversum supponit. Quare ipse satis explosus et condemnatus videtur per ipsam Dei et supernaturalis ordinis affirmationem. Idem dicatur de naturalismo et humanitarismo ex qua parte theoriam sapiunt: siquidem magis practici quam theorici huiusmodi errores esse videntur; et quatenus speculative considerantur, etiam ipsi ordinem supernaturalem non tam destruunt, quam omnino destructum supponunt.

Neque demum consentire possum censurae, qua assertum est materialismum et pantheismum immerito ad rationalismi genus fuisse reductum, eo quod, ut dictum est, materialismus non ex usu aut abusu rationis sit, sed ab eius defectu; pantheismus vero fit non ex ratione, sed ex abusu rationis, perinde ac si totum rationalismi systema non sit ex abusu rationis. Quod ad materialismum attinet,

utique est ex defectu rationis, si de materialismo practico agatur. Verum in schemate agitur de speculativo, id est de illo philosophantium systemate, in quo omnia ad unicam materiae substantiam reducuntur. Huiusmodi autem systema esse opus rationalismi, non video quomodo negari possit. Utique a practico materialismo, ut plurimum, ad theoricum proceditur, sed quid inde? Corruptio intellectus generatim loquendo sequitur corruptionem voluntatis, ut in ipso primo parente factum est. Sed duplici huic corruptionis generi duplex medela applicanda. Intellectualis morbus sanatur per veritatis ostensionem, cordis vero per alia media, de quibus hic non est agere.

Eliminatis erroribus, qui ipsam notionem Dei corrumpunt suntque veluti principia, e quibus generatur negatio ordinis supernaturalis, procedendum erat ad adstruendam contra ipsos rationalistas possibilitatem eiusdem supernaturalis ordinis, quod factum est in capite II. Qui quidem ordo cum duplicem habeat respectum, ad intellectum scilicet et ad voluntatem, fidei nempe et gratiae, bipartita oratione, ordo ducebat ad loquendum primum de revelationis supernaturalis necessitate, de materia seu obiecto eiusdem, seu de mysteriis fidei, de distinctione fidei a scientia, de necessitate motivorum credibilitatis, de supernaturali virtute fidei, de eiusdem firmitate supernaturali, de ordine inter fidem et scientiam, expunctis scilicet iis praecipuis erroribus, qui circa haec omnia, id est circa praeliminaria christianae religionis novissimis praesertim temporibus cumulati fuerunt. Quae omnia quam apte conspirent ad incredulitatis radices evellendas, et ad doctrinam de ordine supernaturali respective ad intellectum adstruendam, facile quisque videt. Proceditur inde ad dilucidandum ipsum principale obiectum fidei, quod est Deus, per lumen revelationis cognitum, confirmatis et declaratis iis specialibus hac de re dogmatibus, contra quae rationalismus modernus novas errorum formas invexit. Quod quidem perficitur incipiendo a capite XIII usque ad XV et sequentia, in quibus statuta totius humani generis origine ab uno Adam, catholica veritas explanatur, erroresque exploduntur circa ea quae recto tramite ducunt ad supernaturalem ordinem adstruendum respective ad voluntatem, id est ordinem gratiae. Unde merito concludendum mihi videtur, et scopum constitutionis aptissimum esse remedium incredulitatis morbo, qui maximum est nostrae societatis nostrique saeculi malum, ut media, id est veritatum proclamationes et errorum condemnationes, recta partium dispositione ad eumdem finem feliciter conspirare.

Haec de generali schematis ordine quoad materiae et partium distributionem, quae quidem abunde meo iudicio sufficerent ad hoc, ut schema constitutionis retinendum esse iudicetur.

Reliquum est ut pauca dicamus de schematis forma utique accidentali, quae nimirum complectitur modum expositionis, stylum, locutiones, caeterasque dotes, quae in huius generis compositionibus requiruntur, ad hoc ut tum rerum gravitati, tum venerabilis ac sacrosancti huius concilii dignitati ac maiestati respondeant. Quae quidem omnia quamquam rei substantiam non attingant, negligenda tamen non sunt, imo solerter curanda; quippe quae maximae utilitatis sunt tum ad rerum veritatem illustrandam, tum ad eam efficacius aliorum animis ingerendam. Advertendum tamen est quod dum forma substantialis una eademque semper est in omnibus individuis ad eamdem speciem pertinentibus, formae accidentales e contra in infinitum variare deprehenduntur, unde etiam diversimode de iis ab hominibus iudicatur, nec facile est eorum mentes circa huiusmodi iudicia in eamdem sententiam convenire. Aequum aliunde est ita de occidentalibus curam gerere, ut inde substantialia praeiudicium non patiantur.

Qua in re duplex haud levioris momenti suscitata est potissimum quaestio: utrum nempe magis expediat per viam expositionis procedere, quam per condemnationem; et utrum veritates prius exponendae sint, quam errores damnandi. Ad primum mihi videtur magis expedire expositionis viam ad hoc ut errantes reducantur; utiliorem autem aliam esse ad fideles praemuniendos. Quare utraque methodus utilis ac necessaria est, quod etiam omnium fere conciliorum et praesertim Tridentinae synodi usu et consuetudine comprobatum cernimus. Ad secundum vero pariter distinguendum. Si enim in concilio agatur de fidei professione emittenda sive de integro credendorum systemate exponendo, haud dubium quod in hoc casu dogmatum expositio deberet errorum enunciationem et condemnationem praecedere. Verum quando agitur de aliquibus tantum veritatibus adstruendis, ad curandas peculiares temporis necessitates, quod Vaticani concilii negotium est, arbitror prius errores non quidem condemnandos sed enunciandos et exponendos, ut ratio appareat cur istae et non aliae adstruantur veritates; postea veritate rite exposita ad errorum condemnationem procedendum. Quod generatim in schemate factum esse conspicio, si primum caput excipias, in quo materialismus et pantheismus per formam tantum detestationis damnantur post eorumdem expositionem. Si aliter actum est in concilio Tridentino, id, ut arbitror, evenit quia protestantium errores undique prorsus noti erant, uti notum erat etiam eorum condemnationem fuisse praecipuum eiusdem concilii finem, unde eorum errores exponere minus necessarium videri potuit, satisque fuerat, ut post catholicae veritatis expositionem, ad errorum condemnationem per appositos canones procederetur. Caeterum videmus in anteactis conciliis non unam eamdemque methodum semper fuisse retentam, nec proinde concilium Vaticanum censere se debet antiquis methodis alligatum, nisi in quantum hoc ad veritatis triumphum et ad animarum salutem conferre deprehendatur.

Ad particularia, quae circa schematis formam prolata sunt, devenire supervacaneum puto. Satis sit schema probari generatim quoad eius substantiam, veritates scilicet in eo propositas erroresque ibi damnatos, et quoad rerum expositarum ordinem; nonnulla ex particularibus emendationibus sive additionibus, quae per reverendissimos oratores hucusque propositae sunt, etiam mihi placent, quae hic enumerare nimis longum foret. Ea, ubi opus fuerit, ad congregationem de rebus fidei remittere satius erit. Circa stylum et locutionem, si quae ad maiorem vel perspicuitatem, vel verborum proprietatem, vel etiam quantum materia ferat brevitatem, emendatione digna videantur, non repugno; quamvis non omnia quae ad hanc rem observata vel dicta fuerunt probanda censeam. De quo, ne multis immorer, unum dicam. Doleo censura notata fuisse verba capitis I, quibus exprimitur dolor, quod publice et impune doceri permittatur materialismus et pantheismus. Quid enim, reverendissimi patres! Dum in aliquibus etiam acatholicis regnis a testimonio iure ferendo excludantur qui Deum negant, Vaticani concilii patres ne unum quidem lamentationis verbum proferre audeant adversus tam horrendam licentiam, contra quam etiam in Galliae senatu, nobiles et generosae laicorum

virorum protestationes inconuerunt! Si hoc evenire posset, pertimescerem ne nos Isaiae voce tamquam canes mutos incredulitas ipsa exprobraret.

Quae omnia sapientissimo iudicio vestro, eminentissimi ac reverendissimi patres, libenter submitto.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Bapt. Landriot archiepiscopi Rhemensis.[1]

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Plures ex venerandis patribus leviter tantum attigerunt certum schematis adspectum, de quo mihi verba facere coram vobis liceat. Specialiter illustris episcopus Gratianopolitanus in sua oratione, in qua mirati sumus scientiam profundam theologiae, praecisionem idearum et logicum dicendi ordinem, dixit his fere verbis: „Acerbiora verba removeantur; ecclesiae pietatis est maternae omnes homines invitare, non arcere; gladius Petri quidem evaginatus coruscat, sed perterrefacit magis quam allicit." Sed antequam rem aggrediar, dicam pauca de uno puncto schematis quod indigitavit reverendissimus patriarcha Ciliciensis; salva reverentia iustissime debita tam docto et reverendissimo praesuli, mihi videtur esse melius non definire quaestionem de origine animae contra opinionem cardinalis Norisii, quae fundatur non solum in doctrina Augustini, sed etiam multorum aliorum patrum. Quin imo haec definitio mihi videtur multa et gravia habere inconvenientia, et si res ulterius tractetur, mihi propositum est brevem statuere thesim de hoc argumento. Nunc redeo ad meum scopum.

Sub exordium huius concilii in hac ipsissima aula cantatum fuit evangelium: „Ecce ego mitto vos sicut oves inter lupos." Haec audiendo in memoriam meam redierunt pulcherrima verba et sublimia commentaria, quae super iisdem Chrysostomus[2] fecit, commentaria adeo pulchra, adeo vitae apostolicae accommodata, ut ecclesia Romana ea inserverit in Breviario suo in festis sancti Barnabae et sancti Pauli. Liceat pauca excerpere: „Quamdiu oves fuerimus, vincimus; etiam si mille circumstent lupi, superamus et victores sumus: quod si lupi fuerimus, vincimur. Tunc a nobis pastoris auxilium recedet, qui non lupos sed oves pascit. Erubescamus igitur qui tamquam lupi in adversarios ruimus. Lege (prosequitur Chrysostomus) Actuum apostolorum librum: perspicies profecto, cum saepe Iudaeorum populus in apostolos insurrexerit, ac dentes exacuerit, illos, columbae simplicitatem imitando, et cum decenti modestia respondendo, iram ipsorum superasse, furorem extinxisse, impetum retardasse .... Nihil asperum neque dixerunt, neque fecerunt, sed summa cum mansuetudine responderunt." Ita Chrysostomus. Singula haec verba et alia sancti doctoris specialem merentur attentionem: „Novum belli genus, dicit ibidem, et insolitum praeliandi morem." Principes huius saeculi pugnant armis, sed mansuetudo ovis et simplicitas columbae arma sunt praecipue apostolorum; et utendo his armis non modo, ait Chrysostomus, non consummentur, sed lupos in sui naturam transmutabunt. Violentia et irritatio habebunt effectus omnino contrarios, et certam securamque cladem: si lupi fuerimus, vincimur. A longo tempore convictus sum hunc esse procedendi modum vere apostolicum in omnibus saeculis: et quod forsan saepe saepius imminuit vim defensorum fidei, fuit tum maxime nunc mediorum spiritui evangelico minus respondentium. Sanctus Martinus communicando exterius cum episcopis, qui ignem de caelis invocabant, amisit fere potestatem miracula patrandi, et tamen eius condescensio externa videbatur iustificari ex rationibus charitatis. Adiungo verba Christi, quae commentariis illustravit Chrysostomus, nostris hisce temporibus normam esse debere omnis apostolici laboris. Hoc sine dubio accommodatissimum est dispositioni ingeniorum et necessitatibus temporis praesentis. Inimici nostri multi sunt. Furor quorumdam extremos limites attingit. Quamdiu oves fuerimus, vincimus. At si per violentiam sermonum, irritationem verborum et aggressivam agendi rationem nos recedimus a mansuetudine ovium, victi erimus: quia summus pastor, qui est in caelis, nobis non assistet, et non assistet eo quod reliquerimus viam apostolorum; qui, ut ait Chrysostomus, iram adversariorum superaverunt, furorem extinxerunt nihil asperum neque dicendo neque faciendo, sed summa cum mansuetudine respondendo. Mihi ergo videtur summi momenti esse ad melius et securius populos reducendos in ovile Christi, videtur necessarium vitare in omnibus huius concilii actibus et decretis omnes expressiones duriores, quae nimis ulcerant, et quae non tantum non alliciunt, sed potius abyssum inter nos et nationes effodiunt. Affirmemus et propugnemus doctrinam catholicam cum firmitate et claritate, sed vitemus sollicite obiurgationes acerbiores.

Quoties (et in hac re in hoc momento interpres sum multorum episcoporum Galliae et aliarum nationum) quoties ingemuimus super polemicam habitualiter nimis irritantem quorumdam, qui in locum ut serviant causae catholicae, contulerunt magis, ut elongentur et alienentur animae, quarum salus nobis summopere cordi esse debet, et sic creaverunt praeiudicia fere indelebilia. Saepissime vidimus et experti sumus deplorandum hunc effectum, et nos proditores essemus conscientiae nostrae episcopalis, nisi hoc tum in nomine nostro tum in nomine multorum episcoporum declararemus aperte in concilio. Quoties verba Chrysostomi nobis in memoriam venerunt: „Erubescamus nos qui tamquam lupi in adversarios ruimus." Summi itaque momenti est (et hoc mihi perutile dici videtur sub exordio concilii, antequam acta et decreta nostra conficiantur), ut verba Chrysostomi praesentia sint memoriae nostrae. Defendamus cum firmitate iura, veritates; sed sollicite vitentur omnes expressiones, quae saeculis praecedentibus erant auribus, ut aiunt, minus teretibus, minus delicatis magis innocuae, et quae forsan eamdem non habebant significandi vim. Ast hodie eaedem voces magis offendunt, et nullo modo veritatem corroborant, imo vero attentis dispositionibus ingeniorum quaedam verba nimis dura imminuunt effectum salutarem quem intendimus; dum e contra in nostris temporibus et regionibus sermo firmus cum suavitate, tranquillus et non acerbus influit severius et fortius in animos. Applicarem libenter defensioni veritatis verba scripturae[1]: „Non in commotione Dominus, sed in sibilo aurae tenuis."

Sanctus Paulus sistit se coram Areopago, in urbe centro idololatriae, centro turpitudinis paganae; audeo dicere Athenas sub aliquo respectu imaginem esse nostrarum corruptarum societatum, sed una subiungo quod si nostra aetate multa sunt mala, multa quoque sunt bona; et inveniuntur hoc tem-

[1] Argumentum: „archiepiscopus Rhemensis occasione capta ab iis expressionibus quae occurrunt in schemate, ut graviores nonnulli errores impietates et monstra dicantur longa oratione patres ad charitatem et mansuetudinem hortatus est. In specie autem de schemate dixit, tantummodo expugnandam esse quaestionem de origine animae, ex cuius definitione multa inconvenientia oriri posse asserebat."

[2] Hom. XXXIII al. XXXIV in Matth. apud Migne, *Patr. gr.* t. LVII, col. 393.

[1] III Reg. XIX, 11-12.

pore heroicae virtutes, dignae primitivis ecclesiae temporibus; et summopere confido, quod Deus, qui Sodomam salvasset propter decem iustos, salvabit nos quoque ob innumeras illas animas tam caras in conspectu eius. „Melior est, inquit scriptura[1], unus timens Deum, quam mille impii." Adamas, quem invenio in summo monte, compensat omnes istos lapides horridos et asperos, omni pretio destitutos, quibus pedes mei, dum descenderem, ulcerati sunt. Profecto animae iustae adamantes sunt pretiosi in medio mundi huius chaos. Audiamus iterum Chrysostomum[2] explicantem sermonem et agendi rationem sancti Pauli coram Areopago: „Apostolus, ait, non contumelias, non vim, non anathemata cuipiam inferebat: sed humiliatus, percussus, colaphis caesus risuique omnium expositus, haec perpetrabat blandiendo, hortando, obsecrando. Sic apud Athenienses aditum sibi fecit, cumque invenisset omnes idolorum cultu insanientes, non opprobriis eos aggressus est his verbis: athei estis, omninoque impii: sed quid? *Circumiens*, inquit, *et videns simulacra vestra, inveni aram, in qua scriptum erat: Ignoto Deo. Quem ergo ignorantes colitis, hunc ego annuntio vobis.* O miraculum! (exclamat Chrysostomus) o paterna viscera! pie colere Graecos dicit, licet idololatras, licet impie agentes. Quare? Quia quasi pii cultum suum persolvebant, Deum se colere putantes, cum ita sibi persuasissent. Huius vos omnes hortor imitatores esse, ac vobiscum etiam meipsum .... Cur, prosequitur Chrysostomus, cur tu contraria facis qui in ecclesiam convenis, et sacrificium filii Dei perficis? Nescis quod calamum conquassatum non confregit, et linum fumigans non extinxit?" Non timeo affirmare, nos esse hodie coram Areopago philosophorum et hominum eruditorum, quibus fide destituuntur: imitemur itaque agendi rationem sancti Pauli; nolimus iis insultare, nec contumelias inferre; sic ipsos facilius reducemus, aut saltem non elongabimus ipsos magis a veritate. Nonne plures habent, vel habere possunt quamdam bonam fidem, cuius culpam vel inculpabilitatem Deus solus iudicare potest? Si quis me existimaret nimis tolerantem, responderem ei: non plus tolerans sum, quam Paulus, de quo Chrysostomus ait: „Graecos pie colere affirmat, licet idolorum cultu insanientes, licet impie agentes. Quare? Quia quasi pii suum cultum persolvebant, Deum se colere putantes, cum ita sibi persuasissent."

Sine dubio quandoque opus est maiori sermonis severitate; sed, ut aiunt Augustinus et sanctus Thomas, *raro, et ex magna necessitate obiurgationes sunt adhibendae.* Duo igitur sunt necessaria secundum Augustinum et sanctum Thomam, ut debitus usus fiat severitatis: necessarium est primo, ut hoc fiat raro. Modus loquendi consuetus debet esse conditus suavitate agni et mansuetudine ovis: *agnum dominatorem terrae;* et consequenter sermo ordinario obiurgativus non videtur conformis spiritui evangelico. Insuper necessarium est, ut eo non utamur nisi ex magna necessitate (haec sunt verba Augustini et sancti Thomae), *et exhaustis nonnisi omnibus mitioribus mediis.* Quin imo, addit Augustinus[3], quando charitas saevit, saevit more columbino et non corvino. Benedictus XIV in constitutione *Sollicita*[4], quam satis laudare non possumus, sic ait[5] (quaedam tantum verba delibemus): „Magnus Augustinus non veritatis minus, quam charitatis doctor, in suis adversus Manichaeos, Pelagianos, Donatistas, alioseque tam sibi, quam ecclesiae adversantes, assiduis conflictationibus, id semper diligentissime cavit, ne quempiam eorum iniuriis aut conviciis laederet atque exasperaret. Qui secus scribendo vel disputando fecerit, is profecto nec veritatem sibi praecipue cordi esse, nec charitatem sectari se ostendit .... Caeteras (prosequitur summus pontifex) sancti Thomae Aquinatis laudes id mirabiliter cumulat, quod adversariorum neminem parvipendere, vellicare, aut traducere visus sit, sed omnes officiose ac perhumaniter demereri .... Si autem religionis ac fidei causa postulabat, ut eorum sententiam exploderet ac refutaret, tanta id praestabat modestia, ut non minorem ab iis dissentiendo, quam catholicam veritatem asserendo, laudem mereretur". Et in fine constitutionis prosequitur ita: „Ei contrariam in agendo ac disputando rationem inire omnino non licet. Nimium interest publicae tranquillitatis, proximorum aedificationis et charitatis, ut e catholicorum scriptis absit livor, acerbitas atque scurrilitas, a christiana institutione ac disciplina, et ab omni honestate prorsus aliena." Ita Benedictus XIV.

Sufficiat mihi facere duas tantum speciales considerationes. Primo incredulis nostri temporis peiores non sunt Manichaeis, Donatistis, Pelagianis, praesertim Manichaeis, de quibus sanctus Leo dicit „nihil habuisse sanctum, nihil integrum, nihil verum." Atqui secundum regulas praescriptas a Benedicto XIV non tantum possumus, sed quin imo debemus imitari sanctum Augustinum, de quo magnus ille pontifex dicit: „Id semper diligentissime cavit, ne quempiam eorum iniuriis, aut conviciis laederet atque exasperaret." Non solum possumus, verum etiam debemus imitari sanctum Thomam, de quo idem pontifex scribit: „Caeteras vero tanti doctoris laudes id mirabiliter cumulat, quod adversariorum neminem parvipendere, vellicare, aut traducere visus sit, sed omnes officiose ac perhumaniter demereri." Et in eadem constitutione idem pontifex vult, ut omnes „sibi ad aemulandum proponant tanti doctoris in scribendo moderationem, honestissimamque cum adversariis agendi disputandique rationem". Mea autem secunda reflexio haec est: id satis frequentatum est aggredi homines illos, quos nominant moderatos. Ast credimus, post attentam considerationem verborum Benedicti XIV, post accuratam meditationem constitutionis *Sollicita* (quae saepe saepius etiam fere in omni linea moderationem commendat), credimus et quidem firmiter, illos moderatos, qui arbitrantur moderationem et mansuetudinem melius inservire utilitati ecclesiae, posse aperta fronte et conscientia tuta procedere, non dubitantes se esse veros et sinceros amicos veritatis ac sanctae sedis apostolicae. Benedictus XIV antesignanus noster est, et ante nos in altum extollens vexillum moderationis nos praecedit."

Audiamus adhuc unum ex summis pontificibus maxime conspicuum, et unum ex nobilissimis antistitibus qui tenuerunt cathedram Petri: audiamus sanctum Gregorium Magnum[1]: „Quia vero sancta ecclesia ex magisterio humilitatis instituta, recta quae errantibus dicit, non quasi ex auctoritate praecipit, sed ex[2] ratione persuadet, bene nunc dicitur: *Videte an mentiar.* Ac si aperte dicat: Ea quae assero nequaquam mihi ex auctoritate credite, sed an vera sint ex ratione pensate. Quae et si quando dicit quod ratione comprehendi non valet, ne de occultis humana ratio quaeri debeat rationabiliter suadet ... Haeretici autem, idem pro-

[1] Ecclesiastic. XVI, 3.
[2] Hom. de anathem. n. 4; *Patr. gr.*, t. XLVIII, col. 940.
[3] *In epist. Ioan.* tract. VII, n. 11; *Patr. lat.*, t. XXXIV, col. 2035.
[4] Edita anno 1758, septimo idus Iulii. [5] § 22.

[1] *Moral.* lib. VIII, n. 3; *Patr. lat.*, t. LXXV, col. 808 ed.
[2] *et* ed. Vat.

sequitur summus pontifex [1], quia sanctam ecclesiam A sua docere desiderant, ad eam quasi consolantes appropinquant. Nec mirum, quod qui adversantium formam exprimunt, amici nominentur, cum ipsi (quoque) traditori dicitur: *Amice, ad quid venisti?* Quia etsi per nos mali corrigi negligunt, dignum tamen est ut a nobis non ex sua nequitia, sed ex nostra benignitate amici nominentur." Idem summus pontifex scribit ad quemdam episcopum [2]: „Eos, qui a religione christiana discordant, mansuetudine, benignitate, admonendo, suadendo, ad unitatem fidei necesse est congregare." Ecce veram ecclesiae Romanae traditionem expressam a duobus summis pontificibus, quorum unus erat ornamentum sanctae sedis praesertim per suam scientiam profundissimam, et alter praesertim per magnanimitatem, pulchrum ingenium et praeclaras virtutes.

Potuissem huiusmodi testimonia multiplicare; at in immensum crescerent numerum, et semper B deducerent ad eamdem conclusionem, quam sanctus Augustinus indicat tamquam regulam in disputationibus contra Donatistas: „Ergo, dicit [3], rapite quos potestis hortando, portando, rogando, disputando, rationem reddendo, cum mansuetudine, cum lenitate; rapite ad amorem." Veniam precor a venerandis patribus, quod tam longas et frequentes probationes fecerim; sed hoc mihi videbatur necessarium. In ecclesia catholica traditione omnia constant: et insuper in quibusdam rerum adiunctis magis operae pretium est, suae propriae humilitati substituere auctoritatem maiorum nostrorum, ut eo clarius et patentius resonet magna vox saeculorum catholicorum. Hac ratione patres nostri fundaverunt ecclesiam; hac ratione patres nostri vicerunt mundum; hac ratione patres nostri gentes ad fidem vocaverunt; hac ratione patres nostri devinxerunt corda hominum per ligamina aere et ferro fortiora: C *In funiculis charitatis traham eos, in vinculis charitatis* [4]. Illud autem semper animum meum perculit. Christus non fuit unquam usus durioribus verbis nisi contra sacerdotes veteris legis, contra apostolos. Principes sacerdotum sunt, contra quos dicebat: „Progenies viperarum;" Petrus ipse est, contra quem Christus dixit: „Vade retro satana;" Apostoli sunt, contra quos Christus dixit: „Nescitis cuius spiritus estis." E contrario erga publicanos et peccatores Christus semper erat benignitate et misericordia plenus.

Eodem modo sancti Patres severiorem agendi et loquendi modum reservaverunt iis, non qui foris, sed qui intus sunt. „Pudore suffundamur, terrore afficiamur, aiebat Chrysostomus [5], cum simus deteriores gentibus, quae Deum non noverunt." Concludo referens pulchram sancti Francisci Salesii sententiam; et cum sit pene impossibile eam transferre in linguam latinam, precor veniam, ut eam afferre possim cum familiaritate styli originalis. „On prend plus de mouches avec une cuillerée de miel, qu'avec vingt barils de vinaigre." Quae verba liberius traducere possem: „Cum parvula quantitate mellis plures rapiuntur muscae, quam cum magna quantitate aceti." Hanc regulam sequendo tot millia protestantium sanctus Franciscus Salesius ad fidem revocavit: [illegible] verborum eius alliciebat omnes; mansuetudo ovis commovebat eos, acrimonia aceti eos repulisset. Ille erat in medio eorum sicut agnus, cuius mansuetudinem, simplicitatem, candorem praesefebat. Hac ratione confirmata sunt in eo verba Chrysostomi: „Quamvis illi oves sint in medio luporum, et innumeris morsibus lacerentur, non modo non consumpti fuerint, verum etiam illos in sui naturam transmutarint." Quantum ad me attinet, benedicerem diei, qua ecclesia catholica exurgeret universa tamquam exercitus agnorum non exclusa firmitate apostolica, sicut indicavit sanctus Chrysostomus in homilia de festo sancti Pauli. Hac die magna appropinquaret victoria, et iam angeli in caelis cantarent: *Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.* Hac die exultaret egregia anima magnanimi Pii IX, quia iam prope esset tempus, quo in effectum deduceretur prophetia: *Erit unum ovile et unus pastor.* Hac die magnum opus luminis et perfectionis compleretur secundum verba amantissimi patris nostri: et in fronte Vaticani nos triumphantes inscriberemus hunc titulum, qui est perfectissima expressio divinae fortitudinis: *Attingit a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter.*

ORATIO

reverendi patris domini Victoris Augusti Dechamps archiepiscopi Mechliniensis [1].

Eminentissimi praesides et reverendissimi patres.

Sapientibus pauca dicam, eorumque iudicio submittam. Cum illustrissimis oratoribus, qui iam antea hanc cathedram ascenderunt, in pluribus consentio, in aliis vero ab eis aliquatenus dissentio. Quamvis concedam schema constitutionis dogmaticae perficiendum esse, et quidem, ut perficiatur, nobis concreditum esse; tamen non possum admittere, illud esse reiiciendum, et uti dictum est, sepeliendum, non quidem ut resurgat, quia vivit, et, mea saltem humili sententia, vivet, et non morietur, saltem omnino in substantia. Quare? Quia in eo scite et accurate recensentur nostri temporis errores, et refelluntur, et anathemate percelluntur. Hos autem et recenseri, et refelli, et condemnari, et anathemate feriri necesse est: quia veritatis amor et mendacii detestatio unum sunt, et ab invicem seiungi nequeunt, ut patet ex utriusque Testamenti libris, et praesertim ex scriptis sancti Ioannis evangelistae, licet charitatis apostoli.

Omnia quae nunc dicta sunt ab illustrissimo et reverendissimo archiepiscopo Rhemensi de mansuetudine erga omnes, omnino admitto; sed de mansuetudine erga errores non admitto. Sanctus Paulus apostolus, qui tam mansuete, ut iam audivimus, locutus est Atheniensibus, et tam divinitus locutus est, tamen ad paganos hoc dicebat; sed quando de paganismo et de erroribus loquebatur, quomodo loquebatur? „Evanuerunt in cogitationibus suis.

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Mechliniensis in pluribus ait convenire se cum praecedentibus oratoribus, non tamen in omnibus et multo minus in hoc quod totum schema reiiciatur et sepeliatur, quoad postremum ait ne ea quidem conditione se admittere ut mox resurgat, vivere quippe illud ait et saltem quoad substantiam remansurum, cum recentiores errores accurate in eo et recenseantur et refutentur. Illis quae de charitate et mansuetudine ab oratore qui proxime praecessit dicta fuerant reposuit, 1° aliud esse loqui de errantibus, aliud de erroribus. 2° Christum pharisaeis, scribis et herodianis dixisse ‚genimina viperarum, sepulchra dealbata etc.' 3° Paulum de philosophis gentilibus ‚evanuerunt in cogitationibus et obscuratum est insipiens cor eorum, et putantes se esse sapientes stulti facti sunt'. In specie ait et se illius opinionis esse ut exordium ducatur ab expositione doctrinae, cum illis consentire qui aliquam explicationem expostulant circa doctrinam peccati originalis, quoad consequentias quae respiciunt infantes qui sine baptismo decedunt, cum patriarcha Venetiarum se petere ut nonnulla quae habentur in notis, in ipsius schematis corpus inserantur. Concluxit dicendo remittendum schema ad congregationem pro rebus fidei."

[1] Moral. lib. III, n. 46, t. cit. col. 623 a.
[2] Epist XXXV, lib. 1, *Patr. lat.*, t. LXXVII, col. 488 b
[3] In Ps. XXXIII, serm. 2, n. 7, *Patr. lat.*, t. XXXVI, col. 311.
[4] Osee XI, 4.
[5] In Ep. I ad Thessalon. hom. 5; *Patr. gr.*, t. LXII, col. 428.

[1] Rom. I, 21-2.

et dicentes se esse sapientes, stulti facti sunt." Haec dixit. Reverendissimi patres, ego credo quod ad infirmitatem nostrorum temporum pertineat usus loquendi mollia non de errantibus, quod licitum est et saepissime, ut admitto, meritorium; sed usus loquendi mollia etiam de erroribus et de doctrinis, quae hodie (de doctrinis loquor) omnia admittunt, licet inter se pugnantia et perversissima; et dicunt quod omnia sint cum honore tractanda, etiam perversissima, et solum dominatorem dominum nostrum Iesum Christum negant, et quaecumque ignorant, blasphemant; de similibus doctrinis mansuete loqui non possumus: esset contrarium traditioni ecclesiae in omnibus conciliis generalibus. Certissime vox illa Christi: *Pax vobis*, erit vox concilii Vaticani; sed tamen non ignoramus hanc vocem: *Pax vobis*, non fuisse dictam scribis et pharisaeis et herodianis, qui tamen et scribae et pharisaei et herodiani sacerdotes non fuerunt. (Multi patres: *bene, bene.*)

Sequamur Christum in omnibus: at oblivisci non possumus haec etiam verba divina esse non ad impios dicta, sed de impiis et impietate: *Non est pax impiis, dicit Dominus.* Verumtamen, reverendissimi patres, cum hodie mundus totus non solum in maligno, sed vere in ignorantia positus sit; et cum illi, qui erroribus decipiuntur, multo numerosiores sint illis, qui decipiunt; credo omnino necessarium esse, ut anathematibus contra errores praemittatur expositio veritatis, et in hoc consentio cum fere omnibus oratoribus, qui iam loquuti sunt; ut scilicet praemittatur expositio veritatis. Non de simplici professione fidei loquor, sed de veritatis magnifica expositione, quia mundus saltem ex curiositate vocem concilii Vaticani arrectis auribus expectat; et mihi videtur necessarium esse, ut audiat nos, non solummodo condemnantes, sed loquentes magnalia Dei. (Plurimi patres: *bene, bene.*)

Loquamur igitur de toto complexu revelationis breviter, sed luculenter: exempli gratia, loquamur de Deo creatore et creationis veritate, quae nunc in tot scholis et academiis negatur. Hanc veritatem creationis ita exponamus ut duo intelligantur, scilicet creationem, ut est actus omnipotentiae, supra rationem quidem esse; sed tamen creatione sola rerum originem et ipsius naturae leges, ut exstant, explicari posse eo modo, qui contra rationem non sit. Haec facillime explicari possunt; sed hoc non faciam in concilio, quod, iterum dico, sapientibus loquor. Loquamur de Trinitatis veritate, sicuti de ea locuti sunt sancti patres et ecclesiae doctores; ita scilicet ut intelligant homines increduli, et equidem Trinitatis lucem inaccessibilem in se, sed tamen nobis lucem esse, et etiam rationi humanae lucem, testibus Athanasio, Hilario, Augustino, ducibusque Ioanne et Paulo, ita ut credentes exultent audiendo nos loquentes sic magnalia Dei, et alii, qui veritatem timent, saltem confundantur maiestate veritatis. Loquamur de incarnatione, ita ut sapientes et insipientes cum suavitate percipiant sapientiam Dei in hac veritate relucentem; ut eam percepit mitis quidem et humilis, sed ingenii et oculorum acie sublimis sanctus Franciscus Salesius. Loquamur eodem modo de redemptione generis humani, ut faciliter complectamur ministerium verbi nobis concreditum, testificantes evangelium gratiae Dei; ita ut intelligant homines divitias bonitatis Dei, qui voluit in homine non solum diversas, ut ita loquar, vitas inferioris naturae unire vitae superiori spirituum, sed etiam vitae divinae; ut ita efficeremur consortes divinae naturae, ut vivamus, ut dicit Paulus, vita Dei, in qua consistit finis noster ultimus. Haec sufficiant ut mentem meam aperire potuerim. Volo unum hoc dicere, quod praemittatur expositio revelationis integrae, quo sicut concilium Tridentinum coram protestantismo in lucem protulit veritatem iustificationis et sacramentorum, ita nos, grassante rationalismo, qui totam revelationem negat, complexum totius revelationis ita exponamus, ut, iterum dicam, exultent credentes et confundantur non credentes. Reverendissimi patres, ex hac veritatis expositione firma, clara, plena et tamen brevi, ex hac expositionis redactione non necesse est laborem concilii interrumpi; quia, ut saltem mihi videtur, interea temporis tractare possumus materias disciplinae, si hoc placet concilio vel potius totius concilii capiti, ad quod pertinet finaliter et definitive materiarum tractandarum ordinem declarare.

Vellem aliqua particularia indicare; sed statim erit finis. Consentio illis patribus, qui iam a concilio petierunt, ut in decreto, in constitutione pontificia ubi agitur de peccato originali et de poena reservata illis, qui solo originali peccato decedunt, concilium Vaticanum has voces Tridentini et Florentini, quae in schemate reperiuntur, explicet; quia nostis, reverendissimi patres, quaenam fuerint hac in re dubitationes, imo anxietates sancti Augustini; et e contra nostis omnes claram et firmam sententiam aliorum patrum, exempli gratia sancti Gregorii Nazianzeni, sancti Gregorii Nysseni, et firmam etiam sententiam ecclesiae doctorum, exempli gratia sancti Thomae Aquinatis et sancti Bonaventurae, et summorum pontificum, ut Innocentii III; et finaliter nostis quaenam fuerint dicta a Pio VI in bulla *Auctorem fidei* in favorem sententiae mitissimae contra illos, qui fabulam pelagianam docebant sententiam illam, quae affirmat, infantes vel alios in solo originali peccato decedentes nullam subire poenam sensus, subire quidem poenam damni, sed damni ita, ut nullam moestitiam habeant, et limbum infantium non esse fabulam; et sententia, quae obiiciebat, damnata est, ut scholis catholicis iniuriosa. Ergo peto et enixe deprecor concilium, ut declarare saltem velit, neminem obligari hac in re plus et aliter credere, quam docuerunt tot et tanti sancti patres, ecclesiae doctores et etiam summi pontifices. Voluissem alia etiam dicere circa hanc petitionem, quae iam facta est ab eminentissimo cardinali archiepiscopo Venetiano, scilicet ut aliqua verba adnotationum schematis in ipsa capita referantur; sed cum haec longiora sint et cum etiam redire debeant ad examen congregationis generalis post modificationem schematis, haec omnia omitto et in scriptis tradam deputationi pro rebus ad fidem pertinentibus.

ORATIO

reverendi patris domini Andreae Rassa episcopi Argentinensis [1].

Eminentissimi et reverendissimi patres.

Advocante Christi vicario, qui pascit agnos et oves, ex omnibus terrae partibus congressi ad li-

[1] Argumentum: „Episcopus Argentinensis schema quoad obiectum, materiam et ordinem, mutatis mutandis retinendum esse ait. Probari sibi tum nexum logicum tum concatenationem materiarum. Quoad formam aiebat quod si recedit a stylo praecedentium conciliorum, hoc discrimen ab ipsa re de qua agendum est exsurgit. Nullum adhuc concilium egisse de relationibus inter fidem et scientiam, et inter ordinem naturalem et supernaturalem; hinc novae phrases, nova terminologia. Expressiones in schemate adhibitas plerumque desumi a constitutionibus pontificiis, et totum schema expositionem esse priorum Syllabi paragraphorum, quae pluribus demonstravit. Non esse insistendum in charitate et mansuetudine, cum hic non de erroribus, sed de errore fiat sermo, et etiam in praecedentibus conciliis quoad errores similes expressiones adhibitae fuerint. Concludit duo animi sui vota exprimens, 1° ut liceat

mina apostolorum castra metamur, iustitia et pace induti, clavibus Petri et gladio Pauli praecincti. Apostolis eorumque successoribus, praeprimis ecclesiae capiti indeficienti concreditum est depositum fidei, commissa disciplinae sanctitas, sacramentorum administratio, doctrinaeque ad omnes gentes diffusio. Inefficax, eminentissimi et reverendissimi patres, foret ministerium nostrum nisi suppeditaretur nobis validissime adminicula tuendi coelestem Christi veritatem, vel conterendi errores, ducendi populos manu infallibili per anfractus et praecipitia, ac deiiciendi protervos homines, qui unitatis dissidia faciunt et incautam plebem blandimentis suis pessumdatam deliramentis obsoletis et novis errabundos in viis mendacii detinent. Versipellis serpens antiquus novas in dies induit formas, venenum inauditum et inexpertum antea spargendo. In procinctu est Petrus, claviger caeli, confirmans et edocens fratres suos impertarrito et inerranti ore. Multis iam temporibus venti flant hostiliter: multa deviantium philosophematum contagia serpunt clanculo, et in publicis praelectionibus effutiuntur impune.

Quae cum ita sint, supremus pastor ecclesiae et claviger caeli universos orbis episcopos in unum congregavit, ut contra tot mala medela quaeratur. Ne vero sapientissimus et sanctissimus pater praesules diutius aequo a dioecesibus nostris remotos detineat, ex omnibus regionibus ecclesiae theologos scientia et doctrina praestantes accivit Romam, ut propedeuticas vel praeparatorias materias ad oecumenicum concilium elaborarent. Ideo statim ab initio nobis traditum est schema constitutionis dogmaticae et iudicio nostro subiectum est. Magna eaque debita dicendi nobis concessa est libertas, qua usi plures doctissimi nostri coetus fratres hoc schema in philosophicam, theologicam ac litterariam crisim adduxerunt; et quae suo sensu expungenda, addenda, mutanda, emendanda sunt, notarunt. Cum de re valde gravi agatur, quid mirum si stylus hinc inde immitior in hoc schema vertebatur? Sua cuique sibi stat facultas in dubiis iudicandi: omnia autem aequa eademque trutina pensanda, et quae reprehendi et quae laudari digna videntur. Dicam ergo quin fratri aliter sentienti querar: ubi multa nitent, non paucis offendar maculis[1]. Rem propius aggrediar, sed antea observo: multa paucis dicere non valeo, pauca multis dicere erubesco; ideo medium iter tenebo, et pauca paucis dicam. Sed ne, senescente memoria, graviora sed difficilius retinenda elabantur, non renuente eminentissimo praesidio, et faventibus reverendissimis fratribus, quae litteris mandavi legam.

Schema constitutionis dogmaticae nobis propositum debita severitate refellit et damnat errores, qui sub nomine generico rationalismi veniunt. Etenim rationalismo crassiori signato et atro carbone notato, sicut decet, statim progreditur ad rationalismum subtiliorem seu semirationalismum; qui eo periculosior est, quo magis fucum facit incautis, ac rerum theologicarum minus peritis. Et sane quis non noverit luctuoso hoc saeculo exortos errores, non solum circa possibilitatem et necessitatem revelationis, sed etiam circa ipsam revelationis positivae notionem, tum circa ideam genuinam fidei catholicae, tum circa relationem et distinctionem inter fidem divinam et scientiam humanam, tum denique circa immutabilem veritatem doctrinae christianae, non obstante quovis scientiarum profectu; quis inquam negaverit falsae ex his omnibus prodisse elucubrationes tam in castris eorum, qui rationem humanam nimis deprimunt, ut Lamennaisius et alii, quam in tabernaculis eorum, qui vires facultatum naturalium plus aequo exagerant, ut Hermesius, Günther, Baltzer et nuperrime publicus professor Monacensis? Quis denique inficias ibit istum rationalismum, ut ita dicam, theologicum quasdam scholas cancris serpentis ad instar modo longe lateque grassari tam in scriptis quam in publicis praelectionibus? Hos porro omnes et singulos errores palam facit, perstringit atque conculcat praefata constitutio dogmatica. Ergo quoad obiectum et materiarum ordinem, mutandis mutatis, omnino videtur retinenda.

Nexus logicus et concatenatio materiarum mihi haud minus arridet, quam obiectum ipsum constitutionis dogmaticae. Incipit enim caput primum a brevi et accurata expositione errorum pantheismi et materialismi, quam sequitur immediate et in eodem capite doctrina catholica de Deo et creatione. Quibus iam positis, logice transitur ad possibilitatem cognoscendi Deum per lumen rationis naturalis, et ad possibilitatem Deum cognoscendi altiori modo, Deoque fruendi per revelationem et communicationem supernaturalem capite II. Ast quibusnam ex fontibus hauriri potest revelatio ista divina? Huic quaestioni apprime respondetur in capite III, „De sacra scriptura et traditione." Ne quis vero dicat hanc revelationem inutilem esse hominibus, declaratur in capite IV eam absolute esse necessariam ad finem supernaturalem assequendum, et moraliter necessariam, id est summopere utilem etiam ad cognoscendas veritates naturales. Cum autem ex confusione inter obiectum fidei divinae et obiectum scientiae humanae, inter mysteria divinitus revelata et veritates naturaliter cognitas, maximum oboriatur periculum, ideo hanc distinctionem apposite delineat schema in capitibus V et VI. Quid autem? Estne fides caeca vel interno dumtaxat instinctu conducta? Absit: signis enim externis redditur credibilis veritas revelata. Hinc caput VII „de necessitate motivorum credibilitatis". Haec vero persuasio rationis humanae, etsi e motivis credibilitatis exorta, non impedit, quin fides ipsa et in ipsa sui origine sit donum Dei supernaturale, quidquid contradicat Hermesiana doctrina. Idcirco ponitur immediate caput VIII, „de supernaturali virtute fidei."

3° Transeamus iam ad formam constitutionis dogmaticae. Hic pace dicam reverendissimorum oratorum, qui hanc argumenti partem tractaverunt, non possum quin mirer, quot et quantas querelas moverint de rebus iam sat in lumine positis. Nam 1° quod forma schematis sit aliquo modo a stylo quorumdam praecedentium conciliorum recedens, discrimen evidenter in diversitate materiarum quaerendum. Nulla enim praeterita synodus ex professo egit de relationibus inter fidem et scientiam, inter ordinem naturalem et ordinem supernaturalem; huiusmodi controversiae recenti tempore enatae exigunt terminologiam paullisper novam, et antea minus usitatam. Hinc mirum non est quod in hoc schemate obveniant locutiones vel phrases integrae aevo praeterlapso infrequentes, quae forsan auribus male sonare possunt, sed neque offendere hae laedere debent. Non nova dicuntur, sed nove. Cuilibet enim evidenter patet, aliter loquendum esse de rebus philosophico-theologicis, quam, verbi gratia, de re sacramentaria. De caetero sua unumquodque concilium propria et peculiari loquendi forma uti minime dubitavit, prout cuivis vel obiter varias

in posterum patribus synodi suas animadversiones ad singulas deputationes mittere ut hac ratione discussiones breviores numero fiant; 2° ut praesides non patiantur orationes vagantes extra castra, et ultra limites se protrahentes."

[1] Horatius, *Arte poet.* 351.

synodicas constitutiones perlegenti et inter se conferenti facile compertum est.

At 2° ulterius progredi licet ad probandum, quod forma schematis sit accurata, et ipsi materiae apprime convenions et adaequata. Quandoquidem verba constitutionis dogmaticae fere omnia desumpta sunt ex allocutionibus consistorialibus, encyclicis aliisque apostolicis litteris summorum pontificum. Dehinc veritati haud consentaneum foret, et vix non aeriter repudianda assertio, novam plane et insuitatam esse schematis loquendi rationem. Paucis tantum argumentum absolvam.

Et quidem missum facio brevitatis causa, quod totum schema fere nihil aliud sit, quam explicatio duorum priorum paragraphorum Syllabi, iisdem omnino verbis concepta et expressa de rationalismo absoluto et de rationalismo moderato. Unde sane mirandum esset, quod repudiaretur forma eadem, quam adhibuit summus pontifex in documento tam solemniter emisso, et ubique terrarum catholicarum propensissimo corde recepto. Sed et cum hac constitutionis forma plane consonant tum in sententiis tum in verbis alia eiusdem momenti documenta pontificia. Sic exempli gratia quae in capite I° schematis proferuntur de pantheismo et materialismo, deprompta sunt si non de verbo ad verbum, saltem quoad sensum de allocutione *Maxima quidem*, 9 iunii 1862. Legantur litterae apostolicae *Gravissimas inter*, 11 decembris anni 1862, ad archiepiscopum Monacensem; statim cuilibet manifestum erit ipissima verba huius locupletissimi documenti in schema nobis propositum transiisse tum circa cognitionem Dei per naturale rationis humanae lumen capite II, tum circa distinctionem inter fidem et scientiam capite V. Perlegantur itidem litterae apostolicae *Tuas libenter*, 21 decembris 1863, et nemo non videbit, ex iis totum caput X schematis de recto ordine inter scientiam et fidem, de recto usu et abusu scientiae ita conflatum esse, ut inter utraque ne minimum quidem, non dicam solummodo in sententiis, sed etiam in verbis discrimen intercedat. Perlegantur Pii IX epistolae *Eximium*, ad archiepiscopum Coloniensem, 10 iunii 1857, et *Dolore haud mediocri*, ad episcopum Vratislaviensem, 30 aprilis 1860, circa naturam humanam; et extra dubium fiet, verba schematis de gravissima hac quaestione identidem reperiri in litteris dogmaticis summi pontificis, nempe animam rationalem vere ac per se seu immediate et essentialiter esse formam corporis humani, capite XV schematis: quod de caetero iam concilium generale Viennense declaraverat, utpote maxime necessarium ad tuendam unitatem compositi humani, et ad removendos errores materialismi. Nedum itaque a consueta loquendi forma recedat schema, omnimode consonat cum terminologia in conciliis generalibus et constitutionibus pontificiis huc usque adhibita. Quapropter eam servandam esse sentio, quippe quae sufficienter clara sit et omnis aequivocationis expers, et sub quovis respectu apta ad refellendos errores doctrinae catholicae e diametro oppositos. Ex quo in aperto est, dejecta contra schema iacula in tecta cecidisse, quo ea dirigere nequaquam intendebatur ab auctoribus. Quos autem fefellit memoria, non fallet facti veritas.

3° Quae contra schematis constructionem prolata sunt, silentio praeteream. Sed durior schematis loquendi forma et verba quaedam acerbiora castigantur, et eius auctoribus sessiones Tridentinae ac amantissimi salvatoris imago ceu charitatis specimen ponuntur ob oculos. Quod Tridentinum attinet, illud praecise atque apprime confirmat, quod in schemate reprehenditur. Exemplum ex hac synodo unum, quamvis non sit unicum, citabo. Ex concilio Tridentino, sess. XIII, cap. I, sic legitur: „Indignissimum sane flagitium est, ea a quibusdam contentiosis et pravis hominibus ad fictitios et imaginarios tropos, quibus veritas carnis Christi negatur, contra universum ecclesiae sensum detorqueri; quae tamquam columna et firmamentum veritatis, haec ab impiis hominibus excogitata commenta, veluti satanica, detestata est." Ex quo evidenter patet patres, qui sedebant Tridenti, non omnes semper fuisse mellifluos. Et Christus dominus subvertens mensas nummulariorum, qui templi, manibus hominum constructi, sanctitatem profanabant, non permiserit suae sponsae in pulverem conterere tabulas perversorum hominum, qui doctrinam e caelo delatam conculcant, pervertunt, detorquent, commaculant? Verba divina quae aliquando Christus Iesus in terra scripsit, quibusque scribas et pharisaeos in fugam egit horrendo rubore perstrictos, nisi inde scripta evanuissent *progenies viperarum dealbatisque sepulchris* opposita, non imbelle argumentum suppeditarent schemati, se vix aut nullatenus aberrasse a via et exemplo Christi. Caeterum adiicio: si homines digni sunt charitate, an fortasse charitas sola a veritate excludenda est? Quidquid sit de congrua loquendi ratione, nihil impedit quin punctula nigra quamquam rara cum caeteris defectibus, qui ut tales iudicantur, e schemate expungantur, et passus plus aequo diffusi, minusque limpidi pressius exprimantur, et magis claresecant. Breve compendium et non immeritus labor.

Ad finem propero duplex votum humiliter emittendo, aut neutiquam praesumendo. 1° Ut liceat patribus synodi suas animadversiones in schemata ulterius sibi adventura de fide, de doctrina, de regularibus deque rebus orientalibus ad respectivas delegationes concilii oecumenici suffragiis electas deferre. Observationum ratione habita, documenta examini conciliari redderentur; et fortasse hac via inita, minori numero discussiones provocarentur, et nos orationibus non obrueremur. 2° Ne quid temporis, quod breve, quod pretiosum, quod irrevocabile est, minus utiliter absumatur, votum alterum eminentissimis et reverendissimis concilii praesidibus exprimere liceat; ut nempe orationes quae non stricte ad rem praesentem pertinent, quae ultra limites protrahuntur, quae extra castra vagantur, quae falcem in messem alienam vertunt, licet latinissime exaratae, nisi ad aliam provinciam aut delegationem dirigi queant (sit venia verbo quod invocatum se obtrudit) bona gratia ad kalendas graecas mittantur.

Hic autem eminentissimi praesides disceptationem interrumpere censuerunt: unde eminentissimus primus praeses patres dimittens, sic est alloquutus:

„Cum hora iam nimis processerit, et plures adhuc supersint oratores, iidem audientur in proxima congregatione generali, quae habebitur feria II sequentis hebdomadae, die 10 huius mensis ianuarii."

2.

Congregatio generalis nona.

1870 ianuarii 10.

Feria secunda die 10 ianuarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est, cui interfuerunt sexcenti duodeviginti patres; nempe 40 cardinales, 6 patriarchae, 3 primates, 101 archiepiscopi, 427 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 14 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum usum mitrae habentes, 22 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet

indicibus patrum nonae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Iosephus Checa archiepiscopus Quitensis missam lectam celebravit. Qua absoluta et recitata oratione: *Adsumus Domine* etc., reverendus dominus concilii subsecretarius iussu eminentissimi primi praesidis ex ambone promulgavit nomina inscriptorum oratorum, qui adhuc supererant; nempe reverendissimi patres, Felix de Las Casas episcopus Constantinianus ac Hipponensis, Paulus Micaleff episcopus Tifernatensis[1], qui tamen cum facultati loquendi, quam obtinuerant, renuntiassent, ne repetere cogerentur ea, quae iam ab aliis dicta fuerant, reliqui successive ad ambonem vocati sunt, nimirum reverendissimi patres, Thomas Michael Salzano episcopus Thanensis, Simon Spilotros episcopus Tricaricensis, Guillelmus Meignan episcopus Catalaunensis, Stephanus Aemilius Ramadié episcopus Elnensis, Emmanuel Theodorus del Valle episcopus Huanucensis, Georgius Ebedjesus Khayyath archiepiscopus Amadiensis ritus chaldaici, Ludovicus Haynald archiepiscopus Colocensis et Bacsiensis, Ioseph Papp-Szilágyi episcopus Magno-Varadinensis ritus graeco-rumeni.

ORATIO

reverendi patris domini Thomae Michaelis Salzano episcopi Thanensis[2].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Brevi me expediam: et quoniam hactenus satis superque dicta sunt de stylo, ordine et methodo propositi schematis, ne actum agere videar, et ne mihi opponatur horatianum illud[3], a divo etiam Hieronymo usurpatum, *in silvam ne ligna feras;* liceat mihi sine procemio, sine peroratione, sine patheticis exhortationibus, nonnullas observationes brevi calamo perstringere super schema propositum a doctissimis sapientissimisque viris, qui neque studio neque labori peperberunt; ut dum facillime inventis de nostro penu addimus, illos sua laude minime fraudemus. Salebrosum nimis erat obiectum, subiectumque propositum, et quasi versanda materia. Agebatur enim de universis, atque de innumeris fere erroribus, quibus inficitur haec nostra aetas; quos quidem resumere, et in ordinem redigere, et opportuna condemnatione notare, neque facillimum neque expeditissimum erat. Verum non est animus quae ab alio reverendissimo patre pro schemate in genere doctissime dicta sunt, hoc exquisite resumere, neque observationes illas super schema nobis propositum denuo extricare, quae iamdiu dictae fuere usque ad satietatem, ne inopportuna repetitione vos taedio afficiam. Imo rogarem humillime eminentissimos praesides, ut per aliquod monitum patribus praescriberent ne in discussione propositionum ad alia vagetur oratio; et ut unusquisque, quoad eius fieri possit, brevitati consulat, ne tempus inutiliter teratur.

Interea praeterire non possum opinionem illam, quam super audivi in alia sessione, videlicet libertatem omnimodam nos debere relinquere recentioribus philosophis; qui sive de Deo, sive de homine, sive de universa natura loquentes, a veritate aberrant, et absque eo quod illis ab oecumenica hac synodo aliqua nota inuratur, relinquere potius catholicis doctoribus facultatem, imo et officium illos confutandi. Cui quidem sententiae, salva sapientissimo viro reverentia, omnino subscribere non possum. Nam si in dubiis libertas, si in omnibus charitas, in necessariis necessaria est unitas. Non enim agitur hac nostra tempestate de philosophicis disquisitionibus, quae, salva fide, innocua libertate disputare unusquisque pro suo libitu potest; sed de fundamentis ipsius catholicae doctrinae: in quo quid sentire, quid opinari, quid credere unusquisque debeat, facillime dignoscatur. Sunt enim innumeri errorum magistri, qui per universum fere orbem, verborum colluvie atque involucro, prurientes auribus, iuventutem praesertim, a veritate avertunt, ad fabulas autem convertere nituntur. Quos quidem debellare certe est theologi, sed ecclesia debet opiniones istas censura notare, ut possit unusquisque facili eloquio atque firmissima fidei tessera errorem a veritate secernere. Nonne ecclesia in concilio Lateranensi sub Leone X, sessione octava, ut alia omittam, definivit haereticum esse dicere animam esse mortalem? Nonne ipse non erat philosophicus error, quem ecclesia tamen sua censura notavit? Ecclesiae igitur procurationis est, in veritatibus etiam naturalibus, quae facili connexione cum fide iunguntur, non coniecturis et opinionibus fideles imbuere, quae huc atque illuc facile traherentur, sed certa constantique definitione.

Haec per transennam dicta sint; veniamus modo ad singula.

Caput I.

Condemnatio materialismi et pantheismi.

Materialismus ita exponitur: nonnulli praeter materiam, materiaeque transformationes et explicationes, nihil reale esse dixerunt. Materialismus in genere acceptus ita certo certius exponi potest; sed error est praecipuus quoad animae originem. Quippe dicunt plures recentiores philosophi animam talem habere originem, ut in principio sit velut plastica materia vegetalis; deinde cum evolvatur et perficiatur, vitam adipiscatur sensitivam, ut deinceps obtineat per evolutiones et transformationes intellectivam. Eatenus ergo in istorum systemate materialismus est, quatenus originem trahit a materia. Et si forsitan animam materialem in tertio statu fateri verecantur; non verentur tamen, systemate ducti, asserere originem et ortum traxisse a belluis simillisque. De hoc nefastissimo et turpi errore ne verbum quidem dictum est, quem tamen innotescere debere fidelibus necessarium duco. Hunc adamussim et nominatim errorem damnari etiam oportebat in decreto: alioquin minime esse damnatos putabunt auctores isti, et dicerent fortasse, quia animam, quin intellectu praeditam fateantur, fateri se tamen immaterialem facile suadebunt.

Pantheismus similiter genericis verbis manifestationis, explicationis et emanationis eiusdem substantiae describitur, neque aperte virus erroris ostenditur nisi duobus illis verbis: „Ita ut in eadem essentiae explicatione, ipse Deus fiat mundus, aut mundus fiat Deus," quae omnia quo praecise sensu

[1] Reverendus pater dominus episcopus Tifernatensis veniam loquendi petierat, dum superior haberetur congregatio.

[2] Argumentum: „Episcopus Thanensis incipiens ab iis, quae pantheismum respiciunt, ait, clariori et accuratiori formula opus esse, et sequentem proponebat: Declaramus ac firmiter etc. (ut in orationis textu). In capite 2^do^ ubi de rationalismo agitur, expressa mentio non fit de traditionalismo, quem tamen damnari opus esset et in tota sua luce poni quaestionem tam acriter agitatam. Ubi dicitur: ‚Verum Deum humanae rationis lumine cognosci posse' plus aequo videtur humanae rationi concedi; dicendum idcirco: Neque est dubitandum etc. (ut in textu). Cap. 3^o^ ubi agitur de divinae revelationis fontibus in sacra scriptura et traditione et dicitur: ‚Vel unanimi consensione patrum declaratum aut definitum' modificatione aliqua indigere, quam his verbis proponebat: Declaramus in rebus fidei etc. (ut in textu). Cap. 4^o^ de revelationis supernaturalis necessitate, modificanda postrema verba, ut dicatur: Agnoscendum esse supernaturalis revelationis etc. (ut in textu). Cap. 15^o^ de communi totius humani generis origine ab uno Adamo saltem in obliquo definiri posse ait, animasque immediate creari a Deo et cum corpore coniungi. Concluxit schema remittendum ad commissionem, ut emendetur, et posse de facili tribus capitibus comprehendi omnia, nimirum I^o^ de facto revelationis; II^o^ de ipsius revelationis medio; III^o^ de obiecto revelationis."

[3] Horatius, I Sat. 10, 34.

dicta sint, et quae sint pantheismi verae species, ut quis percipiat necesse sit ad notas recurrere; qua de causa necessarias admodum adnotationes apponere duxerunt praeclarissimi schematis auctores. Verum cum huiusmodi adnotationes non edantur, remanebit textus omnino obscurus et talis, ut scire nequeat fidelis, qualis pantheismus damnatus et proscriptus fuerit, materialis nempe, aut etiam idealisticus.

Est tamen animadversione dignum, quod maximum interest inter utrumque discrimen, si intime considerantur. Spinozismus, sive materialis emanatismus, utcumque sit, semper Deum salvat, cum dicat omnia a Dei substantia cogitationeque procedere et emanare, et quae sunt sive spiritualia sive corporalia esse divinae substantiae portiones. Verumtamen Fichtei pantheismus idealisticus, cum omnino ex proprio *ego* sive conscientia Deum formari dicat, Deum ipsum omnino negat, unde rectius *atheismus* vocaretur, seu *autotheismus*, seu *anitheismus*.

Hos igitur non auctores sigillatim, sed eorum errores nominatim damnandos et diris devovendos esse puto.

Ea formula quaedam sin minus apta, certe omnia complectens, quam pro mea virili proponam hoc modo:

Declaramus ac firmiter tenere[1] *omnibus fidelibus mandamus, Deum esse ens a se, secundum illud:* Ego sum qui sum, *necessarium, absolutum, aeternum, infinitum ac omnibus perfectionibus praeditum; qui omnia operatur consilio voluntatis suae, omnia intuetur*[2] *etiam profunda cordium*[3]*, cui nulla creatura est invisibilis, qui caelum et terram implet, qui cum omnia moveat, est immobilis et omnino immutabilis, simplicissimus et purissimus spiritus, qui in infinitum omnino distinctus ab omni quacumque creata re, in se et a se subsistens, vita vivens beatissima*[4]*, nullius indigens. Unde sola sua*[5] *bonitate motus, liberrima voluntate, res universas in tempore ex nihilo creavit, nempe caelum et terram, et omnia quae in eis sunt, visibilia et invisibilia, creaturam spiritualem et corporalem, angelicam et mundanam, necnon et humanam quasi communem, ex spiritu de nihilo educto et corpore constitutam*[6]*. Quae res, sive creaturae singulae, ad invicem distinctae, propria natura ac substantia individua subsistunt; quae propterea veras*[7] *substantias, per se subsistentes*[8] *et dicuntur et sunt, quamvis non a se, cum indigeant conservatione divina, ne in nihilum reducantur. Deum ergo super omnia quae sunt, et esse et concipi possunt, personaliter existentem et fateri et adorare debemus.*

Quapropter si quis dixerit, hunc mundum esse Deum, vel hunc eiusdem mundi esse animam, aut omnia esse emanationes, vel evolutiones, vel determinationes eiusdem divinae substantiae, non autem veras et distinctas substantias a Deo ipso ex nihilo creatas, et ab ipso indesinenter conservatas: aut asseruerit Deum non esse nisi ens abstractum, impersonale, vel unitatem absolutam, cuius determinata existentia non sit nisi in conscientia hominis, vel in variis et determinatis apparitionibus rerum, unde omnia sint Deus, et Deus sit[9] *omnia; vel ex Deo*[10] *fieri omnia, et ex omnibus fieri Deum*[11]*; vel ipsum humanam societatem Deum esse; aut*[12] *tandem ex divino actu creativo aliquid in creaturas fluxisse, ut ipsae creaturae non sint nisi determinatae existentiae*[13] *eiusdem divinae substantiae: haec omnia, quae recte semper et naturali rationis lumini, et maxime primis fidei principiis repugnant, si quis impie asseruerit vel docuerit*[1]*, reprobamus, damnamus, anathematizamus.*

[1] *tenori* ed. Vat. [2] *scrutatur* in codice Verbalium.
[3] *cordis* ibidem. [4] *beatissima* ibidem. [5] *sua sola* ibidem.
[6] *constitutum* ed. Vat.; *constituto* codex Verbalium; melius forte legendum *constitutam*, scilicet creaturam humanam.
[7] om. codex Verbalium. [8] *vere* add. ibidem.
[9] *sint* cod. citatus. [10] Pro *Deo* codex habet *eo*.
[11] *Deus* ed. Vat. [12] *ac* cod. [13] *determinata existentia* cod.

Caput II.

Condemnatio rationalismi.

Multa in hoc capite desiderantur, quae vel omissa, vel per transennam dicta sunt; nonnulla etiam minus recte affirmata videntur. In primis expressa mentio de traditionalismo, ut vocant, non fit eo in capite, cum tamen damnari videatur. Atqui quaestio de mediis necessariis quibus usus rationis acquiritur, et mens nostra ad veritates morales atque religiosas capessendas assurgit, maximo aestu agitata fuit inter philosophos etiam catholicos. Debebat ergo in tota sua claritate exponi, et quod erat erroneum damnari; quod autem sine fidei detrimento sustineri poterat, liberae philosophorum disputationi relinqui.

Est autem exploratum, nonnullos catholicos, ut revelationis extollerent necessitatem, asserere minime dubitasse, requiri veram fidem veramque revelationem supernaturalem; ut homines possent ad Dei cognitionem assurgere, primasque et obvias veritates morales adipisci. Ex quo sequebatur nec intellectui inesse veram cognoscendi Deum potentiam, neque in rebus creatis sive habitudinem sive relationem ullam ad creatorem; quae duae illationes evidentissime cum apostolo pugnant. Verumtamen alii, fide doctrinaque praestantes, non fidem praerequiri, non revelationem supernaturalem, sed asserebant revelationem naturalem fore necessariam, nimirum magisterium aliquod externum, verbum exterius prolatum, ut intellectus actu fieret intelligens, actu veritates aliquas morales apprehenderet, ac praecipue Dei existentiam. Hi et capacitatem naturalem mentis profitebantur, et rebus creatis talem vim relationis concedebant, ut homo ex rationabili factus ratiocinans, non solum posset Deum agnoscere, sed demonstrativo etiam modo sibi caeteriisque invincibiliter ostendere. Hos postremos damnare nefas esse puto: unde non perfunctorie, sed diligentissime haec quaestio examinanda est, ut tandem aliquando quiescant animi, et sine fidei rationisque detrimento sciat unusquisque quid rationi, quid fidei debeat.

Nec rectissime sonant haec verba in principio huius capitis apposita, scilicet *verum* Deum humanae rationis lumine posse cognosci. Nam Deum *verum* neminem sine revelatione cognovisse, etsi ingenio, doctrina et disquisitione diligentissima praeditum, adeo explorata res est, ut confirmatione non egeat. Demus ergo humanam rationem physica pollere potentia, ut Deum verum agnoscat; demus ultro citroque creaturas visibiles certum et ineluctabile praeseferre argumentum, quo et ipsa invisibilia Dei, eiusque sempiterna virtus et divinitas cognosci possit, ut qui ignorant, inexcusabiles omnino reddantur: tamen affirmare non possumus, quod potuerit unquam aliquis, revelationis auxilio destitutus, illam superare moralem impotentiam, quae ex nativa rationis debilitate, quae ex admixtione phantasmatum in ipso cognitionis exercitio, et maxime quae ex vulnere ignorantiae per originale peccatum inductae provenisse constat. Hoc adstruit philosophorum omnium constans et universale factum; hoc praeter alios angelici doctoris[1] auctoritas: „Investigatio, inquit, naturalis rationis non sufficit humano generi ad cognitionem divinorum, etiam *illorum* quae *rationi* ostendi possunt;" et alibi: „Impossibile est quod omnes consequantur per vim rationis id, quod est de Deo necessarium ad cognoscendum." Est igitur illa schematis pro-

[1] *si impie aliquis asserit vel credit* cod. citatus.
[1] S. Thomas, q. 14, art. 1, de veritate.

positio prima capitis secundi omnino reformanda, A quippe quae plus aequo humanae rationi concedere videatur.

Exponerem, si placet, hoc modo:

Neque est dubitandum, naturam rationalem, in quantum cognoscit universalem boni et entis rationem, habere immediatum ordinem ad universale essendi principium[1]; *adeoque posse ex magnitudine speciei sive ex creaturis Deum cognoscere citra omnem positionem et supernaturalem traditam doctrinam, quia quod notum est Dei, manifestum est gentibus; Deus enim illis manifestavit per internum lumen et per externas creaturas, in quibus sicut in libro cognitio Dei legeretur*[2]. *Et ideo reprobamus sententiam illorum, qui asserunt ad cognitionem existentiae Dei requiri fidem seu supernaturalem revelationem, ita ut fides praecedat rationem; cum tamen usus rationis et cognitio Dei praecedat fidem tamquam praeambulum ad ipsam fidem suscipiendam.*

Caput III.

De divinae revelationis fontibus in sacra scriptura et traditione.

In hoc capite non intendit solum propositum schema renovare canonem Tridentinum, quo omnes tum veteris, tum novi Testamenti libros cum omnibus suis partibus ut canonicos declaravit, neque regulam iterare interpretibus praescriptam, ut in interpretatione sequantur, et prae oculis habeant sanctorum patrum sensum; sed insuper cogere omnes, ut eam tantum et non aliam recipiant, habeantque ut solam et certam alicuius textus scripturae interpretationem, quam semel declaravit et definivit ecclesia. „Illum, inquiunt, sacrae scripturae sensum verum habendum esse, quem ab ecclesia... definitum esse constiterit." Hoc certe exactissimum puto; solummodo velim ut modificetur illud, quod immediate sequitur: „vel C unanimi consensione patrum declaratum aut definitum;" quia ecclesia sola est iudex verbi Dei sive scripti, sive traditi; patres autem non definiunt, sed tantummodo declarant, veluti traditionis testes. Illa igitur additio vel totaliter tollenda, vel ita modificanda videtur:

Declaramus in rebus Dei et morum ad aedificationem doctrinae christianae pertinentibus[3], *illum sacrae scripturae sensum verum habendum esse, quem ab ecclesia infallibili verbi Dei custode et interprete definitum, vel ab*[4] *unanimi patrum consensione declaratum esse constiterit.*

Caput IV.

De supernaturalis revelationis necessitate.

Heic recolenda sunt, quae dixi in capite secundo; addam tantummodo propter illam eamdem rationem, nimirum, ut necessitas moralis revelationis veritatum naturalium omnibus innotescat, modificandum esse propositum schema in postremis verbis huius capitis, illa convertendo de affirmativo sensu in negativum, hoc modo: „Agnoscendum est supernaturalis revelationis maximum, (addatur) *et necessarium beneficium*, siquidem pro praesenti humani generis conditione, huic supernaturali revelationi debetur harum quoque veritatum propositio omnibus accommodata ita, ut (addatur etiam) *sine illa* ad earumdem cognitionem debito tempore, sufficienti amplitudine, firma certitudine, et absque errorum admixtione perveniri *non* possit."

[1] S. Thomas, secunda secundae, q. 2, art. 3. Haec in codice Verbalium ita habentur: „... boni ac veri rationem per immediatum ordinem ad universale essendi principium venire, adeoque etc."

[2] S. Thomas in epist. ad Rom. cap. VI.

[3] *pertinentium* ed. Vat.

[4] Pro *ab* ed. Vat. habet *ex*.

Caput XV.

De communi totius humani generis origine ab uno Adam etc.

Censeo in obliquo saltem definiri posse, animas creari a Deo immediate cum in corpore infunduntur, cum haec assertio nunc dici queat veritas catholica, uti patet ex argumentis adductis in eruditissimis adnotationibus. Et aliis videtur etiam necessarium, nunc temporis, ubi antiquus *traducianismus* et novus *generatianismus* in scenam producitur, et ut repellatur in suo principio.

Hae sunt, eminentissimi praesides, patres reverendissimi, observationes, pro mea tenuitate vestro acumini sapientiaeque propositae; quae fortassis etiam inservire poterunt, si quando propositum schema ad melioren perfectioremque formam redigi voluerit. Nec enim quod habemus in manibus omnino reiiciendum puto, sed omnibus capitibus egregie sciteque perpolitis, universum dogmaticum systema ad tria praecipue capita redigendum, in antecessum semper exponendo veram catholicamque doctrinam. B

1° De *facto* revelationis, seu de *necessitate* ipsius revelationis in naturali et supernaturali ordine. Dedit enim Deus primo homini scientiam spiritus, sensu implevit cor illius, et mala et bona ostendit ei, sicut scriptura testatur.

2° De ipsius revelationis *medio*, videlicet de ecclesiae auctoritate, ex[1] quo de traditione, de scriptura, de Romano pontifice, de episcopis, caeterisque dicatur.

3° De *obiecto* revelationis; servando per summa capita ordinem illum, quem nobis praescripsit Angelicus ille, cuius doctrina, nostris hisce temporibus, quam sit utilis, non in theologia solum, verum C etiam in philosophicis disputationibus, nemo est qui non videt.

Sed de his hactenus; nam plura dicere supervacaneum esset, cum iam enucleata atque dicta fuerint ab aliis reverendissimis patribus, et ideo in re, de qua agimus, minime necessarium.

ORATIO

reverendi patris domini Simonis Spilotros episcopi Tricaricensis[2].

Quod spectat, eminentissimi praesides, patres reverendissimi, ad fidem supernaturalem et ad motiva credibilitatis (de quibus in schematis capitibus VII, VIII, IX fit sermo), iis, quae in aliorum patrum orationibus dicta sunt, nonnulla addenda existimo.

Ad fidem supernaturalem habendam eiusque actus eliciendos, praeter divinam revelationem et gratiam Spiritus sancti, necessarium est medium infallibile, quo factum divinae revelationis innotescat. D Hoc adeo verum est, ut si is tantum excipiatur, cui Deus immediate loquitur, cuique signis et portentis se manifestat, neme hac certitudine carens fide divina et firmissimo assensu credere posset, quae reapse revelata sunt. Ob defectum huiusmodi non est apud protestantes aliosque haereticos divina et supernaturalis fides, quippe qui nullum agnoscunt infallibile ecclesiae

[1] ita ed. Vat.; legendum, ni fallor, *in*.

[2] Argumentum: „Episcopus Tricaricensis nonnulla addenda proposuit iis, quae a patribus hucusque dicta fuerant. Et 1° ad fidem supernaturalem praeter divinam revelationem et gratiam requiri etiam medium infallibile quo revelatio innotescat; 2° quoad motiva credibilitatis distinguendum esse meritum de condigno et de congruo, habitum et actum; 3° in cap. 3° ubi legitur: „sed eo quod Spiritu sancto inspirante conscripti sunt" dicendum: „ab hagiographis scriptoribus conscripti sunt"; non enim interpretes inspirati admittendi sunt. Vulgatam autem denuo sanciendam ut authenticam."

magisterium in proponendo fidelibus divinam revelationem; ideirco semper haerentes, dubii et incerti esse debent, utrum Deus sit loquutus, et utrum hic vel ille sit verus ac germanus divinae revelationis sensus. Contra in ecclesia catholica adest infallibilis auctoritas divinitus instituta, quae ineluctabile fert iudicium de facto revelationis, verumque eius sensum infallibiliter declarat. Christus enim carnem assumens non modo revelationem complevit, sed etiam, ut illa pura et integra perpetuo maneret, fideles in societatem coire instituit, eamque cum in credendo tum in docendo privilegio infallibilitatis donavit, ita ut esset columna et fundamentum veritatis. Tanti ponderis hanc faciebat splendidissimum ecclesiae lumen Augustinus, ut diceret[1]: „Evangeliis non crederem, nisi me ecclesiae catholicae commoveret auctoritas." Hinc gravissimi theologi affirmare haud dubitant, unum dumtaxat esse praecipuum locum ac fontem theologicum, scilicet supremum ecclesiae magisterium, ex quo reliqui vim suam hauriunt, ipsamet divina revelatio sive scripta, sive oretenus tradita et omnis conciliorum auctoritas. Haec infallibilis auctoritas, ut semper in ecclesia praesto sit, et presse errores ac haereses profliget cum altiores radices agant, vota publica flagitare videntur. Quamobrem optarem ut in citatis schematis capitibus expresse mentio fieret de infallibili ecclesiae auctoritate, quae est absolute necessaria, ut quis de divina revelatione certior evadat, et supernaturaliter credat; ne videlicet in protestantium errores delabi videamur, qui cum ipsi singillatim fiant divinae revelationis iudices, non divinam sed humanam habent fidem, circumferuntur omni vento doctrinae in circumventionem erroris, non Deo sed sibimet credunt, et damnationem acquirunt, cum sine fide impossibile sit placere Deo. Quod vero ad motiva credibilitatis spectat, distinguendum meritum de condigno et meritum de congruo, habitus ab actibus fidei supernaturalibus; habitus dat facilitatem, perfectionem et suavitatem in agendo. Qui igitur habet habitum fidei, cum facilitate, perfectione et suavitate credit, actusque fidei elicit. Itaque homo fidelis qui in ecclesia catholica iam invenitur, credibilitatis motivis non indiget; is enim baptismatis sacramento habitum fidei imbutus, Spiritus sancti inspiratione et ope adiutus, ecclesiae auctoritate innixus, quae illi veritates credendas proponit, facile, perfecte suaviterque actus emittit fidei. Equidem doctores catholici et fide certissima et firmiter veritatibus revelatis adhaerentes et sibi et auditoribus suis motiva credibilitatis explicant et declarant; sed hoc potius ordinatur ad reddendam poscenti de propria fide rationem, non ut ipsi per illa motiva ad credendum proxime disponantur. Credunt enim propter auctoritatem Dei revelantis et ecclesiae proponentis. Neque ulterius homini haeretico, ut ad veram fidem perveniat, opus est credibilitatis motivis: ipse unam professetur divinam revelationem in sacris litteris contentam. Iam vero in scripturis iam admissis, si ex corde quaerit, comperiet sanctam ecclesiam magistram veritatis, quae ipsi credendam proponit sacrae scripturae divinitatem, eiusque verum germanumque sensum. Igitur homo haereticus, ut errorem deponat fidemque amplectatur, ecclesiae auctoritati adhaerere debet, neque absolute motivis credibilitatis indiget. At vero si agitur de viro infideli, qui nullo modo fidem suscepit, huic primo necessaria sunt motiva credibilitatis; hisce quippe moraliter certus evadit de sacrae scripturae divinitate, in qua ipsa, ut de homine haeretico dictum est, inveniet ecclesiae auctoritatem, ex qua demum tanquam ex medio infallibili certior fiet certitudine fidei de divina revelatione in scripturis et traditione contenta. Motiva igitur credibilitatis nonnisi remote ad fidem disponunt, ut quis tandem supernaturaliter credat Spiritus sancti gratia adiutus, et inhaerens auctoritati ecclesiae docentis, et per huiusmodi virtutis actum supernaturaliter mereatur vel de congruo, vel de condigno gratiam et gloriam. Quare quae sint motivorum credibilitatis partes et quae ecclesiae docentis in actibus fidei eliciendis, in allatis schematis capitibus distincte clarissimeque explicentur oportet. Demum in schematis capite III ubi praeter alia haec leguntur: „Sed eo, quod Spiritu sancto inspirante conscripti sunt," legendum puto: *Sed eo, quod Spiritu sancto inspirante ab hagiographis scriptoribus conscripti sunt.* Interpretes enim ecclesiasticos, qui textum vel hebraicum vel graecum in alias linguas verterunt, inspiratos non fuisse nemo ignorat. Cum autem vetus editio Vulgatae latinae summa cum ecclesiae catholicae utilitate a sacrosancta Tridentina synodo sess. IV declarata fuerit authentica, huius Vaticani concilii auctoritate idem constitui necessarium videtur ad errores huius temporis profligandos et petulantiam quorumdam cohibendam.

Haec, quae ego breviter dicebam, eminentissimi et reverendissimi patres, vestro sapientissimo iudicio libenter subiicio.

ORATIO

reverendi patris domini Guillelmi Meignan episcopi Catalaunensis[1].

Benevolentia vestra nec non indulgentia, eminentissimi et reverendissimi patres, fretus et recreatus, unum tantum attingam ex capitibus schematis nostri, tertium scilicet caput, cui titulus est: „De divinae revelationis fontibus in sacra scriptura et traditione," quod brevissimis animadversionibus perstringere in animo est. Tota oratio mea tribus articulis distincta cito absolvetur: dicam 1° cur et quomodo libri sacri in praesenti rerum tempore tam acriter lacessantur; 2° in memoriam revocabo quod remedium schema nostrum proposuerit; tandem 3° loco discutiam naturam et virtutem remedii.

Et 1° loco sit status quaestionis biblicae in praesenti rerum tempore. Neminem latet in quanta, ab ineunte iam saeculo, disquisitione libri utriusque Testamenti fuerint positi, et quidem variis de causis, quas exquirere non est locus, neque opus. Prima enim fronte omnibus apparet quantum imminutio fidei christianae ex qua oriuntur disceptationes, inquietudo, liberum examen, impulerit animos ad controversias biblicas. Adde incredibilem omnia sciendi et scrutandi cupiditatem, qua inflammati viri istius saeculi tot labores, tot itinera susceperunt, ut monumenta, historiam, scripta remotissimarum gentium recognoscerent in totius orbis partibus, in Asia, Aegypto, Indiis, ubique terrarum.

Non mirum igitur si Hebraeorum prodigiosa historia, peculiares mores et divini codices in partem tam curiosae investigationis devenerit. Quidquid sit de causis investigationis circa res biblicas, tanta fuit in hoc saeculo, ut fere nihil non quaesitum, non excussum, non inventum, aut non fictum omiserit.

Ex peritis viris, qui eo incubuerunt, alii scilicet studio scientiae promovendae ducti non ita improbandi fuissent, si praeiudiciis protestantium non imbuti potius veritatem ipsam quam quod opinionibus haereticorum favere posset, prosecuti fuissent. Alii autem, pravae aesceleae philosophiae et revelationem

[1] *Contra epistolam Manichaei*, cap. V; *Patr. lat.*; t. XLII, 176b.

[1] Argumentum: „Episcopus Catalaunensis nonnisi de tertio schematis capite egit et totus in eo fuit, ut evinceret, sobrias Tridentinorum patrum definitioni nihil addendum."

divinam prorsus negantes, toti fuerunt ad id investigandum quo libros sacros ad rationem et conditionem librorum profanorum redigerent. Res adeo usque in peius ruerunt ut, e septo universitatum et academiarum prorumpentibus placitis istorum petulantium doctorum, illa per universum vulgata fuerint.

Crescente incredulitate, tandem prodiere imprimis fames quidam divinae religionis osores, in Germania primum, deinde in Gallia, qui animos moverunt fere omnium, falsis nempe *antiscensiis* adductis, contradictionibus et cavillationibus undique quaesitis, nec non evangeliis nostris impie ab omni miraculo divino spoliatis.

Vim istius exitiosi et hostilis impetus sustinere et infringere non est laboris exigui et facilis. Scientiae enim fere omnes tamquam testes erroris et fulcimenta adductae fuerunt, philologica scilicet scientia tam mirabiliter in dies proficiens, historica scientia, archaeologica. Quaestiones innumerae et intricatissimae inde exortae sunt, et identidem subit haec levis difficultas in scientiis cum quibusdam sacrae Scripturae textibus secum conciliandis. Ut vero libere dicam, suboriuntur doctis laicis, et etiam ecclesiastici ordinis viris, quibus curae et cordi est Scripturam sacram defendere et tueri, anxietates. Interrogamur identidem an res chronologicas, statisticas et alias neque ad fidem, neque ad mores spectantes eodem modo interpretari fideles teneantur ac res dogmaticas et morales; num in rebus quae de natura sunt quaesitae, non potius credendum sit doctis et peritis quam explicationibus patrum, qui de rebus naturalibus, non quidem proprio, sed potius temporis vitio, minus recte interdum scripserunt. Quaeritur ubique quaenam sit vera rectaque ratio librorum sacrorum ad scientiam in his praesertim locis scripturae, qui neque doctrinam neque mores, neque pietatis aedificationem attingunt. Responsio catholicorum doctorum cum sit obscura, non explicata satis, cum Romanarum congregationum damnationes reformidentur, quarum prudentia omnibus, ut par esset, non bene recognita est, accidit saepe saepius quod timorati et religiosi viri abstineant a tractandis quaestionibus quarum discussio magnopere confert ad debellandos impios, qui contendunt incautis persuadere quod scientia fidei repugnet. Inde succedit incredulitati, sub hoc respectu, non satis depugnatae, nec perite satis confutatae revelationes sacras longe lateque labefactare. Quod advertentes inimici ecclesiae, non amplius philosophicis speculationibus, sed, ut aiunt, exegesi et critica historica nostram debellant fidem, nec non infestant Domini gregem.

Cum res ita sint, sperabant non pauci ut schema propositum viam impeditis aperiret aut saltem obices novos in via catholicis non afferret. Quantum spes illa irrita ceciderit, monstrabo. Sed prius in memoriam revocandum est, quid concilium Tridentinum ad Scripturas probe dignoscendas contulerit; sic de propositis schematis rectius sentiemus. Concilium Tridentinum ingentem suscipere laborem non dubitavit, ut necessitatibus aevi sui succurreret. Codex librorum sacrorum quis sit, quaesivit; eosdem *pro sacris* declaravit, atque normam methodumque exegit iuxta quam catholici doctores bibliam interpretari debeant, sed tantummodo in rebus quae fidem et mores spectant nec non aedificationem pietatis. Insuper statuit quaenam editio sacrorum librorum pro authentica habenda sit; nec non canones instituit ad fovendum studium in sacras scripturas. His in memoriam revocatis, inspiciamus nunc oportet, quid schema ad maximam praesentem difficultatem sublevandam proponere censuerit. Fateri cogor quod nihil aut fere nihil remedii nobis attulerit: imo suspicor ne novam difficultatem prioribus adiicere ei acciderit. Enimvero non modo pro sacris, iuxta sobriam concilii definitionem Tridentini habendos esse biblicos libros, non modo pro inspiratis in omnibus partibus, nullo discrimine interiecto et insinuato existimat; sed longius progrediens, quod gravis mihi videtur momenti, non aliter inspirationem explicat quam praefato modo dicendo, scripturam sacram cum omnibus partibus suis esse *vere et proprie* verbum Dei scriptum. De anxietatibus fidelium ad recte interpretandam scripturam in rebus neque fidem neque mores spectantibus, omnino silet. Omittit etiam hortari doctores, professores seminariorum ad ediscendas philologicas et naturales scientias, per quas feliciter scientiam scientiae iidem opponere possint; cum tamen nimis compertum sit, quam multa hoc sub respectu tunc temporis in nostris institutionibus desiderari possint. In hoc perspiciant omnes, quantum schema nostrum a concilio Tridentino distet; quandoquidem patres istius sacrosancti coetus de recte instituenda lectione scripturae sacrae caput integrum conscribere curaverunt. In totum non aliud sibi proposuit schema, nisi ut strictiorem definitionem inspirationis biblicae afferret in medium: et iam biblia non est amplius simpliciter *sacra* iuxta concilium Tridentinum, non est amplius verbum Dei simpliciter, sed *vere et proprie* verbum Dei.

Videamus 3° et ultimo loco quam parum recta sit ista definitio, et quae sint eius consectaria. Quod scriptura sit verbum Dei *simpliciter*, illud inficiari nemo catholicus vellet profecto; sed quod sit verbum Dei *vere et proprie* in omnibus partibus suis, id mihi haud satis accurate dictum videtur; scilicet tum 1° quia hic modus dicendi tollit discrimen inter ipsissima Dei verba ipsiusmet loquentis, verbi gratia sive quando in veteri Testamento Deus prophetas adloquitur, sive quando Christus ipse in novo Testamento apostolis oracula sua tradit, et narrationes scriptorum sacrorum, qui nequaquam revelante iuxta multos, sed tantum assistente et movente Deo, praedictas narrationes scripserunt. Quod enim ex se aut aliis scriptores historici sufficienter norunt, non necesse habuerunt, ut ipsis illud Deus revelaret; et consequenter verba quibus utuntur, non videntur recte appellari (sicut verba Christi) *vere et proprie verba Dei;* omnes libri scripturae cum omnibus partibus suis non videntur *vere et proprie* verba Dei. Tum 2° quia relationes forte ampliores, quam antehac aestimatum est, sunt in libris historicis et etiam alibi, quae apud profanos scriptores comparatae forte fuerunt; sive de hoc monuerint auctores sacri, sive non monuerint.

Insuper si concilium oecumenicum declararet libros sacros cum omnibus partibus suis esse *vere et proprie* verba Dei, timendum esset ne qui pro inspiratione verbali partes tenent (systema quod quidem in scholis non communiter accipitur), praetenderent condemnatos fuisse eos, qui numerosiores et auctoritate magis pollentes non ipsis assentiunt. Praetermittendas censeo rationes, quae a Cornelio a Lapide, a Lessio et tot aliis sacrarum scripturarum commentatoribus eximiis afferuntur, quibus opiniones inspirationem verbalem tuentium depugnant. In eo toti sunt, ut monstrent quantum elocutiones, quibus utuntur auctores sacri, cuiusque eorumdem indolem, peritiam, quandoque imperitiam (in modo dicendi) redoleant: et mihi non videor temeritatis notam me subire, dicendo hos praeclarissimos et tam bene de re ecclesiastica meritos definitioni repugnatos fuisse, qua omnes libri sacri cum omnibus partibus suis pro eloquio Dei *vero*

et proprio habendos esse declararetur. Nonne ipse reverendissimus archiepiscopus Valerga in oratione hic nuper habita non confessus est, se primo intuitu, cum legeret schema, credidisse illud ita partes tuentium inspirationem verbalem devenisse?

Ad has animadversiones iungere liceat quod propria experientia novimus, scilicet scriptores sacros saltem aliquando, cum de rebus ad naturam, ad chronologiam, et etiam ad statisticam pertinentibus agunt, usos fuisse saepius verbis ad vulgus accommodatis ac quidem nimium[1] accuratis, eo vel modo ut secum et etiam cum exacta scientia non sine quadam difficultate concordent. Quot quaestiones diligenti scripturarum sacrarum indagatori occurrunt, et ipsum cruciant, cum geologiam, astronomiam, scientiam historicam et imprimis chronologicam cum scripturis ipse confert? Exponamus nunc libero animo et pro conscientia, quod gravissima detrimenta consequi possint definitionem propositam a schemate, si illa a concilio admitteretur. Pauci, valde pauci inter doctos nomen in scientiis habentes, illum ingratissimum et tam utilissimum laborem iam suscipiunt, conciliandi scilicet libros sacros cum scientiis: in posterum rariores suspicor futuros esse. Timendum est enim ne obicibus novis appositis via praecludatur aut praecludi videatur iis, qui hoc probandum munus obeunt, scilicet, ut iam dixi, munus defendendi fidem contra illos revelationis inimicos, ubique clamitantes scientiam revelationi repugnare.

Conclusionem meam ad summam absolvere mihi liceat. 1° Non expedire mihi videtur sobriae et iustae definitioni concilii Tridentini adiungere, quod proponit schema. 2° Si praepropere non definiendum est quae sit recta ratio biblise ad scientias, hac de re taceatur omnino, donec liquido appareat, quid in posterum decernendum sit. In praesentia declarationes concilii Tridentini sufficiant. 3° Excitentur in seminariis animi ad scientiam et peritiam comparandam, qua tecta et sarta sint eloquia divina hisce difficillimis temporibus, ubi docti quidem homines, sed a veritatis tramite miserabiliter decedentes, omnia moliuntur ad convellendas scripturas, et ad omnem divinam auctoritatem eisdem tollendam.

Quae omnia, pro utilitate ecclesiae dicta, vobis perpendenda et etiam temperanda, eminentissimi et reverendissimi patres, humiliter subiicio.

ORATIO

reverendi patris domini Stephani Aemilii Ramadié episcopi Elnensis[2].

Eminentissimi praesides et reverendissimi patres.

Temeritati meae ignoscere velitis; in hanc cathedram ascendo non ut doctor, sed ut episcopus docibilis, dubia mea venerabili magistrorum meorum coetui paucissimis verbis exponere cupiens, et certissimam ab iis quorum *congregatio*, iuxta celeberrima Caelestini verba, *testatur Spiritus sancti praesentiam*, solutionem poscens.

Schematis caput XV declarat, naturam hominis ex rationali anima atque ex corpore compositam constitui unam, eo quod anima rationalis vere et per se, seu immediate et essentialiter est forma corporis humani.

Haec definitio mihi praetermittenda videtur ob triplicem rationem: 1° eo quod nulla necessitate compellimur ad eam promendam; 2° eo quod multis incommodis periculosisque disceptationibus videtur locum dare; 3° eo quod ob recentiorem statum quaestionis esset summe difficilis.

1° Nulla necessitate compellimur ad eam promendam. A primis ecclesiae diebus, in definiendis controversiis haec fuit lex synodorum, necessitas: illa lex tam sapiens est factum historicum, de quo controversia nulla esse potest; imo necessitas non solum fuit lex et praxis ecclesiae in controversiis definiendis, sed etiam in renovandis synodorum definitionibus.

Hac sapientia invariabili sanctae matris ecclesiae innixus liceat mihi ab auctoribus schematis petere, an sit actualis necessitas definitionem concilii Viennensis renovandi et extendendi. Dogmati unitatis humanae satis providisse videtur haec celebris synodus, haereticos declarando eos, *qui pertinaciter tenere praesumpserint, quod anima rationalis seu intellectiva non sit forma corporis humani*[1]. Maneat immotum quod tunc sancivit ecclesiae infallibilis auctoritas; sed animadvertite, reverendissimi patres, quod ad hoc decretum necessitate fuit compulsa, et ipsa hanc necessitatem expressit dicens: *definientes, ut cunctis nota sit fidei sinceras veritas ac praecludatur universis erroribus aditus, ne subintrent.*

Equidem grassabantur, his luctuosis temporibus, et scholas publicas inficere conabantur doctrinae peregrinae ex Arabum subtilibus et perniciosis investigationibus natae, veram Dei hominisque naturam confundentes et deturpantes. Ast iam a pluribus saeculis illae doctrinae Averroës finem sumpserunt; de ipsius anima universali non amplius disputatur; ad quid ergo definitio Viennensis renovaretur? cur imprimis extenderetur? Scimus, reverendissimi patres, summum pontificem Pium IX feliciter regnantem occasione errorum a quodam germanico scriptore assertorum hanc definitionem in suis litteris ad archiepiscopum Coloniensem et ad episcopum Vratislaviensem renovasse. Sic sapientissime providit sancta sedes, ne malum latius serperet. Nunc autem sufficienter profligato illo errore auctoris germanici, ecclesiae universali fere ignoto, cur iteraretur Viennensis definitio, perinde ac si de peste mundum universum invadente ageretur? Late silet ille error, de illo igitur nulla fiat mentio, nam evidenter non urget necessitas.

2° Non solum superflua, sed etiam multis incommodis periculosisque disceptationibus obnoxia videtur illa definitio. 1° Neminem vestrum latet, reverendissimi patres, decreta huiusce synodi ab universo orbe magna cum curiositate esse expectata. Malignis commentariis impiorum philosophorum certissime patebunt: quaestionem de informatione corporis ab anima tractando, de qua nunc ubique agitur, miris modis torquendi, interpretandi, impugnandi definitionem synodalem, novaque circa principium vitale opinionum monstra excogitandi nonne occasio daretur? 2° Damnato errore negante animam intellectivam esse per se essentialiter et immediate formam corporis humani, damnari viderentur systemata, quae cum illo quamdam affinitatem praebent, et quae tamen toleranda videntur.

Sub triplici respectu quaestio de unione animae cum corpore considerari potest. 1° Anima rationalis estne vere et proprie principium vitae in corpore? Hoc negaverunt quidam philosophi, et hos damnavit concilium Viennense. 2° Anima rationalis estne *unicum* vitae principium in corpore? Hanc doctrinam communissimam esse in ecclesia, iterato affirmavit summus pontifex Pius IX. 3° Anima rationalis estne unicum vitae principium, ita ut excludat quamdam vim a pluribus physio-

[1] ita ed. Vat. at lengendum videtur *parum*.

[2] „Argumentum: „Episcopus Elnensis praetermittendam ait definitionem cap. 15° circa compositum humanum, quod nempe anima rationalis vere et per se seu immediate et essentialiter est forma corporis, 1° quia non est necessaria; 2° quia multis incommodis obnoxia est; 3° quia non leves difficultates occurrunt."

[1] Cf. Mansi, t. XXV, col. 411.

logistis admissum, quae potest quosdam motus in corpore producere, et per corpus in animam quemdam exercere influxum? Quidam recentiores illam vim ab anima tamen dependentem admittunt. Etsi illud systema non sit certum nec commune, non videtur damnandum ut haereticum; nil inexpugnabile ex scriptura nec ex traditione contra huiusmodi vim erui posset. E contra scriptura sacra etsi non ad discipulos scientiae naturalis erudiendos, sed ad homines ad sanctitatem erigendos valeat, etsi, ut non fiant alii Galilaei, sapiens non sit eam interrogare de geologia, de astronomia, de physiologia, in pluribus textibus, quos praetermitto, definitioni propositae non favet. Unde concludere licet ad dominium scientiae naturalis, non ad depositum fidei quaestionem hanc pertinere, et consequenter potius a physiologistis studendam, quam a patribus concilii definiendam.

Sed si, illis invitis, quaestionem hanc definire vult concilium Vaticanum, necesse mihi videtur ut explicatione clara et praecisa varios illius respectus quaestionis exponat et distinguat; item exponere deberet varios sensus huiusce vocabuli *forma*, cum aliud in aure populi, aliud in aure philosophi, aliud tempore concilii Viennensis, aliud in nostro aevo sonet, aliud scholastice, aliud communiter sumptum. Certe nec concilii oecumenici maiestati, nec fidei robori et dignitati congruit, nec conscientiae fidelium prodest, ut edantur definitiones confusae, ambiguae et aequivocae. Vitentur ergo attente, reverendissimi patres, et praecipue in hac materia, ut monet apostolus[1], *quaestiones quae generant lites*. Idcirco, ni fallor, in suis litteris ad episcopos Germaniae duo tantum statuit optimus pontifex Pius IX: 1° falso ac temerarie argui ut haereticam doctrinam quae negat existentiam principii vitalis ab anima distincti; et 2° doctrinam, quae docet animam rationalem esse unicum principium agens in homine, esse communissimam in ecclesia; sed doctrinam oppositam non ut haereticam condemnavit -digna sane attentione et reverentia est illa summi pontificis circumspectio. At si concilium Vaticanum de hac quaestione declarationes pontificias renovaret, hac ipsa novi decreti solemnitate, nonne damnare videretur ut haereticam non solum doctrinam, quam cum sapienti sobrietate improbavit summus pontifex, sed etiam systema recentiorum physiologistarum?

Tertium incommodum mihi videtur ex definitione proposita oriundum, fortasse esset praxis ecclesiae contraria. In omnibus synodis praesertimque in concilio Tridentino maximam scholis theologicis reverentiam ecclesia adhibuit; nullamque voluit damnare opinionem a theologis magni nominis admissam. Ab hac sapiente norma concilium Vaticanum non recedat, et ideo definitioni propositae renunciet. Nam si schola thomistica pro unico vitae principio stat, huic opinioni olim contradixit schola scotistica, ut refert Berti, non ignobilis sane theologus.

Nec dicant auctores schematis ut definitionis propositum vindicent, doctrinam definiendam communissimam nunc doctorum opinione niti siquidem, ut docet eruditissimus Melchior Cano[2], de quo merito gloriatur hispanica ecclesia, ut communis doctrina theologorum fidem adstruat, necesse omnino est ut non ex opinione, sed ex decreto firmo, non aliquo tempore, sed constanter dogma tamquam ad fidem pertinens asseruerit. Atqui in praesenti quaestione, ut ex ipsis summi pontificis litteris constat, variae fuerunt et adhuc sunt theologorum catholicorum opiniones.

Quarti incommodi ex definitione proposita oriundi vix mentionem faciam: illa definitio legitimam libertatem scientiae negare videretur. Ut scopum suum attingant scientiae naturales, quarum Deus dominus est, vera libertate et etiam quadam independentia indigent. In castris scientiae sicut et in castris bellicis audaces fortuna iuvat. Vera libertas et vera scientia ecclesiae non adversantur, sed ancillantur. Itaque libertatem legitimam scientiae, quam persaepe summi pontifices et concilia proclamarunt, concilium Vaticanum non restringat, sed potius, salva fide, illi honorem reddat, et sic nexus a Deo positos inter scientiam et religionem fortiores reddat. Hoc optandum opus definitio, de qua agitur, in discrimen adduceret, et illius fructuosae amicitiae loco schisma formidandum, quod nec scientiis, nec fidei utile esset, forsan pararet. Medicorum et physiologistarum explorationes arcendo, plurimos doctores, qui bene meruerunt de ecclesia, moerore afficeret, et certe occasionem daret incredulis ecclesiam calumniandi.

3° Tandem quantum ad recentiorem sensum vitalismi, summe difficilis mihi videtur definitio proposita. Ex iam dictis illa difficultas consequitur; unum tantum addam. Audiatur doctor angelicus, qui isti quaestioni[1], utrum anima uniatur corpori mediantibus dispositionibus accidentalibus, etsi negative respondeat, nulla tamen affirmativam opinionem nota percellit. Porro vis latens, de qua agitur, differtne a dispositionibus accidentalibus a sancto Thoma memoratis? Addit sanctus doctor, in primis embryonis exordiis existere *virtutem activam ab anima generantis derivatam, quae nec est anima, nec pars animae, nisi in virtute*. Quidni? parem virtutem forsan etiam ab anima derivatam in corpore existere liceat?

Sufficiant haec verba non pro benignitate vestra longiora ad demonstrandum quodam modo definitionem propositam videri valde difficilem. Sufficiant saltem ad tolerantiam obtinendam pro systemate vitalismi, prout intelligitur a percelebri schola medicinae nobilis civitatis Monspelii. Gravia incommoda ex definitione proposita probabiliter sequutura, illius inutilitas post datas a summo pontifice declarationes, obscuritas formulae, et legitima libertas quae scientiae naturali competit in his, quae fidem catholicam non attingunt, ab ea deterrere videntur.

Has simplices animadversiones vestro certissimo iudicio, reverendissimi patres, plena cum fiducia humillime subiicio.

ORATIO

reverendi patris domini Emmanuelis del Valle episcopi Huanucensis[2].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Indulgeat charitas vestra insipientiae meae, si loqui audeo in conspectu vestro, et absque ullo

[1] II Tim. II, 23. [2] *De locis*, lib. VIII, cap. 4.

[1] Parte prima, quaest. LXXVI, art. 6.

[2] Argumentum: „Episcopus Huanucensis maiorem claritatem in schemate desiderari ait et accuratiorem errorum concretationem'. Ubi de panthesmo et materialismo agitur, materiam non in omnibus absolutam esse, et canones etiam adiici posse, quibus illi errores eorumque consectaria damnentur. In cap. 2° ubi de rationalismo fit sermo, admonentur magistri et praesides scholarum, ut hanc pestem ab animis iuventutis procul amoveant; at satis id non esse et potius quam admonitiones anathemata requirerentur. In cap. 3 praeter ea quae dicta fuerat, haec voluisset alterius prae oculis haberi: 1° nihil de Traditione dici; 2° logicae regulis attentis prius de necessitate revelationis, dein vero de fontibus agi debuisset. In cap. 4um ait ad probandam necessitatem revelationis revelationem ipsam supponi et quasi idem per idem probari. Primam autem revelationis causam non in eo esse ponendam, quod homo ad supernaturalem ordinem evectus sit, sed in eo, quod Deus sit creator et conservator hominis, adeoque colendus ab homine eo cultus genere, quod ipse vult. Repetendam etiam necessitatem revelationis ex ipsa essentia cultus interni, qui est sub-

procemio rem aggrediar, ne patientia vestra abutar, quia tempus pretiosissimum est. Iam multi patres de schemate nobis proposito optime, uberrime ac luculenter disseruerunt. Iam multae additiones, variationes, mutationes propositae fuerunt; et gaudeo quod ex illis permultae acceptatae sint, et dignae consideratione inveniantur, prout reverendissimus patriarcha Hierosolymitanus nobis innotescere curavit. Ad dicta perpauca addam breviter et in forma didactica: nam non repetenda censeo ea omnia, quae a patribus iuste et optime observata sunt. Omittam omnino alia, quae nuper a reverendissimo episcopo Thanensi dicta sunt, et mihi dicenda erant.

Sentio, prout video, schema de novo reficiendum, aut perficiendum, aut refundendum esse. Itaque haec tantum adiiciam: si forte reficiendum esset, aut refundendum, optarem quod in doctrina catholica tradenda perspicuitas sit, nulla ambiguitas; nam in praesenti schemate invenitur aliquid duplicis sensus. Exempli gratia in capite XIII agitur de operatione divina tribus personis communi; damnatur deinde haeresis illorum qui dixerint, per creationem aliquid in Deo ipso beatitudinis augmentum accessisse. Locutio haec valde ambigua mihi videtur; nam de fide est nullum augmentum beatitudinis essentialis accessisse in Deo per creationem; et in hoc sensu damnatio est iustissima. Sed etiam de fide est accessisse augmentum beatitudinis accidentalis, cum ipse Deus dixerit de homine[1]: *In gloriam meam creavi eum;* et iterum in scriptura[2]: *Deus glorificatur in sanctis suis.* Nemo itaque inficiari potest quod per incarnationem Filii Dei maximum augmentum beatitudinis accidentalis accesserit. Pronomen demonstrativum, quod legitur in schemate ipso, non sufficit ad perspicuam distinctionem huius veritatis, et erroris damnati; expositione alia et explanatione indiget. In rebus fidei, venerabiles fratres, omnes unanimiter idem credimus, omnes unanimiter idem sentimus; sed in seligendis verbis, ut exprimatur perspicue id quod credimus, hoc opus, hic labor.

In concretandis erroribus optatur, ut nihil superfluum contineatur, sed nihil perutile desideretur. Sed de semirationalismo tractandum esse mihi videtur separatim; nam semirationalismus fons est et radix plurium errorum contra ordinem supernaturalem. Semper mos fuit in ecclesia Dei retinendi nomina, verba usitata ab haereticis, a magistris et asseclis errorum. Optarem ut servaretur haec traditio, ita ut errores apposite damnentur, et facilius dignoscantur. Dum in schemate exempli gratia agitur de pantheismo, asseclae huius erroris potius verbo *substantiae* utuntur, quod non legitur in schemate, quam illo *essentiae*. Retinendum erit primum, aut saltem non omittendum. Haec de schemate in genere.

Perpauca capita percurram. Definitio seu delineatio materialismi et pantheismi incompleta mihi videtur, ut vix materiam praestaret ad conficiendos aliquos canones, in quibus damnarentur errores eorumque praecipua corollaria. Nihil de aeternitate et simplicitate materiae, nihil de eius vi intellectuali, ut quidam aiunt. Secunda paragraphus eiusdem capitis I prae omnibus aliis obscura mihi videtur. Enuntiatur tantum assumptio et profanatio nominum mysteriorum divinitatis, quibus pantheistae tegunt suos errores: non exprimitur quidem error docentium, mysteria divinae revelationis esse tantum symbolica, nec aliud significare praeter doctrinam a materialistis traditam; ideoque illa nomina potius convenire suis figmentis, quam religioni christianae. Cur non aperte disseritur de mystificatione materiae, prout aiunt pantheistae? Cur non dicitur quod assumunt nomen sanctae et individuae Trinitatis, et illud deturpantes docent veram Trinitatem, quae omnia creat et gubernat, esse tantum materiam, motum et vim, seu potentiam latentem? Ita expresse et definito errore, facillime condemnaretur et anathematizaretur quicumque dixerit, mysterium sanctae et individuae Trinitatis aut non existere, aut nihil aliud significare, quam combinationem materiae, motus et vis seu potentiae latentis. Sic etiam alius conficeretur canon in quo damnaretur error asserentium, personas Trinitatis nihil aliud esse quam praefulgidas quasdam manifestationes Deitatis, ut volunt deistae, aut materiae Dei, ut asserunt pantheistae. Immorandum enim erat paulisper in re tanti momenti. Denique in paragrapho 3 traditur nobis definitio descriptiva essentiae divinae, quod ante omnia fieri debebat, et in illa desideratur verbum *spiritualis*. Nam simplicitatem Dei quidam admittunt, negant vero spiritualitatem: et Deus spiritus est, prout in evangelio legimus.

In capite II eiusdem schematis disseritur de rationalismo, seu de abusu rationis: et post eius generalem indiscriminatamque execrationem finis datur, admonendo tantum magistros et praesides scholarum, ut ab animis iuventutis hanc pestem incredulitatis arceant. Et hoc hodie cum docetur, nihil de religione in scholis tractandum aut agendum esse, cum asseritur atheismum et materialismum publice in scholis docendum esse: cum videamus plures iuventutis institutores sic procedere. Parcat Deus, venerabiles patres, tam mitissimae monitioni! Nonne melius illis dicendum erat cum Christo domino[1]: *Vae vobis legisperitis, qui tulistis clavem scientiae; ipsi non introistis, et eos qui introibant prohibuistis.* Nonne feriendum erat anathemate magistros qui ita docent? Magistri non timebunt anathemata ecclesiae, sed certissime patres iuvenum timebunt, formidabunt; et nos prius curare debemus praeservare innocentem, quam convertere contra voluntatem voluntarie calcitrantem.

De capite III perspicue dixerunt reverendissimi patres, et specialiter reverendissimus pater episcopus Urgellensis et Salutiarum. Ad dicta haec tantum addam. De traditione fere nihil dicitur, traditur tantum simplex definitio: aliquid aliud desiderandum esset; secundum caput huic est antepositum, nec in opportuno et convenienti loco. In ordine logico primum est esse, quam modus essendi. Antea probanda est necessitas revelationis, in eaque contineri mysteria, quam designare fontes revelationis, ubi indubitanter invenitur haec revelatio.

In capite IV agitur de necessitate divinae revelationis contra negantes fidem et ordinem supernaturalem. Attendite, venerabiles patres: argumentum desumitur in schemate ex evectione hominis ad fidem supernaturalem. Probare igitur contra negantes ordinem supernaturalem necessitatem revelationis per ipsam revelationem, ipsis videbitur petitio principii: nam per fidem scimus hominem evectum esse ad finem supernaturalem. Evectio hominis ad finem supernaturalem certe magna am-

iectio mentis Deo non per discursum aut per rationem, sed propter auctoritatem Dei loquentis et subiectio voluntatis propter verbum Dei praecipientis. Unde aiebat revelationis necessitatem in quocunque statu verificari. In cap. 17um inserendam ait universam Tridentinam doctrinam de peccato originali. Demum quoad motiva credibilitatis novum esse praeceptum omnibus in schemate impositum, inquirendi revelationis motiva, quod nec in sacris scripturis neque in Traditione habetur, immo repugnat rationi et praxi ecclesiae, et pro multis est omnino impossibile."

[1] Is. XLIII, 7. [2] Ps. LXXXVIII, 8.

[1] Luc. XI, 52.

plificatio est revelationis et mysteriorum; sed non haec prima et absoluta causa revelationis. Existimo necessitatem revelationis altius repetendam esse: repetenda est 1° ex eo quod Deus sit creator et conservator, et homo creatura. Si creator, colendus est ab homine. Deusque tamquam dominus praescribere debet cultum, quo coli vult. In quocumque statu homo conditus fuisset, nunquam esset in potestate ac libertate hominis seligere cultum, quo Deus colendus erat; 2° repetenda est ex ipsa essentia cultus interni, qui est subiectio mentis Deo, non per discursum aut per rationem, sed propter auctoritatem Dei loquentis, item subiectio voluntatis propter verbum Dei praecipientis. Ita stabilitis hisce principiis, obiter profligatur error adstruentium, ius esse immanens in homine circa liberam electionem cultus, et etiam docentium libertatem cultuum in statu esse ius status. Aliud est ius, aliud est tolerantia. In exordio mundi Adamus credere tenebatur quod ex eo die, quo comederet ex fructu arboris boni et mali, moriturus erat morte; obedire etiam tenebatur praecepto divino non edendo ex fructu arboris vetiti: haec subiectio intellectus et voluntatis erat etiam subiectio corporis et sacrificium voluptatis in manducatione. Erat igitur non solum cultus internus (nam, prout ait Augustinus[1], Deus colitur fide, spe et charitate), sed etiam initium et specimen cultus externi. Existimo quod in quocumque statu homo creatus fuisset, excepto statu visionis beatificae, semper Deus aliquid praecepisset homini in recognitionem sui supremi dominii.

Denique cum in capite XVII tradatur doctrina de peccato originali, nescio qua de causa non inseratur integra doctrina Tridentini, prout opportunissime consideravit reverendissimus episcopus Salutiarum. Totus sermo schematis se vertit ad privationem iustitiae originalis; neque aliquid aliud additur de fomite concupiscentiae, neque de servitute diaboli. Homo per peccatum incidit in servitutem diaboli haec est doctrina Tridentina; propterea ecclesia praecipit exorcismum ante baptismum dicens: *Exi ab eo, spiritus immunde*. Doctrina haec mihi maxime necessaria videtur in nostra aetate, in qua Satanas imperium suum recuperare conatur non tantum per mores pravos et per errores, sed etiam directe per spiritismum. De eo dixit Christus dominus esse principem huius mundi, et eiiciendum esse foras.

De motivis credibilitatis resumam ea, quae dicta sunt a reverendissimis patribus, brevissimis verbis sic facile dignoscitur quod novum praeceptum, omnibus infidelibus impositum in schemate, inquirendi motiva credibilitatis et factum revelationis, non invenitur neque in scriptura neque in traditione; repugnat rationi et praxi et auctoritati ecclesiae, et est impossibile; quia maior infidelium pars non potest examinare motiva credibilitatis, et Deus impossibilia non iubet.

Haec mihi vobis subiicienda erant, sapientissimo iudicio vestro relinquenda. Nunc gratias vobis ago quia substinuistis me. Si quid minus rectum dixi, indulgete; si quid utile, sit in gloriam Dei.

ORATIO

reverendi patris domini Georgii Ebedjesus Khayyath archiepiscopi Amadiensis[2].

Eminentissimi praesides et reverendissimi patres.

Miramini fortasse vos debere tenuitatem meam in lingua latina audire. Ego autem, sicuti caeteri, veniam peto, praesertim ne videar, cum exiguissimum relictum sit tempus vobis, vestra patientia abuti. Iucundum fortasis erit vobis, eminentissimi et reverendissimi patres, aliquem audire dissertem, pauca scilicet verba dicentem, venientem ex plagis longinquis, de illa gente quam fide Christi nascentis imbuerunt primi apostoli sancti Magi, quorum ecclesia sancta hisce in diebus memoriam sanctam colit. Extensissima erat ecclesia et natio haec Chaldaeorum antiquis temporibus; pluribus martyribus celebris evasit, et doctoribus, et episcopis; et denique venit pestis Nestorii, et miserandum in modum ecclesiam illam, et gentem conspicuissimam illam quasi absorbuit et in profundum tenebrarum iniecit.

Etiam Nestoriano tempore, in epocha, qua Nestoriani valde extensi fuerunt, etiam in illa epocha multi doctores exstiteruut inter eos, quorum scripta adhuc prostant, sicut prostat etiam residuum ipsorum Nestorianorum, quorum inquam scripta, et quorum residuum non sunt certe a providentia divina adhuc relicta, nisi ut resurgant, nisi etiam ut ecclesiae catholicae in gloriam sint, et dogmata illius et actu et precibus et antiquis scriptis suis et ipsa istorum existentia Nestorianorum comprobata iugiter sint. Ne videar, eminenttissimi praesides et reverendissimi patres, extra propositum egredi, quae dixi, veniam peto ut pro iucundis habeatis, quia etiam ad religionem catholicam non ingloriosum est, ut sint illi haeretici qui a quinto saeculo usque ad nostros dies existunt, et sicut dixi, dogmata plurima, excepto errore Nestorianismi, dogmata catholicae ecclesiae probant.

Ad schema nunc venio. Etiam ego optarem ut inciperetur ab expositione fidei catholicae 1° quia hic est ordo optabilis; 2° quia probabile est, imo certum credo, quod concilium Vaticanum in regionibus nostris legetur in propriis linguis a gente nostra in tota Syria, in Mesopotamia, in Chaldaea et in aliis locis, lingua praesertim arabica. Illic, eminentissimi et reverendissimi patres, non sunt cogniti adhuc plerumque errores novatorum et blasphematorum, qui grassati sunt in occidente; ideoque potius debet conspici prima fronte professio fidei, quae habet vim quamdam divinam per se et fortissimam, et quamdam dulcedinem ad convertendas animas, adducendo etiam eos qui sunt catholici in virtutem exercendam. Non solum propter hoc dico, quia non norunt illos errores, et non est bonum ut prima fronte conspiciantur; sed etiam quia potius conspicienda sunt et legenda et meditanda Dei magnalia, iisque corda eorum implenda, hac inquam fidei professione. Unde optarem et ego, ut ab expositione nitida et conspicua fiat principium.

Quoad stylum schematis non est meum iudicare. Sciunt reverendissimi patres stylum debere esse bonum, conspicuum, simplicem et conciliarem; a stylo Tridentino non est recedendum et decet magnopere concilium Romanum Vaticanum ea latinitate et ea conspicuitate sermonis pollere, quae est propria Romanorum.

Quoad scripturam sacram potest addi aliquid de versionibus praeter Vulgatam latinam, praesertim quae in Oriente sunt, maxime de versionibus syro-

[1] *Enchiridion*, cap. III, *Patr. lat.*, t. XL, col. 232.

[2] Argumentum: „Episcopus Amidenais incipiendum ait ab expositione doctrinae attenta etiam orientalium condizione, quibus plerisque errores qui in Occidente vigent ignoti sunt. Quoad stylum concilium Tridentinum normam nobis esse debere. Quoad sacras scripturas aliquid addendum de versionibus Syriaca, Syro-Chaldaica et Arabica, quarum nova editio necessaria esset, ne ulterius fas sit protestantibus bibliias erroneas in vulgus spargere. Aliquam explicationem addendam, ubi de peccato originali agitur et de infantibus, qui sine baptismo decedunt. Ubi demum de Incarnatione agitur et de unione hypostatica, non omittendum verbum *Θεοτόκος*."

chaldaica sive syriaca simplici dicta, et etiam arabica. Sed animadvertendum, curam debere esse huius concilii Vaticani ut cogitet, et curam habeat plurimam, ut versiones illae bene et exacte et sine erroribus imprimantur pro clero indigeno, tum pro iis, qui syriace sive syro-chaldaice tantum legunt et loquuntur, sive pro iis qui arabice etiam; praesertim cum protestantes non desint vulgare impressiones suas sacrae bibliae defectuosas quidem in pluribus, et plenas erroribus; pro quibus oportet necessario ut catholici habeant suas catholicas, et certe non possunt pro multiplicitate locorum, et pro diversitate rituum diu manere sine huiusmodi versionibus impressis, editis opera quidem catholica.

De incarnatione domini nostri Iesu Christi, et de peccato originali et poena illi debita pauca delibabo. Scitis, reverendissimi patres, religionem totam christianam verti sub duobus hisce cardinibus, lapsu primi Adami et incarnatione secundi Adami domini nostri Iesu Christi. Optarem, sicuti bene dixerunt antecedenter plures de reverendissimis patribus, quod in exponenda peccati originalis notione, aliqua mitigatione utatur concilium Vaticanum: praesertim cum notum sit, peccatum illud esse solummodo in privatione, seu expoliatione gratiae sanctificantis iam debitae, quae debebat esse. Atqui haec est notio reatus, non tamen peccati vulgariter accepti, quamvis theologice loquendo sit peccatum. Optarem etiam quoad concilium Florentinum, ubi definitur, poenam aeternam in inferno esse debitam iis, qui moriuntur in solo peccato originali, aliquam fieri explicationem: quia infernus ibi gehennam sonat: atque infantes, qui in solo peccato originali decedunt, non in gehennam cadunt, non ad gehennam condemnantur, ut arbitror; nam infernus debet esse ille locus, qui habet ignem. Atqui qui in solo peccato originali decedunt, non in ignem eunt, ut etiam a pluribus reverendissimis patribus praecedenter observatum est.

Una hac ultima observatione finiam, quae est haec. In repetenda definitione concilii Ephesini de hypostatica unione duarum naturarum in Christo domino in unitate personae, quare relictum est illud, quod est tessera condemnationis Nestorianae, ex qua caetera omnia dimanant, probationes, deductiones pro veritate personalitatis unicae divinae Christi; illa, inquam, tessera, quae consistit in maternitate divina sanctissimae Virginis, vox illa chaldaice *ilkiaglough*, graece Θεοτόκος, latine *Deipara*, quae sola expressione sua potest errantes, qui adhuc existunt, miseros Nestorianos convertere?

Haec patientiae vestrae, qua sum abusus, eminentissimi praesides, reverendissimi patres, dixi, vestro pleniissimo et certissimo iudicio humillime subiiciens.

ORATIO

reverendi patris domini Ludovici Haynald archiepiscopi Colocensis et Bacsiensis[1].

Eminentissimi domini cardinales praesides, et reverendissimi patres.

Observo solemne esse cunctis oratoribus, antequam sermonem suum ordirentur, solemnem vobis sponsionem dare de eo quod breves sint futuri; quia tamen paucissimi eam solverunt, ideo si ego quoque hocce promissum darem, non crederetis. Nullum vobis promissum do, sed facto brevis esse volo; et possum ideo magis, quod post ea, quae circa materiam et formam schematis dogmatici iudicio nostro subiecta sunt huiusque per plurimos venerabiles patres magno ingenii acumine, nec minori eruditione atque ingenuitate, quae viros sanctas et magnas res tractantes decet, in medium pro et contra prolata et disputata fuerunt, tarde venientibus messoribus, qualis ego sum, vix aliqui manipuli colligendi supersunt; imo nec spicilegio amplius locus datur.

Tacuissem itaque ac contentus fuissem, nec patientiam vestram non solum multis sermonibus, sed etiam multis promissis non servatis exercitam exercere pergerem, nisi necessarium plane viderem, ut ad verba praeclarissimi Paderbornensis episcopi, cuius eximiam personam et praesignem virtutem ac magnam eruditionem a iuvenilibus annis mihi notam magni facio et summopere veneror, mentem tamen, quam nuper expressit, vel minus recte assecutus sum, vel certe meam facere non possum; nisi, inquam, ad verba illa respondendum esse putarem, quibus nostram in conciliari pertractatione libertatem contra expressam sanctissimi domini nostri mentem coarctare voluit. Necessarium puto ut respondeam viro huic praeclarissimo: respondendum propterea eo magis puto, put ateat quid nobis hic licitum, quid minus sit; ut pateat quantum spiritum apostolicum sanctissimi domini nostri ad concilium hocce Vaticanum nos convocantis, providentia ordinante, nacti fuerimus; quid proinde obligationis nostrae conciliaris, quid iuris nostri sit. Expectabam ut alter dignior orator responderet, aut unus ex illis qui ante me proloquuti fuerunt; sed cum nemo id fecerit, faciam licet invitus.

Ergo dixit reverendissimus ille vir, facultatem nobis esse schema retinendi, emendandi, perpoliendi, sed facultatem nequaquam nobis esse schema reprobandi, reiiciendi. Et recte plane dixisset, si de divinis illis veritatibus, de dogmatibus definitis ecclesiae catholicae, quae schemate continentur, id intelligi voluisset. Sed de his utique intelligi non voluit, quia nec a quoquam dictum fuit haecce sepelienda esse, dum de schemate examinando, de schemate reprobando, de schemate sepeliendo sermo fuit. Non de veritatibus illis divinis, quas schema hoc continet, haec dicta fuerunt, sed de modo, de methodo, de via procedendi in schemate, de mensura, ut ita dicam, de dimensione eorum, quae ibi dici oportebat, de modo loquendi. Sermo fuit de corpore illo, quod corpus licet magno ingenio ac magna industria virorum doctissimorum, qui omnem nostram venerationem meriti sunt, creatum fuerit; tamen humanae fragilitatis, humanae mortalitatis quaepiam illi inesse possunt, quae mereantur separari. Non sepeliri ut intereat, sed ut nobilissima illa elementa etiam corporalia, quae in ipso sunt, resurgant, ut bene dictum fuit: et corpus clarificatum veritatum aeternarum consistat. De corpore hoc sermo fuit, quod corpus etiamsi sepultum fuerit, vivit anima, ut lucidum ecclesiae belgicae, sedis Mechliniensis sidus, bene dixit. Corpus est hoc, quod nostro iudicio et examini subiectum fuit, venerabiles fratres, propterea ut determinetur a nobis, an dogmata illa, quae in prioribus iam synodis enunciata et infallibiliter determinata et definita fuerunt, etiam in concilii huius decreta et canones subintrare debeant: iuris hoc itaque nostri est. Si enim propositionem talem, quae nobis exhibetur, reiiceremus, non veritatem intus contentam reiiceremus, sed enuntiaremus opportunum forte non esse, ut ne quid denuo in hoc concilio enuntietur.

2° Iudicio et examini nostro subiectum est schema in omnibus illis, quae doctrinas continent

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Colocensis pluribus concilii libertatem asserit contra nonnullas expressiones episcopi Paderbornensis, qui dicere visus fuerat, posse quidem a patribus schema emendari, corrigi, perfici, non autem in omnibus reiici et reprobari."

tales, quae pie forsan in ecclesia crederentur, sed variam opinionum scholasticarum materiam constituerunt, et quae definita dogmata nondum sunt. Verumtamen anne ista etiam definitis ecclesiae dogmatibus addere oportet? Et hoc vere iuris nostri est. Quare convenimus ex utroque orbe, vocati a sanctissimo et amatissimo patre nostro Pio papa IX, convenimus inde ex ultima Thule ad Garamantas et Indos? Convenimus propterea ut annunciemus et solemni testimonio hic ad limina ipsa apostolorum probemus fidem illam catholicam, quae ubique in oris nostris viget; ut testes simus illius quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est, ut dicere possimus: Visum est Spiritui sancto et nobis.

3° Schema iudicio nostro et examini subiectum est propterea, ut iudicemus de modo, de stylo, de methodo procedendi; iudicemus de corpore illo, quo vestire veritates aeternas velit sanctum hoc Vaticanum concilium; et haec solum sunt ea quae schemate continentur. Haec autem omnia vestro iudicio subiecta sunt, quia quemadmodum acceptari a nobis possunt, ita necessarium est etiam ut a nobis reiici possint. Hoc autem non tantum meo iudicio, sed iudicio etiam sanctissimi domini nostri papae Pii IX.

Felices nos qui in verbis praeclarissimi et meritissimi domini Paderbornensis episcopi prope solam illius opinionem quaerere debemus, non autem authenticam voluntatis et mentis domini nostri expressionem. Loquutus est sanctissimus dominus noster Pius papa non per praeclarissimum episcopum Paderbornensem, loquutus est in constitutione sua, ubi haec dicit[1]: „Volumus et mandamus, ut schemata decretorum et canonum, quae nos nulla nostra approbatione munita, integra integre patrum cognitioni reservavimus, iisdem patribus in congregationem generalem collectis ad examen et iudicium subiiciantur.“ Perpendite *ad examen subiiciantur*. Non vult tantum sanctissimus dominus noster, sed mandat (et nos obedientes filii erimus) ut integra integre in examen revocentur; examinentur itaque an conveniant, an secus: examinis sequela est ut probentur vel minus, ut acceptentur vel reiiciantur. Vult sanctissimus dominus noster nostro iudicio haec subiici ridiculus iudex esset, qui tantum laudare posset, qui reprobare, damnare non posset. Quum igitur iudicio et examini sanctissimus dominus noster, optimus, sapientissimus pater haec subiecerit, nos sanctissimae voluntati obtemperare volentes credimus semper ius et obligationem nos habere, non tantum unam partem, non tantum aliquas partes, non singulas, sed omnes partes, *integra integre* nos iudicare; proinde vel acceptare vel reiicere posse. Clarius adhuc id patet ex verbis sanctissimi domini nostri in eadem constitutione, paragrapho octava contentis, ubi haec dicit: „Primum canones de dogmatibus fidei, deinde decreta de disciplina pronuntientur, et ea adhibita solemni tituli praefatione, qua praedecessores nostri . . . uti consueverunt, nempe: *Pius episcopus servus servorum Dei, sacro approbante concilio, ad perpetuam rei memoriam.*“ Vult igitur sanctissimus dominus noster ut id nonnisi sit decretum sacrosancti huius concilii Vaticani, vult ut publicetur id quod approbante concilio sancitum et firmatum fuit. Ubi possibilitas et libertas approbationis, ibi possibilitas et libertas reprobationis et reiectionis quoque esse debet, quae probatio secus valorem nullum haberet. Sanctissimi domini nostri igitur voluntate expressa freti, credimus nos quamdam approbandi ut et reiiciendi potestatem habere.

Scitis autem, viri venerabiles, quae sit vis, quod momentum, quae auctoritas formulae huius. Audistis nuper quam solemni ad ipsos sacros sanctorum Apostolorum cineres provocatione ab eminentissimo praesidio intimatum vobis fuerit, titulum hunc stare debere, titulum hunc neque discuti posse, titulo huic nihil posse decerpi, neque directe neque indirecte; ideoque nec huius formulae pars illa „approbante concilio“ eiici ex hac formula sine censura potest; ut adeo ipsa haec formula sub ipsam approbationem illa cadat sit necesse. Hisce sanctissimi domini nostri effatis tuti, non dubito plenam libertatem patribus huiusce concilii constituram esse, schema iudicandi, schema examinandi, schema approbandi, schema reprobandi; plenam patribus libertatem futuram esse, libere quae sentiunt enunciandi pro sanctissimae obligationis suae episcopalis ratione. Constituram autem hanc, non obstante pathetica illa reverendissimi episcopi Argentinensis apostrophe ad eminentissimum praesidium directa, ut contra certos nescio quos oratores iure suo et potestate utatur ad obturanda ora eorum, apostrophe directa non absque certis facetiis contra quosdam venerabiles oratores directis, quorum gloria ipsis constat, sed quorum tela, prout ipse similitudinem hanc adamavit et enuntiavit, non semper illos feriunt in quos iaciuntur. Libertate hacce, non dubito, usuri sunt venerabiles patres non obstante etiam provocatione eiusdem reverendissimi domini episcopi ad eam circumstantiam, quod plurima in schemate continentur verbis illis expressa, quae verba in Syllabo et aliis constitutionibus apostolicis legimus et summa pietate veneramur. Scimus quodnam momentum verbis illis insit; sed scimus etiam hoc, quod inter Syllabum et reliquas illas constitutiones et nostram etiam hanc actionem sint et ceciderint verba illa sanctissimi domini nostri, quibus enuntiavit ea, quae in schemate continentur, nulla auctoritate sua munita, integra integre nostro iudicio et examini subiici. Utamur hacce libertate, quae nos constringit; patiamur illa, quae reverendus dominus Paderbornensis episcopus nuper protulit, respondendo ad illam obiectionem, quod schema non continet omnia remedia sanando moderno aevo apta, opportuna et necessaria. Dixit scilicet (meministis reverendissimi patres), quod patienter expectandum habeamus, exiguam enim solum partem eorum, quae nobis in materia dogmatica proponenda sunt, prae manibus habere. Nos certe gratulamur, quod reverendissimus Paderbornensis episcopus plus sciat nobis; sed in quantum id quod ille scit, et quod nos nescimus, directioni nostrae inservire debet, et patienter expectamus; et interea forsan a nonnullis defectibus corrigendis non abstinemus, quia forsan occasionem nanciscemur aliam convictionem habendi; subinde vehementer optassemus, ut quod ille scit nos non nesciamus, et modo iam directionem et formam agendi habeamus.

Caeterum quia certe gravissimae rationes fuerunt, quae prohibuerunt sanctissimum dominum nostrum ab omnibus schematibus simul nobis exhibendis, ideo puto ab hac animadversione (et eo saltem tendit oratio mea), nullatenus nos impediendos esse in eo, ut faciamus illas reflexiones, quae necessariae ex praesenti schematis ratione nobis videntur, et quae defectibus illis medendis inservire possunt, quos defectus in hocce schemate observamus. Omni libertate hacce nostra utamur: at quin iniuria simus viris illis doctissimis, eruditissimis, qui magnum sane opus peregerunt schema hocce conficiendo. Cum fragilitatis humanae ibi etiam multum subrepere potuerit et revera subrepserit, ideo schema hocce ad commissionem illam votis certe communibus

[1] Litt. apost. *Multipices inter*, § VII.

committimus, ad commissionem illam negotio huic uberius pertractando votis vestris maloribus destinatam, ut ibi reficiatur quod reficiendum est, sepeliatur quod defectuosum est, maneat quod bonum et excellentissimum est: ut ubi aliquando sanctionem concilii, altissimam item sanctionem sanctissimi domini nostri obtinuerit schema hocce, resurgens reformatum, veritates in illo relucentes per nos populis praedicari possint; in animabus eorumdem radices figant, floreant et fructus in virtutibus; nascatur Iesus in fidelibus pastorali nostrae curae commissis et vivat, ut sit gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

ORATIO

reverendi patris domini Iosephi Papp-Szilágyi episcopi Magno-Varadinensis[1].

Sancti concilii patres.

Annis decem et octo duravit concilium Tridentinum: concilium autem Vaticanum diu durare non potest. Non potest autem diu, propterea quoniam omnes nos sentimus magnum illud detrimentum spirituale, quod patiuntur greges Domini ex episcoporum diuturna absentia. Sed sunt etiam aliae causae huius temporis, quae urgent hoc concilium Vaticanum quo prius terminari, et hoc scopo oratio brevissima erit. Et certe unum remedium contra diuturnam durationem concilii huius Vaticani est etiam illud, ut oratores sermones suos non ex scripto proponant.

Nunc pergo ad rem, ad ipsum schema diiudicandum. Ego etiam habui scrupulos meos dum prima vice hoc schema legissem, et habui scrupulos meos tum relate ad titulum, tum relate ad complexum, tum relate ad formam atque stylum. Sed dum maturiori iudicio hoc schema expendissem, fateor sincere quod scrupuli per me concepti sensim et sensim disparuerint atque evanuerint. Imprimis eam convictionem nactus sum, quod schema hoc veritatem catholicam in se comprehendit, veritatem catholicam exprimit, et quidem apte exprimit contra errores, qui in hoc schemate abducuntur.

Videbatur mihi hoc schema esse prolixum et esse speculativum: sed mihi incidit quod Deus dixit uni prophetarum[2]: *Sume tibi librum grandem, et scribe in eo stylo hominis.* Philosopho scribe philosophice, speculanti scribe speculative: doctis enim pariter atque indoctis debitores sumus. Atque adeo colimus scientias, unus astronomiae vacat, alter botanicae studium suum impendit, alter linguarum orientalium semiticarum, quibus sacrae scripturae conscriptae sunt, cognitionem sibi procurat, ut medio etiam earum scientiarum uti possimus ad id, ut incredulos et male credentes convertamus et ad confessionem veritatis catholicae adducamus. Sed durus etiam videbatur mihi iste sermo, quo errantes contra fidem aeternam dure in hoc schemate iudicantur. Sed vero an non Iesus Christus, Filius Dei et Redemptor generis humani (qui mitis fuit et mansuetus, qui dixit[3]: *Discite a me quoniam mitis sum et humilis corde*), an non dixit pharisaeis[4]: *Vae vobis pharisaeis hypocritis?* dixit illis[5]: *Sepulchra dealbata?* dixit illis[6]: *Vos ex patre diabolo estis, et desideria patris vestri facitis?* Hic sermo nonne fuit durus? sed verus ille fuit. An non sanctus Paulus apostolus etiam non dixit tantum, *obsecra;* sed dixit, *argue et increpa*[7]: et vere dixit, quoniam ecclesia cum potestate docet, cum potestate exigit obsequium praeceptis suis. *Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra,* dixit Iesus[8]; *sicut misit me pater, et ego mitto vos*[9], cum potestate.. *Qui crediderit salvus erit, qui non crediderit condemnabitur*[10]. Durus sermo hic est; sed est sanctio eius qui potestatem habet dicendi: *Docete servare omnia quaecumque mandavi vobis*[11]: *qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit*[12]: *qui ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus*[13]: en sanctionem. Et tamen quibusdam inconveniens videbatur, quod etiam in hoc schemate anathemata occurrant. An non didicimus a sancto Paulo, qui dixit[14]: *Si quis non amat dominum Iesum, anathema sit?* Sed non tantum homini anathema infixit, verum etiam paratus erat ipsos angelos anathemate configere, dum dixit[15]: *Etiamsi angelus de caelo aliud praedicaverit vel docuerit, quam ego praedicavi vobis, anathema sit.*

Ergo tam quoad complexum, quam quoad stylum et formam mei scrupuli, sancti patres, evanuerunt. Ideo ego libertate mea utens iudicium depromo, istud schema acceptabile esse, quod ego accepto et approbo; atque vobis, sancti concilii patres, pariter pro acceptatione et approbatione commendo.

Hisce vero absolutis, eminentissimus primus praeses significavit patribus, schema una cum obiectis difficultatibus subiiciendum examini deputationis pro rebus fidei; et simul in proxima congregatione, habenda feria VI, die 14 huius mensis, procedendum esse ad electionem deputationis pro rebus ritus orientalis; et post traditas sigilloque obsignatas schedulas inchoandam esse in eadem congregatione discussionem et examinationem duorum schematum *De episcopis etc.* et *De sede episcopali vacante.* Huiusmodi autem verbis patres alloquutus est:

„Reverendissimi patres, quoniam, ut audistis, plures difficultates propositae sunt circa primum constitutionis dogmaticae schema, idcirco iuxta Apostolicas Litteras diei 27 novembris *Multiplices inter*, illud una cum obiectis difficultatibus remittemus pro examine ad deputationem super rebus ad fidem pertinentibus. Proxima autem congregatio generalis habebitur feria VI huius hebdomadae, consueta hora; in qua congregatione prius fiet electio deputationis pro rebus ritus orientalis. Monemus vero reverendissimos patres in hac deputatione tractanda quoque ea, quae spectant ad apostolicas missiones[16]; deinde post collectas et obsignatas schedulas, inchoabitur discussio et examinatio duorum schematum iam vobis traditorum: *De episcopis etc.* et *De sede episcopali vacante.*"

Post haec dimissa congregatio est.

[1] Argumentum: „Episcopus Magno-Varadinensis se quoque ait scrupulos quosdam habuisse circa propositum schema, eos postea evanuisse post maturius examen super illud institutum. Quinam fuerint eiusmodi scrupuli exponit et concludit se in omnibus schema approbare."

[2] Is. VIII, 1.

[3] Mat. XI, 29.

[4] Mat. XXIII, 13 et saepius eodem capite, ubi tamen legitur: *Vae vobis pharisaei hypocritae.*

[5] Ib. 27.

[6] Io. VIII, 44.

[7] II Tim. IV, 2.

[8] Mat. XVIII, 18.

[9] Io. XX, 21.

[10] Marc. XVI, 16.

[11] Mat. XVIII, 20.

[12] Luc. X, 16.

[13] Mat. XVIII, 17.

[14] I Cor. XVI, 22.

[15] Gal. I, 8.

[16] Quod cautum fuerat sequenti *monito*: „Cum dubitatio quaedam exorta fuerit, monentur patres, in quarta deputatione eligenda pro rebus ritus orientalis ea quoque tractanda esse, quae pertinent ad apostolicas in toto orbe missiones. — E secretaria concilii Vaticani die 31 decembris 1869. Iosephus episcopus Sancti Hippolyti secretarius."

VII.

SYNOPSIS ANALYTICA ORATIONUM QUAE A PATRIBUS HABITAE SUNT IN CONGREGATIONIBUS GENERALIBUS SANCTI OECUMENICI CONCILII VATICANI DE SCHEMATE CONSTITUTIONIS DOGMATICAE DE DOCTRINA CATHOLICA CONTRA MULTIPLICES ERRORES EX RATIONALISMO DERIVATOS*

§ I.

De schemate generatim spectato.

Eminentissimus Rauscher Vindobonensis [col. 123 b]:

Ut laude dignos commendat auctores, qui tamen non videntur recte aestimasse morbos quibus laborat ecclesia.

Reverendissimus Kenrick Sancti Ludovici [col. 126 b]:

Displicet schema, quod nimiam, si proportio servabitur in aliis adhuc edendis, materiae examini subiiciendae quantitatem promittit.

Reverendissimus Tizzani Nisibenus [col. 128 a]:

Displicet schema, licet auctores commendet.

Reverendissimus Apuzzo Surrentinus [col. 129 a]:

Laudat; defectus tamen plures emendandos indicat.

Reverendissimus Spaccapietra Smyrnensis [col. 131]:

Generaliter antecedentibus adhaeret.

Reverendissimus Pace-Forno Rhodiensis [col. 132]:

Probat schema etiam per singula.

Reverendissimus Connolly Halifaxiensis [col. 134]:

Impugnat vehementer.

Reverendissimus Vancsa Fogarasiensis [col. 137]:

Generatim probat, quaedam tamen esse superflua, quaedam deesse iudicat.

Reverendissimus Strossmayer Bosnensis et Sirmiensis [col. 139]:

Improbat vehementer.

Reverendissimus Bernadou Senonensis [col. 186 c]:

Multa putat in schemate subtiliora, multa plus aequo diffusa; methodum eiusdem generalem optat mutari.

Reverendissimus Gandolfi Cornetanus [196]:

Schema non esse reiiciendum censet propter defectus quosdam a quovis alio dein proponendo vix separabiles, sed emendandum.

Reverendissimus Salzano Thurinensis [col. 258 b]:

Schema non reiiciendum, sed apte et scite est omnibus capitibus expoliendum ac ordinandum.

Reverendissimus David Briocensis [col. 207 a]:

Schema, prout iacet, accipiendum non est; sed ad deputationem pro rebus fidei remittendum ut corrigatur. Sic autem corrigatur, ut unaquaeque materia nitide et dilucide exponatur, absque ulla scholastica subtilitate, et praesertim sine ulla in loquendo acerbitate. Habeatur quoque ratio ecclesiae orientalis, ut monuit reverendissimus patriarcha Ciliciae Armenorum.

Reverendissimus Martin Paderbornensis [col. 200 a]:

Defectus sunt quidem in schemate; verbi gratia, in prioribus duobus capitibus deest catholicae fidei expositio erroribus ibi damnatis praemittenda; ordo non semper bene procedit; laeduntur aliquando liberae scholarum opiniones; desideratur stylus concinnior ac paulo elegantior; habentur etiam duriores aliquando et acerbiores loquendi formae, quam ecclesiam matrem amantissimam deceat. Huiusmodi autem defectus non sunt insanabiles. Remittendum igitur schema ad patres pro rebus fidei deputatos, ut per eos corrigatur, et sic correctum generalis congregationis examini iterum subiiciatur.

Reverendissimus Greith Sancti Galli [col. 212 c]:

Generatim censet de schemate, remittendum ad deputationem ut emendetur.

Reverendissimus Valerga patriarcha Hierosolymitanus [col. 234 b]:

Dicit schema *„quoad substantiam omnibus probari“*; in hoc enim omnes convenerunt, licet variae in sententias abierint, quod *„nullius doctrinam in schemate expositam ullatenus censura notavit, nullos errores ibi damnatos nedum a damnatione vindicavit, sed neque minus damnandos esse censuit“*. Ex obiectionibus a quibusdam schemati oppositis nullatenus sequi illud reiiciendum, sed ad summum aliquas faciendas immutationes, reliquo schemate incolumi, si existimetur aliquid esse quod scholae liberas opiniones praeiudicet. Neque schema ex eo reiiciendum quod aetas nostra eo remedio non indigeat, siquidem charitatem diligere, at veritatem simul tueri debemus.

Reverendissimus Dechamps Mechliniensis [col. 246 b]:

Schema *in substantia* recipit, quamvis perfici adhuc posse admittat.

Reverendissimus Raess Argentinensis [col. 252 bc]:

Occasione eorum quae dicta sunt circa schema, potissimum ex obiectis difficultatibus, postulavit revererendissimus praesul ut liceat patribus ad difficultates minuendas quoad schemata futura, eas primum scripto communicare respectivis deputationibus ad varias materias delectis.

Reverendissimus Del Valle Huanucensis [col. 267 a]:

Generatim censet de schemate illud *„de novo reficiendum aut perficiendum, aut refundendum“*.

Reverendissimus Haynald Colocensis [col. 272]:

Pluribus praemissis de plenissima libertate, quae patribus concilii competit, schema non modo corrigendi, emendandi, perpoliendi, sed etiam omnino reiiciendi ac reprobandi, non quoad veritates ibi contentas, sed quoad formulas, stylum, modum, methodum etc., uno verbo quoad *integrum* schema, generatim de schemate proposito iudicat, illud ad deputationem esse remittendum ut quod minus in eo rectum est tollatur, maneat quod bonum, atque ita patrum concilii et sanctissimi domini nostri sanctionem consequatur.

Reverendissimus Papp-Szilágyi Magno-Varadinensis [col. 275 bc]:

Dicit se prius nonnullos scrupulos habuisse dum prima vice legit schema. Sed postquam illud maturiori iudicio expendisset, scrupulos omnes evanuisse; et concludit: *„Ideo ego libertate mea utens iudicium depromo istud schema acceptabile esse; hoc ego accepto et approbo atque vobis patres pariter pro acceptatione et approbatione commendo.“*

§ II.

De schematis materia in genere.

Eminentissimus Rauscher Vindobonensis [col. 123-5]:

Nimium abundare dicit schema in quorundam errorum satis, quod sint veritati catholicae oppositi, notorum, necnon in eiusdem, quatenus his opponitur, catholicae doctrinae expositione. Hanc enim, cum clara ea sit, innuere sufficeret.

* Eiusmodi synopsim theologi deputationis de fide conficere iussi sunt in sessione ab eadem deputatione habita die 11 ianuarii. Quo melius lectoris commodo consuleretur, tacite emendatis haud paucis typographicis erratis, quae in editis occurebant, eam hoc loco ponendam censui.

Plurimum e contra deficere schema ait, cum silentio praetereat incredulitatem totalem, atque omnimodam religionis negationem quae veros constituunt atque gravissimos morbos, quibus praesenti aetate laborat mundus.

Explicat porro et confirmat dicta, ex una parte breviter indicando damnatas a Tridentino haereses, ex altera vero, fusiori sermone, quo etiam ad quaedam singillatim descendit, tum speculativos, tum practicos aetatis huius errores depingendo, mutuum quoque tum inter se, tum cum ipsorum principio, perperam nempe efformato fraternae dilectionis conceptu, eorum nexum describendo, pericula demum, quae maiora hinc quam ab haeresi ecclesiae imminent demonstrando.

Vel ipsa namque haeresis, ex qua parte revelationem supponit habetque dogmata, adversos incredulitatis incursus perferre debet. De ipsa itaque re christiana agitur, imo et de praeambulis, uti dicuntur, fidei, quae nec ab ethnicis in dubium vocantur.

Conatus demum exponit, qui ut latius in dies execranda haec pestis diffundatur, fiunt; unde nec sufficere concludit ad praesentis aevi necessitates quae in schemate adversus errores sancienda proponuntur.

Reverendissimus Kenrick Sancti Ludovici [col. 126 b]:

Schema, si ex ea parte quae prae manibus habetur coniectare liceat, nimiam in concilio discutiendae materiae quantitatem adpromittere videtur. Cum itaque urgentiora tantum considerari possint, ut haec relegantur, expediret integram proponendam materiam ab initio patribus proponere.

Reverendissimus Apuzzo Surrentinus [col. 130 b]:

Expungenda videntur, ait, quin tamen in specie quaenam sint indicet, nonnulla, quae pro verborum formulis quibus concipiuntur, uni potius quam alteri ex hactenus libere in scholis disputatis sententiis favere videntur.

Reverendissimus Spaccapietra Smyrnensis [col. 131 d]:

Optaret simul omnia quae ad doctrinam spectant patribus ab initio proponi, cum inde exorituro commodo, quod scire iam ab initio possent, num aliquid propria eorum industria addendum forte superfuerit.

Reverendissimus Connolly Halifaxiensis [col. 134 c]:

Schematis materiam nimis excedere ait, cum per varias discurrat quaestiones philosophicas, et pene de omni scibili disserat in theologia.

Propositam praeterea materiam nostri saeculi indigentiis haud aptari asserit.

Reverendissimus Vancsa Fogarasiensis [col. 137 c]:

Vix aliquid superesse dicit iis quae circa varios errores eorumque condamnationem in schemate dicuntur, si fundamentalis nostro aevo error excipiatur, universalis nempe incredulitatis, ab eminentissimo Vindobonensi depictus.

Reverendissimus Strossmayer Bosniensis et Sirmiensis [col. 144-5]:

Nec novorum plurium dogmatum, nec ut reproducantur anteriora opus esse censet, cum de novo morbi genere, de novis periculis, de novis agatur hostibus, quibus non solum Christus — Deus, sed quaevis etiam idea religiosa impetitur.

Paucis ergo et opportunis verbis ecclesiae necessitatibus esse consulendum.

Pariter nec ob scholastica praeiudicia propositiones quasdam esse veluti ex oblivionis sepulcro resuscitandas, ne cum magna vel ipsorum auctorum, ut plurimum sat obscurorum, admiratione in id honoris evehantur, ut obiectum fiant dogmaticae definitionis.

Similiter nec tempus terendum autumat quamplurimis, licet veris et rectis, congerendis, sed minime necessariis, ad quem modum plura et docta etiam volumina conscribi possent.

Reverendissimus Bernadou Senonensis [col. 187 bc]:

Eliminandas dicit e schemate propositiones quae anxietatibus atque aequivocationibus locum darent, vel controversiis inter catholicos. Praecavendum praeterea censet a definiendis controversiis hactenus libere agitatis.

Reverendissimus Doney Montis Albani [col. 188 c]:

Auctores schematis nimios fuisse, ait, in Güntherii, Hermesii, Frohschammerii etc., germanorum nempe auctorum opiniones insectando, dum e contra parci omnino sunt circa aliorum errores, vel eos omnino silentio praetermittunt, idealismum nempe, exempli gratia, pantheisticum, positivismum moralem ab omni dogmate religioso independentem sive naturali sive supernaturali, spiritismum animarum asserentem transmigrationem atque existentiam daemonum denegantem, criticismum miracula fabulis amandantem, rationalismum moderatum, ordinem supernaturalem non quidem denegantem sed parvi pendentem, neque ut obligatorium habentem, quorum omnium expressa esse debet atque explicita a Vaticano concilio pronuntiata condemnatio.

Reverendissimus Gandolfi Cornetanus et Centumcellensis [col. 196 d]:

A schemate eliminandas esse dicit omnes sententias libere inter doctores controversas, quae etiam videntur multis, quae a patribus sunt observata, occasionem dedisse.

Errores porro censura notandos in duas categorias distinctos, popularium nempe et philosophico-theologicorum: illos singillatim condemnandos dicit a concilio, in catechismos deinde referendos singularum dioecesum, ut populi edoceantur de iis vitandis atque de veritate firmiter tenenda.

Errores vero philosophico-theologicos ad unum posse facillime, ait, caput reduci, nempe *naturalismum*, unico subinde canone condemnandum.

Est namque, ait, naturalismus atheisticus Deum immutabilem negans, naturam vero mutabilem unice agnoscens; est naturalismus pantheisticus unicam admittens substantiam eiusque innumerabiles evolutiones, reapuens vero consequenter omnem finitum inter ac infinitum, contingens inter et necessarium distinctionem; est naturalismus qui opponitur iugi et immanenti actioni Dei in omnia, iuxta illud Christi domini[1]: *„Pater meus usque modo operatur et ego operor,"* eiusque loco omnia remittit ad causas secundas; est tandem naturalismus ille considerandus qui supernaturalismo opponitur, sive in ordine cosmico, ad quem spectant miracula, ea denegando eisque mesmerismi ac spiritismi phaenomena subrogando, sive in ordine psychologico, ad quem referuntur prophetiae, sive in ordine morali, in quo resplendent gratia et deificatio sive hypostatica Incarnati Verbi, sive participata in omnibus hominibus, iuxta illud: *„Dedit eis potestatem filios Dei fieri.*

Reverendissimus Salzano Thanensis [col. 254 a]:

Nullo pacto id sibi arridere praemittit, quod a quodam ex patribus alia die prolatum fuerat, libertatem nempe omnimodam esse recentioribus philosophis relinquendam, qui proinde de Deo, de homine, de universa natura loquentes, cum a veritate aberraverint, non sint aliqua censura a concilio notandi, sed doctoribus catholicis qui eosdem pro officio confutent dimittendi. De iis namque agitur erroribus qui vel ipsa fundamenta doctrinae catholicae subver-

[1] Io. V. 17.

tunt: quos proinde ad eum modum quo sub Leone X concilium Lateranense philosophantium quorumdam placitum „*Animam esse mortalem*" haereseos nota damnavit, in praesentibus quoque ecclesiae officium est condemnare.

Reverendissimus Martin Paderbornensis [col. 198 b]:

Dixit se in schemate plurima laudanda invenire, non tamen omnia; non tamen ideo schema reiiciendum et sepeliendum, ut a nonnullis patribus dictum est. Quominus schema omnino reiiciatur, prohibet reverentia summo pontifici debita, qui illud dignum iudicavit, quod concilio proponeretur. Proposuit ille quidem examinandum et emendandum; reiiciendi autem et sepeliendi non fecit facultatem.

Varia adversus schema propositum obiiciuntur. Obiicitur primo, non proponi in schemate ea media, quae malis nostri saeculi sanandis opportuna et necessaria sint. Responderi autem potest, id iure non inferri, cum schema sit tantum rerum tractandarum pars exigua. Cum vero pars haec, licet exigua, tam bene promissis respondeat, facile quis augurari potest, fore ut ceterae quoque partes communi desiderio et temporum necessitatibus plenissime satisfaciant.

Obiicitur secundo, materiam schematis eam esse, quae scholae potius quam populi christiani necessitates respiciat. At responderi potest, ibi remedium ab ecclesia apponi, ubi ulcus invenitur. Imprimis sanandae sunt scholae, quae nostro tempore ab ecclesia divisae iuventutem corrumpunt, et pestiferos errores in vulgus spargunt.

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis [col. 154 d]:

Iuxta normam Tridentini, abstinendum est ab approbatione opinionum unius vel alterius scholae catholicae, quia sic ceterae implicite damnantur. Contrarium autem fit in schemate. Praeterea multis in locis afferuntur superiorum conciliorum dicta, sed novis verbis interpolata, vel adeo inter se permixta, ut confusionem pariant.

Reverendissimus David Briocensis [col. 205 d]:

Reperiuntur in schemate quaedam doctrinae, quae saltem dubiae sunt; saepe autem laeduntur liberae theologorum opiniones.

Reverendissimus Ginoulhiac Gratianopolitanus [col. 149 b]:

In hoc schemate afferuntur sine ulla necessitate opiniones quaedam theologorum, et harum nonnullae de fide esse definiuntur, aliis notae haereseos affigitur. Exempli gratia, definitur omnes et singulos veteris et novi Testamenti libros cum omnibus suis partibus esse vere inspiratos. Praeterea haereseos nota inuritur iis, qui putant scientias naturales ita pertractandas esse ut nullus revelationis respectus habeatur, etiam cum periculo errandi circa fidem. Definitur insuper animam esse immediatam corporis formam. Sunt et alia huiusmodi. Neque tamen ulla apparet necessitas, ob quam haec definiri, illa proscribi debeant. Ecclesia catholica, ut optime animadvertit Pallavicinus (dum bullam Leonis X adversus Lutherum tuetur), fuit semper in damnando cautissima (sive ut ipse ait, *ritenutissima*): nec aliquid unquam damnavit sine diuturno examine et magna necessitate. Et merito: inter legis enim praecepta vix ullum invenitur magis arduum quam illud, quo in rebus obscuris fidem indubitanter praebere iubemur. Nec desunt aliae rationes, praeter hanc a Pallavicinio commemoratam. Imitari oportet Dei mundum regentis moderationem, qui reverenter de homine disponit, neque humanam libertatem intra nimis arctos limites cohibet. Praeterea ecclesia immortalis est, ut ipsa optime novit: praesentem sibi Spiritum sanctum semper fore secura cogitat: ideoque non est, sicut sectae mox interiturae, de crastino nimis sollicita. In conciliis generalibus nihil unquam definitum fuit, quin vera et praesens necessitas postularet. Sic in concilio Hierosolymitano nihil definitum est de observatione legalium quoad Iudaeos, sed tantum quoad gentiles. Quod clarius adhuc patet si Actuum apostolorum caput XV cum capite vigesimo conferatur. In concilio Nicaeno vox *consubstantialis* addita est, teste sancto Athanasio, ad praecavendos Arianorum dolos. In Constantinopolitano I aliud non fuit definitum, quam Spiritum sanctum esse dominum et vivificantem, qui ex Patre procedit. Non definitum est, esse Deum neque ex Patre et Filio (seu *per Filium* ut Graeci plerumque loquuntur) procedere. Nulla enim urgebat necessitas. In concilio Ephesino consecrata fuit vox θεοτόκος; symbolo tamen inserta non fuit, quia necessarium non videbatur. In synodo Chalcedonensi, recitatis primo symbolis Nicaeno et Constantinopolitano, decretum est haec sufficere et immutari non debere; sed ob novam haeresim ad symboli expositionem ventum est. Sic et in aliis conciliis sive in Oriente sive in Occidente habitis. In concilio Florentino orationem habuit cardinalis Bessario, in qua illud saepe patribus inculcavit: nil aliud maiorum et ecclesiae more esse definiendum, quam quod instans necessitas posceret. Quae quidem oratio omnium plausu excepta fuit, et ad episcopos orientales in ecclesiae communionem adducendos plurimum valuit. Hanc legem etiam patres Tridentini ita caute servarunt, ut non solum opiniones, quae apud scholas catholicas docebantur, damnare noluerint, sed etiam a certis iamque definitis dogmatibus iterum proponendis aliquando se abstinuerint.

Reverendissimus Hassun patriarcha Ciliciae Armenorum [col. 181 a]:

Censuit, habendam esse rationem non solum errorum qui apud occidentales sparguntur, sed etiam eorum qui adhuc in Oriente vigent. Quod tamen non fit in schemate. Valde autem expediret, si per synodum Vaticanam generalis quaedam omnium catholicorum dogmatum hactenus definitorum series texeretur. Et quidem ob has rationes. I. Magnum habetur incommodum ob tot libros evolvendos, unde dogmata definita hauriantur. Quod vero ad priora concilia generalia spectat, haec per Orientem semper circumferuntur cum adiectis Balsamonis vel Zonarae commentariis, ita ut simul cum veritate incautis error propinetur. Neque certum est, omnia ibi integra contineri. II. Post huiusmodi expositionem neque occidentalibus neque orientalibus haereticis ecclesiam impune calumniari licebit, et falsa ipsi dogmata affingere. Magno etiam adiumento erit haereticis, qui sunt *bonae fidei*; quorum non pauci, praesertim inter Armenos, miserante Deo, vel ad ecclesiam reversi sunt, vel in eo sunt ut revertantur. III. Perspicua et ordinata totius fidei catholicae expositio, solemni ecclesiae auctoritate munita, plurimum conferet ad ea assequenda, quae in concilio cogendo sanctissimus dominus noster sibi proposuit, quaeque in convocationis bulla fuse declaravit. Nostro enim saeculo, cuius calamitatibus et malis providendum est, non unum vel alterum fidei dogma, sed omnia vocantur in dubium et negantur. Libri gravioris molis non leguntur; sed libelli, ephemerides, aliaque huiusmodi levissima ubique pervolitant et avide excipiuntur.

Eminentissimus Trevisanato patriarcha Venetiarum [col. 178 a]:

Plura ex adnotationibus censet in canones et capita esse inferenda; nisi enim adnotationes legantur, saepe non intelligitur cur hoc verbum potius quam

illud usurpatum sit, haec formula potius quam alia adhibita, aliaque huiusmodi. Porro si annotationibus indigent concilii patres, multo magis decreta iis eorum obscuriora qui absque illis ea deinceps lecturi sunt.

Reverendissimus Greith Sancti Galli [col. 208a]:

Id reprehendit in schemate, quod in erroribus iam damnatis a conciliis oecumenicis vel constitutionibus pontificiis, denuo condemnandis minium immoretur. Tum etiam generatim animadvertit circa res de quibus schema decernit, principii loco praestituendam esse: *salva fide maximam scientiae libertatem omnino relinquendam.*

Reverendissimus Valerga patriarcha Hierosolymitanus [col. 234b]:

Schema probat si res spectentur de quibus agit; habetur enim et *necessitas* et *opportunitas* maxima sive *expositionis doctrinae* quae in eo est, sive *damnationis errorum* qui in eo configuntur. Id enim colligitur non modo ex eorum sententiis qui nonnullis in eo reprehensis cetera probarunt, sed etiam ex eorum sententia qui schema reiiciendum omnino putarunt. Si enim perpendantur quae eidem obiecta sunt, etsi daretur omnia vera esse, profecto haud sufficiunt ut integrum schema reiiciatur, secus *conclusio latius pateret praemissis*, ut iam notatum dicit a reverendissimo episcopo Cornetano et Centumcellensi. Illud etiam hac maxime tempestate sedulo cavendum innuit, prolato etiam e cuiusdam ephemeridis verbis exemplo, ne schematis reiectio a minus peritis habeatur ut reiectio doctrinae in eodem contentae. Concludit, *ad substantiam* quod attinet, schema et reiici non posse, et maxime esse opportunum et necessarium; siquidem iis etiam memoratis quae eminentissimus archiepiscopus Vindobonensis ea de re dixit, constat „generalissimum malum, unde ceteri oriuntur, malum esse incredulitatis, sive negatio eorum omnium quae ad ordinem supernaturalem pertinent, imo negatio omnimoda ipsius ordinis supernaturalis, tum quoad agibilia tum quoad intelligibilia". Hoc malum ut avertatur, „asserendam et vindicandam esse supernaturalis ordinis existentiam tum respectu fidei tum respectu gratiae". Id autem apte in schemate fieri ostendit in partium dispositione, eius analysi instituta, ac demonstrat ad illum assequendum scopum aptissimum esse schema propositum, quamvis in nonnullis ulterius perfici possit.

Reverendissimus Dechamps Mechliniensis [col. 248c]:

Consentit cum patriarcha Venetiarum, ut quaedam maioris momenti ex notis in schema transferantur. Quae tamen sint, dicit se in scriptis traditurum deputationi pro rebus ad fidem pertinentibus institutae.

Reverendissimus Raess Argentinensis [col. 249d]:

Schema generatim quoad materiam approbat; agit enim de erroribus aevo nostro omnino propriis, rationalismo nempe crassiori et semirationalismo, qui eo periculosior est et plures fucatae scientiae specie a veritatis tramite abducit. Huc maxime pertinet rationalismus propemodum *theologicus*, qui quasdam scholas canceris instar invadit, et longe lateque propagatur in scriptis et publicis praelectionibus. Necesse igitur erat hunc maxime tum in se tum in suis consectariis damnare. Ergo praefatae constitutionis schema eos omnes errores perstringens reiiciendum non est, sed omnino retinendum.

Reverendissimus Khayyath Amidensis Chaldaeorum [col. 270c]:

Optat ut schema incipiatur ab expositione fidei catholicae: 1. quia hic ordo est optabilis; 2. quia decreta concilii ad Orientis etiam gentes sunt deferenda, quae errores damnatos minus notos habent, at quibus expositio plena catholicae doctrinae utilissima foret tum ad confirmandos fideles tum ad revocandos haereticos.

Reverendissimus Papp-Szilágyi Magno-Varadinensis [col. 275c]:

Schema quod ad res attinet quas expendit, generatim probandum affirmat, quod veritatem catholicam non solum continet et exhibet, sed id aptissimo modo quoad partium dispositionem, errorum delectum, scientificas formulas exequitur, pro praesenti errorum statu.

§ III.

De schematis materia quoad singulas eius partes.

TITULUS ATQUE PROOEMIUM.

Reverendissimus Strossmayer Bosniensis et Sirmiensis [col. 139-42]:

Decreta communi summi pontificis et patrum, non ullius summi pontificis nomine inscribenda putat.

Probat vero tum exemplo Tridentini, tum quod sic unionem inter caput et membra magis exhibebunt, tum demum quod leges nomine plurium denuntiatae praesentis aevi spiritui apud cultiores populos conformiores sunt, et proinde quod sic inscriptae constitutiones conciliares populis futurae sint acceptabiliores.

Contendit vero exempla sive rationes in contrarium nullius esse ponderis, cum ecclesia semper eadem potestate pollens novas formas novis temporum exigentiis aptare possit, tum quod diverso modo in relatis, ac in praesenti, conciliis, summus pontifex fuerit praesens; id est non in sessionibus, modo solemnioribus, sed et in congregationibus sive conventibus praeparatoriis, ubi quaestiones discussas inter patres ipse per se audire atque observare poterat.

Reverendissimus Apuzzo-Surrentinus [col. 129a]:

Expedire ait, ut prooemio et decretis praemittantur verba: „In nomine sanctissimae et individuae Trinitatis."

Reverendissimus Doney Montis Albani [col. 189b]:

Vellet insertam in prooemio declarationem iuris apostolicae sedis atque auctoritatis in erroribus condemnandis.

CAPUT I.

Reverendissimus Tizzani Nisibenus [col. 128b]:

Pag. 2 lin. 12 [col. 57c] loco formulae „*Unicam esse essentiam tum Dei tum rerum omnium*" etc., ne aequivocationi detur locus, dici vellet „*unicam eandemque communem tum Deo tum rebus omnibus essentiam.*"

Addendam quoque forte esse censet vocem „*substantiam*".

Reverendissimus Baillès (olim) Lucionensis [col. 190b]:

Plura eodem hoc capite primo mutanda suggerit. Nempe:

Primo. Tum materialismi tum pantheismi posse omitti nomina, unde illud provenret utilitatis ut minus laedantur misere errantium oculi, clara vero et nitida omnino praemissa per partes oppositae his erroribus doctrinae catholicae expositione.

Arbitraretur vero insuper utrumque errorem esse breviter et separatim exponendum ac proscribendum.

2. Quaedam putat addenda definitioni materialismi (ea vero hic non sunt relata, cum nec in exemplari orationis a stenographis subministrato clare appareant).

3. Ubi legitur pag. 3 lin. 2 [col. 59c] ab initio paginae „*sui manifestatione*," potius diceret „*tum sui*

manifestationes", et ubi dicitur „*aut emanatione*", dicendum suggerit forte „*tum emanatione*".

4. Addendum denique „*ineluctabili legum aeternarum vi*," ut caeca systematis necessitas exponatur, censet. De materialismo ad pantheismum gradum faciens hunc spinozismum potius appellandum putat, tum ad maiorem excitandum horrorem, imo et ad ruborem quemdam auctoribus conciliandum, quod caecum iudaei ducatum sequantur, tum quod sub hoc nomine facilius est impiam hanc doctrinam relatam ac confutatam apud theologos reperire.

Demum auctores schematis nimis parcos esse ait in citando capite *Firmiter* adversus hunc errorem, quo testimonio ostendi posset vel a sexcentis annis ecclesiam iam triumphum de hoc errore retulisse.

Reverendissimus Salzano Thanensis [col. 254 c]:

Bene expositum ait materialismum in genere acceptum, addi vero debere nonnulla contendit adversus eorum errorem qui primam animae originem eiusque primitivas evolutiones materiae assignant, licet non aperte dicant, quod inde videretur consequi, animam intellectivam esse materialem; damnandus porro esset iste error nominatim atque adamussim.

Ad pantheismum quod attinet explicandum, pauca nimis habentur in schemate ad eius virus ostendendum. Notae vero, quas ad rem exponendam necessarias putarunt schematis auctores, non sunt edendae. Neque ... en sine his poterit aliquis fidelis dignoscere qualis sit pantheismus proscriptus, materialis scilicet an etiam idealisticus, quos longe inter se differre reverendissimus autumat orator.

Pantheismus namque materialis Deum saltem agnoscit cum omnia a Dei substantia evolvi praetendit. Pantheismus vero idealisticus, Deum e propria conscientia evolvens, est rectius atheismus, seu melius suitheismus dicendus.

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis [col. 154 c]:

Omittuntur quaedam in schemate quae omitti non debent, cum rationalismo connexa: qualis est rationalismus in rebus christianae fidei, qui inter Angliae protestantes viget, et rationalismus in re politica, qui inter gubernia christiana grassatur, et civilem societatem maxime perturbat. Insuper nihil dicitur de positivismo, saltem in specie; nihil de spiritismo vel mesmerismo; nihil de socialismo et communismo.

In capite I non indicantur causae, ob quas tot christiani in rationalismum et pantheismum prolapsi fuerint. Causa praecipua in Cartesii dubio methodico reponenda est. Praeterea auctores errorum, iuxta veterum conciliorum praxim, nominatim damnandi, ut homines eorum memoriam perpetuo execrentur. Qua in re utinam Tridentini patres minus indulgentes fuissent! Praeterea voces illae cap. I D „*liberrimo consilio*" pressius urgendae sunt et manifestius explicandae.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum [col. 171 b]:

Capite primo, loco verborum „*unicam esse essentiam rerum omnium quae sunt*" substitui debent haec alia „*unicam eandemque communem essentiam*", aut melius „*unicam substantiam tum Dei tum rerum omnium*". In fine pag. tertiae [col. 59 d] habentur quaedam verba decreti Lateranensis, quibus doctrina implicatur potius quam explicatur. Dentur integra decreti verba, vel omnino non dentur.

Reverendissimus David Briocensis [col. 206]:

In primo capite pag. 3 [col. 59 d] revocantur pantheistae et materialistae ad elementa fidei ac symboli. Sed nullum hic habetur argumentum. Neque enim huiusmodi homines admittunt, neque supponi possunt admittere elementa fidei. Anno 1834, iubente Gregorio XVI, in Gallia professor Bautain subscribere coactus est propositioni, quae statuit, fidem esse posteriorem revelatione, ac proinde ad probandam Dei existentiam convenienter allegari non posse. Igitur neque convenienter allegari potest contra materialistas et pantheistas. Revocandi sunt potius ad elementa rationis humanae, quam ecclesia tuetur, explicat atque confirmat.

Neque apte distinguuntur elementa fidei et symbola fidei, cum unum idemque sint.

Sub finem pag. 2 [col. 59 c] occurrunt haec verba „unicam esse essentiam tum Dei tum rerum omnium quae sunt", quod minus accurate dicitur. Nam potest esse unica Dei essentia, potest esse unica essentia rerum omnium, quin sequatur pantheismus. Addi igitur debet alia vox, nempe „*communis*", id est esse unicam et communem substantiam et essentiam tum Dei tum rerum omnium.

Pag. 3 [col. 59 d] prope finem legitur „*simul* ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam etc." Adverbium *simul* certe significat *uno eodemque tempore*. At quo iure asseritur angelos et homines eodem tempore fuisse conditos?

Reverendissimus Greith Sancti Galli [col. 208 d]:

Ad capita I et II generatim sibi ea improbanda affirmat quae in schemate de pantheismo et rationalismo dicuntur, quia inutilia maxima ex parte ideoque omittenda, praesertim cum alium materialismum ac pantheismum non *theoreticum* sed *practicum* ac aetate nostra vigentem, quem vivide describit, ecclesia damnare debeat. Reliqua enim, de quibus schema agit, iam ab oecumenicis conciliis vel constitutionibus pontificiis damnata sunt.

Eminentissimus Trevisanato patriarcha Venetiarum [col. 178 c]:

Ad schematis capita I et II animadvertit, quamvis ultro admittat cum auctoribus schematis, execratione potius detestanda quam censura peculiari notanda pantheismi et rationalismi monstra, putare se, consultius fore si eae rationes, quibus ad id faciendum auctores moti sunt, indicentur in schemate, „ne forte impii generali tantummodo damnationis et execrationis nota inusta blaterent, quamvis falso, se potiori loco positos esse, quam qui semirationalismo adhaerent".

Reverendissimus Ferrè Casalensis [col. 200 b]:

Ad caput I ad verba (§ 1, pag. 2 [col. 59 c]) „*aut unicam esse essentiam*" etc., censet vocabulo *essentiae*, quod adhibetur in schemate, illud *substantiae* omnino esse substituendum. Idque 1. „quia, ut ipse ait, licet in Deo idem sit essentia ac substantia, non ita in creaturis (est), in quibus essentia est *idealis* et *universalis* et substantia est *realis* et *determinata*. Hinc sanctus Thomas docet[1]: *In creaturis esse essentiae et esse existentiae differunt realiter ut duae diversae res*. 2. Exemplaria creaturarum, quae ipsarum exprimunt essentiam, in Deo sunt, dicente Angelico: „*Deus secundum essentiam suam est similitudo omnium rerum*", et sanctus Bonaventura: „*Res habent esse in Deo et in universo, sed diversimode*". Sub hoc respectu non est falsum affirmare res omnes esse manifestationes et explicationes idearum quae in Deo sunt. 3. Pantheistae et rationalistae, quos hic condemnare constitutio intendit, esse universale indeterminatum admittunt quidem, quod omnes continet ideas et ad quod omnes ideae reduci queunt, non tamen hac de causa sunt improbandi, nam etiam scholastici doctores idipsum affirmant, sicut apparet ex divo Thoma, qui docet: „*Illud quod primo intellectus concipit quasi notissimum et in quo conceptiones omnes resolvit, est ens.*" Hinc pantheismum in eo esse affirmat reverendissimus

[1] In opusc. de decem praeceptis.

praesul, quod esse universale et indeterminatum, seu generatim universalia et ideas, Deum esse dicat; quod esse universale indeterminatum in divinitatem conversum cum anima intelligente et rebus finitis identificet, vel ab ipso humano intellectu produci affirmet; quod realitate rerum finitarum denegata nihil nisi ideale exsistere affirmet; quod denique substantia rerum finitarum esse substantiam Dei et vicissim, effutiat. Concludit, *„substratum pantheismi esse perpetuam confusionem idealis essentiae rerum finitarum cum earumdem substantia, et substantiae finitae cum substantia infinita."*

Reverendissimus Del Valle Huanucensis [col. 267 c]:

Ad caput I generatim notat, relate ad condemnationem pantheismi quae ibi continetur, ecclesiae consuetudinem esse ut errores damnentur *iis ipsis formulis*, quibus eorum asseclae utuntur. Quare reprehendit, cum in schemate de pantheismo hoc capite agatur, nomen *substantiae*, quo erroris illius asseclae potius utuntur, non legi, sed illud *essentiae*; utrumque enim erat coniungendum. Insuper *definitionem* seu *delineationem* materialismi et pantheismi in schemate exhibitam incompletam iudicat. Nil enim dicitur de aeternitate et simplicitate materiae, nil de huius intellectuali vi, ut quidam eam vocant etc.

Obscura vero prae aliis est § II illius capitis, verbo „*Sunt autem*". Optat vero, ut clare ibi et distincte dicatur de *mystificatione materiae*, ut pantheistae eam vocant, de trinitate ab ipsis invecta, quae est *materia, motus* et *vis* etc. Hinc plurium canonum formulam proponit, exempli gratia: „Quicumque dixerit mysterium sanctae et individuae Trinitatis aut non exsistere aut nihil aliud significare quam combinationem materiae, motus et vis seu potentiae latentis, anathema sit."

Item: „Qui asserit personas Trinitatis nihil aliud esse quam praefulgidas quasdam manifestationes Deitatis, ut volunt deistae, aut materiae Dei, ut asserunt pantheistae, anathema sit."

In tertia paragrapho (pag. 3, verbo *Impiam*) arguit in *„definitione descriptiva essentiae divinae"* omissionem vocis *spiritualis* ubi dicitur (ib., pag. 4 [col. 59 d]) *„una, singularis, simplex omnino et incommutabilis essentia."* Spiritus enim est Deus[1].

CAPUT II.

Reverendissimus Pace-Forno Rhodiensis [col. 133 c]:

Quoad ea verba *„etiam citra positivam de Deo traditam doctrinam"*, quae an addenda forent nec ne in principio capitis (Adnotatione 6) patribus consideranda proponuntur, ea omittenda esse censet, ne cum offensionis periculo erga traditionalistas moderatos disputationem inire velle videamur circa conclusionem quamdam hypotheticam.

Reverendissimus Baillès (olim) Lucionensis [col. 191 b]:

Pag. 5, lin. 12 [col. 60 b]. Quin dicatur *„alio quam ipsius rationis naturali lumine"*, loco verbi *lumine* legatur *„exercitio"*, nam revelatio quoad motiva credibilitatis omnino rationi humanae concordat.

Insuper et deprehendi, ait, in hoc capite magnam lacunam quam explere omnino necesse est. Rationalistae namque rationem humanam a Deo prorsus independentem constituunt atque unicam esse boni et mali normam dicunt.

Reverendissimus Salzano Thanensis [col. 265 a]:

In hoc capite damnari traditionalismum ait sibi videri, quin de eo mentio expressa fiat.

[1] Io. IV, 4.

At probe distinguendum inter varias hac in materia sententias, ut quae catholicae fidei adversentur, debita censura proscribantur; quae in scholis disputantur, liberae relinquantur.

Est itaque ea sententia quae tenet veram fidem praerequiri antequam quis possit assurgere ad Dei cognitionem atque obvias etiam morales veritates cognoscere, unde sequeretur neque intellectui inesse veram vim cognoscendi Deum, neque rebus creatis ullam habitudinem esse ad creatorem: quae illationes evidentissime pugnant cum verbis apostoli.

Est quoque et alia sententia eorum qui non fidem praerequirunt, non revelationem supernaturalem, sed asserunt revelationem naturalem; verbum nimirum externum exterius prolatum fore necessarium, ut intellectus actu fieret intelligens, actu revelatas veritates morales apprehenderet ac praecipue Dei existentiam. Qui cum et capacitatem naturalem intellectus admittant et rebus creatis habitudinem ad creatorem inesse concedant ut inde ipse demonstrari possit, non sunt damnandi: totam quaestionem itaque, concludit, accuratissime examinandam et definiendam, ut sciat quisque quid rationi, quid fidei debetur.

Praeterea nec recte sonare ait ea verba, quae ab ipso capitis huius initio leguntur, *„Deum* scilicet *humanae rationis lumine posse cognosci."* Indubitatum namque est neminem absque revelatione cognovisse Deum, et licet concedatur physica potentia rationis, non potest tamen affirmari, posse aliquem lumine revelationis destitutum moralem illam impotentiam in hac re superare, quae ex debilitate nativa rationis et ex naturali ignorantia per originale peccatum inducta oritur.

Id quod tum universali philosophorum facto tum auctoritate Angelici doctoris, quaestione 14 de Veritate, confirmat. „Investigatio, inquit, naturalis rationis non sufficit humano generi ad cognitionem divinorum etiam illorum quae ratione ostendi possent." Et alibi: „Impossibile est quod homines consequantur per vim rationis id quod est de Deo necessarium ad cognoscendum."

Loco igitur illius, prouti iacet, primae propositionis huius capitis, haec alia substituenda proponit:

„Neque est dubitandum, naturam rationalem (sunt verba divi Thomae) in quantum cognoscit universalem boni ac veri rationem per immediatum ordinem ad universale essendi principium venire, adeoque posse ex magnitudine speciei sive ex creaturis Deum cognoscere citra omnem positivam et supernaturalem traditam doctrinam, quia quod notum est Dei, manifestum est gentibus; Deus enim illis se manifestavit per internum lumen (sunt verba sancti Thomae) et per externas creaturas in quibus sicut in libro cognitio Dei legeretur; et ideo reprobamus sententiam illorum qui asserunt ad cognitionem existentiae Dei requiri fidem seu supernaturalem revelationem, ita ut fides praecedat rationem, cum tamen usus rationis et cognitio Dei praecedat fidem tanquam praeambulum ad ipsam fidem suscipiendam."

Reverendissimus Del Valle Huanucensis [col. 268 c]:

Ad caput II (§ *Huiusmodi*, pag. 6 [col. 60 d]): Monitionem illam factam iis qui privatim vel publice in scholis iuventutem erudiunt, mitissimam prorsus ac penitus imparem iudicat rei gravitati, eique sufficiendam arbitratur anathematis interminationem.

Reverendissimus Ferrè Casalensis [col. 202 a]:

Ad caput II, § I ad verba *„Gentiles in eo esse inexcusabiles quod cum ex hac naturali manifestatione"* etc., putat reverendissimus episcopus pro *„mani-*

festatione" substituendum „*illustratione*", quod etiam valet cap. IV § 1, ubi legitur (pag. 10, lin. 18 [col. 62 a]) „quae in manifestatione naturali iam continentur": substituendum enim censet „*quae naturalis rationis lumine attingi atque intelligi possunt*", et ubi (ib., lin. 33) paulo inferius dicitur „*in naturali Dei manifestatione non continentur*", diceret potius: „*naturalem mentis humanae captum superantes*". Ratio est: 1. Quia manifestatio indicare videtur cognitionem essentiae; iamvero ratio humana divinam essentiam non intuetur et potius cognoscit *quid Deus non sit* quam *quid sit*. 2. Quia innui videretur Deus sui exsistentiam immediate omnes docere, quod falsum est, quum ope ratiocinii ad cognitionem existentiae Dei assurgamus. Quamvis autem reprehendendum profecto non sit quod Paulus dicit „*quod notum est Dei, manifestum est in illis, Deus enim illis manifestavit*"; quia tamen non desunt hac nostra aetate qui affirment ac doceant, homines naturaliter realem Dei essentiam videre, seu Deum semetipsis illis manifestare, putat esse in rectae doctrinae explicatione hoc vocabulum „*manifestare*" devitandum.

Ibid. § 2 ad verba „*Deo qui est ipsa veritas*" (pag. 5 [col. 60 b]) arbitratur melius futurum si dicatur: „*qui est ipsa veritas* substantialis"; id enim maxime facit contra rationalistas. „Profecto, inquit, veritas quam intuemur non est ipse Deus, nam ea est tantum idealis; Deus autem est quidem veritas, sed realissima et in se subsistens. Hanc ergo distinctionem exprimere oporteret adversus rationalistas, qui dum veritatem idealem Deum esse affirmant, Deum impersonalem sibi confingunt".

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum [col. 171 c]:

Pagina quarta [col. 60 a], initio capitis secundi, occurrunt haec verba: „*Neque dubitandum est eorum Deum naturali ipsius humanae rationis lumine per ea quae facta sunt, posse cognosci.*" Si haec et quae sequuntur ita intelligenda sint, ut dicamus, omnes omnino adultos usu rationis, suis ipsorum viribus, sine traditionis paternae vel magistri docentis auxilio, ita Deum cognoscere posse, ut si non cognoscant rei constituantur; tunc damnari videtur plurium theologorum sententia, qui non sine gravissimis argumentis contrarium tenent. Fatebuntur certe missionarii, plures se vidisse homines adultos, qui nihil unquam de Deo noverint. Aliud est potentia absoluta et remota, aliud potentia proxima. Remota indiget aliquo actuali incitamento, ut ad actum perveniat. Quod sane diu, et per totum vitae cursum, iis deesse potest, qui sunt vitae quotidianae et corporis necessitatibus undequaque implicati.

Pag. 5, lin. 7 [col. 60 b], in prima periodo vox *veritatis* bis adhibetur sensu tamen aliquantisper diverso. Notentur insuper verba (quae lineis 10-12 occurrunt) „*alio modo quam per ea quae facta sunt et alio quam ipsius rationis naturali lumine*", quibus innui videtur ita separari posse lumen rationis a revelationis lumine, ut homo tantummodo per revelationis lumen videre possit, seposito vel excluso rationis lumine. Deus autem rationis lumini lumen fidei superaddit. Non praebet quasi duos oculos distinctos et diversos. Sic homo, qui latentia in remotissimo caelo sidera nudis oculis non videt, potest ea tamen instrumenti optici ope videre. Quod instrumentum non auribus aut naso, sed oculis tantum admoveri debet.

CAPUT III.

Reverendissimus Tixsani Nisibenus [col. 128 c]:

Unicam pro quadruplici Tridentini citationem sufficere iudicat.

Reverendissimus Bernadou Senonensis [col. 187 c]:

Auferendum putat hoc caput, cum ulterius progrediatur quam Tridentinum, ne definiantur hactenus libere disputata in scholis.

Reverendissimus Baillès iam Lucionensis [col. 192]:

Tridentini de vulgata bibliorum versione decreti triumphum celebrat. Optat vero etiam in hoc concilio aliquid de ea pronuntiandum. Biblica studia et quidem profundiora commendat atque duplici honore dignos eos sacerdotes pronuntiat qui iis sedulo incumbunt. Aliqua demum addit de traditione.

Reverendissimus Salzano Thanensis [col. 257 b]:

Observat, schema in hoc capite ulterius quam Tridentinum progressum, illum unice sacrae scripturae sensum definiendum proponere, quem ab ecclesia definitum constiterit, quod utique admitti debet; non item, uti videtur, quod adiungitur sub eadem verborum constructione „*vel unanimi consensione patrum*, etc." Ad patres namque non pertinet auctoritative declarare vel definire sensum scripturae, quod ecclesiae unice est, patres vero non sunt nisi traditionis testes; vel tollenda itaque verba addita concludit, vel ita sententiam modificandam, „quem ab ecclesia *infallibili verbi Dei custode ac interprete definitum, vel ex unanimi patrum consensu declaratum esse constiterit.*"

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum [col. 172 c]:

Pag. 8 [col. 61 b], ubi de scripturis agitur, cum novam vulgatae editionem Romani pontifices rogantibus patribus Tridentinis paraverint, expediret ut haec per synodum Vaticanam authentica esse decernatur.

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis [col. 155 d].

In capite tertio, ubi de scripturis agitur, magnum est discrimen inter decretum hoc et Tridentinum de sacris libris decretum. Patres Tridentini, ob exortum protestantismum, decretum Florentinum ampliare et perficere studuerunt. Auctores vero schematis, manente adhuc protestantismo, ad formulam Florentinam redire videntur. Atque utinam vel hanc vel Tridentinam intactam et integram proposuissent! In eodem capite varii nostra aetate de scripturis spargi dicuntur errores. Quinam autem sunt? Deberent speciatim indicari. Si per hos errores intelligenda sint ea, quae mox damnantur, distinguendum est. Error, qui Spiritum sanctum librorum auctorem esse negat, est error non novus sed vetus, iam in Florentino et Tridentino concilio damnatus; opiniones vero theologorum, qui Spiritum sanctum librorum auctorem esse agnoscunt, de ratione tamen inspirationis varia sentiunt, non sunt damnandae. De celebri illa propositione Lessio adscripta et per Lovanienses damnata dixisse fertur Sixtus V sibi veram videri aut saltem valde probabilem. Quod et senserunt quidam eminentissimi cardinales. Addendum est correctiones ab Ecclesia factas fuisse in vulgata, etiam postquam *authentica* declarata fuerat. Iuxta schematis auctores tamen, pars alicuius libri, etsi divinam revelationem sine errore contineat, fueritque ab ecclesia in canonem relata, non ideo est sacra et canonica, sed eo solum quod Spiritu sancto inspirante scripta fuerit. Et sic absurdum invehitur discrimen inter ecclesiam, cui Spiritus sanctus iugiter inhaeret, et ipsum Spiritum sanctum. Praeterea obscuratur hoc modo verbum Dei traditum, quod pari reverentia cum verbo Dei scripto suscipiendum est. Obscuratur etiam illa sanctorum patrum loquendi formula, qua dicitur Spiritus sanctus esse in medio conciliorum generalium, eorum canones esse a Spiritu sancto dictatos, eosdemque quasi sancta evangelia coli ac suscipi debere.

Praeterea (quod in schemate omittitur) valde opportunum immo necessarium foret, ut authenticitas vulgatae iterum declaretur, ob mutationes et correctiones in eadem per Sixtum V et Clementem VIII factas.

Reverendissimus Valerga patriarcha Hierosolymitanus [col. 235 b, c]:

Ad caput III, § 1, ad verba: *„Quare haereticum"* etc. Contendit non recte obiectum fuisse contra schema, his verbis sententiam damnari quorundam catholicorum libere hactenus ab ecclesia permissam, ut exempli gratia, *„non omnia verba sacrae scripturae directe a Spiritu sancto inspirata fuisse* etc. Fateor, inquit, meipsum primo intuitu in hanc etiam opinionem devenisse, ut crederem huiusmodi sententias per doctrinam in schemate traditam fuisse damnatas, sed re intimius inspecta, arbitror nullo modo hoc verum dici posse".

Reverendissimus Greith Sancti Galli [col. 210 d]:

Ad caput III, ad verba § 2. *„Et quia non desunt"*... (pag. 9 [col. 61 c]). Censet, in schemate nimiam *restrictionem* imponi, quod scripturarum interpretationem attinet. Patres enim Tridentini regulam dumtaxat dederunt *negativam*, dum schema hoc *positivam* tradit. „quod aegerrime ferent, inquit, nostrates exegetae".

Reverendissimus Del Valle Huanucensis [col. 268 d]:

Ad caput III. Iis quae dixerunt episcopi Urgellensis et Salutiarum addit, in schemate de traditione nihil fere dici, sed tradi solummodo eius definitionem. Optandum ut aliquid magis ea de re dicatur.

Reverendissimus Meignan Catalaunensis [col. 260-3]:

Ad caput III. In sua oratione totus fuit reverendissimus antistes in hoc capite perpendendo. Propositis *in prima parte*, quot quantaeque sint hac aetate nostra necessitates quod ad biblica studia pertinet, ob multorum assiduas curas ac investigationes mala etiam mente adhibitas, quaesivit in *secunda parte*, quid iis iuvandis schema in doctrina hoc capite proposita contulerit, et respondit: „Fateri cogor, nihil aut fere nihil remedii in tantis necessitatibus attulisse, imo suspicor ne novas difficultates adiiciat." Improbavit enim in schemate, 1. quod sobrietatem concilii Tridentini minime sectetur dum ulterius progrediens haud aliter explicat inspirationem, quam dicendo: *Scripturam sacram cum omnibus suis partibus esse vere et proprie verbum Dei scriptum*. Quod magnis anxietatibus et disceptationibus occasionem praebet, si ita generatim dicitur, relate etiam ad ea quae nihil ad fidem aut mores pertinent. 2. Nimis clare apparere animadvertit schematis scopum esse: *„strictiorem* definitionem *inspirationis biblicae afferre in medium! et iam biblia non sunt amplius simpliciter sacra iuxta concilium Tridentinum, non sunt amplius verbum Dei simpliciter, sed vere et proprie verbum Dei."* Excussit hanc definitionem *in tertia parte*, et eam omnino improbavit, 1. quia tollit discrimen inter *ipsissima verba Dei ipsiusmet loquentis* (exempli gratia, Christi ad apostolos, Dei ad prophetas) et narrationes scriptorum sacrorum, qui nequaquam revelante sed tantum assistente et movente Deo praedictas narrationes scripserunt. Consequenter verba quibus utuntur (in iis narrationibus) non videntur recte *verba Dei vere et proprie* appellari. 2. Quia forte plura etiam ex profanis libris a sacris scriptoribus decerpta sunt. 3. Quia inde ansam sumerent ii qui sententiam tuentur *inspirationis verbalis* existimandi contrariam sententiam, quae tamen communior est, a concilio damnari. Hoc vero periculum adesse probat ex verbis ipsis reverendissimi patriarchae Hierosolymitani qui fassus est se primo intuitu putasse id revera in schemate definiri. 4. Quia quaedam ad naturales scientias, ad chronologiam, statisticam etc. in bibliis reperire est, quae *„verbis ad vulgus accommodatis et quidem minus accuratis"* exhibentur. 5. Si haec definitio inspirationis a concilio admitteretur, gravissima detrimenta obventura dicit pro iis qui bibliorum doctrinam cum humanis scientiis componere satagunt.

Quamobrem concludit: 1. Non expedire sobriae iustaeque definitioni concilii Tridentini adiungere quod proponit schema. 2. Praepropere non definiendum esse quae sit recta ratio bibliorum ad scientias donec liquido appareat quid in posterum definiendum sit. In praesenti statu declarationes concilii Tridentini sufficere. 3. Exquisitiora nonnulla ad scientiam theologicam pertinere, non ad fidei definitiones, quae hisce difficillimis temporibus nonnisi cautione maxima adhibita edendae sunt.

Eminentissimus Trevisanato patriarcha Venetiarum [col. 178 d]:

Ad caput III, ad verba *„Et quia non desunt"* etc. (pag. 9 [col. 61 c]). Censet „pauculas addendas esse voculas, ex quibus pateat iudicium de existentia unanimis consensionis sanctorum patrum circa sensum alicuius sacrae scripturae loci, non esse permittendum privatis scriptoribus, sed eum esse revera sensum unanimi consensione patrum expositum, quem qua talem ecclesia iudicio suo declaraverit". Ubi notat, viam hoc pacto iis ambagibus praecludi, queis Ianseniani, exempli gratia, maxime abusi sunt ad suos errores tuendos. Hinc verbis schematis (ibid.) *„quem ab ecclesia* etc." haec substituenda proponit: *„quem ab ecclesia infallibili verbi Dei custode et interprete, vel unanimi consensu patrum per eam qua talem declaratum vel definitum esse constiterit"*.

Reverendissimus Khayyath Amidensis Chaldaeorum [col. 271 a]:

Ad caput III. Occasione eorum quae dicuntur in schemate de sacra scriptura „potest addi, inquit, aliquid de versionibus praeter vulgatam, de iis praesertim quae in Oriente sunt". Hinc occasionem nactus necessitatem inculcavit ut catholicis orientalibus sincera bibliorum exemplaria suppeditentur, ne ad venenatos haereticorum fontes recurrere cogantur.

Reverendissimus Ferrè Casalensis [col. 202 d]:

Ad caput III, § I. Ad verba „aut ab ipsis Apostolis" etc. (pag. 7, lin. 10 [col. 61 b]. Minus probat quod dicatur *„ab ipsis apostolis Spiritu sancto dictante quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt"*. Melius enim, inquit, fortasse diceretur *„ab ipsis apostolis divina inspiratione quasi per manus traditae"* etc. Omnes quidem norunt, subdit, a catholicis tractatoribus varios distingui divinae inspirationis gradus, quos inter sublimior est dictatio. Porro haec specialis inspirationis forma de omnibus apostolicis traditionibus nequit propugnari. Desunt enim etiam verba quae dictata fuisse dicantur.

Reverendissimus Hassun patriarcha Ciliciae Armenorum [col. 183 e]:

Adnotavit etiam, ea quae capite III de sanctorum librorum inspiratione dicuntur, confirmari ex vetustissima Armenae ecclesiae traditione, quae usque ad saeculi quinti initium pertingit. Sacris enim bibliis apud eos semper tributa fuit quaedam appellatio, quae graecae voci θεόπνευστος respondet.

CAPUT IV.

Reverendissimus Tiziani Nisibenus [col. 128 c]:

Pag. 10, lin. 24 [col. 62 a]. Quin dicatur *„Deum per revelationem ex ordine naturali humanum genus ad ordinem supernaturalem elevare;* dicatur potius, *ex statu naturali ad statum gratiae elevare genus humanum"*.

Reverendissimus Salzano Thanensis [col. 257 d]:

Iisdem rationibus quae iam sunt in capite II superius prolatae modificanda censet postrema huius capitis verba, convertendo sensum de affirmativo in negativum: „Agnoscendum est supernaturalis revelationis maximum (addatur) et *necessarium* beneficium: Siquidem pro praesenti humani generis conditione huic supernaturali revelationi debetur harum quoque veritatum propositio omnibus accommodata, ita ut (addatur etiam) *sine illa* ad eorumdem cognitionem debito tempore, sufficiente amplitudine, firma certitudine, et absque errorum admixtione pervenire *non* possit."

Reverendissimus Del Valle Huanucensis [col. 268 d]:

Ad caput IV. Notat vitium forte obiici posse *petitionis principii* doctrinae in schemate propugnatae. „Sane, inquit, argumentum desumitur in schemate (ad asserendam necessitatem divinae revelationis) ex evectione hominis ad finem supernaturalem; probare igitur, contra negantes ordinem supernaturalem, necessitatem revelationis per ipsam revelationem, ipsis videbitur petitio principii." Hinc eam necessitatem repetendam putat, 1. ex eo quod Deus sit creator et conservator, et homo sit creatura. Ex hoc enim infert „in quocumque statu (eius sunt verba) homo conditus fuisset, numquam fuisset in potestate et libertate hominis deligere cultum quo Deus colendus erat ab homine." Hinc revelationis necessitas. Deus enim colendus est, simulque Deus *debet* cultum praescribere. 2. Ex *„ipsa essentia cultus interni qui est subiectio mentis Deo non per discursum aut per rationem* (sic), *sed propter auctoritatem Dei loquentis, etiam subiectio voluntatis propter verbum Dei praecipientis"*. His stabilitis principiis, damnandus error asserentium *„ius esse immanens in homine circa liberam electionem cultus"* vel docentium *„libertatem cultuum in statu, esse ius status"*, quamvis aliud sit *iis*, aliud *tolerantia"*.

CAPUT V.

Eminentissimus Trevisanato patriarcha Venetiarum [col. 179 a]:

Ad caput V, ad verba *„Paulus sane apostolus"* (pag. 12 [col. 62 c]). Eminentissimo praesuli duo illi allegati paulini textus haud recte coniunctim proferri videntur: „Si enim, inquit, continua oratione priori subdatur posterior locus, viderentur omnia et singula, quae non se manifestant per ea quae facta sunt, nobisque Deus revelavit, ad profunda Dei pertinere, quaeque proinde captum humanae mentis exsuperant. Verum quaedam sunt, quae per ea quae facta sunt minime esse manifestant, et tamen facta revelatione ita perspiciuntur lumine naturali, ut humana ratio nexum cognoscere possit, et proinde ad profunda Dei non pertinent. Exemplum est existentia angelorum, lapsus et poena eorum; haec per ea quae facta sunt minime se manifestant, facta tamen revelatione nihil adest quod mentis humanae captum exsuperet." Concludit duo illa loca Pauli, etsi, ut par est, seiunctim vera, coniuncta excludere videri contra apostoli mentem tertium illud membrum recensitum.

Reverendissimus Ferrè Casalensis [col. 203 a]:

Ad caput V, § I, ad verba *„Quamvis enim fide"* (pag. 11, lin. ult., et 12 lin., 1 sqq. [col. 62 c]) pro iis quae sunt in schemate, substitueret quae sequuntur: „Hinc firmiter tenendum, humanam rationem, licet praelucente fide queat argumentis a naturali lumine depromptis mysteriorum Dei existentiam demonstrare, nunquam tamen posse mysteria ipsa divinam essentiam attingentia aut suis viribus adinvenire, aut intrinsece perscrutari." Item ubi dicitur (ibid., § 2. pag. 13, lin. 5 [col. 62 d]) damnandam esse anathemate doctrinam quae dicit *„rationem humanam rite excultam* etc." (ibid., lin. 8) substitueret: *„ad omnes veritates revelatas ex suis viribus suisque principiis naturalibus inveniendas et ad earum intrinsecam evidentiam perspiciendam"*. Sic clarius determinantur limites rationis humanae, quae 1. nequit ad cognitionem pervenire existentiae horum mysteriorum; 2. etiam fide illustrata, nequit eadem intrinsece penetrare. „Ii limites, inquit, praecise signantur a divo Thoma dicente: *quod primum cognoscere ipsum esse subsistens est connaturale soli intellectui divino, et supra facultatem naturalem intellectus cuiuslibet creati, licet per revelationem gratiae non cognoscamus de Deo quid sit et ei quasi ignoto coniungamur."*

CAPUT VI

Reverendissimus Apuzzo Surrentinus [col. 130 b]:

Formulam sub finem capitis indicat „Quapropter etc.", quae ex eius sententia uniformiter adhiberi deberet in proscribendis erroribus.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum [col. 172 d]:

Pag. 15 (lin. 5-10 [col. 63 b]) verba sunt nimis generalia, quaeque significare videntur, actum fidei dari non posse, quin in eo Dei revelantis auctoritas apprehendatur. Quod plerumque verum non est de pueris et rudibus, qui etiam adspecta Christi crucifixi imagine actum fidei elicere possunt, quin de Deo revelante unquam cogitent.

CAPUT VII.

Reverendissimus Bernadou Senonensis [col. 187 b, c]:

Nonnulla, quae tamen non indicat, hoc capite contineri arbitratur, de credibilitatis motivis dicta, vere quidem, non tamen absque possibilis ambiguitatis occasione.

Reverendissimus Spilotros Tricaricensis [col. 258 c, d]:

Hoc et sequentibus duobus capitibus quaedam esse addenda ait, et 1. quidem, praemisso sermone de necessitate medii infallibilis ad fidem supernaturalem una cum divina revelatione et gratia Sancti Spiritus necnon de ecclesiae inerrantia, optaret, ut in schemate mentio fieret de hac ecclesiae auctoritate infallibili; 2. praemissa quoque distinctione quoad motiva credibilitatis inter meritum *de condigno* et *de congruo*, necnon inter habitum dantem facilitatem ac suavitatem in agendo, et ipsos actus fidei supernaturalis; et 3. constituto quoque, quod fidelibus propter iam cum baptismo susceptum fidei habitum, haereticis vero, quod scripturas iam admittunt, non opus sit motivis credibilitatis, verum necessaria ea esse infideli; concludit omnino necessarium esse in schemate claram atque distinctam tradere explicationem unde constet quae partes sint credibilitatis motivis, quae vero partes ecclesiae docenti in eliciendis fidei actibus.

Reverendissimus Ferrè Casalensis [col. 203 c]:

Ad caput VII. § I, ad verba *„Humana enim rati-* et seqq." (pag. 16, lin. 19 [col. 63 d]) iis quae sunt in schemate substitueret: „Dei enim gratia (ordinaria providentia) rationem huma-

nam dum ad veram fidem nondum pervenit, movet ad supernae revelationis factum diligenter inquirendum, ut certo sibi constet Deum esse loquutum. Deinde eam trahit, nisi culpabiliter resistat, ad plenam, quavis difficultate ac dubitatione reiecta, fidei obedientiam. Nempe ut clarius exprimatur: 1. investigationis rationalis ope non semper hominem ab infidelitate aut haeresi ad fidem supernaturalem transferri, sed quandoque extraordinario supernaturalis gratiae impetu repente ad fidem ipsam eum deduci; 2. investigationem rationalem in ordine ad conversionem infidelium et haereticorum ad fidem caelestem a superna gratia pendere."

Reverendissimus Valerga patriarcha Hierosolymitanus [col. 236 b]:

Ad capita VII et VIII. Ea quae fuerunt obiecta dissolvit reverendissimus orator contra haec capita, veluti liberas scholarum opiniones impeterent: namque animadvertit errores hermesianos ibidem damnatos post condemnationem eorum factam a felicis recordationis Gregorio papa XVI ubique, nemine contradicente, receptam, perperam *liberis opinionibus* adnumerari.

Reverendissimus Del Valle Huanucensis [col. 269 c]:

Ad caput VII. De motivis credibilitatis consentit cum iis quae ab aliis dicta sunt ac pauca addit „*ut dignoscatur, illud novum praeceptum omnibus impositum in schemate inquirendi motiva revelationis non inveniri neque in scriptura neque in traditione; repugnare rationi, et praxi et auctoritati ecclesiae; quia impossibile est maiorem partem fidelium examinare motiva credibilitatis, et Deus impossibilia non iubet*".

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis [col. 158]:

In capite VII, videtur confundi iudicium supernaturale credibilitatis revelationis cum altero iudicio, quod est accidentale et omni ex parte theologicum. Prius illud est essentiale et ad omnes pertinet; hoc autem est necessario discursivum et est sapientum tantum ac theologorum. Beatus Petrus verbum Iudaeis praedicaturus, non disputationem praemisit, qua eos quid miraculum esset, edoceret. Sed Deus aperuit auditorum corda, ut in Actibus apostolorum, aperuit cor Lidiae, ut efformaret prius illud credibilitatis iudicium, et audiens verba firmiter crederet. Sic etiam nostra aetate per missionarios aperit corda Nigrorum, Iudaeorum, Barbarorum. Ex hac utriusque iudicii confusione nascitur antilogia quaedam inter caput septimum schematis et caput nonum, ubi iure damnantur ii, qui pueros parentum fide duci affirmant.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum [col. 172-3]:

Pag. 15 [col. 63 c], capite VII verba illa *ex intrinseco perspecta veritate* mutari deberent. Lumen enim fidei, quod veritatem revelat, est certe lumen internum, intrinsecum. Deinde in sequenti periodo expungenda videtur vox *instinctus*. Aliquid enim caecum significat et irrationale. Quod postea dicitur de motivis credibilitatis, minus placet. Pueri enim, rudes et villici huiusmodi motiva non norunt; neque ad actum fidei eliciendum his opus habent, neque tenetur unusquisque christianus ad rationem fidei suae reddendam. Praeterea de ea testatus est, saepissime se rudioribus id consilii dedisse, ut fidem ipsorum impugnare et labefactare conantibus ne verbum quidem responderent. Si enim minus idoneum datur responsum, illud forte facile dissolvet incredulus et triumphum aget; et sic infirmorum fides vacillabit, aut amittetur.

CAPUT VIII.

Eminentissimus Trevisanato patriarcha Venetiarum [col. 179 d]:

Ad caput VIII ad verba „*Quare haereticum*" (pag. 18 [col. 64 c]). In anathemate huic capiti subiecto clarius exprimendus est sensus doctrinae hermesianae quae damnatur. Hoc quidem praeclare in notis dicitur, sed esse quoque deberet in textu.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum [col. 173 d]:

Pag. 18, lin. 6 [col. 64 b] vel dicendum tantummodo gratiam esse necessariam, vel si exprimatur gratia illuminationis et inspirationis, addatur etiam *motionis*. Gratia enim non solum illuminat intellectum, sed movet etiam voluntatem.

CAPUT IX.

Reverendissimus Doney Montis Albani [col. 189 b]:

Pag. 19 [col. 64 d] Existentiam ordinis supernaturalis et quidem obligatorii directe adstruendam atque apposito capite explicandam dicit, non sicut in schemate cursim tantum et rem vix attingendo indicandam.

Titulum insuper ait huius capitis vix convenire cum subiecta eius materia; non enim, prout iacet, docet expresse, sed tantummodo supponit fidei necessitatem. Dicatur itaque sic:

„*De necessaria et supernaturali firmitate fidei,*"

necnon exposita in capite conformiter huic titulo accommodentur.

Reverendissimus Greith Sancti Galli [col. 211 a]:

Ad cap. IX ad verba „*in reale dubium vocare*" (pag. 19, lin. 8 [col. 64 d]) animadvertit, dubium *reale* iure excludi, at simul inquit, „qua ratione dubium *formale* seu negativum ne verbo quidem (in schemate) excipiatur, non video". Subdit etiam in rebus fidei admitti illud licite posse, adeoque hac in re aliquid in schemate deficere.

Eminentissimus Trevisanato patriarcha Venetiarum [col. 179 d]:

Ad caput IX. Omnia quae in eo dicuntur, iudicio eminentissimi patriarchae, rectissime procedunt.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum [col. 173 d]:

Pag. 21, lin. 4 [col. 65 b]. Haud placet vocabulum *adiuvat*: nam etiam Pelagiani fatebantur infirmitatem humanam gratiae beneficio adiuvari.

CAPUT X.

Eminentissimus Trevisanato patriarcha Venetiarum [col. 179 d]:

Caput melius inscribendum videtur: „*De ordinatione aut subordinatione scientiae humanae ad fidem*".

Reverendissimus Vérot Savannensis [col. 163-5]:

Laudanda est doctrina quae capite X continetur tanquam evidens et inconcussa: modus tamen ac ratio, qua doctrina exponitur, probari non potest. Eiusmodi enim est, ut humanae scientiae fautores et cultores irritare et exasperare velle videatur. Videtur insuper quasi apologiam texere illius agendi rationis, quam theologi quidam cum doctis viris aliquando tenuerunt. Exempli gratia, quando Columbus in Americam navigaturus erat, nonnulli theologi in eum insurrexerunt quasi haereticae doctrinae fautorem. Dicebant enim contra rationem esse, ut terra rotunda credatur; antipodum vero existentiam a Romanis pontificibus fuisse damnatam. Unde protestantibus data est ansa calumniandi ecclesiam, quasi ipsa scientiarum progressui omnino adversetur. Alterum exemplum est Galilaei, qui ob propugnatum systema Copernicanum damnatus fuit. Cuius quidem philosophi memoria si per concilium Vaticanum rehabilitaretur, in maximam Romanae sedis laudem verteret. Aliud denique

exemplum ex geologorum theoriis petere licet. Cum enim hi sentirent requiri longam saeculorum seriem, ut actualis plantarum et animalium *stratificatio* explicetur, dixerunt plures theologi repugnare hoc sacris litteris, iisque quae de opificio sex dierum ibi traduntur. Doctrina capitis X certa est et omnino retinenda. Optandum tamen esset, ut in fine huiusmodi additamentum subiungeretur.

„Attamen per istam definitionem non intendimus condemnare systemata astronomica circa motum terrae, uti nunc communiter docentur; imo memoriam Galilaei ejus a Romanis congregationibus condemnati libenter rehabilitamus: quae condemnatio tunc sub multis respectibus fuit iusta. Namque Galilaeus volebat probare motum terrae ex scriptura. Quod etiam extendi volumus ad geologorum sententias circa statum terrae ante opus sex dierum, circaque absolutam durationem eorum dierum, quae sententia eorum opinioni fraudicitur[1], quamdiu de iis ecclesia iudicium non proferat."

CAPUT XI.

Eminentissimus Trevisanato patriarcha Venetiensis [col. 180 a]:

Ad caput XI ad verba *„Quare si quis dixerit"* (pag. 28 [col. 67 d]). In anathemate proposito in schemate non bene intelligitur, utrum distinctio illa inter veritates ab ecclesia *definitas* et veritates ab ecclesia *propositas* insinuetur solum et veluti *indirecte*, an doceatur contra et *directe* definiatur. Si primum, nihil immutandum; si vero secundum intenditur, verba adhibita non sufficiunt ad veram propriamque definitionem, et cum non id omnes admittant, in capite aliquid dicendum esset de ea distinctione, ut anathema intelligatur.

CAPUT XII.

Reverendissimus Ferré Casalensis [col. 203 d]:

Ad caput XII ad verba *„ut personae relationibus originis"* etc. (pag. 30. lin. ult. [col. 68 c]). Iis quae sunt in schemate mutaret unum verbum ac diceret *„relationibus oppositionis"*, idque ex divo Thoma dicente: *„Realis distinctio inter personas divinas non est nisi ratione oppositionis relativae."*

CAPUT XIII.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum [col. 174 a]:

Pag. 31 [col. 68 d], capite XIII. Verba primae periodi recte se habent; sed voces *ad extra* necessariae non videntur. Melius est dicere *„omnis divina operatio quae terminat in creaturas"*: atque ut nullus cavillando supersit locus, addatur etiam *„una communis non solum specie, sed numero"*.

CAPUT XIV.

Reverendissimus Khayyath Amidensis Chaldaeorum [col. 271 b]:

Ad caput XIV. Quod spectat ad incarnationem domini nostri Iesu Christi, de qua caput XIV, notat, se non probare quod in repetenda definitione concilii Ephesini de hypostatica unione duarum naturarum in Christo domino omissum fuerit nomen θεοτόκου, quod est tessera doctrinae catholicae, et ex quo cetera consectaria deducuntur; quod si fiat, multum conferet ad praecentium nestorianorum conversionem.

Reverendissimus Hassun patriarcha Ciliciae Armenorum [col. 681]:

Error circa Christi unam personam et duas naturas apud Orientales plerosque adhuc perdurat. In schemate autem vindicatur haec veritas, non adversus Orientis haereticos, sed solummodo adversus quosdam Occidentis rationalistas. Cum hoc schema legerint haeretici Orientales, putabunt vel totam litem inter ipsos et ecclesiam catholicam iamdiu fuisse compositam, vel quaestionem ipsam Vaticanae synodi iudicio non esse tanti momenti, quanti revera est et ab orthodoxis Orientis episcopis assidue praedicatur. Quod eo facilius credent, quia norunt per concilia antiqua semper renovatam fuisse damnationem errorum, qui in conciliis antecedentibus iam confixi fuerant. Expediret igitur ut catholica hac de re doctrina perspicue exponatur, et haereses contrariae explicite et nominatim veterum more damnentur. Expediret etiam ut explicita fiat mentio sancti Leonis papae, et dogmaticae ipsius constitutionis, quae tanta reverentia a synodo Chalcedonensi suscepta est. Ipsa enim pontificis huius et synodi nomina sunt veluti quaedam fidei tessera, qua orthodoxi ab haereticis in Oriente distinguuntur.

Valde opportunum esset etiam, si errores a concilio Florentino reprobati iterum damnentur et concilii eiusdem auctoritas saltem indirecte asseratur. Oecumenicum enim et liberum fuisse negant schismatici Orientales. Asseratur ante omnia primatus Romani pontificis super universam ecclesiam tam Orientalem quam Occidentalem. Deinde ubi agitur de poenis inferni, agatur etiam de beatifica Dei visione, qua iusti immediate post mortem fruuntur. Et sic de ceteris.

CAPUT XV.

Reverendissimus Salzano Thaliensis [col. 258]:

Saltem in obliquo censet definiri posse animum creari a Deo immediate cum corpore coniunctum, cum et veritas sit catholica, ut satis ex annotationibus patet, et necessarium hoc sit adversus recens reproductos veteres traducianismi et generatianismi errores.

Reverendissimus Ramadié Elnensis [col. 263-6]:

Definitioni illi renovandae quod „anima rationalis vere ac per se seu immediate et essentialiter est forma corporis humani" supersedendum putat.

1. Namque nulla necessitate ad eam reproducendam adigimur, cum satis provisum iam sit decreto Viennensis concilii dogmati unitatis humanae, atque a pluribus saeculis iam obsoleverint doctrinae Averroes: licet vero non defuerit modernus aliquis scriptor, universali quidem ecclesiae fere ignotus, qui non recta hac de re protulerit, summus tamen pontifex iam abunde suis litteris ad archiepiscopum Coloniensem et episcopum Vratislaviensem providerat.

2. Non solum inutilis, sed etiam multis incommodis praedicta exponetur definitio reproducta, cum facilis occasio inde sumetur sive ad nova opinionum monstra circa vitale principium excogitanda, sive ad perperam intellectam erroris proscriptionem etiam ad toleranda quaedam systemata extendendam.

Tria scilicet in quaestione sunt adprime distinguenda.

1. Anima rationalis estne vere ac proprie principium vitae in corpore? Sane qui hoc negaret, incideret in errorem iam a Viennensi concilio proscriptum.

2. Anima rationalis estne *unicum* vitae principium? et hanc esse communem in ecclesia doctrinam praefatis litteris pronuntiavit summus pontifex.

3. Anima rationalis estne unicum vitae principium sic ut excludat quamdam vim a pluribus physiologis admissam, quae potest quosdam motus in corpore producere et per corpus in animum influere? Huius quidem affirmantis sententiae, quid-

[1] Ita codex editus pro *disputationi traditur*.

quid sit de eius probabilitate, auctores et defensores non sunt ab ecclesia damnati. Unde si his invitis concilium quaestionem velit definire, oportebit ut explicatione clara et praecisa omnes eius respectus exponeret ac distingueret; atque insuper varios sensus huius vocabuli *„formae"* declararet, quod aliud in ore populi aliud apud philosophos, aliud tempore concilii Viennensis aliud praesente tempore sonat. Unde et summus pontifex duo tantum suis litteris ad episcopos Germaniae statuit: 1. Falso et temerario argui ut haereticam doctrinam quae negat existentiam principii vitalis ab anima distincti; 2. doctrinam quae docet animam rationalem esse unicum principium vitae, esse communissimam in ecclesia.

Tandem licet sententia unicum serens vitae principium communiter iam sit recepta, olim acriter adversus thomisticam scholam fuit impugnata, ut refert Berti. a scotistis, neque licet unicam propugnaverit vel ipse Angelicus ulla nota adversam sententiam dignam censuit. Pro ea itaque reverentia, concludit orator, quam erga sententias inter catholicos habuerunt concilia, abstinendum putat a definitione praesentis quaestionis.

Reverendissimus Pace-Forno Rhodiensis [col. 133 d]:

Omittendam directam, sufficere vero in obliquo propositam declarationem (annot. 37) de animae origine, censet.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum [col. 174 a]:

Pag. 38 [col. 71 a], dicitur anima esse vere ac per se seu immediate et essentialiter forma corporis humani. Est utique forma corporis, sed quid necesse est definire, esse per se et immediate corporis formam? Relinquantur haec theologis disputanda. Videtur etiam pro anima rationali melius substitui posse *„animam intellectivam"*. Infans habet potentiam, sed non actum rationis: habet tamen animam actu intellectivam.

Reverendissimus Raess Argentinensis [col. 251 c]:

Ad caput XV. Notat quam immerito reprehensa fuerit doctrina de anima rationali corporis forma iam ipsis terminis a concilio Viennensi definita, quam doctrinam pluries sanctissimus dominus noster contra recentes errores apostolicis litteris inculcavit.

Reverendissimus Valerga patriarcha Hierosolymitanus [col. 236 c, d]:

Ad caput XV: Notat, quod ibi dicitur *de anima humani corporis forma* (pag. 38, § *De ipsa* [col. 71 a]) doctrinam non esse schematis, sed concilii oecumenici Viennensis, adeoque immerito prorsus fuisse reprehensum. Qua in re, occasionem nactus, animadvertit iam bis schematis loquutiones fuisse reprehensas inadvertentia quadam, a conciliis oecumenicis iam in suis definitionibus adhibitas; nempe (cap. I, pag. 3, § *Impiam* [col. 59 d]) vocem *simul*, quae tamen est concilii Lateranensis IV, cap. *Firmiter*: et hic voces *essentialiter* et *per se*, quas tamen adhibuit concilium Viennense.

Reverendissimus Hassun patriarcha Ciliciae Armenorum [col. 182 c, d]:

Pag. 38 [col. 71 a], capite XV. Definiendum esset, quod in adnotationibus proponitur, animas nempe immediate creari et corporibus infundi, ad renascentem traducianismum cohibendum. Qui error favet etiam materialismo hodierno. Magna quidem est Augustini auctoritas; non autem tanta quae concilium, aut pontificem ab aliqua propositione definienda absterreat. Hoc fatebuntur omnes theologi, praesertim post propositionem illam (num. 30) ab Alexandro VIII damnatam.

Deinde locutus est reverendissimus patriarcha de adnotatione (pag. 125 [col. 111 c]) schemati adnexa, qua licitur Benedictus XII traducianismum inter Armenosum errores recensuisse et damnasse. Quod explicatione quadam indiget. Post hanc condemnationem, Mechitar Armenorum patriarcha ab eodem pontifice monitus synodum habuit; quae synodus ingenue fassa est nonnullos ex his erroribus a Benedicto XII memoratis apud Armenos existere; et hos quidem corrigendos vel extirpandos pollicita est. Reliquos vero errores, inter quos erat traducianismus, negavit apud ipsos reperiri. Immo testata est Armenorum ecclesiam et credere et semper credidisse, animas tum a Deo creari, cum corporibus immittuntur. Quod non solum Armenorum ecclesiam ab erroris huius suspicione liberat: sed et novum pro universali hac in re ecclesiae traditione argumentum suppeditat.

Reverendissimus Landriot Rhemensis [col. 241 b]:

„Ad caput XV (ibid. [col. 71 a] coll. nota 37). Relate ad originem animae, dissentit ab iis quae dixit reverendissimus patriarcha Ciliciae Armenorum; putat scilicet „esse melius non definire quaestionem de origine animae contra opinionem cardinalis Norisii, quae fundatur non solum in doctrina Augustini, sed etiam multorum aliorum patrum. Quin etiam, subdit, haec definitio mihi videtur multa et gravia habere inconvenientia, et si res ulterius tractetur, mihi propositum est, brevem statuere thesim de hoc argumento."

Reverendissimus Vérot Savannensis [col. 165-6]:

In capite XV de humani generis unitate agitur, non tamen plene et adaequate, ut res tanti momenti postulat. Videtur schema Germanorum tantum errores respicere, nulla habita ratione errorum, qui in Anglia, America et Gallia vigent. In adnotationibus autem temere asseritur negari hanc humani generis unitatem ob levissimas rationes. Immo, aiebat reverendissimus Savannensis, tam validae sunt huiusmodi philosophicae rationes (quarum nonnullas commemoravit), ut hominem etiam orthodoxum in dubium coniicerent, nisi contrarium aperte in scriptura et traditione doceretur. Non sufficit hanc opinionem simpliciter damnare: sed etiam damnationis rationes afferre oportet. Vel ipsi haereticorum praecones in America magno cum plausu docent, Nigros non habere animam rationalem. Circumferuntur etiam libri non pauci, in quibus asseritur duplicem fuisse creationem: primam stirpis albae in Adami persona, deinde stirpis nigrae alteram, quae quidem stirps est medius veluti gradus inter homines et bestias. Docetur etiam in his libris, omnia niti ac contendere ut ad perfectionem progrediantur; et in hoc progressu simias aliud non esse quam rudes et imperfectos homines, qui post quaedam saecula in homines perfectos evadent. Huiusmodi autem libri omnium etiam imperitorum manibus feruntur et plurimorum animos occuparunt. Germanorum vero errores non intelliguntur, nisi ab iis qui acutissimo iudicio polleant. Dicatur igitur in schemate, quid proprie constituat hominem speciemque humanam. Est procul dubio *loquela*. Haec est enim medium necessarium ad habendas ideas intellectuales. Quod demonstratur a domino de Bonald, eminentissimi cardinalis de Bonald patre et philosopho egregio. Igitur in penultima paragrapho capitis XV, pag. 38 [col. 77 d] post verba *„humani generis negatur"* inserantur haec alia:

„Specialiter autem condemnamus errorem ineptum eorum, qui asserere ausi sunt nigros ad familiam humanam non pertinere, nec anima spirituali et immortali praeditos esse. Porro in eadem condemnatione involvimus eos, qui affirmare non erubuerunt in naturali et necessario progressu omnium

rerum ad perfectionem similes esse adhuc nudos et imperfectos homines, et humanum genus per saecula sylvaticam agens vitam non solum omnes scientias et artes paullatim invenisse, sed etiam loquelam. Etenim constat Deum creasse hominem consortem loquelae, per quam sive communicetur per auditum, ut communiter fit, sive alio modo (pro illis qui nascuntur surdi et muti, et qui ex admirabili inventione abbatis Sicardi possunt intelligere verba et acquirere intelligentiam) homini fiat manifestatio seu naturalis revelatio intellectualium idearum et ideae supremi numinis, nec non et boni vel mali moralis, ita ut omnes et soli ad humanam familiam pertineant, qui habent vel habere possunt loquelam. Declaramus autem accidentales differentias coloris vel conformationis, quae extant in variis tribubus humanae familiae, si a variis accidentalibus causis loci, temporis, modi vivendi et educationis oriri non potuerint, posse tribui omnipotentiae Dei, qui confudit linguas in Babel, varias tribus humanas instituit, dum fecit homines oblivisci primam linguam et novam subito adipisci. etenim variae tribus, sicut per physicas differentias, sic et per diversas linguas specificantur. Absurdum igitur aeque ac impium est affirmare illas differentias, quae per generationem transmittuntur, arguere diversos primos parentes."

CAPUT XVI.

Reverendissimus Pace-Forno Rhodiensis [col. 132 c]:

Capitis exordium ita verbis conceptum esse censet, ut cum praeiudicio sententiae libere in scholis agitatae possibilitas videatur definiri status naturae purae. Hanc itaque propositae substituendam formulam exhibet: „Hominem anima rationali et immortali ad imaginem Dei factum, Deus infinitae bonitatis suae consilio dignatus est donis caelestibus supervehere."

Reverendissimus Gastaldi, Salutiarum [col. 174 b, c]:

Pag. 39, lin. 15 [col. 71 a]. Initio capitis XVI occurrit mentio beatitatis naturalis. Sed in infinitum disputabitur, si statuendum sit quid per hanc beatitatem intelligatur. Sanctus Thomas loquens de beatitudine naturali negat in bono creato posse consistere, quia homo est infinite obiectivus quoad mentem et quoad voluntatem. In subsequenti eiusdem periodi parte voces illae *„liberrimo* infinitae bonitatis suae consilio" catholicorum quorumdam theologorum opiniones damnare videntur. Nemo negat Deo omnino liberum fuisse, ut hominem crearet vel non crearet. Sed cum semel hominem creare decrevisset, num potuit eum in statu naturae purae relinquere? An divina sapientia exigebat ut homo ad statum supernaturalem elevaretur? Hae sunt quaestiones theologicae, de quibus salva fide disputari potest.

Pag. 40 (a lin. 7 ad 13 [col. 71 c]). Hic iterum erumpunt quaestiones difficiles et salebrosae. Anima est immortalis sua natura, non ex gratuito Dei dono. Cumque homo anima et corpore constet, concipi nequit quomodo anima humana possit in aeternum naturaliter esse beata sine suo corpore. Sanctus Thomas, qui hanc ipsam obiectionem facit, respondet: nil derogari sapientiae Dei cum ipse per superadditum donum adiecerit, quod necessarium esset ad hominis naturam perficiendam. Ne igitur sententia plurium theologorum laedatur, nil dicendum de his donis gratuitis. Gravior est autem difficultas si de integritate sermo sit, scilicet immunitate a quavis concupiscentia. Si per hanc integritatem intelligatur, hominem ea ratione constitui ut ratio ita dominetur inferioribus viribus ut vel istae nunquam aliquid conentur contra rationem, vel si conentur, statim facillime comprimantur, tunc dicendum, huiusmodi integritatem non esse donum gratuitum. plures enim theologi, auctoritate divi Thomae fulti, ita rem proponunt: dato quod Deus hominem reliquisset in statu mere naturali, tamen in eius ratione vim aliquam ac virtutem posuisset, qua partes inferiores facile reprimere posset. Quod pluribus probari potest. Ex doctrina concilii Tridentini concupiscentia est ex peccato: ergo non est a Deo. Concupiscentia ad peccatum inclinat sed quod a Deo venit, non potest ad peccatum inclinare. Concupiscentia, ut hic sumitur, et prout a sancto Thoma definitur, non est bonorum sensibilium appetitus simpliciter, sed horum bonorum appetitus contra ordinem rationis. Ratio est a Deo: igitur non poterat in homine ponere appetitum, qui esset contra rationem. Adfuisset igitur in statu naturae quaedam integritas. Si obiiciatur concupiscentiam esse homini naturalem, quia bona sensibilia quaerit, responderi potest cum sancto Thoma (qui hoc idem sibi obiicit ac diluit) concupiscentiam dum tendit ad obiectum suum in genere, non esse contra hominis naturam, dum vero tendit ad bonum sensibile contra ordinem rationis, non esse amplius concupiscentiam humanam.

Reverendissimus Ferrè Casalensis:

Ad caput XVI, § 1, ad verba: *„Porro etiam primas"* . . . (pag. 40, lin. 7 [col. 71 c]) substitueret iis, quae in schemate continentur, sequentia *„Porro primae conditionis integritas illa et immortalitas, quibus hominem ornatum fuisse constat, cum a gratia sanctificante penderent, et gratuita essent Dei beneficia, dona supernaturalia secundum doctrinam catholicam censeri debent."* Hac ratione intactae manent quaestiones in scholis agitatae, utrum homo innocens etiam in statu mere naturali integritatem habere debuerit et immortalitatis dono potuerit a Deo exornari. Integritas enim, in quantum exprimit rectitudinem et tranquillitatem ordinis facultatum humanarum, certe conveniebat homini innocenti etiam non elevato ad statum supernaturalem. Item, immortalitas quae obtinebatur seu fructus de ligno vitae, ut advertit Angelicus, potuisset componi cum statu purae naturae.

Reverendissimus Valerga patriarcha Hierosolymitanus [col. 236 a]:

Ad caput XVI. Ingeminat animadversionem propositam ad caput III, videlicet iis verbis (id. § I [col. 71 b]) *homo anima rationali etc.* nullatenus attingi scholasticam opinionem *de possibilitate status naturae purae.* Notat tamen: „De cetero quamvis et ego scholarum opiniones minime praeiudicandas censeam, haud tamen puto eas tam perpetuo tamque inconcusso iure libertatis pollere, ut si quando ad maiorem catholicae doctrinae explanationem necessarium sit scholasticas huiusmodi quaestiones definitivo iudicio dirimere, id fieri non possit, praesertim in oecumenico concilio, ut sapienter animadversum est per reverendissimum patriarcham Ciliciae Armenorum."

Reverendissimus Doney Montis Albani [col. 189 c]:

Capite XVI, pag. 40 [col. 71 c]. Ampliorem exposcit definitionem ac declarationem circa errorem pessimum de lapsu primi hominis.

CAPUT XVII.

Reverendissimus Dechamps Mechlinensis [col. 248 b]:

Ad caput XVII, § *Cum hac* (pag. 43 [col. 72 c]) optat ut Vaticanum oecumenicum concilium ex-

plicet loquutionem conciliorum Tridentini et Florentini relate ad aeternam poenam iis reservatam qui *in solo peccato originali* decedunt, ac saltem declaret: *„neminem obligari hac in re plus et aliter credere quam docuerint tot et tanti sanctissimi patres et ecclesiae doctores*[1] *et summi pontifices*[2].

Reverendissimus Del Valle Huanucensis [col. 269c].

Ad caput XVII. Censet integram inserendam esse concilii Tridentini doctrinam. Notat insuper schema in eo totum esse ut agat de iustitia originali; et nihil habere de fomite concupiscentiae et servitute diaboli, de qua nostris hisce temporibus ob pestem spiritismi nominatim agere opus est.

Reverendissimus Khayyath Amidensis Chaldaeorum [col. 271b].

Ad caput XVII. Quoad peccatum originale, de quo ibi, optaret „ut in exponenda peccati originalis notione aliqua mitigatione utatur concilium Vaticanum, praesertim cum notum sit, peccatum illud esse solummodo in privatione seu expoliatione gratiae sanctificantis iam debitae. Atqui haec est notio reatus, non tamen peccati vulgariter accepti, quamvis theologice loquendo sit peccatum." Sic etiam vellet ut explicaretur decretum concilii Florentini de poena aeterna ob solum peccatum originale, et diceretur diserte, nomen *inferni* non significare gehennam aut poenam ignis.

Reverendissimus Vérot Savannensis [col. 167].

In capite XVII doctrina de peccato originali durior exhibetur, quam quae in Tridentino fuit definita. Dicitur enim peccatum originis esse *vere et proprie* peccatum. Quod valde inopportunum est. Quid est enim peccatum? Libera divinae legis transgressio. Si ergo infantes verum et proprium peccatum commiserint, videtur innui eos libere egisse in Adamo, fuisse quodammodo in Adami manu atque illi dixisse „manduca pomum". Pro vocabulo *peccati* igitur substituatur *macula;* et quidem si placet *vera et propria*. Tradatur notio peccati originalis, quemadmodum a Bellarmino exponitur. Nihil enim habet quod hominum animos offendat, aut Deum crudelitatis arguere videatur. Deleantur igitur voces illae *veri et proprii peccati*, quae pagina 42 [col. 72b] occurrunt; et in fine eiusdem paragraphi haec vel similia inserantur:

„Declaramus autem doctrinam catholicam circa originale peccatum stare omnino posse, quin admittatur aliqua malitia personalis in infantibus."

In paragrapho sequenti recitantur verba concilii Florentini de animabus eorum qui in peccato mortali vel originali decedunt; et definitur utrasque in infernum descendere, poenis tamen disparibus puniendas. Quae quidem verba, cum fuerint a concilio generali prolata, non solum vera sunt, sed etiam de fide, ideoque immutari non possunt. Possunt tamen et debent explicari. Procul dubio concilio oecumenico alterius concilii verba interpretari iure proprio licet. Et explicari debent praesertim nostris temporibus. Homines enim universi (praeter theologos) quid per *infernum* intelligunt nisi ignem, qui aeternum cruciat? Hoc certe non intellexerunt nec intelligendum voluerunt patres Florentini; neque id credunt scholae quamplurimae theologorum. Quod si haec verba ita cruda in concilii Vaticani decreto relinquantur, maximum inde creabitur scandalum cum maximo fidei catholicae detrimento. Si vero retinenda sint Florentini verba, haec vel similis explicatio adiiciatur:

„Nam dum illi quidem ibunt in ignem aeternum, isti qui Christum per baptismum non induerunt, cum Christo partem habere non possunt, ac proinde beatitudine supernaturali et beatifica visione privabuntur. Recte autem infernus dicitur locus, a quo exulat intuitiva Dei visio, poenaque magna est privatio huius visionis, licet haec poena in infantibus, qui cum solo originali peccato moriuntur, necessario non indicari debeat vel associata cum igne aeterno vel incompatibilis cum quadam felicitate naturali."

Expediret etiam ut per synodum Vaticanam damnetur dogma Calvinianum de praedestinatione ad gehennam. Potentissima et ubique diffusa est per Americam presbyterianorum secta, quos Calvinistas Europaei vocant, quique horrendam hanc doctrinam profitentur. Non fuit per Tridentinum damnata, ob controversias de praedestinatione quae tunc inter catholicorum theologorum scholas vigebant. Verum hae quaestiones tanto animi ardore olim agitatae, iamdudum feliciter sopitae sunt. Addantur igitur in capite de peccato originali haec vel similia:

„Condemnamus autem pariter tanquam omnino alienam a sensu ecclesiae assertionem eorum, qui, voluntatem Dei negantes salvandi omnes homines, affirmant Deum ad aeterna supplicia aliquos praedestinare. Deus namque, ut ait sanctus Leo pontifex, praevidet bona et mala, praedestinat autem bona tantum."

Reverendissimus Doney Montis Albani [col. 189c].

Capite XVII, pag. 43 [col. 72c]. Optaret ut definitioni Florentinae circa decedentes cum solo originali subiungeretur aliquid in sensu propositionis 26 constitutionis *Auctorem fidei*.

CAPUT XVIII.

Reverendissimus Doney Montis Albani [col. 189c].

Capite XVIII, pag. 45 [col. 73b]. Verbis „*Supra vires naturae creatae* adderet *et creabilis*".

Reverendissimus Greith Sancti Galli [col. 211a, b].

Ad caput XVIII. Generatim animadvertit ea omnia, quae in schemate traduntur de supernaturali ordine gratiae, esse omittenda utpote a concilio Tridentino sufficienter statuta, quod ad antiquiores errores pertinet. Recentiorum vero errores fere penitus extincti sunt, et nova horum damnatio inutilis, noxia imo evadere forte posset. Accedit non deesse ex errantibus qui errores suos retractaverint, adeoque non opus esse nova condemnatione.

CAPITA XVI, XVII, XVIII.

Reverendissimus Connolly Halifaxiensis [col. 125c, d].

Nonnulla ait, quin tamen in particulari indicet, his capitibus in praeiudicium sententiarum libere in scholis controversarum definiri.

§ IV.

De schematis forma in genere.

Eminentissimus Rauscher Vindobonensis [col. 125d].

Censet schema speciem praeseferre praelectionis cuiusdam theologicae a professore traditae potius quam decreti conciliaris.

Reverendissimus Kenrick Sancti Ludovici [col. 126a, b].

Expediret prius, dicit, catholicam doctrinam adversus gliscentes hodierno tempore errores et quidem brevi sermone nec nimis ratiociniis confirmato explicare, deinde oppositos errores anathemate percellere.

[1] Gregor. Nas., Greg. Nyss., Thomas Aquin., Bonaventura etc.
[2] Innoc. III et Pius VI in bull. *Auctorem fidei*.

Reverendissimus Tizzani Nisibenus [col. 128 a-d]:

Deesse ait brevitatem, claritatem atque dilucidum ordinem.

Speciem praeseferre dicit praelectionis theologicae magis quam decreti conciliaris. Nec decere putat ut decreta vel canones Tridentini veluti argumentando deducantur in conclusione, cum potius tanquam principia haberi deberent.

Reverendissimus Apuzzo Surrentinus [col. 129-30]:

Deesse videtur, ait, ordo logicus, cui consuleretur si integra materia doctrinalis patribus proponenda simul ob oculos poneretur.

Doctrinae catholicae expositio errores damnandos praecedere, non subsequi deberet.

Constans et uniformis similis damnationis formula, ea nempe quae sub fine capitis VI legitur, ad similem erroris damnationem adhiberi deberet: maior cura adhibenda videtur in seligendis terminis, qui improbationis sensu ac veluti notae erroribus singulis appositi sunt ad exemplum bullae *Auctorem fidei*, ubi singulis propositionibus singulae sunt affixae respondentes theologicae notae. Eiusmodi namque termini nimis vagi videntur et varii.

Reverendissimus Spaccapietra Smyrnensis [col. 131 b]:

Incipiendum putat ab expositione doctrinae catholicae.

Varietas notarum quibus configuntur propositiones confusionem ingerere ipsi videtur, necnon ordo opportunior exquirendus; unde tota materia simul proponenda.

Reverendissimus Connolly Halifaxiensis [col. 134 c]:

Speciem praeferre schema dicit tractatus discursivi seu praelectionis magistri ad discipulos.

Reverendissimus Ginoulhiac Gratianopolitanus [col. 151]:

In schemate desideratur ordo logicus. In eo supponitur omnes errores hodiernos vel esse tot rationalismi formas, vel ex eo oriri. Sed ordo, qui ex hac hypothesi nascitur, non est ordo logicus sed fictitius. Si haberetur vere logicus ordo, primum deberet definiri rationalismus: deinde exponendum esset, quaenam sint eius formae et qua ratione variae ordinis sive naturalis sive supernaturalis veritates attingat. Quod si ordine logico praetermisso, naturalem, seu rerum ordinem, schema sequi voluisset, tunc exponenda fuisset tota doctrina catholica de Deo, quatenus est unus, trinus, creator, provisor et finis supremus. Exponendum deinde id, quod traditionalismus impugnat, denique ad anathemata veniendum. Ordo vero schematis est fictitius. In prioribus capitibus rationalismus damnatur sub triplici forma rationalismi, materialismi et pantheismi. Materialismus autem oritur non ex abusu, sed ex NON-USU rationis. Neque multiplices pantheismi formae ex rationalismo deduci possunt. Nec alii quidem errores in schemate enumerati apte dicuntur ex rationalismo vel semirationalismo profluxisse.

Ex hoc ordinis defectu oriuntur inutiles repetitiones. Sic, traditionalismus damnatur capite secundo et iterum capite septimo. Qui supernaturalem hominis revelationem negant, damnantur saepius in capite secundo, item in quarto, in decimo sexto et decimo octavo. Dei in creando mundo libertas asseritur capite secundo, probatur autem capite decimo tertio. Cur autem id fiat hic potius quam illic, cum sit veritas ordinis naturalis, nulla apparet ratio.

Reverendissimus Gratianopolitanus etiam conquestus est procedi in schemate (praesertim in capite primo et secundo per condemnationis modum, potius quam per modum expositionis. Quod contrarium est ipsi catholicae doctrinae indoli, et conciliorum praecedentium praxi. Doctrina catholica recte exposita neminem laedit, neminem repellit aut arcet, e contra omnes invitat et allicit, mentes illuminat, animos conciliat. Modus autem simplicis condemnationis praeiudicatas animi opiniones et affectiones laedit et offensionem plurimis movet. Ansam quoque praebere videtur iis, qui falso criminari solent, eam esse ecclesiae doctrinam, quae lucem fugiat et aversetur, neque alio quam anathematum praesidio possit defendi. Praeterea (ut ex ipso schemate pluribus in locis patet) verborum aculeos et acerbiores loquendi modos quasi necessario secum trahit. Quod nostris temporibus moribusque est minime accommodatum. Olim concilia generalia fidem suam prius profitebantur deinde erroribus refutatis ad anathemata, si opus erat, deveniebatur. In schemate autem anathemata in ipso quasi aditu occurrunt ad animos hominum terrendos et arcendos.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum [col. 170 a]:

Censuit schema esse recudendum, cum sit valde prolixum et implicatum. Semper in concilio Tridentino exponebatur primo doctrina catholica, deinde in canone definiebatur. Neque ulla habetur ratio, quare concilium Vaticanum a Tridentini norma discedere debeat.

Reverendissimus David Briocensis [col. 204 c]:

Dixit se cum plurimis patribus convenire, qui censuerunt totum schema, in quo omnia conferta sunt et subobscura, tractatum scholasticum potius sapere, quam sermonem conciliarem. Non hic congregantur paedagogi, ut in schola disputent, sed patres et iudices fidei, qui docent tanquam potestatem habentes. Quod si a schemate auferatur quidquid scholam nimis redolet, totum schema deberet auferri. Non sunt adhibenda verba arida, dura, et feritatem magis quam lenitatem spirantia. Ecclesia est gentium magistra, sed etiam mater. Loquatur igitur ut mater, non ut noverca; neque vel statim ab initio schematis imbecilliorum animos vulneret ac repellat.

Reverendissimus Martin Paderbornensis [col. 199 c]:

Obiicitur schemati nimia prolixitas. Sed responderi potest, brevitatem decretorum, quae in prioribus conciliis lata sunt, multiplicibus theologorum et interpretum cavillationibus et argutiis locum dedisse. Atque hac de causa in concilio Tridentino praemissa sunt longiora doctrinae capita, quo melius canones intelligerentur. Nostro autem tempore maxime convenit brevitatem effugere, quae obscuritatem pariat. Norunt omnes, quam malitiose nonnulli brevissimas illas Syllabi propositiones interpretati fuerint. Optandum igitur est, ut Syllabi doctrina ita a concilio Vaticano iterum pertractetur, ut plenissime et lucidissime exponatur.

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis [col. 154 b]:

Reprehendit in schemate nimis parcum anathematismorum usum.

Dixit praeterea in schemate non omnia ita breviter, clare et distincte dici, ut fieri debet in decretis fidei, et ut reapse in concilio Tridentino factum est. Unde theologis enascitur amplissima difficultatum et controversiarum seges.

Testatus est insuper mirum in modum placere illum rerum tractandarum ordinem, qui ab eminentissimo Vindobonensi antea propositus fuerat.

Reverendissimus Valerga patriarcha Hierosolymitanus [col. 237 c]:

Praestituit principium, ordinem nil esse aliud quam aptam dispositionem mediorum ad finem, et

proinde *generalem ordinem* schematis rectum esse si eius scopo respondeat. Conciliorum autem scopus est non systema integrum credendorum et agendorum proponere, sed ex iis ea tantum statuere, „quae in praesenti rerum conditione christianae societatis necessitatibus magis respondeant."

A *generali ordine*, quem ipse in schemate approbat, gradum faciens ad *accidentalem*, illam formam in praesentibus rerum adiunctis aptam esse iudicat quae prius errores exponat, tum veritatem proponat, demum errores damnet.

Reverendissimus Dechamps Mechliniensis [col. 247 b]:

Optat ut ante errorum damnationem ampla fiat, luculenta ac splendida catholicae veritatis expositio, hanc enim *a Vaticano concilio omnes sibi pollicentur*: quae dum fit, examini subiici possunt schemata disciplinae.

Reverendissimus Raess Argentiniensis [col. 250-1]:

Nexus logicus et series rerum ipsi arridet. Formam schematis censet accuratam esse, et ipsi materiae convenientem, quia fere omnia desumpta sunt ex allocutionibus encyclicis aliisque apostolicis litteris Romanorum pontificum. Imo totum schema nihil fere aliud esse quam explicationem duarum priorum paragraphorum Syllabi, unde mirandum esset si repudiaretur forma quam adhibuit summus pontifex in documento tam solemniter emisso et ubique terrarum propensissimo corde recepto. Concludit itaque formam schematis esse omnino servandam utpote claram, omnis aequivocationis expertem, et sub quovis respectu aptam ad refellendos errores.

Reverendissimus Papp-Szillágyi Magno-Varadinensis [col. 275 c]:

Quod schema *prolixum* satis et *speculativum* sit, id tribuendum animadvertit et rei naturae et iis ad quos spectat maxime, hoc est philosophiae ac theologiae cultoribus, quibus ea ratione etiam est consulendum.

Reverendissimus Vancsa Fogarasiensis [col. 138]:

Scholasticam quandam formam habere schema haud probat, quasi partes ageret alicuius scholae magis quam doctrinam catholicam exponeret.

Reverendissimus Salzano Thanensis [col. 258 b]:

Schema doctrinae ad tria capita redigendum putat et meliori ordine disponendum. Agendum nempe: 1. De ipso facto vel possibilitate revelationis. 2. De medio revelationis, scilicet de ecclesia, et cum hac materia connexis. 3. De obiecto revelationis, servando per summa capita ordinem illum logicum quem nobis praescribit Angelicus doctor.

§ V.

De schematis forma quoad singulas eius partes.

Eminentissimus Trevisanato patriarcha Venetiarum [col. 178 d]:

Melius putaret ut ultimum comma capitum II et XI ad initium sequentis III et XII transferretur.

Reverendissimus Del Valle Huanucensis [col. 268 d]:

In capite III contra ordinem logicum peccari arbitratur quod prius de revelationis fontibus quam de revelationis necessitate agatur, siquidem prius est esse quam modus essendi.

Reverendissimus David Briocensis [col. 206 b]:

Non placent verba illa initio cap. I, pag. 2 [col. 59 c] posita „hoc tenebrarum ac turpitudinis profundum." Huiusmodi locutiones caritatem laedunt, nec ullam vim ac robur addunt christianae veritati. Quae autem in eadem periodo sequuntur „et quod horrendum magis, publice atque impune docere permittantur," falsa quidem non sunt sed valde periculosa. Directe enim attingunt omnia nostrorum temporum gubernia, quae *constitutionalia* vocantur. Verba haec odium hominum adversus ecclesiam commovebunt; ideoque ecclesiae hostibus pergrata erunt.

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis [col. 154 a]:

In prooemio verba illa „*sacro approbante concilio*", non eo loco ponuntur, qui in pontificia constitutione 27 novembris praescribitur.

In capite primo multa dicuntur obiter, indistincto et generali modo, quae enucleatius et in specie pertractanda fuissent.

§ VI.

De stylo, loquendi forma ceteroquin huiusmodi.

Reverendissimus Apuzzo Surrentinus [col. 129 a]:

Latinitatem incusat, aliquando obscuriorem, quandoque duriusculam.

Reverendissimus Spaccapietra Smyrnensis [col. 131 a]:

Severiora quam opus sit verba adhiberi videntur.

Reverendissimus Connolly Halifaxiensis [col. 134 b, c]:

Desunt schemati, ait, brevitas, candor, lux atque distincta perspicuitas et conveniens styli dignitas. Verba minus idonea multiplicantur.

Reverendissimus Vancsa Fogarasiensis [col. 138 a]:

Deesse schemati videntur in dicendi forma pietatis unctio, gravitas, styli concisio, elegantia, puritas demum eloquii, et in dictis conveniens praecisio.

Reverendissimus Strossmayer Bosnensis et Sirmiensis [col. 146 c]:

Improbat duriorem, optaret vero mitiorem dicendi modum.

Reverendissimus Ginoulhiac Gratianopolitanus [col. 152 a]:

Deest nitor sermonis, proprietas, nobilis illa simplicitas et pietas, quae concilium oecumenicum maxime decent.

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis [col. 154 b, c]:

Dictio schematis est implexa, obscura, nebulosa. Multa ter quaterve repetita habentur, mutatis tantummodo verbis, modo potius oratorio quam conciliari.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum [col. 171 a]:

Imitari oportet stylum concilii Tridentini, quod nil acre, nil acerbum protulit nisi in humani generis hostem diabolum.

Reverendissimus Martin Paderbornensis [col. 199 c]:

Si stylus scholam sapit, hoc tribuendum est ipsi materiae, scholae enim errores ipsa eorum lingua confutandi sunt. Quod et fecerunt alia concilia generalia; in quorum decretis inveniuntur voces pleraeque scholasticae, quales sunt, *persona*, *substantia*, *materia*, *forma*, *consubstantialis*, *transubstantiatio*, et alia huiusmodi.

Eminentissimus Trevisanato patriarcha Venetiarum [col. 178 c]:

In prioribus maxime capitibus contorta constructio, duriores latinae loquutionis formae.

Capite VI non videtur clare exposita doctrina catholica, quae proinde concinniori modo esset exponenda.

Reverendissimus Greith Sancti Galli [col. 211 c, d]:

Verba sunt nimis dura et acerba; nostris autem temporibus opus est magna charitate.

Reverendissimus Valerga patriarcha Hierosolymitanus [col. 240 c, d]:

Si quid in stylo ceteriseque ad accidentalem formam spectantibus corrigendum est, prout plures patres adnotarunt, id quin schema reiiciatur facile praestabit deputatio pro rebus fidei: in hoc tamen plus aequo morosiores esse non licet.

Reverendissimus Landriot Rhemensis [col. 241 a]:

Consentit cum episcopo Gratianopolitano acerbiora verba in schemate esse removenda, et lenitatem servandam esse contendit. Id probat multis patrum testimoniis et nominatim Chrysostomi, eamque dulcedinem, lenitatem, mansuetudinem maxime nostris hisce temporibus necessariam dicit „ne abyssum inter nos et nationes effodiamus". Animadvertit si quod severum in verbis Christi est, id sacerdotes respicere, non peccatores et publicanos. Eodem modo sancti patres cum iis qui *foris sunt* se gesserunt. Concludit idem servandum in concilio Vaticano.

Reverendissimus Dechamps Mechlinensis [col. 246 c]:

Occasione eorum quae reverendissimus Rhemensis de lenitate servanda dixerat, animadvertit lenitatem et charitatem servandam esse erga errantes, non autem erga errores, et proinde ab erroribus anathemate configendis non esse abstinendum, praemissa tamen errantium in bonum expositione doctrinae.

Reverendissimus Raess Argentinensis [col. 250 d]:

De schematis stylo miratur tantas factas fuisse querelas. Non esse mirum si a stylo praeteritorum conciliorum recedat; quia nullum ex iis egit de relationibus inter fidem et scientiam, naturalem inter ordinem et supernaturalem, quae controversiae recentes novas etiam exigunt locutiones quibus non dicantur *nova* sed *nove*. De caetero sua unumquodque concilium propria et peculiari loquendi forma uti minime dubitavit.

Iis qui contra formam schematis attulerunt exempla mansuetudinis Christi domini et concilii Tridentini opponit ipse verba eiusdem concilii sess. XIII, cap. I, ex quibus patet patres concilii non semper fuisse mellifluos; in memoriam etiam revocat Christi verba adversus scribas et pharisaeos.

Reverendissimus Khayyath Amidensis [col. 270 d]:

Stylum clarum, simplicem, conciliarem esse debere.

Reverendissimus Papp-Szilágyi Magno-Varadinensis [col. 275 c]:

Quamvis in prima lectione formam et stylum schematis minus probasset, postea tamen cum maturius relegeret, et substantiam et formam sibi placuisse ait. duriores etiam locutiones probat, quia non contra errantes sed contra errores prolatae, iisque usi sunt et Christus et apostoli et doctores ecclesiae.

VIII.

OBSERVATIONES A NONNULLIS PATRIBUS PRIVATIM EXHIBITAE

in primum schema de fide *contra multiplices errores ex rationalismo derivatos.*

Episcopus Melphiensis. — Caput primum, condemnatio materialismi et pantheismi. In huius capitis paragrapho tertia clarior existentiae Dei desideratur definitio in paucis et synodalibus verbis. Conveniens autem est, ut ante omnia ponatur symbolum apostolorum in prima pagina sacri concilii.

Caput secundum, condemnatio rationalismi. In prima paragrapho etsi textus scripturae veri sint, tamen non omnibus aptari possunt: rudiores enim rudiorem obscuramque habent rationem: hinc etiam necessitas divinae revelationis oritur. Desideratur igitur aptior saniorque locutio, meliorque nexus primam inter et secundam paragraphum et inter caput secundum et tertium, et inde sermo fiat de fontibus revelationis divinae.

Caput tertium. In fine huius capitis post verba „in veteris vulgatae latinae editione habentur" immediate subiungatur: *et ut hic ponuntur*; ita ut in hoc concilio Vaticano non desint libri canonici. Ita pariter in ultima paragrapho pro „aut definitum esse constiterit" dicatur: *et in conciliis definitum esse constiterit.*

Caput quartum, de supernaturalis revelationis necessitate. In hoc capite, optarem, ut fiat notabilis mentio infirmitatis humanae et verba „velut subsidium" de medio tollantur; ponanturque alia, ut magis divinae revelationis necessitas pateat.

Caput quintum, de mysteriis fidei etc. Praesens caput bene ac complete expressum est, tamen necessarium videtur addere, et proprie ad finem primae paragraphi: *Huiusmodi mysteria de praecipua sunt: 1° unitas in Deo in Trinitate, et Trinitas in unitate; 2° incarnatio filii Dei, passio, mors et resurrectio; 3° eucharistia, quae per excellentiam dicitur mysterium fidei.*

Caput sextum, de fidei divinae distinctione etc. Demonstratio huius capitis videtur non perfecte respondere textui eiusdem. In hoc enim dicitur de fidei divinae *distinctione* a scientia humana: in illa adhibentur verba: „Quare ad excellentem virtutem fidei . . . *non sufficere* illam mentis humanae persuasionem . . . ." Ubi illud *non sufficere* non demonstrat distinctionem fidei divinae a scientia humana. Similiter dicatur de secunda paragrapho.

Caput septimum, de necessitate motivorum credibilitatis. In hoc capite desideratur tantummodo, ut aliquae exprimantur notae, de quibus sermo est.

Caput octavum, de supernaturali virtute etc. Huius capitis paragraphus secunda fortius postulat argumentum in demonstrando libertatem voluntatis in fidei assensu.

Episcopus Urgellensis [1].— Heri in fine orationis habitae ad patres concilii, cum essem fatigatus, fatigatosque viderem patres, post verba illa circa finem orationis: „beati Petri cathedrae praerogativas negat,"[2] tractaretur, quae aliquantulum immutavi propter aliam suppressionem in principio factam, sequentem parapraphum omisi, quam tamen in actis constare desidero et peto.

„Ego siquidem non aliam agnosco veram et divinae fidei regulam infallibilem, quam quae a beato Petro consignata fuit in concilio Hierosolymitano, tamquam firmissima basis fidei catholicae, et omnium conciliorum immutabilis divinusque canon, nempe: *Ab antiquis diebus Deus in nobis me elegit, audire gentes verbum evangelii per os meum et credere* (Act. XV). Et huiusmodi gentes erant procul dubio, non pueri nati a parentibus fidelibus, sed erant gentiles homines, sive rudes, sive philosophi. Omnes, ut notavit Augustinus, *rationales* credimus; sed non per demonstrationem syllogisticam, quod optime advertit Melchior Canus, sed per iudicium credibilitatis verbi auditus fidei, praedicati ab ecclesia catholica, illuminati in mente per lumen supernae vocationis. Cum enim, ut rectissime docet Hispaniae decus eximiusque doctor Franciscus Sua-

[1] Litt. dat. ad concilii secretarium die 31 decembris 1869.
[2] Cf. col. 169 a.

resius, a veris ecclesiae catholicae ministris praedicatur verbum evangelii, Spiritus sanctus, qui manet semper in ecclesia, interiori sua gratia aperit aures cordis, et fit magister interior infallibilis veritatis. At, si protestantes praedicent extra, Spiritus sanctus tacet intus, et tunc homo fit similis organo, cuius claves periti musici moventur digitis, sed quod vento non afflante, nullum edit sonum, praeter inanem pulsantium digitorum strepitum. Iudicium credibilitatis, inquit magnus Valentia, ex motivis externis credibilitatis per syllogismos efformatum, ex mirabilibus effectibus divini operis revelationis, nota est quidem verissima, qua nequit carere unica vera Christi ecclesia; quia revelatio, etsi sit opus ordinis supernaturalis, perficit etiam ordinem naturalem, et ideo habet vim ad confringenda fallacia praeiudicia mentis contra veritatem concepta: rationis error vera ratione expulsatur. At vero istud iudicium non accensendum est ut elementum essentiale fidei, nec actui fidei necessarium. Nam frequentissime Spiritus sanctus, dum praedicatur verbum auditus fidei, etiam adultis, etiam protestantibus, ipse divus Spiritus, gratia illuminationis, utrumque praestat, frangit scilicet superbiam mentis, et voluntatem praeparat ad obediendum rationabiliter verbo fidei. Quam ob causam absque dubio sanctus protomartyr Stephanus, et etiam sanctus Paulus Iudaeis, ob praeiudicia non credentibus, illis obiiciebant terribilem hanc sententiam: Vos semper Spiritui sancto resistitis."

Episcopus Aquaependensis. — Initium sumitur a titulo: quaeritur, num concilium Vaticanum nuncupatum oecumenicum sit legitime in Spiritu sancto congregatum, sicut caetera concilia oecumenica? Non potest non responderi, nisi sic. Si res ita est, quare hoc non exprimatur in prooemio? In concilio Lateranensi dato ut typo variationis methodi, quam tenuit Tridentina synodus, legitur in bullis: *Sacro concilio Lateranensi approbante*; et insuper habetur in praefatis bullis: *Secunda sessione in Spiritu sancto legitime congregata*; et eadem verba recitantur in sessione tertia etc.

Satis dictum est in orationibus habitis a reverendissimis patribus de iis, quae respiciunt formam, ordinem, stylum, emendationes ad evellendas aequivocationes in propositionibus: pauca idcirco adiiciam hisce observationibus. Opinor eum ipsis qui dicunt, nullum praeiudicium ferendum sive directe, sive indirecte sententiis illorum, qui amplectuntur, seu propugnant opiniones non omnino reprobandas in quaestionibus liberae disputationi theologorum relictis, quatenus haereticl occasionem non capiant ad impugnandas catholicas veritates, sive fidei integritati praeiudicium non afferant. Mihi videtur expedions non esse, famae detrahere sine rationabili causa tot patrum ac doctorum de religione et de ecclesia bene meriterum: interest non parum catholicae causae tam insignium virorum bonum nomen non imminui; quod certe eveniet, si noscatur eos in rebus fidem respicientibus aliquando errasse. Non raro evenit, ut aliquorum sententia quae habebatur nullo fulciri fundamento, tractu temporis tamquam vera retineretur. Insuper oporteret, antequam sententiae praefati generis censura sive directe, sive indirecte afficiantur, unumquemque ex reverendissimis patribus quaestiones theologicas funditus examinare, ut de iis, causa cognita, sententia proferatur.

Nequeo non adhaerere reverendissimis patribus qui sentiunt, veritates catholicorum, et heterodoxorum errores exponendos esse clare, praecise, concise, ordinate, prout decet dignitatem et sapientiam concilii oecumenici; indigitando varios sensus verborum seu sententiarum sine aequivocatione, et secernendo sensum eorum, qui aperte impugnant veritatem catholicam et qui subdolis verbis eamam doctrinam labefactare conantur; ac demum exprimendo sensum, qui possit a fidelibus inoffenso pede retineri. Quod attinet ad damnationem alicuius generis errorum naturalismi, exempli gratia rationalismi quem dicunt *puri*, qui scilicet aequiparatur pantheismo, materialismo etc., cum furfures huiusmodi non admittant neque Deum, neque spiritus, neque substantias spirituales, et idcirco nulla adsit censurae qualitas, quae gradum tantae malitiae valeat exprimere, abstinerem notam censurae theologicae eis impingere. Censeo utilius fore, ut moneantur fideles, quod professentes praefatos errores, licet lavacrum regenerationis susceperint, ab ecclesia omnino foras abierint, iuxta illud divi Ioannis: *Prodierunt ex nobis, sed non erant ex nobis, nam si fuissent ex nobis, permansissent utique nobiscum*: iidem iam iudicati sunt quoniam nullam fidem profitentur. Adnotarem insuper eos, qui talia matriunt animo, peiores fieri mahumetanis, hebraeis, idololatris, et maiorem quam illi poenam mereri. Siquidem hebraei, sectatores Mahumeti et caeteri existentiam Dei, quamvis inordinate et non secundum veritatem, aliquomodo admittunt, et in errorem inducuntur vel ignorantia, vel educatione, vel timore, et plerumque non animi perversitate atque intellectus pravitate. Haeresum, quae proferuntur sine variatione ab haeresibus iam damnatis, abstinerem a nova damnatione ob rationem quod nova damnatio nihil proficeret, et posset verti in detrimentum animarum, auferendo bonum dispositionem, quam habent se convertendi ad fidem catholicam prout perspicitur in pluribus regnis. Damnatione percuterem haereses, quae habent aliquid novi sive in se, sive in adiunctis.

In expositione catholicae doctrinae mihi videtur expediens fore animos revocare ad aliquas notiones, quae constituunt veluti fundamentalia principia sacrosanctae catholicae religionis. Sic commemorarem illud effatum angeli quod praecipue contulit conversioni Iustini martyris, qui nuncupatur philosophus, ad fidem. Dixit ei angelus, veritatem christianae religionis inniti rationibus seu principiis practicis, iis nempe quae oriuntur a facto. Ex historia seu traditione debet apprehendi Deum locutum esse, et, quod dixit vel fecit in bonum humani generis. Hinc regulis criticae a nemine sanae mentis in dubium versis, cum ostendatur, facta in sacra historia, et in Pentatheuco nominatim narrata genuina esse et vera; patebunt initia rerum; creatio masculi et foeminae, utriusque praevaricatio una cum caeteris, et in irritum ibunt molimina, seu aberrationes eclentium naturalismum, rationalismum, et istorum consectaria, uti pantheismus, atheismus etc. Abstineo ab enunciatione fontium, ex quibus hauriantur probationes ad adstruenda certa fide veritates historiae mosaicae, quippe qui reperiuntur satis superque expositi in libris apologeticis, et in tractatibus modernae theologiae.

In confutatione rationum, quas geologi afferunt de diversis stratibus terrae, qui ut formentur, requirant longius spatium temporis, quam illud, quod legitur assignatum in genesi mundi existentiae, placet mihi illorum opinio, qui censent, ne labatur in errorem, vel periculum errandi, prudens esse non propugnare pro viribus sententiam, quae tenet, dies sex a Moyse assignatos mundi creationi accipiendos pro periodis indefinitis annorum. Evenit quandoque, ut lapsu temporis scientia physica magis magisque progrediatur, et novis ampliori-

busque cognitionibus detegatur ratio conferens ad aestimandam narrationem mosaicam. Ita enim factum esse perspicimus in eo, quod obiiciebatur in damnum veritatis narrationis biblicae, in qua creatio lucis ponitur ante creationem solis: progressu scientiae electricae et caloris naturalis corporum satis superque demonstrata est veritas praedictae narrationis.

Enucleatio naturalismi, utriusque consectariorum, seu emanationum una cum accurata expositione illorum originis et causarum interest, ut largiter fiat ad institutionem multitudinis magis accommodata. Ex his monstris a quibus censent natam idololatriam inter filios Cain prius, et deincepe ob coniugia extensam inter filios Dei, apertum est infandum vulnus non alia medela curandum, quam submersione humani generis aquis diluvii universalis. Quod attinet ad originem et causas naturalismi et rationalismi, opus est recensere, quod Deus initio mundi tradidit patriarchis veritates supernaturales cum officio eas transmittendi de generatione in generationem, prout habetur in cantico Moysis: *Audite caeli* (Deuter. XXXII): *Cogita generationes singulas. Interroga patrem tuum et nunciabit tibi: maiores tuos, et dicent tibi, quando dividebat altissimus gentes, etc.* Descendentes a Caino proni magis ad sequelam corruptionis cordis, quam incumbere ad retinendas veritates divinas, fuerunt origo et causae naturalismi, qui describi potest propensio insita cordi hominis post peccatum erga res sensibiles, iis tribuendo causas omnis boni saltem sensibilis. Naturalismus convertitur in materialismum, pantheismum ac atheismum, quatenus confunditur natura visibilis cum natura divina, illaque habetur pro increata et aeterna. Non confundenda species naturalismi praefati cum naturalismo late sumpto, qui oritur potius ab ignorantia et mentis imbecillitate, uti quando parum mens ad Deum assurgit, et refert casui vel industriae suae res prosperas et adversas. Haec species naturalismi, exposita in relatione errorum, praebebit occasionem exhortandi fideles eosque instruendi, quid fides doceat circa bonum et malum, quae hominibus eveniunt.

Transeamus nunc ad rationalismum, qui dici potest emanatio naturalismi. Siquidem ingenium humanum quamvis obnubilatum a tenebris ignorantiae, non penitus amisit ideam existentiae alicuius divinitatis, sed reputavit aequale divinae naturae quidquid boni vel mali susciperet homo ex frugibus vel animantibus terrae. Quidam ex hominibus solertioribus irridentes aliorum simplicitatem, industria sui ingenii coeperunt cognoscere aliquas veritates ordinis naturalis, et cum anteponerent visa sua et placita carnis divinae revelationi per os patriarcharum sibi transmissae, putarunt viribus proprii ingenii consequi bona moralia, scientias, sapientiam, virtutes et alias res utiles vitae tam privatae quam socialis. Prima tantae aberrationis humani ingenii origo repetenda est a calliditate antiqui serpentis, a quo persuasum est protoparentibus relinquere mandatum Dei, ut universalem scientiam boni et mali niterentur adipisci.

Rationalismi species sunt rationalismus sic dictus *purus*, cum non admittitur alia ratio humanae rationi superior; et talia tenentes dicuntur pantheistae, athei, materialistae etc. In altera specie rationalismi admittitur alia ratio humanae superior, sed negatur revelationem divinam esse necessariam. Sunt qui admittant divinam revelationem; attamen eam postponunt humanae rationi, ut sunt protestantes. Potest dici alia species rationalismi in sensu catholico, et est cum adhibetur usus rationis ad intimius penetranda motiva credibilitatis, vel convertunt animum ad perscrutanda divina mysteria sub dependentia revelationis, et sunt ii de quibus loquitur Ecclesiastes cap. XXXIX, versiculo I. cum dicit: *Sapientiam omnium antiquorum exquiret sapiens.*

Demum recensentur aliqui, qui dicuntur rationalistae mitigati, et sunt dum admittunt divinam revelationem sensu catholico necessariam ad salutem aeternam; sed tenent non esse necessariam ad bonum regimen civile, et concludunt, regimen ecclesiasticum posse impune separari a regimine civili.

Monaci orientales dicti anthropomorphitae fovebant errorem alicuius speciei naturalismi vel rationalismi damnatum a conciliis generalibus. Hi divinam naturam sibi exhibebant sub specie visibili.

In expositione doctrinae tam orthodoxae, quam heterodoxae, conveniens erit adhibere verba, seu conceptus accommodatos plus universitatum fidelium intelligentiae, quam virorum eruditorum; sic cum dicitur rationalismus *purus*, quid significet adiectivus *purus*, intelligunt tantum viri in materia versati.

De peccato originali non desunt, qui sentiant, Adamum in creatione habuisse vitam naturalem tam foecundam, ut eam tribueret iis omnibus, qui veniunt in mundum; et insuper una simul habuisse vitam supernaturalem seu divinam cum eodem privilegio trasmittendi eam omnibus hominibus. Et in hoc adest quaedam analogia cum secundo Adamo, qui accepit vitam, ut haberet in semetipso, et de plenitudine eius participes abundanter faceret filios adoptionis. Ob lapsum seu inobedientiam fons vitae divinae illico et immediate exsiccatus est in primo Adamo; unde ad suos descendentes aquae salutares vitae aeternae nequiverunt pervenire. hinc fit, ut morientes non regenerati aquis baptismi priventur maximo bono visionis intuitivae, et hoc est quod dicunt poenam damni. Quatenus certa habeatur expenita sententia, adesset in propatulo responsio ad illos, qui detrahunt divinae iustitiae, quasi poenam infligat humano generi pro peccato non suo. Donum enim vitae supernaturalis, datum Adamo cum foecunditate distribuendi illud humano generi, non erat debitum creaturae humanae, sed erat donum mere gratuitum datum a Deo ex benignitate sua.

Si quae breviter adnotavi ab aliis reverendissimis patribus enucleata reperissem cum suis adiunctis, eadem iterum dicere libenter abstinerem. Sed dicentibus, non esse longius protrahendum sermonem super re, de qua agitur, respondeo, verba inutilia, vel parum ad propositum conducentia, vel inculte prolata reddunt sermonem semper protractum quamvis contractum: at vero sermo doctus, eruditus et elegans nunquam longus apparebit sive audientibus, sive legentibus illum.

Episcopus Calvensis et Teanensis. — Ut ordine procedatur, certa ab incertis in antecessum sunt secernenda, et *factum* ab *hypothesi* distinguendum.

1° Primum *factum* est hoc, quod humanum genus numquam sine revelatione fuit; quam propositionem pro fundamento suae tractationis ponit doctus Liebermann [1].

2° Secundum *factum* est, quod huiusmodi revelatio a primo parente humani generis Adam, et a secundo parente Noe ad omnes homines transmissa atque multifariam multisque modis a creatore identidem renovata numquam penitus interiit; sed licet plus minusve obscurata, ad omnes tamen gentes

[1] Vid. Institut. theol., tom. I, par. II, c. 2, sect. I, art. 1.

pervenit praesertim ex communicatione cum verae religionis cultoribus[1], ita ut nulla sit neque gens neque tribus utcumque barbara apud quam non vigeant primitivae revelationis saltem rudimenta, si ita fas sit, de primis veritatibus ordinis moralis, hoc est de Dei existentia, animorum immortalitate, et de officiis hominum erga Deum, seipsum et homines etc.

3° Ex hoc facto et tertium factum procedit, quod scilicet in praesenti ordine rerum nulla unquam sit ratio hominis adulti, quae societatis saltem domesticae ope exculta huiusmodi veritatum moralium rudimenta, quae in mores et praesertim in lingua cuiusque gentis hausta manent, non fuerit edocta; unde ipse pater Chastel confessus est, quod nulla sit ratio nisi edocta *(enseignée)*.

His praemissis quaeritur, 1° quaenam sint vices rationis humanae respectu ad Dei existentiam atque primores morales veritates.

Nonnulli tenent quod humana ratio etiam uti *nunc est ope societatis exculta* (vide supra n. 3) praeter qualemcumque *traditionem* ac *institutionem*[2] indigeat etiam *fide divina*, ut demonstret Dei existentiam eiusque divinas perfectiones: isti idcirco dicuntur *fideistae*[3]. Verum hos damnavit ecclesia in propositionibus ab opere Bautain excerptis, et Lamennais (vide schema pag. 55 [col. 77 c, d]). Et merito, nam apostolus loquens de gentilibus philosophis quorum *ratio ope societatis* apprime exculta erat circa existentiam Dei, ait illos invisibilia *ipsius*, hoc est attributa, perfectiones et sempiternam virtutem intellecta, hoc est per discursum intellectus, a creatura mundi non perspexisse, ita ut fuerint *inexcusabiles*.

Non fuissent autem inexcusabiles si ad huiusmodi notiones cognoscendas et demonstrandas indiguissent *fide* divina, qua utique non fuerunt a Deo donati.

Atque haec omnia pertinent ad factum reale in homine *uti nunc est*. Verum initio nostri saeculi a *thesi* ad *hypothesim* nonnulli gradum fecerunt. Unde quaesitum fuit:

In hypothesi quod ratio humana non sit *uti nunc est* per quamcumque traditionem ope societatis exculta, sed sit absolute sibimet relicta, possetne existentiam Dei et veritatum moralium non modo invenire, sed et demonstrare?

Nonnulli respondent, quod cum intellectus humanus sit potentia passiva, et tamquam *tabula rasa*, uti loquitur sanctus Thomas, omnino non potuisset huiusmodi morales veritates invenire, quippe contendunt, illas cum rebus sensibilibus nullam necessariam relationem habere[4]. Ita pater Ventura inter alios, et concludunt semper qualicumque traditione opus habere. Idcirco vocantur traditionalistae.

Alii dicunt hominis rationem, cum sit potentia passiva, non posse in actum erumpere nisi necessariis mediis adiuvetur, inter quae primum locum obtinent institutio societatis et lingua, hoc est sermo; quare docent, hominem nullo pacto eloquium potuisse invenire. At si poneretur ratio iam ope societatis sufficienter exercita, tunc per se posset veritates morales et Dei existentiam invenire; etsi istarum veritatum nec vola nec vestigium in eloquio et conversatione societatis, uti nunc evenit, inveniret. Isti dicuntur semi-traditionalistae[5].

Alii denique respondent se scire factum, scilicet quod *uti nunc est ratio* traditione adiuvetur ut potentia in actum se exerat: quid vero posset in alia hypothesi, quae supponitur, et in alio ordine rerum, se nihil scire[1].

Atque tres istae classes sunt illorum, qui minus rationi favent quique idcirco traditionalistae audiunt.

Quam longe autem distent a *fideistis* non modo specie sed etiam genere, omnis mens non praeiudicata facile videt: uti merito observavit clarissimus Pie episcopus Pictaviensis iam inde ab anno 1855 in perdocta sua epistola pastorali pag. 179, licet ingenue fateatur se traditionalistis non assentire[2].

At contra alii respondent, quod ratio in ista hypothesi sibi relicta posset et passivam potentiam suam in actum ponere, atque adeo eloquium perfectum componere et veritates illas morales invenire; profitentur tamen id in praesenti ordine rerum, hoc est in thesi, non evenire; agnoscunt enim tria facta superius adnotata. Atque isti dicuntur psychologi.

Postrema hac opinione abutuntur rationalistae et ab hypothesi ad thesim transeunt, ut rationis vires et iura, ut ipsi aiunt, exaggerent; unde concludunt, rationem non modo potuisse sed et fecisse, inveniendo scilicet veritates morales ordinis naturalis; unde revelationem omnem uti inutilem reiiciunt, atque purum putumque naturalismum comminiscuntur.

Ex hactenus dictis colligere est, quod in expositione catholicae doctrinae hac in re duo sint scopula vitanda, unum scilicet *fideistarum*, qui nimis rationi detrahunt, ita ut declarent excusabiles qui non habentes *fidem divinam* veritates morales ignorarent; aliud non minus periculosum est rationalistarum, qui ab *hypothesi* ad *thesim* transeunt, omnino revelationem reiiciunt vel saltem uti non necessariam declarant

Ad haec scopula vitanda, mihi videtur, inspiciendum esse ad polarem stellam *facti*: narretur itaque creatio hominis a Christo creatore facta iuxta Genesim, capitibus I et II, collatis cum cap. XV et XVIII Ecclesiastici, quod scilicet creator formaverit Adam de limo terrae dans illi et *linguam* et *oculos*, et *aures*; atque *spiravit vero in faciem eius spiraculum vitae*, etiam *consilium et cor dederit illi excogitandi*; et insuper *disciplina intellectus replevorit illum*, hoc est scientia rerum naturalium; unde Adam, postquam *homorum vocis creatoris audivit auris eius*, potuit indere nomina propria animalibus[3] et praeterea *creavit illi scientiam spiritus*, hoc est rerum spiritualium seu moralium, *et bona et mala ostendens illi*. Neque tantummodo circa veritates morales ordinis naturalis progenitores edocuit creator, sed et rerum supra ordinem naturae, cuius fundamentum et *basis* et tamquam *generale principium*, ut loquitur divus Thomas[4], est *mysterium incarnationis, finis* autem visio beatifica: siquidem „Adam ante peccatum habuit *fidem explicitam* de Christi incarnatione prout ordinabatur ad consummationem gloriae; post peccatum vero protoparentes edocuit Christus circa secundum finem incarnationis prout ordinabatur ad *liberationem* a *peccato*", ut prosequitur laudatus doctor. Quod Christi magisterium ab exordio mundi coeptum, renovatum demonstretur multifariam multisque modis praesertim in Noe et Moyse neque ad plenitudinem temporis, in quo Christus caro factus habitavit in nobis, atque magisterium publicum in sua ecclesia instituit; unde

[1] Vid. Perrone de necess. revel., cap. 2, n. 66 in fin.
[2] Vid. schem., pag. 54 in fin. [col. 70 a, b].
[3] Nomen *traditionalismi* sicut et aliud catalogismi nullibi reperitur a sacris Congregationibus damnatum.
[4] S. Thom., part. I, q. 79, art. 2 in corp.
[5] Vide Sanseverino, Philos.

[1] Ita Bonnetty. Vide Annales de Phil. Chrét. passim.
[2] Deuxième édit., Poitiers 1855.
[3] Gen. II, 19.
[4] S. Thom. IIa IIae, q. II, art. 7.

iure meritoque potuerit dicere[1]: *Nolite vocari Rabbi, unus enim Magister vester* Christus.

Ex hac enarratione et *fidelistae* de facto damnabuntur, qui negant quod *ratio hominis uti nunc est ope societatis exculta* possit aliquid circa morales veritates; et damnabitur rationalismus qui factum revelationis inficiatur. Ut vero scholarum placita sarta tectaque relinquantur, satis est, mea sententia, si ad excludendam *hypothesim*, de qua superius in expositione doctrinae catholicae, addatur restrictio: ratio *uti nunc est*, vel *ope societatis exculta*, potest *invisibilia Dei etc.*

Episcopus Tifernatensis. — Gladio Petri parce utendum, utendum tamen, alias sine causa gladium haberet; sed non sine causa habet, quia habet ex Deo. Sed si parce utendum, numquid utendum contra quaestiones, quae a theologis catholicis agitari solent hinc inde, salva usque nunc fide? Iam alii oratores ex ambone dixerunt quod non; ego vero adiungo: inter tridentinos patres sapientissima haec oeconomia pro solemni habita fuit, ne suis definitionibus praeiudicium afferrent opinionibus scholarum catholicarum. Ego prout episcopus nulli scholae servio, pro nulla schola pugno, sed pugno pro fide catholica, pugno non in incertum, non quasi aerem verberans, non quaerens quod non fuit nec est nec erit, sed quod possibile: utrum necne possibile! Haec dicta sint contra introductionem ad caput XVI.

Deinde in nota 37 haec leguntur verba: „Dubitatum vero est in commissione theologorum, utrum saltem in obliquo inserenda non sit declaratio, animas immediate a Deo creari et corporibus infundi.“ Haec declaratio non mihi placet propter sequentes rationes. Quaestio de animarum origine visa est obscurissima Augustino libro II de pecc. meritis et remissione, Gregorio Magno in epistola ad Secundinum, Isidoro Hispalensi libro II de offic. ecclesiasticis. Sed quaestio quae tunc erat obscurissima, nunc in claro posita est: unde vero claritas, unde lux? forsan ex iis fontibus unde hauriri solet ad doctrinam catholicam definiendam? Ego puto quod non: et revera fontes sunt sacra scriptura, et traditio; de humana ratione non loquor, quia haec locum habet in definienda catholica doctrina, quando consequentias immediate trahit ex scriptura. His praemissis, dico quod sacra scriptura non favet declarationi de qua hic sermo. Si enim immediata creatio simul et infusio animae clare ac perspicue esset contenta in scripturis, Augustinus, Gregorius, et Isidorus non putassent quaestionem esse obscurissimam. Sed neque traditio favet; et probo. Secundinus quidam interrogabat Gregorium de hac quaestione; et ideo interrogabat, quia Gregorius uti Romanus pontifex in comperto habere debebat traditiones omnium ecclesiarum; Gregorius vero quomodo respondet? En eius verba: „Sed hac de re tua charitas sciat, quia de origine animae inter sanctos patres requisitio non parva versata est: sed utrum ipsa ab Adamo descenderit, an certe singulis detur, incertum remansit, eamque in hac vita insolubilem fassi sunt esse quaestionem; *gravis enim quaestio est nec valet ab homine comprehendi.*“ Ergo nec traditio favet declarationi volitae. Tandem nec favet ratio theologica; haec enim tunc valet ad declarationes fidei faciendas, quando suas consecutiones ex scriptura vel traditione trahit. atqui tales non sunt consecutiones in praesenti quaestione: si enim essent, Augustino, Gregorio, Isidoro aliisque non latuissent: ergo etc.

Fortasse dicet aliquis, nunc exasit sententia communis apud omnes: hoc verum est, et ego fateor, quia coniecturas e ratione habet validissimas. Ast supra coniecturas rationis fides catholica, seu doctrina de fide catholica non definitur.

[1] Matth. XXIII, 10.

IX.

DE PRIMO SCHEMATE[1] CONSTITUTIONIS DOGMATICAE DISQUISITIO CORAM 24 PATRIBUS DEPUTATIS[2] HABITA A IOANNE B. FANZELIN SOCIETATIS IESU, CONSULTORE COMMISSIONIS THEOLOGICAE[3].

Cum eminentissimi praesidis voluntate et illustrissimorum ac reverendissimorum patrum consensu mihi imperatum est, ut nomine commissionis theologorum de praesenti schemate constitutionis dogmaticae nonnulla declararem, cur hoc potius quam alio modo posita fuerint: non illud sane vestrum, eminentissime praeses, illustrissimi patres, fuit consilium, ut causa sapientissime iam iudicata retractaretur, sed ut ad rem, quatenus adhuc integra est, plenius iudicandam insignis vestra prudentia ac sapientia hoc etiam minime quidem necessario uteretur subsidio. Iudicatum est unanimi sententia, ut *substantia* quidem, doctrina nimirum et errorum condemnatio in schemate comprehensa, saltem ad rei summam quod spectat, conservaretur; pro quo vestro iudicio est sane, cur theologi Deo primum et deinde vobis gratias referant maximas: sed non minus sinceras habemus gratias et habebimus pro sententia altera, qua decrevistis, *formam* expositionis esse mutandam: quo enim haec aptior erit et perfectior, eo illustrior splendebit ipsa veritas doctrinae.

Verum de amplitudine et de modo huius mutationis, ac de principiis, ex quibus ea instituenda sit, nihil adhuc communi consensu decretum esse videtur. Cum ergo in hoc uno res adhuc maneat integra, profecto ad declarationem schematis, quae una provincia mihi demandata est, non aliud a me postulatis, nisi ut exponam rationes, ob quas haec potius quam alia *forma* fuerit adoptata; inde enim vestra sapientia facile intelliget, quid et quas ob causas in ipsa *forma* peccatum fuerit, et quid in ea fortasse sit minus improbandum.

Quae hic dicitur forma, ea, quemadmodum ex re ipsa manifestum est, et ex doctissimis sententiis illustrissimorum patrum in antecedente congregatione prolatis intelligi poterat, potissimum consistit in *rerum dispositione ac ordine* et in *modo, quo singula doctrinae capita per se spectata enuntiantur*. Haec duo quo aptiora sunt et congruentiora *fini*, qui schemati constitutionis praefigitur, eo melior erit forma; et vicissim eo magis improbanda, quo ordo et modus enuntiandi fini minus respondeant. Dicam ergo de his tribus: de *fine seu scopo* constitutioni praefixo, non quidem generatim et de fine remoto, sed de fine proximo et quatenus ab eo indoles ac forma expositionis doctrinae determinatur: inde declarabitur *rerum ordo*, ac denique

[1] Vide supra col. 59 sqq.
[2] In 2 sess. deputationis habita die 11 ianuarii.
[3] Primum prodiit in Collectione Lacensi, t. cit., p. 1611-1698.

modus enuntiandi tum doctrinas catholicae veritatis tum errores eis oppositos.

I. Finis sacrorum conciliorum numquam is fuit, ut doctrina catholica per se spectata, quamdiu erat in tranquilla possessione, exponeretur; hoc enim modo doctrina continetur in ordinaria et continua professione et praedicatione ecclesiastica, quin oecumenicorum conciliorum definitiones requirantur. Sed finis decretorum fidei in generalibus synodis conditorum semper erat ingruentium errorum manifestatio et exclusio per declarationem doctrinae catholicae in directa oppositione contra eosdem errores. Hinc fere semper in decretis fidei duae sunt partes: enuntiatio erroris in propria peculiari sua indole eiusdemque condemnatio, et declaratio doctrinae catholicae sub ea formali ratione, qua errori opponitur. Quae duae partes adeo una alteram invicem requirunt, ut quandoque etiam ambae coniungantur in ipsis canonibus, qui per se destinati tantummodo sunt ad enuntiationem erroris; quemadmodum factum esse videmus non solum in canonibus Arausicanis, sed etiam in illis concilii Tridentini, sessione V.

Ex hoc scopo conciliis, in suis fidei definitionibus, praestituto clarum est, non tantum delectum capitum doctrinae, de quo mihi non est dicendum, sed ipsam etiam formam essentialem expositionis necessario pendere a forma errorum, qui sint manifestandi et excludendi. Nimirum sub ea ratione et sub eo formali conceptu doctrina catholica proponenda est et declaranda, quo errori in propria sua indole spectato adversetur; secus enim error per propositionem veritatis nec satis manifestus redderetur nec efficaciter excluderetur. Hanc regulam in sacris conciliis constanter observatam esse videmus. Patres Nicaeni, ut Athanasius narrat (in lib. de decretis Nicaenis), nonnisi ex indole ac pervicacia haereseos oppositae velut inviti adacti sunt ad seligendas illas formulas quodammodo philosophicas et per sese magis scholae quam populo accommodatas: Filius *ex substantia* Patris, *consubstantialis* Patri, *non ex alia essentia sive substantia*. Epistola Cyrilli cum 12 anathematismis, qui deinceps a patribus et a concilio Lateranensi sub Martino I dicti sunt *symbolum Ephesinum*, epistola Leonis ad Flavianum, duae Agathonis ad concilium VI, quae a conciliis IV et VI habitae et adoptatae sunt tamquam declaratio doctrinae catholicae et tamquam norma, secundum quam haeresis Nestoriana, Eutychiana, Monotheletarum damnanda erat, nonne in toto modo explicationis ac probationis amplissimae et in omnibus suis formalis dogmaticis ipsam propriam rationem et formam erroris manifestandi et excludendi respiciunt, eique directe opponuntur? Quando dubium oritur de genuino sensu locutionum in conciliis generatim et nominatim in decretis Tridentinis, nonne velut canon interpretationis ab omnibus theologis assumitur forma et sensus erroris oppositi? Quis nimirum omnibus certum est, sub eo formali conceptu doctrinam esse propositam, quo directe excluderet errorem condemnandum. Hoc autem ipso modo explicationis ac definitionis promovetur plenior et distinctior intellectus doctrinae catholicae, quod est unum ex magnis beneficiis a sacris conciliis in ecclesiam derivatis: „ex haereticis asserta est catholica".

Non ergo dubium esse videtur, quin in praesenti etiam schemate ipsa forma expositionis doctrinae magnam partem determinanda sit ex propria indole errorum, ad quorum exclusionem et condemnationem ea dirigitur.

Iam vero consideretur paulisper indoles errorum nostrae aetatis, quatenus in philosophica aut theologica speculatione versantur, et quatenus periculum creare possunt fidelibus: ista enim in hoc veluti fragmento definitionum respiciuntur, non vero omnia hoc uno loco comprehendenda erant; sed multa magis practica aliis decretis sacro concilio proponendis reservata sunt. Plerique omnes errores antelapsis temporibus a sacris synodis damnati in secta coaluerant ab ecclesia seiunctas, eoque ipso formam induerant symbolicam etiam rudibus accommodatam. Intra fines ecclesiae in scholis errores contra catholicam doctrinam consistere non potuissent. Erat enim schola re ipsa, quod ex natura sua esse debet, institutum ecclesiasticum sub perpetua vigilantia et directione ipsius ecclesiae. Hinc tractatio scientiae philosophicae et theologicae tota, si schola universim spectetur, imbuta spiritu catholico ad defensionem et explicationem doctrinae fidei magnum erat subsidium, atque hinc ea, quam Melchior Canus tam magnifice praedicat (lib. VIII, c. 4), ingens sed meritis parta consentientium scholarum auctoritas.

At a centum fere annis magna harum etiam rerum facta est conversio. Schola philosophica fere ex integro, theologica ipsa multis in regionibus ex parte et longe ultra ius et fas subducta auctoritati ac directioni ecclesiae mancipata est potestati politicae, a cuius imperio tum doctores scientiarum tum res docendae ac libri praelegendi tum ordo ac methodus docendi fere unice pendebant. Simul vero sub nova hac directione principia protestantium de autonomia scientiae et de eius ab auctoritate ecclesiae independentia scholas pervadere coeperunt. Hinc primum quidem totam traditionem scientificam praecipiti festinatione subvertentes non modo philosophiam omnino novam minimeque bonam construxerunt, verum ipsam theologiam, spreta et conculcata veterum theologorum auctoritate, multo plus, quam decuisset et licuisset, transmutarunt non solum in methodo et forma docendi, sed nonnulli in non paucis etiam doctrinis ac sententiis. Inde ab hominibus eruditis, qui ingenio et doctrina novarum scholarum velut principes constituti sunt, tum in philosophia quatenus cum theologia cohaeret, tum, quod consequens erat, per omnes fere partes theologiae inspersi sunt errores et pluribus annis inter sectatores ac discipulos diffusi. Quamvis vero pastorali sollicitudine sanctae sedis per plures apostolicas literas et librorum proscriptiones huiusmodi errorum propagationi aggeres fuerint oppositi, et praeterea etiam viri insignes principiis catholicis innixi docendo et scribendo effecerint, ut ab aliquot annis institutio theologica certe in meliori conditione versetur, quam fuerat ante proscriptionem scholae Güntherianae et maxime illis quinquaginta annis, qui praecesserant condemnationem Hermesianae doctrinae: attamen ab ipso sacro concilio norma aliqua proponenda esse videtur, qua catholici homines eruditi in docendo et scribendo intra limites sanae doctrinae contineantur ac dirigantur, atque in posterum huiusmodi errorum pericula, quantum fieri potest, praecaveantur.

Huc igitur propositum schema constitutionis spectat. Non haereses sectarum in forma symboli, sed errores et haereses materiales ab eruditis in forma scientiae recentioribus temporibus propugnatae sacro concilio Vaticano obversantur, contra quas doctrina catholica explicanda est. Neque ergo finis schematis est universim et sine respectu ad errores contrarios tradere doctrinam de Deo, de Trinitate, Incarnatione, de Fide ceterisque capitibus; sed finis est declarare doctrinam catholicam sub ea sola ratione et sub iis conceptibus, quibus directe opponitur erroribus, qui in forma scientiae

postremis his temporibus producti sunt, eosdemque errores ex doctrina declarata condemnare. Hoc autem fine ac scopo supposito fieri non potest, ut forma explicationis sit populo accommodata; sed necessario rebus ipsis ac formae errorum, quibus directe opponitur, respondeat oportet. Tali etiam forma eorumdem errorum proscriptionem et catholicae doctrinae declarationem tum in sanctissimi domini nostri pluribus allocutionibus tum in literis apostolicis atque ex his documentis in Syllabo praesertim § 2 propositam esse videmus, quae quidem documenta theologis deputatis in ipso schemate elaborando instar normae fuerunt.

Sane quantum sit discriminis in modo ipso expositionis et declarationis doctrinae, quae erroribus scholae opponenda est, ab altera, qua haereses in symbolis sectarum condemnantur, ipsis velut oculis usurpare licet, si conferantur duo capita *Firmiter* et *Damnamus* in concilio Lateranensi. In priori contra sectam Albigensium simplicissima est expositio symboli nominatim circa doctrinam de Trinitate: in altero, ubi error sub forma et rationibus scholae inductus excludendus erat, eadem quidem doctrina de Trinitate, sed modo et rationibus omnino diversis declaratur, quae nimirum rationes ipsi errori in propria sua indole responderent. Praemittitur ibi in primis prolixa expositio erroris condemnandi allatis argumentis et textibus, quibus eius auctor abbas Ioachim innitebatur. Tum sequitur declaratio mysterii, quae licet ad simplices fideles instruendos minime accommodata, ad suum tamen scopum peculiarem sane est aptissima et quae pro theologis adhuc nunc est semperque erit fundamentum totius doctrinae speculativae de Trinitate. Demum gressus fit ad explicationem locorum scripturae, quibus auctor praeposterae speculationis abusus erat, et concluditur condemnatione erroris, ut initio capitis fuerat expositus [1].

Tum igitur ex re ipsa clarum est tum ex allato exemplo magni concilii Lateranensis confirmatur, modum expositionis et declarationis dogmatum pro diversitate ipsius formae, qua errores oppositi vestiuntur, necessario diversum esse, ac proinde iudicium de forma in schemate adoptata et consilium de modo et extensione mutationis inducendae pendere potissimum ex fine proximo decreti conciliaris, ex modo nempe et forma errorum, quibus decretum directe opponendum est.

II. Ad formam, ut initio dixi, maxime pertinet *ordo rerum disputarum*.

Ordinem vero quisque videt distinguendum esse duplicem, *essentialem* nimirum et *accidentalem*, quemadmodum forma ipsa alia essentialis est, alia accidentalis.

1. Ordinem essentialem dico illum, a quo pendent res ipsae dicendae, formalis conceptus sub quo exhibendae sunt, modus denique totus sive argumentorum sive declarationum, et quo proinde mutato ipsa formalis ratio constitutionis seu decreti mutaretur. Pendet autem essentialis haec rerum dispositio (διάταξις) *a principio ordinis*, pro cuius diversitate diversa erit, sicut ipsum principium ordinis adoptandum pendet a proximo fine ac scopo constitutionis, de quo paulo ante dictum est. Si scopus esset expositio vel totius vel aliquot capitum doctrinae catholicae per se spectatae, et non solum quatenus errores oborti excludendi sunt: sine dubio principium ordinis constituendum foret in intrinseco nexu obiectivo dogmatum fidei. Si vero scopus ille sit, de quo satis multa iam dixi, ut errores ingruentes in propria sua indole manifestentur et excludantur, principium ordinis in expositione doctrinae multo consultius desumetur ab ipso logico nexu errorum, contra quos doctrinam catholicam definire propositum est. Hoc enim fine supposito ab ipsis erroribus eorumque propria ratione determinabitur, quid et quomodo dicendum, sub quo formali conceptu dogma exhibendum, quibus argumentis declarandum sit; hacque ratione tum facile apparebit, cur haec et non alia de eodem dogmate dicta sint, tum oppositio contra errorem eiusque exclusio manifesta erit. Contra vero si ipsius doctrinae catholicae intrinsecus nexus absolute spectatus assumatur velut norma ad dispositionem rerum dicendarum vel doctrina in tota sua amplitudine exponenda et nimis multa dicenda erunt, vel expositio videbitur in multis deficiens, nec oppositio adversus propriam rationem erroris tam manifesta apparebit. Propter has igitur causas in schemate patrum examini subiecto non alia rerum dicendarum dispositio sequenda videbatur, nisi quam geneticus et connaturalis ordo errorum, qui ex rationalismo derivati scholis catholicis recentiori hac aetate periculum crearunt, sponte suppeditabat.

Unde de rationalismo absoluto et de veritatibus eidem contrariis, quae cognitioni christianae praesupponuntur et pertinent ad *praeambula fidei*, paucis initio dicere et hanc plenam incredulitatem per modum detestationis exhorrere satis esse videbatur, quoniam amplior sive huiusmodi errorum sive oppositae veritatis declaratio nec infidelibus nec fidelibus necessaria aut utilis existimata est: non quidem infidelibus, qui vel Deum ipsum vel certe omnem revelationem negantes auctoritate concilii nihil moventur; non ipsis fidelibus, quorum nemo, quamdiu christianus esse velit, de huiusmodi monstris, utrum

[1] „Damnamus ergo et reprobamus libellum seu tractatum, quem abbas Ioachim edidit contra magistrum Petrum Lombardum, de unitate seu essentia Trinitatis, appellans ipsum haereticum et insanum, pro eo quod in suis dixit sententiis, quoniam quaedam summa res est Pater et Filius et Spiritus sanctus, et illa res non est generans, neque genita, neque procedens: unde asserit, quod ille non tam Trinitatem, quam quaternitatem adstruebat in Deo, videlicet tres personas et illam communem essentiam quasi quartam: manifeste protestans, quod nulla res est, quae sit Pater et Filius et Spiritus sanctus; nec est essentia nec substantia nec natura: quamvis concedat, quod Pater et Filius et Spiritus sanctus sunt una essentia, una substantia unaque natura: verum unitatem huiusmodi non veram et propriam, sed quasi collectivam et similitudinariam (specificam) esse fatetur." Sequuntur sex testimonia scripturae, quibus Ioachim utebatur ad illam specificam unitatem declarandam. Tum prosequitur pontifex: „Nos autem sacro approbante concilio credimus et confitemur cum Petro Lombardo, quod una quaedam summa res est, incomprehensibilis quidem et ineffabilis, quae veraciter est Pater et Filius et Spiritus sanctus, tres simul personae et quaelibet earumdem: et ideo in Deo solummodo Trinitas est, non quaternitas, quia quaelibet trium personarum est illa res, videlicet substantia, essentia seu natura divina, quae sola est universorum principium, praeter quod aliud inveniri non potest: et illa res non est generans neque genita nec procedens, sed est Pater qui generat, et Filius qui gignitur, et Spiritus sanctus qui procedit: ut distinctiones sint in personis et unitas in natura. Licet igitur alius sit Pater, alius Filius, alius Spiritus sanctus, non tamen aliud: sed id quod est Pater, est Filius et Spiritus sanctus, idem omnino. Pater enim ab aeterno Filium generando, suam substantiam ei dedit, iuxta quod ipse testatur: Pater quod dedit mihi, maius omnibus est. Ac dici non potest, quod partem substantiae suae illi dederit et partem ipse sibi retinuerit, cum substantia Patris indivisibilis sit, utpote simplex omnino. Sed nec dici potest, quod Pater in Filium transtulerit suam substantiam generando, quasi sic dederit eam Filio, quod non retinuerit ipsam sibi, alioquin desiisset esse substantia. Patet ergo quod sine ulla diminutione Filius nascendo substantiam Patris accepit: et ita Pater et Filius habent eandem substantiam: et sic eadem res est Pater et Filius, nempe et Spiritus sanctus ab utroque procedens." Sequitur explicatio textuum, quibus Ioachim abusus erat, ac tandem concluditur condemnatione erroris: „Si quis igitur sententiam vel doctrinam praefati Ioachim in hac parte defendere vel approbare praesumpserit, tamquam haereticus ab omnibus evitetur."

vitanda sint, ullum dubium concipere potest. Huius igitur plenae incredulitatis damnatio non est proprius scopus propositi schematis; sed sumptionis aut lemmatis instar se habet velut praeambulum ad ipsam doctrinam, cuius declaratio et definitio maxime spectatur. In ipso deinde corpore constitutionis errores semirationalismi, quorum exclusio proprius scopus est, considerantur primum quidem secundum principia *formalia*, quibus nimirum ipsa essentia et propria ratio totius systematis constituitur, et quae versantur circa fidem ac cognitionem christianam. Hic autem primum occurrunt errores *quoad obiectivam revelationem Dei*: nempe quoad fontes revelationis (cap. 3), quoad revelationis supernaturalem ordinem et distinctionem a manifestatione naturali (cap. 4), quoad superrationale obiectum eiusdem revelationis (cap. 5). Sequitur *ipsius fidei christianae, quae revelationi respondet, consideratio* secundum seriem errorum: de fide generatim spectata, quatenus motivo formali distinguitur a scientia (cap. 6); de praecedente conditione ad fidem, quae continetur motivis credibilitatis (cap. 7); de ipsa intrinseca ratione supernaturali fidei divinae, et de libertate voluntatis in assentiendo (cap. 8); de necessitate et supernaturali firmitate fidei (cap. 9). Postremo in consideratione veniunt errores *circa relationem inter fidem et scientiam*: tum scilicet in scientia philosophica (cap. 10), tum in scientia theologica (cap. 11). Ex principiis formalibus de cognitione christiana et errore velut methodico semirationalismi consequuntur errores circa specialia obiecta fidei christianae: de *Deo* et de *creatione*, de *Incarnatione Verbi*, de *natura hominis*, eius *elevatione* ad ordinem supernaturalem, de humani generis *lapsu et de peccato originali* atque *de aeterna peccatorum poena*, postremo de *statu gratiae reparato*. Contra hos errores in directa oppositione et quantum ad eorum exclusionem opus est, proponitur in schemate catholica doctrina (theologia, christologia, anthropologia naturalis et supernaturalis) continua serie, qua dogmata ipsa (cap. 12-18) sese excipiunt. Ordo igitur rerum, quem *essentialem* dixi, satis videtur esse lucidus; nec diffiteor, postquam decretum est, ut omnes tres partes de absoluto *rationalismo*, de principiis *semirationalismi* quoad cognitionem christianam, et de erroneis eius doctrinis circa singula dogmata in unicam constitutionem coniungerentur, aliam rerum distributionem fini ac scopo aptiorem ab auctoribus schematis reperiri non potuisse.

Certe mihi videtur rerum dispositio immerito dicta esse *fictitia*, ex quo vitio deinde ortae sint „inutiles repetitiones", cuiusmodi non plures quam tres numerabantur, „quod traditionalismus damnetur cap. 3 et 7; de ordine supernaturali agatur cap. 2, 4, 16, 18; ac denique de libertate Dei in creando sermo sit cap. 1 et 13." Verum etiamsi idem dogma catholicum ad diversos errores excludendos exponeretur pluribus locis sub diversa ratione et sub diverso formali conceptu; vel quod perinde est, etiamsi diversi errores modo diverso oppositi uni dogmati catholico distinctis locis damnarentur: profecto istae non iure dicerentur repetitiones inutiles, nec inde argui posset rerum ordo praeposterus. Qui enim ita sentiret, is neque mirabilem illum ordinem, qui est exempli gratia in 12 anathematismis Cyrilli in concilio III vel in canonibus Lateranensibus sub Martino I contra monotheletas, agnoscere posset, et in concilio Tridentino reperiret multas repetitiones. Quae illic dicuntur exempli gratia sess. VI, cap. 14, de poenitentia lapsorum, videbuntur repetita sess. XIV pluribus capitibus; de contritione doctrinam inveniet sess. VI, cap. 6, atque iterum sess. XIV, cap. 4; de reali Christi praesentia sub speciebus eucharisticis sess. XIII, sess. XXI, cap. 3, et sess. XXII.

Iam vero quod ad schema praesens attinet, in locis illis, quae arguuntur repetitionis, est fortasse idem genus, sed profecto alia omnino species ac formalis ratio doctrinae. Capite 2 exponitur doctrina apostoli de potentia humanae rationis ad Deum cognoscendum per ea quae facta sunt, hoc est per opera Dei creatoris; cap. 7 vero agitur de factis supernaturalibus, quibus Deus revelator suam revelationem supernaturalem velut sigillis insignitam cognoscibilem reddidit; priori loco praecavetur falsa interpretatio eorum, quae contra rationalismum dicuntur de dependentia humanae rationis et de revelatione Dei supernaturali, altero loco potissimum spectatur fanatica doctrina pietistarum (ut vocantur), qui a traditionalismo sunt alienissimi.

Porro cap. 1 agitur de monstro erroris, quo creatione negata asseritur aeterna et necessaria vel *entis absoluti* explicatio et evolutio in phaenomena huius universi vel ex *ente absoluto* rerum omnium emanatio; at error, de quo sermo est cap. 13, cum illis omnibus nihil habet commune. Isti enim errantes, eruditi etiam catholici, docent veram creationem rerum ex nihilo; sed eam dicunt necessariam, non quidem ex parte rerum ipsarum, sed ex parte Dei, quia Deus obiecto suae cogitationis a se diverso hoc est mundo existentiam tribuit eadem necessitate, qua amat se ipsum suamque cogitationem ac suam ideam mundi. Postremo de ordine supernaturali tractatur utique pluribus capitibus (immo, aliquo sensu omnibus capitibus totius schematis), sed sub alia et alia ratione. In capitibus, quae traduntur velut *inutiles repetitiones*, cap. 2 opponitur possibilitas et factum ordinis supernaturalis absoluto naturalismo brevissima sententia, quia illic (ut paulo ante dixi) distincta expositio huius doctrinae gravissimae nec pro fidelibus nec pro infidelibus proprium suum locum habere posse videtur; cap. 4 contra *formale principium* semirationalismi circa cognitionem humanam declaratur distinctio inter manifestationem Dei creatoris *naturalem* et revelationem Dei salvatoris *supernaturalem*; cap. 16 et 18 denique id, quod nostris temporibus pro scopo huius schematis, pro conservanda nempe vel restituenda sana doctrina in scholis catholicis maxime opportunum vel necessarium videtur, distincte et data opera tractatur. Nimirum non sane pro incredulis immo immediate neque pro simplicibus fidelibus, sed pro iis, qui ex suo munere magistri sunt in Israel, sacrum concilium (prout schema nunc est) traderet veram catholicam notionem et distinctam doctrinam de elevatione et de donis vere *supernaturalibus*; primum quidem spectando statum naturae integrae cap. 16, deinde enucleatius declarando statum reparatum, in quo genus humanum per infinitam Dei redemptoris et sanctificatoris misericordiam nunc est constitutum.

Quae cum ita sint, neque hoc argumentum *a posteriori* petitum ex occurrentibus repetitionibus videtur infringere ea, quae *a priori*, ex adoptato videlicet principio ordinis, demonstravi de essentiali rerum dispositione non omnino inepta, et fortasse pro constitutionis dogmaticae scopo etiam plerisque aliis dispositionum modis merito praeferenda.

II. Reliquum est, ut pauca dicam de ordine *accidentali*, qui salva ac integra propria indole constitutionis totiusque rei summa facillimam permutationem admittit, et de quo, cum non regatur unico incommutabili principio, multae possunt esse ac variae sententiae. Mihi certe propositum non est ordinem, qui nunc exstat in schemate, tueri ac defendere; sed tantummodo ratio aliqua a me reddenda postulatur, cur in nonnullis, quae improbari

videntur, haec potius rerum distributio fuerit adoptata. Quae displicuant in ipso ordine *accidentali*, de quo nunc sermo est, non comperi plura esse quam tria. Primum quidem censuerunt plures ex illustrissimis et reverendissimis patribus, non recte factum esse, quod in capitibus praecedat expositio erroris, eique subnectatur opposita declaratio doctrinae catholicae, cum potius in sacris conciliis duae istae partes, expositio nempe dogmatis et oppositi erroris condemnatio, ubique ordine inverso esse excipiant, ut primum veritas declaretur, et deinde ex ipsa veritate proscribatur error.

Verumtamen in sacris conciliis pro diversa ratione errorum et pro diverso scopo in singulis decretis ordo inter declarationem doctrinae et expositionem erroris videtur esse varius et fere tripliciter se habere. Quando de erroribus agebatur sectarum in sua propria ratione notissimis, ut in conciliis antelapsae aetatis plerumque accidit, simulque propositum erat contra eos veritatem catholicam amplius ac distinctius declarare, ex ipsa logica rerum consecutione ordo erat adoptandus, qui dictus est. Haec autem ipsa dispositio observata est etiam in plerisque capitibus praesentis schematis, in iis scilicet omnibus, ubi necesse non erat per praemissam expositionem erroris rationem exhibere, cur haec potissimum pars doctrinae catholicae et sub his conceptibus potius quam sub aliis declararetur. Alium vero ordinem videtur res ipsa postulare et ab antecedentibus quoque synodis adoptatum esse conspicimus, quando damnatio erroris ita praecipue intenditur, ut non iam ampliorem declarationem dogmatis ei opponere, sed brevissimam solum rationem damnationis ex doctrina catholica reddere propositum sit. tum enim quod est in decreto praecipuum damnatio nimirum erroris, primo loco esse offert, cui deinde subiungitur ratio reddita ex dogmate catholico, ut iuxta exemplum concilii Milevitani II et Arausicani in Tridentino sess. V observari potest. Quae quidem ratio ordinis est in capitibus 1 et 12 schematis. Tertius denique modus occurrit, quando non de haeresibus per propria sua symbola iam determinatis, sed de erroribus involutioribus agitur; tum enim in primis necesse est per ipsam expositionem erroris exhibere proximum scopum capitis doctrinae, quod deinde subiungitur. Huius coordinationis exemplum est in concilio Lateranensi V, ubi philosophorum quorumdam haeresis damnatur (constit. *Apostolici regiminis*), & multo adhuc illustrius in Lateranensi IV. cap. *Damnamus*, in quo post distinctissimam demum sententiae damnandae declarationem subnectitur. ut paulo ante ostendi, catholicae doctrinae non solum definitio, sed etiam demonstratio. In simillima vero indole errorum scholae, qui in praesenti schemate exhibentur, hoc exemplum magni concilii Lateranensis imitandum sponte sese offerebat, atque hinc ortae sunt illae adversantium doctrinarum expositiones, quae exstant in quatuor capitibus, 8 usque ad 11. Ceterum mutatio haec in re quam non magni referre tam facili opera et velut transverso calami ductu perfici posse videtur.

Hoc ipsum multo adhuc magis dicendum est de altera transpositione, quae desideratur, ut nimirum errorum proscriptio non divisim post singula capita doctrinae subiiciatur; sed integra veritatis declaratio praecedat, canones vero condemnationum una continua serie sequantur. Fuerat quidem in schemate primum adoptatus hic ipse modus capitibus doctrinae subiiciendi distinctos canones, qui est in plerisque sessionibus Tridentinis; postquam vero decretum erat, ut pars tertia comprehendens doctrinam circa specialia dogmata connecteretur in una constitutione cum doctrina de principiis cognitionis christianae, satius censuerunt auctores schematis illum modum condemnandi errores sequi, quem concilium Tridentinum tenuit in sess. IV decreto de canonicis scripturis et in XXV decreto de invocatione sanctorum atque in altero de indulgentiis. Ratio vero erat, quod in plerisque illis specialibus dogmatibus contra novam formam veterum errorum distincta quidem expositio doctrinae sub eis conceptibus, quibus directe opponitur erroribus resuscitatis, necessaria esset, forma autem canonum videretur minus opportuna; tum praeterea, quod series canonum propter multiplicitatem rerum evaderet non satis homogenea.

Eandem cogor adferre excusationem pro eo, quod ad ordinem accidentalem pertinens ultimo loco improbatur. Dicuntur transitiones esse in schemate ab una parte ad aliam, quae potius opus scientificum redoleant, minime vero deceant constitutionem dogmaticam, cum in iis non doctrinae declaratio, sed mera ostensio nexus logici inter varias partes contineatur. Verum reverendissimi patres, qui hac difficultate moventur, dignentur in primis considerare, necessarium omnino esse non minus in constitutione concilii quam in opere privato, ut diversarum partium tum distinctio tum connexio oculis exhibeatur; id enim ad intelligendum verum sensum doctrinae maxime conducit, atque adeo non iam ad accidentalem, sed ad ipsum essentialem ordinem pertinet, de quo paulo ante dictum est. Porro haec distinctio et connexio inter partes non parum diversas, quas unica constitutione comprehendendas esse decretum est, clare indicari sine aliqua transitionis formula non potest. Ita etiam in decretis concilii Tridentini prooemia pleraque non aliud sunt quam transitiones, quibus modo simili, ut in praesenti schemate, partium nexus et distinctio declaratur. In sess. VII, ubi incipit doctrina de sacramentis, indicatur nexus cum definitionibus de iustificatione „Ad consummationem salutaris de iustificatione doctrinae, quae in praecedenti proxima sessione ... promulgata fuit, consentaneum visum est de sanctae ecclesiae sacramentis agere, per quae omnis vera iustitia vel incipit vel coepta augetur vel amissa reparatur propterea sacrosancta synodus etc." Pari modo in sess. XIII connectit doctrinam de sancta eucharistia cum illa de sacramentis tradita in sess. VII. Tum sess. XIV declarat connexionem et distinctionem doctrinae de sacramento poenitentiae in comparatione cum dogmatibus definitis in sess. VI. In altera parte eiusdem sess. XIV dat rationem, cur doctrinam de sacramento extremae unctionis coniungere placuerit cum ea de sacramento poenitentiae. Similia observari possunt in prooemio sess. XXII, in 1 cap. sess. XXIII, et in decreto de purgatorio sess. XXV. Non igitur huiusmodi transitionum usus alienus censeri potest a definitionibus conciliorum, quando in iis partes plures in unum totum coniungendae sunt; quamvis arte curandum sit, ut huiusmodi formulae coniungentes sint quam fieri potest brevissimae.

Huic de transitionum formulis animadversioni liceat hic addere excusationem alterum de inscriptione totius constitutionis et de titulis 1 ac 2 capitis. Animadversum enim est, inscriptionem „contra multiplices errores ex rationalismo derivatos" patere latius quam res tractatae in constitutione, quoniam in ea non *omnes* errores derivati ex rationalismo comprehenduntur. ex altera vero parte titulum eundem esse angustiorem, quia occurrit etiam aliquid de erroribus, qui non rationalismo, sed immo pseudo mysticis principiis originem debent. Inscriptiones

vero duorum primorum capitum dicantur contra usum conciliorum desumptae ex errore damnando, cum potius designare deberent catholicam doctrinam tradendam contra errores.

Haec quamvis sapienter dicta non tamen videntur viam praecludere demonstrationi, qua isti tituli ostendantur non inepti. In primis propositiones huiusmodi *affirmantes* hisque similes inscriptiones *contra errores, contra haereses* etc. non sunt propositiones *universales*, quam extensionem propositionibus *negantibus* competere a logicis docetur; unde inscriptiones librorum Irenaei „adversus haereses" vel Theodoreti „de haereticis fabulis" non minus verae manent, etiamsi non *omnes* haereses nec *omnes* fabulae haereticae ibi comprehendantur. Immo ad suspicionem universalitatis absolutae clarius amovendam non simpliciter dictum est in schemate *contra errores*, sed contra errores *multiplices*, quod epitheton sicut affirmat pluralitatem, ita negat universalitatem. Quod vero dicuntur aliqua tractari, quae non ex rationalismo, sed ex pseudo-mysticis principiis derivata sunt, hanc animadversionem non ad aliud quam ad cap. 7 *de necessitate motivorum credibilitatis* spectare posse censeo. Verum, ut ipse initio istius capitis indicatur, illa doctrina ibi addita est ad praecavendam praeposteram intelligentiam capitis antecedentis in quo damnata est confusio fidei cum *scientia*. Ad veritatem autem tituli generalis sufficit, ut ei respondeat summa tractationis; non vero requiritur, ut nihil occurrat cum ipso argumento principe solum indirecte cohaerens. Si ad istum rigorem inscriptiones exigerentur, non solum omnes fere omnium librorum tituli mutandi seu potius reiiciendi essent, quia nullus idoneus reperiri posset, sed etiam exempli gratia inscriptio „Decretum de iustificatione" in sess. VI concilii Tridentini non recte haberet: quae enim ibi capitibus 12 et 13 docentur de praedestinatione et de perseverantiae munere non nisi ex obliquo pertinent ad doctrinam de iustificatione. Ceterum cum extrema se contingant, facile ostendi posset, illa principia pseudo-mystica revocari ad aliam formam rationalismi, vel certe ex rationalismo ortum habere. Doctrina exempli gratia Iacobii eoque magis Schleiermacheri non est nisi absurdior quidam rationalismus, si comparetur cum fide christiana et cum ordine supernaturali.

Quod spectat ad inscriptionem duorum primorum capitum „Condemnatio materialismi ... rationalismi", visum est titulos oportere conformari scopo principi ipsorum capitum; is autem non est expositio doctrinae catholicae, sed detestatio et exsecratio errorum, qui per se christianis omnibus manifesti sunt. Neque vero hic modus inscriptionum ex usu conciliorum refutari, sed potius confirmari potest, quatenus in hac re *ad usum* appellare licet. Puto non alias quam concilii Tridentini inscriptiones menti obversari: quamvis porro ibi fere in omnibus capitibus scopus princeps sit positiva declaratio doctrinae, adeoque inde tituli desumantur, occurrunt nihilominus inscriptiones polemicae, si ita dicere fas est, huic nostrae omnino similes: „contra inanem haereticorum fiduciam" (sess. VI, cap. 9); „praedestinationis temerariam praesumptionem cavendam esse" (ib., cap. 12); „parvulos non obligari ad communionem sacramentalem" (sess. XIII, cap. 4; cf. cap. 1). Universim huiusmodi uniformitatem velut materialem et extrinsecam non adeo magni habitam fuisse, etiam inde apparet, quod in sess. XXII et XXIII capitum inscriptiones plane omissae sunt. Veniam dabunt illustrissimi ac reverendissimi patres huic incidenti quodammodo digressioni, qua concludo, quae habui dicenda de rerum dispositione ac ordine; nec aliud restat, quam ut de modo *enuntiationis* in singulis doctrinae capitibus nonnulla adhuc dicerem, quoniam hanc meministis fuisse postremam ex tribus partibus meae disputationi propositis.

III. In modo enuntiandi singulas sententias considerari iterum in primis illud debet, quod *essentiale* est, et ad ipsam doctrinae substantiam quam maxime pertinet: tum vero etiam alterum, quod salva ipsa re et doctrina multipliciter ac varie inflecti potest, atque ideo minus grave et velut *accidentale* habetur.

1. Ad essentialem formam enuntiationis universim pertinet theologica ἔκφρασις, ut veritas dogmatica in propria sua ratione accurate exprimatur: speciatim vero, ut clare exhibeantur tamquam dogmata fidei, quae *de fide* definienda sunt, atque ab his distinguantur alia, quae licet cum doctrina catholica immediate connexa, non tamen velut articulos fidei definire propositum est: ut proinde in singulis gradus censurarum perfecte respondeant gradibus errorum vel certe hos non excedant: ut textus scripturarum, qui non solum per modum allusionis, sed ad probandum afferuntur, in vero suo sensu adhibeantur: ut nihil sit, quod opiniones vere liberae inter doctores catholicos disputationis in alterutram partem probare vel improbare merito videatur. In his sane maior, quae potuit, diligentia collocata est: verum res haec omnium gravissima, ad quam proprie infallibilitas sancti concilii sub assistentia Spiritus veritatis refertur, sed non ideo operam humanam reddit supervacaneam, etiam in refingendo schemate certe omnem reverendissimorum patrum sapientiam, doctrinam et industriam iure suo postulabit.

Ex omnibus, quae hac in parte essentiali adversus formam propositam notata fuerint, ego nactenus non nisi paucissima comperta habeo, quae tamen haud difficilem admittunt explicationem.

Si genuino sensu propositam difficultatem intellexi, cap. 1, p. 2 [supra col. 59 c] improbatur ab aliquo reverendissimo patre, quod damnetur pantheismus sub ea ratione, qua docet, „unicam esse *essentiam* tum Dei tum rerum omnium, quae sunt", cum potius error enuntiandus esset haec forma „unicam esse *substantiam*" etc. At in primis crassa illa forma, qua Spinosa unicam substantiam asserebat, pantheismo speculativo recentiori non est propria: sed recentiores eo modo, quo olim Almaricus a Benna, *Esse* commune seu *ens* universale dicunt *Esse absolutum* seu *Esse purum*, cui nempe nulla alia nota conveniat quam abstracta notio entis. Hoc autem ens seu (abstracta forma loquendi) haec *essentia* non est *substantia*, sed est *transcendentale*; atque adeo dicitur ab eis subtantia et accidens, cogitans, cogitatio et cogitatum, ideale et reale, *Esse* et *non Esse*, *affirmatio* et *negatio*, *unum omnia* et *omnia unum*. Singularia atque ideo etiam singulae substantiae, quatenus singulares sunt et per se spectantur, hisce pantheistis non sunt una *substantia*; sed sunt phaenomena unius absoluti (abstracti) *Esse*, atque ita omnium *Esse* seu omnium *essentia* est unum *Esse* seu una *essentia*; hancque dicunt essentiam divinam, praeter quam non est Deus: propterea non solum pantheismus ille *idealis* (ut a non nemine iudicatum est), qui aliquamdiu a Fichteanis assertus iam puto vix habet patronum, sed etiam pantheismus *realis* seu *materialis* non aliud est quam speculativus atheismus. Impietas haec iam olim, ut dixi, ab Almarico exculta et defensa in concilio Lateranensi IV (cap. *Damnamus*) proscripta est, quae „non tam haeretica quam insana censenda sit". Eam eodem hoc sensu non

unitatis *substantiae*, sed *entis universalis* sanctus Thomas praeclare explicuit et confutavit tum evidentibus rationibus tum ex revelatione, „quae confitetur Deum excelsum et elevatum, et cum super omnia esse" (contr. Gent. I, 26). Sensum eundem expressit et eo sensu unitatis *essentiae* doctrinam lucidissime refutavit beatus Albertus Magnus: „ens, quod est aliquid omnium eorum, de quibus praedicatur, et permixtum omnibus, et ens quod nihil est omnium essentialiter et impermixtum omnibus (ens divinum), necesse est esse diversa. Et si quaeritur, quo differant sicut distinguente, dicendum quod *essentia divina ipsos differt ab omnibus*, et sua simplicitas et perfectio non permittunt ipsum alicui esse permixtum, ita quod sit *esse* ipsius." (Sum. p. I. tract. VI, q. 29, m. 1, a. 2 ad 1.) Sensu eodem sancti patres praedicant *essentiam* divinam esse *super omnes essentias* (ὑπερούσιον, ὑπὲρ οὐσίαν, πάσης οὐσίας ἐπέκεινα)[1]. At praeter ipsam propriam indolem doctrinae pantheisticae, hac nostra aetate ratio alia est eaque potior, cur non solum unitas *substantiae*, sed maxime unitas *essentiae* excludenda sit: quoniam videlicet scholae ipsae catholicae praemuniendae sunt contra falsam notionem *entis* divini, quod unum singulare, perfectione infinitum, tota ipsius *Esse* ratione diversum et exaltatum est sicut super omnia, quae praeter ipsum concipi possunt, ita supra rationem entis universalis.

Opposita est difficultas hoc fere modo: in Deo quidem idem esse essentiam et subsistentiam: „sed in creaturis essentia est idealis et universalis, subsistentia est realis et determinata, sicut sanctus Thomas docet, in creaturis essentiam et existentiam realiter differre. Exemplaria creaturarum, quae ipsarum exprimunt essentiam, in Deo sunt, et sub hoc respectu non est falsum affirmare, res omnes esse manifestationes Dei et explicationes idearum, quae in Deo sunt". Porro additur: „pantheistas non ideo esse improbandos, quia *Esse* universale admittunt, quod omnes continet ideas et ad quod omnes ideae reduci possunt; quoniam etiam scholastici idipsum affirmant, sicut apparet ex sancto Thoma, qui docet *illud, quod primo intellectus concipit, quasi notissimum et in quod conceptus omnes resolvit, est ens*". Sed ego non video, quid haec omnia valeant contra formam, qua damnatio pantheismi in schemate proponitur; nisi forte contendatur, ens universale et essentias rerum creabilium exempli gratia humanitatem esse formaliter ipsum exemplar, ut in Deo est, ac proinde esse ipsum essentiam divinam, hancque essentiam esse evolvendo fieri omnia; atque ideo etiam ens illud, quod sanctus Thomas dicit primo conceptum a nostro intellectu, existimetur ens divinum. Ut rem paucis expediam: *primo* quidem non quaeritur, utrum *essentia universalis* et *substantia singularis* in creaturis distinguantur realiter[2]; sed unica quaestio est, utrum essentia illa universalis sit ipsamet essentia divina. Hoc qui asserunt, vel iam haerent in pantheismo vel ponunt principium, in quo pantheismus totus implicite continetur, et ex quo necessitate logica consequitur. *Secundo* catholici omnes, sancti patres non minus quam doctores scholae inde a sancto Anselmo, utique docent, infinitam divinam essentiam, quatenus per Esse creatum est imitabilis ad extra suisque in perfectionibus per entia creata adumbrari potest, esse exemplar omnium possibilium, eandemque essentiam divinam, quatenus est omnipotentia, esse rerum omnium causam efficientem. Hoc sensu res omnes dicuntur esse in Deo non *formaliter*, ut sunt in se aliquid possibile vel creatum, sed *eminenter*, ut in causa exemplari et efficiente: „Deus est *Esse* entium ut horum principium et causa" (ὁ θεὸς οὐσία ἐστὶ τῶν ὄντων, ὡς ἀρχὴ καὶ αἰτία τούτων). Dionysius (Panopl. Euthymii, p. I, tit. 3; cf. coelest. hierarch., c. 4)[1]. „Deus omnium *Esse*, ex quo omnia *creabiliter*, non *univocaliter*." Sanctus Bernardus (de consider. V, cap. 6). Omnia itaque creata esse secundum divinum exemplar, et omne ens creatum esse aliquam adumbrationem divini exemplaris, quod est ipsa infinita essentia divina, atque adeo Deum suas perfectiones aliquatenus manifestare per ea, quae facta sunt, est utique certissimum: sed profecto haec non solum non reprehenduntur in schemate velut pantheistica, verum sunt directe opposita pantheismo ibi descripto et condemnato. Longe diversa sunt haec duo: essentia divina una singularis manifestat suas perfectiones per entia creata, „in quibus divini *Esse* aliqua similitudo reperitur"[2]; quae catholica doctrina in schemate non damnatur, sed stabilitur: tum vero aliud est dicere: „unicam esse essentiam tum Dei tum rerum omnium; hancque essentiam necessaria continuaque sui manifestatione ... fieri omnia", quod in schemate damnatur. Prior illa est essentia divina se manifestans *ad extra* per creaturas; haec posterior est essentia atheistica in continua manifestatione *immanente* per sui ipsius explicationem ad hoc universum, cuius *Esse* formale dicitur ipsamet illa essentia. Porro quod altero loco obiicitur allatis verbis sancti Thomae, non solum doctrinae schematis non adversatur, sed verba Angelici si integra legantur, totam eandem doctrinam de essentiali diversitate *entis in communi* et *entis divini* diserte enuntiant. Cum sanctus doctor demonstrat, Deum non immediate in suo *Esse*, sed tantum per similitudinem creaturarum a nobis cognosci, more suo proponit solvendam hanc difficultatem: „ens, quod est primum in communitate, est prima conceptio intellectus nostri in statu viae; ergo et ens quod est primum in causalitate (Deus), statim per essentiam suam in statu viae cognoscere possumus". Iam audiatur Angelici responsio. „Dicendum, quod ens, quod est primum per communitatem (universale), *cum sit idem per essentiam rei cuilibet, nullius proportionem excedit*, et ideo in cognitione cuiuslibet rei ipsum cognoscitur: sed *ens, quod est primum causalitate, excedit improportionabiliter omnes alias res*, unde per nullius alterius cognitionem sufficienter cognosci potest: et ideo in statu viae, in quo per species a rebus abstractas intelligimus, cognoscimus *ens commune* sufficienter, non autem *ens increatum*." Sanctus Thomas de verit., q. 10, a. 11 ad 10. Iam vero pantheismus ipsum illud *ens commune, quod est idem per essentiam rei cuilibet*, agnoscit tamquam unicam essentiam, praeter quam nullum datur ens; adeoque negat *ens, quod excedit improportionabiliter omnes alias res*. Haec itaque assertio unicae essen-

[1] Cf. Greg. Nas. (or. 6, al. 12, n. 12; or. 30, al. 36, n. 17-18); Dionysius (de div. nom., c. 1, n. 1; c. 3, n. 5); Maximus (praefat. ad theol. mystag.); Damascenus (Fid. orth. I, 12, 14).

[2] Sanctus Thomas distinguit quidem *essentiam*, quae definitione exprimitur, hoc est essentiam abstractam et universalem ab *existentia* seu ab *essentia ut realiter* et concrete cum notis individuantibus *existit in rebus*; sed non sanctus Thomas nec ullus scholasticorum hoc modo, ut ex nova philosophia dicitur, distinguit *essentiam* et *subsistentiam*. Putant scholasticos iuxta doctrinam Aristotelis *essentia*, licet dici possit etiam de accidentibus, primo tamen et per se sumitur pro *subsistentia*; sed *subsistentia* dicitur duplicitur: subsistentia *primae intentionis* (πρώτη οὐσία), hoc est subsistentia seu essentia singularis, exempli gratia, ut est haec humanitas Petri, et subsistentia *secundae intentionis* (δευτέρα οὐσία), hoc est subsistentia seu essentia universalis, exempli gratia humanitas.

[1] Hunc Dionysii locum in suum sensum detorsit Almaricus, contra quem sanctus Thomas verum sensum egregie explicat, contr. Gent. I, 26.

[2] S. Th. cont. gent. I, 26.

tiae, quae vere divina non est, quatenus includit negationem essentiae vere divinae, constituit propriam rationem pantheismi, qui in schemate damnatur. Nulla vere ibi mentio est de quaestione psychologica, utrum *esse in communi* sit vel non sit illud, quod primo concipimus; dummodo nimirum istud *esse commune* non substituatur *enti divino* singulari et infinite perfecto. Haec habui, quae ad quaestiones motas circa 1 caput responderem.

Altera difficultas erat, quod cap. 3. p. 8 [supra col. 61 e] videatur inspiratio extendi ad singulas particulas ac ipsa verba sacrorum librorum, quando damnatur, si quis vel integrum vel *ex parte* librum divinitus inspiratum esse negaverit. At primum notio *inspirationis* declaratur iuxta formulam ecclesiasticam ita, ut Deus sit auctor scripturarum seu librorum sacrorum, cuius formulae veritas satis demonstrata est in adnotationibus schemati subiectis. Ad hoc autem, ut Deus *auctor* sit, requiritur quidem supernaturalis divina actio in humani scriptoris intellectum ac voluntatem. Quaenam vero haec actio sit, hic strictius non definitur, sed relinquitur doctorum explicationi. Certum est, in tradita notione inspirationis nec revelationem rerum scriptori factam (si revelatio proprio sensu intelligatur) multoque minus dictationem singulorum verborum comprehendi velut essentialem et necessariam ad inspirationis conceptum. Quod vero ad *extensionem* inspirationis spectat, diserta appellatione ad concilium Tridentinum significatur, eas partes credendas esse inspiratas, quas Tridentinum definivit esse *sacras et canonicas*. Quaestiones vero hactenus inter catholicos controversae de sensu, quo *partes librorum* in Tridentino decreto intelligendae sint, nec definiuntur nec attinguntur. Quoad *extensionem* ergo inspirationis nihil omnino definitioni Tridentinae superadditur.

Non possum tamen hic tacitus praeteriro, quae ab uno ex reverendissimis patribus contra hanc partem schematis disputata sunt. „Iuxta schematis auctores, aiebat, pars alicuius libri, etsi divinam revelationem sine errore contineat, meritque ab ecclesia in canonem relata, non ideo est sacra et canonica, sed eo solum quod Spiritu sancto inspirante scripta fuerit. Et sic absurdum invehitur discrimen inter ecclesiam, cui Spiritus sanctus iugiter inhaeret, et ipsum Spiritum sanctum. Praeterea obscuratur hoc modo verbum Dei traditum, quod pari reverentia cum verbo Dei scripto suscipiendum est. Obscuratur etiam illa sanctorum patrum loquendi formula, qua dicitur Spiritus sanctus esse in medio conciliorum generalium, eorum canones esse a Spiritu sancto dictatos." Quatuor hic, ut quisque videt, opponuntur difficultates sane novae. In 1 quidem ipsum suppositum verum non est; neque enim eo modo, ut citantur, verba exstant in schemate. Duplex ibi commemoratur sensus, qui certissime non sufficit ad genuinam rationem *Scripturae sacrae*, quam *omnem* divinitus inspiratam Paulus docet (πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος): primum non sufficit, si quis dicat libros *origine sua* seu spectato modo scriptionis esse libros *humana tantum ope scriptos*, et huiusmodi libros origine humanos fuisse ab ecclesia positos in canone tamquam scripturas sacras. Ad *scripturam sacram*, prout haec appellatio per modum excellentiae usurpatur in iisdem ipsis scripturis et ab universa ecclesia, nullus liber pertinere potest, nisi qui scriptus sit sub charismate *inspirationis divinae*; secus verum non esset, quod apostolus docet, *omni scripturae* convenire hoc praedicatum *inspirationis divinae*, seu eam *omnem* esse *divinitus inspiratam*. Ecclesia non efficit nec potest efficere, ut liber humana tantum ope scriptus evadat liber scriptus sub divina inspiratione: sed ecclesia infallibiliter manifestat et docet ex divino-apostolica traditione, quinam sint libri inspirati, idque docet ac definit per hoc ipsum, quod librum accenset sacris scripturis seu ponit in canone scripturarum. Res haec potest illustrari comparatione. Qui affirmaret, veritatem fidei divinae esse vel posse esse eam, quae humano solum ingenio primum proposita et numquam a Deo revelata attamen ab ecclesia definitur ut veritas fidei: is duplicem errorem doceret, primum quod possit esse veritas fidei divinae, quae a Deo revelata non est, alterum quod ecclesia possit veritatem humanam proponere credendam tamquam veritatem divinam. At simillimus error duplex continetur in eo, quod in schemate relicitur: dicitur nempe, in scriptura, quam *omnem* divinitus inspiratam esse Paulus docet, posse esse libros non divinitus inspiratos, et insuper ecclesiam posse ponere in canone hoc est declarare divinitus inspiratum librum, qui divinitus inspiratus non est. Sicut ecclesia, quia infallibilis est, nihil potest definire tamquam veritatem revelatam, quod a Deo revelatum non est: ita prorsus ex eodem charismate infallibilitatis nullum librum potest ponere in canone *scripturarum*, qui divinitus inspiratus non est. Ex his iam etiam patet alter error, qui in schemate excluditur. Non sufficit nimirum ad exsortem dignitatem et propriam rationem *scripturae sacrae* hoc est *divinitus inspiratae*, quod liber contineat sine errore veritates fidei. Non enim *scriptura* solummodo ratione *materiae* sed ratione *originis* divina censeri debet, ut in *Adnotationibus* n. 9 et ex his ipsis, quae nunc dicta sunt, satis demonstratum esse puto. Res est per se clara, nisi quis velit omnia documenta, quibus infallibiles definitiones consignatae sunt, exempli gratia canones et symbola fidei, *sacris scripturis* accensere.

Iam etiam ad tres reliquas difficultates obiectas respondisse mihi videor. 2. „Absurdum discrimen inter ecclesiam, cui Spiritus sanctus iugiter inhaeret, et ipsum Spiritum sanctum" nescio quomodo inductum dicatur. Distinctio utique ponenda est inter Spiritus sancti *inspirationem* ad libros scribendos, quod charisma extraordinarium post completam oeconomiam revelationis iam nullum datur, et inter iugem *assistentiam* eiusdem Spiritus sancti, sub qua ecclesia infallibiliter depositum revelationis custodit et explicat, ac nominatim infallibiliter libros scripturae inspiratae a libris non inspiratis discernit, eosque nobis in canone tamquam inspiratos proposuit. 3. „Verbum Dei traditum hoc modo obscurari" non recte dicitur. Immo ex traditione ecclesia cognoscit et fidelibus proponit ipsam scripturam. Verbum Dei traditum et scriptum sane utrumque est verbum Dei, seu potius verbum Dei duplici modo per traditionem et per scripturam conservatur in ecclesia; sed non ideo unicus est modus, quo documenta scripta sunt, quibus verbum Dei continetur. Principaliter quidem verbum Dei custoditur per vivum iuge magisterium ecclesiae, cui scripta documenta sunt connaturale et in praesenti providentia necessarium subsidium ac medium ad munus custodiendi depositum, inter haec autem documenta aliter scripti sunt libri Scripturae sub *inspiratione Spiritus sancti*, aliter editae definitiones conciliorum sub *assistentia Spiritus sancti*, aliter orta scripta sanctorum patrum et ecclesiae doctorum per specialem providentiam Dei ac Domini ecclesiae etc. Hinc 4. „loquendi formulae, quibus Spiritus sanctus dicitur esse in medio conciliorum, et canones dicuntur dictati a Spiritu sancto" non sane obscurantur, sed potius illustrantur. Nemo enim est inter doctores catholicos, qui non

sentiat retinendam esse distinctionem inter charismata *inspirationis* proprie dictae et inter promissam *assistentiam* spiritus veritatis; concilliis sicut universim ecclesiae non *inspiratio* proprie dicta, sed *assistentia* Spiritus sancti promissa est, qua fit ut in definitionibus suis errare numquam sinantur.

Progredior ad ea, quae in cap. 7, p. 15, 16 [col. 63-4] improbata sunt. Visum est aliquot ex reverendissimus patribus, hic imponi „novum praeceptum omnibus hominibus inquirendi motiva credibilitatis, quod nec in scriptura nec in traditione reperitur, praxi et auctoritati ecclesiae et ipsi rationi repugnat". At sane schemate sive potius literis apostolicis sancti patris, ex quibus verba ipsa excripta sunt, immerito tribuitur tanta absurditas, ut omnes homines obligati esse dicantur ad philosophicam inquisitionem motivorum credibilitatis, cui maxima pars fidelium et infidelium impar omnino est. Attendatur quaeso ad errorem, qui damnatur: „non posse fieri, ut veritas revelata signis externis reddatur credibilis; atque *ideo* sola interna animi experientia homines ad fidem moveri debere". In prima parte erroris dicitur, nulla dari nec posse dari motiva credibilitatis externa; adeoque miracula Christi et apostolorum, prophetias adimpletas etc. non ad hoc valere, ut reddant christianam religionem credibilem. Altera pars est illatio ex priori: ideo, quia nulla dantur nec dari possunt motiva credibilitatis ac proinde veritas revelata non potest cuiquam reddi obiective credibilis, propter hanc causam, inquam, oeconomia fidei ordinaria haec est, ut homines debeant moveri ad fidem *sola* interna experientia. Iam huic errori secundum utramque partem directe opponitur declaratio doctrinae catholicae. In prima parte ex scripturis ipsis docetur, „notas aliquas ad dignoscendam divinam revelationem a Deo esse dispositas" etc. In secunda parte verbis desumptis ex literis encyclicis summi pontificis (9 nov. 1846) infertur, humanae rationis esse, dum ad veram fidem nondum pervenit, *factum revelationis diligenter inquirere, ut certo sibi constet, Deum esse loquutum.* Itaque 1° hic agitur de externa propositione revelationis divinae, quam Deus ut revelationem divinam reddidit certis signis cognoscibilem; non vero hic locus est declarandi gratiam internam, ut aliquis alius ex reverendissimis patribus optasset; sed ea interna gratia necessaria ad fidem explicatur capitibus VIII et IX. Unde 2° humanae rationi non in his vel illis adiunctis spectatae, in quibus possunt esse infideles mere *negativi* propter invincibilem ignorantiam, sed rationi per se spectatae factum revelationis est cognoscibile[1]. Hinc 3° non est verum, homines mera experientia interna secundum praesentem providentiam debere moveri ad fidem; sed humana ratio ante fidem factum revelationis diligenter inquirat oportet, ut certo sibi constet Deum esse loquutum. 4° Haec inquisitio et diligentia qualis esse debeat, non dicitur nec potest generatim definiri; est enim ea diversissima pro diversa hominum conditione et dispositione. Inhabitatum tamen est, neminem etiam rudem posse actu fidei credere, quin simul certum si sit (quodcumque demum sit motivum eius captui accommodatum), Deum hoc revelasse, quod ipse credit propter auctoritatem Dei revelantis[2]. Neque tamen ideo necesse est, ut vel *reflexe* cogitet de hac auctoritate Dei revelantis, vel multo minus ut ipse valeat motivum suae fidei analytice explicare. Tenendum etiam est, gratiam Dei internam supplere id, quod pro huiusmodi hominibus deficit in propositione fidei externa; sed non propterea propositio fidei per motiva captui accommodata et diligentia necessaria negari ac totum ad internam experientiam et ad internum instinctum revocari potest. Quae cum ita sint, non videtur doctrina schematis ita obscura esse, ut a suo obvio sensu deflecti possit ad illum sensum absurdum, qui ab illustrissimo patre iustissime explosus est.

Contra cap. XV, p. 37 [col. 70 c, d], mirum est, quomodo haec duo obiici potuerint, quod ibi error negans communem originem humani generis respiciatur solummodo sub certa forma, qua vigeat penes unos Germanos; et quod is proscribatur nulla inducta ratione damnationis. Atqui tum veritas revelata tum error oppositus in schemate enuntiatur omnino generice absque ulla determinatione cuiuscumque formae peculiaris: „Docemus totum humanum genus ab uno primo parente Adam ortum habere;" „Damnamus errorem, quo haec unitas et communis origo totius humani generis negatur." Rationes vero inducuntur amplissimae non quidem ex philosophia multoque minus ex philosophico aliquo systemate peculiari, ut reverendissimus faciendum esse iudicavit, sed unice ex diserto Dei verbo, et per deductionem evidentem ex dogmate christiano de universalitate lapsus et universalitate redemptionis secundum modum, quo dogma in revelatione propositum est.

Porro non nemini videbatur cap. XVI, p. 39 [col. 71 b], in prima periodo laedi vel damnari libera opinio illorum theologorum, qui statum *purae naturae* impossibilem esse docent. Sed 1° aliud est doctrinam catholicam proponi, ex qua per deductionem possit formari argumentum ad probandam falsitatem illius opinionis, aliud est opinionem ab ipso concilio damnari. Argumentum deductum contra illam opinionem plurimi theologi censent necessario consequi ex ipsa notione ordinis vere *supernaturalis*; nemo tamen affirmabit, propterea ipsam notionem genuinam ordinis *supernaturalis*, cuius declarationem errores recentioris aetatis adhuc magis necessariam reddiderunt, supprimendam esse. Theologis illis negantibus possibilitatem status *purae naturae* paucis omnino, si comparentur cum numero ingenti aliter sentientium ac docentium, aliud numquam reliquum erat, quam ut negarent legitimam esse illam deductionem, ipsiusque damnatae propositionis Baii LV[1] explicationem cum sua sententia componerent. Haec autem via neque per ea, quae in schemate dicuntur, videtur difficilior fieri quam iam hactenus fuerat. Nam 2° fundamentum illius opinionis tandem illud est, quod putant, naturali desiderio beatitudinis perfectae satisfieri non posse nisi per visionem Dei intuitivam, ad quam homo omnibus catholicis fatentibus in statu purae naturae pertingere non posset. Unde concludunt, Deum spectata sola omnipotentia potuisse quidem creare hominem in statu mere naturali, sed ex sua sapientia, sanctitate ac provida bonitate seu (ut etiam aiunt) ex decentia non potuisse relinquere hominem sine superadditis donis supernaturalibus et in statu *purae naturae*. Iam vero in prima periodo cap. XVI schematis dicitur quidem: „homo . . . ipsa natura sua ordinatus fuisset ad creatorem suum cognoscendum, colendum et amandum modo viribus naturalibus congruente, atque ita ad perfectionem et beatitatem naturalem consequendam." Sed imprimis, qui haec de ipsa natura rationali negaret, is hoc ipso affirmaret,

[1] „Ratio cum certitudine authentiam revelationis . . . probare potest." Vide *Adnotat.* in schemate p. 76 [supra col. 86 b].

[2] Vide propositionem damnatam ab Innoc. XI in *Adnotat.* l. c.

[1] Propositio damnata haec est: „Deus ab initio non potuisset talem creare hominem, qualis nunc nascitur."

naturam sine donis superadditis non fore completam in suo ordine *naturae rationalis*, adeoque ea dona esse necessarium complementum naturae quatenus rationalis est, ac proinde ea essent dona naturalia, quae solum nomine tenus discernuntur supernaturalia. Tum vero in schemate non definitur, quatenus illa *naturalis beatitas* satisfaceret naturali desiderio perfectae beatitudinis; possunt ergo illi theologi in suo systemate concedere hanc ordinationem ad naturalem beatitatem simulque persistere in affirmando naturali desiderio beatitudinis sublimioris, ad quam homo dirigendus sit per dona gratiae. Non igitur illa prima periodus cap. XVI ad hoc systema damnandum pertinet, sed ad declarationem ordinis *naturalis*, sine qua vera notio ordinis *supernaturalis* tradi non potest, sicut formalis notio superioris nulla est sine notione inferioris.

Quod vero spectat ad dona gratuita *integritatis* et *immortalitatis*, de quibus sermo est in fine primae paragraphi hoc ipso capite, advertendum est ad modum enuntiationis. Non de integritate et immortalitate *secundum quid*, uti aiunt, sed unice *de illa integritate et immortalitate* agitur, *quibus primus homo ornatus fuit*. Non ergo apparet, cur contra hanc doctrinam ita enuntiatam opponatur opinio, qua dicitur *quosdam integritas* convenire statui purae naturae; nec apparet, quomodo asseratur de immortalitate primi hominis tamquam dono indebito naturae nihil dicendum esse, „ne plurium theologorum sententia laedatur," cum sententia negans immortalitatis beneficium gratuitam in propositione Baii LXXVIII et Pistoriensium (bulla *Auctorem fidei* n. 17) iam damnata sit. Si dicatur, non esse damnatam nota haereseos, haec censura neque in schemate proponitur. Omnium vero minime apparet, qua ratione ad impugnandam doctrinam in schemate enuntiatam appelletur ad sanctum Thomam, qui ubicumque agit de hisce donis, ut erant in primo homine, ea disertis verbis docet fuisse supernaturalia: I, q. 95, a. 1; q. 97, a. 1; 2 dist. 19, a. 4 ad 5; de malo q. 5, a. 5 corp. et ad 9; cf. I-II, q. 85, a. 6.

Una adhuc animadversio latissime patens et gravior ceteris, quae mihi innotuerunt, ab uno vel altero ex reverendissimis patribus proposita vestram illustrissimi praesules, audientiam postulat: visum nimirum quibusdam est, de iis omnibus dogmatibus, quae iam in aliis conciliis definita sunt, vel nihil omnino dicendum esse; neque enim „de erroribus mortuis quaestiones suscitare" decet concilium: vel si de iis mentionem facere placuerit, censuerunt simpliciter ipsa verba veterum canonum repetenda esse. Huc autem referebant omnia, quae in tertia parte schematis habentur de sanctissima Trinitate et incarnatione Verbi, de homine, de peccato originali et de ordine gratiae.

Verum „de erroribus mortuis" nullus in toto schemate sermo est; omnes enim, qui adducuntur, licet sub alia forma, sub aliis conceptibus, ex aliis rationibus iam olim propugnati et ab ecclesia damnati fuerint, hac tamen recenti aetate ex aliis principiis, ex alia doctrinarum connexione et sub nova forma suscitati sunt ab iis etiam hominibus, qui veteres definitiones nec ignorarunt nec contempserunt, sed a sensu genuino deflexas ad suam sententiam accommodari posse censuerunt. Huiusmodi autem erroribus sane doctrina catholica opponenda esse videtur sub ea formali ratione, sub qua errorum nova species ei repugnat; nec certe simplex veterum definitionum repetitio sufficere aut proficere posset. Quod errores generice ac summatim spectati iam antecedenti tempore prorupti fuerint, ea numquam existimata est ratio idonea, cur de iis in nova sua forma, quam induerant, conciliis subsequentibus tractandum et iudicandum non esset. In concilio Ephesino cum damnatione divisionis nestorianae connexa iam erat praedamnatio confusionis eutychianae et monotheleticae; immo in conciliis III, IV, VI[1] patres proclamarunt, symbolum Nicenum iam continere novarum haereseon damnationem, quod idem de ipso symbolo apostolico edixit sanctus Leo Magnus in epistola dogmatica ad Flavianum. Neque tamen ideo minus necessarium existimatum est, novis definitionibus contra propriam indolem ingruentium errorum fidei depositum custodire et explicare. Concilium ipsum Tridentinum sess. V se „permotum dicit ad exponendam doctrinam de peccato originali, eo quod humani generis hostis *non solum nova sed etiam vetera dissidia* excitaverit", et sess. VII aggreditur doctrinam de sacramentis per canones statuendam „ad errores eliminandos et extirpandas haereses, quae circa sancta ipsa sacramenta hac nostra tempestate *tum de damnatis etiam a patribus nostris haeresibus suscitatae tum etiam de novo adinventae sunt*". Res igitur ipsa per se spectata sicut etiam exempla veterum conciliorum dubitare non sinunt, quin recte fiat, si erroribus licet quoad substantiam vetustis sed nova forma resuscitatis a sacrosancto concilio Vaticano nova catholicae doctrinae declaratio eorumdemque errorum proscriptio opponatur.

Reliqua quae velut ad theologicum rigorem minus exacta minusque castigata nonnullis reverendissimis patribus haud probari dicuntur, haec fere sunt. Capite IV, p. 9, 10 [col. 62 a], non placet, dici *manifestationem Dei* et *manifestationem naturalem*, cum potius dicenda esset, *illustratio* et *naturalis cognitio*, quoniam appellatio manifestationis favere posset iis, qui nostra aetate docent, „hominem naturaliter realem Dei essentiam videre, seu Deum seipsum illis *manifestare*". At *manifestatio* dicitur generice omnis notificatio rei seu veritatis nondum cognitae. Dei autem *manifestatio* ad rationales creaturas et nominatim ad homines triplex est: *naturalis* per ea quae facta sunt, et per lumen rationis, cui respondet rationalis cognitio; manifestatio *supernaturalis inchoata* per verbum Dei, cui respondet fides; *supernaturalis consummata* immediata per essentiam Dei et per lumen gloriae, cui respondet visio intuitiva. Prima retinet nomen genericum *manifestationis*[2]; nam ut logici docent, species imperfectiores solent retinere nomen generis; altera specifice dicitur *revelatio* ex usu biblico et ecclesiastico, tertia est apparitio et inluminatio Dei *facie ad faciem*[3]. In schemate ubique expressis verbis manifestatio *per ea quae facta sunt*, et revelatio *per verbum Dei* declaratur ita, ut nullo modo possit intelligi manifestatio essentiae Dei immediata.

Ulterius improbatum est, quod cap. IX, p. 21 [col. 65 b], de externa et maxime de interna gratia verbis apostoli Pauli dicitur: „Deus *adiuvet* infirmitatem nostram"; quoniam „etiam Pelagiani fatebantur infirmitatem humanam gratiae beneficio *adiuvari*". At vere Pelagiani fatebantur tantummodo gratiam impropric dictam *creatae bonae naturae*, et ad facilius operandum gratiam externam *legis* et *doctrinae* et *exempli*, non autem necessariam gratiam supernaturalem internam. Si verba huiusmodi *Deus adiutor meus*, *Deus adiutorium meum*,

[1] Mansi, t. VII, p. 111, 115; t. IX, p. 557; t. XI, p. 625.
[2] Ex Rom. I.
[3] I Cor. XIII, 12; I Ioann. III, 2.

adiuvantem gratiae, adiuvans gratia; non est gratia, quod ille imperat, qui adiuvat, ut fiat quod imperat[1]; *Deus iubendo monet et facere quod possis, et petere quod non possis, et adiuvat ut possis*[2] etc., si haec inquam Pelagio favent, non solum omnium theologorum, sed et patrum imprimisque Augustini et conciliorum et scripturae totus modus loquendi immutandus erit.

Tum observatum est, cap. XII, p. 30 [col. 68 b], personas divinas *relationibus oppositionis* potius quam *relationibus originis* inter se distinctas dici oportere. Est sane verum axioma sancti Anselmi et omnium theologorum, quod enuntiatum est in ipso etiam concilio Florentino (decreto pro Iacobitis): in divinis „omnia unum, ubi non obviat *relationis oppositio*"; sed diversum est dicere: *relationis oppositio* et *relatio oppositionis*. Magnus ille vir Ioannes theologus in concilio Florentino disputans cum Marco Ephesino sessione XVIII de ipsa re et de usu loquendi theologico, nemine sive ex Latinis sive ex Graecis ne Marco quidem ipso contradicente, testatus est: quod personas distinguat, „doctores aiunt nihil esse nisi *relationem originis* (ἡ τῆς ἀρχῆς σχέσις) . . . Est vero *secundum doctores tam graecos quam latinos* sola *relatio*, quae multiplicat personas in divinis productionibus, *quae vocatur originis*"[3]. Utique ex relationibus originis (paternitatis, filiationis, processionis) est ea *oppositio relativa*, ut sit alius et alius: sed communis usus loquendi postulat, ut potius relationes originis quam relationes oppositionis dicantur[4]; nam „relationes *accipiuntur per oppositum secundum processionem alicuius ab alio*"[5].

Postremo velut minus accurate dicta in schemate notata sunt aliqua, quae verbis iisdem iam declarata extant in aliis conciliis. Huiusmodi sunt p. 3 [col. 59 d]: „Deus . . . *simul* ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam, spiritualem et corporalem[6] ex Lateranensi IV (capite *Firmiter*); p. 7 [col. 61 b]: „sine scripto traditionibus, quae ex ipsius Christi ore ab apostolis acceptae aut ab ipsis apostolis *Spiritu sancto dictante*, quasi per manus *traditae* ad nos usque pervenerunt" ex Tridentino (sess. IV); p. 18 [col. 64 b]: „gratia interna *illuminationis et inspirationis* Spiritus sancti, qui dat omnibus suavitatem in consentiendo" ex Arausicano II[7]; p. 38 [col. 71 a]: „quod anima *rationalis* vere ac *per se* seu immediate et *essentialiter* est *forma* corporis humani" ex Viennensi; p. 42 [col. 72 b]: „proscribimus eorum doctrinam haereticam, qui dicere ausi fuerint, peccatum originale non esse *eorum et proprium peccatum*" iuxta Tridentinum (sess. V, nominatim § ultima, ubi peccatum originale declaratur: *id quod eorum et proprium peccati rationem habet*).

Difficultates aliae saltem graviores contra ipsam *essentialem formam* doctrinae in singulis capitibus schematis mihi hactenus non innotuerunt; quare faventibus reverendissimis patribus accedo ad partem postremam huius meae expositionis, quae versabitur circa *formam accidentalem* enuntiationis.

2. Modus enuntiationis in schemate praedominans dicitur alienus a consuetudine conciliorum et huiusmodi esse, qui magis demonstrationi scholasticae quam definitioni conciliari conveniat. At quamvis certe optandum sit, ut forma etiam haec accidentalis effingatur, quantum fieri potest, aptissima, duo tamen universim animadverti possunt: primum quidem ad consuetudinem conciliorum hac in re vix appellari posse, cum non solum in diversis conciliis, sed etiam in diversis partibus concilii unius eiusdemque accidentalis iste modus enuntiationis reperiatur diversissimus. Si constitutiones, quas iam superius nominavi, adversus doctrinam abbatis Ioachim, Petri Olivi, Pomponatii, vel etiam a Martino V editae in concilio Constantiensi adversus errores Wicleffi et Ioannis Hus (*Inter cunctas; In eminenti*) comparentur cum capitibus Tridentinis: immo si diversae sessiones Tridentinae inter se conferantur exempli gratia sexta de iustificatione cum VII, XXI, XXIV, ubi de sacramentis agitur, magnum hoc discrimen neminem latere potest. Idemque discrimen manifestum est inter modum expositionis in diversis conciliis vetustioribus, si comparetur exempli gratia synodus Nicaena II cum conciliis antecedentibus. Nimirum modus ipse dicendi, quod est alterum generatim animadvertendum, non minimam partem pendet a diversitate rerum dicendarum; nec videtur posse in hac re constitui generale aliquod principium, quo forma haec accidentalis in omnibus decretis conciliaribus etiam diversissimi argumenti regi ac determinari debeat.

Verum ut ad specialem considerationem praesentis schematis accedam, vitium enuntiationis, cur ea magis scholae quam constitutioni conciliari apta sit, reperiendum esse videtur in his vel in aliquo ex his quatuor capitibus: in probatione doctrinae catholicae per argumentorum inductionem, unde potius polemica demonstratio quam ecclesiastica definitio oriatur; in modo probationis scholastico ex ipsa argumentorum indole; in terminologia ex scholis desumpta; in iis generatim, quae proprie stylum constituunt, et quae pertinent ad formam rhetoricam dictionis.

De hoc ultimo meum non est dicere: certe nemo diffitebitur curandum esse, ut stylus limetur, quantum res et ἀκρίβεια dogmatica ferat, isque sit non quidem classicus, sed ecclesiastica dignitate gravis. Duae nihilominus excusationes mihi permittantur, quarum prior haec est, quod pleraque in schemate dicta sunt verbis desumptis ex sacra scriptura, ex conciliis, ex sanctis patribus et ex literis Romanorum pontificum, in quibus eadem materia tractata reperiatur. Excusatio altera est de verbis, quae dicebantur adhibita contra spiritum evangelii et contra charitatem, dum appellantur *monstra errorum, cancer serpens abominationi exponendus, impia insipientia* etc. Verum in primis haec nusquam in schemate occurrunt nisi in capitibus duobus, ubi atheismus et absolutus rationalismus per modum detestationis condemnandus erat; unde ea dicuntur de erroribus tam abominandis, ut vix alio nomine

[1] Aug., serm. 96, n. 1.
[2] Trid., sess. VI, c. 11.
[3] Hard., *Conc.*, t. IX, p. 209-8.
[4] Quaerunt theologi, utrum praeter *relationes originis* in Trinitate non sint adhuc aliae, nempe *relatio oppositionis, aequalitatis, similitudinis*? Responsio est, has relationes vel esse *rationis* tantum vel esse identicas cum relationibus originis (Suarez, Trin. lib. V, c. 2, n. 1).
Recentioribus quibusdam, ut Gfrörerianis, familiaris est modus loquendi de relationibus oppositionis sensu minus recto.
[5] S. Th. I, q. 28, a. 3 ad 3.
[6] Reverendissimus episcopus interrogabat: „quo iure asseritur, angelos et homines *simul* esse creatos?" Sed id verbis concilii, quae transcripta sunt in schemate, non solum non asseritur, sed clare indicatur contrarium, dum dicitur: „simul ab initio temporis conditam esse creaturam spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam (angelos et materiam, seu quod dicitur terra inanis et vacua Gen. I, 2; materia invisa ἀμορφος ὕλη, Sap. XI, 18), *ac deinde humanam*."
Ceterum 1° non est apud omnes adeo certum, in Lateranensi particulam *simul* exprimere simultaneum temporis; potest enim significare paritatem creationis, ut Eccli. XVIII, 1 dicitur: „Deus creavit omnia simul *novo*" (s. Thom. in I decretalem: Vasquez, 1 p., disp. 224, c. 4). Praeterea 2° etiamsi accipiatur pro partienda temporis, certum tamen est, in tali particula incidente non contineri definitionem quaestionis de tempore, quo fuerint angeli creati (s. Th. I, q. 61, a. 3; de potent. q. 3, a. 18; Valentia, 1 p., disp. IV, q. 12, punct. 2).
[7] Can. 7 [Mansi, t. VIII, 714] coll. Trident. sess. IV, cap. 5.

quam *monstrorum* a christianis eoque magis a pastoribus animarum nostrarum designari possint: quis autem ignorat, huiusmodi errorum gravissimorum detestationes frequentissimas reperiri in sacris scripturis, apud sanctos patres et fere in omnibus conciliis, inter quae sufficiat commemorare Tridentinum, sess. XIII, in prooemio et cap. 1, et sess. XXI, prooemio, ubi tinnia *execrabilium errorum, indignissimum flagitium, commenta satanica, errorum monstra* nominantur.

His obiter animadversis pauca dicam de tribus reliquis, quae scholae formam prae se ferre videri possent. Quamvis simplex dogmatis enuntiatio et oppositi erroris damnatio propter ipsam definientis concilii infallibilem auctoritatem per se satis esse possit ad custodiam depositi, videmus tamen concilia ipsa consuisse et suo exemplo docuisse id plerumque satis non esse ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia. Dum enim concilia doctrinam catholicam opponunt erroribus, plerumque non solum simplicem enuntiationem obiecti fidei ad custodiendum depositum, sed etiam distinctam declarationem doctrinae ac fundamentorum, quibus innititur, ad docendum et ad explicandum depositum pro scopo habent; idque eo modo, quo propria indoles erroris oppositi postulare videtur. Hocque sensu verissime dici potest conciliarium decretorum forma polemica. Possem id demonstrare ex vetustis conciliis, ad quae iam superius non semel appellavi; sed consideremus quaeso ipsius ultimi oecumenici concilii, Tridentini inquam, capita doctrinae. Doctrina de iustificatione mirabiliter exposita sexdecim capitibus sessionis VI fere tota contexta est testimoniis scripturarum, quae non solum ad illustrationem, sed maxima ex parte ad demonstrationem adducuntur et quandoque accumulantur. Sic cap. 6 de necessaria dispositione ad iustificationem una serie non interrupta ex diversis libris sacris coacervantur sex testimonia; caput 11 de observatione mandatorum contexitur catena duodecim saltem testimoniorum, non paucioribus caput 16 de merito operum, in quo uno capite non minus quam septies per modum probationis diserte appellatur ad testimonia: *sicut scriptum est, dicit Christus, ait apostolus, verba sunt apostoli* etc. In sess. XXI, capite 1 de communione sub utraque specie, instituitur polemica refutatio omnium textuum, qui adferebantur ab adversariis ad probandam necessitatem utriusque speciei, iisque opponuntur alii textus probantes nullum esse huiusmodi praeceptum divinum. Nec patres Tridentini putabant hanc disputationem ad refellendum errorem ideo omittendam esse, ne forma potius scholastica quam conciliaris esse videretur; est enim ecclesia sollicita mater ac magistra. Quod deinde spectat ad modum probationis ex rationibus intrinsecis, ea argumentatio in schemate parcissima est, nec umquam occurrit, nisi ubi declaratio doctrinae eam reddidit omnino necessariam. Ceterum huiusmodi intrinsecae rationes suppositis revelatione desumptae ex re ipsa nullatenus alienae sunt a scopo et gravitate sacrorum conciliorum. Ut non repetam, quae dici possent de cap. *Damnamus* in concilio Lateranensi, in Tridentino hic modus expositionis non paucis in capitibus conspicuus est. Ita ex intrinseca indole ac natura dogmatum sess. VI, cap. 16, declaratur valor satisfactionis et meriti, sess. XIII, cap. 3, praesentia totius Christi sub utravis specie eucharistica, sess. XIV, cap. 2, 8, ratio multiplex distinctionis inter sacramenta baptismi et poenitentiae, sess. XXI, cap. 4, ratio, cur parvulis communio eucharistiae necessaria non sit. Sed haec satis sint; concludenda enim tandem disputatio est, postquam illud postremum adhuc attigero, quod de terminologia ex scholis derivata dicitur. Primum huiusmodi terminorum copia in schemate maior non reperitur, nisi quantam ipsa necessitas rei dicendae peperit. Nonne enim quae solis terminis scholae notissima sunt, suis propriis nominibus appellare oportet? Nonne idem in Viennensi et Lateranensi V concilio servatum est? Immo in concilio Tridentino declarationes ceteris distinctiores et luculentiores propositae sunt terminis et formis scholasticis, quod in doctrina de causis iustificationis, de triplici modo sumptionis eucharistiae, de partibus sacramenti, de sacramento et re sacramenti facile observari potest [1].

Haec autem omnia a me dicta sint, non ad rem ipsam sive ad formam rei commendandam, quae in proposito schemate exhibetur, sed ut, quantum equidem imperio eminentissimi praesidis ac reverendissimorum patrum obsecutus efficere potui, manifestae reddantur rationes, ob quas theologi illum modum expositionis, qui sapientissimo vestro iudicio subiicitur, adoptandum esse censuerint. Quoniam vero maximi sane interest totius ecclesiae, ut in primis quidem doctrina ipsa catholica exponatur accuratissime secundum eas nimirum partes et formas, quae ad custodiam et explicationem depositi pro praesenti rerum conditione sint opportunissimae, ac deinde ut modus etiam accidentalis enuntiationis sit quam fieri potest limatissimus: non solum desiderandum, sed a Spiritu Paracleto omnibus votis postulandum ac supplicandum est, ut ab ipso directi et illuminati reverendissimi patres pro sua sapientia, doctrina, rerum peritia, salutisque animarum ardenti studio hanc tanti momenti operam omnibus numeris absolutam perpoliant atque perficiant.

[1] Sess. VI, c. 7; sess. XIII, c. 8; sess. XIV, c. 3.

X.

DISCUSSIO DUORUM SCHEMATUM *DE EPISCOPIS* ETC. ET *DE SEDE EPISCOPALI VACANTE*.*

1.

Schema constitutionis de episcopis, de synodis et de vicariis generalibus patrum examini propositum.

Pius episcopus servus servorum Dei sacro approbante concilio ad perpetuam rei memoriam.

De episcopis.

Caput I.

De officio episcoporum.

Quoniam quanta est praepositorum dignitas, tantum ipsis incumbit officiorum onus, serio considerent qui a Spiritu sancto positi sunt episcopi regere ecclesiam Dei, quas curarum et sollicitudinis partes huius quod gerunt formidandi muneris honor imponat. Episcopus enim concrediti sibi gregis utilitatem sic tueri debet, ut quaecumque agit ad eam referat, paratus etiam animam suam ponere pro ovibus suis, et sic omnia cum illo communia coniunctaque habere, ut ipsius salutem lucro sibi apponat, suamque existimet iacturam si quid adversi eidem eveniat, illa apostoli gentium dicens: „Quis infirmatur et ego non infirmor? quis scandalizatur et ego non uror“ [1]? Quamobrem omnes

[1] II Cor. XI, 29.

* Patribus distributa fuerant in octava congregatione generali habita die 6 ianuarii, ut supra in relatione huius congregationis videre est.

episcopos et locorum ordinarios, sacri huius approbatione concilii, in Domino monemus ac vehementer hortamur, ut divinum de se iudicium agnoscentes, et memores gravissimae qua tenentur obligationis, vigileat, in omnibus laborent, ac ministerium suum impleant[1]. Praeprimis autem *(a)* videant ne tot errorum undique iam exundans colluvies et vitiorum quae nunc impune dominatur licentia christianam quam regunt plebem in pravum sensum adducat et corrumpat, eamdemque tum per se, quod praecipuum eorum munus est, tum per animarum rectores et verbi Dei praecones erudiendam diligenter curent in fidei scientia et morum disciplina, quo catholicae ecclesiae doctrinam integram inviolatamque retineat, et divinae legis praecepta pie et sancte custodiat. Quos autem ex fidelibus sibi commissis a veritatis et mandatorum Dei semita aberrantes repererint, benigne ac patienter admoneant, obsecrent, increpent, nullumque praetermittant officium ut eorum animas Deo lucrifaciant, oveseque devias et perditas boni instar pastoris ad caulam Domini reducant, et si, spretis monitis, hortationibus, et iustae etiam ac salutaris coercitionis remediis, in sua pravitate perstiterint, ne tamquam morbidae pecudes contagione noceant, prudenter efficaciterque, quoad ipsis datum est, provideant. Summo quoque studio et cura elaborent ut in Dei ministris, a quibus potissimum vivendi exempla petuntur, morum gravitas, vitae sanctitas, atque doctrina eluceat, ecclesiastica disciplina servetur, et ubi collapsa fuerit, restituatur. Ipsi autem episcopi ita in omnibus se gerant, ut nullus pateat in eis reprehensioni locus, factique forma gregis ex animo cunctis fide, scientia, et sancta conversatione praeeant.

Dum autem *(b)* debitum obsequium et obedientiam erga saeculi potestates populis praedicant, ecclesiae huiusque apostolicae sedis iura, et episcopalis ministerii libertatem omnes unanimes atque idipsum invicem sentientes, collatis inter se consiliis, coniunctisque studiis et viribus, strenue tueantur, ut bonus communis causae exitus communi sit tutela ac defensione tutior. Nihil vero admittant quod dignitatis suae decorem et gravitatem dedeceat, et Tridentinae synodi hac de re monita[2] ob oculos habeant.

Principes *(c)* demum et magistratus paterne requirimus, ut sacros ecclesiae antistites ac ministros, eorumque optimam operam valido suo patrocinio et praesidio tegere ac tueri studeant, quo ab omnibus ecclesiasticae auctoritati et dignitati debitus exhibeatur honor, observantia, et obedientia: scientes, episcopos cum ecclesiae causam, tum eorum regni agere et salutis, ut provinciarum suarum quieto iure potiantur[3], ab iisque pro pastorali munere illorum potissimum hominum improbitatem esse cohibendam et coercendam audaciam, qui mentes pervertere moresque corrumpere nefarie commoliuntur.

Caput II.

De residentia.

Sed quia suo munere, uti par est, fungi episcopi nequeunt, nisi in dioecesi commorentur, residentiae legem in sacris canonibus saepissime inculcatam eos servare necesse est. Itaque omnes patriarchalibus, primatialibus, metropolitanis et cathedralibus ecclesiis quibuscumque, quocumque nomine et titulo, praefecti, etiamsi sanctae Romanae ecclesiae cardinales sint, meminerint se obligari ad personalem in sua ecclesia vel dioecesi residentiam, ubi iniuncto sibi officio defungi teneantur. Si quis vero *(a)*, praeterquam causa visitationis sacrorum liminum, vel synodorum provincialium, ultra duos, vel ad summum tres intra annum menses, sive continuos, sive interruptos, absque expressa huius sedis apostolicae, vel sui patriarchae quoad episcopos ritus orientalis, licentia, etiam ex causis alias a iure admissis, a sua dioecesi abfuerit, sacro hoc approbante concilio, volumus et declaramus, eum, praeter mortalis peccati reatum, quem incurrit, pro rata temporis absentiae reditus mensae episcopalis, vel qui in eius locum suffecti fuerint, suos non facere, nec tuta conscientia, alia etiam declaratione non secuta, illos sibi detinere posse; sed teneri illos fabricae ecclesiae, aut pauperibus loci erogare, ipsoque cessante, per superiorem ecclesiasticum ad id esse cogendum, prohibita quacumque conventione vel compositione, quibuscumque etiam privilegiis, cuicumque collegio aut fabricae concessis, non obstantibus. Quodsi tribus mensibus ultra concessos absens fuerit, metropolitanus suffraganeum episcopum absentem, metropolitanum vero absentem suffraganeus episcopus antiquior residens huic sedi apostolicae denunciare teneatur, quae in ipsos absentes, prout cuiusque maior aut minor culpa exegerit, animadvertat, atque etiam ecclesiis ipsis de utilioribus personis provideat, sicut in Domino noverit salubriter expedire. Nostris quoque et huius apostolicae sedis nuntiis sive delegatis hoc idem demandamus et iniungimus, ubi intra ipsorum nuntiaturae sive delegationis fines aliquis episcopus, seu superior praelatus existat, qui canonicas leges hac in parte violare dignoscatur[4]. In iis vero, quibus per praesens decretum derogatum non est, ea quae per sacrosanctam Tridentinam synodum[5] et praedecessores nostros, ac praesertim felicis recordationis Urbanum VIII[6] et Benedictum XIV[7], de praelatorum residentia sancita fuerunt, rata firmaque esse decernimus atque declaramus.

Caput III.

De visitatione dioecesis.

Nec ad rectum dioecesis regimen minus necessaria est illius visitatio, qua sacri pastores sanam et orthodoxam doctrinam inducere, bonos mores tueri, pravos corrigere, ac populum ad religionem, pacem et innocentiam accendere ex officio tenentur[8]. Nam nisi singula dioecesis loca frequenter invisant, et sua vigilantia eorum, qui secum laborant industriam alant, omniaque per se videant, ubique audiant, ubique explorent, multa profecto ignorabunt, vel serius, quam oporteat, intelligent, nec malis innascentibus promptam et efficacem poterunt medicinam adhibere[9]. Quapropter, sacro approbante concilio, districte monemus patriarchas, primates, metropolitanos et episcopos, ut per se ipsos, vel si forsitan fuerint impediti, per vicarium generalem, aut alios ecclesiasticos viros a se approbatos, quolibet triennio dioecesim suam pastorali visitatione perlustrent. Sicubi vero universa dioecesis propter eius latitudinem triennii spatio visitari non possit, statuimus, ut maior eius pars infra hoc spatium perlustretur, ita tamen ut totius dioecesis visitatio quolibet saltem quinquennio omnino compleatur *(a)*.

[1] Conc. Trid., sess. VI, cap. 1 *de reform.*
[2] Sess. XXV, cap. 17, *de reform.*
[3] S. Leo Magnus ep. 43 (alias 84) ad Theodosium Augustum. [Migne, *Patr. Lat.*, t. LIV, p. 626.]
[4] Bened. XIV const. *Ad universae* 8 sept. 1746.
[5] Sess. XXIII, cap. 1 *de reform.*
[6] Const. *Sanctа synodus* 19 dec. 1634.
[7] Cit. const. *Ad universae.*
[8] Conc. Trid., sess. XXIV, cap. 3 *de reform.*
[9] Ben. XIV const. *Ubi primum* 3 dec. 1740.

Insuper ad hanc legem teneri et obstringi edicimus ac declaramus etiam praelatos inferiores iurisdictionem quasi episcopalem cum separato territorio obtinentes; et episcopo vicinieri nullum visitandae eorumdem praelatorum dioecesis ius relinqui decernimus, quin ulla queat ei consuetudo suffragari. Quod si inferior praelatus visitationem obire neglexerit, ad eumdem viciniorem episcopum pertinebit id ad notitiam huius sanctae sedis perferre, quae quid consilii capiendum sit in Domino constituet (*b*).

In visitatione obeunda episcopi animo recolentes certissimam illam sententiam formidinis ac terroris plenam, quod supremus Pastor creditarum ovium sanguinem ab ipsis requiret, et excusationem non accipiet, si lupus comedit oves, et pastor nescit, operi, quod instat, agendo unice intenti sint, adeoque omnibus aliis rebus seppositis, singula loca ac personas visitationi obnoxias non festinanter et cursim, sed debita diligentia inspiciant et explorent. Caveant tamen ne ulli graves onerosive sint, et ab immodicis superfluisque sumptibus abstineant, memores sanctionum quae tam in concilio Lugdunensi [1], quam in concilio Tridentino [2] hac super re constitutae sunt.

Quoniam vero legum, etsi optimarum, utilitas nulla est, nisi reipsa accurate impleantur, sacro eodem approbante concilio, memoratos antistites hortamur, ut infra annum a peracta visitatione eo modo, quem magis opportunum existimaverint, ac deputatis etiam, quatenus opus fuerit, ecclesiasticis viris, qui in singula loca se conferant, quin tamen personae visitationi obnoxiae ullum patiantur dispendium, certiores fiant, an ea quae decreta provisaque sunt executioni plene demandata fuerint (*c*).

Caput IV.

De obligatione visitandi sacra limina apostolorum et exhibendi relationem status dioecesis.

Oportet ut sacri pastores cum eo, cui confirmandi fratres et universum catholicum gregem pascendi cura a Christo Domino demandata est, firmiori usque vinculo sese coniungant, et ita catholica ecclesia ex membris quantumcumque dissitis per mutuam in uno capite consociationem unum corpus efficiat. Iam vero ad hanc rem assequendam nihil magis conducit, quam si iidem pastores iuxta perantiquam ecclesiae disciplinam et sacrorum canonum praescripta beatissimorum apostolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturi ad almam Urbem accedant, seseque Romano pontifici sistentes de rebus personisque suae dioecesis relationem exhibeant. Itaque, sacro approbante concilio, constitutiones apostolicas hac de re editas [3] innovantes, iniungimus singulis patriarchis, primatibus, archiepiscopis, episcopis, ac praelatis inferioribus iurisdictionem quasi episcopalem et territorium separatum obtinentibus, ut iuxta spatia temporum in iisdem constitutionibus praefinita obligationem adeundi per se vel per certum nuntium apostolorum limina, et exhibendi relationem de statu suarum ecclesiarum religiose adimplere non praetermittant. Quicumque vero ex praedictis, nullo legitimo impedimento detentus, terminum sibi praestitutum praeterlabi sinat, quin huic obligationi satisfecerit, suspensioni ab usu pontificalium, et crescente contumacia, aliis etiam poenis ab apostolica sede infligendis subiiciatur (*a*). Volumus autem, ut primus huiusmodi terminus non amplius a die quo memoratae constitutiones editae sunt, sed a die promulgationis huius decreti pro omnibus indiscriminatim praelatis incipiat, et in perpetuum deinceps computetur (*b*).

Et ne praefatae relationes abundent in superfluis, ac deficiant in necessariis, mandamus insuper iisdem praelatis, ut in ipsis exarandis instructionem felicis recordationis Benedicti XIII decessoris nostri in concilio Romano anni 1725 editae accurate esse conformet, quam, ut omnibus quae supervenerunt necessitatibus adamussim provisum sit, auctoritate nostra opportune reformatam in usum eorumdem praesulum evulgandam curabimus (*c*).

Caput V.

De conciliis provincialibus.

Saluberrimo ecclesiae instituto sancitum est, ut metropolitani cum suis suffraganeis statis temporibus concilium provinciale celebrare teneantur pro moderandis moribus, corrigendis excessibus, controversiis componendis, aliisque ecclesiasticae rei necessitatibus reparandis [1]. Hanc disciplinam, si quando interhissa erat, non destiterunt Romani pontifices, decessores nostri, nec non conciliorum patres [2] pro data opportunitate innovare et vehementer inculcare, et nos ipsi (*a*) ab initio pontificatus nostri ad haec usque tempora nihil potius habuimus, quam ut variarum nationum antistitibus, prout occasio ferebat, eamdem impense commendaremus. Itaque recolentes animo uberem fructum ex redintegratis alicubi huiusmodi coetibus collectum, hac oecumenica synodo approbante, statuimus ac mandamus, ut metropolitani ad normam sacrorum canonum ac potissimum Tridentini concilii per seipsos, seu illis legitime impeditis, vel sede archiepiscopali vacante, coepiscopus antiquior intra biennium a fine praesentis concilii, ac deinde quolibet saltem quinquennio (*b*) synodum in sua provincia cogere non omittat, nisi ob iustas et canonicas causas a sancta sede eiusdem termini prorogationem obtinuerit.

Ad synodum omnes provinciae episcopi, et qui de iure vel consuetudine interesse debent, omnino conveniant, iis tantummodo exceptis qui legitimo impedimento ab eiusdem synodi patribus recognoscendo detineantur.

Episcopi autem qui nulli archiepiscopo subiiciuntur, et abbates vere nullius, item archiepiscopi suffraganeis carentes aliquem vicinum metropolitanum, nisi iam forte elegerint, semel eligant, in cuius synodo provinciali cum aliis intersint, et quae ibi ordinata fuerint, observent ac observari faciant.

Ut vero quae sancita sunt in usum facilius deducantur, et mala quae interim innata fuerint innotescant, veteri ecclesiae consuetudini inhaerentes, decretum concilii Lateranensis IV [3] confirmamus et innovamus, quo idoneae de clero personae, gravitate, prudentia, pietate ac zelo secundum Deum praestantes, in singulis dioecesibus deputari iubentur, quae simpliciter ac de plano absque ulla iurisdictione sollicite ac circumspecte explorent, an praecedentis concilii provincialis decreta religiose serventur, ac simul investigent quae correctione vel reformatione indigent, eaque fideliter metro-

[1] Conc. Lugd. II, cap. 24. [Mansi, t. XXIV, p. 98.]

[2] Loc. cit.

[3] Sixtus V const. *Romanus pontifex* 20 dec. 1585; Bened. XIV const. *Quod sancta* 28 nov. 1740.

[1] Conc. Nic. I, can. 5; conc. Chalced., can. 19; conc. Nic. II, can. 6. [Mansi, t. II, 669; t. VII, 396; t. XIII, 495.]

[2] Sixtus V const. *Immensa* 22 ianuar. 1588; Bened. XIII in conc. Rom. anni 1725, tit. 2, cap. I et seq.; Bened. XIV const. *Quamvis* 28 aug. 1741, et const. *Singularis* 1 sept. eiusdem anni.

[3] Conc. Later. IV cap. 6; conc. Later. V, sess. X [Mansi, t. XXII, 991; t. XXXII, 909]; conc. Trid., sess. XXIV, cap. 2 *de reform.*

[4] Cap. *Sicut alias* 25 de accusat. [Mansi, t. XXII, 991.]

politanis et suffraganeis aliisque in concilio subsequenti significent, ut super his provida deliberatione consulatur *(c)*.

Insuper iuxta decretum patrum Tridentinorum[1] mandamus episcopis omnibus, et aliis, qui de iure vel consuetudine in synodo provinciali interesse debent, atque omnino praecipimus, ut in ipsa prima synodo provinciali post exitum praesentis oecumenici concilii habenda, omnia et singula in eodem definita ac statuta palam recipiant, necnon veram obedientiam Romano pontifici spondeant et profiteantur, unaque pariter omnes haereses, ac praesertim in hoc Vaticano concilio damnatas, publice detestentur et anathematizent. Idemque in posterum quicunque in patriarchas, primates, archiepiscopos et episcopos promovendi, in prima synodo provinciali, in qua ipsi interfuerint, omnino observent.

Postquam autem provincialia concilia dimissa fuerint, metropolitani omnia eorum acta et decreta sanctae sedi transmittant, neque eadem ante publicent, quam de more expensa ac recognita reperint *(d)*.

Caput VI.

De synodis dioecesanis.

Veteri pariter sacrorum canonum sanctione sapienter provisum est, ut episcopi in sua quisque dioecesi synodum indicant[2]. Ibi enim oportet concilii provincialis statuta publicare[3], examinatores approbandos proponere[4], et iudices synodales iuxta ecclesiasticas regulas designare[5]. Expedit insuper eorum quae alias sancita fuerint quandoque executionem urgere, novas item constitutiones edere, quibus antiquae leges communiantur, noviaque obortis malis nova remedia praescribantur, ac denique ea omnia, quae ad rectius dioecesis regimen pertinent, opportune providere *(a)*. Quapropter, sacro approbante concilio, canonicas sanctiones, ac nominatim concilii Tridentini decretum de huiusmodi coetibus celebrandis[6] fideliter ab omnibus servari praecipimus.

Quo tamen commodius huic obligationi satisfieri possit, quolibet saltem triennio dioecesanam synodum habendam statuimus *(b)*. Si vero legitimum impedimentum forsan obstiterit, ab apostolica sede congrua provisio postuletur.

Caput VII.

De vicario generali.

Magni momenti *(a)* in universae dioecesis negotiis expediendis est vicarii generalis officium. Quod quidem ut episcopis vere usui esse possit et auxilio, sacro approbante concilio, volumus ac decernimus, ut illud ecclesiasticis viris defetatur non minoribus annis triginta, et in iure saltem canonico doctoribus, vel alias quantum fieri poterit idoneis; qui praeterea probitate, prudentia ac rerum gerendarum peritia commendentur. Expedit etiam ut sacerdotali sint charactere insigniti, quo apud eos quibus vicaria procuratione praesunt cum virtutis ac doctrinae opinione, tum gradus auctoritate valeant. Et quia necesse est ut a fori interni ministerio omnis pellatur suspicio quod ad externi fori possit adhiberi negotia, nec permittendum sit ut a suo munere quispiam abducatur, in quod incumbere totus debet, propterea episcopi canonicis poenitentiariis, parochis, ceteris-

[1] Sess. XXV, cap. 2 *de reform.*

[2] Conc. Antioch. anni 341, cap. 20; conc. Lateran. IV, cap. 6. [Mansi, t. II, 1315; t. XXII, 991.]

[3] Conc. Lateran. IV, l. c.

[4] Conc. Trid., sess. XXIV, cap. 18 *de reform.*

[5] Cap. *Statutum* de rescript. in 6; conc. Trid., sess. XXV, cap. 10 *de reform.*; Bened. XIV const. *Quamvis* 26 aug. 1741.

[6] Conc. Trid., sess. XXIV, cap. 2 *de reform.*

que curam animarum habentibus, itemque, obtrectationis vitandae causa, suis fratribus aut nepotibus vicarii generalis munus non committant. Quibus vero in dioecesibus plures vicarii generales deputari solent, hi numerum duorum vel trium non excedant, omnesque in solidum seu aeque principaliter constituantur, ne forte quae ab eorum singulis provisa gestaque fuerint, viribus careant. Vicariorum autem generalium, quos honorarios vocant, nomen et usus prorsus aboleatur. Privilegiis et quacumque consuetudine etiam immemorabili non obstantibus.

Adnotationes.

Ad caput I.

(a) In exarando hoc primo capite non ea mens fuit ut ibi singula episcoporum officia recenserentur, cum de illis quae praecipua habentur, in sequentibus capitibus agatur, et de ceteris in aliis fere omnibus decretis sermo fiat, sed eo unice praesens caput spectat, ut universae episcopalis procurationis ratio ac veluti summa uno sub adspectu ponatur, quae quidem in eo est, ut in commissi sibi gregis custodiam et utilitatem omnes curas actionesque suas episcopus impendat, ac totum se vitamque suam dedat. Nonnulla autem ob infelicissimas temporum, in quae incidimus, conditiones peculiariter attingere, quae ad episcopale munus pertinent, opportunum visum est, eaque excerpta sunt ex actis sanctissimi domini nostri Pii papae IX, quem Dominus optimus maximus diutissime superstitem.

(b) Dum autem. Ad tramites concilii Tridentini, sess. XXV, cap. 17 *de ref.*, actum est de convenientia et necessitate, ut episcopi, una cum gravitate vitae, dignitatem etiam suam sustineant, eique numquam per abiectam erga saeculi potestates servilitatem dedecus inferant. Sufficere visum est denuo inculcare perspicua et gravia hac de re Tridentini concilii verba.

(c) Principes vero. Spectata funesta horum temporum ad deprimendam et vilipendendam auctoritatem ecclesiasticam et praelatorum dignitatem dispositione, omnino esse necessarium videtur, ut a futuro concilio principes et populi ad venerandos sacros pastores, iisque obediendum et obsequium praestandum excitentur.

Ad caput II.

(a) Si quis vero. Cum per multos annos protractum fuerit concilium Tridentinum, debuerunt interdum patres eadem de re, praesertim etiam ne alias statuta in alienum a concilii mente sensum detorquerentur, diversis decretis statuere, uti contigit circa episcoporum residentiam. Nam primo quidem in sess. VI, cap. 1 *de ref.*, decreverunt, ut si episcopus sine causa iusta per sex menses a dioecesi abfuerit, quartam partem fructuum unius anni eo ipso amittat; si per alios sex menses, aliam quartam partem; et si in contumacia persistat, Romano pontifici pro opportuna animadversione et provisione denuntietur. Iterum de episcoporum residentia egit Tridentinum sess. XXIII, cap. 1 *de ref.*, idque, ut habetur ex eius decreto, ne ea quae in sess. VI sancita fuerant, in sensus a synodi mente alienos traherentur, ac si vigore prioris decreti quinque mensibus continuis abesse liceret. Quapropter ulterius evolvens quae ad residentiae legem et absentiae causas debitamque licentiam pertinent, de poenis declarat, absentem, praeter alias poenas in sess. VI impositas, ac mortalis peccati reatum, pro rata temporis absentiae fructus suos non facere, etc.

Cum itaque in sess. XXIII expresse praeserventur poenae in sess. VI constitutae *„praeter alias poenas adversus non residentes sub Paulo III impositas et innovatas"*, duo illa Tridentina decreta conciliare conantur doctores, in quo tamen non omnes eodem modo procedunt.

Sunt imprimis qui ea rite conciliari opinentur per poenarum ingeminationem, adeo ut episcopus ultra tres menses non residens pro rata temporis absentiae fructus non faciat suos, nec tuta conscientia, alia etiam declaratione non secuta, illos sibi detinere possit (sess. XXIII); si vero ultra sex menses abfuerit, ipso iure amittat quartam partem fructuum unius anni; si per alios sex menses, aliam quartam partem (sess. VI); crescente autem contumacia, sedi apostolicae denuntiari debeat (sess. VI). At haec explicatio, quia de poenalibus agitur, nimis gravis et odiosa videtur, et praeterea Tridentini patres, in sess. VI bis memorando sex menses, unius anni spatium prae oculis habuisse videntur; in praedicta vero explicatione hoc spatium ad quindecim menses ampliatur, unde factum est eiusmodi doctores eo devenisse ut poenas sessionis VI intelligant de fructibus alio anno iam perceptis, non vero de fructibus anni currentis, in quo episcopus delinquit.

Alii duo decreta Tridentina conciliare conantur per poenarum exasperationem, adeo ut in sess. XXIII quarta seu minor pars fructuum fuerit extensa ad maiorem, anni tamen unius seu currentis, et poena, quae iuxta sess. VI a superioris declaratione pendebat, iuxta sess. XXIII ante omnem declarationem incurratur. Verissimum est, aiunt, in sess. XXIII aperte dici non esse sublatas poenas sessionis VI; sed in hac explicatione id observatur, quia manet amissio fructuum, et quidem aucta, cum antea quarta pars, nunc vero omnes pro rata absentiae sint adempti, atque ita nova poena includat antiquam; et praeterea sibi constat Tridentinum etiam in reliquis poenis, nempe pro casu crescentis contumaciae. Verumtamen huic explicationi illud obstat, quod in Benedicti XIV constitutione *Ad universae* expresse confirmetur duplicis quoque praedictae quartae partis amissio.

Tertia restat conciliationis via, dicendo nempe, amissionem fructuum pro rata temporis absentiae (sess. XXIII) non esse absolute et simpliciter accipiendam, sed ad normam semper quartae illius partis, de qua in sess. VI, adeo ut propter absentiam non protractam ad sex menses, minori quartae partis quantitate privetur delinquens pro rata temporis absentiae. Huic explicationi favere videtur motivum in sess. XXIII adductum, ne ea quae in sess. VI sancita fuerant *in sensus a sacrosanctae synodi mente alienos trahantur, ac si vigore illius decreti quinque mensibus continuis abesse liceat.* Illud tamen forsitan obstat, quod maiorem fructuum amissionem videantur patres Tridentini in sess. XXIII prae oculis habuisse.

Tota rei difficultas ex eo oriri videtur quod in sess. VI nondum fuerint concessi tres menses absentiae, sed ibi patres totum unius anni spatium respicientes, tum primo tum secundo semestri providerint. Semel autem concessis in sess. XXIII tribus mensibus absentiae, illico oritur dubium, utrum sex menses in sess. VI indicati accipi debeant inclusis, an vero exclusis, tribus mensibus concessis. Praeterea, concessis in sess. XXIII tribus mensibus, sive continuis sive interruptis, aliud dubium oritur, utrum nempe poena sessionis VI post sessionem XXIII afficiat tantum sex menses *continuos* (qua voce utuntur Tridentini patres in sess. VI, et Benedictus XIV in constitutione *Ad universae*), an vero etiam interruptos, cum in sess. XXIII concedantur tres menses sive continui, sive interrupti.

Consideratis hisce omnibus, et ne ulla iam ea de re difficultas moveri queat, existimarunt consultores praestare ut novum condatur decretum. In eo autem, quod nunc proponitur, in memoriam revocatur necessitas expressae licentiae apostolicae, quae hodie ex Urbani VIII constitutione *Sancta synodus* requiritur, etiamsi existat una ex quatuor causis legitimae absentiae a Tridentino indicatis in sess. XXIII; ex qua ipsa Urbani VIII constitutione nulla opus est licentia si agatur de absentia propter visitationem sacrorum liminum, vel propter synodos provinciales, vel congregationes seu assembleas generales, quibus ecclesiastici intervenire solent, vel propter munus aut officium reipublicae ipsis ecclesiis adiunctum. Quia tamen illud, quod de assembleis Urbanus VIII statuit, videtur respicere congregationes huiusmodi, quales hodie iam non existunt, huius causae mentio in decreto fuit omissa, in quo ob similem rationem omissa fuit mentio muneris aut officii reipublicae ecclesiis adiuncti. Consequenter solae causae visitationis sacrorum liminum, vel synodorum provincialium excludent necessitatem licentiae sedis apostolicae.

Porro contra eum, qui absque praedicta licentia ultra duos vel ad summum tres menses, sive continuos sive interruptos, a sua dioecesi abfuerit, post memoratum peccati mortalis reatum, pronuntiatur absoluta amissio fructuum pro rata temporis absentiae illegitimae, eaque ante omnem sententiam etiam declaratoriam incurrenda, et illegitime perceptos restituendi obligatio (Trident. sess. XXIII). Cum autem nulla iam habeatur ratio quartae partis, de qua in sess. VI, nulla etiam fit mentio sex mensium, qui ibidem indicantur. Praeterea, quia in sess. XXIII conceduntur tres menses sive continui *sive interrupti*, amissio fructuum in praesenti decreto expresse dicitur incurri ab eo, cuius sive continua sive interrupta absentia ultra tres menses excurrit.

At, omissa mentione sex mensium, praefigendus erat terminus absentiae illegitimae, post quem denuntiari delinquens debeat. Hoc autem fieri debere statuitur post illegitimam trium mensium absentiam, et obligatio denuntiandi imponitur imprimis iisdem, quibus eam Tridentinum imposuit (sess. VI), sed omissa mentione trium mensium, intra quos denuntiare teneantur, et omissa etiam poena interdicti ingressus ecclesiae; ac eadem obligatio, ad tramites const. Bened. XIV *Ad universae*, nuntiis quoque vel delegatis apostolicis iniungitur.

Tandem adduntur illa verba *In iis vero* etc., quia in praedictis habetur decreti Tridentini sess. VI immutatio, et in Romanorum pontificum, praesertim Urbani VIII et Benedicti XIV constitutionibus multa alia de praelatorum residentia sancita leguntur. Omnino igitur memorandae erant Urbani VIII constitutio *Sancta synodus* 12 decembris 1634, et Benedicti XIV constitutio *Ad universae* 3 septembris 1746; in qua postrema reliquorum quoque Romanorum pontificum constitutiones, illa praesertim Urbani VIII, allegantur.

Ad caput III.

(a) Quanta sit sacrae visitationis utilitas, imo necessitas, demonstratione non indiget. Quanta vero sint damna ex eius omissione derivantia, perbelle describit Benedictus XIV constitutione *Ubi primum* 3 decembris 1740 § 8. „Multa quidem (ita ait) ignorabit episcopus, multa eum latebunt, vel saltem

ecrius, quam oporteret, intelliget, nisi ad omnes suae dioecesis partes se conferat, et nisi per se ipsum ubique videat, ubique audiat, ubique exploret quibus malis medicina ferenda sit, et quaenam fuerint eorum causae, quave ratione occurri etiam providenter queat, ne sublata reviviscant." Haec prae oculis habentes consultores, visitandi officium in memoriam, expresse revocari, et quibusque verbis inculcari debere censuerunt. Quia tamen in omnibus catholici orbis regionibus quanto magis in praesens dioecesium imminutas est numerus, eo magis dilatatus est earumdem ambitus, nonnisi difficillime uno vel altero anno totius dioeceseos visitatio compleri potest, veluti iubent Tridentini patres. Quapropter consultores spatium a Tridentino concilio praefixum ita ampliandum esse duxerunt, ut visitatio, quae triennio confici nequeat pro dioecesium latitudine, quolibet saltem quinquennio omnino compleri debeat.

(b) Quamvis visitatio sacrorum apostolorum liminum diversa sit a visitatione dioecesis, et utraque a diversa lege profluant, attamen nihil tam connexum, nihil tam affine et consentaneum, quam ut qui limina apostolorum visitare et statum dioecesis pontifici sistere adiguntur, loca personasque suae iurisdictioni obnoxias perlustrare ac per se cognoscere debeant. Quapropter existimarunt consultores hanc ipsam obligationem expresse affirmandam esse de praelatis proprie dictis *Nullius* seu tertiae speciei, quos sanctae memoriae Benedictus XIV ad visitanda sacra limina et relationem de statu suarum dioecesium exhibendam teneri conceptis verbis declaravit [1]. Viciniorem autem episcopum diserte excludendum censuerunt consultores, tum ut omnis ea de re doctorum discrepantia cesset, tum ut quasi episcopalem in separato suo territorio iurisdictionem praelatus inferior libere exerceat, nec duplici visitatione illud subiiciatur. Si tamen praelatus inferior hoc suum officium implere neglexerit, vicinioris episcopi erit illius negligentiam ad sedis apostolicae notitiam perferre. Quamvis autem numerus eiusmodi praelatorum hodie maiorem in modum imminutus sit, nihilominus ad omnem auferendam ambiguitatem, disciplinam, quae in hac parte servanda erit, aperte declarandam esse satius visum fuit.

(c) Nihil tam frequenter occurrit, quam ut episcopi decreta, eo abscedente, inadimpleta praetereant. Ad hoc malum reparandum nonnulli episcopi illud in usu posuerunt, ut aliquo post visitationem tempore mitterent viros a se deputatos, qui eorumdem decretorum implementum recognoscerent ac urgerent; qui quidem procedendi modus aliusve in eumdem finem adhibendus omnibus episcopis visus est commendandus.

Ad caput IV.

(a) Obligationem, quae est episcopis, adeundi limina apostolorum, et referendi statum ecclesiarum, si eius substantiam respicias, non immerito repetunt rerum canonicarum tractatores ab ipso primatu summi pontificis, nec non ex constanti observantia per omnes aetates ad haec usque tempora servata [2]. Cum tamen huius obligationis observatio negligeretur, ac non pauca inde damna profluerent, sanctae memoriae Sixtus V constitutionem edidit incip. *Romanus pontifex* die 20 decembris 1585, qua huic disciplinae solemnem quodammodo formam superaddidit; nam temporum spatia determinavit, quibus singuli episcopi pro diversa ab alma urbe distantia hoc officium instaurare tenerentur, poenamque constituit contra eos, qui eidem constitutioni non satisfacerent. De hac autem poena nulla fit mentio in decreto, cum ei derogaverit sanctissimus dominus noster Pius papa IX in constitutione nuper, die nempe 12 octobris 1869, evulgata quae incipit *Apostolicae sedis*. Sed ne saluberrima ac plane necessaria huiusmodi lex debita sanctione careret, comminatio in decreto adiicitur mitioris quidem poenae contra transgressores, quorum si contumacia creverit, aequum est ut gravioribus poenis in eos animadvertatur. Quoniam vero dubitabatur, an ad eam legem observandam tenerentur abbates aliique praelati *Nullius* tertiae speciei, Benedictus XIV constitutione *Quod sancta* diei 28 novembris 1740, dum constitutionem Sixtinam innovavit, dictos abbates alioque inferiores praelatos eidem obnoxios esse declaravit. Quia autem maxime expedit ut pastores inferiores cum supremo in terris pastorum principe communicent, eique tanquam membra suo capiti adhaereant, et ad hoc assequendum nulla res magis adducit, quam si episcopi statis temporibus almam urbem adeant, deque suo regimine pontifici rationem reddant, omnino opportunum visum est, ut in Vaticana oecumenica synodo Sixti V et Benedicti XIV constitutiones solemni decreto innovarentur.

(b) Cum ex praedictarum constitutionum in hoc concilio innovatione obligatio visitandi apostolorum limina, et referendi statum dioecesis maiorem quamdam solemnitatem acquirere videatur, congruum plane censuerunt consultores, ut, abolita antiqua ratione computandi spatia temporum a die qua latae sunt eaedem constitutiones, unus idemque terminus pro omnibus indiscriminatim praesulibus a die promulgationis huiusce decreti initium sumat et in perpetuum computetur.

(c) Sanctae memoriae Benedictus XIII in concilio Romano anni 1725 Instructionem in usum episcoporum pro relationibus exarandis edidit, quae Benedictinae nomine venit, quaeque omnibus prae manibus est. Eam sacra congregatio Concilii cunctis totius catholici orbis episcopis sequendam praecipit; adeoque maxime convenit, ut concilii Vaticani patres hanc disciplinam suo calculo comprobent. At eadem instructio, quae numeris omnibus absoluta dici poterat habita ratione temporis, quo eadem prodiit, nequaquam novis, quae deinde obortae sunt, necessitatibus cumulate respondere visa est. Et sane non pauca ibidem scitu necessaria desiderantur, quae huius temporis ratio summopere exposcere cognitum est. Quapropter opportunissimum visum fuit proponere, ut sancta sedes eam augendam ampliandamque curet ita, ut defectibus, quibus eadem in praesens laborat, ex omni parte suppleatur.

Ad caput V.

(a) Maxima sanctissimo domino nostro gloria debetur, qui conciliorum provincialium usum redintegravit [1]. Quod autem uberrimus inde fructus obvenerit, docet magnus harum synodorum numerus, qui ultimis hisce temporibus delatus est ad sacram congregationem Concilii a plurium nationum archiepiscopis. Ex quo non sine admirabili Dei providentia via patefacta est eminentiori graviorique conventui convocando, qualis est auspicatissima haec Vaticana synodus.

[1] Const. *Quod sancta* 28 nov. 1740.

[2] Synod. Sardic., *Ep. syn. ad Iul. I* [Mansi, t. III, p. 40] et cap. *Ego N.* 4 de iudic.

[1] Encycl. ad Ital. episcopos diei 8 dec. 1849 *Nostis*, § *Absol.* encycl. ad episc. Galliar. § *Hinc peri* diei 21 martii 1853 *Inter multiplices*; lit. apostol. ad episc. Austriae *Singulari*, § *Et quo* diei 17 martii 1856, et alibi passim.

(b) Inter alias causas, quae praetendi solent adversus synodorum provincialium convocationem, recensetur potissimum earumdem frequentia, seu brevitas temporis, cuius intra spatium instaurari debent. Ad hanc excusationem praevertendam, spatium trium annorum, quod Tridentini patres praefiniverunt, pro maiori facilitate et commoditate ad quinque annos prorogari placuit.

(c) Testium synodalium usum antiquissimum in ecclesia fuisse ostendunt rerum sacrarum eruditi, quos inter connumerari debet Benedictus XIV, *De syn. dioec. lib. IV, cap. 3 per totum*. Quod vero ipsorum utilitatem respicit, audiatur ipse pontifex loc. cit., n. 8: „*Et nemo profecto est tam hebetis ingenii, qui non videat, quantum illorum opera ad rectam conferret dioecesis administrationem: multis siquidem malis obviam iretur, si episcopi ex relatione hominum integerrimae fidei mala praecavirent.*" Quae cum animadversa fuissent, consultissimum visum est tam salubrem disciplinam ad vitam revocari.

(d) Haec obligatio non eo spectat, ut sancta sedes synodorum provincialium actis et decretis suam approbationem proprie dictam adiiciat, sed ut expendat an synodus ad normam sacrorum canonum habita fuerit, et corrigat, si quid fortasse in decretis aut nimis rigidum, aut minus rationi congruum deprehendatur. Et sane sanctae memoriae Benedictus XIV, *de syn. dioeces. lib. XIII, cap. 3, n. 3*, plures commemorat huiusmodi synodos, quas sacra congregatio Concilii recognoscendas suscepit. Notum autem omnibus est, sanctissimum dominum nostrum hoc nostro tempore specialem suo decreto constituisse congregationem, quae synodis provincialibus recognoscendis operam daret.

Ad caput VI.

(a) Omnibus persuasum esse non dubitamus *nihil* (verba sunt sanctae memoriae Alexandri VII const. *Inter cetera*, § 8, 26 maii 1656) *frequenti animarum recognitione synodorumque celebratione populorum saluti ac veteri disciplinae constituendae ... accommodatius esse, quo intermisso magna in moribus continuo ad omnem improbitatem ac peccandi licentiam facta est immutatio*. Nihilominus, ut nemo diffitebitur, lex de synodis dioecesanis cogendis a iure canonico et nominatim a conc. Trid., sess. XXIV, cap. 2 *de reform.*, constituta parum ubique adimpletur. Excusationes quae vulgo in medium proferuntur perbelle describit dissolvitque Benedictus XIV, *De syn. dioec. lib. I, cap. 6, n. 5*: „*Neque illos excusamus episcopos, qui, cum nihil sit, quod eos impediat, ex sola socordia et negligentia synodum facere praetermittunt, eosque magis redarguimus, qui, cum plures annos dioecesim gubernaverint, ne de cogenda quidem synodo cogitarunt ... Neque audiendi sunt, qui ad propriam obtegendam ignaviam, se consulto ac prudenter abstinere dictitant a synodi coactione, ne novarum constitutionum in dies accessione, commissae sibi dioecesis status perturbetur. Nam in primis necesse non est, ut novae constitutiones in synodo edantur, sed quandoque expedit solam urgere executionem earum, quae iam sancitae fuerint ... Deinde difficile videtur hoc tempore, quo ecclesiastica disciplina quotidie consenescit et labefactatur, aliquam invenire dioecesim, cui opus non sit ulla nova constitutione, qua saltem antiquae leges corroborentur, et quae morum corruptela penitus obsoleverint, reviviscant.*" Quae porro magni ponderis animadversiones cum prae oculis haberentur, haud inutile existimatum est, aliquid in decreto attingere, quo synodorum dioecesanarum scopus magis praecise declaretur, et consuetis excusationibus aditus praecludatur.

(b) Cum spatium synodorum provincialium a triennio ad quinquennium protensum altero decreto fuerit, congruentissimum videbatur, ut aliquod temperamentum iniretur super spatio, quod pro synodis dioecesanis cogendis praefinitum est. Itaque anni spatium a patribus Tridentinis praescriptum ad triennium saltem prorogatum fuit.

Ad caput VII.

(a) Haud expedire visum fuit ut obligatio episcopis imponeretur, vicarium generalem assumendi, qua quidem super re iuris canonici interpretes in utramque partem disputant; praesertim vero quia nec praecepti necessitas appareret, quando plerique omnes episcopi vicarium generalem revera habent eiusque opera utuntur. Placuit tamen, ut, commemorata utilitate quam vicarius generalis in universis dioecesanos negotiis expediendis praestat, huius retinendi opportunitas tacite innueretur.

Ex recepto iure vicarii generalis munus recte obeunt omnes clerici, dummodo non sint coniugati, nec minores viginti quinque annis. Sed ob personam, quam ipse in dioecesi sustinet, ob honoris et iurisdictionis gradum, quem tenet, ob gravissima quae pertractare debet negotia, existimarunt consultores, requisitam aetatem ad triginta saltem annos augeri oportere. Credibile enim non est ut in eum, qui vigintiquinque annos attigerit, illa prudentia et rerum peritia cadere possit, qua ad huiusmodi apte gerendum officium opus est. Invenis iste etsi moribus probatus, optimis excultus disciplinis ac doctorali etiam laurea auctus, nonnisi cruda adhuc studia ad iudicia, ad negotia et ad omnem vicariam dioecesis procurationem afferre poterit, nec solidam idoneitatis opinionem sibi comparatam habebit. Arbitrati item sunt omnino decere ut sacerdotali is foret charactere insignitus; cum secus debitum obsequium et venerationem ab iis quibus praeest, quos inter plures erunt se ipso gradu multo maiores, conciliare sibi vix posse videatur. At vero quia officium huiusmodi non ad ordinem seu ministerium, sed ad regimen seu iurisdictionem pertinet, nullum in hoc datur praeceptum, sed unice consilium, iuxta ea quae tradit sacra congregatio concilii Tridentini interpres in una *Hispaniarum* 19 iulii 1597, Decret. lib. 9, pag. 20.

Merito ad exemplum concilii Romani anni 1725 arcentur ab eodem munere, praeter canonicos poenitentiarios et parochos, etiam consanguinei episcopi in proximo gradu, nempe fratres et nepotes, ne sermonis et vituperationis argumentum praebeatur. De civibus autem nulla fit mentio, cum in plerisque locis tum cives tum alienigenae sine delectu eligi iamdudum soleant, et exiguus idoneorum numerus hanc sive necessitatem sive excusationem inducere posse videatur.

Posita consuetudine vel necessitate plures vicarios generales retinendi, duo tantum cavere opportunum visum fuit: alterum est, ut non episcopi permitteretur arbitrio tot absque necessitate deputare vicarios quot velit, sed ut eorum numerus ad duos vel tres coarctaretur, ne si plures deputentur, mutua inter se fiducia negligentiores sint; alterum est, ut aeque principaliter iidem vicarii constituantur, ne singulorum ordinationes interdum irritari contingat. Insuper vicariorum generalium, quos honorarios appellant, usus in posterum interdicitur; ex quo dioecesanae administrationis ordo facile perturbari posset.

2.

Schema constitutionis de sede episcopali vacante patrum examini propositum.

Pius episcopus servus servorum Dei sacro approbante concilio ad perpetuam rei memoriam.

De sede episcopali vacante.

Caput I.

Ecclesiarum vacantium *(a)* regimini pro apostolica nostra sollicitudine omni meliori modo prospicere cupientes, sacro approbante concilio, volumus, ut quae in generali Tridentina synodo [1] decreta ac sancita fuerunt, diligenter observentur. Unus sit capituli vicarius, qui saltem in iure canonico sit doctor, vel alias quantum fieri poterit idoneus; et in quo morum integritas, pietas, sana doctrina, et a qualibet nota, praesertim ecclesiasticae censurae, immunitas cum scientia ac prudentiae laude conspirent. Canonicis autem sanctionibus inhaerentes, omnino prohibemus *(b)* ne ad vicarii capitularis munus deputare liceat qui vacantis sedis fuerit patriarcha, archiepiscopus, vel episcopus electus, nominatus seu praesentatus; et si ipse vicarius certum habuerit nuntium de sua electione, nominatione seu praesentatione ad praedictam vacantem ecclesiam, eo ipso ab officio cesset, et capitulum ad novi vicarii deputationem deveniat.

Quodsi *(c)* praescriptae conditiones posthabitae fuerint, minori capitularium numero, vel alteri cuius interest, ad metropolitanum; si vero ecclesia metropolitana vacans fuerit, vel de ipso capitulo metropolitano agatur, ad antiquiorem provinciae episcopum in devolutivo provocare liceat; ad propinquiorem vero episcopum recursus instituetur, si ecclesia exempta fuerit. Et is, ad quem provocatum erit, aguita recursus iustitia, vicarium pro ea vice deputabit.

In vicario autem constituendo *(d)* nullam sibi iurisdictionis partem capitulum retinere quomodocumque possit. Legitime electus *(e)* e reditibus mensae vacantis, ubi aliter provisum non fuerit, partem congruam percipiat; diebus et horis, quibus ipse ratione sui muneris impeditur, a chori servitio sit exemptus, et distributionibus gaudeat, iis tamen amissis, quae inter praesentes dicuntur.

Sede vero *(f)* per episcopi captivitatem vel relegationem aut exilium impedita, illius regimen penes episcopi vicarium, vel quemlibet alium virum ecclesiasticum ab episcopo delegatum, remaneat, donec aliter ab hac sede apostolica provideatur. Iis autem deficientibus vel impeditis, capitulares vicarium constituent, totiusque rei eventum quamprimum ad eiusdem sanctae sedis notitiam deferent, recepturi humiliter et efficaciter impleturi quod per ipsam contigerit ordinari.

Caput II.

Cum *(a)* experientia doceat, quosdam vicarii munus adeptos ambitiosa sollicitudine multa properanter disponere, futuri episcopi consilia ac regimen praeoccupantes, quandoque etiam huius apostolicae sedis iura invadentes, nos, sacro approbante concilio, vicarii capitularis facultates intra sacrorum canonum limites omnino contineri iubemus. Quapropter invectam quibusdam in locis consuetudinem, ut liberae collationis beneficia a vicario conferantur, tolerandam haud esse declaramus. Quod si beneficia huiusmodi animarum curam adnexam habeant, vicarii erit, deputato statim oeconomo, concursum indicere, et illius acta ad hanc apostolicam sedem transmittere, ad quam collatio seu provisio pertinet, A nisi aliter ab eadem pro locorum, temporum ac personarum adiunctis provisum fuerit.

In dimissoriis ad ordines a vicario post annum vacationis concedendis, capituli semper consensus per secreta suffragia requiratur et accedat: iis vero, qui a proprio episcopo reiecti fuerint, numquam concedantur.

Alienum clericum clero dioecesis adscribere, vel proprium ex eo dimittere vicarius nequeat, nisi ab hac sede apostolica facultatem obtinuerit.

Caput III.

Ne *(a)* quibusdam in locis, in regionibus praesertim ab Europa longe dissitis, incertum ac neglectum animarum regimen maneat, quis, e vivis sublato antistite vel vicario apostolico, propter peculiares dioecesis vel vicariatus apostolici circumstantias non est qui gregem Christi gubernet, praeB decessorum nostrorum, praesertim sanctae memoriae Benedicti XIV [1] vestigiis inhaerentes, sacro hoc approbante concilio, haec edicimus ac declaramus.

Attendentes imprimis in remotis eiusmodi regionibus aliquos archiepiscopos et episcopos locorum ordinarios et residentiales capitulum canonicorum habere, alios vero eo esse destitutos, mandamus ut, eveniente cuiuslibet antistitis obitu, statim procedatur ad electionem vicarii capitularis iuxta morem, usum et consuetudinem hactenus legitime servatam; nimirum ubi capitulum exsistit, vel a canonicis dumtaxat, si ita in more iam sit positum, vel a canonicis una cum aliis ecclesiasticis viris, quos in casibus huiusmodi semper intervenisse et suffragium suum in ea electione tulisse constat. Ubi autem capitulum canonicorum non habetur, ibi parochi, sive soli, sive cum aliis ecclesiasticis viris iuxta modum itidem, usum et consuetudinem de C praeterito servatam, ad vicarii capitularis electionem habendam accedant. In ceteris omnibus autem servari mandamus Tridentini concilii de vicarii capitularis electione constitutiones.

In iis vero locis, in quibus antistites ordinarii eorumdem locorum residentiales neque capitulum canonicorum, neque parochos in suis civitatibus et dioecesibus habent, sed dumtaxat sacerdotes aliquot et missionarios per terras et oppida dispersos, ita ut, antistite decedente, una simul convenire haud valeant, vicarius generalis iam a defuncto antistite constitutus, licet doctoris gradu in iure canonico auctus non sit, ipso facto intelligatur et habeatur tamquam vicarius capitularis cum omnibus facultatibus de iure ad eiusmodi munus spectantibus, illudque exerceat quousque novus antistes ab apostolica hac sede designatus illuc advenerit ac regimen susceperit, vel aliter ab eadem fuerit ordinatum.

D Omnibus autem vicariis apostolicis, sive titulo et dignitate episcopali praeditis, sive sacerdotali tantum charactere insignitis, sed neque coadiutorem cum futura successione neque vicarium generalem habentibus, praecipimus, ut unusquisque eorum teneatur deputare vicarium ex clero sive saeculari sive regulari, habilem tamen atque idoneum. Is vero post vicarii apostolici obitum tamquam huius sanctae sedis delegatus assumet regimen vicariatus, et in eiusmodi munere permanebit, donec novus apostolicus vicarius ab eadem sancta sede designatus ipsius vicariatus possessionem et regimen adierit, vel usque ad quamcumque aliam ab ipsa ineundam ordinationem; idemque pariter alterum statim deputabit ecclesiasticum virum, qui ei, si forte interim obierit, in munere succedere debeat. Volumus autem

[1] Sess. XXIV, cap. 16 *de reform*

[1] Breve Benedicti XIV *Ex sublimi* 26 ianuarii 1758, et *Quam ex sublimi* 8 augusti 1755.

provicarios huiusmodi, cum vicariatus regimen susceperint, non solum iis omnibus et singulis uti posse facultatibus, quae cuiusvis ecclesiae cathedralis vicario capitulari de iure competere dignoscuntur, verum etiam iisdem frui facultatibus, quibus defunctus vicarius apostolicus pollebat, iis dumtaxat exceptis, quae requirunt characterem episcopalem, vel non sine sacrorum oleorum usu exercentur; eisdem tamen potestatem facimus ut, quandocumque necessitas urgeat, possint consecrare calices, patenas, et altaria portatilia, cum sacris oleis ab episcopo benedictis.

In ecclesiis ritus orientalis, iis exceptis quae habent capitulum legitime institutum quod iure pollet eligendi vicarium capitularem, defuncti episcopi vicarius regimen vacantis dioecesis eo ipso assumat, donec certiore quamprimum facto metropolitano vel patriarcha, eiusdem vacantis ecclesiae gubernio rite consulatur usque ad novi episcopi electionem.

Adnotationes.

Ad caput I.

(a) Urgetur praeprimis observantia eorum, quae in sess. XXIV, cap. 16 *de ref.*, patres Tridentini constituerunt. Non obstante autem usu contrario in aliquibus regionibus vigente, inculcanda etiam videbatur regula Tridentina de uno tantum vicario capitulari constituendo; plurium vero, sive ex consuetudine, sive ex tolerantia, sive aliis de causis, constitutionem nullatenus esse in decreto proponendo memorandam, sed expectandum, si quid hac in re in concilio ab episcopis postuletur, ut deinde patres expendant, utrum et quatenus ad Tridentinam regulam addendum aliquid sit, et pluralitatis sive permissae sive toleratae mentio facienda. Gradus vero in iure canonico requisitum non pauci episcopi in suis ad sedem apostolicam responsis in praesentibus rerum circumstantiis noxium potius esse reputarunt. Sedulo perpensae fuerunt rationes, quibus eiusmodi episcoporum postulatum firmari posse videbatur, maxime vero exiguus numerus institutorum, in quibus gradus illi obtineri possunt, et multorum ex ipsis prava vel non bene catholica indoles. Nihilominus existimatum fuit gradus in iure canonico, et doctoratus quidem, mentionem esse retinendam, neque praetermitti debere propter transitorias, quae nunc sunt, circumstantias, eo minus quod reliquae etiam qualitates in decreto recensitae concurrere profecto debeant.

(b) Illa canonicarum sanctionum prohibitio omnino videbatur exprimenda, qua a vicarii capitularis officio prorsus excluditur is, qui in vacantis sedis antistitem designatus est; immo praecipienda vicarii in antistitem electi vel nominati vel praesentati ab officio cessatio, et novi vicarii capitularis electio, simul ac certus electionis vel nominationis vel praesentationis nuntius advenerit.

(c) Quodsi capitularium maior pars conditiones supra indicatas implere neglexerit, minori eorum numero ius recurrendi ad superiorem negari non potest. Superior autem iste erit metropolitanus, si deliquerit maior pars capitularium ecclesiae suffraganeae, antiquior vero provinciae episcopus, si reum fuerit metropolitanae ecclesiae vacantis capitulum; vicinior demum episcopus, si agatur de ecclesia vacante exempta. Dubia primo intuitu videri poterat solutio, quando maior pars capitularium ecclesiae suffraganeae vacantis deliquit eo tempore, quo simul vacat metropolitana ecclesia; utrum nempe ad antiquiorem provinciae episcopum, an vero ad capitulum metropolitanum recurri debeat. Cum enim is, ad quem provocatur, post agnitam recursus iustitiam, ipse vicarium constituendum habeat, capitulo metropolitano favere fortitas videtur argumentum a simili ductum ab eo, quod sacra congregatio Concilii declaravit de casu ecclesiae suffraganeae non habentis capitulum [1]. Verumtamen huiusmodi argumento locus non esse videbatur, cum casus ecclesiae suffraganeae capitulo carentis sit omnino diversus ab eo, in quo capitulum vel maior eius pars negligens fuerit. In priori enim illa hypothesi non fit devolutio ad capitulum metropolitanum, sed hoc consideratur tamquam corpus, seu collegium, a quo ipsa prima electio perficienda sit, loco collegii in suffraganea ecclesia deficientis, adeo ut ad ipsum metropolitanae ecclesiae capitulum, licet ibi existente vicario capitulari, electio tunc pertinere sit dicenda. In illa vero hypothesi, in qua suffraganeae ecclesiae capitulum seu maior eius pars negligens fuerit, verae devolutioni locus est, quae in hoc themate nonnisi ad antiquiorem provinciae episcopum referri posse videtur, minime vero ad ecclesiae metropolitanae capitulum vel vicarium capitularem.

Sed et maxime dubitatum fuit, ad quemnam, post primam vicarii constitutionem, rei veritate inspecta et, licet extraiudicialiter, nullam ac irritam declaratam, novi vicarii constitutio pertineret: utrum ad superiorem, ad quem provocatum fuit, an vero ad minorem capitularium numerum. Sed normam praebuit sacra congregatio Concilii in *Nasarena* 11 septembris 1717, citata in *Recinetен.* 17 septembris 1768, et in qua electio novi vicarii post irritatam priorem, ad metropolitanum, non vero ad minorem capitularium numerum devoluta declaratur.

(d) Propter controversias olim exortas et diversas scribentium opiniones opportunum visum est decreto inserere declarationem saepius factam a sacra congregatione Episcoporum et Regularium et a sacra congregatione Concilii, nullam nempe iurisdictionis partem posse capitulum sibi reservare.

(e) Favore vicarii capitularis agnoverunt omnes statuendum esse ius, ubi aliter provisum non fuerit, congruam e reditibus mensae vacantis partem percipiendi: generaliter tamen et ita, ut modus et quantitas iuxta diversos regionum usus determinentur. Cum porro communiter quidem agnoscatur vicarii capitularis a chorali servitio exemptio, de distributionibus vero controversia sit: in decreto videbatur expresse affirmandum, vicarium iis diebus et horis, quibus ratione sui muneris impeditur, tum exemptum esse a chorali servitio, tum distributionibus frui, iis solis exceptis quae inter praesentes audiunt. Idque duobus innititur motivis; quia nempe vicarius capitularis prae ceteris omnibus in ipsius ecclesiae servitium officio suo fungitur, et quia sic ius constituitur de eo, quod fere ubique locorum observatur in facto.

(f) Ab hypothesi sedis vacantis longe differre visa est hypothesis sedis per episcopi captivitatem vel relegationem aut exilium impeditae. Prae oculis habita fuit celeberrima Bonifacii VIII decretalis *Si episcopus a paganis* [2], qua decernitur in casu episcopi capti ab infidelibus vel schismaticis capitulum administrare, ac si sedes per mortem vacaret. Prae oculis habitae fuerunt discrepantes doctorum opiniones, aliis idem illud applicantibus cuicumque casui sedis simili modo impeditae, aliis illud ad

[1] „Si tamen contingat, vacare ecclesiam suffraganeam carentem capitulo, tempore quo etiam metropolitana est suo pastore viduata, in hoc casu electionem vicarii non spectare ad antiquiorem ex suffraganeis . . . sed ad capitulum vacantis ecclesiae metropolitanae, censuit sacra congregatio Concilii." Verba sunt Benedicti XIV in op. *De syn. dioec.*, lib. II, cap. 9, num. 2.

[2] Cap. 3 *De suppl. neglig.* in VI [I, 8, 3].

solum praedictum casum restringentibus; quorum A praeterea non pauci sentiunt ipsi etiam decretali Bonifacii VIII locum non esse, ubi existit generalis episcopi vicarius. Prae oculis demum habitae fuerunt ingentes difficultates et maxima pericula, quae hac in re contigerunt recentioribus temporibus, praesertim in Germania, Hispania et regno utriusque Siciliae. Quidquid autem de iure constituto sit existimandum, de iure saltem constituendo id visum est omnino decernendum, quod in proposito decreto continetur. Capitulorum ansibus obstaculum ita ponitur; et praxi ecclesiae conformis ea solutio est, ut liquet ex gestis anno 1838 occasione captivitatis archiepiscopi Coloniensis, et ex decreto sacrae congregationis Episcoporum et Regularium 3 maii 1862 ad nonnulla capitula Siciliae a sanctissimo domino nostro Pio IX approbato.

Ad caput II.

(a) Episcopi numero plures in suis ad sedem apostolicam responsis summopere sunt conquesti de aliquorum vicariorum capitularium attentatis, qui et episcoporum praedecessorum acta rescindere, et successorum regimen indebite praeoccupare non verentur. Summis itaque votis exoptant illi episcopi, ut opportunum adhibeatur et efficax remedium. Iustissimae episcoporum querelae, et praeterea iurium sedis apostolicae a quibusdam vicariis capitularibus violatio, in causa fuerunt, cur peculiare de vicarii capitularis facultatibus decretum concinnaretur.

Quapropter, post generalem harum facultatum ad ius commune revocationem, intolerabilis existimabatur abusus hic illic introductus, quo liberae collationis beneficia, maxime parochialia, vicarius capitularis confert. Praxis autem circa eiusmodi parochias observanda in memoriam reducitur eo modo, qui simul indicet a sede apostolica pro casuum exigentia obtinendam facultatem. Haec quidem praevium capituli consensum pro conditione ponere consuevit, sed praxi potius sedis apostolicae relinquenda videbatur haec conditio, nec eius mentio facienda in conciliari decreto.

Quamquam nihil visum fuerit immutandum in dimissoriis concedendis iis qui dicuntur *aretati*; aptum e contra refrenando vicariorum arbitrio et indignis vel minus idoneis arcendis remedium in eo perspiciebatur, ut primo quidem praevius capituli consensus, in nonnullis regionibus iam praescriptus, generali lege praescriberetur pro dimissoriis a vicario post annum vacationis concedendis, et secundo, ne sic quidem hae possent umquam concedi iis, quos proprius episcopus iam reiecerit. Necessario autem addendum omnes existimarunt, secreta esse debere capitularium suffragia.

Multo magis videtur quorumdam vicariorum capitularium circa *incardinationem*, ut vocant, vel *excardinationem* temeritas reprimenda. Praecipua quaedam haec est multorum episcoporum querimonia; estque res adeo gravis et dioecesibus periculosa, ut a vicario non sine sedis apostolicae licentia perficienda videatur.

Ad caput III.

(a) Cum saepe accideret in regionibus longe dissitis eos, qui dioecesim vel vicariatum apostolicum regebant, diem supremum obire, nemine relicto qui vacantis ecclesiae curam sustinere posset, sanctae memoriae Benedictus XIV periculo animarum commotus, et diversos prae oculis habens casus, in quibus sive episcopi sive vicarii apostolici obitu gravissimum eiusmodi periculum posset adduci, sapientissimis praescriptionibus illud avertere curavit, tum in brevi *In sublimi* 26 ianuarii 1753, tum vero maxime in altero *Quam ex sublimi* 8 augusti 1755. Quas quidem praescriptiones et provisiones in Vaticano concilio solemniter renovandas consultores duxerunt pro diversis ab ipso Benedicto XIV indicatis locorum adiunctis. Eadem de causa similis provisio inita a consultoribus fuit pro casu, quo provicarius a vicario apostolico deputatus et ipse supremum diem obierit ante novi vicarii apostolici adventum. Norma quoque in ecclesiis ritus orientalis servanda in decreto proponitur.

3.

Congregatio generalis decima.

1870 ianuarii 14.

Feria sexta die 14 ianuarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae B generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est, cui interfuerunt sexcenti quinquaginta sex patres; nempe 44 cardinales, 8 patriarchae, 4 primates, 112 archiepiscopi, 443 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 15 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum usum mitrae habentes, 25 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum decimae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Ioachim Limberti archiepiscopus Florentinus missam lectam celebravit. Qua absoluta et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses indixit electionem deputationis pro rebus ritus orientalis his verbis:

„Reverendissimi patres, fiet nunc electio viginti- C quatuor reverendissimorum patrum, ex quibus constare debet deputatio pro rebus ritus orientalis, in qua etiam tractanda sunt ea, quae spectant ad apostolicas missiones. Itaque qui nondum scripserunt suas schedulas, nunc scribant; et reverendus pater dominus secretarius cum reverendo domino subsecretario et suis adiutoribus schedulas colligendas curet, quae deinceps more solito a protonotariis apostolicis obsignabuntur, ut fiat scrutinium proximis diebus, eo modo, qui iam a reverendissimis patribus approbatus fuit."

Collectis schedulis, iisque obsignatis, eminentissimus primus praeses sic patres alloquutus est[1]

„Reverendissimi patres, in sacrosancto concilio Tridentino, die decima septima februarii anno millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, cardinales praesides graviter patres admonuerunt, ne ea, quae examinanda proponebantur, evulgarent antequam D in publica sessione proferentur, recitatis per secretarium Angelum Massarelli verbis sequentibus: *Reverendissimi patres, sciunt dominationes vestrae quantum indignum sit, quamque indecens, ut decreta et alia quae patribus examinanda proponuntur, antequam firmentur et in publica sessione edantur, evulgentur. Quare illustrissimi domini legati et praesides admonent atque exhortantur dominationes vestras, ut pro honore atque existimatione huius sacri concilii, et ad obviandum scandalis quae oriri possunt, decreta et alia quaecumque, quae examinanda proponuntur, non evulgent, neque eorum exemplum alicui extra gremium concilii exhibeant, neve extra civitatem ad alios transmittant, idque ne a suis familiaribus fiat severissime prohibeant.* Iam vero quoniam non sine magno animi nostri dolore et iusta bonorum omnium offensione, id modo accidit, de quo suo tempore lamenta

[1] Haec monita typis impressa data fuerunt singulis patribus

bantur cardinales concilii Tridentini praesides, idem monitum instaurare cogimur atque illud serio inculcare iis omnibus, qui in litteris apostolicis *Multiplices inter*, num. 3, recenseantur, videlicet omnibus et singulis patribus, officialibus concilii, theologis, sacrorum canonum peritis, caeterisque qui operam suam patribus vel officialibus praedictis quovis modo in rebus huius concilii praebent, maxime cum ob effrenem publicarum ephemeridum licentiam multo maiora scandala ex secreti violatione nascantur, et habeatur in iisdem apostolicis litteris expressum summi pontificis praeceptum, quod praeceptum sine gravis culpae reatu transgredi nemini licet."

Post haec eminentissimus primus praeses addidit:

„Reverendissimi patres, plurimorum patrum desiderio non semel nobis expresso adhaerentes, priusquam incipiatur discussio et examinatio propositorum schematum, monemus et enixe rogamus eos omnes, qui loqui volent in congregatione generali, ut quantum fieri potest, maxima brevitate utantur in suis proponendis et explicandis animadversionibus, omittendo ea, quae proprie ad rem non pertinent, neque ex integro repetendo, quae fortasse ab aliis patribus iam adnotata fuerint."

Demum initium discussionis fieri in hunc modum patribus enunciavit:

„Reverendissimi patres, incipit nunc discussio et examinatio schematum [1], pro qua inscripti sunt oratores undecim, quorum nomina recitabit reverendus dominus subsecretarius."

Qui ambonem conscendens notam inscriptorum oratorum publicavit, in qua legebantur eminentissimi patres cardinalis Fridericus Schwarzenberg archiepiscopus Pragensis, cardinalis Caesarius Mathieu archiepiscopus Bisuntinus, et reverendissimi patres Paulus Ballerini patriarcha Alexandrinus, Ioannes Simor archiepiscopus Strigoniensis et primas Hungariae, Benvenutus Monzon y Martins archiepiscopus Granatensis, Ioannes Petrus Losanna episcopus Bugellensis, Ioseph Caixal y Estrade episcopus Urgellensis, Ioannes Devoucoux episcopus Ebroicensis, Ioachim Lluch episcopus Salmanticensis [2], Ferdinandus Ramirez y Vasquez episcopus Pacensis, Salvator Angelus Demartis episcopus Galtellinensis-Norensis.

Oratorum nominibus publicatis, ad ambonem ab eminentissimo primo praeside successive vocati sunt eminentissimus cardinalis archiepiscopus Pragensis, eminentissimus cardinalis archiepiscopus Bisuntinus, et reverendissimi patres, patriarcha Alexandrinus, archiepiscopus Strigoniensis et archiepiscopus Granatensis.

ORATIO

eminentissimi ac reverendissimi cardinalis Friderici Schwarzenborg archiepiscopi Pragensis [3].

Deliberandum nobis propositum est decretum *de episcopis* et *de sede episcopali vacante*, decretum certe quod ecclesiam et nos ipsos intime tangit. Antequam ad considerationem schematis deveniam, temperare mihi non possum, quin eminentissimis et reverendissimis patribus congregatis observationem aperiam, quae cor meum prae caeteris movet.

Sine dubio huius sacri oecumenici concilii erit tamquam ex universali et summa quadam specula universis ecclesiae indigentiis consulere, universos ecclesiae ordines complecti; quo augustius aliquod munus et quo altiori culmine positum est, eo magis convenit, ut haec sacra et oecumenica synodus in Spiritu sancto congregata eius curam habeat, sollicitudinem monstret, et quae decernenda sunt decernat, ne summa et gravissima oblivisci videatur, dum minoribus attendit. Iam vero video praetermissum adhuc aliquod statutum, praetermissum video illustrem cardinalium ordinem, non video aliquod statutum de Romana curia, Romanis praesertim congregationibus. In schemate proposito hinc inde fit cardinalium mentio, sed eatenus tantum, quatenus simul dioecesium antistites sunt; ipsius vero cardinalitii ordinis, qui tamquam summus senatus summum pontificem circumdat, Romanae curiae, quae negotia totius orbis christiani tractat, omissa est consideratio, et nescio utrum alio loco sit de iis sermo futurus. Necessarium itaque censeo desiderium exprimere, ut in hac synodo altius ascendatur ultra ordinem episcoporum, et ut de curia quoque Romanae ecclesiae et de caeteris consiliariis, adiutoribus summi pontificis, decretum synodale exaretur. Idem utique factum esse novimus in praecedentibus conciliis oecumenicis, praesertim in Lateranensi V, in quo papa Leo X amplum edictum edidit de reformatione curiae, incipiendo a cardinalibus et descendendo usque ad curias inferiores. Necessarium autem istud existimo praesertim hodierno tempore, eo quod congregationes Romanae post concilium Tridentinum, maxime per papam Systum V, in hac forma redactae fuerunt. Ergo omnino convenit ut in praesenti synodo, prima ab eo tempore, de iis tractetur, et tum cardinalibus componentibus tum consultoribus adscitis ea moneantur, quae utilia vel necessaria videbuntur. Desideria haberi, quae huc spectant, nemo est qui ignoret.

Quoniam ad praesens schema me converto, inscriptio universim sonat de episcopis, textus vero nonnisi tria enuntiat, officia episcoporum quatuor capitibus, officia de synodis episcopalibus duobus, et de vicario generali ultimo capite. Confiteor sane, eminentissimi ac reverendissimi patres, mihi gratissimum accidere, quod sanctissimus dominus noster nostrarum obligationum gravissimarum certe admoneat, quam maxime consentaneum est concilio ut patres congregati, quae praesulum ecclesiae sint partes a summo pontifice inculcatum accipiant, et ipsi quoque solemni decreto approbent. Ut hoc fiat non tantum consentimus, sed ita certissime, ex mente omnium praesentium loquor, etiam volumus et expostulamus. Verum aliquid mihi mancum et incompletum apparet; maiorem, uberiorem desidero excelsi et augusti episcopalis muneris, quod ipsis angelicis humeris formidandum novimus, et ad quod positi sunt a Spiritu sancto in regimine ecclesiae. Pauca illa verba, quae de hac re initio primi capitis in schemate dicuntur, non sufficiunt; rem indigitant solum, non aperte docent. Notum est omnibus quantopere in concilio Tridentino tractatum, quamdiu disceptatum est de iurisdictione episcoporum, num a Deo immediate vel per summum pontificem eam possideant. Nolo equidem hanc quaestionem iterato exagitare; sed saltem expositionem exquiro

[1] Vide documenta quae duobus numeris proxime praecedentibus exhibentur.

[2] Ita in ed. Vaticana; in codice Verbalium manuscripto legitur *Salamantinus et Civitatensis*.

[3] Argumentum: „Eminentissimus cardinalis archiepiscopus Pragensis mirabatur incipere schema ab episcopis nullo verbo facto de sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus, de Romana curia et Romanis praesertim congregationibus. In capite 1° schematis exoptabat maiorem et uberiorem expositionem muneris episcopalis. Querebatur inibi duriores et severiores expressiones occurrere, quae non satis conveniant episcopis, exponi officia episcoporum, quin simul exponantur et iura; demum nihil dici de ratione, qua ecclesiastici viri promoveri ad episcopatum debeant seu de episcoporum electione. Fatebatur postremum, hoc difficile admodum esse, sed non ideo praetermittendum asebat attenta summa eius gravitate."

muneris et dignitatis, qua episcopi sunt successores A apostolorum.

Accedit consideratio praesentis temporis. Episcoporum auctoritas non minus iam aggressionibus iniustis et malevolis impetitur, quam summi pontificis; utramque enim evertere volunt, utramque deprimunt. Ergo cum auctoritatem summi pontificis, ut mihi persuasum est, per concilii decreta fervide et energice tuebimur, etiam episcoporum auctoritati non desit concilii defensio. Utrumque si factum fuerit, vere apparebimus ceu corpus unum, intime coniunctum et quasi conglutinatum cum summo capite ecclesiae, vere tamquam fratres in partem sollicitudinis totius corporis vocati, non tamquam servi, sed tamquam filii sub auctoritate supremi pastoris et patris. Ex eadem ratione, ut diffiteri non possumus, forma propositi textus hinc inde mihi apparet minus conveniens. Gravia certe sint verba, seria sint monita et praecepta; sed si quid acerbius B vel durius habetur, non credo convenire merito episcoporum vel in praesentis temporis adiunctis. Laudem omnino abhorremus omnes; sed si intueor illustrem vestrum coetum, tantos episcopos indefesse in vinea Domini laborantes, gravissimis curis oneratos, plures etiam dignos fuisse qui pro Christo ipso opprobria vel damna paterentur; si observo assiduitatem in regimine dioecesium, non mihi occurrit causa cur verba severiora vel poenarum comminationes adhiberentur. Itaque si rigor disciplinae hoc omnino exigit, cur non mitius dicatur et verius, si qui forte sint, qui hanc vel illam partem muneris neglexerint? In iis, quae commemoranda et exprimenda censebam de munere et auctoritate episcoporum, simul intellecta vellem iura eorumdem, quae ex apostolico munere sequuntur et iure canonico stabilita sunt: nam si de officiis, etiam de iuribus aliquid dicere necessarium videtur. Quaestionem vero num in praesenti schemate iura episcoporum integre serventur, an vero aliqua imminuantur praeter necessitatem et opportunitatem, hanc quaestionem pertractare omitto; illud enim per considerationem singulorum capitum apparebit.

Praeterea aliud in proposito schemate expressum non video, quod silentio non esse praetereundum censuerim. Nihil in schemate dicitur de via et ratione, qua viri ecclesiastici ad episcopatum promovendi sint, nihil dicitur de electione episcoporum. Synodus oecumenica sollicitudinem suam eo convertit, ut qui sunt episcopi digne suo munere fungantur: ante omnia curare, et quo poterit modo, etiam providere debebit ut optimus quisque huic muneri praeficiatur. Neminem latet hanc rem difficilem imo ancipitem esse et summa providentia tractandam. Verum silentio eam praeterire concilium vix decebit, praesertim cum circa eamdem potissimum a concilio D expectetur remedium.

In cap. I schematis episcopi admonentur, ut libertatem episcopalis ministerii, unanimes et coniunctis studiis strenue tueantur. Nonne concilii oecumenici erit eam prae caeteris libertatem tueri, quae illius conditio et fundamentum est, ut videlicet ecclesia dignissimos viros et vere apostolicos in episcopos accipere possit? Electionis forma quidem diversa invenitur in diversis regionibus orbis catholici; modus liberior in America, Hibernia; in aliis Europae regnis plerumque penes regentem est ius vel privilegium nominationis; atque in iis regnis ex constitutionali forma regiminis gravissimum ecclesiae exoritur periculum, ne per homines ecclesiae hostiles ii praeferantur, qui minus utiles sint ecclesiae. Conspicimus provisiones sedis episcopalis immoderate protrahi, iniuste differri vel impediri. Optandum certe est ut hoc oecumenicum concilium iis malis aliqua dispositione occurrat, et periculum minuat. opponenda maxime videtur moralis aliqua vis, quae ex unanimi et sano iudicio vel capitulorum cathedralium, vel coepiscoporum provinciae, vel etiam cleri dioecesecos viduatae procedat; qui eos viros, quos dignissimos norunt et ipsi populo venerandos, sive proponant, sive indicent, vel commendent.

Haec erant, eminentissimi et reverendissimi patres, quae in schemate proposito commemoranda habui, sive ad emendationem, sive ad additionem. Additamenta proposita ambitum decretorum non notabiliter augerent, si in decretis schematis, quae iam proposita sunt, brevior et magis concinnus dicendi modus adhiberetur; id quod facile fieri poterit et vere exoptandum videtur. Caeterum de schemate in genere verba facere tantum proposueram; quae specialia sunt, aliorum sapienti considerationi relinquo.

ORATIO

eminentissimi ac reverendissimi cardinalis Iacobi M. Mathieu archiepiscopi Bisuntini [1].

Eminentissimi cardinales et reverendissimi patres.

Unum tantum animadvertendum ac proponendum vobis habeo, scilicet circa schema secundum *de sede episcopali vacante*. In cap. I huius schematis dicitur quod mortuo episcopo, unus tantum vicarius generalis a capitulo eligatur. Res illa pro nobis gravis est, et ut illius gravitas apprime diiudicetur, mihi liceat quaedam exponere.

Tempore maximae revolutionis Galliarum omnia ecclesiae bona direpta ac vendita sunt; omnes ecclesiastici tituli suppressi, et nihil iam supererat ad honestam cleri substentationem. Post concordatum cum sancta sede a gubernio initum, necessarium C visum est bonae dioecesium administrationi providere; et praeter numerum canonicorum, scilicet octo in cathedralibus ecclesiis, novem in metropolitanis, gubernium creavit pro singulis cathedralibus ecclesiis duos titulos vicariorum generalium, tres pro metropolitanis, cum subsidio sufficienti et speciali. Unde factum quod ex sexaginta et amplius annis apud nos sint in cathedralibus ecclesiis duo vicarii generales, tres in metropolitanis, quod agnitum est in cap. VII primi schematis pag. 18 [col. 346 A], ubi dicitur quod in dioecesibus, in quibus moris est ut plus quam unus sit vicarius generalis, haberi possunt ab episcopo duo vel tres ad summum. Haec vero cautio, quae subsistit vivente episcopo, cessat illo mortuo, ut videtur in cap. I secundi schematis. Porro quod illa facultas cesset cum mortuus fuerit episcopus, et quod unus tantum vicarius generalis a capitulo eligatur, hoc maximis scaturit incommodis, 1° ex parte boni regiminis ecclesiae, 2° ex parte vicariorum D generalium qui non sunt nominati, et 3° ex parte gubernii.

[1] Argumentum „Eminentissimus cardinalis archiepiscopus Bisuntinus unum adnotavit circa schema ‚de sede episcopali vacante': praescribi nimirum mortuo episcopo unum tantum vicarium per capitulum eligendum esse, quod iuxta ipsum gravibus incommodis obnoxium est, 1° ex parte boni regiminis ecclesiae, quae eo modo, quo in Gallia constituta est, ab uno vicario regi nullimode potest; 2° ex parte vicariorum generalium, qui si a capitulo novi nominati fuerint, tempore sedis vacantis unde viverent non amplius haberent a gubernio 3° ex parte ipsius gubernii, quod nominationem unius tantum vicarii reliciet omnino. Hinc rogabat, ut in iis regionibus, in quibus moris est, ut plures vicarii generales nominentur a capitulo, id firmum remaneat, salva tamen generali regula pro iis regionibus, in quibus huiusmodi mos non viget. Nec inde scandala oriri posse aiebat, siquidem evidens est capitulum inter se dissidentes nunquam electurum; longa autem sibi experientia constare, scandala ex supposita vicariorum dissensione nunquam oborta esse."

1° Ex parte boni regiminis ecclesiae. Quando episcopus vivit, habet secum duos vicarios generales, inter quos fit partitio oneris: ipso mortuo, adest unus tantum vicarius generalis; nec onus minuitur, e contra augetur. Etenim apud nos non est tantummodo spiritualis administratio pro bono fidelium, sed etiam, ut ita dicam, administratio civilis et mixta. Quando enim parochiae redditus sufficientes non habent ad honestam cultus substentationem, tunc fit recursus ad municipia ex lege, et re perpensa municipia obligantur ad ea suppeditanda, quae necessaria sunt ad substentationem cultus divini. Porro prima omnium conditionum requisita est, ut conficiantur praevisiones quae vulgo dicuntur *budjets*; et in unaquaque parochia, mense aprili conficiuntur illae praevisiones pro anno sequenti, ita ut in casu necessitatis transmitti possint ad municipia, quorum conventus fit quotannis mense maio. Sed praevisiones illae seu *budjets* debent ab episcopo perpendi, verificari et firmari. Unde in unaquaque dioecesi id fit per centena et etiam per millia. In mea dioecesi sunt octingentae parochiae, sunt ergo quotannis octingentae praevisiones exhibendae, firmandae et defendendae et cum saepe saepius debeant exhiberi duplicia et etiam triplicia exemplaria, numerus praevisionum expendendarum et firmandarum est ad minus 1200 praevisiones, quae etiam possunt crescere usque ad numerum 2400. Porro evidens est quod si episcopus cum suis vicariis generalibus vix id efficere potest; longe minus id perficere poterit unus solus vicarius generalis. Et haec sunt quae dicenda habebam ex parte boni regiminis ecclesiae.

2° Ex parte vicariorum generalium, qui non sunt nominati. Sunt, ut dixi, pro vicariis generalibus tituli speciales cum subsidiis specialibus, sed si unus tantum eligitur, quid fiet de caeteris, vel de altero, vel etiam de tribus? Iam non erit pro istis substentationis medium, cum non sit titulus specialis. Mortuo episcopo, concidit titulus et reviviscere non potest nisi ex nominatione capituli; quod si capitulum unum tantum nominare potest, iam secundum vel tertium vicarium necesse erit ut maneat absque titulo, absque medio vivendi; cum mensa episcopalis sit propria episcopi, et defuncto episcopo nemini solvatur subsidium.

3° Ex parte gubernii ipsius. Gubernium egit modo generoso constituendo in statu praesenti ecclesiae nostrae titulos illos speciales pro vicariis generalibus cum subsidio speciali, sed non intendit quod decidat et concidat munus illud. Unde quando unus tantum vicarius generalis nominatus est, gubernium confirmationem pro civili illius nominatione et agnitione omnino reiecit: unde tunc temporis episcopatus remaneret absque modo tractandi directe et officialiter cum gubernio ipso.

Sed sic obiicitur: si nominatur plusquam unus vicarius generalis, tunc adest periculum quod inter ipsos fiat dissidium et etiam scandalum. Hoc equidem inter contingentia est possibile, sed de facto non accidit, nec accidet. Quomodo capitulum illos nominabit, qui inter se adversantur? Omnes presbyteri ad dignitatem vicariorum generalium eligendi sunt noti; et capitulum non potest eo usque dementia laborare, ut inimicos vel adversantes inter se et oppugnantes nominet. Praeterea experientia hic rem etiam demonstrat. Iam a quadraginta annis administrationi episcopali operam navavi, et plusquam sexaginta mutationes episcoporum vidi et nominationes vicariorum generalium. Porro nunquam res facta est absque unanimi consensu; nunquam nominati sunt nisi illi, qui inter se consentiebant: unde si timore scandali exoriundi unus tantum nominaretur pro casu mere hypothetico, A solveretur status bonus aptior in praesenti rerum nostrarum; et nedum incommoda vitarentur, incommoda maxima exsurgerent.

Unde enixe rogo ut iis in partibus, ubi moris est quod plures vicarii generales nominentur a capitulo, id etiam permaneat, firma caeterum permanente regula pro iis regionibus, in quibus id moris non est. Hoc commendo curae commissionis et congregationis de disciplina ecclesiastica, et votis reverendissimorum patrum.

ORATIO

reverendi patris domini Pauli Ballerini patriarchae Alexandrini[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Duo schemata de ecclesiastica disciplina nobis nuper exhibita, nempe constitutionis *de episcopis*, B *de synodis et de vicariis generalibus*, atque alterius *de sede episcopali vacante*, approbare non ambigo. Praeter quaedam tamen ex additamentis ab eminentissimo cardinale de Schwarzenberg propositis, quae pariter admitterem, unum et ego additamentum utrique schemati opportune adhuc faciendum existimarem, quod sapientiae vestrae perpendendum propono una cum iis rationum momentis, quae ad ea proferenda me movent.

Additamentum priori schemati esset circa dioecesanas synodos respectu illarum dioeceseon, quae ingentem complectuntur parociarum atque hinc et sacerdotum copiam. Probe sane nostis, eminentissimi et reverendissimi patres, quot numero sint ecclesiastici viri, qui vel ex canonicis constitutionibus, vel ex locorum consuetudinibus ad dioecesanam synodum convocandi essent. In dioecesibus vel parvae vel modicae amplitudinis nullum sane affert C decori et ordini ipsius celebrandae synodi incommodum, si omnes sacerdotes animarum curae praepositi, caeterique omnes, quibus ius inest vel munus incumbit, ad eam conveniant imo non parum id confert ad cleri ipsius tum etiam ad christianae plebis aedificationem: atque e facili inter se congregatorum communicandi, loquendi nempe et audiendi ratione, et solemnitatibus etiam recto modo opportunius disponendis, quae synodalis conventus celebrationem concomitantur, omnes vere conclamandum sentient: *Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum*[2]. Sed in amplioris

[1] Argumentum. „Patriarcha Alexandrinus utrumque schema in genere approbavit, opportunum tamen esse ait utrique aliquid addere. Et quoad primum schema ‚De episcopis etc.' difficile admodum esse observavit, synodos dioecesanas haberi in illis dioecesibus, quae utpote ampliores magnum habent sacerdotum numerum, quibus ius est sedendi in concilio; isti omnes sacra ministeria relinquere deberent et in urbe episcopali haud facile possent decenti hospitio recipi et iuxta rituales caeremonias in synodo contineri. Hinc addendum proponebat, quod illi pastores, qui extra civitatem residentialem aut ultra quadringentos aut saltem quadringentos ex huiusmodi sacerdotibus habent, non teneantur ad synodum vocare nisi vicarios foraneos, sive locales sive plebanos, qui decani extra Italiam passim appellantur, capitula collegiata, si quae adsint, ac duos parochos canonica institutione antiquiores in qualibet plebe sive decanatu, vel duos animarum rectores antiquiores officio, ubi parochi canonice instituti non habeantur. Similem facultatem addebat reverendissimus orator, nonnullis episcopis ab apostolica sede iam fuisse tributam, nec illis negari, qui ob rationabiles causas eandem implorant. — Quoad alterum schema vero addendum proponebat, vicarium capitularem semel legitime constitutum absque apostolicae sedis venia nullatenus deponi posse, abrogatis quibuscumque conciliorum etiam provincialium constitutionibus. Notabat enim in Mediolanensi provincia schismatis periculum fuisse inter canonicos aliquando ob constitutionem concilii VI provincialis eiusdem metropolitanae ecclesiae, in qua facultas dabatur canonicis vicarium capitularem a suo officio, quoties opportunum foret, removendi."

[2] Ps. CXXXII. 1.

ambitus dioecesibus, quaeque vere ingenti constant parociarum numero, si praeter eius urbis clerum quae episcopo residentialis est, etiam totius dioeceseos clerus, saltem qui in cura animarum sit, imo si vel tantum parochi omnes vel ecclesiarum rectores, quibus cura animarum adnexa est, aliique forte ecclesiastici, qui iuxta canones ad synodum accersendi sint, revera ad eam convocentur, quisque facile sentit, nonnulla incommoda vel inconvenientia ex nimia eorum multitudine oriri posse, quae salutares synodi effectus hodum in populo, sed vel in ipso clero imminuant. Sane ingens sacerdotum copia pro eodem tempore in urbem convenjens non faciliter hospitio recipi potest, quin ad diversoria confugiat, quod iam per se minus optabile conspicitur; cumque praeterea permulti vel ibi vel alibi simul occurrant, hac ipsa de causa forte non omnes eam servabunt mentis recollectionem conversationisque gravitatem, quae et proprio characteri et solemnitati respondeat, ad quam coadunantur. Deinde in ipsis sacris conventibus atque in ritualibus caeremoniis obeundis aliqua inordinatio et confusio induci potest salutarem imminuens impressionem, quam synodalis celebritas in cleri populique animis operari ac post se relinquere deberet. Ni autem me mea fallit opinio, id etiam inter causas est recensendum, cur, cum plures dioeceses tam ambitu quam clericorum numero valde succreverint, dioecesanarum synodorum celebratio cum magno et cleri et populi detrimento fuerit intermissa. Proinde ad memorata inconvenientia pro ampliotibus dioecesibus eliminanda, magisque expeditam ac salutarem in eis procurandam synodorum celebrationem demisse propono ut capiti de dioecesana synodo in schemate, nostro examini a sanctissimo patre subiecto, aliquod addatur comma, quo statuatur: pastores dioeceseon, quarum paroeciae vel secus ecclesiae animarum curam adnexam habentes, numerum quadringentarum vel excedant vel saltem attingant, e clero degente extra suam residentialem civitatem non teneantur advocare ad dioecesanam synodum nisi vicarios foraneos sive locales sive plebanos, qui decani extra Italiam passim appellantur, capitula collegialia, si quae sint, ac duos parochos canonica institutione antiquiores ex qualibet plebe sive decanatu, vel duos animarum rectores antiquiores officio, ubi parochi canonice instituti non habeantur; ipsorum autem episcoporum maximam sollicitudinem in eo esse debere, ut statim deinde in plenis congregationibus singularium plebium (sive decanatuum) synodales constitutiones promulgentur et graviter commendentur.

Novi equidem similem facultatem quibusdam iam episcopis a sancta sede tributam esse, atque in tractationibus pro Austriaca conventione vulgo *concordato* paratam se declarasse ad eam concedendam iis, qui ipsam rationabiliter expeterent. Verum opinor magis collaturum ad synodorum celebrationem promovendam, si haec ipso oecumenici concilii decreto omnibus episcopis, quibus ad bonum opportunior videri potest, in antecessum tribuatur.

Alteri vero constitutionis schemati *de sede episcopali vacante* inserendum aeque propono, vicarium capitularem semel constitutum nullatenus posse ab ipso cathedrali capitulo, sede apostolica inconsulta, officio suo expoliari sive deponi. Neque me latet id multoties sacrarum congregationum declarationibus definitum iam esse; attamen neque ita inutile fore censeo, si solemne quoque oecumenici concilii decretum accedat, atque en praecipue quanam de causa. Cum Tridentina synodus sess. XXIV, cap. 16, necessitatem quidem et modum statuerit capitularem vicarium eligendi, sed nihil omnino edixerit circa eius ab officio revocationem, concilium Mediolanense provinciale VI, postremum nempe eorum quae a sancto Carolo celebrata sunt, capite *Quae ad capitulum pertinent*, iisdem cathedralibus capitulis expresse attribuit absolutam facultatem eum ab officio removendi, si necessarium videretur[1]. Licet autem eiusmodi facultas capitulis cathedralibus omnium dioeceseon, quae amplissimam tum Mediolanensem provinciam constituebant, satis superque sublata dici deberet memoratis posterioribus Romanarum congregationum declarationibus, huius tamen novissimi decennii initio non defuerunt in clero Mediolanensi, qui et ephemeridum articulis et editis quoque libellis tueri conarentur adhuc in Mediolanensi metropolitano capitulo eam viguisse e superenunciato provincialis synodi decreto. Neque id ullusque dispositionis gratia propugnabant, sed ut ad praxim deduceretur per eius, qui sibi non arridebat, capitularis vicarii permutationem; quod exitialis schismatis discrimen, Dei praesidio, firmitas tantum in saniori sententia maioris metropolitani capituli partis avertit. Cum igitur memorata modo lex sexti Mediolanensis provincialis concilii nuperrime ut occasio abrepta fuerit gravissimas inducendi in eam dioecesim perturbationes ob explicitae revocationis defectum, ne forte vel futuris temporibus in aliquam e sexdecim illis dioecesibus, ad quas protendebatur, turbarum aut schismatum praetextum exhibere possit, imo ut clarius et securius vis omnis adimatur reliquis quoque cum ea consonis, quae alibi fortasse editae sint statim post Tridentinum, conciliorum peculiarium constitutionibus, explicite declarandum propono ab oecumenico concilio, vicarium capitularem semel legitime constitutum absque apostolicae sedis venia nullatenus deponi posse, abrogatis hac super re contrariis quibuscumque conciliorum etiam provincialium dispositionibus.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Simor archiepiscopi Strigoniensis[2].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi domini patres.

Nuper iam conquerentes audistis reverendissimos patres, quia nesciunt quid adhuc et super tribus

[1] Conc. Mediol., edit. Mediol. a. 1843, tom. I, p. 814.

[2] Argumentum. „Archiepiscopus Strigoniensis ait imprimis aliud se schema sperare, in quo de iuribus episcoporum sermo fiat, 2° instum esse agere de obligationibus episcoporum, ut ipsi exemplo, quod est efficacissimum, ovibus suis ostendant et se legibus subiacere. 3° modum dicendi nonnihil redarguit, qui neque scripturalis neque patristicus est, sicuti esse deberet ad exemplum praesertim concilii Tridentini. 4° cum in schemate de nonnullis tantam agatur obligationibus episcoporum, consultum sibi videri, ut saltem in principio provocatio fiat ad decreta concilii Tridentini, ne per praesentem constitutionem praecedentia omnia statuta abrogari videantur. Ad speciales autem observationes transiens notabat quoad I caput, 1° vocem ‚pecudes' non scripturalem esse, substituendum idcirco ‚oves', et episcopos ‚ovium' pastores esse non ‚pecudum', 2° laudans provocationem quae fit ad principes, ut revereantur episcopos, ait existimare se opportunum admodum esse, ut sanctissimus dominus noster paterna sua monita etiam fidelibus dirigat eosque hortetur ad pastorale episcoporum munus summa in veneratione ac honore habendum. 3° quoad II caput ‚De residentia' notabat, praesentia temporum adiuncta talia esse, ut nulla sit prorsus necessitas tantopere insistendi in huiusmodi episcoporum officio. Parum probari sibi hac in re Tridentinum decretum fuisse immutatum, et odiosissimum esse denuntiatoris officium, quod metropolitano imponitur. Quoad caput III. ‚De dioecesis visitatione', ubi dicitur ‚necessaria est illius visitatio, qua sacri pastores sanam et orthodoxam doctrinam inducere', voluisse dici potius ‚conservare quam ‚inducere'. Hodie quippe haereses non vigent, et agitur dumtaxat de ipsa sana doctrina conservanda. Capita IV et V probavit in omnibus. Circa caput VI ‚De synodo dioecesana' laudavit praefinitum in schemate tempus, at adnotavit, quod cum plurimi illi sint, qui vel de iure vel de consuetudine ad vocari ad concilium debent, ad incommoda inde obvenientia vitanda aequum esse, tanquam normam constitui illud, quod

schematibus obiectis elaborata schemata patribus huius sacri oecumenici concilii tradenda sint. Puto tamen, imo fidenter spero nobis etiam tale schema fore tradendum, quod non tantum de officiis et obligationibus episcoporum tractet et agat, sed etiam de iuribus episcoporum. Idque tanto magis quod, sicut ante me optime animadvertit eminentissimus dominus cardinalis archiepiscopus Pragensis, iura episcopalia hoc tempore alibi locorum quidem vellicentur, alibi locorum autem extenuentur, alibi locorum vero negentur; cum tamen patres concilii Tridentini dicant episcopos in locum apostolorum successisse, et positos esse a Spiritu sancto regere ecclesiam Dei. Ut de nostris officiis et obligationibus statuamus, aequum omnino iustumque arbitror, reverendissimi patres (sumus enim legislatores, sumus legis custodes et vindices), ut leges nobis ipsis aeque statuamus, pro nobis quoque feramus. Eo enim efficacius legis observantiam in dioecesibus nostris urgebimus, quo magis demonstraverimus nos non esse supra legem, sed legi subiici: eloquentiora enim sunt facta quam dicta; verba enim movent, sed exempla trahunt, et *regis ad exemplum totus componitur orbis*. Penetrabiliora sane omni gladio anceps, atque penetrantia usque ad divisionem spiritus et animae, compagum quoque et medullarum sunt verba illa, quibus sacrosanctum concilium Tridentinum sessionibus V, VI, XIII, XXIII, XXIV et XXV agit de officiis et obligationibus episcoporum. Plane videtur, reverendissimi patres, quod decreta illa concilii Tridentini episcopi exaraverint non tantum ex libris scholasticis, sed ex visceribus rei: episcopalis muneris naturam, dignitatem, gravitatem senserunt omnino, atque quod senserunt, illud etiam verbis et gravitate et maiestate et sacra unctione plenis et animum moventibus expresserunt: adeo ut concilii Tridentini decreta veluti musivae tabulae sint ex pretiosissimis et bene limatis lapidibus compositae, ex sacris nempe litteris et ex scriptis sanctorum patrum. An haec encomia de schemate nobis de officiis et obligationibus episcoporum tradito praedicari possint, vestro, reverendissimi patres, sapientissimo iudicio relinquo. Scopus schematis videtur fuisse aliquos dumtaxat episcopalis muneris partes modo, quo fieri potuit, succissimo et ieiunissimo proponere. Quod cum ita sit, optarem, reverendissimi patres, ut in capite saltem schematis provocatio fiat ad sacrosancti concilii Tridentini decreta de officiis et obligationibus episcoporum; ne cuiquam suboriri possit dubium, quasi nos patres in hoc Vaticano oecumenico concilio coadunati illas tantum nobis proposuissemus obligationes, de quibus schema nostrum loquitur. Haec in genere de schemate, quod nobis propositum est.

Si descendam ad particularia, mox in cap. I occurrit expressio, cuius mutationem vobis proponam, reverendissimi patres. Dicitur nempe in cap. I ut

ab apostolica sede iam alicubi concessum est, ut nempe ad synodum vocentur omnes decani, et e singulis decanatibus unus dumtaxat parochus, suffragiis reliquorum parochorum eligendus. Addidit conveniens admodum esse, ut attentis temporum adiunctis declaretur in concilio Vaticano, solum episcopum esse, qui in synodo dioecesana votum habeat decisivum.

Quoad caput 'De vicario generali' voluisset tolli omnino requisitum laureae doctoralis in iure canonico, 1° quia pauci hodie sunt, qui lauream huiusmodi consequuntur ob difficultates, quae clericos impediunt ab universitatibus frequentandis; 2° quia universitates cum independentes omnino ab episcopis hodie sint, non possunt episcopi cogi ad eligendos in vicarios illos, de quorum sana scientia ipsi testari non possunt; 3° constituendum ideirco eligendum in vicarium generalem virum, quantum fieri possit, doctum.

Quoad alterum schema 'De sede episcopali vacante' ubi nonnulli reprehenduntur abusus ex parte vicariorum capitularium, ad eorum saltem laudem, qui in sua regione sunt, declaravit, se defectus huiusmodi in eis nunquam reperisse.

morbidae pecudes separentur, atque ut episcopus, quoad fieri potest, agat ut evadant pro grege innoxiae. Nos non *pecudum*, sed *ovium*, ut puto, sumus pastores. Oves quidem pertinent etiam ad animantia, sed non ad illam speciem, quae latine *pecudes* vocantur seu pecora; et cum habeamus biblicam expressionem pro hac re, existimarem quod morbidae *oves*, non autem morbidae *pecudes* commemorentur in schemate. *(Risus.)*

In eiusdem capitis fine, ad calcem nempe, provocatio sane pulcherrima fit ex parte sanctissimi domini nostri ad principes atque ad magistratus, ut illi valide tueantur atque protegant episcopos et alios ecclesiae ministros; ut nempe hi suis officiis atque obligationibus, quae tanti momenti sunt, etiam pro bono ipsius civitatis protegant: *Deum timete, regem honorificate*[1], est praeceptum in sacra scriptura expressum. Certe principes non habent fideliores subditos, regna non habent fideliores cives, quam sint catholici antistites, qui non tantum se impendunt, sed plane superimpendunt non solum pro salute animarum, sed etiam pro salute civium: qui cum sint cives status, sunt etiam fideles, sunt filii nostri, fideles ecclesiae nostrae. Sed optarem ne deberent principes nostri exclamare cum sancto Paulo apostolo[2]: *Velle quidem adiacet mihi, sed perficere non invenio*. Forte igitur praestaret, reverendissimi patres, ut sanctissimus dominus noster ex suavissimo corde monita paterna dirigeret ad populum nostrum fidelem catholicum; hunc populum moneret, hortaretur ut suos pastores, suos praesules porro quoque eadem observantia, eodem amore et eadem reverentia prosequatur, quemadmodum adusque fecerunt: et sanctissimi domini nostri in concilio Vaticano pronunciata verba certe veluti totidem semina in optimam terram caderent, et fructum centuplum afferrent.

In cap. II sermo est de residentia. Hoc caput, quamvis circa finem provocatio fiat ad respectiva duo decreta de hoc capite a concilio Tridentino sancita, tamen haec duo capita, idest dispositionem ex concilii Tridentini forma, ex integro immutat et tollit. Et nescio, reverendissimi patres, an opus fuerit tam longo capite de residentia episcoporum pertractare. In decimum tertium annum porro munus et onus episcopale, sed mihi notus non fuit episcopus qui non resideret. Pridem praeterlapsa sunt ea tempora, reverendissimi patres, quando episcopi non residebant; cessaverunt iam illae causae, ob quas non residebant. Non sunt amplius episcopi ministri et cancellarii regum, non sunt amplius episcopi belli duces, non sunt amplius episcopi provinciarum gubernatores, et ut dicam quod lego in concilio Tridentino in eodem ipso capite, non amplius vagantur episcopi per curias. Puto igitur quod causae, quae concilium Tridentinum movebant ad residentiam tam stricte et severe urgendam, amplius non adsint: residere omnino debemus, sumus enim pastores. Qualis pastor qui non est circa gregem, qui non cum grege habitet? Potestne sua officia et obligationes adimplere? Nullatenus quidem: nec ullus vestrum desiderat duos episcopatus, vel tres, vel quatuor (et etiam ista fuit causa non residentiae antiquo tempore), sufficit nobis unus, cuius unius pondere non tam premimur, quam potius opprimimur. Sed si res ita sit, reverendissimi patres, tunc iterum patet hoc longo capite de residentia forte opus non fuisse. Quomodonam immutavit caput hoc concilii Tridentini eatenus edita decreta? Concilium Tridentinum quando severissima illa mandata tulit, tamen rationem habuit adiunctorum et indigentiae,

[1] I Petr. II, 17.
[2] Ad Rom. VII, 18.

et excepit quatuor causas, seu potius statuit quatuor causas, quae excusarent episcopos a residentia, et quidem 1° christianam charitatem, 2° urgentem necessitatem, 3° debitam obedientiam, et 4° evidentiorem vel evidentem saltem ecclesiae et regni utilitatem. Quaero a vobis, reverendissimi patres, num istae causae non amplius adsunt? Num propter istas causas non debemus saepe episcopi a dioecesibus nostris abesse? Quis nobis exercitium christianae charitatis prohibere poterit? Quis impedire potest quominus propter urgentem necessitatem, id est gravem infirmitatem abesse cogar a dioecesi mea, quando verbi gratia e medici mandato pro tribus, quatuor, quinque, aut sex mensibus abesse cogor in aliquibus thermis, in quibus tantum e medici consilio possum recuperare meam in dioecesi, in laboribus episcopalibus afflictam morbo valetudinem? Quod attinet ad debitam obedientiam, haec causa etiam isthic retenta est: intelligit etiam concilium Tridentinum debitam summo pontifici reverentiam et obedientiam. Quarta causa evidens ecclesiae vel reipublicae utilitas: cur non memorat schematis auctor causam hanc ultimam? Ipse nobis adnotationibus suis dicit nempe, modo iam nullibi comitia regnorum geri, in quibus episcopi interesse deberent. Quam hoc falsum est, reverendissimi patres! Nos episcopi Hungariae in comitiis sedebamus ab 860 vel 870 annis, et quantum scio, episcopi Austriae sedent in comitiis imperialibus; quantum scio, eminentissimi domini cardinales Galliae sunt nati membra senatus imperialis, archiepiscopi Bavariae et unus episcopus ex Bavaria sedent in comitiis regni Bavariae; idipsum obtinet in magno ducatu Badensi, in magno ducatu Hassiae, in regno Wurtemberg, quod ibi episcopi sunt membra comitiorum; saepe propter evidentem utilitatem adesse debent illis comitiis. Posteaquam argumentum, quod pro diruenda causa in adnotationibus adlatum est, non subsistit, forte etiam ipsam causam restituendam pro legitima absentia episcoporum existimabitis, reverendissimi patres. Concilium Tridentinum has quatuor causas, utrum nempe illae adessent, non reliquit conscientiae tantum episcoporum, sicuti fecit adhuc in sessione VI, quando ibi decrevit ea: quae sunt in cap. I sessionis huius VI de reformatione, non conscientiae cuiuslibet episcopi, sed disposuit concilium Tridentinum sessione XXIII decreto de reformatione, ut supra causa hac recognoscat summus pontifex vel metropolitanus; et episcopus, qui propter has ipsas a lege statutas causas abesse voluit ex sua dioecesi, debuit scriptam licentiam a metropolitano obtinere. Imo pro concilio Tridentino nec hoc sufficit, sed adhuc voluit et disposuit ut supra licentia per metropolitanum concessa, vel per seniorem suffraganeum referatur in concilio provinciali. Sed modo ius hoc nobis metropolitanis adimitur in schemate, et pro hocce iure nobis provincia confertur denunciandi nostros suffraganeos; et hoc ipsum ius, imo haec ipsa provincia etiam nuncius apostolicis defertur. Quomodo iam ego metropolitanus huiusce denuntiatoris officio satisfaciam, reverendissimi patres? Habeo decem suffraganeos episcopos: si aliquis absit ex sua dioecesi, debebo vel scribere Romam et interrogare utrum habeat licentiam a summo pontifice vel non; vel debeo ipsum interrogare utrum habeat licentiam: secus non possum illum denunciare, quia forte denunciabo illum, qui licentia provisus est, ut possit abesse a sua dioecesi. Et ego nuncios apostolicos longe magis veneror, longe magis honoro, longe magis reveritos, honoratos, amatos esse volo, quam ut illi, ubicumque demum locorum, tamquam denunciatores episcoporum appareant. Sciunt enim, reverendissimi patres, quod denunciatores, sive sint aliqui ex industria tales, sive sint ex officio, nullibi locorum et terrarum amentur. Ego itaque optarem, ut ex hacce paragrapho, sive ex hoc capite de residentia cum apertissima provocatione ad decreta concilii Tridentini nihil fere remaneat, nisi quod scriptum est quantum ad tempus absentiae, nempe ad tres menses, et quantum ad poenam statutam. Hoc enim ego opto, ut qui non residet puniatur, et puto quod exoptent omnes reverendissimi patres et tanto magis possumus optare, quod nullus nostrum est, qui nolit residere in sua dioecesi.

Sequitur caput III de visitatione dioecesis. Dicitur ab initio: „Nec ad rectum dioecesis regimen minus necessaria est illius visitatio, qua sacri pastores sanam et orthodoxam doctrinam inducere . . .“ Ego puto non *inducere*, sed *conservare*: hic est scopus et finis visitationum. Concilium quidem Tridentinum his verbis utitur, sed addit *Sanam et orthodoxam doctrinam, expulsis haeresibus, inducere*. Sciunt enim ex historia reverendissimi patres, quomodo, quo tempore concilium Tridentinum habitum fuit, ferme universam Germaniam, Hungariam et alias partes haeresis Lutheri, Calvini, Zuinglii et caeterorum pervaserit. Tunc inducenda omnino fuit, expulsis haeresibus, sana atque orthodoxa doctrina. Hodie in nostris paroeciis ubique viget sana atque orthodoxa doctrina, sed est in periculo: ideo ponatur non *inducere*, sed *conservare* sanam atque orthodoxam doctrinam. Nihil aliud secus habeo quoad caput III, quod observem.

Sequitur caput IV de obligatione visitandi sacra limina apostolorum, et exhibendi relationem status dioecesis. Quae constituuntur, optime constituuntur, dummodo iis etiam satisfacere possimus.

De conciliis provincialibus modificationes illae seu mutationes, quae occurrunt hic, legi Tridentinae optimae omnino sunt. Est enim impossibile, ut concilium provinciale omni triennio celebretur. Sed de synodis dioecesanis? Alicubi legi definitionem synodi dioecesanae, legi illam et dicit: synodus est nodus. Ad hunc nodum solvendum sumus in hoc concilio oecumenico Vaticano, reverendissimi patres. Sapientissime praemissum est, quod synodi dioecesanae omni anno celebrari absolute nequeant, imo vero neque inter illud tempus possunt dioecesanae synodi ita celebrari, sicuti forte iura volunt atque consuetudines. Est haec res synodorum dioecesanarum valde implicata semper enim dicitur ad synodum convocandos esse dioecesanos illos, qui de iure vel consuetudine convocari debent. Alii debent vocari, alii possunt vocari, aliqui debent invitari, aliqui possunt invitari; sed qui tantum vocari et invitari possunt et non debent, illi neque debent comparere. Alioui debent in specialibus casibus vocari, alii in specialibus casibus non debent vocari: exempli gratia parochi, illi semper debent vocari, dignitates, personatus, officia, abbates saeculares, abbates regulares, qui generalibus non subsunt, cathedralis ecclesiae canonici, quando agitur de illis rebus, vel agitur de huiusmodi negotiis, in quibus episcopus vel consilium, vel vero consensum capituli explorare debet. In illis casibus, quando agitur de publicatione decretorum concilii provincialis, tunc omnes etiam simplices beneficiati, imo etiam simplices clerici vocandi sunt. Iam quaero, reverendissimi patres, utrum tanta copia sacerdotum possitne convocari, utrum parochi omnes ex suis paroeciis pro sex, septem vel octo diebus abesse possint: et in mea dioecesi duobus ad minus diebus debet venire ad civitatem, duobus debet redire; et si tantum tribus diebus synodus dioecesana habeatur, iam septem diebus abest parochus a sua paroecia. Reverendus dominus patriarcha

Alexandrinus, dixit ne tales parochi vocentur, qui animas habent ultra 400; tunc ego nullum parochum deberem pro synodo dioecesana vocare, quia talem parochum non habeo qui non habeat ad minus vel 800, vel 1000, vel 1500 animas. Sed indigitavit reverendus dominus patriarcha Alexandrinus modum, quo huic indigentiae succurri possit. Novimus omnes quod sanctissimus dominus noster ad preces defuncti episcopi Leodiensis indulserit, ut ille potuerit celebrare synodum dioecesanam legitime cum suis decanis; et nobis etiam in Austria promisit, sicut iam etiam dictum est, quod similem facultatem, simile etiam indultum nobis sanctitas sua concessura sit. Bene quidem: sed ego optarem ut istud statuatur in concilio oecumenico normae instar, nimirum ut ad synodum dioecesanam vocentur omnes decani et ex districtu decanali unus adhuc parochus, quem caeteri parochi votis suis elegerint.

In synodo dioecesana multa agenda sunt; et si respiciam quae acta sunt in synodo dioecesana Pistoriensi, necessarium esse absolute existimo, reverendissimi patres, ut in concilio hocce oecumenico edicatur, quisnam habeat votum decisivum, sententiam decisivam in concilio, seu in synodo dioecesana haec enim quaestio recentiori tempore rursus agitatur. Et quamvis Benedictus XIV clare dicat, episcopum solum habere votum decisivum in synodo dioecesana, et quamvis valde bene sciam quod in bulla Pii VI dogmatica *Auctorem fidei* sententia illa Pistoriensis condemnata sit; tamen solemniorem huius erroris condemnationem opto, seu potius enuntiationem contra omnes impetus, contra omnia molimina eorum, qui subvertere volunt rerum ordinem divinitus stabilitum in ecclesia; volo inquam ut concilium oecumenicum edicat, in synodo dioecesana votum decisivum habere solum episcopum. Haec sunt quae de synodo dioecesana dicenda habui.

Sequitur de vicario generali. Cum et ipse in eo sim statu, ut propter ingentem dioecesis meae amplitudinem duos semper vicarios generales habere debeam, omnino gratias ago pro illa dispositione, ut propter dioecesis amplitudinem duos semper vicarios generales habere debeant; gratias ago pro illa gratia, quae in hoc praestita est, ut ipsi possimus habere tum duos, vel, ubi necessarium et usuvenit, etiam tres vicarios generales. Sed in vicarium generalem debere eligi talem, qui sit iuris canonici doctor. Moderno tempore, saltem apud nos, doctores in canonibus sunt rari nantes in gurgite vasto: sed possum, reverendissimi patres, dicere quod illos nec exoptem; etenim promoventur in talibus universitatibus, quae a nobis non dependent iuridice, ubi nec unus sacerdos magister est. Tales potius arceri volo ab omni officio dioecesano, nedum illos in vicarios meos constituam. Ego puto sufficere enuntiare omnino *viri docti:* non omnes doctores sunt docti. Et cum aliquis eligit vicarium generalem, certe ipse episcopus rationem habebit ut sit vir spectatissimae gravitatis in dioecesi, et theologica studia bono calculo observet, et paratus sit hoc ipso, si quis dubitaret de hac re, suorum olim magistrorum testimonio comprobari.

In alio schemate agitur de sede episcopali vacante. Arguuntur vicarii generales capitulares fastus alicuius quem exercuerunt. Ego pro laude vicariorum generalium in nostris partibus debeo pronuntiare, quod nunquam in hoc occasionem alicui querimoniae dederint. Hoc verum est, et debeo confiteri quod paroecias liberae ordinarii collationi obnoxias semper contulerint ab immemoriali, atque ideo, tum propterea quod semper fuerit in usu huius ordo collationis, atque etiam propterea quod longissimus sit terrae tractus qui nos separat, haec consuetudo immemorialis in Hungaria conservetur.

Aliud pronuntiare non debeo, quia non scio, reverendissimi patres: vestrum erit de iis, quae protuli, quid agendum sit vestro sapientissimo iudicio statuere.

ORATIO

reverendi patris domini Benvenuti Monzon y Martins archiepiscopi Granatensis[1].

Eminentissimi praesides et reverendissimi patres.

Si unquam homini licuit illo magni Tullii inchoare verbo: *Principio dicendi totis artubus contremisco*[2]; mihi hodie absque dubio licebit, quia in magno ac spectabili consessu sacrorum antistitum, quos Spiritus sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo, ego verba sum facturus ultimus episcoporum; qui non sum dignus vocari episcopus, nec corrigiam calceamenti solvere iis clarissimis viris, qui ante me locuti sunt, et quorum diserta ac elegantia verba adhuc dulciter in auribus nostris resonant. Parcite mihi quaeso, reverendissimi patres ac charissimi confratres (quia confratres sumus omnes), parcite mihi quaeso, si illorum, qui ante me locuti sunt, in disserendo metam non attingam, nec tam digne, nec tam digna loquar hodie in conspectu vestro. Interea tamen gratia Dei confisus, et speciali immaculatae Mariae virginis patronae huius concilii tutela confisus, et vestra benignitate securus, aliqua dicam de schematibus nobis propositis, sed ingenue dicam, charissimi et reverendissimi patres.

Pene omnia, quae ego in mente habebam hodierna die vobis proponere, praeoccupata fuerunt ab oratoribus; et ne inutiliter tempus, quod pretiosissimum est, in iisdem rebus repetendis insumamus, tantum addam aliqua, quae adnotata non vidi. Sed interim, charissimi et reverendissimi patres, liceat mihi gratulari ex corde clarissimis theologis et iuris canonici peritis, qui schemata dogmatica et disciplinaria confecerunt. Ego enim eorum indefessum laborem ex corde et animo laudo: perennis laus sanctissimo Pio papae nostro,

[1] Argumentum ‚Archiepiscopus Granatensis circa vicarium generalem parum ei videbatur quod dicitur in schemate ‚expedire nimirum hunc esse sacerdotem', sed voluisset id omnino praecipi. Circa alterum schema: ‚De sede episcopali vacante iure cautum est, non posse eligi in vicarios capitulares, qui fuerint vacantis sedis aut patriarchae aut archiepiscopi aut episcopi nominati seu praesentati, et si ipse vicarius certum habuerit nuntium de sua nominatione seu praesentatione ad praedictam vacantem ecclesiam, eo ipso ab officio cesset. In hoc autem postremo casu voluisset addi: ‚neque ad huiusmodi munus posse eligi eos, qui commendati ab illo vel praesentati fuerint'. Optasset ulterius constitui, ut qui in vicarium capitularem eligitur sit doctor vel licentiatus in iure canonico, licet de cetero hac in re se eiusdem sententiae esse dixerit ac archiepiscopum Strigoniensem.

Quoad IIdum schematis caput ait, iure notari plures abusus vicariorum capitalarium, et iure eorum facultates intra sacrorum canonum limites restringi opus esse; immo voluisset, ut in dimissoriis ad ordines post annum vacationis concedendis adderetur: ‚in singulis casibus requirendum esse capituli consensum per secreta suffragia dandum'. Tandem ad omnes abusus praecavendos optimum esse ait in hoc decretum Tridentini concilii verba inserere: ‚Episcopus vero ad eandem ecclesiam vacantem promotus ex iis quae ad eum spectant, ab iisdem oeconomo, vicario et aliis quibuscumque officialibus et administratoribus, qui sede vacante fuerunt a capitulo vel ab aliis in eius locum constituti, etiamsi fuerint ab eodem capitulo, rationem exigat officiorum iurisdictionis, administrationis aut cuiuscunque eorum muneris, possitque eos punire, qui in eorum officio seu administratione deliquerint, etiamsi praedicti officiales redditis rationibus a capitulo vel a deputatis ab eodem absolutionem aut liberationem obtinuerint.'

[2] *De Oratore*, lib. I, cap. 26.

qui magna cura et providentia hos doctissimos viros in hac alma urbe congregavit, ut nobis materias pararent, et ut brevius et facilius opus conciliare absolveremus. Si etiam, his schematibus paratis, tam longissime discussiones protrahuntur; si aliquis patrum in anteactis congregationibus opinatus est quod concilium Vaticanum fortassis perduraret usque ad kalendas graecas; ego dico quod sine schematibus, fortasse si omnia de novo appararentur, concilium perduraret absque dubio usque in illum diem, quo caeli movendi sunt et terra. His dictis ad rem perveniamus; non, dissertando, sed adnotando tantummodo loquar.

In primi schematis capite VII de vicario generali episcopi agitur. Quae ego dicere volebam, et proponere vestrae considerationi, dicta fuerunt sapienter et eleganter ab archiepiscopo Strigoniensi; sed etiam aliqua proponere habeo. Dicitur enim in hoc capite VII „Expedit etiam ut sacerdotali sint B qui a proprio episcopo reiecti fuerint, nunquam concharactere insigniti, quo apud eos quibus vicaria procuratione praesunt cum virtutis ac doctrinae opinione, tum gradus auctoritate valeant“ Ego vellem, emidentissimi et reverendissimi patres, ut vicarii generales episcopi essent semper et pro semper sacerdotes: non sufficit meo iudicio hoc consulere, sed etiam debemus eadem praecise mandare Ratio iam in promptu est in verbis ipsius schematis. Ego igitur semper dicam, sint sacerdotes qui praesunt sacerdotibus, sint sacerdotes qui iudicant sacerdotes, sint sacerdotes qui puniunt et norunt secreta intima sacerdotum. Non amplius ante oculos nostros illud spectaculum positum sit, tam ridendum quam deplorandum, alicuius vicarii ecclesiastici, alicuius vicarii generalis, qui postquam sacerdotibus praefuit, postquam sacerdotes iudicavit, ad nuptias transivit. Ne videamus hoc tristissimum et miserabilissimum spectaculum illius vicarii generalis, qui hodie in C curia sedet, postea ad nundinas vadit, hodie sedet in sede iurisdictionali ecclesiastica, et mane recumbit in lecto nuptiali Sint igitur sacerdotes; et hoc expresse praecipiatur, non solum consulatur.

Pauca addam nunc de vicario capitulari. Salubriter institutum est in iure, et omnino prohibetur, ne ad vicarii capitularis munus deputare liceat, qui vacantis sedis fuerit patriarcha, archiepiscopus, vel episcopus electus, nominatus, seu praesentatus; et si ipse vicarius certum habuerit nuntium de sua electione, nominatione seu praesentatione ad praedictam vacantem ecclesiam, eo ipso ab officio cesset, et capitulum ad novi vicarii deputationem deveniat. Caute provisum fuit a iure per sapientissimas dispositiones, ne unquam potestates saeculares se immiscerent in gubernatione ecclesiarum. Sed adhuc superest iis una rimula, ut ita dicam, quia si non possunt iam habere vicarios capitulares ab his praesentatos sedibus episcopalibus, aliquoties in tempore perturbationum commendant aliquem amicum ad vicariatum capitularem; ac propterea etiam debet haec ianua claudi, ita ut non solum canonici, non solum capitula canonicorum eiicere valeant nominatos vel praesentatos ad sedem episcopalem, sed etiam eos qui his fuerint commendati minaciter. Vellem etiam ut in his decretis loquendo de gradu doctoris adderetur etiam licentiatus; hoc expresse definivit concilium Tridentinum, expresse sancivit: et etiam in hac materia totaliter me refero ad illa, quae dicta sunt a doctissimo et reverendissimo praeopinante.

Veniamus nunc ad caput II. In hoc capite dicitur: „Cum experientia doceat, quosdam vicarii munus adeptos ambitiosa sollicitudine multa properanter disponere etc.“ Hoc abs dubio enunciatum fuit omnino de vicario capitulari, quia multi abusus in aliquibus regionibus irrepserunt in gubernatione vicariorum capitularium. Audivi cum ingenti gaudio archiepiscopum Strigoniensem dicentem, se in sua natione, in sua provincia nihil habere notabile de his rebus, quae hoc capite continentur. Bene est sed non est ita in omnibus orbis catholici regionibus. In nostra Hispania aliqui viri non solum ecclesiastici, sed etiam laici solebant aliquoties appellare sedem vacantem sedem rapantem; quia, ut dicitur in capite II, constat quosdam vicarii munus adeptos ambitiosa sollicitudine multa properanter disponere, futuri episcopi consilia ac regimen praeoccupantes. „Optimo consilio dicitur facultates vicariorum capitularium intra sacrorum canonum limites omnino contineri. Hoc genericum est, et etiam ad aliqua particularia descenditur; sic exempli gratia „In dimissoriis ad ordines a vicariis post annum vacationis concedendis, capituli semper consensus per secreta suffragia requiratur et accedat iis vero cedantur.“ Bene sic hoc decretum laudo quam maxime; sed vix huiusmodi decretum etiam attenderetur a quibusdam vicariis capitularibus expetendo tantummodo a capitulo consilium et consensum generalem ad ordinationes faciendas, non puto in unoquoque particulari casu Propterea ego iudico ut in hac paragrapho dicatur: *In dimissoriis ad ordines a vicario post annum vacationis concedendis, capituli semper consensus in unoquoque ac individuali casu requiratur*; non in genere publicando pro pluribus uno edicto, sed in unoquoque casu et individualiter expectandus est consensus capituli ad dimissoria concedenda omnia, etiam ad minores ordines.

Alia etiam loquerer vobiscum de hac re; sed ego cogito quod satis claudatur ostium omnibus incommodis in regimine vicariorum capitularium, si de novo vim addamus huic decreto per illa verba concilii Tridentini[1] „Episcopus vero ad eamdem ecclesiam vacantem promotus, ex iis, quae ad eum spectant, ab eisdem oeconomo, vicario, et aliis quibuscumque officialibus et administratoribus, qui, sede vacante, fuerunt a capitulo, vel ab aliis in eius locum constituti, etiam si fuerint ex eodem capitulo, rationem exigat officiorum, iurisdictionis, administrationis, aut cuiuscumque eorum muneris, possitque eos punire, qui in eorum officio, seu administratione deliquerint, etiam si praedicti officiales, redditis rationibus, a capitulo, vel a deputatis ab eodem absolutionem aut liberationem obtinuerunt“ Si haec verba concilii Tridentini de novo publicemus, novum robur adiiciemus: iam omnia mala quae dimanant de gubernatione aliquorum vicariorum capitularium, omnia tollentur.

Haec omnia vestro sapientissime iudicio, charissimi ac reverendissimi patres, humillime subiicio.

D Hic autem interrupta est discussio; et deinde distributio facta est aliorum duorum schematum[2] de disciplina ecclesiastica, nempe *De vita et honestate clericorum*, et *De parvo catechismo*. Demum ab eminentissimo primo praeside indicta est proxima congregatio insequenti die habenda, et patres dimissi sunt.

4.

Congregatio generalis undecima

1870 ianuarii 15.

Die sabbati 15 ianuarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est, cui interfuerunt quingenti nonaginta unus patres, nempe 41 cardinales, 7 patriarchae, 4 pri-

[1] Conc. Trid., sess. XXIV, cap. 18 de reform.

[2] Utrumque inferius dabitur, prius quidem ad calcem congregationis XVI, posterius vero ante congregationem XXIV.

mates, 109 archiepiscopi, 390 episcopi, 4 abbates A nullius noecesis, 15 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum usum mitrae habentes, 21 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum undecimae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Carolus Pooten archiepiscopus Antibarensis et Scodrensis missam lectam celebravit, qua absoluta et recitata oratione: *Adsumus Domine* etc., ab eminentissimo primo praeside indicta est continuatio discussionis duorum priorum schematum de disciplina ecclesiastica, et ad amborum examen successive vocati sunt reverendissimi patres, Ioannes Petrus Losanna episcopus Bugellensis Iosephus Caixal y Estrade episcopus Urgellensis, Ioannes Devoucoux episcopus Ebroicensis, Ioachim Lluch episcopus Salmanticensis, Ferdinandus Ramirez B y Vasquez episcopus Pacensis, Salvator Angelus Domartis episcopus Galtellinensis-Norensis, qui postremus ante episcopum Pacensem per errorem locutus est.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Petri Losanna episcopi Bugellensis[1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres. Quod semper sero venientibus accidit, id et mihi. Quae enim meae occurrerant menti observanda circa schemata quae de disciplina inscribuntur, magna fuerunt ex parte ab eminentibus, qui me praecesserunt, oratoribus praeoccupata, nec repetita iuvant, nec modo dicent. Sed tamen ne alio me vertam, protinus de ipso exordio primi schematis, ubi de episcopis agitur et iure quidem, pauca dicam. Iure quidem de episcopis primum; nam si super petram a Christo Domino ecclesia erecta fuit, et Petrus C aedificii ecclesiae fundamentum est, episcopi ecclesiae aedificii columnae existunt, et ita ut si columnae concidant, totum ecclesiae ipsius aedificium ruat. De episcopis itaque in capite I agitur; sed unum a me observandum, et id quod a praedecessoribus meis animadversum est, optandum fuisset ut primum de episcoporum iuribus, de praerogativis, de divina etiam ipsa episcoporum institutione ageretur. Quare officiorum tantummodo et obligationum recordatione premuntur? Aliunde ipsamet elocutio non placet. En quomodo exordiur: „Quoniam quanta est praepositorum dignitas, tantum ipsis incumbit officiorum onus, serio considerent qui a Spiritu sancto positi sunt episcopi regere ecclesiam Dei.“ Modo vero nonne haec forma dicendi impropria plane pro coetu episcoporum est? Hac formula dicendi utimur omnes, reverendissimi patres, cum nostros clericos ad ordinationem admittimus, nec repetimus haec verba D cum sacerdotes facti sunt; non ea repetimus nisi iis, qui devii, errantes, vel peccatores facti sint.

Alia igitur elocutio nobilior, dignior episcoporum coetu immittatur. Sed rem ipsam aggrediamur. Episcopi, ut dicebamus, doctores et iudices sunt in ecclesia, et maxime cum ipsa congregata est, non auditores tantummodo. Sanctus Paulus ipse non auditores tantummodo aiebat, sed factores legis iustificabuntur: haec mente retineamus. Pauca interim circa varia disciplinae schemata dicam in genere, paucissima de episcoporum demissa conditione, quae foret pro nostra aetate, nisi provideretur.

Schemata de disciplina non minoris certe ponderis ac momenti sunt schemate de fide. Si schema de fide praecellit schemati de disciplina propter veritatem ordinis supernaturalis, de quibus tractat, schemata de disciplina respiciunt administrationem ecclesiae, quae omnium temporum rationi est accommodanda, ut suum fructum ferat et effectum portet. Philosophica omnia saeculi nostri commenta, absurda theoremata, audaces omnes circa Deum et mysteria doctrinae reiiciantur et anathematizentur; sed non cudantur inutilia vel saltem non necessaria dogmata: non enim, omnia, quae vera sunt, expedit semper inquirere ac multo minus declarare. Caveamus reverendissimi patres, ne quidquam ex concilio emergat, quod spontaneitate minus quam partium spiritu emergat; quippe si exterius appareret, totum rueret concilii praestigium. Sed quis est hic, fortasse quaeret aliquis ex vobis, qui sibi hoc assumit mandatum, de rebus tam gravibus et de episcoporum conditione disserere? Parcite, patres, sua semper et ubique canities iura vindicavit. Senior promotione saltem omnibus, seniores alloquor ex conscientia, consilium sapientiae secutus[2]: *Loquere maior natu; decet enim te.* Caveamus, inquam, ne quidquam spontaneitate minus quam partium spiritu emergat. nihil enim est opertum quod non revelabitur. Quod ergo utilius, quod opportunius in ecclesiae bonum ac populorum salutem, id inquiramus, id statuamus: ad simpliciorem formam reducantur ecclesiasticae leges, ac legitimis, prout temporum indoles exigit, civilis societatis necessitatibus provideamus. Hoc est, reverendissimi patres, votum; haec est et quidem immensa illa, tam catholicorum quam dissidentium, tam piorum quam miscredentium hominum de Vaticano concilio expectatio. Ideae, mores hominum, domesticae atque civiles relationes, nova regiminum politicorum forma, omnia uno verbo mutata sunt, atque novam veluti vivendi normam requirunt.

Tria fluxere saecula a Tridentino concilio, atque in Tridentino concilio maxime, ni fallor, alii non aderant nisi europaei: modo vero et in hac aula sedent nostri ipsi antipodes. Arceantur ergo omnia quae avertunt, vel possunt avertere animos dissidentium, vel ipsorum fidelium a practica religionis professione; omnia tollantur obstacula, vel quae incommoda animis sunt, vel quae vix aut ne vix quidem superari possunt in novo vivendi genere, quod progressus, ut aiunt, in societatem immisit. Nonne Paulus ipse et suum circumcidit Timotheum, ut non displiceret Iudaeis; nec vos, reverendissimi patres, terreat vocabulum progressus. In ipsa metropoli Parisiorum toto quadragesimae unius cursu eximius orator egit de progressu per christianismum[3], atque electum coetum virorum ad se vocabat, et maximo cum exitu et fructu huiusmodi thema evolvit atque vindicavit. Ipse Christus omnibus nobis et nostris subditis in-

[1] Argumentum: „Episcopus Bugellensis schema ‚de episcopis' ad examen revocavit, et adnotavit inprimis, nihil prorsus in eo de iuribus episcoporum occurrere. Improbavit schematis exordium, cuius verba potius deviis ac erruntibus corrigendis accommodata, quam dignitati episcoporum convenientia videntur. Addidit episcopos in concilio non esse meros auditores, sed doctores et iudices; curandum autem, ut omnia in concilio spontanea sint et nihil spiritu partium emergat. Dein vero ad schema rediens ait, maximi momenti esse, quae disciplinam respiciunt, cum per ea et populorum christianorum necessitatibus remedia afferenda sint et ipsius ecclesiae bono consulendum. Media autem quae in schemate inculcantur episcopis ad legum executionem obtinendam sunt exhortationes, et quatenus hae non sufficiant, correctiones. Correctionis remedium ait, hodie esse prorsus impossibile, et idcirco novum aliquod substituendum, quod actualibus humanae societatis indigentiis magis consonum sit. Et novum huiusmodi ac efficacissimum remedium asseruit in ampliandis episcoporum facultatibus consistere."

[2] Eccli. XXXII, 4.

[3] Laudat Caelestinum-Iosephum Félix, e societate Iesu, eiusque prolixum opus *Du Progrès par le christianisme.*

quit[1]: ***Perfecti estote, sicuti et pater meus perfectus est.*** Sed quomodo perfectio nisi per progressum? „Non progredi, regredi est," aiebat Hieronymus: progrediamur ergo, sed per legitimam auctoritatem, per concilii oecumenici decreta.

Veniam modo ad ea quae paucissima dixi emittenda circa episcoporum hodiernam conditionem. Hactenus episcopi plus minus mensis, quae relative pingues dici poterant, fruebantur; atque inde poterant etiam et eleemosynis et piis operibus et actibus beneficentiae, obsequium, obedientiam, reverentiam a populis sibi comparare. modo vero destituti his omnibus humanis mediis deprimiuntur. Quomodo possent a concilio redire, absque iis facultatibus, absque ea auctoritate, quibus solummodo respectum et reverentiam possent acquirere, possent sibi comparare? Risu et convictis nos exciperent si nihil nobiscum ferremus, quod possit et ecclesiasticae provinciae providere, et etiam civilem societatem et domesticum ipsum domicilium possit perlaetari. Impossibile! Quomodo vero? Hoc unico medio: ipsorum episcoporum actio amplietur, nempe maiores ipsis et facultates et auctoritatis iura concedantur, sine quo nemo poterit sibi ipsi neque tranquillitatem, neque missionis suae securitatem afferre. Certe tempora fluunt tristia, et ex ipsa ratione providendum est, patres reverendissimi, ut episcopi in ipsorum dioecesibus possint fideles ad religionem invitare, allicere: quia religio nostra amantissima est populorum, religio nostra ad felicitatem etiam temporalem indicta est; dum enim, ut aiebat Montesquieu, videtur tantummodo ad caelum fideles conducere, mirabiliter prosperitati temporali societatis civilis providere valet. Provideamus ergo.

Sunt certe tempora tristia, ut dicebam, sed ideo providendum est, ita ut temporibus ipsis remedia feramus. Interim censurarum constitutio nobis instat; atque fideles nostri, maxime in Italia, omnes, qui publici officiales sunt, possunt dici excommunicatione irretiti. Quid agemus cum ad propria redibimus? In ipso capite I schematis verba haec leguntur, ut provideamus nempe moralitati populorum nostrae curae commissorum: „Nullumque praetermittant officium ut eorum animas Deo lucrifaciant, ovesque devias et perditas boni instar pastoris ad caulam Domini reducant: et si spretis monitis, hortationibus et iustae etiam ac salutaris coercitionis remediis etc." An non protinus conspicitis ad quodnam officium reducimur? Coercitionis remediis? Apud nos, apud Italos, apud quos ea modo libertas plane illimitata, modo incredulitas urbes depopulatur et pagos? Coercitionis remediis? Impios, miscredentes, vel scelestos ipsos coercere, coercitionis remediis continere? Reverendissimi patres, non loquor de iis perditarum foeminarum domibus, quae modo ubique aperiuntur. Quomodo poterimus coercitionis remediis huiusmodi domos occludere? Brachium, ut dicitur, saeculare, quod ecclesiae denegatum est, assertum fuit domibus istis perditarum foeminarum. Quomodo ergo remediis coercitionis poterimus huiusmodi malis mederi? Sed sunt scandala quaedam et ea gravissima, quae vel praeveniri possunt, vel saltem cum acciderint praevideri.

Postquam infaustum illud, quod dicitur matrimonium civile, invectum est apud nos, frequenter episcopus in angustiis invenitur, ita ut nullimode possit fideles suos ad veritatem, ad veram pietatem reducere; irretiti sunt vinculis huiusmodi matrimonii civilis, vel saltem antequam irretiantur matrimonio civili adeunt episcopum, quod et mihi pluries, et vobis etiam accidisse certe non dubito. Iuvenes sponsi prostrantur episcopo, puella, quae fragilitate magis quam malitia peccavit, poenitentia ducta lacrymis clamat, precatur quasi eiset ad pedes Redemptoris: Domine, si vis potes me mundare, et episcopus respondet: Non possum! Quare? Quia impedimento detinentur consanguineitatis secundi, vel tertii, quarti etiam gradus. Et instat tempus, puella in lacrymas funditur et repetit: Domine, si vis potes me mundare. Non possum. Pecunia necessaria est, et pecunia ei deest. Episcopus destitutus omnino ac spoliatus bonis mensae suae non potest ahunde, nec expediret. Pecunia necessaria est, et pecunia deest. Ad sanctam sedem recurrendum; sed tempus instat, gestat uterum a pluribus mensibus et in lacrymas funditur puella. Non possum, vel solve, vel, morere. Deleamus huiusmodi barbarum, immane dilemma, dignum arabo propheta, et non certe catholico praesule Arabs propheta. Vel crede vel morere, et sub falcatae lunae imperio per plures annos contra huiusmodi barbarum dilemma pugnavi. Quomodo fiet ut sub vexillo crucis huiusmodi dilemma adhuc possit vigere? Scandala huiusmodi tolli possunt, praeveniri etiam possunt, et scandala huiusmodi post matrimonium civile frequentissime fiunt. Oh charitas! Reverendissimi patres, charitas! Charitas ipsa ubique semper prodigia tulit: charitate Arabes ad Christum veniunt. Appello ad antistitem eximium Algeriensem, qui scripsit: Arabes postquam fuerunt quasi extincti a Francis, ad pastorem animarum, ad episcopum recurrebant, charitate devinciebantur. Charitate in Anglia idipsum praeclaro sane modo obtinuit eximius ille vir, qui fuit cardinalis Wiseman. Postquam eius imago per urbem comburebatur cum pastorali sua magnifica epistola, eleemosynas quaesivit a catholicis ad sublevandum protestantium dissidentium infortunium; et primarius auctor ephemeridum Londinensium scripsit. Quis tantum virum non veneretur, quis virum huiusmodi non redamet? Charitas ergo, charitas imploretur a sanctissimis huiusmodi ampliori ratione episcopis, ut possint fidelibus ostendere propriam auctoritatem, propriam potestatem, facultatem eos sublevandi ab angustiis, eos a periculo erigendi, unde et reverentia ipsis et obsequium reddatur.

Charitas! et quaenam tandem est episcoporum missio? Memores nos verborum Christi cum exordium missionis apostolis dedit, undenam exordium tulit? ***Venite post me, faciam vos fieri piscatores hominum***[1]; ita Petro et Andreae piscatoribus. Haec verba magnum illud Mediolanensis ecclesiae lumen Ambrosius commentans aiebat: „Pisces homines, sunt sicut hamo capiuntur pisces, sic capiuntur homines." Quod si hamo in interitum capiuntur pisces, quid si non hamo charitatis caperentur homines? Missio nostra abibit. Oh! itaque viscera misericordiae aperiantur. Amplior sit, atque concedatur actio episcopis: Imploremus a sanctissimo, ab amantissimo patre nostro Pio IX, cuius mens tam fulgido ac benevolo oculo cunctas sub caelo ecclesias perlustrat, cuius cor mitissimum, amantissimum totum complectitur orbem, et nihil aliud avet nisi ut ecclesia extendatur, nisi ut ecclesia vivat, nisi ut ecclesia fulgeat, nisi ut fideles salventur. Amplior itaque imploretur actio episcopis, ut inde eorum missio benefica eveniat, et fructus afferat prout eius institutio clamat; sicque nostra erit missio expleta, sicque explebitur auspicato Vaticanum concilium. Quod quidem explebitur in gloriam Dei, in eiusdem sanctae sedis splendorem, in ecclesiae incrementum, uno verbo in aedificationem corporis Christi.

[1] Matth. V, 48.

[1] Matth. IV, 19.

Haec pauca mihi erant dicenda, et sapienti vestrum consilio et charitati et meditationi subiciantur.

ORATIO

reverendi patris domini Ioseph Caixal y Estrade episcopi Urgellensis[1].

Eminentissimi domini, reverendissimique patres.

Schemata nobis hodie discutienda proposita etsi altero de fide praecellentiora sint, multo clariora, Tridentinumque concilium sapiant, tum quoad formam, tum quoad elocutionem, attamen non pauca in eis animadvertenda censeo, praeter ea, quae tam solide, tamque eloquenter ab eminentissimis reverendissimisque patribus hesterna die et etiam modo concinnata sunt.

Et in primis reformandum est primum illius caput, quod de episcopis est, a diffuso nimium et veluti oratorio stylo. Quo paucioribus clarioribusque verbis nostri concilii exponentur decreta, eo melius proceditur. Sentio quoque inopportunum esse frequentem usum scripturae sacrae, mutato verborum ordine, etsi sensum expressi substantiam retineat. Quoniam si istud laudandum non foret, cum afferuntur textus ex constitutionibus apostolicis Romanorum pontificum propter debitam sanctae sedi reverentiam, quanto magis cum citantur textus sacrarum scripturarum, quae Dei verba sunt. Insuper semper reputavi abusum, qui a quibusdam fit concionatoribus, qui aliunde apprime curantes de propriis scriptis fideliter recitandis, testimonia sacrarum scripturarum referunt magis minusque accurate quoad rei substantiam, et faxit Deus ne quando errronee. Si nos igitur, reverendissimi patres, in actis concilii non curamus solerter, ut textus sacrarum scripturarum fideliter recitentur, quantum id fieri potest, videbimur huiusmodi abusui suppetias tulisse. Atque ut rem facto illustrem, maioris momenti futurum censeo, si caput I primi schematis in duo capita divisum ita reformetur, sacrarum scripturarum verbis omnino retentis, hoc aut simili modo.

Caput I. *De officiis* (non de officio) *episcoporum.*

Quanto maior est episcoporum dignitas, eo magis ipsis officiorum onus incumbit. Nam omnibus et singulis episcopis nihil est optius et efficacius ad hoc, ut pastorali munere sancte defungantur, quam sibi solum meditatione persuadere quoris vitae tempore unicuique eorum ab apostolo Paulo repetita ac inculcata salutaria illa verba, quae ipse discessurus tamquam pretiosae haereditatis sanctum testamentum commisit et tradidit Ephesinae episcopo aliisque finitimis, quos congregavit Mileti, ut in illis nobis: Attendite, inquit, vobis et universo gregi in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo. Eadem autem vobis, venerabiles fratres, nos quoque apostolica sanctorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate freti repetimus, et toto cordis affectu inculcamus quos Romae congregavimus, atque etiam universis in toto terrarum orbe diffusis.

Nunc caput II, quod est de quotidiana divini verbi meditatione et examine conscientiae, hoc modo:

Itaque attendite vobis: et sane cum istud sit primum et praecipuum officium episcopis ab apostolo inculcatum, absque dubio istud est illis necessarium, ut idonei efficiantur singuli ad alterum officium rite perficiendum, quod de gregis ipsis concrediti cura praescribitur. Sacro ergo approbante concilio monemus et hortamur in Domino: 1° Singuli episcopi unaquaque die integram horam expleant in pia et practica meditatione verbi divini, quo melius caelestia sapientes, terrena despiciant. 2° Unaquaque etiam die omnes dimidiam saltem horam lectioni sacrae impendant, qua animam suam reficiant et corroborent. 3° Saltem ad minimum quotidie ad quadrantem horae tam personalia quam episcopalia peccata coram Deo examinent, et emundent corda sua a mundanis defectibus. 4° Si non singulis, tertio saltem quoque anno per octo integros dies in spiritualibus exercitiis, ac si fieri potest, ab aliis omnibus negotiis et curis separati, sibi tantum attendant, et renoventur perfectius in interiori homine secundum imaginem Iesu Christi magistri nostri et exemplaris; singulisque hebdomadis semel saltem peccata confiteantur.

Haec, eminentissimi domini et reverendissimi patres, suggererem loco longi sermonis optime quidem per totum caput I nobis scripti. Nam haec solemnis et practica interpretatio verborum apostoli *Attendite vobis*, erit profecto nobis omnibus utilissimus et quotidianus sermo. Alterum vero in schemate positum licet optime scriptum, tamen timeo ne in charta tantum maneat. Insipiens fui, eminentissimi domini et reverendissimi patres, sed vos, qui sapientes estis, insipientiam meam in his gerendis, credo, mihi condonabitis vestrum totiusque ecclesiae amantissimo.

Sentio quoque duas ultimas capitis I paragraphos, nempe de tuendis iuribus ecclesiae, episcopalis regiminis libertate collatis simul consiliis, et de monendis principibus christianis, tanti esse momenti, ut mereantur duobus distinctis capitibus tractari; in quibus practice auditis venerabilibus patribus, inveniantur media prudentiora et efficaciora quibus episcopi utamur omnes in hac difficillima nostri ministerii parte, et quae possunt adiici post officium de residentia explicatum.

His perfunctorie in primum caput observatis, nunc ad schematis caput II de residentia venio, quod, si alicuius sunt momenti quae supra dixi, tertium debebit inscribi. Atque in primis sincere doleo huius capitis initio praetermitti basim et fundamentum huius gravissimi officii, quod a Tridentinis patribus adeo sapienter et verissime positum est. Cum enim praecepto divino dixerint sancti illi patres, sessionis XXIII capite I de reformatione, mandatum esse omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre, divini verbi praedicatione, sacramentorum administratione et bonorum omnium operum exemplo pascere etc., his et sequentibus comparatum huius capitis nostri initium quam ieiunium apparet, reverendissimi patres. Sic enim exorditur nostrum: „Sed quia suo munere, ut par est, fungi episcopi

[1] Argumentum „Episcopus Urgellensis laudavit in genere schematum tum formam tum elocutionem, at caput I de episcopis nimis diffusum et oratorium esse, ibique inopportune sacram scripturam allegari, cum eius verba mutentur. Hoc ipsum caput, ait in duo dividi posse: primum inscribi: ‚De officiis episcoporum' et ita legendum: ‚Quoniam quanto maior est episcoporum dignitas' *etc. ut in textu.* — Caput II: „De quotidiana divini verbi meditatione et examine conscientiae". „Itaque attendite vobis" *etc. ut in textu.* — Praeterea quoad idem caput ait, quae dicuntur duabus postremis paragraphis, duobus distinctis capitibus tractanda esse. Transiens vero ad secundum caput adnotavit, praetermitti omnino basim et fundamentum officii residentiae a Tridentinis patribus expressum, nimirum praeceptum divinum; ac insuper de materiali quidem residentia sermonem fieri, non autem de formali. Hoc caput iisdem apostoli verbis: „Attendite vobis" ordiri posse, et renovandum praeceptum Tridentinum quoad residentiam. Ad III caput probavit visitationem dioecesis ad quinquennium protrahi, at providendum ait visitationis expensis. Aliquid etiam statuendum pro illis regionibus in quibus propter gubernii intolerantiam neque concilia provincialia neque dioecesana haberi possunt.

In secundo schemate reformandum quod de laurea in iure canonico pro vicario capitulari constituitur, et dicendum: „In iure canonico sit doctor vel licentiatus, relicta tamen capitulis facultate eligendi alium quem magis idoneum pro temporum et rerum adiunctis iudicaverint."

nequeunt nisi in dioecesi commorentur, etc." Non equidem diffiteor in capite I multa inseri in illo sermone de quo dixi, quae supplent quodammodo id, quod in Tridentino habetur; verumtamen quoad claritatem et vim rei ipsius quantum est utriusque discrimen! Nam in Tridentino praeceptum divinum claris et distinctis verbis enuntiatur ut basis residentiae et fundamentum. Animadverto pariter in eodem capite multa haberi de residentia materiali, in qua parum, fortasse nunquam nostris temporibus, prout in mea Tarraconensi provincia evenit, desunt episcopi; de formali, quae longe maioris momenti est, aliquid profecto in schemate desideratur.

Praeterea in Tridentino ex praeiacto principio de praecepto divino, quo stringuntur animarum pastores, deducitur obligatio residentiae, ut inde omnes episcopi intelligant praeceptum de residentia suave esse futurum ope acceptae divinae gratiae, quae datur semper a Deo ad divina sua implenda mandata. Deinde patres Tridentini explanant naturam huius praecepti, quod non adeo durum est ut apparet; causas enumerant ob quas voluit Deus episcopos eodem praecepto pressius urgere. Ne tamen privatus episcopus in causa propria diiudicanda falleretur, sancitum ab illis fuit et quidem rectissime, ut iudicium hac super re pertineret ad metropolitanum et ad sanctam sedem. Et quoniam Deus bonus est in suis praeceptis, declararunt episcopos iuxta dictamen conscientiae uniuscuiusque posse per tres menses a sua dioecesi abesse. Quamobrem valde desidero ut caput de residentia verbis apostoli incipiat: *Attendite universo gregi in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei.* Quibus verbis satis aperte declaravit praeceptum divinum quo obligantur episcopi ad praesentiam personalem uniuscuiusque in sua dioecesi, exceptis casibus in quibus eorum praesentia alibi utilis vel necessaria esse crederetur, vel ad ipsius gregis bonum, vel ad bonum alterius ecclesiae. Nam episcopi ecclesiae sumus, proinde singuli greges unam efficiunt ecclesiam Dei, sive universalem gregem, cui praeest super omnes episcopos Romanus pontifex. Optime quidem Tridentini patres, ne in re tanti momenti quisquam episcopus seipsum falleret, decreverunt iudicium de causis reservari ad sedem apostolicam vel ad metropolitanum.

Novi quidem istam legem Tridentini a Romano pontifice, ni fallor, Clemente VIII[1] restrictam fuisse, et iudicium de causis uni sedi apostolicae reservasse. Minime dubito tunc temporis causas fuisse speciales, easque fortasse gravissimas, ob quas Clemens VIII decretum Tridentinum restrinxit. At vero, si de eodem argumento agatur iuxta communem rerum cursum, existimo legem Tridentinam sanctissimam fuisse, eamdemque in hoc concilio, cum residentia episcoporum observetur, renovandam esse. Etenim fingamus elapsos fuisse alicui episcopo tres menses concessos et causam illi occurrere christianae charitatis urgentissimam, nempe mortem propinquam patris vel matris episcopi etc. Quid, quaeso, aget episcopus in hoc casu? Ad Romam recursum habebit? ita quidem iuxta praescriptionem clementinam. At vero si interim morientur parentes episcopi, et eius absentia redarguetur a multis tamquam impietatis in parentes? Et ideo, eminentissimi domini reverendissimique patres, si acciderit casus, quem accidisse uni ex fratribus nostris, non in hoc praeciso casu, sed in alio simili certe scio (ipse enim scripsit Romam ut responsum acciperet, quod tamen responsum ad eum non est datum nisi post tres annos, cum nimirum iam inutile prorsus erat), nonne ergo satius foret ut Tridentini concilii decretum redintegretur, aliquibus tantum lineis caput hoc complectendo?

Quod vero attinet ad caput III de visitatione dioecesis, periucundum mihi fuit quod statuatur in amplioribus dioecesibus qualis mea est, ad quinque annorum spatium illarum visitationem protrahi; quod certe necessarium omnino erat, si non festinanter et cursim fieri debeat, et ut debitus fructus, quem ecclesia desiderat, reportetur. Verumtamen quisnam nunc sacrarum visitationum sustinebit impensas? Equidem scio obstrictos esse visitatos, qui procurationem, victum et habitationem episcopo, aut eius delegato visitanti, eorumque familiaribus debent. At si tum cum visitationes quantum fieri potest cursim fiebant, cumque coercita per Lateranense concilium III. ni fallor, et Lugdunense etiam II antiquorum immoderantia, concilium Tridentinum ad veram formam et visitationem et procurationem debitam reduxisse visum est, tum tamen quandoque contra episcopos murmurationes fiebant, quae alicubi propter exiguitatem retributionum parochorum aliquem poterant excusationis habere praetextum, quid modo eveniet, si conciliare mandatum, sicut oportet, adimplere conemur, quod in schemate proponitur? Illud enim est quorumdam hominum ingenium, maxime cum eos aversio movet, ut apud nos falsa cuiusdam verbi Concordatus, quo extraordinariis visitationis impensis providetur[1], interpretatione, se ab hoc debito immunes arbitrentur et contra episcopos murmurent. Obturentur ergo, patres sanctissimi, obtrectantium ora, quod certe religionis bono non cedit, multotiesque circa parochos visitationis fructum pessumdat; et expresse repetatur procurationis debitum, aut aliunde qua fieri potest provideatur. Aliqua etiam provideri deberent pro regionibus in quibus provincialia concilia et synodi dioecesanae propter guberniorum intollerantiam haberi non possunt, praesertim provincialia, sine quibus in interitum semper disciplina vertat necesse est.

Aliqua in II schemate observatione digna visa sunt mihi, praesertim quod de doctoratu in iure canonico pro vicario capitulari exigitur, quod propter rationes allegatas hesterna die, et quae allegari possent ita reformandum vellem: *In iure canonico sit doctor vel licentiatus, relicta tamen capitulis facultate eligendi alium, quem magis idoneum pro temporum et rerum adiunctis iudicaverint.* Alia libenter omitto; quoniam ea ab aliis ex patribus profundius maiorique peritia ac successu tractanda scio.

En, eminentissimi et reverendissimi patres, non ampliùs vos taedio afficiam.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Devoucoux episcopi Ebroicensis[2].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres. Iucundum sane pergratumque fuit nobis reperire in schemate proposito quae dicuntur de officiis epi-

[1] Dicere oportuit *Urbano VIII.* constitutione scilicet *Sancta synodus* diei 12 decembris 1634.

[1] Alludit ad articulum 34 conventionis cum catholica Hispaniarum regina anno 1851 initae, in quo haec habentur: „Pro iis vero qui administrationis et sacrae visitationis causa extraordinarie requirantur, singulis metropolitanis intra viginti et triginta, et suffraganeis intra sexdecim et viginti millia argentorum annua vice conferentur."

[2] Argumentum: „Episcopus Ebroicensis primum schema non ‚de episcopis' sed potius ‚de episcoporum obligationibus' inscribi posse ait, cum de his tantum sermo fiat. Iura necessario commemoranda esse attenta praesertim conditione temporum, cum episcopalis auctoritas et dignitas ubique deprimitur, ipsis quandoque presbyteris ad id concurrentibus. Ecclesiae indifferens esse non posse, ut episcopi fungi suo munere perfecte possint, et in conciliis provincialibus, quae viginti abhinc annis celebrata in

scoporum; et postquam examinata et adamussim facta fuerint, prout patribus summoque pontifici placuerit, complectemur, ut ea auscultantes, et sollicitudinis et gravissimi ministerii nostri scopum, qui est gloria Dei et salus animarum, facilius et tutius attingere valeamus. Oportet enim ut munus nostrum ipsis angelis formidandum fideliter adimplentes rationem villicationis nostrae supremo pastorum et ovium iudici reddere parati simus, et mereamur misericordem illam audire sententiam: *Euge, serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui.*

Sed antequam schema manibus nostris traditum in decretum conciliare convertatur, plures animadversiones in hac congregatione generali videntur exponendae. 1° Ut in schemate nobis proposito non satis recta sit inscriptio *de episcopis* in genere. Septem sunt capita, in quibus nihil reperitur sive de ordine ipso episcopali, sive de iuribus divinis et canonicis ad officia implenda necessariis: unde hoc schema rectius inscriberetur *de obligationibus episcoporum*. 2° Praedicta capita quaedam officia ab omnibus episcopis hodie recepta et observata fusius explicant et commendant, dum tacent de obligatione maxime urgenda, quae non sine arduis difficultatibus diebus nostris adimpleri queat. Miror enim, eminentissimi praesides, reverendissimi patres, quod inter officia ad memoriam nostram revocata, non adnumeretur officium grave et difficillimum iuri sive divino sive canonico episcoporum vindicando et servando. Iura enim data sunt ut munus perfecte impleatur; unde iurium integritatem servare non est pars minima episcopalis sollicitudinis, prout comprobatur pluribus ecclesiasticis documentis. Sanctus Gregorius Magnus ad patriarchas Alexandrinum et Antiochenum adversus Ioannem Constantinopolitanum scribens dicebat [1]: „Oportet ergo ut constanter ac sine praeiudicio servetis, sicut accepistis, ecclesias, ut inter nos, largiente Domino, pax et charitas et unitas teneatur." Aiebant patres concilii Valentinensis III: „Quoties aliqui in populis, quibus regendis praesse dignoscimur, adversus ecclesiam et sacerdotalem auctoritatem contemptores et rebelles existunt, tanta instantia invicem et litteris et verbis iuvare studeamus, ut pondere ecclesiastici vigoris retusi et pressi sint." Noscitur autem quam curam adhibuerit concilium Tridentinum ad vindicandam sive adversus clericos, sive etiam adversus capitula exempta et alios episcopalem auctoritatem.

Hoc studium iurium dignitatis nostrae servandorum non solum inter officia nostra merito adnumerandum, sed nullum est, ut arbitror, quod tot abnegationes, tot meditationes, tot preces, tantam prudentiam, tantamque animi fortitudinem exigat. Quae de hac re tam iuste dixerat eminentissimus cardinalis archiepiscopus Pragensis et alii doctissimi oratores non iterum dicam, sed quae hodie me movent exponam. Loquar igitur non tamen de coercitione adhibenda erga fideles nobis commissos, quae nobis a schemate commendatur, cum huiusmodi coercitio impossibilis sit apud nos et omnino importuna; sed de auctoritate episcopali in gremio ipsius ecclesiae docentis et ministrantis suaviter, sed etiam fortiter exercenda. Fideles nostri non vi externae iurisdictionis, sed vi internae potestatis, quae est in praedicatione verbi divini et in bonis exemplis clericorum, ad meliores fruges duci possunt; unde oportet ut ministros divini verbi et sacramentorum in vias Domini rectius et fortius dirigere valeamus. Eo magis Dei et christianorum adversarius spiritualibus armis impugnabitur et vincetur, quo magis presbyteri antistitum iura sacra noscent, et absque controversia illorum paternam auctoritatem venerabuntur et accipient. In schemate de vita et honestate clericorum, heri nobis tradito, reperiuntur quaedam verba, quae potestatem episcopalem, ad dirigendos viros ecclesiasticos necessariam, inviolatam declarant; sed haec verba, quasi per transennam dicta, quae notanda sunt in schemate de episcopo non complent. Quis vestrum, eminentissimi et reverendissimi patres, ignorare posset quam sint proclives aetate nostra sacerdotum etiam piorum mentes ad episcopalia iura trutinanda, et si fas est minuenda? Haec mentium proclivitas sive principiis summae libertatis ubique diffusis, quae a prima aetate iuvenum etiam animos inficiunt, sive inconsiderantiae necnon temeritati quorumdam scriptorum, qui praetextibus diversis de ecclesiae et praesertim dioeceseon regimine in ephemeridibus suis saepe saepius imprudenter agunt, tribuenda est. Illud grave aevi nostri incommodum indigitarunt patres conciliorum provinciae Remensis et Avenionensis, anno 1849 congregatorum, quorum verba non afferam, ne sermo meus sit prolixior. Unum testimonium vero afferam, summum pontificem felicis recordationis Gregorium XVI in encyclica *Mirari vos* sic effantem: „Debita episcopis obedientia infringitur, eorumque iura conculcantur... Presbyteri vero subiecti sint oportet episcopis, quos *uti animae parentes suscipiendos ab ipsis esse* monet Hieronymus: nec unquam obliviscantur se vetustis etiam canonibus vetari quidpiam in suscepto ministerio agere, ac docendi et concionandi munus sibi sumere *sine sententia episcopi cuius fidei populus est creditus, et a quo pro animabus ratio exigetur.* Certum denique firmumque sit eos omnes qui adversus praestitutum hunc ordinem aliquid moliantur, statum ecclesiae, quantum in ipsis est, perturbare." Inde fere omnia concilia provincialia viginti abhinc annis apud nos congregata non solum officia episcoporum, sed etiam iura, annuente summo pontifice, affirmare et propugnare curaverunt.

Si autem concilium Vaticanum de episcoporum officiis in decreto, cui titulus generalis est *de episcopis*, statuendis silet de iuribus episcopalibus, certe haec omissio episcoporum potestati legitime nocebit. Dicent unanimes iurisdictionis dioecesanae contemptores, episcopos a concilio fuisse correptos, nedum in auctoritate eorum firmanda actum fuerit. Per quae magis periclitantur hodiernis temporibus episcoporum obligationes? An episcopi non habitualiter residentes? An timore denunciationis vel fructuum beneficii amissionis ad residendum cogendi sunt? An episcopi visitationem suarum dioeceseon vere negligunt? An episcopi non gaudent, cum illis licitum est, sacra limina visitare? An episcopi quandoque synodum dioecesanam non habent; vel saltem in regionibus nostris, sacris exercitiis, ad quae quotannis clerus convocatur, fini et scopo principali synodi dioecesanae non provident? Quis autem episcopus cum regum ministris, regulis et baronibus in ecclesia et extra indecenti quadam demissione se gerit veluti inferior minister altaris nimis indigne non solum loco cedens, sed illis etiam personaliter inserviens? De his rebus dolorem fudit concilium Tridentinum in capite ad quod schema nostrum remittit, ut nihil admittant quod decorem et gravitatem status nostri dedecet; sed profecto concilium

Gallis sunt, non solum de officiis sed et de iuribus episcoporum certum esse, annuente et probante summo pontifice. Cum autem de episcoporum obligationibus agitur, neque illam esse omittendam, quae consistit in tuendis iuribus episcopalibus, et hanc eo vel magis urgendam, quod non pauci nostris his diebus de potestate episcoporum legislativa, iudiciaria et administrativa minus recte sentiant."

[1] Epist. lib. V, 43; *Pat. lat.*, t. LXXVII, p. 774.

Vaticanum hodiernis episcopis nullo modo exprobrare potest. Norunt sacerdotes nostri quanta sollicitudine premimur, ut officium nostrum exequentes eos ad officium suum adimplendum, quantum in nobis est, exhortemur et adiuvemus: non officii nostri negligentiam, sed nimiam potius vigilantiam nobis obiicere solent. Unde iura nostra, officii nostri necessarium fulcimentum, quandoque falsis principiis decepti in dubium vocant et etiam evertere conantur. Non praeterit vos, eminentissimi et reverendissimi patres, errorem sub nomine presbyterianismi praecedenti saeculo condemnatum novam formam induisse diebus nostris, ut censuris apostolicis se subtraheret: potestatem enim supremam et leges generales ecclesiae pro minoribus etiam causis in altum extollere et invocare solent inobsequentes presbyteri, ut sub specie studii ferventioris erga sponsam Christi potestatem et leges, quibus immediate subiiciuntur, facilius imminuere possint. Dicitur quidem plures sacerdotes turbulentos commune quoddam aerarium constituisse, ut sive scriptis, sive libellis et actionibus ad curiam Romanam dirigendis episcopos insectari queant.

Unde concludo quod in schemate *de episcopis* nobis proposito non solum de quibusdam officiis plane cognitis, sed etiam de officio difficillimo servandorum et tuendorum iurium episcopalium agendum sit. Cum haec dixerim, eminentissimi et reverendissimi patres, vereor ne quis vestrum putet, me clerum meum Ebroicensem accusare voluisse, cum potius cum plena manu laudare paratus sim: favente Dei misericordia, cum clero meo mutuae fiduciae, mutuae charitatis nexibus vincior. Sunt tamen quidam sacerdotes mihi subditi, qui vel actibus vel scriptis suis meam et venerabilium collegarum meorum legitimam auctoritatem lacesserunt; censura mea episcopali et ipsius sanctae sedis correcti sunt, et, ut spero, emendati: sed ex litteris ad me per multos episcopos directis certus factus sum, censuram meam ac praesertim censuram sanctae sedis fuisse multo opportunam, et necesse esse ut episcopalia iura affirmentur et propugnentur. Doleo etiam quod principia minus recta circa potestatem legislativam, iudicialem et administrativam episcoporum, quae praedictos presbyteros fefellerunt, non solum a sacerdotibus virtutis dubiae, sed etiam a quibusdam divinae gloriae cupidis quodammodo admittantur. Hoc latens discordiae germen, quod in nonnullis dioecesibus existit, non fovendum, sed potius eradicandum esse arbitror. Porro foveretur si concilium Vaticanum inter officia episcoporum non recenseret sollicitudinem erga iura episcopalia apprime servanda.

His rationibus gravissimis ac motivis ductus, quae mihi vera et utilia videntur, sincere et libere exposui: iudicio vestro, eminentissimi et reverendissimi patres, nec non sanctione suprema sanctissimi et amantissimi summi pontificis iis quae sunt definienda vel confirmanda, adiuvante Spiritu sancto, providebitur. Nonnullae sunt aliae animadversiones quae mihi videntur exponendae, quas praetereo, ne sim prolixior, sperans alios oratores eas expressuros esse. Quae dixit de vicariis capitularibus eminentissimus cardinalis Bisuntinus, et quae de schemate dixerunt alii doctissimi oratores a congregatione de disciplina veluti proposita magni momenti accipi cupio.

ORATIO

reverendi patris domini Ioachim Lluch episcopi Salmanticensis [1].

Eminentissimi et reverendissimi patres.

De schematibus constitutionum, quarum una est *de episcopis, de synodis et de vicariis generalibus*, altera autem *de sede episcopali vacante*, examini patrum huiusce magni Vaticani concilii propositarum verba facturus hunc hodie consecendi locum. Aut non idcirco cogitavi me aliquid scire inter vos, quorum sapientiae et eruditionis sola cogitatio meum haerentem labiis contineret sermonem. De utroque tamen schemate, interiori voci obsequens, pauca breviter, humiliter ac modeste proponam. Intelligentiae vestrae me valde indigere sentio, quippe qui propriae infirmitatis memor in timore et tremore multo sum apud vos. De schemate constitutionis *de episcopis, de synodis et de vicariis generalibus* verba faciens, illud invenio praeclare dispositum. Doctrinam enim continet in suis capitibus optima ratione ordinatis, innixam praeteritis conciliis, doctrinae summorum pontificum Sixti V, Benedicti XIII et alius magni nominis XIV, necnon sacrae scripturae et sanctorum patrum sententiis innixam, aliquibus tantum adiunctis, meo iudicio praesentibus temporibus accommodatissimis. Quid enim ad ecclesiae bonum magis conferre potest, quam ut sacrorum antistites in suis dioecesibus sedulo resideant, quo innumera mala vitent, muneri sibimetipsis divinitus concredito rite fungantur, et christifidelibus, qui in hac praesertim temporum asperitate tot tantisque hostibus circumveniuntur, opem afferant atque praesidium? Oh! utinam brevi temporis spatio ad exitum perducta hac sacrosancta Vaticana synodo, ad nostras dioeceses redire liceret! Quid potioris momenti quam ut ecclesiarum praesules suae iurisdictionis territorium quolibet triennio aut saltem quinquennio perlustrent, ut propriis videant oculis num inter suum gregem floreat fides, exardescat charitas, incorrupti vigeant mores, et malis, si quae irrepserint, opportunam adhibere valeant medicinam? Nonne maximopere aequum est, ut pastores ad haec sacra apostolorum limina statutis temporibus accedant, sese coram summo religionis pontifice sistant, relationem propriae dioecesis illi exhibeant? Nonne etiam perutilis valde est lex de provincialibus conciliis et synodis dioecesanis adunandis nostris praesertim temporibus, quando ecclesiarum rectores vires inter nos et cum nobis conserere necesse habemus ad religionis hostium insidias repellendas, ad moderandos mores, ad mala extirpanda, ad bonum ecclesiae promovendum? Omnibus vobis notum est quam secundos exitus habuerint concilia provincialia nostro aevo celebrata in Gallia, in Ger-

[1] Argumentum: „Episcopus Salmanticensis utrumque schema summopere commendavit; quoad primum tamen duo adnotavit; nimirum de vicario generali dicendum ‚in iure saltem canonico sit doctor vel licentiatus'. Et praeterea cum in aliquibus regionibus vicarius generalis sit distinctus ab officiali episcopi, qui alicubi dicitur vicarius ad causas, alicubi vero provisor, etiam quoad istos officiales statuendum, episcopum id muneris non posse propinquis committere.

Quoad alterum schema: ‚De sede episcopali vacante' — ubi de vicario capitulari constituitur, quod sit saltem in iure canonico doctor, optasset id ampliari et intactum relinqui, quod decreverunt Tridentini patres, ac insuper claris admodum verbis omnem viam obstrui quaestionibus circa electionem vicarii capitularis. Sic cum dicitur: ‚Quodsi requisitae conditiones non serventur et ecclesia exempta sit, ad propinquiorem episcopum recursus fiat' — adnotabat: in nonnullis regionibus plures esse finitimos episcopos, ut non facile determinari possit, quis ex eis propinquior sit; statuendum idcirco de hoc casu, recursum fieri debere aut ad metropolitanum aut eo deficiente ad antiquiorem episcopum provinciae, in qua territorium illud exemptum sitam est. Ubi dicitur: ‚Vicarius capitularis legitime electus, si aliter provisum non fuerit, e redditibus mensae vacantis partem congruam percipere ...' addendum: ‚ita ut modus et quantitas iuxta diversos regionum usus determinetur' — transferendo nimirum ad schematis corpus, quod in notis positum est. Demum ad abusus praecavendos optasset, ut ille capitali consensus per secreta suffragia a vicario requirendus in dimissoriis ad ordines post annum vacationis concedendis penitus excluderetur."

mania, in Americae regionibus, et non abhinc multo temporis etiam in Smyrnae civitate.

Quod vicarius generalis episcopi in aetate triginta annorum et in ordine sacerdotali sit constitutus, necnon laurea doctoratus, vel, adderem etiam, *licentiatus in iure canonico, vel sacrae theologiae insignitus*, valde expediens est. De sancto Ioanne Chrysostomo refert Baronius quod, ubi presbyterii ordine auctus fuit, longe maiori cum fructu et flagrantiori zelo quam antea cum esset diaconus, episcopalibus obeundis vicibus Flavianum antistitem levare coeperit. Beatus Simplicianus presbyter sancto Ambrosio praesuli Mediolanensi adfuit: Valerius Hipponensis episcopus in Augustinum presbyterum vicem suam et sollicitudinis magnam partem contulit. Concilium Dertusanum anno 1414 statuit, ut vicarii generales non assumantur nisi ex iis, qui sacris ordinibus iam initiati essent. Idem statuere concilium Mediolanense VI et Parisiense: et etiam concilium Burdigalense anno 1581 iussit, ut vicarii generales nonnisi ex presbyteris assumerentur.

Circa exclusionem fratrum et nepotum episcopi ab eiusdem vicarii vicibus fungendis nihil sapientius, quam quod in schemate proponitur, aestimare queo. Si enim concilium Mediolanense V consultum fieri duxit, ut vicarii generales alicuius dioecesis ex his ne eligerentur qui originem et natales in ea sortiti essent, ut inaccessi magis reperirentur precibus et cupiditatibus, quibus plerumque ab recta semita homines deflectuntur; quanto magis ab hoc officio arcendi erunt, qui tam proximo consanguineitatis gradu episcopo sunt coniuncti. Quoniam vero in aliquibus regionibus vicarius generalis episcopi ab officiali, qui in Italia vicarius ad causas, in Hispania provisor vocatur, distinguitur; adeo ut primus oeconomicam et administrativam dioecesis tantum rem, secundus vero contentiosam et iudiciariam agat: optandum quod in constitutionis capite VII verbo *vicarii generalis* adiungatur *et officialis*, prouti fecit mox citatum concilium Dertusanum. Quae de iuribus episcoporum in hoc schemate desiderantur spem nutrio, et etiam vos, patres amplissimi, nutrire debetis, quod in aliis schematibus, quae expectamus, habebimus.

Ad schema constitutionis *de sede episcopali vacante* gressum faciens quaedam perpauca nutanter exponam. Capite I requiritur ut vicarius capituli sit saltem in iure canonico doctor: adderem etiam *in iure canonico vel sacra theologia doctor, sive licentiatus, aut alias quantum fieri poterit idoneus*. Iisdem verbis, quibus schema, usum est concilium Tridentinum sess. XXIV cap. 16 de reformatione: et quantis litibus inter capitulares, quantis consultationibus sacrae congregationi patrum concilii Tridentini interpretum factis, quantis eiusdem sacrae congregationis responsis talia verba locum dederint, nemo, vel leviter saltem in iure canonico versatus, est qui ignoret. Optandum ut constitutio, de qua agimus (et provinciam relinquimus aliis), verbis redigeretur (circa redactionem, inquam, provinciam aliis relinquimus), quae aditum controversiis capitularibus circa legitimam vicarii, sede vacante, electionem penitus recluderent.

Eodem capite statuitur, quod si conditiones anterius praescriptae posthabitae fuerint, cum ecclesia reperiatur exempta, ad propinquiorem episcopum recursus instituatur. Iam autem in aliquibus regionibus evenit, ut tales exemptae ecclesiae veluti circumdatae sint a diversis dioecesibus; adeo ut difficile admodum evadat ex illis viciniorem determinare. Nonne ad nullitatis timores, et suspiciones in re tanti momenti vitandas expeditius foret, quod de tali recursu metropolitanus, vel, eo deficiente, antiquior episcopus provinciae, in qua territorium illud exemptum situm est, cognosceret? Etiam in recensito capite disponitur, quod vicarius capitularis legitime electus e redditibus mensae vacantis ubi aliter provisum non fuerit, partem congruam percipiat. Conveniens admodum videtur his verbis adiungere, quae sapienter a canonistis in schematis adnotationibus dicta sunt, videlicet ita ut modus et quantitas iuxta diversos regionum usus determinentur. Quot pericula abusuum hac ratione removerentur facile patet: de hominibus enim humana omnia timenda sunt. Quae quidem fragilis humanitatis conditio desiderare etiam facit, quominus capituli consensus per secreta suffragia a vicario requirendus, in dimissoriis ad ordines post annum vacationis concedendis penitus excludatur.

De caetero utrumque schema, paucis tantum adiunctis et immutatis, retinendum et approbandum esse censeo. Vos, patres eminentissimi ac reverendissimi, qui maiori scientia ac experientia praediti estis, vos, dico, ipsi videritis. Ego autem benignitate vestra diutius abuti cesso.

ORATIO

reverendi patris domini Salvatoris A. Demartis episcopi Galtellinensis-Norensis [1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Haud mihi in animo est, quae a sapientissimis consultoribus in utroque schemate nobis proposito concinnata sunt, severo supercilio respuere dirisque devovere: fateor plerumque ipsa sapientia fulgere, experientia quae est rerum magistra inniti. Quae igitur dicenda sunt, potius adiuncta, explanationes, quam rei substantiam attingunt. Fortasse conspectui vestro quae dicturus sum minuscula videbuntur, sed, ut inquit Hieronymus in *Prologo galeato*, unusquisque offert quod potest: alii aurum, argentum et lapides pretiosos: alii byssum et purpuram et coccum offerunt et hyacinthum. mihi bene agere videor, si offeram pelles et caprarum pilos, quibus pulchritudo tabernaculi tegatur, ut ab iniuria imbrium ardoreque solis iis quae viliora sunt defendatur. Ad rem itaque venio.

Neminem vestrum latet eam disciplinam olim invaluisse, ut vacua episcopali sede a propinquiori episcopo ipsa gubernaretur: id namque testatur Benedictus XIV *de synod. dioec.* lib. II, c. IX, § 1. Etiam nunc locum obtinet in ecclesia Lugdunensi et Augustodunensi, quarum alterutra vacante, alterutrius interim episcopus in eam iurisdictionem exercet.

Utrum huiusmodi disciplina pro bono ecclesiarum vacantium regimine instauranda, vel potius Triden-

[1] Argumentum: „Episcopus Galtellinensis-Norensis pluribus conatus est ostendere, instaurandam esse veterem ecclesiae disciplinam, vi cuius regimen vacantis ecclesiae propinquiori episcopo demandabatur, facta ei facultate unum vel plures vicarios generales sibi eligendi. Si autem id fieri non licet, saltem statuendum: 1° sedem vacantem suo episcopo intra tres menses providendam; 2° tribus his mensibus vicarium capitularem nihil innovare posse. Quoad qualitates vicarii capitularis ubi dicitur: ‚sit in iure canonico doctor etc.' — voluisset statuendum, quid fieri in casu debeat, in quo in tota dioecesi unus tantum habeatur iuris canonici doctor, utrum scilicet necessario sit ipse eligendus. Hic autem adnotavit, iniuriam fieri doctoribus in sacra theologia, quia non solum postponuntur iurisconsultis, sed comparantur ceteris clericis nulla laurea insignitis, cum fortasse theologi doctores magis idonei ad hoc munus sint quam iurisconsulti. Insuper et de vicariis capitularibus statuendum, non debere neque poenitentiarios esse neque parochos. Demum quoad casum, in quo conditiones requisitae non servantur, adnotabat schema non provvidisse casum, qui nuper in Sardinia verificatus est, in quo tum metropolitana tum reliquae suffraganeae ecclesiae vacantes sint."

tina sanctio de vicario capitulari deputando, quae- A que in schemate confirmatur, retinenda sit, vestrum est, reverendissimi patres, iudicium. Mihi quidem rem maturius consideranti semper visa fuit horum vicariorum deputatio a capitulis facta periculis plena, altrix discordiarum, malorum mater foecunda in ecclesia sancta Dei. Tacitus praetereo factiones, dissidia, iurgia, querimonias, recriminationes, quandoque etiam lites gravissimas, quae inter capitulares in ipso deputationis actu, paucis ante diebus, vel postea, enascuntur. Ob eam causam electio in non paucis Italiae dioecesibus non semper immunis fuit a noxa, quandoque etiam simoniaca labe foedata. Communiter namque evenit, et utinam non eveniret! ut exemplares, docti, cordatique sacerdotes eo ipso quia huiusmodi officium minime ambiunt, et ab aucupandis canonicorum suffragiis cane peiùs et angue longe fugiunt, praetermittantur, et eorum loco fere semper deputentur viri ambitiosi, quibus B non regere prudenter, et in charitate non ficta Dei ecclesiam gubernare cordi est, sed ipsam potius diripere, parentibus vel amicis favere, et eos, quantum possunt, locupletare, civili gubernio, a quo maiora expectant, in omnibus assentire in animo alte defixum habent, et si non verbis, saltem operibus id declarant.

De huiusmodi vicariorum et capitulorum etiam pro civili gubernio servilitate et assentatione exemplum locupletissimum quamvis luctuosissimum nobis praebet ecclesiastica historia in tot illis vicariis a capitulis electis in Italiae et Galliae regionibus, instante et imperante illo, qui initio huius saeculi summa rerum potiebatur, renuente tamen et pro viribus reluctante Pio bonae memoriae papa VII. Quin immo ulterius progressum Parisiense metropolitanum capitulum adeo edere, adeo in vulgus emittere propositionem illam non erubuit, in qua C ius emphatice capitulis assertum, etiam contradicente Petri sede, vicarium eligendi, quatuor illis famigeratissimis cleri Gallicani propositionibus anno 1682 in Innocentium XI obiectis, et ab ipso eiusque successoribus damnatis, denuo asserere et ad extremum usque vitae discrimen defendere profitebatur. Cui declarationi assensum vel explicitum, vel implicitum dederunt non pauca tam Italiae quam Galliae capitula, licet dein semota procella, et rebus in pace compositis, palinodiam canere adstricta.

Certum est quod huiusmodi vicarii a capitulis deputati saepe saepius damnum potiusquam utilitatem ecclesiae sanctae Dei afferunt. Non sunt ipsi veri pastores saepe saepius, qui animam pro ovibus ponant; sunt potius mercenarii, ad quos non pertinet de ovibus, et ideo viso lupo fugiunt, et oves discerpendas ac dilacerandas relinquunt. Quin D immo quemdam vicarium capitularem hisce tempestatibus loquentem de Romano pontifice, de successore illius qui ad haec usque tempora vivit, ac iudicium exercet, de Christi vicario qui plenissimam potestatem a Christo domino accepit pascendi, regendi ecclesiam Dei, de patre christianorum, de doctore ac magistro totius populi christiani, qui accepit ab agno immaculato potestatem instruendi et tamquam doctor fidelis[1] in fide et moribus imbuendi, de summo, inquam, pontifice quemdam vicarium capitularem hisce temporibus non puduit asserere: „L'autorità del papa è una moneta deprezzata, e le di lui censure sono dardi spuntati.“ Dei patientia ac bonitate confisus spero futurum, ut ei quam citius repeti possint illa verba Sulmonensis[2]:

„Illa nocte aliquis, tollens ad sidera vultum,
Dicet: ubi est hodie quae lyra fulsit heri?“

Nihilominus his vicariis administrantibus atque dioeceses gubernantibus, foré semper verificatur ecclesiasticae disciplinae relaxatio, iurium corruptio, prava exempla, quae quandoque a viris ecclesiasticis proveniunt, et quod peius est ipsius auctoritatis contemptus ac despectio: quo ubi ventum fuerit, ibi iam actum erit de populorum salute, nisi Dei gratia fere dixerim extraordinaria, et virtus non exigua opituletur. Ob eiusmodi rationes, quas vestros ante oculos posui, reverendissimi patres, opportunum et ecclesiae Dei fructuosum duco, si disciplina instauraretur, et vacantium ecclesiarum cura, regimen et administratio propinquiori episcopo demandaretur, facta ei facultate vel unum vel plures vicarios generales sibi eligendi. Verum si Tridentinorum patrum auctoritas et ius non decrescendi, quod capitulo tribuunt sacri canones, quod unum cum episcopo corpus efficere contendunt, adeoque episcopo deficiente totam eius iurisdictionem ad cathedralis ecclesiae capitulum devolvi, contrarium agere non sinant, eo ipso utile ac pernecessarium diiudico ad illa mala arcenda quae vicariorum administratione ecclesiae saepe saepius deveniunt, ut veteres quoque canones, qui ultra tres menses ecclesiam vacare pontifice non permittunt, et ne sede vacante aliquid innovetur praescribunt, in usum atque observantiam revocentur.

Maximum semper cuiuscumque ecclesiae malum visum fuit eius viduitas. Trimestri spatio novum eligi episcopum ecclesiastica decreta voluerunt, quae adeo caeteris omnibus medio tempore supersedendum putarunt, ut hoc ipso quidem in schemate aliqua saltem ex parte renovatum pergratulanter invenio, et clericorum officia in alios per illud tempus conferri vetuerunt. Novus videlicet trium mensium spatio eligebatur episcopus, ut ecclesiae luctum abstergeret. Audiatur hac in re quod sanctus et vere magnus ille Gregorius epist. 14 lib. VII ad Constantium episcopum scribebat: „Illum vero episcopum, quem a fraternitate vestra invenimus esse depositum, postquam sacri canones, sicut nostis, ultra tres menses ecclesiam praecipiant non vacare, si manifestum in eo crimen apparuit, loco eius episcopum studii vestri sit modis omnibus ordinare: quia diu sine proprio rectore esse non debet ecclesia.“ Et Mariniano Ravennae episcopo haec etiam ipse epist. 42 scribebat: „Fraternitatis vestrae epistola nuntiante, comperimus Corneliensis ecclesiae filios assidua supplicatione in loco lapsi quondam episcopi sui consecrandum sibi a vobis poscere sacerdotem ... Postquam ergo quemquam criminaliter abscedentem, in locum, de quo lapsus est, nulla permittet ratio revocari; et ultra tres menses ecclesiam vacare pontifice statuta sacrorum canonum non permittunt; ne, cadente pastore, dominicum gregem antiquus humani generis hostis insidiando dilaniet; fraternitas vestra deprecationi eorum consentire, et loco lapsi debet episcopum ordinare. Nam dum non petentes eos etiam ante vestris ad hoc debueratis adhortationibus admonere, postulantes nulla vos oportet excusatione differre; quia ecclesia Dei diu viduata proprio episcopo remanere non debet.“ Idipsum statuit concilium Chalcedonense, can. 35, nec non Carthaginense V, can. 8. Haec namque ratio quod diu proprio episcopo viduata esse non debet ecclesia, adeo pridem temporibus sancta fuit, ut Ioannes Chrysostomus a Constantinopolitana sede in exilium pulsus sanctissimas foeminas, quae iam profecturo aderant, sic

[1] Ita ed. Vaticana. Vereor ne *fidelis* legendum sit.
[2] Ovid. Fast., lib. II, v. 75-6.

allocutus fuerit[1]: „Venite, o filiae, audite me ... Hoc unum est quod rogo, ne a solita erga ecclesiam benevolentia vos avellatis, et ut ei, qui invitus ex consensu omnium in hanc eadem ordinatus et inductus fuerit, tamquam mihi Ioanni caput vestrum submittatis. Non potest enim ecclesia esse sine episcopo." Si haec antiqua disciplina renascatur, si ultra tres menses (nam in Sardiniae regno habetur aliqua ecclesia per integros viginti quatuor annos suo viduata pastore), ecclesiam vacare episcopo haud amplius permittatur, si vicarius capitularis a capitulo deputatus eam summi pontificis sapientissimam vocem religiosissime custodiendam curabit, *nihil innovetur nisi quod traditum est;* haud amplius Gubernator, ut vocant Hispani, seu officialis provisorius brevi illo tempore a capitulo eligi posset.

Ex iis quae hucusque dicta sunt vel modo dicenda, intelligitis quid de illius praeopinantis sententia, qui heri episcopos eligi vel ad munus episcopale a capitulo proponi cupiebat, asseri possit. Meum non est omnia mala hic recensere quae medio aevo ex hac democratica electionis forma lamentabantur. Hoc unum adnotare sufficiat, si tot incommoda, lites, dissidia, iurgia innumera semper aut fere semper in vicarii capitularis deputatione oriuntur, qui quidem nonnisi transitoria et limitibus circumscripta potestate pollet, quid si de eligendo vel proponendo episcopo in capitulis? vel levi coniectura colligi potest. Hisce tempestatibus forsitan formidandum esset ne factiones, emptiones, venditiones tum suffragiorum tum officiorum, quae in deputatorum electione ad nationalia comitia nunc lamentantur, in episcoporum electione vel propositione renovarentur.

Ad qualitates requisitas in vicario eligendo sermonem modo convertam. In proposito schemate praeter morum integritatem, pietatem, scientiam, et ab ecclesiastica censura immunitatem requiri quoque doctoratus gradum in iure canonico reperio. Ast schema non explicat num hic gradus doctoratus requiratur exclusive sive ad alios, nempe si vel unus in capitulo vel in dioecesi existat laurea in iure canonico donatus caeterisque qualitatibus enumeratis praeditus, aliis tamen idoneis tum in capitulo tum extra non deficientibus, licet non in iure canonico doctoribus, doctor iste, inquam, unicus sit nec ne eligendus necessario, adeo ut electio doctoris posthabita sit ipso facto irrita et nulla? Certe huiusmodi declaratio necessaria est ad lites praecavendas, quae in capitulis non raro suboriuntur, quaeque animos misere et scandalose discerpunt.

Si decisiones a sacra Concilii congregatione latae sedulo inspiciantur, nulla certa ac fixa regula hac super re colligi potest. Licet enim die 3 iulii anni 1677 *in Ecclesiensi* ad propositum dubium: An extante in capitulo unico (sedulo notato) tantum doctore, aliis tamen idoneis non deficientibus, doctor sit necessario eligendus in vicarium capitularem; rescriptum fuit in casu proposito: *Affirmative;* nihilominus sacra eadem congregatio alias, et recentissime *in Gaurien.* die 23 ianuarii anni 1662 ad dubium: An et quando deputatio vicarii capitularis non doctoris, licet electus fuerit vicarius generalis praedefuncti episcopi, nullitate laboret, si unus saltem de gremio capituli sic graduatus existat; rescripsit: *Providebitur in casibus particularibus, et ad mentem.* Quare ex iis decisionibus nulla certa ac fixa norma haberi potest, cum eadem sacra congregatio (quemadmodum scite Vecchiotti animadvertit in suis institutionibus canonicis) aliquando validam nominationem vicarii non doctoris, posthabito doctore, aliquando irritam declaraverit.

Iuxta decisionem ab eadem sacra congregatione emissam *in Montis Regalis*, die 29 decembris 1626, electus in vicarium capitularem debet esse doctor alicuius publicae universitatis. At quis vestrum ignorat, reverendissimi patres, publicas universitates, paucissimis exceptis, hisce tempestatibus ita subdi civili gubernio, ut nullum in eis vestigium manserit auctoritatis ecclesiasticae, praeterquam quod de doctrina, quae inibi traditur, sit valde pertimescendum? Nonne consultius foret ut candidati, qui in clericorum seminariis studio vacarunt periculisque se submiserunt, tamquam laureati in universitate sint habendi? Observandum quoque est, quod schema propositum licet non absolute excludat theologos, seu sacrae theologiae magistros ab electionibus huiusmodi, illos tamen intra cancellos generalis illius formulae, „vel alias quantum fieri poterit idoneus," districte relegavit; atque ita fiet ut non solum canonistae sint theologis praeferendi, sed alii quoque sacerdotes, licet nulla laurea donati omnique academico titulo destituti, possint theologis aequiparari et pro arbitrio capituli anteponi. Tantine flocci faciendum scientiae divinitus traditae studium, ut sui cultores inhabiles reputemus ad regendos etiam vicaria et transitoria potestate populos, eosque moribus informandos, praesertim cum theologica facultas, quemadmodum modo traditur, non sit prorsus ieiuna et vacua illis notionibus, quae in sacris canonibus reperiuntur?

Non ita certe demisse, ne dicam sordide, de theologis sentiebat eximius ille et acutissimus Sylvius, qui theologos, caeteris paribus, magis idoneos quam iurisconsultos ad episcopatum reputabat. Eius verba quae prostant in 2ª 2ae, q. 63. art. 2, q. 1 ad calcem tertiae conclusionis, in medium proferam non solum ob eius auctoritatem, quae magna est, sed etiam ob eximias et inconcussas rationes, quas adducit in suae sententiae patrocinium. Proposita itaque quaestione: Quis ad episcopatum sit caeteris paribus magis idoneus, theologus aut iurisconsultus; respondet: „Quamvis fortasse quis magis desideraret responsionem eius, qui neque theologus foret neque iurisconsultus, ut sic veluti in aliena causa diceret sententiam, solide tamen respondere non potest is, qui et theologiae et iurisprudentiae sit ignarus. Quapropter respondeo, requiri quidem in episcopo peritiam canonum ecclesiasticorum, atque adeo aliquam iurisprudentiam; simpliciter tamen ac per se loquendo theologum ad episcopatum magis esse idoneum quam iuris peritum: 1° Quia praecipuum munus episcoporum est praedicatio evangelii ... unde episcopo dum consecratur dicit consecrans: *Accipe evangelium, et vade, praedica populo tibi commisso.* Manifestum est autem ad theologum magis quam ad iuris peritum pertinere praedicationem evangelii, cum ea iuris perito non conveniat, nisi quatenus est theologus. 2° Quia episcopus debet attendere gregi (Act. XX), hoc est curam gerere salutis eorum qui sunt ei commissi. Debet insuper pascere gregem (I Petr. V), praebendo ei pabulum christianae doctrinae, non tantum publicis praedicationibus, sed etiam secretis atque privatis institutionibus, monitionibus, correptionibus; sacramenta etiam administrando, eorum vim et caeremonias explicando: ad haec autem munia maxime necessaria est theologia. 3° Quia ad episcopos pertinet dubitationes de fide exortas examinare, et cum Romano pontifice definire; quod sine dubio proprissime est boni theologi." Hucusque Sylvius.

Ex quibus inferre licet, quod cum modo dicta episcopalia munia, sede vacante, in vicarium capi-

[1] Vita a Ioan. Chrysostom., ed. Migne, tom. I, col. 218.

tularem transeant, eumque ad ea obeunda magis idoneus sit et praeferendus theologus iurisconsulto, sequitur apprime, ut quemadmodum ad episcopatum, ita a maiori ad minus ad vicarii capitularis munus salubriter et absque damno animarum exercendum magis idoneum, et per consequens magis praeferendum esse theologum iurisconsulto. Eo vel maxime quod hodie fere ubique locorum, sublata per summum nefas personali immunitate, posthabito privilegio fori, si non de iure, certe de facto, in episcopali foro non aliae causae perraro discutiuntur nisi matrimoniales, et de rebus mere spiritualibus; ad quas cognoscendas et rite pertractandas, praeferendum esse theologum prae iurisconsulto, nemo unus est qui non videat.

Quod in vicarium capitularem possint a capitulo eligi canonici poenitentiarii et parochi, licet conceptis verbis non asseratur, non negatur quidem in constitutionis schemate proposito: unde facile deducitur eorum electionem haud esse prohibitam, cum odia sint restringenda, favores sint ampliandi. In altero tamen schemate, ubi de episcopis agitur, districte episcopis prohibetur, ne in suum vicarium generalem eligant canonicum poenitentiarium vel aliquem suae dioecesis parochum, et talis facultas ipsis denegatur, ne suspicio vel minima de confusione fori interni et externi inter fideles suboriatur.

Mens mihi non est tali praescriptioni contradicere, quae aliquibus et fortasse non immerito laesiva episcopalis libertatis videri poterit; iniuriosa quoque poenitentiariis et parochis, quasi ipsi abuti possint notitiis in confessione habitis ad externa et iudiciaria negotia finienda. Sed his praetermissis, si ratio modo adducta pro impedienda electione vicarii generalis subsisteret, ecquis vestrum non viderit, reverendissimi patres, eam a fortiori locum habere in vicario capitulari, qui omnia forensia negotia dioecesis pertractat, non minus ac vicarius generalis episcopi? Ac proinde si ad hoc officii munus inidonei declarantur parochi et canonici poenitentiarii, ob ipsam ipsissimam rationem inidonei et incapaces quoque retinendi erunt ad vicarii capitularis munus rite obeundum.

Denique in schemate statuitur, quod si in electione vicarii capitularis, capitulum praepostere egerit, praescriptas nempe conditiones omittendo, et personas inhabiles ad huiusmodi officium assumendo, datur illico appellatio *in devolutivo* ad superiorem. Superior autem dicitur metropolitanus archiepiscopus, si capitulum suffraganeum defecerit; si autem ipsum capitulum metropolitanum, superior erit episcopus e suffraganeis antiquior, et iste quoque si ecclesia metropolitana proprio fuerit viduata pastore; haec schematis praescriptio. Sed pace tantorum doctorum qui praefata statuerunt, dicam quod in schemate non consideratur casus in quo tum metropolitana, tum omnes suffraganeae ecclesiae proprio sint episcopo destitutae; casus nimirum in quo omnes omnino episcopi alicuius provinciae desint. Neque impossibilis huiusmodi casus est; locum namque hodiedum habet in Sardiniae insula, ubi in Turritana provincia, quamvis suffraganeis ditata, omnes tamen ecclesiae, ipsa metropoli non exclusa, propriis sunt episcopis viduatae. In hoc casu, quaero, quinam erit superior cui *in devolutivo* appellari possit a capitali deliberatione, sive metropolitanum, sive suffraganeum ipsum fuerit quod in peragenda electione peccaverit?

Casus hic locum habuit anno prope elapso cum ab electione vicarii capitularis, die 8 februarii a capitulo Turritano habita, interposita fuit appellatio non ad aliquem superiorem episcopum, cum nullus in provincia existeret, sed ad antiquiorem suffraganeum vicarium capitularem Bosanensem; ipseque vicarius solus appellationem accepit, causam cognovit, sententiam pronuntiavit, qua auctoritate suffultus nescio et ignoro. Hoc unum scio, casus omnes huiusmodi praevideri et nitide definiri debere ad lites, iurgia et scandala, quae exinde exoriuntur, amovenda.

Haec circa schema propositum dicta sufficiant; quae si minus doctrinam, meam quidem erga ecclesiam et ecclesiasticae disciplinae integritatem tuendam atque servandam benevolentiam pandunt. Ignoscite igitur, quaeso, reverendissimi patres, si quid minus apte et inconcinne protuli: si meliora habetis, adducite. Non vincimur, ut Cypriani verbis utar, quando nobis afferuntur meliora, sed instruimur; maxime in iis quae ad ecclesiae utilitatem pertinent, et spei et fidei nostrae unitatem.

ORATIO

reverendi patris domini Ferdinandi Ramirez y Vasquez episcopi Pucensis [1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Valde vos defatigatos considero: hac una ratione breviter dicam, et solummodo quae ad rem pertinent. In die praecedenti de causis a iure admissis ad residentiam dispensandam satis locutum fuit; sed tamen voluissem ut de praescripta licentia in schemate consignata ad metropolitanum deferretur huiusmodi ius. Quomodo enim in regionibus valde longinquis, ex causis valde urgentioribus ad Romanum pontificem deventurum erit? Forte vobismetipsis aliquando evenire poterit, ut charitas urgeat vos ad relinquendam residentiam vestram; et cum charitas vocat, et dum vocat fortiter, poteritis nunc ei respondere: Expecta, expecta: iure tuo utere, attamen ministerium meum implere non possum, quia licentia munus meum agendi nondum advenit. Quare voluissem ut de licentia praescripta in schemate ius eam dispensandi ad metropolitanum pertineret; quia modo facili et modo etiam securo respectu omnium circumstantiarum appretiatio potest faciliter a metropolitano cognosci.

Sed quod praetereundum non iudico, est forma in schemate exarata qua cum voluntarie absentibus procedendum erit. Ibi dicitur: „Quod si tribus mensibus ultra concessos absens fuerit, metropolitanus suffraganeum episcopum absentem, metropolitanum vero absentem suffraganeus episcopus antiquior residens huic sedi apostolicae denuntiare teneatur, quae in ipsos absentes prout cuiusque maior aut minor culpa exegerit, animadvertat

[1] Argumentum: „Episcopus Pucensis optasset licentiam de non residendo potius quam Romano pontifici reservandam esse metropolitano, ut hac ratione urgentioribus casibus et facilius et citius provideretur. Sibi autem non arridere formam, qua iuxta schematis dispositiones contra non residentes providendum esset. Etenim si tribus mensibus ultra concessos absens fuerit, metropolitanus suffraganeum episcopum absentem, metropolitanum autem absentem suffraganeus episcopus antiquior residens huic apostolicae sedi denuntiare teneatur, quae in ipsos absentes, prout cuiusque maior aut minor culpa exigeret, animadvertat, atque etiam ecclesiis ipsis de utilioribus personis provideat, sicut in Domino noverit salubriter expedire'. Hac propterea provisione iurisdictionis episcopalis interdictionem decerni et quidem sine ulla praevia admonitione et ad simplicem sive metropolitani sive antiquioris episcopi denuntiationem. Satis esse ait, ad id non devenire, nisi cum episcopus non residens contumax fuerit. Quoad vicarium capitularem ait clarius declarandum, utrum conditio illa doctoratus in iure saltem canonico relativa sit an absoluta, ita ut electio docteris in sacra theologia prae doctore in iure canonico sit omnino nulla; dicendum idcirco: ‚unus sit capituli vicarius doctor vel licentiatus in iure canonico aut saltem in sacra theologia, vel alias quantum fieri potest idoneus'."

(attentionem vestram deprecor) atque etiam ecclesiis ipsis de utilioribus personis provideat, sicut in Domino noverit salubriter expedire." Hic, reverendissimi patres, absentibus imponi poenam gravem nemo dubitat non ratione peccati, non ratione fructuum amissione constante, sed quod maius est in iurisdictionis interdictione: adverbium *atque etiam* copulativum est, hoc est *animadvertat, atque etiam de personis utilioribus provideat*. Et quomodo totum negotium peragetur sine praevia admonitione, absque summarii saltem iudicii informatione, solummodo simplici metropolitani aut antiquioris episcopi denunciatione? Quanto melius erit ut praecedat admonitio episcopo absenti, dum per tres menses abfuit; et praecedat admonitio a metropolitano vel seniore episcopo. Et si forte absens contumax fuerit, quantum abfuerit, tantum etiam puniatur; et tunc provideatur ecclesia utilioribus personis ad regendam eam. Aliter episcopus videtur iure suo carere eo ipso quod in absentia per tres menses permanet.

Breviter de vicario capitulari dicam aliquid, quamvis etiam a praecedentibus patribus satis dictum sit. Schema vicarii capitularis ita incipit: „Ecclesiarum vacantium regimini pro apostolica nostra sollicitudine omni meliori modo prospicere cupientes, sacro approbante concilio, volumus, ut quae in generali Tridentina synodo decreta ac sancita fuerunt, diligenter observentur. Unus sit capituli vicarius qui saltem in iure canonico sit doctor, vel alias quantum fieri poterit idoneus." Ut in re tanti momenti nullus pateat dubitationi aditus, constitutionis textum clarius exponendum existimo. Vobis notum est, ac trium saeculorum experientia confirmatum, hanc concilii Tridentini legem difficultatibus non paucis esse obnoxiam in aliquibus regionibus, anxietatibus quamplurimis ianuam aperuisse. Et nunc interrogo: praelatio doctoris in iure canonico estne absoluta, vel relativa? Eritne nulla electio, si doctor iuris canonici a capitulo non sit electus; vel est praelatio relativa, adeo ut convenientius sit ad regendam ecclesiam Dei vacantem eligi doctorem iuris canonici, quam doctorem in sacra theologia? Qua ratione? Ego voluissem ut hoc modo textus huius schematis consignaretur: *Unus sit capituli vicarius, doctor vel licentiatus in iure canonico, aut saltem in sacra scientia theologica, vel alias quantum fieri poterit idoneus.* Voluissem namque talem praeeminentiam doctori canonico, ut nullimode doctor theologus vel aliter idoneus arceatur, principaliter si experientia, prudentia aliisque qualitatibus praefulgeat. Sic in praxi difficultates, controversiae, anxietates quamplurimae penitus exularent.

Haec omnia considerationi patrum breviter exposui. Parcite mihi si breviori sermoni non indulsi: omnia tamen vobis subiicio et vestrae libenter voluntati.

Hic autem ab eminentissimis praesidibus, cum hora iam nimis processisset, congregatio dimissa est, reliquis oratoribus in proximam congregationem generalem dilatis, haec ad patres habens eminentissimus primus praeses:

„Cum hora iam nimis processerit, et multi adhuc supersint oratores inscripti, reliqui audiendi erunt feria IV sequentis hebdomadae, quae erit dies 19 ianuarii."

5.

Congregatio generalis duodecima

1870 ianuarii 19.

Feria quarta die 19 ianuarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt sexcenti undecim patres, nempe 37 cardinales, 7 patriarchae, 4 primates, 109 archiepiscopi, 412 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 14 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 23 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum duodecimae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Aloysius Nazari de Calabiana archiepiscopus Mediolanensis missam lectam celebravit iuxta ritum Ambrosianum. Qua absoluta et recitata oratione: *Adsumus Domine* etc., eminentissimus cardinalis Antonius de Luca, qui propter absentiam eminentissimi cardinalis Philippi de Angelis primi praesidis munere fungebatur, patribus annuntiavit peractum fuisse scrutinium schedularum pro electione quatuor et viginti deputatorum pro rebus ritus orientalis et missionum apostolicarum in haec verba:

„Reverendissimi patres, feria II et III currentis hebdomadae in secretaria concilii facta est computatio suffragiorum ad eligendos viginti quatuor patres, quibus constare debet congregatio seu deputatio pro rebus ritus orientalis, in qua tractabitur etiam de apostolicis missionibus; et reverendus dominus subsecretarius recitet ex ambone relationem de peracto scrutinio, et promulget nomina patrum, qui ad praedictam deputationem constituendam maiorum suffragiorum numero electi sunt."

Inde ambonem subsecretarius conscendit et relationem perlegit sequentibus verbis expressam:

„Iuxta deliberationem a patribus initam in congregatione generali habita die 10 mensis decembris praeteriti anni 1869, urna, in qua asservabantur schedulae suffragiorum pro electione viginti quatuor patrum, ex quibus constabit deputatio pro rebus ritus orientalis et apostolicarum missionum, nobis infrascriptis praesentibus lata fuit et recognita sigillis munita, quibus a protonotariis apostolicis obsignata fuerat; ea postea aperta, inventae sunt schedulae numero sexcentae triginta et octo, factaque diligenti computatione, reperti sunt maiori suffragiorum numero electi:

Reverendissimi patres:

1. Petrus Bostani, archiepiscopus Tyrensis et Sidonensis, ritus maronitici.
2. Vincentius Spaccapietra, archiepiscopus Smyrnensis.
3. Carolus Allemand Lavigerie, archiepiscopus Algerianus.
4. Cyrillus Behnam Benni, archiepiscopus Mausiliensis, ritus syriaci.
5. Ambrosius Basilius Abdou, episcopus Mariamnensis, ritus graeci melchitici.
6. Ioseph Papp-Szilágyi, episcopus Magno-Varadinensis, ritus rumeni.
7. Aloysius Ciurcia, archiepiscopus Irenopolitanus.
8. Aloysius Gabriel de La Place, episcopus Hadrianopolitanus.
9. Stephanus Ludovicus Charbonneaux, episcopus Iassensis.
10. Thomas Grant, episcopus Southwarcensis.
11. Hilarius Alcazar, episcopus Paphensis.
12. Daniel Mac Gettingan, episcopus Rapotensis.
13. Iosephus Pluym, episcopus Nicopolitanus.
14. Melchior Nasarian, archiepiscopus Mardensis, ritus armeni.

15. Stephanus Melchisedechian, episcopus Erzerumiensis, ritus armeni.

16. Augustinus Georgius Barshino, episcopus Salmasiensis, ritus chaldaici.

17. Ioannes Lynch, episcopus Torontinus.

18. Ioannes Marangò, episcopus Tenensis et Miconensis.

19. Franciscus Ioannes Laouênan, episcopus Flaviopolitanus.

20. Antonius Carolus Cousseau, episcopus Engolismensis.

21. Ludovicus de Goesbriand, episcopus Burlingtonensis.

22. Iosephus Valerga, patriarcha Hierosolymitanus.

23. Iacobus Quinn, episcopus Brisbanensis.

24. Carolus Poirier, episcopus Rosensis.

Ex aedibus secretariae sancti concilii oecumenici Vaticani hac die 18 ianuarii 1870.

Antonius cardinalis de Luca, praeses.

Ioseph Andreas cardinalis Bizzarri, praeses.

Paulus Angelus Ballerini, patriarcha Alexandrinus ritus latini.

Maximilianus de Tarnóczy, archiepiscopus Salisburgensis et primas Germaniae.

Laurentius Pontillo, archiepiscopus Consentinus.

Ioannes Petrus Losana, episcopus Bugellensis.

Guillelmus de Cesare, abbas Montis Virginis.

Iosephus, episcopus Sancti Hippolyti, secretarius concilii Vaticani."

Postea distributum est folium typis impressum, in quo inscripta erant nomina patrum deputatorum, et eminentissimus primus praeses indixit continuationem discussionis duorum priorum schematum de disciplina ecclesiastica per haec verba:

„Reverendissimi patres, continuabitur nunc discussio et examinatio duorum priorum schematum de ecclesiastica disciplina. Supersunt ex oratoribus iam pro congregatione generali die 15 huius mensis inscriptis et publicatis decem, quibus postea alii sex accesserunt, quorum omnium nomina reverendus dominus subsecretarius ex ambone recitabit."

Ambonem conscendens subsecretarius utramque notam perlegit, et in prima habebantur reverendissimi patres, Vincentius Spaccapietra archiepiscopus Smyrnensis, Georgius Darboy archiepiscopus Parisiensis, Paulus Melchers archiepiscopus Coloniensis, Franciscus Gandolfi episcopus Cornetanus et Centumcellensis, Livius Parlatore episcopus Sancti Marci et Bisinianensis, Franciscus de Charbonnel episcopus Sozopolitanus, Guillelmus de Ketteler episcopus Moguntinus, Constantinus Bonet episcopus Gerundensis, Antonius Fania episcopus Potentinus et Marsicensis, Ioannes Bapt. Zwerger episcopus Seccoviensis. In secunda vero reverendissimi patres, Placidus Casangian archiepiscopus Antiochenus ritus armeni, Felix Dupanloup episcopus Aurelianensis, Petrus de Dreux Brézé episcopus Molinensis, Nicolaus Pace episcopus Amerinus, Conradus Martin episcopus Paderbornensis, Ioannes Bapt. Ormaechea episcopus de Tulancingo, Nicolaus Dabert episcopus Petrocoricensis, Ioseph Moreyra episcopus Ayacuquensis, Franciscus Zunnui Casula episcopus Uxellensis et Terralbensis.

Oratoribus publicatis, ab eminentissimo primo praeside ad ambonem successive vocati sunt archiepiscopus Smyrnensis, archiepiscopus Parisiensis, archiepiscopus Coloniensis, episcopus Cornetanus et Centumcellensis, episcopus Sancti Marci et Bisinianensis, et episcopus Sozopolitanus.

ORATIO

reverendi patris domini Vincentii Spaccapietra archiepiscopi Smyrnensis[1].

Eminentissimi praesides, patres reverendissimi. Nemo mihi indignetur si quinque verba dicere audeam in sensu meo: multa enim iam dicta venerunt sapienter, clare, et saepe breviter, quae adverbia mihi videntur efformare chartam, ut ita dicam, eorum qui loquuntur in concilio. Unam addam submisso animo observationem super caput III schematis *de sede episcopali vacante*, ubi agitur de regionibus ab Europa longe dissitis: sunt enim haec domestica facta, et liceat mihi cum Cicerone pro domo mea orationem facere. In hoc capite de administratione dioecesis vel vicariatus apostolici post mortem antistitis, cui cura animarum commissa erat in his dissitis regionibus, pertractatur, et duae Benedicti XIV constitutiones hac de re summa sapientia editae afferuntur. Varios casus hae constitutiones effingunt; et primo cum capitulum in dioecesi existat. Postularem humiliter ut haec duo verba adiiciantur *canonice erectum*, ad dissidia et falsas interpretationes praecavendas. Nonnullae adsunt in missionibus ecclesiae, sicut mea Smyrnarum, quibus ad decorem sacrarum functionum, pro benevolentia sua sancta sedes concessit, ut aliqui aetate, et laboribus, et scientia veneratione digni presbyteri eligantur ab episcopo vel vicario apostolico, quibus facultas mozeta super rochetum utendi facta est, dum antistiti pontificalia exercenti adsistunt. Nomine canonicorum ideo condecorantur, quamvis veri canonici non sint, beneficio et institutione canonica deficientibus. Hinc facile evenire posset quod huiusmodi canonici, qui non semper gloriam Dei decantare delectantur, sed saepe suum quaerunt vel captare volunt, non solum nomen, sed etiam omen habere praesumant, et post mortem episcopi vel vicarii apostolici vicarium capitularem eligere praesumant. Perutile ideo mihi videtur illorum duorum verborum additio.

Praeterea ubi consuetudo non viget dioecesis administrationem pro tempore conferendi ei, quem parochi sive soli, sive cum aliis ecclesiasticis viris

[1] Argumentum. „Archiepiscopus Smyrnensis incepit a schemate *de sede episcopali vacante*, ubi in capite III agitur de regionibus ab Europa longe dissitis, et dicitur, quod interveniente morte episcopi in iis locis, in quibus capitulum existit, ‚a canonicis' fiat electio vicarii capitularis, ipse autem dici voluisset, ‚a canonicis canonice electis fiat electio etc.', quia non raro in illis regionibus multis prae ceteris venerabilibus sacerdotibus ab apostolica sede conceditur facultas mozeta super rochetum utendi, et inde canonici nominantur, licet veri canonici non sint, utpote qui et beneficio et institutione canonica careant. Insuper ubi consuetudo non vigeat conferendi dioecesis administrationem ei, quem parochi sive soli sive cum aliis ecclesiasticis viris designarint, schema in hoc casu constituit, ut missionarii vel presbyteri in unum conveniant ad electionem faciendam, et si forte propter locorum distantias et alias difficultates convenire non possint, vicarius generalis defuncti episcopi ipso facto tanquam vicarius capitularis haberi debeat, quousque ab apostolica sede aliter provisum fuerit. At huiusmodi dispositionem ait orator pluribus incommodis obnoxiam esse, cum non facile et de distantiis locorum et de reliquis difficultatibus iudicium ferri possit, nec facile sit, ut missionarii variarum regionum in persona eligenda conveniant. Hinc optare se ait, ut ad omnes missiones extendatur id quod alicubi ab apostolica sede concessum est, ut in hoc casu ille sit vicarius capitali, quem ipse episcopus vel vicarius apostolicus ante mortem constituerit; et si inopinata episcopi vel vicarii apostolici mors fuerit, vicarius generalis defuncti illico certiorem de hoc reddat apostolicam sedem, et interim ipse vicarii capitularis munia exerceat. Quoad schema *de episcopis* ait tantummodo pauca admodum illa esse, quae dicantur de episcoporum agendi ratione in ordine ad civilem potestatem; addidit tamen id certissime alibi pertractandum, cum de relatione inter ecclesiam et civilem potestatem sermo fiet. Hic autem saltem commemorandam esse constitutionem Gregorii XVI *Sollicitudo omnium ecclesiarum*."

designaverint, schema in hoc casu missionarios vel presbyteros in unum convenire, ut hanc electionem faciant, statuere videtur. Quod si forte propter locorum distantiam et itineris difficultates perarduum id apparet, tunc vicarius generalis defuncti antistitis ipso facto habetur tamquam vicarius capitularis, quousque aliter a sancta sede fuerit ordinatum. Non unum schematis propositio incommodum procreare posse arbitror. Primo enim quis distantiarum vel difficultatum iudex erit? et saepe saepius homines pro suo arbitratu de rebus, quae auctoritatem et honorem aliis tribuere videntur, iudicium ferre praesumunt. Deinde cum missionarii variarum nationum sint, et si sub hoc nomine etiam religiosi, ut credo, intelliguntur, non eiusdem ordinis ordinario sint, non meliora charismata aemulantes, vehementissime dissentire circa personam eligendam, ac fidelibus scandalo esse possent. Omnibus, qui in missionibus laborant, compertum est quot ex hac aemulatione et simultatibus saepe apertis, saepius obscuris in missionum detrimentum proveniant mala; ita ut propagatio catholicae fidei et christifidelium salus retardetur, ut dolebat Benedictus XIV in constitutione *Apostolicum ministerium*. Satis igitur esset iuxta meam sententiam, id quod iam in pluribus missionibus factum videmus, et a sancta sede probatum, pro omnibus missionibus decernere: scilicet quod ubi capitulum canonice erectum non existit, vel ubi usus non invaluit vicarii capitularis electionem per parochos faciendi, ille sit vicarius quem episcopus sive vicarius apostolicus ante mortem designaverit; si vero inopinata morte sit correptus, vel electionem facere neglexerit, ille habeatur vicarius capitularis, qui officio vicarii generalis episcopo vivente fungebatur, et profecto ipse episcopus alios idoneos ad regendam ecclesiam nescit, sicut eius vicarius generalis prae aliis aptus invenitur. Hac ratione vero electus quam citius sanctam sedem de sua electione certiorem faciat, ut quid in posterum faciendum sit determinet.

Nunc ne indignemini, quaeso, si loquor adhuc semel super aliud schema, et unum vel duo verba addam, quae necessaria mihi videntur, cum quae sint aliorum schematum ordinationes ignoremus. In capite I ubi de officio episcoporum circa finem, de debito obsequio et obedientia erga saeculi potestates pauca verba dicuntur. Num haec pauca verba nostra hac aetate, ubi gubernia et gubernantes veluti metheora vel sidera errantia surgere et cadere miramur, atque numquam apertius illud prophetae completum videmus: *Ipse mutat tempora et aetates, transfert regna, atque constituit*, et facta recte vel iniuste completa iure facta videntur, num, dico, haec pauca verba sufficere possint, iudicio vestro sapientissimo etiam relinquo. Non immerito hac de re adeo necessaria et summa consideratione dignissima postea forsitan in aliis schematibus, ubi de ecclesiae et status civilis reciprocis relationibus agetur, disserendum erit; et valde utile mihi fuisse videtur, si hoc in loco mentio aliqua celeberrimae sanctae memoriae Gregorii XVI constitutionis *Sollicitudo ecclesiarum* fieret. Ibi enim revocata constitutione concilii Viennensis, nec non nonnullorum suorum praedecessorum decretis declaravit: sanctam sedem cum populorum gubernantibus, atque auctoritatem exercentibus regis nomen attribuit, filios nuncupat, et etiam ad eos nuntios apostolicos mittit, non propterea eorum iura legitima atque iusta eorum facta noscere, neque eis novum ius conferre et eo minus consecrare solemniter definivit. Tantum res gestas admittit vel recipit ad maiora mala evitanda, et ad utilitatem ecclesiae procurandam; quia ad id solum directe et finaliter intendit, ut ad salutem aeternam omnes perducat. Religio enim catholica vivit bene cum omnibus, ut aiebat sanctus Augustinus; et utinam gubernia saperent et intelligerent, ut ipsa quoque vivant et longe vivant. Nil rectius, nihil rationabilius dici posset, praesertim (denuo affirmo) hisce nostris temporibus, ut possint fideles quae Deo et quae Caesari sint reddenda agnoscere. Quae verba notissima Domini nostri, quibus saepe politici huius saeculi abutuntur, doctissimus Salmeron expendens ait ad rem: „Non repugnant neque se mutuo impediunt reddere temporalia bona Deo pro ministris et temporali cultu, et solvere Caesari tributum; immo vos estis Dei et Caesaris. Nam omnia habetis a Deo ut animam, corpus, divitias naturales; aliqua per Caesarem, non a Caesare, qui minister Dei est in bonum, scilicet pacem, iustitiam, abundantiam. Reddite ergo unicuique quod suum est." Valde ergo exoptandum esset, mea humili sententia, ut a concilio oecumenico aliquae generales normae traderentur, quibus fideles et fidelium pastores in casibus peculiaribus possent quid iis licitum, quid vetitum definire. Profecto valde perplexa et difficilis quandoque ista definitio perspicitur, et potior ideo ratio manet ut aliquid dicatur. Verum non dubito quin in aliis schematibus, sicut iam delibavi, de hac disputatione sermo fiat.

Hoc breviter dicendum putavi, et vestro sapientissimo iudicio relinquendum: quod si minus bene arbitremini dictum, pro non dicto habeatur.

ORATIO

reverendi patris domini Georgii Darboy archiepiscopi Parisiensis [1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Veniam petii verba faciendi super schemate *de episcopis*, et ea mente ad ambonem accedo.

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Parisiensis nonnulla inprimis observavit adversus episcopum Galtellinorensem, qui, ut ipse ait, non ad rem attulit exemplum vicariorum capitularium Parisiensium sub Napoleone I, quasi decretum quoddam tulerint de gallicanis ut aiunt principiis, cum reapse illi doctrinam tradiderint, quae communis tunc temporis erat, et praeterea integerrimi fuerint viri ac sanctae sedi addictissimi. Et quidquid sit de doctrina illa, quod tunc vicarii capitulares fecerant, fecissent etiam episcopi. De schematibus vero in genere sermonem faciens ait, sperasse se synopsim quandam rerum omnium, de quibus agi debet in concilio, ut primo intuitu iudicare episcopi possent de remediis, quae malis opponantur, quibus societas nunc affligitur. In specie autem quoad schema ‚de episcopis' admotavit, officia tantum episcoporum exponi, non autem naturam et iura episcopatus, nec dicendum, notissima esse iura episcoporum, siquidem et de officiis hoc ipsum dici posset, nec quod alibi iura exponantur, cum aptissimus locus ea exponendi iste praecise sit. Immo nec ipsa officia ait satis perspecta fuisse schematis auctoribus, cum licet unum tantum caput inscribatur ‚de episcoporum officiis', in capitibus tamen sequentibus, ubi de residentia, visitatione etc. meanisi officia recensentur. Nec sermonem fieri in schemate de relationibus episcoporum cum aliis membris ecclesiasticae hierarchiae et cum laicis variae conditionis, et licet aliquid innuatur de relationibus ad principes et magistratus, melius tamen foret verba illa aut expungi aut immutari, siquidem eorum patrocinium et protectio requiritur, cum id praestare ipsi nec semper possint, et aliquando positive denegare debeant attentis exigentiis rerum, locorum, legum et ipsius opinionis publicae, quae regina mundi nunc est. Quoad caput II ubi de residentia agitur, querebatur nimis dure hoc praeceptum inculcari, quasi redargui episcopi ex hoc capite possent; multetam vero additam magis inuriosam esse et etiam inutilem in iis regionibus, in quibus episcopi ad materialem restitutionem cogi nequeunt. Reprobavit etiam munus denuntiandi, de quo in cap. I et III, et dispositionem, qua statuitur, ut vicarii generales non plures quam duo aut tres sint. Plures vicarios ait in Galliis et utiles et necessarios episcopis esse et numerum episcoporum prudentiae relinquendam; nec ullam esse rationem, cur vicarii honorarii aboleri debeant, cum et ipsa praxis Romanae curiae eis faveat, in qua et protenotarii et plures alii praelati ad honorem habentur. Concluxit re-

Sed priusquam rem aggrediar, non possum quia A paucis respondeam uni ex dissertis patribus, qui in congregatione praehabita concilium hoc sunt allocuti: scilicet venerabilis orator ut hanc thesim adstrueret, dioeceses nempe, sede vacante, regendas esse non a vicariis generalibus capitularibus, sed a metropolitano vel ab antiquiori provinciae episcopo, in exemplum adduxit vicarios capitulares Parisienses, qui, sede vacante, sub Napoleone I quoddam decretum edixerunt de doctrina, ut aiunt, gallicana. Eo probare nititur grave periculum imminere dioecesibus, quas interim regunt vicarii capitulares.

De ipsamet thesi fuse, quantum audire potuerim, exposita, id sit quod volueritis: de exemplo autem allato, dicere liceat non esse satis aptum, quia tunc temporis eamdem doctrinam tenebant omnes episcopi Galliarum, idque quod faciebant vicarii capitulares sane fecisset episcopus; unde in hac parte ruit oratoris argumentatio. Quantum ad B eorum memoriam, quos perstringere intendit, sciat venerabilis praesul, eosdem vicarios propter fidem catholicam viriliter passos fuisse exilium et pauperatem sub fine saeculi XVIII; immo unum ex ipsis propter obedientiam summo pontifici in carcere fuisse detentum. Addere iuvat quod postea dignitate episcopali et purpura fuerit auctus, quibus non imparem se praestitit. Meminerit quoque maiores nostros Gallicanum episcopos numero 135, eadem persecutione saeviente, omnes, quatuor tantum exceptis, exilio, carcere, poena multiplici, aut etiam morte cum permultis ex clero fuisse mulctatos; dum e contra, saeculo XVI, in pluribus Europae regnis episcoporum pars magna post Lutherum abierit, aut etiam in quadam regione omnes, exceptis quinque, schismati nomen dederint; C qui tamen et doctrinam de qua agitur non tenebant, et communiter ab apostolica sede fuerant electi. Igitur historiam attentius legat venerabilis praesul, grandiaque maiorum nostrorum ossa, si non miretur, saltem non indiscrete effodiat et turbet, sed quiete dormire sinat.

Caeterum haec dicta sint non ut discussio doctrinae theologicae, sed in modum pietatis meae erga maiores.

Nunc quasdam super schemate *de episcopis* animadversiones examini vestro proponendas suscipio; a quibus hic publice faciendis perlibenter abstinuissem, si qua alia patuisset via vobis eas manifestandi. Et si brevis esse laboraverim, forsan in eo fastidiosus evadam, quod quaestiones attingam ab aliis praelibatas. Vitium hoc, si tamen occurrerit, vitare haud potui, siquidem ex loco qui mihi in hac aula conciliari fuit assignatus, vix oratores audire et plane intelligere datur. Ideo non ad D me spectat monitum istud quod recenter nobis traditum est. Si quae ergo iam effata dixerim, parcite; si quid novi, benevolenter suscipite; caeterum mihi ingenuo favete.

Quaedam in genere primum iuvat animadvertere quae cadunt tum in schema *de episcopis*, tum etiam in alia schemata iam edita et, ut probabile est, proxime edenda. Mihi mens erat, sub exordio huius concilii et occasione dogmatici schematis, haec praeambula vobis exponere; quae tamen interdum silere duxi satius, sperans ab aliquo reverendissimorum patrum fore dicenda, nisi res in melius mutaretur. At neutrum accidit.

Hoc itaque me movet et [illegible]relam excitat. Iam a diebus quadraginta tempus insumimus circa quaestiones particulares sine ordine nexuque in medium adductas; quae indubie tractarentur et facilius et felicius, si concilii scopus et finis, examinandorum series, totius doctrinae indoles et compago, omniumque decretorum provisoria saltem formula simul prae oculis haberentur. Liceat igitur dicere, cum debita tamen reverentia, pluribus indigemus ut operi nostro manum utiliter afferamus. Huc undique convenimus omnium ecclesiarum pastores, iidem quibus dictum fuit: *Euntes docete omnes gentes, lux mundi, sal terrae*, ut malo cuidam gravi et communi remedium praebere, ut bonum aliquod universale et extraordinarium peragere possimus. Haec enim et causa et ratio fuit omnium conciliorum oecumenicorum, et esse debet causa et ratio concilii Vaticani.

Igitur quae sint hodie mala propellenda, quae bona providenda, quo ordine, quibus mediis, quorum hominum auxilio, qua moderantia, qua animi firmitate procedendum; haec omnia sperabamus nobis sub uno conspectu ostendi posse, non quidem oratorio modo diffusoque verborum contextu, sed brevi quodam et synoptico rerum programmate. Sapiens enim antequam ad agendum se accingat, consulto laboribus suis praemittit quasi typum exemplarem, operis sui generalem delineat ideam; ita ut apprime sciat a quibus incipere utile sit, quo ordine procedat et qua via, quem denique finem et exitum possit assequi. Hic est lucidus ordo, quem sequi pluris nobis interesset, et cuius loco tenebrae quaedam nos circumdant et dubia pungunt. Quis est ergo hodiernus mundi status? quae remedia humano generi praebenda? Sane meum non est in hac oratione his omnibus respondere. Dixisse sufficiat mundum triplici praesertim morbo torqueri: erroribus decipitur, qui mentes infestant et veritatem inter filios hominum minuunt; libertati deordinatae inservit, independentem se profitens, unde omnis auctoritas labefactatur et nutat; denique sensualismo practico abductus, vitiis foedatur, quae christianae sanctitati valde repugnant. His ergo malis quae remedia? Certe doctrina plenius et fortius exponenda; auctoritas firmanda eorum omnium, etiam episcoporum, qui eo iure potiuntur: sanctitas inspiranda populis et communicanda, qua vitia propellantur et excidant; quod, si a nobis praestitum, maxime proficeret. Voluissem igitur nitide et complete nobis patefieri mala, quibus laborat humana societas; itemque indicari simpliciter et viriliter remedia, quibus sanari posse creditur; ut quasi lumine perfuso illustraretur conscientia nostra et isto rerum intuitu potenti animus noster firmaretur. Postmodum ex principiis ita positis eruerentur consectaria, quae dubiis particularibus atque levioris momenti quaestionibus solutionem attulissent. Ast e contra per hanc quaestionum particularium sylvam confuse ambulamus et per vana et incerta cuiusdam scholae placita; de rebus quae ad vulgarem canonistam pertinent, verbi gratia de quantitate mulctae episcopis imponendae graviter disserimus, et in haec, neccio quae puerilia, praecipites agimur, et in iis insudare iubemur!

Ille multis erat metus, ne concilium Vaticanum maiora tentaret, quae societatis aegrae vires excederent. Mihi (humanum dico) metus est ne postquam attentionem omnium et spem excitaverit, operi, cui manum affert, impar inveniatur ab iis omnibus, qui reginam ipsam mundi, opinionem scilicet, efformant, movent et gubernant.

Sed satis superque de schematibus in genere: caeterum huius animadversionis meae veritas clarius patebit ex dicendis in particulari super schemate *de episcopis*.

mittendum schema ad deputationem pro rebus disciplinae ecclesiasticae, ut corrigatur habita ratione iuris et dignitatis episcoporum."

Sane titulus ille *de episcopis*, qui schemate praefigitur, legitimam lectorum animis persuasionem ingerit, hic tractandum iri de episcopatu iuxta totam comprehensionem sumpto: ac proinde adstruendum iri quae sit eius origo et natura, quem in hierarchia locum teneat, et qua vi hunc servare possint episcopi; qua polleant auctoritate leges ferendi, iudicandi et dispensandi; quae iura eorum, privilegia et officia. Ast ille prorsus decipereatur quem verbi significatio et ipsa logica in hanc conclusionem inducerent. Namque canonista noster de episcopis ex professo tractans, officia eorum, neutiquam vero iura, neque alia huiusmodi vel leviter attingit. Inde patet quod titulus multo latius excurrat quam materia ipsa subiecta.

Hanc certe mendam publice notandam haud duxissem, nisi gravius aliquid accideret quo laeditur vera philosophia, scilicet auctore officia describente, et e contra de iuribus episcoporum omnino tacente. Attamen iuxta sanam rationem obligatio, quaecumque sit, necessario ius quoddam adnexum habet. Nemo enim iure aliquo fruitur, nisi in ordine ad munus quoddam implendum, et viceversa nullum unquam munus potest excedere limitem iuris nostri, id est virium et mediorum, quibus officio nostro saltem adaequate fungi possumus. Igitur nec logice, nec utiliter et decenter de officiis episcoporum dicitur, nisi antea aut simul de iuribus dicatur. Quare schema, quod praemanibus habemus, omnino maneum et iam in hac parte augendum est.

Nec respondeatur ibi silentium servari de iuribus, quia sufficienter omnibus nota sunt: at officia quoque et nota et quidem unanimi catholici orbis plausu observata: quae tamen cautum est in memoriam revocari. Nec etiam subiungatur, ut in praecedenti congregatione dictum est, ista iura in aliis schematibus recensenda fore: nam nullum in schemate nostro verbum hanc auctoris intentionem innuit; et insuper ea describere, quovis tempore exponere non sufficit, sed praesenti momento maxime erat necessarium.

Sed esto, quod auctor de iuribus sileat, et de officiis tantummodo agat: quae sunt iuxta mentem eius ista officia? Omnia recensenda veniunt cap. I si titulo credatur de officio episcoporum; quamquam et agatur capitibus sequentibus de residentia, visitatione dioecesis, de visitatione liminum sacrorum, quae certe sunt episcoporum officia, ac proinde cap. I comprehendi debuissent. Igitur de novo patet, auctorem, cum rem aggreditur, non satis esse conscium totius materiae huic titulo subiecta est.

Quidquid sit, cap. I quaedam praelibat de verbo Dei praedicando; sed quasi cursim et perfunctorie, vel forsan quasi rudibus et inscis elementa rei tradens. At silet de omnibus, quae facere aut debet aut potest episcopus ad bonum suae dioecesis regimen, de legibus et iudiciis, quae ferre tenetur; silet de relationibus cum aliis hierarchiae ecclesiasticae membris, et cum tot variae conditionis laicis viris; silet de permultis boni et mali fontibus et modis quae passim nos circumdant et obruunt, et adiuvamini sunt et impedimento; silet de institutionibus et factis inter quae versamur, difficili ministerio addicti. Denique silet de ratione omnia haec ad legitimos et salutiferos usus revocandi aut saltem iis utendi absque nostrae salutis et animarum detrimento. Quid igitur? Residere, visitare et dioecesim et sacra limina, conciliis et synodis assistere, in his solis totus episcopus? Miror quod schematis auctor istam episcopalis officii ideam sibi effinxerit, et huic venerando patrum coetui proposuerit. Sed hi omnes et plura norunt et maiora peragunt. Verumtamen cum eo tendunt, ut mundum sub lege Christi reducant, et reductum servent, cumque huic operi, prae fragilitate humana, non sufficiunt, perlibenter discent qua via hunc finem attingere valeant. Igitur temporum et locorum usus, institutionum indoles, populorum instinctus, et inordinata libertas, et ea vis qua reguntur omnes, opinio scilicet quotidie diariis velut alis orbem pervolans et invadens; ea omnia, inquam, quomodo vinci et ad animarum salutem adhibere possint episcopi suo officio toto corde addicti? De his tacet auctor, quasi nunquam nisi ex ima specu aut cellula res humanas conspexerit.

Fateor equidem in cap. I auctorem non omnino praetermittere relationes episcoporum cum principibus et magistratibus; sed quam infauste quaestionem istam attingit! qua rerum ignorantia! qua verborum incuria! Dicit enim pag. 3 [col. 341 c]: „Dum debitum obsequium et obedientiam erga saeculi potestates populis praedicant"; et pag. 4 [ib.]: „Principes et magistratus paterne requirimus, ut sacros ecclesiae antistites ac ministros ... valido suo patrocinio tegere ac tueri studeant ... scientes, episcopos cum ecclesiae causam, tum eorum regni agere, et salutis, *ut provinciarum suarum quieto iure potiantur*." Porro haec verba quemdam famulatus appetitum redolent, exarataque videntur a doctore aulico et, ut aiunt, caesareo. Nempe religionem exhibent fere ut instrumentum regni, siquidem eo tendunt ut principes sciant provinciarum suarum potiri iure quieto posse. Plures quos noverim episcopi haec suo nomine firmare prorsus abnuerent, mihique noti sunt principes et magistratus, qui talia audire sine despectu non vellent. Satius erit, meo saltem iudicio, si neque principum requiratur patrocinium et protectio, neque episcoporum concursus et actio indiscrete offerantur. Hodie in plerisque Europae regnis, vix aut ne vix quidem potest clerus principibus aperte favere, quin sibi conciliet populorum invidiam et odia, ipsique principes quandoque magis nocent quam prosunt, si nimis patenti patrocinio clerum tegant ac tueantur. Non arbitrio et nutu gentes regunt, ut sentire videtur schematis auctor; sed iis saepe saepius fortiora sunt rerum adiuncta, leges, antiqui mores, diaria passim sparsa opinioque inde enata; unde velint nolint, reges praestare vel denegare praesidium episcopis pro varia rerum conditione quasi coguntur.

Quare verba schematis de hoc puncto vel expungenda vel certe mutanda crederem.

Plurimum doleo et non illaesam episcoporum dignitatem arbitror cum cap. II residentiae praeceptum nobis est stylo paulo duriori inculcatum et sub tali sanctione. Quod episcopi resideant, atque ad residendum se teneri sciant, maximi momenti est. Caeterum legem eam servant, immo non servare nequeunt tum quia munus eorum praesenti tempore ita est aggravatum, ut e dioecesi vix paucis hebdomadibus et quandoque paucis diebus abesse liceat, tum quia non datur etiamsi vellent iter suscipere aut rus agere propter inopiam vel certe redditum exiguitatem. Abierunt saecula in quibus plurimi praelati, etiam non inferioris notae, multa simul beneficia possidebant, vitamque tranquillam agebant longe a curis et laboribus aberrantes. Delicta sunt maiorum, quae immeriti luere nos[1] debemus. Igitur hanc residentiae legem tam solemniter innovare non decet, quia concilii Vaticani decreta per totum orbem publicata et ephe-

[1] non vd. Vat.

meridibus impressa nos contemporaneis nostris exhiberent, ut residentiae praecepto infideles, atque etiam in posterum memoriae nostrae labem iniustam inurerent.

Sed et me magis movet ista pecuniae mulcta, qua cordati viri dicimur plectendi. Certe pluris valemus! Neque unquam ulli occasionem dedimus vel praetextum autumandi minis et talibus opus esse, ut in officio constantes permaneamus. Insuper ista interminatio inutilis prorsus evadit, saltem in plerisque Europae regionibus, ubi scilicet ad fructuum restitutionem materialiter cogi delinquentes nequeunt. Ideoque cum nobis per nos solummodo infligi possit poena, si conscientiae dictamen non nos ad residentiam satis impellit, neque impellet ad redditus fabricae et pauperibus distribuendos. Mirandum sane quaestionem istam de qualitate mulctae ita gravem auctori schematis visam fuisse, ut eam nota quatuor paginis constante illustrare necessarium duxerit; cum e contra de iuribus episcoporum prorsus siluerit, et etiam graviora officia tam arido et sobrio calamo delineaverit.

Aliud etiam est a quo prorsus refugit et abhorret animus, obligatio scilicet denunciandi (quae bis inculcatur, in capitibus I et III, quasi res non esset ignobilis). At quidquid statuant patres, obligatio ista semper erit odiosa vanaque. Leges illae malae sunt vel breviter desuetudine cadunt, quae tali sanctione muniri debent; et ista legislatorum industria aut eos supponit despiciendos, aut reddit. Precor itaque ut probrosum illud denunciandi onus a nobis avertatur. Sponte agant, et forsan non deerunt, qui ad istius generis servitium natos se esse agnoscant; eos dedignari nostrum est et magnanimum, excitare inutile prorsus et indecorum.

Ultima tandem animadversione plectendum schema videtur, capite VII, ubi disponitur quod vicarii generales numerum trium vel duorum non debeant excedere. Ex iure non tenetur episcopus sibi vicarium generalem adsciscere, sed nec prohibetur. Sane licet et quidem utile est unum habere, iuxta schematis effata, vicarium generalem, et si ferat consuetudo, duos vel ad summum tres. At quare plures etiam non haberet, praesertim si ferat consuetudo, et exigat utilitas immo necessitas? Namque episcopus nonnisi ex utilitate et necessitate vicarios generales adhibet. Porro ex eadem ratione numerum eorum determinat. »Si enim in dioecesi triginta animarum millia continente, vicarius generalis censetur utilis et necessarius, quare tres aut plures etiam necessarii non essent in dioecesi, quae duos milliones habitantium continet?' Igitur ista non e longinquo decidenda quaestio, sed episcoporum prudentiae eo magis relinquenda, quod ius eorum relative ad vicarium generalem omnino est integrum, neque ullo unquam decreto limitatum; unde nec ultro a concilii Vaticani patribus, ut reor, limitandum.

Idem dicendum de nomine et usu vicariorum generalium, ut aiunt, honorariorum, quae abolenda clamat schematis auctor, non obstantibus quibuscumque; caeterum nullam huius sententiae capitalis rationem affert. Sed si tales tollendi sunt, pariter et in urbe Roma tollendi protonotarii et innumeri praelati ad honores. Fumus et fucus honorum aut ubique decent et prosunt, vel ubique dedecent et obsunt.

Plura insuper dici possent, quae schema vel necessaria tacet, vel inutilia recenset. Sed longae admodum orationi finem imponere debeo. Insuper haec vel ab aliis patribus iam audiendis notabuntur, vel certe licebit scrupulos, si qui supersunt, exponere cum ad suffragia veniendum erit.

Haec, eminentissimi praesides, reverendissimi patres, mearum animadversionum consectaria sunto: 1° Quam citius patribus tradantur omnia schemata praesertim de iuribus episcoporum et de officiis eorum omnium, qui ad ecclesiasticam hierarchiam pertinent, ut collatione facta, videamus quid sit rationabiliter et utiliter statuendum. 2° Schema istud *de episcopis* ad deputationem de rebus ecclesiasticae disciplinae remittatur, eo sensu quem plurimi dixerunt emendandum, ratione scilicet habita et iuris et dignitatis episcoporum; deinde huc redeat correctum et auctum, ideoque non ieiunum et informe, sed iam a venerabili tot et tantorum episcoporum concilio probandum.

ORATIO

reverendi patris domini Pauli Melchers archiepiscopi Coloniensis [1].

Eminentissimi praesides et principes, confratres venerabiles.

Ante omnia alia liceat mihi atque sufficiat hicce testari me omnibus consentire quae hucusque ab

[1] Argumentum. „Archiepiscopus Coloniensis quoad schema ‚de episcopis' in cap. I adhaerere se iis ait, qui postularunt, ut et de iuribus episcoporum ageretur: merito tamen in I capite de officiis episcoporum agi; omnia siquidem concilia ab ecclesiastica disciplina incipere debent, et verum reformandi studium a se ipso incipit, immo ait consentire se cum alio oratore, qui dixit aliquid addendum in hoc capite de peculiari vitae genere ab episcopis ducendo, ut qui primi sunt in honore, primi etiam vitae sanctitate sint. Postremo autem huius capitis verba, quibus inculcatur episcopis, ut collatis inter se consiliis strenue defendant iura ecclesiae, expungenda esse ait, utpote quae civili potestati suspecta esse possent. — Caput II ‚de residentia' posse omitti, cum nunquam magis quam hodie episcopi solliciti fuerint de hoc suo officio adimplendo. — Quoad visitationem dioecesis voluisset aut non praefigi quinquennium tanquam terminum pro iis dioecesibus, quae plus quam quingentas paroecias habent, aut si id obtineri non posset, novam quamdam dioecesium circumscriptionem faciendam. — Quoad caput V et VI maximi momenti esse ait, ut simplicior reddatur forma synodorum; quo enim simplicior forma est, eo facilior conventio. Et circa synodum dioecesanam iis se subscribere qui dixerunt, convocandum capitulum civitatis episcopalis et ex singulis decanatibus duntaxat unum parochum ab aliis parochis eligendum. — Circa synodos provinciales ait, se existimare acta quae Romam mittuntur non fore immutanda inaudito metropolita. — Quoad ‚schema ‚de sede episcopali vacante' ubi dicitur quod legitime electus vicarius capitularis ex redditibus mensae episcopalis vacantis etc. pro ‚electus' dici voluisset ‚constitutus', quia in schemate immediate ante sermo fit de ‚constituto' vicario. Ea quae statuuntur pro regimine ecclesiae in casu captivitatis aut relegationis episcopi, voluisset extendi etiam ad casum, in quo episcopus mente captus est. — Ubi statuitur vicarium capitularem non debere conferre beneficia liberae collationis, sed oeconomum deputare et interim concursum indicere, cuius acta ad apostolicam sedem transmittat, ait se id probare non posse, quia huiusmodi transmissio valde rem procrastinaret cum maximo fidelium damno, in iis praesertim regionibus, ubi viget consuetudo ab apostolica sede approbata conferendi paroecias per concursum generalem; voluisset idcirco vicarium capitularem beneficia haec aut provisorie tantum conferre, reservando episcopo definitivam collationem, aut definitive quidem conferre requisito tamen consensu capituli, vel, deficiente capitulo, metropolitae. Inde autem occasionem sumpsit insurgendi contra systema uti dici solet centralisationis. Maxime quidem utile esse ait, ut membra suo capiti unita sint, excessum tamen vitandum eo magis, quod episcopi cum Romana sede nunquam magis uniti fuerint, quam hodie sint; immo praesentem conditionem exigere, ut episcoporum facultates amplientur, et remotioribus praesertim episcopis non ad quinquennium concedantur, sed munere episcopali durante. Et licet summus pontifex propensus sit ad concedendas episcopis extraordinarias facultates, hanc tamen methodum ait se probare non posse, cum episcopi non extraordinarii ministri sint, sed ordinarii. In specie vero multa dixit de necessitate ampliandi facultates episcoporum quoad matrimoniales dispensationes.

» At hic eminentissimus primus praeses signo dato oratorem monuit, non esse a proposito schemate recedendum, adesse commissionem specialem destinatam recipiendis privatis patrum

aliis etiam iam eminentissimis ac reverendissimis oratoribus ex hoc suggestu de episcoporum dignitate ac iuribus, visitatione et residentia, necnon de sede vacante et impedita iam propositа sunt. Et abstrahendo ab eorum repetitione, paucas tantum observationes examini sapientissimo vestro proponere mihi liceat.

Quod attinet ad caput I schematis *de episcopis*, omnino quoque consentio quod hoc loco non solum de dignitate, de iuribus, sed etiam de officiis, de reformatione episcoporum sit sermo: nam a reformatione disciplinae ecclesiae, sicut iam ex eminentissimo ore audivimus, omnia concilia operam suam inchoare necesse est. Omne verum autem et sincerum reformandi studium a semetipso reformando incipere debet. Igitur reformatio vitae praesulum et episcoporum ecclesiae merito iure hic habet locum, et consentio cum illustrissimo episcopo hispano, ex cuius ore iam audivimus desiderium ut nonnulla hoc loco dicantur de vita episcopali instituenda, non quidem speciali instructione lataque locutione, sed nonnullis gravibus et vivificis verbis disseratur de necessitate, quod illi qui primi sunt in dignitate, etiam primi sint in vitae sanctitate, primi sint in sequela Domini nostri Iesu Christi crucifixi, in imitatione eius humilitatis et spiritus paupertatis; vitam degant alienam ab omni mundano fastu et luxu et splendore, dediti orationis et meditationis studio; vitam talem degant, qualis omni clero sit exemplar, et egregia gregi forma ex animo et non ad speciem. Ista verba deinde, quae in cap. I, pag. 3 [col. 341 c], continentur, ubi dicitur ecclesiae episcopos apostolicae sedis iura et ministerii sui libertatem tueri debere, collatis inter se consiliis, coniunctisque studiis et viribus, facile perverse intelligi possunt; quia praebent ansam suspicioni, quasi ad conspirandum episcopi contra gubernia iisdem incitarentur. Quare mihi expedire videtur, ut illa inserta verba iam allegata deleantur, quae etiam superflua esse videntur.

Quod attinet ad caput II de residentia iam dictum est, hoc omnino posse silentio transiri. Equidem omnino consentio, quia fortasse nunquam in historia christiana hoc officium tam bene observatum atque impletum est ab episcopis quam hodierno tempore. Quod attinet ad statutam poenam eorum, qui negligunt huius officii observationem, hoc statutum omnino opportunum esse censeo, quia controversias doctorum sapienti modo decidit. Sed quaero num hoc loco, in decreto concilii oecumenici fieri debeat, an alio modo melius sapientiusque fieri possit.

In cap. III de visitatione episcopali compluribus iam desideriis saepius iam ab episcopis manifestatis sapientissimo modo satisfactum est: unum tantum observare liceat. Spatium temporis intra quod tota dioecesis visitatio perfici debet, ad triennium vel ad summum quinquennium definitum est. Ad visitationem totius dioecesis amplioris ambitus etiam quinquennium non sufficit, si visitatio episcopalis ab ipso episcopo peragi debeat: et eane maxime refert ut episcopus hoc gravissimum sui muneris officium ipse peragat. In dioecesi mihi concredita plus quam octingentae parochiae inveniuntur; et sincere fateor omnino mihi impossibile esse omnes has parochias, et deinde illa plurima instituta ecclesiastica, quae praeter parochias sunt visitanda, visitare intra quinquennium. Igitur peto ut non stricto modo quinquennium tamquam ultimus terminus visitationis totius dioecesecos definiatur, sed saltem pro iis dioecesibus, quae plus quam quingentas continent parochias, amplior terminus praefigatur. Libenter confiteor mihi magis placere et arridere, si alio modo provideri posset; si nempe dioecesium ambitus viribus unius episcopi revera responderet, si igitur dioeceses amplioris ambitus nova circumscriptione imminuerentur; sicut quotannis in America fieri audimus. Sed nemo ignorat quantis iam difficultatibus tempore hodierno in hisce regionibus eiusmodi nova circumscriptio dioeceseon sit subiecta: igiturque quamdiu hoc melius remedium non adhiberi potuerit, iterum peto ut terminus visitationis dioeceseos amplior definiatur.

Quod spectat ad cap. V et VI de synodis provincialibus et dioecesanis, omnibus libenter consentio, quae in schemate praescripta sunt: duae tantum observationes mihi liceant. Quare synodorum provincialium et dioecesanarum usus tantopere in oblivionem, in intermissionem devenit? quare? Quia illa forma, illa methodus, quae hucusque celebrandis istis synodis erat praescripta, difficultatum est plena, solemnitatum et formarum est plena, quae absterrent episcopos et clerum a celebrandis synodis. Si licet synodos simpliciori modo celebrare, tunc certe non solum dioecesanae, sed etiam provinciales synodi libente ab episcopis et clero in praxim denuo reducentur. Nam quid magis episcopali voluntati, episcopalibus indigentiis magis satisfacere potest, quam cum clero suae dioecesis, et cum de metropolitis sermo est, cum episcopis suae provinciae saepius convenire, et cum iis deliberare quidquid ad utilitatem ecclesiae, quidquid ad bene administrandum munus episcopale pertinet? Igitur peto humillime, ut permittatur tam synodum provincialem quam dioecesanam sine tali difficili forma celebrare, et ut non amplius requiratur quod in synodo dioecesana vocentur omnes illi, qui hucusque ius habuerunt ad synodum vocari. Iam dictum est sufficere ut praeter canonicos capituli et clerum civitatis dioecesanae vel cathedralis, ex singulis decanatibus decanus, et praeter decanum alter etiam parochus a caeteris parochis eligendus advocetur; ilsque consiliis omnino me consentire fateor.

In eodem capite statutum invenitur, ut metropolitae concilii provincialis acta et decreta omnia ad sanctam sedem transmittant, quatenus expendantur et recognoscantur, nec prius publicentur. Sine dubio hoc decretum sapientissimum est, et omnibus placet. Sed quia nonnunquam evenit quod acta et decreta concilii provincialis remitterentur immutata et additamentis aucta, humillime peto ut statuatur, ne decreta concilii provincialis immutentur vel additamentis augeantur, nisi prius de talibus augmentis vel immutationibus metropolita audiatur.

In fasciculo *de sede episcopali vacante* continetur statutum pag. 4 [col. 353 c], quod legitime electus vicarius capitularis ex redditibus mensae episcopalis va-

propositionibus; ad illam se oratorem convertere opus esse pro iis, quae ad schema de quo agitur non referuntur.

Orator respondit, petitionem se iam regulariter fecisse et idcirco existimasse, posse se mentem suam libere exponere in concilio. Ceterum ad caput II transiens schematis ‚de sede episcopali vacante', ubi fit sermo de dimissoriis a vicario capitulari concedendis ‚post annum vacationis', haec postrema verba deleri voluisset, quia saepius necessarium est, ut ordinentur clerici ‚infra annum vacationis'. Quoad alienum clericum dioecesi adscribendum vel proprium dimittendum existimare se satis esse, ut obligetur vicarius ad capituli vel metropolitae consensum requirendum, nec necessarium esse ut ad apostolicam sedem recurrat. Tandem cum in adnotatione ad caput II dicatur nihil immutari visum esse circa dimissorias eis concedendas, qui dicuntur arctati, occasionem inde sumpsit orator observandi quod in pluribus dioecesibus hodie mos invaluit ordinandi subdiaconos sub titulo, quem vocant missionis aut dioecesecos, quem morem in sua dioecesi reperisse se ait nullo modo approbare potuisse."

cantis partem congruam percipiat. In hoc loco pro A voce *electus* melius mihi esse videtur ponendum *constitutus*, quia immediate antea non de electo sed de constituto vicario generali sermo est.

Ibidem cap. II, pag. 5 [ib.], definitur, ut sede episcopali impedita per episcopi captivitatem vel exilium sive relegationem, illius regimen penes episcopi vicarium vel alium delegatum remaneat, donec aliter a sancta sede apostolica provisum fuerit: iis autem deficientibus vel impeditis, capitulares vicarium constituant. Sapientissime, ut puto, pro huiusmodi casibus provisum est. Sed desiderandum esse mihi videtur, ut simul et pro casu haud raro contingente provideatur, si episcopus ob mentis captivitatem vel infirmitatem eo deveniat, ut non amplius certe validos suae voluntatis actus ponere possit, et ita inhabilis factus praesse suae dioecesi. Mihi videtur in huiusmodi casibus eodem modo, ac in casu exilii vel relegationis episcopi, B fore providendum.

In capite II ibidem praescribitur, quod vicarius capitularis, si beneficia certae liberae collationis, sede vacante, conferenda sint, ab eorum collatione abstineat, et statim deputato oeconomo concursum indicat, illiusque acta ad sanctam sedem apostolicam transmittat, ad quam collatio, seu provisio pertinet. Haec ordinatio nova est; et sincere fateor, hanc novellam mihi non placere. Etenim per huiusmodi recursum ad sanctam sedem apostolicam vacantis parochiae collatio multis et gravibus subiicitur difficultatibus, praesertim in iis dioecesibus permultis, in quibus non per concursum specialem, sed per concursum generalem (quod iam in permultis dioecesibus, probante sancta sede, fieri consuevit), parochiae conferuntur. Praeterea recursus ad sanctam sedem rem valde procrastinat: acta concursus transponi debent in linguam latinam, C et eorum revisio rem protrahit, quae saepe sine gravi discrimine protrahi non potest. Magis expedire mihi videtur si statueretur, ut vicarius capitularis parochias liberae collationis, sede vacante, aut omnino non definitive, sed tantum provisorie seu in commendam conferat, definitivam collationem episcopo reservando; aut vere collationem definitivam perficere possit, requisito consensu capituli, vel, eo deficiente, metropolitae.

Magnam admirationem provocare videtur illud quod statutum est, ut, sede episcopali vacante, omnes parochiae a sede apostolica conferri debeant: neque expedire videtur huiusmodi actus singularis iurisdictionis ecclesiasticae ad centrum ecclesiae transferri. Centralizatio praesenti tempore in ecclesiae organismo iam satis superque locum habet; et magis opportunum, immo salutare atque necessarium esse existimo pro regimine ecclesiae, ut D decentralizationis iam fiat inchoatio, quam ut ad centrum adhuc amplius singularium negotiorum quaestiones in singulis dioecesibus reserventur; quod quidem in schematibus nobis propositis iam pluribus vicibus postulatum esse dignoscitur. Iam est permagna reservationum copia, quibus ordinarii iurisdictio et omnigena muneris sui administratio haud parum coarctatur, et difficultatibus circumdatur gravibus. Sine dubio nihil sane magis in ecclesia Dei desiderandum est, quam ut omnia et singula membra hierarchiae ecclesiasticae intima devotione, obedientia et affectione cum summo pastore, qui est caput ecclesiae, uniantur atque subordinatione ei subiiciantur. Fortasse autem nunquam in historiae christianae decursu haec unio tanta fuit, quam in praesentiarum: nunc igitur iam tempus opportunum adesse videtur, quo decentralisatio inchoari possit sine ullo incommodo, immo maximum in commodum ecclesiae regiminis.

Priori tempore, quo studium, ut ita dicam, centrifugale multa membra ecclesiae occupaverat, sine dubio strictioris centralisationis studium ex parte capitis erat necessarium, proficuum: hodie autem cum studium centralisale omnia membra cum centro coniungat, omnino contrarium est asserendum. Certe non expedit, ut centrum, quod in regimine universali ecclesiae iam superfluo augetur, in praesentiarum ad singulos ordinariae iurisdictionis actus descendat. Finis quidem erat in eo constitutus, ut a capite et summo pastore omnia regantur per leges et ordinationes generales: singula autem membra hierarchiae ecclesiae, videlicet episcopi et caeteri ecclesiae antistites, sub illius auspiciis sibimetipsis competentia officia per semetipsos impleant, et non eorum vices caput gerat. Igitur censeo adesse tempus opportunum, ut reservata non augeantur sed minuantur, nec non facultates episcopis hodie concessae amplientur et quidem duplici ratione. Facultates istae quae remotioribus episcopis ad quinquennium concedi solent, sunt eiusmodi ut hodierno tempore episcopi iis ad ordinariam sui muneris administrationem et quotidianam revera indigeant. Quare decere et expedire videtur, ut non tamquam facultates extraordinariae ad certum tempus, sed ad muneris durationem concedantur, sicuti a sacra congregatione de Propaganda fide vicariis apostolicis haud raro conceduntur. Nec minus necessarium ac proficuum esse existimo, ut istae facultates in fidelibus partibus amplientur atque dilatentur, praesertim facultates ad dispensandum super matrimonii impedimentis amplientur episcopis, qui in regionibus mixtae confessionis amplis dioecesibus praefecti sunt.

Conditio in hac parte maxime et difficultatibus et anxietatibus obnoxia est, in primis ubi matrimonium, quod dicunt civile, per leges saeculares in vigore est; ita ut nec forma matrimonii contrahendi a Tridentina synodo praescripta, nec impedimenta canonica a iure civili agnoscantur. Exinde iam plurima contrahuntur connubia, quae ex iure canonico sunt nulla, et quae non modo invalido contraherentur, si episcopus tempore opportuno dispensationem posset adhibere.

Praeterea quoque hominum atque nationum etiam longissime inter se dissitarum moderno tempore est commercium frequentissimum; domicilia atque commorationis immutatio continua et fere quotidiana pristinae stabilitatis ac immobilitatis locum obtinuerunt: unde impedimentorum matrimonii ratio difficillima, eorumdemque imminutio valde necessaria reddita esse videtur. Haec omnia postulare videntur, ut, immutato societatis humanae et legum civilium statu adversus sanctam ecclesiam eiusque leges, facultates episcoporum quoque augeantur et amplientur circa dispensationem super impedimentis matrimonii.

Quapropter episcopi Germaniae, qui anno noviesimo in civitate Fuldensi pro consuetudine sua erant congregati ad sepulchrum sancti Bonifacii Germaniae apostoli, ut deliberarent de iis, quae ad meliorem sui muneris administrationem spectant, sanctam sedem iam imploraverunt, ut sibi facultates quinquennales ad muneris durationem, ac praeterea facultas dispensandi super gradu tertio quartoque consanguinitatis et affinitatis ex copula licita attingente secundum, nec non dispensandi super concurrentibus impedimentis concederentur; deinde ut affinitas ex copula illicita, excepto primo gradu, nec non cognatio spiritualis, impedimentum honestatis ex sponsalibus, atque criminis ex adulterio solo

abrogentur; denique ut non amplius dispensationes tamquam nullae reddita habeantur per copulam incestuosam inchoatam vel patratam seu iteratam post missas preces: quia exinde innumerae nullitates matrimoniorum, difficultates et scandala proveniunt; quia humana fragilitas non sinit ordinario propriam turpitudinem patefacere. Magna quoque animarum pericula inde proveniunt, quia per recursum ad sanctam sedem, ad quam ex omnibus orbis terrarum partibus tanta negotiorum moles confluit, plerumque mora diuturna causatur. Quare desiderandum esset ut matrimoniales dispensationes quovis anni tempore, sine mora expediantur, sicut a sacra Poenitentiaria iamdudum fieri consuevit.

Haud minus optandum esset ut dictae dispensationes non amplius expediantur in forma styloque antiquato, obscuro, ita ut a paucis tantum intelligantur: ut bene competentiae ambitus singularum curiarum clare et distincte definiatur et promulgetur; quia haud raro evenit, ut supplices litterae ad sanctam sedem directae eapropter frustrentur, quia per oratorem non ad curiam competentem delatae sunt. Multa quoque pericula animarum et scandala proveniunt inde inter fideles et amplius inter infideles, quia dispensationes non iisdem pro pauperibus ac divitibus taxis concedantur. Valde optandum sane foret ut hoc discrimen tolleretur, et si fieri posset, omnes dispensationes gratis et absque omni taxa expedirentur; ex singulis vero dioecesibus quotannis certa aliqua summa taxarum loco ad sanctam sedem transmitteretur. Hoc valde foret proficuum, quia odiosum est omnibus, ut parochus de eorum facultatibus examen instituat.

Quod spectat ad petitam facultatum episcoporum dilatationem, et reservationum imminutionem, nemo est qui ignoret sanctissimum dominum nostrum pro sua maxima clementia et benevolentia semper paratum inveniri episcoporum desideriis per speciales facultates extraordinarias satisfacere. Sed diffiteri nequeo hanc viam mihi non videri esse ordinariam, et a Deo in ecclesia ordinatam, qui posuit episcopos regere ecclesiam Dei, non tamquam extraordinarios ministros ac legatos, sed tamquam ordinarios pastores et successores apostolorum in sua uniuscuiusque dioecesi. Praeterea per innumeras reservationes hodiernas saepissime conscientiae non solum episcopi et confessariorum anguntur, sed etiam per regulas curiae sic dictas valde arctatur (et angitur episcopi conscientia) administratio praecipue in iis casibus ubi de valore sacramenti matrimonii agitur. Humillime ergo rogo ut sacrum concilium oecumenicum sanctissimo patri haec desideria velit commendare, et pro eorum satisfactione supplicari. Quae quidem fieri non potest . . .

Praeses de Luca. Ratio officii nostri postulat ut admoneamus quod iuxta litteras apostolicas diei 27 novembris, ordo statutus fuit per sanctissimum patrem, ut si episcopi aliquid novi proponere voluerint, ad congregationem ad hoc specialiter deputatam deferendum sit. Ideoque hic non est locus, neque hoc est tempus huiusmodi propositionis faciendae.

Prosequitur reverendissimus orator. Eminentissime praeses, iam feci quod eminentia tua postulavit, iam feci huiusmodi petitionem et iam congregationi ipsam delatam esse existimo. Velit igitur eminentia tua ignoscere si existimaverim quod mihi licitum sit de iis etiam in congregatione publica aliqua verba proferre.

Deinde ad cap. II schematis *de sede episcopali vacante*, ubi mentio fit de dimissoriis ad sacros ordines a vicario generali concedendis, animadverto, quod in pluribus hodie dioecesibus sacerdotum penuria omnino necessarium reddit, ut, sede vacante, aspirantes ad statum clericalem, qui absoluto sacro theologiae studio, et ab irregularitate immunes existunt, sine mora ordinentur; et non recurrus ad sanctam sedem praescribatur. Pete igitur ut in schemate verba „post annum vacationis" deleantur. Consensus autem capituli per secreta suffragia in omnibus huiusmodi casibus semper requiratur. Pari modo consulo sufficere, ut vicarius capitularis pro adscribendo alieno clerico vel proprio admittendo capituli sive metropolitae consensum requirere obligetur.

In adnotationibus ad cap. II allegatum legitur, nihil immutandum visum esse circa dimissoria eis concedenda qui dicuntur *orctati*, hoc est beneficio iam praediti. Hac occasione usus, cum necdum an alia occasio adhuc obveniat, liceat mihi animadvertere, quod in praesentiarum iam pluribus in dioecesibus consueverit absque beneficio et absque titulo speciali ordinationis clericos ad subdiaconatus ordinem sub titulo, quem vocant missionis vel dioecesecos, admittere, quamquam antiquum iuris canonici praescriptum cum censura adnexa respectu tituli ordinationis constituendi nondum abrogatum[1] sit. Cum dioecesim mihi nunc concreditam subirem administrandam, et praefatam consuetudinem ibi vigentem iam invenirem propter defectum tam beneficiorum quam ordinationis titulos alio modo procurandi, plurimi enim ordinandi sunt pauperes ex sacerdotum penuria, et non possem consuetudinem approbare, coepi singulis ordinandis ordinationis titulum constituere propria manu sub hypotheca bonorum *quae appellantur*[2] meritorum ac demeritorum[3]. Et de hac re ad sacram congregationem Concilii relationem misi, sed responsum non accepi; et exinde praesumere mihi licere censui tacitum consensum adesse. Sacrum concilium humillime rogo ut in re gravis sane momenti velit opportuno modo providere.

ORATIO

reverendi patris domini Francisci Gandolfi episcopi Cornetani et Centumcellensis[4].

Eminentissimi et reverendissimi patres.

Ne repetere videamur quae iam dicta sunt in

[1] *approbatum* ed. Vat.

[2] In schedis stenographicis habetur nota incerta, quam sequentes contextum, explicandam censuimus hisce verbis „quae appellantur". — Haec quidem editio Vaticana. Mihi potius supplenda videtur vox *domorum* seu *demorum*.

[3] In dioecesi Colomensi sicut et in pluribus Germaniae adest hospitium vulgo dictum *Demeritenhaus* pro sacerdotibus qui ab officio declinarunt; et ex eiusdem hospitii bonis etiam sacerdotibus benemerentibus, qui amplius ministerio fungi non possunt, vitae subsidia in perpetuum assignantur: atque his de causis hospitium illud dicitur domus meritorum et demeritorum.

[4] Argumentum: „Episcopus Cornetanus et Centumcellensis declaravit in primis, se adhaerere iis omnibus, quae a praecedentibus oratoribus dicta fuerant: asserendum esse dignitatem episcopalem et iura; debitam laudem episcopis tribuendam ob sinceram eorum cum Petri cathedra unionem et ob ea quae gessi sunt pro tuendis ecclesiae iuribus et prosequendum eos exhortando ad munera episcopalia eadem diligentia gerenda. Addidit convenire se in protrahendis ad quinquennium synodis dioecesanis et ad decennium provincialibus, in approbanda modificatione facta in cap. 2 de residentia quoad causas absentiae, attamen excludendo peccatum mortale. Et circa modum petendae veniae, episcopos Italiae recurrere debere ad sanctam sedem, ceteros ad metropolitanum aut ad nuntium apostolicum aut ad suffraganeum antiquiorem. — Quoad schema ‚de sede vacante' ait pro locis, in quibus non est capitulum, bonum esse remedium propositum pro missionariis; pro locis autem, ubi est capitulum, episcopos provinciae una cum metropolitano vel episcopo cardinali vel antiquiori

prime schemate *de episcopis*, paucis propter debilitatem vocis me expediam.

Admitto quod ab eminentissimis et reverendissimis oratoribus notatum fuit, adserendam primitus esse dignitatem episcopalem et iura episcopalia; et adiicio debitam laudem etiam tribuendam esse episcopis hic in Spiritu sancto congregatis, qui miserrima hac nostra tempestate amplissima argumenta dederunt tum veras et sinceras adhaesionis erga supremam Petri cathedram, tum zeli invictissimi erga religionem, tum abnegationis in ecclesiae iuribus tuendis, tum potentiae et fortitudinis in persecutionibus, in angustiis, in exiliis, in carceribus, in plagis, parati semper animam pro ovibus ponere. Haec omnia latere non poterant neque debita laude fraudari: quapropter de his honesta mentio facienda est in Vaticano concilio; quemadmodum in duobus encyclicis, dum persecutio efferveccebat, sanctissimus dominus noster facere non omisit. Post haec singula munia episcopalia insinuentur per exhortationem ad prosequendum id, quod iam zelo et fortitudine tam diligenter praestiterunt episcopi. Sic munerum expositio debita cum laude coniuncta ordinis episcopalis honorem servabit, dum hucusque videmus episcopalem dignitatem a scelestissimis hominibus tantopere esse depressam. Insuper haec debita laus episcopis cum suo capite coniunctis redundat in auctorem et consummatorem fidei nostrae Christum Iesum, sicuti in psalmo scriptum est[1]: *Apud te laus mea in ecclesia magna*.

Convenio postmodum cum aliis oratoribus qui de synodis vel dioecesanis vel provincialibus loquentes celebrationis tempus pro primis ad quinquennium, pro aliis ad decennium protraxerunt. Aliud est scribere in camera charitatis quatuor vel quinque annos, aliud est expedire labores horum annorum in dioecesibus; aliud in theoria, aliud in practica.

Non convenio cum iis oratoribus, qui relate ad episcoporum residentiam satis provisum fuisse dicunt in Tridentino, adnumeratis quatuor conditionibus, et reiiciunt modificationem in schemate insitam: aliae enim applicatione regulae a Tridentino traditae tales ortae fuisse quaestiones, propter quas etiam hucusque doctores in diversas abierint opiniones. Nova regula brevior et simplicior est. Attamen ab hac excludendum est, ut puto, peccatum grave; et alius modus petendae veniae adhibendus, scilicet ab italis episcopis directe recurrendum ad sanctam sedem, ab aliis dissitarum regionum vel ad nuntium apostolicum, vel ad antiquiorem suffraganeum.

Quoad schema *de sede episcopali vacante*, nolo hic resolvere quaestionem, quam modo audistis, nempe utrum maiora mala vel maiora bona proveniant ex huiusmodi vicariis capitularibus. Scio multos vicarios capitulares consequi potuisse palmam martyrii; sed scio etiam nostris temporibus multos capitulares vicarios quaerere in hoc officio non palmam martyrii, sed palmam honoris et favorem guberniorum civilium: quapropter huic malo remedium certe adhibendum est. In iis locis in quibus non adest capitulum canonicorum, quod hodierna die est tormentum episcoporum, bona est electio, bonum est remedium notatum in schemate, et adhibendum in missionibus et in aliis regionibus in quibus non adest capitulum: sed remedium afferendum esset in locis ubi adest capitulum pro hac electione vicarii capitularis. Certe gravissimas habuit Tridentina synodus causas pro asserendo capitulis cathedralibus iure de eligendo vicario, cum nulla alia via eo tempore ad consulendum vacanti ecclesiae expeditior haberetur. Sed si permissum est meam proferre opinionem, ad praecavenda omnia mala, quae oculis nostris videmus in electione vicariorum capitularium, satius esse ducerem episcopali ordini ius hoc esse concedendum; nempe defuncto episcopo, episcopi provinciae conveniant, et ecclesiae vacanti per sacerdotem ipsius dioecesecos provideant: praesit huic conventui vel cardinalis episcopus, vel metropolita, vel his deficientibus, antiquior ex suffraganeis. Hac methodo habetur quidem electio per ecclesiam facta, habetur electus ab episcoporum auctoritate suffultus, remota omni formidine quod indignus eligatur.

Contra enuntiatam methodum una tantum proferri potest difficultas, scilicet colligendi episcopos. Sed animadvertendum est nostris hisce temporibus tantam esse itinerum facilitatem et viarum brevitatem, ut nunquam antea fuerit: huiusmodi episcopos esse finitimos, posse statui tres sufficere ad electionem, omnia esse complenda breviori quo fieri potest temporis spatio.

Antequam loqui desinam, mihi fas sit petere utrum vicariis capitularibus facultas competat conferendi indulgentias in forma ecclesiae consueta: haec quaestio oblita fuit et nescio qua de causa. Vos non latet, reverendissimi patres, hanc quaestionem pertractatam fuisse, ut videre est apud Benedictum XIV. Tunc responsum fuit a vicariis capitularibus dando indulgentias abstinendum esse; attamen non ex toto fuit definita. Quapropter a vobis omnino solvendam postulo hanc quaestionem[1].

ORATIO

reverendi patris domini Livii Parlatore episcopi Sancti Marci et Bisinianensis[2].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Vidistisne aliquando, eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres, si miraculum secernamus et excipiamus, vivum ac spirantem hominem capite vacuum? nequaquam certe. Non absimili ferme ratione nec audistis nec legistis unquam omni omnino absque exordio sive sermonem, sive allocutionem, sive orationem. Quapropter delphinum non appingit silvis, nec aprum fluctibus orator, qui corpori sermonis caput aptat; et non modo a iusta reprobatione abest, verum etiam laudem meretur, eo vel magis si primum alloquatur. Exordium principe omnium esse debet, et aspirantis sententia.

Nonnulli etiam, qui nostro de numero haud sunt, inquiunt: extra chorum saepius canunt — ad rem non loquuntur — ab gemino ovo initium trahunt — claudantur rivi, sat prata biberunt — omne supervacuum pleno de pectore manat — non licet odiose eandem recoquere crambem, nec plumas

suffraganeo convenire posse ad eligendum vicarium capitularem; nec conveniendi modum hodie difficilem esse attenta facilitate communicationum et itinerum. Demum declarandam quaestionem, an vicarii capitulares possint conferre indulgentias in forma ecclesiae consueta."

[1] Ps. XXI, 26.

[1] In schedis manuscriptis Ioannis Marongo episcopi Tenensis, quas Athenis prae manibus habeo, haec praeterea adduntur: „Nunc de moribus clericorum aliquid dicam ... *N. B.* Cum iam nimis protixus fuisset et Patres murmur faciessent cum viderint illum velle prosequi, orator haec videns discessit ex ambone quin aliquid adderet."

[2] Argumentum: „Episcopus Sancti Marci plura praemisit nihil ad scopum propositi schematis facientia; et cum idcirco ab eminentissimo primo praeside ad argumentum revocaretur, quoad I schema ait satius esse, ut provincialia concilia biennio post concilium Vaticanum absolutum celebranda protrahantur saltem ad triennium, ut rectius possint examinari fructus, quos ex concilio Vaticano speramus, et applicari remedia contra abusus, si qui forte obvenerint. Et visitationem dioecesanam ante concilii provincialis celebrationem esse absolvendam, ut in eodem singularum dioecesium ratio haberi possit."

varias inducere membris undique collatis; et alia huiusmodi — at frustra. Num[1] enim oecumenico concilio sollerter vacamus? cum ergo diversas inter disquisitiones, non petulanter, sed obsequenter aliquid suggerimus, quod ad illius finem expeditius contingendum perspicue conferat, quis dicet, suos extra fines orationem nostram evagari et errare? Praeterea ipsa observantiae, reverentiae et devotionis professio, quae cumulatissime fit ab unoquoque oratore erga duces regendi concilii, ecclesiae principes, patresque in unum congregatos, placuit semel, deciesque repetita placebit. Magni interest, una nos esse et unum. Parva sunt foris arma, nisi est consilium domi. Caute interim et temperanter declinemus seu a brevitate magna, seu a redundantia, ne vel in obscuritatem incidamus, vel in fastidium pluribus incommodis scatens: nec nimium scilicet, nec parum; nec abundantia, nec caritas; nec divitiae, nec mendicitas; nec dejectio, nec gloriola; nec garrulitas, nec silentium: sit modus in rebus, ne brevitas defraudare aures videatur, et longitudo obtundere. Satis sit auribus, sed longe plurimum animo et expectationi. Huiusmodi profecto eminentissimorum praesidum mens est, consilium et adhortatio.

Ego quantum in me est laconismo delector ac perfruor, et pennas nido maiores extendere non audeo.

Duobus hisce praeiudiciis remotis, vel saltem infirmatis, sine cunctatione ad seria progredior. In tanto doctissimorum et sapientissimorum virorum conventu, hoc in supremo totius docentis ecclesiae senatu, ante virtutum omnium vindices, in apostolorum conspectu, quibus dictum est: *Vos estis sal terrae, vos estis lux mundi, luceat lux vestra pascite qui in vobis est gregem Dei*, pergravibus controversiis iam mature et amplius quaquaversus exagitatis et minutatim perpensis; fateri sum coactus, eminentissimi praesides, reverendissimi patres, in ipso dicendi principio me tota mente, omnibusque artubus contremiscere. Haesitat et torpet lingua, et vox faucibus haeret; nec verba facili volubilitate praeterfluunt. In suscipiendo onere vires non consului.

Cum itaque huiusmodi sit infirmitas atque tenuitas ingenioli mei, nolite, nolite timere: properanter admodum disseram ac festinanter. Quis hoc[2] quod non habuit, aut plus, quam habuit, dedit unquam? Nullo prorsus confisus merito, nullaque auctoritate fultus, me meumque sermonem deprecationis finibus coerceo atque constringo.

Quid igitur quaero, quod maximopere efflagito? Quod iam habemus denuo exposco et commendo: animorum videlicet concordiam, quae sine charitate consistere nequit; vel potius, cum iam non desit, eius perennitatem. Si enim in disserendo et docendo lucida partitio ac dispositio suo unumquodque ponit in loco; si perspicuitas adversa amovet consectaria; si brevitas nimiam satietatem arcet, qua auditores defatigantur: in rebus gerendis, iudicandis ac statuendis, concordia, quantum ego existimare possum, intimius res ipsas respicit, adiuvat atque propemodum conficit, easque sua vi et cura suoque conatu et consensu ad laetum exitum impellit. Et re quidem vera, quid absque charitate et sancto animorum consortio, quid scientia prodest? Tantum ex charitate et concordia unitas et ab unitate victoria manat. Charitas est, quae mutuam fovet reverentiam, mutuumque amorem insinuat ac efficit . . .

[1] non ed. Vat. [2] haud ed. Vat.

Eminentissimus praeses de Luca. Reverendissime pater, hoc unum peto ne vageris extra rem, sed venias ad argumentum propositum.

Reverendissimus orator. De schematibus, quae adhuc evolvuntur, iam plures patres accurate, subtiliter atque copiose disseruere. Nihilosecius, ne fragmenta pereant, et ossa relinquam sero venientibus parata, si quae supersunt, ea attente colligam. Vae ultimis! Pomeria, non poma reperient, veluti in hyeme summa, viteaque suis racemis suisque pampinis nudatas et expoliatas invenient *(rumores)*. Utinam tritum illud apophthegma adimpleretur saltem: posteriores cogitationes, sapientiores esse solent.

Schemata haec praeteritorum conciliorum consonant doctrinae, noviaque temporum circumstantiis prorsus accommodata videntur.

Dumtaxat, ni fallor, quemadmodum concilia provincialia ita et synodi dioecesanae quinquennium requirunt; has enim iterum cogere post triennium, opus valde difficile est: siquidem in parvis municipiis residentialibus, quae praesertim hodie coenobiis carent, non sine magno sumptu et multis difficultatibus parochi congregari possunt, ac diu manere.

Item concilia provincialia, quae biennio a Vaticani concilii consummatione evoluto, convocari deberent, saltem ad triennium differri satius esset, ut utilius, diligentius et commodius fructus inde collecti examinentur, nec non idonea remedia proponantur. Non intellecti nulla est curatio morbi.

Insuper provincialibus conciliis visitatio praeire debet, quae ut in ipso schemate scite dicitur, cursim expleri nequit. Nec etiam praetermittere iuvat, rem esse discriminis plenam accessum ad loca sacrae visitationi obnoxia per arcta, scabra et deterrima itinera, perque montes impendentes, rupes praeruptas, asperas valles, ac saepe per vias praedonum cruentis excursionibus et latrociniis infectas.

Quibus delibatis, plurima enim brevitatis causa vel reliqui vel perstrinxi et leviter attigi, nullus me pedissequi vel nimis facilis subscriptoris, ut aiunt, turpi nota merito inuret: etenim, ut lancem in libra, ponderibus impositis, deprimi necesse est, sic animum perspicuis cedere.

Haec mea obsecratio, qua neminem contempsi, neminem despexi. Haec summatim dixi: nunc me pro vestra indulgentia iudicate. Cum omnium nostrum magistri vestigia premo, cuius est advocare fratres, regere ac confirmare; cum sapientiae vestrae praesidiis corroboror atque sustentor; tunc tutissime gradior; tuno in tenebris non ambulo. Cum demum dignitati vestrae qua vestras patientissimas aures meo perexiguo miserrimoque sermone fatigari tulistis, gratias agere pares non queam; hoc faciam, quod mihi reliquum est: vos amabo, vos colam, vos venerabor.

ORATIO

reverendi patris domini Francisci Charbonnel episcopi Sosopolitani[1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Unam suggestionem opponere habeo. Hoc capite primo *de episcopis*, post primam sententiam de firmandis episcoporum officiis, opportuna videretur mentio de

[1] Argumentum: „Episcopus Sosopolitanus in I schemate, ubi de episcoporum officiis agitur, mentionem sit faciendam esse de benedictionibus eorum, qui per ostium intrant divinae vocationis, et de maledictionibus, quae illis paranter, qui per carnem et sanguinem aut per ambitionis portam ingrediuntur sive ad episcopatum sive ad alias ecclesiastici ordinis dignitates."

quasi immensis benedictionibus, quae adveniunt episcopis intrantibus per ostium vocationis omnino divinae; et mentio etiam de maledictionibus, quae veniunt illis, qui per carnem et sanguinem, per suam propriam sive directam sive indirectam interventionem, uno verbo per latam portam ambitionis ingrediuntur. Christus enim dixit: *Recumbe in novissimo loco;* dixit etiam: *Discite a me esse humiles, et invenietis requiem animabus vestris. Qui se humiliat exaltabitur: qui se exaltat humiliabitur.* Et duobus apostolis per foeminam honores petentibus Christus respondit: *Nescitis quid petatis; qui voluerit maior esse, primus esse, sit minister, sit servus.*

Equidem *qui episcopatum desiderat*, ait sanctus Paulus, *bonum opus desiderat:* at distinguendum est. Qui labores, tribulationes et martyrium episcopatus primitive desiderat, bonum opus desiderat, fatendum est. Sed qui episcopatus honorem desiderat, bonum opus desiderat? nequaquam, nequaquam. Sanctus Paulus enim ipsemet dixit: *Nec quisquam sumat sibi honorem* (pontificatus), *sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron, tamquam Christus, qui non semetipsum clarificavit ut pontifex fieret.* Insuper *oportet*, ait etiam sanctus Paulus, *episcopum esse non superbum, sed irreprehensibilem.* Iamvero qui desiderat pontificatus honores, estne non superbus et irreprehensibilis?

Praeterea ius canonicum docet: qui petit, ergo a pari qui desiderat deliberate, qui petit et desiderat deliberate ecclesiae dignitates indignus, invitatus recedat, coactus accedat. Ita omnes sancti episcopi. Sanctus Bernardus dicebat: „Ambitiosis plena est ecclesia, ambitio clericorum universalis pestis est." Unde in concilio Remensi multorum episcoporum clamabat: *Mal m a clero, malum a clero, malum a clero.*

Tandem catechismus concilii Tridentini dicit monitionem de ambitione clericali eo diligentius esse faciendam, quo gravius in ea re peccare solent. Cupiditatem et ambitionem in cleris idem catechismus concilii Tridentini vocat (o suavia verba!) arrogantiam, turpitudinem, maximum sacrilegium, unde sempiternum exitium Iudae. Et de ambitiosis cleris ait, hoc hominum genere nihil esse contemptibilius, nihil abiectius, nihil infelicius et miserius, nihil Dei ecclesiae calamitosius esse posse. O suavia verba catechismi Tridentini! Hinc celeberrimus cardinalis Hugo ex ordine Praedicatorum nullius praelati confessionem prima vice recipiebat, quin illi quaestionem hanc faceret: quomodo intrasti?

Ergo, eminentissimi et reverendissimi patres, si vobis placuerit suggestio, concilium Vaticanum de dictis formidandis episcopalibus officiis dicat unum verbum, si non de calamitatibus intrusionis episcopalis, dicat ad minus unum verbum de superabundantibus benedictionibus vocationis divinae ad episcopatum et ad alias ordinis ecclesiastici dignitates.

Hic autem ab eminentissimis praesidibus interrupta discussio est, et facta patribus abeundi facultas ab eminentissimo primo praeside, qui haec habuit:

„Cum hora iam nimis processerit, et plures adhuc supersint oratores, reliqui audientur in proxima congregatione generali, quae habebitur feria VI die 21 ianuarii."

6.

Congregatio generalis decimatertia

1870 ianuarii 21.

Feria sexta die 21 ianuarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt sexcenti undeviginti patres, nempe 40 cardinales, 5 patriarchae, 4 primates, 106 archiepiscopi, 426 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 11 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum usum mitrae habentes, 23 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum decimaetertiae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Ioseph Giagia archiepiscopus Cyprensis ritus maronitici missam lectam celebravit. Qua absoluta et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses sic patres est allocutus:

„Reverendissimi patres, antequam procedamus ad ulteriorem discussionem duorum priorum schematum de disciplina ecclesiastica, distribuetur alterum schema dogmaticum *de ecclesia Christi*[1] congruo tempore examinandum."

Facta distributione, eminentissimus primus praeses prosecutionem discussionis in schemata disciplinae ecclesiasticae indixit per haec verba:

„Reverendissimi patres, supersunt adhuc plures oratores audiendi, quorum nomina iam in proxima praecedenti congregatione generali publicata fuerunt; quibus accesserunt tres oratores novi, quorum omnium nomina ex ambone recitabit reverendus dominus subsecretarius."

Qui ambonem conscendens, utramque notam perlegit, in quarum prima legebantur reverendissimi patres, Guillelmus de Ketteler episcopus Moguntinus, Constantinus Bonet episcopus Gerundensis, Antonius Fania episcopus Marsicensis et Potentinus, Ioannes Baptista Zwerger episcopus Secoviensis, Placidus Casangian archiepiscopus Antiochenus ritus armeni, Felix Dupanloup episcopus Aurelianensis, Petrus Dreux Brézé episcopus Molinensis, Nicolaus Pace episcopus Amerinus, Conradus Martin episcopus Paderbornensis, Ioannes Baptista Ormaechea episcopus de Tulancingo, Nicolaus Dabert episcopus Petrocoricensis, Ioseph Moreyra episcopus Ayacuquensis, Franciscus Zunnui Casula episcopus Uxellensis et Terralbensis. In posteriorum autem nota legebantur reverendissimi patres, Ioseph Georgius Strossmayer episcopus Bosnensis et Sirmiensis, Iesualdus Vitali episcopus Ferentinas, Ioannes Faict episcopus Brugensis.

Dein ab eminentissimo primo praeside ad ambonem successive vocati sunt episcopus Moguntinus, episcopus Gerundensis, episcopus Marsicensis et Potentinus, archiepiscopus Antiochenus ritus armeni, et episcopus Aurelianensis.

ORATIO

reverendi patris domini Guillelmi de Ketteler episcopi Moguntini[2].

Eminentissimi et reverendissimi patres.

Vocati sumus, ut verbis bullae indictionis utar, ad hanc oecumenicam synodum, ut una cum sanctis-

[1] Documentum inferius suo loco dabitur.

[2] Argumentum: „Episcopus Moguntinus quoad schema ‚de episcopis' haec in genere supplenda aut emendanda proposuit, nimirum: 1° in peculiari doctrinae capite totum negotium electionis episcoporum tradendum et immensum eorum nefas explicandum, qui in re hac aut humanis aut politicis suasionibus duci se patiuntur; 2° magis magisque dioecesis visitationem inculcandam; visitationem autem quinquennalem non sufficere, ut pastor gregem et grex pastorem cognoscat; 3° opportunum admodum videri, ut nova et magis aequa dioecesium circumscriptio fiat; 4° cavendum ne visitatio onerosa et odiosa evadat tum clero tum populo, et ideo providendum, ut episcopus in forma pastoris cum exiguo comitatu, non autem in forma principis eam peragat; 5° non quidem praecipiendum, sed suadendum episcopis, ut una cum capitulis cathedralibus vitam communem agant; 6° caput quoddam introducendum, in quo de officiis et iuribus capitulorum cathedralium sermo fiat.

simo ac amantissimo patre nostro salutaria tot calamitatibus tum rei sacrae tum rei publicae adhibeamus remedia. Nunc agitur de ordine episcopali, deque sanandis vulneribus pastorum. Omni reverentia, sed etiam omni libertate breviter dicam quid iuxta meam sententiam in schemate proposito suppleri aut emendari debeat.

1° Maximum vulnus in ecclesia et perniciosissimum sunt omnes machinationes, quibus impeditur quominus ii soli, qui sanctimonia, doctrina et prudentia omnes alios sacerdotes superant, et non alii tamquam episcopi gregi dominico praeficiantur. Fere omnia in ecclesia pendent a pastoribus; mundus hoc bene scit: ideo omnia gubernia, quae non bene volunt ecclesiae, omnia studia sua eo convertunt ut huiusmodi electionem impediant. Si igitur tamquam boni medici vulnera in ecclesia sanare volumus, debemus ea ante omnia deliberare et statuere quae utilia sunt, ut magis magisque, quantum fieri potest, omnes abusus in electione episcoporum evitentur; ac porro ut ad munus episcopale nonnisi praestantissimi ac dignissimi sacerdotes promoveantur. Arma militiae nostrae non sunt carnalia, ut dicit apostolus [1], sed potentia Dei, id est potentia fundata in Deo. Sed haec potentia Dei manifestatur tantum in bonis praesulibus: et cum ecclesiae gravissima praelia certissime immineant, ideo nostro praesertim tempore tales duces habere debet, qui illa potentia Dei praecedant populo christiano. Principibus vel etiam capitulis cathedralibus in diversis locis competunt quaedam iura in electione praesulum; ipsis minime volo eripere quod iam possident. Sed hoc ius stabilitum est iure humano: populus autem christianus habet ius divinum, ut sibi bonus pastor, pastor optimus praeficiatur. Desiderarem ergo in schemate proprium caput doctrinae, in quo totum negotium electionis episcoporum tradatur, et immensum nefas eorum explicetur, qui ad aliquam participationem in hoc negotio vocati non secundum voluntatem Christi, ad utilitatem ecclesiae et salutem animarum, sed secundum respectus humanos aut suasiones politicas suas partes peragunt.

2° Visitatio dioeceseos, ut canones dicunt, est nervus disciplinae. In dioecesi ubi nulla aut non recta instituitur visitatio, tota disciplina vulneribus dilacerata est: ibi neque pastor gregem et clerum, neque grex pastorem cognoscit. Nihil omnino prodest novas leges statuere, aut pristinas renovare, nisi pastor ipse visitatione invigilet ut leges etiam serventur. Sed in ecclesia existunt adhuc parochiae, quae vix unquam ab episcopo visitatae sunt: ideo obligatio visitationis in schemate magis adhuc inculcanda est. Visitatio autem quinquennalis in schemate proposita mihi non placet, quia non sufficit, ut pastor gregem et grex pastorem cognoscat.

3° Ut visitatio autem recte perfici possit, requiritur etiam, prout reverendissimus archiepiscopus Coloniensis iam observavit, rationabilis et iusta dioecesis circumscriptio. Nam si dioecesis adeo extensa est, ut vires unius episcopi nullatenus sufficiant ad instituendam regularem visitationem omnium parochiarum, nisi maximo ecclesiae damno visitatio perfici nequit. Sed nocet etiam si dioeceses adeo exiguae sunt, ut institutiones ad bonam administrationem omnino necessariae, verbi gratia seminarium clericorum, propter defectum virorum et opum, nequeant haberi, prout scientiarum profectus nostri temporis ad sufficientem clericorum informationem certe requirunt.

Certe non est laudabilis consuetudo qua fit, ut dioeceses per omnia saecula semper eosdem terminos retineant sine ullo respectu ad salutem animarum. Obiectio autem quod scilicet nova circumscriptio sit res impossibilis, non debet semper admitti; nam in ecclesia Dei pene omnia quae vere utilia, etiam difficillima sunt. Neque meum est consilium, ut statim mutationes fiant: satius est brevibus verbis maximum pondus et gravitatem rationabilis circumscriptionis inculcare, ut remedium, ubi fieri potest, opportuno tempore afferatur.

4° Etiam defectus, qui in peragenda visitatione obveniunt, vulnera sunt in ecclesia. Ne visitatio onerosa et odiosa sit tum populo tum clero, debet pastor venire in forma pastoris, non in forma magni principis saecularis. Secundum meam quidem sententiam deberet episcopis iniungi, ne unquam in visitatione plus quam unum, ad summum binos presbyteros, et unum famulum secum ducant. Omnino falsa est mundana opinio, nos posse per fastus exteriores et saeculares acquirere populi existimationem. Exemplum Christi nobis elucens solum corda hominum ad nos trahit.

5° Omnia demum pendent a sanctitate vitae pastoris: ut pastor, ita grex. Sed sanctimonia pastoris non parum pendet a modo vivendi. Spiritus sanctitatis difficile servatur in nobis, si in modo vivendi quotidiano, si ad mensam, si in toto apparatu domestico nosmetipsos mundi consuetudini accommodamus. Sed sin episcopus vitam solitariam agat, res est nimis difficilis iustum modum semper servare, et plurimi certe pastores gementes aegre ferunt, quod hac in re saepe mundo plus indulgere debeant, quam ipsis placet. Hinc utilissimum fore duco, si episcopis non quidem praeciperetur, sed tamen suaderetur, ut una cum canonicis capituli cathedralis agant vitam communem, prout prioribus saeculis in usu fuit. Ego certe nescio quid magis ad aedificationem universi populi christiani, quid magis ad excolendas virtutes vitae sacerdotalis conducere possit.

6° Optarem in schemate caput, in quo agatur de officiis et iuribus ecclesiarum cathedralium. Nam pro mutata rerum conditione, etiam hac ex parte orta sunt plurima dubia quae explicatione, et maxima vulnera quae sanatione indigent.

7° Quoad iura episcopi desiderarem aliqua verba quibus dicatur fere, ut in omnibus negotiis maioribus quae universam dioecesim tangunt, non solum nunti apostolici et oratores principum, sed semper etiam ordinarii locorum audiantur, qui interrogati de causa quacumque teneantur accurate et pro rei veritate referre, quid coram Deo magis suadere credant.

8° Puto optimum remedium ad sananda omnia vulnera, quae ob fragilitatem humanam certe infligentur disciplinae ecclesiasticae, fore si sancta synodus Vaticana totum negotium celebrandi synodos tum provinciales, tum dioeceseanas verbis et praeceptis etiam efficacibus tractaret, ut istae synodi per totam ecclesiam non semel tantum vel iterum, sed regulariter celebrarentur. Ut hoc obtineatur, mihi imprimis necessarium esse videtur, ut ordo et methodus celebrandi synodos in pontificali Romano praescriptus revisioni subiiciatur; et alius ordo

7° inculcandum, ut in maioribus negotiis, quae universam dioecesim respiciant, non solum nuntii et oratores principum, sed et ordinarii locorum audiantur semper; 8° inculcandum, ut synodi tum provinciales tum dioeceseanae constitutis temporibus constanter celebrentur, et ad faciliorem earum celebrationem reddendam methodus et ordo, qui in pontificali praescribitur, simplicior reddatur. Tandem asseritur se archiepiscopo Pragensi, ut omnes ecclesiastici gradus reformationi subiiciantur, et optare cum archiepiscopo Parisiensi, ut synopsis quaedam rerum tractandarum patribus exhibeatur. — Quoad alterum vero schema 'de sede episcopali vacante' providendum etiam in casu, quo vicarius capitularis violenter a suo grege separetur."

[1] II Cor X, 4.

praescribatur facilior, et temporum necessitatibus magis accommodatus. Id etiam deberet insinuari, salutares fructus synodorum non pendere a multitudine et varietate decretorum; sed inde potius pendere, ut remedia proponantur licet paucissima, quibus nervus rerum optime tangatur, quibus veris necessitatibus provideatur, et quae efficaciter etiam executioni mandentur.

Tandem ex animo assentio iis, quae eminentissimus archiepiscopus Pragensis de reformatione omnium graduum ecclesiasticae hierarchiae, etiam episcopali superiorum locutus est; quae deinde reverendissimus archiepiscopus Strigoniensis generatim de tenore schematum tum quoad formam tum quoad substantiam egregie explanavit; nec non iis quae reverendissimus archiepiscopus Parisiensis dixit de incommodis inde provenientibus, quod nobis qui vocati sumus, ut *intentissimo studio* (sunt verba bullae) collatis viribus remedia opportuna tot mundi calamitatibus quaeramus, summarium omnium rerum tractandarum ab exordio nostrarum discussionum non fuerit propositum, ut idea habeatur de toto nostro negotio, et facilius innotescat quinam articuli inter tot tantasque res, quae tractari possunt, graviores sint, et qui exigentiae nostrae aetatis utiliores. Secundum meam ergo sententiam hoc schema reddendum esset Commissioni pro rebus disciplinae, ut quoad formam reformetur, et quoad materiam augeatur iis rebus vel necessariis vel utilibus, quae in schemate desiderantur.

Denique me rogavit reverendissimus praesul, ut sequentem casum proponerem, quem meum facio. In nonnullis locis fieri potest, ut, vacante sede episcopali, etiam vicarius capitularis violenter a suo grege separetur. Cum autem in decretali Bonifacii VIII iste casus non praevideatur, cumque insuper neque vicarius capitularis, neque capitulum aliquem alium substituere, neque sancta sedes candidatum idoneum indicare possit, ut accidit in Russia. debet in proposita constitutione aliquod remedium pro hac externa necessitate provideri.

Sed haec omnia, quae dixi, humillime patrum iudicio submitto.

ORATIO

reverendi patris domini Constantini Bonet episcopi Gerundensis[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Iis quae a praeclarissimis fratribus sapienter animadversa fuerunt, non auderem meas adiicere adnotationes, nisi vestra benevolentia erigerer ac sustentarer.

Propositum nobis schema *de sede episcopali vacante* multum mihi arridet, si ea, quae ab aliis hactenus fuerunt iam notata, et serio expendantur, et diligenter examini Commissionis de disciplina committantur. Adiiciam observationem quoad verba quae leguntur sub finem capitis I nempe: „Sede vero per episcopi captivitatem, vel relegationem aut exilium impedita, illius regimen penes episcopi vicarium, vel quemlibet alium virum ecclesiasticum ab episcopo delegatum remaneat, donec aliter ab hac sede apostolica provideatur. Iis autem deficientibus vel impeditis, capitulares vicarium constituant, totiusque rei eventum quam primum ad eiusdem sanctae sedis notitiam deferent, recepturi humiliter, et efficaciter impleturi quod per ipsam contigerit ordinari." Haec autem antiquae disciplinae immutatio, quae nobis proponitur, non mihi videtur quod ad maius ecclesiae bonum, sed potius ex malitia hominum dominantium, quae hac nostra aetate magna profecto est, ad perniciem ac detrimentum ipsius ecclesiae futura admodum sit. Supremum societatis civilis principatum in praesentiarum tenentes venenata tela contra ecclesiae moenia id est episcopos iacere, illaque funditus diruere conari neminem vestrum latet. Hisce exitiosis conatibus extremam adhibere manum procul dubio tentabunt, episcopum eiusque vicarium, aliumque ecclesiae ipsius munere fungentem exilio mulctando, atque hoc execrabili modo de medio pellendo. Cum enim secundum verba schematis a me laudata, iis deficientibus vel impeditis, capitulares vicarium constituere teneantur, admodum facile inde est, ut occasio detur malevolis civilis potestatis ministris, qui exosi solertiam proprii pastoris, vigilantiam et curam, ut eam per ipsam huius concilii novam constitutionem nitantur evadere, cum episcopum tum eius vicarium tenebrosis carceribus vel exilio mandando. Deinde effraenatam improborum licentiam nunquam in episcoporum suorumque vicariorum incarcerationem vel relegationem procedere experientia teste vidimus, nisi in iis regionibus in quibus omnia iuris sive divini sive ecclesiastici sive civilis vincula sunt penitus profligata, ac funditus eversa.

In hac tanta rerum perturbatione capitulares ad vicarii electionem iuxta schema procedere debebunt. Et quis non videt illos, cum omnia revolutionaria peste infecta conspiciant, et aliunde aliquae circa personae designationem insinuationes cum minarum comitatu suas aures personent, plena cum libertate sua suffragia non esse emissuros? In tam gravi aliquarum nationum conflictu nostris temporibus videmus aliquas vicarii electiones a capitulis peractas, atque deinceps circa ipsius iurisdictionis validitatem plurima esse exorta dubia, maximeque conscientiae anxietates secutas, quae nonnisi supremae sedis apostolicae subsanatione evanuerunt[1]. Certum est in schemate designato periculo in maximam fidelium ruinam cedenti opportunum adhiberi remedium per illa verba: „Iis autem deficientibus vel impeditis, capitulares vicarium constituant, totiusque rei eventum quamprimum ad eiusdem sanctae sedis notitiam deferent, recepturi humiliter, et efficacitar impleturi quod per ipsam contigerit ordinari."

In illis ecclesiasticis provinciis, quae brevi tempore a fulgentissimo Petri oraculo possunt illustrari, atque ad totius veritatis arcem, sedem nempe apostolicam, confugere, certum indubitatumque est schematis ordinationem salutarem effectum parere, atque tantis malis mederi posse. Ast vero

[1]) Argumentum: „Episcopus Gerundensis questus est veteris disciplinae immutationem fieri capite 1° § ultimo ‚de sede episcopali vacante' eo quod detur occasio civilis potestatis ministris plectendi episcopum ac vicarium exilio et carcere.) Proponebat autem constitui, ut nova dispositio tunc solum locum habeat, quando episcopus aut relegatus aut in carcere detentus nullam prorsus communicationem habere cum grege suo potest. — Quoad dispositionem cap. 2 § penultimo de dimissoriis etc. inutilem esse ait capituli consensum, quia capitulares de vocatione et idoneitate clericorum nullum iudicium ferre possunt; remittendum ergo conscientiae vicarii capitularis, ut eis quos aptiores existimat dimissorias relinquat. Ita autem evitaretur apparens illa contradictio, quae deprehenditur inter hanc dispositionem et aliam, qua statuitur: ‚in vicario autem constituendo nullam sibi iurisdictionis partem capitulum retinere quodammodo posse'. — Quoad dispositionem cap. 3 § 2 ‚ubi vero capitulum non habetur etc.' per hoc ait ecclesiae hostibus causam dari ad supprimendos canonicatus et capitula, ut parochorum auctoritatem capitulis substituant. Proponebat autem in his casibus vicarium generalem defuncti episcopi dioecesis administrationem habere, quoadusque metropolita vicarium constituat."

[1]) *sub sanatione vanuerunt* ed. Vatic.

in regionibus longe dissitis, et praecipue in extremis atlantici maris oris constitutis, quando lucerna purissimo Vaticano oleo ardens remotiores illas regiones queat suis radiis illustrare, iam vicarium a capitulo electum praesertim si bonis moribus, pietate et sana doctrina non fuerit ornatus, gregem sibi concreditum puto in pravum sensum adducere, illius fidem corrumpere, venenata pascua illi exhibere. Ut igitur iis malis viam praecludere, opportunumque remedium adhibere valeamus, mea humili sententia, haec schematis dispositio suum tantum servare deberet effectum, quando episcopus sive in carceribus gemens, sive in longinqua regione relegatus, nulla cum sua dioecesi communicatione uti valeret. Ast vero si episcopus sive per epistolam, sive per quodcumque aliud communicationis medium suum possit pascere gregem, illique salutaria monita praebere, mirificam ac admirabilem sanctorum Athanasii ac Ioannis Chrysostomi constantiam ac roboris pastoralis exemplum sequens, praestat ut ipse suam potiorem auctoritatem ac iurisdictionem exerceat, eamque integram conservet. Sic enim plenam concordiam cum antiqua ecclesiae disciplina statuemus, quae nunquam sedem episcopalem uti impeditam iudicabat, quando episcopus sive incarceratus sive relegatus communicationem cum suo capitulo inire poterat, neque unquam episcopum ad nutum relegantis vel amoventis considerabat, si episcopus suam retinens iurisdictionem, nefarios potuit potentium cohibere ausus, ne suum vicarium aliosque a se designatos tristi premeret exilio. Hac de causa in Hispaniarum regnis unus a sua sede a gubernio pulsus est, et suum vicarium exilio fuisse muletatum plena certitudine possum vobis affirmare.

Venio ad secundum, quod refertur ad capitis II verba, videlicet „In dimissoriis ad ordines a vicario post annum vacationis concedendis, capituli semper consensus per secreta suffragia requiratur et accedat iis vero qui a proprio episcopo reiecti fuerint nunquam concedantur.“ Hanc enim capituli interventionem in dimissoriis ad ordines a vicario post annum vacationis concedendis admodum inutilem, atque proposito a sapientissimis huius schematis auctoribus obiecto dissonam existimo ac iudico. Omnium nostrum animis conscientiisque illud certum indubitatumque tenemus, maiorem capituli partem nec pervigilem curam, neque accuratum studium clericis in seminariis suis religiose educandis impendere ac tribuere. Ut quid ergo illorum placitum per secretum suffragium quaerere ac exposcere tenebitur vicarius? Non alia profecto de causa hoc tanti ponderis munus capitularibus in schemate tributum censemus, nisi ut eorum suffragiis firmatus episcopi vicarius maiorem de illorum aptitudine certitudinem valeat acquirere, et sit coram Domino securus, nemini inscito manus fore imponendas, atque dimissorias iuvenibus optimis moribus, virtutibus et scientia pollentibus fuisse concessas.

Verum quomodo haec omnia utiliori ecclesiae modo peragere atque perficere audebit? nemo nisi prius studiosae iuventutis a teneris unguiculis vestigia et suas periculosas semitas sectando, de illorum ad clericalem statum perfecta vocatione certiorem atque securum possit reddere vicarium. His enim continuis et per aliquorum annorum curriculum durantibus investigationibus canonicos operam non navare nemo vestrum ignorat. Nihil ergo innovandum censeo hac in re. Relinquatur huiusmodi privatum examen conscientiae et prudentiae vicarii capitularis, cuius erit consulere quos ipse existimet meliores et aptiores ad informationes capiendas sive ex ipsis capitularibus, sive ex superioribus seminarii. Atque ut apparens discordia huius loci schematis cum altero concilietur: „In vicario autem constituendo nullam sibi iurisdictionis partem capitulum retinere quomodocumque possit“; ut haec, inquam, contradictio inter duas schematis partes de medio tollatur, conveniens existimo ut capitularis vicarius hoc totum dimissorialium negotium loco capituli fere semper ignari, metropolitani iudicio subiicere teneatur.

Pauca nunc addam circa illa schematis verba, in capite III contenta, scilicet: „Ubi autem capitulum canonicorum non habetur, ibi parochi sive soli, sive cum aliis ecclesiasticis viris iuxta modum itidem, usum, et consuetudinem de praeterito servatam, ad vicarii capitularis electionem habendam accedant.“ Dum enim in capitulis ut veris episcoporum senatibus plures viros pietate, scientia, sana doctrina fulgentes atque ab apostolica sede ad episcopatus vacantes electos semper agnoverimus, hac nostra miserrima aetate quaedam civilis gubernia illorum existentiam ut inutilem et ecclesiae noxiam alta voce proclamant, parochos summis laudibus extollunt, et eorum institutionem ut unicam ecclesiae tabulam et unicam ecclesiae splendori ac fidelium profectui convenientem atque necessariam admittunt.

Quae cum ita sint, capitulorum suppressionem procul dubio tentabunt, simul ac huius schematis ordinationis certiores fuerint facti. Canonicos de medio tollere in praesentiarum non audent, quia ipsis deficientibus mortuo episcopo nullum regimen vel auctoritatem in suis dioecesibus canonice stabiliri posse conspiciunt. Ast vero simul ac novam schematis constitutionem agnoscent, parochosque sive paucos sive plures, id enim schema nobis non designat, parochosque, inquam, isdem facultatibus, quibus pollebant canonicorum capitula, praemunitos sciant, timendum maxime est ne extinctionem capitulorum cathedralium, quae nostris gubernis maxime arridet, suis anticanonicis legibus sancire conentur. Ut igitur horum improborum gubernantium audaciam comprimamus, meam humilem sententiam proponere audeo, ut ubi capitulum canonicorum non habetur, episcopo e vivis sublato, ipsius vicarius plenam exerceat iurisdictionem quoadusque metropolita vicarium illi dioecesi constituat, sicut in Hispaniarum insulis Philippinis hisce nostris diebus apostolica auctoritate observatur.

En, amantissimi patres, meas nullius momenti observationes: vos autem sapientissimo vestri iudicii examine et prudentia iusta lance metiamini.

ORATIO

reverendi patris domini Antonii M. Fama episcopi Marricensis et Potentini[1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi atque amplissimi patres.

Didactico prorsus stylo veritati, quantum in me est, consulens, et una brevitati, simul ac simplici-

[1]) Argumentum. „Episcopus Potentinus schemata in genere laudavit, licet in aliquibus deficientiam, in aliquibus vero excedentiam agnoscat. Deficere ait quidquid respicit iura episcoporum in I cap. primi schematis. In eodem autem capite pag. 3 l. 16 post verba ‚a quibus potissimum‘ voluisset dici ‚monita salutis et vivendi exempla‘. Ibidem ubi dicitur quod ‚episcopi dum debitum obsequium et ‚obedientiam‘ erga saeculi potestates praedicant etc.‘ voluisset aut tolli vocem ‚obedientiam‘ aut explicari et distingui in activam et passivam, et declarari sensum verborum divi Pauli: ‚Omnis potestas a Deo est etc.‘ — In cap. 2° de residentia excessum loentionis et severitatis improbavit. — In cap. 8° ‚de visitatione‘ voluisset referri verba sess. XXIV c. 8 conc. Trid., vel si id non placet, saltem post verba ‚orthodoxam doctrinam inducere‘ adiici ‚et

tati, aliqua proferre in amplissimo conspectu vestro audeo, eminentissimi ac reverendissimi patres: quae (parcatis rogo) non sepulturam, non destructionem animae et corporis, non derelictionem (quae nimis, ut mihi videtur, severe dicta fuere de primo schemate de doctrina, quod vero certe et vivum et pulcherrimum videbimus e mortuis excitatum), sed maiorem respiciunt perfectionem pro dignitate concilii schemati de disciplina procurandam. Procurandam dico, eo tamen intuitu, quo pulchre italice edicimus *ritoccare*; ut opus ingenii et artis suo magis fulgeat honore, hic nempe induci color vividior, hic remissior, huc virtus sententiarum, nempe ideae seu conceptus sub umbra vel in plena luce, illuc pro opportunitate longiores, arctioresve linese etc.

Verumtamen paucis me expediam, cito, sed una libero et miti animo praesentem rem nostram de ecclesiastica disciplina instauranda aggredior. Rem B utique magnam, utpote quae totam constituit in suis ordinibus externam ecclesiae Dei vitam, in qua continetur, alitur et fovetur, illa quae est spiritalis atque interna. Rem vero magnam in ecclesia magna, ut verbis loquar prophetae, quae hic in novo et mirabili, concessu per magnum pontificem Pium papam IX ex universo orbe est congregata in Spiritu sancto, ita, ut quemadmodum iam apostoli in concilio Hierosolymitano, et nos effari possimus *Visum est Spiritui sancto et nobis*, quacumque tandem forma conciliari id exprimatur idque revera exprimimus in deliberationibus pro bono ecclesiae capiendis, oracula fidei atque normam catholicam vivendi per os supremi capitis pronunciando.

Ast non dissimulo reverentia summa et insimul trepidatione coram vobis, amplissimi patres, sermonem instituo. Reverentia quidem, nam veneranda auctoritas vestra me valde commovet trepidatione autem, nam res ipsa per se in particularibus suis solutione nimis ardua mihi videtur quamvis necessaria ut necessitatibus efficaciter occurramus totius tum ecclesiae, tum christiani coetus in societate constituti.

Venio nihilominus ad meas, quaecumque vero esse possint, animadversiones prae primis in concreto super schema de disciplina propositum. Atque iucundum valde mihi obvenit posse auctoribus doctissimis reique ecclesiasticae probe peritis gratulari, tam arduum opus claritate, praecisione ac proprietate simplicitateque verborum sententiarumque, iuxta ecclesiasticas leges atque curiae praxim et spiritum perfecisse, ita ut vel primo oculorum ictu vitae ecclesiasticae norma atque praecepta facile intelligantur. In hisce laudo, eaque commendo in genere. Praeterquam quod iis sapientissimis patribus me ex parte subscribere existimem, qui nonnulla et certe gravia animadverterunt super praesertim capita I, II et III etc. de officio episcopi et aliquid circa schema ubi de sede impedita etc., in quibus sibi persuasum fuit invenisse quid mancum, vel inopportunum, et aliqua adiicienda. De officio quippe episcopi, sed absque iurium et dignitatis mentione, nec non (et in praesentiarum) neque potestatis neque auctoritatis episcopalis, in ecclesia Dei quae magni momenti esse duco, ut in populis sicuti et in presbyterio, qua par est reverentia excipiatur, atque eiusdem actio fructuosa reddatur.

Notamus quoque in cap. I pag. 3 versiculo 16 (col. 341 B 11), adiciendum esse aliquid post verba „a quibus potissimum" (ubi de doctrina et sanctitate fit sermo) adici *monita salutis et vivendi exempla* etc. id vero ad servandam ibi relationem inter totius periodi phrasim relatio logica, si namque ex morum gravitate et vitae sanctitate vivendi exempla quaeruntur, uti dicitur, ex doctrina quae in Dei ministris elucere debet, non alia peti queunt quam monita salutis. Paragraphi eiusdem capitis autem verbis „dum autem debitum obsequium" (de principibus) D operae pretium esset animadvertere quod nonnullis forsan placeret expungere verbum *obedientiam*, aut explicare obedientiam, eamque distinguere in activam et passivam etc. At vero oporteret novum tunc condere commentum supra notissima divi Pauli verba de textu. *Omnis potestas a Deo.*

De residentia deinde: plus aequo longum caput severius, minutiusque, quam quod oporteat, et in capite III de visitatione opportunius foret repetere verba concilii Tridentini, sess. XXIV cap. III. Verum si id non arrideat, post verba „orthodoxam doctrinam" quae induci dicitur, adiicere oporteret *depulsis erroribus haeresibusque, inducere et conservare*: inducere, ubi iam sint errores et haereses vel incredulitas; conservare, ubi sana viget doctrina. Insuper de eadem visitatione multa forsan nimis gravia, episcopis periculosa, vel saltem molesta, et offendiculum, paci inter se ipsos continentur, ut facile legentibus videre est.

conservare". Ibidem occurrere verba molesta episcopis, et fortasse etiam pacis ac concordiae inter ipsos nociva. Et ubi dicitur, episcopos quolibet triennio teneri ad visitandam dioecesim dicendum „saltem quolibet triennio". Pag. 8 lin. 24, ubi agitur de praelatis inferioribus, ad tollendas querelas voluisset adici „secus vero si praelati inferiores huiusmodi iurisdictionem episcopalem cum territorio separato non obtineant". Pag. 9 lin. 8 post verba „aliis rebus sepositis" addendum „nisi aliter gravis necessitas urgeat". Obligationem visitandi sacra limina etiam ad episcopos titulares extendi optimum esse, poenas tamen mitigandas, utpote quae iis tantum comminari deberent, qui alienum gerunt animum ab apostolica sede. Optima esse sed nimis rigida, quae de synodis provincialibus decernuntur, in specie autem rigidum esse praeceptum recurrendi ad apostolicam sedem pro obtinenda prorogatione, et sufficere, ut metropolitanus in remittendis concilii actis ad apostolicam sedem causas ineminerit cur prorogari concilii celebratio debuerit. Pag. 14 lin. 3 determinandum, cui competat ius convocandi synodum provincialem eo casu, quo metropolita semel electus ab archiepiscopo suffraganeis carente supremum diem obierit eo tempore, quo concilium celebrandum esset, et ait existimare se hoc ius adscribendum non episcopo antiquiori, sed ipsi archiepiscopo. Quodsi duo metropolitae vel unum vel nullum suffraganeum habentes uniantur in concilio provinciali peragendo, constituendum ut alternatim concilium convocent et unusquisque in sua ecclesia.

Quoad schema „de sede episcopali vacante" voluisset constitui, ut capitulum cathedralis ecclesiae vacantis dioecesis ius habeat eligendi tres viros ecclesiasticos, ex quibus metropolita et in huius defectu vicinior episcopus eligat vicarium capitularem, eo tamen pacto, ut si ii tres minus idonei videantur, ecclesiasticum eiusdem dioecesis magis idoneum in vicarium capitularem deputet, et tunc non quindecim sed octo dies ad huiusmodi electionem faciendam capitulo assignari satis esse. Intra vicariorum capitularium restringenda nec expedire, ut vicarius capitularis in beneficiis liberae collationis vacantibus et animarum curam habentibus concursum indicat, et acta transmittat ad sedem apostolicam. Nec facultatem ei relinquendam, ut clericos ordinandos possit ad quemlibet episcopum mittere, sed tantummodo ad proprium metropolitanum. Quod etiam servandum dixit relate ad territoria nullius quoad episcopum viciniorem. Insupervacante sede in dioecesibus suffraganeis voluisset metropolitae concedi ius sacramentum chrismatis conferendi, si sedes suffraganea diu vacans fuerit, vel a longo tempore non fuerit a defuncto episcopo collatum. Si vero vacans suffraganea sedes nimis remota a metropolita fuerit, ius sit ipsi metropolitae destinandi ad hoc munus episcopum viciniorem. Circa sedem impeditam providendum, ut capitulares totius rei eventum intra tres dies ad sanctae sedis notitiam deferant, recepturi humiliter et efficaciter impleturi, quod per ipsam contigerit ordinari; et interim iidem capitulares secundum consuetudinem octiduo utantur ad vicarii capitularis electionem, qui dioecesim administret, omnia tamen acta episcopi nomine inscribendo. Concluxit rogando 1° ut facultates episcoporum ampliantur, 2° ut episcopatus dignitas et maiestas declaretur in schemate, 3° ut canonicae leges reformentur, eas aptando praesentibus ecclesiae et populorum indigentiis."

In pagina 8 versiculo 4 [col. 342 D 7] ad verba „quolibet triennio" adiiciendum adverbium *saltem* pro tuendo quidem iure,, immo et libertate episcopi. Eadem vero pagina vers. 24 [col. 343 A 7] post verbum „suffragari" (agitur de praelatis inferioribus) ad evitandas querelas adiiciatur: *Secus vero si praelati inferiores eiusmodi iurisdictionem episcopalem cum territorio separato non obtineant.* Rursum pag. 9 vers. 3 [ib. l. 18] „aliis rebus sepositis" haec apponi si placet: *Nisi aliter gravis aliqua necessitas urgeat;* et ita illa propositio fit mitior. De obligatione vero visitandi sacra limina, optime; sed poenae indictae sunt quodammodo importabiles, quae dumtaxat iis, ni fallor, convenire possunt qui positive ac malo animo a sancta sede apostolica abhorrent: unde mitigandae viderentur. Caeterum idem onus habeant episcopi titulares propter obediéntiam, iuxta illud quod in synodo dioecesana legimus edixisse Benedictum XIV.

De conciliis autem provincialibus et dioecesanis bene quidem praecepta, sed servatu difficilia nimis: immo rigor extremus videtur, ad sanctam sedem, vel causis iustis canonicisque interpositis, quoties acciderit casus, recurrendum fore, ut termini praefixi uti dicitur, prorogatio obtineatur. Sat enim erit episcopum eiusmodi meminisse in suis ad sanctam sedem praeceptis relationibus. Ibidem de conciliis provincialibus pag. 14 versiculo 3 [col. 344 C 10] ad verba „Episcopi autem," videtur necesse esse hic declarare, cuinam competat ius convocandi concilium provinciale, eique praesidendi, si metropolitanus semel electus ab archiepiscopis suffraganeis diem obierit supremum, et sedes interim metropolitana adhuc vacet eo tempore quo concilium provinciale convocandum erit. Videtur porro hoc ius convocandi et praesidendi spectare in hoc casu ad archiepiscopum tamquam dignitate maiorem, non autem ad episcopum antiquiorem suffraganeum. Eodem pacto edicendum, quod metropolitano concilium convocante eidemque praesidente, archiepiscopus suffraganeis carens gradu suo praecedat episcopo suffraganeo antiquiori. Ratio est hierarchica, quae facile neque impune vel minimum possumdari potest. Cui honorem, honorem. Quid si duo metropolitani adfuerint, quorum unusquisque vel unum, vel nullum suffraganeum obtinet, et interea uniantur in peragendo concilio provinciali? Statui posse reor, ut alternatim concilium convocetur et praesideatur ab uno in sua ecclesia, deinde ab alio pariter in sua.

De vicario capitulari eligendo attente inspiciatur, an pro ecclesiarum clerorumque praesenti statu et temporum conditionibus, quae, quantum ad principia hodierna, in peius semper ruunt, an, inquam, non opportunius esset statuere illud quod pluribus probe sapientibus adrideret, idque sane hisce verbis continetur: *Capitulum cathedrale dioeceseos vacantis tres eligendi ius habere ex quibus metropolitanus, vel episcopus vicinior, si ille defunctus fuerit, seligat vicarium capitularem, eo tamen pacto, ut si omnes ex tribus electis minus idonei sibi videantur, ecclesiasticum eiusdem dioeceseos magis idoneum in vicarium capitularem deputabit; et tunc sufficiunt octo dies ad electionem faciendam capitulo assignati, quin ad quindecim protrahantur.*

De facultatibus vero vicariis capitularibus tribuendis, eminentissimi ac reverendissimi patres, animadvertendum 1° num iisdem expediat facultatem relinquere indicendi pro paroeciis vacantibus concursum, ita ut postea acta illius ad sanctam sedem transmittant. Quam enim evidentiam certamque ex relationibus vicariorum capitularium, vel ab informationibus aliunde quaesitis atque acceptis? Quanta difficultas vera in moralibus praesertim secernendi a falsis! hisce maxime temporibus, in quibus vera rerum nomina, genuinamque et rerum, et morum, et scientiarum, et hominum, eorumdemque meritorum existimationem fere omnino aevum nostrum amisit. Ni fallimur adhuc sunt iura et facultates vicariis capitularibus auferendae, restringendae. Quid? impii aliquando sed vaferrimi viri, existimati probi, prudentes, decus et ornamentum ecclesiae, cuius doctrinam et maxime disciplinam parvipendunt, conculcant, corrumpunt.

2° Metropolitanis et ius sacramentum chrismatis tribui deberet in dioecesibus suffraganeis, sede vacante, praesertim si diu perduret, vel episcopus defunctus a pluribus annis hoc sacramentum non administravit. Quod si sedes vacans valde fuerit a metropoli remota, possit metropolita ad id invitare vel delegare episcopum viciniorem.

3° De ordinationibus vero clericorum, magni est quod vicarius capitularis non pro suo ingenio et arbitrio ad quemcumque episcopum ordinationes habentem, sed ad proprium metropolitam suos clericos ordinari mittat, idque etiam servandum dioecesibus nullius relate ad episcopum viciniorem.

De sede non vacante sed impedita, ut habet haec § pag. 5 versiculo 14 [col. 353 C 15], *iis autem impeditis* episcopo et vicario per exilium etc., videtur provideri debere hoc pacto: Capitulares totius rei eventum intra tres dies ad sanctae sedis notitiam deferent, recepturi humiliter et efficaciter impleturi quod per ipsam contigerit ordinari; et interim iidem capitulares secundum consuetudinem in hoc triduo ante vicarii capitularis electionem utantur, dioecesim administrabunt, omniaque eius acta nomine episcopi inscribantur.

Alia, reverendissimi patres, eminentissimi praesides, omitto quae dicta sapienter fuere a sapientissimis et praestantissimis oratoribus mihi praecedentibus, quorum effata non mediocri utilitate erunt ad perfectius et ultimatim dictandum schema praesertim primum de disciplina ecclesiastica; quod profecto plurimi[1] faciendum puto, sed maiorem, exactiorem plenioremque perfectionem et requirit, et admittit. Meo iudicio sane potestatem, auctoritatem, facultates, ac proinde pro necessitate possibilitatem bene faciendi, conscientiis praesto subveniendi, scandala e medio tollendi, et alia huiusmodi, ea omnia pleniora episcopos, urgentibus casibus, apud se habere ut ministerium eorum in bonum ecclesiae et animarum salutem impleatur et quidem salva suprema sanctae sedis apostolicae auctoritate et potestate, potestate scilicet delegata; sin minus nusdeque in hodiernae incredulitatis incursione apud gentes ibit episcoporum, non dicam decus et honor, sed utilitas et efficacia ad instaurandam fidem, ac velut de novo constabiliendam in populis clerisque disciplinam vitae sincere christianae atque catholicae.

Ast opportune hic cadit, ut ad paulo altiora, patres amplissimi, si liceat, ascendamus; licet vero, immo expedit si pro temporum ingeniorumque novis, ut dicunt, in humana societate conditionibus, et praesentibus christiani populi indigentiis, utilitati, qua est, et quantum fieri potest maiori, utilitati, inquam, et dignitati pro viribus consulere velimus. Dignitas utique, amplitudo, plenitudo cum scientia atque eruditione coniuncta, in aperto est, necesse est in omnibus quidem, sed in ordinibus praesertim et statutis ecclesiasticae societatis omaino requiritur;

[1] *plurium* ed. Vatic.

quae tanti est et talis esse debet, ut e contrario respondeat, et respondendo consulat, omni efficaciori modo, totius humani generis tum fidei tum morum necessitatibus: idque non nova, immo antiquissima est methodus, quam per saecula tenuit inter gentes ecclesia Dei sancta, prudens, provida, catholica catholice [1] providens. Quapropter vellem, eminentissimi et reverendissimi patres (benigne parum audiatis, rogo), vellem ut lex nova vel renovata quodammodo aptata novis, ut ita dicam, necessitatibus tum ecclesiae tum populorum Christi nomini addictorum, apprime, adamussim gravitate sententiarum digna, maiestate amplissima, scientia ac omnigena maxime sacrarum scripturarum, sanctorumque patrum eruditione plena et commendabilis evadat, quibus statutorum dotibus abrepti atque admirati boni laetentur, et mali sin minus taceant, et recogitent corde. Quas amplitudines schemati nostro non omnino sed certe aliquatenus (venia sit verbo) deesse existimo.

Hisce vero considerationibus praemissis, haec tandem dictis adiicio conclusionis gratia. 1° Quoniam multi, sicut audistis, multa adhuc desiderant in primo de disciplina schemate, in capite praesertim I de episcopis, quae forsan alibi invenientur postea elucubrata, haec igitur expectentur legenda, ut iudicium de hoc schemate ferendum omni ex parte exeat, veniat, evadat completum, aut saltem materiarum tractandarum index nobis exhibeatur, ut probe sciamus quid praevisum, quidve fortasse non, et ex hac descriptione aliquod iudicium certum proferamus.

2° Desideratur propterea, ut quodam primo principio, seu generali conceptu de re universa disciplinari, capita tractationis totius disciplinae ordine suo, vel uti connexione scientifica disponantur, ita ut tamquam ab uno omnium superiori capite, omnia exinde alia, sicut a summo rei ac generali ratione, ordine, nexu, atque ut ita dicam, diramatione sequantur, et sic ex multis fiet unum, quod semper et ubique reputatur scientificum.

3° Insuper novis stantibus, sicut iam evolvuntur, temporibus, videretur etiam pariterque negotia disciplinae utiliter, sicut iam supra innuimus, evolvi atque disponi iuxta necessitatem (necessaria solummodo), quae e contrario in parallelo, ut mathematice loquar, et e contra sit, et respondeat et provideat, sicut debet, remediis conscientiae humanae parandis. Non semper vero contraria contrariis, sed aliquando, ubi aliquis resplendeat bonitatis et veritatis radius, similia similibus. Nam omnis infirmitas suum opus est quod habeat remedium. Quod nisi me fallit opinio, facillime obtineri poterit, principiis rationabiliter praemissis ad rem desumptis ex scientia morali, sacrarum scripturarum auctoritatibus, ut videtur in decretis sacri concilii Tridentini, hac differentia, quod tunc temporis supernaturalis scientia eminebat, in praesentiarum viget necessitas, ac corda hominum incendit desiderium, quod religio christiana in omnibus sit et fiat rationabile obsequium.

4° Denique caput princeps, ut arbitror, in hoc schemate constituendum nedum utile, immo et magnificum fieri de episcopo si auspicetur amplissime: quid episcopus, quid de episcopatu, quae natura et institutio, quae in populis et in ecclesia excellentia et ministeria etc., posthac de officio vel potius de officiis.

Haec vero quam libenter quamque humillime iudicio vestro, eminentissimi praesides, reverendissimi patres, submitto.

[1] *catholica* edit., quae vox bis repetita aut omnino tollenda aut in *catholice* mutanda videtur

ORATIO

reverendi patris domini Placidi Casangian archiepiscopi Antiocheni ritus armeni [1].

Eminentissimi praesides, patres reverendissimi [2].

Sermonem in praesentiarum suscipiens de disciplinaribus capitibus, de quibus plura hactenus praestantiores et digniores ex venerabili hoc consessu fusius sunt locuti, non certe illud in animo habeo ut rursus de iisdem et ipse loquar, sed unum tantummodo vestro iudicio subiiciam et id maxima brevitate (*plausus inter patres*), siquidem eam omnibus in votis esse apertissime patet.

Loquar itaque de postremo articulo capitis III *de sede episcopali vacante*, ubi sermo occurrit de regimine ecclesiarum ritus orientalis capitulo carentium, et quidem loquar tantummodo de ecclesiis ritus armeni; de caeteris enim ritibus non eaedem verificantur conditiones, quae in nostra armena ecclesia nunc habentur, et optime poterit iis convenire, quod non conveniat nobis.

Quod ut melius vestrae intelligentiae, reverendissimi patres, exponere valeam, notatum vellem, quod tribus abhinc annis duae distinctae eaeque independentes sedes in nostra armena natione existebant, altera patriarchalis Ciliciensis, antiqua fidei catholicae incunabula pro Armenis, et recentibus conversionibus clara; altera primatialis Constantinopolitana recentioris institutionis.

Id omnibus erat in votis ut una tantum suprema inter nos auctoritate ecclesiastica constituta, et viribus collatis, eo vel magis maiora catholica fides haberet incrementa. Quod a pluribus annis erat in votis, id sanctissimo domino nostro erat quidem reservatum, ut huiusmodi opus in ecclesiae decus et religionis gloriam, in album praeclarissimorum suorum gestorum recenseret; et reapse vidimus gaudentes duobus abhinc annis id executioni demandatum per apostolicas litteras, quibus initium *Reversurus*, datas quarto idus iulii anno 1867.

Duplex tunc temporis disciplinae forma obtinebat in ecclesia Armena circa episcoporum electionem. In patriarchatu enim Ciliciensi ipse patriarcha iure pollebat eligendi et consecrandi; in primatiali autem ditione hoc summo pontifici reservabatur. Magni momenti erat negotium; adiuncta et circumstantiae maiorem exquirebant circumspectionem. *Nihil*, ait ipse providentissimus pontifex, *nihil magis animum nostrum sollicitat atque angit, quam provida episcoporum electio.* Tunc itaque nova de episcoporum electione dispositio in ea ipsa constitutione *Reversurus* tradita est, in qua quanta providentia, et temporibus in quibus nos Armeni versamur sit convenientia, si aliis ex rationibus tantum constare potest, mihi et experientia et factorum cognitio praesto sunt. Exinde a constitutione lata indubia fide tenui, et facta in eadem fide me confirmarunt, quod digitum Dei et periculorum praeservationem in illa agnoscerem. Plura enim cogeremur deplorare mala, si

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Antiochenus ritus armeni postulavit, ut vacante sede episcopali adoptaretur pro ecclesiis armeni ritus provisio illa, quae in schemate proponitur pro latinis ecclesiis capitulo carentibus, ut nimirum vicarii capitularis electio a parochis aliisque ecclesiasticis viris fiat, non vero a patriarcha, ut in genere pro ecclesiis orientalibus proponitur."

[2] Magnus inter neoschismaticos armenos excitatus est rumor ob editum parum accurate hunc sermonem apud auctorem anonymum (= Carolus Festa, vicarius generalis Constantinopolitanus) *Souvenirs du concile du Vatican rapportés à Mons. Placide Casangian*, Constantinople, imprimerie du Séda, Hakjket [1873], p. 7-16. De mani eiusmodi controversia qui fusiora cupit, adeat Theodorum Granderath, *Histoire du concile du Vatican*, t. II (Bruxelles, 1909), p. 488 sq.

aliter quam illa pontificis provida dispositio statuerat, res se haberent.

Quapropter nihil est quod tam in schemate, de quo sermonem habeo, mihi in corde sit, nisi ut singulae eius partes, et peculiares dispositiones adamussim quadrent cum provida dispositione cuius fructus expertus laudes extollere non dubito, flagitans ardentissime ut episcoporum electio reapse perficiatur providentissima illa ratione, opera sanctissimi domini nostri liberrime exerceatur, ne mediis interpositis eius effectus beneficus frustraretur. Nam quem amplius ad finem sapientissima illa dispositio inserviret si talia praemittantur, quae sin minus semper et in omnibus, saltem saepissime et in plurimis, infructuosam illam reddunt, ita ut species tantum rei remaneat, essentia autem omnino pereat et despiciatur?

Vacante aliqua ecclesia, si praeside vicario generali defuncti episcopi, aut alio quodam vicario capitulari a clero dioecesis electo, clerus et populus conveniat, ut in more est positum apud nos, ad aliquot nomina proponenda, ex quibus ad vacantem sedem promoveatur, nemo est qui non possit non agnoscere in tali praeside studium pro vero bono dioecesis, sufficientem cognitionem peculiaris status illius dioecesis, morum, consuetudinis, locorum, personarum et aliorum adiunctorum, quorum in huiusmodi negotio pondus nullam perspicacem latet intelligentiam. Verum quis est qui ignoret, quod in methodo regiminis vacantis sedis, prout in schemate iacet, ut nimirum regimini sedis vacantis per vicarium a patriarcha vel metropolitano missum cónsulatur, quanta sit facilitas abusuum debilitatis humanae, quantum periculum ex defectu necessariarum cognitionum, quanta obstacula ne meliori et liberiori modo perficiatur electio, sed modo minime consentaneo, immo potius et saepius menti sanctae sedis contrario? Longum foret si aut particulares huius rei circumstantias, aut peculiaria, quae ex experientia constant, adiuncta vobis exponere vellem. Sufficiat dixisse quod talia sunt, ex quibus contingat episcopis, duris conscientiae angustiis angi, in iis positis[1] circumstantiis quarum foecunda admodum est schematis dispositio in articulo de quo loquor; eo vel magis quod consuetudini stantes, non praetergrediuntur limites nominum quae proposita sunt praeside tali vicario ad vacantis sedis regimen misso, cum non semper sint ea digniora et locis aptiora, neque tandem iuxta canonum et legum ecclesiasticarum tramitem confecta et proposita.

Nolo tamen his verbis aliquid de caeterorum orientalium rituum ecclesiis loqui, neque de earum negotiis disserere; ultro enim admitterem quod non iidem effectus et inter eos locum habeant, praesertim cum et electionis modus aliter se habeat apud eos, et nil mirum quod in proportione ad illud systema et modus regiminis vacantis ecclesiae statui debeat; sed apud nos Armenos non est eadem modo rerum conditio, easque divino certe spiritu affiante praevidens sanctissimus pontifex, sapientissime et providentissime hoc remedium ceu praeservans statuit.

Quapropter ut excipiuntur in eo schematis articulo ecclesiae capitulum habentes, etsi paucissimae admodum numero, ita aliqua exceptio innuatur de ecclesiis ritus armeni, et in his etiam regimen ecclesiae vacantis tradatur in manus alicuius vicarii capitularis, non quidem a capitulo electi, cum capitulo careant, sed a parochis et aliis ecclesiasticis viris, quemadmodum inibi praescribitur de illis latinis ecclesiis, quae capitulo carent; ut huiusmodi capituli privilegium tribuatur collegio parochorum cum aliis ecclesiasticis viris iuxta locorum consuetudines: quod quidem systema pro occidentali ecclesia adoptatum, merito orientalis ecclesiae proprium fuisse asseri potest.

Haec sufficiant in re satis per se clara, et factis et experientiae innixa. Itaque hoc systema ita magis ad Armenae ecclesiae conditionem opportunum a me censetur, ut enixe postulare non dubitem illud extendi etiam dioecesibus armeni ritus, quae capitulo carent; et eo vel magis quod hoc erit consentaneum providae dispositioni sanctissimi domini nostri, pro nostra conditione ordinatae in litteris apostolicis supra relatis. Quod si aliter statuatur, frustranea omnino evaderet ipsa apostolica dispositio, et magis forsitan noxia ut remedium male applicatum.

ORATIO

reverendi patris domini Felicis Dupanloup episcopi Aurelianensis[1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Ne nimis vos detineam, et vestra benevolentissima patientia abuti videar, non orationem dicturus accedo, sed simpliciter et breviter quantum

[1] Si Malachiae Ormanian fidem adhibeas, orator scripsit *positi*. Quia tamen vox ad *episcopis* refertur, profecto non video cur de hac lectione mota quaestio fuerit.

[1] Argumentum: „Episcopus Aurelianensis declaravit in primis adhaerere se iis, quae dicta sunt a cardinali de Schwarzenberg, ab archiepiscopo Coloniensi, et ab archiepiscopo Parisiensi. Quoad propositum schema ‚de episcopis' sit necessario loquendum de iuribus et auctoritate episcoporum, quam hodie nedum laici, sed iuniores etiam presbyteri non raro impetunt. Probavit quae dicuntur cap. I § 2 de necessitate unionis conciliorum et studiorum in episcopis pro defendendis ecclesiae iuribus et libertate, et idcirco commendavit quae proponuntur quoad conciliorum instaurationem. Questus tamen est, quod post tot conciliorum oecumenicorum definitiones concilia provincialia pene obsoleverint in ecclesia, cum exempli gratia post concilium Tridentinum (ut ipse ait) per 150 annos octo tantum provincialia concilia in Italia celebrata fuerint, quorum sex, ut Labbaeus refert, ea sunt, quae sanctus Carolus Borromaeus habuit pro sua provincia. Nolle se causas investigare cur concilia obsoleverint, ait tamen evenisse aliquando, ut cum acta conciliorum provincialium Romam mitterentur, eorum approbatio nonnisi post quatuor aut quinque annos obtineri potuerit. Bonum esse ait Romam mittere acta conciliorum, cavendum tamen, ne id in praeiudicium fiat eorum libertatis, et ne Romanae congregationes aliquid addant, quod non fuerit ab episcopis sancitum, ut episcopi quod ipsi non fecerunt, subscribere teneantur. Posse quidem sedem apostolicam aliquid addere, id tamen non quasi a concilio constitutum, sed ipsius apostolicae sedis nomine publicandum. Addidit nihil in schemate constitui quoad concilia plenaria, quae maxime conferunt tum ad defensionem tum ad profectum religionis. Quodsi consueto apparatu haberi concilia non possint, posse tamen singulis quinquennalibus convenire episcopos et de communibus provinciae negotiis agere. Probavit quae de obligatione visitandi sacra limina dicuntur in schemate, et de obligatione exponendi in hac circumstantia statum dioecesis, immo addidit cum libertate loquendum esse, et supremo pastori omnia aperienda, ut de congruis remediis indicare rite possit, et umbras ac tenebras expellendas, quibus non raro supremi principes obtegantur. Questus est de suppressione vicariorum qui honorarii dicuntur, et de reductione vicariorum generalium ad duos vel tres tantum. Ait in libro VI decretalium, titulo de officiis vicariorum generalium, expresse statui, episcopos non duos vel tres tantum sed plures vicarios sibi posse constituere. Vicarios honorarios esse omnino necessarios, et id munus iis sacerdotibus in Gallia conferri, qui optime de dioecesi meriti sunt. Non esse hac in re coarctandam episcoporum libertatem et ipsis relinquendum, ut pro sua conscientia provideant. Attendi opus esse 1° extensionem dioecesium extra Italiam; 2° regimen et ministerium episcopale; 3° statum rerum in his dioecesibus. Munus inspiciendi scholas christianas, curandi religiosas familias, catechizandi pueros totidem destinari personas exigere. Ait obiici posse, non esse necessarium vicarii titulum; at respondit, quod si de mero titulo sermo est, non debet coarctari libertas episcoporum, et quemadmodum Romana curia plures officiales varii gradus et coloris habet, ita non impediendos episcopos, ut plures vicarios sibi constituant."

fieri poterit, dicturus quaedam circa schemata quae sunt hic et nunc expendenda. Multa praetermittam haud feruitas inutilia dicta, et invitus quidem: sed cum tantae, tamque multiplices diversaeque simul nostro subiiciantur examini quaestiones, mentem vel summatim afferre etiam de gravissimis in una concione quantumvis protraheretur, prorsus difficillimum esset, immo impossibile. Quaedam igitur tantummodo seligam, et quam potero pauciissimis expediam dictis.

Capite I agitur de officio episcoporum. Hic prorsus assentio iis quae tanta gravitate et perspicacitate praesertim a praeclarissimo cardinali Schwarzenberg, et doctissimis archiepiscopis Coloniensi et Parisiensi apprime dicta sunt; et quaecumque desideraverunt in schemate, eorum tenet me desiderium. Et quamvis hanc mentem voluntatemque non susciperem verba faciendi de auctoritate et iuribus episcoporum, ea tamen in schemate prorsus silentio premi approbare nullo modo possum; hia praesertim diebus cum undique non modo episcoporum, sed catholicae ecclesiae honor impetitur, et iura ipsorum certissima et sanctissima conculcantur, quos posuit Spiritus sanctus regere ecclesiam Dei, successores scilicet apostolorum de quibus sanctus Ignatius sancti Petri successor in sede Antiochena, dixit [1]: Omnes episcopum sequimini ut Iesus Christus patrem. Revereantur omnes episcopum ut Iesum Christum filium patris; episcopum, in cuius dignitate, ut scribebat sanctus Hieronymus, ecclesiae salus pendet.

Ea quoe, reverendissimi patres, quorumque ministerium, acta iuraque quotidie audent lacessere laici quidam protervi, vilique pendenda a presbyteris iunioribus hortantur incitantque: quae si diutius ita se habeant, mox, uti scribit sanctus Hieronymus, tot in ecclesia efficientur schismata quot sacerdotes; atque ita reverentia verecundiaque in sanctuario penitus evanescent.

De hisce ergo tantis rebus schematis silentium omnino, ut mihi videtur, improbandum. Verum enim vero valde mihi placuere ista schematis verba, quibus invitantur episcopi, ut strenue tueantur collatis inter se consiliis, coniunctisque studiis et viribus, huius apostolicae sedis iura, et episcopalis ministerii libertatem communemque totius ecclesiae tutelam ac defensionem, ut communis omnium episcoporum causa communi tutamine propugnata exitum tandem habeat feliciorem. Optime illa quidem in schemate. Quis enim tam demisse et indigne de ecclesia et de episcopatu catholico sentiret, ut omnem curam sollicitudinemque inter breves uniuscuiusque dioeceseos limites iuberet relegari et coarctari?

Longe alia mens erat antiquis patribus, reverendissimi patres. Atque in hoc clarissimo antistitum coetu verba haec recitare nobis erit solatio simul et incitamento. Episcopus, aiebat sanctus Ioannes Chrysostomus [2], non tantum suae dioecesi invigilare debet, sed etiam in caeteras prospicere ecclesias. Quemadmodum enim preces suas ad Deum fundit non pro sua tantum dioecesi, sed pro ecclesia in toto orbe diffusa, ita et suam charitatem iubetur extendere in omnes, qui Christo credunt, ubicumque sit Christi ecclesia. Haud absimilia et luculentissima sanctus Gregorius Nazianzenus [1] de sancto Basilio habebat, quod non satis ei fuit suam vigilantiam laboresque inter proprias dioeceseos limites coarctare, sed latius inspiciens et mentis et cordis oculos direxit quocumque ipse Christus gratiae et veritatis lumen effudit. Hoc alius mentis erat sanctus ille papa Caelestinus, qui tam alte de episcopatu sentiebat, adque patres Ephesinos scribebat [2]: „Advertere debet vestra fraternitas, quia accepimus generale mandatum: omnes etiam nos agere voluit *in solidum* [3], qui illis sic omnibus in commune mandavit officium (*ita, docete omnes gentes* . . .); subeamus omnes eorum labores, quibus omnes successimus in honorem."

Et nunc exinde de conciliis provincialibus pauca habeamus. Cum enim de communibus ecclesiae rebus communiter curare episcopis necesse sit, hinc collationes inter se episcoporum coetusque a primis ecclesiae saeculis tam frequenter obtinuere: ideoque quae in schemate de conciliis instaurandis habentur probo ac tueor. His enim in conventibus antistitum Christi vivide omnes ecclesiarum vires esse explicant, libere renovantur roborantaque; adeo ut conciliari hac vita vivere nihil unquam sanctius antiquiusque habuerit ecclesia; nec alio uberiori fonte manavit priscae disciplinae vigor atque decus.

Quapropter haberi concilia provincialia bis in anno, deinceps quotannis, tandem quolibet triennio a conciliis Nicaeno I, Constantinopolitano II, Lateranensi IV atque Tridentino statutum est. Unde liquet huic de conciliis provincialibus habendis disciplinae ecclesiam tenaciter adhaesisse, hancque perpetuo renovasse. Et merito quidem, ut perspicuum et planum erit cuilibet consideranti, quid sint concilia provincialia et quid in istis coetibus agatur. Ibi nimirum adsunt non umbratiles viri, sed rebus hominibusque tractandis assueti, scilicet episcopi; ipsi onusque animarum pastoralemque curam ponderaque diei et aestus portant: ipsi enim pervigilant pro animabus quasi rationem reddituri. Adsunt quoque cum episcopis ipsorum in sacro ministerio cooperatores, peritissimi sacerdotes, non ii qui procul a negotiis scholam tantummodo et curiale subsellium norunt, nec nisi studia in umbra educati, ut aiebat Tacitus vester, afferunt; sed qui in mediis ipsis rebus versantur, viri practici et experientia freti, quidquid attinet ad opus ecclesiasticum apprime calleutes et veluti manibus quotidie contrectantes.

Quae cum ita se habeant, quid conciliis synodisque utilius atque efficacius esse potest, undeque plura in ecclesiam profluant redundentque bona? Quibus quidem supplere nequaquam possunt vel ipsae congregationes romanae, quantacumque scientia polleant, doctique cardinales theologique qui istis congregationibus deputantur, et quaecumque sit, nullo modo neganda utilitas visque atque auctoritas responsionum a sacris congregationibus editarum: hoc modo, pace omnium dixerim, servetur hierarchicus ordo, nec a simplici, ut ita dicam, presbytero inscio episcopis dirigatur, quod non modicam perturba-

[1] Epist. ad Ephesios, cap. VI — Patr. Gr. t. V. p. 646.

[2] Textus sancti Ioannis Chrysostomi qui reperitur in *laudatione* sancti Eustathii archiepiscopi Antiocheni hic est: „Probe siquidem a spiritus gratia fuerat electus, ecclesiae praesulem non de illa tantum collectum esse debere, quae a Spiritu sancto illi communis est, sed etiam de quavis in orbe terrarum constituta: atque hoc ille sacris e precibus colligebat. Si enim pro universa ecclesia, inquit, fundendae sunt preces, quae a finibus ad fines usque portinet orbis terrarum, multo magis et eius universae gerere curam oportet, et de omnibus pariter esse sollicitum, omnibus providere." Op. s. Ioann. Chrysost., tom. II, col. 602, ed. Paris. 1864.

[1] Orat. in laudem Basil. Magni, n. 41. Textus est: „Cum alii omnes id tantummodo, quod ante pedes est, videant, eaque ut in tuto sint . . . ipse contra (Basilius) tametsi caeteris in rebus moderatus esset, in his tamen modum haudquaquam tenet; verum sublato in altum capite, mentisque oculis quocumque versum incitatis, omnes eas orbis partes, quas salutifera Christi doctrina pervagata est, comprehendit." Op. s. Greg. Naz., tom. I, col. 995, ed. Paris. 1887.

[2] Baron., Annal. Eccles. ad annum 431; n. X. (= P. S. I., 606.)

[3] Haec verba *in solidum* desunt in textu.

tionem dioecesibus afferre posset nec semel attulit. Attamen, venerabiles patres, etsi tot bona in ecclesia ex conventibus episcoporum dimanaverint, post tot conciliorum oecumenicorum constitutiones ipsumque saluberrimum concilii Tridentini decretum, concilia provincialia fere omnino in ecclesia obsolevere. Verbi gratia in Italia per 140 annos, si stetissent episcopi Tridentinis constitutionibus, concilia provincialia haberi multa, (non dicam numerum, licet recensuerim), necessarium fuisset. At vero iuxta celebrem conciliorum collectorem Labbaeum nonnisi octo celebrata sunt, ex quibus sex a sancto Carolo Borromaeo.

Huius vitae conciliaris ita extinctae quaenam causa fuerit omitto inquirere, nec quid ea de re sentiam eloquar. Id unum dicam, nempe fatendum esse, quamvis tam saepe concilia provincialia fuerint praescripta, neque morem neque curam fuisse ipsis suffragari atque favere Quis enim nescit quoddam concilium a sancto Carolo celebratum nonnisi post quatuor annos fuisse approbatum; itemque aliud concilium ab illustrissimo viro Bartholomaeo de Martyribus habitum nonnisi post annos quinque fuisse tandem recognitum et receptum? Quis metropolitanus huiusce mobi difficultatibus a celebrandis conciliis non deterreretur? Ex aliis quidem causis, sed exinde quoque, accidit ut conciliorum lumen, quod aliquando in nostra Gallia rursus enituerat (quatuordecim enim concilia provincialia apud nos viginti abhinc annis celebrata sunt), per duos annos subito extinctum fuerit: quod sane, mea quidem sententia, valde doleandum est.

Decernitur in schemate acta et decreta conciliorum provincialium sanctissimae sedi transmittenda, neque eadem ante publicari posse, quam expensa ac recognita fuerint. Nil quidem ego contra; verum hoc unum rogo atque deprecor, ut nullo modo labefactetur conciliorum provincialium libertas, ut nunquam se congregatio in locum episcoporum sufficiat, ut magnam imo maximam rationem habeat ingenii, morum, imo consuetudinum necessitatumque, quae in unaquaque gente circa multa diversa sunt. Insuper et imprimis prorsus abstineatur ab introducendo in decretis quidquam, de quo patres non deliberaverint; saltem quod nunquam cogantur patres publicare decreta quae iam non essent sua. Maneat quidem sanctum et inconcussum summi pontificis supremum ius, si quid praecipiendum ab ipso videatur: sed aliud est quod summus pontifex aliquid sua auctoritate propria et suprema decernat et praecipiat, aliud quod ipsum concilium provinciale, ut nobis advenit, ea videatur decrevisse, quae revera non decrevit, ita ut circa haec adulterinae existant episcoporum subscriptiones.

Insuper quamvis concilium Tridentinum solummodo de conciliis provincialibus et synodis dioecesanis loquatur, tamen haud sine quadam diplicentia vidi in schemate ne unum quidem verbum, ne per modum quidem notae, haberi de conciliis plenariis. Concilia plenaria, ut nuper habuerunt episcopi strenuissimi Americani, pluto conferre posse tum ad defensionem, tum ad profectum et incrementum rei christianae, tum ad optimam exactionem earum rerum omnium, quae propter identitatem morum, locorum, ingenii statusque omnis religiosi vel politici in eadem quoque gente sunt communes; ideoque nonnisi communibus conciliis prudenter tractari et efficaciter ordinari posse nemo nescit. Quod si haec concilia provincialia consueto apparatu et in forma solemni conciliorum celebrare aliquando difficile sit, saltem conventus episcoporum provinciae singulis habeatur quinque annis. Sic habitis eodem modo conventibus poterunt episcopi pro circumstantiarum opportunitate vel celebrare concilium et edere acta concilii, vel saltem modo habere inter se collationes et consiliorum communicationem pro rebus ecclesiasticis, quod et facile et gratum omnibus, et maximae certe utilitatis esset. Agite, venerabiles patres, et huic salutiferae disciplinae de instaurandis conciliis adhaerentes unusquisque pro suis viribus conferat, ut ecclesia novis istis conventibus episcopalibus sacerdotalibusque efflorentibus ad pulchritudinem reducta pristinum ipsa renovet vigorem.

De principibus etiam, quorum in schemate requiritur validum patrocinium et praesidium, cum ab omnibus auctoritati exhibeatur obedientia, nec non et de episcopis, quibus mandatur cohibenda et coercenda omnium audacia, nihil amplius dicere necesse habeo, post ea quae super his dicta sunt. Illud tantum pro mea virili parte ego quoque monebo, quod saepe saepius nos meminisse oportebit, scilicet cavendum esse quam plurimum nostris praesertim luctuosis temporibus, ne ineptis incautisque remediis inscienter adhibitis ingravescant mala, quibus medendum est, potius quam curentur.

De obligatione autem visitandi limina apostolorum, et exhibendi relationem status dioecesecos, omnino placent quae dicuntur; et nulla obligatio mihi unquam carior fuit. Oportet enim episcopos ad exemplum Pauli videre Petrum, cui iniunctum est munus confirmandi fratres, et universi gregis pascendi cura demandata est, ut firmiori usque vinculo se coniungant. Hoc tamen adnoto: operae pretium erit in hac relatione sive scripto sive viva voce facta de statu dioecesecos certissimum aliud et gravissimum officium incumbere episcopis; quod si debita cum reverentia et humilitate fiat et episcopali tamen libertate, nedum quid detrahat maiestati primae sedis, imo et ipsae apostolicae sedi et universae ecclesiae praeclarissimam utilitatem afferre potest. Debent nimirum episcopi, sive quando adveniunt sive cum e suis dioecesibus ad summum pontificem mittunt epistolas, illa ei aperire et nota facere maxime in eis, quae spectant ad res dessitarum regionum, quae forsan aut penitus ignorare aut non satis perfecte noscere posset, quaeque eum plane ac certe scire necessarium esset, vel utile iudicaretur. Malorum enim pars maxima ut in societatibus temporalibus, sic et in ecclesia inde semper orta est, quod pauci sunt, qui summam rerum tenentes non vereantur aperte, et sincere, et candide verum loqui illi, quem et verum scire tanti refert, et ignorare tantum nocet.

De sancta autem sede illud ad gloriam summorum pontificum fateri necesse est, et aequum et aequissimum, nec unquam obliviscendum, nullos summos pontifices non modo istam libertatem nunquam reformidasse sed semper expostulasse. Optime nostis, venerabiles fratres, quod alebat Nicolaus papa III (et haec dicta de urbis cardinalibus, episcopis quoque conveniunt), optime nostis semper moris summorum pontificum fuisse, et merito quidem, nihil grave agere, quin episcoporum olim in Romano concilio, cardinalium saltem postea in consistorio consilia expetiverint. Porro de libertate episcopali atque omnimoda conscientiae integritate quacumque tamen danda summo pontifici consilia essent, ita Nicolaus III pergebat: „Cum per ipsum (hic textus est) Romanum pontificem in quibuscumque negotiis contigerit eorum (cardinalium) peti consilia, in consulendo per omnia liberi, eidem Romano pontifici in omnibus, quae pro tempore imminent, liberi consulant et assistant.“ Haec Nicolaus in 17 capite de electione in sexto: quae

referens illustrissimae memoriae Benedictus XIV [1] addit, rem fortius inculcando ne istud periculum adveniat: „Nec possunt sine culpa (cardinales, et idem certe intelligendum est de episcopis), nec possunt consilium suum reticere, aut ambiguis verbis obductum proferre, etiamsi praevideant illud ab aliis cardinalibus atque ab ipso Romano pontifice respuendum."

Sed et concilium illud delectorum cardinalium de emendanda ecclesia iussu Pauli IV constitutum audiamus, reverendissimi patres: quid aiebat in celeberrimo documento ad ipsum summum pontificem misso? „Sanctitas tua probe noverit, principium illorum malorum id fuisse, quod nonnulli pontifices tui praedecessores prurientes auribus, ut inquit apostolus Paulus, congregaverunt sibi magistros ad desideria sua. Principem omnem sequitur adulatio ut umbra corpus, difficillimusque semper fuit aditus veritatis ad aures principum; ex hoc fonte, aiebant in loquela tempori consentanea, tamquam ab illo equo Troiano, irrupere in ecclesia Dei tot abusus!" Haec illi eminentissimi et constantissimi cardinales dixerunt. Quae verba dissimulatione omnino carentia, episcopalemque libertatem prorsus redolentia omnino non minori sane sunt honore iis, qui ita loqui non verebantur, quin haereticis ansam praebere criminarentur, quam fortissimo illi pontifici qui haec licet duriora audiret, tamen sustinebat; et quamvis tota Europa reformationis nomine concuteretur, ipse nomen non reformidans, grande et necessarium reformationis opus suscipere non dubitavit, quod et feliciter et gloriose quidem a sacro concilio Tridentino absolutum est. Ah! nunquam deficiant in ecclesia nobiles illae liberaeque voces, quibus non quae placent, sed quae sunt, proclamantur. Haec dicta de tantis quaestionibus satis sint.

Nunc ad minora deveniamus, pene dixi ad minima: ita ea in schemate expediuntur. Revera tamen, reverendissimi patres, agitur hic potius de re gravissima, de cooperatoribus nostris, quamplurimum necessariis, de auxiliatoribus nostris quibus maxime indigemus pro bono ecclesiarum nostrarum regimine, videlicet de vicariis nostris generalibus. Schemata vicarios generales, qui honorarii vocantur, sine ullo honore, configunt exterminantque. Statuitur enim, (hic textus est): „Vicariorum autem generalium, qui honorarii vocantur, nomen et usus omnino abolentur." Unde ergo tam acerba illa in vicarios generales honorarios schematis animadversio? Qua de causa tam stricte ad numerum duorum vel trium vicarii generales reducuntur, caeteris omnibus omnino abolendis? Numquid nova aliqua res est, et priscis saeculis inaudita, episcopum plures ad debitum et ad bonum regimen dioecesis sibi constituere posse vicarios generales? Non ita, imo potius contraria.

In veteri iure in sexto decretalium titulo de officiis vicariorum generalium expressis verbis statuitur episcopos non unum vel binos tantum, sed plures constituere sibi posse, sive uni iurisdictionem voluntariam et alteri autem contentiosam delegando, sive utramque iurisdictionem pluribus in solidum delegando, sive, uti etiam nunc fit, certas dioecesecos regiones unicuique assignando, vel singulis determinata et specialia negotia, prout ipsi iudicaverint, definiendo. De his omnibus modis constituendi vicarios generales expresse statuitur in iure, adeo ut pro certissimo tenendum sit, nullo modo obstante veteri iure, licitum prorsus esse episcopis facere in hac re, quod illis videatur necessarium aut utile ad suas obligationes adimplendas. Haec de iure naturali, cum de iure positivo nihil obstet. Cur igitur hic libertatem episcoporum schematis auctores voluerunt restringere? Forsitan, ut mihi quidem videtur, doctissimi auctores plus forsan assueti libris, quam rebus tractandis et hominibus dirigendis, non satis noverunt qui viri sint, de quibus haec habentur, quot numero in nostris ecclesiis, quod onus cum honore suscipiant, quibus demandentur officiis et laboribus. Id mihi unum persuadere possum, quod si iis omnibus attendissent, non hanc feciessent in schemate vicariorum generalium honorariorum generalem veluti hecatombem. Quinam ergo sunt, reverendissimi patres, ii qui mactantur in schemate? Sacerdotes videlicet in nostrae Galliae regno terceuti (recensui numerum), commendatissimi et doctissimi, qui postquam praeclaro quodam merito et labore episcopi et totius cleri oculos ad se converterunt, ad hunc vocati sunt non tantum honorem sed onus. Onus quidem: sunt enim saepissime vicarii generales honorarii in partem administrationis laborisque ab episcopis mandati, et episcoporum veri in gerenda dioecesi cooperatores et auxiliatores utilissimi; et si apud nos stipendium a gubernio accipiunt duo, et alii non accipiunt, sunt titulares sicut qui stipendium accipiunt.

Hanc autem cooperationem et auxilia episcopis esse necessaria, neque restringendam esse episcoporum libertatem, ita ut non possint deinceps tot sibi constituere vicarios generales, quot bonum ecclesiarum regimen requirere videbitur, clarissime patebit eis, qui velint tria haec uno momento considerare; nempe 1° quae nunc sit multarum dioecesecon extra Italiam extensio; 2° quod regimen ecclesiasticum et episcopale ministerium in certis regionibus; 3° in quonam statu res religiosae ei habeant apud nos. Etenim esse nunc in ecclesia dioeceses quae 600 millia et imo 1000 millia et amplius animarum habent, omnibus notum est. Quod vero attinet ad ecclesiasticam administrationem non est meum dicere vobis, reverendissimi patres, negotia dioecesana quomodo sint gerenda. Non quidem fastigia solummodo rerum attingenda, sed ea omnia quae ad salutem conducunt animarum, regnumque Dei propagandum, strictius et propius, et magis singulariter, et altius ac profundius introspicienda atque tractanda. Non enim ministerium nostrum, ut neminem vestrum fugit, in tali vel tali opere praefixo et determinato ineluditur, sed praesertim nostris in regionibus, ubi tot ruinas cumulavit impietas, ubi tot reperiantur homines ab omni religione alieni, nobis est plus minusve agendum prout charitas Christi urget nos; nec unquam a labore, sollicitudine et vigilantia cessandum. Vere apostolatum gerere, et uti apostolum in omnibus se praebere debet episcopus eundo ad oves quae perierunt ut reducantur ad ovile; auxiliandum parochis, qui variis modis impediti et impediti miserabiliter operi divino perficiendo luctantur; invigilandum non tantum clero ut bonis moribus fulgeat, et doctrina instituatur, sed et gregi universo, praesertimque familiis religiosis et pueruliis qui non tantum sunt catechizandi, sed etiam in moribus christianis educandi; multiplicibus demum insistendum operibus in consummationem sanctorum, in opus ministerii, in aedificationem corporis Christi.

Quae cum ita sint, non potest episcopus quantocumque zelo animatus, tantarum dioecesecon administrationem et multiplicem negotiorum pondus per se ferre; nonne evidens est omnino necessarium esse quod nihil in iure statuatur? Imo in sexto decretalium expresse permittitur dioeceses in plures dividi regiones, seu archidiaconatus, quibus singulis

[1] *De synod. dioces.* lib. XIII cap. I. num. 7.

praeficiatur vicarius generalis, qui vicem gerens archidiaconi, ipsi sufficiat episcopo. Archidiaconus vero cum generaliter loquendo non possit convenienter et sufficienter plus quam centum millibus animarum praefici, seu circiter centum quinquaginta parochis et presbyteris; sequitur fere apud omnes dioeceses tres saltem vel quatuor requiri archidiaconos vicarios generales. Insuper, ut etiam in eodem sexto decretalium indicatur, multum praestabit determinata aliis vicariis generalibus demandare negotia, exempli gratia alteri scholas christianas inspiciendas, vel familias religiosas curandas, vel bona opera promovenda, vel catechizationem puerorum in tota dioecesi recte et pastorali modo instruendam, vel quidquid attinet ad studia ecclesiastica et alia huiusmodi.

Quantum ad me attinet, reverendissimi patres, si quid de mea dioecesi antequam concludam longissimum et nimis longiorem hunc meum sermonem, licet pro argumento adducere; praeter quatuor archidiaconos, necesse omnino habeo aliis vicariis generalibus certa demandare munera determinata, de quibus quotannis per relationes scriptas ad me et lectas in consilio episcopali rationem exquisitissime reddere tenentur, meque de omnibus et singulis certiorem facere. Sunt exempli gratia in dioecesi Aurelianensi plus quam mille et trecentae mulieres religiosae, quae vel in urbe episcopali degunt, vel in aliis locis educationi puellarum vel curae aegrotantium deputantur. Nonne utilissimum est quemdam virum iis specialiter mandare inspiciendis et curandis quoad res sive spirituales, sive etiam temporales, ut quod ego ipse totius dioecesis curam gerens videre non possum, ille et videat et agat, caeterum ad me de omnibus relaturus? Sunt quoque scholae quae vocantur primariae, vel alia collegia plus quam octingenta, quibus inspiciendis praeficiuntur quinque ex universitate nostra inspectores laici. Ergone erit inutile vicarium generalem unum tantum harum specialiter rerum partes habere et sedulo investigare quomodo in scholis istis omnibus res se habeant; an pueri puellaeque in fide christiana, quae tanti est momenti, educentur; an ullus in libris educatoriis obrepat error, ut episcopus, quo ipse scit modo, animas puerorum contra impietates defendat; an magistri bonis sint moribus; an scholae, quae a monialibus moderantur, periclitentur vel florescant, caeteraque huiusmodi referre ad episcopum? Sunt ergo praeter quatuor archidiaconos alii quoque vicarii generales singulis negotiis demandati, et coram patribus asserere possum quod nullus eorum vacat a labore, et quamvis labor divisus inter plures plura permittit absolvere, tamen nedum omnia conficiamus, in multis deficimus omnes.

At dicet aliquis, nonne haec et similia possunt demandari quin tribuatur eis, quibus demandantur, nomen vicarii generalis, sed onus sine honore? Longe mihi alia mens est. Saepe enim honores vidi sine honore, quia sine onere; at mea quidem sententia honor haud immerito illi concedi debet cui onus imponitur. Caeterum nonne aequum est prorsus secundum ordinem onus ipsum et officium honorari coram clero et populo christiano? Nostrae autem ecclesiae postquam fuerunt ab impietatis spiritu spoliatae, et pristino splendore destitutae, totne quaeso honores et dignitates habent, ut prorsus necessarium sit eas, si quae supersunt, si quas induxit usus, abolere?

Insuper numquid non est boni regiminis ecclesiarum posse episcopos quosdam peculiari titulo et honore quasdam eminentia merita et officia remunerare? Exemplum nobis sit curia romana: curiae enim romanae splendore cuius oculus non percellitur et gaudet? Et gaudeo ipse. Quot habet protonotarios apostolicos, quot camerarios, quot praelaturas omnis ordinis et coloris? Et merito quidem. Si quis enim velit omnibus nominibus et coloribus quibus decoratur clerus romanus obtrectare, occurreret subito vel ipse Pallavicinus sexcentis argumentis, quibus optime demonstraret curiae romanae deberi varium hunc et multicolorem splendorem. Neque inficior; nec equidem malesana audacia parva velim componere magnis, poetae oblitus, urbem, quam dicunt Romam, putavi stultus ego huic nostrae similem. Non ita. Tantummodo humiliter rogo, ne quid romana curia tot insignita dignitatibus, tot honoribus, et tanta circumdata varietate, nostris caris vicariis generalibus honorariis nostrarumque ecclesiarum indigentiae invideat.

Sentio igitur prorsus abolenda in schemate, quae praeter ius antiquum et contra libertatem episcoporum evidenterque bonum ecclesiae *proponuntur, quod vicarii generales honorarii aboleantur* [1].

Hic autem, cum hora iam nimis processisset, ab eminentissimis praesidibus interrupta discussio est, et patres dimissi sunt a primo praeside, qui haec habuit:

„Quoniam hora iam nimis processit, reliqui oratores de schematibus examini propositis audientur in proxima congregatione generali, quae habebitur crastina die 22 huius mensis, hora consueta."

7.

Congregatio generalis decimaquarta
1870 ianuarii 22.

Die sabbati 22 ianuarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt quingenti sexaginta novem patres, nempe 35 cardinales, 5 patriarchae, 4 primates, 92 archiepiscopi, 397 episcopi, 3 abbates nullius dioecesis, 13 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 20 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum decimaequartae congregationis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Antonius Salomone archiepiscopus Salernitanus missam lectam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses sic patres est allocutus:

„Reverendissimi patres, continuabimus nunc examinationem duorum priorum schematum de disciplina ecclesiastica sperantes, quod si oratores omnes brevitati tantopere a reverendissimis concilii patribus desideratae studuerint, discussio eorumdem hodie ad finem perduci possit. Oratorum nomina iam externa die publicata sunt."

Post haec ad ambonem successive vocati sunt reverendissimi patres, Petrus de Dreux-Brézé episcopus Molinensis, Nicolaus Pace episcopus Amerinus, Ioannes Baptista Ormaechea episcopus de Tulancingo, Nicolaus Dabert episcopus Petrocoricensis, Ioseph Moreyra episcopus Ayacuquensis.

[1]) Haec postrema verba subsignata in schedis stenographicis plene non reperiuntur, quia loquentem stenographi intelligere non potuerunt; fuerunt tamen a stenographis addita in scriptione e notis stenographicis exarata ex sono verborum et sensu, quem assequi valuerunt.

ORATIO

reverendi patris domini Petri de Dreux-Brézé, episcopi Molinensis [1].

Eminentissimi et reverendissimi patres.

De pluribus quae ad praesentium quaestionum materiam spectant, pariter et de nonnullis quae in praecedentibus sessionibus allata sunt, veniam postulo modeste et sine strepitu verborum aliqua dicere, vestrae ut confido benevolentiae non gravia.

Ad caput primum de officio vel de officiis episcoporum, quidquid de sensu tituli sit intelligendum, primum dictum est quod iura episcoporum in praesenti capite nimis dissimulata fuere et officia eorumdem abundantius necessario amplificata. Plurimum huic sententiae adhaerere moveret reverentia opinantium, dissuadet tamen opinionis consideratio sedula id admittere. De episcopis enim cum in praelaudato capite res agatur et in concilio episcoporum per episcopos in medium adducta, convenienter, imo et gregibus nostris ex bono exemplo utiliter gravissimorum officiorum nostrorum pondus in conspectu habere debemus, iurium quasi obliviosi ne magis praeesse quam prodesse videamur. Non quod iurium mentionem omitti velimus, sed ad aliam materiam, verbi gratia ubi de sacerdotum et populorum erga episcopos obligationibus tractabitur, opportunius et cum maiore aedificatione reservari. Episcoporum igitur officia ad mentem Tridentinarum praescriptionum nobis proponi libenter admitto suavius si aliqui velint, quam in schemate habetur, et ex commendatione potius, quam reprehensionis minitatione.

2° Officia purpuratorum in nostro schemate convenientissime, ut arbitror, omissa, potuit eminentissimorum unus in medium adducere. Iustus prior est accusator sui: at iuxta proverbium, quod licet Iovi non licet ovi; causa ideo cardinalium, nisi ex specialissima summi pontificis invitatione, in ore nostro videtur non verecunde satis posita. Certe nulla reformatione indiget sacrum nomine et conversatione collegium. Si tamen unquam, quod Deus avertat, indigeret, patrem suum habet super familiam constitutum.

3° Sicuti de purpuratis, de romanis congregationibus propter pontificiam originem, auctoritatem supremam et omnimodam necessitatem, impari forsan, plurima tamen cum reverentia, ita dicendum: quorum ordinandorum opus pontificale totum invenitur, non conciliare. Si quid utiliter emendandum in illarum compositione aut agendi ratione unus aut plures ex nobis suspicantur, via supplicationis et expositionis magna patet; sed, ni fallor, vituperationis et modestae etiam accusationis nulla.

4° Inter officia episcoporum praecipuum illud utiliter adduci existimarem, introitus scilicet in ovile quomodo fiat, et si omnes ascendant per ostium nec ullus aliunde. Huius ostii clavem extra manum ecclesiae in pluribus locis hodie positam in vanum doleremus et imprudenter restitui posceremus. Relictis tamen in suo tenore concordatis, materia praesenti synodo satis ampla manet, quatenus praesentationis privilegium in damnum et offensionem eccle-

[1] Argumentum: „Episcopus Molinensis quoad schema *de episcopis* incipiendum ait ab officiis non autem a iuribus, ‚ne videamur', ait, ‚praeesse magis quam prodesse velle'; cardinales non indigere reformatione, et si quid in hoc capite foret agendum, patrem esse super familiam constitutum, cui totum hoc negotium relinqui opus esset. Romanarum congregationum ordinandarum pontificale munus esse, et si quid in eis corrigendum, supplicationis viam patere non autem vituperationis aut modestae etiam accusationis. Maximi momenti esse modo consulere, quo quis ad episcopatum ascendere debet, et curandum ne privilegia, quae per concordata principibus concessa sunt, in damnum et offensionem ecclesiae et in auctoritatis episcopalis detrimentum cedant. Decernendum ut episcopi iisdem diebus ac parochi sacrificium pro populo offerre teneantur. Audivisse se ait in praecedentibus sermonibus, coercitionem laicorum episcopale munus non esse, et gladium severitatis in clericos tantum exerceri ab episcopis posse; at id aurium illusioni imputari se voluisse. Actionem ecclesiasticae potestatis et eiusdem discretae coercitionis in causa librorum et praecipue ephemeridum necessariam esse; utique non curandum de impiis diariorum scriptoribus, at aliquid decerni opus esse in ordine ad scriptores catholicos. Legibus sacrae congregationis Indicis, quas plurimi existimant observari non posse, parum utiliter nova concilii huius lex substitueretur. Opportunius videri in quolibet regno episcopum principalioris urbis typographiae indicem constitui, ut esset Parisiensis in Gallia, Vindobonensis in Austria etc. — Publicam opinionem regnare quidem de facto, sed tenebrarum reginam esse, et propter insipientiam mundi. At si opinio publica regina mundi est, opinionis parentes et duces seu ephemeridum scriptores reges esse et quae tales eorum causas utpote maiores summo pontifici reservari posse. Ex omni parte difficultates occurrere, easque se patribus proponere, ut videant quid magis expediat. Quoad residentiam ait inculcandum quidem esse, sed in exhortationis mansuetudine non in obiurgationum terrore. Tridentinas excusationes servandas temporum exigentiis non incongruas; in defectu legitimae excusationis poenas solutionem episcoporum conscientiae relinquendam et denuntiandi obligationem utpote scripturarum querelarum praevenu tollendam. Visitationem ad sacra limina utilius ordinari, si non uno eodemque anno omnes episcopi venire Romam teneantur et aliquis ordo statuatur inter eos. De concilliis provincialibus plura acerbe admodum dicta esse, at benigne interpretanda ex mente dicentis. Sedis apostolicae auctoritatem denegari non posse, et ideireo inutile prorsus esse eam asperioribus verbis attenuare. In Italia post concilium Tridentinum 400 concilia sive provincialia sive dioecesana fuisse celebrata, quorum acta minime relata fuerunt in Labbeana editione. De concilliis plenariis tutius esse tacere propter discordiarum et regalium usurpationum occasionem. In Galliis plures episcopos celebrare synodos dioecesanas singulis annis post spiritualia exercitia; optare se ut consuetudo haec servetur, dummodo tamen quolibet recurrente quinquennio solemnior synodus habeatur sive ante sive post concilium provinciale. — Quoad caput 7^um^ nonnulla admotavit circa aetatem, circa sacerdotii gradum et circa pluralitatem. Circa aetatem ait necesse se qua de causa plus aetatis requiratur in vicario quam in episcopo et aliis curam animarum habentibus. Circa sacerdotium ait vicarios generales hodie utique sacerdotes esse, non tamen adeo commendanda praxis actualis ut inde concludi possit veterem improbari. Doctrinam divi Thomae esse, disciplinam veterem non esse immutandam, nisi ex aliqua parte tantum compensetur communi saluti, quantum ex altera derogatur; unde nihil immutandum concludebat, et quidem 1° ob distinctionem inter ordinem et iurisdictionem, quae secus obnubilata adpareret; 2° quia ex nimia commendatione characteris sacerdotalis in vicario viderentur vires addi vulgatissimae illi canonum transgressioni, qua vicarii generales confessiones nedum laicorum sed et sacerdotum excipiunt. Ad omnem suspicionem removendam expedire quod vicarius generalis sit utique in sacris, non autem sacerdos. Si autem constitui velit vicarios generales esse sacerdotes, eis saltem confessionem denegandam maxime sacerdotum; 3° quia intelligi nequit, cur episcopus sine titulo vicarii generalis dare possit laico vel simplici clerico suam iurisdictionem, non autem cum titulo. Circa vicariorum pluralitatem ait, bonam esse schematis dispositionem, se tamen non convenire in solidaristatem. Absente episcopo melius consuleretur dioecesis regimini, si ordo prioritatis conservaretur inter vicarios, ita ut unus vocaretur in universam sollicitudinem, altero vero vel duobus aliis supplentibus vices eius in casu infirmitatis vel necessitatis. Multiplicare autem vicarios generales iuxta multitudinem regendae plebis esse contra unitatem regiminis et probare potius dividendas esse immensas populo et spatio dioeceses, non imponi autem unius humeris intolerabile onus, cum nihil impedit, quominus alii etiam adiutores et cooperatores si dentur. Regimen unum esse oportere, quia unus Deus, una Fides, unum Baptisma, et sub uno pontifice unus episcopus et sub uno episcopo unus vicarius generalis. — Quoad alterum schema ‚de sede episcopali vacante' ait: Quae de vicariorum generalium pluralitate sede plena dicta sunt, dicenda quoque de sede vacante. Nec pensiones gubernii impedire talem hierarchiam auctoritatis. Nam sub aequalitate tituli potest utique haberi inaequalis auctoritas, et ideirco ait posse eos in conspectu gubernii apparere aequales, dum tamen iuxta canonicas leges unus vicarius actu sit, reliqui vero in habitu. Beneficia autem liberae collationis, etiam quae animarum curam adnexam habent, vicarii capitularis nominationi concedenda."

sine non convertatur, mirationem populis et episcopalis libertatis imminutionem. Certe de tanto praecepto divinae vocationis in decursu nostrarum sessionum salutare aliquid statuemus omnino circumstantiis temporis huius necessarium et ad corroboranda apostolicae vigilantiae argumenta praeparatum.

5° Alterum post vocationem a Deo episcoporum officium est invocatio ad Deum. Plurima super hanc pissima audivimus: sed, ni fallor, in tantis dierum nostrorum laboribus humanae, quae etiam inter episcopos locum habet, infirmitati non parum oneroso. At gressus in affirmationem obligationis simul et aliquam adimplationem bene ordinatam a concilio ducerem, si episcopi iisdem diebus quibus parochi pro fidelibus sibi commissis celebrare iubentur, ipsi pro universo grege suo monerentur sacrosanctum missae sacrificium offerre.

6° Iusta salutaris coercitionis remedia, ubi de laicis agitur, ab officiis removendis episcoporum et gladium severitatis in clericos solummodo exercendum, etsi audivisse credamus, aurium illusioni perseveranter imputamus. Cum enim remedium in coercitione intendatur, subinde discretio intelligitur, sine qua iam remedium nullum correctionis appellatur, sed venenum. Posita autem necessitate discretae coercitionis hanc inter episcopalis officii remedia non admittere, quid est nisi arma coercitionis insinuare iam non esse ecclesiastici promptuarii, et hodierno ac vulgatissimo errori favere? Quod si ius correctionis ecclesia certissime habet, cur pro locorum, personarum et rerum adiunctis illud discrete non exerceret, aut solis reservaret ecclesiasticis, praesumptae corvorum rebellioni veniam dare apparens, et columbarum docilitatem vexare? Tempus esse ut iudicium incipiat a domo Dei cum apostolo concedimus, dummodo inceptum in domo iudicium consummetur extra domum, et suo fine non fraudetur. Necessitatem discretionis indicavimus, cuius exercendae, si placet, proponimus occasionem. In causa librorum et praecipue ephemeridum inveniemusne quas attingere aut omittere debeamus? Magna, ut fatemur, interrogatio. De impiis diariorum scriptoribus quaestio non est, propter mali granditatem extra et contra remedium positis. De catholicis, cum regulae Indicis a sancta sede positae plurimi observare posse non existiment, non satis video quomodo nostras imponeremus.

Insuper si iudicem constituamus typographiae loci episcopum in praesenti conditione rerum, apud nos reverendissimus Parisiensis, Westmonasteriensis apud Anglos, apud Austriacos Viennensis, quasi clavem habemus, quae aperiet et nemo claudet, claudet et nemo valebit aperire. Si episcopos quoslibet in loco diffusionis admittimus, manca et vana, quia privata repressio. Utrinque igitur angustiae nisi ab eodem nostro Parisiensi viam ingeniosissimo praeapertam, quasi locum refugii, prudenter subeamus, et publicam opinionem, non propter sua merita, sed propter insipientiam mundi, reginam tenebrarum harum fateamur. Si regina et tanta regina opinio praedicatur, ephemeridum scriptores opinionis parentes et duces quomodo reges non agnoscemus? Porro si reges sunt, quaestio solvitur: causae regum inter maiores adnumerantur, et summo pontifici reservatae.

Ad caput II de residentia. Residentiae legem, quam satis ab omnibus observari videmus, haud aegre, quin cum gaudio, de novo inculcari sentire possumus; at in mansuetudine exhortationis, non in obiurgationum terrore proposi. Tridentinae excusationes asservari nihilominus optamus: legitimae enim sunt, neque temporum nostrorum exigentiis A recusandae. In defectu autem legitimae excusationis, Tridentinae poenae solutionem ex schemate opportune explicatam, uniuscuiusque conscientiae relinquerem, et cuntios apostolicos, metropolitanum et antiquiorem provinciae episcopum super capita delinquentium minime statuerem inutiliter et odiose impositos, non quod charitativae monitionis, exhortationes, ac etiam denuntiationes omittere suadeam, sed difficultatum et querelarum seminarium amovere.

Ad caput IV de visitatione sacrorum liminum. Visitationem sacrorum liminum utilius ordinari existimarem, si non uniformiter et indiscriminatim pro omnibus ecclesiis ab eadem die visitationis obligatio inciperet, sed diverso tempore, prima saltem vice terminus indicaretur, deinceps secundum locorum elongationem determinandus. Locus uno et eodem anno omnes eiusdem regionis dioeceses deserverentur cum magno ecclesiarum detrimento. Satis ad hoc esset, si quemadmodum in pluribus comitiis civilibus videmus, aliquis ordo institueretur, et inter dioeceses uniuscuiusque regionis quidam rationis reddendae turnus, cuius vigore aliqui in sua dioecesi retinerentur, aliqui Romam mitterentur, diversi diversarum ecclesiarum episcopi. Sic exempli gratia ad proximum quadriennium quarta pars episcoporum Galliae visitationi obligaretur, ad quinquennium altera pars, et deinceps iuxta eumdem modum. Ex tali ordinatione dioecesibus consuletur, ne simul destituantur pastoribus. Insuper magna visitantibus utilitas fiet ex concursu fratrum alterius regionis. Denique relationum dioecesanarum abundantior lux effulgebit, quasi summam et abbreviatam totius catholici orbis rationem unoquoque anno afferentium.

Ad caput V de conciliis provincialibus. Occasione conciliorum provincialium aliqua pronuntiata sunt amara in auribus nostris; sed quae ex mente dicentis benigne intelligenda sunt, non ex sonu dictorum retinenda. Et primo summam in talibus materiis sanctae sedis auctoritatem negare si non possumus nec volumus, cui bono verbis asperioribus extenuare? Patris enim in manu omnes sumus et nos et sermones nostri. Post hanc confessionem auctoritatis nihil omnino vetat, quin benignitatis manifestationem invocemus, quatenus nisi interrogati non emendemur, ea tamen conditione quod emendati correctionem negare aut dissimulare non toleremus.

Quoad paucissimorum, octo scilicet, conciliorum in Italia enumerationem non solum Italis audire mirum fuit, sed exteris episcopis: si quis enim vel cursim bibliothecas romanas lustraverit, aut sacras congregationis archivium vel a longe salutaverit, vel perfunctorie evolverit classicum Benedicti XIV de synodo dioecesana opus, facile deprehendet celebrata fuisse per Italiam a tribus saeculis non octo, non octoginta, sed plus quam quadringenta sive dioecesana, sive provincialia concilia: quorum acta plerumque edita nondum fortasse inserta fuerunt in veterem Labbaeanam editionem, sed passim extant in publicis bibliothecis, passim a Benedicto XIV citantur, ac fere omnia religiose servantur in archivio sacrae congregationis Concilii. Maiorum ecclesiarum synodica, verbi gratia Beneventanae, Neapolitanae, Florentinae, Ravennatensis, Venetae, Mediolanensis, ingentes tomos in folio implent, aut possunt implere. Comparationes supra hoc instituere valeremus: sed comparationes huiusmodi nihil prosunt, nec aedificationem praestant, quin verisimilius inter fratres dissensiones.

De comitiis plenioribus, seu nationalibus, plerumque et iustissime propter abundantiorem discordiarum

et regalium usurpationum occasionem sanctae sedis ingratis tacere opportunius iudicamus, quam dicenda omnia evolvere.

Ad caput VI de synodis dioecesanis. Dioecesanas synodos plurimi apud nos episcopi quotannis celebrant hinc aut duobus diebus post spiritualia cleri exercitia absolvendas. Talium synodorum frequentationem, quia etiam in brevitate sua utilis est, ad arbitrium episcopi permitti a concilio in voto haberem, dummodo recurrente quinquennio una solemnior indicetur ante aut post concilium provinciale celebranda. Et quoniam propter necessitatem fidelium et sacerdotum paucitatem, in vastissimis plurimis dioecesibus omnes de iure advocandos locorum et circumstantiarum difficultas congregare non sineret, ad dioecesanas synodos rectores omnium parochiarum non appellarentur, sed quidam ex ipsis, et parochi proprie dicti aut decani tantum, quibus impeditis, liberum etiam foret procuratorem mittere.

Ad caput VII de vicario generali. Plurima mihi videntur supra hoc caput observanda. 1° aetas, quae non annis 30 minor praescribitur; 2° sacerdotii obligatio, quae insinuatur; 3° pluralitas vicariorum, quae permittitur.

Et 1° quoad aetatem non liquido apparet, cur provectior requiratur in vicario vix tyrone episcopalis status, quam in episcopo aut quolibet alio curam habente animarum; quorum prior ad regendam dioecesim non viginti septem annis maior postulari potest, posterior 25 annorum natus ad curam animarum designari. Nec satis pro immutanda disciplina movet consideratio gradus, qui in episcopo praestantior est, nec officii gravitas in inuiori curam animarum habente multis de causis periculosior; et tamen apud nos propter paucitatem sacerdotum infra vigesimum quintum annum saepissime committenda. Insuper iuxta sanctum Thomam non immutanda disciplina vetus, nisi ex aliqua parte tantum compensetur communi salute, quantum ex altera parte derogatur; quod quidem ex maxima et evidentissima novi status utilitate contingit aut in manifesta antiqui status iniquitate. Porro in praesenti casu nihil tale deprehendimus, cum de libertate solum relinquenda agitur, non de imponenda necessitate. practice, ut arbitror, fere semper non minores 30 annis vicarii generales eliguntur; si tamen in aliquibus, quod facile fieri potest, et uti vidimus et testamur, factum est, pietas, doctrina, prudentia, gravitas aetatem manifeste suppleant, et in iuventute ostendant canitiem, quare eorum provectionem episcopis, aut sede vacante capitulis non permittere quoe ipsa potuit cleri et populorum commendatio designare?

2° De charactere sacerdotali similiter dicam, qui revera, in schemate non necessario in vicario generali requiritur, sed tantum indicatur expedire. De facto nonnisi sacerdotes eliguntur; at tamen non tantis laudibus a concilio extollenda videtur hodierna praxis, quod inde concludatur in praxim oppositam aliquid vituperationis redundare. Quapropter et ex modo allata sancti Thomae sententia, et ex dicendis infra, nihil in antiqua lege nec praecepto nec exhortatione immutari postulo, et ius episcoporum in prima sua firmitate conservari.

Prima ratio haec est: utillissima scilicet ordinem inter et iurisdictionem distinctio, quae eoeca obnubilata apparebit. Illa tamen in formulis ac verbis sicut et in rebus omni sollicitudine retinenda est, utpote pontificiae signum potestatis, cardinalitii splendoris argumentum, ecclesiae in suis difficultatibus robur, adiutorium episcopi pro circumstantiis, quae extra omnem praevisionem minime positae sunt, accuratissime reservandum. Nec obstat quod electio vicarii generalis in ordine sacerdotali non constituti hodiernis nostris moribus minime consentanea sit, cum usu sapientissimo invaluerit, nonnisi sacerdotes assumere. Sed postquam moribus ex consuetudine consultum fuerit, cur necessitatibus episcoporum extraordinariis refugium negare, quod usque nunc habuerunt in legibus, nisi quod ea periculosissima aetatis nostrae inclinatio sit, omnia secundum mutabilitatem huius temporis iudicare et statuere?

Secunda ratio. ex nimia commendatione sacerdotalis characteris vicario generali vires addere videbimur vulgatissimae illi canonicarum sanctionum transgressioni, qua vicarii generales confessiones non tantum fidelium, sed etiam sacerdotum excipiunt, utrumque in eadem persona miscentes forum, et iudicem cum patre difficillima pace componentes. Unde ad omnem sinistram suspicionem removendam, melius expediret, si vicarius generalis non sacerdos foret cum obligatione ad summum assumendi sacri ordinis, propter periculum allegatum a reverendissimo Gravatensi retrocessus ad saeculum. Et hic in memoria habentibus, quibus in nostris ecclesiis inferiorum ordinum functiones relinquuntur, per transennam dolere licet, quod votum Tridentini de ordinis exercitio a diaconatu et infra, sicut in priscis temporibus instaurando, non fuerit exauditum. Talibus de causis si character sacerdotalis in vicariis suadetur, et insuper praeter sapientissimas iuris regulas assumatur inter cives, instantissime obsecro ut absolute si confessio denegetur, maxime sacerdotum

Tertio illud insuper non facile intelligitur, episcopum scilicet sine titulo vicario generali iurisdictionem suam aut partem suae iurisdictionis, sicut laico summus pontifex, ita simplici clerico posse communicare, cum titulo autem non posse. Unde conclusio patet cautissima quantum venerando canonici iuris aedificio manus admovenda sit; unum enim lapidem de loco suo si moveas, tota fabricatio in periculo erit.

3° De pluralitate vicariorum illam dummodo moderatam vivente episcopo a schemate tolerari libenter vidimus: verumtamen non ita arridet quod in solidum constituta sit; officialis quippe verbi gratia a vicario opportune distinguitur, et suae conscientiae relinquitur, quod non videatur immutandum. Celeri revera negotiorum expeditioni praesente episcopo patrocinatur determinata assignatio distributi laboris: absente vero melius unitati regiminis consuleretur, si inter vicarios conservaretur prioritatis ordo, ita ut unus vocaretur in universam sollicitudinem, altero vel duobus in infirmitatis aut alicuius necessitatis casu vices impediti supplentibus. Quod autem de numero vicariorum dictum est multiplicando secundum multitudinem regendae plebis, non tam contra unitatem regiminis valere arbitror, quam ad suadendam immensarum nimis et populo et spatio dioecesecon divisionem.

Quaestionem igitur serenam, non praeoccupata mente, si intueamur, facile conviscemur: 1° minime imponi intolerabile unius humeris onus, cum inter tot et tantos, quot expedire videbitur, poterit distribui. 2° Nec negari honorum et praerogativarum distinctiones ad consolationem humanae infirmitatis forsan utiles, cum diversimodo secundum officiorum diversitatem permittantur institui, sed regiminis tantum caveri unitatem; haec enim ecclesia semper voluit, quae in unitate nata est et vivit, plurima membra habens, unum caput, unum Deum, unum Christum, fidem unam, baptisma unum, sub uno pontifice unum Petrum, unum in unaquaque dioecesi episcopum, vicarium unum, ut oratio Christi

suum effectum habeat, et qui in unitate incepimus, simul in unitate consummemur.

De sede vacante capitulum I. Quod de pluralitate vicariorum sede occupata dictum fuit, idem et sub eadem conditione, in locis ubi pluralis a capitulo designationis legitima consuetudo viget, de sede vacante dicendum. Nec impediret apud nos talis hierarchia auctoritatis pensionis, quae a gubernio fit, solutionem, nec in aequalitate tituli inaequalitatem potestatis. Vere enim in conspectu gubernii omnes aequaliter vicarii manent, licet intrinsece et ex mente canonicae legis unus in actu, caeteri in habitu vel potentia proxima, si dicere fas est. Quid enim gubernium ista domestica accommodatio movet, dummodo personae designatae omnes gratae sint, et pro circumstantia superveniente quaesitis suis aut reclamationibus valeant auctoritative respondere?

Quod ab eminentissimo Bisuntino contra unitatem vicarii capitularis oppositum fuit, defectus scilicet beneficiorum, quibus vicariorum indigentiae consulatur post mortem episcopi, non vita sed titulo decedentium, illud quia nimis ad quaestionem facit, ideo minus ad probationem. Talis enim ratio si tanti sit ponderis quo regulae iuris penitus opprimantur, tum nulla relinquetur canonicis libertas, qui vicarios mortui tenebuntur eligere, vel fami et morti reservare. Certe plurimum attendenda est venerabilis adeo paupertas, sed non ideo omittenda unitas; nec ea debet esse praeoccupatio paupertatis quin pretiosissimae unitatis cesset commendatio. Aliqua igitur, salva semper libertate votorum capitularium, conciliatio investiganda est, et non difficile invenienda; quippe vicarii non reintegrati stipendium facile gubernium pensione supplet.

Caput II in finem. Unum adiicio: beneficia liberae collationis etiam quae animarum curam adnexam habent, vicarii capitularis nominationi apud nos esse concedenda, quippe alia non sunt nisi parochialia, nec oeconomo indigent ad conservanda stipendia, quae nonnisi hodierno curam habenti suppeditantur. Insuper ecclesiae aut parochiae bona fabricae quoad administrationem devolvuntur, et ex lege quoad usum parocho vicino vices gerenti. Inter haec beneficia tamen illa non numeranda censeo, quae inamovibilia dicuntur, et quae futuri episcopi collationi reservari decet, et iuxta regulas concursus assignari, de novo, ut arbitror, pro temporum opportunitatibus determinandas.

ORATIO

reverendi patris domini Nicolai Puce episcopi Amerini [1].

Ampliссimi ac reverendissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Longo tempore mentem meam cogitatio premebat an continuo auditoris partes tenere deberem, an melius aliquoties et oratoris munus assumere. Si cogitabam, revera ad meam sponsam ecclesiam, eiusque dignitatem et honorem, observabam utique de sua antiquissima sede, sed hodiedum si eam aspicias, inter obscuras quam sane ab omnibus haberi, verebar, sicque humilitate captus ambonem ascendere temerariam potius quam bonam rem facere timebam. E contra in perpendendo episcopalem dignitatem et officium, quod omnes aequat episcopos absque ecclesiarum civitatum seu dioecesium distinctione, meus erigebatur animus: et ad quid, dicebam, ad quid dum tot tantique pastores loquantur suas praebentes sententias, ego silens remanebo? Et si tot venerabiles patres alios plurimos confratres tam patienter audierunt et audiunt, me solum aliquantulum sustinere dedignabuntur? At hoc nequidem cogitandum in vobis est, patres amplissimi; quoniam ut hoc sacrum concilium augustissimi pontificis desiderio ac amplitudini, ut ita dicam, Vaticanae ecclesiae respondeat, quisque vestrum tenet pro certo quod nec studio et examini, nec ulli temporis diuturnitati sit ignoscendum. Unde bono animo factus benignitatem vestram rogo, ut a paucis, quae et ipse dicam, ne avertatis auditum.

Placet igitur mihi vestram imprimis advocare attentionem ad propositum schema *de episcopis*, capite II de residentia, in quo pag. 5 (col. 342) sic legimus: „Si quis (episcopus) praeterquam causa visitationis sacrorum liminum, vel synodorum provincialium, ultra duos menses vel ad summum tres intra annum menses sive continuos, sive interruptos, absque expressa huius sedis apostolicae ... licentia, etiam ex causis alias a iure admissis, a sua dioecesi abfuerit ... eum praeter mortalis peccati reatum, quem incurrit, pro rata temporis absentiae redditus mensae episcopalis suos ... non facere ...“ Hanc sententiam de nimia forsan severitate iam plures ex reverendissimis confratribus arguerunt: quoad me vero eam non reprobarem in toto.

Quod episcopi obligentur ad residentiam, neminem latet: hoc veteres canones inculcant, hoc Tridentina synodus commemorat, hoc divus Paulus docet expresse: *Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos.* Sed exciperem utique quatuor illas causas, quas canones ipsi nec non et Tridentinum concilium ut naturales absendi excusationes recognoverunt; ita ut, ipsis existentibus causis, non tantum episcopos, sed quoscumque beneficiatos residentiales ut praesentes haberi iudicaverunt. Quin imo non tantum christiana caritas, urgens necessitas, debita obedientia et evidens ecclesiae vel reipublicae utilitas excusare vellem; sed quidem in episcopis exciperem adhuc abscessionem propter munus quodcumque, quod suis episcopatibus respicitur adiunctum, et personaliter adimplendum.

De canonicis aliisque quibuscumque clericis beneficiatis residentialibus declaratum fuit iam ab anno 1890 a sacra congregatione Concilii, confirmatione adiecta sanctissimi patris tunc Pii papae VII,

[1] Argumentum: „Episcopus Amerinus legem ‚de residentia‘, prout in cap. V, ‚de episcopis‘ traditur, non quidem sententia reprobandam esse dixit, saltem in ea parte, qua quatuor illae causae excusantes a concilio Tridentino admissae indicio sanctae sedis remittantur; ita autem censere 1° ob difficultatem obtinendi licentiam brevi temporis intervallo; 2° ob expensas quibus oratores occurrere deberent. Ad primam difficultatem tollendam proponebat, ut quoad illas quatuor causas (quibus quintam addebat, nimirum ‚munus cum episcopatu contemptum et personaliter adimplendum‘) voluntati episcoporum relinqueretur sive ad sanctam sedem, sive ad metropolitanum, sive ad nuntium apostolicum ubi adest, pro discedendi licentia recursum habere; metropolitanos primates patriarchas vel ad nuntium apostolicum vel ad sanctam sedem recurrere posse; episcopos vero immediate subiectos sanctae sedi vel ad ipsam sanctam sedem vel ad viciniorem metropolitanum. Difficultati expensarum remedium afferri posse praescriptione illa, quam Tridentina synodus fecit in ordine ad parochos his verbis: ‚licentiae discedendi ipsis parochis concedendae in scriptis et gratis.‘ — Quoad visitationem dioecesis quae praescribitur quolibet triennio faciendam, et si alicubi propter eiusdem dioecesis latitudinem triennium non sufficiat, saltem quinquennio visitatio compleatur, ait capitulum legem evadere, nisi determinetur, quaenam latitudo sit, ob quam usque ad quinquennium protrahi visitatio possit, immo non solum latitudinem se extensionem dioecesis, sed et locorum difficultatem attendendam esse. Addidit quod cum et vicarii capitulares proinde inferiores sint et iurisdictionem quasi episcopalem habeant, congruum esse, et illos ad visitationis legem adstringere. — Translatione vero ad alterum schema, ‚de sede episcopali vacante‘, ubi dicitur: ‚de redditibus mensae vacantis partem congruam recipiet‘ — congruam huiusmodi partem determinandam esse dixit, ut litibus facile exorituris aditus praecludatur. Demum ait aliquid addendum de cancellariis episcopalibus.“

quod canonici vel beneficiati tamquam praesentes habeantur sive propter sanctae sedis servitium in temporali vel ecclesiastico munere sive ob servitium in secretariis sacrarum congregationum praestandum, sive etiam pro lectionibus in publicis universitatibus dandis. At si simplicibus clericis pro praesentibus haberi datur indultum, dum se occupant ad omnia alia negotia, quae nihil ad canonicatum respiciunt, unice tantum episcopis discedendi a dioecesi denegabitur facultas ob alia munera adimplenda, quam illa quae sunt suis episcopatibus adnexa?

In schemate proinde episcopis iniungitur, ut ultra duos vel tres menses expressam licentiam abeundi obtineant a sancta sede. Non reprobo obligationem episcopis adiunctam, iis quatuor vel quinque causis exceptis. Ast et haec duo reflecterem sapientiae vestrae: primum difficultas obtinendi licentiam, dum romana curia ob negotiorum multiplicitatem in rebus pertractandis aliquoties parum expedita videatur; alterum difficultas expensarum quae oratores incurrerent. Quoad expensas, de iis loquendum esset, prout Tridentina synodus ipsa praescribit episcopis in ordine ad parochos iis verbis: *Licentiam discedendi ipsis parochis concedendam esse in scriptis et gratis.* Quoad vero primam difficultatem tollendam, ego voluntati episcoporum relinquerem recurrere sive ad sanctam sedem, sive potius ad metropolitanum, et in locis ubi extant nuntii apostolici, ad nuntios ipsos vel ad metropolitanum, nunquam sancta sede excepta; metropolitani et primates et patriarchae, si adsint, vel ad nuntios vel ad sanctam sedem; denique episcopi immediate sanctae sedi subiecti, ad sanctam sedem, vel etiam ad metropolitanos viciniores. Quisque videt quod haec recurrendi facta facilitas, uno eodemque tempore legis executionem magis duraturam promittit; efficiet etiam ut nemo effugiat vigilantiam ecclesiae, quam aliunde sive ob locorum distantiam, sive ob hominum infirmitatem facile erit eludere.

Venio ad caput III de visitatione dioecesis. Hoc in capitulo pag. 8 (= col. 342 D) praescribitur „episcopum, quolibet triennio, dioecesim suam perlustrare debere; sicubi vero universa dioecesis propter eius latitudinem triennii spatio visitari non possit, saltem quinquennio omnino compleatur.“ Opus est, meo sensu, dioeceseon latitudinem statuere, ne lex captiosa evadat; nec tantum populi prae oculis habenda est latitudo, quantum locorum difficultas.

Sequitur schema eadem pagina: „Insuper ad hanc legem teneri et obstringi edicimus praelatos inferiores iurisdictionem quasi episcopalem cum separato territorio obtinentes.“ Longum esset nimis istorum praelatorum originem investigare; at hoc verum, institutionem praefatam nullo modo dici posse apostolicam. Apostoli omnes relinquebant per loca nunquam praelatos inferiores, sed episcopos; et ecclesia ipsa eorum dioeceses vocat nullius. Sanctus Paulus solis episcopis aiebat illud allatum: *In quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei.* Orbis catholicus igitur non regitur in omni parte apostolorum more, dum gregis pars extat, quae in perpetuum caret episcopo. Et nos ipsi in contradictione poneremur loquentes de vicariis capitularibus, damnantes eorum sollicitudinem, prout in schemate *de sede vacante* cap. II, eos in angustis limitibus satis et recte perstringimus. Verum vicarii capitulares forte non dicuntur et ipsi praelati inferiores? Non habent et ipsi eorum adhaerentem officio iurisdictionem quasi episcopalem? Qua igitur ratione uni negamus quod alteri concedimus? Quoties igitur praelatos inferiores suas dioeceses habere placeret, et volueremus ulterius ut episcopo viciniori, iuxta propositam schematis dispositionem pag. 8, nullum visitandae eorumdem praelatorum dioecesis ius esset, ad apostolicam institutionem in omnibus catholici orbis partibus servandam, superem saltem, ut vicariorum apostolicorum titulo decorarentur.

De omnibus aliis in schemate *de episcopis* verbum non faciam; iam enim de illis fuse locuti sunt alii patres, quorum opinionibus sin minus integre, saltem in multis me subscribo. Progrediens interim ad schema *de sede vacante* et de electione vicarii capitularis a canonicis facienda, a variis patribus qui sermocinati sunt approbendere potuimus, canonicos praesertim cathedralis ecclesiae, quam parum extare episcoporum suorum amicos. Pro veritate loquendo hoc dixerunt, non immerito forsan; repeterem quod olim aiebat dissitae regionis episcopus, qui scribens de sua bona conditione ac statu terum, sequebatur, omnes episcopi suum capitulum habent. At aliud est in votis habere, quod canonici magis humiles ac subiectos se praebeant episcopis; aliud quod, antistite defuncto, per vicarium capitularem vacantis ecclesiae gubernio consulant. Si primum videtur maxime desiderandum, secundum non minus video perfecte conveniens: nam rerum natura, capite familiae decesso, illico dependentes ipsi domus directionem accipiunt. At de capitulis alias, ut opinor, diversoque pertractabimus schemate.

Disserens nunc de vicario capitulari legitime electo, vestrae considerationi mihi subiicere libet verba supralaudati schematis in capite I pag. 4 (= col. 353 C): „Vicarius capitularis legitime electus de redditibus mensae vacantis partem congruam percipiet.“ Verbum *partem congruam* practice sumptum quam saepe parit lites! Melius erit meo sensu honorarium quoque modo statuere, exempli gratia in decimam redditum partem annualiter sumptam plus vel minus prout videtur. Caeterum si aliquod verbum fuerit de cancellariis episcopalibus et cancellariis, ne quidem abs re erit.

Haec sunt, eminentissimi et reverendissimi patres, quae sapientiae vestrae consideranda mihi ponere placuit: vestrum erit ferre iudicium, cui me semper humillime libenterque subiiciam.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Ormaechea episcopi de Tulancingo [1].

[1] Argumentum: „Episcopus de Tulancingo quod schema ‚de episcopis‘ adnotavit: 1° in Americae regionibus ob civilis gubernii oppositionem impossibile omnino esse, ut synodi habeantur; 2° visitationem dioecesis intra quinquennium fieri nullo modo posse, hinc voluisset addi in schemate: ‚exceptis iis dioecesibus, in quibus visitatio expleri intra quinquennium non potest‘; 3° definiendum, quod in synodo dioecesana solus episcopus ius decisivum habet; 4° statuendum ut in singulis dioecesibus habeatur congregatio censurae libris examinandis destinatae; 5° causas excommunicationis absendiam episcoporum a concilio Tridentino constitutas omnino retinendas. — Quoad vicarium generalem declarandum, quod si fuerit vir scientia canonica et praxi praeditus, quamvis sacerdos non sit, debeat praeferri sacerdoti hanc requisita non habenti. Ubi autem dicitur, ad munus vicarii generalis assumi consanguineos episcopi non posse, addendum: ‚his demptis casibus, in quibus maior aptitudo ad ecclesiae negotia in consanguineis reperiatur‘. Ubi dicitur, id munus non conferendum animarum curam habentibus, excipiendas esse illas regiones, in quibus ob inopiam clericorum quilibet clericus servitio alicuius paroeciae addictus est, vel licet clericorum copia sit, nullus ex non-parochis in iure canonico versatus invenitur. Ita cum hodie in multis regionibus extinctae universitates sint et in seminariis academici gradus non conferantur, impossibile est ecclesiasticos viros reperiri huiusmodi gradibus insignitos; pro huiusmodi casu statuendum, ut scientia iuris canonici satis sit etiam sine gradibus academicis. — Quoad alterum schema ‚de sede episcopali vacante‘, ubi dicitur quod vicarius capitularis saltem in iure canonico sit doctor, ait omitti id posse, dummodo idoneus sit et scientia ac bonis moribus commendabilis. Vicarii capitularis facultates non limi-

Eminentissimi ac reverendissimi praesides, illustrissimi ac reverendissimi patres [1].

Inermis sum, quia etiamsi viginti et amplius paginas scripseram, et observationibus repleveram, (Deo gratias) de iis fere omnibus iam mentio fuit sapientissime facta. Poteram non nova noviter pertractare, sed id nec vobis, nec mihi placet. Quapropter de aliquibus silentio praetermissis brevissima facere desidero verba, si attentionem et benevolentiam vestram non denegare mihi dicenti dignemini.

Ante omnia proferre placet iudicium de vocatione nostra ad hanc urbem religiosae familiae principem. Nos non venisse credo ad ius publicum privatumque ecclesiae condendum, quia de his sublimia sancita fuerunt, et in commentariis sapienter elucubratis continentur, hinc inde desumpta ex sacris litteris, conciliis, patribus, constitutionibus pontificiis. Ad quasdam maxime observationes iuris publici in lucem novas edendas; ad alia iam lata decreta, amplificanda vel restringenda, prout temporum exigunt adiuncta; et nonnulla repetenda mandata, quia sunt veluti fundamenta omnis ecclesiasticae militiae disciplinae. Hoc praeter fidem.

* Merito ergo nonnullas in schematibus paginas primo intuitu reperimus vacuas, quae nil facilius sapientiae vestrae, quam eas repleri cum propriis aureae scientiae vestrae aquis, ex fontibus vigentis et apprime notis disciplinae desumptis. Apud nos [2] infirma societas; sanate. De vulneribus tantum loquamur, mittendo ingenium et memoriam ad innumera, eaque amplissima remedia, quae suum vigorem servant, et ad profectionem nostram medendi suo tempore venient. Dicam etiam de libertate mea in iudicando. Nihil novum proponere credo cum ex praemissis propositis consequentias deducam, et in veritatis argumentum, mihi cogitanti ideam magnam nobilissimam, ter quaterque opportunam, et quae in philosophia primae paginae schematis *de episcopis* reconditur, dicere vobis occurrit.

1° Sanctissimi Christi vicarii ad aures nostras vox sacra pervenit, nobis peramanter caelorum in terris auream viam signatura. In astris ponit celsitudinem nostram; vim a caelo delapsam, cor accipe nostrum, ut diei et aestus pondus ter quaterque feramus. Ante saeculi principes pro nobis orantis fungitur munere, et nil intentatum relinquit ad grandem erga nos exhibendum amorem. Adde quod potentiam nostram firmet et removet quidquid ipsi laedat. Gratias agimus tam eximio pontifici.

Si de omnibus quae expeditiores faciunt; de his quae ad maiestatem, honorem et reverentiam nostram conducunt; de actibus iurisdictionis in specie pertractat, et nullum lapidem iam in viam per quam profecturi sumus invenire possimus, cur pontifex maximus de propriis oblitus in hac occasione solemni altum servat silentium?

In prooemio constitutionis disciplinae cum reformatione iam iam proponenda, debet esse ideam naturalem ab omnibus expetitam, et quam ipsa introductio firma sonantique voce reclamat. Nos omnes vidimus proprium actionis nostrae territorium habere, et vicarius Filii hominis carebit loco ubi suum venerabile caput reclinet? (O bone Deus) habet. Hic Romae Caesarum; Romae dolorum et victoriae; Romae sanguinis et martyrum; Romae scientiarum et litterarum gloriae; Romae aurea religiosae familiae domus; amantissima humanitatis patria.

Dies ista est, in qua manus sapientum patrum scribat iustitiae et animi grati memoriam. Dies ista est, in qua, in hoc loco ad agendum amplissimo, ad dicendum ornatissimo, gentium et historiae linguam loquamur iucunde. Haec dies est, revocandi in memoriam iurium sanctitatem, temporisque venerabile spatium, a quo pontifices summi, vere optimi, vere maximi, nobilioribus adquirendi modis, sive ex summorum principum munificentia et liberalitate; sive ex libera et voluntaria populorum deditione; sive diuturna praescriptione; sive ex contractibus onerosis, aliisve iustis ac legitimis causis sibi residentiae provincias proprias, statusque sacros comparârunt. Haec dies, qua ab ore patrum Vaticani concilii aurea exeant verba, beneficiorum certe, magnorumque quidem, quorum, historia teste, in Petri successoris manibus reperitur origo. Haec dies est canendi cum populo Romano laudem propter ipsis concessam gratiam in rege et pontifice, caelorumque terraeque possidendi divitias. Haec dies est Deo optimo maximo animo demisso persolvendi grates ob insigne sempiternumque bonum religiosae elargitum familiae, cum celsitudinem ac maiestatem pontificatus liberavit maximi, romanorum civium tranquillitatem et pacem, illis in deplorandis temporibus potentiorum in terris divisionis sanguinisque fusionis.

Cum demortuis gaudeamus qui in saeculo quinto tantum tunc praecariam auctoritatem habebant. Gaudeamus cum almae huius civitatis viris, etiam in diebus Caesaris, propter grandissima bona ipsis pontificibus praestita manu Romae principibus Petri successoribus, salutantibus. Gaudeamus cum gentibus a Longobardorum saevitia pontificum auxiliis liberatis. Gaudeamus cum nationibus, cum post teterrima bella et seditiones, attulit providentia humanitati dolenti remedium in auctoritate pontificum et residentia Romae Caesarum. Gaudeamus cum scientiis, quae ad aras venere contra barbarorum tyrannidem refugium petiturae. Gaudeamus cum hac ter quaterque magnificentissima urbe, quae non stetisset iam si pontifices maximi ab ea longe abiissent. Gaudeamus cum demortuis, cum vitam agentibus, cum futuris. Sed nondum adest idea, quae inter omnes eminentiorem occupat locum; idea, quae per antonomasiam *magna* vocari debet, et ab omnibus admodum necessaria consideratur, ad pontificum solium prope apostolorum sepulcra collocandum: *Idea aptioris et commodioris exercitii in universam religiosam familiam potestatis amplissimae.*

tandas; cum enim hoc munus parum alliciat, difficilius acceptabitur, si arctiori ambitu facultates coarctentur. Ubi dicitur, sede impedita regimen manere penes episcopi vicarium vel alium quemlibet virum ecclesiasticum ab episcopo delegatum, ‚donec aliter ab hac sede apostolica provideatur', — haec postrema verba expungenda, ne forte dissidiis locus sit, et episcopo relinquendum, ut per personam idoneam a se determinandam dioecesim administret. Capite 3°, ‚ubi autem capitulum canonicorum non habetur, ibi parochi sive soli sive cum aliis ecclesiasticis viris iuxta modum . . . ad vicarii capitularis electionem habendam accedant', — hanc dispositionem sit se approbare non posse, quia convocatio multoties difficillima est; et praeterea quis convocabit? cui competit initiari ea quae agenda sunt? Et in casu quo in civitate episcopali unus tantum parochus sit, et ceteri longe distent, quid agendum? Ad haec incommoda vitanda statui posse, 1° episcopum qui capitulo caret eligat secreto vicarium capitularem quem sibi placuerit, et de hac electione testimonium in curia diligenter servetur, et alterum testimonium metropolitae, alterum vicinioris episcopo consignetur; 2° demortuo episcopo, secretarius eius convocato civitatis clero aperiat litteras electionis ab episcopo factas; 3° electus vicarius statim officium eorum assumat, et interim in memoriam veteris iuris ad metropolitanum nuntium de una electione."

[1] Haec oratio a stenographis excepta non fuit, cum pronunciatio oratoris negotium facesseret scribentibus. Hic tamen ex manuscripto ab eodem oratore tradito integre descripta est. Patet autem ex chartis stenographicis nonnullas orationis periodos, quae in manuscripto reperiantur, quasque hic asterisco notantur, ab oratore pronunciatas non fuisse.

[2] *vos* ed. Vat.

Si Christi vicarius ad sua celsissima implenda officia, unus Romae manere oportet, autem natura Roma instat, naturalis residentiae pontificum iure merito consideranda. Fortissimis potentissimisque apostolica sedes munita iuribus, ad romanum et provinciarum dominium servandum contra detentores actiones habet a iure gentium omni aevo concessas. Sed praeter has habet *specialem voluntatem populorum* nunquam interruptam, et hic semper perpetuoque commorandi. Si iis addimus Christi mandatum Petro iam iam a Roma recedenti impositum, si religiosissimorum principum iudicium et canae et recentioris aetatis vocem, in argumentum boni sacrarum rerum regiminis residentia veniet in medium.

Huius veritatis declarationem a nobis factam una cum pontifice maximo constitutionem in lucem edentem nil novum, nec rei veritati, nec historiae adiungere quisquam existimavit. Sed si revera nil desideretur maioris in principio firmitatis, erit pontifici maximo iucundum, nobis honorificum et fidelibus aedificationem, audire vocem universalis ecclesiae in hoc sacro consecratae loco, et nos ecclesiarum pastores Romae dicentes quod iam antea in locutionibus publicis et privatis sermonibus summo gaudio locuti fuimus. Erit etiam in hoc invasionis tempore permaxime opportunum ad pedes sanctissimos deferre pontificis populorum vota, quae clarissime agnoscimus; et huius facti memoria saecularem, sicut concilium, habebit aetatem.

Haec declaratio ter quaterque naturalem in constitutione occupat locum. Scribatur introductio constitutionis nitidiore stylo, et post factam eloquentem, gravem, dignamque laudem potestatum ordinis et iurisdictionis catholicae Ecclesiae, in fine huius laudationis, sequentia aut similia scribantur verba: *Nos autem* (loquitur summus pontifex), *nos autem qui in puppi sedimus, et praecipuas gubernaculi partes Dei voluntate tenemus, ad facilius in universum clerum et populum fidelium amplissimam nostram iurisdictionem exercendam, ipsius Dei providentia factum, ut in hac sanctissima urbe, sanctorum apostolorum Petri et Pauli consecrata sanguine, sedem nostram, residentiam haberemus. Quapropter in hac solemni opportunitate iterum atque iterum damnamus omnes sacrae nostrae residentiae perturbatores, et usurpatores territorii ipsius et omnium iurium ad nos pertinentium*".

Prooemium seu introductio quam hodie habet nova constitutio, quia desumptum est a parte expositiva decreti Tridentini concilii in sessione sexta de residentia episcoporum, ipsi restituatur et cum novo decreto de residentia appareat.

2° In schemate *de episcopis et synodis* pag. 5 (= col. 341 c) ad illa verba: „collatis inter se consiliis et viribus, etc." et ad totam materiam de synodis et visitatione dioecesis, mandatum proprium et nobile apostolicae sedis; sed nos americani antistites in magno angore versamur. Cum gubernia proclamant independentiam inter rempublicam et ecclesiam, ut hodie in Mexico, quaedam provincia nostra libertate gaudet. Sed cum summi imperantes protectionem simulant, iuribus iam concessis maiorem amplitudinem, et adhuc denegatis, dare non dubitant. Hoc in provisione beneficiorum et litterarum apostolicarum publicatione, et in cunctis ad ecclesiam pertinentibus, gubernia non satis persuasum habent, nec volunt habere, quam licentiam olim episcopis concessam ab Urbano VI, a principibus illius saeculi usurpatam, examinandi apostolicas litteras, ne a pseudopontificibus deciperentur, nec principibus nunquam, nec minus posterioribus saeculis datam fuisse; placitum tamen regium apud illos idolum est. Etiam in provisione beneficiorum non patronatus concessi, sed in natura gubernii (dicunt) existentis, invocatis principiis, in quamdam semper servitutis speciem ecclesia manet, episcopi non conformes in acceptatione principiorum; et revera caligo in omnibus. — Malum gravissimum et postea usque ad infinitum protractum consistit in universali errore gubernionum Americae. Credunt eos successisse in amplissimo patronatu olim Hispaniae regibus concesso ob causas justas legitimasque admodum. Cum vero urgentur a nobis, et nil validum, nilque fundatum opponere possunt, in omnibus praecipuas gubernii ecclesiastici partes ambiuntur propter dominium territoriale. Exeunt ex gubernio leges, sicut ex hac aula exire possunt? Inde humiliatio episcopalis dignitatis, inde contemptus antistitum, quos vident ambitiosi clerici nil posse in beneficiorum provisione, et fere omnibus ad rem ecclesiasticam pertinentibus.

In iis deplorandis temporum adiunctis erit episcopis libertas veniendi ad synodum aut convocandi clericos, cum nec ordinaria dignitatis munera impleri possunt sine inspectione sine licentia potestatis humanae? Firmam invenient sanctionem mandata nostra, cum nec de his mentionem facere permittunt, qui reipublicae praesunt? Apud nos consentiemus testem, qui de omnibus notitiam ferat, et quamdam loquendi et agendi licentiam accipiamus ab ipso traditam gubernii nomine?

Aliud est plorandumque malum. Cum vulnera ab inimico declarato infliguntur, patientia tantum requiritur; sed cum a simulato amico veniunt, maiorem causant dolorem. Plurimis abhinc diebus miseri americani episcopi oppressionem gravissimam sentientes, leges desideramus necessarias non solum ut gubernia intra suae propriae potestatis limites contineantur, sed etiam ecclesiasticos viros, qui quamdam erga ecclesiae leges exhibentes reverentiam, non minimam sibi concedunt licentiam in iudicium de nobis faciendum. Qua die in proprio et naturali loco dignitatem episcopalem collocatam videant, restitutam omnino dependentiam in omnibus a suo proprio antistite, pulchra tunc erit sanctae Christi ecclesiae imago. Vos iudicate de nobis, venerabiles patres, et sententiam dicite.

Quomodo a nobis in genere sacra celebranda comitia, cum in re baptismali, nuptiali, mortuaria, beneficiaria et deprecatoria humanae potentiae vestigia sacrorumque canonum ruinas invenimus? Cum praeter confirmatoriam in fide rem, nil possidemus tolerantiae quominus scalam cum gradibus ab ecclesia defixis desideramus. Nil volumus prudentiae relictum propter scandali timorem, periculum maximum populorum fidei ex actorum ortum contrarietate.

Concilia aestimo, desidero, quia non ex his sum qui iudicant de convenientia vel inconvenientia rerum propter facta hic inde dispersa; et precor humiliter ut historia integra legatur, non ipsius pars. Generatio conciliorum provincialium est honorificentissima, et origine celsissima. Cui debetur moderatio principum super regiones quasdam, quae, labente saeculo nono, in summa abiectione gemebant? Ubi ad concordiam venere episcopi cum capitulis in scandalosis et sanctae ecclesiae iniuriosis litibus, nisi in prudentia et moralitate provincialis concilii?

In americanis regionibus maxima concilia provincialia ecclesiae beneficia attulere; paroeciae Indiarum vere iis debent sapientissima regulamenta, quibus hodie reguntur. Absit a nobis credere quod difficultas convocandi, iis in diebus, debeatur sicut in Germania fuit, et de quo lamentabantur sanctus Bonifacius et concilium VI Parisiense, quia episcopi impediti erant rebus temporalibus; nec quia, ut placuit reverendissimo archiepiscopo Coloniensi,

IV°

quia centralizatio potestatis in unum, negotia expeditiua pertractantur, ideoque innecessaria iudicat; sed quia maxima est difficultas in congregatione patrum propter libertatis defectum. Maximo cum gaudio accederemus ad sanctam sedem animo petendi confirmationem concilii iuxta praescripta a constitutione Sixti V anno MDLXXXVII et a Benedicto XIV in libro decimotertio synodi dioecesanae. Accederemus etiam causa implendi praecepta canonis secundi distinctionis trigesimaoctavae, et canonis decimiseptimi distinctionis decimaeoctavae, si nobis datum fuisset pacifice congregari, quamvis nullam nobis protectionem gubernia concessissent. Sed nil possumus: regiones nostrae hodie in magno periculo versantur. Conatus protestantismi ad quaerendum domicilium in dioecesibus nostris, ubi vident operariorum inopiam, magnam difficultatem promovendi scientiarum in seminariis, cum multoties nec aedificium habemus, nec sumptus ad alendos magistros et alumnos; cum observant non abundare vocationem ecclesiasticam, et fere omnes scientiarum cultores ad saecularia negotia convolare, ut postea esse in ecclesiae protectricis inimicos convertere, magni sunt, potentiores sunt. Impossibile iis malis medelam afferre cum divisione dioecesium, quia non potest inesse locum, principium necessarium ad hoc negotium perficiendum id est quod scientia canonica statuitur, *ut non minuatur dignitas antiquae ecclesiae, et nova*[1] *suam dignitatem possit sustinere.*

Nos indigemus iure, non in exceptionibus contentum, *sed communi et regionali.* Nullam[2] nostra cum quo vivimus[3] similitudinem habent; et cum decens non sit nec decorosum servare silentium, cum agitur de obligatione nova imponenda clarissimam tenendo conscientiam de illa fideliter non servanda, precor humiliter quod in capite de celebratione concilii provincialis post verba: „intra biennium a fine praesentis concilii, ac deinde quolibet saltem quinquennio synodum in sua provincia cogere non omittat", illa addantur: *exceptis iis dioecesibus, in quibus visitatio dioecesis intra quinquennium expleri non potest.*

Cum ista duplici exceptione interim veniet optata dies, in qua res regionis nostrae suum proprium ius habeant, et forte aliqua pactio praecedat, qua potestas ecclesiastica et civilis in vera et christiana pace vivant, possumus episcopi hispanoamericani cum minore animi angustia vitam agere.

Iungere placet exceptionem visitationis, quia celebrationi concilii provincialis praecedere debet, et non probabilitatem sed evidentiam habeo de impossibilitate visitandi dioeceses nostras in tempore a lege praefinito. Per fere tres annos ambulavi in visitatione, et nec tertiam partem terminatam vidi. Elementa vitae religiosae scarsissima sunt; clerus desideratur, et unaquaeque parochia[4] speciale studium requirit, maxime post longum terrimumque bellum saepe saepius renovatum, quod nihil intactum relinquit. Maiores in aliis dioecesibus difficultates erunt; et scivi cum magno dolore quod in archidioecesi de Buenos Ayres sunt distantiae tam magnae, quod totum territorium cum dimidio Galliae amplissime continueri potest in illis. Avium pennis indigemus, et tantum poenas habemus.

3° In schemate *de sede vacante*[5] pag. 1 (= col. 353A) ad illa verba „saltem in iure canonico doctor". Hoc est gravissimum, et praebet ansam disputationibus, per quas capitulorum amittitur pax. Videamus. Primo intuitu apparet, ut omni alia consideratione insuper habita, Tridentinos patres in electione vicarii capitularis praeferre doctorem aut licentiatum in iure canonico in theologia doctori. Mihi autem videtur quod sancta synodus talem intentionem non habuit; et si aliquam habuisset, eam pro theologis fuisset. Historia illius saeculi exhibet argumentum fortissimum. Erant theologiae studia penitus oblita: clerici qui ingenio pollebant, humanas et non divinas colebant litteras; et, ut nihil deficeret doloris in eo vere tristis memoriae saeculo, etiam regulares erant, pro studiis sacris, iuris civilis romanorum magistrorum auditores.

Satis nota est scholarum episcopalium historia cum clerici vitam communem habebant; quia erat articulum regulamentarium ut in unoquoque capitulo canonicorum fuisset vir doctus ad iuventutem studiosam erudiendam.

Caroli Magni et filii sui protectione in toto Francorum imperio scholae episcopales floruere, et efformatae fuerunt bibliothecae, quae iuxta mandata, sacrae scripturae libros, opera sanctorum patrum, historias ecclesiasticas, profanas, et ... bene multa continerent.

Summi pontifices eadem in Italia faciebant, et ex scientiae viis surrexerunt homines eminentissimi, maxime ex Lateranensi schola. Tractu temporis canonici oblivioni tradiderunt magistri scholarum obligationes, et de redditibus tantum erant solliciti, et scholastici dignitas merum fuit nomen. Hoc maxime displicuit pontificibus maximis; et labente saeculo duodecimo iussum est, ut prope cathedralem ecclesiam statuerentur una cathedra grammaticae latinae, et alia theologiae, quorum magistri canonicalibus redditibus alerentur. Erectis postea universitatibus, fere desertae apparuerunt capitulares scholae; quia novitas studiorum universitatum generalium omnes ad se attraxit scholares.

Tandem universitatum studia in malum venerunt, et exanimae iam sine vigore, sine fama, moresque iuvenum in horribili statu, appropinquavit saeculum celebrationis sacrosancti Tridentini concilii. Quamprimum necessaria fuit erectio seminariorum (cuius imperfectam imaginem vidimus in quodam decreto secundi Toletani concilii) ad collapsam studiorum disciplinam restaurandam, et clerum sacris litteris peritum faciendum. Desiderabantur theologi perplurimi; et quamvis aliqui eminentissimi reperirentur, eorum non erat copia. Facilius erat invenire viros canonica scientia instructos.

Si in adiunctis celebrationis concilii fuissent litterae omnes sacrae in bono lumine collocatae; si una cum divinarum rerum scientia, ut antea fuerat, legum ecclesiasticarum clara cognitio copulata fuisset, absque dubio sancta synodus aut nihil dixisset de academico gradu in iure canonico, aut in genere statuisset tantum ut vicarius capitularis scientia potitus esse deberet. Timens quam maxime, ut indignus eligeretur, exigere voluit magnam praesumptionem scientiae, quam fere semper exhibet academicus gradus; et de iure canonico sermonem fecit, quia erat potissimum studium in aetate statuentis decretum. Nunc clare intelligo historicam, canonicam, philosophicam interpretationem coniunctionis huius *saltem in iure canonico*. Fecit concilium quod ego si aere alieno gravatum me vidissem: accederem ad divitem virum quindecim millia scutata petiturus, quibus indigeo; et cum desideratam quantitatem non inveniam, diviti dico *saltem* da mihi decem millia.

Vox concilii Tridentini, reverendissimi patres, magis quam praeceptiva academici gradus, est vox conformitatis: et si hodierna luce loquutum fuisset

[1] *novam* ed. Vat.
[2] *nulla* ed. Vat.
[3] *vidimus* ed. Vat.
[4] *unaquaque parochi* ed. Vat.
[5] *de episcopis* ed. Vat.

cum sacra studia in omnibus scientiae partibus, omnibusque regionibus magno colantur ardore, dixisset tantum: Vicarius capitularis erit scientiae notorietate, et bonis moribus tanto muneri dignus. In iure Romanorum est regula dicens: Res expressae nocent, quae si non expressae fuissent, non nocuissent. Legatum exempli gratia duobus relictum subintelligitur aequis partibus; sed si hoc non exprimitur, est ius accrescendi, uno legatario demortuo, et ait iurisconsultus: Res expressae nocent, quae si non expressae fuissent, non nocuissent. Intelligenti pauca. Reverendissimi patres, faciamus quod electionem vicarii capitularis dignam constituat, et omittamus verba, quae ansam praebeant dissidiis.

Nolo ab hac tractatione discedere, quin aliqua verba dicam de limitatione facultatum vicarii capitularis in collatione beneficiorum, dimissoriis et ingressus et egressus clericorum. Exitum huius legis praevideo. Erit vicarius, sed homo ignarus, male humilis, et forte improbus, qui ambiat vicariatum ad lucrifaciendum. Sed erit vir doctus, prudens, suipsius aestimator, qui munus acceptet undique diffidentiam respirans? Quam erga ipsum clerus reverentiam habebit, cum viderat in obscuris abiectam dignitatem, quam antea vidit luce et maiestate circumdatam? Melius fuisset reaggravare severissimarum poenarum impositionem, necessitatem iudicii vicarii capitularis ab episcopo faciendi, quam populo, et clero vicarium degradatum exhibere . . . Reverendissimi patres, si vicarialis dignitas iam iam moritura est, serio de successore cogitemus cum honore demortuam dignitatem tumulando, quia potest cum gloria resurgere. Si vero propter crimina supplicio digna, nigris velis cooperiamus patibulum, quia nobilis est.

Desideratur etiam ut a lege praescribatur episcopis, ut in sua dioecesi statuatur congregatio censurae librorum ex optimis composita viris: et ubi quinque reperiri non possint, ut unus quominus eligatur qui examinet libros et folia de fide et moribus scripta, et suum iudicium episcopo aut gubernatori dioecesis dicat. Episcopus in variis occupatus negotiis difficile hoc facere potest. Hoc maxime necessarium in Americis, ubi tot volumina introducuntur.

4° Desiderandum est ut iterum atque iterum declaretur quod in synodo dioecesana unus tantum episcopus votum resolutivum habet: caeteri omnes consultivum.

5° In capitulo VII pag. 17 (= col. 345 D) de vicario generali oportet ut addatur: *Quod si fuerit vir scientia canonica et praxi praeditus, quamvis sacerdos non sit, praeferri debet sacerdoti has non habenti qualitates.* Optimum est ut omnia copulentur, sed saepe saepius hoc desideratur. Nulla est difficultas, si qui fuit iudex causarum ecclesiasticarum, postea ad nuptias convolare desideret. Dummodo recte suo officio fungatur, nihil novum in clericis vidi, quorum fronte scripta sunt notissima verba: Homo sum, et nihil humanum a me alienum puto.

6° In capite I secundi schematis *de sede vacante* ultima paragraphus finem habere debet in iis verbis: „vel quemlibet alium ecclesiasticum virum ab episcopo delegatum, remaneat.“ Verba sequentia: „donec aliter ab hac sede apostolica provideatur“ delenda sunt. Ratio: episcopus relegatur, exul commendat suae dioecesis gubernium personae dignae; ideoque dioecesis non derelicta manet. Si de ea est qui curam habeat, et de hoc statim certiorem facit episcopus pontificem maximum, periculosum esset, ut vicarius ab episcopo electus in precario statu maneret. Inciperent statim dissidia inter ambientes dioecesis gubernium videndo instabilitatem vicarii electi, cuius approbatione vel reprobatione pendente, inesset locus in dioecesi gravissimis malis. Prudentia suggerit ut in hac materia maior libertas episcopo reservetur: conscientiam habet.

7° In capite III pagina 7 secundi schematis (= col. 354 B) ad illa verba: „Ubi autem capitulum canonicorum non habetur, ibi parochi sive soli, sive cum aliis ecclesiasticis viris iuxta modum itidem, usum et consuetudinem de praeterito servatam, ad vicarii capitularis electionem habendam accedant.“ Plurima observanda sunt. Primum usus et modus nominandi vicarium capitularem in ecclesiis capitulo carentibus est ut metropolitanus eligat vicarium. Si verba *usum et consuetudinem de praeterito servatam* ad formam electionis faciendam in ecclesiis, quae capitulum habent referuntur, absque dubio in ecclesiis capitulo carentibus nunquam locum habuerunt. Sed supponamus ut modus dicatur electionis: interrogandum est: erit perfacilis convocatio parochorum longe dissitorum? Ad quem de iure pertinet convocare? Erit congregatio parochorum instar comitiorum civilium ac popularium? Cui competit initiare quae agenda sunt? Si unus tantum est parochus in civitate episcopali, ut multoties accidit, et parochi caeteri longe distant, et illis difficile est ad electionem pervenire, parochus urbanus cum aliquibus paucissimis ecclesiasticis electionem faciet? Ea omnia collective et separatim magna incommoda continent, et cum sit urgens electio vicarii capitularis ad cessandam acephaliam ecclesiae, quod meo iudicio fieri oportet, in iis brevissimis verbis includitur. 1° Episcopus qui capitulo caret, eligat secreto vicarium capitularem, quem sibi placuerit, et huius electionis testimonium in curia servetur diligenter; 2° demortuo episcopo, statim vix a secretis qui fuit episcopi, convocato civitatis clero, coram ipso aperiet litteras mortuarias electionis ab episcopo factae; 3° electus vicarius statim vicariatum inibit, et illico ad metropolitanum in memoriam veteris iuris nuntium mittet de possessione accepta. De hac electione episcopus eligens mittet unum testimonium ad metropolitanum, et alterum ad episcopum viciniorem. In his omnibus nihil observandum mihi videtur; nec minime in medium venire possunt aliquae doctrinae, quae negotium facessere valent. Et etiam memorandum est, ut si iure episcopis datum est nominare virum, qui facultates speciales (vulgo solitas) exerceat, donec a sede apostolica vicarius capitularis obtinuerit, cur episcopis capitulo carentibus deneganda facultas nominandi vicarium capitularem, cum hoc in non minimam ecclesiae utilitatem cedat? Oportet ut episcopus electionem faciat in valetudine, ne forte subito praeoccupatus morte nihil ipsi facere liceat. Si forte episcopus nihil fecit, et sic ex vivis exivit, tunc standum est iuri existenti adhuc.

Hae sunt observationes praecipuae; aliquae sunt minoris momenti.

8° In primo schemate pag. 18 (= col. 346 A) ad illa verba „suis fratribus aut nepotibus vicarii generalis munus non committant.“ Nobilissima verba approbatione in genere digna. Sed quid faciendum, cum maior diligentia et solertia in gerendis negotia in consanguineis inveniatur? Non ecclesiae utilitas, aut verius dicam, necessitas praeferentiam postulat? Prudentia ergo suggerit ut post prohibitionis verba ista scribantur exceptionalia: *Iis demptis casibus in quibus maior aptitudo ad ecclesiae negotia in consanguineis reperiatur.*

9° In primo schemate in adnotationibus, ad illa verba pag. 23 (= col. 348 B), „in quo ob similem rationem omissa fuerit mentio muneris aut officii reipublicae ecclesiis adiuncti.“ Ista verba sunt in adnotatio-

nibus; sed quia adnotationes sunt commentaria legum, et post approbationem nostram fere vim legis habebunt, aliqua observanda occurrunt. Iam condito et sancito novo decreto Vaticano inter causas legitimae absentiae episcoporum non numeratur absentia propter reipublicae praestanda officia, quae Tridentino concilio consideratione digna visa est. Si ad mea tantum respicerem, hoc decretum mihi gratissimum manibus plauderem. Rei politicae victima sum: ego quoque miserrima vidi, quorum pars magna fui, et possem si vellem de casibus et ultimo dolore patriae tristia canere carmina. Sed multoties aspexi in turribus principum ensem in vagina, quietem ipsorum, propter nostrae reipublicae praestita officia; multoties etiam vidi iacula quae aliquando ferire poterant, et minus iacula feriunt quae praevidentur. Sanctum bonumque antistites a saecularibus negotiis abesse: sed cum ecclesiae utilitas exigit, inopportunum esset statuere *non ire posse*. Haec provincia conscientiae relinquatur episcopi.

10° In secundo schemate pag. 4 (= col. 353 C) ad illa verba „legitime electus e redditibus mensae vacantis, ubi aliter provisum non fuerit, partem congruam percipiat." Ad vitandas reclamationes et aliquid reservandum futuro episcopo, convenit designare congruam seu partem mensae episcopalis. Ea pars erit quarta. Rationes. 1° Omnes auctores sic iudicant; 2° ex mensa episcopali in sede vacante eruuntur varii sumptus ad conservationem palatii episcopalis, ad alendum vicarium generalem, ad sustinendum notarium fidei, et alia bene multa. Futurus episcopus indiget redditibus mensae vacantis ad innumera pia opera, maxime hodie, in regionibus ubi *Reforma* nihil ecclesiae patrimonium intactum reliquit. Vicarius capitularis non potest suis propriis expensis vivere, nec seipsum gravare ad novam suam dignitatem sustinendam. Cum adsignatione quartae partis mensae episcopalis, et si canonicus fuerit, cum suae praebendae fructibus, poterit in mediocritate vivere.

11° In schemate primo de vicario generali pag. 17 (= col. 345 D) ad illa verba „propterea episcopi canonicis poenitentiariis, parochis ... vicarii generalis munus non committant." Hoc quod in Europa et aliis regionibus possibile est propter abundantiam clericorum, in maiori parte dioecesium Americae est valde difficile. In genere omnis ecclesiasticus instructus est parochiarum servitio adscriptus, quia est inopia clericorum: ideoque fere necessarium est, ut vicarius generalis sit unus ex parochis. Et etiam in dioecesibus, exempli gratia Mexicana, ubi non est summa inopia clericorum, multoties vicarius generalis est parochus; quia etiamsi sit numerus sufficiens clericorum, desiderantur clerici in iure canonico periti: ea ratione necessaria est exceptio in lege. Etiam necessaria est exceptio in gradu doctoris vel licentiae in iure canonico; quia hodierna die extinctis universitatibus, et cum in seminariis conciliaribus non conferantur academici gradus, desiderantur ecclesiastici gradu insigniti. Ideoque dummodo vicarius sit doctus in iure, non est necessarium, et in aliquibus dioecesibus possibile, ut sit doctor vel licentiatus.

ORATIO

reverendi patris domini Nicolai Dabert episcopi Petrocoricensis[1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres. Iis quae iam praeclare et sapienter dicta sunt, haec pauca liceat mihi addere. Et primo quidem de schematibus generatim spectatis.

Schemata haec in plurimis impetuntur, atque etiam vividioribus animadversionibus arguuntur. Fateor et ego plura in illis extare tum dictione tum nexu rerum logico minus perfecta, nonnullaque omissa quae tractare bonum et opportunum sane fuisset. Verumtamen in animadversionibus et improbationibus aliquatenus forsan, meo iudicio, supersederetur, si in animo praesto esset haec cogitatio: Concilium videlicet non omnia dogmatum et disciplinae argumenta percurrere posse nec debere sed tantum huum esse munus, ea quae pro ratione rerum vel temporum utilia magis et necessaria videntur, declarari ac decerni. Iam vero haec est praecise via qua schemata procedunt: vestigiis enim illius magni concilii Tridentini fere unice insistunt, eiusque disciplinam, in quantum necessarium est, habita ratione rerum et praesertim temporum, innovant ac reficiunt. Nec sane meliori via procedere possumus, venerandi patres, ac ea quam tenuerunt anteacta concilia. Et ista referantur ad quasdam acriores, ut iam dixi, increpationes quae invectae fuerunt contra schemata nostra generatim sumpta.

Nunc properanter ad peculiare argumentum devenio; et illud est de numero vicariorum generalium, non quidem capitularium, de quibus his diebus praeclare locutus eminentissimus archiepiscopus Bisuntinus; sed de numero vicariorum generalium episcopi viventis, et dioecesim suam regentis. Ordinationem illam schematis iam impugnarunt illustrissimus archiepiscopus Parisiensis, et fusius eloquentissimus Aurelianensis episcopus. Verum precor ut illud animadvertatis, non eadem est omnino mea thesis, nec eaedem saltem in parte rationes: et aliunde, licet quaedam repetantur, ex hoc praecise intelligetis quantum consuetudo, quam vult abolere schema nostrum, cordi sit Galliarum episcopis omnibus; omnibus, inquam, excepto forsan, ut ex his sequitur quae modo audivimus, reverendissimo episcopo Molinensi, qui unicus in Gallia, ni fallor, unicum vicarium sibi retinet.

Itaque quod ad me spectat, cum eiusdem schematis auctoribus in hoc libentissime consentio, quod sit abusus omnino tollendus, vicariorum generalium numerus prolixior, nec in certis limitibus concretus: nam et auctoritas episcopi ex hoc diffunditur; nec facile in unum multiplicatae voluntates possunt convenire. Ast vero in hoc reducendo numero schema, meo humili iudicio, nimium excedit; cum experientia constet in multis dioecesibus plus quam duobus vel tribus vicariis generalibus opus esse. Sunt enim, ut iam adnotatum est, dioeceses in Gallia praesertim finibus latiores, in quibus divisiones quasdam rerum et personarum oportet invehi, et tot itaque haberi vicarios, quot divisiones effectae fuerint: alioquin negotia certe in peius tractarentur, et regimen difficile, imo impossibile evaderet. Ecquis enim (ne de Parisiensi, de Lugdunensi, de Cameracensi et pluribus aliis dioecesibus loquar), ecquis meam propriam Petrocoricensem et Sarlatensem dioecesim, in qua fere 600 paroeciae existunt, duorum vel

[1] Argumentum: „Episcopus Petrocoricensis in genere primum ait quod licet in schematibus plura extarent tam nexu logico tum dictione minus perfecta, nonnullaque etiam omissa fuerint, improbanda tamen minime illa esse, et multo minus acriter impugnanda. Et quoad numerum vicariorum generalium abusus utique tollendos, non tamen adeo coarctandum eorum numerum, ut ad duos tantum vel tres reducantur. Et attendendum 1° quod dioecesium amplitudo plures vicarios expostulat; 2° quod in Gallia unica dignitas sit, qua benemeriti sacerdotes honorari queant. Nec timendos abusus, nam sibi triginta annorum experientia constabat, eos utiles admodum fuisse, et timendum ne si adoptetur proposita lex, mutato nomine res eadem maneat. Relinquendum ideirco hoc negotium prudentiae episcoporum, et si imminui quocunque modo numerus velit, lex eos tantummodo respiciat vicarios, qui mere honorarii sunt sine ullo onere."

trium vicariorum auxilio regere valeret? Namque, A ut probe nostis omnes, reverendissimi patres, administratio dioeceseon, licet etiam non adeo pateant, fere innumera complectitur, fidei et sanae doctrinae custodiam, regimen animarum, educationem clericorum, sanctimonialium curam, plorum institutorum directionem ac promotionem, omnium et singularum paroeciarum sollicitudinem, plura tandem negotia cum magistratibus civilibus tractanda, quae peritiam fori profani requirunt.

Iamvero ut in sustentando tanto onere impares non sint episcopi, in auxilium advocare necesario debent viros quidem integritate morum conspicuos, sed qui tali sint numero, ut uniuscuiusque vires non excedat labor; et qui talibus sint dotibus praediti ut suum unusquisque officium laudabiliter, facile et fructuose implere possit: et haec est prima rationum series. Huic autem accedit quod saepe saepius annis et laboribus fracti vicarii generales suis muneribus B obeundis tardiores, atque etiam impares effici possint; quin tamen pro reverentia et longo laborum cumulo tales homines tam bene meritos remittere episcopo decenter permittatur. Addendum quoque quod in nostris gallicis regionibus, invidia temporum et perversorum hominum malitia omnia poene misere perierunt; ita ut suis omnino bonis et honoribus, ideoque aemulationis et remunerationis mediis ecclesia apud nos omnino destitueretur. Ad hoc vero supplendum, et ut ita dicam reficiendum, mos in Gallia praevaluit, ut vicaria episcopi substitutio non tantum ut onus et munus, sed et ut dignitas et quidem honoratissima ab omnibus reciperetur. Et cur hoc disciplinae genus non toleraretur in postea, cum ex hac consuetudine vix aliquid incommodi[1] reciperetur?

Si mihi in palam proprium testimonium adducere liceret, libenter assererem, quod a triginta annis, C quibus in dioeceseibus gubernandis et regendis partes meas humiles attulerim, nullum unquam ex vicariorum generalium pluralitate abusum esse exortum noverim; cum e contra ex hac plurimam utilitatem semper advenisse intellexerim. Nullatenus ergo opportunum foret nomen et titulum abolere, quod episcopis medium facile ministrat sacerdotes senio, labore et meritis cumulatos eorum suo clero decorare. Aliter si feceritis, quid eveniet, vultis ne vobis dicam, reverendissimi patres? Nomen inolebit, sed res permanebit. Muneris pastoralis multiplicibus officiis adiutores exigentibus, quod aboleri proponitur, alio sub nomine, consiliariorum videlicet, provicariorum, delegatorum, archidiaconorum, visitatorum, etc. reviviscet. Pugna est igitur de meris terminis. Vocem tolletis, vocem honoratam quidem et ab omnibus reverenter acceptam; eamdem vero quam antea, quia ex natura, quia ex necessitate D rerum profluit, consuetudinem in posterum habebitis.

Quapropter ne dominationum vestrarum tempus longius teram, concludo et opinor, iudicio episcopi relinquendam esse vicariorum suorum electionem, et hanc quidem in numero, quem ipse necessarium meliori suae dioecesis regimini coram Deo existimabit. Tollantur de medio, si libet, nomen et usus vicariorum mere honorariorum, eorum scilicet qui honorem sine onere, sine ulla parte oneris, ferunt, et quidem sive intra sive extra dioecesim degant; minime contradicam. Sed omnino, precor, retineantur vicarii generales omnes, qui actu sunt a consiliis episcopi, qui una cum eo dioecesim regunt. Sint isti sane in numero pauciori, sed ipsi episcopo pro suo iudicio et suis necessitatibus haec limitatio concredatur.

[1] *incommodum* ed. Vat.

ORATIO

reverendi patris domini Iosephi Moreyra episcopi Ayacuquensis[1].

Quamvis nota sapientia illustrium virorum, qui schemata confecerunt, et expressum desiderium, quod aliqui reverendissimorum patrum demonstraverunt circa brevitatem discussionum, clausa tenuerint labia mea; attamen cum agatur de rebus ad totam ecclesiam respicientibus, ratio postulat ut omnes audiantur episcopi; illi praesertim qui a finibus terrae venerunt cum magno incommodo et labore tum ad attestandam suam reverentiam et obedientiam apostolicae sedi, tum ad procuranda congruentia remedia malis innumeris, quibus affligitur disciplina in illis regionibus.

Certe ratio ministerii nostri expostulat, ut nos qui pastores animarum sumus, tractemus non perfunctorie, sed mature ac reverenter illa, quae necessaria sunt ad felicitatem ecclesiae, et bonum regimen fidelium animarum. Si alii reverendissimi oratores sapientes fecerunt observationes circa inconvenientiam aliquarum praescriptionum, quae habentur in schemate, respectu ad suas ecclesias, cur mihi non licebit nota facere sacrosancto concilio Vaticano vulnera ecclesiasticae disciplinae facta in nostris regionibus, ut ad ea opportuna medicamenta

[1] Argumentum: „Episcopus Ayacuquensis proposita schemata in ordine ad conditionem et statum suarum provinciarum considerans notavit inprimis, summopere esse necessarium providere electioni episcoporum, cum in suis partibus tota posita sit in manibus dominorum saecularium. Proponebat autem 1° declarandum esse, quis sit qui iure praesentandi pollet; aliqua enim gubernia, ut ipse ait, tenent hoc ius proprium et immanens esse in nationibus; 2° quomodo amittatur hoc ius; 3° quis in hoc casu praesentare debeat; 4° legem sanciendam, iuxta quam fieri praesentatio debeat; 5° exigendum votum provinciae ecclesiasticae, in qua dioecesis vacans sita est, ut testimonio episcoporum constet, praesentatum a gubernio reapse digniorem esse; 6° designandas etiam qualitates personales, quibus praesentandi ornari debent; 7° illos excludendos, qui revolutionibus et rebus politicis se immiscuerint; 8° praecipiendum archiepiscopo et episcopis provinciae, ut separatim per litteras secretas et ex conscientia sedem apostolicam informent circa scientiam vitam et mores promovendorum; 9° cum in provinciis Americae meridionalis ante consecrationem exigatur ab episcopo iramentum de praestanda obedientia gubernio, et cum iramenti huius variae formulae sint, determinandum sub quibus conditionibus praestari hoc iramentum possit, et qua formula utendum. Et haec in genere. Ad speciales vero animadversiones transiens, in cap. 1° ‚de episcopis', ubi principes requiruntur, ut valido suo patrocinio ac praesidio tueri ac tegere studeant ecclesiae antistites, ait cavendum ne per haec verba putent principes, confirmari sibi illud quod ius patronatus appellant; unde aut expungenda illa verba aut immediate addendum: ‚ut illi episcopi libere possint exercere suum ministerium, et omnes eius partes implere sicut decet.' — Quoad residentiam probavit adnotata ab archiepiscopo Strigoniensi, addidit vero quod episcopi in America solent convenire in comitiis generalibus nationis, huiusmodi causam tanquam legitimam habendam. Impossibile esse in iis locis convocare synodum dioecesanam cum solemnitatibus a iure praescriptis, 1° ob nimiam paroeciarum distantiam ac viarum difficultatem; 2° ob sacerdotum deficientiam, quibus synodo durante paroecia suppleatur; 3° quia gubernium vellet mittere suum repraesentantem cum iure proferendi sententiam; 4° qua constitutiones synodales essent gubernio subordinandae. His autem attentis difficultatibus proponebat, saltem in suis regionibus, ad dioecesanam synodum convocandos vicarios foraneos et duos parochos a parochorum corpore electos; quod ad modum spectat, quo cum gubernio agendum sit, se remittere in omnibus ait ad ea, quae velint patres decernere, paratus si oporteret et persecutiones et carceres et ipsam mortem subire. — Quoad visitationem tempus assignatum pro suis provinciis non sufficere ob difficultates superius allatas, nimirum immensam distantiam paroeciarum et viarum difficultates. — Quoad schema ‚de sede episcopali vacante' ait, vicarios capitulares in suis regionibus maxime potestate sua abusos esse et canonicos limites excessisse, ut viderentur eadem quandoque ac Romanus pontifex potestate pollere. Proponebat autem, ut vicarius generalis defuncti episcopi dioecesis administrationem habeat, quoadusque a sancta sede aliter provisum fuerit."

apponat? Tanto magis urget haec necessitas, quanto in praecedentibus conciliis nondum erant erectae ecclesiae, quae repraesentantur. Disciplina igitur, quae hodie stabilietur a Vaticano concilio, adaptata debet esse, in quantum fieri potest, necessitatibus omnium ecclesiarum in orbe dispersarum.

Verum est quod decem et octo annos perduravit Tridentinum concilium; sed etiam verum est quod nos metimus quod patres Tridentini seminarunt; et saecula sequentia, Deo mediante, metent quod nos seminabimus. Labores patrum Tridentinorum dederunt fructus suos per tria saecula, et adhuc novos producunt. Labores nostri ut fructificent, necessarium puto curandum esse (modo humano loquor) ne redoleant electricitatem huius saeculi. Propterea enixe atque humillime deprecor omnes reverendissimos patres in Domino congregatos, ut non coarctent libertatem dicendi, sed patienter audiant quidquid loqui velint propter gloriam Dei et salutem animarum; quia, sicut dicit Scriptura, *erit salus ubi multa consilia sunt*[1]. Incipiam.

Inter multas ecclesiarum necessitates illae prae omnibus primarium locum habere debent, quae ad bonorum pastorum electionem spectant. Quis enim nescit hodierno die magnum ius designandi ad munus episcopale fere totum positum esse in manibus dominorum saecularium, qui civilem gubernant rempublicam? Et si ecclesia hoc ius proprium renuntiare velit in manus saecularium, suorum aliquando inimicorum, cur legibus praemunitus hic thesaurus non illis datur? Circa quam gravissimam rem quid faciendum oporteat, breviter dicam meam sententiam, quam submitto ex toto corde sapientissimo vestro iudicio.

Condenda est lex in qua declaretur: 1° qui habeant ius praesentandi; quia aliqua gubernia dicunt, hoc ius esse proprium et immanens in nationibus; 2° quomodo amittatur hoc ius, nempe si iura, proprietates, loca et personas ecclesiasticas violaverint; 3° qui in hoc casu praesentare debeat idoneos ad sedes providendas. Si princeps vel gubernium catholicum habeat privilegium legitimum praesentandi, illi exhiberi debet lex, iuxta quam debeat fieri praesentatio, ut exaudita sit. In hac lege exigi debet votum episcoporum provinciae ecclesiasticae, in qua dioecesis vacans sita est, ad probandum esse digniorem illum, quem princeps vel gubernium praesentat: designari etiam debent qualitates personales quibus ornari tenentur praesentandi, et excludi illi qui rebus politicis vel revolutionibus se immiscuerint. Si nulla lex statuatur pro eligendis vel praesentandis episcopis, ecclesia humiliabitur et vilipendetur a legislatoribus civilibus. Ipsi condent leges electionis episcoporum, et totum hoc magnum negotium ponetur in manibus saecularium, vel saltem aliquorum clericorum; et inde quot mala et perturbationes in ecclesia, quot ambitiones, simoniae conventionales et reales vel palliatae! quotnam!

Sed praeter abusus, qui oriuntur ex parte principum vel guberniorum privilegium praesentandi habentium, sunt alia permagna ex parte praesentandorum. Plerumque enim hi suam indignitatem agnoscentes, fraudulenter attestationes scientiae et morum vi extorquent ab archiepiscopo et episcopis, vel ad patrocinium guberniorum confugientes eas expostulant. Quare prohibendae sunt huiusmodi attestationes a gubernis vel ab ipsis praesentatis productae, et tamquam suspectae et non exhibitae habendae; sed archiepiscopo et episcopis provinciae iniungendum est, ut in conscientia per rescripta secreta ac separatim apostolicam sedem instruant de meritis vel demeritis scientiae, vitae et morum promovendorum; ne indigni vel minus digni ad eas dignitates assumantur.

Fere in omnibus rebuspublicis Americae meridionalis iuramentum ab episcopis exigitur ante consecrationem, in quo tum de praestanda obedientia gubernio et legibus status agitur simpliciter, tum aliquod speciale exprimitur contra disciplinam et libertatem ecclesiae. Aliqui episcopi resistunt, alii aliqua modificatione apposita iuramentum illud praestant; ex quo exinde oriuntur dubia et anxietates conscientiae, et semper tenentur ad sanctam sedem recurrere. In secretaria pontificia inveniuntur formulae variae iuramentorum episcoporum. Hac de re in conventionibus (vulgo *Concordati*) cum republica Costaricensi praescripta est quaedam formula iuramenti praestanda ab episcopis ipsius regionis, iam approbata a sede apostolica. Desiderandum est, ut vel proscribatur tale iuramentum ante consecrationem praestandum iuxta legum civilium praescriptionem, vel detur formula communis omnibus illis regionibus, sive acceptata[1] a gubernio, sive non. Huic negotio utpote gravissimo urgentissime providendum est, ne in re tanti momenti vel dignitas ecclesiae periclitetur, vel conscientia episcoporum perturbetur.

Nunc veniam ad aliquas schematis dispositiones. In I capite de officio episcoporum paterne requiruntur principes et magistratus, ut sacros ecclesiae antistites valido suo patrocinio et praesidio tegere ac tueri studeant. Nonne congruentius videbitur substituere alia illis verbis *suo patrocinio tegere ac tueri*, ne fortasse detestabile ius patronatus et tuitionis istis temporibus a gubernis usurpatum ut proprium, illis verbis maius fundamentum et robur inveniat? Sed si haec formula retineri oportet aliqua gravi causa, quae me latet, saltem addenda non erunt post verba *suo patrocinio ac praesidio tegere atque tueri studeant* et sequentia: „ut illi episcopi libere possint exercere suum ministerium, et eius omnes partes implere sicut decet"?

De residentia iam disseruit sufficienter et mature reverendissimus archiepiscopus Strigoniensis; sed adiicio ad suas sapientissimas observationes aliqua super causas legitimae absentiae a Tridentino indicatas: scilicet in nostra republica ecclesiastici intervenire solent comitiis generalibus nationis, vulgo congressus; et non raro appellati sunt a gubernio, ut partes habeant in publicarum rerum administratione: et quod gravius est, multoties episcopi indigent iter facere ad principem civitatem reipublicae, ubi necessaria est sua praesentia, ut regulentur quaestiones ecclesiasticae magni momenti, quae aliter non regularentur. Interim dum licentia a dioecesi excedendi ab apostolica sede petitur et obtinetur, consummarentur omnes invasiones potestatis laicalis in rebus ecclesiasticis. Praesentia nostra in metropoli reipublicae anno 1865 aliquorum decretorum improborum executioni obstitit, et illorum abolitionem obtinuit.

Nunc de synodo dioecesana. Si tam graves difficultates oppositae fuerunt celebrationi synodorum ab altero reverendissimo oratore, eo quod in sua dioecesi inveniantur parochiae ab urbe episcopali distantes spatio trium dierum; quid dicam ego qui illas habeo ad quindecim dierum distantiam, et ad viginti et aliquid amplius, non viis ferreis et vaporibus percurrendas, sed per montes, flumina et praecipitia, inter nives perpetuas, fulgura, tonitrua et pluvias, semper equitando aut pedibus deambulando quam frequenter cum periculo vitae? Nonaginta novem parochias habet mea dioecesis, un-

[1] Prov. XI, 14.

[1] accepta ed. Vat.

decim provinciae; et in visitatione pastorali tantum unius provinciae, quae decurso anno peragi, ad minus 600 millia pervarri. Unaquaeque parocia continet varias ecclesias viceparochiales, quae ordinario distant aliquibus millibus ab ecclesia parochiali; et haec distantia successive pregreditur usque ad 72 millia in praedictae provinciae visitatione. Ad numerum fidelium quod attinet, unum tantum loquor: sacro chrismate confirmavi 50000 tantum in visitatione 12 parocciarum: ab una disce omnes dioeceses nostrae provinciae, et plus minusve omnes Americae meridionalis. Addendum est quod copia sacerdotum sit tam misera, ut impossibile foret durante synodo ad bonum animarum opportune providere. In hac gravissimarum difficultatum multitudine quomodo synodi dioecesanae celebrari possent?

Sed haec omnia obstacula iam per se seria, et matura consideratione dignissima, minima videntur, si prae oculis habeantur ea, quae ex parte gubernii civilis semper oriuntur; et apprime lex praescribens interventionem synodo deputati gubernii cum iure suam sententiam proferendi; ac secundo obligatio a lege civili episcopis iniuncta subiiciendi synodales constitutiones approbationi gubernii. Quomodo in hoc casu se gerere debent episcopi? Si gubernio et legibus civilibus obediunt, detrimentum patietur ecclesiae independentia, quae prae omnibus propugnanda est. Si habentes, ut vere sunt, illas leges irritas et nullas, synodum indicunt, et constitutiones salutares conficiunt, et debita solemnitate promulgant, deferentur utpote criminales et seditiosi ante tribunal laicum, congrua sustentatione privabuntur, et quod gravius est, nemini licet illis legibus obedire, aut ipsarum executioni praebere opem, ut publica decreta declararunt: et in his omnibus nemo non videt, quot perturbationes et scandala necessario exoriantur. Si demum episcopi habita ratione praedictarum difficultatum, celebrationem synodi praetermittunt, in dubia et anxietates conscientia pro munere non obeundo misere versatur. Quantum dico continetur in hac ephemeride *(exhibet folium)* et amplius fortasse: sed illam ponam in manibus reverendissimorum patrum congregationis ecclesiasticae disciplinae.

Post dicta nemini vestrum latebit miseranda et tristissima conditio illarum ecclesiarum et suorum episcoporum. Quomodo ergo adimplebimus gravissimum munus convocationis synodorum in tempore praefinito, et cum tantis obstaculis celebrationi oppositis? Quare propter inopiam sacerdotum et distantiam parochiarum sufficeret, ut tantum vicarii foranei et duo parochi selecti a corpore parochorum in unaquaque provincia convenirent ad synodum. Ad impedimenta legum civilium nuper exposita quod attinet, parati sumus implere quidquid sacrosancta Vaticana synodus disposuerit, omnibus mature perpensis, etiam cum periculo vitae, carcerum et mortis. Omnia ea quae de synodo dioecesana dicta sunt, referri possunt ad concilia provincialia; ad quorum convocationem civilis potestatis beneplacitum requiritur, ut totius provinciae episcopi simul congregentur. Nec solum exigitur hoc beneplacitum, sed dispositum est, ut magistratus civilis, qui vocatur assistens nationalis, interveniat synodo provinciali, et synodalia decreta suae revisioni submittat, et nonnisi praevio civilis potestatis assensu illa evulgari permittat.

Sunt antiquae praetensiones Philippi II in synodis provincialibus Hispaniae et Neapolis, quas vehementer improbarunt Benedictus XIII et sanctus Pius V, ut videre est in suis apostolicis constitutionibus in concilio Romano, et in litteris eminentissimi cardinalis Buoncompagni. Sed hae antiquae et iniquae praetensiones in vigore sunt apud nos. Ecce, eminentissimi praesules et reverendissimi patres, quomodo primi principes et magistratus studeant tegere atque tueri valide suo patrocinio sacros ecclesiae antistites.

Iam nihil dicam de visitatione episcopali. Post 30 annos videbant populi, quos visitavi, faciem pastoris; et ratio est simplicissima, cum fere omnes episcopi fuissent senes, invenirentur incapaces ad faciendas visitationes pastorales per vias unice propriis avibus vel pasceribus. Non sufficit ergo nobis tempus assignatum in schemate, nec invenire possumus tam facile sacerdotes, qui suppleant defectum pastoris in hoc munere, ad quod solum Dei gloria et salus animarum potest vires dare.

Ad conclusionem aliter dicam de vicariis capitularibus. Si nota fuissent reverendissimis oratoribus, qui in congregationibus praeteritis extense pertractarunt materiam hanc, mala omnia quae ortum habuerunt et adhuc habent in nostra provincia ecclesiastica propter electionem vicarii, sede episcopali vacante, factam a capitulis cathedralibus, ea certe *praeterirent*[1] quae in suis ecclesiis accidisse narraverunt. Perturbatio et inobservantia ecclesiasticae disciplinae incepit cum viduitate omnium ecclesiarum episcopalium, nulla excepta, et cum regimine vicariorum. Certum est quod iam imposita fuerant vincula regalium illis ecclesiis a legibus Indiarum et pragmaticis sanctionibus et speciatim Caroli III; sed adhuc remanebat aliquis vigor in disciplina ecclesiastica universali, quae in terram cecidit processu temporis et defectu pastorum.

Legum et pragmaticarum illarum haeredes ab intestato fuerunt gubernia republicana; et antiquis vinculis nova addiderunt. Capitula eligebant vicarios, sibi reservantia aliquam iurisdictionis partem, conferebant beneficia etiam curata, tribuebant iurisdictionem designatis in episcopum a gubernio civili, vicarium capitularem ecclesiae metropolitanae subiiciebant regulis ordinariis loci, concedebant schedulas saecularizationis etiam monialibus, supprimebant coenobia, reducebant ad minorem numerum dies festivos, conferebant beneficia regularibus apostatis, uno verbo erant plus quam Romanus pontifex in tam ampla quam absurda iurisdictione. Haec omnia consentanea erant legibus impiis, quae adhuc vigent in nostra collectione legum: et cum in vigore sint, quotidie nos ponunt in pugna cum civili gubernio. Propter vicariorum ambitionem, et ipsorum timorem et adulationem principibus terrae sancitae fuerunt leges impiae, oppressivae et destructivae sanctae disciplinae.

Omnibus iis malis post longum temporis spatium aliquo modo providit felicis recordationis Gregorius XVI pontifex maximus, instituendo primos pastores proprios illis ecclesiis viduitate afflictis. Quamquam vigilantes praedecessores nostri indefesso labore ac controversia curaverint, et consecuti fuerint mutare aliquid, et omnimodo abolere aliquas corruptelas, quae quasi per tria saecula invaluerant; attamen permanentibus adhuc praedictis legibus civilibus ad canonicas leges deturbandas et profligandas necesse est, ut deleatur omnis occasio, ut illae revivescant in sedis vacantis eventu.

Ad canonicatus gubernium praesentat personas ecclesiasticas, quae non semper et pro semper sunt benemeritae de ecclesia, sed cum magno et intimo cordis nostri dolore frequentius minus dignus praecedit dignos, digniores et dignissimos, qui non desunt apud nos. Aliquoties canonicatus sunt prae-

[1] In chartis stenographicis desunt nota aliqua, quae suppletur per verbum *praeterirent*.

mia servitutum, quae aliqui ecclesiastici immemores officii sui convulsionibus politicis praestiterunt. Huiusmodi capitula frui non possunt episcoporum fiducia, multo magis quando distributiones quotidianae canonicorum recipiantur a gubernio propter ablationem decimarum factam a nostris comitiis. Remedia proposita a reverendissimis episcopis Gallinensi-Nerensi, Cornetano et Centumcellensi non sunt apta nostris regionibus, quia longe distantes sunt ecclesiae episcopales una ab altera, ut gubernium ecclesiae vacantis possit assumere vicinior episcopus, aut congregentur omnes episcopi ad electionem vicarii. Mihi videtur magis opportunum, si sacrosanctae synodo placuerit, quod vicarius generalis episcopi defuncti perduret in exercitio iurisdictionis et gubernio dioecesos quousque consulatur a sancta sede: vel potius quod eligatur ad episcopatum ordine successivo, et destinetur ab episcopo, antequam ex hac vita discedat, ille quem in Domino iudicaverit dignum esse ad regimen animarum cum notitia et approbatione sanctae sedis apostolicae.

Hae sunt observationes, quae possunt praestare aliquam lucem super regiones fere ignotas plurimis ex vobis. Utinam serviant! sed fidentissime Domino nostro Iesu Christo causam eius ecclesiae committo, quam acquisivit sanguine suo, et vobis, reverendissimi patres, qui Spiritu sancto affiante, tantis et tam gravibus malis opportuna remedia fortiter et suaviter providebitis. Nunc solum mihi superest ut veniam impetrem a vobis, si nimis fretus vestra benevolentia, verba mea longa, aut prolixa, aut fastidiosa invenistis. Sed ubi, nisi in hoc amplo et venerabili consessu omnium ecclesiarum patrum, licebit minimo omnium vestrum et necessitates ecclesiae et perversorum hominum impietates, et lamentationes et amaritudines cordis confidenter exponere?[1]

Hic autem ab eminentissimis praesidibus interrupta disceptio est, et facta patribus abeundi facultas, dicente primo praeside:

„Quoniam hora iam nimis processit, reliqui oratores de schematibus examini propositis audientur in proxima congregatione generali, quae habebitur feria secunda insequentis hebdomadae, die 24 huius mensis."

8.

Congregatio generalis decimaquinta
1870 ianuarii 24.

Feria secunda die 24 ianuarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt exeuntibus quinque patres, nempe 41 cardinales, 8 patriarchae, 4 primates, 86 archiepiscopi, 436 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 13 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, unum mitrae habentes, 24 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum decimaequintae congregationis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Ioseph Sadoc Alemany archiepiscopus Sancti Francisci missam locutam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses patres monuit, signa approbationis et plausus in profanis comitiis adhiberi consueta, cum dignitate et gravitate synodalium congregationum nullatenus convenire, et idcirco ab eis in posterum abstinendum.

Dein continuationem discussionis indixit decorum priorum schematum de disciplina ecclesiastica, et iussit per subsecretarium nomina perlegi oratorum qui e superiori congregatione audiendi supererant, et eorum qui postea loquendi facultatem potierant. Unde ambonem subsecretarius ascendens sequentem notam publicavit:

„Nomina oratorum qui pro superiori congregatione inscripti fuerant: Reverendissimi patres, Franciscus Zmanni Casula episcopus Uxellensis et Terralbensis, Ioseph Georgius Stossmayer episcopus Bosnensis et Sirmiensis, Ioseph Ignatius Vitali episcopus Ferentinas, Ioannes Faict episcopus Brugensis, Ioannes Baptista Zwerger episcopus Secoviensis. His autem accesserunt reverendissimi patres, Eugenius Lachat episcopus Basileensis, Stephanus Melchisedechian episcopus Erzerumiensis ritus armeni, Laurentius Gastaldi episcopus Salutiarum."

Dein ab eminentissimo primo praeside ad ambonem successive vocati sunt episcopus Uxellensis et Terralbensis, episcopus Bosnensis et Sirmiensis, episcopus Ferentinas, et episcopus Brugensis.

ORATIO

reverendi patris domini Francisci Zmanni Casula episcopi Uxellensis[1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Qua benignitate sive natu, sive dignitate maiores confratres vestros superioribus congregationibus generalibus de duobus schematibus examini nostro

[1] „Haec omnia maxima cum commotione animi dixit, ac tanto dolore affecti patres ut illum acclamaverint descendentem e suggestu." (Ex schedis Ioannis Marongo, episcopi Tunensis.)

[1] Argumentum: „Episcopus Uxellensis opportunum sibi videri dixit, ut schemati ‚de episcopis' prooemium quoddam addatur de divina ecclesiasticae hierarchiae institutione, deque variisque gradus et praesertim episcopatus auctoritate et iuribus, inter quae illud imprimis indicandum quod omnimodam episcopalium electionum libertatem respicit, exclusis omnibus commendationibus ex parte principum, sublatis praesentationibus et exigentiis ab iisdem principibus decursu temporum usurpatis. Hi enim non, ut olim, ecclesiae protectores sunt, sed ea qua pollent potestate in ecclesiae damnum abutuntur. Ut autem ecclesiarum viduitati providetur, episcopis provinciae committendum sit, ut idoneos viros suggerant et commendent apostolicae sedi, et eidem relinquendum, ut hoc negotium cum potestatibus saecularibus pertractet. Iuribus constitutis, ad officia veniendum esse et loquendum de cardinalibus, de sacris congregationibus et demum de episcopis, quorum officia sit poenis cancri opus esse, quia mali episcopi nec defuerunt unquam nec deficient. Huiusmodi officia clare et modo episcopis convenienti tractanda, non vero ut in cap. 2. schematis factum est, ubi non residens ultra tres menses nulla statuta contumaciae termino et nulla praemissa monitione puniendus vel etiam amovendus constituitur; dum e contra in schemate ‚de vita et honestate clericorum' interdicto episcopis absque praemonitionibus poenarum usu mitior et convenientior pro clericis norma assumitur. Restituendum itaque caput istud suis fontibus non concilii Tridentini decretis, praesertim quia Tridentinae dispositiones in hoc capite non tam refusae quam confusae potius videntur. — Approbavit nihilominus, quod eanon non residendi ultra tres menses ratione publicae utilitatis non valeat absque apostolicae sedis licentia, cum valde periculosa et ardua res sit politicarum rerum pertractatio nostris praesertim diebus, quibus naturalis et divinus ius et ecclesiae auctoritatem civiles leges impetunt. Nec attendendum specialibus alicuius regni circumstantiis; illis enim optime potest peculiaribus apostolicae sedis dispositionibus provideri. — Relato, vero ad visitationem dioecesis et synodorum dioecesanae et provincialis celebrationem sit, terminus pro qualibet numero in schemate assignatus parum commode singulis respondere. Ne itaque aperta via transgressionibus relinquatur, proponebat, ut qualibet quinquennio perficiatur visitatio dioecesis, quae immediate sequenti celebretur synodus provincialis, ac demum huius actis ab apostolica sede rectitudo, dioecesana synodus et morarum limitum visitatio fiat. Haec omnia sit patrum sapientissimo iudicio se velle subiicere, quod qualecunque demum fuerit, circa dioecesanam synodum necessario determinandum est 1° quibus ius sit synodo interveniendi; 2° solum episcopum decisivum votum habere, eique relinquendum esse iudicium circa materias in synodo tractandas, excluso omni sive capitali, sive clerici con-

propositis diversa diversimode discrepantes excepistis, eadem quaeso me miserum aliqua circa eadem delibantem excipite. Licet enim non idem sit ac aliorum dicendi modus, eadem tamen est causa, bonum ecclesiae catholicae, ac malis quibus, qua humana est, gravissime infirmatur, opportuna salutaris remedii praestatio. Ad hoc autem quod nobis est ius solemne, et onus summa patientia dignissimum plurimum conferre mihi videtur, si in primo schemate *de episcopis* proemium quoddam praeponatur de divina ecclesiasticae hierarchiae constitutione, a qua tantummodo mystici huius corporis Christi vita, unitas, auctoritas, omniumque membrorum huius unio, vigor, iura, munia, actus uno verbo, uti loquitur apostolus, cuiusque proprii derivantur.

Si haec praemissa ratio fuisset, certissime quae reverendissimi oratores vel ut omnino in eo deficientia, vel ut minus digna et praesentium temporum adiunctis minus accommodate exposita hucusque conquesti sunt, minime desiderarentur. Ex ea enim ratione praeter supremam Romanorum pontificum auctoritatem ac maiestatem summam, honoris ac iurisdictionis summum principatum, et infallibile eorum magisterium quae hic etiam ut fundamentum pro systematis unitate innuenda erant, profecto prono alveo fluerent auctoritas, dignitas, iura et officia eminentissimorum cardinalium, qui sicuti sacro collegio suo amplissimum sanctae Romanae ecclesiae senatum et consilium, ita sacris, quibus deputantur congregationibus, sapientissimum sedis apostolicae magistratum et ministerium constituunt. Propterea enim ab ea instituti sunt, ut sibi, sicuti in veteri lege seniores Moysi, adiutorio essent in aedificationem et sanctificationem corporis Christi, quod est ecclesia; fluerent auctoritas, dignitas, iura et officia episcoporum, qui immediate a Christo Domino instituti, a Spiritu sancto cum Petri successore positi sunt regere et docere divino iure et potestate sanctam Dei ecclesiam.

Inter haec autem iura quis non videt, ut pene ab omnibus notatum fuit, illud primum sibi vindicaturum locum, quod eam requirit electionum libertatem, ut nulla in ea timeatur favoris humani aut timoris suspicio; ac proinde, si quae adhuc extarent antactorum temporum eidem contrariae reliquiae, eas aboleri omnino debere? Quae enim ecclesiae sunt, Dei sunt; atque ab his tantum liberrime compleri debent, quae rebus eius gerendis Deus constituit.

Si quando saeculares potestates utebantur in bonum auctoritate gladii, in timorem mali operis ipsis a Deo traditi, sapienter vocati ab ecclesia fuerunt, ut quae Dei erant custodirent saltem atque tuerentur; nunc cum in timorem boni operis, quod est Dei, gladio abutantur, aequo sapienter arcendi sunt. Sicut itaque in summorum pontificum electione cessare penitus debent quorumdam guberniorum edictae exclusivarum prostentationes; sic in electione cardinalium et episcoporum cessent omnino, et non ab ipsis prohibitae, apostolicae praesentationum concessiones, et ab eis usurpata commendationum et exigentiarum iura. Timendi enim Danai et dona ferentes: sicut et ne venenata, certe malesana eorum dona timenda. Hi enim homines, qui non veniunt ex scholis prophetarum, sed ex regalibus ambitionis aulis, nunquam suae originalis servilitatis vitio corrigentur; et ideo non Dei sed potentium timore, non divinae sapientiae consiliis, sed fabris politicae dolosae, ac fallacibus et fictis publicae opinionis et popularis aurae fluctibus ducuntur in ecclesiae Dei regimine. Si iis proinde interesset, quibus serviunt, verbis quidem elasticis pro ecclesiae iuribus dimicare videntur, factis vero desinentes esse servos Dei, ut hominibus placeant, ea perdunt, quia episcopalis auctoritatis aut libertatis iura in ecclesiae damnum prosse convertunt. Haec nos historia docet. Lege ergo iis conditionibus munita, quae a reverendissimo postremo oratore americano episcopo, cuius quidem cordis amaritudines sentio (nomen vero dioecesis non perspexi) propositae fuere, cavendum est, ut viduitati ecclesiarum provideatur: solis enim provinciae episcopis notas esse iure praesumitur non solum vacantium sedium necessitates, sed etiam benemeritorum ecclesiasticorum aptitudines uni potius, quam alteri dioecesi magis accommodatas. Ab iis ergo tantum viri idonei sanctae sedi iudicio suggerantur in Domino et commendentur; ipsius vero sanctae sedis, quae a nemine iudicatur et cui a nemine danda lex, arbitrio et auctoritati relinquantur, quae practicam harum agendarum rerum cum saecularibus potestatibus tractationem respiciunt.

Si haec praeterea docentis et regentis ecclesiae auctoritatis ac dignitatis in suo quoque ordine praemittitur ratio, quae veluti terribilis castrorum acies ordinata est ad praeliandu praelia Domini in salutem et defensionem electorum Dei, ac inimicorum suorum conversionem et confusionem, profecto divinae suae potestatis argumentum et sigillum iis praeberet, qui non tantum populos de suis omnibus officiis debet admonere, verum dignieri modo quam in huius schematis capite I factum sit, ut lamentatum fuit, eorum quoque principes et potestates aliqua non tam eorum requirentes patrocinium, quod molius tyrannis discretur, quam supremi iudicis Christi Iesu regis regum, et Domini dominantium iudicia commemorantes, si iuste non iudicabunt, si iusta non decernent, si Deo et ecclesiae non obtemperabunt: filii enim eius esse debent, cum non ea in statu ut praeterditur, sed in ea statu continentur. Post carceres, catenas, depauperationes, improperia, quibus pro nomine Iesu gloriamur, haec sola nobis patet via, ut a vilitate et contemptu, quibus christiani nominis essere maiores hierarchiae gradus oppressorunt; eos sublevemus, et per hos eorum obedientiae, veneretioni et amori praecipiamus. Eorum ergo iura clare, distincte, specifice asseramus pro ecclesiae bono et animarum salute. Nostis enim, reverendissimi patres, saeculares potestates quae a Deo et a summo pontifice, ab episcopis spectatarunt, populos in eumdem perditionis abyssum trahere conari: nostis, quomodo ut hoc expeditius obtineant, inferioris ordinis clerum contra superiores ordines incitent et foveant, existimantes ecclesiam Dei ita in se interna collectatione divisam, desolatione desolatam quantocius perituram. Refractarii ergo isti agnoscant iura nostra, e qui-

---

sensu aut vote etiam consultivo. — Quod vicarios generales sit, episcopis illorum facultatem relinquendam, eos sibi adsciscendi, quos doctos et spectatae vitae viros agnoverint, licet poenitentiarii et parochi munere fungantur; his enim cessantis, quandoque episcopus vicario generali prorsus carebit. — Veniamo ad alterum schema „de sede episcopali vacante" ait: ad vicariorum capitularium compescendam audaciam, qui aliquando et sua auctoritate et quod magis est civilium magistratuum patrocinio freti bonos presbyteros impie vexant, statuatur intra cuiuslibet regni territorium vicariorum et seniorum episcoporum tribunal apostolicum, quod cognita causa inappellabili iudicio vicarium capitularem quavis ratione indignum ab officio removeat et poenis coerceat, novumque pro eo vice tantum vicarium deputet, ac omnia ad apostolicam sedem referat. Postremo autem loco id quoque addendum proponebat 1° ut tempore vacantiae beneficia omnia nomini provisoris conferantur et episcopo futuro definitive collatio reservetur; 2° ut eo tempore nihil proventus innovetur; 3° ut vicarius capitularis sicut episcopus ab omni capitali inducta liber in dioecesis regimine constituatur."

bus eorum officia pendent, et ita saltem ecclesiam Dei ex hoc Vaticano colle ex colloquio cum Domino verecantur cornuta fronte descendentem, et Petri gladio succinctam, ut eorum audaciam in bonorum aedificationem coerceat, et quae etiam, si opertuerit, satanae tradat in interitum carnis, ut spiritus salvus fiat.

Iuribus vero officia respondeant. Expectantes itaque cardinalium et sacrarum congregationum etiam officia, quae in totius ecclesiae bonum a supremo eius capite eisdem mandata sunt, et quarum nostra etiam interest, quia per eas pervenitur ad totius familiae patrem, nostra interim munia asseramus, eaque contra quorumdam sententiam poenis sanciamus: leges siquidem non pro bonis, sed pro malis condantur. Nos qui in Spiritu sancto hic sumus congregati, bonos esse expedit, dicere non item; malos autem inter episcopos fuisse amare notum, et in posterum futuros prudenter timendum. Nonne paucis abhinc annis dolendum maxime episcopi cardinalis habuimus exemplum? Numquidnc quotannis oecumenicae synodi decreta ferenda erunt?

Caeterum et haec, ut ita dicam, contra nos ista agendi ratio, quam cum aliis adhibebimus, roborabitur, quibuscum quoquo modo in nostri ministerii munus agentes non tam iura, quam officia nos exercere ipsis videbimur. Clare tamen et distincte et modis episcoporum dignitati, ut desideratum fuit, convenientibus haec etiam tractanda sunt, ut ii qui legibus executioni mandandis deputantur, etiamsi iurisdictione superiores, quandoque tamen ordine et dignitate inferiores, sed cum angelis ecclesiarum licet pro humana fragilitate delinquentes, ab ipsis agendum esse eo ipso sibi persuadeant.

Quae convenientia ita incongrue in huius schematis capite II neglecta fuit, ut episcopus ultra tres menses non residens, nullo statuto contumacise termino nullaque praemissa monitione, puniendus vel etiam amovendus tradatur; dum in schemate *de vita et honestate clericorum* interdicto episcopis absque praemonitionibus poenarum usu, mitior et dignior pro clericis iuris norma statuatur. Omnia porro quae de hoc secundo schematis capite, in quo capitula prima sessionum 6 et 23 de reformatione concilii Tridentini non tam refusa quam confusa fuere, ab aliis oratoribus dicta sunt, satis necessitatem evincunt, idem caput primaevis suis fontibus quasi in integrum restituendum. Ab eis tamen, debita eis reverentia, omnino dissentio in eo, quo contendunt causam non residendi ultra tres menses ex publica utilitate petitam retinendam esse ex Tridentino inter eas, quae nullam pro absentia a dioecesi requirunt specialem a sancta sede licentiam. Nec ideo puto ecclesiam quoque publicae utilitatis causa ita adversam esse debere, ut nulla unquam civili dignitate sacros antistites pollere permittat. Si vero in bonum publicum et ecclesiae decus eadem conferant, luculentissime allato exemplo contra schematis adnotationes, nec ab ecclesia, quae verae publicae utilitatis est advocata, prohibita unquam fuere, nec ab ipsa nunc temporis prohibenda.

Verum cum neminem lateant pericula, quae in politicis legum tractationibus inveniuntur, et quam deplorandum sit, eosdem leges potius contra ius divinum et naturale, ac contra ecclesiae auctoritatem et libertatem in publicae utilitatis detrimentum potius condi et promulgari; propterea in eiusmodi civilis reipublicae et christianae componentibus syrtibus relinquendum apostolicae sedis iudicio existimo, ut perpensis locorum, temporum, rerum et personarum adiunctis, pro sapientia sua episcopis et dignitate pollectivae ipsa vel faciat, vel neget facultatem civilibus legibus ferendis in comitiis A assistendi, adiectis etiam si opertuerit pro re nata sive de iurisiurandi praestandi forma, sive de suffragiis emittendis in electionibus, ut catholica doctrina et ecclesiae iura certa tuteque semper et ubique serventur. Amarum nobis adest exemplum episcopi senatoria dignitate insigniti, qui matrimonium, ut vocant civile, et verbis et suffragio probavit, ut ab aliis hac super re afferendis argumentis supersedeam.

Nec ab hac opinione me dimovere potuerunt gravia quaedam momenta, quae contra eam a praelato americano venerabili antistite ex specialibus regionis suae circumstantiis allata fuerunt. In primis quia particulares causae legis generalis dispensationem potius suadent, quam eius cessationem requirant; hinc ab illis haec confirmari dicitur. Deinde quia mala ex ea quae non residendi libertate episcopis iure divino impositis derivare possunt, maiora B videntur bonis quae ex eadem proveniunt. Publicae utilitatis conceptus vagus est, et in iis locis, in quibus ad octo etiam menses comitia haec protrahuntur, dari potest ut per idem temporis spatium a sua dioecesi quis abeat cum gravissimo eiusdem detrimento. Peculiaribus ergo circumstantiis peculiari apostolicae sedis dispensatione providendum est.

Circa ea autem quae visitationem dioecesanam ac sacrorum liminum, synodos provinciales et dioecesanas respiciunt id adnotavero, terminos pro quolibet munere in schemate adsignatos non tam commode iis officiis respondere. Nulla enim in iisdem videtur haberi ratio diversarum et difficilium rerum, ac gravissimorum aliorum onerum, quae et vobis quidem imposita sunt, et vos curvati quidem eorum pondere sed laetantes in Domino sustinetis; ut quam saepe executioni praescribi possit quolibet saltem triennio visitandam dioecesim, tenendam synodum C dioecesanam, adeunda sacra limina apostolica, et quolibet quinquennio concilium provinciale celebrandum. Tribuendumne ergo erit vel negligentiae vel malae voluntatis studio, si hucusque eorum munerum executio ita omissa fuit, ut pluries cuiusque termini praetermissi fuerint? Perfrictae frontis homo amplissime concessui vestro id asserere non auderet.

Ne itaque in ipso quo leges fiunt, facilis earum transgressioni praebeatur occasio (diceretur etiam quaedam necessitas), opportunius statuere mihi videtur ut quolibet quinquennio perficiatur visitatio dioecesis, anno immediate sequenti celebretur synodus provincialis, ac deinde huius actis ab apostolica sede restitutis, dioecesana cum visitatione sacrorum liminum. Hoc modo tempore visitationis noscerentur infirmitates dioecesis; in provinciali concilio pararentur remedia; in dioecesano, retenta quantum fieri poterit in provincia legum unitate et uniformi- D tate, applicarentur; ac deinceps episcopi personaliter huic sanctae sedi quae acta fuerunt scriptis et verbis referrent. Huius autem procedendi methodi convenientia ab ipsa erui tur schematis logica ratione. In eo enim praescribitur, ut biennio post ab huius Vaticani concilii solutione provincialia celebrentur, et postea dioecesana, quod certe ordini naturali cohaeret, quo a superioribus ad inferiores leges emanentur. Nonne praeterea deri potest ut in provinciali etiam ex apostolicae sedis iudicio, quae in dioecesana synodo statuta antea fuerunt, postea reformentur? Eocur autem haec tam subitae mutationes procurandae etiam cum gravi dignitatis episcopalis iactura? Ut ergo vitentur omnia quae non convenire videntur, et tempore et sumptibus parcatur, idem continuo tenendum erit. Facilius enim cuique dioecesi accommodantur quae specialiter praescribenda censentur, cum in synodo dioecesana, ut fieri debet, provinciali promulgetur; quae horum

annorum decursu, qui inter synodos elabuntur, providenda erunt, per visitationis decretum providebuntur. Horum munerum et huius ordinis termini augeri debent iis episcopis qui iuxta quae retulerunt, longioris temporis spatio opus habent ut ea convenienter expediant. Ne autem nimis in longum protrahatur neque ad sacrorum Eminum visitationem status dioecesis relatio sanctae sedi pro informatione remittenda, haec quolibet biennio aut etiam quolibet anno facienda praescribi potest.

Qualecumque autem futurum sit hac super re de meis adnotationibus vestrum sapientissimum iudicium; id necessario ab omnibus tenendum videtur, ut explicite decernatur quibus competat synodis provincialibus et dioecesanis intervenendi ius, et in iis soli episcopo tribui ius voti decisivi, et eius arbitrio relinqui iudicium circa materias in iis proponendas vel tractandas, secluso omnino vel cleri vel capituli consensu aut voto etiam consultive. Harum decisionum motiva quam exponenda, potius tacite legenda a nobis cleri et fidelium pastoribus et patribus existimo.

De vicariis generalibus dico tantum hos esse illos, in quibus omnimodam fiduciam suam et confidentiam episcopi remittunt: libera proinde iis concedenda facultas in parte ministerii sui eos sibi adsciscendi quos doctos, prudentes, spectatae vitae ecclesiasticos viros in Domino iudicaverit, etsi poenitentiarii vel parochi munere fungantur. Ea est enim mea conditio et aliorum episcoporum, ut scio, ut si isti ratione officii excludantur, omnes eo ipso omnino vicario generali careremus.

De altero nunc *sedis vacantis* schemate verba faciens maximo animi mei dolore quidem, sed religionis et patriae charitate compulsus, historicum potius agam. Quidam nunc extat vicarius capitularis adeo a suo munere devius, ut non solum epistolis pastoralibus civilem sanctae sedis principatum improbaverit, sed etiam petitionem hac super re, vulgo *Passalisma* dictam, universo clero suo subscribendam exhibuerit. Quas contra eos, qui subscribere renuerunt, adhibuerit vexationes poenis etiam spiritualibus eos impetendo, potius cognipi quam dici potest. Secreto monitus ab apostolica sede sed non resipuit, ac proinde alia monitione solemniori modo adhibita ab ea correptus fuit. Verum cum haec monitio capituli cathedralis ecclesiae praesuli missa fuerit, ut ei vicario indiceret, id evenit ut facta notificatione, eumdem canonicum praesidem vicarius potestati civili denuntiaverit, quae criminali quaestioni et poenae canonicum subiecit, ut reum executionis provisionis seu providentiae externae auctoritatis, regio placito seu, ut aiunt, *exequatur* minime munitae. Proinde vicarius iste civilis potestatis suffultus praesidio, non iure sed facto constituitur inamovibilis etiam a sede apostolica, quae eum patitur, ne bonis inutiliter afferat nocumentum.

Haec, reverendissimi patres et alia quae vobis de gravi hoc argumento narrata fuerunt, mala sunt, vere mala, gravissima mala: quid ergo agendum? Abolenda ne ideo vicariorum capitularium a Tridentina synodo facta institutio? non ita sentio. Si enim quia ex iis mala sequuntur, institutiones essent destruendae, pene omnes destruerentur humanae, ac inutile esset de novo novas condere. Pro sententia ergo mea, hoc vobis propone adoptandum remedium: statuendum nempe intra cuiusque regni ditionem trium vicinorum et seniorum episcoporum tribunal apostolicum, quod cognita causa, inappellabili iudicio vicarium capitularem vel electione nulla renunciatum, vel deficientem in ministerii sui officiis, vel quavis de ratione indignum, removeat; poenis ecclesiasticis pro circumstantiarum adiunctis coerceat; novum pro ea vice tantum vicarium deputet, poenas pro arbitrio suo in refractarios agat, ac omnia sanctae sedi referat. Hoc remedio non laeditur aliunde ius capitulo inhaerens; nulla adest dilatio electionis, ut possit evenire si electio provinciae episcopis deferretur, ut ab alio oratore propositum fuit, ex difficultatibus quae horum congregationem possent retardare aut omnino impedire; et Tridentinae institutioni debitus honor tribueretur: capitulum vero et illius electus vicarius fere huiusmodi adstringendi, ne, quae lugemus mala, admittant, cum eo ipso iuste et severe iudicio, nulle regio placito muniendo, et gravi infamiae subliciantur. In locis quibus hoc remedium admitti nequit ut in America, vicarius generalis episcopi, uti delegatus apostolicae sedis dioecesim regat, ut in missionibus apostolicis.

His praescriptionibus id etiam addendum existimo, ut tempore vacationis beneficia omnia nonnisi provisorie provideantur, et futuro episcopo definitive providenda reserventur; ut eo tempore nihil innovetur, et ut vicarius capitularis, sicut episcopus liber ab omni constituatur capituli voto et influxu in dioecesseos regimine. Penitus omnes canonici eo contenti esse debent, si pro eorum spectatae vitae moribus, scientia, pietate mereantur ab ordinariis pro suo arbitrio individualiter consuli, et ad varia officia obeunda assumi. Ita aemulabuntur charismata meliora.

Haec pro mea conscientia libere vobis in ecclesiae bonum proponere visus sum: vos, reverendissimi patres, pro vestra sapientia in Domino iudicate.

ORATIO

reverendi patris domini Iosephi Georgii Strossmayer episcopi Bosnensis et Sirmiensis[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Circa schemata nostro iudicio proposita duo sententiae vigent. Una eorum qui schemata haec approbant; et audivimus tertius audivimus orationem

[1] Argumentum: „Episcopus Bosnensis eorum opinioni se adhaerere dixit, qui proposita schemata reprobarunt, utpote quae et in necessariis desint aliquando, et in superfluis abundent. Suae autem orationis ordinem ineptus responsorum se declaravit argumentis, quae in favorem schematum ab episcopo Mealiensi prolata fuerant. Non esse enucleandum in primis ait ab officiis episcoporum, ne suspicioni locus detur, quod episcopi suos muneri defuerint eo vel magis quod dici hoc nostris his diebus de episcopis non possit. Inspiciendum itaque a reconditore iurium, ut plane cuique deveniatur ad officia. Ut quoniam episcopus Mealiensis videbatur dixisse in episcopis et vicariis generalibus munera patris cum iudicis munere non esse confundenda, seu utrumque forum externum et internum non debere confundi, ipse respondit se usque ad hodiernum diem haec duo inconfundibilia nunquam esse audivisse, et mirari se Gallicarum episcopum haec dixisse, cum exemplum habeat in Francisco Salesio, qui duo haec optime simul conciliavit. Praeterea cum potuisset idem episcopus, ut consilium decreto statueretur episcopos et vicarios capitulares teneri ad applicationem missae pro populo, ipse patres rogavit, ne id fecerunt, laboriosum quippe foret episcopis. Officia episcoporum non esse utique praeterumittenda, sed cum archiepiscopo cardinali Pragensi existimare se, reformationem altius inspicere opus esse et a cardinalibus ordiendum. Episcopus Mealiensis dixerat cardinales non indigere reformatione; at ipse ait 1° canonem hominem in hac vita degentem semper reformatione indigere; 2° non hic de personis, sed de instituto cardinalium agi. Quodsi, ut idem episcopus Mealiensis dixit, habent canonissimum patrem, qui eis consulat, habent etiam matrem ecclesiam, quae ubi reformatione opus est, materna sollicitudine in id intendit, ut reapse fuit in concilio Tridentino. Optare se ut cardinalium collegium praeclarissimis viris constaret ex omni gente desumptis, ut unaquaeque gens in hoc augusto senatu suos representantes videat. Hoc ipsum decrevisse concilium Tridentinum, et quidem 1° quia ex hoc collegio summus pontifex ecclesiae auctoritas, omnium minimum pater et iudex; 2° quia hoc collegium totius orbis negotia

illustrissimi praesulis Mechliniensis qui effusa oratione schemata haec laudavit, et severiori censurae subiecit contrariam sententiam, cui etiam ego adstipulor existimans et iudicans schemata haec omnino defectuosa esse, reformatione proinde indigere; et quidem ideo quia haec schemata meo iudicio in necessariis desunt, in superfluis abundant: adeo quidem ut multa in iis desint quae adesse, multa adsint quae deesse deberent.

De iis igitur dicam reflectens ad principia et argumentationem eius orationis cuius memoriam ingessi. Etiam mihi schemata haec penitus expendenti mirum visum est, auctores schematis contra, ut puto, naturam rei, systematis rationem et antiquorum conciliorum praxim in mediam veluti rem irruentes, subito et absque ulla transitione de episcopis, et eorum officiis et obligationibus ordiri: quod suspicioni occasionem praebere potest, quasi episcopatus novissimis temporibus occasionem de- B derit, ut monitionibus et severiorum poenarum, quibus schemata abundant, comminationibus ad officium revocari debeant; cum tamen negari non possit episcopatum recentiori tempore, magis quam unquam in id totum in genere intentum fuisse, ut ecclesiae Dei et populis sibi creditis semet utiles et proficuos reddant; cum negari non possit episcopos recentiori praesertim tempore, magis quam umquam forsan semet exactos et conscientiosos exhibuisse in legibus ecclesiae observandis et exequendis; cum magis forsan nunquam alias episco- A patus tanta concessione tantaque unanimitate unitatem ecclesiae et divinam cathedram Petri coluit, ut spente sua recentiori tempore plurimis vicibus ad limina apostolorum affluerit; et reverentiae, pietatis et obedientiae obsequium, ut par est, sanctissimo et amantissimo patri nostro exhibuerit. Non igitur vel inviti occasionem damus vilipensioni ordinis episcopalis, quod certe a pia auctorum schematis intentione alienum erat.

Puto et ego altius eos ordiri debuisse, atque a supremis hierarchici ordinis gradibus ita ad inferiores descendere, ut naturali quodammodo cursu sermo defluat ad episcopos; et eorum non tantum obligationes, verum assentior animo iis patribus, qui dicunt non tantum obligationes, sed et iura: nam mea quidem sententia inter iura et obligationes episcoporum intimus atque individuus est nexus. De iuribus episcoporum loqui, significat, reverendissimi patres, mea sententia, de sanctissimis episcoporum obligationibus loqui. Et si episcopus, quem honoris causa nominavi, nuper in oratione sua dixit modestiae episcopali contrarium esse de iuribus episcoporum loqui, si non cedit meae auctoritati, quae certe minima est, forsitan cedet auctoritati magni doctoris Augustini, qui quadam occasione hunc in modum semetipsum et sacerdotes suos alloquitur: Viri, inquit, fratres, christiani sumus et sacerdotes sumus. In quantum christiani sumus, nostri sumus, nostri curam gerimus, de nobis et vita nostra rationem districto iudici reddituri sumus: in quantum sacer-

pertractat, et ex hoc Romanae congregationes efformantur, quarum reformatio perfecta erit, si illae curent quae maioris momenti sunt, et suis proinde locis bene definiri cetera sinant; nam qui minimis et superfluis intentus est, necessariis deest. Aliquid in schematibus deesse, modum nempe quo episcopalibus sedibus vacantibus providendum sit; rem huiusmodi maximi momenti esse, et inde totam causam ecclesiasticae libertatis pendere. Schema auxilium et potestatem principum requirit, C ut ecclesiae libertati praesidio sit; at periculosum et frustraneum id esse ait cum archiepiscopo Parisiensi; periculosum quidem, quia hodie praesidium hoc in ecclesiae humiliationem et servitutem degeneravit; frustraneum, quia et si velint principes, prohibentur tamen legibus fundamentalibus sic dictis, quas transgredi nullo modo possunt, quin populorum indignationem incurrant. Unicum praesidium quod quaeri ab ecclesia debet est in publico iure et in publicis populorum libertatibus, ut illud ipsum medium, quo impii abutuntur in damnum ecclesiae, ipsa in sui defensionem convertat. Aliud etiam medium habere dixit ecclesiam, nimirum firmum et constantem animum episcoporum pro eius iuribus tuendis; bonos episcopos ecclesiae utiliores esse principibus et magistratibus. Civilem potestatem nunc totam inesse ministris, in quorum electione nulla prorsus eorum fidei ratio habetur. Accedit quod etiam inter sacerdotes esse possint, qui vocationem suam venalem faciant et variantibus ac dominantibus opinionibus serviant. Huic malo remedium in concilio adferendum et veterem disciplinam restituendam, ut provincialium synodorum auctoritate aucta, iis remittatur negotium electionis episcoporum. Difficilem et celebrandum rem hanc esse et ideo dignissimam concilio Vaticano, cui certe non D minima pertractandi onus incumbit. Nec difficultas est, quod agatur de iure acquisito principum, et plurium saeculorum decursu pacifice ab iis possesso; non enim divortium inter ecclesiam et statum fieri debet, sed concedendum ait synodis provincialibus, ut tres ecclesiasticos viros praesentent, ex quibus principes unum eligant. — Aliud etiam in schemate desse dixit: pertractat enim de celebratione synodorum provincialium et dioecesanarum, nihil autem habet circa conciliorum oecumenicorum celebrationem. Earum humanarum rerum sit talem nunc esse, ut deinceps oecumenica concilia frequentius et facilius celebrari possint. Notum esse, Pium IV in concilio Tridentino instructionem dedisse suis legatis, ut si vellent patres statuere, concilium oecumenicum singulis viginti annis celebratum iri; notum esse, concilium Constantiense legem periodicitatis tulisse de decennio ad decennium, et hoc decretum subsecutum fuisse a duobus pontificibus Martino V et Eugenio IV. Optandum ut etiam in concilio Vaticano aliquid huius generis statuatur. — Transit ad ea quae iuxta ipsum debebant abesse ab schemate. Et hic imprimis reprobavit conatum ut ipse ait omnia ad unitatem revocandi etiam in rebus minoris momenti. Unitatem ecclesiae utique essentialem esse; at illa constare debet ex diversitate elementorum, quorum singula intactam naturam

suam habeant. Unde ait adhaerere se cardinali Bizuntino, archiepiscopo Parisiensi et episcopo Aurelianensi, ut integrae maneant illae diversitates et specialitates, quae necessitatibus et indigentiis Gallicanae ecclesiae respondeant. Exprobravit autem episcopo Mechliniensi quod dixerit: Unus Deus, una fides, unum baptisma, unus vicarius generalis, quia ut ipse argumentationem illius intellexit, hac ratione Sacrae Scripturae verbis abutimur. Servanda utique esse iura apostolicae sedis, at cavendum ne episcopi sedeant in umbra, quae semper comitatur supremae dignitatis; cavendum ne veritati claudatur aditus, ne dum sanctae sedis iura per affectionem exaggerantur, episcoporum potestas deprimatur coram populis; ne ansam demus inimicis etc. Dolendum quod in capite ‚de residentia' totum metropolitani ius reducatur ad denuntiandi munus, et dolendum magis, quod tanta habeatur erga episcopos diffidentia, et illud quod additur, nimirum si episcopus segnior inveniatur in residentia, Romanum pontificem pro rei necessitate sedi providurum, in suis regionibus ait ad executionem deduci non posse sine aperta collisione cum civili gubernio. — Quoad alterum schema, vicariis capitularibus concedendum ait, ut beneficiis etiam curam animarum habentibus definitivo modo provideant; insistendum potius esse, ne diutius sedes episcopales vacent. Quoad vacantibus sedibus episcopalibus apostolica sedes beneficia provideat, contra huiusmodi provisionem gubernia reclamabunt. — Concilia provincialia esse quidem frequenter celebranda, at Romanae congregationes abstineant ab eorum actis et decretis mutilandis vel alterandis et inprimis ab additamentis faciendis. Custodiendum esse ius internum et domesticum horum conciliorum salva semper auctoritate sedis apostolicae, quae inspicere potest, ne aliquid statuatur ecclesiae auctoritati aut ecclesiasticae disciplinae contrarium. Episcoporum offensionem esse illud quod legitur in nota pag. 20 schematis ‚de episcopis' — ‚ut expendat (sancta sedes) an synodus ad normam sacrorum canonum habita fuerit, et corrigat si quid fortasse in decretis aut nimis rigidum, aut minus rationi congruum deprehendatur' — oculis suis se vix credidisse ait, cum id primo perlegerit. — Deesse in schematibus aliquid, quod ad episcopos in partibus refertur. Fieri potest ut ex iniquitate temporum in aliqua sede impossibilis evadat iurisdictio episcopalis, et idcirco suspensa maneat et ad congregationem de Propaganda fide devolvatur. At sibi placere ait, quod eum vel tota vel pare iurisdictionis exerceri potest, episcopi mittantur ad sedes suas. — Vicariis apostolicis eadem episcoporum iura concedenda. Haec omnia disciplinae capita esse; disciplinam mutabilem de se esse, non vero adeo firmam, ut no unus quidem lapillus possit removeri, quin totum ruat aedificium, sicut episcopus Mechliniensis dixerat. Unde concilium regavit, ut commissionem constituerat quae novum canonici iuris codicem conflaret in omnibus temporum exigentiis conformem et scholarum usui accommodatum. Hoc sub auspiciis sanctissimi domini nostri Pii papae IX complendum et a concilio promovendum."

dotes sumus, non cumus nostri, non, sed populi pretioso Iesu Christi sanguine redempti. Quidquid iurium et munerum a Domino accepimus, non accepimus illud in ostentationem aut vero elationem nostram, sed in sanctissimam obligationem nostram, ut illud totum in populi utilitatem impendamus et superimpendamus. Iura et munera episcoporum sunt illud divinum talentum nobis a Domino concreditum, quod nullus inane relinquere debet, non; quia iudici illi, a quo illud accepimus, cum optimo foenore et usura est restituendum. En quantopere grandis hic homo existimet iura et obligationes episcoporum intime iunctas esse.[1]

Idem illustrissimus praesul existimavit sub obtentu, ne forum internum cum externo, et ne munus patris cum munere iudicis confundatur, deincepa, si bene intellexi, episcopis et vicariis generalibus non integrum esse debere confessiones populorum et sacerdotum exaudire. Bone Deus! Summa igitur illa potestas, quam episcopi et vicarii generales consequuti sunt, remittendi et retinendi peccata, id est mortuos ex sepulchro resuscitandi, inanis manebit in episcopis et vicariis generalibus, ideo quia patris et iudicis munus irreconciliabile est! Ego quidem usque ad hanc diem non audivi haec duo irreconciliabilia esse; quin imo optime conciliari possunt. Et ubique certe terrarum et gentium, et certe in praestantissima Galliarum ecclesia episcopi nunquam visi sunt se subtrahere a sancta et sacrosancta obligatione fidelium confessiones exaudiendi.

Mirabar ego id ab episcopo Galliarum dici posse, qui melius scit quam ego, quod sidus Galliarum, imo vero totius ecclesiae sanctus Franciscus Salesius totam suam vitam insumpserit in florentissimum et efficax munerum apostolicorum exercitium. Eruditissimus Hamonius[1] in vita eius affert infinita exempla eius charitatis, eius benevolentiae, eius humilitatis, qua vir hic sanctus officium iudicis et patris exercuit; imo vero plerumque illud exercuit lacrymis et precibus, ut adeo frequenter ad pedes perditorum sacerdotum provolutus fuerit, et sua humilitate, sua charitate, suis precibus iudicis et patris officium exercendo perditissimos ad frugem revocaverit, et sanctae ecclesiasticae vocationi iterum donaverit. Si illustrissimus hic praesul (pareat mihi quae dicam) suo tempore vixisset, et si opinio eius in normam vitae episcopalis transiisset, tunc infinita illa hominum multitudo, quam sanctus Franciscus Salesius convertit, inconversa, et a fide et salute aliena mansisset.

Idem illustrissimus praesul existimavit decreto conciliari cavendum esse, ut episcopi et vicarii capitulares sacrum missae sacrificium pro populo suo applicent. Ego equidem existimo sine iniuriae praesumptione non posse episcopos gravissimo suo officio pro populo sibi concredito orandi et quam frequentissime missae sacrificium applicandi defungi. Caveamus ne sancta quidem intentione et inviti aliquid statuamus, quod episcopalem dignitatem vilipensioni exponere possit. Quid enim populi nostri dicerent si hoc sanciretur? Dicerent fortasse: En nostri episcopi tantopere officii sui pro nobis orandi obliti fuerunt, ut conciliari decreto ad hoc determinari debuerint. Si quando, certe nostris diebus egemus confidentia, egemus amore populorum nostrorum, ut cum fructu operari et vocationi nostrae intendere possimus. Existimo itaque, ut dixi, auctores schematis omnino altius ordiri debuisse. Eminentissimus cardinalis et archiepiscopus Pragensis, quem honoris causa nomino, et cui pro iis quae hoc loco tanta cum gravitate et auctoritate dixit, mea ex parte intimas ago gratias, dixit ille reformationem ordiri debere ab augusto cardinalium collegio. Concursum hac de causa identidem incurrit venerandi episcopi saepius nominati, qui dicit non sine ironia quadam, observari, quod cardinalis recte quidem a se ipso reformationem incohet, minus autem recte a cardinalium collegio. Quantum ad primum existimo ego, eminentissimi et reverendissimi patres, quicumque nos simus, quantumcumque sancti et perfecti simus, quamdiu hoc corpus mortis circumferimus, quamdiu in hoc mortali vita versamur, singuli nostrum omni temporis momento neque ad extremum alitum reformatione indigemus; et ni fallor, in humili et efficaci huius rei confessione tota salutis nostrae et spei ancora vertitur. Quantum autem ad secundum dixit idem praesul collegium cardinalitium esse sacrum, sacrum non tantum nomine, sed sacrum pietate, sacrum conversatione: et recte dixit, et certe nos omnes eidem assentientes habet. Augustissimum hoc cardinalium collegium, quo amantissimum nostrum patrem circumdatum esse venerabundi cernimus, constat summis et omni veneratione dignissimis viris; sed sciat illustrissimus praesul non agi de personis, sed agi de instituto. Collegium habet, ut ille bene dixit, patrem, patrem amantissimum et sollicitissimum; qui certe ubi reformatione opus est, ut dubitat nemo, ad cumulum immortalium rerum, quas hucusque consummavit et ad effectum deduxit, eidem coronam imposuit convocando hoc sacrum concilium, ut reformet in ecclesia omnia quae reformatione opus habent.

Verum meminerit illustrissimus praesul, si cardinales habent patrem, habent, ut nos, etiam matrem, quae nos omnes in visceribus suis portat, et materna sollicitudine, et materna cura in id intendit, ut illud, quod reformatione opus habet, reformationi etiam subiiciatur. Habent etiam cardinales matrem, ecclesiam catholicam, quae in Vaticano concilio collecta pro divino iure et potestate sibi a Christo data reformare debet et tenetur quidquid existimaverit in Domino et sancta cum libertate reformatione indigens esse. Habebant cardinales ecclesiam matrem etiam in concilio Tridentino, quod concilium Tridentinum, ut notum est, hac de re sese occupavit; et ni fallor sessione XIV tulit decretum illud, desiderans et praecipiens, ut cardinalium collegium, quantum fieri potest, ex omnibus gentibus et nationibus coalesceat. Et liceat mihi sacri huius concilii vestigiis insistendo cum omni modestia, quae exiguitatem meam decet, aeque desiderium exprimere. Cuperem et ego ut augustissimus hic ordo in constitutivis suis partibus vera ac realis evadat totius ecclesiae catholicae imago, et praeclarissimum quoddam, si ita fas est dicere, totius orbis terrarum compendium; ita ut quaelibet gens et natio pro mensura granditatis et momenti sui in sacro hoc corpore, ex aeque sua membra in augusto hoc senatu, et suos repraesentantes videat.

Id intendebat concilium Tridentinum et ex duplici ratione quas nunc afferam: 1° ex ratione quod ex augusto hoc senatu prodit summa illa plane ac divina potestas et omnino necessaria ecclesiae, quae aeternum et immobile eius fundamentum est et toti humanitati, quia totius socialis ordinis angularis lapidis instar est. Nihil hac divina potestate in ipsa idea et concepta suo magis universale, nihil magis omnibus commune, nihil magis ab omni nationali elementorum admixtione alienum. Cuperem itaque insistendo vestigiis concilii Tridentini ut haec potestas in ipso sui ortu hunc universalitatis characterem praeseferat; ut qui communis omnium cardinalium pater, doctor, iudex, ex sinu totius ecclesiae matris prodeat, et in primo suo

[1] *Ancoine* ed. Vat.

ortu omnium omnino suffragio munitus et previsus videatur. Tendebant haec olim, tendunt etiam hodie eo, ut vis ac virtus huius potestatis apud omnes crescat, et ubique locum inveniat, et quaerat ubi Dominus noster Iesus Christus sibi ipsi sua sancta lege et virtute, imo etiam muneribus et gratia sua locum praeparavit, gratissimum nempe in corde et conscientia omnium mortalium, quasi haec divina potestas ad omnes spectans, ab omnibus aeque ametur, colatur, observetur; et, ut praesul ille dixit, ex omnibus gentibus fiat unus pastor et unum ovile, si (ut existimo et convictus sum) haec omnia fiant, quae praecipue ad sanctam matrem ecclesiam, et ad eius divinam potestatem, vocationem et destinationem pertinent.

Secunda ratio, quare concilium Tridentinum hac de re sese occupavit, est quod augustissimus hic et omni veneratione dignissimus senatus tractat gravissima totius orbis catholici negotia. Naturae autem rei convenit, ut senatus totius orbis terrarum negotiis gravissimis tractandis et definiendis destinatus, in constitutivis suis partibus aeque communis sit, et quidem ut omnis gens et natio catholica (quantum saltem possibile est) in hocce senatu sui causarumque gerendarum suarum advocatos et patronos reperiat. Fit hac ratione, ut negotia gravissima ecclesiae certe non maiori maturitate, non maiori gravitate quam nunc (quia pertractantur certe summa cum gravitate), sed ampliore rerum totius orbis cognitione, et magis accommodata ad veras et reales non unius sed omnium ecclesiarum indigentiis; accommodata ad vota et desideria omnium gentium et populorum, quo hae summi momenti decisiones omnes maioris reverentiae, et pietatis et obedientiae sensu accipiantur et colantur. Accedit hoc modo, mea sententia saltem, pretiosa illa unitatis vincula, quae nos cathedrae Petri ligant, auctum iri. Romam tendunt omnia, venerandi patres, Romam propter potentiorem eius principalitatem; Romam tendunt imprimis omnes ii, qui miseriarum huius vitae pertaesi aspirant ad munera immortalitatis, quorum praecipua mediatrix Roma est. Sed tendent alacrius et numerosius, si sciverint gentes et nationes Romae praeter communem et amantissimum patrem, inventuras etiam viros in summa dignitate et auctoritate constitutos, qui sese et gentis suae eodem modo amantes sunt, quo modo amans fuit sanctus Paulus apostolus, qui licet omnibus gentibus destinatus, dixit se cupiisse pro contribulibus suis Iudaeis anathema esse.

Quod dixi, venerandi patres, vestigiis insistendo concilii Tridentini de augustissimo hocce collegio, idem existimo dicendum fore de venerandis illis congregationibus, quae negotia gravissima ecclesiae tractant. Etiam ea, meo iudicio, universalisari ita deberent, ut non tantum viri praestantissimi et doctissimi ex unius ecclesiae sinu prodientes partem capiant; sed quantum est possibile, ex omni gente et natione viri pii, docti ac graves. Haec reformatio harum congregationum perfecta erit, si ab iisdem resecentur omnia, quae minoris momenti sunt, quae proinde suis locis bene definiantur. Nam generale et ab omnibus adhibitum principium est, quod ille, qui minimis et minus necessariis et superfluis intentus est, quandoque necessariis deest.

Secundum quod in schematibus nobis exhibitis, mea saltem sententia, adesse deberet, deest autem, est quod saepius hoc loco commemoratum est, nempe modus quo sedibus vacantibus episcopalibus providendum est. Hic, venerabiles patres, totius rei cardo vertitur; haec una ex gravissimis ecclesiae necessitatibus est; hic nisi fallor tota causa libertatis ecclesiae vertitur. Pia quidem et sancta certe intentione schematis auctores existimarunt, principes huius saeculi et magistratus interpellandos esse, ut praesidio sint libertati ecclesiae. Verum pace eorum dictum esto, rem hanc primum esse periculosam, secundo frustraneam. Periculosam: quia hodie etiam hoc loci observatum, et bene observatum est, hoc principum praesidium, hanc advocationem et protectionem saepe saepius in ecclesiae humiliationem et servitutem degenerasse. Frustraneam: nam in hodierno rerum statu principes etiamsi velint, libertati ecclesiae praesidio esse non possunt: nam in plerisque regnis legibus ita dictis fundamentalibus, et hinc inde iurata etiam fide prohibentur. Non possunt hodierna die principes ad petulantia ingenia, et molimina hominum perditorum refraenanda nobis offerre ullum repressionis remedium, ullam legum poenalium auctoritatem et severitatem, quia ipsi populorum indignationem contra se moveant, et turbas excitent: imo non tantum contra se, sed ut hoc loco dictum est, etiam contra ecclesiam et contra sacerdotium. Mea opinio est, si ecclesiae praesidio quidem externo opus esset ad libertatem suam tuendam, illud ecclesiam nullibi quaesituram et inventuram amodo et in posterum, quam in publico iure et in publicis populorum libertatibus; ut ita etiam illo medio, quo perditi homines utuntur ad ecclesiae sanctam causam oppugnandam et ad mores corrumpendos, ecclesia maiori vi et alacriori modo ipsa illud convertat ad suae et populorum et sanctae causae defensionem.

Verum in externis vix aliquid ecclesiae erit praesidio: et Dominus cum Petro vetuit evaginare gladium ad sui defensionem, cumque in ara crucis hostiam semet immolavit pro aeternis veritatis et iustitiae iuribus, ecclesiae suae aliud praesidium libertatis paravit, illud quidem internum tanti valoris ut omnium externorum defectum resarciret. Ipsum autem etiam abundantissimis resarciri externis praesidiis non potest, et hoc praesidium est fortis et constans animus episcoporum, qui ad exemplum Christi mille vicibus potius mori, quam ullo modo sanctam episcoporum vocationem et libertatem ecclesiae prodere parati sunt. Certe magnum divinum munus sunt principes boni, magistratus boni; sed maioribus votis expetendum est a Domino ut ecclesiae suae detur bonus episcopus, dentur Chrysostomi, dentur Athanasii, dentur Ambrosii, dentur Anselmi, et in defectu omnium externorum praesidiorum ecclesia in mediis etiam tempestatibus suam libertatem non perdet, imo ut decet, ecclesia ex iis periculis et persecutionibus fortior adhuc et liberior emerget. Hic igitur de hac re cogitandum serio; quia in hac causa, repeto, tota ecclesiae libertatis ratio continetur.

Cum olim ecclesia principibus et magistratibus huius saeculi ius concessit episcopos et alias ecclesiasticas dignitates nominandi, confessa fuit in pietate, in fide et amore principum erga ecclesiam; confessa fuit quod principes huius saeculi ecclesiae daturi essent tales viros, qui revera vocationis suae episcopalis memores essent: et quamquam frequenter id acciderit, tamen scimus omnes rem maximis incommodis fuisse coniunctam et maximis et gravissimis etiam controversiis, ut alias de investituris, occasionem dedisse.

Verum modo tota rerum facies immutata est; nunc per publici iuris et vitae normas plerique principes magna parte potestate sua orbati sunt, et haec devoluta est ad eos magistratus qui publicis legibus exequendis et publicae administrationi praesunt, et communiter *ministri* dicuntur. In horum autem electionibus nulla habetur fidei, nulla religionis, nulla pietatis ratio, ut adeo fieri possit ut

in ipsis catholicis regnis ministri sint ecclesiae et sanctae eiusdem causae hostiles et infensi. Quaestio est utrum in istis rerum adiunctis ecclesia in concilio Vaticano congregata fere tota, in manibus principum ius tam grave et tantopere cum ecclesiae libertate et commodis coniunctum relinquere possit. Accedit et aliud, eminentissimi praesides et reverendissimi patres, periculum: etiam nos sacerdotes homines sumus, nihil humani a nobis alienum est; quin imo, nos in sanctuario aliquando magis impetimur et tentamur ab illo, qui a Domino ipso tentando et impetendo non abstinuit; periculum ne sacerdotes multum in altum elati non cum contemptu vanitates et dignitates huius mundi respiciant, verum avido corde etiam eas adspirent, et conscientiam suam, vocationem suam, conditionem suam venalem faciant, ut saltem altius ascendant.

Olim ecclesia gravissime et iustissime animadvertit in eos, qui idolis mortuis et inanibus thus adolebant: existimo eos gravius ecclesiae Dei nocere, graviori proinde animadversione dignos esse qui non mortuis et inanibus, sed vivis et maxime nocivis ecclesiae idolis thus adolent, et viliter semet abiiciunt ad quaslibet variantes et dominantes opiniones, ut saltem in altum evehantur.

Huic malo, quantum possibile est, per concilium Vaticanum finis obturandus est. Nam si in ecclesiam irrepsisset, gangraenae instar totum corpus labes pervadet et devorabit. Ego itaque existimo ecclesiam serius aut ocius ad priscam ecclesiae disciplinam redituram, atque aucta provincialium synodorum auctoritate, iis potestatem faciendo ita in electione episcoporum influendi, ut omnia haec pericula ab ecclesia amoveantur. Verum quidem est, res est gravis et salebrosa: verum existimo hoc concilium Vaticanum ideo convenisse non ut de rebus minimis se occupet et facile solubilibus: sed hoc ad destinationem huius concilii pertinet, ut de gravissimis rebus sese occupet, et ut extraordinariis etiam malis et periculis apta remedia referat.

Difficultas quidem hac in re magna est, quia agitur de iure acquisito principum et saeculorum plurium decursu pacifice possesso. Ego sincere dico, ad eos non pertineo, neque eorum studia probo qui inter civilem societatem et inter ecclesiam divortium facere vellent; nam societas civilis quo infirmior est, eo magis opera, eo magis charitate, eo magis condescendentia et cura et sollicitudine sanctae matris ecclesiae indiget; ipse etiam Dominus libentissime cum peccatoribus conversatus est, et in simili causa dixit: „Non sani egent medico sed infirmi"; atque ideo existimo, si concilio provinciali potestas detur tres viros designandi, quos novit viros esse iuxta cor Dei, posse dari principibus ut ex his tribus unum eligant. Analogum quiddam ego invenio in conventione illa quae inter sanctam sedem et Austriae imperatorem et Hungariae regem cooperatione viri meritissimi et omni laude dignissimi archiepiscopi Viennensis et cardinalis conflata est, in qua inter caetera statuitur, ut antequam imperator et rex episcopos nominet, comprovincialium omnium episcoporum consilium expetat.

Quod igitur ego propono, nihil aliud est nisi quidam inversus horum ordo. Quidquid sit de iis, ego propono hoc unum. Certum et indubitatum mihi est, quod in hac gravissima causa concilium Vaticanum [illegible]t omnino occupare, et modum invenire debet, ut ecclesiae consulatur de episcopis iuxta cor Dei, de episcopis forti et constanti animo. Et si mea e sententia concilium Vaticanum altius ascenderit, et si reformationem inceperit ab altioribus gradibus, puto, principes eo proniores habebimus, ut aliquid de iure suo quaesito cedant. Nam tunc convincerentur in concilio Vaticano non tantum id actum fuisse (ut foris dici de eo posset) ut ipsi[1] suis iuribus priventur, sed de ecclesiae totius reformatione et bono, quae ecclesiae reformatio et bonum certe non potest etiam civili societati in bonum et utilitatem non vergere.

Mihi credite, venerabiles patres, civilis societas in hac praesertim omnium rerum incertitudine et fluctuatione, quae omni societati ruinam et mortem minitatur, expectat remedium a sancta matre ecclesia, ab eius morali influxu, quae supra petram posita firma et stabilis et immortalis in medio ruinarum stat; ab eius influxu expectat societas fluctuans illam constantiam, illam in rebus omnibus continuitatem et stabilitatem, sine qua nulla societas vivere nec progredi potest.

Tertium et ultimum quod mihi in dictis schematibus deesse videtur, adesse autem deberet, est sequens: loquuntur schematis auctores de frequenti synodorum dioecesanarum et provincialium celebratione. Equidem ex toto corde et ex toto animo iis assentior, quae a piis et doctis schematis auctoribus consuluntur. Nam sicut aquae stagnantes corrumpuntur, ita semper in ecclesia Dei stagnatio certum erat corruptionis fomentum. Immensae certe erunt ecclesiae utilitatis synodi dioecesanae et provinciales frequentius celebratae, praesertim si ab ea consuetudine quae hinc inde invaluit et invalescit cessatum fuerit voluminosas elucubrationes elaborandi.

Verum si mox itum fuerit ad practicas res, et veras et regulares indigentias tum dioecesium et provinciarum, tum universae ecclesiae respondentes, cupiissem ut schematis docti auctores cum de synodorum dioecesanarum et provincialium necessitate et utilitate loquerentur, aliquid saltem vestigiis concilii Tridentini inhaerentes, loquerentur etiam de synodorum oecumenicarum et necessitate et utilitate. Certe haec gravissima est; quod vel ex eo patet quod gloriosa huius Vaticani concilii convocatio summa omnium exultatione, summo gaudio, summa spe et expectatione ab omnibus populis salutata est, summo autem moerore, desolatione ac pene desperatione omnium depravatorum et ecclesiae hostilium: et reputo ad aeternam gloriam sanctissimo et amantissimo patri nostro, ad aeternam gloriam quod hoc tempore nostro concilium Vaticanum, in quod totius orbis oculi conversi sunt, convocaverit, et cuius momentum, uti observamus, de die in diem in toto terrarum orbe crescit, nisi me omnia fallunt. At si ego bene interpretor arcana consilia divina, totus cursus rerum humanarum tendit eo, ut deinceps concilia etiam oecumenica frequentius celebrentur. Nam sicut Deus olim sub incunabulis ecclesiae in vastissimo imperio romano apostolis et primis verbi divini praeconibus viam aperuit, ut divinum evangelii lumen ad omnes gentes et nationes infunderent; ita existimo hodie Deum in facillimis illis communicationis mediis, quae excogitata sunt ad materialem populorum prosperitatem promovendam, media ecclesiae tribuere, ut unitatem summe, ut decet, colant, ut particulares ecclesiae facilius cum hac sancta sede se uniant, utque quavis data occasione ad vocem pastoris summi in concilium etiam generale circa eum congregentur et coeant.

Praeterea omnes gentes cultiores communiora et graviora sua negotia communibus consiliis tractant et definiunt. Existimo quod gentes et populi ab ecclesia, quae mater et magistra est omnium gentium, hanc methodum didicerint sua negotia ab-

[1] ipsis ed. Vat.

solvendi ex eo tempore, quando synodi frequentiores erant. Nunc autem existimo quod Deus iterum velit ut ecclesia populis et gentibus semet matrem et magistram exhibeat, eo quando negotia gravissimi momenti et communia tractanda sunt in communi qua libertate sancta, qua gravitate, qua charitate, in primis autem qua patientia et moderatione. Scitum est in concilio Tridentino hac de re sermonem fuisse, et Pium IV pontificem dedisse legatis suis instructiones, ut, si patres concilii volent, lex periodicitatis quoad concilia oecumenica statuatur, ita ut singulis viginti annis concilia oecumenica celebrentur.

Scitum quoque et notum omnibus est decretum illud perpetuum concilii Constantiensis, quod concilium mea saltem opinione aeternam omnium generationum gratitudinem meretur, eo quod schismati occidentali atque gravissimae offensioni sua gravitate et charitate finem imposuerit; notum est quod hoc concilium, inquam, legem periodicitatis tulit quoad concilia oecumenica, ita ut de decennio in decennium observentur. Sessio XXXIX qua id statutum est, omnium iudicio et absque ulla dubietate legitima est. Hoc decretum a duobus summis pontificibus Martino V et Eugenio IV confirmatum est; quorum primus hocce decretum iam etiam in effectum deduxit. Ego adhaereo piae eorum et doctae persuasioni qui condolent iniquitati temporum et tristibus rerum adiunctis quae impedierunt quominus decretum perpetuum, ut concilium decet, in effectum deduci non potuerit. Nam etiam ego convictus sum [1], si concilia oecumenica frequenter celebrata fuissent, multis in ecclesia malis obviatum fuisset; forsitan obviatum fuisset praetensae reformationi, quae coetus fideles et tantas gentes a fide et unitate ecclesiae rescidit.

Cuperem itaque ut in hoc concilio etiam hac de re sermo sit; ut si non concilii Constantiensis decretum renovetur, ad minus Pii IV mens, quae ea erat ut singulis 20 annis concilia celebrentur, in effectum abeat. Nam convictus sum hoc naturae ecclesiae catholicae convenire, ut venerandum ecclesiae caput non tantum summi momenti institutionibus et congregationibus humani iuris, sed quodammodo perpetua etiam quadam institutione divini iuris circumdetur, ita ut ecclesia in regimine et legislatione sua pro natura sua revera catholica et revera universalis sit, ut et patribus concilii Constantiensis ante oculos erat, dum evolverunt argumenta pro frequenti celebratione conciliorum oecumenicorum, adeo vera ut si hoc decretum perlegeretur, nostris temporibus dicta esse existimentur. Addit et concludit concilium Constantiense: ita ut ita per continuam conciliorum celebrationem [illegible] semper concilium vigeat, aut vero [2] per termini pendentiam saltem expectetur.

Dicam aliquid de his quae in schematibus, quae nobis proposita sunt, adsunt, meo autem iudicio abesse deberent: et quidem est hoc, nisus illi in omnibus fere horum schematum foliis recurrentes, omnia etiam minoris momenti ad unitatem reducendi. Unitas quidem, venerandi patres, certe maxime essentialis et maxime necessaria ecclesiae catholicae proprietas est. Vellem ut unitas sit sapientiae, sit pulchritudinis, sit perfectionis divinae symbolum. Illa constare debet ex diversitate elementorum quorum singuli naturam suam, functiones suas et iura sua intacta habere debent. Nam hoc modo saltem fit ut unitas, quemadmodum hoc in ecclesia catholica pro natura eius est, ut unitas sit revera harmonia quaedam caelestis omnium non solum oculos, sed etiam corda ad se alliciens; secus autem si omnia sine distinctione ad unitatem reducantur, unitas posset evenire talis, quae rebelles ingeneret.

Ego summo cum gaudio audivi ea quae eminentissimus ac reverendissimus cardinalis et Bisuntinus episcopus, quae venerandus archiepiscopus Parisiensis et episcopus Aurelianensis et alii oratores dicebant, de particularibus ecclesiae Galliarum indigentiis. Quae iidem dixerunt verissime et rectissime, et quae ii fulcierunt irrefragabili argumentorum vi, precor eadem et adiungo meum votum, quod quidem non magni momenti est, sed ex toto corde adiungo votis episcoporum Galliae; ut hae diversitates quae necessitatibus et indigentiis ecclesiae gallicae respondent, sartae tectae serventur, sancte serventur. Haec enim est illa diversitas quae intacta manere debet ut ecclesiae catholicae unitas, ut dixi, sit caelestis harmonia. Quantum autem ad haec, existimo oratorem, cuius toties mentionem feci, non serio egisse, neque scripturarum sacrarum rectum usum feciisse, quando ita contra haec gravissima ratiocinatus est. Unus Deus, unus Christus, una fides, unum baptisma, ergo unus in omnibus dioecesibus vicarius generalis. Deus immortalis! si huiusmodi argumentis uti liceret, quae et quanta ex scripturis sacris deducerentur. Venerandi patres, satis magnus fit sacrarum scripturarum abusus, satis eloquia divina in perversos detorquentur sensus. Caveamus ut etiam nos sancta quidem intentione et inviti occasionem non praebeamus.

Idem reverendissimus et omni honore dignissimus praesul unam adhuc unificationis speciem commendavit concilio Vaticano. Et quidem voluit ut sublato episcopis (nominavit in specie archiepiscopum Viennensem et, si bene recordor, archiepiscopum Parisiensem), ut sublato iis omni in ephemerides religiosas suarum dioecesium iure, omni sublato iure cautionis, ne petulantia et exorbitantia ingenia in huiusmodi ephemeridibus, quemadmodum fit, omnia diris devoveant quae ipsis non arrident, utque se, cum ipsi laici sint et ad classem audientium pertineant, episcopis et quidem gravissimis et meritissimis viris duces et iudices non praebeant; voluit ut hoc iure episcopis sublato, hoc ius sanctae sedi apostolicae solum reservetur.

Venerandi patres, veneramur quidem nos omnes iura sanctae sedis, quia in sancta sede nos ipsos defendimus, nos ipsos. Parati sumus nos pro hisce iuribus et privilegiis, si opus foret, vitam etiam dare et sanguinem fundere. Verum caveamus ne sancta etiam intentione et etiam inviti iuter eos inveniamur, qui, ut quidam orator ante aliquot dies dixit, in umbra sedent, quae semper summas dignitates comitatur. Caveamus ne aditum vel inviti claudamus veritati, quae eo affunderet ubi necessum est ut ante omnia audiatur et sciatur. Caveamus ne dum effusiori affectione et favore sancta iura sedis apostolicae exaggeramus; hanc divinam omnibusque, ut dico, necessariam potestatem coram populis et gentibus compromittamus, et eius vim et virtutem moralem minuamus. Caveamus ante omnia ne hanc divinam potestatem ad protectionem omnium bonorum a Domino datam, vel pertrahamus in ea quae minus conveniunt, ne vel inviti suspicioni ansam praebeamus, quasi sanctam hanc sedem in complicitatem ad quamdam speciem vocemus earum omnium animositatum, insolentiarum, arrogantiarum et iniuriarum quibus hinc inde in orbe catholico

[1] *fuissem* ed. Vat.

[2] *una* ed. Vat. Textus concilii Constantiensis sic se habet: „ut sic per quandam continuationem semper aut concilium vigeat, aut per termini pendentiam expectetur." Sess. XXXIX, c. 1. Oratorem arbitror dixisse aut dicere voluisse: *ita ut sic* etc.

[3] *vere* ed. Vat.

ephemerides religiosae catholicae scatent: iniuriarum dico in viros etiam episcopos et gravissimos; et liceat mihi honoris gratia hicce commemorare fratrem et amicum meum, quo nomine glorior, fratrem Aurelianensem episcopum, strenuissimum certe iurium sedis apostolicae defensorem, qui hisce recentioribus temporibus iniuriis saturatur ex nulla ratione. Hoc ei tributum honoris et homagii deberi[1] coram vobis omnibus ex corde fateor, nam post Deum et sanctam sedem, quod hic simus et libere discutere possimus, illius etiam influxui debetur.

Caeterum quantopere hac in re cauti esse debeamus dicam, exemplum unum afferens ex propriae meae experientiae penu. Vivo enim in gente quam tenerrime diligo, cuius media et ultra pars in schismate est et ab unitate ecclesiae aliena. Frequentius ego occasionem habui cum episcopis non unitis sermones miscendi de summis rebus, de unitate etiam ecclesiae, quam ego continuo dico praecipuum divinitatis ecclesiae argumentum, et uberrimum vitae immortalis eius fontem esse. Quoties haec dico, semper apud eos praeiudicium et metum invenio ne eorum privilegia et iura, ne eorum ritus, ne eorum autonomia, ne particulares ecclesiae eorum consuetudines a sancta sede et ab unitate annihilentur et consumentur. Frustra ego ipsis dixi non hanc esse divinae eius potestatis destinationem et vocationem, sed potius contrariam: non usurpat illa unquam iura particularium ecclesiarum, sed ea semper confirmat. Dico ego ipsis huius summae potestatis eam destinationem esse ut ecclesias maiori modo laborantes succurrat, ecclesias pressas et in persecutione constitutas, quae quando miseriarum ingentium pondere gravantur, tunc in sancta sede inveniunt potentissimum rerum suarum remedium et praesidium. Hucusque surdis auribus loquutus sum; sed vereor ne ea quae praeclarissimus praesul suadet, et ea quae in schematibus continentur, minime etiam ad unitatem revocent; timeo ne nonnulli episcopi opinionem et metum suum ipsarum rerum eventu comprobatum videant.

Dicam specialia quaedam de primo schemate et quidem de residentia. Dicere debeo oratori qui me praecessit aliquid: dixit ille inter causas absentiae legitimas non debere numerari publicam status utilitatem. Ego equidem eius sententiam non approbo. Nos sacerdotes et episcopi, eo ipso quod sacerdotes et episcopi sumus, amantissimi nostri populi sumus, et nulla populi nostri indigentia, nulla necessitas est quae alibi maiorem impressionem inveniant quam in corde boni et sui populi amantis sacerdotis. Non igitur video quomodo sacerdos occasionem habeat semet populo et genti suae utilem praebendi, quamdiu ei vetitum sit.

Memini ego hac occasione praestantissimi Bossueti, qui non tantum Galliarum, sed totius ecclesiae praecipuum sidus est, memini illud effatum: dicit enim ille aliquo loco quod Christus super Ierusalem et super foeminas filias Sion fleverit, speciali erga gentem suam amore ductus; et idem eloquentissimus praesul observat, quod licet in cruce se Christus Dominus hostiam exhibuerit pro toto mundo, speciali tamen ratione reflexionem suae gentis habuerit. Et notum est, quod gentium apostolus, licet a Domino destinatus pro omnibus gentibus, pro Iudaeis contribulibus suis anathema esse cupierit. Ego igitur existimo sacerdoti zeloso, sacerdoti bono nunquam posse vetari ut in gentis suae utilitatem et commodum vires suas, si occasionem habeat, impendat. Hoc quidem in nostris regionibus, in Hungaria et Croatia impossibile esset: et certus sum quod in Hungaria et in Croatia huiusmodi vetatio a sacro concilio Vaticano facta magnum recessum *(sic)* procuraret. Non quaerat concilium Vaticanum ut iura civilia sacerdotum et episcoporum minuantur; id praestantissimus praesul hoc tempore ne immutet. Nam tempus illud est, ut post parvum tempus nos omnibus iuribus civilibus simus privandi.

Aeque aliquid dixit praeclarissimus hic praesul quod, meo saltem iudicio, ego probare non possum. Ille nominavit episcopum aliquem in genere senatorem, qui nescio in quibus comitiis, vocationis suae episcopalis immemor, defensionem suscepit matrimonii civilis. Venerabiles patres, ea quae loquimur aeternis et nunquam perituris tabulis inferuntur[1]; caveamus ne immerito famam dignissimorum virorum prosciscam reperiant posteri nostri, caveamus! Et si urget nos conscientia nostra, quod non credo, tunc ad minus nominemus virum; dicamus, qua occasione id fecerit, ut eidem occasionem offeramus famam suam, quae certe maioris pretii vita esse videtur, commode defendendi. Haec dicta vera sunt iacula proiecta ex tenebris contra hominem, cuius pectus apertum est. Doleo ego etiam cum multis patribus in lege de residentia totum metropolitarum nostrorum ius ad unum officium denuntiationis, quae, ut de hoc loco observatum toties, est odiosa, redactum fuisse. Doleo adhuc magis quod tanta habeatur diffidentia erga episcopos, erga metropolitas et seniorem episcopum; et praesupponatur eos officii sui omnes immemores esse, ut adeo supremum officium deferatur nuntiis etiam apostolicis. Ego quidquid hac de re dicatur, existimo ab animo nuntiorum hoc officium abhorrere: et inter nuntios apostolicos et episcopos singularum provinciarum locum habere debere confidentiam et amorem, qui, ut scio hucusque locum habuit. Si autem praeter caetera officia, hoc etiam denuntiandi episcopos munus imponatur, haec confidentia, quae utrinque esse debet, timeo ne penitus cesset. Sed illud etiam concipere non possum, qua ratione eodem capite dicatur, ut si quis in officio suo residendi in loco segnior inveniatur, sancta sedes pro ejus necessitate beneficio provisura sit. Credite mihi, venerabiles patres, in nostris ad minus regionibus absque aperta collisione cum gubernio civili ad effectum nulla ratione deduci id potest.

Idem etiam dicendum est dum agitur de vicariis capitularibus, deque eo quod iuribus quandoque sanctae sedis derogare et episcoporum regimini praeiudicare soleant. Dicitur ibi beneficiorum curatorum provisionem sanctae sedi esse reservandam. Ego existimo curam animarum in hisce beneficiis ne uno quidem momento vacare posse; sed hisce beneficiis provideri deberi[2] mox vicario vel definitivo modo. In id ante omnia meo iudicio insistendum esset ut sedes episcopales non diu vacent, quemadmodum nunc id maximo rei catholicae detrimento fit, ut ex propria mea experientia id scio. In nostris regnis equidem, ut iam felicissime primas archiepiscopus Strigoniensis bene observavit, providetur optimo modo huiusmodi beneficiis per vicarios capitulares cum consensu totius capituli et totius sacri coetus quem nos consistorium dicimus; neque hac in parte ullae querelae existunt. Observo autem horum beneficiorum provisionem per sanctam sedem itidem collisioni inter sanctam sedem et gubernium civile occasionem daturam: quae occasiones non quaerendae, verum imminuendae sunt.

[1] *debere* ed. Vat.

[1] *inferuntur* ed. Vat. Forte legendum *inseruntur*.
[2] *debere* ed. Vat.

Quod ad concilia provincialia attinet, ego repeto eorum frequentationem maxime salutarem ecclesiae Dei esse. Sed cuperem ut congregationes romanae deinceps abstineant ab actis et decretis conciliorum provincialium vel mutilandis vel alterandis: imprimis autem ut abstineant ab additionibus quibusdam; quae additiones saepius inveniuntur pro ratione indigentiarum diversarum ecclesiarum inacceptabiles. Ego ex certa et positiva scientia scio viros zelantissimos conciliorum provincialium promotores iis additionibus et mutilationibus animo despondisse, et ab omni conciliorum provincialium celebratione omnino cessasse. Quantum ego sciam, olim provincialibus conciliis ius suum internum et domesticum quodammodo constitit: sed quantum ipse sciam, Sixtus V pontifex dum congregationem creavit pro interpretatione concilii Tridentini primus inter agenda transtulit huic congregationi provincialium conciliorum revisionem. Ego dico, quantum possibile est, ius internum et domesticum eorum conciliorum custodiatur deinceps, salva utique in omnibus sanctae sedis (cui acta praevio mittenda sunt) auctoritate, et cavendi potestate, ne aliquid statuatur quod ecclesiae auctoritati, quod doctrinae ecclesiae, quod sanctae sedis iuribus, aut disciplinae ecclesiasticae universali contrarium sit: verum nihil addatur, nihil immutetur, nihil interpoletur.

Una res hac in causa meam attentionem convertit; et illud est quod inter rationes ob quas acta conciliorum provincialium huc mittenda sunt, in schemate *de episcopis et synodis* pagina, ni fallor, vigesimanona, inter rationes haec assignatur: ut hic acta conciliorum revideantur, ne quid statutum videatur aut nimis rigide, aut contra, aut rationi incongruum. Ego possum dicere quod decies hunc locum legerim, ac fere vix oculis meis crediderim. Ergone praesupponi potest quod tota synodus provincialis, quod episcopus metropolitanus cum suffraganeis suis aliquid decisuri aut statuturi sunt, quod sanae rationi congruum non est? Mei quidem non est unquam aliquid dicere quo aliquem offendam: nam potius a tenera iuventute mea decies offendar, quam una vice occasionem offensionis dem. Verum credo ad hanc observationem offenderem si dicerem, hanc observationem vere rationi sanae incongruam esse.

Unam adhuc rem commemorabo, quae quidem in schematibus nostris non adest, adest tamen in re ipsa: nam ipse episcopus posset aliquando munere dioecesis suae privari. Fit nempe aliquando, et hoc spectat ad ea capitula quae de vicariis apostolicis agunt, fit aliquando ut episcoporum ordinariorum iurisdictio propter temporum iniquitatem et tristia adiuncta vel in aliqua parte dioecesis vel in tota dioecesi impossibilis evadat; fitque ut eiusmodi dioecesis suspensa quasi actu, virtualiter autem existentia iura episcopi ordinarii devolvantur ad sacram congregationem de Propaganda fide. Ego vellem ut legis specialis provisione caveatur ut deinceps in iis casibus, quando adiuncta temporis mutantur, quando iniquitas cessat, et quando virtualia iura episcoporum ita reviviscunt ut libere et cum fructu exerceri possint, ut huiusmodi dioeceses suis ordinariis episcopis mox restituantur.

Cum ex gratia et benevolentia summi pontificis sim provicarius apostolicus in dioecesibus Bellogradensi et Semendriensi, dicam paucissima saltem de vicariis apostolicis. Ego cuperem ut omnes vicarii apostolici, qui vere sunt episcopi, omnibus iuribus et praerogativis deinceps gaudeant, quibus etiam reliqui episcopi. Nam episcopali charactere et dignitate insigniti sunt, quemadmodum et nos: ipsi etiam eadem potestate sedent, discutiunt eodem iure et definiunt sicut et nos; pondus diei et aestus portant sicut nos, quin imo aliquando maioribus adhuc cum difficultatibus, externa auctoritate et dignitate egent eodem modo ac nos, aliquando etiam magis quam nos: aequum igitur ot iustum est ut vicariis apostolicis, qui veri et reales episcopi sunt, veras et reales habent obligationes, omnia cum reliquis episcopis iura et privilegia sint communia. Iuxta hodiernam disciplinam vicarii apostolici non habent sic dictos conciliares menses intuitu residentiae, sed e suis sedibus se movere non possunt sine speciali sedis apostolicae dispensatione: imo vero ii vicarii apostolici, quamquam episcopi sint, absque speciali sanctae sedis dispensatione et venia ne limina quidem apostolica visitare audent. Illi non audent in aliena dioecesi, etiamsi episcopus consentiat, pontificalibus uti sub comminationibus censurarum, ut declaravit, si bene informatus sum, anno 1655 congregatio negotiis episcoporum et regularium praefecta, quae constitutio recentioribus temporibus est repetita. Ego itaque, repeto, desidero ut in iis schematibus, ubi agitur de vicariis apostolicis episcopis, caveatur speciali decreto, quod eorum iura et privilegia cum reliquis veris episcopis sint communia, praecorque et desidero ut non tantum Hierosolymis ob loci sanctitatem verus resideat patriarcha (quod nobis omnibus gratissimum est), sed cuperem etiam ut Alexandriae et Constantinopoli non simplices vicarii apostolici, sed veri resideant patriarchae: nam hoc illarum urbium dignitas et magnificentia, et magna catholicorum, qui ibi versantur aut illuc confluunt, multitudo requirit.

Haec itaque, venerandi patres, ad disciplinam pertinent; et ecclesiae praecipua vis ac virtus et vitalitas in eo consistit, ut quibusvis temporibus suis consulat legibus, quod mihi occasionem dat finiendi cum observatione quadam relate ad orationem cuius frequenter mentionem feci. Nudius tertius audivi ego in hocce augusto coetu dici, leges canonicas et corpus iuris canonici adeo perfectum, adeo omnibus numeris absolutum, adeo immutabile esse, ut ne unum quidem lapillum ex magnifico hoc artis et scientiae monumento mutari possit, quin totum grande hoc aedificium ruinam minetur.

Sincere dico me quidem hoc nunquam audivisse. Audivi ego hoc, quod perfecta, quod divina, quod immutabilia sint dogmata, quae semper, quae ubique, quae ab omnibus creduntur fuisse divina, a Deo profecta, ita aeterna, ita immutabilia sicut Deus; et tamen recte dicit Vincentius Lirinensis in classico suo opere: datur etiam hac in re profectus, sed datur in eadem sententia, in eodem sensu, in eodem dogmate datur, quia illud quod divinum est, inexhaustum est, atque omnibus populis et gentibus, quae inde haurire volunt, remedia salutis et malorum praebet. Sed leges canonicae, sed corpus iuris canonici non adeo perfectum est, ut mutari non possit; e contrario plurimae leges iam obsoletae, aliae nostris temporibus non accommodatae et impracticae, aliae confusae, aliarum etiam authenticitas iuxta criticos scientiam non tantum dubia sed nulla est: et ideo si quid in ecclesia reformatione eget, mea saltem et plurium sententia, hoc opus est quod reformatione eget. Et certe unum inter opera praeclariora huius Vaticani concilii erit, ut commissionem fundet ex viris eruditione et pietate praestantibus et ex toto terrarum orbe collectis; ut in eo intendant ut leges canonicas in ordinem redigant, et eas et ecclesiae et scholis accommodent. Cupio ego ut hoc fiat sub auspiciis sanctissimi domini nostri, quod certe ad gloriam nominis eius conferet: cupio ut a nobis id fiat, et hoc titulus erit unus et quidem

non extremus ut commendemur apud omnes gentes, et gratitudinem mereamur omnium gentium.

ORATIO

reverendi patris domini Iosualdi Vitali episcopi Ferentinatis[1].

Haud mora, praesides, et quot quot estis eminentissimi viri, patres item quot quot estis reverendissimi, haud mora: extemplo in arenam mihi benigniter indultam descendo.

Cum de primo et altero disciplinae schemate nobis expendendo iam tradito disserere, ac iudicio vestro sapientissimo multa humiliter proponere meditarer, praeclarius quam ingenii mei tenuitas sinere potest, in hoc terrarum orbis augustissimo senatu maximam partem enucleatam discussamque fuisse deprehendi. Unde factum ut spicae solummodo quaedam, quae falcem fugerunt forsitan aliorum patrum, mihi colligendae superessent.

Proposita schemata nec diris devovere aut flammis scribus addicere, sed nec ad caelestia regna statim transmitti mihi digna videntur: maculas quibus inficiuntur, paucis ut ita dicam piacularibus purgatorii poenis ablui posse arbitrarer. Si loquendo de officio vel de officiis episcopi aliqua in dulciorem sensum verba permutentur, mihi de caetero primum in genere arridet. At dicunt de solis fere oneribus episcoporum ibidem sermonem institutum fuisse: et de honoribus, dignitate, auctoritate et libertate in agendo munere pastorali fuisse tantummodo delibatum. Esto: at nolimus, venerabiles fratres, ante tempus iudicare: tempus, spe foveor, adveniet quo et de honoribus, et de dignitate et libertate, nec non de auctoritate episcoporum abundantius forte, quam credimus, agetur. Memores praeterea simus schemata et non decreta ad examen et iudicium nostrum fuisse a sanctissimo subiecta; neminem autem latet maximum inter schemata et decreta intercedere discrimen. Bonum est, ni mea A mb fallat opinio, ut fideles prius officia, quam beneficia nostra dignoscant: hoc enim plurimum confert ad venerationem et obedientiam nobis conciliandam.

At dicent fortasse, et forsitan dixerunt (omnia namque quae dicta fuerunt, auribus meis non audivi): permulta ac morosa illa nimis episcopalium officiorum descriptio, verbis quasi imperatoriis immixta, ansam forte opportunam praebere posset malae et iniquae mentis hominibus episcoporum dicta et facta populari trutina examinandi atque immoderate carpendi. Hisce praesertim temporibus instabunt: nonne sacrorum antistites in suis officiis obeundis egregie eluxerunt et in praesentiarum elucent? Quid? Infulis hodie a Petri sede ornatur qui excellentiam atque munia episcopi, prout illam decet, apprime nesciat? Esto sed quid inde, venerabiles patres? In recensendis episcoporum officiis non potius totius ecclesiae bono prospicere B studemus, quam episcopos hodiernos, quos honore et veneratione prosequimur, temerarie redarguere? Nonne optimum erit ut sacri pastores prae oculis habeant, et in mentem aliquando saltem revocent, ac maturius animadvertant gravissimum quod humeris eorum inest formidabile ac tremendum onus? Licet autem, eminentissimi ac reverendissimi patres, ceu superius dixi, tempus adveniet quo de excelsa dignitate, libertate, auctoritate episcopali pertractabitur, de eadem mihi nihilominus fas sit aliqua attingere; de illa inquam libertate, dignitate et auctoritate qua Christus nos donavit, quaeque miserandum in modum hac nostra tempestate despicitur atque in dies aperta fronte appetitur.

Nec timor nos percellat, venerabiles fratres, quod inimici nostri nobis forsan succenseantur, cur nimium solliciti fuerimus de domo nostra, quae domus Dei est, cum ipsi toti sint in asserenda et C propugnanda per omne nefas ea auctoritate, quae de domo diaboli est. Caeterum proferatur quaeso maiorem in lucem atque splendorem augustissima pontificalis dignitas, maiestas et imperium; proferatur splendidius et etiam asserantur praerogativae illae summi pontificis, quae perinde ac margaritae pretiosissimae in sinu pelagi fortasse delitescunt: proferatur et splendidius purpurei senatus praestantia, cuius pristinam auctoritatem tristi conversione in praesens fere extinctam christiani lugebunt. Hoc sane si fieret, ceu spem maximam fovemus, maximum splendoris et potestatis inde et episcopalis dignitas depromeret.

Ast relevetur, enixissime precor, tandem aliquando et episcopalis dignitas et auctoritas: particula saltem potestatis quam temporum vicissitudinibus amisimus, nobis restituatur. Unicuique suum, patres reverendissimi. Quo inquam (libertate utar D qua me donavit sanctissimus dominus noster in sua constitutione celeberrima *Multiplices inter*; et spero, praesides benignissimi ac patientissimi, me haud in censuram lapsurum contra illos latam, qui extra chorum cantare praesumunt); quo inquam vincula quaedam molestissima, queis subinde in agendo constringimur? Quid si abrumpantur compedes illae, dummodo abruptae illae haud sint, queis erga Petri sedem suaviter constringimur? Ad quid exempli gratia continua illa animi nostri anxietas ad apostolicam sedem provocandi ut quibusdam honoremur facultatibus, quae hodie formalitatem potius sapiunt quam utilitatem, si illa una procuratorum, italice *agenti*, excipiatur? Quam utilius ecclesiae bono foret, si quibusdam iuribus episcopi ceu sedis apostolicae delegati uti valerent! Quod si tot vinculis nullum episcopalis auctoritas periculum adiret, inde tamen iactura temporis plorenda foret, quae gravissimo gregis pascendi

[1] Argumentum: „Episcopus Ferentinas retinenda schemata ait, licet emendatione aliqua digna videantur. Probavit initium fieri ab episcoporum officiis recensendis, non tamen ait praetermittenda iura de quibus certissime suo loco et tempore agendum erit. Quod quidem cum fiet, etiam de ampliandis facultatibus episcoporum pertractari opus esse dixit. Maxima quippe cum temporis iactura, quae ecclesiarum bono officit, recursus fieri ad apostolicam sedem, neque bonum esse, ut unicuique clerico concedatur a sententia sui episcopi appellare. Episcopos positos esse a Spiritu sancto regere ecclesiam Dei, et non convenire, ut a suis clericis ad tribunalia traducantur, ibique cum eis tanquam pares cum paribus agant. In specie vero quoad residentiae legem adnotavit, ut iis episcopis qui plures cathedrales pluresque curias habent, una tantum assignetur, ut expeditius dioecesis regimen evadat et residentiae leges accuratius impleant. De officio visitandi sacra limina et suae dioecesis rationem reddendi occurrere aliquando ait, ut vel decedat vel transferatur episcopus paullo ante praescriptum tempus pro sacrorum liminum visitatione, ut impossibile propterea sit decessori sit praefinito tempore suae dioecesis ut par est rationem reddere; determinandum quid in hoc casu faciendum. Circa concilia provincialia et dioecesana adhaerere se ait animadversionibus a pluribus patribus factis quoad tempus ac rationem qua celebrari debeant. Circa vicarios generales et se ex iis esse ait, qui nollent lauream iuris canonici uti necessarium requisitum haberi. Eorum etiam decori providendum, qui episcopi morte sequuta immediate iura omnia amittant, et saepe eis ludibrio sunt, quos consulere debuerunt. Non posse vicariorum numerum determinari, sed episcoporum prudentiae id relinquere opus esse; vicarios honorarios, si de mero honore sit sermo, nullatenus abolendos. — Quoad schema ‚de sede episcopali vacante' determinandum inprimis ad quem spectet regimen dioecesis a tempore, quod intercedit inter episcopi mortem et vicarii capitularis electionem. Remedium afferendum malis, quae non raro in vicariorum capitularium electione locum habent. Suam sententiam esse, ut in locum defuncti episcopi ipso facto succedat, qui eius vicarius generalis fuit usque ad obitum eius; qui enim ab episcopo ad vicarii munus assumitur, praesumi debet iis qualitatibus et dotibus insignitus, quae ad illud requiruntur."

muneri plurimum officit. Abeit autem (quod me et certe vos, venerabiles patres, iampridem vehementer angit et dolore conficit), abeit ut quos divinus Spiritus posuit regere ecclesiam Dei, in tribunalia, quasi dicam, simul cum subditis, et veluti pares cum paribus, multoties trahantur, sententiam cum illis trepidantes ab iudice expectaturi! Hoc inquam, ingenue fateor, perinde est ac sicam in manu scelesti filii ponere ut, si quando in officio contineatur, patris sui pectus effodiat.

Causae igitur subditis, clericis praesertim, praecidantur appellationes vel recursus frequenter interponendi a consilio et iudicio episcopi. Episcopi uno verbo uniuscuiusque fere actionis suae ad rationem reddendam minime obligentur, ne etiam tempus iugiter cum maximo pastoralium sollicitudinum detrimento, ut dixi, inutiliter terant. Oh! quam multi, si de clericis agatur, reverentiam atque obedientiam, iam in sacra ordinatione sponte ac serio promissam, facile antistitibus suis impenderent, si ipsos non lateret quasdam querimonias et appellationes ab iis, ad quos spectat, flocci haud dubio fore habituras! Dolendum enim summopere est, quod experientia rerum magistra docet, clericorum videlicet pollicitationes in suscipiendo sacerdotio emissas, in *verba verba*, praetereaque nihil re ipsa converti. At ego in spem dulcissimam erigor, patres eminentissimi et reverendissimi, Vaticanam synodum et praecipue sanctissimum ac benignissimum patrem ac pontificem nostrum Pium, quem Deus, Deipara Immaculata intercedente, ad annos Petri non solum videndos sed et superandos sospitet, hisce omnibus remedia opportuna praebiturum fore.

Silentio omittam quae amplissimi sodales mei iam egregie dixerunt, de necessitate scilicet utrique schemati ecclesiasticam hierarchiam praemittendi; ea enim universae catholicae disciplinae parens et custos est, ac suum cuique decus et ius perspicue expliciteque tribuit.

Quoad residentiae legem hoc unum, si licet, tantummodo delibabo. Percuperem ut dioeceses illae in quibus, licet angustis, plures extant cathedrales, ad unam tantummodo reducerentur: exploratum enim compertumque est plures curias, vicarios generales, et sacra ephebea summopere episcopos fastidire, cum id non modo expedito rectoque dioecesis regimini, verum etiam residentiae legi praeiudicium afferat.

Ad officium quod spectat sacra limina adeundi, ac dioecesis villicationis rationem Petri successori reddendi, prospiciendum esset incommodo ac difficultati, quae aliquando occurrit, perspicue nempe et ordinatim dioeceseos statum describendi, cum paulo ante praescriptum temporis spatium decesserit episcopus, vel ad aliam sedem evectus fuerit.

De provincialibus ac dioecesanis conciliis qua ratione, quo tempore sint auspicanda ac peragenda, nihil dico, cum iam perillustres ex hac corona viri de ea re praeclarissima habuerint contra aliqua, quae a schemate proponuntur. Quid autem in medium proferam de vicariis generalibus? Illorum patrum lubentissime amplector sententiam, qui necessitatem respuerunt doctoralis laureae, qua de caetero iuxta schema memorati vicarii insigniti esse deberent. Illud praeterea reponere arbitror quod cum, decessis antistitibus, quorum vice functi fuere, per urbes passim errare adigantur, censu ac dignitate quavis improvise et inopinato destituti, ab iis saepe, quos compescere ac coercere necesse fuit, turpiter insectati; aequum omnino putarem ut illorum decori, quantum fieri posset, consuleretur. Hoc in casu facilius viros ecclesiasticos iis virtutibus praeditos inveniremus, quibus suffultos iure meritoque vult schema propositum. Lex omnibus episcopis indiscriminatim indicta quoad numerum vicariorum, nulla ad amplitudinem dioeceseon et ad alia adiuncta habita ratione, mihi minime arridet, iis attentis animadversionibus, quae experientia freti plures sodales nostri clarissimi examini nostro subiecerunt. Cum enim Christi ecclesia catholica sit seu universalis, leges etiam quae ab ea eduntur universales esse debent, ac ferme huiusmodi, ut gentium et regionum omnium vel dissitarum bonum amplectantur, efficaciterque promoveant.

Quid de vicariis honorariis sentiam, silentio non praeteream. Ius episcopis ad hunc honorem promovendi servandum esse putarem, dummodo de iis viris ecclesiasticis agatur, qui iam vicarii generalis officio probe functi sunt, et aetate, adversa valetudine, vel quacumque legitima causa amplius commissum sibi munus exercere haud valent. Aequum enim videtur ut qui amplius re non fruitur, honore saltem fruatur.

Quoad electionem vicariorum capitularium attingit, in votis haberem ut sacrosancta synodus explicite declararet quid iuris obtinere debeat, et cuinam spectet in *sede* regimen dioecesis, donec canonici iure octidui utentes ad nominationem vicarii processerint. Num canonicis omnibus in corpore, ut dicunt, sumptis? At quaenam hoc in casu confusio, incertitudo et difficultas in iurisdictione exercenda! De dolis et turbamentis quae haud raro excitantur cum, sede vacante, vicarii capitulares sint eligendi, licet fortasse vehementius quam par erat, permulta tamen notata digna huic audivimus. Auspicatissima ideo Vaticana synodus malis illis, ut spe alimur, remedium sapienter suppeditabit. Mihi, si licet, placeret ut ad praecipua saltem ea mala praecavenda haec sacrosancta synodus definiret, vicarium generalem in locum vel defuncti vel promoti episcopi ipso facto succedere, donec aliter a sancta sede fuerit statutum. Melius enim, ni fallor, consultum foret bono dioecesis, eam regimini illius committi qui fiducia commendatur episcopi, rerum traditione pollet, ac iam probatas exhibet virtutes a lege praescriptas, quam iis in quibus hae qualitates ut plurimum desiderantur.

Caeterum, eminentissimi patres, patres venerabiles, tempora et mores immutati atque in dies immutantur: permulta quae iam in usu fuere, amplius in usu esse non possunt. Sententia diu graviterque perpensa communis apud gentes universas evasit in hac Vaticana synodo tantummodo positam esse vitam, salutem et pharmacum totius humanae societatis, quae impridem aegrotat, ac deliriis aestuque febris iactatur. Sunt ideo a nobis balsamo linienda vulnera, quae illa premitur ac stridet, ne mors illius nobis forte tribuatur, si medicinam, cum possimus, sero aut inconsulto ei paremus. Videat igitur Vaticana synodus ac serio matureque consideret, quid si quoad ecclesiasticam disciplinam consilii sit capiendum, quaenam opportuna medela non iam malis quae aliis aetatibus gliscebant, sed instantibus et ingravescentibus sit suppeditanda, ut civili et christianae reipublicae tandem aliquando consulatur.

Eminentissimi praesides, et quotquot estis eminentissimi viri, patres etiam reverendissimi, si quid rectum dixerim, Dei spiritui tribuite; *non enim nos sufficientes sumus cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis; sed sufficientia nostra ex Deo est:* si vero minus recte, si totum quinimo perperam dixi, uni insipientiae meae tribuite.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Iosephi Faict episcopi Brugensis[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

In schematibus nobis examini nostro propositis pleraque, quidquid denique fuerit, bona sunt, optima sunt; in quorum defensionem, quae quidem ab aliquibus severe impetita fuerunt, pauca verba postea faciemus, vobis adiuvantibus; aliqua tamen, licet pauca, paucissima, emendatione aliqua et, ut ita dicam, expolitione maiori indigere videntur.

Et quidem 1° fatendum est in schemate priori occurrere quaedam menda et defectus styli, quos conservari utique mens reverendissimorum patrum esse nequit. Sic pag. 3 ad calcem (= col. 341 C) tribus tantummodo lineis et quasi in eodem phraseos membro ter occurrunt sequentia verba *tueantur*[2], *tutela*, *tutior*[3]. Sane tanta non est ut ad huiusmodi cogat latinae linguae sterilitas. Pagina 5 (= col. 342 A) phrasis habetur, quae usque ad paginam sequentem 6 per 31 lineas extenditur, et inde non parva obscuritas nascitur. Cui vitio aliqua ratione occurri posset, si saltem verbis „ipso cessante" adiungerentur sequentia, *ipso* A *absentiae tempore cessante*; quod quidem 10 lineis relativum separatur a suo substantivo: et ut ego libenter fateor, ter legere debui ut tandem ad verum phrasis sensum pervenirem. Tertio verbis illustrissimi praesulis Strigoniensis assentiens dico, loco „morbidae pecudes" substituatur vox *morbidae oves*. Tandem quarto ubi agitur de obligatione episcoporum ut fideles suos adhortentur ut mandata observent et custodiant, dicitur: „legis divinae mandata custodiant;" existimo adiiciendum esse unum adhuc verbulum, ita ut dicatur, *legis divinae pariterque ecclesiasticae mandata custodiant*. Alia quaedam leviora supersunt, quae quidem scripto eminentissimis praesidibus offerre postularem, nisi ex schematibus recens distributis, et certe multo magis expolitis apprime mihi constaret futurum ut auctores schematum (qui nequaquam viri umbratiles dici possunt) ponte sua eas correctiones adhibeant, B quales nos desideramus.

2° Nisi multum fallor, iuxta reverendissimorum patrum omnium mentem, imo iuxta auctorum schematis intentionem caput primum prioris schematis inscribendum certe et evidenter, meo saltem iudicio, est *de dignitate et munere episcoporum*. De dignitate: nostris temporibus, prout iterato notatum fuit, eheu! decor et auctoritas episcopalis frequenter nimis impetitur, humiliatur, in derisum vertitur. Quare opportuna imo opportunissima convenit nobis occasio, ut nobis praesentibus illud, cuius tanta est per orbem terrarum vox, verba quaedam proferat, quibus dignitas, origo divina episcopatus toto mundo declararentur. Aliunde indigent huiusmodi solatio fideles nostri boni, qui patiuntur vel ex hoc quod videant dolentes, episcopos suos absque defensione quasi et iniuriis et calumniis impiorum obiici: expectant huiusmodi ab optimo patre C summo pontifice episcoporum vindictam. Aliunde de munere episcoporum pariter dicendum erat; et mea sententia apprime de isto munere in genere dicitur capite I. Attamen verbum *officium*, istud vocabulum minus mihi placet, et, salvo meliori, crediderim vocabulum *munus* multo melius esse: ille enim complexus obligationum omnium episcoporum multo melius sub vocabulo muneris intelligi videtur.

De iuribus episcopi prout de multis aliis mihi in hoc saltem capite non videtur dicendi locus. In primis si isto capite per modum prooemii deberent omnia dici et exprimi et delineari quae ab aliquibus diebus hic magis minusque sapienter proposita fuerunt, reapse nostrum prooemium in ingens monstrum degeneraret. Saltem ut quae dicebam repetam, de iuribus episcoporum non videtur hic dicendi locus, quia postmodo, ubi dicendum D erit de synodis dioecesanis, quin imo provincialibus, ubi dicendum erit de vita et honestate clericorum, ubi de capitulis, ubi de seminariis, ubique fere multiplex erit de istis iuribus vestris naturalis dicendi locus.

3° Graviter invexerunt aliqui ex reverendissimus patribus adversus duas paragraphos postremas capitis I, quibus obedientia erga principes populis per episcopos inculcanda, et patrocinium et praesidium per principes episcopis praestanda inculcantur, quasi verbis istis ab una parte constitutionis schema principum protectionem mendicare videretur, et ab alia parte auctoritatis civilis favorem imprudenter quaerere videretur.

Obiectioni meo sensu efficaciter respondetur per illa verba libertatis christianae utique plenissima, et quidem ex illo forsitan capite ab illustrissimo Aurelianensi laudata, quae inter medias illas phrases intercluditur; scilicet: „Dum autem debi-

[1] Argumentum: „Episcopus Brugensis: optima schemata esse, et in nonnullis tantum maiorem expositionem necessariam. Quoad stylum cap. 1° pag. 3ª verba ‚tueantur'ª, ‚tutela', ‚tutior'ᵇ nimis proxima esse. Pag. 5 periodus habetur, quae comprehendit lineas 31. Cum archiepiscopo Strigoniensi se velle, ut non ‚morbidae pecudes', sed ‚morbidae oves' dicatur. Ubi de obligatione episcoporum inducendi fideles ad observantiam legis dicitur: ‚Legis divinae mandata custodiant' addendum: ‚et ecclesiastica'. Et haec in genere. Ad particularia deveniens caput 1mum inscribi posse ait: ‚De dignitate et munere episcoporum', et ita reformandum, ut huic titulo respondeat. De iuribus episcoporum in particulari tunc demum fiet, quando agatur de synodis, de clericis inferioribus etc. Nec expungenda ea quae inculcant obedientiam principibus debitam, quia ut nonnulli ex patribus dixisse visi sunt, hoc est quasi adulari iis; nam ibidem ait sermonem fieri de episcopalis ministerii libertate, et episcopi admonentur, ut collatis inter se consiliis coniunctisque studiis et viribus ecclesiae iura strenue tueantur. — Quoad residentiam inter legitimas absentiae causas ponendam esse ait praesentiam ab episcopis praestandam alicubi in generalibus reipublicae comitiis. Poenam in eos constitutam, qui ultra tres menses potrahunt absentiam, non esse improbandam. Et se cum episcopo Moulinensi rogare, ut obligatio visitandi sacra limina non in idem tempus pro omnibus episcopis recidat. — Relate ad synodum dioecesanam rogavit ut pro Belgio statueretur, ut congregationes procynodales, quae ab immemorabili inibi quotannis celebrantur, synodi locum teneant. In Belgio enim die distributionis sacrorum oleorum omnes pastores conveniunt apud suum decanum et scripto exhibent, quae in proxima congregatione decanali optant pertractari. Decanus ea communicat episcopo, qui cum suis consiliariis seu examinatoribus procynodalibus ea ad instar decretorum in ordinem redigit. Tandem decani cum canonicis et examinatoribus in aulam episcopalem conveniunt, ubi post missam de Spiritu sancto fit deliberatio. — Quae de vicariis honorariis decerni volunt, petiit ut non habeant vim retroactivam; in posterum vero eos tantum honorarios esse posse, qui titulares fuerunt. Comparationem ab aliquibus institutam inter Romanam curiam et curiam episcopalem nullatenus admittendam ratione distantiae, quae intercedit inter Romanum pontificem et simplicem episcopum.

Quoad schema ‚de sede episcopali vacante' non posse se iis adhaerere, qui vellent privare capitulum iure eligendi vicarium, et hoc munus se exercere semper vidisse a viris probatissimae fidei. Unum tantum vicarium capitularem esse oportere, ut meliori quo possit modo dioecesis regimini consulatur. Nec valere obiectionem, qua dicitur, unum non posse omnia implere in nonnullis dioecesibus; siquidem si id verum est, quomodo ab uno episcopo regitur dioecesis? Nec timendum suspendi pensionem a gubernio; si enim id verum esset, non possent canonici eligere vicarium, sed teneretur episcopi defuncti vicariis potestatem omnem conferre."

[2] *tueantur* ed. Vat.

[3] *tuitio* ed. Vat.

ª *tuentur* cod. ᵇ *tuitio* cod.

tum obsequium et obedientiam erga saeculi potestates populis praedicant, ecclesiae huiusque apostolicae sedis iura, et episcopalis ministerii libertatem omnes unanimes atque idipsum invicem sentientes, collatis inter se consiliis, coniunctisque studiis et viribus, strenue tueantur." Profecto qui sincero corde huiusmodi libertatis verba profert, paratum se non ostendit vel ut principibus aduletur, vel beneficia ab ipsis mendicet.

Ulterius post elapsos annos 300 quibus a concilio Tridentino cum eadem hac solemnitate ecclesia catholica loqui nequivit neque principibus neque populis prout nunc, nonne inter medias tempestates aetatis nostrae expedire vobis videtur, reverendissimi patres, ut saltem ecclesia catholica ea omni solemnitate sua neque pro istis tantum temporibus, sed pro temporibus etiam postea futuris proclamare, et iterum declarare, et prudenter et efficaciter affirmare possit illa ipsa Christi: *Reddite quae sunt Caesaris Caesari*, et illa apostoli Pauli: *Omnis potestas a Deo est, et qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit?* Numquid vera obligatio antistitum catholicorum non est, ut vocem suam coniungant voci intrepidi pontificis nostri ut saltem semel in hoc Vaticano concilio hanc evangelicam veritatem proclamare audeant? An ab altera parte principes, praesertim christiani, a communi patre suo aeque ac nostro prudenter requiri nequeunt ad operam quae est ecclesiae, quae est Christi, quae est Dei, non impediendam, sed pro viribus suis et rerum adiunctis operam illam divinam nostram nobiscum promovendam? Quo magis paragraphos illas capitis I considero ac apud meipsum perpendo, tantum pluris ipsas facio: et vel ex hoc auctoribus schematum ex tote corde congratulor.

4° Caput II de residentia. Ex dictis ab oratoribus praecedentibus legitimis absentiae causis adnumeranda videtur praesentia in congregationibus seu assembleis generalibus, quae in quibusdam regionibus existere manifestissimum est. Quo posito existimo poenas ex Tridentino renovatas et mitigatas, scilicet mortalis peccati reatum et amissionem fructuum, nec severitatis nec ridiculi taxari posse aut debere. Nam spatium trium mensium, quod conceditur, tantum est, ut practice nullus nostrum necessitatem suae praesentiae recogitans, illud extra dioecesim emensus fuerit unquam, aut unquam emetiri velit. Trium mensium spatium ex omnium igitur testimonio atque omnium consensu absentia episcopi diuturna res gravis est, nostrisque forsitan temporibus gravior quam unquam. Quid igitur mirum si omni studio huic malo occurramus? si peccati mortalis reatum a Tridentino statutum conservemus? si reum ad restitutionem fructuum quos suos non fecit obligemus? Eoque magis propositio schematis aequa et rationabilis apparebit, si recordemur ab hac lege sicut ab omnibus legibus excusationem generalem in physica et morali impotentia reperiri.

5° De visitatione liminum apostolorum et relatione dioeceseos exhibenda, cum illustrissimo episcopo Molinensi humiliter optarem ut primus terminus non pro omnibus indiscriminatim eodem anno expiret; sed pro variis nationibus varie ita praescribatur, ut annis moraliter singulis aliquis vel aliqui eiusdem gentis episcopi Romam veniant, caeteris in dioecesibus suis remanentibus.

6° Enixe et humiliter peto ut decretum de synodo dioecesana ita temperari possit, ut congregationes prosynodales, prout ab immemoriali tempore in Belgio quotannis celebrantur, locum synodi tenere, eiusque privilegiis frui possint. In dioecesibus Belgii res ita compositae sunt: die distributionis sacrorum oleorum omnes pastores congregati apud suum respectivum decanum scripto declarant illa, quae in proxima congregatione decanali, prout vocamus, desiderant tractare: illa deinde decanus respectivus communicat cum episcopo; episcopus cum suis consiliariis seu examinatoribus prosynodalibus illa quae a parochis et decanis suggesta fuerunt per modum decretorum in ordinem redigit. Tandem decani omnes statuta die una cum canonicis et examinatoribus prosynodalibus conveniunt in aulam episcopalem, ubi praemissa missa de Spiritu sancto ab archipresbytero celebrata, omnes deliberare incipiunt circa illa decreta quae ab episcopo proponuntur. Res, mihi credite, reverendissimi patres, in dioecesibus nostris optime procedit; et si forte aliquid desiderandum sit, hoc est, quod numerus decretorum sit nimius. Peto igitur ut decretum circa synodum dioecesanam ita temperetur, ut congregationes, de quibus statim, locum synodorum dioecesanarum tenere atque ipsarum privilegiis frui possint.

7° Et penultimo vicarii generales honorarii. Scribuntur in schemate verba brevia sed severa, ut scilicet nomen et usus vicariorum generalium honorariorum prorsus aboleatur. Humiliter ego rogo, ut siquidem habui huiusmodi vicarium generalem honorarium iure successionis, peto ut illi qui hucusque in hunc diem ad honorem vicarii generalis honorarii promoti fuerunt, titulum illum honorificum conservare possint; ita ut in hoc loco sicut in reliquis fere omnibus legibus ecclesiasticis, non habeatur vis quam vocamus retroactivam. 2° Quod etiam petitum iam fuit, oro humiliter ut si quis sit vicarius titularis, qui muneri propter morbum aut senium aut confractas vires renunciare debeat, ut ipse titulum honorificum retinere possit; eo vel magis quod futurum praevideam, ut quidquid episcopus fecerit, populus perrecturus sit in ipsum nominatim dominum vicarium generalem. Caeterum dispositionem schematis multum probo. Nec obiici potest illud quod obiectum fuit de numero praelatorum curiae romanae; etenim aliud est curia supremi principis, aliud curia simpliciter episcopalis. Deinde si colores romani forsitan multiplicentur, undenam repetendum hoc potissimum est? ex nostra propria, reverendissimi patres, apud sanctissimum et carissimum patrem nimia fortasse inopportunitate.

8° Tandem et ultimo de vicario capitulari sede vacante. Ut valeant capitula canonicorum deinceps, et quantum fieri potest, ubique suum eligere vicarium capitularem, ego enixe et instanter peto; scilicet ex omnibus illis capitulis canonicorum, quae mihi cognoscere datum unquam fuit, nullum est quod non viris gravissimis, pientissimis et doctissimis sit constitutum. Ergo non infligatur capitulis illis nostris eiusmodi iniuria. Ab altera parte firmissime persuasum mihi est, ad unitatem et facilitatem regiminis dioecesani requiri, atque necesse esse ut unus tantum, unicus inquam, eligatur et constituatur vicarius capitularis; et nolite credere, quia ipse aliquando solus illo munere vicarii capitularis functus sum, me pro meipso sermonem iam instituere.

Firmissime persuasum mihi habeo oportere ad utilitatem et facilitatem regiminis, ut unicus tantum vicarius capitularis constituatur. Ad unitatem regiminis quid, quod saepius vidimus, quid pulchrius? quid magis undequaque congruum ad unionem quam fratres et sorores in eadem familia? Quamdiu vivit pater, quandiu saltem vivit mater, optima regnat inter fratres et sorores unio et perfecta concordia: sed moriantur heu! et fiat vidua domus, ecquid[1]

[1] *et quid* ed. Vat.

frequenter contingit de ista pulchra fratrum sororumque concordia? Et si inter fratres et sorores, qui tam arcte sanguinis vinculo coniuncti sunt, exsurgere possunt discordiae quandoque valde defendae, numquid non multo facilius multoque promptius inter vicarios capitulares plures orientur? Ad facilitatem regiminis quod attinet, res adhuc gravior videtur; quia si plures, puta duo, puta tres aut quatuor, constituerentur, quomodo illi capitulares vicarii simul gubernabunt, et quomodo solvent quaestionem illam speculativam simul et practicam, utrum scilicet omnes simul debeant singulum decretum, sive sit dispensationis, sive aliud quodcumque, utrum debeant omnes simul illud decretum subsignare? Quaestio est, quaestio est: ego etiam in contrarium inclino. Verum ex responsis congregationum generalium aliqua ingeritur suspicio: siquidem in omnibus locis, ubi plures constituti fuerint vicarii capitulares, quando responsa Roma venerunt, ad primum ex vicariis electis venerunt solum. De caetero res in aperto est, ad unitatem et facilitatem regiminis unitatem vicarii generalis semper conducere, prout post deliberationes longas in Tridentino constitutum fuit.

Respondeo iam ad obiectiones; scilicet dictum fuit quod si unicus eligatur vicarius capitularis, onus ipse totius dioeceseos gubernandae iam solus sustinere non possit. Sed numquid cancellaria episcopalis non manet eadem? Numquid vicarii generales defuncti episcopi, et qui iam vicarii generales amplius non sunt, numquid ipsi foraitan, nescio ob quam causam, curiae episcopali et cancellariae ex toto vale dicturi sunt? Mihi videtur ex hoc, ex quantitate operis praestandi argumentum deduci non posse. Neque etiam, meo humili iudicio, argumentum peti potest ex illis, quae quoad pensionem in quibusdam regionibus constituta sunt. Dicitur scilicet, si non constituantur duo vicarii capitulares, quid fiet de pensionibus a gubernio constitutis? Verum, si ista obiectio vera sit, ergo capitulum non gaudebit amplius sua libertate propter istam civilem pensionem; et cogetur ad singulos casus vel vicarium generalem episcopi defuncti, vel utrumque defuncti episcopi vicarium generalem in vicarios capitulares eligere. In multis autem regionibus ita practice fit. Si ex vicariis generalibus defuncti episcopi nullus eligitur in vicarium capitularem, equidem vicarii generales pensione aliqua provisoria gaudent. Quin imo ita, tacentibus gubernis, plerumque, si non semper, in possessione suae pensionis manent; ita ut ex illis causis inferri logice non possit, ut plus quam unus vicarius capitularis sit constituendus.

Illa omnia, eminentissimi et reverendissimi praesides et patres, iudicio vestro in omni simplicitate et humilitate mea subiicio.

Hic autem, cum hora iam nimis processisset, ab eminentissimis praesidibus interrupta discussio est; et patres dimissi sunt a primo praeside, qui dixit:

„Quoniam hora iam nimis processit, reliqui oratores de schematibus examini propositis audientur in proxima congregatione generali, quae habebitur crastina die 25 huius mensis, hora consueta."

9.

Congregationis generalis decimae sextae pars prima 1870 ianuarii 25.

Feria tertia die 25 ianuarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt sexcenti septem patres, nempe 39 cardinales, 6 patriarchae, 4 primates, 99 archiepiscopi, 426 episcopi, 1 abbas nullius dioecesis, 10 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 22 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum decimae sextae congregationis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Alexander Angeloni archiepiscopus Urbinatensis missam lectam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses indixit continuationem discussionis duorum priorum schematum *de disciplina ecclesiastica*, et annuntiavit patribus quatuor oratoribus iam inscriptis pro congregatione praecedenti duos alios accessisse, dicens:

„Audiamus hodie residuos quatuor oratores de primis duobus schematibus disciplinae ecclesiasticae pro hesterna congregatione iam inscriptos et publicatos[1]; quibus postmodum accessit eminentissimus ac reverendissimus dominus Camillus cardinalis Di Pietro episcopus Albanensis, et reverendissimus dominus Ioseph Audu patriarcha Babylonensis ritus chaldaici."

Dein ad ambonem successive vocati sunt episcopus Secoviensis, episcopus Basileensis, episcopus Erzerumiensis ritus armeni, episcopus Salutiarum, cardinalis episcopus Albanensis, et patriarcha Babylonensis, qui observationes suas chaldaice scriptas, et in latinam linguam versas, de venia eminentissimorum praesidum, legendas dedit reverendissimo domino Victori Bernardou archiepiscopo Senonensi.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Baptistae Zwerger episcopi Secoviensis[2].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Sine ullo exordii vocabulo in medias res insiliam. Istae autem res sunt paucissimae, de quibus paucissimis dicam.

Primum de visitatione dioecesis cap. III pag. 9 (col. 343 B) legimus: „Quoniam vero legum, etsi optimarum, utilitas nulla est, nisi reipsa accurate impleantur": propter hanc causam leges nunquam praecipiunt perfecta (perfecta sunt obiecta consiliorum), sed

[1] Horum nomina cum aliis duobus recens inscriptis subsecretarius ex ambone publicavit.

[2] Argumentum: „Episcopus Secoviensis circa cap. 8 primi schematis, quod est ‚de visitatione dioecesis', adnotavit tempus ad eam peragendam institutum omnino insufficiens esse, ideoque proposuit, ut quaedam proportio habita ratione numeri paroeciarum et extensionis territorii statuatur, ita ut episcopi qui non habent plus quam centum viginti paroecias singulis triennio, qui non ultra biscentum singulis quinquennio visitationem explent et ita porro. Ait visitationis onus etiam ad vicarios capitulares extendendum, si sedes episcopalis ultra biennium vacaverit. Tandem illis verbis ex Tridentino desumptis: ‚ne ulli graves onerosique sint' — verba etiam addenda: ‚inutilibus sumptibus', ne forte existimetur per concilium Vaticanum consuetae provisionis obligationem penitus sublatam esse. — Circa cap. 6 ‚de synodo dioecesana' animadvertit, ex illa schematis dispositione fieri aliquando posse, ut uno eodemque anno synodus tum provincialis tum dioecesana habenda sit, et aliquando ut synodus dioecesana nonnisi biennio post absolutam synodum provincialem habeatur. Proponebat autem, ut vel concilium tum provinciale tum dioecesanum quolibet decennio celebraretur, ea tamen ratione, ut uno anno haberetur provinciale et anno proxime sequenti dioecesanum, vel ut singulis decenniis provinciale, singulis autem quinquenniis dioecesanum, dummodo tamen dioecesanum celebretur semper anno immediate sequenti post absolutum provinciale. Inter praelatos autem, qui ius habent interveniendi synodo, recensendos etiam abbates nullius, eisque si adhuc istud privilegium non habuerunt, concedatur ut dioecesanum concilium congregent, immo id eis omnino imponatur. Tandem relate ad numerum sacerdotum, qui dioecesano concilio interesse debent,

praecipiunt ea, quae omnibus facilia sunt impletu aut saltem non nimis difficilia. Haec autem lex de visitatione dioecesana est summi momenti; et omnes episcopi sciunt, prout tot iam reverendissimi patres dixerunt, ex visitatione diligentissima ipsius pastoris dependere plurimum. Hinc etiam nostrum schema dicit: „Singula loca ac personas visitatione obnoxias non festinanter et cursim, sed debita diligentia inspiciant et explorent.“ Quae cum ita sint, necessario debet statui terminus pro visitatione totius dioecesis per ipsum pastorem, terminus talis qui det spem certam, terminum illum posse observari: et periculosum est homines quoscumque assuescere legibus non implendis; sed tantum proponere leges facile, aut non nimium difficile adimplendas. Ecclesia tantopere desiderat, ut dioecesis tota per ipsum pastorem singulis annis visitetur, ubi scilicet possibile est; et, ni fallor, sunt tales dioeceses in quibus etiam hoc fieri posset. Sed nos episcopi Austriaci et Germaniae, et in aliis quoque terris, multas dioeceses habemus adeo diffusas et ingentes, ut ita dicam, ut una sola dioecesis maior sit quam 50 dioeceses Italiae: et si nos nostram dioecesim una vice visitaverimus, tantum laborem impendimus, ac si parva aliqua dioecesis 50 vicibus fuerit visitata. Et dum ego haec dico, aderunt certe episcopi qui secum dicent: et ego habeo dioecesin iterum 50 vicibus maiorem quam tu.

Scio unum ex reverendissimis praesentibus dixisse se habere dioecesim maiorem tota Italia. Quid ergo sequitur ex hoc? Ex una parte desiderium, imo praeceptum ecclesiae, ut visitatio fiat frequens; ex alia parte dioeceses adeo grandes et populi fidelis numero et extensione territoriali: sequitur ergo, ut non ad omnes has dioeceses debeat adhiberi una sola mensura, sed diversa. Melius me explicabo. Qui habet dioecesim 120 parochiarum, potest eam commode visitare triennio: qui habet dioecesim 200 parochiarum, occupabitur in illa visitanda quinquennio: ergo qui habet 800 parochias decennio indigebit certissime. Et visitatio debet fieri tempore propitio, non hieme: in illo enim tempore episcopus debet redire ad suam civitatem, ut ibi assistat examinibus clericorum et disciplinis theologicis. Quid enim si episcopus abesset, et quasi videretur non curare de illis, quae didicerunt? Episcopus debet redire pro solemnitate sanctissimi Corporis Christi, pro solemnitate festi Pentecostes, pro solemnitate sanctorum Petri et Pauli, pro ordinationibus faciendis. Ergo si haec omnia facit eo tempore, et adhuc tres menses impendat in dioecesi visitanda, nunquam hoc sufficiet. Ego ergo desiderarem ut statueretur hac lege aliqua proportionata mensura numero parochiarum, et extensioni dioecesecon: ut qui non habet plus quam 120 parochias, visitet ipse singulis triennii: qui non ultra 200 parochias, singulis quinquenniis, et in progressione porro. Hoc unum de illo capitulo.

Aliud desiderarem, ut ii, qui habent obligationem visitandi, nominentur, non tantum patriarchae, primates, metropolitae et episcopi, sed etiam vicarii capitulares, tunc quando sedes vacans sit ultra biennium. Scimus enim aliquando vacare sedem ad decennium et ultra. Ergo dicatur, etiam illum debere visitare. Tandem dicitur: „Ne ulli graves onerosique sint“: quae verba sumpta sunt ex Tridentino. Sed in Tridentino dicitur, *caveant ne inutilibus sumptibus cuiquam graves onerosive sint*. Et verba *inutilibus sumptibus* in hoc textu, desiderarem ut restituerentur haec duo verba omissa. Nam multi episcopi iam sunt omnibus spoliati: nos in Austria sumptus possumus necessarios facere; non sumus spoliati: quid crastina die erit, nescimus. Ergo si tantum leguntur haec verba *ne ulli graves onerosve sint*, putabunt parochi et reliqui sustulisse concilium Vaticanum obligationem provisionis hucusque consuetae; et haec tamen non fuit intentio textus nostri. Haec de hoc capite.

Caput IV de synodis dioecesanis. Statuitur pro synodo dioecesana quinquennium, pro provinciali concilio decennium[1]: inde consequitur aliquando eodem anno haberi debere et concilium provinciale et synodum dioecesanam; et sequitur tunc aliis annis synodum dioecesanam non posse haberi nisi post biennium post absolutum concilium provinciale: et hoc mihi videtur parum bene quadrare. Nam unus ex finibus principalibus dioecesanae synodi hic est, ut in synodo promulgentur statuta facta a provinciali concilio mox ante habito: et ideo ecclesiastici antiqui frequenter statuerunt ut synodus dioecesana haberetur dimidio anno, non duobus annis post concilium provinciale. Si per duos annos expectamus ad promulganda illa statuta provincialia, timeo ne suum robur iam ex parte amiserint. Desiderarem ergo ut fiat unum aut aliud, quod iam alii patres proposuerunt: unus, ni fallor, dixit et concilium provinciale et synodus dioecesana habeantur singulis decenniis; tunc uno anno haberetur concilium provinciale et sequenti anno synodus dioecesana: his consentio. Consentio etiam iis quae alius dixit: habeatur singulis decenniis provinciale concilium, et singulis quinquenniis synodus dioecesana; etiam his consentio: quia semper potest observari hoc, ut synodus dioecesana sequenti anno sequatur concilium provinciale. Solummodo ut non concurrant eodem anno, et non sit magnus hiatus inter synodum et concilium provinciale praecedens, hoc mihi videtur convenire.

Praelati nullius etiam possunt habere synodum dioecesanam, si concurrant tres conditiones simul: ut habeant territorium separatum, ut habeant privilegium habendi synodos, et ut iam sint in practico usu huius privilegii. Mihi videtur convenire melius si statueretur, ut abhinc etiam praelati nullius, etiamsi privilegium hucusque non habeant, tamen non tantum possint, sed etiam debeant habere synodos dioecesanas. Tandem relata ad numerum sacerdotum qui debent intervenire ad synodum dioecesanam, iam plures dixerunt non esse possibile et non esse necessarium ut veniant omnes, qui hucusque ius habuerunt. Sunt enim tales sacerdotes qui ius habent, 1000, 1500, 2000 in una dioecesi: deinde necessitas curae animarum debet respici et reliqua.

Hinc eminentissimus cardinalis Campegius[2] legatus apostolicus, qui saeculo XVI in Germania circumstantias omnes optime novit, ille legatus a latere statuit et praecepit in haec verba: „Primum synodorum morem renovare cupientes statuimus et ordinamus, ut synodus dioecesana opportuno tempore a singulis episcopis celebretur cum potioribus praelatie, decanis ruralibus, virisque dignis“: ita statuit et praecepit, *cum potioribus praelatis, decanis rurali-*

adoptandas dispositiones ab apostolica sede alias approbatas, ut synodus celebretur ab episcopo cum potioribus praelatis et decanis ruralibus. — Gradum faciens ad schema ‚de sede episcopali vacante‘ inprimis rogavit, ut pro maiori fidelium bono facultates omnes, quas vivens episcopus pro sua dioecesi ab apostolica sede obtinuerat, perdurent et valorem habeant tota vicariatus tempore inclusive ad primum annum episcopi successoris. — Demum attentis iis, quae antecedenti die ab Americae meridionalis praesule de suis regionibus dicta fuerant, bonum sibi videri ait, si tertium hoc caput ‚de sede vacante‘ pro dioecesibus extra Europam constitutis commissioni pro rebus missionum deputatae tradatur, ut videat, quid in bonum ecclesiarum illarum decerni possit.“

[1] In schemate habetur *triennium* et *quinquennium*.

[2] *Campeius* ed. Vat.

bus, virisque dignis. Et felicis memoriae Benedictus XIV in *Synodo dioecesana* dicit, tales synodos ubi non fuerunt omnes, sed sic electi, revera haberi ut veras synodos: et dicit sacram concilii Tridentini interpretum congregationem in tali casu respondisse, fiat synodus cum iis qui possunt venire et veniunt. Et post illa quae iam praecesserunt in Belgiis et quae fuerunt oblata etiam nobis, non dubito quin etiam hoc facile poterit obtineri ab hac sacra synodo oecumenica.

Relate ad potestatem vicarii capitularis, capitula mihi nota quae utique non sunt multa, sed de quibus collocutus sum cum aliis episcopis mihi notioribus, illa capitula non merentur ea, quae contra capitula in genere hinc inde dicta sunt. Componuntur ex viris optimis, et nostri vicarii capitulares non dederunt causam querelarum. Sed quod ego desiderarem hoc est: collatio beneficiorum liberae collationis relinquatur sedi apostolicae, dicit textus: sed adiungit verba: nisi aliter ab eadem sede pro locorum, temporum ac personarum adiunctis provisum fuerit. In hac clausula suppono et spero iam provisum esse pro illis locis in quibus haec fieri non possint, sicut apud nos non fieri potest haec transmissio ad sanctam sedem.

Sed quae dicere vellem de vicarii capitularis potestate haec sunt (non pro vicario, sed pro fidelibus); scilicet ad praecavenda mala gravissima quae orirentur si cum episcopo moriente simul expirent omnes facultates, quas episcopus habuit, et si relinquantur vicario capitulari illae solae facultates quas habuit vi muneris sui, ad praecavenda haec mala quae orirentur, desiderarem valde ut concilium Vaticanum statueret ut omnes istae facultates, quas episcopus defunctus habuit a sancta sede, ipso iure perdurarent per totum tempus capitularis vicarii, itemque per primum annum episcopi succedentis, exceptis fortasse illis specialibus facultatibus, quas accepit pro uno aut altero casu speciali: sed illae facultates, quas episcopus habuit, pro regenda sua dioecesi, deberent perdurare. Et causae hae sunt: istae facultates scilicet pro illa dioecesi necessariae sunt; et earum necessitatem sancta sedes iam agnovit et approbavit quando illi episcopo dedit istas facultates; secus enim non dedisset. Praeterea plerumque agitur hic de facultatibus quoad matrimonium, et istae facultates in dies magis nobis sunt necessariae, partim propter infirmitatem aut etiam malitiam hominum, magis propter leges politicas ecclesiae adversantes, maxime propter alios malitiosos homines qui nupturientes instigant et excitant ut dispensationem Roma expectandam non expectent cum dispendio temporis et expensarum, sed statim transeant ad matrimonium civile.

Plures episcopi austriaci mei collegae optime sciunt quot mala et scandala nos superiori anno potuimus praecavere ex hac sola causa, quia sanctissimus pater in sua sapientia nobis concessit illas facultates necessarias; et sic scandala grandia sunt impedita, non evenerunt. Dico autem, id quod episcopo vivente necessarium fuit pro salute animarum, id etiam necessarium est vicario capitulari. Aliquando, si debet vicarius capitularis expectare facultates, aliquando provincia ubi illa sedes vacat, est in perturbatione politica, in rebellione, in bello: impeditur ergo. Aliquando Italia in perturbatione est, per quam debent transire litterae: aliquando sedes vacat eo tempore quo tribunalia aut congregationes Romanae clausae sunt. Et si haec omnia non accidunt, si retardatio extraordinaria nulla est, tamen plures hebdomadas debet expectare: et interim scandala eveniunt, quae potuissent facile impediri, dummodo has ipsas facultates habuisset, quae fuerunt necessariae etiam episcopo defuncto. Rogarem ergo ut concilium Vaticanum statueret, ut omnes istae facultates ipso iure perdurent, et valorem suum retineant pro toto tempore vicarii capitularis, et pro primo anno episcopi succedentis.

Tandem unum verbum adhuc: refertur ad III caput de sede vacante in regionibus praesertim ab Europa dissitis. Quando ille reverendissimus praesul ex America meridionali nobis narravit, ea quae superiori die proposuit; vere, ut ita dicam, audivimus stridorem catenarum quibus ibi sancta Christi sponsa ecclesia constringitur; audivimus gemitus sponsae divinae, quibus sub illis catenis ingemiscit. Et tunc mihi videbatur bonum esse, si eminentissimum praesidium hoc caput III de sede vacante extra Europam fortasse vellet tradere commissioni, quae est electa pro rebus missionum. In illa enim congregatione sedent illi, qui istas res et experientia et studio sciunt, et qui poterunt melius ut medici periti invenire medicinas tantis malis adaequatas. Quantum ad me ingenue fateor me istas circumstantias penitus ignorare: quomodo possum bonum consilium dare? Sed ibi ex professo collecti sunt illi patres, qui sciunt, qui experti sunt, qui poterunt iustum consilium dare, salvo meliori iudicio.

ORATIO

reverendi patris domini Eugenii Lachat episcopi Basileensis[1].

Eminentissimi ac reverendissimi patres.

Quamvis in amplissimo vestro conventu me novissimum agnoscam, et audire potius quam loqui debeam, utilitate nihilominus urgente, unum tantum circa synodos provinciales observandum proponere audeo; ita tamen ut sacrosanctum hoc concilium et sancti Petri sedes, quod in Domino opportunius videbitur, statuant.

Quod in mentem vestram, eminentissimi ac reverendissimi patres, revocandum deprecor, est pars illa schematis de conciliis provincialibus cap. V, pag. 14 (col. 344 c), sic concepta: „Episcopi qui nulli archiepiscopo subsunt . . . vicinum metropolitanum semel eligant, in cuius synodo provinciali cum aliis intersint, et quae ibi ordinata fuerint, observent, ac observari faciant.“ Etsi haec schematis generalis propositio studio religionis promovendae elaborata fuerit, apud nos tamen lex ista, uti sonat, non absque incommodo maximo ad exitum deduci potest.

In Helvetia enim praeter abbates, et tres episcopos in partibus, et alios praelatos adsunt quinque episcopi sedem propriam habentes et sanctae sedi directe subiecti. Cum igitur nullus in tota regione nostra metropolitanus vel archiepiscopus inveniatur, nulla apud nos secundum decreta proposita synodus provincialis celebrari potest. Ut itaque etiam servari queat, quod in hac schematis parte proponitur, quilibet Helvetiae episcopus vicinum metropolitanum sibi eligere deberet, qui inter aliarum nationum antistites eum recipere benigne velit.

Verum id fieri non posse arbitror. Et profecto Helvetici fideles cum fratribus suis vicinarum na-

[1] Argumentum: „Episcopus Basileensis de provincialibus conciliis agens patrum examini subiiciebat ea quae disponuntur cap. 5 ‚de episcopis‘ pag. 14 (col. 344 c) quoad episcopos metropolita carentes et aiebat id non posse sine maximo incommodo ad effectum deduci ab episcopis Helvetiae, ubi praeter abbates et tres episcopos in partibus et alios praelatos sunt quinque episcopi sedem propriam habentes et apostolicae sedi immediate subiecti. Cum autem nullus archiepiscopus aut metropolita in ea regione sit, sequeretur episcopos illos aut nunquam concilium provinciale habere posse, aut alterius nationis metropolitae debere se adiungere; quod si fieret, timendum foret ne Helvetii reciperent decreta extra patriam suam lata et sancita. Rogabat itaque, ut generali lege servata aliquid speciatim pro Helvetiis statueretur.“

tionum charitatis unitatisque strictissimo vinculo peramanter coniunguntur utique: aut dioecesani nostri cum a pastoribus propriis non vero ab episcopis ex patriae confiniis decreta ecclesiastica, et regendi normam accepturi sint, facile se persuasos habere possent praesertim rudiores ad obedientiam minime teneri, aut saltem impediri certissime affirmarent. Nec video, eminentissimi et reverendissimi patres, quomodo in tanta rerum diversitate, et in provincia non propria synodalia decreta locorum consuetudinibus, et personarum indoli, moribus diversis, et linguis et nationibus convenientia conferantur? Accedit ut tot essent in diversis dioecesibus decreta ferenda, quot sunt provinciae ecclesiasticae a quibus circumscribimur: quod nec bonum nec utile fieri neminem fugit.

Sed non minus gravia sunt, quae extrinseca suppetunt momenta. Quis enim posset ignorare quae iam multis abhinc annis apud nos contra sanctissimum ecclesiae ministerium tentata fuerunt? Inter vos, eminentissimi et reverendissimi patres, sedet perinsignis, cui apprime patet tristissima conditio, qua Christi fideles sibi crediti citra Alpium montes premuntur. Viginti et amplius sunt anni a quibus reverendissimus archiepiscopus Mediolanensis munere pastorali in hac Helvetica regione satisfacere nequit. Qui autem optimum pastorem a propriis ovibus per vim repellunt, nullam istiusmodi agendi rationem excogitare valent, nisi proh pudor! quod ille venerabilis pastor inter cives nationis externae adnumeratus sit. Hinc maxime timendum est, ne etiam ipsimet Helvetici episcopi eodem falso et ineptissimo praetextu circa synodalium decretorum executionem coarctentur. Nobis iam quotidie in multis tribulationibus et aerumnis pro ecclesiae libertate tuenda versatis cavendum est ne absque necessitate, imo cum evidenti detrimento religionis hostibus et pastores et fideles vexandi motiva praebeamus: eo magis cum in nostris regionibus apud fere omnes, qui res publicas gerunt, fallaces doctrinae moderni liberalismi in pleno vigore existant, et in praxim per logicam connexionem reducantur; proindeque omnia sanctissima et ecclesiae, et Christi vicarii, et episcoporum, et populi catholici iura, necnon omnium ecclesiae catholicae institutionum pedibus conculcantur.

His de causis, eminentissimi et reverendissimi patres, vobis hanc adnotationem ita commendare audeo, ut servata integra generali lege, de qua hic agitur, et pro casibus specialibus modificata, synodi provinciales et apud nos et rite celebrari possint.

Haec sunt quae ab alio dicenda valde exoptabam; et quae grato animo pro vestra indulgentia sponte vobis humiliter subiicio. Dixi.

ORATIO

reverendi patris domini Stephani Melchisedechian episcopi Erzerumiensis ritus armeni [1].

Eminentissimi praesides, patres reverendissimi.

Antequam discussioni duorum schematum disciplinarium, quae prae manibus habemus, finis imponatur, liceat aliqua mihi in medium afferre, vestroque sapientissimo iudicio submittere ut innotescat quid in praedictis decretis addendum sit, vel magis perspicue declarandum, habita praesertim ratione ecclesiarum ritus orientalis.

Optimo sane consilio inter episcoporum officia adnumeratum est ad calcem paginae 3 (col. 341 c) debitum strenue tuendi iura ecclesiae et sanctae sedis apostolicae, necnon episcopalis ministerii libertatem. Hac enim ratione nedum excitantur antistites ad munus suum alacriter obeundum; verum etiam saeculi potestates intelligent, episcopos non posse non obsistere in omnibus, quae laedunt ecclesiasticam libertatem, quam passim impeti notum omnibus est. Nos quidem ex parte othomanici imperii ferme nullam patimur ecclesiasticae libertatis laesionem, neque enim summus ille princeps fidem ac religionem subditorum impetere solet. Verum quod a principe non fit, audet populus seu potius illi, qui, ut ubique fieri solet, populi nomen usurpant. Hi enim iura canonibus ignota in administratione rerum ecclesiasticarum sibi vindicant, et in ipsam seu parochorum seu episcoporum electionem.

Profecto qui orientalium historiam veterem et novam non ignorant, primam hanc radicem calamitatum nunquam exulsam, omniumque aeruminarum, quas ecclesiae illae quondam florentissimae passae sunt et patiuntur, invenient in praepotenti arbitrio, quod et imperatores orientales et populus per fas et per nefas sibi arrogarunt. Quamobrem immortales gratias agere debemus sanctissimo domino nostro, qui per apostolicas literas *Reversurus* ante duos annos editas laicorum ex gentium cohibendam curavit, dum eosdem ab electione patriarchae et vicarii, qui vacanti sedi patriarchali praeficitur, apertis verbis exclusit, et episcoporum electiones apostolicae sedi reservavit, praevia propositione trium virorum ecclesiasticorum synodaliter facienda, quod sub regimine primatiatus Constantinopolcos religiosissime observabatur. Qua ratione patriarcharum arbitrium, si forte unquam contigerit, compescendum curavit, et electionum libertatem non solum a populi exigentia vindicavit, verum etiam a praepotentia, quam futuris temporibus posset fortasse summus aliquis imperans exercere in electiones ipsas.

Cum vero tot tantaque bona ex divinitus inspirata illa constitutione considero, facile intelligo cur adversus illam haud pauci, qui saltem rem profundius non consideraverunt, insurgere ausi fuerint,

[1]) Argumentum: „Episcopus Erzerumiensis Armenus commendavit in primis postrema verba capitis I^mi schematis ‚de episcopis', ubi admonentur episcopi, ut strenue tueantur ecclesiae et apostolicae sedis iura nec non episcopalis ministerii libertatem. Hoc praemisso ait quod licet in praesentiarum ab Ottomano imperatore nihil timendum catholicis sit pro libero religionis exercitio, eos tamen a populo aut potius ab iis, qui populi nomen sibi usurpant, plurimum inquietari; tales enim in ecclesiasticarum rerum administrationem et praesertim in episcoporum electionem influere omnino volunt. Huic malo provisum esse per apostolicas litteras ‚Reversurus' regnantis pontificis, quibus episcoporum electio Romano pontifici reservatur praevia propositione trium virorum ecclesiasticorum synodaliter facienda. Cum igitur in ecclesiis orientalibus populus velit his negotiis se immiscere, aequum est ut concilium Vaticanum episcopos hortetur ad ecclesiae iura tuenda nedum contra principes, ut in schemate adnotatur, sed etiam contra populorum arrogantiam. Ob easdem rationes optimam esse ait provisionem de sede vacante pro ecclesiis orientalibus in schemate exhibitam, nimirum ut vacantium ecclesiarum ritus orientalis regiminl iuxta antiquissimos canones patriarchae vel metropolitae consulant. Optima esse quae de residentiae obligatione habentur in schemate eaque vel ipsis orientalibus maxime opportuna, cum opinio divulgetur inter eos, solum episcopos occidentales residentiae personali adstringi, quia determinatos redditus habent. Orientales vero ad residentiam tantum moralem teneri eo quod determinatis redditibus careant. Optare se, ut quomodocunque placuerit, haec opinio damnetur, et nihil conferre magis ad unitatem fidei et animorum concordiam, quam canonicae disciplinae unitatem, salvis semper ritibus et peculiaribus consuetudinibus ab apostolica sede approbatis. — Circa cap. V^um ‚de synodis provincialibus' pag. 15, lin. 7 (col. 345 A), ubi constituitur, ut in prima synodo provinciali post exitum praesentis oecumenici concilii habenda omnia et singula in eodem definita ac statuta ‚palam recipiant', ait vocem illam ‚recipiant' a nonnullis non sanae mentis nec bonae voluntatis accipi hoc sensu posse, ut oecumenici concilii decreta concilii provincialis acceptatione indigeant; debitores nos esse sapientibus et insipientibus, et idcirco dicendum potius: definita ac statuta in hoc Vaticano concilio in singulis provincialibus conciliis esse publicanda."

omnemque conatum adhibuerint, ut eam, si qua fieri posset, subverterent. Utinam omnes orientalis ritus catholici, praesertim qui sacris mancipantur, saperent et intelligerent, et novissima praeviderent! Tunc enim universi adiutricem operam exhiberent supremo ecclesiae catholicae moderatori, vetustissimo huic vulneri manum alacriter admoventi; atque qualemcumque laicorum concursum a sacris electionibus penitus excludere conarentur, quemadmodum iam inde a saeculo IX celeberrimus ille canon XXII synodi oecumenicae VIII Constantinopolitanae sacram illam electionum libertatem solemniter decreverat ac universo mundo luculenter his verbis publicaverat „Neminem laicorum principum vel potentum semet inserere electioni vel promotioni patriarchae, vel metropolitae, aut cuiuslibet episcopi, ne videlicet inordinata hinc et incongrua fiat confusio vel contentio, praesertim cum nullam in talibus potestatem quemquam potestativorum vel caeterorum laicorum habere conveniat, sed potius silere ac attendere sibi usque quo regulariter a collegio ecclesiae suscipiat finem electio futuri pontificis."

Hisce omnibus consideratis, censerem opportunum atque utile ecclesiis praesertim orientalibus, ut episcopalis electio nedum a principum arbitrio, ut schema sumere videtur, verum etiam a populi exigentia, quae altaria et thronos subvertere minatur, expressis verbis vindicanda decernatur. Hinc patet quam sapienter in schemate *de sede episcopali vacante* p. 10 (col. 355 A) decretum fuerit, ut vacantium ecclesiarum ritus orientalis regimini iuxta antiquissimos canones patriarchae vel metropolitae consulerent, quod et nobis in episcopalibus nostris collationibus in hac alma urbe habitis anno MDCCCLXVII unanimiter visum fuerat; et quam exitiale foret ecclesiis ritus orientalis vacantium ecclesiarum gubernio praeficere vicarios a clero et populo eligendos, quod in orientalibus ecclesiis nunquam factum est.

Addam aliquid de residentia episcoporum. Nemo est qui ignoret gravissimum hoc debitum: et fortasse ipse etiam reputavissem potuisse concilium super hoc articulo silere. Verum cum prava doctrina apud aliquos in Oriente divulgetur, episcopos tantum occidentales teneri lege residentiae personalis, eo quod habeant mensam et redditus determinatos; orientales vero praelatos teneri tantummodo ad residentiam modalem, non autem ad residentiam personalem, eo quod careant determinatis redditibus, idcirco postulo, ut in schemate praedicto, quibuslibet verbis placeat, nova haec et inaudita opinio expresse et perspicue reprobetur. Vetustiores enim canones tam severe prohibuerunt, quominus episcopi abessent a sua ecclesia, a suo episcopatu: his enim verbis utuntur, *ut qui per tres hebdomadas abfuerit sine gravi necessitate, deponendum decernerent.* Profecto non contendam ut res ad canones illos revocetur, quos tantummodo indicavi ut erroneam illam doctrinam refellerem: arbitror autem, ut una eademque lege catholici omnes episcopi cuiuscumque gentis vel ritus teneantur. Et hoc non ut ego episcopus ritus orientalis indulgentiore isto iure utar: verum quia censeo, nihil magis proficere ad unitatem fidei et concordiam animorum conservandam, quam unitatem canonicae disciplinae, salvis semper ritibus et peculiaribus quibusdam usibus a sancta sede approbatis: et eam unitatem iam ex nunc in schematibus decretorum sapienter et utiliter institutam gaudeo, et synodalibus decretis roborandam confido.

Denique aliquid animadvertere liceat circa caput de synodis provincialibus, in quo pag. 15 linea 7 (col. 345 A) constituitur, ut in prima synodo provinciali post exitum praesentis oecumenici concilii habenda, omnia et singula in eodem definita ac statuta palam recipiant. Hoc postremum verbum *recipiant* difficultatem facessit: nam vox illa *recipere* posset supponere, decreta oecumenici concilii indigere receptione seu acceptatione concilii provincialis, ut saltem in ea provincia vim habeant. Nemo certe sanae mentis, et bonae voluntatis ita intelliget: verum debitores sumus, et sapientibus et insipientibus, insipientibus, inquam, non solum mente, verum et corde. Nonne melius foret verba adhibere, quibus usa fuit synodus Tridentina, sess. XXIII, cap. I, de ref., dum agens de decretis de residentia iussit eadem in concilio provincialibus et episcopalibus publicari?

Haec tantummodo de propositis schematibus *de sede vacante* et *de episcopis* pro modulo meo dicenda censui; quae eminentissimorum praesidum et reverendissimorum patrum sapientissimo iudicio humillime submitto.

ORATIO

reverendi patris domini Laurentii Gastaldi episcopi Salutiarum[1].

Eminentissimi praesides et praesules, et reverendissimi patres!

Summus pontifex in sua sapientia nos omnes congregavit, ut non solum quae ad fidem pertinent, et definitione indigent tractaremus, sed etiam procuraremus cleri disciplinam. Oportet propterea, ut manum admoveamus huic disciplinae cleri proficiendae: nam certissime necesse est, ut progrediatur totius cleri sanctitas et zelus, quando pugna fervet. Hac nostra aetate catholica ecclesia undique persecutionibus exagitatur, et fides vel inter nos conservanda est: oportet ut sensus religiosus, qui quam maxime decrevit, excitetur, ut propterea lex Dei

[1] Argumentum „Episcopus Salutiarum. Totius ecclesiae corporis sanctitatem curandam, et idcirco praemittendum caput ‚de disciplina cleri', ubi primum de omnibus clericorum ordinibus agatur, deinde vero tractentur, quae singulos respiciunt. In genere excitandos omnes esse ad augendam propriae vitae sanctitatem, ad orationem mentalem et vocalem quotidianam, sanciendam expresse legem de horis canonicis quotidie persolvendis; suadendos sacerdotes, ut singulis diebus offerant sacrificium, minores clericos hortandos, ut singulis diebus eidem sacrificio intersint, omnes excitandos ad servandam castitatem, aliquid dicendum de personis, quarum familiatu utuntur, licet ab illis phrasibus ‚clerico concubinario et foemina suspecta', quae in schemate ‚de vita et honestate clericorum' occurrunt, abstinendum omnino sit. Excitandos etiam ad charitatem erga pauperes, ad concordiam et charitatem mutuam, et statuenda ea quae pertinent ad vetitam negotiationem, ubi clare explicandum, quid negotiatio sit. Hisce in genere constitutis agendum esse de omnibus ordinibus, quibus ecclesiastica hierarchia constat, non solum prout est divinitus instituta, sed quatenus etiam ordinata ab ecclesia est. Hic autem agendum de cardinalibus, de patriarchis, primatibus, archiepiscopis, episcopis, vicariis generalibus et capitularibus, de canonicis, parochis, et ita de singulis aliis, quorum dignitas iura et munera accurate exponenda. Hisce in genere praemissis, transit ad nonnullas peculiares observationes circa schema. Et quoad visitationem notavit, non unum idemque tempus pro omnium dioecesium visitatione indiscriminatim definiri posse, aliae enim aliis maiores sunt: habendam idcirco rationem uniuscuiusque extensionis, et constituta generali norma relinquendum synodis provincialibus, ut tempus pro singulis constituant. Pauca admodum post concilium Tridentinum concilia provincialia fuisse, frequentius celebrari opus esse, immo etiam nationalia concilia promovenda, ut uniformior episcoporum omnium cuiuslibet nationis actio in ecclesiae regimine sit. — Quoad schema ‚de sede episcopali vacante' notavit sive ex distantia locorum sive ex deficientia sacerdotum impossibile alicubi esse, ut executioni mandari possint, quae de vicariis capitularis electione praecipiuntur. Idcirco pro his locis statuendum, ut mortuo episcopo ille vicarius capitularis sit, qui generalis eius vicarius fuerat, saltem quousque aut metropolita aut apostolica sedes opportune provideat. — Regavit postremo loco pro totius canonici iuris revisione, quam durante praesenti concilio fieri opus esse dixit, ut actualibus ecclesiae indigentiis melius qua fieri possit ratione provideat."

et ecclesiae non solum scripta maneat, sed ad praxim reducatur.

Iam vero ut hoc fiat, oportet certe ut progrediatur, dicam, et augeatur sanctitas totius corporis ecclesiastici. Mihi videtur propterea ut imprimis de generali cleri disciplina agendum sit, et immediate inscribatur caput *de cleri disciplina*: et ea quae pertinent ad omnes, non tantummodo ad clericos inferiores, subdiaconos, diaconos et sacerdotes, non tantummodo ad parochos, sed ad episcopos, archiepiscopos, primates et omnes qui sunt in ecclesiastica hierarchia, immediate imprimis in capite exponantur. Nam secus mihi videtur si, quando loquamur de clericis inferioribus, ea statuamus quae etiam pertinent ad episcopos, tunc isti clerici dicent: sed haec etiam ad vos pertinent: qua de causa ea non tractastis quando de vobis agebatur? Et deinde mihi videtur, ut caveamus a periculo inurendi nota aliqua coetui particulari, si ea quae dicenda sunt generatim dicantur de toto clero.

Itaque mihi videtur, antequam loquamur de episcoporum officiis, loquamur de cleri disciplina, et hunc titulum affigamus capiti doctrinae. Omnes qui sunt in ecclesiastica hierarchia excitemus quam maxime ad augendam sanctitatem propriae vitae, ad pietatem, ad orationem mentalem et vocalem quotidianam; ibi statuamus aperte legem de horis canonicis quotidie persolvendis; dicamus, omnes qui sunt episcopali vel sacerdotali charactere insigniti, quantum fieri potest, singulis diebus sacrificium augustissimum offerant, qua maiori possunt devotione interiori et externa, caeteri autem, qui nondum sunt charactere sacerdotali insigniti, singulis diebus, quantum fieri potest, sacro adsistant. Ibi excitemus omnes ad castitatem non solum servandam, sed augendam, ut caveant a quibuscumque, quae quomodocumque castitatem laedere possunt, aut periculum castitati afferre: nam hac nostra aetate negare non possumus castitatem ecclesiasticam undique periculis circumdari; necesse est ut omnes quam maxime sibi caveant. Ibi etiam dicendum est aliquid de personis, quas tamquam in famulatu habemus. Vitarem, caverem ab illis phrasibus et vocabulis, quae in aliis schematibus *de vita et honestate clericorum* ponuntur de clericis concubinariis, vel de foemina suspecta; quae phrases et voces mihi videntur non amplius in nostris decretis referendae. Excitandi etiam omnes ad charitatem erga pauperes, ad concordiam et charitatem mutuam. Deinde generatim statuenda quae pertinent ad negotiationem vetitam; et quae ipsa sit negotiatio aperte et accurate describendum est: quae pertinent ad praecavenda profana spectacula. Et deinde postquam ea quae ad omnes pertinent, quae omnes indiscriminatim respiciunt, exposita sunt; tunc descendamus ad omnes coetus ex quibus componitur ecclesiastica hierarchia, non solum prout ecclesiastica hierarchia est a Deo ipso instituta, sed quatenus etiam est ab ecclesia ordinata: et propterea inprimis de cardinalibus, de patriarchis et primatibus, de archiepiscopis, de episcopis, de vicariis generalibus, de capitularibus, sede vacante; deinde de canonicis, de parochis etc., et quoad singulos, eorum dignitas, eorum iura, eorum munera et officia accurate exponantur.

Nunc pauca dicam de schemate ipso. Quod ad synodos, ad visitationem episcopalem, reverendissimi patres, ut videtis, ex iis quae iam dicta sunt, duo haec apparent. Primo necessarium quam maxime esse dioecesim visitare, ut pastor cognoscatur a grege, ut etiam pastor cognoscat gregem, et sacramentum confirmationis administretur; ut Spiritus sancti dona, quam primum fieri potest, omnibus communicentur: quia tantummodo Spiritus sanctus potest expellere spiritum daemonis, qui ubique praevalet, ubique pugnat, ubique omnia inficit. Sed ex altera parte impossibile est legem generalem statuere quousque in tota ecclesia habemus dioeceses quae tantummodo habent decem, duodecim vel viginti paroecias, et dioeceses quae habent centum, aliae biscentum, tercentum, octingentum, octingentum quinquaginta paroecias; quomodo statuere legem generalem?

Itaque mihi videtur vel statuendum esse unumquemque episcopum singulis annis debere tot paroecias visitare, exempli gratia 30 vel 40; vel forte hanc rem definiendam, ita ut ad praxim reducatur et non maneat litera mortua in decretis concilii, rem relinquendam esse definiendam concilio provinciali; et propterea praecipere ut concilium provinciale, quam primum fieri potest, perfecto concilio, congregetur, et ibi archiepiscopus cum suis episcopis bene considerent statum cuiuscumque dioecesis, et ibi catalogus etiam describatur. Illa dioecesis debebit visitari in triennio vel quadriennio; ista etiam visitari poterit in biennio: exempli gratia in archidioecesi Taurinensi, ad quam pertinet dioecesis mea, habemus archidioecesim Taurinensem quae circiter 300 paroecias habet, alias dioeceses quae habent 150 paroecias, dioeceses quae habent 100 paroecias, dioeceses quae habent tantum 50 vel 60 paroecias, et dioeceses quae habent 24 tantummodo paroecias. Vos videtis in ista etiam provincia non posse generalem communem regulam statui; sed potius definiendum esse a singulis episcopis in quo temporis spatio debeat suam dioecesim perlustrare.

Quod ad synodos provinciales, in primis aio in Italia 28 circiter synodos provinciales habitas fuisse post concilium Tridentinum usque ad hanc diem; et arbitror in aliis etiam nationibus numerum synodorum provincialium non plus valde hunc numerum excedere. Et nimis verum, post annum MDCCXXV in quo perfecta fuit synodus Romana provincialis habita a summo pontifice Benedicto XIII, et in qua synodo adeo inculcatum fuit omnibus episcopis ut synodos provinciales cogerent, tamen ab illo anno usque ad annum MDCCCXLVIII ferme nulla habita fuit synodus provincialis. Qua de causa? Ob despotismum regum et principum et imperatorum, qui ecclesiam tanquam captivam tenebant, et impediebant ne episcopi cogerentur quia eos timebant: magis timebant episcopos quam timebant hostes nationis. Sed nunc dum satanas perversam libertatem excitavit, quae certe pessima et perversa libertas tot mala intulit et infert ecclesiae, tamen aliquid boni habitum fuit. Ab illo anno coeperunt per totam Galliam et etiam per nostram Italiam et in aliis locis haberi synodi provinciales; et etiam observare debetis, reverendissimi fratres, in Italia episcopos suffraganeos congregari cum suo archiepiscopo, quin tamen haec congregatio habeat proprio formam concilii provincialis: exempli gratia in nostra provincia Taurinensi singulis ferme annis congregamur cum nostro archiepiscopo, sed acta illa non publici iuris facimus: illae congregationes inserviunt ut collatis consiliis videamus quid in illis adiunctis faciendum sit.

Si autem mihi veniam detis, arbitror praeter synodos dioecesanas et synodos provinciales etiam instituendas esse synodos nationales, quae antiquitus habebantur in ecclesia, exempli gratia, africana; at etiam in ecclesia americana statuum foederatorum habitae sunt: et mihi videtur istas synodos quam maxime necessarias esse hac nostra aetate, ut omnes episcopi, qui sunt sub eodem civili regimine, possint omnes statuere eadem quae servanda sunt quoad relationem cum statu civili. Nam si tantummodo

pars episcoporum quaedam statuat, quae fortasse non satis arrideant principi vel gubernio civili, dum altera pars episcoporum, in eadem natione tacet; tum gubernium civile posset ea quae statuta sunt ab aliis episcopis non proprie ex vi conscientiae, legis divinae, et ecclesiasticae statuta fuisse, sed tantummodo ex peculiari quadam eorum opinione. Et propterea mihi videtur maxime utile esse, ut quandoque omnes episcopi qui sunt sub iisdem legibus civilibus congregentur: et tunc praeside vel patriarcha vel primate si ibi est, vel summus pontifex designet archiepiscopum, qui debeat praesidere, et qui tamquam sanctae sedis legatus ibi praesideat, et quae ibi statuuntur reapse vim habeant in tota natione quoad omnes episcopos qui eo fuerint congregati.

Quoad sedem vacantem aliquid observo et observo ex consilio et invitatione cuiusdam illustrissimi et reverendissimi episcopi americani Brasiliensis, qui me rogavit ut sua vice haec exponerem. Mihi dixit reverendissimus ille vir quasi lacrymas effundens, quod Brasilianum imperium vastitate territorii exaequet totam Europam, et tamen non habet nisi 12 dioeceses. Potestis intelligere quanta sit amplitudo illarum dioecesium; potestis intelligere in quibus difficultatibus illae dioeceses sint. Mihi dixit in eo imperio esse quatuor urbes episcopales in quibus sedet episcopus, et in quibus quamvis numerus incolarum excedat 12 vel 20 millia, tamen non est nisi unus parochus, quandoque cum duobus vel tribus aliis sacerdotibus. Iamvero, ipse ait, quomodo possunt illic observari, quae de sede vacante pag. 7 (col. 354 B) habentur: „Ubi autem capitulum canonicorum non habetur, ibi parochi (in numero plurali) sive soli, sive cum aliis ecclesiasticis viris iuxta modum itidem, usum et consuetudinem de praeterito servatam, ad vicarii capitularis electionem accedant“ Ast parochi isti suntne parochi totius dioecesis? Sed antequam congregentur aut congregari possint, fortasse quindecim dies, fortasse mensis elabitur. Itaque impossibile est ad corpus parochorum totius dioecesis electionem vicarii generalis remittere. Suntne parochi urbis episcopalis? est tantummodo unus: quomodo potest unus ille parochus etiam cum duobus vel tribus sacerdotibus vicarium eligere? Itaque videtur etiam huic casui providendum esse, et fortasse ibi admittendam esse legem, ut vicarius generalis episcopi, qui vita functus est, perduret in officio quoadusque immediate per metropolitanum sancta sedes admoneatur; et inde fiet, quod a sancta sede vel a metropolitano statutum fuerit. Igitur etiam quoad hoc punctum disciplinae res concilio provinciali huius regionis vel alterius regionis, quae sit in eodem casu, relinquenda est.

Antequam finem imponam, etiam ipse exprimam votum meum et ardentissimum desiderium ut totum corpus iuris canonici revideatur (*bene*), et si fieri potest, hoc concilium finem non videat antequam sub oculos habeamus codicem legum ecclesiasticarum; quae leges ecclesiasticae non pertineant ad archaeologiam, sed reapse ad praxim reduci possint. Nam ecclesia catholica est societas perfecta, non solum perfecta, sed omnium[1] perfectissima; non solum omnium perfectissima, sed et ipsa exemplar cuiuscumque societatis; unica societas quae possit caeteris societatibus fundamentum subministrare, quae caeteras societates possit continere. Qua de causa carebimus codice, codice qui facile in manibus omnium versari possit, codice ubi cum quadam facilitate et perspicuitate et absque ambiguitate et quin quaestiones instituantur de authenticitate cuiusdam legis, cognoscamus quid non solum auctor ipse et fundator huius societatis Iesus Christus salvator noster in sua infinita sapientia instituit, sed etiam quid ecclesia eius sponsa, quae eius sanguine alitur, quae in ipso suo latere aperto a lancea efformata fuit, auctoritate divina, quam ipse illi communicavit, deinde in tot saeculorum progressu instituit?

Iam vero periti omnes non sunt. Quis potest cognoscere omnes leges corporis iuris canonici, in quo corpore vos scitis quod plures sunt leges de quibus disputatur; disputatur nempe utrum in primis, in eorum exordio leges sint; disputatur utrum summus pontifex, quando illas collegit, peculiari aliqua auctoritate donaverit, et eas effecerit ut leges reapse sint. Deinde habemus bullas, omnes constitutiones, quae deinde prodierunt. Si quis accedit ad bullarium summorum pontificum, certe admirabitur tantam sapientiam, tantam activitatem, tantam operositatem: sed quis vellet evolvere bullarium, ut posset cognoscere omnia quae statuta sunt, omnia quae reapse in ecclesia vim habent? Certe necesse est, ut fateor, ut in isto codice omnia sint, quae pertinent ad constitutionem ecclesiae

Ad constitutionem ecclesiae pertinet electio capitis, et propterea constituendum ad quosnam ius pertineat; qui sint isti viri tanta potestate praediti qui debent eligere; quibus regulis, quibus legibus debeant procedere. Videamus qui sint isti parochi, isti primates, isti metropolitani, isti archiepiscopi, quorum adeo frequens mentio fit, sed quorum iura adhuc quandoque incerta, ut nesciamus bene dicere quid possint, quid valeant, ut constet quid sint episcopi, quid canonici, parochi etc., et deinde quid ad iudicia possint. Quae in iure canonico de iudiciis statuta sunt, bene servari hac nostra aetate possunt? Possunt servari in statu pontificio, sed extra hunc statum quomodo possunt bene servari? Hinc fit ut quandoque caveant quam maxime, ne eorum ecclesiastici debeant causas afferre usque Romam, praecipue si causa illa sit inter episcopum et ecclesiasticum, qui vident difficultates in iudicio; deinde, si iudicium proferatur, difficultatem ne iudicium possit ad praxim deduci in ditione ubi lex civilis, ubi gubernium civile impediunt; et propterea procurent alia ratione providere: et quandoque permittunt ut mala invaleant, et dicunt, non possumus remedium afferre; ius canonicum non satis providet; ius canonicum est aliquatenus corrigendum.

Certe plura iam antiquitus fuerunt emendata de iure canonico. Primis temporibus impedimenta verbi gratia matrimonii extendebantur usque ad septimum gradum, et deinde tres gradus fuerunt aboliti. Qua de causa id fieri non posset de quibusdam aliis punctis iuris canonici? Itaque mihi videtur in hoc certe sapientissimo et augustissimo et perquam venerabili coetu haberi viros, qui possunt manum immediate huic operi admovere, viros episcopos qui tum in theologia, tum in iure canonico, tum in historia ecclesiastica, et quod etiam maxime confert, in praxi, in cura animarum maxime sunt versati, et quorum consiliis posset codex perfici; qui codex in posterum inserviret toti clero. Et certe quando perlegi bullam summi pontificis, qua cum caeteris vocabar ad hoc concilium, statim gavisus sum, et dixi, habebimus codicem: veni ad hoc concilium hac spe fretus, ut ibi codex facilis, perspicuus conficiatur. Propterea hoc votum profero.

Certe quaecumque dixi, sapientissimo consilio tum eminentissimorum virorum cardinalium, tum omnium vestrum, confratres et collegae et patres mei, omnia, ut dixi, vestro sapientissimo iudicio relinquo.

[1] omnino ed. Vat.

ORATIO

eminentissimi ac reverendissimi domini Camilli cardinalis Di Pietro episcopi Albanensis [1].

Admiremini fortasse, eminentissimi ac reverendissimi patres, quod cum nunciatum vobis fuerit hodie finem impositum iri disceptationibus priorum schematum de ecclesiastica disciplina, quae tam docte tamque diffuse pertractastis, ego novissime assurrexerim ac si aliquid iam expositis foret adhuc superaddendum: atque eo vehementius etiam mirum vobis videbitur adspicientibus me non in ambone, ut mos est, sed in diverso et eminentiori loco in medio vestrum sedem elegisse, iura quasi dicam usurpantem optimi et reverendissimi domini amici mei archiepiscopi Gneznensis et Posnaniensis. Sed ne haec insueta alloquendi ratio sine causa facta fuisse videatur, palam vobis aperiam quod in sede cardinalibus hic adsignata saepe parum, multa confuse, saepius nihil de iis, quae vos tam docte dicitis, ad eorum aures perveniunt. Experiri itaque desideravi, quod ab eminentissimis praesidibus benigne mihi concessum est, utrum orator meliori, ut ego arbitror, et altiori in loco constitutus facilius audiri undique potuerit. Si autem etiam huiusmodi immutatio inutilis evaserit, saltem hoc quoque id tentasse iuvabit.

Praemittam primum quod nihil aut de novo addendum aut corrigendum in schematibus proponam; quippe abundantius et addenda et corrigenda iam vos, reverendissimi patres, proposuistis. Sed potius aliquid pro munere meo, uti sanctae Romanae ecclesiae cardinalis, animadvertenda dicam, antequam discussioni horum schematum finis hodie imponatur. Inter ea quae heri nobis datum est aliquo modo intelligere, unus ex praestantissimis oratoribus, admirabili facilitate et venustate latini sermonis instabat apud vos ut de obligationibus et de reformatione cardinalium caput aliquod in primo schemate introduceretur, quod et hodie repetitum audivi; atque adeo nervose et instanter hac super re, hoc super proposito, est locutus, ut mihimetipsi petierim utrum magica quadam metamorphosi ad quatuor saecula iam dilapsa reverterim, et non in hac alma urbe, in concilio Vaticano, saeculo XIX, sed ante Tridentinam potius synodum viverem, quando scilicet cardinalium senatus divitiis opibusque abundans, quamplurima pinguissima beneficia etiam residentialia, et etiam sub eodem tecto incompatibilia pacifice possidebat; quando interdum, inspecta tantummodo generis nobilitate, vel ipsi impuberes ad cardinalatum electi, vel huiusmodi saltem aetatis, qua sortem, ad quam a Domino vocati fuissent, intelligere profecto haud potuerant, mundanas nimiumque liberas societates frequentabant: adeo ut a propriis officiis sive ecclesiasticis sive civilibus negotiis distraherentur, apostolicae sedi decori non auxilium sed grave damnum potius inferebant.

Hinc est quod iure meritoque episcopus piae memoriae Bartholomaeus de Martyribus indignatus inclamare non dubitaverit in ipsa Tridentina synodo: illustrissimos cardinales illustrissima indigere reformatione. At ne res ita nostro hoc tempore sunt? Necesse ne est ut de obligationibus sacri nostri senatus mentio specialis fieri debeat? Causa ne aliqua in promptu est, ex qua necessarium putetur implorandi collegii nostri reformationem? Huic urbi, hisce nostris sedibus mentem quaeso, patres, oculosque convertite: venerandam tantum aspicietis canitiem patrum ex omni gente, ex omni ordine societatis electorum; exantlatos pro sancta sede innumeros invenietis labores, gravissimaque onera a cardinalibus sustinenda, ut decorem purpurae, nobiliumque officiorum suorum dignitatem protueantur; quae onera comparata praesertim cum mediis pecuniariis, quibus a sede apostolica retribui valent, quasi dicerem intolerabilia. Ipsis pondus diei et aestus, ut religionis bono vestris consultationibus provideant, quas ex omni parte quotidie affluere vos ipsi, reverendissimi patres, non ignoratis. Num aliquid de eorum residentia vel apud sanctam sedem, vel in suis episcopalibus sedibus est aliquando auditum? Num aliqui questus de eorum vita eorumque moribus?

Non me latet etiam vos, amplissimos praesules, non absimile vitae genus ducere: attamen in schemate de vestris obligationibus commemorationem non nimia benignitate certe fieri. Hac super re apte et diserte iam aliqui ex vobis disseruere, quibus et meum coherenter votum volens lubenterque adiungam, ut si qua caput absolute non expungatur, saltem ita restauretur, ut religionis, vitae vestrae integerrimae et laboriosae, et vestri erga apostolicam sedem amoris et obsequii perenne prae se ferat testimonium; atque ita caput ipsum componatur, ut potius uberiori stimulo quam immeritae redargutioni positum omnibus aperte apparere debeat.

Enimvero ut sincere palamque fateamur, concilium hoc Vaticanum non pro ecclesiae reformatione necessarium est, sed potius pro civili societate undequaque impiis libellis, secretis societatibus, quotidianis publicationibus excitata contra ecclesiasticas praecipue dignitates, quas inter non complices invenit, sed validum contra humanas passiones obstaculum. Et quoniam mihi hodierna die ad dicendum coram universo ferme episcopatu prima exhibetur loquendi occasio, omnium eminentissimorum collegarum interpretis libentissime officio fungar, et vobis quotquot estis, reverendissimi antistites, quamplurimas maioresque gratias referam pro omnibus eximiis benefactis erga amantissimum pontificem nostrum, erga nos ipsos eiusdem pontificis consiliarios, erga hanc almam urbem, quam paterno amore continuo coluistis et colitis, quamque pietate vestra atque animi invicto robore, nec non subsidiis abundanter collectis defendistis, amastis.

Absit ergo ut de vestra et de nostra reformatione nimis ultra nos ipsi instemus, ne bello iam contra nos tam acerrime incoepto ab inimicis nostris, arma et nos ipsi aptissima ad pugnandum suppeditemus. Vexillum imo nostrum, sub quo decertamus, illud

[1] Argumentum: „Cardinalis Di Pietro eminentissimos praesides rogavit, ut e loco archiepiscopi Posnaniensis sibi loqui fas esset; quod cum obtinuisset, patres in primis monuit, se ex eo loco sermonem facere quasi ad experimentum, utrum distinctius exinde oratorum vox audiri ab omnibus posset. Hoc praemisso nihil quoad proposita schemata sibi addendum esse ait iis, quae tam praeclare a praecedentibus oratoribus observata fuerant; aliquid tantummodo observare se velle quoad reformationem cardinalium, quam adeo instanter ac nervose unus ex oratoribus antecedenti die petierat, ut paulisper a semetipso petierit, utrum per admirabilem quamdam ac monstruosam metamorphosim ad tempora redierimus, quae concilium Tridentinum praecesserunt, in quo unum ex episcopis accepimus dixisse: ‚Illustrissimos cardinales illustrissima indigere reformatione.' Exposuit praeterea actualem cardinalium statum et concluslt, nihil esse quod reformatione indigeat. Immo aec episcoporum reformationem necessariam esse dixit, concedens et ipse, in schematibus non nimia benignitate cum episcopis actum esse, quasi reformatione indigerent. Episcopos laudavit de ipsorum cum apostolica sede unione et suo suorumque collegarum nomine eis gratias egit pro iis, quae in favorem atque adiutorium regnantis pontificis praestiterant maxime in colligendo obolo sancti Petri. Concluslt neque de cardinalium neque de episcoporum reformatione agendum esse, cum non pro ecclesia reformanda concilium coadunatum sit, sed ut vulnera curentur civilis societatis, quae a sectis tantopere divexatur. Quodsi aliquid decernendum existimetur aut in ordine ad cardinales aut in ordine ad Romanas congregationes, ad ipsum ecclesiae caput petitionem faciendam."

inscriptum prae se ferat: *Viribus unitis fortiores.* Quod si in votis omnium vestrum est, ut aliquid sive in remunerandis pro ecclesia laboribus, sive in expediendis negotiis in nostris mere consultivis congregationibus modificetur, imo etiam immutetur, nemini prohibitum est, quominus submissa prece Romano pontifici desideria sua separatim proponat: tunc enim non de generali lege condenda, sed de gratia obtinenda vos illud agere nemo dubitaverit. Reverendissimi patres, sarta tectaque iura sanctae sedis servanda sunt: cardinalitii collegii nostri dignitas et maiestas a nobis est defendenda. Hic locutionis meae unicus finis, scopus unicus ut haec duo intangibiliter, constanterque serventur ad quod assequendum et nos usque ad sanguinis effusionem inclusive, et vos etiam iureiurando usque ad vitae terminum stricte obstringi recordemur oportet.

ORATIO

reverendi patris domini Iosephi Audu patriarchae Babylonensis Chaldaeorum[1].

Illustrissimus patriarcha Babylonensis ritus chaldaici gratum habuit, ut orationem suam coram vobis facerem. Votis illustrissimi praesulis ecclesiae orientalis, quam semper nostra Gallia in maximo honore

[1] Argumentum: „Patriarcha Babilonensis libenter admodum ait excepisse se litteras apostolicas de convocatione concilii oecumenici, licet non defuissent ei causae, ob quas se eximere a concilio potuisset. De schematibus vero sermonem faciens illa ait eo tendere, ut tum pro ecclesia occidentali tum pro orientali una eademque disciplina praescribatur. At huic unitati dixit impedimento esse discrimen ac differentiam inter iura privilegia et consuetudines non solum civiles sed etiam ecclesiasticas utriusque ecclesiae. De suae ecclesiae statu in specie loquutus est observans, episcopos, sacerdotes et populos, utpote qui a nestorianismo conversi sunt, non satis instructos esse et idcirco incapaces ad ea omnia addiscenda quae sacro ministerio conveniunt. Religionem catholicam in iis regionibus adhuc in ortu esse et ex parte Turcarum etiam oppressam; Chaldaeos tamen cum [ad] fidem convertuntur, religioni addictissimos esse, ut neque auro corrumpi possint; eos idcirco non esse relinquendos sed maxime excolendos. Adiuncta vero haec non communia esse omnibus orientalibus ecclesiis, sed specialia Chaldaeorum. Hinc quoad fidei dogmata ait indubitanter populos illos ea omnia recepturos, quae ab oecumenica Vaticana synodo decernentur, non tamen eandem adhaesionem repromittere sibi posse quoad disciplinam. In antiquae enim disciplinae ritibus consuetudinibus ac privilegiis valde tenaces sunt, adeo ut quaelibet immutatio etiam parvi momenti sine tumultu et gravi scandalo fieri non possit. Non esse diffitendum, et illas ecclesias reformatione indigere, at non pari modo ac in reliquis ecclesiis reformationem fieri in illis posse, sed peculiarium circumstantiarum rationem habendam esse, et in memoriam revocandum, quod peculiaria illa iura, privilegia et consuetudines probata ab ecclesia semper et confirmata fuernut. Remittendum ergo reformationis opus conciliis nationalibus, quibus uniuscuiusque ex orientalibus ecclesiis indoles ac peculiaria adiuncta cognita sunt. Unde deprecari se tum summum pontificem tum patres omnes, ut orientalibus detur venia addendi disciplinaribus schematibus ea quae suis respective ecclesiis applicabilia sunt, atque ita ex antiquis canonibus et constitutionibus novum ius efforment, patrum examini subiiciendum. Hoc tum suo tum aliis patriarchatibus convenire ait, et ideo se in hoc tantopere insistere, quia in consecratione promisit patriarchatum suum cum omnibus suis iuribus et praerogativis se servaturum. Hasce praerogativas signa et tesseram esse varietatis nationum, quae varietas praeter fidem argumentum et ipsa est divinae virtutis, quae in catholica ecclesia eiusque unitate effulget. Haec iura et has praerogativas fuisse communiter receptas et approbatas ab universali ecclesia et a Romanis pontificibus, qui suis litteris promiserunt, integras se illas semper servaturos, ut sancti Leo et Gregorius Magnus, Benedictus XIV et Pius IX. Has mutationes posse [fore] causam, ut fratres illarum ecclesiarum ab unitate separentur et longius ab unione recedant. Praedecessores suos ait ea conditione ad fidem venisse, ut praerogativae, constitutiones, iura et consuetudines servarentur. Iustitiam ergo postulare, ut promissa serventur, ne scandalis locus detur sive inter catholicos sive inter dissidentes. Haec omnia exposuisse se non animo praeoccupato, nec scopo minus recto, et prope iam ex hoc mundo egressurus; non quaerendam concentrationem, quam experientia praevidet obesse posse Orientalibus."

A tenuit, et affectu peculiari prosequuta est et semper prosequitur, libentissimo et toto corde annui. His dictis operae initium facio.

Eminentissimi praesides, illustrissimi patres.

Ut causam Dei eiusque sanctae ecclesiae agerem, statim ac decretum convocationis sanctissimi domini nostri Pii IX feliciter regnantis accepimus, non obstante mea confecta aetate, et quamvis ideo excusabilis fuis... a tanto ac tam duro itinere suscipiendo, confestim simul cum praesulibus mei patriarchatus, per totam fere imperii Othomanici in Asia longitudinem, transverso etiam mari, in almam hanc Urbem me contuli, felicissimum me existimans quod particeps sim confirmationis unius rei fidei cum universali episcopatu, quemadmodum me nunc videtis, patres reverendissimi, in hoc vestro nimis venerando consessu.

B Cum autem lecta equidem fuerint mihi prima de disciplina schemata, quantum mediocri meo ingenio ex ipsis colligere potui, propositum auctoris illorum in illud versari comperi, ut tum pro occidentalibus tum pro orientalibus ecclesiis una eademque disciplina componatur ac praescribatur, id est, unum ac idem pro utrisque ecclesiis iuris ecclesistici corpus efficiatur. Fortasse consultores clarissimi parum vel nullum intercedere discrimen inter utrarumque ecclesiarum iura, consuetudines ac ritus cogitabant. Verumtamen venia illorum liceat mihi nonnulla adhuc proferre, atque pro obligatione conscientiae meae ad vestrum irrevocabile iudicium humiliter exponere.

Et revera quis nescit maximum discrimen ac distantiam inter iura, privilegia, et consuetudines non solum civiles sed etiam ecclesiasticas et quidem catholicas inveniri utriusque ecclesiae; adeoque tan-
C tum distant ab invicem quantum ortus ab occasu, atque convalescens aegrotus a strenue belligero? Sed undenam tantum discrimen? Ex eo quod clerus meae ecclesiae, qui hucusque habetur, paucis exceptis, non est satis instructus. Insuper et episcopos et sacerdotes populosque nove ab haeresi Nestoriana conversos habemus, qui certe incapaces sunt discendi ea, quae ad bene exercendum ministerium necessaria sunt, quique a nobis praesertim recipiuntur in proprio gradu, ut grex eorum ad fidem catholicam acquiratur. Quamvis autem apertae iam sint apud nos magna cum difficultate quaedam scholae, et unum tantum parvulum seminarium; id tamen nondum sufficit ad promovendam religiosam educationem iuventutis clericalis et civilis.

Praeterea in variis dioecesibus vel simplices desunt ecclesiae, ubi cultus religiosus habendus erit: non enim indigeni Mahometani id permittunt; neque
D per eosdem possibile est mandata Sultani in executionem ponere. Imo multis in locis adhuc impune christiani trucidantur, et ex pagis et ex locis suis expelluntur; alii adhuc in barbara servitute detinentur; omnes ecclesiae in ruina inveniuntur ac sunt, nonnullis tantummodo exceptis, quae prope magnas civitates constitutae sunt, adeo ut zelantissimi inter pastores quasi semper non in aliud versentur, quam in peroratione causarum apud gubernium Turcarum et ad suos oppressos dioecesanos pertinentium. Talis est, patres humanissimi, nostrarum ecclesiarum inadaequata descriptio, in quibus propter intolerabiles tentationes quas superare coguntur, instructio infantium, cultus, atque ecclesiasticae leges semper praetermissae sunt.

Insuper tota gens nostra chaldaica catholicae fidei ita addictissima est, ut non obstantibus magnis pecuniae elargitionibus quae copiosa manu a Presbyterianis et ab aliis huiusmodi sectis praebentur;

tamen vel unum ex Chaldaeis catholicis se unquam A perversuros *(sic)* gloriari non possent: imo qui ex Nestorianis vel aliis sectis confugerunt ad fidem catholicam, a nobis recreati sunt. Hoc autem dico cum praeconis catholicae fidei spiritu, et non sicut ille qui sine ulla charitate Christi non dubitabat asserere, orientales necesse esse derelinqui, et lumen in propria ignorantia extingui; eo quod si ad iuventutis chaldaicae in scholis educationem media praestarentur, tunc gens ista, sicut in primis saeculis, antiquum decorem acquireret.

His omnibus hucusque praemissis, iudicate, patres reverendissimi, si unquam possibile sit ut talis desolata natio fratrum nostrorum occidentalium florentissimis ecclesiis assimilari, atque una eademque regula dirigi possit; imo neque ipsae ecclesiae occidentales, ut mihi videtur, omnes et ubique, et eodem modo, et similibus regulis utiliter dirigendae sunt: quanto magis ergo nostrae orientales ecclesiae, B quae in omnibus et per omnia ab occidentalibus diversae sunt? Quod ergo ad fidei dogmata attinet, qualia et quanta illa sint, quae a sacrosancto concilio Vaticano declarari opportune existimentur, non aliud orientalibus nostris dicere nobis necesse erit ut libenti animo ea amplectantur, nisi quae sancta oecumenica synodus dogmata de fide credenda declaraverit.

Sed quod de dogmatibus asserimus, de canonibus disciplinae asserere non possumus. Omnes enim optime sciunt quod orientales populi ita in antiquae disciplinae ritibus, consuetudinibus ac privilegiis eorum ecclesiae adeo tenaces sunt, ut vix aliquid etiam parvi momenti mutari patiantur sine magno tumultu et gravibus scandalis; quae quoties fiunt, non sine animarum detrimento supprimuntur. Fateor etiam disciplinam ecclesiarum patriarchatus nostri aliqua reformatione indigere, sed non pari modo C ac caeterarum ecclesiarum. Verumtamen habita ratione ad circumstantias, quae ad aedificationem, non autem ad destructionem conducere valeant, consequens est: 1° ut non omnes disciplinae canones singulis ecclesiis indiscriminatim applicari possint; quia ecclesiae iuribus, ritibus, privilegiis et consuetudinibus inter se vel maxime discrepant: quae vero discrepantia semper probata ac confirmata fuit ab ecclesia. Consequens est 2° quod pro unaquaque natione et patriarchatu ita facienda est reformatio, ut ratio habeatur ad respectiva adiuncta; et nonnisi per concilia nationalia id obtineri posset. 3° Ad hoc deprecandus est sanctissimus dominus noster Pius papa IX feliciter regnans, atque iste venerandus ecclesiae catholicae senatus, ut data venia nobis assignentur locus ac tempus, ut ex huius concilii Vaticani schematibus disciplinaribus, quae nobis applicabilia sunt, et ex nostris antiquis canonibus et D constitutionibus novum ius canonicum componamus, quod patrum reverendissimorum examini, et deinde approbationi praebeamus.

Idipsum de aliis etiam patriarchatibus puto esse dicendum. Scitis enim, eminentissimi praesules ac reverendissimi patres, quam sit necessarium vigilare ut varietates in ritibus, privilegiis ac consuetudinibus ab antiquo in ecclesia catholica vigentibus intactae conserventur, ut inde unitas fidei lucidior, et firmitas unitatis, charitatis, atque obedientiae uni capiti, quod est beati Petri successor in una eademque ecclesia universali per totum orbem ac per omnes nationes extensa clare conspiciatur atque renitescat. Quae autem petii, ea potiori iure inculcare debeo, reverendissimi patres, quod et traditus mihi patriarchatus iste sicut et fuit praedecessoribus meis; atque ita sane promisi in consecratione mea, ut illum cum omnibus praerogativis et ritibus eius usque ad finem conservarem. Unus enim est hic ritus et hic patriarchatus ex ornamentis et decoribus ecclesiae catholicae. Deinde clarum est hasce praerogativas esse signa ac tesseram varietatis nationum; quae varietas in iis, quae praeter fidem sunt, divinae certe virtutis ac omnipotentiae argumentum est in unitate unius ecclesiae catholicae, per quod ipsa quidem super omnes sectas, quae extra illam sunt, extollit caput. Insuper istae praerogativae et varietates cum non sint substantiales, profecto constitutae et sancitae per synodos sive oecumenicas sive particulares, et ab universa ecclesia sunt receptae; atque apud illos praesertim qui cum ecclesia catholica non sunt uniti, huiusmodi praerogativae tamquam immutabiles canones ac constitutiones considerantur.

Indubitatum praeterea est ecclesiam universalem a primis saeculis usque ad hanc diem hosce patriarchatus sive silentio, sive praxi, sive expressis verbis B iuxta occasiones et casus multiplices in omnibus iuribus eorum confirmasse. Et ipsi Romani pontifices idipsum effecerunt, ut innuit quidam, qui quidem ratione agendi sua cum patriarchis et per litteras approbaverunt, et eorum iura ac praerogativas confirmavere: imo commendare non desistebant, ut illa plena, sarta tectaque essent; idemque saepe solemniter promisere. Inter caeteros autem in hoc distinctae sunt ac legi possunt sancti Gregorii Magni epistolae ad Ioannem Ieiunatorem et Eligium et Anastasium patriarcham, ac Benedictus XIV, atque mirum vero in modum ipse sanctissimus dominus noster qui hodie feliciter regnat pontifex maximus in duabus praesertim suis ad orientales epistolis. Non est sane bonum ut in contemptu teneatur hic grex parvus apud quosdam: habemus enim adhuc et nos angelos nostros, qui conspiciunt faciem Patris in caelis.

Addendum est mutationes illas, quas non possumus admittere, causam fore, ut fratres nostri separati longius ab unione recedant: quod est contrarium charitati illius, qui vult omnes homines ad vitam accedere. Praeterea patriarchae antecessores mei et nostrum plures cum de haeresi reversi sunt ad unitatem, in actibus unionis per synodos ac epistolas ad sedem apostolicam missas non cessabant illam conditionem reponere, qua ipsi se nullo modo acconsentire affirmabant, ut aliqua mutatio fieret circa canones, ritus, praerogativas, constitutiones, consuetudines atque iura suae ecclesiae: ea conditione eoque pacto in sinum catholicae ecclesiae se receperunt. Omnino ergo iustitia postulat, exigitque fidelitas ne conservationi praerogativarum sodium patriarchalium aliquod detrimentum afferatur. In huiusmodi autem firmissimis promissis atque fere contractibus deficere vel maximo scandalo esset animis tam unitorum quam dissidentium, et quidem ipsi ecclesiae catholicae nomini noceret.

Haec ergo exposui, patres reverendissimi, animo nullo praeoccupato scopo minus recto, ego qui ad proficiscendum de hac vita prope sum, de illa videlicet vita quam a prima aetate in utilitatem ac servitium religionis dedicavi, consecravi ac consummavi quam laboriosissime in missionibus, omnibus omnino destitutus commodis, et per aerumnas carceresque transegi. Credite ergo scientiae ac experientiae meae, reverendissimi patres, circa mei patriarchatus qui vestrum ac sanctae sedis manum charitatis postulat in defensionem auctoritatis ac praerogativarum ad aedificationem non concentrationem dominii.

Haec generatim, eminentissimi praesides et reverendissimi patres, sapientissimo vestro iudicio ac ponderationi cum veneratione ac submissione subiicio.

Auditis oratoribus omnibus, qui pro duobus prioribus schematibus inscripti fuerant, eminentissimus primus praeses patres sic allocutus est:

„Reverendissimi patres, quoniam, ut audistis, plures difficultates propositae sunt circa schemata *de episcopis* etc. et *de sede episcopali vacante*, ideirco iuxta apostolicas litteras diei 27 novembris 1869 *Multiplices inter*, eadem una cum obiectis difficultatibus remittemus pro examine ad Deputationem super rebus ad disciplinam ecclesiasticam spectantibus.“ [1]

[1] Lectoris commodo consulturus acta huius congregationis tantisper intermittenda censui, ut schema mox discutiendum statim subiiciam.

XI.

DISCUSSIO SCHEMATIS *DE VITA ET HONESTATE CLERICORUM.*[*]

1.

Schema constitutionis de vita et honestate clericorum patrum examini propositum.

Pius episcopus servus servorum Dei sacro approbante concilio ad perpetuam rei memoriam.

DE VITA ET HONESTATE CLERICORUM.

Caput I.

Praecipua (*a*) semper Romanorum pontificum praedecessorum nostrorum et conciliorum generalium cura fuit, ut clerici, in sortem Domini vocati, in omnibus seipsos praeberent exemplum bonorum operum. Gravissimo hoc apostolatus nostri debito constricti, clericos omnes in Domino monemus, ut ab omnibus declinantes, quae eos dedecent qui divinis sunt ministeriis mancipati attendentes vero lectioni, exhortationi, doctrinae, forma sint fidelium in verbo, in conversatione, in caritate, in fide, in castitate, quo cunctis afferant venerationem, et populum ad christianae religionis institutionem fingant atque inflamment. Quapropter, sacro hoc approbante concilio, canonicas de vita et honestate clericorum sanctiones, et saluberrima praesertim patrum Tridentinorum decreta [1] servari districte iubemus.

Mundanis desideriis et deliciis se detineri clerici non sinant, sed serio cogitantes verum altaris ministrum Deo, non sibi natum esse [2], nec culpa vacare si, messis multa cum sit, laborare detrectent in agro Domini, omnes proprii muneris partes diligentissime impleant. Cum autem (*b*) forma vestium soleat esse morum indicium [3], habitum deferant qui neque luxu neque squalore oculos intuentium offendat, sed iuxta episcopi ordinationem proprio clericorum ordini ac dignitati congruat. Tonsuram quoque clericalem gerant, et capillis simplicem cultum adhibeant. Profana et inania spectacula sibi prohibita esse sciant, ne forte aures et oculi sacris officiis addicti ludicris actionibus sermonibusque distracti contaminentur. Ab intemperantiae vitio, quod carnalem animam reddit et excaecat [4], abhorrentes sobrie vivant in hoc saeculo, et sedulo evitare studeant quae a radice superbiae, cupiditatis, et avaritiae procedere dignoscuntur. Diligenter (*c*) etiam caveant ne bona ecclesiastica, quae res Dei sunt et patrimonium Christi ac pauperum, cum propriis confundantur, eorumve fructus ad consanguineos vel haeredes transeant [5]. Quae autem (*d*) de saecularibus curis, maxime vero de vetita clericis negotiatione, per generalia concilia vel praedecessores nostros, praesertim felicis recordationis Benedictum XIV [6] et Clementem XIII [7], alias sancita fuerunt, religiose observent.

[1] Sess. XIV, Decr. de Reform., procem. et cap. 6, et Sess. XXII, cap. 1 de Reform.
[2] S. Ambros. in Ps. 118.
[3] S. Bernard., *De consider.*, lib. III, cap. 11.
[4] S. Io. Chrys. Hom. 45, al. 44 in Ioan.
[5] Conc. Trid., sess. XXV, cap. 1 de Reform.
[6] Const. *Apostolicae servitutis*, 25 febr. 1741.
[7] Const. *Cum primum*, 17 sept. 1759.

Caput II.

Clerici (*a*), cuiusvis ritus et nationis, beneficiati, vel sacris initiati ordinibus, quamvis nullum ecclesiasticum beneficium fuerint assecuti [1], meminerint se ad divinum officium integrum quotidie sive in ecclesia sive privatim recitandum sub gravis culpae reatu teneri. Id reverenter, distincte, ac devote faciant, quo et sibi, et christiano populo caelestis gratiae dona a Deo impetrent, et in divinis laudibus persolvendis angelicis choris digne consocientur.

Cum munus docendi quae religionem spectant nonnisi episcopis a Christo Domino in apostolorum persona concreditum fuerit, facultatem clerici non assumant sive scientias ecclesiasticas, sive disciplinam catecheticam, sive demum quamlibet aliam religionis doctrinam tradendi in quibuscumque scholis vel institutis ab apostolica sede immediate non dependentibus, nisi de mandato, vel consensu expresso sui episcopi: in quocumque autem huiusmodi docendi officio vel gradu sint ipsi constituti, ab episcopali auctoritate se numquam eximi noverint.

Et quoniam (*b*) in medio corrupti saeculi facile evenit ut de mundano pulvere etiam religiosa corda sordescant [2], ad ecclesiastici vero ordinis dignitatem et sanctimoniam retinendam ac fovendam piuin spiritualium exercitiorum institutum vel maxime conducat; omni studio curent episcopi ut clerici, praesertim parochi et confessarii, singulis saltem trienniis vel quadrienniis certo dierum spatio in opportunum aliquem locum iisdem peragendis exercitiis secedant, quo, exterioribus curis sepositis, ac vehementiori studio aeternarum divinarumque rerum meditationi vacantes, ecclesiasticum spiritum renovare possint. Ita tamen pias eiusmodi secessiones prudenti suo arbitrio episcopi distribuant, ut cultus divinus et spiritualis fidelium necessitas nullum inde detrimentum patiantur.

Ne vero (*c*) ii qui per senium aut infirmitatem viribus fracti sacri ministerii laboribus sustinendis impares evaserunt, egestate vel aerumnis premantur, satagant episcopi in singulis dioecesibus, vel saltem provinciis ecclesiasticis, clericorum hospitium erigere, vel alia ratione providere, ut qui ecclesiae fideliter servierunt, honestam ab ea dignamque sustentationem inveniant.

Caput III.

Haec igitur aliaque honestam clericorum vitam spectantia indefessae venerabilium fratrum nostrorum episcoporum vigilantiae commendantes, eosdem in Domino obsecramus, ut ea qua par est severitate et charitate plenam illam exerceant potestatem, a generali quoque Tridentino concilio [3] et praedecessoribus nostris ipsis attributam, quam et nos inviolatam manere volumus et declaramus.

Quodsi (*a*) clericus, propriae immemor dignitatis, in impudicitiae sordibus immundoque concubinatu

[1] Bened. XIV, const. *Eo quamvis*, 4 maii 1745.
[2] S. Leo M. Serm. 4 de Quadrag.
[3] Sess. VI, cap. 3; sess. XIII, cap. 1; sess. XIV, cap. 1, 4 et 6; sess. XXII, cap. 1 de Reform.

[*] Distributum fuerat in decima congregatione generali habita die 14 ianuarii. Cf. supra col. 374.

versetur, vel mulierem, de qua possit haberi suspicio, in domo vel extra detinere aut ullam cum ea consuetudinem habere audeat, poenis a sacris canonibus, et generali praesertim Tridentina synodo[1] impositis, etiam sine strepitu et figura iudicii, et sola facti veritate inspecta, contra eum procedatur. Ne tamen bono clericorum nomini macula nimis facile aspergatur, ac praecipitis et immaturi arbitrii argui umquam possit episcopus, atque ut in casu recursus pateat iustitia lati iudicii; ideirco, sacro approbante concilio, mandamus, ut extraiudiciales probationes ab episcopo collectae scripto consignentur documento in curia episcopali diligenter et caute asservando; simulque volumus, ut praescriptae a concilio Tridentino monitiones non omittantur, quas etiam extraiudiciali forma, sive in scriptis sive coram testibus, ita facere liceat, ut tamen de iis documentum in curia extet.

ADNOTATIONES.

Ad cap. I.

(*a*) De vita et honestate clericorum saluberrima decreta tulit conc. Trid., sess. XIV, decr. de Reform., prooem. et cap. 6 (ubi de habitu), et sess. XXII, cap. 1 de Reform. In decreto autem, quod nunc proponitur, ante omnia denuo inculcandae et promulgandae visae sunt canonicae huiusmodi sanctiones, opportunis deinde iuxta temporum nostrorum exigentiam ordinationibus augendae.

(*b*) Decentis clericorum habitus ideo etiam peculiaris fit mentio, quia in aliquibus nunc regionibus non tam luxu quam squalore vestium clerici interdum sunt saecularibus admirationi et despectui. Forma nullibi a iure determinatur; unde doctores pro decentibus clericorum vestibus habent eas, quas aut episcopi statuerunt, aut, deficiente statuto, virorum timoratorum in loco communis usus admittit. Quamquam autem felicis recordationis Sixtus V in constitutione *Cum sacrosanctam* 9 ianuarii 1589 (ab ipso postea temperata) vestem talarem praescripsit, hancque sacrae Romanae congregationes, quamplures etiam provinciales et dioecesanae synodi, aut praescripserunt aut commendarunt; nihilominus propter particulares in non paucis regionibus facile existentes necessitates, de quibus penes episcopos iudicium est, visum fuit in Vaticano concilio non esse progrediendum ultra terminos Tridentini concilii, quod sess. XIV, cap. 6 de Reform., clericorum vestes vult esse honestas, a laicalibus distinctas, propriae dignitati et honori clericali congruentes, sed formam ipsam episcopi ordinationi et mandato determinandam relinquit.

(*c*) Quamquam ius commune et multae ordinationes dioecesanae bonorum ecclesiasticorum conservationi et a propriis separationi provident, praescribendo bonorum singularum ecclesiarum inventarium, et sub diversis poenis haec praescriptio continetur etiam in concilio provinciali Romano anni 1725[2]; nihilominus propter abusus in nonnullis partibus, praesertim in parochiis, occurrentes, minime videtur superfluum serio commendare rectoribus ecclesiarum, seu clericis potius universis, ut evitent bonorum ecclesiae cum propriis confusionem, et sic avertant sacrilegam usurpationem ab avidis haeredibus facile committendam.

(*d*) Circa vetitam clericis negotiationem, una cum antiquis sanctionibus, expresse memorandae erant summorum pontificum Benedicti XIV et Clementis XIII constitutiones. In Benedicti XIV constitutione *Apostolicae servitutis* 25 septembris 1741 declaratur, neque per interpositam personam laicam clerico licitam esse negotiationem, sed poenas extendi etiam ad clericos alieno nomine quomodolibet negotiantes, perinde ac si per seipsos ac proprio nomine negotia illicita exercerent. Si vero haereditate aliove titulo ad clericum negotium devenerit, statim esse dimittendum, vel, si sine damno illico id fieri nequeat, non posse continuari nisi de licentia sanctae sedis, vel episcopi extra Italiam, in Italia vero sanctae sedis, et ne tum quidem nisi per interpositam personam laicam, atque ad tempus tantum ab eo qui licentiam tribuit determinandum. In Clementis XIII constitutione *Cum primum* 17 septembris 1759 eadem confirmantur, et declaratur nullam omnino personam ecclesiasticam ab hac lege esse exemptam; cambium autem activum veram esse negotiationem et iisdem regulis comprehendi. Quod si allegetur indigentia sive propria sive aliena, licentiam concedi non posse, nisi constet causam adductam esse veram, nec umquam ad eiusmodi negotiationis genus, cuius administratio statum clericalem dedecet. In ipsa autem licentia praescribi debere honestiores modos, quibus clericus, iusta moderatione servata, et intra verae indigentiae limites, pauperibus consanguineis operam praestare valeat; causa vero cessante, ipso iure cessare licentiam.

Ad cap. II.

(*a*) Divini officii quotidiana recitatio nedum beneficiatis, sed clericis etiam in sacris ordinibus constitutis, ad quemlibet ritum vel nationem pertinent, quamvis nullo ecclesiastico beneficio potiantur, ideo in praesenti schemate inculcatur, ut illa erronea elimetur opinio quae alicubi nonnullorum mentes pervasit, solis beneficiatis, minime vero reliquis clericis, qui sacris sunt ordinibus initiati sed beneficio carent, ecclesiasticum hoc pensum imminere, vel desuetudine eos ab eodem fuisse liberatos. Additur etiam commendatio, ut ea animi devotione ac reverentia id muneris persolvatur quam eiusdem sanctitas et ratio postulat.

(*b*) Quia clericus, in medio nunc saeculo corrupto vivens, facile subit eius ad spiritum rebellionis ac vitae commoda materialesque delectationes impulsum, multi episcopi cupiunt, ut a concilio praescribantur exercitia spiritualia singulis biennii vel saltem triennii peragenda. Consultores omnes, tempus tamen ad singula triennia vel quadriennia ampliantes, conciliarem eiusmodi dispositionem iudicarunt maxime opportunam. Cum autem huius mandati executio difficultatem in aliquibus locis pati possit ob facultatum temporalium defectum, cuius etiam causa vel praetextu nonnulli clerici se a lege exemptos forsitan asserent, cogitatum fuit de modo exercitiorum spiritualium necessariis expensis providendi, exempli gratia per taxam uniuscuiusque clerici beneficio vel sacro patrimonio ab episcopo imponendam. Attamen hodie fieri non posse videbatur eiusmodi taxae impositio, sed cuiusque episcopi provisioni haec de expensis cura relinquenda, eius vero mentio a concilio omittenda. E contra expresse addendum erat, prudenti episcopi arbitrio ita ordinanda esse exercitia spiritualia, ut ex plurimum eodem tempore absentia nullum inferatur cultui divino et saluti fidelium detrimentum.

(*c*) Cogitatum fuit de ratione, qua clericis, qui post praestita ecclesiae servitia sibi de necessariis providere propter senium vel infirmitatem amplius nequeunt, subveniri possit. Insinuatur autem hospitiorum ecclesiasticorum erectio; propter rei tamen in multis locis difficultatem adhibitae fuerunt voces

[1] Sess. XXV, cap. 6 et 14 de Reform.

[2] Tit. XII et Append. sub num. X, coll. Motu proprio felicis recordationis Sixti V, 29 aprilis 1587, ibid. Append. sub num. IX.

satagant episcopi et *saltem provinciis ecclesiasticis, ac vel alia ratione providere.*

Ad cap III.

(*a*) Postquam generaliter fuit in memoriam revocata plena episcoporum pro clericorum correctione potestas, speciatim agitur de clerico concubinario vel suspectam cum muliere conversationem habente. Patres Tridentini, sess. XXV, cap. 6 et 14 de Reform., contra gravissimum delictum incontinentiae clericorum iure merito severas poenas constituerunt. Ac speciatim quidem de clericis beneficium non curatum habentibus sequentia decernuntur. Si clericus post primam monitionem consortium reprobatum non relinquit, ipso facto privatur tertia parte fructuum; si post secundam monitionem non resipiscit, eo ipso omnes amittit fructus, et a beneficii administratione suspendi debet; si ita suspensus post tertiam monitionem in delicto perseverat, officiis et beneficiis est privandus; et deinde ad vomitum rediens vel non resipiscens, est excommunicandus. Nihil quidem in hoc prudenti poenarum progressu visum fuit immutandum; sed fuse fuit disputatum de illis Tridentini verbis, quibus edicitur episcopum posse procedere *sine strepitu et figura iudicii, et sola facti veritate inspecta.*

Omnino retinenda haec verba consultores existimarunt, ita tamen, ut praevius aliquis formetur processus privatus, ex quo, sin minus delicti, suspicionis saltem veritas comprobetur. Ita enim tum impeditur, quominus episcopus praecipitantiae argui queat, tum ipsius clerici bonae existimationi consulitur, qui secus ex ordinarii sui monitione facile diffamatus existit. Nec sufficiens videtur remedium haberi si procurentur monitionis certitudo ac solemnitas, et commendetur episcopis, ut in eiusmodi circumstantiis omnem adhibeant diligentiam, sed propter supra indicatas rationes debere de suspicionis saltem veritate constare consultores censuerunt.

Ex memoratis autem Tridentini verbis illud quidem sequitur, sine consuetis processus iuridici formis episcopum posse procedere, nec requiri probationes in formali processu obtentas; nullatenus vero sequitur, ab omni prorsus forma et omnibus probationibus, suspicionis saltem veritatem sibi demonstrantibus, episcopum necessario esse liberum debere. Immo potius tales exigendae sunt probationes, quae sufficiant, ut de causae seu suspicionis veritate sit persuasum, non ipsi tantum episcopo, sed iudici etiam superiori, ad quem accusatus recursum deinde habuerit. Simul autem prae oculis habita difficultate testes cogendi ad deponendum vel proprio scripto suspicionis motiva consignandum, visum est expedire ut praescribatur, informationes ab ordinario ad stabiliendam delicti suspicionem captas debere constare ex relatione, sive a testibus, sive ex orali eorum depositione, vel notitiis acceptis, ab ordinario eiusve delegato scripta, diligenter et caute in curia episcopali asservanda. *Diligenter*, ut postea, et praesertim iudici superiori, inservire haec relatio possit; *caute*, ne ex eius manifestatione ullum testibus aliisve incommodum oriatur. Quodsi informationes habitae sufficere videantur ad procedendum, monitiones quoque poenis praeviae ita fieri debebunt, ut legitime de iis constet; quod utique obtinebitur, si aut scripto aut testibus adhibitis fiant. Et praeterea monitionum alterutro modo factarum documentum in episcopali curia extare debebit.

Quamquam autem supra expositus poenarum progressus ad clericos beneficiatos universim pertinet, de parochis tamen peculiariter loquitur Tridentinum, sess. XXI, cap. 6 de Reform.; de iis vero res haec ordinabitur, ubi de parochis tractandum erit. Porro pro clericis non beneficiatis supradictum poenarum ordinem concilium Tridentinum non constituit, sed in fine sui decreti sess. XXV, cap. 14 de Reform., dicit eos iuxta delicti et contumaciae perseverantiam et qualitatem, ab ipso episcopo carceris poena, suspensione ab ordine, ac inhabilitate ad beneficia obtinenda, aliisve modis, iuxta sacros canones esse puniendos. Attamen ea, quae in praesentis decreti schemate circa procedendi modum statuuntur, clericos etiam non beneficiatos comprehendunt, ut generalia schematis verba indicant.

2.

Congregationis generalis decimae sextae pars altera[1].

1870 ianuarii 25.

Dein (eminentissimus primus praeses) indixit discussionem schematis decreti *de vita et honestate clericorum* dicens:

„Progrediamur nunc ad discussionem et examinationem tertii schematis de disciplina ecclesiastica, nempe *de vita et honestate clericorum*, pro quo octo oratores iam nomina sua dederunt, quae ex ambone publicabit reverendus dominus subsecretarius."

Qui ambonem conscendens notam perlegit, in qua inscripti erant reverendissimi patres, eminentissimus ac reverendissimus dominus cardinalis Ludovicus de la Lastra y Cuesta archiepiscopus Hispalensis, Ioannes Simor archiepiscopus Strigoniensis et primas Hungariae, Michael Thomas Salzano episcopus Tanensis, Conradus Martin episcopus Paderbornensis, Augustinus Verot episcopus Savannensis, Ioseph Papp-Szilàgyi de Illesfalva episcopus Magno-Varadinensis ritus rumeni, Henricus Bindi episcopus Pistoriensis et Pratensis, Ioseph de Urguinaona episcopus Canariensis et Sancti Christophori de Laguna.

Tum eminentissimus primus praeses ad ambonem vocavit eminentissimum dominum cardinalem archiepiscopum Hispalensem.

ORATIO

eminentissimi ac reverendissimi domini cardinalis Ludovici de la Lastra y Cuesta archiepiscopi Hispalensis[2].

Eminentissimi praesides ac reverendissimi patres.

Pro eo munere explendo, quod unicuique nostrum in hoc Vaticano concilio incumbit, conferendi

[1] Primam partem vide supra, col. 497 sq.

[2] Argumentum: „Archiepiscopus Hispalensis totam orationem convertit ad § 3 schematis propositi, in qua modificantur concilii Tridentini dispositiones circa clericum concubinarium, et novas dispositiones eliminandas omnino dixit utpote non necessarias et magnis incommodis obnoxias retinendumque in omnibus Tridentinum in quibus verbis apparentem saltem contradictionem adnotavit; nam consignata semel ad normam concilii Tridentini ratione seu forma procedendi in clericos concubinarios ‚sine strepitu et figura iudicii', de cautionibus continuo agitur praestituendis in casu recursus ‚ut iustitia tunc pateat lati iudicii'. Pariter de quo recursu loquantur in textu auctores schematis non plane cognoscitur; in notis autem habentur haec verba: ‚superiori iudici, ad quem accusatus recursum deinde habuerit': sed sive ex Tridentino sive ex Benedicto XIV *de synodo dioecesana* lib. 12, cap. 8, n. 4, constat, in hoc negotio ad solam apostolicam sedem recursum patere; num ergo per generalia illa verba ‚superiori iudici' et alii intelliguntur? In casu vero recursus ad apostolicam sedem necessarias sibi non videri praecautiones, quae decernuntur in schemate, sed relinquenda omnia prudentiae episcoporum. Praeterea praecautiones illas difficillimas esse, cum de re odiosa agatur, circa quam difficile est, ut testis deponere in scriptis paratus sit; clerici autem agnoscentes recursum sibi patere facilius contra episcopum insolescent. Ex quibus omnibus con-

nimirum pro viribus nostris ad cordatiora consilia iocunda, et utiliores resolutiones capessendas, vestra nunc fretus benevolentia locuturus congrego; non ut taedio vos afficiam disceptatione protracta nimis, sed ut breves aliquas observationes circa schema *de vita honestate clericorum* nobis propositum vestrae sapientiae ac prudentiae submittam.

Diuturna mea in dioecesis regimine exercitatio velut innecessarium mihi exhibet, et magni ponderis inconvenientiis obnoxium, id quod praedicti schematis auctores in scientia theoretica praestantes, in praxi vero non ita forsitan exculti, necessarium et expeditum existimarunt, dum ultimam ipsius paragraphum de clerico concubinario exararent. Eaque de causa vos omnes, reverendissimi patres, qui dioecesibus gubernandis impensam operam navastis, paragraphum hanc a simplicissima et sapientissima concilii Tridentini disciplina, in sess. XXV capitibus VI et XIV contenta, longius abhorrentem vestris probare suffragiis, humili meo iudicio, minime poteritis.

Et re quidem vera quicumque verba paragraphi illius *Quod si clericus* incipientis, et notas declaratorias eidem respondentes attento animo percurrat, facillime dignoscet ipsius confectores timidos et suspiciosos sese praebere circa praefati concilii disciplinam, ex qua in aliquibus casibus occultis, praesertim vero concubinatus clericorum, episcopi ex informata conscientia, et sola facti veritate inspecta, ad sacrorum suspensionem aliasque medicinales poenas infligendas procedere possunt. Inde est quod discretionali huic episcoporum potestati seu ministerio potius dixerim prudentiae et charitatis limitationes seu conditiones in paragrapho illa apponantur, tamquam si de privatis et extraiudicialibus eorum actibus quidquam vereretur, taliaque disciplina, prout hactenus usuvenit, tyrannidem quamdam redoleret.

Non ita quidem de huiusmodi disciplina confectores schematis sentire in persuasis habeo. Attamen ad lanceniatarum aliorumque eiusdem furfuris hominum ora obtrudenda non disciplinae ipsius innecessariam moderationem statui convenit et adhiberi, sed supremae potius consulere auctoritatis oracula eam quovis tempore vindicantia. Itaque dum lanceniani sive intra sive extra synodum Pistoriensium blaterarunt, suspensiones ex informata conscientia nullas esse et invalidas, gratae memoriae Pius papa VI in Bulla incipiente *Auctorem fidei* prop. 49 doctrinam eam falsam, perniciosam et iniuriosam declaravit, et cum sic procedere episcopis non licere iidem effutiebant, pontifex ipse in laudatae constitutionis propositione 80 eam assertionem tamquam *iurisdictionis praelatorum ecclesiae laesivam* pariter condemnavit. Absit vero a me, inquam (id enim libenter iterum atque iterum obtestabor), longius a me absit, ut emeritos doctosque viros schematis auctores cum lanceniania unquam convenire praesumam; sed melioria ipsi dum recta fide aemulantur, disciplinam sapientissimam, quae quin tyrannidem ullo modo sapiat, charitatem potius allicit, bonaeque clericorum famae prospicit, etiam non intendentes, subvertere et exturbare conspirasse.

Profecto duplex incommodum schematis auctores in re, de qua institutus est mihi sermo, evitare conantur: 1° ne bono clericorum nomini macula nimis facile aspergatur; 2° ne praecipitis et immaturi arbitrii argui unquam possit episcopus. Haec vero incommoda si quae fuerint, obvia ita sese exhiberent ut Tridentinis patribus dum cap. 14 sess. XXV exararent, latere potuisse nemo in animum adducat. Cur autem pro iis incommodis abiiciendis concilium ipsum nihil aliud statuit, nec hac de re verbum ullum protulit? Non quidem alia de causa, nisi quia nec necessarium existimavit, nec conveniens prout nec ego in longa meorum negotiorum praxi sive pro tunc, sive pro hunc temporis existimo. Non certe necessarium, quia si de primo adducto incommodo loquamur, neminem reperire erit de bono clericorum nomine sollicitiorem, quam episcopum ipsum; quippe de re, quae episcopi et commissae sibi ecclesiae magnopere interest, ubi dubio agitur, dum de clericorum fama tractatur, qui adiutorio si esse debent pro ecclesia ipsa regenda, et populis eius dioecesis administrandis, et aedificandis.

Episcopos praeterea minime latet nec oblivioni tradere ipsi possunt, sese iuxta Tridentini verba sess. XIII cap. 1 pastores non percussores esse, atque ita praesse sibi subditis oportere, ut non in eis dominentur, sed illos tamquam filios et fratres diligant, laborentque ut hortando et monendo ab illicitis deterreant. Ita episcopi in corrigendis morum constanter procedunt *arguendo, obsecrando, increpando in omni bonitate et patientia*; cum saepe, ut ibidem ait Tridentina ipsa synodus, plus erga corrigendos agat benevolentia quam auctoritas, plus exhortatio quam comminatio, plus charitas quam potestas. Ita se gerunt episcopi his vel maxime difficillimis temporibus: imo si sub aliquo respectu animadversione digni existerent, non quidem de severitate et praecipitantia, sed potius de nimia lenitate aut longanimitate forent arguendi: ita, inquam, episcopi se gerunt; ut iniuria magna catholici episcopatus nomini videretur inferri, cum ita inscios sive inconsultos, sive saltem praecipites episcopos esse posse existimatur, ut bonum clerici alicuius nomen macula infamanti nimis facile conspergant.

Certe ecclesiae praesules non sumus impeccabiles neque ab humana fragilitate immunes. Verumtamen casus ille vix aut ne vix quidem posset concipi quod aliquando contingat et pro casibus rarissimis ferocque imaginariis non conduntur leges, sed pro casibus tantum ordinario evenientibus. Si autem pro bona clericorum fama sarta tecta servanda, nulla admodum in re, de qua agitur, cautione opus est Tridentini ordinationibus superaddenda, nec etiam necessaria aestimanda est ad id, ne praecipitis et immaturi arbitrii argui unquam possit episcopus. De agendi enim ratione sermo habetur extraiudiciali, sine strepitu et figura iudicii, et sola inspecta veritate facti, prudenti nimis charitatis velamine cooperiendo. Nihil exinde quod ad rem pertineat evulgare potest episcopus, quin diffamatae opinionis clerici reus efficiatur, et etiam quin sacerdotalem statum indecora labe inspergat. In conscientiae bonae testimonio suam gloriam reponere ipsum episcopum decet, bene securum quod in procedendo nunquam ex stultorum garrulitate ei detrahi poterit. Hoc autem non considerantes schematis auctores, seu consultores, processum privatum seu extraiudicialiter confectum et monitiones in scriptis sive coram testibus praescribi contendunt, „ut in casu recursus pateat iustitia lati iudicii.“ Et hic quidem contradictio vel in primis videtur prae oculis obversari, dum consignata semel ad normam Tridentini concilii ratione seu forma in clericos concubinarios procedendi *sine strepitu et figura iudicii*, de cautionibus continuo agitur praestituendis pro casu recursus, ut *iustitia tunc pateat lati iudicii*.

Haud me latet quod verbo iudicii diversa forsan sensus acceptio praeterea detur. Attamen contradictio quaedam vel specie tenus a sacrosancti con-

---

clusit pro eliminatione paragraphi, eo vel magis quod praesentibus temporum circumstantiis inspectis in concilio Vaticano non videatur agendum de clerico concubinario et de episcoporum gravi excessu vitando, qualis esset clericorum famae detrahere.“

cilii Vaticani decretis quam diligentissime amoveatur oportet. Iam vero nunc de quo recursu schematis auctores agant, vel in quo sensu iudicium nuncupare pergant, id quod absque strepitu et figura iudicii peractum supponatur, non plane constat, quando quidem, licet verba haec Tridentina retineant, non aliter de iudicio ac recursu loquuntur, nec aliter statuunt, statuive a concilio postulant, quam si de iudiciis ac recursibus ordinariis tractaretur. Notae ad caput III schematis perlegantur appositae, notas, inquam, forsitan asservandae, ut si quando de verbis huius concilii disceptatio suboriatur, eo ipsorum intelligentia lumen afferant; et plane certe perspicietur, quod nuper asserui, probationes, ut ibidem traditur, in scriptis exigendae tales esse debent, ut de casu seu suspicionis veritate sit persuasio non ipsi tantum episcopo, sed etiam superiori iudici cuiuscumque. Quae verba *superiori iudici*, ad quem accusatus recursum deinde habuerit. Progredimini paullisper et de hoc superiori iudice iterum loqui excipere animo vix poteritis, cum vestrum lateat neminem nec ad metropolitanum, nec in Hispania ad tribunal Rotae, nec ad quemcumque alium superiorem iudicem huiusmodi recursum posse deferri, postquam Tridentinum concilium hac de re optime praestituit, ut nulla contra ipsius praelati voluntatem restitutio suffragetur. „Nec quaevis appellatio praedictam (quoad clericum concubinarium qui corrigi detrectat) executionem impediat aut suspendat."

Haec est doctrina Benedicti XIV *de synodo dioecesana* lib. XII capite VIII numeris 4 et 5. Idipsum pluries decretum fuit a sacra Concilii congregatione; nuperrime vero anno MDCCCXLVIII in causa episcopi Lucionensis contra metropolitanum Burdigalensem. In negotio autem isto gravi nimis, et omnino delicate pertractando recursus solummodo patet, ut laudatus pontifex testatur, ad sanctam Apostolicam sedem non verae appellationis sed querelae tantum; penes ipsam erit occultas rationes facti ab episcopo perquirere, ac pro sua sapientia et peritia ponderare.

At vero dicetur forsitan, pro hoc saltem casu episcopum oportebit secretis informationibus et testium depositionibus in scriptis esse praemunitum. Haec autem praecautiones si aliquando tamen necessariae vel opportunae videantur, ipsorum episcoporum prudentiae dimittendas potius existimo quam praecisis regulis in schemate proposito ordinandas. Difficillimae enim esse solent istiusmodi probationes alenque plenae, de re siquidem agitur odiosa nimis, de qua arduum est opus, testes invenire qui in scriptis deponere sint parati. Abunde vero clerici, qui fragilitate abrepti in miserrimam eam abyssum devenerint, quique appellationis cuiuscumque adito praecluso paternis episcopi monitionibus obedituri essent, sicut in praesentiarum generatim obediunt et emendantur, aliter forsan sese gerent dum ex novo concilii decreto recursum aliquem patere ipsis compererint, et ad resistendum episcopo sese accingent tricas moventes et scandala suscitantes. Haec bene perpensis non solum necessarias non esse propositas schematis cautiones apparebit, verum neque opportunas aut convenientes.

Meminerint concilii patres quibus in temporibus, quibusque in rerum adiunctis versemur. Omnes undequaque in sacrum Vaticanum concilium intentos habent oculos, quidam spectantes, quidam timentes, caeteri vero curiose praestolantes. Omnes undequaque ipsius constituta aviditate perlegent docti et indocti, imo et mulieres ipsae, si aliquando pro publicitatis invalescente prurigine in vernaculas linguas etiam verterentur. Quis vero dum ista consideret congruens existimabit, ut nova constituta ibidem evulgentur pro clericorum concubinatu coercendo, et pro episcoporum gravi alio excessu vitando, quale certe esset clericorum bonam famam infamiae nota conspergere, potestatemque ita sua usque in ipsorum ruinam abuti.

Dicendi finem iam itaque faciam, paucissimis verbis meam hac de re opinionem absolvens, nimirum sufficienter et scite a concilio Tridentino pro clericorum concubinatu obeundo fuisse provisum, sapientissimam disciplinam in his aliisque similibus casibus ex informata conscientia procedendi inconcussam, non aliter ac hactenus invaluit, esse asservandam; ac propterea paragraphum de qua institutus est sermo, tanquam omnino innecessariam et magni ponderis inconvenientia aperte obnoxiam, ab schemate *de vita et honestate clericorum* esse penitus eliminandam.

Nihilominus omnia quae exposui meliori huius sancti concilii iudicio libenter submitto.

Hic autem ab eminentissimis praesidibus interrupta discussio est, et in feriam V eiusdem hebdomadae intimata altera congregatio, decente primo praeside.

Proxima congregatio generalis habebitur feria V die 27 huius mensis. In ea continuabitur discussio et examinatio tertii schematis de disciplina ecclesiastica, nempe *de vita et honestate clericorum*."

3.

Congregatio generalis decima septima

1870 ianuarii 27

Feria quinta die 27 ianuarii 1870 hora nona matutina in conclavi aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est, cui interfuerunt reverendi quadraginta patres, nempe 38 cardinales, 5 patriarchae, 4 primates, 103 archiepiscopi, 446 episcopi, 6 abbates nullius dioecesis, 14 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum unam mitrae habentes, 24 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum decimae septimae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Aloysius Natoli archiepiscopus Messanensis missam lectam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adsumus domine* etc., eminentissimus primus praeses annuntiavit patribus nominationem praesidis congregationis specialis pro rebus ritus orientalis et missionum apostolicarum a summo pontifice factam hisce verbis:

„Reverendissimi patres, sanctissimus dominus noster Pius papa IX praesidem congregationis specialis pro rebus ritus orientalis, in qua tractabitur etiam de apostolicis missionibus, per chirographum[1] datum die 17 huius mensis ianuarii nominavit, qui est eminentissimus ac reverendissimus dominus Alexander cardinalis Barnabò."

Tum indixit continuationem discussionis schematis *de vita et honestate clericorum* dicens: „Prosequamur nunc inchoatam nuper discussionem et examinationem schematis decreti de vita et honestate clericorum; de quo audiendi supersunt octo oratores iam in proxime praecedenti congregatione publicati, quibus novem alii accesserunt. Horum omnium nomina reverendus dominus subsecretarius ex ambone recitabit."

Subsecretarius autem ambonem conscendens utramque notam perlegit, in quibus inscripti erant reverendissimi patres, Ioannes Simor archiepiscopus

[1] Hoc omisi, utpote alias iam supra editis omnino simile.

Strigoniensis et primas Hungariae, Thomas Michael A Salzano episcopus Tanensis, Conradus Martin episcopus Paderbornensis, Augustinus Verot episcopus Savannensis, Ioseph Papp-Szilágyi episcopus Magno-Varadinensis rit. graec. rumen., Henricus Bindi episcopus Pistoriensis et Pratensis, Ioseph de Urguinaona episcopus Canariensis et Sancti Christophori de Laguna, Benvenutus Monzon y Martina archiepiscopus Granatensis, Melchior Nasarian archiepiscopus Mardensis rit. arm., Paulus Melchers archiepiscopus Coloniensis, Ianuarius Acciardi episcopus Anglonensis et Tursiensis, Ioseph Caixal y Estrade episcopus Urgellensis, Pancratius Dinkel episcopus Augustanus Vindelicorum, Antonius Iorda y Soler episcopus Vicensis, Thomas Gallucci episcopus Recinetensis et Lauretanus, Salvator Angelus Demartis episcopus Galtellinensis Norensis.

Dein ab eminentissimo primo praeside successive ad ambonem vocati sunt, archiepiscopus Strigoniensis, B episcopus Tanensis, episcopus Paderbornensis, episcopus Savannensis, episcopus Magno-Varadinensis, et episcopus Pistoriensis.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Simor archiepiscopi Strigoniensis[1].

Eminentissimi et reverendissimi patres.

Nulla a saeculis celebrata est synodus sive generalis sive provincialis sive etiam dioecesana, quae canones de vita et honestate clericorum non condidisset. Atque inde a sancto Paulo apostolo, qui ad discipulos suos Timotheum et Titum tres pastorales literas direxit ad horum omniumque temporum sacerdotum et etiam episcoporum informationem, vix aliqui fuerunt episcopi, qui qua voce, qua scriptis de hac eadem re non praecepissent. Nos ipsi, reverendissimi patres, non tantum tunc dum sedem C nostram episcopalem capessivimus, sed omni data occasione salutaria clero nostro monita impertimur, quae ea potissimum in se continent, quae etiam canones ac decreta de vita et honestate clericorum in se complectuntur.

Quae enim, reverendissimi patres, praemetuenda non sunt pro religione et ecclesia catholica mala, si sacerdotes propriae dignitatis et officii immemores non aspernarentur viles ac sordidas curas, si modum non ponerent cupiditatibus pravis, si extra sancta sanctorum exularent, si in loco sancto staret abominatio desolationis, seu, ut cum Hieremia loquar, si illi qui in ecclesia vestiuntur croceis, amplexarentur stercora? Evolvito historiae ecclesiasticae paginas, et nullo negotio detegetis quae exinde praemetuenda forent, atque utinam etiam non forent deflenda! nempe imminutum Dei timorem, abiectam ad omne malum audaciam, promptam ad infringendas Dei et ecclesiae leges temeritatem. Non enim vitiorum monstra fugit populus, quae a sacerdotibus et morum magistris observaverit non devitari; non mores praese fert praestantes, atque ad legem evangelicam exactos, cum eos morum cultores abiecerunt; non pravis nuntium mittit cupiditatibus, quibus discipulos crucis Christi viderit famulari; non religionem, non sacros ritus reverebitur, quos ministri Dei et dispensatores mysteriorum Christi illotis manibus tangunt et perfunctorie persolvunt. Ea nimirum est conditio omnium praepositorum ecclesiae, atque ideo etiam sacerdotum, ut quidquid in primis male agunt recipere videantur: et iam dudum observavit Seneca, nullam salutem habere infirmum, quem ad intemperantiam medicus hortatur.

Hinc est quod ecclesiae catholicae nunquam aliquid fuerit antiquius, quam ut sacerdotes salutaria illa monita, quae occasione suae ordinationis, adeoque in sanctissimo vitae suae momento episcopus ipsis impertitus est, semper prae oculos habeant, atque secundum monita vitam suam traducant. Aureorum illorum monitorum hic est finis: sit doctrina vestra spiritualis medicina populo Dei; sit odor vitae vestrae delectamentum ecclesiae Christi, ut vera praedicatione et exemplo aedificetis domum, id est familiam Dei; quatenus nec nos e vestra promotione, nec vos e tanti oneris susceptione damnari aliquando, sed remunerari potius mereamini. Eo citaque omnium synodorum, eo episcoporum qui non sunt immemores officii sui, sed in primis vigilantium ecclesiae summorum pontificum semper directa fuerunt studia, ut sacerdotes ita candore et integritate morum, ita doctrinae, iustitiae observatione luceant, ut caelestis doctrinae pabulo animas hominum, operum vero exemplo illorum oculos studiant.

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Strigoniensis de vita et honestate clericorum agendum ait, et exponendum 1° quanta sit sublimitas, sanctitas et excellentia gradus sacerdotalis; 2° dicendum etiam ius fidelibus inesse puram vitam in sacerdotibus exigendi, ut inde ad christianam perfectionem incitamentum habeant.“ Atque his praeehii loco positis veniendum non solum ad enumerandas sacerdotales obligationes, verum etiam ad indicanda subsidia, quorum ope sacerdos suo munere fungi ut par est valet. Inter haec autem optimo iure inculcari in schemate exercitia spiritualia; attamen ait concilii Vaticani decreto necessarium esse, ut ad illa et episcopi et sacerdotes obligentur. Aliud subsidium inuit reponendum in sacerdotum vita communi, quam et multi reverendi patres approbarunt, et concilium Vaticanum commendare oporteret. D Praeterea quoad clericos illos, qui nullo modo corrigi possunt, eos ait iuxta veterem ecclesiae disciplinam ad laicam communionem detrudendos. Et haec in genere. Transiens vero ad speciales observationes, quoad caput I ait sperare se aliud schema, in quo sermo fiat de scientia et doctrina quae sacerdotibus necessaria est; 2° gravissimis verbis et additis etiam poenis spectacula theatralia clericis prohibenda; 3° ubi de intemperantiae vitio sermo est, praeter ea quae dicuntur, addendum quod praecipua causa, ob quam clerici abstinere ab ea debent, est quia ebrietas sacerdotum sacerdotalium functionum incapaces et similes brutis illos efficit; 4° quoad illa verba schematis: ‚ut diligenter vitare studeant quae a radice superbiae, cupiditatis et avaritiae procedere dignoscuntur‘, melius esse sensum exprimi per verba Ioannis: ‚concupiscentia carnis et concupiscentia oculorum‘; 5° circa illa verba: ‚ne bona ecclesiastica confundant cum propriis, nec patiantur ut bonorum ecclesiasticorum redditus ad consanguineos transeant‘ quaesivit, quinam ‚redditus‘ hic intelligantur, et proposuit ut integra relicta quaestione ‚utrum sacerdotes superfluorum suorum redditum beneficialium domini sint an administratores‘, diceretur: ‚non confundant ecclesiastica bona cum suis propriis bonis, nec ecclesiastica bona dissipent vel distrahant‘, deinde vero addoretur: ‚et meminerint interdictum esse per leges ecclesiasticas ex redditibus ecclesiasticorum bonorum augere suos consanguineos et familiares, quibus si sint pauperes, cen talibus subveniant. Meminerint porro hoc ipsum valere etiam de dispositionibus mortis causa, ut ne tunc quidem quod congregaverant ex redditibus beneficialibus, ex redditibus ecclesiasticorum bonorum ad haeredes transeat, nisi quatenus sint pauperes. — Circa caput II, 1° ubi agitur de breviario, opportunum esse sermonem fieri et quidem gravibus verbis de coelibatu ecclesiastico, quia breviarium est quasi medium nobis ab ecclesia datum, ut praesertim in coelibatu firmi simus. Quod si hic de coelibatu sermo fiat, non est amplius necessarium ut oppositum vitium memoretur in capite III; 2° circa ipsum breviarium autem in votis sibi esse, ut illud reformetur et repurgetur, ideoque ab apostolica sede postulandum, ut huiusmodi reformationis opus praescribat; 3° ubi de clericis dicitur, quod non possint professorum munere fungi sine licentia episcopi, optare se ut professores quicunque illi fuerint iubeantur emittere professionem fidei, et clericis iniungi, ut licentiam episcopi obtineant, etiam si agatur de scientiis mere profanis tradendis; 4° ubi ut sermo de hospitio pro pauperibus sacerdotibus instituendo addendum: ‚ubi nondum provisum est‘, quia in Hungaria exempli gratia huiusmodi hospitia iam in omnibus dioecesibus constituta sunt. De ultimo vero capite convenire se cum cardinali Hispalensi, quod eliminari prorsus a schemate debeat, et rem de qua ibi fit sermo alibi pertractandam esse, ut superius iam dixerat. Peculiari autem capite agendum de modo et forma procedendi in sacerdotes delinquentes.“

At vero, reverendissimi patres, recte propterea quia de vita et honestate omnes ferme synodi, vigilantissimi summi pontifices, atque etiam praesules semper praecceperunt, et vix unquam tacuerunt canones decreta de vita et honestate clericorum lata; clerus noster non ignorat officia quae exhinc profluunt; clerus noster optime callet, illa optime noscit. Quid ergo? An propterea quia clerus noster haecce decreta noscit, quia clero nostro officia et adeo obligationes exhinc promanantes notae sunt, concilium hocce sanctissimum Vaticanum nihil de vita et honestate clericorum disponat, nihil statuat, nihil decernet?

Non sum is, qui existimem concilium hocce Vaticanum de officiis et obligationibus clericorum, de iis quae agenda sunt sacerdotibus, de iis etiam quae ab ipsis vitanda sunt, nihil statuat, nihil decernat. Imo vero de hoc gravissimi momenti negotio concilium loquatur, concilium statuat, concilium decernat, atque adeo ut toti mundo palam faciat, quantum momentum attribuat officiis et obligationibus sacerdotum: praeterea ut decreta ceu calcar et incitamentum addat bonis quidem sacerdotibus ad perseverandum in bono; iis vero qui nec frigidi nec calidi, sed tepidi sunt, ad alacrius currendum in bono; malis vero, ut tandem recogitent corde, atque a via prava convertantur atque vivant. Loquatur concilium hocce de vita et honestate clericorum, quia praesentissimae temporis nostri indigentiae requirunt ut decernat: quo enim mundus peior est, eo puriores atque sanctiores vult esse sacerdotes. Loquatur praeterea ideo ne incredulitas quae iam non serpit, sed late in toto terrarum orbe grassatur, atque etiam mapalia iam invadit ruricolarum, ne incredulitas, inquam, ex mala vita sacerdotum fomentum quasi accipiat, et argumentum ad excusandas excusationes in peccatis. Persuasum quippe vulgo est cum mala clericorum vita veritatem fidei catholicae subsistere non posse: pusillorum quidem hoc est, atque infirmorum, ne dicam etiam pharisaeorum, qui oculos suos non in pios atque religiosos sacerdotes, sed in illos convertunt, quorum maculata vita est, atque exinde falso iudicio de veritate fidei nostrae aestimant cum summo tamen praeiudicio ecclesiae et cum maximo detrimento propriae suae salutis.

Verumtamen, reverendissimi patres, quando sacrum hocce Vaticanum concilium de vita et honestate sacerdotum praecipit, optarem ut praemittat decreto eatenus condendo, non tantum quod clerici sint in sortem Domini vocati, id quod ipsum nomen clerici indicat; sed optarem ut exponat in capite decreti, quam sit sublimis dignitas, quam excellens potestas sacerdotalis, ad quam sanctas, ad quam admirabiles functiones sacerdotes a Deo ipso electi sint, nimirum ad purgandas animas, ad iustificandos peccatores, sanctificandas animas, ad efficiendos filios Dei et haeredes regni, ad consecrandum corpus et sanguinem Christi, ad offerendum ea pro salute mundi: ut exinde prono quasi alveo fiant et sua sponte, atque ultro sacerdotes perspiciant quam mundos oporteat esse illos, qui constituti sunt ut alios a peccatis emundarent; quam sanctos atque iustos, qui constituti sunt ut alios iustos et sanctos efficiant; quam Christo per omnia conformes in vita, qui in persona Christi quotidie offerunt corpus et sanguinem Christi pro salute mundi, atque sic passionem eius et mortem quotidie repraesentant; quanta puritate nitere oporteat illos qui non tantum quotidie offerunt, sed quotidie etiam sumunt corpus et sanguinem Christi, qui est omnis sanctitatis fons.

Optarem deinde, reverendissimi patres, ut in hocce prooemio decreti commemoretur etiam, populum fidelem catholicum ius habere postulandi a suis sacerdotibus, non tantum ut ii ipsis verbum Dei praedicent, sacramenta administrent, sacramentalia peragant; sed ius habere etiam sanctum, ius certissimum postulandi a suis sacerdotibus ut per illos aedificentur in vita, aedificentur in moribus, ne sacerdotes nos ipsi etiam quod docuerimus verbo, destrueremus exemplo; ius habere illos praetendendi ut sanctam et integerrimam vitam agant sacerdotes, atque fideles convincant de eo quod lex evangelica, etsi sit observatu difficillima, non tamen est impossibilis; et quod omnes teneantur ad perfectionem tendere, et possint ad perfectionem tendere videndo exemplum ad perfectionem tendentis sui sacerdotis: omnes inquam, nam perfectio a Christo Domino sine discrimine omnibus, non tantum monachis et sacerdotibus, sed omnibus fidelibus est imperata, dixit enim: *Estote perfecti sicut et Pater meus in caelis perfectus est.*

Si haec decreta de vita et honestate clericorum praemiseritis, reverendissimi patres, tunc acuetis primo conscientiam dignitatis sacerdotalis in ipsis nostris sacerdotibus; tunc porro non tam vos praecepisse videbimini quamvis vos praecipiatis, quam potius Deus qui sacerdotium instituit. Non pro arbitrio praecepisse videbimini; proponetis enim regulas illas, et normas quae ex intima natura status sacerdotalis, illius status sacerdotalis, quem sacerdotes nostri a nemine coacti ultro amplexi sunt. Et quid obtinebimus, reverendissimi patres? Obtinebimus hoc, ut sacerdotes nostri ex ista nostra expositione intelligant, ipsorum obligationes esse ut quantum gradu in ecclesia aliis excellunt, tantum praestent ipsis etiam magnitudine virtutis atque meritorum. Id obtinebimus, ut sacerdotes nostri ultro intelligant, idcirco ipsos, sacerdotes nempe, constitutos a Christo Domino sal terrae et lucem mundi, ut optimarum exemplo virtutum animos hominum velut sale condirent, et caelestis Hierusalem formam in hac vita exprimerent, atque etiam exhiberent.

His praepositis, placeat vobis, reverendissimi patres, decreta condere et in haecce decreta enumerare quascumque demum volueritis sacerdotum obligationes. Sed non sufficit sacerdotum enumerasse obligationes et officia: indicate etiam subsidia, quorum ope sacerdotes in officio contineri possint; vel vero si deviaverint, quorum ope facile ex coeno vitiorum emergere valeant. Unum huiusmodi subsidiorum indicatum legi in schemate, et istud est exercitia spiritualia. Exercitia spiritualia summi pontifices inde a Clemente XI ferme omnes omni tempore urgerunt. Concilium itaque Vaticanum statuat de exercitiis, sed principium dumtaxat proponat, et obligationem episcoporum ut copiam faciant sacerdotibus exercitiis iis vacandi: sacerdotibus autem proponat obligationem sanctissimam atque strictissimam, partem capiendi in exercitiis. Sed ultra concilium Vaticanum se non immittat ad dispositiones, tempus, quando, locum, ubi, relinquat conciliis provincialibus; quae concilia provincialia optime adiuncta personarum noscunt, atque etiam hoc sciunt quod schematis confectores non sciverunt (fatentur enim illi ipsi quod non sciverint), nempe undenam desumendae sint expensae, quas exercitia spiritualia requirunt. Hoc est primum medium, quod indicavit ipsum schema.

Ego, reverendissimi patres, vestrae benignitati indicabo aliud medium et est hoc, vita communis in clero. Nolo historiam huius instituti texere, longus enim forem orator; et nolo vos, reverendissimi patres, nolo inquam, vestram patientiam probare, et nolo ut me fastidiatis, ideo breviter loquar. Scitis quod saeculo XVII potissimum sacrosancti concilii Triden-

tini decreta et canones passim in usum abierint; atque vera ecclesiae reformatio quam concilium Tridentinum intendit praecipue saeculo XVII perfecta est. Hoc saeculo vixit venerabilis servus Dei praestantissimus vir Bartholomaeus Holzhauser. Quis vestrum est qui eius nomen ignoret? Erat is ultimo decanus et parochus Bingensis ad Rhenum: hic instituit vitam communem in clero, atque ipsius institutum probabatur non tantum pluribus episcopis, sed etiam huic sanctae apostolicae sedi. Legite Innocentii XI eatenus emanata rescripta, quorum unum etiam ad meum praedecessorem archiepiscopum et primatem Hungariae Georgium Szelepcsényi. Hoc institutum late propagabatur per Germaniam, per Galliae partes, per Hungariam; iniuria deinde temporum intercidit: nunc, ni omnia fallant, reflorescere incipit. In novem iam Galliae dioecesibus hocce institutum plures clerici, plures sacerdotes amplexi sunt. Dantur etiam dioeceses Germaniae ubi ea indigentia quod adsint, ipse clerus exemplo suo comprobat; et ipse ego, priusquam ad concilium hocce sacrosanctum Vaticanum discessissem, hocce vitae communis institutum clero meo in literis pastoralibus commendavi. Probatur hoc institutum etiam sanctissimo domino nostro Pio papa IX, quemadmodum ex eius rescriptis ad Aurelianensem clerum patet. Ne autem illum a quo huius communis vitae instituti repristinationem in acceptis reperio, ne, inquam, illum sua laude frustrer, fateor vobis quod hortulus iste, seu flosculus iste venerit ex horto alieno, illustrissimi ac reverendissimi Aurelianensis episcopi, ex cuius pastoralibus literis ego didici quidnam ab illo, quidnam in ipsius dioecesi factum sit pro introducendo huius vitae communis instituto. Reverendissimi patres, per omnia vos oro (omnia enim media arripienda nobis sunt) ut clerum nostrum in officio contineamus, in sanctitate vitae, in integritate morum conservemus. Ad omnia media: clerus enim nostri milites, nos sumus belli duces; sed quales belli duces si non habemus milites aptos? Numne praelia Domini praeliari unquam poterimus optimo cum successu, optimo cum effectu? minime gentium. Ideo vos oro ut hocce pium institutum, vitae nimirum communis, in decreto quod condere vultis de vita et honestate clericorum saltem commendare dignemini.

Sed quid, reverendissimi patres, faciemus cum illis sacerdotibus, qui nullo pacto emendari se patiuntur, nec per exercitia spiritualia, nec per censuras atque poenas; qui in se verissimum comprobant esse axioma illud *corruptio optimi pessimum*; qui omnes episcopi conatus illudit, qui imo eo usque paratus est prolabi ut (quod lege civili sacerdotibus apud nos interdicitur) apostasiam committat non tantum ordinis, sed etiam fidei; quid cum huiusmodi homine faciemus? Toleraremus in sinu ecclesiae eum, imo in sinu sanctissimi status, nempe sacerdotalis? In antiqua ecclesia, qui huiusmodi erant, detrudebantur ad communionem laicam. Cogitate, reverendissimi patres, an non adsit tempus nunc antiquam disciplinam nostro tempore repristinandi et revehendi.

Hesterna die audivimus a disertissimo Salutiarum episcopo, ecclesiam catholicam esse societatem perfectam, imo perfectissimam; rectum habet: etiam ego illius sum mentis et convictionis. Ecclesia est sane societas perfectissima, adeoque qua talis debet habere omnia media ad finem. Aliquando in ecclesia haec detrusio incorrigibilis omnino sacerdotis ad communionem laicam, haec inquam detrusio erat medium ad disciplinam in clero conservandam. Ni fallor, etiam hodie hoc ipsum est necessarium, ut eatenus cogitemus et utinam decernamus! Num in hoc schemate, an vero in alio schemate vel decreto; hoc indicare ad vos pertinet, reverendissimi patres. Et haec de schemate nobis proposito in genere. Vestra benignitate etiam circa singulas decreti partes aliquid observabo.

Reverendissimi patres, intime persuasus sum, quamvis non eiusmodi qualia nobis schemata, de quibus obiectis tradenda sunt, sed intime tamen mihi persuadeo schema nobis tradendum esse de doctrina et scientia colenda per sacerdotes. Pulvinar enim diaboli est otium, sicuti scimus; et sacerdotes tantum in dimidia parte essent apti et idonei ad gerenda illa, ad quae electi sunt a Deo, si tantum vitae sanctimonia, et morum integritate excellerent. Si quando sacerdotes, certe moderno tempore excellere etiam debent doctrina. Instant nobis tempora, quae fuerunt in ecclesia primis saeculis, quando opus erat Athanasiis, Gregoriis, Cyrillis, Hieronymis, Augustinis et Chrysostomis ad rem ecclesiae catholicam tuendam. Hinc proposuissem vobis, nisi expectarem aliud schema, de doctrina et scientia colenda in sacerdotibus, nisi inquam id expectarem, de hoc quoque obiecto ad vos preces meas direxissem: sed cum expectem, ideo sufficiat hodie hanc rem tantum commemoravisse.

De spectaculis. Reprobantur illa quidem, sed ego optarem ut gravioribus verbis, atque sub aliquibus poenis etiam. Olim in ecclesia primis nempe saeculis poenitentiae publicae subiiciebantur non tantum illi, qui in scenicis actionibus partum habuerunt, nempe qui ipsi actores erant, sed etiam christiani, qui hisce scenicis actionibus interfuerunt. Non ex propria mea experientia loquor ad vos, reverendissimi patres, non enim soleo theatra et spectacula frequentare sicut nec vos; sed scio tamen ex descriptionibus, scio ex aliorum relationibus theatra, spectacula scenica hodierna nihil quantum ad turpitudinem differre ab illis primis paganorum et gentium. Licetne sacerdotibus nostris eiusmodi theatrica spectacula frequentare? Absit. Gravioribus igitur verbis hoc prohibendum ipsis est: et prohibendum est non tantum ex hac causa, sicut hic commemoratur, nempe ne ipsorum oculi, et ipsorum aures inficiantur: non tam oculi, et aures, quam anima et cor inficitur: et non propterea tantum quia inficiuntur, sed etiam propterea quod ingens scandalum dent populo fideli sacerdotes Christi eiusmodi scenicis actionibus frequentandis, sunt lapis offensionis, sunt petra scandali pro fideli populo.

Deinde dicitur, ut sacerdotes ab intemperantiae vitio abstineant. Bene quidem est, sed non tantum propterea quia hocce vitium carnalem reddit animam et excaecat; haec est una causa. Praecipua tamen causa est, quia ebrietas sacerdotem plane incapacem facit omnium omnino sacerdotalium functionum, quod tamen de alio vitio dici nequit: sed deinde quod hocce vitium hominem, imprimis sacerdotem, infra conditionem brutorum detrudit. Deinde hic dicitur: „Et diligenter evitare studeant quae a radice superbiae, cupiditatis, et avaritiae procedere dignoscuntur.“ Non intelligo, reverendissimi patres, quid hoc sit. Avaritia etiam est cupiditas, superbia etiam est cupiditas, et sicut ista cupiditas, de qua hoc secundo loco sermo est: *Radix*, dicit sanctus Paulus, *omnium malorum est cupiditas*; scio quod voluerint schematis auctores hic dicere illud, quod dicit melius longe sanctus Ioannes: *Nolite*, dicit, *diligere mundum .... omne enim, quod est in mundo, concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum et superbia vitae*. Haecce voluerunt schematis auctores dicere? dicant ergo verbis sancti Ioannis evangelistae. Dicitur deinde: „ne bona ecclesiastica cum propriis confundantur, eorumve fructus ad consanguineos vel

haeredes transeant." Res non est clara. Fit provocatio ad concilii Tridentini decretum cap. nempe 1 sess. XXV de reformatione. Loquitur quidem ibi Tridentinum concilium de hac ipsa materia, sed non prout hic statuitur. Reverendissimi patres, bona ecclesiastica sunt duplicis generis, nempe bona ipsarum ecclesiarum, nempe materialia: deinde sunt bona beneficialia etiam ecclesiae bona, cum etiam beneficialia sint certe bona ecclesiastica. Sed ecclesiarum bona et proventus sunt ideo, ut inde cultus divinus peragatur, et deinde ecclesiae restituantur: illum redditum non licet sacerdoti sibi appropriare, sed bonorum beneficialium usumfructum habet, unde sustentetur. Iam quaeritur igitur quosnam redditus non licent dare consanguineis: sacerdotes suos faciunt fructus beneficiorum suorum? De hac re tantum disputatur inter iurisconsultos, utrum superfluorum suorum reddituum beneficialium sint domini, an vero sint tantum administratores. Nolite hasce res hic decidere. Ego existimarem dicendum esse sicut dicitur: non confundant ecclesiastica bona cum suis propriis bonis, nec ecclesiastica bona dissipent vel distrahant. Deinde autem adderem: et meminerint interdictum esse per leges ecclesiasticas ex redditibus ecclesiasticorum bonorum augere suos consanguineos et familiares, quibus si sint pauperes, ceu talibus subveniant. Meminerint porro hoc ipsum valere etiam de dispositionibus mortis causa, ut ne tunc quidem, quod congregaverunt ex redditibus beneficialibus ex redditibus ecclesiasticorum bonorum, nec tunc quidem ad haeredes hi redditus transeant, nisi quatenus sint pauperes.

Capite II sermo est de breviario. Ecclesia catholica breviarium coniungit cum gravissimo suae disciplinae capite, nempe cum coelibatu: sapientissime enim quando aliquis ordinatur in subdiaconum (optime enim scimus omnes, neminem ecclesia cogit seipsum subdiaconum ordinare), ecclesia illi dicit, utrum velit huius ordinis obligationes suscipere. Falsum igitur est quod mali sacerdotes, quod etiam pessimi scriptores dicunt, quasi ecclesia catholica imponeret iugum coelibatus alicui: non ecclesia, nos ipsi omnes nobis hoc onus imposuimus. Dictum est enim nobis: *Dum tempus est, cogitate;* nobis quoque dictum est: *Hactenus liberi estis, licetque vobis pro arbitrio ad saecularia vota transire.* Mihi non ecclesia hocce iugum imposuit, ipse mihi imposui: sed quando iugum hocce mihi imposui, tunc ecclesia meae fragilitati subvenit; scriptum est enim: *Scivi, quoniam aliter non possum esse continens, nisi Deus det.* Ergo ut detur subdiacono, dat illi librum precum ad manus: hoc habes, oras; et si oraveris, accipies auxilium desuper ut possis gravissimae tuae obligationi, a qua tua salus dependet, respondere.

De coelibatu impossibile est, reverendissimi patres, tacere in hocce decreti ultimo capite: eximittatis oppositum eius, quod est in ultimo capite. Castitatem nempe coelibatus commemoratis tanquam testimonium publicum fidei in charismata sublimiora per Christum ecclesiae suae et orbi data, et tamquam testimonium quoque quod ecclesia sublimiori ordini suum debet originem: ergo de coelibatu tacere non possumus in hocce Vaticano sacrosancto concilio. Scimus enim quanti libelli ultimo tempore prodierint contra coelibatum, cum expressa illius mentione quod concilium hoc coelibatum debeat abolere. Respondeamus illis: Nunquam; sed imo vero gravibus verbis coelibatum commendemus: quem si commendaverimus, de illius oppositu turpissimo vitio loqui hocce capite non debebimus. Breviarium omnino memoretur, et quidem ita, sicut hic est, sub poena culpae gravis teneri sacerdotes ad orandum breviarium.

Sed liceat mihi etiam votum unum proferre et desiderium de repurgando et reformando breviario. Quare, reverendissimi patres? Ne nempe mali sacerdotes qui nullum breviarium recitaturi, non habeant unde excusent suam negligentiam. Modo enim quid faciunt? dicunt: Non possum orare in tali libro, ubi sunt fabulae: aliud dicitur in historia ecclesiastica, aliud lego in isto libro, unde orare debeo. Scitis historiam reformationis breviarii? Concilium Tridentinum requisivit sanctam sedem apostolicam, respective pontificem illius temporis, ut breviarium reformandum curare dignaretur. Sanctus Pius V huic decreto concilii Tridentini etiam respondit: sed breviarium hocce mox reformari debuit. Clemens VIII reformavit; et quamvis sub Clemente VIII doctissimi viri, sanctissimi viri huic operi insudaverint, nempe, ut duos tantummodo commemorem, Caesar Baronius et Robertus Bellarminus, praestantissimi et doctissimi cardinales, tamen iam Urbanus VIII pontifex breviarium rursus reformari voluit. Imo scimus quod doctissimus Benedictus XIV sanctae et gloriosae memoriae, quod etiam consilium coeperit de breviario reformando, et Fabium Danzetta provocaverit. Illi commisit ut planum huius reformationis promoveret, qui etiam eruditissimum quatuor tomorum magnorum opus edidit; et in hoc opere complexus est suas de reformatione breviarii animadversiones. Non autem sum is, reverendissimi patres, qui postulem vel petam perfici posse reformationem sub concilio Vaticano vel per concilium Vaticanum; quod vos oro, est: exprimamus in hoc decreto desiderium nostrum, et proponamus et subiiciamus nostras humillissimas et devotissimas preces ad sanctissimum dominum nostrum, ut sanctissimus dominus noster huic desiderio, hisce indigentiis, huic necessitati benigne providere dignetur tunc quando fieri possit: scio enim maximis laboribus, maximis oneribus sedem apostolicam premi.

Hic exigitur ut clerici illi qui magisterium obire volunt, seu qui professores esse volunt in aliquibus institutis non ab apostolica sede dependentibus, ut professores fieri non possint sine impetrata venia ab episcopis. Optime quidem: sed ab illis hoc desiderarem, ut tales professores, quique illi fuerint, iubeantur elicere professionem fidei. Deinde quaeritur si sacerdotes non possunt professorum munus obire quoad disciplinas theologicas, quoad institutionem catecheticam, possint ne quoad scientias prophanas. Ego puto tanto minus posse illos, et tanto magis necessarium esse ut praescribatur, sacerdotes etiamsi in aliquibus academiis, lycaeis, universitatibus prophanis velint magisteria gerere, quod hoc non possint nisi impetrata licentia ab ordinario suo. Scitis, reverendissimi patres, quod nunc gubernia malorum sacerdotum, qui nempe ecclesiam calumniantur, qui ecclesiam aggrediuntur, malorum sacerdotum haecce infamia servitia potissimum cathedris in universitatibus et academiis praemiare velint. Ne hoc facere possint, vel si faciant, faciant illegitime, constituatis et edicatis quod presbyteri non tantum quando theologiam vel catecheticam docere volunt, sed alias quoque prophanas scientias, semper indigeant facultate episcopi.

Optimum est quod in schemate est, nempe ut provideatur de sustentatione congrua et de bono hospitio illis sacerdotibus, qui senio confecti sunt, vel vero qui infirmi sunt: sed rogo ut addatis ista paucula verba: *ubi non provisum est.* Etenim nos (Deo laudes) in nostra Hungaria in omnibus viginti et aliquot dioecesibus habemus huiusmodi hospitium; habemus etiam fundum unde huiusmodi sacerdotibus provideamus: ergo nos iam providimus, et

apud nos ea constituta sunt, quae in schemate postulantur.

De ultimo capite nihil loquar, praeoccupavi enim. Hoc puto, caput istud, sicut, si bene audivi, etiam eminentissimus ac reverendissimus dominus cardinalis archiepiscopus Hispalensis vult, hoc caput hinc esse eliminandum; sed non perpetuo eliminandum, sed ita ut in alio capite eius rei mentio recurrat. Cuperem certe ut peculiaris aliqua dispositio fiat circa modum et circa formam procedendi quoad sacerdotes delinquentes: at in peculiari aliquo capite fieri deberet, in peculiari decreto. Hoc igitur decretum hic non est in suo loco; illud exmittatis.

Et haec sunt, quae, reverendissimi patres, sapienti vestro iudicio definienda, statuenda, decernenda committo.

ORATIO

reverendi patris domini Thomae Michaelis Salzano episcopi Tanetis[1].

Unica et brevis observatio. Quoniam in hoc proposito schemate de poenis contra clericos disseritur, liceat mihi, eminentissimi patres, praesules reverendissimi, perpauca vestro acumini sapientiaeque vestrae submittere de eo quod maxime nunc temporis desideratur quoad ecclesiasticam legislationem, speciatim de canonico processu; ut omnia quae ad sacram iurisprudentiam pertinent rite recteque serventur, atque poenae inde consecuturae suum effectum sortiantur.

Dolendum quippe est quod dum nostris hisce temporibus videmus in civili societate e rudibus et incompositis formis atque materialibus, ut ita dicam, complexum aliquod legislativum systema breve, concinnum, atque ordinate dispositum fuisse exornatum; in ecclesiastica autem societate, quae vera societas est, et a civili prorsus independens, idipsum omnino desideretur. Addam insuper in hac ipsa Roma procedurae codicem in rebus temporalibus inveniri, qui apud exteras etiam nationes maximo in honore habetur; et tamen in re ecclesiastica deest clara procedura in agendo. Hinc vix aut ne vix quidem ulla ecclesiastica curia invenitur, quae uniformes et constantes regulas habeat, ut possit rite recteque verum a falso secernere, et in iudiciis contentiosis veritatem invenire: ex quo consequitur quod nullus pene processus canonicus efficiatur. Hinc duo maxima incommoda, ne dicam pericula, profluunt, quod vel delicta impunita remaneant, vel potestas ex informata conscientia ultra limites iustos liberrime progrediatur.

Quantum autem utilitatis afferat in re ecclesiastica codificatio codicum, cum iam in hac ipsa aula satis superque dictum sit, et insuper expositum pontifici summo, huic silentio praeteream, quia non est hic locus.

Veniam modo ad id quod ex ante dictis consectarium est. Nimis vagum videtur ultimum comma capitis III huius nostri schematis, in quo nulla fit mentio de canonico processu nec ordinario nec summario. Nemo enim est qui non videat, quantopere necessarium sit, ut iudicia ex informata conscientia ad breves cancellos reducantur, ad delicta videlicet occulta. In delictis etiam publicis, facta semper exceptione de illis quae ita publica sunt, ut non agatur de dubitatione facti, sed tantummodo de legis applicatione ad illud peculiare crimen, antequam clerico delinquenti poena inuratur, ne iniustitia perpetretur cum summo episcopalis dignitatis decore, totiusque ecclesiastici coetus, necesse, inquam, est ut norma quaedam habeatur in recto ministerii exercitio, et forma servetur regularis processus pro locorum ac temporum circumstantiis. Hinc audiantur testes; et si isti praesto non sint, sive ex ignavia, sive ex formidine, sive aliis de causis, audiantur testes testium; perpendatur publica fama, aliaque huiusmodi; hinc exceptioni detur locus, ne imputatus sive per se, sive per alium, sine defensione remaneat; hinc denique quoniam, sicut plerumque accidit, ex defectu testium probatio plena haberi non potest, addantur iudici ordinario vel delegato alii iudices synodales cum voto deliberativo; ut possit haberi in factis contentiosis et dubiis, si non omnino realis, saltem moralis in iudicando convictio. Et hoc locum habeat in omnibus publicis criminibus, ut in contestatione habeatur semper recta sive absolutio, sive condemnatio imputati.

Optimo igitur summoque consilio auctores schematis verba fecerunt praecipue de concubinatu non modo circa reos, qui beneficia possident, verum etiam de omnibus omnino clericis. Sed necessarium erat hanc praescriptionem extendere ad alia etiam peccata contra sextum decalogi praeceptum, imo ad alia omnia occulta facinora. Peccata quippe spiritualia, ait divus Thomas, sunt graviora: peccata autem carnalia maius dedecus afferunt praecipue ob rationem scandali, et scandalum est maximum, si de clerico agatur. Est hac de re articulus in concordato Leonis X, qui apud Gallias praesertim est magnae auctoritatis. In his igitur procedendum est ad tramites concilii Tridentini sine strepitu et figura iudicii, sed sola facti veritate inspecta, salvo semper ad hanc sedem apostolicam recursu. Quando autem non satis de crimine constat, et agitur de publicis criminibus, totum peragatur in iudicio atque processu sive ordinario, sive saltem summario pro locorum et temporum circumstantiis, propter rationes quas superius dixi. Et ideo vel omnia retinenda esse dico ad tramites concilii Tridentini, et nihil innovandum, sicut prudenter non minus quam caute dixit eminentissimus archiepiscopus Hispalensis; vel si vobis placet, eminentissimi ac reverendissimi patres, propositum schema in hac parte reformarem hoc modo:

Quod si clericus in aliquod occultum crimen inciderit, vel propriae immemor dignitatis in immundo concubinatu versetur, sine strepitu iudiciario contra ipsum procedatur; et si forte de crimine constet, condigna poena plectatur, salvo semper recursu ad hanc sedem sanctam apostolicam. Ne tamen bono clericorum nomini macula nimis facile aspergatur, ac praecipitis et immaturi arbitrii argui unquam possit episcopus, idcirco, sacro approbante concilio, mandamus, ut non omissis opportunis monitionibus

[1] Argumentum: „Episcopus Tanensis ait in primis, optare se ut in re quoque ecclesiastica, sicuti in civili habeatur codex quidam rite dispositus sive legislativus sive procedurae. Ad schema autem deveniens probari sibi ait, quod ubi de clericis concubinariis agitur, comprehendantur omnes sive beneficiati sive non: praescriptionem tamen illam extendendam ad alia etiam peccata contra sextum, immo etiam ad omnia occulta facinora. At in huiusmodi occultis criminibus procedendum esse ad tramitem concilii Tridentini sine strepitu et figura iudicii ac sola facti veritate inspecta, salvo semper recursu ad apostolicam sedem. Quodsi non satis de crimine constet et publicum crimen sit, totum peragendum in iudicio ac processu sive ordinario sive saltem summario pro locorum et temporum circumstantiis, ne iustitia laedatur cum summo episcopalis dignitatis totiusque ecclesiastici coetus dedecore. Hinc testes audiendos et in ipsorum defectu testes testium; perpendendam publicam famam; exceptioni dandum locum, ne imputatus sive per se sive per alium sine defensione remaneat. Demum quoniam, sicut plerumque accidit, deficientibus testibus, probatio plena haberi non potest, addendos iudici ordinario vel delegato alios iudices synodales cum voto deliberativo, ut saltem moralis convictio in iudicando habeatur. Paucis concludit vel nihil innovandum esse in hoc negotio circa decretum concilii Tridentini iuxta votum cardinalis Hispalensis, vel si reformari aliquid patribus placuerit, his verbis exprimi tota res possit: ‚Quodsi clericus in aliquod' etc." ut in *textu*.

a sacro etiam Tridentino concilio praescriptis, ab episcopo vel ab eius delegato cum quatuor vel ad minus cum duobus iudicibus synodalibus votum deliberativum habentibus, processus ordinarius vel saltem summarius instituatur pro temporum ac locorum circumstantiis, qui quantum possibile fuerit, imputate tradatur, ut possit sive per se, sive per alium seipsum defendere; ac demum sententia emittatur, non sublato appellationis remedio. Omnes autem probationes et defensiones in scriptis editae, si constet de delicto vel etiam de suspicione delicti, diligenter et caute asserventur, et de iis omnibus, quae ad processum pertinent, documentum in curia extet.

Et de his hactenus satis superque dicta sunto.

ORATIO

reverendi patris domini Martin, episcopi Paderbornensis[1].

Ad schema nostrum quinque tantum, easque brevissimas animadversiones faciam, quas rogo vos, eminentissimi praesides, reverendissimi confratres, benevole ut excipiatis.

Et 1° quidem generalem quamdam animadversionem praemitto experientia comprobatam, nempe non raro clericos nostros a recta linea aberrare, a spiritu ecclesiastico et a spiritu Domini nostri Iesu Christi alienatos, mundanos et indisciplinatos fieri, eo quod obliviscantur effati illius apostolici: *Si adhuc placerem hominibus, Christi servus non essem.* Abripiuntur enim studio placendi gubernis civilibus, a quibus expectant adeptionem dignitatum, honorum, beneficiorum: nam ius designandi, nominandi vel praesentandi ad beneficia ecclesiastica varia gubernia civilia sibi compararunt per concordata. Non volo quidem ut haec concordata simpliciter retractentur, sed nolo ut haec concordata ab ecclesia quidem stricte serventur, sed a gubernis civilibus quoad obligationes quas ipsis iniungunt saepe impudenter violentur et frangantur cum magno rei catholicae detrimento.

Optarem igitur ut etiam hac in re tandem aliquando sanctissima ecclesiae iura vindicarentur, et ut in mitigandis his iuribus hoc concilium Vaticanum sanctissimae sedi apostolicae adiutricem manum praestaret, idque solemniter declararet, concordata quae inter civilia gubernia et ecclesiam inita sunt, si a gubernis civilibus fideliter servantur, etiam ab ecclesia religiose servatum iri; sin vero a gubernis civilibus quoad obligationes ipsis iniunctas frangantur et violentur, neque ecclesiam in posterum istis concordatis amplius se obstrictam haberi. Praeterea optarem ut haec sancta synodus clericis omnibus interdiceret, ne decorationes, quae ordines vocantur, acceptent a gubernis civilibus. Nam ordo sacerdotalis iam sufficit, et populus christianus non raro scandalizatur, si videt presbyteros nostros talibus decorationibus ornatos ab iis gubernis, quae saepe sunt ecclesiae infensissima. Scit enim populus christianus talibus decorationibus qui ornantur a talibus gubernis, non semper esse presbyteros pios et probos, sed interdum presbyteros ambitiosos; non semper esse repletos spiritu ecclesiae et Iesu Christi, sed interdum spiritu mundi; non semper esse defensores, sed saepius desertores et proditores rei christianae esse, qui ex domesticis facti sunt inimici. Quod si haec sacra synodus clericis interdiceret, ne istas decorationes in posterum a gubernis civilibus vel acceptent vel deferant, multa peccata et scandala in clero et in populo christiano praecaverentur.

2° Optarem ut pag. 4 lin. 3 ab infra (col. 517 C) post verba: „Tonsuram quoque clericalem gerant, et capillis simplicem cultum adhibeant," adiungerentur haec verba: *licet etiam clericis latini ritus barbam decentem ferre.* Mihi enim experientia compertum est, in multis regionibus a multis et etiam bonis clericis hoc maxime desiderari propter varias molestias et varia valetudinis incommoda, quae cum tonsione barbae coniuncta sunt. Praeterea barbam ferre est res per se plane indifferens, neque decori clericali ullo modo repugnat: tam parum repugnat, ut etiam Cappucini in nostris regionibus ferant. In rebus, reverendissimi patres, quae per se plane sunt indifferentes, nec per se clericalem decorem offendunt, credo, clericis nostris omnem esse tribuendam libertatem. Iidem tunc eas leges, quae vere iustae et rationabiles sunt, promptius acceptabunt et exequentur, agnoscentes, leges ecclesiae non dictari arbitrio, sed dictari necessitate vel utilitate; nosque episcopos non esse dominantes in cleris, sicut loquitur beatus Petrus, sed esse vere pastores et patres.

3° Optarem, ut haec sacra synodus interdiceret clericis frequentationem cauponarum: et quidem optarem ut post verba pag. 5 (col. 517 C) „sobrie vivant in hoc saeculo" adiicerentur haec verba: *Interdicta est omnino clericis frequentatio cauponarum inter limites suae paroeciae vel urbis, nisi officii ratio eam cohonestet. Et post trinam monitionem episcopalem transgressores legis severe coerceantur; crescente autem contumacia liceat eos beneficiis privare: qui autem notoria et scandalosa ebrietate coram populo infames evaserunt, non transferantur de loco in locum ad populi scandalum, sed omnino a sacris suspendantur.* Quin etiam optarem ut haec sacra synodus clericis interdiceret, ne leviter se alieno aere gravent, neque unquam de solvendo serio cogitent. Non opus est ut huius prohibitionis rationes coram vobis, reverendissimi patres, latius explicem; nam per se patent.

4° Vellem ut si eminentissimi et reverendissimi patres non decernant, sicut dixit reverendissimus archiepiscopus Strigoniensis, ut totum III caput eliminetur, vellem tunc ut certe verba capitis III pag. 8 linea 16 (col. 518 D) „in impudicitiae sordibus immundoque concubinatu", vellem, inquam, ut haec verba *immundoque concubinatu* delerentur; et ut exprimeretur desiderium, ut in ecclesia societas laicorum formaretur, laicorum fratrum, qui sacerdotibus pro ancillis famularentur. Nam in nonnullis regionibus,

[1] Argumentum. „Episcopus Paderbornensis sacerdotes ait a recto tramite alienos esse, eo quod contra apostoli monitum studeant placere hominibus non Deo; abripiuntur enim studio placendi gubernis civilibus, quae per concordata possunt et honores et beneficia eis conferre. Concordata utique servanda esse ab ecclesia, at dummodo a gubernis etiam serventur! Reprobavit autem sacerdotes a gubernis recipere decorationes et ordines et postulavit, ut id a synodo prorsus interdiceretur. Non raro enim christianus populus scandalizatur videns a gubernis, quae saepe infensissima ecclesiae sunt, ordinibus et decorationibus presbyteros ornari. Addidit ut pag. 4 § 3 post verba ‚tonsuram quoque clericalem gerant et capillis simplicem cultum adhibeant' dicatur: ‚liceat etiam clericis latini ritus barbam decentem ferre', quia dum ex una parte varia valetudinis incommoda barba impedit, ex alia indifferens omnino est nec decori clericali repugnans, ut et exemplo orientalium et exemplo Capuccinorum apud Latinos apparet. Interdicendam etiam cauponarum frequentationem, et ideo post verba pag. 8: ‚sobrie vivant in hoc saeculo', addendum: ‚interdicta est omnino clericis' etc. *ut in textu.* Vetandum etiam clericis ne alieno aere graventur. Praeterea cap. 3 pag. 8 lin. 16 verba: ‚immundoque concubinatu' omnino delenda, et exprimendum desiderium, ut formentur in ecclesia piae laicorum societates, qui loco ancillarum sacerdotibus famulentur; huiusmodi autem societatum initia in nonnullis dioecesibus iam haberi dixit. Demum dum sacerdotum et clericorum officia describuntur, indicanda etiam subsidia vitae sacerdotalis et commendanda quotidiana et devota sacri celebratio, quotidiana meditatio, frequens confessio eidem confessario quantum fieri potest facta, et vita etiam communis clericorum."

in nonnullis dioecesibus huiusmodi societatis sive sodalitatis laicorum fratrum initia iam facta sunt: nihilque ego credo esse optabilius quam ut hoc tam salutare institutum formaretur, et latius in ecclesia propagaretur.

5° Denique optarem et ego (nam assentior pleniissime iis verbis, quae ante me dixit reverendissimus archiepiscopus Strigoniensis primas Hungariae), ut non solum describantur in hoc schemate officia clericorum, sed etiam ut indicentur clericis nostris subsidia vitae vere sacerdotalis. Optarem igitur ut vehementer commendetur omnibus clericis quotidiana et devota sacri celebratio, quotidiana meditatio, frequens confessio, et quantum fieri possit, etiam eidem semper sacerdoti confessario facienda. Denique etiam ego vehementer optarem ut haec sacra synodus uno alterove verbo affectuoso commendaret vitam communem clericorum in saeculo viventium. Nam in nonnullis dioecesibus, quas iam nominavit reverendissimus archiepiscopus Strigoniensis, etiam in nonnullis dioecesibus Germaniae, exempli gratia in dioecesi Monasteriensi, cuius ecclesiae egregius praesul huius instituti auctor his diebus morte nobis ereptus est, huius perfectioris vitae sacerdotalis initia facta iam sunt; et magna spes est fore, ut hoc salutare institutum maiora in dies capiat incrementa, et saluberrimos fructus edat, dummodo a praesulibus amanter foveatur. Et mihi compertum est multos bonos et pios sacerdotes, qui huius instituti amantissimi sunt, eiusmodi laudationem ac commendationem ab hac sacra synodo expectare: et optarem vehementer, ut horum sacerdotum voto et expectationi responderetur.

Haec sunt, eminentissimi ac reverendissimi patres, quae vestro sapientiori iudicio, omni qua par est modestia subiicienda putavi.

ORATIO

reverendi patris domini Augustini Verot episcopi Savannensis [1].

Eminentissimi ac reverendissimi patres.

Antequam incipiam de proposito schemate, liceat mihi per modum explicationis personalis verbulum dicere de facto quod evenit: nempe paucis abhinc diebus veniam loquendi ab eminentissimo praeside petivi, quae mihi denegata fuit [1]; et gaudeo quod habuerim occasionem exercendi actum humilitatis et obedientiae. Mihi autem videbatur quod bulla amantissimi patris dabat occasionem saltem tentandi utrum ne liceret in ipso conventu veniam petere loquendi; quia illa bulla loquitur de oratoribus, qui pridie saltem debent exprimere desiderium loquendi, et etiam de aliis qui in conventu possunt, venia obtenta, loqui. Sed libenter fatebor quod male interpretatus sim verba sanctissimi patris. Volo autem dicere quod veniam petii loquendi propter gravem, ut mihi videbatur, necessitatem, quia orator ante me defenderat et propugnaverat propositiones condemnatas in haeretico Baio a summis pontificibus: mihique videbatur opportunum hanc animadversionem facere, nempe quod Baius condemnatus fuerat, quia dicebat integritatem naturae humanae et immortalitatem ipsi deberi, integritatem id est immunitatem a concupiscentia. Illa doctrina condemnata fuit in Baio, et etiam in Baio condemnata fuit illa propositio qua dicebat, quod Deus ab initio hominem non potuisset creare, sicut nunc nascitur. Porro illae res videbantur mihi multum coniungi cum vera notione peccati originalis. Haec sufficiant circa illud.

Nunc venio ad propositum schema, et nolo facere sermonem de necessitate vitae honestae et moralis et piae in sacerdotibus: omnes melius illud sciunt, quam illud possum dicere. Volo tamen aliquas proponere animadversiones.

Et in capite I post mentionem de necessitate in clericis vitandi vana spectacula, vellem quod aliquid diceretur de vitanda venatione, quia disputatum fuit a canonistis, utrum et qualis venatio interdicta sit clericis. Mihi omnino videtur opportunum aliquid de hoc dicere, nempe quod venatio cum armis sit interdicta clericis, et non est quod veteres canonicas leges allegemus. Sufficit quod ita ordinet concilium Vaticanum, quod profecto ius habet sive antiqua iura explicare sive nova introducere. Itaque his verbis vellem illud exprimi: *A venatione cum armis, quae tantopere virum ecclesiasticum dedecet, abstineant; ne unquam populis exhibeatur foedum spectaculum hominis Dei vagantis per vias et agros post aves et feras.* Praeterea ne desidiae, omnium vitiorum matri, occasio foveatur, in clero nullus ordinetur, cui nullae sunt sacrae functiones committendae, et qui episcopo non sit necessarius vel aliis ecclesiis iuxta ordinationem concili Tridentini. Audivi enim quod in aliquibus locis venatio permittatur ad praecavendum maius malum: nempe dicitur quod melius est pro clericis venari quam vagari per vicos et tabernas civitatis. Illa ratio non mihi placet; et illi qui includuntur in hoc casu, non debuissent fieri ecclesiastici, debuissent remanere in statu laicali, et circa illud conscientia episcoporum stricte tenetur.

In capite II schematis loquitur auctor de exer-

[1] Argumentum: „Episcopus Savannensis loco proocmii expositurum se dixit, quae alias dicere voluisset, cum ab eminentissimo primo praeside venia loquendi sibi denegata est; id est, propositiones in Baio a summis pontificibus damnatas, fuisse ex ambone propugnatas a reverendissimo oratore, qui loquutus fuerat immediate post se, cum de primo fidei schemate ageretur. Sibi opportunum visum esse animadvertere, quod Baius damnatus fuit, quia dicebat integritatem et immortalitatem naturae humanae deberi, et Deum ab initio non potuisse creare hominem, prout nunc nascitur. Hisce praemissis venit ad schema ‚de vita et honestate clericorum'. Et in capite I post mentionem de necessitate in clericis vitandi spectacula, voluisset prohiberi etiam venationem cum armis, quae omnino dedecet clericalem statum, et hanc additionem proposuit: ‚a venatione cum armis' etc. Neque ideo venationem hanc permittendam clericis ad eorum otium impediendum, ut alicubi fieri audivit, sed statuendam potius, neminem esse ab episcopo ordinandum, qui non sit ministerio alicuius ecclesiae addictus. Capite II, ubi statuitur clericos singulis saltem triennio vel quadriennio spiritualibus exercitiis vacare debere, dispositionem hanc ait scandalosam esse saltem pro illis regionibus, ubi singulis annis exercitia spiritualia a clericis fiunt. Cum autem de exercitiis sermo sit, aliquid etiam de ipsorum fine et scopo dicendum. Hisce constituta generali lege de exercitiis singulis annis faciendis, addendum: ‚si autem in aliquibus locis' etc. Transit post haec ad recitationem divini officii, ubi a concilio Vaticano voluisset dirimi quaestionem ‚utrum voluntarie distractus satisfaciat divini officii recitationi', et absolute declarari: ‚in hoc casu non satisfieri.' Et necessarium omnino dixit, ut breviarium emendetur; et emendandum 1° quoad durationem officii praesertim diei dominicae, quod longissimum est et illa praesertim die missionariis admodum onerosum; 2° quaedam emendanda, quae ad risum moveat; et hic ridiculum esse dixit explicationem, quam sanctus Augustinus de triginta et octo annis affert, quibus paralyticus iacebat in infirmitate sua. Hunc igitur Augustini locum e breviario expungendum. Et cum eadem ratione de nonnullis aliis sanctorum patrum homiliis quasi ad hilaritatem excitandam loqueretur, eminentissimus primas praeses signo dato surrexit et dixit: ‚Reverendissimus episcopus loquatur maiori reverentia de sanctis patribus.' Respondit orator tota reverentia se loqui, et solummodo historice nonnulla animadvertere. Cum autem nimis insisteret in afferendis exemplis ad assertionem suam probandam, eminentissimus primas praeses ait: ‚Satis iam expressit reverendissimus episcopus desiderium suum, ut emendetur breviarium; redeat igitur ad schema propositum.' At ipse institit adhuc, ut eminentissimus primas praeses cum iterum interrumpere cogeretur dicendo: ‚Si reverendissimus episcopus nil aliud habet circa schema etc.'" *ut in textu.*

[1] Vide supra, col. 176 D.

citiis spiritualibus; ibique dicit illa spiritualia exercitia debere fieri singulis triennalis vel quadriennalis. Venerabiles patres, illa provisio in hac parte schematis mihi non tantum mira visa fuit, sed dicere debeo, scandalosa: et quidem gaudeo quod illud schema teneamus sub pontificio secreto, quia manifestatio et publicatio eius certe multos in clero scandalizaret. Nam consuetudo est in omnibus, vel saltem in fere omnibus dioecesibus Galliae, ut illa exercitia dentur singulis annis; et in multis locis, ut adsit opportunitas tum pro parochis tum pro vicariis, illa exercitia dantur bis in anno. Quaenam esset igitur illorum admiratio seu potius indignatio, si nunc viderent quod concilium Vaticanum, de quo tam multa expectantur, nunc exhortaretur ecclesiasticos ad faciendas spirituales secessiones semel in quadriennio? Magistri vitae spiritualis commendant omnibus annuam praxim huius exercitii et omnes episcopi, omnes qui aliquo modo occasionem habent observandi, quae fiunt inter sacerdotes, libenter fatebuntur, quod illa exercitia sint moraliter necessaria singulis annis, ut clerus perseveret in ecclesiastico spiritu.

Desiderarem etiam ut in schemate verbum dicatur de fine et scopo horum exercitiorum, ut illa exercitia fiant more debito, et ut fructum intentum et desideratum habeant. Itaque propono additionem illorum verborum, quod in schemate pro *singulis triennalis et quadriennalis* substituatur primo *singulis annis*; tunc addatur: *Si autem in aliquibus locis ubi illa exercitia non fuerunt usitata, nimis ardua appareat episcopo huius legis annua executio, liceat illi per aliquod tempus ipsius iudicio conscientiae relictum illa exercitia haberi tantum singulis triennalis vel quadriennalis, donec paullatim possit meliorem praxim amplecti. In illis autem exercitiis sedulo moneantur clerici de necessitate quotidianae meditationis, examinis conscientiae, lectionis spiritualis, aliorumque pietatis exercitiorum, nec non et frequentis confessionis, sine quibus nemo perseverare potest in ecclesiastico spiritu; simulque iis norma aut regula vitae proponatur et inculcetur, qua desidiam et mundana vitantes orationi, studio, et zeli operibus vacent, sicque fiant sal terrae et lux mundi: quatenus et seipsos possint salvare, et aliis viam salutis ostendere.*

Venio ad aliam partem eiusdem capitis, nempe ad recitationem divini officii. Admiratus sum legendo notas quod aliqui existant, qui negent obligationem recitandi officii quando non habent beneficium. De hoc nunquam audiveram, et certe apud nos nihil tale audivi; et apud nos etiam fiunt generaliter exercitia spiritualia in Statibus Unitis, quantum fieri potest, singulis annis. Sed vellem ut in hac parte schematis controversia dirimeretur, addendo illa verba, *mentis evagationes cohibendo sub poena non satisfaciendi, si distractiones sunt plane et directe voluntariae.* Circa hanc quaestionem existit controversia inter theologos; et haec controversia, reverendissimi patres, mihi semper visa fuit probrosa catholicae theologiae, probrosa ecclesiae. Quomodo dici potest aliquem satisfacere praecepto orationis, dum in mente voluntarias distractiones retinet, dum cogitat de aliis rebus, dum ipsius labra tantum occupantur in oratione? Ratio quam aliqui dant theologi circa illud, quomodo satisfaciat retinendo voluntarie et directe distractiones, est, quod ecclesia Dei de internis non iudicat. Transeat in aliquo sensu; sed ecclesia ius, perfectum ius habet praecipiendi illos actus internos qui necessarii sunt, ut actus externi, quos praecipit, sint boni, moraliter boni, laudabiles actus et Deo digni. Et hic, reverendissimi patres, nostrae memoriae revocanda est illa observatio sancti patris Augustini, credo quod latratus canum et mugitus boum magis Deo placeant, quam oratio etiam cum cantu, tamen sine mentis attentione. Itaque peto, et supplicter peto, ut illa controversia a theologis agitata dirimatur per concilium Vaticanum.

Sed nunc volo dicere aliqua circa emendationes et correctiones, quae fieri deberent in breviario, et etiam circa correctiones quae factae fuerunt. Et primo quidem desiderarem, ut quaedam correctiones fierent circa durationem et longitudinem officii, praecipue in die dominica. Nostri missionarii fere totum diem sabbati impendunt in audiendis confessionibus, et saepe in ecclesia remanent ad audiendas confessiones etiam usque ad nonam, decimam et undecimam horam noctis. Nonne videtur aliquatenus absonum quod illa die teneantur dicere officium, quod multo longius sit aliis officiis? Sed liceat mihi quaedam dicere de aliis correctionibus. Quaedam sunt quae difficile est legere cum gravitate et reverentia quae requiruntur in recitatione officii divini. Ut dem exemplum, in illa homilia sancti Augustini circa paralyticum qui fuerat triginta et octo annos in infirmitate sua, omnes recordantur quomodo sanctus Augustinus ibi introducitur probans numerum 38 esse numerum infirmitatis; et illud probat ut ita dicam per algebricum processum, dicendo: 38 aequalia sunt 40 minus 2; quadraginta est numerus perfectionis: *duo* repraesentant praeceptum charitatis Dei et proximi: ergo 38 est numerus infirmitatis. Debeo fateri quod nunquam illud potui legere sine distractionibus.

Eminentissimus praeses cardinalis de Angelis. Reverendissimus orator loquatur maiori cum reverentia de sanctis patribus.

Orator. Equidem volo loqui cum omni reverentia de sanctis patribus, eminentissime; sed etiam *aliquando bonus dormitat Homerus:* et circa illud nihil amplius dicam. Praetereo quod apocryphae historiae de breviario eliminari deberent. Et ut exemplum dem, baptismus Constantini Magni, de quo nuper legimus in officio sancti Silvestri, non videtur bene concordare cum sana critice, et illud deberet certe emendari; et cum multo dolore vidi in platea Lateranensi aliquid, quod certe offendit oculos eruditorum qui veniunt Romam; et dicitur in hac platea: *Hic Constantinus a sancto Silvestro baptizatus fuit.* Illud non est verum, et hic non est locus adducere probationes, sicut etiam non est locus adducere probationes circa motum terrae. Sed Constantinus non fuit baptizatus in hoc loco et circa illud credo quod omnes conveniant.

Liceat mihi aliud exemplum dare. Illud exemplum duco ab homilia sancti Gregorii super illud evangelium: *Erunt signa in sole et luna.* Omnes norunt quomodo sanctus Gregorius illud explicet evangelium, et quod dicat omnia signa, quae inveniuntur in evangelio, iam iam suo tempore fuisse impleta, quod fere omni die audimus de terraemotibus et de civitatibus quae destructae fuerunt, et addit: Adhuc non vidimus signa in caelo et in luna; sed quod illa non sint remota, satis patet, dicit, ex ipsa aeris immutatione. Nunc mihi liceat reverenter dicere, quod illa homilia indicet sanctum Gregorium Magnum in admodum singulari, non dicam indecoro modo: namque illa prophetia illum exhibet, ut ita dicam, tanquam falsum prophetam. Nam illud sanctus Gregorius dicebat 1200 abhinc annis, et dies iudicii non venit; et illa signa, de quibus loquitur, illa signa, quae sanctus Gregorius assignat tanquam indicia venturi iudicii, erant tantummodo signa bonitatis Dei, qui volebat illas barbaras nationes, quae tunc romanum imperium infestabant, iugo religionis subiici. Et vellem dicere etiam circa illud quod certe satis curiosum est,

quod ecclesia illud officium nobis recitandum praescribat, in quo, ut satis apparet, sanctus Gregorius videtur incidere in casum papalis excommunicationis, et illud probabo.

Eminentissimus praeses de Angelis. Hic agitur de schemate *de vita et honestate clericorum*, et reverendissimus episcopus iam satis expressit desiderium reformationis breviarii, et iam sufficit.

Orator. Vellem etiam aliquid addere circa correctiones quae factae fuerunt, et illud dicam uno verbo, quamquam materia sit gravis, et admodum gravis.

Eminentissimus praeses de Angelis. Si non loquatur de honestate clericorum, cedat locum alteri oratori.

Orator. Libenter obedientiam praestabo, eminentissime praeses, quamquam mihi videatur quod dicere possim illud, quod relationem necessariam et intimam habet cum divino officio, ut nimirum illud officium recitetur cum reverentia debita. Attamen acquiesco decisioni et descendo, eminentissime praeses, de ambone.

Eminentissimus praeses de Angelis. Reverendissimi patres, quae dixit episcopus Savannensis de denegata sibi facultate loquendi, explicatione indigent. Idem reverendissimus dominus episcopus petierat veniam loquendi extra ordinem praescriptum a litteris apostolicis, et hac ex causa tunc non potui eidem veniam concedere, cum ab ipso peteretur ut, interrupto oratorum inscriptorum ordine, ipsi loqui permitterem.

Accedat ad ambonem reverendissimus dominus Papp-Szilágyi episcopus Magno-Varadinensis ritus graeco-rumeni.

ORATIO

reverendi patris domini Josephi Papp-Szilágyi episcopi Magno-Varadinensis ritus graeco-rumeni[1].

Sancti concilii patres.

Adsumus et nos de graeca orientali ecclesia, progenies illorum, qui sacram Florentinam unionem cum matre ecclesia resuscitarunt, et attulimus ad vos eamdem fidem, unionem fidei et communicationem charitatis, custodientes de caetero ea, quae propria sunt ecclesiae orientalis, quae a sanctis patribus eiusdem ecclesiae haereditate, usu et legitima consuetudine accepimus, aemulantes vobiscum charismata meliora in aedificationem corporis Christi, quod est ecclesia; cuius ecclesiae partes constitutivae sunt *symbolum, codex* et *rituale*. Symbolum habemus commune: symbolum enim unum est, quoniam unus Deus tantum est, una fides, unum baptisma, una ecclesia; quia una tantum datur in ea cathedra veritatis, eius nempe cui dixit Christus Deus noster: *Pasce agnos meos, pasce oves meas*: seu quemadmodum sanctus Cyprianus expressit dicens: „Exordium ab unitate proficiscitur, et primatus Petro datur, ut una Christi ecclesia, et cathedra una monstretur." Et haec de symbolo.

Verum non ita res est cum codice, non ita cum rituali. Codex diversus, et disciplina diversa est: et ut demonstrem codicem et disciplinam ecclesiarum diversam esse, utar exemplo huius schematis, quod inscriptum est *de vita et honestate clericorum*. Codicis ecclesiae orientalis sanctiones longe severiores sunt, quam codicis occidentalis. Canon XXV sanctorum apostolorum sic sonat: „Si quis episcopus, presbyter aut diaconus fornicationis, furti, vel periurii convictus fuerit, deponatur"; et sanctus Basilius Magnus canone suo XXXII, qui codice nostrae orientalis ecclesiae complexus est, omnia insimul complectitur, et sic decernit: „Si quis de clericorum catalogo in peccatum mortale lapsus fuerit (intelligitur si cum infamia scandalosus fuerit), gradu suo deponatur, et in locum communem detrudatur"; quoniam nec post canonem additum est quod in disciplina Tridentina et hoc schemate continetur, quod nimirum prius tribus vicibus vitiosi hi clerici admoneantur: sed simpliciter dicit, si qui in haec crimina, in peccata mortalia lapsi fuerint cum infamia sui nominis, gradu suo deponantur et ad communem locum detrudantur. Et si huiusmodi clerici postmodum resipiscant, atque vitam in melius mutent, canones orientales praescribunt, teste can. XXI Trullano, ut talis presbyter emendatus atque correctus recipiat quidem tonsuram clericalem, sed ad ministerium illud, de quo excidit, nunquam amplius restituatur.

Videtis ergo, sancti concilii patres, quod nos orientales catholici habemus nostrum determinatum codicem, qui clare et determinate loquitur. Et nonne habemus rationem cur nos nostrum codicem cum vestro occidentali codice non commutemus? Ideo nos iustae severitati canonum quoad ipsos orientales expressorum porro quoque adhaeremus, quoniam tantum ita credimus et, sicut experti sumus, convicti sumus, posse nos disciplinam ecclesiasticam, vitam, et honestatem clericalem tutam reddere. Et quoniam sancta sedes apostolica iterato atque solemniter vovit a nobis orientalibus catholicis unionem tantum fidei postulare: et sicut Benedictus XIV expressit: Non latinos tantum, sed ego omnes catholicos volo; dico summi pontifices Romani, et sancta sedes iterato ac solemniter vovit codicem et disciplinam orientalis ecclesiae, tum rituale sartum tectumque conservare; hinc ad calcem schematis addendum esse puto, et etiam ut id fiat rogo, videlicet relate ad fideles et clerum orientalis ecclesiae: *Sacra approbante synodo, declaramus episcopos orientalis ecclesiae per hanc nostram constitutionem minime impediri, ut disciplinam ecclesiasticam secundum canones, codices ecclesiae orientalis complexos, porro quoque atque suo modo moderentur.*

[1] Argumentum „Episcopus Magno-Varadinensis exordium sumpsit ab unione commendanda ecclesiae Graecae cum Romana, et symbolum, codicem ac rituale constitutivas partes esse ecclesiae Graecae ait; utramque ecclesiam symbolum commune habere qui unus Deus, unus spiritus et una fides; ut codicem disciplinarem diversum esse, et quidem rigidiorem in ecclesia orientali, ut nonnullis exemplis probavit, unde synodum rogavit, ut orientalis codex integer servaretur, sicuti summi pontifices fecerunt semper. Ut id ipsum ait de rituali dicendum. Proposuit idcirco ad calcem schematis haec addi: ‚Sacro approbante concilio declaramus, episcopos orientalis ecclesiae per hanc nostram constitutionem minime impediri, ut disciplinam ecclesiasticam secundum canones codice ecclesiae orientalis complexos prono quoque atque suo modo moderentur.' ‚Suo modo' se dixisse addidit, quia in ecclesia orientali per decem saecula negotia ecclesiastica summarie fuerunt tractata, illamque praxim communem in universali ecclesia fuisse; et si postmodum apud Latinos solemnitates in iudiciis inductae per decretales Gregorii IX, cum hae in Orientem nunquam pervenerint, iure suo orientales antistites eorumque tribunalia utuntur in ecclesiasticis causis breviori modo expediendis. Quoad caput II de recitatione officii legem ait de integro officio a clericis quotidie recitando penes Graecos impossibilem omnino esse, nisi forte exponi ii velint inevitabili periculo incidendi quotidie in grave peccatum, quia Graeci, ut ipse ait, nullum breviarium habent, sed habent sexdecim tomos in folio et alios in minori forma libros euchologicos, ex quibus cultum divinum persolvere debent. Attamen et ipsos officium recitare iuxta suum directorium capitibus 60 et 72. Cap. 60 haberi, quod quilibet sacerdos missam celebraturus debet prius recitare horas canonicas; cap. 72 haberi, quod omnes sacerdotes obligantur die ac nocte septem laudes persolvere. Sed ultimum hoc caput esse pro religiosis et monachis, qui die ac nocte officium persolvere possunt; non autem pro clero coniugato, cui lex illa applicari nequit. Unde addendum ait: ‚Ritus autem orientalis clericos huic constitutioni iuxta suum morem et legem dioecesanam satisfacere debere.' Concluxit rogando patres, ut proposita additamenta recipere dignarentur."

Dixi *suo modo moderentur*. Notum est enim primis decem ecclesiae saeculis negotia ecclesiastica in foris et tribunalibus ecclesiasticis summario fuisse pertractata, et causas decisas esse sine illis solemnitatibus, quae postmodum in ecclesia latina intervenerunt, quas Gregorius IX pontifex decretalibus suis expressit. Hae decretales ad ecclesiam orientalem nunquam extensae sunt; consequenter ecclesiae orientalis antistites et tribunalia ecclesiastica ius habent, ut sufficienti quodam ac breviori modo, et sine superfluis solemnitatibus, quibus solemnitatibus saepe causae ad plures annos protrahuntur, negotia ecclesiastica terminent et super causas sententias pronuncient.

Quantum ad caput II huius schematis de recitatione officii divini pariter habeo exceptionem, et illam pronuncio nomine ecclesiae orientalis catholicae. Ecclesia orientalis catholica non secus ac occidentalis vult et desiderat, sicut desiderare debet, ut ecclesia habeat clerum pium ac devotum. Ecclesia orientalis etiam desiderat, ut clerus officium divinum accurate, non perfunctorie, sed quam devotissime ac pientissime adimpleat. Verum in quantum hocce schemate de recitatione sic dicti breviarii seu officii divini, et quidem quotidie et integre et devote sub reatu gravi praescribitur, ego necessitor hoc declarare, quod clerus ecclesiae orientalis huic schemati ad literam sumpto etiam absolute satisfacere non posset; ac proinde omnes forent in periculo incidendi in reatum gravem. Si nos haberemus breviarium sicut fratres latini habent breviarium, nihil contra hoc schema dicerem; sed nos breviarium nullum habemus. Nos habemus sexdecim tomos in folio, et adhuc tomos alios habemus in minori formatu, libros euchologicos, ex quibus nos cultum divinum absolvere debemus; adeo ut Leo Allatius[1] celeber ille archivarius pontificis declarare non dubitarit, clerum graeco-catholicum non posse scire quid ex tantis voluminibus ergo teneatur persolvere, et quid non persolvere.

Nos rumeni graeco-catholici habemus nostrum codicem proprium, cui titulus est *Directorium legis*, alias slavice *Pravila*. Istud directorium legis habet duo capita, caput LX et LXXII. Caput LX enuntiat: „Si quis sacerdos celebrans missam non persolverit horas canonicas, peccatum committit; et si suppleverit, remittitur peccatum." Et iste canon non tantum est in codice, sed canon iste est etiam in usu et consuetudine, scilicet quilibet sacerdos graeco-catholicus celebraturus missam prius absolvit, recitat horas canonicas privatim, et deinde accedit ad celebrandam liturgiam. Aliud caput LXXII quod enuntiat „Omnes sacerdotes obligantur die ac nocte septem laudes persolvere. Sunt autem hae septem laudes, officium mediae noctis, matutinum, hora 1ª, 3ª, 6ª, 9ª, vesperae et officium postvespertinum. Sed omnibus his praecipuum officium est celebrare sacram liturgiam, quam si quis sacerdos tantum semel omiserit celebrare absque sufficienti causa, tribus mensibus a sacris sit abiectus." Ergo apparet ex hoc, quod istud caput ultimum pro religiosis, pro monachis valeat, qui die ac nocte officium persolvere possunt; sed pro clero saeculari, pro clero coniugato istud caput applicari non potest, quia non potest dicere integrum officium, et quotidie. Notum enim est quod ecclesiastici orientales abstinere debeant a sacra liturgia, secus a communione uxorum abstinere debent. Ideo ego optarem huic capiti II addendum esse quoad ritus catholicos: *Orientalis ritus autem catholicis huic constitutioni iuste suum morem ac legem dioecesanam satisfacere debere.*

Haec sunt, sancti ecclesiae patres, quae ego ex mea parte et meae ecclesiae hic proponenda esse duxi; et suppliciter vos rogo, ut haec additamenta ad textum benigne admittere, acceptare et probare dignemini.

ORATIO

reverendi patris domini Henrici Bindi episcopi Pistoriensis et Pratensis[1].

Eminentissimi praesides, fratres veneratissimi.

Patria Pistoriensis et Pistoriensium episcopus non sine quadam animi trepidatione, fateor, in conspectum vestrum, quem summopere revereor, me de hoc edito loco trado; quoniam probe scio ea nomina infaustae fuisse memoriae, et esse adhuc in ecclesia, quasi vaferrimam illam fraudem lanseniana passim redolentia. Saepe enim Pistoriensis quasi illius veneni auctores in hac aula nominatos aegre audivi; quare eo me titulo parum vobis commendatum sentio.

Verum enimvero tantum contribules mei auctores fuerunt sacerrimi illius conciliabuli, quod illis tantam infamiae notam inussit, quantum dirae grandinis auctor est miser agellus, quem ipsa vastavit scilicet talem ipsi mercedem tulerunt de ex-

[1] De libris ecclesiast. Graecorum diss. 1ª, nec non diss. 2ª de Triodio.

[1] Argumentum: „Episcopus Pistoriensis occasione sumpta ex suae patriae ac sedis episcopalis nomine conquestus est, quod Pistorienses passim traducantur ut auctores infausti illius conciliabuli lanseniranum pestem redolentis, cum reapse et sint et fuerint semper veri catholici. Conciliabulum illud potius vocandum esse Riocianum aut Tamburinianum, eosque asseclas Riccianos aut Tamburinianos a veris eiusdem auctoribus. — Quoad schema probavit quidem, quae in eo continentur, at pleniora et ordinatiora reddenda dixit. Non tam praesenti clero quam et futuro prospiciendum, ideoque pro temporum necessitate et ratione praemitti opus esse caput de institutione cleri. Hanc institutionem accurate describendam per duo potiora capita, pietatem nimirum et scientiam. Scientiam enim in parem esse temporibus et comparatam actualibus exigentiis pauperculam et macillam, nec hodie clerum ducem et magistrum esse, sicut olim fuit. Unde argui posse uti desiderari in clero aut ingenia, aut bona magisteria, aut incitamenta, aut quod vere similius est, bonam voluntatem. De pietate autem, quae in institutione clericorum primum locum habere debet, concilium, ait, aliquid decernere opus esse, cum inter bonas artes, quibus imbui clerici debent, illa quae est ars artium neglegi nullo modo potest. — Caput I verbis et sententiis bene aptis exordiri, sed statim ad leviora quaedam et non apte coniuncta descendere de cultu clericali externo, de forma vestium etc. Ea quae ad sacerdotalem vitam non pertinent, ut iudiera quaeque, intemperantia, abusus bonorum ecclesiae, negotiatio etc., arctiori nexu iungenda et convenientiori loco ponenda videntur, ne deduci forte possit, huiusmodi scabiem universo coetui exprobratam esse. Non bene coniungi ea, a quibus christianis omnibus abstinendum est, ut intemperantia, et ea, quae speciatim clericis prohibentur, ut negotiatio. Proposuit autem, ut hoc vel non absimili modo caput conficeretur: ‚Quamvis sacerdos ex hominibus assumptus' etc. *ut in textu.*

Reprobavit insuper quod forma vestium relinqueretur in schemate episcopo determinanda, et verbis schematis: ‚Cum autem forma vestium . . congrua etc. substitui voluisset haec alia: ‚Et quoniam nullius non pretii est, ut per decentiam' etc. *ut in textu.*

Ex sententia autem coepiscopi amici sui in verba rapitur: ‚Clerici diligenter cavere iubentur, ne bona ecclesiastica . . ad haeredes transmittant' admonavit ex civilibus legibus nunciari, ut rectores ecclesiarum, cum administrationem suscipiunt, supellectilium sacrarum inventarium a gubernii ministris accipiant et subscribant. Quae cum detritae sint, permoque his sepositis et asservatis novas studeant comparare eleemosynis etiam fidelium collectis. Porro mortuo rectore, eius consanguinei adiudicant sibi res, quae in inventario non continentur, nisi parochus aliter vivus providerit. Hinc optandum ait, ut generali lege constituta de testamento alium condendo circa eas res, quae divino cultui semel sunt destinatae, hoc etiam exprimeretur, nimirum non posse parentes sibi adiudicare quidquid ex sacris supellectilibus, nisi probetur, legitime fuisse comparatas bonis propriis, non ex redditibus ecclesiae vel oblationibus fidelium.

turbate populari tumultu erroris auctore cum suis asseclis, et de navata a plurimis eorumdem strenue opera pro tuenda optimis scriptis catholicae fidei integritate. Utinam ablegetur tandem a scholis theologicis, a tractatibus et (si audaciter nimis peto) ab aula mos ille designandi nomine Pistoriensium Iansenianos, qui in Hetruria freti principis patrocinio, obsequentibus tribus aulicis episcopis, quos inter Florentinus Scipio de Ricci, annuentibusque quatuor vel quinque eiusdem furfuris theologis, quorum Petrus illo Tamburinius fuit facile primus; Pistoriam meam nil tale merentem, nil timentem tale invaserunt, ibidemque male foetum et infelicissimum partum ediderunt. Vocentur itaque sive Ricciani, sive Tamburiniani vel quidquid cuique libet: foetus vero ille patrio nomine conciliabulum Riccianum designetur, neque amplius deinceps ea turpi nota aspergatur populus sane catholicus, et clerus orthodoxus, doctrinae tenax, et huic sanctae sedi deditissimus, qui fidem suam, sicut ea tempestate novatoribus obsistendo eosque foras extrudendo probarunt, ita his quoque miserrimis temporibus tum verbis tum factis saepe animi devotionem sanctissimo et amantissimo Pio papae IX publice testati sunt, et me de hac re summo gaudio affecerunt. Ita me Deus adiuvet, patres amplissimi, Pistoriensem ea scabies nec tetigit unquam, nec tanget. Et oh! brevi datum mihi sit synodum dioecesanam cogere, et quidem si minus alibi congruum, ibi certe necessarium cum omnibus solemnitatibus a iure praescriptis, ut haereticales illius adventitii conventiculi errores solemnius detestentur, et memoria aboleatur; ut nomen Massiliensium non amplius pro Semipelagianis, ita nec Pistoriensium pro Iansenianis usurpetur. Parcite quaeso, patres, huic exordio quod ullo pacto admittere nolueram, sed meo, vel me invito, pleno de pectore erupit.

Venio nunc ad propositum schema. Profecto non inficior ea, quae complectitur, optima esse: verum si pleniora et ordinatiora quis desideret, non improbandus videtur. Frustra enim de vita et honestate clericorum praecipitur, nisi prius de recta cleri institutione aliquid dignum pro necessitate temporum statuatur; potiusquam praesenti clero, illi consulendum est totis viribus, qui futurus est. Qui enim ex praesentibus boni sunt non indigent reformatione, et pro incitamento ad meliora pauca sufficiunt. Qui autem reformandi si matura iam sunt aetate, operam et oleum perdunt, semen supra petram cadit; quia haec reformatio non est concilii oecumenici, sed solius invisibilis virtutis Dei, qui ictu gratiae omnipotentis Saulos prosternit, eosdemque eligit vasa electionis. Audiatur Chrysostomus [1]: „Ipsine, nempe apostoli, putrefacta medicati sunt? Nequaquam; neque enim fieri potest, ut ea, quae iam corrupta sunt, salis perfricatione reparentur. Non ergo hoc fecerunt, sed ante renovata sibique tradita aspergebant sale, et in ea novitate conservabant." Ita sanctus doctor. Non decet concilium oecumenicum nimis contrectare plagas; sed contra decernendo salutaria, eas praevertere. Si autem semo sit de iunioribus, semen terram quidem bonam invenit, sed relinquitur avibus corripiendum, et conculcandum pedibus, nisi prius ea terra probe purgata, et subacta sit assidua et sapienti cura. Multos vidi ego optimae indolis iuvenes ex clero torrente iniquitatis abreptos, quia nec satis virium collegerant opportuno tempore, nec arma satis apta et firma induerant. Plures quoque vidi sacerdotio auctos, qui nihil dignum sentirent de hoc tremendo ministerio, ne suspicarentur quidem: operarii mechanici in pura materia, non in spiritu, adeoque quibuscumque materiae illecebris obnoxii.

Tractationi ergo de vita et honestate clericorum praemittendum erat caput de cleri institutione; quae institutio accurate describenda et definienda erat per duo potiora capita, quae sunt pietas et scientia, in quibus mirum quam multa desiderentur. Scientia enim impar est temporibus; et comparata cum magnis incrementis quae hac nostra memoria accepit ab iis, quibus olim clerus dux fuit et magister, quam paupercula et macella generatim videtur. Ferrea ea tempora fuerunt in quibus clericus perinde accipiebatur ac doctus, litteratus, eruditus; et contra laicus idem erat ac homo rudis, nullis excultus litteris. Nunc e converso se habet res, quoniam qui memorantur in clero viri doctissimi, non pauci sunt equidem, sed non constituunt intellectualem conditionem cleri, quae ab aliis argui non possit. Atqui non desiderantur ingenia. Quid ergo dicam? Plane bonae institutiones desiderantur, bona magisteria, bona incitamenta, et, quod maxime dolendum est, bona voluntas quae torpet in plurimis; nec sinit eos tentare quidquam, quod nobile, quod grande, quod frugi esse videtur: ex quo fit ut superbia quorumdam faciat ut eadem scientiarum incrementa quae non intelligunt, suspecta habeant et perhorrescant; desidia vero intellectualis maioris partis viam pandit malis quibuscumque, quae mores corrumpunt. Sed de his malis cum schema de seminariis nobis dabitur examinandum; si quidem dabitur quod iam nobis datum esse oportebat. Nam hinc sumendum erat initium, ut logice ad ea quae vitam et honestatem clericorum spectant, procederetur; sicut schemati, quod sequitur de parvo catechismo praemittendum erat illud generalius de praedicatione verbi Dei, cuius illud pars non minima quidem, sed tamen pars est, quae suum principium et fundamentum requirit, et sic separata constare nequit. Oh! quam proficuum et ad compendium temporis et ad perfectionem operis, si, quod in votis omnium est, eminentissimi praesides nobis indulgerent, nempe summam capitum omnium, quae Vaticana synodus complexura erit! Nam sic neque incerti vagaremur, neque omissum lamentaremur quod iam paratum et sepositum nobis est. Sed de hoc videat prudentia vestra, praesides eminentissimi.

Dicam nonnulla de altero capite, quod est pietas, quae in institutione clericorum primas habere debet. Nam si clericus pius sit solum, nec satis eruditus, ad aliquid utilis erit, saltem exemplo: contra vero si ad multas literas pietatem bonumque Iesu Christi spiritum non adiunxerit, ad insipientiam perducet multos. Iam vero in institutione clericorum inter bonas artes, quibus imbui illi solent, sola illa quae ars artium perhibetur, et vere est, generatim negligitur, nempe quae ad exemplar divinum Iesu Christi animum informat. Fac enim visites quoddam seminarium clericale; interroga quae et quanta ibi tradantur sacris tyrocinibus; respondebitur: magna omnia et pulcherrima, politiores litterae plurimis classibus discretae, philosophia, mathesis, theologicae omnes aut fere disciplinae, et sic deinceps. De disciplina pietatis tacebitur, aut quia omnino decet, aut quia minuscula est, aut tandem quia non in eo numero habetur quo par est, quove caeterae omnes aliae, quae magnum quid sonant. At ubi ita esse res habent, quid proderit concilium oecumenicum de vita et honestate clericorum vel multa et praeclara edixisse? Hinc ergo sumatur exordium ab institutione clericorum. Hic potissimum studium conferatur, ut clerici Christo vivant, Christum sapiant, spirent Christum: eo primum spectent quae concilium constituerit; caetera per se ipsa fluent. Haec de

[1] Hom. XV in Matthaeum.

schemate in genere: liceat nunc nonnulla speciatim pro meo captu notare.

Caput I verbis et sententiis bene aptis exorditur; verumtamen ex hoc nobili principio mihi expectanti ea quae propositi argumenti gravitatem decerent, non parum, fateor, molestum fuit invenire statim leviora quaedam, quae si non negligenda omnino clericis sunt, non ea tamen profecto sunt quae primas sibi usurpare debeant, perinde ac mores sacerdotales iis substantialiter informentur, iisdemque animus vere sacerdotalis constare videatur. Continuo enim sermonem instituit de cultu clericali externo, de vestium forma, idque non satis accurate ut mox videbitur, de tonsura et modo capillatorio; et haec omnia in schemate iunguntur (videant patres quam apte) cum gravissima divi Ambrosii sententia, strenue nempe operandum esse sacerdotibus in agro Domini, quia Deo non sibi nati sunt: quasi illa prono alveo fluant ex hoc principio. Sequitur in eodem capite de ablegandis omnino a vita sacerdotali quae ad illam non pertinent, imo ab ea prorsus aliena sunt, nimirum ludicra quaeque, intemperantia, bonorum ecclesiae abusus et negotiatio. Haec praeterquamquod aptiori nexu iungenda, et congruentiori loco collocanda videbantur, ita proferuntur, ut huiusmodi scabies exprobrata universo coetui appareat, quod certe odiosum et probrosum est his maxime temporibus, in quibus omnia venena exeruntur ut iure et iniuria ministerium nostrum vituperetur. Praeterea miscentur non satis commode ea, a quibus omnibus christianis est abstinendum, ut intemperantia et ea quae speciatim clericis prohibentur, velut negotiatio, in quam leges ecclesiasticae vigent. An non deceret magis hanc periodum hoc vel non absimili modo proferre?

Quamvis sacerdos ex hominibus assumptus pro hominibus constituatur, ideoque continenter in celebritate versari et consuetudinem cum hominibus habere teneatur; meminerit tamen, et firmum sanctumque habeat se in iis solum fuisse constitutum quae sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis, qui condolere possit iis qui ignorant et errant [1], *non in iis quae sunt ad mundum, et in quibus mundus vel infatuatur ut solatiis, evagationibus, spectaculis, omnibus sensuum illecebris; vel nimis adhaeret et implicatur ut negotiationibus, lucris, ciborum vestiumque luxui, caeteriseque huiusmodi commodis et blandimentis vitae; a quibus quonam pacto vel deterrere homines vel abducere vel commonere modelamque iis afferre poterit sacerdos, si temperare se nesciat, quin eodem coeno plus minus et ipse inserdescat? Cupiditatibus itaque divina fretus ope frenum ei imponendum, et inter homines non ut homo, sed ut angelus versari debet. Quanto enim magis, ut Augustinus ait* [2], *regnum cupiditatis destruitur, tanto charitatis augetur. Neque est, ut idem summus doctor alio loco dicit* [3], *in carendo difficultas, nisi cum est in habendo cupiditas. Abhorreant igitur a carnalibus; abstinentiae, frugalitati, modestiae apprime studeant: sint denique forma gregis illi, qui Dei adiutores ab apostolo nominantur, et vere sunt, ne, si secus egerint postquam iudicium ecclesiae poenasque canonicas, quae a nobis confirmantur, subierint, in Dei iudicium incidant, quod durissimum iis qui praesunt, fiet.*

Et quoniam in eo sum ut aliquid suggerere de meo ausim, priusquam ab hoc primo schematis capite manum amoveam, relegenti paululum retro vestigia notata indigna mihi esse videntur quae de clericali veste in schemate proponuntur. Posito enim generali principio, optimo quidem sed nimis vago et indeterminato, inter quos fines plures abusus impune locum habere possent, totum hoc negotium traditur episcopis curandum. Ita enim se habet schema: „Cum autem forma vestium soleat esse morum indicium, habitum deferant qui neque luxu neque squalore oculos intuentium offendat, sed iuxta episcopi ordinationem proprio clericorum ordini ac dignitati congruat." Multi quidem laici, homines probi et graves, vestibus in neutram partem modum excedunt ut in schemate praecipitur: verum quis dixerit, eos ecclesiastice incedere? Res tamen episcopis determinanda relinquitur. Ecquid? Debentne episcopi eruere exemplar ornatus clericalis, dicam italice *il figurino dei preti*? Haec res, pace dicam doctissimorum auctorum schematis, mihi omnino non probatur. Nimis ne audax ero, si haec proponerem substituenda? *Et quoniam nullius non pretii est ut per decentiam habitus extrinseci, quomodo habetur in decretalibus, intrinseca honestas reveletur, ea sit in usu civili vestis clericalis, quae tum formae, tum coloris gravitate facile dignosci possit ab ornatu seculari; ne exquisita nimis, ne nimis neglecta, simulque non adeo moris antiqui tenax, ut nimia quadam singularitate sacerdotem vel minus popularem vel etiam subodiosum reddat: quae norma quantum varia diversarum gentium indoles pati possit, optabile est ut communis sit omnibus ecclesiis occidentalibus, quod prudenti iudicio synodorum provincialium remittendum decernimus.* Ad ea verba eiusdem capitis haec animadvertenda ex sententia coepiscopi amici mei, cuius eisdem verbis utor.

Capite I clerici diligenter cavere iubentur ne bona ecclesiastica, quae res Dei sunt et patrimonium Christi ac pauperum, cum propriis confundant, eorumque fructus ad consanguineos vel haeredes transmittant. Iamvero ex quo leges civiles ecclesiae infensae apud nos vigere coeperunt, ordinarie evenit ut parochi, rectores ecclesiarum, dum eorumdem administrationem ineunt, a gubernii ministris inventarium sacrarum suppellectilium accipere et subscribere debeant. Sacrae suppellectiles, ut plurimum vetustae, detritae reperiuntur: modernus rector vel parochus in his asservandis quales accepit, et suo tempore restituendis totus incumbit; sed novas etiam subinde comparare studet, in quo fideles saepe illi adiumento sunt piis oblationibus. Serius ocius parochus rector supremum obit diem: tum consanguinei vel haeredes domum invadunt, inventarium utensilium sacrorum defuncto olim traditum expendunt, quidquid in eo inscriptum non est, sibi adiudicant. Ea quomodo ecclesiae quae rectore viduantur, sin minus ipsemet vivus aliquo modo providerit, quod raro contingit, in suam toties sacrarum suppellectilium recidunt egestatem.

Optarem itaque ut sacrum concilium Vaticanum generali lege statueret, parochis caeterisque rectoribus ecclesiarum omnino vetitum esse disponere testamento vel aliter de sacra suppellectili, paramentis nempe, vasis aliisque rebus divino cultui aliisque functionibus semel destinatis, quae legitime non probantur comparata fuisse bonis ad ecclesiam non pertinentibus, vel sinere ut iisdem consanguinei et haeredes potiantur. Haeredibus vero rectorum seu parochorum antocellat in quarumcumque sacrarum suppellectilium proprietatem et usum ecclesia viduata, penes quam reperiuntur, omnino asserendum est; utpote quae praesumuntur redditibus ecclesiae ipsius vel oblationibus fidelium comparatae, nisi contrarium legitime probetur; et ideo iisdem haeredibus nefas esse eas sibi vindicare, quin poenas contra usurpantes bona ecclesiastica incurrant.

Si quid vero parum (caetera omitto, quae iam praeoccupata sunt ab aliis doctissimis et eloquen-

[1] Hebr. V, 1-2.
[2] De doctr. christ. lib. III, cap. X.
[3] Ibid. lib. III, cap. XVIII.

tissimis oratoribus, qui ante me dixerunt), si quid vero parum consulte aut nimis proline dixi, parcite. Satius deinceps esse duxeram audiendo multa discere, quam loquendo alios taedio afficere.

Hic autem ab eminentissimis praesidibus interrupta discussio est, et eminentissimus primus praeses enuntiavit patribus in hac alma urbe supremum obiisse diem episcopum Veracrucis his verbis:

„Reverendissimi patres, dolentes vobis notum facimus quod in hac alma urbe supremum diem obiit reverendissimus dominus Franciscus Suarez de Peredo episcopus Veracrucis, cuius anima piis reverendissimorum patrum suffragiis praesertim in sacrosancto missae sacrificio commendatur."

„Proxima congregatio generalis habebitur crastina die. In ea continuabitur discussio et examinatio eiusdem schematis *de vita et honestate clericorum*."

4.

Congregatio generalis decimaoctava.
1870 ianuarii 28.

Feria VI die 28 ianuarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt sexcenti novem patres, nempe 34 cardinales, 7 patriarchae, 4 primates, 98 archiepiscopi, 426 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 13 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 22 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum decimaoctavae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Ioannes Vancea archiepiscopus Fogarasiensis et Albaiuliensis ritus graecorumeni missam lectam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses patribus annuntiavit ex oratoribus pro superiori congregatione inscriptis adhuc decem superesse, eisque tres alios accessisse; iussitque omnium nomina ex ambone per subsecretarium publicari.

Hic ambonem conscendens notam perlegit in qua habebantur reverendissimi patres, Ioseph de Urguinaona episcopus Canariensis et Sancti Christophori de Laguna, Benevenutus Monzon y Martinez archiepiscopus Granatensis, Melchior Nazarian archiepiscopus Mardensis ritus armeni, Paulus Melchers archiepiscopus Coloniensis, Innocentius Acciardi episcopus Anglonensis et Turcicensis, Ioseph Caixal y Estrade episcopus Urgellensis, Pancratius Dinkel episcopus Augustanus Vindelicorum, Antonius Iordà y Solèr episcopus Vicensis, Thomas Gallucci episcopus Recinetensis et Lauretanus, Salvator Demartis episcopus Galtellinensis-Norensis, Ioannes Ghilardi episcopus Mentis Regalis, Guilielmus Clifford episcopus Cliftonensis, Cyrillus Behnam Benni episcopus Mausiliensis ritus syrorum.

Dein ab eminentissimo primo praeside ad ambonem successive vocati sunt reverendissimi patres, episcopus Canariensis, archiepiscopus Granatensis, archiepiscopus Mardensis ritus armeni, et archiepiscopus Coloniensis.

ORATIO

reverendi patris domini Iosephi M. de Urguinaona episcopi Canariensis[1].

Eminentissimi praesules, reverendissimi patres.

Praetermisso exordio ne ab eminentissimis praesulis monitis declinare videar, et ne nimia et innecessaria copia verborum vobis molestiam inferam, quae circa vitam et honestatem clericorum animadvertere consentaneum existimavi, breviter exponam.

In hoc maxime sictit honor catholicae ecclesiae, in hoc populi salus, in quo optima sit clericorum vita, in quo omnes, qui altaris ministerio sunt mancipati, sanctitatem quae in omnibus Christi decet sacerdotium, et corde et animo prosequantur. Et nil certe amplius desiderandum est, ut clerici et sanctitate praefulgeant, et piam vitam ducant, et in omnibus se praebeant sicut in schemate commendatur. Sed quomodo tanta virtus in humana fragilitate tot pessimis concupiscentiis in malum prolapsa, tot inter pericula constituta? Hoc opus, hic labor.

Ad tantum bonum capessendum magna et assidua contentione laborandum esse, nemo est qui non videat, nemo qui in semetipso non sentiat; et nisi prudentia admodum exquisita adhibeatur in moribus instruendis, et in ordinandis mediis potentioribus ad hostes iustificationis debellandos, impossibile omnino est, ut sacerdotalis vita sit ea honestate praedita quam desideramus. Sed huic necessitati admodum gravi in schemate providetur? Saltem ego non video: et qui praestantissimo studio vult aliquem in finem designatum tendere, oportet ut media ad illuc perveniendum illi exhibeat. Parum est sacerdoti intimare quam sanctus esse debeat, si non pariter illi praescribatur modus capessendi virtutes, quibus sanctitas constituitur. Et quamvis hoc ille ignorare non debeat, qui doctrina scripturarum instructus est supponendus, expedit in conciliari constitutione, quod tanti momenti est, exprese memorare; et omne, quod necessarium existimatur ad vitam sacerdotalem bene componendam, omnibus clericis praecipere, vel saltem consulere eo modo, quo inculcatur vitae praestantissimae necessitas, etiamsi quilibet sacerdos huius necessitatem apprime agnoscat, sicut omnibus perspicuum est.

Sed super mediis necessariis ad bene vivendum nec verbum, nec indicatio minima in schemate reperitur: tantummodo statuitur quod omnes clerici officium divinum recitare animo devoto quotidie teneantur; et insuper quod episcopi curent ut clerici, (et additur) praesertim parochi et confessarii, singulis saltem triennii in spiritualibus certo dierum spatio exerceantur: nihil amplius dicitur, nil amplius providetur ut clerici sanctis moribus instructi reddantur. At non haec sufficiunt ad perfectionem, quam desideramus, adipiscendam, cum a Christo Domino moneamur de vigilantia, de assidua oratione.

[1] Argumentum: „Episcopus Canariensis docens in schemate sit media necessaria ad assequendam sanctitatem, quae tamen iudicari deberent. Non sufficere quotidianam officii recitationem et spiritualia exercitia, sed aliud etiam ulterius requiri. Hinc in capite II post obligationem recitandi divini officii addendum: ‚Quod etsi ex huiusmodi recitatione' etc. Prohibendum etiam clericis temporalem alienorum bonorum administrationem, ut iis tantum quae Dei sunt attendant. Prohibenda fidelcommissa et ultimarum voluntatum executiones, profana et inepta spectacula, venationem etiam pacificam, et in genere interdicendum, ne clerici praesentes sint iis omnibus locis, in quos laici convenient ad bibendum, ludendum et confabulandum. Circa familiaritatem mulierum clericis praestandam voluissent constitui, ut haec circiter quinquaginta annorum sint. Providendum pariter cupiditati et ambitioni clericorum in quaerendis beneficiis et lege cavendum, ne cum praesentationis ius laicis competit, indigni praeferantur cum magno detrimento et scandalo fidelium. Conficiendum idcirco decretum, quo damnentur inordinatae clericorum aspirationes ad beneficia obtinenda, cuiuscunque demum gradus ea sint. Alio decreto declarandos inhabiles ad obtinendam institutionem canonicam eos omnes, qui beneficia ecclesiastica petere et quaerere ausi sint, ut non possint episcopi beneficia conferre, ubi constiterit de inordinata sollicitudine pro iis obtinendis. Prohibendum postremo loco, ne clerici laicorum conventibus intersint, in quibus de opinionibus politicis disseritur, et ne ad collegia electoralia accedant."

ut sine peccato custodiamus animas nostras; cum tam asseveranter dicat quoniam *oportet nos semper orare et nunquam ab oratione deficere*, et se ipsum nobis exemplum praebens fuerit pernoctans in oratione Dei, sicut evangelista testatur. Minime intelligunt sacerdotes omnes; et etiam nos episcopi minime intelligimus.

Sacerdos nequit suam vitam recte componere, quin quotidie per aliquod tempus orationi vacet, et ibi veritates aeternas et sacrosanctae religionis mysteria, et Christi Domini salvatoris et magistri verba et exempla devota mente revolvens ex iis divinae sapientiae et sanctitatis fontibus scientiam bene vivendi exhauriat; nec non in huiusmodi diuturna meditatione asceticos perlegere debet, atque sanctissimum eucharistiae sacramentum, et beatissimam virginem devotissimo affectu iugiter colere. Nonnisi enim tanto pietatis munimine circumdatus homo fragilis sperare valet multiplices inimicorum insidias, quae in iustificationis semitam irruunt, et dimicant fortissimo conatu ut mentes nostras a Deo avertant perniciosis illecebris, quibus miserabiliter allecti labimur in peccatum. Et si ideo haec omnia etiam laicis fidelibus exquisito studio commendantur, cum de eorum sanctificatione agitur, non recensenda erunt in clericorum mente dum ob eorum oculos ponitur vita optima, quam non segniori studio ducere tenentur? Num apparet, reverendissimi patres, inopportuna vel innecessaria haec admonitio in constitutione conciliari?

Experientia enim doctus scio quam plurimos esse sacerdotes, qui spiritualibus exercitationibus minime incumbunt, existimantes huiusmodi opera piis animabus, quae vulgo beatae nuncupantur, esse relinquenda; sacerdotibus vero sufficere horas canonicas persolvere, et sacrum celebrare: et hoc gravissimo errore obcaecati minime curant de iis mediis adhibendis, sine quibus christiana perfectio est impossibilis omnino, et etiam salvatio aeterna valde periclitatur. Hinc vitiorum proluvies in quam clerici non pauci ubique terrarum immersi videntur cum ingenti fidelium scandalo. Et si forte nonnulli inveniantur qui, piis exercitationibus omissis, speciali tamen divinae misericordiae auxilio protecti, in peccata graviora non labuntur, valde procul suis moribus se exhibent a praestantissima vita, quae in sacerdotibus desideratur.

Praeterea, quod adhuc deplorabilius est, sacerdotes sic vitam ducentes absque meditatione et lectione spirituali, imo dicam nec asceticos fortasse agnoscentes, tanquam magistri vitae spiritualis sedent in tribunali poenitentiae, atque etiam in confessionali monialium, ut directioni animarum incumbant. Proh dolor! Quot animae miserabiliter pereunt iam viam perfectionis ingressae ob ignorantiam et incuriam sacerdotum, qui dum tam negligentes in spiritualibus sunt erga seipsos, etiam haec in animabus sibi commissis negligunt, vel tanquam caeci qui ambulant, semitis sibi ignotis secum ducentes, ambo in foveam cadunt iuxta monitum Christi. Tantus est hic error, reverendissimi patres, ut etiam sacerdotes alias magna instructione, magna eruditione praediti, humanas literas, nec non philosophiam, et sacras scientias, et canones excoluerunt, nihil cogitent de vita spirituali, et virtutum scientiam nesciant omnino. Et non miremur effectum, dum causam agnoscimus. Haec enim scientia est spiritus, nempe sanctificationis, haec scientia quae vere est scientia sacerdotum, haec scientia apprime est practica, quae potius ad Christi pedes in piis exercitationibus, quam in libris discitur. Ibi didicit suam divinam sapientiam apostolus cum universum mundum sanctificavit suis quatuordecim epistolis; et ipse asserit nihil se scire nisi Christum Dominum, et hunc crucifixum: ibi suam admirabilem sapientiam Thomas Aquinas, et omnes doctores et omnes patres. De ea scientia, de ea sapientia in scientiarum scholis nec titulum nec memoriam invenimus. Iis deficientibus operibus, supervacaneum erit revocare in mentem sacerdotum, quod iam illis fuit in ordinatione a pontifice commendatum, scilicet quod sancti esse debeant.

Absque huius pietatis fulcimento constitutio synodalis, et fervidissimus praelatorum zelus impotentes erunt ad sacerdotii sanctitatem obtinendam. Et ideo cum oecumenici concilii scopus sit, clericorum mores perfecte componere, valde necessarium existimo ut in § 1° capitis II dum statuitur omnes ecclesiasticos teneri ad divinum officium quotidie animo devoto recitandum, addatur: *Quod etsi huiusmodi recitatione clericus munus pietatis adimpleat ex praecepto ecclesiae ordini sacro adnexo, non tamen sufficit horas canonicas persolvere ut respondeat divinae vocationi, quae de ille exigit tendere iugiter in Deum, et pro viribus sanctificationem suam quaerere, quae inveniendi erit in assidua oratione, in lectione spirituali, in devotissimo cultu sanctissimi sacramenti et beatae Mariae virginis, in mortificatione sensuum, in operibus charitatis, quibus deficientibus, omnino in bona conscientia cum fiducia salutionis aeternae nullus sacerdos praecommendus erit. Et ut in tantum opus quod sui muneris est, nec perniciosum errorem nec damnum aliquod patiatur, oportebit sub regimine constituti altaris sacerdotis scientia animarum et solo praediti, ut in omnibus quae ad vitam sacerdotalem pertinent, ab ille dirigatur.* Utinam vestrum quisque certet divini oecumenici concilii tam salubrima monita in corde infigere sacerdotum omnium qui nostro aevo altari inserviunt, et decursu temporis erunt consecrandi! Indubitanter cleri mores optime componerentur: sacerdotes essent verum ornamentum ecclesiae Christi, et ex eorum praestantissima vita beneficia in dies potiora populi assequerentur.

Nonnulla praeterea in schemate omissa video, quae recensere valde consentaneum, et clarius dicam, necessarium existimo. Prohibetur clericis negotiatio iuxta praescripta in constitutionibus apostolicis; sed nihil dicitur de administratione bonorum temporalium quae, sicut a multis iam ecclesiasticis audivi, non prohibita quodammodo negotiatio existimatur. Et ideo clerici in pace, tuta conscientia, iis administrationibus curam impendentes, in magnatorum et divitum saeculi servitio vitam pene absolvunt: quod sacerdotali conditioni et honori valde opponitur. Sacerdos, atque etiam clericus, vocatus dicitur in sortem Domini, sicut verba ordinationis testantur: quae Dei sunt tantum illum curare oportet; et qui ministri sunt Christi, et dispensatores mysteriorum Dei, ut ait apostolus, nonnisi dignitatem suam vilipendentes laicorum ministerio vel servitio mancipari possunt. Deinde quod his temporalibus curis praepediti ministerii opus perficere nequeant, omnibus perspicuum esse debet. Quapropter optarem ut in schemate, dum negotiatio clericis interdicitur, addatur: *Atque etiam temporalium bonorum alienorum administratio.*

Nihil praeterea exprimitur nec adnotatur circa fideicommissa, et ultimarum voluntatum executiones, quae etiam clericis interdicere oportebat, cum in his adimplendis difficultates graves et dissidia et querelae et lites non raro eveniant: et haec omnia quam procul esse debeant a Dei ministris, omnibus patet.

Deinde cum declarentur clericis prohibita profana et inania spectacula, ne fortasse verbis non rectis aures maculentur; quare non loci omnes, ubi

laici conveniunt ad bibendum, ad ludendum, ad confabulandum de rebus huius saeculi? Magnum certe illic periculum imminet perfectioni disciplinae, puritati conscientiae et bonis operibus, quibus commendanda est vita sacerdotalis. Atque etiam cur non prohibita venatio quamvis pacifica? Nec enim decet sacerdotes armorum usus; nec talis venatio perficitur nisi clericalibus vestibus depositis, et saepe in unione saecularium, qui his in recreationibus non semper se gerunt ea temperantia et modestia, quae nunquam abesse debet propter decorem ministerii sacri, ubi adest sacerdos. Nonnulla etiam statuere oportet circa famulatum clericis a mulieribus impensum, ut vitetur populorum scandalum, nec non auferatur occasio in peccatum labendi. Ad tantum bonum assequendum sufficere posset, ut nonnisi feminae aetate provectae, scilicet prope annorum quinquaginta, in clericorum famulatu vel cura permitterentur.

Aliud etiam peccatum in clericis non raro invenitur, peccatum certe gravissimum, non modo valde oppositum vitae sanctiori atque honestati, quae sacerdotem decet, sed contrarium omnino ecclesiasticae disciplinae, potius dicam ipsimet constitutioni divinae catholicae ecclesiae. In hoc enim potissimum sistit huiusmodi constitutio, scilicet quia a Deo immediate instituta, electi etiam a Deo fuerunt, qui munere sub eius initio funoti sunt, apostoli nempe et discipuli: et sic deinceps usque ad consummationem saeculorum fieri statuit Dominus, apostolo testante, ut nemo sibi sumat tantum honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron: de qua divina vocatione sanctissimi ecclesiae capitis est iudicare, nec non episcoporum omnium, ut pote qui Petro et apostolis in gubernaculo Christi ecclesiae successerunt. His tantummodo competit ecclesiae munera conferre, secundum Dei consilium, iis de quorum legitima vocatione certiores fiunt. Huic optimae divinae constitutioni ecclesiae catholicae, qua illa valde commendatur, atque discernitur ab omnibus saecularibus institutis, huic constitutioni quae origo quaedam est sanctitatis ministrorum nec non ministrorum profectus et perfectionis disciplinae, huic tam praeclarae constitutioni valde opponitur clericorum peccatum, idque gravissimum mihi videtur de clericis loquendo maxime, ambitio nempe, reverendissimi patres, seu cupiditas beneficiorum quae velut perniciosa lepra corpus ecclesiastici ministerii commaculat, disciplinam evertit, scandala multiplicat, undequaque ministeria sacra in profanationem vertit; et unde gloria Dei et salus animarum eventura erant, nonnisi divinae maiestatis offensiones gravissimae et peccata innumera inveniuntur.

Saepe enim contingit, ut bene scitis, reverendissimi patres, quod clerici ex omni capite indigniores, nec scientia nec virtute praediti, absque ullo ecclesiae servitio exhibito ambiant beneficia etiam potiora, canonicatum scilicet atque dignitatem ipsam episcopalem: et nil cunctantes ut, quod avide appetunt, obtineant, saecularium favorem atque etiam feminarum, si aliquo modo iuvare possunt, mediis etiam vilissimis quaerunt cum dedecore maxime dignitatis sacerdotalis; et non raro etiam simoniaca labe maculantur. Quot mala, reverendissimi patres, ex hoc pessimo capite oriantur, difficile est enumerare. Episcoporum conscientia saepe torquetur amaritudinis angustiis propter infaustum ius praesentationis, quod potestates saeculares in nostro aevo exercent tamquam haereditatem, quam a maioribus acceperunt, nescio qua ratione, Deus scit: premuntur siquidem angustiis maximis episcopi in collatione beneficiorum, timentes ne forsan praesentati non sint digni, et ex beneficii collatione damna sequantur. Laici qui optime agnoscunt ubi in clericis sit sapientia, ubi sit virtus, ubi vere ignorantia et ignavia reperiantur, de huiusmodi provisionibus indignantur, et etiam ridentes loquuntur de mediis adhibitis ad beneficia assequenda: et dum clerici optimi, utpote scientia et virtute praediti, beneficia et canonicatus non obtinent, quia conscientiae timore praepediti nec nominationem quaerunt, nec capiunt; indigni omni potiore dote orbati auxiliis hominum ad altiora ecclesiae munera evehuntur; et in tanta elevatione constituti quaerentes quae sua sunt, non quae Iesu Christi, tantummodo de honoribus, et beneficiorum fructibus quaerunt, quin de digno divinae maiestatis servitio, et de animarum lucris cogitent. Inde profanationes, inde animarum damna, inde scandala gravissima, inde ansa ecclesiae inimicis eam calumniis et contumeliis petendi.

Numquid vulneribus gravioribus sponsae Christi non medendum est in Vaticano concilio? Numquid in capite *de vita et honestate clericorum* non elevanda est ecclesiae vox ad tam grave peccatum damnandum? Numquid providere non debemus quae congrua sint, ut radix tot malorum e clericorum corde eradicetur? Eo ipso, reverendissimi patres, quod humana societas in nostra miserrima aetate usque ad medullas corrupta appareat, in illa venalia omnia, omnia vitiis plena inveniantur, et nonnisi machinationibus perniciosissimis, et assentationum obsequiis, et favore hominum, et etiam vili aere persoluto munera et honores obtineantur, ascendentibus saepe indignioribus de pulvere terrae, et de conditione humillima, atque etiam de omni immunditia ad potiores reipublicae dignitates; cum haec sit conditio valde tristissima humanae societatis, ecclesia Christi quae de caelo est, quam a Domino accepit exemplar virtutis esse, ecclesia catholica, quam omni modo ostendere oportet non humanitus, sed divinitus esse constitutam; ecclesia Christi, in quam, sicut luculenter iam dictum fuit, oculi omnium intendunt, quoniam posita est super candelabrum, congregata in Vaticano ex toto terrarum orbe, unde venerunt septingenti et amplius episcopi ecclesiae, in hac auspicatissima occasione exhibere se debet in suis ministris, sicut decet, sponsam Christi sine macula ambitionis, sine cupiditatum ruga: et vere esse debet uti sponsus in Canticis eam alloquendo dixit: *Tota pulchra et formosa, bene digna omnium dilectione, et veneratione.* Cum ipse Deus propter pulchritudinem eius et sanctitatem illam diligat, ostendere debet omnibus populis et nationibus quanta sint in ea puritas, quanta in administrando iustitia, quanta in gubernando rectitudo, quantus Dei gloriae zelus, quanta animarum sollicitudo; et haec omnia uno intuitu omnes prospicient dummodo clericorum ambitio conteratur, et sic conteratur, ut mortua maneat in aeternum, et amplius resurgere nequeat; et nonnisi qui a Deo vocantur beneficia ecclesiastica obtineant, munera sacra adimpleant. Tum enim Deo altissimo gloria, ecclesiae honor et fidelibus et populis salus ex ministris ecclesiasticis devenient.

Ad tantum bonum capessendum optarem: 1° Ut in capite de quo agimus, verbis durissimis, quibus bene exprimatur odium ecclesiae, damnetur ambitio, et inordinata cupiditas clericorum. 2° Quod conficiatur decretum, quo prohibeantur inordinatae aspirationes clericorum ad obtinenda beneficia ecclesiastica, cuiuscumque gradus sint. 3° Quod alio decreto declarentur inhabiles ad institutionem canonicam clerici omnes, qui beneficia ecclesiastica petere et quaerere ausi sint, ita ut, constando de inordinata sollicitudine pro beneficiis obtinendis, episcopi collationem conferre nequeant. Sic, reverendissimi patres, de medio tollemus maximum

malorum ecclesiae, quod absque dubio est clericorum inordinata cupiditas.

Denique his difficillimis temporibus dum homines tam acriter inter se pugnant circa regimen societatis, circa leges, formas et personas, quibus populi gubernandi erunt, valde necessarium existimo ut clerici saltem moneantur de abstinendo a conventibus laicorum, saepe tumultuosis, praecipue a collegiis electoralibus, in quibus de iis omnibus agitur. Quot enim inde dissensiones, rixae perniciosae, odia et gravissima scandala proveniant, omnes agnoscimus et deploramus. Et quomodo componenda haec sunt cum perfecta disciplina quae vitae clericorum competit?

Nihil certe longius esse debet a clericis et sacerdotibus Christi, qui tanquam ministri pacis et reconciliationis ab omnibus diligendi et venerandi sunt; atque beneficia sacramentorum, et pabulum vitae aeternae quod in divino verbo continetur, et B donum consolationis hominibus, cuiuscumque opinionis sint, paternali affectu impertire tenentur. Qui, vocante Deo, ut Saulus et Barnabas assumpti a populo fuerunt in opus ministerii tanquam milites Christi, nequeunt in negotiis saeculi implicari, sicut dicit apostolus; et nullum certe negotium tam huius saeculi tamque periculosum, quam loqui de opinionibus politicis, et de electionibus cum laicis. Sunt tamen clerici non pauci qui, negligentes quae propria sunt sacerdotalis officii atque etiam suo muneri adnexa, omnimodam curam operibus dictis impendunt, ansam dantes hominibus perditis, qui ecclesiam Dei subvertere conantur, ad vilipendendum sacerdotium in aestimatione populorum, nec non ad odia erga illos concitanda, imo potius erga ipsam Christi ecclesiam. Ideo congruenter existimo in aedificationem fidelium, in sacerdotum decus, honoremque ipsius ecclesiae ut in constitutione *de C vita et honestate clericorum*, prudentiori quo videtur modo, super haec clerici moneantur. Moneantur inquam de sublimitate missionis quam a Deo accepimus: in primis nos tanquam apostolorum successores, deinde presbyteri tanquam cooperatores nostri in omnibus quae pertinent ad Dei cultum et salutem animarum.

Ut hanc missionem impleamus constituit nos Christus Dominus super gentes et regna ad docendum, ad corripiendum et arguendum, et providendum quod est bonum, quod est optimum. Non ergo decenter sanctum ministerium sacerdos implere potest in comitiis laicorum, ubi omnes aequales existimantur, ubi non raro sacerdotalis dignitas spernitur, atque etiam conculcatur Dei maiestas, et verba insana, haeretica et blasphema proferuntur: a conventibus huiusmodi etiam cum indignatione et horrore sacerdotes Christi recedere oportet. Quae D in bonum animarum et communitatis dicere praecipimur, tradere debemus tanquam magistri a Domino constituti, sedentes in cathedra veritatis, ubi omnes qui conveniunt, cuiuscumque dignitatis sint, auditorum tantum et discipulorum locum habent, qui nos tanquam ipsum Dominum audire et venerari tenentur; tradere debemus ut doctores gentium ad instructionem populorum; tradere debemus tanquam revelationis custodes, Dei lumen verbo et scripto undequaque diffundentes ad profligandos errores et perditorum hominum doctrinas, quae valde sicut animarum saluti sic etiam communitatis bono adversantur.

Operae pretium est, reverendissimi patres, ut sacerdotes omnes haec intelligant, ne parvi pondentes dignitatem suam, sicut saepe contingit in miserrima nostra aetate, cum laicis in suis conventibus commisceantur, sed in altitudine ministerii A sacri legationem pro Christo fungentes, et in eius opus intendentes docendo et operando animarum saluti et reipublicae prosperitati consulant. Quoniam ex hoc capite damna graviora ecclesiae Dei, et fidelibus multis in regionibus irrogantur; ideo oecumenici concilii inspiratum consilium exopto, ut etiam huic necessitati, sicut sui muneris est, providcatur.

Haec sunt quae vestro sapientissimo iudicio, reverendissimi patres, exponere consentaneum existimavi. Nunc veniam precor si quid minus rectum dixerim, aut in aliquo vobis molestus fuerim, de quo maxime dolerem.

ORATIO

reverendi patris domini Benvenuti Monson y Martins archiepiscopi Granatensis.

Eminentissimi ac reverendissimi patres.

Sine exordio ullo meam orationem exordior, ope B Dei fretus, beatissimae et immaculatae virginis Mariae tutela protectus, et vestra benignitate et indulgentia securus. Duo enim schemata disciplinaria hodie prae manibus habemus discutienda, unum *de vita et honestate clericorum*, alterum *de parvo catechismo* conficiendo pro universa ecclesia.

Primum schema *de vita et honestate clericorum* tria capita complectitur, et de eo aliqua mihi dicenda veniunt vestro superiori iudicio proponenda. Aliqua dico, quia plura et principaliora iam a praecedentibus oratoribus audistis; et mihi nil aliud superest post tam validos messores, nisi aliquas spicas colligere. Scitis omnes, probeque nostis, reverendissimi patres, quam magnum, quam necessarium, quam ponderosum sit negotium de vita et honestate clericorum; et cum quanta cura, cum quanto studio et diligentia illud semper pertrac- C tarunt tam Romani pontifices, quam sacra concilia et antiqui patres, qui salutem animarum et omnium bonorum operum profectum in republica christiana ex eo pendere videbant. Sed et in hesterna die audistis a disertissimo archiepiscopo Strigoniensi et etiam ab aliis patribus, quod tota res, de qua agitur in hoc schemate *de vita et honestate clericorum*, in duobus principaliter consistit, nempe in sanctitate et doctrina clericorum procuranda. In iis duobus veluti cardinibus totum negotium et tota, ut ita dicam, oeconomia de vita et honestate clericorum volvitur.

Nec sufficit sola sanctitas, nec sufficit sola doctrina: utraque enim coniungi debet in clericis, ut bene vivant, ut honeste vivant, ut ecclesiastice vivant, et ut omnes sui muneris partes laudabiliter et fructuose adimpleant. Quapropter Dominus noster Iesus Christus dixit de sacerdotibus non solum esse sal terrae, sed etiam lumen mundi; sal terrae propter vitae sanctimoniam, lumen mundi propter scientiae doctrinam. Et ita magnus doctor noster hispanus, magnus Isidorus olim archiepiscopus Hispalensis,

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Granatensis agendum maxime, ait, in schemate de sanctitate et doctrina clericorum. Quoad sanctitatem media practica indicanda, ut iam satis a praecedenti oratore expositum est. Quoad doctrinam vero gravibus verbis clericos excitandos ad eam sibi comparandam; conferentias morales ab episcopis instituendas iuxta methodum a Benedicto XIV traditam, et praeterea quoadusque clerici quinquagesimum aut saltem quadragesimum aetatis annum attigerint, nonnisi ad breve tempus et praevio semper examine eis facultatem concedendam celebrandi, praedicandi et confessiones excipiendi. Verbis capitis I: ‚mundanis desideriis et deliciis se detineri clerici non sinant . . . omnes proprii muneris partes diligentissime impleant' addendum: ‚in iis praesertim ecclesiis etc.' — Capite II, ubi de spiritualibus exercitiis sermo est, explicite nominandos parochos, confessarios et canonicos. — Quoad caput III, episcopo Canariensi plenissime adhaerere se dixit."

haec notabilissima verba scribebat: „Tam doctrina quam vita claresceré debet ecclesiasticus doctor. Nam doctrina sine vita superbum et arrogantem facit, sed vita sine doctrina inutilem reddit.“ Quae verba, reverendissimi patres, apprime consonant illis verbis apostoli: *Scientia inflat, charitas vero aedificat;* inflat scientia a charitate seiuncta, sed scientia in charitate radicata et fundata aedificat, et illuminat mundum.

Et certe quidem videmus nunc episcopi in nostro ministerio pastorali aliquos clericos scientia et eruditione inflatos sine charitate, sine virtute, sine vitae sanctimonia; qui quidem clerici, ut verbis prophetarum utar, habent ubera magna, ubera excelsa, sed ubera arentia; ex quibus filii Dei non devotionis et pietatis purissimum lac, sed aerem et ventum exsugunt. Et contra etiam videmus aliquando clericos bonae quidem frugis, et quamdam simplicem sanctitatem ac pietatem habentes, sed ignaros, sed indoctos, qui non habent saltem scientiam sufficientem; et hi clerici tanquam caeci duces in multis ignorant et errant, et alios aberrare faciunt. Dixi scientiam saltem sufficientem, quia saepe saepius etiam videmus episcopi in nostro pastorali ministerio, scientiam saltem mediocrem ac sufficientem, ut eam vocabat Benedictus XIV, cum virtute et sanctitate amplius animarum saluti proficere, et mirabiliora in ecclesia et in populis operari, quam scientiam eminentem sed a charitate et sanctitate seiunctam. Quapropter ut iam alii oratores, et disertissime episcopus Canariensis dixit, magnopere insistendum est in his rebus commendandis: gravissimis verbis, urgentioribus verbis commendandae sunt tam sanctitas quam doctrina clericorum. Certum quidem est quod in schemate verba ponuntur de sanctitate clericorum; monentur et hortantur clerici ut in virtutibus principalibus exerceantur, quae decent suum ministerium; sed non iis indicantur media, media practica ad eamdem sanctitatem assequendam. At haec iam satis dicta fuere ab episcopo Canariensi, et etiam ab aliis episcopis quare ab iis dicendis supersedeo.

Quod ad doctrinam spectat, omnes vos, reverendissimi patres, probe nostis etiam quantopere sit in hoc concilio Vaticano commendanda, quia, ut dixi, non sufficit sola sanctitas; necessaria est etiam doctrina, ut clericus non inutilis evadat ad suum ministerium rite peragendum. Et propterea in hoc Vaticano concilio gravissimis, urgentissimis verbis commendanda est doctrina clericis; quia, ut aiebat apostolus suo discipulo Timotheo, non solum clericos vel sacerdotes attendere opus esse ad sanctitatem, sed ad doctrinam: *Attende tibi et attende lectioni;* tibi per sanctitatem, aliis per doctrinae studium. Et etiam in sacris scripturis commonentur severissimis verbis ut insistant in scientia adipiscenda, ut videmus in illis verbis Osee prophetae[1]: *Quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi.* Quapropter exoptarem ut in nostro schemate expressis verbis commendaremus clericis, ut attenta et seria meditatione sacrae scripturae libros et sanctorum patrum frequenter perlegerent, ut volumina sacrae theologiae tam dogmaticae quam moralis et sacrorum canonum, et ecclesiae ritus prae manibus semper haberent, et annales ecclesiasticos aliquando percurrerent, et ut in omnibus disciplinis tam sacris quam profanis suo muneri congruentibus se sedulo exercerent.

Hoc puto, reverendissimi patres, absolute necessarium in his maxime temporibus in quibus clerici omnes a summo usque deorsum tanquam laicis inimicos, scientiarum progressui adversantes, et obscurantismi fautores in comitiis, in plateis, in libris et publicis foliis continuo convicientur et diffamentur. Sed ut dixi de sanctitate, quod non solum est commendare eam verbis quam plurimis, sed adhibere media practica ad eam assequendam, et nunc dico de doctrina. Non sufficit ut clericis doctrinam et scientiam commendemus, sed necessarium est ut aliqua media opportuna et congruentia hoc Vaticano concilio et in hoc schemate practice consignemus ad hanc doctrinam et scientiam in clericis procurandam et fovendam. Quae media vobis fortasse multa occurrunt, sed mihi pro nunc tantummodo in mentem veniunt duo media quae meo iudicio sunt possibilia, facillima ac efficacissima, nempe: 1° Moneantur et iubeantur episcopi ut iuxta suam prudentiam, et attentis locorum circumstantiis, conferentias theologiae moralis seu casuum conscientiae et etiam sacrorum rituum quam cito in omnibus dioecesibus instituant, ubi nondum fuerunt institutae, iuxta methodum a sapientissimo Benedicto XIV traditam tum in libro XII *Synodi dioecesanae* cum in variis suis *Notificationibus*. Sed ut haec dispositio vana non sit, et conferentiae morales perdurent et frequententur, debemus etiam consignare et confirmare illa vel similia verba Concilii congregationis die 15 martii anni 1692 sic dicentis: episcopum cogere posse ad his conferentiis interessendum parochos tam saeculares quam regulare et etiam omnes sacerdotes saeculares confessarios, etiamsi sint canonici ecclesiae cathedralis. 2° Moneantur et, si vobis placet, praecipiantur episcopi ut in posterum facultates seu licentias celebrandi, praedicandi, et confessiones audiendi indeterminatas seu, ut alii vocant, perpetuas et absolutas nulli deinde, nulli clerico etiam canonico concedant, nisi examine synodali approbato; et hoc postquam quinquagesimum aut saltem quadragesimum annum attigerit. Clericis vero iunioribus ad breve tempus licentia ministerialis concedatur, et semper, in quantum fieri potest, praevio examine serio et formali, cuius necessitate et timore ad studium perenne compellantur.

Nec nimium, reverendissimi patres, haec vobis videri possunt. Scitis enim inter alia multa quod vigilantissimus pontifex Benedictus XIV dum archiepiscopatum Bononiensem regeret, omnibus clericis etiam canonicis aut laurea doctorali insignitis, licentias ministeriales nonnisi ad annum, et semper praevio examine concedebat. Si his et aliis mediis efficacioribus, quae vobis fortasse occurrent, clericorum institutionem non promoveamus et foveamus: abs dubio in studiis dormitabunt, libros suos quamplurimi clerici in angulo domus coacervabunt, et eis in aeternum valedicent.

Ad illa verba quae leguntur in capite I schematis, scilicet: „Mundanis desideriis et deliciis se detineri clerici non sinant, sed serio cogitantes verum altaris ministrum Deo, non sibi natum esse, nec culpa vacare si, messis multa cum sit, laborare detrectent in agro Domini, omnes proprii muneris partes diligentissime impleant.“ Ad haec verba, inquam, vellem ut haec adderentur: *In iis praesertim ecclesiis quibus vel ex beneficio vel ex episcopi decreto omnes clerici debent esse in posterum adscripti, vel in aliis etiam ecclesiis iuxta graves parochiarum et dioecesis necessitates ab episcopo et ordinario loci designandis.* Scitis enim, reverendissimi ac venerabiles patres, quod iuxta Tridentinam synodum sess. XXIII cap. XVI de reformatione, omnes clerici debent adscribi alicui ecclesiae ubi suis fungantur muneribus, ne incertis vagentur sedibus; et si locum vel ecclesiam designatam ab episcopo, eo inconsulto deseruerint, iis sacrorum

[1] IV, 6.

exercitium interdicatur. Omnes etiam nostis quod omnes presbyteri, etiamsi canonici, parochi et beneficiati non sint, certissime tenentur illi ecclesiae, cui adscripti sunt, ex animo inservire, et saluti fidelium incumbere iuxta probatam doctrinam gravissimorum theologorum: qui etiam asserunt sacerdotes teneri sub culpa se aptos reddere ad excipiendas sacramentales confessiones, si populi gravi necessitate spirituali laboraverint; ut fere ubique laborant hodierno tempore et maxime in iis regionibus, in quibus religiosorum instituta vel nimium imminuta vel penitus extincta sunt. Omnes denique nostis illam sententiam Benedicti XIV in *Notificatione* 94 dicentis. Non esse immunem a gravi culpa eum sacerdotem, qui semel probatus ad sacramentum poenitentiae, deinde, postquam desiit facultas accepta ad designatum tempus, recusat confessarii munus exercere, ne cogatur ad novum examen accedere.

Sed ut omnes experimur, reverendissimi patres, sunt multi sacerdotes, qui his non obstantibus, sunt multi, inquam, sacerdotes qui breviarium recitandi et missam celebrandi contenti nec volunt catechizare, nec confessiones audire, nec parochos nec alios sacerdotes laborantes adiuvare, etsi videant aliquando fideles suo ministerio indigere, dicentes se non esse parochos, nec ullum habere beneficium ecclesiasticum quo opem illam suppeditare cogantur. Hi presbyteri sunt semper parati ad ministeria honorifica et lucrativa, nequaquam vero ad gratuita et onerosa; sunt qui vagantur per sepulchra regionum inter mortuos commorantes, et inter mortuos liberi, et quos comparare possumus iis, de quibus dicebat propheta: qui circumeunt civitatem inhiando pecunias, eleemosynas, oblationes: et si non fuerint saturati, et murmurabunt. Intelligant igitur omnes sacerdotes per verba a nobis posita in praedicto capite, intelligant, inquam, sacerdotes, vitam otiosam agentes sibi noxiam et aliis inutilem, quia si beneficium non habent, ordinem habent, quem vacuum habere prohibentur. Habent dominicum praeceptum, quo ad ministeria mittuntur; habent praeceptum universale caritatis, quo omnes sacerdotes, dum necessitas urget, salutem animarum curare tenentur; habent promissionem solemnissimam reverentiae et obedientiae in die ordinationis factam episcopo in faciem ecclesiae coram Domino: cui repromissioni, urgente necessitate, et episcopo praecipiente, sub gravi respondere tenentur.

In capite II ubi agitur de *exercitiis spiritualibus* singulis saltem triennii vel quadriennii peragendis, vellem ut adderetur, dum dicitur *omnes clerici praesertim parochi et confessarii*, addereturque, inquam, *etiam canonici*. Et hoc omni studio et diligentia curandum est; quia si canonici, ut saepe saepius accidit, ecclesiae cathedralis se excusaverint quovis praetextu, ut aliquando evenit, ab exercitiis peragendis; etiam alii clerici suas excusationes adhibebunt, aut saltem aegre ferent exercitia, et murmurationes et querimoniae inter ipsos excitabuntur. E contra, si viderint primas dignitates, et canonicos cathedralis, et etiam ipsum episcopum alternis vicibus ad exercitia spiritualia secedere; omnes clerici illorum exemplo movebuntur alacres et fervidi ad exercitia peragenda cum episcopo et capitulo spiritualiter exercitandi. Et hoc canonicorum exemplum amplius desiderandum hodie est, quando episcopus et capitula acriter impetuntur, et inimici homines inter clerum cathedralem et parochialem dissidiorum zizania dispergere conantur: et aliunde hoc valde spiritui ecclesiae conformatur, et Romanorum pontificum decretis, Clementis XI, Benedicti XIV et Pii VI, qui inter alia statuerunt, ut omnes qui lege tenentur residentiae et chori tanquam praesentes habeantur, dum annuente episcopo semel in anno in spiritualibus exercitiis commorantur.

In ultimo capite huius schematis plenissime consentio cum episcopo Canariensi. Non solum debemus in hoc capite, reverendissimi patres, curare vitia clericorum, concubinatus praecipue, sed debemus praevenire; quia melius est praevenire quam curare, melius est praevenire quam punire; atque ideo ad radicem arboris, concupiscentiae clericorum, securis apponenda est. Et quae radix est praecipua horum criminum clericorum? Est cohabitatio eorum cum mulieribus sine dubio, quia, ut aiebat divus Bernardus, semper esse cum femina, et non peccare cum femina, maius miraculum est, quam mortuum ad vitam revocare. Ita aiebat sanctus Bernardus. Et etiam sanctus Augustinus apud sanctum Thomam. Video aliquos cedros Libani, aliquos etiam praelatos miserabiliter corruisse, de quibus non minus praesumpseram, quam de Hieronymo vel de Ambrosio. Igitur omnis nostra cura apponenda est in hac radice penitus extirpanda, in quantum possibile est; et ad hoc oculos convertamus, ad ea quae statuerunt sacri canones de hoc feminarum famulatu. „Voluit, dixerunt Nicaeni patres, voluit omnino synodus, ne liceat episcopo, nec presbytero, nec diacono, nec unicuique penitus eorum, qui sint in clero, introductam seu extraneam habere mulierem, praeterquam matrem, vel sororem, vel amitam, vel eas solas personas, quae omnem suspicionem effugiunt."

Liceat mihi, reverendissimi patres, vobis dicere, quod antiqui nostri canones Hispani multa etiam de hoc capite pertractarunt. Concilium Eliberitanum, primum ex conciliis ecclesiae de quo habemus acta genuina integra, concilium in civitate Eliberitana celebratum, in ecclesia Eliberitana, in qua mea Granatensis successit; concilium Eliberitanum dico, initio saeculi IV celebratum, haec habet. „Episcopus vel quilibet clericus alius sororem, aut filiam virginem dicatam Deo tantum secum habeat, nunquam vero mulierem extraneam." Epistolae Siricii papae anno 385 ad Himerium Tarraconensem episcopum Nicaenos hac de re canones inculcant; et denique Bracharensis synodus ampliavit iuxta Nicaenas et Siricianas sanctiones: ac propterea in hisce canonibus disciplina ecclesiarum Hispaniarum efformata fuit circa feminarum familatum in domibus clericorum; ita ut nunquam, nec in palatiis episcoporum inventae mulieres fuerint nec iuvenes nec senes.

Fuit quondam archiepiscopus in ecclesia Toletana cardinalis sanctae Romanae ecclesiae ex stirpe regia oriundus qui habebat duas sorores; et nihilominus non eas retinebat in suo palatio archiepiscopali, detinebat eas in domo separata: et cum quidam illi dixisset, quod cum essent sorores, posset eas habere sine suspicione, dixit et repetiit divina illa Augustini verba. Non est suspicio cum mea sorore, sed potest esse suspicio cum mulieribus inservientibus meae sorori, et cum mulieribus ad eam adventantibus. Et etiam simplices clerici non habebant mulierem extraneam nec senem nec iuniorem in domo sua sine licentia episcopi, et sine licentia nuntii apostolici; ita ut in tabellis nuntiaturae apostolicae Matritensis iuxta transactionem cum nuntio Frasineto initam continetur inter alias dispensatio ad habendam famulam.

Si ergo, reverendissimi patres, et multa concilia et plerique episcopi sapienter praescripserunt clericis propriis ut cum iis tantum mulieribus cohabitare possint, quae primo aut secundo consanguinitatis vel affinitatis gradu coniunctae sint, et modo nullam

occasionem praebeant scandali suspicioni, secus autem dividendae sunt; ad famulas vero quod attinet voluerunt esse aetate graves, morigeratas, honestas, pietatis aemulatrices, et quod essent saltem quadraginta annorum, et semper cum licentia episcopi; rogo ergo vos, reverendissimi patres, quia res magni momenti est, et radix principaliorum scandalorum in clero, rogo ergo vos, reverendissimi patres, ut haec vel alia similia decernatis; alioquin permulti sacerdotes, ministri Dei, non obstante praesenti decreto de vita et honestate clericorum, inhoneste vivant atque in immunditia carnis miserrime contabescent; atque fortasse Dominus a nobis requiret in die iudicii eorum animas, quia haec facillima media, quae in promptu habemus, non apposuimus.

Haec sunt, reverendissimi patres, quae vobis habebam annuntianda et proponenda. Quid de his omnibus faciendum, vos videbitis.

ORATIO

reverendi patris domini Melchioris Nasarian archiepiscopi Mardensis ritus armeni[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Paterna benevolentia vestra ex superioribus congregationibus iam nota, mihi pro exordio sufficit.

Itaque in schemate constitutionis *de vita et honestate clericorum* nobis ad examen proposito capite II pag. 5 (col. 518 A) haec verba leguntur: „Clerici, cuiusvis ritus et nationis, beneficiati vel sacris initiati ordinibus, quamvis nullum ecclesiasticum beneficium fuerint assecuti, meminerint se ad divinum officium integrum quotidie sive in ecclesia sive privatim recitandum sub gravis culpae reatu teneri." Notandum est illud verbum *meminerint*, quod verbum iam supponit obligationem recitandi divinum officium clericis in sacris ordinatis impositum. Et reapse res ita se habet sive in ecclesia occidentali, sive in ecclesia orientali, penes omnes nationes cuiuscumque ritus, hac tamen posita distinctione, orientalis ecclesia ex traditione et laudabili consuetudine, occidentalis vero praeter has specialem habet legem. Haec in genere dicta sint: nunc in specie de ecclesia nostra armena.

Ante omnia animadverto in orientali ecclesia beneficiatos non haberi. In nostra ecclesia armena invenimus hunc usum sanctissimum recitandi divinum officium in primis ecclesiae saeculis memoratum; ita legimus apud scriptorem armenum Elisaeum presbyterum de sanctis Leontianis sacerdotibus, qui saeculo V mortem pro christiana religione ab ignis adoratoribus, scilicet Persis, constanti animo passi sunt, legimus quod sacerdotes isti, dum in carcere detinebantur, divinum officium adimplebant. Praeterea catholicos Armenorum, nempe patriarcha sanctus Nerses Shnorali, saeculo XI vivens, ita de hac re scribit: „Sacerdotes preces praescriptas sine intermissione adimpleant." Idem patriarcha in canone XI dicit: „Sacerdos sine intermissione adimpleat septem orationes, iuxta illud regii prophetae *Septies in die laudem dixi tibi*." Quae septem orationes sunt septem partes divini officii, quae quotidie a sacris ordinibus initiatis recitantur. Alia quae ex traditione existunt monumenta brevitatis gratia omittens ad consuetudinem venio.

Vetus consuetudo de divini officii recitatione iam ex allatis testimoniis clarissime apparet. Igitur de his potius ultimis temporibus, videlicet post conversionem Armenorum ex schismate, eorumque perseverantiam, aliquid breviter innuam. Historia nos docet quod ultima conversio Armenorum ad fidem catholicam, quae hucusque perseverat, et de die in diem augetur, ultima conversio facta fuit duobus abhinc saeculis in civitate Marden in Mesopotamia per inclytum alumnum collegii Urbani de Propaganda fide Melchiorem Tarbas sanctae memoriae, qui ab hac sancta sede antistes pro illa metropolitana ecclesia iuxta breve apostolicum designatus, post plures longasque persecutiones a schismaticis toleratas, fidei catholicae confessor implevit dies suos in tetra clausus carcere in urbe Constantinopolitana. Ab initio ergo pastoris tempore usque ad hodiernam diem constans consuetudo est in tota illa extensissima dioecesi recitandi dictum integrum divinum officium sive in choro, sive privatim, ad quod persuasi sunt et credunt se teneri sub gravi. Eadem consuetudo tractu temporis observatur in dioecesi Aleppensi Armenorum, eamdem consuetudinem sartam tectamque tenuerunt semper patriarchae omnes Cilicienses cum suis episcopis et clero in tota sui patriarchatus extensione, incipiendo a clarissimo viro evangelicae veritatis praecone Abrahamo Petro I usque ad praesentem reverendissimum dominum Antonium Petrum IX. Eamdem, uno verbo dicam, consuetudinem observarunt, et quotidie observant omnes nostri ritus monachi, sive Mechitaristarum congregatio sive sancti Antonii abbatis; nec non schismatici ipsi quotidie divinum recitant officium.

Attamen maxime dolendum est, venerabiles patres, quod hisce omnibus, nempe veteri traditione et laudabili consuetudine non obstantibus, exierint hac nostra aetate nonnulli sacerdotes, quamvis pauci et in una tantum dioecesi, qui dicunt nullam adesse obligationem recitandi divinum officium nisi sint beneficiati; quae assertio et opinio nova non sine magna admiratione et displicentia totius Armeniae episcopatus prima vice audita est, eodemque tempore ab ipsis reprobata.

Ast quoniam dubium istud, splendidissimum illud cathedrae romanae sidus, felicissimae recordationis Benedictus XIV pontifex maximus, qui claris suae doctrinae radiis non tantum occidentem, sed totum etiam orientem illuminavit, antea resolverat: vos, reverendissimi patres, humiliter precor ut in hac sacrosancta Vaticana synodo in editione huius ca-

[1] Argumentum „Archiepiscopus Mardensis expendebat, quae habentur cap. II, pag. 5, de divini officii recitatione ‚Clerici cuiusvis ritus et nationis . . . meminerint, se ad divinum officium integrum . . . teneri' — illud ‚meminerint' supponere obligationem ait, et reapse extare tum in occidentali tum in orientali ecclesia; in occidentali quidem ex lege, in orientali vero ex consuetudine et traditione, cuius vestigia indicabat. Nonnullos ait sacerdotes esse, qui obligationem hanc quoad Orientales in dubium revocarunt. At dubium omne Benedictum XIV sustulisse Constitutione super dubiis ad ritus ecclesiae et nationis Copt[orum] pertinentibus, cuius pontificis verba ait opportune admodum inseri posse in canone de divini officii recitatione. Ex Benedicto XIV tria exurgere, 1° diurnum pensum horarum canonicarum cohaerere ordini sacro et non beneficio; 2° diaconos, subdiaconos et presbyteros ecclesiae orientalis nulla expressa lege aut canone seu decreto concilii adigi ad recitationem divini officii; 3° etiam apud orientales laudabilem consuetudinem invaluisse recitandi officium, et hanc vim legis habere. Verba autem laudati pontificis ideo inserenda, 1° quia canones concilii Vaticani debent in alias linguas converti pro ecclesiis ritus orientalis, quae his documentis et libris carent, neque omnes latinum idioma intelligunt; 2° ut adpareat, hunc canonem quoad orientales novum non esse in sua substantia, sed veterum traditioni ac consuetudini innixum. Ipsam autem canonem ita reformandum ait: ‚Clerici cuiusvis ritus et nationis' etc. — et dein: ‚id reverenter, distincte etc.' In adnotationibus vero, si publicantur et ipsae, totum illud dubium ex Benedicto XIV allatum inserendum. Necessariam tamen pro orientalibus esse divini officii reformationem et hanc ab apostolica sede postulandam. Addidit clericalem tonsuram etiam apud Orientales in usu esse, Graecis exceptis."

nonis pro ecclesia orientali penantur veluti bases verba superlaudati pontificis. Ea eius verba, quae extant in bullario eiusdem pontificis tomo I pag. 590 in instructione super dubiis ad ritus ecclesiae et nationis Cophtorum pertinentibus, quae instructio incipit *Eo quamvis tempore*. Tria dubia non pertinent ad rem de qua agitur; quartum solummodo est de illis, qui in infantili aetate ordinantur, adeoque liceat mihi eius resolutionem in mentem revocare. „Imminet, dicit sapientissimus pontifex, etiam diaconis ratam habentibus suam ordinationem onus diurnum recitandi officium divinum; de quo instituitur quaestio in quarto dubio. In ecclesia occidentali imposita est presbyteris, diaconis et subdiaconis dicta obligatio, quamvis nullum ecclesiasticum beneficium fuerint assequuti. Cohaeret enim ordini sacro diurnum pensum horarum canonicarum; illudque veteri traditione acceptum et immemorabili consuetudine in more positum fuisse, docet communior theologorum opinio. Quantum assequi potuimus coniectura et testimonio monachorum ritus cophti in urbe degentium, quos ea de re percunctari non praetermisimus, diaconi, subdiaconi et presbyteri ecclesiae orientis nulla lege expressa, canone, aut concilii decreto adigantur ad recitationem divini officii; quia vero positi in huiusmodi ministerii gradibus tenentur omnipotenti Deo orationes et sacrificium laudis offerre, etiam apud orientales laudabilis invaluit consuetudo recitandi divinum officium. Memoriae proditum est, inquit summus pontifex, patriarcham Maronitarum plura proposuisse dubia praedecessori nostro Gregorio XIII ut supremo illius apostolicae sedis iudicio definirentur. Legitur § 6 hoc potissimum: *Cresmus*, inquit patriarcha, *pueros quinque vel sex annorum subdiaconos, sine obligatione legendi horas canonicas:* ea apostolica definitio relata in saepe memorato opere patris Thomae a Iesu: *Tenentur etiam omnes ordinati ad horas canonicas saltem illi nationi consuetas, et a viris doctis recognitas, non solum hos, visti, sed etiam qui sunt in sacris, sine beneficio.* Qua de re, si disciplina ecclesiae orientalis subiicit obligationi et praecepto recitandi officium divinum *more nationis* generatim omnes in sacro ordine constitutos; eadem sane obligatio, idemque praeceptum persolvendi horas canonicas more suae nationis afficiet diaconos cophtos, qui per solemnem ratificationem tempore habili omissam denuo assensum praestitere ordini sacro in infantili aetate suscepto."

Ex illis citatis verbis deducitur: 1° quod diurnum pensum horarum canonicarum cohaereat ordini sacro, et non beneficio; 2° quod diaconi, subdiaconi et presbyteri ecclesiae orientalis nulla lege expressa, canone, aut concilii decreto adigantur ad recitationem officii divini; 3° denique, quod etiam apud orientales laudabilis invaluit consuetudo recitandi divinum officium; quae laudabilis consuetudo iam habet vim legis. Igitur, reverendissimi patres, causae ob quas optarem ut essentialia verba huius allatae instructionis in canone ipso inserrentur, sunt 1° quod canones isti Vaticani concilii debent publicari, et in alio idiomate converti pro bono omnium ecclesiarum et rituum orientalium: quae ecclesiae, paucissimis exceptis, iis documentis et libris omnino carent; et si habent etiam, latinam linguam non omnes intelligunt. 2° Ut appareat evidentius quod canon iste synodi Vaticanae de obligatione recitationis divini officii, saltem quoad orientales, non sit novus quoad substantialia, sed super veterem traditionem et laudabilem consuetudinem a tot saeculis acceptam fundetur; et per consequens erronea opinio eorum qui dicunt beneficiatis tantum adesse obligationem recitandi divinum officium, et non omnibus in sacris ordinatis, perfecte refellitur. Canon vero, si liceat, iuxta meam opinionem, ita enuntiari potest: *Clerici, cuiuscumque ritus et nationis, beneficiati, vel sacris initiati ordinibus, quamvis nullum ecclesiasticum beneficium fuerint assecuti, meminerint se ad divinum officium integrum quotidie sive in ecclesia, sive privatim recitandum sub gravis culpae reatu teneri. Cohaeret enim ordini sacro diurnum pensum horarum canonicarum, illudque veteri traditione acceptum et immemorabili consuetudine in more positum, sive in occidentis, sive in orientis ecclesia.* Post haec vero sequuntur caetera verba: *Id reverentur, distincte*, ut iacent in schemate. Haec quae in canone inseri debent.

In adnotationibus autem optarem, si publicari contingat, ut totum illud dubium de recitatione divini officii a Benedicto XIV pontifice allatum pro ecclesia orientali eruditionis causa insereretur. Caeterum non ignoro officium divinum aliquarum nationum ritus orientalis indigere aliqua reformatione, quae potest fieri cum permissione sanctae sedis in synodo provinciali vel nationali, ac deinde proponi sanctae sedi, ut approbationem accipiat.

Denique de clericali tonsura hoc tantum animadverto, ut clarius et nominatim fiat mentio de orientalibus etiam. Etenim hodie ab omnibus, graecis tantum exceptis, in usu est.

Haec erant, patres mei reverendissimi, quae ego omnium vestrum minimus pro bono ecclesiae putavi in Domino animadvertenda, attamen vestro sapientissimo iudicio humili corde et animo subiicio.

ORATIO

reverendi patris domini Pauli Melchers archiepiscopi Coloniensis [1].

Eminentissimi praesides ac patres, confratres reverendissimi.

Cum fere omnes observationes, quas facere intenderam, iam ab aliis oratoribus prolatae sint, paucissima tantum habeo vobis proponere.

Ante omnia alia declaro me omnino consentire iis, quae iam heri a reverendissimo archiepiscopo Hungariae praesule de necessitate prooemium ante-

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Coloniensis cum archiepiscopo Strigoniensi optare se ait, ut in prooemio et dignitas sacerdotii et thesaurus bonorum omnium ex eius institutione provenientium, sacerdotumque obligatio ad vitam honestam puram sanctamque tradenda elucescat. Proponendum insuper in primis et nominatim obligationem coelibatus ab omnibus servandi. Inter ea quae a clericis vitanda sunt, nominandam vitam otiosam, compotationum frequentationem, venationem, medicae artis et chirurgicae exercitium, omnia publica munera absque expressa ordinarii licentia, periculosas conversationes cum altero sexu, et imprimis cohabitationem cum feminis a canonibus prohibitam. Quoad bona ecclesiae mandet clericos, ne proventus beneficii vel officii ecclesiastici impendant ad superflua vel ad augendos propinquos, sed ad pias causas sive inter vivos sive causa mortis, idque clare et distincte dicendum ad quaestiones omnes vitandas. Praeter breviarii recitationem et quotidianam meditationem et studium sacrarum Litterarum recensendas conferentias spirituales, praecipue vero ‚annua' vel saltem ‚biennalia' spiritualia exercitia, nisi forte velit concilio provincialibus relinqui, ut exercitiorum peragendorum tempus constituant. Pro ‚forma vestium' dicendum ‚habitus exterior', quia forma varia iam est et eadem esse non potest. Tonsuram retinendam et commendandam tanquam insignes traditionale sacerdotalis dignitatis. Curandam revisionem breviarii. Praecipiendam clericis, ne munera gubernativa vel laicalia suscipiant absque ordinarii licentia. Coercendam clericorum ambitionem in mundanis honoribus quaerendis; decorationes principum prohiberi non posse, ne videamur hostiliter contra gubernia procedere. In cap. III°, ubi de vitiis contra castitatem sermo est, commemorandum, vetitam a sacris canonibus esse cohabitationem cum mulieribus, et praecipiendum, praeter matrem et sorores non posse sacerdotem cohabitare cum mulieribus, quae canonicam quadragesimi annorum aetatem non habeant, nisi specialem ab ordinario

ponendi capiti de honestate clericalis vitae; et in tali proœmio idea divina, dignitas, et ingens thesaurus bonorum immensorum, quae sacerdotii institutio humano generi attulit, exponatur: ut inde luceseat omnibus sacerdotibus non solum conditionis suae immensa dignitas, sed etiam per ipsam fundata obligatio ad vitam puram, sanctam, devotam gerendam. Imprimis quoque desidero ut nominatim obligatio omnium, qui in sacris ordinibus constituti sint, ad coelibatum servandum, tanquam gravissima et maximi momenti res, omnibus proponatur. Inter ea autem quae vitanda sint a clericis non solum spectacula, intemperantia et negotiatio; sed etiam praeter illa otiosa vita, cauponarum frequentatio non necessaria, venatio, exercitium artis medicae vel chirurgicae, et omnis muneris publici exercitium absque ordinarii licentia expresse nominentur, nec non omnis periculosa conversatio cum altero sexu, et imprimis cohabitatio cum mulieribus in eadem habitatione a sacris canonibus prohibita.

Quod attinet ad bona ecclesiae in schemate nobis proposito expressa est obligatio, ut clerici qui administrant bona ecclesiae diligentissime caveant ne misceantur propriis bonis, et ne eorum fructus ad haeredes transeant. Postulo, ut hac occasione data clerici quoque moneantur sacros canones ut observent, quibus praescriptum est ne proventus beneficii vel officii ecclesiastici impendant ad superflua, vel ad augendos propinquos et consanguineos; sed meminerint obligationis suae fructus beneficii sive officii ecclesiastici, qui non necessarii sunt ad vitam congrue sustinendam, ad pias causas impendendi sive inter vivos, sive mortis causa. Haec prohibitio sacrorum canonum revera optimum et efficacissimum est remedium, ut ecclesiae et pauperum indigentiis provideatur; et ubicumque haec lex accurate observatur, non deficit ecclesia necessariis mediis temporalibus, ut scopum sibi propositum implere possit. Praeterea multa dubia et controversiae inter doctores feruntur de explicatione sensus latius prohibitionis ecclesiasticae: igiturque optarem ut claris et distinctis verbis sacerdotes ad istam obligationem suam moneantur, et huius sensus clare et distincte eis proponatur.

Inter ea quae clerici adhibere debent remedia ut sacerdotalem spiritum et fervorem in se conservare et confirmare possint, desidero ut, praeter breviarii recitationem debitam, meditatio quoque praecipiatur et studium sacrarum literarum quotidianum, nec non collationes, sive conferentiae pastorales: quae si recte instituantur, plurimum conferunt ad studium literarum sacrarum, et unitatis vinculum inter sacerdotes servandum et firmandum, praecipue vero annua, vel saltem biennalis singulis repetenda exercitia spiritualia expresse recensèantur; quae remedium validissimum, Ecclesia et experientia teste ac magistra, sunt ad spiritum fervoris et animae puritatem conservandam vel restituendam. In omnibus dioecesibus toties per annum instituenda sunt, quoties oportet, ut sacerdotes opportunam inveniant occasionem iisdem vacandi. Exinde consentio cum isto oratore reverendissimo, qui iam ex hoc loco reprehendit verba schematis, quibus exercitia singulis triennio vel quadriennio peragenda praescripserunt; ac propono, ut eorum loco praescribatur singulis annis, vel saltem biennio sacerdotes vacent spiritualibus exercitiis; aut concilio provinciali relinquatur accuratior praescriptio de hac re quoad tempus et locum definire.

Quod attinet ad praescriptum in nostro schemate propositum de forma vestium mihi magis placeret, si pro hac voce poneretur *de habitu exteriori*; quia forma vestium iam hodie in diversis regionibus valde est diversa, et non una eademque lege praescribi potest. Tonsuram vero clericalem ubicumque adhuc in consuetudine est communi, optarem ut omnino retineatur et commendetur tanquam insigne traditionale sacerdotalis dignitatis et spiritus mundum abnegantis. Quod spectat ad breviarii revisionem iam commendatam, consentio in essentialibus, quae de hac re dicta, et iam a pluribus episcopis congregationi huius sacri concilii expresse proposita sunt. Quod pertinet ad munera, quae clericis non ab episcopo, sed ab alio, exempli gratia a gubernio conferuntur, omnino consentio, ut prohibeatur quominus sacerdotes talia munera, praesertim ea, quibuscum obligatio institutionis religiosae coniuncta est, absque speciali licentia et mandato episcopi suscipiant; sed optarem, ut non solum talia munera, sed etiam omnia alia munera saecularia exempli gratia quaestoris, vel oeconomi a sacerdotibus sine speciali licentia ordinarii non possint suscipi, sicut iam in plurimis conciliis provincialibus expresse statutum est.

Deinde consentio petitioni ut ambitio sacerdotum vel clericorum ad honores mundanos reprehendatur per aliqua verba gravia et acria. Heri audivimus propositum, ut per prohibitionem generalem omnes sacerdotes prohibeantur quominus a gubernio saeculari decorationes sive ordines sic dictos accipiant. Mihi sane opportunissimum foret si aliqua via inveniri posset, qua ad hunc finem congrue procedere possemus. Sed dubito num talis prohibitio generalis sensui ecclesiae congruat, quia speciem aliquam hostilis processionis contra gubernium civile praeseferre videtur. Sed aliqua verba gravia et acria concilii oecumenici Vaticani contra ambitionem ad honores mundanos quoscumque, quae omnino dedecet sacerdotem, non sine effectu forent, omnino persuasum mihi est.

Respectu capitis III quod tractat de vitiis contra castitatem ab episcopo coercendis, et de methodo contra eiusmodi reos procedendi, equidem pariter ac alii priores oratores petierunt, desidero ut in eodem contenta hoc loco deleantur. Peto autem, sicut iam antea dixi, ut sacerdotibus in memoriam revocentur veteres canones, quibus cohabitatio cum mulieribus in eadem habitatione prohibita est: petoque humillime, ut expresse statuatur, ne sacerdotes in sua habitatione cohabitent cum mulieribus, excepta matre et sorore, cum omnibus mulieribus quae non habent aetatem canonicam 40 annorum, nisi specialem acceperint licentiam sui ordinarii.

Optimum sane foret tutamentum et praesidium contra ingentia et innumera pericula, quibus adeo iunior praesertim sacerdos ubique fere circumdatur, vitae communis institutum a pluribus oratoribus optimo iure laudatum et commendatum. Quia vero multa inveniuntur impedimenta et obstacula, quominus hoc praeclarum remedium illico adhibeatur, et per decretum in singulis dioecesibus, eodem modo ac prioribus saeculis factum esse constat, in praxim reducatur, liceat mihi nonnullas observationes vobis, eminentissimi et reverendissimi patres,

licentiam habuerit. Plurima obstacula esse quae impediunt, quominus sacerdotes ad vitam communem rediganter; at forte obtineri aliquo modo posse, si sacerdotes qui eam amplectantur esse obligent ad vitam sacerdotalem degendam, ad consiliorum evangelicorum substantiam servandam, et si statutis regulis quotidianus ordo meditationis, orationum et recitationis breviarii sanciatur. Commendandam idcirco vitam communem clericorum, quae iam alicubi viget et omnium sacerdotalium virtutum exemplum est; et ubi convictus obtineri non potest, posse nihilominus sacerdotes nonnullis legibus se obligare et tribus aut quatuor vicibus per annum convenire ad communia spiritualia exercitia."

hoc loco communicare: quae ex experientia, non A quidem in dioecesi mihi concredita, sed in alia dioecesi provinciae mihi concreditae facere mihi contigit: in dioecesi nempe Monasteriensi, prout iam heri reverendissimus dominus episcopus Paderbornensis memoravit, episcopi Ioannis Georgii, qui die 19 huius mensis defunctus est, et cuius animam carissimam, eminentissimi et reverendissimi patres, pias memoriae vestrae commendare mihi concessum sit: dico Ioannis Georgii episcopi Monasteriensis auspiciis et auctoritate, duodecim ante annis, vita communis sacerdotum saecularium simili modo ac prius a venerabili Holzhauser, per sacerdotem qui hodie dioecesim istam administrat, per modum societatis votis obstrictae ad vitam et regulis certis praescriptis introducta est: omnibus mulieribus exclusis, tantum fratres laici ad ministerium domesticum clericorum admittebantur: omnes redditus singulorum ad communem usum contribuebantur.

Sed experientia docuit talis instituti conditionem tantis et tot impedimentis et difficultatibus esse obnoxiam, ut pauciissimi modo ad id vivendi genus sint idonei: praesertim idonei fratres laici rarissimi inveniantur. Propterea nonnullis ante annis revisioni et recenti redactioni regulae subiectae sunt: statutum est ut sacerdotes qui societati sunt adscripti se obligent ad vitam vere sacerdotalem degendam, et votorum evangelicorum substantiam spirituali quodam modo et certis regulis praescriptam observare; ita ut obedientiam praestent episcopo, ad nutum ipsius ad omne officium parati semper, libera sua voluntate castitatem servent religiosissime, et paupertatem; ita ut sacros canones accuratissime observent, et omnes redditus beneficii seu officii nonnisi ad necessariam vitae sustentationem et ad pias causas impendant. De caetero vita eorum certis regulis de quotidiano ordine meditationis et assiduae ora- C tionis et studii, ac breviarii recitationis ordinata est. Communiter habentur pastorales et spirituales collectiones et lectiones, et si commode fieri potest, ubicumque collocati sint communiter vivunt, seu saltem communiter ad coenam veniunt, si non omnes sacerdotes in aliquo loco huic societati adhaerent. Caeterum quisque suos redditus administrat, et respectu cohabitationis cum mulieribus tantum obligati sunt strictissime ad canones servandos.

Societas istorum sacerdotum ex illo tempore quo regulae revisae et noviter redactae sunt, magnum coepit incrementum, et hodie iam ducentos habet sacerdotes. In certos districtus est divisa, quibus singulis praefectus est sacerdos praeses, qui quatuor vicibus per annum ad conventum communem convocat socios. Toti autem societati praeest director sacerdos, qui episcopi vices gerit; et quo- D tannis singulos socios visitat, eosque ad communia exercitia spiritualia convocat. Haec societas fermentum facta est totius cleri dioecesani, cui praelucet in omni sacerdotali virtute absque detrimentis, quae olim tali societati adhaerebant per invidiam et contemptum vel odium aliorum sacerdotum. Nam nullas habet praerogativas externas; sed omnino aliis sacerdotibus dioecesecos sunt pares omnes socii.

Hae sunt observationes, quas mihi proponendi licentiam petii, et quas ad rem pertinere et fortasse utiles esse cogitaveram, si in aliqua dioecesi vita communis sacerdotum redintegretur.

Hic autem cum hora iam nimis processisset, ab eminentissimis praesidibus interrupta disceptatio est; et intimata congregatione generali in feriam II insequentis hebdomadae, patres dimissi sunt.

5.

Congregatio generalis decimanona

1870 ianuarii 31

Feria II die 31 ianuarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt sexcenti viginti patres, nempe 40 cardinales, 7 patriarchae, 4 primates, 102 archiepiscopi, 429 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 13 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 20 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum decimaenonae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Franciscus Xaverius B Wierzchleyski archiepiscopus Leopoliensis ritus latini missam lectam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses sic loquutus est:

„Reverendissimi patres, antequam hodie discussio et examinatio propositi schematis *de vita et honestate clericorum* continuetur, praemittenda est relatio ad congregationem generalem de excusationibus praelatorum absentium, et nonnullorum reverendissimorum patrum qui a concilio discedere volunt. Eam relationem ex ambone recitabit reverendus dominus subsecretarius."

Qui ambonem ascendens relationem perlegit his verbis expressam:

„Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres, per litteras apostolicas diei 27 novembris 1869 *Multiplices inter* § V statutum fuit quod ad iudices excusationum pertineat procurationes et excusationes praelatorum absentium, nec non eorum postulata, qui, concilio nondum dimisso, iustam discedendi causam se habere putaverint, excipere, atque ad normam conciliaris disciplinae et sacrorum canonum expendere, quo facto, de his relatio ad congregationem generalem facienda est. Itaque iudices excusationum officio suo functi haec ad congregationem generalem referenda proposuerunt. Absentiam suam a concilio sufficienter excusarunt, procuratore etiam constituto,

a) *propter infirmitatem corporis et senectutem*, eminentissimus ac reverendissimus dominus cardinalis archiepiscopus Lugdunensis, et reverendissimi domini, episcopus Alaliensis vicarius apostolicus in regno Siam, episcopus Carystensis auxiliaris archiepiscopi de Guatimala in America centrali, episcopus Mennithensis in India orientali, episcopus Apuanus, episcopus Bovensis, archiepiscopus olim Quitensis, nunc administrator apostolicus de Loia, episcopus Truxillensis;

b) *propter senectutem laboribus itineris ferendis imparem*, archiepiscopus Limanus in Peruvia, episcopus Thespiensis auxiliaris Limanus, episcopus Cochabambensis in America (absque procuratore);

c) *propter adversam valetudinem*, archiepiscopus Bahiensis in Brasilia, episcopus Medellensis in America meridionali, episcopus Pastopolitanus in America, episcopus Novariensis, episcopus Cuechensis in Peruvia, episcopus Passaviensis (absque procuratore), episcopus Iacensis in Hispania (absque procuratore), episcopus Vancouveriensis (absque procuratore);

d) *propter necessitates ecclesiarum sive spirituales sive temporales*, archiepiscopus Cyprensis ritus armeni, episcopus Ibarrensis in Republica Aequatoris, episcopus Satalensis coadiutor episcopi Sancti Bonifacii in America, episcopus Callipolensis vi-

carius apostolicus utriusque Guineae, episcopus Bendensis, episcopus Byblensis vicarius apostolicus in Tonkin ob nimiam itineris difficultatem, episcopus Tiberiopolitanus in civitate Limana ob defectum sumptuum itineri necessariorum, praepositus maior eremitarum Camaldulensium congregationis Montis Coronae ob infirmitatem (absque procuratore)."

Hac relatione a subsecretario perlecta, eminentissimus primus praeses dixit:

„Postquam reverendissimi patres causas absentiae praedictorum episcoporum intellexerunt, quae iudices excusationum sufficienter probatas censuere, ii omnes qui absentiam eorumdem ex causis allatis satis excusatam agnoscunt, surgendo assensum suum manifestent."

Et cum surrexissent undique patres, eminentissimus primus praeses addidit:

„Excusationes sufficientes aequitae sunt."

Alteram relationem subsecretarius perlegit, quae his verbis exprimebatur:

„Aliquot concilii patres ob urgentes ecclesiarum suarum necessitates veniam a concilio discedendi, absque obligatione redeundi, petierunt, scilicet episcopus Portlandensis, episcopus Camaguensis vicarius apostolicus in Curaçao, episcopus Derbensis auxiliaris archiepiscopi Panormitani, episcopus Bugiachensis syrus non solum ob ecclesiae suae necessitatem, verum etiam ob assiduam infirmitatem. Quas causas iudices excusationum satis fundatas atque probatas agnoverunt, eorumque petitionem exaudiendam censuerunt."

Altera hac relatione perlecta, eminentissimus primus praeses dixit:

„Postquam causae, ob quas praedicti episcopi a concilio discedendi veniam petierunt, iudicibus excusationum satis fundatae et probatae visae sunt, reverendissimi patres, qui has causas sufficere censent ut venia discedendi eisdem tribuatur, surgendo assensum suum manifestent."

Et cum iterum surrexissent undique patres, eminentissimus primus praeses addidit:

„Causa discedendi probata est."

Hisce absolutis, eminentissimus primus praeses sic patres et alloquutus:

„Prosequamur nunc, reverendissimi patres, examinationem schematis decreti *de vita et honestate clericorum*, pro qua e priori congregatione audiendi restant octo oratores, quorum nomina iam publicata fuerunt; his alii quinque novi oratores accesserunt. Eorum omnium nomina reverendus dominus subsecretarius ex ambone recitabit."

Id exsequens subsecretarius sequentem notam perlegit:

„Nomina oratorum: Ianuarius Acciardi episcopus Anglonensis et Tursiensis, Ioseph Caixal y Estrade episcopus Urgellensis, Pancratius Dinkel episcopus Augustanus Vindelicorum, Antonius Iordà y Soler episcopus Vicensis, Thomas Gallucci episcopus Recinetensis et Lauretanus, Salvator Angelus Domartis episcopus Gaitellinensis-Norensis, Cyrillus Behnam Benni episcopus Mausiliensis ritus syri, Guillelmus Ioseph Clifford episcopus Cliftoniensis. — Novi oratores: Petrus Bostani archiepiscopus Tyri et Sidonis ritus maronitici, Franciscus Pedicini archiepiscopus Baresis, Franciscus Gandolfi episcopus Cornetanus et Centumcellensis, Vincentius Iekelfalusy episcopus Albaeregalensis, Emmanuel Del Valle episcopus Huanucensis."

Demum ad ambonem ab eminentissimo primo praeside successive vocati sunt episcopus Anglonensis, episcopus Urgellensis, episcopus Augustanus Vindelicorum, episcopus Vicensis, et episcopus Recinetensis ac Lauretanus.

ORATIO

reverendi patris domini Ianuarii Acciardi episcopi Anglonensis et Tursiensis[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Paucis et ad rem apprime facientibus vos alloqui volo.

In primo huius schematis capite haec verba leguntur: „Habitum deferant qui neque luxu neque squalore oculos intuentium offendat, sed iuxta episcopi ordinationem proprio clericorum ordini ac dignitati congruat." Et primo vos omnes precor, obtestorque, eminentissimi et reverendissimi patres, ne indignemini cum me de forma habitus clericalis verba facientem auditis, quasi de re parvi momenti ego loqui velim, et sic frustra tempus pretiosum terere, vestramque tentare patientiam. Non est ut ipsi scitis, parvi momenti forma habitus nostri, cum divus Bernardus ex incongruentia habitus clericalis ostendi dicat inordinationem deformitatemque morum et morum; cumque Tridentina synodus praeoccupaverit illorum obiectionem, qui aiebant, habitum non facere monachum. Quomodo huic obiectioni concilium responderit, ipsi nostis. Imo Christus ipse infallibilis divinus magister noster sua infinita sapientia, infinitaque maiestate sua indignum non iudicavit praecursorem suum Ioannem etiam de vestium forma laudare, cum apud Matthaeum[2] dixerit: *Quid existis in desertum videre? Hominem mollibus vestitum? Ecce qui mollibus vestiuntur in domibus regum sunt.* Loquar igitur de hac propositione quam in schemate nuper legimus, et dicam:

Tres partes haec propositio continet. Prima luxum damnat: optime. Nam ex vestium clericalium luxu omnes vos nostis quot mala proveniant: ac proinde desiderarem vehementioribus verbis luxum damnari.

Secunda damnat vestium squalorem: utrum generale concilium deceat squalorem vestium dam-

[1] Argumentum: „Episcopus Anglonensis petissimum de veste clericali loquutus est, verba capitis I expendens, ubi dicitur: ‚habitum deferant, qui neque luxu neque squalore oculos intuentium offendat, sed iuxta episcoporum ordinationem proprio clericorum ordini ac dignitati congruat.' Hic autem tria occurrere dixit, 1° luxum damnari; 2° damnari vestium squalorem; 3° congruam vestium formam episcopo remitti. Primum optimum esse ait; alterum reprehendum, quia aequalor aliquando ex necessitate aut etiam virtute oriri potest; tertium pariter reprehendum, quia varietas in forma vestium causa iurgiorum et dissidiorum esse potest, et efficiendi clericos episcopis suis inoboedientes. Formam vestium, quae determinari debet, talarem esse; ecce Christum in terris induisse semper, nec dimisisse, cum sedens super asinam et pullum Hierosolymam introivit, immo eo indutum redivivum apparuisse Ioanni. Vestem talarem praescripsisse concilium Viennense sub Clemente V celebratum, concilium Tridentinum, Sixtum V et Benedictum XIII. Dicendum ergo in schemate: proprium clericorum vestem talarem esse debere. Praeterea ubi dicitur: ‚tonsuram quoque clericalem gerunt et capillis simplicem cultum adhibeant' — dicendum melius: ‚nullum cultum adhibeant." — Prohibendas societates, in quas conveniunt etiam mulieres minus decenter vestitae. — Cum doctores circa vetitam clericis negotiationem dicant, propriae dictam eiusmodo negotiationem prescribi, aliquid etiam de impropria dicta addendum, nec eam permittendam sine ordinarii licentia. — Circa decendi efficiam formula utendum, quae clericos etiam regulares comprehendat; fidei professionem instaurandam iis omnibus, qui ad sacrarum scientiarum magisterium assumuntur, et episcopi consensum ad omnes etiam laicos extendendum. Ita autem dici posse: ‚Clerici etiam regulares extra claustra, nec non laicos non obtinent hanc veniam docendi scientias sacras absque professione fidei primum facienda.' — Denique ubi dicitur: ‚Et quoniam in medio corrupti saeculi facile evenit, ut de mandato pulvere etiam religiosa corda sordescant,' — tollendum illud ‚facile evenit' et dicendum: ‚etiam religiosa corda sordescere necesse est'."

[2] XI, 7-8.

nare, ipsi iudicate. Etenim non nego squalorem vestium aliquando ex avaritia aut ex negligentia oriri, et tunc optime damnatur; sed potest oriri ex necessitate, maxime in hisce reipublicae temporibus, cum miseri sacerdotes omnibus spoliati non habeant quomodo novam vestem sibi comparent: damnabuntur hi quia pauperes? Et aliquando etiam ex virtute potest oriri squalor hic vestium, propter spretum rerum mundanarum et proprii etiam corporis, ut legimus de non paucis sanctis, quibus ecclesia altaris honores decrevit. Damnabitur ergo squalor vestium, qui si aliquando est ex vitio, non raro est ex indigentia, et potest esse etiam ex virtute?

Tertia pars huius propositionis relinquit episcopis definire, quae sit vestis congrua ordini et dignitati clericorum. Haec tertia pars mihi videtur omnino immutanda; et concilium Vaticanum hocce deberet mea sententia signanter indicare, quae sit haec vestis congrua dignitati et ordini clericali. Etenim non est negandum ex hac facultate episcopis data varietates non paucas haberi in ecclesia quoad clericorum vestes: quae varietates aliquando murmura et accusationes excitant contra episcopum, qui forte putaverit talarem vestem dicere vestem clericis congruam, atque eam in Domino iudicaverit praescribere clericis suis. Sed praeter murmura et accusationes contra episcopum, inter se clerici saepe litigant, et habentur contentiones illae et iurgia, quae apostolus ad Corinthios queritur: quia alius dicit ego sum Pauli, alius ego vero Apollo, alius ego autem Cephae, et ultimus ego autem Christi. Credo igitur opportunum ut haec differentia, hae contentiones omnino auferantur; et quaenam sit haec vestis clericalis, concilium Vaticanum definiat.

Quaenam sit haec vestis, ego in mea insciti puto esse vestem talarem: et quamvis auctores huius schematis in adnotationibus super caput I proprie in litera (b) dicant nullibi esse declaratum quaenam sit vestis propria clericorum; ego cum venia hominum alias doctissimorum puto negandam esse hanc propositionem. Nam dico sive Christi exemplo, sive gravibus ecclesiae definitionibus vestis talaris iam ab initio ecclesiae catholicae definita est ut vestis propria clericorum.

Christi exemplo. Et quis negare poterit Christum tunicam, nempe talarem vestem semper habuisse? Et non legitur, advertite, patres reverendissimi, in evangelio Christum hanc vestem deposuisse, cum accessit ad civitatem Hierusalem sedens super asinam et pullum eius. Quod puto id aptissime fecisse Christum, ut illam excusationem destrueret qua nonnulli ecclesiastici cum iter faciunt equitando sibi permissum esse putant aliam vestem adhibere, quam vestem talarem. Et quid fortius cum Christus ipse non tantum vitam vivens mortalem in terris, sed cum iam resurrexisset a mortuis, et in caelum ascendisset atque ad Patris dextram sederet, discipulo suo quem diligebat, et cui se videndum sive immediate per se sive mediate per angelum (hoc non facit nunc ad rem), sed se videndum praebuit in insula Pathmos, vestitus illi apparuit veste talari (*risus*). Sciunt periti linguae graecae, cum dicat Ioannes in Apocalypsi [1]: *In medio septem candelabrorum aureorum similem filio hominis, vestitum podere:* Graeci, qui nobiscum estis in hac aula, quid significat haec vox *podere?* Nonne a nomine ποῦς ποδὸς, quod significat pedes, dicitur illa vestis *podere,* quae usque ad pedes descendit? Ergo Christus etiam cum iam gloriosus a dextris Patris sedebat, hac veste talari voluit apparere Ioanni (*risus*).

Sed dicunt auctores schematis quod nullibi invenitur haec vestis designata tanquam vestis propria clericorum. Nullibi? Ego, si fallor, video eam designatam in duobus conciliis generalibus, video eam praescriptam a duobus summis pontificibus. Duo concilia generalia sunt Viennense sub Clemente V et concilium Tridentinum. Concilium Viennense sub Clemente V haec verba habet, vel ut dicam melius, Clemens V in constitutione ab ipso edita [1], Viennense generali concilio approbante: „Praesenti constitutione sancimus, quod quicumque clericus virgata vel partita veste publice utetur, si beneficiatus extiterit, per sex menses a perceptione fructuum beneficiorum quae obtinet, sit eo ipso suspensus . . . Caeteri vero sacerdotes et religiosi quilibet per idem tempus reddantur inhabiles ad quodcumque beneficium ecclesiasticum obtinendum. Sed et tales et caeteri quicumque clerici utentes epithogio seu tabardo ita brevi, quod vestis inferior notabiliter videatur: epithogium ipsum saeculares clerici et religiosi, administrationem habentes, teneantur intra mensem dare pauperibus. Caeteri vero religiosi, administrationem non habentes, intra idem tempus, illud teneantur suis superioribus assignare in pios usus aliquos convertendum. Alioquin beneficiati suspensionis, caeteri vero inhabilitatis poenas praedictas per idem tempus se noverint incurrisse." Ergo generale concilium Viennense iussit clericos ferre epithogium, quod sit adeo longum ut vestes alias cooperiat. Epithogium, loquor cum hominibus non tantum in scientia sed in literis eruditis, epithogium, vox partim ex graeco, partim ex latino eruta, significat vestem quae sit super togam. Ergo conceptis verbis concilium Viennense ita clericos voluit in publicum prodire, vestitos nempe cum toga, et super togam cum pallio. Togam, nemo negat, esse vestem talarem, pallium concilium ipsum Viennense vult ut sit adeo protensum, ut usque ad pedes perveniat.

Sed dicet forte aliquis, hoc decretum concilii Viennensis iam obsoletum est. Nego, patres reverendissimi; nam audite et postea iudicabitis. Nam concilium Tridentinum, cuius decreta certe non sunt sine vi, et adhuc in vigore habentur, decretum concilii Viennensis approbavit; et ne meam sententiam hanc non satis firmam iudicetis, ego duos testes affero: Benedictum XIV, qui in notificatione LXXI ad clerum Bononiensem ita loquitur: „Concilium Tridentinum (sunt categorica haec verba) constitutionem Clementis V secundam in concilio Viennensi renovat:" ergo habet totum suum vigorem. Sed etiam sine hac sententia Benedicti XIV, cuius doctrina, cuius sapientia totam ecclesiam catholicam illustrat, praeter illius verba, ipsum concilium Tridentinum idem testatur: nam in cap. VI sess XIV de reformatione, ubi iubet clericos vestes suo congruentes ordini semper deferre, concludit ipsum caput hisce verbis: „iuxta constitutionem Clementis V in concilio Viennensi editam." Quomodo negari nunc poterit, quod haec constitutio concilii Viennensis sit adhuc in suo vigore, cum concilium Tridentinum illam renovaverit? En duo concilia.

Venio nunc ad duos summos pontifices, nempe Sixtum V et Benedictum XIII. De Sixto V ipsi schematis auctores confitentur, quod constitutionem ediderit, quae incipit *Cum sacrosanctam,* in qua constitutione severissimis verbis, gravibusque poenis iussit omnes clericos vestem talarem adhibere. Dicunt iidem auctores, quod ipse summus pontifex bullam illam temperaverit: forte temperavit. Ego evolvi omnes bullas, quas dictus summus pontifex

[1] I, 13.

[1] Clem. *Quoniam* de vita et honest. cleric.

ab anno IV sui pontificatus, in quo bullam *Cum sacrosanctam* edidit, usque ad annum VI, in quo e vita decessit: et nullam inveni, quae temperaret hanc bullam. Tantum in bulla *Circumspecte Romani pontifices* ab ipso summo pontifice edita in VI pontificatus sui anno invenio, quod privilegium dederit militibus ordinis Sancti Stephani, sive essent clerici sive laici, vitandi quasdam, non omnes poenas ab ipso sancitas contra illos, qui proprium habitum non deferrent. Ergo si temperata fuit haec bulla, fuit temperata quoad poenas: sed nostrum quid interest si maiores vel minores sint poenae? Nostrum est cognoscere quaenam sit vestis propria clericorum; et summus pontifex docet esse talarem. Et Benedictus XIII etiam vestem talarem iussit omnes e suo clero deferre, omnes e suo clero, nempe Romae; deinde iussit omnes provinciae romanae episcopos idem praescribere clericis suis. Vere concilium Romanum habitum anno 1725 non fuit generale, sed provinciale. Sed iterum venio ad meum argumentum. Iste summus pontifex Benedictus XIII quid declaravit in sua bulla, in concilio Romano, qua iussit clericos romanae provinciae vestem talarem deferre? Docuit hanc vestem esse propriam clericorum. Ergo habemus duos pontifices, qui declarant hanc doctrinam de veste propria clericorum.

Scio nonnullos id aegre ferre; sed, patres reverendissimi, saltem nunc in tot flagellis, quibus nos percutit Deus praecipue propter nostra peccata, quid grave est, quae magna molestia est, ut saltem ex hac parte clerici omnes, a nobis episcopis incipiendo, vestem talarem induant atque ita Christi exemplum imitentur, et ecclesiae leges observent? Peto igitur, si vobis placet, ut hoc inseratur in schema, quod non sit datum episcopis definire vestes; sed quod vestes clericorum sint vestes talares.

Praeterea in ipso schemate alia quaedam observanda puto. Primum dicitur: „Tonsuram quoque clericalem gerant, et capillis simplicem cultum adhibeant.“ Forte si insistendo in canonibus antiquis auferatur omnino hic cultus etiam simplex capillorum, et dicatur: *Tonsuram quoque clericalem gerant, et capillis nullum cultum adhibeant*, magis bonum mihi videtur. Sequitur caput 1 et dicit: „Ludicris actionibus sermonibusque distracti ne contaminentur;“ et prohibet spectacula. Ego addendum putarem ut prohibeantur non tantum spectacula sed etiam societates, queis, ubi conveniunt utriusque sexus personae, et maxime mulieres inhonestis vestibus adsunt, valde periclitatur castitas et honor clericorum. Deinde dicitur quod clericis sit vetita negotiatio. Omnes doctores cum loquuntur de negotiatione clericis vetita, intelligunt negotiationem proprie dictam. Nonne esset bonum aliquid et de negotiatione improprie dicta hic dicere? Non quod omnino prohibeatur; nam id nimis rigorosum esset: sed quod dicatur, clericos negotiationem etiam improprie dictam non posse exercere absque ordinarii sui venia: et tunc prudens certe ordinarius videbit cui et quibus limitibus veniam dare possit ad impropriam negotiationem exercendam.

Deinde in capite II pag. 6 (col. 518 b) dicitur: „Cum munus docendi quae religionem spectant nonnisi episcopis a Christo Domino in apostolorum persona concreditum fuerit, facultatem clerici non assumant etc.“ Sed quinam clerici hic intelliguntur, saeculares tantum, an etiam regulares? Et si praeter clericos etiam laicus velit aliquando, ut non raro evenit, scientias sacras docere, non egebit venia ordinarii? Ac proinde ego ita haec verba ordinanda esse censeo: *Clerici etiam regulares extra claustra, nec non laici, qui non obtineant hanc veniam docendi scientias sacras absque professione fidei primum faciendi.* Deinde ponunt auctores schematis ad calcem eiusdem paginae 6 verba sancti Leonis Magni; sed ea immutant, ac levioris ponderis reddunt. Dicunt enim: „Et quoniam in medio corrupti saeculi facile evenit ut de mundano pulvere etiam religiosa corda sordescant etc.“ Cur dicunt *facile evenit?* Sanctus Leo non iudicavit ita dicendum; dixit potius: „Necesse est ut de mundano pulvere etiam religiosa corda sordescere.“ *Necesse est*, observate, patres, quam maiorem vim habeant verba sancti patris; ideo dicatur potius: *Et quoniam in medio corrupti saeculi necesse est ut de mundano pulvere etiam religiosa corda sordescant.*

Haec observanda censui: nunc vestrum erit iudicare, et mihi de audacia veniam dare.

ORATIO

reverendi patris domini Iosephi Caixal y Estrade episcopi Urgellensis.[1]

Eminentissimi et reverendissimi patres.

Vereor ne ex illis quae feria VI superioris hebdomadae hic dicta sunt, in eam adducti fueritis sententiam, ut Hispaniarum clerum, ex quo tot sancti prodierunt, ambitionis effraenis et impudicitiae vitiis foedatum, et idcirco malum esse credatis. Nihil enim plus foret a veritate et etiam

[1] Argumentum: „Episcopus Urgellensis nimis ab inferioribus clericis exigi ait per illam perfectionis regulam, quae cap. 1° § 1 eisdem proponitur. Satius esse, si proposito perfectionis gradu clericis conveniente, media indicentur ad eam obtinendam, uti sunt: Seminaria, vita communis, famulatus eis non per foeminas praestandus etc. Et haec quidem fovenda; at non obliviscendum ‚meliora frequenter bonorum esse inimica‘, quod principium exemplo orientalis et occidentalis ecclesiae probavit. Illa enim cum rigidiori sua disciplina in maximos abusus et schisma prolapsa est; haec vero benignitate praesertim sanctae Romanae ecclesiae unitatem et fidem semper servavit. — Spectacula prohibenda quidem, sed prudenter, cum experientia constet, pastorum praesentiam valde eorumdem moralitati et ordini conferre. Prudenter quoque in decorationes agendum, ne gubernia ab ecclesia expellere videamur. — Vestem talarem praescribendam, relicta tamen non episcopis, sed concilio provinciali facultate, quae iuxta varia temporum ac locorum adiuncta opportuniora iudicentur. — Quod de docendi munere in § 2 constituitur, optimum in abstracto esse, in concreto tamen molestum et perniciosum, 1° gubernia, quae deinceps clericos ad cathedras non nominabunt; 2° episcopis, qui in multis angustiis erunt, si contigerit nominatum a gubernio se ex conscientia admittere non posse. Satius esse sanctissimum dominum nostrum rogare, ut de re hac ratio habeatur in concordatis cum variis regionibus. — Inculcanda exercitia spiritualia, relinquendum tamen synodis provincialibus, ut circa eorum frequentiam statuant. Commendandas quoque pias meditationes, lectiones, conscientiae examinationes, ut his omnibus veluti suae militiae armis clerici adiuventur. — Relate ad caput de iudiciis episcoporum in clericos concubinarios et male viventes se cum cardinali Hispalensi pro servanda Tridentina disciplina conclusurum fuisse ait, nisi aliud medium occurreret, quo et spiritus Tridentinorum patrum servetur, et finis auctorum schematis consequatur. Huiusmodi vero medium hac ratione proponebat: Pro his negotiis quae nec nominare debemus in definitione nostra nisi tantum indicare citationem capitis Tridentini, tribunal collegiatim instituatur ex episcopo et tribus iudicibus synodalibus ab episcopo pro quolibet iudicio ex duodecim eligendis, decernaturque ut non possit episcopus reum condemnare, nisi duo ex tribus iudicibus idem sentiant. Hac ratione et cavetur bono clericorum nomini, et episcopus nunquam iuste praecipitis et immaturi iudicii argui poterit. Exigo ut sint ex duodecim iudicibus synodalibus, ut sint ab omni calumnia immunes, et ut ex his eligantur tres ab episcopo, ut adiunctorum inconvenientia timeri non valeant. Si tamen recursus ad superiorem necessarius omnino vobis videtur, quamquam mihi incomprensibilis videatur, a talibus iudicibus appellatio statuatur, ut episcopus coram tribus praedictis iudicibus, aut si vultis quinque ex synodalibus electis probationes extraiudiciales excipiat aut ostendat; reumque si vultis audiat, scriptoque mandentur atque in curia caute custodiantur, poenaeque imponantur, quas res moretur. Si appellatio ad metropolitanum fiat, teneatur iste primum mittere tres ex suis iudicibus synodalibus, qui coram episcopo et iudicibus dioecesecos reum examinent; et si duo ex tribus sententiam episcopi ratam habeant, non detur recursui locus, et hoc modo charitati, iustitiae et decori clericorum consuletur.“

ut arbitror, ab oratorum mente alienum; sibi equidem ipsis iniuriam coram vobis fociesent, utpote qui ab eodem clero et illi nuper educti sunt. Nimio tamen amore iustitiae, zeloque ecclesiasticae dignitatis abrepti, videnteque mala, quae ex pessimo abusu, qui modo fit, regii patronatus oriri incipiunt, et peiora quae timentur; volentes etiam ut tali patronatui a vobis, si fieri potest, fraena iniiciantur, ad id facillime devenerunt, quod vobis expositum est.

Quinque menses sunt ex quo cleri mei coram tota Hispania defensionem assumere coactus, eum heroica abnegatione praeditum charitatis, patientiae, zeli caeterarumque virtutum sacerdotalium exemplar, bonis omnibus plaudentibus et etiam fortasse multis ex vobis, demonstravi. In annis fere decem et septem ex quo dioecesi Urgellensi praefectus a sanctissimo patre nostro fui, tres tantum aliquantulum punire, et minus quam decem monere de lubricis rebus debui, cum ferme 800 sacerdotes habeam; et nullum ex ipsis ambitiosum novi, nimis modestum aliquem quem compellere coactus sum, nisi forsitan aliquem ex illis, quos ad nos gubernium mittit, de quibus agere spero cum de capitulis tractabitur. In archidioecesi Tarraconensi natus et educatus eiusdem primatialis ecclesiae per 20 annos canonicatu potitus, eadem vidi; idipsum scio de reliquis Tarraconensis provinciae dioecesibus; de aliis minus mihi notis adeo certe loqui non possum. Est tamen hic sclantissimus inter nos praesul qui per 40 annos vicarius aut episcopus varias in aliis provinciis Hispaniae ecclesiasticis gubernavit dioeceses, qui de eiusdem aequale reddit testimonium: et credo omnes aut fere omnes idem reddidissent, si ab aliquo interrogarentur.

Si ergo patronatus regius nostras conatur perdere ecclesias, ipse culpetur, non clerus: contra ipsum, si fieri potest, remedia quaerantur, quod abs dubio voluere oratores; clerumque nostrum miremur qui maximae tentationi resistere in immensa sui parte novit, quamvis non negem aliquos ab ea fuisse abreptos. Recordamini, venerabiles patres, bellorum civilium, revolutionum privationumque omnis generis, inter quae formari debuit hodiernus hispanus clerus, cuius plura millia Romae ordinari debuerunt: et non condemnemus insontem.

Ad schema nunc *de vita et honestate clericorum* gradum faciens, regulam perfectionis, quae in § 1 capitis I clericis omnibus communis proponitur, summo gradui sacrae hierarchiae, id est episcopis, convenire posse existimo; atque idcirco ab iis nimis non exigit. Utinam clerici omnes etiam minoristae perfectionis apicem attingerent! attamen praeclarissimus auctor *de caelesti hierarchia* iam optime adnotavit, Deum non eamdem sanctitatis et scientiae formam ab omnibus clericis exigere, sed insitis ab eo illustrationibus sit cap. III proportione opportuna quemque ad proprii gradus perfectionem adducere. Prudentissimo ergo consilio patres Tridentini in decretis de reformatione session. XIV et XXII formam perfectionis communem pro clericis non adeo sublimem designarunt, ut etiam perfectis, hoc est episcopis possit congruere.

Memores simus, venerabiles patres, nic non concionatorum nos fungi officio, non asceticum scribere tractatum, sed legislatores esse. Satius ergo fortasse foret ut media ad obtinendum gradum perfectionis clericis convenientem designaremus, inter quae Tridentina synodus censuit esse seminaria; quod quantum fieri potest medium evolvere curemus ad clericos ad sui status perfectionem efformandos. Neque ex eo enim quod quis in sortem Domini adscriptus est, ideo iam perfectus evadit et sanctus. Maxima cum cordis exultatione audivi, quae ad hanc perfectionem in clero obtinendam huic oecumenicae synodo proposuit illustrissimus et sapientissimus Hungariae primas petens ut saltem commendaretur ab ea opus vere sanctum venerabilis Holzhauser. Meum est hoc desideratum: quod dicat concilium, ut scilicet vitam communem clerus amplectatur, utque non amplius a feminis, sed ab instituto aliquo laicorum fratrum serviatur: quam rem maximi momenti esse existimo.

Attamen, venerabiles patres, creditis immensum hoc bonum attingi posse illud praecipiendo aut efficaciter commendando, quin nos qui in perfectorum statu versamur, talem vivendi rationem primi capiamus? Pace tanti viri dictum sit, nullo modo. Foveamus quantum poterimus in seminariis cum scientiarum perfectione cordis humilitatem, orationis spiritum, rerum mundi contemptum; et ut practice discant iuvenes, et ament spiritum verae vitae communis, cuius essentialis proprietas est spiritus paupertatis, hoc est odium pecuniae; quam non habere imo nec videre permittantur, quia eius cupiditas radix est omnium malorum. Namque clericus qui etiam in vita communi pecuniam diligeret aut Iudas esset aut facile deveniret: et si cui Deus in nostris dioecesibus hunc vitae communis spiritum communicaverit, illum foveamus: Deus enim est, qui sua dona cui vult tribuit, alii quidem sic, alii vero sic: et non ab omnibus omnia petit. Neque obliviscamur, venerabiles patres, meliora frequenter bonorum esse inimica. Audivimus stupentes, quae de orientalium disciplinae rigore tam apte tamque eloquenter dixit reverendissimus episcopus Magno-Varadinensis: et tamen cum suo rigore Oriens in nuptias clericorum, et in schismata et haereses maxima ex parte prolapsus est; dum occidentales ecclesiae benignitate praesertim sanctae matris nostrae Romanae ecclesiae sustentatae in maxima sua parte et unitatem et fidem servaverunt sanctam mundamque in evangelicis praeconibus. Denique si vobis placet, commendemus etiam clericis, quae pro episcopis in alia congregatione proposui: namque sine iis, mihi credite, inutilia devenient quaecumque in hoc schemate tractabimus, et prout tunc dixi, in charta tantummodo scripta manebunt.

Quod de spectaculis dictum est in fine capitis I sentio ac puto ut maturissime ponderentur verba, quae hac de re in schemate proponuntur. Recordor enim cum parvus essem, parochos et oppidorum magistratus choreis ac spectaculis, si quae habebantur, praesidere consuevisse: et recordor etiam quod praesente pastore lupus gregem invadere non potuerit: et video nunc absente pastore quomodo rapiuntur et disperguntur a lupis infernalibus; atque scandala innumera et in immensum creverunt. Praecipiamus ergo ut non possint clerici accedere recreationis, aut curiositatis, aut levitatis causa, quod certe scandalo fidelibus esset et constituerentur fautores malorum quae in iis committuntur; sed totalis eorumque absoluta prohibitio caute fiat.

Prudentes etiam simus in condecorationibus a mundi gubernis clericis concessis prohibendis; si enim ita absolute faceremus, nonne mundi gubernia repellere videremur, ansamque praebere perversis ecclesiam traducendi tanquam effectricem separationis ecclesiae a statu, quam tantum ipsi desiderant? Ut mala in hac parte ambitionis radicitus tollantur quae vera sunt mala, in hac parte mandemus ut nec clerici nec episcopi talibus condecorationibus uti possint, nisi in caeremoniis civilibus, et ut titulo ipsis adnexo nunquam uti valeant.

Post dicta de habitu clericorum duo verba unice dicam, ut scilicet talaris vestis adoptetur ab hoc

concilio: si enim relinquitur episcopis, idem ferme A est ac si relinquatur arbitrio clericorum. Nihilominus in vestibus superaddendis propter stationum rigorem relinquatur etiam non episcopo, sed concilio provinciali. Bonum esset nobis, reverendissimi patres, ipsa veluti lege nos esse circumdatos, et habere semper prae oculis in veste nostra dignitatis nostrae sublimitatem. Praeterea talari veste induti non facile indigna clericis faciunt. Hoc enim modo unitas et concordia erit in substantiali vestium forma quoad omnia apud omnium nationum clericos, sicut erit in catechismo, ut spero, cum pulchra in accidentalibus varietate. Haec tamen dicta sint de iis regionibus, in quibus gubernia non opponuntur vestibus ecclesiasticorum, quia tunc providere debent concilia provincialia aut nationalia quomodo vestes debeant esse.

In § 2 capitis II nova nobis proponitur ordinatio, optima fortasse pro aliqua natione non catholica, B et etiam pro catholicis nationibus si tantum in abstracto res consideretur: quam tamen in concreto molestissimam ipsis futuram timeo, multorumque malorum fontem. Certum enim est in nationalibus gymnasiis et scholis parvulorum multas doceri disciplinas ad religionem pertinentes; notumque pariter est gubernia, a quibus professores eliguntur, valde propendere ad professores saeculares, potiusquam clericos proponendos: qua ex re quanta oriantur mala nemo vestrum est qui non videat. Statim ac haec nostra conciliaris ordinatio ad guberniorum notitiam perveniet, quid quaeso eveniet, reverendissimi patres? Timeo ne gubernium indignum sibi reputans submittere beneplacito et approbationi episcoporum quos ipsum fortasse nominaverit, clericos professores nullos amplius in posterum sit nominaturum.

Sed demus clericum nominari; quid aget epis- C copus? Approbationem denegabit eo quod ipsum censeat non satis esse idoneum? Ast tum paratus sit episcopus contra gubernii et clerici eiusque fautorum iras, et fortasse persecutiones. Tumque etiam abs dubio nominabitur professor saecularis, peior sine dubio quovis clerico, etiam minus idoneo. Approbabit eum episcopus? Ast tunc ipse suam aggravabit conscientiam, et eius agendi ratio plurium ex bonis reprehensionem incurret. Quid agendum ergo? Mihi satius videretur si schema in hac parte pro scholis nationum catholicarum approbantes, a sanctissimo domino nostro peteremus ut haec res immensi, ut opinor, momenti in concordatis cum gubernis catholicis statuendis praesens haberetur, definiendo in ipsis ut ius nominandi professores, qui disciplinas ecclesiasticas tradituri sint in gymnasiis, pertineat ad episcopum dioecesecos; et in scholis primariis aliisque levioris momenti D sint parochi, aut eorum coadiutores, qui statutis horis scholas adeant, hasque disciplinas doceant.

Utinam, ingemiscens toto cordis affectu aiebat venerabilis episcopus mihi amicissimus, a pluribus annis vita functus, post concordatum ultimum cum Hispania conclusum, utinam propheta falsus evaderem; futurum enim esse praevideo eam, quae nascetur, generationem et quae nunc tenera est, impiam facillime evasuram eo quia in concordato episcoporum auctoritas docendi religionem in scholis posthabita sit. Aliquid utique, dicebat, nobis videtur concessum, sed hoc est theoretice tantum, in praxi vero revera nihil, aut fere nihil. Vere non amplius sumus nos episcopi gregis pastores, sed sunt homines mercenarii, qui gregem devorant. Exixe ergo rogo per sanguinem redemptoris Dei nostri, ut plures e clero, quo fieri poterit, scholas gubernii praeparatorias adeant, ut per examen deinceps et concursum obtineant ipsi regimen scholarum. Istud unicum est nobis relictum medium ad integritatem fidei catholicae in Hispania servandam. Haec praedicebat venerabilis praesul, et proh dolor, venerabiles patres, prophetia iam magna ex parte impleta est, et adimpletur! Nam etsi plures episcopi promovere studuerint, et applicare clericos quos poterant ad studia praeparatoria scholarum, quas normales vocant; examinatores, qui a gubernio eligebantur, constanter cleri inimici ea utebantur methodo, ne dicam perversitate, ut approbarentur saeculares, clerici vero licet aptiores reprobarentur: quod utique etiam in religiosis sororibus scholis puellarum, addictis eveniebat: quo factum est ut pueri puellaeque ab optimis parentibus tradi debuerint in scholis educandi non pastoribus sed lupis, qui eorum fidem moresque christianos devorarent. Haec fuit estque ruina, patres carissimi, carissimae patriae meae. Sed satis de hoc lamentabili argumento, quod meum cor nimio dolore excruciat.

Quoad § 3 capitis II existimo non sufficere ad promovendam cleri puritatem sacerdotalemque spiritum quadriennalia nec triennalia spiritualia exercitia, sed biennalia saltem, si non annualia fieri possint. Sed iudico etiam exercitia spiritualia valde tantum a nobis esse commendanda; sed relinquamus conciliis provincialibus, ut circa frequentiam statuant quod opportunum in Domino iudicaverint. Necessaria insuper sunt praeter devotam divini officii recitationem exercitia quotidiana piarum meditationum, lectionum et examinis conscientiae, quae in exordio indicavi, quaeque didicerunt in seminariis; ne forte talium exercitiorum obliti frigescat in eis sacerdotalis spiritus, et eorum tepiditas nauseam faciat Deo et episcopis et plebibus. Praestat praevenire scandala, quam eadem punire, de quo agitur in ultimo capite: ac praeterea pro ipsis et nobis meminisse debemus eius quod dicit Apostolus[1]: ***Arma militiae nostrae non carnalia sunt, sed potentia Deo***, a quo eorum omnis vis et victoria speranda est; et alterius epistolae ad Corinthios[2]: ***Sic nos existimet homo ut ministros Christi***: ac proinde, licet libros et consilia hominum non debeamus negligere, attamen cum Deo nostro rege tractare frequenter debemus, ut eius ministri, quae Dei sunt et ad Deum spectant, ut fecerunt sancti patres nostri et ecclesiae doctores.

Restat modo caput schematis ultimum, in cuius fine proclamata sacri concilii Tridentini doctrina de iudiciis episcoporum in clericos concubinarios et male viventes ex informata, ut aiunt, conscientia, quae tam utilia hucusque fuerunt ecclesiae Dei, nescio tamen qua de causa in praxi, prout est in schemate, oblita remanebunt. Si quis enim episcopus ea adhuc exercere in posterum tentaverint, ex appellatione, quae mihi incomprehensibilis videtur in iudiciis sola facti inspecta veritate formatis, maiora oritura scandala timeo, ex eo praecise quod pro vitandis scandalis institutum fuit.

Sciebant patres Tridentini quam difficile veritas in lubricis rebus deprehendatur; sciebant eam nunquam aut fere nunquam obtenturos episcopos, si probationum testimonialium forma exigeretur, cum res occultae adhuc sunt et nondum in publicum prodierunt; quales sunt res de quibus nunc tractamus. Et hoc quod tunc verum erat, inhabitatum est in nostris indifferentismi morumque corruptionis temporibus: in quibus iuramenti sanctitas contemnitur, testiumque medio ferme omnia, sola veritate excepta, probari valent. Idcirco Tridentini patres hac discretionali indicandi forma, postquam omnia

[1] 2 Cor. X, 4.
[2] 1 Cor. IV, 1.

benignitatis paternaeque charitatis media inutilia evaserunt, instructos voluere episcopos, ne impunitate christianae societatis mala sine modo crescerent, et ut prompta correctione et peccantes iuste punirentur, et qui solo timoris motu continentur, in officio permanerent.

Si vero, ut fit in schemate, a talibus iudicibus admittatur ad superiorem recursus, quid quaeso eveniet, reverendissimi patres, cum a sola aestimatione episcopi, sola facti veritate inspecta, horum iudiciorum vis dependeat, cumque iudex appellationis nec loca viderit, nec personarum ingenia ipsi sint nota? Aut episcopi inferioris iudicio fretus reum condemnabit fortasse iniuste, aut illius iudicium propter diversum res videndi modum annullans verum criminis reum absolvet risui sannisque episcopum exponens: ex quo illud etiam eventurum timeo ne forte videntes episcopi talia iudicia et inutilia imo et nociva ipsis evadere ea negligant, reosque in his criminibus impunes relinquant, usque dum eos iudicio ordinario punire valeant. Hac de causa eminentissimus cardinalis archiepiscopus Hispalensis pro conservatione disciplinae concilii Tridentini sapientissime conclusit; et ego quoque concluderem, nec ullum verbum de hoc negotio dixissem, nisi mihi aliud occurriset medium, quo Tridentinae disciplinae spiritus, ut opinor, sartus tectus permaneret: et fines sapientissimi, quos sine dubio schematis auctores sibi proposuerunt, adipiscerentur.

Pro his negotiis, quae nec nominare debemus in definitione nostra, nisi tantum indicare citatione capitis Tridentini, tribunal collegiatim instituatur ex episcopo et ex tribus iudicibus synodalibus, ab episcopo pro quolibet iudicio ex 12 eligendis; decernaturque ut non possit episcopus reum condemnare nisi duo ex tribus iudicibus idem sentiant. Hacce ratione et cavetur bono clerici nomini, et episcopus nunquam iuste praecipitis et immaturi iudicii argui poterit. Exigo ut sint ex 12 iudicibus synodalibus, ut sint ab omni calumnia immunes, et ut ex ipsis eligantur tres ab ipso episcopo, ne adiunctorum inconvenientia timori valeant.

Si tamen ad superiorem recursus necessarius omnino a vobis creditur, quamquam mihi, prout nuper dixi, incomprensibilis videatur a talibus iudiciis appellatio, statuatur, ut episcopus coram tribus praedictis iudicibus, aut si vultis quinque ex synodalibus electis, probationes extraiudiciales excipiat aut ostendat, reumque audiat, scriptoque mandentur atque in curia caute custodiantur, poenaeque imponantur quas reus meretur. Si appellatio ad metropolitanum fiat, teneatur iste primum mittere tres ex suis iudicibus synodalibus, qui causam excipiant, et coram episcopo et iudicibus dioeceseos rem examinent; et si duo ex tribus sententiam episcopi ratam habuerint, non dabitur recursui locus: atque hoc modo et charitati et iustitiae et decori clericorum consuleretur.

Vos tamen, reverendissimi patres, in vestra sapientia multa convenientiora invenietis. Dixi.

ORATIO

reverendi patris domini Pancratii Dinkel episcopi Augustae Vindelicorum [1].

Eminentissimi et reverendissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Favete aliquantulum mihi dicturo aliqua de schemate hodie nobis proposito. Quoniam vero quamplures ex eminentissimis et reverendissimis patribus et satis luculenter et diserte rem nostram iam tractavere, vix mihi aliquid superest, nisi breviter exponere in quantum principalibus factis animadversionibus, pro mea parte, consentiam dissentiamque. Dixerunt enim reverendissimi oratores de nonnullis quae in schemate addenda, de aliis, quae emendanda, de aliis denique quae ex schemate tollenda essent. Quare 1° de iis, quae addenda existimarunt.

Praeprimis opinionem reverendissimorum patrum accepto, qui vehementer exoptant, ut in prooemio schematis gravissimis nec non fervidissimis verbis dignitas et formidandum onus muneris sacerdotalis explicetur; et universus clerus pro sanctitate et amplitudine muneris sui incitetur ad eam sanctitatem vitae studiosissime prosequendam, quae illis inesse debet, qui sancta sancte tractare tenentur. Admoneantur clerici praecipue illius virgineae castitatis, quam sacerdotes anxia quadam solicitudine custodire debent; inculcetur eis usus eorum mediorum, quibus utendum est ad fovendum spiritum Dei, augendasque omnigenas clericales virtutes; quibus in mediis nominentur specialiter oratio, vigilantia, meditatio, frequentior peccatorum confessio, quotidiana sacrae missae celebratio, studiorum sacrorum diligentia et exercitia spiritualia.

Quoad singula, quae ad ea quae in capitibus I et II schematis nostri leguntur, addenda essent, adnotatum est a plurimis reverendissimis oratoribus, ut aliquid in decreto statueretur de scientia et doctrina clericorum colenda et promovenda. Hoc quodam respectu in mea ipsa dioecesi abs me provisum est, sed ut universaliter in hac re provideatur non solum propter dignitatem muneris clericalis, sed etiam pro saeculi nostri circumstantiis magnopere opus esse mihi videtur. Ad hunc finem in clericis assequendum inserviunt binae vel ternae annuae conferentiae pastorales theses ab episcopis ad elaborandum eis praescribendae, procuratio bibliothecarum in singulis capitulis ruralibus, et alia huiusmodi.

[1] Argumentum: „Episcopus Augustae Vindelicorum: In prooemio dignitas et formidandum sacerdotalis muneris onus explicetur. Aliquid de scientia et doctrina dicatur. Media consequendae scientiae esse posse binas vel ternas annuas conferentias pastorales, theses ab episcopo clericis ad elaborandum propositas, bibliothecas et alia huiusmodi. Vitam communem commendandam non vero praecipiendam ob difficultates, quibus obnoxia est. Quoad barbam non recedendum a consuetudine, quae sive apud orientales sive apud occidentales viget. Nihil dicendum in concilio de clericorum decorationibus, ad summum admoneri illos posse, ut non magis lucrum quam gloriam Dei et salutem animarum quaerant. — Non posse absolute excludi foeminas a domibus clericorum, sed monendos, ut in domesticis suis nonnisi personas consanguineas easdemque honestas, vel his deficientibus alias aetate, fide moribusque graves accipiant, ita ut etiam clericorum familia in aedificationem fidelium conferat.' Clarius loquendum, ubi de beneficiorum fructibus fit sermo, et si placuerit dici posse: ‚Diligenter caveant clerici, ne ecclesiastica, nimirum ecclesiarum et beneficiorum bona, quae Dei sunt et patrimonium Christi ac pauperum cum propriis confundant et fructus ecclesiasticorum bonorum aliter ac in sacrosancti concilii Tridentini decretis statutum est impendant.' Exercitia spiritualia quotannis aut ad summum singulis biennalis praescribenda. Quae respiciunt facultatem docendi et sustentationem clericis senioribus ac infirmis procurandam, non esse inserenda in hoc decreto, ubi ‚de vita et honestate' sermo est. — Expungendam vocem ‚concubinatus', non tamen rem omittendam. Cum autem immutari paragraphus debeat, attendenda haec esse: 1° cum iustitia requirat, ut nemo iudicetur non cognita causa, nullus clericorum puniendus est, quin vel causa formali processu cognita, vel saltem sola facti veritas inspecta fuerit; 2° etiamsi in aliquo delicto sine strepitu et figura iudicii et sola facti veritate inspecta procedatur, id nunquam fiat, quin extraiudiciales probationes ab episcopo collectae scripto consignentur documento; 3° in casu notorio, unde magnum exortum est scandalum, sine mora providendum est ab episcopo saluti animarum, non obstante processu in rem durante; 4° cum inter canonistas quaestio adhuc sit circa sententiam ex informata conscientia, authentica interpretatio huius formulae et iudicialis eiusdem applicationis summopere necessaria est."

Ab aliquibus ex reverendissimis oratoribus optatum est ut in decreto emittendo etiam mentio fieret communis vitae clericorum, istaque vivendi forma commendaretur. Quomodo talis vitae institutio inter parochos diversarum parochiarum in praxim vocari possit, pro meo exiguo ingenio non comprehendo. In mea ipsa dioecesi ille venerabilis sacerdos Bartholomaeus Holzhauser, cuius nomen nudius quartus ex hoc ambone archiepiscopus Coloniensis celebravit, oriundus fuit; ibique prima institutionis suae clericalis fundamenta ponere coepit. Ast ea, quae ab illo constituta fuerant, brevi sunt collapsa. Haud mihi ignotus est libellus ille quem ipse piissimus sacerdos Holzhauser de hac re conscripsit, et summa laude approbo illud quod continet. Neque me latet has Holzhauserianas constitutiones a sanctissimo domino Innocentio XI summo pontifice esse approbatas et commendatas. Ast id unum vehementissime doleo, rei ipsi exequendae fere insuperabilia obsistere obstacula.

Sane nescio qualem successum hoc institutum clericale in illis dioecesibus habuerit, in quibus novissime est conditum, et libentissime obsequens ero et obligatissimus cuicumque alii testimonio ex experientia desumpto, qui meam hac in re sententiam corriget. Pro mea experientia quam ad hunc diem hausi, hoc tantummodo proponere ausim, ut communis clericorum vitae principalitas ab hac sacra synodo enuncietur, et id saltem praecipiatur, ut ubicumque parocho cooperatores seu vicarii non beneficiati praesto sunt, isti cum parocho communem vitam degant: ita saltem bonum quidquam attingi poterit, quamvis non possit effici quod est optimum.

Unus ex reverendissimis oratoribus proponit ut aliquid statuatur de decorationibus gubernii civilis a clericis non accipiendis, et de barba clericorum. Ignoscat mihi ille reverendissimus et illustrissimus orator, cuius intentionem sinceram et optimam collaudo, propositionem vero acceptare non possum: mihi equidem decreto conciliari minus digna videntur. Maneat circa barbam clericalem in ecclesia occidentali et orientali ille usus qui viget, et, si non fallor, a sede apostolica confirmatus est. Quod ad decorationes non accipiendas attinet respondeo, quicumque, reverendissimi et eminentissimi domini, ex clericis adeo scelestus et nefandus est ut pro favore gubernii civilis adipiscendo non horreat ecclesiam suam prodere, et in detrimentum detrudere, huic sane multae aliae viae patent ad hunc finem prosequendum. Non decoratio sane, sed perversus abiectusque animus generat proditorem.

Quod alius denique ex reverendissimis oratoribus de detrimentis fusius disseruit, quae saepius proficiscuntur ex ambitione beneficiorum a gubernio civili obtinendorum, mihi equidem ad hoc schema, quod de vita et honestate clericorum agit, minus pertinere videtur. Et tamen si quid de huiusmodi rebus in decreto dicere placuerit, sufficit clericos admonere et obsecrare, ne magis lucrum quam salutem animarum quaerant, ne favoris cuiuscumque acquirendi studio vel ambitione adducti detrimentum ecclesiae operentur.

Res denique gravissimi momenti est, quos qualesque famulos clerici in domibus suis habeant. Ast pro mea sententia fieri omnino non potest ut feminae penitus a famulatu clericorum prohibeantur. Ut unum tantummodo dicam, feminae in domesticis omnino necessariae sunt, ubicumque clerici redditus suos ex fundis agrisque capiunt. Sufficiet fortasse si sancti concilii patribus reverendissimis placuerit decreto inserere: *Monentur clerici ut in domesticos suos nonnisi personas consanguineas, easdemque honestas, vel, his deficientibus, alias aetate, fide moribusque graves recipiant; ita ut etiam clericorum familia in aedificationem fidelium conferat.*

2° De his quae in schemate corrigenda seu emendanda putantur. Consentio in eo quod, ut plures ex reverendissimis oratoribus observarunt, emendanda sit illa phrasis quae habetur in capite I pag. 5 (col. 517 D) nostri schematis, quae de bonis ecclesiasticis cum propriis non confundendis, nec non de fructibus bonorum ecclesiasticorum impendendis tractat. Ut sensus duplicis intentionis, quae, sicut ex adnotationibus et allegato concilii Tridentini decreto elucet, textui substituitur, magis lucide innotescat, ausim hanc phrasis istius immutationem humiliter proponere. *Diligenter caveant clerici ne ecclesiastica, nimirum ecclesiarum et beneficiorum bona, quae res Dei sunt et patrimonium Christi ac pauperum cum propriis confundantur, et fructus ecclesiasticorum bonorum aliter ac in sacrosancti concilii Tridentini decretis statutum est, impendant.*

Id quod a pluribus reverendissimis oratoribus ad caput II pag. 7 (col. 518 C) animadversum est quoad exercitia spiritualia, mihi ex imo animo fuit sumptum. Existimo enim episcopum nil melius facere posse, quam clero suo quotannis gratuam communium exercitiorum spiritualium offerre: exercitia spiritualia communia longe maiorem bonorum fructum et copiam afferunt quam exercitia privata. Cum vero consideremus in amplioribus dioecesibus longe minorem clericorum numerum annuis exercitiis interesse posse, valde timendum est, ne si huiusmodi exercitia singulis triennii habeantur, clericis, in suum ipsorum detrimentum, praestantissimum vitae clericalis adiumentum aequo diutius subtrahatur. Quare commendo vehementer ut in textu ponatur *singulis annis, vel saltem biennii.*

3° De iis quae in schemate omittenda putantur. In cap. II occurrunt duo loca quorum tenor ad rem minus pertinere videtur. Sunt in pag. 6 (col. 518 B) ea verba quae incipiunt „Cum munus docendi" et terminantur „eximi noverint", deinde ea alia quae in pag. 7 (ibid. C) incipiunt: „Ne vero ii qui per senium" et terminantur „dignamque sustentationem inveniant". In primo loco agitur de facultate docendi clericis impertienda, in altero de sustentatione clericis senibus infirmisque procuranda. In quantum ad tenorem huius utriusque loci illud quidem approbatione nostra dignissimum censeo; sed in hoc schemate, quod inscribitur strictissimo sensu *de vita et honestate clericorum*, ambo loci minus bene positi videntur. Quare illa pro mea sententia vel alio congruo decreto melius inserenda erunt; vel mutanda erit inscriptio schematis, si placet, forsan in hunc modum: *De clericis eorumque vita et honestate.*

In capite III sermo est de ea vigilantia et potestate, quam episcopi circa vitam et honestatem clericorum exercere tenentur. Confirmantur denuo omnia et singula, quae super hac re praeclarissime dicuntur in decretis sacrosancti concilii Tridentini. His in primo articulo huius capitis laudatissime expressis adiungitur nunc alter articulus fusius conscriptus, in que tractatur de clericis in impudicitiae sordibus immundoque concubinatu versantibus. Eminentissimi et reverendissimi patres, revocate, quaeso, in memoriam vestram ea praeclarissima verba, quae nuper de eadem re eminentissimus et reverendissimus cardinalis archiepiscopus Hispalensis in medio nostrum locutus est: et ego magno cum dolore vocem *concubinatus* in hoc schemate lego. Eo tempore, reverendissimi, quo sacrosanctum concilium Tridentinum celebrabatur, omnino necessarium fuit particulare contra clericos sensu strictissimo concubinarios edere decretum. Si ad probandam istam meam assertionem argumenta ex

illo tempore abs me peterentur, eminentissimi ac reverendissimi domini, erubescerem in describendo ea horrenda clericorum concubinariorum scandala quae authentica cancellariae meae documenta ex mea ipsa dioecesi ex illis diebus proh dolor! afferunt. Deo sint grates, nunc temporis res longe aliter se habet. Eveniunt quidem, fateor, et nunc singula carnalis incontinentiae scandala, magnopere dolenda; at ista mihi non satis causae praebere videntur, ut in decreto conciliari nostro concubinatus clericorum mentio fiat.

Novi equidem, reverendissimi domini, vocabulum *concubinatus* latiori sensu in canonibus sacris intelligi quam in legibus nostris civilibus et usitata hominum loquela. Sed ob eam ipsam causam opus est ut cautissimi simus in adhibendo isto vocabulo. Cogitate, quaeso, quantopere usus huius vocis, simul ac decreta huius sacri concilii in publicum prodierint, in cleri nostri diffamationem cessurus sit. Nonne homines ecclesiae sanctae nostrae infensissimi magno clamore adversus clericos ruent? Nonne misera vocibus clamabunt in catholicos sacerdotes, utpote qui tantis concubinatus scandalis sunt obnoxii, ut ipsa oecumenica synodus de concubinatus peste, quae in iis grassatur publice mentionem facere cogeretur? Desidero igitur (ignoscite mihi quaeso, eminentissimi et reverendissimi patres) magnopere ut si de carnali incontinentia clericorum in decretis nostris loqui placuerit, saltem vox concubinatus tollatur.

Accedit autem quod illis quae super concubinatu in schemate exponuntur, minime ullam mutationem aliarum poenarum vel formae procedendi in clericos concubinarios intenderem, quae in decretis etiam concilii Tridentini iam praescribuntur. Id quod in altero huius capitis articulo legitur, nihil nisi additamentum vel, ut aliter dicam, modificatio est ad illa verba, quae in decreto sancti concilii Tridentini super rationem procedendi in causis clericorum concubinariorum invenimus: loquor nimirum de illis verbis „Episcopi etiam sine strepitu et figura iudicii, et sola facti veritate inspecta procedant." Haec autem quae relative ad sancti concilii Tridentini verba in schemate nobis proposito statuuntur, omnino laudanda et approbanda mihi videntur: ast haec modificatio non solum ad processum contra clericos concubinarios relationem habet, sed contra clericos in vitae honestate quocumque modo delinquentes.

Quare liceat mihi cum aliis ex reverendissimis oratoribus proponere ut capitis III alter articulus deleatur, et in locum illius novus aliquis invehatur, in quo lucide exponenda erit ratio procedendi in clericos circa vitae honestatem in genere delinquentes. Existimo pro mea exiguitate in hac decreti parte haec esse praecipienda: 1° cum iustitia requirat ut nemo iudicetur causa non cognita, nemo clericorum puniatur quin vel causa formali processu cognita, vel saltem sola facti veritas inspecta fuerit. 2° Etiamsi in aliquo delicti casu sine strepitu et figura iudicii et sola facti veritate inspecta procedatur, id nunquam fiat quin, ut in schemate iam sapienter exponitur, extraiudiciales probationes ab episcopo collectae scripto consignentur documento. 3° In casu delicti notorii, unde magnum exortum est scandalum, sine mora providendum est ab episcopo saluti animarum fidelium, non obstante processu in reum durante. 4° Cum inter canonistas lis adhuc sit circa sententiam ex informata conscientia ferendam, authentica interpretatio huius formulae iudicialis eiusque applicationis de facto magnopere exoptanda mihi videtur. Caeteroquin, praeter ea quae peculiariter enucleavi, schematis tenori, qualis prae manibus est, in singulis suis partibus assentio.

Haec sunt, eminentissimi et reverendissimi patres, quae pro mea conscientia dicenda existimavi, salvo huius amplissimi coetus iudicio.

ORATIO

reverendi patris domini Antonii Iordi episcopi Vicensis[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Mihi omnium episcoporum minimo etiam incumbit in hoc negotio de reformatione clericorum partem aliquam assumere. Non molestus ero, brevissime loquar.

Etsi enim cum sancto Alphonso Maria de Ligorio fatear, mutare vitam sacerdotum, si mali sunt, vel illam meliorare, si sunt tepidi, esse quoddam miraculum quod raro fit; nihilominus nos, qui pastores sumus, impendere et superimpendere debemus, ne aliquis ex nostra negligentia pereat, alioquin sanguinem eorum de manu nostra requiret Deus. Aliunde quod impossibile est hominibus, facillimum est Deo, qui ex lapidibus his filios Abrahae facere potest, ideoque multa media salvationis pro omnibus in ecclesia sua reliquit ipsius Dei filius, qui vult omnes homines salvos fieri, ac ad opportuniora eligenda in hac sancta synodo nos congregavit, ut praesentibus status clericalis necessitatibus mederemur. Iuste quidem ab aliquibus patribus observatum est in schemate nostro examini proposito inveniri media nec plura, nec satis efficacia, nec satis clare exposita. Iustissime alii contra aliquos clericorum abusus inveherunt[2], ac opportuna iis remedia proposuerunt. Ego autem tria in medium affero, quae si statuantur et in praxim reducantur, arbitror, aliis non omissis, multum ad reformationem clericorum profutura esse.

Primum est frequentia confessionis sacramentalis omnibus clericis cuiusvis gradus et dignitatis praecepta. Dives in misericordia Deus, qui cognovit figmentum nostrum, iis etiam rite remedium contulit, qui se in peccati servitutem et daemonis potestatem subdidissent, sacramentum videlicet poenitentiae, quo lapsis post baptismum beneficium mortis Christi applicatur. Si quis ad hanc secundam post naufragium tabulam non recurrerit, peribit in aeternum. „Neque enim, ait sancta synodus Tridentina[3], per Lateranense concilium ecclesia statuit, ut Christi fideles confiterentur, quod iure

[1] Argumentum: „Episcopus Vicensis Frequentiam sacramentalis confessionis inculcandam, praecipiendo ut si non semel in hebdomada, saltem intra quindecim dies vel in mense confiteri teneantur, et semper cum celebraturi sunt, si in aliquod peccatum lethale inciderint, et in testimonium peractae confessionis schedulam a confessario accipiant. Quodsi episcopus cognoverit, per integrum annum clericum confessionis praecepto non satisfecisse, eum punire teneatur privatione officii et beneficii, aliisque poenis a iure inflictis, et ad spiritualia exercitia cogere pro vitae reformatione. Praeterea statuendum, sacerdotem, antequam accedat ad altare, orationi aliquantulum vacare debere; in missae celebratione aut duos quadrantes, aut unum quadrantem cum dimidio impendendum, et alterum quadrantem pro gratiarum actione, et suspendendum sacerdotem post trinam aut etiam binam admonitionem, si infra quadrantem missam absolverit. Orationem etiam mentalem praecipiendam, et spiritualia exercitia frequentius peragenda. Vestem talarem praescribendam, quae pro clericis vestat alius angelus custos est. Et loco verborum: ‚tonsuram quoque clericalem gerant' dicendum: ‚coronam patentem et congruentem gerant.' Demum indulgendam mulierum cohabitationem pro consanguineis et propinquis, at pro extraneis aetatem quinquaginta annorum statuendam, cum licentia tamen episcopi. Videndum tamen, utrum institui possint societates servorum pro famulatu sacerdotibus praestando."

[2] *inveherunt* ed. Vatic.

[3] Sess. XIV cap. V.

divino necessarium et institutum esse intellexerat; sed ut praeceptum confessionis, saltem semel in anno, ab omnibus et singulis, cum ad annos discretionis pervenissent, impleretur." Sed si hoc praeceptum divinum ideo saltem semel in anno adimpleri iubetur, quia saltem semel in anno Christi fideles sacram eucharistiam sumere debent; quare sacerdotes Dei, qui quotidie aut saltem diebus dominicis et solemnioribus celebrare tenentur, non obligantur ad hoc praeceptum divinum adimplendum? Si frequentius tenentur eucharistiam sumere, quare non frequentius confiteri, de quo aliqui adeo mire obliviscuntur?

Ad illud adimplendum certe illos obligat Tridentina synodus recolens verba divi Pauli: *Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat,* quae ait[1]: „Nullus sibi conscius mortalis peccati quantumvis sibi contritus videatur, absque praemissa sacramentali confessione ad sacram eucharistiam B accedere debeat, quod a christianis omnibus, etiam ab ipsis sacerdotibus, quibus ex officio incubuerit celebrare, haec sancta synodus perpetuo servandum esse decrevit, modo non desit illis copia confessoris; quod si, necessitate urgente, sacerdos absque praevia confessione celebraverit, quamprimum confiteatur." Sed non obstante sapientia huius decreti, praeceptum hoc a plerisque sacerdotibus non adimpletur, et sacrificium celebrant. Cum enim status peccati mortalis sit internus et invisibilis, multi sacerdotes lapsi in gravi peccato, et in ipso celebrantes ab episcopis corripi non possunt, et sic in vitiis enutriti, et ipsorum vinculis oppressi nec semel in anno sed solum in extremo vitae, si Deus tempus illis concedat, confitentur; et in perpetua omnium exsecratione vitam ducunt impuram.

Ad haec gravissima mala evitanda, et ut efficacissimum reformationis clericorum remedium consequatur, frequentia confessionis sacramentalis praecipienda est expresse et distincte. Sicuti enim propter solos religiosos vel monachos statutum est, ut saltem semel quolibet mense, et aliquibus constitutionibus apostolicis pro regularibus semel in hebdomade confiteri sacramentaliter teneantur, sic mihi videtur pro omnibus clericis et sacerdotibus cuiuscumque status et dignitatis statuendum esse, ut si non semel in hebdomade, saltem intra quindecim dies vel in mense confiteri teneantur, et semper ac celebraturi sunt, si in mortale peccatum incurrerint, iuxta praeceptum Tridentinum. Et deinde praecipiendum est episcopis, ut diligenter invigilent observantiae huius mandati; et si suspecti sint aliqui, illi schedulam confessionis a suo confessario, sicut et clerici, habere teneantur. Si autem episcopus deprehenderit quod per annum integrum clericus aliquis praeceptum confessionis non ex- D pleverit, illum punire teneatur privatione officii ac beneficii, ac aliis poenis a iure inflictis, et ad exercitia spiritualia remittere pro reformatione vitae.

Alterum medium reformationis a me propositum est digna celebratio sacrosancti sacrificii missae. Cum de hoc sacramento tractando agit Tridentina synodus, his exorditur verbis[2]: „Necessario fatemur, nullum aliud opus adeo sanctum ac divinum a Christi fidelibus tractari posse, quam hoc tremendum mysterium." Et revera cum sacerdos, ut ait sanctus Cyprianus, vice Christi rite fungatur, idem enim est offerens sacrosancta mysteria qui seipsum tunc in cruce obtulit, „satis apparet, prosequitur Tridentinum, omnem operam et diligentiam in eo ponendam esse, ut quanta maxima fieri potest interiori cordis munditia et puritate, atque exteriori A devotionis et pietatis specie hoc mysterium peragatur." Sed heu quam aliter hodierna die ab aliquibus sacerdotibus multarum nationum hoc mysterium celebratur! unde non fructu infinito huius sacrificii, sed infinitis, ut ita dicam, se onerant peccatis, infinitumque immanat in populum christianum scandalum ex eius indigna celebratione, quia raro aut nunquam se purificant sacramentali confessione, sicut fere quotidie faciebant sancti; ideo non maxima cordis munditia et puritate hoc celebrant sacrificium, sed maxima immunditia et impuritate. Unde, ut notat sanctus Vincentius Ferrerius, maius peccatum committunt, quam si proiicerent corpus Christi in cloacam; qui nec oratione se praeparant, neque cum fide, timore et tremore ad tantum mysterium accedunt, nec cum maxima exterioris pietatis specie, sed cum magna praecipitantia et irreverentia, qua, ut inquit concilium Tridentinum, nulla impietas maior esse potest. Unde rationabiliter scribebat Augustinus, gravius peccant qui Christi corpus proscindunt regnantis in caelo, quam qui eum crucifixerunt ambulantem in terris. Nec minorem impietatem committunt ii, qui sacrosanctum missae sacrificium absolvunt quadrante, ut enim inquit sanctus Alphonsus Ligorius[1]: „Huiusmodi corruptela non quidem calamo, sed lacrymis prosequenda, dum quotidie cernimus non solum maximam partem sacerdotum saecularium hoc tremendum sacrificium peragere peius quam tractant res temporales levioris momenti, ita oscitanter et celeriter, ut de tanto mysterio nullam fidem habere videantur; sed quod deplorabilius est, etiam religiosi missam, quae omnium est divinissimum, non dubitant brevissimo tempore perficere, nec ipsi ab hoc detestabili abusu se abstinere, nec praelati eos corripere satius ducunt." Ita sanctus Alphonsus.

Itaque haec sancta synodus Vaticana, ut etiam fecit Benedictus XIV, debet verbis gravissimis sacerdotes hortari, ut ad tantum mysterium se praeparent cum frequentatione sacramenti poenitentiae, sanctitate vitae et fervore orationis; ac ultimo praecipit ordo rubricae missalis, nempe ut antequam ad altare accedat sacerdos, orationi aliquantulum vacet, quemadmodum et rubrica indicat orationes praeparatorias quae ibi contentae sunt, pro opportunitate sacerdotis. Ad missam autem rite et devote celebrandam duo quadrantes vel saltem quadrantem cum dimidio impendant, postea vero saltem per quadrantem in gratiarum actione maneant. Sed et districte praecipere debet, ut sacerdos qui missam infra quadrantem absolvere audeat, post trinam aut binam monitionem suspensione a celebrando puniatur. Sic sancte sancta tractabuntur, et cum fructu totius ecclesiae; sic et evitabuntur scandala, quae toties locum habent cum dispendio fidei totius populi christiani.

Tertium et ultimum medium a me indicatum, est exercitium orationis. Nihil vel parum proficiemus in reformatione clericorum, si iis non commendetur exercitium orationis: *attende tibi et doctrinae,* dicebat Paulus Timotheo. Cultus spiritus in oratione praeferri debet culturae intellectus in scientiis, et vel ipsi praedicationi verbi Dei. In hoc exercitio doctos et assuetos volebat Christus suos apostolos, et frequenter pernoctans erat in oratione Dei. Orationis necessitas est maxima: *vigilate et orate ne intretis in tentationem,* ita praecepit Christus apostolis suis. Unde sanctus Ambrosius deducebat praeceptum: sacerdotes semper orationi vacare debent. Igitur haec sancta synodus non solum praecipere debet, ut episcopi in suis

[1] Sess. XIII, cap. VII.

[2] Sess. XXII, decr. et observ. et evitand. in celebr. missae.

[1] Theol. mor. tract. de eucharist., dub. V, n. 400.

seminariis retineant exercitium orationis mentalis saltem per duos quadrantes singulis diebus; sed etiam praecipiat cunctis clericis ut, in quantum fieri potest, nunquam illam omittant, et cum meliore fruge una cum grege paroeciae sibi commissae in templo Dei quotidie faciant.

Sed hoc quotidianum alimentum et antidotum minime sufficit ad reformandum et roborandum in virtute hominem, qui iuxta apostolum quotidie moritur. Unde sapienter auctores schematis ad clericos avocandos a rebus mundi ad solitudinem exercitia spiritualia peragenda praecipere opportunum existimarunt; sed minime opportunum hoc remedium saluti animarum tam necessarium ad singulos triennios, vel quadriennios protrahere. quare ordinetur ut episcopi quotannis vel saltem, dimidiam partem clericorum alternatim singulis annis ad exercitia spiritualia vocent. Et sic sine detrimento fidelium, imo cum magno profectu et laetitia omnium consequi poterit reformatio clericorum. Satis de mediis a me indicatis.

Quantum ad habitum clericorum unum verbum tantum dicitur in schemate: „Visum fuit in Vaticano concilio non esse progrediendum ultra terminos Tridentini concilii, quod sess. XIV cap. IV de reformatione clericorum vestes vult esse honestas, a laicalibus distinctas, propriae dignitati et honori clericali congruentes." Advertendum tamen est quod et congregationes Romanae, et quamplurimae, quae post Tridentinam habitae sunt synodi, vestem talarem sive oblongam coloremque nigrum clericis praescribentes dum tridentinam sanctionem veluti explicarunt, declararunt quoque mentem patrum, sicut asserunt peritissimi in scientia canonica. Non inficior in aliquibus regionibus non tam luxu, quam squalore vestium clericos esse admirationi et despectui. Nemo tamen in dubium vertere potest, quod plerique clerici saepe saepius hodierna die non modestiam, sed decorem et elegantiam in vestimento, et vestibus unice quaerunt, vesteque oblonga non ite facile, sed formis saecularibus uti vellent. Praeterea quot mala impedit vestis talaris? Nam arbitror multis clericis ipsam esse veluti secundum angelum custodem. Iuxta auctores schematis adsunt necessitates in non paucis regionibus, ob quas determinatio vestis talaris facta ab episcopo nunquam immutari licet sine his causis, nisi ex paupertate vel ex persecutione tyrannorum: porro non sufficit causa incommoditatis. Perlustrare totam dioecesim veste talari esset sane incommodum: attamen quamplurimi ex vobis, reverendissimi patres, sicut et ego, sic visitationem peragere tenentur.

Circa tonsuram legi in schemate: „Tonsuram quoque clericalem gerant." Forsan non supervacaneum esset dicere: *coronam patentem et congruentem gerant*. Scitis revera quod corona differt a tonsura, et si confertis auctores, tonsura nihil aliud est nisi abrasio comae. Dixi etiam et addidi *coronam patentem*: quandoque enim cum scandalo fidelium de corona celebrantium fere nullum vestigium apparet. Dixi etiam *congruentem*, ut sit magnitudinis respectivae iuxta clerici gradum.

Video poenam in schemate propositam adversus clericum in domo vel extra detinentem mulierem, de qua potest haberi suspicio. Sed curandum est ut occasiones concubinatus removeantur: nec vos latet, reverendissimi patres, quod in removendis a clericis periculis nullum non moverunt lapidem concilia etiam dioecesana et provincialia. Si in hac nostra aetate non putetur opportuna disciplina illa sanctissima, quae indulgebat clericis habere apud se tantum propinquam et consanguineam, extraneam vero mulierem in viciniori domo, omni ablata occasione ad clerici domum introeundam, saltem in disciplinari doctrina figatur aetas 50 annorum infra quam extraneae servitium clericis praestare non valeant, et in omni casu adhibita licentia episcopi. Praestantius autem esset si hoc servitium commodaretur alicui institutioni servorum.

Haec sunt, venerabiles patres, quae vestro sapientissimo iudicio proponere volebam. Maxime interest in synodo oecumenica discussio de vita et honestate clericorum: profecto nemini latet quod in omnibus nationibus non desunt clerici, qui, uti opus est, virtute vitam suam non exprimunt. Non deficiunt hi clerici, sed pauci in nostra Hispania et mihi liceat, venerabiles patres, vos certiores facere, quod inter tot millia in Hispaniis degentes non reperiuntur viginti clerici etiam lapsi in hac tam dira, tam horrenda persecutione ecclesiae; sed contra fortes facti sunt in bello pugnantes cum antiquo serpente praelia Domini, carceres et exilia etiam perferentes. et quamvis auro Protestantium eos adipisci nitantur impiissimi homines, cum ipsi a gubernio civili in paupertatem redacti sint, in sua tamen fide immoti persistunt.

ORATIO

reverendi patris domini Thomae Gallucci episcopi Recinetensis et Lauretani[1].

Eminentissimi ac reverendissimi patres.

In schemate cui titulus *de vita et honestate clericorum*, haec mihi observanda veniunt.

Hoc caput bene concinnatum verbis ex scriptura et conciliis et sanctorum patrum sententiis confiteor et laudo. Mihi tamen hoc legenti visum fuit non satis de officio sacerdotum studio incumbendi dictum fuisse. Scientia necessaria est sacerdotibus: et innumera sunt mala quae ecclesiae et animabus Christi fidelium obveniunt ex ignorantia clericorum inutile est haec enumerare, vel argumentis probare conari. Nostris hisce temporibus experientia iterum monstravit, quod ubi minor fuit sacerdotum doctrina, et ideo neglectior populorum in rebus fidei cultura, ibi magis lugendum fuit tum religionis tum christianorum morum detrimentum. Procul ergo ab ecclesiastico coetu indocti et ignavi homines, ne vituperetur ministerium nostrum. Nullum porro aliud remedium ad maiores iacturas praecavendas, et ad instauranda quae ceciderunt bona, quam ut hostibus fidei et ecclesiae strenui milites, scilicet sacerdotes pietate simul et doctrina pollentes opponantur, qui noverint pugnare praelia Domini. Quemadmodum enim per verbum Dei fides diffusa est; eodem modo et nunc, ut reviviscat, idem verbum indispensabile est. Oportet ideo sacerdotes continuo divinarum literarum se reddere operarios inconfusibiles, ut ait apostolus, recte tractantes verbum veritatis. Fatuum est enim, reverendissimi patres, aperte dicam, sperare in proximo illam beatam pacem et quietem rerum publicarum quam amisimus, et qua, confitendum est, haud satis bene usi sumus. Incidimus in mala tempora, nec quousque illa perdurare contingat nemo nostrum valet praevidere.

Sed diligenti studio, ad quod sancta synodus clericos hortatur, illa etiam consuetudo nonnullorum

[1] Argumentum: „Episcopus Recinatensis et Lauretanus: In I capite aliquid de scientia; instituendas conferentias rerum ecclesiasticarum; ubi autem in schemate debitum laborandi in agro Domini commemoratur, haec aut similia addenda. „Inter quae officia' etc. *ut in textu*. Ubi docendi munus innuitur, hortandos sacerdotes ad scholas scientiarum saecularium aperiendas et praesertim ad instruendos pueros, et convictus pro utroque sexu promovendos; in maioribus ecclesiis divinarum rerum institutiones praecipiendas singulis dominicis aut omnibus diebus festis; addenda igitur sequentia. „Optamus insuper sacro approbante concilio'," etc. *ut in textu*.

locorum adiungenda est, nempe frequens inter sacerdotes collatio seu conferentia rerum ecclesiasticarum. Omnibus notum est effatum quod sancto Augustino tribuunt circa utilitatem talium collationum: hisce enim cum intersimus, aliorum studia nostra fiunt: de alienis laboribus nobis tesseram colligimus. Ipse Spiritus sanctus testatur saepe in proverbiis conversationem bonorum et sapientum ad bonitatem et sapientiam adipiscendam magnopere conferre. Inest enim aliquid in nobis quo fit, ut aliorum exemplis quasi calcaribus excitati alacriores efficiamur ad labores sustinendos, et mens, quasi novis viribus adiectis, se sentiat roboratam.

Nec praetereundum quod haec clericorum frequens conversatio animos iungat, charitatem foveat, zelum excitet, plebesque magnopere aedificet, cum videant renovari quae dicta sunt de primis Christi asseclis quod essent cor unum et anima una; et quod mirabantur gentiles: en quomodo se invicem diligunt! Hisce frequentibus conferentiis, praeter coniunctionem animorum inter sacerdotes, promovetur insuper unitas actionis, uniformitas in animarum cura et rebus gerendis, et caetera bona quae praeliantibus nobis pro Christo ex concordia promanant. Quapropter uti de spiritualibus exercitiis sapientissime mentio facta est, ita et de hisce fieri in decreto humillime propono. Rogo itaque deputationem de disciplina, cui harum rerum cura est, ut, si placet, adiiciat in proposito schemate, ubi sacerdotibus commemoratur debitum laborandi in agro Dominico, sequentia vel similia verba: *Inter quae officia illud etiam studiis sacris perseveranter incumbendi ne negligant, ut idonei et inconfusibiles fiant ministri novi testamenti: Dominus enim scientiam repellentes se a sacerdotio repulsurum comminatur. Et quoniam collationes sive conferentiae plurimum conducunt ad doctrinam; ideo episcopi illas in suis dioecesibus promovere satagant.*

Ad caput I ubi dictum est, quod clerici nullum instituendi adolescentes in sacris doctrinis munus assumant nisi de licentia episcopi, quaedam addenda proponerem, quibus sacerdotes hortarentur etiam ad scholas scientiarum saecularium aperiendas et de institutione tum puerorum, tum Christi fidelium in religione. Hodierna societas ferme in omnibus Europae partibus, praesertim vero in Italia, corrupta est, et a religione quotidie magis se separat. Homines inimici et potestate suffulti undique zizania superseminare festinant cum horribili animarum discrimine, praecipue iuventutis. Conspicuum est quanta astutia et malignitate illam aetatem iam ab ipsa infantia veneno inficere conentur impii, et quanta solicitudine populum, et in primis puerorum animos a sacerdotibus alienare studeant. Mitiores antiquis prophetis, non derelinquamus istam perversam Babylonem in iniquitatibus suis, sed misereamur eius: accedamus ad illam non ut corrumpamur ab ea, sed ad medendum ei. Nos posuit Christus Dominus *lumen mundi, sal terrae.* Nonne tenebrae et insipientia eius nobis essent ad culpam, si detrectaverimus exemplum sequi misericordis Samaritani, praetereuntes ut sacerdos et levita, sicut fert parabola?

Nostrum est ergo et sacerdotum, qui nobiscum in vinea Domini laborant, totis viribus quibuscumque mediis, dummodo inhonesta non sint, decertare, contendere et conari, ne regnum Dei, id est fides, religio, honestas, virtus, detrimentum capiat, vel auferatur ab hac miserrima patria, uti Dominus Iesus minatur populis non facientibus fructus eius. In quantum ergo nobis possibile est iuventutis curam solicitam sumamus; ab ipsa impiorum malitia prudentiores facti, ut filiis lucis convenit, studeamus illam eripere de manibus eorum utentes iuribus, quae ab impiis legibus concedantur. Undique scholae saltem privatae aperiantur ad adolescentes sive in rudimentis litterarum, sive in caeteris prophanis doctrinis instituendos. Curemus ut sacerdotes alacriter talia munia suscipiant, diligenter exerceant, geranique; ita ut patresfamilias persuasi de profectu filiorum, illos libentius nobis committant. Aperiantur etiam convictus pro iuvenibus utriusque sexus, ut corda multorum ab inquinatione saeculi praeserventur. Canonicis caeterisque choro adscriptis liceat talia onera accipere, et horis, quibus his incumbunt, episcopis sit potestas illos a choro dispensandi et tanquam praesentes retinendi. Omnis nostra de hac re solicitudo negotio minor est.

Institutio praeterea tum puerorum tum omnium Christi fidelium in catechismo omnem expostulat curam. Iubendum ideo est ut omnes sacerdotes cuiuscumque nominis pro viribus hanc suscipiant curam; et quis est qui non valeat saltem infantes rudimenta fidei docere? Sciant porro ex ore beatissimi patris pontificis et sanctae synodi clerici qui ab hac charitatis opera abstinere praesumant, se Deo rationem reddituros; quia cum parvuli peterent panem, non erat qui frangeret eis, uti (dolendum sane) haud infrequenter accidit. In maioribus autem ecclesiis divinarum rerum institutio omnibus argumentis suffulta, quibus sancta fides catholica nititur, habeatur singulis diebus dominicis et etiam festis: opportunis apologiis refellantur grassantes errores, et obiectiones impiorum refutentur; ita ut cultiores cives apprime intelligant, quoniam testimonia religionis credibilia facta sunt nimis. Item pro ratione locorum et intelligentia incolarum id in minoribus paroeciis fiat, diligenter simul et intelligenter. Haec omnium optima via, et fortasse unica ad praecavenda mala quae etiam reliquas Europae partes minantur, nobis aperta est, et simul validissima: quod si consequutum fuerit, concilii Vaticani suprema erit gloria et immortalis.

Humillime ergo propono deputationi reverendissimorum patrum pro disciplina ut loco indicato haec addantur. *Optamus insuper, sacro approbante concilio, ut quantum possibile est, undique catholicae scholae vel publicae, vel saltem privatae, item collegia et convictus erigantur, prout res postulabit; ubi non solum sacrae tradantur scientiae, sed etiam profanae disciplinae, ut iuventus ab impiorum institutionibus avertatur, et simul cum doctrinis saecularibus honestis et religiosis imbuatur documentis. Rogamus porro clericos omnes pro charitate Christi ut episcopis et parochis adsint in institutione doctrinae catholicae tum pro pueris, tum pro caeteris Christi fidelibus iuxta eorum vires. Ideo facultatem facimus episcopis ut omnibus choro adscriptis, qui vel institutionem in scholis catholicis suscipiunt etiam saecularium disciplinarum, vel parochis opem ferunt in doctrina christiana tradenda, prout visum fuerit, onus praesentiae in choro relaxare possint.*

Quae porro, eminentissimi praesules, eminentissimi ac reverendissimi patres, vestro iudicio reverenter subiicio.

Hic autem interrupta disceptatio est, et eminentissimus primus praeses dixit:

„Reverendissimi patres, supremum diem obiit in hac alma Urbe reverendissimus dominus Bernardus Severus Mascaron Laurence episcopus Tarbiensis, cuius anima reverendissimorum patrum suffragiis commendatur. Quoniam autem hora iam nimis processit, et plures adhuc oratores audiendi supersunt, discussio et examinatio huius schematis con-

tinuabitur in proxima congregatione generali, quae habebitur feria V die 3 februarii."

Hisce absolutis dimissa congregatio est.

6.

Congregatio generalis vigesima
1870 februarii 3.

Feria V die 3 februarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt quingenti septuaginta quatuor patres, nempe 31 cardinales, 8 patriarchae, 3 primates, 98 archiepiscopi, 392 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 16 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 21 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum vigesimae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Vincentius Spaccapietra archiepiscopus Smyrnensis missam lectam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses continuationem discussionis indixit super schema decreti *de vita et honestate clericorum*; et patribus annuntiavit, ex oratoribus pro superiori congregatione inscriptis octo adhuc superesse, iisque quatuor alios accessisse; iussitque eorum omnium nomina ex ambone publicari.

Tunc subsecretarius sequentem notam perlegit:

„Nomina reverendissimorum patrum qui pro congregatione XIX loquendi facultatem petierant: Reverendissimi patres, Salvator Angelus Demartis episcopus Galtellinensis Norensis, Cyrillus Behnam Benni archiepiscopus Mausiliensis ritus Syrorum, Guillelmus Clifford episcopus Cliftoniensis, Petrus Bostani archiepiscopus Tyri et Sidonis ritus maronitici, Franciscus Pedicini archiepiscopus Barensis, Franciscus Gandolfi episcopus Cornetanus et Centumcellensis, Emmanuel del Valle episcopus Huanucensis, Vincentius Jekelfaluay episcopus Albaregalensis. — Novi oratores: Reverendissimi patres, Ludovicus Haynald archiepiscopus Colocensis et Bacsiensis, Stephanus Stefanopoli archiepiscopus Philippensis ritus graeci, Ioseph Gignoux episcopus Bellovacensis, Paulus Hindi episcopus Jazirensis ritus Chaldaeorum."

Dein ab eminentissimo primo praeside ad ambonem successive vocati sunt episcopus Galtellinensis Norensis, archiepiscopus Mausiliensis ritus Syrorum, episcopus Cliftoniensis, archiepiscopus Tyri et Sidonis ritus maronitici, archiepiscopus Barensis, episcopus Cornetanus et Centumcellensis et episcopus Huanucensis.

ORATIO

reverendi patris domini Salvatoris Angeli Demartis episcopi Galtellinensis-Norensis [1].

Eminentissimi praesides, amplissimi patres.

Ne coctam videar recoquere crambem, neve vos absque necessitate taedio afficiam, ea omnia omittam quae a praecedentibus oratoribus dicta sunt circa officia politica clericis concredita, nec non circa spectacula; eis tamen assentio. Quare circa propositum schema tres tantum easque brevissimas observationes vobis subiicio.

1° Circa bona ecclesiastica. Cum hoc nomine donentur non solum bona ecclesiis aliisque locis piis tributa ad fabricae sustentationem, divinique cultus splendorem, verum etiam illa quae clericis obveniunt e superfluis beneficiorum, claris, dilucidis distinctisque verbis enuntiandum erit, num prohibitio clericis indicta ne ecclesiastica bona eorumque fructus ad haeredes transeant, ad primi generis bona tantum, an vero ad reliqua etiam extendatur. Nemo vestrum ignorat momentosam magno animorum aestu inter theologos et canonistas exagitari quaestionem, num clerici sint veri domini fructuum, quos ecclesiastica beneficia pariunt, an vero potius nudi dispensatores. Semper a sacris canonibus fuit interdictum ne clerici ex ecclesiae redditibus *consanguineos augere studeant*; ipsorum tamen necessitatibus prospicere non vetuit concilium Tridentinum sess. XXV cap. I de reformatione. Et quamvis praesentium temporum in sacra sacrorumque ministros furore eo deventum sit, ut dum ambubaianarum collegia, pharmacopolas, mendicos, mimos, balathrones, hoc genus omne, nonnulli hodierni politici libentissime locupletari studeant, unas clericorum vindemiolas cavillantur, eosque unos sordibus vellent atque inedia conflictatos: et ideo non tam monendi videantur clerici ne redditibus ecclesiae vel beneficiorum abutantur, quam adhortandi ut necessariis nonnullis bono animo carere sciant: non inutile tamen erit saltem pro posteris distinctionem sub oculos ponere, quae intercedit inter bona, quae ecclesiae locisque piis tribuuntur ad eorum dotationem, sustentationem, divinique cultus splendorem, et inter reditus qui beneficiariis aliisque clericis ad eorum sustentationem exhibentur. Primi namque generis bona certe onus restitutionis inducunt non solum pro clericis, sed etiam pro consanguineis, qui ea haereditantur, secundi vero generis bona, quae ex superfluis beneficiorum clericis obveniunt, quamvis inculcandum, ut quae honesto victui et cultui supersint in pios usus impendant, abstinendum tamen erit ab omni verbo, quod onus restitutionis inducere videatur circa ea bona superflua non in pios usus impensa, ne quaestioni, quae in scholis libere disputatur, ullum praeiudicium inferatur.

2° Circa incontinentiae delictum tribuitur epis

[1] Argumentum: „Episcopus Galtellinensis Norensis: In ea schematis verba, quibus prohibetur clericis ne ecclesiae bona cum propriis confundant, praemisso quod bonorum ecclesiae nomine veniant non solum bona ecclesiis aliisque locis piis tributa ad fabricae sustentationem divinique cultus splendorem, sed etiam illa, quae clericis obveniunt ex superfluis beneficiorum; praemisso quod sit quaestio inter canonistas, an clerici sint veri domini fructuum beneficiorum, aut potius nudi dispensatores, — ait claritate maxima hic opus esse, ut agnoscatur, quaenam praecise clericorum bona nequeant ad haeredes transire; immo dum ex una parte dici debeat, bona restitutionis haeredibus incumbere, si ecclesiae bona ad eos utcumque transeant, ex altera vero nec scholasticae quaestioni praeiudicandum; et idcirco ne verbum quidem hic habendum quod fructus beneficiorum respiciat, quae clericis dantur ad eorum sustentationem, quamvis inculcandum clericis sit, ut quae honeste victui et cultui supersunt, in pios usus impendant. — Ubi in incontinentiae crimine facultas tribuitur episcopo procedendi etiam sine strepitu et forma iudicii et sola facti veritate inspecta, praemisso quod contra clericos exemptos ex concilio Tridentino sub poena nullitatis nequeat episcopus procedere sine consensu duorum coniudicum ex capitulo initio cuiuslibet anni electorum; praemisso quod hodie fere omnia capitula hoc privilegio gaudeant, — ait clare significandum, an huic privilegio per illa verba derogetur. Huiusmodi vero derogationem vel maxime se optare faeasa est, quia difficillimum episcopo est invenire duos ex capitulo, qui cum eo conveniant in puniendo canonico, qui e contra si impunitus remaneat, vel ipsius suae dignitatis ratione aliis clericis non mediocri scandalo est. Addidit quod in iudicanda incontinentiae suspicione nimium episcopis conceditur, et facile evenire potest, ut quae episcopo suspicionem ingerunt, non eandem vim habeant in superiore, ad quem potest clericus recurrere, et inde contradictoria iudicia oriantur. Ad id vitandum indicia exprimi posse dixit, ex quibus episcopus suspicionem deducere potest. Talia indicia esse posse mulieris, cum qua consuetudo vel cohabitatio interdicitur clerico, fama, aetas, clerici ipsius inobedientia episcopi mandatgeto."

copo facultas procedendi etiam sine strepitu et forma iudicii et *solo facti veritate inspecta*. Sed non explicatur in schemate num hoc ius sit episcopo tributum contra omnes omnino clericos, quocumque privilegio aut exemptione gaudeant. Concilium Tridentinum sess. XXV de reformatione cap. VI statuit quod contra capitulares specialim exemptos (qua exemptione fere omnia capitula hodie gaudere contendunt) procedi non possit sine consilio et assensu duorum adiunctorum sive coniudicum, a capitulo et ex capitulo initio cuiuslibet anni electorum: „alias (verba sunt Tridentini) processus et inde secuta nulla sint, nulliusque producatur iuris effectus." Haec specialis forma iudicii contra capitulares servanda, confirmaturne hoc constitutionis schemate, an sublata intelligitur? Si sublata, saltem ad maiorem claritatem dubiaque omnia vitanda, addenda erunt sequentia verba: *Quod si clericus quacumque dignitate, exemptione aut privilegio gaudeat, immemor* etc; reliqua prout in schemate. Si vero retinenda illa iudicii forma a Tridentino constituta, mala quae exinde proveniunt perpendite, reverendissimi patres. Semper aut fere semper episcopus in impossibilitate reum capitularem corrigendi per eam constituitur; quia inter canonicos non facile erit duos adiunctos a capitulo electos invenire, qui cum episcopo de reo corrigendo conveniant. Hinc est quod episcopi praeteritis temporibus vel canonicos minime corripiebant, vel, hac processus forma omissa, ad civile gubernium recurrebant, canonicos reos auctoritate civili et oeconomica punientes. Si vero canonicus incontinentiae reus sine animadversione relinquatur, pravum eius exemplum universum clerum inficit, cum, quo altiori loco aliquis sublimatus existit, eo magis in se omnium oculos attrahat, et ex ipso reliqui exemplum sumunt quod imitentur. Nonne satius foret, si unica statueretur forma iudicii qua omnes omnino clerici, quacumque exemptione aut privilegio secluso, divinciantur? Illud certe non leve incommodum devitaretur, quo leges a concilio latae assimilari possent aranearum telis: atque ut istae muscas atque infirmiora animalia retinent, et validiora transmittunt, ita illae clericorum humillimos constringant, divitibus autem et praepotentibus licentiam et impunitatem concedant.

3° In iudicanda incontinentiae suspicione nimium, ni fallor, arbitrium episcopo relinquitur: nulla namque denotantur argumenta, ex quibus haec suspicio recte deducatur. Tota res episcopi conscientiae demandatur, ac proinde facile eveniet, ut facta aliqua, quae suspicionem parere episcopo videbuntur, delata superiori, ad quem datur in devolutivo recursus, hanc suspicionem non pariant: inde contradictoria iudicia, quae magnum discordiarum et scandalorum seminarium esse poterunt. Leges claras, perspicuas, manifestas esse oportet, ut omnis cavillatio omnisque contentionis occasio, quantum fieri potest, abscindatur. Nihil enim miserius in quacumque societate invenire potest, quam non iudicibus leges, sed legibus iudices dominari. Quare aliqua optarem ut in constitutione indigitarentur argumenta, ex quibus certa incontinentiae suspicio deducatur, exempli gratia mulieris cum qua consuetudo vel habitatio clericis interdicitur, fama, aetas, ipsaque inobedientia clerici in exequendo episcopi mandato de ea dimittenda etc. Indicatis enim fontibus ex quibus iudicari facile potest incontinentiae suspicio, illud non leve commodum capesseretur, quod clerici ab iis adiunctis deterrerentur, ob quae episcopus in illos possit animadvertere.

Hae sunt observationes, reverendissimi patres, quas vestro iudicio subiiciendas putavi; eas probate: si bonas, retinete, si autem absonas vobis videbuntur, ignoscite bonae voluntati.

ORATIO

reverendi patris domini Cyrilli Behnam Benni archiepiscopi Mausiliensis ritus Syrorum[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Non primum in schemata, quae rem disciplinarem respiciunt, oculos iecci, cum totum pectus maxima consolatione delibutum, gaudio laetitiaque perfusum sum intime expertus. Namque tandem aliquando diem illucescere novamque aetatem variis orientalibus ecclesiis exoriri perspexi, quatenus videlicet opera navatur ad determinatum atque certum ordinem disciplinarem restituendum in supradictis orientalium ecclesiis. Hac equidem ratione illum infaustum parietem, quem ingenti orientalium ecclesiarum Photianum schisma orientem inter ac occidentem per summum nefas erexerat, de medio tolli, funditus destrui atque omnino deleri posse puto. Sinite quapropter, reverendissimi patres, me expromentem interiores consolationis sensus, orientalem ecclesiam propheticis Isaiae[2] verbis salutare: *Excutere de pulvere, consurge; sede Ierusalem: solve vincula colli tui, captiva filia Sion. Surge, illuminare Ierusalem: quia venit lumen tuum, et gloria Domini super te orta est.* Excutere de pulvere oriens, qui quamvis iam praeclarissimis et sublimioribus privilegiis a Deo exornatus olim fueris, ita ut Deum, incarnatum, caelestes virtutes, lumen divinae fidei, summos viros sapientissimasque leges universo terrarum orbi dederis, attamen lapsu temporis eo miseriae et caecitatis devenisti, ut iure meritoque tuis incolis Isaiae[3] verba repetere possim: *Palpavimus sicut caeci parietem, et quasi absque oculis attrectavimus: impegimus meridie quasi in tenebris, in caligino-*

[1] Argumentum: „Episcopus Mausiliensis Syrorum patres hortatus est, ut sive pro Occidentalibus sive pro Orientalibus uniformis disciplina statueretur, 1° quia hodie uniformitas haec est omnino necessaria, ut inter Graecum et Latinum, Orientalem et Occidentalem odiosa illa distinctio tollatur; 2° quia una eademque disciplina in veteri ecclesia fuit; 3° non hic de ritibus agi, qui unicuique ex orientalibus ecclesiis utique servari debeat; sed iis salvis una omnium disciplina sit. Transiit vero ad difficultates, quae contra huiusmodi uniformitatem obiectae sunt; nimirum 1° eam impedimento esse posse schismaticis ne redeant. At respondit, aliud esse reformationem in ritibus et consuetudinibus, aliud vero in disciplina. Primum utique periculosum esse, sed neque sancta sedes neque concilium ullo modo intendit. At dum ritus et consuetudines retinentur, cur non tollendi abusus? Schismaticos praesules ait in ipsos ritus et consuetudines mutationes introduxisse, reducendo exempli gratia ieiunia et festa; et has mutationes etiam a catholicis exceptas esse. Immo in ipsa litargia sacra mutationes obvenisse, quia et paramenta latini ritus inducta alicubi sunt, et insignia pontificalia. Cur ergo mutationes, de quibus hic agitur, excludi debeant? 2° hanc uniformitatem non expedire, quia laici orientales fanatici sunt et turbulenti. At non de ritibus, sed de disciplinaribus canonibus hic agitur, qui viros ecclesiasticos respiciunt; quin immo arridebit eis reformatio haec, quia saepe de ecclesiasticis conqueruntur, et qui ex schismaticis revertuntur, pluries sanctam sedem efflagitarunt, ut fas eis esset ad latinum ritum transire; quod si concessum fuisset, orientalium numerus admodum imminutus esset, eo vel magis, quod in canonis pertractandis omnes orientales passim utuntur sive iure canonico latino, sive theologia sancti Alphonsi sive Antoine etc. Quoad influentiam laicorum, quae in medium profertur, quamvis haec vera sit, quia praesules fixis redditibus carent, et ideireo eorum administratio in dioecesi non leves difficultates patiatur, posse tamen huic malo remedium afferri, si etiam orientalibus dotationes constituantur; 3° difficultas est ignorantia cleri certe nimis exaggerata; attamen ait non videre se, quomodo inde concludi possit aut disciplinam non esse reformandam, aut ab ipso clero reformandam esse. Concluxit disciplinae unificationem postulando.

[2] LII, 2; LX, 1.

[3] LIX, 10.

sis quasi mortui. Tuum igitur erit, sancta mater Romana ecclesia, quoniam Dominus vocavit te in iustitia, et apprehendit manum tuam, et servavit te, et dedit te in foedus populorum, in lucem gentium, quae ut Christus Dominus es petra angularis faciens utrumque unum orientem et occidentem, tuum, inquam, erit ut aperias oculos caecorum, et educas de conclusione vinctum, de domo carceris sedentes in tenebris.

Ad vos etiam, reverendissimi patres, quos Spiritus sanctus sua omnipotenti dextera in hac sacrosancta et oecumenica synodo congregavit, ut una cum summo pastore totius christianae reipublicae negotiis sapientissimis decretis ac canonibus consulatis, ad vos me converto, vos pro totis viribus oro atque obtestor, ut quemadmodum bene nostis, quae et quam crudelissima sint ea vulnera, quae iamdudum orientalium ecclesiarum vitam lentissimo morbo consumant, christiana charitate accensi toto pectore incumbatis in illa medenda, sananda et consolanda. Totum igitur, quod in vobis sedi est, etiam atque etiam impendite non modo ut iacentem in desolatione orientem erigatis, verumtamen ut pristinam vitam, pristinum splendorem pristinamque gloriam, omnibus adhibitis conatibus, restituatis. Dicite, reverendissimi patres, dicite pusillanimis[1]: *Confortamini et nolite timere: ecce Deus vester ultionem adducet retributionis*[2]*: Deus ipse veniet, et salvabit vos.* Qua autem ratione succurrere poteritis orientalium ecclesiis? Etenim certum est, eas non posse perdurare quales modo sunt: quam plurima incerta atque indeterminata sunt, quae, si vere loqui velimus, arbitrario reguntur. Ad antiquissimos mores et ad plenam observantiam omnium et singulorum canonum redire, impossibile existimo; quia non omnes possunt convenire cum praesenti rerum statu, et ipsae orientales ecclesiae, sive catholicae, sive schismaticae, ab illis in multis recesserunt: neque certe vellem omnia ad Latinorum mores et ritus componi. Maneat unaquaeque ecclesia in suo ritu: cur autem non poterunt convenire in praecipuis saltem disciplinae capitibus, quemadmodum olim conveniebant? Haec est ea disciplinae unitas quam totus laetus intueor in praesentibus schematibus: hanc non solum possibilem, verum etiam necessariam esse paucis demonstrare aggredior.

Et 1° quidem haec disciplinae uniformitas talis tantaeque necessitatis esse debet diebus hisce nostris, quemadmodum in veteri ecclesia eius idea ita omnium in mentibus defixa haerebat, ut illis aetatibus odiosissima illa distinctio, nunc temporis vigens, inter graecum et latinum, inter orientalem et occidentalem, omnino ignorabatur: quamquam varietas rituum maior esset quam in praesenti tempore. Itaque varios maximeque diversos fuisse ritus, disciplinam autem unam eandemque, omni ratione prorsus aequalem saltem in substantialibus, salvis quibusdam locorum consuetudinibus, fuisse, omnibus compertum est. Atque id luculenter innotescit ex modo tum quo generalia concilia congregabantur, tum quo in ipsis decreta disciplinaria fieri solebant, potissimum vero ex ratione, qua ipsa disciplinaria decreta ab omnibus, nulla facta exceptione, nulla obiecta difficultate recipiebantur, atque observabantur. Et hac ratione factum fuisse puto, ut concilium Chalcedonense auctoritate sua ad omnes extenderet ecclesias canones illos, qui in celebrioribus provincialibus conciliis, exempli gratia Antiocheno, Gangrensi[3], Laodiceno etc. constituti fuerant.

2° Praeterea si rite pervolvamus iuris ecclesiastici vetustas collectiones, quae pertinebant ad varios ecclesiae populos, quibus nunc temporis diversam institutionem dandam esse aliqui arbitrantur, ut sunt Graeci, Syri, Aegyptii, Chaldaei, Armeni, atque etiam Romani; statim inspiciemus illas omnes, paucissimus exceptis, easdem materias, quamquam diverso ordine, continere. Et re quidem vera omnes veteres iuris canonici collectiones exordiebantur a constitutionibus dictis apostolicis, quas sequebantur concilii Nicaeni canones, et omnium aliorum, quae celebrata fuerant usque ad illud tempus.

3° Insuper vero observatione dignum est, quod omnes veteres collectiones iuris canonici diversorum populorum, non obstante eorum rituum discrepantia, nullatenus praeseferebant, neque nunc praeseferunt, nomen nationis, cuius gratia conficiebantur: idque amussim hanc ob causam, ut ita secumferentes universalitatis ideam non potius unum, quam alium populum sapicerent.

4° Accedit etiam, quod dum talis disciplinae idea profundis radicibus in omnium mentibus antiquiori aetate defixa stabat, et ipsi haeretici, quantum licebat per errores suos et per separationem ab ecclesia, disciplinam communem servabant. Huius rei testes verbi gratia habemus Iacobitas, qui quamvis quoad dogmata concilium Chalcedonense, quod eis anathema inusit, reiiciant, eius tamen disciplinaria decreta ultro recipiunt: idem iam olim et Nestoriani fecerunt. Diversitas igitur saltem in praecipuis disciplinae capitibus, salvis, ut superius dixi, quibusdam locorum consuetudinibus, profecto antiquitus in ecclesia prorsus ignota fuit; et nonnisi temporis lapsu et nefandorum schismatum occasione praesertim Photiani fuit inducta.

Oh! quam pulchra est idea, reverendissimi patres, ut quemadmodum universa catholica ecclesia idem evangelium habet, eamdemque fidem profitetur, ita etiam habeat, saltem in praecipuis disciplinae capitibus, unitatem; quoniam disciplina, ut sanctissimus dominus noster Pius papa IX in recentiori quadam sua constitutione monebat, est veluti fidei sepimentum ac tutela firmissima. Insistamus igitur in hac disciplinae unitate, nec illorum moveamur obiectione, qui dicunt latinam ecclesiam eam primo fuisse, quae hanc disciplinae unitatem ruperit, multas veteris iuris leges adhuc in oriente vigentes immutando. Verum quidem est latinam ecclesiam id pro temporum necessitate fecisse, quod etiam ipsi veteres orientales effecerunt. Et sane volvamus constitutiones apostolicas dictas, et quot quantasque praescriptiones posteriori aevo in oriente abrogatas cernimus! Ecclesia enim quamvis firma et immutabilis quoad essentialia elementa semper perseverans, est tamen societas perfectibilis in semine illo quod apostoli sanctique patres in illa iecerunt; et quod postea paullatim excoli et fecundari debebat.

Tota igitur gloria relicta manet huic concilio Vaticano ut hunc aggerem removeat, hunc parietem infaustum, qui orientem ab occidente separabat, destruat, atque de medio tollat: hanc odiosissimam distinctionem inter graecum et latinum, inter orientalem et occidentalem penitus deleat. Erit, erit ista concilii Vaticani gloria, ut scilicet tam benemerenti orienti suum splendorem suasque perfectiones in re disciplinari restituat. Ast certe non est exquirendum ut in decretis concilii oecumenici contineatur integer tractatus iuris canonici: etenim summa capita consueverunt stabiliri. Verum confido nostrum hocce concilium quasi universam disciplinam esse complexurum, ut ea quae necessaria est, prout dixi, disciplinae unitas in universa catholica ecclesia restituatur. Memini quidem nonnullas difficultates in hac aula prolatas fuisse contra hanc disciplinae

[1] Is. XXXV, 4.
[2] *retributionibus* ed. Vatic.
[3] *Cangrenensi* ed. Vatic.

unitatem: sinite, quaeso, reverendissimi patres, ut difficultates illas breviter expendam.

Et primo quidem dicitur ob hanc disciplinae unitatem eiusdemque reformationem schismaticorum conversionem impediri. Sed 1° distinguendum est quod aliud sit loqui de mutationibus vel innovationibus in variis orientalium ritibus introducendis; aliud sit loqui de disciplina reformanda vel restituenda, de quibusdam disciplinaribus canonibus instituendis vel renovandis, quibus regula praescribatur, et leges condantur, ad quarum normam, quique sint ecclesiastici viri, suam vitam, dioecesimque administrationem conformare deberent. Quoad primam obiectionis partem nec sanctae sedis apostolicae, neque huius sancti oecumenici concilii Vaticani mens est, ut arbitror, quascumque mutationes vel innovationes in orientalibus ritibus introducendas esse, et eo minus ipsos ritus funditus abolere: quod in casu extrema calamitas foret pro orientalium ecclesiis. 2° Apprime quoque distinguendum est, aliud esse iura, receptas consuetudines et privilegia abolere, aliud esse abusus corrigere. Re quidem vera nemo sanae mentis dicere poterit abusuum correctionem esse idem ac iurium violationem; praesertim cum valde adhuc desideretur ut quaedam tam decantata iura certis documentis tandem aliquando probentur. Schematum itaque finis, ut patet, non est nostrarum ecclesiarum iurium, nec receptarum nostrarum consuetudinum abolitio, nec nostrorum rituum destructio, qui ut antiquissimi et sacrosancti sancte et religiose servandi sunt; sed potius est verorum iurium declaratio et confirmatio, veterumque consuetudinum approbatio, rituum perexcellens conservatio: ut luculentissime innotescit ex exceptionibus in schematibus interiectis pro ecclesiis rituum orientalium. Tota difficultas igitur in eo posita est quod non distinguitur inter disciplinam canonicam et rituum, inter iura et abusuum correctionem.

Caeterum non intelligo, reverendissimi patres, qua ratione innovatio quae necessaria esset ad reformationem faciendam, posset schismaticos ab unitate catholica longius arcere; cum apud orientales etiam schismaticos multae innovationes factae fuerint et fiant adhuc proprio praesulum arbitrio. Siquidem, ut loquar tantum de tempore recentiori, plura in orientalium rituum ecclesiis, inconsulta sede apostolica, et quandoque ipsa renuente, unice a beneplacito ipsorum rituum praesulum introducta sunt, quae tamen, utpote essentialia penes schismaticos reputabantur, magni scandali erant, et officere debebant eorum conversioni, quin ideo ullus habitus fuerit respectus ad superius allatam causam. Sic exempli gratia ut facta loquar, penes schismaticos Iacobitas, Armenos, Nestorianos, et ni fallor, penes Coptos etiam, vi antiquissimae ritualis disciplinae absolute prohibitum erat et est praesulibus, cuiuscumque dignitatis sint, toto vitae tempore carnibus vesci; et si contingeret aliquem hanc disciplinae legem infringere audere, uti apostata haberi debebat, et etiam nunc habetur. Eccur igitur omnes ecclesiarum orientalium praesules parvi pendentes schismaticorum scandala, nec ullum habentes respectum ad illorum conversionem, carnibus vescuntur?

Scitis etiam, reverendissimi patres, quod apud ipsasmet nationes sacrosancta viguit, et absolute viget quaedam alia disciplinae ritualis lex, qua absolute iubetur nunquam permitti posse cuicumque, etiamsi exitiali morbo affecto, carnibus aut lacticiniis vel etiam piscibus vesci diebus a iure vel a consuetudine constitutis, praesertim quadragesimae tempore; et refractarii ut apostatae habebantur, et pluribus in locis nunc temporis etiam habentur.

Quo factum est, reverendissimi patres, et quadraginta abhinc annis non solum inconsulta sede apostolica, sed aliquando ipsa renuente, non modo generatim usus piscium quocumque tempore, etiamsi quadragesimali, cuicumque permissum fuerit, non modo aegrotis et male se sentientibus quocumque tempore, etiam quadragesimali, lacticiniis et carnibus vesci permissum fuerit, sed etiam penes varias catholicas orientis nationes ipse quasi ad minimum abstinentiae dierum numerus redactus fuerit? Sic vingintiquatuor dierum abstinentia, tempore adventus Domini antiquissima lege indicta, ad solum novem dies redacta est: ita et quindecim dies abstinentiae, quae sanctorum apostolorum principum festum praecedunt, ad duos tantum dies: sic et quindecim, qui praecedunt Assumptionis festum, penes aliquos ad octo, penes alios ad quatuor tantummodo dies reducti sunt: sic quoque permissum fuit vesci lacticiniis feriis quarta et sexta magnae partis anni. Derogatum autem fuit in iis omnibus vere quidem cum catholicorum laetitia, quin ullus respectus habitus fuerit nec ritualis disciplinae in orientalium schismaticorum ecclesiis vigentis, nec suppositiciae difficultatis eorum conversionis. Qua in re fateri cogor neque respectum habitum fuisse ad constitutionem Benedicti XIV felicis memoriae, qui iuxta antiquum orientalium ritum ieiunia servanda praescribebat, et licentiam eorum praesulum improbabat, qui illa immutaverant. Hisce addenda quoque est plurium festorum reductio, etc.

Observandum denique est penes dictas nationes absolute prohiberi duobus fratribus ducere in uxores duas sorores; et patri et filio ducere in uxores matrem et filiam. Sic quoque absolute prohiberi primum gradum affinitatis, et secundum consanguineitatis; ita ut nec praesulibus ipsis venia detur quamcumque ob causam in hisce casibus unquam dispensandi. Attamen non raro apud catholicos orientales videmus non solummodo duos fratres ducere in uxores duas sorores etc., sed et dispensationem elargiri tum in primo gradu affinitatis, tum in secundo consanguineitatis, quin ullus habeatur respectus ad graviora scandala, quae exinde apud schismaticos, ut solet dici, exoriri possent.

Nunc autem, ut de aliis disciplinae capitibus, quae recentiori aetate obsoleta manent apud catholicos orientales, taceam, aliquid potius dicam de quibusdam innovationibus quae ipsam sacram liturgiam pressius attingunt. Sic exempli gratia penes aliquos orientales in consecratione episcoporum non pauca ex pontificali latini ritus deprompta sunt. Sic et apud ipsos et apud alios usus invaluit in offerendo incruento sacrificio uti paramentis latini ritus; quin imo quidam etiam azymum pro fermentato adoptarunt. Sic et penes Syros in synodo patriarchali in monte Libano habita anno 1852 quamplures innovationes essentiales in ritu introductae erant; quae tamen, improbante sede apostolica, in usu haud receptae fuerunt. Adde quod patriarchae, archiepiscopi et episcopi catholici cuiuscumque ritus orientalis lubentissimo animo adoptarunt episcopalia insignia, quae in Romana ecclesia in usu recepta sunt; quales sunt annulus, crux pectoralis et mitra, quae omnia non sunt de ritu in ecclesiis orientalibus. Eccur igitur favorabilia lubentissimo animo adoptamus, quin ulla quaevis difficultas nos dissuadere queat; cum autem ad onera portanda inducimur, magno ore et totis viribus clamamus, ea incompossibilia esse cum ritibus nostris, quin imo destructiva esse nostrorum iurium et privilegiorum, nec non impedimento esse, quominus schismatici ad unitatis sinum redeant?

Hoc in loco optime quadrare video, reveren-

dissimi patres, illud orientalium dictum de quodam animali, quod struthiocamelus dicitur; qui cum de cibis sumendis agitur, dicit esse ad camelorum familiam pertinere, proindeque magna ciborum copia indigere; cum autem ad onera portanda impellitur, renuit, et alas quatiendo reposuit se de avium stirpe descendere. Haecccine est iusta agendorum norma? Vos, reverendissimi patres, vestro sapientissimo iudicio decernite.

Nunc autem ad secundam difficultatem diluendam accedo. Dicitur enim hanc disciplinae unificationem non expedire, ideo quia laici orientales valde fanatici ac turbulenti sunt. Respondeo hic agi non de ritibus immutandis vel abolendis, nec de iuribus et privilegiis derogandis; sed tantummodo de canonibus disciplinaribus instaurandis, qui cum generatim viros ecclesiasticos respiciant, non video cur offendere debeant laicos. Quinimo iuxta meam opinionem dico quod haec disciplinae instauratio potius quam laicis displiceat, summopere placere videatur. Re quidem vera vidimus quod non semel vel iterum laici summopere conquesti sunt de quorumdam ecclesiasticorum virorum administratione, qui toties arbitrario prorsus fidelium causas pertractant atque decernunt.

Hinc factum est, quod non raro accidit, quod quidam rituum orientalium fideles, et aliquando etiam aliqui ex ipsis schismaticis ad catholicam unitatem redeuntes, totis viribus a sancta apostolica sede efflagitent, ut veniam illis tribuat, proprio nationali ritu relicto, ad latinum ritum convolare. Et veritatem dico quod si haec sancta apostolica sedes hanc aperire voluisset ianuam, iamdudum magnus orientalium numerus ritum latinum sequutus fuisset. Observandum quoque est quod magna pars orientalium praesulum in causis decernendis innituntur vel iure canonico latino, vel libris moralibus sancti Alphonsi de Ligorio, vel Antoine etc.; et quandoque ego ipse vidi aliquos Iacobitas parochos, qui iisdem auctoribus in rebus pertractandis innituntur. Ergo nulla difficultas ex hoc capite quoque contra unificationem disciplinae.

Quod dictum autem fuit quoad influentiam laicorum, dico quod, quamvis hoc verum sit, et ob nimis miserabilem et abiectam orientalium praesulum conditionem, qui necessariis et fixis mensae redditibus carent, non raro accidat ut ipsorum independentia in dioeceseos administratione aliquas difficultates ferat; attamen huic malo, quod certe non est parvi momenti, facillime obveniri poterit, si quaedam annuae subventiones, seu potius dotationes rituum orientalium praesulibus constituerentur, quemadmodum factum est cum praesulibus latini ritus. Proindeque omnino ex parte laicorum nulla extabit difficultas nec quoad disciplinae unificationem, neque quoad caetera.

Tertia difficultas obiecta contra praedictam disciplinae unitatem est ignorantia cleri, certe nimis exagerata; ob quam asserebatur non expedire disciplinae unificationem. Difficultas allata, iuxta meam opinionem, ita formulari potest: orientalis clerus ignorantia laborat; ergo disciplinae reformatio vel non est facienda, vel reformanda est ab illo ipso clero. Posito itaque quod antecedens verum sit; consequens summopere falsum est. Proinde, reverendissimi patres, nullam video rationabilem causam ob quam iure meritoque asseri possit, hanc disciplinae unificationem non expedire; quin imo plures circumstantiae nimis favorabiles videntur. Dicite igitur, reverendissimi patres, pusillanimis: *Confortamini et nolite timere, ecce Deus vester ultionem adducet retributionis: Deus ipse veniet, et salvabit vos*[1].

[1] Is. XXXV, 4.

Haec sapientissimo vestro iudicio, reverendissimi patres, humillime submittere in animo erat.

ORATIO

reverendi patris domini Guillelmi Clifford episcopi Cliftonensis[1].

Eminentissimi principes, illustrissimi ac reverendissimi patres.

De vita et honestate clericorum debemus tractare in hoc concilio ob gravissimas rationes, quas alii patres exposuerunt, tum etiam quia expresse in bulla convocationis huius concilii a sanctissimo pontifice dicitur, quod debemus tractare de utriusque cleri disciplina. Sed meo iudicio hoc in primis curandum est, quod in memoria tenere debemus quod hic collecti sumus in concilio generali, non in concilio provinciali, et multo minus in synodo dioecesana. Leges ergo, quas ferre debemus, debent esse vel leges quae spectent ad universam ecclesiam, vel debent esse principia unde ecclesiae particulares possint suas leges derivare. Propterea ex his quae dicta sunt a pluribus patribus mihi videtur quod multae res sint optimae in se; sed omnino non conveniat de iis in hoc concilio sermonem habere.

Optimum est exempli gratia in genere laudare

[1] Argumentum: „Episcopus Cliftoniensis in concilio generali ea prae oculis habenda dixit, quae non particulares ecclesias, sed universalem ecclesiam respiciunt; plura autem a praecedentibus oratoribus dicta esse, quae licet optima non tamen ad universalem pertinent. Exemplum attulit de tempore determinando, quo clerici spiritualibus exercitiis vacare debent; de medicinae exercitio clericis prohibendo, quod ait non posse generali lege constitui, cum necessarium quandoque missionariis sit; de clericorum cum mulieribus cohabitatione, quae si generali lege proscriberetur, perniciosum esse posset, ut in Anglia, ubi si scirent protestantes, presbytero catholico non inservire foeminas, non amplius in presbyteri scholas filias suas mitterent; de non ambiendis beneficiis, quae lex in sua universalitate durissima videri posset, eo vel magis, quod maxima ex parte beneficia iam sublata fuerint. De dignitate cleri necessario agendum et quidem in prooemio decreti, ut archiepiscopus Strigoniensis proposuit. Agendum de modo, quo se gerere episcopus debeat in illos clericos, qui incorrigibiles sunt, et modum esse eos e clero eliciendi et ad laicorum ordinem reducendi. Definiendum, quinam teneantur missam celebrare pro populo dominicis ceterisque diebus festis, et hanc obligationem ait extendendam ad eos omnes, qui quocunque sensu curam animarum habent. — Revisionem breviarii a summo pontifice postulandam et hic proponebat 1° ut non quotidie iidem psalmi recitarentur, sed tali modo disponeretur psalterium, ut totum in unaquaque hebdomada a sacerdotibus legatur; 2° ita quoque distribui scripturam, ut in anno a quovis sacerdote integre perlegatur. — Quoad ordinationis titulum ait, pluribus in locis fieri, ut clerici sacerdotes ordinentur titulo missionis; hunc titulum non ex ordinario sed ex extraordinario iure esse, et ideo ubi ecclesiastica hierarchia instituta est, clerici saeculares ordinantur iure extraordinario. Inconveniens hoc esse, eique in concilio remedium afferendum; et ubi titulus missionis permittitur, providendum ne clerici maiori in numero ordinentur, quam facultas patiatur eos sustentandi. Relinquendum autem synodis provincialibus, ut ordinandorum numerum determinent. De clericis concubinariis aiendum 1° ne ansa detur ecclesiae hostibus clericalem statum calumniandi; 2° quia si alicubi hoc detestabile peccatum viget, non est ex defectu legis, sed ex eo quod civile gubernium impediat, quominus ecclesiastica auctoritas procedere possit, ideoque etiam nova lex iisdem vicissitudinibus obnoxia esset. Unde aiebat caput illud inscribendum potius in genere esse: ‚De delictis maioribus sacerdotum.' Haec autem in specie. De schemate vero in genere nullum iudicium ferri posse dixit, usque dum prae manibus non habeatur index rerum omnium tractandarum. — Nonnulla postremo loco animadvertit circa interpretationem litterarum apostolicarum ‚Multiplices inter' — ubi methodus discussionis statuitur. Ibi enim ait existimare se declarari, quod si difficultates circa schemata obortae leves fuerint, debeant nulla mora in ipsa generali congregatione proponi; si secus, remittendum ad deputationem schema una cum obiectis difficultatibus. Unde concludebat discussione peracta rogandos esse patres, utrum propositas difficultates leves, an graves diiudicent, et si leves, utrum tales sint, quae componi in ipsa generali congregatione possint. Id factum non fuisse, et idcirco praefatas apostolicas litteras plenam executionem non habuisse."

exercitia spiritualia; sed leges ferre vel de tempore, vel de expensis, vel de modo faciendi, hoc ad nos non pertinet: et si tentamus hoc facere, forte multo magis malum quam bonum faciemus. Sic exempli gratia quod nonnulli dixerunt quod debemus prohibere exercitium medicinae presbyteris, verum hoc est in genere; sed sunt seminaria stabilita, cum auctoritate Romani pontificis pro missionibus exteris, in quibus explicite traduntur presbyteris principia medicinae, quia id necessarium est ipsis in suis missionibus. Et volumus leges ferre directe contra huiusmodi statum rerum?

Item quod dictum est de cohabitatione mulierum, scimus optime quaenam sit sententia ecclesiae hac in re; scimus quod episcopi debent esse observantissimi in ferendis legibus hac de re in suis dioecesibus. Sed si reverendissimi patres putant, quod quando lex lata sit qua prohibeatur quod presbyter non debeat habere in domo sua nisi homines, per hoc ipsa bene provideat honestati huius presbyteri; ego certe scio quod hoc non est verum. Nam saepe fit ut multo maiora scandala, et multo maiores difficultates oriantur ex iuvenibus sive coniugatis, sive non coniugatis qui in domibus presbyterorum sunt, quam si sit in domo aliqua femina morigerata et bene cognita apud eos, in quibus vivit ipse sacerdos. Et certus sum quod in Anglia saepe parentes, qui mittunt filias suas ad scholas catholicorum, non mitterent ad scholas catholicorum, si scirent quod in domo presbyteri essent iuvenes saeculares, qui inservirent huic presbytero.

Quod autem dictum est ab aliis quibusdam de lege ferenda de non ambiendis pinguioribus et ditioribus beneficiis, ego certe admiratione repletus sum quando haec audivi. Nam peto a meipso ubinam huiusmodi ditiora beneficia nunc temporis inveniantur. Si aliquid restat istius mali in ecclesia, inimici nostri sunt optimi medici: manum suam misit hostis ad omnia desiderabilia eius; et pace episcopi Canariensis puto, quod nostris temporibus etiam apud Insulas Hesperides poma aurea difficile inveniantur. Si nos talem legem ferremus, puto quod magis videretur ironia durissima, quam correctio paterna. Igitur ego desidero ut leges quas feremus, non descendant ad ista particularia.

Sed imprimis maxime probo quae dixit reverendissimus archiepiscopus Strigoniensis de praefatione, quae spectet ad dignitatem cleri, tum ob rationes validissimas, quas ipse protulit, tum etiam quia nostris temporibus hoc maxime necessarium est tum pro clero tum pro populo. Invaluit mos iste loquendi de clero *saeculari*; ita ut saepe tam sacerdotes quam populi putent quod sacerdotes ad saeculum pertineant, quod non sint vocati in partem haereditatis Domini, et non sint vocati ad perfectionem. Et omnino necesse est, est pars officii huius concilii, ut sacerdotes et populum edoceat de dignitate, et sanctitate, et perfectione sui officii.

Sed est alia res quam tetigit ipse excellentissimus primas, et quae est maximi momenti nostris temporibus pro bono totius ecclesiae, et est quaestio de incorrigibilibus sacerdotibus. Est maximum malum hoc nunc in ecclesia catholica, et in dies crescit magis ac magis: nam nunc nos non habemus potestatem coercendi huiusmodi sacerdotes mediis saecularibus; propterea isti cum habitu sacerdotali tanquam sacerdotes vagantur inter populos cum maximo damno populorum. Dixit excellentissimus primas quod eiusmodi homines deberent a clero eiici, et hoc meo iudicio certissimum est: deberet ista antiqua disciplina restitui. Mali monaci nonne expelluntur a monasterio? et quare mali clerici non expellentur a clero? Et quod peius est, reverendissimi patres, si malus monachus presbyter expellitur a cloistro, non ad populum committur, sed ad clerum saecularem: et nos debemus non solum nostra mala portare, sed etiam mala aliorum.

In locis nostris in Anglia, et puto quod ita sit in Hibernia, et in America, et in aliis partibus, est etiam aliud gravissimum malum quod inde oritur. Scitis quod apud nos non sunt beneficia pro clericis; quod clerus sustentatur a dioecesi, sustentatur ab episcopo, sive quod iis tradatur cura alicuius populi vel portionis populi, quod inde sustententur eleemosynis illorum populorum, vel ex oblationibus fidelium quae dantur episcopo pro bona dioecesis: ipse debet sustentare clerum. Iam vero non raro accidit ut populus aliquis, exempli gratia in Anglia, sit aliqua parva civitas in qua aderunt viginti, triginta, aut quinquaginta catholici: isti non possunt per se presbyterum sustentare, carent sacrificio missae, carent omni adiumento religionis, saepe distant triginta, quadraginta, aut quinquaginta, etiam magis milliariis distant a viciniori presbytero catholico: isti accedunt ad episcopum, dicunt: nos non possumus facere omnia, faciemus quod possumus, si tu das nobis dimidiam partem quod sufficit ad sustentationem presbyteri, nos aliam partem procurabimus. Et episcopus quid respondere debet? Libenter facerem, sed habeo duos vel tres sacerdotes suspensos. Sacerdotes mali qui veniunt in hac dioecesi isti dicunt: pertinemus ad clerum, non permittis nobis quia clerici sumus ut exerceamus opera manovalia, et ita procuremus vitam? Debet episcopus istos malos presbyteros sustentare, et quia debet ex oblationibus fidelium istos malos presbyteros sustentare, debet omnes istos bonos catholicos relinquere absque missa, absque sacramentis, absque omni adiumento religionis? Certe hic est abusus, qui omnimode auferri debet.

Ego dico quod quando presbyter post plures correctiones non resipiscit, facto processu, ipse deberet omnino extra clerum eiici, deberet ipse omnino inter saeculares reputari, deberet tamen illi dari potestas ut posset vitam suam comparare quocumque honesto modo, sed portionem clericalem non debet amplius habere; omnino ipse non debet amplius exercere ministerium et officium presbyteri: liberetur ab officio. Si vult bonam vitam inter laicos ducere, conducat; si non, tanto peius pro ipso. Sed non debemus tantos catholicos mediis religionis privare, quia ipse vult male vivere. Prohibeamus etiam aliis episcopis ut possint talem presbyterum iterum in ordinem clericalem restituere, postquam est semel electus a clero.

Est alia res quae spectat ad universalem ecclesiam, quae etiam mihi videtur magni momenti, et est quaestio de missa pro populo. Scitis quod ex decreto concilii Tridentini omnes parochi, et qui curam gerunt animarum, debent missam pro populo celebrare dominicis et diebus festis. Tempore concilii Tridentini non aderant missiones, sicut nunc sunt; et propterea tenebantur, dicere missam pro populo qui gerebant curam animarum, quique erant episcopi et parochi: sed nunc longe aliter res se habet. In magna parte ecclesiae populus recipit sacramenta a missionariis, ab hominibus qui administrant sacramenta parochialia, tamen non habent curam animarum eo sensu, quo in lege canonica ista vox sumitur. Propterea factum est ut, facto recursu ad sacram congregationem, responsum sit quod omnes isti missionarii non tenentur ex iustitia dicere missam pro populo festis diebus. Non quaero ego de decisione sacrae congregationis: sacra congregatio bene resolvit, quia ita revera lex est; sed peto ut iam statuatur iuxta mentem concilii Tri-

dentini, quam tenet populus et quam tenet etiam clerus, quod omnes qui curam gerunt animarum, sive sint parochi proprie dicti, sive sint missionarii qui faciunt officium parochorum, et sustentantur sive ab episcopo sive a populo, habeant officium dicendi missam pro populo diebus dominicis et festivis. Nam haec revera erat mens concilii Tridentini, quando decrevit ut parochi hoc facerent; quia tunc curam animarum non habebant, nisi parochi.

Et certe etiam apud nos non parvum scandalum exortum est, ex quo decretum publicavimus, quo declaratur clericos presbyteros apud nos non teneri missam celebrare pro populo: scandalum est et presbyteris et populo; presbyteris, quia sentiunt quod hoc sit naturale eorum officium, qui curam animarum gerunt, ut missam pro populo celebrent; et populo, quia cum hoc a presbyteris expectet, difficile est ut intelligat ad id eos non teneri in locis, ubi catholica religio est stabilita, ubi populus magis quam alibi sustentat clerum. Recte igitur sit generalis ea lex, ut quotiescumque presbytero ab episcopo tribuitur animarum cura, quocumque sensu haec sit, et distribuat sacramenta parochialia, teneatur missam celebrare pro populo.

Pauca etiam dicam de breviario. Rectissime presbyteris iniungitur ut dicatur breviarium. Sed ut patres plures dixerunt, omnino nos debemus petere, ut commissio instituatur pro revisione breviarii. Rationem primam colligo ex ipsis verbis bullae indictionis huius concilii, ubi expresse dicitur: „In oecumenico enim hoc concilio ea omnia accuratissimo examine sunt perpendenda ac statuenda, quae divini cultus decorem in primis respiciunt." Iam vero nihil magis confert ad cultus divini decorem, quam sacrosanctum missae sacrificium et recitatio horarum canonicarum. Et sane si nos nihil facimus quoad hoc in hoc concilio, ego non video quid poterimus facere ut ista verba quae habentur in bulla enuntiationis ullum effectum habeant; non video quomodo nos possumus effective aliquo modo aliquid statuere relate ad cultum divinum, nisi aliquid circa officium divinum fecerimus.

Audivimus a praesulibus plura insinuata tum quoad episcopos tum quoad clerum circa eorum meditationem, circa orationes, circa frequentiam lectionis spiritualis et alia huiusmodi. Ego omnia ista optima approbo: sed dico, nonne ecclesia iam ab antiquis temporibus dedit nobis breviarium praecise ad hoc ut suppleret hunc defectum, quod et nos volumus commendare praesbyteris, ut haec omnia faciant; et deinde traditur illis liber quo ipsi non possunt ista facere? Et audimus nonnunquam presbyteros aliquos dicere: debeo recitare festinanter quia secus tempus non habeo ad orationem. Et quomodo? Nonne est ipsa oratio quam vobis dedit ecclesia? Nonne ex antiquissimis temporibus etiam in antiqua lege et multo magis in nova lege psalterium fuit semper thesaurus omnium orationum? Nonne legimus in vitis sanctorum quod quando quis ad vitam spiritualem accedebat, prima res quae ipsi praecipiebatur, erat ut psalterium sciret memoriter recitare? Et nobis traditur quidem psalterium impressum in breviario nostro; sed practice nullus est qui dicat psalterium in toto anno.

Certe haec est res quam nos praestare deberemus: et si volumus ut sacerdotes nostri orent, ut legant sacram scripturam et sciant meditare, ut cognoscant vitam sanctorum, debemus ipsis praestare librum ita ordinatum, ut scilicet singulis hebdomadibus possint recitare psalterium ita dispositum, ut omissis repetitionibus possint facile illud percurrere. Si hoc facimus, certissimum est quod infra annum post unam ordinationem, vel ad summum post duos annos omnes sacerdotes psalterium memoria tenerent; et hoc ipsis magis auxilium esset ad orationem et ad pias meditationes, quam aliud medium quod nos praestare possemus. Si sacra scriptura ita disponitur in breviario, ut sacerdotes infra annum sacram scripturam integram legerent, ipsam sacram scripturam cognoscerent; et hoc ipso magis auxilio esset ad orationem, meditationem, piam lectionem et ad praedicationem fruendam. Igitur instanter peto ut velimus sanctissimum rogare ut commissionem ipse statuat ad revisionem breviarii ita peragendam, ita ut sit revera accomodatum ad illum usum, ad quem ipsum ponitur in manibus sacerdotum.

Est nunc alia res quae spectat ad universalem ecclesiam, est titulus ordinationis sacerdotum. Non loquor hic de ordinationis titulo paupertatis, nam hoc spectat ad clerum regularem: sed clerici saeculares ordinantur vel titulo patrimonii, vel titulo beneficii, vel titulo missionis. Titulus missionis initio stabilitus fuit pro Sinensibus, et deinde paullatim datus fuit omnibus locis missionariis ecclesiae; et nunc magna pars clericorum totius orbis ordinatur titulo missionis. Iste titulus missionis non eodem modo intelligitur apud omnes nationes: nonnulli episcopi possunt ordinare certum numerum sacerdotum titulo missionum; nonnulli habent licentiam ordinandi tempore suae consecrationis ad datum tempus; in diversis locis, diversa audivi. Sed quod ego notare volo est hoc, quod qui ordinantur titulo missionis, non ordinantur de iure ordinario, sed ordinantur ex dispensatione apostolica; unde fit quod in magna parte totius ecclesiae, ubi adsunt hierarchiae regulariter constitutae, episcopus nullum habet ius ordinandi sibi clerum. Hoc est certe maxima anomalia.

Nam ad officium episcopi certe si quid spectat, est formare sibi clerum, et omnino videtur anomalia maxima, quod adsint hierarchiae regulariter institutae, et tamen quod episcopus nullum ius habeat nisi ex dispensatione ordinandi clerum. Posset dici quod, quoniam qui ordinantur titulo missionis, non habent beneficium, et propterea episcopus debet sibi insumere onus sustentandi eiusmodi clericos, posset fieri quod episcopus vel ob iniuriam vel ob aliam quamcumque rationem plures presbyteros ordinaret titulo missionis, quam posset ecclesia sustentare, et ita iniuriam faceret aliis, quos non ordinaret; quia sua dioecesis non sufficeret ad tantum numerum sustentandum. Sed si aliquod periculum ex hac parte oriretur, ego vellem quod tunc iuberetur, quod in synodis provincialibus pertineret ad episcopos statuere, quot episcopus posset prudenter in quavis dioecesi provinciae ordinare; et cum eiusmodi decretum synodi provincialis haberet approbationem sanctae sedis, tunc fieret quod de iure ordinario episcopi possent clericos suos ordinare.

Plures episcopi, in primis eminentissimus cardinalis Hispalensis, episcopus Savannensis, episcopus Augustanus, et alii etiam episcopi id petierunt, ut in hoc concilio nulla fieret mentio clericorum concubinariorum. Eorum votis ego ex corde me associo; quia, reverendissimi patres, impossibile est, ut vos intelligatis, quam magnum damnum esset in locis protestantium, si infra mensem post publicationem huius concilii (acta huius concilii publicabuntur non solum latine, sed etiam in linguis vulgaribus, habebuntur in domibus omnium catholicorum et protestantium, legentur non solum ab hominibus sed etiam a puellis) omnibus apparebit hoc tam grande in ecclesia malum presbyteri concubinarii concilium oecumenicum prae oculis habere debuit ac se de illo occupare. Certus sum quod scandalum

erit immensum; quod multi patres, multi mariti protestantium omnino impedient ut uxores et filiae suae amplius accedant ad confessionem sacramentalem, statim ac viderint hoc publicari in concilio.

Praeterea nescio cui bono hoc imponitur. Non ego nego quod in quibusdam ecclesiae partibus hoc malum sit immensum; sed nostris auribus audivimus ab illis episcopis qui ex his locis veniunt, quod hoc non est ex defectu legum, ex defectu ecclesiae legis, sed ex eo quod civile gubernium faveat huiusmodi sacerdotibus, et quod impediat ut episcopi leges ecclesiasticas eliciant contra istos sacerdotes. Ad quid ergo plures leges facite? Si impediunt leges iam factas, impedient et leges faciendas. Quod si necessaria videtur lex, quod certe nescio ex his quae audivi a pluribus episcopis illorum locorum, si necessarium est formulam aliquam statuere non stricte legalem, ut possent episcopi tractare causas istorum hominum; ego instanter rogo ut non edatur lex pro sacerdotibus concubinariis, sed talis sit titulus: *De delictis maioribus sacerdotum.* Nam si modus tractandi pro sacerdotibus concubinariis, potest etiam tractari pro ebriosis et aliis huiusmodi, multo melius esset ut dicatur in genere de delictis gravioribus sacerdotum, quam ut in actis nostris legatur aliquid de sacerdotibus concubinariis.

Nunc, reverendissimi patres, dixi de aliquibus in specie: deberem dicere aliquid de schemate in genere; sed fateor quod hoc mihi videtur, ut et vobis, omnino impossibile. Habentur tria capita huius schematis *de vita et honestate clericorum*: si etiam probarem omnia quae hic sunt, impossibile esset iudicare utrum haec tria capita conveniant cum illis, quae addenda sunt, an non. Rogo instantissime ut, si possibile esset, si non index omnium rerum quas tractare debemus, saltem unius materiae detur nobis aliquod schema, et nobis aliquis index rerum quas circa eam materiam tractare debemus.

Ego fateor quod impossibile est ut iudex dicat utrum ipse probet schema, et utrum ipse existimet quod sit bene factum; quia impossibile est ut dicat utrum pars schematis, quam novit, conveniat cum rebus de quibus nihil ipse omnino scit. Et nunc, reverendissimi patres, ego timeo ne vos mihi dicatis illud, quod vinum optimum in finem servasti. Nam certe quod nunc dicere intendo, est res maioris momenti, quam quae antea dixi. Est res quae ad nos omnes pertinet, et desidero dicere ea quae dicere debeo coram Deo, et cum maxima reverentia in primis reverendissimorum dominorum praesidum, et deinde omnium vestrum.

Concilium generale (est de fide catholica) non potest convocari nisi a summo pontifice; ad summum pontificem etiam spectat dirigere modum quo nos res debemus in concilio tractare; primum sanctissimus dominus fecit per bullam indictionis, secundum fecit per constitutionem *Multiplices inter*. Si nos loqui possumus in hoc concilio, si decreta nostra vim aliquam habere debent, possunt tantum habere in quantum sunt concordia iis quae in hac constitutione continentur. Nullus nostrum habet ius aliquid proponendi, vel discutiendi, vel ordinandi res alio modo quam in hac constitutione proponuntur. Et hoc est necessarissimum etiam ad auctoritatem ipsius pontificis; quia si nos aliter agimus, nos agimus contra obedientiam debitam nostro capiti: est etiam necessarissimum propter iura episcoporum, quia si nos aliter agimus quam hic dictum est, nos offendimus iura nostrorum fratrum episcoporum. Propterea dico quod si nos in nostris deliberationibus aliter agimus, quam in hac constitutione constitutum est, non tantum offendimus contra formas; sed quoniam istae formae positae sunt ad tuenda tam iura summi pontificis, quam iura nostra, offendimus contra essentialia: et citius tardius homines vocabunt in dubium validitatem et auctoritatem actorum istius concilii, nisi nos agamus stricte iuxta illam constitutionem.

Hoc posito, debeo dicere quod ego diligenter studui huic constitutioni; et mihi certe videtur quod nos directe agimus contra id, quod in ea nobis praecipitur. Desidero difficultatem meam clare exponere, et deinde vos, eminentissimi praesides, iudicabitis utrum ea, quae dico, sint iuxta rectam rationem an non. In hac constitutione cap. VII agitur de congregationibus generalibus patrum, et praesertim in pag. 12 proponitur modus quo nos agere debeamus. Summus pontifex ponit tres casus vel hypotheses, et docet quomodo nos nos gerere debeamus in singulis casibus. Primus est: „Iamvero si in ea quae habetur congregatione, exhibitum schema vel nullas vel nonnisi leves difficultates ipso congressu facile expediendas obtulerit, tunc nihil morae erit, quominus disceptationibus compositis, decreti vel canonis conciliaris, de quo agitur, formula, rogatis patrum suffragiis, statuatur." Hic sanctissimus dominus ponit casum, quod possint ex proposito schemate difficultates leves patribus exoriri. Ergo prima res facienda, antequam ulterius procedamus, est colligere utrum patres sentiant quod sint graves vel leves difficultates.

Nos audivimus iam multis diebus ultra viginti orationes, audivimus difficultates unius vel alterius patris; sed utrum patres credant quod istae difficultates sint graves vel leves, ego omnino ignoro et unusquisque vestrum omnino ignorat. Attamen iste passus est primus quem sanctissimus dominus a nobis requirit, scilicet ut cognoscamus utrum difficultates sint graves vel leves. Posito quod difficultates sint leves, tunc non permittitur nobis, et propterea non habemus ius istas leves difficultates mittere ad deputationem, sed omnino nobis iniungitur, ut, disceptationibus compositis (igitur debent esse disceptationes), de istis levioribus difficultatibus debeamus suffragia patrum in ipsa congregatione sentire; et in hoc casu nulla nobis datur facultas mittendi istas difficultates ad illam deputationem.

Sed est secundus casus: „Sin autem circa schema praedictum huiusmodi oriantur difficultates, ut, sententiis in contraria conversis, via non suppetat qua in ipso conventu componi possint, tum ea ratio ineunda erit quam heic infra statuimus." Supponitur igitur casus quod graviores sint difficultates inter patres. Ergo priusquam aliud faciamus, necesse est ut cognoscamus utrum difficultates, quae proponuntur, patribus videantur graves, an tantum leves. Hoc debemus scire antequam ullum alium passum facere possimus: hoc ubi cognovimus, tunc nobis indicitur, quod si tales sint istae difficultates, ut sententiis in contraria conversis etc. Igitur debet esse conflictio sententiarum; debemus sentire quid patres ex una parte sentiant, quid ex altera parte quia expresse dicitur quod non debemus agere, nisi postquam sententiae in contraria fuerint conversae; et insuper infra idem repetitur, quod tunc tandem esset tertia methodus adhibenda, quando scilicet illud contigerit, quod quaestio de proposito schemate exorta *non potuerit dirimi*. Igitur quid nobis tunc indicitur? Scilicet antequam ad extranea media confugiamus, quaeramus in hac ipsa congregatione omnia media quibus possit difficultas componi. Iam vero nos, ut dixi, nihil scimus quid patres sentiant: utrum difficultates sint graves, utrum sint leves: nullum habemus medium cognoscendi inter nos quales sint istae difficultates. Non habemus medium non solum id sciendi antequam

schema remittatur ad deputationem; sed nullum nobis provisum est medium quo possimus tentare, utrum possimus difficultates in hac congregatione componere.

Haec omnia requiruntur in decreto sanctissimi patris et domini nostri, in nostra congregatione: et tamen nec unum ex istis facimus. Nos habemus longas dissertationes tum ad rem, tum non ad rem; sed de sententiis patrum quoad istas res nihil scimus.

Et tandem tertio loco dicit sanctissimus dominus: „Si illud contigerit (quando quis ita dicit, certe loquitur de casu extremo, non ordinario), quod supra innuimus, ut in generali congregatione quaestio de proposito schemate exorta dirimi non poterit, tum cardinales eiusdem generalis congregationis praesides, quid facient? Curabunt ut etc." ut schema in constitutione *Multiplices inter*. Intelligitur igitur postquam nos nullum modum inter nos potuerimus invenire ad dissensiones nostras componendas, tunc non debemus mandare ad deputationem omnes orationes quae lectae sunt in hac aula, sed debemus mittere ad deputationem schema, et illas difficultates quas non potuimus inter nos componere. Iam vero si haec vera sunt, ego dico nihil eorum facimus, et in gravissimo periculo sumus quod populus dicat, et quod omnes dicant, quod ea quae agimus non sint secundum constituta a summo pontifice; et propterea decreta nostra nulla erunt.

Haec dixi tantum ex conscientia mea. Rogo, eminentissimi praesides, reverendissimi patres, ut si quid sit, quod contra voluntatem meam a me exciderit, quod potuerit dignitatem vel summam reverentiam, quam ego habeo erga vos et erga omnes confratres meos, laedere, mihi ex animo condonetis.

ORATIO

reverendi patris domini Petri Bostani archiepiscopi Tyri et Sidonis ritus maronitici[1].

Eminentissimi praesides et reverendissimi patres.

Quamvis non sim aptus ad loquendum de rebus tam gravibus et consideratione omnimoda dignis in praeclaro ac venerabili coetu, in quo inveniuntur praeclarissimae personae scientia sapientiaque ac zelo; tamen quod magis excitavit meum animum ad disserendum, est peculiaris vestra benignitas ac patientia, nec non plena libertas quae est sicut tessera praeclari huius sacrosancti concilii Vaticani oecumenici: et ideo libertate mea utens, subiicio meum sermonem iudicio sapientiae vestrae.

Quod attinet ad schema *de vita et honestate clericorum* propositum patrum examini, est valde bonum; sed haud video necessitatem de quibusdam sententiis, quae habentur in capite I pag. 4 (col. 517 C) tractando de tonsura clericali et de simplici capillorum cultu, nec non quae habentur in capite II pag. 8 (col. 518 D) de non honestate clericorum etc. Credo enim quod haec sancta universalis synodus non debet in hisce occupari ob plurimas rationes iam a reverendissimis oratoribus congrue enumeratas, et quia satis sunt statuta in constitutionibus Romanorum pontificum et in decretis conciliorum, et quae nonnisi rarissime violantur a peculiaribus, et quae potius debent ad strictam illarum observantiam relinqui vigilantiae et prudentiae ordinariorum et decretis provincialium et dioecesanarum synodorum, ad quas spectabit statuere et infligere congruentes poenas pro opportunitate locorum et temporum contra transgressores, aut eos adgnere personaliter secundum apostoli monitum ad Timotheum, ubi ait. *Peccantes coram omnibus argue, ut caeteri timorem habeant*, et sic robur legum perenne conservabitur. Quamobrem effatum habetur, quod valde melius est effective corrigere delinquentes mulctando illos iusta poena, quam affective indulgere, et ita ipsam legem efficere taliter debilem, ut opus sit aliam recondere. Et hucusque vidimus inter plurimas causas detrimenti et malorum, quae hisce nostris temporibus multitudini provenere, non allatam congruam monitionem transgressoribus, qui etiam eo devenerunt ut contemnant auctoritatem legitimam ac ipsam legem.

In capite autem II schematis, pag. 7 (col. 518 C) haec verba habentur: „Omni studio curent episcopi ut clerici, praesertim parochi et confessarii, singulis saltem trienniis vel quadriennis, certo dierum spatio in opportunum aliquem locum iisdem peragendis exercitiis secedant." Optime praescriptum est. Sed melius video ad spiritum curae animarum ministrorum corroborandum, si omnibus presbyteris praescribatur quotannis exercitia spiritualia devote peragere, ne ad minus perturbentur illae utillimae consuetudines, quae adhuc conservantur in pluribus dioecesibus et apud aliquas nationes, quarum disciplina quotannis id exigit, sicut videre est in nostra synodo nationali Libanensi p. III cap. I de vita et honestate clericorum, et fideliter observatur; ita ut ordinarii inspicientes fructus spirituales in illorum clero, constituerint in suis dioecesibus locum opportunum in illos incumbendi, et habuerint curam ad instituendum in suis sedibus liberaliori educatione sacerdotes coelibes doctrina ac pietate ornatos ad colendum istud ministerium valde fructiferum clero et laicis, qui habent hanc consuetudinem vacare spiritualibus exercitiis quotannis, ad hoc edocti a veteri religiosa traditione nationali. Et recentioribus hisce temporibus superiores ecclesiastici nostri constituerunt duo ampla instituta optimorum sacerdotum missionariorum nationalium, quorum esset solummodo verbum Dei praedicare et spiritualia exercitia dare clero et fidelibus cuiuscumque dioecesos, habita semper praevia licentia et directione ordinariorum: et ideo non videntur posse facile conciliari haec statuta cum propositione generali iam dicta a reverendissimo archiepiscopo orientalis ritus in genere excludendi orientales omni disciplina ecclesiastica.

In pagina quoque 7 (col. 518 C) schematis dicitur: „Satagant episcopi in singulis dioecesibus vel saltem provinciis ecclesiasticis clericorum hospitium erigere, vel alia ratione providere." Haec solicitudo optima est et utilis non solum ad praemiandos labores seniorum sacerdotum in agro Domini, sed etiam ad excitandum selum tyronum sacerdotum. At vero haec decreta non possunt perfacile ab omnibus exequi episcopis praesertim orientalibus propter plurimas rationes. Oriens enim in se inspectus plenus est impedimentis ad implenda omnia quae aliis locis impleri possunt; quoniam episcopi orientales hisce temporibus corruptissimis debent totam suam facultatem expendere in dimicatione continua totisque viribus impensis adversus tenebrarum operarios, qui quinquaginta

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Tyri et Sidonis approbavit in genere schema; at in specie ait 1° non videre se necessitatem agendi de clericorum incontinentia; hic enim provisum iam legibus esse, et viligantiae ac prudentiae episcoporum relinquendum, ut statutas in iure poenas pro opportunitate ac necessitate applicent; 2° exercitia spiritualia pro singulis annis praecipienda; huiusmodi legem iam existere pro orientalibus, et in provincialibus eorum synodis institutam esse, nec expedire, ut abrogetur; 3° hospitia pro sacerdotibus senioribus et infirmis non posse actuari apud orientales ex sufficientium mediorum defectu; 4° circa recitationem officii, ad quam teneri dicantur clerici cuiuscumque nationis et ritus, attulit constitutionem synodi Libanensis nationalis a Benedicto XIV approbatam, et antiquissimi pontificalis sacerdotalem, ut probaret omnes in sacris ordinatos in ecclesia etiam orientali ad divini officii recitationem teneri, non ex traditione tantum, sed et ab ipsa suarum ecclesiarum disciplina."

abhinc annis conati sunt evertere catholicam religionem in oriente adhibitis ad hoc exequendum omnibus mediis infernalibus, sed Deo adiuvante, et zelo indefesso antistitum non potuerunt attrahere sibi nisi paucissimos satellites. Tum ex alia parte plures et maiores numero ad catholicam religionem subditos lucrati sunt catholici; et ideo tuta conscientia haud possumus nosmetipsos obligare ad id quod non valemus exequi; et veremur ne multiplicatione legum conscientiae detrimentum patiantur.

In capite II huius schematis pag. 5 et 6 (col. 518 A) iubentur clerici cuiuscumque ritus et nationis, beneficiati sint aut non, ad divinum recitandum officium integrum sive in ecclesia sive privatim sub gravis culpae reatu. Saluberrime statutum est; quia clerus, qui in sortem Domini est vocatus, Deo debet attendere; et ideo praescriptum est usque ab antiquioribus temporibus in libro de synodo Libanensi nationali nostra cap. XIV ubi haec habentur: „Deo debentur ab omnibus christianis septem preces per diem, et noctem videlicet, oratio ad vesperam, oratio ad horam quietis et somni, oratio ad mediam noctem, oratio ad matutinum, oratio ad tertiam horam, oratio ad sextam, oratio ad nonam. Et saeculares quidem laici tres preces quotidie celebrent, vespertinas scilicet, et quietis, et matutinas; septem autem sacerdotalis ordo, sicut David rex et propheta ait: *Septies in die laudem dixi tibi.*" Ut videre est in synodo nostra nationali approbata a sapientissimo papa Benedicto XIV felicis memoriae, et in antiquissimo etiam pontificali nostro, obligantur omnes in sacris ordinibus constituti ad recitandum horas canonicas sive in choro, sive privatim; et ita ibi monentur ordinati: „Esto fili mi in officio ac ministerio frequens mane, et vespere, et media nocte, neve mens tua relaxetur ab agone. Attamen reliquas preces recita ubicumque te esse contigerit, in ecclesia sive domi, sive in labore tuo:" et inculcatur haec lex omnibus in sacris constitutis. Ex quo constat in ecclesia orientali a disciplina obligari ad sacri officii recitationem, et non a sola traditione, sicuti arrogarunt oratores aliqui.

Et quod attinet ad requisitam aetatem pro receptione sacrorum ordinum, non credo posse convenire cum reverendissimo archiepiscopo orientali affirmante, orientales omnes ordinari subdiaconos aetate quinque vel sex annorum etc. Etsi ista propositio dicta sit ex ambiguo, tamen nequit intelligi nisi de ordinibus minoribus; sicut et ipse subdiaconatus in ecclesia latina aestimabatur inter ordines minores, et solo saeculo XI adscriptus fuit ordinibus maioribus, Urbano II pontifice. Attamen certum est, quod in pontificali nostro rigorose requiritur ut habeant ordinandi in sacris illam aetatem requisitam a decretis synodalibus nostris: scilicet ad diaconatum, qui correspondet subdiaconatui in ecclesia latina, annum 21 aetatis; ad archidiaconatum, qui correspondet diaconatui in ecclesia latina, annum 25; et ad presbyteratum, annum 30 vel saltem 25. Quod vero attinet ad integritatem nostri divini officii, de qua lamentatus est reverendissimus archiepiscopus, in ecclesia nostra ab antiquissimo tempore sapientissime confectum est divinum officium a clarioribus Syriae patribus, sanctitate et doctrina praeditis, quales sunt sanctus Iacobus Nisibenus et eius discipulus sanctus Ephrem, et sanctus Simeon Seleuciae episcopus, sanctus Isaac, aliique patres, de quorum sanctitate et doctrina dubitare quisquam haud potest. Veritas autem huius asserti non solum ex traditione perantiqua et non interrupta ecclesiae Syrorum comprobatur, sed etiam ab historia et auctoritate sancti Hieronymi *in catal. script. eccles.* ex editionibus Maurinis, et cl. Iosephi Assemani *in bibliotheca orientali*.

Forsitan, eminentissimi praesides ac reverendissimi patres, abusus sum vestra patientia. Sed quoniam scopus est huius sacrosancti oecumenici concilii veritates omnes ac undequaque excerpere et ad trutinam ponere, ut possit medicinam et efficacem et congruam plagis quae sunt ex improbitate temporum, et corruptione morum, et subversione sanctae catholicae religionis, et naturae principiorum, fidelibus et societati tradere; ideo deprecor Deo adiuvante, vestra patientia comitante et amore summo, quem colitis pro bono ecclesiae, ut omnes, adhibitis omnibus viribus, possimus sub suprema summi pontificis Pii IX auctoritate ad salutem perducere greges nobis concreditos salutaribus viis

ORATIO

reverendi patris domini Francisci Pedicini archiepiscopi Barensis[1].

Eminentissimi praesules, reverendissimi patres.

Nostri esse muneris arbitror in hoc sacrosancto oecumenico concilio non equidem eloquentiae nimium saltem indulgere, sed exhibita nobis schemata longo certe studio elaborata quam diligentissime perpendere ac tria potissimum indicare: quid nempe videatur addendum ut addatur, quidve mutandum ut mutetur, quid demum omnino tollendum ut tollatur; unamque vel alteram, si necesse fuerit, rationem afferre ad ea quae dicuntur opportune comprobanda. Hoc sane modo, ut sacrae utar scripturae verbis, separantes pretiosum a vili, quasi os Domini erimus ac tempus etiam redimemus; cuius tantummodo, inquit Seneca, avaritia honesta est.

Iam vero quid mutandum, quidve tollendum in schemate *de vita et honestate clericorum*, satis superque dictum est ab illustrissimis oratoribus, qui me in dicendo praecesserunt. De iis etiam, quae addenda putantur, haud parum disputatum est: duo tantum mihi indicanda superunt, quorum alterum pertinet ad schema *de vita et honestate clericorum*, alterum leviter attingit schema *de parvo catechismo*.

In schemate igitur *de vita et honestate clericorum* minime quidem sufficere mihi videtur quod dicitur in capite I, ut scilicet in agro Domini laborare clerici non detrectent; sed ea in hoc Vaticano concilio statuenda esse puto, quae clericis laborandi necessitatem quodammodo imponant. Messis enim ubique gentium multa est, et in pluribus dioecesibus multi etiam sunt sacerdotes; sed operarii pauci ubique sunt. Ecclesia vero non tam sacerdotibus quam operariis indiget: vel ut rectius loquar, sacerdotibus

[1] Argumentum. „Archiepiscopus Barensis verba capitis I, ubi dicitur: ‚in agro Domini laborare clerici non detrectent', non sufficientia sibi videri ait, ut aliquid magis practicum deducatur, cum multa quidem messis sit, operarii tamen pauci, licet plurimi numero sacerdotes habeantur. Cum autem operariorum inopia otio clericorum adscribi praecipue debeat, hinc 1° praecipiendum, ut singuli clerici peculiari alicui ecclesiae adscripti sint, eique servire teneantur; 2° quemlibet clericum destinandum esse ad speciale aliquod opus in ecclesia, cui adscribitur, et id iuxta capacitatem sive aetatis sive scientiae; 3° statuatur presbyteros omnes a parocho pendere debere, ut eum adiuvent in instituendis pueris, in sacramentorum administratione ac in ceteris omnibus officiis, quae ad ecclesiae servitutem requirantur. — Instituendae autem collationes casuum moralium, et facultates pro excipiendis confessionibus concedendae ad annum et praevio examine. Concludit insistendo, ut concilium quocumque modo consulat clericorum otio extirpando; quod si hoc unum fiat, satis uberes fructus expectari ex hoc concilio iure optimo possunt. — Aliquid dicere incipiebat circa schema ‚de parvo catechismo'; at ab eminentissimo primo praesidente monitus est, nondum illius schematis locum fieri discussioni; unde suae orationi finem reverendissimus archiepiscopus imposuit, votum emittens, ut cathedrae Petri splendor magis in dies augeatur."

ecclesia opus habet, qui in vinea Domini operentur et custodiant illam. Magna profecto ac assidua solicitudine pastores adlaborare debent, ut cleri optata reformatio, mediis omnibus obtineatur. Sed parum aut fortasse nihil unquam consequentur, nisi otium cleri radicitus exellatur. Nam si lapides sanctuarii hodie praesertim dispersi sunt in capite omnium platearum; si obscuratum est aurum, et rubigine foeda quodammodo obductum; si clerici optimi mutati, ne dicam unice, praecipue tamen id ab otio repetendum esse mihi videtur. Magna enim tum saecularis tum regularis cleri pars (sapientibus loquor) ideo est vitiosa, quia est otiosa.

Sed quo tandem pacto clericorum otio indici poterit? Dicam libenter quod sentio, ut minus sapiens sapientioribus occasionem praebens meliora atque aptiora excogitandi. Primo igitur, sicut in Tridentina synodo sancitum fuit, ut quilibet clericus alicui ecclesiae adscriberetur, ita in hoc Vaticano concilio insuper statuatur, ut quilibet clericus alicui operi praestando, et quidem, quantum fieri possit, certo atque determinato addicatur. Novi equidem, reverendissimi patres, presbyteros nonnullos qui ex eo quod contra Tridentinum decretum nulli ecclesiae adscripti fuerint, vulgo appellari solent *preti di terra*. Vere utique de terra sunt, et terrena tantummodo sapientes, veluti arbores infructuosae ac bis mortuae inutiliter terram occupant. Sed quid iuvat alicui tantum ecclesiae adscribi, nisi ecclesiae ipsi sedulo inserviatur? Quomodo vero poterit quis ecclesiae inservire nisi alicui operi pro aetatis ac idoneitatis suae modulo quam citissime addicatur?

Illud praeterea foret conciliari aliquo decreto declarandum, presbyteros scilicet omnes ita a parochorum nutibus dependere, ut eos et in pueris instruendis, et in sacramentis administrandis, et in aliis pene innumeris officiis adiuvare teneantur. Magnopere etiam ad otium a clero arcendum conferre poterunt quae iam proposita fuere ab illustrissimo archiepiscopo Granatensi, et aliqua ex parte a reverendissimo Recinetensi episcopo abundantius etiam confirmata, tum nempe ut in quavis dioecesi conferentiae casuum moralium, tum maxime ut nemini deinde sacramentales confessiones excipiendi facultas concedatur, nisi praevio examine quotannis saltem repetendo eo ferme modo, quo utebatur in sua Bononiensi ecclesia gubernanda vir doctissimus Lambertini, qui postea fuit Benedictus XIV. Tridentini concilii patres etiamsi nil aliud fecissent, sola tamen seminariorum institutione optime fuisse de ecclesia meritos clarissimus testatur Pallavicinus; atque ita etiam concilium hoc Vaticanum bene de universa mereri poterit christiana societate, si vel id unum Deo favente consequatur, ut omnes omnino clerici in agro Dominico excolendo simul certent laborare, quo veri dici possint operarii inconfusibiles, et nullus in posterum illud sibi velit usurpare quod in limine olim domus parochi cuiusdam scriptum fuisse ferunt: „Deus nobis haec otia fecit."

Ad schema quod attinet *de parvo catechismo*...

Eminentissimus praeses de Angelis. Reverendissime pater, rogo ut id quod dicere volebas de parvo catechismo, ad illud tempus remittas quo idem schema examini et disputationi congregationis generalis proferetur.

Reverendissimus orator. Quae ad schema de parvo catechismo spectant libenter praetereo, et ad alia transeo.

Antequam finem dicendi faciam, liceat mihi vota aliqua ex animo depromere. Atque illud in primis quam maxime exopto ut in universo catholici orbis clero magis in dies magisque amor excitetur et foveatur erga istam Petri cathedram, ex qua in perferendis laboribus vis ingens a clero et robur facile attingitur. In votis mihi est, quod iam alii oratores petierunt, ut novus ecclesiasticus codex quam citius exaratur, ita quidem ut sarta tectaque in omnibus pontificia iura perseverent, ut praeclare admodum dictum est ab eminentissimo cardinali episcopo Albanensi, cui (sinite quaeso, venerabiles patres, ut meo vestroque nomine loquar) cui inquam publicas referam gratias pro iis quae de nostro erga hanc Petri sedem, atque erga summum pontificem sacrumque ipsius senatum observantia sua atque eminentissimorum cardinalium nomine publice commemorare dignatus est. Optarem denique ut brevitas illa ab oratoribus in dicendo tantopere ab eminentissimis praesidibus iure merito commendata in condendis etiam conciliaribus decretis, quantum fas erit, absque perspicuitatis iactura adhibeatur.

Atque haec dicta sufficiant: si quid autem vel in paucis minus recte dixerim, vestrum erit iudicare.

ORATIO

reverendi patris domini Francisci Gandolfi episcopi Cornetani et Centumcellensis[1].

Eminentissimi et reverendissimi patres.

Ut facilius consulam brevitati, quae iuxta monitum exhibitum retinenda est, etsi a nonnullis non retineatur, statim ad propositum schema deveniam.

Animadverto in primis omnia vel fere omnia quae in schemate dicta sunt, dicta fuisse a Tridentino concilio; et adnotata quae facta fuerunt ab oratoribus, praecipue a sapientissimo archiepiscopo et primate Strigoniensi, satis sufficere ut nihil amplius desideretur. Ea pauca quae ad schema addita fuerunt, nempe de exercitiis pro clericis, de hospitio pro invalidis, de inanibus et profanis vitandis, ea potius mihi videntur pertinere ad officium episcoporum, ita ut potius in schemate de episcopis, quam in schemate de clericis desiderandum est. Quod vero ad vitam et honestatem clericorum, si habere volumus bonos et honestos clericos, putarem, ut sufficeret exhibere in schemate quod clerici omnes hortentur ad studia, et ad ministerium ecclesiae.

Oportet ut clerici occupentur hodierna die; et sine occupatione eveniet illud, quod Spiritus sanctus dicit: ***Multam malitiam docuit otiositas.*** In primis igitur oportet ut episcopus procuret ut clerici incumbant ad studia non solum domi, sed etiam doceant sacras disciplinas non solum pueros in ecclesiis, sed

[1] Argumentum: „Episcopus Cornetanus in genere de schemate dixit, quod si pauca excipiantur, quae ad officium episcoporum pertinent, nihil fere aliud in schemate reperitur, quam quod constitutum fuit in concilio Tridentino; id autem suo iudicio sufficere, ut vitae et honestati clericorum consulatur. Ut autem otiositati remedium afferatur, satis esse, eos ad studia et ad sacrum ministerium adhortari. — His in genere animadversis, aliquid in specie addidit de avaritia, de rebellionibus et de independentia. Circa avaritiam in capite I prohibitam esse negotiationem, quo sub nomine, ut dicitur in notis, cambium activum comprehenditur. Hic tamen clarius loquendum ait, cum novi modi ad captandum lucrum inventi sunt, qui quidem, utrum clericis permittantur, nullibi statuitur; sic 1° emptio et venditio tesserarum, quae vulgo „cartello di consolidato" appellantur; 2° acquisitio „actionum" ad partem habendam in societatibus commercialibus, quae anonymae dicuntur, 3° mutuum improprie dictum seu vulgo „crediti fruttiferi" et alia huiusmodi. — Circa rebelliones aliquid statuendum contra clericos, qui vel sectis esse adscribunt, aut favorem praebent, vel ad conspirationes vel machinationes concurrunt; — quoad independentiam vero, in capite III, ubi de extraiudicialibus probationibus ab episcopo collectis et scripto tradendis et caute servandis agitur una cum praemissis admonitionibus; ad impedienda enim mala, quae evenire possunt, si testis vel clericus ipse ad laicam potestatem recurrat, et episcopum de arbitrio accuset, et laica potestas documenta requirat, quae cognoverit servari ab episcopo in actis debere, censura infligi posset contra testes aut ipsum clericum, qui in his casibus ad laicam potestatem recursum habent."

etiam in seminariis ita ut hodierna die videmus in seminariis quibusdam etiam saecularos docere. Cur non melius esset videre clericos ex saecularibus clericis docere sacras disciplinas? In hac occupatione, ut videtis, venerabiles patres, clerici haberent quid facere in agro Domini; et postmodum occuperentur in servitio ecclesiae.

Quid accidit hodierna die? Videmus, dum manus imposuimus super clericos, statim, peracta ordinatione, relinquunt studia, et vix accedunt ad templum ad canendum officium in choro. Igitur ad rectam et honestam vitam clericorum multum conferre et occupationem studiorum et ministerium ecclesiae, nemo est qui inficere possit. His animadversis, breviter ad tria (sed paucis verbis), quae adnotata esse deberent in schemate.

Indubium est concilia oecumenica congregari ad gravissimos errores profligandos, et remedia opportuna exhibenda contra mala, quae societatem exagitant, et quibus ipsi clerici facile est ut indulgeant. Verum negari non potest praesens hoc saeculum pronum esse ad avaritiam, quae est idolorum servitus, ad rebelliones, ad independentiam. Quae ut evitentur a clericis, aliquid de iis in schemate erit statuendum: aliquid omissum fuit; aliquid non perfecte explicatum.

In capite I ad calcem recte et iuste negotiatio clericis prohibetur, et in adnotatis dicitur cambium activum esse actum seu materiam negotiationis. Nos scimus quid dicit apostolus: *Nemo militans Deo negotiis saecularibus se implicet*; scimus quid dicunt sancti patres, praecipue Hieronymus: *Negotiatorem clericum tamquam pestem devita*: sed haec satis pro nostra aetate non sunt. Etenim nunc novi lucri capiendi modi inventi sunt, quibus ecclesiastici etiam indulgentes, iure optimo desideratur quod statuatur, quinam veram negotiationem contineant, vel saltem minus conveniant decori ecclesiastico.

Eximius ille orator qui nobis tantopere de veste talari deferenda locutus est, quique nobis exhibuit Benedictum XIV in suis constitutionibus, qui dum adhuc esset archiepiscopus Bononiensis, docuit vestem talarem deferendam esse, ut ait Benedictus XIV, ad sacra peragenda vel in civitate, non autem equitando, non autem iter faciendo, et in aliis locis in quibus non prohibetur sed conceditur a Benedicto XIV posse clericos uti breviori habitu; hic eximius orator notavit distinctionem in negotiatione clericorum, nempe prohibitam esse negotiationem propriam, impropriam vero non esse prohibitam; sed quid voluerit significare sibi hac distinctione, non satis cepi. Iudicate, reverendissimi patres, ex iis quae ego dicturus sum.

Nostris hisce temporibus ipsa gubernia pecuniam quaerunt, et iis qui eam praebent, *sucturium* seu *fructum* promittitur quotannis solvendum pro quolibet centenario; hinc tessera datur vulgo *cartella di consolidato*. Huiusmodi autem tesserae, quae prae manibus privatorum deveniunt, emuntur et venduntur modo maioris, modo minoris iuxta valorem quem habent in aestimatione peritorum, quod vulgo dicitur *borsa*. Iamvero omnes apprime norunt licere clerico pecuniam suam tali pacto gubernio concredere. Sed potest ne aequo iure easdem tesseras emere et vendere in publico commercio ad lucrum pro varietate valoris captandum? Haec est propria vel impropria negotiatio? A vobis statuendum est.

Item nonnullae societates commerciales, *anonymae* nuncupatae, sic constituuntur, ut unicuique, qui aliquam pecuniae vim iuxta mensuram statutam eis conferat, promittant quotannis aliquem fructum proportionatum quaestui, quem societates ipsae consecutae sunt. Potest ne clericus earum societatum esse vel membrum vel particeps; earumque tesseras italice *azioni* acquirere, quin vitio negotiationis commaculetur? Tandem auctarium aliquod sive fructus supra sortem ab iis, qui pecuniam foenerantur, licitus existimatur, inspectis societatis circumstantiis, propter quas ex pecunia data damnum emergit et lucrum cessat; vel inspecta lege principis usuram permittentis, ex qua emergunt contractus illi vulgo *crediti fruttiferi*, mutuum improprie dictum. His contractibus potorit ne clericus operam clericam, praesertim si agatur de exiguis et continuis huiusmodi contractibus? Est ne haec propria vel impropria vel vera negotiatio? Decet ne saltem ecclesiasticum virum exercere? Hoc statuendum a vobis, reverendissimi patres.

Alterum nostrae aetatis vitium sunt rebelliones per continuas conspirationes contra publicas auctoritates. Scitis, quod ait apostolus Iuda, nonnulli dominationem spernunt, maiestatem blasphemant. Tanto malo lugendum est etiam nonnullos clericos in aliquibus locis dare operam. Scio huiusmodi vitium a pluribus Romanorum pontificum constitutionibus damnatum fuisse, et etiam in postrema constitutione sanctissimi domini nostri de censuris latae sententiae, ubi indicitur excommunicatio reservata contra omnes qui nomen dant sectis secretis, easque quomodolibet adiuvant, nulla facta personarum distinctione. Nihilominus aliquid expresse in clericos animadvertere opportunum nostris hisce temporibus videretur: etenim etiam antiquioribus saeculis hoc factum esse etiam in conciliis oecumenicis legimus. Sic in concilio Chalcedonensi sub Leone Magno viginti septem canones editi sunt, et probati a sancta sede, in quibus adest illud quo prohibentur clericis coniurationes, machinationes et sectae. Hinc in decreto Gratiani, prout videre est in iure canonico, habemus canonem XXIV promulgatum in concilio Toletano, in quo repetuntur ea quae in Chalcedonensi. Habemus etiam canonem XXV desumptum ex tertio concilio Aurelianensi magno numero episcoporum Galliae conflato, et ab hac sancta sede confirmato, in quo maiori robore insurgitur contra clericos conspiratores, coniuratores et efformantes sectas. Quapropter existimarem aliquid statuendum contra illos clericos, qui vel machinationibus vel sectis nomen dant, aut favorem praebent, sub poenis iam in aliis conciliis oecumenicis statutis et inflictis.

Quoad ultimum tandem, scilicet vitium independentiae, hac nostra aetate etiam inter clericos contra episcopos vitium commune, animadverto aliquid addendum circa ea quae allegantur in capite III ad calcem de extraiudicialibus probationibus ab episcopo collectis, et scripto documento consignandis, et caute servandis una cum praemissis admonitionibus. Etenim dum approbamus huiusmodi praescriptiones, utpote quae recte inserviunt ad abusus impediendos, qui aliquando oriri possunt ex nimia illa facultate vulgo dicta *ex informata conscientia*; nihilominus attendere non pigeat ex praevia alicuius processus etiam privati confectione hoc posse evenire, ut mihi experientia constat, vel testem nolle se sistere ante episcopum, vel testem auditum, vel ipsum clericum directe aut indirecte ad tribunal civile rem totam deferre, episcopum ipsum accusando de arbitraria facultate in iudiciis extra ordinem faciendis. Hinc episcopus gubernii persecutioni subiacet, ut ego subiacui, eiusque cancellaria undeque vertitur ad documenta ibi asservata surripienda.

Scio haec incommoda non semper et ubique evenire, sed in praesentiarum in beatissimo regno Italiae nostrae quam saepe evenisse vidimus Scio praeterea esse mala mixta bonis; sed si manente

bono, mala possunt impediri, nemo faciendum esse denegabit. Nostra autem hac in re putarem opportunum esse remedium, si in capite III schematis, retento mandato de extraiudicialibus probationibus faciendis, addatur aliqua censura contra testem exmonitum vel clericum admonitum, quoties ipsi temerario ausu accusant episcopum apud laicales potestates circa ea, quae ab episcopo geruntur in gubernatione dioecesis.

Haec sunt, reverendissimi patres (nolo enim abuti patientia vestra), quae vobis propono; et iudicio vestro demississime submitto.

ORATIO

reverendi patris domini Emmanuelis del Valle episcopi Huanucensis [1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Agitur de reformatione status clericalis in vita et moribus; et in hac re magis experientia docet quam libri. Vos omnes nostis sicut et nos qui novum et veterem mundum percurrimus, in quo gradu decadentiae reperiatur disciplina ecclesiastica in maiori parte orbis catholici: causas etiam nostis. Sunt quidem clerici pii, docti et disciplinae ecclesiasticae amatores, et hi reformatione non indigent: ipsi vitam suam componunt ad normam sacrorum canonum, et si aliquando deficiunt, ipsi ad disciplinam redeunt.

Sed, summa reverentia dico, non consentio opinioni reverendissimi patris oratoris, qui putat nihil agendum esse de clericis concubinariis aut incontinentibus, sicut nunc reverendissimus episcopus Cliftoniensis iudicavit. Sunt enim non solum alii fragiles, sed etiam sanctae disciplinae contemptores et pravis moribus imbuti, et de his agitur: ad reformandos mores congregati sumus. Alioquin num plangeremus archiepiscopum Parisiensem per manus cuiusdam clerici publice interfectum? Num plangeremus clericos contemnentes censuras pontificias, contra mandatum domini nostri papae damnantis illud tribunal *della monarchia* in Sicilia, militibus armatis stipatos templum adire, sacra facere contra voluntatem antistitis? Num plangeremus clericos tumultuantes et populum episcopi domum violenter invadere, et in vitam illius attentare, sicut nuper contigit mense augusto anni praecedentis in civitate Cuschensi? Num plangeremus apostasias et multa alia mala, quae moerenda et dolenda sunt magis quam enarranda?

Sed cum summa reverentia semper in memoriam revocare oportet, cum agitur de vita et honestate clericorum, quod initium omnium malorum semper est superbia simul et incontinentia. Concilium Vaticanum leges ferre debet non pro unâ aut altera regione, sed pro ecclesia per totum orbem diffusa: et ita perpendere debet omnia mala quae nunc existunt. Post haec de reformatione status clericalis, quam totus mundus expectat a concilio Vaticano, (summa reverentia dico) incipitur in schemate per derogationem concilii Tridentini de habitu clericali, sublato illo verbo *clericali*, in quo nititur tota vis decreti conciliaris. Haec disciplina habitus clericalis, quae est munimen vitae sanctae et honestatis clericorum, ita gravis visa est, ut a saeculo V numerentur plura concilia generalia, 18 summi pontifices, 152 concilia provincialia, quae eam praeceperint, et semper designantia nomen clericorum: et ideo libentissime et toto corde adhaereo (salva reverentia episcopo reverendissimo Cornetano, qui nunc loquutus est) adhaereo reverendissimo episcopo Anglonensi et Tursiensi, et ad illa quae dixit perpauca addam.

Dum summi pontifices et concilia habitum clericalem praecipiunt, praecipiunt illum habitum omnibus notissimum et ab ecclesia receptum; ideo non determinant vel praescribunt formam habitus. Sed in caeremoniali episcoporum cap. I § 1, quod certe non est derogatum et ubique viget, forma illa praescribitur et designatur iis verbis: „Cum primum aliquis certior factus fuerit se alicui ecclesiae metropolitanae, cathedrali, vel maiori a summo pontifice in consistorio praefectum .... statim curabit sibi amplam coronam in capite decenter formari. Tunc, et non prius, super vestem inferiorem talarem, cum extra domum exibit, induet aliam vestem breviorem quam mantellettum vocant." Ergo caeremoniale praesupponit quod clericus iam deferat habitum talarem, illique iniungit mantellettum induere, sicut praesupponit eum coronam deferre, et illam ampliare praecipit. In concilio Vaticano hic sedent fere omnes illi 44 patres concilii Baltimorensis habiti anno 1866, qui totius antiquitatis vestigia prementes, et verum sensum illius verbi *habiti clericalis* capientes sanxerunt in titulo III cap. VI eiusdem concilii, ut clerici ecclesiae legem servent, domique agentes vel in templo veste talari, quae clerici est propria, semper utantur. Et haec inter haereticos, et ubi promiscue vivunt catholici cum haereticis, et ubi viri catholici fere ad quintam vel ad sextam tantum partem populationis attingunt. Haec de habitu.

Illa verba schematis: „ut clerici deferant habitum qui neque luxu neque squalore intuentium oculos offendat", desumpta sunt ex quadam sententia sancti

[1] Argumentum: „Episcopus Huanucensis circa habitum clericorum, ubi praecipitur in schemate, ‚ut deferant habitum, qui neque luxu neque squalore intuentium oculos offendat', his verbis ait derogatum esse concilio Tridentino subtrahendo vocem ‚clericalem', in qua tota vis sita est conciliaris decreti. Per illam enim vocem si non expresse, implicite saltem formam habitus Tridentini patres determinarunt, illum nimirum, qui semper fuit in usu clericorum in ecclesia Dei, nimirum talarem, ut patet ex sequentibus verbis pontificalis Romani: ‚Cum primum aliquis certior factus fuerit, se alicui ecclesiae metropolitanae, cathedrali vel maiori a summo pontifice in consistorio praefectum esse, statim curabit suam ampliare coronam decente forma; tunc et non prius super vestem inferiorem talarem, cum extra domum exibit, induat vestem breviorem, quam mantellettam vocant'; quibus verbis, quemadmodum in communi clericorum usu tonsura supponitur, ita supponitur etiam vestis talaris. Et hac veteri disciplina innixum concilium Baltimorense talarem vestem suis clericis nuper praescripsisse dixit. Huius concilii exemplo voluisset orator Vaticanum concilium praescribere clericis omnibus vestem talarem, excepto casu itineris et persecutionis, et quidem cum addito poenae ab episcopis infligendae sine strepitu et forma iudicii et sola facti veritate inspecta. Agendum etiam de clericis, qui societatibus clandestinis nomen dant. Renovandas prohibitiones contra clericos, qui lusus frequentant, et statuatur, episcopos pro suo arbitrio in eos animadvertere debere remota qualibet appellatione. Poenam restitutionis constituendam contra parochos, qui ex bonis ecclesiae ditant consanguineos suos aut locando aut vendendo illa infimo pretio, eo vel magis, quod ad huiusmodi contractus rescindendos necessarium sit adire laicum tribunal, quod et onerosum est et dignitatis ac auctoritatis episcoporum depressivum. Quoad superflua beneficiorum, cum haec etiam ex parsimonialibus provenire possint, necessarium esse, ut id a concilio dilucide admodum pertractetur ad quodvis dubium removendum. Optimam esse dispositionem circa hospitia pro sacerdotibus senioribus et infirmis; at curandam etiam erectionem seminariorum, et ubi media non suppetunt, ex bonis cathedralium et parocciarum aliquid eis assignandum. — Nullatenus silendum de ‚clerico concubinario', siquidem huiusmodi vitium pluribus in regionibus grassatur et gravissima inde mala provenirunt. Cum autem triplicis speciei clerici incontinentes distingui possint, — alii enim secrete concubinatui student, alii publico, alii domum civile matrimonium attentant, vel simulanter se laicos esse, vel legalem cohabitationem a laicis iudicibus impetrantes: — contra primos ait procedendum iuxta decreta concilii Tridentini, et tollendam omnino modificationem, quae in schemate proponitur; contra secundos statuendum, ut una monitione praevia ad suspensionem et destitutionem beneficii procedatur; contra postremos vero statuendum, ut excommunicati et suspensi maneant absque ulla rehabilitationis spe, et quatenus resipuerint, ad communionem tantummodo laicorum admittantur."

Caroli Borromaei: sed ille archiepiscopus loquitur A expresse de habitu clericali, et hoc verbum supprimitur in schemate. Concilium Vaticanum potest etiam derogare disciplinae totius antiquitatis; sed videat et pensendat utrum expediat. Mea sententia, salvo semper vestro sapientissimo iudicio, mea sententia, non solum retinenda est antiqua disciplina de habitu clericali, sed etiam expresse declarandum est, sicuti in concilio Baltimorensi nuper citato, illam debere esse talarem et nigri coloris, et deferendam semper, excepta itineris aut persecutionis causa. Hinc infligendas poenas non contra omnes clericos, sed contra clericos qui talarem deponentes, ad negotiationem spectacula publica aut ad loca prostitutionum facilius adeunt: quae poena applicabitur ab episcopo sine strepitu iudicii et sola facti veritate inspecta. Addatur etiam in terris infidelium seu haereticorum, aut cum leges civiles id fieri prohibent, observetur quod praescriptum est in con- B cilio Baltimorensi; et episcopi satagant, ut habitus clericalis deferendi usus paullatim et prudenter introducatur, ipsis episcopis sibi commisso clero exemplum praebentibus. In itinere deferant breviorem habitum, sicut praecipit caeremoniale episcoporum pro episcopis.

Optarem etiam (iam dictum est a reverendissimo episcopo Cornetano) ut agatur de clericis qui nomen dant, et se inscribunt associationibus secretis, seu ut vulgo dicitur framassoneriae. Sunt enim aliqui in omnibus regionibus etsi occulti, qui sectantur *logias*; et propter illos multa mala deveniunt in ecclesiam Dei. Renoventur etiam prohibitiones contra lusus alearum; et clerici qui frequentant domus lusus plectantur ad arbitrium episcopi semota appellatione.

De bonis ecclesiasticis disseruit luculentissime reverendissimus primas Hungariae. Sed aliqua poena C restitutionis plectendi sunt clerici specialiter parochi qui bonis ecclesiae ditant consanguineos, locantes illa, vel in emphiteusim vendentes infimo pretio, plurico inscio episcopo; ex quo fit ut ad illum contractum rescindendum usque ad compilationem instrumenti ante publicum tabellionem signati necesse sit iudicium inire ante tribunal laicale, quod certe onerosum est et etiam dignitatis et auctoritatis episcopi depressivum. In quantum ad superflua ex fructibus beneficii, vos scitis quod superflua provenire possunt ex parsimonialibus: clare et perspicue dilucidetur haec quaestio: et si concilium Vaticanum vellet sancire quod de bonis omnibus superfluis disponant clerici in favorem ecclesiae, meminerit quod lex canonica manebit sine effectu, et angores clericorum augebit in articulo mortis (nam fere semper de iis tantum in articulo mortis cogitant), nisi praebeatur aliquod subsidium, ut voluntas defuncti et lex canonica adimpleantur. In republica enim nostra et alibi leges civiles, iniuste quidem, sed prohibent sub poena nullitatis, et denuntiantibus tertiam partem bonorum concedunt, donare vel legare ecclesiis bona, sive fiat per actus inter vivos, sive causa mortis: prohibent etiam fideicommissa per testamentum; unde neque fas est censum imponere, anniversaria beneficia et alia pia opera instituere praeter hospitalia et pauperum hospitia: qua de causa ecclesiae acquirere non valent, et malitia temporum depauperantur.

Optima mihi videtur illa dispositio circa clericorum hospitia. Sed ubi media non suppetunt, detur facultas episcopis, prout in Tridentino factum pro erectione seminariorum, ut saltem ex bonis cathedralium et paroeciarum aliquid detrahatur per modum assignationis, aut annuae pensionis: aliter ubi nunc hospitia non existunt, nec in futurum.

Clerici concubinarii seu potius incontinentes non sunt in numero pauci, ut existimavit aliquis reverendissimus orator. Et ne de America loquar, si fides praestanda est presbytero Migne nimis noto, et quidam scriptori gallo in suo opere *La situation du clergé en France*, illae disciplinae ecclesiasticae observantissimae et omni laude dignissimae Gallidrum ecclesiae ab hoc morbo non penitus sunt alienae. Iuxta praedictos auctores in civitate Parisiensi reperiuntur 800 clerici galli et exteri, qui victum sibi provident exercendo aliqua officia mechanica et manualia, etiam illud aurigae; et maior illorum pars damnata est propter incontinentiam.

Sunt triplicis generis clerici incontinentes, et non eadem forma et eadem poena plectendi. Primi generis sunt illi, qui curantes de suo bono nomine saltem publice, feminas alunt in secreto intra domum, vel extra domum quovis specioso sed acceptabili praetextu. Secundi generis sunt illi qui se gloriantes in deliciis suis, publice alunt concubinas et eas ducunt ubicumque fuerint, aliaque faciunt quae narrare pudet. Tertii generis sunt illi qui in regionibus, in quibus matrimonium civile est lex status, se laicos esse simulantes illud matrimonium civile attentant, vel a laicis iudicibus habilitationem impetrant ad illum contrahendum, sicut iam evenit non semel in Italia, et etiam in America. Facta habita in Italia nobis nota sunt per ephemeridem praestantissimam, quae nuncupatur *Unità cattolica*.

Igitur contra incontinentes primi generis procedatur iuxta Tridentinum decretum; et ideo delenda illa pars ultima schematis incipiens illis verbis: „ne tamen bono clericorum nomini.“ Minime consentio voto et opinioni reverendissimi episcopi Urgellensis, scilicet ut ex synodalibus tres iudices eligantur, et iuxta illorum votum procedatur contra clericos incontinentes. Iam episcopi suam potestatem coercitivam vix exercere valent: iam illis non licet clericos incarcerare, in monasterium detrudere aut ex dioecesi expellere. Iam leges civiles in nostris regionibus, et etiam in Hispania, quod maxime lugendum est, invadentes iura ecclesiae, statuunt quamdam appellationis speciem a tribunali ecclesiastico ad tribunal laicale, quod vulgo *recurso de fuerza* dicitur; de qua pravi clerici utuntur frequentissime et auctoritatem episcopi nimium vexant. Iam laici iudices in ea causa sententiam pronuntiant contra mandata et censuras episcopi; et clerici peiores et effrontiores evadunt. Et nunc in schemate suspicatur de conscientia episcopi, et dubitatur de recta administratione iustitiae episcopalis.

Cum agitur in schemate de habitu clericali, ampliatur facultas episcopi contra totius antiquitatis disciplinam; quando agitur de clericis concubinariis D puniendis, restringitur facultas episcopi: ad relaxationem ampliatur facultas, ad coercitionem restringitur. Absit, reverendissimi patres. Vos scitis magnum vulnus nostri saeculi esse contra omnem auctoritatem se extollere, illam impetere, et si fieri possit, illam subvertere: et nos auctoritatem iam nimis impetitam firmare et consolidare tenemur. Prout arbitror, sufficit ut moneantur episcopi ne immature et inconsulte procedant contra clericos, qui non sint publice incontinentes.

Contra incontinentes secundi generis una monitione tantum praecedente procedatur ad suspensionem et beneficii destitutionem. Tertii generis incontinentes excommunicati et suspensi maneant absque rehabilitationis spe; et si resipuerint, ad communionem laicorum tantum admittantur. Neque in primo casu, neque in secundo concedatur permutatio aut translatio beneficii: hoc enim non est remedium, est propagare scandalum, est illud circumferre de loco

in locum; et iuxta scripturam perversi difficile corrigantur.

Haec mihi adnotanda erant; et nunc vestram veniam precor.

Hic autem interrupta discussio est, et eminentissimus primus praeses dixit:

„Reverendissimi patres, supremum diem obiit in hac alma urbe reverendissimus dominus Marianus Puiglat y Amigó episcopus Illerdensis, cuius anima piis reverendissimorum patrum suffragiis commendatur.

„Quoniam autem hora iam nimis processit, et plures adhuc oratores audiendi supersunt, discussio et examinatio huius schematis continuabitur in proxima congregatione generali, quae habebitur insequenti feria VI die 4 huius mensis."

Hisce absolutis dimissa congregatio est.

7.

Congregatio generalis vicesima prima
1870 februarii 4.

Feria sexta die 4 februarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt quingenti nonaginta quinque patres, nempe 35 cardinales, 6 patriarchae, 4 primates, 104 archiepiscopi, 406 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 15 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 20 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum vicesimae primae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Alexander Riccardi de Netro archiepiscopus Taurinensis missam lectam celebravit. Qua absoluta et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses dixit:

„Reverendissimi patres, prosequamur discussionem et examinationem propositi schematis *de vita et honestate clericorum*, pro qua supersunt audiendi quatuor oratores iam in praecedenti congregatione publicati, qui ob angustiam temporis audiri non potuerunt; quibus postea alii duo accesserunt. Horum omnium nomina reverendus dominus subsecretarius ex ambone recitabit."

Qui ambonem conscendens notam perlegit, in qua habebantur reverendissimi patres, Vincentius Jekelfalusy episcopus Albaregalensis, Ludovicus Haynald archiepiscopus Colocensis et Bacsiensis, Stephanus Stefanopoli archiepiscopus Philippensis ritus graeci, Paulus Hindi episcopus Iazirensis ritus chaldaici, et novi oratores reverendissimi patres, Antonius de Macedo Costa episcopus Belemensis de Parà, et Ioannes Bravard episcopus Constantiensis.

Dein ad ambonem successive vocati sunt episcopus Albaregalensis, archiepiscopus Colocensis, archiepiscopus Philippensis, ritus graeci, episcopus Iazirensis ritus chaldaici, et episcopus Belemensis.

ORATIO

reverendi patris domini Vincentii Jekelfalusy episcopi Albaregalensis[1].

Eminentissimi praesides cardinales, et reverendissimi patres.

Si eiusdem essemus mentis omnes et singuli, tunc certe superflua esset longa discussio schematum; quod hesterna die audire debuimus. Sed posteaquam non parum differunt obtutus nostri ad invicem, et hoc ob adiuncta locorum ex quibus confluximus; necesse est sane ut singuli libere pandant ea, quae reticere tuta conscientia nequeunt; et necessum est ut singuli nostrum proferant in medium ea, quae ad rei agitatae clarificationem necessaria esse reputent. Loquimur ne deinde ad rem vel non, procedimus ne secundum modum a beatissimo patre nostro praescriptum, vel non? Hoc iudicare pertinet ad eximium quinqueviratum, ad praesidium cui sua sanctitas plene sufficientem utique instructionem tradidit. Et ideo nunc cum venia eminentissimi praesidii et vestrum omnium benignitate, quam sincere rogo, loquar ad rem.

Concilium istud Vaticanum in Spiritu sancto congregatum, nisi sublimi sua officio deesse velit, praeferenter urgere debet honestatem vitae clericalis, ut taliter clericus in quocumque puncto constitutus seipsum praebeat exemplum bonorum operum. Inde a temporibus concilii Tridentini terrenti amplius anni transiere: ingens omnino aetas, quae, ut verbis poetae loquar, omnia mutat et cuncta devorat. Non esset revera mirum si a tanto tempore, si per decursum trium saeculorum optata ecclesiastica disciplina hinc inde remisit. Sed si remisit, et in aliqua re agendum, sanandum, curandumve est, hic est concilium, hoc concilium est medicum spirituale: conferat quivis opem suam ut medeatur rei.

Schema istud videtur esse exigui momenti, agit enim de rebus et materia valde obvia. Interim,

[1] Argumentum: „Episcopus Albaregalensis pluribus ostendit necessitatem reformationis in clero; et ne incassum leges ferantur, clericos ad earum observantiam gravibus verbis excitandos, et proemium praemittendum ea ratione, quam iam archiepiscopus Strigoniensis indicaverat. Inculcandam etiam pietatem ac scientiam, quas veluti anchoras vocavit, quibus fluctivaga ecclesiae navis regitur. Quoad tonsuram optime iure eam clericis praecipi dixit, et hoc in concilio Vaticano utique inculcandum. Declarandum etiam clericalem vestem esse talarem cum cingulo et collari, et vetandum, ne sine ea clerici in publicum veniant; et si ex necessitate aliam vestem quandoque assumere cogantur, hanc talis coloris et formae esse debere, ut ecclesiastico statu indigna non sit; collare autem nunquam dimittendum. Peculiarem autem formam clericalis vestis nec episcoporum arbitrio, nec synodis provincialibus, sed potius synodis nationalibus relinquendam. Barbae usum se non inculcare dixit; sed ex exemplo veteris ecclesiae et hodiernorum orientalium et patrum capuccinorum, quod pro colenda barba defertur, se potius pro talari veste commendanda et praescribenda concludere. Transiens autem ad sobrietatem, confusionem bonorum ecclesiae cum propriis et negotiationem, cum praecedentibus oratoribus convenire se quoad haec capita dixit, unum tantum addere quoad sobrietatem, recordandum nimirum illud Hieronymi: ‚venter exaestuans cibo expumat in libidinem'. — Praeterea plura in schemate vel addenda vel magis enucleanda ad vitae sanctitatem in sacerdotibus obtinendam et eorum bonam famam tuendam, et quidem 1° circa temporis iacturam; 2° circa conversationem cum laicis; 3° circa venationem saltem cum armis; 4° circa immoderatum alearum usum, 5° circa exercitium medicinae, chirurgiae et liberalium artium, 6° quoad publica spectacula. — De breviario, se pro illius revisione rogare; et si fieri posset, alterum longius conficiendum pro iis, qui illud in choro recitare teneatur, et brevius alterum pro ceteris clericis, ut facilius huic oneri satisfieri possit praesertim a parochis eorumque adiutoribus. — Spiritualia exercitia esse utique inculcanda in hoc decreto; se tamen optare, ut modus, locus et tempus cuiusque sacerdotis arbitrio relinquatur, atque ut episcopus de peractis exercitiis certior fiat, satis esse, si scriptum testimonium habeat ab eo, penes quem exercitia peraguntur. — Clericorum cum foeminis cohabitationem tum Augustini et Ambrosii testimoniis, tum sua ipsa experientia innixum, nullatenus ait praetermitti in hoc decreto posse; at non opportunum sibi videri, ut foeminae a clericorum familiatu excludantur, sufficere autem, quae in schemate proponuntur. At non dicendum a domo sacerdotis excludendam mulierem, de qua suspicio haberi possit, sed de qua ‚iusta' suspicio haberi possit; et hanc conditionem etiam ad consanguineas extendendam, ne per asylum quod a consanguinea sacerdotis in eius domo quaeritur, fides matrimonii violetur. Media autem, a quibus pendet, ut leges quae pro vita et honestate clericorum ferantur, suo non frustentur effectu, haec esse ait, 1° ut clericorum educationi in seminariis consulatur; 2° ut introducatur vita communis inter sacerdotes; 3° ut modus episcopis detur, quo citius coerceri possint crimina sacerdotum, eoque ad bonam frugem reducere."

aestimatissimi et reverendissimi patres, quantum in hac exiguitate lateat, mox videbimus. Axioma est, quod non detur ulla legis humanae provisio, quam dolus et fraus hominis eludere nequiret, dummodo velit. Incassum igitur augebimus verba legis, incassum multiplicabimus paragraphos legis, nisi eo devenieremus ut sicut nos, ita etiam clerus gubernio nostro subiectus, tam non posset, quam nollet peccare. Ipse sanctus (crederem) Ambrosius dicit: „Non peccare non posse, sed peccare nolle virtus est."

Occasio peccandi, patres ornatissimi, usquedum sol, luna et fidelis testis in caelo visibilis fuerit, occasio peccandi semper aderit. „Voluntas peccandi in nobis est, dicit sanctus Gregorius, qui portamus ipsi inimicum nostrum, carnem nostram nobiscum, in peccato natam, in peccato nutritam etc." Hinc nisi nos ipsi sanctitatem vitae conservaverimus, et nisi clerum gubernio nostro subiectum in honestate vitae conservaverimus, illuc usque nihil est sperandum; actum est de omni lege, actum est de omni decreto edendo.

Iam ipsa fragilitas humana offendit oculos hominum, et quid adhuc perversitas sacerdotis? Fragilitatem nostram intime portamus cum corpore isto, et si ista offendit omnium oculos, quid pravitas nostra? Pravitas sacerdotis parit scandalum et quidem iustum; e scandalo sequitur despectus personae; ex despectu personae sequitur odium personae consecratae, et nedum satis. Odium personae consecratae primum quidem afficit scandalosos sacerdotes, transit deinde ad optimos sacerdotes; unde fit ut propter unius alteriusve delictum patiantur in bona fama viri religiosissimi, et continua suspicione premantur etiam illi sacerdotes, qui absque tali macula vivunt. Odium hoc personae transit deinde in odium muneris per odiosam personam gesti; hinc est audire sat triste hic illic affatum: non adibo ecclesiam donec iste infamis sacerdos in ea serviverit. Hinc promanant amarissima et acerbissima illa verba, quibus nuperrime vivens adhuc inimicus, et infensissimus hostis ecclesiae nostrae asseclas suos sufflaminare volens contra sacerdotium ad haec verba prorupit: ubicumque videritis unum ex nigra hac sacerdotum legione, trucidetis eum sicut canem rabidum; est enim iste periculosior vobis, docet ea quae ipse non credit, torret vos a peccatis in quibus ipse se volutat. Patres ornatissimi, tali athmosphera vivendum est nobis, ubi talia audimus.

Quis vestrum non optabit, patres aestimatissimi, quis non rogabit una mecum suam sanctitatem, ut prooemium illud et decretum det quod celsissimus ac reverendissimus primas regni Hungariae, archiepiscopus Strigoniensis et metropolita meus aestimatissimus, quod inquam prooemium et quod decretum ille nuper proiectaverat: quis non subscribet huic decreto? Anne sinemus ultra hanc pestilentiam in aere contra sacerdotium et contra ecclesiam? Anne relinquere debemus inimicos nostros ut firmentur in suo proposito? Bone Deus! si iam evitare non possumus tela inimicorum, ad minus nos ipsi non provocemus malignarum linguarum praelia; ad minus non simus ipsi causa si compromittatur clerus et sacerdotium.

Nisi huic rei medelam concilium Vaticanum tulerit, quomodo versabimur in mundo; quomodo stabimus in medio cleri nostri? Quomodo habebimus ad expectandum ut respiciatur, et aestimium condignum detur muneri et characteri ordinis nostri? Quomodo reducemus ab erroribus fideles, quando ad ipsos fidelium pastores et curatos cohibendos miseri sumus? Quomodo reducemus errantes et renitentes? quomodo pertrahemus ad remedia salutis? Non est possibile.

Quo acerbius virus spumant inimici ecclesiae contra nos, tanto magis agendum est nobis, ut propter illicitam vel plane vel saltem inconsideratam vitae rationem nostram non vituperetur ministerium nostrum. Pietas et scientia, ut dictum est, revera sunt binae illae anchorae, quae fluctivagam ecclesiae nostrae navem firmiter tenent. Dixi pietas et scientia; studiose non dixi scientia et pietas: quia pietas est super omnia. Pietas absque scientia sufficiente etiam nunquam nocet ecclesiae tantum, quantum nocet impia scientia. Scientia impia certe inflat; et impietas scientiae robore aucta quorum proiiciat hominem, docet historia testis temporum, docet historia quotidiana. Nunc cum vestra venia transeo ad tonsuram, ad vestem clericalem et ad barbam.

Quod ad tonsuram attinet, reverendissimi patres, ego sum huius mentis, quod ille qui suapte sponte, non coacte, propria voluntate subiecit caput suum amputationi capillorum; ille, crederem, ipse declaravit se nolle amplius ad laicorum coetum pertinere, sed velle fieri ministrum altaris: quod subinde susceptis altioribus ordinibus etiam factum est. Iam ut talis vir qui se altaris ministerio obtulit, qui dignitatem ordinis suscepit, ut talis vereatur tonsuram deferre, non est in ordine. Ecclesia semper voluit et vult hodiedum ut per tonsuram, qua capita nostra ante ordinis susceptionem decorabantur, per tonsuram, inquam, patentem ordinique nostro congruam, semper et ubique distinguatur ecclesiasticus a laicis, ut tanquam docens a discente. Voluit ecclesia semper et vult, ut tonsuratus sacerdos per suam tonsuram memor sit quotidie vocationis suae, et paratus et promptus sit semper et ubique contumelias, opprobria, persecutiones, ipsam mortem libenter perferre pro eo, qui pro nobis et pro salute nostra mortem pertulit crudelissimam. Voluit ecclesia semper et vult, ut clericus tonsuram deferat, quia secus privilegiis status clericalis uti nequit. Voluit denique ecclesia et vult, ut clericus tonsuram deferens et veste clericali indutus non versetur ibi, ubi eum in veste clericali nec comparere quidem deceret.

Et quia amictus corporis vultum enuntiat de homine, ut scriptura ait; propterea ego sum illius opinionis et mentis, salva cuiuscumque opinione, ut in decreto abhinc edendo per expressum enuntietur primo, quod ordinatus sacerdos, vel ordinatus etiam in minoribus tonsuram et vestem clericalem deferat. Secundo enuntiet oecumenicum hoc concilium, in quo vestis clericalis consistat. Inde a concilio Tridentino per 300 et amplius annos non habuimus concilium oecumenicum, sed habuimus synodos dioecesanas, provinciales, nationales; ubique legere est, vestem clericalem de more et usu consistere in veste talari cum cingulo, vel sic dicta cimada absque cingulo, et collari. Tertio enuntiet in decreto concilium oecumenicum, quod sacerdoti praesertim in publico comparere sine veste clericali et sine insignibus vestis clericalis non licet; ut ergo deferant in publico semper vestem talarem cum cingulo et collari. Aut vero si causa necessitatis urgeret, ut deposita veste clericali sumat aliam vestem pro rerum adiunctis opportunam, tum ut nunquam hac veste uti possit sine collari, et vestis haec semper aliena a quotidiano usu vestium clericalium, et quoad colorem atque formam semper digna sit vocatione et charactere status ecclesiastici.

Omnia, reverendissimi patres, coetus hominum, ne loquar de viris et mulieribus, sed omnis coetus virorum habet suas vestes singulares; et pro ratione muneris atque officii quod gerit, habet vestes sic dictas diplomaticas, in quibus se ostendit coram mundo: necesse enim est ut circumstantes omnes videant quem prae oculis habent, et quo respectu

erga illum duci debeant. Omnis ille qui statum suum et munus quod gerit amat, aestimat etiam vestem suo statui congruam; non despicit vestem suo statui propriam. Dici potest quod qui despicit vestem talarem, despicit statum suum. Reverendissimi patres, nollem ego istam formam externam vestis committere, vel potius provisionem circa vestem clericalem nollem committere synodis provincialibus, et dicam causam. Expertus sum enim quod sacerdotes vicinarum dioeceseon, aut etiam provinciarum, per peculiaria statuta, et difformia statuta dioecesana multum conturbentur. Varietates iocis dant ansam; et episcopus rigidior et regidiora statuta ferens, etsi causam bonam habeat, parum proficit. Hoc etiam obtinet pro provinciis, quia tristis! si in una provincia statuatur *A*, in alia statuitur *B*, ne dicam contrarium. Potius committerem nationalibus synodis, ut ad minus in iisdem regnis, et eidem imperio subiectus clerus uniformitate vestium polleat. Sed, sicut praemisi, maxime optarem, si hoc concilium oecumenicum exprimeret: statutis enim, roverendissimi patres, prout maximis, ita minimis uniformitas ingens addit robur. Nunc ad barbae usum.

Ille venerandus et reverendissimus orator, qui barbam commemoravit et reducendam optavit, provocavit ad usum ecclesiae antiquae, ad consuetudinem ecclesiae orientalis, et ad usum quotidianum patrum cappucinorum. Pace mea transeat; ego non quaero: portet barbam qui vult, ego certe non portabo. Sed ausim tantum id unice dicere: si cui ita placet mos antiquus barbae, placeat illi etiam antiquae clericalis vestis usus. Tunc optarem aperte exprimere, ut barbato sacerdoti minime sit possibile sive tonsuram negligere, sive vestes clericales deponere: sed si barbatus velit incedere, incedat sicut incedebant patres ecclesiae antiquae, sicut modo incedit insignis clerus ecclesiae orientalis, et sicut modo reverendi patres cappucini de die in diem deferunt quidem barbam, sed etiam de regula vestem talarem.

Transeo, reverendissimi patres, cum vestra benigna venia ad sobrietatem, bonorum confusionem, negotiationem. Tanta hic iam prolata sunt quoad haec tria puncta, ut mihi absolute nihil aliud remaneat, quam quoad sobrietatem exclamare cum sancto Hieronymo: „Venter mero aestuans cito despumat in libidinem". Haec sufficiunt, crederem, ad id, ut quivis pronus sit ad optandum, quatenus in decreto abhinc edendo sicut alia et cum primis haec sobrietas commendetur clero. Quoad negotiationem et bonorum confusionem parte ex mea nihil addam iis, quae iam dicta sunt. Sed venio ad alia, quae hic adhuc non commemorabantur.

Eminentissimi praesides cardinales, et reverendissimi patres, sicut rutilans solis radius recreat universam terram, ita boni sacerdotis fama laetificat totam plagam terrae, ubi ille operatur, imo etiam vicinia. Beneficium singulare generis humani est bonae famae sacerdos in sua parochia. Ad hanc itaque bonam famam tenendam, colendam, conservandam, augendam, et, si necesse est, etiam commendandam, quidquid ecclesia Spiritu sancto ducta dicere, mandare, praecipere potest, haec omnia ingrediantur decretum illud, de quo ante loquebar. Quis vidit matrem, quae praecludere possit praecordia sua coram filio, praesertim cum filius ingreditur mundum, vel potius egreditur in mundum? Mater nostra ecclesia non potest praecludere praecordia cordis sui, sed debet edere decretum quod manuducat iuvenem sacerdotem, quod custodiat seniorem, quod sustineat etiam senem; et ideo optarem ut in decreto abhinc quoad vitae honestatem edendo praeter sobrietatem, praeter bonorum confusionem, praeter negotiationem, alia etiam dicantur in specie.

Reflecti debet clerus, et quidem auctoritate ecclesiae, ad inanem temporis pretiosissimi iacturam vitandam. Eminentissimi et reverendissimi patres, iactura temporis est perditio temporis quae fit nihil agendo, male agendo, vel aliud agendo, quidquid sit, quod suae vocationi non respondet; qui ita se gerit, perdit tempus, et habet ingens damnum, possumus dicere irreparabile. Talis est incauta conversatio cum laicis, per quam sacerdos imbibit agendi, loquendi, sentiendi modum laicorum, et invenit seipsum quasi saecularixatum. Tales sunt (inter scopulos moralitatis clericalis referri debent) etiam indisciplinatae distractiones, sive sint illae cum laicis, sive cum leviori sexu, sive cum clericis et sacerdotibus. Huc referri mihi videtur, salva cuiuscumque alterius opinione, etiam venatio, quae potissimum cum damno sive sibi vel alteris inferendo exercetur, manuetudini clericali non correspondet, et pariter ingentem temporis iacturam parit. Huc pertinet, ut mihi videtur, salvo aliorum obtutu, immoderatus usus foliorum et alearum, per quem aliqui ex lusoribus nonnunquam, magis quam deberet, lucrum materiale cum damno alterius reportant, quod dedecet charitatem ecclesiasticam. Accedit quod, occasione talis usus foliorum et alearum occasio datur nonnullis excessibus cum tempore valde deplorandis.

Huc pertinet, pro meo videre, salvo obtutu aliorum, exercitium artis medicae, chirurgiae, externa die quidem exaltatum, suo tempore etiam permissum; sed hodie, quando plures habemus advocatos quam processus, plures medicos quam infirmitates, hodie non indiget genus humanum hac ope: suaderi quidem potest ex illa sic dicta apotheca domestica, quam etiam plebs et populus miser tractat bene. Cuicumque se praestet sacerdos, et gratis ferat opem infirmis: et si gratis subministret medicamenta infirmis, tamen, reverendissimi patres, pro diversitate morborum in utroque sexu reperibilium, et pro dubio exitu curae, qui semper incertus est, sacerdos huiusmodi, credatis mihi, plus de sumptibus quam de gratitudine experietur. Huc referendum puto, reverendissimi patres, exercitium artium liberalium, musicae, picturae, sculpturae etc., quae quidem pulcherrimae sunt, et prohiberi non possunt; sed de medela tamen praeoccupari debet talis miser homo, qui in hisce artibus delicias suas habet: quia experientia ductus possum dicere, quod artes tales liberales, exercitium potius artium liberalium, amoenum quidem et innocens est; sed homines devincit, et facile degenerat in passionem irrefraenabilem: passio autem irrefraenabilis quantum temporis constet, quisque vestrum scit. Huc pertinent theatra et spectacula verecundiae et clericalis vitae inimica: huc demum pertinent domus suspectae, in quibus ad ipsum vestibulum prostituitur vitae puritas. Ut omnium horum mentio fiat suo loco, intime opto.

Nunc transeo ad breviarium. Postquam ad officii divini recitationem quisque ordinatus tenetur, et quidem quotidianam et exactam, ita ut neglectum breviarium trahat secum reatum culpae gravis: postquam, dico, res ita est, et postquam hic culpae gravis reatus mitigari, crederem, vix poterit; non restat aliud quam ut orem etiam ego, ut procedatur revisioni breviarii secundum ea principia, et ad modum iam sufficienter propositum. Sed occasione hac optarem nimium ut condatur duplex breviarium vel officium divinum, unum longius pro usu illorum, qui breviarium in choro alternatim recitare vel cantare tenentur, aliud autem officium divinum brevius

pro usu illorum, qui officium divinum privatim absolvere debent. Si tanta est gravitas culpae quae neglectum breviarium sequitur, non oportet clerum in continua exagitatione et conscientiae inquietudine relinquere. Si possibile est, modela feratur.

Reverendissimi patres, experientia teste possum dicere quod ad minus apud nos in Hungaria sint parochiae cum 1500 vel 2000 et ultra animabus. Ipse providebam talem paroeciam absque auxilio capellani. Parochi huiusmodi qui tantis occupantur laboribus, potissimum diebus dominicis, ubi pastoralia munera mirum in modum accrescunt, ac tunc obtinet clerum officium divinum maxime prolixum *de eo* dictum: tali die quid faciet miser parochus? A die sabbati exaudit confessiones, die Domini mane confessiones ultro exaudit, vocatur nonnunquam ad infirmum, redit ad sermonem sacrum et functionem, decantat missam: post prandium sequuntur litaniae, in litaniis exhortationes, visitatio scholarum dominicalium. Et praeterea talibus diebus nonnunquam plures sepulturae obruunt parochum; et ideo in copiam 2000 et ultra animarum, quae animae etiam non sunt in una eademque communitate, sed in tres vel quatuor communitates dispersae sunt ita ab invicem, ut miser parochus nec curru possit agi sed equo, vel sicut nuper episcopus africanus dixit, per pedes: defatigatus, fessus, redit domum; vix habet tempus quo iusculum comedat. Obrutus istis laboribus, modo habet coram se breviarium maximum, et nescit quid faciat: absolvetne breviarium, et negliget munera parochialia; vel negliget illud et absolvet ista, ut ita incurrat culpam gravem? De hac re, reverendissimi patres et aestimatissimi fratres in Domino, sollicite cogitandum est. Est tempus ut huic malo tandem obveniatur.

Pergo nunc ad exercitia. Sed antequam mentem meam humiliter proferam, tantum haec verba sancti Gregorii perlego: „Mens nostra ad contemplanda interna non deducitur nisi studiose subtrahatur ab iis, quae eam exterius implicant:" addit „et mens nostra nullo modo rapitur ad internam contemplationem nisi a terrenorum negotiorum tumultu retrahatur." Verba haec, eminentissimi ac reverendissimi patres, eo tendunt quorsum sermo meus in praesentibus tendit, ut episcopus pater suae dioecesis ita sicut reliqui ipsius sacerdotes, nemine in dioecesi excepto, sacra exercitia teneant quotannis, non omni secundo aut tertio anno. Satis sumus nos solliciti de conservanda valetudine corporis nostri: simus solliciti etiam de conservanda valetudine animae nostrae: quotannis exerceat se tam episcopus quam quisque sacerdos, sed ductu verborum sancti Gregorii, qui tantopere optat ut mens ad interna contemplanda retrahatur ab omnibus externis, quae animam implicare solent, et ab omni contactu externo. Hinc ausim proferre quod meo obtutu exercitia sacra requirant non confluxum hominum, sed solitudinem. Tantum in solitudine manet homo in animi quiete, tunc in solitudine ubi nil videt, ubi cum nemine in contactum venit, qui ipsum turbare possit, loquitur secum, loquitur cum suo Deo. Ideo ego optarem ut exercitia haec inculcentur in decreto, sed conscientiae cuiusque relinquatur, ne degenerent in formas mere externas, diffluant in aliquas solemnitates, quae magis turbent quam aedificent. Hinc utilitatem sacerdos ex sua solitudine, quam alicubi quaesivit, certe maiorem habebit, quam ille, qui tumultum sacerdotum convocatorum ad aliquam urbem, ubi pauper sacerdos convenit cum illis, cum quibus nunquam convenerat, et nolens volens distrahitur. Non quidem tempus velimus determinare quousque durent ista exercitia, quia potest aliquis octo diebus, potest alius sex diebus, aliquis nec tribus diebus potest abesse a loco suo: committatur ergo cuiusvis conscientiae. Non aliud exigerem, si vobis placet, reverendissimi patres, quam ut dioecesanus sacerdos scriptam testimonium mittat ad episcopum, ubi exercitia servavit.

Nunc devenio ad ultimam metam in qua multa dici possent, sed satius reputo reticere: devenio nimirum ad mulieres cum sacerdote habitantes. Attentum reddit hominem et ad seria reducit si audiat sanctum Augustinum de hac re loquentem. „Mihi experto credite, sicut nuper memoravit quidam, expertus enim loquor, et coram Deo non mentior: sed cedros Libani vidi iam sub hac peste concidisse." Dicit porro: „Sicut de ferro rubigo, ita desiliunt de carne nostra scintillae libidinis. Mulier autem natura sua effundit pestilentiam concupiscentiae." Si his sancti Augustini verbis addantur nunc verba sancti Ambrosii: „Sacerdos in ministerium altaris vocatus perhorrescere debet. ante ignem consistens, dicit Ambrosius, etiam si ferreus fueris, aliquando dissolveris." Familiaritas enim cum muliere virum implicat, occasionem peccandi dat, et voluntatem superat. Hinc videtur sequi, quod nonnunquam cohabitatio mulierum sit tantopere periculosa, sed familiaritas cum illis sit periculosior. Reverendissimi patres, quomodo non degenerabit cohabitatio mulieris cum familiaritate? Ibi ubi est diuturna conversatio, intimior sensuum, affectuum, cogitationum communicatio, mensae commercium, eiusdem carpenti nonnunquam usus; domini mei, facile res degenerat in familiaritatem. et ideo necesse est ut decretum abhinc edendum aliquam huius rei mentionem faciat.

His praemissis, quaestiones duae remanent. 1° Est ne consultum ut concilium oecumenicum Vaticanum plene prohibeat sexum sequiorem ex domo parochi: aut, ut quidam loqui dignabatur, melius ne diceret concilium, ut in locum ancillarum viri deserviant in culina paroeciae? Ad hanc quaestionem non possem dicere valde bene, sed debeo dicere vix bene. In domo namque et in re familiari domestica sunt multa agenda talia, quae viri dexteritatem superant: sunt autem alia agenda talia quae vir agere natura sua detrahit. Sed hoc est de famulis utique in alia aedificii parte procul ab ipsa a sacerdote habitata. Secunda quaestio est modo quoad illam cohabitationem mulierum ubi sacerdos cubilia sua dividit, mensam suam dividit: et haec est quaestio formanda, anne possit tute fieri dispositio eatenus, ut nuper hic sermo erat, ut canonica aetas mulieris cum sacerdote cohabitantis determinetur conciliariter. Iterum dico non ut dicatur aetatem debere esse triginta, quadraginta vel quinquaginta annorum; non. Iterum huc referam verba sancti Augustini, qui dum ipsam vetulam ex domo sacerdotis prohibitam habere voluit, ad haec verba prorupit: „Citius enim delinquitur ibi, ubi sine suspicione securum potest esse delictum."

Iam experientia teste accedit aliud etiam argumentum. Mulier vel femina thalami foedus iam experta, ipsa quaerit nonnunquam malum, quod pudica virgo abhorret. Innocentia unius puellulae cohibet saepe virum fortissimum; e contra astutia et calliditas feminae, quae libidine fervet, praeterit virum; ut adeo dici possit secure, si innocentia virginis periculum infert in domum sacerdotis, tunc libido feminae practice venenum et virus intulit in eam. Quid ergo dicendum? Ego crederem hoc in pacto mandum esse penes verba schematis pagina 8 (col. 519A) ubi dicitur: ut non sit in domo sacerdotis mulier de qua possit haberi suspicio; ego crederem per hoc satis exprimatur. Adderem tamen sequentia:

primo dicerem *mulier de qua iusta nulla possit haberi suspicio*; quia vagis rumoribus episcopus praebere aures non potest. Si hic in pagina 8 dicitur et consultum esse habetur, ut bono clericorum nomini macula nimis facile non aspergatur; ego crederem hoc eodem respectu tenearmur etiam aliis, praesertim autem miseris mulieribus, quarum ei ademisti famam, et honorem ademisti. Ita. Non posset, ad minus non esset in ordine ut decretum plus dicat de hac re, quia scimus quod mater, soror et consanguineae sacerdotum sunt nonnunquam fulcimentum illis; retrahunt ipsum a multis, et consolidant statum eius; et quoad has etiam exigo ut imponatur in decreto illud, ne contra ipsas iusta suspicio possit haberi primo; secundo autem ne per illud asilum, quod quasi in domo sacerdotis consanguinea sacerdotis quaerit, fides matrimonii violetur. Scio enim esse feminas quae tantum propterea properant relinquere domum suam, quia refugium quaerunt et sperant in domum sacerdotis.

His omnibus cum vestro beneplacito prolatis, nunc ad brevissimam conclusionem venio. Non datur ulla legis provisio, quam dolus et fraus hominum deludere non sciat. Hinc ad hanc elusionem praepediendam necessum est ut in prima educatione, ita etiam in cleri iunioris educatione in seminario attendat episcopus, ut pietas illorum firmetur et nutriatur. Attendendum secundo et agendum ut in dioecesi clerici, ordinibus maioribus iam decorati munere suo defungentes, innocentiam et honestatem vitae et pietatem suam de die in diem augeant; ad quem finem necessaria erit vel admodum commoda illa communis sacerdotum vita, de qua hic tam excellenter dicta sunt. Iste clerus est utique ille, ex quo cum tempore eligentur episcopi ad munus apostolatus. Tertio et finaliter necessarium est omnimode, ut episcopis detur tandem modus quo citius quo brevius cohibendi crimina sacerdotum, et illos ad bonam frugem revocandi. Detur ille modus reflexe semper ad id, quod episcopis hodie vix, eras ne quidem assistentia civilis quidquam suffragatur. Si ita agendum, agat ecclesia pro se, agat per se adiutorio Dei.

ORATIO

reverendi patris domini Ludovici Haynald archiepiscopi Colocensis et Bacsiensis[1].

Eminentissimi et reverendissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Sero venio ad ambonem: hinc per plures piissimos praesules, qui ante me prolocuti fuerunt, apoliatus sum. Magnam materiem tenui, sed haud exiguam pecu meo contentam partem amici rapuerunt. Hoc meum infortunium vestra fortuna est: ego perdidi, vos lucrati estis. Nonnisi residuis proinde pauciis vos morabor.

Loquar primum de illis schematis verbis, quae sic sonant: „Habitum deferant qui neque luxu neque squalore oculos intuentium offendat, sed iuxta episcopi ordinationem, proprio clericorum ordini ac dignitati congruat.“ Hocce textu, prout audivi, duo reverendissimi praesules, qui ante me loquebantur, contenti non sunt. Unus propterea quod talaris vestis universim pro omnibus locis et clericis non praescribatur, quod item prohibeatur clericis ut squalorem in vestibus suis praeseferant: alter propterea contentus non est, quod episcopis facultas concedatur mandato et ordinationibus suis vestem clericorum disponendi.

Primus ex illustrissimis episcopis, mensura et forma vestis clericalis de ipso divini Salvatoris nostri corpore desumpta, et ex altis caelorum subselliis in medium vestrum coetum perlata, iuxta exemplar terrestris et caelestis habitus Iesu Christi nostram vestem talarem esse voluit. Ego, venerabiles patres, caelestem vestitum pro corporibus misericordia Dei forsan clarificandis reservatum esse volens, terrestrem huius miseri corpusculi nostri habitum, et terrestres modulos et formas ad terrestrium rerum conditionem exacta[1] esse volo: et ideo plene contentus sum illis quae schemate hocce enuntiantur; nec vellem quod illustrissimus episcopus ante me prolocutus voluit, ut episcoporum manus quaqua demum ratione constringantur in eo, ut hoc respectu ordinent quae locorum et temporum adiunctis quam maxime conveniant. Nollem ut ulterius procedatur, quam processit concilium Tridentinum magna sapientia in negotio hocce ordinando usum, cuius exemplum etiam illustres schematis auctores valde bene sequuti sunt. Illa enim quae hocce schemate continentur, respiciunt ad id, ut ubi usus vestis talaris possibilis est, et ibi fundamento dictorum decretorum

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Colocensis circa vestem clericorum sufficere sibi ait ea quae proponuntur in schemate, et argumentis respondens, quae ab alio oratore allata fuerant desumpta ex veste Christi et apostolorum, ait tunc temporis talarem vestem tam sacerdotibus tum populo Dei communem fuisse, et insistens praescriptionibus concilii Tridentini et aliorum conciliorum concluxit, optimam esse schematis dispositionem, et quidem etiam in ea parte, qua horditas in vestibus prohibetur. Et hic eidem oratori respondens aliud esse ait horditatem, aliud pauperitatem, et dari utique posse horditatem ditissimam et munditiam sparcissimam; unde concluxit vestium munditiem non esse inconciliabilem cum paupertate. — Culturam et usum barbae improbavit, etiam ut distinguantur clerici a laicis, et ut clericis adimatur vanitas colendi barbam, sicut cultura capillorum adimitur. Servandam hac in re vigentem consuetudinem sive apud orientales sive apud occidentales. — Decorationes quae dantur a principibus non esse proscribendas, eo vel magis, quod iis etiam prohibitis alii modi haberi possint, quibus indigna sua servitia laicis principibus a sacerdotibus exhibeantur; sedulo potius curandum, ne sacerdotes ministerium suum prostituant. ‚Concubinatus‘ vocem expungendam e schemate, ne credatur hoc vitium commune esse in clero, atque ita ecclesiae hostibus ansam praebeamus nos calumniandi. Et ex hoc occasionem sumpsit loquendi de iuramento, quod ab electis episcopis ante consecrationem praestatur, ubi exigitur ab eis, ut religionis iuramento promittant, se in supremi pontificis vitam non conspiraturos. Immutandam iuramenti formulam sit, et ad hoc obtinendum preces summo pontifici fundendas. — Declarandum in concilio, teneri ad missam pro populo etiam illos, qui etsi curam animarum proprie dictam non habeant, exercent tamen parochialia munera, et administrant sacramenta. Addidit se plurium episcoporum nomine patres regare, ut statuatur, applicationem pro populo urgere tantummodo in diebus festis de praecepto, quia huiusmodi obligatio pro eo tempore inducta est, cum populus in ecclesia congregatur; haec ratio cessat quoad illos dies festos, in quibus sublata est obligatio audiendi missam et abstinendi ab operibus servilibus, et cessante ratione legis congruum est, ut lex ipsa cesset, et praeterea clericorum paupertati per hanc dispositionem subveniri aliquo modo posset. — Vitam communem commendandam conciliari decreto cum hac tamen clausula: ‚ubi et in quantum fieri potest‘; immo ulterius procedendum ad tutamen disciplinae et ad impediendam malitiam sacerdotum praesertim iuniorum, qui communionem vitae cum suis immediatis superioribus refugiunt. Hinc addendum sit: ‚quidquid de instituto vitae communis clericalis introducendo hinc ibique statutum fuerit, curae sit episcopis, ne parochorum cooperatores, iuniores sacerdotes in officiis sacris constituti a vitae cum immediatis suis superioribus communitate ullo parto recedant vel dimittantur‘; immo agant episcopi, ut, ubi haec vita communis nondum obtinet, ad eam iuniores revocent.‘ — Breviarii reformationem necessariam esse; nonnulla in eo reperiri quae falsa, nonnulla vero quae plane fabulosa sunt; haec omnia esse omnino expungenda. In hac emendatione curandum 1° ne nimis longa breviarii recitatio instauretur, sed talis quae cum sacerdotalibus muneribus et occupationibus facile componi possit; 2° ut ex breviarii recitatione maiorem utilitatem clerici obtineant, eo vel magis, quod non pauci sacerdotes sunt, qui nonnisi breviarium legere possint; consulendum ergo, ut lectio et recitatio breviarii pro quotidiano usu sive didactico sive homiletico sive catechetico eis inserviat. Hic autem nonnulla indicavit, quae sive corrigenda sive emendanda essent.“

[1] *exactum* ed. Vat.

horum etiam nova vestis talaris praecipiatur ab episcopis, et observantia huius praecepti urgeatur.

Ea quae hoc schemate continentur nihilominus non impediunt, quominus ibi ubi vestis talaris gestatio impossibilis est, ibi episcopi, concilia provincialia, concilia dioecesana id disponant quod prudentia pastoralis, et quod recte cognitae temporum et locorum rationes exigunt. Ideo non ego sum eius opinionis, quam enuntiavit ante me prolocutus illustrissimus dominus episcopus: volo non per concilium oecumenicum rem talem definiri, quae locorum et temporum adiunctis ordinari debet: volo per concilium oecumenicum generale praeceptum, quod enuntiatum etiam est. Videant episcopi, videant synodi dioecesanae et concilia provincialia quid locorum et temporum adiunctis maxime conveniat.

Argumentum illud, quod primus ille illustrissimus orator pro veste talari universim praescribenda attulit, me de eo, de quo me persuadere voluit, revera non persuasit, argumentum petitum a Iesu Christi exemplo et sacerdotum illorum, qui primis aetas christianae saeculis vixerunt. Ratio vestis clericalis tunc et nunc plane diversa fuit: tum vestem talarem detulerunt sacerdotes ecclesiae Dei, quia vestis talaris communis fuit omni omnino populo; nunc vestem talarem deferunt clerici, ut distinguantur propterea a populo per vestem talarem.

Scimus enim quod usque ad tempora migrationis gentium circa, omnis populus in maxima orbis christiani parte veste talari utebatur, et communem hanc vestem clerus cum populo habuit. Hinc Caelestinus I papa, anno 428 ad Viennensis et Narbonensis provinciae episcopos scribens dicit: „Discernamur a plebe etc. doctrina, non veste.“ quod manifesti indicii est, ecclesiam tunc adhuc decreta talia non tulisse, quibus id praeciperetur, ut vestitu etiam alio uterentur clerici, quam quo utebatur populus. Tardius ubi occasione migrationis gentium cultiores populi breviores et commodiores barbarorum vestes perspexerunt et adamarunt, laici mutaverunt vestes talares cum vestibus brevioribus barbarorum; clerici tamen retinuerunt dignitati suae magis conformes vestes talares.

Et sic a saeculo VI, ubi prima huius rei vestigia apud sanctum Gregorium Turonensem invenimus, usque ad nostra tempora discerni oportebat clerum a populo veste etiam longiori veste talari decurtata. Cum tamen ecclesia id praeciperet, id exigeret, nunquam prudentiae regularum oblita fuit, cum certa indulgentia per locorum et temporum necessitates requisita hoc praeceptum, etiam vel strenue observandum adesset, vel vero in eo quidpiam relaxare bonum vidit. Sic concilium Tridentinum, prout scimus, venerabiles patres, certam indulgentiam exercuit, episcoporum ordinationi et mandato formam vestium committendo. Sic Benedictus XIV, cuius verba attulit illustrissimus episcopus Cornetanus, et quae ideo ego reticeo, indulgentiam hanc exercendam enuntiat. Sic magnus ille ecclesiae asceta sanctus Carolus Borromaeus in primo concilio provinciali, et in secunda synodo dioecesana concessit pro certis casibus habitus contractioris prout antea usum. Sic duae ecclesiae, sanctae ecclesiae Romanae incardinatae, Sabinensis et Albanensis in conciliis suis annis 1845 et 1847 habitis, hanc indulgentiam exercuerunt. Eminentissimus cardinalis Lambruschini in synodo dioecesana Sabinensi anno 1846 id solum praecepit, ut ubi sacerdotes sacris fungerentur, tunc vestem talarem omnino portare obligentur: eminentissimus autem cardinalis Ostini in Albanensi dioecesana synodo anno 1847 habita id iussit, ut ubi clerici sacra agunt, sacramenta administrant, operam in choro navant, vel quascumque etiam functiones (haec verba sunt synodi dioecesanae) perficiunt, tunc omnino talari veste uti cogantur. Ceterum id adhuc dixit, congruum plane et laudabile esse antemeridiano tempore, quo scilicet in ecclesia sacra agi soleant, vestem talarem portent; non iam praecepit, sed congruum et laudabile esse adnotavit. De pomeridiano tempore nihil loquitur; et sub hoc respectu indulgentiam etiam exercuit. Ego ultra sapientem et prudentem dispositionem virorum tantorum et synodorum inspectante sanctissimo ecclesiae Christi capite habitarum procedendum esse non putarem. Bene dicta sunt illa quae in schemate continentur: maneant ergo.

Primus illustrissimus episcopus, cuius memini, aegre tulit id dici in schemate isto ne sordescat vestis clerici; et ad opinionem suam firmandam id attulit quod pauperes sint in multis orbis christiani partibus clerici, qui proinde curare non possunt ut squalor a vestibus eorum absit. Non me iis verbis convincit: nam paupertas et squalor non individuo nectuntur nexu, non iunguntur eadem ratione quemadmodum nec opulentia et mundities: potest esse paupertas mundissima, possunt esse divitiae spurcissimae. Ut autem clericus munditiae studeat tum gradus, quem in mundo sociali tenet, ratio, tum dignitas status sui, tum mysteriorum, quae tractanda habet, sanctitas exigit, ut non dicam, munditiem externum indicium, et fulcrum esse munditiae internae: ubi sordes externae adsunt, ibi intus quoque sordescat necesse est. Si ad sanctos provocarit (quos ego nescio, ille scit) qui in squalore suo gloriam quaesiverunt; liceat mihi dicere quod in quantum squalidi fuerunt, in tantum sancti non fuerunt: squalor eorum non a perfectione sanctitatis, sed ab imperfectione humana in illis processit: nam et isti tristi fragilitatis humanae legi subiecti fuerunt. Et in quantum squalidi sancti fuerunt? certe nec. Id vult quod sequatur de singularibus in hac linea sanctitatis phaenomenis: dici amat quod sint admirandi sed non imitandi: dico ego in squalore suo non admirandi nec imitandi. Maneat igitur textus schematis mea saltem humili opinione, et prout est.

Transeo et ego sicut illustrissimus episcopus ante me locutus dixit nunc ad barbam, et ille hodie et ante illum alter illustrissimus episcopus barbam nobis addere voluit; alter ille episcopus voluit adimere decorationes, quae a principibus saecularibus clericis interdum tribuuntur. Pugnatum est igitur contra ordines et barbam: et in hac pugna ego bis ferior, nam ad illos infelices pertinendi honore perfruor qui ordines a summis principibus tributos habent, barbam non habent. Non tamen meam rem sed potius ecclesiae rem agere me tunc autumo, dum enuntio quod illustrissimo illi primo episcopo et illustrissimo hodie etiam praeloquenti non assentior, et dum vos etiam ero ut idipsum mecum faciatis.

Quantum quidem ad barbam non repetam illa quae iam dicta sunt, et illa solum afferam quae ad rem in instituto pertractationis nostrae in debitam lucem collocandam faciunt. Memini illorum quae illustrissimus Augustanus episcopus insigniter dixit ad consuetudinem ecclesiae occidentalis provocans, dum diversitatem ipsam inter ecclesiam orientalem et occidentalem quoad gestationem barbae explicare voluit: liceat mihi addere fundamentum illud consuetudinis huius, quod in spiritu legislationis ecclesiasticae iacet. Meminimus iam prius id intendere legislationem ecclesiasticam quoad externum habitum cleri conformandum, ut clerus discrepet a saecularibus. Ratio quae ecclesiam ad hanc legislationem moverit vobis omnibus in propatulo est. Largus et longus illam coram vobis explicando esse nolo: sed id unum note; si discrepare debemus in

habita extrinse a laicis, certe optimum ad id medium, tempore ipso quo laici sine barba ne cogitari quidem possunt, eo minus invenitur, barbae rasionem esse. In certis etiam locis unicum medium est, ibi scilicet, ubi externa vestis per adiuncta locorum, per ignominiam et contumeliam statui clericali conciscendam adeo aequalis evasit vestitui laicorum, ut si barba non radatur, discrepantia inter clericum et eum non intercedat. Qui norunt maximam Germaniae protestantium partem, qui norunt Svetiam, Norvegiam, qui norunt Daniam, magnam insularum Britannicarum partem et Americam septentrionalem, vera esse illa quae nunc dixi ipsi etiam sentient. Ut igitur adsit discrepantia illa quae adesse debet inter clericos et laicos, optimum sane et hinc inde unicum medium barbae rasionem esse puto.

Aliud argumentum in spiritu legislationis ecclesiasticae situm est, illud quod ecclesia vanitatem in cultura capillorum devitare iubet. Ut devitetur haec vanitas, certe optimum medium est adimere nobis mytticos, adimere iulos, adimere barbam, ne contra legem hoc quoque respectu eo magis peccare possimus. Quoad argumentum a privata commoditate allatum attinet, verum est pro nonnullis incommodam esse rasionem barbae; sed aeque pro aliis gestationem barbae. Individuali argumento per aliud argumentum individuale elico, generali autem semper argumento manente, ego in eo sum ut consuetudo ecclesiae occidentalis certe solidissimum fundamentum in spiritu legislationis ecclesiasticae habeas servetur, et ut, venerabiles fratres, vos nobis concedatis, nunc quoque imberbes esse. Si quis hocce virilis dignitatis decore ornari voluerit, ille a concilio provinciali vel dioecesano barbam deferendi veniam obtineat. Caeterum omnia quae dixi, salvo vestro iudicio et salvis nostrorum venerabilium fratrum orientalium et cappucinorum episcoporum barbis, dicta sint.

Quantum vero ad decorationes illas, qua a principibus saecularibus clericis dantur, sive quoad acceptationem attinet, sive quod ad gestationem spectat, non possum esse eiusdem mentis cum illustrissimo domino episcopo antea motionem faciente. Egregie iam respondit pro more suo excellentissimus archiepiscopus Coloniensis dicens in omni tali decreto demonstrationem aliquam contentam esse contra principes saeculares directam, quae ubi necessaria non est, a concilio non fiat. Ego illis quae sapientissimus vir ille attulit nonnisi id unum addendum habeo: illustrissimo episcopo motionem facienti omnino consentiam, aeri censura omnino dignos esse clericos illos, qui sanctae obligationis et sublimis suae vocationis adeo obliviscuntur, ut sive decorationes tales sive favores quoscumque, missis principiis, indigna adulatione vel vilibus servitiis principibus saecularibus aut gubernii exhibitis emereri et emendicare conantur.

Sed pro honore status nostri dictum esto, pauci illi sunt, nec merentur ut conciliaris decreti mentione honorentur. Ex parte alia vero, parum dignum imo iniustum fore putarem, inde aliqua quacumque demum sinistra insinuatione, quae ex omni tali decreto conciliari eluceret, vel prohibitione acceptationis aut gestationis, laesionem virus illos qui nihil male egerunt, et pro insignibus servitiis suis ecclesiae, rei litterariae, patriae, humanitati, in pauperes misericordiae praestitis, a principibus honorari meruerunt, nos principes illos bona voluntate erga ecclesiam illustratos confundi opertere, offensam eisdem infligendo repudiatione forsan ordinum, quos ipsi bona voluntate sua ducti bene meritis clericis contulerunt. Utique illa est idea vera, genuina relationis inter statum et ecclesiam, ut unius principes alterius rectores honorent, bonam erga eos voluntatem testentur, et haec bona voluntate illos etiam in prosequendis sanctis finibus suis adiuvare possint, et talibus tutiores promovere pergant. Si igitur bonam voluntatem testantur suam principes, huic non opponamus effusam qualemcumque demum.

Bene dixit illustrissimus episcopus Augustanus, quod honestus sacerdos nunquam sive decorationibus talibus, sive hasce superantibus infinitis vicibus favoribus principis, ita se in transversum agi sinet ut ecclesiae sanctum rem prodat: mali autem, qui ad talia forsan se duci paterentur, invenient multos alios modos, quibus indigna sua servitia principibus saecularibus praestita remunerata videant.

Illustrissimus dominus episcopus Cliftoniensis heri egregie plane denuntiavit, post alios iam patres antea prolocutos, concubinariorum mentionem discertam in schemate nostro edendoque decreto conciliari faciendam non esse; ne illa opinio ecclesiae hostibus ingeneretur, quasi tantopere ingens istud vitium grassaretur in clero, ut concilii oecumenici decreto edendo ad illud debellandum opus foret; eoque prostituatur clerus noster telo quod non meretur. Vos, reverendissimi patres, prout observavi ex omni habitu vestro externo, probastis hanc enuntiationem et petitionem oratoris dignissimi. Id solum optarem, ut in alia linea et alio respectu probetis id quod ego quoque ad bonam opinionem ipsius episcopatus salvandam vobis paucis verbis propono. Noluistis ut ceu concubinarii sacerdotes vestri maneant; nolitis etiam ut episcopi in sanctissimo consecrationis suae actu sustineantur ceu tales, qui manus in sanctissimum pontificem Iesu Christi vicarium ingerere audeant, vel capaces sint ut machinationes contra vitam et integritatem corporis sanctissimi domini nostri exquirant et sequantur.

Bene memini ego me cum horrore illa verba in ipso consecrationis actu recitasse. Prima enim vice in vita mea mihi tamquam talis apparui, contra quem vita cuiuscumque demum, eo magis vero sanctissimi capitis ecclesiae et membrorum eius integritas iurisiurandi religione solemnissime interposita, in tuto locari debuit. Tristium temporum memoriam refricant certe in animis nostris haec verba iurisiurandi consecrationalis episcoporum, quae modo enuntiare nulla necessitas est. Unus alium aemulatur in amore, in veneratione, in obedientia sanctissimo capiti ecclesiae exhibenda: cur igitur nos sistimur inimicis sanctae ecclesiae catholicae tamquam tales, qui eorumdem talium criminum nos reos facere possimus, et qui, ne nos reos faciamus, iurisiurandi religione nos obligare obstringamur? Vellem igitur, venerabiles patres, ut vestro etiam iudicio, preces sanctissimo domino exhibeantur, ut e formula iurisiurandi consecrationalis episcoporum, pro servanda bona opinione, pro servanda honestate episcoporum, verba illa, inquam, expungantur.

Illustrissimus episcopus Cliftoniensis, heri prolocutus, memisit applicationes intentionum missarum in festis ecclesiae ita ordinandas, ut non solum illi qui beneficium habent, sed illi etiam in missionibus existentes et curam animarum habentes sacerdotes certis illis notis diebus missam applicare pro populo suo obligentur. Bene enuntiavit, et meo voto probatur voluntas et opinio eius: plures tamen illustrissimi domini presules, qui modestiores me hunc ambonem ascendere noluerunt, me rogarunt, ut quoniam venia mihi loquendi data fuerat, mentionem petitionis illorum ad venerabilem hunc coetum directe facerem, ut obligatio applicandi missam pro fidelibus nonnisi diebus dominicis et illis festis obstringat, quae festa ab ecclesia et in foro etiam

celebrantur. Ratio duplex est. Ratio applicandi missam pro fidelibus ideo nos manet, quia, quod expressum etiam suis locis est, fideles illo tempore in ecclesia congregati sunt. Iam autem haec ratio in plurimis regionibus amplius adferri non potest, quia fideles dies illos festos, qui reducti fuerunt, tamquam festos amplius non celebrant: non plures comparere solent diebus illis ad sacra agenda, quam diebus aliis facerent. Cessante igitur ratione legis, iuxta regulam iuris, cessat etiam dispositio legis; idque eo magis quia, prout scimus, qui altari inservit, de altari vivere debet; et vivere caepe ex exiguis mediis quae ipse praesto habet. Audivimus nuper illustrissimum quemdam praesulem praeloquentem nobis, sermonem facientem de magna paupertate cleri adiuvanda hac etiam ratione, ut diebus illis, ubi utique ratio applicandi missam pro fidelibus canonica cessavit, ut diebus istis applicationem faciendo ad intentionem ipsi datam, mercedem illam tum habeat, ut in vitam suam securius et melius agendam convertere possit. Aliorum illustrissimorum praesulum voto occurri tunc, dum petitionem eorum hancce ad vestram notitiam pertuli.

Reverendissimus Hungariae princeps primas memoravit vitae communis institutum, quod ipse clero suo commendaverat; et bene fecit. Votum eius mei voti, licet exigui, aliquo tamen pondere etiam commendatur. Praeclara sane sunt illa quae magnus Aurelianensis episcopus pro formanda disciplina cleri sui, et fovendo ecclesiastico inter suos spiritu, commendato communis vitae clericalis instituto, disposuit; et flores illi, quos in fratris praesulis huius horto laete virentes, oculatissimus ecclesiae Hungariae praesul, primas regni Hungarici, detexit, et in sua viridaria transplantare curavit, certe tales sunt, qui amari et coli et commendari mereantur. Caeterum cum ad gustandos vitae communis clericalis fructus animi non ubique adhuc sufficienter dispositi sint, ideo si inconsulto res haec universim, sine omni exceptione, pro omnibus omnino locis iniungeretur, verendum foret, ne contrarium illud adveniat quod intendere volumus; ne ubi charitatem et aedificationem promotam esse volumus instituto hocce, ibi dissentionum et contentionum, inter viros vita externa a se invicem disiunctos difficilius et rarius occurrentium, occasio fiat. Opto ut communis vitae clericalis institutum decreto conciliari commendetur universo orbi catholico; ita vero ut ubi decretum commendatum fuerit, addatur hoc: *ubi et in quantum fieri potest*. Sed clausula haecce adiuncta, iam magis explicite etiam et ulterius procedi debebit, ne illud quod ad disciplinae tutamen censim hinc inde ubi oportet et bonum est induci paratur, illud recte in tutamen malitiae suae ab iis sacerdotibus, qui communionem vitae cum superioribus suis immediatis refugiunt, pertraheretur. Dicam quare.

Inter motus illos qui animos clericorum praesertim in nonnullis, et in nostris etiam oris, ultimo praesertim tempore, multo agitant, est unus etiam ille a laicis discolorum sacerdotum patronis multipliciter protractus et fotus, ut iuniores sacerdotes a communitate vitae cum suis immediatis superioribus retrahantur, ut dependentiae ecclesiasticae vincula relaxentur, ut a regimine superiorum sacrum abstrahantur iuniores sacerdotes. Hinc factum est, ut apud nos parochi cum parochiae cooperatoribus et capellanis suis communem vitam agere non debuerint, vota iam emerserint et projecta fiant ad hancce vitae communionem sufferendam. Hinc factum est ut alterationum pertacsi principales immediati iuniorum sacerdotum, hocce etiam hinc inde manumiserint saltem ad vespertinum pastum. Hinc factum est ut projectatum fuerit de detrahendis cooperatoribus, ut illi separatim a suis immediatis superioribus ecclesiasticis oeconomiam continuare possint. Quantae inde divagationes praesertim per tabernas et domos privatas, quantum vitae clericalis, disciplinae et spiritus sacerdotalis dispendium promanare debeat, nos est cur vobis uberius explicem.

Scio quidem malis istis remedia adferre episcopos, concilia provincialia, synodos dioecesanas maxime vocatas esse. Caeterum ne, si decretum tale conditum fuerit, ex ipsa clausula addita sumatur argumentum excusandi excusationes in peccatis, et episcoporum negotium magis adhuc ingravescat, ideo oro vos ut si decretum tale conditum fuerit, quemadmodum vehementer opto, et ubi clausula illa necessaria adiecta fuerit, adiiciantur adhuc haec sequentia: quidquid de instituto vitae communis clericalis introducendo hinc ibique statutum fuerit, cura sit episcopis ne parochorum cooperatores iunioresque sacerdotes in officiis sacris constituti a vitae cum immediatis suis superioribus communitate ullo pacto recedant vel dimittantur. Imo agant episcopi ut ubi haec vita communis nondum obtinet, ad eam iuniores sacerdotes revocent.

Dicta sunt plura hucdum, venerabiles patres, de breviario. Conabor illa non repetere, quae iam dicta fuerunt. Aliqua tamen vobis proponenda esse puto. Breviarii recitatio ut medium procurandae honestatis clericorum in schemate nostro statuitur. Caeterum tunc efficax medium erit ad hunc finem obtinendum, si breviarium ita comparatum fuerit ut fini suo respondeat. Quia vero nos omnia illa media, quae honestatem clericorum procurant et promovent, mature expendenda, serio discutienda, et ut ad finem suum conducant debite disponenda habemus; ideo nostrum est negotium etiam omne, non tantum commendandi, sed emendandi breviarii, peculiariter tractare. Ideo ad concilium hocce pertinet specialis discussio et immediata rei huius rite instituta, idque eo magis cum non sciamus an aliquando occasionem habebimus de hac materia uberius proloquendi: cum vota illa, quae enuntiata fuerunt a pluribus patribus, et recentissime etiam ab illustrissimo Pistoriensium episcopo, ut scilicet schemata omnia nobis per extensum, vel saltem in summis capitibus exhibeantur, obstantibus certe gravissimis impedimentis et difficultatibus, expleta non censamus.

Maximi momenti negotium est breviarii coordinatio: et dum concilium hocce huic quoque suo muneri satisfacit, tunc non incerto tramite haerebit; habet viam tritam a concilio Tridentino ipsi demonstratam, quod concilium Tridentinum curas suas ad emendationem breviarii peculiariter convertit, in quantum delectis e medio sui viris demandavit ut projectum emendationis breviarii pararent, quod ut praestitum est, iterum praecepit ut hocce projectum sanctissimo domino subderneretur suprema illius auctoritate et iudicio decernendum et evulgandum. Haec est via, qua incedere nos quoque oportebit, ut scopo nostro plene satisfaciamus. Necessarium id reddunt multae imperfectiones breviarii nostri. Iam magnae memoriae Pius V emendationes breviarii huius suscipiens magnum et omni laude dignum opus exegit: caeterum, quod in rebus humanis communiter fieri solet, posterioribus etiam temporibus multa adhuc emendanda reliquit.

Indigentiae autem istae, praesertim procedente in dies magis studiorum, maxime autem historicorum cultura, et provecta generis humani omnimoda cultura, novae indigentiae natae fuerunt, cum scilicet haec omnia modium darent cognoscendi multos defectus, qui antea parum observati fuerunt. Sic studiis historicis magis exultis, multae narrationes

miraculosorum eventuum seu tales apparuerunt, quae A criticam historicam omnino non sustineat. Sufficiat memorabo lectiones II nocturni in officio sancti Clementis Romani, sancti Dionysii Areopagitae, sancti Silvestri papae etc. Alia iterum facta seu talia apparuerunt, quae certis historicis et chronologicis datis directe adversantur. Audite unum pro reliquis omnibus. In officio die 20 novembris recurrente sancti Felicis Valesii id dicitur quod ille regali ex familia Valesia in Gallia natus fuerit; et ideo sacris ordinibus initiatus sit, ut spem etiam regni ad quod successionem iure legis salicae habebat, sibi praecluderet. Iam autem sanctus Felix Valesius 106 annis citius vixit, quam familia Valesia regalem dignitatem in Philippo VI anno scilicet 1328 consecuta sit: mortuus enim enim est sanctus Felix Valesius, teste etiam lectione officii sui, anno 1212. Haec et similia talia sunt, quae diu tolerari in breviario non possunt; quae inimicis, ecclesiae catholi- B cae ritum, nostram liturgiam, libros liturgicos, ipsam fidem et ecclesiam, in qua falsa veris miscentur et praecipue in orationibus quotidianis, calumniandi occasionem quam maximam dant. Non potest tolerari id, ut falsa et fabulosa in sancto illo libro contineantur, qui animae sacerdotali ad adorandum et colendum Deum, summam veritatem, adiutorio est; qui liber quotidianus eius ad hunc finem socius est. Summum tempus est certe, ut sanctorum pontificum in hocce negotium intendentium pii illi labores tandem finem sortiantur. Sortientur autem finem voto etiam et precibus vestris sanctissimo domino substratis, ut tandem talis reformatio et emendatio breviarii locum habeat, quae et sacrum hunc librum ab omnibus cavillationibus adversariorum eximat.

Sed 2° in hocce negotio sua habet etiam provectior aevi nostri cultura iura, habet sua postulata. Haec iura nunquam ignoravit catholica ecclesia, C haec postulata catholica ecclesia semper suspexit, et ubi iusta illa deprehendit, ibi satisfacere illis conata est. Scit enim culturam generis humani provectiorem, sicut omne bonum donum, divinae providentiae mirabiliter in genere humano mediis naturalibus et modo supernaturali apparenti tribuendam esse. Dum postulatis talibus satisfacit sancta mater ecclesia, nova sibi media parat ad sublimes ecclesiae fines tanto efficacius procurandos; et ideo cum respectu ad hanc culturam ecclesiae semper cura fuit, ut sua constet libris liturgicis dignitas, ut libri hicce sublimi cultus divini fini et magnifico, quem continent, divinae suae materiae plane etiam respondeant. Cura fuit ecclesiae ut quotidianus hic vitae sacerdotalis pasta, breviarium, sit divus, sit utile, sit dulce nutrimentum, quod mentem nostram divinis veritatibus et utilissima scientia sanctorum impleat, animis suavi varietate et eleganti dicendi modo, D sancta simplicitate, eleganti tamen semper simplicitate mulceat et ad fruendum illo alliciat; ut abeat omne id quod taedium afferre posset sacerdoti in libro hoc quotidie volvendo, et ad cultum divinum exercendum non perduceret.

3° Quod in hac emendatione breviarii necessario respici debet, est illud quod breviter commemoravit iam heri illustrissimus episcopus Cliftonensis, scilicet ut pia et accurata recitatio breviarii possibilis sit; ut proinde in dimetiendo quotidiano penso ratio habeatur omnium multiplicium illorum laborum per illustrissimum etiam episcopum Albaregalensem valde bene enumeratorum hicce, omnium illorum multiplicium laborum quibus sacerdotes certis diebus distinentur et impediuntur a longo breviario debite et pie recitando, ne quod, pie si recitatum fuerit, utile summopere est, illud propere et perfunctorie persolvatur aut plane negligatur.

4° Ad id respiciendum in hac emendatione erit, ut qua maiorem utilitatem ex eo recitato habeant clerici. Proinde his omnibus obtutibus ante oculos versantibus peculiarem in considerationem veniunt primo omnia illa quae saepe duriora, vacua, in forma sua externa vulgaria, incorrecta, contorta, intellectu difficilia sunt. Plane in breviario romano confessores pontifices et non pontifices, proinde papae, episcopi, doctores, anachoretae, abbates, sacerdotes simplices, etiam laici, qui martyres non fuerunt, eodem hymno in primis vesperis et in matutino etiam tractantur. In beatae Mariae virginis festis tantam ubertatem mysteriorum divinorum, tantam maiestatem meritorum sanctae huius virginis nobis exhibentibus iciuni quidam et pauci hymni sunt. Dignum sane foret ut sancti ipsi ex mysteriis hisce, quae talibus festis in memoriam nostram revocantur, et ex virtutibus summis in sanctis hisce relucentibus, maxime vero in beata Maria virgine resplendentibus, honorentur, et sic nobilissima eaque plura certe merita, quibus beatorum tempora ornantur in caelis, nostra etiam laude et nostra precatione coronentur. Aliud est quod attentionem omnino subire debet, quod frequenter recurrunt, prout iam heri dictum est, omni die, vel saltem in quotidiano penso repetitiones antiphonae, quae in semidupliciibus resecatae, nullum sensum fundunt, et vix aliquem nexum cum contextu habent: responsoria quae ibi in partes suas resecta sensum non dant, et quae magis ad concentus chorales, quam ad indigentias singuli recitantis accommodata sunt.

Ad haec igitur respiciatur, et fiat quod episcopus Albaregalensis proposuit. Repurgetur breviarium a mendis, exigatur ad omnem historicae veritatis amussim; addantur illa quae valde bona dantur ex aureis operibus patrum, ut sacerdotes dum recitaverint breviarium, simul uberes nanciscantur locorum bibliicorum et patristicorum flores, in didactico, in homiletico, in catechetico usu bene adhibendos. Fiant duo breviaria. Quia iam constat breviario illi romano quo utimur sua dignitas, sanctis sensibus circumdemus breviarium hocce, quod consuetudine nostra alterum ego nostrum effectum est: breviarium istud maneat in cultu divino clericali, et aliud magis accommodatum necessitatibus nostris detur ad manus nostras, quod et pietati nostrae excitandae et fovendae inserviat, et etiam nobis media multa in cura animarum saepius adhibenda, quae nos deficiunt, praestet; et eo magis cum in nonnullis orbis terrarum regionibus parochus occupatus sit cura animarum pro 30, 40, 60 et etiam 80 (ut ego habui) pagis dispersarum, ut nihil aliud nisi breviarium legere possit, felix si vel illud recitare bene valeat! Igitur cum nihil aliud legat, legat in breviario illa quae ad homileticum, didacticum et catecheticum usum necessaria sunt. Plene igitur accedo iis, quae illustrissimus dominus Albaregalensis prius protulerat.

Haec sunt, reverendissimi patres, quae de materiis ad schema nostrum pertinentibus vobis exponere volui: vestro iudicio cuncta, quae dixi, libens voloseque subiicio.

ORATIO

reverendi patris domini Stephani Stefanopoli archiepiscopi Philippensis ritus graeci [1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres. Nonnullas observationes iudicio vestro sapientissimo subiicio circa initium capitis II schematis

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Philippensis ritus graeci — in verba capitis II: ‚Clerici cuiusvis ritus et nationis, benedictati vel sacris initiati ordinibus, quamvis nullum ecclesiasticum beneficium fuerint assecuti, meminerint se ad divinum officium integrum quotidie sive in ecclesia sive privatim recitandum sub gravis culpae reatu teneri‘ — notavit, saltem in

de vita et honestate clericorum. Initio huius capitis haec verba leguntur: „Clerici cuiusvis ritus et nationis, beneficiati, vel sacris initiati ordinibus, quamvis nullum ecclesiasticum beneficium fuerint assecuti, meminerint se ad divinum officium integrum quotidie sive in ecclesia sive privatim recitandum sub gravis culpae reatu teneri." Quae sane verba cum supponant obligationem integrae et quotidianae divini officii recitationis, adeo ubique patentem et obviam, ut nihil opus sit eius memoriam clericis excitare, praestat breviter examinare, utrum in ecclesia graeca late pateat et vigeat huiusmodi obligationis agnitio. Negari nequit, onus officii divini clericali muneri ita esse coniunctum, ut sanctus Thomas scribere non dubitaverit[1], „clericos vi sui status, ob specialem deputationem ad laudem divinam, ad illud subeundum teneri." Atque hanc persuasionem pluribus adhuc ecclesiis graeci ritus inolitam esse constat non modo ex particularibus quibusdam synodis, quae hodie etiam hominibus divino servitio mancipatis inculcant ut horarias preces dietim fundere non omittant, sed vel ex agendi ratione ipsorum schismaticorum, qui in catechismo pro ordinandis haec iubeat.

Attamen satis compertum est etiam contrariam opinionem in nonnullis ecclesiis orientalibus usu invaluisse, ut nimirum credatur clericos extra chorum ad privatam recitationem nullatenus obligari; eamque opinionem passim receptam ac pervulgatam esse testatur pater Thomas a Iesu, qui enumerans opiniones erroneas, communes nationibus orientalibus, hanc etiam ponit[2]: „Constituti in sacris ordinibus ad certas horas canonicas nisi monachi non obligantur." Nonnulli oratores conclamaverunt contra has assertiones: quidquid sit de aliis ritibus orientalibus, negari certe nequit quod de Graecis vera illa propositio non sit; imo ad hoc magis confirmandum duos tantum testes graecos adducam.

Primo metropolitanus totius Russiae Leo Kiska in compendio theologiae edito anno 1722 pro instructione parochorum, ubi proposita sibi quaestione: An teneantur presbyteri quolibet die recitare sub mortali nocturnum, matutinum, horas, vesperas et completorium, respondet: Latini tenentur sub peccato mortali, Graeci vero et Rutheni non. Affert et rationes, non equidem tam iustae sunt, dicit enim: „Illi, videlicet Latini, habent beneficia pinguia, et isti sustentationem vitae suae propriis manibus et industria procurare debent. Illi officium habent satis breve, Ruthenorum vero nocturnum, matutinum, horae, vesperae et completorium longissimae sunt. Tenentur tamen monachi quolibet die: presbyteri vero tunc tantum recitare ... cum sunt missam celebraturi." Hucusque metropolita totius Russiae. Huic resolutioni plurimos inter Ruthenos adhaesisse nuntius apostolicus Poloniae anno 1749 sacrae congregationi de Propaganda fide renuntiabat. Ex recentioribus episcopus graecus, cuius nomen et nationem consulto reticeo[1], ne invidiam illi creare videar, in relatione dioecesecos anno 1863 haec habet: „Sacerdotes, qui parochiis ruralibus praesunt, ad quotidianum officium obligari neutiquam posse."

Quod si quaeratur haec opinandi varietas unde prodierit, pronum erit duas potissimum causas recensere: ac primo defectum alicuius legis positivae orientales universim ad quotidianum et integrum officium cogentis. Quae enim proferri possunt a Romanis pontificibus latae, vel a synodis constitutae sanctiones, ad particulares ecclesias diriguntur, quemadmodum est percelebris constitutio Benedicti XIV felicis recordationis *Etsi pastoralis*, qua Italo-Graecis tantummodo id oneris iniungitur, non vero aliis extra Italiam degentibus.

Sed necesse non est pluribus id comprobare exemplis, cum defectum huiusmodi legis pro orientalibus agnoscat idem immortalis pontifex in instructione *Eo quamvis tempore*, ubi ita loquitur: „Quantum assequi potuimus coniectura et testimonio monachorum ritus cophti in Urbe degentium, quos ea de re percunctari non praetermisimus, diaconi, subdiaconi, et presbyteri ecclesiae orientalis (non amplius dicit ecclesiae Copticae) nulla lege expressa, canone aut concilii decreto adiguntur ad recitationem officii divini." Nec mirum cuique videri debet leges hac de re in generalibus conciliis sancitas, quibus parent latini, non agnosci ab orientalibus, praesertim vero a Graecis. Nam uti observat idem Benedictus XIV in constitutione *Allatae sunt*, leges disciplinares schismate recentiores a conciliis vel summis pontificibus editae ab orientalibus non recipiuntur, nisi eorum expressa mentio fiat. Hinc lex generalis in conciliis Lateranensi V et Basileensi de recitatione divini officii ab ipsis non recipitur, quod nullam eorum mentionem expresse continerent, saltem non recipitur a Graecis.

Neque dici potest defectum legis universalis ad sacrum officii pensum dietim et integre obligantis, supplere consuetudinem, quam Benedictus XIV affirmat suo tempore viguisse, et vocat laudabilem: si dicam hodiedum pluribus in locis desiisse, non vereor ne mihi aliquis contradicat ac succenseat. Fieri quidem potest ut multis in locis adhuc perseveret; at in aliis esse omnino deletam saltem de facto in promptu esset, prolatis nominibus aptisque documentis ostendere, si id vel necesse foret vel utile; nisi etiam prudentia et charitas id exigeret.

Secunda causa est longitudo officii, quae cum aliis curis, quibus permulti detinentur, prorsus componi nequit. Est enim moraliter impossibile graecum presbyterum, aliis quamplurimis occupationibus deditum, recitare die quolibet et ex integro officium, quale nunc habemus. Illud siquidem, prout recte observavit reverendus pater dominus

nonnullis orientalibus ecclesiis opinionem invaluisse, quod clerici saeculares in sacris constituti non teneantur extra chorum ad recitationem divini officii; ex his autem nonnullos partem tantum divini officii recitare, nunquam vero integrum officium; nonnullos vero partem officii tunc tantum recitare, cum missam sunt celebraturi. Hanc doctrinam tradi in compendio theologiae pro instructione parochorum edito anno 1722 a primo metropolitano totius Russiae; hanc etiam doctrinam exurgere ex dioecesium suarum relatione ab episcopis graecis facta anno 1863, ubi dicitur: ‚Sacerdotes qui parochiis ruralibus praesunt ad quotidianum officium obligari nullimode posse.' Huius autem erroneae vigentis consuetudinis duas esse causas dixit, nimirum 1° defectum legis positivae ad id obligantis; 2° nimiam officii longitudinem, ad cuius recitationem quatuor horae et aliquando etiam quinque aut sex requirerentur; eo vel magis quod et missa et sacramentorum administratio brevi temporis spatio absolvi nequeant; quod ad verbi Dei praedicationem sacerdos teneatur, et utpote uxoratus domesticis quoque negotiis attendat opus sit. Huic malo remedium afferendum per breviarii abbreviationem, quam tamen non expedire sit, ut a concilio fiat, ne anas schismaticis, qui in omnibus inveniunt molimina Latinorum contra ecclesiam graecam; nec conciliis provincialibus relinquendum, quia cum sub Graecorum nomine veniant plures populi indole, lingua et ritibus discrepantes nec typum communem habentes, non tam facile est convenire inter eos. Proposuit ergo, ut praesules graeci in synodo Vaticana collecti simul conspirent in efformando provisorio parvo breviario pro privata recitatione, quae unius horae spatio absolvi possit. Cum vero ad confectionem huius parvi breviarii plures anni requirantur et concursus etiam virorum, qui graecorum rituum peritissimi sint: idcirco commissionem quamdam Romae instituendam, quae auditis conciliis praesulum graecorum rem ad optimum exitum perducat."

[1] Quodlib. VI, quaest. 5, art. 2.

[2] *De unione schismaticorum cum ecclesia catholica procuranda*, operum t. I, lib. VI, tit. V, c. 6.

[1] Ille fuit Alexander Dobra, episcopus Lugoiensis graecorumenus.

Magno-Varadinensis episcopus coalescit sexdecim vel decem et octo voluminibus in folio, aliisque sex vel octo minoribus quidem sed non tam parvis. Erunt ne semper omnibus praesto tot volumina? Fateor equidem non esse omnes hos libros quotidie evolvendos; sed plane necesse est ut quinque vel sex prae manibus continuo habeantur. Hinc et cogimur, quocumque porgimus bibliothecam, ut ita dicam, nobiscum semper ferre.

Sed hoc, eminentissimi et reverendissimi patres, minimum est. Integra totius officii recitatio quatuor horas ordinarie postulat, aliquando quinque vel sex. Officio accedat missa, quae cum paucis abhinc diebus, in altari huius venerabilis aulae celebraretur iuxta nostram liturgiam, bene multos audivi patres, qui de nimia eius prolixitate quererentur. Quidni si praecessisset πρόθεσις seu praeparatio, quid si caneretur quod nostris praescribitur? Addatur hisce sacramentorum administratio, quae et ipsa longo temporis spatio indiget ut perficiatur. Anne igitur quaeso graecus sacerdos, qui ut plurimum solus paroeciam administrat, et aliquando, ne saepius dicam, uxoratus est, praeter missae celebrationem, administrationem sacramentorum, praedicationem verbi Dei, et etiam familiae prospicere ac domesticae oeconomiae incumbere debet, quatuor vel sex horis sacrae psalmodiae vacare poterit? Vestrum erit iudicare.

Caeterum quidquid sit de iure constituto, haec quae facti sunt quoad Graecos statuo. 1° Nullus graecus in sacris constitutus, monachis exceptis, integrum et quotidianum officium recitat. 2° Quamplurimi in sacris constituti partem satis longam utique, sed partem tantummodo eiusdem officii recitant. 3° Tandem multi sacerdotes hanc partem etiam officii recitant tantummodo die quo sacrum faciunt. En, eminentissimi ac reverendissimi patres, genuina, simplex adumbratio status ecclesiae graecae circa rem ad divinum cultum, salutem animarum, dignitatem ac munera sacerdotii summopere pertinentem. Non ego quidem rhetoricis subsidiis utar ut evincam, tot malis medicam manum esse adhibendam. Res per se omni eloquio altius clamat, in gravissimo disciplinae capite confusionem esse removendam, certumque aliquid constituendum, quod praeter caetera bona, dubia etiam et anxietates conscientiae repellat. Quanam vero ratione id fiet? Hoc opus, hic labor est.

Atque in primis, meo saltem iudicio, non expedit ut concilium hoc sacrosanctum Vaticanum directe deploratae huic rerum conditioni remedium afferat. Sedulo enim cavendum est, quidquid nonnulli dixerint, ne quid a nobis, eminentissimi ac reverendissimi patres, agatur, quod non modo Graecos catholicos utcumque commoveat, sed ansam obtrectandi praebeat schismaticis, qui in praesentiarum praesertim oculos in nos defixos habent, et omnia quamvis necessaria reformatione consilia in perversum trahentes, ubique vident molimina Latinorum contra graecam ecclesiam, ut eam subiiciant, absorbeant, suis iuribus expolient. Quid ergo? Erit ne incommodum sane gravissimum ob alterius formidinem tolerandam? Erit ne divinorum cura ob metum hominum deserenda? Absit. Sed in huiusmodi negotio vestrum erit, reverendissimi patres, mediam, quae tuta est, tenere viam, illudque remedium eligere quod sine alicuius offensione saluberrimam institutionem penes Graecos aut non existentem aut collapsam erigat et instauret.

Tale porro mihi non videtur quod orator quidam orientalis proposuerat, ut nimirum graeci episcopi in conciliis provincialibus coacti, brevius aliquod officium excudant, quod Romam deinde mittant ab apostolica sede muniendum. Quomodo enim fieri potest ut huiusmodi remedium sortiatur effectum, et in actum deducatur? Quis nescit Graecos sub communi appellatione adeo inter se differre, ut vix non impossibile sit huiusmodi coetus haberi? Sed concedo libens viros natione, lingua, iuribus, indole discrepantes in concilia provincialia coire, quod dictu facile, sed factu difficillimum est. Unaquaeque synodus cum non habeat praestitutum typum caeteris communem, diversa exhibebit officii compendia. Quodnam ex iis ad apostolicam sedem pro approbatione mittetur? et si aliquod probari contigerit, nonne aegre ferent auctores aliorum?

Aliud igitur consilium capiendum esse mihi videtur. Quoniam ad huiusmodi redactionis opus requiritur mutua conspiratio episcoporum graeco-catholicorum, cum nunc Deo favente ex dissitis orbis partibus in unum convenimus, enitamur unanimes et coniunctis viribus pro confectione officii, quod ut quotidie recitari possit, unius horae spatium plus minusve postulet; et tale sit ut non destruat systema integri et magni officii quod nunc habemus, sed eiusdem lineamenta in arctiori imagine fideliter repraesentet. Haec tamen breviatio provisoria tantum sit, et ad usum privatum accommodata: tum quia par est ut in publica recitatione sartum tectumque maneat systema officii, quod a maioribus accepimus, tum ad vitanda dicteria schismaticorum, qui certe has innovationes in catholicos reprehendunt et vituperant, tum quia talis modificatio ut rite fiat requiruntur plures anni et concursus virorum graecorum rituum apprime peritorum. Quare ad perfectam ac stabilem officii abbreviationem commissio aliqua apposite hic Romae constituenda foret, quae auditis consiliis praesulum graecorum, rem ad optimum exitum perduceret.

Et haec de officio divino breviando satis: male enim brevitas longo sermone commendatur. Unum oro, eminentissimi ac reverendissimi patres, ut meas hasce observationes aequi bonique excipiatis: et si quidem incongrue et inconcinne dixerim, pro vestra summa benignitate ignoscatis mihi, qui ut fortasse aetate, ita etiam ingenio minimum meipsum agnosco

ORATIO

reverendi patris domini Pauli Hindi episcopi Iazirensis ritus chaldaici[1].

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Quoniam quamplura dixerunt venerabiles fratres nostri oratores de vita, et doctrina, et honestate, et habitu clericorum: sed unusquisque pro domo sua ut dicitur locutus est, scilicet pro necessitate dioeceseos et ritus sui. Patres enim occidentales pro statu et conditione dioeceseon suarum locuti sunt, orientales autem pro ritibus suis: et adhuc nos nescimus quemnam effectum habere debeant istae tam longae locutiones. Praesertim omnes orientales volunt habere speciale schema de ritibus suis; quia non potest in usum unum schema includere canones omnes utriusque ritus respicientes: aliter succedet

[1] Argumentum: „Episcopus Iazirensis ritus chaldaici speciale schema necessarium esse dixit pro disciplina ecclesiae orientalis. Ubi autem ‚de vita et honestate clericorum', sermonem faciendum de zelo sacerdotis, quod praecipua clericorum dos est, quodque nullum adhuc ex oratoribus indicasse admotavit. Zelum consistere ait non in sola missae celebratione et divini officii recitatione, sed in quaerenda Dei gloria per salutem animarum procurandam omni cum industria praesertim in tribunali poenitentiae. Concluxit dicendo, ipsos episcopos debere benignitate patris eos ex suis subditis recipere, qui sacramenti huius dispensationem petierint, memores se non principes huius mundi esse, sed patres et successores apostolorum, qui divini sui magistri spiritu imbuti oves sedum fovere, sed et pro iis animam ponere debent.

confusio inter utrumque ritum. Ritus autem orientales diversi sunt in omni genere a ritu occidentali; idcoque debent habere aliquod schema explicans in specie de illorum ritibus.

His dictis, venio ad punctum de quo loqui volo, scilicet de zelo animarum, quem debeat habere omnes clerici sive orientales sive occidentales. Ita etiam nemo potest, ut mihi videtur, se excusare ab hac obligatione; et nemo adhuc de oratoribus venerabilibus locutus est de hac obligatione; et hic zelus animarum maxime commendatus est a Domino nostro Iesu Christo et ab apostolis et ab omnibus patribus. Iamvero ex dotibus quibus praediti debent esse ministri Domini Salvatoris, zelum animarum esse unam et praecipuam nemo negare potest. Etenim zelus impellit ad divinam gloriam quaerendam, praesertim in salute animarum: salutem autem animarum vir apostolicus, qui vero zelo moveatur, quaerit non quomodocumque, sed meliori quo fieri potest modo, id est omni industria, omnique diligentia tuetur viam, quam ipse Christus aperuit. Per hoc sacramentum animae reviviscunt: unde sacerdos in tribunali sacro non solum iudicis et magistri officio fungitur, sed insuper et medici et veri patris.

Igitur suo muneri deest ille sacerdos vel parochus si abest ab hoc salutari ministerio, aut illud negligenter exercet: hinc profecto dici potest zelum non habere ille sacerdos. Ergo in schemate aliquid addendum est de huiusmodi obligatione; et commendetur specialiter illis sacerdotibus qui habent curam animarum. Ego vellem ut sacerdotes omnes intelligant, se non posse tuta conscientia ab hoc ministerio abstinere vel minus diligentes esse: quod si capaces non sunt, tenentur se reddere tales. Vellem insuper ut plane sciant se in hoc tribunali non esse solummodo iudices sed patres etiam sollicitos, medicos assiduos, magistros omni potentia atque industria donatos: habeant prae oculis charitatem, mansuetudinem et diligentiam qua Dominus noster Iesus Christus peccatores accipiebat et curabat, quandoquidem et exspectabat, ut fecit cum Maria Magdalena et Samaritana.

Ad hoc Domini nostri Iesu Christi exemplum imitandum debent et ipsi quaerere poenitentes, ut sciant per quam viam ambulent, quo facilius eos reducere possint; impetentes eos, sicut fecisse legimus sanctum Ioannem apostolum iam senem. Omnibus aperientes viscera misericordiae, vulneribus eorum medicinam applicent, suavitate utantur ut efficacius cum eis teneantur compassione et eos alliciant. Discant fortitudinem qua debent quidem interdum uti, et opportuna dulcedine temperare: omnibus omnia fiant ut omnes faciant salvos.

Ad hoc quidem ut bene habeant, sicut oportet, debemus aperire illam parobolam Christi Domini in evangelio, in qua loquitur de illo homine qui descendens de Ierusalem in Iericho incidit in latrones, qui spoliaverunt eum et vulneraverunt: sed venit sacerdos qui videns eum pertransiit, venit levita et vidit eum et pertransiit. Hinc si aliqui sacerdotes, praesertim illi qui habent curam animarum et parochi, videnr peccatores longe ab ecclesia, longe a sacramentis, longe a tribunali poenitentiae non per hebdomadas et menses sed per annos et annos, et nihil dicunt illis, nihil curant illos: ipsi sacerdotes non faciunt aliud nisi dicere missam, et vix dicere officium suum, et exeunt deambulantes per urbem adaptantes se ad illam regulam prosodiae, quae dicit: Graeca per Ausoniae fines sine lege vagantur.

Ergo debent esse et sunt alii qui quamquam accipiant etiam per casum venientem poenitentem, curant eum; sed nesciunt quomodo curare. Alii curant cum oleo solo, alii curant cum vino solo; scilicet alii curant cum multa suavitate et lenitate ita ut poenitens peccator, cum exit a tribunali confessionis, vadat plus animatus, scilicet credens nihil mali fecisse post tanta peccata. Alii curant cum tanta severitate ut perterreant peccatores; sic dicto uno vel altero peccato perterrescunt, et non audent dicere alia peccata: silent in conscientia sua illi serpentes et dracones qui sunt, et non audent dicere ex severitate sacerdotis. Ergo debent semper admoneri et instrui tales sacerdotes ut discant ex illo Samaritano, quomodo mederi debeant illum infirmum, scilicet cum oleo et vino; scilicet ut illa cum suavitate et fortitudine tractent illum, ut aliqua parte perterreant a faciendis peccatis, et alia parte pertrahant illum ad suavitatem et ad amorem Dei.

Nunc pace vestra, venerabiles patres, aliquid auderem dicere de nobismetipsis praesulibus, quemadmodum nos ipsi praesules cavere debeamus ne auctoritate et dignitate nostra reddamus nos ipsos inaccessibiles dioecesanis nostris, ut nonnullos videmus facere; sed amore ac paterna benevolentia debeamus fideles invitare ut intelligant se habere ad nos semper aditum apertum, quo possint accedere cum fiducia, et sine timore exponere illam difficultatem, quam habent de salute animae suae. Patres enim sumus, et non principes mundi; patres et successores apostolorum, qui, spiritu magistri Domini imbuti, oves non solum fovebant, sed etiam pro ovibus animam posuerunt.

Sic dicta ad iudicia vestra pono omnia, vestro iudicio me subiicio.

ORATIO

reverendi patris domini Antonii de Macedo episcopi Belemensis[1].

Eminentissimi praesules, patres in Christo reverendissimi.

Pauca attingam de schemate nobis proposito, habita praesertim ratione status ecclesiarum nostrarum in Brasilia, imo in fere tota America australi. Et quidem mihi videntur aliqua immutanda in supra laudato schemate, ut opus reformationis sacerdotalis, quod magno corde et alacri animo paucis abhinc annis in nostris regionibus aggressi sumus, et maximas inter aerumnas et contradictiones prosequimur, ad exitum valeamus conducere felicem.

Nemo vestrum ignorat, reverendissimi patres, quantum in illis Americae nostrae partibus refriguerit sacerdotum charitas, quantum spiritus clericalis imminutus et fere extinctus ubique extiterit: sed non omnes fortasse scitis conatus episcoporum nostrae ditionis ad tam miserum cleri statum promp-

[1] Argumentum: „Episcopus Belemensis. Providendum clericis vagis, a quibus innumera mala oriuntur, et ideo non solum confirmanda, quae in Tridentina synodo constituta sunt sess. XXIII, cap. 16, de reform.; sed et severiorem introducendam disciplinam, et fortasse adoptari posse, quae in concilio Baltimorensi constituta sunt, nimirum 1° nullum sacerdotem dimitti ab episcopo posse, nisi constiterit ab alio esse recipiendum, aliter vero dimissos a nemine recipi posse; 2° sacerdotes vagos et incognitos non esse admittendos ad sacra facienda, nec in clerum cooptandos, nisi constiterit, eos sua dioecesi de consensu episcopi discessisse. — ‚Concubinatus' vocem expungendam. Non posse se convenire cum episcopo Tanensi, ut declaretur in solo casu criminis occulti posse procedi absque strepitu et forma iudicii et sola facti veritate inspecta; tunc enim clerici scandalosi in meliori conditione essent; siquidem cum publicum crimen est, difficilius inveniuntur testes, qui iuridice deponant, et qui politicis negotiis se immiscent, facile admodum testes invenient, qui in sui favorem deponant, ut in his casibus aliquando processus vel impossibilis vel inutilis evadat. Insuper alt tollenda verba: ‚ne tamen nomini clericorum etc.', quae forte efficerent, ut ab ecclesiae hostibus episcopi tyrannidis arguerentur. — Concludit hortando patres, ut schematis huius discussio claudatur et ad gravioris momenti res transitus fiat."

tis et efficacibus remediis in melius immutandum. Iam in multis Brasiliae dioecesibus stabilita sunt vera seminaria, in quibus ad mentem concilii Tridentini numerosa iuventus pietati et scientiae a teneris annis informatur. Iam habemus plures sacerdotes zelo animarum incensos, opus Dei laudabiliter perficientes.

De mea loquar dioecesi, sane loquar; sed si insipienter, mihi ignoscite, non ad miseram vanitatem fovendam, sed, patres mei reverendissimi, ut detis gloriam Deo, a quo omne datum optimum et donum perfectum descendit in miseras creaturas. Ergo et ipse opitulante Deo, et auspice Virgine immaculata, episcopatus mei patrona amantissima, iam duo seminaria in dioecesi Belemensi instituì, in quibus 100 et plures alumni piam educationem ac solidam instructionem ebibunt. Triginta insuper iuvenes meae dioecesis in optimis Galliae seminariis studiis ecclesiasticis vacant, et doctrinis instituuntur, auxiliante charitate insignium praesulum Galliae, quibus hic aperire grati animi mei sensus periucundum mihi est. Multi alii alumni in seminario Americano ad scientiam ecclesiasticam incumbunt. Nonne haec est vere, patres reverendissimi, spes messis in semine? Haec, vobis fateor, omnis ratio fiduciae et consolationis nostrae.

Tot lacrymae, quas in amaritudine animarum nostrarum quotidie inter sacrosanctum sacrificium fundimus, inutiles erunt? Deus assiduas preces nostras non audiet? Surdus erit clamoribus nostris: et episcopis toto corde precantibus ut mittat operarios in vineam suam, operarios non mittet? Absit. Hoc est absolute impossibile, patres eminentissimi, et reverendissimi praesules. Coram vobis intimo animae meae solatio hoc affirmare audeo: post aliquos annos opus Dei inter nos erit consummatum; religio catholica servabitur in Brasilia, imo reflorescet. Totus episcopatus noster, nullo praesule excepto, sicut et episcopatus Americae meridionalis, arctissimis vinculis huic sanctae sedi apostolicae devincitur, huic ecclesiae Romanae omnium ecclesiarum matri et magistrae intime unitus est, et summo pontifici Christi vicario et Petri successori infallibili, traditionum divinarum oraculo, in omnibus fideli obedientia assentiri gloriatur. Ergo tam desiderata haec cleri reformatio certe eveniet.

Restat ut patres eminentissimi et reverendissimi dent nobis in constitutionibus huius sacrosancti concilii auxilium opportunum et efficax: et in primis mihi videtur aliquid dicendum in schemate de clericis vagis. Haec plaga, ni fallor, late patet in ecclesia Dei: nos in Brasilia hac infensissima calamitate multis abhinc annis laboramus. Sunt dioeceses in nostro imperio in quibus centena huiusmodi vagorum sacerdotum enumerantur, qui praesertim ex Portugallia et ex dioecesibus meridionalis Italiae, quasi nubes locustarum infensissimae maria permeant et ad Americae terras advolant, ut devorent et destruant messem omnem patrisfamiliae. Miserimus status ecclesiarum nostrarum, credite patres amplissimi (et hoc communiter ignoratur), magna ex parte provenit ex hac funesta pessimorum sacerdotum emigratione in nostras regiones: iam huic flagello in Brasilia obstitimus. Per viscera ergo misericordiae Dei nostri rogo vos et obtestor, ut sanctiones canonicas de clericis peregrinis, et praecipue sapientissimas praescriptiones Tridentinae synodi, sess. XXIII, cap. 16 de reformatione, non solum confirmetis; sed etiam aliam disciplinam severiorem et strictiorem ad illos vagos et peregrinos presbyteros coercendos, ad normam, si libet, Baltimorensis concilii, statuatis.

Prudentissime quidem meo sensu praescripserunt clarissimi concilii Baltimorensis patres, sacerdotes vagos et ignotos non admitti ad sacra munera facienda, neque in clerum cooptari, nisi literis suorum episcoporum prius missis consensum episcopi, in cuius dioecesim transire desiderant, obtinerent. Statuerunt insuper concilii Baltimorensis patres nullum sacerdotem ad aliam dioecesim transire volentem a proprio episcopo dimittendum, nisi certe constiterit ab alio episcopo esse recipiendum. si qui autem in posterum aliter dimissi fuerint, non recipiantur. Nonne hanc salutarem disciplinam ad universalem ecclesiam extendere opportunum erit?

Illustrissimo episcopo Cliftoniensi et aliis patribus assentio verbum *concubinatus* expungendum, ob duas praesertim rationes: 1° quia inimici sanctae ecclesiae viventes secundum carnem, non percipiunt ea quae sunt spiritus Dei. Legem continentiae sacerdotalis quotidie impetunt utpote oppositam humanae naturae; et autumant generatim a clericis non observari in multis regionibus: certe est haec falsa opinio. Si ergo legerint in constitutionibus huius sancti concilii Vaticani canonem ex professo tractantem de clericis concubinariis, dicent: si ecclesia in concilio generali coadunata de hoc cleri ulcere necesse habuit loqui, hoc certe comprobat illud ulcus longe grassari, et totum aut fere totum corpus sacerdotale inficere: ergo hypocritae sunt et sepulchra dealbata, qui aliquam continentiae speciem praeseferunt. Atqui nemo non videt quantum incongruum foret nos ansam praebere impiis ad talia iudicia de clero catholico efformanda.

2° In iis regionibus in quibus adhuc extirpare omnino non potuit zelus episcoporum illam horribilem cleri luem, miserrimi illi sacerdotes persuasum sibi habent omnes caeteros ubique terrarum eodem coeno commisceri; atque in hac falsissima persuasione confirmati evadent, si viderint decretum in hoc concilio generali exaratum de clericis concubinariis. Eminentissimi patres, patres mei reverendissimi, Deo gratias pro inenarrabili dono isto: clerus catholicus hodiernus in praecipuis ecclesiae partibus castitate et gravitate morum semper commendatur. Expungatur igitur in schemate scandalosum illud vocabulum de quo agimus: et nos episcopi, qui zelo domus Dei inflammati hanc abominationem desolationis a loco sancto et removere et expellere satagimus, meliori et efficaciori modo clericos illos miserrimos exhortabimur dicendo: videte, tam exitialis pestis in ecclesia Dei, quae est corpus Christi, fere ubique cessavit. Quod tanti piissimi sacerdotes ubique terrarum faciunt, cur facere non poteritis? Inscribatur ergo alius titulus mitior huic capiti iuxta mentem sapientissimi episcopi Cliftoniensis.

3° Nullatenus, patres eminentissimi et reverendissimi, mihi arridet sententia illustrissimi domini Salzani episcopi Tanensis, qui contendit in hoc capite declarandum esse, episcopos non posse procedere contra discolos clericos absque forma et strepitu iudicii, et sola facti veritate inspecta, nisi in causa criminis occulti. Cur haec declaratio apponeretur? Si dirimenda esset, et utinam dirimeretur ab hoc sacro concilio quaestio, quae agitatur inter canonistas circa interpretationem illorum verborum concilii Tridentini, sess. XIV, cap I de reformatione, ubi datur facultas episcopis interdicendi clericis sacros ordines extraiudicialiter quomodolibet, etiam ob occultum crimen, haec resolutio congrua foret, ut opinor, in sensu eorum canonistarum, qui putant tum in casu criminis occulti tum publici, episcopo licere, si id rerum adiuncta expostulaverint; ex informata plane conscientia procedere: quod revera

magnopere conferret, servatis quae in schemate A praescribuntur, ad progressum operis reformationis a nobis aggressi.

Et revera, si tantum in criminibus occultis procedere deberent episcopi absque strepitu iudiciali, tunc scandalosi sacerdotes in meliori prorsus conditione essent, quam non scandalosi. Etenim cum in nostris regionibus difficillime inveniantur testes, qui velint contra sacerdotem deponere in iudicio episcopali; et aliunde illi sacerdotes saepe saepius in politicis partibus implicati falsos testes facillime adhiberent; inde ex duobus unum: aut processus impossibilis, aut inefficax evaderet. In utroque casu, scandalosorum impunitas, in utroque casu scandalorum alluvies. Aliunde, si processum regularem institueremus, appellationibus ab abusu aditus pateret, quae appellationes minime a gubernio excipiuntur iuxta legislationem nostram, in casu suspensionis propter correctionem tantum, aut, ut B communiter dicitur, ex informata conscientia. Sed si concilium Vaticanum hanc declarationem facere renuerit, nihil saltem immutetur in schemate; et relinquatur prudenti arbitrio et conscientiae episcopi procedere iuxta circumstantias et rerum adiuncta.

4° Supprimantur illa verba: „Ne tamen nomini clericorum macula nimis facile aspergatur." Eminentissimi ac reverendissimi patres, cur inuritur toti episcopatui haec praecipitantiae et levitatis nota in procedendo contra clericos? Quisnam episcopus clericum bonae vitae speciem praeferentem et bona fama pollentem suspendere resolvet, quin prius millies conscientiae suae stimulis torqueretur? Haec est saltem generalis regula, cui vix aliquae darentur exceptiones. Inter nos illa schematis verba malum effectum certe producerent. Nuper enim magna exagitata est controversia in nostris comitiis generalibus et etiam in senatu de suspensionibus a me et ab aliis episcopis factis praeter figuram et strepitum iudicii; et ore rotundo clamabant illi ecclesiasticae libertatis impugnatores contra tyrannidem episcoporum, et contra nimiam eorum levitatem, et praecipitantiam et arbitrium. Hi episcoporum Brasiliensium censores, nec non possimi sacerdotes quibus patrocinabantur, plaudent sane cum legerint constitutionem nostram. Supprimantur ergo quaeso illa verba, quae revera contextui minime necessaria sunt. De caetero omnia mihi in schemate placent.

Post multitudinem oratorum, et abundantiam fortasse nimiam discussionum ad hanc conclusionem devenire necesse est, quod generaliter optime esse habuerunt sapientissimi auctores schematis principia tantum generaliora statuendo, ex quibus regulae speciales accommodatae statui diversarum nationum D et dioecesium derivandae veniunt. Bene quidem fecerunt nihil statuendo de dimensione clericalis tonsurae iuxta gradus ordinis; neque de veste, quae usque ad pedes protrahi debeat, et quidem iure divino, ut aliquis ex illustrissimis oratoribus probare insudavit; neque de barba, neque de negotiatione in specie quae clericis prohibetur et conceditur, et caeteris huiusmodi. De minimis istis non curat augustissimus hic coetus; omnia haec reliquantur prudenti arbitrio episcoporum aut synodorum dioecesanarum aut conciliorum provincialium. Pudet revera, eminentissimi ac reverendissimi patres, quod tantum tempus inutiliter teratur in iis rebus, quando tam gravia negotia, tam vitales quaestiones a nobis pertractandae supersunt.

Abeat ergo in pace schema nostrum ad congregationem de rebus disciplinae; et ad aliud quam citissime progrediamur.

Hic autem ab eminentissimo primo praeside interrupta disceptatio est, et intimata proxima congregatione generali in feriam II insequentis hebdomadae die 7 huius mensis habenda, facta est patribus abeundi facultas.

8.

Congregatio generalis vigesima secunda

1870 februarii 7.

Feria II die 7 februarii 1870 hora nona matutina in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt sexcenti septem patres, nempe 41 cardinales, 6 patriarchae, 3 primates, 100 archiepiscopi, 417 episcopi, 5 abbates nullius dioecesis, 14 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, unum mitrae habentes, 21 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum vigesimaesecundae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Felicissimus Salvini archiepiscopus Camerinensis missam lectam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses indixit continuationem discussionis circa schema *de vita et honestate clericorum*, nuntiavitque patribus, oratoribus, qui ex superiori congregatione supererant, sex alios accessisse, quorum omnium nomina iussit ex ambone per subsecretarium publicari.

Qui ambonem conscendens notam perlegit in qua inscripti erant reverendissimi patres, Ioannes Bravard episcopus Constantiensis, Ioannes Lyonnet archiepiscopus Albiensis, Ioannes Ghilardi episcopus Montisregalis, Ioseph Strossmayer episcopus Bosnensis et Sirmiensis, Ioachim Lluch episcopus Salamantinus et Civitatensis, Laurentius Gastaldi episcopus Salutiarum, Theodorus Iosephus Graves episcopus Namurcensis.

Oratoribus publicatis, ab eminentissimo primo praeside successive ad ambonem vocati sunt episcopus Constantiensis, archiepiscopus Albiensis, episcopus Bosnensis et Sirmiensis, episcopus Salamantinus. Infirma autem valetudine impeditus, episcopus Montisregalis loquendi facultate uti non potuit.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Petri Bravard episcopi Constantiensis[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Primus sum inter episcopos Gallicanos, qui de schemate nobis proposito verba faciam. indulgentiam

[1] Argumentum: „Episcopus Constantiensis non assentiri se dixit episcopo Canariensi contendenti, clericis abstinendum esse a collegiis electoralibus sive pro deputatis sive pro magistratibus eligendis; defendi id nullo modo posse, nostris autem his diebus nocivum admodum esse et amori erga patriam contrarium. Nec assentiri se episcopo Paderbornensi quoad barbam, decorationes et concordata. Concordata sit conventiones esse et prout tales nonnisi per mutuum contrahentium consensum dissolvi posse. Quodsi principes aliquando ea non servant, non illico violati concordati redargui possunt; omnes enim norunt, eos non semper proprio marte agere, immo saepe cogi ad aliquid sanciendum, quod componi cum concordatis haud facile potest. Nec assentiri se episcopo Huguncensi asserenti, quod Parisiis octingenti habeantur sacerdotes interdicti, constat enim minores numero esse; et praeterea attendatur oportet, tum ad numerum sacerdotum illius urbis, tum etiam, quod non ii omnes Galli sunt. E contra assentiri se in omnibus, quae dicta sunt de excitando clero ad scientiam et pietatem, de recudendo corpore iuris canonici et breviario reformando; de conservanda forma iudiciorum ex informata conscientia, cum conditione tamen, ut non obligentur episcopi ad documenta scripta servanda, et non permittantur appellationes. Quoad ordinationem

ideo spero. Ignoscite etiam imperitiae meae sermonis latini et pronuntiationis, qua forsan Ciceronis et ecclesiae linguam vitiabo.

De tribus potissimum eloqui velim, de ordinario clericorum, de eleemosynis missarum pro clericis sacerdotibus, de subscriptionibus collectivis, quas quidam clerici mittunt sive ad summum pontificem, sive ad sacrum concilium oecumenicum, ut proponant de quodam articulo fidei definiendo, de quadam regula morum statuenda.

Sed antequam ad ea progrediar, sinite me in hoc coetu augustissimo dolorem deponere, qui meo cordi gravissimus est, pro quibusdam hiccemet dictis. Ignoscant mihi reverendissimi patres, quorum sententiae non mihi arridenti; illorum verba forsan non est distincte audivi: sed si haec sunt, error meus non mihi sed huic aulae crimini sit, oculis sane spectantissimae, sed quae aures iam tardas non tam delectat, et quae saepe saepius nobis in supplicio B fuit. Quod si hanc aulam non velint arguere, dicant saltem mihi cur nobis non liceat typis mandare nostras orationes, aut cur saltem omnibus legere orationes dictas non nobis licitum sit in loco aditu facili. Sed verba distincte audivi, saltem credo: veniam dent illi quibus contradicam. Ex luctamine ideārum oritur enim veritas; et hic adsumus congregati ex universo orbe, ut per communicationes mutuas illucescat veritas: oriatur ille oriens ex alto, qui illustraturus et salvaturus est mundum.

Non assentior 1° reverendissimo episcopo Canariensi, cum dixit clericis abstinendum esse a congregationibus civilibus electionum sive pro deputatis, sive pro magistratibus. Haec propositio in suo sensu generali est falsa, et hoc praesertim tempore permultum nociva. Est falsa, quia si clericis abstinendum esset omnino a congregationibus electionum, amorem patriae in corde suo non haberent. Amor C porro patriae est virtus moralis adeo a Christo, a ratione, ab experientia commendata. Electiones in regionibus ubi fiunt, sunt maximi momenti; ad bonum vel ad malum patriae permultum valent. Ergo clericis non est abstinendum ab his congregationibus. Illis consulamus prudentiam, inspectionem circumstantiarum, personarum, temporis, haec consulamus, concedo, quia haec sunt nostri officii episcopalis; sed quod dictum est abstinendum esse omnino ab iis electionibus, verbi gratia, in aula electionum vota sua non deponere, haec mihi contraria videntur virtuti de qua loquor, huic amori sincero patriae, quem nobis etiam monstravit Christus in suis exemplis.

Dixi quod si clerici abstinerent omnino a congregationibus electionum, hoc esset summopere periculosum hoc nostro tempore. Non multas rationes afferam, sed haec sufficiat. Si permultis adhinc annis in Galliis catholici episcopi, clerici omnes de electionibus non curassent, sciunt omnes patres quid eventurum fuisset. Si anno proxime elapso de illis non curassemus, de illis non angore pressi fuissemus, hocce concilium oecumenicum non esset hodie congregatum, quia in Galliis electiones anni praetermissi erant actus fidei: fiebant enim sive pro papa, sive contra papam, fiebant pro continuatione occupationis romanae, ut aiunt, vel contra hanc occupationem; videte si nobis abstinendum fuisset! Maioritas, Deo adiuvante, fuit pro papa, fuit pro continuatione occupationis romanae; et ideo hic congregatum est concilium. Ergo non clericis abstinendum est omnino ab iis congregationibus civilibus. In aliis regionibus certe non tanti effectus forsan fient prima vice: sed cor habeant clerici, sed perseverent, sed sint sicuti nos fuimus in Galliis, et forsan bonum religionis, bonum sanctae ecclesiae ex suis conatibus orietur, sicut fuit inter nos.

Non assentior etiam reverendissimo episcopo Paderbornensi. De barba et decorationibus non loquar post ea, quae tam lucide, tam magnifice dicta sunt in praeterita congregatione generali. Haec tamen addam. Si reverendissimus episcopus Paderbornensis velit Galliam invisere, sicut de illa re eum precor, si voluerit invisere meam dioecesim et domum principalem religiosarum feminarum Misericordiae sanctissimi Salvatoris, quarum duas suffraganeas domus habet in sua dioecesi, percurrendo Galliam videbit nos omnes episcopos decoratione legionis honoris decoratos, sicut videre est eminentissimos purpuratos permultis decorationibus itidem decoratos. D imo et reverendissimo episcopo Paderbornensi, si tamen licentiam mihi dederit, ostendam 25 forsan sacerdotes meos, qui sunt decorati, et qui nihilominus, sicut episcopi, sunt graves moribus, sunt humiles, sunt pii, sunt omnibus virtutibus decorati.

Haec forsan reverendissimus episcopus Paderbornensis iocose dixit, sed iocose non potuit loqui de sua propositione erga concordata quae eveniunt inter sanctam sedem et aliqua gubernia civilia. De his concordatis dictum est, quod si gubernium civile quibusdam in conditionibus non satisfaciat, ideo ipsamet sancta sedes fit libera. Si haec propositio solummodo e labiis venerandi mei contradictoris evasisset, illam forsan non impugnarem: sed talem doctrinam legi duobus in libris gallicanis permultum a quadam schola delaudatis. Porro haec doctrina mihi videtur et falsa, et multis pro religione incommodis obnoxia. Est falsa, etenim de concordatis certe permulta dicenda essent, sed hic non est locus. Concordata sunt conventiones synallagmaticae: illarum destructio non potest, nisi per consensum mutuum contrahentium evenire, non potest saltem evenire violatione conditionum, nisi eae sint, quae dicuntur resolutoriae, et in contractibus his non sunt numerosae istae conditiones resolutoriae. Sed etiam, etiamsi gubernium civile in aliquibus non satisfaceret conditionibus, creditis, reverendissimi patres, quod sancta sedes eo ipso deberet esse libera? Sed attendite.

Hodie principes nationum suntne liberi? Hodie reges, imperatores, qui sub regimine constitutionali sunt, possuntne contrahere sine consensu aularum publicarum? Quare postularetis quae non possunt dare? Quando verbi gratia in Galliis factum est concordatum tam felix, tam foecundum, quod ecclesiam gallicanam posuit in suo primo gradu, quando hoc concordatum conclusum ab eminentissimis, a

duo quaerenda dixit, 1° quis episcopus possit ordinare? 2° quando licite clericus possit subtrahi a iurisdictione sui episcopi? Quoad 1um praeter tres titulos iuris alium advenisse ait, nempe titulum domicilii, de quo eptandum, ut definiatur in concilio quando domicilium acquiratur. — Quoad 2dum admittebat quidem, posse clericum permittente Romano pontifice et episcopo e dioecesi se subtrahere: at quid contradicente episcopo? — Remedium afferendum abusibus circa eleemosynas missarum constat enim nonnullos esse, qui missas vendunt pro libris, vestibus, supellectilibus etc. Statuendum autem, ut quilibet sacerdos catalogum sibi proprium habeat, in quo singulis diebus scribat missas quas accepit, eleemosynas cuivis intentioni respondentes, et missas quas celebravit vel celebrandas curavit. Statuendum ulterius, ut quilibet sacerdos, qui eleemosynam pro celebranda missa accepit, si non celebrat, det sacerdoti celebranti totam quam accepit eleemosynam, et nihil aliud retineat, nihil accipiat sub quolibet respectu.

Subscriptiones collectivas factas per sacerdotes et mittendas aut ad summum pontificem aut ad concilium oecumenicum abolendas, quia doctrinam Pistoriensem sapiunt et democratiam inducunt in ecclesia. Damnandos etiam ephemeridum auctores, qui huiusmodi subscriptiones promulgant. — Hic autem asperrimis verbis in schema insurgens ignorare se ait schematis auctores, et de his quaesivit: „quinam sunt et unde venerant?" Schema eo remittendum, unde exivit, sive a subterraneis cavernis exiverit, sive e caelo descenderit, et ibi humatum ac sepultum relinquendum, ut dormiat in pace."

sapientissimis cardinalibus, de quibus historia gallicana et ecclesiastica semper memoriam gloriosam faciet, quando hoc concordatum conclusum est, imperator, vel potius primus consul Napoleon erat omnipotens, erat absolutus, poterat quae volebat: et ab hoc tempore quam gubernia mutata sunt! Num hodie sicut fuit iam antea princeps Galliarum est? Certe in primo gradu, sed habet ministerium quod dicunt responsabile.

Eo ad aliam observationem. Si gubernium aliquod in multis etiam non satisfaceret conditionibus, credo quod sancta sedes non ideo se consideraret ut liberam: et mea fides posita est in hac sapientissima, in hac prudentissima, in hac lentissima agendi ratione, quam semper tenuit ecclesia Romana. Reverendissimi patres, si hodie subito impetu sancta sedes se consideraret ut liberam, quaeso ubinam esset caelorum regnum in media Europa? ubinam esset? Non vos hoc fefellit: hodie schola quaedam impiorum nil aliud quaerit nisi praetextum, ut eveniat systema quod Florentinum gubernium uno verbo emisit: Ecclesia scilicet libera in statu libero. Reverendissimi patres episcopi Italiae quid hoc significat: Ecclesia libera in statu libero? Id est ecclesia serva in statu tyrannico. Ne ullum unquam verbum in hac aula emittatur, quod possit molestiam afferre mentibus, gubernii sollicitudini esse. Cum huius parietes etiam aures et voces habeant; cum secretum concilii nec est servatum, nec forsan servari potest, nullum verbum hic emittatur quod possit societatem iam satis turbatam turbare amplius. Et haec sufficiant de reverendissimo episcopo Paderbornensi.

Contradico 3° ad reverendissimum episcopum Huanucensem in republica Peruviana. Hic reverendissimus orator dolore, fateor, nimio me affecit cum illum audivi in hoc sacro concilio oecumenico, in hoc ambone prodere nomen huius scelesti sacerdotis Verger qui mucrone diro occidit archiepiscopum Parisiensem. Ad quid boni, reverendissimi patres, huius tanti criminis mentio? Scit ne reverendissimus pater, cui contradico, quis erat ille Verger? Erat mente insanus: sententia iudicum hoc probavit; nec dioecesi Parisiensi addictus. Et quid volebas illius mentionem faciendo? Volebas ne quod concilium oecumenicum tale pronuntiaret decretum: si quis sacerdos postea occiderit archiepiscopum Parisiensem, anathema sit? Sed mentio huius criminis facta est a reverendissimo meo contradictore ut probaret, si seriem ratiocinii sat bene audivi, hoc crimen forsan tribuendum esse severitati episcoporum gallicanorum erga pravos sacerdotes. Nescio an haec fuerit sua mens; sed talia audivi et intellexi: et credo quod talia dixerit, quia in alia parte suae orationis dixit quod in sola urbe Parisiorum sunt *octingenti sacerdotes interdicti*, qui victum ibi, quomodocumque possunt, sibi comparant, etiam in arte sordida aurigarum. Et suum assertum assumpsit ex foliculo, cui titulus: *De la situation du clergé en France*.

Reverendissimi patres, Gallus sum, episcopus sum, permultos libros legi, hunc librum non legi: qua manu sit exaratus, pariter ignoro; sed in hoc parum interest mea inscientia. Primo non verum est, quod in sola urbe Parisiorum sint octingenti sacerdotes interdicti: meis oculis quaero in hac aula an sit reverendissimus archiepiscopus Parisiensis; illum non video. Sed heri affirmabat, quod politia non noverit nisi biscentum: et sacerdotes hi biscentum interdicti unde venerunt? Non certe ex dioecesi Parisiensi, non ex nostris dioecesibus: venerunt forsan (dicam libenter) ex hac nube locustarum, de quibus tam afflicte reverendissimus episcopus Brasiliensis, de illa nube locustarum, ex Italia meridionali, ex Sicilia, ex Hispania, quae Brasiliense imperium vorant; et forte venerunt ex ipsamet republica Peruviana. Caeterum nobis obiiciendo numerum sacerdotum interdictorum, non argumentum suum probabat reverendissimus orator. In Gallia sunt quinquaginta forsan millia sacerdotum: inter tot millia sacerdotum non est mirum quod aliqui invenientur mali: et si sunt mali numerosi, illud solum probat, quod episcopi invigilent, quod sint attenti ad ea quae fiunt in suis dioecesibus; sed hoc non probat omnino quod simus severiores. Nos episcopi severiores? Sed reverendissimus pater in tam longinquis oris quomodo nos nescit? Sumus severiores? Et tanto amore prosequimur nostrum clerum; de illo nocte ac die sumus solliciti, illi paternas manus semper tendimus; si qui sint aegroti, non solum vinum, sed etiam oleum, et plus olei quam vini vulneribus afferimus. Nimis severiores sumus erga nostros sacerdotes, et dixit erga praecertim concubinarios?

Porro fateor, quod cor meum dilaceratum est non nostis clerum nostrum. Clerus noster gallicanus est gravis, est pius, est doctus, est omnimodis virtutibus suo statui necessariis perornatus; et si non creditis verbis meis, factis saltem credite. Vos qui tam longe estis a nobis, considerate tamen quod facta sunt inter nos a 60 annis: quot ruinas sublevavimus ex hac nostra magna perturbatione, quot templa aedificavimus, quot seminaria ereximus, quot scholas habemus, quot pia opera omnis generis! Quis sustinet missiones non solummodo suis missionariis, sed sua pecunia? Quae bona non eveniunt per tam magnificam societatem Propagationis fidei, Sanctae Infantiae? Quis quatuor forsan milliones francorum huic societati dat, dum totus orbis millionem solum dat? Ecquis sustinuit hanc sanctissimam sedem? Quis misit filios suos ut sanguinem effunderent in his celeberrimis praeliis, in quibus agebatur de ecclesia sancta Christi? Ecquis denarium sancti Petri adhuc sustinet? Quis dedit tot milliones sicut nos dedimus? Reverendissimi patres, de ecclesia gallicana credite non solum dictis sed factis; quia si sunt in illa quaedam mala, sunt etiam maxima bona.

His dictis (veniam peto, quod plurimum oblitus sim mei sermonis, sed dolor nescit finem), his dictis, assentior omnibus, quae dicta sunt: 1° de necessitate incitandi clerum ad scientiam non solum ecclesiasticam, sed etiam profanam; 2° de iis quae dicta sunt ad excitandum clerum ad pietatem, et de mediis ad illam propositis; 3° de necessitate manualis iuris canonici, quia vere nescimus quo progrediamur, nec quae regulae nobis sint propositae; 4° assentior etiam iis, quae dicta sunt de necessitate reformandi breviarum romanum. Benedictus XIV iam congregationem fecerat ut de illa reformatione labor eximius efficeretur. Summus pontifex Pius IX etiam congregationem de hac re fecit. Cur labor non ad felicem eventum ducetur?

5° Consentio iis quae dicta sunt de conservanda forma iudiciorum ex informata conscientia: haec sunt enim necessaria, maxime pro sollicitantibus in sacro tribunali. Sed velim hanc regulam subsistere sine obligatione servandi scripta de illis, et sine licentia appellationis, saltem ordinarie, ad sacras congregationes Romanas. Non intelligo enim hisce in tam difficillimis negotiis quomodo sacra congregatio Romana noscere poterit an sint verae vel falsae allegationes exempli gratia alicuius puellae timidae ab abominando sacerdote tentatae, sive in sacro tribunali, sive occasione sanctae confessionis. De istis sollicitantibus paucis abhinc annis monita

secreta nobis misit sanctissimus dominus pontifex Pius IX: haec monita, inquiunt quidam, sunt in praxi perdifficilia. Sed de his loquendi non est locus.

6° Quoad vitam communem clericorum omnino assentior iis, quae dicta sunt et a reverendissimo archiepiscopo Coloniensi; quae dicta sunt et scripta sunt litteris latinis a reverendissimo primate Hungariae; quaeque antea scripta erant eloquenter et pie ab illo, quem numquam satis exaltavimus, ab illo strenuo et impavido defensore pontificiae potestatis, ab eloquentissimo episcopo Aurelianensi, gloria episcopatus Galliae. Mihi liceat dicere, reverendissimi patres, quod mea dioecesis prima est in Galliis ubi haec forma vitae communis fuerit tentata non modo, quo sanctus Carolus Borromaeus in archidioecesi Mediolanensi eam instituit, sed modo quo consuluit revereandus Holzhauser pro Germania; et tamen in mea dioecesi vita communis iam existit inter sacerdotes. Vicarios forsan quingentos habeo, qui non solum cum parochis in eadem domo habitant, eadem mensa sedent cum parochis, quandoque exercitiis spiritualibus vacant; sed qui omnino subiiciuntur parochis quindecim, viginti aut etiam viginti quinque annis, antequam parochi fiant. Nihilominus formam vitae communioris adhuc tentarunt ferventiores quidam sacerdotes: et de hoc Deum laudo, sicuti illi gratias ago pro hoc quod heri mihi asserebat unus e promotoribus huius utilissimi instituti, nempe quod iam in Galliis quatuordecim sunt dioeceses, in quibus hoc institutum viget. In mea dioecesi sunt 45 aut 50 sacerdotes sive parochi, sive vicarii, sive professores, sive missionarii qui hanc vitam communem degunt; et de illorum fervore gaudeo, sicut certus sum gaudebunt alii episcopi, qui illam vitam communem suadebunt suis clericis.

Nunc tandem venio ad ordinarium clerici. Hic mihi duo sunt dubia: quis est ille episcopus qui potest licite clericum ordinare? Quomodo licite possunt clerici subtrahi iurisdictioni sui ordinarii? Haec duo mihi in anxietatem venerunt. Iure communi tres erant tituli quibus episcopus fiebat ordinarius clerici, nativitas, familiaritas et beneficium. In Galliis non sunt beneficia nisi pro sacerdotibus. Nullum novi etiam episcopum qui familiarem habeat pro sua administratione, et qui non sit e sua dioecesi oriundus. Superest ergo solummodo titulus nativitatis. Porro hicce titulus tanto in honore erat olim in Galliis, ut quilibet episcopus non ausus esset ullum clericum ordinare, nisi ex consensu, ex licentia expressa episcopi nativitatis. A quibusdam autem annis advenit alius titulus, quem dicunt domicilii. Hic titulus forsan est necessarius, quia familiae domicilia frequenter mutant. Sed si hic titulus est vere canonicus dicat concilium, et dicat quomodo acquiratur hoc domicilium.

De modo quo licite possunt clerici subtrahi iurisdictioni sui episcopi, hic mihi etiam sunt dubia. Si permittit summus pontifex, res non est difficilis; si consentit episcopus, res etiam nullam affert difficultatem. Sed si non consentiat episcopus, si noluerit clericum e sua dioecesi egredi, quid eveniet? Quomodo clericus poterit licite subtrahi iurisdictioni huius crudelis episcopi? Causa meae postulationis haec est, et non tacebo.

A permultis annis ordines religiosi et congregationes virorum in Galliis renovatae sunt, plaudentibus et faventibus maxime episcopis. Sunt tamen leges civiles quae adhuc prohibent illos ordines, sed hae leges semper impugnatae sunt; et existentia ordinum et congregationum virorum non fuit ullo modo perturbata: forsan perturbata fuisset paucis abhinc annis, si in senatu eloquentissimus et doctissimus archiepiscopus Parisiensis non verba fecisset, quibus ictum contra congregationes paratum evertit. Hicce etiam diebus in corpore legislativo fiunt postulationes circa applicationem harum legum: speramus quod maiestas corporis legislativi, quod ministerium ipsum eas congregationes et eos ordines servabit. Sed hoc evenit: congregationes et ordines virorum non est numerosos habent novitios, quia hodie vita religiosa non est sicut olim multis grata et desiderata. Ingressui clericorum in vitam religiosam multum favemus: illis obstaculum nullum facimus, nisi conscientia urgeat.

Pro mea parte, quando sacerdotes mihi manifestant suam intentionem ingrediendi in ordines religiosum, in congregationem, illis libenter benedico, quia sic salus eorum forsan tutior erit. Si clerici constituti in sacris ordinibus mihi eandem postulationem faciunt, ego illis etiam faveo et benedico: sed erga iuniores clericos non eadem mihi est agendi ratio. In nostris parvis seminariis permultos habemus pauperes, in hoc puncto regulam concilii Tridentini perfecte observantes. Porro hi pauperes adolescentuli, quos enutrivimus, quos educavimus, quando ad rhetoricam pervenerunt, dicunt quandoque: en quinque anni studiorum mihi restant, duo anni pro philosophia, tres alii pro theologia; quid facient mei parentes? Sumptibus iam obruti sunt, pecunias non habent, scio quid faciam. In congregatione aliqua virorum nomen dabo, in hac congregatione nullam mihi stipendium postulabitur, in hac congregatione forsan unum annum philosophiae et duos vel tres annos theologiae operam dabo; ad sacerdotium mox perveniam, onera non iam meae imponam familiae: salus mea erit tuta, gloriam Dei procurabo et salutem animarum, et haec omnia bona evenient mihi pro mea generosa intentione. Quando hi adolescentuli mihi manifestant suam intentionem, imprimis ordinario dico: Non est bene agitis, pueruli mei, meae credite vos experientiae; per duos annos attendite lectionibus philosophicis, et quando hi duo anni elapsi erunt, si perseveraveritis in vestra bona intentione, ibitis: postea si videritis quod selum intempestivum habueritis, redibitis in magnum seminarium, et eritis sicuti condiscipuli vestri nmatissimi.

Raro est quod iuvenes clerici paternis his consiliis omnino non pareant: sed sunt tamen qui possunt non parere: et pro mea parte vobis libenter dicam quod, me invito, duo vel tres iuvenes iverunt in congregationem. Congregatio illos accepit, me etiam dicente: non in tabulis meis vos adscribam, non eritis amplius mei subditi, non vos recipiam in dioecesi, si ex congregatione exieritis. Haec dixi, et non paruerunt. Novi alium episcopum qui tali agendi ratione commotus, crudeliter iniuste egit et nunc etiam agit contra hunc omnem ordinem, qui quosdam e suis alumnis ita accepit. Noluerat hicce episcopus adolescentulos quosdam ire in congregationem, eximiis, credo, fretus momentis; et cum abiissent, illo invito, prohibuit suis sacerdotibus, ne ullum unquam ex religiosis huiusce ordinis et congregationis vocarent pro sacris faciendis in sua dioecesi. Iniuste, sed quid vultis? Gallina alis, rostro et unguibus defendit suos pullos; et episcopi faciunt sicuti possunt, ut etiam suis dioecesibus invigilent. Ergo regula de hoc ponenda mihi videtur a sacrosancto oecumenico concilio; vel si iam regula de hoc producta est, hanc ignoro, et gratus ero huic qui illam mihi significabit.

De eleemosynis missarum. Ne mirum sit quod hoc grave, gravissimum negotium in hoc ambone ponam. Agitur de corpore et sanguine Christi;

agitur de sacrificio quotidiano: et ideo omni attentione dignum et nihil dignius propter abusum, propter infamias, quae in hoc puncto fiunt. Ne credatis, reverendissimi patres, quod fortuito hoc dixerim. Quaedam attuli folicula quae singulis hebdomadibus mittuntur in presbyteria nostra, non in aulam episcopalem, sed in presbyteria, a mercatoribus, ab illis qui de ecclesia et religione nihil omnino curant. Haec mihi materia, reverendissimi patres, permultum cordi est, cum tot habeam sacerdotes. In mea dioecesi habeo 1400 aut 1500 sacerdotes: omnes sacerdotes eleemosynam habent pro quotidianis missis; imo, propter quaedam, quae attuli regulas, superfluae mittuntur in meam cancellariam. Porro quotannis plusquam 100 000 francorum sive missionibus, sive congregationibus, sive dioecesibus, quae non sunt tam religiosae, pro illis superfluis mittuntur. Centum millia francorum! Haec est non parva summa pecuniae, cum triplex sit eleemosynarum quae nobis necessariae sunt.

Porro, reverendissimi patres, de hac materia si scirem quod vel unum verbum ad meos dioecesanos veniret, subito tacerem, et ex hoc ambone descenderem; quia scio certe, quod si mei pii fideles nocerent quae fiunt in hac materia, statim eleemosynas sibi retinerent. Abusus sunt multi generis. (*Rumores*) Sunt qui . . . (non scitis omnia, reverendissimi patres, parcite meis verbis, non scitis omnia).

Plures patres oratorem fastidiunt, et inter se loquuntur, quibus conversus dicit orator: Si vos qui loquimini, vultis in ambonem ascendere, potestis.

Primo quidem sunt qui pro una missa permultas eleemosynas recipiunt: hic abusus fuit damnatus, de eo non loquar. Sunt qui eleemosynas numerosiores in sua manu retinent. Non possum nisi dolore affectus unius recordari e miseris istis sacerdotibus, qui morte proximus mihi codicillum fecit, in quo fatebatur se retinuisse *viginti quatuor millia et sexcenta* missarum. Sunt qui praetextu decisionis congregationis Romanae partem eleemosynarum retinent. Fuit superior quidam, qui innitens habita nescio qua decisione summi pontificis, duodecim sacerdotes coadunabat sibi quando missam celebrabat, et eleemosynas recipiebat non solum sibi, sed pro iis duodecim sacerdotibus. Unus ex his duodecim sacerdotibus sacra faciebat, et iterum duodecim vel trodecim eleemosynas recipiebant. Hinc videtis, reverendissimi patres, quod si eleemosynae missarum essent quinque francorum, sicut in America sunt et quibusdam in locis, quantam pecuniam una sola die collegissent. Sed nescio an haec sint vera: illi cui allusionem facio, si velit, libenter dicam undenam mihi evenerunt istae de ipso narrationes. Sunt mercatores qui vendunt missas pro libris, pro vestibus, pro supellectilibus. Sunt qui partem missae eleemosynae retinent pro suis bonis operibus. Sunt qui diaria, ephemerides volunt propagare per eleemosynas missarum. Et hic personalem historiam vobis referam; sicque omnes meas sententias palam faciam.

Quidam redactor diarii permultum iniuste laudati, mihi scripsit: Quidam episcopi Itali et Orientales credunt, quod clerus ipsorum non sit sat bene doctus de his quae sunt actualiter in mundo. Credunt iidem Itali et Orientales quod sui clerici permultum edocerentur si nostras ephemerides prae manibus haberent; sed ii episcopi nonne sciunt quod ipsorum clerus sit pauper, et non possunt cogere suos clericos ut ephemerides nostras emant? Sed dicunt hi episcopi quod si haberent eleemosynas missarum, dicerent suis clericis: recipietis ephemerides istas et de illarum emptione non curabitis, sed dicetis verbi gratia viginti missas pro viginti libellis quae debentur pro ephemeridibus. De hac (o beatissime pater, summe pontifex, quanta oracula tibi praebentur, quae ab tuo sacro ore non prodierunt), de hacce re, scribebat ille de quo loquor, de illis propositionibus locutus sum summo pontifici. Meis propositis benedixit, immo vero iussa dedit ut 3000 francorum mihi praeberentur pro isto proposito ad realitatem ducendo. Dixerunt mihi quod tua excellentissima et reverendissima amplitudo haberet missas redundantes, unde tibi scribo ut ex eis quaedam ad me mittas in hunc finem.

Quando has litteras accepi, duabus vicibus legi, quia non poteram credere oculis meis. Respondi: Tibi missas non dabo, quia de corpore et sanguine Christi non fit commercium. Missas non tibi dabo, quia tu vis ut inserviant eleemosynae meorum dioecesanorum tuo negotio. Mei dioecesani commiserunt mihi suas eleemosynas, ut celebrentur missae, non ut dentur libri, non ut dentur folicula. De summo pontefice cur loqueris? Summus pontifex non tibi talia dixit, quia hic agitur de iure naturali, et summus pontifex non potest contradicere iuri naturali. Si episcopi Itali et Orientales missis indigent, petant, libenter illas mittam, et mittam totam summam quam accepi, nihil retinens, nihil etiam pro posta. Et non dicas quod scienti et volenti non fit iniuria. Hic non agitur de celebrante, de episcopo, sed de meis dioecesanis. Porro illos novi, et certus sum quod si scirent, quod non dem pecuniam quam accepi pro missis celebrandis iuxta suam intentionem, non mihi hanc praebuissent: verbi gratia non mihi commisissent unum francum cum dimidio quae est eleemosyna ordinaria missarum in mea dioecesi, ut darem loco illius franci et dimidii foliculum. Clericis italis et orientalibus pecuniam dabo, ut illorum paupertati inserviat. Plus illis proficiet vestis, plus illis proficiet panis, plus illis proficient quibus indigent quam tuae ephemerides. Quare vis illis adimere panem ut legant? Permotus ille scriptor, secundis litteris voluit se iustificare. Illi respondi: Et cur iterum de summo pontifice loqueris? Te deprecor ut tuas litteras et meas ante oculos suae sanctitatis ponas, quia non est possibile ut hoc dixerit. Nescio si fecerit.

Ideo, reverendissimi patres, duo postulo: ut 1° praescribatur sacerdotibus catalogum habere missarum non solum sicut cum aedificatione in multis ecclesiis urbis Romae vidi et alibi etiam; sed catalogus unicuique sacerdoti proprius, in quo lucide et quotidie scribat missas quas accepit, eleemosynas cuique intentioni adaptatas, et missas quas celebravit vel celebrandas curavit: hicce catalogus ab episcopo inspiciendus erit quoties episcopus voluerit. Postulo 2° ut ponatur regula his verbis: *Sacerdos quilibet, qui eleemosynam pro celebranda missa accepit, si non celebrat, det sacerdoti celebranti totam quam accepit eleemosynam et nihil aliud, nihil retineat, nihil accipiat sub qualibet respectu.* Eminentissimi et reverendissimi patres, si de hac necessitate huius regulae non essem certus, creditis quod mitterem 100 000 francorum, et non retinerem 50 000 pro meis bonis operibus? Creditis quod si esset praetextus aliquis quo infringi posset haec regula, quod talia non agerem? Bona sunt opera facienda in toto orbe terrarum, etiam in dioecesibus quae dicuntur divites, quia quantumcumque bonum sit, aliud melius potest effici.

Ad subscriptionem collectivam clericorum devenio. Narraverunt quaedam ephemerides quod quibusdam in locis, inscio et etiam invito episcopo, clerici quidam subscriptiones faciant collectivas et mittant eas ad summum pontificem, vel ad sanctum oecumenicum concilium pro re tali postulanda. An

ephemerides veritatem dicant, nescio; pro illarum sinceritate manus igni non apponam: sed quidquid sit, hae ephemerides, quae tam sunt infestae, quae tam mentientes sunt propter Christum, haec narraverunt. Porro, reverendissimi patres, mihi in animo est, quod si clerici qui haec faciunt non omnino verbis propositionum duarum damnatarum in synodo Pistoriensi, spiritui, doctrinae earum certe adversentur. Quid enim erit, reverendissimi patres, si talia licite agere possunt clerici? Erit, meo sensu, democratia in ecclesia, erit synodus effecta sine episcopo, erit regula posita sine episcopo, erit tyrannis permulta quae semper regimini adversabitur. Si haec admittantur, et cur non admittentur pariter subscriptiones de quibus loquuntur eaedem ephemerides, forsan calumniose, quando dicunt quod clerici Peruviani ad concilium oecumenicum litteras, subscriptiones collectivas mittunt, ut regula coelibatus destruatur? Cur illis non satisfiet votis, si primis satisfieri voluerit? Ergo, meo sensu, damnandi sunt ii sacerdotes, qui tales subscriptiones faciunt, et publicae eas notitiae populorum ponunt. Damnandi etiam auctores ephemeridum, qui tam laetanter talia non in signum charitatis, non pro bona pace oculis omnium praeferunt. Et ita orationi finem ponam.

Sed antequam ex ambone descendam, sinite mihi hanc quaestionem. Schema hoc est dilaniatum, et in partes divisum omnino. Miserandum schema! Sed non melioribus fatis forsan dignum erat. Quis est enim ille auctor schematis, quis est? undenam venit? Quis est tam potens et tam audax in ecclesia Dei, ut possit per multas hebdomadas nobis praecipere, ut insudemus in hoc schemate, ut verba perquam multa effundamus, ut adhaereat vox nostra faucibus nostris? Quis est ille auctor tam audax, ut possit contradicere summo pontifici? Summus pontifex in primo anno electionis suae litteras misit, ut hortaretur clerum ad exercitia spiritualia facienda quotannis: auctor vero suadet trienniis vel quatrienniis. Quis est ille auctor? Non certe congregatio Concilii, cui forsan tempus non fuisset, nec ad illud perficiendum nec ad illud typis mandandum. Non est episcopus, quia episcopus in medio mundi vivens, difficultatibus obnoxius, non posuisset verbi gratia obligationem tonsurae et vestis talaris in eadem linea ac est scientia, castitas etc. Auctores suntne ii prudentissimi et doctissimi viri, quos congregavit summus pontifex, ut materiis concilii laborarent? nescio. Quosdam interrogavi, et dixerunt, non est nostrum. Quis est ergo ille auctor schematis? A quibusnam subterraneis terris exiit, vel a quo caelo descendit? Eat ergo hoc schema unde venit, et ibi humatum sit cum lacrymis sui patris, si voluerit iste. Pro mea parte, ad illius tumulum unum hocce votum emittam: dormiat in pace, et fratres non habeat sibimet similes.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Pauli Lyonnet archiepiscopi Albiensis [1].

Eminentissimi praesules, inclyti cardinales, reverendissimi patres.

Adhuc tinniunt aures vestrae omnibus, quae audistis de hoc schemate *de vita et honestate clericorum*. Iis vero dictis, alia sane multa addi possunt: in eo quasi in cardine, tota versatur ratio qua dirigantur omnes clericorum actiones. Sed ne vestra patientia abutamur, ea tantum indicabimus, quae longam non exquirunt attentionem.

Liquet enim ex disertissimis et solertissimis oratoribus qui in isto ambone nos praecesserunt, quid in genere sentiendum sit de schemate. Nemo non videt post illorum solidas et luculentas dissertationes, quid in eo sit delendum, addendum, vel mutandum, vel emendandum, vel conservandum. Eorum observationibus utentes, paucis verbis, mentem nostram circa plura aperiemus.

Ante omnia libenter assentimur eis, qui loquendo de schemate in genere, praesertim conquesti sunt de eo quod nimis vagum sit et confusum: in eo enim nullus ordo, nulla methodus, nulla coordinatio; ideae inter se non videntur connexae et concatenatae. Optassem, ut illi illustrissimi oratores qui nos praecesserunt, ut ex principiis sacri ministeri dignitatem vehementer affirmantibus deducerentur conclusiones practicae, quibus clerici edocerentur de suis obligationibus; non quidem, ut illae obligationes describantur in specie infima, quia concilia generalia non descendere solent ad praescripta minora; haec relinquunt conciliis provincialibus et synodis dioecesanis, quae locorum et consuetudinum rationem tenent: sed vellem ut illae obligationes describerentur saltem generice tamquam in tabulis synopticis et analyticis, adeo ut quisque uno intuitu posset intelligere quid vitandum vel agendum.

Item libenter assentimur eis, qui sacrum ministerium, quo fungimur, existimant iuxta mentem illius qui nos elegit ad vineam suam excolendam; valde improbant sacerdotes, qui antequam cum senio vel infirmitate impares fiant laboribus sustinendis, ab agro quem Christus illis concredidit, absque consensu suorum episcoporum recedunt. Cur, inquiunt illi, tantis donis, honoribus et facultatibus ornati sunt? Num ad illa talenta, sicut

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Albiensis assentiri se iis dixit, qui schema nimis vagum et confusum et sine ullo ordine ac methodo concatenatum iudicarunt, et cum iisdem optare, ut ex principiis sacri ministerii dignitatem affirmantibus clerici de suis obligationibus generice saltem et tamquam tabulis analyticis edocerentur, relinquendo munera synodis provincialibus et dioecesanis. Iis etiam assentiri se, qui improbant sacerdotes illos, qui antequam impares laboribus sustinendis fiant, ab agro ipsis concredito sine episcoporum consensu recedunt. — Assentiri se iis, qui vestem talarem commendarunt, eamque saltem in nostris regionibus prae omnibus aliis vestibus convenire. Hac in re autem dixit deceptos illos, qui in superiori congregatione dixerunt, Benedictum XIV nullibi in suis operibus de veste talari sermonem habuisse, cum revera, si non in bulla speciali, in suis tamen instructionibus de ea loquutus sit, eamque dixerit et a suis praedecessoribus et a Romanis congregationibus praescriptam. Assentiri se modis, quae a quibusdam patribus proposita sunt, utpote aptissima ad sacerdotum pietatem et innocentiam tuendam, nimirum oratio matutina, quotidiana missae celebratio, frequens confessio, devotio beatae Virginis, secessus annuales vel biennales vel triennales, speciatim vero vita communis, non quidem iuxta normam sancti Augustini, Eusebii Vercellensis, Caroli Borromaei, quae modo nimis difficilis esset, sed de vita communi, quae in eo consistat, ut sacerdotes paroeho inservientes sub eodem tecto habitent, eadem mensa utantur, quasi in familia quadam et sub pastoris regimine, cuius filii magis quam vicarii sint. Dissentire autem se iis, quae a praecedentibus dicta fuerant de barba et decorationibus summorum principum; de his ne verbum quidem faciendum; immo nec de squalore vestium loquendum ob spiritum humilitatis, qui latere in iis posset. — De scientia nihil haberi in schemate, et tamen inculcari et commendari maxime deberet. — Quoad bona ecclesiae eum propriis non confundenda, clericos monendos, se eorumdem non dominos esse, sed usum tantum habere ad convenientem sui sustentationem. — Quoad breviarium vero, statuta circa recitandi obligationem, rationem habendam esse de precibus a nonnullis etiam piis sacerdotibus factis, ut horae canonicae ad normam breviorem reducantur et meliori modo disponantur. Psalmos ita disponendos, ut singulis hebdomadis integrum psalterium recitetur; ut praecipuae scripturae partes singulis annis legantur; ut legendae sanctorum emendentur iuxta accuratiores criticae regulas; ut officia dominicalia, quae ex institutione ecclesiae seriem utilium institutionum continent, non facile supplentur officiis festorum secundariorum, ac demum ut non fiant translationes festorum post plures menses."

olim evangelii inutilis servus, in angulo terrae sepeliendo? Meminerint ii Christi verborum: *Nemo mittens manum ad aratrum et respiciens retro aptus est regno Dei.*

Item libenter assentimur iis, qui, omnibus libratis et ponderatis quae ad habitum clericalem pertinent, existimant, saltem pro regionibus nostris, nullam magis quam vestem talarem convenire, extra casus itinerum vel quarumdam necessitatum, his qui Domino mancipantur in loco residentiae. Haec vestis sacerdotibus conciliat reverentiam non solum populorum cultorum, sed etiam populorum incultorum, quos missionarii evangelizare conantur. Quo nomine illi designant sacerdotes qui ad illos lumen fidei ferunt? Illos vocant viros tunicae nigrae, tunicae talaris. Decepti fuerunt illi, qui in praecedenti congregatione dixerunt, Benedictum XIV nunquam locutum fuisse in suis operibus de veste talari. Equidem ille maximus pontifex non loquutus est de veste talari in bulla speciali; sed de ea pluries in variis suis instructionibus sermonem habuit; etenim pluries vestem affirmavit talarem fuisse praescriptam a suis praedecessoribus, et a congregationibus Romanis [1].

Item assentimur iis, qui propria experientia edocti sacerdotes non esse alterius naturae ac caeteros homines, ac proinde sicut illos maxime fragiles, illis varia assignant media ad eorum pietatem et innocentiam tutandam. Iuta media sunt oratio matutina, quotidiana missae celebratio, frequens confessio, devotio sanctissimae virginis Mariae, et secessus annuales vel biennales vel triennales. Nihil his aptius ad expellenda vitia, et fervorem primae vocationis revocandum.

Aliud assignatum est medium ad sacerdotes in bonis et sanctis moribus conservandos, nempe vita communis, non absolute ad sensum sancti Augustini, sancti Eusebii Vercellensis, sancti Caroli Borromaei et aliorum qui hanc vitam instituerunt et duxerunt cum suis clericis: difficile esset temporibus nostris eam obtinere, cum clerici etsi boni et pii non disponantur ad subeunda onera et incommoda quae imponit. Sed vita, de qua loquimur, in eo consistit quod sacerdotes parochiis deservientes sub eodem tecto habitent, et ad eamdem tabulam sedeant: sic quasi in familia adunati sub regimine pastoris, cuius sunt filii magis quam vicarii, illi presbyteri se mutuo aedificant, recreant et adiuvant.

Sed, eminentissimi et reverendissimi patres, ignoscite mihi si omnibus venerabilium oratorum, qui nos praecesserunt, opinionibus eumdem non praebeam assensum. Plures enim ex illis, sua placita enuntiando, non semel in hoc augustissimo coetu hilaritatem excitarunt. Ideo neque de barbe, quam nonnulli ex orientalibus plagis ad nostras importare vellent, nec de signis decorativis et distinctivis a principibus concessis, quae alii a veste clericali omnino proscribere desiderant, neque de vestibus squalidis, quas, ob spiritum paupertatis et humilitatis quo redolent, aliqui tolerare non repugnarent, ullum verbum dicam. Haec enim, quidquid in eorum gratiam dictum fuerit, concilio generali non sunt digna: hic augustissimus coetus, cui assistimus, uti dicitur in bulla indictionis, ad maiora et altiora attendere debet.

Nunc, eminentissimi et reverendissimi patres, multis omissis et aliis admissis, deveniam ad duos vel tres articulos, qui, licet expositi et discussi fuerint, adhuc explicari possunt. Ex omnium confesso, inter praestantissimas dotes quibus pollere debet clericus, non ignobilem tenet locum scientia: A haec enim illi praecipitur innumeris sive veteris, sive novi Testamenti testimoniis. Sic exclamat Oseae propheta [1]: *Quia repulisti scientiam, ego te repellam ne sacerdotio fungaris mihi.* Sic ipsemet Christus, cum mittit discipulos docere gentes [2]: *Vos estis lux mundi;* ideo divus Paulus non satis suadere potest dilecto suo Tito [3], ut *lectioni, exhortationi,* et *doctrinae* incumbat. Porro quomodo fit ut in schemate fere nulla sit mentio de hac commendatione? Vix de ea ullum verbum per transennam pronuntietur? Ubi ergo docebuntur illi qui debent alios docere? Quomodo populi ab eorum ore, iuxta eloquium divinum, legem requirere poterunt? Scientia non infunditur sicut virtutes theologicae; multo labore acquiritur, augetur et conservatur: ad hunc finem in dioecesibus bene ordinatis instituuntur praeter seminariorum prohationes, examina pro iuvenibus sacerdotibus, collationes ecclesiasticae, B gradus academici, et alia media quae scientiae aemulationem maxime fovent.

Ubique terrarum praedicatur liberalitas sacerdotum catholicorum: omnia enim quae habent, et etiam semetipsos in gratiam aliorum impendunt. Sed id fateri cogimur, non desunt alii qui exemplo fratrum suorum, sub hoc respectu, derogant. Illi enim nimio suorum amore capti pecuniam ex omni manu colligunt et congerunt ad suos nepotes, vel parentes, vel alios, detrimento pauperum et piorum operum, ditandos, quo fideles in aliquibus circumstantiis valde offenduntur et scandalizantur. Unde sapienter monendi sunt sacerdotes, ne bona, quae beneficii ecclesiastici characterem afficiunt, cum bonis propriis confundant: non sunt enim illorum bonorum vere domini; habent tantum illorum bonorum convenientem usum: quod excedit, ad pauperes et ecclesiam pertinet.

C Denique quod clerici in sacris constituti ad recitationem breviarii teneantur, etiamsi beneficio non fruantur, nemo in dubium revocare potest. Haec obligatio primo pia et antiqua praxi inducta, secundo a summis pontificibus fuit imposita, et a conciliis generalibus confirmata: ideoque fulcitur omnibus sanctionibus, quae illi conferunt vim legis. Sed non pauci sunt etiam inter pios sacerdotes, qui enixe postulant ut preces canonicae ad normam breviorem reducantur, et meliori modo disponantur. Si vota illorum saepe repetita bene intelleximus, illi vellent ut omnes psalmi ita distribuantur, ut singulis hebdomadibus integrum psalterium recitaretur; vellent ut praecipuae partes sacrarum scripturarum singulis annis legerentur; vellent ut legendae sanctorum ab iis expurgentur, quae criticae regulae non ferunt; vellent ut officia dominicalia, quae ex institutione ecclesiae seriem utilium instructionum D continent, non facile supplentur officiis festorum secundariorum; vellent etiam ut non fiant translationes nimis remotae.

Caeterum de nove assentior oratoribus qui me praecesserunt, et locuti sunt de breviario. Omnia haec vero iudicio et sententiae huius augustissimae aulae subiicio.

ORATIO

reverendi patris domini Georgii Straszmayer episcopi Bosnensis et Sirmiensis [4].

Eminentissimi cardinales praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Ego hunc sacrum ambonem vix conscendissem dicendi causa, nisi quaedam prolata fuissent, quae,

[1] Vide praelectiones iuris canonici a doctissimo Icart editas.

[1] Os. 4, 6.
[2] Mat. 5, 14.
[3] 1 Tim. 4, 13.
[4] Argumentum: „Episcopus Bosnensis assentiri se iis declaravit, qui praemium expostulant, ubi sacerdotalis dignitas

salva conscientia mea, silentio praeterire non possum.

Eorum quae audivi, aliis assentior plene, aliis dissentior. Assentior ex animo iis patribus qui dixerunt, decreto de vita et honestate clericorum praemittendam esse grandem et divinam sacerdotii et status clericalis ideam; quae rite tractata, prout eam sancti patres tractant, adeo foecunda est, ut ex ea omnes omnino sacerdotum et clericorum obligationes et eorum munera facili modo profluant, ita ut educentur omnia et muniantur quae necessaria sint: et ut una famae et existimationi sacerdotum consulatur, quae fama et existimatio iis tantopere ad vocationem suam cum fructu exercendam necessaria est. Reverendissimi patres, cum ageretur de decreto circa episcopos eorumque obligationes condendo, tunc nos ordinis nostri et iurium nostrorum defensores strenui eramus; et cautum esse voluimus, ne quid vel invitis nobis diceretur, quod ordinem episcopalem vilipensioni alicui exponere posset. Iustum est et aequum ut nunc, cum de sacerdotibus secundi ordinis agitur, nos episcopi eorum patrocinium suscipiamus: fratres enim nostri sunt, consacerdotes nostri sunt, cooperatores in vinea Domini nostri sunt; praecipuam partem nostrarum curarum ipsi gerunt; sine ipsorum amore, confidentia, adhaesione, sine ipsorum pietate et zelo omnis nostra contentio, et omnis nostra vocatio inanis manebit.

Praeterea scitum notumque est omnibus, et hoc

exponatur, ex qua sponte sua omnia clericorum officia dimanant. Delenda in schemate ea quae de concubinatu dicuntur, ne ecclesiae hostibus ansam nos calumniandi exhibeamus; eo vel magis, quod, si huiusmodi vitium late grassabatur in clero temporibus concilii Tridentini, hodie perrarum est, ut hi casus exceptioni assimilandi sint, exceptiones autem per nullam legem tolli possunt. Addidit etiam, se ex iis esse, qui vellent, ut episcopus nunquam ex informata conscientia contra culpabiles sacerdotes procedat, nisi ratio scandali evitandi id suadeat; alias procedendum semper iuris ordine servato, ut sacerdos gravioris criminis reus nunquam arbitrio episcopi relinquatur. — Pietatem utique praecipuae et maxime in clerico requiri, at non praetermittendam scientiam, eo vel maxime, quod falsi nominis scientia hodie in medium proferri solet ad ecclesiam, si fieri posset, labefactandam. — Non convenire se cum reverendissimo illo oratore, qui distinxit inter negotiationem propriam et impropriam, et quaesivit, an etiam impropria clericis prohiberetur sub quibusdam conditionibus. Unam enim duntaxat negotiationem esse ait, quae clericorum propria est, nimirum gloriam Dei per salutem animarum procurandam. Et praeterea attenta hominis proclivitate in malam effrenatam lucri cupidinem, quae innumerorum malorum fons et origo est, modis omnibus coercendam esse. Assentiri se iis, qui breviarii reformationem postularunt; assentiri etiam oratori, qui in cardinalium laudem loquutus fuerat, cum et ipse alias dixerit, cardinalium collegium summis viris constare et omni veneratione digna. — Laudandum quidem solum illius episcopi, qui decorationes proscribi voluisset; aut ab eodem eius zelo se expectasse ait, ut proposuisset restringi externorum colorum distinctiones et, ne ea quae humanae institutionis sunt, praevalerent iis, quae sunt institutionis divinae. — Quoad illum oratorem, qui patres monuit, ne apostolicae sedis iura invaderentur, huiusmodi admonitionem ait superfluam esse, cum ne verbum quidem hucusque auditum fuerit, quo apostolicae sedis iuribus detrahi videantur, omnesque patres parati sint pro illis iuribus defendendis etiam sanguinem fundere. Aliam potius admonitionem necessariam esse, nimirum cavendum, ne dum benevolentia et favor superiorum optatur, charitas et institutae leges violentur; sermonem veritati conformem esse debere. — Concluxit regando patres, ne taedio afficiantur in audiendis oratoribus, et imitandos Tridentinos patres, qui non solum in canonibus condendis, sed pluries ob verba etiam vel phrases integris hebdomadis vel mensibus discussionem protraxerunt. Nimiam autem discussionis prolixitatem, quam plures ex patribus lamentati sunt, repeti etiam debere ex eo, quod conciliaris aula minus apta est congregationibus generalibus habendis, nec possit cum fraterna confidentia schematum examen institui, immo oratorum vox persaepe nullatenus ab omnibus audiri et intelligi undequaque valeat. Sperandum idcirco in divina providentia, ut ex ipsis hominum defectibus et infirmitatibus suos altiores fines obtinere valeat."

A loco etiam questum, dari homines malevolos, qui in id intenti sunt, ut dissidiorum et divisionum zizania inter sacerdotes primi et secundi ordinis seminent, bene persuasi conatus eorum ad fidem et ecclesiam labefactandam tanto magis ex voto successuros, quanto magis si successerit unionis et consensionis vinculum laxare vel rumpere. Ideo, reverendissimi patres, ex animo assentior iis reverendissimis patribus qui dicunt, ea quae immundo de concubinatu dicta sunt, prorsus e schemate esse eliminanda.

Et liceat mihi etiam hic dolorem animi mei intimum exprimere contra episcopum illum, qui in ecclesiam Galliae exaggeratus et indiscretus erat. Utinam ego ea, quae hic in hoc loco dicta sunt, in aeternum indicta reddere possem! Meminerit ille praesul praestantissimam ecclesiam Galliarum eam esse, quae hoc miserrimo nostro tempore ex B teterrima et acerbissima persecutione, innumerorum martyrum et confessorum virtute et meritis victrix evasit; et si quae tum maculae inerant, eas sanguine suo abundanter lavavit. Meminerit ille praesul ecclesiam Galliarum gloriosam in orbe terrarum esse; et ut alia silentio praeteream, post Romam matrem et magistram nostrum omnium. Haec ecclesia insignem habet congregationem de Propaganda fide, ex qua viri et sacerdotes praestantissimi in orbem totum eunt, ut gentibus lumen evangelii afferant, quae in tenebris sedent: qui pii et sanctissimi sacerdotes quandoque confessores et illustres martyres merentur, ut de matre eorum honorifice loquamur. Meminerit ille praesul, et venia eius dictum sit, quando nos sacerdotes vulnerum hiatus et plagas aperimus, hoc nunquam fieri debet nisi tum cum manus applicamus vulneribus medendis, qua manu oleum et vinum infundimus. C Quid diceret idem episcopus praestantissimus, si de Hispaniarum ecclesia et eiusdem vulneribus hic ageretur? Nonne is quasi filius dolore maximo afficeretur?

Deo laus, Deo laus, alio vivimus nunc tempore, quam ea fuerunt concilii Tridentini. Tristissimis illis temporibus quibus concilium Tridentinum de concubinatu loquebatur, concubinatus proh dolor! erat quasi regula in clero; vita autem honesta et pura quasi exceptio. Nunc autem, mea saltem persuasione, contrarium obtinet: nunc si de concubinatu loquendum est, concubinatus in clero exceptio; vita autem casta, et vita pura regula est. Exceptiones, venerandi patres, nullis legibus impedientur, nullis; quamdiu nos sacerdotes ex hominibus assumimur, ut pro hominibus dona et sacrificia offeramus. Nonne erunt hae, quousque nos ipsi sacerdotes de nobis dicere debemus quod olim sanc- D tus Hieronymus de se dicebat: Miser sum et miserabilis et infirmus et nudus et peccator; primumque pro meis peccatis et iniquitatibus offerre debeo, antequam pro peccatis et iniquitatibus populi sacrificium offeram.

Venerandi patres, inter duodecim apostolos a Domino ipso electos, unus proditor et deicida, alter autem periurus negator erat. Quid mirum si inter quinquaginta millia sacerdotum dentur aliquot centena ab episcopis suis propter crimina sacerdotio exauctorati, qui Parisiis conveniunt ut vitam suam agant? Haec coram Deo existimo dicenda, et coram eo querenda, cuius patientia et virtus etiam in malo sacerdote et peccatore relucet. Et Christo Domino nostro gratiae agendae sunt immortales, quod suae redemptionis, suae charitatis, suae misericordiae munera in utilitatem populi christiani destinata, nunquam perversi sacerdotis perversitate et peccato perverti voluerit.

Venerandi patres, etiam iis patribus plene assentio, qui dicunt in processu contra sacerdotes culpabiles, ex informata conscientia episcopi et arbitrio in rarissimis tantum casibus procedendum; in iis nempe ubi aperta ratio scandali evitandi id suadet. Alias cuperem ut semper contra culpatum, contra culpae alicuius reos sacerdotes semper definitorii processus ordine procedatur; ut sacerdos culpae alicuius gravioris reus nunquam arbitrio episcopi, sed suae propriae culpae ratione et legis obiectivo dictamine condemnatus videatur. Venerandi patres, de re summi momenti agitur; et convictus sum quod si haec, quae de processu extraiudiciali in nostro schemate dicuntur in corpus iuris illata fuerint, confusiones et ambiguitates corporis nostri iuris in confusionem et in ambiguitatem plus abibunt. Quanti etiam momenti res sit probabo ex eventu uno, cuius fama toto terrarum orbe percrebuit.

Quando conventio illa inter sanctam sedem, et inter Austriae imperium claruit, quae conventio suis auctoribus semper gloria et laudis titulus erit; tunc malevoli publicistae in ephemeridibus duabus rationibus hanc conventionem aggressi sunt. Primo sursum versus, dixerunt enim: haec conventio iniuriosa est iuribus principum et civitatum. Iura principum et civitatum per has conventiones vaferrimo extollunt modo ut contra hanc conventionem salutarem principes huius saeculi et magistratus irritent et ad oppositionem provocent. Deorsum versus autem hae ephemerides hoc semper dicebant: ecce haec conventio episcopis nescio quae iura et privilegia tribuit, clerum autem inferiorem negligit; eius iura, eius vitam, eius existentiam episcoporum arbitrio et tyrannidi exponit. Et possum dicere quod haec quamvis calumniose dicta, tamen in multorum sacerdotum animis insederint, et multos sacerdotes ab episcopis suis alienaverint. Res haec magni momenti est: et possum dicere quod ubi hoc schema publicatum est et in manus quorumdam presbyterorum theologorum devenit, ad me venerunt rogantes me per omnia sancta, ut eorumdem me vindicem exhibeam. Quietos illos esse iussi, bene gnarus quod homines eloquentiores et doctiores et maioris auctoritatis eorum defensionem susceptari essent; quorum opinioni et defensioni ego ex toto corde accedo.

Secundum quod mihi dicendum est, est hoc. Optime schema nobis propositum de pietate et devotione sacerdotum agit: nam hoc primum certe in sacerdote est, neque firmius argumentum et magis credo homini proprium est, quo sacerdos ad doctrinae, quam praedicat, confirmationem utetur quam argumentis ex vita sancta et devota depromptis. Scio ego et certum est, vitam sacerdotis esse debere velut apertum evangelii librum, ex quo non tantum docti et lectionis gnari, sed indocti et simplices quovis tempore quid legant, et quid agere debeant desumant. Desiderandum est, quemadmodum olim Dominus primis nascentis ecclesiae temporibus religioni christianae quantocius diffundendae medium invenit in sanctitate, in vitae integritate primorum christianorum, in eorum charitate, in eorum longanimitate et patientia; ita et per hanc synodum agendum ut Deus hodie malis huius mundi in sanctitate et integritate vitae sacerdotalis aptissimum et efficacissimum remedium paret. Sed si hoc verum est, verissimum etiam est hodierno die sacerdotibus omni possibili modo esse scientiae tum sacrae tum profanae culturam inculcandam. Nam unde hostes ecclesiae et religionis hodie potissimum arma ad fidem et ecclesiam labefactandam desumunt? Nonne ex falsi nominis scientia? Sacerdos itaque, qui constitutus est a Deo causae divinae advocatus et defensor, nonne obligatur hodie iisdem armis ex scientia veri nominis tum sacra tum profana depromptis fidem divinam defendere?

Venerandi patres, si quando, hodie sacerdotibus inculcandum est illud sancti Hieronymi, ut scripturarum divinarum pane diu ac nocte in sudore vultus sui vescantur, si velint vocationi suae satisfacere. Si quando, hodie tempus est ut sacerdotibus per concilium Vaticanum inculcetur, ut quemadmodum olim propheta iussus est librum divinum devorare, ita sacerdotes suae vocationis et suae missionis hodie memores, libros sacros et profanos devorent, ut fidem et ecclesiam defendere possint. Ecce praestantissimi Galliarum episcopi iam a longissimo tempore in id intenti sunt, ut libertatem institutionis, et scholas erigendi nanciscantur. Praestantissimi episcopi Germaniae mea quidem sententia summam laudem merentur, quod de eo cogitent ut universitates catholicas et scholas in medio Germaniae erigant. Verum quidem est in huiusmodi scholis etiam partem habent laici, quia etiam illi vocati sunt, ut comparticipent in regali sacerdotio, atque imprimis tunc cum fides in periculo est, ut et ipsi muros domus Israel sua virtute et sua scientia defendant. Sed credite mihi, nisi sacerdotes eruditi et docti semet praebuerint duces et antesignanos; nisi sacerdotes fuerint, praeter quam sal terrae, etiam lumen mundi; lumen mundi, ut quidam sanctorum patrum dicit, lumen diei ut doctrinae divinae lumen quaquaversus diffundant, lumen noctis ut errorum tenebras dissipent, et populis sibi creditis viam ad claritatem diei demonstrent: si haec non fuerint, omnia frustra manebunt.

Hodie, reverendissimi patres, mea sententia, fides divina non tantum communi et ad parvulorum modum accommodato modo defendi et propugnari debet, sed etiam genio virorum eruditorum accommodato. Ibi demonstrandum est, fidem a caelo delatam esse ideo, ut eius influxu omnes vitae publicae et privatae rationes, omnes mundi institutiones sanctificentur, ut eleventur, ut a nativis suis defectibus liberentur, et ut per fidem sanctam quae divina est, immortalitatis praemio donentur. Hodie fides et religio defenditur Parisiis per clarissimum defunctum patrem Ravignan, et Lacordaire, et patrem Félix. Cuperem ego ut hoc modo in omnibus maioribus civitatibus, ubi, ut notum est, sedes corruptionis et sedes sunt falsi nominis scientiarum, ut huiusmodi viri novi Ambrosii exurgant, ut Augustinos alliciant, ut ex illis alios sanctos tam illustres, qualis Augustinus fuit, efficiant.

Reverendissimi patres, conquerimur et iuste conquerimur, quod ephemerides et pagellae publicae modo in religionem impune et ecclesiam desaeviant. Iusta est querela; sed credite, erit inanis et vacua, quousque in id intenti non fuerimus, ut sacerdotes docti et eodem modo quo adversarii ad ecclesiam labefactandam utuntur, eo prorsus ad eam defendendam utantur. Nihil veritas divina, nihil habet quod metuat; modo dignos advocatos et defensores inveniat. Cuperem ego, cuperem: olim sacerdotalis status sui privilegio scholas omnes et institutiones in suis manibus habuit, hodie hoc cessavit: sed cuperem ego ut hodie quod olim sacerdotes sui status privilegio obtinebant, id scientia veluti extorqueant a principibus et magistratibus huius saeculi, ut in scholas penetrent et iuventutem eruditam in suas manus lucrentur. Tum efficietur quod olim Tertullianus in Apologetico dicebat: „Externi sumus, sed omnia vestra implevimus et imperium et magistratus et domus, sola vobis reliquimus templa.“ Verum reverendissimi patres, existimo si quando, hodie praesertim petitam summis modis scientiae

culturam sacerdotibus esse commendandam, ne id eveniat ut qui in alto positi esse deberent immo in vertice, et visus et prospectus suos protendere usque ad extremum terrarum, ne ii in radice quasi montis constituti in sua obstinatione et elatione aliorum visus aut prospectus aut ignorent aut negent.

Tertium adhuc est de quo loqui constitui. Quidam venerandorum patrum loquens de negotiatione, quae quasi indulgentia sub certis cautionibus clericis, et sacerdotibus in schemate nostro fit, loquens hic reverendissimus pater de quaestu et negotiatione, distinxit iuxta Benedictum XIV negotiationem proprie et improprie dictam, et idem vir doctus et eloquens et a me vere aestimatus, specialibus quibusdam exemplis adductis quaesivit: quae ergo illa negotiatio est, quae clericis, certis cautionibus, in schemate indulgetur? Pace tanti viri, quem, ut dico, aestimo, ego cum modestia et humilitate meam sententiam ei dicam. Sum ex genere eorum virorum, qui in legibus disciplinaribus condendis cautum esse volunt *ne quid nimis;* quia penes humanae naturae proclivitatem ad excusandas excusationes in peccatis nil communius est, quam ut homines, obtentu nimietatis, obtentu grandioris alicuius insolitae difficultatis, a necessariis observatu possibilibus, immo perviis etiam ac facilibus se subducant. Ideo ex toto corde assentior iis, quae excellentissimus Colocensium episcopus de breviario reformando atque usibus cleri, qui in cura animarum constituitur et in dies magis magisque occupatur, accommodando elocutus est.

Quantum autem ad negotiationem attinet, ego sacerdotibus et clericis omnem omnino negotiationem prohiberem. Et ratio est, quia ego unam saltem negotiationis et quaestus speciem nosco, quae sacerdote et clerico digna est: haec autem omnem aliam negotiationis speciem, sive illa propria sit, sive impropria, excludit. Est haec negotiatio, quam divini muneris largitate in sacra ordinatione suscipiunt. Haec negotiatio unica sacerdotis et clerici est; quae non sinit talentum terrae infodere, non inane relinquere, sed illam negotiationem ita exercere debet, ut Domino talentum illum cum foenore et usura restituere possit. Tota sacerdotis vita et clerici unice Christo eiusque gloriae, et saluti animarum devota esse debet: atque summopere cavendum, ne unquam sacerdotes aut clerici ad eam negotiationem redigantur, ut abstracti a vocatione sua ministeriis peregrinis, et a sacerdotii dignitate saepe contrariis vacare debeant. Huc quadrat illud sacrae scripturae effatum: *Nemo militans Deo, implicat se negotiis saecularibus.*

Accedit et aliud periculum, penes humanae naturae pravitatem et ad omne malum proclivitatem, quaestus quicumque et quibuscumque cautionibus munitur, facile degenerat in effraenem lucri, et divitiarum cupiditatem; hinc iniustitias, iniquitates maxime dolendas. Temporum nostrorum malum unde est? Nonne inde, quod viri negotiantes et prava lucri cupidine allecti omnes divitias in manibus suis coacervant, atque omnia charitatis expertes magnam mortalium partem ad extremam et hucusque inauditam egestatem condemnant; condemnant ad servitutem quamdam, quae longe peior est servitute quae olim Athenis et Romae sub idololatria et paganismo vigebat. Clericum et sacerdotem ab hoc periculo non esse liberum et immunem terribili Iudae proditoris exemplo comprobatur; quem contra perditionem nec Domini electio, nec eiusdem [1] praesentia, nec sancta eius exempla et monitio impedire potuerunt. Hinc est quod quantum ego saltem sciam, ubique terrarum et gentium, et in foederatis Americae regionibus, et in Galliis, et in Germania et in nostra Hungaria et Croatia omnis negotiatio sacerdotibus strictissime vetita sit; nec unquam episcopi ad id veniunt, ut aliquando cogitent de aliqua specie negotiationis sacerdotibus aut clericis sub quibuscumque demum cautionibus indulgenda.

Si ergo in ecclesia Dei dantur regiones, in quibus harum indulgentiarum necessitas est, tum haec in peculiaribus earum regionum adiunctis sita esse debet, et ut cautius et verius dicam in Domino, in eo sita esse debet, quod canones et leges ecclesiae de clericis suscipiendis, de iis ad ordinem admittendis, de iis instituendis, de iis probandis, de providendo iis; quod canones et leges ecclesiae Christi accurate non observentur. Scimus omnes primum et principale in clerico esse vocationem. Si vocatio in tuto posita non est, frustra condentur mille de honestate clericorum regulae: qui per ostium non ingreditur, vix unquam pastor evadet, sed plerumque statui sacerdotali et clericali opprobrio et dedecori erit. Hinc est quod in ecclesia Dei summopere semper cautum fuerit, ne unicuique irrepat facilitas aut plane levitas in iis ad sanctuarium recipiendis, qui saepe ad ostium stantes opportune, importune, saepe etiam sinistris motivis ingressum sollicitant. Summopere in ecclesia Dei cautum fuit, ne omnibus cito manus imponantur, sed nonnisi iis, qui longiori probationis disciplina subacti, et statu sacerdotali et clericali digni inventi sint. Summopere in ecclesia Dei semper cautum fuit, ut clericis et sacerdotibus de honesta vitae sustentatione omnino ita provisum sit, ut quemadmodum concilium Tridentinum sess. XXI loquitur, clerici nunquam cogantur cum dedecore status sui aut mendicare, aut turpem quaestum exercere. Haec sunt verba concilii Tridentini. Semper in ecclesia Dei summopere cautum fuit, ut clerici et sacerdotes sanctae obedientiae vinculo episcopo suo uniti, certis ecclesiis, certis piis locis deserviant, ne, ut concilium itidem loquitur, incertis sedibus vagentur, et fallacia beneficia ementiantur.

Ego existimo, si haec quae dixi, ubique terrarum et gentium observarentur, non videremus ut videmus sacerdotes et clericos eo aliquando miseriarum et egestatis prolapsos, ut nedum tantum in domibus sed etiam in publicis plateis et foris stipem mendicent; non videremus clericos et sacerdotes solis missarum stipendiis victitantes, et vilibus etiam mediis et modis vitae media quaerentes; non audissemus ut audivimus episcopum querentem quod eius regiones peregrinis et vagis sacerdotibus quasi locustis inundentur: verbo, non videremus nos ad necessitatem redactos, ut clericis et sacerdotibus, in quibusdam casibus propter vitae miseriam, quaestum quemdam indultum facere debeamus.

Cum haec dico, dico sancta certe et pia intentione, quia cuperem ut tota ecclesia, imprimis autem mater nostra et magistra nostra, quam toto cordis affectu diligo, de qua cuperem, ut sit immaculata et munda ab omni ruga et macula, ut omnes etiam qui hostiliter veniunt non habeant occasionem eam calumniandi, verum ut tamquam immaculata, et satis illibata sit coram populis et gentibus traducenda. Dum autem haec cogitarem, incidit in manus meas concilium provinciale romanum sub Benedicto XIII pontifice celebratum, cuius verbis ego ex toto cordis affectu subscribo. En autem haec. Concilium Romanum sub Benedicto XIII felicis memoriae de vita et honestate clericorum his verbis commendabat titulo XVI cap. III: „Clerus almae civitatis Romae ob multas rationes sit oportet forma et exemplar omnium totius orbis christiani clericorum; cum, ut dicit sanctus Bernardus lib. 4 de consi-

[1] *eadem* ed. Vat.

deratione cap. 2, clerum illum ornatissimum esse decet, qui praecipue in omni ecclesia reliquis dignitate praecedit, ita ut populi externi Romam venientes ex omni parte, maneant semper aedificati."

Dum haec dixi, licet mihi, eodem idearum nexu insistendo, quaedam animadvertere contra unum ex reverendissimis episcopis Italiae, cuius nomen et dioecesim ignoro: illum autem in tantum scio, quod hic loci de catechismo etiam loqui incoeperit [1]. Laudavit hic vir, et iustis laudibus extulit, et a me etiam approbatur, eminentissimos cardinales, et orationem in favorem cardinalium prolatam; et hac quidem in re me plane consentientem habet, cum etiam ego de cardinalium collegio loquens aperte dixerim collegium hoc cardinalium summis et omni veneratione dignis constare viris. Sed liceat mihi observare e regione illius praesulis qui externarum distinctionum signa clericis vetita esse voluit, quod mihi vel invito incidit, me ab eius zelo apostolico hic expectasse, ut alios etiam et exteriorum colorum et distinctionum titulos perstrinxisset, ne ea quae iuris et institutionis humanae sunt, longe praevaleant iis quae iuris et institutionis sunt divinae. Quod certe sanctus Ioannes Chrysostomus non recensitum non reliquisset in suo aureo libro de sacerdotio, ubi sacerdotes propter ingentem illam potestatem quam in corpus et sanguinem Domini habent, propter ingentem illam potestatem quam exercent in peccatis remittendis et retinendis, non solum regibus et principibus huius saeculi praefert, sed ipsis angelis, thronis et dominationibus.

Hic autem vir adiunxit admonitionem, ut caveamus ne iura sanctae sedis invadamus. Concedat mihi idem praesul, ut ei hac in re non consentiam et monitionem hanc superfluam dicam; quia ego in hoc augusto conventu hucusque nec unum verbum audivi, quod rationem habuisset iura sanctae sedis invadendi; pro quibus, credite mihi, et ego et nos omnes et vitam et sanguinem, si opus fuerit, parati sumus dare: repeto, et ego et omnes semper vitam et sanguinem dare, quia in his iuribus nostra potestas, nos ipsa semper defendemus. Ast caveamus, caveamus ne dum benevolentiam et favorem nostrorum superiorum iusto modo optamus, ne charitatis et iustitiae leges erga fratres violemus. Meminerimus inter praecipua charitatis et venerationis, quam summis viris et talis institutionis debemus officia, primum ac praecipuum locum obtinere veritatem: quae veritas sancta intentione prolata nunquam seu personae alicui, seu alicui dignitati nocuit, sed semper profuit. Meminisse semper oportet nos, in primis in sacro hoc oecumenico concilio, cuius nos discipuli simus; illius nimirum qui aliquando dixit: *Non de solo pane vivit homo, sed de omni verbo quod procedit de ore Dei.* Ab illa veritate veritatem panem quotidianum factam esse, quo et singulos mortalium, et omnes auctoritates, et omnes dignitates perpetuo nutriri oportet, si velint vere vivere, vere proficere, de die in diem melius et perfectius transmittere, et si destinationem suam semper et ubique assequi velint.

Venerandi patres, dixi quae dicenda habui, et fors patientiam vestram, ultra quam par est, exercui: verum quidem est. Materia iam pene et certe exhausta est: verum existimo, cum agitur de doctrinis divinis explicandis et definiendis, cum agitur de conscientia populorum et gentium ab conditione vitae et mortis aeternae religanda, cum agitur de decretis condendis perpetuo valituris, potius plus dicatur quam minus, potius peccetur per excessum, quam per defectum. Imitemur concilium Tridentinum, quod non tantum in singulis canonibus et decretis, verum etiam in singulis canonum et decretorum phrasibus et sententiis discutiendis integras hebdomadas immo menses insumpsit, et in rebus gravioribus ad ipsos infirmos et moribundos canones et decreta transmisit, ut eorum etiam iudicio eorumque suffragio munirentur. Imitemur concilium Tridentinum tanto magis, quanto magis et ipsi in corde nostro sentimus, quod ab eo tempore quo hic sumus, parum profecerimus in virum perfectum et plenitudinem aetatis Christi, et volvimur in circulo vitioso; ex quo quomodo evasuri, et finem sublimem, ad quem tendimus, obtenturi simus, nemo scit.

Hae aedes certe magnificentissimae sunt; ast omnes dicimus: discussionibus habendis non sunt aptae, quia voces in immenso hoc spatio diffusae ad aures eorum, qui omnia verba audiendi ius habent, non pertingunt; et multa alia, quae ad liberam discussionem necessaria sunt, elementa desunt. Desunt imprimis ea, quae ad rem discutiendam, et fraterna cum confidentia concertandam necessaria sunt. Sine his autem nunquam finem nostrum obtenturi sumus; sed semper, ut hucusque, in incerto et ambiguo tamquam parvuli fluctuabimus. Ego certe in his rerum adiunctis unice spem habeo in Spiritu sancto qui nos dirigit, qui hanc consuetudinem habet non tantum hominum virtutibus, hominum meritis et institutionibus, sed etiam hominum defectibus et infirmitatibus, dico etiam confusionibus uti, ut altiores fines sua providentia obtineat. Ut ille nobis assistat, ut ille a nobis pericula, quae forte redirent peiora prioribus, avertat, ut ille nos ad plenae libertatis et charitatis diem transferat, hoc ardentissimum cordis mei votum et suffragium est; cui voto et suffragio certe corda venerabilium fratrum consentiunt.

ORATIO

reverendi patris domini Ioachim Lluch episcopi Solamantini [1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

De proposito nobis schemate constitutionis *de vita et honestate clericorum* quid cogitem, silentio praeterire nefas putarem. Pauca igitur et breviter, ne vos molestia afficiam, de singulis capitibus dicam.

Caput I. Quae in hoc capite servari iubentur attente considerans, ad praefatum finem sufficere existimo. Quid enim amplius in clericis a nobis desiderandum, quam quod ab omnibus, quae eos decent, declinantes, in virtutum exercitio se formam fidelium exhibeant? Quae de eorum vita et honestate iam hic et alias a sacris canonibus et praesertim a sacrosancta Tridentina synodo sancita sunt,

[1] Vid supra col. 614 A postrema verba orationis a Francisco Pedicini archiepiscopo Barensi habitae.

[1] Argumentum: „Episcopus Salamantinus singula schematis capita examinavit. Quae iubentur in I capite, satis esse ait ad propositum finem obtinendum. Quae iubentur in II capite, praesentibus ecclesiae necessitatibus generali modo, ut concilium oecumenicum decet, optime convenire. Nullatenus vero se assentiri dixit iis, qui breviarii reformationem postulabant. Quoad III caput verbis ‚impudicitiae sordibus' et ‚immundo concubinatu' alia substituenda, quae delicatioribus auribus non sint offendiculo. In ordine vero ad iudicia ex informata conscientia vigentem disciplinam in suo robore relinquendam. Instructionem episcopis traditam anno 1867 ‚de modo procedendi contra confessarios sollicitantes' praebere regulas prudentia et discretione refertas, quae facile ad illos, de quibus in schemate, mutatis mutandis, et absque eo quod monitiones a concilio Tridentino praescriptae protrahantur, extendi et applicari possunt. Formam parvi processus extraiudicialis, quae in schemate proponitur, servari posse, quin ullum damnum, si recte et prudenter fiat, praelato aut testibus immineat; si vero quid timeatur, prudentiae ac conscientiae episcoporum totum id relinquendum.

si religiose observentur, nonne satis erunt, ut nostri clerici virtutum omnium exemplar esse ostendant? Episcoporum autem erit suos ad illa servanda adhortari, et si necesse sit, compellere subditos. Operositas in clero, quae tum maxime nostro praesertim aevo necessaria est, quando filii huius saeculi tenebrarum harum, societatum clandestinarum, publicarum ephemeridum, librorum et etiam praedicationis ope prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt aut esse videntur; haec, inquam, operositas nonne in hoc capite clericis nedum commendatur, sed praecipitur? „Serio cogitantes (hic dicitur) verum altaris ministrum Deo, non sibi natum esse, nec culpa vacare si, messis multa cum sit, laborare detrectent in agro Domini, omnes proprii muneris partes diligentissime impleant, desideramus."

Formam clericalium vestium determinare ordinationi episcoporum relinquere mihi videtur prudentissimum; illam iuxta regionum climata, populorum indolem, temporum et locorum circumstantias variam esse debere, nemo est qui ignoret. Quantae clero aliquando et alicubi erunt angustiae, si vestis talaris nigri coloris concilii generalis decreto omnibus semper et pro semper praescriberetur! Quis enim nescit plurimarum extra Italiam, Galliam et Hispaniam regionum morem cum simili absoluta praescriptione pugnare; et in hac ipsa Italia nonne videmus nedum clericos, quin etiam praelatos aliquando veste quadam ecclesiastica, sed non subtana vel talari indutos incedere, quin ullam christiano populo scandali occasionem praebeant? Sanctus Carolus Borromaeus archiepiscopus Mediolanensis veste breviori, sed semper a saecularibus distincta, dum peregrinaretur, usus est, ut testatur Ioannes eiusdem vitae scriptor. Dulcissimus sanctus Franciscus Salesius ocreis calceatus est, quando in itinere morbo correptus est. Nihil dicam de infensissimo tempore dissentionum civilium, quando clericis in habitu et tonsura incedere periculosissimum esset: nam hae raro eveniunt, et casum infrequentem iura non respiciunt. Quapropter optimum consilium est formam vestium clericalium, prout in schemate, episcoporum iudicio determinandam relinquere.

Quae clericalem tonsuram vel coronam, capillorum cultum, rerum saecularium curam, intemperantiam, superbiam, cupiditatem et avaritiam clericorum respiciunt, ultra ea quae hic de his praescribuntur, illis provisum etiam est in sacris canonibus, quibus praesenti constitutionis schemate minime derogatur. Oratio mentalis, paupertatis studium, mortificationis reliquarumque virtutum exercitium optime congruunt clericis, convenio; sed eos timorem Domini docere in nostris seminariis a teneris annis curemus, et omnia obtinebimus. Qui timet Dominum nihil negligit, ergo nec orationem, nec virtutum praxim, nec ecclesiasticarum studium scientiarum.

Nec me latet quod perfectio virtutis in minimis elucet. Ast quae fortasse in constitutione conciliari pro universali ecclesia minuta nimis videri possent, relinquantur a synodis provincialibus et dioecesanis constituenda, vel etiam solis antistitibus, qui habito respectu ad temporum calamitates in quibus versamur, perspectis moribus, necessitatibus et circumstantiis locorum pro suo zelo et prudentia, quae magis ad Dei gloriam et animarum salutem promovendam expedire iudicabunt, statuent.

Caput II. Quae in II capite ultra breviarii recitationem praecipiuntur, vel tantum maxime commendantur, praesentibus ecclesiae necessitatibus modo generali, prout oecumenicum concilium decet, inspectis, optime convenire abs dubio est, ut perpendenti facile patebit. De gravissimo autem negotio reformationis hodierni breviarii mihi non est animus hic pertractare. Aliqua tamen brevissimo sermone dicam de historiae erroribus, de styli vitiis et de poesis christianae defectibus breviario, quo nunc utimur, imputatis. Qui lamentantur quod ab ecclesia in martyrologio et breviario facta non bonae originis tolerentur, „sciant", ait Baronius, citatus a clarissimo domino Guillelmo Audisio in sua historia religiosa et civili summorum pontificum nuper typis edita, „sciant vellem Romanam ecclesiam antiquitatis tenacissimam, quae ante 800 annos ita publice legi reperit, haud adeo facile convellenda, quamvis sibi valde molesta putare. Caeterum eandem ipsam ecclesiam non sicut evangelium, quod Gelasius monuit, legere consuevisse vel legenda proponere quaelibet sanctorum acta, sed potius ea cuncta apostolica lance libranda relinquere. Omnia probate, quod bonum est tenete." Hucusque Baronius.

Stylus planus et simplex aliquarum lectionum et orationum breviarii, qui censuram mereri ab aliquibus putatus est, sublimis et venustissimus invenitur ab iis, qui ad sententias magis quam ad verba attendunt. Si ab aliquibus modernis purior locutio et sublimior poesis in hymnis breviarii desideratur, respondebo, quod difficulter recentior poetica antiquam adaequabit, ut videre est comparando hymnos officiorum ultimo concessorum cum antiquis; et cum in poesi christiana magis ad sententiam, quae versibus dat vitam, quam ad materiam et ad verba attendatur, nihil, etiam poetice loquendo, sublimius invenio quam hymnos, saltem maxima eorum parte, qui leguntur in breviario. Omitto aliquos hic recensere, quia coram sapientibus loquor, et de hoc argumento iam satis.

Caput III. In hoc tandem capite optarem ut verbis „impudicitiae sordibus immundoque concubinatu" alia substituerentur, quae delicatioribus animis minime esse possent offendiculo. Lugendum tamen, patres amplissimi, quod tales inveniantur hodie catholici, qui dum suis filiis et filiabus romanticas fabulas legere et comoediarum repraesentationibus assistere, quae eorum castitati infensissimae sunt, permittunt, non verentur se exhibere ii catholici scandalisatos quando religiosis in libris inveniuntur aliquae voces, quibus peccata contra sextum praeceptum decalogi reprehenduntur, sed haec per transennam sint dicta.

Mihi ultimo dicendum est, quod meo videri, disciplina nunc vigens circa sententias, quae extraiudicialiter ab episcopis ex informata conscientia contra clericos graviter et occulte delinquentes feruntur, hic in suo robore relinquitur, et disciplina non mutatur praesenti schemate. Instructio autem anno 1867 episcopis tradita, de modo procedendi in recipiendis denuntiationibus contra confessarios sollicitantes eosque puniendi, regulas prudentia et discretione refertas pro his casibus praebet, quas facile ad illos de quibus in schemate, mutatis mutandis, et absque eo quod monitiones a concilio Tridentino praescriptae protrahantur, extendere sive applicare optime possumus. Forma autem parvi processus extraiudicialis, de quo hic praecipitur, diligenter et caute in curia episcopali praestanda, servari etiam potest, quin ullum damnum, si recte ac prudenter res fiat, praelato aut testibus immineat. Quod si timeretur, tunc potestas modum et formam parvi processus extraiudicialis instaurandi prudentiae ac conscientiae ordinariorum relinquatur.

Haec de praesenti schemate mihi dicenda videbantur, quae sapientissimo vestro iudicio submitto. Et si aliquid minus recte aut opportune locutus fuerim, parcite bonae meae voluntati.

Hic autem ab eminentissimo primo praeside interrupta discussio est; et postea intimata ab eodem praeside proxima congregatione generali insequenti die habenda, facta est patribus abeundi facultas.

9.

Congregatio generalis vigesima tertia
1870 februarii 8

Feria tertia die 8 februarii 1870 hora nona matutina, in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae, generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt quingenti triginta quatuor patres, nempe 29 cardinales, 5 patriarchae, 4 primates, 94 archiepiscopi, 369 episcopi, 3 abbates nullius dioecesis, 14 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 16 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, sicuti per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum vigesimae tertiae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Stephanus Charbonneaux archiepiscopus Iassensis missam lectam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses patribus annuntiavit duobus oratoribus, qui e superiori congregatione supererant, quatuor alios accessisse, iussitque omnium nomina per subsecretarium publicari.

Qui ambonem conscendens sequentem notam perlegit.

„Nomina oratorum qui pro superiori congregatione inscripti fuerant Reverendissimi patres. Laurentius Gastaldi episcopus Salutiarum, Theodorus Iosephus Gravez episcopus Namurcensis. — Novi oratores, Melchior Nasarian archiepiscopus Mardensis ritus armeni, Aloysius Moreno episcopus Eporediensis, Iacobus Baillès episcopus iam Lucionensis, Vincentius Moretti episcopus Imolensis."

Dein ab eminentissimo primo praeside omnes praedicti oratores successive ad ambonem vocati sunt. At episcopus iam Lucionensis aberat, et postremo loco loquendi facultas concessa est Ioanni Ghilardi episcopo Montis Regalis, qui antecedenti die morbo impeditus, venire, quam obtinuerat, renuntiavit.

ORATIO
reverendi patris domini Laurentii Gastaldi episcopi Salutiarum [1].

Eminentissimi praesides et cardinales, reverendissimi patres.

In hoc schemate *de vita et honestate clericorum*, imprimis titulus ipse mihi non arridet. Nec enim statuimus praecepta primum de vita, deinde de honestate, sed de vita honesta clericorum. Haec duo verba propterea mihi videntur non satis bene coniuncta: et posito, sicut superius diximus, *de officiis*

[1] Argumentum: „Episcopus Salutiarum schematis titulum non respondere dixit iis, de quibus in decreto agitur. Non enim praecepta exponuntur primum de vita, dein de honestate clericorum, sed agitur de vita eorum honesta; unde melius decretum inscribi posse: ‚De officiis clericorum' vel simpliciter: ‚De clericis'. Ad decretum vero transitum faciens quaesivit, utrum de omnibus omnino clericis, an duntaxat de clericis ordinis inferioris auctores schematis loquerentur; multa enim ibi occurrere, quae omnes indiscriminatim respiciunt, ut vestes et horae canonicae. Hinc ait huiusmodi ordine progrediendum esse, ut ea generatim praemittantur, quae omnes omnino clericos respiciunt, et dein ad singulos deveniendum, et loquendum in specie de officiis cardinalium, episcoporum, parochorum, canonicorum etc. In statutis autem generalibus praeter ea, quae respiciunt vestem et horas canonicas, determinari posse ait, utrum episcopus teneatur diebus dominicis et festis missam celebrare pro dioecesi, quod quidem maxime optandum esset. — Quae dicuntur de exercitiis spiritualibus, extendenda etiam ad episcopos, ne de nimia severitate arguantur erga clericos inferiores, et de nimia indulgentia erga semetipsos. In statutis generalibus commendandam etiam frequentationem confessionis sacramentalis et orationem mentalem. — Deveniens autem ad observationes speciales, in verba, quae leguntur pag. 4: ‚Quapropter sacro hoc approbante concilio canonicas ‚de vita et honestate clericorum' sanctiones etc.' — illud ‚canonicas sanctiones' ambiguum esse, atque idcirco explicandum, utrum intelligi debeant ea, quae statuta iam sunt, an ea, quae nunc statuuntur. In ea, quae paulo infra leguntur: ‚mundanis desideriis et deliciis se detineri clerici non sinant, sed serio cogitantes verum altaris ministrum etc.' — verum ministrum ait esse quemcunque valide ordinatum, et dicendum potius ‚dignum ministrum'. Non posse generali lege talarem vestem praescribi, eam tamen commendandam. In verba ‚Profana et inania spectacula sibi prohibita esse sciant, ne forte aures et oculi etc.' — tollendum illud ‚forte', quia semper his spectaculis assistentes clerici aliquantulum commaculantur. Praescribendum, ut concilia provincialia in specie determinent, quaenam ecclesiae bona sint, siquidem bona stabilia hodie evanuerunt, adsunt oblationes fidelium, pro variis ministerii exercitiis, et sub ecclesiae bonorum nomine etiam istae oblationes intelligi possent. In verba ‚meminerint, se ad divinum officium integrum quotidie sive in ecclesia sive privatim recitandum etc.' — dicendum ‚in choro', quia illud ‚in ecclesia' ambiguum est. — Quoad vitam communem a nonnullis propositum hac de duo effici posse, nimirum 1° ut clerici, qui vivunt alicuius ecclesiae stipendiis, ut hodie in pluribus Italiae locis fit simul vivant, 2° ut canonici simul cum episcopo, qui esset ad instar abbatis cum monachis, vivant. In concilio generali quasi semina incienda vitae communis clericorum. Numismata potestatis civilis prohibenda omnino clericis esse. Si enim dantur ob merita spiritualia, videretur princeps superiorem se quodammodo in hoc ordine constituere, si vero ob merita civilia, ii ea recipiunt, qui gubernio favent, et clerici decorati possent in episcopos et in alios clericos forte digniores se insolescere, et inde etiam invidiae et alia mala quam plurima. Expresse commendandus sanctus Carolus Borromaeus, cuius opera concilium Tridentinum ad perfectionem duci potuit, et episcopi hortandi, ut vitam suam componant iuxta ea, quae ab ipso sancto Carolo in variis conciliis provincialibus constituta sunt. — Quoad clericum concubinarium, rem omnino retinendam, verba autem, si placuerit, ita immutari posse ‚Si clericus incidat in illa peccata, quae a concilio Tridentino, ‚tali loco' memorantur, ita fiet etc., at nihil omnino immutandum circa ea, quae hac super re Tridentini patres constituerunt. Ea enim, quae de novo in schemate statuuntur, nequeunt in praxim deduci, quia fere impossibile est invenire, qui sint parati ad deponendum in scriptis contra clericum. Praeterea si clericus sciverit, episcopum penes se retinere documenta, in praeceptibus rerum adiunctis facile ei erit, illum advocare ad tribunal laicum. Iniuriosam etiam episcopis dispositionem illam esse, eo vel magis, quod tota episcopi auctoritas restringatur hodie ad suspensionem, cum beneficia non amplius habeantur. Hucusque de schemate; nonnulla addidit in responsionem episcopo Savannensi, a quo ipse accusatus fuerat, quod in I schemate ‚de fide' doctrinam Baianam defenderit, asserendo, Deum non potuisse creare hominem ab initio, prout nunc est, scilicet cum illa concupiscentia effreni, quae nunc dominatur in homine. Iam vero adnotavit, quod licet inter Baianas propositiones et haec habeatur: ‚Deus non potuisset creare hominem, sicut nunc nascitur', — hanc tamen propositionem non absolute damnatam esse, sed tantum in sensu Baii, qui tenebat, elevationem ad ordinem supernaturalem fuisse debitam humanae naturae. Modum argumentandi Baii ad hunc reduci posse, nimirum: Homo nascitur sine gratia sanctificante; sed non potuisset Deus creare hominem sine gratia sanctificante; ergo non potuisset Deus creare hominem, sicut nunc nascitur. At eadem propositio absolute considerata potest habere sensum verum, nam de fide est, Deum non posse hominem creare in peccato; at de fide est etiam, hominem nasci nunc in peccato (originali): ergo de fide est, Deum non potuisse hominem creare, sicut nunc nascitur. Rursus concupiscentia, quam quisque experitur, sicuti nunc est, evidenter non poterat esse in statu purae naturae. Nam ex doctrina communi theologorum in statu naturae lapsae homo non potest servare omnia praecepta Dei, non solum quoad modum, scilicet quoad modum supernaturalem, sed etiam quoad substantiam. Hoc autem idem est ac dicere, quod homo in statu naturae lapsae non potest servare castitatem, ex integro iustitiam, temperantiam etc. Utique id intelligitur semper de potentia physica, non vero de potentia morali, sed talis tamen difficultas adest, quam homo de facto non vincit. Iam vero blasphemum est asserere, Deum non potuisse creare hominem in statu, in quo non possit servare omnia praecepta; id faceret Deum iniustum, iniquum, qui praecepta imponeret non dando vires sufficientes ad illa servanda. Concluxit doctrinam a se prolatam falso accusari et Baianam."

cüis episcoporum, hic dicendum esset *de officiis clericorum*, vel simpliciter *de clericis*.

De quibusnam clericis schema loquitur? De omnibus omnino, etiam episcopis et caeteris comprehensis, vel tantum de clericis inferioris ordinis, scilicet parochis, canonicis, sacerdotibus? Si loquitur tantummodo de his clericis inferioris ordinis, qua de causa ibi ponuntur aliqua, quae ad omnes omnino clericos pertinent, exempli gratia illa quae spectant ad officium canonicum, et etiam ad caetera de honestate? Itaque iterum dico, quod iam dixi quando locutus fui de schemate quod respiciebat episcopos, imprimis necesse est ut statuta generalia praemittantur, quae omnes omnino clericos, etiam episcopos, et caeteros episcopis etiam superiores respiciant.

Certe etiam respiciunt episcopos omnia quae spectant ad vestem: et caeremoniale episcoporum non tantummodo generatim statuit episcopos debere deferre vestes proprio ordini congruentes, sed formam et qualitatem, etiam materiam ex qua vestes confici debent, omnino describit. Etiam episcopi debent officium canonicum recitare; etiam quoad episcopos determinandum est, utrum teneantur omnibus diebus dominicis et festis de praecepto missam celebrare pro dioecesi: certe si quisque parochus debet missam celebrare pro suo grege, videtur etiam episcopus debere missam celebrare pro tota dioecesi. Etiam ad nos debent pertinere quae statuuntur de exercitiis spiritualibus: nam si omnes fideles debent propriam vitam efformare super sacerdotes suos, super parochos: certe parochi et sacerdotes debent propriam vitam efformare super nostrum exemplar. Timeo quam maxime ne forte nostri clerici conquerantur de nobis et dicant, nos erga illos rigidiores et severiores fuisse, erga nos ipsos satis benigniores propterea statuta deberent fieri generalia quoad exercitia spiritualia, et etiam quoad confessionem sacramentalem frequentandam.

De confessione sacramentali ne verbum quidem in hoc schemate habetur, sicuti non habetur verbum de oratione mentali, immo nullum verbum occurrit de oratione, tantummodo excepto officio canonico, sive horis canonicis. Iam vero quaeso, patres reverendissimi, meminerimus maximam necessitatem haberi, ut sensus religiosus non tantummodo reviviscat et augeatur in omnibus fidelibus, sed etiam augeatur, proficiat, progrediatur in nobis. Omnia pendent a sensu religioso: operamur quod sentimus. Opera externa non sunt nisi manifestationes sensuum, quos in corde habemus. Iamvero sensus religiosus efformatur, augetur, nutritur, fovetur in oratione: et mihi videtur quod hoc concilium deberet adhortari omnes clericos, omnes qui sunt de clero, ad orationem et etiam speciatim ad orationem mentalem, ad coniunctionem cum Domino nostro Iesu Christo in sanctissima Eucharistia: et nisi id fiat, timeo ne mancum sit opus concilii quoad disciplinam cleri.

Certe concilium generale non potest plura determinare; quod ad numerum, quod ad quantitatem non potest praecipere. Sed etiam ea, quae praecipere non potest, potest commendare, potest ad ea hortari; et deinde episcopi in conciliis provincialibus provocando ad haec hortamenta, ad huiusmodi commendationes, poterunt facile statuta praescribere: et clerus non poterit dicere, hoc esse inventum episcoporum particularium, sed cogetur agnoscere fuisse iam commendatum a concilio generali; quod si non praescripsit, fuit quia non poterat per leges generales, quae omnes respicerent, id sancire.

In hoc schemate pag. 4 (col. 517 B) dicitur „Quapropter, sacro hoc approbante concilio, canonicas de vita et honestate clericorum sanctiones etc." Certe in hoc loco schema per has sanctiones intelligit sanctiones sacrorum canonum, id est sanctiones iam statutas a sacris canonibus. Propterea illud *canonicas* est satis ambiguum, utrum sint illae quae statuendae sunt, vel illae quae iam statutae sunt de vita et honestate clericorum. Deinde dicitur inferius: „Mundanis desideriis et deliciis se detineri clerici non sinant, sed serio cogitantes verum altaris ministrum etc." Quisque minister qui valide est ordinatus, et valide sacramenta administrat, et non est haereticus, et fidem catholicam docet, est verus minister, quamvis possit esse non bonus: ideo non ponerem vocabulum *verum*, sed *bonum* seu *dignum*: aliter posset suspicio exoriri, utrum minister, qui non est bonus, non sit etiam verus.

Deinde inferius quod ad vestes, concilium generale non potest praescribere, iubere, imperare, imponere vestem talarem omnibus clericis, quia in quibusdam locis hoc praeceptum servari non potest. Sed certe ipse arbitror, et quo magis id cogito, magis arbitror, magis mihi suadeo concilium generale mancum evasurum, quoad hoc vestis ecclesiasticae punctum, si vestis talaris nullam mentionem faciat. Mea sententia, mea intima persuasione, concilium generale debet commendare vestem talarem: nam certe exoptandum esset, ut omnes sacerdotes et clerici semper vestem talarem deferrent: nam vestis talaris certe reverentiam conciliat omnibus fidelibus, et etiam iis qui christiani non sunt, erga sacerdotes. Vestis talaris est clypeus et scutum quod tuetur clericum a pluribus et gravissimis periculis; et in hac re suam laudem agnoscere debeo, et referre clero gallicano. Nam quotiescumque iter feci per Galliam, et etiam per Italiam et alia loca, et mihi occurrerunt sacerdotes vel clerici gallicani, semper eos veste talari incedentes vidi. Elapsa aestate vidi clericum gallicanum in montibus alpestribus, quae dividunt meam dioecesim a dioecesi Dinien\si, et eum vidi, etiamsi iter pedibus ad plures horas fecisset, sua veste talari indutum, et certe hoc mihi maximam aedificationem praebuit: et semper provoco sacerdotes meos et clericos meos, qui renuunt, qui aliquid habent quod dicant contra vestem talarem, ad exemplum cleri gallicani.

Deinde continuatur: „Profana et inania spectacula sibi prohibita esse sciant, ne forte aures et oculi" illud *forte* expungatur: certissimum est clericos, si profanis spectaculis adsistant, suos oculos, suas aures magis vel minus commaculare.

Quod ad bona ecclesiastica saltem oportet, ut concilium generale provocet concilia provincialia, et nationalia ad bene definiendum, quid nomine bonorum ecclesiasticorum veniat. Nam nunc in pluribus locis bona ecclesiastica stabilia omnino evanuerunt: habentur tantummodo oblationes, quae dantur a fidelibus pro tota paroecia, pro ecclesia parochiali; habentur oblationes, quae dantur pro clericis; deinde sunt oblationes pro concionibus, eleemosynae pro missa, oblationes pro baptismo, vel pro matrimonio, in quibusdam locis oblationes pro sacramento poenitentiae, in quibusdam locis pro extrema unctione. Mihi occurrit aliquis qui conquerebatur, se non potuisse obtinere a parocho ut veniret ad extremam unctionem administrandam antequam solveret. Itaque dico necesse esse, ut bona ecclesiastica bene definiantur, et oblationes fidelium, eleemosynae, quae traduntur, etiam tanquam bona ecclesiastica habeantur: saltem res conciliis provincialibus determinanda relinquatur; sed concilia provincialia excitentur ad definienda bona ecclesiastica iuxta adiuncta locorum.

Quod ad officium canonicum dicitur: „Meminerint se ad divinum officium integrum quotidie sive in ecclesia sive privatim recitandum.“ Arbitror per vocabulum illud *ecclesia* intelligi in choro publice; nam certe officium canonicum potest recitari privatim in ecclesia sicut a quibusdam fit. Nec mihi fortasse dicatis, haec nimis subtilia esse. Nam arbitror officium legislatorum, sicut nos sumus, hoc esse, probe perpectam habere vim cuiuscumque verbi; sapientiam legislatorum manifestari tum in seligendis verbis, tum in verbis coniungendis.

Quaedam dicta sunt ab aliquibus de vita communi; sed animadvertendum est hac nostra aetate, totam vitam communem posse consistere in his duobus punctis, ut scilicet vel omnes, qui vivant stipendiis alicuius paroeciae, secum vivant. Iam vero hoc in nostra Italia, in pluribus locis fit: vicarii paroeciae, et coadiutores paroeciae vivant cum parocho. Hoc etiam fit in pluribus locis Angliae, et Hiberniae; hoc etiam arbitror fieri in aliis locis. Certe concilium generale optimum faceret, si exhortaretur episcopos ad efficiendum, ut quotquot vivunt stipendiis alicuius paroeciae vel alicuius ecclesiae, secum vivant. Deinde aliud punctum est de canonicis. Certe si fieri posset ut canonici ecclesiae cathedralis secum viverent, et quasi communitatem religiosam exhiberent, et episcopus ipse cum suis canonicis viveret, ipse, sicut abbas cum suis religiosis, viveret cum suis canonicis, sicut fecit sanctus Augustinus Hipponae, sanctus Eusebius Vercellis, sanctus Maximus Taurini: hoc maxime esset exoptandum. Arbitror conveniens esse, ut concilium generale quasi semina incipiat iacere de vita communi clericorum.

Aliquid dictum fuit de numismatibus civilibus tradendis vel accipiendis. Rogo enixe et etiam atque etiam vos omnes, reverendissimi patres, qui his numismatibus fulgetis, ne putetis me dicere aliquid de vobis: loquor de re, non de personis. De re ipsa mihi intime persuasum est, ecclesiam magis damni, quam lucri ab his numismatibus accepisse et esse accepturam. Quidquid potest aliquatenus laedere plenitudinem libertatis ecclesiasticae, quidquid continet periculum servilitatis, superbiae, invidiae, hoc certe semper utilissime removebitur a clero.

Iam vero potestates saeculares numismata dant ecclesiasticis vel ob merita spiritualia vel ob merita civilia. Quod ad merita spiritualia, quando video principes qui numismate exornant episcopum, parochum, vicarium generalem ob bonam administrationem dioecesis vel paroeciae, video potestatem saecularem, quae sese erigit supra excellentiam et dignitatem potestatis ecclesiasticae; video principem civilem, qui quod ad res spirituales quatenus filius, quatenus christianus, quatenus baptizatus, est subditus episcopo, facit seipsum superiorem episcopo; semper video in hac re potestatem saecularem, quae se facit veluti magistrum qui numismata distribuit discipulis suis; video semper potestatem saecularem sese erigentem supra potestatem ecclesiasticam, eamque aliquatenus deprimentem. Si sit ob merita civilia, cum systemata civilia facillime possint esse non christiana, non conformia principiis, quae episcopus et sacerdos semper docere et promovere debet; tunc facile est ut numismata dentur iis clericis, qui non satis bona principia politica et civilia tenent.

Ex parte clericorum in primis recordemur in antiquo Foedere Dominum prohibuisse iudicibus ne munera acciperent: nam munera excaecant mentem. Et certe sacer ordo et character episcopalis nos non immunes reddit a vitiis huius naturae humanae: superbia facillime in homine excitatur, invidia facillime excitatur; et facile est quod clerici, ut sibi promereantur ista numismata, possint esse serviles, aliquatenus esse canes muti, aut canes qui non satis latrent, aut possint facile transigere, ubi nulla transactio fieri potest.

Quandoque fieri potest, uti contingit, ut nempe parochus numismate fulgeat et episcopus non fulgeat; et iste parochus quasi sese erigat contra episcopum, et potestates civiles localis maiorem reverentiam adhibeant parocho vel magistro scholarum, quam episcopo qui numismate caret. Fieri potest ut hic parochus, qui per patronos sibi numismata procuravit, etiam invidiam excitet in aliis parochis, qui vel doctiores et multo magis pii, ac fervidiori zelo accensi sunt; sed qui cum non habeant merita civilia, numismate carent. Uno verbo, fateor imprimis, quousque lex non sit, quae prohibeat clericos a numismatibus accipiendis, eiusmodi adiuncta dari posse, in quibus clericus, etiam episcopus, imprudenter respueret hoc numisma: quousque lex non sit vetans, huiusmodi dari posse adiuncta in quibus episcopus prudentissime accipiat, quis si respueret, tunc offensam praeberet, tunc odia in se concitaret: sed si loquimur de re ipsa, si mihi fas est sententiam meam proferre, sicut aliis fas fuit proferre, dicam, si fieri posset, ut hoc systema omnino amoveretur ab ecclesia, si fieri posset, ut lex conderetur, quae vetaret clericos a numismatibus accipiendis, arbitror nihil ferme damni ecclesiam accepturam, lucrum magis futurum, et nos provisuros esse multo magis plenitudini libertatis ecclesiasticae, quae plenitudo nobis supra caeteras res cordi esse debet.

Exopto ut in hoc schemate, scilicet in schemate in quo sermo fit de episcopo, laus aliqua tribuatur sancto Carolo Borromaeo, et hoc nomen in silentio non relinquatur. Illi namque acceptum referre debemus, si vix ac ipse rerum summam sibi a summo pontifice commissam habuit, contra generalem expectationem, celerrime, dixerim, iis adiunctis spectatis, concilium Tridentinum ad perfectionem perduxerit. Ipse primus fuit, qui concilia provincialia adeo solemnia celebravit, et in illis conciliis leges statuit quas certe in nullo alio concilio ante illum invenire possumus. Omnia minutatim, adamussim describuntur, quae spectant ad episcopum, eius vestes, eius domum, eius supellectilem, eius mensam, eius famulatum, eius iura, eius officia, eius obligationes: quidquid spectat ad ecclesiam materialem, ad supellectilem ecclesiae, quidquid spectat ad omnes clericos inferiores, ibi habetur. Mihi videtur maxime conveniens esse, vel iustum, vel saltem aequum, ut concilium oecumenicum Vaticanum exhortetur omnes episcopos, quantum fieri possit, ad vitam suam componendam iuxta statuta sancti Caroli Borromaei.

Antequam descendam ex hoc ambone, habeo adhuc aliud punctum, scilicet de clericis, qui impudicitia maculantur. In primis rem conservemus, verba immutemus. Sufficiat dicere, si clericus incidat in illa peccata, quae a concilio Tridentino tali loco memorantur, tunc ita fiet etc., sed contenti simus praescriptionibus concilii Tridentini. Qua de causa obligabimus episcopum [1] ad ea omnia quae ibi dicuntur, ut scilicet in curia informationes sibi habeat ad hoc paratas, ut possit, sicut dicitur in adnotationibus, etiam superiori, ad quem fiat appellatio, persuasionem rationabilem dare de culpa illius clerici? Si haec praescribantur, erunt litterae mortuae, nunquam ad praxim reducentur. Nam hac nostra aetate praesertim, plures sunt qui sunt parati

[1] *episcopos* ed. Vat.

ad verba viva, sed non ad verba scripta contra clericum, contra parochum, contra canonicum: impossibile ferme est huiusmodi informationes extraiudiciales habere. Omne quod facere potest episcopus, est tantummodo scribere in aliqua charta, sibi persuasum esse ob informationes quas sibi procuravit, iam ab illo anno, ab illo tempore, in hoc vel illo loco, sibi persuasum esse illum clericum, illum canonicum, illum parochum esse impudicum.

Sed animadvertite, reverendissimi patres, nos hac nostra aetate, in quibusdam locis praesertim, semper esse in periculo, ne clerici inferiores nos trahant ante tribunal saeculare. Ipse suspendi sacerdotem, et ipse volebat me trahere ante iudicem civilem, ut compelleret ad dicendum quae parochus ipsius mihi dixerat: si ipse, inquam, scivisset me habere aliquam chartam, in qua descriptae forent accusationes contra illum, fortasse me compulisset ad illam chartam coram tribunali civili exhibendam. Si haec statuantur, nescio utrum ipse, nescio utrum alii quidquam unquam agerent vel facerent contra huiusmodi clericum. Animadvertite totam quaestionem reduci ad suspensionem: de parochis ibi nondum loquimur. Praeter parochos, habemus ne plures beneficiatos? nullos fere. Possumus suspendere. Quod ad removendos clericos a suo beneficio, privando illos suo beneficio, vel beneficia non sunt, vel ubi sunt, potestas saecularis semper tuetur illa beneficia: defendit, protegit clericos ne a beneficio removeantur, nisi ipsimet, ut ipsi aiunt, constet de iustitia sententiae episcopi. Itaque quoad factum, quoad praxim saltem, in nostris regionibus potestas episcopi reducitur ad meram suspensionem. Iam vero cum generatim in praxi nonnisi de suspensione res sit, non video qua de causa non debeamus conservare statutum concilii Tridentini prout est, scilicet ut ex informata conscientia illos suspendamus. Et certe hac nostra aetate quisque episcopus antequam sibi certissimus sit coram Deo, reapse suum munus, suam obligationem requirere, ut ipse suspendat vel removeat illum clericum, non removet. Pauci sacerdotes sunt: quando aliquem removemus, tunc immediate molestia nos gravat alium sacerdotem in illius loco substituendi. Propterea arbitror si aetate concilii Tridentini, si patres illi sapientissimi rem talem reliquerunt conscientiae episcopi, qua de causa hac nostra etiam aetate res conscientiae episcopi non est remittenda?

Antequam descendam ex hoc ambone vos rogo, reverendissimi patres, ut mihi sinatis pauca verba dicere ad defendendam meam orthodoxiam. Nihil mihi magis cordi est, nihil carius, suavius, dulcius, pretiosius quam fides orthodoxa, a qua ne latum quidem unguem unquam discessi, et nunquam ero discessurus. Iam vero quando episcopus Savannensis ex hoc ambone disserebat de hoc ipso schemate *de vita et honestate clericorum*, permissus fuit dicere episcopum, qui ante illum locutus fuerat, propositionem damnatam inter caeteras propositiones Baii ibi protulisse. Certus sum illum loquutum esse ex zelo fidei orthodoxae; nullam illi intentionem fuisse mihi aliquam offensam praebere: sed certe sub tam gravi accusatione manere mihi non licet. Indignus enim essem qui unquam hunc locum conscenderem, si huc venirem ad proferendas doctrinas iam ab ecclesia damnatas. Ipse dixeram, in scholis catholicis generatim teneri hanc doctrinam, hominem non potuisse creari a Deo ab initio uti est nunc, id est cum illa concupiscentia effreni, quae nunc dominatur in homine. Ipse dixit hanc sententiam iam esse damnatam in Baii propositionibus, ex eo quod inter caeteras propositiones Baii haec est: *Deus non potuisset creare hominem sicuti nunc nascitur.*

Iam vero animadvertendum est in primis, plures esse propositiones quae prima fronte videntur iam damnatae, et non sunt. Concilium Carthaginiense anno 418 damnaverat sententiam illorum qui dicunt, inter regnum coelorum et infernum esse locum medium: et tamen non solum licet catholicis tenere animas eorum, qui decedunt tantummodo maculati peccato originali, descendere in limbum; sed Pius VI per bullam *Auctorem fidei* damnavit synodum Pistoriensem, ex eo quod synodus Pistoriensis damnaverat sententiam illorum catholicorum. Synodus Florentina definivit, omnes qui decedunt etiamsi tantummodo originalis peccati rei, in infernum mox descendere; et tamen inter catholicos viget opinio, eos qui decedunt nullo alio peccato mortali inquinatos non descendere in infernum, et non sunt haeretici, et non sunt damnati a concilio Florentino; quia ipsi nomine inferni non intelligunt fortasse locum, non praecise locum, quem intellexerat concilium Florentinum, sed locum in quo sit ignis et vermis.

Summus pontifex, quando damnavit propositiones Baii, expresse dixit, aliquas ex illis propositionibus in seipsis non esse falsas, esse veras, sed fuisse damnatas in sensu Baii. Ista propositio est ex numero illarum: est aequivoca, est ambigua; et ambiguitatem demonstrabo immediate. Error Baii hic erat, gratiam sanctificantem, elevationem ad statum supernaturalem debitam fuisse naturae humanae, et Adam ius habuisse ad hanc elevationem. Propterea ita argumentabatur: homo nascitur sine gratia sanctificante; sed Deus non poterat hominem creare sine gratia sanctificante; ergo Deus non poterat hominem creare prout nascitur. At haec propositio est vera, orthodoxa; et ita argumentor. De fide est hominem nasci non tantummodo in macula, sed in peccato originali; de fide est Deum non posse hominem creare in peccato; ergo de fide est Deum non potuisse creare hominem sicuti nunc est. Videtis ambiguitatem propositionis.

Ulterius progrediar. Concupiscentia quam quisque sentit, sicuti nunc est, evidenter non potuerat esse in statu purae naturae: compello omnes theologos qui vel explicite vel implicite vel directe vel indirecte hanc sententiam tuentur, compello vos omnes. Provoco ad doctissimum theologum patrem Perrone, qui in suis praelectionibus theologicis haec habet: „In statu naturae lapsae homo non potest servare omnia praecepta Dei, non solum quod ad modum, scilicet ad modum supernaturalem, sed quod ad substantiam:“ quod idem est ac dicere: homo (ista sententia Perrone et omnium theologorum non est sententia nova, sed est sententia Augustini) homo in statu naturae lapsae, prout nunc est, non potest servare castitatem, non potest servare ex integro iustitiam, non potest servare ex integro temperantiam. Perrone ait, ipsum loqui de impotentia morali, non physica; utique impotentia morali, id est de tali difficultate quam homo non vincit.

Iam vero id blasphemum est, horrendum est dicere Deum potuisse creare hominem in statu, in quo non potuerit servare omnia praecepta. Horrendum est, blasphemum est, quia tunc Deus esset iniquus, iniustus; praecepta daret, et non daret vires sufficientes ad praecepta servanda. Atqui omnes dicunt nunc homines non posse servare omnia praecepta; ergo evidens est Deum non potuisse creare hominem prout nunc est: propterea non oportet, non debet quisquam accusare doctrinam meam, quasi fuerit iam damnata in Baio. Et certissime, reverendissimi patres, infirmus homo sum,

possum peccare; sed semper exoro Spiritum sanctum ut mihi tantum lumiais tribuat, ut quae ab ecclesia damnata sunt, a me removeam tanquam gravissimum malum, et semper sedi apostolicae, in qua est petra super quam ecclesia stat, obedientiam perfectissimam non solum externam, sed etiam internam professus sum, et semper profitebor.

ORATIO

reverendi patris domini Theoderi Iosephi Graves episcopi Namurcensis [1].

Eminentissimi praesides et reverendissimi patres.

Ignoscite quaeso, si post tam longam discussionem per aliquot momenta adhuc vos remorer.

De schemate ipso nihil habeo dicendum post ea, quae tam mature et plene dicta sunt; sed volo quaedam dicere de iis, quae occasione schematis dicta fuerunt. Schema quidem, quod attinet ad eius naturam et materiam, mihi multum placet: et existimo me teneri hodie ex hoc loco publicum meae gratitudinis testimonium exhibere schematis illius auctoribus, cupioque ut illud testimonium accipere velint tanquam compensationem aliquam eorum, quae nimis dure adversus ipsos heri dicta sunt. (*Magni plausus et approbationis signa.*)

Petitum fuit: quinam sunt illi auctores schematis? Non sunt ignoti: eorum nomina olim publicata sunt in omnibus ephemeridibus. Sunt iuris cultores peritissimi. Petitum fuit etiam: undenam venerunt? Ex variis ecclesiae partibus, advocati a summo pontifice ut nobis materiam idoneam discussionum praepararent. Quid praestiterunt nobis per duos annos? Insudaverunt in schematibus praeparandis: obedientiam praestiterunt summo pontifici. Et quid inde reportant? Dico cum dolore: dicteria et iniurias. Sed haec satis dicta sint de re adeo dolorosa. (*Signa approbationis.*)

Dixi me velle loqui de aliqua re, quae dicta fuit occasione schematis. Acturus sum causam non solum mihi, sed et vobis, certus sum, gratissimam. Volo aliqua dicere in defensionem nostri breviarii, de quo non pauca, eaque minus benigna, ut mitius loquar, saltem meo iudicio, prolata sunt. Plures oratores emendationem et correctionem breviarii expostularunt. Hoc certe libenter ferrem, si id de aliquot tantum imperfectionibus intelligendum esset. Sed istae imperfectiones adeo sunt exaggeratae, ut eas audientes cogitare debuerint, sane contra mentem oratorum, vix aliquid esse in nostro breviario, quod non emendari debeat, quod retineri debeat. Reverendissimi patres, nostrum breviarium nostrae sunt deliciae: in laboribus requies, et in adversis solatium. Lectiones sacrae scripturae, hymni et cantica, homiliae sanctorum patrum, legendae sanctorum, quae in eo continentur, praeterquamquod spiritum orationis et unctionem ubique redolent, nobis et iucundissimam et uberrimam informationis et instructionis materiam exhibent: ita ut sacerdos qui illud bene novit et intelligit, non mediocriter doctus dici possit et debeat.

Breviarum illud insuper nobis datur ab ecclesia Romana, matre nostra sanctissima, cuius prudentia, sapientia, discretio, scientia in omnibus praedicantur; quae perfectionem suorum sacerdotum ardenter expetit, et quae certe nollet illis tradere librum precum et orationis, qui non esset, quantum fieri potest humano modo, omnibus numeris absolutus: quae omnia si perpensa fuissent, existimo quod illi pruritui nimis severae critices non ita severe fuisset indultum. Querelae adversus nostrum breviarium non ab his diebus exordium habuere. Causam dedere, libenter fateor, quaedam imperfectiones, quae in eo, sicuti in quolibet opere humano, occurrunt: nec eas neglexerunt Romani pontifices, qui, ut a multis observatum est, emendationem illius viris eruditissimis commendaverunt, nec isti suo officio defuerunt. Viri illi eruditissimi opus illud ita perfecerunt, ut quae sunt certe falsa eliminarent, et quae dubia sed adhuc probabilibus rationibus fulta servarent. Quod si ex his dubiis quaedam nunc falsa deprehenduntur, si quaedam imperfecta clare ostenduntur, non is sum sane qui vellem [illegible] in nostro breviario servari; sed longe ultra mihi videntur se extendere querelae adversus nostum breviarium motae.

Itaque si omnia quae dicta sunt, quae congesta sunt, simul colligamus, complectitur nostrum breviarium narrationes de miraculis, quae non sunt satis certe probata; complectitur facta historica quae critica falsa ostendit; complectitur homilias quae potius risum quam pietatem excitant; stylus valde incultus, parum expolitus, ipsis antiphonis et responsoriis lis intentata fuit: deinde longitudo quae vix non obest ad impletionem sacrorum officiorum ministerii nostri. Si haec omnia, reverendissimi patres, crude acciperentur, nonne sequeretur omnia fere in nostro breviario esse corrigenda, vix ullam esse partem quae emendatione non indigeat? Hoc sane non creditis, reverendissimi patres, et certus sum tale quid exprimere nullos voluisse oratores, qui de eo locuti sunt. Infinitus autem essem, si vellem omnes istas obiectiones solvere: quaedam meo scopo sufficiant.

Et primo quidem quoad veritatem historicam, primae criminationes huiusmodi adversus nostrum breviarium excitatae fuerunt duobus abhinc saeculis a viris Iansenianae factionis; qui ut suum scopum attingerent resecandi a religione quidquid pietatem fovere posset, qualia sunt certe vitae, exempla et miracula sanctorum, clamitabant, breviarium nostrum refertum esse falsis narrationibus miraculorum, quas ab eo expungi prorsus necesse erat. Istos clamores primo suppresserunt viri eruditi, quos inter Honoratus a Sancta Maria in suo valde commendando opere *De usu et regulis criticis;* et praesertim immortalis memoriae Benedictus XIV in praeclaro opere *De canonisatione sanctorum,* quod est immensum ecclesiasticae eruditionis promptuarium. Ostenderunt viri illi eruditi quam falso istae criminationes

[1] Argumentum: „Episcopus Namurcensis approbavit schema in omnibus et respondit iis, quae nimis dure contra illud dicta fuerant, et praesertim quando quaesitum est, quinam auctores fuerint, unde venerint et quid fecerint. Occasione autem schematis in defensionem breviarii Romani locutus est. At in primis et ipse fassus est, posse breviarium reformari a nonnullis imperfectionibus; verumtamen ait eo, quae dicta sunt, ostendere breviarium pene in omnibus erroneum esse. Quoad veritatem historicam eadem semper opponi, nimirum legendas sancti Dionysii Areopagitae, sancti Clementis Romani, baptismi Constantini Magni etc. Novam legendam se audivisse de sancto Felice Valesio oppositam ab episcopo Caiocensi, quae tamen non satis probat. Nam ad exhibendum, quod sanctus Felix Valesius pertineat ad familiam regalem Galliarum, non sufficit dicere, Valesianam familiam ad minus centum post Felicem annis thronum obtinuisse, sed demonstrandum esset, ante illud tempus in familia sancti Felicis nec fuisse fundamentum iuris illius, quod certe non satis expeditum foret. In quantum ad narrationes miraculosas, ait, non posse illas e suo loco extirpari, quoadusque evidentibus argumentis earum falsitas evincatur. In quantum ad stylum, utique neque Horatianum nec Ciceronianum esse; at praeterquam quod habeantur in illo homiliae sancti Hieronymi, sancti Augustini etc., notandum, non agi de opere litterario, sed de libro precum, qui si litterario ornatu excelleret, amplam distractionibus materiam suppeditaret. — In quantum ad longitudinem, contingere utique pro aliqua vice posse, ut paroche pio et laborioso nimis longa evadat breviarii recitatio, id tamen non frequenter contingere, immo nonnisi ab otiosis de breviarii longitudine querimonias edi. Non ergo abbreviandum, quod breviarium iam est; emendetur utique in nonnullis imperfectionibus, sed in suo complexu incolume sit."

breviario nostro fuerint impactae: ostendit specia- A tim laudatus Benedictus XIV quanta sit auctoritas breviarii romani, cum quanta reverentia sit de eo loquendum; nec temeritatis notam effugiet, dicit summus pontifex, qui sine solide fundamento audeat illud impugnare quod in breviario continetur. Porro eadem semper recoquuntur obiectiones; semper opponitur narratio miraculorum quae occurrunt in breviario, narratio, legenda sancti Dionysii Areopagitae, sancti Clementis Romani, baptismus Constantini Magni a sancto Sylvestro peractus. Unam tantum novam audivi obiectionem, et est de sancto Felice Valesio. Sed quoad hanc obiectionem, meo iudicio, pace illustrissimi et reverendissimi viri, qui illam protulit, non mihi videtur recte concludere eius argumentum. Ut enim aliquid probaret, non solummodo deberet probari quod primus ex Valesiorum familia, qui thronum Galliarum occupaverit, vixerit centum ad minus annos post sanctum B Felicem Valesium, sed fundamentum illius iuris quod pertinebat ad familiam Valesiorum recentius esse sancto Felice Valesio. Hoc autem, an possit ostendere, nescio, nec investigare potui.

Caeterum quod attinet ad narrationem de miraculis, certe non sunt reiicienda quia sunt narrationes miraculosae; secus omnes sacrae scripturae, quae singulis in paginis nobis exhibent divinae extraordinariae providentiae interventionem, essent etiam reiiciendae: sed sunt expendendae ad regulas non severioris, sed aequae et iustae criticae, nec possunt illae narrationes ex Baronio, ut heri dictum fuit, ab eo loco quem in breviario possident exturbari, quin evidentibus rationibus eorum falsitas ostendatur. Porro vos non latet, reverendissimi patres, quid hac in re praestiterit historia critica nostrorum temporum, revocatis scilicet ad trutinam argumentis, quae nimis severior critica olim con- C gessit adversus ea, quae in vitis sanctorum continentur. Ostendit nempe illa moderna critica adhuc rationes opponi acribus illis auctoribus: ac proinde rem neutiquam esse confectam, et suam illis factis adhuc remanere auctoritatem.

Certe post opera quae hac de re edita sunt, nollem ego, ut quaedam afferam, post opus reverendi domini Faillon [1] de apostolatu sancti Lazari et sanctarum Mariae Magdalenae et Marthae, post opus unius ex clarissimis istius concilii Vaticani patribus reverendissimi domini Darboy Parisiensis archiepiscopi de sancto Dionysio Areopagita; nollem ego tanquam fabulas reiicere quae in breviario et in antiquis vitis sanctorum habentur de sancto Dionysio Areopagita Parisiorum apostolo, et de primis illustris Gallicanae ecclesiae apostolis habentur. Nollem ego ad limen antiquae basilicae sancti Clementis, coram monumentis in ea repertis, nollem D ego tanquam spuria reiicere ea quae leguntur in nostro breviario de vita et morte celeberrimi sancti Petri discipuli. Nollem egò prope baptisterium pulcherrimum Constantini Magni et eius palatium, nollem tanquam fabulam explodere baptismum Constantini Magni a sancto Sylvestro peractum, et auctoritatem Eusebii, viri factionibus ac partibus Arianis addicti, toti traditioni ecclesiae Romanae praeferre. Et haec de auctoritate historica satis dicta sint.

Nunc quod attinet ad stylum, fateor omnia quae sunt in nostro breviario non esse exacta ad phrasim Horatianam, nec ad periodos Ciceronianas: quamvis tamen sint in nostro breviario hymni qui non essent indigni aevo Augusti. Sed nonne ubique in nostro breviario reperimus elegantes Hieronymi orationes, et puras narrationes? Nonne ubique reperimus homilias eloquentissimorum ecclesiae patrum, Ambrosii, Augustini, Leonis, Chrysostomi, Bernardi et aliorum, qui non tantummodo sapientiae, scientiae, sed etiam praestantissimi ingenii laude praedicantur? Sed esto, non omnia sint aequali existimatione digna: an hanc laudem iuste in breviario requireres? Breviarium non est opus litterarium: est liber orationis et precum. Iamvero spiritus orationis si non necessario excludit, vix tamen compatitur stylum nimis politum, elegantem nimis sermonis formam; delectatur saepe simplicitate et familiaritate verborum. Sit in exemplum oratio illa praestantissima quae est typus orationum, oratio dominica, quam a Christo salvatore didicimus: quanta in verbis simplicitas, quanta in rebus ubertas!

Caeterum nonne amplam distractionibus materiam suppeditarent nostri hymni, si pulchritudine litteraria excellerent? Forsitan nostri litterati, delectati illa pulchritudine, illam admirarentur, et meditarentur: sed simul cor ad Deum non elevarent, nec preces funderent. Habemus in hac re confitentem reum, nempe celebrem poetam Santolium [1], cuius hymni in multis particularibus brevjariis introducti sunt, quae olim plurima erant, sed quorum pleraque nunc suppressa sunt a summis pontificibus pro bono unitatis et fidei. Fatebatur autem candide ille celeber poeta spiritum orationis prorsus exulare de suis istis hymnis: nec mirum. Quomodo poterat in suis opellis spiritum orationis inspirare, quem ipse non habebat? nam magis deliciis mundanis, quam oratione delectabatur. Et dicere etiam solebat ille celeber poeta, se omnia sua poemata libenter concessurum pro sola prosa sancti Thomae Aquinatis *Laude Deum salvatorem*. Miranda sane confessio, quae ea quae dixi mirum in modum confirmat!

Et quid dicam de longitudine? Fateor in aliquo casu extraordinario pio parocho deesse tempus ad breviarium persolvendum. Sed si tempus inutiliter non teratur, existimo casum illum non fore frequentem. Sunt etiam apud nos parochi qui maximas, numerosas parochias curant, qui tota die dominica detinentur in confessionibus audiendis, in sacris officiis celebrandis, in dominicalibus scholis invisendis et dirigendis, et tamen de officio breviando non cogitant; sed illud exacte, plene, integre recitant, requiem veram in eius recitatione invenientes. Istis ergo non nimis operosum, et onerosum, et longum videtur breviarium: illis saepe videtur onerosum, qui nihil habent quod agant, et qui totum diem turpiter in otio consumunt. Notum enim est homines desides semper conqueri de suis occupationibus: cum e contra homines cordati semper tempus ut omnibus satisfaciant inveniunt. Nec huic inconvenienti mederetur si, quod quidam expostulaverunt ex illustrissimis oratoribus, totum psalterium recitaretur: nam notum est, ex omnibus officiis longissima esse officia de feriis; et sic volentes evitare Scyllam, inciderent in Carybdim. Caeterum omnes norunt pro iis casibus extraordinariis dari locum dispensationi, et exceptioni, quae dicitur epicheia. Cupio ergo multum ut non brevietur illud quod

[1] Operis ab oratore laudati inscriptio haec est: *Monuments inédits sur l'apostolat de s^te Marie-Madeleine en Provence et sur les autres apôtres de cette contrée, s^t Lazare, s^t Maximin, s^te Marthe, et les s^tes Maries Jacobé et Salomé*. Paris, 1848, 2 vol. in 8°, xlviij - 1560 et 1068 p., figg.

[1] *Sedulium* ed. Vat., sed profecto legendum *Santolium*, scilicet Ioannem-Baptistam Santeuil, seu potius *Santeul* (1630 -1697) „qui sacros hymnos pia aeque ac politis versibus ad usum ecclesiae concinnavit", ut legitur in lapide marmoreo in eius memoriam erecto Parisiis, in ecclesia Sancti-Nicolai-du-Chardonnet.

iam breviarium appellatur: emendetur in certo imperfectis, sed multum cupio ut ad nos saltem in suo generali complexu incolume redeat.

Haec, eminentissimi et reverendissimi patres, pro modulo meo dicere volui in causa nostri breviarii; non quod cogitem ulli ex vobis nostrum breviarium displicere: absit talis cogitatio. Sed ad hoc adductus fui ex triplici causa: primo quidem indignum existimabam si dici potuisset, quod nostrum breviarium, ita severe tractatum in concilio Vaticano, ne ullum quidem ex professo nactum esset defensorem. Alia causa: ex modo loquendi quorumdam oratorum de hac re, sane contra eorum mentem, coniicere potuissent fratres nostri ex Oriente, quibus incognitum est nostrum breviarium, nos habere librum orationis plenum mendis et falsitatibus; eo vel magis quod his ultimis diebus celebris scriptor Gallus in libello famoso ausus sit cum magna aurium piarum offensione, nec non cum ingenti scandalo scribere, quod narrationes adsint in nostro breviario, quae prodierunt ex schola mendacii et falsitatis: contra quam assertionem non possumus quin vehementer protestemur. Potuissent etiam cogitare iidem fratres ecclesiae orientalis tantum tempus esse a nobis impendendum in recitatione officii, ut esset onus vere intolerabile. Ultima causa quae me impulit haec est, quod his ultimis temporibus sancta sedes totis viribus incubuerit, ut suppressis breviariis particularibus, romanum breviarium ubique introduceret. Iamvero ex modo loquendi quorumdam oratorum posset coniici, quod ecclesia Romana, quod sancta sedes voluerit omnibus suis sacerdotibus obtrudere librum orationis falsitatibus et mendis plenum, et stylo incultiori et viliori conceptum.

Multum gaudebo, eminentissimi et reverendissimi patres, si istae rationes vobis alicuius ponderis visae fuerint, et si iudicaveritis me non omnino frustra veniam loquendi petiviese.

ORATIO

reverendi patris domini Melchioris Nasarian archiepiscopi Mardensis ritus armeni [1].

Virgo immaculata, adiuva nos. Dulcissima verba ista ac mihi semper gratissima, sunt verba amantissimi patris nostri Pii IX pontificis maximi prolata in ipso actu illius fere omnibus cogniti lapsus, cuius particeps fui, illius lapsus qui evenit in monasterio Sanctae Agnetis virginis et martyris extra moenia, die 12 aprilis. Haec igitur verba, in tota vita memoranda, satis sint mihi pro exordio; praesertim cum de immaculata vita et honestate clericorum sim disserturus. Vobis itaque, eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres, vobis, qui positi estis a Spiritu sancto regere ecclesiam Dei, et vobis, qui estis medici totius corporis Christi, quod est ecclesia, maximum ecclesiae orientalis vulnus ob maius ecclesiae huius bonum atque animarum salutem aperire cogor, ut in hac oecumenica synodo debitum et opportunum praebeatis medicamentum.

Verum enim vero vulnus istud est defectus legis coelibatus in clero orientali, ex quo defectu experientia teste plura mala atque indecentias quotidie evenire nostris oculis cernimus, vehementissimo dolenti corde et animo deploramus. Quamquam per Dei misericordiam in tota mea dioecesi et in aliis quibusdam omnes presbyteri sint coelibes; haec tamen mala quae ex defectu legis sacri coelibatus oriuntur, nolo hic singula enumerare; ac propterea hoc tantum meminisse me sufficiat. Presbyteri uxorati magis providenl suae familiae, quam suae ecclesiae; presbyteri uxorati suarum uxorum ornatus plus quaerunt, quam sacrorum altarium; presbyteri uxorati maiorem gerunt curam de filiis suis, quam de populo fideli ipsis credito. Haec, venerabiles patres, quae vidi et audivi, et experientia (iuxta meam aetatem loquor) mihi constant, vobis manifestavi.

Non sum enim in eorum opinione, qui fortasse dicunt mala seu vulnera nostrarum ecclesiarum non esse detegenda oecumenico concilio, sed potius cooperienda, ne ullo nostrae ecclesiae dedecore afficiantur, Sed hic cogitandi modus non est rectus, non est prudens neque pius, sed potius crudelis. Nam isti homines venerandi in Spiritu sancto hic congregati sunt, veri nostrarum animarum medici, patres et simul fratres in Christo Iesu; et idee spirituales infirmitates nostras, sive ecclesiarum nostrarum vulnera aperire candide debemus, ut bene sanentur. Nos nempe orientales hoc vulnus habemus, ipsi scilicet occidentales aliud habent. Et haec de malis ex defectu legis coelibatus provenientibus breviter dicta sint.

Bona vero quae ex coelibatus lege abunde profluunt vobis iam sunt notissima. Unum tamen observationis dignum solummodo adiungo, quod est in ecclesia nostra Armenia facto ipso probatum. Ex historia constat, tempore quo sapientissimus ille pontifex Benedictus XIV sedem patriarchalem Armenorum Ciliciae instituit, tres tantum sedes catholicas, Mardensem, Aleppensem et Karputhensem apud Armenos extitisse: postea autem progressu temporum, nempe ab Abrahamo Petro I patriarcha usque ad felicis memoriae Gregorium Petrum VIII, dioeceses usque ad duodecim, praeter tot missiones, auctae sunt. Quomodo ergo hoc factum est? Opera indefessoque zelo cleri ipsius patriarchatus, qui coelibatum per speciale votum pro illa congregatione a sancta sede approbatum profitetur. Et hinc tot novae sedes, Mardensis, Caesareensis etc.; hinc tot conversiones et missiones; hinc tantus fidei progressus in ecclesia Armenia. Eadem coelibatus lex in armenio seminario primatialis sedis Constantinopolitanae ante unionem patriarchalis et primatialis iurisdictionis observabatur, ut et hodie post unionem observatur. Hinc etiam sub primatiali iurisdictione conventiones novae; hinc propagatio fidei; hinc novarum sedium erectio, quarum posterior Karputhensis quatuor abhinc annis fuit instituta: en bona ex coelibatus lege secuta. Nam ut optime scitis, si clerus sit coelebs, animum et mentem facilius ad Deum elevat, et cum Deo unitur; et idee Dei gloriam quaerit et fidei propagationem assidue procurat. Non ita tamen si clerus sit uxoratus.

Gratias agimus Deo nos Armenii episcopi, quod in ecclesia nostra ista consuetudo non per legem, sed per modum facti iam aboleri coepit. Hoc tamen meum desiderium ad maiorem Dei gloriam verumque ecclesiae orientalis bonum circa rem tanti momenti, ut per se patet, vobis, eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres, vobis humiliter proponere volui, ut vestra sapientia et prudentia, sive in hoc schemate, sive in alio, salubriter provideatis.

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Mardensis desiderium expressit, ut concilium decerneret coelibatum pro orientalibus, et mala enumeravit, quae ex presbyteris uxoratis provenlunt. Mala ecclesiae orientalis non esse occultanda in concilio, sed esse potius manifestanda, ut sanari possint. Bona autem enumeravit, quae ecclesiae Romanae obvenerunt per coelibatus introductionem."

ORATIO

reverendi patris domini Aloysii Moreno episcopi Eporediensis[1].

Eminentissimi et excellentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Qui silentio suo de primo schemate, licet inscriptus et paratus ad loquendum, vestro tempori, quod iugiter insumere pie ac sapienter scitis, parcere studuit, sicque approbationem vestram obtinuit; nunc pauca pro munere dicturus, ad exitum ducta novi schematis discussione, veniam indulgentiamque vestram expostulat ac sperat.

Amplissimam discussionem profecto habuit schema, quod pergrandem tractationem continet de vita et honestate clericorum; vitalem dixerim pro sanctissima divina religione, quam a vocatis in sortem Domini repraesentari apud homines viatores, nemo non videt. Divino cultui dedicati omnes clerici a populo officiis et ordinibus sunt divisi, et pacem fidelem legatione divina funguntur atque missionem exercent a Salvatore mundi factam ecclesiae suae sanctae, quam sibi acquisivit sanguine suo, ut filios Adam et universam humanam familiam ducat ad salvationis portum in limine aeternitatis. Magna profecto clericorum dignitas, qui omnes divinis ministeriis mancipati altaria circumsepire, ad illa ascendere, fidem et legem Dei docere, sacramenta ministrare, loca sancta et sacra tabernacula custodire, in iis permanere, eisque debent continuo deservire. Haec omnia certe populis christianis insita sunt; at eisdem haec memorare non tam opportunum, quam necessarium haberi posset in praesenti societatum humanarum conditione, et praemittere quae cleri honorem sustinere et augere valeant, concinne addendo quasdam eius laudes. Etenim statum cleri Ennodius in vita sancti Antonii dicit *regalem dominatum; castra sanctitatis et fidei* sanctus Ambrosius; *murum ecclesiae* sanctus Ioannes Chrysostomus; summi pontifices sanctus Leo Magnus clerum *militiam divinam*; et *senatum sanctorum clericorum* appellat Alexander III in epistola ad episcopos Strigoniensem et Coloniensem: *apostolicum ordinem* Philippus abbas; *sanctos ecclesiae, ordinem angelicum* concilium Forojulense anni 791: *specialem Christi haereditatem* concilium Tuscianum anni 869; et sanctus doctor Bernardus cleri ordinem dicit *sanctissimum; opus manuum Domini* sanctus doctor Petrus Damianus.

Infinitus porro essem, si alia plura his similia referre vellem a conciliis et a sanctis patribus vel scriptoribus ecclesiasticis prolata de dignitate cleri, deque honore ipsi sacrisque hominibus debito. Attamen illa quae retuli abundantissime commendant praestantem curam, quam clarissimi auctores schematis posuerunt in tractatione, quae tanti momenti est, a qua dixerim pendere omne bonum divinae religionis et ecclesiae, atque me convenire faciunt in opinamentum illorum, qui a dignitate clericorum ex divina institutione exordiendum esse autumant in gravi ista pertractatione, ut deinde naturalis gressus fiat ad enucleandas eorum obligationes atque ad indicandum qualis eorum vita et honestas esse debeat. Qua de re si, eminentissimi ac reverendissimi patres, proposita idea vobis probata erit per logicae progressum *de maioritate et obedientia*, uti in corpore iuris canonici, quae necessaria sunt, breviter erunt indicanda, et postmodum sermo sponte veniet ad statum perfectionis et sanctitatis clericis proprium; qui sicut a populo officiis et ordinibus sunt divisi, ita summopere nitantur oportet ut vitae honestate, praeclaris virtutibus, et sanctis exemplis praecellant, ea omnia adamussim servando, quae a divinis litteris, sacris canonibus et conciliis, necnon constitutionibus pontificiis, provincialibus vel synodalibus cuiusque dioecesis sancita habentur singillatim de hoc ipso titulo. At satis de his; etenim a praeclarissimis oratoribus qui me praecesserunt abundantius dictum fuit.

Quod tractatum forsan non est, et certe non audivi aut intellexi, illud est quod pag. 5 (col. 517 D) dicitur, scilicet: „Clerici diligenter etiam caveant ne bona ecclesiastica, quae res Dei sunt et patrimonium Christi et pauperum, cum propriis confundantur, eorumve fructus ad consanguineos vel haeredes transeant.“ Sapientissime porro praeclarissimi schematis auctores hac paragrapho sacrosanctae Tridentinae synodi sanctiones innovarunt; propterea que iisdem gratias reddere me profiteor, probe confidens istas accommodatas iri praesenti statui ecclesiae et singulari conditioni, quae post celeberrimum illud concilium et praesertim nostro hoc aevo facta est bonis omnibus, quae dicuntur ecclesiastica. At ignarus cum sim de subiecto aliorum schematum, quaedam adhuc adnotanda mihi videntur in praesenti quoad indicatam paragraphum. Apprime scitis, eminentissimi ac reverendissimi patres, fere in orbe universo ecclesiastica bona fuisse apprehensa, canones de beneficiis vel amplius non habent subiectum reale, vel praevideri potest brevi tempore haud amplius habituros. Insuper immutatam prorsus esse antiquam disciplinam *de peculio clericorum relictis et successionibus eorum* ut et *de spoliis*; uno verbo clericis universim concessum videmus, ut per actus inter vivos et per testamenta disponere valeant de bonis et proventibus ratione clericatus seu officiorum ecclesiasticorum conquisitis, quae eius censentur esse naturae, cuius iure civili bona peculii quasi castrensis, ut liquet ex concilio Lateranensi sub Alexandro III celebrato can. 15, cuius

[1] Argumentum: „Episcopus Ipporegiensis auctores schematis laudavit, at schema ipsum expendens se ex iis esse dixit, qui cupiant, ut exordium ducatur ab exponenda dignitate clericorum ex divina institutione, et deinde transitus fiat ad eorum officia et obligationes. Veniens ad ea, quae dicuntur in schemate de bonis ecclesiae non confundendis cum propriis, sapientissime ait sanctiones Tridentinas innovatas fuisse; at notandum censuit 1° quod in universo ferme orbe ecclesiastica bona cessarunt; idcirco canones de beneficiis vel non habent amplius obiectum reale, cui referantur, vel praevideri potest, brevi non amplius habituros; 2° quod immutata prorsus sit antiqua disciplina de peculio clericorum, ita ut clerici possint de iure communi sive per actus inter vivos, sive per testamenta disponere de bonis et proventibus ratione clericatus seu officiorum ecclesiasticorum conquisitis, non ea quidem libertate, quasi de re sua disponant, sed ut bona ecclesiis, unde acquisita sunt, debeant remanere, atque de iis pauperibus et religiosis locis, et illis qui viventi servierunt, aliquid iuxta merita conferatur, uti legitur cap. 12 de testamentis; et si fiat, ut clerici nihil testamento disposuerint ad pias causas, iuxta canonum expositores legitimi eorum haeredes debeant ecclesiae ea restituere, quae noverint ab eisdem clericis ecclesiae intuitu fuisse acquisita. Hisce addebat rescripta, quae regularibus ab ordine excedentibus concedantur, ut de acquisitis bonis testari valeant, eandem clausulam prae se ferre, nimirum, ut de iis disponant ad pias causas. Unde quaesivit 1° quaenam sint hac nostra aetate huiusmodi piae causae? Utrum eae tantum, quae pietatem exhibent in Deum et divinam religionem, an etiam, quae piae olim habebantur in ecclesia et hodie laicales declaratae sunt? Has postremas comprehendi non debere dixit, eo quod modo ab ecclesiastica auctoritate sint prorsus exemptae. Concludebat paragraphum illam schematis ita accommodandam esse, ut significet cleri obligationem disponendi de bonis ecclesiasticis in causis et operibus piis, quae nempe in divinam religionem et in bonum sanctae ecclesiae tendunt. Ad removendos autem quoslibet praetextus spoliandi ecclesiam, prudentem clausulam esse ab iis abstinere vocabulis, quae non sunt prorsus necessaria. — Quoad dispositionem capitis III de extraiudicialibus probationibus, eam dixit quodammodo episcopali auctoritati detrahere, et ansam pravis clericis dare, cum tamen ea sit praesentis temporis conditio, ut episcopalis auctoritas contra rebelles clericos maiori semper munimine et robore indigeat. Tandem desiderium expressit, ut quantocius codex iuris ecclesiastici fiat.“

sanctionem clarius exposuit idem pontifex in cap. 12 *de testamentis*. Hinc generaliter factum est, ut iurisprudentiam canonicam de peculio clericorum redactam habeamus ad ius commune, nimirum testamenta clericis permitti, iuxta dictum capitulum attamen testatores clericos non ea libertate potiri, quasi de re sua disponant, sed bona *ecclesiis unde acquisita sunt, debere remanere, atque de iis pauperibus et religiosis locis, et illis, qui viventi servierunt, aliqua iusta merita conferantur*, ut legitur in eodem capite. Hinc praeclarissimi canonum expositores inferunt, ubi clerici nihil testamento disposuerint ad pias causas, legitimos eorum haeredes debere ecclesiae restituere illa quae sciverint a defuncto intuitu ecclesiae fuisse acquisita. Quam quidem iurisprudentiam assero, quia ab eminentissimo cardinale Ioanne Soglia probatam novi in opere laudatissimo, cui titulus: *Institutiones iuris publici et privati ecclesiastici*. Addendum, rescripta quae regularibus ab ordine excedentibus conceduntur, ut de acquisitis bona testari valeant, eamdem clausulam praeseferre, scilicet de iis disponendi ad pias causas.

Hisce retentis, ante omnia inquirendum est, quae sint hac nostra aetate piae causae, quarum favore a clericis per actus inter vivos vel testamento de proventibus ecclesiasticis aliquid donari possit. Pia causa, ut nomen praesefert, illa procul dubio una est, quae pietatem exhibet in Deum et in divinam religionem, et res religiosae illae habentur quae piis usibus sunt destinatae, quemadmodum putantur religiosae domus, coemeteria, sepulturae.

Hac vero praehabita piarum causarum natura essentiali, ut ita dicam, quia ex vocabulo ipso declarata, inquirendum quoque venit, num causae piae dici possint, atque reapse sint illae omnes, quae piae habebantur in ecclesia et quae a religione catholica zelo animarum ardentissima invectae, fundatae et bonis omnibus dotatae sunt, quaeque tamen aevo nostro iidem et ablatae et prorsus laicales declaratae fuerunt. Opera vere ac mere humanitaria esse sancitum scimus omni fere in Europa, opera philantropiae et beneficentiae, earum administrationem ecclesiasticae auctoritati subtractam, atque charitatis vocabulum alicubi retentum est, utique factum, quod bono populorum sensui ad tempus morem habere perutile putatur. Attamen toto terrarum orbe ecclesiam catholicam ab illis operibus exclusam perspicimus vel proxime excludendam, atque ut hisce diebus ipsis audivimus ab ephemeridibus relatum, etiam a scholis iuvenum catholicorum eamdem et expungere attentarunt. Nemo autem non novit omnia opera illa nunc regi ac in universum pendere a legibus statuum, quos a quacumque religione novatores abstrahere volunt, et de iis omnibus disponere pro libito posse autumant.

Hinc consequi manifeste videtur, clericos de rebus tum mobilibus tum immobilibus, quas ex redditibus ecclesiarum et beneficiorum, ac officiis ecclesiasticis sibi compararunt non posse illis operibus quidquam testamento relinquere, quia haud amplius opera sunt pia in vero sensu divinae religionis, et si aliter facerent, damnandi. „Profecto ecclesia, scripsit laudatus eminentissimus Soglia, nulla consuetudinis aut privilegii ratione habita, non destitit clericos monere, res ecclesiae in pios usus esse conferendas, et quamquam doctores existiment bona quasi patrimonialia et parcimonialia in liberam ecclesiarum potestatem cedere, certum est et exploratum apud omnes, redditus beneficiorum superfluos in pios usus erogandos esse."

Accedit alia potissima ratio, quae ex doctrina sanctorum doctorum Augustini et Thomae Aquinatis infertur, de ordine charitatis, quem cadere sub praeceptum certissimum est. At ordo charitatis iuxta eosdem spectat ante et super omnia Deum, deinde semetipsum quoad spiritualia, postea proximum, pariter quoad spiritualia. Undenam clerici habent facultatem disponendi de bonis illis? ab ecclesia. At fingi ne potest, ecclesiam voluisse liberam facultatem concedere disponendi absque relatione atque observantia legis supremae de charitate. Ante omnia bonorum universorum conditor et largitor Deus supremum dominium habet, ipsique restituendum quod suum est. Deinde bonorum de quibus loquimur ius quaesitum certe remanet apud ecclesiam, concessit de ipsis disponere, at indubitanter id fieri noluit ac nequibat extra vel contra praeceptum ordinem charitatis. Ecclesia, post Deum, domina, quoad illa bona repraesentat illum *semetipsum*, qui secundus venit in ordine charitatis, propterea que clerici tenentur etiam ex praecepto charitatis ordine, in favorem ecclesiae disponere seu relinquere bona quasi patrimonialia seu quasi castrensia et parcimonialia in suam potestatem comparata.

Hinc paragraphus illa schematis accommodanda ita videtur, ut significet cleri obligationem disponendi de bonis ecclesiasticis, quae res Dei sunt, et patrimonium Christi ecclesiaeque, in causis et operibus piis, quae nempe in divinam religionem et in bonum sanctae ecclesiae tendunt.

Quia vero praetextum et ansam ecclesias spoliandi novatores arripuerunt, etiam ex laudatissimis sanctorum patrum et canonum exhortationibus vel praescriptionibus de exercitio charitatis in pauperes et miseros: prudens forsitan esset cautela ab iis abstinere vocabulis, quae prorsus necessaria non sunt, in argumento illius paragraphi. Omnium pauperrima ecclesia, quae tamen pia mater miseris iugiter pro meliori eorum bono providet. Quamplura cavenda essent alia de *peculio clericorum* eiusque *administratione*; at de his taceo plane confisus in alio schemate aliquid proponendum iri.

Quoad praesens schema unum aliud tantummodo adnotabo. In ipso videtur auctoritati et potestati episcoporum aliquatenus detrahi, et notam eisdem insimulari paragrapho secunda capitis III. Quae de extraiudicialibus probationibus proponuntur, ego quidem puto, ab omnibus episcopis, qui certe iusti et prudentes esse volunt, pro varietate eventuum servari. At post concilium Tridentinum pro iustitia et veritate scribens venerabilis Manasse in laudatissimo suo libro *de consolatione ad episcopos* asserere potuit ac demonstrare episcopatum verum esse martyrium, suaeque propositionis unum ex praecipuis argumentis hocce dicit et probat, nimirum pravorum et rebellium clericorum, qui etiam pro iustitia et munere correcti, recursus interponere audent, ac patronos inveniunt. Sapientia vestra perpendite, reverendissimi patres, num si articulus probaretur uti propositus, argumentum venerabilis illius antistitis amplificaretur in tristi praesentis temporis conditione a rebellionibus ferme saecularibus facta. Nova et difficilis conditio exigit ut disciplina ecclesiastica non enervetur, sed magis muniatur et roboretur quod nullo alio modo fieri posse ipse puto, quam episcoporum firmando et augendo auctoritatem. Quod propositum iri spero in aliis schematibus, propterea que praetereo quae de clericis *vagis* et *transfugis* enucleanda et cavenda essent, quaeque sancienda de religiosis exeuntibus ab ordinibus regularibus vel congregationibus.

Haec tamen, venerandissimi patres, me obstringunt votum repetere a quibusdam iam ex-

pressum et nuper a praestantissimo archiepiscopo Barensi, nempe ut codex iuris ecclesiastici fiat quantocius. Hoc desiderium, cum primum de concilio oecumenico factus est sermo, mihi quaquaversus delatum est a piis et doctis viris ecclesiasticis. Concilia ecclesiae catholicae, sacri canones et constitutiones summorum pontificum, universi terrarum orbis legibus et codicibus exemplar, normas et regulas imitandas praebuerunt, ita ut vere asseri et sustineri possit ecclesiam catholicam meliorum legum emporium universis populis praebuisse. Poterit ne antiquam laudem nostro hoc aevo fallere? nequaquam. Columna et firmamentum veritatis, magistra semper fuit ac iugiter erit, magistra iustitiae et aequitatis. Nonne ius novum canonicum moderno ecclesiae aevo inductum, a concilio oecumenico Tridentino sancitum, et per tria sequentia saecula invectum ac stabilitum, ponderosis voluminibus sparsum invenitur, cum abrogationibus, variationibus, correctionibus et remissionibus innumeris? Perutile idcirco, necessarium immo est, ut summatim colligatur, in collectionem syntheticam reducatur, et clare exponatur, ut quisque catholicus clericus et praelatus facile videat, quae sui et aliorum iuris sint, quaenam sua officia vel obligationes.

Cum primo in congregatione privata hanc ideam expressi, oppositum utique fuit, quod antea opus esset antiquo novum iuris canonici corpus adiungere, seu *sexto decretalium* libro et *extravagantibus* alios eiusdem formae adiicere libros. Attamen me a meo opinamento removere non potui. Atque nos, respondi, habere *bullaria collectionesque* decretorum et rescriptorum sacrarum congregationum concilii Tridentini cum amplissimis adnotationibus, et ea omnia quae in observantia perdurant, haberi relata et commendata in probatis auctoribus. Propterea que negotium facilius esse, quam quod appareret prima fronte videatur, praesertim quia habemus ius canonicum clare redactum et explicatum per aphorismos, facillime ampliandos per omnes titulos eiusdem. Sacrosancta Tridentina synodus nonne fuit auctrix laudatissimi catechismi ad parochos, indicis librorum prohibitorum, nec non incoeptae reformationis breviarii et missalis? Id profecto constat ex cap. XXI sess. XXV de reformatione. Igitur amplissimo in conventu, qui utriusque hemispherii delectam sapientiam complectitur, coram sacro cardinalium collegio, multiplici eruditione praeclarissimo, quorum alii praesertim omnigena iurisprudentia insignes laudantur, mihi minimo loquenti concessum sit illam quoque ideam novi codicis de iure canonico exprimere, et votum emittere, ut Vaticana oecumenica synodus in Spiritu sancto congregata grande, necessarium, perutilimum opus incipiat, suumque nomen, nec non sanctissimi et amantissimi patris Pii IX fidem inscribere velit.

Hic finem facere me moneo, ne patientia vestra haud amplius abutar, eminentissimi et excellentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi antistites: et omnia quae dixi, summae sapientiae vestrae sincero animo submitto.

ORATIO

reverendi patris domini Vincentii Moretti episcopi Imolensis[1].

Eminentissimi et reverendissimi patres.

Nolite me, quaeso, inauditum condemnare, si post tam longam latamque nimis forte discussionem, vestra patientia abuti velle videar. Paucis me absolvam, et curabo ne sim de iis, qui certe praeter vel contra voluntatem dicunt et non faciunt. Ego praecipue vobis aperire volo et in sinu vestro committere, meum quemdam timorem, meam quamdam spem.

Et primo ut quid saltem de schemate dicam, brevissime dicam. Optime, ut arbitror, elaboratum, perfectius etiam mea sententia erit, si initium sumat a brevi et splendido exordio in quo eluceat dignitas et excellentia status sacerdotalis, ut ex hac expositione, ut iam dictum fuit, potius sua sponte fluant, quam a nobis videantur impositae obligationes cetae gravissimae, quibus clerus universus adstringitur. Ad omnia quae dicta sunt circa habitum clericorum, si ego adscribere deberem, hanc subscriptionem facerem generatim loquendo satis et bene provisum in schemate, de particularibus providebunt episcopi. Quoad barbam et similia nihil innovetur.

Multa fuerunt dicta de necessitate quoad clerum relate ad sui vocationem nihil evidentius, nihil magis necessarium. Ego unum vobis addam et est unum quoad praxim, quod sapienter institutum inveni in mea dioecesi ab splendidissimis meis antecessoribus, inter quos satis sit enumerare et dicere nomen nostri amantissimi patris Pii IX. In mea dioecesi pro firmanda, quantum potest a nobis obtineri, sacerdotum vocatione hic mos est. Cum clerici venerint circiter ad 18 vel 20 annos, obligatio est omnibus in domum religiosam secedere, et ibi per saltem decem dies exercitia peragere, quae exercitia vocationis vocantur. Ibi omnes de obligationibus et de excellentia vocationis ipsius instruuntur et quando hoc non fecerimus, satis in Domino fecerimus, alia Domino ipsi relinquemus.

Quoad habitum clericalem iam satis dictum est, et etiam hac in parte nihil aliud addam nisi unum. In ea sententia sum, ut quoad habitum generaliter loquendo una lex universalis ferri non possit. Sed reverendissimi patres, convenimus omnes, ut intra ecclesiam et in sacris faciendis vestis talaris adhibenda sit. Haec est lex, ut reor, imposita in omnibus synodis provincialibus vel dioecesanis. Sed quaeso a vobis, patres amplissimi, haec lex ab omnibus et ubique intra ecclesiam servatur? Vidi ego pluries et vos forsan vidistis, paucis abhinc diebus in hoc ipso amplissimo templo, sacerdotes missam celebrare absque veste talari, et brevissima quidem veste indutos. Undenam haec inconvenientia, non obstantibus legibus particularibus? Ego unam causam et verissimam invenio experientia docuit et docet, particulares leges non esse sufficientes.

[1] Argumentum: „Episcopus Imolensis schema in genere adprobavit; iis tamen assensus est, qui voluissent, ut quaedam veluti prooemium praecederet, in quo declaretur dignitas sacerdotalis, unde officia omnia clericorum sua sponte dimanant. Quoad vestem clericalem optasset praescribi, ut in exercitio ministerii talaris vestis adhibeatur eadem necessitate, qua adhiberi debet amictus et alba. — Quoad modum indicandi de divina vocatione clericorum medium proponit, quod in sua dioecesi exercetur, ut puerum qui ad XVIII vel XIX annum pervenerint, obligentur ad spiritualia exercitia peragenda, quae idcirco exercitia vocationis appellantur. Quoad famulatum mulierum retulit, quae illi scripserat amplissimus, qui nomine fidelium cuiusdam Italiae dioeceseos postulat, ut in concilio Vaticano huiusmodi famulatus omnino proscribatur. Utrum decretum istud possibile sit nec ne, patres diiudicent. — Quoad concubinatum, abstinendum a voce, firma tamen manente ipsa prohibitione. — Quoad vitam communem optasset non quidem legem, sed ut aliquid conclium diceret ad excitandam episcoporum solertiam. — Quoad ceteras additiones propositas, eius opinionis se esse, ut non debeant multiplicari leges sine necessitate, et relinquantur synodis dioecesanis ea, quae peculiares cuiuslibet dioecesis exigentias respiciunt. — Quoad ea, quae dicta sunt de defectu pietatis et scientiae in seminariis, ait cavendum oratoribus, ne defectus, qui unius vel alterius loci proprii sunt, veluti generales exhibeant. — Quoad patrum in concilio libertatem, ait, tantam illam esse, ut timeri fortasse excessus possit, eo vel magis, quod aliquid additum est nimis dure dictum de schematum auctoribus. Concluxit dicendo maximae libertati maximam reverentiam in discussionibus conservandam esse."

unusquisque pro suo lubito legem interpretatur et epicheiam facit. Unico remedio, ut reor, poterit huic incommodo mederi. Fiat lex ab ecclesia universali, et omnino praecipiatur ut nulla in hac re exceptione facta, ab omnibus et ubique, cum sacra fiunt intra ecclesiam, ut necesse sit, attendite verbum, ut necesse sit vestem talarem portare, quemadmodum oportet ut exempli gratia induat sacerdos albam, amictum et cingulum, ita ut non sit in potestate nec alicuius episcopi, nec minus sacristae cuiusdam interpretari leges, et leges istas perfringere. Hoc meum votum, haec mea humilis sententia relate ad vestem intra ecclesiam.

Quoad famulatum mulierum iam satis fatigati fuistis. Tamen sciatis volim (omnia enim hic in loco, permittatur mihi verbum, inter nos communia esse debent), sciatis velim quod paucis abhinc mensibus, mihi ab amplissimo viro preces quaedam transmissae fuerunt nomine fidelium unius ex peculiaribus provinciis Italiae nostrae, in quibus precibus petebatur pro honore Dei, ecclesiae dignitate et fidelium utilitate, ut in concilio oecumenico statueretur quod omnino prohibitus fuisset famulatus mulierum apud clerum. Ego, reverendissimi patres, rem vobis simpliciter refero, et nihil aliud facio. Cognosco, et vos melius quam ego cognoscitis, pericula et scandala aliquando prorsus deploranda huius famulatus; legis utilitatem viderem an sit possibile, dicam etiam, an sit utile legem hanc universalem condere, iudicium a vobis expecto.

Quod attinet ad alias cleri infirmitates et praecipue ad concubinatum immundum, iis assentior qui in ea sunt opinione, ut consideratis temporum et personarum mutatis circumstantiis, res omnino teneatur: poenae, et si possit fieri, remedia etiam efficaciora statuantur: sed illa *immundi concubinatus*[1] verba prorsus deleantur. His si pauca addatis quae spectant ad ea quae audistis de vita communi clericorum, ea ad hoc restringerem ut concilium oecumenicum non quidem legem faceret, sed verbum laudis poneret in concilio huius vitae, ad excitandam episcoporum ipsorum solertiam, et ad patefaciendam mentem suam. Satis de hoc actum est; et satis mihi esset pro omnibus, quae dicta fuerunt ex hoc ambone, relate ad schema nobis propositum.

Scio equidem, reverendissimi patres, quod multa et praeclarissima amplius dicta sint: ego quidem illa maximopere laudo, zelum commendo, sed ut libere fatear, vereor ne omnia opportuna sint. Et generatim loquendo, creditisne, venerabiles fratres, ut infirmitates, quaecumque demum eae sint, quas in nostris clericis deploramus, ex defectu legum proveniant? Ego quidem arbitror, ut si clerici omnes ab iis abstinerent, quae iam absolute prohibita sunt ab aliis conciliis, et omnia facerent quae sunt praecepta, et quae revocantur in nostro schemate, clerum optimum haberemus. Non est, haec dicendo, sententia mea ut nihil remaneat pro reformatione cleri, solum dicere volo: caveamus ne ex hoc amplissimo consessu leges plurimae fiant, quae vitales non sint, ita ut prius dicantur mortuae, quam ortae.

Ex hoc ipso ambone hesterna die dictum fuit *ne quid nimis*, et dictum fuit a disertissimo oratore, cuius certe eloquentiam admiror, cuius zelum habere vellem et imitari, cuius intentiones maximopere laudo: *ne quid nimis* dictum fuit ab illo amplissimo praesule de quibusdam desideriis alterius, forte minus opportunis. Et ego hac salutari admonitione vellem rescribere ad multa quae audivi, *ne quid nimis* in rerum ac sententiarum numero, quae in hoc schemate desiderantur. Numquid oecumenicum concilium de omnibus tractare debet et convenit, quae ad praxim attinent? Numquid post oecumenicum concilium episcoporum ratio et vis non amplius habere campum amplissimum debet, ut ipsi episcopi nihil adiicerent solidissimis praeceptis generalibus a concilio oecumenico conflatis, ut aedificium reparent et restaurent? *Ne quid nimis* in deplorandis defectibus nostri cleri, sive ex defectu scientiae, sive pietatis: *ne quid nimis* in tam urgenda necessitate orationis mentalis et vocalis tum quoad episcopos, tum quoad clericos. Intelligitis iam, reverendissimi patres, quod istud *quid nimis* non est relate ad rem ipsam, sed permittite mihi, ut in hac praecipue re timorem meum vobis aperiam.

Profecto scimus omnes qua sancta intentione haec verba proferantur, et prolata sint ab hoc ambone: ego tamen vobis dicam cum aliquo moerore quaedam audivisse, praecipue quodam die, cum sermo fuerit de necessitate prorsus praegrandi incumbendi ad scientias et ad pietatem praecipue quoad clericos in seminariis. Aliquis amplissimus pater verba talia protulit quasi in seminariis vix aut ne vix quidem de pietatis studio cura esset et ab alio amplissimo praesule dictum fuit, esse omnino cavendum ut otium a clericis amoveatur. Nihil utilius, nihil magis necessarium; sed additum etiam fuit quod ex hac praecipue ratione provenit ut etiam in seminariis oportuerit recursum facere ad laicos, ut scientiam clerici ediscerent. Hoc quidem in aliquo particulari casu verum potest esse ego vero non solum quoad meum clerum et seminarium, sed quod sciam, dicam generatim de aliis (novi enim quod in hac mea sententia plurimi ex praesulibus sunt), non est in nostro clero talis doctrinae defectus ut opus habeamus laicis pro magisterio in seminariis nostris, nec in seminariis nostris talis defectus pietatis est, ut omnino necesse habeamus quod concilium oecumenicum de hoc provideat.

Caeterum timor meus hic est: scimus omnes et non solum scimus sed laudamus intentiones certe iustissimas istorum praesulum; sed notandum est quod quae hic dicuntur, non pro hoc vel illo clero dicta esse credenda sunt, sed pro universali clero mundi catholici, et addita circumstantia, quae iuxta meam sententiam maximi momenti est. Communiter dicitur, verba volant et scripta manent, sed quae hic dicuntur, et verba sunt quae volant, et verba volantia a stenographis rapidissime scripto traduntur, et quidem pro posteritate traduntur. Posteritas, reverendissimi patres, ex actis huius concilii probabiliter criterium suum faciet, qualis erat noster clerus, qualia nostra seminaria tempore concilii. Et si forte aliquid invenient nimis severe dictum timeo ne si unus saltem episcoporum hanc generalitatem non restrinxerit, posteritas in aliquem errorem certe inculpabiliter et inscienter caderet. Parcant mihi reverendi ac zelo pleni praesules, parcite mihi vos omnes, confratres venerandi, si de mei et de cleri nostri sorte forte nimis sollicitus, timui ubi non erat timor.

Caeterum cur non dicam *ne quid nimis* neque in amplificanda potentia et maiestate huius sacrosancti concilii; quamvis et ego, Deo adiuvante, in ea sim opinione et spe, ut vera dignitas et magnitudo fere divina evadat? Sed numquid hoc vel illud verbum, haec vel illa sententia, quae mutetur, deleatur, augeatur, tanti ponderis esse potest, ut si a concilio oecumenico hoc verbum dicatur, tum praesentes, tum futuri clerici, si claudi sint ambulent, si caeci videant, si mortui resurgant? Imploremus a Deo hanc gratiam, quae ipsius solum

[1] Vocem *immundi* om. ed. Vat., quae tamen omnino addenda videtur.

omnipotentiae est: et si volumus clerum optimum habere, paucae leges et multae preces fundantur. Haec igitur erat ratio timoris mei.

Iam venio, et finem facio, ad spem, quam in anima mea porto. Haec spes brevissime haec est, ut opus nostrum celerius perficiatur. Libertatem et ego amo, et si opus esset, reclamarem; sed quanta libertate hoc in loco gaudeamus, vobis apertum est. Si quis severus nimis vellet in discussionibus nostris aliquem defectum scrutari, ego quidem hoc arbitror, et facile multi ex vobis in meam sententiam devenient, si quis, inquam, aliquem defectum vellet scrutari, hunc facilius quoad usum libertatis in excessu, quam in defectu invenire posset. Verum quidem est, quod et heri dictum fuit, quod etiam in concilio Tridentino saepius pro uno verbo tantum et pro una sententia plures hebdomadae transierunt in discussionibus verissimum. Sed addendum est quod saepe in illo verbo aut in illa sententia tota ratio quaestionis erat: et si quando etiam illi amplissimi patres, qui certe homines fragiles ut nos fuerunt, in aliquem defectum hac in parte prolapsi sunt, in hoc profecto non sunt imitabiles.

Quoad igitur schema quid faciendum nobis erit, amplissimi patres? Ego hac in re, conscientia mea ductus, totis viribus dissentire debeo ab illis, quae tam acerbis verbis, hesterna die, ex hoc ambone dicta fuerunt. Amplissimus ille praesul nesciens, ut aiebat, unde schema veniat, demandandum esse putavit unde exivit. Quod ad me spectat, apertissime fateor quod mihi sufficit amplissimum et venerandum nomen, sicut huic, ita et aliis schematibus impositum, ut sciam unde veniat, et hoc sciens, deducam logice quod plenissimae libertati coniungenda sit plenissima reverentia. Certum votum meum est, ut schema illud emendatum et expolitum non dormiat, ut dictum est, sed regnet in pace. Potius meum facio votum alterius oratoris superius laudati, scilicet ut nos invicem intimius cognoscamus, ut aptior aperiatur via, ut desideria alter alteri communicare possimus, ut patefiat quaenam sit nostra mens, et quodnam nostrum cor. Hic sumus ex diversis nationibus congregati; sed ego in hoc momento vellem ut quisque id oblivisceretur. Non sumus, amplissimi patres, diversae nationis, sed eiusdem nationis; et natio nostra ecclesia est. Sicut labii unius hoc in loco sumus, sic simus unius cordis, unius voti, salva uniuscuiusque libertate, indole, conditione, vivendi ac videndi modo. Unum surgat corpus, unum cor, et sic viribus unitis, affante Spiritus sancti lumine et gratia, possimus alacrius et celerius ad motam, ad quam tendimus, pervenire.

Et iam finem facio ne quis diutius loquenti de brevitate sermonum mihi dicat: *Medice, cura te ipsum*. Pauca vero quae dixi, si iusta, si opportuna fuerint, vos in vestra bonitate et sapientia iudicate.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Thomae Ghilardi episcopi Montis Regalis [1].

Eminentissimi praesules, eminentissimi et reverendissimi patres.

Cum in amplissimo hoc conventu, ad quem totius orbis expectatio intenta manet, sermonem sim habiturus, postquam tot eximios praesules omni scientiarum genere ac loquendi robore praestantissimos loquentes audiistis, meum animum statim vobis aperiam.

Observationes ne pluries repetitas et ipse repetam, observationes meas in singula schematis capita *de vita et honestate clericorum*, nec non in ad notata proposita, reverendissimis deputatis pro rebus disciplinae scriptas exhibebo, prout experientia triginta annorum in praesulatu, et quinquaginta in exercitio sacri ministerii huc illuc insumptorum mihi suggesserit. Hinc hic de nonnullis tantum dicam, quae ab aliis silentio praeterita, mihi non parvi pendenda videntur, paratissimus, cum opinionem meam exposuerim, sapientissimo consilii iudicio in omnibus acquiescere et adhaerere.

Imprimis ergo, sicut in schemate *de vita et honestate clericorum* aptissime proponitur, canonicas sanctiones, ac praesertim concilii Tridentini, in suo robore ac vi servandas esse, ita a vestra sapientia quaererem utrum expediat an non, ut eadem decreta in schemate ipso, quod prae manibus habemus, inserantur. Affirmativa mihi videtur amplectenda sententia, tum quia hoc modo iustis plurimorum reverendissimorum oratorum postulationibus satis fieri posset, et in uno corpore haberentur, quin ad concilium Tridentinum recurrendum esset, munera de vita et honestate, tum quia huiusmodi insertione deficiente, saltem quoad praecipuas additiones propositas, cleri et populi maiori intelligentia praediti expectationibus schema non responderet, et forsan non deessent qui volumine decretorum Tridentinae synodi carentes, eorumdem ignorantiam praetendere et simulare non haesitarent.

Quoad prooemium, quod plures patres schemati de dignitate sacerdotum praemittendum proposuerunt, maximi momenti illud opinor, immo vellem in ipso diceretur, nosse nos et fateri pro munerum nostrorum adimplemento, oculum nostrum, linguam nostram, brachium nostrum esse bonos sacerdotes, praesertim animarum rectores. Sic populi discerent maiori semper eos observantia prosequi, et ipsi libentiori alacriorique animo ad pascendum et regendum gregem Domini nobiscum vires suas conferrent. Hoc tamen magnae existimationis, qua sacerdotes prosequimur, argumentum praebentes, nollem obliviscerentur eorum partem non contemnendam, magna etiam reformatione indigere, et quidem reformatione quae incipiat, ut ita dicam, a signo crucis et genuflexionibus, quas non pauci pessime et veluti in derisum efformant; ab irreverentia qua celebrant missam, horas canonicas recitant, in ecclesiis consistunt, sacramenta administrant; ut dici posset opus Dei tam desidiose communiter peragi, ut illud divina maledictio prosequatur. Vos certe noveritis opportunissimam esse hanc reformationem eo magis, si a vita cum Christo abscondita initium sumat. Cum enim scriptum sit [1]: *Quos praescivit, eos et praedestinavit conformes fieri imaginis filii sui*, reformatione eadem potissimum opus est quoad eas virtutes, per quas ad similitudinem eius configurari et conformari debemus, ut vita eius manifestetur in nobis, et dicere possimus cum Apostolo [2]: *Vivo ego, iam non ego, vivit vero in me Christus.*

Magno me gaudio affecerunt, quae praeteritis

[1] Argumentum: „Episcopus Montis Regalis notavit 1° quod cum in schemate revocentur decreta concilii Tridentini, decreta ipsa inseri debuissent; 2° expedire, ut praemittatur caput de dignitate clericorum; 3° addendum, bonos sacerdotes et praesertim rectores animarum esse oculum episcopi; 4° nedum studiis, sed et disciplinae clerum subiiciendum esse; hinc inserendas leges disciplinares concilii Tridentini sanctione; 5° etiam in schemate ‚de episcopis' addenda decreta concilii Tridentini, quae respiciunt vitam privatam episcoporum, et praecipua eorum ministerii munera; 6° inserendum decretum illud disciplinare pro episcopis, quod Tridentini patres subscripserunt permoti a Bartholomaeo de Martyribus, quod incipit: ‚Intolerabilius est etc.' Plura addidit hortando patres, ut disciplinae leges sancirent pro universis gradibus hierarchiae, et ut inceptum opus unanimi consensu perficerent, et hic viribus unitis pro ecclesiae honore decertarent."

[1] Rom. VIII, 29.

[2] Gal. II, 20.

diebus ad laudem cleri plurium dioecesium, et heri Galliarum prolata in hac aula audivimus. Verumtamen bonitas, exemplaritas, operositas cleri illius cui tribuenda? Illustribus procul dubio illius nationis praesulibus, qui quamplurimis et optimis institutionibus societatem ecclesiamque ditarunt ad fidei propagationem, defensionem sanctae sedis, ut iniquorum machinationes incassum irent. Primi etiam omnium, legibus temporibus accommodatis, ni fallor, ut ex eorum dioecesanis et provincialibus institutionibus patet, clero providendum curarunt.

Iis tamen reverendissimis patribus assentire nequeo, qui censent, si bene intellexi, legum disciplinarium pro clero locum tenere posse studiorum, prout tempora expostulant, instaurationem. Quamvis enim, Deo dante, asserere possim, ea omnia quae plures oratores suggesserunt, me triginta circiter abhinc annis in dioecesi mea instituisse ad clerum doctum et pium efformandum, et centum sacrorum alumnos habeam in meo seminario, ac tercentos optimae spei adolescentulos laicos in collegio convicto, fateor nihilominus, quod si clerus meus septingentis sacerdotibus constans nemini est doctrina et pietate secundus, id bonis legibus disciplinaribus est adscribendum, quibus dioecesim instructam inveni, aliisque opportunis quibus ipse eidem consulendum duxi. Mihi propterea videtur quod oporteat unum facere, et aliud non omittere: instaurare scilicet studia, ut clerus doctus efformetur, qui potens sit arguere in sana doctrina eos qui contradicunt, instaurare disciplinam, ut clerus pius et exemplaris efficiatur, qui operibus confirmet quod verbis docet. Idcirco censeo ad servandam tuendamque ecclesiasticam disciplinam opus esse non ut solum memorata concilii Tridentini decreta in schemate inserantur, sed etiam disciplinares leges congruentium poenarum sanctione muniantur; sine qua nonnisi leges mortuae sunt, et semper dici poterit cum Seneca, ni fallor: „Leges multae, lites multae, mores pravi."

Quoniam autem ad finem vertit discussio de ecclesiastica disciplina, indulgentia vestra fretus hoc insuper quaererem, an in schemate de episcopis praemisso prooemio de eorum dignitate et auctoritate, congruat etiam inserere concilii Tridentini decreta, quae vitam nostram privatam, et praecipua ministerii nostri munera respiciunt, praedicationem scilicet verbi Dei, et morum correctionem, et normam eam faciendi praesertim quoad animarum rectores. Mens mea est, illa inserenda esse: hoc enim nobis commodius foret, quippe quia haud amplius in tot capitibus et variis sessionibus eiusdem concilii sparsa quaerenda essent quae ad nos spectant, et in unum collecta in promptu semper habere possemus. Alia quoque de causa faciendam hanc insertionem arbitror. Cum enim illorum decretorum nulla in schemate de episcopis mentio fiat, non deessent certe ex clero qui nobis dicere possent, si huiusmodi insertio desideraretur: *Vae vobis legisperitis; quia onerastis homines oneribus . . . et ipsi uno digito vestro non tangitis sarcinas. Medice, cura teipsum* [1].

Verum quidem est ex ipsismet concilii Tridentini patribus, cum decretum conficiendum esset, quod episcopis inculcat neglectum mundi, humilitatis exercitium, modestiam supellectilium et mensae frugalitatem, pluribus non arrisisse venerabilis Bartholomaei de Martyribus archiepiscopi et primatis Bracharensis sermonem, quo ad illud libenti animo acceptandum eosdem est adhortatus. Sed probe nostis, asserentibus illis, haud amplius per tempora licere vitam ducere ad tramitem veterum ecclesiae patrum, venerabilem virum respondisse „Intolerabilius est quod allegant, oportet scilicet servare tempora, quasi spiritus Christi et evangelica norma mutari debeat cum tempore; et opinionibus atque affectionibus hominum servire; cum potius omnia tempora sint evangelicae institutioni conformanda, et iuxta normam evangelici atque apostolici spiritus reformanda. Officium carnis, non spiritus est, quod nostra tempora non ferant illam antiquorum patrum modestiam et humilitatem externam: officium carnis est eas cogitare semper apparentes rationes, quibus se muniat et commoda sua defendat. Non desunt ei doctores nec patroni, qui partes eius tueantur: at verba Dei et sanctorum testimonia firma stant, quia statuit ea Dominus in aeternum et in saeculum saeculi. Haec autem promulgata non sunt ut varientur cum tempore, sed ut illibata maneant omni tempore, et eis serviant omnia tempora. Qui dicit se in Christo manere, debet sicut ipse ambulavit et ipse ambulare. Quid igitur aliud exemplar status vestri quaeritis, o pastores, quam Dominum Iesum? Cur putatis iam abrogatum decretum illud [1]: *Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic*; et illud [2]: *Non ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo?* Nulla consuetudo, nulla praescriptio potest abrogare hunc canonem divinum. Ponderate verba Lucae [3]: *Quod hominibus altum est, abominatio est ante Deum.*" Hisce aliisque dictis venerabilis archiepiscopi Bracharensis permoti, patres illi decretum subscripserunt, quod una cum aliis iam citatis in actis Vaticani concilii insertum optarem.

Quod si verba illa hic referre non abs re duxi, illud egisse fateor, ut perpendentes sanctam libertatem, qua venerabilis auctor tridentinis patribus loquebatur, mihi licet indignissimo eius fratri cor meum nimio dolore correptum pro malis quibus afflictatur ecclesia, coram vobis pandenti indulgere velitis. Persuasum namque habeo malorum eorumdem originem cleri peccatis praecipue esse tribuendam; nosque tantum, quod maximo mihi est solatio, eis opportuna remedia afferre posse causam tollentes, propter quam adeo nobis irascitur Deus. Veritatem hanc, peccata nempe cleri, divinas heu nimium castigationes semper provocasse, nunquam in dubium revocarunt patres ecclesiae, concilia, summi pontifices, quotque ecclesiasticae disciplinae promovendae quovis tempore adlaboraverunt, hac ducti ratione quia peccatum sacerdotis, ut observat summus pontifex Innocentius III, totius multitudinis peccato coaequatur, dum sacerdos totam facit delinquere multitudinem, iuxta illud Levitici [4] *Si sacerdos, qui unctus est, peccaverit, delinquere faciens populum.*

Re enim vera, quo nos terrore afficere debet, reverendissimi patres, quod in historia proditum est de scandalis et defectionibus, quae in ecclesia a clero ortum habuerunt: nonne a sacerdotibus haereses innumerae, nonne ab episcopis tot schismata fuerunt progenita, nonne a cardinalibus tam longum atque perniciosum Occidentis schisma? Hinc est quod praeclarissimus Blesensis, ut de aliis taceam, sacerdotibus aevi sui sic loquebatur: „Irascitur Dominus quia indisciplinati estis, quia leges et mandatum Domini non tenetis sicut Ieremias queritur. Propter peccata nostra data est in conculcationem et opprobrium sancta ecclesia Christi

[1] Luc. XI, 46.

[1] Luc. XXII, 25.
[2] I Petr. V, 3.
[3] Luc. XVI, 15.
[4] Levit. IV, 3.

ubique: hodie propter hoc impune nomen Domini accipitur, sententia Petri contemnitur. Hodie impune Phassur in Ieremiam, Malchus in Christum, Iasbn in oblationes sacras, Baltassar in vasa Domini manus extendit sacrilegas. Propter negligentiam sacerdotum hodie haereses pullulant innumerae et perniciosae, et sancta ecclesia fere ubique terrarum gravissime vulnerata est." Haec eadem prope verba faciebat post duo saecula Laudensis episcopus concilii Constantiensis orator inquiens: „Nos clerici debemus esse exemplar laicorum, ut vitam et mores suos emendent. Sed o dolor! o plusquam dolor! quod Christi sponsa praelecta mater ecclesia, per nostram dissolutionem et vanitatem ita deturpatur: propter quod etiam, Deo permittente, et suam defensionem detrahente, multa mala nos involvunt. Nam ut flebilis nos docet experientia, iam fere omnes principes, barones, reges, cives, clientes, servi, liberi nos persequuntur, nobis detrahunt, nos deprimunt, nos despiciunt. Et si in his angustiis constituti clamamus ad Dominum pro auxilio opportuno, quid nobis respondebit? Misereri nequeo, quia poenitere non vultis. Tollite vos causam, sive malam vestram vitam quantum in vobis fuerit, et ego tollam effectum, sive hanc vestram persecutionem." Ex hactenus dictis vos ipsi iudicabitis, reverendissimi patres, quousque hodiernus clerus de malis ecclesiae sit culpabilis, et utrum de tyrannicis legibus quibus expoliati fuimus et quotidie divexamur, dicere forsan non debeamus cum sancto Ambrosio: „Non dolendum de lege, sed quod legem meruimus."

Accepistis heri maxima certe laetitia animi, a veritate abesse quod ab alio patre dictum fuerat, Lutetiae Parisiorum octingentos prope sacerdotes numerari a divinis suspensos utpote incorrigibiles. Quamvis autem numerus hic ad ducentos fuerit redactus, atque ex his non pauci ex aliis regionibus illuc confluxerint: attamen verum semper erit, in omnibus dioecesibus plus minusve sacerdotes esse indisciplinatos, qui peccatis suis Deum irritant, et animas ad ruinam impellunt, iuxta illud Ezechielis: *Laqueus ruinae populi mei sacerdotes mali.* Quod a fortiori dici potest de his dioecesibus, quae tot abhinc annis pastoribus sunt viduatae, nec non de aliis, ubi propter nimiam earum extensionem rarissimae visitationes, synodi, atque spiritualia exercitia fieri possunt. Quod si ita res est, quid mirum si puniat Deus pro sua iustitia peccata nostra, et pro sua misericordia nos excitare quaerat ad poenitentiam, sicut ait Magnus Gregorius: „Punit nos Dominus propter peccatorum nostrorum correctionem, et ad futurorum praeservationem." Nonne fas est verbis uti sancti Cypriani? „Dominus probare familiam suam voluit: et quoniam disciplinam divinitus nobis traditam longa haec pax corruperat, iacentem fidem, ac pene dixerim morientem, censura caelestis erexit."

Sed gratias agamus, reverendissimi patres, gratias quamplurimas agamus divinae providentiae, quod beatissimi patris nostri votis annuentes huc convenimus, ut inter tot causas desolationis maximae consolationis argumenta haurire possemus. Haec nobis suppeditantur a duobus schematibus, quorum ope disciplinam ecclesiasticam instaurantes perditos multos ad poenitentiam impellere, plura in clero peccata impedire, sicque iram Dei avertere, ecclesiam denique solari poterimus. Hac eadem de causa dum schematum auctoribus gratissimum me quoque profiteor, libertate utens quae nobis concessa fuit, vellem schemata ipsa concilii Tridentini decretis locupletata, iisque etiam additamentis prodire, quae post eorumdem decretorum insertionem adhuc desiderarentur, ut ecclesiae necessitatibus et universali fidelium expectationi magis magisque accommodata iudicentur. Hisce peractis, erit nobis in duobus schematibus codex disciplinaris iuris canonici novissimi, qui animam veluti concilii constituet, a quo schemata omnia ipsam vitam sumant, et quemadmodum sacerdotes, iuxta effatum sancti Isidori, sunt in societate, quod in arbore radices, sint praecipue radices arboris vitae, id est ecclesiae, unde uberrimi fructus ad utilitatem totius ecclesiae poterunt exoriri.

Haec animo reputans, nisi mea me fallit opinio, huc eminentissimus cardinalis archiepiscopus Pragensis conscendit, primusque omnium alloquens opportunas additiones schemati *de episcopis* faciendas proposuit. Ipsum non aliter certe sentientes secuti sunt reverendissimi episcopus Bosnensis et archiepiscopus Coloniensis, nec non primas Hungariae, totque alii plurium nationum eloquentissimi oratores, qui plus minusve additamenta ambobus schematibus proponenda censuerunt. Nec arbitror vos, reverendissimi patres, alia persuasione ductos tot sermones hucusque audivisse, tamque patienter nunc meum audire.

Verumtamen hac eadem vestra patientia indigeo, ut veniam obtineam instandi super necessitate insertionis decretorum concilii Tridentini etiam in schemate *de episcopis*; idque praeter alias iam allatas rationes, quia hoc modo facilius illa servarentur a nobis. Cum enim sciamus clero et populo in propatulo esse quae sint officii nostri onera, fortiori impulsu procul dubio ad iis satisfaciendum urgeremur, et cum sancto Augustino dicere interdum contingeret. „Felix necessitas quae ad meliora compellit"; felix necessitas, inquam, eo quod nimiis periculis obnoxii summus nosmetipsos perdendi, dum aliis salvandis incumbimus. Reapse nonne angelos vocavit Dominus episcopos Asiae? Novimus tamen quod in Apocalypsi obiurgationibus severissimis et terrificis comminationibus in eos animadverterit. Prae caeteris angelo ecclesiae Sardis dixit[1]: *Scio opera tua, quia nomen habes quod vivas, et mortuus es; veniam ad te tanquam fur, et nescies qua hora veniam ad te.* Et Laodicensi[2]: *Scio opera tua, et quia neque frigidus es, neque calidus, incipiam te evomere ex ore meo; quia dicis quia dives sum et locupletatus, et nullius egeo; et nescis quia es miser, et miserabilis, et pauper, et caecus, et nudus.*

Hinc eruitur quam recte magnus doctor Augustinus asseruerit nihil sublimius esse statu episcopali, sed nihil periculosius; et sanctus Ioannes Chrysostomus plurimos episcopos damnari ob peccata omissionum: omissionis scilicet, ut arbitror, non perpendentes nos esse, ut ait sanctus Thomas, in statu perfectionis, et perfectionem secundum Augustinum esse totam assequi charitatem, nullam sequi cupiditatem; omissionis, non defendentes pro viribus gregem nostrum ab insidiis luporum; omissionis tandem, non corrigentes delinquentes. Ob quas omissiones, praesertim postremam, nimis facile est viam sequi quae videtur homini recta, et tamen novissima eius ducunt ad mortem; ut illi summo sacerdoti accidit, qui filios, ait sanctus Isidorus, paterna quidem pietate, non autem sacerdotali auctoritate corripuit. Quae cum ita sint, subdere liceat: si sanctus Philippus Nerius asserere non est veritus, decem sacerdotes vera sanctitate praeditos universo mundo reformando sufficere posse, nos qui numerum circiter mille episcoporum in toto orbe pertingimus, et forsitan plus quam quingentis millibus sacerdotibus praesumus utriusque cleri, nos qui lux mundi

[1] Apoc. III, 1. 3.
[2] ibid. 15-17.

et sal terrae dicimur, numquid muneribus nostris omnes, uti par est, fungi arbitramur, dum cunctas fere regiones, omnigenorum errorum colluvie inundatas, et corruptione habitantium infectas, conspicimus? Hac eadem de re agens venerabilis Bartholomaeus de Martyribus, quem superius memoravi, aiebat: „O miserandam stupiditatem! Ardet vitiis ecclesia, flammis viliorum uritur sponsa Christi, et vix reperitur unus aut alter, qui in toto corde suo Dominum quaerat! Et episcopus vacabit splendori vestitus ac deliciis, cum oporteat sacco et cinere indutum gemere?"

Si ergo in tam miseranda conditione versatur ecclesia, sicut audistis, quibus aliis stimulis incitandi sumus in adiutorium eius, ut finem suum, mundum nempe salvandi, assequatur? „Heu! moveant nos, loquar verbis immortalis Caroli Borromaei, moveant matris nostrae iusta lamenta, moveant lacrymae, moveant materna illa viscera, et ne impietatis et ingratitudinis arguamur, illam consolari studeamus." Utique, utique consolemur matrem nostram ecclesiam, disciplinam ecclesiasticam ita instaurantes, ut temporibus quae instant mala respondeat, et apprehendentes nosmetipsi, disciplinam ne quando irascatur Dominus, et pereamus de via iusta. Consolemur eam, laboriosam et asperam vitam imitantes pontificis vere summi, qui velut aquila ad volandum provocat filios suos, mediatorum officio inter Deum offensum et homines offensores sedulo fungentes, corpora nostra exhibentes hostiam sanctam et Deo placentem, ut de singulis nobis dici possit[1]: *In tempore iracundiae factus est reconciliatio.* Consolemur eam tandem ita nos gerentes in loco isto qui terribilis est, et non est hic aliud nisi domus Dei et porta caeli, ut semper prae oculis habeamus illud Augustini: *In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas.* Charitas quae gratos nos reddat schematum auctoribus, qui nec curis pepercerunt nec laboribus, ut quae muneris nostri sunt in hoc concilio facilius perficere valeamus: charitas qua defectibus ad invicem indulgeamus, in quos dum huiuscemodi negotiis incumbimus, prolabi quisque nostrum potest, quia in multis offendimus omnes: charitas qua unum cor et anima una simus in iis omnibus statuendis, ad quae concilium tendit: charitas demum, quae ab hac aula Vaticana, ab hoc gloriosissimo principis apostolorum sepulcro discedentes, nos ita inflammet, ut sicut apostoli e coenaculo exeuntes, omnia sufferre, omnia sustinere etiam martyrium parati simus, quo fides nostra inter infideles propagetur, schismatici et dissidentes ad ecclesiam revocentur, errantes ad poenitentiam impellantur, resque omnes uno verbo sic disponantur, ut fiat tandem unum ovile et unus pastor.

Sed nunc timore afficior, reverendissimi patres, ne forsan nimia vobiscum libertate sim usus, proindeque opus est mihi maxima indulgentia vestra. Sicut praeteriti dies, Deo sic disponente, fuerunt nobis totidem veluti dies spiritualium exercitiorum, ita eorum veluti conclusionem facere hoc meo sermone mihi ordinis Praedicatorum fratri licitum duxi[1], reminiscens illud Pauli[2]: *Praedica verbum opportune, et importune.* Verum adeo me fidentem habuistis, quia persuasum mihi est ab instauratione disciplinae ecclesiae, cui adhaereri etiam perseverantiam nostram in adhaerendo augustissimo ecclesiae capiti, felicem exitum pendere conciii. Et huic intimae persuasioni nisus dicere possum cum psalmista[3]: *Zelus domus tuae comedit me.*

Auditis oratoribus omnibus inscriptis, et discussione absoluta, eminentissimus primus praeses sic patres allocutus est:

„Reverendissimi patres, quoniam omnes patres, qui de schemate circa vitam et honestatem clericorum loqui petierunt, iam auditi sunt, finem imponimus primae eiusdem schematis examinationi, atque illud una cum obiectis difficultatibus iuxta apostolicas litteras *Multiplices inter* ad deputationem pro rebus disciplinae ecclesiasticae remittimus. Quod enim difficultates et animadversiones tum circa hoc schema, tum circa schemata praecedentia propositae non sint eiusmodi, ut in hoc ipso septingentorum patrum congressu facile expediri possint, unusquisque per se videt; neque necessarium est aut opportunum super re manifestissima patrum sententias rogare. Alia ex parte iuxta memoratas litteras apostolicas, iudicium, an schema una cum obiectis difficultatibus subiici debeat nec ne specialis deputationis examini, pertinet tantum ad praesides; et proinde ad eosdem praesides pertinet iudicare de qualitate obiectarum difficultatum ad effectum vel instituendi disceptationem ut difficultates ipsae statim componantur, vel remittendi illas una cum schemate ad peculiarem deputationem. Quare non est cur quis timere debeat, ne praesides aut non intellexerint verum sensum litterarum apostolicarum, aut earumdem executionem hucusque neglexerint.

„Proxima congregatio generalis habebitur feria V die 10 huius mensis, in qua inchoabitur discussio et examinatio alterius schematis de disciplina ecclesiastica, quod est *de parvo catechismo*."

Post haec autem dimissa congregatio est.

[1] Quoniam orator in duabus postremis paragraphis extra propositum schematis vagari videbatur, ideo eminentissimus primus praeses admonitionis causa ter campanulae tinnitum edidit, quin tamen orator huiusmodi signum animadverteret. De hoc facto dolens orator, in oratione quam habuit in congregatione generali XXVI, veniam humiliter petiit.

[2] II Tim. IV, 2.

[3] Ps. LXVIII, 10.

[1] Eccli. XLIV, 17.

XII

DISCUSSIO SCHEMATIS *DE PARVO CATECHISMO.**

1.

Schema constitutionis de parvo catechismo patrum examini propositum.

Pius episcopus servus servorum Dei sacro approbante concilio ad perpetuam rei memoriam.

DE CONFECTIONE ET USU UNIUS PARVI CATECHISMI PRO UNIVERSA ECCLESIA.

Omnium (*a*), qui ecclesiae Christi toto terrarum orbe diffusae membra sunt, sicut cor unum debet esse et anima una, ita etiam oportet ut unius sint labii et sermonum eorumdem. Cum autem diversa ratio ac methodus in tradendo fidelibus rudimenta fidei non parum incommodi afferre dignoscatur[1], nos, sacro hoc approbante concilio, ad exemplar proposito parvo catechismo a venerabili cardinale Bellarmino iussu huius sanctae sedis exarato omnibusque locorum ordinariis commendato[2], alterum auctoritate nostra latina lingua elucubrandum curabimus, quo omnes utantur, sublata in posterum parvorum catechismorum varietate.

Et quoniam necesse est, ut libellus huiusmodi

[1] Clement. XIII const. *In Dominico agro*, 14 iunii 1761.

[2] Bened. XIV const. *Etsi minime*, 7 februarii 1742.

* Patribus distributum in decima congregatione generali habita die 14 ianuarii. Cf. supra col. 874 D.

non solum praesto sit sacerdotibus, qui illum christiano populo explicare debent, sed etiam in omnium fidelium manibus inveniatur et facile memoriae mandetur, quasi tessera fidei et pignus caelestis beatitudinis, quae iis promittitur, qui ex fide vivunt; operam dabunt in singulis provinciis patriarchae vel archiepiscopi, collatis prius consiliis cum suis suffraganeis, deinde vero cum aliis archiepiscopis eiusdem nationis, ut prō diversitate linguae vernaculae, qua fideles utuntur, litteralis versio textui latino omnino respondens quam accuratissime fiat.

Integrum autem erit episcopis, praedicti parvi catechismi usu iugiter retento; eas seorsim edere catecheticas institutiones, quas ipsi ad fidelium mentes uberius excolendas, vel ad errores in suis regionibus forsitan serpentes profligandos, magis opportunas in Domino iudicaverint.

Quia verō (*b*) opera sacerdotum, quorum labia custodiunt scientiam, christianus populus, ut in semitam mandatorum Domini feliciter dirigatur, abundantiori etiam caelestis doctrinae pabulo enutriri incessanter debet, hinc usum catechismi Romani ex decreto Tridentinae synodi concinnati, iussu vero sancti Pii V praedecessoris nostri editi, omnibus locorum ordinariis, parochis, ceterisque sacerdotibus in animarum ministerio laborantibus, quantum possumus, commendatum volumus, ut una sit tradendae fidei ad omniaque pietatis officia populum christianum erudiendi communis regula atque praescriptio[1].

[1] Catech. Rom. in praef.

ADNOTATIONES.

(*a*) Nonnulli episcopi lamentat, sunt damna, quae in christianum populum redundant ex multiplicitate catechismorum: fit enim saepe ut etiam unius eiusdemque nationis immo et provinciae homines in rebus fidei sese invicem non intelligant, eo quod prius in patria sua sub certa verborum formula edocti prima rudimenta fidei, transmigrantes deinde in alias provincias non percipiant, quae inibi audiunt de rebus fidei, propter diversam verborum conceptionem, ita ut, saltem rudiores, doctrinae christianae, quam in patria memoriter didicerant, paulatim obliviscantur, nec novam addiscere studeant, aut valeant. Maior enim pars hominum non est ingenii tam exculti atque subtilis, ut diversorum vocabulorum idem significantium aequalitatem, et in diversa methodo varioque docendi modo unitatem doctrinae, praesertim quando de veritatibus ordinis supernaturalis agitur, facile comprehendant.

Porro eo usque alicubi perventum est, ut dioeceses singulae singulos habeant catechismos; immo, superveniente nova dioecesium circumscriptione, inventae fuerint, in quibus non unus sed multiplex in paroeciis diversis traderetur parvus catechismus.

Interim vero ex more huiusmodi novos in dies condendi catechismos quae damna christiano populo proveniant, facile est pervidere, et perviderunt sane tum pontifices Romani, tum synodi provinciales aliquot, atque opportunis pro tempore ordinationibus eliminare sategerunt. Sufficiat pro omnibus memorasse constitutionem Clementis XIII, cuius initium *In Dominico agro,* ubi ille pontifex lamentatur, ex amore novitatis catechismum Romanum e pastorum manibus excussum: „unde (sunt verba ipsius) duo mala exstiterunt: alterum, quod illa fuerit in eadem docendi ratione prope sublata consensio, oblatumque pusillis quoddam scandali genus, qui sibi ipsi iam non amplius esse videantur in terra labii unius et sermonum eorumdem: alterum, quod ex diversis variisque tradendae catholicae veritatis rationibus ortae sunt contentiones, et ex aemulatione, dum alius se Apollo, alius Cephae, alius Pauli se dictitat sectatorem; disiunctiones animorum et magna dissidia: quarum dissensionum acerbitate nihil ad Dei gloriam minuendam exitiallus habemus, nihil ad extinguendos fructus, quos e christiana disciplina aequum est fideles percipere, calamitosius."

Cum igitur experientia constet, abusum multiplicium catechismorum adhuc non esse sublatum, opportunum visum fuit praesens proponere decretum, quo urgetur necessitas unius *parvi* catechismi, qui quidem ille est, quem ediscere debent christiani a teneris unguiculis, quique omnium etiam rudiorum captui accommodari debet; nam *cum non possit vulgus ascendere in montem, in quem gloria Domini descendit, et transcendens terminos ad videndum peribit, termini figendi sunt populo ab eius doctoribus per circuitum, ut ultra ea, quae sunt ad salutem necessaria aut summopere utilia, sermo nos dispergatur*[1].

(*b*) In hac postrema parte decreti agitur de catechismo Romano ad usum illorum, qui christianam doctrinam explicare debent et populum ad omnia pietatis officia erudire: tantum enim opus post Tridentinam synodum concinnatum, et tot ubique laudibus celebratum, enixe erat commendandum eiusque usus inculcandus.

2

Congregatio generalis vigesima quarta.

1870 10 februarii.

Feria V die 10 februarii 1870 hora nona matutina, in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae, generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt quingenti septuaginta tres patres, nempe 32 cardinales, 7 patriarchae, 4 primates, 102 archiepiscopi, 394 episcopi, 3 abbates nullius dioecesis, 12 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 19 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, quae per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum vicesimaequartae congregationis generalis qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Franciscus Xaverius Apuzzo archiepiscopus Surrentinus missam lectam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses indixit examinationem schematis *de parvo catechismo*[2], et patribus annuntiavit duodecim oratores iam inscriptos esse, quos ex ambone iussit publicari.

Tunc subsecretarius ex ambone sequentem tabellam perlegit:

„Nomina reverendissimorum patrum qui loquendi facultatem postularunt circa schema *de parvo catechismo:* eminentissimus ac reverendissimus dominus cardinalis Caesarius Mathieu archiepiscopus Bisuntinus, eminentissimus ac reverendissimus dominus cardinalis Iosephus Othmarus Rauscher archiepiscopus Vindobonensis, et reverendissimi patres, Iohannes Simor archiepiscopus Strigoniensis et primas Hungariae, Iosephus Guibert archiepiscopus Turonensis, Franciscus Pedicini archiepiscopus Barensis, Aloysius Moreno episcopus Eporediensis, Theodorus Forcade episcopus Nivernensis, Felix Dupanloup episcopus Aurelianensis, Petrus Gérault de Langalerie episcopus Bellicensis, Ioannes Petrus Sola episcopus Niciensis, Augustinus Vérot episcopus Savannensis, Augustinus David episcopus Briocensis."

Oratoribus publicatis, ab eminentissimo primo praeside successive ad ambonem vocati sunt cardinalis archiepiscopus Bisuntinus, cardinalis archiepiscopus Vindobonensis, archiepiscopus Strigonien-

[1] Clement. XIII const. *In Dominico agro,* 14 iunii 1761.

[2] Vide doc. supra, sub num. 1.

sis, archiepiscopus Turonensis, episcopus Eporediensis, episcopus Nivernensis, et episcopus Aurelianensis. Reverendissimus archiepiscopus Baremis autem concessa venia uti non potuit, morbo impeditus.

ORATIO

eminentissimi ac reverendissimi domini Caesarii cardinalis Mathieu archiepiscopi Bisuntini[1].

Eminentissimi praesules, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Circa schema *de parvo catechismo* tria mihi perpendenda videntur: 1° querelae circa episcopos prolatae, qui parvos catechismos ediderunt; 2° constitutio illius parvi catechismi; 3° illius translatio in linguam vernaculam uniuscuiusque populi.

Et 1° de querelis latis in episcopos, qui parvos catechismos ediderunt. Initio schematis dicitur quod diversa methodus in tradendis rudimentis fidei non parum incommodi affert, et in adnotatione prima illius schematis res magis urgetur, dum animadvertitur quod maximum inde malum rei christianae proveniat, et quod abusus eo usque excreverit, ut in singulis dioecesibus habeantur singuli catechismi, et etiam superveniente nova dioeceseon circumscriptione, non unicus, sed multiplex in diversis parochiis catechismus habeatur. Porro haec increpatio manifeste in episcopos redundat. Nemo enim praeter episcopum cum auctoritate catechismum conficere et tradere potest; et illa etiam increpatio confirmatur ex constitutionibus summorum pontificum et decretis aliquot conciliorum provincialium.

Minime diffiteor hanc increpationem mihi maximum stuporem iniecisse. Etenim hucusque id in animo defixum habebam, quod episcopalis muneris sit fidelibus, maxime pueris, rudimenta fidei tradere, eo meliori modo quo videtur, et praesertim catechismo, cum non sit aliud medium aptius, quam catechismus. Sed cum citarentur et constitutiones summorum pontificum et conciliorum decreta, animum adieci ad ea perlegenda, quae de tali materia dicta fuerint. Porro neque in constitutionibus summorum pontificum, neque in decretis conciliorum ea reperi, quae notantur in schemate. Etenim citatae constitutiones summorum pontificum sunt constitutio Clementis XIII et Benedicti XIV. Constitutio Benedicti XIV nullimode parvos catechismos reprobat, cum etiam agnoscat parvos illos catechismos adhiberi solitos. Solummodo vult ut illi parvi catechismi sint bene compositi et castigati; et hoc videri potest in paragraphis 17 et 18 illius constitutionis. In constitutione *In agro Dominico* a Clemente XIII data, equidem reperiuntur verba citata in schemate, sed nescio quo pacto a visu aut a mente et memoria auctorum schematis exciderint verba quae praecedunt textum allegatum, et ex quibus evidenter apparet Clementem XIII non omnes parvos catechismos reprobasse, sed illos tantum, qui pro novitatis amore a romano nimis desciverint, nec illius doctrinae assequendae apti erant. Porro omnes nostri parvi catechismi, et ut credo, aliarum etiam dioeceseon, methodum et formam catechismi concilii insequuntur, nempe in iis agitur de articulis fidei ut in symbolo, de sacramentis, de praeceptis decalogi, quibus addimus praecepta ecclesiae, notiones de virtutibus, et de quibusdam festis. Porro catechismi sic compositi, catechismi qui ad methodum et formam catechismi tridentini referuntur, non possunt dici catechismi pro amore novitatis informati, catechismi qui reprobari debeant. Et haec de constitutionibus summorum pontificum.

Nunc ad decreta conciliorum provincialium: et illa concilia citanda sunt, quae a tempore concilii Tridentini usque ad finem huius saeculi XVI, vel etiam initio saeculi XVII habita sunt. Porro haec concilia de praesenti materia sic se habent. Concilium Cameracense vult ut in scholis recitetur catechismus ex formula ab episcopo approbata. Sanctus Carolus Borromaeus sex concilia provincialia habuit. In primo praescribitur, ut in scholis doceantur pueri de rudimentis fidei. In secundo, ut unusquisque episcopus in sua dioecesi det libellum ex quo pueri scholares instruantur in materiis fidei. Tertium concilium Mediolanense vult ut in scholis addiscatur catechismus ex libris ab episcopo praescriptis. Quartum praescribit praeter catechismum Romanum a parochis habendum, ut in scholis pueri doctrinam pariter discant ex rudimentis fidei et libris ab episcopo datis. Sed quintum concilium omnino notandum est: in illo concilio omnino praescribitur ut libelli de doctrina christiana quibusvis libris scholae etiam grammatices coniungantur, et ut ipso concilii verbo utar, *agglutinentur*. Et in sexto concilio Mediolanensi, quod fuit ultimum, idem praescribitur.

Concilium Mechliniense sub cardinali Granvellano ex nostra provincia Burgundiae superioris oriundo, et qui illam maxime illustravit, dicit, quod licet existant plures catechismi ex quibus parvo negotio res christiana haberi possit, tamen operae pretium est, ut episcopi ex verbis catechismi tridentini parvam epitomen colligant, quae populis tradatur.

Concilium Turonense vult ut in scholis catechismus addiscatur. Concilium Bituricense praescribit, ut a singulis episcopis libellus componatur, ex quo parochi populos instruant. Concilium Aquense praescribit, ut ab unoquoque episcopo detur libellus editus aut approbatus ab archiepiscopo. Concilium Mexicanum, quod profecto est celeberrimum, et velut thesaurus omnis ecclesiasticae disciplinae, in primo suo capite, et quasi prima fronte edicit, quod populi et pueri instruendi sunt ex libro ab ipso composito et, quod sedulo notandum, adiicit quod licet id dicatur a concilio, attamen nihil officit quin in posterum ab his qui auctoritatem habent componantur et edantur similes libelli. Concilium Avenionense praescribit, ut fiat catechismus in lingua gallica pro illa provincia. Concilium Narbonense iubet, ut a parochis populi instruantur, et ut pueri ab ipsis diligenter interrogentur formulam, ut ait concilium, catechismi insequentes. Haec sunt verba septemdecim conciliorum provincialium, quae post Tridentinum habita sunt, et fuerunt a sancta sede approbata.

Hic advenit obiectio quae reperitur in schemate. Sed ex diversa methodo fit, ut homines audientes

[1] Argumentum: „Cardinalis Bisuntinus egit 1° de querelis quoad episcopos prolatis, qui parvos catechismos ediderunt; 2° de constitutione ipsa parvi catechismi; 3° de illius translatione in linguas vernaculas. Circa 1mum: increpationem illam, quae habetur sive in schemate sive in prima adnotatione de incommodis manantibus ex diversitate catechismorum, totam in episcopos redundare, quorum tantummodo auctoritate catechismus confici et tradi potest; eandemque increpationem eo maiorem stuporem in se excitasse, quo magis defixum in mente semper habuerit, episcopalis muneris esse fidelibus ac praesertim pueris rudimenta fidei tradere. Addidit se perlegisse constitutiones pontificum et conciliorum decreta, quae in schemate notantur, et nihil omnino in iis invenisse eorum quae dicuntur. Ac insuper ex catechismorum varietatibus nullum haberi incommodum posse, cum una eademque omnium doctrina sit. — Constitutionem unius parvi catechismi rem esse maximis difficultatibus obnoxiam ob diversitatem gentium, ingeniorum et morum, quae necessario diversam methodum expostulant. — Translationem in linguas vernaculas magnas prae se ferre difficultates. Non sufficit enim, ut episcopi conveniant, quemadmodum notatur in schemate, sed translatores advocandi sunt, eorum opus episcopis subiiciendum, ut corrigatur; habendam rationem provinciarum, in quibus non omnes eadem lingua utuntur, et concluxit rem hanc synodis provincialibus remittendam."

res religiosas sibi iterum tradi aliis verbis conceptas, illas penitus non intelligant, illarum obliviscantur, easque in fastidio habeant. Porro obiectio illa mihi videtur fundamento carere. Res enim vera esset, si diversa esset doctrina; sed quando doctrina est eadem, quando docetur verbis eumdem sensum referentibus, licet sint diversa, non potest dici quod diversa doctrina habeatur, et quod concipi non possit. E contra videmus saepe saepius oratores, dum argumenta aut rem aliquam magis enucleare volunt, diversis verbis uti, sed eumdem sensum referentibus, ut res melius a mente digeratur. Sed haec ratio non est vera causa illius deplorandi nimis vulneris, quo ecclesia afficitur, id est ignorantia et indifferentia in rebus religionis. Sanctus Carolus Borromaeus, ille eximius pastor et medicus animarum, in sexto suo concilio provinciali illam indigitavit, sed profecto alteri causae refert, scilicet eo quod maxime in urbibus viri missam parochialem derelinquant, in qua datur instructio simplex, familiaris, et praebetur alimentum verum doctrinae christianae. Inde totis viribus nititur, ut zelum pro assistentia missae parochiali in sua dioecesi et sua provincia iterum excitet. Hoc mandat episcopis, hoc mandat parochis, et fuit velut suum ultimum vale, dum fuit suum ultimum concilium. Et haec de conciliis et de querelis latis adversus episcopos, qui parvos catechismos ediderunt.

Nunc ad secundum, de constitutione unius parvi catechismi. Dicit schema quod, remanente catechismo romano, qui est velut fundamentum et thesaurus doctrinae, alius brevis catechismus elucubrandus sit in lingua latina, qui, sublata aliorum parvorum catechismorum varietate, solus populo exhibeatur, et memoriae tradatur. Porro nemo non videt, quod confectio illius catechismi eiusque diffusio in totum orbem maximis scateat difficultatibus. Etenim diversae sunt gentes et etiam remotissimae, diversi sunt populi, diversi mores, indoles diversae. Porro non poterit tradi res christiana Sinensibus, prout tradenda est Londini vel Parisiis degentibus; et, ut apprime dicit eminentissimus cardinalis Patrizi, in sua ordinatione data die 25 februarii anni 1850 pro parvo catechismo romano ad usum civitatis Romae et illius districtus: „Pro rerum, temporum, locorum, personarum diversitate maior aut minus diffusa debet dari explicatio.“ Porro haec sapientissima verba maxime locum habent in materia praesenti. Quod si catechismus parvus ille et unus brevior sit pro aliquo populo, forsitan erit diffusior pro altero. Erit ergo necessitas illum breviandi, vel maiorem efficiendi, et tunc evanescet optata unitas; vel si absolute servetur illa unitas, utilitati aliquid detrahere poterit.

Nunc ad tertium punctum, de translatione illius catechismi in linguam vernaculam uniuscuiusque populi. Dicitur in schemate, quod operam dabunt patriarchae vel archiepiscopi, collatis cum suis suffraganeis consiliis, et etiam postea cum archiepiscopis eiusdem regni vel nationis, ut fiat translatio accuratissima textui latino omnino correspondens et litteralis. Sed iam pro provinciis speciatim consideratis erit magna difficultas. Non satis erit quod consilia inter se episcopi conferant. Necessarium erit ut advocentur etiam translatores ut fiat translatio, ut episcopis communicetur ut ab iis corrigatur, et certe maximum laborem componet haec translatio, et maximis difficultatibus obnoxia erit, praecipue in provinciis, in quibus diversis linguis populi utuntur, ut in mea provincia, in qua tres dioeceses, Argentinensis seu Strasburgensis pro maxima parte, Nanceiensis et Metensis pro aliqua tantum parte, lingua germanica utuntur: necessarium erit ut fiat duplex translatio, una gallica, altera germanica, quam conferant episcopi, qui etiam linguam germanicam non omnes norunt, et profecto non videtur quonam exitu res illa bene componi poterit. Sed si accedamus ad archiepiscopos totius regni, res evadet, ut ita dicam, omnino difficilis vel etiam impossibilis. In regnis, in quibus sunt multi archiepiscopatus, verbi gratia in Galliis, ubi sunt octodecim, erunt translationes mittendae ad unumquemque archiepiscopum, erunt observationes episcoporum colligendae, examinandae, perpendendae, corrigendae: quis erit illius laboris finis? Erit absque termino; et etiam timendum est ne ad instar aranearum telae dissipetur et disrumpatur textile illud nimisque subtile opus.

Unde concludere fas sit, quod res illa de parvo catechismo episcopis in concilio provinciali adunatis dimittenda sit, et ut deseratur idea illa unius parvi catechismi universalis, quae ad praxim nunquam efficaciter deduci poterit.

ORATIO

eminentissimi ac reverendissimi domini Othm. Iosephi cardinalis Rauscher archiepiscopi Vindobonensis[1].

Eminentissimi ac reverendissimi patres!

Proposita nobis est confectio parvi catechismi, quo in universa ecclesia utendum sit, atque schema ea de re agens sequentibus exorditur verbis: „Omnium, qui ecclesiae Christi toto terrarum orbe diffusae membra sunt, sicut cor unum debet esse et anima una, ita etiam oportet, ut unius sint labii et sermonum eorumdem.“ Verissimum hoc esse non diffiteor. Prout unus est sol terrarum orbem collustrans, ita una est veritas, qua illuminetur oportet anima ad Dei imaginem creata, ut tenebras eluctans ad civitatem aeternam perveniat. Hanc veritatem ecclesiae matris filii unanimes in corde habeant, hanc unanimes ore profiteantur. Ideo primis iam rei christianae temporibus concinnatum est symbolum apostolorum, quod scitu maxime necessaria summatim continet, preces ad Patrem, qui in caelis est, dirigendas Dominus Iesus Christus ipse nos edocuit.

[1] Argumentum: „Cardinalis Vindobonensis Abstinendum ab uno parvo catechismo universali ecclesiae proponendo. Unam eandemque fidem, ea omnia, quae necessaria sunt ad salutem, in omnibus catechismis tradi; varia autem indoli populorum variisque locorum adiunctis quoad methodum relinquenda, eo vel magis, quod difficile quandoque sit, ut vel in una eademque primordiorum schola unus catechismus sufficiat pro omnibus. In confirmationem ea adduxit, quae praescribuntur in Austriaca ditione, ut pueri puellaeque per sexennium, nempe a septimo aetatis anno incepto usque ad decimum secundum completum, scholas obeant. Iam vero rationem habendam esse dixit intelligentiae discriminis in iis, qui sex annos, et in iis, qui duodecimum attigerunt. Ea autem, quae de pueris dicuntur, de adultis etiam ruri degentibus intelligenda, circa quos notandum, quod cum omnes sciant generatim loquendo legere, cognoscentes non omnibus arridere unum hunc catechismum, neque per illum pueris aequiparari, difficile admodum eundem recipient. Inutilem autem esse novi huius catechismi constitutionem, quia cum uniformitas doctrinae habeatur in omnibus, cum non debeant voces illae omitti, quae sanctae ab ecclesia sunt, cetera indifferentia sunt et parvi momenti. Incommoda non levia inde derivarent: 1° conturbatio rudium, 2° censatio domesticae instructionis circa doctrinam christianam, 3° rudiores suspicari possent, doctrinam hucusque traditam erroribus conspersam fuisse, 4° ansa daretur adversariis ecclesiam calumniandi. Ex recensitis autem huiusmodi incommodis quid concludendum sit, manifeste patet. Ipsum sanctissimum dominum nostrum Pium IX, sit, litteris apostolicis die 5 novembris 1855 ad cardinales, archiepiscopos et episcopos ditionis Austriacae monuisse, ut in scholis primordiorum ii ad catechesim tradendam adhiberentur libri, quibus iuventus unam eandemque doctrinam addiscat, atque nulla unquam quoad libros ipsos fiat immutatio, nisi gravis adsit causa. Porro gravem huiusmodi causam in re nostra desiderari. Unde etc.“

[1] Cum eminentissimus orator non bona valetudine uteretur, sermonem eius e scripto pronunciavit reverendus pater dominus Valentinus Wiery episcopus Gurcensis.

salutationem angelicam ecclesia a multis iam saeculis adiecit. Haec in catholicorum regionibus infantes, quamprimum loquendi compotes sint, addiscere solent. Dei quoque et ecclesiae praecepta, nec non septem novae legis sacramenta catholicis non omnino rudibus nota sunt; et nisi pia parentum sollicitudo temporum nostrorum miseria infirmata sit, pueri atque puellae ad mature ea memoriae mandanda informantur.

Pauciss imis illis verbis continentur scientiae thesauri, quos pro eruiendorum puerorum captu exponere oportet, ut animos facilius penetrent et rore caelesti perfundant. Hoc in scholarum elementarium usum catechismi parvi praestant, et in plerisque eadem habetur exponendorum dispositio. Cum enim multum iuvet, in institutione prima iis inniti, quae catholici omnes tamquam fidei tesseram memoria tenere debent et solent, in catechismis plerisque ad articulorum symboli apostolorum normam veritates fidei adumbrantur, iuxta ordinem decalogi, et quinque ecclesiae praeceptorum doctrina morum explanatur; septem postmodum salutis remedia divinitus data explicantur, de oratione dominica et salutatione angelica afferuntur, quibus discipuli ad desiderandum corde, quae labiis enuntiant, pie excitentur. Hunc ipsum ordinem etiam catechismus ex concilii Tridentini decreto ad parochos editus observat. In fidei morumque doctrina tradenda voces ecclesiae sive decretis sive usu consecratae magna cura retinendae sunt. His autem sancte servatis, imitemur quoque oportet exemplum patrisfamilias, qui ex penu suo profert vetera et nova, atque diligenter attendamus ad gentis indolem ac animorum plus minusve excultorum necessitates. Itaque me quidem iudice omnino fieri nequit, ut pro toto orbe catholico unus, qui cunctis sufficiat, catechismus elaboretur.

Praeterea difficile est, ut vel in una primordiorum schola unus idemque catechismus ad omnes rite instituendos satis sit. Ex antiquo iam in ditionibus Austriacis praescriptum est, ut pueri puellaeque per sexennium, nempe a septimo aetatis anno incoepto ad duodecimum usque completum, scholas obeant; recentissima lege biennium adiectum est. Nescio an ordinatio haec ruricolis et omnibus, quibus res familiaris parva est, molestissima executionem perfectam habebit. Sed etiam duodecim annorum pueri ab iis, qui sex annos habent, intelligentia notabiliter differunt. Quamobrem in Austria pro quavis scholarum elementarium classe catechismus peculiaris habetur, quin tamen ad classem superiorem ascendenti ea, quae edoctus iam est, nova quadam forma tradantur: verbotenus enim retinentur, quae inferioris classis catechismus habet, sed ipsis subiungantur ad doctrinam plenius exponendam ideones, ita ut scitu maxime necessaria et altius memoriae imprimantur, et uberius explanentur. Hanc autem pueros instituendi rationem valde utilem esse experientia longaeva comprobatum est; adeo ut sine omnium admiratione et virorum etiam vere catholicorum expostulationibus relinqui non posset. Caeterum beatus Petrus Canisius catechismum ab se compositum et summo catholicorum applausu exceptum ipse in compendium redegit, et praeter maiorem cardinalis Bellarmini catechismum etiam minor ad iuniores et rudiores instituendos habetur. Apud omnes igitur rei scholasticae gnaros constat, nec in primordiorum scholis catechismum unum eumdemque sufficere.

Adultos quod attinet, ruri non desunt, quibus catechismus dioecesanus omnem in vitam mysteriorum et mandatorum Dei breviculum est: quod summopere laudo. Cum autem tanti impendantur labores, et sumptus ut homines perfecta legendi ac scribendi peritia carentes nec in remotissimis vallibus reperiantur, ruri quoque sensim sensimque decrescit numerus eorum, qui praeter catechismum dioecesanum, librum precationum et historiam biblicam libros vix norant. Quid de civitatibus, immo oppidis dicam, diariis et libellis passim inundatis! Qui libros aliquot inspexerint hominibus cultioribus se adiudicare amant: et in tanto horum numero non multi sunt, quibus cum animum ad religionem laudabili consilio converterint, catechismus parvus arrideat; etsi non raro ignari multorum quae pueri puellaeque sciunt, eis aequiparari nolunt. Diluvium vere est librorum malorum, sed nec bonis egemus. Adultis ubique praesto sunt volumina maiora et minora, etiam vili pretio comparanda, quibus de credendis instruantur et ad Dei amorem inflammentur: qui institutione religiosa, monitisque salutis omnium maxime indigent, raro eos evolvunt. Quocirca compositurus catechismum, qui cunctis per orbem terrarum catholicorum scholis sufficeret, immo etiam in adultorum manibus ubique versaretur, viribus humanis maiora susciperet.

Optimo iure Benedictus XIV catechismorum uniformitatem commendavit. Perutile esse censeo in cunctis scholarum elementarium catechismis fidei morumque doctrinam ita disponi, ut eius explanatio symboli apostolici articulos, ac Dei ecclesiaeque praecepta tamquam duces sequatur. Quod de sacramentis tractandum sit, per se patet; ast neque orationis dominicae et salutationis angelicae explicatio desideretur. Necesse est ut sana ubique doctrina tradatur et voces ab ecclesia sanctae usurpentur, a nemine in dubium vocatur: sed ubinam reperitur hodiedum ecclesiae catholicae episcopus, qui catechismum a doctrina intemerata devium, sive expressionibus neotericis deformatum suis praescriberet? Praeterea non nego sed adstruo plurimum conducere, ut scholarum elementarium catechismi, quantum fieri possit, de verbo quoque ad verbum concordent: fieri autem poterit in omnibus fere provinciis ecclesiasticis; nec inter limites earum subsistendum erit. Permagni habentur terrarum tractus, ubi mores, animorum cultura, institutiones in plerisque inter se conveniunt. Horum antistitibus merito commendatur, ut in eumdem catechismum adoptandum consentiant. Attamen quamvis catechismorum consensio magni facienda sit, vicissim neque consultum est, ut usu recepti absque gravi causa immutentur. Plurimi adhuc dum ruri praesertim catholici supersunt, qui catechismum vel certe magnam eius partem toto vitae tempore retinent, nec infrequentes, qui ad verba eius liberorum memoriae imprimenda plus minusve collaborant. Novo religionis compendio in scholas introducto, facile accidet ut animi litterarum studiis non exculti conturbentur. Etsi res eadem maneat, forma tamen, quam immutatam deprehendunt, sanctarum recordationum filum quasi interrumpitur, et pia illa officia parvulis praestare vix amplius valent.

Unde sanctissimus pater Pius IX litteris apostolicis, quae 5 novembris anno 1855 ad cardinales, archiepiscopos et episcopos ditionum Austriacarum dedit, eosdem admonuit oportere, ut in primordiorum scholis ii ad catechesim tradendam adhibeantur libri, quibus inventus unam eamdemque addiscat doctrinam, atque, ut nulla unquam quoad libros ipsos fiat immutatio, nisi gravis adsit causa, et collatis semper inter antistites consiliis. Sapientissimo hoc ecclesiae constituta sunt, et ecclesiae utilitas distincte iubet, ut diligenter serventur. Episcopi divinitus missi sunt ad populum eis concreditum docendum; ac multa eorum, quae de catechismorum forma decernenti perpendenda sunt, ex quotidiana experientia caeteris melius nosc unt. Quapropter an iusta immutationis causa adsit, episcopi iudicent, attamen haud singuli,

sed consiliis, sive in synodo, sive extra illam, inter se collatis. De provincia Viennensi concilium anno 1858 Viennae celebratum decrevit, in scholis elementaribus tam publicis quam privatis unice adhibendum esse catechismum ad compendii Canisiani normam compositum, et in nostris aliisque partibus populo usu diuturno familiarem a praedecessore meo piae memoriae Christophoro cardinali Migazzi editum, et a me ipso paucis quibusdam restitutis sive additis approbatum. Fidelis ductor est beatus Petrus Canisius, cuius catechismus Viennae compositus ibi primum in lucem prodiit, atque Ferdinando I curante in Austriae scholis illico receptus est.

Igitur retineamus principia, quae ecclesia hac in re semper secuta est: consulamus uniformitati, quin tamen eam, quam erudiendorum utilitas poscit, varietatem proscribamus. Institutiones humanae unitate, quae diversitati iusto temperamine conciliata sit, florere solent. Demum si eveniret, ut catechismi consueti ubique locorum abrogarentur, de re inaudita obstupesceret populus catholicus. Hinc inde forent, qui suspicarentur doctrinam religionis populo hucusque propositam erroribus conspersam fuisse; sed longe plurimi sententiam in compendia sacra usu comprobata latam aegerrime ferrent. Vigilans autem inimicorum cohors clamaret: ecce Germania et Indis unum eumdemque catechismum statuunt; o supina artis paedagogicae ignorantia! Ex quo in regionibus, ubi schola ab ecclesia nondum penitus separata est, novum quemdam nacturi essent praetextum omnimodam scholae christianae oppressionem urgendi.

In ditionibus late patentibus, pro quibus Austriae imperator cum sancta sede iniit concordiam graviter violatam, sed nondum penitus eversam, de hoc negotio observentur oportet litterae apostolicae iam memoratae, quae simul cum litteris a me ipso 18 augusti ad sanctitatis suae plenipotentiarium datis essentialem conventionis partem efficiunt. Attamen propositioni neque generatim consideratae accedere possum; sed ex iis, quae eminentissimis et reverendissimis patribus exposui, consultum esse existimo, ut ab uno parvo catechismo pro universa ecclesia statuendo abstineatur.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Simor archiepiscopi Strigoniensis[1].

Eminentissimi ac reverendissimi praesides, patres eminentissimi ac reverendissimi.

Si in schemate de catechismo vobis proposito id quod ego in illo quaesiveram invenissem, vel si scivissem quod illud in alio aliquo schemate reperturus sim, profecto suggestum hunc hodie non conscendissem. Dum autem libertate mea ad vos verba faciendi utor, faciam hoc ita, ut hac libertate in detrimentum patientiae vestrae non abutar.

Dum concilium Vaticanum de catechismo statuit ac loquitur, proxime adiacet cogitatio illa, ut etiam de obligatione loquatur ac statuat huncce catechismum tradendi, et loquatur de obligatione institutionem catecheticam solerter, assidue, atque ex industria proponendi. Institutionem hanc, quae est essentialis pars gravissimae illius obligationis, quam Christus ipse nobis imposuit dum dixit: *Euntes docete*; essentialis pars gravissimae illius obligationis, quam apostoli ne beneficientiae quidem vel charitatis operum gratia derelinquere voluerunt, dicentes[1] *Non est aequum nos derelinquere verbum Dei, et ministrare mensis*; illius gravissimae obligationis, cui Apostolus gentium maxime necessarii sacramenti administrationem et dispensationem postposuit protestando dicens[2]: *Si quem alium baptizaverim nescio. Non enim misit me Christus baptizare, sed evangelizare, et vae mihi si non evangelizavero*; illius gravissimae obligationis, cui si per unum tantum generatim in aliqua portione gregis Dominici non respondeatur, ipsam radicem veritatis atque doctrinae christianae possum ire necesse est: prout etiam qui ecclesiam prohibet hancce adimplere obligationem, qui ecclesiam prohibet docere, prohibet vivere, atque securim ad radicem ecclesiae applicat.

Mundum, reverendissimi patres, in maligno positum esse videmus. Certe, sed quando non erat? Persecutiones, insidias tumultuantium inimicorum crucis Christi adversus religionem et ecclesiam frementium videmus; sed quae saecula iis caruerunt? Ferme omnium saeculorum historia loquitur veritatem effati divini: *Si me persecuti sunt, et vos persequentur*: et semper verum manet, Christum *signum esse cui contradicetur*. Sed historia etiam testatur, maiores nostros iis temporibus in quibus vixerunt fortiores ac victores mundo probasse, quod mala sui temporis et viderint, et etiam medelam attulerint, nobis quoque qui in illorum messem ingressi sumus, profuturam.

Hodie, reverendissimi patres, ecclesiae catholicae inter multos hostes, quibus circumdatur, cum maximo, cum perniciosissimo confligendum est; et hunc hostem ego deprehendo in ignorantia veritatum quas ecclesia profitetur, in ignorantia praeceptorum quae proponit, in ignorantia institutionum quas tradit, in ignorantia intentionum et finium quos prosequitur. Et hanc ignorantiam etiam inter proprios ecclesiae catholicae filios late diffusam esse, quis est nostrum qui negare ausit? Quis est qui intimo cordis sui dolore perculsus non videt, et hoc quidem saeculo XIX, in tanta evangelii luce, penes tantam scientiarum profanarum culturam? Ab hacce ignorantia repetendum ego existimo, reverendissimi patres, illum indifferentismi spiritum, illum animorum soporem erga religionem et veritates aeternas. Ab hac ignorantia repetendum existimo illum obtusum sensum moralem, quem in ipsis etiam catholicis experimur, qui conscientiae vocem non intelligit, conscientiae remorsus non sentit, qui parum aut nihil sollicitus est de statu alterius vitae. Ab hac ignorantia repetendum esse existimo, quod in morem iam etiam apud catholicos haberi incipit, praesenti dumtaxat tempori vivere, prorsus incuriosum esse erga leges et iudicia Dei, et ipsius mortis terrores; id quod tota modernae societatis cogitandi atque agendi ratio mihi quidem comprobare videtur, frequentissimi autem inter ipsos imberbes iuvenes autochiriae casus innegabile reddunt.

Desperandum esset, reverendissimi patres, de possibilitate emendationis et de remediorum sufficientia, si hanc tantum in ordine morali apud populos antea religiosissimos conversionem ex sola tantum malitia hominum, et non etiam ex igno-

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Strigoniensis ideo suggestum se conscendisse ait, quia non invenit in schemate illud, quod quaesierat, nimirum episcopos obligari ad institutionem catecheticam assidue ac solerter proponendam, eandemque obligationem essentialem partem esse obligationis docendi fideles, de qua episcoporum obligatione plura dixit. Lamentatus est actuales tempora, in quibus cum novo hoste pugnandum est, nimirum ignorantia veritatum et in genere eorum omnium, quae religionem ac fidem respiciunt. Inde incredulitatem, indifferentismum et mala omnia huius saeculi originem habere. Huiusmodi ignorantiam ex eo utique exurgere, quod multi non audiunt verbum Dei, sed exurgere etiam ex insufficientia instructionis praesertim catecheticae. Hanc igitur instructionem commendandam. Adesse catechismum concilii Tridentini ad usum parochorum; parvum, qui proponitur, nullatenus necessarium, et ideo adhaerere se praecedentibus oratoribus."

[1] Act. IV, 2.

[2] 1 Cor. I, 16-17.

rantia illorum explicare velimus, hominum qui decepti sunt per philosophiam et inanem fallaciam secundum traditionem hominum, et non secundum traditionem et mandatum Christi, de quo ignorant quod in eo inhabitat plenitudo divinitatis corporaliter. Desperandum nobis esset de possibilitate emendationis, et credendum quod verbum Dei vim suam et efficaciam plane amiserit, quod non sit amplius vivus ille sermo et efficax, penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertingens usque ad divisionem compagum et medullarum. Desperandum nobis esset, et credendum quod Christi religio non sit amplius fermentum, quod omnem cogitandi atque sentiendi rationem populorum pervadere debet.

Quae ergo causa tantae ignorantiae, quam in propriis nostris fidelibus, in propriis nostris filiis ingemiscimus et videmus? Ecce Christus duodecim apostolos delegit et misit; et sanctus Paulus apostolus tamen confidenter interrogare potuit[1]: *Numquid non audierunt? Et quidem in omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terrae verba eorum.* Ultro fateor, reverendissimi patres, causam ignorantiae ab inde quoque repetendam esse, quod multi fidelium verbum Dei non audiant, aspernentur, non se excolant in sua religione; sed tamen valde timeo ne causam huius ignorantiae, super qua ingemiscimus, expresserit iam sanctus Gregorius Magnus, qui de ignorantia simili sui aevi loquens, haec protulit[2]: „Hodie mundus sacerdotibus plenus est; sed raro quisquam in messe Domini operarius invenitur. Sunt enim qui libenter audirent, dicit sanctus Gregorius, sed desunt qui dicant."

Non eo tendunt, reverendissimi patres, verba mea, ut affirmare velim in nostra ecclesia non amplius annuntiari Christum, non amplius praedicari verbum Dei: ad signandum defectum sufficientis institutionis catecheticae in medium protuli verba sancti Gregorii magni. Huius institutionis catecheticae insufficientiam non in omnibus, quod infortunium Deus a suo populo avertere velit, sed tamen in multis locis queror; huius institutionis, quam sanctus Pius V opus sanctissimum, Benedictus XIV opus summi momenti, maxime necessarium, omnem diligentiam requirens appellat; huius institutionis, quam clarissimus et celeberrimus sui aevi orator, episcopus Claramontanus in Gallia, Massillon, muneris pastoralis „essentialissimam" vocat[3], cui qui satisfacit, omnem oratoris gloriam assecutus est, immo superavit. Quid enim experimur, reverendissimi patres? Quod multi parochi officium hoc insuper habeant, non perpendentes ingens huius institutionis populi et succrescentis in specie plebis pondus; sed hancce institutionem committant iunioribus presbyteris, aut vero saecularium praeceptorum industriae, immo eo delabuntur ut iuventutem regent ad librum *catechismus* dictum, unde sufficienter edoceri possint, dummodo velint.

Novi, reverendissimi patres, concilium Tridentinum de hac re, de hac gravissima obligatione episcoporum et sacerdotum, imprimis vero parochorum statuisse. Tria edidit decreta, caput II sessionis V de reformatione, caput IV sessionis XXIV itidem de reformatione, et caput V sessionis XXV de ritu missae. Sed hoc etiam perbene novi, quod sanctissimi pontifices Romani, quod concilia provincialia, quod synodi dioecesanae, quod ipsi episcopi haecce concilii Tridentini decreta sacerdotibus in memoriam revocare debuerint toties, quoties enim erant obliterata. Rogo igitur vos, reverendissimi patres, ut aut in hocce schemate in illius principio, aut in alio aliquo statuatis atque decernatis de gravissima obligatione nostra, de gravissima obligatione eorum, qui curam animarum demandatam habent, populum atque succrescentem plebem in institutionibus sic dictis catecheticis doctrina religionis scite, docte, ex asse, secundum competentem et convenientem methodum erudiendi. Id tanto magis necessarium est, quod nunc educationem christianam in familiis pessum ire cernamus. Nostri sacerdotes, nos ipsi nostram iuventutem in catholicis veritatibus instituere debemus. Nihil enim ferme in familias christianas, nihil ferme catholici amplius in scholas afferunt. Sed, reverendissimi patres, ecclesiam nunc ubique ferme locorum et terrarum ex schola eiiciunt, eripiunt ecclesiae scholas quas ipsa erexit, vel quas populus ex influxu, ex monitu ecclesiae erexit. Eiiciunt vix non, vel vix tantum tolerant, idque forsan ad duas per hebdomadam horas in schola.

Summae igitur sunt huius temporis indigentiae, reverendissimi patres, ut de hac gravissima re, de obligatione et nostrum et nostrorum sacerdotum graviter loquamur, statuamus atque decernamus. Commendatur in schemate *catechismus concilii Tridentini*; et, si aliquis existit liber dignus, quem sacerdotes diurna versent manu versentque nocturna, mea opinione et etiam opinione vestra, certe hicce liber, hicce catechismus est, quem scimus a doctissimis et erudissimis concilii Tridentini patribus, a Leonardo illo Marino[1] Lancianensi archiepiscopo, a Foscarario illo Aegydio episcopo Mutinensi, a Francisco illo Foriero[2] ex ordine Praedicatorum Ulyssiponensi theologo, fuisse confectum; quem scimus, cum concilium Tridentinum illum perficere catechismum non potuerit, Romae deinde illum ex integro perfectum fuisse ab aliis tribus celeberrimis viris, non minus celebribus illis, Iadrensi archiepiscopo Mutio Calinio, Gullielmo Syleto cardinali amplissimo et doctissimo, quem coaevi vivam bibliothecam omnium omnino scientiarum appellant, et cooperante praesule illo magno, quem ecclesia ob pastoralem sollicitudinem gloriosum appellat, sanctum Carolum Borromaeum intelligo, qui congregationibus super catechismo habitis praesedit, librum hunc quem scimus etiam ut nihil desideraretur ratione etiam styli et dictionis ad perfectionem huius operis a celeberrimis tribus illius temporis philologis, ex quibus tantum Paulum Manutium commemoro, fuisse limatum; atque sic prodiisse librum, librum hunc quem Robertus cardinalis Bellarminus maioris auctoritatis esse dicit[3], quam ipsum sanctum Augustinum, quam sanctum Hieronymum, quam ipsum sanctum Thomam Aquinatem; quem librum praestantissimus hic cardinalis vocat commentarium canonum concilii Tridentini, quandoquidem dicit: id quod patres in canonibus solum per paucas expressiones proposuerunt, hic amplius illas materias proponit.

Si fatentibus multis praestantissimis theologis lectio canonum et decretorum concilii Tridentini plus ad eruditionem et cognitionem rerum divinarum valet, quam saepe amplissima volumina disputantium theologorum, cogitetis, reverendissimi patres, quosnam clerus noster, quosnam parochi nostri fructus percipient ex assidua, ex diligenti huius libri lectione; qui non tantum illa doctrinae capita pertractat quae saeculo XVI in controversiam adducta sunt, sed qui omnes articulos fidei, omnia ecclesiae et Dei praecepta, et sic porro ex professo proponit. Commendemus itaque huncce librum sacerdotibus et parochis nostris; habebunt illi in hoc praestantissimo

[1] Rom. X, 18.
[2] Homilia in Ioannem 10.
[3] Sermone ad ecclesiasticos de institutione prolium habito.

[1] *Marinio* ed. Vat.
[2] *Foverio* ed. Vat.
[3] Controversiarum t. I.

catechismo Palmarum quem sequantur, habebunt normam ad quam multas alias catecheticas elucubrationes exigant, habebunt utilissimum compendium, ex quo suas in studio theologico haustas cognitiones reficiant et renovent.

Quod attinet ad parvum catechismum nihil dicere volo, reverendissimi patres, cum illis, quae ante me prolocuti eminentissimi ac reverendissimi oratores protulerunt, plane ex corde assentiar.

ORATIO

reverendi patris domini Iosephi Hippolyti Guibert archiepiscopi Turonensis[1].

Eminentissimi praesides, et reverendissimi patres.

Sapienti iudicio vestro libenter submittam quasdam animadversiones super schemate, quod nobis propositum est de universali catechismo conficiendo, cuius usus praescriberetur omnibus ecclesiis ad erudiendos pueros in doctrina christiana. Si quaedam dicam, quae a praecedentibus oratoribus iam dicta sunt, forsan non inutile erit insistere in re, quae quamvis spectet ad *parvum* catechismum, mihi videtur non esse *parvi* momenti.

Multum sane in rebus ecclesiasticis unitatem diligo et amplector: in omnibus quae ad fidem pertinent, haec unitas est omnino necessaria, in regulis disciplinae exoptabilis: at vero non mihi videtur introducenda in iis rebus, in quibus forsan melior esset diversitas, et quaedam agendi varietas.

In omnibus catechismis doctrina, quae traditur pueris, est ubique eadem: diversitas existit tantum in ordine, in methodo, in modo expositionis et commentarii. Porro iuxta meam sententiam haec varietas methodi et formae est utilis, immo et necessaria. Ex natura nascitur, et in praxi vitari non potest ob diversitatem morum, regionum et ingeniorum: nam omnes populi non pervenerunt ad eamdem animi culturam, et in eadem natione omnes gradus societatis diverse et inaequaliter educantur.

Quae cum ita sint, methodus erudiendi pueros, et rudibus elementa doctrinae christianae inculcandi debet esse diversa pro diversitate locorum, temporum et personarum, si periculum effugere vultis aliis dare cibum spiritualem, qui non sufficiat, dum e contra caeteri alimentis gravioribus et nocivis enutrientur. Quomodo enim eadem adhiberetur doctrinae methodus in regionibus, quae ab antiquo lumine evangelii illustratae ad civilisationis apicem pervenerunt, et eadem in populis, qui fere barbari, nuper tantum veritate illuminati, vix rudimenta doctrinae christianae acceperunt? Illud mihi videtur impossibile in praxi.

Nec vos latet, reverendissimi patres, propter difficultatem accommodandi formam doctrinae secundum diversitatem ingeniorum, episcopos aliquando duplicem edere catechismum, alium pro pueris iunioribus et rudibus, et alium pro pueris magis excultis destinatum. Nemo ergo non videt, quanta exurgat difficultas pro episcopis et parochis, si obligatio docendi omnes omnino pueros elementa religionis sub eadem formula et iisdem verbis imponatur.

Iamvero remotis iis eorum ingeniorum et locorum varietatibus, adhuc aliae extant causae, quae in docendis pueris et adolescentibus formae et unicae et universalis usum propulsant: inter quas praesertim cultuum disparitas adnumerari debet. Apud enim nationes, quae fidei catholicae usque nunc fideliter adhaeserunt, satis est, si in catechismo clare et simpliciter doctrina communis exponatur: in iis vero provinciis, in quibus haeresis grassata est, et suo veneno ita populos infecit, ut maiorem partem incolarum ad suos errores attraxerit, necessarium est omnino adolescentulos praemunire contra perversionis periculum, et inde inducitur necessitas uberius et prolixius explicandi in catechismo doctrinam de ecclesia Christi, de auctoritate summi pontificis, de natura sacramentorum, de salute aeterna, cur extra veram ecclesiam salus obtineri non possit, et alia quae in catechismo generali forent superflua, vel saltem nonnisi leviter attingenda.

Liceat mihi proprium experimentum in exemplo hic adducere. Primis episcopatus mei temporibus dioecesim regebam, in qua 40000 protestantium numerabantur. Habita ratione periculi ex parte dissidentium provenientis, Vivarienses episcopi in catechismo addiderunt tria vel quatuor capitula, quibus errores Calvinistarum modo speciali confutantur, et doctrina catholica fusius declaratur. Cum autem postea summi pontificis feliciter regnantis auctoritate ad sedem sancti Martini translatus fuerim, in istius dioecesis catechismo eadem circa haeresim instructiones non inveni et quidem merito, quia sane, protegente divo Martino, nostra provincia ab errore protestantium nunquam infecta fuit: et prorsus inutile est adolescentulorum animos gravare disserendo de erroribus quos ignorant.

His ergo rationibus fretus persuasum habeo, hoc de unico et universali catechismo conficiendo consilium esse multis incommodis obnoxium. Primo intuitu si in abstracto et theoria consideretur, multum arridebit, sed mox experientia constabit illam formam generalem nedum sit adiumentum, fore in erudienda iuventute grave impedimentum.

Si hic catechismus universalis ubique imponatur, quid eveniet? Statim unusquisque episcoporum manum operi admovebit, ut praescriptionibus concilii obediat: ast vero quas superius indigitavi inconvenientiae brevi manifestae in praxi apparebunt, et episcopi omnium querimoniis commoti, et nolentes partem gregis tam eximiam absque instructione qua indigent relinquere, ad summum pontificem reclamationes dirigent; zelo animarum impulsi diversos libros manuales edent, ut suppleant iis quae deerunt in catechismo generali, et perficient ea quae minus apta iudicabunt, et tunc in illa unitate infinita exurget varietas. Existit lex ex natura deprompta, quae vult, ut modus docendi omnes scientias ac proinde doctrinam christianam sit diversus secundum intelligentiarum diversitatem; et frustra contra hanc legem naturalem colluctaremur.

Certe quidem obediemus concilii hac de re decreto, si feratur, experimentum libenti animo faciemus; sed ni fallor, post breve tempus natura rerum, nostra bona voluntate fortior, nos ad varietatem catechismorum invincibiliter revocabit.

Nec me praeterit, venerabiles patres, quaedam oriri posse ex varietate catechismorum incommoda, in his praesertim temporibus, ob multiplicata familiarum itinera et frequentes domiciliorum immutationes. Tanta enim in praesenti rerum statu existit mobilitas, ut saepe saepius longe a terra nativitatis suae homines moriantur. Haec non ignoro; et quamvis illa nova vivendi ratio in omnibus admirationem meam non moveat, confiteor quod sit a nobis accep-

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Turonensis: Sepemendam ideam catechismi universalis et accommodandam methodum variae indoli ac culturae populorum. Sua experientia innixum dicere posse, catechismum hunc fere impossibilem in praxi futurum, quia decurso temporis episcopi deberent manuales libros edere ad supplenda ea, quae in catechismo desiderantur, quod praeterea etiam parochis valde incommodum esset. Incommoda quae in schemate enumerantur et varietate catechismorum orta superabilia esse ait, et ipsos parochos pro sua charitate remedium allaturos. Concludit eius opinionis se esse, ut vel ipsi auctores schematis illud abiciant, vel si proponi quocunque modo catechismus hic velit, proponatur utique episcopis tamquam norma, non sit tamen obligatorius."

tanda. Verum autem incommoda quae ex hoc forte proveniunt, non mihi maxima videntur et insuperabilia. Cum enim propter hanc vel istam causam familia in aliam parochiam se confert, secum ducens infantes in alterius dioecesis catechismo eruditos, parochi eos ad sacram synaxim admittere non recusant, et huic accidentali incommodo pro sua charitate remedium afferunt. Aliunde, ut iam dixi, hae de re varietates non possunt sollicitudini presbyterorum magnum afferre gravamen, quia omnes eiusdem[1] nationis catechismi in rebus essentialibus saltem concordant.

Ad conclusionem propero. Secundum meam sententiam, huius schematis auctores, quorum intentio optima fuit, prudenter agerent, si proposito edendi catechismum universalem sponte renuntiarent. Haec solutio mihi videtur melior et praeferenda. Sed si in sua sententia velint persistere, tunc suppliciter exposco, ut iste catechismus universalis non proponatur tanquam necessarius et obligatorius, sed sicut exemplum et norma directiva, relicta semper episcopis facultate eam adoptandi in catechizandis pueris et rudibus formam, quae necessitatibus ingeniorum et locorum magis opportuna et accommodata ipsis videbitur. Haec dixisse sufficiat, eminentissimi et reverendissimi patres.

Hae sunt observationes, quas sapientissimo iudicio vestro subiicere volebam, et eas cum fiducia attentioni vestrae commendo.

ORATIO

reverendi patris domini Aloysii Moreno episcopi Eporediensis[2].

Eminentissimi ac excellentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Ne miremini, quaeso, de schemate in discussionem adducto quoad confectionem et usum unius parvi catechismi pro universa ecclesia, me adhuc sermonem instituere, cum a praestantissimis cardinalibus et archiepiscopis multigena eruditione ac laudata facundia de ipso tractatum sit. Omni mea aetate catechismo delectatus sum, per tres annos catechismo meae dioecesecos in melius reducendo et parando adlaboravi, pluribus annis in cathedrali ecclesia singulis festis diebus pueros catechismum edocui, et omnium quoque parocciarum iuvenes occasione visitationum pastoralium; idcirco experientia etiam edoctus, quaedam insuper de catechismo dicere mei muneris esse reor.

Catechismus dici potest (et verissimum est) scientia religionis, et catechismum discere idem erit ac instrui de nobiliori, excellentiori omnium scientiarum, quae insuper necessaria est cunctis hominibus. Propterea Salvator mundi, qui praeter suamet ipsa opera dicere voluit, *Pauperes evangelizantur*, apostolis mandavit: *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos* etc. Liber profecto qui continet expositionem claram, simplicem et exactissimam grandium illarum veritatum de Deo, eiusque perfectionibus, de homine eiusque obligationibus et immortali eius sorte, liber qui rationem humanam fixit circa summas veritates, et hominibus dicit omnium originem, communem delectionem et redemptionem per Filium Dei, futuramque beatitudinem aeternam; liber profecto est maximi momenti, et super omnia mortalium inventa excellentior. Sapientes alloquor, et abeonum enarrare idcirco puto quorum antiquitates christianae memoriam et opera transmiserint ex sanctis patribus in catechismum adlaborantium. Tantum meminero sancti Cyrilli Hierosolymitani opus de decem et octo catechesibus, et sancti Augustini librum *De catechizandis rudibus*, quem una cum eiusdem libro *De doctrina christiana* optarem omnium ecclesiasticorum virorum studio commendatum.

At sacrosancta synodus Tridentina excellentissimum catechismum a delectis eius patribus praeparatum sanctae sedi approbandum et evulgandum remisit, illiusque summas laudes audistis, cuius certe innumera merita par non esset enumerare. Religione et animorum zelo ardentes undequaque antistites compendia ex illo studiose facta evulgaverunt, et universo in orbe nunc habentur parvi catechismi omni exarati accuratione et laudabiles.

Nunc proponitur parvus catechismus pro universa ecclesia, pro cunctis dioecesibus, et summopere laudo hanc intentionem et zelum auctorum huius schematis. Certe non omnes novi catechismos per orbem evulgatos; at ex Gallia, Italia, ex Helvetia multos mihi comparare curavi quando operam dedi reformationi et compilationi catechismi pro mea dioecesi, votum adimplendo meorum praedecessorum: et hoc testari possum omnes in substantialibus convenire. Etiam occasione matrimoniorum mihi contigit Germanos et Hispanos quoad catechismum examini subiicere, et mihi quoque constitit ea omnia, quae de necessitate salutis et praecepti habentur in eorum catechismo contineri. Non omnes populi, ut bene nuper audistis a praestantissimo archiepiscopo successore sancti Martini, non omnes populi eamdem habent mentis capacitatem, non eumdem instructionis gradum; et sapientes antistites, auditis peritioribus ex dioecesano clero, librum catechismi ipsis accommodant, prout in Domino magis expedire videatur eorum bono. Difficillimum certe et fere impossibile, librum etiam elementarem doctrinae christianae omnibus populis accommodare; et audivi etiam in una eademque provincia, septem tantummodo dioecesibus efformata, propositum iam pluries fuisse et discussum de communi uno parvo catechismo parando, et nunquam decretum.

Hisce perpensis, et auditis paucis quae ad aures meas pervenerunt de sermonibus a venerandissimis patribus iam habitis, qui me praecesserunt, in hoc opinamentum veni, quod sapientiae vestrae exponO. Si propositum de parvo catechismo schema probetur, hunc catechismum parvum, uti a synodo Tridentina factum, elaborandum et parandum esse a sacrosancta synodo Vaticana, nonnullorum ipsius patrum ex omnibus orbis partibus delectorum opera, qui illum elaborent et praeparent. Parvum catechismum sic parandum continere tantum debere, quae sunt necessaria necessitate salutis et necessitate praecepti; et omnia alia dimittenda uniuscuiusque dioecesis catechismo. Quae pauca in parvo catechismo ponuntur, per breves interrogationes et responsiones esse enucleanda, et per successionem idearum, prorsus abstinendo a responsionibus longioribus, quae in quibusdam catechismis leguntur, et in illo etiam venerandi cardinalis Bellarmini.

Tandem summopere laudare debeo commendationem, quae in fine schematis fit de usu catechismi Tridentinae synodi ad parochos. Cui quidem cum quaedam adiicienda essent tribus postea decursis

[1] *eiusmodi* ed. Vat.

[2] Argumentum: „Episcopus Ipporegiensis ideam universalis catechismi laudavit, difficillimam tamen et fere impossibilem in praxi esse, ut liber hic elementaris finicem effectum sortiri possit. Si tamen proponi quocunque modo catechismus debet, ait 1° munus de parvo catechismo edendo committendum nonnullis patribus ex variis nationibus electis; 2° nil aliud in catechismo tradendum, nisi quod necessarium est sive necessitate medii sive necessitate praecepti ad salutem consequendam; 3° ut pauca haec per interrogationes et responsiones exponantur. Commendans autem quae habentur in schemate de usu catechismi concilii Tridentini ad parochos, eidem inserendas proposuit recentiores omnes definitiones et novam eius ac completam editionem quantocius fieri curandam."

saeculis quoad catholicam doctrinam definita, ut exempli gratia dogma de immaculata Mariae virginis conceptione, et alia de matrimonio tantopere necessaria post damnosissimum errorem de actu seu forma civili; meum quoque votum est, ut nova editio huiusmodi praecellentis catechismi fiat, et quae addenda sunt a synodo hac nostra Vaticana quantocius parentur, ad trutinam subiiciantur, et sanctissimo domino nostro et amantissimo patri approbanda et confirmanda pro debito quoque humilientur.

Haec pro munere meo sufficiant.

ORATIO

reverendi patris domini Augustini Forcade episcopi Nivernensis [1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Quae in schemate proposito dicuntur ad utilitatem demostrandam unius parvi catechismi pro universa ecclesia, ea profecto sunt a quibus non dissentiam. Fateor enim nec pauca nec minima mihi videri incommoda et damna, quae ex catechismorum multiplicitate in christianum redundant populum. Sed unitatem catechismi semper quidem expetendam suis non carere difficultatibus, iam satis patet ex iis quae dicta sunt a praecedentibus oratoribus, et primum et praesertim ab eminentissimo et reverendissimo cardinali Mathieu; quas quidem difficultates, quas iterum enuntiare non est necessarium, eo melius intelligo, quod diutius varias ob causas non in Europa dumtaxat, sed et in America, in Asia, etiam in Africa sacri ministerii causa diversatus sum. Modus enim concipiendi et praesertim verbis efferendi easdem veritates, adeo diversus est penes diversos populos, ut vix intelligere queam, quo umquam pacto inveniri possint formulae quae omnibus aeque conveniant, quod tamen in hoc unico catechismo facere necesse est.

Accedit non leve errandi periculum illaturas esse immutationes illas, quae ex introductione novi catechismi in diversis necessario faciendae erunt regionibus. Exemplum proferam de una determinata re, quae non inter longe dissitas gentes, sed inter Italos et Gallos erroris singularis ansam facile praebebit. Interrogetur hodie quilibet in Gallia quot sint mysteria praecipua christianae fidei. Ex eo quem didicit catechismo respondebit statim: *tria*. De eadem autem re interrogetur Italus. Ex catechismo etiam suo respondebit: *duo*. Uterque tamen reapse idem respondet.

Iam vero in universali catechismo, cum una aut altera forma sit eligenda, quaecumque eligatur, in mente puerorum, rudium, aliorumque simplicium, quorum infinitus est numerus, in una aut altera regione mira statim orietur confusio. Si dicatur *duo*, in Gallia huiusmodi homines suspicari poterunt concilium Vaticanum nostrum brevitatis causa unum ex tribus mysteriis abolevisse. Si dicas *tria*, Itali illi rudiores putabunt, concilii patres novum detexisse mysterium, quemadmodum stellam detegunt astronomi. Exempla huiusmodi plura proferre possem. Haec difficultas non adesset profecto, si ageretur de unico catechismo pro qualibet gente vel natione conficiendo.

Quia tamen nobis non proponitur catechismus nationalis sed universalis, et indigitatas aliunde difficultates peritiores viri forte vincent, a via schematis recedendum non puto. Sed nemo certe tantum opus melius aggredietur, quam peculiaris commissio, quae ex ipsis patribus concilii deligatur. Hi enim nobis exhibent collectionem, quoad fieri potest, absolutissimam hominum ex omni tribu, et lingua, et populo, et natione, qui et in theologia simul et in sacri ministerii exercitio peritissimi nunc temporis habeantur.

Itaque, reverendissimi patres, ut tam praeclara idea, prout in schemate proponitur, ad actum reduci possit, pro mea tenuitate sentio supplicandum esse sanctissimo nostro, qui curam sibi reservavit providendi de universalis catechismi confectione, ut benigne velit hac in re, ipso concilii tempore, opera uti eorum patrum, quos ad id opus aptissimos ipse iudicaverit.

ORATIO

reverendi patris domini Felicis Dupanloup episcopi Aurelianensis [1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Parvus catechismus magna res est. Schema *de parvo catechismo* paucis tamen expediam verbis; statimque in medias res sermonem meum rapiam.

Dico illud schema, ut dixerunt plerique patres, qui ante me cathedram ascenderunt, prorsus in usu atque praxi impossibile esse. Nam, pace omnium dixerim, contradicit experientiae, naturae rerum hominumque, sicut iuribus certissimis episcoporum. Haec tria auctores schematis non satis perspicere

[1] Argumentum: „Episcopus Nivernensis admisit difficultates a praecedentibus oratoribus propositas, non tamen a schemate recedendum ait; novi catechismi redactionem committendam deputationi patrum ex omni tribu, lingua et natione electis, et sanctissimum dominum nostrum rogandum, ut praeclarum hoc opus durante concilio explentur."

[1] Argumentum: „Episcopus Aurelianensis: parvum catechismum rem magnam esse et in usu ac praxi impossibilem, quia contradicit experientiae rerum et hominum nec non certissimis episcoporum iuribus. Schematis auctores non satis perspexisse dixit: ‚quid sit docere', ‚quinam sint docendi', ‚quid sit docendum'. Unitati fidei provisum esse per symbolum, decalogum, orationem dominicam, salutationem angelicam, confiteor, actus fidei, spei, charitatis et contritionis, quae omnia eadem in omnibus catechismis sunt; at methodum erudiendi pueros necessario variam esse debere dixit pro varietate aetatis puerorum, qui erudiendi sunt, ideoque dato etiam quod catechismus fiat, non potest aeque pro omnibus inservire. Varietatem hanc necessariam esse etiam pro varietate culturae, locorum, ingeniorum etc., adeo ut in ipso statu pontificio, immo Romae duo adsint catechismi, alter Bellarmini, alter cura sanctissimi domini nostri editus ab eminentissimo cardinali vicario ‚ad ignorantiam populi Romani supplendam'. — Attendendam esse difficultatem versionis in linguas vernaculas; non enim quidquid in latina et italica lingua apte et eleganter dici potest, dici pariter potest in aliis linguis. Non enim verba eandem significationem habent semper, et in una lingua possunt in pravum sensum accipi verba, quae in alia castissima sunt. Addidit decursu temporis variare vocabula et rerum dicendarum modum variam esse pro varietate exigentiarum temporum, vitiorum, errorum, ideoque inutilem et impossibilem esse uniformitatem in tradenda doctrina; immo unum catechismum pro omnibus ita abonam esse ait, prout abonum est, quod una habeatur grammatica in omnibus universitatibus. Instructionis puerorum modum ac modum difficillimum esse, ideoque etiam confiteor catechismum pro ipsis, ad quod certe non sufficeret theologus, sed vir requireretur, qui probe in hoc genere instruendi pueros versatus esset. Laudandum quidem esse Bellarminum ut theologum et catechistam, at in ipso opusculo Bellarmini nonnulla indelicatissima esse, et hoc probari ait per testimonia concilii Romani sub Benedicto XIII, tum eminentissimi cardinalis vicarii, et ipsius summi pontificis Pii IX. Non tantopere commendandam catechismum Bellarmini, qui cum Romae adoptaretur, alius confici debuit ‚ad supplendam ignorantiam populi Romani', ut dicitur in decreto cardinalis vicarii novo catechismo praemisso; immo gratias agantur Deo eo quod catechismus Bellarmini non fuerit universae ecclesiae propositus. — Laudi episcopalis iura per novum hunc catechismum qui proponitur, quin episcopi mandatum habent a Christo docendi omnes, et non possent deinceps edocere pueros. Concludit adhaerens praecedentibus oratoribus. — Contra episcopum Meulinensem notavit, quod cum dixit post concilium Tridentinum octo tantum concilia provincialia habita esse iuxta Labbeum, frustra obiectum esse, fuisse non octo sed quadraginta; quia aliud est, de provincialibus tantum sermonem facere, aliud vero provincialia simul et dioecesana coniungere."

videntur: quid sit docere, quinam sint docendi, et quid sit docendum. Docere enim quid est nisi ea quae docentur, captui eorum qui docendi sunt accommodare et attemperare, ita ut isti capere et intelligere possint quae docentur? Nulle unquam alio modo homines puerique fuerunt docibiles. Unde iam patet normam docendi formulamque tradendae doctrinae non posse unam eamdemque esse pro omnibus.

Quid sibi vult schema *de parvo catechismo*, unitatem doctrinae, an uniformitatem in tradenda doctrina? Si unitatem, inutile est; unitati enim doctrinae semper et ubique provisum est: exstat pro omnibus eadem formula credendorum, nempe symbolus apostolorum, symbolusque Nicaena[1]; una eademque norma agendorum decalogus, Dei praecepta atque etiam ecclesiae; una demum eademque formula postulandorum, seu lex supplicandi, scilicet *Pater, Ave, Confiteor*, et insuper actus fidei, spei et charitatis, et contritionis, qui iisdem fere verbis ubique recitantur. Si vero quaeratur uniformitas in tradenda doctrina, schema in praxi impossibile est: contradicit enim naturae rerum. Ratio enim methodusque et formula docendi, omnium habita ratione adiunctorum, est necessario varia et commutabilis.

Nec minus ignorasse videntur, quinam sint docendi et in fide christiana erudiendi. Triplicis sunt aetatis, parvuli nempe septem et octo vel novem annorum, qui primis sunt erudiendi rudimentis: deinde pueri decem vel duodecim annorum, qui proxime ad primam communionem disponuntur: adolescentes tandem, qui corpus Christi licet iam acceperint, uberiori tamen et firmiori indigent doctrina et disciplina. Dicant nunc schematis auctores, cuinam aetati dandus erit parvus ille catechismus? Si tradatur idem omnibus tum parvulis, tum pueris, tum adolescentibus, tunc fiet aliquid omnino absonum, ut demonstravit illustrissimus archiepiscopus Turonensis. Testem insuper appello quicumque vel tantisper manum operi catechistico admoverit. Catechismi enim nonnisi brevissimi et simplicissimi capaces sunt, ut ita dicam, parvuli septem et octo annorum: atque brevissimus et simplicissimus catechismus iam non sufficiet iis, quos provectior aetas proximiores fecit mensae Christi, nec adolescentibus. Sed ad quid verba haec, longiorque iam sermo et ratiocinia, cum experientia omnium magistra rem diremerit? Si autem non pro omnibus simul, sed pro parvulis tantum vel pro pueris solummodo, vel pro adolescentibus cudatur ille catechismus, in quacumque hypothesi inservire poterit iis, pro quibus elucubratus fuerit: alii vero alium necessario requirent; et tunc unusquisque episcopus in sua dioecesi omnino necesse habebit alium edere catechismum, eruntque iterum in unaquaque dioecesi plures catechismi. Ad quid ergo schema? Et quomodo auferetur varietas illa necessaria et perantiqua in omnibus ecclesiis catechismorum, de qua tantopere doluere et lamentati sunt schematis auctores?

Dixi experientiam magistram sapientiae: varietas illa est ita necessaria, ut huiusce necessitatis in ipsa urbe Roma et in ipso statu pontificio magnum et perspicuum feceritis experimentum. Habuistis et nunc habetis pro toto statu pontificio parvum unum catechismum a venerabili Bellarmino editum et nobis in schemate ad exemplar propositum, de quo mox fusius loquar et liberius; et ille parvus catechismus, quem nunc in manibus habeo, penitus insufficiens fuit, licet habeat 40 paginas, ita ut necesse habuerint episcopi in ipso statu Romano propter aetatum diversitatem non tantum alias instituliones catecheticas, ut dicitur in schemate, sed alios vere catechismos a pueris memoriae tenendos edere. Etiam praescriptum est in concilio Romano sub Clemente[1] XIII celebrato, ut propter catechismi Bellarmini insufficientiam, licet 40 paginas habeat, conficeretur instructio aliqua specialis pro pueris ad sacram synaxim disponendis. Inde saltem duo catechismi. Et ipse vigilantissimus et animarum solantissimus Pius papa IX videns, ut legitur in edicto seu ordinamento eminentissimi cardinalis vicarii romani, ignorantiam multorum de populo (textum cito) admitti praecepit novum aliud parvo catechismo Bellarmini supplementum, puerorum memoriae tradendum, quod supplementum ter numero paginarum excedit catechismum ipsum Bellarmini: catechismus habet 40 paginas, supplementum 150. Adeo propter diversitatem aetatum necesse est plures habere catechismos memoriter a pueris discendos, adeo impossibile est in praxi et inutile quod vult schema.

Sed multae aliae, ut iam indicarunt oratores, adsunt multae aliae, quas neglexisse videtur schema, in pueris catechisandis diversitates: nimirum in pueris etiam eiusdem aetatis, eiusdem gentis saepissime fit, ut longe alia ac diversa sit ingeniorum cultura et capacitas pro diversis provinciis, longe alia in urbibus, et in pagis: unde quod decet rusticum, saepe non decet urbanum. Quin etiam et apud eiusdem civitatis pueros variada est tradendae formula doctrinae, prout sunt inculti, vel exculti, prout litteras didicerunt in scholis vel non, immo prout etiam sciunt vel nesciunt legere. Unde difficillimum fit condere parvum catechismum pro una tantummodo dioecesi: quanto magis si agatur de catechismo quodam universali.

Hic, reverendissimi patres, nova exurgit et exquisitissima difficultas seu quaedam potius impossibilitas. Si enim totum orbem terrarum consideremus, quantas in statu gentium dissimilitudines adinvenire est! Hic videre est adhuc obtinere barbariem, isthic nonnisi culturae vestigia vixque inchoatam civilitatem, alibi autem gentes plus minusve politas, alibi demum politissimas nationes. Porro in tanta discrepantia populorum atque morum, omnibus pueris in toto orbe catechisandis non potest idem tradi indiscrete catechismus. Impossibile est ut apud Australienses natus puer, et puer Europae educatus, vel puer in nova Zelandia ortus, aut apud illos qui dicuntur *Pelles rubrae*, et qui Parisiis et qui Londini enutritus eadem formulas intelligere et discere cogantur. Hoc velle aut iubere esset aliquid inauditum et hucusque intentatum, quod vim manifestam infert naturae rerum puerorumque.

Accedit insuper ipsarum linguarum ac idiomatum diversitas propemodum infinita. „Pro diversitate linguae vernaculae, ait schema, litteralis versio textui latino omnino correspondens quam accuratissime fiat.“ At vero unum est quod schema non satis attendit. Saepe saepius litteralis haec versio difficillima erit: nam verba quae idem sonent, non possunt saepius usurpari, immo nec ad litteram decenter reddi. Est quidam veluti pudor linguarum, nimius forsan aliquando, ut in lingua gallica, observandus tamen nec laedendus. Quod in latina vel italica lingua eleganter vel honeste dici potest, non ita quandoque in ceteris idiomatibus. Et hic in exemplum dare statim possem nonnullas ex catechismo celebriores responsiones, quae de verbo ad verbum verti in gallicum nullimode possent, nec textui italico respondere, verbi gratia responsiones quae tractant in quadam pagina de sexto decalogi praecepto, et alia pagina versus finem catechismi

[1] Sic pro *Nicaenus*, profecto ex lapsu oratoris.

[1] Ita ed. Vat. pro *Benedicto*.

de quatuor peccatis quae clamant vindictam coram Domino: hae duae responsiones et multae aliae quas proferre in exemplum possem, in linguam gallicam verti non possunt. Insuper quaedam responsiones evolvunt atque explicant quae scandalo essent apud nos: nec decessent patres matresque quae librum e manibus puerorum et puellarum eriperent. Insuper de die in diem immutantur renovantur linguae vernaculae: „Multa renascuntur (novistis omnes), quae iam cecidere: cadentque quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi.“ Nec vocabula tantum velitis, reverendissimi patres, advertere, sed et ipse rerum dicendarum modus lapsu temporum variat atque discrepat, adeo ut catechismus ab ipso Bossuetio editus (edidit quemdam catechismum Bossuetius pro pueris suae dioeceseis) etsi plurima habeat praeclarissima, non tamen potest hodie tradi pueris, qui saepe saepius verborum sensum non plene perciperent. Idem dicam de Bellarmino ac de Bossuetio. Venerabilis Bellarminus docens de inferno loquitur de quatuor vastissimis cavernis, quarum una profundissima est, minus profunda altera, tertia altior, demum quarta terrae vicinior. Haec dici possunt, sed haec non possunt tradi in omnibus catechismis, nec in catechismo universali.

Demum in quibusdam locis et temporibus, ut apprime dictum est iam, errores serpentes dominantiaque vitia quamdam requirunt in catechismo varietatem. In America dominatur protestantismus aut saltem dominatur numero. Hispaniae contingit quidem vel invidenda felicitas, nempe penitus ignorare diversitatem religionum. Non eadem igitur de protestantismo catechismus in America et in Hispania docere debet vel omittere. Praesertim apud nos, hoc flens et confusus rubore dico, praesertim apud nos Europaeos grassantur materialismus, positivismus et pantheismus. Contra hos errores necesse habent nostri catechismi praemunire pueros exquisitissimis et clarissimis tamen verbis, et praesertim adolescentes: quemadmodum et ipsa concilia contra novos errores necesse habent nova condere decreta. Idem dicendum est de vitiis. In tali Galliae et forsitan Germaniae provincia viget ebrietas, in Italia sobrietas: nonnulla igitur de ebrietate habeat catechismus pro tali gallica regione, quae inutilia essent in Italia. Dicendum igitur cum eminentissimo cardinali Vicario, cuius textum huc attuli, et in linguam latinam converto, tot esse in pueris catechizandis omnimodas diversitates ex aetate, gente, ingenio, lingua, aliisque temporum locorumque adiunctis desumptas, ut loquitur eminentissimus cardinalis, secundum loca, secundum tempora, secundum ingenia; ita ut prorsus impossibile sit et contra evidentissimam rerum naturam, quaerere hic inutilem hanc uniformitatem a schemate indictam.

Insuper, reverendissimi patres, quid est docendum parvo isto catechismo? Res nimium altae et profundae, mysteria Dei et regni caelorum, veritates quae omnem excedunt sensum captumque rationis. Sed quo altiores et profundiores, nonne magis attemperandae sunt diversissimis, ut diximus, catechizandorum ingeniis? Si unquam alias, ac praesertim in trahendis pueris debet mater ecclesia sese omnia omnibus facere, atque, ut aiebat eximius quidam ex nostris scriptoribus, columbae instar granum ore suo triturare, ut facilius esca pullis fiat, et accipiant per decurtata et dimidiata illa verba, quibus, ut aiebat sanctus Augustinus, enutriendi sunt parvuli. Verum enim vero, quae est humana scientia tam plana atque pervia, etiam exactissima, vel ipsa grammatica, quam una eademque ratione, iisdemque plane verbis tradere universo orbi excogitatum unquam fuit? Si academia nostra Parisiensis, vel universitas quaedam Germaniae grammaticam vellet condere, omnibusque concivibus sive Germaniae sive Galliae imponere, nullus risum teneret, resque absona videretur. Quod autem nullo modo admittitur pro qualibet humana disciplina pueris vel adolescentibus tradenda, non magis, reverendissimi patres, pro pueris catechizandis admitti posse videtur.

At dicet aliquis, agitur solummodo in parvo catechismo de rudimentis et de rudibus ingeniis; facile igitur videtur invenire genus expositionis, quod omnibus omnino pueris conveniat. Sed quis nescit in omni re nihil difficilius tradi quam rudimenta et elementa, nec ullos operosius et saepissime infelicius est cudere libros, quam eos qui pro pueris conscribuntur? Quanto magis si agitur, ut in catechismo, de altissimis rebus et reconditioribus et de tota doctrina divina in compendium redigenda. Hic omne verbum accuratissime seligendum, perpendendum et ponderandum, ut omnibus ingeniis aeque conveniat, si fieri possit; superflua quaeque resecanda; nil omnino quod non sit ad normam exactioris doctrinae adaptatum atque etiam clarum, perspicuum et simplex. Unde tantae molis est, reverendissimi patres, catechismum exarare.

Ego quidem (si permiseritis hoc de me dicere, si ita loqui fas est), qui fui per viginti annos in hoc opere aliqualis operarius, ego qui iam nonnisi post laborem per quindecim annos et amplius productum, et auxilio adiutus plurium theologorum et catechizantium, potui catechismum pro mea dioecesi tantum absolvere. Ad hoc opus non satis est esse theologum; omnino requiritur vir qui cum pueris ipsis edocendis atque educandis multum atque diu fuerit versatus. Hinc Bellarminus ipse, quem tantum veneror et amo propter multas certe rationes, et in hoc momento propter hanc particularem rationem, imaginem in mea domo (si id adhuc sit fas dicere) semper coram oculis habeo, quippe qui, cum esset archiepiscopus Capuanus, fecerit ipse perfectissimum catechismum pro pueris, et impenderit plures annos in istis pueris educandis et trahendis ad Christum; hinc tamen licet habeat omnia merita theologi et catechistae, Bellarminus, vir tantae scientiae, in hoc ipso catechismo, quem nobis schema proponit ad exemplar, saepe saepius, mihi liceat dicere cum reverentia, infelix fuit, immo infelicissimus. Non hic afferam probationes ex verbis, ne longius sermo meus distrahatur, et ne offendam ingenia et admirationem pro tanto viro: sed dicam tantum, quae negari omnino non possunt, scilicet testimonia concilii Romani sub Clemente[1] XIII, testimonia eminentissimi cardinalis vicarii, testimonia, ut ita dicam (si tantum nomen usurpare liceat), sanctissimi patris nostri, cum recognoverit (sunt ipsa haec verba decreti, aut saltem ordinamenti eminentissimi cardinalis vicarii) tantam ignorantiam esse in populo romano, ut necesse omnino fuerit alios catechismos edere. Tantummodo indicabo verba.

Hunc parvum catechismum attentius perlegi (parcite mihi, res omnino seriae hic facimus, et facere debemus, nec tantum laudibus et sermonibus adulatoriis opus habemus), hunc parvum catechismum attentius perlegi, et quisque potest attentissime perlegere. Si mihi ergo liceat cum tanti viri reverentia aperire quid de hoc sentiam, inhaesitanter dixerim gratias Deo agendas, et maximas quidem, quod catechismus ille universae ecclesiae impositus non fuerit; et licet haberetis Bellarminos, nihil multo melius facietis. Brevis certe est et omnino

[1] Legendum *Benedicto*.

insufficiens, licet quadraginta paginas habeat, ita ut (res prorsus incredibilis) nihil inibi de gravissimis nonnullis religionis partibus reperire sit: verbi gratia de sanctissimo sacrificio missae ne unum quidem verbum: de sacramento poenitentiae vix responsiones duae; de sanctissima eucharistia et sacra communione responsio unica. Unde in concilio Romano anno 1725 celebrato, cum iam a 126 annis Romae et in toto Statu pontificio catechismus ille in usu undique fuisset, patres concilii luce clarius perspexerunt huius catechismi insufficientiam, curaruntque tandem, licet heu tardius, cum 126 anni effluxerant, ut conficeretur illiquo adiungeretur, per modum supplementi, instructio aliqua specialis de poenitentiae et eucharistiae sacramentis pro pueris ad primam synaxim disponendis.

Insuper pueris (catechismus) non ita intelligibilis est; definitionibus fere omnino caret; vocum explicationes rarissimae; magna dictorum varietas, ita ut experientia constiterit pueros nihil aliud facere posse aut fecisse (haec sunt verba eminentissimi cardinalis vicarii), nisi formulas memoriae mandare, nihil caeterum intelligentes quid significent. Tandem vigilantissimus et animarum zelantissimus papa Pius IX, ut dixi, cum agnovisset non sine vehementi dolore, multorum in populo romano nimiam ignorantiam, anno 1850 curare debuit, ut ederetur et in usum scholarum et paroeciarum admitti praecepit alium catechismum seu supplementum parvo catechismo Bellarmini, quod numero paginarum hunc ter excedit.

Haec quae dicenda habebam: hoc unum tantum adiiciam, gravissima, et attentissima, et benevolentissima, eminentissimi et reverendissimi patres, consideratione dignum, iura nempe episcoporum oblivisci videntur schematis auctores, et hoc iam abunde et doctissime demonstratum est ab eminentissimo cardinali Bisuntino; et ipsis coram ecclesia dedecus inferre. Christus dixit episcopis nempe apostolis, quorum episcopi sunt successores: *Euntes docete omnes gentes,* et vos vultis, ut ne infantibus quidem docere possint episcopi, aut non possint nisi juxta lectionem ipsis vel a theologo praestitutam. Et quid, quaeso, culpae in munere docendi admiserimus, vel in quam suspicionis causam impegerimus, ut excidere debeamus a iure et honore isto simplicissimo patrum nostrorum, quibus a Christo dictum est *Euntes docete,* et qui semper et ubique terrarum ius edendi catechismum et habuerunt et omnes usque nunc exercuerunt?

Hanc vero tam novam tam usque inauditam, tam dedecoram ordini nostro iuris docendi minutionem, non solum nobis imponeretis, sed etiam a nobis ipsis edicendam decernendamque decreto speciali vultis. Absit. Quod dico vultis, certe non dico de summo pontifice; schema, ut scitis, nullo modo confirmavit: sed de auctoribus schematis dico, utens in hoc libertate quam nobis summus pontifex reliquit, schemata integra et integre discutiendi. En quae de parvo catechismo pro tota ecclesia elucubrando censeo.

Hanc ea de re thesim pono, et iam haec thesis posita est. Nihil vehementius exopto, quam ut tanti momenti quaestio, sententiis in contrarium conversis det locum vero isti examini, iisque disceptationibus, quas et requiri ab apostolicis litteris optime demonstratum est. Verum, ut puto, omnibus fatendum est has disceptationes, sine quibus nihil conciliariter agi potest, in ista aula difficillimas esse, ne dicam impossibiles, quippe quia vox oratorum vix ac ne vix quidem ad omnes pervenire potest, et saepissime nullo modo auditur. Unde fit interdum ut intelligatur non quod revera dictum est, sed aliud omnino contrarium aut dissimile, quod mihi accidit quando primum habui in sacro concilio sermonem de conciliis provincialibus.

Dixeram, auctorem meum doctissimum Labbaeum recitans, rarissima fuisse in Italia concilia provincialia, non per 300 annos, sed per 150 annos a concilio Tridentino. Responsum est[1] habitas fuisse per 300 annos 400 synodos. Numerus ille non potuit appellari nisi ob mea verba minus audita, quasi locutus fuissem et de conciliis provincialibus simul et de synodis. Locutus fueram tantum de conciliis provincialibus. Porro quod attinet ad concilia, iterum dico, fuerunt rarissima. Eminentissimus cardinalis De Luca, vir tantae scientiae atque auctoritatis (necessum habeo dicere, nam error in promptu est, me non loqui de eminentissimo cardinali huius concilii praeside, in quem video multos e patribus in concilio convertisse oculos), loquor de illustrissimo quondam canonista cardinali De Luca qui in opere suo *Theatrum veritatis et iustitiae* libro 14 parte 5 adnotationum ad sacrum concilium Tridentinum capite 30, haec habet. Non invenio paginam, verba recitabo ex memoria. „Usus conciliorum provincialium ita obsolevit in Italia (haec scribebat praecise anno illo quem indicavi), ita rarus fuit in Italia, ut usus ille pene ab aula id est curia recessisse videretur." Haec sunt verba expressa[2]. Et addit, non modo celebrationem provincialium conciliorum rarissimam fuisse, sed *inhibitam* fuisse, nisi prius venia peteretur et obtineretur a congregatione, quam veniam rarissime concedit, dixit idem cardinalis De Luca. Mihi responsum est fuisse 400 per tria saecula. Hoc certe non mirum est, si attendatur ad decretum Tridentinum, si attendatur ad numerum dioecesium, quibus gaudet Italia. Non fuere duae synodi per 300 annos pro unaquaque dioecesi.

Haec tantum dicere volebam, et veniam peto pro longiori meo discursu.

Hic autem ab eminentissimo primo praeside interrupta discussio est, et intimata proxima congregatione generali in feriam II insequentis hebdomadae, die 14 huius mensis, facta est patribus abeundi facultas.

3.

Congregatio generalis vigesima quinta

1870 februarii 14.

Feria secunda die 14 februarii 1870 hora nona matutina, in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae, generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt sexcenti decem patres, nempe 37 cardinales, 8 patriarchae, 4 primates, 96 archiepiscopi, 429 episcopi, 4 abbates nullius dioecesis, 12 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 20 generales et vicarii generales,

[1] Cf. orationem episcopi Molinensis pag. 444 D.

[2] Immo aliter, hoc scilicet pacto: „Prima vero species (synodorum), praesertim in Italia nimium rara est, adeo ut in hac parte praesens decretum (concilii Tridentini) pene ab aula recessisse videatur." Id autem non pro arbitrio, sed gravissimis rationibus accidisse fatetur ipse Iohannes Baptista cardinalis De Luca, qui ibidem, non *capite,* sed *discursu* XXX *Annotationum practicarum ad sacrum concilium Tridentinum,* post enarratas dissensiones inter metropolitanos et suffraganeos occasione praesertim concilii provincialis et adductam rationem coarctationis potestatis metropolitanorum in Italia, haec subiungit: „Quare ex eisdem, aliisque rationibus, prohibita quoque fuit convocatio synodi provincialis, inconsulta haec sacra congregatione (scilicet Concilii) quae aliquando, sed raro suffraganeorum informationibus prius auditis, omnibusque diligenter pensatis id demandare solet." Quae quidem, ut cetera praeteream, non penitus suffragari videntur persuasioni episcopi Aurelianensis.

quorum omnium nomina, quae per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum vigesimae quintae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Paulus Melchers archiepiscopus Coloniensis missam lectam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses patribus dixit: „Reverendissimi patres, antequam inchoatam nuper discussionem et examinationem propositi schematis de parvo catechismo prosequamur, nonnulla alia vobis proponenda sunt, quae reverendus dominus subsecretarius ex ambone enunciabit."

Tunc subsecretarius ambonem conscendens haec perlegit:

„Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres perfertur ad notitiam reverendissimorum patrum concilii, quod reverendissimi domini, archiepiscopus Antibarensis, archiepiscopus Mechliniensis, et archiepiscopus Salernitanus, quibus locus inter archiepiscopos assignatus fuerat, suas querelas ea de re ad iudices querelarum et controversiarum detulerint, postulantes ut sibi locus inter primates assignaretur. Praedicti autem iudices, suo munere fungentes et rationes ab eisdem reverendissimis dominis allegatas sedulo expendentes, cum ex allatis documentis ipsis constaret, de facto eos vocatos fuisse primates, rem ita composerunt, ut decernerent, eosdem manutenendos esse in eadem primatus possessione durante concilio oecumenico Vaticano, quin exinde ullum ius datum vel aliis imminutum censeatur ad formam litterarum apostolicarum ***Multiplices inter*** diei 27 novembris 1869: salvo iure experiundi tituli valorem in formali iudicio." ,

Huiusmodi relatione absoluta perlegit et hanc aliam:

„Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres, per litteras apostolicas *Multiplices inter* diei 27 novembris 1869 n. V statutum fuit, quod ad iudices excusationum pertineat, postulata eorum, qui concilio nondum dimisso, iustam discedendi causam se habere putaverint, excipere atque ad normam disciplinae conciliaris et sanctorum canonum expendere; quo facto de his relatio ad congregationem generalem facienda est. Ituque iudices excusationum officio suo functi haec ad congregationem generalem referenda proposuerunt:

„Plures concilii patres *ob urgentes ecclesiarum suarum necessitates* veniam a concilio discedendi atque obligatione redeundi petierunt, scilicet:

„Ioannes Iosephus Hogan episcopus Sancti Iosephi in statibus foederatis Americae septentrionalis, Iacobus O'Gorman episcopus Raphanensis, vicarius apostolicus in territorio Nebraskae, Iosephus Melcher episcopus Sinus Viridis in statibus foederatis Americae septentrionalis, Ioannes Lamy episcopus Sanctae Fidei in Neo-Mexicano territorio, Patritius Feehan episcopus Nashwillensis in statibus foederatis Americae septentrionalis, Darius Bucciarelli archiepiscopus Scopiensis, Gregorius Ata archiepiscopus Emesenus et Apamensis ritus graeco-melchitici, etiam ob assiduam infirmitatem, Ignatius Akkani archiepiscopus Hauranensis ritus graeco-melchitici, etiam ob assiduam infirmitatem. Horum omnium causam discedendi, in spirituali ecclesiarum suarum necessitate sitam, satis fundatam atque probatam agnoverunt, eorumque petitionem exaudiendam suaserunt."

Tunc eminentissimus primus praeses dixit:

„Reverendissimi patres, postquam causae ob quas praedicti episcopi veniam a concilio discedendi petierunt, iudicibus excusationum satis fundatae et probatae visae sunt, reverendissimi patres, qui has causas sufficere censent, ut venia discedendi eisdem tribuatur, surgendo assensum suum manifestent."

Et surgentibus undique patribus, eminentissimus primus praeses dixit:

„Causa discedendi probata est a congregatione."

Post haec addidit. „Transeamus nunc ad examinationem schematis de parvo catechismo, pro qua audiendi extant quatuor oratores iam in superiori congregatione publicati, quibus postea alii viginti et unus accesserunt. Eorum omnium nomina reverendus dominus subsecretarius ex ambone recitabit."

Id exsequens subsecretarius sequentem tabellam perlegit:

„Nomina reverendissimorum patrum, qui iam pro praecedenti congregatione generali veniam loquendi obtinuerant. Reverendissimi patres Petrus Henricus Gérault de Langalerie episcopus Bellicensis, Ioannes Petrus Sola episcopus Niciensis, Augustinus Vérot episcopus Savannensis, Augustinus David episcopus Briocensis. His postea accesserunt novi oratores reverendissimi patres, Paulus Ballerini patriarcha Alexandrinus, Marianus Ricciardi archiepiscopus Rheginensis, Salvator Nobilli Vitelleschi archiepiscopus episcopus Auximanus et Cingulanus, Ioannes Thomas Chilardi episcopus Montis Regalis, Guillelmus Keane episcopus Cloynensis, Thomas Grant episcopus Southwarcensis, Ioannes Petrus Mabile episcopus Versaliensis, Franciscus Alexander Roullet de la Bouillerie episcopus Carcassonensis, Guillelmus Clifford episcopus Cliftoniensis, Michael Payá y Rico episcopus Conchensis, Aloysius de Canossa episcopus Veronensis, Aloysius Elloy episcopus Tipasitanus, Antonius Maria Pettinari episcopus Nucerinus, Ioannes Iosephus Faict episcopus Brugensis, Iulius Lenti episcopus Nepesinus et Sutrinus, Iacobus Iosephus Jans episcopus Augustanus, Franciscus Gros episcopus Tarantasiensis, Laurentius Gastaldi episcopus Salutiarum, Henricus Bindi episcopus Pistoriensis et Pratensis, Salvator Magnasco episcopus Bolinensis, Iosephus Maria de Urquinaona episcopus Canariensis".

Dein ad ambonem ab eminentissimo primo praeside successive vocati sunt, episcopus Bellicensis, episcopus Niciensis, episcopus Savannensis, episcopus Briocensis, et patriarcha Alexandrinus.

ORATIO

reverendi patris domini Petri Henrici Gérault de Langalerie episcopi Bellicensis[1].

Eminentissimi praesides et reverendissimi patres. Certe me movent gravissimae rationes a purpuratis eminentissimis, et ab aliis eloquentissimis oratoribus contra parvulum catechismum in ultima

[1] Argumentum. „Episcopus Bellicensis salva reverentia praecedentium oratorum, qui contra schema locuti fuerant, se illud in sua substantia et commendare et approbare declaravit. Assentiri se tantum sententiae ab episcopo Sivernensi prolatae et optare ut, si possibile sit, novus huiusmodi catechismus durante concilio conficiatur, et quidem a viris ex diversis regionibus desumptis. Huiusmodi catechismum a conciliis provincialibus parochis praescribendum, cuique missa parochiali semel vel bis in mense explicandum. Perutile esse si in parvo isto catechismo preces sive matutinae sive serotinae inserantur, quae omnibus fidelibus cuiuscumque ritus aeque inservire possint, exempli gratia pro prece matutina actus adorationis, Pater, Ave et Credo in lingua latina aut liturgica pro iis qui ritu latino non utuntur; actus fidei, spei et charitatis, decalogus et praecepta ecclesiae; actus brevis in quo omnes praesentis diei actiones Deo offerantur, et Angelus Domini. Pro prece serotina actus adorationis, Pater, Ave et Credo in lingua vulgari; examen conscientiae, actus contritionis, Confiteor, actus brevis ad implorandam intercessionem beatae Mariae virginis, angeli custodis, uniuscuiusque patroni, et omnium sanctorum, brevis deprecatio pro omnibus necessitatibus, pro ecclesia, pro summo pontifice.

congregatione generali propositae; certe me movet filialis veneratio et affectio erga meum metropolitanum illustrissimum et reverendissimum archiepiscopum Bisuntinum, attamen remanet integra mea sententia; schema in sua substantia approbo et laudo. Sunt difficultates equidem, sed solvi possunt; semper facultas erit episcopis alium secundum catechismum ampliorem condere iuxta genium et culturam nationis, et etiam iuxta aetatem parvulorum. Plures dioeceses duos habent iam catechismos. Ille catechismus amplior accommodandus genio nationis et aliis adiunctis componeretur iuxta ordinem parvuli ab omnibus excipiendi, servatis in utroque catechismo iisdem formulis pro iisdem interrogationibus et responsionibus de eodem obiecto.

Assentior sententiae reverendissimi episcopi Nivernensis. Et si impossibile esset, durante concilio, illum parvulum catechismum componere, valde exoptarem ut conficeretur a viris a diversis regionibus orbis catholici accitis, qui experientiam habeant de modo catechizandi rudes et parvulos. Non auderem schematibus propositis aut proponendis omnino contradicere. Si non sunt approbanda in omnibus suis partibus, cum ad discutiendum super ipsis provocemur; attamen quoad substantiam umbra Petri ea protegit et tuetur, ita ut ad sanandum et corrigendum iam ferme apta sint.

Valde optandum esset, ut a concilio provincialibus praescriberetur parochis hunc catechismum explicare per singula capitula et per singulas quaestiunculas die dominica ad missam parochialem una vice, vel etiam bis in mense. Dioeceses quasdam novimus, ubi viget haec consuetudo cum uberiori fructu. Perutile etiam esset, meo humillimo iudicio, eamdem formulam pro prece matutina et serotina omnibus fidelibus proponere, et hanc parvulo catechismo adiungere. Sic omnes ecclesiae filii verissime uno ore quotidie honorificarent Deum: sic qui peregrinantur, aut qui pro diversis causis dioecesim suam, vel etiam regionem linquunt, assuetam precandi formulam ubique invenirent, et facilius esset obtinere, ut fideles in unaquaque familia vespere saltem preces simul coram Deo effunderent. Et haec est formula quae forsan adhiberi posset.

1° Pro prece matutina: 1) Actus adorationis; 2) Pater, Ave, Credo in lingua liturgica latina, et pro regionibus quae ritu latino non utuntur, lingua liturgica harum regionum; 3) Actus fidei, spei et charitatis; 4) Decalogus et praecepta ecclesiae; 5) Actus brevis, in quo omnes diei praesentis actiones Deo offerantur; 6) Angelus.

2° Pro prece serotina haec materia proponeretur et hic ordo: 1) Actus adorationis; 2) Pater, Ave, Credo in lingua vulgari; 3) Examen conscientiae; 4) Actus contritionis; 5) Confiteor; 6) Actus brevis et unicus ad intercessionem beatissimae virginis Mariae, angeli custodis, uniuscuiusque patroni, et omnium sanctorum impetrandam; 7) Brevis deprecatio pro omnibus necessitatibus, pro ecclesia, pro summo pontifice, episcopo dioecesis et pastore parochiae, pro potestatibus civilibus, utendo eadem formula, quaecumque sit constitutio nationis; 8) Litaniae Lauretanae; 9) De profundis.

In nostris auribus haeret adhuc et cordibus nostris inscripta fuit haec vox reverendissimi patris: Non amplius graecus et latinus, non amplius orientalis et occidentalis[1]. Si summo pontifici, approbante concilio Vaticano, placeret huius precationis imprimis institutio, strictiori vinculo inter se unirentur catholici regionum orbis universi, et omnes ecclesiae fideles. Sat sint haec pauca de parvulo catechismo, et de prece matutina et serotina tam sapientissimis et eruditissimis viris.

Fasne mihi erit nunc de amboue descendenti intima cordis patribus reverendissimis in Christo fratribus manifestare? Sustinebitis quid insipientiae meae? Viri fratres, supportate me. Utinam illo unionis vinculo, quod inter fideles vehementer exoptavi, etiam nos devinciremur in omnibus quaestionibus nobis propositis vel proponendis, et imprimis in quaestione gravissimi momenti a vobis omnibus in isto momento intenta! Cor dolet, cor angitur de iis, quae quotidie videmus, audimus, legimus super hac quaestione. Quam primum, si possibile sit, eam aggrediamur et absolvamus, et causa finita sit. Res gravis certe, et gravissima. Sed quando haec erunt? quando concilium generale? quando tot et tanti viri scientia, doctrina et zelo Dei praediti, qui hinc inde narrare possunt quae fecit Deus cum illis?

In primo concilio Hierosolymitano magna inquisitio facta est, attamen absoluta res fuit, et pax amplius non fuit turbata. Opitulante Deo et beatissima virgine Maria, omnibus conquisitis inter nos super hac quaestione, et omnibus compositis iungemus dexteras, fiet cor unum et anima una. Cor unum est certe, sed anima non est omnino una; fiat cor unum et anima una: tum sive protrahatur concilium, sive aliquo tempore suspendatur, reverti poterimus ad populos nostros laetantes et glorificantes Deum. Ad orientem, ad occidentem, ad insulas longe dissitas, et usque ad extremum terrae audietur iterum angelicum canticum[2]: *Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.* Tacebunt inimici sanctae ecclesiae, laetabuntur eius filii, et nos fratres, ignitis cordibus, ignitisque linguis ex tam diuturno in hac sacri concilii aula consessu, cum omnium aedificatione ex tam diuturnis et ardentissimis cleri et fidelium precibus, et adsistente Spiritu sancto, renovabimus in mundo mirabilia primae Pentecostes, et recordabimur verba amantissimi Iesu[3]: *Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur?*

Si forsan insipiens fui, ignoscite mihi, et gratias accipite, eminentissimi patres, reverendissimi fratres, pro vestra attentione et benevolentia.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Petri Sola episcopi Nicaeensis[4].

Eminentissimi praesides et cardinales, reverendissimi patres.

Liceat mihi forme octuagenario, de schemate, quod *de parvo catechismo* inscribitur, etiam sermonem habere; et ea quae non tam lectione, quam lon-

pro episcopo dioecesecos, parocho, et civilibus magistratibus, litaniae Lauretanae, De profundis. Haec de schemate.

Concluxit hortando patres ad aniqnem et charitatem, sicuti in omnibus quaestionibus, ita in ea maxime in quam omnes intendunt ut quam citissime, si fieri potest, et suscipiatur et absolvatur, et causa finita dexterae omnium iungantur et fiat cor unum et anima una."

[1] Cf. orationem archiepiscopi Mansiliensis ritus syriaci pag. 596-601.

[2] Luc. II, 14.

[3] Luc. XII, 49.

[4] Argumentum: „Episcopus Nicaensis schema in omnibus approbavit; evinci aitque suam sententiam ex ea quae nunc habetur facilitate et frequentia transmigrationis familiarum de una in aliam dioecesim; quo fit 1° ut venientes ex alia dioecesi pueri ob catechismi diversitatem non possint subiici magistro aliquorum puerorum instructioni constituto, et hoc grave incommodum affert parochis. Contingere aliquando ut ex his nonnulli novum catechismum addiscere recusent, immo rei novitatem nonnullis admirationi esse posse, et dubitandi occasionem praebere. Quae obiecta fuerant a praecedentibus oratoribus circa varietatem ingenii, culturae, morum et haeresum, facile dissolvi posse adnotavit. Nam varietate ingenii

gissima experientia didici, vobis exponere. Et ne temporis, quod pretiosissimum est, angustiis abutar, omissis solitis praefationibus, statim schematis examen aggredior.

Quamquam Dominus noster Iesus Christus omnes homines ita dilexerit, ut seipsum hostiam offerret ad eorum peccata delenda; tamen pueros tam ardenti amore semper prosecutus est, ut eos ipsis adultis praeferret. Omnibus nota sunt illa verba memoranda, quibus turbam, quae impediebat pueros retro stantes quominus ad eum accederent, iussit ut viam liberam illis aperiret. Et omnibus etiam compertum est quantis amoris significationibus et benevolentia vere paterna eos complexus sit, quomodo illis benedixerit, et insuper caelestem benedictionem illis pollicitus sit dicendo[1]: *Sinite parvulos venire ad me: nolite eos prohibere venire ad me; talium est enim regnum Dei.*

Sed Christo, ad dexteram Dei Patris omnipotentis in caelo nunc sedenti, non amplius datum est pueros per se advocare, amplecti, eisque benedictionem largiri. Ad sacros igitur Dei ministros, qui iuxta Pauli verba, pro eodem Christo legatione funguntur, spectat pueros per parvum catechismum a noxiis saeculi solatiis avertere, ad Deum ducere, eorumque mentes et corda tanto amore illi adiungere, ut tandem aliquando possint ad illud pervenire caeleste regnum, quod Redemptor, cum vitam in terris ageret, illis pollicitus est.

Tota certe errant re, qui arbitrantur pueros edocendos non esse in parvo catechismo usque ad annum septimum, quo solum creditur eos rationis usum obtinere. Ad hanc opinionem convellendam sufficiat animadvertere, quod Rollinius, olim rector universitatis Parisiensis, in praefatione egregii sui operis *De modo docendi et discendi ingenuas literas* optime observabat, nempe illis in lucem editis in bonum inclinationibus, quibus Deus primi hominis animam ornaverat, iniustam mali perpetrandi foecunditatem per peccatum, quod originale vocatur, superadditam fuisse, quae velut zizania in medio tritici superseminata conatur bonum semen suffocare. Enitendum igitur nobis est ut paucas, quae adhuc in pueris supersunt, inclinationes in bonum conservemus per catechismum, evolvamus et ita roboremus, ut in pravas cupiditates, quibus agitantur, dominari possint.

Hanc autem sollicitudinem in instituendis pueris ad religionem colendam multo magis necessariam arbitrabor, quia naturales illorum in malum propensiones, ut plurimum sub influxu rerum omnium, quibus circumdantur, excrescunt. Quot enim numerari possunt genitores, qui sciant quantam circumspectionem et modestiam adhibere debeant coram eorum filiis, vel qui abstinere velint, quominus in liberorum conspectu ullum habeant colloquium, quod in eorum animos errores ingerere, et cupiditates pravas excitare valeat. Nonne puerorum aures indesinenter audire coguntur laudes, quibus extolluntur ii, qui multa congerunt bona, qui divitiis affluunt, qui in magnificis rhedis vehuntur, qui in splendidis aedibus versantur, et laute nutriuntur? Unum verbum a patre prolatum in divitiarum laudem et admirationem sufficit ad excitandam in pueris divitiarum cupiditatem, quae tractu temporis ita roboratur, ut timendum sit, ne unquam extinguatur. Hinc prudens illud Iuvenalis ipsius monitum qui dicebat: Maxima debetur puero reverentia. Hinc illud consilium Quintiliani, qui in praefatione praeclarissima operis *De institutione oratoria* dicebat, puerorum institutionem incipiendam esse a quarto eorum aetatis anno. Hinc demum illud Platonis, qui dicebat in suo II libro *De Republica*, non solum puerilem institutionem esse maximi momenti quoad universam vitam recte instituendam; sed addebat, fundamentum in studio religionis collocandum esse. „Reipublicae illius, quae felix esse velit, magistratus notione veri Dei et veri boni cognitione edoceantur prima statim ab infantia.“ Hos praecessit auctor Ecclesiastici, scribens cap. VII, 25: *Filii tibi sunt? erudi illos, et curva illos a pueritia illorum.*

Quamobrem maxime opportunum putarem huic schemati de parvo catechismo praemittere aliqua verba, quibus demonstretur necessitas religiosae institutionis in pueritia; quibus etiam enumerentur plurima commoda, quae ex hac religiosa institutione in ipsos pueros, in eorum familiam et in totam societatem emergunt. Hisce praemissis quaestionem de parvo catechismo aggredior.

In postrema congregatione audivi duos eminentissimos cardinales, duos reverendissimos archiepiscopos cum nonnullis episcopis proponere pluralitatem catechismorum pro varietate nationum, provinciarum, et etiam dioecesium. Licet istos praeclarissimos oratores arbitror esse longe me praestantiores ingenio, doctrina et dignitate; tamen eorum argumenta non tanti momenti mihi visa sunt, ut ego in eorum sententiam abeam: ideoque laudo auctores schematis, qui proposuerunt unum catechismum pro tota ecclesia. Si familiae semper manerent in regione in qua nati sunt, unum semper haberent catechismum; sed cum saepe commercii vel officii quibus funguntur ratione, vel aliis de causis de patria in alias dioeceses transmigrent, cum pueri ad catechismum in hisce novis dioecesibus se conferunt, audiendo varietatem esse in hoc catechismo, maxima tristitia afficiuntur.

Hoc incommodum, quod rarum forte est in aliis dioecesibus, frequentissimum est in mea. Nicia enim urbe consideratur veluti quoddam emporium, in quod conveniunt alienigenae ex America, ex Anglia, ex Germania, ex Russia et ex omnibus septentrionalibus Europae partibus. Hinc contingit saepe, ut in eadem classe duo, tres, etiam quatuor catechismi sint di-

et culturae prospici posse per asteriscos, ait, addendo nimirum in notulis interrogationes particulares, quae non sunt omnium captui accommodatae. Varietati autem morum et haeresum prospici posse per peculiares appendices veluti in ipso schemate proponitur.

Addidit tamen se cum auctoribus schematis non convenire in eo, quod pro novi catechismi formula, catechismum proponant qui Romae adoptatur. Plura enim menda in eo occurrunt, et praeter illa quae ab episcopo Aurelianensi observata sunt, addendum ait, quod cum de mysteriis agitur, verba adhiberi debent quae ecclesiae usu probata sunt, hinc Filius dicendus a Patre *genitus* et non *procedens*, ut dicitur in parvo catechismo Romanorum. Ita praecepta decalogi eo modo explicanda esse, qui congruat intentioni legislatoris, et quartum praeceptum restringendum esse ad specialem illam proximi classem, quae constituitur ex parentibus et superioribus, sive in ordine religioso sive in ordine civili: at in parvo catechismo Romanorum ad omnem proximum extendi. In parvo catechismo abstinendum esse ab opinionibus theologicis, et ab eis praesertim, quae iam obsoleverant; quare hodie sermonem habere de sagis, et strigibus, eorumque cum daemone commercio in dioecesibus praesertim Galliarum risum moveret, et tamen in parvo Romanorum catechismo de iis sermonem fieri dixit in explicatione primi praecepti decalogi. Addidit decesse in eodem catechismo praecipuas circumstantias, quae comitatae sunt nativitatem, vitam publicam, mortem, resurrectionem, et adscensionem Redemptoris; quae tamen et placerent pueris, et valde utiles essent. Desiderari plura quae spectant ad iudicium sive universale sive particulare; plura quae respiciunt sacramentum poenitentiae et eucharistiam, sive ut sacramentum, sive ut sacrificium. Concinnit dicendo non esse sibi obiiciendum quod multa proposuerit in parvo catechismo inserenda et non proportionata puerorum memoriae. Sibi enim experientia constare, eos plura retinere memoriter posse, uti ex iis videre est quae passim recitant. Caeterum haberi prae oculis debere, quod pueri magis audiendo, quam legendo addiscunt, hinc etiam methodum curandam, qua utendum a catechistis sit.

[1] Mat. XIX, 14.

versarum dioecesium. Quid oritur ex hoc incommodo? Parochum vel etiam episcopum isti pueri cum eorum parentibus conveniunt, eosdem rogantes ut peculiares magistros illis adsignent, qui proprium catechismum doceant, ita ut saepe duo vel tres etiam magistros habeant ad instruendos diversos pueros iuxta catechismum, quem attulerunt ex eorum patria, usquedum possint ad sacram synaxim admitti. Alii autem, consentientibus parentibus parum de religione sollicitis, catechismum omnino deserunt: alii autem audientes in hoc novo catechismo quaestiones, veritates quas non audiverant in proprio, dubitant de veritate doctrinarum dicentes, cur in nostra dioecesi haec quaestio non exstit? cur ibi agitur de circumstantiis quae pertinent ad nativitatem Christi, et eius vitam, et mortem, et resurrectionem; et in nostra haec omnia non existunt? Inde dubitant de veritate earum quaestionum; ex dubio oritur facile indifferentia; atque ex hac indifferentia, incredulitas, quam eximius archiepiscopus et primas Strigoniensis in postremo conventu lamentabatur. Haec indifferentia, haec incredulitas originem etiam habet ex hac multiplicitate catechismorum. Hinc necessarium puto unum existere catechismum in omnibus dioecesibus.

Qui propugnabant multiplicitatem, utebantur argumentis deductis, si mea memoria, quae pro mea aetate iam incipit hebescere, non fallit, repetebant hanc multiplicitatem ex varietate ingenii, culturae, morum, haeresum et errorum. Ex multiplicitate ingenii, dicentes alios esse promptos ingenio, alios tardos. ex cultura, dicentes alios litteras colere, alios omnino ignorare; ex moribus, quia in una regione dominatur ebrietas, in alia luxuria, in alia avaritia, vel alia vitia; ex erroribus et haeresibus, quia in una grassatur haeresis calviniana, in alia lutherana, in alia sociniana. Et quomodo occurrendum hisce incommodis, dicebant, quin varios catechismos possimus manibus nostrorum puerorum suppeditare, in quibus lectiones exstent contra hos errores, contra haec vitia?

Videtur hisce incommodis facile occurri posse. Quoad diversitatem, quae provenit ex varietate ingeniorum et culturae, en quomodo providebam cum parochi officio fungebar. In eodem catechismo notabam asteriscis interrogationes omittendas quoad pueros rudes, et interrogationes faciendas iis, qui litteras colunt, interrogationes faciendas iis, qui ad secundam classem promoti erant, et iis etiam, qui erant promoti ad tertiam, ut possent admitti ad sacram synaxim; ita ut catechistae per hos asteriscos cognoscerent interrogationes faciendas rudibus, faciendas iis, qui optabant admitti ad sacram synaxim. Quoad discrimen, quod oritur ex varietate morum, varietate errorum et haeresum, facile episcopi possunt hisce varietatibus occurrere adiungendo parvo catechismo appendices, in quibus sermonem habeant de hisce vitiis, de hisce erroribus, et ea omnia dicere, quae putant validiora esse ad ea vitia, hos errores exstirpandos.

Haec autem omnes varietates haud tantae sunt, ut cogant ecclesiam ad multiplicandos catechismos. Certe enim apostolorum aevo multo maiores erant varietates in regnis diversis mundi: ergone propter has varietates apostoli censuerunt varia condere symbola? Nonne ipsi unum symbolum condiderunt pro provinciis, pro regnis totius orbis? Ergo si unum symbolum poterat sufficere eo tempore, quo innumerae erant varietates sive ingenii, sive culturae, sive morum, sive praeiudiciorum, cur unus catechismus non sufficiet nunc temporis, in quo multo minores sunt varietates?

Etiam concilii Tridentini tempore multae, pluri- A mae erant haereses quae grassabantur potissimum in Germania: ergone concilium Tridentinum statuit, ut diversi conderentur catechismi pro diversis provinciis iuxta varietatem haeresum quae in eis dominabantur? Nequaquam: voluit ut unus conderetur catechismus, qui omnibus sufficeret ad docendos omnes populos. Ergo, sicuti ex concilio Tridentino habemus unum pro parochis catechismum conditum iussu et cura summi pontificis Pii V, unus etiam nunc praescribatur parvus catechismus pro omnibus a concilio Vaticano oecumenico.

Cum autem laudo auctores schematis, quia unum parvum catechismum proposuerunt pro tota ecclesia, non possum eis assentiri in consilio quod dederunt, proponendo nempe pro formula huius catechismi catechismum qui viget Romae. Praeter mendas enim quas clarissimus episcopus Aurelianensis iam postremo conventu indicavit, videntur aliae mendae esse B corrigendae. Cum agitur de mysteriis, necesse est ut in catechismo ea adhibeantur verba, quibus ecclesia uti solet ad ea exponenda. Cum agitur de sanctissima Trinitate et sermo erit de origine Filii et Spiritus sancti, omnes sciunt istas personas quidem procedere ambas ex Patre, sed modus procedendi maxime diversus est: Filius enim procedit per generationem, et Spiritus sanctus per spirationem. Oportet igitur ut Filius dicatur a Patre genitus, et Spiritus sanctus a Patre et Filio procedens. In hoc autem catechismo interrogationi quae sic habetur *Perchè sono tre persone divine?* respondetur: *Perchè il Padre non ha principio, nè procede da altra persona, il Figliuolo procede dal Padre, e lo Spirito santo dal Padre e dal Figliuolo;* videtur loco processionis Filii a Patre, dicendum esse generatum a Patre.

Praecepta decalogi explananda sunt modo, qui C congruat intentioni legislatoris: videtur autem explicatio, quae ab auctore huius catechismi praebetur circa quartum praeceptum, non esse recta. Hoc enim est responsum quod praebet huic interrogationi: *Dichiarate il quarto. — Comanda il quarto che si onori il padre e la madre, non solo con riverenza di parolè, o di cavarsi la berretta, ma ancora con aiutarli e sovenirli nei loro bisogni: e quello che si dice del padre e della madre, si deve ancora osservare cogli altri prossimi, sebbene non ci è tant' obbligo quanto col padre e colla madre, i quali ci hanno dato l'essere e ci hanno allevato con molta loro fatica.* Proximus est diligendus, sed ibi sermo est non de toto proximo generatim, sermo est de una classe proximi, nempe de classe parentum et superiorum; ideoque dicendum est hoc praeceptum praecipere ut maximo honore colantur sive pater, sive mater, sive parentes, sive etiam superiores tum in ordine D civili, tum in ordine religioso.

Tertio arbitror in parvo catechismo abstinendum esse ab opinionibus mere theologicis, et potissimum ab iis, quae obsoleverunt. In hoc autem catechismo, cum agitur de primo praecepto decalogi, legimus: *Dichiarate il primo comandamento. — Nel primo comandamento ci avvertisce Iddio, che esso è il nostro vero e supremo padrone, e però siamo obbligati ad obbedirlo con ogni diligenza; appresso ci comanda che non dobbiamo riconoscere alcun altro per Iddio: nel che peccano gl'infedeli i quali adorano le creature in cambio del creatore; ed anche gli stregoni e fattucchieri, che tengono il demonio per loro iddio.* Absit ut ego arguam eminentissimum Robertum Bellarminum, qui auctor est huius catechismi, quia eius aetate vigebat opinio de sagis et strigonibus, de eorum commercio cum daemone, et de maleficiis et incantationibus, quibus nocebant proximo: ideoque ipse debebat pueros admonere, ne his opinioni-

bus crederent. Sed nunc si sermo esset in parvo catechismo de magis, de strigonibus, de eorum maleficiis, in pluribus dioecesibus, praesertim in dioecesibus Galliae, haec verba risum moverent, et auctoritatem caeteris veritatibus vel imminuerent vel omnino auferrent.

Quarto, etiam novo catechismo plura addenda sunt quae desunt in hoc parvo catechismo. Puto esse in parvo catechismo memorandas praecipuas circumstantias, quae comitatae sunt Iesu Christi nativitatem, eius publicam vitam, eius mortem, resurrectionem et ad caelum ascensionem. Haec omnia historica sunt et placent pueris, et eadem iis praebent iam quae ad divinitatem admittendam eos faciles reddunt. Puto etiam, lectionem esse adiungendam circa iudicium particulare et iudicium universale, et de iis, quae ex his iudiciis sequuntur. Arbitror addendas esse duas lectiones, in quibus praecipua exponantur, quae pertinent ad sacramentum poenitentiae, ad confessionem auricularem, ad eucharistiam sive ut sacramentum sive ut sacrificium. In hoc enim catechismo de poenitentia duae solum sunt interrogationes; circa eucharistiam una solum est quaestio circa definitionem. Nec quis dicat, haec omnia excedere memoriam puerorum. Pueri tali memoria pollent, ut longissimas cantiones cantent, ut plures fabulas memoria teneant: quare non possent tenere eas omnes lectiones? Igitur addendae sunt huic catechismo eae lectiones, quas memoravi.

Nunc utut sit haec quaestio de unitate catechismi satis gravis, aliam multo graviorem nunc aggredior. Homines, et pueri potissimum, plus discunt auribus quam oculis, plus audiendo quam legendo. Hinc Dominus noster Redemptor Iesus Christus evangelium non scripsit, sed voce tenus promulgavit in Iudaea, Galilaea, Samaria; apostolis praecepit non ut scriberent, sed ut euntes in mundum docerent omnes gentes, et praedicarent evangelium omni creaturae. Hinc Paulus dicebat, fidem hauriri ex auditu, non ex lectione. Ergo quaerendus est modus quo facilius possint parochi et magistri catechismorum sensum aperire pueris eorum verborum, quae continentur in catechismo. Deus munivit pueros duobus adiumentis ad discendum: munivit curiositate et ratione. Tanta est curiositas in pueris, ut saepe patrem vel magistrum vel eum qui eos comitatur interrogationibus fatigent. Si ob eorum oculos obversetur planta, animal, obiectum novum, statim eos interrogant, quo nomine hoc obiectum donetur, quae sint eius proprietates, quibus inserviat usibus, et potissimum quaerunt causam a qua ortum habuerit.

Ne quis damnet curiositatem. Damnandus certe est excessus, nunquam curiositas, ut damnavit Paulus dicendo[1]: *Oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem.* Eo enim certe consilio Deus infudit in pueros hanc curiositatem, ut postquam potuerint cognoscere causas peculiares obiectorum quae eos circumstant, gradatim assurgant ad cognoscendam causam primam et universalem totius urbis. Sed ut assurgant ad hanc cognoscendam, methodus adhibenda est, quae respondeat regulis logicorum, et respondeat lectionibus sancti Pauli. Logici enim praescribunt, ut a notis ad ignota procedatur: et Paulus scribens ad Romanos c. I, 20, postquam locutus antea fuerat de Deo, haec habet: *Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur.* Verba haec multo sunt ponderanda magis, quam ponderentur a plerisque. Ex his verbis cognoscimus procedendum esse a rebus notis ad ignotas, a rebus visibilibus ad invisibilia, a creatura ad creatorem.

[1] Rom. XII, 3.

Sed quomodo possunt infantes a creatura mundi ascendere ad creatorem? Utique possunt, dummodo res creatas investigent eo modo, quem Paulus docuit. Paulus non dixit, posse homines ex iis quae facta sunt, visis vel tactis, vel etiam ad nostros usus adhibitis, sed dixit *intellecta*. Vult igitur ut homo non solum intelligat res creatas oculis corporis, quibus non videt in rebus nisi superficiem; sed ut introducat pueros in operationes quae in plantis, quae in animalibus perspiciuntur, atque ex iis operationibus assurgat ad Deum. Si infantes interrogentur eo modo, quo eos interrogabam cum parochi officio fungebar, facile assurgent ad Deum. Ab ipsis enim quaerebam: quibus alimentis plantae enutrirentur et evolverentur; dicebant: ex humoribus terrestribus, ex succis aeris. Sed petebam: quomodo istae aquae, iste succus tam terrestris quam aereus tam ordinato modo distribuuntur in planta, ita ut una pars constituat truncum, altera folia, altera fructus, et alia etiam semina, quibus conservetur species? ipsi nesciebant. Admirabantur insuper super aliam interrogationem, qua eos urgebam, dicendo: trunci, sive folia, sive flores, sive fructus, non sunt iidem in omnibus plantis. Cur truncus in una est largus, in alia immimutus, nempe in rosis truncus est parvus, minor quam in aliis arboribus, cur flores quos fert, sunt minoris ponderis, quam fructus quos ferunt aliae arbores fructiferae?

Hae interrogationes excitabant in pueris tantam curiositatem, ut a me postularent explicationes eorum phaenomenorum, quae licet admirationem debeant excitare, a multis parvipenduntur. Et cum neque homo possit explicare istas operationes, neque planta possit illud explicare, oportebat ascendere ad causam superiorem et plantis et hominibus, nempe ad Deum: qui plantis eam virtutem dedit, ut possint et succos terrestres et vapores aeris ad se attrahere, eos convertere in substantiam foliorum fructuumque. Et quomodo pueri possunt etiam ex rebus huius mundi conspectis, non solum oculis corporis, sed oculis intellectus, ad creatorem, ad Deum assurgere.

Hanc methodum adhibui quinquaginta septem annorum spatio; adhibui quinque aliorum annorum spatio, quibus docebam clericos theologiam: eo enim tempore semper docui alumnos eorum collegiorum, quae meae curae commissa erant. Hanc methodum adhibui quadraginta annorum spatio, quibus gubernavi insignem praeposituram Vigonis in dioecesi Taurinensi: in ea enim semper et adultos et pueros hac methodo erudivi; eamdem methodum adhibui duodecim annorum spatio, quibus gubernavi dioecesim Nicaeensem, et uberes fructus ex hac methodo percepi. Nam vidi illos pueros, qui fastidio afficiuntur in aliis scholis, tanta aviditate has interrogationes et haec responsa circa creaturas accipere, ut me rogarent ut citius alias lectiones similes eis praeberem. Hac methodo potui incredulos praestantissimos ingenio, doctrina et scriptis in lucem editis ad meliorem frugem reducere: potui hac methodo Hebraeos etiam ad Christum convertere, protestantes ad admittendam et realem Christi praesentiam in eucharistia, et panis et vini transubstantiationem in corpus et sanguinem Christi; et quod difficilius est, potui etiam schismaticos graecos cogere ad admittendam Spiritus sancti processionem non solum a Patre, sed etiam a Filio. Cum itaque haec methodus tam uberes fructus possit producere, et in pueris et in adultis, opto ut in schemate nobis proposito aliqua verba addantur, quibus excitentur catechistae ad hanc methodum adhibendam, nempe argumentando cum pueris a notis ad ignota, a creaturis ad creatorem.

Haec, eminentissimi cardinales ac praesides ac

reverendissimi patres, erant quae mihi proposui vobis exponere. Haec omnia sapientissimo vestro iudicio libenter committo.

ORATIO

reverendi patris domini Augustini Véret episcopi Savannensis[1].

Eminentissimi praesides, venerabiles patres.

Sine exordio et sine explicationibus et recriminationibus statim venio ad rem de parvo catechismo. Mihi animus fuerat a tempore quo expressi meum desiderium loquendi, defendere et propugnare decretum circa parvum catechismum pro universo orbe, quia mihi videbatur quod res erat magnae utilitatis, et gravida multis beneficiis pro catholica republica. Videbatur quod si saltem de hoc concilio eximemus cum bono catechismo, in vanum congregati non fuissemus.

Fateor quod difficultates et obiectiones, quae allatae fuerunt ultima die, meam convictionem circa illum aliquatenus labefactaverunt; et paulum abfuit quin renunciarem veniae loquendi. Sed tamen re bene perpensa et ad trutinam revocata, mihi videtur quod illud decretum de uniformi et oecumenico catechismo erit magnae utilitatis; et liceat mihi adducere meum testimonium pro hoc tamquam omnino proprii commodi. Namque praecise ante profectionem de America pro concilio, novam et copiosam catechismi editionem dedi pro mea dioecesi, fretus hoc axiomate, quod leo non capit muscas. et non suspicabar quod quaestio esset de catechismo in hoc concilio. Libenter iacturam fa- A ciam catechismi et editionis catechismi (licet factae cum notabilibus expensis) pro bono communi.

Nunc dicam ad rem, quod omnes immediate vident, quod si in eadem dioecesi plures sint catechismi, quatuor vel quinque, illud esset magnum et intolerabile incommodum. Eodem modo est magnum incommodum si non sit unicus universalis catechismus pro universo orbe catholico, eo magis quod nunc cum praesenti facilitate et rapiditate itinerum, possit dici universum orbem in unam civitatem coaluisse. Et praecipue circa Americam veniunt nobis homines ex omni gente, quae sub caelo est: et quando illos interrogamus circa religionem, circa essentiales quaestiones catechismi, tunc nobis dicunt quod sic non traditur inter eos. Sic per uniformem catechismum illae querelae, illud inconveniens omnino e medio auferrentur.

Nunc dicam verbum de variis obiectionibus quae B allatae fuerunt contra decretum. Equidem verum est, et episcopos recepisse a variis conciliis, ut tam docte et sapienter peroravit eminentissimus cardinalis Bisuntinus, episcopos inquam a conciliis exhortationem, vel etiam forsitan praeceptum recepisse condendi catechismum pro sua cuiusque dioecesi. Illud est verum, et est admittendum: sed illa ratio probat certe contra querelas de varietate catechismorum, quae inveniuntur seu in schemate seu in notis; sed non probat quod non sit melius habere unum tantum catechismum. Et illud sic facile in consultum veniet. Illa methodus non videtur multum antiqua in ecclesia, et in hoc respectu fuit realis progressus in melius. Catecheses sancti Cyrilli non sunt, ut nunc catechismi verbum intelligimus; et sanctus Augustinus in libro *de catechizandis rudibus* non dat catechismum, sed dat tantummodo directiones ad condendum bonum catechismum. Et C videtur etiam quod ante inventionem typographiae illa methodus tradendi catechismum non poterat usurpari, quia unusquisque puer non poterat suum habere catechismum, ut nunc fit. Itaque post inventionem typographiae episcopi receperunt exhortationem seu praeceptum condendi catechismum pro sua cuiusque dioecesi. Et hoc fecerunt cum gravissima utilitate pro omnibus: et sic fit quod nunc fere impossibile sit excogitare novas haereses; quia omnes nostri pueri noscunt optime omnia elementa doctrinae christianae a prima infantia. Sed illa methodus non videtur extitisse in primis ecclesiae saeculis, et in hoc fuit progressus.

Sed nunc dico, fiet melior progressus si unus condatur catechismus pro universo orbe. Nam si boni erant illi catechismi qui veniebant a singulis episcopis, quanto magis melior, plenior ac gratior acceptabiliorque erit ille catechismus, qui prodibit D ex hoc concilio, ubi congregata est sapientia universi orbis? Quoad translationem catechismi in varias linguas, illud optime fieri potest in hoc concilio Vaticano. Tanti enim sunt episcopi qui non multis occupationibus premuntur, quibus certe translatio paucarum paginarum non erit intolerabile onus.

Alia obiectio allata fuit, circa quam dicam unum verbum, nempe quod magnum est inconveniens, magnum incommodum in mutando catechismos: et illud omnino libenter fateor. Magnum et maximum inconveniens est in mutando catechismos, et inde oriuntur multa mala; et forsitan querelae quae inveniuntur in schemate, diriguntur tantummodo contra illam methodum mutandi catechismos. Sed nunc huic incommodo remedium efficax afferetur, si unus tantum inveniatur in toto terrarum orbe catechismus. Erit mutatio, et illa mutatio habebit aliqua incommoda, sed cum magno, cum optimo effectu praecludendi ulteriores mutationes catechismorum.

[1] Argumentum: „Episcopus Savannensis finem in primis est se difficultatibus allatis a praecedentibus oratoribus pacne motum fuisse ad deserendam ideam de parvo catechismo, at re melius perpensa in favorem schematis, et pro utilitate parvi catechismi, qui proponitur, concluisse. In genere autem ex parvo hoc catechismo magnam illam utilitatem haberi ut obtineatur uniformitas; et hac ratione incommodum illud magnum corruat, quo diversis modis veritates etiam essentiales tradantur. Quoad allatas vero obiectiones, ait 1° nihil detrahendo bonitati catechismorum, qui ab episcopis editi sunt, asseri absque dubio posse meliorem, gratiorem et acceptabiliorem illum fore qui ex hoc concilio prodit, ubi universi orbis sapientia congregata est; 2° translationes in omnes linguas obtineri facile posse si id munus ipsis episcopis demandetur durante concilio, eo vel magis quod non multis occupationibus episcopi nunc premantur; 3° dissimulari non posse incommodum et difficultates, quae ex catechismi mutatione necessario exurgunt, at negari non posse per catechismum universalem efficax remedium poni, ne huiusmodi difficultates unquam in posterum verificentur; 4° quoad variarum nationum exigentias et adiuncta, ait unumquemque episcopum iis prospicere posse per appendices aut supplementa quae in ipso schemate proponuntur.

Hisce praemissis transit ad ea, quae executionem decreti huius respiciunt; et ante omnia animadvertit catechismum hunc libere omnibus omnino satisfacere, talem autem non esse catechismum Bellarmini, sive magnum, sive parvum. Sibi autem in votis esse ut si episcopi non possint convenire circa totum catechismum, conveniant saltem circa quasdam partes, quae ubique gentium eaedem esse debent, ut orationem sive dominicam, sive angelicam, symbolum, praecepta Dei et ecclesiae. De praeceptis vero ecclesiae in specie dixit ea ratione exponi illa opus esse, ut omnibus regionibus applicari possint. Sic exempli gratia praecipitur observantia festorum, at cum dies festi non idem omnibus sint, necessario consequitur *qui inducendam esse uniformitatem in celebratione festorum erit immutandum tantum, ut uniformis lex sit.* In eodem praecepto aliquid addendum quoad astinentiam ab operibus servilibus, ne protestantibus anse ecclesiam calumniandi praebeatur. Quoad ieiunium prae oculis habendam esse diversitatem, qua in variis regionibus lex haec observatur; at difficile esse, ait, rem ita exponere ut nulli consuetudini praeiudicium inferatur. Quoad decimas posse praeceptum hoc per haec alia verba exponi, nimirum ‚clericorum substentationi contribuere'. Quoad nuptiarum tandem celebrationem satis esse ut dicatur ‚non esse unbendum contra ecclesiae leges'. Expositis autem ecclesiae praeceptis, optare se ut dicatur ‚haec omnia praecepta per se obligant sub gravi, excepto secundo praecepto circa ieiunium et abstinentiam, quod deinceps obligabit tantum sub levi'."

Venio ad aliam rationem, quae certe est magni momenti, magni ponderis; nempe ad illam difficultatem contra uniformem catechismum, quae oritur ex variis circumstantiis in quibus ecclesiae sunt positae; quia diversa sunt ingenia, diversae sunt necessitates populorum in variis partibus terrae. Illud admitto, illa difficultas est vera, non potest negari; sed remedium providetur contra hanc difficultatem in schemate. Nam in schemate dicitur quod episcopus debet supplere res quae desunt in parvo catechismo: et sic huic incommodo remedium efficax affertur. Et dabo in exemplum catechismum, cuius editionem dedi antequam proficiscerer Romam.

Mea dioecesis tantas habet varietates, seu multo numerosiores varietates, quam forsan aliae dioeceses mundi. Habeo in mea dioecesi plus quam millionem protestantium: nunc pro illorum necessitate confeci parvum catechismum, pro conversis, seu potius pro convertendis a protestantismo. Est parvus catechismus in quo explicantur et applicantur notae ecclesiae, ita ut protestans ecclesia appareat falsa, ecclesia catholica Romana appareat vera. Habeo, sicuti omnes habent, infideles, ut vocamus eos in America, seu incredulos illos, qui negant sive existentiam Dei, sive religionem christianam. Habeo pro illis parvum catechismum pro convertendis ab infidelitate, in quo sunt praecipuae rationes, ex quibus vis testimonii humani, et vis probans miraculorum adstruitur. Habeo etiam in Savanna Iudaeos, qui etiam sunt potentes et divites; habeo parvum catechismum pro illis qui convertuntur, etiamsi illud raro fiat. Et saltem ex meo catechismo nostri pueri possunt videre prophetias circa ortum Christi fuisse adimpletas in Christo, et quod Iudaei non amplius sunt vera religio. Sed praeterea habeo nigros, qui, ut proverbium apud nos fert, sunt durae cervicis, et non possunt multum memoriae commendare. Nunc pro illis est etiam parvus catechismus, non tantum parvus et brevis, sed brevissimus pro pueris et illitteratis personis; in quo brevissimo catechismo sunt res omnino scitu necessariae, et res quae sufficiunt pro receptione sacramentorum. Itaque post hanc explicationem video quod non omnino necesse erit mihi facere iacturam totius catechismi, sed tantummodo illius catechismi qui intenditur pro pueris in ordinariis circumstantiis, illis pueris qui adeunt catholicas ecclesias: et illius catechismi libenter iacturam faciam pro bono communi.

Nunc quoad executionem et ordinationem huius catechismi liceat mihi dicere, quod totus fructus, totus exitus et successus huius decreti pendet ab executione, id est a modo quo ille catechismus conficietur, quia non est confectus. Et inutile est dicere de catechismo Bellarmini, quia si legatur decretum, nulla est intentio nobis dandi Bellarmini catechismum, sed catechismum ad instar, ad exemplar catechismi Bellarmini. Quod certe notandum est, quia catechismus Bellarmini sive copiosus, ut hic est *(ostendit librum)*, non satisfaciet, quia ibi sunt longae quaestiones, quae habent duas vel tres paginas: et illae quaestiones non possunt memoriae commendari a pueris. Quaestiones apud nos saltem, non fiunt a pueris sed a magistris. Ille plenior catechismus nullatenus valet. Parvus catechismus neque valet propter plures rationes quae assignatae sunt, quas certe iterum enumerare nolo: quamvis vellem dicere circa hunc parvum catechismum, quod mihi iudicium forsitan temerarium, de quo me accuso, venit in mentem, quod auctores schematis illum parvum catechismum Bellarmini non legerint. Nam in schemate de fide dicunt pueros sine baptismo ire in infernum crude et simpliciter; dum in hoc suo parvo catechismo Bellarminus diserte et expresse docet pueros decedentes sine baptismo ire in limbum, et paucis postea lineis, illos qui decedunt in mortali peccato descendere seu ire ad aeternas poenas.

Sed neque brevis catechismus, neque copiosus potest satisfacere; mihique liceat dicere, quod nisi catechismus, qui tradetur patribus, satisfaciat, illud decretum suo effectu carebit. Nempe ille catechismus, si adsit necessitas illum admittendi, invenietur sive initio tanquam praefatio, sive ad calcem, et ibi derelinquetur ab iis qui curam habent docendi catechismum. Et volo etiam dicere quod in nostra provincia, seu verius in concilio plenario Baltimorensi, ad quod saepius provocatio facta fuit ex hoc ambone, in hoc concilio tractatum fuit de universali catechismo pro omnibus Unitis Statibus; et illud decretum suum effectum sortitum non est, quia catechismus qui nobis offerebatur non satis faciebat: et idem erit fatum, timeo, catechismi nostri, nisi sit talis qui omnibus satisfaciat.

Nunc aliud verbum circa hanc rem. Si episcopi non possunt convenire circa totum catechismum, saltem concordent circa quasdam partes, nempe circa orationes et mandata Dei et ecclesiae, circa orationes *Pater, Ave, Credo, Confiteor*, quae ubivis gentium sunt eaedem; eadem etiam mandata Dei, si excipiamus Galliam, in qua illa mandata non dantur sub eadem forma ac in parvo catechismo nempe Bellarmini: sed etiamsi iactura fieret illorum mandatorum, poesis non magnam iacturam faceret. Sed quoad actus fidei spei et charitatis et contritionis in nostro americano catechismo illi actus videntur desumpti fuisse a parvo catechismo Bellarmini. Ut hic videtur quoad actus fidei, nullatenus satisfacit, est nimis longus, et repetit, credo, quod non est necessarium.

Sed venio ad aliam partem maioris momenti, et circa quam revera est difficultas, mandata ecclesiae. Illa mandata ecclesiae certe deberent esse eadem ubivis gentium, et tamen cum praesenti statu ecclesiae videtur, quod non possint esse eadem sub omni respectu. Nam adoptando ordinem brevis catechismi Bellarmini, circa quem oblitus sum dicere, quod idem ille brevis catechismus Bellarmini non adoptatur Romae, nam intrando officinam bibliopolarum in hac civitate quaesivi habere catechismum, qui docetur Romae, non mihi dederunt catechismum Bellarmini, sed catechismum qui habet commendatitias litteras eminentissimi cardinalis Vicarii, videtur quod ille sit catechismus qui Romae docetur; et circa illum catechismum iuxta meam humillimam opinionem posset dici, quod ille catechismus multo melius satisfaceret quam Bellarmini catechismus. Attamen non plene satisfacit, et circa illum non volo vos detinere; sed ille certe melior est quam catechismus Bellarmini: et in hoc catechismo etiam in praefatione expresse dicitur, quod catechismus Bellarmini non satisfacit.

Quoad igitur mandata ecclesiae, primum mandatum est circa observationem dominicae et festorum, et sic esse debet per omnem orbem: sed festa non sunt eadem ubique; ideoque vel mandata non erunt eadem, vel saltem textus, quia in catechismo debent tradi, quae debent observari tamquam mandata, non erit uniformis; ideoque saltem desiderandum est quod instituatur uniformitas circa festa de praecepto. Etiam in catechismo Bellarmini quoad hoc primum mandatum dicitur, quod sit obligatio audiendi missam diebus dominicis et festis de praecepto. Optime, illud potest servari pro universo orbe; sed nihil dicitur de obligatione abstinendi a servilibus. Porro aliam animadversionem volo facere, quod in protestantibus regionibus fit nobis exprobratio, seu accusatio quod in catholicis regionibus dies do-

minica non servetur ut debet, et quod profanetur illa dies per opera servilia. Scio illos protestantes in hoc non esse audiendos, quia exaggerant rem: sed tamen mihi videtur omnino opportunum, quod in hoc primo mandato non tantum addatur missae obligatio, sed etiam abstinentia ab operibus servilibus.

Quoad secundum mandatum, quod respicit ieiunia et abstinentiam, maior est difficultas, quia haec abstinentia et illa ieiunia varie intelliguntur et practicantur in variis orbis regionibus, verbi gratia apud nos manducatur caro die sabbati; sic etiam fit in Gallia et aliis regionibus: sed in Hispania et apud Hispanos manducatur caro etiam feria sexta. Quomodo potest uniformitas esse catechismi cum hac varietate? Dicunt Hispani (saltem illi quos vidi), dicunt quod habent privilegium. Optime, quia ita illis hoc licitum est: sed omnes vident, quod hoc est obstaculum pro uniformitate catechismi. Et per transennam mihi liceat dicere, quod cum mea dioeceseis partim fundata fuerit ab Hispania, et sit finitima hispanis regionibus, magna difficultas est pro nobis inculcare hanc abstinentiam; nostri catholici non possunt videre, cur Hispani non teneantur, et nos teneamur. Et quidem libenter fateor, quod simus maiores peccatores quam Hispani; sed maior poenitentia non semper debet requiri a maioribus peccatoribus, ne forte ad desperationem adducantur.

Tertium et quartum praeceptum ubique observatur. Sed quintum, in quo decimae iubentur, debet immutari, sicut fuit immutatum in nostro catechismo hoc modo, quia fere ubique decimae obsoleverunt; et certe non sufficiunt ad sustentationem clericorum: et dici debet, prout fit in americano catechismo, *sustentationi cleri contribuere*.

Ad ultimum cum magna minutia Bellarminus tradit in suo catechismo sextum mandatum ecclesiae, enumerando tempora in quibus solemnitas nuptiarum non potest fieri. In nostris regionibus illud fere est inutile, quia nunquam fit solemnis actio nuptiarum; atque illud praeceptum alio modo deberet enuntiari; id est hoc modo: non nubere contra leges ecclesiae; et illud est magni, maximi momenti. Nam civile matrimonium fere ubique usurpatur; et leges ecclesiae circa matrimonium in multis locis accusantur, laceruntur, fere ignorantur. Mihi videtur omnino necessarium, quod hic statuatur, quod prohibitum sit nubere contra leges ecclesiae.

Haec sunt animadversiones, reverendissimi patres, quas mihi animus erat faciendi. Vellem addere unum, sed timeo, ne propter vestram defatigationem, inopportunum sit. Vellem (non quod sit mea opinio personalis), sed vellem saltem vestrae considerationi subiicere utrum nunc in praesenti rerum statu, et positis rebus uti sunt, utrum non expediret post enunciationem illorum praeceptorum ecclesiae addere: *Haec omnia praecepta per se obligant sub gravi, excepto secundo praecepto circa ieiunium et abstinentiam, quod deinceps obligabit tantum sub levi.* Nolo nunc circa illud loqui, sed videntur esse rationes saltem pro illa idea subiicienda patribus.

Et nunc vobis gratias ago de vestra patientia et benevolentia.

ORATIO

reverendi patris domini Augustini David episcopi Briocensis[1].

Eminentissimi praesules, eminentissimi et reverendissimi patres.

Cum plena sint insidiis exordia praesertim de paucitate et simplicitate verborum, abest exordium, et in medias res procedens, benevolentia vestra comitante, dico:

Unum unius catechismi in orbe catholico nonnisi maximis difficultatibus et gravioribus damnis admitti posse. Quenam momento innititur unius et eiusdem catechismi parvi in mundo propositio? Audiatis schematis nostri auctores: ecclesia debet esse cor unum, et anima una; ergo unius labii, eorumdem sermonum: ergo unius in orbe parvi catechismi usus. Quod ad me attinet, valde miror improvisam huius enthymematis consequentiam. Ita difficile ex praemissis eruitur, ut per decem et octo saecula ecclesia hanc consequentiam depromere non valuerit. Quamnam, quaeso, unitatis ecclesiae auctores schematis sibi effingunt imaginem? Numne in eo sistit, ut singularum ecclesiarum varietates omnino aboleantur, et inaudita quaedam praeteritis saeculis dictatura substituatur? Num ecclesiae unitas idem sonat ac omnium actionum uniformitas? Num aliquo modo

[1] Argumentum: „Episcopus Briocensis: Unitatem parvi catechismi obtineri posse tantummodo in locis missionum, quae pendent a congregatione de Propaganda fide, cum facilius inibi proposui, et promulgari possit, et in quibusdam peculiaribus regionibus aut provinciis ecclesiasticis. In quacumque tamen hypothesi semper relinquendum episcopis, ut catechismum approbant in concilio sive nationali sive provinciali. At propositionem unius universalis catechismi pro tota ecclesia reiicit omnino: 1° quia si una est ecclesia, non tamen unus debet esse docendi modus. Modum autem argumentandi quem schematis auctores tenuerunt hunc esse: in ecclesia debet esse cor unum et anima una; ergo et unus sermo et unum labium. Consequentiam illegitimam esse vel eo apparere quod ex illis praemissis nemo deducere eam valuit per decem et octo saecula. Immo docendi modum diversum esse debere pro diversitate ingenii, indolis, morum ac culturae gradu. Notandum autem 1° impossibile esse eodem spirituali cibo enutrire pueros Oceaniae et Africae, ac pueros Parisienses et Romanos. 2° Quae innocenter dicuntur in una regione, non sine scandalo in alia dici posse, exempli gratia: quae de sexto precepto dicuntur a Bellarmino in magno catechismo, extra Italiam non aeque tradi possent pueris. 3° ipsam experientiam rem confirmare, cum neque in Italia, immo nec Romae unitas catechismi haberi potuerit. *In hac enim alma urbe tres catechismos numerari omnes sciunt.* 4° Argumento ad hominem contra schematis auctores. Ipsi enim concesserunt episcopis confectionem maiorum catechismorum: at per hoc unitatem quae exigitur prorsus corruere ait; si quidem magni huiusmodi catechismi pro maiori rerum copia quam continent necessario inservient ad communem usum. Hisce autem addidit propositionem unius catechismi universalis iniuriosam episcopis esse, quorum iura ex propositis schematibus apparere pro nihilo ab eorum auctoribus fuisse habita; immo (forte praeter eorum intentionem) restringi et coarctari voluisse cum maximo totius ecclesiae detrimento. Non enim fortiorem sed omnino infirmiorem supremam potestatem evadere, si iura omnia illi tribuantur. Schematis auctores oblitos esse divinae episcoporum originis, et sibi in votis fuisse ut divinae huius originis quocumque modo mentio fieret. Spe sua frustratum esse, cum neque in schemate iam distributo de ecclesia id occurrat. In catechismo eminentissimi Patrini ad quaestionem: quid est ecclesia docens? respondetur: esse summum pontificem Romanum Iesu Christi vicarium ac totius christiani orbis caput, et simul omnes episcopos, qui illi adhaerent in mundo. Exaltandam igitur esse dignitatem episcoporum non deprimendam, eo vel magis quod hodie pauci admodum illi sint, qui praeter libertatem barbigeri incedendi, nullam aliam facultatem vellent episcopis relinquere. De Gallis autem eorumque theologis, aut perfectissimum inibi haberi catechismum, aut saltem meliorem catechismo Bellarmini, et prudens non esse metallum certe bonum cum incerto commutare. Catechismum Bellarmini rudimenta potius, quam artis catecheticae maturitatem referre, responsiones nimis longas esse, nihil haberi de ecclesiae constitutione, nihil de episcopis. Dispositiones ad sacramenta nullibi tradi nisi in unica responsione pro sacramento poenitentiae, totamque orationem matutinam et serotinam consistere in *Pater, Ave* et *Credo*. Constituit reiiciendum schema esse. Nec dicendum cum episcopo Bellicensi, quod *umbra Patri protexit schematis*. Siquidem dici id utique potest de ecclesiae decretis, quae irreformabilia sunt, at non de schematibus, quae libere discutienda proponuntur. Addidit in antecedentibus dioecesim non nullos offensos esse declarasse ob observationes, quae circa breviarium factae sunt quasi undique mendis scateret. Hanc tamen ait non fuisse mentem illorum, qui breviarii reformationem postularunt. Sed cum negari nequeat commentitia nonnulla in breviario reperiri, desiderium illorum esse ut ea expungantur, et sic perfectius evadat breviarium."

speciem legionis aut cohortis militaris refert, in qua omnes eodem passu, eodem motu, eodem silentio, incedere tenentur? Longe, apage ista commenta. Viva est varietate circumdata ecclesiae unitas, et a sua varietate decorem, dignitatem et vim suam mutuatur.

Una est sane fides, et ad finem saeculi una permanebit in ecclesia et in mundo. Sed modus edocendi, explicandi, in mentes fidelium insinuandi fidem nonne semper diversus est, et fuit diversus, pro ingenio, indole, aetate, civilisationis gradu cuiusque nationis, ut sapientissime dixit in hac re et in aliis facile princeps Aurelianensis episcopus? Numquam excogitare licebit, uno et eodem catechismo parvo usuros fore et pueros et rudes Oceaniae, vel Africae incolas, et pueros nostros Londinenses, Parisienses, Vindebonenses, Pragenses, Monacenses et Italos. Pueri nostri a teneris annis fidem avitam cum lacte imbibunt; fidei veritates vix egressi a sinu matris edocentur; et affirmare non dubito, inter illos vix septem annos natos, et quosdam adultos etiam provectae aetatis, nullam tentandam esse comparationem. Quomodo ergo eodem spirituali cibo nutrirentur? Nonne sunt quaedam maximi momenti, quae pro statu mentium, pro morum ratione normam loquendi praebent aut temperant, sub poena detrimenti religionis et animarum? Exemplum adducere liceat, ut rem elucidem.

In libello rite approbato Romae, cui titulus *Dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana del Bellarmino composta*, legitur ad verbum ad istam quaestionem: Quid continetur in sexto mandato? sic respondetur: „Continetur primo prohibitio adulterii, quod est peccatum cum uxore alterius, deinde sacrilegii, quo peccatur cum persona Deo dicata, deinde incestus, quo cum parentibus, deinde stupri, quo cum virgine, deinde fornicationis, quo cum muliere corrupta, libera, aut vidua, aut meretrice." Sic ad litteram. Unum dumtaxat dico: in Italia haec verba, ut videtur, possunt absque scandalo et innocentiae damno proferri ob maiorem sane fidei simplicitatem, quae apud plerasque Europae nationes, heu! iam evanuit: sed si apud nos in quolibet catechismo legerentur, nefandum esset pro pueris nostris scandalum. Omnes adversus nos conclamarent quod ecclesia reverentiam pueris debitam conculcet; patres et matres e manibus nostris prout indignis filios et filias eriperent. Et hoc dico magna certitudine, quod apud nos nullus esset sacerdos, ne quidem laicus magister, qui labiis suis talia enuntiare auderet coram verecundis et candidis pueris nostris.

Quid hoc? ut eruam, ut stabiliam hanc consequentiam, nempe quod aliis in aedificationem datur, aliis potest vergere in detrimentum. Ergo moraliter impossibile est, at saepe perniciosum esset in communi et eadem institutionis disciplina, tam diversa puerorum et adultorum ingenia consequare. Et ita docuit experientia, quod nempe omnes conatus ad hunc finem assequendum inutiles semper evenerunt, quia rerum natura irriti facti sunt. Et ipse summus pontifex ille, qui cum amore et veneratione catholicitatis colitur, Benedictus XIV, hanc unitatem prosecutus est; sed quanta prudentia, quanta cautione, quanto moderamine loquitur in bulla sua ad totam ecclesiam directa *Etsi minime*. Audiatis, reverendissimi patres, hunc magnum pontificem: „Enixe commendamus in doctrina christiana tradenda adhiberi libellum a Bellarmino exaratum. Sicubi contingat, ob peculiares nationum, regionum necessitates, alium adhibere, sedulo vigilandum ne quid contineat a veritate catholica abeonum." Et tamen unitas illa tam luculentis, tam moderatis verbis commendata, ne quidem in Italia constitui potuit, sed ne Romae quidem, ubi sunt, omnes norunt, tres catechismi, parvus catechismus Bellarmini, vel parva doctrina christiana 40 paginis constans, explicatio huiusce parvi catechismi ab ipso, uti ferunt, Bellarmino exarata, et tandem tertius catechismus, qui venerandissimo et eminentissimo nomine cardinalis Patrizi circumfertur. Tanta est in ea ubitate difficultas, seu potius moralis impossibilitas!

Attendite quaeso, patres. Ipsimet schematis nostri auctores nonne hanc impossibilitatem agnoscere videntur cum maioris catechismi diversitatem admittunt? At quomodo illorum exinde non rueret unitatis fundamentum? Si infantuli debent esse unius labii sermonumque eorumdem, cur sinunt adultos habere alios sermones, et esse alterius labii? nonne contradictio est? Velint nolint, catechismus ille maior semper in praecipuo usu versabitur: siquidem nonnisi a rudioribus et illitteratis quibusdam retinebitur parvus universalis catechismus; et ante primam communionem saltem apud plerasque Europae nationes, ante primam synaxim omnes fere alio maiori uti catechismo deberent ob sufficientem in doctrina institutionem. Si magna iuxta schema adsit difficultas in varietate parvorum catechismorum sub unitatis respectu, ergo a fortiori adesset in maioribus catechismis, qui maioris momenti sunt. Caducum est ergo, nobis videtur, illorum propositum et mentis fundamentum.

Attamen avertat Deus, quod erga schema nostrum severior sim et iniquior. Aliquid certe aptum et iustum complectitur, quod plurium votis favet, et in ista propositione sic includerem: in quolibet parvo regno, in qualibet saltem ecclesiastica provincia valde exoptandus est unius catechismi usus, nisi adsint iudicio ordinarii maiora incommoda. Sed conficiendum, aut potius eligendum hoc opus semper episcopis committatur in synodo provinciali aut nationali; sic iudicio meo salva remanerent quaecumque recta et utilia in hocce schemate reperiuntur. Unitas in methodo docendi, et veritatem divinam captui cuiuscumque accommodandi, quae nunquam universalis in mundo habebitur, modo saltem possibili existeret, et maior in futuro praepareretur, et omnia a Christo episcopis concessa munia intacta manerent in mente presbyterorum et fidelium.

Abeit ut credam, eminentissimi et reverendissimi patres, schematum nostrorum auctores illam docentis ecclesiae per episcopatum auctoritatem, illud inviolabile ius et officium in dubium et discrimen adducere voluisse. Sed nemo non diffitebitur, quod hucusque de iuribus episcoporum siluerunt. Novimus omnes quod nobis subtrahere vellent. Heri verbi gratia facultatem in privilegia et iustissimos honores quoad remunerandum coadiutores illos veneratione et amore nostro dignos, et qui illis certe non sunt nec scientia nec pietate impares; hodie parvi catechismi confectionem nobis adimere vellent.

Pro mea conscientia ingenue dicam, propensio haec, si in mentibus eorum existeret, in detrimentum vergeret religionis, ecclesiae et sanctae etiam illius sedis, quam invicto unionis amore prosequimur. Episcopi vigilantissimi et strenui sunt propugnatores circa thronum Petri etiam temporalem stantes, uti illum tegant sua divina et humana auctoritate. Deprimere etiam in minimis illorum vim et auctoritatem, imminutio esset ipsius pontificiae auctoritatis in oculis populorum. Quo magis extolluntur sedes nostrae manibus Christi in orbe fundatae in persona apostolorum, eo magis extollemus hanc supremam sedem, et solam in ecclesiae primatiis supremam, contra quam portae inferi numquam praevalebunt. Si suprema potestas ad se ius omne proprium reduceret, non fortior certe, sed infirmior evaderet. Iura

sanctissima nostra propugnemus ad vitae discrimen et sanguinis effusionem. Haec sancta ecclesiae lex, pulchritudo et harmonia, haec traditio patrum, hoc fortius morte, amoris scilicet et auctoritatis vinculum, haec paterna simul et fraterna charitas, quae hucusque mundi persecutionem confregit et ad finem confringet.

Iterum dico mihi, auctores schematum nostrorum nullam talem in mente certe habuerunt cogitationem, minuendi scilicet episcopalia iura; et tamen, in mea conscientia dicam, eos hucusque ita in argumentis suis divinae episcopatus originis oblitos fuisse, ut mihi gaudio magno esset, si legerem una vice tantum hancce responsionem, quam in sua *methodo catechistica* inscripsit venerandissimus et eminentissimus cardinalis Patrizi, nempe ad quaestionem, quid intelligis per ecclesiam docentem? sic respondet: „Intelligo summum pontificem Romanum Iesu Christi vicarium et totius christianitatis caput, et simul omnes episcopos qui illi adhaerent in mundo.“ Hanc elementarem et theologiae necessariam notionem in nullo adhuc e schematibus nostris detexi, etiam in schemate de ecclesia ubi forsan erat locus. Sunt enim in temporibus nostris, sed paucissimi credo, qui nulla iura propria, nullam episcopis facultatem tribuere vellent, nisi forte iocosam illam libertatem ut barbigeri incedant. Quae responsio ad parvum catechismum nos reducit, et licitum mihi, ac fas sit explicare cur dixerim illum conficiendum esse catechismum aut potius eligendum ab episcopis in synodo provinciali vel nationali. Non satis, patres reverendissimi, mihi perspicuum est quales sint in aliis regionibus parvi catechismi. Unum de Galliis testificor, quod plures sint apud nos ex omni parte absoluti, et perfectioni quoad fieri potest vicini. Noruntne hoc catechismos auctores schematis? vix credo. Primus incedit Bossuetius ille nulli in mundo ingenio dispar. Parvum ille catechismum maxima cura exaravit, et post illum quisque inter doctiores et sanctiores episcopos nostros aureum illius opusculum limare, explere, perficere, quod redundabat auferre, quod desiderabatur addere insudaverunt per 180 annos. Quis sperare potest se melius, aptius, exactius, simplicius acturum esse absque quadam temeritate?

Pace omnium dixerim, longe stat a nostro parvo catechismo parvus ille catechismus, qui magno sane nomine Bellarmini circumfertur. Quid mirum si pro tempore libellus iste rudimenta potius, quam maturitatem artis catecheticae referat? Si spectes ad memoriae facilitatem, ut dicebat reverendissimus Savannensis episcopus, responsiones, non tantum quaestiones, sed responsiones, quod gravius est, responsiones per octo, frequentius per decem, aliquando per duodecim, quaedam per sexdecim lineas explicantur. Si ad *integritatem*[1] in tradenda doctrina spectetis, vix credibiles sunt omissiones: nihil de constitutione ecclesiae. Porro qui hunc librum evolverent unice, possent ignorare quid sint episcopi, nam ne una vice quidem in parva ista doctrina hoc nomen profertur. Dispositiones ad sacramenta nullibi reperiuntur, nisi in unica responsione pro sacramento poenitentiae. Oratio matutina et serotina in his tantum sistit orationibus, nempe *Pater, Ave, Credo*. Audiatis, reverendissimi patres, quomodo discernatur peccatum veniale a mortali. „Peccatum mortale illud est, quod committitur contra charitatem Dei aut proximi; et mortale dicitur, quia privat animam vita sua spirituali.“ Hucusque recta est sane et pulchra definitio. Sed audiatis. „Peccatum veniale illud est, quod non est contra charitatem et non privat animam gratia, displicet autem Deo, quod non est voluntati suae conforme.“ Ut autem verus definitionis sensus intelligatur, consulenda est declaratio parvi catechismi ab ipso Bellarmino magno, ut aiunt, composita. Atqui in ista legitur: quando peccatum est in materia levi, nec satis ut destruat charitatem, tunc non est contra charitatem, sed dicitur non esse secundum illam. Hinc exemplum affert. Furari multos nummos est peccatum mortale, quia est in materia gravi; furari minuscula non est contra charitatem, sed non est secundum charitatem, quia est in materia levi (pagina 223). Unde inferretur peccatum veniale non esse contra legem, sed simpliciter non esse secundum legem: unde inferretur peccari non posse etiam leviter contra charitatem: quod sane rarissimum est inter theologos. Nullum quoad me inveni, qui hancce notionem periculosam pueris tradat.

Ob illos defectus, ob maculas, si maculae in oculis vestris reperiuntur, excogitatum fuit parvum hunc Bellarmini catechismum absolutiorem, simpliciorem, aptiorem, breviorem simul ac completiorem conficere. Sed sciant hoc opus in multis locis absolutum esse. Quare ergo, quaeso, mutaremus aurum nostrum contra aliud metallum nobis ignotum, quod etsi magni pretii, sane cum ab iis ipsis schematum auctoribus verosimiliter conflaretur, attamen minoris pro nobis est: et certe pro rerum natura et ingeniorum diversitate nunquam in omnium manibus per orbem catholicum unice haberetur? Quae dicendo, absit ut pro suo merito non multi faciam Bellarmini magni opusculum. Unum asservo: est opus illud humanum a tribus fere saeculis exaratum: ergo et aliqua parte mancum, ergo et perfectibile.

Perficiamus, eminentissimi et reverendissimi patres, catechismos nostros, perficiamus theologiae et iuris canonici cursus nostros, perficiamus omnia opera nostra: naturae est humanae, et episcoporum praesertim, in melius proficere. Hic labor, hoc opus, haec gloria concilii Vaticani! Perficiamus etiam schemata nostra, et ob hanc causam nunc nobis fidei iudicibus a sanctissimo patre tradita: et pro meo humili sensu praecaverem illa schemata, quae ex ipso eorum titulo, et ex ipsa explicita sanctissimi et amantissimi Pii IX voluntate quaedam sunt themata liberrime discutienda, admittenda, ut dicitur, aut reiicienda, praecaverem, inquam, illa sub magni Petri umbra corrigere. Umbra Petri signat et illuminat decreta sanctae ecclesiae irreformabilia, non vero ista, quae ne ab episcopis quidem, sed a viris theologis sane doctis confecta sunt, et confecta ut nostro liberrimo iudicio subiiciantur. Umbram etiam Petri toto corde veneramur; et quomodo schemata vere discuteremus si nostris oculis appareret magna illa umbra? Nonne reverendissimus et excellentissimus Bellicensis episcopus, qui hancce elocutionem iuxta me infelicem adhibuit, nonne ipse aliqua desideravit tamen in schemate? Non ipse oblitus est umbrae Petri superstantis?

„Absit a nobis, ut tot eminentissimis et reverendissimis patribus, qui schemata nostra hucusque tanta scientia et tanto moderamine discusserunt, iniuriam inferre videamur: et sinite adhuc, patres, mihi de ambone descendenti dicere quod mihi cordi est: nonnisi scilicet aegro animo audivi venerandos oratores et scientia, et aetate, et pietate, et numero, qui aliquos defectus in aureo nostro breviario, sicut nos in parvo catechismo indicarunt. Non recte quidem orator elegantissimo sermone intellectus fuisset. Veneramur omnes breviarium nostrum, quo mens nostra quotidie ad Deum ascendit in communione sanctae et docentis ecclesiae. Certe solatur nos in laboribus et tristitiis nostris: sed quid ad

[1] Hoc verbum *integritatem* a stenographis additum fuit cum oratorem non intellexerint.

quaestionem? Anne solatium magnum afferunt reverendissimo oratori legendae quaedam commentitiae? Nonne quaestionem afferunt hymni quidam fere barbari, et plasmi aliquando in montem ita congesti, ut sacerdotes nostros in diebus operosioribus quasi obruant? Dicam in mea conscientia, quicumque amat sanctam ecclesiam, quicumque vult illam sine ruga etiam in vestibus, votis omnibus expetere debet ut in breviario, sicut in catechismo parvo, ne unum quidem verbum reperiatur, quod veritatem historicam, sanas critices regulas in ecclesia catholica admissas, pietatem offendat. Cum opus illud expletum fuerit, quadam die nullus erit in orbe sacerdos, qui non benedicat Deo et huic concilio Vaticano, si a nostro sanctissimo, et iuxta mentem suam et Benedicti XIV, a concilio Vaticano res ad finem et exitum perducatur. Quidquid sit, si refellimus ut licet opiniones Galliarum nostrarum, refellamus illas prout genuinae habentur, alioquin figmenta nostra tantum prorsus diluemus. Nam nemo petiit a concilio, ut totum, ut dictum fuit, breviarium reformaretur, ut totum convelleretur.

Hocce igitur modo concludo orationem meam: 1° Admitto parvi catechismi unitatem quibusdam in casibus, verbi gratia in regionibus missionum, quae a reverendissima Propaganda pendent; cum ibi forte eaedem rationes ac nostris regionibus non subsistant, si tamen reverendissimis et eminentissimis patribus placeat hoc propositum. 2° Admitto unitatem parvi catechismi in regnis quibusdam, saltem in provincia ecclesiastica, et semper ab episcopis ipsis sive in concilio nationali, sive in provinciali congregatis manantem, quia soli possunt iudicare de statu mentium, de circumstantiis, de gradu morum, et illa exquisita locutione, quae semper adhiberi debet, quando de religione agitur.

Quae, cum ita sint, benevolentiae vestri iudicii corde intimo subiicio.

ORATIO

reverendi patris domini Pauli Angeli Ballerini patriarchae Alexandrini.

Eminentissimi et reverendissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Quaestio de parvo catechismo sanctae sedis auctoritate latine conficiendo, qui dein in singulas vernaculas linguas translatus ad pueruloe cuiuscumque nationis in christiana doctrina uniformiter instruendos usui esse deberet, ut suas utilitates ita etiam sua incommoda ex utraque parte praeseferre videtur.

[1] Argumentum: „Patriarcha Alexandrinus catechismum universalem approbavit, non tamen, ait, imponendum illum esse episcopis, sed tantummodo commendandum, atque ut normam proponendum, et relinquendum synodis provincialibus, ut ecclesiis suis provideant, prout illi magis expedire cognoverint. Non dissimulare se difficultates quae ex catechismorum multiplicitate exurgunt; at unum etiam catechismum universalem suas difficultates et incommoda habere. Ex comparatione difficultatum, quae hinc inde occurrunt, concludisse, se non imponendam episcopis novum catechismum, qui proponitur. Per hoc tamen nullo modo cum iis sentire, qui existimant propositionem catechismi universalis iniuriosam episcopis esse; non iniuriam fecisse episcopis concilium Tridentinum, cum catechismum pro parochis decrevit, neque iniuriam inferre episcopis symbola, in quibus formulae fidei praescribuntur. Episcoporum utique esse commissos sibi populos edocere, intelligi tamen hoc debet iis formulis et verbis adhibitis, quae a suprema ecclesiae auctoritate opportuniora iudicantur. Ergo non violata libertate conqueri debere episcopos, sed gratulari potius de tutissima norma ipsis oblata pro munere suo rite explendo, eo vel magis quod liberum eis relinquatur ut ea supplicent, quae peculiaria suae dioecesecos adiuncta exigere videntur. Concluait duo vota exprimendo, 1° Ut enixe commendetur sacerdotibus catechetica instructio, quae maximae utilitatis est bono animarum; 2° in novi catechismi confectione, rationem habendam esse et errorum qui damnabuntur, et doctrinarum quae proponentur in hoc Vaticano concilio."

Et quidem in proposito schemate de hoc parvo universali concinnando catechismo, praecipua saltem rationum momenta indigitata sunt, in quorum gratiam ad eiusmodi consilium patrum deliberationibus proponendum deventum sit, atque in adnexis adnotationibus etiam aliquanto fusius evoluta; quibus iisdem rationum momentis certe permoti sunt illi quoque non parvo numero episcopi, qui occasione huius oecumenicae synodi a sanctissimo patre petierunt, ut suo nomine parvus huiusmodi catechismus edatur ad primam ubique conformem puerorum in christiana fide institutionem.

Neque diffitendum est, ideas simul tantum cum fixis et bene determinatis quibusdam verborum formulis in nondum mature evolutas parvulorum mentes ingredi posse, neque eos tanta adhuc ratiocinandi acie pollere, ut in orationis conceptibus ea quae substantialia sunt ab eis quae accidentalia tantum sunt dispescere valeant; quod vel in ipsis adultis sive conditione rudioribus sive ingenio tardioribus aeque obtinet; ideoque catechismorum multiplicitate, qui in formulis fidei dogmatum et moralium praeceptorum proponendis, in praecipuis saltem eorum probationibus et in ordine expositionis prorsus inter se non conveniant, ita confundi eorum mentes, ut etsi singulorum catechismorum studium minime neglexerint, attamen fere nihil didicisse videantur.

Incommoda autem et damna e praedicta catechismorum multiplicitate manantia eos non modo afficiunt, qui in diversas migrant dioeceses, vel diversas etiam unius dioecesis partes, quae ex aliarum dioecesium partibus ob novam circumscriptionem forte coaluerint; sed occurrunt vel intra unius eiusdemque oppidi moenia tum ob civilium guberniorum in rem ecclesiasticam immixtionem, tum ob nimiam quorumdam episcoporum indulgentiam erga privatos religionis magistros. Dum enim unaquaeque dioecesis suum iam haberet parvum, medium et ampliorem catechismum, vel saltem parvum et maiorem, ad erudiendos pueros diversarum aetatum nec non adultos pro eorum captu, tam in scholis quam in ecclesia, civiles auctoritates, modo ex aliquo politico scopo, modo etiam ex benevolo tantum animo, plenam uniformitatem religiosae etiam institutionis in scholas quomodolibet a se dependentes, inducere volentes, singulos catechismos pro quolibet scholarum propriae ditionis ordine confici et tradi mandarunt: pluribus autem in dioecesibus venia ab episcopis facta fuit etiam nonnullis sacerdotibus, pueris in religione erudiendis privatis in scholis incumbentibus, alios pro iis minores praesertim catechismos elucubrandi, et sic vel in una tantum dioecesi extiterunt parvus, medius et maior catechismus dioecesanus pro iuventute instruenda praesertim ab animarum curatoribus in ecclesia; ex parte autem gubernii duo vel tres catechismi concinnati pro scholis elementaribus, vel, ut etiam dicuntur, primariis, unus vel duo pro scholis technicis, ac forte etiam alius pro scholis gymnasiorum, quae et mediae appellantur; demum alii rursus numero plures a singulis editi, privatis in scholis religionis doctrinam tradentibus. Quis non videt e tanta minorum etiam catechismorum multiplicitate non levia exoriri damna quoad religiosam puerorum institutionem, ita ut et nutantes ipsi fiant suis in religiosarum veritatum conceptibus, neque inter se conveniant circa modum singula doctrinae capita ordinandi et exponendi, non sine quadam firmitatis in fide iactura, ac demum difficilius fiat etiam servandae doctrinae puritati advigilare? Unde sane nemo non conspicit quanto studio enitendum sit illarum dioecesium rectoribus, quae in huiusmodi conditione versentur, ut sublata tali catechismorum

multiplicitate, unusquisque puerorum ordo, sive in scholis sive extra, tum aetate tum intellectuali cultura distinctus, proprium quidem habeat sibi congruum, sed unum dumtaxat, religiosae doctrinae catechismum.

Haec autem uniformitas si non modo in unaquaque dioecesi, verum etiam in pluribus, in omnibus exempli gratia quae simul ecclesiasticam provinciam constituant, haberi posset, quis ex alia parte aliquod detrimentum necessariae puerorum institutioni inferretur, propter emolumenta quae inde manarent, non esset sane laboribus parcendum ad eam comparandam; atque eo magis si in totam aliquam gentem, si demum in universam ecclesiam induci posset.

Sed ex altera parte incommoda et damna iam a duobus eminentissimis aliisque reverendissimis concilii patribus recensita, quae procederent ex hac absoluta unitate parvi catechismi nedum pro ecclesia universa, sed vel tantum pro unaquaque natione, aut interdum vel pro una ecclesiastica provincia, mihi quoque nec contemnenda videntur, etiam comparatione instituta cum bonis e catechismi unitate manantibus, nec vere declinari posse nisi derelicto absolutae uniformitatis principio; cum e converso utilitates, quae ex hoc ipso procederent, aliis quoque mediis et industriis comparari possint.

Dum tamen eius mentis non sum, ut parvus qui apostolica auctoritate condendus esset catechismus, episcopis omnibus pro suis dioecesibus obligatorie imponatur, longe absum ab ea sententia, iuxta quam obligatoria huiusmodi iniunctio conspicienda esset veluti laesio episcopalis docendi muneris, illius nempe cum iuris tum officii, quod singulis episcopis collatum est illis Christi ad apostolos verbis: *Euntes docete omnes gentes... praedicate evangelium omni creaturae.* Primo enim si episcopi se in iure laesos, in officio coarctatos sentire deberent brevissimi huius edendi catechismi impositione, cur non eamdem querimoniam extollere debuissent ab ipsa iam evulgatione catechismi concilii Tridentini, qui aeque ut norma docendi omnibus ecclesiae doctoribus imponebatur? Cur non conqueri debuissent de ipsa fidei professione a Pio IV pontifice constituta, deque aliis doctrinae formulis in pluribus oecumenicis conciliis firmatis, de symbolo Constantinopolitano et Nicaeno, de ipso apostolico symbolo, utpote quae totidem sint formularia, quibus docendi libertas in ipsis episcopis certis limitibus constringitur? Ius certe habent episcopi, immo et officium universo gregi sibi concredito Christi doctrinam tradendi et explanandi, sed in verbis et formulis quae a suprema in ecclesia auctoritate opportuniora habita sint ad ipsam doctrinam clarius proponendam, immunemque ab omni errore servandam. Si autem oecumenicum concilium aut apostolica sedes utile duceret vel necessarium pro recta omnium fidelium institutione etiam integrum alicuius catechismi schema universis episcopis pressius indicere, non esset sane cur de violata libertate lamentarentur, sed potius de tutissima norma ad hoc ipsum implendum officium sibi praestita gratulari deberent. Deinde integra adhuc maneret episcopis facultas, ut in ipso constitutionis *de parvo catechismo* schemate declaratur, eiusmodi catechismi doctrinam in aliis amplioribus pro adolescentium aetate et captu augendi, evolvendi ac vindicandi; nec sane parva haec esset provincia in qua episcoporum zelus et scientia exerceatur.

Sed iam ut ex omnibus praemissis ad schema nostrum propius accedam, confectionem parvi alicuius pro parvulis catechismi eo propositam non reiicio sed approbo, dummodo catechismus ipse stricta obligatione in universa ecclesia adoptandus non imponatur, at potius episcopis tantum commendetur ut norma tutissima doctrinae, ac typus pro formulis rerumque ordine, ita ut integrum ipsis sit aut provincialibus conciliis pro prudenti iudicio suo eum vel omnino suscipere, vel saltem prae oculis habere, quando novae editiones praeexistentium catechismorum curandae sint, ut quae magis convenire censeant inde ducentes, unitatem illam et in sententiis et in formis uberius in dies promoveant, quae procul dubio magnas parit fideli populo utilitates.

Praeterea cum illis reverendissimis patribus convenio, qui sive hoc in schemate sive alibi catecheticam populorum in religione institutionem sacerdotibus enixe commendari cupiunt, atque hocce desiderium eo libentius exprimo, quod concivis existam illius praeclarissimi antistitis, qui in catechetica institutione promovenda summopere adlaboravit, cuiusque exempla et traditae regulae tam salutares in universa ecclesia fructus dederunt, uberioresque adhuc dabunt, si adhuc sedulo fuerint recogitata.

Denique cum in schemate, de quo agimus, Tridentini concilii catechismus meritis laudibus exornatus, iterum ut optima regula proponatur in adultis instruendis sequenda, ego quoque animi votum exprimo, ut hoc ipso schemate enuncietur, sanctissimum patrem esse curaturum, ut pro recentius enatis christianae societatis indigentiis nova concinnetur huius etiam catechismi editio, in qua, quantum par sit, opportunis additamentis ratio habeatur tam condemnatorum errorum, quam doctrinarum quae solemni iudicio definitae sint a Tridentini tempore usque ad expletum nostrum concilium Vaticanum. Nihil sane optabilius pro omnibus numeris absoluta christiani populi in recta fide institutione; ac pretiosa doctrinae thesaurus, quem romanus exhibet catechismus, non paucis aliis fulgidis gemmis nitesceret, si apostolicae sedis studio haec nova acceperit incrementa.

Pareite saltem animo ac voluntati, eminentissimi ac reverendissimi patres, si mea inscitia et imperitia taedio affecti sitis, vestraque sapientia quae minus recta inveneritis emendate.

Hic autem interrupta discussio est, et eminentissimus primus praeses ait:

„Reverendissimi patres, supremum diem obiit in hac alma urbe reverendissimus dominus Basilius Gil Bueno episcopus Oscensis in Hispania, cuius anima piis reverendissimorum patrum suffragiis commendatur.

„Proxima congregatio generalis habebitur crastina die hora consueta."

4.

Congregatio generalis vigesima sexta
1870 februarii 15.

Feria III die 15 februarii 1870 hora nona matutina, in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae, generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt quingenti septem patres, nempe 34 cardinales, 5 patriarchae, 3 primates[1], 78 archiepiscopi, 354 episcopi, 6 abbates nullius dioecesis, 10 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, unum mitrae habentes, 17 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, quae per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum vigesimae sextae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

[1] Licet in congregatione generali vigesima quarta declaratum fuerit archiepiscopos Mechliniensem, Salernitanum et Antibarensem inter primates habendos esse; tamen in indiculo inter archiepiscopos semper recensentur.

Reverendus pater dominus Andreas Schaepman archiepiscopus Ultraiectensis missam lectam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adesumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses indixit continuationem discussionis circa schema *de parvo catechismo*, et patribus annuntiavit, oratoribus qui pro superiori congregatione inscripti fuerant, sex alios accessisse, quos omnes iussit ex ambone publicari.

Tunc subsecretarius sequentem tabellam perlegit:

„Pro congregatione generali die 15 februarii 1870. Nomina oratorum qui pro superiori congregatione inscripti, audiendi adhuc supersunt: reverendissimi patres, Marianus Ricciardi archiepiscopus Rheginensis, Salvator Nobili Vitelleschi archiepiscopus episcopus Auximanus et Cingulanus, Ioannes Thomas Ghilardi episcopus Montis Regalis, Guillolmus Keane episcopus Cloynensis, Thomas Grant episcopus Southwarcensis, Ioannes Petrus Mabile episcopus Versaliensis, Franciscus Alexander Roullet de la Bouillerie episcopus Carcassonensis, Guillelmus Clifford episcopus Cliftoniensis, Michael Payá y Rico episcopus Conchensis, Aloysius de Canossa episcopus Veronensis, Aloysius Elloy episcopus Tipasitanus, Antonius Maria Pettinari episcopus Nucerinus, Ioannes Iosephus Faict episcopus Brugensis, Iulius Lenti episcopus Nepesinus et Sutrinus, Iacobus Iosephus Jans episcopus Augustanus, Franciscus Gros episcopus Tarantasiensis, Laurentius Gastaldi episcopus Salutiarum, Henricus Bindi episcopus Pistoriensis et Pratensis, Salvator Magnasco episcopus Bolinensis, Iosephus Maria de Urquinaona episcopus Canariensis. — Novi oratores. Reverendissimi patres, Emmanuel Garcia Gil archiepiscopus Caesaraugustanus, Iulianus Florianus Desprez archiepiscopus Tolosanus, Antonius Monescillo episcopus Giennensis, Hyacinthus Maria Martinez episcopus Sancti Christophori de Avana, Iosephus Gelabert episcopus Paranensis, Raphael Ricca generalis ordinis Minimorum."

Oratoribus publicatis, ab eminentissimo primo praeside successive ad ambonem vocati sunt archiepiscopus Rheginensis, archiepiscopus episcopus Auximanus et Cingulanus, episcopus Montis Regalis, episcopus Cloynensis, episcopus Versaliensis, episcopus Carcassonensis, episcopus Cliftoniensis, episcopus Conchensis. Reverendissimus autem episcopus Southwarcensis morbo impeditus aberat.

ORATIO

reverendi patris domini Mariani Ricciardi archiepiscopi Rheginensis[1].

Eminentissimi et reverendissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Paucis vos morabor, sapientissimo iudicio vestro aliqua submittens, quae schema *de parvo catechismo* respiciunt.

Ac imprimis maxime mihi adprobatur consilium de uno parvo catechismo pro omnibus christiani orbis dioecesibus statuendo ob gravissimas sane rationes, quae in schemate eiusque adnotationibus exponuntur. Inter quas excellit unitas docendi discendique fidem catholicam, de qua numquam satis commendanda unitate apostolus ad Philippenses scribens aiebat[1]: *Implete gaudium meum, ut idem sapiatis, eamdem charitatem habentes, unanimes, idipsum sentientes.* Neque hac sentiendi unitate contentus, sed verborum loquendique uniformitatem requirens, Corinthios ita adhortabatur[2]: *Obsecro autem vos, fratres, per nomen Domini nostri Iesu Christi, ut idipsum dicatis omnes.* Praeterquamquod si unum sacrosancta Vaticana synodus praescriberet catechismum, ne alia recenseam incommoda atque inconvenientia quae accerentur, illud eluderetur procul dubio, quod nascitur ex nonnullis catechismis aut erroneis, aut saltem minus exactis, aut etiam insufficientibus, qui aliquando circumferri solent, quique haud semel meas etiam in manus pervenere.

Nec vero hac a Vaticano concilio facta praescriptione episcoporum singulorum iura ullo pacto minui aut laedi videntur, tum quia eiusmodi praescriptio fieret ab ipsis episcopis in generali synodo sub Romano pontifice praeside collectis, tum quia integrum semper, ut schematis ipsius verba habent, episcopis maneret ampliores catecheticas evulgare explicationes, quibus uniuscuiusque dioeceseos necessitatibus opportune consuleretur. Quod si pulchrum dignumque omnino est in omnibus cuiusque dioeceseos paroeciis unum eumdemque tradi catechismum, nonne pulchrum dignumque potiori ratione existimaretur unum eumdemque catechismum doceri in omnibus orbis dioecesibus, ita ut fideles, qui unam eamdemque doctrinam profitentur, in quacumque terrarum parte una eademque loquendi forma doctrinam ipsam exponere possent? Quare inter caetera quae optime sancirentur ab oecumenica synodo, illud profecto esset, ut episcopi reduces in varias propriasque dioeceses unam fidei christianae tradendae ac discendae formam adferrent, ut quondam apostoli, antequam in multiplices proficiscerentur regiones Christum nunciaturi gentibus, quae in tenebris et in umbra mortis iacebant, symbolum composuere, quod veluti catechismus primis illis ecclesiae temporibus spectari potest.

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Rheginensis approbat schema his doctas rationibus: 1° ex necessitate docendi discendique fidem catholicam, quam tum ad Philippenses tum ad Corinthios inculcat apostolus, et ex incommodis quae obvenire solent ex catechismis erroneis aut minus accuratis. Nec per hoc laedi episcoporum iura, tum quia ab episcopis in synodo collectis constitui catechismus hic debet, tum quia episcoporum semper erit ampliores edere catecheticas explicationes pro suae dioecesis necessitate. Si pulchrum est pro omnibus cuiuslibet dioecesis paroecilis unum haberi catechismum, multo melius esse, ut unus habeatur pro totius mundi dioecesibus. Hinc, ait, ad exemplum apostolorum, qui antequam per universum mundum discederent populos evangelizaturi, unam fidei regulam tradiderunt in symbolo, etiam episcopos a concilio in suas dioeceses proficiscentes parvum catechismum afferre debere. Et si post concilium Tridentinum una est fidei professio a Pio IV edita pro universa ecclesia iisdem verbis concinnata, cur non idem catechismus penes omnes locum habere poterit? Adesse quidem nonnullas difficultates quemadmodum fuerunt pro catechismo romano, at istae omnes decursu temporis cessabunt, quemadmodum et illae cessarunt.

Circa confectionem autem parvi catechismi, ait, hunc claris paginis constare debere, et per interrogationes ac responsiones omnia exponenda. In varias partes distribuendum, quarum prima pueros rudioresque adolescentes spectaret, et contineret ea omnia, quae necessitatis sunt sive medii sive praecepti, quaeque ad susceptionem pertinent trium sacramentorum, baptismi nimirum, confirmationis et eucharistiae. Alias vero partes, ait, complecti debere quae non modo adolescentibus rudioribus proponenda sunt, sed et iis qui scholas adeunt, immo et ipsis adultis. Appendicem perutilem fore, ait, utpote quae praecipuos aetatis nostrae errores respiceret. Appendicem ultimam catechismi partem esse posse, et quasi epitome et compendium locupletioris errorum confutationis catechismo Romano addendae post ea quae in Vaticano hoc concilio fient. Inculcandum catechizandi munus parochis et omnibus sacerdotibus, non solum pro diebus festis, sed pro cunctis etiam diebus Adventus et Quadragesimae; sacerdotibus qui ad capellas rurales celebraturi se conferunt, imponendum ut primam catechismi partem explicent, et episcopis iniungendum, ut in eos animadvertant qui desides in hoc fuerint. Cum autem et in maioribus urbibus christianae doctrinae ignorantia non raro se prodat, instituendas congregationes aut cuiuscumque generis conventus, in quibus statutis diebus et horis catechismi explicatio fiat, uti ab eminentissimo cardinali Riario Neapoli constitutum est. Concluxit dicendo, quod si quacumque ex causa nolit novus hic catechismus praescribi, conficiatur nihilominus, commendetur atque ut norma proponatur."

[1] II, 2.

[2] 1 Cor. I, 10.

Accedit, sicut hesterna die observabat reverendissimus patriarcha Alexandrinus, quod post concilium Tridentinum una extet fidei professio a Pio IV praescripta pro universa ecclesia iisdem verbis concinnata: nonne etiam unus catechismus apud christianos omnes locum obtinere posset? Haud equidem inficior nonnullas adesse difficultates, quae unius catechismi confectioni ac praescriptioni opponi possunt. At maiores etiam fuere quae catechismo romano, quominus conficeretur et ubique adhiberetur, adversabantur; sed brevi temporis spatio difficultates istas irritas concidisse nemo non novit, et omnes nunc Tridentinae synodi consilium laudare non desinunt.

Sed nunc nonnulla, quae sentio, de ipso catechismo breviter exponam. Vehementer optarem ut hic catechismus facillimis clarisque paginis constaret, in quibus haberetur doctrinae fideique christianae compendium per dialogum, sive breves interrogationes et breves responsiones, exhibitum. In varias autem partes dispesci deberet, quae puerorum ac adolescentium aetatibus, ingeniis conditionibusque optime responderent. Prima pars pueros rudioresque adolescentes spectaret, atque ea contineret quae necessitate tum medii tum praecepti scire debent, et quae ad tria sacramenta poenitentiae, eucharistiae et confirmationis rite suscipienda pertinent, atque ab iis qui ad tria illa sacramenta accedunt vel accedere sese disponunt, agnoscenda sunt. Aliae autem catechismi partes per varias classes alia gradatim complecterentur, quae non modo rudioribus adolescentibus iuxta illorum etiam mentis vim ac profectum traderentur, sed iis etiam qui scholas adirent, atque ipsis adultis. Quod si quaedam adolescentium captui difficiliora haberentur, posset ea episcopus ut omittenda aut differenda adnotare.

Perutile autem esset si huic catechismo in ultima parte appendix quaedam accederet, in quae praecipui huius nostrae aetatis errores ea, qua par est, brevitate ac perspicuitate refellerentur. Hisce enim luctuosissimis temporibus, in quibus tot tantaque media mutuae communicationis prodiere, mirum in modum errores disseminari, et longe lateque ex una in alias regiones invehi atque diffundi, non sine ingenti animi moerore conspicimus. Quod si in aliqua regione ac dioecesi haeretici nunc temporis non extent, neque contra fidem errores propagentur, tamen ut experientia satis superque constat, etiam in regionem illam ac dioecesim facile possunt ex aliis regionibus errores induci. Quapropter nec pro huiusmodi regione ac dioecesi inutilis habenda est ultima catechismi pars, in qua ad medelam aut praesentibus aut imminentibus malis afferendam, praecipui aetatis nostrae errores tamquam adiecta appendice reiicerentur. Haec autem ultima catechismi pars seu appendix velut epitome et compendium esset locupletioris errorum confutationis, quam catechismo romano addendam e re omnino existimo, quaeque etiam doctrinam omnem Vaticani oecumenici concilii completi atque exponere deberet, errorumque omnium praeseferre confutationem, quos sive ecclesiam, sive societatem civilem impetentes, Vaticana oecumenica synodus damnabit.

Illud insuper enixe expostularem, ut parochis omnibusque sacerdotibus officium catechismi tradendi oecumenica synodus maxime inculcaret. Permulti enim ab hoc munere sese eximunt praesertim in pagis atque oppidis, atque parochum, speciatim ubi puerorum atque adolescentium numerus ingens recensetur, tanto officio rite et perfecte obeundo imparem sine adiutorio relinquunt. Nec vero tantum diebus festis, sed etiam aliis iuxta locorum atque opportunitatis adiunctis opus esset catechismum pueros docere; et si non omnibus anni diebus, ut maxima cum laude ingentique fidelium utilitate alicubi fieri videmus, saltem Adventus et Quadragesimae tempore cunctis hebdomadae diebus hoc munus obire parochi et alii sacerdotes deberent. Qui vero ad capellas, ut vocant, rurales sacrum celebraturi festis diebus se conferunt, ab oecumenica synodo obstringendi essent ut primam, quam supra inui, catechismi partem rudes illas gentes, quae in agris versantur, et quae aliquando omni subsidio destitutae sunt, docerent: ac episcopi huius officii adimplementum sedulo curantes, salutaribus etiam poenis animadvertere in illos deberent, qui desides aut reluctantes sese praeberent. Cum autem constet, etiam in urbibus permultos provectae quoque aetatis et cuiuscumque conditionis doctrinae christianae ignorantia laborare, et ob hanc ignorantiam in varios errores labi, egregium ac perB opportunum opus episcopi peragerent, si in singulis civitatibus aliquas instituerent sive congregationes, sive alios cuiuscumque generis conventus, in quibus statutis horis et diebus catechismi et doctrinae christianae notitia omnibus traderetur: quod quidem Neapoli ab eminentissimo cardinali Riario, illius urbis archiepiscopo, cum ingenti fructus spe nuper fuisse institutum novi, nec unquam satis laudare possum.

Haec mihi, revenendissimi patres, proponenda videntur, ut quae de parvo catechismo habentur in schemate maiorem latioremque utilitatem afferant, et expeditius quod intendimus assequamur, totius scilicet christiani populi bonum, quod vehementer, ut mihi facile persuadeo, promoveret atque solidaret unius catechismi pro omnibus dioecesibus praescriptio. Quod si oecumenica synodus hanc praescriptionem ferendam non existimaret, discuperem saltem, ut C unius catechismi usum commendaret: quae res permulta removeret aut inconvenientia aut damna, innumerasque Christi fidelibus afferret utilitates, quae temporis lapsu, ut certum mihi sese ostendit, ita innotescerent, ut episcoporum omnium animos ad ipsius catechismi usum vel invehendum, vel fovendum facile pertrahant.

Quae autem exposui, ut meo satisfacerem officio, ea penitus oecumenici concilii iudicio reverenter et sincere et ex animo subiicio.

ORATIO

reverendi patris domini Salvatoris Nobili Vitelleschi archiepiscopi episcopi Auximani et Cingulani[1].

Eminentissimi ac reverendissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Communi fere consilio nonnullorum ex reverendissimis patribus qui ante me cathedram hanc ascenD derunt, eamdem sibi sortem expectat schema hoc,

[1] Argumentum: „Archiepiscopus episcopus Auximanus et Cingulanus laudavit et approbavit schema. Per catechismum venire, ait, aut practicam puerorum et adultorum in christiana fide institutionem, aut libellum ipsum quo institutio haec perficitur. Utrumque significationis ratione habita, catechismum magni momenti rem esse et universalis ecclesiae iudicio ac auctoritate proponendam. Id fecisse ecclesiam in concilio Tridentino, ubi non dedignata est catechismi confectionem praecipere; id quoque faciendum in synodo Vaticana quae Tridentinorum patrum vestigiis inhaeret. Nec dicatur Tridentinum concilium catechismum pro sacerdotibus proposuisse, e contra catechismum de quo hic agitur pro fidelibus esse. Rationem enim agendi eamdem omnino esse constat. Siquidem catechismus Tridentinus pro sacerdotibus est christianam doctrinam traditurus, hic pro populo et pro sacerdotibus, quibus indigebit populus ad explicationem doctrinae. Addidit exempla summorum pontificum Benedicti XIV, Clementis VIII et Clementis XIII, qui semper praecipua cura et studio elementarem fidelium institutionem prosequuti sunt, praesertim autem puerorum et rudium. Universae ecclesiae in concilio congregatae proprium esse christianam doctrinam edocere gentes non solum constituendo su-

quam alia schemata hucusque discussa obtinuerunt. A Plura enim a sapientissimis illis oratoribus in medium prolata sunt de laudanda auctorum schematis intentione et eorum charitatis zelo; at plura simul ut nobis suaderent a concilii huius deliberationibus esse illud omnino expungendum. Mihi sane vestrum omnium minimo, at etiam amplissima libertate utens, qua vos ipsi utimini, reverendissimi patres, aliam prorsus esse sententiam, aperte dicam. Arbitror enim saluberrimo consilio factum esse, ut constitutio vestro iudicio subiiceretur de confectione et usu unius parvi catechismi pro universa ecclesia. Ac ne inani verborum declamatione tempus insumere videar, veniam ad rationum momenta, quae pro mea sententia vestrae attentioni exhibenda et submittenda puto.

Ac primo quidem catechismi vocabulo duplex inest sensus; aut enim significamus practicam puerorum et adultorum in Christi doctrina institutionem, aut libellum ipsum intelligimus, qui Christi doctrinae B summam populo tradendam exponit, eique divinae legis praecepta pandit. Iam vero utriusque significationis ratione habita, catechismus res est tam gravis momenti, ut maxime optandum esset universalis ecclesiae iudicio atque auctoritate evulgari atque fidelibus proponi. Quod quidem primo evincitur ipsius ecclesiae facto.

Sacrosancta enim Tridentina synodus postquam novas haereses damnavisset, ac simul tot tantaque disciplinae capita constituisset pro morum reformatione, ad catechismum quaerendum ac conficiendum accedere non est dedignata. Immo illum exarandi munus nonnullis patribus commendavit; et in sess. XXIV cap. 7 praecepit parochis, ut etiam vernacula lingua, si opus sit et commode fieri poterit, sacramentorum vim et usum pro suscipientium captu explicent. Quodque magis est, id fieri praecepit (notate verba) iuxta formam a sancta synodo, in C catechesi singulis sacramentis praescribendam, quam episcopi in vulgarem linguam fideliter verti, ac a parochis omnibus populo exponi curabunt. Nostis etiam, reverendissimi patres, in pene postrema sessione eamdem sanctam synodum constituisse, ut catechismi liber, cuius temporis angustia in concilio ratio haberi non potuerat, ad ipsum summum pontificem remitteretur. Quis non videt Tridentinae synodi mentem eamdem fuisse ac praesentis constitutionis schematis, ut nimirum forma praescriberetur christianam doctrinam fidelibus exponendi, quam vernaculis linguis fideliter verti episcopi curare debebant? Cur huius concilii non erit sacrosanctae Tridentinae synodi vestigiis inhaerere ac exempla sectari, ut ampliori ab ipsa praescripto catechismo alter addatur, qui eamdem doctrinae substantiam exhibens, brevi tamen ac simpliciori forma exaratus, non modo sacerdotibus praesto sit, verum etiam in omnium fidelium manibus inveniatur et facile memoriae mandetur?

Nec opponatur Tridentinae synodi catechismum sacerdotes respicere caelestis doctrinae pabulo populum enutrientes, non autem ipsum populum cui parvus hic catechismus discendus proponitur. Non enim tantum est inter utrumque discrimen, ut ab agendi ratione synodi Tridentinae inferri nequeat et nostra agendi ratio. Quandoquidem et multa catechismi tridentini erant ipsi populo tradenda et memoriae mandanda; et parvus hic, qui proponitur, catechismus non populo tantum sed etiam sacerdotibus adhibendus praecipitur. Nihil enim unquam tam facile ac perspicuum confici potarit, quod viva sacerdotalis ministerii expositione non indigeat. Quod quidem de hucusque editis catechismis pro nonnullarum dioecesecon usu contigisse probe nostis. Sive enim de cardinalis Bellarmini libello ageretur sive de aliis, omnes synodi decernunt ac praecipiunt ad tramitem eorum quae Tridentina synodus mandat, ut pastores et rectores ecclesiarum parochialium singulis diebus dominicis pueros elementa fidei doceant, atque adultis salutis monita explanent. Quare inter opera a Tridentina synodo praescripta est illud quod nobis proponitur. Unum hoc erit discrimen, quod parvus hic catechismus communi omnium, rudiorum etiam, intelligentiae accommodatus ac brevi et simpliciori forma exaratus eas veritates tantum sanctae nostrae religionis exprimat, quae omnibus et singulis fidelibus sunt necessario cognoscendae, ne iidem, praesertim si rudiores, plus sapiant quam oportet sapere, sed sapiant ad sobrietatem.

Iam vero quis non videt, nostro praesertim tempore in id operis esse maxime adlaborandum, ut christianae doctrinae notitia omnes Christi fideles imbuantur, eiusdemque institutio, maxima qua fieri possit brevitate ac perspicuitate apud fideles evulgetur, ut ii iam audita secum repetant et memoriae mandent, et etiam, qui sacerdotis vocem audire non potuerit, saltem quae magis sunt scitu necessaria per se legat et cognoscat? Concilii Tridentini exemplum nobis item exhibent summi pontifices, qui semper praecipuis studiis et curis prosecuti sunt elementarem fidelium praesertim rudium in Christi doctrina institutionem per parvulos catechismi libros conficiendam, praesertim vero magnus pontifex Benedictus XIV libellum commendans a venerabili car- D dinali Bellarmino conscriptum de mandato summi pontificis Clementis VIII, item Clemens XIII in epistola encyclica ad omnes episcopos data die 14 iunii anni 1761, qua iussit, in Christi fidelium christiana institutione, posthabitis iis catechismis, quos novitatis amor tunc temporis afferre consueverat, catechismo uterentur sancti Pii V iussu edito ad mentem Tridentinae synodi.

Caeterum quid magis proprium esse potest universae ecclesiae in hoc concilio congregatae, quidve magis respondens eorum ministerio quibus dictum est: *Euntes docete omnes gentes*, quam omnibus quae nobis praesto esse possunt subsidiis prospicere, ut reapse omnes gentes Christi servatoris nostri doctrinam edoceantur? Quod quidem non facimus tantum supremas fidei regulas aut disciplinae decreta constituentes, verum etiam in id incumbentes, ut quae divinae scripturae aut traditionis auctoritate definita est doctrina, paucis iisque omnium captui

premas fidei regulas, aut disciplinae decreta, sed etiam ut definita doctrina paucis iisque omnium captui accommodatis verborum formulis ad omnes quoque rudes perveniat. Compertae esse difficultates quae ex catechismorum multiplicitate obveniunt, ex parvo autem catechismo, de quo sermo, hoc bonum sequuturum ut magis eluceant ecclesiae unitas in fide. Quae opponuntur ex varietate morum, indolis, culturae etc., unius catechismi confectionem impedire non posse. Haec omnia exigere ut pro nationum varietate earumque indigentiis uberior et plenior expositio practice detur, quod ipsum schema admittit. Non imminuitur per hoc episcoporum ius docendi: ab episcopis enim primum unius catechismi petitio facta est, et praeterea eum [illegible] nemini iniuriam facit. Iura conciliorum generalium potiora esse, ait, iuribus singulorum episcoporum. Quae vero addita sunt de variis conciliis provincialibus pro catechismis edendis, de minus apto libello Bellarmini, de recentioribus catechesticis institutionibus Romae editis, probare ait magis magisque necessitatem unius catechismi qui talis sit ut auctoritate proponentis ecclesiae omnem substantialem controversiam aut dubium prorsus excludat. Nimis extolli difficultatem litteralium versionum, per quas id unum intelligi debet ut ex variis idiomatibus verba eligantur quae premissa ac fieri potest eamdem ideam referre valeant. Addidit assentiri se primati Hungariae postulanti ut in prooemio constitutionis necessitas declararetur instituendi populum in religione. — Concluxit conficiendum hunc parvum catechismum, et si revera alicubi adoptari non poterit, commendetur saltem episcopis ut sublatis difficultatibus illum proponant."

accommodatis verborum formulis, ad pueros, ad rudes etiam et indoctos instituendos perveniat, quos haud secus ac ceteros homines vult Deus salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire.

Atque hunc catechismum pro universa ecclesia unum existere quam sit opportunum, nemo non videt. Quis enim nescit in omnibus, quae ad catholicam ecclesiam pertinent, id maxime et semper esse curandum, quod magis magisque istius divinae religionis admirabilem et prodigiosam unitatem praeferat, eam, inquam, unitatem qua vera Christi ecclesia ab innumeris haereticorum sectis maxime distinguitur, et incredulorum etiam animos mire percellit atque vincit; ac proinde, quid magis vitandum nobis est quam quidquid huic unitati adversari et quomodolibet eam imminuere videtur, etiamsi aliqua subeunda essent incommoda, aliquae subsequerentur difficultates? Nonne omnia potius essent toleranda, quam detrimentum accipiat unitas, haec nostrae ecclesiae maxima vis, ac omnium pulcherrimum decus?

Notorie ex ipsis adnotationibus ad schema nostrum comperta habetis damna, quae nonnullis testantibus episcopis, ex catechismorum varietate contra unius fidei professionem derivantur; ita ut haud raro accidat, ut unius etiam nationis, immo unius provinciae christiani homines in rebus communis fidei esse invicem non intelligant. Animadvertite, reverendissimi patres; facta sunt potentiora verbis, quae quidem unitas nostris maxime temporibus omni studio est servanda. Nescio enim an aliud unquam tempus exstiterit quo magis timendum fuerit, ne profanis vocum novitatibus, ne stultis quaestionibus ab iis praesertim propositis, qui inobedientes sunt, vaniloqui et seductores, sanorum verborum forma corrumpatur. Impossibile ne aut difficile esset, ut huiusmodi corruptio non ipsos catechismi libros tam varios tamque inter se diversos attingeret eo quidem animarum damno, quod ne cogitare quidem aut satis deplorare possumus?

Nec me movent animadversiones in contrarium adductae, quibus schematis propositio minime opportuna esse evincitur, spectata varietate morum, indolis, culturae, qua Christi fideles omnibus diffusi regionibus distinguuntur. quae quidem conditionum varietas variam potius expostulare videtur rationem methodumque fideles in Christi doctrina erudiendi. Primo enim, quae nobis modo obiiciuntur, eadem certe extiterunt concilii Tridentini tempore; neque tamen impedire potuerunt, quominus sancta ea synodus unum catechismum, unamque docendi formam adhibendam praeciperet. Cur igitur ab eadem re constituenda abstineat Vaticana synodus? Deinde nemo certe denegabit unquam in erudiendi populis christianae reipublicae, rationem habendam esse cum morum atque indolis, tum etiam maximae culturae, qua unaquaeque natio ab aliis distinguitur, et errorum in hac vel illa regione magis obtinentium. Profecto determinatus quidam idearum ordo aut loquendi modus, singulis nationibus earumque indoli civitati ac regimini accommodatus, uberiorem ac pleniorem inducit qualibet disciplina institutionem, eamque in animis praesertim rudiorum hominum et puerorum obsignat ac firmat. At haec omnia rem practicam respiciunt, quae dummodo ab unius catechismi typo ac basi non discedat, immutari utique potest ac variis regionum conditionibus accommodari.

Neque id negant schematis auctores: sunt enim haec verba: „Integrum autem erit episcopis, praedicti parvi catechismi usu iugiter retento, eas seorsim edere catecheticas institutiones, quas ipsi ad fidelium mentes uberius excolendas, vel ad errores in suis regionibus forsitan serpentes profligandos, magis opportunas in Domino iudicaverint." Quae quidem verba satis expressa ac perspicua videntur, si unus catechismus a concilio confirmatus retineatur, ac simul haec episcopis concedatur uberiorum explanationum rationabilis libertas, ut unitas in varietate, et varietas in unitate haberi videatur: quo quidem facto institutionis utilitas ac firmitas in tuto posita apparet.

Praeterea non video detrimentum aliquod afferri ex parvi catechismi confectione pro universa ecclesia, iuri ac muneri episcopali pascendi, regendi ac docendi partem dominici gregis unicuique creditam, quod procul dubio proprie esse ac essentialiter episcoporum nemo inficiabitur. Si opportunum visum fuerit nonnullis episcopis hanc ordinationem promovere, ut e schemate apparet, ex hoc ipso asseri debet, quod hic non agatur de aliquo iure episcoporum labefectando. Nullimode enim episcopi ipsi haec propria iura, praesertim si de essentialibus ageretur, laedere possunt. Deinde si fas mihi sit ut in huius rei explanatione vulgare adagium adhibeam — qui utitur iure suo, nemini facit iniuriam — hoc mihi videtur in casu nostro aptissimum. Et re quidem vera, quis ignorat conciliis generalibus ius ferendi leges inesse, ita ut leges, sive disciplinae canones ab iisdem constituti, ad universam ecclesiam pertinere, et ab omnibus servari debeant? Potiora praeterea sunt, ut probe nostis, reverendissimi patres, conciliorum generalium iura quam singulorum episcoporum. Conciliorum sententiae a Romano pontifice confirmatae supremam habent iudicii vim. Utetur ergo iure suo concilium hoc, si iudicaverit profuturum esse catholicae ecclesiae catechismum unum parvum, et illum decreverit confici, ideoque nullam iniuriam faciet episcoporum iuribus, quae caeterum ex antea dictis et in schemate positis iugiter sarta tectaque manebunt.

Quae autem dicta sunt de variis conciliis provincialibus post Tridentinum congregatis, pro catechismis edendis, de minus apto libello cardinalis Bellarmini, nec non de recentioribus catecheticis institutionibus in Urbe editis, haec omnia meo quidem iudicio evincunt magis magisque necessitatem, de qua in schemate, parvum catechismum conficiendi. Usquedum enim communem formam ecclesia non tradiderit pro erudiendis fidelibus, quam modo schematis auctores proponunt, certe erit et esse debuit pastoralis sollicitudinis singulorum episcoporum in id muneris incumbere. Quae quidem agendi ratio, si sermo sit de ipso catechismi libro, statim cessabit, ac ecclesia omnibus praecipiat unum retinendum catechismum. Sane factum hoc quod vidimus, post Tridentinum novum aliquem docendi codicem inquiri, et de eo varias et diversas haberi opiniones, id unum evincit, non sufficere nimirum populi ipsius usibus a Tridentina synodo mandatum catechismum, et eum talem esse oportere, ut auctoritate ecclesiae proponentis omnem substantialem controversiam aut dubium e medio penitus tollat.

Vereor insuper ne nimis extollatur difficultas litteralis versionis, quae parvi huius catechismi in vernaculas linguas propponitur. Nullum enim librum esse puto quocumque idiomate conscriptum, quod verti non possit in aliam linguam eo sensu, quod verba ac loquendi usus alterius linguae propius adhibeatur, ita ut eiusdem ideae significationi respondeat. Nec vocabulum illud *litteralis* in schemate positum aliquid aliud sibi vult, quam versionem, qua variorum idiomatum ea verba seligantur, quae pressius ac fieri potest eamdem ideam referre valeant.

Quae cum ita sint, nulla satis solida ratio in medium afferri posse mihi videtur, cur propositum schema abiiciatur: contra maxima saltem temporum

ac rerum opportunitas postularet, ut parvus hic catechismus pro universa ecclesia conficiatur. Viro reverendissimo primati Hungariae vehementer assentior, cum postulat in proœmio constitutionis necessitatem declarari populum religione instituendi: quod quidem nunquam satis commendatur ut omnes animarum rectores inquirant, vocent et compellant intrare innumeros debiles, caecos et claudos, ut impleatur domus patris caelestis. Quaeramus ideo oves errantes donec inveniamus eas et congregemus eas, ut specialem earum domus tempore opportuno.

Tandem si placet, spectatis praecipue difficultatibus, quae nonnullis in locis occurrere possunt, parvi huius catechismi usus potiusquam praecipiatur, vehementer tantum commendare ac suadere sufficiat, ut arbitratus est reverendissimus archiepiscopus Turonensis. Novus itaque iste codex pro instituendis fidelibus, Vaticanae synodi auctoritate confirmatus, velut coronis habendus est ecclesiae hac de re sollicitudinis et operae.

Tridentina synodus effusiorem catechismum ad sacerdotum praesertim usum iussit conformari: huic inhaerens praecipiat Vaticana synodus parvum confici catechismum ipsius populi intelligentiae et usui accommodatum. Eadem tradatur in utroque catechismo fides, eaedem morum regulae, iidem etiam sint huiusmodi veritatum adsertores.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Thomae Ghilardi episcopi Montis Regalis [1].

Eminentissimi ac reverendissimi praesides et patres.

Quod in schemate propositum nobis fuit de confectione et usu unius parvi catechismi pro universa ecclesia, tanti momenti mihi videtur, tantumque mihi arridet, ut quamvis praestantissimi oratores aliter sentientes audiverim, nequeam quin illud meo, qualicumque ea sit, opinione suffulciam.

In sacro animarum ministerio ad quod tot annis incubui, verbum Dei huc illuc in Italiae dioeceси-

[1] Argumentum: „Episcopus Montis Regalis schema approbavit attenta necessitate uniformitatis in rebus fidei, attentisque incommodis quae ex varietate catechismorum obveniunt, his praesertim temporibus cum ob itinerum facilitatem totus orbis una urbe evaserit. Catechismo huic proœmium addendum quo synodi Vaticanae decretum iustificetur: in hoc proœmio rationes exponendas quibus necessitas iniungitur catechisticae scientiae, omnesque declarandum quod parochis et sacerdotibus incumbit promovendi catechismum: immo et episcopis praescribi posse ut instituant sodalitatem doctrinae christianae iuxta regulas sancti Caroli Borromaei. In catechismo vero ea tantum exponenda quae scitu necessaria sunt, exempli gratia susceptionem sacramentorum poenitentiae et eucharistiae. Cum enim in unaquaque dioecesi duos catechismos esse oporteat, parvum et magnum, hunc postremum servandum ubique, nisi forte in aliqua interrogatione et responsione mutatio quaedam necessaria sit.

Difficultati de violatis episcoporum iuribus ait 1° id nullimode in mentem habuisse schematis auctores et praesertim Romanum pontificem, 2° nullibi melius quam in concilio legislatorum munus ab episcopis exerceri, 3° ad Romanum pontificem ex doctrina D. Thomae 2, 2, q. 1 spectare symbolum ordinare eiusque novam editionem conficere, iis additis quae opportuniora iudicentur, quin generale concilium cogere teneatur. Unde gratias ei agendas esse si id faciendum in concilio proponerit. In sua dioecesi habere se ait catechismum qui suo iudicio numeris omnibus absolutus est, alii etiam episcopi hoc ipsum de suis dioecesibus testari poterunt, at particulare bonum communi et universali totius ecclesiae bono cedere opus esse; patres Vaticanos exemplo apostolorum ad proprios reversuros secum ferre debere eandem fidei formulam ab ipsis in concilio constitutam. Conficiendi catechismi munus demandandum deputationi pro rebus fidei, quae variarum nationum membris constat.

Concludit veniam expostulando a patribus ob apparentem indocilitatem, quam praeferre visus erat cum prima vice ex ambone loquendi facultatem habuit; declaravit enim se nullatenus intellexisse signum a primo praeside datum ut finem diceudi faceret."

bus quadragesimali tempore vel missionis et exercitiorum spiritualium occasione praedicans, non raro propria experientia didici et persuasum habui semper oportere, ut uniformitas aliqua statuatur in actibus christianis sic dictis, fidei nempe, spei et charitatis, nec non in determinandis rebus scitu necessariis, necessitate sive medii, sive praecepti, in operibus ad festos dies sanctificandos requisitis, et obligatione confitendi circumstantias, quae peccatum grave concomitantur. Quoad haec capita et alia nonnulla, quae theologorum disputationibus relinquuntur, varia in variis catechismis docentur, idque procul dubio in detrimentum animarum vertit. Nostris autem diebus, cum iter agendi et emigrandi facilitas totum pene mundum, ut heri audivimus, velut urbem unam reddiderit, omnia illa mala potiori iure sunt deploranda, de quibus ob catechismorum multiplicitatem in sua constitutione *In dominico agro*, a schemate opportune citata, Clemens XIII conquerebatur.

His rationibus schemati adhaerendum censeo. Vellem tamen proœmium ipsi adderetur, quo patrum decretum de parvo catechismo conficiendo iustificaretur, sicut factum novimus in editione catechismi ad parochos. Ibi legitur in praefatione, tridentinos patres iure meritoque conquestos fuisse, quod haeretici catechismis pessimum christianorum animos depravare studuissent; utque tanto ac tam pernicioso huic malo salutarem aliquam medicinam adhiberent, non satis eos putasse graviora catholicae doctrinae capita contra illius temporis haereses decernere; sed illud praeterea sibi faciendum censuisse, ut certam aliquam formulam et rationem christianos populos, ab ipsis fidei rudimentis instituendi traderent, quam in omnibus ecclesiis illi sequerentur, quibus legitimi pastoris et doctoris munus obeundum esset, et quemadmodum unus Dominus, una fides, ita etiam una esset tradendae fidei, omniaque pietatis officia populum christianum docendi communis regula atque praescriptio. Quae cum ita sint, quid adhuc opus est ut abunde iustificatum habeamus schema de parvo catechismo, qui tandem nihil aliud est quam catechismi ad parochos parvissimum compendium?

Vellem insuper in eodem schematis proœmio rationes proferrentur, ob quas summopere necessariam catechismi scientiam putamus; omnesque ostenderetur, quod catechismum ipsum promovendi parochis incumbit, quoque sacerdotes omnes ad id officii indistincte tenentur. Neque abs re esset si episcopis praescriberetur, ut sodalitatem doctrinae christianae iuxta regulas ab immortali sancto Carolo Borromaeo traditas, quae pretiosissimis ditata est indulgentiis, instaurandam curent, ut heri audivimus etiam a praeclarissimo patriarcha Alexandrino. Hac autem sodalitate providetur, ut sacerdotes catechismum docentes a laicis etiam utriusque sexus adiuventur, sicque in plures classes, quod magni interest, pueri erudiendi distribuantur. Ut autem libentius schema excipiatur, ego, ut alii iam fecerunt oratores, proponerem, uti parvus catechismus in iis solummodo rebus versaretur quae sciri debent, ut sacramenta poenitentiae et eucharistiae rite suscipiantur. Cum enim in omnibus dioecesibus ut plurimum duo catechismi adhibeantur, parvus scilicet et magnus, propositum schema facilius ad executionem adduci posset, eo quod magnus catechismus nullam subiret alterationem, praeter quam in aliqua forsan interrogatione et responsione, quae cum interrogationibus et responsionibus catechismi novae editionis penitus non consentiret.

Quoad ea quae adversus schema obiiciuntur, cum a variis schematis propugnatoribus heri et

nunc satis superque iam responsum fuerit, difficultati solummodo quae omnibus praestat, propositum nempe schema episcoporum auctoritatem imminuere, respondeo, persuasum nobis omnibus esse, sicut et adversarii admittunt, hoc nullatenus esse posse in mente schematis auctorum et multo minus sanctissimi patris. Cum enim nullibi magis elucescat excelsa episcoporum auctoritas, quam cum legislatorum officio fungantur et canones ac decreta condunt in aevum duraturo, perspectum nonne est cum non huc nos congregatos voluisse, ut nostram auctoritatem quomodocumque laederet, sed potius ut eamdem nedum penes sanctam sedem, immo etiam penes populos eorumque rectores instauret et augeat? Si iustum insuper est nos omnes in eo esse ut auctoritatem nostram servemus, quia ut sanctus Gregorius Magnus (ep. 66) aiebat: „Qui episcopalem auctoritatem minuere audet, pastoralem baculum frangit," eo magis nobis cordi esse debet summi pontificis auctoritatem sartam tectamque tueri. Nam ut ait sanctus Cyprianus: Papa ad instar solis est, cuius nos radii sumus: sed si sol obscuretur, quid de radiis fiet? deficiunt et evanescunt. Exoriente igitur dubio quid abstrae aut pa se auctoritati offici possit, nobis semper pro papa standum esse omnes convenimus, cum Petro tantum dictum fuerit[1]: *Ego pro te rogavi, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos.*

Verumtamen quae aliis omnibus antecellit ratio, haec est, ut arbitror: ad summum pontificem, ut docet sanctus Thomas 2, 2, q. 1 etc., ita spectat ad pontificem solum symbolum ordinare, eiusque novam editionem conficere iis additis, quae ipsi opportuna videantur ad refellendos insurgentes errores, quin generale concilium cogere teneatur: ergo a fortiori poterit ipse catechismum fidelibus praebere, quo idem symbolum explicetur, et via cuiuscumque minus rectae interpretationi praecludatur. Quod si una cum oecumenico concilio hoc faciendum ducit beatissimus pater noster, nonne gratias ipsi quamplurimas pro tanta dignatione referre debemus?

Dolet me, vehementer dolet, non idem hac in re posse sentire ac plures praesules, quos maxima existimatione prosequor, praesertim Galliae, qui optimis pro quavis fidelium classe catechismis sunt instructi. Ast et ego ipse, qui catechismum numeris omnibus absolutum possideo, curante praedecessore meo Michaele Casati, 100 prope abhinc annis, quo nonnullae etiam aliae Italiae dioeceses utuntur: sed cum bonum et commodum particulare universali cedere debeat, libentissime animo proposito schemati adhaereo. Hinc fiet ut, sicuti apostoli antequam ab invicem discederent in universam terram evangelii lumen emanaturi, unicam fidei suae regulam sibimetipsis praescripserunt, ita et nos ab hoc concilio et a principis apostolorum sepulcro ad propria redeuntes, aphiscum deferamus eamdem fidei formulam, sive catechismum, quem nosmetipsi una cum summo pontifice statuemus. Hoc nobis maxime proderit ad munus nostrum, instruendi nempe iuventutem in scientia religionis, ex qua bona omnia dimanant, quaque deficiente, mala cuncta sunt pertimescenda, quia ut legimus in Scriptura[2]: *Ubi non est scientia animae, ibi non est bonum:* ita censeo. Perspicuum namque est, catechismum ab episcopis in generali concilio collectis propositum, maiori semper auctoritate pollere alio quocumque ab episcopis singillatim approbato. Eadem de causa sperare iuvabit, a gubernis pro publicis scholis, nec non a privatis ludi magistris facile adoptandam fore. Sicut autem bonus catechismi exitus a maiori vel minori illius bonitate pendet, sic ego sanctissimo patri nostro supplicandum arbitrarer, ut deputationi pro rebus fidei catechismum ipsum conficiendum committeret, utpote quae praeclarissimis variarum nationum membris constans, optimam nobis arrham praebet, eumdem eo modo perficiendum ut omnium expectationi respondeat.

Quoad quaesitum, utrum expediat ut catechismus vim obligandi habeat an non, affirmativa mihi videtur amplectenda sententia. Cum enim a concilio ipso una cum sanctissimo patre catechismus edatur, et supradicto modo confectus placere, ut arbitror, omnibus debeat, decus ipsum concilii expostulat ut obliget, statuto tamen tempore quo obligari incipiat, et habita ratione difficultatum, quae poterunt occurrere iuxta diversa rerum adiuncta in quibus diversae nationes versantur. Haec saltem mea opinio est; sed vos estis magistri in Israel, vos concilii iudices, vestro idcirco supremo ac sapientissimo iudicio suffragium meum libentissime subiicio.

Hicque finis dicendi esset, eminentissimi praesides et patres, sed nequeo a suggestu descendere quin paucis adhuc verbis veniam de hoc dicturus quod mihi contigit prima vice, qua me loquentem audistis. Relatum mihi fuit ter datum esse signum eo quod tardior essem; fateor huiusmodi signum me non intellexisse, nisi dum postremam sermonis periodum legerem. Verumtamen cum meam illam licet tantummodo apparentem indocilitatem vobis displicuisse noverim, gratias ago Deo quod me humiliavit ut discam iustificationem, et veniam a vobis iterum exposco pollicitus intensissime erga vos me venerationis testem memetipsum quotidie aeterno iudici exhibiturum, ut perseverantiae donum obtineamus, ne quis ex nobis in valle illa districtionis, cuius amplissima haec aula tenuem aliquam imaginem refert, confusionem in conspectu omnium gentium sit passurus, sed omnes, omnes nomine excepto, adesse possimus cum apostolis duodecim tribus Israel iudicaturis, ac a sancto Petro principe benedictionem accipere, qui nos una cum beatissimo papa nostro introducat triumphantes in regnum aeternum paratum nobis a constitutione mundi. Fiat, fiat, intercedentibus sanctissimo Petro et clarissima immaculata virgine Maria.

ORATIO

reverendi patris domini Guilielmi Keane episcopi Cloynensis[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Perpensis omnibus quae de catechismo parvuloram in schemate proposita sunt, nec non omnibus quae ex dictis in duabus congregationibus ultimis audivi, mihi quaeso vestro benigno favore liceat, ut quod de modo decreta proponendi, et quod de

[1] Luc. XXII, 32.

[2] Prov. XIX, 2.

[1] Argumentum: „Episcopus Cloynensis multa proferens ex litteris apostolicis *Multiplices inter* modum commendavit quo constitutum est ut decreta iam parata patribus examinanda, et libere discutienda proponantur. Veniens ad schema, summopere illud laudavit, votum emittens ut ab omnibus approbetur. Nonnulla admotavit circa difficultates propositas. Et 1° tractionis difficultates nullas extare. Si enim sacra scriptura in omnibus linguis verti potest, cur non parvus catechismus? 2° Non laedi iura episcoporum vel ex eo apparere quod unicuique libertas relinquitur peculiaribus suae dioecesis indigentiis consulendi per appendices. 3° Adesse quidem aliquam difficultatem in introductione novi catechismi, non ideo tamen renuntiandum bonis quae ex eo certissime obventura sunt. Quod si in Gallia antiphonaria et missalia iuxta romanum ritum introduci potuerunt, cur non poterit parvus catechismus?"

speciali huius schematis fine sit consendum, quam humiliter sed libere vobis exponam.

In litteris apostolicis quibus ordo generalis in sacrosancti oecumenici concilii celebratione servandus constituitur, sanctissimus dominus noster Pius divina providentia papa IX sic loquitur pagina 11: „Cum vero nos iam inde a tempore, quo apostolicas litteras ad hoc concilium indicendum dedimus, viros theologos et ecclesiastici iuris consultos ex variis catholici orbis regionibus in hanc almam urbem nostram evocandos curaverimus, ut una cum aliis huius urbis et earumdem disciplinarum peritis viris rebus apparandis darent operam, quae ad huius generalis synodi scopum pertineat, atque ita expeditior via in rerum tractatione patribus patere posset; hinc volumus et mandamus, ut schemata decretorum et canonum ab eisdem viris expressa et redacta, quae nos nulla nostra approbatione munita, integra integre patrum cognitioni reservavimus, iisdem patribus in congregationem generalem collectis ad examen et iudicium subiiciantur. Itaque, curantibus memoratis praesidibus, aliquot ante dies quam congregatio generalis habeatur, decretorum et canonum schemata, de quibus in congregatione indicta agendum erit, typis impressa singulis patribus distribuentur, quo interim illa diligenti consideratione in omnem partem expendant, et quid sibi sententiae esse debeat, accurate pervideant. Si quis patrum de schemate proposito sermonem in congregatione ipsa habere voluerit, ad debitum inter oratores ordinem pro cuiusque dignitatis gradu servandum, opus erit, ut saltem pridie congregationis ipsius, praesidibus suum dicendi propositum significandum curet." Explicatione non indigent haec verba.

Quod schemata ita praeparata reverenter accipienda, diligenter examinanda, et ad maiorem Dei gloriam et animarum salutem promovendam corrigenda sint et amplianda, minime vero in limine reiicenda, denegari nequit. Et profecto patribus ab ultimis finibus terrae Romam convenientibus plus utilitatis et commodi affert regula quaedam iam redacta indicans quaenam sit natura, quaenam sit connexio, quinam sit ordo quaestionum de quibus in concilio esset agendum, quam si ad hoc a sibimetipsis invicem mutuo scisciterentur quomodo incipiendum, quomodo prosequendum, quomodo finiendum. Sarta optime tecta in omni sua integritate servantur episcoporum iura. In litteris apostolicis iam citatis dicit summus pontifex: „Volumus et mandamus, ut schemata decretorum et canonum ab iis viris expressa et redacta, quae nos nulla nostra approbatione munita, integra integre patribus reservavimus, iisdem patribus in congregatione generali collectis ad examen et iudicium subiiciantur." Hodie, ni fallor, habetur congregatio generalis numero vigesima sexta ex quo incoepit discussio: quaenam loquendi libertas! Si aliquis querimoniae sit locus, nonne haberetur ex eo, quod orationes ex hoc ambone non fuerint semper discussiones breves, clarae, ad rem, sed repetitiones pluries dictorum, et sermones secessus spiritualis exercitiis aptissimi?

Omnibus persuasum est, quod patres Romam convenientes nihil magis volunt, quam ut hoc Vaticanum concilium sic de fide et disciplina definiat et statuat, ut pro futuris saeculis, sicut pro praeteritis saeculis concilium Tridentinum, sit norma et regula credendi et agendi. Mihi insuper persuasum est, quod ut hoc opus tam salutare, tam grande, tam magnificum ecclesiae catholicae, ecclesia ipsa sit sub omni respectu dignum, patres parati sint collatis viribus et non avare, sed gene-

A rose impendere tempus, sanitatem, et, si requiritur, vitam. Sed tempus inutiliter non teratur, nec e memoria excidat, quod opere concilii absoluto, episcopos singulos manerent confirmationis administratio, parochiarum et collationum theologicarum visitatio, et dioecesis superviso.

Finis specialis schematis de parvulorum catechismo clare exprimitur in prima et tertia paragrapho. De paragrapho quarta nihil est dicendum. Omnes enim catechismi ad parochos utilitatem unanimiter agnoscunt. In schematis verba: „Omnium qui ecclesiae Christi toto terrarum orbe diffusae membra sunt sicut cor unum debet esse et anima una, ita etiam oportet ut unius sint labii et sermonum eorumdem. Cum autem diversa ratio ac methodus in tradendo fidelibus rudimenta fidei non parum incommodi afferre dignoscatur, nos, sacro hoc approbante concilio, ad exemplar proposito B parvo catechismo a venerabili cardinali Bellarmino iussu huius sanctae sedis exarato omnibusque locorum ordinariis commendato, alterum auctoritate nostra latina lingua elucubrandum curabimus, quo omnes utantur, sublata in posterum parvorum catechismorum varietate.

„Integrum autem erit episcopis, praedicti parvi catechismi usu iugiter retento, eas seorsim edere catecheticas institutiones, quas ipsi ad fidelium mentes uberius excolendas, vel ad errores in suis regionibus forsitan serpentes profligandos, magis opportunas in Domino iudicaverint."

Itaque proponit summus pontifex, ut sacro approbante concilio, conficiatur parvus catechismus ad instar catechismi venerabilis cardinalis Bellarmini, quo utantur omnes, sublata in posterum parvorum catechismorum varietate. Catholica haec et sublimis idea utinam omnibus arrideat patribus! C Quot sunt symbolum Apostolorum, symbolum Nicaenum, symbolum Constantinopolitanum, symbolum sancti Athanasii, symbolum Pii IV, tot sunt in suo genere catechismi, ecclesiae unitatem et sapientiam mundo universo proclamantes. Super mysteriis fidei divinae in illis propositis adiiciuntur quidem explicationes, adiiciuntur Dei et ecclesiae praecepta, adiiciuntur quaedam de peccato, de praeparatione ad sacramenta, et de oratione, et de vita aeterna. Etenim ut catechismus pro totius ecclesiae parvulis, officium et ius curandi ut talis elucubretur catechismus, habet ille supremus pastor cui dictum est: *Pasce agnos meos, pasce oves meas*, et de quo definivit concilium Tridentinum quod *fidelium sit doctor*. Parvuli ita instructi in aliam dioecesim, vel in aliam nationem transeuntes, vel in Americam migrantes, easdem tum quaestiones, tum responsiones simplices, parvas et claras ubique invenient, D et ab incunabulis, absque verborum varietate, quamvis diversae sint linguae, eamdem de fide et moribus regulam fidei profitebuntur. Dissidentium oculis, ubicumque sint, sapientia ecclesiae magis et magis admirabilis videbitur.

Ad obiectiones in duobus ultimis congregationibus propositas, prout illas audivi, nunc devenio. Obiicitur traductionis difficultas. Si omnis scriptura sive samaritana, sive hebraica, sive graeca, omnis scriptura in linguas christianorum et paganorum vertitur, cur non posset catechismus parvus verti in linguas catholicorum? Secundo an tali schemate laeduntur episcoporum iura? Minime, ut mihi videtur. Quod enim de episcopo dicit: „Integrum autem erit episcopis, praedicti parvi catechismi usu iugiter retento, eas seorsim edere catecheticas institutiones, quas ipsi ad fidelium mentes uberius excolendas, vel ad errores in suis regionibus forsitan serpentes profligandos, magis opportunas in Domino

iudicaverint[a]: certe haec verba nec increpant, nec A laedunt episcopos. Quid amplius requiritur? In omni saeculo, natione, dioecesi, civitate, pago, parochia, et non raro in eadem familia non invenientur eaedem corporis et mentis dotes, eaedem temporum necessitates, eadem cultura, eadem civilisatio: in singulis casibus providebit unusquisque episcopus prout vult. Ipsi enim, secundum schema, integrum erit, parvi catechismi usu retento, eas seorsim edere catecheticas institutiones, quas magis opportunas et necessarias in Domino iudicaverit.

Ut autem melius et clarius intelligatur opinio, quam vestro iudicio cum omni debita reverentia submitto, inquiratur quid hic et nunc faciat parochus visitationem episcopi expectans. Inter parvulos gregis sui sunt divites et pauperes, scholas frequentantes et non frequentantes, docti et ignari, exculti et rudes, ingenio praediti et mente debiles. Illorum instructioni spirituali providens, ut in epis- B copi adventu ad respondendum bene sint parati, varias in classes eos dividit. Ab omnibus sine exceptione requirit fidei et morum fundamenta. Catechismum pro dioecesi adoptatum omnes, in quantum fieri potest, addiscere obligantur; sed quando parvuli exculti et aliter privilegiati, rudimenta semel adepti, requirunt instructionem superiorem et variam, sive biblicam, sive historicam, sive controversialem; tunc parochus, ne officio suo desit, catechismi dioecesani limites arctos transgrediens, alias superaddit explicationes, prout perpensis locorum et temporum circumstantiis, et auditorum suorum conditione et ingenio, necessarias et opportunas iudicaverit. Similiter secundum schema potest facere episcopus.

Tertia et ultima obiectio. Si non impossibilis, saltem valde difficilis est illius unici catechismi per totam ecclesiam substitutio pro variis catechismis, qui in usu nunc sunt. Sit, quod existat aliqua difficultas; in memoriam revocandum est tum incommodum diversitatis amovendum, tum bonum unitatis promovendum. Praeterea, an non sunt inter vos ipsos, reverendissimi patres, qui novos catechismos ab episcopis pro dioecesibus elucubratos reviderint[1], vel qui pro gregibus suis propriis novos ediderint? Porro si in aliis casibus unius substitutio pro altero nullam vel fere nullam obtinet difficultatem; cur non gaudenter accipiendus esset catechismus a sancta sede apostolica, sacro approbante concilio Vaticano, ecclesiae propositus?

Ad gloriam dicatur episcoporum, sacerdotum et populi illustris Galliarum nationis, quod semotis breviariis, antiphonariis et missalibus, quibus ab incunabulis ad senectutem fuerant assuefacti, romanum ritum, qui arctius inter illos et sanctam sedem apostolicam unitatis est vinculum, pro officiis tum publicis, tum privatis suum fecerunt. Multo D facilior erit mutatio pro parvulis; nulla enim in eorum causa extat ratio cur unus prae aliis catechismis seligatur. Mentionem feci de illustri Galliarum natione; veniam unum addendi verbum mihi concedere dignemini: me cohibere nequeo. In hoc concilio plenario, ex imo corde, et ex grato animi sensu gratias quam maximas Galliarum ecclesiae ago pro innumeris beneficiis, quae semper amantissima et hospitalis Hiberniae ecclesiae propter fidem afflictae et spoliatae a tribus saeculis conferre non cessat. Et in his gratiis propter similes rationes oblatis, suam partem certe non parvam acceptare dignentur Hispaniae, Lusitaniae et Belgii praesules.

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres, dixi; et quae dixi iudicio vestro quam reverenter submitto.

[1] *viderint* ed. Vat.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Petri Mabile episcopi Vercellensis[1].

... Miror[2] tot tantasque ac tales contra schema animadversiones proferri, cum attentus nemo nesciat quantum ad rectam fidelium expectationem totiusque ecclesiae bonum catechismi perfecti et ubique recepti usus conferat. Investigare haud licet unde lites, unde bella, unde causa bellorum; et etiamsi liceret, tacebo. Ego itaque hocce de catechismo schema corde amplector et animo; breviterque pro posse meo, eloquentia quidem debilis, conscientia vero fortis, tueri conabor.

Duas porro quasi partes schema continet, alteram de parvo fidelium catechismo, alteram de maiori parochorum. Quod ad schematis attinet partem, in qua sacerdotibus commendatur usus catechismi romani seu tridentini, nihil nobis proponitur novi, B nihil inauditum: vetus tantummodo commendatio renovatur, praeclarissimi scilicet operis a tridentinis patribus sollicitati, quin etiam inchoati, ac demum sub oculis summorum pontificum ad perfectionis apicem adducti. Ex quo in lucem editus est opera sancti Pii V catechismus ille, et sua promulgatione potitus, nerunt omnes quanto plausu totius christiani orbis sit exceptus. Actum agerem, eminentissimi praesides et venerabiles fratres, si tantum opus laudibus vellem extollere. In memoria aeterna erit concilium Tridentinum; et catechismus concilii Tridentini in memoria aeterna erit. Ergo absit a nobis hoc scelus, totius ecclesiae catholicae sententiam osculoare, aut quoquomodo contemnere. Sacerdotes prae manibus habeant, et tenere non cessent eximium ecclesiae catechismum, ut una sit tradendae fidei populumque christianum ad omnia pietatis officia erudiendi communis regula atque praescriptio.

Iam vero si pastores unam eamdemque fideles edocendi formam observare teneatur, ut una sit omnium fides, sicut unum est omnium baptisma, nonne inde necessario sequitur, unum etiam idem-

[1] Argumentum: „Episcopus Vercellensis mirari se ait, cur tot animadversiones contra hoc schema factae sint; nolle se oppositionis huiusmodi originem inquirere, et plenam suam adhaesionem proposito schemati declarare, illudque modo licet eloquentia debilem, conscientia tamen fortem pro viribus tuendum suscipere. Et in primis partem illam schematis summopere laudavit qua sacerdotibus catechismi Tridentini usus et studium commendatur, tum ob eximiam eius praestantiam, tum etiam quia una inde fit pastoribus tradendae fidei communis regula, atque praescriptio. Eandem utilitatem ex parvo catechismo sperandam, et libellum Bellarmini tamquam normam ac exemplar habendum, quia de ipsius opportunitate et utilitate iam satis experientia constat; summo pontifici relinquendum ut novum catechismum confici curet, cum ipsius sit universalem ecclesiam de fide moribus et disciplina docere, et nulla omnino iniuria per hoc episcopis irrogetur. Ceterum non obliviscendum in constitutione dogmatica *Austerius fidei* damnatam fuisse tamquam schismaticam et ad unum eversorem doctrinam, qua synodus Pistoriensis asserebat episcopum a Christo accepisse omnia iura necessaria pro bono suae dioecesis regimine, perinde ac si ad bonum suae dioecesis regimen necessarias non essent superiores ordinationes spectantes sive ad fidem sive ad mores sive ad generalem ecclesiae disciplinam, quorum ius est penes summum pontificem et generalia concilia.

Redeens ad parvum catechismum ait: „Romani sumus, sit igitur et catechismus noster romanus." Addidit quod quemadmodum in liturgico unitate propria officia unaquaeque dioecesis habet, ita et in catechismi unitate propria et peculiaria capitula unicuique dioecesi esse poterunt, ut schema ipsum declarat. Optandum tamen ut peculiares istae additiones cum catechismo qui communis esse debet non confundantur. Consuluit commendando catechismum Bellarmini et gratias agendo schematis auctoribus qui illum ut normam ac exemplar proposuerunt."

[2] Cum reverendissimus orator improviso orationem haberet non ex ambone, sed prope suggestum praesidum, hinc prima orationis verba a stenographis excipi non potuerunt.

que esse debere doctrinae, fidei et morum compendium, seu parvum catechismum ex maiori illo desumptum, ut huius sit quasi materiarum index et substantia? Cum ergo parvus catechismus a venerabili cardinali Bellarmino iussu sanctae sedis exaratus, scopum suum feliciter attigisse videatur, satis superque patet ex illo tamquam exemplari condendum esse, prout ait schema, cuius verbis lubens utor, catechismum illum, quem nobis sanctissimus pollicere dignatur, et transmittendum pro sua prudentia curabit. Quis autem de congrua et competenti huius opusculi compositione dubitare praesumet? Patres quidem tridentini dignitatis suae quamvis tenaces, a summo Romano pontifice petierunt, ut eius iudicio atque auctoritate terminaretur et evulgaretur quidquid in concilio praestitum erat circa indicem pravorum librorum, reformationem missalis et breviarii ecclesiae catholicae, ac redactionem magni parochorum catechismi: et nos tam praeclaris vestigiis haud insistentes, in manus admirabilis Pii IX totam parvi catechismi causam libenter remittere dubitaremus? De caetero causae istae ad ipsum proprio iure pertineant, utpote de fide, de moribus, de disciplina ecclesiae generalis disserentes. Nulla igitur episcopis fit iniuria, si summo pontifici reserventur; quae aliunde reservatio multis occurrit incommodis, ne scilicet sub diversis formulis diversa etiam doctrina tradatur, aut tradi credatur: et nemo non videt fideles e domicilio suo egressos et alio emigrantes, catechismorum varietate fidei quamdam perturbationem, ne dicam periculum incurrere.

Caeterum dum iura episcopalia vindicamus, nos oblivisci non licet, in constitutione dogmatica *Auctorem fidei* damnatam fuisse tamquam schismaticam et ad minus erroneam doctrinam, qua synodus Pistoriensis asserebat episcopum a Christo accepisse omnia iura necessaria pro bono regimine suae dioecesis, perinde ac si (habet censura) ad bonum regimen suae dioecesis necessariae non essent superiores ordinationes spectantes sive ad fidem, sive ad mores, sive ad generalem disciplinam, quorum ius est penes summum pontificem et concilia generalia pro universa ecclesia. Et adhuc in eadem bulla damnata est tamquam erronea et ducens in schisma et subversionem ecclesiastici regiminis doctrina, quae asserit iurium episcopalium exercitium nulla superiore potestate praepediri et coerceri posse, quandoquidem episcopus proprio iudicio censeret aliquid minus expedire maiori suae ecclesiae bono.

Quaedam etiam nunc non parvi momenti recordamur. Ultimis hisce temporibus cura studioque summi pontificis et episcoporum, in ecclesiis nostrarum Galliarum liturgiae unitas fere ubique restituta est feliciter. Novum inde exortum est et aretum vinculum nos inter et sanctam sedem, matrem et magistram omnium nostrum; et est gloriatio nostra. Sub aliquo tamen respectu potior, ut saltem mihi videtur, est catechismi unitas. Catechismus enim ad omnes spectat fideles et singulos, ut dici possit lex catechisandi, lex credendi, lex orandi, lex agendi, et uno verbo causa catechismi causa religionis catholicae. Romani summi, sit igitur catechismus noster romanus. Sicut autem in liturgiae unitate unaquaeque dioecesis sua habet officia propria, ita in catechismi unitate, sua propria erunt, aut esse poterunt eruditionis christianae capitula. Nec libertati huic obstat schema ipsum, cum e contrario expressis verbis illam tueatur: „Integrum enim erit episcopis (propria schematis verba laudo) praedicti parvi catechismi seu iugiter retento, seu seorsim edere catecheticas institutiones, quas ipsi ... magis opportunas in Domino iudicaverint." Salvum igitur ius episcopale romanet, integre salvum, sed recte intellectum. Unum meo quidem iudicio foret optabile, in ipso scilicet catechismo universali particulares additiones legi exscriptas, ut non cum totius ecclesiae doctrina confundi queant.

Quod ad obiectionem spectat a nonnullis patribus propositam de difficultate catechismi universalis in vernaculam linguam vertendi, illam prorsus tacebo. Responsio enim claret sole vividior. Quomodo auctor esse poterit, qui non valet esse interpres? Sed satis verborum: pro facto concludendum est verbis Benedicti XIV luculentissimis. Non multis abhinc annis sacra congregatio de Propaganda fide, non sane nescia eorum quae de fidei bono sunt, scripsit ad dioeceses statuum Americae unitorum, super ipsarum decreto ad hanc ipsam quaestionem spectante, et illas invitabat ad conficiendum catechismum, illius tamen provinciae statui magis attemperatum, sed doctrinam exhibentem christianam prout a venerabili Bellarmino initio catechismi declaratur, qui catechismus a sancta sede approbatus, in communem catholicorum usum ederetur. Hoc enim habet sacra congregatio et concludit cum verbis Benedicti XIV in suis litteris anno pontificatus secundo datis, in quibus haec leguntur: „Clementis papae VIII aliorumque praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, hortamur in Domino, et enixe commendamus, in doctrina christiana tradenda adhibere libellum de Clementis eiusdem mandato a cardinali Bellarmino conscriptum, mox in deputata congregatione diligenter examinatum, et approbatum, ac denique in lucem eo salubberrimo consilio edi iussum, ut unus deinceps idemque modus in docendo et discendo christianam doctrinam ab omnibus teneretur. Nihil hac uniformitate optabilius, nihil ad praecavendos, qui in multiplicem catechismorum varietatem irrepere possent errores, conducibilius atque opportunius." Aurum dicamus ergo, venerandi patres, venerabilis Bellarmini, seu potius sanctae sedis catechismum, non vero unum illum alterumve auro plumbo venenoque *permixtum*[1]. Non possum certe istum coram vobis non laudare, praesertim quod primi parentis Bellarmini detractores declarantur documentis Iansenismi ad minus extitisse fautores, Gallicanismi doctores et auctores.

Et nunc, eminentissimi praesules et venerandi patres, haec sententiae meae summa. Propositum de catechismo schema optimum iudico, et quod ad praxim facile possit adduci. Theologis ideirco, qui summi pontificis nomine illud excogitarunt explanaruntque, quidquid adversus doctissimos viros dictum sit, non minimas pro mea humili episcopi parte devoveo gratias.

ORATIO

reverendi patris domini Francisci A. Roullet de la Bouillerie episcopi Carcassonensis[2].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

E numero episcoporum me fuisse non diffiteor, qui saepe saepius mala lamentati ex multiplicitate catechismorum redundantia, a sancta sede quae-

[1] Additum est hoc verbum *permixtum*, cum stenographi oratoris verbum non exceperint.

[2] Argumentum: „Episcopus Carcassonensis se ex eorum numero esse ait, qui hoc schema petierunt, et territum fuisse cum initio huius discussionis vidit tot contradictiones invenisse novum de quo agitur catechismum; animo erectum esse cum plures ex patribus in eius defensionem venerunt, et contradictionum obiectiones ad examen revocare velle.

Innocem obiectionem illam esse qua asseritur violari iura episcoporum, eamque non quidem intrinseco argumento se refutare, ne quae ab aliis dicta sunt repetantur, sed extrinseco

sierunt, ut quemadmodum in rebus fidei catholicae omnes unum cor habent et animam unam, ita in catechetica fidei declaratione unius labii essent et unius sermonis. Nec igitur mediocriter dolui, quando nostrum schema, quod praeter caetera schemata omnibus gratum futurum fuisse candidissime sperabam, a tot et tantis pratoribus confutatum fuisse audivi; nec tam surdis tamen auribus fui, ut multiplices et gravissimae ab istis oratoribus prolatae obiectiones penitus me non moverint. Durante tamen, et forsan diutius durante schematis discussione, ipsius crevit fortuna, et nunc facile omnibus compertum est omnibus quibuscumque obiectionibus fieri satis posse, nec minus tamen schema nostrum inconcussum stare. Pauca de obiectionibus.

Ego ipse unam obiectionem prae caetetis gravissimam, et quam ab uno ex praeclarissimis nostris oratoribus depromptam audivi, libera fronte aggredior: violari nempe iura episcoporum, quasi nostrum schema contradiceret verbo Christi ad apostolos: *Ite et docete omnes*. Ante omnia, pace tanti viri dixerim, nihil unquam apostolicae sedi carius, nihil sanctius, nihil antiquius fuisse quam iura episcoporum tueri et defendere. Catholica ecclesia praestantissima est in ordine hierarchiae, et totius hierarchici ordinis observantissima. Summo hierarchiae gradu stat summus pontifex, pastor pastorum, doctor doctorum. Ast quo ipse altius eminet, eo divinam episcoporum institutionem, divinum ordinem et divina iura et sanctius observat, et firmius tegit. Caeterum quomodo schemate nostro violentur iura episcoporum dicere volui sed satis superque responsum.

Idem argumentum resumpsisse in nuperrima congregatione videtur unus e reverendissimis patribus, etsi auctoribus schematis benignius indulserit, illos in conficiendo schemate de violandis episcoporum iuribus non cogitasse. Ah certe non cogitaverunt, et quamvis qui fuerint ignorem, ipsorum nomine asserere possum ab illis longe fuisse tam perversam intentionem. libentius quidem clarissimi Bellicensis episcopi verbis assentirer, qui satis eleganter dixit, venerandam Petri umbram ad sanandos nostros errores, et etiam ad tuenda episcoporum iura a schematibus nostris procul non esse.

De secunda obiectione quoad naturarum indolem et ingeniorum discrepantiam, unum tantum mihi fas sit respondere, illud argumentum ex iis esse, quae probantia nimis minus probant. Ea certe est indolum, naturarum, ingeniorum diversitas, quod perpaucis simul educandis vix una eademque sufficiat docendi methodus: sed ea est etiam ut in eadem non dicam dioecesi, sed etiam in eadem parochia non unus tantum, sed duo, sed tres, sed quattuor essent catechismi accommodandi. Praetermittendum tamen non est eam esse excellentiam ac dignitatem christianae religionis, quod respectu primarum fidei veritatum, respectu precum, respectu primarum etiam christianae vitae regularum, omnis intelligentia humana perfectissimae sit aptitudinis ac qualitatis. Sane de mysteriis, de sacramentis, de symbolo, de virtutibus profundius meditati sunt Augustinus et Thomas, quam simplex mulierecula illa tamen minus non scit, quia non minus credit.

Non animadvertere non possum, quod fermo omnes, qui contra nostrum schema dixerunt oratores, aureum, ut apprime dicebat venerabilis episcopus, Bellarmini opusculum iteratis ictibus profligare statuerunt. In tantum virum maxima debet haberi reverentia: et doctoribus parvum catechismum confecturis, si conficiant, nil satis erit, quam si sacra Bellarmini vestigia premant cominus. Verumtamen dicam, hic praecise de Bellarmini catechismo rem non agi, sed de novo catechismo. Porro si conficiatur, quas praecise ferat utilitates, nemo est qui non videat.

Clarissimus Nicaensis episcopus bene exemplum de sua civitate sumpsit, ut omnibus patefaceret quot difficultates multiplicitati catechismorum afferat nostra moderna mobilitas, et si dicere fas sit, etsi omnes sancti non simus, nostra quasi ubiquitas. Non raro contingit puerum duobus vel tribus annis ante primam suam communionem iam duas vel tres peragrasse dioeceses, duos vel tres catechismos didicisse debuisse. Si duos vel tres didicit, non unum scivisse multum reformido. Addam praeterea inter practica decreta, quae laici fideles a generali concilio praestolantur, nullum forsan illis magis in voto esse, quam communem pro universali ecclesia catechismum, cuius multiplicis voti et ego ipse sum interpres. Praecipua tamen parvi catechismi utilitas erit unitas et firmitas fidei. Unitatem dixi, quasi prorsus suspicarer omnes quotquot sumus hic in ecclesia collecti episcopi, non omnes eamdem fidem confitemur. Utique, reverendissimi patres, eamdem fidem profitemur, et nuper in hac ipsa aula unanimi ecclesiae plausu solemniter professi sumus. Nec tamen praetermittendum, nec obliviscendum est concilium generale non hanc tantum praesentem respicere aetatem, sed futura tempora prospicere. Avertat Deus ut futura quoque aetate unus vel alter episcopus a fide discedat; praeteriti tamen memores, futura praecaveamus.

Nemo nescit labente ultimo saeculo, apud diversas gentes catechismos iansenisticis erroribus fuisse imbutos, quos contra cum multi ab infantia illos hauserint, quos inquam nunc post elapsum ferme saeculum vix respuere et reiicere incipiunt. Ut tanto periculo non subiaceat doctrina catholica, concilium generale sapientissime providebit. Patres reverendissimi, unitatem ecclesiasticae fidei, unitatem ecclesiastici regiminis arctius coarctari nunquam formidemus. Id potissimum est inter ecclesiam et haereticorum sectas discrimen, quod profectus, si dicere possum, omnis sectarum profectus in eo sit, quod magis magisque inter se dividantur; ast ecclesiae profectus in eo est, ut intimius uniatur.

Bene mihi arrisit verbum clarissimi Savannensis episcopi, dicentis primum et magnum profectum in ecclesia fuisse catechismos in variis dioecesibus editos, sed secundum et multo maiorem futurum esse unitatem catechismi. Patres reverendissimi, quidquid unitatem sapit, ecclesiam maxime decet; et concilii huius generalis magna laus, ut spero,

tantum. Nimirum sanctae sedi nihil magis cordi esse quam ut episcoporum iura tueantur, umbra Petri haec schemata protegi, et hoc satis esse ut de violatis episcoporum iuribus ne suspicemur quidem. Ad varietatem ingeniorum et indolis, hoc nimis probare ait, ideoque nihil. Huic rationi insistendo singulis parochiis singuli catechismi dandi essent. Omnes autem norunt eam esse excellentiam et dignitatem christianae religionis ut respectu primarum fidei veritatum, primarum precum, et primarum etiam christianae vitae regularum, omni humanae intelligentiae accommodatissima et proportionata sit.

Unius catechismi utilitatem evidentem esse. Ea esse actualis societatis adiuncta ut plures catechismos ediscere pueri debeant, et non raro contingere ut hac ratione ne unum quidem memoriae mandent. Concilium praeterea sedam dierum nostrorum sed et futurorum temporum rationem habere opus esse. Nunc episcopos omnes strenuos defensores fidei esse, at anteactis temporibus non defuisse qui Iansenismo imbuti hac labe infectos catechismos ediderint cum maximo fidei detrimento, et ne simile quid in posterum contingat, universalis catechismus optimum remedium esse. Catholicae ecclesiae unitatem hac ratione magis visibilem fieri, magisque distinctionem apparere inter ecclesiam et heterodoxorum sectas. Tridentinorum quoque patrum votum fuisse pro uno catechismo, et quemadmodum illi parochis dedere catechismum, ita et Vaticanos patres catechismum pueris oblaturos, quod quidem magnam rem esse optime unum ex praecedentibus oratoribus dixisse."

erit, in ecclesia catholica unitatem arctius firmasse. Non praetermittam unitatem catechismi fuisse constans votum a Tridentino concilio pluries commendatum. Postulat sancta synodus Tridentina ut antequam populus ad sacramenta accedat, curent episcopi ut vim et usum illorum explicent vernacula lingua, iuxta formam in catechesi pro sacramentis conscribenda. Ecce votum Tridentini concilii. Quod igitur fuit pro parochis catechismus concilii Tridentini, sit nunc pro pueris parvus catechismus.

Patres reverendissimi, parvus catechismus, res magna, ut apprimè dictum est, res magna. Libenter assentior praeclarissimi Strigoniensis archiepiscopi verbis, cujus diceret omnium malorum circa nos perfrebescentium radicem ignorantiam esse, atque omnis populi cuiusvis religionem scientiam esse parvum catechismum; ergo res magna parvus catechismus. Ut hanc rem magnam concilium generale agat et perficiat, ego etsi minimus inter vos semper exoptandum censeo.

ORATIO

reverendi patris domini Guillelmi Clifford episcopi Cliftoniensis[1].

Eminentissimi praesides et reverendissimi patres.

Ex his quae in schemate proponuntur, et ex his quae iam ab aliis patribus dicta sunt, duo apparent. 1° quod adest aliquod malum, aliquod damnum in ecclesia, quod nos removere optamus; 2° proponitur nobis methodus vel modus, quo malum hoc removeri possit. Ut igitur rectum iudicium de his verbis ferre possimus, necesse est ut accurate cognoscamus quodnam praecise sit malum, cui mederi volumus, deinde ut consideremus utrum remedia, quae proponuntur, sint revera aptà ad hoc praecise malum tollendum.

Iamvero malum de quo queritur, non est quod doctrina falsa, vel doctrina periculosa, vel doctrina incerta in ecclesia proponatur. Hoc in schemate non innuitur, hoc a patribus non audivi: nisi forte clarissimus episcopus Carcassonae nunc vobis ante oculos posuit quaedam de Iansenismo in ecclesia, qui tamen ego certe non puto quod nostris temporibus in catechismis ab ecclesia approbatis ullatenus docentur. Non igitur nos agere debemus de falsa vel incerta vel periculosa doctrina, quam ecclesia docet, non est hoc malum, cui nos remedium afferre debemus. Sed neque est de negligentia parochorum, de negligentia episcopi quoad modum tradendi doctrinam christianam, sed malum quod a patribus pluribus indicatum fuit, quod revera existit, prout ex ipsorum orationibus, et etiam ex iis quae privatim ex patribus discimus, est hoc, quod saepe in eadem natione, inter gentes eiusdem linguae, saepe etiam in eadem dioecesi, mortuo uno episcopo et altero succedente, catechismi parvi facile mutentur; unde fit, ut homines christiani, qui ex una parte eiusdem regni vel eiusdem provinciae pergunt ad aliam, inveniant quod filii et filiae suae debent novas formas catechismi discere. Et sane hoc malum non solum existit, sed etiam ex natura rerum debet crescere in ecclesia, quia quanto faciliores sunt communicationes in dies, tanto magis istud malum debet nobis sentiri. Unde si possumus invenire remedium, quo huic malo prospicere possimus, hoc certe est opus dignum concilio. Sed nunc venio ad remedium quod proponitur, et omnino fateor quòd mihi videtur non aptum ad hoc faciendum.

Duo proponuntur. Imprimis: „Sublata in posterum parvorum catechismorum varietate." Proponitur igitur in primis ut catechismi qui nunc sunt in usu ecclesiae, catechismi non malae doctrinae, sed doctrinae bonae, quibus populus christianus usque dum instructus fuit, quod omnes isti catechismi uno ictu tollantur. Deinde proponitur ut loco istorum catechismorum ponamus alium catechismum. Non dicitur ut sumatur catechismus Bellarmini, sed dicitur ut fiat catechismus ad normam Bellarmini. Ego dubito an unquam facta sit in ecclesia res, quae adeo pertingeret ad omnes in individuo fideles ac ista subversio catechismorum, qui habentur in universa ecclesia. Sunt catechismi qui a paucis annis constructi sunt, sed sunt catechismi qui in maximo honore habentur apud varias nationes et apud varios populos. Pro populo rudiori catechismus idem est ac ipsorum religio. Ipsi nihil aliud sciunt de sua religione quam quod didicerunt in catechismo; et si tam facile destruimus omnes catechismos qui in universa ecclesia iam probati sunt, impossibile est quod nos scandalum et damnum multis non inferamus.

Sed quid contra proponitur? Proponitur ut alius catechismus scribatur, et universae ecclesiae proponatur. non dicunt auctores schematis quod ex iis omnibus catechismis qui huc usque confecti sunt, debemus unum sumere ex melioribus, et eum docere omnes. Sed hoc ipso quod statuunt necessitatem novi catechismi conficiendi, fatentur quod labores illi, qui a tribus saeculis facti sunt ab hominibus tam doctis, tam sanctis, tam practicis, pro parvo catechismo non sufficiunt, quod nullus eorum adeo perfectam rem potuit facere, quod eius catechismus confectus pro parvulis posset universae ecclesiae proponi. Si unus ex iis confectus vel a Bellarmino vel a Canisio vel ab aliis doctis viris esset in forma catechismus, qui ipsis videretur adeo perfectus ut universae ecclesiae pro parvo catechismo proponi posset, certo hunc catechismum proposuissent. Sed eadem voce qua profitentur usque nunc non potuisse facere tam doctos homines post tentamina trium saeculorum, vellent quod intra paucos menses a commissione aliqua conficiatur.

Ego fateor quod novi opera in hac re tam Canisii quam Bellarmini et aliorum, et utrum possibile sit aliquem istorum catechismorum aptare universo mundo non dicam sed certissime scio, quod si isti homines cum tanta scientia, cum tanta practica, cum tanto labore non potuerunt talem catechismum conficere, qui posset, si proponeretur,

[1] Argumentum. „Episcopus Cliftoniensis tum ex schemate tum ex orationibus hucusque habitis haec duo exurgere dixit. 1° esse in ecclesia malum quod removeri vult, 2° modum proponi quo huic malo subveniri possit. Quoad 1um malum non esse in eo quod falsa et periculosa doctrina tradatur, neque in eo quod negligentia parochorum vel episcoporum reprehendenda sit, sed quod saepe in eadem natione et fortasse etiam in eadem dioecesi instetur catechismus. Hoc revera esse malum cui remedium afferri expeciit. At remedium quod proponitur inefficax esse vel ex hac consideratione constare, quod tollantur catechismi sanae doctrinae, quibus instructi populi huc usque fuerunt, et quidem non sine periculo scandali, ac in eorum substitutionem proponitur catechismus ad normam Bellarmini qui n dicatur qualis. Iamvero hoc ipso schematis auctores fateri, tribus abhinc saeculis nullum bonum catechismum habitum fuisse, secus enim ipsum proposuissent. Timendum idcirco ne etiam nunc bonus hic catechismus confici possit, maxime si prae oculis habeamus tentamina trium saeculorum, et opera doctorum ac piorum hominum Canisii, Bellarmini et aliorum. Bonos esse catechismos qui tollantur, incertum illum qui proponitur. Sapientis esse ea quae bona sunt perficere, non destruere, ut faciunt novatores. Per hanc catechismorum destructionem ansa daretur hostibus dicendi concilium Vaticanum novam religionem instaurare velle; se quoque desiderare unitatem in tradenda doctrina, hanc tamen non vi introducendam, methodum quamdam tradi posse, non tamen praescribendam, sed simpliciter commendandam et relinquendo conciliis provincialibus ut hanc paulatim in suas regiones introducant. Ad instar vero exempli non Bellarminum, sed Canisium potius proponendum. Bellarmini quippe libellum pluribus defectibus scatere indubium esse."

probari ab omnibus episcopis hic praesentibus; certe non credo me facere injuriam cuiquam, si dico, quod non credo, quod possit alius conficere catechismum, qui numeris omnibus sit absolutus, ut nobis omnibus probetur; saltem deest nobis exemplar huius catechismi. Sed rogatur a nobis, ut suffragio nostro dicamus, quod catechismi huc usque confecti debeant destrui; et nescimus revera, non videmus, non possumus iudicare, qualis sit catechismus qui loco istorum suffici debeat.

Audistis multas rationes a patribus allatas de difficultate componendi talem catechismum, qui posset aptari universo mundo. Non repetam quae ab aliis dicta sunt, sed addam duas observationes, quae mihi hisce temporibus valde necessariae videntur. Prima observatio est haec: sapientis legislatoris semper est ea quae bona, quae perfecta sunt, reducere ad perfectionem; sed destruere, securim ad radicem ponere tantum fit, quando res sunt in se malae. Novatores nostrorum temporum semper hanc regulam sequuntur, quod quando volunt innovationes facere in populo, semper omnia quae sunt primo destruunt, deinde facta tabula rasa ipsi volunt novas leges, novas institutiones populo proponere. Non credo quod nobis conveniat ipsos imitari: melius esset nobis ea quae iam habemus meliorare, non autem nostra destruere, ut deinde incerta sumamus.

Haec secunda observatio ex circumstantiis horum temporum a me sumitur. Nostis quomodo omnes loquantur de nostro concilio: nostis quae quotidie nos legimus. Hoc nobis a protestantibus, et ab aliis hominibus obiicitur, quod obiectum concilii sit novam religionem instituere, et substituere antiquae. Hoc est quod auribus nostris quotidie insinuatur, auribus nedum nostris sed et populorum: et puto quod non possemus maiorem ansam iis hominibus dare, quam si in universo orbe omnes catechismos immutaremus. Nolite tamen putare, patres, quod ego aversus sim ut curemus, quantum possibile est, ut unitas habeatur in methodo tradendae doctrinae christianae. Ego valde desidero ut ista unitas introducatur, sed non introducatur violentia, non vi: sed ut res naturaliter fiat per se, naturaliter crescat. Non potestis doctrinam conficere, quae omnibus conveniat. Sed hoc in primis nunc possumus saltem magna ex parte remedium afferre, quod initio dixi, hisce nempe malis quae in eadem provincia vigent. possumus certe maxime commendare conciliis provincialibus, ut ea curent prudenter, et paulatim unitatem in eadem doctrina iisdem verbis expressa tradant. Sed ego vellem ut non solum hortaremur patres hoc ut facerent; sed vellem ut ipsis exemplar aliquod methodi indicaretur ut typus, non imponeretur.

Hac in re proponi exemplar posset ex thesauris ecclesiae quos certe habemus. Ego nollem ut proponeretur tanquam typus catechismus cardinalis venerabilis Bellarmini. Certum est quod tamquam theologi, et tamquam auctoris controversiarum venerabilis Bellarmini nomen non solum in universa Europa, sed in universo orbe est maximum. Attamen certum etiam est, quod doctrina Bellarmini non in multis regionibus evasit communis, quia est magis apta locis particularibus, quam universali ecclesiae. Sed a temporibus concilii Tridentini beatus Canisius scripsit expresse, et ad hoc opus totam vitam suam dedicavit, ut doctrinam christianam tum elementarem, tum maxime elementarem pro infantulis, tum etiam maiorem pro scholis, tum etiam maiorem pro doctoribus componeret. Iste catechismus primum prodiit anno 1554, atque per regem Romanorum Ferdinandum I impositus fuit universae Germaniae. Et notandum est, quod doctrinae christianae, quae postea compositae sunt non solum in Germania, sed etiam quae compositae sunt in Anglia, et quae compositae sunt in multis aliis regionibus, semper pro fundamento habuerunt istam doctrinam patris Canisii.

Non solum hoc, sed vix quinquaginta anni elapsi erant, ex quo ipse suum catechismum composuerat, et in universa terra in omnes linguas ista doctrina christiana tum maxima, tum maior, tum minima erat translata; ita ut anno 1615 (ita . . .[1] de ipso scribit), omnium fere gentium linguis Canisius coeperit loqui, germanica inquam, et slavonica, italica, gallica, hispanica, polonica, graeca, britannica, schotica, aethiopica, et, ut ex domesticis didici, indica, iaponica. In linguam anglicam versa est a patre Garneto, qui sanguinem pro Christo fudit: haec doctrina utebatur in docendo catechismo tempore suo. Durante vita ipsius Canisii ipse brevissimum adhuc scripsit compendium pro ipsis infantibus: et tota ista doctrina Canisii in quadruplici forma apparet, scilicet prima brevissima pro minima pueritiae aetate, secunda pro omnibus etiam expressa, quibus per symbola et emblemata res, quae docentur, adumbrantur, tertia mediocris ad iuventutis scholasticae usum, quarta pleno volumine, quod doctiores adhibeant. Repeto quod dixi, reverendissimi patres, quod ego absque ulla irreverentia doctrinae omnium nostrorum temporum, credo quod impossibile sit, ut quis componat nunc formam doctrinae christianae, quae ita sit probata universo mundo, quae ita ad omnes homines, etiam antequam formulam ullam approbationis ecclesiae exceperit, extendatur, sicut extensa est ista doctrina patris Canisii.

Ego igitur ut unitati doctrinae, in quantum possum, consulam, propono non ut nos prohibeamus catechismos, ubi nunc sunt; sed ego imprimis commendarem conciliis provincialibus, ut studerent quam maxime unitati doctrinae christianae in suis provinciis. Deinde vellem, ut omnibus tamquam norma, tamquam forma cum approbatione huius concilii, tamquam liber, qui continet revera et optime expressam doctrinam sanctae ecclesiae, proponeretur iste liber doctrinae christianae beati patris Canisii. Et certus sum quod in multis locis, cum ita simpliciter et breviter scriptus sit, multi episcopi illum adoptarent: et in locis ubi non adoptarent, tamen insererent illas breves definitiones, quae habentur in ipsa doctrina Canisii, ut definitiones sacramentorum, quas proinde haberemus omnes eodem modo: et haberemus insuper quo semper possimus provocare quando protestantes et catholici peterent quaenam sit doctrina ecclesiae.

Hoc mihi videtur esse aliquid practicum, quod fieri possit. Si autem tentemus novam doctrinam conficere et deinde imponere universo mundo, vetera quae habemus destruemus, et nihil quod vere durabile sit conficiemus.

ORATIO

reverendi patris domini Michaelis Payá y Rico episcopi Conchensis[2].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

In concilio nonnisi necessaria dicenda sunt: ac proinde brevissimus ero. Haud quidem mihi in animo erat ad hanc cathedram ascendere, quando

[1] Deest nomen proprium quia audiri non potuit.

[2] Argumentum: „Episcopus Conchensis praesens schema primo intuitu sibi carissimum fuisse, a multis oppugnatum fuisse, at argumentis, suo iudicio, invalidis. Ambonem se ascendisse ut argumenta sive pro sive contra expenderet, et obiectionibus

tractandum foret de schematis discussione *de parvo catechismo* edendo, sicut feci quando discussa sunt schemata praecedentia: eo quod nos omnes non possumus loqui in concilio, quod non convenit, nec multa loqui expedit, quia vera sapientia non consistit in multiloquio, sed in clara, facili, et apposita ad rem oratione.

Dictum est a pluribus quod in concilio Hierosolymitano facta fuerit (et revera facta fuit) magna conquisitio. Sed non legimus quod facta fuerit insulsa discussio: quapropter fiat discussio schematis, sed fiat cum moderatione et prudentia. Me unicum esse inter vos insipientem agnosco, quos sapientissimos veneror. Novi etiam quod patres omnes huius concilii me pleniores sint scientia, et prudentia, et gravitate, et maturi in doctrina; ac proinde ipsis sufficiens foret schematum exhibitio ut plenam et perfectam cognitionem haberent de iis omnibus, quae in illis contineantur, et ut perfectum iudicium de iisdem ferrent: alioquin ea esset discussio de qua exurgat repetitio et conceptuum et verborum. Iis de causis satius habui tacere quam loqui, melius cogitavi addiscere quam edicere.

Sed his non obstantibus, quoniam schema praesens de parvo catechismo edendo mihi arrisit primo intuitu, et deinceps magno cum animi mei moerore audiverim primos prolocutores contra ipsum schema, expavi; vobis dico quod sentio, expavi, et magis magisque expavi, quia non videbam rationem contradictionis. Expensis omnibus argumentis, iuxta meum iudicium non sunt magni momenti. Quapropter ut meae conscientiae stimulis satisfacerem, esse tunc vim faciendam meae naturali pusillanimitati cogitavi, et ad hanc cathedram venire volui, non ut vos docerem aliquid novi quod vos ignoretis, estis enim omnes multo sapientiores me; non ut moveam vos ad malum vitandum et ad bonum faciendum, quia de hoc negotio ab hac sede apostolica coacti, ad hoc estis parati: sed animum meum coram vobis libere, simpliciter et clare aperiam, et hoc stricte, praecise et paucis verbis. Ad trutinam revocemus argumenta contra catechismum, et dein argumenta pro catechismo.

Primum argumentum contra catechismum: hoc schema est iniuriosum episcopis, huiusmodi schema est depressivum auctoritatis episcopalis, huiusmodi schema dictum est liberticida episcoporum. Sed hoc non invenio: nam huiusmodi schema nobis imponitur aut proponitur? Quid nobis dicit sanctissimus pater? Nobis nihil aliud dicit quam quod continetur in his simplicissimis verbis: placet ne vobis ut efficiatur catechismus? placet aut non placet? Non ergo imponitur nobis; sed quaeritur a nobis utrum placeat an non, sed proponitur approbandus: ac proinde nulla iniuria fit nobis. Deinde etiam num non habemus libertatem, tamquam episcopi a Christo Domino nostro missi, conficiendi catechismum sive singillatim in nostris dioecesibus, sive coniunctim in concilio? Igitur utendo hac libertate, nos volumus facere catechismum in concilio et proinde nihil nobis officit propositio facta de catechismo edendo.

Secundo adducta sunt quamplurima documenta vel pontificia, vel cardinalis vicarii huius civitatis Romae, vel etiam concilia usque ad numerum vel 17 vel 18 vel amplius, in quibus documentis non agitur nisi commendare episcopis confectionem huiusmodi parvulorum catechismorum pro suis respectivis dioecesibus. At quid ex hoc deducitur contra schema? Probatur tantum hac de causa et ex huiusmodi documentis quod sit maximi momenti res conficere parvulum catechismum pro instructione puerorum. Sed quoniam, experientia duce, huiusmodi confectio singularis pro quavis dioecesi suum effectum et finem non attigit, hac de causa vobis proponitur confectio unius catechismi catholici et universalis. Non destruuntur alii catechismi, non destruuntur; sed tantum huiusmodi catechismi locum cedent catechismo primario. Erit sine dubio melior, qui sub directione summi pontificis conficietur; sed quamvis non fuerit, erit tamen unicus, et si est unicus, habet profecto quae habere potest.

Deinde dictum est etiam, huiusmodi parvi catechismi confectio et schema, de quo agimus, reiiciendum est. Qua de causa? quia ex introductione novi catechismi perturbatio fieret in nostris dioecesibus. E contra, quia scandalum et perturbatio existit nunc pro confusione catechismorum, et istud de me possum dicere, quod in mea dioecesi habentur tres vel quatuor catechismi; et cum transmigrant ab una parte dioecesis in aliam, neque intelligunt parochum explicantem, neque respondere possunt quaerenti et interroganti, hoc proinde agitur nunc pro eliminanda hac confusione: evanescet haec confusio, quando statuetur unus tantum catechismus pro toto orbe.

Additur etiam, et ex hoc evenit alia difficultas nam ansam dabimus heterodoxis ut nobis obiiciant varietatem catechismorum et doctrinarum christianarum, quia subrogamus veteribus catechismis novum catechismum. Contra in praesentiarum dabimus ansam heterodoxis, ut nobis obiiciant ubinam sit tam decantata unitas nostra doctrinalis, quando sunt etiam in una eademque dioecesi multi catechismi inter se distincti, varii et differentes. Tunc quando fiet unus catechismus, possumus dicere: sicut in toto sumus uni, sumus uni et in hac re: ac proinde inde nulla difficultas, quando statuetur catholicitas catechismi, ut ita dicam.

Additum est etiam: hoc fieri nullo modo potest, quia ecclesia est sponsa Christi electa ex millibus, et pulchra; et pulchritudo eius exurgit ex varietate, *circumdata varietate*. Hoc dictum est nobis, sed examinemus hoc argumentum. Ecclesia Christi et sponsa Christi quando erit perfecta? Erit perfecta quando erit sancta iuxta exemplar Christi, qui est Deus. Nunc autem perfectio et pulchritudo Dei in quonam consistit? Nonne in summa unitate,

disputatis utilitas unius catechismi universalis maiori in luce poneretur. Falsam et fundamento carentem esse obiectionem de violato episcoporum iure. Nam parvus hic catechismus nunc proponitur, non imponitur. Episcopi autem liberi sunt catechismos edere et sive singillatim sive in unum collecti sua hac libertate uti possunt; addidit allata documenta sive ex Tridentino, sive ex constitutionibus Benedicti XIV et Clementis XIII probare catechismi confectionem magnam rem esse, et ideo quia experientia docet singularem in quavis dioecesi catechismum parum prodesse, universalem catechismum hodie proponi. Non inde perturbationem oriri, quae potius inducitur per multiplicitatem catechismorum quorum confusio eliminanda est. Haereticos non posse obiicere variationem ob suppressos veteres catechismos, posse potius nunc obiicere defectum unitatis ob catechismorum in eadem saepe dioecesi multiplicitatem. Nullam esse versionis difficultatem, ut patet exemplo sacrae scripturae, quae in omnes linguas verti potuit. Quidquid demum quis de catechismo Bellarmini sentiat, evidens esse illud nonnisi ut exemplar et in genere proponi. Varietatem quoque obiici ingenii, culturae, indolis etc., at perperam: nam quemadmodum homines diversos ex diversitate gustus appetunt cibos, tamen vix ac nati sunt, eodem cibo, lacte, vescuntur; ita pueri omnes eodem instruantur catechismo, et deinceps cum accreverint atque adoleverint, pleniore ac solidiori instructione ab episcopis informentur.

Transit ad argumenta in favorem schematis. Proponi illud ait nomine pontificis, et hoc ipso dignum esse quod episcopis proponatur. Apostolos symbolum confecisse illudque complevisse Nicaenos patres; Tridentinum catechismum pro parochis dedisse; omnia haec ecclesiae mentem patefacere. Non deesse sapientes qui utilitatem unius linguae agnoscentes vehementer adlaborant universali pro omnibus grammaticae conficiendae; id parvo catechismo effici in materia religionis. Evidentia mala illa esse quae ex catechismorum multiplicitate enascuntur, tolli haec et admisso schemate remedium iis praesto esse."

quae licet sit una et simplex, tamen in se continet omnes alias varietates et proprietates, quae sunt veluti dispersae in varietate creaturarum? Sicut igitur pulchritudo Dei in unitate consistit, ita etiam ecclesiae pulchritudo et ipsa in unitate consistit. Pro pulchritudine igitur ecclesiae agamus, ut assequamur unitatem ecclesiae in omnibus.

Deinde additur etiam: non est facile, ne dicam impossibile, vertere ex idiomate latino in alias linguas textum catechismi edendi. Huiusmodi argumentum eo quod nimis probat, nihil probat. Et revera quando patres tridentini declaraverunt, bibliam vulgatam latinam antiquam esse textum authenticum pro sacra Scriptura, non se abstinuerunt, eo quod difficilior erat versio: atqui certe facilior est versio textus ea christi in alias linguas. Illa utique est versionis difficultas, quae est cuiusque bonae traductionis: et revera bonae traductiones sunt rarae.

Deinde additur etiam: catechismus Bellarmini scatet plurimis defectibus. Sed quid interest nobis de Bellarmini catechismo? Numquid iste catechismus Bellarmini nobis est approbandus? nullo modo. Summus pontifex proponit confectionem novi catechismi *ad instar*, id est secundum exemplar: ergo quaecumque argumenta sunt contra catechismum Bellarminicum in vanum laboraverunt. Haec dicerem, reverendissimi patres, ut solverem argumenta *contra*.

Audiatis, si vestrae benevolentiae submittam singillatim argumenta *pro*. Primum ergo, mihi saltem dico quod sentio, primum argumentum est ipsa propositio nobis facta a summo pontifice huius schematis: quia quamvis summus pontifex personaliter non effecerit huiusmodi schema ut et alia, tamen proposuit nobis; et quando proposuit, id fecit quia consideravit simpliciter dignum approbatione: secus non proposuisset. Et quando ego recipio a summo pontifice vel litteras simplices, dico vobis quid faciam. Primo osculor ex veneratione, deinde colloco supra meum caput, ultimo applico cordi meo, quia ita sunt veneranda mihi quae procedunt a sancta sede, ut non possim quin ea recipiam cum affectu et veneratione. Quapropter primum argumentum est propositio schematis a summo pontifice facta: secus absque dubio summus pontifex omnia relinquit integra quae ex sua benevolentia, ex sua iustitia, ex sua rectitudine bona scit. Sed quamvis omnia nobis relinquat, tamen proposuit; et ex hac propositione dat nobis regulam commendationis.

Deinde etiam stant pro schemate de quo agimus constitutiones Clementis XIII et Benedicti XIV, de quibus agitur in notis schematis; et stant etiam, dicam clarius, omnia argumenta deducta ex actibus conciliaribus contra catechismum. Qui bene considerabit, non sunt nisi commendationes catechismi, ita ut deveniatur in ecclesia ad unitatem in re sacramentaria et disciplinari. Deinde etiam huiusmodi schema commendatur ex agendi ordine ecclesiae. Apostoli primitus confecerunt symbolum, ut esset iis omnibus norma et regula ad praedicandam in toto orbe doctrinam, quam audiverunt ab ore Christi. Concilium Nicaenum complevit huiusmodi symbolum. Concilium Tridentinum optavit et etiam disposuit ut conficeretur catechismus ad parochos. Ergo mens ecclesiae est constituere symbola, regulas communes, typos pro omnibus. Ergo cum huiusmodi parvus catechismus, de quo nunc agimus, nihil aliud sit quam summa et compendium et veluti pretiosa quintessentia catechismi ad parochos, omnia argumenta quae habuerunt pro catechismo ad parochos edendo in concilio patres tridentini, habemus et nos pro nostro parvo catechismo.

Deinde etiam hoc deducitur ex sapientum huius mundi agendi ratione. Scitis perfectissime quod omnes nos deploramus deperditionem illius maximi boni, quo gaudebat mundus ante Babelicam confusionem. Omnes erant labii unius et sermonum eorumdem: confusio linguarum in poenam, non in proemium generis humani; et proinde qui saeculum poenae sustinemus, faciamus ut a nobis avellamus colluvies et mala. Sapientes in libris, periti etiam in rebus grammaticis quid faciunt in praesentiarum? Nonne laborant diu noctuque ut conficiant grammaticam generalem, ut conficiant linguam communem, et generalem? Si ita faciunt sapientes mundi, faciamus et nos, ut inter nos, inter magnos et parvos, inter pueros et senes, non sit nisi una lingua, labium unum et lingua una ex parvo catechismo.

Dictum est etiam contra huiusmodi schema, quod sicut gradus instructionis in populis et dioecesibus est varius, ita debent esse varii catechismi. Sed etiam pro nobis omnibus varia est materia, quae inservit nobis ad nutrimentum: sed quid factum est in principio quando pueri nascuntur? Non habent in universo orbe nisi unum nutrimentum, lac matris: deinde incunte aetate, pro constitutione propria uniuscuiusque, est matris filio suo nutrimentum proponere. Proinde proponamus populis nostris, parvulis in vita spirituali, parvulis in vita morali, parvulis in vita religiosa, lac quod sit alimentum commune, et huiusmodi lac sit parvus catechismus generalis et catholicus.

Deinde nos ipsi in praesentiarum nonne deploramus quod evenit inter nos? Habemus in nostris consessibus fratres a dextris, a sinistris, ex adverso et a tergo; cogimur aspicere eos tanquam externos. Et qua de causa? Quia pluralitas linguae non permittit nobis communicare effusius ex toto corde et simpliciter intimos nostri animi sensus. Si omnes essemus hic unius labii, et sermonum eorumdem, maior fusio sive identificatio foret cordium nostrorum. Ac proinde si hoc ipsum deploramus, et ut ad invicem intelligamur statuimus, ut omnes utamur lingua latina, ad hoc ut omnes catholici in mundo ad invicem intelligantur, perficiendus nunc catechismus qui est quasi lingua universalis. Pro hoc adlaboravit quampluries saeculis praecedentibus *non unus*[1] praelatorum. Pro nostra Hispania dicam vobis quid evenit paucis abhinc annis.

Praelatus quidam praecellens, qui est inter nos et non loquitur, sicuti alii quamplurimi non loquuntur pro moderatione et humilitate, ad summum pontificem ob mala obvenientia ex multiplicitate catechismorum in Hispania querelas fecit. Summus pontifex iussit examinari huiusmodi exemplaria catechismorum, quae sunt in usu in nostra Hispania; invenit in illis nec unum completum. Quid fecit exinde? Tribuit huiusmodi praelato commissionem ut conficeret novum catechismum, in quo invenirentur quaecumque utilia erant dispersa in aliis catechismis, et quae in illis qui deferebantur non exstarent. Hoc factum est, et praebuit hunc catechismum summus pontifex pro tota Hispania, sed non imposuit nobis. Hac de causa accepi libentissime huiusmodi novum catechismum, et commendavi meis dioecesanis: et si clades ultimae in Hispania invectae impedimentum mihi maximum non obiecissent, in praesentiarum haec ipsa unificatio catechismi in mea dioecesi foret iam iam quasi completa.

Si igitur haec est ratio agendi ecclesiae universalis, si haec est ratio agendi sapientum huius

[1] Addita sunt haec verba *non unus* cum orator audiri non potuerit.

mundi, haec sit ratio agendi etiam nostrum omnium: agamus pro laudata unitate catechismi. Videtis igitur, amplissimi patres, summatim et ex mea parvitate in unum deductas rationes contra catechismum, rationes contra schema, et rationes pro. Quicumque[1] volueritis, protendite manus vestras: ego sto et firmiter sto pro schemate, pro unitate catechismi. Si igitur non omnes ita opinaremur, fiat in nobis, sicut est, unum cor. Domino gratias agamus, quod sicut est unum cor, unum fiat etiam labium, et lingua una ad gloriam Dei et salutem animarum.

Parcite mihi, venerandi patres, parcite mihi: atque etiam vobis gratias ago propter vestram benevolentiam, et patientiam, et probatam bonitatem.

Hic autem ab eminentissimo primo praeside interrupta discussio est, qui et ait:

„Proxima congregatio generalis habebitur feria VI die 18 huius mensis, in qua audientur reliqui patres, qui in hodierna congregatione loqui non potuerunt."

Post haec facta est patribus abeundi facultas.

5.

Congregatio generalis vigesima septima
1870 februarii 18.

Feria sexta die 18 februarii 1870 hora nona matutina, in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae, generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt quingenti octuaginta quinque patres, nempe 25 cardinales, 7 patriarchae, 6 primates, 93 archiepiscopi, 415 episcopi, 6 abbates nullius dioecesis, 12 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 21 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, quae per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum vigesimae septimae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Gregorius Scherr archiepiscopus Monacensis et Frisingensis missam lectam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses dixit: „Antequam continuemus examinationem propositi schematis *de parvo catechismo*, praemittenda est brevis relatio de nonnullis episcopis, qui gravi causa impediti, ad concilium venire non potuerunt, ideoque absentiam suam legitime excusarunt. Reverendus dominus subsecretarius eam ex ambone recitabit."

Tunc subsecretarius ambonem conscendens relationem perlegit his verbis expressam:

„Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres. Per litteras apostolicas *Multiplices inter* die 27 novembris 1869 num. V statutum fuit, quod ad iudices excusationum pertineat procurationes et excusationes praelatorum absentium excipere, atque ad normam conciliaris disciplinae et sanctorum canonum expendere; quo facto, de his relatio ad congregationem generalem facienda est. Itaque iudices excusationum officio suo functi, haec ad congregationem generalem referenda proposuerunt:

„Complures episcopi *propter gravem corporis infirmitatem* suam absentiam a concilio excusarunt, nempe: 1° episcopus Sancti Caroli Ancudiae de Chile, 2° episcopus Conimbricensis in Lusitania, 3° episcopus Teiensis coadiutor episcopi Sancti Salvatoris in America centrali. 4° archiepiscopus Damascenus ritus syriaci, 5° episcopus Ruremondensis, 6° episcopus Regino-Gradicensis, cuius procurator iam antea fuit admissus, 7° episcopus Maioricensis, qui reverendissimum archiepiscopum Palentinum constituit procuratorem, 8° episcopus de Guyana in Venezuela, 9° episcopus Marianensis in Brasilia ob aetatem 83 annorum, qui reverendissimum dominum episcopum Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii procuratorem constituit, 10° denique episcopus Oxomensis in Hispania propter gravissimas difficultates, in quibus versatur, impeditus est.

„Reverendissimi iudices excusationum causas absentiae praedictorum episcoporum satis probatas invenerunt, ac proinde eorumdem absentiam legitime excusatam censuerunt."

Huiusmodi relatione perlecta, eminentissimus primus praeses addidit:

„Postquam reverendissimi patres causas absentiae praedictorum episcoporum intellexerunt, quas iudices excusationum sufficienter probatas censuerunt, ii omnes qui absentiam eorumdem ex his causis satis excusatam agnoscunt, surgendo assensum suum manifestent."

Assurgentibus autem undique patribus, eminentissimus primus praeses ait:

„Excusationes praedictorum episcoporum absentium sufficientes agnitae sunt a congregatione generali."

Deinde continuationem examinationis schematis *de parvo catechismo* indixit his verbis:

„Progrediamur nunc ad examinationem schematis *de parvo catechismo*, pro qua praeter oratores iam alias publicatos, unus novus accessit, reverendissimus dominus episcopus Uxellensis."

Post haec autem successive ad ambonem vocati sunt episcopus Veronensis, episcopus Tipasitanus, episcopus Nucerinus, episcopus Brugensis, episcopus Nepesinus et Sutrinus, episcopus Augustanus, et episcopus Salutiarum.

ORATIO

reverendi patris domini Aloysii de Canossa episcopi Veronensis[1].

Eminentissimi et reverendissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Quamvis minimus vere apostolorum, tamen patientiae et sapientiae vestrae, non parvo cum timore et reverentia, quae ad bonum non unius dioecesis vel provinciae, sed universae ecclesiae mihi dicenda

[1] *Quaecumque* ed Vat.

[1] Argumentum: „Episcopus Veronensis probari sibi schema dixit, mutatis tamen nonnullis, quae infra exponentur. Obiectiones petitas ex violato episcoporum iure, diverso populorum ingenio etc. reiecit iisdem pene rationibus ac praecedentes oratores. Addidit probari potius quam excludi unius catechismi necessitatem, si in Gallia tria, in Italia duo praecipua fidei mysteria esse traditur. Praeter rationes ab aliis allatas pro novo catechismo conficiendo attulit facilitatem hodiernam alio se transferendi ad commorandum, magnorum statuum ex parvis conglomerationem, frequentissimam ab una in aliam dioecesim translationem officialium, negotiatorum, eorumque familiarum, difficultatem proficiendi in doctrina christiana pro pueris ad alias dioeceses transeuntibus, scandala, admirationem et dubitationem, quae ex varietate textuum facile oriantur, praesertim in rudibus dioecesim mutantibus, non infrequentem translationem episcoporum ad aliam sedem, difficultatem ubique conservandi unitatem doctrinae in tanta varietate catechismorum, qui ultra octingenti nunc sunt, difficultatem inveniendi ubique idoneos catechismorum scriptores, auctoritatem denique summorum pontificum Pii VII epistola 18. 7 septembris 1806, ad cardinalem Caprara quoad Galliam, et Benedicti XVI constitutione *Ex si minimae*. Conficiendum catechismum obligatorium totum doctrinae corpus per interrogationes et responsiones comprehendentem, et summam continentem omnium quae parochus exponere debet primum pueris, dein toti populo. Ex hoc catechismo brevissimum alium eruendum pro pueris quoad fieri potest iisdem verbis exaratum. Horum catechismorum versiones faciendas, sed unam pro una-

videntur, fidenter commendabo. Brevis esse curabo, extra schema certe non vagabor, longa vel multa scripturarum vel patrum testimonia non afferam; scio enim sapientioribus me locuturum. Et cum mihi persuasum sit nos hic esse vocatos ad tractandum de rebus conciliaribus, non de personis, huius vel alterius redargutiones utpote concilii oecumenici maiestati et dignitati repugnantes omnino vitabo, nec ad laudationes declinabo praesentium, quamquam his dignissimi, cum huiusmodi laudes apud multos adulationem redoleant.

Hisce praehabitis, schema de unico catechismo probandum esse, immo et defendendum, ut mihi videtur, commonstrant praeter iam allatas ab aliis oratoribus rationes, etiam sequentes:

1° Facilitas quam abhinc annis viae ferreae exhibere coeperunt ab uno loco ad alium ferendi se cum animo ibi commorandi.

2° Conglomeratio magnorum statuum quae nunc videtur, per unionem parvorum regnorum in maiorem dominationem.

3° Consequens effectus, qui frequentissime accidit, translationis ab una ad aliam dioecesim civilium officialium, eorumque consanguineorum et familiarum: quod repetendum est etiam ex ratione commercii nostris hisce temporibus tam actuosi.

4° Magna difficultas progrediendi in instructione doctrinae christianae, quae maxime obest pueris ex una ad aliam dioecesim transeuntibus, qui dum catechismum certa aliqua forma iam discere coeperunt, sub alia forma deinde summo eorum incommodo discere cogantur, ex quo non raro fit, sicuti in adnotationibus schematis observatur, ut primum obliviscantur, et novum addiscere non valeant.

5° Malus sensus et quaedam scandali vel saltem admirationis et dubitationis species, quae facile ex varietate textus oritur praesertim in rudibus, qui mutata dioecesi et aliam formam catechismi ibi audientes, facillime putant non ubique easdem fidei veritates et doctrinas praedicari et doceri.

6° Non infrequens mutatio in aliquibus dioecesibus seu translatio episcoporum ad aliam sedem, ex qua accidit ut usque ad quatuor episcopi eiusdem dioecesis etiam hodierna die inveniantur, et hinc possint inveniri quatuor catechismi eodem tempore, in eodem loco.

7° Magna saltem difficultas conservandi ubique veram debitamque conformitatem doctrinae in rebus ad fidem et religionem spectantibus in tanta varietate et copia catechismorum, qui super 800, dico 800, in orbe modo numerantur.

8° Alia difficultas catechismi scriptores singulis in locis inveniendi et eligendi, qui orthodoxae ecclesiae sublimiores doctrinas et veritates verbis idoneis et puerorum mentibus accommodatis exponere valeant, et consequens necessitas catechismos non raro habendi vel mediocres, vel non adeo opportunos et utiles.

9° Denique auctoritas summorum pontificum. Nam ut duo tantum memorentur, sanctae memoriae Pius papa VII in epistola ad nuntium apostolicum Caprara, sub die 18 septembris 1805 Parisios missa, ex voto etiam, ut ibi legitur, aliorum pontificum praedecessorum suorum, desiderium aperuit, ut omnes ecclesiae uno tantum modo instructionis et doctrinae uterentur: et Benedictus XIV in sua encyclica patriarchis, archiepiscopis et episcopis data die 7 februarii 1742 de usu catechismi venerabilis Bellarmini, contra quem tot iacula nescio cur missa sint, haec pensanda et numquam satis laudanda habet: „Nihil hac uniformitate optabilius, nihil ad praecavendos, qui in multiplicem catechismorum varietatem irrepere possunt errores, conducibilius atque opportunius.“ Et infra subdit: „Brevis et univoca docendi methodus multum prodesse solet ad faciliorem interrogationem, cum quis periculum facit progressus puerorum.“ Hic finem imponere deberem verbis meis et humanissimae tolerantiae vestrae; sed antea obiectionibus alicuius momenti in medium allatis pauca respondere iuvabit.

Primo dictum fuit, de iure divino competere solis episcopis instructionem populorum. Sed per propositum schema non laeditur ius nostrum; tantum immutatur modus illud exercendi. Enimvero nos ipsi, respecta populorum generali utilitate, et catholicae doctrinae utilitate, ius et munus, ut optime ex hoc loco dictum est, munus gravissimum nostrum docendi populos, longe melius, et omni periculo amoto, exercemus per universalem, quam per particularem catechismum. Adde quod hoc a pluribus episcopis petitum est, et quod eo verius perficietur, si nos ipsi, sacro manente concilio, ut propositum fuit, ad eum exarandum manus admovebimus, eumque etiam deinde nostra conciliari approbatione exornabimus.

Secundo oppositum fuit, homines esse natura diversos, indole etc.: hinc vanus labor, quia natura vincit omnia. Sed hic applicari potest illud, quod nimis probat, nihil probat. Nam cum agitur de veritate ipsa, sicut lux est semper eadem et una pro omnibus hominibus, et memorata diversitas haberet eamdem vim contra catechismum romanum, immo contra symbolum apostolorum, quod falsum omnino esse probant et historia et ratio theologica.

Tertio novi errores, dictum est, nova remedia petunt: ideo mihi videtur respondendum: novus et completus catechismus populis tradendus est.

Quarto denique obiectum est quod in Gallia tria numerentur principalia mysteria, et in Italia tantum duo. Sed hoc probaret non solum opportunitatem, sed necessitatem unius catechismi ad unitatem instructionis religiosae. Nec movere nos deberent verba admirationis, quae ex hoc oriri poterunt: nam ecclesia Dei solum bonum animarum semper prae oculis habens incedere debet veluti sponsus eius divinus sanando et benefaciendo, nec magni faciendo verba praetereuntia unius diei.

Ex quibus omnibus mihi nec non pluribus, reverendissimi patres, in hac re consentientibus videtur schema, seposita quacumque lucri faciendi si existat intentione, adprobandum, sed sequenti modo reformandum vel conficiendum.

1° Praefigendum foret isti catechismo compendiolum illud historiae totius religionis ab initio mundi ad usque tempora nostra, in quo sanctus Augustinus pernecessarium ponit fundamentum doctrinae tradendae omnibus sive litteratis sive rudibus; ut unusquisque, ut ait sanctus pater, audiendo credat, credendo speret, et sperando amet.

2° Collectis undique melioris notae catechismis, unus ex iis efficiatur vere catholicus seu universalis, et, quantum fieri potest, omnibus numeris absolutus, qui totum catholicae doctrinae corpus amplectatur, reiectis quaestionibus omnibus, ut praecipit Tridentina synodus, et latino sermone per interrogationes et responsiones exaratus, summam contineat om-

quaque natione. Demum episcopos per modum appendicis praefatae versioni posse addere quidquid necessarium, vel utile indicaverint. Novo catechismo praefigi posse parvum compendium historiae religionis ab initio mundi usque ad nostra tempora: hac in re sanctum Augustinum ponere fundamentum doctrinae, sive litteratis sive rudibus tradendae. Novum catechismum conficiendum ex collectis undique melioris notae catechismis."

nium, quae pastor exponere debet primum pueris, dein toti populo; et hic sit absolute obligatorius.

3° Ex hoc, ut ita dicam, maiori catechismo cura eorumdem scriptorum parvus et perbrevis alius eruatur pro pueris, quoad fieri potest, iisdem verbis exaratus. Horum autem catechismorum versiones fiant, sed una tantum pro unaquaque natione.

4° Demum unius provinciae ecclesiasticae praesules quidquid necessarium vel utile in Domino iudicaverint ovibus huis, per modum appendicis dictae versioni addere poterunt, ut exempli gratia nuper factum est in rituali romano typis de Propaganda fide perbelle edito.

Haec sunt quae vestro sapientissimo iudicio et arbitratui subiicere necessarium putabam, non sine spe et voto quod si tanta bona attulit catechismus parochorum, non minora allaturus sit propositus catechismus populorum, illi ecclesiae, quae tantum est nostrae sollicitudinis finis, et est pulcherrima sponsa Domini nostri Iesu Christo, cui honor, gloria, amor et benedictio in saecula.

ORATIO

reverendi patris domini Aloysii Eloy episcopi Tipasitani[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Liceat mihi pauca quaedam dicere de catechismo universali nobis proposito. Me quidem nec aetatis, nec scientiae, nec sedis commendat auctoritas, vicarius cum sim apostolicus, immo vicarii apostolici coadiutor apud feros incolas Oceaniae. Attamen cum etiam indigno haeredi integre veniat onus eorum quibus dictum est: *Euntes ergo docete omnes gentes*; pace tantorum virorum qui contra propositum universalis catechismi locuti sunt, dicam me eorum sententiae non consentire, praesertim cum mihi certum videatur hanc productionem catechismi universalis utilissimam fore ad firmandam auctoritatem doctrinae christianae, quam longinquis incolis Oceaniae praedicamus. Tria breviter mihi tractanda videntur, nempe 1° utilitas et quasi necessitas catechismi universalis in ecclesia; 2° brevis adversariorum argumentis et quasi contracta responsio; 3° conclusiones quaedam ex dictis deducendae.

Quoad primum, utilitatem et quasi moralem catechismi universalis necessitatem, ni fallor, omnes considerationes ad tria capita revocari possunt, nempe ad utilitatem docentium, ad utilitatem edoctorum, ad novas tandem praesentis temporis modernaeque civilisationis, ut aiunt, necessitates. Quinam sunt isti catechismum docentes, id est doctrinam tradentes et explicantes? Sine dubio sunt episcopi, et qui sub episcopo curae animarum laborant presbyteri. Quod indigeant simplices sacerdotes catechismo quasi typo, ad quem omnes doctrinae suae explicationes reducere possint ne divagentur et quasi in incertum loquantur, hoc ab omnibus est admissum. Ac certe omnes sacerdotes habent catechismum a suo proprio episcopo approbatum, ac certe auctoritatem exaltat parochi, qui fidelibus audientibus sicut ipse Christus dicere potest: *Mea doctrina non est mea, sed eius qui misit me*, episcopi scilicet animarum vestrarum, et quam ego docco vos doctrinam, hanc et eamdem docet episcopus, eamdemque docent caeteri omnes huius dioecesis sacerdotes, et in eadem forma docent.

Sed quid esset, venerandi patres, quid si diceret eamdem ac ego tradunt doctrinam iisdemque verbis, non tantum huius dioecesis, sed totius ecclesiae orbis episcopi et sacerdotes? Nonne maiori tunc polleret auctoritate, et maiori obedientia ac veneratione verba ipsius acciperentur et doctrina? Hoc sciunt qui sicut et ego versantur inter populos infideles, quos protestantismi praedicatores et societatum biblicarum, ut aiunt, missionarii ad suos errores trahere satagunt. Ille praedicatores in libris sanctis gloriantur, et iactitant se habere unitatem religionis non propter unitatem dogmatum, de quibus nullo modo curant, sed quia unicum et eumdem habent librum, nempe *bibliam* quam vocant *sacram*, etsi ab ipsis turpiter a vero sensu textuque deturbatam. Dicunt autem, catholicos nec scripturam sacram manibus fidelium tradere, nec habere uniformes libros, nec etiam, dicunt, uniformem doctrinam in diversis regionibus et dioecesibus: et mendacitev addunt, nos ad seducendum populos non eamdem doctrinam docere ac in catholicis regionibus; sed affirmant nos in futurum omnes errores, quos ipsi calumniose catholicae ecclesiae imputant, introducturos esse.

Certo certius, venerandi patres, pro neophytis ac insularum nostrarum Oceaniae incolis unitas catechismi, quae quasi ex manu summi pontificis et ex hoc sacrosancto coetu emanaret, maximum esset veritatis nostrae doctrinae argumentum, magnumque pondus adderet auctoritati eorum, qui apud infideles doctrinam ecclesiae Christi praedicant. Si nunc ad episcopos me vertam, nonne clarior apparet catechismi universalis utilitas? Quid nempe desiderat episcopus? Desiderat ut quam facilius suam docendi fideles in Christo obligationem adimpleat; desiderat se habere quam cito catechismum, quam perfecto confectum et quam minimo pretio emendum. Sed quomodo aget episcopus, ut haec tria puncta obtineat? Ipse hanc debet assumere operam et conficere catechismum? Sed nonne reverendissimi oratores in hac aula confessi sunt, rem esse difficilem multisque periculis obnoxiam? Nonne reverendissimus Aurelianensis episcopus affirmavit, se nonnisi post quindecim annos, post multos labores, post plurimorum et sapientissimorum consultationem et collaborationem catechismum suum edidisse?

Sed si ita se res habet, quomodo tanti oneris opus accipere possunt omnes episcopi, qui forsan

[1] Argumentum: „Episcopus Tipasitanus schema adprobavit, 1° quia catechismi unitas utilis est docentibus, qui multo maiori auctoritate docebunt et habebunt unitatis argumentum contra haereticos; episcopi facile sic obtinebunt, quod nunc difficile est eis, catechismi nimirum confectionem, pro qua Aurelianensis episcopus dicit se quindecim annis laborasse; 2° utilis est iis qui docentur, nam stabilibus indigent formis, et facilius conservabunt doctrinam christianam, erroresque melius avertentur. Cur non faciendum, ait, pro catechismo ad vitanda diversitatis incommoda, quod factum fuit pro liturgia? 3° succurrere novum catechismum temporum et culturae necessitatibus; omnes enim sunt quasi totius orbis cives et remedium inde haberi contra hodiernam cupidinem immutandi omnia. 4° ad obiectionem desumptam ex diversitate ingenii, ait, praeter id quod alii iam responderunt, in ipsa etiam Oceania pueros parvo catechismo accipiendo non esse minus aptos quam in Gallia, tamen illic cum gaudio eos catechismum accepturos. Addidit adhaerere se iis, quae alii responderunt ad obiectionem petitam ex difficultate versionis in linguas vernaculas, ob quarum mutabilitatem necessarium esse typum latinum; ex periculo turbandi fidem et simplicitatem rudiorum; ex iure docendi episcoporum, quod si non laeditur per catechismum ab episcopo praedecessore acceptum, neque eo quod Pater, Ave, Symbolum mutare episcopi nequeant, profecto non laedetur per novum catechismum acceptum a summo pontifice et generali concilio. Quod dictum fuit catechismos veteres in haeresis suspicionem venire, id opponi posse cuilibet episcopo catechismo mutanti, qui ne illam quidem unitatis excusationem haberet. Optare se ut duplex catechismus fiat, alter parvus pro rudibus, vel maxime debilibus, alter magis extensus pro iis, qui maiori intelligentia et cultura praediti sunt. Ex patribus concilii assumeret sex commissarios ad diversas nationes spectantes, hisque adiungendos diversarum nationum theologos, ut facilius singularum dioecesium indigentiis provideatur, et durante concilio, quae in novo catechismo ponenda sunt determinentur."

se nec ingenio praestare putant, nec tempus habent, nec tantis gaudent sapientibus consultoribus? Quomodo praesertim agere deberet vicarius apostolicus in tot aerumnis, laboribus, peregrinationibusque positus? Ergo episcopi isti catechismum forsan valde imperfectum, uti debuerunt esse illi, in quibus emendandis tam multum tempus, tamque multae collaborationes adhibitae sunt, ergo, inquam, isti episcopi imperfectum catechismum servare debent; aut si sint vicarii apostolici, alienae dioeceseos catechismum ipsi necessario adoptare, suumque facere deberent.

Sed cuiusnam dioeceseos catechismum eligent? Alii alium potiorem habebunt, sed forsan peiorem eligent. Sed primo electo, nonne sive in ipsis, sive in eorum successoribus priorem reiiciendi aliumque catechismum conficiendi aut admittendi integrum remanebit ius et forsan aliqua tentatio, et tunc ubi finis mutationum? Quis non videt, venerandi patres, rem episcopis multo faciliorem evadere, si ecclesia ipsa afferat catechismum semper paratum ad doctrinas sanas, securum? Brevitatis causa insinuo tantum, quod insuper in hoc casu volumen esset minori pretio vendibile, cum sciant omnes quod quo plura venduntur volumina, eo minori pretio vendi possunt.

Sed si pro docentibus talis universalis catechismus tantae est utilitatis, quantae non erit pro fidelibus edocendis? Imprimis indigent christiani fideles doctrinae formulis certe sanis, fixis et non de facili mutandis. Indigent formulis, nam pauci sunt homines, qui veritates abstractive capiant. Indigent formulis certe sanis et orthodoxis, populus enim errores in hac materia facile admittit et difficillime detegit. Indigent formulis fixis et stabilibus, ita ut puero dici possit: interroga patres tuos, et dicent tibi. Indigent formulis non de facili mutandis; mutato enim catechismo, fere deseritur domestica christianae doctrinae traditio, tutissime apud adultos eius cognitio deturbatur: et difficillime invenientur istae omnes conditiones in catechismo, si illius confectio relinquatur iudicio episcopi.

Episcopus quidem est magister in Israel, et pastor vigilans: sed experientia constat, quod per inadvertentiam errorem in catechismum irreptum ipse tolerare posset. Immo in quibusdam temporibus et regionibus episcopi ipsi quibusdam doctrinis minus catholicis imbui possunt, easque in dioeceses suas per catechismos reproducere. Nonne, testantibus annalibus ecclesiae, haec omnia tristis patefecit experientia? Nonne propter easdem aut similes rationes sacra liturgia, quae olim ab episcopis pendebat, concilio Tridentino postulante a sancto Pio V ad unitatem reducta fuit, et totaliter ab episcopali iurisdictione subducta? Si eadem pro catechismi diversitate inconvenientia saltem timeri possent, cur ab ecclesia non admitteretur eadem unitatis ordinatio?

Haec argumenta clariori perfunduntur luce, si attendatur ad hodiernum mundi statum, modernaeque civilizationis, ut aiunt, necessitates. Venerandi patres, nescitis quia pereunt nunc patriae paternaeque domus, utque omnes, ut dictum est, quasi universi orbis cives sunt? Quis non videt quanta sit utilitas, ut huiusmodi homines ubique terrarum inveniant eumdem catechismum, eamdem expressionem praeceptorum Dei et ecclesiae, eamdem formulam actuum fidei spei charitatis et contritionis? Et vero huic inconstantiae, quoad loca vel varias vitae positiones, altera respondet in ordine morali, peior sine dubio et magis periculosa, hic scilicet pruritus, quasi monomania omnia mutandi super terram, sive regnorum constitutiones, sive scientiarum leges, sive praesertim philosophicas explicationes et definitiones. Quis nescit huiusmodi spiritum nos quasi auram vitiatam circumdare, et nonnullos forsan episcopos ad quaestiones inutiles aut periculosas inducere posse? Amor novitatum ubique serpit, ubique homines exagitat: ergo sapienter agetis, venerandi patres, si contra hoc periculum doctrinae christianae expositionem fixo et quasi inexpugnabili munimine protegatis et defendatis.

Nec me movent obiectiones ab eminentissimis illustribusque patribus in contrarium adductae. Ni fallor enim, omnes obiectiones ad haec tria reduci possunt: scilicet 1° quod universalis catechismi confectio et impositio sit impossibilis, 2° periculosa, 3° episcopis iniuriosa. Dicitur impossibilis, quia pueris ingenio, cultura intellectuali, et aetate diversis dabitur eiusdem doctrinae explicatio. Et hoc quidem agnosco verum; sed nonne inveniuntur in eadem dioecesi pueri diversa aetate, ingenio et cultura? Cur ergo unum eundemque catechismum in dioecesi habet episcopus? Evidenter aliud est litteralis expositio doctrinae, quam omnes fideles memoria continere debent, et aliud huius expositionis explicatio. Quare illa eadem esse potest pro omnibus, posterior autem varia et diversa est secundum discipulorum aetatem, culturam, aliasve circumstantias.

Dictum quoque fuit: duplex ordinarie est catechismus, unus minimus, in quo continentur ea tantum, quae necessaria sunt ad salutem necessitate medii vel praecepti, qui rudibus et pueris teneriave aetatis satis sit, alter magis extensus, in quo etiam continentur doctrinae explicationes et rationes. Optime. Sed cur haec aut similia non providentur in catechismo a concilio Vaticano imponendo? Quoad populos recenter ab infidelitate conversos, et praesertim quoad Oceaniae incolas, qui duplici in argumento in hac aula allati sunt, fateor equidem eos in maxima ignorantia versatos fuisse, multosque ex eis anthropophagiae deditos fuisse; sed in istis insulis, in quibus nullus erat christianus 40 abhinc annis, nunc sunt plus quam 50000 christianorum, et nunc pro mea parte testificor insulares Oceaniae, illos saltem qui a iunioribus annis ad fidem venerunt, aut in ea nati sunt, nullo modo inferiores esse in doctrinae catholicae cognitione sive pueris sive iuvenibus eiusdem aetatis, qui instructione communi in nostra etiam Gallia gaudent: ideoque nihil obstat quin eumdem catechismum ac caeteri christiani populi habeant; et immo maximum adiumentum nostrae praedicationi adhibebit introductio catechismi, quem testabimur eumdem esse pro universo orbe catholico.

Itaque plena fiducia dico, nostrae Oceaniae incolas cum maximo gaudio accepturos esse catechismum universalem, et ex eo maxima beneficia ipsis secutura fore. Sunt vero quaedam locales circumstantiae, verbi gratia proximitas protestantium etc., ex quibus exsurgit necessitas unum aut alterum religionis punctum magis explicandi: et nos quoque in hisce circumstantiis versamur. Sed plane hoc in schemate praevidetur et permittitur, sicut optime explanatum fuit ab illustrissimo et reverendissimo Versaliensi episcopo.

Additum fuit: linguae vernaculae sunt mutationi obnoxiae, sive quoad voces sive quoad sensum. Sed quid inde? Anne in versionibus nulla fieri poterit mutatio, positis saltem pondis? Et aliunde, si mutentur linguae vernaculae, nonne bonum est, ut in lingua mortua, ut aiunt, exhibeatur quasi doctrinae prototypus, qui mutationi non sit obnoxius?

Secundo dictum fuit a reverendissimis oratoribus, quod haec catechismi universalis admissio esset

res periculosa, quia radiorum fidem ac simplicitatem haec mutatio perturbaret. Sed haec est praecise ratio, ut optime dictum fuit a reverendissimo Veronensi episcopo, propter quam maxime optandum videtur, ut catechismum quam perfectissime confectum et ab ecclesia propositum mutare non possint episcopi: et sicuti una vice in ecclesia saltem occidentali omnes liturgiae ad unam reductae fuerunt, ita omnes catechismi ad unum revocentur; et eo modo interminatis mutationibus finis imponatur. Quod dictum fuit de catechismo venerabilis Bellarmini et eius insufficientia, nihil mihi probare videtur; quia schema Bellarmini catechismum non proponit nisi ut exemplar: nihil prohibet quin iste ab imperfecto, si imperfectus sit, ad magis perfectum accuratissimis laboribus evadat.

Tertia tandem obiectio. Propositio schematis dicitur iniuriosa episcopis, eorumque potestatis offensiva: episcopus enim est doctor et docere debet. Indubitanter episcopus docere debet. Sed doctor ne non esset si a summo pontifice, sacro approbante concilio, ipsi imponeretur catechismus? eccur? Numquid episcopus catechismum antecessorum suorum conservans, ipso facto dioeceseos suae cessat esse doctor? Dicitur: at ipse nunc pro lubitu potest catechismum mutare. Equidem, sed numquid preces *Pater, Ave*, numquid symbolum apostolorum mutare potest? Et an cessat esse doctor populi sui, quando has preces vel illa symbola fidei explicat? Caeterum huic obiectioni plane satisfecit illustrissimus ac reverendissimus patriarcha Alexandriae.

Aliud adducitur argumentum. Si universalis edatur catechismus, credent populi priores catechismos usque ad hanc diem fuisse heterodoxos, quod sine dubio pastoribus maximi esset dedecoris. Sed animadvertant, hanc rationem, si valeret, in singulis casibus locum habere, omnemque episcopum, qui mutat catechismum in sua dioecesi antea receptum, ipso facto iuxta hoc argumentum antecessoribus suis heterodoxiae inurere notam, eo magis quod ratio unitatis obtinendae ipsis non esset excusationis argumentum. Quis autem non videat, hanc excusationis rationem a populis facile intelligendam et admittendam esse in nostri schematis proposito? Nec enim ex aliena potestate, sed ex patris universalis omniumque episcoporum auctoritate catechismum istum accipiet episcopus, ut unitas fidei nostrae omnium oculis et mentibus ubique resplendeat.

Nec dicatur, strictiorem unitatem inter sedes episcopales et cathedram Petri esse aliquando periculosam. Numquam enim auditum fuit, quod aliqua ecclesia particularis perierit propter suam nimiam unionem cum illa infallibili Petri cathedra (*Undique signa approbationis*), dum e contra saepe saepius circa fidem naufragarunt illae, quae ab ea aliquo modo distare voluerunt. (*Signa approbationis*).

Tertio tandem nunc ad conclusiones devenio. Ex his omnibus sequentes mihi liceat proponere conclusiones. Dignentur eminentissimi et reverendissimi patres schema de catechismo universali conficiendo retinere, et calculis suis comprobare. Secundo, ut iam factum videtur in nonnullis dioecesibus et etiam in nostra Oceania, optarem ut duplex exararetur parvus catechismus, unus minimus, in quo continerentur ea, quae ad salutem et ad legis christianae institutionem omnibus necessaria sunt, quem rudes, illitterati vel ingenio debiles facilius memoria capere possint; alter vero paulo magis extensus, quo pueris et caeteris maiori intelligentia et cultura praeditis satisfieret. Tertio tandem ex concilii patribus deputentur commissarii ex diversis nationibus, quibus adiungerentur theologi nationis quoque diversae, ut sic facilius singularum dioecesium provideatur necessitatibus, et durante concilio huius duplicis catechismi praecipua determinentur puncta.

Haec sunt, venerabiles patres, quae sapientissimo vestro iudicio humiliter propono, et si vestra patientia forsan abusus fuerim, parcite mihi.

ORATIO

reverendi patris domini Antonii Mariae Pettinari episcopi Nucerini[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Libenter post tot dicta super schemate *de parvo catechismo* veniae loquendi renuntiassem, nisi de re ageretur quam summi momenti esse ii quoque non semel asseruerunt, qui oppositam tuentur schemati sententiam; nisi de re ageretur quam multis abhinc annis exoptavi, cum una eademque puerorum praesertim in catechismo instructio mihi videatur granum illud sinapis, quod minimum quidem est omnibus seminibus, cum autem creverit maius est omnibus oleribus.

Quae mea vota ardenter crevere ex iis ipsis, quae ab opposite sentientibus prolata fuere. Nam ipsi ut necessitatem unius, qui toto orbe terrarum conformis sit, catechismi, haudquaquam adesse assererent, dixerunt vel ubique vel fere ubique per episcopos sive nationibus sive provinciis sive dioecesibus satis provisum fuisse pro conformi puerorum instructione. Si ergo ipsi episcopi in sua natione, provincia, dioecesi necessarium duxerunt, uniformiter esse pueros instruendos, eccur idem dicendum non erit, cum de ecclesia universali sit sermo? Finis et scopus est idem, obiectum est idem: nam agitur de rebus necessariis vel necessitate medii pro omnibus, vel de rebus necessariis necessitate praecepti pro omnibus, vel saltem fere pro omnibus. Priora necessario asseruntur eodem modo debere pueros edoceri, ut omnis error et etiam errandi periculum arceatur. Error et in iis quae de necessitate praecepti sunt adesse potest, errandi periculum haberi potest: ergo ut priora uniformiter in toto orbe exponenda sunt et edocenda, uniformiter ubique exponantur et secundi ordinis praecepta. Quod licet, quod convenit uni vel alteri ecclesiae, ut ita dicam, conveniens non erit, immo repugnabit, cum agitur de ecclesia universali, repugnabit corpori uniformitas, cum partibus conveniat?

Parcant mihi venerabiles praesules, si adductae ab ipsis rationes animum meum haudquaquam amovent a concepto desiderio, potius in eo me confirmant. Hic non repetam quae de utilitate ac necessitate conformis catholicae doctrinae in catechismo ubique terrarum exponendae dictum est. Nam vos omnes qui apostolico ministerio, vel sacris excipiendis confessionibus, vel dioeceseon visitationi operam impendistis, fateamini oportet, hoc ipsum sive rationes ipsas ab ipsa experientia fuisse corroboratas. Si enim interrogatis pueros, licet alioquin cura parentum, opera magistrorum, sollicitudine parochorum fuerint instructi, nullum praebent

[1] *Argumentum*: „Episcopus Nucerinus a pluribus annis se exoptasse ait, ut unus parvus catechismus pro omnibus fidelibus fieret. Necessarium hunc esse et propter rationes huc usque allatas, et propter damna, quae a varietate catechismorum prodeunt, cuius nocivae diversitatis exempla attulit. Quod si ubique, ut contra schema dictum est, debuerunt episcopi pro videre uniformi puerorum instructioni, id confirmare eiusdem rei necessitatem pro ecclesia universali. Nec commendandum dumtaxat, sed praecipiendum novum catechismum esse. Nam merum consilium in vanum abiturum experientia ostendi."

responsum, nisi iisdem interrogentur verbis, quae A didicerunt; et vel unius immutatio ideam novam, sermonem novum, novam doctrinam ingerit in eorum mentibus.

Sciq, asseri, hoc provenire ex eo quod non percipiant, quae memoriae mandarunt. Concedo: sed et nobis praesens esse debet, quod dum de parvo catechismo agimus, non pertractamus de re cum sapientibus, cum intelligentibus: agimus tunc cum rudibus, et ut plurimum, cum insipientibus, saltem attenta eorum tenera aetate. Nam si ratio valuerit pro abolenda seu non admittenda universitate catechismorum, hunc catechismum pro universitate populorum, ratio inquam de diversitate ingeniorum, tum huiusmodi uniformitas nedum exularet a nationibus, provinciis vel dioecesibus, sed ab ipsis paroeciis. Quis enim parochus pueros eodem ingenio praeditos habet? Sit ergo unus idemque catechismus in formulis, qui etiam contineat quae B sunt de necessitate medii et de necessitate praecepti, saltem pro omnibus. Ubi vero vel necessitas cogat, vel prudens episcoporum consensus crediderit aliquid addere sive ad pleniorem populorum institutionem, sive ad praecavendos fideles ab erroribus in dioecesi propria grassantibus, sive ad eos dirigendos in perfectiorem viam, appendice id provideant. Satis enim consultum est in eodem schemate, in quo dicitur: „Integrum de reliquo est episcopis etc."

Nequeo reticere quaedam damna, quae a varietate catechismorum prodierunt et prodeunt. catechismorum, inquam qui eiusdem dicuntur substantiae, catechismorum qui in manibus puerorum circumferuntur. Neminem praeterit, omnes pueros cum ad usum rationis pervenerint, actus theologicarum virtutum elicere debere, et quidem pro suo captu formaliter, id est ex motivis quae actum virtutum C in suo esse formali constituunt, nunc perpendite, quaeso, catechismos varios qui circumferuntur, et apparebit in uno indicari infallibilitatem Dei revelantis, in altero auctoritatem ecclesiae proponentis pro actu fidei: in uno omnipotentiam Dei, in altero misericordiam pro actu spei; in uno catechismo dicitur homo per baptismum efficitur filius Dei, in altero asseritur amicum Dei ipsum per baptismum esse. Sunt forsitan in sensu eadem, sed suntne eaedem ideae, quas sibi efformant pueri? Non raro ergo fit, ut qui aliter alterum pronuntiantem sentit, eumdem erroris arguat, et hoc non raro in una eademque familia.

Sed quod pressius rem attingit est actus doloris, quem duplici ex motivo concipi posse, amore scilicet Dei et metu poenarum fatemur omnes. Optimum primum est, et utinam omnes omnino homines admissas detestarentur culpas amore Dei; sed negare non possumus facilius dolore moveri ex metu poenarum, quem nedum bonum sed sufficientem esse ad delenda peccata una cum sacramento poenitentiae docet ecclesia. Nunc videamus catechismos qui vel permissi vel tolerati sunt, si hoc unum pueros edoceant. Videmus in aliquibus omissum omnino actum doloris ex metu poenarum conceptum. Quod si divina speciali gratia quis adiutus non concipiat dolorem ex amore Dei, etiam cum sacramento poenitentiae ipse proprierum peccatorum veniam non obtinet, nullamque confessionem suam reddit absque sua culpa, quia nescivit modum concipiendi dolorem etiam ex metu poenarum. Si agamus de proposito, idem est, nam vel in aliquibus omnino reticetur, vel pro verbo *propono* adhibetur verbum *promitto*, quod toto caelo distat ab illo: in hoc enim obligatio quaedam continetur quae novam subsequenti culpae addit circumstantiam. Quae omnia abforent si unus idemque etiam formulis tradatur catechismus, qui sit veluti alphabetus religionis nostrae augustissimae, qui vices obeat easdem, quas alphabetus in linguis.

Pulcherrimae sunt equidem linguae, etsi variae varioque modo ab hominibus loquantur: unaquaeque tamen lingua proprium habet alphabetum, qui est immutabilis et invariabilis. Pulcherrima quidem est Christi ecclesia, ex sua varietate, sed pulchritudo, quae ex varietate circumdat ecclesiam, est in ornatu, non in fundamento, non in aedificio. Ornatus etiam idem est fundamentum. Pulcherrima quidem ex varietate, qua circumdatur, est ecclesia, sed huius pulchritudo non respicit elementa necessaria, quae eadem ubique et semper esse debent. Diversi in religionis scientia gradus plenior ac perfectior instructio varietatem constituit: sed unum elementum, unum eius fundamentum, unum aedificium, instructio scilicet parvulorum, catechismus parvus.

Quam pulchra precatio, quam Dominus ipse nos edocuit, ut fidenter ad Patrem suum converteremus sermonem. Haec iam in 270 linguis, ni fallor, typis edita est haec precatio. Quam pulchra haec varietas! Sed omnes variis in linguis Deum *Patrem* appellant, ab eoque omnia bona sperant. Concordat ergo optime unitas cum varietate, varietas cum unitate, dummodo fundamentum elementum sit idem. Quod impossibile non esse assero, eosque ipsos appello venerabiles patres, qui in suis dioecesibus, vel provinciis, vel nationibus uniformem puerorum institutionem curarunt introduci. Nam ipsi gratias agentes Deo, maximos uberesque fructus iam se collegisse confessi sunt. Colligemus et nos, qui plantabimus opera nostra, rigabimus adiutorio parochorum, sperabimus quod Deus ipse incrementum dabit. Sin minus nos viam sternemus ut alii post nos uberrimos et perpetuos colligant fructus, quemadmodum nos in vinea Domini fructus collegimus laborum praedecessorum nostrorum. Sin minus omnem auferemus excusationem iis, qui legem Dei scire detrectant, et de nostro labore minime praemio frustrabimur. Neque more insipientium destruemus sic decernentes, quin prius aedificaverimus. Nam attente schema perlegenti patet, quod prius novus catechismus conficiendus est, deinde adprobandus, postea in linguas vertendus, ut alii qui sunt prae manibus puerorum ac fidelium cessare dicantur quod sapientissimi est legislatoris.

Non immoror super illud, quod addebatur: ex hoc facile ansam praeberi inimicis infensissimis nostrae sanctissimae religionis, quasi possent nos insimulare quod nova dogmata, novam doctrinam edoceamus fideles. Non nova dogmata, non nova D doctrina, non novae veritates, sed eadem dogmata, eadem doctrina, eaedem veritates, uno eodemque verbo, una eademque formula exposita: uno eodemque verbo, una eademque formula, quod apostoli primis ecclesiae diebus, quod martyres inter supplicia, quod doctores insequentibus saeculis, quod ecclesia infallibilis et indefectibilis magistra semper docuit et docebit, semper fassa est et fatebitur, semper praedicavit et praedicabit usque ad finem mundi. Non violatur, non laeditur unitas doctrinae catholicae in confectione unius pro omnibus parvi catechismi, sed potius roboratur. Non gaudebit inimicus, quasi triumphum reportans: ei similes non erimus qui quotidie, qui continenter et formulas et substantiam mutat: non gaudebit, sed potius fremet et tabescet, videndo ex variis catechismis unum exsurgere, ut omnes unum idemque discant, unum idemque sciant, unum idemque corde teneant, unum idemque ore profiteantur. Nisi unicum catechismum

nos praecepto firmemus, in vanum consulendo decernemus.

Edocet experientia lubitum nostrum non bonum esse magistrum; edocet experientia quod ubi consilium tantum fertur, remanebunt iidem catechismi: et asserere non dubito quod isti catechismi multiplicabuntur sive ex diversa videndi et agendi ratione, sive ex quadam veluti innata propensione nova semper agendi, sive aliis ex causis, quas nec opportunum nec necessarium exponere hic puto. Probe igitur intellexerunt auctores schematis quinam docendi sunt, quidnam ipsos deinde docenda est fidelium universalitas: docendi sunt praecipue pueri, docenda sunt dogmata fidei, docenda sunt ea quae necessaria sunt vel necessitate medii, vel necessitate praecepti saltem pro omnibus.

Et hic oportet ut unum vel simplicissimum verbum addam circa explicationem primi praecepti decalogi datam a venerabili cardinali Bellarmino. Non esset certe hic locus et tempus de hac re loquendi; sed quod audivi, nisi male audivi, ad hoc me impulit. De illius explicationis servandae necessitate non adducam quod e scripturis habetur, non adducam quod ecclesia tenet, sed ad facta recentiora provocabo. Quid sunt spiritismus, quid tabulae dictae *parlanti*, quid magnetismus aliqua saltem ratione, quid sunt tot iuramenta, tot actus sectarum secretarum, quid sunt, vel saltem quid indicant, nisi commercium cum diabolo? quid sunt tot laudes, tot hymni typis editi in laudem daemonis ipsius?

Vos iudicate, eminentissimi ac reverendissimi patres, ego silco, contentus quod animum meum libere pandere potuerim, non quidem ut alicui morem gerere aut blandiri vellem. Absit enim ut vel cogitem, unum tantummodo esse ex tot venerabilibus praesulibus, qui in hunc locum ascendat, in hoc omnium amplissimo consessu loquatur, ut vel blandiatur vel approbandi vel animo contradicendi ducatur, dum oppositam tuetur sententiam.

ORATIO

reverendi patris domini Ioannis Iosephi Faict episcopi Brugensis [1].

Eminentissimi praesules, eminentissimi et reverendissimi patres.

Excipienti mihi cum omni, qua par erat, reverentia et discendi studio illa, quae initio praesertim huius discussionis graviter ac solemniter de schemate nostro dicta fuerunt, non semel succurrit timor ne aut leviter, aut quasi ex superficie schema legissem, et nescio quo caeco favore abreptus schema perperam intellexissem. Nunc autem auditis reverendissimis oratoribus subsequentibus, res meo saltem humili iudicio confecta est; et sub involucris verborum quae a principio mihi videbantur clara atque aperta, certum est, et iam ab omnibus agnitum, non latere sensum quemdam occultum, et ut ita dicam, mysteriosum.

Auctores schematis in adnotationibus suis, tamquam relatores fideles (quod inter praecipua ipsorum officia quidem erat) postulata nonnullorum episcoporum referunt et lamenta de malis ex diversitate catechismorum profluentibus, dicentes ex eodem A episcoporum testimonio malum in tantum creviisse, ut alicubi in singulis dioecesibus singuli catechismi, habeantur et amplius, confirmantes deinde verba et lamenta episcoporum ipsis lamentis Clementis XIII, ubi deinde auctores concludunt et quasi ex propria persona loquuntur, humillime et modestis verbis dicunt: Siquidem experientia constat abusum ex multiplicitate catechismorum ortum non penitus esse suppressum. Progrediuntur deinde, et allegata unitatis utilitate, praescribunt catechismi parvi formam, qui catechismus talis quidem esse debet, ut a pueris etiam a teneris (prout loquuntur) unguiculis disci debeat, et omnium etiam rudiorum captui sit accommodatus. Iubent deinde ut archiepiscopus collatis consiliis cum suis suffraganeis, deinde cum reliquis eiusdem nationis archiepiscopis procedant ad versionem istius parvi catechismi prototypi, de cetero liberum facientes uni- B cuique episcopo illa additamenta seorsim addere, quae ipsi magis in Domino arriserint. Talis iam est sensus, ni multum fallor, ab omnibus acceptus schematis nostri.

Et si res ita sit, ego peto, reverendissimi patres, ubinam in illis verbis inter alia reperiatis illas increpationes auctorum schematis adversus episcopos? Olim accusarunt eosdem schematum auctores quasi speculativi nimis essent, theoretici, non practici. Nunc autem quia practici esse incipiunt iuxta omnium testimonium, et postulata episcoporum legerunt et postulata et lamentationem ipsam adoptarunt, quo se referent? Uno verbo quia practici esse aperte incipiunt, accusantur. In quam denique partem sese vertere debeant auctores schematum, ego humillime fateor me nescire. Sed pace vestra, quod gravius est, gravibus solemnibusque verbis in hac aula conquisitum est, ita quidem ut verba C adhuc in auribus nostris resonent, quasi per dispositionem schematis iretur contra iura episcoporum, decurtaretur ipsorum ius, abscinderentur eorum alae, et contradiceretur verbo illius qui dixit *Euntes ergo docete omnes gentes*. Iam pueri nostri carissimi et dilectissimi numquid ante omnia non Christi sunt, Christi et eiusdem vicarii potiusquam nostri?

Profecto non agitur inter nos de petenda a nobis parte haereditatis quae nobis contingit, sed potius quid docendum nobis est. Hoc est ut quiescamus in verbis istis suavissimis et tam veris. *Tu, fili mi, semper mecum es, et omnia mea tua sunt.* Aliunde quod iam facturi sumus, aliud meis oculis non est, quam litteralis repetitio illius quod quidem apostoli praestiterunt, scilicet postquam illis non singulis, sed sub capite Petro coniunctis, Christus Dominus dixit: *Euntes docete*; ipsi ante discessum suum D composuerunt suum, liceat hoc dicere, parvum catechismum temporis istius necessitatibus accommodatissimum, symbolum. An ideo apostoli renuntiaverunt iuribus suis? Certum est de hoc quidem apostolos nunquam cogitasse.

Quod hic autem de symbolo dicitur, et de oratione dominica, et de salutatione angelica, de decalogo, de sacra scriptura, de aliis bene multis, facile dicere possem. Sed iam satis superque de istis, et meo saltem iudicio apud omnes iam in confesso est, unitatem, uniformitatem catechismi parvi esse rem ad minus summopere optabilem, ut, prout in schemate dicitur, qui cor unum et animam unam habent, habeant quoque idem os, eumdem sermonem; ut quemadmodum uniformitas habetur et haberi debet in significatis, uniformitas eadem, quantum fieri licet, habeatur et reperiatur in signis. Et si unquam hoc verum fuit, est praesertim nostro tempore, prout iam etiam multoties insinuatum fuit, nostro tempore, inter medios qui nos undique

[1] Argumentum. „Episcopus Brugensis libenter admodum subscribere se schemati dixit, quale ad litteram est. De incommodis diversitatis catechismorum conquestum iam esse concilium provinciale Mechliniense tertium anno 1707. Refutavit difficultates contra schema allatas, praesertim circa parvi catechismi compositionem, versionem et diffusionem. Bellarmini catechismum pluribus commendavit. Addidit optare se, ut in fronte novi catechismi cubitalibus verbis scribatur *Romanus catechismus*; quo facilius a primis huiusmodi verbis parvuli cognoscant et discant se esse Romano-catholicos."

circumstant errores, inter media pericula spiritus novitatis, inter pericula maiora, addiderim, quae instant ex parte novarum methodorum.

Numquid verum non est, reverendissimi in Christo patres, methodos docendi elementares modernas plerumque adinventas esse et inveniri ab auctoribus qui catholici non sunt, qui rationalistae sint, materialistae sunt; saltem ego id testari possum et debeo nomine episcoporum Belgii. Novae methodi docendi elementares apud nos passim compositae sunt et proponuntur ab inventoribus materialistis et rationalistis. Iam inter media illa pericula errorum et novitatum et methodorum apparet, ut habeamus tamquam turrim, tamquam immotissimam rupem, catechismum nostrum parvum, et ideo lingua latina mortua, fixa, immutata componendum, ut stet firmus catechismus, quomodo stat Vulgata nostra.

Dixi uniformitatem catechismi nostri summopere optabilem esse, si tamen sit possibilis: utique ad impossibile nemo tenetur. Iam ne obiectionis vim vitare videar, vobis permittentibus, reverendissimi domini, triplicem distinguam brevem difficultatem, ex parte compositionis prototypi latini, ex parte versionis, tertio tandem ex parte vulgationis.

Ex parte compositionis prototypi latini. Post tot monita sapientiae plena in hac aula emissa et conservanda, post exemplaria tam pulchra, tam theologica, inter quae ego audacter primo loco collocaverim, quidquid fuerit dictum, catechismum Bellarmini, habens scilicet huiusmodi prae oculos exempla optima, post audita omnia illa quae hic exposita fuerunt, deinde advigilante auctoritate summi pontificis, Petri, peterem utrum officium seu onus huiusmodi parvi catechismi componendi, vires ordinarias theologorum romanorum superet. Nullus est inter vos, qui haesitet et non statim mecum declarare velit, neutiquam superare vires ordinarias theologorum romanorum, aliunde latino sermone elegantissime et facillime utentium. Illae vires plene sufficiunt, ut sub directione summi pontificis ad opus cum maximo fructu se accingere possint.

Ex parte versionis. Vix opus est ut vel verbulum ex hac parte proferam, siquidem ad hoc officium committuntur archiepiscopi omnium regionum totius mundi, qui collatis consiliis cum suis suffraganeis, qui quidem ad hoc, si lubeat, iterum poterunt suas proferre sententias, deinde cum reliquis archiepiscopis versionem catechismi parvi fieri curabunt. Revera si in ista parte difficultas sit, ego prorsus amplius nihil intelligo, hoc attento tamen, verbis istis schematis de versione litterali non esse nimis insistendum, quia hoc per se loquitur, ut futura sit et habenda tamquam bona versio litteralis illa versio, in qua servatae fuerint regulae propriae linguae, genium cuiuscumque linguae. Si ageretur non tantum de exhibendo sensu, sed de vertendis singulis verbis et servandis singulis constructionibus, utique res esset impossibilis, quomodo impossibilis est confectio grammaticae universalis in hoc casu. Ergo versio ista difficultatem prae se non fert.

Verum hoc fateor, difficultatem magnam, maximam secum fert diffusio novi catechismi, magnam difficultatem! Ego libentissime cupiissem ut ista difficultas quae reperitur in diffusione catechismorum, nobis adhuc aucta fuisset multis undique quaesitis argumentis, quia, quanto maior adstruitur in illa parte difficultas, tanto firmior evadit nostra thesis, tanto fortior nostra argumentatio. Ex illo praesertim fine propositum nobis fuit decretum *de parvo catechismo*, ut deinceps difficultates, quae oriuntur ex renovatione ac diffusione novorum per dioeceses catechismorum, ut illae difficultates deinceps semel pro semper e medio tollantur. Ita est, episcopis praecipue difficultas magna, et periculum etiam aliquod adest. Verum si periculum sit, si difficultates praevideantur, nonne modo solemnissima et aptissima est occasio haec Vaticani concilii, ut non tantum simplex aliquis episcopus, verum summus ipse pontifex totaque Dei ecclesia in se assumat onus illam renovationem faciendi, et ita quidem faciendi, ut deinceps non sit necessaria?

Hac occasione contigit mihi ut abhinc sex diebus, visitationem habuerim superioris Fratrum doctrinae christianae, qui apud nos plures quidem scholas etiam dirigunt, prout non tantum in Gallia, sed in aliis etiam Europae et aliarum regionum partibus, cumque prae manibus haberem schema de parvo catechismo, quod utique ipsi non exhibui, interrogavi eum dicens: Eh carissime superior qui doctrinae christianae es, dic mihi an doctrina christiana apud vos semper perseveret primas tenere partes, primum locum occupare? utique utique: sed in scholis ministerium vestrum facile satis est. Ah illustrissime, sic et sic, facilius quidem foret (verba eius refero ad litteram, quae ipse propria sponte ad me direxit) facilius quidem multo ministerium nostrum esset nisi esset de uno. De quo? De varietate catechismorum. Quomodo quomodo? Sed ista varietas tanta non est. Tanta non est? reapse tanta est, respondit, ut quoties debemus nos fratrem aliquem magistrum transmittere ex una dioecesi in alteram, debeat denuo addiscere catechismum. Est magna difficultas. Difficultas iam est novum catechismum addiscere quando transeunt de regione in regionem, sed de dioecesi in dioecesim, et quandoque addebat, quando transeunt in eadem dioecesi de schola in scholam. Mihi silenti: ah illustrissime, si possemus habere pro catechismo quod vos habetis pro breviario: nam breviarium ita est ut in singula dioecesi habeatur etiam proprium. Multum perculit me ista modesta superioris Fratrum scholarum christianarum responsio, ita quidem ut debuerim mihi vim inferre ut ad finem usque tacerem.

Finem sermoni imponerem nisi qua Belga tenerer quamdam facere hic solemnem rectificationem. In favorem multiplicitatis catechismorum allegatae fuerunt synodi quamplures, Mediolanenses quinque, Bituricensis, et inter alias Mechliniensis. Nunc ex amore patriae et veritatis historicae teneor dicere, quaecumque de synodo provinciali Mechliniensi ex hoc ambone dicta fuerunt, fuisse prorsus erronea.

Dictum fuit quod prima synodus Mechliniensis celebrata fuerit Mechliniae a magno Granvellio, quodque in synodo episcopis mandatum datum fuerit, ut in suis dioecesibus catechismos componerent atque ederent. Atqui primo cardinalis Granvellius nulli synodo provinciali in Belgio unquam praefuit. Mechliniam quidem venit, sed paucos post menses evocatus fuit Vesontionem, ut matrem suam aegrotantem inviseret: deinde Romam venit, et in Belgium numquam reversus est. Secundo in tota illa synodo provinciali Mechliniensi prima, ne verbum quidem de doctrina christiana, prout etiam nullum de catechismo verbulum in secunda synodo Mechliniensi. Verbum aliquod omnino clarum et distinctum reperitur in synodo provinciali Mechliniensi tertia, et quandoquidem ille articulus paucis lineis constat, peto veniam a reverendissimis patribus ut textum istius decreti vobis legere possim. Celebrata fuit haec synodus anno 1707, et titulo XI cap. 5 legitur: „Diversitas librorum doctrinae christianae seu catechismi magnam in discendo et docendo parit difficultatem: ideoque mandat haec synodus ut parochi ubique ad quos spectat, a festo nativitatis Domini proxime venturo, eumdem modum in docenda et discenda doctrina christiana ubique teneant et tenere

faciant." Ex quo quidem liquet omnino diversitatem catechismorum eodem oculo consideratam fuisse a patribus istius synodi provincialis, sicuti a nobis. Si liceat addere, non alio sensu locutus mihi videtur eminentissimus cardinalis vicarius in sua ordinatione anni 1850: unitatem quaerit, diversitatem et multiplicitatem vitare conatur.

Ego iam cum patribus synodi provincialis Mechliniensis me ipsum fideiter et humiliter coniungens, dico me libentissime subscribere schemati nostro tali, quale ad litteram est: ita ut quemadmodum iam habemus catechismum romanum ad parochos, ita quoque habeamus catechismum, libellum parvulum, cuius primum vocabulum litteris si possit eiusmodi proportionis *(fecit signum cum digito)* impressum forot nomen „Romanus catechismus", ut sic parvuli nostri inter prima verba, quae legent, sciant, et discant se esse romanos catholicos.

ORATIO

reverendi patris domini Iulii Lenti episcopi Nepesini et Sutrini.

Eminentissimi praesides, reverendissimi patres.

Gaudeo mihi vobisque gratulor vehementer quod fere ea omnia, quae mihi ex hoc ambone dicenda proposuerim, iam tam bene ab reverendissimis patribus qui me praecesserunt sint vestris oculis subiecta atque exposita. Cum enim vix transacta prima generali congregatione, in qua schema nostrum *de parvo catechismo* propositum fuit, tria animum meum commoverint, atque ideo veniam dicendi petierim, saltem de duobus iam satis superque dictum fuisse mihi videtur. Primo enim multa obiecta fuerunt contra possibilitatem practicam parvi unius universalis catechismi, deinde praeclarissimi nostri schematis auctores aliqua censura perculsi fuerunt, tertio iacula iacta sunt contra catechismum parvum venerabilis itemque doctissimi cardinalis Bellarmini. Possibilitas practica, utilitas, immo etiam necessitas parvi huius catechismi universalis iam satis demonstrata est. Censurae, quae contra schematis auctores iactae fuerunt, mihi videntur satis iam demonstratae in sua substantia minus bene fundatae. Sed pauca verba circa haec mihi dicere fas sit.

Optarem vehementer, reverendissimi patres, ut eam charitatem et mansuetudinem, quam toties commendatam ex hoc ambone audivimus, non modo erga impios, sed in ipsis damnandis erroribus, etiam tandem aliquando erga praeclarissimos schematis auctores adhiberemus. Cogitemus ipsos praeclarissimos auctores, quorum nomina ab omnibus noscuntur, nihil aliud fecisse, quam iussis summi ac venerandi pontificis obtemperare; et diu noctuque insudasse ad paranda ea schemata, quae nobis afferuntur. Eratne hic fructus laborum ab ipsis expectandus, ut de ipsis vel etiam supponi posset in schematibus nobis propositis iura sanctissima episcoporum imminuere voluisse? Atque fas mihi sit etiam aliud adiungere. Nonnulla aliquando mihi ex ore oratorum in hac aula excidere videntur, quae non modo censuram portent in auctores schematum, sed quantum ad me attinet, numquam ego proferrem, timens ne ea magna reverentia, quae summo ipsi pontifici debetur, aliquo modo laederetur. Perbelle enim dixit episcopus, ni fallor, Belliciensis, venerandam umbram Petri schemata nostra protegere: et verborum istorum sensum optime, ut arbitror, interpretatus est reverendissimus Carcassonensis episcopus, cum dixit, utique umbram Petri nostra schemata protegere ad detegendos errores, et ad episcoporum iura vindicanda. Nonnulla dicuntur aliquando vel erga auctores schematum, vel erga alias personas, quae videntur mihi dici non posse cum magna reverentia summi pontificis ac sanctae sedis.

Nescio quomodo in aliqua ex transactis congregationibus sermo occurrit de synodis provincialibus in Italia, dictumque fuit auctoritate clarissimi auctoris concilia provincialia in Italia fuisse a congregatione aliqua romana praepedita. Miratus sum cum talia audivi; certus enim eram sanctam hanc sedem, quae per congregationes mandata sua ad episcopos universi orbis transmittit, non modo nunquam impedivisse concilia provincialia, verum etiam hortatam esse, ut quantocius et quam diligenter iuxta ordinationem Tridentini fierent; et excitasse archiepiscopos, qui tali in re negligentes aliquando fuerant, ut suo munere fungerentur. At cum dubitarem de veritate documenti, antequam documentum illud (quod si vobis placuerit legam) afferrem vobis, certior omnino fieri volui de veritate documenti, et haec est approbatio *(ostendit folium)* quam ex archivio congregationis episcoporum et regularium retuli. Existentia huius documenti vera est, et omnino copia conformis est originali existenti in registro sacrae congregationis episcoporum et regularium, tomo episcoporum die 14 maii anni 1728. Si placet vobis, documentum legam: est epistola data ad triginta quatuor episcopos Italiae et insularum, die 14 maii anni praedicti [1].

„Maximus et vigilantissimus zelus sanctissimi domini nostri (papae Benedicti XIII sanctae memoriae), qui strenue operatur et providet quidquid Dei cultum et accuratum regimen animarum sibi commissarum respicit, sanctitati suae suggessit, elapsum iam esse triennium ex quo finem suo concilio Romano ipse imposuit, neque adhuc dominationem tuam quidquam disposuisse, quod concilii provincialis celebrationem respiciat, nec initium dedisse ipsi concilio celebrando, licet tantopere eadem concilia provincialia (notate verba) inculcaverit sanctitas sua in ipso concilio Romano verbis quae leguntur tit. II de constitutionibus cap. 2. Et quamvis sanctitas sua praeclaram habeat de te aestimationem, et certa sit te fideliter adimplere omnia, quae in sacro concilio Tridentino praescribuntur, quamvis id consulto et vehementer commendaverit in concilio Romano, tamen scire desiderat quibus rationibus adducta dominatio tua ita distulerit concilii provincialis celebrationem. Hinc iussit me hasce litteras mittere ad te aliosque archiepiscopos metropolitas: nimium enim cordi est selo, et fervori pontificio, ut opus tam necessarium bono dioeceseos regimini non omittatur, sed fideliter impleatur. Placeat dominationi tuae respondere quidquid de hac re sanctitati renunciandum mihi erit." Posito hoc argumento, reverendissimi patres, vos videritis cui tribuendum sit, si concilia provincialia tam frequenter in Italia elapso tempore habita non fuerint, an haec culpa sit Romanarum congregationum.

Sed iam venio ad parvum catechismum venerabilis cardinalis Bellarmini, et ad res romanas, quas ego Romae summo Dei beneficio ortus et educatus, melius fortasse cognoscere possum, quam qui Romae non

[1] Argumentum: „Episcopus Nepesinus satis demonstratam esse ait novi huius parvi catechismi universalis possibilitatem practicam, utilitatem, immo et necessitatem. Bellarmini catechismum ab obiectis vindicavit et ostendit eminentissimi cardinalis Patrizi ordinationem anno 1850 latam eum non immutasse, sed docentibus tantum methodum quamdam sequendam dedisse, ut ex ipso eius titulo liquet. Falsum esse demonstravit ordinationi huic occasionem dedisse ignorantiam populi Romani, et perperam admodum ignorantiam huiusmodi ab uno ex praecedentibus oratoribus obiectam esse. Hoc ipsum pluribus confirmavit."

[1] Documentum a sacra congregatione italice editum, orator in suo sermone latine recitavit.

multum versati fuerint. Et primum diffiteri non possum aegre admodum me audivisse, quae dicta sunt contra venerabilis cardinalis Bellarmini catechismum: doctrina ipsius catechismi aliquando est impetita. Dictum est, illum catechismum saltem nonnulla continere, quae puerorum innocentiae obesse possunt, si non lingua italica, sed fortasse cum in aliam linguam vertantur. Et quod melius est, adducta est auctoritas eminentissimi ac reverendissimi cardinalis vicarii ad comprobandum catechismum Bellarmini Romae nil peperisse nisi ignorantiam; quare eminentissimus ac reverendissimus cardinalis vicarius necesse habuit edere alium catechismum maioris molis, ut tandem aliquando haec ignorantia a populo romano averteretur.

Et 1° de doctrina venerabilis cardinalis Bellarmini loquens, nullis aliis opus haberem argumentis ad statuendam integritatem eiusdem doctrinae, quam auctoritate summorum pontificum, qui parvum Bellarmini catechismum non modo edi iusserunt, sed Romae utendum esse omnino praeceperunt, et hortati sunt patriarchas, archiepiscopos, episcopos totius orbis, ut quantum fieri posset ipso catechismo uterentur. Gratias ago Deo ob secretum nobis impositum, quia si romani nostri noscere possent catechismum, quem semper prae manibus habuerunt, errores continere, inutilem esse et periculosum, scandalum certe maximum paterentur, et nobis possent dicere: catechismum proposuistis erroneum, inutilem et pericu' sum.

Ab ineunte mea aetate (ex experientia loquor) parvulum hunc catechismum Bellarmini prae manibus habui, et solerter cura magistrorum, et praesertim Dei summo beneficio didici. Itaque liber hic gratissimus mihi esse debet, ut liber, ceu appellavit catechismum episcopus Carcassonensis, ut liber meae religionis. Viginti identidem annos pueros adolescentesque pro meo munere docui de hoc catechismo, et testari possum tum cum fungerer officio magistri humaniorum litterarum in lyceo huius romani seminarii, tum cum duodecim integros annos fungerer officio parochi ad Sancti Laurentii in Damaso, me semper maximos fructus ex hoc catechismo accepisse. Doctrina enim omnino catholica et sana huius catechismi, si opportune, si ea qua fieri potest diligentia, iuvenibus et pueris tradatur, certe fructus suos facere debet. Non morabor vos documentis illis, quae non modo a Romanis pontificibus, sed etiam a doctissimis viris afferuntur in subsidium doctrinae catechismi Bellarminici. Doctissimus Mamachius *de animabus iustorum in sinu Abrahae ante Christi adventum*, haec habet de catechismo hoc: „Romano catechismo accedit Bellarminicus, quem romanum ideoque omnium orthodoxorum communem dicere possum."

Aut nonnulla occurrunt quae in hoc catechismo minus bene exposita sunt circa peccatum veniale. Qui legerint tantum bullam *Unigenitus* contra Quesnellium, puto satis posse habere certum, doctrinam Bellarmini omnino esse sanam, nihil habere quod reprehendendum sit. Doctrina est omnino conformis doctrinae divi Thomae 1. 2, qui ita dicit: „Peccatum veniale non esse contra legem sed praeter legem, quia non observat modum rationis, quem lex intendit." Et certe Romani pontifices et Benedictus XIV tantopere in hac aula commendatus, nunquam proposuissent catechismum, et universali ecclesiae commendassent catechismum Bellarminicum, si alienus esset a sana doctrina.

Sed catechismus Bellarmini aliquando offendit aures parvulorum. Etiam de hac re testari possum ex experientia viginti annorum, ut iam dixi, quibus hic Romae docui catechismum parvum Bellarmini, et exercui ministerium parochi, nunquam mihi contigisse, ut parvulum unum scandalum passum ab legendo sive ab addiscendo hoc parvo catechismo invenirem. Et interrogavi etiam alios consanguineos meos, alios presbyteros qui Romae etiam ministerium idem exercuerunt; mihi dixerunt nunquam id sibi obvenisse. Fortasse id ex simplicitate populi romani et puellorum et puellarum nostrarum exsurgit. Congratulamur de hac simplicitate, et Deo gratias agimus.

Sed video etiam traductiones huiusmodi catechismi, quae, ut probe scitis, factae sunt in omnibus ferme linguis, plures factas esse in linguam gallicam; et testimonium affero synodi quam habuit Franciscus Perigod episcopus Arausicanus die 13 aprilis 1600, n. 2. Haec habentur: „Similiter parochis et ludi magistris praecipimus, ut habeant doctrinae christianae libellum ab illustri cardinali Bellarmino editum, et de mandato nostro nuper gallice eo fine traductum, ut qualibet die dominica illum pueris et populis exponant." Idem praescriptum est in synodo Rothomagensi ab archiepiscopo Guillelmo Bessin anno 1717 acta. Itaque, ut reor, etiam in alias linguas, et in gallicam ipsam verti posset catechismus parvus Bellarmini absque scandalo; nisi forte scandalum oriri possit ex novis docendi methodis praesertim in regiones aliquas a nobis longinquas introductis, ex methodis scilicet rationalistis. Sed de hac re iam satis dictum est.

Venio ad causam quae impulit eminentissimum ac reverendissimum cardinalem vicarium ad aliquid addendum catechismo. Ac primo dictum est, plures Romae esse catechismos. Fortasse qui talia dixerunt, norunt rem optime. Ego unum tantum catechismum Romae novi, catechismum parvum Bellarmini; nam doctrina, ut inquiunt, magna Bellarmini non est in usu neque in nostris paroeciis, neque in nostris scholis. Doctrina magna Bellarmini confecta est ab ipso, ut probe scitis, non ut in manus puerorum veniret, sed ad informandos magistros: et Bellarminus in ea doctrina usus est figuratis locutionibus, similitudinibus, quae eo tempore, quo ipse scribebat, optime conducebant ad rem ostendendam, quam sibi proposuerat.

Doctrina itaque, quae semper est adhibita, est parvus catechismus Bellarmini. Sed tamen aliquando anno 1850 res aliqua circa id est immutata? Minime, reverendissimi patres, et satis sit ipsum titulum libri, quem prae manibus habeo, vobis indicare: *Metodo da seguirsi nell' insegnamento della dottrina cristiana* (methodus sequenda in doctrina christiana tradenda). Liber hic eo fine praesertim ab eminentissimo ac reverendissimo domino cardinali vicario exhibitus est, ut magistri et magistrae, qui pueros vel puellas eruditint, habeant methodum quamdam sequendam in erudiendis pueris vel puellis. Et hic sciatis oportet non modo in scholis publicis, sed in ipsis paroeciis morem esse in hac urbe Roma, ut puellae provectioris aetatis doceant doctrinam christianam aliis puellis aetatis inferioris. Quis unquam dixerit, aliqua manuductione non esse opus pro hisce praesertim puellis? Et hic optime conveniunt verba cardinalis vicarii in sua ordinatione seu mandamento, quae sunt norma magistro et magistrae in exponenda doctrina christiana.

Igitur nihil aliud perficere voluit eminentissimus cardinalis vicarius, nisi normam tradere, ut magistri et magistrae possent exitu securiori doctrinam parvam cardinalis Bellarmini docere. Et reapse doctrina parva Bellarmini non est ab usu rejecta, sed immo imposita omnibus ut textus, quem omnimode sequi deberent. In prima classe imponitur magistris utriusque sexus, ut doceant doctrinam

parvam cardinalis Bellarmini ab initio usque ad *Credo* inclusive; in secunda classe praecipitur, ut a *Credo* usque ad *Pater noster* et mandata Dei doctrinam cardinalis Bellarmini doceant. Itaque Bellarmini doctrina non reiecta est, immo in tuto posita est per mandamentum, per ordinationem cardinalis vicarii.

Sed forsasse ignorantia populi Romani tanta erat, quanta nonnullis ex vobis apparuit? Fateor enim in illa prima congregatione nonnullos ex vobis, qui norant me esse romanum, venisse ad me mihique dixisse: tantane est ignorantia populi Romani? Pro me, pro mea patria, pro hac Roma sinatis pauca dicere. Nonne heic Romae praesertim quoad doctrinam christianam tradendam invigilat ille summus pontifex, cui cordi est ut doctrina christiana universae ecclesiae opportune tradatur? Et quomodo potest aliquid dici de hac ignorantia populi romani, nisi simul offendatur vigilantia pastoris supremi? Certe eminentissimus cardinalis vicarius in sua ordinatione seu mandamento non locutus est de ignorantia populi romani. Mandamentum hoc prolatum est post tristissimas vicissitudines reipublicae, se dicentis reipublicae romanae: ideo haec methodus tum introducta est, quia praesertim illis temporibus inimicus, ut inquit eminentissimus vicarius, homo superseminavit zizania; et quia nonnulla, quae minime necesse erat tradere populo romano, praesertim circa auctoritatem civilem ante illud tempus, quia romani nostri praesertim parvuli et rudes nunquam de auctoritate constituta dubitarunt, nunquam de subiectione auctoritati debita, necesse fuit dicere hisce tristissimis temporibus, et ob perversionem quam inimicus homo hic superseminavit.

Caeterum, reverendissimi patres, Romam, sinatis me id dicere, pauci admodum norunt. Romam adveniunt omnes et praesertim catholici, optime quidem, ut fruantur suavissimo aspectu summi pontificis, ut eum venerentur; adveniunt Romam catholici ex universo orbe, ut sacris solemnibus caeremoniis assistant: adveniunt Romam ex universo orbe peregrini, ut monumenta veteris Romae, et novae etiam artis monumenta inspiciant: hisce contenti qui Romam peregrini venerunt, Roma discedunt neque interiorem Romam inspiciunt. Est alia Roma interior, quae vobis, reverendissimi patres, inspicienda est, si veram ideam summi illius beneficii, quod Deus in summo pontifice capite summo et rege nostro, quod Deus nobis in vigilantia summorum pontificum tribuit, cognoscere velitis. Romam interiorem noscite, quae virtutibus fundatur, quae in modesto et in abscondito pro Deo et propter Deum laborat. Cleri romani curas indefessas inspicite, qui quatuordecim iam scholas nocturnas dirigit ex sola charitate, nulla prorsus humana mercede: quae scholae nocturnae inscribuntur *scholae nocturnae religionis;* quia licet summi pontifices, licet sancta sedes semper fuerit bonarum artium mater et altrix, semper primum Romae cordi habuit religionem.

In scholis itaque hisce nocturnis, quas vos fortasse non adhuc noveritis, plusquam centum adlaborant de romano clero gratuita opera, ex sola charitate, rem in occulto servantes, mercedem a Deo unice expectantes: atque id laborant ut praesertim catechismum, doctrinam religionis populo suggerant. Adeo id inculcatum est in hisce scholis nocturnis, ut singulis diebus post vesperas non modo erudiantur adolescentes in legendo et scribendo, sed praecipuum omnino sit, ut uno saltem quadrante doctrinam christianam doceantur iuxta exemplar parvum cardinalis Bellarmini, et methodum ab eminentissimo cardinali vicario praescriptam: et postquam per hebdomadam ita docti fuerint, die sabbato totum tempus impenditur unice doctrinae christianae tradendae: die autem dominico ipsi adolescentes et pueri debent convenire in propriam paroeciam, ut catechismum accipiant a parocho.

Quaero igitur a vobis, num tanta potuerit esse ignorantia populi romani in catechismo, cum totam operam omnino et summus pontifex, et eminentissimi cardinales Urbis vicarii, et ipse romanus clerus adhibeant, ut catechismum doceant. Si Romae aliqui sunt qui ignorant catechismum, rationem reddent Deo strictissimam de sua ignorantia: media enim suppetunt omnibus. Sed hoc neque imputandum est catechismo parvo Bellarmini; immo id potest certissime affirmari, per catechismum parvum adhuc Romae retentam esse pietatem, religionem, et certam religionis scientiam.

Haec mihi dicenda erant, reverendissimi patres et parcite si amore huius urbis Romae, a qua unice mandatis summi pontificis obtemperans recessi, haec vobis exponenda habui; et id feci praesertim ut doctrina parvi catechismi venerabilis et doctissimi Bellarmini inveniret in hoc ambone defensorem (*plures patres dicunt: optime*). Si male locutus sum, veniam a vobis peto.

ORATIO

reverendi patris domini Iacobi Iosephi Jans episcopi Augustani[1].

Eminentissimi praesides, illustrissimi et reverendissimi patres.

Cum iam multa dicta fuerint circa schema nobis propositum, liceat mihi tantum per horae quadrantem ambonem occupare ad dandam rationem voti mei circa catechismum parvum pro universa ecclesia conficiendum. Fateor, huiusmodi catechismum non posse introduci in orbem catholicum absque multis difficultatibus. Sed primo hae difficultates non mihi videntur insuperabiles: deinde in omni re non tantum prae oculis habendae sunt difficultates, sed etiam perpendenda sunt bona exinde provenientia. Atqui iuxta meam sententiam multa et magna bona provenient ex hoc catechismo pro universa ecclesia.

Primo quidem magis magisque manifestatur unitas ecclesiae, et conformitas doctrinae. Haec unitas semper extitit cognita sapientibus; sed per usum unius catechismi apparebit etiam indoctis et rudibus. Fideles se conferentes in varias regiones multum confirmabuntur in fide, si ubique invenient easdem veritates expositas et expressas iisdem formulis, quas inde a prima iuventute didicerunt: insuper facile in memoriam eas revocabunt, si ex ea exciderint. Haec clara unitatis manifestatio per introductionem unius catechismi nunquam magis necessaria fuit quam praesenti tempore, quo propter faciliores viarum communicationes omnes populi, qui sub sole sunt, in unum conveniunt, et quasi unam civitatem vel provinciam constituunt; auferretur

[1] Argumentum: „Episcopus Augustanus schema approbavit et facile superari posse ait difficultates, quae se offerant pro introductione parvi oecumenici catechismi, quamplura ex eo sequuntur bona, maiorem nimirum manifestationem unitatis ecclesiae et conformitatis doctrinae, maiorem fidelium sinceritatem et reverentiam in discendo, evitationem frequentis catechismorum mutationis cum offendiculo puellorum, adiumentum episcopis in adimplendo docendi officio, et resistendo conatibus eorum qui promovere conantur nationales ecclesias ab apostolica sede distinctas. Optare se ut non solum Bellarmini catechismus prae oculis habeatur, sed et catechismus Canisii et praeclariores alii, si qui sunt. Petitionem faciendam esse ad summum pontificem pro offormanda deputatione nonnullorum ex patribus, qui, adhibitis adiutoribus, parvum catechismum conficiant. Rogavit etiam ut in oecumenico parvo catechismo mentio fieret de mandato *ne matrimonium contra leges ecclesiae fideles contrahere attentent.*"

etiam protestantibus praetextus nobis obiiciendi diversitatem nostrorum catechismorum, quando ipsis exprobramus diversas ipsorum doctrinas.

2° Fideles maiori alliceritate et cum maiori reverentia accedent ad lectionem, studium et meditationem catechismi, quando scient hunc librum non esse a suis tantum particularibus episcopis propositum, sed ab omnibus episcopis orbis catholici approbatum; quando scient ipsum approbatum fuisse in ipso oecumenico concilio, et confirmatum a Christi vicario. Licet enim omnes episcopi, singillatim sumpti, sint summa veneratione digni et doctores legitimi suarum ecclesiarum, tamen nemo negabit hanc venerationem augeri ex unione omnium episcoporum. Caeterum singuli episcopi non sunt infallibiles: infallibilis unus autem est Deus, et ille quem donavit hac praerogativa pro bono universae ecclesiae, ut non simus tanquam parvuli fluctuantes omni vento doctrinae. Cum haec ita sint, evenire potest quod iam accidit, ut in particularibus catechismis se insinuent aliqui errores, vel quaedam decisiones minus veritati conformes, quod certe evenire non poterit in oecumenico catechismo: scientibus legem loquor. Necesse non est hic repetere quae sapienter dixit episcopus Carcassonensis, et quae possent nostris argumentis confirmari.

3° Vitabitur continua mutatio catechismorum, quae offendit pusillos, qui sunt minus apti ad dignoscendum, non mutari veritates, licet mutentur formulae verborum, quibus exprimuntur. In mea dioecesi vidi mutare catechismum quatuor vicibus intra spatium trium annorum. Quatuor ultimi venerandi episcopi doctrina et pietate praestantissimi, zelo animarum certe ducti, de optimo catechismo suis fidelibus tradendo serio cogitaverunt: unusquisque eorum suum dedit catechismum, praedecessoris catechismum augendo, minuendo, vel ordinem locutionum mutando. Eorum certe laudanda est intentio; attamen fatendum est multa incommoda et multas querimonias ex iis mutationibus provenisse, inter quas recensenda est non ultimo loco querimonia parentum, dolentium se vix posse docere vel interrogare suos filios circa doctrinam christianam, ob mutationem formularum quas ipsimet didicerunt a iuventute.

4° Multum adiuvabuntur episcopi in adimplendo officio quod ipsis inhaeret evangelizandi, et doctrinam christianam explicandi. In hoc augusto consessu audivi plures venerabiles episcopos insudasse et per multos annos adlaborasse ad conficiendum catechismum, cum magna res sit catechismi parvi confectio. Multum allevabuntur episcopi et praesentes et futuri, si prae manibus habere possint catechismum totum confectum ab ecclesia, confirmatum et approbatum, quem possint exhibere fidelibus suis, sicut tridentini patres exhibuerunt parochis catechismum pro ipsis confectum.

5° Per introductionem unius catechismi pro tota ecclesia facilius poterunt resistere episcopi statolatris huius saeculi, vel imperantium conatibus, qui volunt nationales ecclesias constituere et separare a vera Christi ecclesia, quae fundata est super Petrum. Christus enim non nationalem sed unicam constituit ecclesiam.

Non immorabor in refellendis obiectionibus factis contra unicum catechismum: iam alii venerandi patres id fecerunt sapientissime. Illud tantum dicam, Iesum Christum omnibus hominibus qui sub caelo sunt, eamdem doctrinam dedisse, eadem mysteria, eadem mandata, eadem sacramenta, et proinde iisdem posse dari eumdem catechismum. Pro peculiaribus circumstantiis praesto aderunt parentes, pastores, et supra ipsos episcopi, qui speciales dare debent instructiones, ut dicitur in schemate nobis proposito.

Rogo igitur vos, eminentissimi ac reverendissimi patres, ut non recedatis a proposito unius catechismi pro universa ecclesia conficiendi, sed potius ut supplicatio fiat eo fine, ut deputentur a sanctissimo aliqui patres, qui, adhibitis adiutoribus, admoveant manum huic operi, prae oculis habentes non solum venerabilis Bellarmini catechismum, sed etiam catechismum beati Canisii, et alios praeclaros catechismos his ultimis temporibus exaratos, maxime illum, de quo locutus est disertissimus episcopus Briocensis tamquam de catechismo numeris omnibus absoluto, ad quem conficiendum, seu pro quo ad perfectionem adducendo, centum octogiata anni consumpti fuerunt. Rogo etiam ut quando agetur de praeceptis ecclesiae in hoc novo oecumenico catechismo, iuxta sententiam reverendissimi patris Savannensis episcopi, mentio fiat de hoc mandato: *Matrimonium contra leges ecclesiae contrahere non attentent*, ut fideles huius magni sacramenti reverentiam habeant a iuventute; erga hoc sacramentum, inquam, quod tam sociter impugnatur nostris istis temporibus.

Caeterum haec omnia sapientissimo vestro iudicio humiliter subiicio.

ORATIO

reverendi patris domini Laurentii Gastaldi episcopi Salutiarum[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Tria nobis proponit hoc schema: 1° de parvo catechismo praecipiendo in tota ecclesia, semotis caeteris parvis catechismis; 2° ut hic novus parvus catechismus conficiatur iuxta exemplar venerabilis Bellarmini; 3° ut quam maxime commendetur studium et usus catechismi romani in clero.

Quod ad primum plenissime approbo, statuendum esse et praecipiendum unum parvum catechismum pro tota ecclesia, et removendam hanc diversitatem, varietatem parvorum catechismorum, quae varietas certe in dies magis magisque augebitur, nisi quamprimum remedium afferatur. Rationes quae me movent ad hoc primum punctum schematis approbandum, iam a patribus qui me praecesserunt abundantissime allatae et expositae fuerunt, et propterea ab iisdem afferendis abstineo, ne patientia vestra abutar. Dicam tantummodo etiam in mea dioecesi me experiri maxima incommoda, quae ex hac varietate catechismorum oriuntur. Habeo plures ex meis dioecesanis, qui singulis annis transmigrant in varias dioeceses Galliae, qui transmigrant in varias dioeceses Italiae; habeo alios qui veniunt in meam dioecesim: et experientia video quomodo haec diversitas catechismorum efficit, ut quando in eas partes quis transeat ubi alius catechismus traditur, negligat doctrinam christianam; et quandoque patres nesciant docere catechismum proprios pueros, et quandoque puer adolescentulus, qui debet per varias dioeceses transire, antequam totum catechismum didicerit, ob diversitatem catechismorum quam maxime impediatur.

Certissime unitas catechismi hoc etiam commodum habebit, quod unitas ecclesiae catholicae magis magisque fulgebit in toto orbe, magis magisque splendescet coram protestantibus et schismaticis. Hoc commodum habebit, quod omnes filii ecclesiae

[1] Argumentum: „Episcopus Salutiarum plenissime approbavit unum parvum pro tota ecclesia et fieri et praecipi catechismum. Venerabilis cardinalis Bellarmini catechismum licet maxime commendandum, non tamen undequaque perfectum esse, atque ut typum habendum. Plura in illo desiderari circa sacramenta eucharistiae, poenitentiae, matrimonii. Eligendos a concilio nonnullos episcopos, qui opus illud conficere, et alios qui examinare debent, ut hac ratione parvus catechismus possit omnibus certius satisfacere."

catholicae inter se arctioribus vinculis constringentur, dum omnes eamdem fidem iisdem verborum formulis exponent. Possibilisne est hic catechismus? Prima fronte fortasse non videtur valde possibilis: et sane plures difficultates oppositae fuerunt. Sed tamen quamvis hae difficultates plures sint, tamen arbitror reapse huiusmodi catechismum fieri posse.

Nam catechismus parvus universalis, mea sententia, non debet esse aliud, quam brevis, accurata, perspicua expositio quatuor partium, ex quibus constat totum systema doctrinae christianae. Istae quatuor partes sunt symbolum apostolorum, oratio dominica cui adiungimus salutationem angelicam, praecepta Dei et ecclesiae, et demum sacramenta. Iam vero pro singulis articulis symboli apostolorum, pro singulis petitionibus orationis dominicae, et deinde pro salutatione angelica, pro singulis praeceptis decalogi, pro singulis sacramentis, per interrogationes et responsiones fiet brevis expositio huius articuli, huius petitionis, huius praecepti, huius sacramenti. Et certe expositio brevis, accurata, non videtur res ita difficilis, quae non possit accommodari et adaptari cuiusque fidelis ingenio et indoli. Hinc difficultates quae allatae fuerunt ex diversitate ingeniorum, ex diversitate culturae, ex diversitate indolis, mihi videntur facile solvi posse si animadvertamus, has diversitates esse in unaquaque dioecesi et in unaquaque familia. Ne confundamus parvum catechismum cum catechismo ampliori et uberiori, et non confundamus catechismum cum orali expositione catechismi. Parvus catechismus certe semper esse potest idem, sed deinde magister, praeceptor, parochus in expositione huius catechismi certissime esse debet accommodare ingenio, culturae, aetati, indoli uniuscuiusque, quem ipse docendum habet.

Debetne venerabilis cardinalis Bellarmini parvus catechismus haberi tanquam exemplar? Videamus quid nomine exemplaris proprie intellexerunt auctores schematis. Si nomine exemplaris intellexerint typum perfectum, ita ut vel nihil vel paucissima addenda vel adimenda sint, certe hoc punctum schematis non possum approbare. Doctrina quam venerabilis cardinalis Bellarminus exposuit in hoc et in alio catechismo, certe est doctrina undequaque catholica: et non possum quin observem quoad peccatum veniale, illam definitionem, quam ipse affert, etiamsi obiurgata fuerit, tamen esse secundum doctrinam sancti Thomae. Doctrina de peccato veniali est maxime difficilis et intricatissima; hinc quandoque etiam doctores theologiae inter se non satis conveniunt de accurata et plena definitione huius peccati. Sanctus Thomas diligentissime inquisivit in essentiam huius peccati, et deinde conclusit, peccatum veniale nil omnino imminuere principium vitae quod est charitas, et propterea peccatum veniale non esse contra charitatem, sed tantummodo non conformem charitati. Inde ipse etiam statuit peccatum veniale differre a peccato mortali non solum specie, non solum gradu, sed et genere; inde etiam concluait peccata venialia, etiamsi in immensum excrescerent, nunquam efficere unum peccatum mortale, ex eo quod peccatum veniale semper relinquit intactam, dixerim, illam quantitatem gratiae sanctificantis, quam ipsum invenit in homine, qui hoc peccatum committit.

Sed tamen etiamsi catechismus cardinalis Bellarmini plurimis laudibus certissime efferendus sit, tamen mihi videtur valde insufficiens. Et certe in hoc catechismo saltem fideles generatim loquendo non satis edoceantur quae spectant ad sacramentum poenitentiae; nihil ferme edoceantur in iis quae spectant ad sacramentum eucharistiae, ad illud sacramentum quod est centrum nostrae religionis, quod est sacramentum amoris; et nescio quomodo in hoc parvo catechismo nihil dicatur de eucharistia tamquam sacrificio. Ex hac parte certe, quod ad sacramentum eucharistiae, quod ad sacramentum poenitentiae spectat, debet fateri, in hoc catechismo plura deesse, et omnino exoptandum esse, ut in hoc parvo catechismo ea ponantur de confessione sacramentali, de eucharistia tamquam sacramento et sacrificio, quae necessaria sunt ut fideles, ut parvulus possit admitti ad sacram synaxim. Similiter etiam de matrimonio hac nostra aetate quaedam ibi essent addenda. Et plurima alia addenda generatim.

Mea sententia est, catechismum Bellarmini posse et certe utiliter adhiberi ab iis, qui debent hunc novum parvum catechismum conficere. sed una cum hoc parvo catechismo Bellarminico, etiam alios celebriores catechismos esse adhibendos, et ad eos ad quos spectabit hoc opus conficere, pertinebit etiam esse habere veluti apes, quae ex celebrioribus catechismis seligant et simul componant omnia, quae videbuntur aptari. Et mea etiam sententia est, mea est opinio, maxime convenire, ut, sicut dixit episcopus Savannensis, efficiatur, ut hic catechismus parvus quantum fieri potest omnibus satisfaciat, ut possit ab omnibus libentissime et bono animo adhiberi, ut episcopi non debeant deinde fortasse tota die audire et excipere querimonias parochorum et magistrorum, qui conqueruntur catechismum qui traditur non sufficere, deesse hanc vel illam interrogationem, huic vel illi interrogationi non satis bene fuisse responsum.

Propterea mihi videtur, ut omnibus facilius hoc opus novum satisfaciat, necesse esse ut ipsum concilium seligat episcopos, qui hunc catechismum debeant componere. Posset fieri selectio plurium episcoporum, qui deinde seligant inter se quosdam ad quos opus tradatur; deinde etiam necesse est quasi in antecessum destinare aliquos episcopos, ad quos spectet opus illorum episcoporum examinare, et iudicium ferre. Nam si hoc opus postquam fuerit confectum, examinatum fuerit, supponamus a duodecim aut vigintiquatuor episcopis et archiepiscopis, et praesertim ab illis episcopis qui habent dioecesim valde extensam, et omnes fere conveniant in approbando opere, tum certissimum erit omnino, ut opus omnibus satisfaciat; et hac ratione certissime, mea quidem opinione, opus maximi momenti confectum fuerit. Nam arbitror inter ea quae hoc concilium efficere debet, et inter, dixerim, utilitates maximas, quas hoc concilium afferre debet toti ecclesiae, hunc novum parvum catechismum, qui in tota ecclesia adhibeatur et praevaleat, certe non ultimam esse ex hisce utilitatibus.

Hic interrupta discussio est ab eminentissimo primo praeside, qui surgendo ait:

„Proxima congregatio generalis habebitur feria secunda die 21 huius mensis, in qua audientur patres qui hodie loqui non potuerunt."

Post haec dimissa congregatio est.

6.

Congregatio generalis vigesima octava 1870 februarii 21.

Feria II die 21 februarii 1870 hora nona matutina, in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae, generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt sexcenti viginti tres patres, nempe 41 cardinales, 6 patriarchae, 4 primates, 97 archiepiscopi, 430 episcopi, 6 abbates nullius dioecesis, 14 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, unum mitrae

habentes, 23 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, quae per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum vigesimae octavae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Iulianus Florianus Desprez archiepiscopus Tolosanus missam lectam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses sic patres allocutus est:

„Reverendissimi patres, prosequamur hodie discussionem et examinationem propositi schematis *de parvo catechismo*, quem in finem audiendi restant decem oratores iam nuper publicati, quibus alii tres accesserunt. Horum omnium nomina reverendus dominus subsecretarius ex ambone recitabit."

Quod exequens subsecretarius sequentem tabellam perlegit:

„Oratores iam in praecedenti congregatione generali publicati. Reverendissimi patres, Franciscus Gros episcopus Tarantasiensis, Salvator Magnasco episcopus Bolinensis, Iosephus Maria de Urquinaona episcopus Canariensis, Emmanuel Garcia Gil archiepiscopus Caesaraugustanus, Iulianus Florianus Desprez archiepiscopus Tolosanus, Antonius Monescillo episcopus Giennensis, Hyacinthus Maria Martinez episcopus Sancti Christophori de Havana, Iosephus Gelabert episcopus Paranensis, Raphael Ricca generalis ordinis Minimorum, Franciscus Zunnui Casula episcopus Uxellensis et Terralbensis. — Novi oratores. Reverendissimi patres, Gregorius Scherr archiepiscopus Monacensis et Frisingensis, Pancratius Dinkel episcopus Augustae Vindelicorum, Matthias Eberhard episcopus Trevirensis."

Dein ab eminentissimo primo praeside ad ambonem successive vocati sunt, episcopus Tarantasiensis, episcopus Bolinensis, episcopus Canariensis, archiepiscopus Caesaraugustanus, archiepiscopus Tolosanus, episcopus Giennensis, et episcopus Sancti Christophori de Havana.

ORATIO

reverendi patris domini Francisci Gros episcopi Tarantasiensis[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Antequam pauca dicam quae dicenda habeo in schemate *de parvo catechismo*, pergratum mihi est meum coram vobis praebere assensum iis, quae dicta sunt in ultima congregatione generali tum de schemate, tum de auctoribus ipsiusmet schematis. Attente et laetanter audivi sermonem reverendissimi episcopi Brugensis: mihi valde arridet vobis exponere hanc meam sententiam. Nunc venio ad schema.

Nihil certe optabilius est proposita unitate catechismi in tota ecclesia. Quam calamitosa sit ubique catechismorum varietas, quam noxia optimae fidelium eruditioni, norunt pastores omnes, maxime qui sacro missionum ministerio funguntur in variis provinciis et longinquis regionibus, quo affluere solent commercii causa catholici ex sexcentis dioecesibus diverso utentibus catechismo. Verum ut locus fiat saluberrimae unitati, quae pluries incassum sollicitata fuit a summis pontificibus, nominatim a Clemente VIII, Benedicto XIII, Benedicto XIV et a Clemente XIII, opus est imprimis catechismo, cuius compositio sobria, absque ieiunitate, accommodata sit communi fidelium captui et aedificationi.

Catechismus venerabilis Bellarmini propositus ut exemplar aptus quidem esset initiandis pueris, minime vero adultis imbuendis ea doctrinae copia, qua muniendi sunt contra omnigenos antichristianorum assultus, ut merito notatur in praefatione egregii libri Romae editi anno 1850 in complementum catechismi Bellarmini, hoc titulo: *Metodo da seguirsi nell' insegnamento della dottrina cristiana*. Equidem legitur in tertia parte schematis, integrum fore episcopis eas insuper edere catecheticas institutiones, quas opportunas iudicaverint. Verum ne res bene cedat, duo obstant: 1° difficultas obtinendi a plebe, ut pari reverentia duos recipiat libros; ubicumque enim unum habet, in quo simul continentur rudimenta pro pueris, et catechismus maior ad usum omnium. Periculum foret ne contenti parvo catechismo, institutionem negligerent non levi detrimento eruditionis christianae. 2° Ex varietate institutionum catecheticarum maxima consequerentur incommoda, quibus vitandis adhibetur unitas catechismi, nominatim exitialis diversitas in consueta praedicatione pastorum.

Ex confesso quippe omnium, qui aliquam habent experientiam ministerii pastoralis, non alia datur ratio solidandi populum in doctrina christiana quam catechesis, simplex nempe et suasoria expositio totius veritatis catholicae, in qua fideles non solum doceantur explicite credenda et agenda ad salutem; sed suaviter simul et fortiter moveantur ad eadem credenda et agenda, atque fiant parati semper ad satisfactionem omni poscenti rationem de ea, quae nobis est spe. Ubi perfectum non fuerit hoc instructionis genus, parum prosunt solemnes praedicationes debita probe basi carentes. Norma autem omnibus necessaria tum pastoribus ad ordinatim et utiliter catechizandum, tum populo ad catechesim intelligendam et retinendam est certe catechismus, cuius verba memoriae fidelium a teneris annis insculpta, summam contineant omnium, quae pastores diligenter exponere tenentur primum pueris explicatius, deinde toti populo. Cum enim maxima pars populi non aliud scientiae sacrae compendium in memoria et prae manibus habeat quam catechismum, et nemo doceri possit nisi per processum a noto ad ignotum, quidquid de religione vulgo proponitur non sponte fluens ex littera catechismi, aut non intelligitur aut confusionem ingerit.

Ex quibus colligitur valde necessariam esse compositionem catechismi vere catholici seu universalis, qui summam contineat omnium quae docendi sunt fideles ut non modo ex sua fide vivant, sed in ea solidentur adversus pessimos errores ubique propagatos, aut mox propagandos ob maiorem in dies facilitatem communicationis populorum. Opus tanti momenti committendum esse videtur viris, qui viri valentes scientia theologica et ministerii pastoralis exercitio, accitis undique catechismis melioris notae ex Italia, Gallia, Germania, Hispania, optima quaeque colligant in catechismum numeris omnibus absolutum. Catechismo utique praefigendum esset compendium illud historicum totius religionis ab initio mundi usque ad nostra tempora, in quo sanctus Augustinus fundamentum ponit pernecessarium doctrinae tradendae omnibus catechumenis sive rudibus. Quam narrationem sanctus doctor vult esse ita plenam et sibi cohaerentem, ut causis et rationibus redditis rerum quae narrantur, intelligere quis possit vivificam Dei bonitatem in creatione

[1] Argumentum: „Episcopus Tarantasiensis nihil optabilius esse dixit quam ut unus parvus proponatur pro universa ecclesia catechismus. Catechismum venerabilis Bellarmini pro pueris quidem erudiendis non autem pro adultis imbuendis aptum esse. Non esse admittendos duos de catechismo libros, sed unum tantum, ne incommoda inde obveniant. Ad difficultates tollendas quae pro unius catechismi admissione occurrunt, exhortandos patriarchas, primates, archiepiscopos et episcopos, ut collatis inter se consiliis consentiant de uno eodemque catechismo minori et maiori admittendo in regionibus eadem lingua utentibus."

et gubernatione mundi, atque ita ut audiendo credat, credendo speret, sperando amet. Et in tali catechismo ea tantum admittenda quae sunt necessaria scitu aut valde utilia: exulare autem debent, ex mente patrum tridentinorum, quaestiones inutiles et quae ad doctrinam evangelicam proprie non pertinent.

Quod si admissio unius catechismi in tota ecclesia nimiis difficultatibus obnoxia videretur, onus tamen sacro concilio instaret aliquod remedium adhibendi tantae et tam exitiali varietati catechismorum, verbi gratia vehementer exhortando reverendissimos patriarchas, primates, archiepiscopos et episcopos, ut collatis inter se consiliis consentiant de uno eodemque catechismo minori et maiori admittendo in regionibus eadem utentibus lingua, aut saltem in singulis provinciis, manumque operi admoveant quantocius, scilicet in primis synodis provincialibus habendis post sacrum concilium.

Haec mea sententia, eminentissimi praesides, quam vestro iudicio humiliter submitto: si verbis meis non placui vobis, certus sum iucundum me vobis fuisse mea brevitate.

ORATIO

reverendi patris domini Salvatoris Magnasco episcopi Bolinensis[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Decet parvos parvorum causam sustinere. Tria parva in hac disputatione nobis obiiciuntur, parvum schema, parvus catechismus qui conficiendus proponitur, et parvus catechismus Bellarmini ad cuius exemplar ille proponitur exarandus. Tria haec parva plus minusve fuerunt a disertissimis et sapientissimis aliquibus patribus impugnata: quare meum esse ducebam, qui pene ultimum teneo locum in tanto episcoporum coetu, ut parvorum trium causam aliquo modo vindicarem. Sed cum alii accesserint sapientissimi patres dignitate maiores, hinc ultimo loco positus, quae dicenda existimaveram praeoccupata ab iis iam pene video. Quare vestra venia aliqua addam, quae mihi consideratione digna videntur, et exordior a parvo schemate.

Visum est alicui ex disertissimis et sapientissimis patribus, in eo inveniri aliquid, quod offensionem sapit erga ecclesiam universam et erga episcopos, quasi usque adhuc ecclesia non fuerit unius labii et sermonis eiusdem, vel quasi non bene provisum ab ea fuerit institutioni catechisticae ex multitudine parvorum catechismorum. Alius insectatus est vehementer illud effatum, oportere nempe in ecclesia omnes esse unius labii et sermonis eiusdem, quasi auctores schematis inde vellent inferre abolendam omnino esse inter fideles quamcumque diversitatem et varietatem quae sponte sua enascitur a natura, ab indole, a moribus, et inducendam quamdam universalem, ut ita dicam, monotoniam. Insimulati pariter fuerunt auctores schematis contradictionis, eo quod loquendo de parvo catechismo illum obligatione imposuerint; loquendo vero de catechismo concilii Tridentini tantum illum commendaverint, et inculcaverint.

Omitto alia, quae quidem meo iudicio non recte dicta esse arbitror. Legenti enim verba praefationis schematis nullum alium sensum praeseferre videbuntur, nempe (quod apud omnes in confesso est) qui unius sunt fidei, eiusdem etiam unius esse debent fidei confessionis: *Corde creditur*, ait Apostolus, *ad iustitiam, ore autem confessio fit ad salutem*. Unde simplicissime et obvie deducitur congruentia, utilitas parvi catechismi, qui communis sit fidelibus omnibus: neque vero inde possent deduci illa absurda consectaria, quae aliquis in iis verbis videre se arbitratus est.

Cessat etiam et evanescit omnino contradictio insimulata, si inspiciatur diversa ratio utriusque catechismi. Parvus catechismus eo spectat, ut exhibeat prima fidei rudimenta omnibus memoriae mandanda: idcirco obligatorie praescribi debet. Catechismus concilii Tridentini conflatus est velut quoddam promptuarium doctrinae catholicae ad utilitatem eorum, qui debent eam docere. At doctrina catholica potest bene desumi, hauriri ex ipsis fontibus, ex scriptura, ex patribus, ex conciliis; unde omnino necessarius non est eiusmodi catechismus, proinde non obligatorie imponi, sed tantum commendari et inculcari debet. Caeterum et ego assentior illis patribus, qui dixerunt in huiusmodi discussionibus abstinendum nobis esse a quacumque offensione erga eruditissimos, sapientissimos, dignissimos schematum auctores: id enim non solum charitas sed et iustitia et debita reverentia postulat.

Venio ad parvum catechismum Bellarmini. Multa voluerunt aliqui patres in eo videre menda: universalem vindicationem huiusmodi parvuli catechismi iam suscepit episcopus Nepesinus, Nonnulla adhuc examinanda remanent, ut videatur si revera sit improbanda huiusmodi catechismi doctrina. Mendum inventum est in explicatione formulae distinctionis processionis personarum sanctissimae Trinitatis: item in expositione obligationum quae occurrunt in festis; item improbata doctrina de peccato veniali, et eius distinctione a peccato mortali. Vindicationem huius catechismi non tantum postulat veritas, observantia debita in tantum virum, sed potissimum honor sanctae sedis, quae illum catechismum saepe laudavit et inculcavit.

Optime vero Bellarminus in formula processionis personarum sanctissimae Trinitatis utitur verbo *procedit*. Quamvis enim Verbum seu secunda persona sit genita a Patre, tamen loquendo de principio distinctionis personarum, huiusmodi principium ponendum est in processione, non vero in generatione, quae generatio est modus processionis. Hinc prius intelligitur processio quam generatio; et distinctio personarum est per processionem originis: idcirco melius dicitur Filius processione distingui a Patre, quam quia genitus est a Patre.

Bellarminus qui sciebat omnia suo loco esse ponenda, agit de obligatione audiendi missam in die festo, loquendo de praecepto ecclesiae: sed obligationem abstinendi ab operibus servilibus signat in explicatione tertii praecepti decalogi. Quoad doctrinam de peccato veniali, iam respondit episcopus Salutiarum, eam doctrinam ipsissimam esse ac sancti Thomae: immo teste Gury est communis doctrina omnium theologorum moralistarum. Inde apparet, patres sapientissimi, quantae molis sit condere parvum catechismum, et quam difficile habere catechismos pene innumeros omni ex parte absolutos.

Sane ad condendum parvum catechismum necessaria est profunda cognitio, absoluta scientia totius theologiae tum moralis tum dogmaticae, et etiam magna peritia in explicanda doctrina cum debita claritate, cum sententiarum veritate, cum verborum proprietate. Unde etiam apparet quam

[1] Argumentum: „Episcopus Bolinensis utilitatem parvi catechismi etiam praecepto imposita indubiam esse ait, et difficultates oppositas pluribus refutavit. Commendavit catechismum venerabilis Bellarmini et quae contra ipsum dicta fuerunt vana esse ostendit. Versionem novi catechismi, qui proponitur in schemate, conciliis provincialibus committendam esse. In eo compendiolum sacrae historiae ponendum cum haec in scholis non rite semper tradatur, et huiusmodi compendiolum in parvas quasdam lectiones dividendum, quo ab omnibus disci facilius possit."

utile sit ut suprema auctoritate summi pontificis et oecumenici concilii habeatur unus parvus catechismus, qui pro omnibus sit impositus quoniam ex hac obligatione, cum eliminentur omnes alii parvi catechismi, sequeretur unam normam tutissimam ab omnibus haberi relate ad rudimenta fidei, quae clerus tradere debet, populi omnes, omnes fideles debent addiscere.

Patres qui prolocuti sunt plurimas exposuerunt utilitates, et quamdam necessitatem huius parvi catechismi; ne trita amplius teram, silebo de his. Unum tantum vestrae considerationi affero, nempe in scholis in praesentiarum haberi quandoque catechismos vel suspectos vel redolentes principia huius temporis, huius aetatis, qui sane parum omnino inserviunt ad informandos adolescentium animos in amore catholicae doctrinae. Hinc si unus habeatur catechismus, qui suffultus sit auctoritate summi pontificis et concilii oecumenici, certe non adeo facile in scholis relinquetur catechismus usitatus in dioecesi, et alius inducetur; immo huiusmodi catechismus tantam sibi vindicabit reverentiam et auctoritatem, ut etiam addatur vis et robur auctoritati episcoporum ut illius usum magis magisque urgeant, caeterosque reprobent et praescribant.

Multa contra huiusmodi catechismi unitatem fuerunt obiecta, deprompta praesertim ex diversitate nationum, ingeniorum, indolis aliarumque huiusmodi. At huiusmodi difficultates facile evanescent, si opportunas inspiciemus distinctiones, et aequivocationem eliminemus. Instructio latissime patet; alia est instructio quae datur viva voce, alia est instructio quae datur scripto; scripto datur instructio vel didactica vel polemica ad explicandas vel vindicandas veritates sanctissimae nostrae religionis, vel agitur de parvo catechismo, in quo habeantur tantum prima fidei rudimenta. Si loquamur de instructione quae datur viva voce, utique diversa esse debet non tantum pro diversitate nationum, locorum, ingeniorum, sed pene pro diversitate individuorum, ut experientia sciunt ii, qui catechizandis pueris et rudibus operam suam navant. Si loquamur de instructione, quae datur libris, ad vindicandas divinae religionis veritates, utique diversa esse debet pro diversitate personarum et circumstantiarum. At si loquamur de parvo catechismo, in quo haberi debent tantum fidei rudimenta et veluti explicationes substantiales eorumdem, non video quomodo non possit unus esse pro omnibus; immo video quomodo huiusmodi doctrina possit diversimode tradi cum omni diversitate.

Profecto omnes ita sentimus, quod in parvo catechismo ad litteram debent poni symbolum fidei, sacramenta, oratio dominicalis, et alia huiusmodi satis est apponere quasdam breves explicationes eorumdem verborum, earumdem rerum, quae quidem explicationes erunt omnibus accommodatae. Alius citius, alius melius, alius perfectius eas intelliget, alius tardius et superficiali magis modo; sed ad omnium captum erunt accommodatae, cum omnium eadem esse debeat fides et doctrina. Quod si in aliqua dioecesi necessaria sit instructio aliqua particularis, provisum est in schemate, quod episcopus possit ponere aliquam appendicem parvo catechismo, quae videatur eidem magis accommodata. In parvo huiusmodi catechismo vellem ut adiiciatur compendiolum historiae sacrae, ut magis possit inservire scholis, in quibus saepe historia sacra non adeo pure, non adeo rite traditur; et huiusmodi compendiolum sacrae historiae sit dispertitum in quasdam parvas lectiones, ut possit facile ab omnibus addisci.

Aliqua adhuc remanent dicenda de versione huiusmodi catechismi. Difficultatem aliquam facere non diffiteor huiusmodi versiones; sed huiusmodi difficultas poterit facile vinci, si exempli gratia tradatur cura huius versionis, de communi archiepiscoporum et episcoporum consensu, aliquibus ecclesiasticis bene notis, et probe callentibus utrumque idioma; quae postea versio sit approbanda ab episcopis et ut facilius id praestetur inservire possunt concilia provincialia.

Tandem assentior iis qui se desiderare exprimebant, ut aliquid dicatur in principio schematis de huiusmodi instructione catechistica, nempe quanti momenti sit; et exhortentur episcopi et clerus ad impendendam huiusmodi instructionem.

Haec, quae dixi, vestro sapientissimo iudicio plane corrigenda submitto.

ORATIO

reverendi patris domini Iosephi M. de Urquinaona episcopi Canariensis[1].

Eminentissimi praesides, ac reverendissimi patres.

Tanquam minimus episcoporum, qui tanto oneri obedientia compulsus nuper humeros subieci, loquendi vicem sortitus sum, cum iam taedio vos omnes affectos esse arbitrer ob nimis longam discussionem de constitutione catechismi parvi triginta enim patres me loquentes praecesserunt. Sed eo quod tanta benevolentia eos omnes audivistis, ausus sum amboném ascendere, confidentia suffultus quod etiam me patienter et benigne sustinebitis.

Omnia pene quae vestrae considerationi exponere optaveram a nonnullis praestantissimis oratoribus luculenter ac strenue iam dicta fuere. Sed cum agatur de re gravissima, ut reor, omnibus adiunctis perspectis, non supervacaneum existimo earum assertiones ulterioribus rationibus fulcire, ut demonstratio, quam ipsi et ego perficere intendimus, maximum robur assequatur. Quamplurima disertissime ac etiam eruditissime dicta sunt contra schematis propositum, rationes vero allatae non mihi magni ponderis videntur, et ex eo quod schema nobis traditum fuit, valde mihi placuit constitutio unius parvi catechismi pro omnibus fidelibus. Sicut enim in schemate dicitur, cum in omnibus ecclesiae Christi membris nonnisi cor unum et una anima esse debeat, etiam oportet ut unius labii sit eorumdem sermo, ut omnes eamdem doctrinam accipiant, eamdem eodem quoque modo confiteantur.

In hoc apprime ecclesiae unitas commendatur, et hanc praeclarissimam excellentiam in qua eius divinitas praefulget, hodie valde consentaneum existimo, immo dicam necessarium, coram omnium populorum oculis exhibere. Et quid aptius excogitari potest, ut perfectissime nostrae sanctae religionis unitas appareat, quam ut ubicumque locorum in manibus fidelium eadem doctrinae fidei ac morum tessera vel norma reperiatur? Quid aptius ad ostendendam intimam cum beati Petri cathedra unionem nec non illius in universo catholico orbe principium, quam omnes quotquot ad Christi ecclesiam pertinent, ab ipso principio normam credendi et operandi accipere? Quantum id hac nostra aetate sit congruum in tam magna frequentia civitatis et regni, unde evenit quod hodie hic, cras illic fideles inveniantur, dum quotidie de uno loco in alium videmus transferri homines atque familias, in his rerum adiunctis quid magis idoneum quam eumdem catholicae fidei ac morum catechismum invenire?

Experientia didici, cum ad animarum curam tan-

[1] Argumentum. „Episcopus Canariensis schema sibi placere admodum confessus est, parvi catechismi unitatem magnis laudibus celebravit, et praecipua in contrarium adducta argumenta dissolvit."

quam parochus incumberem, incommoda graviora quae de catechismorum varietate oriuntur. Saepe enim fideles interrogans circa praecipua fidei dogmata, mysteria videlicet quae explicita cognitio atque professio necessaria est necessitate medii ad salutem consequendam, pro unica responsione haec audivi: Doctrinam de qua me interrogas, non didici. Et cum reponerem, qualem ergo doctrinam didicisti, in qua non tradantur quae catholicus omnis scire tenetur de mysterio Sanctissimae Trinitatis, Incarnationis, Passionis Domini nostri Iesu Christi, atque etiam de divina institutione ecclesiae catholicae? Nihil amplius ex ore fidelium quos interrogaveram audivi, nec verbum minimum pristinae responsioni addiderunt. Quapropter indiget sacerdos prae manibus habere catechismum doctrinae catholicae, quo quis edoctus fuit, et iuxta illum interroget, ut agnoscere possit si bene instructus sit, ut christianum decet, et ut necessarium est ad participationem sacramentorum. Hoc certe non accideret, si in omni populo et natione, et in omnibus religionis scholis idem catechismus traderetur. Tum enim eadem omnes et eodem modo discerent, eadem saperent et dicerent, iisdem interrogationibus pari modo responderent.

Praeterea non raro evenire potest, licet doctrina catholica eadem sit, quod non eodem modo ab omnibus intelligatur. Vidimus nunc inter episcopos quam multiplex disquisitio orta fuerit circa dogmatis schema quod nobis traditum fuit, cum alii sic, alii vero sic mentem suam depromerent in exponenda doctrina damnationis parvulorum peccati originalis, creationis animae, nec non aliorum, quae si non ad fidem catholicam pertinent, saltem cum illa intime connectuntur. Quare non diversimode cogitatori erunt in expositione totius doctrinae catholicae, quae complectitur mysteria fidei praecipua, obligationes quibus Dei mandatis, et ecclesiae praeceptis constringimur, virtutem et necessitatem sacramentorum cum dispositionibus ad illa bene recipienda, nec non precandi tempora et modos, ut oratio verus sit religionis actus et nostris indigentiis respondeat? Et nonne disparitas cogitandi et exponendi tam praecipua religionis capita, quamvis reipsa veritati religionis non officiat, animam non praebebit saltem indoctis hominibus, ut existiment non eamdem esse doctrinam in omni ecclesia catholica? Et in dioecesibus, quae episcopo orbatae fuerint, nonne imminet periculum, quod aliqui ex laicis atque etiam de ipso clero catechismum doctrinae catholicae confecere praesumant, in quo vel ex ignorantia vel malitia non rectae religionis scientia et praxis fidelibus tradatur? Et quamvis unaquaeque dioecesis proprium pastorem habeat, impossibile omnino erit quod in catechismo ab ipso praesule elaborato, vel cum sua approbatione edito quid incongruum atque fortasse etiam erroneum deprehendatur? Num episcopi seorsum sumpti donum infallibilitatis aut integritatis fidei accepimus? Numquid episcopi errare non possumus, et alios etiam in errorem inducere?

Quot episcopi in haeresim prolapsi fuerunt, quando dicebat Hieronymus totum pene orbem Arianum esse! Attamen illi infortunati praesules successores erant apostolorum sicut et nos, et acceperant divinam missionem docendi gentes dogmata fidei: quid vero circa consubstantialitatem Verbi cum Patre traderent fidelibus, vos scitis et mecum certe deploratis. Et nunc id quod in alio nefaste evenit, amplius evenire non potest? Gaudemus in Domino de firma fide, de puritate doctrinae et apostolico zelo, quibus hodie praeditos novimus omnes episcopos, sed tremens pro me ipso cum Apostolo inclamo[1]: *Qui se existimat stare, videat ne cadat*: omnes enim miserabiliter labi possumus. Quomodo ergo tesseram doctrinae catholicae, rudimenta fidei ac morum pro omnibus fidelibus non ibi quaerere oportebit, ubi est certitudo ab omni prorsus errore immunis, ubi est infallibile magisterium, ubi est solemnis promissio integritatis fidei, atque etiam missio suprema de confirmandis omnibus fidelibus atque etiam episcopis in professione veritatis?

Denique his maxime temporibus, quibus auctoritas undequaque impetitur, dum omni contentione plurima discutiuntur, dum nationes et populi atque etiam singuli homines prout ipsis placet, ex temporum principiis et nationum legislationem et omnia quae ad illas attinent statuere volunt, valde oportet in religionis scientia et praxi ad perfectam distinctionem rerum huius saeculi, ut una auctoritas in summo regiminis vertice omnibus pateat, ut ab omnibus eadem veneratione prosequatur; quod optime fit quando omnes, qui catholicam religionem profitentur, a supremo capite normam credendorum et agendorum accipiunt, et fidei atque obedientiae tributum ut legitimo Christi vicario ipsi exhibentes propter suam docendi et praecipiendi auctoritatem, credunt quae in catechismo traduntur tanquam veram et legitimam doctrinam Christi, et similiter quae in catechismo praecipiuntur adimplent tanquam salvatoris voluntati obtemperantes. Haec omnia maximi ponderis arbitror ad constitutionem parvi catechismi in schemate proposita.

Parcant nunc mihi praestantissimi oratores qui ex adverso locuti fuerunt, quorum sapientiam, eruditionem et eloquentiam gratissimo animo profiteor atque laudo; parcant mihi si argumenta ab illis allata reiicere aggredior, ut mea demonstratio undequaque muniatur. Videbatur illis constitutionem parvi catechismi officere episcoporum iuribus, ut apostolorum enim successores missionem a Domino acceperunt, docendi populos, quae quidem missio saltem in suis dioecesibus adimplenda erit, doctrinam catholicam suis fidelibus tradendo. Sed numquid iura episcoporum non componenda erunt cum iuribus Romani pontificis? Eo modo quo episcopi successores apostolorum sunt, Romanus pontifex successor Petri est principis apostolorum, qui summa pontificatus vi missionem accepit in omnem Christi ecclesiam, et suae potestatis est, nec non pastoralis sollicitudinis supremi sui ministerii docere omnes populos, tradere fidelibus quae credere et facere oporteat ipsis. Quare tanquam universali pastori commisit Christus Dominus omnes gregis sui agnos id est fideles, atque etiam sui gregis oves id est episcopos; ideo tam episcopi quam fideles ab illo pascendi sunt. Quomodo non poterit fideles omnes pascere parvo catechismo? quomodo episcopi Romano pontifici haec pascua fidelibus praebere volenti dicent: hoc officium non ad te attinet sed nobis, nostri iuris est non tui doctrinam tradere fidelibus, quos tu ipse nobis commisisti. Non deprehendo, reverendissimi patres, quomodo haec componi queant cum primatu Romani pontificis qui inter dogmata recensetur.

Et quod traditio catechismi parvuli prodeat a summa capitis ecclesiae auctoritate, ex ipsis verbis schematis patet. Inquit de libro catechismi loquens sub initio pag. 4. „Auctoritate nostra latina lingua elucubrandum curabimus, quo omnes utantur, sublata in posterum parvorum catechismorum varietate," et omnibus perspicuum esse debet, si in mente sanctissimi patris nostri non esset huiusmodi catechismi constitutio, hoc schema nobis non traditum fuisset, sicut opportunissime notavit dilectissimus mihi frater episcopus Conchensis. Cum ergo summus pontifex

[1] I Corinth. X 12.

nostro iudicio benigne submittat, quae sui iuris et voluntatis sunt, dignoscere veluti cogimur, reverendissimi patres, supremam suam auctoritatem. Quisque liberrime quidem de schemate discutere, sicut et caetera omnia, possumus, ut iam saepe saepius ex hoc ambone proclamatum fuit, sed timeamus libertatis abusum, reverendissimi patres. In hoc enim, adeo est infirmitas humanitatis gravior! in hoc serpens callidior qui universam societatem devorat, in hoc infensus hostis ecclesiae Christi, in abusus libertatis quamplurimum nititur.

Recensita sunt conciliorum decreta quibus statuitur, munus tradendi fidelibus in quavis dioecesi doctrinam catholicam episcopis competere. Sed non constat ex iis conciliis, quod non competat etiam Romano pontifici; nec ex canonicis fontibus deduci potest, quod Romanus pontifex episcoporum iura parvipendat, si huic fidelium necessitati sua pastorali sollicitudine occurrere velit, ut vobis ex ipso schemate perspicuum est. Non ergo inquirendum est, ut arbitror, si haec sunt vel non iura episcoporum, sed si consentaneum sit vel non catechismum parvum constituere.

Praeterea nonne praescripta fuit in concilio Tridentino constitutio catechismi ad parochos, quod optimum opus absolutum sub pontificatu sancti Pii V, edidit et misit in omnes ecclesias, quare sub eius nomine ab omnibus agnoscitur? Et quis unquam cogitavit, quod huiusmodi constitutio tridentina adversa fuerit iuribus episcoporum, cum tamen possent tum episcopi reponere, sicut nunc a nonnullis de catechismo parvo dicitur: nostri iuris est tradere parochis doctrinam quam docere debeant ad instructionem fidelium quorum curam illis commisimus? Sicut ergo tunc salvis iuribus episcoporum potuit Tridentina synodus praescribere constitutionem catechismi ad omnium parochorum instructionem, sic etiam nunc oecumenica Vaticana synodus praescribere potest constitutionem catechismi parvi ad omnium fidelium instructionem.

Rationes etiam allatae fuerunt, ut catechismi constitutio inopportuna aut difficilis aut etiam impossibilis in praxi videatur. Haec fundamenta potissimum ita sunt in diversis adiunctis hominum et locorum. Sunt enim ingenio alii rudiores, alii pueri, alii tardiores: etiam in nonnullis regionibus veritas catholica variis erroribus impetitur: in aliis haereses latae grassantur, in aliis vero tanta est puritas et integritas fidei, ut errores et haereses nec nominentur. Quomodo ergo, interpellamur, in tam varia hominum et locorum conditione, idem catechismus omnibus tradendus erit? Et quid est catechismus nisi rudimenta religionis, sicut luculenter iam dictum fuit? Et nonne eadem rudimenta religionis tradenda sunt omnibus fidelibus et populis, quaecumque sit eorum conditio? Nonne omnes eamdem fidem profiteri tenentur? Nonne omnes eodem modo evangelica praecepta implere debent? Nonne ab omnibus oratio perficienda est, ut a Christo Domino didicimus? Nonne denique omnes iisdem dispositionibus indigent ad percipiendam gratiam sacramentorum? Unde ea omnia omnibus congrua erunt eo modo, quo omnibus catholicae ecclesiae parochis valde congruus est catechismus editus a sancto Pio V, ut ex illo doctrinam hauriant ad fidelium et populorum instructionem tam in Hispania quam in Gallia et in universi mundi regionibus, quae catholicam fidem profitentur, licet alias valde inter se suis consuetudinibus differant. Numquid in una eademque aula ubi quamplurimi diversae aetatis huc conveniunt, non omnibus idem liber, qui vulgo textus dicitur, ad eorum instructionem traditur?

Argumentum allatum magni ponderis esset, si fideles tantummodo catechismum legentes et memoriae tradentes instruendi forent in doctrina religionis. Sed catechismus tantummodo est instructionis textus: magister vero instructionis est parochus, et praecipue episcopus. Hi sunt qui perpendere tenentur fidelium et populorum conditiones, et iuxta quod deprehenderint, eorum cura erit catechismum exponere atque etiam adnotationibus locupletare, vel etiam ampliorem catechismum edere, qui rudimentis parvi catechismi in omnibus respondeat, et adiunctis personarum et locorum, prout magis consentaneum videtur, optime satisfaciat. Hoc in ipsa catechismi constitutione providetur: ait enim: „Integrum autem erit episcopis, praedicti catechismi parvi usu ingiter retento, eas seorsim edere catecheticas institutiones, quas ipsi ad fideles mentes uberius excolendas, vel ad errores in suis regionibus forte serpentes profligandos, magis opportunas in Domino iudicaverint." Quid amplius? Ut patet, quam accurate haec constitutio elaborata est praebendo universalis doctrinae normam, quae universalis esse debet in ecclesia, ubi fides una est in omnibus, pastoribus seu episcopis quae sui iuris sunt integra relinquendo? Non enim ullo modo, audite, reverendissimi patres, quando parvus catechismus conficitur, subtrahitur episcopis potestas illum commentandi, illum examinandi, atque etiam commentaria edendi pro uberiori fidelium instructione.

Sed aliud opponitur: versionis difficultas quae accuratissime respondeat textui latino. Fateor, reverendissimi patres, quod tantam difficultatem ego non invenio; sunt etenim in omnibus nationibus immo dioecesibus viri peritissimi in lingua latina atque etiam in vulgari, a quibus versio bene perfici valet. Nec accuratissima versio reputanda est, in qua perfectio grammatica summa servatur: neque in hoc est, ut translatio fiat de verbo ad verbum, ut omnino dictiones latinae nec non phrases in vulgari lingua proprietate perfectissima substituantur, sed in eo quod doctrina integre servetur, ita ut hoc idem quod in lingua latina dicitur de mysteriis, de orationibus, de praeceptis, de sacramentis, hoc etiam in vulgari lingua intelligatur. Denique vix ac quilibet liber in lucem proditur, si alicuius ponderis deprehendatur, statim in alias linguas vertitur, et editiones ac versiones multiplices conficiuntur: pro versione parvi catechismi difficultates sic graviores excogitandae erunt, ut tanquam impossibilis asseratur? Impossibilem omnino non esse versionem firmissime teneo, quod nemo asserere audebit. Et si difficultates nonnullae in hoc vel illo loco invenientur, tum erit episcoporum inter se conferre, sicut in schemate dicitur, et accuratissima illorum consensione, assiduo et ardentiori zelo absque dubio, difficultatibus devictis, opus versionis absolutum et valde perfectum fidelibus tradetur. Iam audistis a reverendissimo et praestantissimo oratore quam cito catechismus Canisii in universas pene linguas translatus fuerit: quomodo ergo non transferretur catechismus parvus missus a supremo pontifice in omnes ecclesias?

Dictum praeterea fuit, declinandum esse a constitutione catechismi parvi eo quod populi nonnulli, qui in magna habent existimatione catechismum quo instructi fuerunt, aegre ferent huiusmodi constitutionem. Miror quidem, reverendissimi patres, quod cum agatur de universali bono ecclesiae, de lege excogitata pro maiori unitatis perfectione in religiosa institutione fidelium, pro strictiori unionis vinculo inter fideles qui catholicam religionem profitentur, pro removendo novitatis periculo in catechisando populum, ac pro servanda doctrina catechismi immuni ab omni prorsus periculo etiam remo-

tissimo erroris, miror quidem quod cum agimus de tanto opere in constitutione parvi catechismi, reponatur tanquam impedimentum magni ponderis, quod huiusmodi constitutionem aegre ferant populi nonnulli, quibus cariissimus est catechismus quem didicerunt.

Sed huic argumento, si in forma dialectica respondendum fuisset, primo dicerem: antecedens *transeat*. Dico *transeat*, et non *concedo*; quia mihi non evidens apparet, populum catholicum et valde pium, qui in tanta existimatione habet suum catechismum, exempli gratia Canisii catechismum, non eodem aut fortasse maiori amore et veneratione accepturum et conservaturum ac memoriae mandaturum catechismum elaboratum auctoritate summi pontificis, ac ab illo missum tanquam tesseram suae paternae dilectionis et pastoralis sollicitudinis. Sed transeat antecedens: supponamus hunc vel illum populum maiorem existimationem praebere catechismo Canisii, quam alteri catechismo quem Romanus pontifex misit; ergo non est conficiendus catechismus parvus, qui rationibus magni momenti excogitatus fuit pro universali ecclesia? Haec est consequentia valde generalis et incongrua, quae deducitur ex illo particulari antecedente non concesso, sed tantum permisso. Nullum ergo redditur argumentum.

Etiam dictum fuit, quod protestantes suspicarentur malitiose occasione constitutionis catechismi parvi, quod ab oecumenico concilio nova religio fundata esset, vel immutata antiqua fides. Sed quo fundamento huiusmodi argumenta adversus catholicam ecclesiam dici possent? Quomodo audebunt talia proferre, si nos solo catechismo parvo armati erimus ad tam pessimam calumniam reiiciendam? Numquid in catechismo traduntur nova mysteria, vel nova decalogi praecepta, vel nova sacramenta? Si ergo omnia haec essent sicut nunc sunt et fuerunt religionis ab initio, unde nova religio, unde variatio fidei? Numquid in diverso modo vel forma tradendi doctrinam? Si ex hoc capite argumentum depromerent haeretici contra unitatem catholicam, valde amplius in praesentiarum argumentari possent ex multiplicibus catechismis, quibus doctrina nostrae sanctae religionis traditur, et ex iis qui de die in diem in lucem prodeunt. Ob hoc praecipue catechismus unicus et universalis desiderandus, ad tollendam omnino occasionem suspicandi quod in catholica ecclesia varia vel diversa sit fides, et alii credant sic, et alii vero sic. Ideo oportet quod omnes a supremo capite eamdem tesseram religionis accipiant; et sicut acceperunt non ab hoc vel ab alio, sed a legitimo Christi vicario, sic credant et profiteantur.

Denique saepissime commendata fuit ex hoc loco varietas in unitate ecclesiae tanquam eiusdem perfectio optima, in qua potissimum affulget sapientissima mens sui conditoris; et etiam contra constitutionem catechismi parvi invocatur varietas: formosior enim dicitur doctrinae ecclesiae unitas in tanta varietate catechismorum, quam si unus tantummodo fidelibus traderetur. Dicam nunc, reverendissimi patres, de huiusmodi varietate quod antea dixi de libertate. Timeamus nimium amorem varietatis, ne propter amorem varietatis deficiamus ab unitate, sicuti iam multi miserabiliter defecerunt. Quot enim schismata non recensentur in saeculorum decursu, quae nonnisi ab inordinato amore varietatis ortum duxerunt? Ut retinerent suas varietates, prob dolor! nostram unitatem amiserunt. Nihil formosius in ecclesia catholica quam unitas, unitas in perfectissima submissione omnium fidelium et omnium praesulum praesuli supremo tanquam legitimo Christi vicario, unitas in professione eiusdem fidei, unitas in participatione eorumdem sacramentorum: haec est summa ecclesiae perfectio. Hanc, non vero varietatem, laudat amore eius captus sponsus, dum in Canticis aiebat[1]: *Una est columba mea, perfecta mea, una est matris suae, electa genitrici suae.* Ecce unitas, et semper unitas, et super omnia unitas.

Et ut de varietate aliquid dicam (non enim in mente habeo ecclesiam omni varietate exspoliare), memoremus quomodo de illa loquatur regius Psaltes[2]. *Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varietate.* Ecce varietas, quasi externum et superficiale adiumentum; sed unitas deaurata vestis est, id est charitas qua ecclesia et eius membra Deo intime coniunguntur: et regina sedet non in solio, sed a dextris regis. Ecce superexcellentia regis, ecce perfecta subordinatio regi in doctrina, in operatione, in omnibus. Haec quidem subordinatio est, quae universae ecclesiae competit erga supremum caput qui vere est rex, quoniam ipsum Christum repraesentat. Ecclesiae sic compositae ac divino amore succensae, et suo supremo capiti intime adhaerenti supervenit varietas, dum ex suis membris et praesulibus alius sic, alius vero sic in iis, quae suae potestatis sunt, sanctificationem et disciplinae perfectionem operantur. Huiusmodi varietas absque dubio perfectissima est, sed non est perfectum propter varietatem ecclesiae corpori additam ex particularium disciplinis charitatis vestem scindere, ut de schismatibus conquerebatur Augustinus, nec regis solium ascendere invocando iura contra eius supremam auctoritatem. Quare iterum timeamus, reverendissimi patres, nimium varietatis amorem. Hodie enim nostri iuris est discutere quae nostro iudicio subiiciuntur, cras quae definita et decreta fuerint firmissime credere et iis obtemperare tenemur, et supremo capiti et nunc et tunc et semper humillimo et venerabili obsequio adhaerere debemus.

Reverendissimi patres, cogitemus quod dicitur in Ecclesiaste[3]: *Omnia tempus habent.* Nunc ergo in hoc tempore dum saeculum in suis concupiscentiis irretitum varietatem cupit in omnibus, ita ut opportunissime de hominibus nostrae miserrimae aetatis dici queat, quod in Isaia legitur[4]: *Unusquisque in viam suam declinavit;* ideo ad ostensionem operis Dei in ecclesia catholica, contentione assidua in omnibus tendere oportet non ad varietatem sed ad unitatem, et ideo etiam atque praecipue in constitutione parvi catechismi pro omnibus fidelibus.

Mea ergo sententia pro constitutione parvi catechismi stabit, quam tamen, sicut omnia quae dixi, vestro sapientissimo iudicio humillime submitto, veniam ab omnibus precando si in aliquo vobis molestus fui.

ORATIO

reverendi patris domini Emmanuelis Gracia Gil archiepiscopi Caesaraugustani[5].

Eminentissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Omnia iam dicta sunt, omnia iam discussa fuerunt. Haec discussio usque ad fastidium protracta, meo iudicio, est. Certe longe aberat a me propositum in hunc locum ascendere occasione schematis *de parvo catechismo;* adeo mihi planum, adeo expeditum, adeo conveniens, adeo opportunum, adeo omnibus prorsus acceptabile videbatur propositum decretum de communi catechismo in tota ecclesia fidelibus tradendo, ut fatear quod non sine ingenti

[1] Cant. VI, 8.
[2] Ps. XLIV, 9.
[3] Eccle. III, 1.
[4] Is. LIII, 6.
[5] Argumentum: „Archiepiscopus Caesaraugustanus commendavit valde schema, et declaravit se iis patribus ex toto corde assentiri, qui unius pro tota ecclesia catechismi opportunitatem et necessitatem in praesentibus rerum adiunctis propugnarunt."

admiratione vidi in prima discussionis die in illud tot insignes adversarios insurgere, et in schemate illo unitatem catechismi ut quasi impossibilem, ut quasi inconvenientem, ut quasi iuribus episcoporum iniuriosam reiicere. Sed salva semper maxima quae prosecutus sum semper et prosequor reverentia sapientissimis illis eminentissimis patribus debita, aliorum etiam sapientissimorum et eruditorum patrum, qui catechismi unici communis pro tota ecclesia convenientiam, opportunitatem, immo necessitatem in praesentibus rerum adiunctis propugnarunt, sententiae ex toto corde assentior.

Certe in tanta cogitandi, dicendi, scribendi libertate, cum faciendi et edendi libros nullus est finis, cum etiam de rebus religiosis, quando de religione agunt, omnes se sapientes ac magistros existimant, cum infinita varietas catechismorum existit, et novi in dies eduntur non ab episcopis tantum, sed a laicis etiam et a quovis magistro scholarum, et insenis etiam episcopis traduntur, cum periculo veritatis doctrinae, cum periculo offensionis fidelium; cum haec inquam contingunt, nihil satius, nihil opportunius, nihil meo iudicio congruentius concilio oecumenico proponi potuit, quam ut ex huiusmodi decreto, auctoritate apostolica sacro approbante concilio, unicus proponatur et conficiatur catechismus pro universo populo christiano, ubique terrarum tenendus et docendus et retinendus, salva, ut dicitur in schemate, potestate episcoporum illum parvum catechismum commentandi, explicandi, vel alios catechismos latiores pro adultis, qui iam sapiunt, edendi.

Sed omnia dicta sunt, omnia exposita sunt, quae pro hac catechismi unitate dici possunt. Certe apostolus Paulus haec dicit[1]: *Obsecro autem vos per nomen Domini nostri Iesu Christi, ut idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata: sed perfecti sitis in eodem sensu, et in eadem sententia:* hoc sane perfecte adimplebimus, si unus sit catechismus pro omnibus ubique populis. Sed iam dixi non opus esse ut multa addam: omnia iam exposita sunt contra unitatem catechismi; omnibus argumentis etiam responsum fuit, quae contra unitatem catechismi proposita fuere, omnia dicta sunt circa difficultates, circa pericula maxima ex varietate catechismorum procedentia: propterea non multa de his loquar. Sed liceat mihi antequam ex ambone descendam, liceat mihi, eminentissimi praesides, liceat, eminentissimi ac reverendissimi ac dilectissimi patres, liceat unum verbum dicere episcopo senescenti prope septuagenario, qui cito erit ante conspectum Domini nostri Iesu Christi, ut reddat rationem villicationis suae; liceat mihi quaedam dicere quae non tangunt discussionem, sed ad omnia iam facta vel discussa, et deinceps forte discutienda referuntur.

Tres prope transacti sunt menses, ex quibus coacti sumus in hoc oecumenicum concilium. Tres prope transacti sunt menses in quibus audivi, fateor, audivi libentissime, audivi magno cum gaudio solum, sapientiam, eruditionem, loquendi etiam facilitatem, verborum facundiam, styli elegantiam, argumentorum varietatem, vim, pondus, nexum; audivi disertissimas et eloquentissimas orationes, et admiratus sum et delectatus sum, etiam quoad aures. Sed redeunti in hospitium meum, et mecum cogitanti quid tandem ex istis discussionibus, ex his longissimis discussionibus, ex his eruditissimis orationibus, quid tandem emolumenti, quid lucri reportaverimus, fateor ego mihi verba occurrerunt, quae dicebat Simon Petrus ad Iesum: Domine praeceptor, non per totam noctem, sed per tres menses laborantes nihil cepimus[1], nihil definitum est; et tres menses transacti sunt, videlicet temporis spatium quo inchoatum et absolutum fuit maximum illud primum concilium oecumenicum Nicaenum; tempore trium mensium et minori temporis spatio absoluta fuere concilia oecumenica primum et secundum Constantinopolitanum, Ephesinum, Chalcedonense, quartum Lateranense, Viennense, Lugdunense minori temporis spatio quam tribus mensibus.

Memini laudatum fuisse hic concilium Tridentinum, et dictum fuisse ad annos 18 protractum fuisse, et nos metere quae illi seminaverunt. Utique, sed duratio tanti concilii oecumenici praeter multitudinem, praeter copiam et gravitatem rerum, quae ibi tractata fuere, duratio inquam illius concilii per tot annos non est ex discussionibus, sed ex aliis causis, ex dissidiis et discordiis, ex bellis, ex epidemia et ex aliis inquam causis extrinsecis omnino concilio provenerunt: et si in aliquibus discussionibus longe lateque actum est, si aliquae discussiones etiam super uno verbo aliquantulum protractae sunt, num ex longa discussione et forte quadam tenacitate pro uno verbo, et non pro omnibus inquam gloria debetur patribus illius concilii? Multa gloria debetur sapientissimis patribus Tridentini concilii, multa fecit concilium Tridentinum semper venerandum et laudandum; sed non omnia, ut quando discussiones protraxerunt, propterea laude digna sunt.

Liceat ergo mihi, eminentissimi ac reverendissimi patres, attentionem vestram rogare liceat; non dico, nihil proponere volo, liceat manifestare desiderium, votum meum, necessitatem non protrahendi has discussiones, ut omnes brevi, ut omnes se expediant, quo citius possint. Libertas quidem sit, ut dictum est, sed non sit discussionis abusus *(Bene)*. Tres menses protracti sunt, et durantibus his mensibus, sapientissimi ac reverendissimi patres, sexcentae aut septingentae dioeceses orbatae sunt praesentia pastorum suorum, dum lupi inter caulas sunt, dum lupi oves forte mactant et perdunt *(Bene)*.

Dixi satis: nolo importunus esse, nolo aliquem laudare nec aliquem iudicare, sed sapientissimo vestrum omnium iudicio me libentissime submitto.

ORATIO

reverendi patris domini Iuliani Floriani Desprez archiepiscopi Tolosani[2].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres!

Sat superque dictum videtur in schemate *de parvo catechismo:* sed non possum non respondere reverendissimis oratoribus, qui affirmarunt variam catechismorum multitudinem nullum sive unitati doctrinae sive libertati ecclesiae creare periculum. Aliquantisper attendere velit indulgentia vestra; breviter dicam.

Unusquisque episcopus errori obnoxius est. At pontifex Romanus ille est cuius fides, ut sancti Bernardi verbis utar, non potest sentire defectum: ab illo ergo, qui una cum officio pascendi oves et agnos accepit gratiam doctoratus in universalem ecclesiam, magis est speranda puritas doctrinae in catechismis, quam si illius libri confectio uniuscuiusque praesulis curae commendetur.

[1] I Corinth. I, 10.

[1] Luc. V, 5.

[2] Argumentum: „Archiepiscopus Tolosanus pluribus argumentis ab historia praesertim depromptis laudavit ac defendit parvi catechismi unitatem praecepto impositam."

Et revera gravissima pericula huius libertatis demonstrat historia turbarum, quae exinde emanarunt praesertim in saeculo praeterito. Nemo est vestrum, reverendissimi patres, qui nesciat episcopos factioni Ianseniianae deditos potestate quam habebant catechismi edendi in usum suarum dioecesium abusos fuisse, ut teneros puerorum animos perversarum suarum opinionum veneno inficerent. Ut enim caeteros omittamus, in catechismo qui vulgo dictus fuit *des trois Henris* seu *trium Henricorum*, quique per multos annos usitatus fuit in dioecesibus Andegavensi, Rupellensi, Lucionensi in Gallia, hanc de ecclesia definitionem legimus: „Ecclesia est societas in qua fideles coniuncti per professionem eiusdem fidei efformant unum corpus, cuius Christus est caput, membra autem sunt singuli fideles“; nullum autem habet verbum de capite visibili ecclesiae, neque de participatione eorumdem sacramentorum, quasi ecclesia esset societas invisibilis, constans omnibus et solis illis, qui per internam fidem cum Christo vinciuntur; quod est dogma Protestantium et Ianseniistarum. Similes errores in eodem catechismo inveniuntur circa iustificationem, efficaciam contritionis etc.

De Pratensi catechismo, qui anno 1786 a quatuor Etruriae episcopis publicatus fuit ad institutionem fidelium, non est cur loquamur: scitis enim omnes hunc catechismum Pistoriensis synodi id est factionis Ianseniistarum erroribus redundare. Sed et ipsi catechismi qui ab orthodoxis eadem aetate scripti fuerunt, eas interdum exhibent doctrinas, quas sana non probat theologia: unum alterumve exemplum afferre non abs re videtur. Docebat antiquus Genevensis catechismus, peccatum esse adnumerandum inter opera servilia, quibus violatur praeceptum quietis dominicae, unde circumstantiam eiusdem diei esse necessario in confessione declarandam. In eodem catechismo legimus, praeceptum esse omnibus fidelibus actum contritionis eliciere quotidie tam mane quam vespere. Memoria adhuc hodie teneo responsiones catechisticas quas in infantia didici, et quae plus minusve errorem Ianseniianum redolebant, vel in quibus verba essentialia desiderabantur. In iisdem catechismis secundum praeiudicia quae tunc vigebant, nil aut paucissima saepe reperies de Romani pontificis primatu, non satis accurata de distinctione inter contritionem et attritionem, et de efficacia attritionis si coniungatur cum absolutione sacramentali.

Aliunde timendum esse probat nostrae aetatis historia, ne sub specie protegendi cives potestas civilis in edendo catechismo causam praetendat ecclesiae iura opprimendi: duplex exemplum afferre satis erit. Prae oculis habemus usurpationes imperatoris Germaniae Iosephi II, cum abiecto catechismo beati Canisii, qui in Germania per duo saecula in usu fuerat, novum catechismum auctoritate sua indixit, et eo usque impudentiae devenit, ut a *normali catechismo*, ut vocabatur, praeceperit delere mentionem indulgentiarum, quarum virtus se extendit ad animas quae in Purgatorio lugent: quia ei doctrina illa non satis fundata apparebat. Ita in edicto 10 iunii 1787.

Quid de nostro Galliarum catechismo, qui sub initio praesentis saeculi per omnes ecclesias imperii a principe saeculari impositus fuit? Illum quidem legatus sanctae sedis apostolicae cardinalis Ceprara examinatum et approbatum commendaverat omnibus episcopis, sed non praeceperat. At potestas saecularis ulterius progressa edictum promulgavit in fronte catechismi inserendum, quo iubebatur ad executionem articuli 39 legum, quae vulgo *organicae* dictae, et toties a sancta sede fuerunt reprobatae, iubebatur, inquam, ut catechismus ille adoptaretur in omnibus ecclesiis imperii: simulque committebat ministro laico, qui a cultibus dicitur, curam invigilandi impressioni huius libri. Porro in hoc imperii catechismo quaestiunculae vix duae legebantur de summo pontifice: e contra lectio integra, immo longa de imperatore Gallorum. Primam lectionis huius responsionem de verbo ad verbum translatam expromere non videtur inopportunum. Quaestio: Quaenam sunt munia nostra erga imperatorem nostrum Napoleonem I? Responsum: Agnoscere debemus imperatorem nostrum cumulatum fuisse Dei donis tam in pace, quam in bello; eumdem fuisse divinitus suscitatum ad restituendum et tuendum cultum publicum sanctae religionis; eumdem sapientia sua profunda et actuosa restituisse et conservare ordinem publicum: illi deberi ab omnibus amorem, reverentiam, obedientiam, fidelitatem, servitium militare (haec ultima verba addiscebant ac recitabant puellae aeque ac pueri): deberi vectigalia imposita ad defensionem ac conservationem imperii, et imperialis solii decus. Caeteras responsiones brevitatis causa omitto.

Absit a nobis, reverendissimi patres, ut a nobis non edoceantur omnes Christi fideles obedientiam et reverentiam, quam debent principibus saecularibus: omnis enim potestas a Deo. Sed quis nostrum non videt, responsionem modo citatam esse ridendam et adulationibus plenam, et dignitati ecclesiae contrariam? Libenter fateor, reverendissimi patres, catechismos istos infensos vel correctos vel omnino oblitteratos fuisse, et in hoc episcoporum quibus attinebat laudandam esse diligentiam: sed nonne concilio Vaticano incumbit officium damna, quae olim ex nimia libertate provenerunt, in posterum praecavendi? Quodnam autem magis opportunum medium, quam si doctor universalis ecclesiae curet edi catechismum ab omnibus fidelibus sequendum, et tollatur facultas illum immutandi?

Hoc probe intellexerunt illi episcopi, qui antequam aperiretur Vaticana synodus inter alia a sancta sede postularunt, ut nobis proponeretur decretum, quo efficaciter impediretur funesta catechismorum mutatio: et in hoc nullum ius nostrum violatur, nulla nobis infertur contumelia. Pastores enim sumus: at primus omnium pastor est vicarius Christi. Docendi agnos ius et officium nos habemus, et ille pariter habet, et quidem in supremo gradu: legitima igitur utetur potestate, si velit ipse formulam elementorum fidei populis tradere. Et cum in societate divinitus instituta, qualis est ecclesia Dei, non possit esse conflictus iurium, fieri nequit ut ius, quod omnes in pontifice Romano agnoscunt, universalem edendi catechismum destruat ius, quod et ipsi episcopi acceperunt ad docendum: nec ius illud magis laeditur in proposita constitutione, quam laesum fuit in Ephesina synodo, cum prohibitum fuit, ne quis episcopus symbolum fidei novum ederet: primis enim saeculis haec potestas inerat episcopis, ut multa testantur antiqua monumenta, et tum per symbolorum editionem suum docendi ius exercebant. Sublata fuit sapientissime haec facultas, quae in perniciem vergebat ecclesiae; et in hoc nullam episcopis iniuriam intulit Ephesina synodus, nec episcopi a munere docendi idcirco soluti sunt.

Ita etiam fiet, si approbetur a concilio Vaticano constitutio examini nostro subiecta. Non violabitur ius nostrum docendi, sed e contra accepta a supremo pontifice formula certa et stabili, firmabitur doctoratus noster auctoritate eius, cuius est confirmare fratres.

ORATIO

reverendi patris domini Antonii Monescillo episcopi Giennensis[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

De re doctrinali breviter doctrinaliter agam. Pauca dicam, fidem promissionis servabo, qui in schola praestantissimi magistri didici, quod neque doctoribus est docendum, neque praedicatoribus praedicandum. Vos, reverendissimi patres, doctores estis et praedicatores. Ideo mihi in animo fuit audire et erudiri potius, quam loqui et docere.

Eadem me teneret sententia, sed candide fatear, afficiebar equidem vehementer cum viderem nunc ac iterum res non ratione argumentandi traditas, sed declarationi propositas ita in contentionem vertere, ut quaedam inter fratres discordia ab omnibus agnosceretur, quod sane maximum nocumentum rebus conciliaribus pertractandis modo sic modo aliter inferebat. In memoriam revocabam illud divi Thomae effatum 2ª 2ae, quaest. 38, art. 2: „Sicut autem discordantes aliqui sunt ex hoc, quod stante corde in propriis: ita contendentes sunt aliqui ex hoc quod unusquisque verbo id quod sibi videtur, defendit. Et ideo eadem ratione ponitur contentio filia inanis gloriae, sicut et discordia." Plures inter nos magis actores videbantur, doctrinam impugnantes, quam doctrinae advocati, licet sint et iudices simul ac magistri. Monitum apostoli quod tenerrime commendabat, ut contentiones inter fratres vitarentur, plane oblitum dolenter videbamus. Discutiatur igitur veritatis amore, scientiarum honore et pro gloria Dei, minime vero argumentandi proposito.

Nunc ad schema, circa quod tria videntur digna notatu: et 1° de agendi ratione; 2° de re pertractanda; 3° de rebus commendatis in schemate. Cum ageretur de vita et honestate clericorum et alibi peropportune laudata fuit ratio studiorum, et nunquam satis laudanda videtur clericorum scientia, ut digne suum ministerium adimpleant, quia tam doctrina quam vita clarere debet ecclesiasticus doctor. Nam doctrina sine vita arrogantem reddit, vita sine doctrina inutilem facit, aiebat sanctus Isidorus: et a Melchiore Cano in scholis didici quantum referat theologo instructum esse omni sana doctrina, ut multiformibus argumentis forma multiplici respondere ac satisfacere queat. Et hic locum habet illud: „Bonum et malum probate, quod bonum est tenete."

Verumtamen caveamus ne dum litteras et scientias in altum extollimus, pietatem modumque rationis in agendo contemnamus. Aggredi strenue sed consulte, probati animi est; aggredi impavide ac temerario ictu prudentiae salutari displicet, quia uti divus Thomas dicebat 2ª 2ae, quaest. 127, art. 2, in corpore: „Ad virtutem moralem pertinet modum rationis servare in materia circa quam est. Et ideo, omne vitium quod importat immoderantiam circa materiam alicuius virtutis moralis, opponitur illi virtuti morali, sicut immoderatum moderato." In praecedenti quaestione dixerat sanctus doctor: „Omnis virtus moralis ponit modum rationis in materia circa quam est. Unde ad fortitudinem pertinet timor moderatus secundum rationem, ut scilicet homo timeat quod oportet, et quando oportet, et similiter de aliis. Hic autem modus rationis corrumpi potest, sicut per excessum, ita et per defectum. Unde, sicut timiditas opponitur fortitudini per excessum timoris, in quantum scilicet homo timet quod non oportet, vel secundum quod non oportet, ita etiam impavi-

[1] Argumentum: „Episcopus Giennensis commendavit schema allatis praecipuis rationibus iam expositis et refutatis praecipuis difficultatibus."

A ditas opponitur si per defectum timoris, in quantum scilicet aliquis non timet quod oportet timere." Non igitur timidi, sed neque impavidi apparere debemus: et si divina providentia disposuerit, vel saltem permiserit, quod haereses sint, ut qui occulti manent appareant et cognoscantur, veniant mehercule haereses, veniant scandala; vae autem illis per quos scandala veniunt.

Et quoniam de re gravissima graviter etiam et opportune tractari debet, mihi non est animus in memoriam et quae audivi, et ea quae vos omnes ponderastis iterum atque iterum revocare. Duo tantummodo explicationis gratia praemittam: 1° de ipso schemate nostro examini proposito; 2° de schematis criterio in rebus commendandis. Non oratorio modo loquar, sed tantum didactico, sicut in schola didici. Circa primum dicendum videtur quod ad rem non esset inquirere de auctore vel auctoribus B operis, quomodo hi vocentur, unde sint, unde veniant; sed tantum quid sit, quale sit, quid importet, vel si placet, quo schema tendat: de reliquo non iudicat munus concilii. Aliunde notum est omnibus unde veniat propositum de formando parvo catechismo ad usum universae ecclesiae, eo quod si schema subscriptum non apparet, potissima subscriptione gaudet, scilicet: „Pius episcopus servus servorum Dei."

Schema examini concilii Vaticani traditum eo tendit, ut populus christianus toto orbe terrarum diffusus, sicut habere debet cor unum et animam unam, eamdem fidem profitens, fidem confiteatur eodem modo expressam; accuratissima versio textus catechismi in unaquaque lingua exaretur, quin priventur episcopi, parvi catechismi usu iugiter retento, eas seorsim edere catecheticas institutiones, quas ipsi ad fidelium mentes uberius excolendas, vel ad C errores in suis regionibus forsitan serpentes profligandos, magis opportunas in Domino iudicaverint. Quae cum ita considerata veniant, nescio quo intuitu percipi vel maxima suspicio possit, laesionem aut praeiudicium inferri contra episcoporum iura: e contrario episcopis in Spiritu sancto congregatis confugitur in hac malorum colluvie sicut ad portum salvationis et veritatis. Quin et integrum eis relinquitur depositum doctrinae, quod pro modo et lubitu suo possint populo fideli dispensare, prout in Domino iudicaverint. Quantum ad me attinet mallem pro defensione iurium et praerogativarum papalium adlaborando censuram subire et contumelias pati, quam pro iuribus propriis sustentandis, forsitan non recte interpretatis, laudes et plausus inimicorum pontificatus mereri vel saltem admittere.

Vos inter magistros doctos liceat mihi indocto referre, quod in mea dioecesi faciendum existimavi. D Cum viderem auctoritatem sanctae ecclesiae viribus et armis aliquoties pluriesque hypocrito officialismo confutatam et oppressam, praeter epistolas et instructiones pastorales iteratas, catechismum edidi sub hoc titulo lingua hispanica exaratum: *Catecismo sobre la autoridad de la iglesia*, pluries typis impressum. Posteaquam in comitiis meae regionis actum et decretum est de cultuum libertate, alium in lucem misi catechismum sic dictum: *Catecismo sobre la libertad de cultos*, simul Giennii, Cordubae, Leridae et Matriti copiose exaratum. Antequam essem episcopus, canonicatu in sancta ecclesia Toletana gaudens catechismum alterum confeci cui titulus: *Catecismo sobre la unidad religiosa*, iterum atque iterum excusum. Inter Hispanos itidem clarissimus vir cardinalis Cuesta archiepiscopus Compostellanus catechismum efformavit circa protestantismum sub titulo: *Catecismo acerca del protestantismo*. Ex quibus apparet quanta salubri libertate, quanta ampli-

tudine ad munus docendi proprium adimplendum A gaudeant episcopi; utinam miserrimo non abuterentur quibusdam libertatibus ad deprimendos auctores catholicos de ecclesia optime meritos, fortasse ab iis, qui ut non fabri non deberent fabrilia tractare.

Caeterum si argumentum pro diversitate regionum, morum, habitudinis ac capacitatis valeret ad reiiciendum schema de uno tantum catechismo efformando, necessum fortasse videretur supprimere vel saltem mutare *Credo*, opera misericordiae, *Pater noster* aliaque vel necessaria ad salutem vel ad salutem maxime spectantia, eo quod ingenia rudia, nimis pigra et obtusissima ubique gentium inveniuntur. Aliud est catechismum instituere, aliud catechismum explicare; primum afficit ad unitatem universalem in re tanti momenti ab omnibus diligenter procurandam; secundum ad varietatem et opportunitatem docendorum attinet. Episcoporum B curae et zelo omnia haec in schemate nobis proposito vel subiecta vel commendata sunt, pro diversitate rerum, locorum, et circumstantiarum.

Nunc ad res in schemate commendatas deveniamus, aliqua tantummodo praemittendo pro laude catechismi Bellarmini vehementer obiurgati. Nullius liber, aiunt bibliographi, si excipias *Biblia* et fortasse *Imitationem Christi*, divulgatus est in totidem linguas, idiomata, dialectos. Editus est simul et compositus iussu Clementis VIII, denuo publicatus iussu Innocentii XI, versus in arabicum sermonem iussu Pauli V, rursus in arabicum iussu Urbani VIII, in aethiopicum Romae anni 1786, in armenicum iussu Clementis XIII, in bosnicum Romae 1661, in chaldaicum iussu Urbani VIII. Ab anno 1603 ad nostra tempora semper impressus Romae iussu pontificum vel congregationis de Propaganda fide italice usque ad hosce dies, quando prodiit *riveduto ed approvato*. C Sequuntur aliae et aliae editiones quamplurimae, de quibus mentionem non facio brevitatis causa. Adeo vulgaris erat quondam inter Hispanos fama catechismi Roberti Bellarmini, quod ad petendum opusculum litteris nominis auctoris transmutatis dicebatur a fidelibus: Da mihi librum Alminium. Haec autem agebantur in Hispania, regione theologica et praestantissime catechista: quod quidem nec concipi posset, si opusculum in schemate commendatum non fuisset ubique maxima veneratione habitum. Sufficiat de hac re pro amore iustitiae, et pro auctoris laudati reverentia.

Audistis quod de mea regione quaedam praemisi circa rationem catechizandi. Audiatis patienter, rogo a vobis, notulas historico-bibliographicas, quas prae manibus habebam, cum in Toletana universitate munus docendi theologiam pastoralem obibam. Laudabo in primis catechismum mei sancti prae- D decessoris, et ideo martyris quia catechistae, Petri Paschasii, qui librum conscripsit titulo *Biblia parvula* ad erudiendos christianos captivos, cum in ergastulis viveret Granatae sub Saracenorum tyrannide. Laudem etiam meretur catechismus Ioannis a Ribera archiepiscopi Valentini, similiter traditus pro Mauris in Hispania conversis. Sed cum vires non sufficiant ut loqui et pertractare de omnibus possim, en brevior elenchus de praecipuis, quin de omnibus sententiam proferre debeamus. Praeter notissimos Ripalda, Nieremberg, Astete, et nostris temporibus Maso, scripserunt de hac doctrina christiana in forma catechetica, Alphonsus de Madrid, Martinez, Laguna, Icar, Sarmiento, de Mendoza, Sanzoles, Andreas de Flores, Acebedo, Cordeses, Alagon, Baltasar Pacheco, Bartholomaeus Caranza, de Miranda, Christophorus Marques, Constantinus de la Fuente, Ledesma, insignis Ludovicus Granatensis, Montora, Ximenes, Arias, Baltanas, celeberrimus Dominicus de Soto, Diaz, Rodrigues, Zarita, Blanco, Villalpando, Morales, Leeuda, Ioannes a Sancta Maria, Peres, Ovando, Cordero, Plasa, Rivelle, Polanco, Ioannes a Sancto Thoma, Palmireno, Martianus de Leon, qui scripsit ad Indos in sacramentorum receptione erudiendos, quemadmodum Cosmas Magalianus ad Iaponenses. Alios catechismos scripserunt Martinus Perez de Ayala, Michael de Medina, Bereaguer, Petrus Martyr, Coma, Valenzuela, Menesses, Nadal, Ardillo, Salazar, Herrera, Vasquez, aliique scriptores anonymi, inter quos tribuendus est Ponce de Leon quidam catechismus super symbolum. Et hi omnes tantum in uno saeculo.

Hic locum habet (a vobis, reverendissimi patres, requiro attentionem) hic locum habet intima cordis adhaesio iteratis laudibus, quibus Gallia christiana, nunquam satis laudanda, plaudi est: non item plausu B dignum videtur quod de ecclesia gallicana mentio fiat, cum in domo patriefamilias, scilicet in ecclesia catholica, quae una est, una tantum maternitas concipi possit. Multae sunt equidem filiae, sed una tantum filiatio; nam ut Melchior Canus aiebat. „Si unum corpus et non duo Christus habet, quomodo nos duas ecclesias admittemus?“ Episcopi porro populorum capita sunt, et Petrus ecclesiae caput est: populi autem multiplicantur, crescunt, progrediuntur, ecclesia una semper et ubique manet, ecclesia nempe Romana, mater et magistra omnium ecclesiarum; eadem maternitate, eodemque magisterio omnes populos nutrit, fovet, docet atque dirigit: sui est muneris parare escam adultis et provectioribus, sicut parvulos in Christo lacte sustentat. Honor parentum equidem sunt filii sapientes, honor catholicorum est maternitas sanctae Romanae ecclesiae cui in omnibus obedire tenentur.

Aliunde sicut Gallia tantis titulis bene merita suas habet peculiares glorias, ita et Germania, Hungaria, Belgica, oriens, occidens et meridies suis meritis gaudent. Fortasse etiam Hispania aliquid in hoc processu posset allegare. Ibi inter alia, et concilia Toletana, et patres, et scriptores celeberrimi, theologi acutissimi, sancti et populorum magistri ubicumque inveniuntur et ubique terrarum celebrantur, quos inter Ildefonsus, Leander, Isidorus, Eulogius, Raymundus a Pennafort, Thomas a Villanova et Vincentius Ferrerius sanctitate et magisterio pollent, duo Soti, Dominicus et Franciscus, Suaresius a Bossuetio pluries laudatus ac manibus optime versatus, Salmeron, Laynezius, Maldonatus, Canus, Sancius cum Toleto, Vasquezio aliisque permultis res theologicas et sanctas disciplinas eminenter pertractarunt; quin necessarium sit in memoriam revocare quatuor Ludovicos, a Granata nempe, de Leone, da Ponte et Ludovicum Vives, et inter scriptores aureola sanctitatis insignitos, sanctam Theresiam, Ioannem a Cruce, Dominicum et Ignatium sexcentosque alios in Germaniis, in Gallia et undequaque iure merito laudatos magistros.

Et nunc temporis, venerabiles patres, sufficiat enunciare quod episcopi hispani fratres vestri, nam eiusdem matris filii sumus, in qua omnes unum esse debemus, uno ore cum clarissimis americanis aliisque permultis in parvis sicut et in magnis Deum benedicimus unanimiter sentiendo. Hoc autem pro Hispaniae laude, cum merito Gallia, Italia et Hungaria, caeteraeque regiones hoc in celeberrimo consessu optimos patronos habuerint. Veniam igitur mihi praebete, eo quod si vox clarissimorum cardinalis Pacheco, sapientissimi praedecessoris mei in sede Giennensi, Sotorum nempe Dominici et Francisci, Cani et aliorum hoc in concilio Vaticano non auditur sicut in Tridentina synodo gloriose fuit audita,

resonent eorum nomina ad maiorem Dei gloriam A nostramque reverentiam.

Ad evincendam necessitatem unum tantum catechismum efformandi ad mentem schematis nobis traditi valeat pro mille hoc exemplum. Cum accessissem ad munus vicarii generalis adimplendum, iurisdictione quasi episcopali gaudens, in provincia Hispalensi, territorio *Estepa* nominato, inveni puerum quem interrogavi: Quis est Deus? Et respondit mihi: Sanctissima Trinitas; ita erat scriptum in catechismo loci illius: seu a puero interrogato de fide in Deo uno, accepi responsionem circa mysterium Sanctissimae Trinitatis: quae quidem exempla in infinitum multiplicari possent.

Praeterea scholarum magistri non raro, in Hispania saltem, sub colore cultioris styli, catechismi verba, interrogationes et responsiones arbitrio suo mutant, supprimunt et addunt; quod arceretur a scholis, statuta uniformitate catechismi nitida ver- B sione exarati. Quod evidenter confirmat schema nobis propositum debere libentissime approbari causa unitatis et uniformitatis in doctrina et ratione doctrinae tradendae. Poterat sane Romanus pontifex, ecclesiae universae magister, ecclesiae universali catechismum tradere ad erudiendum populum sibi, pastori agnorum et ovium, commissum: quin immo visum illi fuit, patres in Spiritu sancto congregatos de hac re paternaliter consulere, quia, ut Canus aiebat: „Facit etiam concilium plausibiliorem populo fidem propter acceptissima multorum testimonia atque iudicia. Nam et leges quae ex communi optimatum consensu et rogantur et feruntur, libentius populus accipit, quam si a rege solum ederentur."

Finem dabo huic minimo tentamini sententiam Taciti memorans: „Concordia parvae res crescunt: discordia maximae res dilabuntur." Caveant igitur patres, seu potius fiduciam habeamus. Etiam nostris C diebus surgent indocti et rapient regnum caelorum. Si fidem promissionis servavi de brevitate servanda an non, vos, reverendissimi patres, iudicabitis.

ORATIO

reverendi patris domini Hyacinthi M. Martinez episcopi Sancti Christophori de Havana[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi praesules.

Quatuor tantum abhinc hebdomadibus ad hanc sanctam urbem pervenire, atque ad hoc sacrosanctum concilium accedere potui; patribusque inibi sedentibus habeo dicere tandem quod ante quatuor menses pro Roma adeunda iter suscepi, quod constituto tempore conficere nequivi, eo quod inimicus vias meas concludere tentaverit lapidibus quadris, quos tamen Domino adiuvante praetergressus sum, ipso etiam inimico, ni fallor, quod et dicere audeo, pro- D trito, et adiuvante Virgine, humiliato. Postquam autem ad hoc sacrum comitium deveni, plures sapientes sapienter de rebus tractantes audivi, quos et fateor aliquantulum me animo haerere fecisse, an et ego minus sapiens in conspectu tantorum patrum loquerer. Sed cognitio rerum timorem expulit; nam etiam insipientem sapientem facere potest ille, qui linguas infantium facit disertas: cumque ad hoc schema deventum fuerit, tandem pauca verba dicere decrevi venia vestra, eminentissimi ac reverendissimi patres, prius obtenta, ut quae dicam, ea tantummodo ad illustrandam veritatem quantum mihi licet, dicenda esse vos credatis.

Et quidem in catechismo tradendo brevitas et simplicitas semper adesse debet, et hoc iam Dominus noster Iesus Christus indicavit cum dixit apostolis[1]: *Vobis datum est nosse mysteria regni Dei, caeteris autem in parabolis.* Atque hanc rationem ipsemet magister divinus protulit, quare hoc faciendum sit, cum et ipse apostolos alloquens et docens haec verba dixit[2]: *Multa habeo vobis dicere, sed vos non potestis portare modo.* Tunc temporis enim apostoli velut modo geniti erant, qui debebant lac concupiscere et non aliud; postea tamen magistri efficiendi erant totius ecclesiae et ut ipsemet Christus ait[3]: *Cum venerit ille spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem.* Nec aliter apostolus Paulus catechismum docendum esse fidelibus asserit; nam ait scribens ad Corinthios[4]: *Lac vobis potum dedi, non escam: nondum enim poteratis: sed nec nunc quidem potestis: adhuc enim carnales estis.* Quod fusius explicat scribens ad Hebraeos, cum ait illis[5]: *Etenim cum deberetis magistri esse propter tempus; rursum indigetis ut vos doceamini quae sint elementa exordii sermonum Dei: lacte enim vobis non esca opus est.*

Quare, venerabiles fratres, si simplicitas in catechismo est habenda, si doctrina eo modo tradenda est, qui congruat aetati, captui mentis, et dispositioni populorum, sequitur ut catechismus sit, in quantum fieri potest, brevis, simplex, universalis. Haec enim est mens apostolorum, haec enim est mens ecclesiae, haec enim est mens patrum, pro quibus dicere et repetere iuvat, quae dicebat illud praeclarissimum Galliarum ecclesiae lumen sanctus Irenaeus, qui loquendo de catholicitate ecclesiae haec inquit: „Una fides, unum os, una eademque verba, una eademque forma regiminis ecclesiae": prout videri potest in libro I cap. X suorum operum. Et tum ecclesia Christi conficienda erat ex diversis populis ac linguis in toto terrarum orbe dispersis. Numquid non omnes, sive graeci sive barbari sive iudaei, ingressuri erant in ecclesiam, atque unum corpus confecturi diverso modo, diversis formis, diversis verbis docendi sacrum catechismum utendum in ecclesia Dei? neutiquam. Quod et apostoli nos docuerunt, statim ac mandatum magistri sui exercere opere proposuerunt, id est dividendo inter se regiones diversas, primam rem quam ipsi fecerunt, illam fuisse scimus, nempe catechismum edicere. Nam symbolum apostolorum prima pars est catechismi, quae edocta fuit, edocetur, et edocenda erit usque ad consummationem saeculi. Et hoc fecerunt apostoli, ut ubique gentium eadem verba essent, sicut eadem fides est, sicut eadem dogmata sunt.

Sed si simplicitas semper adesse debet, ut adsit universalitas, videamus sapientissimam ecclesiae oeconomiam, quam exercuit statim ac ipsa fuit. Nam per tria saecula non alius fuit catechismus pro rebus fidei credendis quam symbolum apostolorum: adveniente autem tempore, in quo monstrum illud ex inferno est suscitatum, Arius, qui divinitatem Domini nostri Iesu Christi destruebat, ecclesia statim aliud symbolum edidit, id est catechismum brevem, sed uberiorem et praeclariorem, in quo omnia explicarentur, quae ad divinitatem Iesu Christi stabiliendam et firmandam pertinent. Maxime inter se differunt symbolum apostolorum et Nicaenum quoad expositionem; nam apostolorum symbolum brevius est, Nicaenum vero amplius et uberius: de fide, de divinitate Iesu Christi, de generatione Verbi, de processione Spiritus sancti plura stabilita habet. Et

[1] Argumentum: „Episcopus Sancti Christophori de Havana approbavit schema etiam ex hoc capite, ne gubernia huic rei sacrae immiscere se possint, sicut alias factum est. Catechismum appellavit lac matris ecclesiae, quod idem debet esse pro omnibus."

[1] Matth. XIII, 11.
[2] Ioan. XVI, 12.
[3] ib. XVI, 13.
[4] I Corinth. III, 2.
[5] Cap. V, 12.

hoc dicendum est quod praevaluit plus quam quatuor-decim saeculis. Nam per haec tempora si ecclesia, quae adhuc artem typicam non noverat, si, inquam, sapientes habebat, ideo habebat quia ipsimet sua manu conscribere, et exscribere libros debebant; et populi ubique gentium nonnisi per verba ab episcopis, a parochis, et aliis docendi munus habentibus verbum Dei audiebant, fidemque tenebant. Sed postquam haec ara in mundum evocata est, atque eodem tempore stella cecidit de caelo, et puteus abyssi apertus est, locustarumque turbae inde exsurrexerunt, ut omnia protererent, ecclesia catholica in concilio Constantinopolitano alium catechismum magis explicatum edere saegit, quo uterentur omnes quicumque doctrinam christianam edocere debebant.

Sed, humanissimi patres, si ecclesiae haec est oeconomia vere sapientissima, iuxta consuetudinem temporum, iuxta opportunitatem errorum istis grassantium temporibus, in quibus omnia sua deque errores miscent, quid vultis? Opportet ut ecclesia catholica in istis temporibus hac eadem utatur oeconomia sacra, ut catechismum universalem, simplicem, brevem, sed in doctrina uberem edat, quo utantur omnes et singuli, qui populos fidem et religionem edocere debent. Quid sunt enim tempora Lutheri et Calvini nisi incunabula, comparata cum hisce temporibus in quibus nos versamur? Temporibus Lutheri et Calvini adhuc antichristus, quem nos habemus, non erat natus. Nos habemus verum antichristum in societate humana, qui prodiit post sexaginta annos: et hic antichristus plus mali facit in societate in uno mense, quam non fecerunt Lutherus et Calvinus in decem annis.

Scitis quis est iste antichristus? ephemerides. Ephemerides enim quae undique terrarum grassantur omnibus diebus, in manibus omnium hominum sunt, et nihil aliud faciunt nisi praedicare verbum diaboli. Nonne hic magnus diaboli apostolatus hodie in ephemeridibus consistit, in ephemeridibus quae (delibando dicam) abstulerunt a litteratis amorem litteraturae, a sapientibus ipsis amorem veterum librorum, a plerisque hominibus pietatem, et inundarunt nos dissipatione, et si vultis scire, satis sit dicere quod primum ante oculos omnium versatur, omnium est videre ephemerides in manibus sutorum, in manibus conductorum curruum, in manibus omnium; et si vultis audire salutationem omnium hominum istis diebus, non est alia nisi haec: quid factum est apud Parisios, quid evenit Lisbonae, quid evenit Neo-Eboraci? Et sic in dissipatione universa istis annis universa gens versatur ab ephemeridibus coepta, ab ephemeridibus completa. Hinc est quod habemus plusquam 600 ephemerides in unoquoque dierum comparentes in Europa, et inter illas ne viginti quidem sunt, quae veram doctrinam contineant: et inveniuntur in manibus omnium, infantium, puerorum, senum, sacerdotum, ne dicam monialium. Quid fiet in ista dissipatione universali, in ista libertate quam omnes sapiunt hodie dicendi, loquendi et scribendi? Quidquid velit, oportet ut ecclesia catholica murum erigat pro domo Israel, praecipiendo omnibus et singulis ut habeant catechismum unum talem, qualem sancta sedes promisit nobis daturam, ut portae occludantur et incredulis, et impiis, et petulantibus scriptoribus, et gubernis ipsis imponendo nobis catechismum in ecclesia Dei.

Ego, reverendissimi patres, fateor quia quandoque perplexo atque haerenti animo fui, nesciendo quid facerem cum tot catechismis, quos ante oculos habebam, et qui erant etiam inscripti ab hominibus, qui sacramentalem confessionem non peragebant, non recipiebant corpus Christi in paschate, et hoc non obstante, magistri volebant esse suarum et aliarum omnium scholarum. Et huic malo occurret ecclesia sancta, si catechismus prodiet a sanctissimo patre nostro papa Pio IX iam conficiendus iuxta sua verba, et nobis proponendus ut illum non approbemus, sed ut accipiamus. Contigit namque in uno regno ante quatuor annos, ut gubernium legem indixerit pro instituendis iuvenibus; et in illa dicebatur, episcoporum munus erit indicere catechismum pro omnibus scholis: et hoc gubernium optime faciebat. Sed ecce post pauca tempora prodiit a quodam, dicam venerabili, sapienti, et virtutibus cumulato antistite confectus catechismus; sed ecce post pauca tempora novum decretum a gubernio emanatum, quod edicit ut in omnibus regni scholis amplius non alius adhibeatur catechismus, quam ille quem confecit reverendissimus et illustrissimus dominus *talis talis*. Et ecce, venerabiles fratres, ubi habemus minam contra nostram auctoritatem, in gubernis, in gubernis qui volunt esse non protectores, sed persecutores ecclesiae obligando episcopos, ut faciant non quod desiderant, sed quod gubernia volunt. Quapropter, reverendissimi patres, credo quod non solum utilis, sed necessaria erit catechismi propositi publicatio, ut tot malis subveniatur, quae in ipsa societate civili adeo grassantur.

Interea tamen sustinete me si quaedam argumenta adhibeam, quae ex natura ipsius catechismi naturaliter oriuntur. Nam catechismus est aliquid ex corpore ecclesiae: non est manus, non est pes, et tamen ego invenio catechismum in ecclesia Dei. Quid est catechismus? Catechismus est lac ecclesiae. Et videte, humanissimi patres, terra repleta est innumeris mulieribus: invenimus mulieres colorem album, colorem nigrum, colorem aeneum, colorem aureum praeferentes; sed tamen quantum ad lac eiusdem est naturae, earumdem proprietatum, semper album, semper innocentiam significans. Quapropter si catechismus est lac ecclesiae, quaecumque sint illae matres, sive matres in insulis degentes, sive Albionenses, sive in regionibus Americanorum, idem lac debent fovere, eumdem catechismum, qui est lac quo nutriuntur fideles: et nos sumus hae matres, ubicumque terrarum commoremur.

Si ergo catechismus est tanquam lac corporis ecclesiae, videte etiam, dilectissimi, quid inde sequatur. Nam postquam interrogavi quid sit catechismus, debui interrogare: quid sumus nos? Nos sumus in corpore Christi quidquam nobilius uberibus, et superiores omnibus caeteris membris corporis Christi. Quid ergo sumus nos? Non sumus caput, non sumus, manus, non sumus pedes. Quid ergo sumus nos? Nos sumus cor corporis Christi. Et hoc nos docuit Dominus noster Iesus Christus nam cum apostolis loquens (notate) cum apostolis tantum, dixit illis[1]: *Iam non dicam vos servos, sed amicos meos: quia quaecumque audivi a Patre meo nota feci vobis. Vos amici mei estis.* Ideo si amici erant apostoli, erant cor Christi: nos enim scimus amicitiae sedem esse non in manu, nec in pede, nec in capite, sed in corde. Ergo cum nos simus cor huius corporis quod est corpus Christi, nihil desiderare debemus nisi quod desiderat caput, nihil sapere debemus nisi quod indicat caput, nihil optare nisi quod provenit a capite, sicut cor exoptat quod caput exoptat, et non aliud: alioquin iam corpus non esset corpus. Et haec vobis dico quia magister gentium divus Paulus proloquendo de corpore Christi quod est ecclesia, idem facit quod et ego facio: locutus est de corpore naturali, ut progre-

[1] Ioan. XV. 15.

deretur ad explicandum quid esset corpus mysticum quod est ecclesiae Christi.

Ergo, venerabiles fratres, ignoscite mihi, si quidquam dicam de iis qui locuti sunt de auctoribus schematis, et ideo locuti sunt ut schema oppugnarent. Si nos sumus cor corporis Christi, si nos debemus esse uniti capiti nostro, cur interrogatur qui sint auctores huius schematis? Ego novi illos perfectissime, novi illos. Ad me quid attinet si illi venerunt ex Gallia, vel ex Helvetia, vel ex Germania, vel ex Hispania, vel ex America? Quid ad me si illi sunt ex praeclarissima societate Iesu, vel ex praeclarissimis ordinibus sancti Dominici et sancti Francisci, quid ad me? Ego scio quod illi ex ecclesia sunt, quod a Petra vocati sunt, quod ad Petram venerunt. Et ego quidem, dilectissimi, bene scitis, Hispanus sum; sed Hispanos nescio, Gallos non novi, Italos ignoro, et similiter de aliis. Scitis quid scio? scitis quid novi? Quod nos sumus omnes episcopi in ecclesia Dei, quod auctores schematum sunt ex ecclesia, et pertinent ad petram ecclesiae, ad fundamentum fidei et veritatis. Ergo novi auctores schematis in initio enim omnis schematis ego lego: „Pius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante concilio“, et hoc satis est, ego novi auctores. Nos sumus in ecclesia Dei pro apostolis, sed Pius pro Petro, et Petrus pro Christo, et *ubi Petrus, ibi ecclesia*. Ergo auctor schematis apparet dum dicitur: „Pius papa IX.“ Et sic, optatissimi patres, obsecro vos in Domino, et quanta humilitate mihi fas est, omnes, ut in posterum non interrogetur amplius quinam sint auctores schematis. Nos scimus qui sint.

Et liceat mihi paucis verbis antequam ex hoc loco descendam, etiam explicare paucis verbis quaedam quae dicta sunt ex hoc loco, dicendo quod si unus catechismus adhibeatur, adimitur episcopis id unum (dictum est), quod illis supererat, nempe facultas docendi ecclesiam Dei, quos impugnabo et rationibus theologicis et etiam philosophicis. Numquid nos, venerabiles patres, sumus plus quam Dominus noster Iesus Christus? Numquid est discipulus super magistrum? Sufficiat autem dicere quod ipse Dominus noster non perdidit facultatem docendi, quia dicebat quod acceperat a Patre suo: videte et notate. In evangelio sancti Ioannis in capp. VII, VIII, et X omnis fere doctrina Domini in eo sistit, ut repetat se venisse a Patre, nihil esse in illo, nisi quod dedit ei Pater, nihil facere nisi quod praecepit ei Pater ut faceret. Denique cum ex hac vita migrare vellet, novissima verba quae habuit cum apostolis, haec fuerunt: *Ut sciat mundus quia diligo Patrem, et quia sicut dedit mihi mandatum Pater, sic facio, surgite eamus hinc*. Dominus noster cum dicebat se omnia accepisse a Patre, nihil facere nisi quod Pater sibi praecepit ut faceret, numquid haec dicendo volebat negare sibi omnem libertatem in agendo? absit. Et cur? Facile est ponderare humilitatem Domini nostri et dicere: infinita erat illi humilitas. Sed ego amplius dicam: erat in Christo infinita humilitas, sed erat etiam infinita logica et scientia. Quare Iesus Christus dicebat se non facere nisi quod Pater dixit antea ei ut faceret, nisi quia ipse sciebat quod Pater est caput Filii. Nam et apostolus hoc dicit: caput autem Christi Deus, et loquens de nobis[1]: *Vos autem Christi, Christus autem Dei*. Si ergo Pater est caput Filii et in generatione aeterna habet relationem originis, si ergo secundum humanitatem Pater est infinite superior Filio et caput Filii, Filius non poterat logice aliud facere, nisi quod illi dicebat Pater ut faceret. Et haec non solum est humilitas, sed est scientia.

Si ergo concilium oecumenicum vult habere scientiam et logicam, cum Pius IX dixit: Propono vobis catechismum universalem pro ecclesia Dei, episcopi omnes debemus dicere: fiat, fiat, et nil amplius. Catechismus concinnabitur cum uberiori doctrina, cum omnibus et singulis quae in praesentiarum oportet ut iuvenes sciant. Et cum illum nobis sanctissimus dominus proponit, quid facere debemus?

Sanctus vir ex Italia superiori oriundus scripsit commentaria in Apocalypsim et dicit haec: Ille qui sedet in solio coram Deo et coram agno, circum quem adstant vigintiquatuor seniores, qui prosternunt coronas suas ante sedentem in throno, ille est Romanus pontifex stipatus corona fratrum qui sunt episcopi, qui quotiescumque cum illo aliquid decernunt pro ecclesia sancta Dei, pro fide et pro disciplina, prosternunt coronas suas ante thronum dicentes: Benedictio et claritas, et sapientia, et gratiarum actio, et honor Deo nostro in saecula saeculorum. Amen. Quod ergo Bartholomaeus Holzhauser scripsit, id praedico. Quando summus pontifex dicit catechismum necessarium esse, prosternamus coronas nostras, nam principes in ecclesia sumus, et dicamus: Virtus, honor et laus Deo nostro in saecula saeculorum. Amen.

Hic autem ab eminentissimo primo praeside interrupta discussio est, et intimata congregatione generali in feriam III eiusdem[1] hebdomadae, die 22 huius mensis, facta est patribus abeundi facultas.

7.

Congregatio generalis vigesima nona

1870 februarii 22.

Feria tertia die 22 februarii 1870, hora nona matutina, in conciliari aula Vaticanae patriarchalis basilicae, generalis reverendissimorum patrum congregatio habita est; cui interfuerunt quingenti sexaginta octo patres, nempe 36 cardinales, 6 patriarchae, 4 primates, 91 archiepiscopi, 394 episcopi, 6 abbates nullius dioecesis, 11 abbates generales sive praesides congregationum ordinum monasticorum, usum mitrae habentes, 20 generales et vicarii generales, quorum omnium nomina, quae per assignatores locorum accurate descripta fuerunt, exhibet indiculus patrum vigesimae nonae congregationis generalis, qui inter acta concilii asservatur.

Reverendus pater dominus Petrus Doimo Maupas archiepiscopus Iadrensis missam lectam celebravit. Qua absoluta, et recitata oratione *Adsumus Domine* etc., eminentissimus primus praeses dixit:

„Reverendissimi patres, continuabitur hodie examinatio propositi schematis *de parvo catechismo*, qua de re ex oratoribus iam publicatis audiendi remanserunt sex, quibus postea alii duo accesserunt, nempe reverendissimi domini archiepiscopus Colocensis et Bacsiensis, et episcopus Malacitanus.“

Dein ad ambonem successive vocati sunt generalis ordinis Minimorum, episcopus Uxellensis et Terralbensis, archiepiscopus Monacensis et Frisingensis, episcopus Augustae Vindelicorum, episcopus Trevirensis, archiepiscopus Colocensis et Bacsiensis, episcopus Malacitanus. Primus autem ex oratoribus inscriptis nimirum episcopus Paranensis renunciavit veniae obtentae, propter nimiam discussionis prolixitatem.

[1] I Cor. II, 23.

[1] *insequentis* ed. Vatic.

ORATIO

reverendi patris domini Raphaelis Ricca generalis ordinis Minimorum [1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Ne miremini quod in tanto consessu sapientissimorum virorum, quo nihil spectatius, sacratiusque nihil habet orbis terrarum, comparere audeam ego omnium novissimus, omniumque minimus, qui profecto doceri potius quam docere procul dubio teneor. Ast cum legerem in Hierosolymitano concilio convenisse ad videndum de verbo non tantum apostolos sed etiam seniores, animum addidi iam cadentem, meque excusatione veniaque dignum vos reperturos censeo, eo vel magis non me vobis fastidiosum valde evasurum sperans, saltem brevitatis laude.

Tria parva dixit heri illustrissimus ac reverendissimus episcopus Bolinensis, de his parvis parva tractabit minimus hodie. Magna itaque conquisitio iam facta est circa confectionem et usum parvi catechismi pro universa ecclesia, et alii *pro*, alii *contra* et quidem acriter dixerunt. Ego affirmativam sententiam, si qua valet, libera voce contestor, ex qua pugnari potero, expugnari nequidem. Unitas enim ecclesiae requirit unitatem fidei: porro fidei unitas nonne requirit sicut unitatem in sententia, sic etiam unitatem in forma? Ast quam maxime exoptandum foret, ut in ore omnium catholicorum eadem resonarent verba fidei, eadem agenda, eadem postulanda eaedemque expressiones sententiarum ac sententiae verborum. Ex eo quam bonum et quam iucundum ut inter fratres in unum non amplius audiretur frigidum illud verbum graecus et latinus, orientalis et occidentalis; sed in oriente et occidente idem cantaretur hymnus, hymnus caelestis, hymnus pacis et unitatis. Ex eo procul dubio eveniret quod confidentius digniusque, immo dicam verius respondere possemus obiurgatoribus religionis catholicae: catholici dicimur, et sumus quia corde credimus et ore confitemur ad salutem idem quod universus orbis. Oh! fiat, fiat.

Nihil est quod magis conferat ecclesiae quam unitas [2]: *Sollicite servare unitatem spiritus in vinculo pacis.* Ad quem scopum prorsus obtinendum optimo studio adlaboravere praeclarissimi schematis auctores in proponendo parvo catechismo. Unum idemque symbolum apostoli iuxta sanctum Leonem, Ambrosium, Maximum et alios proposuerunt fidelibus; unum eumdemque catechismum proposuerunt parochis tridentini patres: cur ergo non unum eumdemque catechismum stabilire poterunt patres Vaticani? An ne sunt in inferiori conditione isti quam illi? Esset enim hic libellus tutissima norma ac velut depositum illud, de quo loquens Paulus ad Timotheum scribit: *Depositum custodi*, depositum non inventum sed concreditum, non conceptum sed receptum, non usurpatum sed traditum sacro approbante concilio, unde sumere liceat formam sanorum verborum in fide.

A Dictum fuit super hoc ambone propositionem de parvo catechismo esse laudabilem plausibilemque in theoria, sed difficilem valde nimis: immo quidam dixit etiam damnosam. Esto, sint difficultates, patres amplissimi, sed utile per inutile non vitiatur, ut fert regula iuris. Sint difficultates, sed illae facile solvi possunt; et si difficultates sint, pro me fateor has difficultates me non videre, si bene video. Etenim agitur hic de credendis et agendis: iam vero omnia quae in oriente, haec in occidente creduntur et praedicantur: eccur ergo eadem unitas agendorum eademque unitas credendorum non potest exhauriri in uno parvo catechismo? Eccur tanta difficultas? Et quorsum tot exantlata commoda et incommoda et damna? Porro in una eademque epitome concludere scientiam religionis invenire pergrandem difficultatem, ego puto esse idem ac nodum in scirpo quaerere.

B Difficultates e contra et incommoda ego ipse in cura animarum occupatus vidi enasci ex varietate catechismorum. Quot sunt enim dioeceses, tot sunt catechismi, et quandoque in eadem dioecesi tot catechismi, quot sunt sibi succedentes episcopi, inde tunc prorsus venit difficultas: ubi enim multitudo, ibi confusio, inde incommodum de quo conqueritur schema, et de quo sum ego ipse persaepe conquestus. Addatur, in hypothesi quod familiae catholicae ab una ad aliam transmigrent dioecesim, et multo magis in Americam et Galliam vel alias, diversas audientes locutiones in fide, tunc prorsus verificatur illud peripateticorum, propter quod unumquodque tale et illud magis, maior videlicet difficultas; tunc in magnum confusionis labyrinthum prolabuntur eorum mentes, nutantes fiunt et in oblivionem ea tradunt, quae ab infantia didicerunt. Nec huic incommodo, patres amplissimi, nos sufficienter providemus per catechismum, ut quidam C dixerunt, directivum; eadem enim incommoda recurrunt.

Repellendus, alii dixerunt, sepeliendusque parvus catechismus. Et ob quam rationem? Repellendus sepeliendusque quia diversus requiritur pro diversitate locorum, temporum et adiunctorum. Bona pace istorum, ego non video hanc necessitatem in exilium propulsandi vel comitandi ad sepulturam hunc innocuum parvum libellum. Etenim quaecumque sint loca et tempora, eadem tamen semper viget fides, quaecumque sint haereses enascentes, nunquam sunt novae sed in novam formam transformatae: unde illud semper et ubique et ab omnibus usurpari poterit sancti Augustini: „Non vobis nova praedicamus ut sciatis, sed ut cognita faciatis": vel etiam Vincentii Lirinensis: „Non nova dicenda, sed vetera noviter dicenda." Ad huiusmodi autem refellendos, si qui nati sunt vel enascantur errores, D si profecto non sufficit parvus catechismus catholicus, anne forsan sufficiunt catechismi ab episcopis editi vel edendi? neque isti neque illi neque quivis alius. Sunt enim pastores qui debent de pergamo adversus contradicentes errores fortiter tonare, et non solum integrum est episcopis catecheses edere, sed etiam officium imponitur iis ad incitandos parochos, ut suscipiant polemicas contra serpentes haereses non solum in urbibus sed etiam in pagis, in pagis dico ubi per ephemerides et emissarios etiam errores disseminantur, et interim parochi sunt canes muti.

Ego itaque censeo, si mihi liceat proferre sententiam, quod auctores schematis quicumque hi sunt futuri, in eo absolvendo habeant prae oculis naturalismum vel scepticismum religiosum, in quo secundum Leibnitium omnes novi errores impegere. Habeant etiam ante oculos characterem huius sae-

[1] Argumentum: „Generalis ordinis Minimorum summopere laudavit omnibusque vehementer commendavit confectionem et usum parvi catechismi qui proponitur, utpote qui maximi momenti sit pro servanda fidei unitate. Praecipuas difficultates dissolvit, et pluribus demonstravit non offendi iura episcoporum. Ad rectissimam limitationem in schemate positam, *litteralis versio textus latino omnia o respondens quam accuratissime fiat*, petiit ut maior libertas in vertendo tribueretur in duobus casibus, nimirum in ea terminologia latinae linguae cui bene non respondet lingua vernacula, et circa ea quae ab haereticis diversarum regionum magis oppugnantur. Proposuit ut catechismus in duas partes divideretur, alteram pro pueris, qui nondum ad sacram communionem admittuntur, alteram pro iis, qui proxime admittentur."

[2] Ephes. IV, 3

culi esse non habendi ullam religionem, aut fortasse nullam, etiam mille quod in idem recidit, et inde proposito, ut ait schema, parvo catechismo venerabilis cardinalis Bellarmini adiiciant nonnulla, quae fortasse desiderantur in eo, tum quae ad rem sacramentalem poenitentiae, tum sanctissimae eucharistiae sub suo duplici respectu consideratae, et exponant hunc novum catechismum, tradantque in omnibus dioecesibus, quem non diffiteor adhuc non omnibus esse satisfacturum, quia quocumque modo elaboratum nullimode irreprehensibilem esse evasurum.

Sed ubinam opus humanum est, in quo non inveniantur mendae? Opus venerabilis cardinalis Bellarmini fuit ad sidera evectum per plura saecula, et etiam a papa Benedicto XIV laudatum: nunc autem mancum invenitur. Si concilia provincialia dedere hanc provinciam condendi catechismos episcopis, nihil est mirum. Ecquid, synodi provinciales possuntne imponere omnibus provinciis orbis? Naturale est quod ecclesia non providente, ii sibi providerent meliori quo possent modo: pro omnibus autem providere omnino spectat ad ecclesiam praesertim in concilio congregatam; et opus est, patres amplissimi, operae pretium est, ut hoc pro omni terra absolvatur votum. Est lacuna in ecclesia explenda; et huic desiderio melius occurri non potest, quam in praesenti concilio. Concilium itaque utatur iure suo, et quaerat viros doctos qui versentur in hoc adlaborando.

Nec est cur timeamus ire laesa iura episcopalia. Etenim episcopi debent regere agnos: pertinet ad supremum pastorem regere agnos et oves. Et ideo Christus dixit apostolis: *Euntes docete*, et non dixit *scribite*: ergo falsa haec querimonia. Demum si quis addiderit, unum parvum catechismum sufficere haud posse pro omni ingenii diversitate; catechismi dioecesani quos habemus pro omnibus, anne non sufficiunt pro omnibus aetatibus, si praesertim in duas partes dividantur, unam pro pueris nondum admittendis ad communionem, et aliam pro proxime admittendis? Deinde episcopi habent facultatem appendices addendi.

Ultimo quidam offenduntur ob eam rectissimam limitationem exaratam in schemate, in quo dicitur „Litteralis versio textui latino omnino respondens quam accuratissime fiat." Detur, si placet, maior facultas interpreti, ego putarem in duobus casibus, primo in ea terminologia linguae latinae, ubi bene non respondet vernacula lingua, secundo in iis in quibus haereses magis magisque fucescunt in variis nationibus, et sic erunt omnia recte riteque composita. Quod si non obstantibus eiusmodi praecautionibus adhuc non placebit omnibus, sciant isti quod nulla res est in mundo, quae possit omnibus placere. Nonne in concilio Tridentino etiam quaedam non placebant omnibus, praesertim in matrimonio clandestino abolendo? et iam nemo est, qui non commendet ea, quae facta sunt ibi. Itaque confectionem et usum unius parvi catechismi, qui fuit semper in meis votis, summopere laudo, ac omnibus vehementer commendo.

Parcite, patres amplissimi, ignorantiae meae: non ut doctor, sed ut docibilis ecclesiae filius locutus sum; parcite insipienti vos qui sapientes estis: et de hac vestra benignitate gratias ago.

ORATIO

reverendi patris domini Francisci Zunnui Casula episcopi Uxellensis et Terralbensis[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Schema de catechismo auctoritate pontificia approbato universali ecclesiae tradendo mihi probatur omnino. Una siquidem sit fides, qua sola Deo homines placere possunt; una vita, qua sola Deo convivunt, eique uniuntur; una religio, qua sola eum colere possunt in spiritu et veritate; una doctrina, qua sola haec omnia scite, clare, certissime, immo infallibiliter edocentur. Cum autem homines sint tantum docibiles Dei, haec fides, haec vita, haec religio, haec doctrina debuit esse a Deo; et ideo Deus ipse haec omnia ab initio docuit, ac postea per Moysem et prophetas multifariam multisque modis pro voluntate sua et sapientia patribus olim tradidit, donec in plenitudine temporum Filium suum unigenitum mitteret, Dominum nostrum Iesum Christum, qui erudiens nos, nobis factus est vita, veritas et via: veritas fide qua Deo placeamus, eique adhaereamus; via lege evangelica qua Deo proximumque diligamus; vita demum sacramentis, quibus rite susceptis gratia, qua filii nominamur et sumus, nobis confertur, augetur, roboratur, ut finem nostrum assequamur aeternum.

Haec autem omnia nos docet christianae doctrinae compendium, seu catechismus, qui propterea debet esse pro omnibus unus, quia omnibus una eadem veritas, una pro omnibus eadem vita, una pro omnibus eadem via, verbo, unus pro omnibus idem Christus, qui mortis victor reversurus ad Patrem, quae docuit, quae statuit, quae fecit, et sanguine suo signavit, idem ipse docenda, distribuenda, et facienda, et si oportuerit sanguine etiam testanda instituit. Cui vero haec praecepit? apostolis quidem, sed sub clavibus Petri, quem solum instituit supremum omnium iudicem, pastorem, doctorem, vicarium nempe suum, omni sua in caelo et in terra auctoritatis plenitudine ita praeditum, ut quae sibi propria erant plena potestate, ei forent participatione communia. Et haec praeterea ut unitate veritatis, unitate vitae, unitate viae, unitate Christi fideles cum ipso, et inter se per Petrum unum essent *sicut ipse et Pater unum sunt*, atque sic ecclesia sua sub uno pastore ut corde et animo, ita unitate magisterii, labii et sermonis unum esset ovile, ut, docente Petro, unusquisque lingua sua illum loquentem audiret.

Quod ecclesiae catholicae ita intrinsecum est, ut simul ac ista labii et sermonum eorumdem unitas scissa fuit, contentiones, aemulationes, animorum distinctiones et magna dissidia in ea orta fuerint, profecto ut nosceremus, unitatem eius esse vitam, sicut errores, haereses et schismata non esse nisi huius unitatis scissionem. Haec scriptura, patres, historiae, et summorum pontificum et conciliorum acta vobis apprime nota testantur. Quod quidem istud etiam clare probat, nihil ecclesiae fuisse solemnius, quam unitatem sermonum Christi, apostolorum, sanctorum patrum traditionis testium et custodum, et conciliorum oraculis, symbolis, formulis, decretis constitutam, confirmare et consecrare mediis eius scindendae periculorum gravitati respondentibus. Et quia pericula haec graviora evaserunt post Lutherum eiusque gregales; ideo post ipsum validioribus mediis provisum est, ne fidelium labia penitus scinderentur: antea enim errores nonnisi aliquas veritatis catholicae partes impetebant, nec proinde unquam simul extiterunt. Facile ideo erat huic scissioni mederi et omnium unitati prospicere solius negatae veritatis vel in oecumenicis conciliis vel summorum pontificum oraculis edita definitione, cuius confessione unitatis vinculum firmaretur.

[1] Argumentum. „Episcopus Uxellensis et Terralbensis probari sibi schema et catechismi universalis editionem multum valituram ad unitatem fidei servandam praesertim contra pericula et errores aevi huius. Dissolvit obiectiones dicentium catechismum hunc non posse inservire orientali ecclesiae, et praeiudicium ferre iuribus episcoporum."

At ubi generali veritatem invasit aggressione A Lutherus, qui omnium antecessorum temporum et locorum errores, schismata et haereses e cineribus excitavit, ut non solum mysticum Christi corpus in suo visibili capite interimeret, sed reale etiam ac augustissimum sacramentum e tabernaculis ejiceret, hinc ecclesia pro generaliori scindendae unitatis periculo christianae doctrinae populis tradendae methodum praescripsit, ut fideles labii et sermonis eiusdem unitate, veritatis, vitae et vinculo unitatem diligentius et commodius integram servarent. Hinc catechismus concilii Tridentini ad parochos, hinc severiores eiusdem concilii sanctiones pro instructione catholica fidelibus tradenda iuxta formam ab eo praescriptam, hinc catechismi pro parvulis et pro adultis tanta cura a summis pontificibus generaliter omnibus commendati, hinc explicitae synodorum particularium pro catechesecos uniformitate sanctiones, quarum pleraeque ab aliis, venerabilibus oratoribus vobis B iam allatae fuerunt. Quid ergo mirum quibusdam visum fuit, si nostris hisce temporibus hanc ecclesiae traditionem sequeremur, hanc catechismi populi tradendi methodum perficeremus? Nonne sunt haec nostra tempora elapsis multo peiora? Oh utinam! sunt tamen.

Olim enim in ipsis quae veritati fiebant impetitionibus facile erat invenire, licet plus minusve erronee applicata, tamen ab eisdem errantibus conservata quaedam ordinis principia. Nunc vero, ut scimus et dolemus, quis est veritatis ordo, sive naturalis sive divinus sive humanus sive socialis, qui penitus et absolute non negetur? Olim erat inter fideles commune universale incorruptibile et non tam unum quam unisonum sanguinis eloquium, quo sive ore in tormento, sive ense in legitimis et sacris bellis Christum testantes et propugnantes omnes christiani vel morientes vel mori parati, univoce inter se loquebantur: nunc vero hoc mortis eloquium pene obsoletum. Nam christiani nominis hostes prudentiores effecti, confusis veri et falsi, boni et mali, fidei, religionis, ecclesiae eiusque hierarchiae, et honestatis etiam naturalis ideis, non persequuntur, sed fallaci effraenis libertatis et materialis perfectae felicitatis fuco alliciendo populos, eos in errores omnes et vitia praecipites reddunt: si quem praecipue ecclesiasticum eiusque gradus virum in omnes angunt modos, studiose fingunt se non tam odio religionis, quam humanitatis iurium defensione procedere, ut non solum extinguant in populis omnem pro eo commiserationis sensum, sed etiam sibi eumdem acquirant. Olim errores philosophorum, qui rationi et dignitati humanae non tam offensionem quam dedecus attulerunt, in scholis recludebantur; nunc vero omnia eorum deliramenta quibus Deum ipsum negant, hominesque ab his animantibus, quae D in amplissimo consessu vestro suo nomine appellare non licet, descendere, eorumque more vivere debere asserunt, non solum libris sed et in scholis publice populi edocentur, et in eorum etiam mores legibus traducuntur.

Verum lugeamus potius, quam recenseamus ea omnia, quae nostris hisce temporibus oculi nostri vident, manus nostrae contrectant. Lugeamus itaque amare, sed remedium etiam afferamus tot tantisque malis proposito catechismo, quo populos, filios nostros, in hisce tenebrarum et abyssi abyssum invocantis erroribus veritatem, viam, vitam Christum doceamus, qui fide illuminat, qui lege dirigit, sacramentis vivificat, sanctificat, consolatur, et salvat. Tradamus eis quid et qua ratione credere debeant, quid et quomodo petere, quid sequi et vitare, quid et quibus dispositionibus recipere, et tandem quid hostibus debeant respondere.

Illis itaque venerabilibus oratoribus assentior, qui postulabant ut catechismus sit numeris omnibus pro omni aetate, gradu et conditione, distinctione classium, completus et absolutus, ut quisque toto vitae cursu etiam inter status sui districta munera in hoc religionis et doctrinae christianae codice, quae a primis annis didicit inveniat, rememoret et alios sive filios, sive famulos suos doceat, ut omnes in ecclesia, in domibus, in laboribus, in periculis, eodem labio uno eodemque sermone semper loquantur. Animo enim teneo alte defixum, omnem carnem cum esset labii unius et eorumdem sermonum viam quidem et vitam corrupisse, non vere veritatem. Haec porro si remaneat, utilius citius vel tardius suum afferet fructum.

Nec ab hac mea sententia movent schema oppugnantium difficultates, quarum quibusdam tantum reponam. Atque in primis dictum fuit non posse hoc schema executioni mandari ob ecclesiarum orientalium rituum diversitatem. Nam catechismus non est liturgiae epitome, qua ecclesia haec a latina distinguitur, sed est fidei, virtutum, praeceptorum et aliorum codex et tessera. In his etiam omnibus non est distinctio graeci vel romani, sed omnia omnes respiciunt et obligant, et ideo omnibus iisdem formulis tradenda. Venerabiles ecclesiae orientalis fratres vos haec obiectio respicit, exaltat simul offendit ac si notissima non essent, quae nobis exhibuistis praeclara charitatis argumenta, fidei probationes, et unitatis tutamen. De vestra igitur amplitudine altior atque sanctior nobis inest opinio, ne vel minima cadat suspicio qua latebroseus, callidissimus anguis per eos, qui se praeferunt prurientes auribus vos inflari praesumat non in aedificationem, sed in destructionem corporis Christi, ac nimio zelo non tamen secundum scientiam animos titillet, divisiones iterum excitando sicut inter eos qui se famulari dicebant Paulo, Cephae, vel Apollo. Nonne in omnibus Christus, qui volens omnes gentes audire verbum Dei per os Petri, cui linteo e caelo demisso omnes populos praecepit mystico ore suo comedere, scilicet ad unitatem fidei reducere? Iis itaque qui aliter sentire videntur probatum sit oleo peccatoris non impinguari caput vestrum, bene vero chrismate confirmationis Christi, qui in similitudinem hominum factus inventus est, qui non dedignavit servi formam accipere.

Altera demum, quae fuit allata difficultas, et quae caeteras explicabit, ea est qua asserebatur propositum schema episcoporum iuribus iniuriosum. Haec difficultas nata est adulatione potius animos movere: et quisquam forsan mirabitur ab eo venerabili fratre eam fuisse allatam, qui merito de adulationibus conquestus est. Certe enim pro modestia sua angustiari debebant vasa carnis, cum nimium ab amicis suis dilatarentur erga eam spatia charitatis. Re tamen haec assertio episcopis iniuriosa est: atque ut hoc probem, illuc debet oratio mea recilire, unde initium sumpsit. Quae enim fingi possunt episcoporum iura sine Petro? Unde ea ortum haberent? nonne a Christo? Verum nonne Christus Petro soli tradidit ligandi atque solvendi pontificium? Nonne ei soli ius et munus commisit agnos et oves pascendi? Si ergo per Petrum in nos iura dimanant, qui claves regni caelorum communicandas caeteris solus accepit, ut loquitur sanctus Cyprianus, nonne iniuriosum nobis est asserere, ab eo ius nostrum laedi, per quem Christus nobis dedit claves caelestium bonorum, ut loquitur Gregorius Nyssenus? Quid nos sumus sine Petro, venerabiles fratres, nisi stellae charactere quidem fulgidae sed errantes; quia dum in universum mundum invehimur vi illius Christi. *Ite, docete,* nullo

tamen gravitatis centro attrahimur, ut completo circulo cum nationibus ad Christum redeamus, sisi sincere illi adhaereamus qui habet plenitudinem pontificalis potestatis, et a quo assumimur in partem sollicitudinis, ut dicit Angelicus, ut cum diabolus nos sicut triticum cribrare expetiverit, ab ipso confirmemur, cuius solius fides numquam deficit. Sic reddamus fideles, qui sunt cor unum et anima una, unius labii et sermonum eorumdem. Et nos ipsi qui sumus unius labii efficiamur etiam in Christo Iesu, ut unius cordis et animae, ita sermonum eorumdem.

Haec vobis, venerabiles fratres, dicere mihi permisi, ut schema nobis propositum, quod est signum publicum unionis fidelium et episcoporum inter se et per summum pontificem cum Christo Iesu, etiam linguae sardae votum haberet, et ut ego meae consecrationis anniversaria die, hoc fidei et subiectionis meae summo pastori coram vobis solemniter exhiberem obsequium.

ORATIO

reverendi patris domini Gregorii Scherr archiepiscopi Monacensis[1].

Eminentissimi praesules, eminentissimi et reverendissimi patres.

A multis praeclarissimis oratoribus hucusque expositum est quomodo res se habeant circa parvum catechismum in suis regionibus ac dioecesibus. Solummodo ex Germania vix unus inventus est episcopus qui hac de re tractasset. Quare, reverendissimi patres, perpauca, perpauca mihi revera, consueta vestra benevolentia concedite.

Per plusquam 250 annos in tota fere Germania nullus alius erat in usu catechismus quam ille, quem celeberrimus beatus Petrus Canisius confecit. Catechismus hic, quem ad unum omnes a nomine auctoris Canisium nominaverunt, in omnium erat manibus, ita quidem ut ex eodem quo patres et maiores in addiscendis fidei rudimentis usi fuerant, etiam nepotes et posteri prima religionis fundamenta addiscerent. Veritates fidei quae in hoc catechismo tradebantur, omnes etiam senes grandaevi in memoria tenuerunt. Ideoque fieri potuit ut mater prima magistra parvulis suis in rebus fidei extaret, et non solum prima sed etiam assidua, quia fidei veritates cum illis semper potuit recapitulare. Usque ad hanc diem admodum pauci inveniuntur, qui beati Canisii catechismo summam non tribuant laudem: et negari non potest eos qui solo hoc catechismo usi fuerunt, in rebus fidei optime esse instructos.

Sed sub initio huius saeculi etiam beati Canisii catechismus sensim venit in desuetudinem, et alii catechismi fere in unaquaque dioecesi illius locum obtinuerunt non breviores quidem sed non meliores; praesertim praecisione et brevitate, quae Canisium nostrum tantopere commendabant, destituti erant. In multis enim paginis tractabantur quae antea ad paucas fuerant restricta; praeterea eorum lingua et definitiones puerorum et puellarum intelligentiae non erant accommodatae; ideoque discendo acquisita in memoria retineri non potuerunt. Super hac re magistri aeque ac parentes semper lamentabantur, et catechizandis catechismus fuit taedio ac oneri. Hac calamitate omnes Germaniae antistites summo affecti dolore tandem consilium inierunt ut huic malo occurrerent et mederentur. Quem in finem eminentissimus cardinalis Reisach piae memoriae, antecessor meus dignissimus, consentientibus Germaniae episcopis, theologum e societate Iesu tum eximia in theologicis disciplinis scientia cum experientia praestantissimum ad se Monachium advocavit, a quo sub tanti praesulis auspiciis catechismus ille elaboratus est, qui ante viginti circiter annos in lucem prodiit. Haud immerito eminentissimus cardinalis, cuius mortem praematuram omnes patres merito deplorant, persuasum sibi habuit iterum theologum de societate Iesu forsan esse vocandum ad elaborandum pro tota Germania catechismum, sicut eiusdem societatis theologus nempe beatus Petrus Canisius ille fuerat, qui per plusquam 200 annos catechismo suo celeberrimo Germaniae doctor et magister cum immenso animarum fructu extitit; illorum auctorum communi opera sperari poterat fore, ut opus ex omni asse perfectum veniret in lucem: et eventus spem non fefellit.

Brevi tempore novus ille catechismus in omnibus fere Germaniae dioecesibus venit in usum, id quod mirabile esse videtur, cum in Germania nostra in aliis rebus vix ulla unitas inveniri possit et uniformitas. At nihilominus quamquam opus maxime in omnium erat ore, varia in decursu temporis desideria prolata sunt et proferuntur. Ex hac causa sensim sensimque etiam in hoc praelaudato catechismo pro locorum et personarum diversitate circa formam diversae factae sunt immutationes. Quare mihi equidem persuasum est, difficillimum esse et opus grande ut pro omnibus ecclesiae partibus unus idemque catechismus adhibeatur; quia notum est ubique terrarum maximam existere diversitatem, ut iam a praestantissimis oratoribus sat superque expositum est. In Germania omnes pueri et puellae ad frequentandas scholas publicas per septem, immo per octo annos continuos sunt obligati; his in scholis catechismus systematice docetur. Ter et etiam saepius in hebdomada parochi et eorum vicarii ad catechizandos pueros et puellas legibus dioecesanis sunt obstricti.

Et non possum quin in hoc almo consessu clero nostro summam tribuam laudem, cum in hanc sui muneris pastoralis partem maximo cum fervore incumbat, agnoscens eius gravitatem magnumque momentum: quo in munere catechizationis sacerdotes etiam a ludi magistris magnopere iuvantur. Hi enim in id maxime intendunt et elaborant, ut libere verba catechismi memoria ediscant et retineant, dum illi verborum sensum explanant, et sua sacerdotali dignitate instructionem catecheticam quasi sanctificant. Superfluum esse videtur referre, hoc catechizandi modo tam bene inducto et observato pueros in doctrina christiana accuratissime esse instructos, ut non solum dogmata enumerare, sed etiam defendere possint et valeant. Quae cum ita sint, valde dubitandum est, an in his regionibus, in quibus parvuli ad scholas frequentandas lege civili non sunt obligati, idem catechismus ac in nostra adhiberi possit, et an is qui pro illis idoneus est, etiam nostris respondeat necessitatibus.

Si autem nihilominus placuerit, ut catechismus parvus communis edatur, duo sunt quae mihi proponenda esse videntur: 1° ut cum catechismus ille publicabitur, iudicio et examini episcoporum ex omnibus nationibus submittatur, utrum necessitatibus dioeceseon suarum respondeat nec ne; 2° ut non

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Monacensis et Frisingensis difficillimum esse, ait, et dubitare se valde an in regionibus, in quibus parvuli ad scholas frequentandas civili lege non obligantur, idem catechismus adhiberi possit, ac in illis in quibus ut in Germania ea obligatio existit, et an catechismus prioribus illis regionibus idoneus aliarum etiam exempli gratia Germaniae necessitatibus respondeat. Quod si forte non obstante maxima rei difficultate parvum catechismum confici placuerit, saltem curandum 1° prinsquam publicetur, iudicio et examini episcoporum ex omnibus nationibus submittatur, utrum eorum dioecesum necessitatibus respondeat, nec ne; 2° ut non obligentur ad eius usum illae dioeceses in quibus catechismus, hucusque adhibitus, omnino probatus est et omnium votis respondet."

obligentur ad eius usum etiam illae dioeceses, in quibus catechismus, hucusque adhibitus, omnino probatus est, et omnium votis respondet.

Haec sunt, eminentissimi et reverendissimi patres, quae iudicio vestro humiliter submitto.

ORATIO

reverendi patris domini Pancratii Dinkel episcopi Augustae Vindelicorum[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Nimis licet fatigati, precor, ut favoris aliquantulum mihi non minus fatigato. Pauccissima loquar.

In examinando schemate nostro duo momenta solummodo mihi respicienda esse videntur: 1° num confectio universalis parvi catechismi sit res necessaria; 2° num huiusmodi catechismus universalis sit vere in prosperitatem nostrae sanctae ecclesiae, et practicabilis. Ad quaestionem primam, auctor schematis non dubitat affirmare, ut ex adnotationibus appositis cognoscere licet, confectionem istam esse prorsus necessariam. Assertionem suam desumit ex multiplicitate diversorum catechismorum, qui in diversis dioecesibus reperiuntur; hanc ait multiplicitatem esse nocuam et abusum nominandam, quem e medio tollere necessitas urget.

Equidem huic argumento accedere non valeo. Concedo quidem nimiam catechismorum diversitatem et varietatem non esse fovendam, multoque minus laudandam; sed non concedere possum hanc diversitatem generatim abusum nominandam esse, quia quod ex parte abusus nominari potest, non abusus nominari debet in genere. Si multiplicitas catechismorum generatim dicenda est abusus, auctor schematis ipse non potest amplius concedere illas catecheticas institutiones, quas singulis singularum dioeceseon antistitibus seorsum catechismo universali pro locorum indigentiis addere integrum manebit. Aut ab aliquibus ex reverendissimis oratoribus momentum necessitatis longe alio modo etiam urgebatur, quam in schemate ipso nobis proposito id factum fuit.

Dictum est, episcopos esse homines errori obnoxios, et sanae doctrinae solummodo consuli emissione catechismi universalis a sanctissimo domino nostro patre summo pontifice approbato et edito. Dictum est, in aliquibus catechismis reapse singulas res erroneas contineri vel contentas fuisse. Absit, reverendissimi patres, abs me in hoc momento, absit ex iis aliisque similibus verbis esse gravissimas trahere et prosequi consequentias, quae necessario derivare debent. Mihi solummodo id in animo fuit illis insistere motivis, quae ab auctore schematis ipso pro necessitate universalis parvi catechismi allata sunt. Sufficiant igitur ea pauca quae de argumento auctor schematis nostri iam protulit.

De caetero si utilitas (venio nunc ab quaestionem secundam) cuiusque rei est perspicua et manifesta, non amplius opus est ut bonus paterfamilias de huiusmodi rei necessitate deliberet: verumtamen non omne quod est utile, est etiam practicabile. Liceat mihi igitur tenorem schematis ex parte utilitatis et praxeos paullisper considerare; et vos, reverendissimi patres, mihi benignissime indulgebitis, si in eis quae dicturus sum, minus quam episcopus loquar, quam catechista.

Iam quamplures ex reverendissimis oratoribus in defendendo et probando nostro schemate non potuere quin faterentur exequendo tenori schematis plus minusve obstare difficultates. Alii fecerunt propositiones quoad confectionem, alii merito respexerunt illa incommoda, quae abrogatione praesentium catechismorum, et introductione novi universalis orirentur. Et ut equidem opinor, extant etiam alia omni consideratione digna, quae brevissimis verbis in exitu discussionis nostrae congerere cogito. Difficillimum est, eminentissimi et reverendissimi patres, difficillimum in genere bonum catechismum componere: pro meo iudicio res facilior foret theologo compendium institutionum theologicarum in usum theologiae studiosorum conscribere, quam catechismum in usum rudium puerorum. Minus hanc difficultatem parit materiarum tractandarum circumscriptio et earumdem distributio, quam earum explanatio et ille locutionis modus, quibus opus est ut pro annorum puerilium varietate parvuli catechumeni ea, quae traduntur, capiant; et in catechizando illos gradatim a materiis facilioribus ad difficiliores, a notionibus magis explicitis procedatur ad notiones minus explicitas. Quare si hanc difficultatem prae primis ante oculos habeamus, iniuste faceremus indiscriminatim vituperando diversitatem catechismorum, quae sensim sensimque, labente tempore, orta est; memores simus, reverendissimi patres, non ex uno novitatis studio hanc varietatem esse deducendam, sed multo magis e quodam laudabili nec sine discrimine vituperando seu damnando nisu perfectiorem, quam fieri possit, usuique parvulorum accommodatiorem catechismum perficiendi.

Quis vituperabit, reverendissimi patres, illam solertiam, qua singuli praestantissimi viri in Germania, in quibus prae primis ille venerabilissimus archiepiscopus Salisburgensis nomine Gruber monumentum sibi posuit aere perennius, currente hoc saeculo, artem catecheticam colentes, vere practicas institutiones edere satagebant? Ego pro mea parte fateor, hanc theologiae practicae disciplinam non esse adhuc eo perfectam, ut in iis quae iam habemus operibus, satis superque nobis traditam existimem. Ut difficillimum est in genere bonum parvum catechismum conficere, qualiscumque sit illorum iste numerus, quos in componendo novo catechismo adhiberi seu consuli liceat: id mihi prorsus impossibile videtur, unum parvum eumdemque catechismum bene conficere, utpote qui ubique in orbe nostro catholico sufficere, et locorum indigentiis respondere possit. Opus est enim ut in illo non solum ea optime observentur, quae in componendo parvo catechismo in genere respicienda sunt, sed ut etiam aliae extraordinariae difficultates superentur: sunt enim nationalis culturae et civilizationis differentiae, particulares circa scholas institutiones nec non eae singulares circumstantiae quae ex mixtione cum heterodoxis nascuntur. At universalis parvus catechismus in particularibus variationibus accommodari non poterit; sed ille accommodandus erit his solum indigentiis, quae ubique terrarum easedem sunt. Unde sequitur illum universalem catechismum in omnibus

[1] Argumentum: „Episcopus Augustanus Vindelicorum: Abstinendum ab exequendo quod schema proponit; nullatenus necessarium unum catechismum; multiplicitatem et diversitatem catechismorum in genere appellari abusum omnino non posse. Maximas difficultates occurrere provenientes ex diversitate culturae graduum in diversis nationibus et regionibus. Impossibile esse talem catechismum conficere qui omnium indigentiis respondeat. Potiusquam conficiendum novum catechismum, excitandos clericos curae animarum praepositos ad summum studium et indefessam operam in catechizandis pueris, non solum in ecclesiis, sed etiam in scholis. Praecipiendum etiam ut intra fines uniuscuiusque dioecesis unus idemque catechismus pro pueris adhibeatur nec ulli catechistarum liceat alio uti catechismo in scholis sive publicis sive privatis, praeter illum quem ordinarius mandavit. In materiarum tractandarum dispositione servandum ordinem catechismi concilii Tridentini; simul operam dandam in singulis provinciis a patriarchis vel archiepiscopis, collatis prius consiliis cum suis suffraganeis, deinde cum aliis episcopis eiusdem nationis, ut in quantum fieri potest catechismorum uniformitas in eadem natione constituatur."

illis regionibus in quibus clatior culturae status floret, insufficientem esse plus minusve futurum.

Ast mihi obiicitur, reverendissimi patres, quoad id in schemate nostro iam provideri. Auctor enim schematis ipse minime dissimulat parvum, qui proponitur, catechismum in variis dioecesibus non sufficientem fore: quare in schemate legimus integrum esse episcopis, parvi catechismi usu retento, eos seorsim edere catecheticas institutiones, quas ipsi ad fidelium mentes uberius excolendas vel ad errores in suis regionibus forsitan profligandos magis opportunas iudicaverint. Respondeo, esse variarum dioecesium indigentiis per hunc articulum provideri: ex textu schematis quidem non penitus perspicuum, cuiusmodi hae institutiones ab episcopis edendae esse debeant, utrum in usum solius catechistae an ad usum puerilium catechumenorum: verum si rem in utilitatem fidelium cedere optatur, institutiones praedictae ad omnes catechumenos tradantur necesse erit. Ast si tali modo singuli episcopi pro suo iudicio huiusmodi catechismos veluti suppletorios ediderint, nonne forsan eadem vel maior etiam catechismorum diversitas expectanda erit?

Liceat mihi rei illustrandae causa particulare proferre exemplum. Ubicumque, sicut in Bavaria nostra aliisque Germaniae tractibus, legibus civilibus praescribitur, ut omnes pueri puellaeque a sexto aetatis anno usque ad decimum quartum quotidie scholas publicas adire cogantur, ibique praeter alia scientiae rudimenta etiam doctrinam fidei morumque doceantur. Haec religiosa institutio non solum per ludi magistros, sed sacerdotes ipsos a sexto usque ad decimum quartum aetatis annum puerorum, ordine ad singulos annorum gradus accommodato perficitur. Quare in nostra Bavaria ubi in omnibus dioecesibus pueri in scholis publicis ad normam catechismi a patre Deharbe societatis Iesu compositi laudatissime instruuntur, iam duo eius catechismi in usu sunt, quorum alter arctissime catholicae religionis elementa continens, per duos vel tres primos scholarum annos adhibetur, alter autem qui latius doctrinam explicat per subsequentes porro quatuor annos a pueris puellisque addiscitur. Qualis ille parvus, qui proponitur, catechismus futurus sit, vos omnes, reverendissimi patres, latet. Fieri autem potest ut ille pro nostrarum dioecesium ratione, neque pro primaevarum puerorum scholarum institutione accommodatus sit, neque ad usum illorum puerorum inserviat vel perfecte inserviat, qui in ultimis scholarum annis versantur. Si id quod fieri potest, revera eveniret, tunc in scholis non solum duo sed tres catechismos habeamus necesse erit, nimirum universalem catechismum parvum romanum, et duos suppletorios ab episcopo edendos. Accedit ad has, quae in natura catechismi positae sunt, difficultates, quod si universalis parvus catechismus a sede apostolica publicatus fuerit, pueri et fideles adulti facile in opinionem ducentur saltem in nostris regionibus, sibi nil porro addiscere opus esse, quam quae in universali catechismo continentur; quam excitare vel fovere opinionem utique haec amplissima synodus vix intendet.

Hae sunt difficultates seu incommoda, quae ex universali parvo catechismo oriunda mihi maxime cordi sunt. Rogo vos igitur, reverendissimi patres, enixe, ut quae humiliter dixi, animo perpendatis. Ego pro mea parte, re iterum iterumque perpensa, solummodo ex motivo praxeos cum eminentissimo ac reverendissimo cardinali archiepiscopo Viennensi, et aliis reverendissimis oratoribus concludere cogor, magis conducere si a confectione parvi catechismi abstineatur. At id mihi videtur dilectissimae matri ecclesiae magis utile et prorsus practicabile, ut denuo clerici in earum animarum positi ad summum studium et indefessam operam in catechizandis pueris non solum in ecclesiis, sed in scholis etiam excitentur et moneantur, et praecipiatur quod sequitur. Intra fines uniuscuiusque dioecesis unus idemque catechismus ad catechizandos pueros adhibeatur, et nemini catechistarum liceat alio catechismo in scholis sive publicis sive privatis uti, quam illo qui ab ordinario fuerit mandatus. In quantum ad materiarum tractandarum distributionem, servetur ordo qui in praeclarissimo catechismo romano concilii Tridentini habetur. Simul operam dent in singulis provinciis patriarchae vel archiepiscopi, collatis prius consiliis cum suis suffraganeis, deinde cum aliis episcopis eiusdem nationis, ut in quantum fieri potest, catechismorum uniformitas in eadem natione constituatur.

Haec pauca salvo vestro, reverendissimi patres, iudicio.

ORATIO

reverendi patris domini Matthiae Eberhard episcopi Trevirensis[1].

Eminentissimi et reverendissimi praesides, eminentissimi et reverendissimi patres.

Miror ego ipse vehementer, reverendissimi patres, quod hic adsto coram vobis. Non enim mihi fuit in animo in tanta frequentia oratorum ad vos de gravi materia nobis proposita verba facere. Et revera nec verbo nec scripto ab eminentissimis praesidibus nostris petii, ut mihi licentia loquendi daretur. Nescio quo errore, nescio quo casu fortuito heri nomen meum in catalogo oratorum insertum fuit. Diu suspensus haesi et tacui, et tacendo obligationem loquendi quodammodo suscepi iuxta adagium. Qui tacet consentire videtur. Ergo eminentissimi praesidii nostri veneranda voce iussus ut exirem in ambonem, praesto sum, reverendissimi patres, et de proposito nobis schemate omni cum humilitate sententiam meam proponere non cunctor. Vobis autem sit solatio, quod qui quodammodo coactus venit, statim abibit.

Reverendissimi patres, ego mihi quaestiones proposui, quid intendat schema nostrum, et num quod intendit in effectum deduci possit; et si possibile est, quomodo modo aptissimo fieri potest? Nunquam ex me quaesivi qui sint auctores schematis, sed semper memor ero admonitionis venerabilis Thomae a Kempis datae: „Ne quaeras quis hoc dixerit: sed quid dicatur, attende.“ Si ageretur in schemate nostro de condendo catechismo tam completo et tam absoluto, ut catechismus omnium terrarum ac regionum ubi iuventus christiana, spes ecclesiae, et populus christianus invenitur, indigentiis et exigen-

[1] Argumentum: „Episcopus Trevirensis schema summopere commendavit, dummodo tamen fixis et immutabilibus verbis exhibeatur doctrinae christianae compendium, scilicet ea omnia, quae omnes scire debent necessitate medii aut praecepti, vel quae alias omnes scire necesse est, aut quae ubique terrarum ad servandam fidei integritatem et puritatem maximi sunt momenti. Haec vero omnia in specie enumeravit, et exponenda dixit clarissimis verbis, semotis terminis scholarum et sententiis libere controversis. Confecto hac ratione catechismo ab episcopis provinciarum, et si fieri potest, regnorum, curandam versionem in linguas vernaculas. Translatione facta, episcoporum esse debere, collatis consiliis, iisdemque verbis in concilio episcopali constitutis inserere in ipso catechismo inter definitiones caeterasque immutabiles lineas a sede apostolica praefixas ea, quae pro regnorum temporumque ratione, ingeniorum varia cultura, status ac eruditione scholarum ad errores in regionibus serpentes ab animis amovendos magis idonea iudicarint; intactis tamen manentibus quaestionibus et responsionibus a sancta sede editis, quae per maiorem typorum formam vel per asteriscum aut crucem opportune admodum distingui possent. Huiusmodi vero ampliationem non faciendam aut in separato libello aut in appendice, quae taedium afferret discentibus et docentibus, sed praefato modo inter lineas fundamentales.“

tilis ipse solus immediate ac sine additamentis sufficeret, nobis in schemate certe cogitatio splendida aut potius imaginatio splendida proponeretur, quam propositum quod in effectum deduci posset. Et talis cogitatio, talis imaginatio similis esset avi, quam vocant paradiseam, de qua antiqui scriptores referunt, avem paradiseam alas quidem splendidas habere ad volandum per aera, sed pedibus omnino carere, quibus solide in terra subsistere possit.

Sed haec non est ratio schematis nostri. Alia omnino res est, cum in schemate nostro de catechismo agatur non omnino absoluto et in se pro omnibus perfecto, sed de catechismo pro variis terrarum et temporum indigentiis ab episcopo sapienter complendo: et huiusmodi parvus catechismus universalis, mea quidem sententia, perfici potest si iusto spatio et iustis finibus contineatur: iusti autem fines hi mihi esse videntur. Sit catechismus compendium, adumbratio quaedam fixe et firmiter posita; sit catechismus universalis, fixe et firmiter, et immutabilibus verbis statuat eas res, quas omnes scire debent necessitate medii aut praecepti, aut quas alias omnes scire necesse est, aut quae ubique terrarum ad servandam fidei integritatem et puritatem maximi sunt momenti, exempli gratia contineatur in catechismo oratio dominica, Ave Maria (nam in ipsa hac sacratissima oratiuncula ego ipse in populo quasdam modificationes animadverti) et symbolum apostolicum. Ego in itineribus meis in symbolo apostolico recitando quasdam alterationes in quibusdam regionibus animadverti. Contineat catechismus praecepta decalogi, actus fidei, spei, charitatis, contritionis, doctrinam de Dei existentia et attributis, et det catechismus accuratas attributorum Dei definitiones: quid sit, Deus est omnipotens, Deus est omniscius, Deus est aeternus, iustus, misericors, etc.

Exponat catechismus lineamentis certis quid de statu primi hominis tenendum sit: differunt enim catechismi caeteroquin boni, cum alii cum concilio Tridentino hominem constitutum in sanctitate et iustitia, alii conditum in sanctitate et iustitia dicant. Exponat catechismus certis et fixis lineamentis, quid sit peccatum mortale, quid veniale, quid peccatum originale, quid sit incarnatio, redemptio; detur definitio ecclesiae, intolerabile enim est, ut in quibusdam catechismis extent definitiones, quae sunt formatae in destructionem primatus divinitus in ecclesia instituti aut in contemptum sacramentorum, cum de sacramentis sileatur. Contineat catechismus fixam definitionem gratiae, orationis etiam, nam differunt etiam boni catechismi, cum alii dicant, oratio est elevatio mentis in Deum, alii, oratio est colloquium hominis cum Deo. Explicet catechismus et signet certis lineamentis quid sit sacramentum, et quid sint singula sacramenta, et qui sint ministri, quae sit institutio, et sic alias causas gravioris et universalis momenti. Omnia haec in catechismo explicentur verbis clarissimis, semotis terminis scholarum, et semotis etiam in quantum fieri potest sententiis, quae unius aut alterius scholae catholicae, non autem omnium sunt, et de quibus in scholis est libera controversia.

Etiam in catechismos intrant sententiae scholarum. Omnium catechismorum certe commendatissimus iure optimo est catechismus romanus. Sed negari non potest catechismum romanum in quibusdam locis favere sententiis scholae thomisticae, e qua venerabili schola auctores catechismi prodierunt. Et in ipsis celeberrimis congregationibus de auxiliis gratiae, cum coram summis pontificibus Clemente VIII et Paulo V controversiae agerentur, doctissimus pater Thomas de Lemos appellavit ad defendendas sententias suae ad catechismum romanum, dum patres societatis Iesu libentius ad expositionem catecheticam Bellarmini recurrerent.

Et si talis catechismus, obumbratio doctrinae, cum fixis finibus, fixis certisque lineamentis confectus sit, quid tunc facient episcopi? Primo episcopi provinciarum, aut si fieri potest, regnorum, in respectivas linguas vernaculas accuratissime catechismum convertendum curent. Si schema pag. 4 (col. 701a) postulat ut litteralis et exactissima versio sit, hoc certe nos excludit ut cuiusvis linguae nativo genio versio accommodetur, ut iam etiam observatum est a reverendissimo episcopo Brugensi. Et postquam haec conversio catechismi facta est, tunc iuxta meam humilem sententiam episcoporum erit, collatis consiliis iisdemque verbis in concilio episcopali constitutis, inserere in ipso catechismo inter definitiones ceterasque immutabiles lineas, quas sedes Romana praefixit, inserere quae pro regnorum temporumque ratione, pro ingeniorum varia cultura, pro statu et eruditione scholarum, ad errores in regionibus serpentes ab animis infantium, iuvenum, totius populi amovendos magis idonea in Domino iudicaverint.

Quaestiones autem cum responsionibus quae ab ipsa sancta sede apostolica editae sunt, et quae sunt communes totius orbis christiani, in omnibus catechismis emineant et elucceant exempli gratia eo quod sint maioribus characteribus, maioribus typorum formis impressae, quod apposito asterisco, aut apposita crucis figura sint insignitae, ut iam passim apud nos fit in libris institutionum, et sic certa lineamenta a sancta sede apostolica praescripta primo intuitu in omnibus catechismis cognosci poterunt. Sic pute, errores, sancta sede apostolica duce ac praevia, in catechismo tutissime vitabuntur; sic relucebit unitas fidei, divina illa dos et magnifica nota ecclesiae nostrae catholicae, cuius nova manifestatio per catechismum mihi valde placet, et simul semota monotonia, et uniformitas et similiter ea varietas locum suum spatiumque habebit, quam natura et ratio rerum humanarum proprio iure expostulat. Naturam furca violenter vi unificationis non possumus expellere; et si expellimus, tamen usque recurret. Hoc etiam modo si pueri peregrinantes ex alia dioecesi veniunt, episcopus facillime eos examinare potest: nam quaestiones a sancta sede apostolica statutas in omnibus catechismis relucentes et signatas omnes scire possunt, et examen de iis quaestionibus facillimum est. Sic etiam facili opere duplex catechismus esse potest in scholis, et sicut reverendissimus episcopus Augustae Vindelicorum exposuit, revera in scholis Germaniae, ubi cursus scholarum etiam elementarium primarum tam longus est, si non vultis, reverendissimi patres, ut taedium excitetur, revera duplex catechismus necessarius est. Videtis, eminentissimi et reverendissimi patres, me ex hac parte a schematis propositione aliquatenus discrepare. Schema admittit tantum, et integrum declarat episcopis esse seorsim et separatim edere catecheticas institutiones. Bene notandum est, eas institutiones, quae seorsim separatae ederentur, certe etiam in aliis regionibus in scholis esse introducendas.

Plures ex reverendissimis oratoribus ex mente schematis dixerunt, licere episcopis appendices ad catechismum conficere, et ut commendarent tales appendices, nonnulli oratores catechismum cum breviario compararunt, et cum proprio sanctorum dioecesis. Sed magna est his in rebus differentia; et ideo comparatio mihi valde claudicare et peccare videtur. Proprium est pro nobis sacerdotibus; nos longo studiorum cursu exculti sumus, nos versati sumus in usu librorum et potissimum in usu breviarii. Proprium sacerdotum est ita formatum, ut

certis quibusdam diebus inserviat, et tunc inservit modo facili, ordinario ac consueto. Appendix autem illa catechismi occurreret saepius in eadem materia; lectionem sistere, evolvere locum appendicis, tum redire ad catechismum, tum legere notata appendicis etc. sic connexio omnis tolleretur, sic perturbaretur intellectus, memoria huc illuc distracta res non teneret; sic etiam energia in mente et corde legentium frangeretur, et taedium doctrinae christianae excitaretur. Facile post primam communionem aut cursu per elementarem scholam confecto, catechismum pueri negligerent. Turbabuntur hoc modo non solum pueri, sed etiam ludi magistri et ludi magistrae quae ad religiosam institutionem, saltem in patria mea, ad illas institutiones adhibentur, et credo, turbabuntur etiam multi sacerdotes catechistae. In tanto numero sacerdotum, quos habemus, etiam sacerdotes habemus probos, zelosos, sed qui sunt catechistae? Minus dexteri. Et ipsi sacerdotes catechistae turbabuntur per talem methodum.

Et si timeatis, reverendissimi patres, ut revera timetis, ne episcoporum incuria aut alia peiori causa, errores in catechismum irrepant et serpant: hic timor non est novus. Nobilissimum membrum concilii Tridentini, doctissimus praelatus cardinalis, nisi fallor, sanctae Romanae ecclesiae primas Hispaniae Bartholomaeus Caranza incidit in suspicionem haeresis ob parvum catechismum ab ipso confectum: ergo timor hac in re non est novus. Si timeatis, reverendissimi patres, ne errores inserpant; ego dico, in institutiones catecheticas, quas episcopi seorsim et separatim seiunctas a catechismo edunt, leviter error serpere posset; sed moraliter impossibile est, ut errores serpant in explicationes, quas episcopi inserunt in ipsum catechismum, ubi clare et firme a sancta sede apostolica praescripta ubique et omnium ante oculos versantur, et omnium docentium regula sunt. Ego ergo sum pro catechismo, qui in sua adumbratione in fixis, firmisque lineis orationem, definitionem, et similium necessariarum rerum obiecta contineat, et spatium explicandi, applicandi, instituendi episcopis concedat.

Quod spectat ad catechismum Bellarmini, ego credo hanc rem omnino: unum tantum addam. Consentio reverendissimis et doctissimis oratoribus, qui desiderant, ut adhortatio ad parochos de institutione puerorum sedulo habenda schemati addatur; assentior omnino huic propositioni. Celsissimus episcopus Strigoniensis et primas Hungariae pro more suo sapienter, et energice hac de re prolocutus est: unum mihi liceat. Concilium Tridentinum inculcat institutionem religiosam puerorum diebus dominicis, et aliis diebus festivis. Locus institutionis ex mente concilii est ecclesia, sed saecula praeterierunt, et hodie schola etiam elementaris et primaria, quam dicunt, summi momenti est. In vacuum nos laboraremus, nos saltem in Germania, si ecclesias solas pro instructione puerorum haberemus, si instructio puerorum ad dies dominicos et festivos coarctaretur. Hoc non sufficit, reverendissimi patres, pro temporum, quibus vivimus, periculis urgentibus: ut in scholis institutio, in scholis publicis et privatis, institutio religiosa sit, et servetur, et regina sit omnis institutionis etiam saecularis, huc tendere debent omnia studia nostra. Ut ab omnibus parochis in mea dioecesi assidua et regularis institutio catechetica, eaque systematica in scholis, etiam in scholis filialibus longe dissitis habeatur, a praedecessoribus episcopis praescriptum est: idem valet de aliis dioecesibus germanicis, credo sine ulla exceptione. Si verbo ad parochos faciendo ipsi hortarentur, ut saltem dominicis et festivis diebus in ecclesia institutionem facerent iuxta concilium Tridentinum, hoc forte esset iuxta verba, sed certe praeter mentem et contra mentem concilii Tridentini: tunc enim parochi negligentiores, si qui sunt, in hac exhortatione quasi praesidium et velamen negligentiae et omissionis in scholis haberent.

Olim reverendissimi patres, cum per pietatem familiarum, tum per orationes et institutiones domesticas, per imagines religiosas in familiis, quae imagines religiosae erant quodammodo vivus catechismus, instruebantur pueri: sed tempora mutata sunt. Multis in regionibus, et praesertim in urbibus haec pietas domestica et familiaris proh dolor! evanescit: vigeat igitur et crescat, in quantum ab ecclesiae ministris pendet, institutio religiosa in scholis, et sic catechismus noster, ut scholis nostris quoad materiam et formam congrue respondeat et serviat, consociet spiritu vere catholico unitatem et varietatem, consociet sedis apostolicae et episcoporum labores. Reverendissimi patres, dioecesis tenuitati meae concredita est omnium dioecesecon germanicarum antiquissima, fundata ab ipsis discipulis sancti Petri apostoli, et in martyrologio romano praedicata ob martyrum pene innumerabilium purpurata agmina. Haec dioecesis, reverendissimi patres, habuit iam multos catechismos, sed non habet catechismum qui vere radices egerit in charitate et in consuetudine populi, nam successerunt sibi catechismi, alius alium e loco suo movit, e loco suo deturbavit. Et si catechismus proponeretur qualem ego in humilitate descripsi, a dioecesi mea laetabundo et gratissimo animo exciperetur: omnes laetarentur quod per catechismum manifestaretur unitas catholica, et per unitatem promoveretur ea virtus, quae est omnium virtutum regina, charitas ad invicem.

ORATIO

reverendi patris domini Ludovici Haynald archiepiscopi Colocensis et Bacsiensis[1].

Eminentissimi domini praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Patientia vestra post tot oratores uti idem est ac patientia vestra abuti. Caeterum cum eminentissimi domini praesides, certe providentia divina

[1] Argumentum: „Archiepiscopus Colocensis et Bacsiensis assentire se iis qui parvum catechismum expostulant, ea tamen conditione ut in ipso concilii decreto exprimatur novum catechismum non esse obligatorium, sed commendari relicta episcopis sua libertate; gravibus etiam verbis commendandum episcopis, ut unitati catechismorum studeant, non solum in suis dioecesibus, sed etiam in conciliis provincialibus, curando ut uniformitas ad provincias et nationes extendatur. Si haec serventur, satisfieri illis episcopis, qui melioris obtinendi catechismi spem non habentes, eo indigent, de quo agitur catechismo: satisfieri quoque iis qui damna ex magna catechismorum varietate promanantia tolli quaerunt, et remedium expectant. Mala tamen quae ex catechismorum varietate oriuntur imminui posse, ait, si sacerdotes omnes probe noscerent catechisandi obligationem quam habent, et in eam studiose intenderent. Caeterum ad parvum hunc non obligatorium catechismum conficiendum viros solida theologica eruditione imbutos, et in hoc praesertim litteraturae genere versatos, ab episcopis eligendos esse. Viros huiusmodi prae oculis habere oportere omnes melioris notae catechismos existentes, et non illum duntaxat, quem venerabilis cardinalis Bellarminus edidit, qui certe pluribus imperfectionibus scatet. A nonnullis ex patribus, ait, imperfectiones has recte demonstratas esse et a nemine refutatas esse *(cum haec postrema verba reverendissimus orator pronuntiasset, plures ex patribus manifesta reprobationis signa dederunt)*. Nec Bellarmini catechismum obiectis imperfectionibus carere, per ea evinci, quae ab illustrissimo illo oratore dicta sunt, qui ambonem ascendit ad cantandas laudes populi Romani *(episcopus Sutrinus et Nepesinus hic est, qui pluribus refutavit, quae ab episcopo Aurelianensi dicta fuerant de ignorantia populi Romani)*. Populum Romanum utique illis laudibus dignum esse et caeteris populis praeferendum non tamen ideo, quia Bellarmini catechismum habet, sed aliis de causis, id est ob praesentiam et paternam curam Iesu Christi vicarii, ob plurima charismata quae ex apostolico gratiarum fonte in eum

ita volente, talem etiam ambonem consecendere iusserint, qui nec loqui volnit, in hoc etiam providentiae digitum respicio, indicantem magnam materiae de qua tractamus gravitatem, quasi nunquam sufficientes oratores sint qui hanc pertractent; et ideo gravitate hac materiae motus, ego etiam ambonem consecendo ut illa, quae residua mihi post tot oratores manserunt, colligens vobis exhibeam. Reticere non potui ea quae sentio: nam ubi de tanti momenti negotio, de tam parvae nucis ingenti nucleo agitur, ibi quivis quid sentiat, quid optet, quid speret, quid metuat libere pandat, sed et libere pandere possit bona vestra venia est necesse. Paucis rem expediam.

praecipue dimanant, ob cleri Romani notissimum selum, et ob magnam consecutionem civilis et ecclesiasticae potestatis. (*Reprobationis signa, quibus omnes huiusmodi observationes exceptae sunt, extendere oratori debuerunt, ea quae ipse dixit contra Bellarmini catechismum maiori patrum numero vehementer displicuisse.*) Addidit reverendissimus orator nonnullos patres de schemate conquestos esse quasi episcopalia iura per ipsum violentur. Pleroseque obmurmurasse cum haec verba audierunt: se non obmurmurasse, sed mente sua et causam obmurmurationis, et sensum assequutum esse verborum illorum, quae primo aspectu duriora visa sunt. Iura episcoporum, quae invocata sunt, improprie sumenda esse; verius enim obligationes quam iura aut saltem iura onerosa dici debere. Oriri haec ex verbis Christi dicentis: ‚Euntes docete omnes gentes.' Inde obligationem aut onerosum ius episcoporum repetendum erudiendi pueros et rudes in rudimentis fidei. Id mente sua assequutum esse et idcirco non obmurmurasse. Hanc obligationem ipsos schematis auctores cognovisse, integrum relinqui episcopis proponentes seorsivas catecheticas institutiones edere. Immo patres omnes seorsivarum institutionum necessitatem agnovisse; per quas cum non tollatur varietas catechismorum, patet schematis auctores finem quem intendunt nullatenus consequi. Dictum esse catechismi hanc unitatem viam praecludere catechismis erroneis qui haberi possent, sive quod episcopi illis erroribus imbuti sint, sive ex violentia imperantium. At ad id vitandum nullatenus necessarium esse catechismum obligatorium. Dictum est etiam minus benigne contra schematis auctores hic agi: at maximam gratitudinem iis debitam esse omnes admittere: episcoporum tamen esse in eorum operibus quod bonum est eligere, quod malum est reiicere. Ipsos schematum auctores hanc sortem sibi expectare debuisse. Eos potius iniurios esse in schematum auctores, qui umbra Petri ea sanari dixerunt, hoc ipso affirmantes aegrotare (*novae reprobationis et indignationis signa ex omni parte data sunt*). Dictum esse parvum catechismum magnam rem esse, at non inde sequi Romam illud praescribere debere. Si enim hodie catechismum Roma praescribit, quia magna res est, cras praescribentur etiam sermones ad populum faciendi, quia etiam homiletica institutio magna res est: corruere hac ratione efficacem spontaneitatem episcoporum, quae magnarum rerum mater et effectrix est. (*Haec verba novis indignationis signis excepta sunt, et voces ex omni parte erumpentes oratorem audiri impediebant, qui idcirco tacere aliquantulum coactus est. Tunc eminentissimus primus praeses manu silentium indixit: quo facto orator addidit*): non esse quod media quaerantur ad unitatem episcoporum cum supremo ecclesiae capite magis constabilendam; unitatis huius splendidissima exempla haberi cum pancorum annorum spatio per quatuor vices Romam invitati omnes unanimiter convenerunt. Cavendum potius ne per ea quae non necessaria sunt unitas turbari videatur. (*Novae voces reprobationis et indignationis auditae sunt.*) Post haec addidit orator ab eminentissimo praesidio se veniam obtinuisse mentem suam explicandi circa ea, quae alias dixerat de emendando breviario, cum ex verbis unius ex oratoribus deprehendere potuerit, non satis intellectum se esse. Ait ergo se non eo modo loquutum esse ac si totum breviarium carpere vellet, sed tantum ut aliqua corrigerentur. Quod cum finis evolveret, ex omni parte interrumpi caepit. Tunc signo dato ab eminentissimo primo praeside, alter ex praesidibus eminentissimus cardinalis Capalti surrexit, et monuit oratorem intellecta iam satis esse ea quae dixerat de emendando breviario, tempus esse ut finem dicendi faceret et locum cederet alteri oratori. Huiusmodi verba universali planau excepta sunt. At silentio facto orator quin descenderet subinnxit: Utor iure meo ... Sed novis indignationis vocibus iterum interruptus est. Et eminentissimus Capalti iterum surgens ait: ‚Satis exposuisti mentem tuam quoad ea, quae dixisti de emendando breviario; ea quae addis inutilia prorsus sunt et fastidium generant universis patribus; impone finem tuae iam longae orationi, et cede locum alteri oratori.' Plaudentibus ad haec verba patribus et nova indignationis signa proferentibus, descendere orator coactus est."

1° Sub ea conditione, ut qualiscumque demum catechismus obligatorio modo non praescribatur, et id in decreto conciliari forsan condendo, expressis etiam verbis enuntietur, nihil moror assentiri ut catechismus, non dico parvus, catechismus popularis paretur et commendetur episcopis, quo illi qui melioren non habent vel melioris obtinendi spe laetari non possunt, utantur, utique libere relicto episcopis, ut sicut nunc ita deinceps quoque aliter ea de re decernere possint. 2° Ego id desidero, ut gravioribus verbis commendetur episcopis ut unitati catechismorum non solum in dioecesibus suis studeant, sed ut illi qui eiusdem labii et eiusdem conditionis populos habent, se uniant et quidem non solum in provincialibus conciliis, sed etiam plurium provinciarum, integrarum nationum, integrorum regnorum ambitu, qui quantum possibile est unum catechismum introducant.

Hisce factis, primo quidem his quae sub num. 1° dixi, satisfieret votis illorum episcoporum, qui melioris catechismi obtinendi spem non habentes, catechismo illo egent a concilio parando, eoque dioecesium et dioecesanorum suorum indigentiis optime occurrum fore arbitrantur. Secundo autem observatu et facto satisfieret certe voto illorum, qui ob damna ex magna multiplicium catechismorum varietate necessario promanantia talem optant catechismum, et consuleretur illis etiam, qui ex uno loco ad alium commigrantes apud eos suae linguae, suae indolis, suae conditionis, omnes eumdem ubique catechismum deprehenderent: quamvis, sincere fateor, mala illa, quae ex multiplicitate catechismorum communiter emanare solent, multum imminuerentur si per omnes sacerdotes obligatio catechizandi debite explereturr, et si magis in id intenderetur, ut intelligantur doctrinae religionis christianae et animo hauriantur, et teneantur, quam ut de memoria ediscantur libri catechetici licet optimi, qui si explicatione mediante ad captum parvulorum et rudium approximati non fuerint, certe numquam effectum illum producent, quem voto etiam et desiderio vestro producere deberent.

3° Ad catechismum illum utique non obligatorium, prout iam dixeram, parandum adhibeantur viri, in commissionem aliquam eligendi, viri ex omnibus nationalibus ecclesiis delecti, ab episcopis earum ecclesiarum propositi, qui et solida theologica eruditione subacti sint, et in hoc litteraturae genere in specie versati, qui omnium catechismorum, qui in diversis ecclesiis adsunt, notitiam habentes, suadere possint illa, quae optime suadere debent.

4° In laboribus eorum ita procedatur ut usus fiat in catechismo illo conficiendo omnium melioris notae catechismorum, qui praesto sunt, quorum utique notitiam secum ad commissionem illam attulerint, omnium melioris notae catechismorum, inter eos etiam catechismi Bellarmini. Sed ut iste tamquam speciale aliquod exemplar prostet in hoc novo catechismo conficiendo, hoc non opto propter imperfectiones illas, quae iam in catechismo Bellarmini notatae fuerunt, et quae imperfectiones quod non adsint per nullum demonstratum est.

Dum ad verba illustrissimi archiepiscopi Tolosani heri multa egregie dicentis provoco, ille catechismos quosdam catholicos notans id dixerat, quod in illis catechismis solum duae quaestiones de primatu Romani pontificis reperiantur; et etiam quod inter contritionem et attritionem differentia nulla notata sit. Bona vestra venia dictum sit, quod de Bellarmini catechismo hoc etiam dici possit. Non duas quaestiones de primatu habet, sed unius quaestionis exigua particula primatum Romani pontificis memorat. De illa autem differentia sermo in cate-

chismo non est. Sed hoc argumento ad hominem usus magnum si valorem tribuere nolo; et vos scitis imperfectiones illius parvi catechismi, quo cardinalis doctrina religionis christianae de sacrificio, circa quod omnis oeconomia divina salvati humani generis vertitur, nec voce quidem attingitur. De catechismo illo, qui catechismos nullam definitionem nec plenos conceptus sacramentorum, sed ieiunas notitias et veluti imperfectas de sacramentis dat, qui catechismus longas responsiones extendit, sed captui rudium et puerorum accommodatus non est, et de reliquis dicemus, quod catechismus non salvatur per illa, quae per illustrissimum quemdam episcopum nuper hic egregie plane dicta fuerunt, dum ad canandas populi romani laudes progressus fuit.

Vere meretur populus iste laudem illam, quod inter omnes civilizati mundi civitates optimus sane sit. Sed rationem huius non in catechismo Bellarmini quaeramus: quaeramus in aliis, quaeramus in praesentia et continua paterna cura venerabilis Christi vicarii; quaeramus in pluribus charismatibus quae ex apostolico gratiarum fonte hisce praecipue continuo promanant; quaeramus in insigni zelo cleri romani, quem ego nosse et venerari didici; quaeramus in magna consensione potestatis civilis et ecclesiasticae, qua removentur tanta mala quae alibi ubique vigent et animos, moresque populi corrumpere pergunt, et qua consensione promoventur cuncta illa bona, quae saluti animarum conducunt. In his quaeramus causas eximiae religiositatis et moralitatis populi romani, quam religiositatem et moralitatem ipsius insignem ipsi protestantes etiam nuper agnoverunt, et statisticis editis demonstraverunt, calculum rerum illarum, quae moralitatem et religiositatem populi indicare possunt, in favorem Romanorum prae omnium aliarum civitatum populis cadere.

Murmure vestro certe non approbatorio comitati estis hodie, subdam ultimis etiam diebus, omnes illos oratores reverendissimos patres, qui de affectis per praescriptum obligatorium catechismum iuribus episcopalibus egerunt. Et ego non murmuravi, sed de mente mea murmuratis. Doleo enim quod attributum illud episcopale, quod praescriptione obligatoria catechismi afficitur, ius nominatum sit, ius nominari debuerit: falsae enim illi interpretationi ansam dare compellatio haec potest, quasi apud episcopos contrarium quod sentit schema sentientes ageretur de mordicus servando nescio quo iure honoris, quo iure personali, quo iure utili, quo ambitionis humanae obiecto, cum tamen omnis accusatio haec, mea saltem sententia, iniusta foret; immo puto me ex omnium vestrorum corde locuturum esse cum dico, omnia ista iura episcopalia una cum illo magno munere episcopali ingens onus esse, a quo onere si liberari per adiuncta liceret, omnes et quivis singulorum nostrum certe liberari optaret.

Loquamur igitur non de iure, vel si de iure debemus loqui, loquamur de iure oneris, loquamur de iure ad adimplendum gravissimum officium, loquamur de iure et munere illo omnia agendi quae ministerii pastoralis ratio a nobis deposcit, loquamur de iure quod non ius nostrum est, sed ut eminentissimus orator nuper innuit in alia quapiam materia iura episcopalia memorans, est ius ecclesiae, cui ex parte nostra nihil aliud respondet, quam cum ingenti responsionis onere iuncta obligatio. Nominemus igitur illud attributum muneris episcopalis, quod per praescriptionem obligatorii catechismi afficitur, non ius nominemus obligationem qua obstringitur episcopus sollicitari de optimo modo satisfaciendi illi praecepto: *Euntes, docete omnes gentes.* Loquamur de obligatione vi cuius obstringitur episcopus sollicitari de optima methodo erudiendi in rudimentis fidei animas puerorum et rudium immortales; vi cuius obligatur episcopus sollicitari de omnibus huius institutionis mediis, proinde etiam de catechismo debite eligendo, quae omnes necessarias qualitates utique tantum ipse feliciter et perfecte apprehendere poterit, qui statum populi sui optime novit.

Bene censerunt id schematis auctores; bene censerunt auctores illi episcopi huius obligationis exercitium, aliquo saltem respectu, integrum relinqui debere. Nam ipsi sciunt cuius generis, cuius ingenii, quorum morum, cuius culturae, in quibus conditionibus externis, in quali cum aliena convictu constituantur fideles ipsorum, quia omnia insuper haberi non possunt ubi de catechismo conficiendo agitur, et quae respicere sicut ipsi episcopi obligantur, ita respicere ipsi episcopi maxime possunt. Bene censerunt schematis auctores, et ideo (sed non legam, legistis omnes) seorsivae illius catholicae institutionis necessitatem viderunt. Videmus omnes nos, si catechismus talis universalis praescribatur, necessitatem huius seorsivae instructionis pro populo conficiendae, sed videmus etiam varia incommoda, quae exinde enascuntur. Ideo nonnulli voluerunt, ut habeamus etiam catechismum ut proprium sanctorum, alii voluerunt, et recte illustrissimus episcopus qui ante me locutus est, ut illud proprium dioecesium non adiungatur seorsim, iuxta rationem ac propositionem auctorum schematis, sed ut inseratur. Asteriscis notentur quaestiones quae ab episcopo addentur; crucibus etiam notentur vel alia quacumque demum ratione quae ex generali illo catechismo per nos praescribendo in catechismum quarumvis dioecesium assumantur.

Momentum huius rei iudicetis inde, reverendissimi patres, quod in ecclesia Romana actum cernimus. Et hic adest catechismus Bellarminianus quadraginta paginis constans, adest etiam ille seorsivus catechismus in duobus aliis adiunctis operibus, quorum unum centum quinquaginta circa paginis absolvitur, secundum biscentum fere et quinquaginta. Qualenam fiat usus adiunctorum catechismorum ego nesciens, a viro in auctoritate constituto me instruere feci, a quo id audivi: quod omnino duo ista adiuncta, quorum unum titulum habet: *Metodo da seguirsi nell' insegnamento della dottrina cristiana*, alterum autem: *Dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana*, primum proximo suo fine inservit magistris et magistrabus in instituendis rudibus, caeterum illis qui ex scholis egressi vel adultiores sunt maioribus etiam duo isti libri traduntur pro ulteriori eorum in doctrina religionis institutione. Habebimus id in omnibus dioecesibus, si vos praescripseritis, reverendissimi patres, conciliari auctoritate parvum aliquem catechismum ad exemplar Bellarmini. Habebimus seorsivos illos catechismos, in quibus tanta tamque ingens varietas locum habebit, qualis varietas nunc in catechismis ipsis nostris locum habet. Videmus igitur, eo etiam disposito quod auctores schematis volunt, id non assequi, quod auctores schematis volunt, multiplicium catechismorum varietatem sublatam non iri.

Provocatum heri fuit ab excellentissimo archiepiscopo Tolosano ad facta quaepiam, quae revera ius illud episcoporum limitandum esse indicarent, si primo saltem obtutu considerentur. Recte atro calculo notavit ille quae de introducto Iansenismo in quosdam catechismos, puto unum solum, nempe Pesulanum catechismum in Galliis, quae item de incompetentibus et violentibus duorum imperatorum Iosephi II et Napoleonis I de catechismo dispositionibus facta fuisse enarravit. Sed quantum scimus medela malo allata fuit per quid? per catechismum obligatorie praescriptum? non. Medelam malo attulit

vis vitalis ecclesiae. Spiritus sanctus in ecclesia vivens et agens virus egessit, normalem rerum ordinem qui turbatus fuit, restituit. Faceret id quoque deinceps si similia tentarentur.

Sed vos dicetis, forsan praeveniri debere malum et non mederi. prudentis est de prophylacticis remediis cogitare et non tantum de therapeuticis; et rectum habetis. Sed putatis per remedium illud, quod nostri schematis auctores suadent, remedium etiam malo allatum iri? Omnes obligatorii parvi catechismi fautores consentistis in scorsivos illos catechismos faciendos. Veniant nunc iterum, imperatores violenti, adsint e regione illorum ignavi episcopi, adsint legati pontificii conniventes, sicut fuit in Galliis tunc temporis unus, aderit etiam modus omnia illa faciendi, quae ad deturpandam pulchram catechismi speciem, ad falsificandam, si ita volueritis, doctrinam agi velint. Scorsivi vestri catechismi, a quibus dispensare nos non potuistis, amplam id faciendi occasionem praebebunt.

Auctores schematis nonnulli putant indebite a nobis tractatos fuisse, eo quod crisi subiecerimus opus illorum auctorum. Bene hic dictum est, non agi de personis, sed agi de re, quae nobis examinanda tradita fuit. Omnem nostram venerationem et gratitudinem merentur illi viri; sed id certe non ipsi modestissimi sicut et [illustrissimi] viri vindicarunt, ut nos, ubi illi mentem suam dixerunt, nos mentem nostram contrariam enunciare non possimus. Certe magnum laborem exegerunt omnes illi, qui praeparatorios hos labores in schematibus concilio propositis perfecerunt. Gratitudinem nostram monstramus erga eos eo etiam ut, quo acriori crisi subiicimus excellentia illorum opera, quod bonum est in illis seligamus, quod malum reiiciamus. Illi certe nihil aliud a nobis deposcunt. Et puto non nos fuisse iniuriosos quam maxime in illos per ea quae diximus, sed magis iniuriosos fuisse illos qui dixerunt umbram Petri sanaturam esse schemata. Umbra Petri aegrotos sanavit (*Murmur indignationis*); schemata igitur ipsa etiam aegrota et infirma enuntiarunt, qui ab umbra Petri medicinam pro iisdem quaesiverunt. (*Iterum murmur.*)

Dictum fuit magni momenti esse negotium catechismi parvi. Omnino illustris quidam vir, dum discussiones inchoatae fuerunt, dixit: Parvus catechismus magna res est. Sed si exinde occasionem sumeremus omnes obligationes nostras solvendi et id procurandi, ut Romae agatur id, quod nos agere debemus, tunc hodie et cras multa alia iterum episcopis praescribenda erunt. Magnae molis et magnae indaginis res est homiletica institutio. Ubi igitur catechismum habuerimus huncce nobis praescriptum, debemus etiam sermones ad populum docendum habere hicce nobis praescriptos (*Tumultus indignationis*), quo iterum nihil aliud fiet nisi ut efficax spontaneitas episcoporum tollatur; quae efficax spontaneitas magnarum virtutum, magnarum rerum mater et altrix est.

Memorarunt nonnulli, quantopere unitatis procurandae et exhibendae interesit, ut catechismus parvus paretur et praescribatur in universa ecclesia. Immo nonnulli ulterius etiam et extra rhombum schematis progressi ad unitatem hanc servandam et vindicandam singulas quasdam decisiones de rebus, quae in animo adhuc haerent dari a concilio postulaverunt eo fine, ut sit in omnibus nobis cor unum et anima una. Ego puto nunquam in ecclesia magis cor unum et animam unam fuisse, quam nostris recte temporibus: nec indigemus nos novis nescio qualibus unitatis huius sive testimoniis sive demonstrationibus praeter ea, quae et hucdum unitatem ecclesiae magnifice mundo exhibuerunt, et ecclesiae ad procurandos sublimes fines suos abunde sufficerunt. An non recte dici nostri sunt qui unitatem hanc in fide, in constitutione ecclesiae, in charitate mutua splendidis continuis factis mundo mirandam praebent? Quando fuerunt pauciores infra gremium ecclesiae circa fidem mutationes? quando fuerunt facilius et citius sopitae discordiae? quando fuit promptius et reverentius audita et exaudita venerandi Christi vicarii vox? quando fuit magis in ecclesia cor unum et anima una?

Decursu sexdecim, qui proxime elapsi sunt, annorum ideo quarta iam vice universa in episcopis suis Romam libere confluxit ecclesia, ut fidem hic sanctam catholicam apostolicam ad ipsius principis apostolorum exuvias solemnibus factis et dictis testetur, ut intimae animorum et cordium cum sancta sede Romana consensionis publicum det et splendidum documentum, ut charitatis suae documenta ad pedes venerandi Vicarii Christi deponat. Non iussu indiguit, sola apostolici desiderii voce accita libere accurrit semel ut fidem de immaculato conceptu beatae Mariae Virginis infallibili magisterio Petri ex apostolico testimonio firmatam solemniter enuntiet, alias ut decretas gloriae ecclesiae catholicae filiis sanctorum honores obeat, iterum alias ut saecularem fundatae Petrae illius, in qua coniungitur compages apostolica, ecclesiae solidantur bases, illius memoriam celebret. libere accurrimus omnes nos sicut antehac, ita nunc etiam, ut urbi et orbi monstremus quod cum Petro stamus, quod eiusdem cathedram libera charitate fulcimus, quod eiusdem potestatem et auctoritatem, sicut illam a patribus accepimus, sic illaesam et non mutatam ad posteros transmittere volumus, amamus, defendere et conservare omnium virium nisu conamur.

Numquam fuit magis unum cor et una anima in ecclesia: unitatem constitutionis ecclesiae status nunquam magis exhibuit, nunquam magis hic status respondit illi ideae, quam Dominus Salvator noster Iesus Christus in pulcherrima allegoria de vite et de palmitibus expressit. Omnino videmur nobis, videre vitis illius divinae Iesu Christi Vicarium ceu vitem gigantem in sacrato Romae solo radicantem, et in episcoporum coetu millenis palmitibus, ceu totidem brachiis, universum orbem complectentem, et qui quaquaversus Christi fideles nominantur et veluti viti inserti et per hoc invicem etiam religati, unam sanctam catholicam apostolicam ecclesiam efficiunt et demonstrant, et ex hac coniunctione cum vite hauriunt vitae suae, fidei suae nutrimentum, et largum et laetum virtutum christianarum incrementum. Nunquam magis fuit una fides, nunquam magis fuit unum cor et una anima in ecclesia Christi. Hanc unitatem, in qua et vitis et palmitum sua constat virtus, sua constant iura et missio, servare et roborare adnitamur, idque eo studiosius, quo plures et violentiores undique circumstant adversarii, qui omni animorum dissensione, optima saepe voluntate sed inconsulto provocata, in detrimentum rei sanctae nobis creditae abuterentur. Haec necessaria pro ecclesia, haec ad procurandos fines suos abunde sufficerent, saltem ne ubi alia quaesiverimus quae non necessaria sunt, etiam illa quae necessaria sunt periclitari faciamus. Absit quidquid unitatem illam turbare possit; et sit unum cor et anima una in omnibus nobis.

Reverendissimi patres, paucissima adhuc dicenda habeo. Eminentissimum praesidium mihi dedit veniam pro hac occasione, ut quidpiam ad sinistras quasdam insinuationes contra mea dicta respondeam. Facio id eo fidentius, quia id facere cum minimo

[1] In ed. Vat.

temporis vestri dispendio conor. Honor meus, honor A coetus illius cui adhaerendi fortunam habeo, id poscit, ut paucis dilucidem insinuationes quasdam contra mea dicta, procul dubio non recte intellecta, directas. Dictum scilicet fuit, breviarii emendandi negotium ita hic tractatum fuisse quasi putarent oratores, breviarium naevis et defectibus scatere, quasi totum breviarium inculto et imperito sermone confectum fuerit. Nemo qui illa veneratione, qua decet, in illum librum ferri debet (ut feror etiam ego), tale aliquid dicere voluit et potuit. Si igitur dicta mea male intellecta fuerunt, hanc mihi satisfactionem debeo ut id vobis insinuem. Est pugnae genus, in quo arma et manus non cum reali, sed cum imaginario adversario conseruntur, cuius labiis verba non dicta apponantur, cuius manibus arma fragilia aptantur, contra quem deinde cum magno strepitu in arenam descenditur, et facilis victoria magna gloria celebratur: laetos ac delectabiles B esse spectatum admissorum plausus fieri potest, sed ego illud acceptare, illius sumptus facere non possum.

Nihil ego aliud dixi, quam adesse in breviario imperfectiones, quae tolli debent. Hoc ille illustris orator, quem veneror, aeque dixit: in eo igitur consentio, nihil igitur habeo quod ultra adiiciam. Non dixi ego totum breviarium inculto et impolito sermone scriptum esse; sed dixi nonnullos hymnos difficiles esse intellectu et parum polito stylo scriptos fuisse. Non dixi ego breviarium adhuc brevius fieri debere, nimis longum esse; sed dixi pensum quotidianum certis diebus ita dimetiendum esse, ut respectus haberetur multiplicium pastoralium laborum, quibus nonnulli detinentur. Non puto recte illustrem illum oratorem dixisse, quod id solummodo ii desiderant, qui sicuti vacci sunt ita nec breviarium recitare amant, qui breviarium vel per se ipsos recitare C vel per alios recitari non curant, illis idem prorsus est an longum sit an breve breviarium, et longum et breve aequa ratione negligunt. Qui breviarii pensum ad iustam mensuram statis diebus exactam esse velit, ille hoc ipso facto etiam testatur se optare, ut et ipse recitaret, et aliis recitandum facere possit breviarium. Caeterum pessimi servitii genus est, quod adamatis rebus et personis exhibemus, dum eorum naevos et defectus orbi et urbi notos protegimus et conservare volumus: rectius certe agitur, si ab iis naevis eosdem liberare volumus. Et si piaculum erat in eis quae dixeram, et nonnisi haec dixi, complices habeo concilii Tridentini patres qui reformationem breviarii disposuerunt; complices habeo summos pontifices qui emendationem breviarii perfecerunt; complices habeo illos summos et pios viros qui idem meum desiderium fovent . . .

Eminentissimus praeses Capalti. Satis exposuisti mentem tuam quoad ea, quae dixeras de emendando breviario. Plura verba inutilia prorsus sunt, et concilio molestissima. Impone finem tuae iam satis longae orationi, et cede locum alteri oratori.

Orator. Ego utique finivissem iam meam orationem . . .

Eminentissimus praeses. Tuas exceptiones dixisti, et satis est de ipsis. Reliqua verba non inserviunt nisi ad taedium: igitur satis sit.

Orator. Iure meo usus sum.

Interrupto iterum iterumque sermone, dato signo, descendit.

ORATIO

reverendi patris domini Stephani Iosephi Perez Fernandez episcopi Malacitani[1].

Eminentissimi praesides, eminentissimi ac reverendissimi patres.

Absit a me ut meum iudicium super schemate de parvo catechismo multam temporis partem occupet, paucamque patientiam quae vobis superest ad consummationem torqueam.

Duo longi menses, circiter tres, transierunt ab initio huius sacri concilii Vaticani. Et quid fecimus?, quod apostoli suo magistro dixerunt: tota nocte laborantes nil cepimus. Triginta quinque oratores locuti sunt de schemate constitutionis dogmaticae; triginta duo de episcopis, de synodis, de vicariis generalibus, de sede episcopali vacante; turba magna quam dinumerare non potui de vita et honestate clericorum, et tandem quadraginta quinque (et de reliquo) de parvo catechismo.

Ah! in tot congregationibus, post tam longas latasque discussiones, nec unum schema, nec unum caput, nec unum canonem approbavimus, et proh dolor! nil cepimus. Nec monita sanctissimi domini nostri Papae, nec gemitus ecclesiarum suos sponsos expostulantium, nec voces ovium nostrarum suos pastores quaerentium, nec tonitrua, fulgura, et fragores horribilis tempestatis, quae super caput nostrum rugit, nec voces inimicorum nostrorum, qui die noctuque clamant: Mittamus lignum in panem eorum, et eradicemus eos de terra viventium, ut nomina eorum non memorentur amplius, efficere potuerunt ut schemata dilucidarentur cum ea brevitate, quam sanctissimus dominus noster Papa iuste desiderat, ecclesia indiget, dioeceses expostulant, et securitas et salus et existentia nostra D reclamant.

Quo vadimus, reverendissimi patres? Quo pergimus? Concilium Vaticanum finem non est habiturum? absque dubio finem non habebit per istam viam procedens. Ad rem ergo, fratres mei dilectissimi, ad perficiendum opus quod universalis ecclesia desiderat et totus mundus exspectat; sint procul a nobis omnia, quae finem nostrae missionis impediunt. Veniat hodie, inquam, spiritus veritatis et sapientiae, confundat arrogantiam et haereses sapientum terrae. Audiant omnes successores Petri et apostolorum, ut agnoscant suam ignorantiam, suamque superbiam, et relictis idolis suis, unum Deum verum adorent in spiritu, et illi serviant in veritate. Eminentissimi praesides, reverendissimi patres, utinam eo dicendi genere, quod tanto convenit scopo, conamen meum perfecissem! Caeterum, si propter ingenii mei hebetudinem aliquid iniucundum aut improprium dolenter auribus vestris pervenit, pareatis, enixe oro et demissime flagito. Ibi enim maior vestra humanitas vestraque prudentia, ubi notabilior mea imbecillitas, meaque impolitia. Nunc ad quaestionem breviter.

Impossibile mihi videbatur ut tanti oratores locuti fuissent, tantaeque difficultates orirentur super schemate de parvo catechismo. Auctor primus, principalis et unicus est non cardinalis Bellarminus, ut aliqui oratores dixerunt, sed sicut clare expresse constat in ipso schemate, est Romanus pontifex, caput ecclesiae, omnium christianorum pastor, magister et doctor, quem Dominus noster Iesus Christus posuit ad pascendum, regendum et gubernandum non tantum agnos, sed etiam oves. Postea

[1] Argumentum: „Episcopus Malacitanus notatis incommodis ex catechismorum varietate exortis, difficultates omnes contra schema allatas omnino evanuisse affirmavit, et ipsum propterea schema simpliciter et in omnibus se approbare".

litteralis versio fieri debet a patriarchis vel archiepiscopis, collatis consiliis cum suis suffraganeis, deinde vero cum aliis archiepiscopis eiusdem nationis, et tandem integrum est (notate verba), integrum est episcopis, praedicti parvi catechismi usu iugiter retento, eas seorsim edere catecheticas institutiones, quas ipsi ad fidelium mentes uberius excolendas vel ad errores profligandos, magis opportunas in Domino iudicaverint. Talis est, reverendissimi patres, talis est parvus catechismus cuius approbatio vobis proponitur, ut maius studium, maior cura, maior diligentia apponatur ad conficiendum opus perfectum. Cum eo omnia membra ecclesiae Christi per universum terrarum orbem diffusa erunt unius labii, cum eo eumdem sermonem habebunt, cum eo eamdem doctrinam profitebuntur, et cum eo tandem finem invenient mala, quae in opere tam salutari et sancto deprehenduntur, quae erat usque hodie confusio, quae a varietate parvorum catechismorum ubique notatur. In Hispania sunt tot catechismi quot dioeceses, in multis dioecesibus quot populi, et in aliquo populo tot quot sunt scholae, ita ut difficillimum sit, si non impossibile, agnoscere instructionem quam habent fideles in rudimentis fidei.

Nec dicatur laboriosum et difficile statuere hanc novitatem; nam cum initium habere debeat in parvulis, eis aequale est unum vel alterum statuere catechismum, et memoriae mandare. Et quid interest laboris, quum magnum beneficium ecclesiae et hominibus cum eo datur? Quot labores, quot angustiae, quot tormenta, quot supplicia passi sunt qui plantaverunt ecclesiam sanguine suo et omnibus dederunt bona, beneficia temporalia et aeterna!

Eminentissimi praesides, liceat mihi minimo et humili patri huius sacrosancti concilii Vaticani recordari regulam septimam litterarum apostolicarum sanctissimi domini nostri Papae die 27 novembris antecedentis anni, quae ita se habet; „Iamvero si in ea quae habetur congregatione, exhibitum schema vel nullas vel nonnisi leves difficultates in ipso congressu facile expediendas obtulerit, tunc nihil morae erit, quominus disceptationibus compositis decreti vel canonis conciliaris, de quo agitur, formula, rogatis patrum suffragiis, statuatur." Difficultates quas audivimus de parvo catechismo iam praecedentes oratores in pulverem converterunt, fuerunt nubes a vento aquilonis dispersae, aves avolantes et non redeuntes. Quid igitur deficit ut secundum propositam regulam schema *de parvo catechismo* sine mora a patribus approbetur, et ut lex ecclesiae statuatur?

Demus, eminentissimi praesides, reverendissimi patres, demus omnibus christianis per totum terrarum orbem disseminatis, demus exultationis et laetitiae diem; ut si denuo pallida mors alicuius patris mansionis ianuam sua squalida manu pulsaverit, consolationem habeat, quod suo adiutorio posita fuerit prima petra in magno et immortali aedificio concilii Vaticani.

Oratoribus omnibus auditis, eminentissimus primus praeses patres in hunc modum alloquutus est:

„Reverendissimi patres, cum aliquae difficultates, quae hic in ipsa congregatione generali non facile componi possent, in praecedenti discussione circa propositum schema de parvo catechismo excitatae fuerint, idcirco iuxta apostolicas litteras *Multiplices inter* diei 27 novembris 1869, illud una cum obiectis difficultatibus remittemus pro examine ad deputationem pro rebus disciplinae ecclesiasticae."

Post haec, novorum schematum distributionem his verbis annuntiavit:

„Distribuentur nunc duo alia schemata de disciplina ecclesiastica, et quatuor schemata de regularibus, quae patrum examini proponuntur, nec non pro eorumdem notitia index schematum, quae a theologis et ecclesiastici iuris consultis praeparata fuerunt."

Distributione facta, eminentissimus primus praeses haec addidit:

„Sanctissimus dominus noster Pius papa IX die 20 currentis mensis februarii decretum edidit, quo pro expeditiori ratione discussionis in congregationibus generalibus peculiares quasdam normas constituit. Decretum hoc, quod statim ab ipsa publicatione vim obligandi habet, reverendus dominus subsecretarius ex ambone publicabit."

Decretum.

Apostolicis litteris die 27 novembris anno proxime superiori editis, quarum initium *Multiplices inter*, summus pontifex ordinem generalem constituit in Vaticani concilii celebratione servandum, in iisque, praeter alia, certas quasdam regulas tradidit quibus rationi disceptationum a patribus habendarum consuleretur.

Iamvero ipse sanctissimus dominus propositum sibi finem facilius assequi cupiens, nec non rationem habens expostulationum quae a plerisque concilii patribus haud semel exhibitae sunt ex eo quod disceptationum conciliarium series in longum plus aequo protrahatur; ex apostolica sua sollicitudine quasdam peculiares pro congregationum generalium discussionibus tradere normas constituit, quae praestitutum generalem ordinem evolvendo, atque integram servando eam discussionum libertatem, quae catholicae ecclesiae episcopos deceat, pleniori expeditiorique ratione ad rerum tractandarum examen, disceptationem, et deliberationem conferrent.

Quamobrem cardinalibus congregationum generalium praesidibus in consilium adhibitis, et quaesita etiam sententia patrum peculiaris congregationis recipiendis expendendisque episcoporum propositionibus, idem sanctissimus dominus noster sequentes ordinationes edendas servandasque mandavit:

1. Distributo schemate concilii patribus, cardinales praesides congregationum generalium congruum tempus praefigent intra quod patres ipsi, qui aliqua in schemate animadvertenda cenuerint, ea scripto tradere debeant.

2. Animadversiones hoc ordine exarandae erunt; ut primum illae scripto adnotentur quae schema generatim respiciunt sive integrum sive divisum, prout a praesidibus indicatum fuerit; deinde illae quae ad singulas schematis partes referuntur, schematis ipsius ordine servato.

3. Qui ex patribus animadversiones vel in verba vel in paragraphos propositi schematis afferendas putaverint, novam verborum vel paragraphorum formulam subiicient in locum prioris in schemate substituendam.

4. Animadversiones a patribus concilii hac ratione exaratae et propria subscriptione munitae secretario concilii tradentur, eiusque opera ad respectivas episcoporum deputationes transmittentur.

5. Postquam huiusmodi animadversiones expensae fuerint in conventu eius deputationis, ad quam pertinent, singulis patribus distribuetur schema reformatum, una cum summaria relatione, in qua de propositis animadversionibus mentio fiet.

6. Schemate una simul cum supradicta relatione patribus concilii communicato, cardinales praesides diem statuent congregationis generalis in qua discussio inchoabitur.

7. Discussio fiet primum generatim de schemate integro vel diviso, prout cardinalibus praesidibus visum fuerit, eaque absoluta, de unaquaque singillatim schematis ipsius parte disceptabitur; proposita semper in hac singularum partium discussione ab oratoribus formula exponi schematis periodo vel paragrapho substituenda, ac praesidibus post habitam sermonem scripto exhibenda.

8. Qui de reformato schemate loqui voluerint, dum suum disserendi propositum praesidibus significandum curabunt, innuere pariter debebunt utrum de toto schemate in genere, vel de eius partibus in specie acturi sint; et, quatenus in specie, de qua schematis parte sibi agendum esse statuerint.

9. Liberum erit cuique ex respectivae deputationis episcopis impetrata a praesidibus venia, oratorum difficultatibus et animadversionibus respondere; ita tamen ut facultas ipsis sit vel statim post oratoris sermonem eloqui, vel pluribus insimul oratoribus eadem super re disceptantibus reponere, idque vel eodem vel alio die perficere.

10. Oratorum sermones intra fines propositi argumenti cohibeantur. Si quem vero patrum extra metas vagari contingat, praesidum erit ad propositam quaestionem ipsum revocare.

11. Si discussionum series, re proposita iam satis excussa, plus aequo protrahatur, cardinales praesides, postulatione scripto exhibita a decem minimum patribus, congregationem generalem percontari poterunt, an velit disceptationem diutius continuari, et exquisitis per actum assurgendi vel sedendi suffragiis, finem discussioni imponent, si id maiori patrum praesentium numero visum fuerit.

12. Absoluta super una schematis parte discussione, antequam transitus fiat ad aliam, cardinales praesides suffragia congregationis generalis exquirent, primum quidem super propositis in ea ipsa discussione emendationibus, deinde super integro partis examinatae textu.

13. Suffragia tum super emendationibus, tum super singularum partium textu ita a patribus concilii ferentur, ut praesides distinctis vicibus ad surgendum invitent primum eos qui emendationi vel textui assentiuntur, deinde eos qui contradicunt: recensitis autem suffragiis, id decernetur quod maiori patrum numero placuerit.

14. Cum de omnibus schematis partibus hac ratione suffragia lata fuerint, de examinato schemate patrum sententias cardinales praesides rogabunt. Haec autem suffragia orotenus edentur per verba *placet* aut *non placet*; ita tamen ut qui conditionem aliquam adiiciendam existimet, suffragium suum scripto tradere debeant.

Datum Romae die 20 februarii anno 1870.

Philippus card. De Angelis praeses
Antonius card. De Luca praeses
Andreas card. Bizzarri praeses
Aloisius card. Bilio praeses
Hannibal card. Capalti praeses.

Iosephus episcopus Sancti Hippolyti secretarius.

Publicato decreto eiusque distributione facta patribus, eminentissimus primus praeses dixit:

„Cum numero primo decreti modo publicati statutum sit, ut distributo aliquo schemate cardinales praesides congregationum generalium patribus concilii congruum tempus praefigant, intra quod patres ipsi, qui aliqua in schemate animadvertenda censuerint, ea scripto tradere debeant, idcirco reverendissimi patres monentur, ut ii quibus super primis decem capitibus schematis constitutionis dogmaticae *de ecclesia Christi* aliquid observandum videtur, istud intra decem dies secretario concilii mittant in scripto, ut exhibeatur deputationi pro rebus ad fidem pertinentibus. Dies autem proximae[1] congregationis generalis reverendissimis patribus per schedulam indicabitur."

Hisce autem absolutis dimissa congregatio est[2].

6.

Animadversiones in schema de parvo catechismo privatim exhibitae.

Episcopus Ratisbonensis: Non satis commendari sane potest ab hac oecumenica synodo catechismus romanus in usum parochorum. Desiderandum tamen vehementer est, ut post celebratum concilium nova eximii huius libri editio, apostolicae sedis iussu, continuo procuretur, in qua, diligenti caeteroquin revisione peracta, eae etiam veritates inserantur et clare exponantur, quae ad sacerdotum et populorum instructionem aptae vel necessariae ab eadem synodo docebantur et definientur. Secus doctrina in catechismo romano explanata imperfecta quodammodo maneret, et sacerdotes cogerentur, uberiorem veritatum a Vaticana synodo propositarum explanationem ex aliis fontibus, neque authenticis, neque forsitan omnino sinceris et limpidis haurire.

Porro novae huius editionis procurandae mentio facienda esse videtur in fine ipsius constitutionis *de parvo catechismo*.

Archiepiscopus Barensis[3]: Cum vidissem, eminentissimi praesides, duo schemata, de episcopis nempe ac de sede vacante, simul nobis exhibita simul etiam fuisse discussa, non sine ratione putavi simul quoque esse discutienda duo alia schemata, de vita nempe et honestate clericorum, et de parvo catechismo, quae simul pari modo nobis exhibita fuere. Hac unice ex causa obtenta publice loquendi venia, tertio mensis huius nonas, paucis quae de clericis dixeram, breviter aliquid et de parvo catechismo adiungere satagebam. Sed statim ac a vobis aliter fieri oportere monitus fui, libentissime, ut par erat, obtemperavi. Relicta interim mihi est facultas iterum loquendi, ac ea exponere quae ad parvum catechismum referuntur.

Quoniam vero correptus morbo ad ambonem redire nequeam, scripto saltem aliqua consignare, ac mea manu subscripta vobis quam celeriter mittere meum esse duco, ut quae circa parvum catechismum, non parvi quidem momenti rem, mea sit sententia dignoscatur.

Puto igitur nihil utilius, nihil magis necessarium, quia imo nihil pulchrius aut sublimius concipi posse, quam unitas in una eademque fide in toto terrarum orbe profitenda atque tradenda. Gentium enim apostolus non solum vehementer nos hortatur, ut unum credamus atque ut unum sentiamus, sed etiam ut unum dicamus omnes, nec sint in nobis schismata. Quod certe facillime assequemur si una sit ubique gentium fidei nostrae tessera, unusque pro universa ecclesia catechismus. Nonne uno corde credimus ad iustitiam? Eccur igitur uno ore fieri non poterit confessio ad salutem? Si unus est Deus quem colimus, unus mediator Dei et hominum Christus Iesus, si una est fides cui omnes unanimiter adhaeremus, si unum est baptisma quod omnes suscipimus, unus etiam sit modus fidei christianae omnibus gentibus tradendae, unus pro toto terrarum

[1] *primae* ed. Vat.

[2] Post congregationes generales, quarum hic acta et orationes recensentur, consuetae sessiones aliquandiu intermissae fuerunt ea de causa, ut interea aula conciliaris meliori ordine et ratione componi posset, quemadmodum patres optaverant ut audiendi facultas omnibus facilis et expedita suppeteret

[3] Sermo habendus et non habitus, missus tamen ad cardinales concilii praesides die 14 februarii 1870.

orbe catechismus. Quod sane apostoli iam fecisse videntur cum unum pro omnibus gentibus fidei symbolum confecerunt. Et si a nonnullis orientalibus oratoribus optatum fuit, ut etiam in ecclesiastica disciplina, quoad essentialia saltem, inter omnes ecclesias, quantum fieri potest, uniformitas in hac sacrosancta synodo statuatur, quanto magis nitendum nobis est ut unitas in catholica doctrina tradenda obtineatur?

Cum igitur nostris hisce temporibus tota quanta est humanitas ad quamdam nitatur pervenire unitatem, offeramus ei nobilissimam vereque homine dignam unitatem, scilicet christianae fidei ac religionis omnimodam unitatem. Quod certe fiet, si remotis difficultatibus, quae in re sane omni reperiuntur, ac maxima, quae Deo adiuvante poterit obtineri, perfectione a Vaticana synodo ea statuantur, quae de parvo catechismo in schemate exhibito proponuntur.

Sed quidnam proderit parvum vel magnum catechismum apprime concinnatum habere, nisi etiam tum rudibus, tum reliquis omnibus, christianae doctrinae assidue tradendae ratio praecipiatur? Quamobrem a Vaticana synodo statuendum esse arbitror:

1° Ut in ecclesiis praesertim ruralibus sacerdotes celebraturi singulis diebus festis parvum catechismum populum docere teneantur, qui ad missam convenerit audiendam.

2° Ut in quavis ecclesia parochiali, dominica die, vel post meridiem vel alio opportuniori tempore catechistica instructio a parochis ad populum habeatur.

3° Ut tum parochi tum sacerdotes omnes ab ipsis vocati non solum diebus festis, sed toto quadragesimae atque sacri adventus tempore, quotidie pueros christianae fidei rudimenta summa curent sollicitudine edocere.

4° Demum ut ad vitam quodammodo revocentur *doctrinae christianae* sodalitates tam salubriter pro sua Mediolanensi ecclesia a divo Carolo Borromaeo institutae, ut omnium ecclesiarum pastores vestigia sectentur tanti viri, qui et in concilio Tridentino perficiendo tantam navavit operam, tantumque postea laboravit ut Tridentini decreta in praxim ubique reducerentur.

Sed satis ieta sint pro viribus praesertim infirmis; omnia tamen et vestro et omnium eminentissimorum cardinalium, nec non reverendissimorum patrum sapientissimo iudicio humillime subiicio.

Episcopus Lucionensis[1]: Oratores fere omnes, qui pro repellenda aut tuenda redactione unius parvi catechismi pro universali ecclesia tam praeclare locuti sunt, non satis mihi videntur attendisse primo loco ad remedium afferendum negligentiae et incuriae parentum qui, praesertim ruralibus in parochiis, omnem curam pueris elementa religionis inculcandi, et ipsius catechismi textum literalem eorum memoriae commendandi, in scholarum magistros refundunt. At vero statuta, quibus reguntur scholae cuiuslibet gradus sub potestate civilium auctoritatum erectae, non solum in Galliis, sed in omnibus fere nationibus Europae, eo usque litterarum scientiarumque humanarum studiis offuscant programmata, ut minima tantum temporis portiuncula pro religionis studio supersit. In his rerum angustiis, attentis etiam impedimentis aliis quae nascuntur saepe ex indifferentia magistrorum laicorum pro his quae religionis sunt, mihi videretur exoptandum ut sacrosancta synodus Vaticana, occasione accepta discussionis schematis de catechismo, in educationem christianam puerorum et iuvenum, summam vigilantiam magnopere episcopis commendaret.

Concilium provinciale Burdigalense anno 1850 habitum, supra his statuta sapientia et gravitate spectabilia tradit his verbis:

1° „Inter omnia fovendae religionis media, eximium sane locum obtinet christiana infantiae et iuventutis educatio. Episcoporum est igitur saepe et fortiter admonere, et admonendos curare parentes vix enormius ab ipsis committi posse peccatum contra religionem, societatem naturamque ipsam, quam si suorum puerorum iuxta catholicam normam educandorum iniuriosi fuerint et negligentes.

2° „Nec admonere parentes episcopis sit satis: invigilent praeterea per se et per suos, parochos omnibus institutionibus, ut certiores fiant an et quomodo ediscatur religio, boni mores serventur, et arceantur vitia. Ubi autem ludi magistros et puellarum institutrices tanto muneri pares invenient, eis omni modo faveant, addantque animos visitationibus, laudibus et generis cuiuslibet incitamentis.

3° „Si institutorum huiusmodi numerus infantiae et iuventutis religiose educandae non sufficiat, grave officium pastoralis sollicitudo episcopis imponit, nempe, ut familiis adiutores facti, instituant quibus possunt modis, aut instituendas curent scholas quas tuto fidere possint parentes."

Mea mens esset ut talia a sacro concilio Vaticano iubeantur.

Quod spectat ad catecheses, insuper mihi videretur necessarium in memoriam revocare ea quae praescribuntur a sacro concilio Tridentino, sess. XXIV, cap. 4 de reformatione, addendo haec verba: *Ideo catechesis institutiones inter praecipua parochorum officia merito recenseantur.*

Praeterea, quidquid de condendo catechismo pro ecclesia universali sentiatur, magni momenti mihi videtur frequenti mutationi catechismorum occurrere; nam exinde pluribus dioecesibus Galliae accubuit tam salutaris et laudanda consuetudo qua huc usque temporis intra familias catechismi textus diebus dominicis et festivis recitabatur. Speciatim, in mea dioecesi Lucionensi, ab editione facta novi catechismi, haec praxis evanuerat. Post elapsum sufficiens temporis spatium, cum catechismus quem edocentur infantes idem ille sit quem parentes fuerunt edocti, pius usus de quo agitur, et qui tantopere iuvat familiarum propriam indolem nostris temporibus tam acriter impugnatam, renovari potest cum zelo et fervore adhortantibus episcopis et parochis. Sed istud ex mutatione catechismorum proveniens incommodum non est certe parvi momenti, et illud arbitror dignum quod in statera ponatur ad quaestionem de qua agitur dirimendam.

Pluris generis sine dubio obstant difficultates, ne eadem methodus catechismi universali imponatur ecclesiae, et forsan sapientiae concilii Vaticani repugnaret legem condere, quae statim in desuetudinem, ipsa vi rerum, abiret. Sed nil credo obstare ne praecipiatur, pro populis eiusdem idiomatis, catechismus, in cuius rediganda doctrina lumen esset et exemplar catechismus a concilio Vaticano condendus. Plura essent in hoc catechismo generali, quae necessario in catechismis cuilibet idiomati propriis servari deberent, qualia sunt actus fidei, spei, charitatis, contritionis et adorationis.

Episcopus Trevirensis, archiepiscopus Salisburgensis, archiepiscopus Coloniensis, episcopus Osnabrugensis, episcopus Moguntinus[1]. A sacro concilio

[1] Litteris datis ad praesidem et deputationem de disciplina ecclesiastica die 19 februarii 1870.

[1] Litteris datis ad cardinales concilii praesides die 27 februarii 1870.

Vaticano humillime et instantissime petitur, ut *parvus catechismus* pro orbe catholico iuxta eum modum, quem in congregatione generali die 22 februarii habita infrascriptus episcopus Trevirensis proposuit, condatur, ita nimirum, ut a sancta sede apostolica firmis et immutabilibus verbis eae propositiones in doctrina fidei ac morum quaestiones et responsiones praescribantur, quae ad unitatem fidei tum integre servandam tum lucide manifestandam universalis vel certe gravioris momenti sunt. Deinde integrum sit episcopis provinciarum aut regionum vel nationum, collatis antea consiliis iisdemque verbis, ea in catechismum locis aptis inserere, quae pro particularibus regionum ac nationum indigentiis atque praesertim ad usum scholarum idonea in Domino iudicaverint.

Verba autem a sancta sede apostolica praescripta tanquam omnium quae dicenda sunt, regula et amussis, non solum immutabilia semper permaneant, sed etiam, ut eluceant, maioribus typorum formis imprimantur, aut apposito asterisco vel crucis figura distinguantur.

Humillimae huius propositionis rationes et motiva in oratione episcopi Trevirensis in congregatione generali die 22 februarii habita continentur.

Episcopus Salutiarum[1]: Excellentissimi et reverendissimi, domini praesules deputati examinandis observationibus factis a patribus concilii super schema *de parvo catechismo*.

Infrascriptus humillime supponit sapientissimo vestro iudicio quae ipse opinatur, et ab aliis episcopis proferri audivit de hoc schemate.

Ipse, uti in aula conciliari asseruit, arbitratur *necesse esse omnino* statuere *praeceptum* de unico parvo catechismo adhibendo in omnibus dioecesibus, nulla excepta; qui catechismus latino idiomate exaratus, et a sancta sede approbatus et iussus, in unaquaque natione in linguam huius propriam et vulgarem authentice transferatur. Hanc partem schematis omnes ferme patres concilii libentissime approbabunt.

Sed probabiliter plures ex patribus non acceptabunt aliam schematis partem, in qua hic unicus parvus catechismus dicitur conficiendus ad instar *catechismi Bellarmini*, nihil aliud addendo: nam et meo et plurium episcoporum iudicio hic catechismus Bellarmini plurimis scatet defectibus. Habet responsiones nimis longas; nihil ferme dicit de sacramentis confessionis et communionis, nihil de sacrosancto missae sacrificio, nihil ferme de sacramento matrimonii, parum de ecclesia et de summo pontifice.

Hic catechismus potest teneri tamquam exemplar quod ad methodum dialecticam per interrogationem et responsiones, et quod ad ordinem rerum, qui est in explicandis symbolo, oratione, praeceptis Dei et ecclesiae et sacramentis.

Sed adhibendi essent etiam alii celebriores catechismi ex diversis nationibus, et extrahendo ex omnibus quae sunt meliora et clariora et scitu magis necessaria, opus componere, quod uberiorem notitiam rerum credendarum et praeceptorum et sacramentorum praebeat, quam quae habetur in parvo catechismo Bellarmini.

Conferret vero quam maxime ad conciliandos episcoporum animos erga hunc catechismum, si in constitutione statueretur, hunc unicum parvum catechismum conficiendum esse a commissione episcoporum eligendorum a concilio, et eorum opus, antequam a sancta sede approbetur, subiiciendum esse iudicio quorumdam episcoporum, quorum numerus determinetur, quique ex diversis nationibus eligantur a patribus concilii. Quare hanc schematis partem sic exponendam proponerem: *Nos sacro hic approbante concilio statuimus, ut, sublata in posterum parvorum catechismorum varietate, omnes episcopi uti debeant parvo catechismo, qui iuxta methodum servatam a venerabili cardinali Bellarmino, ab adhibitis celebrioribus catechismis conficietur a commissione quatuor episcoporum a concilio eligendorum; et post approbationem duodecim episcoporum ex diversis nationibus a concilio pariter eligendorum suprema nostra auctoritate sanciatur et firmabitur.*

Episcopus Ratisbonensis[1]: Apertissime iis absentio, quae pro conficiendo et in universo catholico orbe praescribendo parvo romano catechismo praestantissime dicta et luculentis argumentis demonstrata sunt. Iuvabit tamen haec argumenta recenti etiam Bavarici gubernii agendi ratione augere. Quemadmodum enim moderna gubernia catechismo quoque esse ingerere amant, ut ingratas quasdam veritates sustollant et byzantinas, si ita loqui fas est, sententias invehant, quibus puerorum iam animi imbuantur; ita etiam Bavaricum gubernium nonnisi post suum beneplacitum obtentum catechismum ab episcopis in scholis praescribi patitur; et duodecim abhinc annis quaedam in praescripto catechismo mutari et corrigi ab episcopis postulabat.

Quae guberniorum catechismum corrigendi cupiditas magis etiam nutritur, ubi saecularis potestas scholarum seu instructionis monopolium iniustissime sibi vindicat et ecclesiam nonnisi famulantem in scholis tolerat. Eiusmodi ergo cupiditati concordiori zelo facilius et firmius obsistere poterunt episcopi, quando ecclesiasticam legem, unum romanum catechismum praescribentem, ad arcis et tutaminis instar habent. Unde ex hoc quoque apparet, tanto maiorem esse veram episcoporum libertatem, quanto magis visibilis unitatis nexus augentur et cum firmissima ecclesiae petra eosdem convinciunt.

Cui rationi alia accedit observatu digna. Ex quo enim in Germania, guberniorum praecipue actione, parvus catechismus beati Petri Canisii sublatus est, desideranda catechismi unitas in illis regnis defecit.

In Bavariae dioecesibus quidem ante tria lustra unus idemque catechismus in scholis adhiberi coepit, sed mox una alteraque dioecesis *proprium* catechismum *parvum* denuo invexit. Ex qua catechismorum variatione non solum spiritualia populi incommoda, sed id etiam consecutum est, ut quaestio de meliori catechismo condendo in foliis publicis et inter clericos continuo agitaretur. Quisquis enim, etiam exigui ingenii et paucae scientiae, satis instructus et sapiens sibi esse videbatur, ut de perfectiori catechismo dissereret; et qui recte catechisando impar erat, non sibi sed catechismo id culpae vertendum esse censebat. Sperandum ergo omnino est, quod male sanus eiusmodi novorum catechismorum cudendorum pruritus ab oecumenico concilio sanetur, dum unus idemque parvus catechismus in universo orbe incommutabiliter praescribitur.

Sane in hac ipsa de catechismo disceptatione experti sumus, quis et quantus sit sensuum dissensus; et quam difficile sit, ut in una tanta provincia vel in uno tantum regno idem catechismus communi episcoporum suffragio invehatur et conservetur. Attamen perfectiorem etiam parvi catechismi uni-

[1] Litteris datis ad patres deputationis de disciplina ecclesiastica die 27 februarii 1870.

[1] Propter nimiam multitudinem oratorum haec oratio in congregatione generali habita non est; sed tamen congregationi particulari de disciplina ecclesiastica tractanti traditur. Die 28 februarii 1870. *Auctor.*

tatem populi catholici instructio et salubérrima consensio, praesertim in hodierno amplissimo nationum commercio, evidenter requirit. Sapientissimum ergo consilium duco, ut, quemadmodum una fides, confessionisque unitas ab apostolica sede originem ducit, ita etiam unus idemque catechismus, in terrarum orbe pro linguarum varietate communis, ab infallibili hac sancti Petri cathedra promanet.

Episcopus Aquipendensis[1]: Reverendissimi patres propositum schema sive impugnantes sive propugnantes videntur non satis praecise introspexisse ea, quae attinent ad quaestionem: quoniam non discreverunt partem dogmaticam ab ea, quae est illius dilucidatio; explanatio, explicatio. Reapse propugnatores pro sua sententia afferebant exempla orationis dominicalis, salutationis angelicae, symboli apostolorum etc.; quae omnia verbis eadem exprimentibus toto orbe debent disci, cum ad dogma spectent: impugnatores vero fieri non posse asserebant, ut parva doctrina eadem forma, ordine et expositione aptetur tam variis regionibus, tot centenis et centenis millibus populorum, et hominum ingenio, aetate, moribus, educatione diversorum. Utriusque oppositum studium partis colentis, si quis doctrinae partem dogmaticam a disciplinari (sic appello expositionem partis dogmaticae) secerneret; respectivas obiectiones et difficultate facillime dilueret.

Profecto pars dogmatica doctrinae christianae eadem sit oportet in toto mundo. Quatenus verba dogmatis elucidentur brevi periphrasi impuberum ingenio accommodata, ut addiscant proprietatem, et significationem verborum, nihil obstaret, ut eadem doctrina eodem tenore concinnetur, et imponatur recitanda in toto orbe. Sic exempli gratia quid intelligitur verbis *credo in Deum patrem etc.*, *passus sub Pontio Pilato etc.*? Intelligo, respondebitur, verbo *credo*: me habere pro certo, et firma persuasione, quae in symbolo asseruntur, firmius etiam, quam ea quae sensibus subiiciuntur, quia sunt verba Dei infallibilis etc. *Pontius Pilatus* est nomen officialis romani, et sic de caeteris. Haec expositio brevis verborum partis dogmaticae erit perquam utilis, et fortasse necessaria reperiuntur viri et mulieres adultae aetatis, qui adhuc ignorant significationem tot verborum in symbolo contentorum et in aliis locis doctrinae christianae. Pueri instructi tali verborum significatione faciliter intelligent ampliorem expositionem doctrinae christianae, cum pervenerint ad adultam aetatem.

Necesse pariter est, ut eodem tenore verborum recitentur actus fidei, spei, charitatis et contritionis: tot fere paroeciae tot formulas habent diversas; idque parit non parvam difficultatem in administratione sacramenti poenitentiae.

Expositio aliquanto protracta, et obligatoria partis dogmaticae, quae constituit partem, quam dixi disciplinarem, nemo se existimabit in omni disciplina tam eruditum, ut valeat explanare et exponere partem dogmaticam modo conformi ingenio, aetati etc. hominum totius orbis: nemo praesumet reperiri viros doctos ex reverendissimis patribus concilii Vaticani, vel alibi, qui sint capaces efformandi parvam doctrinam numeris omnibus absolutam, uti sunt *oratio dominicalis, symbolum apostolorum, aliaeque veritates revelatae*, quae non admittunt mutationem. Quapropter eveniet casus, quo alia parva sit, vel efformetur doctrina ratione methodi, ordinis, facilioris elocutionis captui puerorum magis accommodata: quid fiet, si ea typis evulgetur vel sit evulgata? si patresfamilias velint, ut eam discant filioli a privatis ludi magistris, vel ipsi pueros suos eam docebunt? si magistratus, collegia, vel locis educationis sibi subiectis eandem rem praecipiant? Num doctrina illa perfectior efformata vel efformanda plectetur censura theologica? auctores, et qui ea doctrina utuntur excommunicentur, vel aliis poenis spiritualibus coerceantur? Talia et similia ecclesiae catholicae moderatores facientes nomine merito traducentur tanquam inimici progressus ad perfectiora? Hypotheses huiusmodi videntur dignae ut animadvertantur.

Episcopus Nolanus[1]: De utilitate, de opportunitate, immo et de necessitate conficiendi unum eumdemque parvum catechismum, qui sit quaedam veluti tessera unitatis catholicae ecclesiae, nihil dicendum arbitror, cum et in schemate asseratur hoc esse in votis omnium fere episcoporum, et plerique oratores, qui in aula conciliari hac super re sermonem instituerunt, eamdem utilitatem, opportunitatem, et necessitatem agnoverint.

Equidem si hoc opus ad illas dumtaxat veritates, quae cuilibet christiano scitu necessariae sunt, coarctaretur, inutile fortasse esset hac de re diutius aliena abuti patientia, quando quidem omnes probe norunt, quaenam sint huiusmodi veritates. Verum cum sedes apostolica quasi epitomen christianae doctrinae in parvo, quem conficiendum curabit, catechismo tradere velle videatur, ab re non erit, si quas in hoc munere exercendo expertus sum difficultates candide aperiam, vestroque subiiciam iudicio, ut in parvo catechismo concinnando, si opportunum videbitur, prae oculis habeantur.

Nemo est qui ignoret ex recta docendi methodo pendere et ipsam cuiusque artis vel scientiae institutionem: quapropter si methodum negligi contingat, vel finis, quem quis sibi proponit, deficit vel difficillime obtinetur. Hinc cum qui a teneris annis hunc catechismum addiscere tenentur, sint vel pueri vel crassioris ingenii homines, nisi sacerdos vel alius, cui hoc munus imponitur, istorum indoli ac intelligentiae sese accommodet, parum vel nihil commodi consequetur.

Quapropter putarem hunc parvum catechismum iam conficiendum in tres partes servandae methodi gratia dividi oportere: in quarum prima illae tantummodo veritates tradantur, quae necessariae *necessitate medii et praecepti* dicuntur cum pressa formula virtutum theologalium fidei, spei et charitatis, nec non actus, qui dicitur, contritionis, atque hae veritates cum praedicta pressa formula et in sequentibus partibus ipsissimis verbis repetantur. In secunda parte ampliori forma explicabuntur, quae a pueris iam memoriter ex priori parte retinentur. In tertia demum parte pueri instituendi repetent (ipsissimis semper verbis) veritates, quas in duabus praecedentibus iam docti fuerunt cum brevi explicatione symboli apostolici, orationis dominicalis, decalogi, et sacramentorum praesertim eucharistiae et poenitentiae.

Diuturna experientia edoctus fateor, me maximas semper percepisse utilitates, cum in tradenda pueris aliisque hebetioris ingenii hominibus christiana doctrina hanc methodum constanter servaverim, atque ab aliis, qui idem munus obibant, servari mandaverim.

At enim parvus hic catechismus ita confici potest, ut integra tradendae doctrinae materies continenti serie concinnetur, atque in plura capita dividatur ea ratione, ut unicuique puerorum classi aliquot

[1] Dat. die 3 Martii 1870.

[1] Litteris datis ad cardinalem concilii praesidem.

capita singulis annis addiscenda assignentur. Verum A nihil hac agendi ratione ineptius, nihilque puerorum institutioni damnosius excogitari potuit. Siquidem pueri sic instituti plerumque quae necessario scienda sunt, quaeque in extremis capitibus solent reperiri, ignorare deprehenduntur; et interim quae illorum intelligentiam excedunt, quaeque illi aetati non semper adeo necessaria sunt, addiscere coguntur. Atque haec de parvo catechismo, quo pueris, aliisque crassioris ingenii hominibus prospiciatur, dicta intelligenda sunt.

At quaenam ineunda ratio est quoad illos, qui vel ingenuis artibus, vel humanioribus studiis, vel severioribus disciplinis operam navant? Nihil hac super re, quae est gravissimi momenti, iniunctum in schemate reperitur. Attamen hac praesertim aetate vel maxime necessarium videtur, ut et ipsi potiori iure plenam, perspectamque de christiana doctrina notitiam edoceantur: quod quidem negotium si et in posterum negligetur, infinita propemodum malorum genera tum civili societati, tum vel maxime catholicae religioni merito pertimescenda sunt.

Multos sane nunc temporis novimus viros ex laicorum numero vel doctrina, vel gratia, vel auctoritate praestantissimos, qui catholicae religionis patrocinium susceperunt, aliosque suo exemplo ad praeclara audenda excitarunt. Sed tamen vehementer dolendum est longe plures extitisse et modo extare homines et plerumque ex iis, qui splendidiora et graviora in civili societate munera exercent, quibus nihil antiquius cordi esse videtur, quam ut catholicam religionem funditus evertant, vel certe acrius et pertinacius insectentur; atque ut perniciosas de fide, de ecclesiae natura, potestate, iuribus doctrinas communicato veluti inter se consilio ubique dissemineut. Verum si quis hanc perversam agendi rationem diligenter introspiciet, deprehendet profecto, eos huc insaniae et audaciae devenisse, quod vel nullam, vel mancam de christiana religione notitiam habuerint.

At enim in schemate aperte edicitur, „integrum esse episcopis, praedicti parvi catechismi usu iugiter retento, eas seorsum edere catecheticas institutiones, quas ipsi ad fidelium mentes uberius excolendas vel ad errores in suis regionibus forsitan serpentes profligandos opportunas in Domino iudicaverint.“

Id quidem verum est. At quid inde? Profecto et ante Vaticanum concilium integrum omnino erat episcopis vel ampliores edere catechismos ad errores forsitan in suis regionibus serpentes vel etiam gliscentes profligandos; et tamen plerisque in dioecesibus id omnino desideratur, vel certe manca quadam ratione adimpletur.

Quapropter abs re non esse videtur, si per Vaticanam synodum episcopi gravioribus verbis D commoneantur, atque adeo per provinciales synodos, si segnes fuerint, ad hoc gravissimum officium explendum compellantur, ut pueri, qui vel ingenuis artibus, vel humanioribus studiis, vel gravioribus disciplinis operam navant, prout ad altiores classes gradum fecerint, plenius ac frequentius christianam doctrinam edoceantur.

Atque hic amplior et prolixior catechismus ita concinnandus erit, ut moralibus cuiusque regionis, vel dioeceseos necessitatibus apprime respondeat. Sane nonnullis in locis ex catholicae fidei contemptu vel saltem negligentia exorta est effraenis illa vivendi licentia, quae nec inter ipsas ethnicas gentes conspicitur; atque hinc ampliori et solidiori forma tradantur ea, quae ad catholicae fidei cognitionem proximius spectant; siquidem excitata fide et mores quamvis corrupti passim emendabuntur. Porro aliis in locis ex vitiosiori atque effraenata vivendi licentia languescere vel prope extingui catholicam religionem dolemus; huic et plenius et accuratius, et frequentius explicentur atque inculcentur ea evangelii praecepta, quae ad rectam morum informationem tradita sunt; siquidem, pravis moribus emendatis, eveniet, ut catholica fides in dies efflorescat.

Tandem in hoc ampliori catechismo et accuratior, et frequentior, et plenior Domini nostri Iesu Christi cognitio vel maxime inculcanda est; siquidem nulla spes salutis humanae societati in tot ac tantis gravissimis malis miserrime tabescenti superest nisi in Christo Iesu, in quo Pater proposuit omnia instaurare; cuique sit honor et gloria in saecula saeculorum. Amen.

Episcopus Grossetanus. Optimum sane consilium mihi videtur, ut unicus pro universis fidelibus catechismus conficiatur, quia, sicut una est omnium B fides, ita magnopere decet et expedit unicam quoque esse formulam, qua omnes in fide instruantur, et fidem profiteantur. Etenim unitas catechismi erit velut quoddam visibile et eloquens testimonium unitatis fidei, quod homines etiam rudiores facile percipient. Et, quod magni momenti certe est, auferet difficultates illas, quas in catechizandis rudibus experiuntur parochi propter frequentes hominum transmigrationes ex una in aliam dioecesim, dum parentes alibi edocti filios docent aliter ac parochus, vel potius, ne confundant et confundantur, nihil docent. Laudo igitur et plane approbo decretum, quo statuitur ut unicus et omnibus communis catechismus elucubretur.

Sed quia catechismi mutatio quantumvis optima in praxi semper perincommoda esse solet, ideo omni studio curandum est ut novus, qui fiet, catechismus eiusmodi sit, ut stabilis diutissime esse queat. Ad C hoc autem mihi videntur haec prae oculis habenda esse:

1° Debet continere breviter et simpliciter illa doctrinae christianae capita, quae omnibus, semper, et ubique scitu necessaria sunt.

2° Brevitas et simplicitas talis esse debet, ut etiam a rudibus memoriae mandari possit, alioquin valeret quidem pro iuventute exculta et urbana, at non pro rusticis, qui tamen sunt magna pars populi christiani.

3° Sistere debet in simplici propositione doctrinae christianae, prescindendo ab erroribus oppositis, quia cum errores tempore et loco varii sint, non possent eadem ubique et semper esse eodem modo utilia.

Equidem praevideo huiusmodi catechismum a multis reprehensum iri velut ieiunum et mancum, nec satis idoneum communiendis fidelibus contra D serpentes errores. Verum considerandum est, quidquid temporibus et locis est accommodatum, esse quidem pro tempore et loco aptissimum, sed constans et universale esse non posse, ideoque nec unicum nec commune.

Quocirca fortasse expediret catechismum in duas partes dividi, alteram brevem et simplicem, memoriae mandandam, semper et ubique necessariam, utpote exhibentem ea, quae a locorum, personarum et temporum varietatibus nullatenus pendent; alteram vero superaddentem eas instructiones, quae quidem generaliter utiles erunt iis, qui eas addiscere poterunt, non tamen necessario et communiter ab omnibus addiscendas, sed ab iis qui plus aut minus pro captu, pro aetate, pro conditione, pro caeteris adiunctis instruendi sunt.

Itaque prima pars esset instructio catechetica maxime elementaris, quam omnes discere deberent. Altera pars esset ulterior instructio pro fidelibus

excultia et ad dicendum aptioribus, verbi gratia pro pueris scholas frequentantibus. Fideles autem e populo possent ex hac secunda parte delibare utiliora, quantum zelus docentium et capacitas discentium sinerent.

Verum quidem est haec non pertinere ad ipsum decretum, quod in schemate examinandum proponitur, sed ad catechismi, qui in eo promittitur, exsecutionem. At quia decretum versatur in re evidenter utili et optanda, dummodo exsecutio bene succedat, arbitror sollicitudinem nostram huc esse convertendam, *scilicet ut* ea proponantur, quae ad optimam exsecutionem conducere posse videntur.

Episcopus Molinensis. 1° Conservanda divisio a venerabili Bellarmino usurpata, „Quid credendum, quid agendum, quid recipiendum, quid petendum ut unusquisque salvus fiat.“ Nullum enim aliud christianae totius doctrinae compendium accuratius potest excogitari.

2° Fatendum in opusculo Bellarminiano definitiones desiderari, nostris praesertim temporibus utiles, quibus in aliis scientiis ad selectas definitionem formulas summa cuiusque doctrina deducitur.

3° Uno catechismo non potest fieri satis diversitati aetatum, educationis et civilitatis. Cur ergo in traditione doctrinae christianae non eadem partitio foret, quam in caeteris artibus traditio primaria, secundaria, et superior, ut vocant. Prioribus duabus satis faceret duplex doctrinae formula, varietate apicum vel asteriscis indicata. Explanatio vero doctrinae superioris remitteretur zelo, scientiae, experientiae catechizantis, cuius sermo formularum definitionibus inclusus nec in vacuum nec in erroneum posset excurrere.

4° Maxime insuper optandum, ut secundarius catechismus quasi nihil aliud sit nisi vocum primi explicatio. Sic vere non duo, sed unus proponeretur liber, eadem lingua omnibus loquens, magis tamen vel minus explicata, infantibus et grandiusculis, doctis et indoctis pro ipsorum captu.

XIII.

SYNOPSIS ANALYTICA ORATIONUM QUAE A PATRIBUS HABITAE SUNT IN CONGREGATIONIBUS GENERALIBUS SACRI OECUMENICI CONCILII VATICANI SUPER SCHEMATIBUS QUATUOR CONSTITUTIONUM DISCIPLINARIUM.

1.

Super schemate constitutionis de episcopis, synodis et vicariis generalibus.

§ 1. De schemate generatim spectato.

Eminentissimus Schwarzenberg Pragensis (col. 360-1): Incompletum est schema, eiusque materia non respondet inscriptioni generali *de episcopis*. Forma est acerbior, neque dignitati episcoporum, neque eorum, quales hodie sunt, merito, neque praesentis temporis adiunctis conveniens.

Reverendissimus Ballerini patriarcha Alexandrinus (col. 364 B): In genere approbare non ambigit.

Reverendissimus Simor Strigoniensis (col. 367 C): Incompletum est schema, eiusque scopus videtur fuisse aliquas dumtaxat episcopalis muneris partes modo quo fieri potuit ieiunissimo et siccissimo proponere.

Reverendissimus Monson y Martins Granatensis (col. 373 A): Gratias agit pontifici ob proposita tam theologica quam disciplinaria schemata, et hoc quoque schema generatim impense laudat.

Reverendissimus Losanna Bugellensis (col. 375 C): Praecipua quaedam fuerunt omissa, et elocutio hic illic non placet.

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis (col. 379 A): Schema se commendat claritate, sapitque Tridentinum tum quoad formam tum quoad elocutionem.

Reverendissimus Devoucoux Ebroicensis (col. 383 B): Schema incompletum est, et potius fuisset inscribendum *De obligationibus episcoporum*.

Reverendissimus Lluch Salamantinus (col. 386 A): Praeclare dispositum est: in suis enim optime ordinatis capitibus doctrinam continet innixam praecedentibus conciliis et summis pontificibus, nec non sacrae scripturae et sanctorum patrum sententiis; adiuncta quoque fuerunt quaedam praesentibus temporibus accommodatissima. Paucis tantum additis et immutatis, retinendum et approbandum est.

Reverendissimus Demartis Galtellinensis-Norensis (col. 388 B): Laudat schema tamquam sapientia generatim fulgens et experientia nixum.

Reverendissimus Darboy Parisiensis (col. 403 A-405 A): Titulus multo latior est materia ei subiecta, quae sola episcopi officia exhibet. Haec ipsa ieiuno et informi modo tractantur. Plura in schemate tacentur necessaria vel recensentur inutilia. Remittatur emendandum ad deputationem pro rebus disciplinae.

Reverendissimus Ketteler Moguntinus (col. 421 B): Schema remittendum est ad deputationem de disciplina, ut forma reformetur et materia augeatur.

Reverendissimus Fania Potentinus (col. 426 B): Commendat schema ob claritatem, praecisionem, proprietatem ac simplicitatem verborum et sententiarum, atque conformitatem cum legibus ecclesiasticis et praxi. Plurimi itaque faciendum censet, sed maiorem in eo et exactiorem perfectionem requiri.

Reverendissimus Dabert Petrocoricensis (col. 460 A): Plura censet tum dictione tum logico rerum nexu minus perfecta, et nonnulla omissa, quae tractare opportunum fuisset.

Reverendissimus Zunnui Casula Uxellensis et Terralbensis (col. 469 B): Nonnulla non conveniunt dignitati episcoporum ac temporum adiunctis, et plura desunt.

Reverendissimus Strossmayer Bosnensis et Sirmiensis (col. 475 A): Schema omnino defectuosum est, ideoque reformatione indiget. Deest in necessariis, abundat in superfluis, adeo ut multa desint quae adesse, multa adsint quae deesse deberent. Contra rei naturam, systematis rationem et antiquorum conciliorum praxim, subito et absque transitione orditur ab episcopis eorumque officiis et obligationibus. Ne vel invite occasio daretur vilipendendi ordinem episcopalem, initium fieri debuisset a supremis hierarchici ordinis gradibus, et dein descendi ad inferiores. In omnibus schematis foliis recurrit nisus omnia etiam minoris momenti ad nimiam unitatem reducendi, cum detrimento earum diversitatum quae singularum ecclesiarum indigentiis respondent.

Reverendissimus Vitali Ferentinus (col. 489 B): Schema nec diris vovendum nec ad astra tollendum putat, sed maculis quibusdam infici facile abluendis.

Reverendissimus Faict Brugensis (col. 493 A): In schemate pleraque sunt optima, nonnulla tamen, licet paucissima, emendatione aliqua vel expolitione indigent.

Reverendissimus Audu patriarcha Babylonensis Chaldaeorum (col. 514 B): Reprehendit, quia eadem videtur pro ecclesia orientali et occidentali statui disciplina. Vide *Variande*.

§ II. De iis quae in schemate supprimenda proponuntur.

Reverendissimus Simor Strigoniensis (col. 371 C): In capite VII supprimatur necessitas doctoratus in iure canonico, et simpliciter dicatur vicarium generalem debere esse virum doctum. Nam 1° pari sunt doctores in iure canonico. 2° In nonnullis regionibus potius sunt arcendi, utpote promoti in universitatibus suspectis et ab auctoritate ecclesiastica minime dependentibus. 3° Non omnes doctores sunt docti, et de episcopi potius prudenti iudicio confidendum est.

Reverendissimus Demartis Galtellinensis-Norensis (col. 393 B): Quamquam non intendit contradicere prohibitioni quominus in vicarium generalem assumantur canonicus poenitentiarius aut parochi (capite VII), videtur tamen consulere ut supprimatur, cum dicat eam aliquibus, fortasse non immerito, videri posse laesivam libertatis episcopalis, iniuriosam etiam poenitentiario et parochis, quasi scientia ex confessione acquisita ábuti possint ad externa et iudiciaria negotia finienda.

Reverendissimus Melchers Coloniensis (col. 407 B): Expediens esse iudicat, ut in capite I § *Dum autem*, ubi edicitur, episcopos apostolicae sedis iura et ministerii sui libertatem tueri debere, deleantur verba *collatis inter se consiliis, coniunctisque studiis et viribus*; quia ansam praebere possunt ad perverse suspicandum, episcopos incitari, ut contra gubernia conspirent, et superflua etiam esse videntur.

Quoad caput II *De residentia*, silentio hanc praeteriri posse ait, quia fortasse nunquam hoc officium diligenter antactis temporibus observatum fuit, quemadmodum nunc observatur: addit tamen, opportunum se censere, ut poena contra episcopos non residentes statuatur eo modo, quo in schemate edicitur, quia controversias doctorum sapienti modo decidit: sed inquirendum esse putat, an faciendum sit per decretum concilii oecumenici, vel aliter.

Reverendissimus Dupanloup Aurelianensis (col. 437 C): In capite VII circa vicarios generales honorarios supprimendum esse contendit id, quod de eorum nomine et usu abolendo statuitur, praeter ius antiquum et contra libertatem episcoporum ac bonum ecclesiae. Animadvertit enim in iure communi Decretalium, ac nominatim in titulo *De officio vicarii* in sexto hoc sanciri, ut episcopus non unum sed plures possit eligere vicarios, quibus iurisdictionem contentiosam vel voluntariam, aut utramque committat, sive in solidum sive pro parte. Admonet hoc munus in Gallia non impertiri solere nisi viris ecclesiasticis, qui doctrina, virtute, aliisque meritis praecellunt. Accedit necessitas eosdem augendi tum ob vastissimam dioecesum latitudinem, tum ob varietatem ac multitudinem negotiorum, quae expediri debent: alii enim, exempli gratia, praeficiendi sunt scholarum inspectioni, alii domorum religiosarum moderamini, alii aliis episcopalis sarcinae partibus obeundis. Nec iuvat respondere haec obtineri posse, quia necesse sit hunc titulum honoremque tribuere: nemo enim facile subit onus, nisi honor simul accedat.

Reverendissimus Pace Amerinus (col. 449 D): Si praelati inferiores in ea, in qua nunc sunt, conditione existere pergant (vide *Postulata*), non placent quae in capite III § *Insuper* de iis dicuntur. Nam 1° eorum institutio non est apostolica, nec iurisdictio est eorum quos apostolus dixit positos regere ecclesiam Dei. 2° In alio schemate restringuntur facultates vicariorum capitularium, qui tamen sunt et ipsi praelati inferiores, habentque officio suo inhaerentem iurisdictionem quasi episcopalem. Contradictio esse videtur illis negare quod aliis conceditur.

Reverendissimus Zsaaai Casula Uzellensis et Terralbensis (col. 473 D): In capite VII supprimatur prohibitio in vicarium generalem assumendi poenitentiarium vel parochos, tum quia liberi esse debent episcopi in eligendis suis vicariis generalibus, in quibus omnem quam fiduciam ponunt, tum quia secum carere saepe deberent vicario generali.

Reverendissimus Strossmayer Bosnensis et Sirmiensis (col. 480 A): In capite I non interpellentur principes et magistratus ut praesidio sint libertati ecclesiae. Rationes: 1° Periculosum id est, quia haec protectio saepe saepius degeneravit in ecclesiae servitutem. 2° Frustraneum est; in hodierno enim rerum statu principes, etiamsi vellent, non possent ob leges, quas vocant, fundamentales et hinc inde iuratam fidem. 3° Si libertati suae externum aliquod praesidium est, nullibi id ecclesia in posterum inveniet quam in publico iure et publicis populorum libertatibus, ut hoc ipsum medium ab ecclesiae hostibus adhibitum ipsa convertat in suam et populorum defensionem.

(col. 477 A): In capite VII expungantur ea quibus vicarius generalis excluditur ab excipiendis confessionibus. Immerito enim dixit reverendissimus Molinensis (vide *Variande*) episcopos et vicarios generales ab hoc officio abstinere debere: cum e contra 1° potestas remittendi ac retinendi peccata sit summa potestas quam acceperunt, et 2° optime concilientur officia patris et iudicis, uti patet exemplo sancti Francisci Salesii aliorumque episcoporum.

Reverendissimus Vitali Ferentinus (col. 491 D): Ad caput VII amplectitur eorum sententiam qui respuerunt doctoralis laureae necessitatem.

Reverendissimus Faict Brugensis (col. 494 D): Omnino retinendos esse censet duas postremas capitis I paragraphos, quia expedire videtur ut, postquam ecclesia inde a concilio Tridentino cum eadem hac solemnitate loqui non potuit, inter medias nostrae aetatis tempestates, pro praesenti et futuro aevo iterum declarentur verba Christi Domini (Matth. XXII, 21) et apostoli Pauli (Rom. XIII, 1 et 2) de obedientia principibus debita, et simul hi a summo pontifice requirantur ad operam divinam non impediendam, sed pro viribus cum ecclesia promovendam.

§ III. De iis quae in schemate addenda proponuntur.

Eminentissimus Schwarzenberg Pragensis (col. 360 D-361 A): De iuribus etiam episcoporum dici debet, non de solis officiis, et plura sunt addenda de episcoporum dignitate atque auctoritate (vide *Variande*). Nam 1° in Tridentino quoque concilio multum fuit de eorum iurisdictione tractatum et disceptatum. 2° Auctoritas episcopalis non minus hodie impetitur quam pontificia, et illa etiam a concilio defendenda est.

(col. 361 C): Agendum praeterea est de electione episcoporum. Etenim 1° multo magis hoc est necessarium quam dicere de episcoporum officiis: et libertas ecclesiae praesertim circa electionem episcoporum vindicari debet. 2° Mala multa hac in re existunt, contra quae a concilio expectatur remedium.

Reverendissimus Ballerini patriarcha Alexandrinus (col. 365 A, C): Proponit, ut in capite VI addatur, pastores dioecesanos, quorum paroeciae vel secus ecclesiae animarum curam adnexam habentes

numerum quadringentarum vel excedant vel saltem attingant, e clero degenti extra suam residentialem civitatem non teneri advocare ad dioecesanam synodum nisi vicarios foraneos sive locales sive plebanos, qui decani extra Italiam passim appellantur, capitula collegiata si quae sint, ac duos parochos canonice institutione antiquiores ex qualibet plebe sive decanatu, vel duos animarum rectores antiquiores officio, ubi parochi canonice instituti non habeantur. Episcoporum porro maxima sollicitudo esse deberet, ut statim deinde in plenis congregationibus synodalibus plebium sive decanatuum synodales constitutiones promulgentur et graviter commendentur. Motiva sunt: 1° Incommoda quae ex nimia multitudine oriuntur in clero et populo, ratione hospitii, recollectionis animi et gravitatis conversationis, recti ordinis in sacris caeremoniis et conventibus. 2° Expeditior et opportunior facta synodorum celebratio omnibus simul amplae dioecesis et numerosi cleri antistitibus, a quorum non paucis propter praefata etiam incommoda synodi intermissae fuerunt. Generaliter itaque videtur concedendum, quod hic illic fuit peculiari indulto permissum.

Reverendissimus Simor Strigoniensis (col. 367 A): A Agendum est de iuribus episcoporum, quia eorum potestas hodie impugnatur vel extenuatur, cum tamen Tridentinum dicat episcopos successisse in locum apostolorum, et positos esse a Spiritu sancto regere ecclesiam Dei.

(col. 367 C): Initio schematis remittatur saltem ad Tridentina de officiis et obligationibus episcoporum decreta sessionum V, VI, XIII, XXIII, XXIV, XXV, ne videantur patres concilii Vaticani eas tantum sibi proposuisse obligationes quas schema indicat.

(col. 370 C): In capite VI statuatur ut ad synodum dioecesanam vocentur omnes decani et ex districtu decanali unus insuper parochus, quem ceteri parochi votis suis elegerint. Motiva sunt: 1° In multis dioecesibus non possunt vocari quotquot nunc de iure vel consuetudine vocari debent. 2° Sinendum non est ut omnes parochi septem vel octo diebus absint a suis parochiis.

(col. 377 B): In eodem capite VI addatur solum episcopum habere votum decisivum in synodo dioecesana. Absolute enim necessarium hoc est, 1° propter acta synodi Pistoriensis; 2° quia, licet Benedictus XIV clare idem edicat, et Pius VI in bulla dogmatica *Auctorem fidei* sententiam Pistoriensium damnaverit, recentiori tempore rursus fuit haec quaestio agitata ab iis qui ordinem divinitus in ecclesia stabilitum evertere volunt.

Reverendissimus Monzon y Martins Granatensis (col. 373 B): In capite VII mentioni doctoratus addatur illa licentiatus, iuxta usum Tridentinum.

Reverendissimus Losanna Bugellensis (col. 375 C): Antequam de episcoporum officiis dicatur, de eorum iuribus, praerogativis et divina institutione agendum est.

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis (col. 382 A): In capite III expresse inculcetur denuo procuratoris solvendae debitum, aut aliunde si fieri possit provideatur visitationis expensis. Nam in Hispania sunt parochi vel alii, qui per falsam concordati alteriusve documenti interpretationem et variis praetextibus se ab illo debito immunes esse contendunt. Magis etiam necessariam hanc additionem reddit seria visitatio in schemate iniuncta.

In capitibus V et VI addi nonnulla debent quibus provideatur regionibus, in quibus propter gubernionum intolerantiam synodi provinciales et dioecesanae haberi nequeunt.

Reverendissimus Devencux Ebroicensis (col. 383-4): Cum eminentissimo Pragensi et aliis valt ut dicatur de iuribus episcoporum, et praeterea insistit ut agatur de eorum obligatione iura sua integra servandi et tuendi. Rationes sunt: 1° Monita sanctorum patrum et conciliorum, et exemplum concilii Tridentini. 2° Hodierna praesertim necessitas retinendi clericos in officio et compescendi turbulentos. 3° Si de iuribus silent concilium, id nocebit potestati episcoporum; dicetur enim eos fuisse correptos, non vero firmatam eorum auctoritatem. Non est tamen cur reprehendantur, cum officia in schemate recensita impleant, et nimiam potius vigilantiam ibi obiiciant sacerdotes.

Reverendissimus Lluch Salamantinus (col. 387 C): Agatur etiam de episcoporum iuribus, nisi in aliis schematibus id fiat.

In capite VII verbis *vicarii generalis* addantur B haec alia *et officialis*. In aliquibus enim regionibus vicarius generalis episcopi distinguitur ab officiali, ita ut ille rem oeconomicam et administrativam, hic vero iudiciariam et contentiosam curet.

Ibidem mentioni doctoratus in iure canonico addatur illa doctoratus in sacra theologia, et licentiatus sive in iure canonico sive in sacra theologia.

Reverendissimus Spaccapietra Smyrnensis (col. 399 C, D): In fine capitis I ubi sermo est de debito obsequio et obedientia praestanda saeculi potestatibus, cum nostra aetate antiquis gubernantibus novi gubernantes de facto passim succedere accidat, proponit, ut mentio fiat celeberrimae Gregorii XVI constitutionis, quae incipit *Sollicitudo ecclesiarum*, in qua declaravit sanctam sedem, cum aliquem gubernationem in populis exercentem titulo quolibet, etiam regio, vel litteris aut legatis oratoribus honorat, vel cum eo negotia tractat, non intendere C idcirco ullum ei ius attribuere aliorumve iuribus detrahere, sed ea tantum prae oculis habere, quae ad spiritualem populorum felicitatem conducant.

Reverendissimus Darboy Parisiensis (col. 403 A): Titulum *De episcopis* secum ferre dicit, ut habeatur ratio non solum de episcoporum officiis, verum de episcopatu iuxta totam comprehensionem sumpto, ac proinde de eius origine ac natura, de loco quem in hierarchia tenet et qua vi hunc servare possint episcopi, qua polleant auctoritate leges ferendi, iudicandi, dispensandi, atque de eorum privilegiis et iuribus. Dici debuisset de omnibus quae facere aut debet aut potest episcopus ad bonum quae dioecesis regimen; de legibus et iudiciis, relationibus cum aliis hierarchiae ecclesiasticae membris, et cum variae conditionis viris laicis, de permultis boni ac mali fontibus qui episcopis aut adiumento sunt aut impedimento, de institutionibus et factis D inter quae episcopi versantur, de usibus temporum et locorum, indole institutionum, instinctibus populorum, inordinata libertate diariorum, de ratione denique qua haec omnia vinci et ad animarum salutem revocari possint ab episcopis.

Reverendissimus Melchers Coloniensis (col. 407 A): Censet in capite I pertractandum esse de episcoporum dignitate et iuribus, quin etiam de reformatione episcoporum, quia omne verum et sincerum reformandi studium a sui ipsius reformatione principium habere debet, atque ideo non speciali quidem instructione, nec lata locutione, sed gravibus verbis ediscendum, quod ii, qui primi sunt in dignitate, primi et esse debeant in vitae sanctitate, in sequela Domini nostri Iesu Christi crucifixi, in imitatione eius humilitatis et spiritus paupertatis, vitamque degere alienam ab omni mundano fastu, luxu et splendore, deditam orationis et meditationis studio, ut eorum vita omni clero sit exem-

plar, et praeclara gregi forma ex animo, et non A ad speciem.

Reverendissimus Gandolfi Cornetanus et Cantumcellensis (col. 413 A): Clamat essari primo debere dignitatem et iura episcopalia; insuper et laudandos episcopos hic congregatos qui amplissima dederunt argumenta verae et sincerae adhaesionis erga Petri cathedram, hoc non soli pro religione et abnegationis in ecclesiae iuribus tuendis, patientiae quoque et fortitudinis in persecutionibus tolerandis. De his honesta mentio facienda in Vaticano concilio, quemadmodum in duabus encyclicis fecit sanctissimus dominus noster dum persecutio efferveseebat.

Reverendissimus Charbonnel Sozopolitanus (col. 417 A): Existimat in capite I, post primam sententiam de firmandis episcoporum officiis, opportunam esse mentionem de quasi immensis benedictionibus quae adveniunt episcopis intrantibus per ostium B vocationis divinae, et de maledictionibus quae veniunt illis qui per latam portam ambitionis irrediuntur.

Reverendissimus Ketteler Moguntinus (col. 419 B): Innuit mala gravissima quae ex non recta electione episcoporum proveniunt ecclesiae, et satagendum dicit, ut, quantum fieri potest, omnes eliminentur abusus. Non adimendum principibus et capitulis quod habent concessum ius in electione praesulum, sed putat addendum in schemato caput doctrinae, in quo totum electionis episcoporum negotium tradatur, et immensum nefas eorum explicetur, qui ad aliquam in hoc negotio partem vocati, secundum respectus humanos aut suasiones politicas suas partes agunt.

Putat suadendum episcopis, ut una cum canonicis capituli cathedralis communem vitam agant, C cum nihil magis ad aedificationem populi et ad vitae sacerdotalis virtutes excolendas conducat.

Reverendissimus Fania Potentinus (col. 426 C): In capite I mentionem fieri postulat de episcoporum dignitate ac iuribus, ut auctoritati episcopali tum apud populum tum apud clerum maior concilietur reverentia, et fructuosius sit eiusdem exercitium.

(col. 427 B): In capite V § *Episcopi* addi postulat, ut quando convocanda est synodus provincialis sede metropolitana vacante, et adest archiepiscopus suffraganeis carens, qui semel iam metropolitanum elegisse comperiatur, hoc in casu ius synodum convocandi eique praesidendi archiepiscopo isti, neutiquam vero episcopo antiquiori tribuatur, ob supereminentiam honoris, quae dignitati archiepiscopali debetur. Quod si forte istiusmodi archiepiscopi suffraganeis carentes, vel unum tantum habentes, duo vel plures concurrant, alternatim ab iis illud ius exerceatur in suis respective ecclesiis. Praeterea D addatur quod, metropolitano concilium convocante eique praesidente, archiepiscopus suffraganeis carens praecedat suffraganeum antiquiorem.

Reverendissimus Dupanloup Aurelianensis (col. 433 A): Assentitur dictis ab eminentissimo Pragensi et reverendissimis Coloniensi ac Parisiensi, postulatque ut de excellentia et iuribus episcoporum sermo habeatur, eo vel magis quod haec nostra aetate a quibusdam laicis protervioribus ea impetuntur et conculcantur.

(col. 435 B): In capite V addendam esse ait injunctionem congregandi concilia plenaria ad exemplum antistitum Americanorum, ut, collatis consiliis, de communibus eiusdem nationis necessitatibus consultetur. Quae si solemniter celebrari facile nequeant, saltem singulis quinquennis habeantur episcoporum collationes, per quas concilii nationalis defectui suppleatur.

Reverendissimus Dubuc Rubrá Mallocensis (col. 443 B): Inter episcoporum officia illud utiliter addendum censet, quod in Christi ovile nisi per ostium ingredi non liceat, et quod finitum diebus, quibus parochi pro fidelibus sibi communis celebrare habentur, episcopi pro universo grege suo sacrosanctum offerant missae sacrificium. De cardinalibus autem et Romanis congregationibus nihil addendum existimat, cum nulla existat necessitas, et tota haec res ad solum pontificem pertineat.

(col. 445 A): In capite VI addendum putat, quod si propter fidelium necessitatem et sacerdotum paucitatem omnes de iure vocandi advocari nequeant, quidam ex ipsis et parochi proprie dicti, aut decani tantum advocentur, quibus vero impeditis procuratorem mittere liberum sit.

Reverendissimus Pace Amerinus (col. 450 C): Putat non abs re fore ut aliquid dicatur de consiliariis episcopalibus.

Reverendissimus Ormaechea de Tulancingo (col. 457 C): Praescribatur episcopis ut in sua dioecesi erigatur congregatio censurae librorum ex optimis composita viris, et ubi quinque reperiri nequeant, saltem unus eligatur qui libros et folia de fide et moribus scripta examinet, suumque iudicium episcopo aut gubernatori dioecesis communicet. Episcopus nimio negotiorum numero impeditur quominus ipse illud officium obeat, quod tamen maxime necessarium est in America, in quam tot volumina introducuntur.

(col. 454 A): Ad caput I § *Dum autem* animadvertit, episcopos Hispano-Americanos in magnis angustiis versari, quia eorum libertas in omnibus fere negotiis ecclesiasticis impeditur a gubernatoribus, unde etiam humiliata et contempta est dignitas episcopalis. Necessariae igitur sunt leges quibus non solum gubernia intra potestatis suae limites contineantur, sed viri etiam ecclesiastici perspiciant dignitatem episcopalem et omnium a suo episcopo dependentiam.

(col. 457 C): In capite VI omnino addi debet soli episcopo esse votum decisivum, ceteris consultivum tantum.

Reverendissimus Zunnui Casula Uxellensis et Terralbensis (col. 469 A): Schemati praeponatur proocmium de divina ecclesiasticae hierarchiae constitutione, ex qua, memorato supremo Romani pontificis primatu honoris et iurisdictionis ac infallibili magisterio, prono alveo fluant cardinalium et episcoporum auctoritas, dignitas, iura, officia. Inter iura autem episcoporum primo loco vindicetur eorum electionis libertas contra eam laedentes saeculi potestates. Rationes sunt: 1° A sola ecclesiasticae hierarchiae constitutione derivantur mystici corporis Christi vita, unitas, auctoritas, omniumque eius membrorum unio, vigor, iura, munia, actus (ut ait apostolus) proprii. 2° Electionum libertas vindicata servilos arcebit episcopos.

(col. 474 B): Ab omni capituli voto et influxu liber pronuntietur episcopus in regimine dioecesis. Sufficere enim canonicis debet si singillatim mereantur ab ordinariis consuli et ad varia officia assumi.

(col. 473 A): In capitibus V et VI necessario debet explicite indicari quibusnam competat in synodis provincialibus et dioecesanis ius interveniendi, et soli episcopo in synodo dioecesana esse votum decisivum, eiusque arbitrio relinqui iudicium circa materias proponendas vel tractandas, seclusa omni sive cleri sive capituli consensu aut voto etiam consultivo. Motiva sunt potius tacite legenda ab episcopis quam exponenda.

Reverendissimus Strossmayer Bosnensis et Sirmiensis (col. 476 A): De iuribus episcoporum dicen-

dum est, quia inter eorum iura et officia individuus est nexus. (col. 477 B): Sed inter officia non memoretur applicatio missae pro populo (quam expulsi cepit reverendissimus Mollinensis), ne videantur episcopi huic obligationi defuisse.

(col. 479 D): De episcoporum electione tractari debet, quia una est ex gravissimis ecclesiae necessitatibus, et in ea versatur tota causa libertatis ecclesiae, cum Christus Dominus interdum et maximi valoris pro ea libertate praesidium posuerit in forti et constanti animo episcoporum, adeoque sollicite curandum sit ut boni eligantur episcopi.

Reverendissimus Vitali Ferentinus (col. 489 B): Haud dubitat, de honoribus, dignitate, auctoritate episcoporum, et eorum libertate in gerendo munere abundanter alibi rationem haberi. Bonum est, ait, ut fideles prius officia quam beneficia nostra dignoscant.

(col. 491 C): Schemati praeponatur ecclesiastica hierarchia, utpote quae universae disciplinae parens est, et suum cuique decus ac ius perspicue atque explicite tribuit.

(ibid.): Quoad obligationem visitandi sacra limina et referendi de statu dioecesis (capite IV), prospiciendum est incommodo et difficultati perspicue et ordinate statum dioecesis describendi, quando paulo ante praescriptum temporis spatium decesserit vel translatus fuerit episcopus.

(col. 492 B): Ad caput VII consulendum putat, quantum fieri potest, decori illorum vicariorum, qui improviso et inopinato hac dignitate destituti per urbes passim errare videntur, et ab iis saepe, quos compescere et coercere necesse fuit, turpiter molestantur. Si huic rei provideatur, facilius erit viros virtutibus praeditos invenire.

Reverendissimus Faict Brugensis (col. 494 C): Contradicit iis qui vellent in capite I sermonem fieri de iuribus episcoporum et de multis aliis; existimat enim de ils dicendum esse ubi de synodis dioecesanis ut provincialibus, de seminariis, de capitulis, de vita et honestate clericorum. Sed in titulo addendum indicat *De dignitate . . . episcoporum;* nam opportunum esse censet ut pontifex, episcopis praesentibus, quaedam verba proferat quibus dignitas et origo divina episcopatus toti mundo declarentur, cum his temporibus decor et auctoritas episcopalis nimis frequenter vilipendantur.

(col. 494 A): In eodem capite I, pag. 2, lin. 6 ante finem, ubi dicitur *divinae legis* etc., unum verbulum addi desiderat, ita ut dicatur *legis divinae pariterque et ecclesiasticae.*

Reverendissimus Zwerger Secoviensis (col. 500 A): In capite III § *Nec ad* desiderat ut addatur vicarios capitulares teneri ad visitandam dioecesim, quoties sedes ultra biennium vacet.

(col. 500 C, D): In capite VI addatur praelatos vere nullius in posterum, etiamsi forte hucusque privilegium synodum dioecesanam celebrandi non habeant, eam non tantum posse, sed debere celebrare.

Adhaeret oratoribus qui petierunt ut non omnes de iure ad synodum dioecesanam vocandi in posterum vocari debeant, et commendat quod statuit saeculo XVI cardinalis Campegius legatus apostolicus in Germania, ut synodi habeantur cum potioribus praelatis, decanis ruralibus virisque dignis. Id postulat nimius in magnis dioecesibus numerus convocandorum, et curae animarum necessitas; verus autem eiusmodi synodos esse posse liquet ex Benedicto XIV, sacra congregatione Concilii, et exemplo Belgii et Austriae.

Reverendissimus Melchisedechian Erzerumiensis Armenorum (col. 505 B): Utile censet, orientali praesertim ecclesiae, ut in capite I § *Dum autem* non contra principes tantum, sed contra populi etiam exigentiam libertas ecclesiae expresse vindicetur.

(col. 505 C): In capite II addendum proponit declarationem qua expresse edicatur, episcopos orientales ad residentiam eodem moralem sed et personalem eodem modo teneri, quo teneantur episcopi occidentales; sunt enim nonnulli qui falso opinentur, occidentales huic legi obstrictos esse, quia certos mensae reditus percipiunt, adeoque secus dicendum esse de orientalibus qui mensa episcopali careant. Id autem falsum esse demonstrant antiquiores orientalis ecclesiae canones, qui decernunt eos deponendos esse, qui per tres hebdomadas sine necessitate abfuerint. Deinde quam maxime congruit, ut inter episcopos ritus orientalis et occidentalis uniformitas conservetur, salvis usibus ac ritibus contrariis, ab apostolica tamen sede approbatis.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum (col. 507 A) Postulat ante omnia addi speciale caput inscriptum *De disciplina cleri* generatim, quatenus nimirum inferiores ac superiores ecclesiasticos viros complectitur, ibique agatur de sanctitate vitae, oratione mentali et vocali, divino officio, missa, praecavendis periculis castitati contrariis, personis quae clericis famulatum praestant, charitati praesertim erga pauperes, concordia, negotiatione prohibita, spectaculis aliisque similibus. Post haec singillatim loquendum esse dicit de cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis, episcopis, vicariis generalibus et capitularibus, canonicis, parochis etc., una simul exponendo, quae cuiusque dignitas, iura et officia.

(col. 508 D): Ad capita V et VI postulat ut agatur etiam de synodis nationalibus. Interest enim quam maxime, ut antistites unius eiusdemque nationis communibus consiliis expendant ac statuant regulas, quas singuli uniformiter sequi debeant in relationibus, quae inter ecclesiam et civile gubernium intercedunt.

§ IV. De iis quae in schemate varianda proponuntur.

Eminentissimus Schwarzenberg Pragensis (col. 360 D): In capite I uberius exponatur muneris episcopalis excellentia, ita ut pateat quantum sit munus quantaque dignitas episcoporum, qua sunt apostolorum successores et positi a Spiritu sancto in regimine ecclesiae. Vide *Addenda.*

(col. 361 B): Mutetur forma nimis acerba, quae neque episcoporum dignitati, neque eorum, ut nunc sunt, merito, neque praesentis temporis adiunctis convenit. Si rigor exigat, mitius et verius dicatur: Si qui forte sint qui hanc vel illam muneris partem neglexerint.

Reverendissimus Simor Strigoniensis (col. 368 A): In capite I loco *morbidae pecudes* ponatur *morbidae oves,* quia haec sola vox fidelibus convenit, et biblica est.

(ibid.): In fine capitis I non dirigantur verba ad principes, sed fidelis populus ipse moneatur. 1° Principes facile reponent se velle, sed non posse. 2° In populis centuplum fructum eiusmodi exhortatio feret.

(col. 368 C): In capite II apertissime remittatur ad Tridentina decreta de residentia, et nihil fere in eo remaneat nisi quod dicitur de tribus mensibus absentiae et de poena. Nam 1° nimis longum esse illud caput videtur, cum desint nunc motiva quae Tridentinum ad residentiam tam severe urgendam duxerunt; residunt hodie episcopi, et cessarunt causae ob quas olim non residebant. 2° Decretum Tridentinum, licet severum, saltem indicat quatuor causas excusantes, christianam charitatem, urgentem

necessitatem, debitam obedientiam, evidentem ecclesiae vel reipublicae utilitatem. Adhuc exhibent, et nihilominus eas, praeter turbam, omittit schema: immo quarta praetermittitur, eo quod, ut dixit adiutatio, hodie nullibi sint comitia regionum, quibus episcopi interesse debeant. At falsum hoc esse patet exemplo Hungariae, Austriae, Galliae, Bavariae, magnorum ducatuum Badensis et Hassiae, regni Wurtembergici, eatque exempla evidens huius rei utilitas. 3° In hoc schemate adimitur metropolitano ius quoad licentiam concedendam ei tributum a Tridentino, et denuntiator ipse constituitur, uti etiam nuntius apostolicus. Sed denuntiare metropolitanus nequit; nisi enim prius eodem apostolicam vel absentem interroget de licentia forte concessa, periculum est ne denuntiet licentiam habentem. Nuntii etiam nimis sunt venerandi quam ut episcoporum denuntiatores esse videantur; denuntiatores nullibi diligantur.

(col. 370 B): Initio capitis III pro *inducere* ponatur *conservare*. Haec enim vox catholicis nunc regionibus, in quibus periculum est, convenit; illa vero iisdem convenit ut erant tempore Tridentini, quo haeretici multas regiones invaserant; quapropter merito Tridentinum dixit „sanam orthodoxamque doctrinam, *expulsis haeresibus*, inducere".

Reverendissimus Monson y Martinez Granatensis (col. 373 B): In capite VII expresse praecipiatur, non tantum consulatur, ut vicarius generalis sit sacerdos. Idque 1° propter ipsam rationem, ob quam in schemate consulitur. 2° Sacerdotes de sacerdotibus iudicare debent. 3° Vitandum est spectaculum, quod is qui vicarium generalem aut egit aut adhuc agit, ad nuptias eave universim negotia transeat, quae, licet laicos non dedeceant, praefato tamen munere sunt indigna.

Reverendissimus Lozsana Bugellensis (col. 375 C): Elocutio primae periodi capitis I *Quoniam quanta est* etc. usque ad illa *regere ecclesiam Dei*, nobilior debet esse et dignior coetu episcoporum, cui non convenit, quia est modus loquendi qui ab ipsis episcopis non adhibetur cum iam ordinatis, nisi devii et peccatores facti sint.

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis (col. 379 B): Paucioribus et clarioribus verbis utendum est in capite I, cuius stylus est nimis diffusus et veluti oratorius. Inopportunus est et mali exempli frequens usus Sacrae Scripturae mutato verborum ordine, retenta licet sensus substantia.

(ibid. C): Caput I dividatur in duo, modo sequenti vel simili: „**Caput 1**: *De officiis episcoporum*. Quanto maior est episcoporum dignitas, eo maius ipsis officiorum onus incumbit. Nam omnibus et singulis episcopis nihil est aptius et efficacius ad hoc ut scilicet pastorali munere sancte defungantur, quam sibi meditatione persuadere quovis vitae tempore unicuique eorum ab apostolo Paulo repetita ac inculcata salutaria illa verba, quae ipse discessurus tamquam pretiosae hereditatis sanctum testamentum commisit et tradidit Ephesino episcopo aliisque finitimis quos congregavit Mileti, et in illis nobis: *Attendite*, inquit, *vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo*. Eadem autem vobis, venerabiles fratres, nos quoque apostolica sanctorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate freti repetimus, et toto cordis affectu inculcamus, quos Romae congregavimus atque etiam universis in toto terrarum orbe diffusis." Sit autem caput II: „*De quotidiana divini verbi meditatione et examine conscientiae*. Itaque attendite vobis. Et nane cum istud sit primum et praecipuum officium episcopis ab apostolis inculcatum, ubi dubio istud est illis necessarium ut idonei efficiantur singuli ad alterum efficiendum sibi persuadendum, quod de gregis ipsis concreditis eorum praecustodiendi. Quare ergo approbato concilio monemus et hortamur in Domino: 1° Singuli episcopi unaquaque die integrum horam explerent in pia et practica meditatione verbi divini, quae mentem coelestia sapientes, terrena despicientes. 2° Unusquisque etiam die eamdem dimidiam saltem horam lectioni sacrae impendant, qua animam suam reficiant et corroborent. 3° Saltem ad minimum quotidie ad quadrantem horae tam personalia quam episcopalia peccata coram Deo examinent, et emundent corda sua a mundanis defectibus. 4° Si non singulis, tertio saltem quoque anno per octo integros dies in spiritualibus exercitiis, ac si fieri potest ab aliis omnibus negotiis et curis separati, sibi tantum attendant, et renoventur perfectius in interiori homine secundum imaginem Iesu Christi magistri nostri et exemplaris; singulisque hebdomadis saltem peccata confiteantur."

(col. 380 C): Duae ultimae capitis I paragraphi tanti sunt momenti ut ex iis duo distincta capita efformanda sint, in quibus practice indicentur episcopis media prudentiora et efficaciora difficillimam illam in praefatis paragraphis indicatam muneris sui partem implendi. Duo haec capita poni possunt post explicatum residendi officium.

(col. 381 B): Caput II incipiat a verbis apostoli: *Attendite universo gregi in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei*, et redintegretur totum decretum Tridentinum sessionis XXIII capite I *de reformatione*, paucis illud lineis complectendo. Nam 1° ita indicabitur, quae a ieiuno nunc initio omittitur, basis ac fundamentum obligationis residendi, praeceptum nempe illud divinum ex quo Tridentinum hanc obligationem deducit, et ex quo episcopi intelligent suavitatem legis residendi ob gratiae divinae auxilium. 2° De formali quoque residentia dictum erit, quae longe maioris momenti est, quam materialis fuse in schemate tractata. 3° Cum Tridentino explanata erit natura legis residendi, et enumeratae causae ob quas Deus episcopos praecepto residendi prodire urget. 4° Indicati erunt tres menses a Tridentino concessi, causae quoque ob praesentiam alibi in propriae vel alterius ecclesiae bonum utilem aut necessariam a residentia excusantes, et licentiam concedendi facultas restituta metropolitano. Huius enim soli sedi apostolicae reservatio facta ab Urbano VIII causam amplius non habet, et subinde moram nocivam inducit.

Reverendissimus Ramirez y Vasquez Pacensis (col. 394 C): In capite II detur metropolitano ius concedendi licentiam. Rationes: 1° Regionum ab urbe Roma distantia. 2° Charitas aliaeve causae possunt esse valde urgentes. 3° Metropolitano facile est iudicium et omnium circumstantiarum appretiatione securum.

(col. 395 A): Varietur in eodem capite II modus procedendi contra absentem, ita ut praecedat admonitio per metropolitanum vel seniorem episcopum faciendo episcopo tribus mensibus absenti. Si absens contumax fuerit, tantum puniatur quantum abfuerit. Tandem de utilieri ecclesiae persona provideatur. Ratio est, quia nunc videretur episcopus iure suo cedere per ipsam trium mensium absentiam. Dicitur enim, adhibita particula copulativa *atque etiam*: „Quodsi tribus mensibus ultra concessos absens fuerit, metropolitanus . . . sedi apostolicae denunciare tenetur, quae in ipsos absentes, prout cuiusque maior aut minor culpa exegerit, animadvertat, atque etiam ecclesiis ipsis de utilioribus personis provideat." Quamquam iurisdictionis interdictio

gravissima poena est, totum tamen negotium agitur sine praevia admonitione, absque summaria etiam informatione iudiciaria, sed simplici praecedente denuntiatione facta a metropolitano vel episcopo antiquiore.

Reverendissimus Darboy Parisiensis (col. 404 B): Expungenda vel certe mutanda esse arbitratur verba capitis I § *Principes*, quia quondam famulatum ecclesiae erga principes redolent. Insuper in plerisque Europae regnis clerus non potest aperte principibus favere, quia sibi conciliet populorum invidiam et odium. Ipsi principes quandoque magis nocent quam prosunt, si nimis patenti patrocinio clero faveant, quandoque pro varia rerum conditione patrocinium suum denegare coguntur. Satius erit, neque principum requirere patrocinium et protectionem, neque episcoporum concursum et actionem indiscrete offerre.

(col. 404 D): Capite II. Haud decens esse putat, residentiae legem pro episcopis tam solemniter, et duriori praesertim inculcatione, innovare, quia in praesentiarum ab omnibus episcopis observatur, et legis renovatio e contra tamquam transgressores penes contemporaneos eos exhibet, apud posteros vero iniusta labe commaculabit. Omnino autem improbat poenam seu mulctam pecuniariam contra non residentes episcopos propositam, tum quia episcopos non decet, et hodierni episcopi nunquam talibus minis occasionem dederunt, tum quia inutilis est. Cum enim in pluribus Europae regionibus ad fructuum restitutionem delinquentes cogi materialiter nequeant, episcoporum conscientiae relicta manet; eam autem profecto non exequetur ille quem ad residendum conscientia non impellit. Addit, ab obligatione denunciandi non residentem et non visitantem dioecesim (capitibus II et III) animum abhorrere, quia obligatio haec ignobilis est, odiosa et vana, et leges, quae tali sanctione muniri debent, malae sunt, vel mox in desuetudinem cadunt.

(col. 403 C): Ceterum, quod ad officia episcoporum attinet, dignius de iis dici debet, et notandum est inscriptionem capitis I illa annuntiare omnia, ac nihilominus in sequentibus capitibus talia exponi quae et ipsa sunt episcoporum officia.

(col. 405 C): Animadvertit, non esse rationi consentaneum, ut, admissa vicariorum generalium pluralitate, eorum numerus ad tres coarctetur (capite VII), sed relinquendum esse iudicio episcopi vicariorum numerum determinare ex consuetudine, utilitate, seu necessitate dioecesis. Idem dicendum esse, addit, de vicariis honorariis, quos nulla allata ratione supprimendos esse schema proponit; si hi tollendi sunt, tollendi pariter erunt praelati ad honorem, qui in Urbe creantur.

Reverendissimus Melchers Coloniensis (col. 408 A): Capite III. Ad visitandam per seipsum, quod maxime refert, amplam dioecesim, qualis est Coloniensis, quae habet octingentas paroecias praeter alia pia instituta, episcopo non sufficere quinquennium ait, et petit, ut non stricto modo quinquennium tamquam ultimus terminus visitationis totius dioecesis definiatur, sed saltem pro iis dioecesibus, quae plusquam quingentas continent paroecias, amplior terminus praefigatur.

(ibid. B): Ut synodi provinciales et dioecesanae (capitibus V et VI) non negligantur sed libenter habeantur, variandam proponit formam et methodum, quae hucusque viguit, quia difficultatibus plena est; et postulat, ut imposterum sine dicta forma celebrari queant, se sufficiat, ut ad synodum dioecesanam, praeter canonicos capituli et clerum civitatis dioecesanae, ex singulis decanatibus decanus, et praeter decanum alter etiam parochus a ceteris parochis eligendus advocetur. Optat etiam ut in capite V dicatur, acta et decreta conciliorum provincialium post revisionem seu examen apud sanctam sedem non esse immutanda, neque aliquid esse addendum, nisi prius a sacra congregatione Concilii audiatur metropolita.

Reverendissimus Gandolfi Cornetanus et Centumcellensis (col. 413 B): Singula munia episcopalia insinuentur per exhortationem ad prosequendum id, quod hucusque tam diligenter praestiterunt episcopi. Talis expositio cum laude coniuncta servabit honorem ordinis episcopalis, cuius dignitas a scelestissimis hominibus tantopere depressa fuit.

(ibid. C): Quoad caput II non consentit iis qui dixerunt, circa residentiam episcoporum satis esse provisum per Tridentinum, et reiecerunt mutationem in schemate propositam. Etenim aliae nunc sunt circumstantiae, quaestiones etiam ortae sunt inter doctores, et nova regula brevior ac simplicior est. Vellet tamen omitti mentionem peccati mortalis quoad eos qui ultra tres menses abfuerint, et alium petendae veniae modum adhiberi: scilicet ab Italis episcopis recurrendum directe ad sedem apostolicam; a dissitarum vero regionum episcopis vel ad metropolitanum vel ad nuntium apostolicum vel ad antiquiorem suffraganeum.

(ibid. B): Ad caput V convenit cum iis, qui synodorum provincialium celebrationem ad decennium protrahi cupiunt.

Quoad synodos dioecesanas (capite VI) protrahendum iudicat tempus celebrationis ad quinquennium.

Reverendissimus Parlatore Sancti Marci et Bisinianensis (col. 416 B): Primum concilium provinciale (capite V) differendum putat saltem ad triennium ab exitu huius concilii oecumenici, ut diligentius et commodius fructus inde collecti examinentur, nec non idonea remedia proponantur: eoque magis quod concilio provinciali praeire debeat visitatio quae cursim facienda non est, nec tam cito fieri potest ob difficultatem viarum etc.

Quemadmodum concilia provincialia, ita et synodi dioecesanae quinquennium requirunt: eas congregari post triennium (capite VI) difficile factu est propter sumptus aliaque incommoda.

Reverendissimus Ketteler Moguntinus (col. 419 C): In capite III obligationem visitandi magis inculcandam censet. Praeterea episcopis iniungendum ne in visitatione peragenda umquam nisi unum vel ad summum duos presbyteros, et unum famulum secum ducant, tum quia secus onerosa et taediosa fit visitatio populo et clero, tum quia falsa est opinio mundana posse episcopos per fastum exteriorem et saecularem acquirere populi aestimationem. Tempus autem quinquennii oratori non placet, quia non sufficit ut pastor gregem et grex pastorem cognoscat.

(col. 420 D): Ad capita V et VI vehementer optat ut Vaticana synodus negotium celebrationis synodorum provincialium ac dioecesanarum ita efficaciter tractet, ut per totam ecclesiam regulariter celebrentur. Ad hoc putat revisioni subiiciendum ordinem in pontificali praescriptum, et faciliorem ac temporum necessitatibus magis accommodatum proponendum. Inculcandum insuper, salutares synodorum fructus non a multitudine decretorum, sed inde pendere ut remedia proponantur quibus nervus rerum optime tangatur, verisque provideatur necessitatibus, et quae efficaciter etiam executioni mandentur.

Reverendissimus Fania Potentinus (col. 426 C): Pag. 3 lin. 16 textus reformetur ita ut dicatur *a*

quibus potissimum monita salutis et vivendi exempla A *petuntur*. Cum enim in episcopo tum doctrina tum vitae sanctitas elucere debeat, logice sequitur ut a priori monita salutis, a posteriori exempla vivendi sumi possint.

(ibid. D): Nonnullis forsan placere ait, ut ibidem lin. 29 omittatur mentio obedientiae, vel saltem ut obedientiae passivae et activae discrimen declaretur; ipse vero notat in hoc casu opus fore commentario in verba sancti Pauli ad Romanos XIII, 1: *Non est enim potestas nisi a Deo*.

(ibid.): Caput II plus aequo longum existimat, necnon severius ac minutius quam oporteat, adeoque et contrahi et temperari postulat.

(ibid.): In capite III multa sunt verba episcopis fortasse molesta, quaeque paci offendiculum parere possunt: hinc eadem temperari exposcit. In votis etiam habet ut initio capitis repetantur verba Tridentini sessione XXIV capite III *de reformatione*, B aut saltem ad verba *orthodoxam doctrinam inducere* aliquid addatur, ita ut locutio sit: *orthodoxam doctrinam, depulsis erroribus haeresibusque, inducere et conservare*. (col. 427 A): Et pag. 8 lin. 4 pro *quolibet* dicatur *quolibet saltem*, ut salvum sit ius, immo libertas episcopi. Ibidem lin. 24 post verbum *suffragari*, ad vitandas controversias dicatur: *secus vero si praelati inferiores eiusmodi iurisdictionem episcopalem cum territorio separato non obtineant*. Item pag. 9 lin. 3 post verbum *sepositis* adiungatur *nisi aliter gravis aliqua necessitas urgeat;* ita enim ea loquendi ratio mitior evadet.

(ibid.): In capite IV ad onus visitandi sacra apostolorum limina expresse adigantur etiam episcopi titulares, propter obedientiam quam et ipsi debent Romano pontifici, iuxta ea quae tradit Benedictus XIV *De synodo dioecesana*. Poenae autem in eodem capite IV constitutae mitigari C debent; non enim conveniunt nisi iis, qui positive ob malum animum praefatam obligationem negligunt.

(ibid. E): Capite V, pag. 13 lin. 24, et capite VI, pag. 17 lin. 4, quibus locis apostolicam veniam requiri statuitur iis in casibus, quibus antistites synodum habere impediuntur, in hunc sensum variari vellet, ut satis sit de impedimento certiorem facere sacram congregationem Concilii in relatione status ecclesiae praescriptis temporibus exhibenda.

Reverendissimus Dupanloup Aurelianensis (col. 435 C): Rogat ut nullo modo labefactetur conciliorum provincialium libertas, et sacra congregatio Concilii in eorum revisione facienda magnam semper rationem habeat ingenii, morum, immo consuetudinum ac necessitatum, in quibus tanta est populorum diversitas; praesertim vero cupit ne quidquam addatur de quo patres non deliberaverunt, neque hi D publicare saltem cogantur decreta iam non sua.

Reverendissimus Dreux Brézé Molinensis (col. 441 B): De episcoporum officiis suavius et ex commendatione peragendum existimat.

(col. 443 D): Circa eorum residentiam (capite II) excusationes Tridentinas asservari exoptat, et Tridentinae poenae in defectu legitimae excusationis solutionem uniuscuiusque conscientiae relinqui, atque nuntiis apostolicis, metropolitano et antiquiori suffraganeo non imponi ullas hac in re partes, utpote quae inutiles et odiosae et difficultatum ac querelarum occasio erunt. Eae ipsis sufficiant monitiones, exhortationes, ac etiam denuntiationes, quas charitas suadet.

(col. 444 A): Visitationem sacrorum liminum (capite IV) utilius ordinari putat, si non ab eadem die obligatio inciperet, sed diverso tempore, ita ut prima vice terminus indicaretur, deinde pro diversa locorum distantia determinandus; eosne enim uno eodemque anno omnes eiusdem regionis dioeceses desereretur. Quidam posset ordo praestitui; exempli gratia, ut proxime quadriennio quarta pars episcoporum Galliae teneretur sacra limina visitare, altera pars post quinquennium, et ita porro. Sic non omnes dioeceses suis destituerentur pastoribus, diversarum regionum episcopi Romae sibi occurrentes magnam inde utilitatem perciperent, et unoquoque anno relationes dioecesanae quasi summam et abbreviatam totius orbis catholici rationem afferrent.

(col. 445 A): Quod vero spectat ad synodus dioecesanas (capite VI), in voto habet ut quotannis, post spiritualia cleri exercitia, uno vel duobus diebus absolvendae celebrentur; recurrente autem quinquennio una solemnior indicetur ante vel post provinciale concilium celebranda.

(ibid. B): Non liquido apparere adnotat, cur provectior aetas in vicario generali vix tyrone episcopalis status requiratur (capite VII), quam in episcopo aut quolibet alio animarum curam habente. Praeterea nihil esse immutandum quod attinet ad sacrum characterem vicarii generalis. Nam 1° nulla est ratio ecclesiae disciplinam hucusque vigentem sive praecepto sive exhortatione immutandi; et si ex una parte moribus sapienter invaluit ut sacerdos assumatur, ex altera parte non est carpenda praxis opposita, nec tollendum ius episcopi, nec remedium huic negandum in extraordinariis necessitatibus. 2° Iurisdictionis officium non videatur necessario cum ordine sacerdotali connecti. 3° Ex nimia sacerdotalis characteris commendatione vicario generali vires addere videmur ad confessiones contra canonicas sanctiones excipiendas. Si in vicario suadenda videatur dignitas sacerdotalis, et insuper ille e civibus assumatur, instantissime orator obsecrat, ut confessionis ministerium vicario absolute denegetur, maxime sacerdotum. Ut autem avertantur incommoda regressus ad saeculum a reverendissimo Granatensi indicata, ad summum opus foret vicario nondum constituto in sacris imponere obligationem sacrum ordinem suscipiendi.

(col. 446 C): Non arridet, plures illos vicarios, quos sapienti limitatione schema tolerat, in solidum constitui debere. Nam 1° opportuna officialis a vicario distinctio non est immutanda. 2° Laboris distributio, praesente episcopo, celeri negotiorum expeditioni inservit; eo autem absente, unitati regiminis consuleretur si inter vicarios observaretur prioritatis ordo, ita ut unus vocaretur in universam sollicitudinem, altero vel duobus in infirmitatis aut alicuius necessitatis casu vices impediti supplentibus. Nimio vicariorum numero opponit orator bonum unitatis. Multitudo plebis regendae nihil contra unitatem vicarii probat, sed potius suadet amplarum dioecesum divisionem; neque intolerabile uni vicario onus imponitur, cum illud distribuere possit. Neque negentur honores et praerogativae, sed regiminis unitati consulitur quam semper ecclesia voluit.

Reverendissimus Pace Amerinus (col. 448 C): Ad caput II inter legitimas absentiae causas non enumerat solum illas quatuor, quas concilium Tridentinum recognovit, sed munus etiam quodcumque, quod cum episcopali officio coniungatur et personaliter sit adimplendum; cum vel ipsis canonicis aliisve beneficiatis concedantur indulta ut propter eiusmodi aliquam causam absentes habeantur pro praesentibus. Praeterea satius ducit, ut episcoporum voluntati relinquatur, pro obtinenda abeundi licentia recurrere vel ad sanctam sedem, vel ad patriarcham, vel ad metropolitanum, vel ad nuntios etiam

si adsint: exceptis tamen episcopis sanctae sedi immediate subiectis, qui licentiam petere vel a sancta sede, vel a viciniori metropolitano debebunt. Praefata recurrendi facilitas longiorem moram excludit, legis executionem magis duraturam promittit, eamque a nemine eludi posse efficit. Optat orator ut licentia dicatur gratis concedenda, quod in Tridentino additur ubi de parochorum absentia.

(col. 449 C): Ad caput III notat, ne lex captiosa evadat, opus esse ut dioecesum latitudo statuatur, et non tam populi latitudinem quam locorum difficultatem prae oculis habendam esse.

Reverendissimus Ormaechea de Tulancingo (col. 453 C): Initium capitis I scribatur stylo nitidiore, et laudata prius modo eloquenti, gravi ac digno ecclesiae catholicae potestate ordinis et iurisdictionis, declaretur divinae providentiae consilium circa Romanam summi pontificis residentiam, et condemnentur huius perturbatores atque usurpatores territorii ipsius, omniumque iurium ad Romanum pontificem pertinentium. Praesentis vero schematis introductio, quia desumpta est a parte expositiva decretorum Tridentinorum de residentia, locum habeat in subiecti schematis capite II.

Cupit etiam ut in capite II a legitimis absentiae causis non prorsus excludantur officia reipublicae praestanda, quae causa Tridentinae synodo visa est consideratione digna, et in schemate excludi intelligitur ex verbis adnotationum pag. 23, lin 8: *in quo ob similem* etc. Quamquam enim universim optimum est episcopos non habere partem in eiusmodi negotiis, saepe tamen etiam mala avertere possunt: quare non est omnino prohibendum.

(col. 459 A): In capite III apponatur exceptio pro dioecesibus quae intra quinquennium visitari nequeunt, quales sunt Americanae, praesertim post tot quae contigerunt calamitates.

(col. 455 C): In capite V a lege quinquennii excipiantur dioeceses quarum visitatio intra idem tempus expleri non potest. Visitatio enim praecedere debet concilium provinciale, in America autem evidenter fieri intra quinquennium illa nequit.

(col. 456 D): In capite VII sufficiat ut vicarius sit doctus in iure, nam plerumque desunt gradu insigniti. Dicatur etiam virum scientia canonica et praxi praeditum, quamvis sacerdos non sit, praeferri debere sacerdoti illas qualitates non habenti. Limitetur quoque prohibitio assumendi parochos; nam in America fere necessario debent assumi propter paucitatem clericorum, et quia, etiamsi in una alterave dioecesi sufficiens sit numerus, deficiunt iuris canonici periti (col. 458 D). Demum quoad fratres et nepotes adiiciatur: *iis demptis casibus, in quibus maior aptitudo ad ecclesiae negotia in consanguineis reperiatur*; tunc enim eos praeferri postulat utilitas, immo necessitas ecclesiae.

Reverendissimus Dubert Petrocoricensis (col. 461 D): Ad caput VII opinatur episcoporum pro meliori suae dioecesis regimine iudicio esse relinquendum vicariorum numerum: qui quidem non debet esse nimius, in amplis tamen dioecesibus, praesertim Galliae, maior eo quem schema proponit; idque ob ingentem negotiorum multitudinem, necessitatem aliqua ratione supplendi honoribus et bonis universim in Gallia amissis, et incommodorum absentiam. Quoad vicarios honorarios, tollantur de medio, si libet, illi qui merum honorem sine ulla parte oneris habent, nequaquam vero qui episcopum adiuvant. Rationes sunt similes paulo ante expositis.

Reverendissimus Moreyra Ayacuquensis (col. 464 C): In capite I § *Principes* putat alia verba esse substituenda illis *valido suo* etc. usque ad *studeant* inclusive, vel, si conservanda forsitan sint, alia addi debere, exempli gratia *ut libere possint episcopi suum exercere ministerium eiusque partes omnes, sicut decet, implere*. Ratio est, ne maius robur invenisset illud ius patronatus, quod hodiedum a gubernis usurpatur.

(ibid.): Quoad caput II subscribit observationibus reverendissimi Strigoniensis de retinendis causis a Tridentino probatis, et adnotat in sua republica viros ecclesiasticos solere intervenire comitiis civilibus, nec raro vocari a gubernio ad partem habendam in publicarum rerum administratione; immo episcopos saepe debere ad principem civitatem accedere, ut et ecclesiae et patriae maximae utilitati prospiciatur, quin tamen peti venia ab apostolica sede possit.

(col. 466 A): Animadvertit tempus pro visitanda dioecesi designatum (capite III) haudquaquam sibi nec aliis generatim Americae meridionalis episcopis sufficere, tum ob viarum difficultatem, tum ob sacerdotum inopiam, qui pastoris defectum in hoc munere suppleant.

(col. 465 A): Ad caput VI proponit ut, si propter perlongam parochiarum distantiam, et maximam sacerdotum inopiam non omnes de iure vocandi arcessi possint, satis sit ut duo tantum parochi in unaquaque provincia a reliquis parochis selecti cum vicariis foraneis ad synodum conveniant.

Reverendissimus Zunnui Casula Uxellensis et Terralbensis (col. 470 C). In capite I praemissa ecclesiae docentis et regentis, in proprio cuiusque ordine, auctoritate et dignitate, moneantur populi eorumque principes; hi vero digniore modo quam in schemate, nempe non invocando eorum patrocinium, sed eos terrendo per iudicium Christi. Et in eodem capite I iura episcoporum clare, distincte ac specifice asserantur, atque ita ut refractarii severe comprimantur. Officia autem episcoporum exponantur et poenis etiam sanciantur, sed clare, distincte et eo modo qui episcoporum dignitati conveniat.

(col. 471 C): Caput II quasi ex integro reformandum est iuxta decreta Tridentina, retenta tamen necessitate licentiae sedis apostolicae, etiam in casu publicae utilitatis. Rationes 1° In schemate inconvenienter et incongrue episcopus ultra tres menses non residens, nullo statuto contumaciae termino, nulla praemissa monitione, puniendus vel etiam amovendus dicitur. E contra in schemate de vita et honestate clericorum, interdicto episcopis poenarum absque monitionibus usu, mitior et dignior iuris norma statuitur pro clericis. 2° Motiva restituendi Tridentina decreta alii iam adduxerunt; necessitas autem licentiae sedis apostolicae etiam in casu publicae utilitatis (quae causa excusans retinenda est) patet ex periculis nunc in politicis legum tractationibus existentibus, quibus spectatis oportet ut sedes apostolica iuxta circumstantias licentiam tribuat vel neget, adiecta etiam, si oportuerit, directione sive de iuramenti praestandi forma sive de suffragiis emittendis. Nec refellitur apostolicae licentiae necessitas per ea quae de America dixit postremus orator Americanus; nam mala ex non residendi libertate imminentia videntur maiora bonis inde provenientibus; praeterea publicae utilitatis conceptus vagus est, et nimis protrahi absentia posset; tandem causas particulares dispensationem potius quam cessationem legis generalis requirunt.

(col. 472 B): Augeantur et varientur termini in capitibus III, IV, V et VI indicati, statuendo ut quolibet quinquennio perficiatur visitatio dioecesis, anno immediate sequenti celebretur concilium provinciale, ac deinde, huius actis a sancta sede resti-

tutis, synodus dioecesana, cum visitatione sacrorum liminum. Negotiis autem, quibus illorum annorum decursu, qui inter synodos elabuntur, providendum est, provideatur per visitationis decretum. Et ne usque ad sacrorum liminum visitationem protrahatur relatio de statu dioecesis ad sanctam sedem, haec quolibet biennio aut etiam quolibet anno facienda praescribi potest. — Motiva: 1° Tempora hucusque, vel etiam in schemate statuta non respondent multiplicitati, difficultati, et convenienti expeditioni onerum episcopalium. 2° Per modum propositum tempore visitationis noscentur infirmitates dioecesis, in provinciali synodo parabuntur remedia, et in dioecesana, retenta quantum fieri poterit in provincia legum uniformitate, applicabuntur, ac deinde episcopi scriptis et verbis sanctae sedi personaliter referent quae acta fuerunt. Evitantur etiam subitaneae mutationes in statutis synodi dioecesanae propter correctum a sede apostolica provinciale concilium forte faciendae cum gravi iactura dignitatis episcopalis, ac tempori etiam et sumptibus parcitur.

Reverendissimus Strossmayer Bosnensis et Sirmiensis (col. 485 C). Inter causas a residentia excusantes (capite II) retinenda est utilitas publica, quam aliquis orator voluit excludi, nec minuenda sunt iura civilia episcoporum et sacerdotum, postulat ita amor erga populos, et prohibitio concilii in Hungaria et Croatia magna incommoda prorrearet. (col. 486 B). In eodem capite II displicet quod totum ius metropolitani reducatur ad odiosam denuntiationem, et tanta ostendatur diffidentia erga episcopos, metropolitanos et episcopum seniorem, ut nuntiis apostolicis supremum denuntiandi officium committatur, nuntiis ipsis hoc erit ingratum, et inter eos ac episcopos confidentiam tollet. Quod autem dicitur de episcopi absentis remotione per sedem apostolicam, in quibusdam regionibus fieri non poterit absque aperta collisione cum gubernio.

(col. 487 A). Quoad concilia provincialia, de quibus in capite V, desiderat ut in eorum revisione faciendae congregationes Romanae abstineant a mutilandis vel alterandis illorum actis et decretis, et praesertim a quibusdam additionibus quae saepius inveniuntur pro diversarum ecclesiarum indigentiis inacceptabiles. Indigne fert in adnotatione dici hanc revisionem fieri, ut corrigatur si quid statutum fuerit aut nimis rigidum, aut minus rationi congruum.

Reverendissimus Vitali Ferentinus (col. 491 D). Quoad synodos provinciales et dioecesanas, qua ratione, quo tempore sint auspicandae et peragendae, adhaeret iis quae contra schema dicta fuerunt ab aliis.

(col. 492 A). Quoad caput VII, ipsi minime arridet lex omnibus generatim indicta de numero vicariorum, nulla habita ratione ad amplitudinem vel alia adiuncta dioecesium. Praeterea episcopis conservandum autumat ius Vicarios honorarios nominandi, dummodo de iis viris agatur qui vicarii generalis officio probe functi sunt, et aetatis, valetudinis seu alia legitima de causa munus suum exercere amplius non valent, cum videatur aequum ut qui amplius re non fruitur, honore fruatur.

Reverendissimus Faict Brugensis (col. 494 B): Caput I inscribatur: *De dignitate et munere episcoporum*. Quoad vocem *dignitate*, rationem vide inter *Addenda*; vox autem *munere* substituenda est *officio*, quia illa multo melius videtur complecti omnes episcoporum obligationes.

(ibid. A): In eodem capite I, pag. 3, lin. 10 sq. loco *morbidae pecudes*, tamquam expressioni minus nobili, substituatur *morbidae oves*. Et in fine § *Dum autem* variandae sunt voces in tribus lineis occurrentes *tuentur, tutela, tutior*.

(col. 495 D): Ad caput IV putat cum reverendissimo Molinensi primum terminum non pro omnibus indiscriminatim eodem anno expirare debere, sed pro variis nationibus varie praescribendum, ut annis moraliter singulis aliquis vel aliqui eiusdem gentis episcopi Romam veniant, ceteris in suis dioecesibus remanentibus.

(ibid.): Ita temperari petit caput VI ut congregationes pro-synodales in Belgio ab immemorabili consuetae locum synodi tenere et earumdem privilegiis frui possint. Fiunt autem sic. Omnes parochi in feria V Coenae Domini congregati apud suum respectivum decanum scripto proponunt quae in proxima congregatione decanali tractari desiderant. Decani cum episcopo ea communicant, episcopus cum suis consiliariis seu examinatoribus pro-synodalibus. Quae a parochis et decanis suggesta fuerunt, rediguntur per modum decretorum, et statuta die decani cum canonicis et examinatoribus in aulam episcopi convenientes, de propositis ab episcopo decretis deliberant.

(col. 496 B): Ad caput VII vicarios generales honorarios supprimendos quidem putat in posterum, optat tamen ut qui hoc nomine et honore hucusque insigniti fuerunt, conserventur, petit uno verbo, ut hoc decretum vim retroactivam non habeat. Petit insuper, ut si quando infirmitate vel senio confectus vicarius titularis suo munori renunciare cogatur, honorificum vicarii generalis titulum tenere possit.

Reverendissimus Zwerger Secoviensis (col. 499 A). In capite III statuatur regula proportionata numero parochiarum et extensioni dioecesum, ut episcopus non habens ultra centum et viginti parochias, visitet ipse singulis triennii, qui non ultra ducentas habet, singulis quinquennii, atque ita porro. Ratio est, quia magni interest ut episcopus ipse visitet, et acria sit visitatio, in plurimis autem dioecesibus id intra propositum tempus fieri nequit, eo minus quod certo tantum anni tempore visitatio fieri ab episcopo possit. (col. 500 A): Praeterea in fine § *In visitatione* verbis *ne ulli grares* etc. ex Tridentino desumptis, adiciantur duo verba ex eo omissa *inutilibus sumptibus*; ne parochi aliive credant sublatam obligationem satisfaciendi procurationi hucusque consuetae, quod grave foret episcopis, praesertim ubi bonis spoliati fuerunt.

(ibid. B). Ad capita V et VI putat ex statuto synodis provincialibus et dioecesanis celebrandis tempore sequi, aliquando eodem anno haberi debere et concilium provinciale et synodum dioecesanam, et tunc aliis annis hanc celebrari non posse nisi biennio post illud. Id autem non recte procedit, quia praecipuus aliquis synodi dioecesanae finis est, ut praecedentis concilii provincialis statuta in ea promulgentur, et post biennium haec possent suum robur iam amisisse. Desiderat igitur ut fiat unum aut aliud ex iis quae alii iam proposuerunt, et primo consentit iis qui voluerunt synodos provincialem et dioecesanam haberi singulis decenniis, ita ut tunc uno anno haberetur concilium provinciale, et anno sequenti synodus dioecesana. Alteri etiam consentit qui voluit haberi singulis decenniis synodum provincialem, et singulis quinquennii dioecesanam; quia tunc etiam potest observari ut haec habeatur anno post synodum provincialem sequenti. Verbo, convenit omnino, ut nec concurrant eodem anno, nec magnum inter eas temporis spatium interponatur.

Reverendissimus Lachat Basileensis (col. 502 C). In capite V pro quibusdam casibus specialibus varian-

dam esse putat dispositionem, qua episcopi aliique A antistites, qui nulli archiepiscopo subsunt, semel aliquem vicinum metropolitanum eligere adiguntur, cuius synodo cum aliis intersint. Id enim in causa est, cur Helvetiorum antistites nunquam synodum provincialem habere possint. Ibi siquidem quinque sunt tantummodo episcopi residentiales, qui omnes sanctae sedi immediate subiiciuntur. Quodsi vicinioris archiepiscopi concilio singuli adsint, sanctionum conciliarium uniformitas in Helvetia nunquam haberi poterit. Deinde gens Helvetiorum statuta, quae de patria sua non sunt, difficillime recipit. Denique gubernia episcopis haud permittunt, ut Helvetii ab extraneis superioribus pendeant.

Reverendissimus Melchisedechian Erzerumiensis Armenorum (col. 506 A). In capite V *pag.* 15, *lin.* 11 expungi postulat verbum *recipiant*, ne statutorum huius oecumenici concilii vis ab acceptatione patrum concilii provincialis pendere videatur adeoque variationem proponit in hanc sententiam, nimirum, ut synodus oecumenica tantummodo iubeat decreta a se edita *in conciliis provincialibus et episcopalibus publicari*; quae verba adhibet Tridentina synodus sessionis XXIII capite I, § *Postremo* de reformatione. B

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum (col. 508 A). In capite III variationem proponit circa tempus, quo dioecesis visitatio ingeminari debet. Cum enim non omnes dioeceses eumdem parochiarum numerum recenseant, nec eamdem latitudinem praeseferant, cupit ut aut lex edatur qua antistites quotannis certum parochiarum numerum, exempli gratia triginta vel quadraginta visitare teneantur, aut, ut facilius procuretur effectus, res relinquatur concilio provinciali quamprimum fieri poterit post Vaticanam synodum habendo, in quo, cuiusque dioecesis considerato statu, catalogus conficiatur annos indicans, intra quos quilibet provinciae episcopus dioecesim C suam perlustrare teneatur.

Eminentissimus di Pietro Albanensis (col. 512 C). Quamquam nulla iuxta ipsum est necessitas loquendi de obligationibus et reformatione cardinalium, nihilominus ne eadem ratio afferatur pro quavis de episcoporum officiis mentione tollenda, schema ita posse instaurari dicit ut testimonium praeseferat vitae integerrimae et laboriosae episcoporum, eorumque obsequii atque amoris erga apostolicam sedem; ac deinde praecipua eorum officia in memoriam revocet, eo tamen modo ut, dum novis stimulis incitantur, nulla reprehensione corripiantur. (col. 513 A). Quod si omnium patrum votum sit aliquid modificari, immo immutari circa sacras congregationes Romanas, nemini prohibitum esse, id submissis precibus pontifici proponere, ita ut non de lege generali condenda, sed de gratia obtinenda agi pateat.

Reverendissimus Audu patriarcha Babylonensis Chaldaeorum (col. 514 B). Nullatenus se probare posse affirmat, quod tum pro occidentalibus tum pro orientalibus ecclesiis una eademque disciplina componatur et praescribatur. Tantum enim distant quantum ortus ab occasu atque convalescens aegrotus a strenuo belligero; idque ostendere arbitratur 1° ab inadaequata, ut ipse ait, suarum ecclesiarum descriptione; 2° ex eo quod orientales populi in antiquae disciplinae ritibus, consuetudinibus ac privilegiis suis adeo tenaces sint, ut vix aliquid etiam parvi momenti mutari patiantur sine magno tumultu et [illegible]vibus scandalis; 3° quia huiusmodi ritus, praerogativae, et consuetudines ab universa ecclesia probatae, a Romanis pontificibus confirmatae, et pactionis cuiusdam religione munitae fuerunt: eas autem integras usque ad mortem conservare in sua consecratione promittunt patriarchae; 4° denique quia propter mutationes, quae admitti nequeunt, fratres a sua communione separati longius recederent.

§ V. De iis quae extra schematis materiam postulantur.

Eminentissimus Schwarzenberg Pragensis (col. 360 B). Necessario dicendum est de sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus qua summi pontificis consiliariis et adiutoribus, ac de sacris Romanis congregationibus et Romana curia universim. Rationes sunt: 1° Concilium universis ecclesiae indigentiis consulere debet, universosque ecclesiae ordines complecti. 2° Exemplum praecedentium conciliorum generalium, praesertim Lateranensis V. 3° Prima haec est synodus generalis post erectas, ut nunc sunt, Romanas congregationes; quare in hac tum cardinales tum consultores monendi sunt de iis quae necessaria vel utilia videbuntur.

(col. 362 A). In electione episcoporum propositio vel indicatio vel commendatio concedatur capitulis aut episcopis provinciae aut clero dioecesis. Mala facilius erunt remota.

Reverendissimus Losanna Bugellensis (col. 377 B). Ampliores dentur episcopis facultates. 1° Ut eam sibi reverentiam conciliare possint, quam nunc temporalibus facultatibus destituti per eleemosynas piasque opera sibi conciliare nequeunt. 2° Propter tristia temporum adiuncta, et fideles alliciendos ad religionem ac iuvandos per charitatem, cum coercitione, quam schema commendat, uti hodie episcopi non possint. Necessitas illa praesertim patet ex innumeris hodie in Italia censura irretitis, et ex civilis matrimonii miseriis.

Reverendissimus Spaccapietra Smyrnensis (col. 400 B). Tradendas esse ait fidelibus normas, quas sequi debeant in casibus nunc frequentibus, in quibus legitimis gubernis succedunt gubernia, ut vocant, de facto.

Reverendissimus Darboy Parisiensis (col. 402 B). In concilio pertractandum esse censet de malis, quibus nunc mundus afflictatur, et fidelibus opportuna remedia esse praestanda. Mala autem haec tria esse addit, nempe errores qui mentes inficiunt et veritatem minuunt, libertatem deordinatam, unde omnis auctoritas labefactatur, et sensualismum practicum, quo vitiis foedantur homines.

Reverendissimus Melchers Coloniensis (col. 408 B). Ei placeret, si ampliorum dioecesum ambitus nova circumscriptione imminueretur, ut viribus episcopi, speciatim etiam pro personali dioecesis visitatione, revera responderet; rei tamen hodie difficultatem agnoscit.

(col. 410 B). Petit, ut facultates quinquennales remotioribus episcopis concedi solitae extendantur D ad totum tempus, quo episcopi in dioecesi regimine perdurabunt, et ut facultates pro dispensationibus matrimonialibus, praesertim in dioecesibus amplis vel mixtae religionis, amplientur ad alios gradus, ob quos nunc recursus fieri debet ad sanctam sedem.

(col. 411 A): Petit insuper, ut dispensationes matrimoniales non amplius sint nullae ob copulam incestuosam, quia humana fragilitas non simit manifestare propriam turpitudinem, et ut dispensationes matrimoniales quovis anni tempore, etiam tempore feriarum, in curia sine mora expediantur, sicut a Poenitentiaria iamdudum fieri consuevit.

(ibid.): Optat quoque ut dispensationes matrimoniales imposterum non expediantur in forma et stylo antiquo et obscuro, quia non ab omnibus intelligitur; ut praefiniatur competentia diversarum partium Romanae curiae, quo dignoscatur, ad quam recursus fieri debeat; ut taxae pro dispensationibus

matrimonialibus vel pro omnibus aequales sint, vel omnino tollantur, statuta pro singulis dioecesibus quadam taxarum summa, et ita vitentur scandala, quae ex taxarum varietate provenirent.

Reverendissimus Ketteler Moguntinus (col. 421 A): Assentitur iis quae dixit eminentissimus Pragensis de reformatione omnium graduum ecclesiasticae hierarchiae, etiam episcopali superiorum.

(col. 419 D): Rationabilis et iusta dioecesium circumscriptio facienda est; nam ubi nimis extensa est dioecesis, visitatio recte perfici non potest; ubi vero nimis exigua est, institutiones necessariae ad bonam administrationem, verbi gratia seminarium clericorum etc., haberi non possunt. Neque dicatur novam dioecesium circumscriptionem omnino fieri non posse; non enim unum dicit consilium ut statim mutationes fiant, sed ut brevibus verbis maximum pondus rationabilis circumscriptionis inculcetur, et remedium opportuno tempore, ubi fieri potest, B afferatur.

(col. 490 D): Quoad iura episcoporum desiderat aliquibus verbis dici, ut in omnibus negotiis maioribus, quae universam dioecesim tangunt, non solum nuntii apostolici et oratores principum, sed semper etiam ordinarii locorum audiantur, qui pro rei veritate quid coram Deo magis suadendum credant referre teneantur.

Reverendissimus Pace Amerinus (col. 449 D): De dioecesana visitatione agens cupit, ut aut ecclesiae praelatis inferioribus subiectae redigantur ad ordinarium statum dioecesum, utpote apostolicum exercendae iurisdictionis modum (vide *Supprimenda*), aut saltem viariorum apostolicorum titulo praelati illi decorentur.

Reverendissimus Ormaechea de Tulancingo (col. 454 C): Affirmat episcopos Hispano-Americanos desiderare, ut de diversis materiis in quibus a C gubernio molestantur, exempli gratia, de provisione beneficiorum, publicatione litterarum apostolicarum, re baptismali, nuptiali, mortuaria, deprecatoria, etc., leges edantur quibus saltem gradus tolerantiae permissae indicetur, nec illorum episcoporum prudentiae ea negotia relinquantur, cum id vetent timor scandali et periculum fidei in populis.

Reverendissimus Moreyra Ayacuquensis (col. 463 B C): Ad avertenda gravissima mala quibus vexari ecclesia potest, desiderat ut aliqua fiat de episcoporum electione constitutio, atque in ea declaretur: 1° qui ius habeant praesentandi; 2° quomodo ius hoc amittatur; 3° eo semel amisso, qui praesentare ad vacantes sedes debeant. Quodsi princeps vel gubernium privilegium habeat praesentandi, statuatur, 4° quomodo facienda sit praesentatio, quaenam dotes in praesentandis requirantur, et quomodo huiusmodi dotes constare debeant, praeser- D tim nempe ex episcoporum provinciae iudicio de dignioribus candidatis, e quibus unum princeps vel gubernium eligat. Praeterea vehementer exoptat ut iuramentum, quod ab episcopis exigitur praestandum gubernio ante consecrationem, vel omnino proscribatur, vel eius formula adhibenda proponatur; serius enim in re tanti momenti vel ecclesiae dignitas periclitatur, vel episcoporum constientia perturbatur.

Reverendissimus Zunni Casula Uxellensis et Terralbensis (col. 470 A): In summi pontificis electione cesset penitus quorumdam guberniorum odiosa interventio ad aliquem excludendum.

(col. 471 A): Dicatur de sacris congregationibus Romanis earumque officiis, quia id episcoporum etiam interest, qui per illas ad pontificem perveniunt. Item de collegio cardinalium.

(col. 470 A): Adimatur potestatibus saecularibus praesentatio vel commendatio in electionibus cardinalium et episcoporum.

(ibid. B): Appositis conditionibus quas postremus orator Americanus proposuit, soli episcopi provinciae suggerant sanctae sedi viros ad episcopatum accommodos, et sanctae sedis arbitrio relinquatur ea de re practice agere cum gubernio. Solis enim illis episcopis melius sunt notae tum ecclesiarum vacantium necessitates, tum virorum ecclesiasticorum pro una potius quam altera dioecesi aptitudo.

Reverendissimus Strossmayer Bosnensis et Sirmiensis (col. 479-9): Vult ut agatur de collegio cardinalium, quia ecclesia in concilio congregata sollicita est de reformandis iis quae reformatione indigere existimaverit, ut patet ex Tridentino quod de cardinalibus egit. Urget praesertim Tridentinum decretum quo edicitur, ut cardinales, quantum fieri B potest, ex omnibus nationibus assumantur; idque omnino desiderandum esse ait reverendissimus orator, ut cardinalium collegium universalitatis charac terem praeseferat, tum quia ex eo prodit communis omnium pater summus pontifex, tum quia omnium negotia gravissima in eo tractantur. Congregationes quoque Romanas desiderat esse universaliores virisque undique assumptis constare, et ut minoris momenti negotia ab illis resecentur.

(col. 483 A B): Cupit ut dicatur de conciliis oecumenicis eorumque necessitate et utilitate, et si forte non videatur renovandum Constantiense decretum de decennali eorum celebratione, saltem in effectum abeat mens Pii IV de iis singulis viginti annis habendis.

(col. 480): Episcoporum electio libera reddatur ab interventione principum, et concilia provincialia ita influere possint in episcoporum electionem ut omnia pericula ab ecclesia amoveantur, exempli C gratia committendo iisdem trium candidatorum designationem, e quibus unum principes eligant. Nam 1° libertatis ecclesiae praesidium est in bonorum episcoporum electione, quia Christus Dominus illud constituit in forti et constanti episcoporum animo. Nunc vero periculum est ne sacerdotes et episcopi se venales faciant et ad quaslibet dominantes opiniones abiiciant, ut in altum evehantur. 2° Olim confidebat ecclesia de principum fide et pietate, et nihilominus interdum maxima erant incommoda et gravissimae controversiae; nunc vero per publici iuris et vitae normam principes magna ex parte orbati sunt sua potestate, et haec est penes *ministros*, qui in ipsis etiam regnis catholicis possunt esse ecclesiae hostiles. 3° Difficilis quidem res est ob ius principibus quaesitum, sed modo proposito ius hoc non prorsus tollitur, et modus iste analogiam habet cum eo quem conventio Austriaca continet, ac principes ipsi facile aliquid de iure quaesito cedent, si videant concilium non alium finem habere quam ecclesiae totius bonum et reformationem, incipiendo ab altioribus in ecclesia gradibus.

(col. 486 D): Cupit denique ut hoc concilium Vaticanum fundet commissionem virorum ex toto orbe collectorum, qui leges canonicas in ordinem redigant, et ecclesiae ac scholis accommodent.

Reverendissimus Vitali Forentinus (col. 490 D) Optat ut episcopi compedibus solvantur, quibus nunc adstringuntur petere exempli gratia quasdam facultates a sancta sede, cum temporis detrimento et utilitate procuratorum (vulgo *Agenti*). Nonnullas cupit episcopis concedi tamquam sedis apostolicae delegatis.

(col. 491 A): Lamentatur quod episcopi in tribunalia quasi simul cum subditis et velut pares cum

paribus multoties trahantur, sententiam cum illis A trepidantes ab iudice expectaturi. Appellationis frequenter a consilio et iudicio episcopi interponendae facultas clericis praecidatur; eo facilius in officio contineri poterunt.

(ibid c): Percupit ut dioeceses illae, in quibus plures extant cathedrales, ad unam tantummodo reducantur. Plures curias habere et vicarios generales et sacra ephebaea fastidium episcopis, praeiudicium vero recto et expedito regimini nec non legi residentiae affert.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum (col. 510 D): Postulat ut, antequam concilio Vaticano finis sit, condatur codex legum ecclesiasticarum, in quo, sepositis rebus inutilibus, superfluis et obsoletis, ea tantum referantur, quae in usum practicum reduci possunt, quaeque horum temporum necessitatibus accommodata sunt. Optat ut immediate episcopi eligantur in iure canonico, theologia, historia ecclesiastica, ac speciatim in animarum regimine versati, qui sine mora huic operi condendo manum admoveant.

Reverendissimus Audu patriarcha Babylonensis Chaldaeorum (col. 515 CD): Sanctissimum dominum Pium papam IX atque venerandum ecclesiae catholicae senatum humiliter adprecatur, ut data venia locus ac tempus adsignetur, ut in huius concilii Vaticani schematibus disciplinaribus ius novum includatur quod toti ecclesiae orientali applicari queat, illudque reverendissimorum patrum examini et approbationi subiiciatur.

2.

Super schemate constitutionis de sede episcopali vacante.

§ I. De schemate generatim spectato.

Reverendissimus Ballerini patriarcha Alexandrinus (col. 364 B): In genere approbare non ambigit.

Reverendissimus Monzon y Martins Granatensis (col. 372 C): Gratias agit pontifici ob proposita tam theologica quam disciplinaria schemata, et hoc quoque schema generatim impense laudat.

Reverendissimus Losanna Urgellensis (col. 376 A): Schema se commendat claritate, sabitque Tridentinum tum quoad formam tum quoad elocutionem.

Reverendissimus Lluch Salamantinus (col. 388 C): Summopere laudat, et paucis tantum adiunctis vel immutatis rotinendum ac approbandum esse censet.

Reverendissimus Demartis Galtellinensis-Norensis (col. 388 B): Laudat schema tamquam sapientia generatim fulgens et experientia nixum.

Reverendissimus Bonet Gerundensis (col. 422 A): In genere multum ei arridet, sed remittendum censet ad deputationem pro rebus disciplinae.

Reverendissimus Stroesmayer Bosnensis et Sirmiensis (col. 475 A): Schema omnino defectuosum est, ideoque reformatione indiget. Deest in necessariis, abundat in superfluis, et omnia etiam minoris momenti ad nimiam unitatem reducere conatur, cum detrimento earum diversitatum quae singularum ecclesiarum indigentiis respondent.

Reverendissimus Vitali Ferentinus (col. 489 B): Schema nec diris devovendum nec ad astra tollendum dicit, sed quibusdam inflci maculis facile abluendis.

Reverendissimus Faict Brugensis (col. 493 A): Approbat.

Reverendissimus Audu patriarcha Babylonensis Chaldaeorum (col. 514 B): Reprehendit, quia eadem pro orientali et occidentali ecclesia videtur statui disciplina. Vide ad schema de episcopis etc. inter *Varianda*. (col. 885 D.)

§ II. De iis quae in schemate supprimenda proponuntur.

Reverendissimus Lluch Salamantinus (col. 388 A): In capite II supprimatur necessitas habendi consensum capituli pro dimissoriis post annum vacationis concedendis. Motivum est in fragilitate humana quae facile locum dat abusibus.

Reverendissimus Ormaechea de Tulancingo (col. 455-6): Cupit ut in capite I omittantur verba *qui saltem in iure canonico sit doctor* etc. Nam 1° ansam praebent disputationibus capitularium. 2° Ipsa locutio Tridentina non tam est praeceptiva quam propter temporis circumstantias adhibita. Licet enim primo intuitu Tridentinum videatur doctorem aut licentiatum in iure canonico praeferre doctori in theologia, revera tamen hanc intentionem non habuit, sed si quem praetulisset, praetulisset theologum. Indignum avertere volens, gradum academicum postulavit, quia, nondum existentibus seminariis, reliquis vero scholis desertis, magnam saltem praesumptionem scientiae ille exhibebat. Iuris vero canonici gradum expressit, quia neglecta theologia, potissimum illud tunc studium erat; unde Tridentinum addidit *saltem*, potendo minus cum plus habere non posset. Hodie igitur, cum ubique floret theologia, ipsi Tridentini patres simpliciter dicerent, vicarium capitularem debere esse scientiae notorietate et bonis moribus tanto munere dignum.

(col. 457 D): In capite I § *Sede vero* expungantur verba *donec aliter ab hac sede apostolica provideatur*, et conscientiae ac libertati episcopi res relinquatur. Nam episcopus relegatus, exul etc. dioecesis gubernationem commendat personae dignae, ideoque dioecesis non est derelicta. Si autem episcopus statim de hoc certiorem faciat sedem apostolicam, illico erunt dissidia inter ambientes dioecesis gubernationem, et gravissima mala, pendente approbatione vel reprobatione viri ab episcopo electi, cuius vix ulla erit existimatio.

Reverendissimus Stroesmayer Bosnensis et Sirmiensis (col. 486 D): In capite II expungantur ea quae dicuntur de beneficiorum curatorum reservatione sedi apostolicae. Nam 1° ne uno quidem momento ea vacare possunt, sed mox a vicario debent definitive provideri. Ante omnia curetur ut non nimis diu vacet ipsa sedes. 2° In Hungaria et Croatia beneficiis curatis optime providetur cum consensu totius capituli et *consistorii*, nec existunt querelae. 3° Provisio per sanctam sedem dabit occasionem collisionis cum gubernio.

§ III. De iis quae in schemate addenda proponuntur.

Reverendissimus Ballerini patriarcha Alexandrinus (col. 365 D): In capite I addatur, vicarium capitularem nullatenus posse, inconsulta sede apostolica, a capitulo removeri, abrogatis contrariis quibuscumque conciliorum etiam provincialium dispositionibus. Paulo enim post concilium Tridentinum, quod nihil hac de re edixerat, in concilio provinciali Mediolanensi sexto expresse attributa fuit capitulis facultas vicarium, si necesse fuerit, removendi; idemque forsitan locum habuit alibi. Sublata quidem est huiusmodi facultas per repetitas sacrarum congregationum Romanarum resolutiones; sed concilii declaratione opus est, ne cum schismatis periculo, ut non ita pridem in provincia Mediolanensi contigit, ab ullo unquam invocari queat contraria antiqui alicuius concilii provincialis dispositio.

Reverendissimus Monzon y Martins Granatensis (col. 373 C): In capite I addatur, in vicarium capitularem eligi non posse qui capitulo fuerunt minaciter commendati. Ratio est, ut haec quoque ultima ianua claudatur, per quam saeculares potestates se

interdum immiscent in ecclesiarum gubernatione A tempore perturbationum.

(ibid. D): Ibidem memoretur etiam gradus licentiatus, quia idem fecit Tridentinum.

(col. 374 B): In capite II addatur, pro diminutione post annum vacationis concedendis requiri capituli consensum, non in genere, nec unico pro pluribus ordinandis edicto, sed in unoquoque et individuo casu. Ratio est, quia decretum vix impleretur a vicario capitulari, qui expeteret capituli consensum generalem, et non in unoquoque particulari casu.

(ibid. C): Ut omnia in vicariorum capitularium regimine incommoda avertantur, denuo publicentur in hoc decreto verba Tridentini sessione XXIV, capite XVI *de reformatione*: „Episcopus vero ad eamdem ecclesiam vacantem promotus ex iis quae ad eum spectant ab eisdem consensum, vicario et aliis quibuscumque officialibus et administratoribus, qui sede vacante fuerunt a capitulo, vel ab aliis in B eius locum constituti, etiamsi fuerint ex eodem capitulo, rationem exigat officiorum, iurisdictionis, administrationis, aut cuiuscumque eorum muneris: possitque eos punire, qui in eorum officio, seu administratione deliquerint: etiamsi praedicti officiales redditis rationibus a capitulo, vel a deputatis ab eodem absolutionem aut liberationem obtinuerint."

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis (col. 382 C): In capite I addatur mentio licentiatus, idque propter rationem ab aliis allegatam.

Reverendissimus Lluch Salamantinus (col. 387 C): In capite I memorentur etiam doctoratus in sacra theologia, et licentiatus in iure canonico vel sacra theologia, ut fecit Tridentinum. Et quia huius verba multis disputationibus ansam praebuerunt, addantur nonnulla per quae omnibus eiusmodi difficultatibus aditus praecludatur.

(col. 388 A): In penultimo eiusdem capitis paragrapho post verba *partem congruam percipiat* addantur haec alia sapienter adnotata: *ita ut modus et quantitas iuxta diversos regionum usus determinentur.* Multa sic abusuum pericula removerentur ex humana fragilitate imminentia. C

Reverendissimus Demartis Galtellinensis-Norensis (col. 389): Si fieri non possit ut, mutata disciplina Tridentina, dioecesis vacantis regimen committatur viciniori episcopo (vide *Varianda*), revocentur omnino in usum veteres canones, qui ultra tres menses ecclesiam vacare vetant, et praescribunt ne sede vacante aliquid innovetur. Inter alia nec gubernator, ut vocant Hispani, seu officialis provisorius brevi illo tempore a capitulo eligi possit. Ratio est, ut arceantur mala ex vicariorum capitularium administratione saepe saepius devenientia.

(col. 391 D): In capite I declarandum est num gradus doctoratus requiratur ita exclusive, ut si vel D unus in capitulo aut in dioecesi existat iuris canonici doctor ceteris etiam qualitatibus praeditus, aliis tamen idoneis tum in capitulo tum extra non deficientibus, ille necessario sit eligendus, et utrum electio idonei, qui non sit doctor, doctore posthabito, sit ipso facto irrita et nulla. Ratio est, ut lites praecaveantur, pro quibus evitandis sacra congregatio Concilii non dedit certam ac fixam regulam.

(col. 392 A): Declaretur etiam, eos qui in clericorum seminariis studiis vacarunt perculisque se submiserunt, habendos esse tamquam laureatos in universitate. Ratio est, quia pleraeque universitates ita sunt subiectae civili gubernio ut nullum in eis manserit vestigium potestatis ecclesiasticae, et quia valde est timenda doctrina quae in iis traditur.

(ibid. B): Praeterea memorandus est doctoratus in sacra theologia, et ita quidem ut theologus praeferatur canonistae. Rationes: 1° Schema doctores theologos relegat ad generalem formulam: *sel alios quantum fieri poterit idoneos;* unde non solum canonistae praeferentur theologis, sed alios quoque sacerdotes non laureatos theologis pro arbitrio anteponere capitulum poterit. 2° Nunc theologia non traditur sine sacrorum canonum notionibus. 3° Iuxta Sylvium episcopatui ceteris paribus magis idoneus est theologus quam canonista, idque ob validissimas rationes petitas ex muniis episcopalibus, quae sunt praesipue in praedicatione, in cura fidelium per secretum etiam instructionem, monitionem, correctionem, et per sacramentorum administrationem, in examinandis demum et una cum Romano pontifice definiendis dubiis de fide. Haec autem munia episcopalia sede vacante transeunt in vicarium capitularem. Accedit hodie in foro ecclesiastico vix discuti nisi causae matrimoniales et de rebus mere spiritualibus.

(col. 393 B): In eodem capite I addendum est, in vicarium capitularem eligi non posse canonicum poenitentiarium aut parochos, posito tamen hos a vicariatu generali episcopi esse excludendos, de quo vide schema de episcopis etc. inter *Supprimenda*. (col. 867 B.) Motivum enim exclusionis in postremo hoc schemate indicata multo fortius urget in vicario capitulari, qui omnia forensia dioecesis negotia pertractat. Cum autem schema de sede vacante praefatos non excludat, deduci posset eorum electionem non prohiberi, cum simus in odiosis.

(ibid. D): In capite I § *Quodsi* considerandus etiam est casus, quo tum metropolitana tum omnes suffraganeae ecclesiae vacent. Dicatur ad quem superiorem recurri debeat, sive contra metropolitanae sive contra suffraganeae ecclesiae capitulum. Ratio est, quia lites sunt praecavendae, et casus contingere potest, uti contigit nuper quando contra electionem factam a capitulo Turritano appellatum fuit ad antiquiorem vicarium capitularem, qui causam cognovit et sententiam tulit.

Reverendissimus Ramirez y Vasquez Pacensis (col. 395 B, C): In capite I addatur mentio doctoratus in sacra theologia, et licentiatus in iure canonico vel in sacra theologia.

Praeterea, quia multae sunt difficultates circa textum Tridentinum, clarius exponatur schema, ne dubitari possit utrum praelatio doctoris in iure canonico sit absoluta, adeoque irrita electio doctoris theologi, illo praetermisso; an vero sit relativa doctoris canonistae praelatio, ita ut convenientius tantum sit eum eligi quam doctorem theologum. Praeferatur autem doctor canonista, sed doctor theologus vel aliter idoneus non arceatur principaliter, si reliquis qualitatibus praefulgeat. Omnia recte se habebunt si textus iste sit: *Unus sit capituli vicarius doctor vel licentiatus in iure canonico aut saltem in sacra scientia theologica, vel alias quantum fieri poterit idoneus.*

Reverendissimus Spaccapietra Smyrnaensis (col. 398 B): Proponit, ut in capite III § *Attendentes*, post verba *ubi capitulum existit* addatur *canonice erectum:* idque ad dissidia impostorum et falsas interpretationes praecavendas. Nonnullae enim extant in missionibus ecclesiae, sicut est ecclesia Smyrnaensis, in quibus ex indulto sanctae sedis provectioribus dignioribusque presbyteris permittitur usus mosetae supra rochetum, dum antistiti pontificalia exercenti assistunt, et canonicorum etiam nomine condecorantur, quia beneficio ecclesiastico canonicaque institutione potiantur.

Reverendissimus Melchers Coloniensis (col. 409 A): Sapientissimam esse dicit provisionem quae legitur in capite I § *Sede vero;* sed desiderat, ut simul provideatur casui non raro contingenti, quo epis-

copus, quia mente captus vel infirmus, dioecesi regendae inhabilis evasit. Putat autem eodem modo esse providendum ac casui exilii vel relegationis.

Reverendissimus Ketteler Moguntinus (col. 421 B, C): Ad caput I. Cum fieri etiam possit ut, vacante sede episcopali, vicarius capitularis violenter a grege separetur, neque casus iste providetur in decretali Bonifacii VIII; eumque insuper neque vicarius capitularis neque capitulum aliquem alium substituere, neque sancta sedes virum idoneum indicare possit, ut accidit in Russia, debet in proposita constitutione remedium aliquod pro hac extrema necessitate provideri.

Reverendissimus Ormaechea de Tulancingo (col. 459 B): In capite I § *In vicario*, ubi de parte congrua a vicario capitulari percipienda, convenit hanc congruam seu partem mensae episcopalis designare; indicetur autem huius pars quarta. Rationes: 1° Quartae partis designatio conformis est doctrinae omnium auctorum. 2° Evitantur reclamationes. 3° Convenientius provisum erit sustentationi vicarii capitularis. 4° Ex mensa episcopali alii sumptus pro diversis necessitatibus sede vacante fieri debent, et futuro etiam episcopo aliquid reservandum est, qui ad innumera pia opera reditibus mensae vacantis indiget, maxime in regionibus in quibus ecclesiae patrimonium fuit spoliatum.

Reverendissimus Zunnui Casula Uxellensis et Terralbensis (col. 473 D): Statuatur intra cuiusque regni ditionem trium vicinorum et seniorum episcoporum tribunal apostolicum, quod, cognita causa, inappellabili iudicio vicarium capitularem, cuius electionem nullam renuntiaverit, vel in ministerii sui officiis deficientem, aut quavis de ratione indignum, removeat, poenis ecclesiasticis iuxta circumstantias coerceat, novum pro ea tantum vice vicarium deputet, poenis pro suo arbitrio in refractarios agat, et omnia sanctae sedi referat. In locis vero ubi hoc remedium admitti nequit, ut in America, vicarius generalis defuncti episcopi, tamquam sedis apostolicae delegatus, dioecesim regat, quemadmodum statuitur pro missionibus apostolicis. — Rationes sunt: 1° Propter verissima et gravissima mala per quorumdam vicariorum capitularium agendi modum inducta remedium necessarium est; et illud quod proponitur non laedit ius capituli, nullam affert electionis dilationem, quam electio provinciae episcopis delata (quam alius proposuit) afferre posset ob difficultates, quibus eorum congregatio facile retardaretur aut impediretur. 2° Debitus Tridentinae institutioni, quae profecto non est propter aliquorum abusum abolenda, honor tribuitur. 3° Sublata erunt mala a vicariis capitularibus timenda, cum hi iusto ac severo iudicio, nullo regio placito muniendo, gravique infamiae subiiciantur.

(col. 474 B): Declaretur sede vacante nihil esse innovandum, et vicarium capitularem ab omni capituli voto et influxu liberum esse in regimine dioecesis. Canonicis enim sufficere debet si singillatim consulantur, et ad varia obeunda officia assumantur.

Reverendissimus Vitali Fermentinus (col. 492 B): Optat ut declaretur quid iuris sit, et cuinam spectet in actu regimen dioecesis, donec canonici iure octidui utentes ad nominationem vicarii processerint. Si enim id iuris competat canonicis in corpore, ut dicunt, sumptis, magna erit confusio, incertitudo, difficultas in iurisdictione exercenda.

§ IV. De iis quae in schemate variando proponuntur.

Eminentissimus Mathieu Bisuntinus (col. 362-3): In capite I dicatur, quod ubi plures eligi solent vicarii capitulares, mos iste servari possit. Pro Gallia id necessarium est, 1° propter bonum regimen dioecesis. Ingens est agendorum numerus, praesertim ob annuos pro singulis parochiis expendendos et approbandos computus expensarum quae praeviden-tur (*budgets*). Cum huic negotio vix sufficiat episcopus cum suis vicariis generalibus, non potest, minime imminuto sed auctо potius onere, unus tantum vicarius permitti post mortem episcopi, cui viventi plures in ipso schemate permittuntur. 2° Episcopi duo, metropolitani tres habent vicarios generales cum peculiari a gubernio sustentatione; si unus tantum vicarius capitularis assumatur, reliqui vicarii episcopi defuncti sustentationis subsidio carebunt. 3° Cum gubernium unius electionem omnino reiiciat, non poterunt dioecesis negotia ex officio cum eo tractari. 4° Ex plurium electione revera non sunt timenda dissidia aut scandalum; profecto enim consentientes inter se viros capitulum eligit, idemque constat experientia. Aptior itaque quae nunc est praxis non est mutanda ob casum hypotheticum, nec maxima inducenda incommoda dum evitare incommoda intenditur.

Reverendissimus Simor Strigoniensis (col. 371 D): Insinuat in capite II esse varianda quae dicuntur de parochiis liberae collationis, cum velit in Hungaria earum per vicarium capitularem collationem esse conservandam, 1° propter immemorabilem usum ibi vigentem, 2° ob longam ab urbe Roma distantiam.

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis (col. 382 C): In capite I haec fiat reformatio: *In iure canonico sit doctor vel licentiatus, relicta tamen capitulis facultate eligendi alium quem magis idoneum pro temporum et rerum adiunctis iudicaverint.* Rationes fuerunt ab aliis allegatae; vide *Addenda*.

Reverendissimus Devoucoux Ebroicensis (col. 385 D): Proposita ab eminentissimo Bisuntino tamquam magni momenti commendat deputationi pro rebus disciplinae.

Reverendissimus Lluch Salamantinus (col. 387 C): In capite I ponatur: *qui saltem in iure canonico vel sacra theologia sit doctor sive licentiatus, aut alias quantum fieri poterit idoneus.* Et quia similia verba Tridentini sessione XXIV, capite XVI *de reformatione* multis disputationibus locum dederunt, redigatur caput talibus verbis, quae capitularibus circa legitimam vicarii sede vacante electionem controversiis aditum penitus recludant. Vide *Addenda*.

(col. 388 A): In eodem capite I dicatur, ut de recursu contra ecclesiae exemptae capitulum cognoscat metropolitanus, vel, eo deficiente, antiquior episcopus provinciae, in qua territorium exemptum situm est. Ratio est, ut evitentur nullitatis suspiciones in aliquibus regionibus facile orturae ex difficultate viciniorem episcopum determinandi, quia ecclesia exempta pluribus dioecesibus circumdatur.

Reverendissimus Demartis Galtellinensis-Norensis (col. 389-91): Optat instaurari veterem disciplinam, qua vacantis ecclesiae regimen demandetur propinquieri episcopo, facta ei potestate unum vel plures vicarios generales sibi eligendi. Ratio est, quia vicarii capitularis a capitulo deputatio est periculi plena, altrix discordiarum, malorum mater foecunda. Quodsi capitulo adimenda sit vicarii electio, multo minus admittenda est novi episcopi per capitulum electio vel propositio, a praecedenti aliquo oratore commendata.

(col. 391 D): Quoad doctoratum in iure canonico (capite I) varietur textus iuxta ea quae habentur inter *Addenda*.

Reverendissimus Ramirez y Vasquez Pacensis (col. 395 C): Quoad doctoratum in iure canonico (capite I), textus reformetur ita: *Unus sit capituli vicarius doctor vel licentiatus in iure canonico aut*

saltem in sacra scientia theologica, vel alias quantum A *fieri poterit idoneus.* Rationes vide inter *Addenda.*

Reverendissimus Spaccapietra Smyrnaeusis (col. 396-9): In capite III § *Attendentes* et § *In iis vero locis* statui videtur, ut administrationi dioecesis, vel vicariatus apostolici, vacantis in aliqua dicta regione, provideatur per vicarium eligendum a parochis solis, vel cum aliis presbyteris, etiamsi consuetudo aliqua in loco non adsit hoc modo providendi, et additur, tunc solum provisum iri per vicarium defuncti antistitis, quando dicta electio impediatur propter locorum distantiam et itinerum difficultates. Verum putat orator, ex hac nova dispositione gravis contentiones inter missionarios oriri posse cum christifidelium scandalo, praesertim si missionarii, ut plerumque evenit, sint ex diversis nationibus, et regularibus ordinibus. Ad has contentiones et scandala vitanda dicit Benedictum XIV edidisse constitutionem *Apostolicum ministerium,* et magis expedire B esse arbitratur, si pro omnibus missionibus decernatur, quod ubi capitulum canonice erectum non existit, vel ubi usus non invaluit vicarii capitularis electionem per parochos faciendi, ille sit vicarius, quem episcopus, sive vicarius apostolicus, ante mortem designaverit. Si vero inopinata morte sit correptus, vel electionem facere neglexerit, ille habeatur vicarius capitularis, qui officio vicarii generalis, episcopo vivente, fungebatur. Praefata ratione electus quam citius sanctam sedem de sua electione certiorem faciat.

Reverendissimus Melchers Coloniensis (col. 409 A): In capite I § *In vicario* verbo *electus* substituendum putat *constitutus,* quia immediate ante sermo est, non de electo, sed de constituto vicario capitulari.

(ibid. B): Statutum capitis II, quo vicarius capitularis concursus acta Romam transmittere tenetur, ut paroeciis de novo rectore provideatur, novum C esse nec sibi placere sit, quia graves difficultates secum fert, praesertim in dioecesibus, in quibus non per specialem, sed generalem concursum, probante ipsa sancta sede, paroecialia beneficia conferuntur, et quia provisio paroeciarum differretur cum magno saepe fidelium spirituali damno. Magis expedire videtur ut aut statuatur, vicarium provisorie tantum parochias liberae collationis alicui commendare posse, definitiva collatione reservata futuro episcopo; aut definitiva collatio vicario declaretur permissa, requisito tamen consensu capituli vel, eo deficiente, metropolitae.

(col. 412 A): Petit ut pro expeditione dimissoriarum capituli consensus sufficiat etiam primo vacationis anno, idque declaretur delendo verba *post annum vacationis.* In pluribus enim hodie dioecesibus sacerdotum penuria omnino necessarium reddit, ut qui studia theologica absolverunt nec sunt irregu- D lares, sine mora, etiam sede vacante, ordinentur, nec fieri debeat recursus ad sanctam sedem.

Pari modo censet sufficere, ut vicarius capitularis pro adscribendo dioecesi clerico alieno vel dimittendo proprio obligetur requirere capituli vel metropolitae consensum.

Reverendissimus Gandolfi Cornetanus et Centumcellensis (col. 413-4): Remedium afferendum esset pro electione vicarii capitularis in iis locis ubi adest capitulum. Concilium Tridentinum gravissimas habuit causas pro asserendo capitulis cathedralium iure electionis vicariorum, cum eo tempore nulla expeditior via suppeteret ad consulendum ecclesiis vacantibus. Nunc vero temporis ad praecavenda omnia mala quae oculis nostris videmus in electione huiusmodi, satius videtur hoc ius concedi ordini episcopali, ut nempe episcopi provinciae conveniant, et vacanti ecclesiae de sacerdote ex ipsa dioecesi assumpto provideant. Conventui episcoporum praeerit cardinalis episcopus vel metropolita vel antiquior ex suffraganeis. Ita electus erit episcoporum auctoritate suffultus, remota omni formidine quod eligatur indignus. Nulla nunc difficultas colligendi episcopos, cum tanta sit itinerum facilitas et viarum brevitas ut numquam antea.

Reverendissimus Benet Gerundensis (col. 422-3): In fine capitis I non placet dispositio de sede impedita: periculum enim est, ne civiles potestates alicui episcopo infensae ansam inde arripiant manus iniiciendi, nedum in episcopum, sed etiam in vicarium generalem ac delegatum; cum sciant eos episcopi absentis nomine iurisdictionem exercere. Deinde casus sedis impeditae tum evenit, cum rerum publicarum status turbatur, et animorum aestus fervet; sed eiusmodi tempore facillime accidit, ut canonici, quando ad vicarium capitularem eligendum conveniunt, plena libertate uti nequeant, ac violentiam patiantur, quod alicubi reapse factum est. Praeterea recursus ad apostolicam sedem facile ac brevi tempore locum habere potest in regionibus Roma non longe distantibus, non ita vero in remotioribus, exempli gratia si agatur de dioecesibus extremae orae Atlanticae; interim igitur multa mala procurare posset vicarius a capitulo electus. Itaque concludit, eam dispositionem tum solum ad effectum perduci debere, cum episcopo vel carcere detento vel longe relegato nulla omnino communicatio cum suo grege permittitur; sed extra hunc casum praestare ut episcopus suam iurisdictionem exerceat et integram conservet. Plena sic erit concordia cum antiqua disciplina, quae sedem nunquam habebat pro impedita, quando episcopus cum suo capitulo communicare poterat.

(col. 423 C): In capite II § *In dimissoriis,* supprossa necessitate consensus capituli, dicatur vicarium teneri dimissoriarum concessionem submittere iudicio metropolitani. 1° Maior canonicorum pars non occupatur in noscendis ac promovendis adolescentium clericorum indole, vita, moribus, studiis. 2° Non habebitur amplius contradictio cum eo quod alibi dicitur, capitulum nullam sibi iurisdictionis partem posse reservare. 3° Dignior erit dispositio.

(col. 424 B, C): Capite III, pag. 7 circa finem. Rem periculi plenam arbitratur parochis, sive solis, sive cum aliis ecclesiasticis viris, ius eligendi vicarium capitularem tribuere. Si enim gubernia ecclesiae infesta aliquando sentiant in hac electione a capitulo praescindi posse, et alium suppetere modum quo eidem suppleatur, praetextum inde arripient capitula supprimendi, idemque ius in parochos transferendi: cum praesertim hoc tempore capitula tamquam superfluat et inutilia accusentur, parochi autem laudibus efferantur, et tamquam soli ecclesiae necessarii reputentur. Quare eam dispositionem in hanc sententiam variari postulat, ut episcopi demortui vicarius generalis dioecesim regere pergat, donec metropolita alium vicarium instituat, quemadmodum hisce diebus ex auctoritate sanctae sedis in insulis Philippinis factum fuisse narrat.

Reverendissimus Fania Potentinus (col. 427 D): Ad caput I proponit, ut capitulum tres eligendi ius habeat, ex quibus metropolitanus vel episcopus vicinior, si ille defunctus fuerit, eligat vicarium capitularem, eo tamen pacto ut, si tres a capitulo electi omnes minus idonei sibi videantur, virum ecclesiasticum eiusdem dioecesis magis idoneum in vicarium capitularem deputare debeat, idque intra octo vel etiam quindecim dies.

(col. 428 B): In eodem capite I § *Sede vero* verba *Iis autem* etc. ita varianda censet ut capitulares totius rei eventum intra tres dies ad sanctae sedis

notitiam deferant, recepturi humiliter et efficaciter A impletari quod per ipsam contigerit ordinari, et interim iidem capitulares intra octiduum vicarium capitularem eligant, cuius tamen acta omnia nomine episcopi inscribantur.

(col. 428 A, B): Initium capitis II circa facultates vicario capitulari tributas ita variandum censet, ut 1° restringatur vel adimatur plane ius indicendi concursum ad parroecias. 2° Possit metropolitanus chrisma administrare in suffraganeorum dioeceesibus, praesertim diu vacantibus vel in quibus iamdiu administratum illud sacramentum non fuerit; quae si valde distent, alium episcopum viciniorem ad hoc deputare valeat. 3° Ordinandos non ad quemlibet episcopum bene sibi visum, sed ad proprium metropolitanum pro ordinatione vicarius dimittat. Item praelatus inferior suos ordinandos ad episcopum viciniorem dimittere teneatur.

Reverendissimus Casangian Antiochenus Armenorum (col. 431-2): In capite III § *In ecclesiis* non probat, quod patriarcha vel metropolitanus interveniat pro consulendo ecclesiae ritus orientalis vacanti et capitulo carenti, quippe qui locorum, personarum, aliorumque adiunctorum ignarus est. Potius variandum opinatur saltem circa ecclesias Armenorum, ita ut vicarii capitularis electio parochis sive solis, sive cum aliis viris ecclesiasticis, iuxta locorum consuetudinem, adiudicetur eodem modo quo consulitur ecclesiis latini ritus, uti habetur in eiusdem capitis III § *Attendentes* in fine. Consentaneum etiam illud esse dicit sanctissimi domini nostri litteris apostolicis *Reversurus* anni 1867, quae secus frustraneae erunt, et maius forsitan nocumentum [inferent].

Reverendissimus Dreux-Brézé Molinensis (col. 447 A): Quod de pluralitate vicariorum generalium episcopi proposuit ad schema de episcopis etc. inter *Variauda* (supra, col. 880 C) quoad prioritatem ordinis C inter vicarios, idipsum asserit de vicariis capitularibus, ubi plures constituendi legitima adsit consuetudo. Inaequalitatem potestatis non impediet pensio fiscalis; nam aequalis erit titulus coram gubernio, cui singuli, casu occurrente, respondere poterunt. Unitati autem vicarii capitularis, quam maxime extollit orator, opponi non posse dicit, vicarios generales episcopi non assumptos carituros esse stipendio gubernii; non enim ideirco tollenda est capituli libertas, nec bonum unitatis omittendum. Aliqua igitur, salva semper libertate capituli, conciliatio investiganda est nec difficile invenietur, cum gubernium amisso stipendio facile suppleat per pensionem.

(col. 447 C): Ad caput II notat, liberae collationis beneficia, etiam ea quae animarum curam adnexam habent, in Gallia vicarii capitularis nominationi esse permittenda; non sunt enim nisi parochialia, et ad stipendia conservanda nullo indigent oeconomo; siquidem suppeditantur ei qui curam hic et nunc habet. Insuper ecclesiae seu parochiae bonorum administratio est penes fabricam, usus autem penes parochum vicinum qui interim providere solet. Verumtamen addit orator, decere ut beneficia inamovibilia reserventur collationi futuri episcopi, adhibita lege concursus, quam non dubitat praesentibus circumstantiis accommodatum iri.

Reverendissimus Pace Amerinus (col. 450 B): Cum ea verba, quae leguntur in capite I *legitime electus e redditibus mensae vacantis partem congruam percipiat*, lites saepe parere possint, existimat melius esse honorarium quoquo modo statuere; exempli gratia in decimam reddituum partem annualiter sumptam.

Reverendissimus Ormaechea de Tulancingo (col. 457 B): Non approbat quae in capite II leguntur de limitatione facultatum quoad collationem beneficiorum, dimissorias, et clericorum in dioecesim ingressum vel ex ea egressum; quia eiusmodi diffidentia a vicarii capitularis munere acceptando impediet viros doctos et bonos, et abiectam reddet illam dignitatem coram clero et populo. Melius fuisset severissimarum poenarum impositione aggravare necessitatem iudicii de vicario capitulari faciendi a futuro episcopo.

(col. 458 A): In capite III § *Attendentes* non placent ea quae continentur verbis *Ubi autem* usque ad *accedant* inclusive. Nam, ait, in ecclesiis capitulo carentibus usus est ut metropolitanus vicarium eligat. Si vero verba *usum et consuetudinem de praeterito servatam* referantur ad formam electionis faciendae in ecclesiis capitulum habentibus, absque dubio in ecclesiis eo carentibus numquam habuerunt locum. Sed posito etiam ea adhiberi ut eligendi modus B discatur, illico quaeri potest, possintne facile convocari parochi longe dissiti, ad quem de iure pertineat convocatio, sitne parochorum congregatio habenda ad instar comitiorum civilium ac popularium, cuinam competat initium facere eorum quae agenda sunt, debeatne solus cum paucissimis aliquibus viris ecclesiasticis electionem facere parochus urbanus, casu quo unus tantum sit (quod saepe accidit) in civitate episcopali parochus, et ceteri parochi longe distent, iisque sit difficile ad electionem peragendam convenire. Cum itaque magna in iis omnibus sint incommoda, et urgens tamen sit vicarii capitularis electio, sequentem modum reverendissimus orator proponit. 1° Episcopus capitulo carens, ne morte praeoccupetur, dum bona valetudine fruitur eligat secreto vicarium capitularem sibi placitum, huiusque electionis testimonium diligenter in curia servetur; unum tamen eius exemplar transmittat ad metropolitanum, alterum ad episcopum viciniorem. Cum enim episcopus possit pro casu obitus alicui committere facultates speciales sibi a sede apostolica concessas, donec ab hac ipsa eas vicarius capitularis obtineat; cur episcopis capitulo carentibus denegaretur facultas nominandi vicarium capitularem, quae in non minimam cedit ecclesiae utilitatem. 2° Mortuo episcopo, huius secretarius, convocato statim clero civitatis, coram hoc aperiat praefatum testimonium electionis ab episcopo factae. 3° Electus vicarius statim ineat vicariatum, et illico, in memoriam veteris iuris, de capta possessione nuntium mittat ad metropolitanum. 4° Si episcopus, non facta praefata electione, e vivis excesserit, standum est iuri adhuc existenti.

Reverendissimus Dabert Petrocoricensis (col. 460 B): Iis omnino adhaeret quae dixit eminentissimus Bisuntinus.

Reverendissimus Moreyra Ayacuquensis (col. D 467 A, B): Propter gravissima mala quae in variis regionibus, civili praesertim promovente gubernio, in vicariorum electione et regimine contingunt, opportunum ei videtur ut vicarius generalis episcopi defuncti perduret in exercitio iurisdictionis dioecesanae usque dum sancta sedes consulatur; vel potius ut ab episcopo ipso eligantur ordine successivo illi quos in Domino ad regendam sede vacante dioecesim dignos iudicaverit, cum notitia tamen et approbatione sanctae sedis. Remedia enim a reverendissimis Galtellinensi et Cornetano indicata non sunt apta Americae meridionali, ubi ecclesiae episcopales nimis invicem distant.

Reverendissimus Zunnui Casula Uxellensis et Terralbensis (col. 474 B): In capite II declarari cupit, omnia beneficia provisorie esse committenda, et futuro episcopo reservari definitive providenda. Praeterea optat deleri quae de capituli consensu

dicuntur, cum plenam vicarii libertatem affirmandam A exposcat. Vide *Addenda*.

Reverendissimus Strossmayer Bosnensis et Sirmiensis (col. 484 A, B): Adhaeret iis quae ab eminentissimo Bisuntino aliisque de pluralitate vicariorum capitularium, ubi haec est in more posita, dicta fuerunt, quia conservandae sunt diversitates quae ecclesiarum indigentiis respondent.

Reverendissimus Vitali Ferentinus (col. 492 C): Ipsi placeret ut vicarius generalis in locum defuncti episcopi succederet ipso facto, donec aliter a sancta sede statuatur; sic enim melius consultum foret bono dioecesis, cuius regimini praeficeretur ille qui fiducia commendatur defuncti episcopi, rerum tractatione pollet, et iam probatas exhibet virtutes lege praescriptas.

Reverendissimus Faict Brugensis (col. 496 C, D): Laudatis capitulis canonicorum, enixe petit ut eadem valeant deinceps, et quantum fieri potest B ubique, suum eligere vicarium. Unitatem vicarii capitularis (capite I) propugnat etiam contra eos qui, respectu habito ad gubernia pro pluribus vicariis pensiones solventia, eorum pluralitatem sustinere conantur; quia ad utilitatem, facilitatem et unitatem regiminis necesse est ut unus sit vicarius capitularis. Non obest multitudo negotiorum; nam vicarius capitularis non est solus, cum maneat cancellaria episcopalis, cui profecto operam etiam praestare non detrectabunt vicarii generales defuncti episcopi. Pensio autem, quam solvit gubernium, non debet tollere libertatem capituli, illud cogendo ut semper eligat episcopi defuncti vicarium vel vicarios. Si non assumantur hi in vicarios capitulares, pensione aliqua provisoria gaudent, immo tacente gubernio plerumque, si non semper, in possessione suae pensionis manent.

Reverendissimus Zwerger Secoviensis (col 501 B): C Ad caput II sperat per clausulam *nisi aliter* etc. iam provisum esse regionibus, in quibus, ut in Austria, transmissio concursuum ad sanctam sedem pro collatione beneficiorum curatorum fieri nequit; eo magis quod capitulares vicarii querelis ansam ibi non dederint,

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum (col. 509 B): Ad caput III, pag. 7, lin. 25, rogatu ac nomine cuiusdam episcopi Brasiliani postulat, ut quoad aliquas Brasilis dioeceses, vicarius generalis episcopi defuncti ecclesiam regere pergat, donec metropolita sanctam sedem de episcopi obitu admoneat, et eiusdem sanctae sedis mandata communicet. Nam in imperio Brasiliano quatuor extant civitates episcopales, in quibus unus tantum habetur parochus, quandoque cum duobus vel tribus sacerdotibus, ac ceteroquin ob nimiam distantiam nonnisi post longum tempus et magno cum incommodo parochi aliorum D dioeceseos oppidorum ad episcopalem civitatem advenire possent. Addit orator, etiam hoc disciplinae punctum relinquendum esse synodo provinciali illius regionis, vel alterius quae sit in eodem casu.

§ V. De iis quae extra schematis materiam postulantur.

Reverendissimus Gandolfi Cornetanus et Centumcellensis (col. 414 B): Postulat resolvendam a patribus quaestionem nondum definitam, utrum vicariis capitularibus facultas competat largiendi indulgentias in forma ecclesiae consueta.

Reverendissimus Strossmayer Bosnensis et Sirmiensis (col. 487 D - 488 A): Occasione capitis III cupit ut omnes vicarii apostolici, qui episcopi sunt, declarentur in posterum gaudere omnibus juribus et praerogativis quibus reliqui episcopi gaudent. Ratio est, quia cum reliquis episcopis communem habent dignitatem episcopalem, communia quoque officia, immo propter maiores quandoque difficultates maiori indigent auctoritate; nunc vero neque habent menses conciliares nec sine sedis apostolicae venia abesse possunt, etiam ad visitanda sacra limina, nec, consentiente licet ordinario loci, alibi pontificalia exercere queunt. Praeterea optat orator ut dioeceses, in quibus sunt tantum vicarii apostolici, mox restituantur ordinariis episcopis, simul ac ibi virtualia iura episcoporum ita reviviscunt ut libere et cum fructu exerceri possint. Ac speciatim cupit ut non tantum Hierosolymis, sed et Alexandriae ac Constantinopoli verus resideat patriarcha, non autem simplex vicarius apostolicus; cum id postulent earum urbium dignitas et magnificentia, et catholicorum ibi versantium aut illuc confluentium multitudo.

Reverendissimus Zwerger Secoviensis (col. 501 B, C). Optat ut omnes facultates, quas pro regenda dioecesi a sancta sede habuit defunctus episcopus, ipso iure perdurent toto tempore quo vicarius capitularis munere suo fungitur, et primo etiam anno episcopi successoris, exceptis fortasse facultatibus quas pro uno alterove speciali casu defunctus episcopus acceperat. In bonum enim fidelium et ad gravissima mala avertenda facultates illae necessariae sunt, tum propter hominum infirmitatem et malitiam, tum propter leges politicas ecclesiae adversantes, praesertim de matrimonio civili; si vero expectari debeat facultas a sancta sede concedenda, scandala interim eveniunt.

(col. 502 A): Auditis illis quae reverendissimus ex America meridionali episcopus exposuit de ea tenia quibus ibi ecclesia stringitur, cupit ut caput III tradatur patribus pro rebus missionum deputatis, quibus mala haec et remedia adhibenda melius nota sunt.

3.

Super schemate constitutionis de vita et honestate clericorum.

§ I. De schemate generatim spectato.

Reverendissimus Sapp-Szilágyi Magno-Varadiensis Graecorum (col. 544): Ecclesiae orientali praecipuae huius schematis praescriptiones applicari nequeunt. Vide *Addenda*.

Reverendissimus Bindi Pistoriensis et Pratensis (col. 547 C): Optima sunt quae schema complectitur, at pleniora et ordinatiora desiderare non videtur improbandum.

Reverendissimus Urquinaona Canariensis (col. 552 B): Nonnulla sunt omissa quae recensere valde consentaneum et necessarium erat, et inter alia ne verbo quidem clericis indicantur media ad bene vivendum necessaria.

Reverendissimus Monzon y Martins Granatensis (col. 558): Adhaeret reverendissimo Canariensi.

Reverendissimus Dinkel Augustae Vindelicorum (col. 582): Praeter quaedam a se indicata, schemati in singulis eius partibus assentitur.

Reverendissimus Jordá y Soler Vicensis (col. 586): In schemate nec plura nec satis efficacia nec clare exposita inveniuntur media ad obtinendam debitam cleri reformationem necessaria.

Reverendissimus Gallucci Recinetensis et Lauretanus (col. 590 B): Schema bene concinnatum esse dicit ex verbis sacrae Scripturae et conciliorum, ac sententiis sanctorum patrum, illudque laudat.

Reverendissimus Behnam Benni Mausiliensis Syrorum (col. 597-8): Laudat summopere propositum inducendi ecclesiarum orientalium cum Romana uniformitatem in disciplina. Hanc enim in praecipuis saltem disciplinae capitibus, et salvis quibusdam consuetudinibus, necessariam esse dicit pro ecclesia orientali erigenda, atque ad pristinam vitam et

gloriam restituenda. Totus est in demonstrando, eiusmodi uniformitatem antiquitus, salvis ritibus, extitisse, lapsu autem temporis varietatem fuisse introductam; obiectiones fuse exponit et solvit. Itaque non destrui ritus, nec vera iura ac privilegia aboleri, sed multiplices inductos abusus omnino corrigi desiderat per disciplinae praefato sensu uniformitatem cum ecclesia Romana.

Reverendissimus Clifford Cliftoniensis (col. 602): Hic illic nimis descenditur ad particularia, cum tamen leges concilii generalis debeant spectare universam ecclesiam, seu esse principia unde ecclesiae particulares possint suas leges derivare.

Reverendissimus Bostani Tyri et Sidoniensis Maronitarum (col. 609 D): Schema valde bonum est, sed nonnulla continet quae aut non erat necessarium aut minus opportunum ut adderentur.

Reverendissimo Gandolfi Cornetanus et Centumcellensis (col. 614 B) Fere omnia quae in schemate habentur, dicta fuerunt a concilio Tridentino, et pauca illa quae addita sunt, potius videntur pertinere ad officium episcoporum, ideoque ad schema de episcopis

Reverendissimus Macedo Belemensis (col. 647 D) Paucis exceptis, omnia ei in schemate placent, et praesertim quod in eo principia tantum generaliora statuantur, ex quibus regulae speciales diversis nationibus et dioecesibus accommodatae derivari possint. Quare, ait, abeat in pace schema nostrum ad congregationem de rebus disciplinae.

Reverendissimus Bravard Constantiensis (col. 649). Acriter carpit.

Reverendissimus Lyonnet Albiensis (col. 658). Libenter assentitur iis qui questi sunt, schema esse nimis vagum et confusum; nullus enim in eo est ordo, nulla methodus, nulla coordinatio; ideae inter se non videntur connexae et concatenatae.

Reverendissimus Lluch Salamantinus (col. 668-70): Fere in omnibus approbat.

Reverendissimus Gravez Namurcensis (col. 679 B). Schema, quod attinet ad eius naturam et materiam, multum ei placet

Reverendissimus Moreno Ipporegiensis (col. 686): Praeclarissima cura in tanti momenti tractatione posita fuit.

Reverendissimus Moretti Imolensis (col. 690 A): Optime elucubratum est; emendetur tantum et expoliatur.

§ II. De iis quae in schemate supprimenda proponuntur.

Eminentissimus la Lastra y Cuesta Hispalensis (col. 523 B). Vult ut in capite III supprimatur § *Quodsi*. Rationes 1° Ansa aliqua praeberi posset Iansenianis suspensiones ex informata conscientia invalidas esse contendentibus. 2° Duo incommoda, quae schema evitare intendit, profecto non latuerunt patres Tridentinos, quibus tamen neque necessarium neque conveniens visum fuit quidquam statuere ad ea avertenda; eorum disciplina ipsa charitatem potius quam tyrannidem sapit, bonaeque clericorum famae prospicit. Neque hodie necessarium est cautelas addere, cum episcoporum ipsorum intersit bonum clericorum nomen curare, et praeterea illos non lateant verba Tridentini sessionis XIII capite I de reformatione, ac nimia potius lenitas et longanimitas dici possit quam severitas episcoporum. Iniuria itaque magna episcopis inferri videretur. 3° Cautelae quae apponuntur contradicere videntur extraiudiciali modo procedendi, et recursus ad superiorem iudicem, qui in schemate supponitur, non videtur convenire cum Tridentino, quod ad solam sedem apostolicam recursum permittit; quoad hanc ipsam cautiones ab episcopo adhibendae videntur potius huius prudenti arbitrio relinquendae. Consequenter a Tridentino minime recedendum videtur nec quidquam ei adiiciendum.

Reverendissimus Simor Strigoniensis (col. 535 A). Non consentit eminentissimo Hispalensi volenti ut eliminetur omnino capitis III § *Quodsi*; de re enim ipsa agendum est, sed in alio peculiari decreto, in quo aliqua fiat dispositio circa modum et formam procedendi quoad sacerdotes delinquentes.

Reverendissimus Martin Paderbornensis (col. 538 D). Si conservetur caput III, saltem in eo expungantur verba *immundoque concubinatu*.

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis (col. 581 B): Quoad caput III consentit eminentissimo Hispalensi, cum per schema videatur aboleri ratio procedendi ex informata conscientia. Permissa appellatione, quae in huiusmodi iudiciis incomprehensibilis videtur, scandala potius orientur quam avertentur; finis a Tridentino intentus, ut nempe impunita eiusmodi delicta non maneant, sed, licet occulta, prompte puniantur, non obtinebitur; et cum a sola episcopi ex informata conscientia procedentis aestimatione horum iudiciorum vis dependeat, iudex appellationis forte aut illius iudicio fretus condemnabit iniuste, aut eius sententiam irritam esse pronuntians, ludibrio cum exponet, ex quo porro sequi poterit, episcopos eiusmodi iudicia quae inutilia, immo nociva sibi evadere viderint, facile neglegere, et impunes relinquere delinquentes, donec ordinarium iudicium instruere valeant Aut igitur pro hisce rebus, quae nec nominari debent, simpliciter remittatur ad Tridentinum, aut finis in schemate propositus obtineatur alio modo, quem vide inter *Varianda*.

Reverendissimus Dinkel Augustae Vindelicorum (col. 584 C) Ad caput II notat, ea quae in § *Cum munus* et § *Ne vero* recensentur, digna quidem esse approbatione, sed ad vitam et honestatem clericorum, ideoque ad hocce schema non pertinere, verum alibi esse pertractanda; nisi tamen huius schematis inscriptio mutetur in hanc aliam: *De clericis, eorumque vita et honestate*.

Cum eminentissimo Hispalensi optat, ut in capite III concubinatus mentio prorsus deleatur, quia praesenti tempori non congruit, et clerum calumniandi ansam praebet, ac praeterea ea quae verbis Tridentinis in schemate adduntur, non concubinariis solum clericis conveniunt, sed quibusvis circa vitae honestatem delinquentibus Cupit igitur ut aliis verbis schema concipiatur. Vide *Varianda*.

Reverendissimus Clifford Cliftoniensis (col. 606 D). Ex corde adhaeret iis qui nolunt fieri sermonem de clericis concubinariis. Scandala id provocaret et damna; abusus autem in aliquibus tantum locis existunt, atque ibi etiam attribuendi sunt gubernii, quae episcopos impediunt quominus leges iam existentes exequantur.

Reverendissimus Bostani Tyri et Sidonis Maronitarum (col. 609 D): Non videt necessitatem quarumdam sententiarum, quae habentur in capite I circa tonsuram et simplicem capillorum cultum, et in capite III de inhonestate clericorum. Sufficiunt de his datae constitutiones summorum pontificum et decreta conciliorum, quae non violantur nisi rarissime Ideo observantia huiusmodi decretorum relinqui debet vigilantiae et prudentiae ordinariorum et synodorum. Quoad hospitia erigenda (capite II) censet, decretum huiusmodi non posse observari ab episcopis orientalibus, cum debeant his corruptissimis temporibus totam suam facultatem expendere in dimicatione continua adversus tenebrarum operarios, qui catholicam religionem in Oriente evertere conantur.

Reverendissimus Del Valle Huanucoensis (col. 690 B): Expungendam proponit periodum capitis III pag. 8: *Ne tamen bono clericorum* etc., ita ut sarta tecta remaneat dispositio concilii Tridentini. Vide *Variande*.

Reverendissimus Haynald Colocensis et Bacsiensis (col. 634 B): De clericis concubinariis nullam mentionem fieri cupit, ne ecclesiae inimicis ansa praebeatur vituperandi ministerium episcoporum et clerum calumniandi.

Reverendissimus Macedo Belemensis (col. 646 B): In capite III tollatur vox *concubinatus*, tum ne inimicis ecclesiae detur occasio fortius tuendi falsam suam opinionem qua putant legem coelibatus non servari, tum ne perversi sacerdotes, in regionibus ubi zelo episcoporum nondum potuit illud scelus extirpari, difficilius convertantur, falso credentes alibi quoque idem flagitium existere. Tollantur etiam verba *ne tamen bono clericorum nomini macula nimis facile aspergatur*, quae contextui necessaria non sunt, et videri possent toti episcopatui notam praecipitantiae et levitatis iniicere, maxime vero in Brasilia, ubi nupor in comitiis civilibus occasione suspensionum ex informata conscientia declamatum eo sensu fuit contra episcopos.

Reverendissimus Strossmayer Bosnensis et Sirmiensis (col. 662 C): In capite III eliminanda prorsus sunt quae dicuntur de immundo concubinatu, cum secundi etiam ordinis sacerdotum bono nomini consuli debeat, et Tridentini quidem tempore illa dicere necessarium fuerit, nunc vero minime.

Reverendissimus Moretti Imolensis (col. 691 B): Capite III. Quoad concubinatum putat cum aliis, consideratis temporum et personarum mutatis circumstantiis, licet res ipsa omnino sit retinenda et poenae etiam, ac, si fieri possit, remedia efficaciora statuenda, illa tamen de concubinatu verba prorsus debere deleri.

§ III. De iis quae in schemate addenda proponuntur.

Reverendissimus Simor Strigoniensis (col. 529-30): In prooemio capitis I non solum dicantur clerici in sortem Domini vocati, sed eorum etiam dignitas ac excellens potestas commendetur, ut ultro perspiciant quam mundi esse debeant et Christo conformes. Commemoretur etiam ius populi fidelis postulandi a suis sacerdotibus, non tantum ut praedicent etc., sed ut ab ipsis aedificetur exemplo et integritate vitae, ac doceantur omnes, studium perfectionis non esse impossibile. Indicentur quoque subsidia quorum ope sacerdotes in officio contineri, vel e coeno vitiorum emergere valeant, et praeter exercitia spiritualia commendetur etiam vita communis in clero, quam Tridentinum insinuavit, episcopi plures Romanique pontifices approbarunt, et quae nunc reflorescere incipit. Praeterea sive in hoc sive in alio schemate repristinetur antiqua disciplina detrudendi incorrigibiles ad laicam communionem. Doctrinae porro scientiaeque colendae necessitas sive in hoc sive in alio schemate exponatur, ut nostrorum temporum indigentiis satisfiat.

In capite II § *Cum munus* iniungatur emittenda professio fidei, et venia episcopi requiratur etiam ad docendum scientias profanas, quia potiori iure id necessarium est; nam gubernia subinde malos sacerdotes remunerare conantur ipsis concedendo cathedram in aliqua academia.

In eodem capite II § *Ne vero*, ubi de hospitio, addatur *ubi nondum provisum est*.

In capite III coelibatus gravissimis verbis commendandus est, non ut onus ab ecclesia impositum, sed quod quisque sibi in ordinatione imposuit; etenim hac nostra aetate innumeri contra coelibatum libelli prodierunt, expresse etiam asserentes eum a concilio esse abolendum. Nec debebit tunc, uti nunc fit, de opposito turpissimo vitio sermo fieri in hoc schemate; alibi de eo dicendum erit.

Reverendissimus Salzano Thanensis (col. 536 C): In capite III non solum verba fieri debere de concubinatu cessat, sed de aliis quoque peccatis contra sextum, immo de aliis omnibus occultis facinoribus, cum, ut ait sanctus Thomas, peccata spiritualia sint graviora.

Reverendissimus Martin Paderborniensis (col. 537 B): Optat ut 1° in memoriam revocetur, clericos in suorum munerum exercitio placendi studio haud abripi erga civilia gubernia debere, secus facile Christi servi non essent; eosque prohiberi, quominus decorationes a civili gubernio accipiant vel acceptas deferant; ita enim multa in clero et populo praecaverentur peccata et scandala. 2° Pag. 4, lin. 4 (col. 538 B) ante finem, post verbum *adhibeant*, adiungantur haec alia: „licet etiam clericis latini ritus barbam decentem ferre." 3° Post verba pag. 5 (ibid. C) *sobrie vivant in hoc saeculo* addantur sequentia: „Interdicta est omnino clericis frequentatio cauponarum intra limites suae paroeciae vel urbis, nisi officii ratio eam cohonestet, et post trinam monitionem episcopalem transgressores legis severe coerceantur; crescente autem contumacia, liceat eos beneficiis privare; qui autem notoria et scandalosa ebrietate coram populo infames evaserunt, non transferantur de loco in locum ad populi scandalum, sed omnino a sacris suspendantur." 4° Exoptat ut interdicatur clericis, ne leviter se alieno aere gravent. 5° Exprimatur desiderium ut in ecclesia formetur societas seu sodalitas laicorum qui pro ancillis famulentur sacerdotibus. 6° Indicentur clericis subsidia vitae sacerdotalis, scilicet vehementer iis commendetur quotidiana et devota missae celebratio, quotidiana meditatio, frequens confessio, et quantum fieri potest eidem semper sacerdoti facienda. Vehementer etiam optat ut uno alterove verbo affectuoso commendetur vita communis.

Reverendissimus Vérot Savannensis (col. 540 B): Ad caput I. Existimat aliquid de vetita venatione dicendum esse; quod exprimi hoc modo posset. „A venatione cum armis, quae tantopere virum ecclesiasticum dedecet, abstineant, ne unquam populis exhibeatur foedum spectaculum hominis Dei vagantis per vias et agros post aves et feras." Addit, neminem esse ordinandum, cui nullae sint sacrae functiones committendae, et qui non sit episcopo eiusve ecclesiae necessarius vel utilis iuxta ordinationem concilii Tridentini.

In capite II § *Clerici* vult ut addatur: „mentis evagationes cohibendo sub poena non satisfaciendi. si distractiones sint plene et directe voluntariae." Ita namque speciosa illa definiretur controversia, quae est inter theologos.

Reverendissimus Papp-Szilágyi Magno-Varadinensis Graecorum (col. 544 D): Ad calcem schematis addatur: „Sacra approbante synodo, declaramus episcopos orientalis ecclesiae per hanc nostram constitutionem minime impediri, quo minus disciplinam ecclesiasticam secundum canones codice ecclesiae orientalis comprehensos porro quoque atque suo modo moderentur." Ratio est, quia canones orientales severius provident vitae et honestati clericorum, et in iudiciis brevior sed sufficiens procedendi modus ab ecclesia orientali servatur. Conservandi autem sunt eiusmodi canones et consuetudines. Praeterea id quod initio capitis II de divino officio quotidie et integre recitando dicitur, prorsus observari nequit in ecclesia orientali, et speciatim apud Rumenos, cum deficiat breviarium quale Latini habent, et illa

divini officii integra recitatio, quam ecclesiae Romanae codices praescribunt, a clero saeculari et coniugato fieri non possit. Quare optat orator ut in capite II addatur clericos ritus orientalis huic constitutioni satisfacere debere iuxta suum morem et legem dioecesanam.

Reverendissimus Bindi Pistoriensis et Pratensis (col. 547 C): Praemittendum putat de cleri institutione caput, in quo de eius pietate ac scientia disseratur, quas praesentes rerum conditiones apprime necessarias esse demonstrant. Circa bona ecclesiastica censet esse a Vaticano concilio lege generali statuendum, quod parochis ceterisque rectoribus ecclesiarum omnino vetitum sit disponere testamento vel aliter de sacrorum suppellectilium paramentis, nempe vasis aliisque rebus divino cultui aliisque functionibus semel destinatis, quae legitime non probentur comparata fuisse bonis ad ecclesiam non pertinentibus, vel sinere ut eisdem consanguinei B vel haeredes potiantur; proindeque hisce nefas esse ea sibi vindicare, quin poenas contra usurpantes bona ecclesiastica incurrant.

Reverendissimus Urquinaona Canariensis (col. 554 B): Valde necessarium existimat ut in capite II § *Clerici* addatur, devota quidem horarum canonicarum recitatione clericum implere munus pietatis praecepto ecclesiae iniunctum, sed id non sufficere ut respondeat divinae vocationi, exigenti ut iugiter tendat in Deum ac pro viribus suam quaerat sanctificationem, quae invenienda erit in assidua oratione, spirituali lectione, sanctissimi sacramenti et beatae Mariae virginis cultu devotissimo, sensuum mortificatione, nec non operum charitatis exercitio.

Insuper optat ut clericis una cum negotiatione capite I interdicatur etiam bonorum temporalium pro aliis administratio, ultimarum voluntatum executio, et praeter profana et inania spectacula omnium quoque locorum frequentatio, ubi laici conveniunt ad bibendum, ludendum, atque ad confabulandum de rebus huius saeculi, necnon et illa venatio, quae pacifica dici potest; haec enim omnia sunt plena periculi. Deinde rogat ut aliquid statuatur circa famulatum clericis a mulieribus impensum; sufficeret non permittere nisi feminas aetate provectas, scilicet annorum circiter quinquaginta. Damnetur verbis durissimis et ecclesiae odium bene exprimentibus ambitio et inordinata cupiditas clericorum; prohibeantur inordinatae clericorum, cuiuscumque gradus sint, ad obtinenda beneficia ecclesiastica aspirationes; declarentur inhabiles ad institutionem canonicam clerici omnes, qui ea petere et quaerere ausi sint, ita ut quando constat de inordinata pro iis obtinendis sollicitudine, episcopi conferre nequeant. Denique moneantur saltem clerici prudentiori quo videbitur modo, ut abstineant D a conventibus laicorum, in quibus hodie solet de quavis re discussio fieri, et praecipue a collegiis electoralibus, cum dedeceat saecularibus negotiis implicari eos quorum adeo sublimis missio est.

Reverendissimus Monson y Martins Granatensis (col. 559-60): Adhaeret praesertim reverendissimo Canariensi, et vult ut urgentioribus verbis, et indicatis mediis, clericis commendetur sanctitas. Gravissimis quoque verbis scientiam iis commendandam esse dicit, maxime ob peculiares nostrorum temporum conditiones. Quapropter 1° moneantur episcopi ut theologiae moralis et sacrorum rituum conferentias, ut vocant, ubi nondum institutae sunt, instituant, iuxta methodum a Benedicto XIV traditam, iisque, iuxta normam datam a sacra congregatione Concilii 15 martii 1692, interesse cogantur parochi tam saeculares quam regulares omnesque saeculares confessarii, etiamsi sint canonici ecclesiae cathedralis. A 2° Moneantur vel etiam iubeantur episcopi, in posterum celebrandi, praedicandi, et confessiones audiendi facultatem indeterminatam seu perpetuam et absolutam nulli clerico, etiam canonico, concedere, nisi examine synodali approbato, et postquam quinquagesimum aut quadragesimum annum attigerit. Clericis vero iunioribus ad breve tantum tempus concedatur, et semper, quantum fieri poterit, praevio examine serio ac formali. Benedictus XIV, dum erat archiepiscopus Bononiensis, nemini dabat facultatem nisi ad annum et praevio examine.

In capite I § *Mundanis* lin. 9 (col. 560 D) post verbum *impleant* addatur: „in iis praesertim ecclesiis, quibus vel ex beneficio vel ex episcopi decreto omnes clerici debent esse in posterum adscripti, vel in aliis etiam ecclesiis iuxta graves parochiarum et dioecesis necessitates ab episcopo et ordinario loci designandis.“ Conformia haec sunt concilio Tridentino sessionis XXIII capite XVI *de reformatione*, et probatorum theologorum doctrinae.

In capite II, ubi de exercitiis spiritualibus agitur, vellet ut expresse adderetur etiam canonicos ad ea teneri: exemplo id erit ceteris, quorum difficilior quoque tunc esset excusatio, conforme etiam est spiritui ecclesiae et decretorum pontificiorum.

Circa caput III plenissime consentit reverendissimo Canariensi, et desiderat ut, ad concupiscentiae pericula evitanda, saltem intra quosdam limites coaretetur clericorum cum mulieribus cohabitatio, quemadmodum tum provincialia tum etiam oecumenica concilia praescripserunt.

Reverendissimus Nasarian Mardensis Armenorum (col. 564-66): Cum aliqui in Oriente sacerdotes asserere ausi sint, solis beneficiatis esse obligationem recitandi horas canonicas, optat ut in hoc concilio error iste prorsus reprobetur, et evidentius appareat praefatam obligationem omnibus etiam in sacro ordine existentibus ex ipsa veteri traditione incumbere. Verba autem censet esse desumenda ex Benedicto XIV, constitutione *Eo quamris tempore* super dubiis ad ritus Cophtorum pertinentibus. Ex hac ipsa in principio capitis II post verbum *teneri* tamquam basis inserantur sequentia: „Cohaeret etenim ordini sacro diurnum pensum horarum canonicarum, illudque veteri traditione acceptum et immemorabili consuetudine in more positum, sive in Occidentis, sive in Orientis ecclesia.“ Praeterea in adnotationibus, si publicari contingat, resolutio totius dubii de recitatione divini officii a Benedicto XIV in citata constitutione allata pro ecclesia orientali eruditionis causa referatur; unde magis magisque huius decreti veritas atque opportunitas innotescat.

Quod attinet ad clericalem tonsuram (capite I § *Mundanis*), mentio nominatim fiat de Orientalibus, D ne ab ea quis amplius impune se abstineat.

Reverendissimus Melchers Coloniensis (col. 567 A) Prooemium aliquod praemittendum existimat, in quo et sacerdotalis dignitas exponatur et ingens indicetur thesaurus bonorum, quae humano generi attulit sacerdotii institutio, unde elucescat quam pura et sancta debeat esse ecclesiasticorum vita. Tamquam gravissima et maximi momenti proponatur omnium qui sunt in sacris obligatio servandi coelibatum. Inter vitanda a clericis nominentur etiam otiosa vita, cauponarum frequentatio, non necessaria, venatio, exercitium artis medicae vel chirurgicae, atque omnis muneris publici, immo cuiuscumque muneris saecularis, exempli gratia quaestoris vel oeconomi, exercitium absque ordinarii licentia, nec non omnis periculosa cum altero sexu conversatio, et imprimis cohabitatio cum mulieribus a sacris canonibus prohibita. Expresse statuatur ne clerici, excepta matre et sorore, cohabitent cum mulieribus quadraginta

annos non habentibus, nisi de speciali ordinarii licentia. Vitam communem commendat orator, dummodo prudenter instituatur. Graviter etiam ac serio reprehendatur clericorum circa mundanos honores ambitio, quin tamen prohibeatur quominus a gubernio saeculari decorationes accipiant; quod has gratum foret oratori si finis iste congrue obtineri posset, sed dubitat num prohibitio illa generalis sensui ecclesiae respondeat, cum speciem aliquam hostilem praeseferre videatur. Inter media sacerdotalem spiritum confirmandi desiderat ut, praeter breviarii recitationem debitam, meditatio quoque praecipiatur, et quotidianum sacrarum litterarum studium, necnon conferentiae pastorales.

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis (col. 577-78). Quamvis optandum putat, ut vita communis in clero instauretur, et non a feminis sed a laicis fratribus servitium clericis praestetur, hoc tamen neque praecipiendum neque efficaciter commendandum esse censet, nisi episcopi ipsi exemplo praeeant. Satis sit episcopis, si in seminariis clerici informentur spiritu verae vitae communis, cuius essentialis proprietas est spiritus paupertatis et odium pecuniae ac divitiarum; quodsi deinde Deus alicui praefatae vitae communis spiritum communicaverit, episcopi eum foveant.

Neque addendam iudicat absolutam prohibitionem utendi decorationibus civilibus, ne eiusmodi prohibitio videatur praeseferre animum erga gubernia male dispositum, et ansam perversis praebeat incusandi ecclesiam, ac eo promoveret separationem ecclesiae a statu ab ipsis exoptatam. Ut mala quae ex ambitione oriri possent avertantur, sufficit prohibitio quominus episcopi et clerici decorationes illas deferant nisi in caeremoniis civilibus, et titulo ipsis adnexo umquam uti valeant.

Ad caput II. Praeter devotam divini officii recitationem, necessaria sunt clericis exercitia quotidiana piarum meditationum, lectionum et examinis conscientiae, quae didicerunt in seminariis; ne forte, si eorum obliviscantur, frigescat in eis spiritus sacerdotalis, eorumque tepiditas nauseam faciat Deo, episcopis et plebibus.

Reverendissimus Dinkel Augustae Vindelicorum (col. 582 A). Cum aliis exoptat, ut in prooemio gravissimis et fervidissimis verbis dignitas et formidandum onus muneris sacerdotalis explicetur, ac incitetur clerus ad eam sanctitatem vitae assequendam, quae illis inesse debet, qui sancta sancte tractare tenentur; praecipue vero admoneantur clerici illius virgineae castitatis, quam Dei sacerdotes anxia quadam sollicitudine custodire debent, et inculcentur eis media quibus ad fovendum spiritum Dei augendasque omnigenas virtutes clericales utendum est. Inter haec media specialiter nominentur oratio, vigilantia, meditatio, frequens peccatorum sacramentalis confessio, quotidiana sanctae missae celebratio, diligentia in sacris studiis, et exercitia spiritualia. Praeterea in schemate dicatur de scientia et doctrina clericorum colenda ac promovenda, et de mediis ad id conducentibus, prout sunt binae vel ternae annuae conferentiae pastorales, theses ab episcopo ad elaborandum praescriptae, procuratio bibliothecarum in singulis capitulis ruralibus, et alia huiusmodi.

Non tamen consentit iis qui volunt commendandam esse vitam communem; cum haec, experientia teste, non videatur posse obtineri: ad summum praecipi posse opinatur, ut si alicubi habeantur parochi coadiutores seu vicarii non beneficiati, isti cum parocho vitam communem degant. Concilio non esse dignum putat quidquam de barba dicere; maneat apud orientales et occidentales usus qui viget, et ab ipsa sede apostolica approbatus est. Quoad decorationes civiles, si in hoc schemate, ad quod tamen id non videtur pertinere, aliquid statuendum sit ad compescendam ambitionem clericorum, qua etiam cum ecclesiae detrimento favores a gubernis obtinere studeant, sufficit clericos admonere et obsecrare, ne magis lucrum quam salutem animarum quaerant, nec favoris cuiuscumque acquirendi studio vel ambitione adducti, detrimentum inde ecclesiae operentur. Demum feminas omnino a famulatu clericorum excludi posse negat; propter gravissimum tamen rei momentum sequenti modo dici posse autumat: „Monentur clerici, ut in domesticis suis nonnisi personas consanguineas, easdemque honestas, vel, his deficientibus, alias aetate, fide, moribusque graves recipiant, ita ut etiam clericorum familia ad aedificationem fidelium conferat."

Reverendissimus Jordá y Solor Vicensis (col. 586 C): Tria remedia affert, quae si statuantur et in praxim deducantur, arbitratur, aliis non omissis, multum ad reformationem clericorum profutura esse. Sunt autem 1° frequens confessio sacramentalis omnibus cuiusvis gradus et dignitatis clericis expresse et districte praecepta. Ut pro regularibus praescriptio huiusmodi existit, ita etiam pro saecularibus clericis ferenda est, iisque iniungendum ut, sin minus semel in hebdomada, semel saltem intra quindenam vel in mense confiteri teneantur, et praeterea, iuxta praeceptum Tridentinum, semper ac celebraturi sunt, si in mortale peccatum incurrerint. Episcopis autem imponendum est ut diligenter invigilent observantiae huius mandati, et si clericis aliqui suspecti sint, hi schedulam confessionis a confessario habere teneantur. Quodsi episcopus deprehenderit clericum aliquem per annum integrum non implevisse praeceptum confessionis, illum punire teneatur privatione officii ac beneficii aliisque poenis a iure inflictis, et ad exercitia spiritualia remittere pro reformatione vitae. 2° Digna celebratio sanctae missae. Ut fecit Benedictus XIV, ita debet synodus Vaticana verbis gravissimis sacerdotes hortari, ut ad tantum mysterium se praeparent cum frequentatione sacramenti poenitentiae, sanctitate vitae et fervore orationis, deinde ut antequam ad altare accedat sacerdos, orationi aliquantulum vacet, quemadmodum et rubrica indicat. Ad missam autem rite et devote celebrandam duo quadrantes vel saltem quadrantem cum dimidio impendat; postea saltem per quadrantem in gratiarum actione maneat. Praeterea districte praecipiendum, ut sacerdos qui missam intra quadrantem absolvere audeat, post trinam aut binam monitionem suspensione a celebrando puniatur. 3° Exercitium orationis. Non solum praecipere debet concilium ut episcopi in suis seminariis imponant exercitium orationis mentalis saltem per duos quadrantes singulis diebus; sed etiam praecipere cunctis clericis, ut, in quantum fieri potest, numquam illam omittant, et cum meliori fruge una cum grege parochiae sibi commissae orationem in templo Dei quotidie faciant.

Ad caput III notat occasiones etiam concubinatus esse removendas. Praestantius foret si clericorum servitium commendaretur alicui institutioni famulorum: saltem autem quoad feminas statuatur, extraneas, seu quae non sint consanguineae vel affines, nisi quinquaginta annos habeant, clericis servitium praestare non posse, et in omni casu requiri licentiam episcopi.

Reverendissimus Gallucci Recinetensis et Lauretanus (col. 591 C). Ad caput I. Curandum omnibus viribus, ait, ut clerici hisce praesertim temporibus ad studium incitentur, unde id a concilio faciendum esse; et quoniam ad hoc maxime conferunt collationes, quas vocant, de rebus ecclesiasticis, quarum utilitas ex tot aliis capitibus commendatur, idcirco

ubi sacerdotibus inculcatur debitum laborandi in agro Domini, sequentia vel alia verba addenda proponit: „Inter quae officia illud etiam studiis sacris perseveranter incumbendi ne negligant, ut idonei et inconfusibiles fiant ministri Novi Testamenti: Dominus enim scientiam repellentes se a sacerdotio repulsurum comminatur. Et quoniam collationes seu conferentiae plurimum conducunt ad doctrinam, ideo episcopi illas in suis dioecesibus promovere satagant."

Ad caput II § *Cum munus*. In tota ferme Europa, praesertim vero in Italia, corruptela et impietas grassantur, perversique homines in id magnopere intendunt, ut iuventuti odium in religionem et sacerdotes ingerant. Episcoporum autem et sacerdotum cum ipsis collaborantium est conari, ne regnum Dei detrimentum capiat, et iuventutem de manu impiorum eripere. Ideirco ubique scholae saltem privatae aperiendae sunt, convictus etiam pro iuvenibus utriusque sexus, et curandum ut sacerdotes alacriter talia munia suscipiant, diligenter exerceant, gerantque ita ut patresfamilias persuasi de filiorum profectu, illos libentius clericorum scholis committant, concesso etiam indulto abs sendi a choro, si huic praefati clerici sint addicti. Insistendum pariter est, ut omnes sacerdotes in tradenda doctrina christiana operam suam navent. His praemissis, addendum orator proponit „Optamus insuper, sacro approbante concilio, ut quantum possibile est, undique catholicae scholae vel publicae vel saltem privatae, item collegia et convictus erigantur, prout res postulabit, ubi non solum sacrae tradantur scientiae, sed etiam profanae disciplinae, ut iuventus ab impiorum institutionibus avertatur, et simul cum doctrinis saecularibus honestis, et religiosis imbuatur documentis. Rogamus porro clericos omnes pro charitate Christi, ut episcopis et parochis adsint in institutione doctrinae catholicae tum pro pueris tum pro ceteris Christifidelibus iuxta eorum vires. Ideo facultatem facimus episcopis, ut omnibus choro adscriptis, qui vel institutionem in scholis catholicis suscipiunt etiam saecularium disciplinarum, vel parochis opem ferunt in doctrina christiana tradenda, prout visum fuerit, onus praesentiae in choro relaxare possint."

Reverendissimus Demartis Galtellinensis-Norensis (col. 594 A): Assentitur iis quae dicta fuerunt ab aliis circa officia politica clericis concredita.

Reverendissimus Clifford Cliftoniensis (col. 603 C): Addatur praefatio de dignitate, sanctitate, perfectione cleri eiusque officii, tum ob rationes a reverendissimo Strigoniensi allatas, tum quia hodie necessaria est pro clero et populo. Optima etiam sunt quae plures dixerunt de episcopis et clericis quoad meditationem, orationem, frequentem lectionem spiritualem aliaque huiusmodi. Sermo etiam fiat de clericis incorrigibilibus, maximum nunc hoc malum est et in dies crescit; deest autem hodie episcopis potestas eos coercendi per media saecularia, quare in habitu sacerdotali illi vagantur cum populorum scandalo. Optime dixit reverendissimus Strigoniensis eos esse eiiciendos e clero, et restituendam antiquam disciplinam ut inter laicos vitam ducant. Etiam mali monachi eiiciuntur e claustro, et in clerum saecularem reiiciuntur, cum magno incommodo episcoporum. Praeterea pauperibus populis subinde de sacerdote providere nequeunt episcopi, quia incorrigibiles illos sustentare debent. Quapropter quando presbyter post plures correctiones non resipiscit, facto processu deberet omnino e clero eiici, et inter saeculares reputari, data tamen ei potestate vitam suam quocumque honesto modo sustentandi; et insuper prohibendum est ne eiusmodi ejectum alius episcopus ordini clericali restituat.

Non dicatur de exercitio artis medicae; nimis particulare id est, et in missionibus exteris necessarium est illud exercitium, unde in seminariis pro missionibus auctoritate etiam apostolica erectis explicite tradantur artis medicae principia. Nec dicatur de cohabitatione cum mulieribus; satis nota est ecclesiae circa eam sententia; si praescribatur servitium per viros tantum praestandum, non erit melius provisum honestati clericorum, et alia etiam inde incommoda fluent. Sileatur quoque de non ambiendis pinguioribus beneficiis, quae vix ullibi sunt.

Reverendissimus Gandolfi Cornetanus et Centumcellensis (col. 616 B): Monendi sunt clerici contra avaritiam, rebellionem, independentiam, ad quae vitia hocce saeculum pronum est. In clericos partem habentes in rebellione seu conspiratione contra publicas auctoritates, et machinationibus vel sectis nomen dantes aut favorem praebentes, expresse videtur animadvertendum poenis in aliis conciliis oecumenicis statutis. Antiquorum temporum exemplum adest in conciliis Chalcedonensi, Toletano, Aurelianensi tertio. Dicendum etiam de vitio independentiae inter clericos etiam hac aetate existente contra suos episcopos.

Reverendissimus Del Valle Huanucensis (col. 619 B): Agatur etiam de clericis qui nomen dant sectis occultis seu massonicis, et renovetur prohibitio lusus alearum, clerici autem qui domos ludorum huiusmodi frequentant plectantur ad arbitrium episcopi, semota appellatione.

Reverendissimus Jekelfalussy Albaregalensis (col. 623 C): Optat ut addatur prooemium indicatum a reverendissimo Strigoniensi, et clericorum pietati ac scientiae valde insistatur. De barba gerenda non curat. Vult autem ut praeter sobrietatem, bonorum confusionem, et negotiationem, clero prohibeatur ne temporis iacturam faciat, vel nihil agendo vel male agendo, vel agendo id quod illius vocationi non respondet. Itaque ad particularia descendens poscit ut clericis expresse interdicantur incauta conversatio cum laicis, indisciplinatae distractiones cum viris, cum mulieribus, atque etiam cum aliis clericis, venatio, immoderatus usus foliorum et alearum, exercitium artis medicae vel chirurgicae, exercitium artium liberalium, musicae, picturae, sculpturae. Horum omnium alia plura incommoda enumerat. Deinde, praeter theatra seu spectacula mentio etiam fiat de domibus suspectis. Aliqua etiam, propter maximum rei periculum, mentio facienda est de clericorum cohabitatione cum mulieribus; haec tamen non penitus excludantur nec praescribatur servitium clericis per viros esse praestandum. Mater, soror, consanguineae nonnumquam potius sunt fulcimento sacerdotibus. Quoad mulieres autem universim, aetas earum determinanda non est, cum a iuniori virgine minus subinde immineat periculum quam ab aliis feminis, sed adhibeatur modus loquendi quem exhibet schematis caput III, nempe ut non sit in domo sacerdotis mulier de qua possit haberi suspicio, addita tamen voce *iusta*. Generalis huiusmodi dispositio sufficit, et sub iis quae de iusta suspicione decernentur, mater quoque, soror, consanguineae intelligantur comprehensae. Praeterea curandum ne consanguineus in domo sacerdotis asylum quaerens, sui matrimonii fidem violet. Communem clericorum vitam orator valde commendat.

Ad caput III, initio. Necessarium putat ut episcopis detur modus quo citius ac brevius possint cohibere crimina clericorum, eosque ad frugem revocare, spectato praesertim defectu brachii saecularis. Ibidem § *Quodsi* verbo *suspicio* adiciatur *iusta*, ne mulierum quoque cum clericis habitantium bono nominis macula nimis facile aspergatur.

Reverendissimus Haynald Colocensis et Bacsiensis (col. 632 C): Contradicit iis quae de barba a clericis gerenda et de non acceptandis nec deferendis decorationibus a gubernio datis proposita fuerunt; quoad has vituperandi quidem sunt clerici qui indigna adulatione vel vilibus servitiis eas emendicare conantur, non vero ii qui eas decorationes ex bona principum voluntate ob personalia merita accipiunt; nec provocanda est displicentia principum aut turbanda utriusque potestatis concordia. Sese adiungit voto a reverendissimo Strigoniensi aliisque expresso super vita communi in clerum introducenda; nihilominus non inconsulto hac in re agendum esse monet, ne discordia inter clericos provocetur. Itaque toti orbi vita communis clericorum commendetur, sed addatur *ubi et in quantum fieri potest*. Insuper adiici vellet: „Quidquid de institu.to vitae communis clericalis introducendo hinc ibique statum fuerit, cura sit episcopis, ne parochorum cooperatores iunioresque sacerdotes in officiis sacris constituti a vitae cum immediatis suis superioribus communitate ullo pacto recedant, vel dimittantur. Immo agant episcopi, ut ubi haec vita communis nondum obtinet, ad eam iuniores sacerdotes revocent." Ratio est, quia sunt qui parochorum cooperatores et iuniores sacerdotes excitent ut cum parochis non cohabitent, et ab eis magis independentes se reddant; parochi ipsi interdum altercationum pertaesi eos e sua cohabitatione dimittunt; magnum inde dispendium vitae clericalis et periculum divagationis pro iunioribus sacerdotibus.

Reverendissimus Hindi Iazirensis Chaldaeorum (col. 643 A) Cupit ut aliquid addatur de obligatione habendi zelum animarum, eaque specialiter inculcetur sacerdotibus curam animarum habentibus, ut peccatores sollicite quaerant et ad exemplum boni Samaritani curent cum suavitate et fortitudine. Cupit etiam ut episcopi auctoritate et dignitate sua non se reddant suis dioecesanis inaccessibiles, sed amore et benevolentia aditum ad se facilem praebeant.

Reverendissimus Macedo Belemensis (col. 645 C). Propter necessitatem in nonnullis regionibus, praesertim in Brasilia, existentem dicendum est de clericis vagis. Nec solum confirmentur sanctiones canonicae de clericis peregrinis, praecipue Tridentinae sessionis XXV capite XVI *de reformatione*, sed alia etiam disciplina severior statuatur ad vagos et peregrinos presbyteros coercendos; adoptata, si libet, norma conciliorum Baltimorensium, quibus praescribitur sacerdotes vagos et ignotos non admitti ad sacra munia peragenda neque in clerum cooptari, nisi litteris suorum episcoporum prius missis, consensum obtinuerint episcopi in cuius dioecesim transire desiderant; nullum autem sacerdotem ad aliam dioecesim transire volentem esse a proprio episcopo dimittendum, nisi certo constiterit eum ab alio episcopo receptum iri; si qui vero in posterum aliter dimissi fuerint, non esse recipiendos.

Censet merito nihil statui de dimensione clericalis tonsurae iuxta gradum ordinis, de veste talari, de barba, de specie negotiationis prohibita vel permissa etc., quia dispositiones particulares relinquendae sunt episcoporum, sive in synodo dioecesana sive extra, vel conciliorum provincialium prudenti arbitrio.

Ad caput III dicit acceptum sibi fore si in hoc concilio declaretur, verba Tridentina *etiam ob occultum crimen, quomodolibet, etiam extraiudicialiter* (sessionis XIV capite I *de reformatione*) publica quoque crimina comprehendere; cum id, servatis tamen iis quae in schemate praescribuntur, reformationem a concilio Vaticano inceptam multum promoveret. Quod si ab eiusmodi declaratione abstineatur, optat ut nihil saltem in schemate mutetur, et prudenti arbitrio ac conscientiae episcopi relinquatur ut iuxta circumstantias procedat. Nullatenus enim assentitur reverendissimo Thanensi volenti ut in hoc capite declaretur, episcopos non posse contra dyscolos clericos procedere absque forma iudicii, et sola facti veritate inspecta, nisi in causa criminis occulti. Haec enim resolutio efficeret melioris conditionis esse scandalosos quam non scandalosos, cum in Brasilia difficillime inveniantur testes contra sacerdotem in iudicio episcopali deponere volentes, et scandalosi, politicis saepe partibus addicti, falsos testes facillime adhiberent; unde processus aut impossibilis aut inefficax evaderet, in utroque autem casu scandalosorum impunitas et scandalorum affluvies. Praeterea processus regularis in Brasilia daret locum appellationibus ab abusu, quae a gubernio non accipiuntur in casu suspensionis ex informata conscientia.

Reverendissimus Bravard Constantiensis (col. 652 C) Ad caput I. Assentitur omnibus quae dicta sunt de necessitate excitandi clerum ad scientiam non solum ecclesiasticam sed etiam profanam, de eodem excitando ad pietatem et de mediis pro hac indicatis; iis etiam quae de vita clericorum communi dixerunt reverendissimi Strigoniensis et Coloniensis. Minime vero consentit iis quae de barba et decorationibus dixit reverendissimus Paderbornensis, neque voto reverendissimi Canariensis volentis clericos abstinere debere a coetibus civilibus electionum sive pro comitiis deputatorum sive pro magistratibus. Id enim foret contra amorem patriae qui est virtus moralis; electiones multum etiam valent ad bonum, et ex iis saepe dependet bonum ecclesiae, ut patet exemplo Galliae, in qua fiebant electiones pro vel contra Romanum pontificem, adeo etiam ut ipsum hoc concilium celebrari potuerit propter bonum ibi electionum exitum. Unde periculosum foret si clerici abstinere deberent, consulenda tamen est prudentia, et inspectio circumstantiarum, personarum, temporis.

Reverendissimus Lyonnet Albiensis (col. 658 B) Ad caput I. Cum aliis optat ut ex principiis sacri ministerii dignitatem vehementer affirmantibus deducantur conclusiones practicae, quibus clericus edoceatur de suis obligationibus. Hae quidem non describantur in specie infima, cum concilia generalia praescriptiones minores relinquant, habita locorum et consuetudinum ratione, determinandas synodis provincialibus et dioecesanis; sed describantur saltem generice tamquam in tabulis synopticis et analyticis, adeo ut quisque uno intuitu possit intelligere quid vitandum vel agendum sit. Assentitur etiam iis qui volunt assignari media ad clericorum pietatem et innocentiam promovendam; sunt autem oratio matutina, quotidiana missae celebratio, frequens confessio, devotio erga beatam Mariam virginem, secessus annualis vel biennalis vel triennalis, vita etiam communis, non tamen absoluta ad sensum antiquum, sed talis qua sacerdotes parochum adiuvantes sub eodem tecto cum eo habitent, eidem mensae assideant, et sint quasi in familia sub regimine pastoris cuius sunt filii magis quam vicarii, seseque mutuo aedificent et corroborent. Assentitur praeterea iis qui de sacro ministerio dicendum esse volunt ad mentem Domini nostri Iesu Christi, qui clericos elegit ad vineam suam excolendam; quare valde improbat eos qui, antequam senio vel infirmitate impares fiant laboribus sustinendis, ab agro sibi a Christo commisso recedunt absque episcopi sui consensu. Scientiae quoque commendatio addenda est. Sed non consentit iis quae dicta fuerunt de barba, de signis decorativis ac distinctivis civi-

libus a veste clericorum omnino prescribendis; eiusmodi materiae non sunt dignae concilio generali.

Reverendissimus Strassmayer Bononiensis et Stymiensis (col. 661 A): Ad caput I. Asserit ex animo iis qui dixerunt praemittendam esse gravem et divinam sacerdotii et status clericalis ideam; quae si tractetur prout eam sancti patres tractant, adeo fecunda est ut ex ea omnes omnino sacerdotum et clericorum obligationes ac munera facile profluant, ita ut edicantur omnia atque mutiantur quae necessaria sunt, et simul consulatur famae ac existimationi sacerdotum, quae ad vocationem suam cum fructu exercendam tantopere iis necessaria est. De pietate et devotione sacerdotum optime quidem schema agit; sed hodie iis commendanda etiam maxime est scientia tam sacra quam profana ut fidem et Ecclesiam defendere possint.

Reverendissimus Lluch Salamantinus (col. 668 C): Quae in capite I habentur, sufficere putat ad vitam et honestatem clericorum promovendam, nec addenda esse quae dicta fuerunt de oratione mentali, mortificationis aliarumque virtutum exercitio, studio scientiarum ecclesiasticarum etc. Ad haec omnia in seminariis clerici instituuntur, et sufficit ut existentes iam sanctiones canonicae religiose observentur. Haec igitur omnia quae in constitutione conciliari fortasse nimis minuta videri possent, relinquantur synodis provincialibus et dioecesanis vel episcopis pro circumstantiis ordinanda.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum (col. 673-76): Ad caput I. Ne mancum sit opus concilii quoad disciplinam cleri, debet exhortari omnes clericos ad orationem, etiam mentalem, ad coniunctionem cum Domino nostro Iesu Christo in sanctissima eucharistia, ad confessionem sacramentalem. Non omnia quidem potest concilium determinare quoad numerum et qualitatem, nec praecipere, sed ea quae praecipere nequit, potest commendare, ut deinde episcopi in conciliis provincialibus, provocando ad huiusmodi hortamenta et commendationes, possint facile statuta praescribere, nec clerus dicere possit esse inventa particularium episcoporum, sed agnoscere debeat, a praecepto quidem abstinuisse concilium quia per leges generales quae omnes respicerent sanciri eiusmodi capita non poterant, rem tamen ipsam commendasse. Quod spectat ad vitam communem, optime faceret concilium si exhortaretur episcopos ad efficiendum, ut quotquot vivunt stipendiis alicuius parochiae vel ecclesiae simul vitam agant; quoad canonicos autem, maxime optandum dicit orator ut canonici ecclesiae cathedralis una cum episcopo vitam ageret et quasi communitatem religiosam exhiberent; conveniens esse arbitratur ut concilium quasi semina iacere incipiat de vita communi clericorum. Quod ad numismata civilia attinet, plus damni quam lucri ab iis accepisse et accepturam esse ecclesiam dicit. Quousque lex ecclesiastica non prohibeat, possunt esse adiuncta in quibus imprudenter respuerentur, et prudentissime acciplantur; si vero lex condi possit quae ea accipere prohibeat, nihil ferme damni ecclesia patietur, lucrum potius maius erit, magis erit provisum plenitudini libertatis ecclesiasticae, quae prae ceteris cordi esse debet. Etenim aut dantur a principe ob clerici merita spiritualia, aut ob merita civilia; in priori casu potestas saecularis se erigit supra potestatem ecclesiasticam eamque aliquatenus deprimit; in posteriori autem casu facile darentur ob principia legibus ecclesiae non conformia. Praeterea periculum est servilitatis, superbiae, invidiae, depressionis etiam dignitatis episcopi qui ipse numismate civili careat.

Reverendissimus Nasarian Mardensis Armenorum (col. 684): Optat ut sive in hoc sive in alio schemate remedium afferatur gravi vulneri ecclesiae orientali inflicto per defectum legis coelibatus, unde, experientia teste, plura mala et indecentiae quotidie eveniunt. Vulnus hoc est in concilio oecumenico detegendum, secus ac aliqui volunt; alios defectus in ecclesia occidentali reperire est. Lex coelibatus multa bona attulit, et spectatim in ecclesia Armena illi debetur fidei progressus et auctus missionum seu ecclesiarum numerus. Gaudent episcopi Armeni quod contrarius usus, licet non per legem, facto tamen sit abolitus.

Reverendissimus Morcos Ipporegiensis (col. 686): Spectata praesertim hodierna societatis humanae conditione, non solum opportunum sed necessarium esse censet, ut iuxta normam a sanctis patribus, conciliis et scriptoribus ecclesiasticis indicatam, de dignitate status clericalis et divina eius institutione in exordio huius decreti agatur; ac praemittantur ea quae cleri honorem sustinere et augere valeant, concinne additis quibusdam eius laudibus. Deinde gressus fiat ad enucleandas clericorum obligationes, atque ad indicandum qualis eorum vita et honestas esse debeat; idque incipiendo, ut in corpore iuris canonici, ab iis quae sunt *De maioritate et obedientia*. Quibus breviter absolutis, sermo sponte veniet ad statum perfectionis et sanctitatis clericis proprium, qui sicut a populo officiis ac ordinibus sunt diversi, ita summopere nitantur oportet, ut vitae honestate, praeclaris virtutibus et sanctis exemplis praecellant, ea omnia adamussim servando quae a divinis litteris, sacris canonibus et conciliis, necnon constitutionibus pontificiis, vel statutis provincialibus aut dioecesanis singillatim de hoc ipso titulo sancita habentur.

Sperat in aliis schematibus enucleanda fore ea quae spectant ad clericos vagos et transfugas, atque ad religiosos ab ordine vel congregatione exeuntes, et firmandam ac augendam ibi fore episcoporum auctoritatem.

Reverendissimus Moretti Imolensis (col. 690): Initium sumat schema a brevi et splendido exordio, in quo eluceat dignitas et excellentia status sacerdotalis, ut ex hac expositione sua potius sponte fluant, quam a concilio impositae videantur gravissimae clericorum obligationes. Quoad barbam et similia nihil innovetur. Utilitatem quidem perspicit legis prohibentis famulatum a mulieribus praestandum clericis, sed nescit an sit possibilis et expediens. Quoad vitam communem, non legem ferat concilium, sed verbum laudis emittat ad excitandam episcoporum solertiam, et ad mentem suam patefaciendam. Circa plura quae proposita fuerunt, scientiam nempe, pietatem, orationem mentalem et vocalem, otium fugiendum, et similia, monet orator non esse multiplicandas leges, sed existentes, et eas quae in schemate indicantur, esse ab ipsis episcopis urgendas. In seminariis ea omnia curantur; possunt esse particulares in quibusdam locis defectus, sed non sunt in concilio tractandi tamquam universales; male iudicarent posteri de hodiernis clericis et seminariis. Concilium oecumenicum non debet de omnibus huiusmodi rebus decernere, sive agatur de episcopis sive de clericis universim.

Reverendissimus Ghilardi Montis Regalis (col. 694 C): Cum pluribus oratoribus putat maximi esse momenti, ut prooemium de dignitate sacerdotum praemittatur; immo desiderat ut in eo dicatur, scire episcopos et fateri pro suorum munerum adimplemento sibi ad instar oculi, linguae, brachii esse bonos sacerdotes, praesertim animarum rectores; maior inde erit populorum erga sacerdotes reverentia, et hi ipsi libentius atque alacrius ad pascendum et regendum gregem Domini cum episcopis vires suas conferent. Simul tamen obliviscendum non est

eorum non pauca magna etiam reformatione indigere, reformatione autem quae incipiat a signo crucis et genuflexionibus rite effermandis, ab irreverentia in celebranda missa, in locis canonicis, in modo se habendi in ecclesiis, in administratione sacramentorum. Opportunior erit haec reformatio, si a vita cum Christo abscondita initium sumat; spectatis enim verbis apostoli ad Romanos VIII 29, reformatione potissimum opus est quoad eas virtutes, per quas ad similitudinem Domini nostri Iesu Christi configurari et conformari debemus. Non consentit orator opinantibus studiorum pro temporis exigentia instaurationem legum disciplinarium pro clero locum tenere posse; sed putat ad tuendam ecclesiasticam disciplinam opus esse, ut praeterea non solum innovarentur in schemate decreta Tridentina (vide *Varianda*), sed congruentium etiam poenarum sanctione leges disciplinares muniantur.

§ IV. De iis quae in schemate variande proponuntur.

Reverendissimus Simor Strigoniensis (col. 532 C): Ad caput I § *Mundanis*. Spectacula reprobentur gravioribus verbis et sub aliquibus poenis, idque non tantum ne clericorum oculi et aures inficiantur, nam anima ipsa et cor inficitur, sed etiam propter ingens populi scandalum. Hodierna spectacula, quantum ad turpitudinem, non differunt ab illis paganismi, contra quae gravissima decreta olim tulit ecclesia. Intemperantia vero non ideo tantum a clericis est vitanda, quia carnalem animam reddit et excoecat, sed praecipue etiam quia ebrietas sacerdotem plane incapacem facit omnium sacerdotalium functionum, et quia hoc vitium omnem inprimis sacerdotem infra conditionem brutorum detrahit. Pro illis verbis *et sedulo evitare studeant quae a radice* etc., cum superbia quoque aut avaritia sit cupiditas, nec pateat quid sibi verba illa velint, melius diceretur cum sancto Ioanne ep. I, cap. II, 15 et 16. *Nolite diligere mundum . . . Quoniam omne quod est in mundo, concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum, et superbia vitae.* Demum non est clarum quod de bonis ecclesiasticis dicitur *ne bona* etc., ubi provocatur ad Tridentinum sessionis XXV capite I *de reformatione*, quod tamen aliter loquitur. Bona ecclesiastica sunt duplicis generis, nempe bona ipsarum ecclesiarum materialia, et bona beneficialia; horum tantum beneficialium fructus habent clerici, et disputatur utrum tamquam domini an vero tamquam administratores; quae quidem quaestio non est decidenda. Quapropter postquam dictum fuerit, ne clerici confundant ecclesiastica bona cum propriis nec illa dissipent vel distrahant, addatur: „Et meminerint interdictum esse per leges ecclesiasticas, ex reditibus ecclesiasticorum bonorum augere suos consanguineos et familiares, quibus, si sint pauperes, ceu talibus subveniant. Meminerint porro hoc ipsum valere etiam de dispositionibus mortis causa, ut quod congregaverint ex reditibus ecclesiasticorum bonorum ne tum quidem ad haeredes transeat nisi quatenus sint pauperes."

In capite II § *Et quoniam* principium dumtaxat proponatur et obligatio episcoporum, ut copiam faciant sacerdotibus vacandi exercitiis spiritualibus, sacerdotibus autem obligatio sanctissima et strictissima partem in iis capiendi. Sed ultra non procedatur, et tempus ac locus relinquantur iudicio conciliorum provincialium, quae adiuncta locorum et personarum ac modum providendi expensis nota habent.

Reverendissimus Salzano Thanensis (col. 536): Ad caput III. Circa procedendi modum adversus incontinentes clericos existimat, aut esse omnia retinenda, quae concilium Tridentinum praescripsit, aut esse schema hoc pacto reformandum: „Quod si clericus in aliquod occultum crimen inciderit, vel propriae immemor dignitatis in immundo concubinatu versetur, sine strepitu iudiciario contra ipsum procedatur; et si forte de crimine constet, condigna poena plectatur, salvo semper recursu ad hanc eandem sanctam apostolicam. Ne tamen bona clericorum nonnisi modica nimis facile inspergatur ac praecipitis et immaturi arbitrii argui unquam possit episcopus; ideirco, sacro approbante concilio, mandamus, ut, non omissis opportunis monitionibus a sacro etiam Tridentino concilio praescriptis, ab episcopo vel ab eius delegato cum quatuor vel ad minus cum duobus iudicibus synodalibus votum deliberativum habentibus, processus ordinarius vel saltem summarius instituatur pro temporum ac locorum circumstantiis; qui quantum possibile erit imputato tradatur, ut possit sive per se sive per alium seipsum defendere, ac demum sententia emittatur, non sublato appellationis remedio. Omnes autem probationes et defensiones in scriptis editae, si constet de delicto, vel etiam de suspicione delicti, diligenter et caute asserventur, et de iis omnibus, quae ad processum pertinent, documentum in curia extet."

Reverendissimus Vérot Savannensis (col. 541 B): In capite II § *Et quoniam* pro *singulis saltem triennis vel quadriennis* ponatur *singulis annis*; priora enim illa verba scandalum parerent in regionibus ubi annuatim exercitia habentur. Deinde sic prosequatur oratio: „Sin autem in aliquibus locis, ubi illa exercitia non fuerunt usitata, nimis ardua apparoat episcopo huius legis annua executio, liceat illi per aliquod tempus ipsius iudicio conscientiae relictum illa exercitia habere tantum singulis triennis vel quadriennis, donec paulatim possit meliorem praxim amplecti. In illis autem exercitiis sedulo moneantur clerici de necessitate quotidianae meditationis, examinis conscientiae, lectionis spiritualis, aliorumque pietatis exercitiorum, nec non et frequentis confessionis, sine quibus nemo perseverare potest in ecclesiastico spiritu; simulque iis norma seu regula vitae proponatur et inculcetur, ut desidiam et mundana vitantes orationi, studio et zeli operibus vacent, sicque fiant sal terrae et lux mundi, quatenus et seipsos possint salvare, et aliis viam salutis ostendere." Ita enim scopus quoque exercitiorum expositus erit.

Reverendissimus Bindi Pistoriensis et Pratensis (col. 549 B C): Ea quae in capite I § *Mundanis* post allegatam sancti Ambrosii sententiam recensentur, non sunt talia quae primas partes habere aut cum praefata sententia coniungi possint. Aptiori nexu iungenda et congruentiori loco collocanda sunt; nec vitia nunc praesertim eo modo indicanda ac si totu clero exprobrari queant; non satis commode etiam ea, a quibus christiani omnes abstinere debent, misceantur iis quae clericis speciatim sunt prohibita. Putat decere ut dicatur: „Quamvis sacerdos ex hominibus assumptus pro hominibus constituatur, ideoque continenter in celebritate versari et consuetudinem cum hominibus habere teneatur, meminerit tamen, et firmum sanctumque habeat se in iis solum fuisse constitutum quae sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis, qui condolere possit iis qui ignorant et errant (Hebr. V), non in iis quae sunt ad mundum, et in quibus mundus vel infatuatur, ut solatiis, evagationibus, spectaculis, omnibus sensuum illecebris, vel nimis adhaeret et implicatur, ut negotiationibus, lucris, eiborum vestiumque luxui, ceterisque huiusmodi commodis et blandimentis vitae, a quibus quonam pacto vel deterrere homines vel abducere vel commonere medelamque iis afferre poterit sacerdos, si temperare ne neesciat, quin eodem coeno plus minus et ipse in-

sordescat? Cupiditatibus itaque divina fretus ope A frenum ei imponendum, et inter homines non ut homo, sed ut angelus versari debet. Quanto enim magis, ut Augustinus ait (*De doctr. christ.* lib. 3 cap. 10), regnum cupiditatis destruitur, tanto caritatis augetur. Neque est, ut idem summus doctor alio loco dicit (lib. 3 cap. 18) in carendo difficultas nisi cum est in habendo cupiditas. Abhorreant igitur a carnalibus; abstinentiae, modestiae apprime studeant: sint denique forma gregis illi qui Dei adiutores ab apostolo nominantur, et vere sunt, ne si secus egerint, postquam iudicium ecclesiae poenasque canonicas, quae a nobis confirmantur, subierint, in Dei iudicium incidant, quod durissimum iis, qui praesunt, fiet."

Quod attinet ad vestium usum, ne locutio nimis vaga et indeterminata locum praebeat abusibus, dici rectius posse arbitratur: „Et quoniam nullius non pretii est, ut per decentiam habitus extrinseci, quomodo habetur in Decretalibus, intrinseca honestas reveletur, ea sit in usu civili vestis clericalis, quae tum formae tum coloris gravitate facile dignosci possit ab ornatu saeculari, nec exquisita nimis nec nimis neglecta, simulque non adeo modus antiqui tenax, ut nimia quadam singularitate sacerdotem vel minus popularem vel etiam subodiosum reddat; quae norma, quantum varia diversarum gentium indoles pati possit, optabile est ut communis sit omnibus ecclesiis occidentalibus, quod prudenti iudicio synodorum provincialium remittendum decernimus."

Reverendissimus Melchers Coloniensis (col. 568 A). In capite I § *Mundanis* loco verborum *forma vestium* ponatur *habitus exterior*. Etenim vestium forma hodie iam est in diversis regionibus valde diversa, neque una eademque lege praescribi potest. Tonsura autem non solum omnino retinenda est ubi est in usu, sed commendanda tamquam insigne traditionale sacerdotalis dignitatis et spiritus mundum abnegantis. Quoad verba *Diligenter* etc. clare et distincte moneantur etiam clerici ut observent sacros canones quibus praescriptum est, ne proventus beneficii vel officii ecclesiastici impendant ad superflua vel ad augendos propinquos et consanguineos; sed eos, qui non sunt ad vitam congrue sustentandam necessarii, erogent in pias causas, sive dispositione inter vivos sive mortis causa. Hac prohibitione efficacissime providetur exigentiis ecclesiae et pauperum, et ubicumque accurate observatur, non caret ecclesia mediis temporalibus fini suo implendo necessariis. Sensus praefatae obligationis clare et distincte exponatur.

Ad caput II § *Cum munus*. Praesertim quidem requiratur specialis licentia episcopi ut clericus suscipiat munus cum religiosa institutione coniunctum, sed eadem ad omne munus saeculare extendatur. Vide *Addenda*.

Ibidem § *Et quoniam*. Praescribantur exercitia singulis annis vel biennii habenda, quod multarum dioecesum usui respondet, aut saltem conciliis provincialibus relinquatur accuratior de tempore et loco praescriptio.

Capite III § *Quodsi*. Ex hoc schemate ea omnia deleantur, eorumque loco ponantur quae de cohabitatione cum mulieribus habentur inter *Addenda*.

Reverendissimus Acciardi Anglonensis et Tursiensis (col. 572-73): In capite I § *Mundanis*, luxus vestium vehementioribus verbis damnetur; perpendatur autem utrum squaloris mentio facienda sit, cum is non raro, nunc praesertim, ex indigentia proveniat, immo virtutem etiam pro causa habere possit. Omnino autem immutetur quod dicitur de iudicio episcopi circa formam vestium; inde enim oriri possunt murmurationes contra episcopum qui declararet propriam clericorum vestem esse talarem, eamque praeciperet; inde etiam contentiones inter clericos. Praeterea verum non est, quod adnotatur, nullibi declarari quaenam sit vestis clericorum propria; esse enim talarem patet exemplo Christi Domini, et legibus concilii Viennensis, concilii Tridentini sessione XIV capite VI *de reformatione* confirmantis Viennense decretum, prout testatur Benedictus XIV, legibus etiam Romanorum pontificum, Sixti V, qui, secus ac dicit adnotatio, bullam suam hac in parte non temperavit, et Benedicti XIII in concilio Romano anni 1725 declarantis vestem propriam clericorum esse talarem. Quare hoc ipsum in synodo Vaticano declaretur. Quoad capillos, verbis *simplicem cultum* melius substituantur haec alia *nullum cultum*, quae antiquis canonibus conformia sunt. Praeterea non spectacula tantum, sed etiam societates prohibeantur, ubi utriusque sexus personae, et mulieres maxime inhonestis vestibus, interveniunt. Demum praeter vetitam proprie dictam negotiationem, ne improprie quidem dicta clericis absque ordinarii sui venia permittatur, qui perpendere poterit intra quos limites eam permittat. B

In capite II § *Cum munus* exprimantur etiam clerici regulares extra claustra et laici, et veniam docendi scientias sacras praecedere debeat professio fidei. Initio autem § *Et quoniam* non immutentur nec leviora reddantur verba sancti Leonis, sed pro *facile evenit* cum eo adhibeantur verba *necesse est*.

Reverendissimus Caixal y Estrade Urgellensis (col. 577 C): Ad caput I. Regula perfectionis, quae in huius capitis initio proponitur, summo gradui sacrae hierarchiae, nempe episcopis, convenire potest, sed non est pro omnibus clericis proponenda. Tridentina etiam synodus sessionibus XIV et XXII *de reformatione* communem perfectionis formam pro clericis designavit, nec adeo sublimem ut etiam episcopis possit congruere. Satius fortasse est, media ad obtinendum gradum perfectionis clericis convenientem designare, inter quae Tridentina synodus censuit esse seminaria; quod quidem praesertim medium quantum fieri potest evolvendum est, ut clerici ad sui status perfectionem efformentur. C

Adoptetur a concilio vestis talaris; si enim relinquitur iudicio episcoporum, idem ferme est ac si relinquatur arbitrio clericorum; quoad vestes autem superaddendas propter stationum rigorem iudicium sit penes concilium provinciale, non penes episcopum. Vestis talaris in memoriam clericorum revocat dignitatis suae sublimitatem, et ea induti non facile committent clericis indigna; unitas etiam erit ubique in substantiali vestium forma. Ubi vero gubernia se opponunt vestibus ecclesiasticorum, circa vestium formam provideant concilia provincialia aut nationalia. D

Quoad choreas et spectacula praecipiatur, ut non possint clerici accedere recreationis aut curiositatis aut levitatis causa; sed circa absolutam prohibitionem ferendam cautissime procedatur; nam in quibusdam locis ubi parochi interesse consueverant, haec ipsa eorum praesentia scandala et mala praeveniebat.

Ad caput II § *Cum*. Optima fortasse haec prohibitio erit pro aliqua natione non catholica, et in abstracto etiam pro catholica, sed in concreto pro hac molestiarum multorumque malorum fons esse poterit. Statim enim ac ea prohibitio gubernii innotescet, indignum ipsis reputare poterunt, clericos a se nominatos submitti debere approbationi episcoporum, eosque in posterum forsan non nominabunt. Deerit inde vere religiosa instructio in scholis, et impietas grassabitur. Aut dato quod

clericos nominent, si nominatio cadat in aliquem qui non sit idoneus, aut eum episcopus non approbabit, unde irae et persecutiones in episcopum ex parte gubernii et clerici eiusque fautorum, aut eum approbabit, et suam conscientiam aggravabit episcopus. Qua de re satius videtur si schema in hac parte approbetur pro scholis nationum acatholicarum, et a sanctissimo domino petatur ut haec res immensi momenti in concordatis cum gubernio catholicis incundis prae oculis habeatur, definiendo in ipsis, ut ius nominandi professores, qui disciplinas ecclesiasticas tradituri sunt in gymnasiis, ad episcopos dioeceseanos pertineat, et in scholis primariis aliisque levioris momenti parochi aut eorum coadiutores statutis horis scholas adeant, easque disciplinas doceant.

Capite II § *Et quoniam*. Exercitia spiritualia quadriennalia aut triennalia non sufficere putat, sed requiri saltem biennalia, si annuatim fieri nequeant; insuper valde tantum commendanda esse illa exercitia, eorum vero frequentiam esse determinandam a conciliis provincialibus.

Capite III. Aut remittatur simpliciter ad Tridentinum (vide *Supprimenda*), aut sequenti modo tum spiritus Tridentinae disciplinae conservetur, tum obtineatur finis a schemate intentus; nimirum statuatur tribunal collegiale quod constet ex episcopo et tribus iudicibus synodalibus, ab episcopo pro quolibet iudicio eligendis; et decernatur ut non possit episcopus reum condemnare, nisi duo ex tribus iudicibus idem sentiant. Si autem recursus ad superiorem, licet in huiusmodi iudiciis videatur incomprehensibilis (vide *Supprimenda*), tamen videatur admittendus, statuatur ut episcopus coram tribus praedictis iudicibus, aut etiam quinque, ex synodalibus electis probationes extraiudiciales excipiat, easve illis ostendat, reumque, si ita huic concilio placuerit, audiat, scriptoque illae mandentur, atque in curia caute custodiantur, et poenae imponantur quas reus meretur. Si appellatio fiat ad metropolitanum, teneatur is primum mittere tres ex suis iudicibus synodalibus, qui coram episcopo et iudicibus dioeceseos reum examinent, et si duo ex tribus sententiam episcopi ratam habuerint, non detur recursui locus. Hoc modo et charitati et iustitiae et decori clericorum consultum erit.

Reverendissimus Dinkel Augustae Vindelicorum (col. 584 A): Ad caput I. Aliis consentiens cupit ut clare pateat sensus eorum quae de bonis ecclesiasticis dicuntur, et hanc proponit variationem: „Diligenter caveant clerici, ne ecclesiastica, nimirum ecclesiarum et beneficiorum bona, quae Dei sunt, et patrimonium Christi ac pauperum, cum propriis confundant, et fructus ecclesiasticorum bonorum aliter ac in sacrosancti concilii Tridentini decretis statutum est, impendant."

Ad caput II. Commendat vehementer ut exercitia spiritualia, quae praeterea dicit debere esse communia, non vero privata, statuantur singulis annis vel saltem biennis peragenda. Urget rationes ab aliis etiam expositas.

Ad caput III. Si de carnali incontinentia clericorum tractandum videatur, optat ut, deleta voce *concubinatus* (vide *Supprimenda*), additamentum seu modificatio quae in schemate adiicitur ad Tridentinam de extraiudiciali contra concubinarios procedendi modo dispositionem, quam tamen a schemate non mutari sed laudabiliter conservari existimat, referatur ad clericos quocumque modo contra vitae honestatem delinquentes. Quare cum aliis proponit ut paragrapho *Quodsi* alia substituatur, in qua lucide exponatur ratio procedendi in clericos circa vitae honestatem in genere peccantes. Novae huius paragraphi elementa sequentia indicat. 1° Cum iustitia requirit ut nemo iudicetur causa non cognita, nemo clericorum puniatur nisi vel causa formali processu cognita, vel saltem sola facti veritas inspecta fuerit. 2° Etiamsi sine strepitu et figura iudicii ac sola veritate inspecta procedatur, id numquam fiat quin, ut in schemate sapienter exponitur, extraiudiciales probationes ab episcopo collectae scripto consignentur documento. 3° In casu delicti notorii, unde magnum exortum est scandalum, sine mora saluti animarum episcopus provideat, non obstante processu in reum adhuc durante. 4° Magnopere exceptandam putat authenticam formae extraiudicialis eiusque applicationis interpretationem, cum de sententia ex informata conscientia dissentiant canonistae.

Reverendissimus Jordá y Soler Vicensis (col. 589 BC): Ad caput I. Vestem talarem, quam secundum angelum custodem clericorum appellat, praecipiendam existimat, et nihili faciendas esse difficultates ex incommodo desumptas; sacras autem congregationes Romanas et quamplures synodos post Tridentinum concilium habitas, vestem talarem seu oblongam nigrumque colorem praescribendo, mentem patrum Tridentinorum declarasse, uti asserunt auctores in sacrorum canonum scientia peritissimi. Praeterea forsan non supervacaneum censet, loco verborum *tonsuram quoque clericalem gerant* substituere haec alia *coronam patentem et congruentem gerant*; tonsuram enim nihil aliud esse quam comae abrasionem, et distingui a corona: hanc autem debere esse patentem, ne sacerdos celebrans scandalo sit fidelibus si coronae fere nullum vestigium appareat; debere etiam esse congruentem, illius nempe magnitudinis quae respectivo clerici gradui respondeat.

Ad caput II § *Et quoniam*. Praescribendum putat, ut episcopi quotannis clericos, vel saltem dimidiam cleri partem singulis annis alternatim ad exercitia spiritualia vocent; cum ad obtinendam cleri reformationem minime sufficere existimet si ad singula triennia vel quadriennia illa protrahantur.

Reverendissimus Demartis Galtellinensis-Norensis (col. 594): Ad caput I. Assentitur iis quae alii dixerunt de spectaculis. Quod vero spectat ad bona ecclesiastica, cum eorum nomine veniant non solum quae ecclesiis locisve piis tribuuntur pro fabrica divinoque cultu, verum etiam illa quae clericis obveniunt e superfluis beneficiorum, claris distinctisque verbis enuntiandum erit, num prohibitio clericis indicta ne ecclesiastica bona et fructus ad haeredes transeant, ad primi tantum generis bona, an vero etiam ad reliqua extendatur. Nam quaestio est utrum clerici sint veri domini fructuum beneficiorum an simplices dispensatores, et si per sacros canones interdictum est ipsis ne ecclesiae reditibus consanguineos augeant, non tamen vetuit Tridentinum sessione XXV capite I *de reformatione*, ut suorum necessitatibus prospiciant. Quamvis vero in praesentiarum clerici hortandi sint potius ut bono animo ferant sibi etiam necessaria nonnulla deesse, tamen pro posteris saltem non inutile erit distinctionem ob oculos ponere inter bona primi generis et secundi, cum illa onus restitutionis inducant non solum pro clericis sed etiam pro consanguineis qui ea haereditantur; quoad secundi vero generis bona quamvis inculcandum sit, ut quae superesunt impendantur in pios usus, abstinendum tamen erit ab omni verbo quod onus restitutionis indicere videatur, ne quaestionibus quae in scholis libere agitantur praeiudicium inferatur.

Ad caput III. Quoad facultatem quae tribuitur episcopo procedendi etiam sine strepitu iudicii et sola facti veritate inspecta contra clericos circa iu-

continentiae delictum, non dicitur utrum sic possit episcopus procedere contra omnes omnino clericos, quocumque privilegio aut exemptione gaudeant, et sublata intelligatur specialis forma iudicii contra capitulares specialim exemptos (qua exemptione fere omnia capitula hodie gaudere contendunt), praescripta in concilio Tridentino sessione XXV capite VI *de reformatione*. Specialem hanc iudicii formam abrogari cupit orator, et unicam omnibus clericis iudicii formam, quacumque exemptione et privilegio exclusis, statui, ideoque verbis *quodsi clericus* adiicienda haec esse *quacumque dignitate, exemptione, aut privilegio gaudeat*. Nam secus, ait, semper aut fere semper episcopo impossibile erit reum capitularem corrigere, quia inter canonicos non facile invenientur duo adiuncti a capitulo electi qui cum episcopo de reo corrigendo conveniant. Hinc praeteritis temporibus episcopi vel canonicos minime corripiebant, vel hac processus forma omissa ad civile gubernium recurrebant. Si vero canonicus maneat impunitus, pravum eius exemplum reliquos clericos inficiet, et legibus concilii plectentur inferiores, non vero eminentiores clerici. — Praeterea quod attinet ad iudicandam incontinentiae suspicionem, nimium tribui videtur arbitrio et conscientiae episcopi. Ideo indicentur in decreto argumenta ex quibus certa incontinentiae suspicio deducenda erit, exempli gratia mulieris, cum qua consuetudo vel habitatio clericis interdicitur, fama, aetas, inobedientia clerici in episcopi mandato admittendo etc. Indicatis enim fontibus ex quibus iudicari facile potest de incontinentiae suspicione, opportunius evitantur contradictoria iudicia in casu appellationis, quae discordiarum ac scandalorum occasionem praebent, et clerici facilius deterrentur ab adiunctis illis ob quae episcopus in eosdem animadvertere potest.

Reverendissimus Clifford Cliftoniensis (col. 603 A): Ad caput II § *Et quoniam*. In genere laudentur exercitia spiritualia, sed non feratur lex de tempore, expensis, et ea peragendi modo, cum in concilio oecumenico leges debeant esse generales; maius secus erit forte malum quam bonum.

Ad caput III § *Quodsi*. Loco huiusmodi mentionis et legis de clericis concubinariis (Vide *Supprimenda*), alia potius fiat lex cuius titulus sit *de delictis gravioribus clericorum*; nam si modus procedendi cum concubinariis potest etiam adhiberi pro ebriosis et aliis huiusmodi, melius est ut praefato modo in genere dicatur de gravioribus delictis.

Reverendissimus Bostani Tyri et Sidoniensis Maronitarum (col. 610 B): Ad corroborandum spiritum sacrorum ministrorum melius esse iudicat, si omnibus presbyteris praescribantur quotannis peragenda exercitia spiritualia, vel certe variandum esse quod dicitur de singulis trienniis aut quadrienniis, ne saltem perturbentur utilissimae consuetudines quae servantur in pluribus dioecesibus et apud aliquas nationes, quarum disciplina quotannis habenda exercitia praescribit, et fideliter observatur.

Reverendissimus Pedicini Barensis (col. 612 C): Ad caput I § *Mundanis*, initio. Minime sufficit hortari clericos ut non detrectent laborare in agro Domini; sed talia sunt statuenda quae laborandi necessitatem iis quodammodo imponant. Nihil pro clericorum reformatione obtinebitur nisi radicitus evellatur otium, ex quo pleraque vitia procedunt. Quare primo, sicut Tridentinum iniunxit cuiuslibet clerici alicui ecclesiae adscriptionem, ita Vaticanum concilium insuper statuat ut eorum quilibet alicui operi, quantum fieri poterit certo atque determinato, addicatur. Non enim iuvat alicui ecclesiae adscribi, nisi huic ipsi sedulo inserviatur; id autem fieri nequit nisi alicui operi pro aetatis ac idoneitatis modo quam citissime quis addicatur. Praeterea foret declarandum, presbyteros omnes ita a parochorum nutibus dependere, ut eos in pueris instruendis, in sacramentis administrandis, aliisque officiis adiuvare teneantur. Otio arcendo magnopere etiam inserviet conferentiarum, ut vocant, casuum moralium in quavis dioecesi institutio, et ut nemini deinceps sacramentales confessiones excipiendi facultas concedatur, nisi praevio examine quotannis saltem repetendo, eo ferme modo quo in sua dioecesi utebatur qui postea fuit Benedictus XIV.

Reverendissimus Gandolfi Cornetanus et Centumcellensis (col. 614 B): Quae dicuntur de spectaculis (capite I), de exercitiis et hospitiis (capite II), potius videntur pertinere ad officium episcoporum, ideoque ad schema de episcopis. Quod vero attinet ad vitam et honestatem clericorum, sufficere videtur ut clerici excitentur ad studia, ad ministerium ecclesiae, ad vitandum otium, avaritiam, rebellionem, independentiam. De negotiatione recte statuitur in fine capitis I, et cambium activum sub ea comprehendi merito docetur in adnotationibus; sed nostro tempori haec non sufficiunt. Novi enim lucri capiendi modi inventi sunt, de quibus dicendum est utrum liceant clericis necne: exempli gratia de emendis et vendendis tesseris aeris alieni publici, de actionibus, ut aiunt, societatum commercialium, de auctario seu usura supra sortem titulo legis etc.

Approbandas quidem censet praescriptiones quae leguntur in capite III § *Quodsi*; sed cum evenire possit testem nolle se sistere coram episcopo, vel testem auditum aut clericum ipsum rem totam deferre ad civile tribunal, et deinde episcopum a gubernio molestari, opportunum est ut adiiciatur censura aliqua contra testem et clericum qui temerario ausu accuset episcopum apud laicas potestates.

Reverendissimus Del Valle Huanucensis (col. 618 B). In capite I § *Mundanis*, verbis *habitum deferant* omnino adiiciatur vox *clericalem*, quam Tridentinum sessione XIV capite VI *de reformatione* adhibet, et in qua tota vis decreti conciliaris nititur. Cum reverendissimo Anglonensi vult ut habitus iste non sit nisi talaris, et addit, eum, utpote notissimum et ab ecclesia receptum, praecipi a pontificibus et conciliis dum loquuntur de habitu clericali, ac diserte exprimi in caeremoniali episcoporum. Optat igitur ut expresse declaretur, illum debere esse talarem et nigri coloris, ac deferendum semper, exceptis itinere, persecutione, terris haereticorum vel infidelium, et legum civilium prohibitione. Infligendas poenas dicit non contra omnes clericos, sed contra eos qui vestem talarem deponant ut negotiationem exerceant, spectacula vel loca prostitutionis adeant; quae poenae applicentur ab episcopo sine strepitu iudicii, sola facti veritate inspecta. Ubi vero de bonis ecclesiasticis sermo fit, poena aliqua restitutionis plectantur clerici, speciatim parochi, qui consanguineos ditant, bona ecclesiastica eisdem infimo pretio, inscio etiam quandoque episcopo, in locationem vel emphyteusim concedentes. Quodsi synodus Vaticana aliquid sanciendum censeat super beneficii fructibus superfluis, declaretur casus quo ii fructus ex beneficiatorum parsimonia procedunt; et si iubere velit clericos de omnibus huiusmodi bonis superfluis disponere debere in favorem ecclesiae, obliviscendum non est, canonicam legem sine effectu manere in iis locis, ubi lex civilis ecclesiae ius acquirendi abstulit.

Ad caput II § *Ne vero* approbat erectionem hospitiorum, eamque in rem, ubi alia subsidia desunt, cupit episcopo dari facultatem ex bonis saltem cathedralium et parochiarum aliquid detrahendi, ut Tridentinum fecit pro erigendis seminariis.

Ad caput III § *Quodsi*. Minime supprimatur dispositio de clericis concubinariis et incontinentibus, qui non desunt. Triplicis generis eos esse dicit, scilicet qui secreto domi suae, vel extra, mulieres ad malum finem alunt; qui publice eas secum habent et secum ducunt; et qui matrimonium attentant. Circa primos sufficere arbitratur si procedatur iuxta decretum Tridentinum, et moneantur episcopi ne immature ac inconsulte procedant: ideoque ultimam partem esse delendam qua in schemate dicitur: *Ne tamen bono clericorum nomini*, etc., ne praesertim ansa detur accusationi contra episcopos eorumque potestatis violationi a civili gubernio. Minime subscribit voto reverendissimi Urgellensis volentis ut tres iudices synodales eligantur, iuxta quorum votum procedatur contra clericos incontinentes. Contra secundum genus clericorum, una tantum praemissa monitione, procedatur ad suspensionem ac privationem beneficii. Tertii generis incontinentes excommunicati et suspensi maneant absque spe rehabilitationis, et si resipuerint, ad communionem laicorum tantum admittantur. Etiam in primo et secundo casu beneficiorum permutatio ac translatio vetita omnino sit, ne scandalum propagetur.

Reverendissimus Jekelfalusy Albaregalensis (col. 624 B): Ad caput I. Circa tonsuram et vestes expresse dicatur, clericos etiam in minoribus constitutos tonsuram et vestem clericalem deferre debere. Dicatur etiam in quo vestis talaris consistat; in synodis post concilium Tridentinum habitis ubique legere est, eam de more et usu consistere in veste talari cum cingulo, vel sic dicta simarra absque cingulo, et collari. Statuatur porro, clerico, sacerdoti praesertim, non licere in publico comparere sine veste clericali huiusque insignibus, sed necesse esse ut in publico semper deferat vestem talarem cum cingulo et collari; si vero causa necessitatis exigat ut, C deposita veste clericali, sumat aliam pro rerum adiunctis opportunam, numquam tamen posse deponi collare, et vestem illam aliam quoad colorem ac formam semper debere esse dignam vocatione et charactere status ecclesiastici. Non autem relinquatur forma externa vestis clericorum synodis provincialibus, ne per difformia statuta multum conturbentur sacerdotes vicinarum dioecesum aut provinciarum; sed potius committatur nationalibus synodis, nisi tamen, quod praeferendum est, in hac ipsa synodo oecumenica res determinetur.

Ad caput II. Exercitia spiritualia non quolibet triennio vel quadriennio, sed singulis annis a clericis et episcopis peragantur; non tamen fiat sermo de iis in aliquo loco simul habendis, cum solitudo iis maxime faveat, nec de numero dierum, cum non omnes aeque abesse possint. Uniuscuiusque conscientiae modus ipse relinquatur, et non exigatur D aliud quam ut sacerdos scriptum testimonium ad episcopum mittat, ex quo pateat ubinam exercitia peregerit.

Reverendissimus Haynald Colocensis et Bacsiensis (col. 630): Contradicit iis qui voluerunt habitum talarem a concilio oecumenico praescribendum esse; schemati autem adhaeret, et vult formam vestium relinqui ordinationi episcoporum, synodorumve provincialium et dioecesanarum. Item retinenda esse verba schematis de vitando vestium luxu et squalore.

Reverendissimus Bravard Constantiensis (col. 652-53): Ad caput I. Incongrue obligatio deferendi tonsuram et vestem clericalem eodem fere loco ponitur cum scientia, castitate etc.

Ad caput II. Quod dicitur de exercitiis spiritualibus peragendis singulis triennii vel quadriennii, contradicit litteris, quibus primo sui pontificatus A anno sanctissimus dominus Pius IX hortatus est ut clerus ea quotannis obiret.

Ad caput III. Consentit iis quae dicta sunt de conservando modo procedendi ex informata conscientia, utpote necessario, maxime contra sollicitantes; sed vult eum subsistere sine obligatione servandi scripta de illis, et sine licentia appellandi, saltem ordinaria, ad sacras congregationes Romanas, quas non intelligit in negotiis tam difficilibus scire posse an vera sint quae allegantur.

Reverendissimus Lyonnet Albiensis (col. 659 A): Ad caput I. Non consentit iis quae dicta sunt de omittenda mentione aequaloris vestium; sed libenter assentitur illis qui existimant saltem pro regionibus, ut ait, nostris nullam magis quam talarem vestem, quae populi etiam reverentiam conciliat, convenire extra casum itineris vel necessitatis. Quamquam Benedictus XIV de veste talari non est locutus in B peculiari constitutione, pluries tamen de ea egit in variis suis instructionibus. Quod ad bona attinet, cum non desint qui pecunias acquirere studeant ad ditandos consanguineos aliosve cum detrimento pauperum et operum piorum ac magno fidelium offendiculo, sapienter monendi sunt sacerdotes ne bona, quae beneficii ecclesiastici characterem afficiunt, cum propriis confundantur; non sunt enim illorum bonorum veri domini, sed usum tantum convenientem habent, et quod excedit, ad pauperes et ecclesiam pertinet.

Reverendissimus Strossmayer Bosnensis et Sirmiensis (col. 665 C): Ad caput I. Sacerdotibus et clericis omnem omnino negotiationem, sive proprie sive improprie dictam, prohibendam esse censet, quia omnem omnino excludit eorum vocatio seu negotiatio baelestis, et vita Deo ac saluti animarum devota. Praeterea, spectata humanae naturae ad C malum proclivitate, quaestus quicumque et quibusvis cautionibus munitus, facile degenerat, hoc praesertim tempore, in effrenem lucri et divitiarum cupiditatem. Unde ubique, quod sciat orator, omnis negotiatio sacerdotibus strictissime vetita est, et ne cogitant quidem episcopi de aliqua eius specie sub quibuscumque demum cautionibus indulgenda. Nec ulla est huius rei necessitas, si ordinibus initiandi rite probentur et certis ecclesiis vel piis locis, ut praecipit ecclesia, deserviant, nec incertis, ut ait Tridentinum, sedibus vagentur. Si haec observarentur, non foret timendum ne cum ordinis sui dedecore clerici mendicarent, nec videremus sacerdotes solis missarum stipendiis victitantes et vilibus etiam modis sibi victum quaerentes, nec sacerdotes peregrinos ac vagos irruentes; verbo, non adesset necessitas in quibusdam casibus propter vitae miseriam quaestum clericis indulgendi.

Ad caput III. Plane assentitur iis qui dicunt, contra sacerdotes culpabiles rarissime, in iis nempe tantum casibus ubi aperta ratio scandali evitandi suadeat, procedendum esse ex informata conscientia et arbitrio episcopi; et cupit extra hunc casum semper adhibendum esse processum ordinarium, ut sacerdos culpae gravioris reus numquam arbitrio sui episcopi, sed suae propriae culpae ratione et legis obiectivo dictamine condemnatus videatur. Si admittantur ea quae in schemate habentur de processu extraiudiciali, corporis iuris confusio et ambiguitas porro augebitur. Etiam contra conventionem Austriacam oppositum fuit, episcopis iura ac privilegia concessa fuisse, inferiorem vero clerum fuisse neglectum.

Reverendissimus Lluch Salamantinus (col. 669): Ad caput I. Contradicit iis qui vellent clericis omnibus generali lege praescribi vestes talares easque nigri coloris, et schemati omnino consentit.

Ad caput III. Optat ut verbis *impudicitiae sordibus immundoque concubinatu* alia substituantur, quae delicatioribus animis minime esse possint offendiculo. Ceterum per hoc schema si non videtur mutari disciplina hucusque vigens circa sententias quae dicuntur ex informata conscientia; et constet regulas a sede apostolica in instructione anni 1667 episcopis datas de modo procedendi in recipiendis denuntiationibus contra sollicitantes, eosque puniendi, optime posse, mutatis mutandis, et absque eo quod monitiones a Tridentino praescriptae protrahantur, extendi ad illos de quibus in schemate agitur. Forma autem parvi processus extrajudicialis, quem schema exigit, et ipsa servari potest quin ullum damnum, si recte et prudenter res fiat, praelato aut testibus immineat; quod si timeatur, modus seu forma parvum illum processum instruendi prudentiae ac conscientiae ordinariorum relinquatur.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum (col. 672-73): Titulus non arridet, cum non ponantur praecepta primo quidem de vita, dein de honestate, sed de vita honesta clericorum; et posito retineri, quod alibi dictum est, *de officio episcoporum*, nunc dicendum est *de officio clericorum*, vel simpliciter *de clericis*. Praeterea non patet de quibusnam clericis agatur, utrum de omnibus, etiam episcopis, an vero de solis episcopo inferioribus; si de his tantum, quare ponuntur aliqua omnibus omnino clericis, etiam episcopis, communia, exempli gratia de officio canonico et reliqua de honestate? Igitur, ut iam dixit orator ad schema de episcopis, imprimis necesse est praemittere statuta generalia, quae omnes omnino clericos, etiam episcopos et his superiores, respiciant. Ad episcopos etiam pertinent quae spectant ad vestem, quam pro iis omnino determinat caeremoniale episcoporum, et ad officium canonicum; etiam pro episcopis asserenda est obligatio diebus dominicis et festis de praecepto missam celebrandi pro dioecesi; ad episcopos quoque pertinere debent quae dicuntur de exercitiis spiritualibus; quoad episcopos pariter dicendum de oratione, etiam mentali, confessione sacramentali. Cavendum est ne clerici conqueri possint, patres concilii in seipsos fuisse benigniores, in illos vero severiores. Exoptat praeterea orator ut, ubi de episcopis, laus aliqua tribuatur sancto Carolo Borromaeo nec eius nomen sileatur, cum eius potissimum opera ad exitum feliciter fuerit perductum concilium Tridentinum, et ipse primus in solemniter habitis conciliis provincialibus omnia abunde ordinaverit quae referuntur ad vitam honestam episcoporum et clericorum; unde concilium hoc omnes episcopos hortetur, quantum fieri possit, ad vitam suam componendam iuxta statuta sancti Caroli Borromaei.

Pag. 4, lin. 5 et 6 (col. 674 A) dicitur *canonicas sanctiones*: intelliguntur profecto sanctiones sacrorum canonum, id est, iam statutae a sacris canonibus, sed illud *canonicas* satis ambiguum est, utrum nempe sint illae sanctiones quae statuendae sunt, an vero illae quae iam sunt statutae.

Capite I § *Mundanis*. Initio huius paragraphi pro *rerus* ponatur *bonus* vel *dignus*, ne suspicio possit oriri, utrum minister qui non est bonus, sit etiam verus. In eodem capite I quoad vestem, non potest quidem concilium generale omnibus clericis praescribere vestem talarem, cum in quibusdam locis servari id nequeat; attamen finem suum non attinget concilium si nullam faciat mentionem vestis talaris; commendare eam debet, cum reverentiam illa conciliet ab omnibus, et sit clericorum clypeus et scutum contra plura et gravissima pericula. Ubi de spectaculis, deleatur vox *forte*, nam id quod ibi dicitur, certissimum est. Quod ad bona ecclesiastica spectat, oportet saltem ut concilium hoc provocet concilia provincialia et nationalia ad bene definiendum quid nomine bonorum ecclesiasticorum veniat. Nunc enim in pluribus locis bona ecclesiastica stabilia omnino evanuerunt; habentur tantum oblationes fidelium pro tota parochia, pro ecclesia parochiali, pro clericis, pro concionibus, eleemosynae pro missis, oblationes pro baptismo vel matrimonio, in quibusdam locis pro sacramento poenitentiae vel pro extrema unctione. Necesse est ut bona ecclesiastica bene definiantur, et oblationes fidelium, eleemosynae quae traduntur, etiam tamquam bona ecclesiastica habeantur, vel saltem res conciliis provincialibus determinanda relinquatur, ita ut haec excitentur ad definienda bona ecclesiastica iuxta adiuncta locorum.

Capite II § *Clerici*. Ubi dicitur *sive in ecclesia sive privatim*, illud *in ecclesia* arbitratur orator significare „in choro publice“; sed clarior esse debet locutio, nam officium canonicum potest recitari, et a quibusdam recitatur, privatim in ecclesia.

Capite III § *Quodsi*. Quoad clericos qui impudicitia maculantur, res conservetur, sed verba immutentur; sufficit dicere quod „si clericus inciderit in illa peccata quae a concilio Tridentino memorantur sessione etc., tunc etc.“ De cetero, simpliciter conserventur praescriptiones concilii Tridentini, nec requirantur ab episcopis ea quae sunt in schemate, cum ne executioni quidem mandari umquam possint. Hac enim praesertim aetate plures sunt parati contra clericum deponere orotenus, non vero in scriptis; impossibile fere est eiusmodi informationes extrajudiciales habere, nec plus potest facere episcopus quam ut in charta scribat, sibi ob informationes, quas sibi procuravit iam ab illo tempore, in hoc vel illo loco, persuasum esse, talem clericum, parochum, canonicum, esse impudicum. Sed hac aetate in quibusdam praesertim locis episcopi semper sunt in periculo ne a clericis trahantur ad tribunal saeculare. Si autem charta praescribatur in qua describtae sint accusationes contra clericum factae, compelli possent episcopi ad eam civili tribunali exhibendam. Quare si illa imponatur, nescit orator utrum episcopi quidquam aliquando contra clericum eiusmodi facere possint. Insuper tota quaestio nunc reducitur ad suspensionem. De parochis hoc schema non loquitur, alii vero beneficiati fere nulli amplius sunt; hos autem beneficio privare hodie de facto seu in praxi episcopi nequeunt, cum eos semper protegat potestas saecularis, quae impedit ne removeantur a beneficio, nisi ipsimet constet de iustitia sententiae episcopalis. Cum igitur generatim in praxi nonnisi de suspensione res sit, observetur statutum Tridentinum ut est, possit nempe episcopus suspendere ex informata conscientia; idque eo magis quod hac ipsa aetate episcopus, nisi muneris sui obligatione certissime obstrictus, clericum non suspendat vel removeat, cum pauci sint sacerdotes et gravis illico sit molestia aliquem loco remoti substituere. Si igitur sapientissimi patres Tridentini rem totam reliquerunt conscientiae episcopi, hac etiam aetate omnino id fiat.

Reverendissimus Moreno Ipporegiensis (col. 686 C). Ad caput I in fine. Confidit Tridentinas de bonis ecclesiasticis sanctiones eo loco sapienter innovatas accommodatum iri praesenti statui ecclesiae, et conditioni quae post Tridentinum, ac praesertim hoc aevo, bonis ecclesiasticis facta est. Sublatis fere ubique bonis ecclesiasticis, ideoque immutata antiqua disciplina de peculio clericorum eorumque relictis ac successionibus, et de spoliis, clericis universis ius est de proventibus suorum officiorum, qui bonis quasi castrensibus aequiparantur, disponendi inter vivos vel testamento, ea tamen lege ut bona rema-

neant ecclesiis unde acquisita sunt, et in pias causas conferantur. 1° Conformia haec sunt canoni 15 concilii Lateranensis tertii, clarius expresso in cap. 12 *De testamentis*. Ex quo praeclarissimi canonistae inferunt, haeredes clerici, qui nihil testamento ad pias causas reliquerit, ecclesiae restituere debere quae sciverint fuisse a defuncto intuitu ecclesiae acquisita. At putat orator pias huiusmodi causas, quarum favore disponere clerici possint, de proventibus officiorum ecclesiasticorum, eas solas esse quae pietatem exhibent in Deum et divinam religionem; non vero eas quae licet ob charitatis exercitium in usu ecclesiastico piae dicantur et ipsae, hodie tamen sunt omnino subtractae auctoritati ecclesiasticae, et tamquam philanthropiae seu beneficentiae opera solis civilibus legibus regantur; huiusmodi opera haud amplius sunt opera pia in vero sensu divinae religionis. 2° Eamdem pariter clausulam adiectam habent indulta, quae religiosis a suo ordine discedentibus conceduntur. 3° Idem probari dicit orator ex praecepto charitatis ordine, quem ex doctrina sancti Augustini et sancti Thomae doctores tradere solent; profecto enim ecclesia, clericis indulgens facultatem disponendi, hanc aliter intelligere non potuit quam ut, servato charitatis ordine praecepto, primo loco disponeretur favore Dei, deinde vero ecclesiae. Itaque concludit, ex hoc etiam capite clericos debere in favorem ecclesiae disponere de praefatis bonis quasi patrimonialibus seu quasi castrensibus et parsimonialibus. Hinc, ait, paragraphus illa schematis accommodanda ita videtur, ut significet cleri obligationem disponendi de bonis ecclesiasticis, quae res Dei sunt, et patrimonium Christi ac ecclesiae, in causas et opera pia, quae nempe in divinam religionem et in bonum sanctae ecclesiae tendunt. Quia vero praetextus et ansam ecclesias spoliandi novatores arripuerunt etiam ex sanctorum patrum et canonum exhortationibus vel praescriptionibus de exercitio charitatis in pauperes et miseros, prudens forsitan esset cautela ab iis abstinere vocabulis, quae prorsus necessaria non sunt argumento illius paragraphi. Plura alia cavenda essent de peculio clericorum eiusque administratione, sed confidit orator in alio schemate aliquid de his propositum iri.

Ad caput III § *Quodsi*. Videtur auctoritati ac potestati episcoporum aliquatenus detrahi, et nota iis inuri. Quae de extraiudicialibus probationibus proponuntur, putat orator ab omnibus episcopis, qui iusti et prudentes esse volunt, pro varietate eventuum servari. Gravissimae ex decreti praescriptione possunt molestiae oriri pro episcopis; et nova ac difficilis hodierna conditio exigit ut disciplina ecclesiastica non enervetur, sed magis muniatur et roboretur; id autem nullo alio modo fieri potest quam episcoporum firmando et augendo auctoritatem.

Reverendissimus Moretti Imolensis (col. 690 C): Ad caput 1. Circa habitum talarem generatim loquendo satis et bene provisum est in schemate; de particularibus providebunt episcopi. Una lex universalis ferri non potest; sed cum intra ecclesiam et in sacris faciendis vestem talarem adhibendam esse omnes synodi provinciales et dioecesanae praescribant, et contra aliquorum interpretationes ac inobservantiam leges particulares non sufficiant, fiat lex universalis qua omnino praecipiatur, ut absque ulla exceptione ab omnibus et ubique, cum sacra fiunt intra ecclesiam, necesse sit vestem talarem deferri quemadmodum oportet, ut exempli gratia induat sacerdos albam, amictum et cingulum; nec sit in potestate alicuius episcopi ac multo minus sacristae legem interpretari et infringere.

Reverendissimus Ghilardi Montis Regalis (col. 698 B): Aptissime innovantur sanctiones Tridentinae, sed expedit ut decreta Tridentina ipsa inserantur; nam 1° commodius in unum collecta habebuntur quae ad vitam et honestatem clericorum referuntur, nec ad Tridentinum erit continuo recurrendum. 2° Deficiente eiusmodi, saltem quoad praecipuas additiones propositas, insertione, cleri et populi excultioris expectationi schema non respondebit. 3° Ignorantia praetendi non poterit ab iis qui concilii Tridentini volumine carent.

§ V. De iis quae extra schematis materiam postulantur.

Reverendissimus Simor Strigoniensis (col. 534 A): Desiderat breviarii reformationem a Romano pontifice, quando fieri possit, perficiendam, ne mali sacerdotes excusare suam negligentiam queant.

Reverendissimus Salzano Thanensis (col. 536 B): Exoptat ut recte statuatur, quomodo pro locorum ac temporum circumstantiis fieri canonicus processus debeat, ob cuius defectum vel delicta impunita remanent, vel potestas ex informata conscientia procedendi ultra iustos limites progreditur.

Reverendissimus Martin Paderbornensis (col. 538 A): Adprecatur, ut a Vaticano concilio declaretur, concordata, si a gubernis civilibus fideliter serventur, etiam ab ecclesia servatum iri; sin vero frangantur, iis non amplius in posterum ecclesiam obstringi.

Reverendissimus Vérot Savannensis (col. 542 A): Petit, ut breviarium reformetur ita, ut ob eius brevitatem, rerumque omnimodam veritatem recitari facilius atque maiori cum reverentia possit.

Reverendissimus Melchers Coloniensis (col. 568 B): Optat ut breviarium emendetur.

Reverendissimus Clifford Cliftoniensis (col. 604 D): Cum pluribus in locis alantur sacerdotes a populo, scandalum generatur et damnum, si illi qui animarum curam utcumque gerunt, etiamsi non sint veri parochi, liberentur ab onere celebrandi missam pro populo. Decretum quod latum est super hac materia iustum fuit, quia erat simplex legis declaratio; sed in hoc concilio statuendum esset, ut quicumque sacerdotes sive in missionibus sive alibi vel ab episcopo vel a populo sustentantur curamque animarum utcumque gerunt, missam pro populo celebrare teneantur. Id etiam videtur esse iuxta mentem patrum Tridentinorum, qui ideo de solis parochis legem tulerunt, quia tunc curam animarum non habebant nisi parochi. Secus enim scandalum est et presbyteris et populo presbyteris, quia sentiunt hoc esse naturale eorum officium qui curam gerunt animarum; et populo, quia cum hoc expectet a presbyteris quos sustentat, difficile est ut intelligat eos ad id non teneri.

Censet supplicandum sanctissimo ut commissio instituatur pro revisione breviarii.

Pluribus in locis hierarchia regulariter instituta invenitur, et tamen episcopi ordinare non possunt nisi ad titulum missionis, et hoc ex dispensatione, cuius latitudo diversa est pro diversis locis. Ex quo descendit, episcopum clerum habere non posse, cum de iure ordinario nullum ordinare queat; et periculum esse ne plures praefato titulo ordinet quam sustentari a dioecesi possint. Iuxta oratorem iniungendum esset, ut in synodis provincialibus statuatur pro singulis dioecesibus numerus eorum quos prudenter possit episcopus ordinare; quod statutum seu decretum haberet approbationem sanctae sedis; et tunc fieret quod de iure ordinario episcopi possent clericos suos ordinare, ac praefatum etiam periculum non existeret.

Reverendissimus Pedicini Barensis (col. 614 A): Exoptat ut in universo catholici orbis clero maior in dies amor excitetur ac foveatur erga Petri cathedram. Praeterea in votis habet, ut novus ecclesia-

ejus codex quam citius exaretur, ita quidem ut sarta, tecta in omnibus iura pontificia perseverent.

Reverendissimus Jekelfalusy Albaregalensis (col. 626 D): Breviarium revideri et ipse optat, ac duplex faciendum putat, unum longius pro usu illorum, qui officium divinum in choro alternatim recitare vel cantare tenentur, aliud brevius pro usu illorum, qui officium divinum privatim absolvere debent.

Reverendissimus Haynald Colocensis et Bacsiensis (col 634 D). E formula iuramenti, quod edunt episcopi in actu consecrationis, tolli postulat ea verba, quibus iidem iurant esse nec manus illaturos neque machinaturos contra pontificem: malam enim ingerunt de episcopali coetu opinionem. Quidquid autem fuerit de antiquis temporibus, hodierno tempori certe minime congruunt. Itaque preces ad hoc assequendum pontifici offerri vellet.

Consentit iis quae de missa pro populo applicanda dixit reverendissimus Cliftoniensis. Insuper tam suo quam aliorum nonnullorum episcoporum nomine rogat, ut obligatio applicandi missam pro populo coerceatur ad eos tantum festos dies, in quibus populus a servilibus operibus abstinet. Aliis enim diebus e festorum albo dispunctis ad ecclesiam populus non convenit, adeoque cesset causa, cur ea obligatio iniuncta fuit, nimirum ut pastor pro suo grege congregato et orante sacrificium offerat. Deinde subveniendum est parochorum paupertati, libera iisdem applicatione relicta, ut ex eleemosyna sustentationis subsidia sibi comparent.

Breviarii emendationem suscipiendam esse proponit ad exemplum patrum Tridentinorum. Consentit etiam reverendissimo Albaregalensi circa duplex conficiendum breviarium.

Reverendissimus Stefanopoli Philippensis (col. 639 A): Occasione capitis II, ubi de integro quotidie recitando divino officio, proponit ut quoad Graecos circa breviarium apud eos usitatum nova aliqua provisio ineatur. Animadvertit enim duas apud eos esse opiniones, quarum una Graecos obligatione integri quotidie officii persolvendi teneri propugnat, altera secus esse contendit. Haec autem negativa opinio duas habet causas; prima est, quod lex orientalis universim dictam obligationem imponens nulla existat. Secunda causa est nimia prolixitas breviarii graeci, adeo ut, si totum currentis diei officium recitari deberet, ordinarie quatuor horas, aliquando quinque vel sex, id exigeret. Interim status praesens in facto penes Graecos ita se habet: 1° Nullus Graecus in sacris constitutus, monachis exceptis, integrum quotidie absolvit officium; 2° plurimi aliquam tantum partem recitant; 3° multi hanc partem recitant iis dumtaxat diebus, quibus sacrum faciunt.

Hisce praelibatis, aliquod remedium adhiberi postulat. Inprimis censet, non expedire ut concilium Vaticanum directe deploret eiusmodi apud Graecos rerum conditionem. Nec probat ut Graeci episcopi in concilils provincialibus breviis aliquod officium excudant, deinde ab apostolica sede approbandum; nam dubitabitur quodnam ex diversis ita confectis Romam mittendum sit; si autem sancta sedes ex breviariis a diversis synodis propositis unum tantum elegerit et approbaverit, cetera posthabuerit, auctoribus non parum hoc foret molestum. Potius occasione capta, quod hic et nunc Romae antistites iam in unum coalescunt, per modum provisionis conficiatur brevius officium, maioris quod nunc est lineamenta fideliter repraesentans, et a Graecis privatim recitandum (nulla quoad chorum nunc facta innovatione), donec stabilis ac perpetua methodus constituatur ope specialis commissionis Romae deputandae, quae auditis consiliis praesulum Graecorum, officii divini abbreviationem suscipiat, et ad exitum perducat.

Reverendissimus Bravard Constantiensis (col. 650 C). Assentitur iis quae dicta sunt de necessitate manualis iuris canonici, et reformandi breviarium; minime vero consentit reverendissimo Paderbornensi volenti ut declaretur, sanctam sedem liberam fieri a servandis concordatis, si gubernium civile ea non servet. Pactiones enim synallagmaticae mutuo tantum consensu solvuntur, non vero per violatas conditiones, nisi hae sint resolutoriae, quales paucae in concordatis habentur. Etiamsi autem gubernium conditionibus non satisfaceret, non idcirco libera esse debet sancta sedes, cum principes constitutionales non possint contrahere sine consensu aularum publicarum, ideoque ab illis exigi nequeat quod dare non possunt. Ipsam sanctam sedem se non habere pro libera, patet ex summa prudentia qua semper processit.

Rogat quis sit ille episcopus qui clericum licite possit ordinare. Iure communi tres erant tituli quibus episcopus fiebat clerici ordinarius, nativitas, familiaritas, beneficium. In Gallia autem beneficia amplius nulla sunt nisi pro sacerdotibus; nullum novit orator episcopum qui pro sua administratione habeat familiarem non oriundum e sua dioecesi, quare superest solus titulus nativitatis, qui olim tanto in honore erat in Gallia, ut nullus episcopus ausus fuisset aliquem ordinare sine consensu expresso episcopi nativitatis, ab aliquibus vero annis advenit titulus domicilii; forsitan iste est necessarius quia familiae frequenter mutant domicilia; sed dicat concilium utrum sit vere canonicus, et quomodo hoc domicilium acquiratur.

Quaerit etiam, quomodo clerici possint licite subtrahi iurisdictioni sui ordinarii; nulla profecto difficultas si permittat pontifex vel consentiat episcopus; sed quid eveniet si clericus e dioecesi egredi velit, exempli gratia ut ingrediatur in ordinem vel congregationem religiosam, episcopus vero non consentiat, sed dicat eum, si forte redeat, amplius non fore recipiendum in dioecesim etc. Putat orator regulam de hoc esse ponendam a concilio, vel si forte iam existat, petit ut sibi ab aliquo significetur.

Multis expositis circa eleemosynas missarum abusibus, postulat ut primo praescribatur sacerdotibus catalogum habere missarum, non solum eiusmodi quem in ecclesiis exponendum decreta iam praescripserunt, sed etiam unicuique sacerdoti proprium, in quo lucide et quotidie inscribat missas quas accepit, eleemosynas cuique intentioni adaptatas, missas quas celebravit vel celebrari curavit. Hic catalogus ab episcopo erit inspiciendus quoties is voluerit. Postulat secundo, ut ponatur regula alia his verbis: „Sacerdos quilibet qui eleemosynam pro celebranda missa accepit, si non celebret, det sacerdoti celebranti totam quam accepit eleemosynam, et nihil aliud; nihil retineat, nihil accipiat sub quolibet respectu.“

Graviter reprehendit collectivas clericorum, inscio vel invito episcopo, petitiones ad pontificem vel ad concilium, easque dicit non esse admittendas.

Reverendissimus Lyonnet Albiensis (col. 660 A): Cum scientia in clericis sit valde commendanda, dicit in dioecesibus bene ordinatis, praeter probationes quae in seminariis fiunt, institui debere examina pro sacerdotibus iuvenibus, collationes ecclesiasticas, gradus academicos, aliaque media quae scientiae aemulationem maxime fovent.

Breviarium revideri et ipse exoptat.

Reverendissimus Strossmayer Bosnensis et Sirmiensis (col. 665 B): Ex toto corde assentitur iis quae reverendissimus Colocensis dixit de reformando

breviario et clericis in cura animarum positis accommodando.

Reverendissimus Lluch Salamantinus (col. 670 A): Martyrologii et breviarii Romani vindicias agit contra plures eis obiectos defectus.

Reverendissimus Gravez Namurcensis (col. 680 A): Breviarium Romanum vindicat a nimis contra illud allatis querelis. Emendari consentit in iis quae certo sunt imperfecta, sed multum cupit ut non abbrevietur, et ut in generali suo complexu incolume maneat.

Reverendissimus Moreno Ipporegiensis (col 689 A): Reverendissimo Baronii aliisque consentiens, optat ut codex iuris ecclesiastici quantocius fiat.

Reverendissimus Ghilardi Montis Regalis (col. 698 B). In schemate de episcopis, praemisso prooemio de eorum dignitate et auctoritate, inserenda etiam esse putat Tridentina decreta quae vitam episcopi privatim, et praecipua ministerii episcopalis B munera respiciunt, scilicet praedicationem, morum correctionem et hanc faciendi formam, praesertim quoad animarum rectores. Sic enim non sparsa sed commode in unum collecta haberent episcopi quae ad munus suum spectant, facilius quoque ea observarent, nec propter omissam decretorum Tridentinorum in schemate de episcopis mentionem clerici possent conqueri, episcopos aliis quidem, non vero sibi ipsis onera imposuisse.

4.

Super schemate constitutionis de parvo catechismo.

§ I. De schemate generatim spectato.

Eminentissimus Mathieu Bisuntinus (col. 703-06): Opinatur deserendam esse unius parvi catechismi universalis ideam, quae ad praxim numquam efficaciter deduci poterit. 1° Immerito et cum iniuria C episcoporum dicitur incommoda ex diversitate catechismorum orta esse, et hanc a Romanorum pontificum constitutionibus ac conciliis provincialibus reprehendi. Constitutio Benedicti XIV potius agnoscit parvos catechismos adhiberi solitos, et Clemens XIII eos tantum carpit qui novitatis amore a catechismo Romano desciverunt, quales non sunt hodierni. Concilia provincialia et ipsa catechismi confectionem tamquam episcopi operam agnoscunt. 2° Diversitatis incommoda in schemate allegata non existunt, cum doctrina sit eadem, et verba tantum diversa, neque inde proveniat hodierna ignorantia. 3° Unius catechismi confectio et per orbem diffusio fere impossibilis est, tum ob diversitatem populorum, morum, indolis, tum ob versionis litteralis nimiam difficultatem, praesertim ubi plures sunt linguae, et maxime quidem si observetur modus in schemate propositus.

Eminentissimus Rauscher Viennensis (col. 707): D Omnino fieri nequit ut pro toto orbe catholico unus qui cunctis sufficiat catechismus elaboretur, cum ad gentis indolem animorumque plus minusve exultorum necessitates attendendum sit. Difficile est ut vel in una primordiorum schola unus idemque catechismus ad omnes rite instituendos satis sit. Quamvis catechismorum consensio magni facienda sit, consultum tamen est ut usu recepti absque gravi causa non immutentur, ut sapientissime monuit sanctissimus dominus noster Pius IX litteris apostolicis 5 novembris 1855 ad episcopos Austriae. Haec autem gravis causa tantum ab episcopis, conciliis sive in synodo sive extra synodum inter se collatis, diiudicanda erit. Iuxta principia quae ecclesia semper secuta est, consuli debet uniformitati, quin tamen ea, quam eruiendorum utilitas poscit, varietas proscribatur. Si catechismi consueti abrogarentur, de [illegible] populus catholicus. Alii A suspicarentur doctrinam huc usque propositam erroribus conspersam fuisse; plurimi sententiam in compendia sacra usu comprobata latam aegerrime ferrent. Inimicorum cohors clamaret, Germanis et Indis unum eumdemque catechismum statui.

Reverendissimus Simor Strigoniensis (col. 710): Eminentissimis oratoribus qui praocesserunt ex corde assentitur.

Reverendissimus Guibert Turonensis (col. 713 B): Non approbat, quia 1° in omnibus catechismis doctrina est eadem, et varia tantum methodus et forma, quae diversitas ex ipsa naturae lege est utilis, immo necessaria, ob diversitatem morum, regionum, ingeniorum. 2° Gravia itaque orientur incommoda, propter quae illico episcopi a sancta sede petent licentiam diversos edendi catechismos ad supplendum iis quae in universali catechismo desunt, quod rursus infinitam inducet varietatem.

Reverendissimus Moreno Ipporegiensis (col. 716): Laudatis catechismis existentibus, cum reverendissimo Turonensi existimat difficillimum esse et fere impossibile, librum etiam elementarem doctrinae christianae omnibus populis accommodare. Schema tamen non improbat.

Reverendissimus Forcade Nivernensis (col. 717 B). Sentit incommoda ex catechismorum multiplicitate provenientia. Difficultates tamen existunt, quas alii oratores, praesertim eminentissimus Bisuntinus, indicarunt; quibus accedit, non leve errandi periculum illaturas esse immutationes quae necessario faciendae erunt, exempli gratia in catechismis sive Galliae sive Italiae, cum in illis tria, in his vero duo praecipua fidei mysteria esse tradatur. Nihilominus putat a schemate non esse recedendum; immo unius catechismi conficiendi ideam vocat praeclaram.

Reverendissimus Dupanloup Aurelianensis (col. 718 B): Reiicit schema tamquam prorsus impossibile in usu et praxi, declarans ipsum contradicere experientiae, rerum hominumque naturae, sicut episcoporum certissimis iuribus. — Schema vel unitatem doctrinae vel uniformitatem in doctrina tradenda sibi proponit. Si primum, inutile est; nam doctrinae unitati provisum est in symbolo, in decalogo etc. Si secundum, impossibile in praxi evadit; quia rerum natura postulat ut ratio methodusque docendi, omnium habita ratione adiunctorum, varia sit et mutabilis. Insuper cum catechismus non pro omnibus, sed vel pro parvulis tantum, vel pro pueris solummodo, vel pro adolescentibus confici debeat, iis tantummodo inservire poterit pro quibus elucubratus fuerit. Cum autem pro aliis alius edendus sit, iterum plures erunt in unaquaque dioecesi catechismi, ideoque eorumdem varietas non auferetur. Et quod haec varietas propter diversitatem aetatis necessaria sit, satis liquet ex eminentissimi cardinalis Patrisi edicto, in quo catechismo Bellarmini habenti quadraginta paginas, supplementum centum et quinquaginta paginarum praescribitur. Insuper animadvertendum etiam occurrit, quod non eadem doctrinae formula pueris rusticis et urbanis, incultis et excultis convenit, et quod puer in Europa educatus diverso modo quam puer in Nova Zelandia ortus instituendus est. Adnotari etiam expedit quod, cum pro diversa locorum conditione quaedam de erroribus vitiisque vel dicere vel omittere necesse sit, nullimode idem catechismus omnibus populis aptari potest, sed alius exempli gratia Americae, alius Hispaniae pueris convenit. Nec parvae videntur esse difficultates pro litterali unius catechismi versione in linguas vernaculas, sive quia saepe saepius verba quae idem sonant non possunt aeque usurpari, immo nec ad litteram decenter reddi, sive quia ipse rerum dicendarum modus lapsu temporum variat atque discrepat.

Tandem praetermitti haud potest quod, uti demonstratum est ab eminentissimo Bisuntino, episcoporum iura oblivisci schema videtur. Episcopis dictum est: *Euntes docete omnes gentes* etc.; semper et ubique, iuxta hoc divinum mandatum, episcopi ius edendi catechismum et habuerunt et exercuerunt; et velle nunc hoc ius ipsis auferre, esset nova, inaudita atque ordini episcopali dedecora iuris docendi minutio. Carpit etiam orator catechismum Bellarmini.

Reverendissimus Gérault de Langalerie Bellicensis (col. 727 A): Schema in sua substantia approbat et laudat.

Reverendissimus Sola Niciensis (col. 731 B): Hodierna indifferentia atque incredulitas originem habet etiam ex multiplicitate catechismorum, et ideo necessarium putat unum catechismum. Argumentis contra schema adductis ob ingenii, culturae, morum, haereseum atque errorum varietatem, facile occurri potest, sive certam methodum statuendo in doctrina tradenda, sive aliquas appendices parvo catechismo adiungendo. Nonne apostoli unum symbolum pro provinciis regnisque totius orbis condiderunt, quamvis innumerae adessent culturae, morum, etc. varietates? At non potest orator assentiri, ut Bellarmini catechismus tamquam exemplar proponatur, quem fuse carpit.

Reverendissimus Vérot Savannensis (col. 735 A): Eiusmodi catechismus magnae utilitatis erit pro pueris qui catholicas adeunt ecclesias, et hoc eo magis quod in praesenti facilitate et rapiditate itinerum potest dici universum orbem in unam civitatem coaluisse. Quae dicta fuere ab eminentissimo Bisuntino, utique probant contra querelas in schemate seu in notis expositas, non autem quod non sit melius unum tantum habere catechismum. Si boni erant illi catechismi qui a singulis episcopis edebantur, quanto melior, plenior ac gratior acceptabiliorque erit ille catechismus qui ex hoc concilio prodibit. Incommoda per unius catechismi admissionem induci possunt; sed optimus erit effectus, praecludendi scilicet ulteriores catechismorum mutationes quibus multa mala causantur. Quoad ingenii diversitatem variasque populorum necessitates respondet, iam in schemate provisum esse relinquendo episcopis facultatem seorsim catecheticas institutiones edendi; deinde exemplum affert suae dioecesis quae prae aliis tantas habet varietates. Plura notat contra catechismum Bellarmini.

Reverendissimus David Briocensis (col. 730): Vehementer improbat, quia 1° non procedit argumentum quod initio schematis ex necessitate unitatis petitur, et fidei docendae methodus necessario diversa est pro diversitate aetatis, et populorum ingenii, indolis, culturae. Id confirmat eo quod in opere *Dichiarazioni* etc. Romae edito talia de sexto praecepto habeantur quae ubique doceri non possunt; praeterea auctoritate Benedicti XIV in constitutione *Etsi minime*, in qua commendato catechismo Bellarmini, diversitatem catechismorum supponit iuxta peculiares nationum seu regionum necessitates. Etiam Romae tres sunt catechismi. Multo demum magis necessaria foret unitas, quae tamen non admittitur, pro maiori catechismo, cuius semper praecipuus erit usus, etiam ante primam sacram communionem. 2° Usus unius ubique catechismi maximas difficultates et incommoda provocaret. 3° Laedi viderentur iura episcoporum. 4° Catechismus Bellarmini multis scatet defectibus; in Gallia vero inde a catechismo Bossuetii plures sunt omni ex parte absoluti et perfectionis quoad fieri potest vicini.

Reverendissimus Ballerini patriarcha Alexandrinus (col. 747 C): Confectionem parvi catechismi universalis approbat, et dicit nullatenus laedi ius docendi episcoporum, etiamsi sub praecepto imponatur, ut patet ex imposito tamquam norma catechismo concilii Tridentini, ex professione fidei Pii IV, symbolis Nicaeno et Constantinopolitano etc. Episcopis ius est docendi, sed sub suprema auctoritate sedis apostolicae et conciliorum generalium. Si imponatur praeceptum, gratias agere debent episcopi ob acceptam tutissimam docendi normam; praeterea ipsum schema relinquit episcopis facultatem parvum catechismum ampliandi. Nihilominus opinatur, commendatione potius quam praecepto esse utendum (vide *Varianda*).

Reverendissimus Ricciardi Regiensis (col. 750 A): Maxime approbat, praesertim propter unitatem, et quia removebuntur incommoda ac damna ex erroneis, minus exactis, insufficientibus catechismis provenientia. Iura autem episcoporum non laedi patet vel ex eo, quod cum pontifice res in concilio decernatur, ex symbolo etiam apostolorum ac professione fidei Pii IV, et ex ampliatione episcopis permissa. Unde si forte non imponatur sub praecepto, saltem omnino commendetur parvus ille catechismus universalis.

Reverendissimus Nobili-Vitelleschi Auximanus et Cingulanus (col. 753 B): Maxime opportunum censet et omnino approbat. Rationes: 1° Tridentina quoque synodus catechismum confici curavit, et in sessione XXIV capite VII *de reformatione* praecepit ut parochi, etiam vernacula lingua, si opus sit et commode fieri poterit, sacramentorum vim et usum populo explicent *iuxta formam a sancta synodo in catechesi singulis sacramentis praescribendam, quam episcopi in vulgarem linguam fideliter verti* curare debebant. In fine concilii patres Tridentini confectionem catechismi commendarunt pontifici. 2° Nostris temporibus necessaria est brevis et perspicua doctrinae christianae inter fideles divulgatio. 3° Exemplum Romanorum pontificum, quibus semper curae fuit elementaris fidelium institutio per parvum catechismum, exempli gratia Benedicti XIV et Clementis XIII. 4° Unitatis studium, et damna ex varietate catechismorum profluentia. Unitas nunc maxime necessaria est contra novitates. Diversi utique sunt populorum mores, indoles, cultura, sed id non retinuit concilium Tridentinum a praecipienda una docendi forma; et pro diversa regionis necessitate ampliatio permittitur. 5° Non laeduntur iura episcoporum, et potiora sunt iura conciliorum generalium, quibus si hoc concilium utatur, nulli facit iniuriam. 6° Quae dicta sunt de conciliorum provincialium cura pro edendis catechismis, de minus apto catechismo Bellarmini, de recentioribus in urbe catecheticis institutionibus, potius confirmant parvi catechismi conficiendi necessitatem. 7° Difficultas litteralis versionis nimis extollitur; nam semper fieri potest versio, adhibitis alterius linguae verbis proxime respondentibus textui vertendo; quod ipsum profecto sibi vult vox *litteralis*.

Quod si forte ob difficultates non videatur catechismus imponendus sub praecepto, saltem vehementer est commendandus eius usus.

Reverendissimus Ghilardi Montis Regalis (col. 758 B): Libentissimo animo adhaeret. Non laeditur episcoporum auctoritas, et si haec est tuenda, multo magis cordi esse debet auctoritas summi pontificis, ad quem solum, ut iuxta sanctum Thomam, Secunda secundae, quaestione I, spectat symbolum ordinare eiusque novam editionem conficere, a fortiori pertinet catechismum praebere fidelibus quo symbolum explicetur. Gratias potius sunt agendae pontifici quod in concilio id facere velit. Ipse quoque reverendissimus orator optimum habet catechismum, sed bonum particulare cedere debet communi, et novus catechismus maiori pollebit auctoritate, ac iuvabit

episcopos. Obligationem autem imponi postulat decus ipsum concilii, statuto tamen tempore quo incipiat obligatio, et habita ratione difficultatum quae poterunt occurrere iuxta diversa nationum adiuncta.

Reverendissimus Keane Cloynensis (col. 762 C): Cuperet ut omnibus episcopis placeret catholica haec et sublimis unius parvi catechismi propositio. Ius summi pontificis et maximum unitatis commodum extollit. Nec obstat versionis difficultas, cum vel ipsae Sacrae Scripturae ex linguis hebraica, graeca etc. in linguas omnium nationum verti potuerint. Non laeduntur episcoporum iura, quibus etiam permittitur ampliatio. Diversitas ingenii, indolis, culturae in singulis etiam parochiis et familiis existit, quae eodem tamen catechismo utuntur; ceterum providebunt episcopi per ampliationem et classium divisionem. Nec dicatur nimis saltem difficilem esse unius catechismi substitutionem diversis nunc adhibitis; nam si difficultas aliqua est, magna incommoda affert diversitas et bonum unitatis promovendum est. Si nimia difficultas non impedivit varios episcopos quominus alios catechismos substituerent existentibus, cur ea obstaret novo catechismo a summo pontifice proposito, et cum gaudio potius suscipiendo? In Gallia sepositi fuerunt propter unitatem missalia et breviaria iamdiu adhibita; multo autem facilior erit novi catechismi pro parvulis introductio.

Reverendissimus Mabile Versaliensis (col. 764): Optimum iudicat, et quod in praxim facile deduci possit. 1° Si catechismus Romanus, ut dicitur in eius praefatione, unitatis causa factus est, etiam eius compendium eadem de causa necessarium est. Uniformitate nihil hac in re optabilius, nihil aptius ad praecavendos errores ex multiplicitate catechismorum facile irrepentes. 2° Causae eiusmodi ad pontificem proprio iure pertinent, unde nulla fit episcopis iniuria, quibus ceteroqui relinquitur ut suppleant quae dioecesi suae sint necessaria vel opportuna. 3° Versionis difficultas non existit. — Porro laudat catechismum Bellarmini, quem dioecesibus etiam Americae septemtrionalis commendavit sacra congregatio de Propaganda fide, verbis utens Benedicti XIV.

Reverendissimus Roullet de la Bouillerie Carcassonensis (col. 767): Omnino approbat 1° Propter unitatem et firmitatem fidei, praesertim necessariam ob hodiernam facilitatem in pluribus successive dioecesibus commorandi. Unitatem catechismi pluries commendavit Tridentinum, praesertim sessione XXIV, capite VII *de reformatione*. 2° Obiectio ex diversitate ingenii etc. petita nimis probaret, cum requireret plures catechismos in singulis parochiis. Respectu primarum fidei veritatum, precum, primarum vitae christianae regularum, omnis humana intelligentia generatim apta est. 3° Labente ultimo saeculo plures apud diversas gentes fuerunt catechismi Iansenianis erroribus infecti.

Reverendissimus Clifford Cliftoniensis (col. 770 A): Agnoscit malum quod oritur ex novis saepe condendis catechismis, et multiplicitate catechismorum in ea quae nunc est facilitate ad alias partes transmeandi. Sed improbat abrogationem catechismorum hucusque existentium, quia sine fidelium scandalo et damno fieri nequit, et intra breve tempus non potest praestari quod per tria saecula viri pii et docti praestare non potuerunt. Sapiens legislator perficit quae bona sunt, sed non destruit, quod proprium est novatoribus, a consilio autem fieri non debet, eo minus quod eius calumniatores dicunt novam illud velle religionem inducere. Alio modo unitatem, quam valde desiderat, curari cupit. (Vide *Varianda*.)

Reverendissimus Payá y Rico Conchensis (col. 773 B): Approbat, et firmiter stat pro unitate catechismi, tum propter motiva quae patres Tridentinos moverunt ad suum conficiendum catechismum, tum propter constitutiones Benedicti XIV et Clementis XIII et exempla symbolorum. Non fit iniuria libertati aut iuribus episcoporum, nec orietur in dioecesibus perturbatio quam nunc potius inducit multiplicitas catechismorum, quorum confusio eliminanda est. Haeretici non poterunt obiicere variationem ob suppressos veteres catechismos, sed nunc potius possunt opponere unitatis defectum ob catechismorum in eadem saepe dioecesi multiplicitatem. Pulchritudo autem ecclesiae non est in diversitate, sed in unitate. Versionis difficultas obiici nequit, ut patet exemplo versionis Sacrae Scripturae. Quidquid vero sentiatur de catechismo Bellarmini, non proponitur nisi tamquam exemplar in genere.

Reverendissimus Canossa Veronensis (col. 779-80): Probandum et defendendum dicit, indicato tamen modo quem vide inter *Varianda*. Obiectiones petitas ex laeso iure episcoporum, diverso populorum ingenio etc. refellit eadem fere ratione, qua alii oratores; et addit probari potius quam excludi unius catechismi necessitatem si in Gallia tria, in Italia duo praecipua fidei mysteria esse traditur. Praeter rationes ab aliis allatas pro novo catechismo conficiendo, allegat facilitatem hodiernam alio se transferendi ad commorandum, magnorum statuum ex parvis conglomerationem, frequentissimam ab una in aliam dioecesim translationem officialium vel negotiatorum eorumque familiae, difficultatem in doctrina christiana proficiendi pro pueris ad alias dioeceses transeuntibus, scandala quaedam vel admirationem et dubitationem quae ex varietate textus facile oriuntur, praesertim in rudibus dioecesim mutantibus, non infrequentem mutationem in aliquibus dioecesibus seu translationem episcoporum ad aliam sedem, difficultatem ubique conservandi uniformitatem doctrinae religiosae in tanta varietate catechismorum, qui ultra octingentos nunc sunt, difficultatem inveniendi ubique idoneos catechismorum scriptores, auctoritatem denique summorum pontificum, Pii VII epistola 18 septembris 1805 ad cardinalem Caprara quoad Galliam, et Benedicti XIV, constitutione *Etsi minime*.

Reverendissimus Elloy Tipasitanus (col. 782-3): Valde approbat, quia 1° catechismi unitas utilis erit docentibus qui multo maiori auctoritate docebunt, et habebunt unitatis argumentum contra haereticos: episcopi facile sic obtinent quod nunc difficile assequuntur, scilicet catechismi confectionem, pro qua reverendissimus Aurelianensis dixit ea quindecim annis laborasse. 2° Utilis erit iis qui docentur; nam formis stabilibus indigent et facilius conservabunt doctrinam christianam. Errores melius avertentur. Quidni propter diversitatis incommoda fieret pro catechismo, quod factum fuit pro liturgia? 3° Succurrit novis praesentis temporis et culturae necessitatibus; omnes enim sunt quasi totius orbis cives, et remedium habebitur contra hodiernum pruritum omnia mutandi. 4° Obiecta fuit diversitas ingenii, etc. sed praeter id quod alii iam responderunt, in ipsa etiam Oceania pueri parvo catechismo accipiendo non sunt minus apti quam in Gallia, et cum gaudio illic suscipietur. Adhaeret etiam iis quae alii responderunt ad obiectionem petitam ex difficultate versionis in linguas vernaculas, ob quarum mutabilitatem praecise necessarium censet typum latinum, ex periculo turbandi fidem et simplicitatem rudiorum, ex iure docendi episcoporum, quod si non laeditur per catechismum ab episcopo praedecessore acceptum, neque eo quod Pater, Ave, Symbolum

apostolorum mutare episcopi nequeant, profecto non A laedetur per catechismum a summo pontifice et concilio generali acceptum. Quod vero dictum fuit, catechismos antiquos in heterodoxiae suspicionem venire, id opponi posset cuicumque episcopo catechismum mutanti, qui ne quidem illam unitatis excusationem habet.

Reverendissimus Pettinari Nucerinus (col. 786 B): Schema approbat. A multis annis se exoptasse ait ut unus parvus catechismus pro omnibus fidelibus conficerptur. Necessarium enim putat, et hanc necessitatem non tantum probat ex pluribus quae iam allegarunt alii, sed praesertim ex damnis quae a varietate catechismorum prodeunt, cuius nocivae diversitatis exempla in specie affert. Praeterea si fere ubique, ut contra schema dictum est, episcopi providere debuerunt uniformi puerorum instructioni, idipsum confirmat eiusdem rei necessitatem pro universali ecclesia. Praeceptum autem necessarium est; B nam merum consilium in vanum abiturum experientia docet.

Reverendissimus Faict Brugensis (col. 790-2): Libentissime subscribit schemati quale ad litteram est. De incommodis diversitatis catechismorum iam conquerebatur concilium provinciale Mechliniense tertium anni 1707. Refellit difficultates contra schema allatas, praesertim circa parvi catechismi compositionem, versionem et diffusionem.

Reverendissimus Lenti Nepesinus et Sutrinus (col. 793 B): Iam satis demonstratam dicit novi huius parvi catechismi universalis possibilitatem practicam, utilitatem, immo necessitatem. Bellarmini catechismum ab obiectis vindicat, et ostendit eminentissimi cardinalis Patrisi ordinationem anni 1850 eum non immutasse, sed docentibus tantum methodum quamdam sequendam dedisse, ut ex ipso eius titulo liquet.

Reverendissimus Jans Augustanus (col. 798 C): Schema approbat, quia, licet multae difficultates se offerant pro introductione parvi oecumenici catechismi, hae tamen superari possunt, et quamplura ex eo sequutura sunt bona, nempe maior manifestatio unitatis ecclesiae et conformitatis doctrinae, maior fidelium alacritas et reverentia in discendo, evitatio continuae catechismorum mutationis cum offendiculo pusillorum, adiumentum quod accedit episcopis in adimplendo docendi officio, et resistendo conatibus eorum qui promovere conantur ecclesias nationales et a sede apostolica separatas. Optat tamen ut non solus Bellarmini catechismus prae oculis habeatur, sed Canisii etiam aliique praeclari catechismi.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum (col. 800 C): Plenissime adprobat quod unus parvus fiat atque pro tota ecclesia praecipiatur catechismus. Quamvis D ille quem venerabilis cardinalis Bellarminus confecit, sit maxime commendandus, non est tamen tamquam perfectus typus habendus. Etenim in eo plura desiderantur circa sacramenta eucharistiae, poenitentiae et matrimonii.

Reverendissimus Gros Tarantasiensis (col. 803 D): Nihil optabilius putat quam unum proponere parvum pro tota ecclesia catechismum.

Reverendissimus Magnasco Bolinensis (col. 806 A): Utilitatem parvi catechismi etiam praecepto impositi ultro fatetur, immo ab iis difficultatibus vindicat, quae adversus eum obiectae fuerunt. Commendat etiam catechismum venerabilis Bellarmini, eiusque defensionem suscipit.

Reverendissimus Urquinaona Canariensis (col. 808-14): Valde ei placet schema et parvi catechismi unitatem magnis laudibus celebrat, atque praecipua in contrarium argumenta proposita dissolvit.

Reverendissimus Garcia Gil Caesaraugustanus (col. 815-6): Schema omnino laudat, et ex toto corde illis patribus assentitur, qui unius pro tota ecclesia catechismi opportunitatem et necessitatem in praesentibus rerum adiunctis propugnarunt.

Reverendissimus Despres Tolosanus (col. 816-8). Pluribus argumentis ab historia praesertim depromptis laudat maxime defenditque parvi catechismi unitatem praecepto impositam.

Reverendissimus Monescillo Giennensis (col. 819-23): Commendat schema, allatis praecipuis rationibus iam expositis, et refutatis praecipuis difficultatibus.

Reverendissimus Martinez Sancti Christophori de Havana (col. 824-8): Approbat, etiam ex hoc capite ne gubernia huic rei sacrae se immiscere possint, uti iam factum est. Catechismum appellat lac matris ecclesiae, quod idem debet esse pro omnibus.

Reverendissimus Rioca generalis ordinis Minimorum (col. 829-31): Summopere laudat omnibusque vehementer commendat confectionem et usum parvi eiusmodi catechismi, utpote maximi momenti pro servanda unitate fidei. Praecipuas removet difficultates, et praesertim demonstrat minime offendi iura episcoporum.

Reverendissimus Zunnui Casula Uxellensis et Terralbensis (col. 832-5): Approbat schema, quia editio unius catechismi universalis multum valebit ad servandam unitatem fidei, praesertim contra pericula et errores aevi. Illud porro defendit contra duas illas obiectiones, catechismum non posse inservire orientali ecclesiae, et praeiudicium ferre iuribus episcoporum.

Reverendissimus Scherr Monacensis (col. 836 C) Rem difficillimam esse censet, et valde dubitat an C in regionibus, in quibus parvuli ad scholas frequentandas lege civili non obligantur, idem catechismus adhiberi possit ac in illis, in quibus, ut in Germania, ea obligatio existit; et an catechismus prioribus illis regionibus idoneus, aliarum etiam, exempli gratia Germaniae, necessitatibus respondeat.

Reverendissimus Dinkel Augustae Vindelicorum (col. 837 B): Abstinendum dicit ab exequendo quod schema proponit. Negat necessitatem unius catechismi, quia multiplicitas et diversitas catechismorum in genere non possunt appellari abusus. Maximas urget difficultas ex tanta in diversis nationibus ac regionibus diversitate graduum culturae provenientes. Impossibile credit talem componere catechismum, qui omnium dioecesum indigentiis respondeat.

Reverendissimus Eberhard Trevirensis (col. 841 A B): Summopere commendat, dummodo fixis et immutabilibus verbis exhibeatur doctrinae christianae compendium, scilicet ea omnia quae omnes D scire debent necessitate medii aut praecepti, vel quae alias omnes scire necesse est, aut quae ubique terrarum ad servandam fidei integritatem et puritatem maximi sunt momenti. In specie haec omnia enumerat orator. Exponantur autem illa verbis clarissimis, semotis terminis scholarum et sententiis libere controversis. Versio autem et ampliatio fiat ut dicitur inter *Verianda*.

Reverendissimus Haynald Colocensis et Bacsiensis (col. 846 A): Fiat, ea tamen conditione ut in ipso concilii decreto exprimatur novum catechismum non esse obligatorium sed commendari, relicta episcopis sua libertate. Praeterea non solus Bellarmini catechismus, utpote defectuosus, tamquam exemplar habeatur, sed optimi quique.

Reverendissimus Perez Fernandez Malacitanus (col. 853 A B): Notatis incommodis ex catechismorum multiplicitate exortis, affirmat omnes difficultates

contra schema motas omnino evanuisse, illudque simpliciter approbat.

§ II. De iis quae in schemate supprimenda proponuntur.

Pauca quaedam huc pertinentia exhibentur in § I.

§ III. De iis quae in schemate addenda proponuntur.

Reverendissimus Simor Strigoniensis (col. 710 A): Propter hodiernam rei christianae ignorantiam rogat, ut in schemate decernatur de gravissima obligatione tam episcoporum quam aliorum qui animarum curam habent, fideles, maxime suae creditas, in institutionibus catecheticis doctrinam religionis scite et plane secundum competentem et convenientem methodum edocendi. Et hoc tanto magis necessarium esse dicit, quod hisce temporibus christiana institutio in familiis passim itur, atque ubique ferme locorum ecclesia ex schola eiicitur.

Reverendissimus Sola Niciensis (col. 790, C): Maxime opportunum putat huic schemati praemittere aliqua verba, quibus demonstretur necessitas religiosae institutionis in pueritia, quibus etiam enumerentur plurima commoda quae ex hac religiosa institutione in ipsos pueros, in eorum familias et in totam societatem emergunt.

Praeterea optat ut in schemate aliqua verba addantur, quibus excitentur catechistae ad methodum valde utilem, nempe argumentando cum pueris a notis ad ignota, a creaturis ad creatorem.

Reverendissimus Ballerini patriarcha Alexandrinus (col. 748 A B): Sive in hoc sive in alio schemate catechistica populorum institutio sacerdotibus enixe commendetur.

Quoad catechismum concilii Tridentini, addatur sanctissimum patrem curaturum esse, ut pro recentius enatis christianae societatis indigentiis nova concinnetur illius editio, in qua, quantum par est, opportunis additamentis ratio habeatur tam condemnatorum errorum quam doctrinarum, quae solemni iudicio definitae sunt a tempore Tridentini usque ad expletam synodum Vaticanam.

Reverendissimus Ricciardi Reginensis (col. 751 D): Cupit ut parochis omnibusque sacerdotibus inculcetur officium tradendi catechismum. Nec solis diebus festis, sed aliis etiam iuxta circumstantias, et si minus omnibus, ut alicubi laudabiliter fit, saltem quotidie tempore Adventus et Quadragesimae, tradi catechismus deberet a parochis aliisque sacerdotibus. In capellis autem ruralibus celebrantes festis diebus, obstringantur ut primam a reverendissimo oratore inter postulata indicatam catechismi partem doceant. Salutaribus etiam poenis animadvertant episcopi in desides vel reluctantes. Demum curandum ut in singulis civitatibus episcopi erigant congregationes seu coetus, in quibus statutis horis et diebus catechismi et doctrinae christianae notitia omnibus tradatur.

Reverendissimus Nobili-Vitelleschi Auximanus et Cingulanus (col. 757 A): Instanter postulat ut in prooemio declaretur necessitas populum in religione instituendi.

Reverendissimus Ghilardi Montis Regalis (col. 758 B): Addatur prooemium quo decretum iustificetur, sicut factum est in praefatione catechismi Romani, cuius compendium est parvus ille, de quo agitur. In eo prooemio indicentur rationes, ob quas summopere necessaria est scientia catechismi, et exponatur onus in hoc instituendi officio parochis et generatim sacerdotibus incumbens. Neque abs re foret episcopis praescribere, ut sodalitatem doctrinae christianae iuxta regulas a sancto Carolo Borromaeo traditas instaurandam curent.

Reverendissimus Magnasco Bolinensis (col. 806 A): Desiderat ut aliquid in principio schematis dicatur de catechistica instructione, nempe quanti momenti sit, et deinde excitentur episcopi et clerus ad huiusmodi instructionem implendam.

Reverendissimus Eberhard Trevirensis (col. 843 C): Consentit iis qui desiderant, ut in schemate addatur adhortatio ad parochos de institutione puerorum sedulo habenda, non solum in ecclesiis, saltem diebus dominicis et festivis iuxta textum Tridentini, sed etiam in scholis publicis ac privatis, quod certe spectatis hodiernis circumstantiis est etiam ex mente Tridentini, idque praesertim ob pietatem domesticam in familiis neglectam.

§ IV. De iis quae in schemate variando proponuntur.

Eminentissimus Mathieu Bisuntinus (col. 706 A): Dimissa idea catechismi universalis, res relinquatur conciliis provincialibus.

Reverendissimus Guibert Turonensis (col. 715 B): Si contra eius votum omnino videatur conficiendus parvus catechismus universalis, suppliciter petit ut non imponatur, sed proponatur ut exemplum et norma directiva, relicta episcopis facultate eam adoptandi formam, quae ingeniorum et locorum necessitatibus magis opportuna et accommodata ipsis videbitur.

Reverendissimus David Briocensis (col. 745 B): Admittit parvi catechismi unitatem in quibusdam tantum casibus, scilicet 1° in missionibus quae a sacra congregatione pro Propaganda fide dependent, quia ibi forte non subsistunt rationes contra praefatam unitatem militantes in aliis regionibus. 2° In quibusdam regnis, saltem in provincia ecclesiastica, unitatem parvi catechismi admittit, sed semper ita ut res tota sit procuranda ab episcopis ipsis sive in nationali sive in provinciali concilio congregatis, quia hi soli de statu mentium, circumstantiis, gradu morum et exquisita locutione adhibenda iudicare poterunt, et in salvo erunt iura episcoporum.

Reverendissimus Ballerini patriarcha Alexandrinus (col. 747 D): Cupit ut parvus catechismus universalis solummodo commendetur episcopis tamquam norma doctrinae tutissima et genuinus typus formularum et ordinis rerum, ita ut integrum sit ipsis aut conciliis provincialibus eum vel omnino suscipere, vel saltem prae oculis habere quando novae praeexistentium catechismorum editiones curandae erunt.

Reverendissimus Ghilardi Montis Regalis (col. 758 A): Licet omnia mala, quae ex catechismorum multiplicitate orta conquerebatur Clemens XIII in constitutione *In Dominico agro*, potiori iure hodie sint deploranda, et per catechismum universalem a concilio Vaticano inductum non solum non minuatur, sed etiam augeatur episcoporum auctoritas, atque sub praecepto ille catechismus sit iniungendus, ratio tamen habenda est difficultatum quae hinc inde iuxta diversa rerum adiuncta in diversis nationibus emergere possunt.

Reverendissimus Mabile Versaliensis (col. 766 A): Optat ut additiones quae ad episcoporum arbitrium remittuntur, in parvo catechismo non inserantur, ne eae cum communi ecclesiae doctrina confundi possint.

Reverendissimus Clifford Cliftoniensis (col. 771 C): Valde desiderat ut unitas introducatur, sed commendando conciliis provincialibus ut id faciant prudenter ac paulatim, et indicando, non tamen imponendo, aliquem typum, non vero illum Bellarmini, utpote certis potius regionibus quam universali ecclesiae aptum, sed illum Canisii, qui in Anglia etiam et alibi ut exemplar habitus fuit et in omnes fere linguas translatus.

Reverendissimus Canossa Veronensis (col. 780 D): Conficiatur catechismus obligatorius totum catholicae doctrinae corpus per interrogationes et responsiones complectens, et summam continens omnium quae parochus exponere debet primum pueris, dein toti populo. Ex hoc autem catechismo cura eorumdem virorum perbrevis alius eruatur pro pueris, quoad fieri potest iisdem verbis exaratus. Horum catechismorum versiones fiant, sed unica pro unaquaque natione. Demum cuiusque provinciae ecclesiasticae praesules per modum appendicis praefatae versioni addere possint quidquid necessarium vel utile iudicaverint.

Reverendissimus Elloy Tipasitanus (col. 785 D): Optat ut duplex exaretur parvus catechismus, unus minimus pro rudibus vel ingenio debilibus, alter paulo magis extensus pro iis qui maiori intelligentia et cultura praediti sunt.

Reverendissimus Gros Tarantasiensis (col. 804 A): Catechismum venerabilis Bellarmini pro pueris quidem erudiendis, minime vero pro imbuendis adultis aptum habet. Duos de catechismo libros affirmat non esse admittendos, sed unum tantum, ne inde incommoda obveniant. Quod si admissio unius catechismi pluribus difficultatibus obnoxia videretur, tunc vehementer exhortandi forent patriarchae, primates, archiepiscopi et episcopi, ut collatis inter se consiliis consentiant de uno eodemque catechismo minori et maiori admittendo in regionibus eadem utentibus lingua.

Reverendissimus Magnasco Bolinensis (col. 808 A): Exoptat ut parvi catechismi versio conciliis provincialibus committatur.

Reverendissimus Scherr Monacensis (col. 836 D): Si forte, non obstante maxima rei difficultate, parvum catechismum conficere placuerit, duo proponit. 1° Ut priusquam publicetur, iudicio et examini episcoporum ex omnibus nationibus submittatur, utrum eorum dioecesum necessitatibus respondeat necne. 2° Ut non obligentur ad eius usum illae dioeceses, in quibus catechismus hucusque adhibitus omnino probatus est et omnium votis respondet.

Reverendissimus Dinkel Augustae Vindelicorum (col. 840 A): Potius quam novus conficiatur catechismus, denuo excitentur clerici in cura animarum positi ad summum studium et indefessam operam in catechizandis pueris, non solum in ecclesiis, sed etiam in scholis. Praecipiatur etiam ut intra fines uniuscuiusque dioecesis unus idemque catechismus pro pueris adhibeatur, neque ulli catechistarum liceat alio catechismo in scholis sive publicis sive privatis uti, praeter eum quem ordinarius mandavit. In materiarum tractandarum distributione servetur ordo catechismi concilii Tridentini. Simul operam dent in singulis provinciis patriarchae vel archiepiscopi, collatis prius consiliis cum suis suffraganeis, deinde cum aliis episcopis eiusdem nationis, ut in quantum fieri potest catechismorum uniformitas in eadem natione constituatur.

Reverendissimus Eberhard Trevirensis (col. 842 A): Confecto catechismo qui doctrinam indicet cum fixis finibus et lineamentis (vide § I), episcopi provinciarum, aut si fieri potest regnorum, in linguas vernaculas accuratissime eum vertendum curent. Qua translatione facta, episcoporum erit, collatis consiliis iisdemque verbis in concilio episcopali constitutis inserere in ipso catechismo, inter definitiones ceterasque immutabiles lineas a sede apostolica praefixas, ea quae pro regnorum temporumque ratione, ingeniorum varia cultura, statu et eruditione scholarum, ad errores in regionibus serpentes ab animis amovendos magis idonea iudicaverint; intactis tamen manentibus quaestionibus et responsionibus a sancta sede editis, quae semper elucent exempli gratia per maiores typorum formas vel per asteriscum aut crucem. Non vero fiat illa amplistio aut in separato libello aut in appendice, quae taedium afferret discentibus ac docentibus, sed praefato modo inter lineas fundamentales; ita simul etiam difficilius irrepent errores, ac facilius haberi potest duplex catechismus qui revera necessarius est. Eiusmodi autem catechismus cum gaudio suscipietur in dioecesi Trevirensi.

Reverendissimus Haynald Colocensis et Bacsiensis (col. 846 A): Gravibus verbis commendetur episcopis ut unitatem catechismi non solum in dioecesi sua studeant promovere, sed ut illi qui sunt eiusdem linguae et conditionis conentur non tantum in provincialibus, verum etiam in plurium provinciarum vel nationum conciliis unum catechismum introducere. Quodsi universalis conficiatur et commendetur catechismus, eius ampliatio non edatur seorsim, sed in ipso parvo catechismo, ita ut asteriscis vel crucibus aliove modo notentur quae episcopus adiecit

§ V. De iis quae extra schematis materiam postulantur.

Reverendissimus Moreno Ipporegiensis (col. 716 D): Si schema approbetur, opinatur catechismum elaborandum et parandum esse a synodo Vaticana, opera nonnullorum patrum ex omnibus orbis partibus delectorum. Eum autem continere tantum debere quae sunt necessaria necessitate medii et praecepti, rel quis omnibus ad uniuscuiusque dioecesis catechismum dimissis. Porro pauca illa in parvo catechismo esse per breves interrogationes et responsiones ac per successionem idearum enucleanda, prorsus abstinendo a longioribus responsionibus. Praeterea catechismo concilii Tridentini addi cupit quaedam tribus ultimis saeculis definita, exempli gratia, dogma de immaculata Beatae virginis Mariae conceptione, et quaedam de matrimonio necessaria post damnatum errorem de actu seu forma civili. Optat ut nova illius catechismi fiat editio, addita huius synodi Vaticanae doctrina.

Reverendissimus Forcade Nivernensis (col. 718 A): Summo pontifici supplicandum putat, ut benigne velit hac in re ipso concilii tempore uti opera eorum patrum, quos ad id opus aptissimos esse iudicaverit.

Reverendissimus Gérault de Langalerie Bellicensis (col. 727 B): Adhaeret dictis a reverendissimo Nivernensi. Optat etiam ut eadem omnibus fidelibus formula pro precibus matutinis et serotinis proponatur, novoque catechismo adiungatur. Valde cupit ut a conciliis provincialibus praescribatur, parochos hunc catechismum explicare debere per singula capitula et quaestiones die dominica ad missam parochialem semel vel bis in mense.

Reverendissimus Vérot Savannensis (col. 736 D): Vellet ut ex hoc ipso concilio novus ille catechismus prodiret, atque in eo fieret eiusdem in varias linguas translatio. Praeterea patrum considerationi proponit, utrum non expediret post enuntiationem praeceptorum ecclesiae addere: „Haec omnia praecepta per se obligant sub gravi, excepto secundo praecepto circa ieiunium et abstinentiam, quod deinceps obligabit tantum sub levi". Alia plura indicat quae in parvo catechismo exponenda censet.

Reverendissimus David Briocensis (col. 745 B): Non totum quidem convelli aut reformari breviarium, in aliquibus tamen reformari desiderat.

Reverendissimus Riociardi Reginensis (col. 751 B): Vehementer optat: 1° Ut parvus catechismus facillimis clarisque paginis constet, in quibus exhibeatur doctrinae christianae compendium per breves interrogationes et responsiones. 2° Ut in

varias partes dispescatur, quarum prima ad pueros rudioresque adolescentes spectet, confineatque ea quae necessitate tum medii tum praecepti sciri debent, et quae ad sacramenta poenitentiae, eucharistiae ac confirmationis rite suscipienda pertinent. Reliquae partes per varias classes alia gradatim complectantur, quae non modo rudioribus adolescentibus iuxta eorum mentis vim et profectum tradantur, sed etiam iis qui scholas adeunt, atque ipsis adultis; quaedam difficiliora posset episcopus adnotare tamquam omittenda aut differenda. 3° Ut addatur appendix, in qua praecipui nostrae aetatis errores breviter sed perspicue refellantur. Haec appendix contineat etiam doctrinam omnem concilii Vaticani, et compendiosam confutationem novissimorum errorum in hac synodo condemnatorum; in catechismo autem concilii Tridentini praefata doctrina et confutatio plenius inseratur.

Reverendissimus Ghilardi Montis Regalis (col. 758 D): Ut libentius accipiatur novus catechismus, in iis solummodo rebus versetur, quae sciri debent ut sacramenta poenitentiae et eucharistiae rite suscipiantur; ita ut maior, qui in omnibus fere dioecesibus adhibetur, catechismus nullam subeat alterationem, nisi in una forsan alterave interrogatione et responsione, quae penitus a parvo catechismo discrepet.

Supplicandum censet sanctissimo ut deputationi pro rebus fidei catechismum ipsum conficiendum committere dignetur.

Reverendissimus Canossa Veronensis (col. 780 D): Novo catechismo praefigendum foret compendiolum historiae religionis ab initio mundi usque ad nostra tempora; ea in re sanctus Augustinus ponit fundamentum doctrinae omnibus sive litteratis sive rudibus tradendae.

Primus inter *Varianda* a reverendissimo oratore indicatus catechismus componatur ex collectis undique melioris notae catechismis.

Reverendissimus Elloy Tipasitanus (col. 786 A): Ex concilii patribus assumantur commissarii ad diversas nationes pertinentes, adiunctis etiam diversarum nationum theologis, ut facilius singularum dioeceseum provideatur necessitatibus, et durante concilio praecipua determinentur puncta duplicis parvi catechismi, de quo vide inter *Addenda*.

Reverendissimus Faict Brugensis (col. 793 A): Optat ut in fronte parvi catechismi concinnandi cubitalibus verbis scribatur ROMANUS CATECHISMUS, ut parvuli inter prima verba, quae legent, sciant et discant se esse Romano-catholicos.

Reverendissimus Jans Augustanus (col. 800 A): Proponit, ut fiat petitio penes summum pontificem pro efformanda deputatione nonnullorum ex patribus, qui, adhibitis adiutoribus, parvum catechismum conficiant. Rogat etiam, ut in oecumenico parvo catechismo mentio fiat de mandato, ne matrimonium contra leges ecclesiae fideles contrahere attentent.

Reverendissimus Gastaldi Salutiarum (col. 802 C): Ut parvus catechismus possit omnibus certius satisfacere ab eisque libenter adhiberi, putat esse a concilio seligendos nonnullos episcopos qui opus istud conficere, et alios qui examinare debeant.

Reverendissimus Magnasco Bolinensis (col. 807 D): In huiusmodi catechismo compendiolum historiae sacrae adiici cupit, cum ea in scholis non adeo pure ac rite semper tradatur, et huiusmodi compendiolum in parvas quasdam lectiones dividi quo ab omnibus addisci facile possit.

Reverendissimus Ricca generalis ordinis Minimorum (col. 831 C): Ad rectissimam limitationem in schemate positam *litteralis versio textui latino omnino respondens quam accuratissime fiat*, postulat ut maior libertas in vertendo tribuatur in duobus casibus, scilicet tum in ea terminologia linguae latinae, cui bene non respondet vernacula lingua, tum circa ea, quae ab haereticis diversarum regionum magis oppugnantur.

Proponit porro, ut catechismus in duas partes dividatur, unam pro pueris qui nondum ad sacram communionem admittuntur, alteram pro iis qui proxime admittentur.

Reverendissimus Eberhard Trevirensis (col. 841-2): Fuse numerat doctrinae capita quae catechismo contineri cupit.

Reverendissimus Haynald Colocensis et Bacsiensis (col. 846 C): Ad catechismum non obligatorium conficiendum adhibeantur viri ecclesiastici ex omnibus nationibus delecti ab episcopis earum ecclesiis praepositis, solida theologica eruditione pollentes et in hac parte versati, qui non solum Bellarmini catechismum prae oculis habeant, sed omnium qui in diversis ecclesiis sunt catechismorum, illius etiam praesertim quem laudavit reverendissimus Briocensis notitiam habeant, et optima quaeque ex illis hauriant.

Ea quae alias de emendando breviario dixit, protestatur se non ita dixisse ac si totum breviarium carpere vellet, sed tantum ut aliqua corrigerentur.

Arnhemii in Batavia, apud Hubertum Welter, Bibliopolam, MCMXXIV.
Typographie de la Société d'Edition Mosaï à Arnhem (Pays-Bas).

vast and undertaken with so much discernment will be of the greatest utility, not only to an élite of savants, but also to the Clergy at large. It is certain that, by the addition of numerous Oriental texts, most valuable resources are made available, not only for science in general, but for the particular study of ancient as well as present day ecclesiastical discipline."

"His Holiness, desirous of adding to this well merited praise, grants to yourselves and the publisher Hubert Welter, as proof of His gratitude and benevolence, a special blessing, as an encouragement for the completion of this vast undertaking, and an omen of heavenly rewards."

And the Cardinal adds:

"The beauty of the volumes together with the importance and variety of their contents fill me, for my part, with admiration, and I congratulate you most sincerely."

Notwithstanding all these approbations and encouragements, the war and the impoverishment of the greater part of Europe, and precisely of that part wherefrom **most of the subscriptions** had been received, have forced us to moderate the "tempo" in which we published new volumes before 1914.

When Mr. J. Pierpont Morgan ordered **five copies** of the Amplissima about twenty years ago, he ordered three of them to be bound in full morocco. He presented four of the 5 copies to friends and libraries in America. And he added to his letter to the publisher these admirable lines: "Should at any later moment your courageous enterprise come into difficulties and Mansi need financial help, apply to me. **I shall offer you this help.**"

The moment has now come that help is needed. Alas! Mr. J. Pierpont Morgan, Senior, died in 1916. He cannot hold his promise. But every new subscription is a valuable help now.

Of our 336 Subscribers more then 100 do not know now where to find the money to keep up their subscription and to buy the four new volumes which were published at the end of the year 1923 and in 1924. In fact, 169 of them (35 in Germany, 18 in Austria, 7 in Czechoslovakia, 6 in Poland, 8 in Hungaria, 2 in Rumania, 1 in Turkey, 14 in Russia and the near East, 17 in Italy, 1 in Luxembourg, 8 in Belgium, 2 in Switzerland, 30 in France, 1 each in Spain, Portugal, Brasil and Mexico, and even 16 in English speaking lands) have not yet ordered the four new volumes and run now the danger that later it will be impossible to supply them with volumes like those containing the "Concilium oecumenicum Vaticanum", if in the meantime they have been sold separately to non-subscribers.

Eighty of our Subscribers are German, 47 belong to the dismembered Austro-Hungarian Empire (20 to Austria, 8 to Czechoslowakia, 8 to Poland, 9 to Hungary and 2 to Jugoslavouia), 15 are Russian, 2 live in Turkey. **These 144 Subscribers are poor now.** Thirty-four Subscribers are French, 33 are Italian, 9 are Belgian, one is Portuguese, and one is Greek; and these 78 too are suffering from penury.

114 Subscribers only live in the States which remained, more or less, sound and prosperous, viz: **41** in the U.S.A., **24** in England, Wales and Scotland, **3** in Ireland, **5** in Canada, **1** in Australia, which makes 74 of Anglo-Saxon tongue. **12** live in Holland, **8** in Spain, **7** in Switzerland, **3** in Sweden; Denmark, Norway, Rumania, Japan and Syria have each 1 Subscriber. Central and South America - those Catholic regions where there are **28 Archbishops and 133 Bishops** have given altogether **four** Subscribers only to the New Mansi, namely: 1 in Cuba (Cienfuegos), 1 in Brasil (Sao Leopoldo), and 2 in Chili (both in Santiago). It is evident that my past advertisements have been insufficiently distributed and insufficiently read abroad. **America can do more!**

There are still many places, many bodies, and many Libraries, where the Amplissima OUGHT to be but where it is not yet. Please enquire whether you are one of the non-subscribers or non-supporters.

Archbishops and Bishops cannot do without the work which is **absolutely indispensable for their diocesan Seminary.**

Any important Public or State Library, if not on our Subscribers' list, **should subscribe now.**

University Libraries, if the University has a **Theological Department, a chair of Canon Law or a Faculty of History, are the right places for Mansi.**

Religious Communities or Congregations need the work for their **Study Houses and Monasteries.**

The Monastic Orders renowned for their erudition whose Abbeys since the middle ages have been the centres of learning, the **Dominicans** and the **Franciscans,** famous as preachers, the learned **Jesuits,** all **these and many others, are in the first place designated to be Subscribers and Supporters of the Collectio Amplissima,** especially if they have their own Colleges or the charge of Priest- and Missionary Seminaries.

I have given already the **geographical** distribution of the **336** Subscribers. I shall give them now by **categories,** with the English and American subscribers in each of them.

Copies subscribed:

80 by State Libraries (British Museum, National Library of Ireland, Parliament at Ottawa, Public Library at Melbourne).

19 by Public and City Libraries (Birmingham, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Boston, Chicago, Hartford, New York, Philadelphia).

73 by University Libraries (Aberdeen, Edinburgh, Glasgow, Oxford, Andrews, Quebec, Toronto, Ann. Arbor, Berkeley, Cambridge [Mass.], Chicago, New Haven, New York [Columbia College], Philadelphia, Providence).

5 by University Departments of History (none in England and the U.S.).

15 by Law Schools, Archaeological Schools, Museums, Academies and Institutes (Peabody Institute at Baltimore).

49 by Roman-Catholic Prelates and their Seminaries (Birmingham, Upholland, Maynooth, Montreal, Norwood [Ohio], Overbrook, Providence, Rochester [N.Y.]).

22 by Abbeys of the Benedictines (Downside, Erdington, Atchison, Collegeville, Conception).

12 by Abbeys of the Cistercians (Cappoquin, Rosecrea).

23 by Colleges and Universities of the Jesuits (Blackburn, Hastings, St. Asaph, Chicago, S. Francisco, Washington).

30 by other Religious Congregations (The Oratorians, London, the Lazarists, Quebec, and the Cartusians, Parkminster).

33 by Savants and Benefactors (Marquis of Bute, the J. Pierpont Morgan Senior Estate, 5 copies).

12 by Anglican Seminaries in Europe (St. Deiniols, Hion College, Williams' Library, Westminster Church House).

13 by Non-Roman-Catholic Seminaries in the U.S.A. (**Reformed:** Lancaster, **Presbyterian:** Allegheny, Chicago, Cincinnati, Princeton; Reformed Episcopal, Chester, Rochester; **Protestant Episcopal** or **Anglican:** Cambridge, Middletown, New York; **United Protestant:** New York; **Lutheran:** Gettysburg, and St. Louis [Concordia Seminary]).

May I not be allowed now to send you a copy of the Amplissima?

If you send me your order promptly, I shall concede to you special facilities. For instance would I then be prepared either:

1. To sell you the complete set with the privilege of paying it by **4 yearly instalments of Doll. 400 each;** or
2. To accept, if you pay cash, to an extent of one-fourth of the price, **old and rare books** you can dispose of as being duplicates, provided they be sent to me free of freight; or
3. **If you pay cash,** I shall use one fourth of the price of **1000** for charitable purposes, paying it into a **Relief Fund or Benevolent Fund** out of which the four new and last published volumes of the Amplissima could be offered gratuitously, or at half price, to Libraries in distress as the buyer would choose himself on a list to be submitted to him by the publisher; or
4. Twenty per cent discount will be allowed to yourself, in books, for cash payment, making the net price Doll. 1280, — £ 280, — 320 Florins, when packing, freight and consular certificate will be entire.

Let me hope, dear Sir, to be favoured with an order from you by mail. Do not delay your reply to a later date. Write to-day, I thankful for your doing so, and your order for a set of the Amplissima one of the four conditions described, or for one of the partial sets plete a copy of the **Old Mansi,** Hardouin, the Collectio Regia, Labbe Cossart or Coleti, or for a copy of the **New Series,** will be fulfilled entire satisfaction.

Yours most obediently,

H. WELTER

L'adresse de l'administration du Mansi est depuis 1914 exclusivement comme suit:

Librairie H. WELTER
ARNHEM.

AMPLISSIMA COLLECTIO CONCILIORUM (MANSI et continuations).

Sont déjà publiés 56 volumes in-folio. **Prix: 8000 Francs or.**

Distribution de l'œuvre:

Vol.	Années	Vol.	Années	Vol.	Années	Vol.	Années	Vol.	Années	Vol.	Années	Vol.	Années	Vol.	Années	Vol.
0	Introd.	7	681-692	14	-14 854	19	997-1070	26	1344-1409	33	1648-1648	36for	1600-1720	43	1648-1680	46
1	1-304	8	692-536	15	855-906	20	1070-1109	27	1409-1418	33	1648-1665	37	1720-1726 (*)	44	1680-1684	46
2	305-844	9	536-590	16	869-871	21	1109-1180	28	1414-1431	34	1668-1720	38	1733-1780 (*)	45	1680-1684 (*)	
3	847-4-0	10	590-665	17	873-906	22	1106-1235	29	1431-1434	34a	Addit 1614-1720	39	1790-1845 (*)	46	Syn. Melchit.	
4	410-431	11	665-687	18		23	1225-1308	30	1434-1439	34a	Conspectus.	40	1806-1867 (*)		1716-1902 (*)	
5	431-441	12	687-787	17bis		24	1260-1299	31	1439		Suppl. 1844-60	41	1787-1817	47	1864-1880	
6	441-481	13	787-816	18bis	Salmanus	25	1300-1344	31bis	1439-1446	32bis	-1560-1600	42	1868-1874 (*)	48	1880-1887	

Les vol. 37, 38, 39, 40, 43, 45 et 46 contiennent les premiers principalement, les deuxièmes exclusivement, les Synodes grecs latins.

H. WELTER

Editeur du Mansi

Cochoornstraat 1

ARNHEM (Hollande)

Autres publications en vente à la Librairie H. WELTER à ARNHEM (Hollande)

GALLIA CHRISTIANA

IN PROVINCIAS ECCLESIASTICAS DISTRIBUTA. 13 vol. in-fol. Paris, Palmé, et Welter. 1870-1899. — Au lieu de **800** Francs or, pour net **200** Florins.

RECUEIL DES HISTORIENS DES GAULES ET DE LA FRANCE

Rerum Gallicarum et Francicarum Scriptores

23 volumes in-folio. Paris, Palmé, Welter, et Institut de France. — 1855-1894.

Au lieu de **2210** Francs or, pour net **870** Florins.

GLOSSARIUM AD SCRIPTORES MEDIÆ ET INFIMÆ GRÆCITATIS

Par DU CANGE. — 2 volumes in-folio (Lugduni 1688). Paris et Leipzig, H. Welter, 1908.

Au lieu de **120** Francs or, pour net **50** Florins.

HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE

Commencée par les Religieux Bénédictins et continuée par les Membres de l'Institut de France.

34 volumes in-4°. Pour net **600** Florins.

Tomes I à XVI et Tables réédités par Palmé; Tomes XVII à XXIX réédités par Welter. Tomes XXX à XXXIII édités par l'Institut de France.

CODEX LITURGICUS ECCLESIAE UNIVERSAE

IN QUO CONTINENTUR LIBRI RITUALES, MISSALES, PONTIFICALES, RITUALIA, DIURNA, BREVIARIA ECCLESIARUM OCCIDENTIS ET ORIENTIS

nunc primum prodit Joseph-Aloysius Assemani.

13 vol. in-4° reliés (1749-1766). Editio iterata, ad additionis principalis exemplum H. Welter, 1902. — Au lieu de **520** Francs or, pour net **180** Florins.

REGESTA PONTIFICUM ROMANORUM

Inde ab a. p. Chr. n. 1198 ad a. 1304. Editio haec. 2 vol. in-4° (1902 Fr. 60), net 6